



N. 8846/15 NR
N. 2928/16 GIP

SENTENZA N. 797/16
UDIENZA 22.4.2016
DEPOSITO 7.10.2016
ESECUTIVA
SCHEDA
N. C.P.

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Zavaglia

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico dei seguenti:

IMPUTATI

1. **AMATO Domenico**, nato a Taurianova il 10.3.1971, residente a Tizzano Val Parma (PR), frazione Madurera, Strada della Val Bardea snc, elett. dom. in Tizzano, Via Case Ugolotti n. 4 – *con obbligo di presentazione alla PG* – assente difeso di fiducia dall'avv. Stefano MELCARNE del Foro di Parma – presente
2. **BATTAGLIA Pasquale**, nato a Crotona il 05.11.1974, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), frazione Le Castella via Duomo nr. 4, elett. dom. in Isola di Capo Rizzuto (KR), frazione Le Castella via Macchiavelli nr. 3, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di BOLOGNA – PRESENTE** difeso di fiducia dall'avv. Saverio LOIERO del Foro di Catanzaro – non presente e dall'Avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
3. **BERNINI Giovanni Paolo**, nato a Parma il 06.04.1973, dom. dich. Parma, via Aosta nr. 8 – assente

difeso di fiducia dall'avv. Daniele CARRA del Foro di Parma -- non presente
e avv. Elena Giuseppa MARTINA del Foro di Parma (munita di procura speciale) --
non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente

4. **BLASCO Antonio**, nato in Germania il 05.05.1992, residente a Reggio Emilia, via Fratelli Bandiera nr. 14/2 -- elett. dom. presso lo studio dell'avv. Nicola TRIA del Foro di Reggio Emilia -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Nicola TRIA del Foro di Reggio Emilia -- non presente
sost. da avv. C. Pisanello del Foro di Bologna
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente
5. **CACCIA Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 25.03.1963, dom. dich. a Reggio Emilia, via G. Cardano nr. 11 -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del Foro di Milano -- presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente
6. **CALESSE Mario**, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 5.11.1973, residente a Lissone (MI) via Pascoli nr. 3, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mario Nigro del Foro di Crotone -- **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera -- RINUNCIANTE A COMPARIRE**
difeso di fiducia dall'avv. Mario NIGRO del Foro di Crotone -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente
7. **CAPPA Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 26.11.1968, ivi residente in via Canalicchio nr. 78, di fatto domiciliato ad Arcole (VR), in via Trento nr. 38, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone -- **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Cuneo** -- presente in video-conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente
8. **CAPUTO Gaetano**, nato a Melissa (KR) il 20.04.1967, residente a Parma, Strada Campo nr. 8, elett. dom. a Parma, Frazione S. Prospero (PR), via Fanfoni snc -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe BARBUTO del Foro di Crotone -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna -- presente
9. **CIANFLONE Antonio**, nato a Catanzaro il 14.04.1958, ivi residente in Vico III Stazione nr. 9 -- elett. dom. presso lo studio dei difensori avv. Francesco Gambardella del Foro di Lamezia Terme e avv. Giuseppa Sapienza del Foro di Bologna -- come presente



difeso di fiducia dall'avv. Francesco GAMBARDELLA del Foro di Lamezia Terme – non presente sost. da avv. Pietro Insolera del Foro di Bologna

10. **CLAUSI Donato Agostino**, nato a Crotone il 23.01.1972, ivi residente in via Leonardo Gallucci nr. 53/B, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Ercole Cavarretta del Foro di Bologna **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna – PRESENTE**
difeso di fiducia dall'avv. Giancarlo PITTELLI del Foro di Catanzaro – non presente sost. da avv. Francesca Ventura del Foro di Bologna – presente e dall'avv. Ercole CAVARRETTA del Foro di Bologna – presente
11. **COLACINO Michele**, nato a Crotone il 07.06.1974, residente a Bibbiano (RE), via Fratelli Corradini nr. 89/3 – elett. dom. in Crotone, via 3^a Traversa Acquabona n. 10 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente e dall'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
12. **CRUGLIANO Gianluca**, nato a Varese il 28.05.1988, dom. dich. a Gazzada Schianno (VA), in via Arnetta nr. 20/A int. 2 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Sabrina DEMARTIS del Foro di Varese – presente
13. **CURCIO Domenico**, nato a Crotona il 06.10.1970, residente a Cutro (KR), in via II Traversa Casale nr. 12, elett. dom. a Gualtieri (RE), fraz. Santa Vittoria, via Cento Violini nr. 34, **attualmente AA.DD. Gualtieri, fraz. Santa Vittoria (RE), via Cento Violini nr. 34 c/o ZANGARI Moira** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – presente
14. **DILETTO Alfonso**, nato a Cutro (KR) il 12.05.1967, res. Massa (MS), via Firenze nr. 29, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Viterbo** – presente in video-conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente e avv. Gianni RUSSANO del Foro di Catanzaro – non presente
15. **DILETTO Jessica**, nata a Parma in data 09.04.1990; elettivamente domiciliata a Castelverde in Via S. Pertini n.16 – come presente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
16. **ELEZAJ Bilbil**, nato a Kukes (Albania) il 20.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via Quarto Camurri nr. 2/4, **con obbligo di presentazione alla PG della Stazione di Reggio Emilia Principale** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Guido SOLA del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Caterina Morandi del Foro di Modena – presente



17. **FERRARO Vincenzo**, nato a Palmi (RC) il 15.8.1957, dom. dich. a Milano in via Frosinone nr. 72, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** – RINUNCIANTE A COMPARIRE
difeso di fiducia dall'avv. Melania NAVELLI del Foro di Pescara (munito di procura speciale) – non presente
e avv. Andrea TOMASELLI del Foro di Milano (munito di procura speciale) – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
18. **FLORO VITO Selvino**, detto Salvatore, nato a Crotone il 03.03.1976, residente a Reggio Emilia, via Ferri nr. 21/6, di fatto domiciliato in Viale Regina Elena n. 16 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio Franco SARZI AMADE' del Foro di Reggio Emilia – non presente
e avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
19. **FOGGIA Domenico**, nato in Germania il 22/05/1975, dom. dich. a Crotone, in via I Trav. di via Crisone n. 15 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MESSINA del Foro di Crotone – presente
20. **FRIZZALE Antonio**, nato Manfredonia (FG) il 25.01.1965, residente a Spilamberto (MO), in via Galvani n. 1, elett. dom. in Manfredonia (FG) in Piazza delle Messi n. 5, **attualmente sottoposto al divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Reggio Emilia** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Gianfranco BUCCINO del Foro di Foggia (munito di procura speciale) – non presente
e avv. Matteo MURGO del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
21. **FRONTERA Francesco**, nato a Crotone il 21.04.1975, residente ad Orgiano (VI), via Giuseppe Groggia nr. 28, domiciliato a Lonigo (VI) Via Fossalunga, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** – PRESENTE
difeso dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – presente
e avv. Sergio ROTUNDO del Foro di Catanzaro – non presente
22. **GERACE Gennaro**, nato a Dernbach (D) il 04.09.1972, dom. dich. a Brescello (RE), via Di Vittorio nr. 10, **attualmente agli AA.DD. Brescello (RE), via Di Vittorio nr. 10** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
e avv. Raffaella GUERNIERI del Foro di Modena – non presente
23. **GERRINI Giulio**, nato a Bologna il 21.10.1964 – dom. dich. a Bondeno (FE), via Ferrarese nr. 96, frazione Casumaro – come presente

- difeso di fiducia dall'avv. Pier Francesco ROSSI del Foro di Modena – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Memmiti del Foro di Bologna – presente
24. **GIBERTINI Marco**, nato a Modena il 22.12.1965, residente a Rubiera (RE) via Allegri nr. 5/7 – elett. dom. in Carpi, via Bonomi n. 1 – **attualmente AA.DD. Rubiera (RE), viale Stazione nr. 3 c/o CARLETTI GIBERTINI Mirca** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Liborio CATALIOTTI del Foro di Reggio Emilia – non presente sost. da avv. Andrea Stivala del Foro di Parma – presente
25. **GIGLIO Giulio**, nato a Crotone il 29.06.1974, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), in Strada Barco nr. 4/C, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Ferrara** – PRESENTE in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Giovanna Antonella VIRARDI del Foro di Crotone – non presente
e avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – presente
26. **GIGLIO GIUSEPPE**, nato a Crotone il 22.09.1967 – res. Crotone, via Olimpia n. 90 – elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), Strada Barco n. 4 **attualmente detenuto presso luogo conosciuto al Servizio Centrale di Protezione – RINUNCIANTE A COMPARIRE**
difeso di fiducia dall'avv. Luigi LI GOTTI del Foro di Roma – non presente
e avv. Sante FORESTA del Foro di Roma – non presente
sostituiti da avv. Stanislao RINALDI del Foro di Bologna – presente
27. **GRANDE ARACRI Nicolino**, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, ivi domiciliato in c. da Scarazze, via Marco Polo nr. 20 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Francesco Lucchetti del Foro di Bologna – **attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Opera (MI)** – presente in videoconferenza
Difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente
e avv. Gianluca FABBRI del Foro di Bologna – presente
28. **GRANDE ARACRI Domenico**, nato a Cutro (KR) il 02.12.1965, ivi residente in Contrada Scarazze nr. 10, elett. dom. in via Ghandi n. 1 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente sost. da avv. Gianluca FABBRI del Foro di Bologna – presente
e avv. Salvatore STAIANO del Foro di Catanzaro – non presente
29. **GUALTIERI Antonio**, nato a Cutro (KR) il 27.07.1961, residente a Reggio Emilia in via Strozzi nr. 35, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ranieri Migale del Foro di Reggio Emilia – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Milano Opera** – presente in video- conferenza.
difeso di fiducia dall'avv. Antonio Manago' del Foro di Reggio Calabria – non presente
e avv. Stefano Vezzadini del Foro di Bologna (nomina del 1.4.2016) – non presente



sost. da avv. Alessandra VENIER del Foro di Bologna – presente

30. **GULLÀ Francesco**, nato a Isola Di Capo Rizzuto (KR) il 26.01.1976, residente ad Arcole (VR), in via Padovana nr. 202, elett. dom. in Isola Capo Rizzuto (KR), via Carmine nr. 10 – **attualmente AA.DD. Isola Capo Rizzuto (KR), via Carmine nr. 10** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna – presente
31. **GULLA' Antonio**, nato a Crotone il 12.09.1977, residente a Crotone Via Torino n. 122, domiciliato a Montecchio Emilia (RE), Strada Calerno n. 12 elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe GARZO del Foro di Crotone – assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe GARZO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
32. **LAMANNA Francesco**, nato a Cutro (KR) il 06.04.1961, residente a Cremona, via G. Sonsis nr. 41, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Spoleto** – presente in video conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
33. **LEPERA Francesco**, nato a Catanzaro il 10.08.1971, dom. dich. a San Secondo Parmense (PR), via Arturo Toscanini nr. 29 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – non presente
e avv. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma (munita di procura speciale) – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
34. **MANICA Giuseppe**, nato a Crotone il 16.10.1963, residente a Lissone (MB), via G. Matteotti nr. 1/A elett. dom. presso lo studio dell'avv. Eva BISCOTTI del Foro di Bologna – **att. detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di Bologna** – presente
difeso di fiducia dall'avv. Ettore Di Lustro del Foro di Bologna – presente
35. **MARTINO Alfonso**, nato a Crotone il 03.04.1979, residente a Salsomaggiore Terme (PR), viale Giuseppe Verdi nr. 4, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** – presente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma – non presente
e avv. Francesca SCARPINO del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
36. **MARZANO Antonio**, nato a Locri (RC) il 04.08.1977, residente a Salsomaggiore Terme (PR), in località Mirandola n. 200, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Claudia Pezzoni del Foro di Parma – come presente

difeso di fiducia dall'avv. Claudia PEZZONI del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente

37. **MERCADANTE Luigi**, nato a Cutro il 02.07.1972, dom. dich. a Reggio Emilia, frazione Roncocesi, via Arno nr. 9 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Romualdo TRUNCE' del Foro di Crotona – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
38. **MESIANO Domenico** detto Mimmo, nato a Catanzaro il 08.09.1973, dom. dich. a Reggio Emilia via Carlo Marx nr.19/4 – presente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del Foro di Milano – non presente
e avv. Gaetano INSOLERA del Foro di Bologna – non presente sost. da avv. Pietro Insolera presente
39. **MIGALE Vincenzo**, nato a Cutro (KR) il 03.10.1969, residente a Castelverde (CR), via Sandro Pertini nr. 10, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Marilena Facente del Foro di Parma – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
40. **MINELLI Konstantinos**, nato a Golos (Grecia) il 02.08.1993, residente a Casalmaggiore (CR), via Don Grossi n. 10– elett. dom. in Viadana (MN), via Vittorio Veneto nr. 25 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Luciana Maria IPPOLITO del Foro di Bologna – presente
41. **MORINI Emanuela** nata a Parma il 25.05.1967, elettivamente domiciliata a Modena in Via Saragozza n.92 presso lo studio legale del difensore di fiducia nominato nell'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – assente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
42. **MORMILE Vittorio**, nato a Sant'Arpino (CE) il 02.11.1972, dom. dich. a Teverola (CE) via Galileo Galilei nr. 8, **attualmente agli AA.DD. in Teverola (CE), via Galileo Galilei n. 8 – assente**
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni CANTELLI del Foro di S. Maria Capua Vetere – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
43. **MUTO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 26.10.1973, elettivamente domiciliato a Cutro in Via Matera n.3 – assente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
44. **MUTO Giulio**, nato a Crotona l'8.02.1968, residente a Cremona, Via Giuseppina n. 10/2, di fatto domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), viale Ettore Sacchi nr. 2/A, elett.

- dom. presso lo studio dell'avv. Michele TOLOMINI del Foro di Cremona --
attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. --
presente
difeso di fiducia dall'avv. Michele TOLOMINI del Foro di Cremona -- presente
45. **NIGRO Barbara**, nata a Scandiano (RE) il 18.02.1977, residente a Formigine (MO), in via C. Castiglioni nr. 23 elett. dom. presso lo studio dell'avv. Roberto Mariani del Foro di Modena e avv. Caterina Morandi del Foro di Modena -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto MARIANI del Foro di Modena -- non presente
e avv. Caterina MORANDI del Foro di Modena -- presente anche in sost. dell'avv. Mariani
46. **OPPEDISANO Giuseppe Domenico**, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 06.03.1979, dom. dich. in Gioiosa Ionica (RC), via Poerio nr. 59, **attualmente AA.DD. GIOIOSA IONICA, via Poerio nr. 59** -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MAZZAFERRO del Foro di Locri -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente
47. **OPPIDO Raffaele**, nato a Cutro il (KR) 03.02.1960, dom. dich. a Crotona, in via Lichino nr. 10, di fatto domiciliato a Roverchiara (VR), via Corsara nr. 2/B, **attualmente AA.DD. Crotona, via Lichino nr. 10** -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Andrea FALCONE del Foro di Crotona -- non presente, sost. da avv. V. Vallies del Foro di Bologna -- presente
48. **PAGLIANI Giuseppe**, nato a Reggio Emilia il 09.07.1973, dom. dich. ad Arceto di Scandiano (RE), via Pilastrello nr. 7 -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Romano CORSI del Foro di Reggio Emilia -- presente
e avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena -- presente
49. **PALLONE Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 08.12.1964, residente a Parma, in via Nazario Sauro nr. 39, **attualmente AA.DD. Parma, vicolo Ascente n.1** -- presente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma -- non presente
e avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotona -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente
50. **PALERMO Alessandro**, nato a Roma il 18.07.1964, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Ivano Pezzarossi nr. 3 -- elett. dom. presso lo studio dell'avv. Rosanna Beifiori del Foro di Reggio Emilia -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Rosanna BEIFIORI del Foro di Reggio Emilia -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente



51. **PATRICELLI Alfonso**, nato a Ciano d'Enza (RE) il 08.05.1957, elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in Via Cassoli n.10 – come presente difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente
52. **PATRICELLI Patrizia** nata a Montecchio Emilia (RE) il 01.10.1954, **sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza sita a Reggio Emilia Via Mazzoli n.7**; elettivamente domiciliata a Reggio Emilia in Via Manfredi n.8 presso lo studio legale del difensore di fiducia avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente
53. **PELAGGI PAOLO**, nato a Crotone il 28.12.1974, res. Maranello (MO), via Vignola n. 27, di fatto domiciliato a Maranello (MO), via Fondo Val Grizzaga snc – **attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Asti – RINUNCIANTE A COMPARIRE** difeso di fiducia dall'avv. Saverio LOIERO del Foro di Catanzaro – non presente e dall'avv. Alberto Emanuele BONI del Foro di Modena – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
54. **PELLEGGRI Francesco**, nato a Tizzano Val Parma il 18.11.1959, ivi residente, frazione Capriglio, strada Val Bardea nr. 67 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Donata Cappelluto del Foro di Parma – assente difeso di fiducia dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
55. **PEZZATTI Sergio**, nato a Wetzikom (Svizzera) il 27.04.1963, residente a Lugano (Svizzera), in via Maraini nr. 11 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – assente difeso di fiducia dall'avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – presente
56. **PROCOPIO Giovanni**, nato a Crotone il 02.11.1978, ivi residente in via Filippo Corridoni nr. 48, elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia – **attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.** – come presente difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe BELVEDERE del Foro di Reggio Emilia – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
57. **RICHICHI Giuseppe** detto Andrea, nato a Crotone il 30.11.1979, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Leonardo Da Vinci nr. 9, **attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna – PRESENTE** difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – non presente sost. da avv. Roberto Filocamo del Foro di Bologna – presente
58. **SALWACH Michael Stanley**, nato in Pennsylvania (USA) il 06.06.1967, residente in 3 Rue de la Colline, Schouweiler, Dippach (Lussemburgo) – elett. dom.

presso lo studio dell'avv. Stefania Carnesella del Foro di Milano – assente
difeso di fiducia dall'avv. Stefania CARNESELLA del Foro di Milano – non
presente sost. da avv. Luciana Maria Ippolito – presente

59. **SARCONE Nicolino**, nato a Cutro (KR) il 06.06.1965, dom. dich. a Bibbiano (RE), in via G. B. Venturi nr. 34, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Roma – Rebibbia N.C. – presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente
e avv. Antonietta DENICOLO' GIGLIOTTI del Foro di Catanzaro – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
60. **SICILIA Giovanni**, nato a Crotone il 09.09.1971, residente a Reggio Emilia, via
Liguria nr. 16 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Marco Fornaciari del
Foro di Reggio Emilia – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Marco FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia (munito
di procura speciale) – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
61. **SILIPO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 06.10.1969, dom. dich. a Cadelbosco di
Sopra (RE), viottolo Belpoliti nr. 5, attualmente detenuto presso la casa
circondariale de L'Aquila – presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente
e avv. Gianni Russano del Foro di Catanzaro (nomina del 11.1.2016) – non
presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
62. **SILIPO Francesco**, nato a Reggio Emilia il 02.12.1988, residente a Cadelbosco di
Sopra (RE), via Viottolo Belpoliti nr. 5, elett. dom. in Acerra, Via Matilde Serao n.
8 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni BIANCO del Foro di Nola – non presente
e avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
63. **SPAGNOLO Francesco** nato a Guastalla (RE) il 20.01.1990, elettivamente
domiciliato a Brescello (RE) Via Pirandello n.6 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
64. **SPAGNOLO Vincenzo Salvatore**, nato a Crotone il 04.05.1967, elettivamente
domiciliato presso la propria abitazione sita a Brescello (RE) Via Pirandello n.27/C
(cfr verb. notifica avviso 415 bis c.p.p. 7.8.15) – assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
65. **STEFANELLI Fulvio**, nato a Bologna il 05.06.1967, elett. dom. a Sasso Marconi
(BO) via Tignano nr. 42/4 – come presente

- difeso di fiducia dall'avv. Girolamo MANCINO del Foro di Bologna – non presente
e avv. Alessio CALIA del Foro di Bologna – presente anche in sostituzione dell'avv. Mancino
66. **SUMMO Giovanni**, nato a Ostuni (BR) il 12.03.1953, residente a San Lazzaro Savena (BO) via Costituzione nr. 3 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Ettoreantonio Di Lustro del Foro di Bologna – presente
difeso di fiducia dall'avv. Ettoreantonio DI LUSTRO del Foro di Bologna – presente
67. **TATTINI Roberta**, nata a Bologna il 27.03.1973, residente a Sasso Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4, elett. dom. presso la residenza dei genitori in Casalecchio di Reno Via Bolsenda n. 16 – **attualmente detenuta AA.DD. presso residenza dei genitori in Casalecchio di Reno Via Bolsenda n. 16** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Girolamo MANCINO del Foro di Bologna – non presente sost. dall'avv. CALIA del Foro di Bologna – presente
68. **TURRÀ Roberto**, nato a Cutro (KR) il 29.04.1975, residente a Reggio Emilia via Franklin nr. 8, **attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bologna – PRESENTE**
difeso di fiducia dall'avv. Luigi Colacino del Foro di Crotona – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
69. **VECCHI Giovanni**, nato a Reggio Emilia il 20.10.1954; **sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Reggio Emilia, via Guido Reni n. 12**; elettivamente domiciliato Reggio Emilia, via Guido Reni n. 12 – presente
difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente
70. **VERAZZO Giuseppina**, nata a Casal di Principe (CE) il 20/12/1958, dom. dich. in Riccione, in via Saluzzo n. 32 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Sara LEPORE del Foro di Rimini – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
71. **VILLIRILLO Romolo**, nato a Crotona il 07.04.1978, residente a Curto (KR), via Rione Ortonovo nr. 52, **attualmente detenuto presso la casa circondariale di Sassari** – presente in video- conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotona – non presente e avv. Stefania RANIA del Foro di Catanzaro – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente

PARTI CIVILI

- 1) **CESARINI Andrea**, nato a Tarquinia (VT) il 24.01.1976, residente a Montalto di Castro (VT), via Dei Rimessini nr. 9 – non presente
difeso dall'avv. Paolo PIRANI del Foro di Civitavecchia – non presente

- 2) FALBO Francesco, nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), via Mimmi Fochi nr. 26 – non presente
difeso dall'avv. Carmelo PANICO del Foro di Parma – presente
- 3) MAZZEI Giuseppina, nata a Mesorata (Kr) il 27.04.1990, residente a Parma in Fellini n.25 – non presente
difesa dall'avv. Manuela MULAS del Foro di Parma – non presente
- 4) PELLEGGRI Francesco, nato a Tizzano Val Parma (Pr) il 18.11.1959, ivi residente frazione Capriglio in strada Val Bardea n.168 – non presente
Difeso dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma – non presente
- 5) PIGNEDOLI Sabrina, nata il 24.10.1983 a Castelnovo ne' Monti (RE), residente a Busana (RE) via Nimsozza n. 106/A – non presente
difesa di fiducia dall'avv. Roberto SUTICH del Foro di Reggio Emilia – non presente
- 6) Regione Emilia–Romagna in persona del Presidente pro–tempore della Giunta della Regione Emilia – Romagna: Stefano Bonaccini n. Modena l'1.1.1967 – domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. Alessandro Gamberini (in forza di delibera della Giunta Regionale 13.7.2015 n. 895) (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) – non presente
difesa dall'avv. Alessandro GAMBERINI del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Francesca CANCELLARO del Foro di Bologna – presente
- 7) Provincia di Modena (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91)
Difeso di fiducia dall'avv. Valeria DE BIASE del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Marco PALESTINI del Foro di Bologna – presente
- 8) Provincia di Reggio–Emilia (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 9) Comune Finale Emilia, con sede legale in piazza Verdi n.1 in persona di Ferioli Fernando n. Finale Emilia (MO) il 1.2.1972 sindaco pro–tempore comune di Finale Emilia (MO) – non presente
Difeso di fiducia dall'avv. Valeria DE BIASE del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Marco PALESTINI del Foro di Bologna – presente
- 10) CONFINDUSTRIA (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Alfredo GALASSO del Foro Palermo – non presente
- 11) Comune Reggio–Emilia (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Santo GNONI del Foro di Reggio Emilia – presente
- 12) Comune di Sala Baganza in persona di Melusi Cristina sindaco pro–tempore – non presente
Difeso dall'avv. Livio DI SABATO del Foro di Parma – presente

- 13) Comune di Gualtieri (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 14) Comune di Bibbiano
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 15) Comune di Reggiolo (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 16) Comune di Montecchio (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 17) Comune di Brescello (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 18) Associazione Antimafia e Antirackett "Paolo Borsellino" Onlus (ad esclusione
dei capi 70 sexsies, 140 sexies, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182,
183)
Difeso dall'avv. Giuseppe GANDOLFO del Foro di Marsala – non presente
- 19) Associazione LIBERA rappresentata da dott. BORGHI DANIELE – non
presente
Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna – presente
- 20) Associazione della Stampa Emilia-Romagna legale rappresentante dott.ssa
Serena BERSANI – non presente
Difesa dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 21) CISL Emilia-Romagna
Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 22) CGIL Emilia-Romagna legale rappresentante dott. Vincenzo COLLA – non
presente oggi sostituito da Mirto BASSOLI – presente
Difeso dall'avv. Libero MANCUSO del Foro di Bologna – presente
- 23) CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia
Difeso dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – presente
- 24) CGIL Camere del Lavoro Modena legalmente rappr. da Tania SCACCHETTI –
non presente
Difeso dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – presente

- 25) CNA Fita Unione Nazionale Imprese di Trasporto (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
legale rappresentante Cinzia FRANCHINI – presente
Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 26) Legambiente Emilia–Romagna Onlus
Difeso dall'avv. Gianluca FILIPPONE del Foro di Ferrara – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 27) Ordine dei Giornalisti – presidente dott. Antonio Farnè -- non presente
Difesa dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 28) Presidenza del Consiglio dei Ministri
29) Ministero dell'Interno
30) Ministero dell'Ambiente
31) Agenzia delle Entrate
Presso Avvocatura dello Stato
difesi di fiducia dall'Avvocato dello Stato Mario ZITO – presente
- 32) UIL Emilia–Romagna rappresentato dal segretario ZIGNANI GIULIANO -- non
presente
Difeso dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna – presente

IMPUTAZIONI

L'ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

1- SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, LAMANNA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, RICHICHI Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, SILIPO Antonio, CLAUSI Agostino Donato, PALLONE Giuseppe, TURRA Roberto, FLORO VITO Selvino, BATTAGLIA Pasquale, COLACINO Michele, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico *in concorso con BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, SERGIO Eugenio, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, BOLOGNINO Sergio, MANCUSO Vincenzo, LOMONACO Francesco, SARCONE Gianluigi, VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VULCANO Mario, RILLO Pasquale, MUTO Antonio cl. 1971, SCHIRONE Graziuno, BRESCIA Pasquale, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, LAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, SILIPO Luigi, AMATO Francesco, AMATO Alfredo, VALERIOTTI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975 (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora identificate, e con i ruoli sotto specificamente indicati per ciascuno, dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza

(come già accertato:

- nell'ambito del p.p. 12001/2003 R.G.N.R. DDA Bologna - "op. Grande Drago"-

con sentenza nr. 712/06 R.G. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati;

con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati;

- nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra" -

con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati;

con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 R.G. sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 08.04.2014 per altri imputati)

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia (in particolare nelle competizioni elettorali relative all'elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco; del Sindaco di Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di SARCONI Nicolino; del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di DILETTO Alfonso; del Sindaco di Sala Baganza (PR) del 2011 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012) ottenendo di convogliare le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza dell'associazione nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed azione;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di autonoma e localizzata forza di intimidazione derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia, autore di innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di patita aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non solo "discreto" ma omertoso e reticente, in particolare con l'Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così allargando viepiù l'area di assoggettamento al volere espresso in particolare dai capi dell'organizzazione in relazione ai più diversi settori della vita sociale ed economica.

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia e Veneto per gli scopi sopra indicati.

Per avere SARCONI Nicolino, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, BOLOGNINO Michele, VILLIRILLO Romolo promosso, diretto ed organizzato il sodalizio come di seguito specificato in relazione alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo. Avendo gli stessi il ruolo promotori, capi e organizzatori anche secondo competenze mutate nel corso del tempo e comunque sempre esercitate nel pieno accordo e reciproco riconoscimento, avendo provveduto insieme ovvero singolarmente a svolgere compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorterìa ed impartito direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, prendendo atto di tutte le attività in corso da parte degli associati (sia di natura strettamente criminale sia formalmente lecite soprattutto in campo economico e di gestione di imprese), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l'operatività del gruppo e la

“produttività” dei rapporti interni, comminando sanzioni agli altri associati a loro subordinati, curando i rapporti direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI o suoi emissari e dirimendo i contrasti interni ed esterni alla struttura di appartenenza, nonché con le altre organizzazioni criminali sia in Emilia che in Calabria ed in altre regioni in particolare del nord Italia e tra queste anche quelle di matrice camorristica presenti in Emilia.

Tutti riconoscendo in seno alla 'ndrangheta l'autorità di capo della locale di riferimento in Calabria (intesa 'ndrina cosca GRANDE ARACRI - la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotona n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna) in Nicolino GRANDE ARACRI, ma avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento degli scopi associativi come sopra indicati, autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla generalità degli associati.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con l'aggravante dell'aver finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il controllo, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia ricollegabili all'associazione stessa, all'attività dell'associazione di stampo mafioso cutrese e a Nicolino GRANDE ARACRI direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento (secondo le forme e modalità descritte nei capi di imputazione che seguono);

Associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe dal 2004 e tutt'ora permanente.

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2004 al 28.10.2015.

I CAPI (art. 416 comma 2 c.p.)

Con ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione di stampo mafioso

1- SARCONE Nicolino

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione, in particolare per il territorio della città di Reggio Emilia;

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia;

rappresentando internamente ed esternamente l'associazione nei rapporti di natura criminale ed in quelli di difesa anche pubblica dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione (in particolare a seguito dell'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia e, poi, della condanna intervenuta a suo carico da parte del Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013) stringendo un patto con politici locali al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;

mantenendo rapporti con imprenditori e professionisti avvicinatissimi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;

mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghettistica o casalese;

occupandosi per conto del sodalizio delle elezioni per la carica di Sindaco di Bibbiano del 2009;

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- BOLOGNINO Michele (OMISSIS – giudicato separatamente)

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Reggio Emilia e Parma;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo (in particolare, tra l'altro, i lavori relativi al sistema emiliano del 2012);

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti tra i sodali;

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica operanti in Piemonte e Calabria (clan URSINO, clan PAPANICIARI, clan CIROTANI);

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, DILETTO Alfonso e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso; tra l'altro, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (e dei compiacenti prestanome VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawka), acquisiva sia la titolarità occulta di quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Francesco cl. 1969), sia (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C."), la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Salerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l." di cui era socio occulto), acquisiva la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino;

ancora, partecipava, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle;

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione), anche detenendo armi del sodalizio e per le finalità del sodalizio, da impiegare nelle azioni delittuose;

3- DILETTO Alfonso

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Parma e Reggio Emilia;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo;

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti TURRA tra i sodali;

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia, in Italia, all'estero, di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altre consorterie 'ndranghetistiche (cosca FARAO di Cirò) e con appartenenti al Clan dei Casalesi;

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso;

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

4- LAMANNA Francesco

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare per la zona di Piacenza, mantenendo un prestigio criminale 'ndranghetistico unico nel suo genere in Emilia, per lo strettissimo legame avuto storicamente con GRANDE ARACRI Nicolino;

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (fornendo a tal fine supporto all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;

mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso);

ed in particolare commettendo i delitti sotto contestati al medesimo con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

5- GUALTIERI Antonio

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare nelle zone tra Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo strettissimo rapporto con LAMANNA Francesco e con tutti gli altri capi dell'organizzazione emiliana in particolare al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo;

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire anche al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca Grande Aracri di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo, nonché individuando nuove zone di interesse operativo e settori di intervento diretto anche fuori dall'Emilia (coinvolgendo in tale attività professionisti esterni alla cosca ed in particolare TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni);

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (a tal fine subentrando parzialmente all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi (e coinvolgendo sotto questo profilo in particolare LAMANNA Francesco e gli altri capi dell'organizzazione emiliana);
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;
pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatasi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghettistica (clan Galasso);
ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

6- VILLIRILLO Romolo

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione curando per un periodo anche il collegamento tra i vari territori e le varie province (geografiche) emiliane, ponendo in essere numerosissime attività di iniziativa dell'organizzazione emiliana, promuovendone e aumentandone l'autonomia, e procedendo al reinvestimento di denaro direttamente proveniente da Nicolino GRANDE ARACRI, cui faceva pervenire direttamente o per il tramite di LAMANNA Francesco i frutti di tale reinvestimento, ciò fino al momento del suo arresto nell'estate del 2011;
riprendendo la propria attività anche dopo la sua scarcerazione nel settembre 2012 al fine di ripianare il debito con Nicolino GRANDE ARACRI derivante dall'appropriazione di denaro della cosca cutrese relativo ai reinvestimenti attuati in Emilia, di cui lo stesso si era impossessato prima del suo arresto (che non costituiva elemento di interruzione della sua partecipazione all'associazione);
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia ((coinvolgendo in tale attività diversi gruppi ed in particolare il gruppo gravitante in Castelvetro Piacentino e da lui direttamente coordinato);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;
pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatasi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
organizzando la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca come per il caso delle elezioni di Salsomaggiore del 2006 o coi quali veniva stretto un patto come per il caso di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);
ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);



GLI ORGANIZZATORI (art. 416 bis comma 2 c.p.)

Con il ruolo di organizzatori dell'attività dell'associazione a cui partecipano, nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), concorrere con i capi dell'associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da perseguire e le occasioni da condividere e sfruttare al fine dell'allargamento dell'influenza dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e pretendendone il rispetto, mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così, svolgendo una funzione organizzativa compresa di potere decisionale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, godendo di una autonomia di azione riconosciuta dai capi dell'associazione stessa.

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto indicate.

7- GIGLIO Giuseppe

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino (in particolare per il tramite di GENTILE Francesco) cui faceva pervenire denaro anche direttamente; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; ancora, sistematicamente attuando, anche in complicità con altri sodali, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (in particolare clan Ursino); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

8- CAPPA Salvatore:

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare per il tramite di VILLIRILLO Romolo; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti



dei partecipi che contravvengono alle regole; mettendo a disposizione dell'associazione le società commerciali a lui riconducibili e costituendone alcune ad hoc, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente, avendo sempre l'apporto di MANCUSO Vincenzo; organizzando, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi;

mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatissimi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;

mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica;

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);

9- SILIPO Antonio

Essendo a totale disposizione di SARCONI Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica lombardi e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

10- BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino che pure nei suoi confronti in più occasioni deve intervenire per limitarne l'iniziativa finalizzandola agli interessi dell'associazione.

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con VALERIO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fittiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose,

come quella gioiosa degli *URSINO-BELFIORE* (partecipa ad un incontro a Parma); acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati; pianifica e dirige, sfruttando le competenze tecniche di *BAACHAOUI Karima* (collaboratrice del *BLASCO*), uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, nel quale coinvolge numerosi sodali, in una fitta trama di rapporti economici, nell'interesse suo personale e dell'associazione di appartenenza; rafforza il potere di intimidazione dell'organizzazione mediante il possesso di armi.

11- VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare *BOLOGNINO Michele*, *DILETTO Alfonso*, *SARCONI Nicolino*) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata appartenenti ad altri sodalizi, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da *SARCONI Nicolino*.

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con *BLASCO Antonio*), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra *GRANDE ARACRI Nicolino* in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con *BOLOGNINO Michele* in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati.

I PARTECIPANTI (art. 416 bis comma 1 c.p.)

Con il ruolo di partecipi nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), eseguire le direttive dei vertici dell'associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio (in particolare per la soluzione delle vertenze eventualmente insorte tra loro), mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo nonché anche alla commissione dei reati sotto a ciascuno contestati, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell'associazione (anche quando sia presente contemporaneamente l'interesse dei singoli associati) in termini sia di percepimenti di profitti (da azioni lecite ovvero da reati) sia in termini di consolidamento della fama e della capacità di intimidazione della stessa, di cui si avvalevano per porre in essere tutti i tipi di condotte sotto descritte ed anche quelle lecite, manifestando sempre internamente e (nelle forme ed intensità più utili al gruppo) anche all'esterno la propria appartenenza ed *affectio societatis*

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto solo esemplificativamente indicate.

12- CLAUSI Agostino Donato

Essendo a totale disposizione di *GIGLIO Giuseppe*, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (*SARCONI Nicolino*, *BOLOGNINO Michele*, *DILETTO Alfonso* e *VILLIRILLO Romolo*), ai quali offre la propria opera professionale di commercialista, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria



influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; collabora nelle illecite attività di acquisizione delle società TANYA Costruzioni srl, RUFFO srl, GPZ Trading srl, SICE srl, CDI Technology srl e RE.COM srl, tutte utilizzate nel sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, delle quali cura la tenuta delle scritture contabili, partecipando anche alla distrazione dei beni alle stesse intestate; partecipa inoltre, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore, al fine di costringerli a cedere le quote societarie detenute, nonché i crediti vantati, facendo ciò in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto dell'associazione mafiosa.

13- BAACHAOUI Karima: (OMISSIS – giudicata separatamente)

Essendo a totale disposizione di BLASCO Gaetano, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso), ai quali offre la propria opera professionale, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione della medesima all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; gestisce in maniera fattiva e continuativa l'operatività dei conti correnti sia societari che personali, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio, sui quali opera in piena autonomia, nell'interesse dei predetti e dell'intero sodalizio di 'ndrangheta; redige materialmente tutte le fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziarie fittizie o per giustificare movimentazioni di denaro.

14- BAACHAOUI Moncef: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; reperisce i soggetti da inserire nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti pianificato da BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO), strumentali a giustificare movimentazioni di denaro.

15- SERGIO Eugenio: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (ed in particolare con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; acquisisce direttamente ed

indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati;

16- BELFIORE Carmine: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce autonome attività illecite di usura ed estorsione, inizialmente insieme al sodale SESTITO Salvatore (in danno di LUSETTI Matteo) e successivamente con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario (in danno di GANGI Giovanni e BONACINI Francesco), tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; partecipa in maniera fattiva nell'attività organizzata e diretta da GIGLIO Giuseppe, unitamente ai sodali CLAUSI Agostino Donato, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario, relativa all'emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; collabora, con i sodali GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

17- FLORO VITO Gianni: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce, prevalentemente insieme ai sodali GIGLIO Giuseppe (organizzatore dell'associazione), BELFIORE Carmine e VULCANO Mario (partecipanti dell'associazione), autonome attività illecite di usura ed estorsione, tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; collabora con i sodali GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

18- BOLOGNINO Sergio: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (suo fratello) ma essendo in contatto con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano, che coadiuva nel dirigere l'organizzazione criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico

emiliano; pianifica e gestisce, unitamente ad alcuni cittadini rumeni e russi, l'illecita attività finalizzata all'appropriazione indebita di yacht di lusso, uno dei quali entra nella disponibilità di BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe, quale risarcimento per un pregresso debito contratto da BOLOGNINO Sergio con la consortereria gioiosana, localizzata a Torino; coadiuva attivamente il fratello Michele nelle fasi iniziali dell'acquisizione delle piastrelle, come indicato al capo 94, proponendosi come rappresentante nei confronti di Luca ROSSI, al fine di contrattare e definire i dettagli dell'operazione, nella quale vengono coinvolti anche esponenti di spicco della consortereria URSINI/BELFIORE di Gioiosa Ionica (BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico), GRANDE ARACRI Nicolino ed esponenti del sodalizio emiliano (GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICCHICHI Giuseppe, VERTINELLI Pulmo, OPPIDO Raffaele e MUTO Antonio cl. 71); partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego del nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

19- MANCUSO Vincenzo (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (VILLIRILLO Romolo prima e poi GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e GIGLIO Giuseppe), espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; progetta, pianifica e gestisce, in concorso con il sodale CAPPÀ Salvatore, l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cuneese che da quella emiliana; coadiuva SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando agli incontri finalizzati alla concessione del prestito e a quelli destinati alla negoziazione degli interessi; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani; organizza, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotona – Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali.

20- LOMONACO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, con il quale pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

21- GIGLIO Giulio

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con il fratello

Giuseppe, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e le forniture di materiali a ditte compiacenti, a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; in accordo con il fratello Giuseppe, in qualità di soci occulti ed amministratori di fatto, partecipa alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società SICE srl, che dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012; partecipa, unitamente ai correi MUTO Antonio (cl.71), VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, alla realizzazione dell'illecita attività di appropriazione indebita delle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; esplicita la propria appartenenza alla 'ndrangheta al fine di far cessare le lamentele relative alla gestione di un appartamento ove di prostituivano alcune ragazze come indicato nel relativo capo di imputazione.

22- PALLONE Giuseppe

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con i correi, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare circa l'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, e condivide in particolare le quote detenute in seno alle medesime imprese con CAPPÀ Salvatore, da identificarsi quale socio occulto, che riceve il denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impieghi nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

23- TURRÀ Roberto

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e dell'utilizzazione del metodo mafioso; partecipa, in accordo con il sodale VALERIO Antonio, alle azioni intimidatorie nei confronti di NIEZGODA Beata, per costringerla ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagna Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l.; al fine di ricevere un ingiusto profitto, appicca il fuoco all'autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di MUTO Luigi, appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente il valore intimidatorio del gesto, nonché in concorso con FORMENTINI Francesco e OPPIDO Gaetano, partecipa ad analoghe azioni intimidatorie nei confronti di CACCIA Luigi e PETROLO Vincenzo; risulta costantemente a disposizione per l'esecuzione di azioni di danneggiamento e minacce nei confronti di terzi; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.



24- SARCONE Gianluigi (OMISSIS -- giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali partecipa ai momenti anche organizzativi del gruppo criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione emiliana, nonché quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare c.d. "Affare Sorbolo" (vds c.i. 83 e 84) per tramite di VILLIRILLO Romolo, interviene unitamente al fratello Nicolino, a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, nelle riunioni tenutesi negli uffici della GIGLIO srl a Gualtieri (RE), per dirimere la controversia tra FALBO Francesco ed i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, agendo sempre a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; mettendosi a disposizione dell'associazione, rilasciando interviste alla stampa sia giornalistica che televisiva contrastando e contestando l'azione del Prefetto di Reggio Emilia ed in difesa dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione stessa negandone formalmente l'esistenza e l'azione, in esecuzione di un programma strategico guidato dal fratello Nicolino, nell'ambito del quale veniva stretto, anche con la sua partecipazione attiva nella primavera del 2012, il patto politico con l'Avv. Giuseppe Pagliani al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;

25- VERTINELLI Palmo (OMISSIS -- giudicato separatamente)

fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotona al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai prestanome RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe le quote sociali della società "Opera S.r.l." P.I. 03258480791; es. intestando fittiziamente ai prestanome VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA Antonio le quote sociali della società "Impresa VERTINELLI S.r.l."

P.I. 02343050791; es. intestando fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 la proprietà degli immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini e delle relative operazioni di ristrutturazione; es. intestando fittiziamente ai prestanome TRENTO Carlo e RILLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; e ha partecipato con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione mafiosa emiliana e nei quali hanno trovato impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi;

26- VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962) (OMISSIS - giudicato separatamente)

Fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Palmo), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Palmo e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (cupo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotona al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai



prestanome TRENTO Carlo e RILLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione di GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; ancora: ha fornito un contributo consapevole e causale per occultare la presenza del sodale GIGLIO Giuseppe entro le compagini sociali della "S.I.C.E. S.r.l." e della "G&G S.r.l.".

27- FULCANO Mario (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; effettua, seguendo precise disposizioni di GIGLIO Giuseppe, consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i soci immettono nelle casse delle imprese immobiliari a copertura dei debiti (il 28.06.2011 esegue un bonifico da 10.000 euro dal c/c 766.81, acceso presso la MPS filiale di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE srl, del quale ha la materiale disponibilità, a favore della società SIRI srl, intestataria del c/c 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Curo, direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo); organizza, attenendosi alle direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, il sistema della fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando come società cartiera la RUFFO srl, di cui risulta socio ed amministratore e la MB TRADING srl, formalmente riconducibile a BUSIA Marco, partecipando a fittizie spedizioni di merci ed eseguendo movimentazioni bancarie; organizza, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, analoga attività illecita di fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando le società GIGLIO srl, TRASMOTER srl, SECAV srl, ITS srl, TF srl, IMMOBILIARE Tre srl, FLORO Costruzioni sas, TECNOTRASPORTI Meccanica srl, RE.COM srl, PARIS srl, ARGON srl, FML srl, VMT srl, EFFEMME Service srl, EDIL Costruzioni srl e TRUCK&TRADE srl.

28- RILLO Pasquale (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del

perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; organizza, unitamente ai correi PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, utilizzando le società INT srl, CDI TECHNOLOGY srl, SICE srl, MB TRADING Ltd e CORE TECHNOLOGY srl e coinvolgendo le società ticinesi MT TRADING Ltd e MULTIMEDIA CORPORATE Ltd; distrae, in accordo con i correi, distrae l'immobile sito in via Bigi 8-14 a Gualtieri, sede della SICE srl, della CDI TECHNOLOGY srl e della INT srl; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

29- FRONTERA Francesco

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, progettata, pianificata e gestita da CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani.

30- MUTO Antonio cl. 1971 (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa, unitamente ai correi VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, alla realizzazione dell'illecita attività di truffa relativa alle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in accordo con i correi SESTITO Salvatore e FALSETTI Rosario, si rivolge consapevolmente a SILIPO Antonio ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi estorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

31- SCHIRONE Graziano (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele ed in costante contatto con RICHICHI Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seguendo precise disposizioni di BOLOGNINO Michele, presta la propria opera come operato edile a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta) oggetto di smarrimento ed il relativo munizionamento, occupandosi del loro occultamento; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione



32- FLORO VITO Selvino

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai *segnalati* dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

33- RICHICHI Giuseppe

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), ma costantemente in contatto con gli altri associati, occupanti anche posizioni apicali (come nel caso di DILETTO Alfonso), essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seppure con compiti di manovalanza, coadiuva DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele nella risoluzione del cosiddetto Affare Sorbolo, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione e quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare; in concorso con il correo ALLELUIA Lauro, coadiuva BOLOGNINO Michele nell'organizzare l'attività lavorativa di almeno 12 operai, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; prende parte attiva alla trattativa inerente le piastrelle di cui al capo 94, coordinando la cooperazione nel reato dei correi e degli appartenenti ad analoghe consorterie criminali (nel caso specifico i gioisani); detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta), oggetto di smarrimento, ed il relativo munizionamento; organizza e dirige un'attività di spaccio di stupefacenti; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

34- BATTAGLIA Pasquale

Essendo a totale disposizione di VILLIRILLO Romolo (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), e dopo l'estate 2011 (a seguito del suo arresto) a disposizione diretta anche di GUALTIERI Antonio CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, per riprendere il rapporto anche con il VILLIRILLO nell'inverno del 2012 (qualche tempo dopo la sua uscita dal carcere) coadiuvandolo in particolare nell'attività di recupero del denaro necessario per estinguere il debito con GRANDE ARACRI Nicolino; pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine riguardanti sia il riciclaggio di denaro che la costituzione di aziende ricollegabili al sodalizio in Emilia e in Calabria)

35- BRESCIA Pasquale (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, PAOLINI Alfonso, LAMANNA Francesco espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Tiene personalmente il rapporto con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine (utilizzati anche per ottenere il rilascio della concessione per il porto d'armi), condividendo tali rapporti con chiunque

degli associati possa farne richiesta o abbia bisogno, dando la disponibilità direttamente a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un gruppo di imprese per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria nella piena consapevolezza del coinvolgimento in tale azione diretto di Nicolino GRANDE ARACRI, nonché per il tentativo di acquisizione di una sala giochi presso il centro commerciale LE VELE di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (cl. 55) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; partecipa all'incontro tenuto all'interno del suo ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 già programmato nel corso della precedente riunione, curando altresì gli inviti a taluni dei partecipanti; si mette a disposizione di Frijio Giuliano per il reperimento di voti nei sensi indicati dalla consorteria nel corso della campagna elettorale per il sindaco di Parma del 2012;

36- CAVEDO Maurizio (OMISSIS – giudicati separatamente)

Sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona, partecipa mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, mantenendo assidui rapporti con VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo, LEROSE Francesco, MERCADANTE Luigi, BATTAGLIA Pasquale, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (non allontanandosi dal gruppo neppure dopo la contestazione di gravi reati da parte di questo Ufficio nel novembre 2012)

37- COLACINO Michele

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare con VILLIRILLO Romolo prima (a favore del quale per un periodo svolge un ruolo di fatto di prestanome tra il 2010 e il 2012 assumendo in tale periodo alle proprie dipendenze LAMANNA Carolina, figlia di Francesco, e CORTESE Giuseppe, vicino al VILLIRILLO e da questi coinvolto nel sostegno elettorale del 2007 al candidato parmense BERNINI) e con SARCONE Nicolino e LAMANNA Francesco poi, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, subendo la ritorsione ordita dal GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti del VILLIRILLO, con il duplice incendio della sua autovettura e di quella del fratello alla fine del 2012; seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine in particolare relative a riciclaggio di denaro proveniente da delitti commessi anche all'estero (cd Affare Blindo); intrattiene relazioni con appartenenti alle istituzioni ed alle forze dell'ordine che mette a disposizione del sodalizio; aggiorna in particolare SARCONE Nicolino sugli atti compiuti presso la Polizia in relazione agli incendi patiti; dopo l'adozione nei suoi confronti del provvedimento del Prefetto di interdizione antimafia nel febbraio 2012 chiede sostegno al sodalizio che proprio dopo tale momento comincia la strategia pubblica guidata da SARCONE Nicolino, partecipa alla cena del 21 marzo presso il ristorante "Antichi Sapori", rende interviste a quotidiani e a televisioni nazionali in cui indica l'azione del Prefetto, del presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio nei confronti suoi e dei sodali come persecutoria e infondata, accreditando quindi la estraneità sua e dei suoi sodali (in particolare quelli attinti o citati nei provvedimenti antimafia) dalla criminalità organizzata, così offre il suo concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria

38- CRIVARO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)



Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; aggiorna direttamente GRANDE ARACRI Nicolino in relazione ai comportamenti di GUALTIERI Antonio in particolare in relazione al reato sotto indicato sub 88-89 segnalando probabili condotte a detrimento della cosca, con ciò dimostrando la sua intraneità e la volontà di confermare la presenza e l'azione del sodalizio; si mette a disposizione del GUALTIERI in relazione ai rapporti da questo tenuti con la società METALMA srl che pure sfoceranno nella commissione del delitto sotto indicato sub 88-89; si coinvolge nei rapporti con TATTINI Roberta; fornisce la propria disponibilità sempre al GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese, per la costituzione di una cooperativa di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GRANDE ARACRI

39- FLORO VITO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di LAMANNA Francesco (suo suocero) e comunque in costante rapporto con SARCONI Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge in particolare funzione di collegamento tra il LAMANNA ed "i reggiani" anche sotto il profilo del coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte in appalti sia in Emilia che in Lombardia; partecipa attivamente all'attività relativa al tentativo di rilevare i beni e cespiti relativi ad un grossissimo fallimento in Veneto (poi fallito per motivi non dipendenti dai sodali emiliani)

40- IAQUINTA Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con SARCONI Nicolino, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; avendo avuto contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, avendo messo a disposizione del gruppo una somma di denaro in dollari per procedere all'acquisto di denaro provento di un reato probabilmente all'esterno con percentuale di sconto del 50 % (fatto non perfezionatosi per fatti non dipendenti dal sodalizio) partecipando alle trattative per questo affare con TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo (in relazione al quale apprende ogni particolare in relazione alla contestata appropriazione di denaro riconducibile alla cosca cutrese); offre la propria disponibilità a GUALTIERI Antonio e direttamente anche a GRANDE ARACRI Nicolino per la costituzione di un pool di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria; ottiene attraverso PAOLINI Alfonso la restituzione di due ombrelloni all'interno della sua casa estiva in Cutro, circostanza per la quale Paolini Alfonso interessa LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Romolo; partecipa al lavoro di preparazione dell'incontro tenuto all'interno del ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI e così offre la sua disponibilità per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipando all'incontro tenuto all'interno del ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI

41- LEPERA Francesco



Essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e commettendo una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si avvaleva dai rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso di caccia, organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

42- MARTINO Alfonso

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo a disposizione di di VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco, mantenendo rapporti espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; si interessa della *raccolta voti* per SCARPINO Pierpaolo candidato alle elezioni amministrative del Comune di Parma del 6 e 7 maggio 2012; fornisce a LAMANNA Francesco somme di denaro provento di illecite attività per il pagamento delle sue spese legali; coadiuva ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LAMANNA Francesco nella gestione dei lavori edili in Mantova, per i quali rende conto anche direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso la partecipazione ai lavori di BELFIORE Gaetano (direttore dei lavori all'interno dei cantieri COVELLI COSTRUZIONI S.r.l. e COVELLI s.r.l. ubicato nella frazione San Silvestro di Curtatone), fidanzato della figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina; si reca, insieme a ROCCA Antonio e COVELLI Rocco, in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, chiarisce l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; viene reso partecipe del fraudolento ammanco di denaro, appartenente alla famiglia, da parte di VILLIRILLO Romolo; organizza sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca in occasione delle elezioni del sindaco di Salsomaggiore del 2006

43- MESIANO Domenico

Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Si mette a disposizione del sodalizio per ogni richiesta che venga avanzata da qualsiasi appartenente ed in particolare da PAOLINI, SARCONI, COLACINO ed altri, fornendo informazioni anche riservate ovvero segrete, consentendo ai sodali di apprendere notizie relative alla composizione di gruppi di lavoro all'interno della Questura di Reggio Emilia, fornendo indicazioni in tempo reale anche sulla composizione di singole pattuglie; si occupa direttamente di pratiche relative a SARCONI Nicolino presso gli Uffici della Questura favorendo il loro esito positivo e comunque l'accoglimento delle istanze; in particolare, delegato da SARCONI Nicolino, il 19/06/2012 ritira il passaporto richiesto dal predetto; ugualmente, approfittando della sua mansione di "autista del Questore" per accedere ai fascicoli personali degli esponenti del sodalizio mafioso presenti in Questura, si attiva per pratiche inerenti il porto d'armi di VERTINELLI Giuseppe (cf 1962) (precisamente il 04/05/2010 ed il 11/07/2012), nonché inerenti il rinnovo del porto d'armi di PAOLINI Alfonso (predisponendo al Questore la nota del 09/04/2008) a firma del Questore GALLO relativa al rinnovo della licenza del porto di pistola per Alfonso PAOLINI, ed il rinnovo della licenza del porto d'armi di PAOLINI Gaetano (predisponendo al Questore la nota del



11/02/2008), e l'istanza di revisione armi di BRESCIA Pasquale (predisponendo al Questore la nota del 08/04/2008); si mette a disposizione, in maniera personale e riservata, di SARCONE Nicolino ricevendo negli uffici della Questura di Reggio Emilia documentazione amministrativa riguardante il medesimo, alla presenza di MUTO Antonio (classe 1955); effettua indebite interrogazioni alla Banca Dati SDI sul conto di SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale; si mette a disposizione di PAOLINI Alfonso, prendendo personalmente contatti ed acquisendo informazioni da altro collega in servizio presso la Questura di Parma, in relazione al tentativo del sodalizio di acquisizione di una sala giochi, ubicata all'interno del centro commerciale Le Vele di Parma; è a conoscenza dell'attività di *guardiana* svolta da PAOLINI Alfonso, dal quale riceve aggiornamenti sull'attività; fornisce notizie a BRESCIA Pasquale su un presunto arresto di tale D'URZO Domenico, già peraltro interrogato dallo stesso MESIANO in banca Dati SDI; approfitta dell'ospitalità di BRESCIA Pasquale per andare a provare una pistola all'interno del *New West Ranch* di proprietà del predetto Brescia; 2012 viene interessato da Paolini Alfonso su richiesta di SARCONE Nicolino e MUTO Antonio (classe 1955) di assumere informazioni in merito alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in Montecchيو Emilia (RE), i quali manifestavano timore di un eventuale controllo; per tutelare l'associato MUTO Antonio (classe 1955) minaccia il 15.01.2013 PIGNEDOLI Sabrina, giornalista e corrispondente del quotidiano Resto del Carlino per la provincia di Reggio Emilia come descritto nel capo di imputazione sotto indicato; più in generale, richiesto dai suoi superiori (es. il Questore) circa le figure dei calabresi PAOLINI Alfonso, COLACINO Michele, MUTO Antonio, non esita a lodarne la persona e la capacità professionale, in tal modo distogliendo l'attenzione investigativa sui predetti;

44- MUTO Antonio cl. 1955 (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa ad una riunione avvenuta il giorno 03 gennaio 2012 negli uffici di SARCONE Nicolino, alla presenza di PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe per discutere, tra l'altro, dell'acquisizione di una sala giochi nella provincia di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale in occasione del quale viene stabilito un patto con l'Avv. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; in seguito prende contatti con lo stesso PAGLIANI su richiesta di SARCONE per fissare nuovi appuntamenti; prende ulteriori contatti con lo stesso PAGLIANI sollecitandone l'attività; induce il MESIANO a porre in essere la minaccia alla giornalista PIGNEDOLI de "Il Resto del Carlino".

45- MUTO Salvatore (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo costantemente a disposizione di LAMANNA Francesco di cui è uomo di fiducia, messo a parte delle attività del sodalizio tutto ciò essendo espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; riceve da VILLIRILLO Romolo le notizie relative all'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino e le comunica a LAMANNA Francesco; si mette a disposizione dell'organizzazione, con compiti di supporto alle attività svolte nei cantieri edili, permettendo all'organizzazione di gestirli; partecipa a numerose riunioni operative con LAMANNA Francesco, SARCONE Nicolino, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio; costituisce punto di riferimento degli altri sodali di Castelvetro Piacentino in particolare con i fratelli VETERE e con LEROSE Francesco per dirimere un problematica sorta con PROCOPIO Salvatore e STRANGIO Giuseppe; partecipa all'incontro con MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco per la problematica nata in seno ai cantinieri di Mantova. Accompagnerà all'aeroporto di Milano i predetti che si recheranno in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, dovranno chiarire l'applicazione dei prezzi dei cantieri di

Mantova; si interessa del cantiere edile di Taneto (RE) e nella fase iniziale indica ai committenti FLORO VITO Antonio quale soggetto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi problematica relativa agli associati che partecipavano ai lavori detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

46- PAQLINI Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, costituendo elemento di costante riferimento per SARCONE Nicolino per conto del quale gestisce numerosi rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine sia di Reggio Emilia e Parma che di Crotona, fornendo costantemente aggiornamenti sui fatti di rilievo e di interesse per il sodalizio, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge funzioni di collegamento, tra VILLIRILLO Romolo e Blasco Gaetano in occasione del ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino in Roma e del viaggio approntato dai predetti per ivi recarsi in data 28/5/2011; si mette a disposizione di VILLIRILLO Romolo per la preparazione di un appuntamento con BLASCO Gaetano per la risoluzione di una problematica afferente quest'ultimo; in occasione dell'arresto e della successiva scarcerazione di VILLIRILLO Romolo, svolge funzioni di collegamento tra il padre di quest'ultimo (VILLIRILLO Giuseppe) ed ulteriori affiliati all'organizzazione, in particolare GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, LAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e CANDELIERI Salvatore, tenendoli costantemente informati sulle evoluzioni della vicenda giudiziaria e sulla contestazione interna alla cosca nei confronti dello stesso VILLIRILLO; si mette a disposizione di BLASCO Gaetano mediando una situazione debitoria esistente tra lo stesso e GUALTIERI Antonio, vicenda quest'ultima intranea all'organizzazione; si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino, recandosi presso l'abitazione di quest'ultimo in data 28/08/2011 per discutere delle vicende relative alla sottrazione da parte di VILLIRILLO Romolo di ingenti somme della cosca cutrese; su richiesta di VILLIRILLO Romolo favorisce la concessione del porto d'armi per uso caccia a LEPERA Francesco, attivandosi attraverso le sue conoscenze istituzionali presso la Questura di Parma; contatta, per conto di SARCONE Nicolino, appartenenti all'Arma dei Carabinieri in vista della celebrazione del processo Edilpiovra; partecipa a tutte le attività che coinvolgono direttamente il sodalizio ed in cui SARCONE gli chiede di operare; svolge funzioni di raccordo tra i sodali reggiani, ed in particolare Sarcone Nicolino, al fine di reperire un referente politico, individuato nell'avvocato PAGLIANI Giuseppe, capogruppo del partito Popolo della Libertà presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (classe 1955) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana al fine di salvaguardare gli interessi della cosca, partecipa alle riunioni per organizzare l'incontro pubblico che poi avverrà il 21.3.2012; nonché fornisce a quest'ultimo ausilio nel procacciamento di firme utili alla presentazione di lista civica di orientamento PDL per le elezioni comunali di Campegine (RE) dell'anno 2012;

47- VETERE Pierino (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto essendo ciò espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Partecipa attivamente alle attività relative al reimpiego contestato al capo sub 131), svolgendo, in particolare, funzioni di collegamento tra CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO Romolo e MIGALE Vincenzo favorendo la definizione delle vertenze intervenute tra i sodali in base alle regole interne e nel rispetto delle gerarchie; Partecipa alle riunioni insieme a VILLIRILLO Romolo svolte in Castelvetro Piacentino

per la risoluzione della vicenda CAVEDO-MIGALE; partecipa alla riunione mafiosa avvenuta in Cremona il giorno 08/07/2011, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale, evento correlato alla definizione della vicenda CAVEDO/MIGALE, questione intranea all'associazione e che consentiva al meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato al riciclaggio di riprendere; pur conoscendo le vicende interne al sodalizio ed in particolare le circostanze di richiamo di GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti di VILLIRILLO Romolo per sottrazione di ingenti somme di proprietà della famiglia, previa corrispondenza epistolare, si rende disponibile dopo la scarcerazione di quest'ultimo del settembre 2012 nel reperire una nuova collocazione alloggiativa per quest'ultimo nella provincia piacentina; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

48- SILIPO Luigi (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione del fratello Antonio e quindi di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutrita di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

49- AMATO Francesco

50- AMATO Alfredo (OMISSIS – giudicati separatamente)

Essendo da tempo inseriti nell'ambiente 'ndranghettistico emiliano ed essendo costantemente in contatto con gli altri associati (e della famiglia GRANDE ARACRI) in particolare per la commissione su richiesta di delitti di danneggiamento ovvero di minaccia a fini estorsivi, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

51- VALERIOTI Gabriele (OMISSIS – giudicato separatamente)

E' a disposizione dell'associazione a favore della quale pone in essere il danneggiamento seguito di incendio ai danni di COLACINO Michele del 14.11.2011 (vds. capo sub 11), essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

52- ARENA Carmine (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (TURRÀ Roberto e BLASCO Gaetano in particolare) e commettendo una serie di reati contro il patrimonio sotto indicati e di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

53- MUTO Antonio cl. 1978

54- MUTO Luigi cl. 1975 (OMISSIS – giudicati separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accettando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio ed i contrasti in particolare con TURRA Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, in particolare MUTO Antonio (cl 78) avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto al ruolo di collettore tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano.

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2004 al 28.10.2015.

CONCORRENTI ESTERNI

2 - BERNINI Giovanni Paolo

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis C.P., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo I (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) perché, essendo già Presidente del Consiglio Comunale di Parma richiedeva ed otteneva dagli associati di cui al capo I ed in particolare da VILLIRILLO Romolo e, tramite costui, da CAPPÀ Salvatore, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco ed altri, che si impegnassero a raccogliere voti a suo favore in relazione alla competizione elettorale del maggio 2007 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Parma (voti che venivano assicurati nell'ordine di qualche centinaio -- tra 200 e 300).

A fronte del sostegno garantito al BERININI questi si impegnava a fornire un corrispettivo in denaro e la promessa una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, in particolare relativamente ad appalti ovvero comunque alla velocizzazione ed attenzione particolare nella trattazione delle pratiche amministrative nei loro riguardi, dando prova della serietà di tale patto favorendo l'accelerazione, con il suo interessamento, del rilascio del certificato di cittadinanza italiana presso il comune di Parma a favore del VILLIRILLO stesso il 28.2.2007.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo I.

In Parma dal 24.10.2006 e fino al settembre 2011.

3 - OMISSIS

4 - BIANCHINI Augusto (OMISSIS -- giudicato separatamente)

4 bis - BRAGA Bruna (OMISSIS -- giudicato separatamente)

5 - GIBERTINI Marco

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo I (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

Metteva a disposizione del sodalizio ed in particolare di SILIPO Antonio, SARCONI Nicolino e GIANLUIGI, i suoi rapporti politici, imprenditoriali e del mondo della stampa a tutti i livelli, in particolare intervenendo in un momento di particolare fibrillazione per l'associazione quando nell'autunno del 2012 era scoppiata una polemica in relazione ad una cena avvenuta nella primavera precedente durante la quale SARCONI, BRESCIA, PAOLINI, IAQUINTA ed altri avevano incontrato il politico del PDL PAGLIANI proprio in vista della realizzazione di una campagna pubblica di contrasto all'azione del Prefetto di Reggio Emilia (nonché del Presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio) a causa dell'adozione di numerose interdittive antimafia nei confronti di appartenenti all'associazione ovvero a questi vicini e legati.

In particolare metteva a disposizione del sodalizio la trasmissione "Poke Balle" dal medesimo condotta sull'emittente Telereggio insieme a MARCHESINI Stefano, nell'ottobre 2012 realizzando una intervista compiacente a SARCONI Gianluigi nell'ambito della prima puntata stagionale dal titolo "la cena delle

beffe" così offrendo un concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria e del PAGLIANI, ben consapevole del legame instauratosi tra loro e della difficoltà attraversata dal gruppo di fronte al quale intendeva accreditarsi (com e poi avvenuto immediatamente) come persona utile ed affidabile.

Manteneva in quel periodo costanti rapporti con SILIPO Antonio, con cui poneva in essere una nutrita serie di delitti, e poi direttamente con SARCONI Nicolino.

Nel gennaio 2013 si metteva a disposizione direttamente di SARCONI Nicolino per fargli ottenere una intervista su "Il Resto del Carlino" che veniva pubblicata il 3.2.2013.

Commettendo in concorso con gli altri i gravi reati di cui ai capi di imputazione sotto indicati che qui si richiamano a far parte integrante della presente contestazione (**capo 66 - 67 - 70 - 71 - 74 capo così modificato dal Pubblico Ministero all'udienza del 12.2.16**) attestando la piena partecipazione del GIBERTINI alla modalità criminale utilizzata dai sodali di cui il medesimo era pienamente consapevole.

Condotte tutte poste in essere dal GIBERTINI nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le sue attività nonché di aiutare il SARCONI Nicolino ed i suoi sodali ad affermarsi mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future che si impegnava a ricercare ed a proporre con frequenza altissima al SARCONI Nicolino o al SILIPO Antonio.

In particolare provvedendo a "pubblicizzare" presso suoi conoscenti imprenditori le possibilità di recupero crediti offerte dagli associati indicando nella figura di SARCONI Nicolino, un riferimento di sicuro risultato e di grande capacità di successo proprio nel campo del recupero credito ovvero degli investimenti.

Conducendo nelle mani dell'organizzazione imprenditori che, inizialmente attratti dalle possibilità indicate, divenivano poi vittime dell'azione estorsiva del gruppo come avvenuto per SALSI Mirco ed altri con ciò consentendo il sempre maggior radicamento dell'associazione stessa nel territorio reggiano e la sua espansione in tutta la regione.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commissa in Reggio Emilia dal settembre 2012 e tutt'ora in corso.

6 - PAGLIANI Giuseppe

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) sfruttando il suo ruolo di vice-coordinatore vicario provinciale del PDL e capogruppo PDL nel consiglio Provinciale di Reggio Emilia che veniva messo al servizio della strategia pubblica dell'associazione nei termini di seguito illustrati, in ciò consentendo agli associati di affrontare un momento di particolare difficoltà incontrata da molti di loro e dall'associazione stessa, ottenendo anzi un "rilancio" delle possibilità e delle capacità di azione del sodalizio. In particolare nella primavera del 2012 dopo l'adozione di numerosi provvedimenti interdittivi emessi dal Prefetto di Reggio Emilia che avevano colpito sia partecipi all'associazione mafiosa di cui al capo 1 che persone a questi vicine o comunque collegati imprenditorialmente o professionalmente (provvedimenti che avevano avuto grande eco sulla stampa locale, da ultimo quello riferito a COLACINO Michele del 21 febbraio 2012), accettava la proposta avanzata da PAOLINI Alfonso di incontrare personaggi che erano stati interessati a vario titolo da tali provvedimenti proponendogli un patto politico come emerge dalla **conversazione intervenuta il 24 febbraio 2012** tra i due:

«...niente... l'altra sera con... degli amici... gente che ti vuole conoscere... insomma... fare un discorsino con te... e siccome stamattina mi avevi detto che volevi prendere un caffè... se vogliamo incontrarci anche pomeriggio... non lo so!... vuoi prendere un caffè?...». «...no prendiamo un caffè intanto per discutere un attimino dieci minuti non è che ehhh... puoi venire anche qua a Reggio insomma... ma per discutere dieci minuti... e poi organizziamo...poi organizziamo una serata... ehh questi qua è gente che vogliono... io gliel'ho detto... volevano prendere a uno... volevano fare una lista... io gli dico: -una lista?... no che cazzo fate?... lasciamo perdere qua!...non fate una cacchio perché...ma questo è gente che conta... e vuole... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta - facciamo così... facciamo così... e facciamo così... perché i giornali non possono sempre attaccare... cose che non esistono...così organizziamo una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma...perché qua dobbiamo dare... andare a senso unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare...» «...dobbiamo fare solo una cosa... perché loro vogliono fare un'altra lista... gli ho detto: -no! lasciate perdere! ci appoggiamo qua a Giuseppe...questi qua veramente... Giuseppe ti dico sono gente

che... i voti ti porteranno in cielo ... guarda... però devi essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare...».

Accettando quindi di effettuare una riunione la mattina del 2 marzo 2012 presso l'ufficio di SARCONE Nicolino ed alla presenza di quest'ultimo, di SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio cl. 55 (al termine della quale interveniva anche tale SALERNO Salvatore) nella quale veniva affrontato il problema che stava emergendo per il sodalizio prendendo accordi in relazione al sostegno politico e pubblico di cui gli associati avevano bisogno, accettando di strumentalizzare consapevolmente in tal modo il proprio ruolo politico ed anche la dura contrapposizione già in corso nei confronti della Presidente della Provincia di Reggio Emilia Nadia Masini.

Essendo il PAGLIANI pienamente consapevole della storia criminale di SARCONE Nicolino, risultando tra l'altro come fatto notorio la pendenza, in quel periodo, del processo per associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni avanti al Tribunale di Reggio Emilia (per cui il SARCONE aveva subito anche una lunga detenzione cautelare a seguito dell'esecuzione anni prima di un provvedimento di cattura che aveva avuto amplissima eco sulla stampa locale - "operazione edilpiovra"), essendo il medesimo o persone a lui vicine nonché fatti che li riguardavano (in accostamento al clan GRANDE ARACRI di Cutro) citati in numerosi dei provvedimenti interdittivi antimafia adottati dal Prefetto di Reggio Emilia insieme a numerosi altri personaggi che il PAGLIANI sapeva essere in contatto anche con il predetto PAOLINI (tutti provvedimenti a lui noti).

Stabilendo, nel corso della riunione riservata del 2 marzo, di organizzare di lì a breve un incontro pubblico allo scopo di sostenere la rivendicazione del gruppo di non essere accostato a fenomeni 'ndranghetistici e comunque alla criminalità organizzata, come invece motivatamente indicato nei provvedimenti del Prefetto di Reggio Emilia, e fornendo quindi una "sponda politica" a tale strategia, potendo contare in seguito (ed in cambio) il PAGLIANI sul voto di una importante fetta della comunità di origine calabrese residente nella provincia di Reggio Emilia (sulla cui capacità di mobilitazione e di raccolta di consenso aveva avuto prova anche nel corso del congresso del PDL tenutosi nel precedente mese di dicembre del 2011).

Partecipando il seguente 21 marzo 2012 insieme al consigliere comunale Ing. GUALTIERI Rocco e all'Avv. ARCURI Caterina (già esponente del PDL, poi disimpegnatasi politicamente), che non venivano messi a parte del patto intervenuto il 2.3.2012, alla riunione pubblica presso il ristorante "Antichi Sapori" a cui partecipavano SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE GRANDE Giuseppe, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, COLACINO Michele, FLORO VITO Gianni, PALERMO Alessandro e numerose altre persone anche non affiliate al sodalizio di cui al capo 1 (tra cui l'Avv. SARZI AMADÈ e la giornalista TROVATO Isabella).

Promettendo nel corso di tale riunione sostegno alle rivendicazioni di molti degli intervenuti che lamentavano infondatamente e strumentalmente la "persecuzione" ad opera del Prefetto di Reggio Emilia e le discriminazioni nei confronti della comunità calabrese che pretendevano di rappresentare, con ciò attuando una confusione tra fatti assolutamente distinti e che tendeva ad ottenere l'impunità per i loro comportamenti ed il silenzio e l'omertà da parte di chi intendesse opporsi.

Così consapevolmente alimentando la falsa sovrapposizione tra i personaggi indicati nei provvedimenti dell'autorità Amministrativa come contigui alle cosche 'ndranghetistiche e l'imprenditoria calabrese di cui veniva lamentata una generale persecuzione ad opera delle "cooperative rosse".

Sostenendo tale tesi consapevolmente a vantaggio di SARCONE Nicolino e dei suoi sodali e ricevendo in cambio il sostegno alla sua battaglia politica di contrapposizione al Presidente della Provincia Nadia Masini e ad altri personaggi pubblici schierati apertamente a sostegno dell'azione del Prefetto che nel corso dei mesi finali della primavera e i primi mesi estivi si acuiva ulteriormente proprio su questi temi, il tutto al fine di aumentare il proprio peso politico e fondare una sua futura affermazione anche elettorale e/o all'interno del partito.

Chiedendo a PAOLINI Alfonso alla fine del mese di marzo sostegno per la raccolta di firme per la presentazione di una lista alle elezioni comunali di Campegine (RE).

Il 28 marzo 2012 chiedendo al Sen Filippo Berselli, in quel momento coordinatore regionale del PDL e Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (e quindi maggiore referente politico a livello regionale del partito in cui militava), di poter avere un incontro urgente con lui per trattare "una questione molto importante" facendo riferimento alla comunità calabrese reggiana. Ottenendo appuntamento dal medesimo Senatore per il successivo 2 aprile 2012 quando si recava presso il suo ufficio in Bologna insieme a GUALTIERI Rocco, come già annunciato al Senatore. Nel corso di questo incontro segnalava al Senatore alcuni provvedimenti interdittivi antimafia emessi in quel periodo dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di alcuni soggetti calabresi (evidentemente quelli di cui si era parlato nelle riunioni del 2 e 21 marzo), rappresentando che i medesimi provvedimenti erano ingiusti e

infondati perché sostanzialmente "colpivano quei soggetti calabresi in quanto tali e non perché fondati su presupposti giusti". Non ottenendo in seguito dal Sen BERSELLI alcun riscontro sul punto ed anzi affrontando difficoltà interne al suo partito in relazione alla sua strategia, che il GUALTIERI stesso rappresentava al PAOLINI (che poi riferiva la circostanza a SARCONI Nicolino).

Nel maggio 2012 intratteneva ulteriori contatti in particolare con MUTO Antonio, per fissare ulteriori appuntamenti garantendo espressamente comunque la propria fedeltà al patto contratto ("ci mettiamo d'accordo... la prossima settimana... verso la fine della settimana... di vederci un attimo... e perché... non mi sono dimenticato di nulla io... non mi sono dimenticato di niente...") --- .. "mangiamo insieme... così vediamo di tenere tutti uniti... hai ragione..." --- "non dobbiamo perdere il gruppo...) che aveva modo di dimostrare nell'interessamento a seguito dell'adozione da parte del Prefetto di Reggio Emilia il 5 luglio 2012 di provvedimento interdittivo della detenzione di armi a carico di BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio (cl. 55), PAOLINI Alfonso presenti alla cena.

I provvedimenti del Prefetto erano motivati proprio dall'esito di un servizio di PG che aveva riscontrato il 21 marzo 2012 i predetti a cena insieme a SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi SARCONI GRANDE Giuseppe, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni, COLACINO Michele. Nel provvedimento si dava atto espressamente che SARCONI Nicolino risultava gravato da "numerossimi procedimenti penali e di polizia per gravi reati, tra cui il tentato omicidio ed associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché violazioni in materia di armi... affiliato di primissimo piano della cosca GRANDE ARACRI, già in precedenza "referente" per l'area della città di Reggio Emilia e dintorni per conto della consorteria mafiosa calabrese; nei confronti del suddetto pende procedimento penale presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati di estorsione, rapina e incendio doloso in concorso con l'aggravante di cui all'art 7 della L.203/91" e SARCONI Gianluigi era a sua volta "gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, fra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, ...", che DILETTO Alfonso aveva "precedenti di polizia per gravi reati tra cui estorsione, usura, ricettazione nonché reati inerenti gli stupefacenti ed in genere il patrimonio e la persona" ed altro.

Il PAGLIANI contattato da PAOLINI Alfonso dopo la notifica del provvedimento avvenuta il 12 luglio 2012 confermava la propria disponibilità, nell'esclusivo interesse dalle persone colpite dal provvedimento o citate nel medesimo e in esecuzione del patto siglato con loro.

All'esito del contatto avuto, riceveva il 18 luglio 2012 PAOLINI Alfonso e SARCONI Nicolino presso il proprio studio legale e rigettava la richiesta di assumere direttamente la difesa tecnica in veste di avvocato per redigere il ricorso al TAR (che veniva approntato dall'Avv SARZI AMADE') ma predisponendo e consegnava una dichiarazione (datata 30 luglio 2012) da allegare ai predetti ricorsi (su cui fondare i medesimi) nella quale, in riferimento alla cena del 21 marzo precedente dichiarava la propria presenza e la natura politica dell'iniziativa cui rivendicava di avere partecipato "nel mio ruolo di capogruppo Pdl in Provincia e vice coordinatore vicario del Popolo della Libertà provinciale" precisando che "Alla serata hanno partecipato tante persone sopraggiunte alla spicciolata in quanto argomento dell'incontro era la grave crisi dell'edilizia, delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano, il rapporto con il sistema creditizio e le gravi esternazioni che la presidente della Provincia Sonia Masini mia concorrente aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti... La partecipazione all'incontro era libera e ciascun partecipante che si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto"

Precisava che l'incontro si era svolto "dove già avevo organizzato l'anno prima una cena elettorale alla presenza del Sen. Pdl Filippo BERSELLI", con ciò enfatizzando falsamente il coinvolgimento abituale anche di esponenti di prestigio del suo partito in iniziative del genere di quella censurata, quindi pretestuosamente (e consapevolmente) rafforzando la legittimazione esterna e pubblica delle persone attinte dai provvedimenti del Prefetto con i quali lui stesso aveva organizzato l'iniziativa (fatto peraltro riportato espressamente nel corpo dei ricorsi predisposti dall'AVV SARZI AMADE' sia nella parte motiva che nei capitoli di prova).

Tale condotta poneva in essere a sostegno dei ricorrenti (BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio, PAOLINI Alfonso) e delle persone citate nel provvedimento del Prefetto (in particolare SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e COLACINO Michele) ed in esecuzione del patto con questi siglato, rendendo la dichiarazione nella piena consapevolezza della sua strumentalità ed in assenza di qualsiasi necessità di autotutela attesa la riservatezza del procedimento amministrativo e della totale assenza di qualsiasi riferimento alla sua persona negli atti.

Nel settembre seguente dopo che la vicenda relativa alla cena ed ai provvedimenti del Prefetto erano divenute di dominio pubblico per la pubblicazione della notizia su "Il Resto del Carlino" del 18 settembre 2012, il PAGLIANI in numerose interviste e comunicati stampa persisteva nella difesa



pubblica della tesi concordata nel corso delle riunioni avute con i sodali e sopra indicata, tesa ad accreditare la natura esclusivamente informativa della cena, accomunandosi nel ruolo di vittima di un complotto ordito nei suoi confronti (per la sua attività politica) tanto quanto nei confronti degli altri con cui aveva stretto il patto.

Con ciò sminuendo la presenza di indizi nei confronti dei personaggi attinti dai provvedimenti ed in questi citati, favorendo il loro accreditamento come perseguitati da un sistema di potere che intendeva "scaricarli" dopo averli usati e di fatto minimizzando consapevolmente la presenza e l'azione della criminalità organizzata nel territorio facendo ciò a favore dei suoi massimi esponenti.

Con ciò consentendo anche direttamente ad alcuni partecipanti alla cena ed in particolare a SARCONE Gianluigi di avere una ribalta pubblica in cui legittimare ulteriormente la dura contrapposizione dei sodali con l'autorità Amministrativa e con gli esponenti politici ritenuti "nemici" (riferimento intervista a "Il Resto del Carlino" del 2 ottobre 2012).

Partecipando, anzi, alla puntata della trasmissione televisiva "Poke Balle" organizzata da GIBERTINI Marco e da MARCHESINI Stefano sulla emittente locale Telereggio il 10 ottobre 2012 nella piena consapevolezza della realizzazione in vista della trasmissione, di cui lui risultava ospite centrale ed unico in studio, di una compiacente intervista a SARCONE Gianluigi: trasmissione interamente strutturata al fine di minimizzare l'accaduto nei termini già indicati, concorrendo ulteriormente a sostenere non solo la propria posizione ma inscindibilmente quella di tutti coloro che erano stati coinvolti e primariamente proprio i SARCONE.

Attuando consapevolmente e volontariamente in tal modo una parificazione strumentale di fenomeni di potere criminale e politico al solo scopo di ottenere maggiore consenso e radicamento del reciproco potere di influenza.

Con ciò consentendo consapevolmente una attività pubblica di sostegno al sodalizio ed ai suoi appartenenti ai quali si legava in modo esplicito rivendicandone, con la sua complessiva condotta, la assoluta estraneità da fenomeni criminali e dai fatti ritenuti rilevanti dal Prefetto, con ciò dimostrando una totale asservimento della sua attività politica in quel momento al patto concluso con i sodali che ricevevano da tale sostegno pubblico un insostituibile contributo al superamento di un momento di grave difficoltà proprio a motivo dei provvedimenti adottati e del movimento di opinione creatosi intorno ad essi.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

In Reggio Emilia dal 2.3.2012 fino alla fine di ottobre 2012.

7 - TATTINI Roberta

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare perché in qualità di consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all'attività dell'associazione di cui al capo 1, mettendosi a completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consorterìa, introducendo i medesimi in rapporti dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia).

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale con spendita all'esterno di tale sua capacità di rapporto e di risorsa

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- si mette più volte a disposizione di VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio nell'ambito di una trattativa riguardante denaro proveniente da delitto probabilmente commesso all'estero, svolgendo un ruolo di intermediazione tra gli appartenenti al sodalizio emiliano e la controparte composta da appartenenti alla criminalità comune operanti tra la costa azzurra francese ed il ponente ligure, partecipando ed organizzando incontri finalizzati alla conclusione della medesima trattativa;
- coadiuva GUALTIERI Antonio sia nel reperimento di società da inserire in joint venture nel progetto di investimento per l'energia alternativa (eolico) in Cutro, tra le quali la Metalma Srl di Lallio (BG) - poi coinvolta in attività estorsiva di cui ai capi 88, 90 e 91, tenendo per conto del gruppo emiliano il rapporto con MINERVINO Salvatore, responsabile della parte tecnico amministrativa del progetto per conto di Nicolino GRANDE ARACRI;



- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio, per consentire il risanamento tramite consolidamento di debiti pregressi di OFFIDO Raffaele in carico alla società Faecase, concordando con il direttore dello stesso istituto avanzando un piano di rientro;
- propone a GUALTIERI Antonio, ritenuto dalla stessa referente per le attività imprenditoriali del sodalizio nel nord Italia ed esponente di primo piano della famiglia di Cutro, la partecipazione ad un progetto finalizzato alla costituzione di un impianto per la produzione di insulina e citostatici in Calabria, quale ampliamento di analogo progetto avviato per la Sicilia e stati extra europei da un altro suo cliente;
- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti, interfacciandosi anche con altri membri della criminalità organizzata del veneto;
- in occasione dell'incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso il proprio studio professionale di Bologna, si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio, in relazione a precise disposizioni concernenti l'acquisizione dei beni fallimentari precedentemente citati;
- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio nell'ambito della sua illecita attività di recupero crediti confluita nei reati di estorsione e tentata estorsione. Nello specifico, dopo aver presentato a GUALTIERI Antonio il suo cliente MAFFIOLETTI Fabrizio, titolare della Metalma srl, pone in essere condotte agevolative del di cui ai capi da 88 a 91.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis commi 4° e 6° c.p. come indicato al capo 1.

Commissio in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 ed ancora in corso.

8 - STEFANELLI Fulvio

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare, perché coadiuvava la moglie TATTINI Roberta in tutte le attività compiute dalla stessa ed indicate al capo di imputazione precedente, essendo sempre messa al corrente dalla medesima di ogni attività, fornendo alla medesima consigli e supporto anche professionale.

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale.

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- partecipa, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale e della moglie TATTINI Roberta, all'incontro avvenuto in data 09.06.2011, all'interno della propria abitazione e finalizzato alla risoluzione dell'operazione denominata Affare Blindo;
- partecipa all'incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso studio professionale TATTINI di Bologna, con GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio;
- partecipa all'incontro avvenuto in Sona (VR) il 23.04.2012 concernente la risoluzione di importanti problematiche relative l'acquisizione del fallimento Rizzi di Verona, alla presenza di LAROSA Immacolata, GALASSO Antonino, MINERVINO Salvatore, GRANDE ARACRI Domenico, Pallone Antonio, Summo Giovanni e la moglie Tattini Roberta.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commissio in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso

9 - SUMMO Giovanni

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare perché in qualità di consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all'attività dell'associazione di cui al capo 1, mettendosi a completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consorteria, introducendo i medesimi in rapporti dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia).

E, in particolare, perché coadiuvava la collega TATTINI Roberta in molte delle attività compiute dalla stessa ed indicate nei capi di imputazione sotto indicati.

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale.

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio che accompagna il giorno 16 febbraio 2012 in Roma nell'ambito di un'operazione finanziaria con CONDOLUCI Raffaele;
- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti. In questo contesto, quale titolare di fiduciaria svizzera, presenta a proprio nome una proposta di acquisizione al curatore fallimentare, essendo altresì a disposizione di GUALTIERI per la creazione di una società LTD ad hoc;
- coadiuva GUALTIERI Antonio nella ricerca di un finanziatore per l'acquisizione dei beni del fallimento Rizzi, proponendogli FERRARI Aldo Pietro.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso.

ESTORSIONI – USURE - DANNEGGIAMENTI

10 - SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia, facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano BADALAMENTI Natale in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al marzo 2012, e quantificabili in 150.000€, a ridurre il debito contratto nei confronti di BONIFAZIO Domenico, a cedere al medesimo la proprietà di tre mezzi rispettivamente targati DL373FT, TN014644 e AB46606, nonché a pagare al medesimo 24.000 € tramite assegno emesso in favore dello stesso BONIFAZIO, così adempiendo a parte del debito esistente ma solo per l'uso di una sproporzionata minaccia e la prospettazione di un male ingiusto come meglio descritte a seguire.

Dopo che SARCONE Nicolino si intrometteva nella vertenza insorta tra BONIFAZIO Domenico e Badalamenti Natale, nella piena coscienza da parte di quest'ultimo del ruolo apicale svolto dal SARCONE nell'ambito del sodalizio di cui al capo 1, SILIPO Antonio su incarico del primo rappresentava a Badalamenti la assoluta necessità di estinguere il debito nei confronti di BONIFAZIO, ingenerando con comportamenti concludenti nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione.

Condotta posta in essere dal SARCONE e dal SILIPO a favore del BONIFAZIO, ingerendosi nel suo rapporto con il BADALAMENTI, al fine di maturare una posizione creditoria nei suoi confronti e comunque di accrescere il prestigio dell'organizzazione di stampo mafioso di cui al capo 1 agli occhi di un imprenditore di origine calabrese e con possibilità economiche tali da renderlo interessante per il sodalizio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al dicembre 2012.

11 - AMATO Alfredo e VALERIOTTI Gabriele (OMISSIS – giudicati separatamente)

12 - GRANDE ARACRI Nicolino

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 424, 629 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non identificate (ad eccezione di quelle indicate al capo precedente n. 11), allo scopo di colpire indirettamente VILLIRILLO Romolo, cui le persone offese erano legate da rapporto personale e professionale ovvero di parentela, ponendo in essere una ripercussione per la condotta di appropriazione di denaro della cosca cutrese attuata dal VILLIRILLO e allo stesso tempo per costringerlo a restituire il denaro provento di delitto e reinvestito in Emilia dal medesimo disponeva che venissero date alle fiamme, cagionando un incendio come in effetti avvenuto, i seguenti mezzi:

- autovettura BMW serie 7 di proprietà di COLACINO Michele, che era parcheggiata nella pubblica in via Cecati a Reggio Emilia la sera del 14 novembre 2011 (fatto commesso da AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele);
- camioncino Ford Transit targato CW 604 KM in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo in Parma il 6 dicembre 2011;
- autovettura VW Golf targata DX 708 BM di COLACINO Nicola, fratello di Michele il 19 dicembre 2011 in Sesso (RE);

così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il medesimo VILLIRILLO a restituire, dopo la sua uscita dal carcere nel settembre 2012 decine di migliaia di euro alla cosca cutrese direttamente nelle mani del GRANDE ARACRI Nicolino, (denaro in parte già riconsegnato) fatti ancora in corso.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, per avere commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione promanante dall'associazione di cui al capo 1) e con utilizzazione del metodo mafioso, sfruttando la posizione dominante nell'ambito del sodalizio di 'ndrangheta cutrese e del rapporto esistente con l'associazione di cui sub 1), producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della capacità di intimidazione e di azione criminale da parte della 'ndrangheta sia emiliana che cutrese.

Fatto commesso nei luoghi e date sopra indicati.

13 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

14 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

15 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

16 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

17 - *Omissis*

18 - TURRA' Roberto

reato p. e p. ex artt. 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.), ex artt. 423, 424 ed art. 7 L. 203/91, per avere, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto ed in particolare la somma di 50.000 €, appiccato il fuoco all'autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di MUTO Luigi, distruggendola completamente, durante la notte del 13 maggio 2012.

Minaccia consistita e realizzata con il gesto intimidatorio dell'incendio doloso dell'auto, col fine di esercitare costante pressione nei confronti di MUTO Luigi, e fargli comprendere la possibilità che vi fossero ulteriori ritorsioni gravissime a suo carico, da parte sua o di altri sodali, essendo il MUTO appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente anche il valore intimidatorio del gesto.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il MUTO a consegnare la somma di denaro che il TURRA' pretendeva in prestito, offrendo in garanzia la proprietà di un appartamento intestato al TURRA' e a FORMENTINI Francesco, prestito che il MUTO non intendeva concedere.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, con la sua azione rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione

della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto avvenuto in Reggio Emilia la notte del 13 maggio 2012

19 - SARCONE Nicolino

Del reato previsto e punito dall'art. 644 1° co., 3° co. n. 4 c.p. e 7 L. 203/91 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nell'ottobre 2009, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva promettere e poi dare da ZANICHELLI Gianluca, oltre alla restituzione del capitale, interessi usurari consistenti nel valore commerciale di 4 netbook, per un importo pari a 1.000 euro, debito saldato nel febbraio 2010, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 48,34% annuo.

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare con ruolo apicale all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. In Provincia di Reggio Emilia nell'ottobre 2009 e fino al febbraio 2010.

20 - SARCONE Nicolino in concorso con LOMONACO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel settembre 2009, ammontante alla somma di 12.000 euro, con minacce reiterate, si facevano promettere da DI VIA Francesco, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 99,72% annuo.

Minaccia consistita nell'aver SARCONE Nicolino manifestato al correo il proposito di tagliare la gola al DI VIA, al quale in un'altra occasione rivelava l'intenzione di spaccargli la faccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Ottenendo il pagamento di somme non precisate e l'impegno anche della convivente ROSSI Antonella ad accollarsi il debito nei confronti direttamente del SARCONE nei termini sopra indicati.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il Sarcone con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma dal giugno 2009 e fino all'aprile 2010.

21 - VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

22 - LOMONACO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

23 - Omissis

24 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine (OMISSIS – giudicati separatamente)

25 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine (OMISSIS – giudicati separatamente)

- 26 - Omissis
- 27 - Omissis
- 28 - Omissis

29 - *VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

30 - **TURRA' Roberto** *in concorso con VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con minaccia NIEZGODA Beata ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Cattania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., ed in essere a favore della ditta Euroservice Green riconducibile alla NIEZGODA.

Minacce consistite nel proferire nei riguardi della NIEZGODA Beata, al fine di costringerla a detta voltura le parole: "prenderò provvedimenti" (da parte di VALERIO Antonio), "con tre dita farebbe fatica a tenere un rastrello in mano" (da parte di TURRA' Roberto), "le cose non vanno bene" (da parte di TURRA' Roberto), "altrimenti ci penso io diversamente" (da parte di TURRA' Roberto), "si lavora male senza le mani" (da parte di TURRA' Roberto), "noi il terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue" (da parte di VALERIO Antonio e TURRA' Roberto), nonché in numerose occasioni facendole comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato, che tuttavia non si consumava per il rifiuto della NIEZGODA Beata di eseguire la voltura del terreno affittato alla propria azienda.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Campagnola Emilia (RE) dal luglio 2009 al giugno 2010. ...

31 - *LOMONACO Francesco e DI VIA Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

32 - *SILIPO Salvatore cl. 76 e MENDICINO Alfonso (OMISSIS – giudicati separatamente)*

33 - *BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

34 - Omissis

35 - **SICILIA Giovanni** *in concorso con VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di prestiti concessi ed elargiti già in epoca antecedente al marzo 2011, con violenza e minacce, consistite nell'aver VALERIO Antonio proferito all'indirizzo della persona offesa frasi del tipo "gran cornuto... dove sei?... scappi?... pezzo di merda..." e nell'avergli prospettato un coinvolgimento della moglie ("... e mi sa che vado a scontare con tua moglie adesso... vado a scontare con tua moglie adesso..."), nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, si facevano promettere da CAPONE Paolo Antonio, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati. Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al marzo 2011 e fino al settembre 2011.

36 / 42 - Omissis

43 - *MUTO Antonio cl. 1978, ARCURI Rosario e VITI Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

44 - *ZHANG Jianyong e TANG Jianyao (OMISSIS – giudicati separatamente)*

44 bis - *ZHANG Jianyong, TANG Jianyao, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

45 - *ARENA Carmine (OMISSIS – giudicato separatamente)*

46 - *SICILIA Giovanni in concorso con TEDESCO Rocco e GRUZZA Rina (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, appiccavano il fuoco all'autovettura Chrysler Voyager targata CC879NK di proprietà di RULLO Maria, distruggendola completamente, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità degli indagati a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza ad ambienti ricollegabili alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia tra il 30 ed il 31 maggio 2011.

47 - omissis

48 - *BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS – giudicati separatamente)*


49 - Omissis

50 - *PROCOPIO Giovanni, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA' Roberto in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BRUGNANO Luigi, FORMENTINI Francesco, AMATO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché con condotte in parte materialmente indipendenti, agendo tutti nella consapevolezza dell'azione anche degli altri (anche in tempi diversi) ed approfittando dello stato di bisogno e di assoluta soggezione al gruppo ingenerati nel CACCIA Luigi, di cui tutti volontariamente approfittavano, ponendo in essere le condotte che seguono con il finale avvertimento del SARCONI Nicolino fatto a nome di tutti.

BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio – OMISSIS – giudicati separatamente

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011, ad emettere una serie di assegni e cambiali per importi variabili, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.



Minaccia consistita nell'ultimatum minaccioso imposto da BLASCO Gaetano a CACCIA Luigi il 02.12.2011 ("... io lunedì... e poi basta!... eh... te lo dico subito... poi mi devo incazzare!..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO Antonio perché mediante violenza e minaccia, costringeva CACCIA Luigi, a far fronte ad un debito contratto nei suoi confronti già in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 10.000 euro; minaccia consistita nell'aver proferito all'indirizzo di CACCIA Luigi frasi del tipo ("... ascoltami... io faccio presto Luigi... ci credo... Luigi io ci credo... ma non fare passare lunedì... perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh... perchè io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."), oppure ("... non ti lascerò tregua...") ed ancora ("... fammi finire cosa vuol dire?... stai lavorando per i cazzi tuoi?... o per i cazzi miei?... che devo capire anche questo... se stai lavorando per i cazzi miei... allora finisci... termini e vieni e fai le cose... se non stai lavorando per i cazzi miei... ho bisogno di vederti un minuto... non che mi tieni attaccato una giornata capisci?... io mi sono rotto i coglioni di stare dietro ad un coglione come te... hai capito?... tu pensi di farmi coglione... hai capito male... perchè stasera ti aspetto sotto casa... ti aspetto... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono... e tu mi stai portando alla condizione di dirtele le cose... no... va beh un cazzo!... quando ti vedo io a te?...").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012

PROCOPIO Giovanni in concorso con **BRUGNANO Luigi** (*OMISSIS* - *giudicato separatamente*)

in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso o comunque di un debito contratto in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 5.000 euro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi a consegnare, unitamente alla restituzione del capitale, un assegno di 10.000 euro, un escavatore marca NAGAMO avente un valore commerciale quantificabile in 10/11.000 euro e un muletto avente un valore commerciale quantificabile in 4.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'aver BRUGNANO Luigi più volte manifestato il proposito di picchiare CACCIA Luigi, proferendo frasi del tipo ("... mo ti faccio vedere io chi sono io... mo ti faccio vedere io chi è che sono io... te lo faccio vedere io...") oppure ("... come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prendo a calci!... perchè tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo... perchè quello non l'ha vista la macchina ancora... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono... non mi dire più bugie... allora alle 17.30 vengo da te che mi dai l'escavatore... altrimenti ti scanno stasera... hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!..."), arrivando al punto di appostarsi davanti a casa sua ("... tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo aspettare... non mi prendere a coglioni... io sotto la casa tua sono... non devi tornare!... io sotto casa tua sono!... la faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie!... davanti al cancello mi metto... ti devo vedere ora... Lui... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie Lui?!... vado da tua moglie?!... non m'interessa niente!... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere!... Lui... t'ho detto che ti devo vedere Lui!... e basta!... t'ho detto che ti devo vedere ora Lui!... ti devo vedere ora Lui... sto venendo a casa... io sono fermo qua vicino al cimitero Lui!... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devo fare così... t'ho detto... devi venire qua sono al cimitero io... ma tu sei normale così?... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere... ti devo vedere in faccia!... perchè tu sei un bastardo di merda!... perchè tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo... bastardo di merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la faccia e i coglioni di venire qua... bastardo di merda!... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa sì o no?... basta!... sto venendo a casa... scendi... scendi... scendi... te ne devi venire con me questa sera... scendi!... ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!...") e dicendosi disposto a tutto pur di veder riconosciute le proprie richieste ("... dove sei?... dove sei che andiamo insieme e lo troviamo questo?... Lui... guarda che te lo dico eh... scrivetelo... chiama a chi cazzo vuoi... chiama i Carabinieri... fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattina se noi non riusciamo a prendere il muletto Lui... io sono incazzato davvero stavolta!... perchè non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì... a giovedì... a venerdì... Lui t'ho detto... Lui... t'ho detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua..."), legittimate dal suo status criminale ("... non ne voglio più muletto... mo ti devo rompere solo le ossa... mi devo cacciare stà cosa... visto che mi stai coglionando che sono sei mesi... mo ti devo rompere solo le ossa... mo al pronto soccorso ti faccio andare... davvero... non lo voglio più il muletto... ti ho detto che non ne voglio... sto venendo da te... fatti trovare!... se no vado a suonare da tua moglie... hai capito Lui?... devi venire pure tu... che ti devo menare davanti a tuo padre... devi venire davanti a tuo padre...").

se no sono a casa tua io... devi venire pure tu a Sesso... no tuo padre... devi venire tu!... se no ti scanno stasera!... devi venire tu!... tu sei un bastardo!... che ci fai... a tuo padre... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... se no ti dovevo spaccare la testa... ieri la cintura... ce l'avevo sul sedile... ce l'avevo ieri... come scendevi... a colpi di cintura ti dovevo prendere... ti facevo vedere se me li davi... tu che ridi..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo PROCOPIO Giovanni per aver esercitato una costante pressione psicologica nei confronti di CACCIA Luigi affinché assecondate le richieste di BRUGNANO Luigi, proferendo frasi del tipo ("... Lui qualcosa in mano stasera la devi avere... vedi cosa devi fare... vedi che ieri ti ho fatto un grande favore Lui... io posso aiutare te se tu aiuti me... tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa..."), oppure ("... fatti queste cose... che stasera ci vediamo dai... ouh... non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... ti devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose... ti devi far vedere...").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

AMATO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli una somma di denaro quantificabile in 10.000 euro, adducendo un presunto debito contratto per questioni lavorative, sebbene non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal novembre 2011 e fino al luglio 2012.

TURRA' Roberto

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli, in più occasioni, somme di denaro di importo imprecisato (nell'ordine di alcune migliaia di euro) adducendo presunti crediti in realtà inesistenti e quindi non avendo alcun per richiedere alcun pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

TURRA' Roberto e FORMENTINI Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

in concorso diretto tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, per procurare a loro un ingiusto profitto, costringevano CACCIA Luigi, a consegnargli un rullo avente un valore commerciale quantificabile in circa 4.500 euro, sebbene non avessero alcun titolo per richiederlo, esponendolo in conto vendita presso una concessionaria di Montecchio Emilia.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava il rullo.

Violenza consistita nell'aver picchiato CACCIA Luigi in data 06.07.2012, lo stesso giorno in cui questi era stato costretto ad accompagnare i CC di Reggio Emilia Santa Croce a sequestrare il mezzo presso la concessionaria di Montecchio Emilia, per restituirlo al legittimo proprietario, al quale lo stesso CACCIA Luigi non lo aveva pagato.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabili in 1.100 euro nei confronti di SILIPO Antonio, ad impegnarsi a restituire la somma di 1.700 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati. Minaccia consistita per parte di SARCONI, che si presentava al CACCIA facendo valere la sua posizione apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, fatto noto al CACCIA medesimo, e



consigliandogli di estinguere il debito nei confronti di SILIPO, perché non sarebbe più riuscito a prendere le sue difese, ingenerando così nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione. Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

Con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (o comunque per il Brugnano ed il Procopio nella consapevolezza e volontà di approfittare dell'azione posta in essere dagli altri di cui conoscevano la caratura criminale e l'appartenenza all'associazione citata), approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle date e luoghi sopra indicati.

51 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS -- giudicati separatamente)

52 - SILIPO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, FRONTERA Alfonso e BAACHAOUI Karima (OMISSIS -- giudicati separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano ROTONDO Salvatore Palmò (titolare della società appaltatrice) e RIZZO Pasquale (titolare della società appaltante), a fronte di debiti contratti per questioni lavorative e quantificabili in circa 45.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, 80.000 euro nei confronti di BLASCO Gaetano e di importo imprecisato nei confronti di FRONTERA Alfonso, a corrispondergli importanti vantaggi di natura imprenditoriale, consistenti nella realizzazione di una palazzina dell'ospedale di Parma (appalto vinto da RIZZO), per un importo complessivo di circa 900.000 euro, imponendo l'inserimento nei lavori di CASELLI Massimo, imprenditore "vicino" a BLASCO Gaetano.

Condotta posta in essere da BLASCO Gaetano per essersi fatto carico di gestire i rapporti con ROTONDO e RIZZO, anche a nome degli altri creditori e sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere ROTONDO a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO, che in qualità di appartenenti al sodalizio dovevano essere liquidati per primi, e facendo invece da garante in tutela di RIZZO, a sua volta pressato dalle richieste sempre più minacciose avanzate da FRONTERA e SILIPO, che in diverse occasioni gli avevano fatto comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO e SERGIO per aver coadiuvato BLASCO nella gestione dei rapporti con ROTONDO e RIZZO e soprattutto in occasione dello scontro piuttosto acceso innescatosi con SILIPO e connesso oltre che alla questione ROTONDO/RIZZO, ad una diatriba per questioni lavorative inerenti le opere di smaltimento del materiale dal cantiere di via Cugini a Reggio Emilia, che ha richiesto l'intervento dei fratelli SARCONE, occupanti una posizione apicale all'interno del gruppo criminale di riferimento.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con RIZZO e ROTONDO, incontrandoli in più occasioni per eseguire versamenti di assegni, per aver gestito i rapporti con SILIPO Antonio anche nel momento in cui il contrasto con BLASCO e VALERIO si era acuito fortemente, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.



Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al giugno 2010 e fino al luglio 2012.

53 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BAACHAOUI Karima (OMISSIS – giudicati separatamente)

54 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS – giudicati separatamente)

55 - BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)

56 - SARCONE Nicolino in concorso con MANCUSO Vincenzo, (CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per cui si è proceduto separatamente) (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendo comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MARCHI Guido e MINCONE Federica, in corrispettivo di un prestito quantificabile in 5.000 euro concesso ed elargito nel febbraio 2011 da SARCONE Nicolino, a consegnare due assegni postali da 3.500 euro l'uno, provenienti da un carnet della MINCONE Federica, a seguito di applicazione da parte dello stesso SARCONE Nicolino di interessi quantificabili in 2.000 euro e quindi complessivamente da valutarsi quali usurari.

Profitto che non si realizzava perché i due titoli risultavano privi di copertura, tanto che MARCHI Guido e MINCONE Federica erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONE Nicolino e le persone offese, le quali consegnavano a parziale saldo del debito la somma in denaro contante quantificabile in 2.000 euro, oltre ad un assegno da 5.000 euro, ricevuto dallo stesso MANCUSO Vincenzo, che SARCONE Nicolino riteneva comunque insufficiente, aumentando la quota di interessi a 6.500 euro, inducendo MINCONE Federica a consegnargli, al fine di rivenderla, l'autovettura Land Rover targata DY390BN intestata alla società AMAZING s.r.l. di MARCHI Guido. SARCONE Nicolino tratteneva per sé l'autovettura, impegnandosi a riconsegnarla solo nel momento in cui le persone offese gli avessero corrisposto per intero i 6.500 euro pretesi.

Condotta anche questa che non giungeva completamente a conclusione per la reazione di MINCONE Federica, che seppure intimorita, per aver verificato in internet lo spessore criminale di SARCONE Nicolino e la sua appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, decideva di sporgere denuncia presso i Carabinieri di Bologna, che in data 11.08.2011 arrestavano CIPRESSO Antonio e BINI Cosimo Damiano inviati da SARCONE Nicolino per restituire l'autovettura in cambio della somma di 6.500 euro.

Minaccia consistita nell'aver SARCONE Nicolino inviato un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano (per cui si procede separatamente), con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica.

Concorrendo MANCUSO Vincenzo per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONE Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

Concorrendo CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, recando in data

11.08.2011 a Bologna per riconsegnare l'autovettura Land Rover targata DY390BN in cambio di 6.500 euro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Modena e Bologna tra febbraio ed agosto 2011.

57 - SARCONE Nicolino

reato previsto e punito ex artt. 56, 610 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, dopo aver commesso il reato di cui al capo di imputazione precedente, inviava un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di CIPRESSO Antonio e BINI Cosimo Damiano, con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Con ciò utilizzando una minaccia grave assolutamente idonea e diretta in modo non equivoco ad ottenere che la MINCONE ritirasse la denuncia sporta.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Bologna il 11.08.2011.

58 - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02447260353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio (che appariva come mero amministratore).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 14/09/2010.

58 bis - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02473440358 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; tra cui, in particolare, l'autocarro Range Rover 2.7 TDV6 Sport tg. DB354TB) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 02/03/2011.

59 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FRIZZALE Antonio in concorso con SILIPO Luigi, BLASCO Gaetano, e TOSTONI Michele (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano MENOZZI Dimitri, adducendo a pretesto un debito contratto dal medesimo nel 2008 con FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele, gestori dell'Area di Servizio Agip (sita in Reggio Emilia via Emilia all'Angelo), e quantificabile in 10.000 euro, a sottoscrivere favore dei medesimi venti cambiali, ciascuna dell'importo di 500 euro, per complessivi 10.000 euro, pur avendo MENOZZI Dimitri già estinto la propria posizione nei confronti dei due e quindi agendo non avendo alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi nei confronti di MENOZZI Dimitri, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele perché, per costringere MENOZZI Dimitri a saldare il presunto debito nei loro confronti (di fatto non più esistente o comunque esigibile), consapevolmente si rivolgevano a SARCONE Nicolino, di cui riconoscevano il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che incaricava gli affiliati BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi di costringere materialmente il MENOZZI a sottoscrivere le cambiali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia Reggio Emilia dal 2008 e fino al settembre 2012.

60 - TURRA' Roberto

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso con altra persona da identificare compitamente, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, cercavano di costringere PETROLO Vincenzo, ad affidare a loro i lavori di costruzione di una palazzina adiacente al proprio ristorante, anziché alla Centro Tur S.r.l. di tale BRUGNANO.

Minaccia consistita nell'aver detto esplicitamente a PETROLO Vincenzo che la loro presenza nel cantiere gli avrebbe evitato problemi e che BRUGNANO non avrebbe invece potuto impedire un eventuale incendio della gru, nella costante pressione psicologica telefonica nei confronti di PETROLO Vincenzo, al quale in diverse occasioni facevano comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il PETROLO a siglare il contratto a loro favore, condotta che non si concretizzava perché il medesimo, per evitare qualsiasi coinvolgimento, rinunciava temporaneamente alla costruzione della palazzina.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta del TURRA' ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione



della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In località Cella di Reggio Emilia nel marzo 2012.

61 - TURRA' Roberto

reato p. e p. dagli artt. 56, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, cercava di costringere PETROLO Vincenzo, a consegnargli una somma di denaro quantificabile in 3.000 euro quale prestito a suo favore.

Minaccia consistita nell'aver estratto dalla propria autovettura una bottiglia di plastica, indicando che la stessa conteneva benzina, e che sebbene fosse destinata, a detta del TURRA', ad incendiare le autovetture dei suoi creditori, PETROLO Vincenzo realizzava fosse chiaramente indirizzata anche nei suoi confronti, a causa del rifiuto espresso circa la consegna del denaro, tanto da convincerlo a riferire il fatto ai Carabinieri.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il PETROLO a pagare la somma di denaro che il TURRA' rivendicava senza alcun titolo, non riuscendovi quest'ultimo per la resistenza opposta dalla persona offesa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In località Cella di Reggio Emilia il 19 settembre 2012.

62 - AMATO Domenico in concorso con AMATO Francesco e FERRARI Aldo Pietro (OMISSIS -- giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, usavano violenza e minaccia sotto meglio descritte, nei confronti di PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina per costringerli a consegnare un'autovettura di cui il FERRARI rivendicava la proprietà ovvero al pagamento del controvalore della stessa, di importo imprecisato, a favore del medesimo, costringendo altresì la MAZZEI a presentarsi nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro contro la sua volontà.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico (entrambi su incarico del FERRARI) nei confronti di PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FERRARI Aldo Pietro perché per costringere PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai quali prometteva in cambio la somma di 10.000 euro, corrispondendo poi in realtà circa 7.000 euro, come corrispettivo per il raggiungimento dell'obiettivo da parte sua (in forme non identificate).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Parma già in epoca antecedente all'ottobre 2011 e fino al dicembre 2011.

63 - AMATO Domenico, PELLEGGRI Francesco in concorso con AMATO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CAGLIOSTRO Giovanni, a fronte di un debito contratto in epoca imprecisata nei confronti di PELLEGGRI Francesco, e di importo imprecisato, a restituire la somma di denaro.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica telefonica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, con il quale si incontravano a Brescia, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Concorrendo PELLEGGRI Francesco perché per costringere CAGLIOSTRO Giovanni ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche per avere subito direttamente quanto indicato nel capo precedente).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di CAGLIOSTRO Giovanni, che non accettava le imposizioni impartitegli e soprattutto per l'impossibilità di PELLEGGRI Francesco di soddisfare le richieste economiche avanzate dagli AMATO per farsi carico della questione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia già in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al maggio 2012.

64 - AMATO Alfredo (OMISSIS – giudicato separatamente)

65 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio in concorso con GIBERTINI Gino (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MELCHIORRI Renzo a pagare la somma di 25.000 euro, di cui 5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro tramite cambiali, quale parziale saldo di un debito iniziale di 51.000 euro asseritamente esistente nei confronti di GIBERTINI Gino, il quale per ottenerne il pagamento, richiedeva l'intervento del SILIPO a cui riconosceva la somma 5.000 euro per l'azione posta in essere nei termini indicati a seguire.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio (che lo aggiornava costantemente sull'attività), partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver costretto con minacce MELCHIORRI Renzo a consegnargli la somma di 25.000 euro (5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro con cambiali) che poi metteva a disposizione del GIBERTINI, accettando l'incarico ricevuto dal medesimo e facendo sottoscrivere a quest'ultimo una fittizia cessione del credito nei confronti del MELCHIORRI, così agendo come falso cessionario del credito e ponendo in essere reiterate minacce che lo costringevano ad emettere i titoli sopra citati il 15 giugno 2012.

Concorrendo GIBERTINI Gino per avere consapevolmente richiesto l'intervento di SILIPO Antonio per il recupero del credito di 51.000 euro asseritamente vantato nei confronti di MELCHIORRI Renzo, essendo a conoscenza della appartenenza dello stesso ad una 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, e nella piena consapevolezza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di metodi estorsivi tipicamente mafiosi.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Castellarano (RE), tra marzo e luglio 2012.

66 - GIBERTINI Marco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario in concorso con SALSI Mirco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a GELMI Maria Rosa di restituire a SALSI Mirco una somma di denaro, quantificabile in 1.332.000 euro, da questi asseritamente consegnata alla prima, in contanti, per la definizione di un affare, poi non andato a buon fine.

Minacce consistite nell'aver SALSI Mirco inviato sull'utenza della GELMI Maria Rosa, sms telefonici con i quali le prospettava l'invio a casa sua dei "calabresi", nonché per aver detto a MERLO Pietro, convivente della persona offesa, nel corso di una conversazione telefonica, di aver dato tutto in mano ai calabresi, ingenerando nei due un evidente timore.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e CALESSE Mario, recati il 30.06.2012 presso l'abitazione della persona offesa, sita in Dello (BS) via Fra Bulgaro 8, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita), avvertimenti che creavano nella GELMI Maria Rosa e nel suo nucleo familiare un evidentissimo stato di paura, tanto che la GELMI Maria Rosa decideva di modificare la propria residenza, trasferendosi unitamente ai genitori, in Soncino (CR), via Borgo Mattina 56/A, presso l'abitazione di MERLO Pietro (in ciò consistendo una azione cui i medesimi erano costretti per sottrarsi alle minacce e rendersi irreperibili).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GELMI Maria Rosa, che non accettava le imposizioni impartitegli e, modificata la propria residenza per sfuggire agli estorsori, si rendeva a questi irreperibile.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio che lo aggiornava costantemente sull'attività.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver accettato di procedere all'attività di riscossione violenta del presunto credito vantato da SALSI Mirco, dietro il corrispettivo di 303.784,05 euro che il SALSI versava a favore del gruppo mediante emissione di due assegni e quattro bonifici bancari, il tutto giustificato formalmente con fatture false emesse dalla SILIPO s.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET s.r.l. per lavori di palificazione, in realtà mai eseguiti e, previa autorizzazione di SARCONE Nicolino, tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Dello (BS) il 30.06.2012 in compagnia di CALESSE Mario e di una persona allo stato non identificata, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita) e facendole intendere di avere informazioni sulla sua vita tali da renderla facilmente aggredibile.

Concorrendo FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario per aver coadiuvato SILIPO Antonio nelle azioni intimidatorie nei confronti della persona offesa e del suo nucleo familiare e nell'aver, il solo CALESSE Mario, accompagnato lo stesso SILIPO Antonio a Dello (BS) presso l'abitazione della GELSI Maria Rosa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consigliato a SALSI Mirco di affidarsi per la riscossione del presunto credito, a SILIPO Antonio, di cui conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice

'ndranghetista, consapevole delle modalità mafiosi (comunque estorsivi) che sarebbero state utilizzate per costringere GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste, conducendo il SALSI presso il SILIPO e partecipando alle fasi di conferimento dell'incarico, rassicurando il SALSI stesso sul buon esito del medesimo.

Concorrendo SALSI Mirco per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi mafiosi (comunque estorsivi), GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste e per aver minacciato telefonicamente la stessa GELMI Maria Rosa ed il suo convivente MERLO Pietro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero maggiore di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia, dai primi mesi del 2011 e almeno sino al giugno 2012.

67 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario e GIBERTINI Marco

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a SALSI Mirco, dopo avergli consegnato 6 assegni bancari dell'importo di 125.000 euro cadauno, recanti la firma apocrifia di DE LUCIA Giuseppe, che gli presentavano come titoli emessi dal convivente della GELMI Maria Rosa a dimostrazione del buon esito del recupero del credito, di versare ai sodali una ulteriore somma di denaro di euro 50.000,00.

Minacce consistite nell'averne gli indagati effettuato numerose telefonate di tono chiaramente intimidatorio all'indirizzo di SALSI Mirco e del suo nucleo familiare e nell'averne SILIPO Antonio preannunciato il 29.06.2013 allo stesso SALSI Mirco l'imminente arrivo a casa sua di quelli di Milano (alludendo a FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario), decisi a prendersi i soldi, ingenerando nello stesso un tale stato di timore, che lo induceva a sporgere denuncia presso la Questura di Reggio Emilia il successivo 02.07.2013.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e FERRARO Vincenzo presentati per due volte il 04.07.2013 presso la REGGIANA Gourmet S.r.l., al fine di rintracciare SALSI Mirco allo scopo di costringerlo a versare la citata somma di 50.000,00 euro.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di SALSI Mirco, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva alla Questura di Reggio Emilia, denunciando l'accaduto.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Reggio Emilia tra giugno 2012 e luglio 2013.

68 - SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 8 D.P.R. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate ai precedenti capi di imputazione, al fine di giustificare formalmente la corresponsione di 250.000 euro +



IVA da parte del SALSÌ Mirco a favore del gruppo criminale capeggiato da SARCONI Nicolino, quale corrispettivo per l'opera di riscossione di un credito quantificabile in 1.332.000 euro vantato dallo stesso SALSÌ Mirco nei confronti di GELMI Maria Rosa, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti nei confronti della società REGGIANA GOURMET s.r.l. di SALSÌ Mirco, utilizzando la società SILIPO s.r.l.

di SILIPO Antonio.
Nello specifico venivano emesse dalla SILIPO s.r.l.: fattura n. 3 del 23.07.2012 dell'importo di 49.247 euro Iva compresa e fattura n. 4 del 31.07.2012 dell'importo di 254.537,05 euro Iva compresa, per un ammontare complessivo di 303.784,05 euro Iva compresa, che la REGGIANA GOURMET s.r.l. di SALSÌ Mirco pagava con assegni e bonifici come sotto riportati:

- assegni 8000193099910 e 800193100011, rispettivamente dell'importo di 8.547 euro e 44.175,85 euro, datati 27.07.2012 e tratti sul c/c della BCC Banca Reggiana a favore di SILIPO s.r.l. e firmati da Mirco SALSÌ;
- ricevuta in data 26.10.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 51.061,20 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 28.11.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 50.000 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 04.12.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 100.000 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 12.12.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di € 50.000 (saldo fatture 3 e 4).

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività illecita di SILIPO Antonio.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver emesso le fatture false sopra indicate, al fine di giustificare un pagamento a suo favore da parte della REGGIANA Gourmet s.r.l. di SALSÌ Mirco, in realtà da considerarsi come corresponsione per la riscossione violenta del credito vantato da SALSÌ Mirco nei confronti di GELMI Maria Rosa.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Reggio Emilia tra luglio e dicembre 2012.

69 - SILIPO Antonio

reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché mediante minaccia, come sotto descritta, costringeva CIPRIANI Pietro a rinunciare a recuperare un credito quantificabile in circa 70.000 euro, vantato dalla società ALPI SABBIE srl nei confronti dello stesso SILIPO per pregresse forniture di sabbia.

Minaccia consistita nell'essersi SILIPO Antonio qualificato, nell'estate 2011, come uomo d'onore, facente parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso di matrice ndranghetista, nonché dicendo a CIPRIANI Pietro in modo univocamente allusivo "di essere a conoscenza che aveva una famiglia ed un'abitazione", ingenerando così nella persona offesa un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto da indurlo a rinunciare di fatto al credito sopra indicato, mai più in seguito rivendicato, procurandosi un ingiusto profitto con pari altrui danno.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da parte di persona facente parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito in modo tale da rafforzare la capacità di intimidazione dell'associazione stessa e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.



In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2011

70 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio in concorso con SILIPO Luigi, COSTI Omar, CANNIZZO Mario (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CESARINI Andrea, a fronte di un presunto debito dallo stesso contratto nei confronti di COSTI Omar e quantificabile in circa 1.300.000 euro, a consegnare la somma di 230.000 euro in contanti, assegni bancari per la somma complessiva di circa 600.000 euro, nonché l'autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, autorizzandolo anche a rivolgersi ad appartenenti ad altra analoga organizzazione criminale di matrice campana operante in Roma (MORMILE Vittorio).

Concorrendo SILIPO Antonio per avere, previo consenso di SARCONE Nicolino, organizzato e diretto l'attività estorsiva nei confronti di CESARINI Andrea, intervento richiestogli da COSTI Omar per il tramite di GIBERTINI Marco, affidando l'incarico a SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario, che il 17.10.2012 accompagnavano COSTI ad un appuntamento con CESARINI Andrea a Reggio Emilia, e successivamente rivolgendosi a MORMILE Vittorio ed altro soggetto campano, affinché si recassero con lo stesso COSTI Omar a Roma (il 11.12.2012) presso il domicilio del CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consapevolmente condotto COSTI Omar da SILIPO Antonio, persona facente parte di 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito. Concorrendo COSTI Omar per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'associazione a delinquere di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.

Concorrendo SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario per avere su ordine di SILIPO Antonio, accompagnato COSTI Omar il 17.10.2012 ad un appuntamento a Reggio Emilia con CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo MORMILE Vittorio per avere, su incarico di SILIPO Antonio ed in concorso con altri soggetti di origine campana in corso di identificazione, accompagnato COSTI Omar il 11.12.2012 ad un appuntamento a Roma con CESARINI Andrea, costringendolo con minacce a sottostare alle richieste estorsive.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Roma, da ottobre 2012 al marzo 2013.

70 bis - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS – giudicata separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società GLOBAL GROUP S.r.l. P.I. 02387990357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 18/06/2009.

70 ter - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con MARTINO Paolo, MARTINO Rosario, MARTINO Marianna, SILIPO Salvatore cl. 77, ABBRUZZESE Palma, (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL Progress S.r.l. P.I. 02623620792 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare; in particolare, SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente:

- in data 11/01/2006, a MARTINO Paolo (50%) ed a MARTINO Rosario (50%), che accettavano, le quote societarie;

- in data 13/06/2006, a MARTINO Marianna, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Paolo, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;

- in data 13/06/2008, ad ABBRUZZESE Palma, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Rosario, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;

- in data 09/09/2008, a SILIPO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Marianna, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie;

- in data 03/02/2009, a SILIPO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da ABBRUZZESE Palma, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), nelle date sopra indicate.

70 quater - SILIPO Antonio in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 99% delle quote societarie della società S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l. P.I. 02495030351 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di inerti --- a SILIPO Floriana, che accettava; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 01/08/2011.

70 quinquies - SILIPO Antonio in concorso con SILIPO Floriana, MARTINO Marianna (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità di immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 188, 189 sub 1), 190, 191 --- a MARTINO Marianna e, a seguito di fittizia donazione, a SILIPO Floriana in data 07/02/2013, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 07/02/2013 ed in precedenza.

70 sexies - SILIPO Antonio in concorso con CANNIZZO Mario (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e. p. dall'art. 110 e 367 c.p. perché in concorso con SILIPO Antonio, con denuncia-querela formalizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 31 Dicembre 2012 alle ore 09.00, affermava falsamente di aver ricevuto in data 23 e 27 dicembre 2012 due telefonate di intimidazione, invero ricevendo in data 27 dicembre 2012 una telefonata, precedentemente concordata, da SILIPO Antonio che lasciava registrato un messaggio sulla segreteria telefonica dell'utenza cellulare in uso a CANNIZZO ed avendo con il medesimo concordato in precedenza tale telefonata.
in Reggio Emilia, il 31 Dicembre 2012

71 - DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro in concorso con DEBBI Giuliano (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda.

Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, intestandolo formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgendo in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della propria attività di ristorazione.

Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto del cognato DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna ed aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.

Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione, ben consapevole della richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti per il SILIPO ed i suoi associati.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei termini appena descritti per il GIBERTINI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall'aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013.

72 - SILIPO Antonio in concorso con COSTI Omar, CAGOSSI Luigi (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo



di un prestito concesso ed elargito nell'aprile 2013 da SILIPO Antonio, ammontante alla somma di 10.000,00 euro, si facevano promettere e poi dare da GRAMMATICA Annalisa, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 2.100,00 euro mensili, da corrispondere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2013, applicando in tal modo un tasso di interesse mensile del 21 % (circa il 252 % annuo), nonché pretendendo, fino al momento della restituzione per intero del capitale iniziale, la corresponsione di analoghe rate mensili di 2.100 euro, che la persona offesa regolarmente pagava, parte in contanti e parte con assegni, fino al luglio 2013.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver approfittato dello stato di bisogno di GRAMMATICA Annalisa, che doveva rientrare da un'esposizione bancaria, prestandole la somma di 10.000,00 euro (parte in assegno e parte tramite COSTI Omar), sulla quale applicava poi tassi di interesse usurari e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro fornita, e quindi richiedendole il pagamento degli predetti interessi usurari.

Concorrendo CAGOSSI Luigi nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l. per aver emesso fatture per operazioni in realtà inesistenti ed esclusivamente volte a documentare un credito nei confronti della GRAMMATICA e quale soggetto presente agli incontri tenutisi avanti il notaio GRASSELLI aventi ad oggetto la corresponsione di denaro da parte della GRAMMATICA (relativo agli interessi usurari).

Concorrendo COSTI Omar per avere, su richiesta di SILIPO Antonio, materialmente effettuato il bonifico a favore di GRAMMATICA Annalisa, mediante versamento sul c/c intestato al padre GRAMMATICA Nicola, consapevole del patto usurario e consentendo la perpetrazione del reato.

Finendo la GRAMMATICA per corrispondere la somma totale di 30.500,00 euro, con la seguente percentuale usuraria:

- 511% per la rata del 15 aprile 2013;
- 255,50% con scadenza il 15 di ogni mese sino ad agosto 2013;
- 486,67% per le rate con scadenza il 30 gennaio 2014 ed il 28/02/2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra aprile 2013 ed aprile 2014.

73 - SILIPO Antonio in concorso con COSTI Omar, CAGOSSI Luigi' (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso morale e materiale tra loro e con i rispettivi ruoli di cui al capo 72, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito di denaro elargito nell'aprile 2013 e quantificabile in 10.000,00 euro, minacciando con metodo mafioso (con le modalità sotto descritte) GRAMMATICA Annalisa e ponendola in una condizione di assoggettamento, la costringevano a corrispondere interessi usurari nella percentuale sopra descritta sul capitale ricevuto in prestito, e così si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per la donna.

Più in particolare, SILIPO Antonio poneva materialmente in essere le varie minacce (anche dicendo alla GRAMMATICA, con fare intimidatorio ed aggressivo, che doveva "risolvere la questione entro una settimana", ... che avevano "telefonato giù" ... che loro "non hanno paura di niente e sono in tanti", ingenerando nella donna un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari), CAGOSSI Luigi e COSTI Omar presenziavano ad alcuni incontri in cui venivano esplicitate le richieste estorsive dando supporto materiale e morale al SILIPO, in tal modo:

- costringevano la GRAMMATICA a consegnare loro interessi mensili pari ad euro 2.100,00 (da aprile ad agosto 2013) e, una volta che la persona offesa non riusciva più ad onorare tali gravose scadenze;
- compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRAMMATICA Annalisa a cedere loro un garage di sua proprietà avente un valore commerciale di 16.000,00 euro (6.000,00 euro a titolo di

interesse, applicando così un tasso usurario pari al 20% mensile), condotta che non si concretizzava (nonostante la GRAMMATICA avesse ceduto alla richiesta) per il rifiuto del notaio di stipulare l'atto del rogito;

- successivamente la obbligavano, con analoghe minacce, a consegnare al SILIPO 3 assegni bancari postdatati (con date di scadenza coincidenti con la fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014) dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, applicando in questo caso un tasso di interesse usurario del 33 % circa mensile, dicendole che avrebbero comunque posto all'incasso i predetti titoli di credito alla scadenza anche se privi di copertura.

Con l'aggravante dell'essere stata la minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra luglio 2013 ed aprile 2014.

73 bis - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con CAGOSSI Luigi, SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, perché, in concorso morale e materiale tra loro --- in particolare: SILIPO Antonio quale autore del prestito e, unitamente a SILIPO Floriana, anche delle successive richieste di interessi usurari e della relativa attività di riscossione; CAGOSSI Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l., beneficiaria degli assegni emessi dalle persone offese in parte a garanzia del prestito ricevuto e in parte quale pagamento delle rate degli interessi usurari; SILIPO Francesco, con altro soggetto n.m.i., quale soggetto subentrato alla riscossione delle somme illecite dopo l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli altri correi --- si facevano promettere da CERRUTI Stefano e MORELLI Maria Cristina, in stato di bisogno, quale corrispettivo di un prestito di euro 20.000,00, la restituzione dell'intera somma capitale e un interesse mensile di euro 4.200,00 sino alla data di restituzione dell'intera somma capitale, per un totale di euro 16.800,00, con una percentuale usuraria del 252% (annuo) per le rate da aprile a luglio 2013 e successivamente, stante l'impossibilità della persona offesa di onorare tali interessi, si facevano promettere il pagamento di euro 35.000,00 in dieci rate mensili da gennaio 2014 ad ottobre 2014, con l'emissione di 10 assegni di euro 3.000,00 cadauno e la promessa di un versamento di euro 5.000,00 alla scadenza; di tali assegni, ne venivano consegnati ed incassati solo 2 di euro 6.000,00, mentre la rata di marzo 2014 era pagata in contanti, di talché, a fronte di euro 9.000,00 incassati, euro 4.500,00 erano da considerarsi a titolo di interessi, con una percentuale usurario del 90% (annuo) da gennaio a marzo 2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE) e altre località della provincia di Reggio Emilia, tra aprile 2013 e marzo 2014.

74 - GIBERTINI Marco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio in concorso con DEBBI Giuliano (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte,

nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRASSI Mauro al pagamento di una somma di denaro quantificabile in 200.000 euro a favore di DEBBI Giuliano, quale restituzione dell'anticipo di quote di capitale relative all'acquisto di un esercizio pubblico in Ravenna.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GRASSI Mauro, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva ai CC di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa, recandosi a Ravenna in compagnia di SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarlo a prendere a casa.

Concorrendo SILIPO Antonio per avere accettato l'incarico di procedere al recupero crediti, dietro corrispettivo di 15.000 euro, predisponendo e facendo sottoscrivere al DEBBI una fittizia cessione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di GRASSI Mauro e, previa autorizzazione di SARCONI Nicolino, avendo tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Ravenna in compagnia dello stesso SARCONI Nicolino e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver condotto DEBBI Giuliano presso il SILIPO al fine di richiedere l'interessamento per il recupero del credito, conoscendone l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate per costringere GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste, prendendo poi parte all'attività, recandosi a Ravenna in compagnia di SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente incaricato il SILIPO ed il SARCONI di recuperare il credito suppositamente vantato nei confronti di GRASSI Mauro, ben consapevole della loro appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi, GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, tra aprile e giugno 2013.

75 - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con TIROTTA Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma di saldare un debito contratto nei confronti di TIROTTA Giovanni e quantificabile in 25.000 euro. Minaccia consistita nell'essersi recati SILIPO Antonio, SILIPO Francesco e TIROTTA Giovanni il 24.09.2013 presso l'abitazione delle persone offese, sita in Reggiolo, con una ruspa, manifestando il proposito di abbattere l'immobile in cui i coniugi ZAPPAREDDU e ONONOGBO convivono, iniziando a colpirlo con la benna, senza tuttavia arrecare danni visibili.

Condotta che non si concretizzava perché le persone offese, intimorite dal possibile abbattimento della propria abitazione, richiedevano l'intervento dei CC di Reggio, denunciando l'accaduto. Concorrendo TIROTTA Giovanni perché, avendo contratto un debito quantificabile in 6.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, si rivolgeva consapevolmente allo stesso, del quale conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e a SILIPO Francesco ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi, ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma, a sottostare alle loro richieste e saldare il debito di 25.000 euro, partecipando direttamente all'attività, accompagnando SILIPO Antonio e SILIPO Francesco il 24.09.2013 presso l'abitazione delle persone offese.

Concorrendo SILIPO Antonio e SILIPO Francesco perché per adempiere ad un credito di 6.000 euro vantato nei confronti di TIROTTA Giovanni, accettavano di compiere attività estorsiva nei confronti di ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma, a loro volta debitori dello stesso TIROTTA Giovanni, recandosi il 24.09.2013 a casa delle persone offese con una ruspa e minacciandoli di abbattere l'immobile, desistendo solamente per l'intervento dei CC di Reggio, chiamati dalle persone offese.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite e facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio (RE) il 24 settembre 2013.

76 - 77 Omissis

78 - VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale in concorso con MANFREDI Francesco, VILLIRILLO Giuseppe cl. 87 (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a NEFFANDI Stefano di far fronte al presunto debito pendente nei confronti di FACCIOLO Claudio dai medesimi rivendicato direttamente, quantificato in 250.000 euro, versando una somma di denaro pari a 55.000 euro, avendo nel frattempo VILLIRILLO Romolo accertato che NEFFANDI Stefano aveva svolto solamente un ruolo di intermediario, mentre i reali debitori si identificavano in RAMPOLLO Giovanni e MEI Giuseppe e quindi nella piena consapevolezza dell'inesistenza (e comunque inesigibilità) del credito rivendicato.

Minaccia consistita nell'aver VILLIRILLO Romolo più volte minacciato telefonicamente NEFFANDI Stefano, facendogli chiaramente capire di essere inserito, con posizione di vertice, all'interno di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, appartenenza mafiosa confermata alla persona offesa anche da FACCIOLO Claudio e RAMPOLLO Giovanni, accrescendo così in lui lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché NEFFANDI Stefano effettuava il pagamento in più rate (tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2011 e il 11.06.2011 consegna di due assegni circolari di 7.000 euro l'uno, intestati alla SIRI s.r.l. riconducibile a VILLIRILLO Romolo, il 21.06.2011 consegna di 5.500 euro in contanti e il 08.07.2011 consegna di 20 cambiali da 1.000 euro l'una e di 1.000 euro in contanti), ma non era in grado di far fronte alla successiva richiesta di 15.000 euro formulata da VILLIRILLO Romolo.

Concorrendo VILLIRILLO Romolo, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa di cui al comma 1, organizzava e poneva in essere in prima persona l'attività estorsiva esplicitando l'appartenenza all'organizzazione sua e dei suoi complici.

Concorrendo VILLIRILLO Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale e MANFREDI Francesco per aver coadiuvato VILLIRILLO Romolo nelle varie fasi dell'attività estorsiva, accompagnandolo, o sostituendolo, negli incontri con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il VILLIRILLO Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Mantova, Brescia e Verona da marzo 2011 fino a settembre 2012

79 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a MAFFIOLETTI Fabrizio di consegnare una somma di denaro quantificabile in 40.000 euro, giustificata formalmente con l'emissione di almeno una fattura per operazione inesistente, quale corrispettivo per il proprio interessamento nell'attività di recupero crediti eseguita nei confronti della società POSTEL di Roma a favore della società METALMA s.r.l. al primo riconducibile.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista emiliana in collegamento con quella cutrese e la implicita capacità e possibilità di porre in essere ritorsioni nei suoi confronti.

Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché MAFFIOLETTI Fabrizio riusciva a corrispondere solamente 29.500 euro, di cui 10.000 euro nel dicembre 2011 tramite un assegno e gli altri 19.500 euro in contanti, tra febbraio e marzo 2012.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta perché, nella piena consapevolezza e volontà tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti, mettevano al servizio dell'azione comune le loro competenze in campo finanziario, anche partecipando ad incontri direttamente con il MAFFIOLETTI (nel corso dei quali venivano fatte minacce al medesimo da parte del GUALTIERI) e nello specifico: PALERMO Alessandro attivandosi ed interessandosi personalmente presso la direzione generale della società Postel di Roma, attraverso canali propri e riferendo direttamente a GUALTIERI Antonio; TATTINI Roberta rafforzando e supportando moralmente le condotte illecite di Gualtieri Antonio ed apportando direttamente ed indirettamente pressioni sulla parte offesa per ottenere il pagamento nelle forme specificate nel capo che segue da parte della società POSTEL di Roma, (eludendo le problematiche sorte per l'irregolarità del DURC della società METALMA S.r.l., che in effetti riceveva due bonifici per complessivi 245.000 euro circa, che coprivano quasi interamente il debito riconducibile alla società POSTEL, e quantificabile in circa 260.000 euro) così consentendo di maturare una posizione di vantaggio nei confronti del MAFFIOLETTI.

Percependo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta denaro direttamente dal MAFFIOLETTI per la prestazione dai medesimi resa in ausilio del GUALTIERI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre 2011 fino a marzo 2012.

80 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro

reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 8 D.P.R. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di giustificare

formalmente ed almeno parzialmente, la corresponsione di somme di denaro, quantificabili rispettivamente in 87.800 euro e 10.000 euro da parte di MAFFIOLETTI Fabrizio a favore del gruppo criminale di loro appartenenza, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano le fatture n. 8 del 29.11.2011 e 9 del 20.12.2011, oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti nei confronti della società METALMA s.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, utilizzando la società EDILTETTI Group S.r.l. di GUALTIERI Antonio.

Concorrendo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta per avere partecipato con il GUALTIERI a tutte le fasi esecutive del delitto di cui al capo n. 79 ed essendo l'emissione delle fatture elemento decisivo al fine di creare una giustificazione apparente alla dazione del denaro frutto dell'estorsione.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre a dicembre 2011.

81 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 comma 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a PRIOR Pierantonio (della società TIPTRONIK S.p.A.), a fronte di un presunto debito pendente nei confronti della società METALMA S.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, arbitrariamente quantificato da GUALTIERI Antonio in 1.080.000,00 euro, di consegnare una somma di denaro quantificabile in 88.000 euro, pianificando nel contempo una serie di pagamenti mensili, ciascuno da 20.000 euro, fino al raggiungimento dell'intero debito.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista, sostenendo di poter contare su 300 uomini completamente al proprio servizio e nell'aver ordinato ai sodali di seguire gli spostamenti della persona offesa e del suo nucleo familiare, così da accrescerne lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava parzialmente perché PRIOR Pierantonio effettuava il 29.11.2011 un primo bonifico in favore della società METALMA s.r.l. di 87.800 euro e nei mesi successivi riusciva a far fronte a 4 o 5 pagamenti da 20.000 euro (sicuramente uno nel gennaio 2012, due nel marzo 2012, uno forse in aprile 2012 e l'ultimo nel giugno 2012), parte con assegni, parte in contanti e parte con bonifici bancari, non riuscendo poi a sostenere altri esborsi.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil per aver coadiuvato GUALTIERI Antonio nell'attività estorsiva e per aver partecipato a numerosi incontri organizzati dallo stesso GUALTIERI Antonio con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti. In particolare TATTINI Roberta dopo aver ricevuto in data 08/06/2011 una diretta richiesta da parte di PRIOR Pierantonio finalizzata ad intercedere nei confronti di GUALTIERI Antonio al fine di garantire il posticipo del pagamento precedentemente stabilito, a distanza di pochi giorni (11/06/2012), manifestando piena e consapevole disponibilità nei confronti del sodale emiliano, ne dispone invece un ulteriore sollecito, incaricando dell'incombenza il marito STEFANELLI Fulvio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre 2011 fino a giugno 2012.

82 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e in una occasione con tale Ermaf non meglio generalizzato, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a MAFFIOLETTI Fabrizio, quale corrispettivo per il proprio interessamento nell'attività di recupero crediti eseguita nei confronti della società TIPTRONIK S.p.A. di PRIOR Pierantonio, che aveva contratto un debito con la società METALMA s.r.l. dello stesso MAFFIOLETTI Fabrizio, arbitrariamente quantificato da GUALTIERI Antonio in 1.080.000 euro, a corrispondere una somma di denaro pari al 50% dell'ammontare complessivo del debito, giustificando formalmente il pagamento con l'emissione di fatture false.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista, e nell'aver ordinato ai sodali di seguire gli spostamenti di soggetti vicini alla persona offesa, così da accrescerne lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava parzialmente perché MAFFIOLETTI Fabrizio, una volta ricevuto il bonifico da 87.800 euro dalla società TIPTRONIK S.p.A., il 30.11.2011 consegnava a GUALTIERI Antonio numero 8 assegni da 10.000 euro cadauno, più un assegno da 8.700 euro, che si faceva carico di giustificare formalmente il passaggio di denaro, emettendo con data 29.11.2011 la fattura numero 8 di pari importo, oggettivamente e/o soggettivamente falsa, nei confronti della società METALMA s.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, utilizzando la propria società EDILTETTI Group s.r.l. e relativa a presunti lavori di manutenzione del tetto di un immobile sito in Serravalle Scrivia (AL), di proprietà della società METALMA s.r.l., ma di fatto in disuso da oltre tre anni. Nei mesi successivi MAFFIOLETTI Fabrizio riusciva a far fronte ad altri quattro pagamenti in contanti (uno il 13.01.2012 di 10.000 euro, uno agli inizi di marzo 2012 di 10.000 euro, uno a fine marzo 2012 di 19.500 euro e l'ultimo verso il 10.04.2012 di 10.000 euro), per complessivi 49.500 euro, non riuscendo poi a sostenere altri esborsi.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil per aver coadiuvato GUALTIERI Antonio nell'attività estorsiva e per aver partecipato a numerosi incontri organizzati dallo stesso GUALTIERI Antonio con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti. Nello specifico: TATTINI Roberta rafforzando e supportando moralmente, in più circostanze, le condotte illecite di Gualtieri Antonio volte ad ottenere, tra l'altro, il controllo finanziario della METALMA SRL, nonché rendendosi disponibile su diretta richiesta di quest'ultimo, nel farsi consegnare da Maffioletti Fabrizio in data 16/04/2012, Euro 500, denaro mancante in occasione della consegna effettuata il giorno 14/04/2012 dal MAFFIOLETTI ad ELEZAJ Bilbil.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia, Verona e Bergamo da giugno 2011 fino a giugno 2012.

**GLI AFFARI
(REIMPIEGO ED ALTRO)**

83 - PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, VILLIRILLO Romolo, CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe in concorso con FALBO Francesco, SARCONI Gianluigi, BOLOGNINO Michele, VULCANO Mario, GERACE Salvatore, e SERIO Luigi (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con i ruoli sotto meglio indicati per ciascuno, in numero maggiore di cinque, tutti essendo nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure), lo investivano attraverso la predisposizione dell'impianto societario, composto essenzialmente da:

- AURORA BUILDING S.r.l.: costituita il 18.05.2006, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 100.000 euro suddiviso equamente tra la K1 S.r.l. e la DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI Ferdinando; società amministrata dal 18.05.2006 al 07.09.2007 da BERGAMASCHI Gianfranco; dal 07.09.2007 al 31.03.2011 da FALBO Francesco; dal 31.03.2011 al 01.02.2013 da un organo direttivo costituito da CAPPÀ Salvatore e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere; dal 01.02.2013 da VESCOVI Ferdinando;
- K1 S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPÀ Salvatore;
- GEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPÀ Salvatore;
- TANYA COSTRUZIONI S.r.l.: costituita il 20.06.2008, con sede a Sorbolo (PR), in via Mimmi Fochi nr. 24, e capitale sociale di 50.000 euro, diviso equamente tra FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola; società amministrata dal 20.06.2008 al 11.12.2009 da un Consiglio di amministrazione, composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe (Presidente) e CLAUSI Donato Agostino (Amministratore delegato); dal 11.12.2009 al 04.07.2012 da FALBO Francesco; dal 05.07.2012 da FALBO Davide Nicola;
- MEDEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.11.2008, con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 17, e capitale sociale di 50.000 euro diviso equamente tra i soci CURCIO Maria e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.11.2008 al 29.03.2011 da un Consiglio di Amministrazione, composto da PALLONE Giuseppe (Presidente) e FALBO Francesco (Vice Presidente); dal 29.03.2011 al 22.01.2014 da un organo di gestione con la nuova formula dell'Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe; dal 22.01.2014 da CAPPÀ Salvatore;
- LA PILOTTA S.r.l.: costituita il 04.03.2002, con sede a Reggiolo (RE), in strada Aurelia nr. 5, e un capitale sociale di 50.000 euro, detenuto completamente da VACCARI Olmes, prestanome di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore; società amministrata da FALBO Francesco dal 10.03.2003 al 30.08.2010, per conto dei rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e VETERE Marcello;

e l'utilizzazione delle seguenti società messe a disposizione da FALBO Francesco

- AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.: già costituita il 18.04.2010, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1, e capitale sociale di 50.000 euro interamente detenuto da FALBO Leonardo; società amministrata dal 18.04.2010 all'8.10.2010 da FALBO Francesco, dal 08.10.2010 da FALBO Leonardo che il 23.09.2011 assumeva l'incarico di liquidatore. Il 16.02.2012 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 10/2012);
- SORBLOLO COSTRUZIONI S.r.l.: già costituita il 18.09.2001, con sede a Sorbolo, in via Mimmi Fochi nr. 2-4, e capitale sociale di 25.000 euro interamente detenuto da FALBO Francesco; società amministrata dal 18.09.2001 al 14.09.2002 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e FALBO Pasquale (vice presidente); dal 14.09.2002 al 15.12.2006 da FALBO Francesco; dal 15.12.2006 al 20.12.2007 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e CORRADO Nicola (vice presidente); dal 20.12.2007 al 11.03.2011 da un consiglio di amministrazione formato da CORRADO Nicola (presidente) e FALBO Francesco (vice presidente); dall'11.03.2011 al 24.03.2011 da FALBO Leonardo; dal 24.03.2011 al 18.04.2011 da



FALBO Francesco (nominato liquidatore); dal 18.04.2011 FALBO Leonardo (nominato liquidatore). Il 06.07.2011 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 63/2011);

il tutto finalizzato all'investimento nell'attività economica predisposta nel comune di Sorbolo (PR) a partire dal 2007, inerente l'intervento di lottizzazione di via Venezia, l'edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via Marmolada; nonché negli interventi edilizi presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in quest'ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera, per la cui realizzazione utilizzavano beni provenienti da delitto (piastrelle, mattoni, infissi ecc.) messi a disposizione del gruppo da GIGLIO Giuseppe (attuando in tal modo il reimpiego nell'attività economica sia di denaro proveniente della cosca cutrese che beni provenienti da altri delitti anche comuni come sotto meglio specificato).

Il denaro, allo stato non quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPA Salvatore e/o PALLONE Giuseppe da VILLIRILLO Romolo, perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività immobiliari sopra descritte, affinché assicurasse redditività (fino anche a 30/40.000 euro mensili) che veniva poi resa al GRANDE ARACRI Nicolino o comunque alla cosca cutrese per il tramite di denaro contante ovvero di assegni intestati a terze persone nel corso del tempo, come sotto indicato.

Trattandosi di interventi edilizi nei quali investivano, altresì, denaro e beni provenienti dall'attività della cosca emiliana di cui al capo 1) e dei singoli associati che avevano partecipato all'attività.

Trattandosi in generale di un affare dell'organizzazione di cui al capo 1) dove venivano concessi subappalti o comunque incarichi ad altre imprese riconducibili all'associazione stessa o comunque riconducibili a persone vicine alla predetta cosca emiliana (come nel caso di RIILLO Pasquale, RIILLO Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), FLORO VITO Selvino per i primi e GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GIOVINAZZO Giovanni e BIANCHINI Augusto per i secondi);

Al fine di risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco, poi estromesso dall'affare con minacce ed intimidazioni da parte di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore (nelle forme indicate nel capo di imputazione seguente che qui si richiama - n. 84) erano intervenuti, in apposite riunioni (dal gennaio al marzo 2012), i vertici della suddetta organizzazione ed in particolare SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, sostenendo e ratificando le decisioni prese dal GIGLIO nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1 e dell'associazione cutrese (partecipa a sua volta in questa fase per il tramite di GRANDE ARACRI Domenico).

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare concretamente una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Ottenendo le società K1 srl e GEA IMMOBILIARE srl mutui da Banche in vista della realizzazione delle opere per oltre 12 milioni di euro, opere la cui realizzazione veniva commissionate alla SORBLO Costruzioni srl: i mutui venivano solo in parte restituiti (all'incirca 3 milioni) e le opere terminate solo in parte. A seguito dell'esautoramento del FALBO, come descritto al capo 84, la SORBLO srl (già dichiarata fallita il 12.7.2011) veniva sostituita il 28.6.2012 dalla GIGLIO srl.

Segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe, intestatario (direttamente o indirettamente) delle quote delle società immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 19.11.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla GIGLIO S.r.l.); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 tramite la partecipazione della K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009, tramite la partecipazione detenuta dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l., dal 03.12.2009 al 04.08.2010, nonché dal 29.03.2011 al 21.06.2013 tramite la quota detenuta in capo allo stesso GIGLIO Giuseppe; dal 21.06.2013 tramite la quota detenuta dalla di lui moglie CURCIO Maria); nella PILOTTA S.r.l. (dal 24.07.2007 al 27.09.2010); in accordo con gli altri sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, aveva la gestione diretta delle predette imprese, determinando le decisioni imprenditoriali ed adoperandosi per la copertura dei debiti contratti; al fine di onorare i debiti delle società con gli istituti di credito, si adoperava unitamente ai correi nella vendita anche fittizia (come nel caso di OPPIDO Raffaele) di alcuni appartamenti, acquisendo artatamente i relativi mutui ipotecari ottenuti grazie alla falsa interposizione di soggetti compiacenti (come indicato al capo 85); in collaborazione con il fratello Giulio, ai fini della gestione dei cantieri

- edili, disponeva l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana; analogamente si prodigava egli stesso per recuperare beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti da delitto e a costi convenienti, disponendone l'impiego presso i suddetti cantieri; manteneva i rapporti, con i vertici dell'organizzazione emiliana ed in particolare con SARCONE Nicolino, adjuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, con DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele per la risoluzione dei problemi insorti con FALBO Francesco e la gestione dell'affare imprenditoriale; aveva un coinvolgimento diretto nelle azioni intimidatorie condotte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;
- PALLONE Giuseppe, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 25.02.2009); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 25.02.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite la partecipazione detenuta dalla PALLONE COSTRUZIONI S.r.l. e successivamente, a partire dal 28.05.2009, dallo stesso PALLONE Giuseppe); nella PILOTTA S.r.l. (dal 25.02.2009 al 27.09.2010); in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe e gli altri correi sull'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, partecipava fattivamente alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle imprese immobiliari; operava in seno alle medesime imprese anche per conto di CAPPÀ Salvatore (inizialmente mero socio occulto) che aveva ricevuto le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impiegasse nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia ed in particolare nelle suddette imprese; si rapportava con i vertici dell'organizzazione emiliana per la gestione dell'affare immobiliare, concorrendo consapevolmente ed in prima persona nelle azioni di intimidazione rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;
 - CAPPÀ Salvatore, con i ruoli sopra indicati nelle diverse società e comunque socio occulto insieme a VILLIRILLO Romolo del PALLONE Giuseppe; ricevendo le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo perché le impiegasse nelle attività economiche ed imprenditoriali emiliane e in generale del Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate, in parte, grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone - Parma, ovvero per il tramite di assegni; il sistema era utilizzato, al contrario, per recapitare denaro o titoli in Calabria; concorreva con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari; aveva rapporti diretti con i vertici dell'organizzazione emiliana, dei quali condivideva gli illeciti scopi nella gestione delle imprese suddette; unitamente agli altri correi ed in accordo con loro partecipava alle riunioni indette per risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco; era promotore e direttamente coinvolto negli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;
 - FALBO Francesco, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007 all'11.03.2011); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007 all'11.03.2011); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 04.07.2012 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla PITTAGORA COSTRUZIONI S.r.l. a lui riferibili); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 all'11.03.2011 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. e, successivamente, dal 03.12.2009 al 04.08.2010 tramite la quota detenuta in capo al medesimo FALBO Francesco); nella PILOTTA S.r.l. (dal 10.03.2003 al 27.09.2010); amministratore e socio altresì delle imprese SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. (società a cui erano stati appaltati i lavori di costruzione presso i cantieri edili) ed AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l., poi dichiarate fallite rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012; egli aveva condiviso, almeno inizialmente, le scelte imprenditoriali, lecite ed illecite, degli altri correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore, accettando l'utilizzo nei cantieri di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed, in parte, l'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione; pur essendosi rivolto, al fine di difendere i propri interessi economici, ai fratelli SARCONE Nicolino e Gianluigi, nonché a DILETTO Alfonso, riconoscendo in essi il ruolo apicale nell'organizzazione emiliana, in ultimo era stato costretto a cedere le proprie quote di



- partecipazione agli ex soci, a seguito degli atti di intimidazione ricevuti da questi ultimi, come indicato nel capo di imputazione che segue;
- DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONI Gianluigi, operando con compiti di direzione dell'organizzazione emiliana, al fine di salvaguardare gli interessi economici della stessa, nonché quelli della locale madre di Cutro che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare per tramite di VILLIRILLO Romolo, intervenivano nelle riunioni tenutesi a Gualtieri (RE), presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., nonché si prodigavano in appositi incontri con BOLOGNINO Michele, al fine di dirimere la controversia in atto tra FALBO Francesco ed i rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore arrivando fino punto di costringere FALBO ed AIELLO a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; condividevano, altresì, le scelte imprenditoriali di questi ultimi che tramite i cantieri edili consentivano l'impiego di imprese, mezzi e materiali gestiti o comunque provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto;
 - BOLOGNINO Michele, con compiti di direzione dell'organizzazione di 'ndrangheta emiliana, al pari dei fratelli SARCONI Nicolino e Gianluigi, nonché di DILETTO Alfonso, assumendo una posizione rivolta a tutela degli interessi economici-imprenditoriali gestiti da GIGLIO Giuseppe, si prodigava nella risoluzione delle problematiche sorte con FALBO Francesco; a tal fine aveva incontri diretti a Cutro con GRANDE ARACRI Nicolino, partecipava alle riunioni tenutesi presso la GIGLIO S.r.l., nonché con i rimanenti sodali; in ultimo gestiva direttamente i cantieri edili di Sorbolo, affiancando costantemente GIGLIO Giuseppe;
 - VILLIRILLO Romolo, che incaricato di investire nel Nord Italia i proventi dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro, consegnava a CAPPÀ Salvatore e a PALLONE Giuseppe somme di denaro (in contanti o tramite titoli), poi immesse nelle attività gestite dalle imprese immobiliari suddette e fungeva da collettore delle somme restituite quali frutto del reinvestimento; su richiesta di CAPPÀ Salvatore interveniva all'atto della cessione di quote eseguita da FALBO Francesco, interloquendo direttamente con il commercialista CLAUSI Agostino Donato a cui consegnava la somma di denaro necessaria alla registrazione degli atti inerenti la suddetta cessione;
 - RICHICHI Giuseppe, di fiducia di BOLOGNINO Michele, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità, gli faceva da autista; collaborava nell'illecita attività partecipando alle riunioni e mantenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione emiliana, in particolare con DILETTO Alfonso, con il quale faceva da tramite per conto dello stesso BOLOGNINO Michele il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche;
 - VULCANO Mario, prestanome di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di falsa fatturazione, come specificato nei capi che precedono/seguono; effettuava consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i rimanenti soci immettevano nelle casse delle imprese immobiliari, a copertura dei debiti contratti; il 28.06.2011, su disposizione dello stesso GIGLIO Giuseppe, eseguiva dal conto corrente 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE S.r.l., del quale aveva la materiale disponibilità, un bonifico di 10.000 euro a favore della società SIRI S.r.l., intestataria del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo; il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche
 - GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte complacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana;
 - CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa, tanto da far parte del Consiglio di amministrazione della TANYA COSTRUZIONI S.r.l.; curava l'organizzazione generale delle imprese, consentendo ai correi di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle quote societarie di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore; curava la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
 - GERACE Salvatore, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, CAPPÀ Salvatore e PALLONE Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari, nonché nei cantieri edili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto



delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; manteneva i contatti con le banche ed i fornitori, occupandosi, altresì, delle vendite immobiliari anche fittizie; partecipava attivamente alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco; condivideva gli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, affinché cedessero le partecipazioni detenute in seno alle predette imprese; riceveva in Calabria da VILLIRILLO Romolo apposite "buste", contenenti documenti e denaro, destinati a CAPPÀ Salvatore che utilizzava nella gestione delle attività imprenditoriali;

- SERIO Luigi, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, nonché nell'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; partecipava alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di stampo mafioso di nome 'ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di cui il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, dell'aver utilizzato tipico metodo mafioso nell'obbligare FALBO Francesco all'utilizzazione in cantiere di personale anche non necessario esclusivamente perché segnalato dalla cosche cutresì ed isolitane e nell'approvvigionamento ed imposizione di materiale da utilizzare nel cantiere.

Con l'aggravante di concorsi nel reato in più di cinque persone.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2007 al 28 gennaio 2015.

84 - GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, RICHICHI Giuseppe, GIGLIO Giulio, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, in concorso con SARCONI Gianluigi, BOLOGNINO Michele, GERACE Salvatore e SERIO Luigi (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore consistiti:

- nel formulare reiterate gravi minacce di un male ingiusto a lui, ai suoi familiari, nel corso del tempo durante le riunioni operative in cantiere o presso la ditta del GIGLIO Giuseppe tra il 2010 ed il 2012, ed in particolare nel corso delle riunioni avvenute il 04.02.2011 a Sorbolo, il 17.02.2011 in Viadana, il 03.03.2011 in Parma (presso lo studio del commercialista CAPRETTI), tra il 28 ed il 29.03.2011, il 26.05.2011 in luoghi non individuati, il 26.06.2011 in Sorbolo alla presenza di VILLIRILLO Romolo, il 29.06.2011 in Gualtieri, il 01.07.2011 in Gualtieri, il 29.07.2011 in Gualtieri, il 06.09.2011 in Gualtieri, il 14.09.2011 in Gualtieri, il 28.12.2011 in Sorbolo, il 28.01.2012 in Gualtieri alla presenza di SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, il 03.02.2011 in Gualtieri alla presenza di DILETTO Alfonso e FLORO VITO Gianni, il 24.02.2012 in Gualtieri, alla presenza di DILETTO Alfonso, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele, il 19.03.2012 in Gualtieri, il 30.03.2012 in luogo non identificato, il 17.04.2012 in luogo non identificato, il 06.06.2012 in luogo non identificato alla presenza del commercialista MUZZIOLI.

- ✓ Pronunciando nel corso di dette occasioni, alla presenza di terzi, frasi del genere: "*Guarda che noi le cose le risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai!*", - "*O firmi qua o c'è un problema serio!*", "*Ma tu vieni con noi o con la legge?*"; - "*C'abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!*"; - "*Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parta il primo cazzotto che poi...*"; - "*lo sai che ultimamente sei molto ricercato!*"; ovvero per telefono "*io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti...*" (CAPPÀ, riferendosi a FALBO ed ai suoi familiari, 06.04.2011) - "*basta risolvere il problema o si spara...*" (CAPPÀ, 06.06.2011); ovvero facendo riferimento a soggetti, non meglio indicati, asseritamente malmenati ("*Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. E meno male che c'è questa situazione perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a uno mi è rimasto un orecchio in mano, l'altro gli ho dato un calcio che l'ho ammazzato*" - CAPPÀ rivolgendosi a FALBO);
- ✓ simulando nelle medesime occasioni sopra indicate l'utilizzo di una pistola: "*Io l'ho capito come pistola! Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione!*";

- effettuando, sempre tra il 2010 ed il 2012, riunioni presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., con sede in Gualtieri (RE), tra cui quelle avvenute nelle date in precedenza indicate, nel corso delle quali



intervenevano, all'unisono, più personaggi, anche sconosciuti, che manifestavano la loro appartenenza a cosche 'ndranghettistiche crotonesi (in particolare isolitane e cutresi) ovvero palesavano periodi di carcerazione subiti ("io c'avevo qua uno che ha fatto 5 anni, quello ha fatto 10 anni, quello ha ammazzato l'altro, quello ha ammazzato .. vai a parlare là dentro? Che parli! (...) Io andavo via con la coda in mezzo alle gambe perché avevo paura onestamente! Cioè .. e .. come fai a parlare con uno che ha ammazzato l'Arena? (...) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi incalzavano in sette, otto, dieci, quelli che erano. "Lo devi fare! Lo devi fare!". Poi c'erano queste mosse (la pistola), queste cose...");

- nel minacciare un danno o comunque un male ingiusto nei confronti dei familiari: "Diverse sono state le volte in cui i tre ex soci mi dicevano di stare attento anche perché i miei figli lo sera uscivano e conoscevano la mia famiglia e che in ogni caso le cose si dovevano risolvere alla calabrese";

- nel far eseguire apposite telefonate provenienti da Cutro, dal forte valore simbolico, attesa la presenza in loco della locale madre dei GRANDE ARACRI e della comune origine sia degli indagati che delle vittime ("lasciatelo stare a mio cognato (AIELLO Salvatore), che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste caxze di telefonate di Cutro (...) arrivano..." - 25.03.2011);

tale da indurre nelle stesse vittime uno stato psicologico di forte intimidazione ed assoggettamento ("io a quel punto cedeva pure la casa a momenti, perché non ce la facevo più!"), così da costringere:

a) FALBO Francesco:

- in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (PR), richiesta pervenutagli direttamente da CAPPÀ Salvatore e PALLONE Giuseppe;

- in data successiva al 25.05.2010, all'impiego di due operai presso la SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenutagli direttamente da GIGLIO Giuseppe;

- a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti dal GIGLIO Giuseppe e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato;

- in data antecedente e prossima al 27.09.2010, alla cessione delle quote della società LA PILOTTA S.r.l. a favore di VACCARI Olmes (come indicato al capo 86) ed al pagamento della somma di 17.000 euro, conseguentemente alla cessione de LA PILOTTA S.r.l., rimessa eseguita a favore di GIGLIO Giuseppe per tramite di SERIO Luigi ("abbiamo dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società" - dich. FALBO);

- in data antecedente e prossima al 18.05.2011 a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare: un terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe, relativo ad una precedente cessione di quote della MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. avvenuta il 04.08.2010;

- a cedere l'11.03.2011 le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e K1 S.r.l. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'AURORA BUILDING S.r.l.); società che nel bilancio chiuso al 31.12.2011 risultavano possedere "rimanenze finali di prodotti finiti" ammontanti a € 7.136.000 per la K1 srl e € 4.590.000 per la GEA IMMOBILIARE srl;

- a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese: AURORA BUILDING S.r.l. (31.03.2011), K1 S.r.l. (10.03.2011) e GEA IMMOBILIARE S.r.l. (10.03.2011);

- a chiedere i fallimenti della SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. e dell'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., dichiarati rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012, a seguito dello stato di decozione delle stesse determinato dalle difficoltà dello stesso FALBO, anche in relazione alle operazioni attuate a favore dei rimanenti soci ed in particolare di GIGLIO Giuseppe;

b) AIELLO Salvatore a cedere il 18.05.2011, a favore di PALLONE Giuseppe, le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e nella K1 S.r.l., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11.03.2011 da suo cognato FALBO Francesco;

procuravano un ingiusto profitto con pari altrui danno consistito nella rinuncia totale da parte di FALBO Francesco ed AIELLO Salvatore delle quote di partecipazione, con rinuncia agli incarichi sociali nelle società suddette e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione

delle imprese (valutati circa 3 milioni di euro), nonché dalle vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate.

Concorrendo nel reato, con le modalità descritte nel capo di imputazione sub 83) (che qui si richiama):

- GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, SARCONI Gianluigi, in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso, sopra richiamate, condividendone gli illeciti scopi, partecipavano alle azioni intimidatorie rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore al fine di costringerli a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto;
- DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e BOLOGNINO Michele con compiti di direzione dell'organizzazione di cui al capo 1), RICHICHI Giuseppe, con compiti di manovalanza, tutti al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'organizzazione medesima, nonché quelli della locale madre di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare, agivano a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; partecipando altresì a riunioni appositamente convocate e tenutesi per costringere il FALBO, come poi avvenuto, a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta ed avere agito a favore dell'associazione stessa.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2010 al giugno 2012.

85 - OPPIDO Raffaele in concorso con VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmò e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società SECAV Unipersonale S.r.l. C.F. 02917260792, con sede in Roverchiara (VR) ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR) (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc. --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmò e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Verona, in Montecchio Emilia (RE) ed in Castelnuovo del Garda (VR), il 03/01/2008.

85 bis - PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giuseppe, OPPIDO Raffaele

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore attribuivano fittiziamente la proprietà dell'appartamento e del garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353) --- acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie IT, nr. 013429), del valore complessivo di 255.000 euro --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore gli unici effettivi proprietari (titolari reali del diritto di proprietà).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, il 14/07/2011.

86 - PALLONE Giuseppe, GIGLIO Giuseppe in concorso con VACCARI Olmes (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe attribuivano fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società LA PILOTTA S.r.l. C.F. 02212840348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare di ogni genere --- a VACCARI Olmes, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe gli effettivi titolari del complessivo 50% delle quote; in particolare:

- GIGLIO Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare;

- PALLONE Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Reggio Emilia, il 27/09/2010.

87 - OPPEDISANO Giuseppe Domenico in concorso con BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe (OMISSIS- giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma I, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con AFANASYEV Aleksey, AGUPOV Sergey, BAR Andreas, BOLOGNINO Sergio, BONALUMI Olinto, BUTTARELLI Vincenzo, CIOBOTARU Nicolae, DE MATTEIS Federico e LEBEDINETS Evgeny (già indagati nel procedimento penale 7977/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova), previo accordo, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la nave da diporto denominata LIFE, modello Maiora 31, della lunghezza di m 31,60, del valore di euro 3.300.000, proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso, in data 15 maggio 2012, da DIPINTO Gerarda e CORRADI Roberto (poi deceduto), soci della Mediterranea International s.r.l., in danno della società di leasing, Mercantile Leasing s.p.a., la quale l'aveva concessa in locazione finanziaria, alla prima società, con divieto di cedere a terzi il godimento del bene senza il consenso scritto della locatrice ed altresì, pur in presenza di risoluzione del contratto, in data 29 gennaio 2011, a seguito del mancato pagamento di ben 10 canoni mensili, dell'importo complessivo di 275.000 euro, e pur non effettuando successivamente il pagamento di alcun canone, si adoperavano per occultarla, esportandola all'estero, prima in Croazia e poi in Ucraina, anche al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa, e si attivavano per farla acquistare a terzi al prezzo di circa euro 800.000-900.000 (ben inferiore al valore dell'imbarcazione), da dividersi tra i complici.

Essendo il reato sopra descritto commesso in esecuzione di un accordo intervenuto direttamente tra la consorteria 'ndranghetistica emiliana e quella torinese, ed in particolare per l'intervento di BOLOGNINO Michele a favore del fratello Sergio e di BELFIORE Giuseppe in favore di PICHIERRI Giuseppe, ed in seguito di Nicolino GRANDE ARACRI e Mario URSINI di Gioiosa Ionica, i quali concordemente stabilivano che il debito preesistente in capo a BOLOGNINO Sergio fosse estinto mediante la cessione della nave da diporto MAIORA 31 nelle disponibilità di BONALUMI Olinto.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa emiliana che, sfruttando l'illecita transazione per l'estinzione del debito in capo ad un singolo affiliato, traeva un ingiusto profitto e rafforzava la propria autorevolezza sul territorio, riconosciuta anche dalla consorteria gioiosana e dalle sue propaggini torinesi.

Con le aggravanti del numero delle persone concorse nel reato, superiore a 5, e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatto commesso in Emilia Romagna, Piemonte e territorio estero in data successiva e prossima al maggio 2012.

88 - VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (OMISSIS - giudicati separatamente)

88 bis - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco, MOLINARI Antonio, VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) -(OMISSIS - giudicati separatamente)

capo 88 ter - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Bogustawa, BRAMANTE Antonietta, SCETTINI Giovanna (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l." C.F. 02536310358 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione --- a MACRI' Francesco ed a MOLINARI Antonio, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele gli effettivi titolari. Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), il 22/06/2012.

89 bis - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, già Immobiliare A.G. S.r.l., con sede in Montecchio Emilia (RE) Strada Salerno n. 12/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Salerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore") --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti --- a SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta e BRAMANTE Carmine, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 20/03/2002, a SCETTINI Giovanna, a BRAMANTE Antonietta ed a BRAMANTE Carmine, le quote societarie ripartite in pari percentuale;
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), la metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine;
- in data 23/10/2006, a SCETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), l'altra metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine il 33% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 ter - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VERTINELLI Antonio cl. 1985 (OMISSIS – giudicati separatamente)

89 quater - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe, RUGGIERO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

89 quinquies - GULLA' Antonio in concorso con VERTINELLI Palmo, VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni eseguite del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Impresa

VERTINELLI S.r.l." P.I. 02343050791, con sede legale in Crotona via Lichino n. 32 e sede operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, rimorchio 35/A tg. AA23037, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX), all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; i rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia privata e pubblica e simili --- a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare; in particolare, VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente:

- in data 29/05/2000, a VALERIO Gaetano (50%) ed a SALVATI Luigi (50%), che accettavano, le quote della società;

- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Alessandro, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 02/03/2007, a OLIVERIO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 08/02/2008, a OLIVERIO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 08/02/2008, a GRIMALDI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 08/02/2008, a ADAMO Rosario, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;

- in data 16/02/2008, a SALVATI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;

- in data 16/02/2008, a VALERIO Gaetano, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;

- in data 10/09/2014, a GULLA' Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotona (KR), Montecchio Emilia (RE) e Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

89 sexies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 septies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, TRENTO Carlo e RILLO Paolo (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 octies - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente parte delle quote sociali della società "**Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.**" P.I. **02199900354** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività

di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 27/02/2006, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano e MEZIATI Abderrahim, le quote societarie ripartite in pari percentuale (25%);

- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da VECCHIATTINI Mario Stefano), le quote societarie intestate a VECCHIATTINI Mario Stefano (25%);

- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da MEZIATI Abderrahim), le quote societarie intestate a MEZIATI Abderrahim (25%).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 novies - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote della società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Salerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (prima il 49%, poi il 98%), BRAMANTE Antonietta (2%), BARNAT Ewa Boguslawa (49%), che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

- in data 28/01/2008, a BARNAT Ewa Boguslawa, che accettava (formalmente acquistando il 25% delle quote da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, il 23% delle quote da BRAMANTE Antonietta e il 1% delle quote da SCHETTINI Giovanna), il 49% delle quote societarie;

- in data 28/01/2008, a BRAMANTE Antonietta (già titolare fittizia del 25% delle quote: capo 89 octies), che accettava (formalmente cedendo il 23% delle quote a BARNAT Ewa Boguslawa), il 2% delle quote societarie;

- in data 28/01/2008, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizio del 25% delle quote: capo 89 octies), che accettava (formalmente acquistando da SCHETTINI Giovanna ulteriore 24% delle quote), il 49% delle quote societarie;

- in data 13/02/2009, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizia del 49% delle quote), che accettava (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslawa ulteriore 49% delle quote), il 98% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 decies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS -- giudicato separatamente)

89 undecies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS - giudicato separatamente)



89 duodecies - FOGGIA Domenico in concorso con VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe, RUGGIERO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso con soggetti allo stato non individuati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente una parte (quantomeno il 49,9%) delle quote del Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l. P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007 --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti --- a FOGGIA Domenico (11,98%) ed alla società Opera S.r.l. (37,92%), avente come soci fittizi RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe, che accettavano, in data 13/12/2013; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari. Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1). Fatto commesso in Saint Vincent (AO), Crotone e Parma, nelle date sopra indicate.

89 terdecies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 (OMISSIS – giudicati separatamente)

90 - GIGLIO Giuseppe, RICICHICI Giuseppe (detto Andrea) in concorso con BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe), BELFIORE Carmine (OMISSIS – giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 perché a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, BOLOGNINO Michele, coadiuvato attivamente e costantemente da RICICHICI Giuseppe e ALLELUIA Lauro, organizzava l'attività lavorativa di almeno 12 operai (AURIEMMA Gennaro, BALZANO Antonio, COZZOLINO Giuseppe, PERROTTA Piero, CHIARO Emanuele, COLOSIMO Salvatore, CURCIO Domenico, DODA Artur, DODA Ermal, DODA Shain, DODA Altin, SCHIRONE Graziano) senza alcun legame di dipendenza con società a lui ricollegabili, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).

Organizzazione del lavoro caratterizzata da sfruttamento:

- mediante minaccia, consistita nel prospettare un repentino licenziamento o in molte occasioni un male fisico (BOLOGNINO: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?...)")
- mediante intimidazione derivante dalla loro nota appartenenza alla 'ndrangheta ("BOLOGNINO Michele: Andrea.. hai capito come gli devi dire a sti operai? RICICHICI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico.. [...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile a metà con quelli là sotto...")

ed altresì approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, i quali in un contesto di grave crisi occupazionale, accettavano condizioni di impiego inique e onerose e caratterizzate dallo sfruttamento che sotto viene descritto, che soltanto a fronte di un reale stato di necessità potevano essere imposte e tollerate.

Procedendo a strutturare il rapporto di lavoro, ed in particolare la retribuzione, in modo tale da obbligare i lavoratori ad accettare che mensilmente il BOLOGNINO e il RICICHICI trattenessero parti dello stipendio relative alla:

- Cassa edile ("RICICHICI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile... [...] RICICHICI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile... [...] BOLOGNINO Michele: tutta la cassa edile la voglio indietro.. tu dici che no?... [...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual'è...)
- Buoni pasto ("BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare... Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? [...] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me [...] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito! ..."),
- Visite mediche ("BOLOGNINO Michele: (si rivolge ad Alleluia Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. [...]),

- Indennità di mancato preavviso (BOLOGNINO Michele: io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni da un'altra parte.. va bene...")
- Altre spettanze (ad esempio 50 euro dalla paga di ogni operaio sostenendo che sono le spese della mafia)..

per un ammontare approssimativamente pari a circa € 1000 per ogni dipendente.

Con ciò costringendo con costante intimidazione verbale e "ambientale" i dipendenti reclutati di cui veniva organizzata l'attività lavorativa, a tollerare un mensile prelievo del denaro pure a loro destinato, quale prezzo della intermediazione, con profitto ingiusto e pari altrui danno e obbligando sistematicamente i lavoratori ad un gravoso impiego settimanale senza fruizione della giornata di riposo.

Procedendo il BIANCHINI ad effettuare assunzioni a tempo determinato con retribuzioni formalmente ed apparentemente tutte inferiori a 1000 euro così da poter consentire il pagamento in contanti ed evitare la tracciabilità del movimento del denaro: dando così al BOLOGNINO la gestione del denaro da impiegare per il pagamento diretto dei dipendenti, retribuzione dalla quale il predetto tratteneva una parte per sé e per l'organizzazione decidendo ed imponendo ai lavoratori la trattenuta da lui individuata caso per caso per ciascuno.

Avendo altresì BIANCHINI contabilmente giustificato l'esborso della cifra da mettere a disposizione del BOLOGNINO attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti nelle modalità indicate nel successivo capo di imputazione sub 92) e segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe emetteva, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva al pagamento tramite bonifico bancario;
- il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, come acconto per il pagamento di altre fatture per operazioni inesistenti;
- FLORO VITO Gianni procedeva al prelievo contante di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture);
- BELFIORE procedeva infine a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.

Concorrendo altresì:

- BIANCHINI Alessandro, figlio di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al padre, in particolare per aver gestito l'impiego dei predetti operai in qualità di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
- BRAGA Bruna, moglie di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al marito, in particolare per aver gestito consapevolmente la parte amministrativa e contabile del meccanismo fraudolento sopra descritto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e intrattenendo in tal senso rapporti diretti con BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe.

Con le aggravanti di cui all'art. 603 bis co.3 n. 1 e 3, per aver gestito un numero di lavoratori reclutati superiore a tre e per aver commesso il fatto esponendo i dipendenti intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3, per essere il fatto commesso da persona appartenente all'associazione di cui all'art. 416 bis. (intesi BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, ALLELUIA Lauro, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 per aver concorso nel reato in numero di più di cinque.

Con l'aggravante dell'art. 112 n. 2 per BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale (BIANCHINI) al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

Fatti commessi in Montecchio Emilia (RE) e territorio della provincia modenese in data successiva e prossima al maggio del 2012.

91 - RICCHICI Giuseppe in concorso con *BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio (OMISSIS - giudicati separatamente)*

Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991, perché avendo ottenuto l'appalto, tra l'altro, per la rimozione di macerie del terremoto avvenuto in Emilia nel maggio 2012, con più operazioni e attività continuative organizzate, effettuavano operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti, volontariamente non procedendo alla distinzione dei rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto.

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna in qualità di soci e BIANCHINI Alessandro in funzione di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere, con tali condotte e al fine di conseguire un ingiusto profitto, utilizzato materiale contenente amianto (in breve MCA), previa miscelazione di tale rifiuto pericoloso con terre da scavo, per pavimentare/stabilizzare:

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in via I maggio frazione San Biagio;
- l'area prossima al Cimitero del capoluogo di San Felice sul Panaro in fregio a Piazza Italia (via Milano);
- l'area prossima al campo di accoglienza sito in Massa Finalese via Barbieri;
- l'area prossima alla caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro;
- l'area del cantiere edile sito all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro (capannone Phoenix).

Per avere altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi contenenti amianto, nelle seguenti zone:

- area esterna alla scuola media secondaria "Zanoni" di via Pederzoli a Concordia sulla Secchia;
- area destinata a verde della scuola primaria Dante Alighieri sita in via Dorando Pietri a Mirandola;
- area destinata a verde della scuola Castelfranchi/Frassoni in via Comunale Rovere a Finale Emilia;
- area cortiliva della scuola secondaria "Carducci" di Reggiolo (RE) ;

e per aver effettuato attività di recupero dei rifiuti - (fra cui lastre di fibrocemento, peraltro simili all'amianto, miscelate con terre da scavo) acquisiti con i codici 170101 (cemento) e 170904 (rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione) - per realizzare MPS, violando le prescrizioni del D.M.05/02/1998 PARAGRAFO 7.1.4 e allegato C Circolare Ministero Ambiente del 15.7.2005 N. ul/2005/5205, nonché in violazione dell'Autorizzazione Provinciale, punti 17 lettera a), 21 e 22, e dei limiti massimi di quantitativi detenibili in stoccaggio.

In particolare:

- le consegne di riciclato nei luoghi di utilizzo (in particolare opere pubbliche) non sono state accompagnate da documentazione e neppure da DDT (le quantità sono ricavabili approssimativamente solo dai computi metrici estimativi dei relativi progetti);
- le prove di conformità non sono state eseguite caratterizzando le prestazioni dei riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti suddivisi in lotti, rappresentanti la produzione di una settimana e dimensione massima di 3000 metri cubi;
- all'interno dell'azienda Bianchini non sono distinguibili le aree di conferimento rifiuti da quelle di messa in riserva;
- non sono presenti apposite cartellonistiche indicanti i codici CER ritirati da terzi e prodotti in loco e le ex MPS stoccate;
- manteneva in deposito presso l'azienda 7500 tonnellate di fibrocemento frantumato e 200.000 tonnellate di rimanente rifiuto ben oltre il limite di stoccaggio massimo istantaneo consentito (65.000 tonnellate).

PASSIATORE Francesco, geometra assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere concorso con i predetti utilizzando, per lo scavo e la stabilizzazione del nuovo sito stradale della tangenziale di Sermide (appalto vinto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con importo di aggiudicazione pari a 1.233.847,949 euro), materiale contaminato da amianto, poi dallo stesso occultato mediante rullaggio e copertura con cementato, così da precludere un futuro controllo da parte degli organismi preposti.

ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro, per avere occultato in data 21.10.2012, mediante una gettata di magrone di circa due centimetri, materiale contaminato da amianto precedentemente utilizzato per lo stabilizzato del cantiere edile sito all'incrocio fra via L. da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro, al fine di ostacolare dolosamente i successivi rilievi fiscali da parte

dell'ARPA che, in data 18.10.2012, aveva appurato la presenza di amianto nel sito mediante un prelievo di tipo conoscitivo.

BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe per essere, in qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo 1), i referenti e gli intermediari delle prestazioni lavorative fornite anche da ALLELUJA Lauro in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, come descritto al precedente capo d'imputazione, mediazione la quale traevano l'ingiusto profitto ivi descritto consentendo consapevolmente la commissione delle condotte sopra descritte (tanto da concedere un "premio" ai lavoratori che si erano occupati dell'amianto).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'associazione di cui al capo 1, attraverso la prestazione d'opera di ALLELUJA Lauro, favorendone in generale il più saldo radicamento del potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati e garantendo un guadagno.

Fatti commessi in San Felice sul Panaro, Concordia s/S, Mirandola, Finale Emilia, Reggiolo e Sermide nell'anno 2012 e accertati fra l'autunno 2012 e il gennaio 2013.

92 - GIGLIO Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe) e BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna (OMISSIS – giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, organizzato un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti concordando ogni passaggio simulato al fine di giustificare l'esborso del denaro che la BIANCHINI COSTRUZIONI metteva a disposizione del BOLOGNINO, per il pagamento degli operai e per il trattenimento di quanto di sua spettanza, oltre che per consentire alla stessa BIANCHINI s.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Segnatamente concorrendo:

- GIGLIO Giuseppe emettendo, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti da €. 38.732,10, avente progressivo nr. 91 del 31.08.2012 in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva, in data 04.10.2012, al pagamento della stessa mediante bonifico bancario identificato dal CRO 0538746432227703 verso il conto corrente postale nr.1005722077 intestato alla TRASMOTER srl. Nella stessa data, il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, mediante postagiro verso il conto corrente postale nr. 1001530508 intestato a IMMOBILIARE TRE SRL, avente come causale l'acconto per il pagamento di altre fatture ragionevolmente false;
- FLORO VITO Gianni procedendo, in data 04.10.2012, al prelievo contante di 9.500 euro della predetta somma e trasferendo 27.000 euro sul conto corrente nr. 1001577004 della società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e sempre mediante postagiro;
- BELFIORE Carmine procedendo infine, nella stessa data, a monetizzare la commessa mediante l'esecuzione di cinque prelievi, al fine mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele;
- GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, trattenendo a conclusione delle predette transazioni, la somma di 2000 euro a titolo di "commessa" per l'operazione eseguita;
- BOLOGNINO Michele organizzando e dirigendo la cooperazione nel reato dei suddetti indagati, BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna per avere concorso con gli altri nell'approntare il sistema fittizio di fatturazione al fine di poter evadere l'iva e comunque per consentire il pagamento per contanti dello stipendio agli operai e il costo dell'intermediazione di BOLOGNINO Michele e dei suoi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'articolazione 'ndranghetistica emiliana che, attraverso la collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI ed il fraudolento meccanismo fiscale di cui al precedente capo, traeva la possibilità di radicare più solidamente il potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici. Fatti commessi in Gualtieri, Montecchio Emilia, San Felice sul Panaro e Reggio Emilia tra il settembre e il dicembre del 2012.

93 - RICHICHI Giuseppe in concorso con BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele,, ALLELUJA Lauro e SCOZZAFAVA Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)



Reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82, perché, avendo ottenuto la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. l'appalto dal Comune di Finale Emilia per l'ampliamento del cimitero del capoluogo di quel centro (importo complessivo dell'appalto 450.000 euro, assegnato con determinazione nr.114 del 17.02.2012 dal Comune di Finale Emilia), senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante si accordavano affinché l'esecuzione delle opere venisse gestita da BOLOGNINO Michele, che ne affidava a sua volta la materiale esecuzione a SCOZZAFAVA Antonio. Realizzando, con tale condotta, concessione di fatto di sub appalto senza autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente acquisizione di un ingiusto profitto.

Segnatamente concorrendo:

- BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, in qualità di soci e direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricevevano formalmente l'appalto per l'ampliamento del cimitero capoluogo di Finale Emilia e, senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante, ne affidavano l'esecuzione a BOLOGNINO Michele, accettando altresì che questi trasferisse l'incarico ricevuto alla ditta A.S. COSTRUZIONI di SCOZZAFAVA Antonio per la realizzazione delle opere;
- BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio, avendo il primo ricevuto illegalmente il sub appalto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, per poi affidarne interamente al secondo la materiale esecuzione delle opere con le medesime illegittime modalità;
- RICHICHI Giuseppe, quale uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al predetto, partecipava alle riunioni in cui venivano discussi i dettagli dell'operazione e la contabilità relativa alle spettanze di SCOZZAFAVA;
- ALLELUIA Lauro, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al BOLOGNINO, quale suo "rappresentante" presso i cantieri in cui operavano per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI e, segnatamente, coadiuvandolo nella contabilità relativa alla prestazione fornita da SCOZZAFAVA.

In Finale Emilia in data anteriore e prossima al mese di luglio 2012.

93 bis - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola (OMISSIS – giudicati separatamente)

93 ter - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

93 quater - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola (OMISSIS – giudicati separatamente)

93 quinquies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

93 sexies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola (OMISSIS – giudicati separatamente)

93 septies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandra (OMISSIS – giudicati separatamente)

94 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, OPPIDO Raffaele in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), ROCCA Antonio, LOPRETE Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro (OMISSIS – giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con artifici meglio sotto indicati, inducendo in errore ROSSI Luca amministratore unico della SERENA REAL ESTATE spa circa i reali contraenti e le modalità di pagamento e la solvibilità, determinavano che lo stesso cedesse alla SECAV UNIPERSONALE srl circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificati nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;

- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucchiolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 artico pavimento

come in parte specificati nella fattura n. 213 del 2.8.2012 emessa dalla SERENA REAL ESTATE srl nei confronti della SECAV UNIPERSONALE srl (riportante una parte dei medesimi pari a circa 43.00 mq). Ciò avveniva in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti, all'esito del quale veniva ottenuta e realizzata la materiale apprensione dei beni in zona emiliana per la successiva rivendita sia in Emilia che in Calabria.

Con la cessione finale di parte delle piastrelle ad appartenenti a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica), mantenendone una parte a disposizione della stessa articolazione emiliana stoccandola presso il magazzino di Montecchio Emilia, in Via L. da Vinci (in uso a BOLOGNINO) e presso il magazzino della società SICE srl di Gualtieri, Via Bigi nr.8 (nelle disponibilità dei fratelli GIGLIO Giulio e Giuseppe).

Così producendosi il profitto della acquisizione del materiale edile sopra indicato del valore indicato in fattura di € 242.210,80 + IVA con pari altrui danno, non essendovi stato alcun pagamento per essere stati consegnati al ROSSI assegni poi risultati non coperti ed essendo la società Secav Unipersonale srl fallita il 6.12.2012.

(I beni oggetto della vendita da parte della SERENA REAL ESTATE srl erano rinvenuti nella primavera del 2012 nel capannone di proprietà della medesima società, sito in Asola via Toscana n. 17, in precedenza nella disponibilità della società HEVEA srl società fallita che, per il tramite del curatore fallimentare, non aveva reclamato la proprietà del materiale di cui il ROSSI Luca, rientrato in possesso del capannone, disponeva ponendolo in vendita).

Per il tramite di ROCCA Antonio il ROSSI Luca poneva in vendita le piastrelle sopra indicate e dopo alcune trattative non andate a buon fine, il ROCCA metteva in contatto il ROSSI con BOLOGNINO Michele il quale gestiva direttamente tutta la operazione mantenendo informato il ROCCA medesimo che, da ultimo, nel settembre del 2012, dopo che era risultato scoperto il primo dei titoli consegnati in pagamento consegnava un ulteriore titolo (sempre emesso da OPPIDO Raffaele per conto della SECAV Unipersonale srl) che di lì a poco veniva protestato determinando la querela depositata dal ROSSI il 15.9.2012 per truffa ed insolvenza fraudolenta.

Concorrendo nel reato:

- ROCCA Antonio fornendo le indicazioni a BOLOGNINO Michele in relazione alla possibilità di avere disponibilità del materiale sopra indicato, provenendo il medesimo da una situazione di dubbia proprietà ed essendo necessario procedere alla sua vendita in breve termine
- BOLOGNINO Michele, in qualità di organizzatore e promotore, acquisendo il suddetto materiale di provenienza illecita presso i magazzini della SERENA REAL ESTATE spa, grazie alla diretta intermediazione di LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio e coordinandone il trasporto presso i magazzini in Emilia mediante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dagli affiliati all'organizzazione 'ndranghetista emiliana (in particolare MUTO Antonio cl 71, fratelli GIGLIO, fratelli VERTINELLI); ottenendo da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la possibilità di utilizzare la ragione sociale della SECAV Unipersonale srl (vds capo 85) e facendo emettere da OPPIDO Raffaele titoli (assegni) per il pagamento (5 assegni di cui il primo da € 24.200 a scadere il 30.8.2012 ed altri 4 da 50.000 a scadere 30.10.2012, 30.12.2012, 28.2.2013, 30.4.2013); spacciandosi sotto falso nome come IZZO Pasquale della SECAV e facendo tenere i contatti con il ROSSI e con il suo incaricato SANDRINI Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geom SARTORI stefano della SECAV; organizzando il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci n. 9; ottenendo da GIGLIO Giulio e GIGLIO Giuseppe un spazio presso Gualtieri (RE) in via Bigi 8/14 sede della SICE srl nonché dei mezzi per il trasporto; organizzando la cessione ulteriore del materiale come sotto indicato al capo di imputazione seguente (94 bis).
- BOLOGNINO Sergio seguendo le direttive del fratello e partecipando alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con ROSSI e SANDRINI spacciandosi per il Geom SARTORI della Secav
- VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) mettendo a disposizione di BOLOGNINO Michele e del sodalizio la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV Unipersonale srl che veniva



utilizzata per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che consentissero la legittimità formale della circolazione dei beni

- OPPIDO Raffaele, quale prestanome dei VERTINELLI Palmo e GIUSEPPE (vds capo 85) sottoscrivendo tutti i titoli di credito utilizzati in pagamento, nella consapevolezza della loro scoperta.
- LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio perché, già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle di illecita provenienza, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro intermediazione, che creava il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, ROSSI Luca e SANDRINI Davide, e seguendo tutte le fasi successive dell'azione;
- MUTO Antonio (cl. 71), VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962), GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, contribuendo alla realizzazione del disegno criminoso mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; In particolare il GIGLIO mettendo a disposizione dell'organizzazione il deposito della SICE srl sopra indicato.
- FLORIO Francesco, ALLELUJA Lauro e RICHICHI Giuseppe, avendo i primi due violato i sigilli apposti presso il capannone della SICE s.r.l. (sito a Gualtieri in Via Bigi nr.8, di fatto riconducibile a GIGLIO Giuseppe), al fine di agevolare l'ennesimo prelievo di piastrelle da parte di un autista di BUTTIGLIERI (come descritto al capo 94 bis), ed il RICHICHI per aver coordinato la cooperazione nel reato dei suddetti indagati per conto di BOLOGNINO Michele, con ciò consentendo il definitivo impossessamento dei beni e la realizzazione del profitto del reato essendo a disposizione del BOLOGNINO e degli altri indagati;

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'associazione di cui al capo 1 nonché delle articolazioni 'ndranghettistiche cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto cagionando a ROSSI Luca e alla società SERENA REAL ESTATE s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità (richiesta di insinuazione al passivo della società SECAV Unipersonale srl per € 293.075,07)

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

Fatto commesso nelle provincia di Reggio Emilia (Montecchio Emilia e Gualtieri) dal maggio al settembre 20012

94 bis - OPPEDISANO Giuseppe Domenico, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio in concorso con BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, ricevevano, al fine di trarne profitto e con modalità e forme tali da ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, consapevoli della provenienza dal delitto di truffa aggravata di cui al capo che precede (capo 94) gran parte di un quantitativo di circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificato nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucchiolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 artico pavimento

ciascuno per la parte di competenza come sotto indicato, in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti all'esito della commissione del delitto di cui al capo precedente (94) quando venivano cedute parte delle piastrelle da parte di appartenenti alla 'ndrina emiliana (concorsi nel reato che precede) a cosche 'ndranghettistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghettistica URSINI di Gioiosa Ionica).

Concorrendo

- GUALTIERI Antonio, non essendo concorso nel reato che precede, fungendo da intermediario con GRANDE ARACRI Nicolino nelle fasi preliminari dei trasporti che BOLOGNINO Michele

stava organizzando alla volta di Cutro, adoperandosi altresì attivamente col predetto BOLOGNINO nella ricerca di potenziali compratori reggiani cui cedere le piastrelle d'illecita provenienza;

- GRANDE ARACRI Nicolino per aver ricevuto, anche grazie al contributo di GUALTIERI Antonio, parte del materiale per circa 25.000 mq;
- URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico perché, in virtù della "sinergia criminale" instaurata con BOLOGNINO Michele, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle da parte di BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Ionica, creando, attraverso la loro intermediazione, il diretto contatto tra BOLOGNINO Michele e il suddetto BUTTIGLIERI proprio al fine della cessione delle piastrelle anche a quest'ultimo;
- BUTTIGLIERI Salvatore, per aver ricevuto, grazie al contributo di URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, una considerevole parte delle piastrelle in argomento, stimabile in circa 24.000 mq. (utilizzando società nella sua disponibilità)

Tutti ottenendo la materiale disponibilità del materiale presso i depositi emiliani di Montecchio Emilia e di Gualtieri

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte delle articolazioni 'ndranghetistiche emiliana, cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

In Montecchio Emilia e Gualtieri dal settembre al dicembre 2012

95 - SILIPO Antonio in concorso con FLORO VITO Antonio, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio cl. 1971 (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 e , 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o del suo cantiere, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di grave soggezione e paura, intimavano a DALL'ARGINE Marcello, in qualità di titolare della società VESTA s.r.l. committente dei lavori del cantiere sito in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, di far fronte ai mancati pagamenti della società IMPREDIL s.r.l. gestita in loco da DE LEONARDIS (società appaltatrice e direttrice dei lavori), in particolare nei confronti delle ditte degli indagati, ai quali erano stati affidati lavori in sub appalto, quantificabili in 10.000 euro nei confronti di SESTITO Salvatore, 8.600 euro nei confronti di FALSETTI Rosario, 2.200 euro nei confronti di MUTO Antonio (cl. 71) ed almeno 8.500 nei confronti di SILIPO Antonio (in quest'ultimo caso nella piena consapevolezza del fatto che i lavori oggetto dei SAL depositati dal SILIPO ed oggetto delle richieste erano maggiorati rispetto a quanto effettivamente svolto).

Minaccia consistita nell'aver SILIPO Antonio ventilato a DALL'ARGINE Marcello l'ipotesi di bloccargli il cantiere e facendogli chiaramente comprendere che anche gli altri creditori erano soggetti appartenenti al suo stesso sodalizio e con le potenzialità criminali sufficienti per creargli problemi, accrescendo così lo stato di timore nella persona offesa, che si adoperava in ogni modo per risolvere il problema, supplicando SILIPO Antonio di non compiere atti vandalici o intimidatori all'interno del cantiere ("... niente... io arrivato a sto punto... vedi che io vado e spiano Antò... te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che tiene le spalle... tiene... no... gli ho detto che domani mattina... se no siamo là... e gli blocco il cantiere... gli blocco... e non se ne parla più!... perchè Antò gli dico... tu vedi che hai sbagliato indirizzo... io vado... vado tosto Antò... te lo dico che vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici... hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli dici...") --- ("... Antonio... però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine... glielo dici... garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perchè non succedano casini... ed io ti garantisco che...") --- ("... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è Silipo qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli... digli che facciamo il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose...") no... no... te lo sto dicendo perchè qui io ce li ho tutti con me addosso... perchè se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...").

Concorrendo FLORO VITO Antonio, perchè espressamente incaricato dal suocero LAMANNA Francesco, esponente di assoluto rilievo dell'associazione mafiosa come indicato al capo sub 1), di

fungere da coordinatore dei lavori svolti da imprese a lui ricollegabili e indicato da MUTO Salvatore ai committenti come il riferimento per ogni problema (...però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... - tu gli devi dire a loro glielo devi dire: "ragazzi... che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"...), approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio, in nome e per conto dei sodali. Concorrendo SILIPO Antonio per avere, in accordo con FLORO VITO Antonio, effettuato minacce costanti per costringere DALL'ARGINE Marcello ad assumersi l'onere di pagare quanto da lui preteso (come detto maggiorato rispetto al dovuto) e quanto preteso da FLORO VITO e SESTITO in particolare, sottolineando in ogni occasione di parlare a nome di tutti, rivendicando così l'appartenenza ad un unico gruppo criminale.

Concorrendo SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio (cl. 71) per essersi consapevolmente avvalsi delle minacce materialmente effettuate da SILIPO Antonio e dalla sua complessiva condotta tenuta nei confronti in particolare del DALL'ARGINE, conoscendone la sua appartenenza ad un'associazione a delinquere di matrice ndranghetista, ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi ritorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

Riuscendo ad ottenere il pagamento di quanto richiesto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2012.

REIMPIEGO E FRODI FISCALI

96 - SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, NIGRO Barbara, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PEZZATTI Sergio in concorso con, RILLO Pasquale, CURCIO Giuseppe, VULCANO Mario, PELAGGI Francesco e BUSIA Marco (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110; 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendosi intestatari di quote di partecipazione societaria, costituendo ad hoc le società medesime, ovvero mutando il loro oggetto sociale al fine di renderle utili all'attività sotto descritta, ovvero comunque mettendo a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato, (tutti essendo estranei alle associazioni di stampo mafioso di seguito indicate ovvero essendo taluni appartenenti ad associazioni mafiose distinte ed autonome dalle medesime, ed in particolare a quella di cui al capo 1)

consentivano l'impiego di denaro ovvero impiegavano direttamente denaro (per importi di alcune centinaia di migliaia di euro) provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dai delitti fine dell'associazione medesima, tra cui plurime estorsioni ed usure, nonché reati fiscali relativo all'associazione di stampo mafioso degli ARENA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui sussistenza è stata accertata con sentenze n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996) ed anche, per effetto dei mutati equilibri criminali, relativo all'associazione mafiosa dei NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui esistenza è accertata con sentenza n. 1812/03 del 19.12.2003 passata in giudicato il 06.03.2007 - operante anche nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Pavia e Crotone - periodo dal gennaio 2004 al novembre 2009 riferimento procedimento nr. 936/06 DDA di Catanzaro)

nonché dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, per quest'ultima regione segnatamente nelle province di Piacenza e Reggio Emilia, - come già accertato: - nell'ambito del p.p. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna -

“op. Grande Drago”-con sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati e con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati; nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - “op. Edilpievra” - con sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, , divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati e con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 rg sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 8.4.2014 per altri imputati), in attività economiche e finanziarie come sotto meglio specificato.

Dopo la prima fase posta in essere dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino agli inizi del 2008 (così come accertato dalla sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 19896/10 R.G.N.R. - op. Point Break, emessa il 25.06.2012 dal Tribunale di Modena, confermata il 16.09.2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2013/3168 R.G. App.), ed a seguito del fallimento delle società inizialmente utilizzate per la realizzazione del meccanismo delle “frodi carosello” (in particolare Point Ona s.p.a. ed Elite Trading s.r.l.) e quindi della estrema difficoltà se non impossibilità di proseguire l'attività ed adempiere agli obblighi contratti con le associazioni mafiose sopra indicate dopo che GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, in quanto organici alle dinamiche delle cosche ARENA e NICOSCIA/GRANDE ARACRI, mettevano a disposizione del PELAGGI Paolo i capitali necessari per far ripartire l'attività e quindi produrre reddito, con l'ausilio degli altri correi, utilizzavano una nuova struttura di imprese, incentrata principalmente sulla seguenti società (in parte preesistenti ed in parte costituite ad hoc):

- I.N.T. S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita il 10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, socio unico e amministratore;
- SICE S.r.l. (FALLITA il 26.9.2012), con sede a Montecchio Emilia (RE), Strada Calerno nr. 12 e sede operativa ed amministrativa a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, rappresentata a partire dal 28.04.2006 dal socio unico ed amministratore CURCIO Domenico;
- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita con atto del 15.12.2009 dalla S.I.C.E. S.r.l., rappresentata da CURCIO Domenico, amministratore unico di entrambe le società, essendo la prima partecipata totalmente dalla seconda; - costituita ad hoc;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Parma, via Augusta Ghidiglia nr. 6/A, costituita il 15.01.2010 con capitale sociale diviso equamente tra i soci GIGLIO Giuseppe, nominato anche Amministratore Unico, e RILLO Pasquale; costituita ad hoc;
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio dello Studio VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI SA di Lugano (mandatario), in forza di quattro mandati fiduciari, sottoscritti il 12.06.2009 da SALWACH Michael (con l'incarico di Direttore), PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale (mandanti), ai quali era riconosciuta una quota societaria del 10% a favore del primo e del 30% ciascuno a favore dei rimanenti azionisti (il capitale era di 50.000 USD), costituita ad hoc;
- MT TRADING Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza del mandato fiduciario, sottoscritto a partire dal 14.11.2003 da PELAGGI Paolo (la MT cessava le attività il 31.12.2008);
- MB TRADING S.r.l., con sede a Boretto (RE), via Roma nr. 20/A, costituita il 09.02.2010 dal socio unico ed amministratore BUSIA Marco, di fatto gestita unitamente a VULCANO Mario; costituita ad hoc;
- RUFFO S.r.l. (IN FALLIMENTO), già con sede a Sona (VR), via Molinara nr. 9, il cui capitale sociale era completamente detenuto, tra il 21.05.2009 ed il 06.05.2010, da VULCANO Mario, nello stesso periodo nominato, altresì, presidente del consiglio di amministrazione;
- GPZ TRADING S.r.l., già con sede a Milano, Piazza Quattro Novembre nr. 4, il cui capitale sociale era riconducibile, tra il 29.10.2009 ed il 24.03.2010, a BERTOCCO Erika, nominata altresì amministratore, e VECCHI Daniela;

tutte indifferentemente impiegate in varie attività, in quanto controllate unitariamente dagli indagati, che assicuravano la redditività del denaro investito attraverso le “frodi fiscali” e “frodi carosello” descritte nei capi di imputazione che seguono.

Gli indagati oltre ad una minoritaria attività lecita di vendita di merce gestivano attraverso il complesso societario predetto un'ampia attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che garantiva compensi pari a circa il 5/10% dell'importo fatturato; inoltre, tramite le fatture per operazioni inesistenti accedevano abusivamente al credito bancario e delle società di factoring e chiedevano indebiti rimborsi per crediti IVA, nonché utilizzavano società che maturavano debiti e quindi venivano abbandonate al fallimento con condotte plurime di bancarotta (SICE srl in particolare).

In tal modo era garantito l'investimento del denaro e dei beni in attività economica e conseguentemente la redditività dello stesso a favore primariamente delle stesse associazioni di stampo mafioso sopra citate, in particolare organizzando un sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture ed accreditando la circolazione di beni che in realtà o erano inesistenti o possedevano qualità affatto diverse e di minor pregio rispetto a quelle dichiarate; il sistema era utilizzato anche per consentire, previo pagamento di un compenso (sulla base del 5/10 % del fatturato) a società terze, di evadere il pagamento delle imposte dovute

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività al fine di ostacolare una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

E segnatamente:

- condotta organizzata da PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, che oltre a curare i rapporti con le associazioni mafiose, gestivano l'investimento del denaro, mediante l'organizzazione concreta delle attività, lecite ed illecite, (dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito, all'organizzazione anche di dettaglio dell'intera attività coordinando e dirigendo l'azione degli altri indagati), compiute attraverso le società coinvolte nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, ed in particolare della I.N.T. S.r.l. (per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva), C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010, limitandosi per lo stesso anno alla sola comunicazione IVA, con un credito d'imposta pari a 149.710 euro), S.I.C.E. S.r.l. IN FALLIMENTO (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, relativa all'anno d'imposta 2010, l'impresa ha dichiarato un credito IVA pari a 61.176 euro), le società ticinesi MT TRADING Ltd, utilizzata per un breve periodo del 2008, poi sostituita dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., MB TRADING S.r.l. (l'impresa risulta evasore totale non avendo mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi, né tanto meno aver mai eseguito alcuna comunicazione IVA); RUFFO S.r.l., IN FALLIMENTO, (l'impresa ha omesso la presentazione delle dichiarazioni reddituali ed i quadri IVA per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010); GPZ TRADING S.r.l. (per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva);
- concorrendo GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società S.I.C.E. S.r.l. (formalmente amministrata da CURCIO Domenico), la quale dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di falsa fatturazione che determinava delle uscite contabili e finanziariamente in perdita, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012;
- concorrendo nel reato SALWACH Michael, direttore e socio al 10% della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (capitale di 50.000 USD) - che funzionava da cartiera - avendo ruolo anche decisionale e strategico in relazione alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della MULTI MEDIA CORPORATE; prestando inoltre la sua collaborazione, seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, nell'attività quotidiana delle società;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi prestanome di quest'ultimo nella gestione della società I.N.T. S.r.l. dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di



- GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato VULCANO Mario che, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, provvedeva all'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione delle società cartiere RUFFO S.r.l., del quale risultava socio ed amministratore, e MB TRADING S.r.l., formalmente riconducibile a BUSIA Marco, analogamente partecipava alle fittizie spedizioni di merci e all'esecuzione delle movimentazioni bancarie;
 - concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, effettuava le movimentazioni bancarie accompagnando CURCIO Domenico, si occupava delle consegne e della spedizione delle merci;
 - concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo, impiegato in seno alla CORE TECHNOLOGY S.r.l.; partecipava attivamente al sistema delle fatturazione per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione dello zio, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;
 - concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
 - concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì del diritto di firma sui conti correnti, accessi presso la Credit Suisse (c/c nr. 0356-1621656-0) e la Clariden Leu (c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US) intestati alla predetta impresa sui quali erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali riconducibili alle frodi carosello;
 - concorrendo nel reato CRUGLIANO Gianluca, impiegato in seno alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, che partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione di SALWACH Micheal Stanley e PELAGGI Paolo, nella predisposizione delle fatturazioni per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;
 - concorrendo nel reato NIGRO Barbara, già impiegata nelle attività condotte in seno alle società modenesi POINT ONE S.p.A. ed ELITE TRADING S.r.l., continuava a partecipare attivamente, sempre per conto di PELAGGI Paolo, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'impresa C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., partecipando al sistema delle frodi fiscali con la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, l'organizzazione delle finte spedizioni, la predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari, il controllo delle medesime movimentazioni, la tenuta della contabilità fiscale della predetta impresa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con condotta commessa dai primi mesi del 2008 ai primi giorni del luglio 2010, nelle provincia di Reggio Emilia e province limitrofe.

97 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, SALWACH Michael Stanley, PEZZATTI Sergio, CURCIO Domenico in concorso con BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale e VULCANO Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di consentire l'evasione di terzi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia ILDD. che IVA della CORE TECHNOLOGY s.r.l.

elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. da parte delle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati.

Anno 2010: fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per complessivi 3.482.143,21 euro, emesse da:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro;
- G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro;
- GBN STRUTTURE S.r.l. per 48.139,92 euro;
- IT DISTRIBUTION SRL per 29.818,80 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro;
- SINK S.r.l. per 526.672,80 euro.

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e secondo le forme già indicate al capo sub 96) e segnatamente, in particolare:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti e curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori delle società sopra elencate C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro; G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro; MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro; essendo GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; e gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, amministratore legale della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che gestiva per nome e per conto di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, dei quali seguiva scrupolosamente le disposizioni nell'organizzazione delle false fatturazioni, mediante l'esecuzione delle finte spedizioni di merci e dei movimenti bancari sui conti correnti accessi a nome della predetta impresa, necessari a comprovare falsamente l'esistenza dei rapporti sottostanti le false fatture;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni il tutto anche in relazione alle operazioni sopra indicate che in fase precedente ovvero successiva vedevano la MB TRADING inserirsi nei piani di circolazione fittizia di merci e capitali;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle false fatturazioni, tenevano i contatti con le imprese fornitrici, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l., SINK, S.r.l. e MACRIOM S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in

modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l. , e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; tutti essendo pienamente consapevoli della attività generale del gruppo di società e della sua finalizzazione come contestate al reato sub 96).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa in Parma con la dichiarazione dei redditi del 2011 relativa all'anno di imposta 2010.

98 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, CURCIO Domenico in concorso con BUSIÀ Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale e VULCANO Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione sub 96), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto ai capi di imputazione precedenti e nei confronti delle sottoelencate società e per gli importi indicati:

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 2.032.467,60 euro dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 278.694,00 euro;
- COMTEL S.r.l. per 194.820,00 euro;
- DORICART S.r.l. per 707.379,60 euro;
- KEIDEE S.r.l. per 75.600,00 euro;
- ONE S.p.A. per 596.004,00 euro;
- PROJECT COMUNICATION S.r.l. per 179.970,00 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 5.620.622,41 euro dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 349.008,00 euro;
- COMPUTEL S.r.l. per 197.568,00 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 1.550.422,10 euro;
- DORICART S.r.l. per 595.341,72 euro;
- IT DISTRIBUTION S.r.l. per 99.708,60 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 720.816,31 euro;
- ONE S.p.A. per 578.922,00 euro;
- SECURSERVICE ITALIA S.r.l. per 1.190.280,00 euro;
- SINK S.r.l. per 689.483,58 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.070.018,92 euro dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 6.567.017,42 euro dalla M.B. TRADING S.r.l. nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.717.858,50 euro dalla MINIMUM S.r.l., con sede a Scandiano (RE), nei confronti di:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 158.215,50 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 226.968,00 euro;



- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per 1.332.675,00 euro;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 526.672,80 euro dalla SINK S.r.l. con sede a Reggio Emilia, nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.

Gli indagati avevano organizzato un sistema di false fatturazioni, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture; il sistema era utilizzato per consentire, previo pagamento di un compenso, a società terze di evadere le imposte e per assicurare agli indagati un profitto. Nella specie si evidenziano alcune operazioni fittizie per comprendere la loro tipologia ricorrente:

Operazione nr. 1

il 25.02.2010 la C.D.I. TECHNOLOGY acquistava dalla MB TRADING 1998 pen drive, poi rivendute (il 26.02.2010) alla CORE TECHNOLOGY. Contestualmente quest'ultima acquistava dalla G.P.Z. TRADING altre 202 pen drive dello stesso tipo, perciò il numero complessivo dei supporti di memorizzazione saliva a 2.200.

Nella medesima giornata, la CORE cedeva le pen drive alla PROJECT COMMUNICATION (1.500 pezzi) e alla COMPU & GAMES (700 pezzi), le quali fatturavano alla MULTI MEDIA CORPORATE, con documento del 02.03.2010, la vendita delle pen drive, che nuovamente riunite erano cedute (con fattura antecedente, di data 01.03.2010) alla società belga TEMSAMANE bvba. Il 26.04.2010 (due mesi dopo) la vendita era annullata, con emissione di nota di credito ICN a favore di TEMSAMANE; le pen drive erano quindi cedute a MB TRADING che il 28.04.2010 riceveva la relativa fattura al ribasso rispetto la precedente vendita effettuata a TEMSAMANE (la merce era restituita da TEMSAMANE presso il magazzino di Innsbruck, il 26.04.2010, con spedizione TNT, ben oltre l'avvenuta rimessa della stessa merce a MB TRADING avvenuta l'8.04.2010). Il giro documentale, iniziato il 25.02.2010 con MB TRADING, era chiuso con la stessa ditta. Nel dettaglio:

1/a)

Fattura nr. 5 del 25.02.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. inerente la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 95,05 € (rif. proforma nr. 5 del 25.2.10), dell'importo complessivo di 227.891,88 euro, di cui 37.981,98 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della MB TRADING S.r.l. (B.P.E.R., fil. di Poviglio c/c 1907399) un bonifico di 227.897,38 euro);

1/b)

Fattura nr. 1 del 26.02.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 96,95 € (DDT nr. 1 del 26.2.10 - Rif. FT 5 di acquisto da MB TRADING 25.2.10), dell'importo complessivo di 232.447,32 euro, di cui 38.741,22 a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 232.447,32 euro);

1/c)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 96,95 €, dell'importo complessivo di 23.596,68 euro, di cui 19.583,9 euro a titolo di IVA e 80 euro a titolo di spese di trasporto (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509) il 09.03.2010 eseguiva nei confronti della G.P.Z. TRADING S.r.l. (Unicredit Banca, fil. Locate di Triulzi c/c 100751076) un bonifico di 23.596,68 euro);

1/d)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di PROJECT COMMUNICATION S.r.l. per la vendita di nr. 1500 pen drive 64 Gb - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 6 del 26.2.10), dell'importo complessivo di 179.970,00 euro, di cui 29.995 euro a titolo di IVA e 200 euro a titolo di spese di trasporto (al 30.06.2010, a parziale pagamento della fattura, risultava un solo bonifico dell'importo di 10.000 euro, eseguito il 05.05.2010, dalla PROJECT COMMUNICATION S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509), tanto che il 14.04.2010 (val. 15.04) l'operazione di anticipo fattura della somma di 102.582 euro, inizialmente accreditata sul c/c 134/01904190 della B.P.E.R. fil. Poviglio, intestato alla CORE TECHNOLOGY, era stornata con causale "fattura non pagata e radiata");

1/e)

Fattura nr. 8 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di COMPU & GAMES S.r.l. per la vendita di nr. 700 Pen drive 64 GB - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 7 del 26.02.10), dell'importo complessivo di 83.874 euro, di cui 13.979 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la COMPU & GAMES (Unicredit Banca d'Impresa, fil. Monselice) eseguiva nei confronti della CORE TECHNOLOGY (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) tre bonifici datati 30.03.2010 (50.324,40 euro), 01.04.2010 (23.549,60 euro) e 16.04.2010 (10.000 euro));

1/f)

Fattura nr. 40 del 02.03.2010 emessa dalla PROJECT COMUNICATION S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 1500 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 104,84 € (offerta Project del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 157.260 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 15.04.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della PROJECT COMUNICATION S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Feltre (BL) c/c 91830) un bonifico di 157.260 euro);

1/g)

Fattura nr. 435 del 02.03.2010 emessa dalla COMPU & GAMES S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 700 Pen Drive 64Gb OEM al prezzo unitario di 104,84 €, dell'importo complessivo di 73.388 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 26.03.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della COMPU & GAMES S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Monselice c/c 30104876) un bonifico di 73.388 euro);

1/h)

Fattura nr. 11 del 01.03.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della TEMSAMANE bvba, per la vendita di nr. 2.200 Pen Drive USB 64 Gb Oem al prezzo unitario di 119,13 € (ordine Tamsamane del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 262.086,00 euro, esente da IVA, (il 26.04.2010 era emessa nei confronti della TEMSAMANE bvba la nota di credito nr. 1CN, che annullava di fatto l'operazione);

1/i)

Fattura nr. 22 del 28.04.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 2200 Pen Drive USB al prezzo unitario di 112,92 €, dell'importo complessivo di 248.624,00 euro, esente da IVA, (a pagamento parziale della fattura, la MB TRADING S.r.l. il 23.06.2010 eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 237.995,50 euro);

Operazione nr. 2

Il giro aveva inizio il 21.05.2010 con C.D.I. TECHNOLOGY che acquistava da MB TRADING due partite di SD Card Kingston, composte rispettivamente da 1000 e 300 pezzi (le due fatturazioni emesse da MB TRADING risultavano prive dell'indicazione dei vettori e delle relative accettazioni dei prodotti). I supporti di registrazione erano quindi rivenduti, con due fatturazioni diverse a DORICART S.r.l., che poi li cedeva a MULTI MEDIA CORPORATE. Il giro di fatturazioni terminava nuovamente con MB TRADING alla quale, il 31.05.2010 la società ticinese rivendeva le SD in un'unica soluzione. Nel dettaglio:

2/a)

Fattura 147 del 21.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di 235.644,00 euro, di cui 39.274 a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

2/b)

Fattura 35 del 21.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 26 del 21.5.10 - Conferma ordine 100519001 del 19.5.10 - conferma acquisto mail 19.5.10) - Rif. FT 147 di acquisto da MB TRADING del 21.5.10, dell'importo complessivo di 237.120,00 euro, di cui 39.520 euro a titolo di IVA e 100 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

2/c)

Fattura 157 del 24.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di 70.632,00 euro, di cui 11.772 euro a titolo di IVA (a parziale pagamento della fattura, il 17.06.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva nei confronti della MB

TRADING (Cassa di Risparmio Parma e Piacenza 6230 – 66360, c/c 40265591) un bonifico di 77.000 euro con causale “saldo FT 217 - Saldo FT 157 e acconto FT 53 (3.368,00 €)”;

2/d)

Fattura 38 del 25.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 27 del 25.5.10 offerta mail del 18.5.10) - Rif. FT 157 di acquisto da MB TRADING 24.5.10, dell'importo complessivo di 71.100,00 euro, di cui 11.850 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

2/e)

Fattura 1350/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 €, dell'importo complessivo di 211.320,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

2/f)

Fattura 1349/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 € (DDT 2416/AR del 26.5.10), dell'importo complessivo di 63.396,00 euro, esente IVA (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 19.05.2010 eseguiva nei confronti della DORICART S.r.l. (Banca Antonveneta S.p.A. - fil. Ancona, c/c 1463936) un bonifico di 63.408,56 euro);

2/g)

Fattura 28 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 1300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 232,45 €, dell'importo complessivo di 302.185,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta)

Operazione nr. 3

Le operazioni che seguono sono anch'esse di natura circolare: i prodotti erano venduti inizialmente da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. a MINIMUM in esenzione di imposta (come da dichiarazione d'intento rilasciata da quest'ultima senza averne i requisiti), per tornare allo stesso punto di partenza a conclusione del giro documentale; i pagamenti erano spesso effettuati in anticipo o addirittura non eseguiti, sebbene si trattasse di ingenti somme di denaro.

Nella prima operazione SECURSERVICE ITALIA cedeva a MINIMUM 650 Pen Drive al prezzo unitario di 129,50 euro. MINIMUM rivendeva tutto a MULTI MEDIA CORPORATE a 134 euro il pezzo, che a sua volta girava la fattura alla cartiera MB TRADING, applicando il prezzo unitario di 143 euro (le operazioni avvenivano tutte in esenzione d'IVA). MB TRADING, non effettuando alcun versamento d'IVA, poteva rivendere sottocosto le pen drive al prezzo unitario di 120,70 euro + IVA (144,84 euro) a C.D.I. TECHNOLOGY, che chiudeva il giro, cedendo i supporti magnetici a SECURSERVICE al prezzo di 122 euro + IVA.

I pagamenti erano effettuati a partire da quest'ultima transazione: il 31.03.2010 la SECURSERVICE effettuava il bonifico alla C.D.I. TECHNOLOGY, consentendole di innescare a ritroso gran parte degli altri pagamenti.

Il costo dell'operazione per SECURSERVICE, era di 10.985 euro, consistente nella differenza tra la fattura finale di riacquisto e quella iniziale di vendita (somma suddivisa tra MINIMUM, MULTI MEDIA, MB TRADING, CDI TECHNOLOGY) a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo della fattura in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 4.875 euro, consistente nella differenza tra l'IVA percepita nell'ultima fatturazione, pari a 15.860 euro, ed il costo dell'operazione.

I 10.985 euro erano chiaramente ripartiti tra le altre società coinvolte nel gioco e, più precisamente, considerando le differenze tra fatture di acquisto e di vendita: 2.925 euro per MINIMUM e 8.060 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (6.125 euro per MULTI MEDIA, 945 euro per MB TRADING, 990 euro per C.D.I. TECHNOLOGY). Nel dettaglio:

3/a)

Fattura 48 del 30.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed, al prezzo unitario di 129,50 €, dell'importo complessivo di 84.175,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM;

3/b)

Fattura 11 del 30.03.2010 emessa da MINIMUM S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 134,00 €, dell'importo complessivo di 87.100,00 euro, esente IVA (il 13.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della

MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 87.100 euro);

3/e)

Fattura 18 del 06.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 143,40 €, dell'importo complessivo di 93.225,00 euro, esente IVA, di cui 150 euro per spese di trasporto (il 21.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 93.225 euro);

3/d)

Fattura 31 del 07.04.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 120,70 € + IVA (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10), dell'importo complessivo di 94.170,00 euro, di cui 15.695 euro a titolo di IVA e 20 euro per spese di trasporto (il 20.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Resp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 121.000,00 euro: il movimento bancario è comprensivo delle seguenti causali: Saldo FT 48 del 19.4.10 (20.448,00 €) - Saldo FT 31 del 07.04.10 (94.170,00 €) - saldo FT 58 del 20.04.10 (3.000,00 €) - acconto FT 28 del 23.03.10 (3.382,00 €));

3/e)

Fattura 11 del 26.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE ITALIA S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 122,00 € (DDT nr. 5 del 29.3.10 - Rif. FT 31 di acquisto da MB TRADING 7.4.10), dell'importo complessivo di 95.160,00 euro, di cui 15.860 euro a titolo di IVA (il 31.03.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) eseguiva a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 95.160,00 euro);

Operazione nr. 4

La transazione, che aveva ad oggetto 3000 pen drive Axxen, prevedeva un costo di partecipazione per SECURSERVICE di 44.460 euro (differenza tra la fattura finale di riacquisto delle pen drive e quella iniziale di vendita), con un guadagno di 17.200 euro, equivalente alla differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione (61.660-44.460). I 44.460 euro erano così ripartiti: 13.200 euro per MINIMUM e 31.260 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (24.050 euro per MULTI MEDIA, 3.790 euro per MB TRADING e 3.420 euro per C.D.I. TECHNOLOGY);

4/a)

Fattura 49 del 31.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 108,50 €, dell'importo complessivo di 325.500,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (la fattura risulta pagata con bonifico del 25.03.2010, sul conto I/T/34/T/01005/03202/000000032298 intestato alla SECURSERVICE);

4/b)

Fattura 12 del 31.03.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 112,90 €, dell'importo complessivo di 338.700,00 euro, esente IVA (il 15.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) ha eseguito nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 338.712,54 euro);

4/c)

Fattura 20 del 08.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 120,85 €, dell'importo complessivo di 362.750,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (il 14.04.2010 la MB TRADING S.r.l. ha eseguito a favore della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 362.750 euro);

4/d)

Fattura 30 del 29.03.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 101,75 €, dell'importo complessivo di 366.540,00 euro, di cui 61.090 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (il 09.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) ha eseguito a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Resp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 366.545,50 euro);



4/e)

Fattura 12 del 30.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 102,70 €, dell'importo complessivo di 369.960,00 euro, di cui 61.660 euro a titolo di IVA (il 09.04.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) ha eseguito a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 369.960,00 euro);

Operazione nr. 5

Nell'operazione commerciale che segue erano compravendute le schedine di memorizzazione SD Card; SECURSERVICE ITALIA sosteneva un costo di partecipazione di 29.500 euro (differenza tra la fattura di riacquisto e quella di vendita iniziale) con un guadagno di 14.100 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione). I 29.500 euro erano ripartiti tra gli organizzatori del sistema: 8.250 euro per MINIMUM, 16.260 euro per MULTI MEDIA, 2.578 euro per MB TRADING e 2.412 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Nel dettaglio:

5/a)

Fattura 68 del 30.04.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10, al prezzo unitario di 211,00 €, dell'importo complessivo di 232.100,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (il 19.05.2010 la MINIMUM richiede alla propria banca l'esecuzione del bonifico urgente di € 232.100,00 dal conto numero 40081 con beneficiario SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. (Iban IT 34 T 01005 03202 00000 0032298) e causale: saldo fattura nr. 68 del 30/04/2010);

5/b)

Fattura 24 del 30.04.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 218,50 €, dell'importo complessivo di 240.350,00 euro, esente IVA, (il 28.05.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 240.362,56 euro);

5/c)

Fattura 26 del 30.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 233,10 €, dell'importo complessivo di 256.610,00, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/d)

Fattura 83 del 29.04.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €, dell'importo complessivo di 259.188,00 euro, di cui 43.198 euro a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/e)

Fattura 23 del 29.04.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 198,00 €, dell'importo complessivo di 261.600,00 euro, di cui 43.600 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

Operazione nr. 6

La transazione era iniziata il 31.05.2010: il costo di partecipazione per SECURSERVICE era di 50.560 euro a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo delle fatture in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 26.700 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione stessa).

I 50.560 euro risultavano così suddivisi: 14.600 euro per MINIMUM, 30.000 euro per MULTI MEDIA, 4.640 euro per MB TRADING e 1.350 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Come si evince dallo schema risultano i mancati pagamenti delle fatturazioni a partire dall'ultima, emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di SECURSERVICE:

6/a)

Fattura 87 del 31.05.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 206,50 €, dell'importo complessivo di 413.000,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (a pagamento della fattura, la MINIMUM S.r.l. eseguiva i seguenti bonifici a favore della SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (B.N.L. c/c 32298): 23.03.2011 di 100.000 euro con causale "2° acconto

FT 87" (dal Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081); 29.03.2011 di 113.000 euro da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "acconto FT 87"; 18.04.2011 di 100.000 euro "acconto FT 87" da Cred. COOP. REGGIANO; 21.07.2011 di 41.697 da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "saldo FT 87 meno FT 57");

6/b)

Fattura 38 del 31.05.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 213,80 € (Proforma Minimum nr. 14), dell'importo complessivo di 427.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/c)

Fattura 29 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 228,80 €, dell'importo complessivo di 457.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/d)

Fattura 168 del 31.05.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 192,60 €, dell'importo complessivo di 462.240,00 euro, di cui 77.040 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

6/e)

Fattura 40 del 31.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 193,00 €, dell'importo complessivo di 463.560,00 euro, di cui 77.260 euro a titolo di IVA e 300 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta).

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori di fatto delle società MB TRADING S.r.l. e G.P.Z. TRADING S.r.l.; essendo GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; essi partecipavano alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;

- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE L.td. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elveticici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutesi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra gennaio e luglio del 2010, in Reggio Emilia per C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l., MINIMUM S.r.l. e SINK S.r.l., in Parma per CORE TECHNOLOGY S.r.l., in Milano per G.P.Z. TRADING S.r.l..

99 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, SALWACH Michael Stanley in concorso con BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale, e VULCANO Mario (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle modalità indicate nei capi precedenti, allo scopo di trarne profitto, utilizzavano prodotti industriali con marchi e segni contraffatti della società "KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATE" ed, in particolare detenendo e mettendo in vendita 1.200 schedine SDHC, con marchio "KINGSTON", risultate contraffatte (come da perizia del 13.06.2011 e successivo sequestro del 29.06.2011).

La contraffazione delle schedine era dimostrata dall'utilizzo di componentistica elettronica non del tipo utilizzata dalla "KINGSTON", nonché dall'etichetta che riportava un codice di velocità (per il trasferimento dati) nettamente differente dalla velocità effettivamente resa disponibile dalla memoria; la stessa etichetta differiva da quelle originali sia nell'aspetto che nel colore.

La compravendita delle schedine contraffatte, inserita per tempi di attuazione tra altre operazioni aventi ad oggetto il medesimo prodotto, era strettamente collegata alla fittizia attività commerciale che PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, tramite le società ad essi riferibili (CORE TECHNOLOGY S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l. e MULTI MEDIA CORPORATE L.td.), avevano organizzato, unitamente a COSTI Omar, nel caso di specie, amministratore della SINK S.r.l.

Nel caso in esame, MB TRADING S.r.l., con fattura 121 del 17.05.2010 (dell'importo complessivo di 282.732,00 euro) cedeva le 1200 SD Card 32 Gb Class 10 Kingston a C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che a sua volta, con fattura 32 del 18.05.2010 (dell'importo complessivo di 284.460,00 euro), le rivendeva a SINK S.r.l. Il 19.05.2010, SINK S.r.l. cedeva le schedine (ff. 6/B dell'importo complessivo di 287.940,00 euro) a CORE TECHNOLOGY, che infine, con fattura 35 del 24.05.2010 (dell'importo complessivo di 295.962,00 euro), le alienava a MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata da MONTALI Gianluca. Nessuna delle fatturazioni era corrisposta dato che la mancata rivendita dei supporti di memorizzazione a MULTI MEDIA CORPORATE aveva bloccato l'operazione. MULTI MEDIA avrebbe infatti dovuto eseguire il bonifico a favore di MC INFORMATICA innescando a ritroso i restanti pagamenti.

MULTI MEDIA non ottemperando al ritiro delle SD Card e al relativo pagamento, metteva in difficoltà MONTALI che chiedeva a CORE TECHNOLOGY una dilazione dei pagamenti riferiti sia all'acquisto delle SD Card (avvenuto con fattura nr. 35 emessa dalla CORE il 24.05.2010), che di 2000 pen drive (avvenuto con fattura nr. 22 emessa dalla CORE TECHNOLOGY il 21.04.2010, per complessivi 241.440,00 euro), per le quali, analogamente, MULTI MEDIA, non aveva eseguito alcuna corresponsione.

Tra giugno e luglio 2010 (dopo l'avvenuto arresto di PELAGGI Paolo, nell'ambito del p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. DDA Bologna, e le conseguenti perquisizioni operate presso le sedi della CORE TECHNOLOGY, la C.D.I. TECHNOLOGY e la MULTI MEDIA CORPORATE, che di fatto avevano

bloccato le illecite attività di falsa fatturazione), GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato, quest'ultimo presentatosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY, chiedevano a MONTALI il pagamento delle due fatture, ammontanti complessivamente a 537.402 euro, la cui titolarità, nell'ambito del rapporto di factoring istaurato, era stata retrocessa dalla BANCA IFIS direttamente alla CORE TECHNOLOGY. Richiesta di pagamento che era reiterata il successivo settembre con formale sollecito pervenuto, presso la sede della MC INFORMATICA, da parte della stessa CORE TECHNOLOGY.

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti mediante la gestione della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MB TRADING S.r.l.;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previa operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l. coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l.); accompagnava GIGLIO Giuseppe presso la sede della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., dichiarandosi falsamente legale assunto per conto della CORE TECHNOLOGY S.r.l., cercando di convincere MONTALI Gianluca al pagamento delle fatture 22 e 35 emesse dalla predetta MC INFORMATICA.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose catresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra maggio e settembre 2010, nelle province di Reggio Emilia e Parma.

100 - PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe in concorso con RILLO Pasquale, e VECCHI Daniela, BERTOCCO Erika (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società G.P.Z. TRADING S.r.l. con P.I. 05823720965 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) -- esercitante come oggetto sociale il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer, computer portatili, supporti e componentistica connessa all'elettronica e all'informatica -- a BERTOCCO Erika (il 100% delle quote societarie il 29.10.2009, poi ridotte al 50% il 28/11/2009) e VECCHI Daniela (il 50% delle quote societarie il 28/11/2009), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e PELAGGI Paolo gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Ponti sul Mincio (MN), nelle date sopra indicate.

101 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 RD 267/42, in relazione all' art. 216 secondo comma nr. 2) RD 267/42 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro,

- GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l.;

- CURCIO Domenico, quale socio unico e amministratore formale dell'impresa,

al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, occultavano le scritture contabili, relative agli anni compresi tra il 2007 ed il 2012 (fatture, registri, libri, mastri di contabilità e documenti bancari);

- condotta posta in essere materialmente da CURCIO Domenico che il 03.05.2012 dichiarava alla G.d.F. di Reggio Emilia, che stava eseguendo una verifica fiscale sia nei confronti della S.I.C.E. S.r.l., che della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., la mancata conservazione, seppur in assenza di denunce di smarrimento o di furto, delle prescritte scritture contabili, omettendone altresì la successiva consegna alla curatela fallimentare;

- concorrendo nel reato GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, i quali avevano concordato, con CURCIO Domenico, la mancata consegna della documentazione contabile dell'impresa a seguito dell'inizio della verifica fiscale da parte della G.d.F. di Reggio Emilia, nonché del successivo controllo attuato dalla curatela fallimentare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane, come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite.

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

102 - PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 RD 267/42 in relazione all'art. 216 secondo comma nr. 2) seconda parte, RD 267/42, e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, tenevano le scritture contabili della S.I.C.E. S.r.l., a decorrere dall'anno 2007, in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;

gli indagati, per gli anni compresi dal 2007 al 2012, registravano fatture per operazioni inesistenti, così che le scritture documentavano acquisti e vendite di merce in realtà non avvenute, indebite deduzioni fiscali sia ai fini delle II.DD. che dell'I.V.A., rapporti di credito e debito con fornitori e clienti non corrispondenti al reale ed un fittizio volume di affari;

gli stessi, inoltre, non depositavano i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 presso il Registro delle Imprese, malgrado l'attività della società di fatto aveva continuato ad essere svolta fino alla fine dell'anno 2011 e probabilmente anche nei primi mesi del 2012, ignorando completamente ogni tipologia di adempimento contabile, fiscale e amministrativo;

facevano figurare, mediante documentazione bancaria e le conseguenti registrazioni contabili, il pagamento (in entrata o in uscita) degli importi delle fatture per operazioni inesistenti, così da ostacolare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni;

gli indagati, inoltre, in caso di necessità, operavano sui c/c delle diverse società (GIGLIO S.r.l., S.I.C.E. S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.), nonché personali (GIGLIO Giuseppe), in maniera promiscua, così da dovere ricorrere a mendaci annotazioni contabili per giustificare le operazioni.

Segnatamente:

- condotta posta in essere da GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l., che ne organizzavano l'attività, sia lecita che illecita, come descritto nei precedenti capi di imputazione;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, che in qualità di socio unico e amministratore formale dell'impresa, operava sui conti correnti accessi a nome della società e della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., secondo le direttive che riceveva da GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e PELAGGI Paolo;
- concorrendo nel reato PELAGGI Paolo, in accordo con GIGLIO Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche isolitane e cutresi, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della S.I.C.E. S.r.l. e soprattutto della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., delle quali si dividevano i proventi;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale, in particolare curando la tenuta delle scritture contabili della società fallita, utilizzata abitualmente nel sistema delle fatture per operazioni inesistenti, la quale comportava l'inattendibilità della contabilità nella ricostruzione del rapporto tra la S.I.C.E. S.r.l. e la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per un volume di affari di alcuni milioni di euro. Egli era altresì amministratore unico della TRE G IMMOBILIARE S.r.l., il cui capitale sociale era completamente detenuto dalla fallita S.I.C.E. S.r.l.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite.

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

103 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all' art. 216 primo comma RD 267/42, e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, distraevano i seguenti beni, dei quali avevano il possesso, perché intestati alla S.I.C.E. S.r.l. ovvero concessi in locazione finanziaria alla predetta impresa:

1. motrice SCANIA, targata BY195FC (telaio VLURA4X2A09011059), di proprietà della S.I.C.E. S.r.l.;
2. motrice IVECO Magirus targata DR548NM (telaio WJMM1VUH40C213251), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
3. motrice IVECO Magirus targata DR549NM (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
4. motrice IVECO Stralis targata DR190XY (telaio WJMS3TUS40C205360), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING, con denuncia di perdita del possesso del 26.01.2011 (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008);
5. semirimorchio MENCİ targato AE23329 (telaio ZHZSA740M80006778), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008);
6. semirimorchio REDİM targato AE23457 (telaio ZA9STR3GL09K08001), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del



- 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 06.07.2009);
7. semirimorchio ZORZI targato AE23456 (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
 8. semirimorchio REDIM targato AE55934 (telaio ZA9STR3GL09K08019), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
 9. semirimorchio REDIM targato AE55932 (telaio ZA9STR3GL09K08016), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
 10. semirimorchio REDIM targato AE55931 (telaio ZA9STR3GL09K08018), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
 11. semirimorchio REDIM targato AE55933 (telaio ZA9STR3GL09K08017), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
 12. gruppo mobile cingolato, marca REV tipo GCV 8.5 (matricola 11097) ed un impianto di abbattimento polveri (matricola 11110), che la S.I.C.E. S.r.l. aveva acquisito in locazione presso la UNICREDIT LEASING S.p.A. (contratto di locazione nr. LI 992459 del 20.12.2007);

condotta consistita nell'appropriazione dei beni, non restituiti alle società proprietarie nonostante il protratto inadempimento al pagamento dei canoni di leasing, e non reperiti dalla curatela.

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1).

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

104 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico in concorso con *CURCIO Giuseppe, RILLO Pasquale, CURCIO Maria (OMISSIS - giudicati separatamente)*

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, ponevano in essere la seguente distrazione, da essi concordemente decisa, inerente l'immobile sito a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 8 - 14 (già nr. 2), sede della S.I.C.E. S.r.l., della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e della I.N.T. S.r.l.:

- il 07.05.2007, con atto del notaio TOSI Anna Maria, la GIGLIO S.r.l. acquistava l'immobile previa accensione di mutuo ipotecario, dalla CENTRO DIESEL DI GUALTIERI S.n.c. di MARTINO e ROVESTI (C.F. 01281610350), al prezzo pattuito di 150.000 euro;
- il 17.06.2009, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Antonio, cedeva l'immobile alla I.N.T. S.r.l. (C.F. 02323390357) al prezzo di 400.000 euro;
- il 14.01.2010, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la I.N.T. S.r.l. cedeva il capannone alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., controllata dalla S.I.C.E. S.r.l., all'analogo prezzo di acquisto (malgrado le suddette compravendite, sia la I.N.T. S.r.l. che la C.D.I. TECHNOLOGY risultavano evasori negli anni di imposta 2009 e 2010);
- il 15.12.2010, con atto del notaio SERINO Roberto, CURCIO Domenico, intervenuto quale rappresentante della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., cedeva il capannone alla FINECO LEASING S.p.A. di Brescia al prezzo convenuto di 420.000 euro + IVA (per complessivi 504.000 euro). Contestualmente la società di leasing concedeva l'immobile alla GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Giuseppe, con contratto di locazione nr. 291329, dell'importo complessivo di 530.555 euro ed un prezzo di riscatto finale fissato a 42.000 euro (il contratto prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili di 2.077 euro ciascuna).

L'operazione sopra descritta ha costituito un vantaggio patrimoniale per la GIGLIO S.r.l. in pregiudizio della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., ma soprattutto dei creditori della fallita S.I.C.E. S.r.l. La cessione del capannone si inquadra infatti in un'attività che ha consentito alla GIGLIO S.r.l. di tornare in possesso dell'immobile, garantendosi nel contempo, vista la gestione occulta delle società riferibili a CURCIO Giuseppe (I.N.T. S.r.l.) ed a CURCIO Domenico (S.I.C.E. S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.), la somma di 420.000 euro + IVA, quale somma oggetto del contratto di sale and leaseback con FINECO LEASING.

Il passaggio del denaro era assicurato mediante operazioni bancarie attuate sul conto 04039/1000/325, acceso presso la Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Colomo, intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.: nel dicembre del 2010, subito dopo l'apertura del conto (15.12.2010), erano versati gli assegni circolari per circa € 505.000 euro, derivanti dalla vendita dell'immobile, successivamente trasferiti, stesso mezzo, a diversi nominativi, tra i quali S.I.C.E. S.r.l. (per 169.000 euro), GIGLIO S.r.l. (per 101.300 euro), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (per 100.000 euro, società riferibile a GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale), GIGLIO Giuseppe (per 25.000 euro), CURCIO Maria (coniugata con GIGLIO Giuseppe, per 73.000 euro), CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe (entrambi per 4.900 euro).

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1).

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

105 - PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 nr. 1 c.p., 223 RD 267/42 secondo comma nr. 1) e nr.2) RD 267/42 e 7 L. 203/91 perché, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, concorrevano a cagionare il dissesto della società S.I.C.E. S.r.l., mediante la commissione del reato p. e p. dall'art. 2621 c.p. per la redazione del bilancio relativo all'anno 2008;

nella specie, gli indagati redigevano il bilancio dell'anno 2008 esponendo crediti e debiti in realtà insussistenti, poiché fondati su fatturazioni per operazioni inesistenti, come rilevato dagli accertamenti fiscali esperiti, che accertavano la contabilizzazione di elementi negativi di reddito non deducibili in quanto non documentati per 10.340.372 euro;

nell'ambito della dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2009, alla voce di bilancio "rimanenze di magazzino", era indicato il valore di 3.177.815 euro, per la quale non era esibita alcuna documentazione né era fornita alcuna delucidazione in merito all'atto degli accertamenti fiscali in atto. La voce "rimanenze", indicata nel modello di dichiarazione annuale dei redditi, era mendace, poiché conseguente al sistema di falsa fatturazione, con il quale i correi avevano operato.

Lo stesso curatore, in merito al capitale sociale di 125.500 euro iscritto nel bilancio del 2008, esprimeva un giudizio di inesistenza;

detraevano crediti IVA per gli anni 2007 (937.918 euro inerente acquisti per 4.690.712 euro non documentati), 2008 (1.804.748 euro inerente acquisti per 9.028.855 euro non documentati) e 2009 (1.813.393 euro inerente acquisti per 9.148.483 euro non documentati);

per l'anno d'imposta 2010, omettevano la dichiarazione annuale ai fini I.D.D. in relazione agli elementi positivi di reddito non dichiarati della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., imputati alla S.I.C.E. S.r.l. per 11.315.657,59 euro;

in questo modo, gli indagati esponevano un ingente (quanto fittizio) volume di affari e un utile di bilancio, grazie al quale occultavano la reale situazione economica e potevano continuare a ricorrere al credito bancario e delle società di factoring, nei cui confronti maturavano debiti che concorrevano a cagionare il fallimento;

cagionavano per effetto di operazioni dolose il fallimento della società S.I.C.E. S.r.l.;

operazioni consistite:

- nel protratto ricorso abusivo al credito bancario ed alle anticipazioni da parte delle società di factoring (alle quali cedevano crediti fittizi, poiché fondati su fatture relative ad operazioni inesistenti), che la società S.I.C.E. S.r.l. non era in grado di pagare e che concorrevano a cagionare il fallimento;
- nell'aver organizzato il sistema di falsa fatturazione, illustrato nei precedenti capi di imputazione, dal quale derivava, una volta scoperto, il fallimento della società, per i debiti con istituti bancari e società di factoring. Gli indagati avevano infatti predisposto un sistema di false fatturazioni, con un'organizzazione articolata, funzionale e professionale. La falsa fatturazione, protrattasi per anni, aveva costituito la parte maggioritaria delle attività inerenti sia la S.I.C.E. S.r.l. che la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

condotta posta in essere da:

- GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l., che ne organizzavano l'attività, sia lecita che illecita, come descritto nei precedenti capi di imputazione;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, che in qualità di socio unico e amministratore formale dell'impresa, operava sui conti correnti accesi a nome della società e della controllata C.D.I.



TECHNOLOGY S.r.l., secondo le direttive che riceveva da GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e PELAGGI Paolo;

- concorrendo nel reato PELAGGI Paolo, in accordo con GIGLIO Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche isolitane e cutresi, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della S.I.C.E. S.r.l. e soprattutto della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., delle quali si dividevano i proventi;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale, in particolare curando la tenuta delle scritture contabili della società fallita, utilizzata abitualmente nel sistema delle fatture per operazioni inesistenti, la quale comportava l'inattendibilità della contabilità nella ricostruzione del rapporto tra la S.I.C.E. S.r.l. e la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per un volume di affari di alcuni milioni di euro. Egli era altresì amministratore unico della TRE G IMMOBILIARE S.r.l., il cui capitale sociale era completamente detenuto dalla fallita S.I.C.E. S.r.l.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane, come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite;

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

106 - GIGLIO Giuseppe in concorso con BELFIORE Carmine, e FLORO VITO Gianni (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano dare da GANGI Giovanni, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 705.181,60 euro, interessi usurari nella misura del 197%, tra gennaio e novembre 2012, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno si facevano dare da BONACINI Francesco, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 23.000,00 euro, interessi usurari nella misura del 307,5%, tra il novembre 2012 e luglio 2013, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno.

Gli indagati avevano organizzato due differenti sistemi per la concessione dei prestiti e segnatamente, a GANGI Giovanni fornivano denaro contante e bonifici bancari ricevendo, in restituzione, bonifici ed assegni bancari coperti dall'emissione di false fatture; a BONACINI Francesco il prestito si concretizzava con la fornitura di clienti a cui emettere false fatture di vendita che la vittima provvedeva a presentare in banca alimentando una linea di credito basata sullo sconto fatture e la restituzione avveniva tramite bonifici bancari ed effetti cambiari.

Nella fattispecie si evidenziano alcune operazioni di cessione di denaro e provviste finanziarie a GANGI Giovanni:

Operazione nr. 1

In data 29.06.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 16.000,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c postale della TRASMOTER S.r.l. e contestualmente gira l'intera provvista sul c/c postale di INNOCENTI Luigi che, su disposizione di FLORO VITO Gianni, provvede a monetizzare e consegnare il contante ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni.

Operazione nr. 2

In data 13.08.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 17.511,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c della IMMOBILIARE TRE S.r.l. e, in data 16.08.2013, FLORO VITO Gianni provvede a bonificare l'intera partita finanziaria sul c/c della GROUP EURO SERVICE S.r.l. gestita da GANGI Giovanni.

Operazione nr. 3

In data 31.10.2012 BELFIORE Carmine, su disposizione di FLORO VITO Gianni, preleva dal c/c postale della ARGON S.r.l., 15.000,00 euro che provvede a consegnare ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni; la provvista finanziaria proviene dal c/c postale della TRASMOTER S.r.l. gestita da GIGLIO Giuseppe.

Il prestito concesso a BONACINI Francesco è costituito dalla linea di credito generata dalle seguenti fatture false di vendita emesse nei confronti di nominativi ed importi forniti da FLORO VITO Gianni su disposizione di GIGLIO Giuseppe;

NR.	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO
206	10.12.2012	ME.MA.P	€ 10.816,81
203	10.12.2012	AVERSA SRL	€ 4.790,44
202	10.12.2012	I.T.S. SRL	€ 7.807,21
199	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 12.034,90
189	30.11.2012	GIGLIO SRL	€ 7.967,05
176	16.11.2012	I.T.S. SRL	€ 12.521,20
186	27.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.746,57
179	21.11.2012	AVERSA SRL	€ 19.843,40
181	23.11.2012	K1 SRL	€ 7.996,39
177	20.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.491,65
174	15.11.2012	EURO INERTI SRL	€ 14.105,70
198	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 4.900,50
		TOTALE	€ 116.021,82

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, che avevano concretamente organizzato la concessione di due operazioni di finanziamento e segnatamente, una a GANGI Giovanni di complessivi 705.181,60 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 11 mesi, una somma di denaro pari a 1.042.914,47 euro pretendendo un interesse usurario pari a 337.732,87 euro, ed a BONACINI Francesco di 23.000,00 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 258 giorni, una somma di denaro pari a 73.000,00 euro pretendendo un interesse usurario pari a 50.000,00 euro, tentando di celare le dazioni di denaro ricevute dalle vittime con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; essendo GIGLIO Giuseppe, legale rappresentante della GIGLIO S.r.l. ed amministratore di fatto della TRASMOTER S.r.l. e della I.T.S. S.r.l., il reale finanziatore delle operazioni creditizie ed il destinatario delle somme restituite dalle vittime; essendo FLORO VITO Gianni, legale rappresentante della IMMOBILIARE TRE S.r.l., colui che consegna denaro a GANGI Giovanni, riceve da quest'ultimo assegni e bonifici per la restituzione del prestito ed emette le false fatture a copertura della restituzione, intrattiene personalmente, su direttive di GIGLIO Giuseppe, i rapporti con BONACINI Francesco, emette false fatture a copertura della restituzione del prestito concesso a quest'ultimo e riceve materialmente dalla stessa vittima effetti cambiari;
- concorrendo nel reato BELFIORE Carmine, amministratore di fatto della ARGON S.r.l. e della F.M.L. S.r.l., segue scrupolosamente le direttive di FLORO VITO Gianni consegnando materialmente denaro contante a GANGI Giovanni e mettendo a disposizione i c/c bancari della F.M.L. S.r.l. per ricevere partite finanziarie dalla medesima vittima.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1).

Con condotte commesse in Reggio Emilia e Parma dal gennaio al novembre 2012 e Modena dal novembre 2012 a luglio 2013.

107 - CLAUSI Donato Agostino, GIGLIO Giuseppe, OPPIDO Raffaele in concorso con BELFIORE Carmine, BONAZZI Andrea, FLORO VITO Gianni, VULCANO Maria, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, BIDIN Corrado, ZANGARI Valter, DATTOLI Elvezio (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.Lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società di fatto gestite o comunque controllate dai medesimi e nei confronti delle sottoindicate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 555.313,24 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 9.000,93 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 546.312,31 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.273.330,61 euro dalla TRASMOTER S.r.l. nei confronti di:

- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 228.150,00 euro;

- GIGLIO SRL per complessivi 1.045.180,61 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 7.287.483,98 euro dalla SECAV S.r.l. nei confronti di:

- GIGLIO SRL per complessivi 5.089.386,38 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 2.198.097,60 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.324.844,07 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 8.146,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 336.129,94 euro;
- SECAV SRL per complessivi 148.357,00;
- C.E.G. SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- COGETEK s.a.s. complessivi 14.113,44 euro;
- COLACINO MICHELE ditta ind.le per complessivi 165.000,00 euro;
- CONSORZIO TRICOLORE per complessivi 33.490,00 euro;
- DE.MA SRL per complessivi 12.946,00 euro;
- EDIL P.M. SRL per complessivi 7.240,00 euro;
- EDIL VITTORIANI per complessivi 5.550,00 euro;
- EURO INERTI SRL per complessivi 12.790,00 euro;
- FLBA COSTRUZIONI SRL per complessivi 92.030,27 euro;
- FINGEA SRL per complessivi 12.480,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 74.750,00 euro;
- GV TRASPORTI SRL per complessivi 8.651,50 euro;
- L.D.G. COSTRUZIONI SRL per complessivi 29.000,00 euro;
- LOMBARDO VITO SRL per complessivi 7.280,00 euro;
- MANISCALCO GIOVANNI ditta ind.le per complessivi 7.460,00 euro;
- MONDO TRADE SRL per complessivi 7.550,00 euro;
- PROGETTO ENERGIA SRL per complessivi 25.200,00 euro;
- RIGEL SRL per complessivi 32.750,00 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 44.040,00 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 18.562,61 euro;
- THE KING SRL per complessivi 32.998,03 euro;
- TRASPORTI E LOGISTICA MUTO SRL complessivi 98.001,70 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 47.100,00 euro;
- TU.CO.GEN. SRL per complessivi 9.996,48 euro;
- VELA TRADE SRL per complessivi 10.000,00 euro;
- ZANONI LUCA ditta ind.le per complessivi € 900,00 euro;
- ZINI EUROSERVICE SRL per complessivi 16.831,10 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 4.458,30 euro dalla FLORO COSTRUZIONI s.a.s. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 4.458,30 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.475.416,25 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 261.426,00 euro;
- F.M.L. SRL per complessivi 477.735,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 8.000,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 396.432,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 58.000,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 15.470,00 euro;
- EDIL CURCIO SRL per complessivi 99.855,25 euro;
- PIEFFEGI SRL per complessivi 109.670,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 40.600,00 euro;
- VENTURI SANTE SRL per complessivi 8.228,00 euro.

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 276.450,00 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 133.550,00 euro;
- ARGON SRL per complessivi 7.000,00 euro;



- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 135.900,00 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 2.211.073,99 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 362.935,66 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 369.357,01 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 609.091,34 euro;
- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 810.403,32 euro;
- TOP SERVICE ELETTRONICA SRL per complessivi 59.286,66 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 517.409,76 euro dalla TRUCK&TRADE S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 517.409,76 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 2.017.949,75 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- I.T.S. SRL per complessivi 235.242,15 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 274.840,22 euro;
- SECAV SRL per complessivi 185.638,20 euro;
- T.F. SRL per complessivi 44.770,00 euro;
- TOP SERVICE SRL per complessivi 74.221,40 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 986.237,78 euro;
- REDIM SRL per complessivi 217.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.084.881,78 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 726,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 15.300,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 6.500,00 euro;
- ASM MECCANICA SRL per complessivi 187.256,93 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 132.096,91 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 23.000,00 euro;
- BIASION ADRIANO SRL per complessivi 106.499,81 euro;
- C.E.I.R. COS. EDILE IMPRESE REGGIANA per complessivi 2.300,00 euro;
- F.LLI NALIN SNC per complessivi 24.502,50 euro;
- FERIL COSTRUZIONI SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 173.149,19 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 154.260,00 euro;
- MIAMI LUXURY SRL per complessivi 96.230,00 euro;
- NEW EURO GROUP SRL per complessivi 124.960,92 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 16.250,00 euro;
- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 8.167,50 euro;
- SIGMA CANALINA SNC per complessivi 8.182,02 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 57.830,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 68.907,46 euro dalla TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. nei confronti di:

- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 5.455,00 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 37.648,00 euro;
- FERRARINI SPA per complessivi 25.804,46 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.236.068,10 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- F.M.L. SRL per complessivi 17.660,00 euro;
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 38.700,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 428.900,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 49.900,00 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 77.100,00 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 49.840,00 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 27.497,25;



- BARCHI CARLO E BASSANI NATALINA SNC per complessivi 4.023,00 euro;
- CENTRO TUR SRL per complessivi 48.373,50 euro;
- CONDOMINIO SIMONAZZI per complessivi 3.630,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 11.000,00 euro;
- EDIL SISTEM SRL per complessivi 53.404,60 euro;
- GRUPPO CURCIO SRL per complessivi 18.605,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 15.986,70 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 31.500,00 euro;
- L'ISOLA DEL TESORO DI TROVATO ANTONIO per complessivi 36.312,50 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 48.285,00 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 95.404,30 euro;
- OLIVO PIETRO ditta ind.le per complessivi 15.000,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 77.380,00 euro;
- THE KING SRL per complessivi 13.716,25 euro;
- TU.CO.GEN SRL per complessivi 9.000,00 euro;
- WORK SERVICE SOC. COOP. per complessivi 64.850,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 664.752,75 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 22.000,00 euro;
- CONSORZIO PRIMAVERA per complessivi 108.409,60 euro;
- IMPREDIL SRL per complessivi 2.050,95 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 17.226,20 euro;
- THE KING SRL per complessivi 2.066,00 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 513.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 30.000,06 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- V.M.T. SRL per complessivi 30.000,06 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 223.552,27 euro dalla EDIL COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 37.812,50 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 185.739,77 euro;

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine e VULCANO Mario che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, titolari o amministratori di fatto delle società GIGLIO S.r.l., TRASMOTER S.r.l., SECAV S.r.l., I.T.S. S.r.l., T.F. S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l., RE.COM S.r.l., PARIS S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l., EDIL COSTRUZIONI S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., che mettevano ciascuno a disposizione della comune attività, curavano i rapporti con i correi;
- concorrendo nel reato BONAZZI Andrea dipendente della GIGLIO S.r.l. nonché preposto della TRASMOTER S.r.l. che prestava la sua collaborazione, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, nell'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione on-line delle movimentazioni dei rapporti bancari e postali della TRASMOTER S.r.l.;
- concorrendo nel reato CLAUSI Donato Agostino, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione della RE.COM S.r.l. e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta;
- concorrendo nel reato ZANGARI Valter nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRASMOTER SRL (capo 110 bis);
- concorrendo nel reato OPPIDO Raffaele nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società SECAV UNIPERSONALE SRL (capo 85);



- concorrendo nel reato CROCI Deborah nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società F.M.L. UNIPERSONALE SRL (capo 116);
- concorrendo nel reato MANZONI Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRUCK&TRADE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato DATTOLI Elvezio nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EFFEMME SERVICE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato SCORDO Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TECNOTRASPORTI MECCANICA SRL (capo 113);
- concorrendo nel reato BIDIN Corrado nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EDIL COSTRUZIONI SRL (capo 118)

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012 in Reggio Emilia per GIGLIO S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., RE.COM S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., in Mantova per TRASMOTER S.r.l., in Bologna per V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., in Verona per SECAV S.r.l., in Parma per TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. e Treviso per EDIL COSTRUZIONI S.r.l., in Montecchio Emilia e Verona per SECAV s.r.l.

108 - GIGLIO Giuseppe in concorso con SCIDA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società RE.COM. S.r.l. con P.I. 02338020353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; compreso il 50% delle quote della società Giglio S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio di prodotti di edilizia e simili --- a SCIDA Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo proprietario delle quote sociali, che acquistava dai precedenti titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 09/10/2012.

109 - GIGLIO Giuseppe in concorso con LONETTI Sergio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l. con P.I. 02302390352 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia --- a LONETTI Sergio, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Guastalla, il 27/11/2013.

109 bis - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio in concorso con SERIO Luigi, e LONETTI Sergio (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società T.R.S. S.r.l. con P.I. 02686410347, costituita il 18/04/2013, con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c. (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati --- a SERIO Luigi, GIGLIO Giulio e LONETTI Sergio, che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare; in particolare, GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente:

- in data 18/04/2013, a SERIO Luigi (nonché alla "GIGLIO S.r.l."), che accettava, le quote societarie;
- in data 19/06/2013, a GIGLIO Giulio, che accettava (formalmente acquistando dalla società "GIGLIO S.r.l. in Liquidazione P.I. 02249030798" e da SERIO Luigi), il 100% delle quote societarie;
- in data 23/09/2013, a LONETTI Sergio, che accettava (formalmente acquistando da GIGLIO Giulio), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Sorbolo (PR), nelle date sopra indicate.

109 ter - GIGLIO Giuseppe in concorso con CURCIO Maria (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società "G&G S.r.l." C.F. 02249030798, formalmente acquistate in data 21/10/2014 dalla "T.R.S. S.r.l.") --- esercitante come oggetto sociale attività edilizia in genere e di locazione immobiliare di beni propri --- a CURCIO Maria, che accettava, il 14/07/2011; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare ed essendo la cessione delle quote alla CURCIO meramente fittizia.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone (KR), nelle date sopra indicate.

110 - GIGLIO Giuseppe in concorso con ZANGARI Valter e BONAZZI Andrea (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili --- a ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BONAZZI Andrea, che, divenuto preposto della società in data 15.07.2011, consentiva di allontanare da GIGLIO Giuseppe, reale dominus, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Mantova, il 19/01/2011.

110 bis - GIGLIO Giuseppe in concorso con ZANGARI Valter (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società STAR-GRES S.r.l. con P.I. 01987050356 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di produzione e lavorazione di prodotti per l'industria ceramica e per l'edilizia in genere --- alla società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 avente come socio unico e fittizio ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Reggio Emilia, il 19/12/2012.

111 - GIGLIO Giuseppe in concorso con GIGLIO Antonio e CURCIO Maria (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TF S.r.l. con P.I. 03257650790 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia --- a GIGLIO Antonio ed a CURCIO Maria (precisamente a ciascuno il 50% delle quote), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 02.08.2012.

111 bis - GIGLIO Giuseppe in concorso con GIGLIO Francesco. (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società LAGO BLU S.r.l. con P.I. 02206650794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale industria agrituristica --- a GIGLIO Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 18.10.2011.

111 ter - GIGLIO Giuseppe, CURCIO Domenico in concorso con VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "S.I.C.E. S.r.l." **P.I. 01836110351**, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Salerno n. 12 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici residenziali e non --- a CURCIO Domenico, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, che cedeva formalmente il 50% delle quote a CURCIO Domenico, occultando la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 28/04/2006.

capo 111 quater - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio in concorso con LONETTI Sergio, CURCIO Maria, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 50% delle quote societarie della società G&G S.r.l. con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc. --- a GIGLIO Giulio, quale fittizio legale rappresentante della T.R.S. S.r.l. P.I. 02686410347, che accettava il 22/07/2013; quindi a CURCIO Maria, quale fittizio legale rappresentante della "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793, che accettava il 21/10/2014 (formalmente acquistando dalla "T.R.S. S.r.l.", in quel frangente avente quale fittizio legale rappresentante LONETTI Sergio); essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, proprietario del restante 50% delle quote ed amministratore, che forniva ausilio nell'occultare la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Gualtieri (RE), nelle date sopra indicate

112 - CACCIA Salvatore in concorso con GENTILE Domenico (OMISSIS -giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa "IMMOBILIARE TRE S.r.l." al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, di consentire la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:

- per CACCIA Salvatore con condotta posta in essere a partire dal 02.08.2011, quando possedeva il 20% delle quote societarie e FLORO VITO Gianni ne diveniva amministratore unico;
- per GENTILE Domenico, con condotta posta in essere dal 02.08.2011, quando possedeva il 40% delle quote societarie e FLORO VITO Gianni ne diveniva amministratore unico;

gli stessi, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal 02.08.2011 a data odierna.

113 - FLORO VITO Gianni e SCORDO Giuseppe (OMISSIS -giudicato separatamente)

114 - FLORO VITO Giuseppina e PIERON Anna (OMISSIS -giudicato separatamente)

115 - BELFIORE Carmine, BELFIORE Francesco ed OLIVO Salvatore (OMISSIS -giudicato separatamente)

116 - BELFIORE Carmine e CROCI Deborah (OMISSIS -giudicati separatamente)

117 - VULCANO Mario, VISCOME Luigi, MANZONI Giuseppe, DATTOLI Elvezio (OMISSIS- giudicati separatamente)

117 bis - VULCANO Mario e MANZONI Giuseppe (OMISSIS -giudicati separatamente)

118 - VULCANO Mario e BIDIN Corrado (OMISSIS -giudicati separatamente)

119 - CAPPA Salvatore, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA' Francesco in concorso con MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, SCIDA Domenico e BIGHIGNOLI Andrea (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione)lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo,

quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- INNOVAZIONI S.r.l.: con sede ad Oppeano (VR), in via Croce nr. 21, amministrata da LEROSE Salvatore (capitale sociale di 20.000 euro diviso equamente tra AIELLO Antonio e LEROSE Francesco);
- A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C., già iscritta nella Camera di commercio di Verona, l'impresa ha sede a Crotone (KR), via Lichino nr. 18, con socio accomandatario unico AIELLO Giuseppe (la società era stata costituita anche da LEROSE Salvatore, in qualità di Socio accomandante, rimasto in carica sino al 09.08.2011);
- NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore (cancellata), già iscritta nella Camera di commercio di Verona, successivamente trasferita a Crotone (KR), in via Lichino nr. 18, con soci amministratori AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore;
- EDIL BUILDING S.r.l.: con sede legale a Soliera (MO), Via S. Pellico nr. 55, con capitale sociale di 10.400 euro suddiviso tra i soci MANGIACOTTI Matteo (520 euro) e CARDELLA Vincenzo (9.880 euro), poi deceduto, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;
- Impresa individuale GULLÀ FRANCESCO (cancellata il 16.12.2013), già con sede a Tregnago (VR) in via Francesco Franco nr. 6, con titolare firmatario GULLÀ Francesco;
- F.D.G. SERVICE S.r.l.: con sede ad Orgiano (VI), via G. Groggia nr. 29/A, con capitale di 10.000 euro interamente detenuto da GULLÀ Francesco, di fatto gestita anche da CAPPÀ Salvatore;
- MAGNOLIA S.r.l.: con sede legale a Modena in Strada Villanova nr. 915/2, con capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da FERRI BERNARDINI Gabriele ed amministratore BOSI Maurizio, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;
- SIRI S.r.l. (fallita con sentenza nr. 63/2012 del Tribunale di Reggio Emilia del 11-12.07.2012): con sede a S. Ilario D'Enza (RE), v.le della Resistenza nr. 4, rappresentata dal 27.01.2006 al 16.07.2012 da VILLIRILLO Romolo cl. 1926, di fatto amministrata da VILLIRILLO Romolo cl. 78;
- EDIL PLANET S.r.l., sede di Orgiano (VI), via Groggia nr. 29/A (cessata il 31.10.2012) di fatto gestita di fatto da FRONTERA Francesco, con capitale sociale di 10.000 euro detenuto da DE LUCA Giuseppe, amministratore formale dal 22.10.2010 al 31.10.2012 e socio unico dal 29.12.2010.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo in parte da VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo I svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" descritte anche nel capo di imputazione che segue oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi; essi avevano ricevuto somme di denaro da VILLIRILLO Romolo per impiegarle nelle suddette attività economiche ed imprenditoriali nel Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone - Parma; il sistema era chiaramente utilizzato anche per recapitare in Calabria il denaro frutto dell'illecita attività; concorrevano con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione delle frodi carosello, attivandosi per l'apertura di conti correnti in Germania, dove con operazioni di deposito titoli presso vari istituti di credito e con l'aiuto di ulteriori soggetti di volta in volta interpellati, il denaro era accreditato mediante bonifici e, successivamente, prelevato in contanti per essere riportato in Italia, pronto per essere utilizzato nuovamente;
- VILLIRILLO Romolo: incaricato di investire in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro nonché di favorire gli investimenti diretti degli appartenenti all'associazione di cui al capo I, consegnava a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo somme di denaro, affinché fossero impiegate nell'attività delle frodi fiscali gestite tramite le imprese suddette; amministratore di fatto della SIRI S.r.l. coinvolta nel sistema di fatture per operazioni inesistenti;

- FRONTERA Francesco, collaborando con CAPPÀ Salvatore, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi ed in particolare con GULLÀ Francesco; gestendo la EDIL PLANET S.r.l. direttamente coinvolta nelle frodi fiscali;
- GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore, direttamente incaricati da CAPPÀ Salvatore nella gestione delle imprese a loro riferibili, lo coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali, anche intestandosi appositi conti correnti in Germania, utilizzati nelle modalità già indicate in precedenza; si attivavano altresì in talune occasioni per ricevere il denaro direttamente inviato da VILLIRILLO Romolo;
- BIGHIGNOLI Andrea, incaricato da CAPPÀ Salvatore, lo coadiuvava attivamente nell'apertura dei conti correnti in Germania, dove si recava, in più occasioni e a tal scopo unitamente ai correi;
- SCIDA Domenico, domiciliato in Germania, si metteva a disposizione dei correi ed in particolare di CAPPÀ Salvatore, per l'apertura dei conti correnti tedeschi, gestendo ogni rapporto con gli istituti di credito interessati.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra il 2011 ed il 2012 in Reggio Emilia, Modena, Verona, Vicenza e Germania.

120 - CAPPÀ Salvatore, FRONTERA Francesco, GULLÀ' Francesco, VILLIRILLO Romolo in concorso con MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore., FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto al capo di imputazione precedente e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 834.812 euro (IVA 170.077,51 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 171.227,83 euro (IVA 35.957,84 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 36.649,60 euro (IVA 7.329,92 euro);
- GULLÀ' FRANCESCO, per complessivi 4.170,00 euro (IVA 834,00 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 291.451,61 euro (IVA 59.693,16 euro);
- SIRI S.r.l., per complessivi 124.010,65 euro (IVA 24.802,13 euro);
- EDIL PLANET S.r.l., per complessivi 207.302,31 euro (IVA 41.460,46 euro);

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 701.430,35 euro (IVA 147.288,00 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- ARGON S.r.l., per complessivi 22.725,00 euro (IVA 4.772,25 euro);
- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 96.250,39 euro (IVA 20.212,57 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 173.470,55 euro (IVA 36.429,04 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 109.171,00 euro (IVA 22.925,91 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 240.183,01 euro (IVA 50.438,43 euro);
- MAGNOLIA S.r.l., per complessivi 59.630,40 euro (IVA 12.509,80 euro);

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- CAPPÀ Salvatore, MANCUSO Vincenzo, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore che avevano ideato e progettato, nonché



concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la EDIL BUILDING S.r.l., GULLA' FRANCESCO, INNOVAZIONI S.r.l., F.D.G. SERVICE S.r.l., EDIL PLANET S.r.l., SIRI S.r.l. e MAGNOLIA S.r.l., curando i rapporti con i rimanenti correi;

- FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che avevano messo a disposizione del sistema fraudolento le imprese, ARGON S.r.l. e IMMOBILIARE TRE S.r.l., ad essi rispettivamente riconducibili, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra aprile 2011 e novembre 2012 in Reggio Emilia per IMMOBILIARE TRE S.r.l., ARGON S.r.l. e SIRI S.r.l., in Modena per MAGNOLIA S.r.l. ed EDIL BUILDING S.r.l., in Verona per INNOVAZIONI S.r.l. e GULLA' FRANCESCO, in Vicenza per F.D.G. SERVICE S.r.l. e EDIL PLANET S.r.l.

121 - MANCUSO Vincenzo, FERRI BERNARDINI Gabriele e BOSI Maurizio (OMISSIS – giudicati separatamente)

122 - VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo, MERCADANTE Luigi in concorso con CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino, RUGGIERO Giuseppe, ALOI Giuseppe, MACRI' Giuseppe (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91, perché, in concorso tra loro, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro affidato a VILLIRILLO Romolo dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotona n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione) lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- CONSORZIO EDILSTELLA, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Parigi nr.10 e sede legale in Cremona via Del Giordano nr.9;
- CONSORZIO GENERAL CONTRACTOR GROUP, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Bernini nr. 37 e sede legale in Cremona via Ruggero Manna nr.4;
- MINORCA SRL, con sede legale in Reggio Emilia via Michele Rovati nr.9.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Il solo consorzio Edilstella, coinvolto nelle operazioni emetteva / utilizzava le sottonotate fatture negli anni dal 2008 al 2011

Totale F.O.I. ricevute dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.502.731,96	€ 474.485,49	€ 3.977.217,45
2	2009	€ 2.043.161,70	€ 208.653,07	€ 2.251.814,77
3	2010	€ 2.079.282,34	€ 132.730,53	€ 2.212.012,87
4	2011	€ 171.760,00	€ 24.532,00	€ 196.292,00
	TOTALE	€ 7.796.936,00	€ 840.401,09	€ 8.637.337,09

Totale F.O.I. emesse dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.510.563,81	€ 484.238,46	€ 3.994.802,27
2	2009	€ 2.113.211,33	€ 207.729,36	€ 2.320.940,69
3	2010	€ 2.131.943,29	€ 131.237,80	€ 2.263.181,09
4	2011	€ 178.660,00	€ 24.532,00	€ 203.192,00
	TOTALE	€ 7.934.378,43	€ 847.737,62	€ 8.782.116,05

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- MERCADANTE Luigi avendo la disponibilità non giustificabile di ingenti somme di denaro contante, curando i rapporti con i correi, le consegnava a VETERE Pierino affinché fossero impiegate nell'attività delle "frodi fiscali" gestite tramite il CONSORZIO EDIL STELLA e la MINORCA SRL, coinvolte nel sistema di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'intermediazione di CAVEDO Maurizio e RUGGIERO Giuseppe e così consentendo anche in un momento di difficoltà la ripresa dell'attività del gruppo;
- VETERE Pierino avendo organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi, previ accordi con MERCADANTE Luigi riceveva somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle società riconducibili al sodalizio criminale;
- CAVEDO Maurizio collaborando con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo, in qualità di consigliere e delegato del CONSORZIO EDIL STELLA, partecipava attivamente e consapevolmente alla gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) e ricevendo bonifici di denaro, che successivamente ripartiva in direzione di ulteriori società riconducibili al sodalizio criminale;
- MIGALE Vincenzo collaborando con VETERE Pierino in relazione all'attività descritta, mettendo a disposizione denaro, e prestandosi alla esecuzione di ulteriori operazioni relative a "frodi fiscali"; in particolare il 4.7.2011 dopo essersi impossessato della somma di Euro 31.650,00 (di cui era creditore) pretendendo l'emissione di assegni circolari dal conto corrente del CONSORZIO EDIL STELLA gestito da CAVEDO Maurizio, ed avere creato grave difficoltà al gruppo, a seguito di intervento di VILLIRILLO Romolo e di LAMANNA Francesco, accettava di mettersi nuovamente a disposizione restituendo il denaro e predisponendo un meccanismo di rientro che fosse compatibile con l'interesse principale del gruppo e delle operazioni da questo gestite;
- ALOI Giuseppe e MACRÌ Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, direttamente incaricati dagli stessi nella gestione delle imprese a loro riferibili, li coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle "frodi fiscali", emettendo fatture per operazioni inesistenti per acquisti di materiale dal CONSORZIO EDIL STELLA;
- RUGGIERO Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, in qualità di amministratore della ditta MINORCA SRL, li coadiuvava attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali attuate con la complicità della società TORRI SOLARI emettendo false fatturazioni e ricevendo bonifici di denaro che successivamente restituiva a MERCADANTE Luigi;
- TORRI Giulio cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e MERCADANTE Luigi, in qualità di titolare della TORRI SOLARE SRL riceveva dagli stessi in più

- occasioni somme di denaro contante con contestuale fatturazione dalla società MINORCA SRL, per lavori inesistenti, restituendo a sua volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifico bancario (reato fiscale per cui si procede separatamente);
- RAIMONDI Vanni e AFFOLTER Claudio Renato cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio, in qualità rispettivamente di titolare e ragioniere della CUCIRINI RAMA SRL ricevevano dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale emissione di fatturazione dal CONSORZIO EDIL STELLA, per lavori inesistenti, restituendo a loro volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifici bancari (reato fiscale per cui si procede separatamente);
 - concorrendo il VILLIRILLO per avere organizzato e diretto l'attività che aveva epicentro in provincia di Piacenza e Reggio Emilia ove risiedevano ed operavano la maggior parte degli indagati e dove venivano poste in essere materialmente tutte le operazioni ed erano presenti le sedi operative delle società utilizzate per la commissione del reato, pure aventi sedi in provincia di Cremona. Determinando il VILLIRILLO l'azione degli altri e stabilendo tempi e modi del reimpiego nonché la divisione degli utili che potevano essere destinati anche ai singoli indagati oltre che alla restituzione del denaro sia alla cosca cutrese che utilizzato a vantaggio della cosca emiliana;
 - concorrendo il LAMANNA per avere presenziato ad una riunione cui partecipavano esclusivamente gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1 e in cui veniva imposta la restituzione di denaro da Migale Vincenzo a CAVEDO Maurizio al fine di consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione che doveva consentire il reimpiego come sopra descritto. Riunione preceduta da esplicite minacce da parte del VILLIRILLO nei confronti del MIGALE che inducevano quest'ultimo a partecipare alla riunione appositamente convocata e a conformarsi alle decisioni prese nella medesima.

Con l'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso da parte del VILLIRILLO e degli altri appartenenti all'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione sub 1 (e del LAMANNA in particolare) costituito nel far valere con minaccia la propria posizione all'interno dell'associazione e così determinare uno stato di assoggettamento di taluno anche dei concorrenti nel reato che stava perseguendo interessi personali che danneggiavano l'attività comune nei modi sopra descritti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro (insieme a quello proveniente da delitti comuni commessi indipendentemente da taluni dai concorrenti nel reato) era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con condotta commessa dal 2010 nel territorio di Castelvetro Piacentino, e nelle province di Piacenza e province limitrofe – condotta tutt'ora in corso.

122 bis - BRESCIA Pasquale, TRIPOLI Rosa, AMEGLIO Rosaria (OMISSIS – giudicati separatamente)

MINACCIA ALLA STAMPA

123 - MESIANO Domenico

Reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. 203/91, perché, nella sua qualità di appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Emilia anche con mansioni relative al mantenimento di rapporti con la stampa sotto il profilo organizzativo (trasmissione di comunicati stampa, fissazione di conferenze stampa e simili), rivolgeva minacce alla giornalista Sabrina Pignedoli della redazione reggiana de "Il Resto del Carlino" perché non pubblicasse più notizie relative alla famiglia di MUTO Antonio (cl. 55).

Segnatamente:

in data 13 gennaio 2013 la giornalista firmava un articolo contenente la notizia del rigetto del ricorso al TAR avanzato dai fratelli Salvatore e Vito MUTO, in relazione al divieto di detenere armi e munizioni adottato nei loro confronti dal Prefetto di Reggio Emilia (che analogo provvedimento aveva adottato nei confronti del padre di costoro Antonio MUTO nel luglio 2012) dando conto del loro legame di parentela con Rocco, Franco e Gaetano MUTO cui nel novembre precedente era stato dato alle fiamme un furgone (di cui pure la stessa giornalista aveva dato notizia con suo articolo del 21 novembre 2012, intervistando il seguente 27 novembre i tre fratelli sul medesimo giornale);

in particolare il MESIANO telefonava in data 15.1.2013 alla giornalista PIGNEDOLI dicendole testualmente che doveva smetterla di occuparsi con la sua attività giornalistica dei Muto perché costoro non gradivano più che lo facesse, e dicendole che lui stesso condivideva questa loro presa di posizione trattandosi di suoi cari amici, dicendole in conclusione che se avesse continuato a farlo le avrebbe tagliato i viveri, determinando uno stato di preoccupazione e paura nella giornalista che denunciava immediatamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.

Con ciò compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la giornalista a non riferire secondo coscienza le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, facendo intendere di essere voce di un gruppo più ampio ben noto alla giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo sub 1) di cui il MESIANO fa parte.

In Reggio Emilia, il 15.01.2013 (COSI' CORRETTO DAL PM IN UDIENZA)

LE ARMI

124 - GRANDE ARACRI Domenico, TATTINI Roberta

delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1), 648 c.p. ed artt. 2, 4 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, un detonatore da guerra per l'attivazione di esplosivo "C4" non meglio specificato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso clan GRANDE ARACRI di Cutro a cui il detonatore era destinato.

Fatto accertato in Sona (VR) e altre località - tra cui Erbusco (BS) - in data 23.04.2012.

125 - VETERE Pierino (OMISSIS - giudicato separatamente)

126 - MUTO Giulio in concorso con MUTO Salvatore (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto, in concorso tra loro, due pistole, indicate dal MUTO Giulio come "una 7 e una 45" (cal. 7.65 e cal. 45) da ritenersi armi comune da sparo ed il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in luogo imprecisato ed accertato in data 21.12.2011.

128 - GUALTIERI Antonio

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo e il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in località e data imprecisata ed accertato il 06.10.2011

129 - COLACINO Salvatore (OMISSIS -- giudicato separatamente)

131 - GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto accertato in Reggio Emilia e altre località in data 30.01.2012.

133 - BLASCO Gaetano (OMISSIS -- giudicato separatamente)

134 - BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)

135 - RICCHICI Giuseppe



delitto p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento composto da "30/40" proiettili, poi ceduti a CAPUTO Gaetano.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma, da data imprecisata al 18.05.2012.

136 - CAPUTO Gaetano

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento composto da "30/40" proiettili, acquisiti da RICHICHI Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Provincia di Parma, a partire dal 18.05.2012.

137 - RICHICHI Giuseppe in concorso con REZEPOVA Iana (Yana) (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.

Concorrendo nel reato REZEPOVA Iana (Yana) che venuta a conoscenza della presenza dell'arma non si opponeva alla detenzione ed al porto della stessa da parte di RICHICHI Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia e Mantova, in data antecedente e successiva all'11.06.2012.

138 - RICHICHI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 (OMISSIS - giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.

Concorrendo nel reato BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele, i quali rispettivamente nelle date del 6 e del 13.07.2012, chiedevano a RICHICHI Giuseppe di recarsi armato della pistola presso il bar Dodo Nut, sito a Parma, in via Katherine Mansfield nr. 5/E, da essi gestito, al fine di sedare delle risse o comunque per contenere dei litigi in atto.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia e Parma, nelle date del 6 e 13.07.2012.

139 - RICHICHI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci nr. 9 a Montecchio Emilia (RE):

- una pistola Beretta, cal. 9x21, matricola F15188P, di proprietà di SCHIANO Francesco, oggetto di smarrimento come da denuncia del 30.07.2010; arma non rinvenuta a seguito della perquisizione eseguita dai CC di Modena il 21.11.2012, in quanto spostata, la sera precedente all'intervento dei militari, da parte di SCHIRONE Graziano su disposizione di BOLOGNINO Michele;
- un serbatoio contenente 16 cartucce GFL cal. 9X21, di cui: 14 con ogiva tonda e 2 con ogiva tronca (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio contenente 15 cartucce cal. 9X21, di cui: 11 recanti sul fondello tre lettere in carattere probabilmente cirillico e sigla LCM sul bossolo; 4 GFL cal. 9X21 (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio per cartucce cal. 9x21 contenente 4 cartucce del predetto calibro così distinte: 2 GFL 9x21, 1 Winchester cal. 9x21, 1 cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- vario munizionamento sfuso (oggetto di sequestro del 21.11.2012) ed in particolare: 6 cartucce 357 Magnum (di cui 4 con ogiva dorata; 2 con ogiva brunita); una cartuccia 9X21 marca Winchester; 6 cartucce da caccia, marca COLOMBO 70 mm; 6 cartucce da caccia (di cui 4 di marca COLOMBO 70

mm e 2 di marca RWS GECO ROTTWEIL); 2 cartucce GFL cal. 9x21; 33 cartucce (di cui 28 GFL 7,65 parabellum; 5 di marca W-W 30 Luger) contenute all'interno di una scatola recante la scritta FIOCCHI 7,65;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Reggio Emilia, in data antecedente e successiva al 21.11.2012.

140 - TURRÀ Roberto

delitto p. e p. dagli artt. 648 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico due pistole, non meglio specificate, con relativo munizionamento, e segnatamente "una trentotto e una nove per ventuno", da ritenersi armi comuni da sparo, che gli erano state cedute da OLIVERIO Francesco.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Milano e Reggio Emilia a partire dall'anno 2007.

140 bis - SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano:

- una carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, detenuta all'interno di un container sito nel giardino della abitazione.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 ter - SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, sostituendo la molla del pistone interno, alteravano le caratteristiche meccaniche della carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, che diventava in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quater - SILIPO Luigi (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 quinquies - IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo (OMISSIS - giudicati separatamente)

140 sexies - IAQUINTA Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 septies - BUSIA Marco (modificato dal Pubblico Ministero in udienza) (OMISSIS - giudicato separatamente)


140 octies - SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 novies - MARTINO Alfonso

reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva, presso la propria abitazione in Salsomaggiore Terme (PR) via Marzabotto nr. 2, una pistola semiautomatica marca Beretta, cal 9 corto, Mod 1934, con caricatore, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola, che risulta obliterato, e 7 cartucce cal 380 auto (cal 9x17) marca GFL, occultata nel vano motore del frigorifero presente nel locale cucina.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Salsomaggiore Terme (PR) il 28 gennaio 2015

140 decies - MUTO Giulio



reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione in Sesto ed Uniti (CR) via Sacchi nr. 2/A ed in particolare all'interno di un mobile presente in un capanno adibito a legnaia, sito nell'area cortilizia di proprietà ed esclusivo uso di MUTO Giulio:

- una pistola semiautomatica marca Industria Armi Galesi di Brescia (oggi RIGARMI) cal 7.65 browning (.32 auto) Mod 6 con 2 caricatori, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola che risulta obliterato, e 50 cartucce cal 7.65 Browning marca S&B.
- un revolver in atto cal 22 long rifle marca Hubertus – Molin (Germania), da ritenersi arma comune da sparo clandestina perché priva del numero di matricola e frutto di alterazione nonché 27 cartucce cal. 22 marca CCI e 8 cartucce cal. 22 marca VF.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Sesto ed Uniti (CR) il 28 gennaio 2015

141 - SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. 55 comma 9° L. 231/07, 7 L. 203/91, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, possedeva ed utilizzava carte di credito clonate relative a titolari statunitensi per impossessarsi di 168.000 € attraverso un'operazione fraudolenta posta in essere utilizzando 19 carte di credito "strisciate" per ben 34 volte in orario compreso tra le ore 16.52 e le ore 17.37 del 23.02.2012, facendo già pervenire sul c.c.b. n.3945109 intestato alla ditta Silipo S.r.l., a lui riconducibile, la somma di 44.500 € utilizzando un posse situato presso la sua ditta in Cadelbosco. Fatto poi interrotto dall'intervento diretto dell'Ufficio Antifrode del circuito finanziario.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Cadelbosco di Sopra (RE), il 23.2.2012.

ALTRI CONCORRENTI ESTERNI – APPARTENENTI FF.OO.

142 - CIANFLONE Antonio

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, in concorso con MATACERA Francesco, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) pur senza farne formalmente parte.

Fornendo supporto costante all'associazione ed in particolare a Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Vertinelli Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), conoscendone l'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1 e ben conoscendo la centralità per il sodalizio medesimo nonché per le cosche 'ndranghettistiche di Isola Capo Rizzuto (Nicoscia ed Arena) e di Cutro (Grande Aracri) delle attività economiche e di riciclaggio e/o reimpiego poste in essere in Emilia da costoro; tenendo altresì contatti con Floro Vito Selvino, Bolognino Michele, Paolini Alfonso, Muto Antonio cl. 71, Brescia Pasquale ed altri appartenenti all'associazione.

Facendo ciò, sfruttando di sovente la sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro, nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto significativo e concreto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui conosceva nei particolari le dinamiche associative ed operative anche in forza della sua attività di indagine passata e presente al momento dei fatti contestati), consentendo al medesimo di superare momenti di grave difficoltà dovuta in particolare ai provvedimenti interdittivi delle autorità amministrative nel 2011 e nel 2012 sia al nord che al sud Italia, di mantenere e di rafforzare la sua capacità operativa, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione.

Dopo avere avuto i primi contatti sia con i Giglio che con i Vertinelli in occasione dell'attività di indagine svolta per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro (proc. n. 936/06 rgnr c.d. Indagine "Pandora") ed in particolare dopo l'esecuzione dell'o.c.c. del novembre 2009, all'inizio del 2010 intensificava i rapporti in particolare con Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo realizzando in breve tempo con i medesimi un rapporto di assoluta simbiosi (totalmente estraneo a qualsiasi attività legittimamente ricollegabile al suo ufficio), con sua messa a disposizione continuativa ed efficace (sia in Emilia che in Calabria), coinvolgendo ogni tipo di possibile contributo a loro favore, facendo ciò in vista anche di vantaggi patrimoniali e non patrimoniali che i medesimi fornivano sia a lui che, in parte minore, al suo collega Matacera.

Contribuendo, così, in modo consapevole e volontario al rafforzamento della capacità imprenditoriale del Giglio e del Vertinelli, in quanto esponenti dell'associazione di cui al capo 1, favorendo i contatti tra numerosi associati ed altri appartenenti alle forze di Polizia sia in Calabria che in Emilia (in particolare in Reggio Emilia e Parma), curandone direttamente ed indirettamente gli interessi nei rapporti con le istituzioni politico-amministrative, giudiziarie e di polizia, consentendo di affrontare efficacemente e superare momenti di grave difficoltà ricollegabili ai provvedimenti interdittivi e/o alle indagini pendenti nei loro confronti.

In particolare a puro titolo esemplificativo:

- richiesto di interessarsi dal Giglio Giuseppe, sin dal 2010, del problema dell'allontanamento della GIGLIO S.r.l. dai cantieri della Tangenziale Sud di Brescia, in relazione alle attività informative condotte dalla DIA di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia, si metteva a disposizione del primo fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, informando il Giglio della prossima esecuzione di attività operativa di interesse per la sua posizione (o.c.c. del maggio 2010 sull'estorsione suppostamente compiuta dal Capicchiano Salvatore ai suoi danni) utile alla enfattizzazione della sua condizione di persona offesa, garantendo di avere già provveduto a raccomandare la discrezione con gli organi di stampa in relazione alla sua posizione;
- rivelando a Giglio Giuseppe la collaborazione di giustizia di Vrenna Giuseppe e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e più in generale fornendo notizie in ordine alle attività di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia, facendo ciò anche in presenza di altri appartenenti all'associazione di cui al capo 1) nel corso delle numerosissime visite in Emilia durante le quali lo stesso, spesso in compagnia del collega Maticera, usufruiva di vitto e alloggio gratis si intratteneva a cena o presso night club con numerosi tra tali personaggi, tra i quali anche noti pregiudicati per associazione di stampo mafioso (Bolognino Michele)
- fornendo a Giglio Giuseppe la totale collaborazione in esito alla citazione come testimone ad udienza presso il Tribunale di Crotone (nell'ambito del processo avente ad oggetto l'indagine Pandora ed in particolare una dazione di denaro da parte di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, contestata come esito di una condotta estorsiva ai loro danni da parte di PUGLIESE Michele) per il 03.05.2011 prima chiarendogli l'oggetto del processo, poi consigliando il medesimo in relazione all'eventuale possibilità di ottenere un rinvio dell'udienza anche indicando le possibili strade percorribili al riguardo (pur in assenza in quel momento di fattori legittimanti), trasmettendo al medesimo, tramite fax della Squadra Mobile di Catanzaro, il testo della dichiarazione da far pervenire al Tribunale per ottenere il rinvio della sua audizione ed infine il 12.5.2014, incontrando Giglio e Vertinelli alle prime ore della mattina cui era stata rinviata la loro audizione ed anche pranzando con loro dopo l'audizione stessa;
- recandosi d'urgenza a fine giugno 2011 da Crotone in Emilia, utilizzando volo aereo di andata e ritorno a spese dello stesso Giglio, a seguito di sua richiesta di poter avere un colloquio urgente fatta pochissimi giorni prima senza alcuna indicazione del motivo, apprendendo poi che l'oggetto era incentrato sulla disponibilità offerta già molto tempo prima (prima anche al periodo dell'indagine riportata al capoverso precedente) a PUGLIESE Michele di fare in futuro da padrino al battesimo del figlio, fatto sul quale ora doveva dare una risposta definitiva che il CIANFLONE suggeriva di mantenere negativa anche per coerenza con quanto emerso nel corso del processo e per le imputazioni del medesimo; fatto che poi avveniva declinando il GIGLIO l'invito ma facendo sapere ai PUGLIESE che ciò era dovuto solo a motivi di opportunità e di contingenza ma di considerare come se lui avesse accettato;
- svolgendo un'attività informativa a favore di Giglio Giuseppe in ordine ai lavori svolti in Calabria;
- mettendosi a disposizione di Muto Antonio cl. 71 a seguito di un incendio che aveva danneggiato una sua abitazione in provincia di Crotone il 28.06.2011;
- mettendosi a disposizione il 05.11.2012 di Giglio Giuseppe a seguito dell'esplosione di alcuni colpi di fucile all'indirizzo di un'autovettura di proprietà del padre parcheggiata all'interno dell'Agriturismo di Capo Colonna e svolgendo attività informativa e di supporto;
- intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotone, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da interdittiva antimafia, per la quale stava subendo la revoca degli appalti vinti, nonché la rescissione di un contratto di locazione inerente una palazzina sita a Le Castella (KR), adibita ad alloggio per le Forze di Polizia, consigliandolo sulle iniziative da intraprendere anche di tipo legale, accedendo abusivamente, con il concorso di Maticera Francesco, tra il 2011 ed il 2012, alle informazioni contenute sul conto dello stesso Vertinelli, presso la Banca Dati delle Forze di Polizia (SDI), predisponendo dapprima domanda e

successivamente apposito sollecito da inviare presso il Ministero dell'Interno, Dip. di Pubblica Sicurezza, volti all'aggiornamento ed all'integrazione delle predette informazioni, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di acquisire presso il comune di Crotona gli atti interdittivi alla base delle revoche degli appalti subiti da Vertinelli;

- adoperandosi fattivamente, dalla seconda metà del 2011, unitamente a Matacera Francesco, in favore di Vertinelli Palmo per l'aggiudicazione di un appalto per la messa in sicurezza del torrente Papaniciaro (KR); in particolare mantenendo i contatti con il commercialista Villirillo Leonardo, incaricato da Vertinelli di curare le fasi della gara in Calabria, reperendo e facendo da tramite unitamente a Matacera, con l'ingegnere Brutto Giuseppe poi incaricato della realizzazione del progetto di gara, contattando, su incarico di Vertinelli, il geometra Giancotti Nicola, dell'Ufficio della Protezione Civile della Regione Calabria, responsabile della suddetta gara, ciò al fine di ottenere l'assegnazione dei lavori a favore dello stesso Vertinelli; prendendo altresì contatti con esponenti politici del catanzarese al fine di avvicinare il predetto geometra della Regione Calabria; seguendo attivamente le varie fasi del bando di gara, mettendosi completamente a disposizione di Vertinelli fin anche a ricevere la sera del 10.07.2011, presso l'aeroporto di Lamezia Terme, per poi condurlo presso un hotel di Catanzaro, l'ingegnere Floreale Giuseppe, proveniente con un volo da Milano, incaricato di affiancare Brutto nella realizzazione del progetto e nel sopralluogo da attuarsi la mattina seguente in località oggetto dei lavori, prodigandosi il pomeriggio del 11.07.2011 per riaccompagnare lo stesso Floreale presso l'aeroporto di Lamezia;
- adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile;
- consigliando a Paolini Alfonso, nel marzo del 2012, la creazione di un comitato che avrebbe dovuto condurre la battaglia di reazione degli imprenditori crotonesi residenti ed operanti nella provincia di Reggio Emilia, in ragione delle numerose interdittive antimafia che la locale Prefettura stava adottando nei loro confronti enfatizzandone la infondatezza, la gravità e l'urgenza di una reazione;

Ricevendo per tale suo costante interessamento e messa a disposizione del gruppo nonché come espressione della reciproca fidelizzazione, regalie in modo frequente e costante, dallo stesso Cianflone il più delle volte sollecitate anche con insistenza, e consistite in particolare in:

- il 02.04.2010, un televisore, consegnatogli tramite Manica Giuseppe;
- il 27.04.2010, un alloggiamento per schede prepagate inerente la predetta TV;
- il 24.05.2010, un computer portatile;
- il 18.06.2010, dei salumi, una Nintendo Wii e due net-book di colore blu (questi ultimi destinati alle figlie dello stesso Cianflone);
- il 05.07.2010, un televisore da 40 pollici destinato a Cianflone ed uno da 32 pollici destinato a "Francesco", collega di Cianflone, identificato nell'Assistente Capo Matacera Francesco (i due televisori erano ritirati presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotona);
- il 07.07.2010, un computer portatile (fatto acquistare da Giglio Giuseppe presso un negozio MediaWorld di Reggio Emilia);
- l'8.07.2010, un telecomando della console Nintendo Wii (di cui alla consegna del 18.06.2010) ed un dischetto inerente il Sistema Operativo Windows da installare sul portatile di cui alla consegna del 24.5.2010;
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava unitamente al collega Matacera Francesco, per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Matacera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Matacera Francesco;
- il 13.03.2011, un pranzo per lui e sua moglie, nell'agriturismo gestito da Giglio Antonio (fratello di Giuseppe) in Capocolonna (KR) - Giglio Giuseppe preannunciava l'imminente arrivo dei due e sottolineava che non avrebbero dovuto pagare;
- l'1.04.2011, un pernottamento presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia, prenotato da Vertinelli Giuseppe, che faceva addebitare la spesa alla propria ditta (Cianflone era giunto in Emilia a seguito dell'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, estesa anche a Matacera Francesco);



- il 03.04.2011, la locazione di un'autovettura Volkswagen Golf (al prezzo di 116 euro) prenotata da Giglio Giuseppe presso la società "Maggiore Autonoleggio" (pagata con una carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l.), ritirata presso l'aeroporto di Verona e riconsegnata il giorno seguente in Calabria, nonché l'utilizzo di una tessera Viacard che il 12.04.2011 consegnava a Vertinelli Palmo affinché la restituisse a Giglio Giuseppe;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matacera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe ["...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno"];
 - dal 12.06.2011 al 19.06.2011, un soggiorno gratuito presso l'agriturismo dei Giglio per il Sost. Commissario Dall'Ara Roberto (e consorte), della Questura di Bologna, secondo indicazione fornita dallo stesso Cianflone a Giglio Giuseppe;
 - il 26.06.2011, un biglietto aereo sul volo Milano Linate - Lamezia Terme (importo 251,92 euro), acquistato da GIGLIO Giuseppe e pagato con la carta VISA 4025749726929289;
 - il 23.07.2011, il biglietto aereo 0552185084310 relativo al volo Bologna - Lamezia Terme del 24.07.2011, acquistato da Giglio Giuseppe tramite il Call Center Alitalia e pagato con la carta American Express 3752204023510002 (scadente 11/2011 e codice sicurezza 4687, intestata alla GIGLIO srl con utilizzatore Giglio Giuseppe);
 - tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da Cianflone e Matacera, tramite l'impresa B.A.C.I.R.O. RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matacera) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
 - tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
 - tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per tre mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che il poliziotto riferiva che avrebbe proceduto diversamente;
 - il 03.03.2012, un biglietto aereo sul volo diretto a Catanzaro del 04.03.2012, acquistato da Giglio Giuseppe tramite la sua segretaria;
 - la disponibilità di enteneuse impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Matacera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 e condotta tutt'ora in corso

142 bis - CIANFLONE Antonio

reato p. e p. dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro:

- a) compiva atti contrari ai doveri del suo ufficio --- consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonché nel compimento di interventi di favore per garantire l'"intoccabilità" degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) da indagini di P.G. e da relativi provvedimenti dell'A.G., meglio descritti al capo 142 --- accettando in cambio, per sé e per i propri familiari e per il collega MATAcera Francesco, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;
- b) per l'esercizio delle sue funzioni (fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotona, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da interdittiva antimafia, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di

acquisire presso il comune di Crotone gli atti interdittivi alla base delle revocche degli appalti subiti da Vertinelli; adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile, ecc.), indebitamente riceveva, per sé e per i propri familiari e per il collega MATAcera Francesco, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;

utilità consistite in particolare in:

- il 02.04.2010, un televisore, consegnatogli tramite Manica Giuseppe;
- il 27.04.2010, un alloggiamento per schede prepagate inerente la predetta TV;
- il 24.05.2010, un computer portatile;
- il 18.06.2010, dei salumi, una Nintendo Wii e due net-book di colore blu (questi ultimi destinati alle figlie dello stesso Cianflone);
- il 05.07.2010, un televisore da 40 pollici destinato a Cianflone ed uno da 32 pollici destinato a "Francesco", collega di Cianflone, identificato nell'Assistente Capo Matacera Francesco (i due televisori erano ritirati presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotone);
- il 07.07.2010, un computer portatile (fatto acquistare da Giglio Giuseppe presso un negozio MediaWorld di Reggio Emilia);
- l'08.07.2010, un telecomando della console Nintendo Wii (di cui alla consegna del 18.06.2010) ed un dischetto inerente il Sistema Operativo Windows da installare sul portatile di cui alla consegna del 24.5.2010;
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava unitamente al collega Matacera Francesco, per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Matacera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Matacera Francesco;
- il 13.03.2011, un pranzo per lui e sua moglie, nell'agriturismo gestito da Giglio Antonio (fratello di Giuseppe) in Capocolonna (KR) – Giglio Giuseppe preannunciava l'imminente arrivo dei due e sottolineava che non avrebbero dovuto pagare;
- l'1.04.2011, un pernottamento presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia, prenotato da Vertinelli Giuseppe, che faceva addebitare la spesa alla propria ditta (Cianflone era giunto in Emilia a seguito dell'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, estesa anche a Matacera Francesco);
- il 03.04.2011, la locazione di un'autovettura Volkswagen Golf (al prezzo di 116 euro) prenotata da Giglio Giuseppe presso la società "Maggiore Autonoleggio" (pagata con una carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l.), ritirata presso l'aeroporto di Verona e riconsegnata il giorno seguente in Calabria, nonché l'utilizzo di una tessera Viacard che il 12.04.2011 consegnava a Vertinelli Palmo affinché la restituisse a Giglio Giuseppe;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matacera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe [...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno];
- dal 12.06.2011 al 19.06.2011, un soggiorno gratuito presso l'agriturismo dei Giglio per il Sost. Commissario Dall'Ara Roberto (e consorte), della Questura di Bologna, secondo indicazione fornita dallo stesso Cianflone a Giglio Giuseppe;
- il 26.06.2011, un biglietto aereo sul volo Milano Linate -- Lamezia Terme (importo 251,92 euro), acquistato da GIGLIO Giuseppe e pagato con la carta VISA 4025749726929289;
- il 23.07.2011, il biglietto aereo 0552185084310 relativo al volo Bologna -- Lamezia Terme del 24.07.2011, acquistato da Giglio Giuseppe tramite il Call Center Alitalia e pagato con la carta American Express 3752204023510002 (scadente 11/2011 e codice sicurezza 4687, intestata alla GIGLIO srl con utilizzatore Giglio Giuseppe);
- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da Cianflone e Matacera, tramite l'impresa BA.CIRO, RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matacera) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal

- settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
 - tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per tre mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che il poliziotto riferiva che avrebbe proceduto diversamente;
 - il 03.03.2012, un biglietto aereo sul volo diretto a Catanzaro del 04.03.2012, acquistato da Giglio Giuseppe tramite la sua segretaria;
 - la disponibilità di **entreneuse impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Maticera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali;**
- Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 al 28/01/2015

143 - MATACERA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

143 / 2 - MATACERA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

143 bis - BOLOGNINO Michele, VRABIE Carmen, BOLOGNINO Catianna (OMISSIS - giudicati separatamente)

143 ter - BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 (OMISSIS - giudicati separatamente)

143 quater - MARZANO Antonio in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Dodonut S.r.l. con P.I. 02626060343 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconchino") --- esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema --- a BOLOGNINO Catianna (50%) ed a MARZANO Antonio (50%), che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BOLOGNINO Francesco, che, divenuto amministratore unico della società in data 30.12.2013, consentiva di allontanare da BOLOGNINO Michele, reale *dominus* delle quote societarie, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Parma, il 06/10/2011.

143 quinquies - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, BOLOGNINO Domenico cl. 1946, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, BARNAT Ewa Boguslawa, ACHILLI Simona, SCHIANCHI Roberta (OMISSIS - giudicati separatamente)

143 *sexies* - **VERAZZO Giuseppina** in concorso con **BOLOGNINO Michele**, **BOLOGNINO Francesco** cl. 1969, **POGGIOLI Simone**, **GIORGIONE Antonio**, **GALLO Alfonso**, **CONTE Antonio** (*OMISSIS - giudicati separatamente*)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., **BOLOGNINO Michele** e **BOLOGNINO Francesco** cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

a) dal giugno 2011, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a **POGGIOLI Simone**, legale rappresentante della società "BERNI Costruzioni S.r.l.", che ne stava acquisendo la proprietà dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto preliminare del 13/01/2011) e che, in attesa di perfezionare l'acquisto (col contratto definitivo), aveva ottenuto che la proprietaria Magu S.r.l. desse in gestione in comodato gratuito il Bar a **CIFUNI Isabella** (contratto del 31/01/2011); in realtà, il **POGGIOLI** accettava che l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" fosse svolto dai fratelli **BOLOGNINO**, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA 03922430404 della **CIFUNI** (sino al 15/10/2011 mera dipendente del locale, poi licenziata), anche aprendo entro il medesimo locale una Tabaccheria Rivendita n. 18 dei Monopoli di Stato (nel febbraio 2012), che gestivano in modo occulto utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa di **VERAZZO Giuseppina** e **GALLO Alfonso**, con la complicità di questi ultimi;

b) dall'agosto 2012, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a **POGGIOLI Simone**, legale rappresentante della società "Holding BERNI S.r.l." P.I. 03581260407, che aveva preso in affitto l'azienda dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto del 09/08/2012) e che l'aveva formalmente sub-affittata a **GIORGIONE Antonio**, legale rappresentante della società "CU.GI.RA. S.A.S. di **GIORGIONE Antonio & C.**" con P.I. 03978050403; in realtà, il **POGGIOLI**, con la complicità del **GIORGIONE**, attribuiva l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" ai fratelli **BOLOGNINO**, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA della "CU.GI.RA. S.A.S. di **GIORGIONE Antonio & C.**";

c) le quote societarie della società "CU.GI.RA." S.A.S. di **GIORGIONE Antonio & C.**" con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a **GIORGIONE Antonio**, che accettava; essendo invece **BOLOGNINO Michele** e **BOLOGNINO Francesco** cl. 1969 soci occulti della società e gestori occulti dell'esercizio commerciale (figurando formalmente **BOLOGNINO Francesco** cl. 1969 come "dipendente barista");

d) le quote societarie della società "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a **CONTE Antonio**, che accettava (formalmente acquistando le quote il 27/12/2012); essendo invece **BOLOGNINO Michele** e **BOLOGNINO Francesco** cl. 1969 soci occulti della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub I).

Fatto commesso in Rimini e Riccione, nelle date sopra indicate.

144 - OMISSIS

145 - **CIANFLONE Antonio** in concorso con **MATACERA Francesco** (*OMISSIS - giudicato separatamente*)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, quali appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni ed in particolare nelle date del 04.12.2011 e 23.03.2012, abusivamente si introducevano nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale/agente di P.G.

e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.

In particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di VERTINELLI Palmo, si impossessavano di notizie afferenti le sue vicende giudiziarie.

Condotta posta in essere direttamente da CIANFLONE Antonio il 04.12.2011 e da MATAcera Francesco, su richiesta del primo, il 23.03.2012.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nei termini indicati ai capi 142 e 143.

In Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

146 - CIANFLONE Antonio

delitto p. e p. dagli artt. 81 comma 1° e 326 commi 1° e 3° c.p., e 7 L. 203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, al fine di procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, come indicato nel capo 142), avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, rivelava:

- in data antecedente al 16.06.2011, a Giglio Giuseppe la collaborazione di giustizia di Vrenna Giuseppe e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e più in generale fornendo notizie in ordine alle attività di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia, facendo ciò anche in presenza di altri appartenenti all'associazione di cui al capo 1) nel corso delle numerosissime visite in Emilia;

- a Vertinelli Palmo gli esiti degli accertamenti esperiti sul suo conto accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine (accessi esperiti il 04.12.2011 ed il 23.03.2012)

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Nelle Province di Reggio Emilia e Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

147 - SALPIETRO Domenico

148 - SALPIETRO Domenico

149 - SALPIETRO Domenico

150 - SALPIETRO Domenico

151 - CAVEDO Maurizio (OMISSIS – giudicato separatamente)

152 - CAVEDO Maurizio (OMISSIS – giudicato separatamente)

153 - LUPEZZA Alessandro (OMISSIS – giudicato separatamente)

154 - LUPEZZA Alessandro (OMISSIS – giudicato separatamente)

155 - MESIANO Domenico

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine,

in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: BLASCO Gaetano, SARCONI Nicolino,

DILETTO Alfonso, D'URZO Domenico, VERTINELLI Giuseppe (cf 1962) e BRESCIA Pasquale, impossessandosi così di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Reggio Emilia, dal 14.04.2011 al 25.08.2012.

ALTRI DELITTI SCOPO

156 - RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe (OMISSIS – giudicati separatamente)

157 - RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe (OMISSIS – giudicati separatamente)

158 - GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio

delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano nei locali della GIGLIO S.r.l., siti in Gualtieri (RE), via Simonini, e presso l'abitazione di GIGLIO Giulio, sita in Montecchio Emilia (RE), Strada Barco n. 6, complessivamente 66 pneumatici marca Bridgestone (315/80 R22.5 modelli M729, RI09, M749 EP, R297), provenienti dai delitti di cui ai capi precedenti.

Condotta posta in essere da:

- GIGLIO Giulio, trovato nella materiale disponibilità dei pneumatici che aveva provveduto ad occultare presso i locali suddetti;
- GIGLIO Giuseppe, che in pieno accordo con il fratello Giulio per l'illecita acquisizione dei pneumatici, lo consigliava, previa intese con RILLO Pasquale, su quanto riferire ai Carabinieri di Gualtieri (RE) che stavano indagando sulla denuncia presentata da MURATORI Massimo e che avevano proceduto al recupero delle gomme.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto tra Gualtieri (RE) e Montecchio Emilia (RE), tra il 18 ed il 19.07.2011.

159 - RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, (OMISSIS – giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano, partite di gasolio di illecita provenienza, messe a disposizione da tale MASSIMO, che unitamente ad altri soggetti non identificati, era dedito alla commissione di furti del carburante presso consorzi agrari, imprese e condomini siti tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

Condotta posta in essere da:

- BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e RICHICHI Giuseppe, che mantenevano i contatti con detto MASSIMO per l'illecita acquisizione del gasolio e la successiva cessione all'interno del circuito criminale riconducibile al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo I;
- GIGLIO Giuseppe, destinatario di gran parte dei quantitativi di carburante di provenienza furtiva, che in particolare, d'accordo con i rimanenti correi, tra il 6 ed il 12.11.2012, acquisiva un quantitativo di gasolio stimabile tra i 13.000 ed i 21.000 litri, al prezzo convenuto di 0,90 centesimi di euro a litro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia, tra il 6 ed il 12.11.2012.

160 - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)



reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero di cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia II.DD. che IVA della ANPA COSTRUZIONI S.r.l., elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati:

anno 2012

fatture utilizzate dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. per complessivi 412.185,38 euro (IVA 70.066,86 euro) emesse da:

- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 230.860,38 euro (IVA 40.066,68 euro);
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 16.000 euro (IVA 1.307,41 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- ROMEO REC-LINE S.r.l., per complessivi 5.000 euro (IVA 867,77 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro).

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- BLASCO Gaetano, amministratore del CONSORZIO ITALIA e socio accomandante della COSTRUZIONI G.B. S.a.s. DI BLASCO GAETANO & C., che si serviva anche del figlio BLASCO Antonio e del socio di fatto VALERIO Antonio, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti, riconducibili anche alla ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e alla B&V COSTRUZIONI S.r.l., utilizzando i rapporti di conto corrente personali e societari per dar corso ai pagamenti, nonché delegando a BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef la materiale realizzazione delle fatture per operazioni inesistenti;
- VALERIO Antonio, fino al 06.11.2012 amministratore della B&V COSTRUZIONI S.r.l., che coadiuvava concretamente BLASCO Gaetano nell'organizzazione e nella gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BLASCO Antonio, quale amministratore e socio unico delle imprese ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e B&V COSTRUZIONI S.r.l., di fatto riconducibili a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio, operava seguendo le loro direttive, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef, i quali oltre a garantire all'organizzazione criminale la propria esperienza in materia contabile e finanziaria, si occupavano di pianificare le triangolazioni finanziarie, predisponendo materialmente le fatture e gestendo i pagamenti, relazionandosi direttamente con BLASCO Gaetano, che fidandosi del loro operato e fedeltà, gli aveva concesso autonomia operativa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1, per aver concorso nel reato in numero di cinque persone.

Con condotta commessa nella provincia di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2012.

161 - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, VALERIO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società a loro riconducibili e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

anno 2011

fatture emesse per complessivi 398.739,49 euro dal CONSORZIO ITALIA nei confronti delle imprese:

- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 23.600 euro;
- MONDO TRADE S.r.l., per complessivi 117.000 euro;
- COSTRUZIONI G.B. S.a.s., per complessivi 38.652 euro (IVA 6.442 euro);
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 91.100,48 euro (IVA 15.669,65 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 105.746 euro (IVA 17.941 euro);
- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 6.960 euro (IVA 1.160 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 15.681 euro (IVA 2.681 euro);

fatture emesse per complessivi 312.977,07 euro dalla COSTRUZIONI G.B. S.a.s. nei confronti delle imprese:

- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 12.456 euro (IVA 2.076 euro);
- CONSORZIO ITALIA, per complessivi 149.668 euro;
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 99.167,07 euro (IVA 16.973,90 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 51.686 euro (IVA 8.826 euro).

anno 2012

fatture emesse per complessivi 1.006.303,37 euro dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. confronti delle imprese:

- THE KING S.r.l., per complessivi 44.150,18 euro (IVA 7.662,43 euro);
- MUTO LOGISTICA E TRASPORTI S.r.l., per complessivi 15.000 euro (IVA 2.603,31 euro);
- GIGLIO S.r.l., per complessivi 26.400 euro;
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- TOP SERVICE S.r.l., per complessivi 66.150 euro;
- TRASMOTER S.r.l., per complessivi 91.000 euro.
- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 384.020,76 euro (IVA 33.451,68 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 144.778,92 euro (IVA 25.126,92 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 10.161,58 euro (IVA 1.763,58 euro);
- IMPRESA EDILE BRUCCOLA MICHELE, per complessivi 56.783,77 euro;
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 7.533,16 euro (IVA 1.307,41 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro);

fatture emesse per complessivi 5.434,82 euro dalla B&V COSTRUZIONI srl confronti della GIGLIO srl.

Condotta posta in essere da:

- BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BLASCO Antonio, BAACHAOUI Karima e BAACHOU Moncef, che avevano, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la COSTRUZIONI G.B. S.a.s., il CONSORZIO ITALIA, la B&V COSTRUZIONI S.r.l., l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., nonché l'impresa ALL SERVICE, riconducibile al predetto BAACHOU Moncef, quest'ultimo fattosi carico di reperire anche le società LITOPRINT S.r.l., IL FUTURO S.r.l. e CANALI & C S.r.l., da inserire analogamente nel meccanismo per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012

in provincia di Reggio Emilia (per CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONI G.B. S.a.s., ANPA COSTRUZIONI S.r.l., B&V COSTRUZIONI S.r.l.)

162 - RICICHICI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, e NICASTRO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offrivano e poi cedevano in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, imprecisate quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish (intendendosi in "conto vendita" la cessione a credito salvo pagamento una volta proceduto alla vendita della sostanza medesima).

Condotta posta in essere da:

- NICASTRO Antonio, che fungendo da intermediario, indirizzava MINELLI Kostantinos e LAERA Stefano da RICICHICI Giuseppe, affinché cedesse loro lo stupefacente di cui necessitavano per il successivo spaccio;
- RICICHICI Giuseppe, che cedeva in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano gli imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, tenendosi costantemente aggiornato, nei giorni successivi alle cessioni, circa l'attività di spaccio posta in essere da entrambi, al fine di ricevere rassicurazioni sul pagamento della sostanza; facendosi latore di minacce all'indirizzo della ragazza di NICASTRO Antonio, al fine di rientrare in possesso della somma di denaro corrispondente alla vendita dello stupefacente per cui lo stesso aveva funto da intermediario con MINELLI

Kostantinos; apprendendo altresì da LAERA Stefano le difficoltà nello smerciare la sostanza a causa della sua scarsa qualità, rientrandone successivamente in possesso per la parte invenduta;

- BOLOGNINO Michele, che sovrintendendo e collaborando nelle illecite cessioni attuate da RICHICHI Giuseppe, sollecitava NICASTRO Antonio al pagamento dei quantitativi di stupefacente ceduti a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, ritenendolo in ultimo responsabile dell'insolvenza del primo.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Mantova e Cremona, tra il 31.12.2011 al 20.01.2012.

163 - MINELLI Kostantinos

delitto p. e p. dagli artt. 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, ricevendolo in "conto vendita", secondo le modalità di cui al capo 162), da RICHICHI Giuseppe e BOLOGNINO Michele, sostanza che poi cedeva a terzi dietro corrispettivo di denaro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Cremona, tra il 02.01.2012 ed il 20.01.2012.

164 - LAERA Stefano (OMISSIS – giudicato separatamente)

166 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R., offriva e poi cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) il 28.01.2012, 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- b) il 31.01.2012, 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- c) il 13.02.2012, 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- d) il 09.05.2012, 58 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- e) il 18.05.2012, 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- f) il 24.05.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- g) tra il 28 ed il 29.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore complessivo di 300 euro, ed un quantitativo di 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, a PROCOPIO Giovanni, ricevendo il pagamento delle cessioni in data 29.05.2012;
- h) il 07.06.2012, 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, del valore complessivo di 600,00 euro, a RANIERI Alberto Maria;
- i) il 07.06.2012, un chilogrammo di sostanza stupefacente, del tipo hashish a SIRIANNI Filippo e ad altro soggetto non identificato, con l'accordo, poi non definito, di mediare l'ulteriore acquisto di un quantitativo di due chilogrammi di analoga sostanza, al prezzo verosimile di 2,5 euro al grammo, destinati ad essere rivenduti ad un soggetto di La Spezia;
- j) in data antecedente al 16.06.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- k) il 16.06.2012, 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a SIRIANNI Filippo;
- l) il 18.06.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- m) il 21.06.2012, 16/18 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- n) tra il 29.09.2012 ed il 02.10.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish a CAVALLO Gaetano;
- o) il 17.12.2012, un quantitativo non meglio precisato di hashish a favore di uno sconosciuto.

Nelle province di Parma, Reggio Emilia e Mantova, dal 28.01.2012 al 17.12.2012

167 - RICHICHI Giuseppe



delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con REZEPOVA Yana (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) il 10.03.2012, 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, a RANIERI Alberto Maria;
- b) il 09.05.2012, 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo di 6 euro al grammo, destinati ad un sedicente soggetto di nazionalità marocchina, detenendo l'ulteriore quantitativo di 47 grammi di analogo stupefacente, anch'esso destinato allo spaccio;
- c) in data anteriore e prossima al 23.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, a GAGLIONE Elia, facente parte di una maggiore partita di 10 chilogrammi di analoga sostanza in precedenza acquisita;
- d) il 26.05.2012, cedono un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish a LONETTI Gennaro;
- e) il 26.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, probabilmente al prezzo di 30 euro, a COMMARA Pasquale (delitto commesso in concorso con THIAMIROVA Tatjana);
- f) il 26.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, a RANIERI Alberto Maria (delitto commesso in concorso con THIAMIROVA Tatjana);
- g) il 18.06.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, verosimilmente pari a 100 grammi, al prezzo complessivo di 500 euro, a PROCOPIO Francesco, con la promessa dell'ulteriore cessione di 900 grammi di analoga sostanza per il giorno seguente;
- h) il 09.07.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo complessivo di 80 euro, a RANIERI Alberto Maria;
- i) in data anteriore e prossima al 21.10.2012, detenevano un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un valore complessivo di 900 euro, quale rimanenza di una maggiore partita parzialmente spacciata nei giorni precedenti;
- j) il 29.10.2012, 9,52 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, (oggetto di sequestro dei CC di Parma), al prezzo di 35 euro, a RANIERI Alberto Maria; quantitativo facente parte di una maggiore partita detenuta dai correi presso l'abitazione di Montecchio Emilia, via L. Da Vinci nr. 9.

Concorrendo nel reato:

- RICHICHI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa mantenendo i contatti con gli acquirenti, pianificando le modalità delle cessioni, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
- REZEPOVA Yana, che coadiuvava RICHICHI Giuseppe nelle illecite cessioni effettuando anche il conteggio del denaro ricevuto quale profitto del reato, nonché adoperandosi, la sera del 29.10.2012, unitamente al correo, per occultare il residuo quantitativo di stupefacente illecitamente detenuto presso l'abitazione di Montecchio Emilia, via L. Da Vinci nr. 9, a seguito dell'intervento dei Carabinieri di Parma che avevano fermato RANIERI Alberto Maria.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia, da marzo ad ottobre 2012.

168 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con LONETTI Gennaro (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedevano 145 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo di 550 euro, a RANIERI Alberto Maria.

Concorrendo nel reato:

- a) RICHICHI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa mantenendo i contatti con RANIERI Alberto Maria, pianificando la cessione, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
- b) LONETTI Gennaro, che effettuava materialmente la consegna dello stupefacente a RANIERI Alberto Maria, secondo le modalità concordate con RICHICHI Giuseppe.

In Parma, l'1.06.2012.

170 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con ESPOSITO Luigi (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., offriva e poi cedeva a CAVALLO Gaetano, un



quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un ammontare complessivo di 500 euro, parte di un ulteriore quantitativo, indicato in mezza panetta (47 grammi circa), di analoga sostanza stupefacente, illecitamente detenuta ai fini dello spaccio.
In provincia di Reggio Emilia e Mantova, il 18.11.2012

172 - RICCHICI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con RANIERI Alberto Maria (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedeva a persona non meglio identificata, 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Concorrendo nel reato:

- RICCHICI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa, pianificando le modalità delle cessioni, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
 - RANIERI Alberto Maria, che fungendo da intermediario indirizzava l'acquirente da RICCHICI Giuseppe affinché gli cedesse lo stupefacente di cui necessitava.
- In Montecchio Emilia, il 06.10.2012.

179 - SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicato separatamente)

182 - PROCOPIO Giovanni

delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con altra persona rimasta non identificata, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, al fine dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore complessivo di 300 euro, ed un quantitativo di 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, acquisiti da RICCHICI Giuseppe.
In provincia di Reggio Emilia (RE), tra il 28 ed il 29.05.2012

183 - VALERIOTI Gabriele, COSTA Debora (OMISSIS - giudicati separatamente)

184 - MARTINO Alfonso

delitti p. e p. dagli artt. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione ex art. 17 D.P.R. 309/1990, deteneva, al fine di farne successivo commercio, sostanza stupefacente del tipo cocaina, che cedeva nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) tra il mese di novembre e quello di dicembre 2011, grammi 1 (uno) a CENCI Roberto, previo pagamento immediato, in contanti, di euro 80;
- b) tra il mese di dicembre 2011 e quello di aprile 2012, quantitativi imprecisati a DEI FORTI Rosario;
- c) tra il mese di gennaio e quello di marzo 2012, in sei occasioni, grammi 1 (uno) per complessivi grammi 6 (sei) a CENCI Roberto, previo pagamento immediato, in contanti, di euro 80 al grammo;
- d) in data antecedente e prossima al 01.03.2012 quantitativi imprecisati a CATRRI Arjan e CATRRI Xheladin, che a loro volta li destinavano ad illecita ed autonoma attività di spaccio;
- e) il 01.03.2012 quantitativi imprecisati a CATRRI Arjan e CATRRI Xheladin, che a loro volta li destinavano ad illecita ed autonoma attività di spaccio;
- f) tra il mese di aprile e quello di maggio 2012, quantitativi imprecisati a MARINI Tiziano.

Con l'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p.

In Salsomaggiore Terme (PR) e Fiorenzuola d'Arda (PC), nel periodo compreso tra il mese di novembre 2011 e di maggio 2012.

188 - ARENA Carmine (OMISSIS - giudicato separatamente)

189 - GERRINI Giulio in concorso con BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna (OMISSIS - giudicati separatamente)

Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto



comunque ricollegato all'esercizio delle funzioni esercitate dal Gerrini in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia.

In particolare:

- **GERRINI Giulio**, abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l'Impresa **BIANCHINI COSTRUZIONI SRL** informando preventivamente **BIANCHINI Augusto** sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con **BRAGA Bruna** e **BIANCHINI Alessandro**. Facendo ciò il **GERRINI** non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società comunque ricollegabili ai **BIANCHINI** ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, riconosciuto ai dipendenti dall'Ente Pubblico in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (*D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3*).
- **BIANCHINI Augusto**, in qualità di socio, amministratore unico, direttore tecnico e responsabile tecnico della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**, anche tramite personale alle sue dirette dipendenze ovvero a professionisti in rapporto con la sua azienda (come nel caso dell'Ing **CARUSO Giuseppe** dell'A.Z. s.r.l. **CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, con sede a Padova) forniva a Giulio **GERRINI** ogni tipo di assistenza e di consulenza e collaborazione al fine di individuare financo le tipologie di progetti, l'opportunità delle singole lottizzazioni e dei singoli interventi da parte dell'Ente pubblico, che si esprimeva a livello esecutivo tramite il **GERRINI** medesimo, nella piena consapevolezza delle violazioni di legge poste in essere dal **GERRINI** e del mancato esercizio da parte del medesimo della funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP, fatto quest'ultimo dal **BIANCHINI** favorito e reso possibile;
- **BIANCHINI Alessandro** e **BRAGA Bruna**, il primo in qualità di direttore tecnico, procuratore e procuratore speciale della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.** nonché, in seguito, titolare della ditta individuale **IOS** e la seconda in qualità di socio e procuratore speciale della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**, partecipavano a tutte le fasi sopra determinate in ausilio dell'accordo criminoso che si andava realizzando e partecipando alla produzione di falsa attestazione, avallata da Giulio **GERRINI**, allo scopo di eludere la decurtazione dei loro compensi a seguito del rigetto di iscrizione alla white list e favorendo l'indebita percezione dell'incentivo di progettazione, Direzione lavori e coordinatore della sicurezza, da parte del suddetto funzionario;

Tutti essendo pienamente consapevoli dell'accordo tra loro esistente e di tutti gli elementi della condotta sopra indicati, nonché delle violazioni di legge ricollegabili ai lavori di seguito descritti, dei vantaggi patrimoniali derivanti alle imprese ricollegabili alla famiglia **BIANCHINI** ed anche del vantaggio realizzato dal **GERRINI** nel percepimento dell'indebito incentivo in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006 reso possibile proprio dalla condotta di tutti gli indagati.

In particolare nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle Imprese che avrebbero dovuto partecipare alle gare o procedure negoziate, **GERRINI Giulio** (in esecuzione

dell'accordo sopra descritto) selezionava i soggetti con criteri in contrasto ai principi di *trasparenza, concorrenza e rotazione* sanciti dalle Leggi vigenti per quanto attiene le procedure per l'individuazione degli offerenti (*D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125*) nonché favoriva e determinava l'andamento delle gare d'appalto, anche ricorrendo spesso a procedura negoziata. In particolare ciò avveniva:

- stabilendo talvolta esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta (*Opere di urbanizzazione del Lotto 16*), in modo tale da avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI rispetto alle ditte concorrenti in ragione delle progettazioni da essa stessa effettuate o comunque a lei note (*D.Lgs 163/2006, art. 70*);
- ovvero procedendo all'assegnazione diretta alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto dei lavori da eseguire (prima la BIANCHINI Costruzioni srl poi la IOS ditta individuale di BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto);
- ovvero creando in altri casi condizioni per l'assegnazione di lavori e commesse in sub appalto ad imprese collegate o tramite altre società consorziate (Appalti della Lami Costruzioni e del Consorzio COSEAM);
- ovvero ancora, frazionando artificiosamente in due fasi un appalto e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della neocostituita IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale, peraltro, non disponeva dei requisiti richiesti dalla Legge (*D.Lgs 163/2006, art. 125 comma 11, 12 e 13*).
- Sottoscrivendo numerosi contratti d'appalto dopo l'avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle fatture, spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile-amministrativa propria del DL e del RUP (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc).

Tale gestione dell'affidamento degli appalti procurava, direttamente o indirettamente, alla BIANCHINI COSTRUZIONI srl (e poi alla IOS ditta individuale) i seguenti vantaggi patrimoniali:

- la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. veniva favorita nell'acquisizione dell'appalto per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati temporanei" di Finale Emilia contraddistinto dal Lotto 16, mediante la pubblicazione di un bando con procedura negoziata che stabiliva esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta tali da consentire alla stessa impresa di aggiudicarsi la gara in ragione delle modalità sopra indicate, favorendo al contempo gli interessi del sodalizio mafioso di cui al capo 1, che di fatto operava nel suddetto cantiere attraverso gli operai gestiti da BOLOGNINO Michele; per tale appalto, peraltro veniva autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di regolare esecuzione delle opere.
- veniva pianificata l'assegnazione in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per un ammontare di 282.100 euro, di parte delle opere di urbanizzazione dello stesso comparto edificatorio di cui al precedente punto, ma da compiersi sul contiguo Lotto 3 in cui si sarebbero realizzate la nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo, (comunicando con largo anticipo - dicembre 2012 - a BIANCHINI Augusto il rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere, con la conseguente gestione comunale del futuro bando di gara ed esternando allo stesso BIANCHINI Augusto il suo intendimento affinché la BIANCHINI COSTRUZIONI non acquisisse direttamente la commessa ma subentrasse in sub appalto. Intendimento che si realizzava effettivamente in data 27 marzo 2013, allorquando la BIANCHINI COSTRUZIONI acquisiva il sub appalto in esame in relazione ai lavori acquisiti in sub appalto di cui al precedente punto,
- veniva concessa la cessione del credito all'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., contrariamente a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto che prevedeva la cessione del credito solo a favore di un istituto bancario o di intermediario finanziario, per un ammontare di 280.000 euro + IVA per le opere di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo;
- venivano omessi i dovuti controlli sull'appaltatrice LAMI COSTRUZIONI s.r.l. in ordine alla mancata presentazione della documentazione antimafia, della sottoscrizione formale del relativo contratto tra le

parti (Comune e LAMI COSTRUZIONI) consentendo che quest'ultima, in violazione delle Dichiarazioni rese in sede di offerta, cedesse in sub appalto a varie imprese (BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., EMILIANA SCAVI s.r.l., ZANIBONI ASFALTI s.a.s. e CG di CECCATI Giovanni) più del 30% delle opere di categoria "prevalente", contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa azienda all'atto della presentazione dell'offerta, così agevolando la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nell'acquisizione del sub appalto di cui al precedente punto;

- nonostante la sua esclusione dalla "White List" istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del 18.06.2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. continuava ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di ripristino del campo "Robinson" e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Montegrappa;
- gli affari della famiglia BIANCHINI continuavano ad essere avvantaggiati mediante l'assegnazione alla ditta individuale IOS di Alessandro BIANCHINI - costituita in seguito ad un preciso disegno pianificato mesi prima da BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna allo scopo di aggirare le difficoltà della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (determinate dallo scandalo pubblico relativo allo smaltimento abusivo di amianto ed al successivo diniego di iscrizione emesso dal Prefetto di Modena) e mantenere quindi inalterata l'operatività nell'ambito della ricostruzione - di sette appalti pubblici (per un ammontare complessivo di 141.813,87 euro) nei 3 mesi successivi alla sua costituzione, pur essendo l'azienda stessa sprovvista dei necessari requisiti (richiamati dall'art. 125 comma 12 del D.Lgs 163/2006), e precisamente con l'assegnazione delle seguenti commesse:
 - 1) intervento provvisorio urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013;
 - 2) intervento provvisorio di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casette - frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 719 del 04.10.2013;
 - 3) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Determinazione nr. 717 del 04.10.2013;
 - 4) intervento provvisorio urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo artificioso frazionamento dell'appalto in violazione dell'art. 253 comma 3 dLgs 163/2006);
 - 5) intervento provvisorio di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", Via Oberdan - Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Determinazione nr. 725 del 04.10.2013;
 - 6) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 508 del 24.07.2013;
 - 7) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 723 del 04.10.2013;
- veniva artificiosamente frazionato in due fasi l'appalto per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia (Determinazione nr. 582 del 30.08.2013) ammontante a 68.357,80 euro, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.076,48 euro e 29.281,32 euro, al fine di abbassarne l'importo al di sotto dei 40.000 euro e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della IOS di BIANCHINI Alessandro per un ammontare complessivo netto di 37.122,66 euro;
- veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in data antecedente all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla White List (intervenuta il 21.06.2013), al fine di evitare la prevista decurtazione del 3% sull'importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito ufficialmente al Consigliere d'opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del 23.10.2013). Avallando la predetta attestazione



con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 indirizzata alla Dottoressa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l'emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

- veniva concordata la redazione e l'utilizzo di un documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori effettuati a quella data in relazione alle opere di ampliamento del cimitero di Finale Emilia, che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva ottenuto in affidamento dal CONSORZIO STABILE COSEAM di Modena, allo scopo di ottenere dalla stazione appaltante (Comune di Finale Emilia) la prestabilita cifra di 100.000 euro, nonostante le opere realizzate fino a quel momento ammontassero a circa 83.000 euro. Avendo GERRINI Giulio e BIANCHINI Augusto preso accordi preventivi e diretti circa la realizzazione del disegno criminoso, che si concretizzava effettivamente in data prossima al 29.11.2012 con l'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Con ciò veniva favorito e reso possibile l'indebito percepimento da parte di Giulio GERRINI della somma complessiva di 112.538,35 euro, riferibile agli anni 2012/2013 per i lavori di urbanizzazione e le opere provvisorie urgenti, quale incentivo di progettazione, di gestione del ruolo di Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interna pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare (riconosciuto dall'Ente Pubblico in base al Decreto Legislativo 163/2006), anche attraverso la redazione di progetti - da parte dell'azienda compiacente o da professionisti esterni di fiducia, non coinvolti ufficialmente nelle gare d'appalto in oggetto (come nel caso dell'ing. CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) - di cui il funzionario si attribuiva la titolarità al fine di percepire il predetto indennizzo, in cambio della successiva assegnazione dell'appalto stesso in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Vantaggio patrimoniale da ritenersi ingiusto in quanto il GERRINI non poneva in essere le condotte conseguenti all'assunzione dei molteplici e concomitanti ruoli sopra indicati per ciascun appalto. Realizzando il disegno criminoso anche attraverso l'emissione e l'utilizzo di atti amministrativi non conformi al Regolamento Comunale di Finale Emilia, che disciplina le procedure attuative per il riconoscimento di tali fondi, ed includendo tra le opere prese in considerazione per l'attribuzione dell'incentivo anche l'urbanizzazione dell' "area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio", ossia l'appalto vinto dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l., per la quale la Determinazione nr. 1043 del 06.12.2013 aveva riconosciuto il fondo interno di progettazione (incentivo) nonostante le opere, alla data del 18.12.2013, non fossero ancora ultimate.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), attraverso l'assegnazione di appalti pubblici alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto e, indirettamente, a BOLOGNINO Michele, favorendo in generale il più saldo radicamento del potere criminale dell'associazione mafiosa in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici con il conseguimento di un ingiusto profitto.

Facendo ciò in particolare dopo l'adozione del provvedimento prefettizio antimafia del 18.06.2013 nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., del cui contenuto Giulio GERRINI era perfettamente conscio ma ciò nonostante, consapevole che la sua azione avrebbe avvantaggiato l'articolazione 'ndranghetista emiliana, continuava a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI e ad assegnare ulteriori commesse pubbliche sia alla predetta azienda che alla neonata ditta IOS di BIANCHINI Alessandro.

In Finale Emilia (MO) dal maggio 2012 nelle date sopra indicate per ciascun provvedimento e comunque fino al gennaio 2015

Con la recidiva per

BELFIORE Francesco; BIDIN Corrado; BRAULLI Tiziano; BRUZZI Tiziano; BRESCIA Pasquale; BRUGNANO Luigi; COSTI Omar; CURCIO Domenico; CURCIO Giuseppe; FLORO VITO Gianni; GUALTIERI Antonio; IAQUINTA Giuseppe; MARTINO Alfonso; MERCADANTE Luigi; MESIANO Domenico; MIGALE Vincenzo; MUTO Antonio cl 78; PALERMO Alessandro; RUGGIERO Giuseppe; SUMMO Giovanni; VECCHI Daniela; VERTINELLI Giuseppe (cl 1962).

Con la recidiva specifica per

AMATO Alfredo; CALESSE Mario; GIGLIO Giuseppe; PELAGGI Francesco; PICHIERRI Giuseppe; SALWACH Michael Stanley; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto.

Con la recidiva reiterata per

BLASCO Gaetano; BUTTIGLIERI Salvatore; CAPPA Salvatore; COLACINO Salvatore; FERRARI Aldo; FLORO VITO Giuliano; FLORO VITO Selvino; LOMONACO Francesco; MANZONI Giuseppe; MORMILE Vittorio; MUTO Antonio cl. 55; MUTO Giulio; SARCONI Gianluigi; TEDESCO Rocco; VACCARI Olmes; VALERIO Antonio; VERTINELLI Palmo; VILLIRILLO Giuseppe; VITI Francesco.

Con la recidiva infranquinquennale per

ARCURI Rosario; BRUSIA Marco; DEBBI Giuliano; DI VIA Francesco; FERRI BERNARDINI Gabriele; FORMENTINI Francesco; VETERE Rosario; CAPUTO Gaetano; PELAGGI Paolo; CODAMO Giuseppe e NICASTRO Antonio;

Con la recidiva specifica infranquinquennale per:

LUPEZZA Alessandro

Con la recidiva specifica reiterata per

BOLOGNINO Michele; BOLOGNINO Sergio; LOPRETE Giuseppe; BELFIORE Carmine; BELFIORE Giuseppe; FERRARO Vincenzo; FRONTERA Francesco; GRANDE ARACRI Nicolino; LAMANNA Francesco; OPPIDO Raffaele; ROCCA Antonio; SARCONI Nicolino; SERGIO Eugenio; URSINI Mario.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per

AMATO Alfredo; AMATO Domenico; ARABIA Davide; ARENA Carmine; BONAZZI Andrea; DILETTO Alfonso; FLORO VITO Antonio; MANCUSO Vincenzo; MENDICINO Alfonso; MUTO Antonio cl. 71; PROCOPIO Salvatore; RIILLO Francesco; ROSSI Luca; SILIPO Antonio; SILIPO Luigi; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto;

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per

AMATO Francesco; SESTITO Salvatore; MURATORI Massimo

Capo 190 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MUTO Antonio, SPAGNOLO Vincenzo Salvatore in concorso con MILAZZO Bruno, MUTO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., MUTO Antonio (omonima ditta individuale edile), MILAZZO Bruno (omonima ditta individuale edile), SPAGNOLO Vincenzo Salvatore e MUTO Francesco (entrambi soci della Edil 2001 di SPAGNOLO Vincenzo Salvatore & C. S.N.C.) ed altri n.m.i. consapevolmente celavano la presenza di DILETTO Alfonso come persona fisica e di imprese a fini di lucro allo stesso riconducibili entro il CONSORZIO Europa P.I. 02335990350, con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 (formalmente consorzio senza fini di lucro per la organizzazione e la valorizzazione di imprese edili), costituito il 28/05/2008, in tal modo attribuendo fittiziamente al predetto CONSORZIO Europa la titolarità formale di:

- a) in data 28/10/2009, proprietà del Bar sito in Parma, via Garibaldi n. 22/E, con attrezzature ed arredi, poi ridenominato "Caffetteria Europa";
 - b) in data 20/11/2013, proprietà del Ristorante sito in Parma, via Milano n. 25/A, poi ridenominato "Ariete", nonché in data 01/10/2013 locazione dell'immobile sede del locale, nonché in data 05/02/2014 autorizzazione n. 20694 di prot. alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in data 29/05/2014 licenza n. PRM 06414N di prot. di vendita di prodotti alcolici;
 - c) in data 26/05/2014, leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Rinchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00;
 - d) in data 07/10/2011, proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAPF41090L142485, al prezzo di € 66.000,00;
- essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare.

Quindi, successivamente all'arresto di DILETTO Alfonso in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - DILETTO Jessica (nominata amministratore unico in data 01/04/2015, alla presenza di MUTO Antonio), che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a DILETTO Alfonso.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Parma e Massa Carrara, nelle date sopra indicate.

Capo 191 - DILETTO Alfonso in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico, ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed (OMISSIS -- giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele intestava fittiziamente il contratto stipulato il 06/10/2014 di affitto del ramo d'azienda esercente un'attività di Bar, Ristorante, Pizzeria denominato "Ariete", sito in Parma, in via Milano n. 25/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno degli effettivi titolari del predetto contratto.

Con il contributo causale e consapevole di DILETTO Alfonso che, già titolare occulto del predetto Bar Ristorante, cedeva l'affitto del ramo d'azienda formalmente alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, in tal modo occultando la titolarità del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto del predetto contratto di affitto d'azienda del locale BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso fanno parte.

Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 192 - GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e DILETTO Alfonso attribuivano fittiziamente (quantomeno una parte delle) quote sociali che avevano acquisito entro le seguenti società riconducibili tutte allo stesso soggetto economico (con quartier generale in Reggio Emilia, in via Danubio n. 19):

- SAVE Group S.r.l. P.I. 01693100354, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 30/07/1996 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro;

- SAVE Engineering S.r.l. P.I. 00424680353, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 14/05/1976 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro;

- Impregeco S.r.l. C.F. 02321260354, con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, costituita il 29/02/2008 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'immobile sito in Roma via Casilina n. 3U Edificio B piano terra, distinto in catasto al foglio 621, particella 8, sub 506), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro;

- SAVE International LTD, registro n. C52748, costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street; DILETTO Alfonso prima diveniva socio formale il 19/02/2013 del 30% delle quote; poi il 22/05/2013 cedeva formalmente a PATRICELLI Patrizia le sue quote, rimanendo socio occulto, unitamente a GRANDE ARACRI Nicolino; a VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia, che accettavano; essendo invece anche GRANDE ARACRI Nicolino e DILETTO Alfonso effettivi titolari di (quantomeno una parte delle) quote sociali. Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte. Fatto commesso in Reggio Emilia, Montecchio Emilia (RE) ed altrove, a partire dal novembre 2012.

Capo 193 - DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia

reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p., 7 Legge n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consortereria GRANDE ARACRI, impiegavano entro le seguenti società riconducibili tutte allo stesso soggetto economico (con quartier generale in Reggio Emilia, in via Danubio n. 19):

- SAVE Group S.r.l. P.I. 01693100354, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 30/07/1996 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro;

- SAVE Engineering S.r.l. P.I. 00424680353, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 14/05/1976 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro;

- Impregeco S.r.l. C.F. 02321260354, con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, costituita il 29/02/2008 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro;

- SAVE International LTD, registro n. C52748, costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street;

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da DILETTO Alfonso (per quanto riguarda i soli VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda non solo VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia, ma anche DILETTO Alfonso) commessi quali soggetti appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consortereria GRANDE ARACRI di Cutro; in particolare, il DILETTO ed il GRANDE ARACRI versavano entro la SAVE International LTD la somma (quantomeno) di € 300.000,00.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare sia dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte, sia della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.

Fatto commesso in Reggio Emilia, Montecchio Emilia (RE) ed altrove, a partire dal novembre 2012.



Capo 193 bis - VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, PATRICELLI Alfonso *in concorso con VECCHI Silvano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Leonardo Group S.r.l. con P.I. 13395841003 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di "installazione di impianti elettrici" --- a PATRICELLI Alfonso, che accettava; essendo invece VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano gli effettivi titolari.

Fatto commesso in Reggio Emilia e in Roma, dal 21/05/2015 (con atto formalizzato il 15/07/2015).

Capo 194 - DILETTO Alfonso, SPAGNOLO Francesco

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare BG S.r.l." C.F. 02486110352, con sede in Reggio Emilia, via Petrolini n. 18 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; in particolare: immobili in Parma località Fognano via Zamenhof Ludovico Lazzaro n. 03 distinti in catasto alla Sezione 4, foglio 18, particella 654 sub 6 e 13; immobile sito in Parma via Parisi Druso n. 04, distinto in catasto alla Sezione 2, foglio 66, particella 727 sub 1; terreno sito in Parma, distinto in catasto al foglio 24, particelle 708 e 709; terreno sito in Sorbolo (PR) via Casaltone, distinto in catasto al foglio 39, particelle 262 e 263; depositi siti in Brescello (RE) Strada Breda Vignazzi, distinti in catasto al foglio 13, particelle 232, 285, 296, 306) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di immobili e di gestione e valorizzazione immobiliare ed altro --- a SPAGNOLO Francesco, che accettava; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 02/03/2012, a SPAGNOLO Francesco, che accettava (formalmente acquistando da BELLINI Giorgio), il 50% delle quote societarie;

- in data 14/12/2012, a SPAGNOLO Francesco, che accettava (formalmente acquistando da BELLINI Matteo), il restante 50% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub I del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

Capo 195 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MORINI Emanuela *in concorso con MUTO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare Prestigio S.r.l." P.I. 02459860348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile --- a MORINI Emanuela, MUTO Francesco e DILETTO Jessica, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 19/09/2007, a MORINI Emanuela (49%) ed a MUTO Francesco (51%), che accettavano, le quote della società;

- in data 09/09/2009, a DILETTO Jessica, che accettava (formalmente acquistando da MUTO Francesco, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie;

- in data 23/11/2011, a MORINI Emanuela (10%) e DILETTO Jessica (90%), che accettavano (formalmente acquistando da VETERE Marcello), le quote della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 196 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente il 25% delle quote sociali della società "Platino Immobiliare S.r.l." P.I. 03364030365, con sede in Modena, in via Galileo Galilei n. 168 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: il terreno sito in Strada Langhirano n. 122 riportato al catasto di Parma alla Sezione I, foglio 23, particella 796) --- esercitante come oggetto sociale l'acquisto, la demolizione, la costruzione e la ricostruzione, la vendita, la permuta, la valorizzazione e la gestione di beni immobili, rustici ed urbani --- a DILETTO Jessica, che accettava; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 24/11/2010, a DILETTO Jessica, che accettava, il 25% delle quote della società;

- in data 15/02/2011, alla società la proprietà del terreno sopra indicato, mediante finanziamenti infruttiferi dei soci apparenti per € 624.840,00.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Modena e Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 197 - DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro, in concorso con MILAZZO Bruno (OMISSIS -- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "D.S. Costruzioni S.r.l." C.F. 01701690354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc. --- a GERACE Gennaro e MILAZZO Bruno, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 08/05/2001, a GERACE Gennaro, che accettava (formalmente acquistando da SARCONI Giuseppe), l'1% delle quote della società;

- in data 27/03/2007, a MILAZZO Bruno, che accettava (formalmente acquistando il 99% dal DILETTO e l'1% da GERACE Gennaro, il quale le deteneva fittiziamente), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

Capo 198 - BOLOGNINO Michele, VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, BOLOGNINO Domenico (OMISSIS -- giudicati separatamente)

Capo 199 - BOLOGNINO Michele, TONELLI Loris (OMISSIS -- giudicati separatamente)

capo 200 - BOLOGNINO Michele, TONELLI Loris (OMISSIS -- giudicati separatamente)

Capo 201 - DILETTO Alfonso in concorso con SARCONE Gianluigi (OMISSIS - giudicato separatamente):

reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, rivolgevano pressioni e gravi minacce al giornalista FRANZINI Gabriele, direttore della testata giornalistica di Telereggio, a seguito del servizio andato in onda il 26/02/2012 sulla stessa emittente e da lui realizzato, relativo alle vicende anche processuali che avevano nel tempo coinvolto DILETTO Alfonso.

In particolare, il FRANZINI realizzava un servizio giornalistico contenente una citazione riassuntiva delle vicende accadute al DILETTO indicando le vicissitudini giudiziarie (in particolare l'indagine "Dirty Money" della D.D.A. di Milano), le valutazioni espresse da organi istituzionali (in particolare la Prefettura di Reggio Emilia), la richiesta di misure di prevenzione avanzata dalla D.I.A. e segnalando, tra l'altro, l'avvenuta candidatura della figlia DILETTO Jessica alle elezioni per il comune di Brescello del 2009. Tale servizio veniva mandato in onda nel telegiornale del 26.2.2012 di Telereggio. Dopo avere richiesto ed ottenuto appuntamento con il giornalista, DILETTO Alfonso si presentava presso il suo Ufficio il seguente 6 marzo in compagnia di SARCONE Gianluigi, che non veniva presentato e non era conosciuto al giornalista (tanto che il medesimo lo riconobbe in video solo dopo l'intervista effettuata nell'ambito della trasmissione Poke Balle, trasmessa dalla medesima emittente nell'ottobre seguente).

I due contestavano duramente il servizio andato in onda, che pure non coinvolgeva in alcun modo il SARCONE, e tenevano una condotta estremamente minacciosa nei confronti del giornalista che chiaramente intendeva la volontà di esercitare una grave forma di pressione nei suoi confronti inducendolo a non affrontare i temi dal medesimo fatti oggetto del servizio.

In particolare il SARCONE manteneva un tono molto aggressivo, accusando l'emittente del FRANZINI di "criminalizzare le imprese calabresi e di avere un atteggiamento compiacente nei confronti di altre aziende, in particolare riferendosi alle cooperative" e con tono di voce alta intimava al medesimo di "giustificare" le sue "iniziative giornalistiche" fino a pronunciare, girandosi verso DILETTO, e dando le spalle al FRANZINI la frase: "questo lo sistemiamo noi".

Dopo ciò venivano invitati ad uscire dall'ufficio come poi facevano immediatamente.

Con ciò compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il giornalista a non riferire le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando piena evidenza di essere parte di un gruppo più ampio ben noto al giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento connesso 8846/15) di cui il DILETTO ed il SARCONE fanno parte.

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 06/03/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”

1. PREMessa

A fronte dell'imponente materiale probatorio acquisito nel corso delle lunghe indagini e della complessa dinamica di alcuni degli eventi che formano oggetto di imputazione, la tensione del giudice sarà rivolta ad assolvere il dovere di esplicazione e completezza della motivazione, pur mantenendo costante lo sforzo della sintesi.

Imprescindibili la separazione degli argomenti, la distinzione delle vicende, che si articoleranno nei capitoli, sottocapitoli, paragrafi a seguire, per il cui dettaglio descrittivo si rimanda all'indice allegato.

All'inizio della trattazione di ogni imputazione, in epigrafe, si darà conto delle fonti di prova dalle quali viene tratta l'esposizione, con riferimento agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, le risultanze difensive trovando spazio nel corpo della stessa trattazione. Si è ritenuto utile richiamare, accanto alle fonti di prova, la vicenda cautelare che ha riguardato gli imputati in relazione alle imputazioni oggetto di analisi (con esclusivo riferimento alla gravità indiziaria). Consapevoli del fatto che il giudicato cautelare - in molti casi formatosi - non ha effetto in questa sede di cognizione e che diversi sono i parametri di giudizio, d'altro canto, trattasi di evenienza di natura procedimentale e di occasione nella quale precedenti organi giudicanti - in composizione monocratica o collegiale - si sono confrontati con la complessità delle risultanze di indagine, di ciò dando conto in ampie ed approfondite motivazioni, spesso richiamate dalle parti in corso di processo, viepiù nei casi - e sono la maggioranza - nei quali il quadro probatorio è rimasto del tutto immutato.

Preme ancora evidenziare come la suddivisione schematica che segue sia imposta da precipue ragioni di logica espositiva e che la stessa non debba far perdere di vista all'interprete la necessità di una lettura unitaria delle risultanze di prova, nella consapevolezza che difficilmente la realtà può dirsi davvero compresa nella frammentazione, nell'exasperazione analitica degli accadimenti, qualora si perdano la loro visione di insieme e, soprattutto, le loro interconnessioni.

2. INDAGINE. CENNI.

Il presente processo trae origine dagli esiti dell'indagine, convenzionalmente denominata *Aemilia*, coordinata dalla DDA di Bologna, in collegamento investigativo con le DDA di Catanzaro e Brescia, e condotta principalmente da numerosi reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri - le cui risultanze sono state compendiate, in particolare, nelle note conclusive dei carabinieri del Reparto Operativo del Comando



Provinciale di Modena del 12/6/2013 e del 4/12/2013¹, della Compagnia di Fiorenzuola D'Arda (PC) del 7/5/2013², della Compagnia e del Reparto Operativo di Parma, rispettivamente del 24/5/2013 e 21/5/2013³ - e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona⁴ (c.d. indagine *Demetra*). A ciò si aggiunge lo sforzo investigativo consistente nella rilettura di altre vicende (quali ad esempio la c.d. indagine *Idra e Barracuda*) i cui esiti sono stati riesaminati alla luce degli elementi nel frattempo acquisiti ed i cui fascicoli sono stati riuniti a quello portante, così come altri numerosi fascicoli processuali pendenti presso le Procure della Repubblica di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia e di Cremona sorti a seguito di eventi criminosi occorsi in quei territori.

L'attività ha preso le mosse da quanto emerso nell'ultima parte dell'indagine relativa al procedimento n. 11197/06 RGNR (indagine detta *Point Break*), all'esito della quale sono state pronunciate sentenze passate in giudicato sia dall'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna sia dal Tribunale di Modena, avente ad oggetto una lucrosa attività di reimpiego di denari ricollegabili alla cosca 'ndranghetistica Arena di Isola Capo Rizzuto, attuata in territorio modenese da colui che quell'indagine aveva individuato quale principale referente, PELAGGI Paolo. Riattivando le intercettazioni telefoniche in attesa delle misure cautelari (aprile 2010) gli inquirenti avevano modo di rilevare il coinvolgimento, nelle battute finali di quella attività illecita, di un soggetto, poi rivelatosi lo spunto di inizio e la costante dello sviluppo dell'indagine *Aemilia*: Giuseppe GIGLIO, imprenditore calabrese operante nel reggiano, da sempre ritenuto contiguo ad ambienti 'ndranghetistici ma sul conto del quale nessuna accusa era mai stata formalizzata.

I risultati investigativi erano compendiate nelle corpose richieste di misure cautelari del Pubblico Ministero del 26/6/2014 e del 19/11/2014, parzialmente accolte dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede che, con ordinanza del 15/1/2015 (eseguita il 28/1/2015), applicava la misura cautelare detentiva nei confronti di 116 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti pluriaggravati dei cui all'art. 416 bis c.p., estorsione, usura, incendio, impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di armi, stupefacenti etc. nonché numerose ipotesi di trasferimento fraudolento di valori.

Fra gli odierni imputati, erano destinatari di misura cautelare detentiva (carcere e/o domiciliari): AMATO Domenico, BATTAGLIA Pasquale, BLASCO Antonio, CALESSE Mario, CAPPÀ Salvatore, CAPUTO Gaetano, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, COLACINO Michele, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, ELEZAJ Bilbil, FERRARO Vincenzo, FLORO VITO Selvino, FRIZZALE Antonio, FRONTERA Francesco, GERACE Gennaro, GERRINI Giulio, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giulio, GIGLIO Giuseppe, GRANDE ARACRI Domenico, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio, GULLÀ Francesco, LAMANNA Francesco, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, MORMILE Vittorio, MUTO Giulio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, OPPIDO Raffaele, PAGLIANI Giuseppe, PALERMO Alessandro, PALLONE Giuseppe, PATRICELLI Patrizia, PELAGGI Paolo, PROCOPIO Giovanni, RICHICHI Giuseppe, SALWACH Michael Stanley, SARCONE Nicolino, SICILIA Giovanni, SILIPO Antonio, SILIPO Francesco (altra AG),

¹ Volumi 34 e ss.

² Volumi 26 e ss.

³ Volumi 31 e ss.

⁴ Volumi 46-50.



SPAGNOLO Francesco, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VECCHI Giovanni e VILLIRILLO Romolo.

Facevano seguito altri provvedimenti cautelari, reali e personali, che tracciavano le ulteriori tappe di un'investigazione che, fino alla richiesta di rinvio a giudizio, non allentava la forza propulsiva:

- decreto di sequestro preventivo del 26/1/2015 avente ad oggetto ingenti compendi patrimoniali da riferirsi agli imputati e alle imputazioni già formulate dal Pubblico Ministero in sede di richiesta cautelare personale, con alcune aggiunte e variazioni riguardanti le contestazioni di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992;
- ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo del 7/7/2015 (operazione c.d. *Aemilia 2* condotta nell'ambito di un fascicolo parallelo, riunito a quello principale in sede di udienza preliminare);
- ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo del 29/8/2015;
- successivi decreti di sequestro preventivo di ulteriori beni emersi nel corso della attività di investigazione di natura patrimoniale (decreto di sequestro preventivo del 20/7/2015 e del 19/8/2015).

Sin da subito pare opportuno evidenziare il tratto peculiare del risultato probatorio che si ritiene convincentemente acquisito nel processo, grazie ad un imponente impegno investigativo che, avendo a mente la traccia storica della presenza della 'ndrangheta in Emilia, ha scavato nel particolare nel contempo mantenendo la visione globale, restituendo alle carte la fotografia attuale del fenomeno.

Ne è emersa la fisionomia di una struttura criminale moderna, che affianca le caratteristiche della classica tradizione 'ndranghetista calabrese a modalità operative agili e funzionali a penetrare nel profondo della realtà socio-economica emiliana, certamente più complessa e movimentata di quella di Cutro (KR), da dove provengono la maggioranza degli imputati e ove risiede il massimo referente della cosca calabrese, GRANDE ARACRI Nicolino. Una dimensione prettamente affaristica dell'agire del sodalizio emiliano, finalizzata, da un canto, al reimpiego dei flussi di denaro provenienti dalla cosca calabrese e, dall'altro, alla produzione di ricchezza locale tramite condotte predatorie, viepiù agevolate dalla grave congiuntura economica del periodo, così da assecondare un processo di espansione, di vera e propria conquista, fortemente inquinante e soffocante il vitale tessuto locale.

Presupposto dell'azione dei sodali è la disponibilità da parte degli stessi di imprese (nei settori, in particolare, dell'edilizia e dei trasporti), partite iva che nascono, muoiono e si avvicendano e che rappresentano un prezioso strumento di sedimentazione e penetrazione della consorteria. Trattasi di imprese che non possono essere tacciate di funzione meramente schermante l'attività illecita, ciò verificandosi solo in alcuni casi. In molti altri, invece, le stesse sono realmente operanti (ancorché di frequente affianchino all'attività principale le frodi fiscali, strumento elettivo di produzione di ricchezza per la sua facilità e scarsa percezione di disvalore sociale), confondendosi lavori legittimi con condotte illecite, altre volte i lavori legittimi involvendo, a fronte di ostacoli, in azioni illegali. Casi, questi ultimi, nei quali la mimetizzata 'ndrangheta emiliana mostra la sua essenza.

La facilità di azione, l'agevole reperimento di "anelli deboli" attratti dai guadagni, dalle lusinghe nonché, talvolta, dal "fascino" del potere malavitoso, e l'ingente quantità di ricchezza illecitamente prodotta e distribuita sono fattori che hanno contribuito a



“distendere” le tensioni che sempre accompagnano le lotte di potere e a sbiadire il volto violento (pur in passato esistito anche in Emilia) dell’associazione ‘ndranghetistica qui tratteggiata.

Ciò senza impedire, come si vedrà, di inquadrare appieno le condotte nel paradigma normativo di cui all’art. 416 bis c.p..

3. UDIENZA PRELIMINARE.

Con atto del 26/8/2015, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di 219 imputati (dei quali 74 sottoposti a misura cautelare), chiamati a rispondere dei delitti pluriaggravati dei cui all’art. 416 bis c.p., estorsione, usura, incendio, impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di armi, stupefacenti nonché trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12 quinquies l. 356/1992. Seguivano successive richieste di rinvio a giudizio in relazione a posizioni che avevano subito stralci per problematiche di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché all’esito dell’inchiesta, avente ad oggetto fatti oggettivamente e soggettivamente connessi, denominata *Aemilia 2*.

L’udienza preliminare si articolava in 17 udienze che si svolgevano alla presenza di quasi tutti gli imputati *in vinculis*, di altri non sottoposti a limitazioni della libertà personale - così come specificamente indicato a verbale - nonché dei 10 imputati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis O.P. (BOLOGNINO Michele, CAPPA Salvatore, DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, VILLIRILLO Romolo), nei confronti dei quali, come da provvedimento del giudice tempestivamente notificato, era disposta la partecipazione a distanza ex artt. 146 bis e 45 bis disp. att. c.p.p..

Alla prima udienza del 28/10/2015, preliminarmente decise alcune eccezioni sollevate dalle Difese in punto di ritualità delle notifiche dell’avviso dell’udienza preliminare (CAPPA Salvatore, GUALTIERI Antonio e PALERMO Alessandro, quanto agli imputati del presente giudizio abbreviato⁵), il giudice procedeva agli accertamenti

⁵ Ordinanza che per comodità si riporta:

“Il Giudice,

decidendo sulle eccezioni sopra trascritte;

sentito il Pubblico Ministero che si è opposto, rimesso al controllo del giudice quanto alla supposta omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quegli imputati i cui difensori hanno eccepito siffatta mancanza e non si è opposto in ordine alla eccezione avanzata dalla difesa di BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna;

rilevato che PALERMO Alessandro, all’atto della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., in data 2/7/2015, ha eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avv.to Rosanna BEIFIORI del foro di Reggio Emilia; che la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare del 23/9/2015, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, è stata eseguita, in pari data, presso detto difensore in qualità di domiciliatario dell’imputato; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, quanto a VERTINELLI Giuseppe cl. 62, in data 9/9/2015, lo stesso ha nominato difensore di fiducia l’avvocato Maria BATTAGLINI del foro di Milano e l’avv.to Alessio FORNACIARI del foro di Reggio Emilia espressamente revocando le precedenti nomine; che l’avviso per l’udienza preliminare del 23/9/2015 è stato notificato a detti difensori; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, quanto a VERTINELLI Palmo, in data 14/2/2015, lo stesso ha nominato difensori di fiducia gli avvocati Gaetano PECORELLA e Teresa CORRADI CERVI, entrambi del foro di

Milano; che l'imputato, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., in data 1/7/2015, ha confermato la nomina di detti difensori; che, in data 3/9/2015, ha nominato l'avv. Gaetano PECORELLA senza revocare le precedenti nomine; che, in data 24/9/2015, lo stesso ha nominato l'avvocato Alessio FORNACIARI del foro di Reggio Emilia e l'Avv.to Gaetano PECORELLA revocando le precedenti nomine; che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stato depositato in data 23/9/2015, pertanto in data antecedente alla nomina dell'avvocato FORNACIARI; che, gli effetti giuridici di un provvedimento, nella specie l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario, sicché è a quel momento che rileva la posizione difensiva dell'imputato senza che, ogni qualvolta la stessa muti, vada rinnovato l'avviso; che, in ogni caso, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stato, nel caso di specie, finanche notificato sia all'imputato che ai suoi allora difensori in data antecedente alla nuova nomina dell'avvocato FORNACIARI (nomina dell'avv. FORNACIARI eseguita dal carcere da parte di VERTINELLI Palmo alle ore 9:55 del 24/9/2015, una volta ricevuto l'avviso d'udienza; notifica dell'avviso di udienza ai due difensori allora nominati, avv. PECORELLA e Avv. CORRADO CERVI Teresa, rispettivamente in data 23/9/2015 e in data 24/9/2015, ore 9:50); che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, quanto a CAPPÀ Salvatore, GUALTIERI Antonio e MUTO Salvatore (eccezione dell'avvocato Luigi COLACINO), la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare con allegata la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. è stata eseguita personalmente nei confronti di detti imputati, tutti detenuti per questa causa, nei rispettivi luoghi di detenzione, in data 24/9/2015 (CAPPÀ), 26/9/2015 (GUALTIERI), 25/9/2015 (MUTO Salvatore); rilevato che, a norma dell'art. 156 c.p.p., le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona, senza che rilevi l'elezione di domicilio; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

che, analogamente, MANCUSO Vincenzo e VALERIO Antonio (eccezione svolta dall'avv.to MIRAGLIA Francesco), entrambi detenuti per questa causa, hanno ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare con allegata la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., entrambi in data 26/9/2015 ed entrambi personalmente presso i rispettivi istituti carcerari; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, quanto a MARTINO Alfonso, l'imputato detenuto ha ricevuto, in data 26/9/2015, la notifica dell'avviso di fissazione udienza, con allegata richiesta di rinvio a giudizio, a mani proprie presso il luogo di detenzione, mentre il difensore - avv.to Romolo VILLIRILLO - ha ricevuto la notifica dell'avviso via PEC in data 23/9/2015; rilevato che, a norma dell'art. 419 co. 2 c.p.p., al difensore dell'imputato deve essere notificato esclusivamente l'avviso d'udienza e non anche la richiesta di rinvio a giudizio; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, quanto a MARTINO Rosario, l'imputato ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con allegata richiesta di rinvio a giudizio presso la sua residenza con atto ritirato dalla coniuge in data 30/9/2015; che il difensore di MARTINO Rosario - avv.to Romolo VILLIRILLO - ha ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza via PEC in data 23/9/2015; che le notifiche sono pertanto regolari;

rilevato che, quanto a LOMONACO Francesco, lo stesso, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., in data 4/7/2015, ha eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato TIRELLI (così modificando la precedente elezione di domicilio presso l'abitazione); che all'avvocato domiciliatario è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e allegata richiesta di rinvio a giudizio, via PEC in data 23/9/2015; che le notifiche sono, pertanto, regolari;

rilevato che, effettivamente, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna, nel corso degli interrogatori resi avanti al P.M. in data 27/4/2015, hanno eletto domicilio presso l'abitazione sita in San Felice sul Panaro, via Degli Estensi n. 2215; che l'avviso di conclusione delle

relativi alla costituzione delle parti ex art. 420 e ss. c.p.p. e, previo contraddittorio, alla riunione dei procedimenti connessi ex art. 17 lett. a) e c) c.p.p.. In quella sede erano depositati numerosi atti di costituzione di parte civile provenienti da persone fisiche ed enti. Alla successiva udienza del 2/11/2015 erano sentite le richieste di esclusione delle parti civili e, il 4/11/2015, il giudice pronunciava ordinanza allegata a verbale, che per comodità di lettura si riporta a seguire:

“Il Giudice,

decidendo in punto di esclusione delle parti civili;

sentite le parti;

rilevato che alla prima udienza del 28/10/2015 si sono costituite parte civile:

- 33) **CESARINI Andrea**, nato a Tarquinia (VT) il 24.01.1976, residente a Montalto di Castro (VT), via Dei Rimessini nr. 9;
difeso dall'avv. Paolo PIRANI del Foro di Civitavecchia;
- 34) **FALBO Francesco**, nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), via Mimmi Fochi nr. 26;
difeso dall'avv. Carmelo PANICO del foro di Parma.
- 35) **MAZZEI Giuseppina**, nata a Mesorata (Kr) il 27.04.1990, residente a Parma in Fellini n.25;
difesa dall'avv. Manuela MULAS del Foro di Parma.
- 36) **PELLEGGRI Francesco**, nato a Tizzano Val Parma (Pr) il 18.11.1959, ivi residente frazione Capriglio in strada Val Bardea n.168;
difeso dall'avv. Donata Cappelluto del Foro di Parma.
- 37) **PIGNEDOLI Sabrina**, nata il 24.10.1983 a Castelnovo ne' Monti (RE), residente a Busana (RE) via Nimsozza n. 106/A;
difesa di fiducia dall'avv. Roberto SUTICH del Foro di Reggio Emilia.
- 38) **Regione Emilia-Romagna** in persona del Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Emilia- Romagna: Stefano Bonaccini n. Modena l'1.1.1967 -- domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Gamberini (in forza di delibera della Giunta Regionale 13.7.2015 n. 895); difesa dall'Avv. Alessandro GAMBERINI del Foro di Bologna.
- 39) **Comune Finale Emilia**, con sede legale in piazza Verdi n.1 in persona di Ferioli Fernando n. Finale Emilia (MO) il 1.2.1972 sindaco pro-tempore comune di Finale Emilia (MO);
difeso di fiducia dall'avv. Valeria De Biase del foro di Modena.
- 40) **CONFINDUSTRIA**

indagini è stato notificato ai predetti presso il difensore avv.to BONFANTI ove erano in precedenza elettivamente domiciliati e non presso l'abitazione;
rilevato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa corretta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato, allora indagato, appartiene al *genus* delle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., rilevabile o eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado e suscettibile di sanatoria ex artt. 182 e 183 c.p.p.; rilevato che l'eccezione è stata sollevata tempestivamente e che non si ravvisano sanatorie;

P.Q.M.

rigetta le eccezioni sopra indicate tranne quella avanzata nell'interesse degli imputati BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna, nei confronti dei quali dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ordinando la restituzione degli atti al P.M.”

- difesa dall'avv. Alfredo GALASSO del foro Palermo.
- 41) **FAI – Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane**
difesa dall'avv. Alfredo GALASSO del foro Palermo.
- 42) **Associazione Caponnetto**
difesa dall'avv. Licia D'Amico del Foro di Roma.
- 43) **Comune Reggio-Emilia**
difeso dall'avv. Santo GNONI del Foro di Reggio Emilia.
- 44) **Provincia di Reggio-Emilia**
difesa dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna.
- 45) **Comune di Sala Baganza**
difeso dall'avv. Livio DI SABATO del Foro di Parma.
- 46) **Comune di Gualtieri**
difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna.
- 47) **Comune di Bibbiano**
difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna.
- 48) **Comune di Reggiolo**
difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna.
- 49) **Comune di Montecchio**
difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna.
- 50) **Comune di Brescello**
difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna.
- 51) **Associazione LIBERA**
difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena.
- 52) **Arci Emilia-Romagna** legale rappresentante Federico Alessandro Amico
difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena.
- 53) **CISL Emilia-Romagna** legale rappresentante Daniela Borghi;
difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena.
- 54) **CNA Fita Unione Nazionale Imprese di Trasporto** legale rappresentante Cinzia Franchini
difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena.
- 55) **Associazione della Stampa Emilia-Romagna** legale rappresentante dott.ssa Serena Bersani;
difesa dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala.
- 56) **Ordine dei Giornalisti – presidente dott. Antonio Farnè –**
difeso dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala
- 57) **SOS Impresa**
difesa dall'avv. Davide GRASSI
- 58) **Provincia di Modena**
difesa di fiducia dall'avv. Valeria De Biase del foro di Modena
- 59) **CGIL Emilia-Romagna** legale rappresentante dott. Vincenzo Colla
difesa dall'avv. Libero MANCUSO del Foro di Bologna
- 60) **CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia**
difesa dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna
- 61) **CGIL Camere del Lavoro Modena** legalmente rappr. Da Scattetti Tania;
difesa dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna
- 62) **Legambiente Emilia-Romagna Onlus**
difesa dall'avv. Gianluca FILIPPONE
- 63) **Associazione Antimafia e Antiracket “Paolo Borsellino” Onlus**
difesa dall'avv. Giuseppe GANDOLFO
- 64) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
- 65) **Ministero dell'Interno**
- 66) **Ministero dell'Ambiente**

67) Agenzia delle Entrate

Presso Avvocatura dello Stato – difesi di fiducia dall'Avvocato dello Stato Mario ZITO e Avvocato dello Stato Uliana CASALI.

68) Avviso Pubblico

difeso dall'avv. DI MARTINO

69) UIL Emilia-Romagna

difesa dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna

esaminata d'ufficio la sussistenza dei requisiti per dette costituzioni (art. 81 c.p.p.) e valutate le richieste motivate di esclusione proposte tempestivamente dalle difese di vari imputati (art. 80 c.p.p.) come sopra verbalizzate

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 74 c.p.p., *“l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell'imputato e del responsabile civile”*.

Da un punto di vista squisitamente formale, il “soggetto” legittimato alla costituzione è da intendersi non solo quale persona fisica o giuridica ma anche quale **soggetto non personificato** (come sono le associazioni non riconosciute), assunto pacifico nel nostro ordinamento processuale, che riconosce la legittimazione in sede civile anche agli enti di fatto (l'art. 75 c.p.c., infatti, nel disciplinare la capacità processuale, prevede che *“Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 c.c. e segg.”*).

D'altro canto, la *legittimatio ad causam*, sia attiva che passiva, per l'azione civile esercitata nel processo penale, deve essere individuata, così come nel processo civile, sulla scorta della domanda, laddove, nel processo penale, la domanda principale è costituita dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., che delimita oggettivamente e soggettivamente il processo, mentre le richieste civilistiche sono alla stessa accessorie e sulla stessa necessariamente calibrate; infatti, è bene rammentare che il giudizio sulla legittimazione della costituzione di parte civile da svolgersi in questa sede *“va verificato esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore”* (Cass. 21/10/2014, Rv. 261143).

Ne consegue che il giudizio sulla legittimazione delle parti civili, da svolgere in questa sede, deve vertere sulla astratta sussistenza di un diritto o interesse vantato *iure proprio* - ovvero *iure successionis*, ipotesi, quest'ultima, che mai ricorre nel caso di specie - sia egli persona offesa ovvero mero **danneggiato dal reato**: infatti è del tutto incontrovertibile la legittimazione alla costituzione di parte civile del soggetto che, ancorché non coincidente con il soggetto passivo del reato, sia comunque portatore di un danno-conseguenza da reato, purché si tratti di un danno dipendente in via diretta ed immediata dall'illecito e non a questo solo occasionalmente connesso (cfr., fra le altre, Cass. 4/11/2004 Rv. 231210; Cass. 8/11/2007, Rv. 239189; Cass. 21/10/2014, Rv. 261482; Cass. 13/1/2015, Rv. 262371).

In relazione alla questione inerente la legittimazione alla costituzione di parte civile degli **enti o delle associazioni** - nel caso di specie, la maggioranza - è bene premettere come, oramai, la unanime giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che gli enti e le associazioni siano legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, ove dal reato abbiano ricevuto un *danno a un interesse proprio*, patrimoniale o non patrimoniale, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da tale sodalizio preso a



cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un **diritto assoluto ed essenziale dell'ente**; ove, infatti, sussista una forma di "immedesimazione" fra l'ente e l'interesse perseguito, i soci ed il sodalizio medesimo, per *affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patiscono un'offesa poiché il reato pregiudica ed ostacola la realizzazione degli interessi primari dell'ente; qualora sia ravvisabile siffatta immedesimazione, l'ente può prospettare che l'attentato all'interesse perseguito abbia cagionato una lesione del diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente stesso, causativo di danno non patrimoniale da reato, sì da integrare il presupposto dell'*actio aquiliana* (così, fra le altre, Cass. 3/10/2007, Rv. 238103, Cass. 10/6/2010, Rv. 248848, principio da ultimo ribadito da Cass. SS.UU. 24/04/2014, Rv. 261110 nel noto caso *ThyssenKrupp*; come evidenziato dalle Sezioni Unite, siffatta riconosciuta tutela degli interessi collettivi - tramite lo strumento risarcitorio - non presuppone l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione dell'interesse da parte dell'ente, che ne faccia oggetto della propria attività assurgendolo a scopo del proprio esistere).

Applicando siffatti principi, è stata ammessa la costituzione di parte civile della *Federazione Pirateria Audiovisiva* in un procedimento per il reato di cui all'art. 171 *ter* L. n. 633 del 1941 (Cass. 3/10/2007, Rv. 238103), della *Associazione Antiracket* in un processo per tentata usura (Cass. 17/5/2011, Rv. 250536), dell'associazione *Cittadinanza attiva onlus* in un processo per reati contro la P.A. (Cass. 10/4/2013, Rv. 256593), dell'associazione *Cittadinanza attiva-Tribunale dei Diritti del Malato* nel procedimento penale inerente la responsabilità medica per omicidio colposo del paziente (Cass. 8/11/2013, Rv. 259120), delle associazioni ecologiste nei processi per reati ambientali (cfr., fra le altre, Cass. 21/6/2011, Rv. 251283), dell'associazione *Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus*, che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, nel processo *ThyssenKrupp* (Cass. SS.UU. cit.).

Quanto, in particolare, alla legittimazione alla costituzione di parte civile del **sindacato**, la più recente giurisprudenza (Cass. 27/4/2015, Rv. 263825, conf. Cass. 8/01/2010, Rv. 247814), portando a logico sviluppo le argomentazioni sopra indicate che tracciano il fondamento della legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni portatrici degli interessi statutari lesi dal fatto-reato, disancorano detta legittimazione dal requisito della iscrizione del lavoratore al sindacato stesso; infatti, non dipende certo da tale elemento il danno alla credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro svolta dal sindacato che determinate azioni illecite possono cagionare.

In relazione agli **enti pubblici territoriali**, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente riconosciuto, in materia di reati associativi, che l'ente territoriale ove è insediata o ha operato l'associazione ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile, quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, al mantenimento della identità storica e culturale che una specifica realtà territoriale è stata in grado di esprimere nel tempo, nonché - sotto un profilo più strettamente patrimoniale - allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate (Cass. 7/3/2014, Rv. 259560; Cass. 18/10/2012 Rv. 254675).

Con riferimento ai **reati ambientali** (nel caso di specie, reati contestati *sub* 91), l'art. 311 DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 riserva ora solo allo Stato, in particolare al Ministro dell'Ambiente, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione civile in sede penale; gli enti pubblici territoriali nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, in forza dell'art. 309 co. 1 D.Lgs. n. 152 del 2006, possono presentare denunce ed osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l'intervento statale a tutela dell'ambiente senza potere di agire *iure proprio* per il risarcimento del danno ambientale. Tuttavia ciò non implica che soggetti terzi rispetto allo Stato (privati, enti territoriali, associazioni ecologiste) possano lamentare la lesione di diritti diversi ed ulteriori dal danno ambientale propriamente inteso, ossia allorché essi lamentino di avere subito un ordinario danno patrimoniale o non



patrimoniale patito a causa del degrado ambientale (Cass. 27/5/2014, Rv. 259153; Cass. 9/7/2014, Rv. 264114).

Così sommariamente tratteggiato il quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento, pare opportuno, d'altro canto, richiamare quanto incidentalmente affermato da Cass. SS.UU. 24/4/2014 cit., che, nel ravvisare la legittimazione della costituzione dell'ente finalizzato alla tutela dei diritti dei lavoratori nel processo *ThyssenKrupp*, indica una linea direttrice di giudizio all'interprete richiamandolo alla imprescindibile "individuazione di un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante le volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse lesa dal reato", a tal fine evocando parametri quali "la situazione storica determinata" e il "ruolo concretamente svolto dall'organismo".

Nel presente processo sono state depositate plurime costituzioni di parte civile nell'interesse - oltre che di alcune delle persone offese - di numerosi enti/associazioni, che possono essere raggruppati all'interno delle seguenti categorie: Stato ed enti pubblici territoriali; associazioni sindacali e di categoria e associazioni che hanno assunto la lotta alla criminalità organizzata quale proprio interesse statutario o depositari di altri interessi (es. ambiente) che si assumono lesi dal reato.

Il Giudice, in conformità al suddetto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, si attiene ai seguenti parametri di giudizio:

- in primo luogo, si rimarca che la costituzione di parte civile nel processo penale obbedisce al principio della domanda e della ripartizione dell'onere della prova proprio del processo civile, gravando sull'attore l'onere di illustrare compiutamente le **ragioni che giustificano la sua domanda** (art. 78 lett. d) c.p.p.). Di talché il giudizio in punto di esclusione della costituzione viene reso sulla base delle specifiche allegazioni della parte atte a dimostrare i parametri fondanti l'invocata legittimazione, onere argomentativo che diviene via via più stringente tanto più ci si allontana dal rapporto di intuitiva immediatezza fra fatto-reato e danno che l'istante assume aver subito;
- il carattere meramente rappresentativo di un ente in relazione agli interessi generali di un gruppo non si ritiene di per se stesso sufficientemente indicativo, dovendosi verificare se si è di fronte ad un vero e proprio centro di imputazione, titolare o contitolare del diritto che si suppone lesa, avuto precipuo riguardo all'**esclusività statutaria** del fine perseguito dall'ente portatore di interesse collettivo; alla concreta sua azione nonché al radicamento sul **territorio** di eletta operatività, ciò anche al fine di evitare improprie estensioni territoriali che rendano del tutto evanescente la prospettata lesione dell'interesse nello specifico contesto di riferimento;
- quanto agli enti territoriali, la legittimazione presuppone che la condotta criminosa abbia arrecato un pregiudizio a un bene trascendente quello dei singoli individui, ma pur sempre **referibile in maniera diretta e specifica alla comunità locale** rappresentata dall'ente pubblico territoriale, non essendo sufficiente la consumazione di un reato in un determinato territorio - ancorché si tratti di reato in grado di destare allarme sociale - a legittimare la costituzione dell'ente pubblico che insiste su detto territorio; d'altra parte, non si ritiene condizione ostativa il fatto che il medesimo territorio sia riferibile a più enti, stante le diverse soggettività istanti.

Ciò premesso, in relazione alla costituzione di parte civile degli **enti pubblici territoriali**, va preliminarmente evidenziata, in punto di forma, la regolarità della procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione della *Provincia di Modena* e del *Comune di Finale Emilia*. Ancorché entrambe dette procure contengano alcuni evidenti refusi, nelle stesse si ravvisano gli elementi essenziali dell'atto (identità delle parti, indicazione dell'oggetto per cui la procura è conferita, i fatti ai quali si riferisce) sicché, anche in virtù del principio di conservazione degli atti, la volontà si desume in maniera chiara dal tenore complessivo dell'atto.

Gli enti pubblici territoriali che si sono costituiti rappresentano alcuni dei luoghi che vengono prospettati dall'Accusa quali territori di insediamento o di operatività del reato associativo,

come da contestazione "*avente suo epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe*" e, pertanto, legittimati alla costituzione.

Così la *Regione Emilia Romagna*, il *Comune* e la *Provincia di Reggio Emilia*, alcuni comuni della "bassa reggiana" (*Brescello*, *Gualtieri* e *Reggiolo*) ed altri siti nella stessa *Provincia* (*Bibbiano* e *Montecchio*) o in quelle limitrofe, come *Sala Baganza* (PR), e la *Provincia di Modena*, tutti citati negli addebiti quali territori di ipotizzata operatività del sodalizio e/o teatro delle prospettate operazioni di inquinamento elettorale (in quest'ultimo senso, fra i comuni costituiti, *Bibbiano*, *Brescello* e *Sala Baganza*) paiono astrattamente lesi, quanto meno nell'immagine. L'eccezione svolta in punto di presunta "incompatibilità" della *Regione* a costituirsi parte civile in questo processo va respinta in quanto sformita di alcun inquadramento normativo.

Non si ravvisa, invece, la legittimazione degli enti pubblici territoriali in relazione ai delitti diversi da quello associativo, ancorché si prospettano commessi sul loro territorio ed ancorché contestati nella forma aggravata dall'art. 7 l. 203/91. Infatti, si ravvisa nella peculiarità del delitto associativo e non in qualsiasi delitto commesso su suolo pubblico l'astratta idoneità a pregiudicare i diritti di identità e immagine della comunità locale che trova nell'ente il suo motivo di aggregazione e identità socio-culturale. Pertanto, quanto alla *Regione Emilia Romagna*, alla *Provincia* e al *Comune di Reggio Emilia*, al *Comune di Montecchio*, al *Comune di Brescello*, al *Comune di Reggiolo*, al *Comune di Gualtieri* e alla *Provincia di Modena*, che hanno avanzato richiesta non solo in relazione al delitto associativo ed al concorso esterno nello stesso ma anche in relazione ad alcuni dei delitti scopo, la costituzione è ammessa limitatamente ai reati indicati di associazione di stampo mafioso, a concorso necessario ed eventuale, indicati nei relativi atti. Per i soli *Comune di Reggiolo* e *Provincia di Modena* la costituzione va ammessa anche in relazione ai reati ambientali di cui al capo 91, trattandosi di fatti che si contestano come accaduti anche nelle loro circoscrizioni territoriali ed avendo solo questi due enti territoriali specificato le ragioni di danno sul punto.

Va altresì ammessa la costituzione del *Comune di Finale Emilia (MO)* in relazione a tutti gli addebiti indicati, essendo il reato associativo (nonché, conseguentemente, l'ipotesi di concorso esterno) di prospettata operatività anche in detto territorio e considerata la pertinenza della ragione della domanda in relazione agli altri specifici addebiti riportati (capi 91, 93, 189), con la specificazione che, essendo la *causa petendi* limitata a detti addebiti, la costituzione vale nei confronti dei soli imputati di detti reati.

Non si ammette, invece, la costituzione di parte civile dell'*Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie* in quanto i profili di lesione e legittimazione devono ritenersi assorbiti nella rappresentatività degli enti territoriali sopra indicati.

Si ammettono le costituzioni di parte civile delle **associazioni sindacali** (*CGIL Emilia Romagna*; *CISL Emilia Romagna*; *UIL Emilia Romagna*; *CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia*; *CGIL Camera del Lavoro di Modena*) nei confronti degli imputati ed in relazione alle ragioni indicate nei rispettivi atti di costituzione. Trattasi, infatti, di reati che, per come sono stati prospettati dalla Pubblica Accusa, paiono potenzialmente in grado di determinare un affievolimento della capacità di proselitismo, di mobilitazione e di azione dei sindacati, di compromettere l'interesse primario dell'ente consistente nella tutela del lavoratore. Fra siffatte condotte si evidenziano la stessa indicata finalità del delitto associativo ("*acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012; acquisire appalti pubblici e privati*"), il capo 55), ove viene contestata una condotta intimidatoria in danno di un lavoratore connessa al suo diritto alla remunerazione, il capo 84), ove è descritta una condotta intimidatoria nei confronti di un datore di lavoro diretta all'impiego di due operai appositamente segnalati da un soggetto presunto affiliato, il capo 90), riguardante il delitto di cui all'art. 603 *bis* codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Sussiste altresì l'astratta legittimazione dei sindacati in relazione a quelle ulteriori condotte riportate nei rispettivi atti di costituzione, in ogni caso in grado di incidere

potenzialmente sulle condizioni dei lavoratori. E' evidente, infatti, come la legalità e la trasparenza delle regole che governano l'attività di impresa siano strettamente connesse al buon funzionamento di tutto il mercato del lavoro e, in particolare, alla stabilità e correttezza dei rapporti, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla soddisfazione delle aspettative remunerative dal lavoratore. Ciò viepiù considerato che le associazioni sindacali costituite hanno allegato copiosa documentazione (organizzazione di eventi per sensibilizzare la cittadinanza e i lavoratori sul tema, iniziative atte ad evitare le infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto del 2012, fra le quali il Protocollo di legalità per la ricostruzione firmato con la Regione Emilia Romagna ed altro), dalla quale si evince che la lotta alla criminalità organizzata sul territorio di elezione è stata dalle stesse associazioni concretamente condotta in modo articolato da epoca anteriore ai fatti di cui all'odierno processo, nella consapevolezza che la compromissione della legalità del quadro di riferimento e dell'agire dei suoi operatori frustra all'origine l'effettività di ogni azione a tutela del lavoro.

Nell'ambito delle **associazioni di categoria**, va ammessa la costituzione della *Associazione della Stampa Emilia Romagna* e dell'*Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna*, avanzata nei confronti di DILETTO Alfonso, SARCONI Gianluigi e MESIANO Domenico. La legittimazione dei due enti trova fondamento nell'assunzione da parte degli stessi, per statuto (Associazione della Stampa) o per legge (Ordine dei Giornalisti), della finalità precipua di difendere la libertà di informazione e di stampa - fondamento e presidio delle moderne democrazie - e la dignità della professione giornalistica, interessi astrattamente lesi dalle condotte descritte ai capi posti a fondamento della domanda.

In relazione alla *Unione Nazionale CNA FITA* - unione che rappresenta le categorie operanti nel settore del trasporto - e *Confindustria* potrebbero valere, per analogia, le medesime osservazioni svolte in punto di legittimazione alla costituzione di parte civile dei sindacati, trattandosi di associazioni, tutte, operative nel settore del lavoro, autonomo o dipendente, settore che potrebbe essere stato in astratto pregiudicato dalle condotte contestate nell'odierno processo, sia in relazione alla condotta associativa che ad alcuni dei delitti-scopo pertinenti al mondo del lavoro. D'altro canto, è doveroso richiamare quanto sopra esposto in punto di onere argomentativo della parte, onere che, qualora si invocano lesioni di non intuitiva connessione con il fatto-reato contestato, non può limitarsi alla indicazione dei capi di imputazione (alcuni, evidentemente, del tutto avulsi dagli interessi di categoria, quali, ad esempio, la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o i reati in materia di armi, pur indicati nell'atto di costituzione di *Confindustria*). Residua pertanto la legittimazione di *Confindustria* e *Unione Nazionale CNA FITA* in ordine al solo reato associativo (a concorso necessario o eventuale) in relazione al quale le due associazioni hanno avanzato domanda e nei confronti delle persone chiamate a risponderne, considerati gli effetti distorsivi della libertà di impresa e delle regole della competizione economica incise, nello specifico settore delle due associazioni in oggetto, da un reato associativo che si prospetta incidente nel settore delle attività economiche, edilizia, movimento terra, smaltimento rifiuti, etc. Quanto al resto difetta sufficiente esplicitazione della *causa petendi*.

In ordine alle associazioni che hanno assunto la lotta alla criminalità organizzata quale **proprio interesse statutario** o esponenziali di altri interessi che si assumono lesi, deve essere ammessa la costituzione di *Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*, la quale, oltre al fine statutario di contrasto del fenomeno mafioso, tutela delle vittime e promozione della cultura antimafia, potenzialmente leso dai reati indicati nell'atto di costituzione (reato di cui all'art. 416 bis c.p. o delitti comunque commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis e/o al fine di favorire siffatte associazioni ovvero comunque astrattamente commessi nel medesimo contesto), ha allegato elementi idonei a comprovare la concretezza della sua azione, anche - da oltre un decennio - capillarmente e attivamente sul suolo emiliano. Analogamente, l'*Associazione Antimafia e Antiracket - Paolo Borsellino* - affianca alla sua esistenza funzionale alla realizzazione del suo precipuo obiettivo consistente nella lotta al fenomeno mafioso, al racket e all'usura, la diramazione anche sul territorio locale, avendo sede principale in Marsala e numerose sedi secondarie sul territorio nazionale, fra le quali anche Bologna. La costituzione di



quest'ultima associazione non può, però, essere ammessa in relazione a quelle imputazioni non aggravate ex art. 7 l. 203/1991, escludendosi, pertanto, i reati di cui ai capi 70 *sexies*, 140 *sexies*, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182 e 183, conformemente a quanto già opportunamente escluso nell'atto di costituzione di *Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*. In ordine alla costituzione dell'*Associazione Antimafie e Antiracket - Paolo Borsellino* va rigettata l'eccezione circa l'assenza di procura speciale, essendo invece la stessa presente in calce all'atto, scarso rilievo assumendo la circostanza addotta dal difensore che ne chiede l'esclusione in relazione alla asserita mancata trasmissione della stessa nella copia fornitagli da controparte; la procura è presente nell'originale dell'atto di costituzione depositato in udienza, originali messi a disposizione di tutte le parti integralmente, anche in copia informatica, fin dal giorno successivo al deposito, come comunicato loro dalla cancelleria.

Diversamente dai due enti sopra indicati, la *Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI)*, con sede in Napoli, ancorché assuma rilevanza nazionale, nulla ha addotto al fine di dimostrare il suo radicamento nel territorio di cui ai fatti dell'odierno processo. Analogamente, l'*Associazione Caponnetto*, con sede nel Lazio, che ha mutato solo in epoca relativamente recente (2012) la sua denominazione da "Regionale" a "Nazionale", pare operare prevalentemente al centro e sud Italia, senza che sia stata comunque allegata alcuna risultanza atta ad attestare la sua concreta operatività in territorio emiliano. *Arci Emilia-Romagna* è caratterizzata dalla non esclusività del fine statutario in materia di contrasto alla criminalità organizzata; la stessa, come correttamente rilevato dai difensori degli imputati che ne hanno chiesto l'esclusione, ha inserito detta finalità nello Statuto del 1° marzo 2014 - successivo ai fatti di cui è reato - ed in ogni caso tale finalità si affianca ad altre tipologie di interessi ricreativi e culturali fondanti l'esistenza dell'ente, sicché non si ravvisa quel rapporto di immedesimazione fra ente ed interesse, che costituisce condizione della legittimazione alla costituzione. Ancora, *a.l.l.a.c.c.o. SOS Impresa per la Liberazione di Imprenditori, Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato* ha sede in Roma ed alla stessa fanno capo, come da Statuto, altre associazioni territoriali dislocate in Palermo, Torino e Milano al fine di curare gli interessi dell'ente in dette aree metropolitane, senza che sia stato prospettato alcun elemento che attesti il radicamento in questo territorio. Per questi motivi, in accoglimento alle richieste delle Difese, deve essere esclusa la costituzione di *Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI)*, *Associazione Caponnetto*, *Arci Emilia-Romagna* e *a.l.l.a.c.c.o. SOS Impresa per la Liberazione di Imprenditori, Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato*.

Si ammette, invece, la costituzione di parte civile di *Legambiente Emilia-Romagna Onlus*, che ha indicato a ragione della domanda esclusivamente il reato ambientale di cui al capo 91 (art. 256 co. 2 e 260 TU 152/2006), potenzialmente in grado di ledere l'interesse di cui l'ente è depositario; sul punto si richiama la giurisprudenza sopra indicata circa la possibile coesistenza degli interessi dell'organo titolare del diritto del risarcimento del danno ambientale (Ministero dell'Ambiente, la cui costituzione in questa sede è senz'altro ammissibile) con quelli dell'ente esponenziale. *Legambiente Emilia-Romagna* è inoltre attiva e operativa in questa regione.

Deve essere ammessa la costituzione di parte civile, in relazione al reato associativo, della *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, identificato nell'ordine pubblico, del *Ministero dell'Interno*, dell'*Agenzia delle entrate* e - come già anticipato - del *Ministero dell'Ambiente* in relazione ai reati specificatamente indicati ed in assenza alcuna istanza di esclusione.

Quanto alle costituzione di parti civili delle persone offese-persone fisiche, va rigettata l'istanza di esclusione delle parti civili PELLEGRINI Francesco e MAZZEI Giuseppina - costituite in relazione al capo 61 - avanzata dalla Difesa di FERRARI Aldo Pietro. Le ragioni della domanda indicate negli atti di costituzione sono, infatti, sufficientemente specifiche stante il ruolo di persone offese rivestito dalle parti civili. D'altro canto, non è dato comprendere dalla documentazione depositata dalla Difesa l'oggetto dei procedimenti giudiziari di cui alla rinuncia a costituirsi parte civile da parte di PELLEGRINI e MAZZEI, sicché non si può affermare che vi sia coincidenza.



Va altresì rigettata la richiesta di esclusione della parte civile PIGNEDOLI Sabrina, costituita nei confronti di MUTO Antonio e MESLANO Domenico, in relazione ai capi 1.43 e 1.44 dell'imputazione e 123, reati in danno delle predetta, richiamata altresì la giurisprudenza di legittimità che ammette la costituzione di parte civile della presunta vittima di un delitto scopo anche in ordine al reato associativo, sempre impregiudicata la prova del danno ai fini del risarcimento nell'eventuale giudizio di merito (Cass. 13/1/2015, Rv. 262371).

P.Q.M.

Visti gli art. 76 e ss. c.p.p.

dispone l'esclusione delle seguenti parti civili:

- *Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI)*;
- *Arci Emilia-Romagna*;
- *Associazione Caponnetto*;
- *a.l.l.a.c.c.o. SOS Impresa per la Liberazione di Imprenditori, lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato*
- *Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie*

ammette la costituzione di parte civile di:

- *Confindustria*, limitatamente ai reati di cui all'art. 416 *bis* e 110-416 *bis* contestati ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142 e 143;
- *Unione Nazionale CNA FITA* limitatamente ai reati di cui all'art. 416 *bis* e 110-416 *bis* contestati ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- *Associazione Antimafie e Antiracket - Paolo Borsellino* con esclusione dei capi 70 *sexies*, 140 *sexies*, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182 e 183;
- *Regione Emilia Romagna, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Comune di Montecchio, Comune di Brescello, Comune di Gualteri, Comune di Reggiolo* limitatamente ai reati di cui all'art. 416 *bis* e 110-416 *bis* contestati ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142 e 143, la *Provincia di Modena* limitatamente ai reati di cui all'art. 416 *bis* e 110-416 *bis* contestati ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oltre, per i soli *Comune di Reggiolo e Provincia di Modena*, ai reati di cui al capo 91.

Ammette la costituzione delle restanti parti civili in relazione alle ragioni indicate nei relativi atti di costituzione”.

Così costituite le parti, alla successiva udienza del 6/11/2015, il giudice si pronunciava sull'eccezione di incompetenza territoriale ed altre eccezioni svolte dalle difese, così come di seguito riportato:

“Il Giudice,

sulle eccezioni svolte all'udienza del 4/11/2015 come trascritte a verbale;

sentiti i Pubblici Ministeri e le Parti Civili;

lette le memorie depositate delle parti;

OSSERVA

In ordine all'eccezione di **incompetenza territoriale** di questa A.G., occorre in primo luogo rilevare - quale premessa di metodo - che il G.U.P., in questa fase nella quale le parti hanno inteso formulare le eccezioni di incompetenza, deve rimanere ancorato alla contestazione d'accusa, ragionando in termini di diritto ovvero rilevando palesi incongruenze della prospettazione accusatoria, non essendo questa la sede per svolgere, invece, anticipati giudizi di merito che vedono altrove la loro sede naturale.

Così circoscritto l'ambito di giudizio, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale in favore dell'A.G. di Catanzaro, per essersi il delitto associativo contestato al capo 1) consumato in Cutro (KR), si rileva che:

- il reato di associazione di tipo mafioso è reato permanente, sicché il criterio principale per determinare la competenza va individuato nel disposto dell'art. 8 co. 3 c.p.p., secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui *"ha avuto inizio la consumazione"*; a fini della individuazione del luogo di inizio della consumazione del reato associativo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, qualora difettino elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesta per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretano i primi segni della sua operatività significativi della genesi dell'associazione nello spazio (così, fra le altre, Cass. 3/6/2009, Rv. 244666). Ancora, più nettamente, avendo a mente gli elementi costitutivi del delitto associativo e, in particolare, di quello di associazione di stampo mafioso, e l'oggetto giuridico tutelato, si afferma che il *locus commissi delicti* va individuato non in quello di stipulazione dell'accordo, perché non è con questo che il delitto si consuma e si perfeziona l'attentato al bene giuridico tutelato (ordine pubblico), ma in quello in cui è concretamente iniziata la vita e la permanenza dell'associazione: *"in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura"* (Cass. 15/3/2013, Rv. 256650; conf. Cass. 9/4/2014, Rv. 259653; Cass. 13/3/2014, Rv. 262920; Cass. 28/4/2015, Rv. 263612);
- il delitto di associazione di stampo mafioso del tipo *'Ndrangheta* contestato al capo I) descrive una organizzazione criminale che si assume portatrice di *"autonoma e localizzata forza di intimidazione derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia"* in contatto con la locale di riferimento in Calabria, sul territorio di Cutro (KR), in particolare con il suo principale referente Nicolino GRANDE ARACRI, *"ma avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento degli scopi associativi [...], autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla generalità degli associati"*, associazione che si assume sussistente, in territorio emiliano, dal 2004 al 28/10/2015;
- siffatto impianto accusatorio che ipotizza l'autonomia del gruppo emiliano rispetto all'associazione operante nel territorio del comune di Cutro (KR) - facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino - fonda su precedenti sentenze irrevocabili emesse da Autorità Giudiziarie di questo distretto che hanno accertato, con **autorità di cosa giudicata**, l'esistenza, nella zona occidentale dell'Emilia, di un'associazione di stampo mafioso del tipo *'ndrangheta* autonomamente operante, ancorché in contatto con la "casa madre" di Cutro: cfr. sentenza nr. 712/06 emessa il 25/5/2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna e sent. n. 616/2006 emessa il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza (op. *Grande Drago*), che hanno accertato la sussistenza di siffatta consorterìa criminosa autonomamente attiva nella zona di Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Cremona nel periodo ottobre 2000-gennaio 2002, fatto per il quale è stato condannato in via definitiva, fra gli imputati dell'odierno processo, LAMANNA Francesco; sentenza nr. 122/2004 emessa il 16/2/2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, sentenza n. 1517/2012 emessa il 27/6/2012 dalla Corte d'Appello di Bologna (op. *Edilpiovra*), che hanno accertato l'operatività della autonoma associazione di *'ndrangheta*, nel reggiano, dal 2001 al 2003, articolata vicenda processuale nella quale risulta condannato per art. 416 bis c.p., non in via definitiva, l'odierno imputato SARCONI Nicolino;
- il costruito d'accusa, oltre che porsi in linea con i precedenti, presenta coerenza interna, rilevato che GRANDE ARACRI Nicolino, supposto capo della locale di Cutro, non

risponde nell'odierno processo del delitto associativo emiliano, considerato altresì il luogo di commissione dei delitti scopo, quasi nella totalità emiliano e lo stesso radicamento territoriale degli imputati, non in questa regione solo occasionalmente presenti; lo stesso manifesta altresì coerenza esterna, riferendosi con ciò alle risultanze dell'indagine calabrese, svolta in coordinamento investigativo fra le due Procure, all'esito della quale, in data 15/10/2015, è stato depositato avviso di conclusione delle indagini preliminari;

- infatti, anche il delitto associativo contestato in quella sede a GRANDE ARACRI Nicolino (ed altri) descrive un mero rapporto di collegamento fra la Locale di Cutro e altri gruppi che vengono descritti come "*autonomamente operanti*" in altri luoghi, fra i quali l'Emilia Romagna; né pare circostanza dirimente il fatto che tre degli odierni imputati del delitto associativo (DILETTO Alfonso, LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Romolo) figurino anche fra gli indagati del reato associativo contestato nell'avviso *ex* 415 *bis* c.p.p. all'esito dell'indagine calabrese, ben potendo astrattamente sussistere due gruppi organizzativi con parziale coincidenza soggettiva, essendo l'autonomia organizzativa e decisionale del singolo gruppo e non le persone che ne fanno parte a decretarne l'alterità;
- infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è ben possibile che esistano due diverse associazioni - addirittura operanti nello stesso territorio - anche nel caso di una stabile collaborazione, persino se essa sia regolata su base gerarchica, ove il gruppo minore aderisce al programma di quello egemone e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ed il gruppo maggiore garantisce alla organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici (Cass. 4/3/2002, Esposito, Rv 223787; Cass. 23/5/2003, Morleo, Rv 225179), con la conseguenza che è configurabile, per gli appartenenti a tale ultima associazione una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale, nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi, sia riferibile ad entrambi i fenomeni associativi (da ultimo, in tal senso, Cass. 22/5/2014, Rv. 259810, che è intervenuta all'esito di una delle vicende processuali sviluppatasi in seno alla sopra citata indagine emiliana detta *Edilpiovra*);

Va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale di questa A.G. argomentata invocando la competenza per connessione, *ex* art. 16 e 12 lett. c) c.p.p., in favore della stessa A.G. di Catanzaro, luogo di commissione del primo dei due reati associativi: a parte la diversità della quasi totalità dei soggetti chiamati a rispondere dei due diversi delitti, in Calabria ed in Emilia, non emerge alcun elemento a sostegno della sussistenza delle connessione teleologica fra i due diversi delitti, ovvero pare difficile ipotizzare che uno dei delitti associativi sia stato consumato al fine di eseguire l'altro e, tanto meno, al fine di occultarlo. Trattasi, invero, di ipotesi di collegamento investigativo, che, come recita il co. 3° dell'art. 371 c.p.p., non ha effetto sulla competenza.

Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Difesa di GRANDE ARACRI Domenico (capo 124) in favore dell'A.G. di Venezia (ovvero Catanzaro), di MUTO Giulio (capi 126 e 140 *decies*) in favore della A.G. di Cremona, di BELFIORE Giuseppe (capo 87) in favore della A.G. competente sulla località di Porto San Giorgio, si osserva che il G.U.P., in questo procedimento, ha competenza funzionale, quale delineata dall'art. 328 co. 1 *bis* (e art. 4 *bis* DL 82/2000 convertito in l. 144/2000) correlata alle previsioni di cui all'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p.. Trattasi di competenza che, secondo la univoca giurisprudenza della Suprema Corte, ha valore prioritario, nel senso che istituisce una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio con prevalenza dell'attribuzione al giudice del capoluogo su qualunque altra regola di individuazione della competenza; pertanto, limitatamente ai casi nei quali - come nel caso di specie - sia possibile individuare il *locus commissi delicti* del reato associativo di cui all'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p., la competenza territoriale per il primo esercita una forza attrattiva anche su quella degli altri reati connessi, quand'anche si

trattasse di reati sanzionati più severamente ovvero commessi fuori distretto (Cass. 13/11/2008, Rv. 243300); siffatta deroga, afferma espressamente la Suprema Corte, rileva anche in ordine a tutti gli imputati giudicati nello stesso procedimento (Cass. 1/3/2006 Rv. 233869, Cass. 18/5/2005, Rv. 231805; Cass. 30/9/ 2003, Rv. 228675; Cass. 4/12/2003, Rv. 229767). Tale forza d'attrazione del reato associativo deve valere - a maggior ragione - anche qualora il reato commesso da diverso imputato e/o fuori distretto sia contestato nella forma aggravata dall'art. 7 l. 203/1991, chiaramente sempre e solo se si ravvisi connessione con il reato associativo che radica la competenza della A.G..

Ebbene, i reati addebitati a GRANDE ARACRI Domenico, BELFIORE Giuseppe e MUTO Giulio, rispettivamente ai capi 124 (detenzione e porto di un detonatore da guerra in concorso con TATTINI Roberta "accertato in Sona (VR) e altre località tra cui Erbusco (BS) in data 23/4/2012"), 87 (ricettazione di nave da diporto in concorso, fra gli altri, con BOLOGNINO Michele, "commesso in Emilia Romagna, Piemonte e territorio estero in data successiva e prossima al maggio 2012") 126 (detenzione di armi in concorso con MUTO Salvatore, "commesso in luogo imprecisato ed accertato in data 21/12/2011"), sono loro contestati in concorso con soggetti chiamati a rispondere anche del reato associativo (ovvero, quanto al capo 124, in concorso con un concorrente esterno nel medesimo delitto), ravvisandosi pertanto connessione con il delitto associativo contestato *sub* 1) che esercita *vis attractiva*, viepiù considerato, quanto alle armi, che l'associazione è contestata nella forma aggravata dall'essere una associazione armata. Vero che MUTO Giulio risponde anche del reato di cui al capo 140 *decies*, addebito scaturito dal rinvenimento di armi nella sua disponibilità all'atto dell'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti nel corso di questo procedimento, reato anch'esso contestato nella forma aggravata dall'art. 7 l. 203/1991 e "commesso in Sesto ed Uniti (CR)", luogo di dimora del predetto: la medesima tipologia di reato e la sopra ricordata contestazione della natura armata della associazione *sub* 1) depongono per la connessione anche in relazione a quest'ultima fattispecie, sicché questa A.G. mantiene la propria competenza funzionale anche in ordine a quest'ultima imputazione.

In relazione all'eccezione formulata nell'interesse di BELFIORE Giuseppe si rileva altresì che non osta alla configurabilità del delitto di ricettazione in questa sede la circostanza che, in relazione alla medesima vicenda, ma in relazione a diversi imputati (BOLOGNINO Sergio e BUTTARELLI Vincenzo), sia in corso procedimento avanti a diversa A.G., trattandosi di vicenda strutturata in più fasi, da ciò conseguendone che il delitto di ricettazione, che si perfeziona nel momento dell'accordo fra cedente ed acquirente del *res* di provenienza furtiva, non necessariamente, per tutti i partecipanti al complesso affare in oggetto, deve essersi perfezionato nello stesso momento e luogo.

Il reato contestato a GERRINI Giulio (189) è indicato commesso a Finale Emilia (MO), con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, pertanto di competenza di questo giudice distrettuale.

Sull'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per **indeterminatezza dell'imputazione**, si rileva che, in questa sede, tale eccezione, qualora fondata, determinerebbe esclusivamente l'obbligo del giudice di invitare il Pubblico Ministero a precisare le imputazioni essendo inibita al G.U.P. la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con restituzione degli atti al PM (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 1/2/2008, n. 5307). In ogni caso gli addebiti per i quali è stata svolta siffatta contestazione (capo 50 per BRUGNANO Luigi; capi 89 *quater*, 89 *quinquies*, 89 *duodecies*, per RUGGIERO Alessandro e RUGGIERO Salvatore, capo 52, per FRONTERA Alfonso, capi 70 e 70 *sexies* per CANNIZZO Mario) sono stati dettagliatamente indicati, inerendo le doglianze difensive, invero, ad aspetti di merito ovvero essendo state le stesse espresse in modo del tutto generico; le contestazioni paiono invero formulate in modo da consentire agli imputati di comprendere appieno di cosa sono accusati e di predisporre le più adeguate difese.

Va rigettata l'eccezione di **nullità** dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sollevata con memoria ex art. 121 c.p.p. dal difensore degli imputati da ultimo citati (BRUGNANO Luigi, RUGGIERO Alessandro, RUGGIERO Salvatore, FRONTERA Alfonso, CANNIZZO



Mario) per mancata indicazione dettagliata degli elementi di prova nella richiesta di rinvio a giudizio in quanto siffatta nullità non è prevista dall'ordinamento. Si rigetta altresì l'eccezione di nullità sollevata dal medesimo difensore per omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio in allegato all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al medesimo, in quanto non dovuta ex art. 419 c.p.p.. Circa l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per essere stata la stessa depositata senza rispetto dei 20 gg. in quanto non considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, si rimanda all'ordinanza di rigetto di analoga eccezione inserita al verbale d'udienza del 28/10/2015.

Va rigettata l'eccezione di nullità degli atti per mancata intervenuta decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sollevata nell'interesse di SCIDA Domenico, in quanto la sanzione di nullità assoluta degli atti del procedimento non è più prevista dall'ordinamento; né è ravvisabile una concreta lesione del diritto di difesa, rilevato che SCIDA Domenico risponde di un unico capo di imputazione, con circoscritto materiale allo stesso pertinente.

In tema di **intercettazioni telefoniche**, la richiesta di alcune Difese si è sostanziata nell'ottenimento di una autorizzazione all'accesso diretto al server delle Procure della Repubblica ove le stesse sono conservate, operazione che si vuole finalizzata alla verifica della corrispondenza tra l'originale e la copia messa a loro disposizione ovvero ad una migliore comprensione dei dati, asseritamente in taluni passi di difficile intellegibilità.

Sul punto va preliminarmente richiamata la nota Cass. SS.UU. 26/6/2008, Carli, secondo la quale *"condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria"*.

Ebbene, come emerge dai verbali delle intercettazioni in atti e viepiù in questa sede tramite le attestazioni di PG allegate dal P.M. alla sue note d'udienza, le operazioni di intercettazioni telefoniche eseguite nel corso del procedimento sono state **tutte compiute per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica**, a questo proposito scarso rilievo assumendo il fatto che siano avvenute presso una Procura della Repubblica diversa da quella che ha autorizzato le intercettazioni, trattandosi sempre di intercettazioni compiute per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica, modalità funzionale allo scopo di tutelare maggiormente la riservatezza e la libertà della comunicazioni che costituisce la ratio del co. 3 dell'art. 268 c.p.p. (in tal senso, Cass. 20/4/2010, Rv. 248307). Ancora, come attestato dalla P.G. in atti, la c.d. *remotizzazione* presso i locali di P.G. ha riguardato il **solo ascolto** e non la registrazione (non ammessa se non con i presupposti e le forme di cui al co. 3, seconda parte, dell'art. 268 c.p.p.), ma neppure la masterizzazione (di per se stessa non preclusa, come precisato da Cass. SS.UU. 26/06/2008, Carli), sicché la copia depositata in atti - e a disposizione delle parti - è copia tratta dal server con modalità che, come altresì attestato dai gestori del server, garantiscono la fedeltà delle riproduzioni, senza alcuna alterazione.

Ne emerge un quadro normativo e documentale di riferimento che, oltre a non prevedere in alcun modo il diritto del difensore (né tanto meno del suo consulente tecnico) di accesso diretto al server (il sesto comma dell'art. 268 c.p.p. non prevede nulla del genere, consentendo invece che l'accesso si sostanzi nel diritto del difensore di essere messo nelle condizioni di procedere all'ascolto degli originali delle registrazioni, ancorché mediato dall'ufficio istituzionalmente deputato alla conservazione e alla garanzia di genuinità delle stesse) neppure evidenzia elementi che lo giustifichino in alcun modo. Non è stato, infatti, addotto alcun elemento che adduca un sospetto di falsità delle attestazioni dei pubblici ufficiali (in ogni caso valevoli fino a querela di falso) né può ritenersi che l'accesso diretto al server possa essere risolutivo delle problematiche di intellegibilità, trattandosi di identico materiale fonico.

In punto di richiesta di fissazione di "udienza stralcio" per la trascrizione delle intercettazioni, si richiama l'ordinanza emessa da questo GUP in data 30/9/2015 sulla stessa richiesta avanzata nell'interesse di DILETTO Alfonso, ordinanza depositata in atti e alla cui motivazione del rigetto si rinvia.

Quanto, infine, all'istanza avanzata nell'interesse della medesimo imputato, volta ad ottenere un termine per il deposito della trascrizione di parte, si rileva che la Difesa ha avuto accesso alle intercettazioni da data risalente ed in ogni caso rimandando al momento eventuale del deposito dei siffatto elaborato la valutazione circa la sua tempestività.

P.Q.M.

rigetta tutte le eccezioni avanzate dalle parti e dispone procedersi oltre".

Seguivano, nel corso delle successive udienze, gli interrogatori degli imputati che ne avevano avanzato richiesta (come da tabella sotto riportata) e le richieste di giudizio abbreviato. Preliminarmente rigettate per i motivi dettagliatamente indicati in ordinanza alcune istanze di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, i riti abbreviati erano disposti in due tempi distinti: in data 11/11/2015 erano ammessi al rito abbreviato coloro che a quella data ne avevano già avanzato richiesta, con stralcio e rinvio delle relative posizioni all'11/1/2016; coloro che avevano optato per formalizzare la richiesta all'atto della discussione della propria posizione in udienza preliminare⁶ erano ammessi al rito con ordinanza del 15/12/2015, con stralcio e rinvio alla medesima udienza dell'11/1/2016, udienza alla quale erano rinviate anche le posizioni degli imputati che avevano avanzato rituale richiesta di applicazione pena con il consenso del P.M., per un numero complessivo di 71 imputati in rito abbreviato e 19 istanze di applicazione pena. L'udienza preliminare, pertanto, proseguiva esclusivamente nei confronti dei restanti imputati, terminando in data 21/12/2015 con emissione di sentenza ex art. 425 c.p.p. nei confronti di BOSI Maurizio e REZAPOVA Iana e decreto che dispone il giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia nei confronti degli altri 147 imputati.


4. GIUDIZIO ABBREVIATO.

Il giudizio abbreviato si svolgeva nell'arco di 22 udienze, dall'11 gennaio al 22 aprile 2016, avanti alla stesso giudice, persona fisica, che ha trattato l'udienza preliminare, non sussistendo al riguardo alcuna ipotesi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p..

Al riguardo si ritiene opportuno svolgere una breve puntualizzazione.

Come reiteratamente affermato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'istituto dell'incompatibilità è a carattere essenzialmente endoprocessuale, originando da una pregressa pronuncia all'interno del medesimo procedimento e relativa alla **stessa reg Giudicanda**, per tale intendendosi la **stessa accusa nei confronti della stessa persona**. Nel corso delle varie fasi e gradi del procedimento sono, infatti, ricorrenti i casi in cui il giudicante è chiamato ad esprimersi (c.d. sedi pregiudicanti normativamente indicate), sicché, al fine di preservare la purezza del giudizio da contaminazioni derivanti da pregressi convincimenti espressi, lo stesso giudice non può assumere altre decisioni che riguardino il merito del medesimo addebito ascritto allo stesso soggetto. Al di fuori della regola suddetta opera la pronuncia del Giudice delle leggi (la n. 371 del 2/11/1996), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. *"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al*

⁶ Termine ultimo, come chiarito da Cass. SS.UU. 27/3/2014, Frija, Rv. 259077.



giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata”, ravvisandosi un pregiudizio nel caso in cui la posizione del terzo, con riferimento alla specifica accusa elevata nei suoi confronti, sia stata comunque affrontata dal giudice nel corso del giudizio espresso a carico di altri, come avviene nei casi in cui da tale valutazione, ancorché estranea alla regiudicanda, non si possa comunque prescindere (ad esempio nel caso di associazione per delinquere composta da tre persone allorquando il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di due degli imputati, non può esimersi dall'affrontare la questione della partecipazione anche del terzo ai fini della stessa astratta configurabilità del reato).

Le incompatibilità, come del resto testimoniano i numerosi casi di pronunce additive della Corte Costituzionale, sono **tassative**, trovando la propria enunciazione nell'art. 34 c.p.p. e nelle sentenze del Giudice delle leggi, essendo inibito al giudice aggiungerne altre non previste.

Infatti, se da un canto l'istituto della incompatibilità è posto a presidio del diritto costituzionale ad un giudice imparziale, dall'altro è indubbio che in bilanciamento si ponga l'altrettanto rilevante principio del giudice naturale, che si esprime anche attraverso il sistema tabellare nell'assegnazione degli affari e che verrebbe scardinato tramite l'estensione della incompatibilità a casi non previsti, foriera di possibili gravi violazioni.

Fra le ipotesi di incompatibilità non rientra il caso del giudice dell'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti di alcuni imputati e si accinga a giudicarne altri in rito alternativo, ancorché in relazione a reati a concorso necessario. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, *“il Giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p., a giudicare con rito abbreviato altro coimputato in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero”* (Cass. 5/3/2003, Rv. 226088; Cass. 12/2/2009 Rv. 243312). Ancora, *“poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato* (Corte cost. 7/5/2013, n. 86; in senso conforme, in precedenza, v. le sentenze n. 186 del 1992, n. 371 del 1996, n. 283 e n. 113 del 2000, n. 490 del 2002).

E' evidente che, con il decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di alcuni imputati nella prospettiva, tutta processuale, della doverosa celebrazione del dibattimento, il giudice non prende in alcuna considerazione la responsabilità degli altri che hanno chiesto di essere giudicati con rito alternativo, non ricadendosi pertanto nell'ipotesi di cui alla citata sentenza n. 371/1996 della Corte Costituzionale.

Neppure ha ravvisato il giudicante - né sono state in alcun modo prospettate dalle parti - “gravi ragioni di convenienza” che rendessero doverosa la dichiarazione di astensione ai sensi della lett. h) dell'art. 36 c.p.p.: questo giudice, infatti, né con il decreto che dispone il giudizio né in sede di sentenza di non luogo a procedere, ha affrontato,



neppure in modo sommario o marginale, le vicende ascritte agli odierni imputati ammessi al rito abbreviato, che ha ritenuto di poter-dover giudicare in completa serenità, senza pregiudizio alcuno.

Alle prime udienze dell'11, 18 e 20 gennaio 2016 erano assunti gli interrogatori degli imputati richiedenti detto incumbente; alle udienze del 25, 27, 29 gennaio 2016, 1 e 3 febbraio 2016, i Pubblici Ministeri rassegnavano le conclusioni; alle successive udienze del 5/2/2016 prendevano la parola la parti civili e, nella stessa e in quelle a seguire, i difensori di tutti gli imputati, secondo un calendario (allegato al verbale del 20/1/2016) predisposto dal giudice, sentite le parti.

Il giudice si pronunciava sulle richieste di acquisizione documentale via via formalizzate da alcune delle difese con due ordinanze, rispettivamente allegate ai verbali di udienza del 25/1/2016⁷ e del 29/2/2016⁸.

⁷ "Il Giudice,

sulle richieste formulate alle udienze del 18 e 20 gennaio 2016 intese ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di documenti, rispettivamente nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino (copia vaglia postale di 180.000 € emesso in data 16/5/2011 da SESTITO Salvatore in favore di COLACINO Antonio e copia di atto di compravendita del 10/9/2012 fra COLACINO Antonio, in qualità di procuratore speciale di SALVINO Tiziana e FALBO Caterina, in favore di SESTITO Alfonso e SESTITO Giancarla di n. 2 immobili siti in Cutro al prezzo di € 80.000, già corrisposti con il vaglia postale di cui sopra, dei quale 80.000 € imputati alla vendita) e di GIGLIO Giuseppe (estratto conto del banco posta, filiale di Guastalla n. 1013350101, intestato al medesimo GIGLIO Giuseppe);

sentito il P.M. che si è opposto alle produzioni;

rilevato che nel corso dell'udienza preliminare - che ha preceduto l'instaurazione del rito abbreviato nel presente procedimento - le parti possono avvalersi della facoltà loro concessa dal co. 3° dell'art. 421 c.p.p. di depositare documenti di cui all'art. 234 c.p.p. anche contestualmente alla richiesta di rito abbreviato c.d. "secco", senza che l'esercizio di tale facoltà determini la trasformazione della richiesta da incondizionata a condizionata (cfr. Cass. 9/9/2015, Zambelli e altri, Rv. 265064); ne consegue che il giudice, pur tenuto a valutare l'ammissibilità dei documenti secondo i parametri di pertinenza e rilevanza, non ha invece facoltà di rigettare la richiesta di abbreviato in quella sede avanzata, utilizzando i criteri del giudizio di ammissibilità del rito abbreviato condizionato;

rilevato che, diversamente, l'ammissione del rito abbreviato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, ossia la necessità che la formazione della *res iudicanda* sia effettuata sulla base del quadro probatorio in quel momento cristallizzato, senza che lo stesso possa subire mutamenti, né su impulso dell'Accusa (pubblica o privata) né su istanza della Difesa;

in questo senso è pacifica la giurisprudenza di legittimità, dibattendosi al suo interno esclusivamente in punto di ammissibilità non di quei documenti riguardanti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, certamente inammissibili, ma quelli relativi alla personalità dell'imputato o ai presupposti di applicabilità di attenuanti e benefici, come ad esempio la documentazione afferente al risarcimento del danno; questi ultimi, secondo un orientamento condiviso ancorché non univoco della Suprema Corte, sono ammissibili anche in corso di giudizio abbreviato (in tal senso, Cass. 17/6/2011, Mazzamuto, Rv. 250977; *contra* Cass. 20/11/2012, Carani e altro, Rv. 254478, Cass. 28/11/2013, Mauro, Rv. 258020);

è chiaro che residuano i poteri officiosi del giudice di cui al co. 5° dell'art. 441 c.p.p., che ben possono essere stimolati anche dalla parte, ma che sono ancorati al giudizio di ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti;

Nel febbraio 2016 si apprendeva che l'imputato GIGLIO Giuseppe aveva intrapreso un programma di collaborazione con la giustizia sicché, al fine di concedere al nuovo difensore un termine idoneo allo studio degli atti, la discussione di detta posizione era

preso atto che le parti si sono avvalse della facoltà loro concessa di deposito di documentazione in udienza preliminare, anche contestualmente alla richiesta di rito e che il P.M. si è opposto alla ulteriore produzione;

rilevato che i documenti di cui sopra - peraltro tutti preesistenti e non sopravvenuti alla ammissione del rito - sono attinenti alla ricostruzione dei fatti e non alla personalità degli imputati, non sussistendo poi le condizioni per esercitare i poteri officiosi di cui al co. 5° dell'art. 441 c.p.p.;

P.Q.M.

rigetta le richieste di produzione.”

⁸ “Il Giudice,

decidendo sulle richieste formulate - in sede di conclusioni - dai Difensori di BATTAGLIA Pasquale, FRONTERA Francesco, GULLA' Francesco, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, GRANDE ARACRI Nicolino, MARTINO Alfonso, PAGLIANI Giuseppe e CIANFLONE Antonio di acquisizione di atti o documenti non già presenti al fascicolo (cfr. verbali di udienza dell'8-15-17-19-22-24 e 26 febbraio 2016), limitatamente ai casi nei quali il P.M. non ha prestato consenso (negli altri casi essendosi già provveduto come indicato nei rispettivi verbali d'udienza);

richiamata l'ordinanza già emessa in punto di analoghe richieste di acquisizione documentale allegata al verbale di udienza del 25/1/2016, alla cui motivazione si rinvia;

rilevato che il divieto di modifica del *thema probandum* in corso di giudizio abbreviato, se vale per le produzioni documentali di formazione extraprocedimentale, a maggior ragione vige in relazione agli atti di altro procedimento penale (tale l'istanza proveniente dalla Difesa di FRONTERA Francesco), ovvero per le consulenze di parte (tale la richiesta avanzata dalla Difesa di DILETTO Alfonso);

rilevato che il divieto di integrazione probatoria in corso di rito abbreviato non riguarda, invece, la giurisprudenza, ancorché addotta a riscontro della supposta inattendibilità dei collaboratori di giustizia;

che, analogamente, possono avere ingresso anche in sede di giudizio abbreviato quei documenti relativi alla personalità dell'imputato o ai presupposti di applicabilità di attenuanti e benefici, viepiù se intervenuti in epoca successiva all'incardinarsi del rito (così la produzione per l'imputato CIANFLONE Antonio e quella, relativa a fatti non incidenti sul *thema probandum* ed in parte sopravvenuta all'ammissione del rito, prodotta dalla Difesa di GUALTIERI Antonio);

rilevato che non si ravvisano gli estremi di cui al co. 5° dell'art. 441 c.p.p. in relazione alle richieste in tal senso sollecitate nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino e FRONTERA Francesco; che, invece, siffatti estremi si ravvisano - in relazione allo specifico punto relativo all'oggetto dell'incontro PAGLIANI/BERSELLI, sul quale le parti hanno ampiamente argomentato - in relazione alla produzione n. 6 avanzata nell'interesse di PAGLIANI Giuseppe (sotto il titolo “*Documenti che attestano gli errori materiali contenuti nella relazione della società EDIL GS evidenziati dal Pubblico Ministero*”);

P.Q.M.

ammette la produzione di tutta la giurisprudenza allegata dalle parti, della documentazione prodotta nell'interesse di CIANFLONE Antonio (udienza del 24/2/2016), di GUALTIERI Antonio (udienza del 17/2/2016) nonché del doc. n. 6 prodotto dal difensore di PAGLIANI Giuseppe all'udienza del 22/2/2016.

Rigetta nel resto le richieste.”

rinvia alla ultima udienza di discussione del 5/4/2016. In quella sede, il difensore di GIGLIO Giuseppe produceva, con il consenso del P.M., i verbali delle dichiarazioni nel frattempo rese dall'imputato, consentendo entrambe le parti all'utilizzo delle stesse nei confronti del proponente; lo stesso difensore avanzava altresì richiesta di escussione dell'imputato ex art. 441 co. 5 c.p.p.. Il giudice, con ordinanza allegata al verbale della successiva udienza dell'8/4/2016, rigettava l'istanza così motivando:

“Il Giudice,

decidendo in ordine all'istanza avanzata dal difensore di GIGLIO Giuseppe di assunzione delle dichiarazioni dell'imputato ex art. 441 co. 5° c.p.p.;

sentite le altre parti;

rilevato che l'istanza è stata correttamente avanzata invocando il disposto del co. 5° dell'art. 441 del c.p.p. e non l'istituto dell'interrogatorio dell'imputato, che, allo stato, sarebbe inammissibile per tardività;

infatti, GIGLIO Giuseppe - che, da quanto emerge in atti, ha recentemente intrapreso formale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria - non ha mai avanzato richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio nel corso del rito abbreviato ed ha espressamente rinunciato a comparire alla scorsa udienza, fissata per la conclusione della discussione di tutte le difese e repliche del P.M., sicché l'interrogatorio dell'imputato non potrebbe oramai più avere luogo;

diversamente, il potere di integrazione probatoria officiosa di cui al co. 5° dell'art. 441 c.p.p. può essere disposto in qualsiasi momento e non ha né oggetto né modalità vincolata, potendo pertanto astrattamente riguardare anche l'assunzione di dichiarazioni provenienti da un imputato collaboratore di giustizia;

l'attivazione di siffatto potere è, però, subordinata alla “*impossibilità di decidere allo stato degli atti*”, ossia alla riscontrata incompletezza di una informazione probatoria che il giudice ha il potere-dovere di colmare, così controbilanciando il diritto potestativo dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti senza più alcun vaglio del giudice sulla decidibilità ovvero di interlocuzione del pubblico ministero;

nel caso di specie, a fronte della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria recentemente iniziata da parte di GIGLIO Giuseppe e ad oggi *in itinere* e quindi suscettibile di modifiche e precisazioni, nell'inconsapevolezza di quello che potrebbe essere il suo reale contributo in questa sede ed a fronte, d'altro canto, del copioso materiale investigativo in atti, non ravvisa il giudicante il legittimo presupposto per l'attivazione dell'integrazione probatoria richiesta;

né la stessa pare decisiva ai fini della concessione all'imputato GIGLIO Giuseppe degli invocati benefici derivanti dalla scelta collaborativa intrapresa, potendo al fine valutarsi i verbali delle dichiarazioni ad oggi rese dall'imputato agli inquirenti in questa sede depositati dalla Difesa ed acquisiti - limitatamente alla sua posizione - con il consenso del P.M.;

P.Q.M.

rigetta la richiesta e dispone procedersi oltre.”

Nel corso del processo era altresì sollevato dalla Difesa di DILETTO Alfonso conflitto positivo di competenza con l'A.G. di Catanzaro in relazione al delitto contestato all'imputato al capo 193. Gli atti erano trasmessi alla Corte di Cassazione, che rigettava la richiesta.

Infine, all'udienza del 22 aprile 2016, udite tutte le repliche delle parti, il giudice pronunciava ordinanza di rigetto delle istanze di applicazione pena avanzate da FALBO Francesco e RUGGIERO Salvatore, nel contempo astenendosi; pronunciava sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli altri richiedenti e sentenza nei confronti degli imputati ammessi al rito abbreviato come da dispositivo del quale era data lettura in udienza.

5. FONTI DI PROVA.

La prova fonda in parte preponderante sugli esiti delle indagini tecniche di intercettazioni telefonica e ambientale, riscontrate da plurimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, sui verbali di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, sulle prove documentali.

Rilevano altresì le sentenze passate in giudicato nonché le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Queste ultime, non a caso, vengono citate in ultimo in quanto la stessa cronologia dell'indagine li le pone, essendo state assunte a corredo dell'imponente materiale probatorio *aliunde* acquisito. Pertanto, le stesse non rappresentano in questo processo - come invece altrove spesso avviene - l'asse portante dell'indagine. Ciò chiaramente non esonera il giudice che intenda utilizzarle dal rispetto dei canoni valutativi dettati dal codice, così come interpretati in giurisprudenza (cfr. Cap. IX).

Quanto alle risultanze delle **intercettazioni** telefoniche ed ambientali, si rammenta che, qualora il dichiarante intercettato si autoaccusi di fatti-reato, non valgono le norme di cui agli artt. 62 e 63 c.p.p., mentre, nel caso in cui egli accusi terzi soggetti, si tratta di propalazioni in alcun modo assimilabili alla chiamata in reità, sicché non necessitano di riscontri ex art. 192 co. 3 c.p.p.. Intuibili le ragioni, stante la fondamentale differenza del contesto in cui sono rese le dichiarazioni, nel caso di intercettazioni colte all'insaputa del dichiarante che rivolge il suo parlare a scopi e soggetti che nulla hanno a che fare con l'indagine penale.

La linea direttrice adottata è in ogni caso quella ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *"in tema di associazione di stampo mafioso, con riguardo alle intercettazioni telefoniche, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di reperire riscontri esterni a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, vale a dire che a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro"* (fra le altre, Cass. 11/4/2013, Vetro, Rv. 257398).

Si evidenzia che lo sforzo proteso alla corretta interpretazione delle conversazioni, sì da non lasciare margini di dubbio o di ambiguità circa il loro significato, è in questo caso agevolato dalla sovrabbondanza di siffatte risultanze, sicché spesso sullo stesso argomento provengono informazioni da diverse voci ed in tempi non coincidenti a confortare la correttezza dell'operazione esegetica.

Altre volte soccorrono elementi idonei a fornire la giusta chiave interpretativa per decifrare il significato del codice verbale artatamente adottato dai correi, così, come si vedrà, a proposito di alcuni termini propri dell'edilizia utilizzati nelle attività di recupero crediti.

Resta valido il dato notorio della maggiore disinibizione dei colloquianti in ambienti loro abituali e avvertiti come di esclusiva pertinenza (abitacolo di autovetture, uffici, studi) rispetto allo strumento telefonico, ove le conversazioni sono sempre forzatamente allusive, spesso troncate con un prossimo appuntamento personale ovvero condotte attraverso l'utilizzo di termini convenzionali.



Quanto alla credibilità delle affermazioni intercettate, non si ravvisano evidenze di palese mendacio o millanteria. Si ricorda che trattasi di conversazioni tenute in luoghi e con modalità (ritenute) estremamente riservate, che intervengono tra soggetti che condividono il medesimo programma criminale e che hanno spesso ad oggetto fatti delittuosi, sicché la millanteria avrebbe scarso senso e sarebbe comunque destinata ad essere rapidamente svelata, non senza rappresentare anche un rischio per chi se ne dovesse rendere artefice. Il mendacio non può certo essere desunto dal solo fatto che, a fronte di alcuni imputati che hanno mantenuto fede alla tradizione dell'estremo riserbo verbale anche fra loro, ve ne sono altri che hanno dato prova, invece, di spiccata loquacità, viepiù esaltata nel momento di massimo compiacimento per il rapido progredire della propria carriera criminale. Il riferimento è a GUALTIERI Antonio, le cui ricche e colorite affermazioni non possono, sol per questo, essere tacciate di falsità. Invero le stesse trovano in atti ampio riscontro.

In punto di identificazione dei soggetti conversanti non sorgono profili di dubbio. Trattasi in grande parte di captazioni operate in occasione di colloqui all'interno di ambienti pacificamente in uso agli imputati, ovvero attraverso l'utilizzo di utenze telefoniche agli stessi intestate ovvero riconducibili, con riconoscimento vocale effettuato dagli operanti che, adusi alla voce dei conversanti, sono stati evidentemente in grado di procedere alla certa identificazione degli interlocutori indicati nelle diverse conversazioni oggetto di captazione. Si aggiunga che sul punto (tranne rari casi di cui si darà conto) non vi è stata contestazione.

Va rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sollevata dalla Difesa di MARTINO Alfonso in relazione genericamente ai provvedimenti emessi nell'ambito dei RIT 2802/11, 2806/11, 817/12 e 3180/11 per difetto di motivazione ex art. 267 co. 1 c.p.p., limitandocisi a rimarcare l'eshaustività della motivazione dei provvedimenti autorizzatori, che offrono congrua e dettagliata indicazione del reato per cui si procede, della sufficienza indiziaria e della necessità dell'adozione dello strumento investigativo. Quanto ai provvedimenti di proroga, si richiama anche la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 14/5/2004, Belforte e altri, Rv. 229105), secondo la quale la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alla motivazione del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero.

In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato accesso diretto al server sollevata dall'avv.to RUSSANO per DILETTO Alfonso, si rimanda alle osservazioni già svolte nell'ordinanza allegata all'udienza del 6/11/2015 e sopra trascritta.

Quanto alle **sentenze irrevocabili**, è noto che le stesse, pronunciate in altro procedimento ed acquisite agli atti, non costituiscono una prova legale con efficacia vincolante per tutti i giudici, ma, in una logica di economia processuale nella raccolta del materiale utile alla decisione, devono essere liberamente apprezzate unitamente agli altri elementi di prova⁹. L'art. 238 bis c.p.p. "*col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto*

⁹ Cass. 13/01/2009, Cafrella, Rv. 242767; Cass. 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483, Corte cost. ordinanza n. 159/1996.



*evento storico esterno di rilevanza indubbia*¹⁰, ancorché senza influire sul regime di utilizzabilità della prova¹¹.

Il ricorso alle **massime d'esperienza**, ossia a quel repertorio di conoscenze empiriche che il senso comune offre come strumento per la valutazione del fenomeno probatorio in un dato contesto storico e culturale, anche se imprescindibile nel ragionamento giudiziario, deve essere utilizzato con prudenza. Detta esortazione è ricorrente in giurisprudenza con riferimento proprio ai reati di criminalità organizzata, al fine di evitare che il convincimento del giudice possa essere influenzato da pregiudizi ovvero che sia l'elaborazione socio-culturale a riempire di contenuti la fattispecie criminosa. Ciò viepiù considerato che, come ben evidenziato in alcune pronunce, è discutibile la stessa esistenza di una precisa identità sociologica della mafia rimarcandosi il carattere frammentario del fenomeno e la conseguente impossibilità di ricostruire delle costanti organizzative ed operative sempre e comunque significative di "mafia". Del resto non può essere posto in dubbio che il normale svolgimento delle vicende umane, osservatorio dal quale il giudice trae la massima di esperienza rispondente all'elevato tasso di probabilità o di frequenza statistica di un comportamento (*id quod plerumque accidit*), è celermente mutevole nel tempo e variamente influenzato da una pluralità di fattori che diversamente si collocano nei difformi contesti sociali di operatività del fenomeno oggetto di accertamento.

Questo si premette anche in ragione del fatto che spesso, nel presente processo, sono state invocate dalle Difese "massime di esperienza a valenza confutativa", del tipo "se non ci sono gravi fatti di sangue non è mafia", "se il delitto è solo tentato non può essere commesso con modalità mafiose", "un boss mafioso non si occupa di piccole cose" etc.. Ebbene, si ritiene doveroso attenersi al rigore nell'individuazione della massima di esperienza da eleggere a premessa maggiore del sillogismo, sia esso *contra reum* che *in favor*, difficilmente potendosi far propri tali generici assunti di costumanza mafiosa, spesso tratti da difformi ambienti geografici, economici e sociali, talvolta stereotipati e comunque incerti nella loro affidabilità.

Infine è pertinente un richiamo all'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte sulla valutazione degli indizi, che rifugge da una loro lettura atomistica: "*il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, con la conseguenza che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria. Pertanto, l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con il rigore metodologico*

¹⁰ Cass. 4/12/2003, Brambitla, Rv. 229996.

¹¹ Cass. 16/3/2010, Bisio, Rv. 246778, Cass. 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483.



che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass. 9/5/2014, Dell'Utri; conf. Cass. SS.UU., Mannino, n. 33748 del 12 luglio 2005).

6. LE DIFESE PERSONALI E TECNICHE. SPECCHIO ORIENTATIVO.

A fronte della ingente mole degli atti d'accusa, si ritiene utile inserire uno specchio che agevoli il reperimento delle versioni difensive che con siffatta prova d'accusa si sono misurate, siano essi gli apporti dichiarativi degli indagati/imputati siano esse gli apporti delle difese tecniche.

Una notazione a parte riguarda i verbali dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe al P.M. e depositate dalla difesa che ne ha chiesto l'utilizzo nei confronti del proprio assistito, così consentendo il Pubblico Ministero, sicché le stesse avranno tale limitata valenza in questa sede.

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI ¹²	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE-DOCUMENTI
AMATO Domenico	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 22.2.2016
BATTAGLIA Pasquale	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Interr. avanti al Pm del 4/8/2015;		ud. 18.1.2016	ud. 8.2.2016
BERNINI Giovanni Paolo				
BLASCO Antonio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Produzione atto sottoscritto in sede di riesame;			ud. 6.11.2015 ud. 11.12.2015 ud.24.2.2016
CACCIA Salvatore	Interr. ex art. 415 bis c.p.p.			ud. 6.11.2015 ud.24.2.2016
CALESSE Mario	Interr. garanzia: rende dichiarazioni; Interrogatorio avanti al PM del 19/8/2015;			
CAPPA Salvatore	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 8.2.2016	
CAPUTO Gaetano	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 11.1.2016	
CIANFLONE Antonio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud.24.2.2016	ud. 16.11.2015 ud.24.2.2016 1.3.2016
CLAUSI Donato Agostino	Interr. garanzia: facoltà di non	ud. 20.1.2016		ud. 16.11.2015 19.1.2016

¹² Per gli interrogatori di garanzia si rimanda ai Vol. 113, 114 e 115 e per gli interrogatori resi ex art. 415 bis c.p.p. ai Vol. 158 e 159.

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI ¹²	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE- DOCUMENTI
	rispondere;			29.3.2016 13.4.2016
COLACINO Michele	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 9.11.2015
CRUGLIANO Gianluca	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 9.11.2015 ud. 5.2.2016
CURCIO Domenico	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 5.2.2016 14.4.2016
DILETTO Alfonso	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 9.11.2015 ud. 15.2.16 15.3.2016 14.4.2016
DILETTO Jessica	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;	ud. 11.1.2016		
ELEZAJ Bilbil	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;		ud. 11.1.2016	ud. 17.2.2016
FERRARO Vincenzo	Interr. garanzia: rende dichiarazioni; Interrogatorio avanti al PM del 25/8/2015;			memoria dep. 7/3/2016, fuori udienza
FLORO Vito Selvino	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Dich. spontanee in sede di Riesame;			18.2.2016
FOGGIA Domenico				ud. 6.11.2015
FRIZZALE Antonio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 12.2.2016
FRONTERA Francesco	Interr. garanzia: rende dichiarazioni; Interr. avanti al PM del 24/7/2015;	ud. 20.1.2016		28.10.2015
GERACE Gennaro	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud. 9.11.2015
GERRINI Giulio	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;	ud. 11.1.2016		ud. 6.11.2015 ud. 11.11.2015 ud. 19.2.2016 12.4.2016
GIBERTINI Marco	Interrogatorio di garanzia: rende dichiarazioni; interrogatori resi in procedimento connesso Reggio			

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI ¹²	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE- DOCUMENTI
	Emilia, verbali depositati nel corso della procedura incidentale avanti al trib. Libertà; e integrazione dep. all'udienza di appello cautelare del 3/6/2015 (Vol. 148); interrogatori resi nel p.p. 3094/14 (Vo. 96); Note manoscritte allegate alla rich. ex art. 299 c.p.p. (Vol. 132); Interrogatorio PM del 14/5/2015;			
GIGLIO Giulio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;	ud. 20.1.2016		
GIGLIO Giuseppe	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Interr. PM del 14/4/2015, 20/8/2015 e 4/9/2015;	Interrogatori depositati dalla Difesa 9, 16, 23 febbraio e 10 marzo 2016 utilizzabili nei confronti del solo GIGLIO Giuseppe		ud. 11.12.2015 ud. 5.4.2016 20.4.2016
GRANDE ARACRI Nicolino	Interr. garanzia: rende dichiarazioni; Memoriale e spont. dich. in sede di riesame; interr. al PM in data 23/7/2015;		ud. 4.11.2015 ud. 6.11.2015 ud. 9.11.2015 ud. 11.1.2016 ud. 18.1.2016 ud. 19.2.2016 ud. 12.4.2016	ud. 6.11.2015 ud. 18.1.2016 19.1.2016 ud. 26.2.2016 ud. 12.4.2016
GRANDE ARACRI Domenico	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud. 19.2.2016
GUALTIERI Antonio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 20.1.2016	ud. 17.2.2016
GULLA' Francesco	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;	ud. 18.1.2016		ud. 8.2.2016
GULLA' Antonio	Interr. ex art. 415 bis c.p.p. il 5/8/2015;			
LAMANNA Francesco	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI!!	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE- DOCUMENTI
LEPERA Francesco	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Spont. dich. in sede di riesame;			
MANICA Giuseppe				
MARTINO Alfonso	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; Interr. avanti al PM del 24/7/2015	ud. 18.1.2016		ud.19.2.2016
MARZANO Antonio				ud. 6.11.2015
MERCADANTE Luigi				18.4.2016
MESIANO Domenico	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;	ud. 11.1.2016		ud. 6.11.2015 ud. 24.2.2016
MIGALE Vincenzo				21.4.2016
MINELLI Konstantinos		ud. 11.1.2016		ud. 26.2.2016
MORINI Emanuela				
MORMILE Vittorio	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;		ud.12.2.2016 (scritte)	
MUTO Antonio				ud. 6.11.2015 ud. 9.11.2015
MUTO Giulio	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;		ud. 26.2.2016	ud. 11.11.2015 ud. 26.2.2016
NIGRO Barbara			ud. 18.1.2016	ud. 6.11.2015 ud. 29.2.2016
OPPEDISANO Giuseppe Domenico	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud. 6.11.2015 ud.19.2.2016
OPPIDO Raffaele	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			
PAGLIANI Giuseppe	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud.22.2.2016 15.3.2016
PALLONE Giuseppe	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 5.2.2016	
PALERMO Alessandro	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud.22.2.2016
PATRICELLI Alfonso				
PATRICELLI Patrizia	Interrog. garanzia: rende dichiarazioni	ud. 18.1.2016	ud. 12.4.2016	ud.15.2.2016
PELAGGI Paolo	Interr. garanzia: facoltà di non			

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI ^B	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE- DOCUMENTI
	rispondere;			
PELLEGGRI Francesco				ud. 22.2.2016
PEZZATTI Sergio				ud. 29.2.2016 ud. 12.4.2016
PROCOPIO Giovanni	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 18.1.2016	ud. 26.2.2016
RICHICHI Giuseppe	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere; interr. PM dell'11/3/2015 e del 19/8/2015.			ud. 26.2.2016 ud. 12.4.2016
SALWACH Michael Stanley	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			
SARCONE Nicolino	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			ud. 22.2.2016 ud. 29.2.2016 ud. 12.4.2016
SICILIA Giovanni	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;			ud. 22.2.2016.
SILIPO Antonio	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			
SILIPO Francesco	Interr. garanzia (RGNR 742/14 Reggio Emilia): rende dichiarazioni;			ud. 12.2.2016
SPAGNOLO Francesco	Interr. garanzia: rende dichiarazioni;	ud. 11.1.2016		
SPAGNOLO Vincenzo Salvatore				ud. 6.11.2015 ud. 9.11.2015
STEFANELLI Fulvio				ud. 17.2.2016
SUMMO Giovanni				22.10.2015
TATTINI Roberta	Interr. garanzia: rende dichiarazioni; Inc. probatorio;	ud. 9.11.2015	ud. 24.11.15 perizia	
TURRA' Roberto	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;			
VECCHI Giovanni	Interr. garanzia: spontanee dich. Interr. del 4/8/2015.			ud. 15.2.2016 21.4.2016
VERAZZO Giuseppina				22.10.2015 ud. 11.11.2015

IMPUTATO	INTERROGATORI IN FASE DI INDAGINI ¹²	INTERROGATORIO	SPONTANEE DICHIARAZIONI	MEMORIE- DOCUMENTI
				4.1.2016 ud. 26.2.2016
VILLIRILLO Romolo	Interr. garanzia: facoltà di non rispondere;		ud. 11.1.2016 ud. 8.2.2016	ud. 29.2.2016



CAPITOLO II

“LA STORIA. I PRECEDENTI GIUDIZIARI”

I. LE COSCHE OPERANTI NEL TERRITORIO CROTONESE.

Non può essere pretermesso un cenno alla terra di origine e all'evoluzione del panorama delle cosche di 'ndrangheta operanti nella Provincia di Crotona, per poi passare a ciò che è già stato accertato in tema in terra emiliana.

Ciò si fa dando precipuo rilievo alle sentenze passate in giudicato ed avvalendosi della ricca ricostruzione storica alla quale i carabinieri del RONI del Comando Provinciale di Modena hanno dedicato la Parte Prima della Informativa conclusiva del 12/6/2013 (p. 22-392).

Le risultanze processuali indicano la famiglia ARENA come il clan più antico nella tradizione della 'ndrangheta, insediatosi in Isola Capo Rizzuto (KR).

La prima sentenza relativa alla cosca ARENA risale al 9/1/1975 - periodo in cui il legislatore non aveva ancora disciplinato la fattispecie delittuosa dell'associazione a delinquere di stampo mafioso - ed è stata emessa dal Tribunale di Crotona. La stessa ha accertato l'esistenza di un'associazione a forte vincolo familistico (oggi definibile 'ndranghetista) che controllava, in Isola Capo Rizzuto e dintorni, ogni affare illecito.

La successiva sentenza del 7/7/1996 n. 149¹³, emessa dallo stesso Tribunale, ha accertato l'inserimento nel clan di elementi provenienti dalla famiglia NICOSCIA (con il riconoscimento del ruolo di killer a Pasquale NICOSCIA, cl. 57 detto *Macchietta*, poi divenuto, conseguentemente alla violenta scissione, il capo dell'omonimo sodalizio) dandosi altresì atto del radicamento della stessa consorterìa anche in territori del Nord Italia.

Ancora, con la sentenza irrevocabile emessa il 19/12/2003 nel processo *Scacco Matto*¹⁴ (fondamentale per l'accertamento dell'esistenza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, capeggiata da Nicolino GRANDE ARACRI) si è dato atto della alleanza della cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto con i GRANDE ARACRI, in contrapposizione alla famiglia ARENA. Il Tribunale di Crotona, oltre a confermare l'esistenza della consorterìa ARENA - NICOSCIA, ha accertato la sanguinosa scissione della coalizione territoriale documentata dalle indagini, che avevano fatto luce sulle rinnovate alleanze, le famiglie GRANDE ARACRI e NICOSCIA da un lato e DRAGONE e ARENA dall'altro.

Circa la rottura tra le famiglie ARENA e NICOSCIA, il collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore¹⁵ ne ha chiarito alcuni aspetti: NICOSCIA Pasquale, alias *Macchietta*, aveva subito lunghi periodi di detenzione a seguito dell'arresto, per

¹³ Sentenza nr. 479/97 Reg. Sent. - nr. 461 e 661/96 R.G. - datata 27/2/1997 della Corte di Appello Catanzaro (con la quale sono state riformate le precedenti sentenze nr. 91/96 del 3/5/1996 e 149/96 del 7/7/1996 emesse da Tribunale di Crotona) divenuta irrevocabile il 14/10/1997 - cosca ARENA.

¹⁴ Tribunale di Crotona n. 1812/03 del 19/12/2003, nell'ambito del procedimento *Scacco Matto* n. 2221/00-21 DDA Catanzaro Procedimento.

¹⁵ CORTESE Angelo Salvatore, nato a Cutro il 24/2/1965, sul quale v. *infra* Cap. IX.

l'omicidio di un appartenente alla famiglia CAPICCHIANO, commesso negli anni '80. Uscito dal carcere, si era lamentato del comportamento avuto nei suoi confronti dai componenti della famiglia ARENA, che non lo avevano aiutato economicamente durante la detenzione. CORTESE aveva appreso queste cose dallo stesso NICOSCIA Pasquale, durante una comune detenzione, conseguente all'operazione *Scacco Matto*: nello specifico NICOSCIA gli aveva parlato di un incontro con ARENA Nicola, tenutosi ad Isola Capo Rizzuto, nel corso del quale si era concretizzata la frattura tra le due famiglie, trasformatasi poi in una e vera propria guerra con l'omicidio di ARENA Franco, seguito da quello di NICOSCIA Maurizio, fratello di Pasquale.

Il nuovo sistema di alleanze di Isola Capo Rizzuto si comprende spostando l'attenzione a Cutro, altro comune del crotonese.

Sin dagli anni '80 in questa zona - e, come accertato, già da allora anche a Reggio Emilia - era emerso il dominio della cosca riferibile a DRAGONE Antonio cl. 43 e CIAMPA' Gaetano cl. 57, entrambi vittime di gravissimi attentati nel maggio e settembre 2004¹⁶.

A carico del DRAGONE era stata disposta la misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nella Provincia di Reggio Emilia, decisione che ha determinato il successivo trasferimento in terra reggiana, soprattutto in alcuni centri della "bassa", di un pericoloso aggregato delinquenziale tendente a riprodurre gli schemi criminali di tipo mafioso esistenti nella terra d'origine. Il radicamento è proseguito anche durante la lunga detenzione di DRAGONE Antonio, che ha affidato la guida del clan, prima, ai suoi familiari e poi, dopo l'arresto anche di questi ultimi, ad altri elementi di fiducia, fra i quali ben presto prendeva il sopravvento Nicolino GRANDE ARACRI.

E' stata la già citata operazione *Scacco Matto* (proc. 2221/00 R.G.N.R., sent. Tribunale di Crotona 19 dicembre 2003, irrevocabile) a ricostruire con valore di giudicato quanto accaduto nell'ambito della consorteria cutrese tra la fine degli anni ottanta e la prima metà degli anni novanta, nel periodo in cui DRAGONE Antonio cl. 43 era in carcere e Nicolino GRANDE ARACRI, detto *Manuzza* o *Mano di gomma*, iniziava la propria ascesa sfociata in una cruenta lotta di potere fra i due gruppi.

In particolare, i collaboratori di giustizia FOSCHINI Vittorio, GUALTIERI Rocco e LOMBARDO Giovanni hanno ricostruito in maniera puntuale l'avvicendamento tra DRAGONE Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino.

Quest'ultimo, da affiliato di primo piano, egemone nella zona calabrese quando i DRAGONE erano al nord, sfruttando il fatto di essere rimasto l'unico esponente di rilievo ancora in libertà, a seguito della uccisione di DRAGONE Raffaele (figlio di DRAGONE Antonio) avvenuta nel '99 e poi dello stesso boss, avvenuta dopo la sua scarcerazione nel 2004, consolidò e confermò il proprio potere. Questo avvenne sia a Cutro sia a Reggio Emilia, ove egli poteva contare sulla presenza di affiliati e dei numerosi fratelli, 7 su 11 residenti in quella provincia con le rispettive famiglie.

Le risultanze processuali poste a fondamento della citata sentenza hanno comprovato l'esistenza e l'operatività della cosca capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, qualificabile di stampo mafioso per le sue accertate connotazioni intimidatorie (interne ed esterne), assoggettamento, gerarchie, ripartizione di ruoli ecc.. La sentenza è

¹⁶ Cfr. sent. nr. 940/86, della Corte d'Appello di Catanzaro il 23/7/1986, nei confronti, tra gli altri, di DRAGONE Antonio cl. 43 e CIAMPA' Gaetano cl. 57, sulla sussistenza della cosca DRAGONE (operativa sin dal 1983).



divenuta irrevocabile nel 2007, sicché risulta processualmente accertata l'esistenza di detta associazione a carattere mafioso capeggiata da Nicolino GRANDE ARACRI¹⁷.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Catanzaro il 30/7/2008 nel procedimento 2643/2004 RGNR (operazione *Grande Drago*¹⁸) ha evidenziato che la fattura tra DRAGONE e GRANDE ARACRI era divenuta irreversibile con un episodio apparentemente marginale, ma di grande portata simbolica nel codice comportamentale mafioso. Difatti DRAGONE Raffaele, in seguito alla morte del fratello Salvatore, decise di sposarne la vedova, ossia la propria cognata, ARABIA Rosaria. In occasione del matrimonio chiese a GRANDE ARACRI di fargli da testimone di nozze, ma questi rifiutò non condividendo la scelta di DRAGONE Raffaele di sposare la propria cognata, vedova del fratello. A prescindere dalle motivazioni addotte, con tale rifiuto, in realtà, il GRANDE ARACRI ostentava l'assenza di rapporto di sudditanza nei confronti del DRAGONE, poiché sarebbe stato impensabile da parte di un sottoposto opporre un diniego alla famiglia del proprio capo; dall'altra parte segnalava la chiara volontà di non avere nessun legame con la famiglia DRAGONE. All'evidenza, il rifiuto del rapporto di *comparaggio* (ossia di fungere da compare di nozze) rilevava quale messaggio di disprezzo e volontà di non saldare i legami. E' pur vero che GRANDE ARACRI ritornò sui propri passi accettando di fungere da testimone di nozze di DRAGONE Raffaele, figlio del boss; la frattura, però, era evidente ed insanabile. Il vecchio boss, dal carcere, aveva oramai capito le intenzioni di GRANDE ARACRI Nicolino e, per ricorrere ai ripari, suggerì al figlio di uccidere il rivale.

Fu, evidentemente, questi a giocare d'anticipo, dal momento che il 31/8/1999 venne ucciso Raffaele DRAGONE, figlio di Antonio.

L'episodio segnò il punto di non ritorno della frattura tra DRAGONE e GRANDE ARACRI, con il primo a meditare dal carcere propositi di vendetta nei confronti del suo ex braccio destro.

GRANDE ARACRI, di tutta risposta, iniziò ad affiliare nuovi uomini di sua fiducia, in tal progetto di consolidamento collocandosi l'alleanza con i NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto.

Il passaggio tra il vecchio ed il nuovo ordinamento 'ndranghetistico - non solo soggettivo ma anche di metodo, avvicinandosi ad un potere mafioso totalizzante ed accentratore del DRAGONE uno più abile, strategico e "di risultato" del GRANDE ARACRI - avvenne in modo graduale, ancorché inesorabile.

Nei primi anni 2000 regnava ancora un clima di incertezza, sintetizzato da una frase pronunciata da MARTINO Vito nel corso di una intercettazione ambientale del periodo (op. *Scacco Matto*): "non si capisce niente, non c'è ancora una squadra diciamo

¹⁷ Il capo di imputazione contiene la precisa descrizione della dinamica fin dall'inizio assunta dalla cosca che "operava tra le province di Crotone e Catanzaro e occasionalmente anche in Emilia Romagna" e i fatti sono contestati come avvenuti tra "fino al dicembre 2000".

¹⁸ L'operazione *Grande Drago*, in realtà, origina da un'attività investigativa della D.D.A. di Bologna (proc. 9003/01 R.G.N.R. DDA), nei confronti di soggetti ritenuti, a vario titolo responsabili di una associazione del tipo mafiosa, operante nel territorio piacentino-cremonese e reggiano, composta da persone di origine calabrese, collegate con l'omologa cosca attiva a Cutro (KR), capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino. Dopo diverse vicende processuali il procedimento era stato trasmesso per competenza territoriale a Catanzaro, la cui A.G. ha proceduto per i duplici omicidi di DRAGONE Antonio, cl. 43 e di BLASCO Salvatore (quest'ultimo vicino a GRANDE ARACRI, fratello dell'odierno imputato - connesso - BLASCO Gaetano).



*effettiva a tutti gli effetti, hai capito? siamo tutti di là, siamo tutti di qua, o siamo di là*¹⁹. La strategia di GRANDE ARACRI Nicolino fu quella di "lavorare" per molto tempo sotto traccia, sicché la mancanza di veri e propri schieramenti in campo aveva creato una situazione di diffidenza tra gli affiliati (*"fanno i finti amici e ti tirano una botta e neanche te ne accorgi! Mi spavento di andare a Crotona!"*²⁰). Pur non essendo in dubbio l'esistenza di un'unica famiglia, v'erano persone completamente alle dipendenze di GRANDE ARACRI Nicolino ed altre che, pur dimostrandosi tali, continuavano a nutrire sentimenti di fedeltà nei confronti di DRAGONE, di cui attendevano con ansia l'uscita dal carcere per riprendere in mano le redini del clan, così come attestato dalle intercettazioni acquisite nel procedimento *Scacco Matto*.

Come ricordato dal collaboratore GUALTIERI Rocco, GRANDE ARACRI Nicolino era particolarmente interessato anche al potere in Emilia Romagna (*"dopo i Dragone che sono stati tutti arrestati ha preso i pieni poteri anche nell'Emilia Romagna [...] Grande Aracri Nicolino detto "mano di gomma" [...] perché è l'unico che poteva prendere dopo dalla Calabria su il contatto per non perdere il territorio romagnolo"*²¹), ove era riuscito a crearsi uno spazio autonomo nella gestione del traffico di stupefacenti, in Emilia Romagna ed in Lombardia, costituendo cellule in Monticelli d'Ongina (PC) e Cremona, dirette da VILLIRILLO Antonio e LAMANNA Francesco, detto *testone* (op. *Grande Drago*, di cui si dirà).

Il collaboratore di giustizia Vittorio FOSCHINI, appartenente alla cosca alle dipendenze di Franco Coco TROVATO, operante in Lombardia ed attivo nel campo degli stupefacenti e degli omicidi, ha descritto chiaramente la situazione venutasi a creare, nel corso del processo svoltosi avanti al Tribunale di Reggio Emilia in un filone dell'indagine *Edilpiovra* (di cui meglio *infra*)²²: *"P.M. – Lei queste notizie innanzitutto come le ha sapute, da quali fonti? FOSCHINI – Allora, negli anni '80 Nicola "man 'e gomma" era con Totò Dragone... P.M. – Anni '80? FOSCHINI – Sì, quando "man 'e gomma" era il braccio destro di Antonio Dragone; venne da me Pino Lucente, che sarebbe il nipote di Antonio Dragone, e mi disse che lo zio - che era in galera - aveva dato disposizioni sia a lui che a Nicola – però ripeto che io ancora a Nicola non l'avevo visto... P.M. – Scusi, quando parliamo dello zio in galera, intendiamo Antonio Dragone? FOSCHINI – Sì. Mi dissero che dovevano prendere la zona di Reggio Emilia e Parma a livello di spaccio di eroina e cocaina, e mi disse Antonio Dragone: "Mi ha detto mio zio che dobbiamo rivolgerci a te, se vuoi darci una mano". All'epoca noi eravamo in guerra con Antonio Dragone, perché a Bologna avevamo ammazzato Domenico Valente, che sarebbe il cognato di Antonio Dragone. Allora vennero da me e la prima volta gli dissi che dovevo parlare con i capi e poi gli davo una risposta. Io parlai con Franco Coco Trovato, c'erano i Di Stefano, e gli spiegai la situazione e loro mi dissero: "Dragone contro di noi non si è mosso, e non gli conviene neanche altrimenti lo trucidiamo. Vogliono la merce da te? Dagliela, perché più soldi ci sono, a noi ci va sempre bene; digli di sì". Nel secondo appuntamento vennero il figlio di*

¹⁹ Ambientale nr. 1278, delle ore 01,09 del 27/2/2000, nella Lancia Thema, MARTINO Vito.

²⁰ Ambientale nr. 587, delle ore 11,54 dell'11/6/2000, nell'Alfa 33, PETA Salvatore a MARTINO Vito.

²¹ Interrogatorio di GUALTIERI Rocco nel corso dell'udienza tenutasi in Corte d'Assise a Crotona, il 4/6/2003, nell'ambito del processo celebrato a carico di GRANDE ARACRI Nicolino + 39.

²² Interrogatorio di FOSCHINI Vittorio nel corso dell'udienza tenutasi il 3/11/2004 presso il Tribunale di Reggio Emilia, nell'ambito del p.p. 6002/04 R.G. a carico di AMATO Emilio + 5.

Dragone, quello che è morto a Reggio Emilia, Raffaele Dragone l'altro figlio e poi Pino Lucente. Dei miei uomini con me c'erano: Francesco Giordano ed Enzo Gardelli. L'appuntamento è stato fatto in Piazza Prealpi, nemici nostri. P.M. – Quindi iniziò un commercio di droga fra lei e Dragone, ho capito bene? FOSCHINI – Sì, cocaina ed eroina per Parma e Reggio Emilia. [...] P.M. – Questa droga arrivava o copriva anche le città dell'Emilia? FOSCHINI – Sì. P.M. – Dove, nell'Emilia, operavano? FOSCHINI – Parma e Reggio Emilia. P.M. – Anche per i Dragone? FOSCHINI – Sì. **Voglio precisare che, però, chi dirigeva tutto per Antonio Dragone, anche se c'erano anche i figli, però è sempre «mano di gomma».** Quando facevamo le nostre riunioni e si parlava di Cutro, di Isola o di Petilia, si nominava Pasquale Liotti, «mano di gomma»... PRESIDENTE – Questo «mano di gomma» per l'anagrafe è? FOSCHINI – Nicola Grande Aracri Nicolino. Però io non l'ho mai sentito come cognome, Signor Presidente, io le mie dichiarazioni però le ho fatte sempre come «mano di gomma». P.M. – Ad un certo punto lei sa, e per quali ragioni, se ci furono degli screzi fra Dragone e «mano di gomma», e come cambiò il suo commercio in relazione a questo fatto? FOSCHINI – **Già prima dell'omicidio si parlava nelle riunioni di 'ndrangheta che "man 'e gomma" non voleva dare più conto ad Antonio Dragone, diceva: "Io sono un killer; io ci sto facendo il nome ai Dragone, io sto ammazzando la gente per i Dragone però loro si prendono i soldi ed io no. A questo punto mi sono stancato; la famiglia me la alzo io, non do più conto ai Dragone" e quella volta lì si è passata la novità - la novità diciamo - in tutte le famiglie nostre alleate della 'ndrangheta si passava per novità che non era più responsabile, se qualcuno degli uomini sbagliava dei Dragone, era Antonio Dragone ma era Nicola «mano di gomma».** Noi lo conoscevamo come capo, come vangelista non più Antonio Dragone, la famiglia Dragone ma Nicolino «man 'e gomma». P.M. – In che periodo si colloca questo? FOSCHINI – 1990 - 91. P.M. – Fine anni '80 insomma? FOSCHINI – Sì. [...] P.M. – Lei ha detto che "mano di gomma" operava oltre che a Cutro, a Parma, a Cremona e a Reggio Emilia; cosa faceva in queste zone e lei come può dare queste indicazioni, qual è la sua fonte di queste notizie? Lei ha detto che aveva molti uomini, no? FOSCHINI – **La fonte la so io per certo perché sono venuti da me a parlare prima, quando lui era con i Dragone che si sono presi Parma e Reggio Emilia, se si potevano prendere questo spaccio e se io li potevo rifornire della merce ai Dragone e quando all'epoca Nicolino era braccio destro.** Poi, quando Nicolino è salito, tutti i nostri alleati, noi avevamo Milano, Petilia era Petilia, chi aveva l'Emilia? Chi c'era dei nostri in Emilia? C'era «mano di gomma» e noi ci appoggiavamo a Nicola. Sapevamo pure che faceva estorsione e qualcuno ha mandato a dirgli di non fare estorsioni sui milioni al mese, che non servono... P.M. – Questo ce lo può spiegare meglio? FOSCHINI – **Quando «mano di gomma» prese Reggio Emilia con i Dragone, loro parlavano anche di estorsione per pagare la roba, mettere sotto chi ha le imprese di costruzione con i camion, di pagare sui 30 milioni al mese altrimenti i camion saltavano in aria, o le ditte non lavoravano bene, o sparavano alle gambe... Avevano preso Reggio Emilia ma non solo come spaccio, ai negozianti un milione al mese, chi cinquecentomila Lire al mese... I miei capi all'epoca dicevano: "Se devi fare la droga, non puoi fare anche l'estorsione, perché se no le forze dell'ordine fanno bordello, non ti lasciano lavorare in pace". Lui disse che le zone erano sue e che le dirigeva a modo suo, ed ha fatto sempre estorsione, anche estorsione, non solo spaccio. Anche usurai; e usurai vuole dire questo: se io presto cento milioni ad uno, in un mese ne voglio 130, se non**



me li dai poi diventano 160, poi andiamo a sparare... Faceva anche queste cose qui, usuraio..”.

Successivamente all'arresto di GRANDI ARACRI Nicolino (il 19/12/2000 furono eseguiti i fermi nell'ambito dell'indagine *Scacco Matto*), si creò nell'organizzazione calabrese e nella folta colonia da tempo insediatasi in Emilia un vuoto di potere, colmato con la nomina di nuovi referenti che, per un lungo periodo, furono incaricati di trasmettere agli affiliati liberi le direttive di GRANDE ARACRI dal carcere. Emersero in tale ruolo, come dimostrato dall'indagine *Edilpiovra*, SARCONE Nicolino e GRANDE ARACRI Francesco, quest'ultimo fratello di Nicolino, nonché la moglie del boss, MAURO Giuseppina.

Il 4/11/2003, DRAGONE Antonio, uscito dal carcere dopo avere espiato la pena, tentò in maniera decisa di strappare a GRANDE ARACRI il comando della famiglia, cercando di vendicare, nel contempo, la morte dei propri uomini di fiducia, prima fra tutti quella del figlio Raffaele. In tale contesto chiese aiuto agli ARENA di Isola Capo Rizzuto, che in quegli anni erano già contrapposti ai NICOSCIA, a propria volta alleati del GRANDE ARACRI.

DRAGONE realizzò una serie di estorsioni volte ad imporre proprie ditte nell'esecuzione di lavori pubblici, prevalentemente nel territorio di Reggio Emilia (indagine *Grande Drago*, p.p. 2643/04 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Catanzaro), operando attraverso l'impresa ARTEDILE, dei fratelli ARABIA Giuseppe e Pasqualino, indicata in atti giudiziari quale “*vero e proprio strumento di arricchimento illecito della cosca*”²³, contesto nel quale si ritiene sia maturato l'omicidio di BLASCO Salvatore, affiliato ai GRANDE ARACRI.

A parte alcuni omicidi avvenuti a Reggio Emilia nel '92 e '99 connessi a faide interne, la guerra di mafia fra i DRAGONE e i GRANDE ARACRI per l'affermazione della supremazia si giocò tutta in Calabria ed ebbe culmine il 10/5/2004, con l'uccisione, a Cutro, di DRAGONE Antonio, evento che segnò la detronizzazione di DRAGONE Antonio in favore di GRANDE ARACRI Nicolino.

I GRANDE ARACRI, da quale momento in avanti, non ebbero più alcuna forma di seria contrapposizione per il consolidamento e l'espansione del proprio potere, sia in Calabria sia, attraverso la solida collaborazione con le cosche nel frattempo createsi al Nord, nella ricca e movimentata provincia di Reggio Emilia.

2. LE ATTIVITÀ DI INDAGINE SULLA CELLULA EMILIANA: LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.

Così sommariamente descritta l'ascesa di GRANDE ARACRI Nicolino all'interno della cosca capeggiata da DRAGONE ed il suo - ad oggi incontrastato - affermarsi, è bene fin da subito evidenziare che sia la **presenza** della 'ndrangheta in Emilia sia, soprattutto, la sua **autonomia** dal clan di riferimento, ancorché con lo stesso in stretto rapporto, è già stata affermata con **autorità di cosa giudicata** con plurime sentenze emesse da Autorità Giudiziarie di questo distretto.

Ci si riferisce a:

²³ DRAGONE costringeva imprenditori e titolari di attività commerciali a versare somme di denaro ed a richiedere forniture di materiale o prestazioni lavorative alla ARTEDILE per evitare danneggiamenti ed altri atti intimidatori ai beni aziendali, ovvero a cedere in subappalto lavori pubblici.



- sentenza nr. 712/06 emessa il 25/5/2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna e sent. n. 616/2006 emessa il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza (*op. Grande Drago*), che hanno accertato la sussistenza di siffatta consorteria criminosa autonoma ed attiva nella zona di Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Cremona nel periodo ottobre 2000-gennaio 2002, fatto per il quale è stato condannato in via definitiva, fra gli imputati dell'odierno processo, LAMANNA Francesco;
- sentenza nr. 122/2004 emessa il 16/2/2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, sentenza n. 1517/2012 emessa il 27/6/2012 dalla Corte d'Appello di Bologna (*op. Edilpiovra*), che hanno accertato l'operatività della autonoma associazione di 'ndrangheta, nel reggiano, dal 2001 al 2003, articolata vicenda processuale nella quale risulta condannato per art. 416 bis c.p., non in via definitiva, l'odierno imputato SARCONE Nicolino.

2.1. GRANDE DRAGO.

L'indagine piacentina denominata convenzionalmente *Grande Drago* ha preso le mosse dall'operazione *Scacco Matto* della Procura della Repubblica-DDA di Catanzaro, che dal gennaio al dicembre 2000 aveva indagato sul clan GRANDE ARACRI.

L'indagine ha fatto emergere tutta la potenzialità criminale della cellula operante nei territori di Monticelli d'Ongina (PC), Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona, capeggiata *in loco* da LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Antonio, capace di diffondere i propri modelli operativi anche nella realtà emiliana, al di fuori quindi dei naturali contesti 'ndranghetistici dai quali proveniva, rimanendo comunque strettamente collegata alla cosca cutrese dei GRANDE ARACRI.

L'associazione piacentina, oltre al traffico di sostanze stupefacenti, gestiva un commercio di armi provenienti dall'estero, così come era emerso dalle risultanze dell'operazione *Scacco Matto*; l'armamento era stoccato in provincia di Piacenza e distribuito agli affiliati della zona e delle vicine città di Cremona e Reggio Emilia. Le armi erano destinate anche alla casa madre di Cutro, dove venivano trasportate, fra gli altri, dall'armaiolo della cosca BLASCO Salvatore (assassinato nel 2004 nell'appendice della guerra interna per il controllo della cosca), fratello dell'imputato, rinviato a giudizio, BLASCO Gaetano.

Il Pubblico Ministero operò una iniziale separazione dei reati-fine per i quali chiese il rinvio a giudizio, rispetto al delitto associativo, per il quale dispose approfondimenti investigativi. L'11/11/2003, il GUP del Tribunale di Bologna si ritenne competente per i delitti contestati al LAMANNA e a VILLIRILLO Antonio previsti al capo 2) ed al capo 5), in quanto contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, idonea a radicare la sua competenza²⁴ mentre, per gli ulteriori reati (stupefacenti e illegale detenzione di armi), non esistendo vincolo di connessione ed essendo stati tutti commessi in luoghi diversi da Bologna, ordinò la trasmissione degli atti ai Pubblici Ministeri competenti per territorio (di Piacenza e Cremona). Pertanto, il Tribunale di Piacenza è stato chiamato a giudicare LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Antonio e PASCALE Carmine soltanto in relazione agli episodi estorsivi. In sede dibattimentale sono state acquisite le testimonianze delle persone offese HERMOCH Sergio e CRISTOFOLINI Maria Elisabetta, che hanno confermato quanto già dichiarato in sede di indagine ricostruendo

²⁴ Si trattava, in particolare di due episodi di estorsione in danno di HERMOCH Sergio aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991 per le modalità di intimidazione riferibili all'appartenenza alla cosca già indicata nel provvedimento cautelare, reato poi stralciato dal Pubblico Ministero.



la vicenda estorsiva che ebbe inizio nel novembre 1999, allorquando LAMANNA si era recato presso il loro locale "Bulli & Pupe" chiedendo due milioni di lire in cambio di protezione e tranquillità. Da quel momento erano iniziate le mensili dazioni di denaro, durate circa un anno.

L'8/7/2004 il Tribunale di Piacenza ha condannato LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Antonio e PASCALE Carmine per estorsione, con esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991 (sentenza confermata il 17/6/2005 dalla Corte di Appello di Bologna, irrevocabile il 12/7/2006).

A conclusioni differenti è pervenuta la sentenza n. 712 pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna il 25/5/2006 in esito a giudizio abbreviato richiesto da ESPOSITO Antonio, MESSINA Michele, DE SANTIS Giuliano, MANCUSO Giovanni e MELONI Antonio, imputati, tra gli altri, del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (originaria imputazione oggetto di approfondimenti investigativi), per avere fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso (attiva in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, dall'ottobre 2000 al gennaio 2002), aggravata dall'uso delle armi e dal numero dei partecipanti, finalizzata ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione delle attività economiche o comunque il controllo del territorio ed a realizzare per sé o per altri profitti e vantaggi ingiusti, nonché a commettere delitti di estorsione, di illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra.

Il giudice bolognese, nell'evidenziare la sussistenza dell'organizzazione mafiosa, composta da persone di origine calabrese e collegata con l'omonima cosca operante a Cutro capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, ha evidenziato plurime conversazioni telefoniche ed ambientali che acclaravano come i partecipi al sodalizio si fossero stabiliti al nord perché zone più tranquille di quelle calabresi²⁵ e dessero per scontata la comune attività illecita nonché il fatto di essere oggetto di investigazioni perché sospettati di essere affiliati al clan mafioso²⁶, alle quali cercavano di sfuggire²⁷ confidando sul fatto che *"...a Cremona... di mafia non ne sanno riconoscere"*²⁸.

L'uso del "metodo mafioso", secondo il Giudice emergeva da diverse conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni raccolte e da quelle rese dal collaboratore MELONI Antonio, che aveva puntualmente riferito di essere stato a "disposizione" di VILLIRILLO Antonio e di suo cognato MESORACA Alfonso, entrambi inseriti nell'organizzazione mafiosa del tipo 'ndrangheta, capeggiata in loco da LAMANNA Francesco. Quest'ultimo aveva, infatti, una posizione di vertice della cellula locale, che aveva fra i suoi compiti l'assistenza degli affiliati in carcere e il controllo, mediante estorsioni, dei locali notturni.

La Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna, con sentenza 25/11/2010²⁹, in parziale riforma di quella emessa del GUP, ha assolto MANCUSO Giovanni in ordine al reato associativo per non aver commesso il fatto e confermato nel

²⁵ Conversazione nr. 126 del 22/10/2000 tra MESORACA Alfonso e VITTORIANI Salvatore.

²⁶ Conversazione nr. 97 del 20/10/2000 tra MESORACA Alfonso, ESPOSITO Antonio e MESSINA Michele, nel corso della quale ESPOSITO diceva di "avere la DIA addosso".

²⁷ Conversazione nr. 1006 dell'11/2/2001 tra VILLIRILLO Antonio e PASCALE Carmine, nella quale i due esprimevano timore di essere fermati dalle forze di polizia e che fossero state installate microspie.

²⁸ Conversazione nr. 1006 dell'11/2/2001 tra VILLIRILLO Antonio e PASCALE Carmine.

²⁹ Sentenza nr. 13841/10 R.Sent., 312/11 R.Ric.C., 12001/03 R.G.N.R., della Corte di Appello di Bologna, emessa il 25/11/2010, nei confronti di ESPOSITO Antonio + 4.

resto le condanne. La sentenza è divenuta irrevocabile per MANCUSO Giovanni e MELONI Antonio il 19 e 29/4/2011.

Le condanne emesse nei confronti di ESPOSITO Antonio, MESSINA Michele e DE SANTIS Giuliano sono passate in giudicato l'11/7/2012, avendo la Corte di Cassazione dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi.

La terza pronuncia resa nel procedimento in esame è stata pronunciata il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza, che ha condannato, in particolare, LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Antonio e MESORACA Alfonso per il reato di partecipazione all'organizzazione mafiosa, alla luce dell'univoco compendio probatorio in atti, fra cui le dichiarazioni dei collaboratori MELONI Antonio e CORTESE Angelo Salvatore, sodalizio criminoso nel quale LAMANNA Francesco aveva ruolo apicale.

La sentenza è stata confermata il 21/6/2011 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna, che ha ribadito le considerazioni formulate nella sentenza di primo grado, laddove è stata individuata come operante nelle province di Piacenza e Cremona, **un'associazione per delinquere di tipo mafioso, costituente una c.d. 'ndrina collegata con una più ampia e consistente cosca con sede in Cutro (KR), e pur tuttavia dotata di propria autonomia.**

La sentenza è divenuta irrevocabile il 22/5/2014.

2.2. EDILPIOVRA.

Poco dopo l'indagine piacentina ha preso le mosse l'operazione c.d. *Edilpiovra*, che ha consentito alla DDA di Bologna di disvelare l'esistenza di altro gruppo di 'ndranghetisti, operante nella provincia di Reggio Emilia, che, nella fase di riorganizzazione della cosca in epoca successiva alle catture (anche quella di GRANDE ARACRI Nicolino) eseguite nell'ambito dell'operazione *Scacco Matto*, si proponeva, sempre sotto il controllo dei GRANDE ARACRI, di infiltrarsi illecitamente nel tessuto economico e di raccogliere denaro tra gli imprenditori calabresi del settore edile. Questi, incalzati con *imbasciate*, finanziavano l'organizzazione criminale con consegne di denaro o sub-appaltando i loro lavori a ditte vicine alla cosca.

L'indagine ha avuto inizio nell'estate del 2002 con l'iscrizione del fascicolo nr. 5754/02 R.G.N.R., al quale è stato poi riunito il 11627/02 R.G.N.R.. Il procedimento iniziale (nr. 5754/02 RGNR) aveva ad oggetto l'attività di un gruppo organizzato (non connotato in senso mafioso) riferibile alla famiglia AMATO, dedito a furti di automezzi, detenzione di armi, incendi ed attività estorsive, che si rapportava con la criminalità organizzata calabrese operante nella città emiliana.

Le indagini hanno fatto emergere la figura di GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino (dimorante a Brescello) e il ruolo che questi ricopriva in Emilia per conto del sodalizio, nonché, a seguire, le posizioni di NIUTTA Vincenzo MUTO Marcello.

Le indagini hanno reso palese la collaborazione nata tra NIUTTA e l'odierno imputato SARCONI Nicolino nell'espletamento di plurime attività illecite, tra le quali estorsioni praticate nei confronti di esercenti di locali e imprenditori edili. NIUTTA, in accordo con SARCONI, aveva incaricato MUTO Marcello di appiccare un incendio al bar tabaccheria RIVER, ubicata a Reggio Emilia, fatto commesso il 6/11/2002 dopo il rifiuto del proprietario dell'esercizio, il crotonese Salvatore Lombardo, di pagare la somma richiesta.

Un rilevante dato emerso da quell'indagine è altresì la prassi delle false fatturazioni riferibili a SARCONI e NIUTTA (esistenza confermata anche dalle perquisizioni successivamente eseguite). L'attività si riconnetteva alle estorsioni in quanto necessaria

ad occultare la causa del pagamento con un'apparente giustificazione contabile dell'uscita di denaro. Gli imprenditori ne traevano un vantaggio fiscale e venivano ulteriormente limitati nella possibilità di denunciare i loro estorsori, per le conseguenze a cui essi stessi, con tale pratica, si esponevano.

L'importanza delle false fatturazioni veniva più volte rimarcata da GRANDE ARACRI Francesco, le cui parole erano ripetute da NIUTTA in alcune conversazioni intercettate (*"siamo un gruppo [...] però mo sto dicendo che tutti i cutresi devono pagare l' IVA. Questo dalla bocca di FRANCO eh... (inc.)... perché (inc.)... con l' IVA non ti possono fare niente hai capito?... i cristiani non possono andare dalla legge, che ci vanno a dire... però è un discorso che stanno facendo mò a lui..."*).

Il 14/2/2003, il GIP del Tribunale di Bologna disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando un quadro di gravità indiziaria sia in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., in relazione al gruppo degli AMATO, sia in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato a GRANDI ARACRI Antonio, GRANDI ARACRI Francesco, MUTO Marcello, MUTO Ottavio, NIUTTA Vincenzo, SARCONE Nicolino. Secondo questo Ufficio l'associazione conseguiva vantaggi e profitti ingiusti tramite estorsioni nei confronti di imprenditori e gestori di pubblici esercizi (quali bar, ristoranti e circoli di gioco), nonché mediante l'organizzazione di una seriale attività di fatturazione per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti, nei confronti di imprenditori, prevalentemente edili. Questi ultimi corrispondevano in contante le somme, di importo non inferiore all'IVA calcolata in fattura (non versata poi all'Erario), così da occultare mediante una diversa apparenza documentale la causale della dazione estorsiva che gli indagati chiedevano agli imprenditori. La forza di intimidazione del vincolo associativo era rafforzata dalla prospettazione di ritorsioni e dal ricorso ad azioni incendiarie. La condotta era posta in essere avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà, per la conoscenza della forza del sodalizio nel reggiano e per i conseguenti timori delle persone ad opporsi alle richieste e di ricorrere all'autorità giudiziaria; timori rafforzati dall'aver diretto le richieste, nella maggior parte dei casi, nei confronti di persone calabresi (in particolare cutresi).

Il GIP del Tribunale di Bologna, il 16/2/2004, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato in primo grado, in particolare, GRANDE ARACRI Francesco (anni 3 e mesi 6 di reclusione), MUTO Ottavio (anni 4 e mesi 2 di reclusione) e SARCONE Nicolino (anni 8 di reclusione), riconoscendoli colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti³⁰.

³⁰ Così si esprimeva, al riguardo, il giudice. *«Si ha dunque contezza dell'esistenza del gruppo GRANDE ARACRI, del suo peso nel Reggiano e del suo collegamento con la cosca madre, della necessità di operare anche nell'interesse della cosca madre e con il suo beneplacito, delle difficoltà di definizione dei ruoli nel reggiano, del potere di legittimazione di FRANCO, di TONINO e di NICOLA (tramite la moglie), della partecipazione di MUTO, NIUTTA SARCONE al gruppo e dell'esecuzione di attività delittuose nell'interesse del gruppo stesso e con modalità mafiose, del successivo allontanamento di NIUTTA e SARCONE (del quale i correi diffidano per la sua ambiguità) accusati di pensare solo ad interessi personali. Le modalità per realizzare i profitti sono non soltanto di tipo estorsivo, ma anche tramite il sistema delle false fatturazioni. Come emerge chiaramente dalle intercettazioni il sistema funziona in modo da giustificare le uscite degli imprenditori estorti i quali, traendo anch'essi in qualche modo utile dal sistema della falsa fatturazione, non possono neppure rivolgersi alle forze dell'ordine».* (sent. p. 118).



Nei successivi gradi di giudizio il processo ha avuto un andamento travagliato, giungendosi infine comunque alla formazione di un giudicato di estrema rilevanza in questa sede.

In particolare, la 2° Sezione della Corte d'Appello, con sentenza del 24/2/2005, in parziale riforma della sentenza, ha assolto GRANDE ARACRI Francesco, SARCONI Nicolino e MUTO Ottavio dall'imputazione di associazione di stampo mafioso perché il fatto non sussiste. L'1/12/2005, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale limitatamente a GRANDE ARACRI Francesco, annullando con rinvio la sentenza del 24/2/2005. La Corte, nel contempo, rilevando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di SARCONI Nicolino, ha annullato la stessa e gli atti conseguenti, disponendo il rinvio in primo grado.

Il 19/4/2007, la 3° Sezione della Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna in data 16/2/2004 appellata da GRANDE ARACRI Francesco, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione (21/10/2008), la sentenza è pertanto divenuta **irrevocabile per GRANDE ARACRI Francesco**.

In conformità a quanto deciso dalla Cassazione, i Giudici del Tribunale di Reggio Emilia, chiamati a giudicare nuovamente SARCONI Nicolino, il 25/1/2013, lo hanno condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 11.000 di multa, in relazione a tutti i reati ascritti, ivi compresa la partecipazione all'associazione mafiosa operante sul territorio reggiano.

Invero, già nella sentenza della Corte Appello su GRANDE ARACRI Francesco cit., il ruolo di SARCONI Nicolino è stato chiaramente delineato, ancorché incidentalmente. Lo stesso è stato in quella pronuncia irrevocabile tratteggiato come *alter ego* del GRANDE ARACRI a Reggio Emilia, in diretto contatto con il capo cosca detenuto Nicolino GRANDE ARACRI, dal quale il SARCONI riceveva ordini che eseguiva quale suo uomo di fiducia, su analogo livello rispetto a Francesco GRANDE ARACRI. All'esito delle indagini era, infatti, emersa una ripartizione di aree, la "città di Reggio Emilia" e la "bassa reggiana", la prima zona di pertinenza del SARCONI.

Quanto agli imputati che hanno optato per il rito ordinario, il 9/7/2005 Tribunale di Reggio Emilia, in primo grado, ha assolto GRANDE ARACRI Antonio, MUTO Marcello e NIUTTA Vincenzo del reato associativo, non ravvisando l'organizzazione mafiosa attiva nel reggiano con caratteri di autonomia rispetto ad altre organizzazioni, in tal senso valorizzando l'esistenza di direttive ed istruzioni direttamente promananti da Cutro. Si registrarono solo le condanne per i reati fine. Il 4/2/2008, la 1° Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna ha riformato detta sentenza, riconoscendo, invece, l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso, una stabile compagine mafiosa con ruoli e radicamento a Reggio Emilia, pure persistendo l'influenza della casa madre di Cutro. In virtù di tale sentenza, GRANDE ARACRI Antonio è stato condannato a 4 anni di reclusione, MUTO Marcello ad anni 8 e mesi 8 di reclusione, NIUTTA Vincenzo ad anni 8 di reclusione. La Corte di Cassazione, con sentenza 1057 del 18/5/2010, pur affermando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per i reati fine, ha annullato con rinvio il capo di condanna di GRANDE ARACRI Antonio, NIUTTA Vincenzo e MUTO Marcello in relazione all'art. 416 bis c.p..

Il 27/6/2012, la 2° Sez. della Corte d'Appello di Bologna, in sede di rinvio, ha giudicato **GRANDE ARACRI Antonio, MUTO Marcello e NIUTTA Vincenzo** colpevoli del delitto di associazione di stampo mafioso, confermando la sussistenza dell'organizzazione operante a Reggio Emilia.

La Corte ha così confermato l'approdo al quale era pervenuta altra sezione nella sentenza 19/4/2007, riconoscendo l'esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia, diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI e alla quale avevano preso parte Nicolino SARCONE, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. Anche questa sentenza è divenuta irrevocabile (8/4/2014). In punto di autonomia del sodalizio emiliano, così ha motivato la Corte d'Appello: *"Con la sentenza prodotta dal Procuratore Generale (la sentenza irrevocabile sulla posizione di GRANDE ARACRI Francesco n.d.r.), è stata definitivamente accertata l'esistenza di un'autonoma associazione di stampo mafioso operante nel territorio reggiano, della quale uno dei dirigenti era Francesco GRANDE ARACRI, avente le caratteristiche descritte nel capo d'imputazione sub 35, il medesimo ascritto agli odierni tre imputati. E' evidente che la condanna definitiva per GRANDE ARACRI Francesco sovverte la valutazione operata dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla inesistenza dell'associazione affermata nel processo "parallelo", valutazione completamente trascurata nella sentenza di appello del presente processo, molto valorizzata, invece, dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, le cui censure hanno riguardato essenzialmente la omessa valutazione della pronuncia emessa in sede di giudizio abbreviato, nonché carenze e contraddizioni nella motivazione della decisione. [...] la questione centrale del processo [è] costituita dall'accertamento, ai fini di un giudizio di colpevolezza, della sussistenza di un'associazione operante nel territorio reggiano con un certo grado di autonomia da quella cutrese, sì da costituire un sodalizio di per sé rilevante in relazione al disposto dell'art. 416 bis codice penale. [...] Peraltro, dalla motivazione della decisione di primo grado si evince che l'assoluzione dei tre odierni imputati conseguì – come ricordato anche nella sentenza di annullamento dei giudici di legittimità – alla ritenuta mancanza di prova in ordine alla esistenza non già di un'associazione mafiosa, bensì di "un'associazione mafiosa attiva nel territorio di Reggio Emilia....indipendente, libera e svincolata da altre organizzazioni...come delineata dall'accusa" [...] Ritiene questa Corte che dalla mole di elementi di prova acquisiti, avuto particolare riguardo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, risulti condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta altra sezione nella sentenza del 19/4/2007, divenuta irrevocabile, circa la esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia: la stessa – come si vedrà – era diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI, il primo con posizione sovraordinata; partecipi erano Nicolino SARCONE, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. L'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Emilia ben evidenziò che i giudici di prime cure avevano richiamato, in fatto, una serie di circostanze che avrebbe consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità per Antonio GRANDE ARACRI, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. La deduzione risulta condivisibile, tant'è che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non verrà in questa sede nella sostanza scalfita: i primi giudici, dopo avere peraltro attribuito valenza decisiva alla sentenza di assoluzione nel processo parallelo, poi annullata in Cassazione, con l'esito finale già ricordato, hanno in sostanza presupposto che un collegamento fra un'associazione operante in un certo territorio (Reggio Emilia) e la "casa madre", radicata nella zona "naturale" (Cutro), di per sé non consentisse di ravvisare l'autonomia della prima e, quindi, la sua stessa esistenza. La valutazione del Tribunale è erronea in diritto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, possono esistere due diverse associazioni, addirittura operanti nello*



stesso territorio, anche nel caso di una stabile collaborazione, persino se essa sia regolata su base gerarchica, ove il gruppo minore aderisce al programma di quello egemone e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ed il gruppo maggiore garantisce alla organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici, tant'è che ne discende la configurabilità, per gli appartenenti a tale ultima associazione, di una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale, nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi, sia riferibile anche al fenomeno associativo di più ampia dimensione.

Condizione essenziale è che esista una certa autonomia organizzativa e decisionale anche per l'associazione minore, che pure può ben essere - fatto avvenuto nel caso in esame - espressione di una organizzazione criminale già esistente, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte. Nel caso di specie detta autonomia vi è stata ...".

3. L'INDAGINE GRANDE DRAGO TRA REGGIO EMILIA E CATANZARO.

Un cenno meritano anche le risultanze dell'indagine sul soccombente DRAGONE, che ha puntato l'obiettivo su uno snodo divenuto poi centrale nell'inchiesta *Aemilia*: le peculiari relazioni tra gli appartenenti alla cosca e gli imprenditori cutresi operanti nel territorio reggiano.

Le conversazioni intercettate nell'ambito di detta indagine ben evidenziavano la sottile linea di demarcazione tra costrizione e compiacenza da parte di alcuni imprenditori cutresi sedenti al nord, che promettevano fedeltà ai propri "estorsori" talvolta proponendosi essi stessi per il pagamento del "dovere", non tanto sentendosi costretti ma perché sapevano che dalla loro compiacenza avrebbero tratto vantaggio, sia di tipo economico sia di protezione mafiosa. Una compiacenza con l'andare del tempo sempre più attiva e propositiva, che la presente indagine ha attestato nel suo divenire e fotografato nel suo momento apicale.

Agli inizi del 2004, la DDA di Bologna aveva iniziato un'attività di intercettazione, nell'ambito del p.p. 15/2004-21 RGNR DDA, le cui risultanze - come si è anticipato - erano poi inviate per competenza alla DDA di Catanzaro, che stava indagando sugli omicidi, fra gli altri, di BLASCO Salvatore, verificatosi nel marzo 2004. BLASCO Salvatore aveva fatto parte del gruppo di fuoco del clan GRANDE ARACRI ed era stato condannato nel processo *Scacco Matto* a 12 anni e 4 mesi di reclusione, venendo poi assassinato a Cutro tre giorni dopo essere tornato in libertà.

L'indagine, che aveva preso le mosse da un incendio doloso, ha inquadrato l'ultima fase dell'attività riferibile ad Antonio DRAGONE cl. 43 che, dopo la remissione in libertà - come visto - aveva tentato, con l'aiuto dei fedelissimi e di alcuni appartenenti alla famiglia ARABIA, di risollevarne le proprie sorti, attuando una stringente attività estorsiva attraverso lo schermo dell'ARTEDILE Srl.

Le vittime designate erano tutti imprenditori cutresi, residenti nel reggiano, obbligati con la sola indicazione del nome del richiedente, a dazioni di denaro o a cessioni in subappalto di lavori all'ARTEDILE Srl. La valenza intimidatoria era insita nella persona stessa di DRAGONE Antonio, sia quando chiedeva direttamente che per interposta persona.

Compaiono in questa indagine alcuni nomi che figureranno anche nella presente vicenda processuale, in particolare SILIPO Antonio e GUALTIERI Antonio.



Si tratta di imprenditori cutresi da tempo operanti nella realtà reggiana e che, tuttavia, *“pensano alla cutrese e non alla reggiana”*³¹, espressione che rileva per comprendere come, per un lungo periodo, il fenomeno della 'ndrangheta in Emilia si fosse tutto giocato - in parte attiva e passiva - fra calabresi. Con l'indagine *Aemilia* si è assistito, invece, al superamento di detti confini, attestandosi come *“il difforme pensiero dei cutresi e dei reggiani”* sia oggi diventato invece *“pensiero unico”*.

Tornando agli imprenditori calabresi, emergeva allora (febbraio 2004) che Antonio GUALTIERI, legale rappresentante della Ediltetti Srl, proclamava la sua disponibilità a sovvenzionare spontaneamente la cosca, incalzato dal cugino ARABIA Giuseppe (*“vedi di metterti con lui? tu ti metti con lui, ma no perché è più forte di te lui ha più amicizie... qua tieni i cristiani... hai capito e lui sta in tutte le parti perché ormai se l'è creato, hai capito lui li ha in tutte le parti e come fa una telefonata cugì, se deve fare la fattura te la fa... che te lo dico chiaro chiaro che a me piace parlare chiaro... per questo dico: cugì ti ha chiesto qualcosa... glieli mandì... e la chiudi là la partita...”*). ARABIA precisava che a Reggio Emilia stavano pagando tutti (*“cugì, a tutti li ha chiesti e tutti glieli hanno dati cugì... e tutti glieli hanno dati...”*). Quindi GUALTIERI prometteva al nipote del boss (DRAGONE Antonio cl. 86) la propria disponibilità, anche se al momento si trovava in difficoltà economica: *“ANTO', guardami negli occhi, la verità è una cosa bellissima... quando io... mi sono seduto in casa di tua mamma, al nonno tuo gli ho detto...TOTO' io ho una causa in piedi fino al 20 di marzo, dopo il 20 di marzo... saprò se vi devo fare un pensiero con tutto il cuore oppure no... ti risultano ste parole ANTO... no, guardami negli occhi, ANTO, ti risultano ste parole... gli ho detto: Totò se io non mi caccio questa causa, un regalo, con il cuore io non te lo posso fare... però gli ho detto: guarda quanto prima mi sveglio io, io... non tu... a me... sono io che vengo da te... gli ho detto ste parole ecco... al cugino gli ha detto che io devo mantenere fede... io posso mantenere fede di una cosa ...ANTO' quando tu mi vedi lavorare... col camion e tengo quattro miliardi fermi e non gli faccio un pensierino per tuo nonno... allora tu gli dici... tu stesso puoi venire da Tonino GUALTIERI e gli dici a TONINO GUALTIERI: TONI ma che razza di uomo sei, ma tu sei un pisciaturo non un uomo e lo puoi dire ANTO... però questo mi devi fare la cortesia... che tu gli devi telefonare a tuo nonno da parte mia, gli devi dire: ha detto Tonino GUALTIERI non solo mantiene fede ma pure lui li dà, perché se lui si mette una cosa in testa ...di fare il pensiero ...non solo il pensiero ma anche di aiutare la gente no oggi non è possibile...”*). Emergevano inoltre sia una pregressa attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del GUALTIERI sia, soprattutto, l'assegnazione a questi dell'incarico di portare a terzi le *'mbasciate* (analoghe richieste di denaro).

SILIPO Antonio, titolare di un'impresa di movimento terra, si trovava a subire la insostenibile concorrenza dell'ARTEDILE Srl, avendo la certezza che questa operasse con metodi intimidatori. Nondimeno, l'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa lo vedeva fornire la propria convinta e incondizionata adesione alle richieste del clan DRAGONE e a fungere da intermediario tra gli imprenditori fedeli. Non a caso egli, di

³¹ Questa elementare, ma fondamentale distinzione di atteggiamento, emerge da una conversazione di Giuseppe ARABIA (*“...se uno è cutrese che so che la pensa alla cutrese è un conto... ma se uno che è reggiano, perché questo qua, parecchie volte ha cominciato magari ad offendere un poco, hai capito?... che parla un pochino alla reggiana, hai capito... cercate di capirmi... a me le persone che parlano un po' alla reggiana poco mi stanno bene... ha capito?”*).



fronte allo stesso vecchio boss, non esitava a professarsi "non amico, ma della famiglia...".

4. L'INDAGINE PANDORA.

Significative sullo stesso tema di indagine del rapporto fra mafia e imprenditoria calabrese stanziata in Emilia - o meglio, parte minimale della stessa, operando in regione numerosissimi imprenditori di origine calabrese che nulla hanno a che fare con questa indagine - sono le risultanze dell'indagine *Pandora*, rilevanti anche a dar conto dell'evoluzione degli equilibri fra i clan.

Trattasi di indagine tutta calabrese che ha riguardato personaggi aderenti alle famiglie GRANDE ARACRI - NICOSCIA - CAPICCHIANO e RUSSELLI da un lato e ARENA - TRAPASSO - DRAGONE e MEGNA dall'altro, che si cita solo per le ripercussioni sul presente ambito di giudizio.

L'attività investigativa - originata dall'omicidio di TIPALDI Pasquale, avvenuto ad Isola di Capo Rizzuto il 24/12/2005 - ha raccolto elementi comprovanti le attività criminose (estorsioni e armi) del clan NICOSCIA, di Isola di Capo Rizzuto, dal 2000 in sanguinosa contrapposizione armata con gli ARENA, consorte che per lunghi anni e sino al 2000 avevano costituito, invece, un'unica realtà criminale.

Tuttavia, come altre indagini avevano dimostrato³², le sanguinose guerre che si consumavano in territorio crotonese non erano replicate con la stessa ferocia nel Nord Italia, dove sembravano prevalere gli affari economici.

Inoltre, è conclusione incontrovertibile della storia giudiziaria che, dal 2006, le due cosche contrapposte dei GRANDE ARACRI/NICOSCIA e ARENA avevano avviato trattative per ristabilire la pace anche in Calabria.

Tra i principali artefici della tregua vi era PUGLIESE Michele³³, nipote acquisito di Salvatore e Pasquale NICOSCIA, alias *Macchietta*³⁴, attivo soprattutto nei reati in materia di armi e nella pratica di estorsioni ai danni dei suoi colleghi imprenditori del Nord, operando anch'egli come imprenditore nel reggiano.

PUGLIESE era affiliato dei NICOSCIA, rappresentandone il braccio armato e curando per essa i contatti non soltanto con gli associati stanziati in Emilia Romagna ed in Lombardia, ma anche con gli ARENA. Il dato trovava anche una giustificazione parentale, considerato che PUGLIESE Michele era legato anche a singoli esponenti di spicco di quest'ultima famiglia, in particolare con ARENA Fabrizio, figlio del reggente Carmine, convivente con la sorella del primo, Mery PUGLIESE.

Il riavvicinamento delle due cosche isolitane è stato accertato nel corso dell'indagine *Pandora*, tanto che la Procura di Catanzaro ha affermato l'esistenza di una nuova cosca riunita ARENA-NICOSCIA.

Le trattative per la pacificazione erano inevitabilmente destinate a riflettersi in Emilia, ove gli affari non si erano, invero, mai arrestati, neppure nei momenti più cruenti.

Secondo gli inquirenti, PUGLIESE aveva svolto anche un ruolo fondamentale nella costituzione progressiva di un'autonoma rete estorsiva dei NICOSCIA, fornendo al

³² Ad esempio l'Operazione *Isola*, condotta dalla Procura della Repubblica - DDA di Milano (proc. 10354/05 RGNR).

³³ PUGLIESE Michele, nato a Crotone il 30/6/1976, residente ad Isola capo Rizzuto, località S. Anna, di fatto domiciliato a Gualtieri (RE).

³⁴ Michele PUGLIESE risulta coniugato con IANNONE Maria Greca, figlia del defunto boss IANNONE Giuseppe, nonché nipote diretta dei fratelli NICOSCIA Salvatore e Pasquale, alias *Macchietta*.

sodalizio ogni sostegno, soprattutto nelle fasi di programmazione, individuazione delle vittime, riscossione del denaro e gestione contabile. PUGLIESE aveva suggerito loro l'adozione di idonei stratagemmi per contabilizzare le somme estorte alle vittime, mediante il c.d. sistema delle false fatturazioni (già emerso in *Edilpiovra*) particolarmente funzionale a "fidelizzare" la vittima, che diveniva così sempre più collaborativa. Da oppressa a complice.

In particolare, risultava che le somme di denaro provenivano da imprenditori di origine cutrese operanti da tempo in Emilia Romagna, quali GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio e VERTINELLI Palmo.

Tuttavia, come rilevato dalla stessa Procura di Catanzaro, benché tali imprenditori fossero stati identificati, non sempre era stato possibile formulare specifici capi d'imputazione, non essendo chiaro se quelle erogazioni fossero la conseguenza di un'azione intimidatoria o il frutto di una libera scelta.

Emblematica, in tal senso, la posizione di GIGLIO Giuseppe emersa nel corso di una conversazione intercorsa tra PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio³⁵, ove i due facevano riferimento al fatto che "*PINO GIGLIO fattura non ne vuole, non è che quello lo vuole fare per le fatture, quello vuole fare il dovere personale... PINO GIGLIO la fattura mia la strappa nella faccia quando gliela faccio, che te lo dico io...*". Ancora più eloquente il passaggio in cui PUGLIESE affermava "*Compà che qua quello che si sa, quello che stiamo parlando qua non si deve sapere niente, perchè vuol dire che PINO è stato avvertito, capito?... Allora PINO domani lo sai come si vuole trovare, quando viene un altro qua ed a PINO gli dice: "Ohì PI', ma tu l'altra volta... ma tu lo sai cosa fanno con i soldi tuoi?... Comprano questo per me"... Allora PINO si trova nei problemi... Allora PINO gli risponde: "Vedi che io glieli ho dati a titolo familiare, per la famiglia, per la moglie e non penso che quello va", questo vuole precisare PINO... Dice: "Non è che devono capire che noi vi finanziamo"*.

Evidenziava espressamente in atti la stessa Procura di Catanzaro che sussistevano "*dubbi circa l'individuazione di tali imprenditori come persone offese, e non, invece, quali veri e propri finanziatori della cosca, e, comunque, di soggetti che facevano affari con la cosca medesima non ben individuati, e, comunque, gestiti attraverso il passaggio di assegni e di fatture gonfiate*"³⁶, affermazione assai rilevante a disvelare la strumentalità della tesi dell'imputato (di concorso esterno) CIANFLONE Antonio, l'investigatore protagonista dell'indagine *Pandora*, amico di GIGLIO Giuseppe, che lo ha aiutato a mantenersi all'interno di questa "zona grigia" e da quest'ultimo ampiamente remunerato con beni di ogni sorta (cfr. *infra*).

Gli accertamenti degli inquirenti³⁷ così ricostruivano le modalità di riscossione delle somme:

- a) la cosca versava all'imprenditore il denaro contante emettendo fatturazioni fittizie, per servizi non resi, del valore elargito maggiorato di una percentuale concordata (circa il 10-12%);

³⁵ Conversazione nr. 365 del 27/2/2006 (RIT 39/06 - auto Range Rover di PUGLIESE Michele).

³⁶ Richiesta per l'applicazione di misure cautelari personali avanzata il 23/6/2008 dalla Procura di Catanzaro – DDA, nell'ambito dell'op. *Pandora* – p.p. 936/2006 R.G.N.R. nei confronti di ARENA Fabrizio + 48.

³⁷ Informativa nr. 1000/Mob./1^ SEZ./SCOb/2007 del 20/4/2007, redatta dalla Polizia di Stato nell'ambito del p.p. 936/2006 R.G.N.R. della Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro (op. *Pandora*).

- b) l'imprenditore restituiva alla cosca l'importo delle fatturazioni ricevute, mediante l'emissione di assegni bancari post-datati; la riscossione della somma estorta si concretizzava nella differenza tra il denaro contante ricevuto dalla cosca e l'importo pagato con assegni dagli imprenditori.

L'utilizzo delle false fatture consentiva agli imprenditori di raggiungere un triplice obiettivo: in prima istanza, l'operazione permetteva loro di recuperare le somme estorte scaricando l'IVA a credito; in secondo luogo l'aver ricevuto in contante la somma iniziale gli evitava di ricorrere ad indebitamenti bancari; in ultimo gli imprenditori potevano crearsi un riscontro documentale per dimostrare, ingannevolmente, che i rapporti economici con gli affiliati delle cosche erano giustificati da acquisti di beni o servizi.

In talune circostanze l'imprenditore poteva anche guadagnare una quota dell'IVA frodata, quando ad esempio, a fronte di una fattura con il 20% di IVA, ne corrispondeva solo il 10-15% alla cosca.

Le cosche, a loro volta, guadagnavano sulla possibilità di reinvestire i proventi illeciti di cui disponevano, realizzando profitti con l'applicazione delle percentuali concordate.

I margini di guadagno potevano per altro essere implementati qualora, con altre attività estorsive, si riusciva ad abbattere il costo iniziale delle operazioni (la consegna del denaro contante), acquisendo tramite altre ditte le fatture necessarie ad alimentare il sistema.

In definitiva, tutti guadagnavano dalla realizzazione della predetta metodologia estorsiva il cui costo sociale veniva a gravare sull'erario che, facendosi carico dell'IVA restituita agli imprenditori, era l'unico effettivamente a corrispondere *il pizzo* alle cosche.

D'altro canto, gli imprenditori acquisivano così anche una sorta di servizio di protezione che all'occorrenza potevano utilizzare.

Ecco quindi che appariva evidente, per la voce stessa dei protagonisti, come la tradizionale sudditanza alla base del rapporto tra gli imprenditori trapiantati nel reggiano e le cosche crotonesi si fosse ormai evoluta in termini più favorevoli ai primi, i quali sembravano assumere la veste di collaboratori delle cosche, dalle quali non solo ricavano finanziamenti alle attività d'impresa ma, giovandosi del loro scudo protettivo, le coinvolgevano in nuovi rapporti di collaborazione imprenditoriale che si traducevano in opportunità di reinvestimento di proventi illeciti.

Sulle somme versate dagli imprenditori a favore della cosca GRANDE ARACRI di Cutro si evidenzia un'ambientale intercorsa la mattina del 23/6/2006, nel corso della quale NICOSCIA Antonio chiedeva a PUGLIESE Michele se si stesse interessando delle somme che MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe e gli altri dovevano versare alla cosca. PUGLIESE replicava che non era necessario sollecitarli, perché gli imprenditori avrebbero fatto da soli il loro dovere (*"Me la vedo io che me li danno da soli (...) Senza venire qua, hai capito?"*). PUGLIESE rappresentava che gli stessi soggetti stavano inviando denaro anche alla famiglia GRANDE ARACRI.

In ogni caso, all'esito di quella indagine, anche in virtù delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, che aveva dichiarato come imprenditori come Pino GIGLIO versassero periodicamente somme di denaro oltre che alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro, a tutte le famiglie mafiose di Isola Capo Rizzuto, NICOSCIA - MANFREDI - CAPICCHIANO ed ARENA, senza bisogno di una esplicita minaccia, ciò sostanzialmente potendosi ricondurre all'autorevolezza di quei gruppi criminali, fu formalizzata l'accusa di estorsione, fra gli altri, a carico di



PUGLIESE Michele e di NICOSCIA Salvatore, in danno degli imprenditori GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo (capo 52)

Nella sentenza emessa in data 1/7/2011 (sent. 131/2011) nel corso del giudizio abbreviato richiesto da alcuni imputati, il GUP presso il Tribunale di Catanzaro rilevò che le dichiarazioni di GIGLIO (sentito nel corso del procedimento alla presenza dello stesso Isp. CIANFLONE Antonio³⁸), *“evidentemente improntate a reticenza quanto ai contatti avuti con gli imputati”*, costituivano però, unitamente agli esiti delle intercettazioni ed alle dichiarazioni di CORTESE *“un quadro probatorio univoco in ordine alla penale responsabilità di NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE Michele”*.

In questo labile confine fra imprenditore vessato e collaboratore della consorteria e nelle connesse difficoltà di accertamento giudiziario di tale scivoloso tema di prova (non certo agevolato dalla presenza di investigatori corrotti quali CIANFLONE Antonio) si sono annidate le radici per il “salto di qualità” della ‘ndrangheta in questa regione, chiaramente disvelato dall’indagine *Aemilia*, che sul punto ha permesso di superare del tutto i dubbi pregressi.

Di ciò si darà ampio conto nei capitoli a seguire, anticipando uno degli atti finali: GIGLIO Giuseppe è giunto infine ad ammettere il suo ruolo di soggetto che, ancorché non “battezzato”, era a totale disposizione della ‘ndrangheta essendo diventato il principale punto di riferimento degli affari emiliani delle cosche del sud (*“anche se io non sono una persona, diciamo, che sono stata battezzata, come devo dire, però per loro ero un punto grosso di riferimento, diciamo, nel circuito delle fatture, nelle mie conoscenze dei lavori ...”*³⁹).

³⁸ Cfr. verbale di s.i.t. in atti, allegato informativa CC Modena.

³⁹ Interrogatorio reso ai PP.MM. in data 16/2/2016 ed acquisito con il consenso delle parti.



CAPITOLO III

“ESTORSIONI USURE DANNEGGIAMENTI”

PREMESSA.

Al solo fine di evitare ripetizioni e senza pretesa di esaustività, pare opportuno anticipare in questa sede i canoni interpretativi a cui si farà riferimento nella soluzione di alcune questioni di diritto ricorrenti.

Numerose sono le contestazioni di estorsione commesse, raramente con violenza, per lo più tramite condotte minatorie, talvolta esplicite altre volte allusive, spesso ad opera di più imputati e con azioni ben coordinate e reiterate nel tempo. Al riguardo, al fine di verificare se la condotta rientri nel paradigma della minaccia penalmente rilevante si fa proprio il principio dettato dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale *“la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera”* (Cass. 2/12/2012, Lavitola, Rv. 254797; conf. Cass. 20382/2001 Rv. 219866; Cass. 37526/2004 Rv. 229727; Cass. 26819/2008 Rv. 240950; Cass. 2833/2012 Rv. 254297; Cass. 19724/2010 Rv. 247117).

Frequente la richiesta delle difese di riqualificazione dei fatti contestati quali **estorsioni** nel più mite delitto di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni**, con conseguente istanza di declaratoria di improcedibilità, difettando - quasi sempre - la querela.

Va pertanto chiarito il criterio distintivo fra le due fattispecie che guiderà il giudicante nella soluzione dei singoli casi.

E' noto che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.

D'altro canto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato *“quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva”*⁴⁰ e che *“si rimane indubbiamente nell'ambito della estorsione*

⁴⁰ Così Cass. 14/4/2010, Coppola, RV 247882, in una fattispecie non dissimile da quelle ricorrenti nel presente processo, in cui si evidenzia che il ricorso a modalità caratterizzate da elevati livelli di coartazione, ad esempio con modalità mafiose, *“fa perdere alla pretesa sottostante il connotato di giuridica rilevanza, non potendosi dubitare che un diritto resti tale solo in quanto fatto valere in forme, sia pure arbitrarie, ma pur sempre nell'ambito del sistema giuridico di pertinenza e non già in contesti e con formalità che appartengano ad ordinamenti*



ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine...ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima” (Cass. 21/6/2010, Hamidovic e altro, RV 248169). Ed è innegabile che “il rivolgersi di un privato...a forme di giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale non si presta a qualificazioni del fatto in chiave di mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (così Cass. 28/10/2010, Straface, RV 248737).

Non sfugge al giudicante che tale indirizzo ha registrato voci discordanti, che, enfatizzando l'elemento intenzionale e non quello materiale quale criterio distintivo fra i due delitti, tendono a ravvisare il delitto di ragion fattasi qualunque sia l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, residuando la fattispecie estorsiva soltanto qualora l'agente miri all'attuazione di una pretesa non affatto tutelabile davanti all'autorità giudiziaria⁴¹.

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere l'integrazione del delitto di estorsione quando, nella riscossione di un credito, pur ragionevolmente sussistente, si inserisca un **terzo estraneo** al rapporto, che ponga in essere l'attività intimidatoria **anche per il conseguimento di un profitto proprio**. In tal senso, Cass. 20/6/2014, Rv. 261381: *“Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio”*; Cass. 7/3/2013, Rv. 255651: *“Integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto”*; Cass. 3/11/2015, Stradi, Rv. 265214: *“Integra gli estremi del delitto di estorsione la condotta del terzo estraneo al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza ad una organizzazione criminale volta a realizzare profitti mediante il recupero, con modalità criminose, di crediti altrui”*; Cass. 16/2/2006, Rv. 234117: *“Si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi*

di valori (o disvalori) ad esso antitetici”; conf. Cass. 2/7/2014, Rv. 261291; da ultimo Cass. Sez. 2° 18/12/2015, Li, Rv. 265643; Cass. 8/10/2015, Lupo e altri, Rv. 265316.

⁴¹ Cass. Sez. 2°, 25/9/2014, Rv. 260474, Cass. Sez. 2°, 6/5/2014, Rv. 260344, Cass. Sez. 2° 25/6/2014, Rv. 259966: *“... questo Collegio non può però non rilevare che gli artt. 393 e 629 c.p. descrivono in maniera inequivoca la materialità degli elementi costitutivi dei reati in argomento in termini identici, evocando i medesimi concetti di violenza o minaccia, senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. Ne consegue che l'intensità della violenza o della minaccia non può considerarsi un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che invece si distingue dal reato di estorsione esclusivamente sotto il profilo intenzionale. Deve sottolinearsi che a conforto di tale conclusione viene in rilievo anche un argomento di carattere testuale. L'art. 393 c.p., comma 3 prevede una specifica circostanza aggravante proprio nel caso in cui la violenza o la minaccia alle persone sia commessa con armi, a conferma del fatto che anche a fronte di una delle più gravi forme di coercizione della altrui volontà il legislatore ha inteso prevedere solo un aggravamento di pena e non il diverso e più grave delitto di estorsione”*.



ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti”.

L'orientamento, oltre che consolidato, è del tutto condivisibile.

In questi casi, infatti, il soggetto, anche se titolare di un credito esistente ed esigibile e quindi azionabile, commissionandone a terzi la riscossione coatta, persegue uno scopo ulteriore rispetto a quello ordinario. Quando questi incarica, non un mero mandatario, ma un'organizzazione - ovvero un singolo criminale - la cui essenza dell'agire è proprio l'intimidazione e non certo le competenze del recupero, lo scopo del creditore perde l'originaria liceità o, comunque, alla stessa si affianca la prevalente finalità, tutta illecita, diretta alla commissione di un reato, sostanzialmente un "mandato a delinquere". Si fuoriesce del tutto, così, da regolari incarichi di riscossione del credito ovvero cessioni del credito (talvolta invocati dagli imputati a celame l'agire delittuoso), rapporti contrattuali che, qualora abbiano ad oggetto la minaccia o violenza verso il debitore, non sono più dotati di causa lecita. L'illiceità si palesa quando il terzo pone in essere le intimidazioni oggetto dell'incarico ricevuto, non al mero fine di coadiuvare il debitore, ma per un interesse suo proprio, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale, come, ad esempio, acquisire o rafforzare posizioni di potere che ne incrementino la capacità di infiltrazione illecita, così come in alcuni dei casi che si esamineranno. Infatti è indubbio che, nel delitto di estorsione, se il danno procurato alla vittima non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consistere in un'effettiva *deminutio patrimonii*, l'ingiusto profitto che si procura l'agente può anche essere di natura non patrimoniale⁴². Invero, nei casi in esame, il profitto dell'esattore, mantiene sempre, a ben guardare, una finalità patrimoniale ancorché non immediatamente percepita, ma indiretta e conseguente al rafforzamento e consolidamento del sodalizio 'ndranghetista.

Ricorrente è la contestazione dell'**aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991**, spesso declinata in entrambe le sue forme, del "metodo mafioso" e dell'"agevolazione mafiosa". L'effettiva sussistenza di detta aggravante sarà di volta in volta valutata dal giudicante in quanto se, da un canto, ai fini della sua configurabilità, è irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, dall'altro, il fatto di essere ritenuto un partecipe del sodalizio, ovvero addirittura un esponente apicale dello stesso, non determina alcun automatismo, né ai fini della ricorrenza né ai fini dell'esclusione dell'aggravante stessa.

Infatti, la questione che divideva la giurisprudenza di fine secolo scorso in punto di configurabilità dell'aggravante in oggetto con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso - valutata, in particolare, sotto il profilo della sussistenza di un eventuale concorso apparente di norme - è stata definitivamente risolta per la piena configurabilità, ciò avendo a mente che *"il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose; se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile. Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità*

⁴² Cass. 22/4/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv. 194418.

dell'aggravante e cioè il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso⁴³.

Dalla chiara autonomia del reato associativo rispetto ai delitti-fine consegue, come altro assodato corollario, la piena compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 con la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. contemplata quale circostanza aggravante dall'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., richiamato dal co. 2 dell'art. 629 c.p. ad aggravare il delitto di estorsione, così come frequentemente in questa sede contestato⁴⁴.

L'aggravante di cui all'art. 7 cit. riguarda, da un canto, una modalità oggettiva dell'azione (metodo mafioso) e, dall'altro, una finalità che muove l'agente (agevolazione mafiosa) senza richiedersi, in quest'ultimo caso, che detta finalità sia necessariamente realizzata. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la circostanza è del tutto compatibile con il **tentativo**. Né può accedersi alla suggestione difensiva che adduce una sostanziale incompatibilità del metodo mafioso con il tentativo di reato, in quanto la potenza intimidatoria del metodo mafioso non tollererebbe la resistenza della vittima, né, quindi, il mancato perfezionamento del reato. Come anticipato al Capitolo I, il giudice non si avvarrà di massime di esperienza, né a supporto dell'accusa né di essa confutative, che ricorrano a definizioni di "mafia" stereotipate o comunque incerte nella loro sussistenza, fra le quali quella - qui proposta - che vuole la mafia sempre e comunque "irresistibile". Su questo specifico punto, si ha conforto anche dalla giurisprudenza di legittimità: *"la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, non è esclusa, nella commissione del delitto di estorsione, dal fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste"*⁴⁵, necessariamente considerato che la verifica di mafiosità del metodo va valutata in concreto ed *ex ante*.

L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosa ricorre altresì se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da **un solo soggetto**, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio⁴⁶.

Ciò a differenza dell'aggravante, anch'essa spesso qui contestata nei delitti di estorsione, delle più persone riunite (art. 628 co. 3 n. 1 richiamata dall'art. 629 co. 2 c.p.), che richiede la **simultanea presenza** di non meno di due persone nel luogo ed al momento della realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. SSUU 29/3/2012, Alberti e altro, Rv. 252518).

Assume altresì rilievo concreto la problematica della imputabilità ai concorrenti delle circostanze aggravanti, contestate e ritenute.

Al riguardo, ragionando nella cornice normativa di cui agli artt. 59 e 118 c.p., *nulla quaestio* in relazione alla estensione ai concorrenti delle aggravanti di natura oggettiva, quali, ad esempio quelle - ricorrenti - dell'essere stata l'estorsione commessa da più persone riunite ovvero con metodo mafioso, tutte circostanze attinenti alla modalità dell'azione.

⁴³ Cass. SS.UU. 28/3/2001, Cinalli e altri, Rv. 218377, conforme la giurisprudenza successiva.

⁴⁴ Cass. SS.UU. cita; conf. Cass. 26/02/2009, Marsala, Rv. 243576.

⁴⁵ Cass. 6/3/2009, Izzo, Rv. 243731.

⁴⁶ Cass. 13/1/2009, Sannino.

In relazione alla aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 richiamata dall'art. 629 co. e (fatto commesso da soggetto appartenente ad una associazione di cui all'art. 416 bis c.p.), è stato condivisibilmente chiarito in giurisprudenza⁴⁷ che la stessa non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità in quanto, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 3, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, dello stesso codice, cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole. L'aggravante in esame attiene proprio alla qualità personale del colpevole.

Più complessa la soluzione della questione relativa alla estensibilità ai correi dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 nella sua accezione soggettiva, di finalità agevolativa del sodalizio mafioso. Sul punto si anticipa fin da subito (la questione sarà meglio trattata al Capitolo IV in relazione alle contestazioni di trasferimento fraudolento di valori, per le quali il problema rileva in tutta la sua portata) che questo giudice, discostandosi da una giurisprudenza di segno contrario - invero non univoca - ritiene necessario, ai fini dell'estensione di detta circostanza al concorrente, che siano ravvisabili anche nei suoi riguardi indizi sintomatici di una cosciente finalità agevolativa del sodalizio.

CAPO 10) SARCONE NICOLINO E SILIPO ANTONIO. ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI NATALE BADALAMENTI. INCENDIO IN DANNO DELLA BONIFAZIO TRASPORTI.

Fonti: Annotazione conclusiva Comando Compagnia CC di Parma del 24/5/2013 (pp. 83-92) e allegati (Vol.31); Note R.O.N.I. Comando Provinciale CC Reggio Emilia proc.9699/12 R.N.R. mod. 44 (Vol 42-45).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, per SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio. Non proposto riesame.

Il disastroso incendio doloso che, la notte fra il 6 e 7 novembre 2012, ha annientato la funzionalità imprenditoriale della BONIFAZIO TRASPORTI Srl, è evento da leggere insieme alla estorsione della quale è stato vittima un debitore della stessa BONIFAZIO Trasporti Srl, BADALAMENTI Natale. Va subito chiarito che, a differenza del secondo episodio, il primo non è stato oggetto di contestazione, non avendo gli inquirenti raccolto sufficienti elementi per ascrivere l'incendio a determinati esecutori o mandanti, essendo emersi meri "sospetti", ancorché paia comunque evidente la collocazione dell'evento nel medesimo ambiente malavitoso oggetto di indagine.

La vicenda in esame è, peraltro, emblematica ed offre alcune chiavi di lettura per decifrare l'insidioso *modus agendi* del sodalizio, ben inquadrare il suo settore di eletta operatività e toccare con mano il "muro di omertà" che lo agevola e sostiene: i ruoli apparentemente contrapposti della vittima dell'estorsione (BADALAMENTI Natale) e del beneficiario dell'attività estorsiva (BONIFAZIO Domenico) si allineavano, invece, sul fronte del tentativo di sviare le indagini e proteggere i colpevoli, anche se, nel corso

⁴⁷ Cass. 25/9/2012, Adamo e altri, Rv. 253807; conf. Cass. 3/11/2005, Calabrese ed altri, Rv. 233839.



di una delle sue ultime e sofferte audizioni ad opera dei pubblici ministeri, il testimone BONIFAZIO Domenico ha dato segno di cedimento fornendo alcune ammissioni su fatti e responsabilità, ancorché già *altunde* emergenti.

Ma veniamo al fatto.

Per la sua ricostruzione si rimanda alle decisive risultanze delle captazioni telefoniche nonché alle dichiarazioni, seppure reticenti, rese da BADALAMENTI Natale in data 23/10/2012 agli inquirenti⁴⁸.

Il BADALAMENTI, convocato dai carabinieri che stavano investigando, ha loro raccontato di svolgere l'attività di autotrasportatore per conto proprio, lavorando in particolare nel settore del trasporto di materiale inerte. Nell'anno 2005 aveva iniziato una collaborazione con la BONIFAZIO Srl di Reggiolo (RE), di BONIFAZIO Domenico. Secondo l'accordo i camion di BONIFAZIO dovevano effettuare viaggi per conto di BADALAMENTI, che corrispondeva al primo un compenso. Tale rapporto lavorativo era proceduto regolarmente fino al novembre 2011, interrompendosi allorché BADALAMENTI, entrato in crisi finanziaria, non era più riuscito a far fronte al suo debito, ammontante alla complessiva somma di 150.000 €.

A parziale estinzione del debito BADALAMENTI Natale aveva corrisposto a BONIFAZIO un assegno bancario di 24.000 € nonché ceduto due suoi camion del valore complessivo di 25.000 €, sì da ridurre l'entità del dovuto alla somma di 100.000 €. In particolare, riferiva BADALAMENTI che, fra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, su insistenza del BONIFAZIO, gli aveva ceduto due suoi camion. Siffatto dato era riscontrato attraverso l'accertamento in banca dati "ACI", ove risultavano i trasferimenti di proprietà di due mezzi appartenuti al BADALAMENTI, nello specifico un autocarro targato DL 372 FT e dei semirimorchi targati TN014644 e AB46606, ossia quelli specificamente indicati dal teste nel verbale di sommarie informazioni⁴⁹.

S'innesta in questo momento l'intervento del duo SARCONI Nicolino-SILIPO Antonio. Ciò a dispetto delle dichiarazioni omertose del BADALAMENTI, che proseguiva il suo racconto affermando di essersi in seguito assunto l'impegno di onorare il debito residuo tramite il pagamento di una somma mensile di 1.000/1.500 € al BONIFAZIO, senza che s'inserisse nella vicenda alcun intermediario, tanto meno di origine calabrese: *"Nelle problematiche economiche gestite tra me e il BONIFAZIO non si sono mai inseriti altri soggetti o intermediari. In particolare ho sempre avuto rapporti diretti con lui e mai nessuno ha esercitato pressione nei miei confronti, sia personalmente che a mezzo telefono. Nessun altro soggetto di origine calabrese si è interessato alle mie problematiche di natura economica/finanziaria"*.

Il dato chiaramente evincibile dalle intercettazioni telefoniche attesta il contrario.

Era l'inverno 2011/2012 quando SARCONI Nicolino, tramite SILIPO Antonio, contattava BADALAMENTI Natale.

Le modalità erano quelle che altri episodi che si esamineranno in seguito consentono di definire quale consueto *modus agendi* della coppia, con un ruolo di regista da parte di SARCONI e di attore da parte del SILIPO, che agiva, forte della fama criminale del SARCONI, con frasi allusive e minatorie allo scopo (agevolmente raggiunto) di incutere timore nella vittima sì da indurla, da un canto, ad assecondarne le pretese e, dall'altro, a garantire omertà.

⁴⁸ All. 9 annotazione conclusiva CC Parma del 24/5/2013.

⁴⁹ All. 10 annotazione conclusiva CC Parma del 24/5/2013.

Nella tarda mattina del 13 marzo 2012, BONIFAZIO Domenico e SARCONE Nicolino si incontravano nell'ufficio del SARCONE, presso il centro commerciale EUROSPIN, altrimenti detto PIEVE.

Come opportunamente evidenziato dal PM in sede di discussione (cfr. fonotrascrizione del 29/1/2016, pag. 43), la "Pieve" - dal nome della frazione del comune ove sorge - e l'"Eurospin" sono la medesima cosa, un comprensorio immobiliare sito nella periferia nord-ovest di Reggio Emilia, ove è sito l'ufficio di SARCONE Nicolino, tale dato dovendosi avere a mente quando, come sovente si legge nelle conversazioni intercettate, i conversanti affermando: "*ci vediamo alla Pieve o all'Eurospin*", da tradursi ci vediamo nell'ufficio di SARCONE Nicolino, ovvero ancora, ci vediamo nell'ufficio del capo, come il prosieguo della trattazione consentirà di poter sostenere.

L'incontro avveniva all'esito di pregresso accordo, come si desume dalla telefonata registrata quella mattina fra i due⁵⁰.

Dopo un quarto d'ora circa da quest'ultima telefonata, SARCONE Nicolino chiamava SILIPO Antonio, dicendogli che doveva incontrarlo per parlargli. SARCONE avrebbe voluto incontrarlo subito, ma non potendo il SILIPO, i due si accordavano per vedersi nel pomeriggio di quello stesso 13 marzo⁵¹. Effettivamente, quel pomeriggio,

⁵⁰ Telefonata n. 1580 del 13/3/2012 delle ore 11.44:28 in uscita dall'utenza n. 3357325668 in uso a BONIFAZIO Domenico verso l'utenza n. 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino, Rit 188/2012.

Sulla certa riferibilità di quest'ultima utenza al SARCONE si rileva che la stessa è stata rinvenuta nella sua disponibilità all'atto della perquisizione del 28/1/2015, eseguita contestualmente all'esecuzione della misura cautelare.

SARCONE Nicolino: pronto!..

BONIFAZIO Domenico: buongiorno!.

SARCONE Nicolino: uelah!! compare..cosa c'è?..

BONIFAZIO Domenico: uhh..uuu (ride).. a che punto siete? (inteso dove si trova n.d.r.).

SARCONE Nicolino: in ufficio!!

BONIFAZIO Domenico: ehh io sono quà al bar!..

SARCONE Nicolino: ehh.. venite di quà! venite!..

BONIFAZIO Domenico: va bene..ciao

SARCONE Nicolino: ciao..

⁵¹ Telefonata n. 1581 del 13/3/2012 delle ore 11:59 in uscita dall'utenza n. 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino verso l'utenza n. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio (Rit 188/2012). Anche in ordine alla disponibilità di quest'ultima utenza da parte di SILIPO Antonio, non sussiste dubbio alcuno, plurimi essendo nel corso delle indagini i servizi a ricontra delle conversazioni intercettate che attestano la presenza del SILIPO Antonio, oltre al fatto che l'utenza era formalmente intestata alla GROUP Srl, società dello stesso SILIPO Antonio. Questo il tenore delle conversazione citata:

SILIPO Antonio: gioia mia...

SARCONE Nicolino: buongiorno

SILIPO Antonio: buongiorno e salute! che mi dici?

SARCONE Nicolino: dov'è che sei?

SILIPO Antonio: sono nell'ufficio... sono con cristiani nell'ufficio...

SARCONE Nicolino: quando vieni a Reggio?

SILIPO Antonio: a Reggio?

SARCONE Nicolino: eh..

SILIPO Antonio: non so' se oggi riesco ohì Nicò...

SARCONE Nicolino: e vedi trova dieci minuti che ti devo dire...

SILIPO Antonio: va bene ok... ehhh... vediamo se riesco nel tardo trado pomeriggio...



SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio si incontravano presso l'ufficio del SARCONE, come emerge dalla telefonata intercorsa fra i due nel primo pomeriggio⁵².

Dopo poco più di un'ora da detta conversazione, le celle telefoniche indicavano la presenza di SILIPO Antonio presso gli uffici del SARCONE. Lì SILIPO, alla presenza di SARCONE, chiamava BADALAMENTI Natale per intimargli di pagare quanto dovuto a BONIFAZIO. La presenza del SARCONE era chiaramente attestata dalla sua voce, udita e riconosciuta dagli inquirenti, allorquando, poco prima che SILIPO iniziasse la conversazione con BADALAMENTI, interloquiva con il SILIPO stesso, all'evidenza in quanto interessato in prima persona all'affare. Dall'intervento del SARCONE si evince che lo stesso conosceva della vicenda ancora maggiori dettagli del SILIPO, in particolare quanto alla già avvenuta cessione dei camion al BONIFAZIO da parte di BADALAMENTI. Questo il tenore della conversazione:

Telefonata n.3833 del 13/3/2012 delle ore 16:47:52 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l'utenza nr. 3358770733⁵³ in uso a BADALAMENTI Natale (Rit 353/12):

Prima che inizi la telefonata, mentre il telefono squilla, SARCONE Nicolino parla con SILIPO Antonio.

SARCONE Nicolino:- toh ...e.... ci vediamo? Hai già una risposta da dare... un camion gliel'ha dato!

SILIPO Antonio:- glielo ha dato un camion?!

...poi inizia la conversazione tra SILIPO e BADALAMENTI:

BADALAMENTI Natale:- Pronto

SILIPO Antonio:-Natale

BADALAMENTI Natale:- Ciao Tonino

SILIPO Antonio:- Tonino SILIPO ciao! come stai tutto a posto?

SARCONE Nicolino: avvisami prima però... basta una mezz'oretta prima...

SILIPO Antonio: va bene ok... va bene...

SARCONE Nicolino: hai capito?

SILIPO Antonio: okci vediamo nel tardo pomeriggio...

SARCONE Nicolino: ok.

SILIPO Antonio: ciao Nicò... ciao ciao..

⁵² Telefonata nr. 3821 del 13/3/2012 delle ore 15:30:47 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l'utenza nr. 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino, RIT 353/12:

SARCONE Nicolino:- ciao.

SILIPO Antonio:- Nicò.

SARCONE Nicolino:- Ehi Toni.

SILIPO Antonio:- e che è?! ...io sto tornando da Verona, mezz'ora e sono a Reggio Emilia, mezz'ora..

SARCONE Nicolino:- quanto?

SILIPO Antonio:- mezz'ora!

SARCONE Nicolino:- e passi di la da me?!

SILIPO Antonio:- va bene! ...allora esco dall'autostrada e vengo da te

SARCONE Nicolino:- ok...dai..

SILIPO Antonio:- ok ci vediamo la ci vediamo fra un'altra mezz'ora...

SARCONE Nicolino:- ok..

SILIPO Antonio:- ciao ...ciao ciao..

⁵³ Trattasi della stessa utenza fornita dal BADALAMENTI come propria in sede di escussione.

BADALAMENTI Natale:- tutto apposto grazie!

SILIPO Antonio:- senti Natale ti volevo dire quando hai 2 minuti disponibili per parlare di BONIFAZIO?...

BADALAMENTI Natale:- ahhh.....noi possiamo anche parlare di BONIFAZIO, ma siccome BONIFAZIO...

SILIPO Antonio:- no devi venire qua che dobbiamo parlare con una persona Natà!

BADALAMENTI Natale:- allora ascoltami Tonino ...

SILIPO Antonio:- perchè la cosa è pesante capisci?!

BADALAMENTI Natale:- eh siccome noi praticamente abbiamo cercato a BONIFAZIO...

SILIPO Antonio:- eh!

BADALAMENTI Natale:- quando io avevo intenzione che lo volevo pagare e lui praticamente se n'è sbattuto i coglioni!...che mi ha detto che con questo tipo di gente non vuole avere nulla a che farci!... ora come mai è venuto da te?

SILIPO Antonio:- no no non è venuto da me! non è venuto da me! è andato oltre! è andato oltre! è andato! hai capito? sicuramente la cosa è.....va bene dopo ti spiego di persona hai capito?

BADALAMENTI Natale:- si! si!...io non lo so adesso dimmi quando posso venire!

SILIPO Antonio:- Natale vedi tu il più presto possibile!... perché a me mi hanno telefonato ed è urgente!...io ora sono sempre da amico vicino alla tua spalle però giustamente dobbiamo parlare con chi di dovere!

BADALAMENTI Natale:- e io posso venire anche alle 19.30 stasera perché io alle sei e mezzo ho un appuntamento Tonino, posso venire domani mattina dimmi tu!

SILIPO Antonio:- sette e mezzo sette e mezzo, allora facciamo per le 20.00 perché io fino alle 19.00 sono impegnato in ufficio....

BADALAMENTI Natale:- e

SILIPO Antonio:- e domani.. e aspetta...aspetta! (SILIPO a questo punto si rivolge a SARCONE: gli chiede quando è libero per potere così dare un appuntamento preciso a BADALAMENTI n.d.r.)... quando domani mattina ci sprechiamo la mattinata per lui?....(rivolgendosi sempre a SARCONE; poi ottenuta risposta da SARCONE riprende a parlare con BADALAMENTI Natale n.d.r.)

SILIPO Antonio:-...eh facciamo alle otto dai facciamo!....

BADALAMENTI Natale:- stasera o domani mattina?....(poi arriva il suggerimento di SARCONE a SILIPO n.d.r.)

SARCONE Nicolino:- fai prima!

SILIPO Antonio:- aspetta!....(SILIPO dice a BADALAMENTI di attendere un attimo perché si deve consultare con SARCONE; poi rivolgendosi a SARCONE dice...) e non riesco prima!

SARCONE Nicolino:- dove devi andare?

SILIPO Antonio:- ho persone nell'ufficio! ho!

SARCONE Nicolino:- e sempre persone nell'ufficio!...fai per le sette!....

SILIPO Antonio:- sette e mezzo!...sette e mezzo...otto dobbiamo essere qua Natà! Quindi...

BADALAMENTI Natale:- ma per quando questa sera o domani mattina?

SILIPO Antonio:- Questa sera

BADALAMENTI Natale:- questa sera?

SILIPO Antonio:- si si si

BADALAMENTI Natale:- va bene ci vediamo questa sera!



SILIPO Antonio:- tu comunque arriva il più presto possibile lì da me che vediamo come mi posso sbrigare al più presto possibile!

BADALAMENTI Natale:- va bene appena mi sbrigo vengo Tonino

SILIPO Antonio:- ci vediamo dai ciao

BADALAMENTI Natale:- ciao

SARCONI informava quindi BONIFAZIO Domenico dell'incontro fissato con BADALAMENTI, affinché anch'egli vi partecipasse (*SARCONI Nicolino: compare!.. alle sette..massimo alle sette e mezza, dovete essere a Reggio!..BONIFAZIO Domenico: sette e mezza? SARCONI Nicolino: eh!! BONIFAZIO Domenico: va bene..SARCONI Nicolino: vi aspetto qua! BONIFAZIO Domenico: va boh!.. SARCONI Nicolino: ciao, vi saluto.*⁵⁴.)

BADALAMENTI Natale, alle 19:25, comunicava a SILIPO che stava partendo per raggiungerlo, evidentemente per recarsi da SARCONI⁵⁵, così come chiaramente emerge anche dal fatto che SARCONI, non vedendoli arrivare, sollecitava SILIPO⁵⁶.

⁵⁴ Telefonata n. 1600 del giorno 13/3/2012 delle ore 17.22:53 in uscita dall'utenza n. 3357325668 in uso a BONIFAZIO Domenico verso l'utenza n. 3920504980 in uso a SARCONI Nicolino (RIT 188/2012).

⁵⁵ Telefonata n. 3875 del 13/3/2012 delle ore 19:25:12 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in entrata dall'utenza n.3358770733 in uso a BADALAMENTI Natale (RIT 353/2012):

SILIPO Antonio:- Nata'

BADALAMENTI Natale:-Ciao Toni'

SILIPO Antonio:- Eh...ti sto aspettando..

BADALAMENTI Natale:- mm ascolta ...sto partendo io adesso il tempo della strada.

SILIPO Antonio:- Eh solo che quello lì....aspetta che lo chiamo...aspetta e vediamo un attimino vediamo ...quanto ci metti mezzora?ci vuole un'ora ci vuole..

BADALAMENTI Natale:- No fra na mezzoretta io arrivo Toni..

SILIPO Antonio:- Ci vuole un'ora...va bo dai io ci dico che per le otto e mezza siamo lì va bene

BADALAMENTI Natale:- Alle otto e mezza è tardi Toni... perché sono le sette e un quarto...io ...secondo me...otto meno dieci meno, cinque poi minuto più minuto meno...

SILIPO Antonio:- Comincia a venire che ti devo dire io...partiti subito...e vediamo un attimino gli dico che ti è preso tardi gli dico...

BADALAMENTI Natale:- Va bo..

SILIPO Antonio:- E partiti dai che se non gli telefono neanche dai ciao.

⁵⁶ Telefonata n.3877 del 13/3/2012 delle ore 19:43:34 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.Telefonata in entrata dall'utenza nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI (RIT 353/2012):

SILIPO Antonio:- Nicola stanno arrivando, 10 minuti e partiamo, lo sto aspettando qua..

SARCONI Nicolino:- ancora deve arrivare da te?

SILIPO Antonio:- 10 minuti e stanno arrivando .

SARCONI Nicolino:- allora fallo fermare qua è inutile che gli fai fare questo giro .

SILIPO Antonio:- e non lo sa Nicola non lo sa .

SARCONI Nicolino:- e fallo fermare a Reggio, c'è bisogno che lo fai venire da te .

SILIPO Antonio:- lui prende la cosa che non so che strada piglia lui, comunque 10 minuti e siamo da te abbi un po di pazienza..

SARCONI Nicolino:- e va bene dai .

SILIPO Antonio:- ok ci sentiamo dopo ciao ciao Nicola.

SARCONI Nicolino:- ciao ciao.

Il tracciamento del telefono cellulare del SILIPO forniva chiara contezza del suo tragitto, dal suo luogo di dimora, sito a Cadelbosco di Sopra (RE), fino all'ufficio di SARCONE Nicolino, ove si tratteneva almeno dalle ore 20:05 alle ore 20:51.

Ulteriore conferma del fatto che fra le 20 e le 21 di quel 13 marzo sia avvenuto l'incontro fra i quattro, si ricava dalla telefonata registrata in quel frangente fra SILIPO Antonio e il figlio Francesco nel corso della quale il padre diceva al figlio, che gli chiedeva dove fosse, che stava *"parlando con Natale"* aggiungendo di non potere trattenersi al telefono (*"mo non posso parlare sono impegnato con persone che stiamo parlando di una situazione..."*⁵⁷).

Ancora, nel corso della tel. n. 3885, avvenuta alle ore 20:51, mentre SILIPO parlava con Maddalena SANMARCO, in sottofondo si sentiva la voce di SARCONE Nicolino che era di fianco a SILIPO.

E' pertanto indubbio sia che l'incontro effettivamente avvenne sia quale ne fosse l'oggetto.

Le conversazioni successivamente intercettate offrono altresì piena prova del fatto che detto incontro sia stato determinante per la ripresa dei pagamenti da parte del BADALAMENTI.

Infatti, dopo appena due giorni BADALAMENTI Natale comunicava al SILIPO che nella giornata precedente (14/3/2012) BONIFAZIO Domenico gli aveva mandato le coordinate bancarie e che i pagamenti sarebbero iniziati già a fine mese premendo affinché questo venisse comunicato al SARCONE (*"...avvisalo che iniziamo da questo mese a pagare pian pianino!"*). Dalla conversazione emerge che BADALAMENTI era in grave difficoltà finanziaria (*"Tonino che devo fare?! mi stringo da tutte le parti.."*), fatto che non ne impediva i pagamenti solo in ragione dell'autorevolezza criminale dei soggetti intervenuti. SILIPO si esprimeva al riguardo con toni allusivi e falsamente comprensivi: *"porta pazienza perché è un dispiacere di tutti ed è un problema per tutti!! capisci quello che ti voglio dire?!"*

Si riporta per esteso la conversazione:

Telefonata n. 4041 del 15/3/2012 delle ore 09:06:41 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in entrata dall'utenza nr. 3358770733 in uso a BADALAMENTI Natale (Rit 353/12):

SILIPO Antonio:- Ou Natale.

BADALAMENTI Natale:- Ciao Tonino.

SILIPO Antonio:- Buongiorno.

BADALAMENTI Natale:- eh niente...ieri mi ha mandato le coordinate bancarie! avvisalo (a SARCONE Nicolino n.d.r.) che iniziamo da questo mese a pagare pian pianino!

SILIPO Antonio:- come siamo rimasti! giusto?!

BADALAMENTI Natale:- esatto!

SILIPO Antonio:- va bene.

BADALAMENTI Natale:- Tonino che devo fare?! mi stringo da tutte le parti..

SILIPO Antonio:- eh Natale eche vuoi fare?! porta pazienza perché è un dispiacere di tutti ed è un problema per tutti!! capisci quello che ti voglio dire?!..

⁵⁷ Telefonata n. 3884 del 13/3/2012 delle ore 20:31:59 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l'utenza n.3459305353 in uso a Francesco SILIPO figlio di Antonio (RIT 353/2012).



BADALAMENTI Natale:- a fine mese partiamo con...
SILIPO Antonio:- cioè il primo mese adesso è Aprile?
BADALAMENTI Natale:- è?
SILIPO Antonio:- ad Aprile cominci?
BADALAMENTI Natale:- a Marzo Tonino!!
SILIPO Antonio:- Marzo adesso?
BADALAMENTI Natale:- si il 31.
SILIPO Antonio:- allora ascolta... gli posso dire che incominci a fine mese?!
BADALAMENTI Natale:- si! si!
SILIPO Antonio:- ok va bene dai che avverti! ok?!
BADALAMENTI Natale:- va bene.
SILIPO Antonio:- ok grazie Natale ciao.
BADALAMENTI Natale:- ciao.

Subito dopo SILIPO Antonio avvisava SARCONE Nicolino della telefonata avuta con BADALAMENTI:

Telefonata n.4042 del 15/3/2012 delle ore 09:09:05 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (Rit 353/2012):

SARCONE Nicolino:- Pronto .
SILIPO Antonio:- fratello Nicola Buongiorno.
SARCONE Nicolino:- ciao Buongiorno Tonino .
SILIPO Antonio:- allora vedi che mi ha chiamato Natale e mi ha detto che già dalla fine del mese comincia con il pagamento e stamattina si sono sentiti per le coordinate bancarie .
SARCONE Nicolino:- deve fare il bonifico?
SILIPO Antonio:- sì si fa il bonifico.. .
SARCONE Nicolino:- e va bene meglio così dai .
SILIPO Antonio:- ha detto che si è "stretto di qua e di là " e io gli ho detto va bene così.
SARCONE Nicolino:- basta che glieli dà così si mettono apposto che stanno morendo di fame
SILIPO Antonio:- avvertilo e diglielo anche tu.
SARCONE Nicolino:- ok dai.
SILIPO Antonio:- ok ci sentiamo in giornata .
SARCONE Nicolino:- per il resto tutto apposto?
SILIPO Antonio:- tutto apposto grazie a dio .
SARCONE Nicolino:- ok dai .
SILIPO Antonio:- ci vediamo di persona ciao.
SARCONE Nicolino:- ciao ciao .

In sintesi BADALAMENTI Natale provvedeva al pagamento della somma in favore del BONIFAZIO con bonifici mensili di 1.500 € da conti correnti a lui intestati ed accessi presso gli istituti di credito Unicredit di Casalgrande Salvaterra e Banca di Cavola e Sassuolo, Agenzia di Castellarano (Re).

Per completezza si rappresenta che BADALAMENTI Natale continuava a negare l'interessamento del SILIPO e SARCONE anche avanti ai Pubblici Ministeri della DDA



di Bologna, che lo avevano convocato il 6/12/2012. Lo stesso era pertanto iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.. In quel procedimento era eseguita perquisizione delegata dal PM, che permetteva di rinvenire, nella sua disponibilità, armi e munizione illegalmente detenute, sicché lo stesso era tratto in arresto⁵⁸.

Gli atti restituiscono poi prova del fatto che BONIFAZIO Domenico, oltre ad avvalersi dell'autorevole intervento di SARCONE e di SILIPO per l'esazione del proprio credito verso BADALAMENTI, nel luglio del 2012⁵⁹, era coadiuvato da BLASCO Gaetano, imputato anch'egli della partecipazione all'associazione e strettamente legato al SARCONE, per la riscossione di un credito di 5.000 € vantato nei confronti di tale CRIVARO.

In questo quadro, il 6/11/2012, l'incendio.

La notte fra il 6 e il 7 novembre 2012, all'interno della sede della BONIFAZIO Trasporti Srl si sviluppava un vasto incendio, di chiara natura dolosa e coinvolgente ben nove autotreni, un rogo senza precedenti in Emilia - e non solo - per il numero di veicoli dati alle fiamme contemporaneamente in un unico contesto delittuoso (cfr. informativa R.O. Comando Provinciale CC di Reggio Emilia 7/11/2012 e stato di devastazione ben attestato dalle fotografie in atti).

Come anticipato, le pur tempestive e approfondite indagini non consentivano di svelarne gli autori. Le stesse vanno, però, almeno in parte, riportate in quanto rilevanti sia per la prova del fatto estorsivo contestato nel capo in esame sia per dar conto del ruolo che il Pubblico Ministero ha attribuito nella vicenda al BONIFAZIO nonché al fine di evidenziare la spessa cortina di omertà sostenuta da BONIFAZIO Domenico e dai suoi familiari, pur a fronte di un danno economico così ingente. Sostanzialmente, al fine di evidenziare la paura di una famiglia di imprenditori al cospetto della 'ndrangheta.

Subito dopo l'incendio i familiari del titolare BONIFAZIO Domenico (lo stesso si trovava in vacanza) negavano di avere ricevuto minacce o richieste estorsive. Escussi dal pubblico ministero, BONIFAZIO Domenico (sentito il 20/11/2012 e l'11/12/2012) e le figlie Moraica e Deodata giungevano a negare l'evidenza, pur in presenza di dati di sicuro rilievo oggettivo e, sapendo o temendo di essere intercettati, utilizzavano mezzi di comunicazione per sfuggire agli inquirenti.

Sono due, in particolare, le direttrici investigative (vedi Informativa 14/11/2012 R.O.N.I. Comando Provinciale CC Reggio Emilia) di rilievo: una che fa emergere sospetti, quale mandante dell'incendio, sulla figura del concorrente del BONIFAZIO, imputato con ruolo di organizzatore del sodalizio in esame, GIGLIO Giuseppe; l'altra attestante la comparsa sulla scena, dopo l'incendio, dello stesso SARCONE Nicolino, per proteggere il quale i BONIFAZIO si prodigavano in tutto e per tutto.

Quanto al primo versante, emerge dalla citata informativa, che, alle ore 20:17 dell'8/11/2012, era intercettata una conversazione (nr. 92) tra BONIFAZIO Domenico e la figlia Moraica, nel corso della quale la figlia riferiva al padre di essere stata contattata da MANTELLA Salvatore, titolare della ditta *Mantella Veicoli Industriali Spa* di Catanzaro e che questi voleva informarlo dell'assoluta disponibilità di GIGLIO a

⁵⁸ cfr. atti contenuti nel Vol. 43.

⁵⁹ Vedi verbale di trascrizione integrale della telefonata nr. 2919 del 25/7/2012 delle ore 11:41:43 intercettata sull'utenza telefonica 3402811747 in uso a BLASCO Gaetano in entrata dall'utenza nr. 393299384717 in uso a Paolo BONIFAZIO, in atti.



fornirgli i camion necessari affinché potesse continuare a lavorare, visto ciò che era successo. La figlia poneva l'accento sulla "insistenza" del MANTELLA nell'accettare la proposta di aiuto del GIGLIO "...mi fa: mi fai la cortesia di avvisarlo tu e di dirgli che mi ha chiamato GIGLIO, che qualsiasi cosa che hai bisogno, che lui ha due o tre camion da prestarti, se hai bisogno fatti sentire, molto veloce, domani se ti servono vai a prenderli, che ci sono proprio..molto, molto insistente....". Tale telefonata seguiva la nr.71, avvenuta alle ore 17:21 dello stesso 8 novembre, con la quale MANTELLA Salvatore chiamava BONIFAZIO Moraica e, manifestando il suo dispiacere per quanto successo, esternava la disponibilità da parte di GIGLIO a prestare i mezzi necessari all'attività: "...no, mi diceva pure GIGLIO che se ti serve... digli a tuo padre... anche per questo ti avevo chiamato...se gli servono due o tre semirimorchi che ce li ha pronti lui la fermi, eventualmente...". Significativa pareva altresì la conversazione telefonica nr. 36, avvenuta l'11 novembre 2012, dall'utenza telefonica cellulare nr. 3405595810 intestata ed in uso a GALLO Domenico Italo (nato a Cutro il 15 agosto 1948) verso l'utenza telefonica cellulare nr. 33578325668 in uso a BONIFAZIO Domenico. GALLO riferiva al suo interlocutore: "... Cugi, stò pensando a come ci dovrà rimanere male quel grandissimo figlio di puttana che immediatamente sarà andato ad offrirsi, perchè fanno così eh, sono come gli sciacalli, immediatamente.. eh, questo qua, come ha fatto il coso, subito sicuro si è presentato.. dice: eh, gli è successo questo, noi siamo disponibili, abbiamo i mezzi, abbiamo la flotta, abbiamo qua e abbiamo la.. come ci deve restare di merda quando gli dicono: alt, per noi è sempre quello.. vaffanculo". Nel contesto della medesima conversazione, gli interlocutori dialogavano del probabile arrivo di MANTELLA Salvatore con volo aereo. Inoltre nella conversazione nr. 251, avvenuta nel pomeriggio dello stesso 11 novembre 2012, la figlia di BONIFAZIO dialogava con la zia Stella, la quale riferiva: "...ci devono distruggere.. io non lo so, l'ha detto quel disgraziato che ci doveva distruggere e ci sta distruggendo piano, piano".

La telefonata tra MANTELLA Salvatore - concessionario catanzarese di veicoli industriali in stretti rapporti di amicizia e di affari con GIGLIO Giuseppe - e BONIFAZIO Moraica seguiva un'altra conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe ed il MANTELLA, avvenuta lo stesso giorno, poco prima delle 16, per iniziativa del primo. Dal dialogo tra i due emergeva che GIGLIO non voleva relazionarsi direttamente con BONIFAZIO ("Pino: ma non lo so Salvato... perché io non è che.. non che non sono in buoni rapporti, però...ti dico la verità, dopo una vita, ci siamo visti là al ristorante mio, l'estate scorsa... e non è che siamo diciamo... che hai capito.. però no, non c'è nulla... tra me e lui..."), sì da mandare l'input al MANTELLA perché contattasse lui il BONIFAZIO, come poi prontamente avveniva.

Su tutte queste circostanze, nonostante gli evidenti spunti, la famiglia BONIFAZIO si chiudeva, al cospetto dei Pubblici Ministeri che procedevano ad escuterli, nel più assoluto silenzio.

Pertanto, evidenziava il pubblico ministero nella richiesta di misure cautelari: "non si è allo stato in condizioni di poter affermare chi sia il "disgraziato" cui si riferisce la anziana donna ma, alla luce della complessiva ricostruzione, fuor di dubbio è che il BONIFAZIO sia rimasto vittima di una operazione criminale finalizzata a fare terra bruciata intorno a lui nel settore delle forniture di materiali per costruzione e relativi trasporti; un settore in cui, come si vedrà, dominano e spadroneggiano i GIGLIO, veri e propri capofila di un insieme di imprese facenti capo a soggetti, molti dei quali qui indagati (RIILLO, VERTINELLI, ecc.), che operano nell'orbita del sodalizio emiliano".



Che questo fosse l'esatto contesto in cui è maturato il grave attentato ai beni dell'imprenditore BONIFAZIO era confermato dall'escussione di ACERBI Giorgio, titolare di una ditta di calcestruzzi del reggiano, con un sito in Campagnola Emilia ed un altro in Gualtieri, che fino a qualche anno prima si era avvalso per i trasporti e le forniture dell'impresa del BONIFAZIO per il primo sito e dell'impresa di GIGLIO per il secondo. Da un certo momento in poi, gli autotrasporti del materiale della "ACERBI" erano divenuti di pertinenza esclusiva della "GIGLIO", che offriva migliori condizioni, con la conseguente estromissione del BONIFAZIO.

Precisava l'ACERBI a verbale che, nell'ottobre del 2012, era stato contattato da BONIFAZIO, che gli aveva chiesto di farlo lavorare, non potendo però l'ACERBI assecondarlo in quanto già impegnato con GIGLIO, circostanza - come precisato dal dichiarante - ben nota al BONIFAZIO. Successivamente, però, a seguito di alcune forniture di scadente qualità effettuate dalla "GIGLIO", ACERBI aveva deciso di contattare BONIFAZIO e di ripristinare con lui il rapporto di fornitura, che si affiancava a quello ancora in essere con la "GIGLIO".

Tale fatto era accaduto appena qualche giorno prima del 6/11/2012, data della disastrosa distruzione del parco macchine del BONIFAZIO, evento a seguito del quale si era nuovamente espansa l'operatività della "GIGLIO".

Ancora, appariva sintomatico il fatto che BONIFAZIO Domenico, pur a perfetta conoscenza di tale vicenda ed in particolare del ruolo di GIGLIO, sia stato sul punto assolutamente reticente⁶⁰: *A.D.R. - "Recentemente, circa un mese fa o poco meno, ho nuovamente iniziato a lavorare con la "Acerbi Calcestruzzi S.r.l.", con la quale avevo lavorato per lungo tempo diversi anni fa. Conosco bene i titolari dell'azienda, i fratelli ACERBI Claudio e Giorgio che sono delle persone squisite. Ho quindi nuovamente iniziato a lavorare con loro compiendo circa due - tre viaggi al giorno e fornendo quindi sia il materiale inerte che il trasporto. Preciso che si tratta di una piccola parte rispetto alle forniture eseguite giornalmente a beneficio degli ACERBI. Le restanti sono svolte da altre aziende che io non conosco. A.D.R. - Non mi sono mai interessato su chi altri fornisca analogo servizio di fornitura e trasporto inerti a beneficio degli ACERBI né io me ne sono mai interessato. A.D.R. - Interruppi anni fa il mio rapporto di lavoro con gli ACERBI poiché costoro trovarono delle aziende che praticavano un prezzo più basso rispetto al mio e che io non potevo offrire in egual misura. Ignoro chi siano tali aziende ed anche quella che poi è subentrata al mio posto, non avendolo mai appreso dagli ACERBI."*

Le indagini sull'incendio BONIFAZIO, come anticipato, facevano emergere anche la figura di SARCONI Nicolino, offrendo un collegamento con il recupero credito nei confronti di Natale BADALAMENTI di cui al presente capo d'accusa.

Come descritto nella nota dei carabinieri di Reggio Emilia del 26/11/2012, il 23/11/2012, le figlie di BONIFAZIO Domenico si sentivano telefonicamente⁶¹; Deodata (detta Donatella) riferiva a Moraica di doverle comunicare una cosa importante dicendole che le avrebbe mandato un messaggio; Moraica rispondeva che era meglio una mail; Donatella quindi le preannunciava "sanno nome e cognome", chiedendo a Moraica se avesse capito cosa intendeva. Moraica le chiedeva di scrivere su un foglio

⁶⁰ BONIFAZIO Domenico audizione del 10/11/2012.

⁶¹ Conversazione nr.449 avvenuta il 23/11/2012 alle ore 09:03 dal 0522515397 (BONIFAZIO Deodata detta Donatella) al nr.0522210246 (abitazione BONIFAZIO Domenico).



quello che intendeva dire e di mandarglielo per fax, nella supposizione (errata) che ciò evitasse la censura in atto. Questo il tenore del fax (nr.456 avvenuto il 23/11/2012 alle ore 17:12 dal nr. 0522515397, BONIFAZIO Deodata detta Donatella, al nr. 0522210246, abitazione BONIFAZIO Domenico):

SO FRANCO A INCONTRATO
NICOLINO S. e BLASCO ^{COME L'HANNO VISTO SI SONO AVVICINATI} E GLI HANNO DETTO CHE
DEVONO VEDERE PAPA' FRANCO GLI HA DETTO
DI NO X IL MOMENTO CHE E PEGGIO X LORO
FRANCO GLI HA DETTO IL MESSAGGIO CHE GLI HA
MANDATO PAPA' A NICOLINO E GLI A DETTO CHE
PAPA' SA CHE NON SONO STATI LORO
GLI HANNO DETTO SE SI POSSONO VEDERE
CON PAPA' A BRESCIA FRANCO GLI HA RISPOSTO
CHE L'AUREBBE DETTO A PAPA'
FRANCO GLI HA SPAGLIATO CHE LORO SANNO DELL'INCONTRO CON NICOLA
SO AVUISA PAPA' CHE A RIPRENDE RE
LE IMMAGINI ADESSO CI SONO I SATELLITI
E QUINDI IN QUALSIASI PARTE SI VEDONO
VENGONO RIPRESI

Seguiva, il giorno dopo, conversazione telefonica⁶² fra le due figlie nel corso della quale una diceva all'altra che il papà Domenico era nervoso e di non azzardarsi più ad inviare un fax, perché di certe cose devono parlare di persona.

L'interpretazione del fax - sopra fedelmente riportato nella sua veste grafica - fornita dagli inquirenti è convincente in quanto agevole:

"Sorella (So) Franco (MACRÌ, marito di Donatella) ha incontrato Nicolino S. (SARCONE) e BLASCO - come l'hanno visto si sono avvicinati - e gli hanno detto che devono vedere papà.

Franco gli ha detto di no per il momento che è peggio per loro.

Franco gli ha detto il messaggio che gli ha mandato papà a Nicolino e gli ha detto che papà sa che non sono stati loro. Gli hanno detto se si possono vedere con papà a Brescia.

⁶² Conversazione nr.464 avvenuta il 24/11/2012 alle ore 09:34 dal nr. 0522515397 (BONIFAZIO Deodata detta Donatella) al nr.0522210246 (abitazione BONIFAZIO Domenico).

Franco gli ha risposto che l'avrebbe detto a papà. Franco gli ha spiegato che loro sanno dell'incontro con Natale (BADALAMENTI n.d.r.) e quindi di stare lontano.

Sorella avvisa papà che a riprendere le immagini adesso ci sono i satelliti e quindi in qualsiasi parte si vedono vengono ripresi”.

Altrettanto immediate sono alcune considerazioni, che devono essere svolte alla luce dell'evidente importanza per la famiglia BONIFAZIO del rapporto con SARCONE, tanto da giustificare l'accortezza (non riuscita) di sottrarre il dato alla conoscenza degli investigatori:

- BONIFAZIO aveva inviato un messaggio a SARCONE e BLASCO per il tramite del genero MACRÌ Francesco, marito di Deodata;
- il contenuto del messaggio indirizzato a Nicolino (SARCONE) era che BONIFAZIO sapeva che non erano stati loro, cioè le persone legate a SARCONE;
- pur a seguito di tale assicurazione, SARCONE chiedeva comunque di vedere BONIFAZIO, cosa che il MACRÌ indicava non conveniente per loro perché gli inquirenti (loro) *sanno dell'incontro con Natale (BADALAMENTI)*: il fax, faceva evidente riferimento alle sommarie informazioni rese da BONIFAZIO Domenico al P.M. in data 11/11/2012, nel corso delle quali i Pubblici Ministeri ebbero a contestare la circostanza, negata dal BONIFAZIO, che qualcuno si era intromesso per l'esazione del credito verso il BADALAMENTI.

Anche in questo caso, sul contenuto del messaggio fatto recapitare da BONIFAZIO a SARCONE, si frapponeva il muro di omertà e di paura innalzato all'unisono dai BONIFAZIO (vedi trascrizioni integrali delle dichiarazioni da costoro rese agli inquirenti contenute nel Vol. 44).

Solo piccoli finali cedimenti si registravano da parte di BONIFAZIO Domenico, che, nel corso dell'audizione dei Pubblici Ministeri dell'11/12/2012, riferiva in ultimo del rapporto con SARCONE, prima dell'incendio, con riferimento al BADALAMENTI, affermando che era stato SARCONE ad infilarsi nella sua vita e ad intromettersi nel recupero del credito. In particolare, riferiva in quella sede BONIFAZIO di avere sempre voluto evitare SARCONE, ma di averlo incontrato un giorno nei pressi del suo ufficio. Era stato SARCONE, in quell'occasione, a chiedergli delle sue difficoltà di recupero crediti, insinuandosi per il recupero credito del BADALAMENTI senza espressa richiesta (*"BONIFAZIO D.: ... no, no dico quel.. con ... eee... che mi sta mettendo in croce così, così, così, così e non riesco a portar da casa: quello ha fallito; quello ... la Safa di Bologna è pure messa così" ... "eh perché vi serve qualcosa?" "no, no" dico "che mi serve ... che mi serve?" Ma, dice "non preoccupatevi che per voi problemi non ce ne sono... ma no che devo ammazzare la gente noi, avete lavorato, dovete avere questi soldi perché non ve li dà questo soldi?" Dico "lasciate perdere, poi ... poi vediamo". Ecco poi che m'ha chiamato, allora lui ha messo in moto un bordello di cose ... " [...] ... e poi dopo ha messo in moto tutto quel ... manicomio qua. Poi compa' sotto ... e compa' sopra ... tutto qua è venuto, perché rapporti con lui io non ... siamo amici dotto' ... "*⁶³). Il dichiarante tentava comunque sempre di difendere SARCONE (*"BONIFAZIO D.: ... però voglio dire ... però del male ... a questo punto voglio dotto' di male non ne ho fatto a nessuno, anche se lui si è dato da fare per farmi avere i soldi ..."*⁶⁴), indicato quale chiaro referente del SILIPO Antonio (*SOST. PROC. NAZ.: Va*

⁶³ pag. 35, 36, 37.

⁶⁴ pag. 37.

bene ... "non è venuto da me, è andato oltre"... BONIFAZIO D.: Allora è una parola che ho speso con Sarcone. SOST. PROC. NAZ.: Esatto! BONIFAZIO D.: Eh siam lì dotto', non c'è altro. SOST. PROC. NAZ.: "E' andato oltre è andato, hai capito?" BONIFAZIO D.: Perché io con Tonino non è che abbiamo .."⁶⁵).

Siffatte dichiarazioni, parse evidentemente agli inquirenti sincere, giustificano la mancata contestazione del fatto estorsivo in esame anche al BONIFAZIO, ritenuto dall'Accusa, più che il mandante dell'esazione coattiva, l'imprenditore in difficoltà da "accerchiare" con scopi di impossessamento aziendale, secondo un archetipo che, al termine dell'esposizione dei reati-fine, si potrà definire tipica modalità operativa del sodalizio di 'ndrangheta emiliano. Tale tesi viene avvalorata dal profilo soggettivo del BONIFAZIO, indicato in atti come imprenditore privo di precedenti penali nonché di pregressi contatti con l'ambiente malavitoso investigato; né potendosi ritenere che valga quale stigma di mafiosità o di collusione la sua provenienza da Cutro, città calabrese dalla quale provengono gran parte degli odierni imputati, fra i quali gli stessi SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio, comuni radici che possono al più valere per gli estorsori quale certezza che la persona offesa ben comprendeva i loro messaggi, pur larvati, trasmessigli. Così come in effetti è stato.

Gli elementi di prova sopra indicati convergono univocamente sull'intervento del SARCONE Nicolino, tramite il suo "braccio operativo" SILIPO Antonio, per costringere BADALAMENTI Natale ad estinguere il residuo debito verso BONIFAZIO, ancorché - come correttamente evidenziato dalla Difesa del SARCONE - non tutti i pagamenti effettuati dal BADALAMENTI siano da ascrivere all'intervento del SARCONE stesso (come invece indicato in imputazione), così potendosi dire solo per quelli rateali onorati dal debitore successivamente alla comparsa sulla scena degli imputati, documentata dalle indagini.

E' indubbio che l'autorevolezza di SARCONE Nicolino e la sua capacità intimidatoria abbiano piegato la volontà di BADALAMENTI Natale, il quale, pur pressato da difficoltà economiche e non certo soggetto alieno all'ambiente criminale (come confermato dal suo arresto per illecita detenzione di armi), ha cominciato immediatamente ad adempiere.

Il chiaro ruolo apicale del SARCONE emerge dallo stesso tenore velato ed allusivo delle minacce al debitore pronunciate telefonicamente da SILIPO (*"la cosa è pesante capisci?! [...] - no no non è venuto da me! non è venuto da me! è andato oltre! è andato oltre! è andato! hai capito? sicuramente la cosa è.....va bene dopo ti spiego di persona hai capito?*), laddove, all'evidenza, la sola evocazione del nome di SARCONE Nicolino basta più di ogni altra parola. La potenza intimidatrice è tale che, non solo BADALAMENTI paga, ma si risolve ad una manifesta reticenza, atteggiamento che neppure muta una volta preso atto delle conseguenze penali della propria condotta, ciò facendo anche prima dell'incendio occorso al BONIFAZIO, pertanto non in quanto intimorito da tale evento ma solo dalla fama criminale dei suoi contraddittori.

Il fatto integra gli estremi del reato ascritto, non potendosi accedere alla richiesta difensiva di riqualificazione nel reato di ragion fattasi, sul punto richiamando quanto esposto in premessa ed essendo evidente, nel caso di specie, la finalità del tutto propria dell'agire della coppia SARCONE-SILIPO, funzionale al consolidamento del prestigio

⁶⁵ pag. 60.



criminale dell'associazione 'ndranghetista di riferimento nonché all'acquisizione di una posizione di credito nei confronti del beneficiario dell'operazione, BADALAMENTI Natale, indotto da tale comportamento a mettersi a disposizione della cosca o a sentirsi in qualche modo con la stessa in debito. Siffatta finalità fonda altresì la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, ravvisabile sia nella sua declinazione soggettiva, trattandosi di condotta finalizzata a rafforzare il "prestigio" e la capacità di infiltrazione del sodalizio emiliano nel tessuto socio-economico locale, sia in quella oggettiva, stante la modalità tipicamente mafiosa della condotta e i cui effetti di immediato assoggettamento e di fitta omertà sono concretamente riscontrabili.

Sussistono altresì gli estremi delle contestate aggravanti dell'essere stato il reato commesso da più persone riunite e da persona che fa parte dell'associazione ex art. 416 bis c.p., tali essendo entrambi gli imputati.

Sul fronte difensivo, si osserva come il perdurante silenzio dei due imputati non abbia offerto alcuna ricostruzione alternativa della vicenda.

CAPO 12) GRANDE ARACRI NICOLINO. L'ACCUSA NEI CONFRONTI DI VILLIRILLO ROMOLO. IL MANDANTE DEGLI INCENDI.

Fonti: Annotazione conclusiva Compagnia CC di Parma 24/5/2013 (pp. 666-677) (Vol.31); Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013 (pp. 65 e ss.) (Vol. 26 e ss.; trascrizione intercettazione allegate alla integrazione del 7/3/2014 Vol.1 30); Informativa Comando di Modena 12/6/2013 p. 395 e ss. e 999 e ss.; Informativa Comando di Modena 4/12/2013 p. 818 e ss.; nota CC Modena del Nr. 189/1-157 di prot. del 22/2/2014 (Vol. 22; v. anche Vol. 40); Operazione Kyteriorn Proc. Pen.5946/10 R.G.N.R. 21 – C.N.R. Roninv. Carabinieri Kr nr. 512/171-2010, da pag. 933 e ss. - cap. 5: Riciclaggio, la figura di VILLIRILLO Romolo e allegati (CD 14 Vol. 40, raccolti nel Vol. 102). Dichiarazioni collaboratori giustizia VRENNA e CORTESE.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; riesame (ord. 16/2/-30/3/2015) annulla limitatamente alle condotte contestate come art. 423, 424 previa riqualificazione come 424 c.p. e conferma capo 12, limitatamente al 629 e 7 l. 203/91.

1. PREMESSA. LA FIGURA DI VILLIRILLO ROMOLO. I COLLABORATORI.

Il capo d'accusa in esame necessita di essere inserito in un più vasto contesto: la vicenda della "messa al bando" di VILLIRILLO Romolo (qui imputato con un ruolo apicale del sodalizio), accusato di grave infedeltà dal capo della casa madre cutrese, GRANDE ARACRI Nicolino.

Trattasi di una fase centrale della vita del gruppo organizzato attestata dalle indagini, che l'hanno colta nel suo nascere e divenire. Le difficoltà, le tensioni e contrapposizioni interne al gruppo determinate dalle invettive del boss verso il sodale infedele hanno innalzato la concitazione e conseguentemente allentato le prudenze verbali degli interlocutori intercettati, sicché su questa vicenda le conversazioni captate paiono di esemplare chiarezza, oltre che molteplici e convergenti a riscontro dell'ipotesi d'accusa. Ciò si sostiene nonostante la ferma negatoria di GRANDE ARACRI Nicolino, più volte



ribadita nelle spontanee dichiarazioni rese nel corso del processo, sulla quali, in ogni caso, si tornerà.

VILLIRILLO Romolo era già emerso come soggetto inserito negli ambienti della criminalità organizzata di Cutro dal 2006⁶⁶, incaricato di curare numerose faccende economiche della cosca, in stretto contatto con il fratello di Nicolino, GRANDE ARACRI Ernesto, essendo quelli gli anni della detenzione di GRANDE ARACRI Nicolino⁶⁷ con il fratello Ernesto chiamato a svolgere un ruolo di supplenza.

Nel corso dell'indagine sono stati delineati gli interessi economici curati dal VILLIRILLO nel parmense e nel piacentino, con l'ausilio del suo fidato collaboratore BATTAGLIA Pasquale e in contatto con tutti i personaggi del sodalizio emiliano, da LAMANNA Francesco a SARCONI Nicolino, a GUALTIERI Antonio, a BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, DILETTO Alfonso a BOLOGNINO Michele, CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo.

Siffatto ruolo del VILLIRILLO, ben tratteggiato dalle risultanze investigative, collima con quanto indicato sul suo conto dai collaboratori di giustizia VRENNA Giuseppe e CORTESE Angelo Salvatore⁶⁸.

VRENNA Giuseppe ha menzionato la famiglia VILLIRILLO di Cutro, proprietari di un negozio di elettrodomestici a Cutro, come persone "vicino a Nicolino GRANDE ARACRI"⁶⁹ mentre CORTESE Angelo Salvatore⁷⁰ (le cui notizie fornite si fermano al 2008, quando ha iniziato la collaborazione) ha indicato VILLIRILLO Romolo, ancorché - almeno fino all'anno 2008 - non affiliato, comunque molto "vicino" alla cosca GRANDE ARACRI per conto della quale svolgeva il compito di "muovere il denaro": *"...non è affiliato però per persone al... che sono alla sua disponibilità. Se c'è da fare movimenti... lui, specialmente che è bravo a livello finanziario, faceva movimenti, muoveva soldi in poche parole. Quindi una persona che muove soldi, riesce a muovere soldi (...) No, no lui no... che so io, fino al 2008 non era affiliato"*.

Oltre al rapporto diretto con GRANDE ARACRI Nicolino e sua moglie MAURO Giuseppina, intesa "commare Maria"⁷¹ ("diretto, diretto, diretto, andava a casa sua. Quando mancava... in casa sua, andava anche dalla moglie, la Maria, la moglie di Nicolino Grande Aracri"), VILLIRILLO Romolo era collegato ai vertici della cosca anche tramite suo cognato COLACINO Antonio⁷², nipote di Pino COLACINO "che è nostro affiliato"⁷³.

Nel periodo in cui CORTESE era attivo, **VILLIRILLO Romolo gravitava in Emilia e nella bassa Lombardia**: *"Sì, lui faceva molto, andava sì e no sull'Emilia, anche nella zona Lombarda, sia Lombardia, Cremona, loro in quanto con Cremona, con Piacenza,*

⁶⁶ Cfr. nota R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Crotone 2/12/2013 relativa all'Operazione *Kyterion* p. 914 e ss, CD allegati al Vol. 40.

⁶⁷ Dopo una lunga detenzione inframezzata da periodi di arresti domiciliari, scarcerato il 5/4/2011; riarrestato il 6/6/2011, scarcerato il 17/6/2011 e arrestato nuovamente il 5/3/2013.

⁶⁸ Sui collaboratori di giustizia si rimanda al Cap. IX.

⁶⁹ Interrogatorio 5/3/2012, Vol. 24.

⁷⁰ Interrogatorio del 7/3/2012, Vol. 24.

⁷¹ MAURO Giuseppina, nata a Petilia Policastro (KR) il 31/5/1954, residente a Cutro (KR), in C.da Scarazze snc.

⁷² COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26/4/1980.

⁷³ COLACINO Giuseppe, nato a Cutro il 8/12/1953, detto "Shampoo", coinvolto nell'operazione *Scacco Matto*, già condannato per associazione mafiosa, come accertato, uomo di fiducia di GRANDE ARACRI Nicolino.



insomma lui quando partiva faceva questi giri qua". I motivi dei viaggi erano riconducibili, secondo CORTESE, alle movimentazioni di denaro eseguite da VILLIRILLO ("Solo per ... per movimento di soldi, per affari, per investire soldi: prestare, ricevere, insomma lui gi.. lui riusciva a muovere soldi senza avere attiv.. alcuna attività lavorativa, perché lui anche risultava che aveva ... lui riusciva girare i soldi; a prendere, a tappare ... prendeva da una parte metteva a un'altra, capito no? Era una persona in grado che era ... era buono con i direttori di banca, era legato bene"), che sapeva muoversi bene nell'ambito bancario, godendo di molte amicizie tra i vari direttori di banca ("P.N.A DR PENNISI: Il direttore di banca di Cutro... CORTESE A.S.: Della Calabria, Calabria ... della Calabria sicuro, era in buoni rapporti ... P.N.A DR PENNISI: Se, se ne ricorda qualcuno? CORTESE A.S.: No, qualcuno no però so che tramite lui, esempio se voleva aprire un conto corrente, ci poteva parlare anche lui; un fido bancario ... insomma riusciva a muoversi in questo... P.N.A DR PENNISI: E come mai aveva questa specialità? CORTESE A.S.: Non lo so, perché il padre era più diciamo ... più un calabrese un po' ...faceva più danni il padre no, perché il padre face.. ma lui invece sapeva muovere bene e faceva molti viaggi. P.N.A DR PENNISI: Ma perché era uno che aveva studiato? CORTESE A.S.: Questo no, però era un ragazzo molto, diciamo ... su questo campo qua s'era specializzato, in fatto di movimento di soldi lui era bravissimo, anche quando il padre è stato detenuto, lui si è mosso, è andato per vedere ... insomma era lui che faceva tutto. Faceva Calabria ... Emilia-Romagna e Lombardia, sapeva muovere bene). Le movimentazioni di denaro erano eseguite anche per conto di GRANDE ARACRI Nicolino, specie se dovevano essere portati a termine cospicui affari ("lo chiamava ... diceva che c'era un affare da fare "mi servono 100 mila euro, 200 mila ...").

Persone come VILLIRILLO Romolo, incensurate, con una spiccata propensione agli affari e che sapevano muoversi in ambiti economico-finanziari, erano molto ricercate da GRANDE ARACRI Nicolino ("P.M.: Ma questi giri li faceva per proprio conto o per ... per conto di ...CORTESE A.S.: Allora faceva... per conto proprio ma anche per Grande Aracri Nicolino, se c'era da fare qualche affare, faceva intervenire anche Grande Aracri Nicolino, perché lo chiamava ... diceva che c'era un affare da fare "mi servono 100 mila euro, 200 mila ..." però specifico non ne so io fatto specifico che ha fatto, però lui aveva ... andava da Grande Aracri "dobbiamo fare un affare, c'è da comprare un pezzo di terra, c'è da fare un affare" lui si sapeva muovere, perché a Grandi Aracri gl'interessavano queste persone qua, come anche le persone che sono a Brescello, persone insospettabili perché lui, fino a poco tempo fa era incensurato, ho saputo poi che ha avuto problemi tramite i media io ...ho saputo".

GRANDE ARACRI Nicolino si era affidato a VILLIRILLO Romolo per far fruttare il suo denaro ("CORTESE A.S.: Sì, si sta roba qua, tramite media, in televisione, ho saputo che ha avuto problemi, però fino a... persona insospettabile, persone che servono ai clan, perché non possono prendere a me e mandarmi, che sono pure pregiudicato: manda una persona pulita, come ha fatto Grande Aracri Nicolino in nord Italia, tramite cognati, fratelli e compagnia ... persone insospettabili che si possono muovere bene e non ... non ... Noi eravamo più che altro un braccio armato e braccio diciamo delle volte violento, per fare azioni, per andare a fare diciamo altre cose, invece quello usava per questi movimenti diciamo particolari, dove c'è da investire denaro").

Quando VILLIRILLO operava in Emilia Romagna si relazionava con LAMANNA Francesco, perché "sapeva che c'era un punto di riferimento". In virtù della sua



vicinanza a GRANDE ARACRI per conto del quale gestiva gli affari, sostanzialmente riciclavava denaro (*“quelle di Nicolino erano cose diciamo... era più che altro riciclaggio là da investire, da fare investimenti e lui capace che faceva far per conto suo ... prendeva anche macchine, saliva, scendeva ... cioè lui era sempre in movimento”*), gli affiliati operanti in Emilia non gli davano fastidio (*“no perché sapevano che lui era nelle vicinanze di Grande Aracri Nicolino, era persona vicina al clan e quindi nessuno gli andava a dare fastidio... (...) sapendo che è una persona alle vicinanze poteva fare quello che voleva”*).

La conoscenza del CORTESE era diretta (*“Perché delle volte me l'ha detto che stanno investendo ... stanno investendo soldi, me l'ha detto lui personalmente. P.M.: Lui chi? CORTESE A.S.: Romolo Villirillo. Voleva, voleva fare pure a me “se c'hai soldi investiti, ti faccio investire pure i soldi”. Poi me l'han detto anche altri paesani miei in Reggio Emilia in più occasioni. E Floro Vito Salvatore mi ha detto: “c'hai, c'hai 300, 400 mila euro, prendi che prendiamo un pezzo di terra” cioè a me mi offrivano tut.. continua.. in continuazione persone insospettabili, diciamo tra virgolette, pulite. Mi diceva: “se c'hai, facciamo subito, costruiamo subito”*).

Fino all'estate del 2011, fino al suo primo arresto (VILLIRILLO era arrestato il 21/7/2011, liberato il successivo 23/7/2011 e nuovamente arrestato, per lo stesso fatto, il 4/10/2011⁷⁴) si può dire che VILLIRILLO Romolo fosse uno dei maggiori riferimenti del GRANDE ARACRI in Emilia, con il ruolo di “anello di congiunzione” fra la casa madre cutrese e la cellula emiliana, in questa terra muovendosi con l'autorità di persona gradita al capo e con autonome capacità organizzative⁷⁵.

Il suo arresto nel luglio 2011 faceva crollare il consenso dei sodali, evidentemente in gran parte di facciata, e portava alla luce il sospetto che lo stesso si fosse appropriato di cospicue somme di denaro di spettanza diretta della cosca cutrese, per la quale si adoperava nelle operazioni di riciclaggio e reimpiego. VILLIRILLO Romolo diveniva quindi destinatario delle accuse del boss Nicolino GRANDE ARACRI sempre più incalzanti e stringenti, contesto nel quale sono maturati i fatti-reato in contestazione.

Sulla piena attendibilità del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore si avrà modo di tornare (capitolo IX).

I riscontri alle dichiarazioni del CORTESE sugli affari di VILLIRILLO per conto di GRANDE ARACRI Nicolino emergono con chiarezza dalla disamina degli elementi probatori portati a fondamento dei capi d'accusa che riguardano l'imputato VILLIRILLO Romolo, ai quali si fa rinvio.

Agli stessi si aggiungano le circostanze dell'arresto di VILLIRILLO Romolo e la documentazione rinvenuta in suo possesso nell'occasione (cfr. *infra*) nonché il fatto che lo stesso era stato più volte controllato in compagnia di soggetti esponenti del clan GRANDE ARACRI. Fra questi, il 7/9/2006 e il 28/10/2008, GRANDE ARACRI Ernesto (condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) e, il 30/4/2004, lo stesso

⁷⁴ Una volta riacquistata la libertà, VILLIRILLO era tratto nuovamente in arresto l'11/9/2012 e quindi il 29/8/2014, in quest'ultima occasione perché colto in possesso di una pistola con matricola abrasa in Cutro.

⁷⁵ VILLIRILLO Romolo risulta amministratore unico della KROTON COSTRUZIONI Srl, nonché titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE R&G COSTRUZIONI, entrambe attive nel settore edile. La prima ditta ha sede a Parma ed unità locale ad Arcole (VR), mentre la seconda, dopo aver avuto sede a San Bonifacio (VR) e nella stessa città ducale, è stata trasferita nel 2007 a Cutro (KR). Ciò ad attestare come VILLIRILLO avesse radicato i suoi interessi nel Nord Italia.

CORTESE Angelo Salvatore, con il quale - come risulta dalla annotazione conclusiva del procedimento penale collegato condotto dalla DDA di Catanzaro (5946/10 RGNR) - VILLIRILLO Romolo aveva intrattenuto, nell'anno 2006, anche contatti telefonici (pag. 927 e s.).

2. ALTRE RISULTANZE INVESTIGATIVE.

In data 18/5/2011 aveva inizio l'attività di intercettazione dell'utenza telefonica cellulare 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo (RIT 1221/11) da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola D'Arda⁷⁶.

Subito veniva in evidenza la vicinanza di VILLIRILLO Romolo al clan GRANDE ARACRI di Cutro e in particolare al suo capo, Nicolino GRANDE ARACRI. Quest'ultimo, il 19/5/2011, era ricoverato d'urgenza all'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, Chirurgia Generale 4° piano per un attacco di appendicite acuta.

Dalle conversazioni captate dalle ore 22:08:27 del 19/5/2011 alle ore 10.11.38 del 20/5/2011, il segnale telefonico del cellulare di VILLIRILLO Romolo agganciava la stazione radio base di Crotone via Torino nr.14, ove è sito il citato nosocomio. L'ipotesi che VILLIRILLO fosse rimasto per tutta la notte al cospetto del capo bastone di Cutro per garantirne la sicurezza era suffragata dal tenore dell'sms che, alle ore 01.31 del 20/5/2011, lo stesso inviava al nr. 338/3706672 (intestato a OLIVERIO Gaetano): *"Quando ti svegli vieni in ospedale al 4 piano portami lo scampoo una asciugamano piccola per la testa una lametta bic e la squiuma da barba saluti"*. Ciò dopo avere detto, invece, alla moglie SALVINO Tiziana (che evidentemente voleva tenere fuori dalle problematiche della cosca) che il motivo del suo mancato rientro, quella notte, era da imputare ad un problema con la macchina, in tutt'altra località da quella in cui, invece, si trovava.

Dalle intercettazioni emergeva altresì la funzione assolutamente "mobile" del VILLIRILLO, che si spostava dalla Calabria all'Emilia e viceversa continuamente e freneticamente, con prenotazioni aeree dell'ultima ora, senza minimo riguardo alle spese, ciò all'evidente fine di curare affari illeciti, solo alcuni dei quali dettagliati dalle

⁷⁶ Certa l'identificazione dell'imputato quale utilizzatore delle utenze oggetto di intercettazione (da maggio a ottobre 2011): 393/8136969 (RIT 1221/11), 389/0438742 (1571/11), 335/1653433 (RIT 1572/11) e 338/6196529 (RIT 1717/11), intestata alla ditta SIRI SRL, di proprietà della madre UMBERTELLI Maria Luisa e del nonno paterno VILLIRILLO Romolo. Lo stesso è stato oggetto di intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in suo uso Volkswagen Golf, targata EC 001 EP, da maggio a settembre 2011. Si segnalano altresì i plurimi servizi di osservazione e controllo che prendevano le mosse dalle intercettazioni dando così riscontro della certa identità del dichiarante. Inoltre, durante il periodo dell'indagine, lo stesso era individuato all'interno di strutture alberghiere quali "Hotel Tricolore" di Reggio Emilia e "Hotel Parco" di Castelvetro Piacentino (PC). A ciò si aggiunge che, il 17/7/2010, VILLIRILLO Romolo aveva sporto denuncia di furto presso il Comando della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza (RE), fornendo quale recapito il numero telefonico cellulare nr. 393/8136969, ossia la prima delle utenze intercettate. Si deve, infine, osservare, quanto all'intercettazione dell'utenza n.3667050033 (intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale) emersa nell'ultimo periodo di indagine, successivamente alla scarcerazione del VILLIRILLO, l'indicazione in tal senso della persona offesa NEFFANDI Stefano, oltre al fatto che la stessa utenza risultava nella disponibilità del VILLIRILLO già all'atto del suo arresto del 21/7/2011 (cfr. verbale di perquisizione). Siffatti elementi, considerato anche il certo riconoscimento vocale da parte degli investigatori, rendono manifesta la corretta identità dell'interlocutore, del resto mai posta in dubbio né dall'imputato né dalla sua difesa.

indagini, come gli interessi in Castelvetro Picentino (capo 122), il reimpiego di denaro della cosca cutrese attraverso il sodale CAPPÀ Salvatore (capo 119-120 e capo 83, quest'ultimo relativo all'affare "Sorbolo") nonché le condotte estorsive volte a depredare imprenditori in difficoltà dei propri patrimoni aziendali sì da insinuarsi sempre maggiormente nell'economia locale (capo 78).

Nel tratteggiare la parabola di VILLIRILLO Romolo e meglio tratteggiare il contesto nel quale sono maturati gli attentati ai beni ascritti, al capo 12, in qualità di mandante, al boss Nicolino GRANDE ARACRI, è necessario richiamare già da ora la figura di altro sodale di spessore, imputato anch'egli in questo processo celebrato in rito abbreviato, GUALTIERI Antonio. Infatti, sarà proprio GUALTIERI Antonio a rimpiazzare VILLIRILLO dopo la sua destituzione con il compito di accertare l'entità delle sue malefatte e di prenderne il posto.

La relazione fra VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio si intensificava prima dell'estate del 2011, secondo un disegno voluto dallo stesso GRANDE ARACRI Nicolino: i due si incontravano, la mattina del 28/5/2011, al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino che si trova ricoverato per accertamenti sanitari, presso il Policlinico Gemelli di Roma.

La mattina del 28/5/2011, i carabinieri di Fiorenzuola predisponavano un servizio di osservazione presso la stazione ferroviaria di Reggio Emilia ove si accertava l'effettiva partenza di VILLIRILLO Romolo e di GUALTIERI Antonio alla volta di Roma con il treno Freccia Rossa delle ore 07:12, con arrivo a Roma Termini alle 10:20 successive⁷⁷. La conferma del loro arrivo nella capitale si riscontrava alle ore 10.24, allorché, con il telefono cellulare di VILLIRILLO Romolo, era effettuata una chiamata (che agganciava la cella telefonica di Roma, via Marsala nr.22/26), da GUALTIERI Antonio verso COLACINO Antonio⁷⁸ *"e ci stiamo facendo una camminata... siamo già... a Roma siamo..."*, ed ancora *"...si si si... siccome... siccome ci siamo fatti religiosi... no? siamo venuti a vedere il Papa..."*, ed ancora *"...si? e noi volevamo venire sabato o domenica, ma dice che sabato o domenica senò se ne va... chi lo sà?"*⁷⁹.

L'analisi della conversazione confermava che due si stavano recando in Roma, non per visitare un cantiere, né tantomeno per un appuntamento con il Santo Padre, ma per incontrare un personaggio importante di cui non si poteva svelare l'identità.

La cella radio base attivata dall'utenza cellulare in uso a VILLIRILLO Romolo era compatibile con il Policlinico Gemelli di Roma. Pertanto, gli inquirenti ipotizzavano che i due si fossero recati a far visita ad una persona che si trovava ricoverata all'interno di quel nosocomio, ipotesi confermata dai Carabinieri di Crotone, che indicavano la partenza del boss GRANDE ARACRI Nicolino per Roma per un suo ricovero presso il Policlinico Gemelli, in ottemperanza all'autorizzazione nr.16/95 RGMP, emessa dal Tribunale di Crotone - Sezione Penale - in data 13/5/2011.

Sarà poi il loquace GUALTIERI (tale soprattutto al cospetto della consulente finanziaria bolognese TATTINI Roberta, anch'ella imputata nel presente processo e condannata per concorso esterno) a rendere palese l'incarico ricevuto dal boss di affiancamento del VILLIRILLO nella gestione degli investimenti delle somme di denaro della cosca, essendosi già insinuati sospetti sull'operato del VILLIRILLO: in una ambientale del 2/9/2011 a bordo dell'autovettura Range Rover di TATTINI Roberta, GUALTIERI

⁷⁷ vds servizio di ocp nr. 16.

⁷⁸ nato a Catanzaro il 26/4/1980, residente a Cutro (KR), cognato di VILLIRILLO Romolo, con il quale Romolo era stato arrestato il 21/7/2011.

⁷⁹ prog. nr. 2388 RIT 1221/11.

Antonio riferiva alla consulente, che si stava alacramente adoperando per la buona riuscita dell'affare consistente nel riciclaggio di 1,4 milioni € provento di una rapina ad un portavalori, in cambio di un controvalore in dollari del 40% (c.d. affare *Blindo*, poi non andato a buon fine⁸⁰), di essere stato incaricato da GRANDE ARACRI Nicolino poco prima del 2 giugno 2011 per affiancare VILLIRILLO, sospettato di indebite appropriazioni e che era stato lo stesso VILLIRILLO a comunicarglielo⁸¹: "TATTINI Roberta: [...] c'era di mezzo il 2 di Giugno eh, "a loro va bene anche il 2 di Giugno anche se è festa?" io spero che problemi delle feste loro non ne abbiano o che INC.. "no, per il 2 di Giugno arrivano.." insomma, morale, non partivano mai! cioè chi doveva partire c'era sempre un problema e non partiva mai! [...] e poi dopo, quel giorno, poi dopo ho visto te (ndr. GUALTIERI Antonio) alla sera, quindi.. ma quando io ho visto te, la tarantella era dieci giorni! eh! GUALTIERI Antonio: no, io l'ho saputo il giorno prima che ero in macchina con lui... Lui. Lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) lo ha mandato da me, no? dice.. TATTINI Roberta: però che cosa è successo? GUALTIERI Antonio: no, io non sapevo nulla eh! TATTINI Roberta: ah; GUALTIERI Antonio: io non sapevo.. io sapevo solo in questa gente.. allora lui.. cioè lui, Romolo, mi ha detto: "a me mi sembra.." dice "no, Romolo, tu questa persona non la gestisci più e la gestisce....." e ha detto: "dai portami a casa tutti sti soldi INC" perché io già quella sera lì.. [...] GUALTIERI Antonio: perché lui stava cercando dei INC per fottersi i soldi; TATTINI Roberta: ma io l'avevo capita questa; GUALTIERI Antonio: senza che mi chiamano.. TATTINI Roberta: infatti a me è dispiaciuto.. per cui quando io GUALTIERI Antonio: e allora era venuto da me e mi ha detto: "zio Tò, c'è un operazione così, così e così.. che mi manda Lui" e gli ho detto "ora intanto INC queste operazioni tu lo sai che io non sono tentato.. non le prendo in mano.." gli ho detto "ma hai combinato qualche casino?" gli ho detto io.. subito Robè.. gli ho detto "ma hai combinato qualche casino? perché io di queste operazioni non ne faccio.. io faccio le aziende e tu lo sai no?" gli ho detto "non mi occupo di queste cazzate" fu, dice "no, no, però Lui vuole così", "va bene... ma sei certo di dove andiamo? abbiamo? li vediamo?", "si, li vediamo" ha detto lui...".

Di qui l'incontro dei due al cospetto del capo cosca.

Dalle conversazioni telefoniche di VILLIRILLO Romolo susseguenti a quell'incontro, si nota come lo stesso VILLIRILLO, ancora inconsapevole dei sospetti del boss nei suoi riguardi e indotto dal suo volere, iniziasse a presentare GUALTIERI a diversi personaggi gravitanti in Emilia definendolo come: "Ediltetti⁸² ... si insomma è uno... Ediltetti è uno come dire?...nel nord... famoso..."⁸³. Inoltre tra Antonio e Romolo si avvertiva una reciproca ostentata stima (GUALTIERI: "Sei una grande persona via avanti così"⁸⁴, subito replicato da VILLIRILLO Romolo: "...Tu non sei di meno se ti chiamo zio To e perché mi esce dal cuore ..."⁸⁵).

Per questioni sempre verosimilmente connesse all'affare *Blindo*, VILLIRILLO Romolo si recava ancora, questa volta solo, a conferire con GRANDE ARACRI Nicolino, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma.

⁸⁰ sul quale comunque, per la sua pregnanza informativa ai fini della sussistenza del sodalizio, si tratterà infra nel cap. IV "Affari".

⁸¹ prog. nr. 34 RIT 2182/11.

⁸² ditta di GUALTIERI Antonio.

⁸³ prog. nr. 2507 RIT 1221/11.

⁸⁴ prog. nr. 2638 RIT 1221/11.

⁸⁵ prog. nr. 2639 RIT 1221/11.

Dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche si appurava che, la mattina del 31/5/2011, VILLIRILLO Romolo partiva da Reggio Emilia con il treno Freccia Rossa delle ore 07:12 per Roma, accompagnato in stazione da BLASCO Gaetano⁸⁶ (altro imputato del delitto associativo, in altra sede giudicato).

Apparendo chiaro l'intento di VILLIRILLO Romolo di recarsi ad incontrare GRANDE ARACRI Nicolino per riferire del suo operato e di quello degli altri affiliati, i Carabinieri di Fiorenzuola predisponavano in Roma un servizio di osservazione. Il servizio permetteva di accertare che VILLIRILLO Romolo si recava a Roma presso il Policlinico Gemelli ove incontrava GRANDE ARACRI Nicolino e con questi parlava nella sala d'aspetto del reparto cardiologia, così come attestato dalle **foto** **grafie in atti che ritraggono i due a colloquio in detta sala d'aspetto**⁸⁷.

Ulteriore conferma dell'incontro a Roma era fornita dalla conversazione delle ore 15:34, allorquando VILLIRILLO Romolo da Roma chiamava GUALTIERI Antonio comunicandogli di essere con GRANDE ARACRI Nicolino, nell'occasione definito "il giovanotto" (*VILLIRILLO: no io sono da dal dal ragazzo!! Dall ehhh GUALTIERI: ahh, dal giovanotto? VILLIRILLO: dal gio ... dal giovanotto!..*). A proposito della corretta identificazione del "giovanotto" (uno dei vari appellativi utilizzati dai sodali per indicare il boss, mai chiaramente chiamato per nome) si rileva non solo la coincidenza temporale fra la visita al boss e la telefonata al sodale, ma anche la parte finale della stessa conversazione nella quale GUALTIERI Antonio chiedeva a VILLIRILLO Romolo di salutare anche la moglie ed i familiari di GRANDE ARACRI Nicolino presenti con lui in ospedale: (*"ma la commare Maria⁸⁸ pure la c'è compa" e "salutameli a tutti hai capito? Pure il giovanotto! Eh"*⁸⁹). Giova precisare che presso l'hotel DESIDERIO di Roma (posto di fronte al Policlinico Gemelli) risultavano alloggiate MAURO Giuseppina e GRANDE ARACRI Nikol Valentina, rispettivamente moglie e figlia di GRANDE ARACRI Nicolino. Si accertava altresì che, alle successive ore 17:20, VILLIRILLO Romolo partiva con volo ALITALIA AZ 1167 da Roma a Lamezia Terme.

E' pertanto difficilmente contestabile il fatto che l'appellativo "giovanotto" utilizzato dai sodali fosse nella specie da riferire proprio al boss GRANDE ARACRI Nicolino, nonostante quest'ultimo abbia più volte rinnegato qualsiasi soprannome, compreso quello in oggetto. In tal senso, infatti, convergono i plurimi elementi costituiti, oltre che dal dato logico dell'utilizzo di un nomignolo all'evidente fine di celare un nome "impronunciabile" quale quello del capo cosca, il fatto che effettivamente il VILLIRILLO si trovava in visita da GRANDE ARACRI Nicolino e conversava telefonicamente con colui (GUALTIERI) con il quale stava trattando affari proprio per conto dello stesso capo e pertanto ben in grado di comprendere l'appellativo convenzionale, come in effetti immediatamente inteso. GUALTIERI, infatti, di tutta risposta, mandava i suoi saluti alla moglie di GRANDE ARACRI ("commare Maria"), anch'ella effettivamente presente.

Come anticipato, a prescindere dal dettaglio degli affari illeciti trattati e delle loro alterne fortune, le risultanze sopra indicate valgono ad indicare il rapporto fra VILLIRILLO Romolo e GRANDE ARACRI Nicolino, immortalato qualche attimo

⁸⁶ prog.vi nn.2977-2979 RIT 1221/11.

⁸⁷ servizio di ocp nr. 18 e p. 42 dell'informativa CC Fiorenzuola del 7/5/2013.

⁸⁸ come viene chiamata MAURO Giuseppina, moglie di GRANDE ARACRI Nicolino.

⁸⁹ prog. nr. 3136 delle ore 15:34 RIT 1221/11

prima della “caduta in disgrazia” del VILLIRILLO, allorquando lo stesso, ancora ignaro della diffidenza che gli aleggiava intorno, era fatto affiancare da un personaggio emergente, di grande ambizione, come GUALTIERI Antonio, che poi ne farà le veci.

In questa ottica si richiama anche l'intercettazione del 28/6/2011 che riporta l'invito di VILLIRILLO Romolo a GUALTIERI Antonio di scendere in Calabria perché la “*casa madre*” ha bisogno di parlargli in merito alla costruzione di un villaggio turistico: “*...organizzati che dovresti scendere a parlare con delle imprese...c'è l'impresa la casa madre che ti vuole parlare. Tutto qua... è la casa madre che deve fare questo villaggio diciamo... dovrebbe fare tutto questo villaggio, vuole parlare con te...*”⁹⁰.

In data 1/7/2011, VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio partivano da Reggio Emilia alla volta di Cutro in automobile⁹¹.

Il *summit* con GRANDE ARACRI Nicolino avveniva il giorno seguente presso l'abitazione del boss (GUALTIERI: “*...siccome devo andare a fare un'ambasciata con il giovanotto...*”⁹²⁻⁹³). Alle 16.17 del 2/7/2011, GUALTIERI Antonio si trovava ancora a casa di GRANDE ARACRI Nicolino, come comunicava da Cutro a GRANDE Antonio (“*... ascolta un attimo...io sono ancora qui, con il "Giovanotto"...*”)⁹⁴. Nella conversazione del successivo 3/7/2011 GUALTIERI Antonio, commentando con IAQUINTA Giuseppe (soggetto separatamente giudicato, evidentemente presente anch'egli presso l'abitazione di GRANDE ARACRI) alcune frasi pronunciate al cospetto del “*giovanotto*”, chiedeva a IAQUINTA di non riferire a nessuno della sua presenza (“*...ascolta un poco, ti chiedevo una cortesia...se qualcuno ti dovesse domandare, tu non mi hai visto, lì...*”)⁹⁵.

Ritornato a Reggio Emilia, GUALTIERI Antonio si adoperava per creare un “*pool di imprese*”, “*le imprese più grosse che abbiamo a Reggio Emilia*” per la realizzazione di appalti in Calabria, così come richiestogli da GRANDE ARACRI Nicolino⁹⁶.

Quindi contattava RIZZO Antonio della RIZZO COSTRUZIONI Spa⁹⁷ e AIELLO Salvatore⁹⁸, per informarli della proposta.

Nella conversazione con quest'ultimo, GUALTIERI riferiva le reali intenzioni della cosca di cui era stato fatto partecipe: “*...bravo, bravo...là i romani stanno gli appalti...nella casa nostra loro stanno prendendo gli appalti e noi siamo qua che stiamo morendo di fame...in effetti quello che sta facendo là giù, è Antonio COLACINO sotto i romani, ora possiamo andare là e la facciamo direttamente, capito?...*”, in riferimento alla necessità di scalzare, nell'acquisizione degli appalti a Crotone, alcune ditte romane che si stavano insediando sul territorio⁹⁹. Dalle successive conversazioni si comprendeva il riferimento ad appalti per un valore complessivo di 150

⁹⁰ prog. nr. 1914 RIT 1573/11.

⁹¹ prog.vi nn. 2283-2286-2289 RIT 1573/11; prog. nr. 10881 RIT 1221/11.

⁹² prog. nr. 2342 RIT 1573/11.

⁹³ anche prog. nr. 2348 RIT 1573/11.

⁹⁴ prog. nr. 2351 RIT 1573/11.

⁹⁵ prog. nr. 2423 RIT 1573/11.

⁹⁶ prog.vi nn. 2555-2556 RIT 1573/11; prog. nr. 11294 RIT 1221/11.

⁹⁷ prog. nr. 2566 RIT 1573/11.

⁹⁸ nato a Crotone l'1/9/1977.

⁹⁹ prog. nr. 2594 RIT 1573/11.

milioni di € nel settore delle fonti energetiche alternative¹⁰⁰, ossia degli appalti riferibili al Parco Eolico di Cutro.

GUALTIERI Antonio organizzava un incontro sull'oggetto di cui sopra presso il ristorante "Antichi Sapori" di Reggio Emilia in data 5/7/2011, al quale partecipavano, oltre allo stesso GUALTIERI, BRESCIA Pasquale, AIELLO Salvatore, MIGALE Salvatore, GUALTIERI Salvatore, IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Alfonso ed altri¹⁰¹.

Il giorno successivo, 6/7/2011, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo si sentivano e GUALTIERI spiegava: "...siccome ci siamo trovati là, ti ho detto, per scendere giù delle imprese grosse, no?... Per fare magari una cooperativa un qualcosa, se c'è il caso di fare dei lavori grossi... senza che li prendono le ditte di fuori, hai capito?..."¹⁰².

In una successiva ed importante conversazione tra GUALTIERI Antonio e AIELLO Pasquale si ha evidenza della preoccupazione che nutrivano i soggetti interessati al business, AIELLO affermava: "là ieri sera siamo stati un pocooo...a parlare, ma, sono tutti con la paura addosso là... non so se te ne sei accorto Toni...abbiamo parlato, si ma, mi, mo, ma, sono tutti con la paura addosso sono..." e GUALTIERI rispondeva perentorio: "...si però...cioè qua, non si fa un cazzo più...ormai... io dico che...c'è più spazio là giù che qua...che qua la politica ti mangia, sotto...con la carta bianca...là almeno te lo fanno vedere..."¹⁰³.

Raccolte le informazioni necessarie, GUALTIERI Antonio decideva di scendere in Calabria per conferire con GRANDE ARACRI Nicolino come comunicava a VILLIRILLO Romolo il 9/7/2011 (GUALTIERI Antonio: può darsi che una camminata vado a farmela, io. VILLIRILLO Romolo: dove? GUALTIERI Antonio: là...VILLIRILLO Romolo: dal "Giovanotto"?¹⁰⁴) per poi, l'11/7/2011, informare lo stesso VILLIRILLO, in tono perentorio, che sarebbe andato da solo e non in sua compagnia (VILLIRILLO Romolo: no, no...io vengo prima là, come siamo rimasti e poi ci regoliamo io e te; GUALTIERI Antonio: no, io voglio andare solo; VILLIRILLO Romolo: senza di me? GUALTIERI Antonio: sì, senza di te; VILLIRILLO Romolo: va bene, puoi pure andare; GUALTIERI Antonio: eh...no, non è che posso pure andare...ride...ci vado..."¹⁰⁵.)

Questa presa di posizione mostra che l'iniziale subordinazione di GUALTIERI Antonio nei confronti di VILLIRILLO Romolo stava per essere superata, preannunciando di quest'ultimo il declino.

3. LA CADUTA DI VILLIRILLO ROMOLO, IL COMPIACIMENTO DI GUALTIERI.

Il 21/7/2011 VILLIRILLO Romolo era tratto in arresto dal Nucleo Investigativo di Crotona perché, in concorso con il cognato COLACINO Antonio¹⁰⁶ (sottoposto a fermo di P.G.) e CIAMPÀ Francesco¹⁰⁷ (denunciato a piede libero), si era reso responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/1991 in danno del Commissario Straordinario della Banca Credito Cooperativo, filiale di Scandale,

¹⁰⁰ Vds prog. nr. 2595 RIT 1573/11.

¹⁰¹ prog.vi nn. 2597-2598-2600-2601-2602-2603-2657-2666-2671 RIT.1573/11.

¹⁰² prog. nr. 11687 RIT 1221/11.

¹⁰³ prog. nr. 2747 RIT 1573/11.

¹⁰⁴ prog. nr. 12378 RIT 1221/11 e prog.vi nn. 3091-3233 RIT 1573/11.

¹⁰⁵ prog. nr. 3263 RIT 1573/11.

¹⁰⁶ COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26/4/1980.

¹⁰⁷ CIAMPA' Francesco, nato a Cutro il 31/7/1957.

GALLICCHIO Angelo Pio¹⁰⁸. L'arresto non era convalidato dal GIP del Tribunale di Crotone e VILLIRILLO, il 23/7/2011, era rimesso in libertà, ma, il 4/10/2011, con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, all'esito di più approfondite indagini svolte dalla DDA di Catanzaro, lo stesso era nuovamente arrestato per il medesimo fatto.

L'arresto, che permetteva di rinvenire nella disponibilità del VILLIRILLO numerosi assegni riconducibili alle attività del referente della cosca cutrese in Emilia, fungeva da occasione per la sua messa all'indice.

Numerosissime sono le conversazioni captate sul punto, emerse sia dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola D'Arda sia da quelle svolte dai carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena.

Primo fra tutti, quelle del massimo candidato alla sostituzione del VILLIRILLO stesso, GUALTIERI Antonio. Rilevanti le captazioni ambientali sull'autovettura Maserati del GUALTIERI (RIT 1684/11).

Il 9/8/2011, GUALTIERI Antonio, invitato al matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta, figlia di Nicolino, con ABRAMO Giovanni¹⁰⁹, intorno alle ore 20.30 riaccompagnava il boss presso la propria abitazione, in quanto sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale. Fra i due era intercettata una conversazione che pare utile riportare integralmente per la sua rilevanza:

prog. nr. 286 RIT 1684/11:

...OMISSIS dall'inizio del brano fino alle ore 20:34:02...

GUALTIERI Antonio: e quindi e Romolino... INC... era un pochetto nervosetto... era...

GRANDE ARACRI Nicolino: no eh... lo sai che INC... e ora non gli do confidenza no?

GUALTIERI Antonio: ah

GRANDE ARACRI Nicolino: ...e sono arrabbiati tutti...

GUALTIERI Antonio: l'importante... è che adesso lui... INC... con la Legge...

GRANDE ARACRI Nicolino: ma io gliel'ho detto..

¹⁰⁸ reato ex artt. 56, 110, 629 C.P., con l'aggravante prevista ex art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, per avere, d'intesa tra loro e con una pluralità di condotte in esecuzione di un unico disegno criminoso, proferito frasi del tipo: "...allora questo non sa chi sono io!!!", "...piacere, sono il rappresentante della 'ndrangheta a Crotone!!!", "...se vengono protestati gli assegni devi andare via da Crotone entro tre giorni... altrimenti ti ammazzo e posso andare anche in galera tanto vado a riposare... in ogni caso ci sarà qualcuno che ti ammazzerà.", "...sono quello che è venuto a trovarla ieri pomeriggio, potete anche registrare questa telefonata, non mi interessa che avete contattato i Carabinieri, la mia posizione è sempre la stessa, avete tre giorni di tempo... buona fortuna...", infine "...si ricorda di me commissario???", "...io sono venuto perché mi hanno detto che lei era qua... vi sembra giusto come vi siete comportati... che ci avete cacciato come cani... usate così a Cerignola?... a me non interessa che vi siete rivolti ai Carabinieri... voi ve ne dovete andare da Crotone... io non cambio idea... mi vado a riposare in galera... andatevene!!!... o vi vengo a trovare a Cerignola!... non mi fate arrivare alle estreme conseguenze...", "...dovete andare via da Crotone... avete capito?", al fine di ottenere dalla Banca di Credito Cooperativo di Scandale, un "anticipo fatture" per due assegni "in sospeso" (assegno circolare della BCC di Scandale nr. 0004058569-08, importo € 7.500,00, emesso il 15.07.2011 dalla CO.GE.CO s.r.l. con sede in Cutro a favore di "REG Costruzioni di Villirillo R." e assegno circolare della BCC di Scandale nr. 0004058570-0, importo € 7.500, emesso il 19.07.2011 dalla CO.GE.CO. s.r.l. con sede in Cutro a favore di "VILLIRILLO Romolo); evento non verificatosi poiché la vittima, GALLICCHIO Angelo, commissario straordinario dell'istituto di credito, denunciava il fatto alle Forze dell'Ordine.

¹⁰⁹ Vds servizio di ocp RONI Crotone All. CC Fiorenzuola.

GUALTIERI Antonio: eh...
 GRANDE ARACRI Nicolino: "stai attento"...
 GUALTIERI Antonio: manco i cani... INC...
 GRANDE ARACRI Nicolino: e si vedi...
 GUALTIERI Antonio: i suoi telefoni... sono tutti sotto controllo... e se ora gli dovete dire una mezza parola...
 GRANDE ARACRI Nicolino: giusto
 GUALTIERI Antonio: non gliela dite... una mezza...
 GRANDE ARACRI Nicolino: lui no?...deve capire come... come... INC...
 GUALTIERI Antonio: lui doveva essere vergine per voi!
 GRANDE ARACRI Nicolino: si, si ma io gliel'ho detto: "se tu.. no?... non sei così a me non mi servi"
 GUALTIERI Antonio: bravo!!! per tutelare la vostra incolumità... doveva essere vergine...
 GRANDE ARACRI Nicolino: è normale!
 GUALTIERI Antonio: ahh!... INC...ma che se ne fa di questo qua ora che è stato in galera... che ora questo qua è controllato che manco i cani... se no... se avevo saputo che mi aveva aper.. che mi aveva prenotato per venire, allora... sono sempre un imprenditore...io ho cinque aziende a Reggio Emilia, avete capito?
 GRANDE ARACRI Nicolino: si, si..
 GUALTIERI Antonio:io sono un imprenditore, io..io cammino con con...
 GRANDE ARACRI Nicolino: io da quant'è che INC...
 GUALTIERI Antonio: io, io mi posso muovere come...
 GRANDE ARACRI Nicolino: l'allontaniamo..INC..
 GUALTIERI Antonio: ed è brutto...manco i cani!!... senza un'azienda... senza niente... "ma tu cos'è che fai?"
 GRANDE ARACRI Nicolino:ed ancora lui non ha capito niente
 GUALTIERI Antonio: Eh!!!...
 GRANDE ARACRI Nicolino: non ha capito che la vita non è quella...
 GUALTIERI Antonio: bravo!!!
 GRANDE ARACRI Nicolino: qua no, loro, loro studiano...
 GUALTIERI Antonio: mi ha detto il compare vostro...
 GRANDE ARACRI Nicolino: eh
 GUALTIERI Antonio: mi ha detto: "compare Tonì secondo me a questa persona gli volete troppo bene"... gli ho detto: "no solo io!... ma è tutta la famiglia mia che gli vuole bene" solo che purtroppo... "e te lo giuro" mi fa... anche a voi vi ha affidato questa persona... INC...
 GRANDE ARACRI Nicolino: si si
 GUALTIERI Antonio: si... vi guarda negli occhi con...eh...con una...con gli occhi veramente non da...

Questa prima parte del dialogo offre un rilevante riscontro sul ruolo del VILLIRILLO per la cosca confermando come l'incensuratezza fosse condizione considerata dal GRANDE ARACRI assai preziosa ("...se tu...no?...non sei così a me non mi servi"). Emblematica è poi la frase che segue, allorquando GUALTIERI affermava: "...voi vi dovete cercare di questa gente.... vicino.... alla luce!!!... poi sotto sotto... naturalmente... fate quello che.... voi sapete fare.... naturalmente! cioè.. però noi siamo lo specchio, la luce delle vostre entrate... mi spiego?... su questo ci



*dovete considerare voi!!! avete capito?...*¹¹⁰, espressione efficace per descrivere i nuovi 'ndranghetisti emiliani, coloro che, inserendosi nei gangli di una società ed economia in movimento quale quella emiliana, presentandosi come soggetti "puliti", hanno il precipuo scopo di gestire, ripulire, far fruttare i capitali illeciti, trasferendoli dalle tenebre dell'illegalità alla luce dell'economia reale.

GUALTIERI Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino commentavano quindi il sequestro a seguito di perquisizione, contestuale all'arresto di Romolo, di numerosi assegni¹¹¹, per circa 500 mila € (GRANDE A. N.: *"che penso tra quegli assegni ci sono...del...della fatturazione...la fatturazione addirittura l'ha fatta il nonno suo..."*). GUALTIERI buttava benzina sul fuoco: *"...tu come te li trovi questi assegni qua?...si ho capito... ma tu se sei... in CRIMINE... dove te li trovi?... dove li dovevi portare?...poi lo sapete... state combattendo con la legge... dalla mattina alla sera...ma sto pazzo, compà, non lo sapeva?..."*, insistendo sul danno arrecato dal VILLIRILLO alla cosca di 'ndrangheta cutrese e direttamente al boss¹¹².

Ancora di rilievo il dialogo captato a bordo della Range Rover di TATTINI Roberta il 2/9/2011¹¹³.

GUALTIERI Antonio descriveva a TATTINI Roberta le mancanze di VILLIRILLO, che nonostante concludesse ingenti affari non consegnava alla casa madre il "fiore" nella giusta entità (GUALTIERI Antonio: *ma loro.. cioè.. ma come..come tu puoi prendere trecentomila euro, non so, e al capo gli vai a regalare cinquemila euro; TATTINI Roberta: noo! beh.. ma è offensivo! GUALTIERI Antonio: e va! eh, si non solo offensivo...TATTINI Roberta: eh beh, questo lo so... GUALTIERI Antonio: ma non lo fare proprio! TATTINI Roberta: piuttosto.. GUALTIERI Antonio: non lo fare proprio! TATTINI Roberta non dargli niente... posso dirti? piuttosto non dargli niente! GUALTIERI Antonio: niente! TATTINI Roberta: almeno sei.. GUALTIERI Antonio: sei un signore! TATTINI Roberta: beh, in realtà, sei, sei stato... GUALTIERI Antonio: un ladro ma sei un signore! TATTINI Roberta: si! no perché così è veramente...non dare niente piuttosto; GUALTIERI Antonio: ma tu scherzi? guarda che.. gli ha fatto un tiro, che secondo me questo ragazzo ancora non si rende conto di quello che ha fatto! TATTINI Roberta: ma quello che a me...GUALTIERI Antonio: a una persona ha anche dietro cento soldati vicino?). Non vi è dubbio a questo punto che VILLIRILLO Romolo si fosse appropriato dei denari della cosca (*"...no, ma rubi dove è il piatto dove mangi?..."*) e per questo motivo fosse stato estromesso da ogni attività (*"...ovunque va ha le gambe tagliate.. cioè ormai l'ha detto.. lui l'ha detto a tutta la Calabria, a Napoli, a tutti!..."*).*

Quindi GUALTIERI Antonio, facendo i conti in tasca al VILLIRILLO (*"...hai comprato due ville, hai dei capannoni..cioè, in tre, quattro anni..."*), commentava l'ira di GRANDE ARACRI Nicolino per il fatto che nessuno lo aveva controllato (*"...che poi lui se la prendeva con me: -che voi non l'avete controllato...-...-io lo dovevo controllare?! i tuoi uomini lo dovevano controllare! io faccio tutto un altro lavoro! io..."*), quindi spiegando il suo lavoro: *"io, siccome gli ho pianato sempre le*

¹¹⁰ Vds prog. nr. 287 RIT 1684/11.

¹¹¹ Vds Verbale di Arresto RONI Crotona del 21/7/2011.

¹¹² Segnalano gli inquirenti la rilevanza del riferimento al "Crimine" che attribuisce alla responsabilità di GRANDE ARACRI Nicolino il governo della sovrastruttura, appunto il Crimine, a cui fanno riferimento tutte le locali di 'ndrangheta operanti nel territorio della provincia di Crotona e anche quelle attivate fuori dai territori di origine.

¹¹³ Vds prog. nr. 32 RIT 2182/11.

aziende...”, “...mi facevo le aziende, andavo a guardare se c'erano altre aziende...”, mentre adesso deve fare le stesse “cose che faceva Romolo” e cioè: “...solo che adesso mi sto muovendo io a trecentosessanta gradi...invece adesso cose devo fare? devo andare ora a Mantova, hanno preso centocinquanta appartamenti da fare! allora ora adesso voglio capire da questo ragazzo, in due secondi, come funziona tutto l'ambaradam, capito? a chi ci mettiamo agli scavi, a chi ci mettiamo ai muri, chi ci mettiamo.. allora queste cose le faceva Romolo! diceva: -no, guarda che stavolta tocca a questo per...-... invece no, io adesso ora mi passa a trecentosessanta gradi! cioè hai capito?...”¹¹⁴.

E ancora: “...amore lui si è montato la testa...hai visto come mi bacia a me, che mi abbraccia, sai perché amore? Perché lui sa che la “famiglia” lo sta eliminando tesò,

¹¹⁴ Vds prog. nr. 32 RIT 2182/11:

“GUALTIERI Antonio: ovunque va ha le gambe tagliate.. cioè ormai l'ha detto.. lui l'ha detto a tutta la Calabria, a Napoli, a tutti!

TATTINI Roberta: cioè.. nella sua vita, ufficialmente, che cosa fa Romolo?

GUALTIERI Antonio: ah! adesso ufficialmente deve fare... non lo so.. boh! il traghettino deve fare!

TATTINI Roberta: però ufficialmente aveva un'occupazione sto ragazzo? ha un lavoro? ha un'azienda?

GUALTIERI Antonio: non aveva..

TATTINI Roberta: no, non so te lo chiedo...

GUALTIERI Antonio: non aveva nulla! è stato giocato che...

TATTINI Roberta: quindi tutta la sua vita era quella?

GUALTIERI Antonio: quella!

TATTINI Roberta: quello era il suo lavoro? ufficiale!

GUALTIERI Antonio: ufficiale!

TATTINI Roberta: ah ma allora sei coglione!

GUALTIERI Antonio: eh! allora perché ti dico, allora perché ti dico che lui ha fatto delle cose superficiali ...

TATTINI Roberta: no, ma rubi dove è il piatto dove mangi?

...omississ...

TATTINI Roberta: no ti diceva quello che!

GUALTIERI Antonio: quello che!

TATTINI Roberta: eh!

GUALTIERI Antonio: però io, siccome gli ho pianato sempre le aziende, capito? come stiamo facendo adesso no?

TATTINI Roberta: esatto!

GUALTIERI Antonio: solo che adesso mi sto muovendo io a trecentosessanta gradi, invece una volta no! mi facevo le aziende, andavamo a guardare se c'erano altre aziende... allora! invece adesso cose devo fare? devo andare ora a Mantova, hanno preso centocinquanta appartamenti da fare! allora ora adesso voglio capire da questo ragazzo, in due secondi, come funziona tutto l'ambaradam, capito? a chi ci mettiamo agli scavi, a chi ci mettiamo ai muri, chi ci mettiamo.. allora queste cose le faceva Romolo! diceva: "no, guarda che stavolta tocca a questo per.. "... invece no, io adesso ora mi passa a trecentosessanta gradi! cioè hai capito?

TATTINI Roberta: eh..

GUALTIERI Antonio: io... ce la faccio! però io non posso andare a retroattivo ora a controllare tutta stu gente!

TATTINI Roberta: no ma non ce la fai!

GUALTIERI Antonio: io gli dico, io gli dico, stasera e domani sera: "guarda, io parto da oggi, a parte tutto questo qui, il retroattivo te la spicci tu".



*perché ormai alla famiglia non serve più...hai capito amore? Lui ha paura di questo, allora mi abbraccia, capisci amore?..."*¹¹⁵, aggiungendo che l'organizzazione criminale cutrese lo stava controllando a 360 gradi e che "Lui", GRANDE ARACRI Nicolino, era veramente arrabbiato¹¹⁶. GUALTIERI commentava con TATTINI Roberta il comportamento di VILLIRILLO Romolo che, nonostante fosse stato colto con le "mani nella marmellata", non intendeva affrontare la situazione assumendosi le responsabilità di quanto accaduto: "...ma in effetti ci stiamo incazzando tutti! io gliel'ho detto ieri a..gli ho detto io, quando ero giù: -ohi Rò, non mi fare perdere tempo.. perché io dopo quel tempo, se era al posto mio, te lo facevo pagare-...allora io gli ho detto, con le buone credimi Robè, gli ho detto: -ohi Rò, hai fatto..?-, -no io no!-...si..si è negato..."¹¹⁷. Investito dell'incarico di verificare l'operato di VILLIRILLO Romolo nel Nord Italia, GUALTIERI Antonio chiedeva la disponibilità degli affiliati della consorceria criminale emiliana ad aiutarlo per risalire ad affari oramai risalenti nel tempo.

Il primo era ROCCA Antonio, che conversava con GUALTIERI (2/9/2011) all'interno del Range Rover di TATTINI Roberta (GUALTIERI: "...ohi Tò, siccome lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) vorrebbe che io gli risolvessi tutti i problemi di un anno e mezzo fa..due anni fa.. di quando l'aveva quel pezzo di merda, giusto? ..io non riesco Tò! non ci riesco..io riesco...allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori-.. io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire.. che io da stamattina...").

GUALTIERI in questa conversazione descrive la mappa degli interessi della cellula di 'ndrangheta emiliana che si spinge fino a Verona, Bergamo e Mantova, confermando di aver avuto già appoggio da "quelli" di Verona e di Bergamo.

I due commentavano con disprezzo il comportamento di VILLIRILLO Romolo, reticente sulla situazione da lui creata, suscitando la rabbia di GUALTIERI che, grazie alla considerazione che di lui aveva GRANDE ARACRI Nicolino, avrebbe potuto risolvere bonariamente la questione¹¹⁸. GUALTIERI veniva al dunque con ROCCA Antonio: "Antò, se allora tu queste cose le sai me le...perché giustamente, quello che voi mi dite io riferisco ragazzi, né due e né quattro, mi spiego? a me mi dovete dire la sacrosanta verità! perché io quando vado davanti a lui dico: -guarda la questione, Tonino ha preso per 10 mila euro...-"; ROCCA Antonio si giustificava: "...io gli ho fatto vedere pure i 100 euro, no?, per dire, ma INC...ma se io in un anno.. se un anno, facciamo al mese, 10 mila euro al mese...e non mi sono mai preso un centesimo, no?...poi senti queste cose! come ti senti?...va bene che io lavoro però...".

¹¹⁵ Vds prog. nr. 316 RIT 1684/11.

¹¹⁶ Vds prog. nr. 31 RIT 2182/11.

¹¹⁷ Vds prog. nr. 32 RIT 2182/11.

¹¹⁸ "...perché io già allora, quando io gli dissi: -senti un poco, dimmi la verità- e se lo è negato tante volte -dimmi la verità- gli ho detto...-che io l'aggiusto certo-, eh scusa! un buon pacièr che cosa deve fare Toni?...-senti un poco, guarda che la questione te la posso aggiustare- perché io con lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino), tu lo sai no?...". ed ancora: "...allora, ti stavo dicendo, Antò, fino all'ultimo secondo: -ohi Rò- gliel'ho detto a casa sua -ohi Rò per favore, dimmi la verità, perché la verità l'abbiamo già noi tra le mani, però dimmela dalla bocca tua!-, -no! zio Tò, io non ne ho presi! zio Tò, io non ne ho presi, io non ne ho presi!-, ho detto: -ohi Rò, fammi la cortesia, dimmi la verità!- lui.. lui..lui a me...".

Infine GUALTIERI riferiva di dovere parlare anche con altri affiliati che avevano avuto rapporti con VILLIRILLO Romolo tra cui "Salvatore" (CAPPÀ Salvatore), "...che ha pure tante operazioni nelle mani..." e SILIPO Antonio, quindi intimava: "...eh Toni, ohì Toni, ascolta, se vedo che la persona sbanda, state tranquilli che nella famiglia non la tengono, non la tengono..."¹¹⁹.

Rimasti in macchina solo GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta, i due continuavano a dialogare sulla vicenda di VILLIRILLO Romolo. GUALTIERI entrava nei dettagli dell'infedeltà di VILLIRILLO: "...vedi quanti soldi...questo stronzo... ma l'ha fatta grossa! quel disgraziato di merda...poi...prendi prendi, no? prendi...prendi 15 mila euro a un povero cristo.. almeno!...perché gli cambiava degli assegni, da 30 mila euro si teneva il 50%...pezzo di merda che non sei altro!...non ha INC 30 milioni...da 30 mila euro voleva 15 mila euro...da 30 mila euro voleva 15 mila euro...il 50%...". VILLIRILLO Romolo cambiava assegni con denaro contante, trattenendo il 50% del valore, senza riconoscere nulla alla famiglia ("...no, doveva portare tutto alla famiglia..."), poi la famiglia "ti riconosce").

GUALTIERI mostrava preoccupazione sul fatto che altri in Emilia, sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo, si fossero comportati come lui: "io secondo me te lo scanna! se io gli vado a tirar fuori altri à gogo te lo scanna! te lo.. se lo mangia!...-io ho fatto 30 anni di galera.. e vuoi fregare a me? guarda, tu mi dai il regalo a me.. tu mi dai il regalo a me! con i miei soldi!-...", ricevendo l'approvazione convinta della affascinata TATTINI Roberta: "...ma è una questione..qui diventa una questione di principio!...non è più una questione di soldi!...perché i soldi me li ridai indietro...ma la mancanza di rispetto che ha avuto, secondo me, è una cosa..che non si fa!...io che non ci capisco niente, ma fin lì ci arrivo! ...cioè, non si fa... però faccio fatica a capire come pensava di non venire scoperto...comunque io penso che se sono.. che Romolo da queste parti è meglio che non ci metta più piede eh...dico, non so mica se.. secondo me non passa un bel quarto d'ora eh!secondo me non si diverte molto...".

Quindi il GUALTIERI affermava che VILLIRILLO Romolo, che "spendendo il nome della famiglia" si era trattenuto tutti i soldi, era meglio non si presentasse in Emilia dove lo aspettavano gli affiliati che fanno "bo bo" (a indicare colpi d'arma da fuoco)¹²⁰, ipotizzando anche che VILLIRILLO nutrisse ambizioni più ampie rispetto al mero arricchimento, mirando al potere, in ciò favorito dal lungo periodo di detenzione di

¹¹⁹ prog. nr. 39 RIT 2182/11.

¹²⁰ prog. nr. 41 RIT 2182/11:

"TATTINI Roberta: è uguale! no, qua meglio che non venga! qua no! non saprei dove... non lo so.. perché qui, secondo me, questi.. cioè se va nella zona dove c'è questo, questo si incazza, ma si incazza molto eh!

GUALTIERI Antonio: no, questo.. non si incazza solo questo..

TATTINI Roberta: no, io ne ho visto uno, ma questo si incazza come una pantera eh! cioè, questo era veramente incazzato come una pantegana eh! ma incazzato forte eh! ma questo gli le da due noci.. io dico "due noci" per essere carina!

GUALTIERI Antonio: questi sono quelli che fanno "bo bo"..

TATTINI Roberta: se questo gli gira la testa eh..

GUALTIERI Antonio: eh si

TATTINI Roberta: secondo me eh.. cioè.. detta così, capita.. però poi tu veramente.. cioè gliel'ha fatta grossa.. perché poi lui ne fa anche lui una questione.. cioè quando lui dice: "io sono andato a bere a casa sua" no? nel senso che secondo me si fidavano di Romolo!

GUALTIERI Antonio: ma tutti! io in primis!"

GRANDE ARACRI Nicolino¹²¹, dinamiche del sodalizio illustrate con spavalderia e al tempo stesso sapienza anche e soprattutto da TATTINI Roberta.

¹²¹ Progr. nr. 41 RIT 2182/11:

TATTINI Roberta: secondo me il disegno che aveva in mente era un po' più grande eh.. secondo me.. perché per una cifra del gen..delle cifre del genere..

GUALTIERI Antonio: a lui.. lui.. da tutte le parti si sono messi in testa che lui voleva fare questo

TATTINI Roberta: uh

GUALTIERI Antonio: voleva diventare..

TATTINI Roberta: si si, si si..

GUALTIERI Antonio: che ce lo aveva nel sangue

TATTINI Roberta: è per questo che non.. è per questo che non confessa, perchè questo è grave

GUALTIERI Antonio: si

TATTINI Roberta: questo è ancora peggio di uno ladro!

GUALTIERI Antonio: è ancora peggio.. brava..

TATTINI Roberta: no, questo si chiama "infame"

GUALTIERI Antonio: di più

TATTINI Roberta: scusami eh.. si chiama così, no? eh

GUALTIERI Antonio: più di un infame

TATTINI Roberta: ed è per quello che lui non confessa eh, perché se aveva solo preso un milione lì, dice: "oh cazzo ..volevo la villa, volevo prendere la villa, cioè sono una testa di cazzo ma l'ho fatto per.." no! secondo me il discorso è più ampio! cioè quello è un attacco frontale eh! ...come fai ad ammettere una cosa del genere?

GUALTIERI Antonio: non lo so tesò... io guarda.. io ti giuro

TATTINI Roberta: fai fatica a difenderla anche tu una roba così eh..

GUALTIERI Antonio: io faccio fatica però tesò, io ho messo tutte ho le armi a mia disposizione

TATTINI Roberta: però sei d'accordo che una roba così.. ci fai fatica anche tu

GUALTIERI Antonio: si si , io molto

TATTINI Roberta: perché va contro a tutto quello in cui credi! giusto? ai tuoi principi!

GUALTIERI Antonio: ai miei principi va contro!

TATTINI Roberta: perché la tua vita comunque è regolata da dei principi..

GUALTIERI Antonio: io cioè..

TATTINI Roberta: sei d'accordo?

GUALTIERI Antonio: ma scherzi?!

TATTINI Roberta: cioè.. tu nel tuo stile di vita, nel tuo mondo di vita, ci sono dei principi che ormai.. però sono quelli, siccome quelli sono sacri e inviolabili

GUALTIERI Antonio: brava..

TATTINI Roberta: deve essere così! perchè se no non.. cioè lui va.. difenderlo va contro anche a questi eh!

GUALTIERI Antonio: e ma in effetti io, quello che sono preoccupato moltissimo, è che lui quando mi dice la verità e io gli dico: "guarda che la verità è questa" sappiamo come la prende dall'altra parte? ...che non si incazza del tutto? ..io gli dico: "guardate, perdonatelo, perdonatelo..", "perdonatelo in che senso?", "tiratelo fuori dalla famiglia perchè ormai è già troppo.."

TATTINI Roberta: no, sai uno che..con cui l'hai dato, ha mangiato nel tuo piatto..

GUALTIERI Antonio: io ti ho dato, io ho dato tutto! la..

TATTINI Roberta: io ti ho dato una figura, un modo di essere, un modo di vivere, ma scusami eh

GUALTIERI Antonio: eh.. eh

TATTINI Roberta: e che cazzo! e tu? mi complotti? usi il mio nome per farmi la guerra? perchè questo è!



4. E LE ALTRE REAZIONI.

Se GUALTIERI Antonio in un certo modo “cavalcava” la vicenda VILLIRILLO, rappresentante un trampolino di lancio per la sua carriera criminale, più turbate apparivano le reazioni di altri sodali, dei soggetti vicini a VILLIRILLO nel suo periodo di piena operatività, come il suo autista e uomo di fiducia BATTAGLIA Pasquale e il suo socio in affari CAPPA Salvatore.

Fra i due, il 31/8/2011, intercorreva un dialogo in cui si trattava delle operazioni lasciate in sospeso da VILLIRILLO, “inguaiato” a Cutro (“... si deve terminare quella storia... compare Tù... (...) no... ma si deve terminare anche perché non c'è più... un feeling... ma sta uscendo pazzo quell'amico... (...) non so se hai saputo anche una cosa tu... no?... eh... cose di là... del paese... no?... non hai saputo niente... poi ti racconto...”). CAPPA continuava asserendo di sapere dei problemi di VILLIRILLO (“...dice che mi deve dire cose importanti... che... so solo che è inguaiato io...”), e BATTAGLIA rincarava la dose facendo intendere che VILLIRILLO si era trattenuto anche denaro derivante dagli affari emiliani (“...no... là ha chiuso con tutti... compare Tù... ha chiuso con tutti... perché quello che ha fatto con voi... con me... lo ha fatto anche là... e là gli hanno chiuso tutti i viveri... poi vi racconto quando sarò di persona...”). Dalle affermazioni di BATTAGLIA si comprende che i vertici della consorteria cutrese avevano chiesto contezza a VILLIRILLO della gestione del denaro e questi si era giustificato asserendo di aver “sistemato” più persone, compreso CAPPA Salvatore (“dice che a voi vi ha sistemato... vi ha sistemato a voi mi ha detto (...) Compare Turo l'ho sistemato mi ha detto.. (...) A me personalmente mi ha detto che ti

GUALTIERI Antonio: eh sì, è così

TATTINI Roberta: tanto da incazzarsi come una bestia, io stesso mi incazzerei come una bestia! anche perchè tu mi difendi...

GUALTIERI Antonio: io vado.. io vado..

TATTINI Roberta: lo so che tu vai così, però sei d'accordo che è dura?

GUALTIERI Antonio: è così, è dura, è dura, è dura

TATTINI Roberta: ah!

GUALTIERI Antonio: è dura a fargliela ingoiare a quello lì! chi cazzo gleila fa ingoiare a quello lì? tu? no no...

TATTINI Roberta: perchè lui dice: "scusa ma questo cercava di fatter su tutti" anche a te eh!

GUALTIERI Antonio: anche a me! certo!

TATTINI Roberta: ma scusami perchè..

GUALTIERI Antonio: certo.. certo!

TATTINI Roberta: lui uno, tu sei il numero..cioè, comunque a tutti voi!

GUALTIERI Antonio: certo

TATTINI Roberta: perchè poi alla fine quando cade il primo, cadono gli altri eh

GUALTIERI Antonio: certo

TATTINI Roberta: cioè è una cosa a catena no?

GUALTIERI Antonio: è così è.. no, ma è così eh!

TATTINI Roberta: ma cazzo, ma è pesante eh... è questo è secondo me il motivo per cui lui non ha detto la verità, è perchè lui sa che se ti dice la verità si fa fatica a dire che lui lo stava facendo solo per farsi la villa.. perchè è troppa la cifra.. la cifra è grande.. cioè.. è come uno che ruba 100 mila euro e uno che ne ruba 10 milioni.. cioè c'è una bella differenza, lì l'avidità.. è più un disegno che l'avidità! ...che cazzo però.. boh.. no io non lo invidio per niente.. secondo me sta vivendo anche veramente male... lui è più giovane di me eh... cioè cazzo ha una vita davanti, ha dei figli mi sembra anche”.

ha sistemato”), che però negava (“Eh... diceva che faceva quello, quello e quell’altro... e poi non ha fatto niente... ha fatto solo una parte, quella principale... quella dei “cristiani”...¹²²”).

I commenti finali di BATTAGLIA fanno intendere che le accuse di GRANDE ARACRI non erano affatto infondate (“E tu, tu ti pensi che a te ti manca tutto... a tutti prendi in giro... lo sai che prima o poi si rompe “la giarra” [...] Era troppo convinto che la palla la girava sempre come diceva lui...”). Ancor più esplicita l’esternazione di CAPPÀ che, in ragione dell’incarico che era stato affidato in Emilia a VILLIRILLO, affermava: “Deve vedere quello che deve combinare... non mi fare parlare, altro che come la gira lui... ha avuto l’America in mano e se l’è mangiata da solo”¹²³.

Analogamente, i due colloquiavano il 12/9/2011 (si rammenta che dal 23 luglio al 4 ottobre 2011 VILLIRILLO si trovava in libertà, attanagliato e alla ricerca di giustificazioni e protezione) affermando che il problema era in quel momento rappresentato, non più dalla verifica delle accuse, ma dal reperimento del bottino nascosto dal sodale infedele: BATTAGLIA: “...compare Tù... questo discorso qua... lo so da questa estate... se li tiene da solo... compà... non se li divide con nessuno lui... compà... (...) dove hai messo i soldi?... perché quello che ha combinato lo so anche io... dove sono?... dove sono?...” [...] CAPPÀ: “Eh... dove ha mess... i soldi questo qua è il problema... dove sono?”¹²⁴.

Emerge dal tenore complessivo delle intercettazioni come la strategia di GRANDE ARACRI Nicolino fosse tesa, da un canto, ad isolare e braccare VILLIRILLO inducendolo così a restituire il maltolto e, dall’altro, a far proseguire comunque i fruttuosi affari al nord.

Sul punto pare emblematica la conversazione intervenuta il 2/12/2011¹²⁵ fra l’ex fedelissimo di VILLIRILLO, BATTAGLIA Pasquale, e MANCUSO Vincenzo (altro soggetto già vicino al VILLIRILLO, anch’egli imputato di partecipazione all’associazione e giudicato separatamente). I due svelavano le linee di condotta impartite dalla consorteria nei confronti degli uomini considerati vicino allo stesso VILLIRILLO. Anche BATTAGLIA riferiva di essere stato convocato e di essere stato costretto a giustificare il proprio operato: BATTAGLIA: *no no... io sono andato... mi sono chiarito... però mi sono un po’ allontanato da là... compare Vincè; MANCUSO: ti dico la verità... io... ora... anche a me... mi è stato detto... mi ha detto di... di allontanarsi... è intelligente; BATTAGLIA: quello mi ha fatto un ragionamento chiaro... compà... mi ha fatto un ragionamento... e allora... ho preferito... ascoltare i consigli...; MANCUSO: eh... a me ha detto... compà... noi vi diciamo quello che si deve fare... però ad una condizione... se vi dovevate vedere 5 volte... vi vedete una*

¹²² ritengono gli inquirenti che l’utilizzo da parte di CAPPÀ del termine “cristiani” vada interpretato nell’accezione riferita da alcuni collaboratori di giustizia, ossia nel significato di “battezzati” di ‘ndrangheta.

¹²³ Telefonata nr. 8002, delle ore 09:39:05 del 31/08/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale.

¹²⁴ Telefonata nr. 8614, delle ore 14:47:15 del 12/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale.

¹²⁵ telefonata nr. 2487, delle ore 21:33:16 del 2/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull’utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale.

volta... però... ora... hai capito?... adesso c'è l'incazzatura... ora stanno facendo tutto... per far raffreddare un po' la situazione; BATTAGLIA: sì... sì... ma poi quando vengo io... poi... poi vi spiego tante cose [...] BATTAGLIA: a me... diciamo... che più di tanto... non mi ha fatto niente... però compà... se gli state vicino... gli da fastidio... a loro gli da fastidio che... le persone gli stanno vicino; MANCUSO: esatto! BATTAGLIA: allora l'ho capito... e anche loro hanno capito questo... non è che uno vuole allontanarli perché... devono capire che si devono calmare prima... un po' di cose... e poi si parla; MANCUSO: compare Pasquà... uno deve capire che sono cose... non... non è una cosa deli... è una cosa molto delicata... non è una cosa da niente... eh!... perché; BATTAGLIA: infatti... quello non li ha risolti i problemi... hai capito? MANCUSO: lui non li ha risolti... li ha lasciati in sospeso; BATTAGLIA: li ha lasciati in sospeso... non è che puoi andare dietro alle persone... e avere sempre problemi [...] BATTAGLIA: no... va bene... ma a me... compà... a me mi hanno chiamato compà... ho detto... qua... io ho fatto... la storia è questa... è questa... è questa... gliela avevano raccontata più grossa su di me!... per questo sono andato; MANCUSO: ma anche pure per me... anche per me... compà... perché... anche per me io; BATTAGLIA: diciamo che sono andato perché... di una cosa da dieci... gliene avevano raccontato mille... avete capito?... e allora ho detto... no!... ah!... gli ho detto; MANCUSO: no... dopo... quando ci vediamo... vi racconto tutto io; BATTAGLIA: stanno esagerando... le persone... le persone adesso stanno esagerando... vabbè compare... noi”.

A Cutro era preferibile non farsi vedere neppure girare in strada con l'auto di VILLIRILLO. Così MANCUSO Vincenzo chiedeva a CAPPÀ Salvatore di poter utilizzare una sua autovettura per recarsi a Cutro (KR) per le festività di fine anno, non volendo usare un'auto di proprietà di VILLIRILLO, fatto che avrebbe ingenerato sospetti da parte di quei “cani randagi” (“perché io problemi non avrei... potrei prendere una di compare Romolo. Solo che quei cani randagi se mi vedono che giro con qualche macchina di compare Romolo succedono casini...”¹²⁶).

La particolare accortezza usata da MANCUSO fa ben intendere che in quel momento di frattura coloro che erano stati vicino al VILLIRILLO non potevano tentennare, essere equivoci: dovevano assolutamente far capire da che parte stavano, prendere chiare distanze dal sodale al centro delle accuse, pena, altrimenti, ritorsioni anche nei loro riguardi.

5. VILLIRILLO ROMOLO DAL CARCERE.

Come già sopra indicato, il 4/10/2011, VILLIRILLO Romolo era nuovamente arrestato. Rilevanti in questo frangente - per la tematica qui affrontata - le intercettazioni dei colloqui intrattenuti dallo stesso in carcere con i familiari nonché le missive inviate e ricevute (oggetto di censura), dalla lettura delle quali si comprende chiaramente che l'uomo era alla ricerca di protezione dai “notabili” del gruppo.

Così le missive inviate a (e ricevute da) GRANDE ARACRI Ernesto, anch'egli in quel frangente detenuto insieme con VILLIRILLO prima del trasferimento di quest'ultimo ad altro istituto in data 11/1/2012. Dalle stesse si evince che VILLIRILLO Romolo aveva effettivamente ottenuto l'appoggio di GRANDE ARACRI Ernesto, che era stato per lungo tempo, durante la detenzione del fratello Nicolino, il suo referente e che

¹²⁶ Telefonata nr. 757, delle ore 14:41:14 del 16/12/2011 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393492227855 (intestata a SRL F.M.R.), in uso a MANCUSO Vincenzo.

ancora nutrive stima e affetto per lui. Questo VILLIRILLO rappresentava a CAPPÀ Salvatore nella lettera speditagli dal carcere il 7/1/2012¹²⁷, ove addirittura gli inviava le scuse di Ernesto, sia per tutto ciò che era stato detto sul suo conto sia per la spiacevole situazione che si era venuta a creare a causa della “confusione” generata dal fratello dello stesso Ernesto (GRANDE ARACRI Nicolino), definito dal mittente un “megalomane”.

Dopo il trasferimento di VILLIRILLO Romolo, GRANDE ARACRI Ernesto rispondeva alla sua missiva confermandogli il sostegno (“sappi che io ti sono vicino e sei in me presente, sai che io sono innamorato di te e nulla ci può dividere dal nostro legame”¹²⁸).

Ancora VILLIRILLO, alla ricerca di protezione, scriveva a SARCONI Nicolino parole di stima e fratellanza (non senza avere fatto prima sondare il terreno dal nipote VILLIRILLO Giuseppe¹²⁹ circa le alleanze che si stavano formando durante la sua detenzione¹³⁰), alle quali faceva seguire la sua autodifesa per giustificare quanto si stava

¹²⁷ Questa la missiva spedita a CAPPÀ da VILLIRILLO nel suo testo originale (compresi gli errori ortografici):

“Siano 07 gennaio 2012 ore 07,30

Hotel 5 stelle piu centro benessere Siano piu nosocomio

Caro compare Turo Cappa e sorella Caterina

Ho ricevuto la vostra adorata lettera e mi a fatto piacere io del mio compare Turo non posso mai dimenticare a parte che e mio fratello maggiore e vi penso sempre giuro fino ad ora non vi ho scritto che non ricordavo il cap. e poi non sto scrivendo nessuno. Compare Turo qua e tutto apposto sono in una sezione dura alla alta sicurezza pero sto bene qua ci sono i nostri amici che non sanno cosa farmi anzi fanno tanto siamo tutti insieme in sezione e vi salutano tutti perche delle volte parliamo di voi vi saluta Vito Antonio ecc. in particolare Ernesto che siamo sempre insieme e mi a raccontato i ricordi della vostra gioventù e vi stima tanto anzi aspetta la sua uscita per stare tutti insieme a una bella cena lui mi dice sempre Romolo quando esco voglio vedere a Turo Cappa per stare insieme e parlare del passato e divertirci un po

Compare Turo Ernesto e qua in questo momento che sto scrivendo la lettera e mi dice che vi anticipa le scuse di tutto quello che e successo su di me purtroppo se lui era fuori tante cose non saranno successe

Purtroppo si e parlato un po troppo contro di me e giusto che gli dovevo dire tutto ed e molto amareggiato e arrabbiato sa che siete mio fratello e vi chiede scusa di tutta questa confusione che a fatto il megalomane del fratello, io sono in cella con Vito, Antonio e con Ernesto salutateci tanto a Francesco Frontera da parte di tutti noi. ti voglio bene e perdonatemi compare Turo mio baciatemi i vostri figli e salutatemi Gaetano Crivaro e la moglie e Gino Turasi e la moglie e a Peppe Pallone, e di me non preoccupatevi voi sapete che sono forte di carattere passeremo anche questo ostacolo. Solo che ce solo un problema sono diventato malefico naturalmente con chi lo merita”.

¹²⁸ lettera del 19/2/2012, trascritta in atti.

¹²⁹ nato a Crotone il 14/2/1987.

¹³⁰ infatti la lettera non era inviata direttamente a SARCONI da VILLIRILLO Romolo, ma contenuta nella busta inviata dallo stesso Romolo al nipote VILLIRILLO Giuseppe, incaricato di consegnare la lettera a SARCONI solo dopo avere appurato come lo stesso parlava di lui. Questo il tenore:

“Giuseppe dalla al nostro Nicolino S, chiamalo x tel.

Taranto 04 maggio 2012

Amatissimo è stimatissimo compare Nicolino come state spero bene come io desidero è così vi posso dire di me. Io vi penso sempre ma in questi luoghi ancora di più. Perche mi ricorda



dicendo sul suo conto, sostenendo di essere stato troppo zelante nel portare a termine un affare in maniera riservata e che, per questo motivo, era stato accusato di essere un ladro ed un bugiardo; ciò nonostante, si diceva fiducioso della comprensione e dell'affetto di SARCONE Nicolino. SARCONE, al quale, come risulta in atti, era stata effettivamente recapitata la lettera di VILLIRILLO, assumeva un atteggiamento di vicinanza tutto formale, si da indurre Romolo ad esortare il nipote ad una ancora maggiore prudenza ed astuzia ("... tu sempre guardigno come fai sempre cioè non dobbiamo fidarci di nessuno usare la falsa politico con tutti"¹³¹).

Ai fini di interesse in questa sede assume poi rilevanza la corrispondenza fra VILLIRILLO Romolo e il cognato OLIVO Domenico¹³², colui al quale, in data 6/12/2011, era stato incendiato il furgone, uno dei fatti contestati al capo 12 in esame.

In data 27/11/2011, VILLIRILLO Romolo scriveva al cognato OLIVO Domenico, esortandolo a stare attento, a "non fidarsi di nessuno" visto che "Equitalia" (così chiamato GRANDE ARACRI Nicolino, come anche altrove riscontrato) stava "uscendo pazzo"¹³³.

quando ero piccolo avevo 7 anni e voi mi mandavate le cartoline con i saluti dal carcere è non lo dimentico mai anche perche e il mio carattere cioè non dimentico.

Poi qua a Taranto calabrese ci sono solo io è appena sono arrivato guarda caso a chi conoscevano della Calabria. A voi. È vi abbraccia tanto è di Taranto è da 20 anni in carcere ed è stato con voi si chiama Sscarci Andrea abita a Policoro è quando gli ho detto che mi avete cresciuto tutto festa.....

Siete unico, io vi volevo scrivere molto prima ma non so il vostro indirizzo è ho pensato mandarvi questo scritto tramite Giuseppe.

Del resto tutto bene siamo in questa cattiveria che voi avete già passato è sofferto. Compare mio del resto quando uscirò staremo un po' insieme per farci 4 chiacchiere è dirti un pò di cose, quello che posso dirvi che voi quando parlate siete giusto è non vi sbagliate mai sulle cose io compare mio sono apposto cioè non ho fatto del male mai ha nessuno anzi per la mia riservatezza è per portare a termine un lavoro sono passato per ladro è bugiardo voi mi capite di cosa stò parlando ma quando uscirò vi spiegherò il tutto. Pertanto per me è stato un esperienza molto importante a capire tante cose è chi ti vuole bene ho una vita d'avanti ho solo 35 anni. Poi quante parole parole.....

Poi voi mi insegnate che quando uno è detenuto è nasce un qualsiasi problema bisogna tacere è aspettare la libertà del detenuto per poi chiarire il tutto così funziona la vita è così so io no che si è fatta tanta confusione di parole è a fare le indagini sulla mia persona a chiamare tutti i miei amici per depreziarmi oggi Romolo UMBALA ieri si ma i miei amici intelligenti mi conoscono bene e poi io so che non bisogna approfittare di un detenuto qualsiasi per fargli del male non è giusto il carcere non si augura a nessuno comunque voi mi avete capito pertanto vado alla conclusione ricordatevi che io vi voglio bene come sempre è so anche che voi mi volete bene come da piccolo è so anche che al momento opportuno mi avete difeso so tutto è grazie ma voi conoscete la mia originalità è la mia onestà come lo siete anche voi anzi voi siete un uomo con dignità saggezza è valori è anche verace è quello che dovete dire lo dite in faccia.

Compare Nic quell Michele è solo un disastro ma in persona ne parleremo del tutto.

Vi voglio bene con stima affetto fratellanza sentimento

Il vostro R.V. è scusate lo sfogo ma lo potevo fare solo con voi"

¹³¹ Lettera spedita da VILLIRILLO Romolo al nipote Giuseppe il 24 maggio 2012, trascritta in atti.

¹³² nato a Cutro il 9/2/1974, coniugato con VILLIRILLO Vittoria, sorella di VILLIRILLO Romolo.

¹³³ "27 novembre 2011

Il 6/12/2011, in Parma, l'incendio del furgone Ford Transit tg. CW 604 KM in uso ad OLIVO Domenico.

Due giorni dopo (1'8/12/2011), VILLIRILLO scriveva dal carcere un'altra lettera all'indirizzo del cognato, contenente precise indicazioni. VILLIRILLO ripeteva al cognato di non fidarsi assolutamente di nessuno, né in Emilia, né a Cutro, esortandolo a non recarsi più all'"Equitalia", in quanto gli avevano "dato troppa confidenza"¹³⁴.

Il 12/12/2011, OLIVO rispondeva alla missiva del cognato lasciandogli intendere di essere consapevole della situazione del momento, soprattutto in relazione ad una serie di persone che gli avevano voltato le spalle¹³⁵.

Domenico ti sto scrivendo subito dopo che tiò visto alla finestra. Non fidarti di nessuno ti raccomando questo che tie successo lo avevamo messo in conto tu stai tranquillo che appresto usciamo e uscirò con la testa malata, ricordati che noi siamo noi con me non ci capisce niente nessuno e vogliono capire da come vedi stanno uscendo tutti puzzi compreso equitalia. Rafelu e molto arrabbiato con tutti compreso equitalia per i documenti di Rafelu se te li cerca equitalia li dai seno non dare niente a nessuno a detto di fare quello che vuoi e senelcaso ce di fare il mio nome fallo pure siamo tutti con te e tu lo sai fammi il favore vediti con Pasquale (verosimilmente, BATTAGLIA Pasquale) e vedi cosa gli a detto equitalia e poi scrivimi e fammi sapere non dimenticarti

Salutami a sorma.

Quail sangue ci bolle

(Se ding dong ti crea qualche problema tuglirispondi e gli dici parla con tuo zio vallo a trovare)"

¹³⁴ "08 - 12 - 2011 ore 18.00

Dome non fidarti di nessuno e non andare da nessuno a chiedere il perche sia in emilia che a cutro. Allequitalia abbiamo dato troppa confidenza non andare più la. Quando usciamo ti spiego vediamo e ragioniamo insieme digli ad Alfonso e me lo saluti che io sono in cella con Vito e Antonio con Rafelu abbiamo valutato molte cose Vito il 30 gennaio esce e gli ho dato il tuo n. di cell perche lui esce da Voghera lui ti chiamerà solo a te. Tu vai a prendere ad Alfonso e subito andate e così parlate del tutto fatti forza e non preoccuparti fidati solo di Alfonso poi ti spiego a Reggio E non andare mai

Ti abbraccio

Io usciro con la capa malata

Digli a Vittoria perche non mi sta scrivendo piu"

¹³⁵ "Parma 12/12/11

(...)nato mio, tvb, ti devo dire che la tua testa e buo(...) fai la persona che ho sempre conosciuto. Non devi ammalarti pensare a farti passare il tempo qua in modo tranquillo guarda me non devi preoccuparti, io a differenza tua da quando ero piccolo, che anche mia mamma mi diceva avevo un cromosoma diverso, perché mi buttavo dalle cese di papanice col carroccio, e la finivo fino a quand(o) ritornavo tutto sciancato, pieno di sangue, e poi a casa davano il resto. Dico questo per dirti che quando (...)evo, in quel momento osservavo chi rideva x me, chi (...)re scivolavo veniva a prendermi tutto preoccupato e chi (a)lutava a portare il carroccio. Sono quei momenti che sai che l'amico è questo, i quei momenti in cui tutto (sem)bra difficile, non ti lascia solo, e li con te e ti dice preoccupari. Ultimamente sai esistono persone che sta una cena, o forse meno, e ti vendono. Cognà ma tu (...)nato come ti ho sempre dimostrato, non me ne o mai sbagliato di nessuno. Stai tranquillo tutto quello che vedi è rabbia, perché quando (eq)uitalia parla, parla e se(inc.) perché non apprezza (...)do qualcuno fa opposizione ma alla fine se (p)rende la strada del concordato, va seguita!! Quindi (te)mpi tecnici vanno affrontati quando tu esci. Io sono (...)ento di voi, specialmente, x fratuma, perché so ti vuole bene, e so che ti sarà di grande conforto sapere che tanti sono "gelosi" che sa mu toccanu ncazzu, e x questo soffrono. Ho usato questa strada chè fratuma è fratuma, e ding dong deve stare (a) cuccia. E facile dire: io sono più ricco di te, ma (n)on è vero, solo tu mi scumpi. Ora equitalia



Anche dai colloqui in carcere si evincevano dati di assoluto rilievo.

Al colloquio del 12/10/2011 partecipavano, oltre a VILLIRILLO Romolo, il fratello VILLIRILLO Luigi, la coniuge SALVINO Tiziana e il già citato cognato OLIVO Domenico.

Nel corso dello stesso era affrontata la tematica della restituzione della somma di denaro a GRANDE ARACRI Nicolino; VILLIRILLO Romolo esortava i parenti ad andare a riscuotere il denaro da raccogliere e consegnare a GRANDE ARACRI (ironicamente chiamato "Equitalia", come si evince, oltre che dal contesto complessivo, dal successivo colloquio del 9/11/2011 ove, indicando COLACINO Antonio, VILLIRILLO affermava: "ora ce l'hanno pure con lui... Equitalia dice "io 30 anni di galera e questo qua tutti questi soldi?", evidentemente riferendosi proprio a GRANDE ARACRI Nicolino), spiegando di aver già ceduto ad ABRAMO Giovanni (genero di GRANDE ARACRI Nicolino) un immobile sito presso il villaggio Praialonga. Nello stesso colloquio VILLIRILLO Romolo confidava ai congiunti di aver rappresentato la sua problematica a GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino, anch'egli detenuto; quest'ultimo gli aveva manifestato la sua fiducia addirittura esprimendo disappunto per il comportamento del fratello ("...e lui gli ha mandato dire con la moglie che non gliene fotte un cazzo del fratello! In quanto dice che sta scoppiando tutti i fratelli suoi, "lui la pensa in un modo e io la penso in un altro". Poi gli ho raccontato il fatto ha detto... (...) Romolo, mi ha detto "se ha fatto questo, ...inc...la testa, che sta sbagliando con tutti"), venendo comunque esortato dalla moglie SALVINO Tiziana a non fidarsi ugualmente.

Dal colloquio del 2/11/2011 si comprendeva che OLIVO Domenico e VILLIRILLO Luigi, nei giorni precedenti, si erano recati da GRANDE ARACRI Nicolino per definire le modalità di restituzione del denaro. Quest'ultimo li aveva trattati con freddezza schernendoli ("Poi è andato da Domenico e ha detto "che ti sei venduto la macchina per far vedere che sei senza soldi?"). VILLIRILLO Romolo ribadiva la sua profonda amicizia con GRANDE ARACRI Ernesto, con il quale aveva "cose in comune dal 2006" e che, a suo dire, era per lui garanzia d'impunità nei confronti del fratello Nicolino.

Sugli stessi argomenti verteva anche il colloquio del successivo 9/11/2011, in quella sede VILLIRILLO Romolo mettendo anche in discussione il motivo delle pretese: "Questi...questi...te l'ho già spiegato, questi che parlano di questi soldi e guardami

vuole (...) ci vogliamo bene, alla fine dice siamo una famiglia, (per)ò dice voglio che io lo penso come penso a fratuma. Tutte (le) carte e le cose che abbiamo, parole, di mettere da (...)e, e di tenerle io. Ding dong è secondo me un ingenuo, è manovrato da spogliamueriti che si sta scialando. Questo deve capirlo anche il mio cognatin antonio, che si divertono spogliamueriti e family piano parola quando le persone non ci sono. Ma comun adesso vi svelo una cosa, qui a Reggio mi conoscono tutti, sono famoso- quanti ruffiani, frà, ma non vedo l'ora di vederti e aprirti gli occhi su come le persone cambiano, ma dimenticavo tu già li conoscevi (...) tempo, sei grande. Una persona vorrei mi salutate tanto, e che mi ha fatto piacere sentirlo interessato a me, a vito. Salutatemelo e sapete na cosa rimanete su questi canali, il film continua. Scriu e state felici xchè siamo noi la punta di diaman(te)

Vi voglio bene domenico

Forza e onore tutto il Resto è ombra e polvere!!!

Morituram ve saluta!!!

A natale vengo al colloquio

Cognati vi abbraccio Tutti!!!

Ciao"



negli occhi! (si rivolge alla moglie) Non è che sono soldi che tu mi hai prestato...guardami! E io non te li ho ridati! Sono soldi che io sono stato capace a prenderli là da quella parte!; il fratello Luigi replicava che in ogni caso Romolo aveva sbagliato "a far sapere le cose sue"; Romolo aggiungeva: "se ti faccio vedere le lettere che mi arrivano, ora che esco...ora che esco, te lo dico a te che tu sei la vita mia e lui (fa segno con la mano alla moglie e al fratello) 2.000.000 di euro!" venendo esortato da Luigi a tacere; Romolo però continuava: "Stanno aspettando a me, mi hanno scritto una lettera "a chi mi ma...a chi mi mandi?" "Ho detto ti mando a mio fratello con la valigetta..."

Si evidenzia che la stessa cifra di 2 milioni di euro veniva poi richiesta direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino a VILLIRILLO Romolo convocato al suo cospetto l'11/9/2012 (vedi *infra*).

Nei colloqui del 28/12/2011 e 4/1/2012 i presenti facevano riferimento all'incendio dell'abitazione di VILLIRILLO Romolo, avvenuto in Cutro il 24/12/2011. Il detenuto spiegava che l'immobile apparteneva alla sua famiglia, non dimostrandosi affatto sorpreso per quanto accaduto ("Lo sapevo che succedeva... Lo avevo messo in preventivo!") e lasciando intendere che la responsabilità era chiaramente di Nicolino GRANDE ARACRI.

6. GLI INCENDI E I DANNEGGIAMENTI.

In questo clima, avvenivano gli incendi di beni del VILLIRILLO e di soggetti a lui vicini, che, secondo la convincente ipotesi d'accusa, altro non erano che l'attuazione dell'abile strategia del boss per gestire la momentanea crisi determinata dall'atto di insubordinazione del sodale. Una strategia attuata isolando il fiduciario infedele e pretendendo che il gruppo ne prendesse le distanze, stringendo poi lo stesso e le persone a lui vicine in una morsa per ottenere il recupero dell'ingente cifra vantata.

In particolare, in Emilia:

- il 14 novembre 2011, in Reggio Emilia, era data alle fiamme l'auto BMW serie 7 targata EB813JT di COLACINO Michele, soggetto strettamente legato a VILLIRILLO Romolo da rapporti di amicizia e professionali, fatto ascrivito a - quali esecutori materiali - AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele (Capo 11), soggetti separatamente giudicati anche per il delitto di partecipazione alla cosca 'ndranghetista emiliana;
- il 6 dicembre 2011, in Parma, il furgone Ford Transit targato CW 604 KM del più volte nominato OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO;
- il 19 dicembre 2011, in Sesso (RE), l'auto VW Golf targata DX 708 BM di COLACINO Nicola, fratello di COLACINO Michele;

In Calabria:

- il 24 dicembre 2011 era seriamente danneggiata dal fuoco la casa calabrese di VILLIRILLO;
- in data antecedente al 25 novembre 2011, era danneggiata con il fuoco l'abitazione dello stesso OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo; il fatto non era denunciato dall'OLIVO alle forze dell'ordine, ma risultava dalle intercettazioni in corso, dalle quale emergeva altresì che OLIVO Domenico, a seguito di ciò, esortava i familiari a non lasciare mai sola la moglie di VILLIRILLO Romolo e a vigilare sui beni immobili di loro proprietà¹³⁶;

¹³⁶ Informativa Kyterion cit. p. 988, 989.

- infine, a distanza di alcuni mesi, il 16 giugno 2012, in Cutro, era data alle fiamme l'autovettura del fratello di VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi¹³⁷, fatto per il quale le indagini svolte dalla DDA di Catanzaro individuavano gli autori materiali in uomini appartenenti alla cosca di GRANDE ARACRI Nicolino.

Del resto, che anche l'incendio dell'abitazione di VILLIRILLO fosse da riferire alla medesima mano e causale emergeva anche dalle intercettazioni emerse nell'ambito dell'indagine condotta dalla DDA in sede.

Basti riportare la conversazione ambientale tra GARERI Giuseppina, coniuge del già citato MANCUSO Vincenzo, (organico al sodalizio e vicino a VILLIRILLO) ed altra donna non identificata, all'interno dell'autovettura in uso alla prima. Il dialogo¹³⁸ verteva sull'incendio appiccato in Cutro all'abitazione di proprietà per l'appunto di VILLIRILLO Romolo; la donna affermava che "l'ordine" di bruciare l'abitazione era partito da "Cutro", volendo tacitamente associare alla località geografica i vertici della cosca dominante in quel territorio ("*DONNA: perchè gliel'hanno distrutta? i rivali gliel'hanno distrutta? PINA: così gli ho detto a lui.. da Cutro è partito - inteso l'ordine di bruciare casa-*"), aggiungendo che suo marito, avendo "a che fare" con i soggetti interessati, doveva esserne necessariamente al corrente, sebbene avesse cercato di sviarla dal fare simili valutazioni ("*...ma tu.. gli ho detto.. meno male che hai.. dici che hai a che fare.. io che non ho a che fare ti ho detto chi è stato.. e poi alla fine sono stati loro...*"). Il dialogo proseguiva con altre affermazioni sul mandante dell'incendio, indicato come "*il giovanotto di Cutro*" e "*manuzza*", tutti soprannomi del boss di Cutro (*PINA: "il giovanotto.. quello di Cutro.. DONNA: ma lui è implicato con "Manuzza".."*) e sulle vicende che avevano travolto VILLIRILLO Romolo, il quale si era reso responsabile di "*uno sgarbo a Manuzza*" ("*...PINA: si.. gli ha fatto uno sgarbo.. a "Manuzza".. (inc).. deve ringraziare il Signore.. o sta dentro (in carcere) per stare tranquillo.. sanno.. sanno che è la dentro e nessuno gli.. DONNA: fa niente.. PINA: gli fa niente.. ma se esce deve volare.. deve volare da Cutro.. non ci deve mettere piede a Cutro.. DONNA: che gli ha fatto? PINA: questo come esce deve volare da Cutro..*").

La moglie di MANCUSO aggiungeva inoltre che VILLIRILLO, in relazione ad un importante affare, si era impossessato di una parte dei proventi destinati "*a quello*" - alludendo appunto a GRANDE ARACRI Nicolino (Manuzza) citato poco prima - ("*DONNA: che c'ha fatto a Manuzza? PINA: niente.. si sono fatti.. si è messo con affari.. hai capito? e lui.. hanno fatto.. c'era un affare di non so quanti miliardi e lui si è preso qualche soldo.. non si sa sti soldi dove sono andati a finire.. che gli andavano in tasca pure a quello..*") e che una terza persona - verosimilmente suo marito MANCUSO Vincenzo - gli aveva suggerito di consegnare due assegni da 50.000 euro ciascuno ad una persona di Cutro non citata esplicitamente ma che, sulla base della logica prosecuzione del discorso affrontato fino a quel punto, si deduce fosse appunto GRANDE ARACRI Nicolino ("*...PINA: eh si.. poi gli ha detto.. gli ha detto.. ora che vai a Cutro.. stammi a sentire a me.. prendi un paio di assegni.. di 50.000 euro.. l'importo che gli devi dare a lui.. e daglieli a pagamento.. come entri glieli dai...*").

¹³⁷ nato a Crotona l'1/10/1991, residente a Cutro in via Ortonovo, nr. 52.

¹³⁸ Conversazione ambientale nr. 634 (RIT 489/2012), delle ore 09:24:25 del 18/4/2012, inerente FIAT Punto, tg. EH663CA, in uso a MANCUSO Vincenzo; Conversazione ambientale nr. 635 (RIT 489/2012), delle ore 09:37:25 del 18/4/2012, inerente FIAT Punto, tg. EH663CA, in uso a MANCUSO Vincenzo.

Nonostante VILLIRILLO avesse inizialmente accettato il consiglio (“...sì.. sì.. sì.. ora faccio così.”), in realtà non aveva consegnato il denaro, ragion per cui era stata incendiata la sua abitazione al mare (“ PINA: non gliel'ha dati.. ha fatto orecchie da mercante.. e a dicembre.. a dicembre gli hanno bruciato la casa...”).

Ulteriore riscontro, dalle parole di GUALTIERI Antonio.

Quest'ultimo nella conversazione intercorsa con TATTINI Roberta il 22/2/2012, rispondendo alle domande della consulente finanziaria che chiedeva aggiornamenti sulla “vicenda Villirillo”, riferiva che, a distanza di oramai sei mesi, GRANDE ARACRI Nicolino stava ancora scoprendo nuovi ammanchi. VILLIRILLO Romolo usava estorcere il denaro utilizzando il nome della famiglia, senza tuttavia portare i soldi nella cassa comune, aggiungendo “...gli hanno bruciato la casa... quella casa a lui gliel'hanno bruciata....non lo lascia in pace...se non gli porta tutti i soldi non lo lascia in pace...”¹³⁹. GUALTIERI rendeva altresì manifesta la strategia del boss di fare “terra bruciata” (non solo in senso figurato) intorno a Romolo per fargli intendere che l'unica via d'uscita era il pagamento di quanto dovuto.

Analogamente, nella conversazione ambientale del 10/1/2012 con TATTINI Roberta, GUALTIERI confermava l'attività intimidatoria posta in essere dalla cosca cutrese nei confronti di VILLIRILLO Romolo: “...gli hanno bruciato case, ville...il problema è serio adesso...hanno scoperto altre cose poi laggiù...io gli ho detto: -guardate il mio consiglio, se volete raccogliere, è lasciarlo in pace se no altrimenti questo è della famiglia, se ne va in un qualche posto e vi fa andare pure in galera a tutti quanti...”¹⁴⁰, così come anche il 22/2/2012 all'interno dell'autovettura di TATTINI Roberta: “...perchè gliela stanno facendo brutta a quello lì.. gli hanno bruciato anche la casa ma dai...e non lo stanno lasciando in pace...è andato e gli bruciato tutto (rif. GRANDE ARACRI Nicolino ndr)... INC... lo ha lasciato nudo... proprio nudo... tutto gli ha bruciato... tutto!...lui boom...sbatte sbatte i pugni sui tavoli..poi prende i cuscini li tira su in aria...prende i così dei salotti no...l'altro giorno ha preso una sedia me l'ha sbattuta contro il muro...e gli ho detto io...-tu sei un animale- io gliel'ho detto...-ma vuoi ragionare o non vuoi ragionare?... si prende di nervi dopo...gli ho detto...-qua andiamo a finire di nuovo ad un bagno si sangue...qua non ne veniamo più a capo - ...gli ho detto -dobbiamo cercare...”, ed ancora “...io lo ammazzo... già lo so che a Romolo lo ammazzo io...io spero in Dio che lo prenda prima io... io spero in Dio... ma secondo me non ce la faccio...quello appena è fuori dalla.. dalla porta...”¹⁴¹.

Quanto ai roghi emiliani, se sulla contiguità di OLIVO Domenico a VILLIRILLO Romolo c'è poco da aggiungere essendo colui che, evidentemente ben addentro alle dinamiche, intercedeva fin da subito con GRANDE ARACRI per rappresentare gli interessi del cognato VILLIRILLO Romolo, sulla figura di COLACINO Michele va detto che lo stesso era emerso in stretti rapporti di amicizia e affari con VILLIRILLO Romolo (cfr. *infra*).

Era poi lo stesso Michele COLACINO a rivelare agli inquirenti in una intercettazione la sua consapevolezza sul mandante dell'atto incendiario, ciò a dispetto della sua versione ufficiale, del tutto reticente. Nella conversazione intrattenuta con MEGNA Giuseppe il 20/12/2011 (subito dopo l'incendio dell'auto del fratello Nicola, accaduto circa un mese

¹³⁹ prog. nr. 278 RIT 3108/11.

¹⁴⁰ prog. nr. 631 RIT 3108/11.

¹⁴¹ prog. nr. 1564 RIT 2182/11.

dopo quello da lui stesso subito) COLACINO Michele affermava: "...*ohi Pino tu lo sai, io e mio fratello solo un amicizia abbiamo in comune, (VILLIRILLO Romolo n.d.r.) e io e lui non è che abbiamo un rapporto chissà come con Nicola...perché se no non ci sono altre spiegazioni...hai capito?...secondo me è qualcuno che lo conosciamo bene, se no non si spiega, no...ascoltami Pino, se qualcuno ha i cazzi con...gli hanno bruciato il camion a Domenico OLIVO dai...cosa devo pensare io? Dopo due giorni sono venuti e hanno bruciato la macchina di mio fratello, cosa devo pensare io...cosa aveva fatto questo Domenico OLIVO..."Svampa" (soprannome di OLIVO Domenico n.d.r.), il genero di Villirillo (VILLIRILLO Romolo n.d.r.), a Parma, l'altra notte gli hanno bruciato il camion, sotto casa, dai... dopo due giorni hanno acceso la macchina di mio fratello cosa devo pensare io, che se lo inculca questo Domenico OLIVO...se qualcuno ha qualche cosa tra di loro, no, che si li tengono tra di loro..."). COLACINO dunque collegava l'incendio della sua autovettura e di quella del fratello Nicola agli eventi che avevano coinvolto VILLIRILLO Romolo, stessa causale dell'incendio del furgone di OLIVO Domenico, inteso Svampa, cognato di VILLIRILLO Romolo.*

MEGNA Giuseppe allora invitava Michele a recarsi a Cutro "per chiarire un attimo", ma COLACINO declinava nella convinzione di non dover "chiarire con nessuno" perché: "io... non c'entro niente su nessuno discorso, e non mi merito per come è il mio carattere, ma Nicola mio fratello, dopo, guarda non abbiamo niente da dividerci...abbiamo solo un'amicizia in comune e non ce n'è, solo quella di amicizia...e per me... per me...c'entra proprio quella là...e non me la toglie nessuna dalla testa, perché mio fratello non è...non si prendeva nemmeno il caffè con te, Pino...capiscimi...io sono solamente arrabbiato, perché, ti rendi conto che, io ho speso quattro cinque anni della mia vita, no...a volere bene a una famiglia di merda... a una famiglia di merda, che non me lo toglie nessuno dalla testa, perché a te, l'altro ieri, ti hanno bruciato un camion e dopo due giorni viene e bruci la macchina a mio fratello e non me lo toglie nessuno dalla testa, nessuno, nessuno me lo toglie della testa, perché mio fratello...non ha niente a che vedere con nessuno, come non ce l'ho io..."¹⁴².

7. LA VOCE DIRETTA DI NICOLINO GRANDE ARACRI. VILLIRILLO ROMOLO A PIÙ MITI CONSIGLI.

VILLIRILLO Romolo, nel giugno 2012, era scarcerato.

Le successive emergenze del *dossier* investigativo consentono di ritenere che la "strategia del terrore" abilmente condotta dal capo durante la sua detenzione aveva sortito l'esito prefissato, vedendosi lo stesso comparire a casa, nel settembre 2012, il VILLIRILLO ad invocare un'ultima possibilità, molto più mansueto e collaborativo di quanto emerso in precedenza, quando ostentava sicurezza arrivando ad asserire che il denaro era suo e non di quel "megalomane" di Nicolino GRANDE ARACRI.

Quest'ultimo parlava delle malefatte di VILLIRILLO Romolo nel corso di due *summit* di mafia, tenutisi il 24/7/2012 ed il 2/8/2012 in agro di Cutro.

Gli interlocutori del capo bastone erano, nella prima circostanza, GENTILE Franco e GRANDE ARACRI Salvatore; nella seconda circostanza, MAZZAGATTI Rocco, BARBARO Pasquale e BRUNO Giuseppe. Quest'ultimo rappresentava a GRANDE ARACRI che VILLIRILLO, nel 2011, si era recato presso una discoteca di Montepaone Lido (CZ), e vantando il nome ed una presunta investitura del boss, nonché la militanza

¹⁴² Vds prog. nr. 3404 RIT 2917/11.



nella Locale di Cutro, aveva preteso una tangente di cinquemila euro. GRANDE ARACRI Nicolino ribatteva di aver appreso altre analoghe mancanze di VILLIRILLO e di avergliene chiesto contezza al momento della sua liberazione. Specificava che VILLIRILLO si era impossessato del denaro perché convinto che egli ed i suoi più stretti collaboratori, dovendo scontare lunghe pene detentive, non avrebbero potuto chiedergli conto del suo operato. Quando poi GRANDE ARACRI Nicolino era stato scarcerato¹⁴³, il fiduciario infedele aveva "incominciato a prendersi di paura" e si era "fatto arrestare"¹⁴⁴ per sfuggire alla resa dei conti ("Che non lo saprà... non lo saprà nessuno che non era vero questo fatto qua... perché noi eravamo tutti carcerati ... allora lui cosa ha fatto? ... ha preso la palla in mano ... siccome noi eravamo tutti condannati ... perché quello l'ergastolo ... quello venti anni ... quello trenta anni ... quello dieci anni ... quello pensava che eravamo tutti condannati... lui non pensava mai che io uscivo fuori... quando sono uscito fuori questo ha incominciato... ha incominciato a prendersi di paura...ma pensa un poco...si è fatto arrestare! ...").

Riferiva ancora GRANDE ARACRI che, dopo avere appreso che VILLIRILLO aveva "usato pure certi soldi dei [loro]", gli aveva rivolto il seguente avvertimento: "se tu non sistemi il problema nostro no? ... Non lo sistemi no? ... Noi ti dobbiamo ammazzare! Siam obbligati ad ammazzarti! Adesso regolati! ... Ti dobbiamo ammazzare obbligato!" Nel corso di questi incontri di mafia emergeva il *quantum* dell'ammancio addebitato al VILLIRILLO, stimato da GRANDE ARACRI in circa **2 milioni di euro**, spariti nel breve arco temporale di qualche mese, da **gennaio a luglio 2011** ("..sembra un... questo... questo si è fottuto... due milioni ... due milioni e centomila euro... compà ... nel termine di un anno!"...da gennaio a ... a ... a luglio ...si è fottuto due milioni e centomila euro...), cifra analogamente ripetuta allorquando VILLIRILLO, l'11/9/2012, si presentava al suo cospetto supplicandogli di concedergli un'ultima possibilità per rientrare del debito^{145 146}.

¹⁴³ si ricorda che GRANDE ARACRI Nicolino era stato scarcerato il 5/4/2011, poi arrestato il 6/6/2011 e scarcerato il 17/6/2011.

¹⁴⁴ nella data sopra già indicata, del tutto compatibile, del 21/7/2011.

¹⁴⁵ Progressivo nr. 2842 delle ore 11:38:30 della durata 00:03:13 del 24/7/2012:

LEGENDA: N = Nicolino GRANDE ARACRI - F = Francesco GENTILE - S = Salvatore GRANDE ARACRI

N: INC ... gli ho detto: "INC mannaia a quel cornuto... mannaia come dobbiamo combinare !" ... Ci hanno ... MARINO non lo so come hanno fatto per entrare di nuovo nelle intercettazioni ... INC ...

F: Io penso che INC ... (ndr. accavallamento di voci)

N: Ora è uscito quel cornuto da poco ... quel cornuto di ROMOLO¹⁴⁵ è uscito!

F: E' uscito?

N: A sì ... lo vedi nella sentenza ... come quando che nella sentenza è uscito pure lui!

F: Appresso di te INC ...

N: Adesso si sta quieto ...

F: INC ... (ndr. parla a bassa voce)

N: Ora vuole uscire!

F: Ha sbagliato il piano ... INC ... (ndr. parla a bassa voce)

N: ed infatti sto andando piano INC ... (ndr. accavallamento di voci)

F: ... Oh ...

N: Ma tu ... pensa un poco no? ... ma questo cornuto no?

F: te le diceva INC ...



N: *E' andato ... è andato dicendo ... INC ... che però non è che erano cose sue ... era cose della mia ... fino ad ora era una cosa della tua ... INC scusa ... della mia ... (ndr. ride)*
F: *INC ... (parla a voce bassissima)*
N: *E sì questo ... questo ... (ndr. accavallamento di voci)*
F: *INC ... (ndr. parla a bassa voce)*
N: *NO ... ha detto "Che hai studiato quella cosa" ... ma loro ragionano così ...*
F: *INC ... (ndr. parla a bassa voce)*
N: *C'è?!*
F: *... INC ... (ndr. parla a bassa voce)...".*

¹⁴⁶ Progressivo nr. 4679 delle ore 12:20:37 della durata 00:10:00 del 2/8/2012:

LEGENDA: N: GRANDE ARACRI Nicolino - R: MAZZAGATTI Rocco - B: BARBARO Pasquale - U: UOMO - U 2: UOMO DI SQUILLACE (PEPPE BRUNO)

U2: *C'è stata una ditta proprio su là dove noi ... a SQUILLACE ... ora arrivano verso sotto ... a SQUILLACE MARINA ...*
N: *Eventualmente allora non è una ... non è una ... una corda (Fonetico) ... poi c'è... poi c'è... volevo sapere pure un'altra cosa molto importante per me... che adesso è uscito ... è uscito quel cornuto di ROMOLO ... è uscito no!? Eh ... a SQUILLACE c'è una discoteca ... che è che c'è?! ... una ...*
R: *A MONTEPAONE!*
U2: *A MONTEPAONE!*
N: *A MONTEPAONE c'è una discoteca ... dice che INC è venuto da me ... ma non è vero niente ... perché... gli ho detto: "A me non mi hanno dato mai niente" ... e vogliamo sapere ... vogliamo sapere chi è che sta CACCIANDO questa... questa storia che a me mi danno i soldi!?*
U2: *Ma l'hanno scorso voi lo sapevate che vennero a nome vostro no? ...*
N: *No! Ma io non sapevo niente... l'ho saputo... me l'hanno detto però io non sapevo niente che era ROMOLO. Dice che... questo ROMOLO dice che è andato e si è preso pure cinquemila euro! ...*
U2: *INC ... non c'è... (ndr si accavallano le voci) dice che c'è stato il responsabile di... di CUTRO... CUTRO!...*
B: *Questo ha raccontato! ...*
N: *È questo responsabile di CUTRO sarebbe... ROMOLO! ...*
U2: *Sì... eh... eh...*
N: *Sì era presentato ROMOLO come responsabile di CUTRO...*
U2: *Sì!*
N: *... quello ... parlando con rispetto che nemmeno il responsabile del gabinetto! (ndr si accavallano le voci dei presenti, e rumori di sottofondo)*
N: *Quando sono uscito... quando sono uscito... qua... avevo trovato un boss io "Ma tu chi è che sei?" gli ho detto io...*
R: *(ndr ride)*
U: *... INC e lo sponsorizzi ... (ndr ride)*
N: *... poi l'ho preso quando... ieri ci siamo visti verso qua! Gli ho detto... io gli ho detto... gli ho detto: "Non mi fare inchianare i cazzi che ti butto una botta qua nella fronte" gli ho detto... "TI AMMAZZO FINO A CHE CAMMINI" gli ho detto... "NON MI FARE INCAZZARE" dico... "No... no... non vi incazzate... non vi incazzate ... ditemi! (ndr parole dette da Romolo) ... Gli ho detto: "Ma tu hai combinato un sacco di guai ... sei andato da quello... da quello... hai usato il mio nome"... "No ... non l'ho mai fatto il nome vostro compà" (ndr parole dette da Romolo) ...così e colà ...*



gli ho detto: "E poi come ti permetti tu a metterti in lista di INC?" ... Si è negato tutto!

U: Aia là! ...

N: Ho chiamato a quello TOTO COSTRUZIONI pure!... l'ho chiamato e gli ho detto: "Senti una cosa"...

U: INC...

N: Sì?!... Ho chiamato a quello e gli ho detto: "Ma dimmi una cosa... cosa hai combinato con questo qua?"... "Io niente ve lo giuro non ho fatto niente"... "Ma insomma tutti quanti dice che non avete fatto niente... uno dice che... dice hai dato soldi... hai dato questo... hai dato quello!"... "No vi giuro ...io non ho dato niente ...io vi giuro... io ...non c'entro niente!" ha detto ...

U2: Comunque venendo al discorso ...vi faccio un rendiconto... è venuto e si è presentato dice: "Io sono il responsabile di ... se è qualche cosa... io rappresento compare NICOLA"... "Questo mi fa piacere... di nome so che è un cristiano buono " gli dissi... "Non lo conosco" gli dissi... "Vedi tu quanto ti INC" ...facemmo il discorso e gli abbiamo dato questi cinquemila euro qua... e questi soldi io... voleva INC ha trovato SIA (ndr. esponente di Soverato) ...

N: Sì!!

U2: ... a quei giovanotti che sono venuti ...

N: Sì!!

R: ... o a tutti ... il figlio di questo SIA ... INC cane malato ...

N: Sì ... sì ..

U2: ... INC...

N: ... Sì ... sì me l'hanno detto me l'hanno detto pure questo fatto qua!

R: Gli dissi "Mi raccomando" gli dissi ... "per i soldi" ... "Sì non vi preoccupate compare che me la vedo io ... che qua me la vedo io ... questo ce l'ho dentro le mani ... questo" ... "Sì ma tu fai INC" gli dissi ... "Tu INC ... per me fai quello che vuoi" dissi ... "l'importante che INC ... a noi ci abbisogna ... noi qua lavoriamo tutti!" ...

N: Ma questi soldi chi ... chi li doveva dare?

U2: Eh ... il marito della ... della ... proprietaria ... INC ...

U: INC

U2: INC...

N: Ma ... vi doveva dare questi soldi ...

R: Per la discoteca ... (ndr si accavallano le voci)

U2: ... INC... questo della discoteca! ...

N: Però lui ... i soldi se li è presi lui? ...

U2: Quattro mila euro vi ha mandato ... INC ...

U: Mi pare che duemila erano!

U2: Due mila euro vi ha mandato!

N: Li ha mandati ...

U2: Là ... e gli altri non arrivarono più! ...

R: Li mandò sempre tramite ROMOLO? ...

U: Eh ... sì! (ndr si accavallano le voci)

U2: INC ... mi disse "GIUSE' ma perché ... ascolta ... INC se vuoi te li do io di tasca ... ve li anticipo" disse ... "INC ... con il tempo... INC" ...

N: Allora ... io ... io ... è venuto un parente di INC (ndr si accavallano le voci)

U2: L'altro giorno sono andato INC da Gregorio VISCOMI... che siamo paren ... siamo buoni amici ... e ti vedo questo tutto ... nell'ufficio no? Io ero con ANTONIO LOIACONO (Fonetico) ... INC... esce uno INC "Salute" ... "Salute" ho detto ... "Ma vedi che voi già mi conoscete" ... gli dissi ... "INC ... scusatemi se non vi conosco" ... dice "Io sono ROMOLO!" ... l'ho guardato io ...

N: Sì ...

U2: ... INC ...
N: ... è dimagrito ... sì! Il pensiero ... sono i pensieri un poco ... eh ... eh ... sono i pensieri che lo fanno dimagrire ...
U2: E allora c'era FRANCESCO e INC ... e davanti a lui INC
U: INC ti mandarono l'altra imbasciata ... INC ... (ndr si accavallano le voci)
N: Ma non è ... il vero problema sai quale è stato? ...
U2: Dopo un mese... INC (ndr si accavallano le voci)
N: Che non lo saprà... non lo saprà nessuno che non era vero questo fatto qua... perché noi eravamo tutti carcerati ... allora lui cosa ha fatto? ... ha preso la palla in mano ... siccome noi eravamo tutti condannati ... perché quello l'ergastolo ... quello venti anni ... quello trenta anni ... quello dieci anni ... quello pensava che eravamo tutti condannati... lui non pensava mai che io uscivo fuori... quando sono uscito fuori questo ha incominciato... ha incominciato a prendersi di paura... ma pensa un poco ...si è fatto arrestare! Questo... questo demonio... si è fatto arrestare e si è fatto quasi due anni di carcere... si è fatto arrestare proprio di bello e bello... gli ho detto: "Senti un poco... tu senza che ti fai arrestare... tu ti devi solo ammazzare!... se vuoi vedere di trovarmi il sistema di" ...che lui ha fatto certi imbrogli no? ...
R: Sì...
N: Ha usato pure certi soldi dei nostri pure! ...
R: Lo so ...
N: Gli ho detto: "Se tu non sistemi il problema nostro no? ... Non lo sistemi no? ... Noi ti dobbiamo ammazzare! Siamo obbligati ad ammazzarti! Adesso regolati!... Ti dobbiamo ammazzare obbligato!" ...
U2: Si comunque ... che questo ... (ndr si accavallano le voci)
N: " Cioè ... tu ti sei infilato in un tunnel senza uscita!" ...
U2: INC ...
N: Uhm? ...
U2: ... l'ho visto che stava un pochettino tremoroso! ...
N: Sì ...
U2: Non vanno bene queste cose! ...
N: Ma a noi... a noi non ci interessa che... non ci interessa che poi alla fine... l'ho capito che non può fare galera... questo e quest'altro... comunque è pericoloso che... se lo vedi... INC tremolava ... sua madre lo chiama ... gli fa : "Figliarè dove sei?" gli fa ... "Dove sei?" ... "Sono ancora qua!" ... "Vedi di ritornare a casa che hai visto come hanno ammazzato a quello... pure a te ammazzano! Cerca di venirtene!" ... INC al telefono tremolava ...
R: INC ...
N: Sembra un... questo... questo si è fottuto... due milioni ... due milioni e centomila euro... compà ... nel termine di un anno! ...
R: Due milioni e cento mila euro?! ...
N: Da Gennaio ... a ...
R: Aia la miseria!
N: ...da gennaio a ... a ... a luglio ... (ndr si accavallano le voci) si è fottuto due milioni e centomila euro...
U2: Questo! ... (ndr ride) ...
R: Eh andiamo bene!
U: Eh ... andiamo bene pure!!
N: Allora io gli ho detto ... (ndr si accavallano le voci)
U: INC ...
N: Gli ho detto io: "Ma tu i soldi dove li hai messi?" ...gli ho detto io: "Ma dimmi un poco ... ma tu no? ... a MAZZEI gli hai fottuto ...a nome nostro" ... dice: "No

Dalle intercettazioni ambientali trasmesse dalla A.G. di Catanzaro risultava altresì che OLIVO Domenico, l'8/7/2012 e il 31/7/2012, si era recato nuovamente presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino per difendere il cognato (sopra si è visto che ciò era già avvenuto nel 2011).

GRANDE ARACRI Nicolino, ancora una volta, addebitava a VILLIRILLO la distrazione dei fondi della consorteria, senza che rilevasse la sua vantata amicizia con il fratello Ernesto, che era comunque un suo sottoposto ("*Ernesto fa quello che dico io*"). Nicolino GRANDE ARACRI spiegava poi che VILLIRILLO, alla vigilia del suo ultimo arresto del 4/10/2011, aveva ricevuto da COLACINO Antonio un bonifico di oltre centomila euro connesso all'emissione di fatturazioni, somma anch'essa sottratta¹⁴⁷.

compà ... io non ho mai fatto il nome vostro" ... "E come?! ... è un malandrino ... ti ha preso i soldi?!" ...

R: INC

N: "*Facciamo così?*" ...*gli ho detto io ... "Va bene" gli ho detto io ... "Dimmi un poco ... tu da MAZZEI ti sei preso ... ti sei fottuto ... duecentocinquantamila euro tu ... e ... duecento tuo ... tuo cognato! Qua i malandrini siete voi!" gli ho detto io ... "No compà aspettate! ... vi siete sbagliato ... io non mi sono preso queste cifre!" ... "Ma che cazzo stai dicendo?!" ... "No me ne sono presi di più" mi ha detto ... INC ... "Me ne sono prese di più ... che è meglio che ve lo dico io ... perché poi se lo scoprite ... poi sono guai" ha detto ..*

¹⁴⁷ Progr. Nr. 588 dell'8/7/2012 (Reg. Int. Nr. 586/12):

Nella stanza sono presenti Nicolino, Olivo Domenico e Uomo chiamato "Peppe" i quali intraprendono discorsi inerenti i soldi che Nicolino vanta di ricevere (n.d.r. da Villirillo Romolo e Colacino Antonio)

La conversazione utile inizia alle ore 11:12:35

Nicolino: *Allora no, intanto... intanto io voglio chiarire una cosa e ve la voglio puntualizzare a tutti quanti, Ernesto (n.d.r. Grande Aracri Ernesto) fa quello che dico io!! Punto!!*

Peppe: *...inc...(per accavallamento di voci)*

Nicolino: *Ernesto quando esce fa quello che dico io!!!*

Peppe: *...zio Nico' ... INC...*

Nicolino: *Se no se Ernesto non fa quello che dico io, si fa "la baghettelle" (n.d.r. bagagli) e se ne scappare a Reggio Emilia!! ...inc... (per accavallamento di voci)*

Domenico: *Compare Pè...(si accavallano le voci)...compare...*

Peppe: *...inc...(per accavallamento di voci)*

Nicolino: *Che forse Ernesto non ha capito ...inc...(per accavallamento di voci)... ancora non hanno capito questi...*

Domenico: *Compà...io ora vi dico la verità...inc...(per accavallamento di voci)*

Nicolino: *...che quei due - no? - i cognati tuoi (n.d.r. inteso Villirillo Romolo e Colacino Antonio)... lo sai questi che combinano: "che abbiamo parlato con Ernesto... piripì...parapà..." ed Ernesto...inc..."e vediamo come lo mettiamo, sto con voi, quando è così... quando è colà... piripì... parapà..." ...inc..." Ernesto... fatti i cazzi tuoi, prenditi la "bagattella" (n.d.r. bagaglio) Inc... che parti pure tu!"*

Domenico: *Posso dire una cosa...*

Nicolino: *...inc...*

Domenico: *Io sono già tre volte una cosa, siccome io, mi seguite?, "io... inc...", mi seguite? Nella situazione che c'era adesso ci possiamo contare niente, ma come*

...inc...mi seguite? Io personalmente "unisciti al compare Peppe"... "compare Pè, vedi che il compare Nicola ...inc... sopra la casa"...

...omissis...

Nicolino riferisce ai presenti di aver parlato con Moliterni (n.d.r. Moliterni Fiore, chiamato Maurizio) di una certa situazione e di aver chiarito con lui.

La conversazione utile riprende alle ore 11:14:52.-

Domenico: No...no...a me...inc...a me interessa quello che dice la mia persona come vanno le cose, dice "compare Nicò...inc...", perchè io personalmente già con voi - no? - Mi fate una critica come se abbiamo avuto troppa fiducia e poi possiamo parlare di affari...inc...

Nicolino: Ma io vi ho dato...non ve l'ho dato la fiducia...

Domenico: E compare Nicò, io ...inc...che poi se ne parla!

Nicolino: Abbiamo parlato là, noi abbiamo parlato là e ti ho dato la fiducia, anzi ti ho detto "vogliamo riprendere ancora una volta sto fatto dei 100.000 euro..."

Domenico: E che vi ho detto?

Nicolino: Quando ci riuniamo poi ne parliamo! Hai capito?...inc... bugia.

Domenico: Ma perchè? Secondo te, sapete perchè? Io...inc...quando mi muovo...inc...devo essere sicuro! Non devo avere il dubbio o qualsiasi cosa ...inc... all'estero.... mi seguite ... inc. ... le cose come sono.

...suonano alla porta...

...omissis...

Nicolino parla con la nipote Gaia, argomenti vari. Nella stanza entra Mauro Francesco (cognato di Nicolino Grande Aracri). Nicolino rinfaccia a Olivo di non essere andato a trovarlo i primi giorni della sua uscita dal carcere. Poi Nicolino parla con uno dei presenti che chiama "Pasquale" (n.d.r. DILETTO Pasquale) e cita Crotone e "Topolino".

La conversazione utile riprende alle ore 11:20:19

Peppe: Nicò, che quello è un bravo ragazzo non è cattivo... Inc.

Nicolino: Ascolta...

Peppe: ...inc...(per accavallamento di voci)

Nicolino: Però no, lui no? Lui, no? Deve capire... deve capire che ...inc...(poichè rumore del frigorifero in sottofondo) O lui non capisce o lui è complice! Perchè tu no, ti ha detto...prima di uscire Antonio (n.d.r. Colacino Antonio è uscito dalla casa circondariale il 28.05.2012), che gli ha mandato a dire Romolo con Antonio... con Ernesto? Che come esce uno dei due, i soldi li portava uno dei due!

...omissis... Olivo riferisce a Nicolino che lui ha solo aiutato i cognati ed Ernesto in alcune cose.

La conversazione utile riprende alle ore 11:21:20.-

Domenico: La mia è solo una ...inc... se io vi ho detto "compà, se io posso fare qualche cosa, per sistemare quella cosa, bene!". Se voi avete deciso di mettermi da parte...inc...io non posso mettermi in questa...a chi posso chiedere...

Peppe: ...inc...

Nicolino: Ohi Domè... (n.d.r. Domenico), hai parlato tre ore, io una domanda ti ho fatto!

Domenico: Ma...inc... andare in galera?

Nicolino: Io una domanda ti ho fatto e...inc...

Peppe: Zio Nicò...

Nicolino: ...inc...

Peppe: ...una parola la voglio spendere...

Nicolino: Io ti ho detto no?

Peppe: ...inc...

Eloquenti risultavano altresì le dichiarazioni di Nicolino GRANDE ARACRI, allorquando affermava che l'incarico di investire e recuperare il denaro provento delle attività illecite, oltre che a VILLIRILLO, era già stato delegato in passato a COLACINO Giuseppe, MARTINO Vito, VERNI Carlo e mai nessuno di costoro si era permesso di trattenere somme di denaro¹⁴⁸.

Nicolino: ...è venuto tuo cognato...tuo cognato (n.d.r. Villirillo Romolo) eh... ha mandato una lettera a voi, addirittura dice l'ha mandata a ...inc... dice di non fare niente che come esce uno dei due, i soldi li possono dare che non ci sono problemi... che solo uno dei due li possono prendere i soldi. Quando è uscito coso... "no io no...inc...io così io colà"... ma questi cazzo di soldi dove li avete ...inc...

Domenico: Ve la posso dire una domanda così io non... inc... a me mi ha scritto la lettera.. poi quando ha scritto: "...non lo so e non lo voglio sapere!

Nicolino: Sì ma io... allora...

Domenico: Ma perchè mi devono coinvolgere a me su una cosa che non mi interessa?

Nicolino: Io non ti ho coinvolto...

Domenico: No, voglio sapere...

Nicolino: ...allora io sai perchè ... ti ho detto...

¹⁴⁸ Progr. Nr. 2983 del 31/7/2012 h. 10.51:

"LEGENDA:

Nicolino: Nicolino GRANDE ARACRI nato a Cutro il 20.01.1959; Maria: Giuseppina Mauro nata a Petilia Policastro il 31.05.1954;(moglie di Nicolino Grande Aracri); Domenico: Domenico OLIVO nato a Cutro il 09.02.1974, ivi Largo San Biagio 21; (cognato di Romolo Villirillo e Antonio Colacino, più volte indicato nella conversazione per questa relazione di parentela); Michele: Michele Diletto nato a Crotone il 29.09.1986; Donna: Donna soggetto in fase di identificazione; (probabilmente una delle figlie del Nicolino Grande Aracri).

Domenico: ... inc... non ci sono problemi ho capito. Però vi volevo dire, " ohi compà " ...
Io, vorrei pure ... io vorrei pure parlare con ... inc...

Nicolino: Si ma ... se Io ... (n.d.r. si accavallano le voci)

Domenico: ... inc... se, se ... la ... la cosa la vogliamo "consare in bonaria" ...! (n.d.r. sistemare bene o fonetica simile)

Nicolino: ... mi segui?

Domenico: ... capisci?

Nicolino: Ma, ma lui no? Verità, deve capire questo. Deve dire così: " ancora non ha capito no, a me non può pensare, non è come diceva a me ... inc... che sono un pazzo... inc. ... solo un pazzo. Perché se non fatico, non mi per metto più, ché sono un pazzo, come mi permetto solo un pazzo ... inc... e devo fare questo e quest'altro". Eh ... allora no, tu se mi fai girare i cazzi ... inc ... sistema la cosa. Lui è convinto di questo ...

Domenico: Come lo devono sistemare ... inc.

Nicolino: ... lui ... (n.d.r. si accavallano le voci)

Domenico: E siccome noi siamo venuti ... inc...

Nicolino: ... allora ... (n.d.r. si accavallano le voci)

Domenico: ...gli ha fatto capire ... inc ...

Nicolino: ... allora ...

Domenico: ... che è inutile che ti comprometti, che parli con questo ... parli con quello ...
! La cosa, la scusa che ... inc... "gliela avevo già impostato così". ADESSO SE ...

SE LA BRUCIA LA CASA SE LA BRUCIA LUI, ... NON E' CHE ... NON E' CHE
GLI PUO' DARE LA COLPA AGLI ALTRI PURE ... INC... (ndr parola in
lontananza registrata)

Maria: Così ... inc... a lui

Domenico: ... "commare" Maria.

Nicolino: Lui no! Ha detto così: "si lui me li ha portati i soldi, però poi ... rientrava così
.. colà ...

... Ndr suono del citofono di casa ...

Nicolino: chi rientrava ?

Donna: Chi è?

Nicolino: Ma poi scusu no? Tu ti sei preso questi soldi? ... inc... i soldi... inc.

Maria: Chi è? Sì! Sì sì ... Antò pomeriggio sì. Poi vieni hai capito? Ciao, ciao.

Ndr rumore di sedie.

Nicolino: Ho preso è gli ho detto io no? Gli ho detto: "Tu no! Tutti i cazzi di cose che
hai fatto no? ... Non è che hai sistemato qualche cosa ...- non l'hai visto i pomo
... pomodorini ... Mari

Maria: Eh adesso vedo ... inc...

...omissis ... Nicolino... parla con la moglie ..

Domenico: Compare Nicola, vi voglio dire una cosa... inc ...

Nicolino: Dimmi?

Domenico: ...inc...

Nicolino: A tuo cognato sì!

Domenico: A chi?

Nicolino: A tuo cognato Domenico.

Domenico: Ad Antonio? ... inc ...

Nicolino: Sì.

Domenico: Eh ... adesso sono tutti e due ... inc... uscire.

Nicolino: Ad ... Antonio. (ndr Antonio COLACINO)

Domenico: ... inc ... (ndr si accavallano le voci)

Nicolino: Ma allora non è vero! Dice le cose all'incontrario... eh. ... e lui mi dice: "si ...
devo pagare un assegno, devo pagare ... devo pagare questo". Prima gli ho fatto
pagare un assegno di ... inc... e poi non ha pagato manco questo! Tuo cognato è
imbroglione quanto ... inc...! Non hai capito? Senti un poco no? A Settembre,
prima ... prima che l'arrestavano, a loro li hanno arrestati il ... quattro ... cinque
Ottobre, quando l'hanno arrestato? (ndr >Nicolino si riferisce all'arresto di
Romolo Villirillo e Antonio Colacino)

Domenico: Eh sì ... inc... alla fine di settembre era.

Nicolino: No! A settembre, a loro li hanno arrestato ad ottobre!

Domenico: Allora agli inizi di ottobre?

Nicolino: Sì. Sì! (ndr si accavallano le voci) Sì allora, il 26 Settembre ANTONIO gli ha
caricato i soldi ... a ... COLA ... a ... gli ha ... gli ha caricato 112.000 euro ...
Antonio. ANTONIO gli ha messo ... gli ha fatto un bonifico bancario ...

Domenico: Però ... inc ...

Nicolino: ... gli ha fatto fare bonifico, gli ha fatto tre bonifici bancari. L'ho fatto vedere
pure io a lui! Mi ha detto: "che glieli devo fare" (ndr parole prob.le riferite da
Antonio Colacino ad Nicolino Grande Aracri). Prima ... inc ... adesso ti faccio
vedere io come sei. E per farglielo vedere ...inc. ... : " sì... le fatture, cose".
"Che cazzo stai dicendo? Questa è una fattura, questo qua c'è un bonifico
bancario ... è una ... è una ... una ... diciamo una prestazione di opera magari
una fattura ... pìpipì... parapa ...! Io ti dico, dico tu un pagliaccio. Che Tu vieni e
mi conti cazzate, questo è un bonifico bancario, che da un conto c'è scritto
all'altro conto. Bonifico bancario ... ordina acconto, tizio ...è stato scritto

"acconto ee **SRL ROMOLO** eccetera ... eccetera! Tu - no?- mi devi dire a me no:" te li ... inc ... le cose dette a me?" Allora tu, 113.000 euro ... dici " si" . Poi apriamo il conto ... inc... Il due di ottobre i soldi c'erano tutti!
 Domenico: Compare ... Nicola lasciamole andare... come hanno parlato ... inc ... (nдр si accavallano le voci)
 Nicolino: Allora ...
 Domenico: ... inc.. la cosa che interessa a me ...compare Nicola ... (nдр si accavallano le voci)
 Nicolino: ... inc... (nдр si accavallano le voci)
 Domenico: ... al suocero (nдр Giuseppe Villirillo padre di Romolo Villirillo) glie lo abbiamo detto: " ...inc. ... Romolo .. inc.. si pensa ... il figlio è vostro!" Io gli ho detto la verità. Io ... Io... inc... in che senso, per me, mi puoi paragonare più ... inc...
 Maria: Risolva ... inc...
 Domenico ... inc... (nдр si accavallano le voci)
 Nicolino: Ma dimmi una cosa? Adesso ti dico una cosa no!
 Maria: ... Nicò!
 Nicolino: Se il fratello, ... inc...
 Maria: ... inc ... (nдр si accavallano le voci)
 Nicolino: ... così! Se il fratello fa imbrogli no? Io glielo dico, non fare questa " minchiata" che io ti lascio solo io, e poi ... inc ... Se il fratello continua a fare imbrogli, resta solo, che cazzo me ne fotte a me! Io te li ho prestati, gliel'ho detto ... e poi ... e poi ti devi assumere le tue responsabilità!
 Domenico: ... è stato ... inc...
 Nicolino: Dico io no! Mettiamo ... mettiamo non c'è mio cognato pure?
 Domenico: ... Ah... sì, sì siii!
 Nicolino: Eh lo faccio pagare... inc... Io glielo dico ... inc...
 Maria: ... inc... sempre di qua!
 Nicolino: No, io faccio l'esempio di tuo fratello, perché tuo fratello è mio cognato, non è che mi è cognato un altro ... allora no! Noi stiamo parlando che mettiamo ... (nдр si accavallano le voci)
 Maria: Sì, sì ...
 Nicolino: E' la stessa cosa ...
 Domenico: No ...inc... (nдр si accavallano le voci)
 ... Omissis ...
 Nicolino continua a parlare del rapporto di parentela, e poi, alterandosi, fa esempio del cognato, se in caso si "mangia i soldi". Nella conversazione interviene la moglie Maria. Anche Olivo precisa che l'esempio fatto da Nicolino è giusto ed aggiunge un suo esempio chiamandosi per nome ("Domè...") .
 Domenico: Compà, io vi devo essere sincero, il suocero mi ha permesso ...inc... l'ho visto troppo sciupato, è caduto malato. Un malato si Inc.
 Nicolino: ... inc... (nдр si accavallano le voci)
 Domenico: ... no compare Nicola, non dite così! ... inc... per il ... per il semplice motivo ... per il semplice motivo, ... che a lui gli ha raccontato ... inc ... (nдр rumori vari)
 Nicolino: Perché prima ... un volta me l'ha portato pure lui ...
 Domenico: E lui si sentiva come quando ... aveva un tipo di riscatto! (nдр si accavallano le voci)
 Nicolino: .. inc... però lo stesso si sta vendendo la casa!(nдр si accavallano le voci)
 Maria: Tutto mortificato è lui...
 Domenico: Sì ...io voglio dire una cosa ...inc...
 Maria: No.... Inc.
 Domenico: ...inc. ... che devo fare.



Infine, in data 11/9/2012, erano registrate due conversazioni ambientali¹⁴⁹, avvenute all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, tra quest'ultimo e

Nicolino: *Però no? Io ti dico una cosa – no? – tu dici che questo milione ... inc. ... un accordo lo vuoi fare con me. lo gli ho detto: “ Senti un poco... inc. ...”.*

Domenico: *No l'ha fatto. ...inc. l'ha fatto.*

Nicolino: *Romolo.... Inc. ...*

Domenico: *Con ... inc. ... se no come deve fare poi.*

Nicolino: *...inc. ...*

Domenico: *...inc. ... la scappatoia per me ce l'hai.*

Nicolino: *Io ti dico così....*

Domenico: *Compare Nicola io ti posso dire una cosa ... io ... inc. ...*

Nicolino: *Io ti dico no? Quando una cosa ad uno lo stimi assai....*

Domenico: *... inc. ...*

Nicolino: *E allora tu non puoi fare...*

Domenico: *però ... inc. ...*

Nicolino: *E allora ... inc.....*

Domenico: *... inc.....*

Nicolino: ***Pure che arrivate, no? Tu continui e non sistemi questo problema.***

Domenico: *La volete la verità, un volta lo sai che gli avevo fatto... che al suocero lo ha rimproverato... inc. ... dice adesso ... inc. ... che adesso come lo sa il suocero questa situazione loro ... inc. problema ... inc. ... il problema è un altro.. lui la cosa che si sarebbe dovuta fare... che.... inc. ...*

Nicolino: *Il discorso è....*

Domenico: *inc..... hai capito... lui... lui... non può ... pure (si accavallano le voci) ...*

Nicolino: *Io te l'ho detto come devi fare ... se tu mi conoscevi....*

Domenico: *Non arrivava a ... inc... non arrivava*

Nicolino: *Senti, vedi che io questo bonifico di qua – no? - il bonifico bancario, non è che li faceva ... inc. ... qualcosa per inc. ...bonifico. Quando tu no? Io facevo fare i soldi al ministero, quando tu non sapevi che erano i soldi al ministero – gli ho detto io. Ho preso e gli ho chiamato a Pino e gli ho detto a PINO: “ PINO, quanti soldi ti sei andato a prendere, TU personalmente? - PINO COLACINO . A Pino COLACINO lo mandavo a MILANO, A TORINO A ROMA, l'ho mandato a Pino... da per ... dappertutto, lo mandavo a PINO COLACINO. A Pino COLACINO ...a Vito MARTINO... a “Rutunnieddru”, a “Carliciaddru u ... ”... inc. ... hai capito “Carliciaddru” chi è? “Vre... Verna”... ha fatto ... inc... perché tutti quanti si partivano e pigliavano cento ... duecento ... trecento milioni! CENTO ... DUECENTO ... TRECENTO MILIONI ... che uno già ... inc ... facevano giù nel ... inc. nessuno si è azzardato che ruba i soldi.*

Ndr rumore di porta Entra Michele DILETTO.

Michele: *... inc... ma dove sei stato ieri?*

Nicolino: *Qualche giorno ti do una passata a te, ti faccio vedere Io la ...inc... (nдр scherza con Michele appena entrato)*

Michele: *Ma dove sei stato ieri?*

Nicolino: *Cento, duecento milioni, trecento milioni , tutti me li hanno portato qua ... tutti... non si è azzardato nessuno a rubare i soldi, nessuno. Poi quando portavano i soldi, questi sono in tuoi, questi sono tuoi, tuoi ... stop. Quello che era giusto che quelli che gli toccavano glieli davo... inc. ...”.*

¹⁴⁹ progressivi 7431 e 7432, rispettivamente delle ore 09.53 e 10.08 – Rit. 586/12, p.p. 5946/10 R.G.N.R. DDA Catanzaro.

VILLIRILLO Romolo, che si presentava dinnanzi al boss per dare contezza dei recuperi in corso e garantire il rientro di tutta la somma di denaro mancante all'appello, quantificata, ancora una volta, in **2 milioni di euro**.

L'intercettazione ambientale avveniva all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino¹⁵⁰, ove era registrata la presenza di VILLIRILLO Romolo.

Inizialmente la conversazione verteva sul rendiconto di VILLIRILLO (“...il primo di 25 lo verso il 10 settembre, “no” mi ha detto ...inc... io ti faccio l’assegno... inc... il 10... se ...inc... “tu mi mandi indietro l’assegno” – “no non va bene così, l’assegno lo abbiamo mandato indietro” ...inc... “come se ti porto i soldi non è meglio?”. Così è stato! Io nel frattempo ...inc. dalla banca... inc. l’assegno... inc. invece i soldi se li sono cacciati... inc... verso il 10, mica te lo potevo versare ...inc. l’assegno? Tu l’assegno ...inc. provvisorio...”) facendo registrare la determinazione di GRANDE ARACRI nella riscossione (“...E no! E no... e no è questo il punto... inc... c’è questo problema, tu porti l’assegno a noi... praticamente l’assegno ce lo giriamo e lo giriamo a qualcun altro, puntualmente facciamo ...inc... e non hanno... non hanno a sapere... non devono sapere qual è ...inc... Infatti facciamo un po’ di assegni su ...inc... di quello ...una società di Milano, in parole povere... inc... con i camion... inc...(...) ...e niente, io ho visto che tu il giorno 30 dovevi pagare i 50.000 euro...”).

Durante la conversazione, chiaramente incentrata sugli ammanchi di denaro addebitabili al VILLIRILLO, GRANDE ARACRI riferiva di quando si erano recati da lui i parenti del VILLIRILLO pregandolo di portare pazienza: “scusa un poco no, tu ...inc... qua, a tuo cognato, tuo cognato (...) ...ad Antonio... (...) ...sono venuti... sono venuti qua e si sono messi a piangere, abbiamo parlato e straparlato eccetera eccetera... (...) “quando escono... quando esce io... quando esce io... quando esce io faccio in modo... faccio in modo di... eh... deve pagare nello stesso giorno che lui esce, eh... che chi lo sa dove ha messo i soldi” ...piripi e parapà... (...) io ho preso e ho detto... ho detto “guarda...” gli ho detto... “guarda che se si trovano tutti queste cose qua... inc...” gli ho detto “...inc... oppure ...inc... c’è qualcosa... c’è qualcosa che non ... che non volete... non volete capire!” io vorrei sapere da voi no...”, venendo essi stessi redarguiti per non avere controllato l’operato di Romolo: “...vorrei sapere come mai che non ve ne siete accorti di tutti... di tutti... di tutti questi soldi... a tuo padre! Tuo padre “compà...”.

VILLIRILLO, evidentemente in difficoltà per il reperimento del denaro da restituire a GRANDE ARACRI, tentava di prendere tempo: “io gli altri assegni... gli altri assegni di 30.000 euro ce li ho da qua al massimo al 7 ottobre, ora un’altra decina di giorni sono, non è che voglio dire chissà che...”.

Eloquente GRANDE ARACRI nell’indicare che VILLIRILLO si era appropriato di denaro della cosca, inutilmente poi cercando (come effettivamente riscontrato) l’appoggio del fratello Ernesto: “Ma... ma dimmi un poco no, io vorrei sapere no? Tu che stai facendo... stai facendo questo problema qua, no? Ma tu... ma tu questo problema qua non ce lo avevi tu questo problema! Questi problemi tu non lo avevi, tu i soldi te li sei presi, non è che ...inc... non è che stiamo cercando una mazzetta, non ti stiamo cercando una cosa... una cosa che mettiamo non è... eh... una cosa... una cosa che è tua, ti stiamo cercando una cosa che è nostra, stop!!”. E ancora: “...tu che

¹⁵⁰ progressivi 7431 e 7432 dell’11/9/2012, rispettivamente delle ore 09.53 e 10.08 – Rit. 586/12, p.p. 5946/10 R.G.N.R. DDA Catanzaro; cfr. nota CC Modena del 22/2/2014, Vol. 22 e trascrizione integrale al Vol. 40.



cosa hai fatto? Quando noi eravamo tutti quanti in pace, vicino a noi, noi che ti abbiamo detto? Ti ho detto "vai dagli amici nostri là, vai dagli amici nostri e ti ho fatto andare con Giovanni (ABRAMO Giovanni) ...inc...(...) è venuto Giovanni perché conosceva quei soggetti là, è venuto o non è venuto? ...per dare una conferma che quella ambasciata è arrivata da qua... (...) ...che cosa hai fatto? Tu sei andato, addirittura a mio fratello gli hai detto "tieni 100.000 euro che vengono di là... piripì... parapà... ti ti... ta...ta... mio fratello, ancora quello non ha capito, quello là è stato... inc... se no di qua... inc... si può fare i bagagli e se ne può andare! (riferito a GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino) ...(...) mio fratello... inc... ora con te ho parlato, magari vi scrivete vi fate, ma lui non sa niente di quello che hai combinato e di quello che stai combinando! (...) ...perché poi sei andato lì al carcere (fonetico o qualcosa di simile) di Catanzaro con 100.000 euro che tu dovevi raccogliere, se erano... 50 miei, 25 di Giovanni e altri tuoi? ")

GRANDE ARACRI si mostrava irritato anche per l'atteggiamento ritenuto irrispettoso del VILLIRILLO: *"come non parli, ma sei tu... insomma sei andato dicendo che senza di te i soldi non si raccolgono o che ero io il padrone dei soldi che... (...) che non è capace nessuno... (...) ...ma vedi... ma vedi che sei sempre stato tu che ti sei tirato nel mezzo!"*

Alla volontà esternata da VILLIRILLO di sanare la propria posizione (*"...io ora mi devo cacciare il debito!"*), GRANDE ARACRI mostrava sfiducia (*"...che cosa vorresti fare? Tu vai là, cerchi i soldi, sempre a nome nostro, te li danno, sempre per noi e tu prendi... mettiamo alla fine che fai? I Soldi sono tuoi!?"*).

Assai esplicite le accuse che seguivano da parte del boss "tradito": *"...e allora tu, da quando lavoravi per noi, i soldi te li sei "abbuscati"! (presi) ...(...) ...allora, fino a quando tu no, lavoravi per noi onesto, i soldi te li "abbuscavi", cinque da là... cinque da là... cinque da là... dodici da là, i soldi te li abbuscavi. Ora solo che tu per noi non lavori più!! Non lavori più perché tu hai dimostrato ...hai dimostrato la cosa più schifosa che un essere ha sulla faccia della terra, l'hai dimostrato tu! Una cosa che insomma io non so nemmeno come la devo descrivere quello che hai fatto tu, perché tu ne hai fatte tantissime cose malamente e più di una volta ti ho fatto... ti ho fatto... ti volevo far ricredere, più di una volta facevo finta di niente e tu invece hai peggiorato tutto! (...) perché tu eri convinto... convinto che a me mi impapocchiavi! (...) a me non mi imbrogliano nessuno!"*

La conversazione si chiudeva con l'intimazione di GRANDE ARACRI (N) alla celerità nella riconsegna dei soldi e con la supplica di VILLIRILLO (R) tesa ad ottenere un'ultima chance:

"R Compare Nicò ve la posso fare..."

N Io voglio fare...io voglio fare...io voglio fare no, voglio fare un modulo (o fonetica simile) che mi prendo due milioni di euro tutti in una volta... inc... ma alla fine no, se tu..."

R Compare Nicò, posso...inc..."

N ...no a me non è che ...inc..."

R E quando io sbaglio di nuovo... quando io sbaglio di nuovo è chiuso... è chiuso "il convento!"

N Io no...(si accavallano le voci)

R Io voglio sapere tu...inc..."

N Tu con me, meno hai a che fare e meglio e'!



R Ma vi volete... inc... per l'ultima volta?

N Io non sono... io non sono... come te!

R Per l'ultima volta ve lo sto... io...

N Io non sono come te!!

R Per l'ultima... l'ultima possibilità, l'ultima possibi...io lo so quello che state dicendo voi..."

8. DIFESA. CONCLUSIONI.

Ritiene il giudicante che le emergenze processuali sopra indicate fondino prova certa di colpevolezza dell'imputato GRANDE ARACRI Nicolino quale mandante degli attentati incendiari in oggetto. In tal senso depongono una pluralità di indizi, che si stimano gravi e convergenti.

Le vittime hanno tutte, come comune denominatore, il rapporto privilegiato (anche e soprattutto di affari) con VILLIRILLO Romolo e sono state colpite, in uno stretto arco temporale coincidente con la fase *clou* della vicenda, con perfetta analogia di azione fra la Calabria e l'Emilia, sì da potersi ascrivere i vari atti incendiari ad un unico disegno ordito e voluto dal boss al fine di isolare ed intimidire il VILLIRILLO, per indurlo alla riparazione integrale del danno e così "ricondurlo nei ranghi".

Le numerose conversazioni captate, del resto, fanno ben intendere come GRANDE ARACRI Nicolino avesse fin da subito "lavorato" per creare schieramenti netti all'interno del gruppo di riferimento, ponendo al centro delle sue accuse, non solo il fiduciario infedele, ma anche la sua famiglia e coloro gli erano rimasti contigui, mentre tutti gli altri, anche i sodali a lui un tempo più vicini (BATTAGLIA, MANCUSO), erano stati costretti ad allontanarsi, di ciò dovendo offrire anche riscontro pubblico (vedi episodio dell'autovettura chiesta in prestito a CAPPÀ da parte di MANCUSO). Emblematica al riguardo è la figura di OLIVO Domenico, che si era reso protagonista della difesa del cognato esponendosi in prima persona con il boss e facendosi dello stesso garante, venendo colpito, non solo in Emilia, ma anche in Calabria, con un atto intimidatorio accaduto solo dieci giorni prima di quello in terra emiliana, neppure denunciato.

Importante elemento a riscontro della tesi d'accusa è poi rappresentato dalla convinzione, in più occasioni manifestata dalle vittime (COLACINO Michele, VILLIRILLO Romolo), dai sodali (GUALTIERI Antonio) e da soggetti comunque a conoscenza delle dinamiche del contesto malavitoso di riferimento (GARERI Giuseppina, moglie di MANCUSO Vincenzo) della riconducibilità dei fatti alla volontà del boss di Cutro.

In ultimo, si rammenta che le indagini hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli esecutori materiali in due casi, uno in Emilia (incendio dell'autovettura di COLACINO Michele) ed uno in Calabria (incendio dell'autovettura di VILLIRILLO Luigi), apparendo alquanto significativo che, in entrambi i casi, si tratti di soggetti ben inseriti nell'ambiente 'ndranghetista di riferimento, sia esso calabrese sia esso emiliano, capeggiato quest'ultimo da soggetti, fra i primi SARCONE Nicolino, che le indagini hanno attestato essere in frequente contatto con lo stesso Nicolino GRANDE ARACRI.

Siffatte conclusioni non sono inficiate dalla, seppur reiterata, negatoria di responsabilità da parte dell'imputato.

Quest'ultimo in plurime occasioni, sia in corso di indagini sia intervenendo durante l'udienza preliminare ed in rito abbreviato per rendere spontanee dichiarazioni, si è sempre professato innocente, in ordine a tutte le accuse.

In relazione al fatto in esame, ha dichiarato di conoscere VILLIRILLO Romolo (affermando di avere "cresimato" il fratello Luigi), di non avere mai trattato affari con lui né di avere avuto problemi con lo stesso. Nel corso del processo si delineava poi la tesi difensiva del GRANDE ARACRI, il quale, a fronte del tenore stringente delle intercettazioni ambientali, che lo avevano visto reclamare imperiosamente denaro nei confronti del VILLIRILLO, imputava dette richieste ad un debito che VILLIRILLO Romolo aveva contratto con tale prof. SESTITO, medico curante dello stesso GRANDE ARACRI, per la cui estinzione egli si era interessato. Ammetteva l'imputato di avere interloquuto, nella tavernetta di casa sua, anche con i parenti di Romolo, sia il fratello VILLIRILLO Luigi sia il cognato OLIVO Domenico, ma sempre all'unico fine dell'esazione del credito del prof. SESTITO (*"praticamente il Professore Sestito era il mio cardiologo che io ero sotto cura al Gemelli e che lui stesso mi curava eccetera, ho parlato con il cognato, con l'altro cognato Domenico, Olivo, ho parlato con il fratello, gli ho detto "guarda, i soldi al Dottore ce li deve dare, insomma, perché non è giusto che gli fotte i soldi al Dottore" praticamente ho parlato più di una volta di questi soldi, insomma, e non lo nego"*¹⁵¹).

Identica la tesi sostenuta, in sede di spontanee dichiarazioni, da VILLIRILLO Romolo¹⁵².

Quest'ultimo, in particolare, riferiva di aver conosciuto GRANDE ARACRI Nicolino nell'aprile 2011, allorquando si era recato a casa sua per consegnare un frigorifero acquistato presso il negozio della sua famiglia, a Cutro. In una seconda occasione l'aveva incontrato casualmente all'ospedale Gemelli di Roma, ove si era recato a far visita alla nonna lì ricoverata. Narra l'imputato di un prestito ottenuto, nel maggio 2011, dal concittadino dott. SESTITO, il quale gli aveva consegnato un assegno circolare di 180.000 € verso la consegna, da parte del VILLIRILLO, di un assegno bancario a garanzia dello stesso importo, con scadenza 30 ottobre 2011, il tempo che occorreva al dichiarante per portare a termine un affare. Venendo tratto in arresto il 4 ottobre 2011, l'affare era sfumato e il dott. SESTITO aveva deciso di non porre all'incasso l'assegno di cui disponeva, ma di parlare dalla vicenda con GRANDE ARACRI Nicolino, che conosceva in quanto suo paziente. Pertanto, una volta scarcerato (21/6/2012), VILLIRILLO era stato convocato da GRANDE ARACRI Nicolino, che gli aveva fatto "pressione" per la restituzione del denaro al dottore, dallo stesso ottenendo un po' di tempo per risolvere la situazione.

Ebbene, ancorché dalle intercettazioni emergano tracce di detta vicenda (che pertanto non si dubita possa avere un qualche fondamento) è evidente che nella stessa non si è risolto l'intervento del boss¹⁵³ nei confronti di VILLIRILLO Romolo.

Accedere a siffatta lettura riduttiva significa pretermettere il ponderoso materiale d'accusa sopra esposto, numerose conversazioni provenienti da plurime fonti dichiarative, che si incrociano armoniosamente a tratteggiare l'imperioso e pressante intervento del capo sul sodale al centro dei sospetti, a tutela della sua posizione di potere

¹⁵¹ udienza dell'11/1/2016, pag. 146 trascrizione.

¹⁵² udienza dell'11/1/2016, pag. 131 e ss. trascrizione.

¹⁵³ di qui la ritenuta non decisività ex art. 441 co. 5 c.p.p. della acquisizione della documentazione a riscontro della sussistenza del credito del dott. SESTITO richiesta dalla difesa.



e degli interessi economici della cosca da lui capeggiata e non certo per la difesa di un amico che si era messo in un affare dagli esiti infausti. Ciò a tacere del fatto che la tesi esposta da VILLIRILLO Romolo, che vuole GRANDE ARACRI Nicolino notiziato del credito vantato da SESTITO nell'ottobre 2011, sposta in avanti nel tempo la problematica che lo ha investito, contrastando con le risultanze investigative che danno conto, invece, della criticità della sua posizione già dal primo arresto del 21 luglio 2011. VILLIRILLO Romolo è, del resto, del tutto inattendibile, sol considerato che egli non incontrò GRANDE ARACRI Nicolino al Gemelli di Roma una sola volta e, in ogni caso - come risulta dalle intercettazioni sopra riportate - detto incontro non fu certo casuale. La tesi difensiva è pertanto del tutto ininfluyente sul costrutto d'accusa.

Neppure si ritengono decisive le - pur pertinenti - argomentazioni svolte dalla Difesa tecnica del GRANDE ARACRI, che contrappone alla ricostruzione d'accusa, che tratteggia VILLIRILLO Romolo quale uomo di fiducia dei vertici del sodalizio di Cutro (nonché affiliato nella distinta associazione emiliana) deputato in particolare a curarne gli interessi economici attraverso investimenti immobiliari ed operazioni finanziarie, il fatto che la scarcerazione di GRANDE ARACRI Nicolino sia avvenuta solo nella primavera del 2011. Non si vede quando - si dice - Nicolino GRANDE ARACRI avrebbe potuto affidare al VILLIRILLO i propri denari.

Invero, le indagini hanno dato conto dei rapporti pregressi di VILLIRILLO Romolo con il fratello di Nicolino, GRANDE ARACRI Ernesto, durante la carcerazione del primo, così come attestato anche dalla ricerca di protezione messa in atto dal VILLIRILLO proprio rivolgendosi a costui, ancorché con scarsi risultati, in quel momento essendo le posizioni fra i due fratelli invertite (Ernesto era detenuto e Nicolino libero). Ne consegue che la prospettazione accusatoria che vuole GRANDE ARACRI Nicolino, che, una volta scarcerato, si era posto al controllo dei conti dubitando della fedeltà del VILLIRILLO, pare niente affatto inverosimile, ciò viepiù considerato che l'ammacco, a detta dello stesso Nicolino, era stato causato nello stesso anno 2011 (2 milioni dal gennaio a luglio 2011). Quest'ultima circostanza rende ancora più grave agli occhi del boss la presunta infedeltà del VILLIRILLO, neppure inibito dal riconquistato stato di libertà di Nicolino GRANDE ARACRI; parimenti fa intendere quanto siano ingenti i giri di affari trattati dalla 'ndrangheta.

In diritto, si osserva che sussistono gli estremi sia del delitto di estorsione tentata sia di quello di danneggiamento a scopo di incendio, esclusa, quanto a quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 424 co. 2 c.p., non risultando in atti - in nessuno dei casi contestati - che, all'atto dell'appiccare il fuoco, abbia fatto seguito la realizzazione di un incendio. Ciò avendo a mente che, per costante giurisprudenza di legittimità¹⁵⁴, l'incendio deve intendersi come evento dotato di potenza distruttrice e carattere di espansività.

Sussiste la circostanza aggravante di cui all' art. 7 l. 203/91, trattandosi di modalità di azione che obbedisce appieno al paradigma dell'intimidazione mafiosa, peraltro diretta nei confronti di soggetti ben inseriti nell'ambiente e pertanto assolutamente in grado di percepirne il significato, anche nei suoi risvolti più "sottili". Del resto, vi è riscontro concreto dell'assoggettamento delle vittime e del fitto muro di omertà da queste eretto, eventi che della sussistenza del metodo mafioso costituiscono la riprova.

¹⁵⁴ fra le altre, Cass. 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459; conf. Cass. 5/12/2003, Ligresti, Rv. 229670.



CAPO 18) TURRA' ROBERTO. INCENDIO DELL'AUTOVEICOLO DI MUTO LUIGI.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Parma 24/5/2013 (pp.293-346); Nota Conclusiva Compagnia CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013, pag. 81 e ss. (Vol. 26 e ss); scheda personale MUTO Luigi, CD 1 Vol. 102; Sul TURRA', Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 1614-1619) e scheda personale (CD 2 Vo. 102).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; non proposto riesame.

TURRA' Roberto è emerso dall'indagine quale soggetto dal carattere irascibile e con scarso autocontrollo.

Lo stesso è risultato avere in uso le utenze n. 3292296774, intestata alla coniuge MAINONI Luisa, e n. 3931668892, intestata alla cognata MAINONI Isabella. Certa l'identità dell'interlocutore, più volte chiamato col nome di battesimo nel corso delle conversazioni, la cui voce è stata riconosciuta dagli inquirenti e che ha fornito proprio la prima delle utenze indicate all'atto di una denuncia di smarrimento dallo stesso presentata il 12/6/2012.

Dalle intercettazioni in corso e dal sistema di monitoraggio attraverso il GPS installato sulla Fiat Punto targata BT494RS in uso all'imputato TURRA' Roberto¹⁵⁵ si ricostruiva la sua responsabilità in relazione al fatto-reato in esame.

In particolare, dal rilevamento tramite sistema satellitare si accertava che, alle ore 03.38 del 13 maggio 2012, TURRA' Roberto entrava nell'area di servizio "Total Erg", sita sulla via Emilia al civico 1 di Reggio Emilia, ivi trattenendosi fino alle ore 04.31.

Alle ore 03.56 lo stesso si trovava ancora fermo all'interno dell'area di servizio e dai microfoni installati all'interno dell'abitacolo dell'autovettura si capiva che stava maneggiando benzina. In particolare, egli era fuori dall'abitacolo dell'auto e lo si udiva conversare con un assistente ivi occasionalmente incontrato (evidentemente il finestrino o la portiera dell'auto erano aperti). Dal dialogo¹⁵⁶ emergeva che l'assistente, già presente presso l'area di servizio, domandava al TURRA' se gli occorresse un imbuto ("vuoi un imbuto?...vuoi un imbuto?"), rimandando ad un travaso di benzina. Il soggetto non identificato credeva che il carburante servisse al TURRA' per riempire il serbatoio di un mezzo meccanico da utilizzare in campagna ("vai in campagna?!"). In questa ipotesi è chiaro che l'imbuto sarebbe utile, ma non per le intenzioni di TURRA', che, negando la necessità dell'imbuto, faceva intendere che le sue intenzioni era altre ("...no!!!! quale campagna!!!!?dai, devo fare una cosa dai!!!").

TURRA' si intratteneva nell'area di servizio per circa mezz'ora facendo registrare altri dialoghi che introducevano al gesto intimidatorio che da lì a poco si verificava.

¹⁵⁵ Indubbia la disponibilità dell'auto, intestata alla coniuge MAINONI Luisa, da parte del TURRA'; cfr. anche controlli sul territorio in scheda personale TURRA' Roberto e ferimento dello stesso TURRA' occorso il data 7/12/2013 con rinvenimento di cartuccia calibro 38 all'interno di detta auto (copia p.p. n. 12909/13 RGNR mod. 44 Vo. 97).

¹⁵⁶ progr. 67 del 13/5/2012 delle ore 03.56.39.



Nel progressivo n. 68 il dialogo continuava, ma, visto che il finestrino o la portiera erano stati chiusi, gli inquirenti non riuscivano più ad udire distintamente il tenore, potendo però sentire TURRA' pronunciare per due volte la parola "benzina".

Alle 04.31 TURRA' si allontanava da solo dall'area di servizio con direzione via Don Grazioli, ove risiedono i fratelli MUTO Luigi e Antonio¹⁵⁷.

Mentre stava per imboccare la via Emilia, ancora all'interno dell'area di servizio, l'imputato si imbatteva in una lite tra una prostituta ed il gestore dell'area originata dal fatto che la donna aveva lasciato sporcizia a terra. L'uomo era intenzionato a chiamare la polizia, ma TURRA' interveniva ergendosi a capo del luogo ("...ehi... qua comando io!!!."); intimava al gestore di non chiamare la Polizia facendogli capire che, se lo avesse fatto, si sarebbe messo contro di lui (progr. 70). L'episodio si riporta in quanto fa intendere, da un canto, il modo di agire dell'imputato e, dall'altro, la sua freddezza evidenziandosi che si tratta di episodio avvenuto pochi istanti prima di appiccare il fuoco.

Alle ore 04.34 TURRA' lasciava l'area di servizio per recarsi in via Via Don Grazioli. Trattasi di via posta in aperta campagna e non via di transito, per TURRA' viepiù luogo insolito in quanto, nel periodo oggetto d'intercettazione (aprile 2012/gennaio 2013), vi si era recato solo in occasione dell'incendio.

TURRA' arrivava presso l'abitazione dei MUTO alle ore 04.40.15 e ivi arrestava la marcia. I MUTO abitavano al civico n.51 di via Don Giacomo Grazioli ed i dati del GPS indicavano che l'auto di TURRA' si era fermata in prossimità del n. 49.

L'ascolto indicava che TURRA' era sceso dall'auto per qualche istante per poi risalirvi dopo circa cinquanta secondi e quindi fuggire: alle ore 04.40 TURRA' scendeva dall'auto (si sentiva sia la portiera aprirsi che il motore spegnersi) e, dopo 50" circa, si sentiva TURRA' risalire in auto, accendere il motore ed andarsene a forte velocità (90-120 km/h in una strada di campagna) fino ad fermarsi nel parcheggio della propria abitazione.

Nel frattempo si registrava la chiamata di MUTO Antonio per richiedere i soccorsi.

Costui, preso dalla concitazione, sbagliava a comporre il numero chiamando il 118 quando invece cercava i vigili del fuoco. Prima che iniziasse il dialogo si sentiva l'ira di MUTO Antonio, che imprecava a voce alta (*I Cornuti!!...*); quindi iniziava il dialogo e MUTO Antonio diceva all'operatrice di avere bisogno dei vigili del fuoco perché gli avevano incendiato l'auto, venendo invitato da quest'ultima a contattare il 115¹⁵⁸. In realtà, subito dopo, MUTO cambiava idea (MUTO Antonio, a cornetta alzata, parlando con un familiare: "*oh se non ci vengono è meglio! ...che cacano il cazzo!*"¹⁵⁹) dandosi da fare per far spostare l'auto incendiata sì da occultare le tracce dell'incendio ed evitare che la notizia di quanto accaduto circolasse in Reggio Emilia.

MUTO Antonio si rivolgeva così all'amico BRESCIA Domenico, che prelevava l'auto trasferendola presso la propria officina, così come attestato dai carabinieri, che fotografavano l'autovettura incendiata Rexton Sangyong, targata DB159HX¹⁶⁰ nel

¹⁵⁷ MUTO Antonio nato a Crotone il 22/11/1978 e MUTO Luigi, nato a Crotone il 31/10/1975, entrambi residenti a Reggio Emilia in via Grazioli n.51.

¹⁵⁸ tel. n. 4530 del 13/5/2012.

¹⁵⁹ tel. n. 4542 del 13/5/2012 delle ore 05:44:00.

¹⁶⁰ Intestata a MUTO Antonio nato a Crotone il 22/11/1978, ma come emerso dalle telefonate ("*Muto Antonio:- ha preso fuoco la macchina di Luigi ..*"), tel. n. 4546 del 13/5/2012), in uso al fratello MUTO Luigi, nato a Crotone il 31/10/1975.



luogo del ricovero, fotografando altresì i MUTO mentre, di prima mattina, si adoperavano per pulire le tracce lasciate a terra dall'incendio¹⁶¹.

Le conversazioni telefoniche hanno consentito di ricostruire in maniera esaustiva l'antefatto e far comprendere il motivo del gesto del TURRA' nonché quello della riservatezza dei MUTO.

La vicenda origina dalla richiesta di una somma di denaro che TURRÀ Roberto e FORMENTINI Francesco (soggetto con il quale TURRA' era in affari, prevalentemente illeciti, cfr. *ultra* vicenda estorsiva in danno di CACCIA Luigi di cui al capo 50) pretendevano da MUTO Luigi, denaro che appariva pertinente ad una comune partecipazione alla proprietà di un appartamento. Anche se i contorni dell'affare non sono chiari, dal tenore delle intercettazioni telefoniche intercettate si comprende che TURRA' voleva far avere a FORMENTINI la somma di 50.000 € da MUTO Luigi, emergendo altresì un cointeresse del TURRA' in detta riscossione. Altrettanto chiaro che MUTO Luigi non voleva consegnare detta somma e che però tergiversa, usando toni pacati e mai perentori, evidentemente conoscendo e temendo l'indole irruenta del suo contraddittore.

Per meglio definire il contesto, è altresì necessario evidenziare che i fratelli MUTO Luigi (cl. 75) e MUTO Antonio (cl. 78), come risulta dalle indagini, sono soggetti pienamente inseriti - come, del resto, lo stesso TURRA' - nel contesto delinquenziale investigato.

MUTO Luigi era in stretto contatto con VILLIRILLO Romolo - personaggio di cui sopra si è detto - ed era colui che, essendo anche molto vicino alla locale madre cutrese, nell'agosto 2011, aveva fornito alla stessa importanti notizie sull'operato al nord di Romolo ed, in particolare, sull'appropriazione di denari della cosca da parte di costui¹⁶². Il fratello MUTO Antonio è emerso in rapporti confidenziali con il massimo referente della casa madre di Cutro, GRANDE ARACRI Nicolino, oltre che in contatto e in "affari" con altri esponenti di primo piano del sodalizio emiliano, quali il già citato VILLIRILLO Romolo, SARCONI Nicolino, LAMANNA Francesco, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, nonché lo stesso TURRA' Roberto.

I giorni immediatamente precedenti l'incendio, i contatti fra TURRA' Roberto e FORMENTINI Francesco verso MUTO Luigi, sempre vertenti sull'oggetto, si infittivano. Il 2/5/2012 i carabinieri predisponavano un servizio di osservazione ad attestare le fasi di un incontro fra TURRA' Roberto e MUTO Luigi finalizzato a discutere della vicenda¹⁶³. Seguivano una serie di incalzanti tentativi di chiamata da parte di TURRA' verso MUTO Luigi, il quale sovente, per sfuggire alle pressioni, evitava di rispondere, mentre TURRA' diveniva sempre più irruento così come attestato nel tono minaccioso con cui, ad un certo punto, si rivolgeva al MUTO (... "*oh cugi che poi uno deve fare sempre il Roberto della situazione!*"¹⁶⁴).

¹⁶¹ cfr. annotazione all. 30 e 31 e pag. 305 nota CC Parma del 24/5/2013 cit.

¹⁶² Nota Conclusiva Compagnia CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013, pag. 81 e ss. (Vol. 26 e ss) e scheda personale MUTO Luigi, CD 1 Vol. 102.

¹⁶³ cfr. all. 33 nota CC Parma cit.

¹⁶⁴ nr.4237 dell'8/5/2012 delle ore 10:53:27 intercettata sull'utenza telefonica nr.3931668892 in uso a TURRÀ Roberto. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3922027292 in uso a Luigi Muto (Rit 448/2012).

La conversazione intercorsa fra i due in data 11/5/2012¹⁶⁵ offriva qualche elemento in più per delineare il rapporto economico sottostante. TURRA' faceva capire che i soldi erano destinati a lui mentre a FORMENTINI sarebbe andato l'appartamento ("*...se gli diamo l'appartamento a lui....li prendo io 50.000€, subito!!!...e siamo a posto!*"); MUTO Luigi rispondeva che non avrebbe corrisposto la somma senza garanzie ("*...io gliel'ho detto bello chiaro.....vedete voi adesso!!!...perché io ve l'ho detto chiaro chiaro!!!...se viene con il coso - verosimilmente assegno circolare - facciamo il discorso!*").

Le indagini davano quindi atto di un incontro fra TURRA' Roberto e MUTO Luigi nella serata dello stesso 11 maggio 2012.

Dopo questo incontro, che evidentemente non faceva conseguire a TURRA' gli effetti sperati, i contatti fra i due, in precedenza assidui - almeno su impulso del TURRA' - si interrompevano bruscamente.

Dopo l'incendio si registrava una fitta rete di conversazioni, dal cui esame consegue un triplice ordine di valutazioni.

In primo luogo si confermava la volontà dei MUTO di tenere celato l'episodio ritenendo inopportuna la sua divulgazione, intento solo in parte riuscito. In secondo luogo si registravano i fondati sospetti dei MUTO sulla responsabilità del TURRA'. Infine, si comprendeva che a Cutro, nell'ambiente vicino a GRANDE ARACRI Nicolino, non solo la notizia del fatto - che non poteva considerarsi di secondaria importanza vista la caratura criminale delle vittime - era giunta, ma dello stesso era stata fornita una lettura, che, ancorché errata, rappresenta comunque un dato probatoriamente rilevante.

Quanto al primo ordine di valutazioni, si richiama la telefonata nella quale GERACE Salvatore diceva a MUTO Antonio di avere saputo dell'incendio dell'auto del fratello Luigi, venendo redarguito dall'interlocutore a non parlare di tale fatto¹⁶⁶, per poi, avendo appreso che a divulgare la notizia era stato un tale "Luigi", telefonare a "Luigi" per esortarlo a tacere¹⁶⁷.

In relazione al secondo punto, nelle telefonate che si registrano dopo il 13 maggio 2012 (data dell'incendio), TURRÀ e FORMENTINI venivano additati dai MUTO quali autori del gesto. Si richiama al riguardo la tel. n.7411 del 16/5/2012 in cui MUTO Luigi diceva a FORMENTINI che era ora di smetterla con le assurde pretese che gli avevano rivolto e che si era superato "il limite" (MUTO Luigi: "*...Francesco guarda che stiamo andando fuori limite davvero adesso!!!!...ma che volete da noi!!!?...che volete da me!!!!...che volete da me, dai!!!!...va a finire che mi fate il bidone e noi vi dobbiamo dare i soldi!!!!...cioè scusa vi state rendendo conto o no??!! (...)* Francè(sco) la cortesia non è possibile.....te ne ho fatte dieci di cortesie.....tu me la fai a me una cortesia se vengo adesso e te la chiedo?...Francè se uno dice no dovete rispettare la risposta di un vostro amico.....se vi ritenete amici.....se non vi ritenete amici statevene alla larga! (...) ma i soldi ve li dobbiamo dare noi, scusami?! (...) secondo te io anticipo i soldi a te...e

¹⁶⁵ Telefonata nr.4506 dell'11/5/2012 delle ore 15:29:07 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3931668892 in uso a TURRÀ Roberto. Telefonata in uscita verso l'utenza nr. 3922027292 in uso a Luigi Muto (Rit 448/2012).

¹⁶⁶ Telefonata nr. 4639 del 14/05/2012 delle ore 10:22:38, intercettata sull'utenza telefonica nr. 393345757199 in uso a Antonio Muto in entrata dall'utenza nr. 3205552843 in uso a Salvatore Gerace (Rit 354/2012).

¹⁶⁷ Telefonata nr. 4646 del 14/05/2012 delle ore 10:44:53, intercettata sull'utenza telefonica nr. 3345757199 in uso a Antonio Muto in uscita verso l'utenza nr. 393931815636 in uso a tale Luigi (Rit 354/2012).

se poi l'assegno mi arriva impagato poi li perdo io i soldi!?!...me li dai di nuovo tu?...come facciamo?!"). FORMENTINI riportava¹⁶⁸ le parole di MUTO Luigi a TURRÀ (FORMENTINI: "...mi ha detto Luigi... adesso a questo punto qua io vi voglio bene però se dovete fare così ogni volta (...) possiamo rompere anche l'amicizia").

Anche la telefonata¹⁶⁹ che il 17 maggio 2012 MUTO Antonio effettuava a FORMENTINI Francesco indicava come il primo fosse venuto a conoscenza di alcuni particolari che riconducevano all'incendio. Durante tale conversazione, infatti, MUTO Antonio, molto arrabbiato, intimava a FORMENTINI Francesco di lasciare in pace la famiglia, avvertendolo che diversamente - utilizzando un chiaro tono di minaccia - lo avrebbe fatto sparire da Reggio Emilia. ("*MUTO Antonio:- dov'è che sei Francesco!?!; FORMENTINI Francesco:- al Tribunale...di fuori...; MUTO Antonio:- e stai lì che ti sistemo bene bene!!!...che adesso mi son proprio stufato!! hai capito Francesco!?? ...(...) ok!!!...se fai un'altra telefonata verso la mia famiglia sparisce da Reggio Emilia....adesso subito!!*").

In altra conversazione¹⁷⁰ tra MUTO Luigi e tale "Salvatore", non meglio generalizzato (chiamata sul cellulare di MUTO Luigi che giungeva da un'utenza fissa di Cutro, ad ulteriore riscontro della risonanza dell'incendio in quel di Cutro), il primo riferiva al secondo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'interlocutore, l'autore del fatto si trovava in terra emiliana ("*secondo me e! al mille per mille ce l'ho vicino non lontano fidati!*"), raccomandandolo di riferirlo ad una terza persona.

Quanto alla terza evidenza investigativa si fa rimando al contenuto della telefonata che, il 17 giugno 2012, MUTO Antonio riceveva dalla fidanzata Angela, che si trovava a Cutro. La donna gli riferiva che doveva portargli un messaggio da parte di Salvatore GERACE, testualmente affermando: "...ti devo dare un messaggio!!!...un messaggio...una cosa...mi diceva Salvatore che siete 1 a 1....[...] Dice Salvatore di dirti che siete 1 a 1!...[...] Gerace! dice che appena ti sentivo dovevo dirti che siete 1 a 1!!!...¹⁷¹" Angela faceva evidentemente riferimento all'incendio dell'autovettura di Luigi VILLIRILLO, fratello di Romolo, avvenuto la notte fra il 16 e il 17 giugno 2012 (qualche ora prima della telefonata di Angela) in Cutro ad opera di MIGALE RANIERI Giuseppe, DILETTO Michele, DILETTO Pasquale, AIELLO Angelo e con il benestare di Nicolino GRANDE ARACRI (fatto dettagliatamente ricostruito nell'informativa del R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Crotone 2/12/2013 relativa all'Operazione *Kyterion* p. 1026 e ss.¹⁷² e del quale si è fatto cenno sub Capo 12).

Pertanto, secondo la lettura del GERACE, l'incendio dell'autovettura del VILLIRILLO portava in pareggio i conti alterati dall'incendio al veicolo di MUTO Luigi.

Al riguardo si deve richiamare alla mente la vicenda di VILLIRILLO Romolo, accusato da GRANDE ARACRI Nicolino dell'appropriazione di somme di denaro della cosca, nel corso della quale, come già indicato, MUTO Luigi aveva rivelato al boss cutrese alcune delle "malefatte" del sodale VILLIRILLO, sì da inimicarselo. Pertanto, nella prospettiva del clan di Cutro, di cui GERACE Salvatore si faceva latore, l'incendio dell'auto di MUTO Luigi ben avrebbe potuto essere era da addebitare alla volontà del VILLIRILLO, sì da potersi leggere nell'incendio a sua volta patito dal fratello di VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi, un "pareggio".

¹⁶⁸ Tel. n. 2873 del 16/5/2012, ore 21.38 (R.I.T.492/12).

¹⁶⁹ Telefonata n. 5005 del 17/05/2012, ore 12:01:05 (Rit 354/2012).

¹⁷⁰ Tel. n. 723 dell'1/6/2012 delle ore 11:42:56.

¹⁷¹ Tel. n. 7613 del 17/6/2012 delle ore 19:10:15.

¹⁷² CD 14 allegati al Vol. 40 (raccolti nel Vol. 102).

Le indagini emiliane hanno smentito tale ipotesi, dando conto invece del fatto che l'attentato al bene dei MUTO fosse da ascrivere ad un fatto commesso "in solitaria" da un soggetto di difficile controllo, come TURRA' Roberto, finalizzato ad ottenere del denaro connesso ad un affare fra sodali.

Il tracciamento dei movimenti del TURRA' la notte dell'incendio e il tenore delle conversazioni captate non lasciano dubbio sia in ordine alla riconducibilità del fatto al predetto sia in ordine alla finalità del gesto diretta a coartare la volontà di MUTO Luigi, che resisteva alla consegna del prestito di denaro.

Né l'imputato, che mai ha inteso rendere dichiarazioni, ha offerto una lettura difforme delle risultanze, univocamente convergenti sulla correttezza della ricostruzione d'accusa.

Anche valutando l'intero contesto della vicenda, si ritiene che le modalità del fatto assumano i connotati di mafiosità, in tal senso evidenziandosi sia l'effetto omertoso effettivamente provocato dal gesto, con le vittime tutte protese a impedirne la divulgazione, sia il momento di fibrillazione all'interno del gruppo (le problematiche di VILLIRILLO ed i relativi schieramenti) con effetto di amplificazione della carica minatoria del gesto, circostanza non certo ignota al TURRA'. Ricorre altresì l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da persona appartenente al sodalizio, circostanza che, come sopra indicato, è compatibile con l'aggravante, anch'essa ritenuta, di cui all'art. 7 l. 203/1991.


CAPO 19) SARCONE NICOLINO. USURA IN DANNO DI ZANICHELLI GIANLUCA.

Fonti: *Informativa R.O. Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (pp. 943-946). Atti proc. 8254/09 RNR DDA (OP. Idra) Vol. 57-62 e, in particolare, Annotazione Conclusiva CC Reggio Emilia 13/12/2010, p. 60-63.*

Procedimento cautelare: *ravvisata gravità indiziaria (escluso art. 7 l. 203/1991) ma non applicata cautela.*

Si premette che i capi d'accusa ai capi 19, 20 (a carico di SARCONE Nicolino) e 30 (a carico dell'imputato TURRA' Roberto) riguardano fatti che erano già stati oggetto di contestazione cautelare nel proc. 8254/09 RGNR, c.d. Operazione *Idra* svolta dai carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, all'esito della quale, il GIP in sede, con ordinanza del 18/6/2012, pur ritenendo la gravità indiziaria dei delitti contestati, aveva escluso il reato associativo¹⁷³ e

¹⁷³ In quella sede descritta come una cellula distaccata della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, operante autonomamente in provincia di Reggio Emilia, capeggiata da SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, della quale facevano parte SARCONE Gianluigi, VALERIO Antonio, FLORO VITO Giuliano, TURRA' Roberto, LOMONACO Francesco, MATTACE Antonio, SESTITO Salvatore, BELFIORE Carmine, SILIPO Salvatore, MENDICINO Alfonso, CESARINI Enzo e BLASCO Gaetano, le cui attività precipue erano: la concessione di prestiti ad interessi usurari; le fatturazioni per operazioni inesistenti, strumentali a celare l'attività usuraria ed il reimpiego; il tentativo di infiltrazione negli appalti pubblici (nel caso di specie quelli indetti in provincia di L'Aquila per la ricostruzione successiva al terremoto del 6/4/2009). La contestazione era temporalmente limitata al mese di ottobre 2010.



l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, conseguentemente dichiarando la propria incompetenza funzionale. Detto fascicolo processuale è stato riunito al presente¹⁷⁴ e le vicende in quella sede emerse hanno formato oggetto di rivalutazione¹⁷⁵ alla luce delle novità investigative, in particolare costituite dalla ingente mole di nuove intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre al dato costituito dagli arresti giurisprudenziali che attestano l'evoluzione del gruppo criminale autonomo operante in Emilia non adeguatamente posto, in precedenza, a disposizione del giudicante. Di ciò si dà atto al solo fine di evidenziare l'infondatezza dell'argomento adombrato - invero con non troppa convinzione - nel corso di alcune discussioni difensive circa la sussistenza di una ipotetica preclusione processuale derivante da precedenti decisioni, fatto certamente non sostenibile nel caso di specie in cui il fascicolo di cui alla pregressa indagine, senza essere trasmesso altrove ovvero archiviato è stato formalmente riunito al presente con conseguente nuova valutazione degli elementi ivi emersi alla luce della novità investigative *aliunde* acquisite.

Venendo al capo 19, trattasi di vicenda ricostruita attraverso le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni della vittima, elementi che restituiscono un quadro probatorio che attesta con certezza l'esistenza di un prestito di denaro da SARCONE Nicolino e ZANICHELLI Gianluca, senza che, d'altro canto, possa sostenersi con giudizio esente da ragionevole dubbio la sussistenza del tasso usurario praticato dall'imputato.

Nel corso delle intercettazioni telefoniche svolte in relazione all'utenza mobile 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino¹⁷⁶ nel citato p.p. 8254/09 RGNR, fra fine 2009 e inizio dell'anno 2010 erano captati alcuni dialoghi intercorrenti fra il medesimo ed un soggetto, poi identificato in ZANICHELLI Gianluca, dai quali risultava che quest'ultimo aveva contratto un debito con SARCONE.

ZANICHELLI Gianluca quindi, in data 15/6/2010, era escusso dagli investigatori.

Lo stesso ammetteva che, essendo dedito al gioco d'azzardo, si era visto costretto a chiedere in prestito del denaro, anche per cifre ingenti, a tal fine rivolgendosi a SILIPO Salvatore, VERONI Luca, SARCONE Nicolino e VERZELLESI Sauro; fra settembre ed ottobre 2009 si era fatto prestare 5.000 € da SARCONE Nicolino, al quale aveva ceduto a garanzia una cambiale di pari importo; nei mesi seguenti, con pagamenti dilazionati, aveva restituito per intero il prestito ricevuto, aggiungendo 4 *netbook* marca *Samsung* ed *Asus*, aventi un valore compreso tra gli 800 ed i 1.000 €.

Precisava il dichiarante che il pagamento era avvenuto entro il febbraio del 2010: "*Tale debito è stato da me definitivamente saldato nel mese di febbraio 2010 e nei riguardi di tale soggetto non devo consegnare più alcuna somma di denaro*".

Dalle intercettazioni risultava che:

Alle 16:30 circa del 9/12/2009 (quando, secondo le dichiarazioni di ZANICHELLI, il prestito era già stato erogato) SARCONE Nicolino chiamava lo ZANICHELLI per sollecitare un pagamento; questi gli prometteva di "*portargli qualcosa*" l'indomani¹⁷⁷.

Nella tarda mattinata del 17/12/2009 ZANICHELLI Gianluca invitava SARCONE Nicolino a "*richiamare*" l'assegno perché non sarebbe riuscito a "*coprirlo*", ma SARCONE rispondeva di averlo già posto all'incasso venendo supplicato

¹⁷⁴ Vol. 57-62.

¹⁷⁵ cfr. Informativa CC Modena del 12/6/2013 p. 905 e ss.

¹⁷⁶ Stessa utenza oggetto di intercettazione nel presente procedimento (RIT 188/12).

¹⁷⁷ Tel. 12106 intercettata alle 16.27 del 9/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.



dall'interlocutore ad attenderlo con i contanti per evitare il protesto del titolo¹⁷⁸. Qualche ora dopo intercorreva fra i due un'altra telefonata nel corso della quale ZANICHELLI diceva a SARCONE che era diretto a Modena per prendere un nuovo assegno e che gli avrebbe portato 1.000-1.500 €; SARCONE evidenziava che l'operazione doveva essere conclusa entro la chiusura delle banche, ma ZANICHELLI ribatteva di non potercela fare.

Tra marzo ed aprile 2010 (quando, secondo le dichiarazioni di ZANICHELLI, il debito era già stato estinto) erano registrati nuovi contatti fra i due, aventi ad oggetto un assegno che il debitore doveva "coprire" per evitare il protesto.

Il 23/4/2010 ZANICHELLI inviava un SMS a SARCONE lamentandosi per il comportamento tenuto nei suoi confronti, nonostante gli avesse dato 1.100 € e "regalato 4 computers" ("Ciao Nik mi risp per piacere, nn vedo perche devi mettere dentro l'assegno quando ti ho dato 1100 euro e ti ho regalato 4 computer, sai come sono messo.")¹⁷⁹.

Nell'affare sembravano poi subentrare tali VERONI Luca e SILIPO Salvatore^{180 181}, con modalità non meglio delineate.

Come correttamente evidenziato dalla Difesa, i contatti intervenuti fra debitore e creditore successivamente alla estinzione del debito (che ZANICHELLI ha indicato con certezza essere avvenuta nel febbraio 2010, senza che fra le parti fosse residuo alcun rapporto di debito/credito) rendono incerti i parametri dell'accordo, sia quanto a entità delle somme sia quanto a tempi concordati per la restituzione, neppure apparendo chiaro dal tenore delle intercettazioni il fatto che il materiale informatico consegnato facesse parte del patto presunto usurario.

S'impone pertanto, in ragione della regola di giudizio di cui al cpv. dell'art. 530 c.p.p., giudizio assolutorio.

CAPO 20) SARCONE NICOLINO. ESTORSIONE E USURA IN DANNO DI DI VIA FRANCESCO E ROSSI ANTONELLA.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (pp. 946-953). Atti proc. 8254/09 RNR DDA (OP. Idra) Vo. 57-62 e, in particolare, Annotazione Conclusiva CC Reggio Emilia 13/12/2010, p. 64-77.

Procedimento cautelare: ravvisata gravità indiziaria (escluso art. 7 l. 203/1991) ma non applicata cautela.

Nel corso delle indagini svolte nel procedimento penale 8254/09 RGNR qui riunito veniva alla luce, in epoca pressoché coeva a quella esaminata al capo precedente, anche la posizione debitoria di DI VIA Francesco. Quest'ultimo era destinatario (insieme alla

¹⁷⁸ Tel. 12664 intercettata alle 11.12 del 17/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁷⁹ Tel. 18699 intercettata alle 18.29 del 23/4/2010 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁰ Tel. 18747 intercettata alle 12.58 del 26/4/2010 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸¹ Tel. 18768 intercettata alle 14.48 del 27/4/2010 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

compagna ROSSI Antonella) delle reiterate e gravi minacce di SARCONE Nicolino, che agiva nell'occasione in combutta con LOMONACO Francesco - separatamente giudicato - per costringerlo a consegnargli del denaro.

In particolare, da giugno fino ad ottobre 2009, le conversazioni telefoniche davano atto di plurime richieste di denaro avanzate da SARCONE a DI VIA, che prendeva tempo e rassicurava il creditore.

Così, in una telefonata dell'8/6/2009, SARCONE Nicolino sollecitava DI VIA a saldare un debito e quest'ultimo prometteva di farlo non appena ricevuto un assegno¹⁸². Dopo una decina di giorni, DI VIA riferiva a SARCONE di aver chiesto 10.000 € a Franco (identificato in LOMONACO Francesco), che aveva promesso di accontentarlo; SARCONE lo esortava a trovare al più presto i soldi per lui¹⁸³. Nel pomeriggio del 24/6/2009, dall'utenza fissa 0521244239 (intestata al circolo sportivo ove il debitore prestava attività lavorativa), DI VIA preannunciava a SARCONE che l'indomani avrebbe ricevuto due assegni dalla vendita di un appartamento (da 3.700 e 5.500 euro), e glieli avrebbe consegnati¹⁸⁴. L'1/7/2009 si registrava l'ennesima richiesta di denaro da SARCONE a DI VIA, altrimenti avrebbe *"perso la pazienza"*¹⁸⁵. Nel pomeriggio del 10/8/2009, telefonando dalla Calabria, SARCONE reiterava le richieste e DI VIA gli spiegava di avere due assegni postdatati, uno per fine agosto di 15.000 euro e l'altro per fine settembre di 16.000 euro¹⁸⁶. La mattina del 25/9/2009 SARCONE contattava ROSSI Antonella (convivente del DI VIA) facendosi passare DI VIA, il quale gli diceva che stava lavorando al circolo e che, entro la fine del mese, gli avrebbe portato *"qualcosa"*¹⁸⁷.

La situazione iniziava a degenerare il 10/10/2009, allorquando SARCONE minacciava DI VIA di *"spaccargli la faccia"*, definendolo *"un uomo di merda"*¹⁸⁸.

Il 3/11/2009 DI VIA informava SARCONE che stava ultimando dei lavori in un appartamento ed entro una settimana avrebbe incassato dei soldi¹⁸⁹, venendo, nei giorni successivi, più volte ricontatto da SARCONE, con il quale si giustificava sottolineando di avergli comunque consegnato dei soldi *"tutte le settimane"*^{190 191}.

¹⁸² Tel. 428 intercettata alle 14.04 dell'8/6/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸³ Tel. 1018 intercettata alle 11.46 del 17/6/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁴ Tel. 1524 intercettata alle 16.04 del 24/6/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁵ Tel. 1974 intercettata alle 12.17 dell' 1/7/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁶ Tel. 4285 intercettata alle 15.18 del 10/8/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁷ Tel. 6905 intercettata alle 10.29 del 25/9/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁸ Tel. 7977 intercettata alle 11.41 del 10/10/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁸⁹ Tel. 9647 intercettata alle 13.42 del 3/11/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁹⁰ Tel. 9729 intercettata alle 18.45 del 4/11/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁹¹ Tel. 7955 intercettata alle 10.04 del 5/11/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.



Nel prosieguo emergeva come DI VIA, per alleggerire la propria posizione, avesse iniziato egli stesso a fare da mediatore in relazione a prestiti che SARCONE elargiva a terzi, adoperandosi per procacciargli clienti¹⁹² continuando, d'altro canto, a prendere tempo per il saldo della propria posizione.

SARCONE iniziava però ad "accerciarlo" rivolgendosi ai suoi familiari con l'ausilio di LOMONACO Francesco, che si interponeva nelle trattative con la vittima rispetto al più temuto SARCONE Nicolino.

Così, il 4/12/2009, LOMONACO Francesco chiedeva a SARCONE Nicolino di pazientare fino al lunedì perché DI VIA aveva promesso che avrebbe ricevuto dei soldi; SARCONE accettava, aggiungendo di volersi rivolgere al padre del DI VIA per sollecitare i pagamenti¹⁹³. LOMONACO riferiva quindi a DI VIA di essere riuscito a prendere tempo fino al lunedì seguente; DI VIA lo ringraziava dell'intervento, affermando che senza il suo aiuto a quest'ora "*sarebbe morto*"¹⁹⁴.

Alle 12.36 del 9/12/2009, SARCONE Nicolino riferiva a LOMONACO Francesco l'intenzione di "*tagliare la gola*" a DI VIA¹⁹⁵.

Il 10/12/2009 DI VIA prometteva a SARCONE di portare i soldi a LOMONACO entro la giornata¹⁹⁶; dopo circa tre quarti d'ora DI VIA diceva a LOMONACO che avrebbe dovuto attendere fino all'indomani per avere 3.500 € in contanti, precisando di non sapere se darli a lui o a SARCONE Nicolino, esortando LOMONACO a fare da tramite con SARCONE¹⁹⁷. Dopo circa un'ora LOMONACO riferiva a DI VIA di aver preso accordi con SARCONE per vedersi più tardi, per evitare di parlarne per telefono¹⁹⁸. LOMONACO confermava a SARCONE che DI VIA avrebbe "*risolto il problema*" (trovato i soldi) entro l'indomani¹⁹⁹. Non convinto SARCONE chiamava DI VIA, minacciandolo e pretendendo di incontrarlo subito al circolo²⁰⁰. Preoccupato, DI VIA si rivolgeva a LOMONACO, che cercava di convincere SARCONE a pazientare ancora un giorno²⁰¹.

¹⁹² Tel. 10846 intercettata alle 18.12 del 19/11/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino; analogamente; Tel. 6297 intercettata alle 10.33 del 13/4/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco; Tel. 18242 intercettata alle 12.06 del 13/4/2010 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino; Tel. 6320 intercettata alle 14.03 del 13/4/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

¹⁹³ Tel. 11883 intercettata alle 19.13 del 4/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁹⁴ Tel. 1048 intercettata alle 20.21 del 4/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

¹⁹⁵ Tel. 1279 intercettata alle 12.36 del 9/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

¹⁹⁶ Tel. 12158 intercettata alle 16.00 del 10/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

¹⁹⁷ Tel. 1378 intercettata alle 16.46 del 10/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

¹⁹⁸ Tel. 1396 intercettata alle 17.36 del 10/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

¹⁹⁹ Tel. 12178 intercettata alle 17.52 del 10/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²⁰⁰ Tel. 12179 intercettata alle 17.55 del 10/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²⁰¹ Tel. 1407 intercettata alle 19.08 del 10/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

Il 14/12/2009 LOMONACO riferiva a SARCONE di essere in attesa di una chiamata del DI VIA per recarsi a Parma (nel circolo gestito da DI VIA e dalla convivente) a ritirare i soldi: SARCONE preannunciava l'intenzione bellicosa di recarsi dal DI VIA²⁰².

La mattina seguente LOMONACO informava SARCONE del messaggio ricevuto alle 02.23, con il quale DI VIA lo informava che in giornata avrebbe *"risolto tutto"*²⁰³, per poi apprendere che lo stesso, invece, non rientrava più a casa da giorni e che la convivente era preoccupata, di ciò informando subito SARCONE²⁰⁴. Nel pomeriggio LOMONACO contattava ROSSI Antonella dicendole che c'erano *"persone"* (evidentemente SARCONE) che pretendevano di farsi accompagnare da suo padre per avere i soldi; lei lo supplicava di lasciare stare i genitori, impegnandosi a fare il possibile per saldare il debito²⁰⁵. In serata LOMONACO richiamava ROSSI Antonella, che gli passava SARCONE, che si trovava da lei al circolo; quest'ultimo diceva al correo che la ragazza stava piangendo, trovando la risposta compiaciuta del LOMONACO (*"è meglio così"*), al che Nicola confermava: *"bisogna tenerli con la pressione alta"*²⁰⁶. Dopo alcuni minuti la ROSSI informava LOMONACO che si impegnava a pagare i debiti del convivente perché gli assegni a garanzia erano i suoi ed era stanca di vivere nel terrore; riferiva che SARCONE sarebbe passato ogni fine mese per ritirare i soldi, lasciandole mille euro per pagare il mutuo ed i fornitori aggiungendo che DI VIA, quando aveva appreso che SARCONE era da lei, aveva interrotto la telefonata; LOMONACO ribatteva che DI VIA non *"l'avrebbe fatta franca"*²⁰⁷.

La mattina seguente SARCONE chiedeva a LOMONACO se c'erano *"novità"* per DI VIA e l'interlocutore rispondeva di avergli parlato al telefono e si era *"messo a piangere"*, precisando che secondo lui era nascosto in casa. SARCONE lo esortava a *"non mollare"*²⁰⁸.

Nel pomeriggio DI VIA chiamava LOMONACO, che lo accusava di essere falso rimproverandolo per averlo messo in difficoltà con SARCONE. DI VIA spiegava di attraversare un momento di difficoltà e si impegnava a reperire, per il lunedì seguente, 3.000 € per SARCONE e 2.000 € per lui, invitandolo a recarsi al circolo per prenderli senza SARCONE (di cui evidentemente aveva molta paura)²⁰⁹.

Nella serata del 23/12/2009 DI VIA inviava un lungo SMS a SARCONE (*"E natale e per me non e bel natale io o sbagliato pero adesso sono molto stanco stanco stanco"*

²⁰² Tel. 12434 intercettata alle 14.00 del 14/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²⁰³ Tel. 1635 intercettata alle 08.40 del 15/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²⁰⁴ Tel. 1668 intercettata alle 14.58 del 15/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²⁰⁵ Tel. 1693 intercettata alle 19.11 del 15/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²⁰⁶ Tel. 1701 intercettata alle 20.29 del 15/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²⁰⁷ Tel. 1702 intercettata alle 20.40 del 15/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²⁰⁸ Tel. 12575 intercettata alle 09.02 del 16/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²⁰⁹ Tel. 1759 intercettata alle 17.50 del 16/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.



non si può vivere così pertanto facc..... io quello che devo fare e ognuno si prende le proprie responsabilità e lo dico con le lacrime a gli occhi buon natale a tutti."^{210 211}

SARCONE rispondeva con un messaggio minatorio (*"Cosa fai mi minacci? io ti consiglio di fare quello che stai pensando, perché quando ti trovo io ti rompo le corna brutto truffatore bastardo."*)²¹².

Il giorno seguente LOMONACO chiedeva a DI VIA il motivo dei messaggi velatamente minacciosi inviati a SARCONE e questi si giustificava, precisando di trovarsi in difficoltà economiche e di sentirsi pressato. LOMONACO gli consigliava di farsi aiutare da CATTABIANI Sandro, magari con assegni di piccolo importo da poter onorare mensilmente, rispondendo, alle palesate difficoltà del DI VIA, affermando che *"quelle persone"* (SARCONE) sono decise a prendergli la figlia e rivolgersi ai suoi suoceri²¹³.

Entrava quindi in scena CATTABIANI Sandro.

Alle 12:20 del 29/12/2009 CATTABIANI Sandro parlava con LOMONACO comunicandogli di aver racimolato 6.000 € e di essere certo di riuscire a trovare il resto entro la giornata, rendendosi disponibile a recarsi a Parma entro le 19.30 e raccomandandosi di *"tenere fermo"* l'assegno (per evitare il protesto)²¹⁴. Nel pomeriggio LOMONACO riferiva il tutto a DI VIA, precisando che, sul debito stimato in 16.000 euro, questi entro la giornata avrebbe dovuto dargli almeno 10.000 euro²¹⁵.

Era CATTABIANI Sandro stesso, sentito a sommarie informazioni testimoniali l'8/9/2010²¹⁶, che chiariva il suo intervento nella vicenda.

Lo stesso dichiarava di avere conosciuto DI VIA Francesco e LOMONACO Pino (fratello di LOMONACO Francesco) nel 2008 tramite l'amica ROSSI Antonella (convivente del DI VIA); ai due aveva commissionato la tinteggiatura del proprio capannone; terminati i lavori, dopo circa un anno, con l'assenso di LOMONACO Pino, aveva consegnato il compenso (12.000 €) a DI VIA Francesco, consegnandogli un assegno di quella cifra. Circa due mesi dopo, però, LOMONACO Pino aveva reclamato il pagamento e i due si erano recati da DI VIA, che aveva loro detto di trovarsi in difficoltà e che avrebbe restituito l'intera somma a CATTABIANI. Quest'ultimo pagava quindi nuovamente il saldo dei lavori a LOMONACO Pino. Non ricordava bene il dichiarante se ciò fosse avvenuto in due *tranches* o in un'unica soluzione, ma era comunque certo dell'avvenuta estinzione (*"preciso di avere estinto il mio debito con il LOMONACO per le prestazioni lavorative che ha effettuato presso il mio capannone"*). A garanzia del rientro del debito che DI VIA aveva con lui, CATTABIANI si era anche

²¹⁰ Tel. 13009 intercettata alle 21.51 del 23/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²¹¹ Tel. 13010 intercettata alle 21.53 del 23/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²¹² Tel. 13014 intercettata alle 23.11 del 23/12/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²¹³ Tel. 2163 intercettata alle 12.58 del 24/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²¹⁴ Tel. 2316 intercettata alle 12.19 del 29/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²¹⁵ Tel. 2339 intercettata alle 17.09 del 29/12/2009 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²¹⁶ Verbale di sommarie informazioni testimoniali rese l'8/9/2010 da CATTABIANI Sandro, allegate nota CC Modena cit. in epigrafe.



fatto rilasciare delle cambiali dalla sua convivente, ROSSI Antonella. Tramite i due, CATTABIANI aveva conosciuto il fratello di Pino, LOMONACO Francesco. Ricordava il dichiarante che, nell'ultima parte dell'anno 2009 (un anno prima delle sue dichiarazioni, dell'8/9/2010), era stato contattato dal DI VIA, che gli aveva chiesto il favore di fare da garante con LOMONACO Francesco. CATTABIANI aveva così accettato di sottoscrivere assegni per complessivi 10-12.000 euro, importo corrispondente al prestito che DI VIA aveva richiesto a LOMONACO Francesco. CATTABIANI si era prestato solo perché speranzoso di rientrare nel credito che egli, a sua volta, vantava nei confronti del DI VIA.

Alle 10.30 del 31/12/2009 DI VIA chiedeva a LOMONACO se avesse incontrato CATTABIANI; questi rispondeva che avrebbero dovuto vedersi in giornata e siccome CATTABIANI aveva restituito 5.000 euro, anziché i 10.000 promessi, era intenzionato "a farlo protestare".

Nel pomeriggio del 15/1/2010 DI VIA chiamava LOMONACO ed iniziava a piangere disperato²¹⁷, in quanto pressato su più fronti.

Nel pomeriggio del 2/3/2010, DI VIA comunicava a LOMONACO (che si trovava in macchina con SARCONE) di non riuscire a coprire l'assegno di 4.400 euro di CATTABIANI Sandro in scadenza²¹⁸ informandolo di aver ricevuto un SMS di minacce da uno sconosciuto²¹⁹.

L'indomani, alle 14:00, DI VIA diceva a SARCONE che entro il pomeriggio avrebbe portato a LOMONACO l'assegno firmato dal segretario del circolo. Essendo ancora inadempiente, la sera del 4/3/2010 LOMONACO e SARCONE Nicolino parlavano di appostarsi sotto casa sua e "prendergli la macchina"²²⁰.

Nel primo pomeriggio del 5/3/2010 ROSSI Antonella supplicava LOMONACO di contattare DI VIA per chiarire la situazione, ma questi rispondeva di non avere alcuna intenzione di farlo reiterando le minacce e precisando che, una volta rintracciato, lo avrebbe fatto "camminare con la sedia a rotelle"²²¹.

Antonella riportava le intimidazioni al convivente, il quale, dopo meno di due ore, chiamava LOMONACO, che, con tono alterato, gli faceva presente che non poteva prenderlo in giro. DI VIA cercava di giustificarsi, attribuendo la colpa dell'ennesimo rinvio al Presidente del Circolo, che aveva posticipato al lunedì seguente la consegna dell'assegno. DI VIA sottolineava di non avere avuto alcuna intenzione di mancare di rispetto a lui e SARCONE²²².

²¹⁷ Tel. 2915 intercettata alle 15.38 del 15/1/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²¹⁸ Ambientale 298 intercettata alle 17.36 del 2/3/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

²¹⁹ Ambientale 299 intercettata alle 18.40 del 2/3/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

²²⁰ Tel. 4904 intercettata alle 19.59 del 4/3/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²²¹ Tel. 4960 intercettata alle 14.04 del 5/3/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²²² Tel. 4984 intercettata alle 15.56 del 5/3/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.



Nella serata dell'8/3/2010 LOMONACO riferiva che *"il suo amico"* (all'evidenza SARCONE) era molto arrabbiato con lui, consigliandogli di trovare una soluzione con il Presidente del Circolo per l'assegno²²³.

Il pomeriggio seguente, SARCONE chiamava ROSSI Antonella esternando una pesante minaccia nei confronti del DI VIA (*"... devo farlo impiccare?!..."*)²²⁴.

Alle 15:30 del 10/3/2010, dall'interno della macchina, SARCONE riferiva alla moglie di preparargli una borsa con degli abiti di ricambio perché doveva partire per Cutro²²⁵, come confermava poche ore dopo a LOMONACO, dicendogli di essere *"in attesa del via"* per scendere in Calabria, aggiungendo che, pur di rientrare del credito vantato con DI VIA, *"avrebbe anche fatto la galera, in quanto lo avrebbe picchiato"*²²⁶, ribadendo il concetto in data 22/3/2010, quando diceva a LOMONACO che l'unico sistema da adottare con DI VIA era *"prenderlo a pugni"*²²⁷.

Si segnala altra conversazione intervenuta la mattinata del 12/4/2010, quando SARCONE Nicolino, in macchina con uno sconosciuto, e si lamentava perché DI VIA non saldava il debito e non rispondeva al telefono, al che lo sconosciuto affermava che *"al 20% ogni volta non potrà mai farcela"*²²⁸.

Se SARCONE Nicolino non ha reso dichiarazioni, diversamente l'imputato in procedimento connesso LOMONACO Francesco.

Quest'ultimo, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 2/2/2015, dichiarava di avere conosciuto SARCONE Nicolino nell'anno 2003, con il quale non voleva avere rapporti, sapendo dei trascorsi giudiziari. DI VIA Francesco era un imbianchino, dipendente dal gioco d'azzardo, che si era indebitato con SARCONE Nicolino e che gli aveva chiesto di intercedere con il lui. Per questo motivo LOMONACO Francesco aveva contattato SARCONE Nicolino dicendogli di *"lasciare stare Di VIA in quanto malato di gioco"*. SARCONE gli aveva risposto che *"DI VIA meritava che gli fosse spaccata la faccia"*. Dichiarava LOMONACO che DI VIA era stato anche suo debitore per una somma di cui non ricordava l'ammontare escludendo però di essersi rivolto al SARCONE per l'esazione del suo credito.

Ebbene, le conversazioni sopra esposte danno contezza inequivocabile dell'esistenza di un credito vantato da SARCONE Nicolino verso DI VIA Francesco. E' altresì verosimile (ancorché non si ritenga raggiunta sul punto prova certa) che detto credito fosse originato da un prestito ricevuto da DI VIA a tasso usurario, sul punto richiamando la conversazione sopra riportata in cui l'interlocutore diceva al SARCONE che DI VIA *"al 20% ogni volta non potrà mai farcela"*.

²²³ Tel. 5069 intercettata alle 20.56 del 8/3/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²²⁴ Ambientale 335 intercettata alle 16.44 del 9/3/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

²²⁵ Ambientale 351 intercettata alle 15.22 del 10/3/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.

²²⁶ Tel. 5124 intercettata alle 18.33 del 10/3/2010 sull'utenza 3286419367 in uso a LOMONACO Francesco.

²²⁷ Tel. 17641 intercettata alle 11.44 del 22/3/2010 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²²⁸ Ambientale 695 intercettata alle 11.46 del 12/4/2010 sull'autovettura BMW targata BW532RV in uso a SARCONE Nicolino.



Ritiene, invece, il giudicante non del tutto convincente la ricostruzione d'accusa che individua il patto usurario nel prestito di 12.000 € verso la restituzione della somma di 16.000 € nel periodo giugno-dicembre 2009.

Tale ricostruzione fonda sulle dichiarazioni rese da CATTABIANI Sandro, che ha narrato del suo intervento a favore del DI VIA, che aveva chiesto un prestito a LOMONACO Francesco di 10-12.000 € e dal tenore dell'intercettazione n. 2339 del 29/12/2009 (sopra riportata), nella quale LOMONACO Francesco quantificava in 16.000 € l'ammontare della somma chiesta in restituzione al DI VIA, così avendo gli inquirenti stimato in 4.000 € il tasso di interesse praticato.

Invero, la decifrazione di detti elementi di prova risulta ambigua. Da un canto, non ci si può esimere dal notare l'anomala coincidenza dell'ammontare della somma di cui DI VIA si era indebitamente appropriato (12.000 €) e quella oggetto del prestito, ancorché, stando a quanto detto da CATTABIANI, le due vicende parrebbero distinte avendo CATTABIANI nuovamente pagato al LOMONACO la somma di 12.000 € divenendo egli stesso, e non i fratelli LOMONACO, creditore del DI VIA, salvo poi prestarsi a fare da garante (nuovamente) nei confronti del DI VIA. Dall'altro, si osserva che le richieste di pagamento del SARCONE nei confronti del DI VIA precedono l'intervento di CATTABIANI nella vicenda (intorno a Natale del 2009) ed all'inizio erano condotte in proprio, senza l'ausilio di LOMONACO Francesco. Vero che in una delle conversazioni di giugno 2009 (n. 1018 intercettata del 17/6/2009 sopra riportata), DI VIA rassicurava SARCONE dicendogli che avrebbe chiesto un prestito di 10.000 € a Franco (che gli inquirenti individuano in LOMONACO Francesco), ciò però, in ogni caso, confermando che tale vicenda si inserisce in un ambito più ampio, che, verosimilmente, solo le dichiarazioni del DI VIA avrebbero potuto chiarire.

La contraddittorietà del quadro non consente pertanto di ritenere raggiunta prova certa dei termini economici del prestito e, pertanto, del delitto di usura.

Diversamente, si ritiene, quanto al delitto di estorsione, correttamente contestata nella forma pluriaggravata dell'essere stato il fatto commesso da due persone riunite e da persona (SARCONE Nicolino) che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.. Non emergono, invece, indici univocamente indicativi degli estremi di cui all'art. 7 l. 203/1991, né sotto il profilo modale né finalistico.

Non può essere posto in dubbio l'esercizio di una elevata carica minatoria da parte del SARCONE nei confronti del debitore e dei suoi familiari, in particolare richiamandosi le emergenze relative alla giornata del 15/12/2009, allorquando SARCONE, dileguatosi il debitore per la paura, si recava dalla sua convivente letteralmente terrorizzandola, ovvero il messaggio di risposta all'SMS inviatogli da DI VIA due giorni prima di Natale, nel quale, alla evidente richiesta di aiuto di un uomo stremato, SARCONE rispondeva con toni ancora più aggressivi ed impietosi.

Né il venir meno della prova certa del delitto di usura esclude la sussistenza degli estremi dell'estorsione, certamente ravvisabile con l'impegno assunto da ROSSI Antonella di onerare il debito del compagno (cfr. tel. 1702 intercettata 15/12/2009 fra ROSSI Antonella e LOMONACO Francesco sopra riportata), fatto anch'esso oggetto di contestazione al capo 20. Infatti, l'ingiustizia del profitto nel delitto di estorsione è tale non solo quando la pretesa manchi assolutamente di fondamento ma anche quando sia indebita per entità o per soggetto al quale si richiede, laddove, in ogni caso, le modalità lasciano trasparire l'assoluta illegittimità della pretesa e nulla in contrario è stato addotto.



CAPO 30) TURRÀ ROBERTO. ESTORSIONE TENTATA IN DANNO DI NIEZGODA BEATA.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (p. 960-965). Atti proc. 8254/09 RNR DDA (OP. Idra) Vol. 57-62 e, in particolare, Annotazione Conclusiva CC Reggio Emilia 13/12/2010, p. 104-113.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; non proposto riesame.

La tentata estorsione contestata al capo 30 all'imputato 'TURRA' Roberto in danno di NIEZGODA Beata ed in concorso con VALERIO Antonio (quest'ultimo separatamente giudicato), è connessa alla contestazione elevata, a carico del solo VALERIO Antonio, al precedente capo 29 in danno di FERRARI Roberto.

La ricostruzione delle vicende fonda - in massima parte - sulle dichiarazioni delle vittime, FERRARI Roberto, al quale era riconducibile la NATURALMENTE Srl, e la compagna di quest'ultimo, la cittadina polacca NIEZGODA Beata, titolare della EURO SERVICE GREEN Srl, due società la cui origine era intimamente collegata. Infatti, la NATURALMENTE Srl era sorta per volontà del FERRARI al fine di dare continuità alla EURO SERVICE GREEN Srl, in precedenza dallo stesso costituita, che si trovava in difficoltà finanziaria. FERRARI era quindi diventato socio occulto della NATURALMENTE Srl, nella quale apparivano tali D'ALBERO Aniello e la di lui coniuge PANDOLFI Nadia. La NATURALMENTE Srl era stata costituita nel 2007 negli stessi locali dove già esisteva la EURO SERVICE GREEN intestata a NIEZGODA Beata (in Reggio Emilia, via Cattania 7), quest'ultima società rimanendo affittuaria, senza che fosse formalizzata alcuna voltura del contratto di affitto in favore della NATURALMENTE Srl, circostanza che si menziona in quanto oggetto del delitto in contestazione al capo 30²²⁹.

NIEZGODA Beata rendeva dichiarazioni agli inquirenti il 2/10/2009 e l'1/6/2010; FERRARI Roberto il 18/5/2010 e il 10/6/2010²³⁰.

Dalle loro dichiarazioni risultava che la società NATURALMENTE Srl era stata fatta oggetto delle "attenzioni" di VALERIO Antonio, che era riuscito ad impossessarsene estromettendo coattivamente il FERRARI per poi, coadiuvato da TURRA' Roberto, porre in essere azioni intimidatorie dirette a rilevare il contratto di affitto del terreno sul quale aveva sede la società NATURALMENTE Srl, così agendo sulla persona della NIEZGODA, titolare della EURO SERVICE GREEN Srl alla quale detto contratto era intestato.

In particolare, era NIEZGODA Beata a dare inizio all'indagine, presentandosi il 2/10/2009 ai carabinieri di Reggio Emilia ivi narrando delle pressioni ricevute dal compagno FERRARI Roberto da parte di VALERIO Antonio, in virtù delle quali, nel 2009, il compagno gli aveva ceduto le quote della NATURALMENTE Srl al prezzo di 1 €.

Era quindi escusso FERRARI Roberto, il quale, in una prima occasione (denuncia del 18/5/2010), confermava solo parzialmente le dichiarazioni della NIEZGODA, riferendo in particolare che il trasferimento delle quote sociali della NATURALMENTE Srl in

²²⁹ Così FERRARI Roberto, sit del 18/5/2010.

²³⁰ cfr. verbali di sommarie informazioni rese, allegati alle Informative cit. in epigrafe.

favore di VALERIO Antonio era avvenuto, non già a seguito di minaccia da parte di quest'ultimo, ma per ottenere un "aiuto" per saldare i debiti contratti durante l'attività di gestione societaria. In quella sede FERRARI giustificava il passaggio di quote avvenuto nel corso dell'anno 2009 e riscontrato in banca dati della Camera di Commercio in favore della società fiduciaria LA FIDUCIARIA EMILIANA Spa, asserendo di averle rilevate lui stesso tramite la fiduciaria, non potendo intestarsele personalmente in quanto protestato.

Visto il contrasto, l'1/6/2010 era nuovamente escussa NIEZGODA Beata, la quale ribadiva la versione dei fatti resa, precisando che la FIDUCIARIA EMILIANA Spa era la "copertura" di VALERIO Antonio, che mediante minacce aveva estorto le quote sociali al FERRARI Roberto. Il compagno le aveva confessato di non essere riuscito a denunciare quanto realmente accaduto per paura di ritorsioni da parte dei "calabresi"²³¹. La NIEZGODA riferiva che, circa due settimane prima (metà maggio 2010), VALERIO Antonio e tale "Roberto" (poi con certezza identificato in TURRA' Roberto), in tarda serata, si erano presentati a casa sua e, con tono minaccioso e sprezzante, le avevano chiesto perché detenesse materiali di loro proprietà (i beni mobili presenti sul terreno di via Catania 7 affittato dalla EURO SERVICE GREEN Srl, erano di proprietà della NATURALMENTE Srl); la donna era riuscita ad allontanarli e, chieste spiegazioni al convivente, aveva appreso che VALERIO voleva assumere il controllo totale dell'azienda ("*FERRARI mi spiegava che costoro volevano entrare a piene mani nella gestione dell'azienda*"). FERRARI le aveva consigliato di mostrarsi collaborativa, perché aveva paura.

Il giorno seguente VALERIO Antonio e "Roberto" si erano ripresentati.

VALERIO aveva cercato di convincerla a collaborare con lui, rammentandole più volte di "*essere il padrone*" della NATURALMENTE Srl e accusandola di utilizzare la sua roba, mentre "Roberto" aveva pronunciato una frase chiaramente minacciosa, dicendole che "*con tre dita avrebbe fatto fatica a tenere un rastrello in mano*". A questo punto aveva seguito il consiglio del convivente, si era mostrata collaborativa ed aveva preso tempo rimanendo evasiva.

La settimana precedente la verbalizzazione, VALERIO e "Roberto" erano tornati e, quando lei aveva rifiutato di assecondare le loro richieste, si erano appartati con FERRARI Roberto. Dopo che se ne erano andati, FERRARI le aveva detto che i due erano molto arrabbiati; "Roberto" aveva esclamato che le cose non andavano bene e FERRARI aveva cercato di riportarli alla calma, promettendo di dar loro l'intero incasso di un matrimonio che si sarebbe celebrato nel locale il successivo 29 maggio.

Quel giorno, nel mezzo della cerimonia, i due si erano presentati in sala, infastidendo gli invitati. Quando la NIEZGODA li aveva invitati ad andarsene e "Roberto" le si era avvicinato urlando "*... tu devi essere umile con me e devi rispettarci perché io qua sono il padrone e se voglio mando via tutti...*", prima di allontanarsi dicendo "*... hai capito?... altrimenti ci penso io diversamente...*". A questo punto la donna aveva chiamato i Carabinieri²³².

²³¹ In particolare, gli accertamenti esperiti presso la Camera di Commercio consentivano di rilevare che la Naturalmente Srl, al 18/10/2010, aveva un capitale sociale di € 10.000 suddiviso tra FONTANESI Martina, proprietaria di quote per € 500 e la Fiduciaria Emiliana Spa, con sede a Reggio Emilia via Magenta 1/C, cui risultano intestate quote per € 9.500. Amministratore unico risultava MATHLOUTHI Imed.

²³² di tale intervento non è stato rinvenuto riscontro in atti.



Va altresì rilevato che, avendo individuato nell'azienda agricola della NIEZGODA un obiettivo sensibile da sorvegliare, i carabinieri della Stazione di Campagnola (RE), nel corso di uno di detti servizi, in data 10/5/2010, avevano individuato, lungo la via Cattania, vicino al sito, tre soggetti, due dei quali identificati in VALERIO Antonio e TURRA' Roberto. La perquisizione dei predetti svolta nell'occasione aveva dato esito negativo.

Alla luce delle precisazioni fatte da NIEZGODA Beata, era nuovamente convocato FERRARI Roberto, il quale, il 10/6/2010, modificava la precedente versione, riferendo che, effettivamente, il passaggio del 95% delle quote sociali della NATURALMENTE Srl a favore di VALERIO Antonio, al prezzo simbolico di 1 € (come documentato dalla certificazione redatta il 27/7/2009), non era avvenuto in maniera consensuale, bensì dietro esplicita minaccia di VALERIO, che in occasione del loro primo incontro gli aveva detto che l'azienda doveva diventare sua con le buone o con le cattive, spiegando che "con le buone" voleva dire che avrebbe potuto continuare a lavorare nella ditta, mentre "con le cattive" avrebbe comportato conseguenze negative per lui, i familiari e i beni aziendali. L'atteggiamento di VALERIO Antonio lo aveva talmente impaurito che, suo malgrado, aveva accettato di cedergli le quote societarie, nominativamente ricondotte alla FIDUCIARIA EMILIANA Spa. Dopo la cessione delle quote, VALERIO gli aveva detto di non far menzione con alcuno della variazione avvenuta e di mantenere i contatti con i fornitori.

Nell'aprile 2010, VALERIO Antonio si era presentato in azienda con "Roberto" (riconosciuto in sede di individuazione fotografica in TURRA' Roberto), "Giovanni" (riconosciuto in BOCCONCINO Giovanni Battista) ed un giovane che gli era stato presentato come il cugino di VALERIO (riconosciuto in FLORO VITO Antonio²³³, anch'egli imputato, all'esito della presente indagine, di partecipazione all'associazione 'ndranghetista emiliana e separatamente giudicato) dicendogli che era intenzionato a prendere il pieno controllo dei locali, per cui avrebbe dovuto farsi da parte. FERRARI aveva cercato di spiegare ai quattro che il terreno su cui aveva sede la NATURALMENTE Srl era stato affittato dal proprietario PIGNAGNOLI Giovanni alla EURO SERVICE GREEN della NIEZGODA Beata, che sicuramente non avrebbero accettato le loro proposte. A questo punto era intervenuto TURRA' Roberto, il quale, sottolineando di non essere VALERIO (così volendo enfatizzare la sua maggiore aggressività), aveva sollecitato l'organizzazione di un incontro con PIGNAGNOLI e la NIEZGODA. FERRARI li aveva fatti quindi parlare con la convivente, che si era mostrata falsamente interessata, in tal modo riuscendo ad ottenere un rinvio di qualche giorno.

Verosimilmente proprio a questo incontro si riferisce l'annotazione dei carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia (RE) del 24/4/2010²³⁴, nella quale si dà atto dell'intervento dei militari su richiesta di NIEZGODA Beata, che aveva allertato i carabinieri in quanto preoccupata per l'incolumità del suo convivente. Dalla stessa risulta che, alle 17:30 circa del 24/4/2010, NIEZGODA Beata aveva contattato i carabinieri segnalando la presenza di persone sospette giunte a bordo di una Audi nera targata DB268TG, che si erano appartate con il suo convivente. Sul posto era inviata una pattuglia, che notava nel piazzale antistante la NATURALMENTE Srl, l'Audi A6

²³³ nato a Crotone il 7/1/1980, coniugato con la figlia dell'odierno imputato, con il ruolo di capo, LAMANNA Francesco.

²³⁴ annotazione CC di Campagnola Emilia (RE) del 24/4/2010 all. informative cit.

targata DB268TG²³⁵ e la FIAT PUNTO targata CN706ZS²³⁶. Alle 18.50 successive le due autovetture si erano allontanate con due persone a bordo su ciascuna e i militari avevano deciso di controllare l'Audi A6, sulla quale erano identificati FLORO VITO Antonio, che si trovava alla guida e BOCCONCINO Giovanni Battista, quale trasportato.

Nel mese di maggio i calabresi si erano ripresentati altre volte e quando avevano intuito che PIGNAGNOLI e la NIEZGODA non volevano cedere il contratto, erano diventati più minacciosi, tanto che in un'occasione TURRA' aveva detto "*che si stava veramente incazzando*", aggiungendo la frase dalla carica fortemente minatoria: "*si lavora male senza le mani*". VALERIO e TURRA' avevano altresì affermato che, nel caso in cui non fossero riusciti ad ottenere l'affitto del terreno alle loro condizioni, "*lo avrebbero concimato non con il sangue di bue, ma con altro sangue*" facendo chiaramente intuire che il sangue sarebbe stato quello del FERRARI o della NIEZGODA.

Le visite dei soggetti, dall'aprile 2010 fino al momento delle dichiarazioni, ammontavano a circa una decina.

Come anticipato, FERRARI Roberto, visionato un fascicolo fotografico ritraente 10 effigi di volti maschili di caratteri simili, riconosceva "*senza alcuna ombra di dubbio*" TURRA' Roberto, FLORO VITO Antonio e BOCCONCINO Giovanni Battista, nelle tre persone che avevano accompagnato VALERIO Antonio²³⁷. Precisava il dichiarante che TURRA' Roberto era colui che aveva sempre indicato in atti con il nome di "Roberto", più volte presente insieme a VALERIO Antonio.

Preliminarmente richiamata la giurisprudenza consolidata secondo cui la testimonianza della persona offesa costituisce prova diretta e non semplice indizio e può essere anche l'unico elemento, previo attento controllo di credibilità e di attendibilità oggettiva e soggettiva, sul quale fondare l'affermazione di colpevolezza, ritiene il giudicante di formulare giudizio di piena attendibilità delle persone offese.

Sul punto si apprezza lo spontaneità, la coerenza e la costanza narrativa dell'apporto dichiarativo reso da NIEZGODA Beata. Quanto alle dichiarazioni di FERRARI Roberto, le sue iniziali titubanze paiono da ascrivere allo stato di profondo turbamento e timore nel quale lo stesso era stato condotto dal gruppo di "calabresi", che, all'atto delle sue prime dichiarazioni (18/5/2010) ancora lo braccavano e reiteratamente e pesantemente minacciavano.

Il racconto offerto dalle vittime risponde poi al parametro della coerenza logica: VALERIO Antonio, acquisito tramite estromissione coatta del FERRARI, il 95% delle quote della NATURALMENTE Srl, si era trovato di fronte l'"ostacolo" rappresentato dalla NIEZGODA, che resisteva alla cessione del contratto di affitto del terreno dalla EURO SERVICE GREEN Srl alla NATURALMENTE Srl, oramai nelle mani del VALERIO. In linea con la pregressa condotta predatoria delle aziende abitualmente posta in essere dalla 'ndrangheta emiliana, iniziavano così le pesanti intimidazioni della cittadina polacca, che, però, non cedeva alle pressioni e si rivolgeva ai carabinieri.

La ricostruzione è altresì avvalorata dalle annotazioni dei carabinieri sopra indicate, sia in punto di riscontro dell'effettivo stato di timore delle vittime (che invocavano protezione) sia in punto di identificazione degli autori dei fatti.

²³⁵ Audi A6 targata DB268TG intestata a FLORO VITO Antonio, nato a Crotone il 7/1/1980.

²³⁶ Fiat Punto targata CN706ZS intestata a VALERIO Antonio, nato a Cutro (KR) il 18/7/1967.

²³⁷ Verbale di individuazione fotografica effettuata da FERRARI Roberto il 10/6/2010.

A quest'ultimo riguardo, circa la corretta identificazione di TURRA' Roberto nel "Roberto" più volte citato delle persone offese, si richiama l'esito della individuazione fotografica esperita da FERRARI Roberto espressa in termini di assoluta certezza. Per giurisprudenza costante, l'individuazione fotografica, inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p., è pienamente ammissibile sia in sede di indagine che nel processo, e trova il suo paradigma nella prova testimoniale in quanto *"l'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione; di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale"*²³⁸ E, nel caso in esame, a favore della sostanziale attendibilità della individuazione effettuata in sede di indagine, depongono gli elementi della chiara percezione delle fattezze degli individui da parte della vittima, che si intratteneva con loro a colloquio in più occasioni e la vicinanza cronologica fra evento e individuazione fotografica, sì da ritenere altamente verosimile che la traccia mnemonica del volto degli individui fosse ancora ben impressa nella mente della persona offesa. A ciò si aggiunga il dato di primario rilievo costituito dall'identificazione del TURRA', 10/5/2010, in appostamento vicino al luogo ove si trovavano le vittime, in compagnia proprio di VALERIO Antonio; né tale dato è inficiato dal fatto che TURRA' non sia stato, invece, identificato dai carabinieri durante il servizio del 24/4/2010, lo stesso verosimilmente trovandosi all'interno dell'auto Fiat Punto targata CN706ZS di VALERIO Antonio, anch'essa vista allontanarsi con due persone a bordo ma non sottoposta a controllo.

Nella vicenda si nota l'associazione 'ndranghetista emiliana agire attraverso due suoi esponenti (VALERIO Antonio e TURRA' Roberto) secondo l'archetipo suo tipico, volto all'infiltrazione nel tessuto economico locale tramite coordinate azione intimidatorie tese ad esautorare gli imprenditori dei loro poteri ed assicurare al sodalizio le aziende operative nei più svariati settori, da impiegare e piegare ai propri fini di profitto. Si vede pertanto, nel caso di specie, la finalità agevolativa del sodalizio di riferimento di cui alla contestata aggravante dell'art. 7 l. 203/1991, della quale si ravvisano, peraltro, anche gli estremi di natura oggettiva, trattandosi di modalità di azione in grado di determinare nelle vittime assoggettamento ed omertà tipicamente conseguenti all'utilizzo del metodo mafioso, così come (almeno per FERRARI Roberto) effettivamente verificatosi.

Sussistono altresì gli estremi delle contestate aggravanti di cui al co. 2 dell'art. 629 in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione minatoria condotta da più persone contemporaneamente presenti sul posto nonché da soggetti (TURRA' e VALERIO) facenti parte del sodalizio, circostanze interamente verificatesi nonostante l'azione non sia stata portata a compimento e pertanto pienamente compatibili con il delitto tentato in contestazione. Non si fa applicazione dell'ulteriore aggravante (descritta solo in fatto) relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima che svolge attività imprenditoriale, trattandosi di aggravante non tipizzata per il delitto in contestazione.

CAPO 35) E 46) SICILIA GIOVANNI.

²³⁸ Cass. 28.11.2003, n. 47871, Tortora, Rv. 227079; conf. Cass. 21/2/2013, Jonovic, Rv. 258173.



Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (pp.1645-1647), (pp. 1717-1719);

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, esclusa aggravante di cui art. 7 l. 203/1991 per entrambi i capi; ordinanza Riesame esclude gravità indiziaria capo 35, conferma gravità indiziaria capo 46 (art. 424 c.p.).

I capi 35 e 46 si trattano insieme in quanto, ancorché non oggettivamente connessi, sono contestati al medesimo imputato, SICILIA Giovanni, soggetto emerso dalle indagini come contiguo all'ambiente malavitoso di riferimento, in contatto in particolare con VALERIO Antonio, FLORO Vito Antonio nonché conoscatore, come emerge da alcune intercettazioni²³⁹, delle dinamiche del sodalizio 'ndranghetista investigato.

In ogni caso, esaminate le risultanze delle captazioni telefoniche che lo hanno interessato in relazione al reato sub capo 35 nonché alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CAPONE Paolo Antonio in indagini difensive, il giudicante non ritiene raggiunta nei suoi riguardi sufficiente prova in ordine alla sua partecipazione al fatto. Infatti, le intercettazioni danno conto che CAPONE, debitore di una somma di denaro per una causale non meglio identificata nei confronti di SICILIA Giovanni, nel marzo 2011, chiedeva a quest'ultimo di porlo in contatto con VALERIO Antonio per effettuare con VALERIO qualche "operazione finanziaria" sì da potere trarre guadagno e soddisfare il creditore²⁴⁰.

Successivamente, nel settembre 2011, erano intercettate numerose conversazioni fra VALERIO Antonio e CAPONE Paolo Antonio, nel corso delle quali il primo insultava e minacciava duramente il secondo per fargli rispettare l'impegno economico assunto, prospettandogli anche di recarsi direttamente dalla sua famiglia.

In sede di interrogatorio di garanzia, SICILIA Giovanni, in ordine a questo addebito, dichiarava di conoscere CAPONE Paolo Antonio e di avere assistito ad un'aggressione verbale nei suoi confronti da parte di VALERIO Antonio, che era creditore di 300 €; lui si era limitato a fare da paciere.

CAPONE Paolo Antonio, sentito dal difensore, dichiarava di essere in amicizia con SICILIA Giovanni, che non lo aveva mai minacciato.

Ebbene, ancorché le dichiarazioni rese dalla presunta vittima siano piuttosto laconiche, è lo stesso compendio investigativo d'accusa a non fornire sufficiente prova del concorso del SICILIA nell'azione intimidatoria del VALERIO, svolta a distanza di mesi

²³⁹ cfr. Informativa CC Modena 12/6/2013 cit. ed esiti del p.p. 20606/10 (c.d. indagine *Barracuda*), fascicolo riunito al presente, cfr. p. 1609 e ss. informativa CC Modena cit.. Dagli atti di quella indagine (Vol. 51-53) si ha riscontro della corretta identificazione del SICILIA come utilizzatore delle utenze a lui riferibili, alla luce dei riscontri di cui ai servizi di o.p.c. ed essendo stata anche disposta intercettazione ambientale nel locale di Reggio Emilia via Liguria 16, nella disponibilità dello stesso SICILIA.

²⁴⁰ Telefonata 3079 delle 09.39 del 21/03/2011 intercettata sull'utenza 3208941745 in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3277616674 in uso a CAPONE Paolo Antonio, n. 3083 delle 09.58 del 21/3/2011 intercettata sull'utenza 3208941745 in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3933361936 in uso a VALERIO Antonio, n. 3086 delle 10.12 del 21/3/2011 intercettata sull'utenza 3208941745 in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3277616674 in uso a CAPONE Paolo Antonio.

dall'intervento del SICILIA nella vicenda, con il mero ruolo di intermediario.

Diversamente, ritiene il giudice accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato in relazione al danneggiamento, con pericolo di incendio, dell'autovettura Chrysler Voyager targata CC879NK di RULLO Maria, fatto - contestato al capo 46 - maturato all'esito di un litigio fra SICILIA Giovanni e RULLO Maria e commesso a scopo di vendetta, senza che siano emersi, però, collegamenti con il contesto 'ndranghetista oggetto di investigazione, sicché non si ritiene integrata l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991.

L'auto era data alle fiamme a Reggio Emilia, via Ippolito Nievo, nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2011²⁴¹.

Gli echi dell'esistenza di una controversia fra SICILIA Giovanni e RULLO Maria risultavano dalle intercettazioni telefoniche del 29 e 30 maggio; dalle ambientali di via Liguria n. 16 (luogo nella disponibilità del SICILIA) si comprendeva che, al 27 maggio, allorché SICILIA Giovanni progettava con la compagna GRUZZA Rita di dar fuoco all'auto della RULLO, il litigio era già in corso.

In particolare, alle 13:30 del 29/5/2011, SICILIA chiamava l'ex moglie FRONTERA Antonella e, lamentando di sentirsi preso in giro, minacciava ed insultava lei, la sua amica RULLO Maria (che si trova con la FRONTERA) ed il fratello di questa, RULLO Antonio; subito dopo SICILIA avvertiva l'amico TEDESCO Rocco di essere rimasto a piedi vicino alla banca a Sesso e si faceva venire a prendere²⁴².

Nei minuti seguenti SICILIA riceveva la chiamata di RULLO Maria: i due iniziavano ad offendersi e minacciarsi vicendevolmente²⁴³; quando TEDESCO confermava che sarebbe passato a prenderlo, SICILIA gli confidava di volersi vendicare nei confronti della persona con la quale aveva avuto un diverbio in sua presenza nei giorni precedenti (farò "la fine del mondo"). TEDESCO si rendeva disponibile ad aiutarlo, per cui i due decidevano di incontrarsi ed andare insieme a cercare la persona (verosimilmente, il fratello di RULLO Maria, RULLO Antonio)²⁴⁴.

SICILIA richiamava quindi la ex moglie facendosi passare RULLO Maria, alla quale diceva che avrebbero dovuto vedersi con suo fratello Antonio, perché voleva andare in fondo alla questione; la donna, per niente intimorita, lo invitava ad andare a casa sua in via Ippolito Nievo; SICILIA rispondeva di volere organizzare l'incontro altrove, dicendo di sapere che lei avrebbe chiamato i Carabinieri, mentre lui si definiva persona

²⁴¹ v. verbale di ricezione di denuncia/querela sporta il 31.05.2011 da RULLO Maria presso la Questura di Reggio Emilia.

²⁴² Telefonata 1486 delle 13.35 del 29/05/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549 (utenza abbinata 3404712390) in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3287545779 in uso a FRONTERA Antonella; Telefonata 1489 delle 13.39 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549 (utenza abbinata 3404712390) in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3408546437 in uso a TEDESCO Rocco.

²⁴³ Telefonata 1495 delle 13.41 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549 (utenza abbinata 3404712390) in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3457010513 in uso a RULLO Maria.

²⁴⁴ Telefonata 1500 delle 13.47 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549 (utenza abbinata 3404712390) in uso a SICILIA Giovanni. Utenza emersa 3408546437 in uso a TEDESCO Rocco.

che *“non risolve le cose con la legge”*. La donna gli si contrapponeva e SICILIA concludeva dicendo che *“per loro sarà una brutta giornata”*²⁴⁵.

Nella discussione interveniva anche RULLO Antonio, che sfidava SICILIA, chiedendogli dove vedersi; questi ribatteva che li stava raggiungendo²⁴⁶.

Nei minuti seguenti SICILIA effettuava due concitate telefonate con l'ex moglie²⁴⁷, con la quale continuava a litigare, e con RULLO Antonio, al quale dava appuntamento vicino al *“cimitero ebreo”* di via Dalmazia²⁴⁸.

Prima di recarsi all'incontro, SICILIA chiamava la convivente GRUZZA Rita, alla quale chiedeva di passare da casa e prendergli *“quel manico lì di pìco là”* (verosimilmente alludendo ad un'arma); la donna non capiva e SICILIA precisava di aver bisogno *“del ragioniere”*. Rita GRUZZA confermava quindi che sarebbe andata subito a prenderlo e SICILIA concludeva dicendo che si sarebbero visti a casa²⁴⁹.

Seguivano le telefonate in cui RULLO Antonio sollecitava SICILIA a raggiungerlo al cimitero^{250 251}. Dopo venti minuti GRUZZA chiamava per sapere se il compagno stesse arrivando; SICILIA diceva di lasciar perdere, precisando di aver *“già risolto”*; la donna chiedeva se alla base ci fosse un litigio con una persona e SICILIA confermava²⁵².

Nel pomeriggio dello stesso 29 maggio, SICILIA diceva alla convivente di trovarsi con TEDESCO, con il quale doveva *“fare delle commissioni”* e sarebbe rincasato tardi²⁵³.

Il giorno dopo, alle 19:45 del 30/5/2011, SICILIA diceva a GRUZZA di dover fare *“delle cose”* fissando come orario di rientro le 23:30²⁵⁴.

Alle 00:20 del 31/5/2011, non vedendolo tornare, la donna lo chiamava e lui le proponeva di andare a mangiare un gelato, utilizzando l'automobile di costei, perché l'altra era stata parcheggiata in garage e lì doveva rimanere. Rita non voleva uscire (perché aveva i capelli bagnati), ma SICILIA insisteva, al che la GRUZZA, capendo che l'interesse del compagno non era di andare a mangiare un gelato, forniva risposta affermativa²⁵⁵.

Nello stesso momento in cui SICILIA e GRUZZA stavano parlando al telefono, al Comando Provinciale dei VVFF di Reggio Emilia arrivava la richiesta di intervento per l'incendio dell'autovettura di RULLO Maria, in via Ippolito Nievo. Si comprendeva così che, assai verosimilmente, SICILIA aveva voluto crearsi un alibi uscendo con la convivente ed utilizzando un'autovettura diversa da quella magari notata da qualche testimone nei pressi del luogo dell'evento criminoso.

L'ipotesi investigativa era avvalorata dal tenore delle conversazioni ambientali intercettate, la mattina del 27/5/2011, nell'abitazione di via Liguria 16, nel corso delle quali SICILIA e GRUZZA facevano esplicito riferimento all'incendio del mezzo, pianificandone la modalità di esecuzione.

²⁴⁵ Telefonata 1501 delle 14.00 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁴⁶ Telefonata 1503 delle 14.15 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁴⁷ Telefonata 1505 delle 14.18 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁴⁸ Telefonata 1507 delle 14.19 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁴⁹ Telefonata 1509 delle 14.23 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵⁰ Telefonata 1510 delle 14.29 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵¹ Telefonata 1514 delle 14.44 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵² Telefonata 1516 delle 15.09 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵³ Telefonata 1519 delle 16.12 del 29/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵⁴ Telefonata 1581 delle 19.45 del 30/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

²⁵⁵ Telefonata 1589 delle 00.20 del 31/5/2011 intercettata sull'IMSI 222103802952549.

In particolare, alle 09:42 del 27/5/2011, SICILIA e la convivente parlavano di "qualcosa" da fare; la donna faceva presente che avrebbero dovuto fare molta attenzione perché in qualsiasi momento sarebbe potuto uscire qualcuno dal palazzo e alla fine i due decidevano di "muoversi" verso l'una di notte ("all'una e mezza massimo le due e non di più") specificando che "alle undici e mezza era presto". I due pianificavano nei dettagli l'azione: SICILIA era dell'idea di utilizzare due taniche di benzina perché si trattava di un mezzo di grosse dimensioni ("due bidoni per fare una cosa più sicura perché il furgone è grosso" ... "di benzina ne occorrono cinque litri"), tale in effetti essendo l'autovettura Chrysler Voyager di RULLO Maria, mentre la GRUZZA era convinta che una sola tanica sarebbe bastata "per rendere inutilizzabile l'autovettura"²⁵⁶.

Gli elementi sopra riportati convergono univocamente sulla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli, non ravvisandosi, però, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 424 co. 2 c.p., che ricorre allorché l'incendio, il cui pericolo deve ritenersi senz'altro sussistente nel caso in cui venga appiccato il fuoco ad un'autovettura parcheggiata in un centro abitato, si sia effettivamente verificato, evento, quest'ultimo, di cui non vi è invece evidenza in atti.

Né vale a contraddire convincentemente il quadro d'accusa la generica negatoria dell'imputato, il quale, ammettendo di conoscere le parti in causa, collocava RULLO Maria nell'ambito di una discussione avuta con la ex moglie dichiarandosi estraneo al danneggiamento della sua autovettura, senza però fornire alcuna lettura alternativa delle plurime ed eloquenti conversazioni ambientali e telefoniche che attestano il contrario.

CAPO 50) PROCOPIO GIOVANNI , TURRÀ ROBERTO, SARCONI NICOLINO, SILIPO ANTONIO. LE PLURIME ESTORSIONI IN DANNO DI CACCIA LUIGI.

Fonti: *Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 4/12/2014 (pp. 319-325); Informativa Comando Compagnia CC Parma 24/5/2013 (pp.4-19; 346 ss.; 399 e ss.; 597-663, Vol. 31); dichiarazioni CACCIA Luigi, Vol. 16, p. 1237-1238 bis.*

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 per tutti (644 c.p. solo per SARCONI N. e SILIPO A.); Riesame, avanzato solo da PROCOPIO Giovanni, conferma gravità indiziaria.

La vicenda in oggetto riguarda fatti fra loro non necessariamente connessi, ma accomunati dall'identità della persona offesa, CACCIA Luigi, un piccolo imprenditore edile fatto oggetto frequenti e reiterate pressioni dei sodali, verosimilmente per il suo stato di evidente timore e completo assoggettamento al gruppo.

Lo stesso era stato titolare dell'azienda edile *Eurourbanizzazione*²⁵⁷ s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 12/10/2010 e, al momento dei fatti di cui è processo, in palesi difficoltà finanziarie. Giova altresì ricordare che, il 27/9/2003, CACCIA Luigi era stato vittima di un attentato intimidatorio, due ordigni esplosivi erano fatti esplodere presso i locali della sua ditta.

²⁵⁶ Ambientale 2934, 2935 e 2936 del 27/5/2011 intercettata nell'abitazione di via Liguria 16 a Reggio Emilia, tra SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita.

²⁵⁷ Con sede a Reggio Emilia, via Bulgarelli 11.



La vicenda qui tratteggiata ha assunto un carattere corale anche in virtù del fatto che l'operato degli imputati (tutti soggetti intranei o comunque contigui al sodalizio di cui al Capo I) trovava il suo epilogo nell'intervento del SARCONE Nicolino, che, l'8 maggio 2012, convocato CACCIA al suo cospetto, lo avvertiva che, da quel momento, non avrebbe potuto fare più nulla per arginare le pretese dei creditori esortandolo a far fronte ai debiti ed a liquidare per primo SILIPO Antonio. Quest'ultimo, informato da SARCONE dell'incontro con CACCIA, significativamente affermava: *"..gli dovevi dire...siamo una famiglia! ...gli dovevi dire!"*.

I. PROCOPIO GIOVANNI.

Nei sei mesi di intercettazione dell'utenza di CACCIA Luigi (dal 16/2/2012 al 21/8/2012) lo stesso è apparso al centro degli appetiti del gruppo.

Le indagini condotte dai carabinieri di Modena fotografavano la figura del CACCIA, dal novembre 2011 alla primavera del 2012, alle prese con VALERIO Antonio, che lo incalzava con continue e pesanti intimidazioni per avere del denaro, vicenda nella quale si inseriva, ad un certo punto, anche BRUGNANO Luigi, anch'egli - come VALERIO - giudicato separatamente.

Al seguito di BRUGNANO Luigi veniva alla ribalta la figura dell'odierno imputato PROCOPIO Giovanni²⁵⁸.

Si anticipa fin da ora che, se la causale delle pressanti richieste di denaro pare da ricondurre a prestiti secondo accordi non emersi con chiarezza (crediti talvolta ceduti fra gli imputati in modo confuso ed ignoto allo stesso debitore), altrettanto non può dirsi quanto alla condotta estorsiva nei confronti del debitore, pressato in modo continuo e sempre più aggressivo nonché contemporaneamente su più fonti, si da ritenersi integrati gli estremi del contestato delitto di estorsione aggravato.

In particolare, al marzo 2012, CACCIA era "conteso" fra VALERIO Antonio e BRUGNANO Luigi, che tentavano di estromettersi a vicenda nella qualifica di unico soggetto deputato alla ricezione personale del denaro da parte del CACCIA²⁵⁹.

²⁵⁸ Cognato del coimputato GIGLIO Giuseppe, in quanto coniugato con CURCIO Vincenza, sorella di CURCIO Maria, moglie di GIGLIO Giuseppe.

²⁵⁹ Telefonata 4408 del 10/3/2012 delle 09:58:51 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012); il 10/3/2012 CACCIA comunicava a BRUGNANO che VALERIO aveva deciso che non doveva consegnare denaro al predetto ("*... m'ha detto... m'ha detto lui che a te non devo dare in mano nulla...*"); questi ribatteva che la "*situazione era cambiata*" e non doveva dar retta a VALERIO ("*... fai silenzio!... fai silenzio!... fai silenzio!... no... no... non tu non ne dare a lui... che sono cambiate le cose... fermati!... fermati!... quando ti chiamano... quando ti chiamano tu gli devi dire proprio così... io non ho nulla a che fare con voi... quindi io ora rientro e tra un'altra oretta ci vediamo... tra un'altra oretta ci vediamo... non è successo nulla... non spettano più a loro... glieli ho già dati io capito?... mi segui quello che t'ho detto?...*"). Telefonata 3679 delle ore 18:38:15 del 12/3/2012 (RIT 308/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393777801617 in uso a VALERIO Antonio. Utenza chiamata 393468487615 in uso a CACCIA Luigi: nel pomeriggio del 12/3/2012, dopo alcuni rinvii, CACCIA diceva a VALERIO che l'indomani gli avrebbe dato i soldi, pretendendo però tutela nei confronti di BRUGNANO. VALERIO rispondeva perentorio ("*... sì... lascia stare... non me ne frega di un cazzo degli altri... lascia stare... non farla più lunga... quello che gli devo dare... glielo do io a lui...*"), riportando la conversazione sulla consegna del denaro ("*... perché non... come mai oggi non siamo pronti?...*") ripetendo che BRUGNANO non era "*un problema*", mentre lo era la mancata monetizzazione dell'assegno.

Il 13 marzo 2012 CACCIA chiedeva sia a VALERIO sia a BRUGNANO tempo per ottemperare alle loro richieste ²⁶⁰ ²⁶¹. Nell'ultima telefonata citata, CACCIA rappresentava a BRUGNANO che, grazie allo zio che aveva fatto da garante, giovedì mattina (15/3/2012) avrebbe potuto disporre dei 10.000 euro

In serata BRUGNANO richiamava CACCIA per assicurarsi che non ci fossero pretesti chiedendo altresì se fosse riuscito a reperire ulteriori 1.000 euro ("*... e con quello hai risolto?... i 1.000 euro li hai?...*"); CACCIA rispondeva che avrebbe dovuto riceverli l'indomani. BRUGNANO chiedeva quindi notizie del bonifico che CACCIA avrebbe dovuto ricevere a dicembre ("*... ohi Lui... io non ho capito una cosa... no?... a te ti doveva arrivare un bonifico a fine dicembre?...*") e CACCIA spiegava che era stato "bloccato" dalla banca ²⁶².

Il 16/3/2012 CACCIA convinceva BRUGNANO a concedergli una dilazione fino al lunedì seguente (19/3/2012), promettendo di fargli subito un "regalo" di 500 euro in contanti ²⁶³.

I rinvii di CACCIA accrescevano l'insofferenza di BRUGNANO, che nel pomeriggio del 18/3/2012, iniziava a spazientirsi ("*... domani mattina alle 06.30 vengo a prenderti a casa!... e stai con me!... vediamo se domani la finisci di coglionarmi... dove sei?... dove sei che non mi rispondi?... quando ti chiamo... come mai non mi rispondi?... domani mattina non mi rispondi manco?... domani mattina alle 07.15 vengo a prenderti!...*") ²⁶⁴.

Il 19/3/2012 CACCIA riferiva a BRUGNANO di aver ricevuto da suo zio l'assegno da 10.000 euro dell'Unicredit, che sarebbe riuscito a monetizzare parzialmente il giorno dopo. BRUGNANO pretendeva di vedere l'assegno ("*... non va bene!... non va bene!... fai cambiare sto cazzo di assegno!... non va bene!... a mezzogiorno io devo risolvere sto problema... va bene?... non va bene!... non va bene!... ti sto dicendo non va bene!... oggi deve essere!... dammi l'assegno a me... lo dico io a chi lo devi intestare... devi venire a farmi vedere l'assegno subito qua... subito qua devi venire subito... due minuti ci devi mettere a venire qua a farmi vedere l'assegno... devi venire subito qua... che dobbiamo andare a vederlo alla banca subito però... non mi interessa devi venire qua mo... devi venire qua... dobbiamo andare insieme alla banca... vieni qua...*"). CACCIA cercava di convincerlo, ma BRUGNANO rimaneva fermo sulla propria posizione ("*... no... no... no... no... devi venire qua a prendermi... che dobbiamo andare insieme alla banca Lui... dobbiamo andare insieme... non me ne frega un cazzo*")

²⁶⁰ Telefonata 3734 delle ore 12:32:13 del 13/3/2012 (RIT 308/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393777801617 in uso a VALERIO Antonio. Utenza chiamata 393468487615 in uso a CACCIA Luigi.

²⁶¹ Telefonata 4890 del 13/3/2012 delle 15:03:13 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁶² Telefonata 5110 del 13/3/2012 delle 19:03:41 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁶³ Telefonata 5668 del 16/3/2012 delle 13:02:40 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁶⁴ Telefonata 5981 del 18/3/2012 delle 17:58:52 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).



di domani a me... devi venire qua subito però... non me ne frega un cazzo!... devi venire qua... lo devo vedere io l'assegno... devi venire qua... devo vedere l'assegno... non la copia... e con l'assegno dobbiamo andare insieme alla banca...") e, alle risposte evasive del CACCIA, si irrigidiva ulteriormente ("... non me ne frega un cazzo!... devi venire qua... e mi devi fare vedere sto assegno!... non me ne frega un cazzo!... se no vengo io da te... non mi fare andare via dal lavoro Lui... non mi fare andare via dal lavoro ti sto dicendo... non me ne frega un cazzo... devi venire qua... e devo vedere l'assegno... veloce devi venire però... veloce devi venire... dobbiamo andare insieme alla banca... non me ne frega un cazzo... devi venire qua... porta l'assegno... porta l'assegno ti ho detto Lui... porta l'assegno... Lui ti devi sbrigare... vieni e fammi vedere l'assegno Lui...")²⁶⁵.

Le pressioni sortivano effetto e CACCIA consegnava l'assegno, chiedendo però al BRUGNANO di "tenere fermo" il titolo fino alle ore 15:00 per trovare i denari per coprirlo. BRUGNANO si rifiutava ("... no... non mi interessa... non mi faccio coglionare più... sono già con la persona... vado a versarlo l'assegno... sto andando a versarlo Lui..."), poi decidendo di concedere una dilazione fino a mezzogiorno ("...fino a mezzogiorno ti do tempo..."). CACCIA prometteva di fare il possibile per risolvere tutto per quell'ora ("... e allora mo lo chiamo... e vediamo per mezzogiorno... cosa vuoi che ti dico?... cioè... oh... per tre ore in più no?!... eh?!... e va bene... dai Lu tanto sono... sono... mi merito questo io... cosa vuoi che ti dico io?...")²⁶⁶.

Per mezzogiorno CACCIA non riusciva a reperire la provvista e il pomeriggio di quel 20 marzo erano per lui ore drammatiche.

In quel pomeriggio si inseriva anche la figura dell'odierno imputato PROCOPIO Giovanni a supportare l'azione intimidatrice del BRUGNANO, nella chiara esistenza di un cointeresse nell'esazione.

Intorno alle 14:30 CACCIA era costretto ad ammettere di non essere riuscito a trovare il denaro promettendo però a BRUGNANO di fargli avere 5.000 euro in contanti e il muletto di sua proprietà ("ti dico 2 cose: 5000 euro io andare a domani sono riuscito già a trovarli perché ti metto a disposizione anche i miei sarà bastardo lui, quello dell'assicurazione dell'Unipol dell'incidente che ho avuto io e ti dirò anche una cosa domani stesso ti porto anche il muletto, quello di 40 quintali che ho io, te lo regalo io all'OM in cantiere, te lo porto io.."). BRUGNANO gli ordinava di presentarsi subito da lui ("...devi venire qua... dove sei mo?... dove sei?... dove vieni?... dove ci vediamo?..."). CACCIA si rendeva disponibile a vedersi a Reggio Emilia o a Cadelbosco ("... qua a Reggio... o a Cadelbosco..."), manifestando l'intenzione di contattare "Giovanni", poi identificato in PROCOPIO Giovanni, che, a questo punto, compariva in scena ("... si... però adesso lo chiamo io a Giovanni..."). BRUGNANO esortava CACCIA a non farlo perché PROCOPIO Giovanni era con lui, insistendo per vedersi subito ("... no... no... Giovanni è con me... devi venire qua... devi venire qua... non ti passo nessuno... devi venire qua... dove sei?!... dove sei?!... dove sei che ti vengo a trovare?... dove stai lavorando?..."). CACCIA prometteva quindi di raggiungerlo in

²⁶⁵ Telefonata 6015 del 19/3/2012 delle 09:48:33 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁶⁶ Telefonata 6323 del 20/3/2012 delle 08:56:40 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (rit 345/2012).

un'ora a Cadelbosco, ottenendo la risposta stizzita di BRUGNANO ("... non mi interessa un cazzo!... ti ho chiesto dove sei... che ci dobbiamo vedere subito...")²⁶⁷.

CACCIA quindi telefonava a PROCOPIO Giovanni chiedendogli di aiutarlo a convincere BRUGNANO ad aspettare fino al giorno successivo; questi, seguendo i suggerimenti di BRUGNANO (che si trovava effettivamente con lui e si sentiva parlare in sottofondo), diceva a CACCIA di farsi trovare davanti alla chiesa di Cadelbosco ("vieni qua che ne parliamo... vieni qua... vieni qua... trovati là... alla chiesa di Cadelbosco... dai...") esortandolo anch'egli a risolvere il problema ("PROCOPIO Giovanni: ho capito, e però tu il problema lo devi risolvere Lui, hai capito? CACCIA Luigi: io ti sto dicendo, io ti ho detto io, e non è che non so...guarda te lo posso giurare sui miei figli, che ieri ho giurato sul bene dei miei figli ma dov'è Luigi...questo bastardo di merda...perché io chiedo un favore...se a me mi dicevano che era SI io spendo parole per sì, hai capito, io sono fatto così LUI..sennò io mi guardo dentro alla tasca ora non ho nemmeno un euro per prendermi un caffè..ok...per colpa della gente; PROCOPIO Giovanni: io lo so che tu non hai un euro, per questo tu; CACCIA Luigi:-no...no...no...no...ma io non è che lo nego, io le cose le dico in faccia a me mi stanno mantenendo i miei suoceri per il fatto della spesa, pensa te che uomo di merda posso essere, non ho vergogna è così, io sono fuori per me, se non fosse per i miei suoceri potrei fare la fame..e questa è la realtà...; PROCOPIO Giovanni:- Però Lui...tu comunque prendi in giro la gente...a domani..a domani"). CACCIA, alla richiesta del PROCOPIO, prometteva di presentarsi all'appuntamento entro quaranta minuti²⁶⁸.

Dopo pochi minuti da quest'ultima conversazione, BRUGNANO, sempre alla presenza di PROCOPIO, richiamava CACCIA rimproverandolo nuovamente ("... come mai non mi coglioni di nuovo oggi?..."); il debitore si giustificava giurando di non averlo voluto imbrogliare e sottolineando di avere sempre assecondato le richieste di tutte "le persone" ("... non ti ho coglionato... allora ti sto dicendo... te l'ho giurato sul bene di mio figlio... che mi si arrizza il pelo... che ti ho detto io... io sai perché giuro?... non è che giuro sul bene di mio figlio per colpa delle persone... ohì co.. che io alle persone... quando c'è stato il momento... li ho aiutati a tutti... a tutti..."), ma BRUGNANO incalzava ("... tu non gliene vuoi bene a tuo figlio... tu sei una merda... tu sei una merda che dici... tu sei un bastardo e un falso... tu sei un bastardo... che stai sempre con la menzogna... tu hai fatto già un assegno ed è andato male... allora?... come mai gli hai detto a Giovanni che non tieni una lira?...") per poi chiedere informazioni sul muletto promessogli ("... ma... come mai mo mi hai detto a me che mi dai il muletto?... quale muletto tieni tu?... e il muletto dove lo hai?..."); CACCIA spiegava di aver pensato di regalargli il mezzo, del valore di 4.000 euro ("... no... io ti ho detto a te... ti ho detto io a te... ti ho detto... Lu visto che tu giustamente stai spendendo una parola per me... ok?... stai facendo brutte figure con me... io è giusto

²⁶⁷ Telefonata 6399 del 20/3/2012 delle 14:48:34 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (rit 345/2012).

²⁶⁸ Telefonata 6400 del 20/03/2012 delle 14:51:09 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/2012). Certa l'identificazione dell'imputato, oggetto di servizio di osservazione da parte della PG, che utilizza la sopra indicata utenza, intestata alla coniuge CURCIO Vincenza e che, rendendo brevi dichiarazioni in sede di riesame nelle quali riferiva di essere intervenuto nella vicenda ad esclusivo favore del CACCIA, dava per acquisita la correttezza della sua identificazione.

che alla fin fine pago anche le mie cose... io ti ho detto... io ce l'ho a casa... via Ragazzi del '99... in via Ragazzi del '99 a Mancasale... non te la faccio perdere... ti ho detto io... se io ti ho detto... il discorso del muletto non te la faccio perdere... solo quel muletto lì vale quattromila euro... quattromila costa... quattromila euro costa il muletto... dunque..."). Alla fine BRUGNANO sollecitava nuovamente l'incontro dicendosi disposto ad aspettare solo fino alle 15:30 ("... Lui... ti devi sbrigare Lui... Lui io non aspetto più delle 15.30... Lui..."); CACCIA rispondeva ironicamente ("... ohi... ma Lui... però quando guarda che sei duro..."), scatenando la reazione dell'interlocutore ("... mo ti faccio vedere io chi sono io... mo ti faccio vedere io chi è che sono io... te lo faccio vedere io...")²⁶⁹.

CACCIA, nonostante l'intimazione proveniente da entrambi, non arrivava all'appuntamento. PROCOPIO Giovanni tentava reiteratamente di contattarlo e, non riuscendoci, si recava insieme al BRUGNANO sotto casa del debitore.

Nella telefonata delle 16:22 del 20/3/2012, BRUGNANO, finalmente rintracciato telefonicamente CACCIA, gli comunicava di essere sotto casa sua ("... ma stai lavorando?... stai lavorando?... mi stai facendo aspettare sotto casa tua..."). CACCIA si scusava per il ritardo, precisando di aver saputo da sua moglie che si era presentato a casa ("... ti sto dicendo... sto arrivando... so che sei andato anche da mia moglie... lo so... che ho fatto una figura di merda... che è incazzata... manco li cani!... sto arrivando mo a Reggio... sto arrivando... fammi ti ho detto... stammi... sto finendo questo... ho questa persona qua... se no... cazzo!... non segna neanche il discorso della giornata cazzo... porca puttana!... che due maroni!... mezz'ora e sono lì... sto arrivando!... perché pensavo di finire alle 15.30... non sono andato neanche a mangiare... devo ancora mangiare io!..."). BRUGNANO, oltremodo spazientito, iniziava ad inveire minacciando di posizionarsi davanti a casa sua fino a quando non fosse rientrato ("... tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo aspettare... non mi prendere a coglioni... io sotto la casa tua sono... non devi tornare!... io sotto casa tua sono!... la faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie!... davanti al cancello mi metto!...")²⁷⁰.

Dopo un paio d'ore CACCIA faceva presente di dover accompagnare urgentemente il figlio al Pronto Soccorso, ma BRUGNANO - che evidentemente, insieme al PROCOPIO, controllava le mosse della vittima sotto casa - ribatteva di avere visto il bimbo giocare in cortile con il nonno aggiungendo di essere stato anche controllato dai carabinieri ("... tuo figlio era fuori che giocava con suo nonno... che noi siamo sotto casa tua... Lui... Lui... Lui... io sto venendo a casa... io sono di fianco al cimitero Lui... m'hanno fermato pure i Carabinieri per colpa tua... sono qua al cimitero io...").

Il dato era riscontrato. Effettivamente alle ore 18:20 del 20 marzo 2012, BRUGNANO Luigi era controllato in Cadelbosco di Sopra in via Bellini, nei pressi dell'abitazione di CACCIA Luigi, a bordo dell'autocarro, targato DN506VD, unitamente a PROCOPIO Giovanni.

²⁶⁹ Telefonata 6407 del 20/3/2012 delle 14:58:24 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (rit 345/2012).

²⁷⁰ Telefonata 6490 del 20/3/2012 delle 16:22:32 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

CACCIA tentava di prendere tempo, rinviando l'incontro alla mattina seguente, ma BRUGNANO insisteva per un immediato confronto, minacciando di ripresentarsi da sua moglie ("... ti devo vedere ora... Lui... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie Lui?!... vado da tua moglie?!... non m'interessa niente!... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere!... Lui... t'ho detto che ti devo vedere Lui!... e basta!... t'ho detto che ti devo vedere ora Lui!... ti devo vedere ora Lui... sto venendo a casa... io sono fermo qua vicino al cimitero Lui!... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devo fare così... t'ho detto... devi venire qua sono al cimitero io..."). Il tenore della conversazione confermava l'interesse nella trattativa anche del PROCOPIO ("CACCIA: ti sto dicendo...mi fai sto favore?!?...**già ho litigato perché Giovanni è venuto a casa..ed ho litigato con mia moglie..**"). Dopo aver a lungo insistito per rimandare l'appuntamento, CACCIA accettava di incontrare BRUGNANO al cimitero ²⁷¹.

CACCIA, evidentemente terrorizzato, neppure li si presentava, scatenando le ire del BRUGNANO ("... ma tu sei normale così?... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere... ti devo vedere in faccia!... perché tu sei un bastardo di merda!... perché tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo... bastardo di merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la faccia e i coglioni di venire qua... bastardo di merda!..."); CACCIA, stremato, cercava ancora di prendere tempo ("... ti sto dicendo io... mi dai questa possibilità per il discorso di domani?... per favore!... ti sto dicendo... per favore!... Lu... per favore te lo chiedo!... non ti sto chiedendo altro!..."), mentre BRUGNANO insisteva ("... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa sì o no?...") promettendo di ripresentarsi a casa sua a breve ("... basta!... sto venendo a casa... scendi... scendi... scendi... te ne devi venire con me questa sera... scendi!... ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!..."). CACCIA diceva di non voler litigare con la moglie per poi iniziare a **piangere** supplicando il creditore di dargli tempo ²⁷². Anche in questo frangente era presente PROCOPIO Giovanni, come si desume dai tentativi di chiamata al CACCIA, che egli, con la sua utenza, aveva effettuato per tutto il pomeriggio (l'ultimo dei quali alle 18:28) nonché dal tenore della stessa telefonata in ultimo riportata dalla quale si evince che effettivamente BRUGNANO Luigi e PROCOPIO Giovanni si erano recati nuovamente a casa del CACCIA quella sera ("BRUGNANO Luigi:- scendi che sono nella via! CACCIA Luigi:- litigo, litigo Lu, per favore; BRUGNANO Luigi:- sono nella via scendi!!! CACCIA Luigi:- Lu ti sto dicendo che litigo!! BRUGNANO Luigi:- scendi che sono nella via! CACCIA Luigi:- Lu ti sto dicendo..... BRUGNANO Luigi:- sono nella via **sta venendo Giovanni a suonare di nuovo!** CACCIA Luigi:- ti sto dicendo litigo per favore Lu; BRUGNANO Luigi:- scendi e vienetene con me!! vieni a prenderti un caffè con me !!!! scendi!! CACCIA Luigi:- no ti sto dicendo di no!!! BRUGNANO Luigi:- **ci devi spiegare tutta la situazione! a me e a Giovanni ci devi spiegare tutta la situazione come è, che noi non ti crediamo!**").

La mattina seguente BRUGNANO chiamava CACCIA per assicurarsi che in mattinata risolvesse la questione ("... comunque oggi è un'altra... Lui... oggi è un'altra palla?... comunque Lui tu oggi... oggi risolvi che io... che poi vediamo cos'è che dobbiamo fare..."); questi prometteva di fare il possibile per reperire i 5.000 euro ("... ti sto

²⁷¹ Telefonata 6552 del 20/3/2012 delle 18:23:28 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁷² Telefonata 6580 del 20/3/2012 delle 18:40:06 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (Rit. 345/2012).

dicendo... io ti ho detto... vedo di risolvere il discorso dei cinquemila euro...”), spiegando di avere una situazione bancaria compromessa per colpa del protesto subito di recente per un assegno emesso in favore dell’immobiliare di VALERIO²⁷³.

Alle 12:30 BRUGNANO chiamava CACCIA per le novità e questi confermava che quasi certamente nel pomeriggio avrebbe avuto il denaro²⁷⁴.

Dopo circa un quarto d’ora anche PROCOPIO contattava CACCIA, il quale ripeteva le stesse cose dette a BRUGNANO (“... e niente... procede che ti dico subito... uno l’ho trovato... che è il mio falegname tra virgolette di fiducia... che me li da... l’unica cosa è che dovrei aspettare domani per il discorso dei cinque... adesso... oggi pomeriggio ho altre due risposte... e speriamo almeno in queste due risposte... così almeno chiudo... capito Giò?... non per altro... non è che voglio prendermi il discorso del giorno in più... lo voglio chiudere però almeno al discorso dei cinque... hai capito?...”). PROCOPIO si mostrava questa volta meno accomodante di BRUGNANO pretendendo che CACCIA procurasse i soldi entro la serata, precisando di avergli già fatto un “grosso favore” il giorno prima aiutandolo a convincere BRUGNANO a concedergli una proroga e preannunciandogli spiacevoli conseguenze in caso di mancata consegna del denaro (“... Lui... qualcosa in mano stasera la devi avere... vedi cosa devi fare... vedi che ieri ti ho fatto un grande favore... Lui... io posso aiutare te se tu aiuti me... tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa...”). CACCIA si impegnavo a fare in modo di trovare i contanti e PROCOPIO concludeva la conversazione reiterando la velata minaccia (“... fatti queste cose... che stasera ci vediamo... dai... ouh... non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... ti devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose... ti devi far vedere...”)²⁷⁵.

Verso le 13:00 dello stesso 21 marzo CACCIA telefonava alla moglie MONTERMINI Giusy, la quale preannunciava la volontà di rivolgersi ai carabinieri (“... ascolta... non è che io me li trovo quelli là ancora sotto casa eh?... perché io chiamo i Carabinieri ancora... eh!... io lo faccio... poi l’ho già fatto... quindi problemi non ne ho... hai avuto la prova!...”)²⁷⁶.

Nel primo pomeriggio BRUGNANO metteva ancora pressione a CACCIA (“... come sei messo?... quindi... cosa hai fatto Lui?...”); lo stesso gli diceva che si stava recando da un’altra persona perché il falegname aveva promesso di fargli avere i 5.000 euro per domani (“... sono messo che adesso sto andando da quest’altro... che sto andando anche con papà da un altro... e niente... sto andando da quest’altro qua... con anche il discorso anche qua di papà... per vedere il coso... perché te l’ho detto... quello che mi ha detto di sì... hai capito?... lui a me riesce a darmeli domani... e infatti glielo detto

²⁷³ Telefonata 6651 del 21/3/2012 delle 07:56:30 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall’utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (rit. 345/2012).

²⁷⁴ Telefonata 6772 del 21/3/2012 delle 12:34:32 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall’utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (Rit. 345/2012).

²⁷⁵ Telefonata 6775 del 21/3/2012 delle 12:42:38 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall’utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/2012).

²⁷⁶ Telefonata 6780 del 21/3/2012 delle 13:05:29 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l’utenza 3385244265 in uso a Montermini Giusy (RIT 345/2012).

anche a Giovanni no?... e adesso sto andando da questo qua... così almeno vediamo di risolvere con questo..."). BRUGNANO lo rimproverava ("... Lui... e allora perché dicevi che era sicuro oggi?...") e CACCIA spiegava che per lui sarebbe stato preferibile portare a termine l'operazione con il falegname, del quale non aveva timore essendo di origini reggiane. BRUGNANO fissava come termine ultimo per la consegna del denaro le ore 16:00 informandosi sulla disponibilità di contanti per quell'ora. CACCIA rispondeva che tutto dipendeva dall'esito dell'appuntamento a cui si stava recando, ma BRUGNANO pretendeva la consegna di 5.000 euro entro il pomeriggio ("... non va bene... non va bene... i cinque ci devono essere alle 16.00... oggi alle 16.00 devono esserci... oggi alle 16.00... alle 16.00... hai tempo fino alle 16.00...")²⁷⁷.

Nel prosieguo emergeva che la coppia BRUGNANO/PROCOPIO cercava soddisfazione attraverso due mezzi nella disponibilità del CACCIA, un muletto (già citato) ed un escavatore.

Verso le 18.00 BRUGNANO esortava CACCIA a contattare la persona interessata all'escavatore, precisando di aver individuato un potenziale acquirente ("... ti ha chiamato quello?... e richiamalo Lui!... mi raccomando Lui!... se non ti da una risposta... che l'ho trovato a vendere io domani... se non ti danno risposta... domani l'ho trovato io a vendere lo scavatore... subito... chiama... se ti danno ti più là...")²⁷⁸.

La mattina seguente BRUGNANO rimproverava CACCIA per non aver risposto alla sue chiamate ("... ma perché non rispondi quando ti chiamo?... ti ho chiamato tre volte e non hai risposto... come mai?... quando tu hai un appuntamento con me devi avere il telefono nelle mani..."); quest'ultimo si giustificava dicendo di avere il cellulare in modalità silenziosa per poi aggiungere che si doveva incontrare alle 11.00 con tale CANEPARI per la questione del muletto ("... sono qua adesso... a casa di papà che sto guardando il coso... per il discorso anche del muletto... alle 11.00 c'è quello là il Canepari... Canepari..."). BRUGNANO si indisponeva per non essere stato avvisato tempestivamente ("e come mai non mi hai chiamato?") e, con tono fermo, comunicava che si sarebbe preso lui l'escavatore ("... ascolta... tu adesso mi vieni a prendere che me lo prendo io lo scavatore... dai... vieni a prendermi che lo vediamo dai... così facciamo subito... no vieni qua... che andiamo a vederlo che me lo prendo io... che ho trovato a chi venderlo dai... che poi alle 11.00 lo facciamo vedere pure... così lo facciamo valutare..."). I due si accordavano per recarsi a visionare il mezzo insieme al padre di CACCIA²⁷⁹.

Verso le 09.00 BRUGNANO arrivava sul luogo dell'appuntamento²⁸⁰ sollecitando con modi sbrigativi CACCIA a raggiungerlo ("... Luigi... non mi fare aspettare troppo!... che sono alterato stamattina!...")²⁸¹.

²⁷⁷ Telefonata 6785 del 21/3/2012 delle 14:36:50 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁷⁸ Telefonata 6899 del 21/3/2012 delle 18:04:58 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁷⁹ Telefonata 6958 del 22/3/2012 delle 08:19:15 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸⁰ Telefonata 6971 del 22/3/2012 delle 09:06:57 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

Alle 13.50 BRUGNANO chiamava per sapere cosa avesse detto CANEPARI e CACCIA spiegava che si era riservato di vedere l'escavatore una volta rientrato il suo socio (*"sto aspettando che mi chiami... perché l'ho chiamato... e mi deve chiamare... perché mi aveva detto che si faceva nel primo pomeriggio... così mi chiamava... mo lo richiamo di nuovo... sto aspettando che mi chiama... perché deve rientrare il suo socio Roberto... e poi... l'ho chiamato alle 12.00... l'ho sentito... che gli ho chiamato... però mi ha detto a me che se non rientrava il suo socio non riesco a venirla a vedere... hai capito?... e allora come rientra mi chiama... ok?..."*). BRUGNANO concedeva tempo fino alle 15.00, ora in cui si sarebbe preso il mezzo (*"... allora Lui... fino alle 15.00 ti do tempo... se no trova il camion... e portamelo a me... che me la vedo io..."*), poi si informava sulla trattativa in corso con il falegname (*"... il falegname te l'ha data la risposta?..."*). CACCIA rispondeva di non aver avuto ulteriori contatti (*"... no il falegname non gli ho detto più niente... sono rimasto che gli dicevo qualcosa entro oggi o domani... non gli ho detto più niente io..."*), provocando la reazione di BRUGNANO (*"... ah!... non gli hai detto più niente... e come mai?... come?... tu dici che glielo avevi detto... e stamattina te li dava?!... tu ieri prima di venire con tuo padre Lui... mi hai detto che stamattina andavi a prenderli dal falegname... e perché non lo hai chiamato?..."*)²⁸².

Dopo neanche due ore BRUGNANO richiamava (*"dimmi?"*) e CACCIA diceva di essere in attesa di CANEPARI chiedendo come avrebbe dovuto comportarsi per l'eventuale fatturazione della vendita (*"... e niente... mi ha appena chiamato che sta venendo qua... ascolta... se mi dovesse dire per il discorso della fatturazione?!... io basta che dopo faccio con lui... giusto?..."*); BRUGNANO gli ordinava di limitarsi a prendere nota della valutazione, perché avrebbe pensato lui a vendere l'escavatore (*"allora Luigi... tu ti devi far fare solo il prezzo... ok?... ti fai fare la valutazione... poi mi chiami e mi dici ti... e me lo porti a me lo scavatore... ok?... tu non devi prendere nessuna decisione... devi solo ascoltare!..."*)²⁸³.

Alle 16.00 BRUGNANO richiamava e CACCIA gli comunicava che il prezzo dell'escavatore era di 10/11.000 euro e CANEPARI conosceva una persona interessata all'acquisto (*"... è appena andato via... l'ha guardato... e mi ha detto quello che mi aveva già detto ieri... che la macchina si può vendere benissimo a dieci... undicimila euro... lui mi ha detto che c'è una persona che gliel'ha chiesto proprio ieri... l'escavatore è un Nagano... Nagano di trentadue quintali..."*). BRUGNANO prendeva nota e si riservava di comunicare la propria decisione entro mezz'ora (*"... Nagano trentadue quintali... ti chiamo tra una mezz'oretta..."*)²⁸⁴.

Invero, dopo nemmeno cinque minuti, BRUGNANO imponeva a CACCIA di portargli subito l'escavatore (*"... organizzati con il camion... e portamelo a me... organizzati con*

²⁸¹ Telefonata 6974 del 22/3/2012 delle 09:16:43 intercettata sull'utenza 393468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸² Telefonata 7070 del 22/3/2012 delle 13:49:37 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸³ Telefonata 7100 del 22/3/2012 delle 15:29:55 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸⁴ Telefonata 7103 del 22/3/2012 delle 16:02:07 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).



il camion... e portamelo a me!...")²⁸⁵. Nel pomeriggio CACCIA diceva che avrebbe potuto farglielo recapitare il giorno dopo a Cadelbosco ("... eh... niente... allora... mi sono già organizzato per il discorso di domani... di portarti l'escavatore lì a Barco... si a Barco... ciao... a Bosco... già... te lo porto già anche con il discorso delle rampe... no?... giusto?...") e BRUGNANO fissava come termine di consegna le ore 09.30 ("... quindi domani mattina alle 09.30 t'aspetto?... Lui sei sicuro?... ora vediamo... domani alle 09.30 devi essere qua...")²⁸⁶.

L'indomani mattina CACCIA comunicava a BRUGNANO che CANEPARI era disponibile a portargli entro mezzogiorno la persona interessata ad acquistare l'escavatore.

BRUGNANO lo interrompeva autorizzandolo a chiamare CANEPARI per avere l'offerta di acquisto, che avrebbe valutato personalmente, non fidandosi del suo operato ("... allora chiamalo subito... chiamalo subito... e vedi quanto ti da... dai... chiamalo subito... è una cosa che oggi si deve risolvere Lui... allora Lui... se viene a vederlo oggi... e ci accordiamo oggi... va bene... se no l'escavatore andiamo e lo prendiamo... lo vendo io!... io ho paura di te... che tu lo fai per prendere tempo... che tu sei bugiardo... lo sai che sei bugiardo...")²⁸⁷.

Nei giorni seguenti la trattativa per la vendita dell'escavatore proseguiva e la mattina del 26/3/2012 CACCIA confermava a BRUGNANO che per le 12.00 l'acquirente lo avrebbe chiamato per definire i dettagli ("... ascolta... mi chiama alle 12.00... perché mi ha appena chiamato per metterci d'accordo..."); l'interlocutore si raccomandava che il pagamento fosse effettuato tramite assegno circolare, che CACCIA avrebbe dovuto versare in banca con contestuale emissione di altro titolo di cui gli avrebbe fornito l'intestazione. I due parlavano quindi anche del muletto e BRUGNANO disponeva che lo stesso venisse portato nel suo cantiere ("... va bene dai... lo portiamo al cantiere mio... qui vicino... così vediamo come vale... te lo pago io...")²⁸⁸.

Anche in questo frangente, PROCOPIO Giovanni si mostrava direttamente interessato. Nel primo pomeriggio di quello stesso 26 marzo, chiamava CACCIA per sapere le novità e questi gli rispondeva di essere in attesa che l'acquirente dell'escavatore lo richiamasse. PROCOPIO lo rimproverava per il suo modo di fare ("... Lui... tu il solito discorso... ma quale pressione e pressione?... alla persona che Lui... chiamalo Lui... sentimi a me... chiamalo e digli cosa fai?... se no c'è un altro che lo vuole... hai capito?... fammi sapere... se no questo qua mo...")²⁸⁹.

²⁸⁵ Telefonata 7105 del 22/3/2012 delle 16:07:21 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸⁶ Telefonata 7123 del 22/3/2012 delle 17:22:17 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸⁷ Telefonata 7231 del 23/3/2012 delle 08:30:44 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁸⁸ Telefonata 7573 del 26/3/2012 delle 09:14:01 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

²⁸⁹ Telefonata 7675 del 26/3/2012 delle 14:19:09 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/2012).



Dieci minuti dopo, l'ennesima chiamata di BRUGNANO sull'argomento²⁹⁰.

Alle 15:40 CACCIA informava BRUGNANO di aver definito la cessione dell'escavatore, precisando che l'acquirente mercoledì mattina si sarebbe presentato con l'assegno a caricare il mezzo. Non fidandosi, BRUGNANO chiedeva di parlare direttamente con l'acquirente ("*... dammi il numero di telefono a me... di questo...*"), ma CACCIA diceva di non potere essendo stato CANEPARI a condurre la trattativa. BRUGNANO si raccomandava affinché mercoledì mattina arrivassero i soldi, dicendo di informare PROCOPIO ("*... allora chiamagli a Giovanni... e digli che mercoledì mattina... ma mercoledì mattina è sicuro Lui?...*") per poi pretendere il numero di CANEPARI ("*... dammi il numero di questo qua però... che gli devo chiamare pure io... che io non mi fido di te... mandami un messaggio con il numero... mandami un messaggio con il numero...*")²⁹¹.

Seguendo le disposizioni di BRUGNANO, CACCIA comunicava gli sviluppi a PROCOPIO²⁹². Quindi contattava CANEPARI per preannunciarli la possibile visita o chiamata di BRUGNANO, chiedendogli di "reggergli il gioco" confermando l'arrivo per mercoledì dell'acquirente dell'escavatore, che invece - si scopre - non aveva intenzione di cedere ad un prezzo inferiore a quello di mercato²⁹³, come impostogli dagli imputati. Evidentemente BRUGNANO, dopo il colloquio con CANEPARI, si accorgeva che qualcosa non andava e aggrediva CACCIA minacciandolo pesantemente ("*... come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prendo a calci!... perché tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo... perché quello non l'ha vista la macchina ancora... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono... non mi dire più bugie... allora alle 17.30 vengo da te che mi dai l'escavatore... altrimenti ti scanno stasera... hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!...*"). CACCIA si giustificava e garantiva il buon fine della trattative, al che BRUGNANO rispondeva ("*... ti sto dicendo... che se mercoledì non si chiude l'operazione... te ne devi scappare da Reggio Emilia... hai capito?...*"), pretendendo un immediato confronto ("*... e stasera ti voglio vedere!... non mi dire va bene... io la conosco casa tua!... anche alle 22 vengo a casa tua stasera!... ti ho detto che non mi devi prendere in giro!... tu sei un bastardo... e bugiardo di merda... hai capito?... tu sei un bastardo!...*")²⁹⁴.

Mercoledì 28/3/2012 PROCOPIO e BRUGNANO chiamavano CACCIA, il quale diceva ad entrambi di essere in attesa di una telefonata di CANEPARI: BRUGNANO si mostrava più risoluto dicendo che si sarebbero visti in tarda mattinata a Massenzatico

²⁹⁰ Telefonata 7682 del 26/3/2012 delle 14:28:45 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁹¹ Telefonata 7697 del 26/03/2012 delle 15:41:15 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita verso l'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/2012).

²⁹² Telefonata 7707 del 26/03/2012 delle 16:11:10 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita verso l'utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/2012).

²⁹³ Telefonata 7712 del 26/03/2012 delle 16:19:27 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita verso l'utenza 3357837881 in uso a Canepari Adolfo (RIT 345/2012).

²⁹⁴ Telefonata 7720 del 26/03/2012 delle 16:32:30 intercettata sull'utenza 393468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

per risolvere una volta per tutte la questione dell'escavatore. Nel corso della mattinata i tre avevano modo di risentirsi ed organizzare un incontro in un bar a Massenzatico²⁹⁵, documentato dai CC della Stazione di Neviano degli Arduini, impegnati in un servizio di osservazione. I soggetti, una volta usciti dal bar, si recavano in un deposito edile ubicato nella periferia di quel centro abitato, ove era custodito l'escavatore²⁹⁷.

Un paio di giorni dopo CACCIA riferiva a BRUGNANO e PROCOPIO che la trattativa con CANEPARI era saltata, ma che si era fatto avanti altro acquirente, interessato ad acquisire l'escavatore e portarlo in Moldavia, al prezzo di 9.000 euro, che aveva chiesto tempo fino al 16 aprile per concludere l'accordo. BRUGNANO non era disposto ad aspettare e pretendeva subito almeno il muletto, mentre PROCOPIO si limitava a sottolineare la necessità di recuperare quanto prima il denaro.

A distanza di oltre un mese la questione non era ancora risolta.

BRUGNANO, la mattina del 2/5/2012, chiamava CACCIA per informarsi sugli sviluppi ("*... ma oggi facciamo secondo te?...*"). CACCIA spiegava di essersi presentato direttamente a Mancasale, ma il responsabile non era in sede, per cui avrebbero dovuto aspettare per poter ritirare la "baracca" e il "muletto" chiedendo come formalizzare la cessione ("*... ascolta... un'altra cosa che ti volevo chiedere... per il discorso dell'escavatore... la fattura?!...*"). BRUGNANO confermava ("*... la dobbiamo fare!...*")²⁹⁸.

Alle 14.30 dell'8/5/2012 BRUGNANO preannunciava a CACCIA che domani avrebbe avuto la disponibilità del camion per recarsi a Mancasale e caricare i mezzi ("*allora... ascolta a me... ma ascoltami bene... eh... allora... domani mattina alle 07.30... a me mi arriva il camion sul cantiere... che mi scende... mi scarica l'escavatore... mi segui?... quindi per le 08.00... 08.30 è libero di là... e io vengo a Mancasale...*"); CACCIA rispondeva di non potergli garantire la presenza dell'addetto al ritiro. BRUGNANO si irritava ("*... no!... ascolta a me... ascolta a me... non parlare sempre tu... che mi fai prendere i nervi... hai capito che mi fai prendere i nervi?... tu non m'hai detto?... oh... ti stai zitto?... tu m'hai detto ieri a me che alle 10.00 andavamo a prendere il muletto dico bene?... o dico male?... Lui... stasera ti picchio!... Lui... stasera ti picchio ti ho detto... Lui... mi stai facendo prendere nuovamente i nervi... Lui... mi stai facendo prendere di nuovo i nervi... tu sei un bastardo di merda... perché tu m'hai detto il venerdì a me... o il lunedì... m'hai detto... mercoledì mattina che cascasse il mondo andiamo e lo prendiamo... bastardo che non sei altro... mo te la stai negando bastardo?...*") e, alle scuse del CACCIA, replicava con ancora maggiore veemenza ("*... dove sei?... dove sei che andiamo insieme e lo troviamo questo?... Lui... guarda che te lo dico eh... scrivilo... chiama a chi cazzo vuoi... chiama i Carabinieri... fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattina se noi non riusciamo a prendere il muletto Lui... io sono incazzato davvero stavolta!... perché non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì... a giovedì... a venerdì... Lui t'ho detto... Lui... t'ho*

²⁹⁵ Telefonata 7982 del 28/03/2012 delle 10:38:39 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

²⁹⁶ Telefonata 7985 del 28/3/2012 delle 10:54:23 intercettata sull'utenza 393468487615 in uso a Luigi CACCIA in entrata dall'utenza 3661974012 in uso a Giovanni PROCOPIO (RIT 345/12).

²⁹⁷ Annotazione di P.G. dei CC di Neviano degli Arduini del 28/3/2012.

²⁹⁸ Telefonata 13914 del 2/5/2012 delle 10:26:28 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).



detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua...")²⁹⁹. Alle 17.30 BRUGNANO richiamava e CACCIA faceva presente di essere riuscito a rintracciare tale CANTAGALLI, disponibile a farlo caricare l'indomani. BRUGNANO pretendeva rassicurazioni ("... no... va bene... perché tu non c'hai chiamato... tu non c'hai chiamato!... dove sei?... io sto andando a Mancasale... fammi vedere dov'è che è... che vado personalmente...") e reiterava le minacce ("... ma tu dove sei?... dove sei tu?... ti devo vedere io!... ti devi far trovare... dobbiamo andare ora... me lo deve dire a me che domani lo carichiamo... non m'interessa... io non ne voglio più scava... eh... muletto... va bene?... io voglio sapere che tu in questo mese e mezzo c'ho preso in giro... ti devo tagliare la testa... va bene?... non voglio più muletto io... mi devo assicurare se m'hai preso in giro... io non voglio più muletto... va bene?... non ne voglio più... ora ti devo menare... dobbiamo andare insieme là... allora chiama a tuo padre... chiama a tuo padre... e se vedo che non è vero... vengo e ti scanno... non mi interessa... stasera vengo e ti scanno... tu chiama a tuo padre e mi fai chiamare... che io mi voglio assicurare che tu non m'hai preso in giro in questo mese e mezzo... non mi interessa t'ho detto... fammi chiamare da tuo padre... che io muletto non ne voglio più... mo ti devo solo menare... avanti a tuo padre... fammi chiamare... che io sto venendo a Cadelbosco... eh...")³⁰⁰. Dopo pochi minuti BRUGNANO richiamava e reiterava la minacce ("... non ne voglio più muletto... mo ti devo rompere solo le ossa... mi devo cacciare sta cosa... visto che mi stai coglionando che sono sei mesi... mo ti devo rompere solo le ossa... mo al pronto soccorso ti faccio andare... davvero... non lo voglio più il muletto... ti ho detto che non ne voglio... sto venendo da te... fatti trovare!... se no vado a suonare da tua moglie... hai capito Lui?...")³⁰¹.

Alle 18.10 CACCIA comunicava a BRUGNANO che suo padre lo stava aspettando ma BRUGNANO pretendeva che presenziasse anche lui all'incontro, ribadendo la volontà di picchiarlo, anche in presenza del genitore ("... devi venire pure tu... che ti devo menare davanti a tuo padre... devi venire davanti a tuo padre... se no sono a casa tua io... devi venire pure tu a Sesso... no tuo padre... devi venire tu!... se no ti scanno stasera!... devi venire tu!...")³⁰².

Il giorno seguente, poco prima di mezzogiorno, BRUGNANO aggrediva nuovamente CACCIA ("... tu sei un bastardo!... che ci fai... a tuo padre... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... se no ti dovevo spaccare la testa... ieri la cintura... ce l'avevo sul sedile... ce l'avevo ieri... come scendevi... a colpi di cintura ti dovevo prendere... ti facevo vedere se me li davi... tu che ridi..."), sottolineando di aver bisogno dell'escavatore e del muletto per recuperare 10.000 euro ("... oggi a me... portandoci escavatore e muletto... mi danno 10000 euro... quindi è obbligatorio che glielo devo portare oggi... se non mi torna indietro il coso... hai capito?..."). CACCIA diceva di aver preso appuntamento per le 15:00 con CANTAGALLI per caricare il mezzo ("... l'ho capito... ti sto dicendo... però quello che voglio dirti io è... io ti faccio vedere... io problemi non ne ho Lu... cioè... nel senso che

²⁹⁹ Telefonata 15046 del 8/5/2012 delle 14:26:56 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

³⁰⁰ Telefonata 15123 dell'8/5/2012 delle 17:33:40 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

³⁰¹ Telefonata 15125 dell'8/5/2012 delle 17:43:22 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA in entrata dall'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

³⁰² Telefonata 15131 dell'8/5/2012 delle 18:07:19 intercettata sull'utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in uscita sull'utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

io sono rimasto per le tre la... io quello che ti voglio dire io... io... ”), ma BRUGNANO ordinava di chiamare per anticipare l’operazione (“... chiamaci un’altra volta... chiamaci un’altra volta... io sto venendo a Cadelbosco... chiamaci... se arriviamo con un carrellone... ci apre questo?... chiamaci e chiedi conferma dai... dai... chiedi conferma... ”)³⁰³. Dopo meno di un’ora BRUGNANO richiamava e CACCIA diceva che nell’ufficio di CANTAGALLI c’era solo la segretaria, per cui dovevano attendere le 15.00³⁰⁴.

Due giorni dopo si aveva riscontro dell’avvenuto impossessamento del mezzo da parte del BRUGNANO. Infatti quest’ultimo sollecitava a CACCIA la fattura (chiaramente falsa) per la vendita dell’escavatore (“... Lui... mi serve la fattura che m’hai venduto l’escavatore... ”); questi si rendeva disponibile a predisporla (“... eh... la facciamo... ”) e BRUGNANO diceva di presentarsi da lui con il timbro della società perché l’avrebbero redatta insieme (“... no... tu porti il timbro... e vieni da me a farla... no ti do i dati... porti il timbro... prendiamo una fattura... e la facciamo... no ti do i dati... ma chi sei tu?... l’onorevole del coso... che ti do i dati?... ”)³⁰⁵.

Sentito dal P.M. in data 17/11/2012, CACCIA Luigi si mostrava fortemente reticente, arrivando a negare l’evidenza.

In relazione a questa vicenda, era costretto ad ammettere di conoscere BRUGNANO Luigi, il quale si era rivolto a lui chiedendogli 12.000 €, ossia di pagare nelle sue mani il debito che CACCIA aveva nei confronti un’altra ditta (CARIPAL) per la fornitura di materiale edile. Siccome quest’ultima ditta, a detta del BRUGNANO, era a sua volta sua debitrice, lo stesso aveva trovato soddisfazione dal CACCIA, impossessandosi di un escavatore. Ammetteva CACCIA Luigi di non avere mai ottenuto documentazione che attestasse l’estinzione del suo debito verso CARIPAL, in tal modo sostanzialmente facendo intendere, ancorché non fosse certo nelle due intenzioni, che le richieste di BRUGNANO erano del tutto sformite di fondamento.

Ebbene, le risultanze investigative sopra compendiate offrono prova certa del fatto estorsivo ad opera, in particolare, dell’imputato in procedimento connesso BRUGNANO Luigi.

Quest’ultimo ha posto in essere gravi e reiterate minacce nei confronti della vittima, pressandola con cadenza quotidiana e finanche appostandosi sotto la sua abitazione al fine di ottenere una somma di denaro che può stimarsi in 10.000 € (già peraltro oggetto della pretesa del VALERIO), oltre ad altri 1.000 €, sì da costringere la vittima, priva di liquidità, a cedergli alcune macchine da cantiere, mezzi che, oltre ad avere un valore intrinseco (4.000 € l’una e 10-11.00 € l’altra), rappresentavano per la persona offesa anche strumenti di lavoro, sì da privarla della sua ulteriore capacità reddituale.

Né, anche a voler dar credito alla versione di CACCIA Luigi, può certo ritenersi legittima la ragione del credito asseritamente vantato da BRUGNANO, non essendo lo stesso legittimato ad agire nell’interesse del terzo creditore, senza, peraltro, alcun effetto estintivo per il debitore.

³⁰³ Telefonata 15285 del 9/5/2012 delle 11:46:06 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall’utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

³⁰⁴ Telefonata 15315 del 9/5/2012 delle 12:34:56 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall’utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

³⁰⁵ Telefonata 15677 del 11/5/2012 delle 11:04:12 intercettata sull’utenza 3468487615 in uso a Luigi CACCIA, in entrata dall’utenza 3351619016 in uso a BRUGNANO Luigi (RIT 345/12).

Così ricostruito il fatto-reato ritiene il giudicante che PROCOPIO Giovanni abbia apportato allo stesso un consapevole contributo concorsuale, non potendosi accedere alla tesi difensiva, che ha proposto una lettura del ruolo del PROCOPIO nella vicenda tutta protesa a difendere l'amico-debitore CACCIA e contrapposta al creditore BRUGNANO. Invero, gli elementi sopra indicati non riscontrano affatto tale assetto e danno, invece, prova del contrario.

Ancorché CACCIA sembra inizialmente essersi rivolto a PROCOPIO alla ricerca di sostegno e di una intermediazione in suo favore, non può certo dirsi che questa sia stata la funzione poi effettivamente assunta dal PROCOPIO.

Quest'ultimo, che già si trovava in compagnia del BRUGNANO il pomeriggio del 20/3/2012, in quella occasione aveva sostenuto il coimputato BRUGNANO nella convocazione del CACCIA al loro cospetto e, nonostante avesse appreso la drammatica situazione finanziaria della vittima (int. n. 6400 sopra cit. "*CACCIA: ..io mi guardo dentro alla tasca ora non ho nemmeno un euro per prendermi un caffè..ok...per colpa della gente [...] a me mi stanno mantenendo i miei suoceri per il fatto della spesa, pensa te che uomo di merda posso essere*"), gli aveva continuato a ripetere che "*il problema lo doveva risolvere*", per poi partecipare attivamente alle sue ricerche e finanche all'appostamento sotto casa. Che l'atteggiamento dei due fosse tutt'altro che pacifico è testimoniato anche dalla palesata intenzione della moglie del CACCIA di rivolgersi ai carabinieri. Nello stesso domicilio peraltro PROCOPIO era intenzionato a fare ritorno perché CACCIA doveva delle spiegazioni ad entrambi (*BRUGNANO: ...sta venendo Giovanni a suonare di nuovo! [...] ci devi spiegare tutta la situazione! a me e a Giovanni ci devi spiegare tutta la situazione come è, che noi non ti crediamo!*, int. n. 6580 sopra riportata).

L'intervento del PROCOPIO non si è limitato al sostegno del coimputato il pomeriggio del 20/3/2012, avendo lo stesso seguito anche i successivi sviluppi, sempre schierato con BRUGNANO per l'esazione coatta del credito. E ciò nonostante lo stesso avesse avuto ampia possibilità di udire le gravi minacce reiteratamente pronunciate dal coimputato nei confronti del debitore alla sua presenza (in particolare, il pomeriggio del 20 marzo). Nonostante ciò, PROCOPIO continuava ad esortare CACCIA ad adempiere (*altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa [...] altrimenti peggiori le cose... tel. n. 6775 cit.*) interessandosi in seguito anche del buon fine della trattativa per la vendita dei mezzi meccanici.

2. TURRÀ ROBERTO.

TURRÀ Roberto è divenuto oggetto d'indagine proprio attraverso la figura di CACCIA Luigi. All'inizio dell'intercettazione telefonica sul conto del CACCIA, infatti, TURRÀ lo stava già perseguitando con minacciose richieste di denaro in parte, poi, soddisfatte con l'appropriazione di un rullo meccanico nella disponibilità della persona offesa. In nessun caso è emersa una plausibile giustificazione delle insistenti richieste di denaro avanzate da TURRÀ, agevolate dalla sempre più annichilita capacità di reazione della vittima.

In un'occasione, insieme a FORMENTINI Francesco, TURRÀ era arrivato a percuotere la vittima che non aveva ottemperato alle richieste. In altra circostanza, TURRÀ, dopo aver ecceduto nei confronti del CACCIA, aveva subito l'intervento di SARCONI Nicolino finalizzato a ridimensionarne la foga, anche al fine di non destare l'interesse delle forze di polizia.

Ne emerge un quadro fondante piena prova di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata ascrittogli ancorché, come per la posizione analizzata al paragrafo precedente, non vi sia riscontro di un patto usurario con la vittima a base delle pretese.

Fra le plurime telefonate aggressive e minatorie del TURRA' dirette a coartare la volontà del CACCIA, si menzionano le seguenti:

- nr.364 del 17/2/2012 delle ore 13:57:38: TURRA' voleva da CACCIA Luigi la consegna di un assegno circolare e CACCIA rispondeva di essere impossibilitato perché era morta la nonna. TURRA' rispondeva in tono ironico ("ah sta morendo!!! ...la nonna!!...e adesso com'è che facciamo?!...") per poi urlare minacciandolo e manifestando l'intenzione di prendergli un "rullo" ("Ascolta cornuto!!...ascolta...oggi...ascolta sto venendo a casa da te...adesso vado da tua moglie mo...mo...ti tratto come un cane e voglio vedere cosa dice lei...vengo lì!...ok?...sto venendo là!!!...cornuto!!!...che pezzo di merda (con tono minaccioso n.d.r)...infame...stai giocando di nuovo con me!!!!?... ascolta...andiamo dal "solo verde" e mi prendo il rullo...ok?...adesso!...stai zitto!!... (urlando n.d.r)...cornuto bastardo!!...tu tutta la razza tua siete una mazza di cornuti!...hai capito!...tu sei un bastardo!...oggi ti faccio passare i piedi a cristo!!! ah bastardo (con tono minaccioso n.d.r)...ascolta bastardo...ascolta bastardo dove sei adesso!!!..bastardo dove sei adesso!!...BASTARDO!!! (urlando n.d.r)...FIGLIO DI PUTTANA DOVE SEI??!!!!...DOVE SEI ADESSO.!!!!?... sto venendo da te a cadelbosco"). TURRA' si recava poi davvero a cercare CACCIA tempestandolo di altre telefonate di analogo tenore; nella n. 373 del 17/2/2012 ore 14:31:34 minacciava di andare da lui per picchiarlo ("ohi ohoi come ti stroppio stasera!!...ah poi ti faccio del male!"). CACCIA lo richiamava per cercare di farlo ragionare, ma TURRA' reiterava gli insulti e le minacce: tel. nr. 375 del 17/02/2012 ore 14:38:53 ("TURRA' Roberto:- io adesso chiamo a SARCONE e con il camion viene qua e carichiamo il rullo e siamo a posto!!!...ok?!...[...] non me ne frega!!!...che cazzo...fa l'angioletto!!! FIGLIO DI PUTTANA!...hai scambiato l'assegno?!...hai avuto il bonifico?!...BASTARDO?!...BASTARDO?!...BASTARDO?!...IL BONIFICO E' ARRIVATO?!...FIGLIO DI PUTTANA!!!... (urlando n.d.r.)". TURRA' era talmente fuori di sé che, nei minuti a seguire, effettuava altri quattro tentativi di chiamata verso CACCIA, che non rispondeva. Era CACCIA quindi che lo ricontattava intrattenendo un'eloquente conversazione³⁰⁶: dopo le consuete aggressioni verbali ("bastardo, bastardo!!!! [...] questa sera ti faccio la faccia come un pallone! e questa sera ascolta! ti picchio avanti a tua moglie che ti deve vedere tua moglie ok? Hai capito?"), TURRA' evocava il gruppo di riferimento ("infame di merda che mi prendi per il culo a me come un bambino dopo che ti ho fatto mettere...ho addosso tutto Cutro...ho tutto Cutro addosso contro di te!!! per te hai visto! [...] tutto Cutro ce l'ha con me per te!! tutto Cutro! hai capito? [...] e Gaetano e quello e quell'altro! tutto Cutro! hai capito tutto!").

³⁰⁶ Telefonata nr.386 del 17/2/2012 delle ore 14:51:47 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA intercorsa tra quest'ultimo e Roberto TURRA' (RIT 345/2012).



- Il 21 febbraio 2012 le intercettazioni danno conto del fatto che TURRA', per chiarire se l'assegno consegnatogli da CACCIA fosse privo di provvista (come sosteneva l'ultimo prenditore del titolo) oppure no (come sosteneva CACCIA) effettuava un confronto a tre con il prenditore del titolo mettendo il telefono in viva voce ed imponendo a CACCIA di salire in macchina con lui (*"Entra nella macchina cornuto!!!...vai affanculo tu e giancarlo dell'isola.....ti devo fare vedere....ti faccio vedere io ti faccio vedere io!!! a me mi prendi per il culo pagliaccio di merda che t'ammazzo!!!...entra nella macchina!!!... entra nella macchina!!! entra nella macchina!!! ti dico che ti sparo nella capa ti sparo!!!...entra nella macchina che ti sparo!!!...cornuto!! [...] tu sali nella macchina con me stasera..devi salire nella macchina con me!! non m'interessa più niente di nulla!!!...ormai e' una cosa mia personale!! tu stasera non ci vai a casa ... te stasera ti scanno come un capretto! tu e quanta confidenza ti ho dato! sali, sali cornuto...cornuto è ...è protestato o no l'assegno?"*)³⁰⁷.
- Il giorno dopo TURRA' continuava a perseguire CACCIA con una serie di chiamate alle quali quest'ultimo tentava di sottrarsi, per poi, una volta raggiunto, intimargli la consegna di 500 € ordinandogli di andare da lui; CACCIA, che non disponeva del denaro richiesto, riusciva ad affrontare TURRA' per dirglielo, garantendogli che l'indomani gli avrebbe portato 1.000 €, ma TURRA' non accettava dilazioni e gli comunicava, adirato, che si sarebbe andato a prendere il "rullo"³⁰⁸. TURRA' effettivamente si recava a prelevare il mezzo con un camion dei SARCONE nonostante le suppliche del CACCIA, che gli chiedeva di attendere fino all'indomani³⁰⁹. Infatti, l'1/3/2012, era lo stesso CACCIA che, per evitare che altri vedessero TURRA' all'atto del prelevamento del bene, gli comunicava che glielo avrebbe fatto avere lui, al che TURRA' gli diceva di consegnarlo dai SARCONE comunicandogli che l'avrebbe venduto³¹⁰. Le captazioni dei giorni successivi attestavano la disponibilità del "rullo" da parte del TURRA', che lo vendeva dividendo i proventi della cessione (evincendosi che si trattava di bene del valore di circa 5.000 €) con il suo socio in affari FORMENTINI Francesco³¹¹. Peraltro, i due si impossessavano anche di altri strumenti edili del CACCIA (macchina per tagliare l'asfalto, furgone)³¹².

³⁰⁷ tel. nn. 61 e 66 del 21/2/2012 delle ore 19:33:12 e ore 19:34:57 intercettate sull'utenza telefonica nr.3931668892 in uso a TURRÀ Roberto (448/12 RIT).

³⁰⁸ 331 del 29/2/2012 delle ore 12:23:15 intercettata sull'utenza telefonica nr.3274445096 in uso a TURRÀ Roberto in entrata dall'utenza nr.3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 499/2012).

³⁰⁹ 339 del 29/2/2012 delle ore 16:43:29 intercettato sull'utenza telefonica nr.3274445096 in uso a TURRÀ Roberto. Contatto in entrata dall'utenza nr.3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 499/2012).

³¹⁰ Telefonata nr.371 dell'1/3/2012 delle ore 16:02:47 intercettata sull'utenza telefonica nr.3274445096 in uso a TURRÀ Roberto (Mainoni Luisa). Telefonata in entrata dall'utenza nr.3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 499/2012).

³¹¹ nr.589 del 7/3/2012 delle ore 14:50:36 intercettata sull'utenza telefonica nr.3274445096 in uso a TURRÀ Roberto (Mainoni Luisa). Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3402361170 in uso a Formentini Francesco (RIT 499/2013).

³¹² nr.634 del 9/3/2012 delle ore 13:15:08 intercettata sull'utenza telefonica nr.3931668892 in uso a TURRÀ Roberto. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 448/2012).

- In questo frangente si registrava l'intervento di SARCONE Nicolino, che si rivolgeva a FORMENTINI Francesco al fine di ridimensionare l'ira violenta dei due nei confronti del povero CACCIA, evidentemente stimata eccessiva in rapporto al contesto, all'entità delle somme pretese e viepiù inutile a fronte del carattere docile della vittima, che si sottraeva alle pressanti richieste di consegne di denaro da parte dei sodali solo in quanto non aveva "nemmeno un euro per prendersi un caffè"³¹³. FORMENTINI riferiva a TURRA' del colloquio con SARCONE: (*"FORMENTINI Francesco: E' arrivato il nostro amico, quello con l'Audi bianca..."*³¹⁴ TURRA' Roberto:- uhm... FORMENTINI Francesco:- *mi ha detto e.....sempre bordello devi fare? ora dice che va a picchiarlo qua e la!"*...gli ho detto *ohi...* .TURRA' Roberto:- *a chi va a picchiare?* FORMENTINI Francesco:- *dice che ti sei visto con lui tu... che dice che vai a picchiarlo?* TURRA' Roberto:- *a chi?* FORMENTINI Francesco:- *a dice quello con l'Audi bianca* TURRA' Roberto:- *eh* FORMENTINI Francesco:- *che tu l'altro giorno ti sei visto con lui (riferendosi all'incontro avuto con Caccia n.d.r.) e dice che ora vai a picchiarlo?* TURRA' Roberto:- *mi sono visto con lui? Con chi mi sono visto?* FORMENTINI Francesco:- *e.....è fuso questo qua! mi ha detto che ora vai a picchiarlo! gli ho detto io queste parole qua non le ho sentite!* TURRA' Roberto:- *a chi vado a picchiare?* FORMENTINI Francesco:- *dice che tu l'hai chiamato!... l'hai ingrigrato a quell'altro (Caccia Luigi n.d.r.)...gli ho detto guarda che non è vero c'ero anch'io quando l'ha chiamato!...si deve dire anzi.... per sistemare questa posizione qua* TURRA' Roberto:- *te lo dico io dai c'ha chiamato quello!!...c'ha chiamato!"*)³¹⁵.
- Le intercettazioni seguenti mostravano che TURRA' si rivolgeva a CACCIA per ottenere anche piccole somme di denaro (50, 100 €), palesemente senza alcuna giustificazione; ogniqualvolta ne aveva bisogno, l'imputato si rivolgeva al CACCIA, che, intimorito e rassegnato, destinava proprio al TURRA' i pochi denari di cui disponeva³¹⁶.
- La vicenda del rullo per l'edilizia ritornava di attualità nei primi giorni di luglio 2012. Il rivenditore, infatti, presentava querela per appropriazione indebita perché il rullo non era stato pagato dal CACCIA. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia disponeva la restituzione al querelante del rullo, che si trovava già nella disponibilità di TURRA' Roberto e FORMENTINI Francesco, i quali l'avevano esposto in conto vendita presso un commerciante a Montecchio, al fine di ricavare la somma di 4.500 €. Tuttavia CACCIA, a seguito del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, era costretto ad indicare ai Carabinieri della Stazione di Reggio S.Croce il luogo ove era detenuto il bene, che, il 6 luglio 2012, era individuato e restituito al proprietario all'insaputa dei due estorsori. Quando costoro apprendevano quanto successo, si mettevano alla ricerca di CACCIA e, il 6 luglio 2012, lo percuotevano, come emerge

³¹³ Telefonata 6400 del 20/3/2012 delle 14:51:09 cit.

³¹⁴ auto in uso a SARCONE Nicolino.

³¹⁵ Tel. n. 609 del 5/3/2012 delle ore 19:35:19, intercettata sull'utenza telefonica nr.393292296774, in uso a TURRA' Roberto ed in entrata dall'utenza nr.3402361170, in uso a Formentini Francesco (RIT 492/2012).

³¹⁶ fra le altre, nr.4077 del 4/5/2012 delle ore 09:02:52 intercettata sull'utenza telefonica nr.3931668892 in uso a TURRA' Roberto in uscita verso l'utenza nr.393468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 448/12).

dall'inequivoco tenore delle conversazioni: TURRA' il 9/7/2012 chiedeva a CACCIA se le lesioni subite gli fossero bastate (*"vedi che del venerdì non ti sono bastate... vuoi il secondo round? [...] ascoltami secondo me ti piacciono... a te le botte piacciono..."*³¹⁷) e, lo stesso giorno, diceva ad un terzo di avergli *"aperto la testa in due"* e che ora era *"senza denti"*³¹⁸

CACCIA Luigi, nel corso della sua audizione avanti alla A.G. bolognese, affermava di conoscere TURRA' Roberto, con il quale aveva un rapporto di sporadica frequentazione.

CACCIA riferiva che TURRA' non era suo creditore arrivando a negare con fermezza di avere ricevuto qualsiasi tipo di insulto o minaccia da parte sua.

Quanto alla vicenda del "rullo edile", CACCIA riferiva di averlo dato in comodato d'uso alla ditta di un tale ROSSELLI a titolo di compensazione di un suo debito verso il predetto. Siccome ne aveva avuto nuovamente bisogno, in seguito, se ne era riappropriato, ma ROSSELLI aveva sporto querela ed ottenuto il sequestro del mezzo, che si trovava depositato presso terzi.

Il palese contrasto fra le dichiarazioni rese da CACCIA Luigi e le risultanze delle intercettazioni di cui si è dato conto, le rendono del tutto irrilevanti per la ricostruzione del fatto. Le stesse offrono al processo un solo dato: quello che si trae dalla vista di un imprenditore, che vive e lavora in Emilia - ma ben conosce la sua terra d'origine - duramente e reiteratamente vessato da una pluralità di conterranei, ridotto in uno stato di estremo disagio economico e profonda prostrazione psicologica, che, convocato dal Pubblico Ministero, invece che vedervi una modalità di "salvezza", strenuamente difendeva i suoi persecutori. Trattasi di un dato che, sebbene sostanzialmente neutro quale apporto conoscitivo per la ricostruzione del fatto, non può essere obliterato nel suo significato più profondo, quale forte evocazione del carattere mafioso del contesto.

3. SARCONE NICOLINO E SILIPO ANTONIO.

Anche Antonio SILIPO ha rivolto a CACCIA richieste di denaro.

Le conversazioni intercettate attestano che la pretesa di denaro di quest'ultimo aveva tratto origine da un iniziale prestito, alla cui restituzione CACCIA non riusciva a far fronte. SILIPO allora si era rivolto a SARCONE Nicolino, che era intervenuto in prima persona convocando CACCIA Luigi presso i suoi uffici.

Dalle telefonate intercorse fra SILIPO Antonio e CACCIA Luigi nel febbraio/marzo 2012, si comprendeva che la somma inizialmente mutuata, pari ad € 1.100³¹⁹, era ben presto divenuta, nella richiesta del SILIPO, pari a € 1.700³²⁰.

³¹⁷ Telefonata nr. 26054 del 9/7/2012 delle ore 15:58:14 intercettata sull'utenza telefonica WIND nr. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA in uscita verso l'utenza nr. 393931668892 in uso a TURRA' Roberto (RIT 345/12).

³¹⁸ nr. 2514 del 9/7/2012 delle ore 10:18:54 intercettata sull'utenza telefonica H3G nr. 3922027292 in uso a Luigi Muto in entrata dall'utenza nr. 3931668892 in uso a TURRA' Roberto (RIT 1239/12).

³¹⁹ Telefonata n.6015 del 4/4/2012 delle ore 18:29:09 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 353/2012).

³²⁰ Tel. n. 3294 dell'8/3/2012 delle ore 11:48:48 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA (RIT 353/2012).

Per tutto il mese di marzo CACCIA (che, come risulta da quanto sopra esposto, era nel medesimo periodo letteralmente “braccato” da numerosi altri imputati che pretendevano da lui somme di denaro) reiterava richieste di dilazioni a SILIPO Antonio, il quale, si rivolgeva quindi a SARCONE Nicolino.

Quest’ultimo, il 7/5/2012, chiamava CACCIA Luigi (mai si era registrato un contatto diretto fra i due prima di quel momento) presentandosi con nome e cognome (“*Luigi! Nicola Sarcone sono*”) e convocandolo presso di lui³²¹ alla “Pieve”, il suo ufficio. CACCIA, assai preoccupato per quella convocazione, chiedeva consiglio all’amico MARTINO Salvatore (“*CACCIA Luigi:- E’ successa una mezza cosa strana...MARTINO Salvatore:- Cosa?!? CACCIA Luigi:- No..non so che cosa...no..nel senso...m’ha appena telefonato Nicolino... MARTINO Salvatore:- Chi è Nicolino?!? CACCIA Luigi:- Sarcone...MARTINO Salvatore:- A te?!? CACCIA Luigi:- Eh.. MARTINO Salvatore:- Eh!!! CACCIA Luigi:- Così no..così.. MARTINO Salvatore:- T’ha chiamato a te?!? CACCIA Luigi:- Sì.. MARTINO Salvatore:- E che voleva?!? CACCIA Luigi:- E non lo so voleva un appuntamento..boh..non lo so... MARTINO Salvatore:- Noo io non so niente io!!! CACCIA Luigi:- No..così non è che sto chiedendo..così te l’ho detto in confidenza.. MARTINO Salvatore:- Ma tu hai avuto a che fare con loro?!? CACCIA Luigi:- No!!!...mai!!! MARTINO Salvatore:- E ha preso l’appuntamento?!? CACCIA Luigi:- Ehh cosa devo fare?!? MARTINO Salvatore:- Non lo so..*”³²²). CACCIA chiedeva delucidazioni anche a TURRA’ Roberto³²³.

CACCIA Luigi, che, nel corso delle indagini si è distinto per le sue ripetute sparizioni e mancanza di puntualità (neppure si presentava ai carabinieri che lo avevano convocato per sentirlo), come mai era accaduto prima, era presente, puntuale, all’appuntamento con SARCONE Nicolino.

Verso mezzogiorno dell’8/5/2012 CACCIA era alla “Pieve”, sotto l’ufficio di SARCONE.

Nell’occasione i militari della Stazione CC di Neviano degli Arduini predisponavano un servizio di osservazione³²⁴, nel corso del quale riuscivano a udire parte del dialogo tra i due, soprattutto allorquando SARCONE sottolineava di non poter più frenare le richieste dei creditori (“... *io da adesso in avanti... non ci posso più fare nulla... quindi stai attento!*...”) esortando CACCIA a far fronte ai debiti nei confronti, *in primis*, del SILIPO.

L’esito di quell’incontro diveniva chiaro dalla telefonata che SARCONE, il pomeriggio di quello stesso giorno, faceva a SILIPO, comunicandogli di aver svolto il proprio compito (“... *questa mattina stavo litigando con quello scemo dell’amico tuo là!... l’ho chiamato... è venuto!... ci siamo visti... mi ha detto che entro un mese mi risolve tutto!*...”) sottolineando che CACCIA si era mostrato sorpreso per il suo coinvolgimento (“...*mi ha detto [imprecazione] a questi livelli siamo arrivati!?* Ha detto!). La risposta

³²¹ Telefonata n. 14897 del 7/5/2012 delle ore 18:31:10 intercettata sull’utenza telefonica nr. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l’utenza n. 3284781316 in uso a SARCONE Nicolino (RIT 345/2012).

³²² nr. 14903 del 7/5/2012 delle ore 18:39:39 intercettata sull’utenza telefonica n.3468487615 in uso a CACCIA Luigi. Telefonata in entrata dall’utenza n. 3777801099 in uso a Martino Salvatore (RIT 345/2012).

³²³ Telefonata n.14914 del 07/05/2012 delle ore 19:18:36 intercettata sull’utenza telefonica n. 3468487615 in uso a Luigi CACCIA. Telefonata in uscita verso l’utenza n.3931668892 in uso a TURRÀ Roberto (RIT 345/12).

³²⁴ cfr. annotazione di PG all. I bis Informativa finale CC Parma cit. epigrafe.

di SILIPO (“... *gli dovevi dire... siamo una famiglia!... gli dovevi dire!*...”³²⁵) evocava in modo eloquente l’esistenza del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano.

In linea con quanto già sopra evidenziato, anche in relazione a quest’ultimo episodio, le dichiarazioni rese da CACCIA Luigi al P.M. erano evasive e decisamente in contrasto con le prove in raccolte. Lo stesso riferiva di dovere a SILIPO Antonio la somma di 1.000 € “per il noleggio di due camion” (nonostante dalle intercettazioni emerga chiara la richiesta di 1.700 €). L’incontro con SARCONE era stato originato dalla esigenza di quest’ultimo di acquistare da lui un macchinario; SARCONE mai si era intromesso nel credito di SILIPO, nonostante la conversazione appresa direttamente dagli inquirenti attesti il contrario.

Gli elementi sopra indicati convergono univocamente a sostegno dell’ipotesi d’accusa.

In relazione al delitto di usura, si osserva che lo stesso, profondamente riformato con la l. 7/3/1996, n. 108, non richiede più, fra i suoi elementi costitutivi, l’approffittamento dello stato di bisogno della vittima (che costituisce, oggi, circostanza aggravante), essendo stati gli elementi costitutivi della fattispecie ricondotti a parametri obiettivi, primo fra tutti l’indicazione di un criterio oggettivo di determinazione del tasso di usurarietà della controprestazione secondo il noto schema della “norma penale in bianco”, nella quale il precetto deriva, anche in parte, da una fonte diversa dalla legge.

Come noto, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari è stabilito attraverso il parametro del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) riferito ad anno e risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in G.U. relativamente alle varie categorie di credito, rilevazione effettuata ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia. D’altro canto, è evidente che il complesso meccanismo di individuazione del tasso usurario è molto più facilmente applicabile agli operatori legali piuttosto che a quelli illegali, sicché continua a mantenere importante rilevanza pratica anche il secondo criterio di determinazione del tasso usurario che affianca quello propriamente oggettivo di cui alla seconda parte del co. 3 dell’art. 644 c.p., secondo il quale “*sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità...quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria*”. Trattasi dei casi nei quali alla luce delle concrete modalità del fatto e della oggettiva sproporzione delle prestazioni vi è alterazione del rapporto sinallagmatico, che diventa rilevante in caso di difficoltà economica (patrimoniale) o finanziaria (carenza di liquidità) della vittima.

Ebbene, al di là della constatazione che l’usura era - come si riscontrerà nel prosieguo - la principale attività esercitata da SILIPO Antonio, si ritiene che l’interesse di 600 € praticato sulla somma capitale di 1.100 € in un periodo di tempo che pare contenuto e in ogni caso rilevata la estrema difficoltà economica e finanziaria della vittima (ben nota a tutti gli imputati), siano integrati gli estremi del delitto di usura, correttamente contestato nella forma aggravata ex art. 644 co. 5 nn. 3 e 5 c.p. risultando in atti la condizione di criticità economica della vittima-imprenditore.

³²⁵ Telefonata n.9824 del giorno 8/5/2012 delle ore 16:38:11 intercettata sull’utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l’utenza nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/2012).

In ordine al delitto di estorsione, non può porsi in dubbio la carica fortemente intimidatoria dell'intervento del SARCONE, che, da un canto, sorvegliava affinché i sodali non eccedessero nell'opera di sfinimento della vittima così rendendola a loro "inservibile" e dall'altro, in quanto richiesto dal suo "braccio destro" SILIPO Antonio, decideva in un'unica occasione di spendere la sua - ben percepita - autorità³²⁶.

Ignorandosi cosa sia accaduto nel prosieguo, il delitto di estorsione va riqualficato nell'ipotesi tentata escludendosi altresì l'aggravante di cui all'art. 628 n. 1 richiamata dal co. 2 dell'art. 629 c.p. non essendovi la presenza di più persone all'atto della minaccia alla vittima; sussiste, invece, stante l'effettivo ruolo di SARCONE e SILIPO all'interno del contesto associativo, la residua aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da persona che fa parte dell'associazione.

Le intercettazioni danno invece conto del perfezionamento del solo delitto di estorsione ascritto agli imputati PROCOPIO Giovanni e TURRA' Roberto, ravvisandosi altresì, nei riguardi di costoro, le aggravanti di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. (esclusa, quanto a PROCOPIO, quella di cui al n. 3 del co. 3 dell'art. 628 c.p. non rivestendo, né PROCOPIO né BRUGNANO, il ruolo di partecipi dell'associazione e non essendovi evidenza dell'intervento di SARCONE nella vicenda da costoro autonomamente gestita).

Le risultanze sopra compendiate danno conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 20371991 nella sua accezione modale, ciò anche alla luce della certa conoscenza della vittima, imprenditore di origini calabresi operante nel settore edile, della specifica caratura criminale e della contiguità alla 'ndrangheta dei soggetti che via via lo hanno sottoposto alle condotte estorsive, amplificate dall'intervento finale di SARCONE Nicolino. Trattasi di modalità di azione il cui effetto di assoggettamento e omertà è chiaramente percepibile nelle parole di CACCIA Luigi, sia quelle (espresse) in corso di intercettazione sia quelle (non dette) in corso di audizione da parte della Autorità Giudiziaria.

CAPO 52) SILIPO ANTONIO. ESTORSIONE IN DANNO DI RIZZO PASQUALE E ROTONDO SALVATORE.

Fonti: Informativa 24/5/2013 Comando Compagnia CC di Parma e allegati (pp. 92-145, Vol. 31).

Procedimento cautelare: non ravvisata gravità indiziaria.

La ricostruzione del fatto, che fonda sulle dichiarazioni rese dagli imprenditori edili ROTONDO Salvatore e RIZZO Pasquale nonché sulle risultanze della captazioni telefoniche e servizi di o.p.c., offre elementi per comprendere il *modus agendi* del gruppo organizzato ed apprezzarne appieno la sua capacità di infiltrazione e inquinamento delle regole sociali e di mercato. Anche per queste ragioni, nonostante

³²⁶ "I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari", mentre, qualora la violenza e minaccia siano esercitate all'atto della formazione del patto per ottenere le condizioni usurarie, si realizza il solo delitto di estorsione (Cass. 14/1/2009, Rv. 243283; conf. Cass. 25/1/2011, Rv. 249399).

non si ritenga integrato l'illecito contestato - essendo il fatto sussumibile nel diverso delitto di cui all'art. 393 c.p., improcedibile per difetto di querela - la vicenda merita comunque adeguata trattazione.

ROTONDO Salvatore e RIZZO Pasquale sono due imprenditori edili operanti in Emilia, entrambi originari di Cutro.

RIZZO, in qualità di committente, aveva stipulato con l'appaltatore ROTONDO un contratto per la realizzazione di alcune villette in provincia di Parma. L'accordo prevedeva la consegna delle costruzioni al committente "chiavi in mano" (con onere dell'appaltatore di individuare le aziende subappaltatrici e corrispondere loro i compensi) verso il corrispettivo di 1.300.000 €.

ROTONDO aveva così affidato parte dei lavori ad alcuni soggetti intranei o contigui al sodalizio, fra i quali SILIPO Antonio, per gli scavi, e BLASCO Gaetano, per la realizzazione dei tetti. Ad un certo punto, non riuscendo più a far fronte ai pagamenti, ROTONDO era divenuto oggetto di intimidazioni finalizzate alla liquidazione dei sopra indicati subappaltatori o comunque di soggetti a questi graditi con preferenzialità rispetto agli altri, costretti ad adire le vie legali. La forza dei soggetti che potevano spendere il nome del gruppo era tale che anche il committente, RIZZO Pasquale, pagava direttamente alcuni di loro.

Eloquente la conversazione che SILIPO Antonio intratteneva con ROTONDO Salvatore diretta a "fargli firmare la carta", ossia cedergli il credito dallo stesso vantato nei confronti del committente: "*ROTONDO Palmo Salvatore:- e no io li devo guardare tutti non posso guardare solo voi!! SILIPO Antonio:- e dimmi una cosa: tu vuoi dire che i soldi miei se li devono dividere anche gli altri? ROTONDO Palmo Salvatore:- Tonino i soldi che sono 47000€ io li devo dividere in percentuali come vengono, alle persone io gli devo dividere in percentuale! SILIPO Antonio:- a chi?! ROTONDO Palmo Salvatore:- a quelli che cerano tutti là: Rossi, Frunzo, tu, quelli di Bonaccio...insomma quelli che c'erano io gli devo dividere in base alle percentuali.... SILIPO Antonio:- allora io mi guardo il coso mio! ma la carta me la vuoi firmare si o no Turù? ROTONDO Palmo Salvatore:- Tonino io firmo la carta quando so che le cose vengono divise tutti uguali! SILIPO Antonio:- Tu stai parlano con Tonino SILIPO!! ROTONDO Palmo Salvatore:- Tonino ma poi io ho a che fare con tutti perché per me hanno lavorato tutti ed è giusto che tutti vengano pagati, in percentuali un po' tutti...no uno si e gli altri no! SILIPO Antonio:- Turù sopra i soldi miei non ci entra nessun altro! [...] SILIPO Antonio:- Turù io non ho niente da perdere lo sai???! ROTONDO Palmo Salvatore:- Tonino ma mi vuoi ammazzare?! Vieni e sparami!!! e non lo so io!! SILIPO Antonio:- Turù a me come mi vedi sono! io non ho niente da perdere!! ROTONDO Palmo Salvatore:- Tonino ma mi stai dicendo che mi vuoi sparare? vieni e sparami Tonino!!". SILIPO, poi, in conclusione: "ci vediamo di persona, perché ci dobbiamo vedere di persona o no???! non ne che con questa telefonata mi hai dato la sentenza!!"³²⁷.*

SILIPO, dopo aver chiuso la burrascosa telefonata con ROTONDO Salvatore, chiamava BLASCO Gaetano dicendogli che ROTONDO non voleva "firmare la carta", assumendo di non poter effettuare pagamenti preferenziali nei loro confronti.

³²⁷ n. 4206 del 16/3/2012 delle ore 17:11:11 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in entrata dall'utenza n.3451384682 in uso a ROTONDO Palmo Salvatore (RIF 353/12).

Dal contenuto della telefonata si evince l'unitarietà del fronte SILIPO e BLASCO (*"SILIPO: ...gli ho detto: Gaetano sono io!...è inutile che chiami a Gaetano!"*[.].*Gaetano è Tonino SILIPO! quindi problemi non ce n'è!*). BLASCO Gaetano utilizzava un'espressione indicativa su quello che ROTONDO doveva fare liquidandoli: *"...adesso lo chiamo pure io dai!...gli dico: Turu' [ROTONDO Salvatore] cacciamoli dai piedi non ti preoccupare....cominciamo a cacciare quelli più pesanti dai piedi che poi se ne parla...ci dico hai capito?"*³²⁸.

E ciò era esattamente quello che avveniva.

Come preannunciato da SILIPO nella conversazione sopra riportata, il 20/3/2012 aveva luogo una riunione per discutere della questione con ROTONDO Salvatore. Alle 08:00 BLASCO comunicava a SILIPO che alle 08:30 si sarebbero visti tutti insieme nel suo capannone³²⁹. SILIPO arrivava all'appuntamento prima degli altri³³⁰. Un'ora e mezzo dopo, BLASCO contattava ROTONDO chiedendogli spiegazioni sul perché non si fosse ancora presentato³³¹. Verso le 10:00 BLASCO richiamava ROTONDO per sollecitarne l'arrivo divenendo aggressivo nei suoi confronti. Quest'ultimo, intimidito, cercava di giustificarsi.

La riunione era documentata dai militari della Stazione dei Carabinieri di Neviano degli Arduini con servizio di appostamento riscontrato con fotografie in atti.

A seguire si registrava un inasprimento dei rapporti tra SILIPO Antonio e BLASCO Gaetano determinato dal mancato invio da parte di BLASCO di un bonifico necessario a SILIPO per richiamare un assegno in garanzia. BLASCO, fino a che ROTONTO non lo pagava, non era in grado di versare l'assegno a SILIPO.

SILIPO, innervosito dal comportamento di BLASCO, decideva - come da prassi già riscontrata al capo 50 - di rivolgersi a SARCONI Nicolino.

Infatti, alle ore 17:12 del 22/5/2012, appena chiusa l'ennesima concitata conversazione con BLASCO, SILIPO chiamava SARCONI³³². Dopo le consuete formalità fra i due, SILIPO si preoccupava di non avere mancato di rispetto a SARCONI (*SILIPO Antonio:- ho trascurato qualche cosa? Ho fatto qualche cosa? SARCONI Nicolino:- Avete preso lavori, avete preso lavori e siete troppo impegnati compà!*) per poi dirgli che aveva necessità di incontrarlo.

Il contrasto fra BLASCO e SARCONI si inaspriva nei giorni a seguire quando, il 24/5/2012, i due sembravano decisi a sfidarsi fisicamente³³³ (*"SILIPO: ... Gaetano... a*

³²⁸ Telefonata 9402 delle ore 17:23:39 del 16/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393355614188 in uso a SILIPO Antonio.

³²⁹ Telefonata 9555 delle ore 07:59:19 del 20/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393355614188 in uso a SILIPO Antonio.

³³⁰ n. 4460 e 4463 del 20/3/2012 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

³³¹ Telefonata 9560 delle ore 09:23:08 del 20/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393451384682 in uso a ROTONDO Salvatore.

³³² nr.11512 del 22/5/2012 delle ore 17:12:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI (Rit 353/2012).

³³³ nr.11740 del 24/5/2012 delle ore 11:06:39 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l'utenza nr.3402811747 in uso a Blasco Gaetano (R.I.T.353/12).

me non me la imposti tu a me Gaetà... hai capito?... però tu a me... come parli tu... e come mi stai trattando tu a me... Gaetà... ora mi devi affrontare... ora mi devi affrontare... Gaetà... ora mi devi affrontare... hai capito?... questo è l'ultima... è l'ultima più bella cosa della vita mia... io e te che ci affrontiamo... petto a petto... soli e soli... Gaetà... hai capito?... io non ho bisogno nè di te... nè di Tonino³³⁴... nè dei soldi... non ho bisogno di niente... solo però Gaetà... mani e mani... Gaetà... mani e mani... Gaetà... mani e mani..."; BLASCO non si sottraeva alla sfida: "... va bene... mi devi picchiare Toni?... e sto arrivando dai... sto arrivando...", proponendo a SILIPO di vedersi subito a casa sua "... e allora vai a casa tua... vai al capannone da te... che sto arrivando... da te... a casa tua... sì... nel capannone tuo... che sto arrivando...").

Solo l'intervento di Nicolino SARCONE, dall'alto della sua autorevolezza e - si noti - in alcun modo coinvolto nei lavori - riusciva a comporre il dissidio.

Era lo stesso SARCONE che, il tardo pomeriggio di quello stesso 24 maggio, telefonava a SILIPO per chiedere cosa fosse successo con BLASCO per poi annunciare il suo intervento presso quest'ultimo ("Se domani mattina vengo lo trovo ??")³³⁵ finalizzato a rimettere pace nel gruppo: "SILIPO Antonio:- Hai capito il discorso che t'ho detto...l'hai capito?!? SARCONE Nicolino:- E l'ho capito!...però vedete che potete fare! [imprecazione]!...possibile che tra di noi dobbiamo litigare?!... [...] SILIPO Antonio:- Appunto...insomma...una persona come me che si mette a disposizione in tutto e per tutto...che se mi chiama la notte che tiene bisogno..rispondo..e insomma...non è che mi merito questi comportamenti da te io...ma perchè...perché?!?...perchè?!?...se stava parlando con uno "strusciarieddu" [con uno di poco conto n.d.r.]...se stava parlando con uno così...se stava parlando con uno che davvero...ho sempre camminato con il sacco della mietitura pieno di rispetto...ed ho sempre seminato rispetto...ho sempre seminato...non è che me lo merito io sti sgommate del petto qui...proprio da Gaetano...e dove siamo arrivati...se non abbiamo il rispetto tra di noi dov'è che deve esistere più il rispetto oi Nicola!!...dov'è che dobbiamo arrivare?!...ehhh...dov'è che dobbiamo arrivare?!...capisci quello che ti voglio dire...?!? SARCONE Nicolino:- Sono d'accordo!...sono d'accordo!...però dobbiamo trovare la soluzione!...lui paga questi conti...ve ne liberate...e basta... SARCONE Nicolino:- Che poi lo vedi che leone che è...lo vedi che leone che è!...da me viene eh!! SILIPO Antonio:- Appunto...ma lo so...lo so...sì ma lui lo sa che io...capiscimi...che se me la metti tu la parola mi metto "buono buono"...lui lo sa...che apposta è venuto da te!.. SARCONE Nicolino:- Ma io voglio che si chiudano questi discorsi..."³³⁶.

Dopo la "sentenza" emessa da SARCONE Nicolino, BLASCO pagava a SILIPO la somma di denaro da questi pretesa³³⁷.

³³⁴ ossia, VALERIO Antonio, affiliato con un ruolo di rilievo, in stretti rapporti con BLASCO Gaetano, ed anch'egli presente nella vicenda di cui al presente capo.

³³⁵ nr.11828 del 24/5/2012 delle ore 18:29:25 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso SILIPO Antonio in entrata dall'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (Rit 353/2012).

³³⁶ Telefonata nr.11840 del 24/5/2012 delle ore 20:15:55 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (Rit 353/2012).

³³⁷ Telefonata n.11912 del 25/5/2012 delle ore 11:09:49 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3402811747 in uso a BLASCO Gaetano (Rit 353/2012).

Così ricostruita la vicenda sulla base delle univoche evidenze processuali, si evidenzia, in primo luogo, che non vi sono elementi che facciano ritenere che i lavori non siano stati effettivamente svolti dagli imputati e che, pertanto, gli stessi non vantassero un titolo per essere soddisfatti dall'appaltatore in crisi di liquidità. Danno atti i verbalizzanti del fatto che l'impresa del ROTONDO, EDIL R.E.S. Snc era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia nell'aprile del 2012, epoca successiva, ancorché di poco, ai pagamenti preferenziali effettuati nei confronti degli imputati, sicché non vi è evidenza della ingiustizia del profitto estorsivo.

Il fatto qui esaminato offre altresì riscontro della dimensione "lavorativa" della 'ndrangheta emiliana. Le imprese degli imputati - il più delle volte - non sono meri schermi di copertura, mere imprese fittizie inoperanti. Con le stesse, invece, gli imputati "lavorano", o meglio, attraverso le stesse gli imputati dispongono di uno strumento per penetrare ed imporsi nella realtà economica locale, per introdursi al suo interno, quali imprenditori alla pari di tanti altri, portando però con sé il carico dell'agire mafioso, che si manifesta con tutta la sua forza ogniqualvolta essi incontrano un ostacolo davanti a loro. All'ostacolo consegue infatti la modalità mafiosa di risoluzione del conflitto, che ha come corollario immediato il predominio del sodalizio imprenditoriale-mafioso su coloro che, pur operando nel medesimo settore, di tale forza non dispongono, così annientandoli (economicamente, prima che fisicamente) e acquisendo posizioni di dominio e di monopolio difficilmente attaccabili.

In ciò si legge anche il senso dell'intervento del SARCONE a soluzione di una diatriba che non interessava direttamente "le sue tasche". SARCONE interviene nell'esercizio della sua funzione di capo al fine di mantenere l'unitarietà del gruppo, proprio in tale coesione trovando la consorte uno dei suoi strumenti di forza.

CAPIS 56), 57) SARCONE NICOLINO. USURA, ESTORSIONE, VIOLENZA PRIVATA IN DANNO DI MARCHI GUIDO E MINCONE FEDERICA.

Fonti: Informativa 12/6/2013 R.O. Comando Provinciale CC di Modena (pp 1329-1332). Atti proc. 14283/11 RNR DDA e, in particolare, Informativa nr. 78/24- 7 di prot. 2011 datata 16 febbraio 2012, del Nucleo Investigativo CC di Bologna (Vol. 72).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, limitatamente al capo 56; non proposto riesame.

L'11/8/2011 Federica MINCONE presentava denuncia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna. La donna riferiva di essere la convivente di Guido MARCHI (soggetto emerso nel corso dell'attività tecnica intercettiva, in contatto con MANCUSO Vincenzo - quest'ultimo imputato per art. 416 bis c.p. separatamente giudicato - con il quale era sovente coinvolto in non meglio precisati giri di assegni e di denaro) e di avere, dopo l'arresto del compagno, tentato di gestire da sola, non senza difficoltà, l'attività di commercio di abbigliamento della coppia.

La donna riferiva che, nel febbraio/marzo 2011, SARCONE Nicolino aveva loro consegnato, a titolo di prestito, la somma di 5.000 euro in contanti; la consegna era avvenuta all'uscita dell'autostrada Modena Nord. A fronte di quel prestito la coppia aveva restituito al SARCONE la somma di 7.000 €, 2.000 € in contanti e 5.000 € con un assegno postdatato al 22/7/2011, che aveva loro consegnato MANCUSO Vincenzo. Il 25/7/2011 la MINCONE aveva chiesto a SARCONE di vendere la sua autovettura



Range Rover targata DY390BN intestata all'azienda AMAZING Srl, per questo motivo consegnandogliela con l'intesa che, se non l'avesse venduta, gliela avrebbe restituita. La donna, in seguito, aveva cambiato idea sulla vendita dell'auto ed aveva chiesto a SARCONE di restituirla, ma lo stesso aveva preteso 6.500 € al fine. Alle 8:30 del quell'11/8/2011, MINCONE Federica era stata raggiunta telefonicamente da uno sconosciuto che le aveva comunicato di avere l'auto con sé dandole appuntamento per lo scambio auto-denaro.

I militari, ricevuta la denuncia, si recavano nel luogo dell'appuntamento ivi identificando i due pugliesi CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano.

Il primo aveva la disponibilità dell'utenza con la quale era stata contattata in mattinata la MINCONE per la restituzione dell'auto e, accompagnati in caserma, i due indicavano il luogo ove si trovava l'auto *Range Rover* della persona offesa, che riusciva così a recuperarla. All'esito della perquisizione, nella disponibilità dei due pugliesi erano anche rinvenute le chiavi del mezzo. Siccome sull'auto in uso ai due era trovata anche una targa di prova intestata a ENERGY di ACRI & Co. con amministratore ACRI Massimiliano, quest'ultimo era interpellato dai verbalizzanti. Lo stesso riferiva loro che, la sera prima, SARCONE Nicolino gli aveva chiesto di riconsegnare un'auto ad una signora; siccome lui era impegnato, si era prestato CIPRESSO Antonio, al quale era stata data, per circolare, la targa di prova rinvenuta, visto che la macchina utilizzata per il viaggio era priva di assicurazione.

Il giorno successivo, 12/8/2011, MINCONE Federica, convocata nuovamente dai carabinieri, precisava quanto in precedenza affermato dichiarando che, il giorno della consegna del prestito di 5.000 €, lei e il compagno avevano dato al SARCONE due assegni di 3.500 € ciascuno a garanzia della restituzione di 7.000 €, per un interesse di 2.000 €. Visto che gli assegni erano privi di fondi, erano stati in seguito consegnati i 2.000 € in contanti e 5.000 € tramite l'assegno di MANCUSO Vincenzo. Dubitando Nicolino SARCONE della copertura dell'assegno, la MINCONE gli aveva consegnato l'auto *Range Rover* affinché la vendesse e si soddisfacesse sul residuo. SARCONE le aveva in seguito comunicato che l'autovettura aveva un danno rilevante, al che la MINCONE gli aveva chiesto di restituirla, ma SARCONE si era rifiutato. Avendo la donna nel frattempo appreso i trascorsi criminali del SARCONE, gli aveva intimato la consegna del mezzo altrimenti lo avrebbe denunciato, ma SARCONE, di tutta risposta, l'aveva minacciata dicendole che non aveva paura di lei e intimandole la consegna di 6.500 € se voleva riavere la sua auto. MINCONE Federica aggiungeva in quella sede che SARCONE Nicolino, la sera prima, le aveva inviato un sms del seguente tenore: *"vedi di ritirare la denuncia e fai tornare a casa quei padri di famiglia. Torna con la tua testa e ragiona che con tutto il torto marcio che hai ti sei presa il lusso di denunciare. Brava. Ma sai anche che in carcere non si muore vero? Ti prego vai a dire che eri depressa nervosa e hai fatto la denuncia. Che poi perché l'hai fatto?"*.

Nel prosieguo era escusso a verbale il già citato ACRI Massimiliano, il quale, oltre a confermare quanto già riferito circa la fase della riconsegna del mezzo alla proprietaria, precisava di avere personalmente ritirato, tempo addietro, la stessa autovettura *Range Rover* dalla MINCONE, su richiesta dello stesso SARCONE, che aveva accompagnato al fine a Bologna.

Erano poi esperite indagini sull'incasso dell'assegno di 5.000 € consegnato a SARCONE da MARCHI Guido e a sua volta da quest'ultimo ottenuto da MANCUSO Vincenzo, in virtù di un asserito credito che MARCHI vantava nei confronti dello stesso MANCUSO.



Le stesse erano difficoltose in quanto le voci dei prenditori del titolo apparivano contraddittorie, ma, alla fine, era individuato tramite i dichiaranti via via escussi l'assegno della Banca Tercas 0047777793-11 dell'importo di 5.000 €, posto all'incasso, in data 21/9/2011 da CORIANI Mauro.

Quest'ultimo, sentito in data 25/11/2011, riferiva di avere apposto il nome del beneficiario e la firma di girata su quell'assegno, consegnatogli, verso la metà di settembre 2011, da DI VIA Francesco (soggetto già emerso al capo 20). Riferiva altresì CORIANI Mauro (che risulta anche vittima di estorsione da parte del SARCONE nel processo "Edilpiovra") di conoscere SARCONE Nicolino da alcuni anni.

Fin qui le indagini condotte dai carabinieri di Bologna attraverso, in particolare, prove dichiarative.

L'attività di intercettazione nel frattempo condotta dai carabinieri di Modena (in particolare l'attività tecnica di intercettazione sul conto di MANCUSO Vincenzo) si intersecava con questa vicenda, offrendo contezza dell'intimidazione, organizzata coralmemente dal gruppo criminale, per contenere le conseguenze processuali della denuncia di MINCONE Federica, oltre che valere, per la sua casualità, quale formidabile riscontro al dichiarato d'accusa.

La mattina dell'1/12/2011, la segretaria avvisava MANCUSO che in ufficio c'era "*...Alfonso... compaesano...*" (DILETTO Alfonso, imputato con ruolo di vertice del sodalizio); egli esortava DILETTO ad attenderlo, confermando il suo prossimo arrivo³³⁸. Alcuni minuti più tardi, MANCUSO e DILETTO si accordavano per vedersi al bar sito nelle vicinanze del casello autostradale A1 di Modena Nord³³⁹.

Alle 12.39 veniva registrato un tentativo di chiamata eseguito da MANCUSO Vincenzo sull'utenza 3332151472³⁴⁰, in uso a DILETTO Alfonso³⁴¹ e, alle successive ore 13.04, MANCUSO riceveva la telefonata di MARCHI Guido, che gli domandava: "*li hai visti i terroni dei cutresi tuoi amici? Gli hai detto che la settimana prossima è pronta la derubricazione?*". MANCUSO rispondeva di non averli visti, accordandosi con l'interlocutore per pranzare insieme³⁴².

Alle 14.36, MANCUSO (probabilmente in compagnia di MARCHI) avvisava DILETTO di trovarsi "*con quello là*", chiedendo se volesse parlargli ("*io sono con quello là. Vuoi che te lo passo? Che ci mettiamo d'accordo*"). DILETTO rispondeva di non averne bisogno e che era in attesa di sapere quando si sarebbero incontrati³⁴³.

³³⁸ Telefonata nr. 2275, delle ore 11:23:15 dell'1/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³³⁹ Telefonata nr. 2276, delle ore 11:28:34 dell'1/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³⁴⁰ Certa l'identità dell'interlocutore DILETTO Alfonso, già oggetto di intercettazione con la medesima utenza, intestata alla moglie convivente MORINI Manuela, nell'ambito dell'indagine Idra. Nell'ambito della presente indagine DILETTO Alfonso è stato anche oggetto di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura, allo stesso in uso, Bmw X5 con targa tedesca WUG914T (559/10 R.I.). Lo stesso è stato altresì oggetto di servizi di o.p.c., che, unitamente al dato del certo riconoscimento vocale, ne attestano con certezza l'identità, del resto mai disconosciuta dallo stesso imputato.

³⁴¹ Telefonata nr. 182, delle ore 12:39:37 dell'1/12/2011 (RIT 2926/2011), intercettata sull'utenza 393890140772 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³⁴² Telefonata nr. 2300, delle ore 13:04:59 dell'1/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³⁴³ Telefonata nr. 185, delle ore 14:36:53 dell'1/12/2011 (RIT 2926/2011), intercettata sull'utenza 393890140772 in uso a MANCUSO Vincenzo.



Alle 16.45, DILETTO ricontattava MANCUSO, che gli diceva di aver parlato con la persona (*"Allora io gli ho parlato. Lui domani mattina con il suo avvocato vanno a vedere a che punto è la derubricazione..."*). Viste le insistenze di DILETTO (*"Tu gli hai detto che basta... basta che parliamo e basta?"*), MANCUSO confermava il buon esito della trattativa (*"Io gli ho detto: parlate di quella situazione là, poi dopo con il tuo avvocato e l'avvocato suo ci troviamo e vediamo come dobbiamo formalizzare tutto"*), precisando altresì che MARCHI aveva riferito espressamente di non voler incontrare Nicolino (*"No no è tranquillo, ha detto però, quello non si deve portare Nicola... A Nicolino non lo devi portare!"*).

A questo punto, con tono teso, MANCUSO affermava di essersi interessato alla questione solo perché era coinvolto DILETTO Alfonso (*"Frù³⁴⁴, che te lo dico chiaro... che la sto mettendo a posto che ci sei tu nel mezzo, se no non la mettevo. Che sia chiaro eh!"*), precisando che anche con lui SARCONE si era comportato male, con riferimento ad una riunione avvenuta in estate (*"perché a me non mi ha trattato bene eh! ...non mi ha trattato bene!... [...] E lo stesso discorso l'ha fatto con il mio compare ad agosto... che abbiamo fatto la riunione al mare. Lo stesso eh!... Io lo sto facendo che ci sei tu!"*)³⁴⁵.

Verso le 17.00 seguenti, MANCUSO avvisava MARCHI di aver parlato con suo "cugino" (DILETTO Alfonso), al quale aveva spiegato chiaramente di essersi intromesso nella questione solo per lui e non per SARCONE, che si era invece comportato male³⁴⁶.

Alcune ore più tardi, MANCUSO ricontattava MARCHI ribadendo la necessità di risolvere la questione di suo "cugino" (DILETTO Alfonso). MANCUSO raccontava verosimilmente quanto riferito a DILETTO nel corso dell'incontro avvenuto nella tarda mattinata, presso il bar sito nelle vicinanze del casello autostradale di Modena Nord. Sostanzialmente, MANCUSO affermava di essersi lamentato del comportamento tenuto da una terza persona (evidentemente SARCONE) il quale aveva asserito di non essere figlio di 5.000 euro (*"Però tu a me non mi tratti così. Gliel'ho detto anche in faccia la faccenda che lui non è figlio dei 5.000 euro. Gli ho detto, se non eri figlio dei 5.000 euro non si arrivava a tutto questo"*).

I riferimenti alla vicenda esposta dalla MINCONE in sede di denuncia sono quindi chiari, soprattutto alla luce di un'altra affermazione, che faceva rimando alla vendita dell'auto e alla stessa MINCONE Federica (*"era un martedì, quando ho chiamato la Federica era un martedì, che poi ho imparato il casino che gli aveva dato la macchina che dopo... anche lei che me l'ha nascosto, me lo poteva anche dire. Perché se lei me lo diceva prima che io andavo in ferie, non succedeva niente, perché io andavo lì prendevo la macchina e gliela portavo alla Federica. Io gliel'avevo detto anche alla Federica. Se la dovevi vendere me lo dicevi a me e te la facevo vendere io... [...]* MANCUSO: *"Ho capito Guido. Terrorizzata ma cos'ha risolto. Non ha risolto. Quello lì... Lei si fidava di lui...pensava che Jo... bello. Vabbè pazienza"*)³⁴⁷.

³⁴⁴ Frunzo o La scimmia sono i soprannomi di DILETTO Alfonso emersi in indagine.

³⁴⁵ Telefonata nr. 186, delle ore 16:45:59 dell'1/12/2011 (RIT 2926/2011), intercettata sull'utenza 393890140772 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³⁴⁶ Telefonata nr. 2325, delle ore 17:02:08 dell'1/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.

³⁴⁷ Telefonata nr. 2390, delle ore 19:45:09 dell'1/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.



Ritiene il giudice che le dichiarazioni rese da MINCONE Federica siano pienamente credibili, rispondendo ai canoni della spontaneità e coerenza logica.

MINCONE Federica ha deciso di denunciare i fatti quando la vicenda aveva raggiunto il suo apice, ossia in quanto vittima del ricatto del SARCONE ed invitata ad un appuntamento con soggetti sconosciuti, viepiù impaurita, sì da ritenersi convincente siffatta genesi delle accuse. Lo stato di timore della donna è anche confermato dalla prima versione dei fatti più edulcorata che la stessa si era sentita di raccontare, salvo poi, al secondo interpellato degli inquirenti e constatata l'efficacia del loro intervento, offrire una collaborazione piena.

Le dichiarazioni della denunciante non si ritengono affatto smentite - come sostenuto dalla Difesa del SARCONE - ma viepiù avvalorate dalle restanti emergenze investigative. Così, *in primis*, gli accertamenti sull'assegno di 5.000 € che hanno comunque ricondotto ad un ambiente contiguo al SARCONE si da apparire del tutto verosimile che sia stato proprio SARCONE a riceverlo dal MARCHI e spenderlo (o consegnandolo al suo già "cliente" DI VIA Francesco o ad altro soggetto da lui conosciuto, CORIANI Mauro, che lo portava poi all'incasso).

La accidentalità, da un canto, e la pertinenza, dall'altro, delle risultanze captate sull'utenza nella disponibilità di MANCUSO Vincenzo avvalorano ulteriormente il giudizio di attendibilità della vittima.

Trattasi di un prestito usurario di entità non ingente, pratica alla quale SARCONE Nicolino, accanto a questioni di maggiore spessore, usava comunque dedicarsi, in quanto attività che richiedeva limitato impegno e facile realizzo. Né si ravvisa il contrasto, suggestivamente ipotizzato dal Difensore, fra simili pratiche e la figura del capo che viene attribuita al SARCONE all'interno del sodalizio emiliano, cioè a meno di non ritenere doveroso ricorrere, quale massima di esperienza, all'assunto che esclude la qualifica di referente di un sodalizio nei confronti di chi, accanto a concrete azioni direttive e di comando del gruppo, compia personalmente reati di non ingente profitto. Profitto non ingente, peraltro, solo se considerato singolarmente, mentre invece, a fronte di una prassi assidua, i profitti sono certamente rilevanti.

Nel caso di specie, è indubbio che SARCONE ha mutuato alla coppia la somma di 5.000 € a febbraio 2011 pretendendone in restituzione 7.000 € nel mese di giugno, con ciò applicando interessi usurari.

SARCONE ha poi preteso di riconsegnare l'automobile di proprietà della società del MARCHI all'avente diritto solo verso il pagamento della somma di 6.500 €, in questa condotta identificandosi la minaccia estorsiva, non portata a compimento per la denuncia della MINCONE e l'intervento dei carabinieri che impedivano il perfezionamento dell'illecito scambio. Il reato va pertanto riqualificato nell'ipotesi tentata.

Diversa e susseguente la condotta del SARCONE che minacciava la MINCONE per indurla a ritirare la denuncia nei confronti di BINO e CIPRESSO, i soggetti da lui incaricati alla restituzione del veicolo verso il pagamento del prezzo (capo 57), anch'essa non portata a compimento ancorché risulti un particolare interessamento del gruppo sulla vicenda con verosimili effetti di favore ("*derubricazione*").

Sussistono le circostanze contestate ad aggravare i delitti di usura ed estorsione (art. 644 co. 5 nn. 3 e 4 e 629 co. 2 in relazione al n. 3 del co. 3 dell'art. 628 c.p.).

Non ravvisandosi la finalità agevolativa del sodalizio intero (anche considerata l'entità modesta della somma realizzata) ma del solo SARCONE, non emergono univoci elementi a sostegno della aggravante ex art. 7 l. 203/1991 neppure nella sua accezione



oggettiva della modalità mafiosa della condotta, che deve essere esternata dall'agente e percepita dalla persona offesa. Al riguardo si rileva che la consapevolezza in un secondo tempo appresa dalla MINCONE della caratura criminale del SARCONE non trovava fonte nelle parole di quest'ultimo, ma da personali ricerche della donna sul profilo di quel soggetto che la turbava, sicché l'eventuale soggezione nella stessa ingeneratasi non può essere comunque a quest'ultimo ascritta.

CAPO 59) SARCONE NICOLINO, SILIPO ANTONIO, FRIZZALE ANTONIO. ESTORSIONE IN DANNO DI DIMITRI MENOZZI.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Parma 24/5/2013 (pp. 17-82) e allegati (Vo. 31).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, per tutti; non proposto riesame.

La vicenda che vede vittima Dimitri MENOZZI disvela una prassi assidua del sodalizio, diretta, in particolare attraverso le figure di SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio, al recupero dei crediti in sofferenza vantati dagli imprenditori locali.

MENOZZI Dimitri, a differenza di molte altre vittime dei delitti in esame, il 7/7/2012 presentava denuncia. Questi premetteva di essere un imprenditore, che, nel corso dell'anno 2008, si era trovato debitore della somma di 10.000 € nei confronti di due soggetti di origini pugliese, tali Michele e Antonio, titolari di una stazione di servizio Agip di Reggio Emilia. Dietro pressione di costoro, si era risolto a cedere ad una persona di origine calabrese, BOCCONCINO Enrico, crediti da lui vantati verso terzi, per la somma di 15-18.000 €, con l'intesa che lo stesso BOCCONCINO si sarebbe accollato il debito verso i due gestori della stazione di servizio. La questione sembrava essere stata risolta, ma riaffiorava invece nel 2012.

Così proseguiva MENOZZI: *“Recentemente, nel mese di maggio 2012, a distanza di circa tre/quattro anni la vicenda è riemersa in quanto sono stato contattato dapprima da Luigi SILIPO, fratello di Antonio, il quale mi ha riferito esplicitamente che alcune persone mi cercavano ed erano dei delinquenti nonché, se non avessi pagato, mi avrebbero fatto del male, specificando testualmente che “mi avrebbero rotto la testa”. Nell'occasione, in quanto adirato per il riaffiorare della problematica, riferendogli che mi sarei rivolto alle forze di polizia, Luigi SILIPO mi rispondeva che ormai non era più possibile perché “i contratti erano stati girati diversamente”, facendo intendere esplicitamente che il debito era stato “girato” ai MUTO e chi doveva essere contattato per la gestione della problematica era il fratello, Antonio SILIPO. A tale affermazione provvedevo quindi a contattare Antonio SILIPO che da subito mi incalzava per telefono a vedermi con lui nello stesso giorno, in quanto la vicenda doveva essere sistemata in base alle volontà sue e dei Muto. Successivamente mi recavo quindi all'appuntamento fissato con lo stesso SILIPO presso il Bar “Evolution” di via Kennedy a Reggio Emilia, ove di fronte trovavo ad aspettarmi sette personaggi dei quali SILIPO Antonio e due uomini, di circa cinquant'anni, in posizione avanzata rispetto agli altri quattro. SILIPO mi presentava costoro come i signori Muto, proprietari del locale alle loro spalle e il più anziano di loro due mi indicava con toni decisi, chiaramente minacciosi, che il “contratto” adesso lo avevo con loro e non più con il distributore Agip, non avendo io altre soluzioni o alternative. Al mio rifiuto, più volte manifestato con altrettanta*

decisione, sempre l'uomo più anziano mi intimidiva ripetendomi che non c'erano più alternative ed io i soldi dovevo portarli a loro. A tale esplicita richiesta seguiva poi l'ordine di salire in macchina con loro per raggiungere l'area di servizio interessata e chiarire in loco la questione [...] Lì giunti abbiamo nuovamente affrontato la problematica alla presenza dei soci dell'Area di Servizio che, pur contattando telefonicamente Bocconcino Enrico, continuavano a pretendere da me il saldo del debito per un valore di diecimila euro. Attesa la mia insofferenza e il mio modo di gesticolare durante le conversazioni, SILIPO Antonio mi invitava più volte ad abbassare i toni ed in una di queste circostanze io gli rispondevo di finirla e se voleva spararmi di farlo subito. A seguito dell'insistenza, della pressione e delle minacce, consistite nell'utilizzo della locuzione: "paga se non vuoi avere problemi", cedeva alla loro insistenza e quindi rivolgendomi ai due soci Michele e Antonio, così come ordinato dal Muto (quello più anziano di età), promettevo di contrarre cambiali per la somma di 10.000. Poi, rivolgendomi a SILIPO Antonio, gli dicevo: "lo faccio per rispetto tuo ma adesso manda via tutti quanti che me la vedo io con i gestori dell'area di servizio". Rimanevo da solo con Antonio e Michele, che mi portavano nel loro ufficio e, dopo essere andati ad acquistare i titoli di credito (cambiali), li compilavo a loro nome. In quella circostanza rappresentavo a Michele che, nonostante mi conoscessero loro due da tanti anni e sapessero dove abitavo, si erano rivolti a quel tipo di gente per chiedermi dei soldi che io consideravo già saldati attraverso la situazione di Bocconcino. Michele, tuttavia, quasi in lacrime, mi diceva che lui si era rivolto ad uno solo di essi venendo poi immediatamente azzittito da Antonio. Prima di andare via, in tono provocatorio, mi rivolgevo ad Antonio dicendogli che semmai ci fosse stato un ritardo nel pagamento di una cambiale ci potevamo sentire direttamente senza coinvolgere nessun'altro ma la risposta fu: "io non c'entro niente, sai chi ti viene poi a cercare".

Il racconto della persona offesa trovava puntuale riscontro nell'attività di intercettazione telefonica.

Le telefonate attestano l'interesse di SARCONE Nicolino verso MENOZZI Dimitri proprio nella mattinata del 25 maggio 2012, quando diceva a SILIPO Antonio che doveva parlare con il fratello Luigi³⁴⁸, il contatto che serviva a SARCONE per conferire con il MENOZZI.

Dopo poco SARCONE e SILIPO Antonio si vedevano al bar *Evolution* di Reggio Emilia, ivi colloquiando telefonicamente con BLASCO Gaetano e GUALTIERI Antonio.

Quindi SILIPO Antonio riceveva una telefonata dal fratello Luigi³⁴⁹, che gli chiedeva di passargli SARCONE Nicolino. Luigi diceva a SARCONE di aver dato un appuntamento a Dimitri MENOZZI per le dieci dell'indomani mattina, ma SARCONE gli comunicava che il giorno seguente non ci sarebbe stato.

Dalla conversazione si evince chiaramente che SARCONE Nicolino è il diretto referente della questione del recupero crediti MENOZZI. SARCONE avrebbe preferito svolgere l'incontro quel giorno, visto che l'indomani era impegnato, in ogni caso

³⁴⁸ Telefonata nr. 11908 del 25/5/2012 delle ore 10:59:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/2012).

³⁴⁹ Telefonata n. 11936 del 25/5/2012 delle ore 13:43:31 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3478726227 in uso a SILIPO Luigi (RIT 353/2012).

asserendo che la "sua parte" poteva essere svolta da SILIPO Antonio: "*SILIPO Luigi: sentimi a me gli ho dato l'appuntamento per domani alle 10.00 va bene? SARCONE Nicolino: io Gi io non ci sono domani. SILIPO Luigi: mannaggia [imprecazione] SARCONE Nicolino: sto partendo e torno lunedì. SILIPO Luigi: e come devo fare allora? SARCONE Nicolino: se è oggi oppure sai già cosa gli devi dire. SILIPO Luigi: eehhhhh so già cosa gli devo dire..!!!! Nicò almeno parli tu e si convince delle cose hai capito? SARCONE Nicolino: vai e parlane con tuo fratello. SILIPO Luigi: ah?. SARCONE Nicolino: vai a parlarne con tuo fratello fa lui la parte mia. SILIPO Luigi: e va bene dai va bò dai facciamo in questa maniera. SARCONE Nicolino: si fa lo stesso l'appuntamento. SILIPO Luigi: va bene d'accordo..*"

Quindi SILIPO Antonio chiamava il fratello Luigi dicendogli di farlo chiamare da MENOZZI, cosa che accadeva pochi minuti dopo.

Nel corso della conversazione SILIPO Antonio diceva a MENOZZI Dimitri che era arrivato il momento di pagare il debito nei confronti dei gestori dell'area di servizio Agip suggerendogli di consegnare loro cambiali dell'importo di 400/500€ cadauna; MENOZZI rispondeva di non dovere niente e che, se avessero continuato a chiedergli del denaro, li avrebbe denunciati. SILIPO a questo punto intimava al MENOZZI di raggiungerlo immediatamente al *Fashion Bar*, locale adiacente all'*Evolution Bar*, ma MENOZZI resisteva, al che SILIPO si rivolgeva a SARCONE, il diretto interessato alla questione. A questo punto SILIPO non faceva altro che riportare le parole di SARCONE, peraltro udite chiaramente nella telefonata. SARCONE insisteva con SILIPO affinché il MENOZZI li raggiungesse subito, potendosi percepire la sua aggressività in crescendo per la resistenza della vittima. MENOZZI quindi comunicava che da lì a poco li avrebbe richiamati³⁵⁰, cosa che faceva subito dopo per annunciare il suo arrivo³⁵¹.

³⁵⁰ Telefonata n.11942 del 25/5/2012 delle ore 14:21:49 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI (RIT 353/2012), che si riporta nelle parti salienti:

"Dimitri MENOZZI:- tu sei una persona che nessuno ti deve disturbare per queste minchiate!

SILIPO Antonio:- però te l'avevo detto ... te l'avevo detto....!!e e e

Dimitri MENOZZI:- allora io ...

SILIPO Antonio:- fammi parlare!!

Dimitri MENOZZI:- dimmi tutto Tonino!

SILIPO Antonio:- te l'avevo detto di mettere a posto questa situazione qui...

Dimitri MENOZZI:- allora io sta situazione.....

SILIPO Antonio:- fammi finire! fammi finire!

Dimitri MENOZZI:- e finisci! finisci! scusami!

SILIPO Antonio:- sei arrivato al punto di fare subentrare altre persone! che adesso non si può fare più niente!

Dimitri MENOZZI:- e allora ti dico io quello che faccio! tu finisci e poi ti spiego io quello che faccio!

SILIPO Antonio:- ascoltami bene !! non puoi fare più niente!!

Dimitri MENOZZI:- no no no , io faccio quello che.... scusami tanto Tonino con tutto il rispetto parlando che tu per me sei come un padre!!

SILIPO Antonio:- bravo!

Dimitri MENOZZI:- non come un fratello!

SILIPO Antonio:- e apposta!



Dimitri MENOZZI:- allora a me questi cornuti pugliesi mi hanno rotto la minchia! ok? io adesso oggi pomeriggio vado e li denuncio! perché loro mi hanno rotto i coglioni questi due pugliesi!

SILIPO Antonio:- no no!!

Dimitri MENOZZI:- sì sì Tonino questo faccio!! poi te lo faccio sapere non ho problemi!

SILIPO Antonio:- non fare questi discorsi! non fare questi discorsi!

Dimitri MENOZZI:- no no no io vado che questi due cornuti pugliesi!! che io i soldi glieli ho dati! li denuncio e poi loro se vogliono venire da me vengono per vie legali!!

SILIPO Antonio:- fammi parlare! un attimo solo!

Dimitri MENOZZI:- hai capito!! e a te non ti deve più disturbare nessuno!

SILIPO Antonio:- vedi che , vedi che se tu ragioni così , hai torto!

Dimitri MENOZZI:- sì

SILIPO Antonio:- ascoltami a me! hai torto, hai!

Dimitri MENOZZI:- non ho torto perché io a loro li ho pagati!

SILIPO Antonio:- siccome la situazione... fermati un minuto! siccome la situazione va bene? E' ancora salvabile perché mi hanno bussato

Dimitri MENOZZI:- no

SILIPO Antonio:- mi hanno bussato di nuovo mi hanno bussato!

Dimitri MENOZZI:- sì ma a te non ti devono bussare!

SILIPO Antonio:- e.... a chi bussano Dimitri!

Dimitri MENOZZI:- e mi devono venire a trovare a casa e mi sparano se vogliono!

SILIPO Antonio:- e allora ascoltami!!

Dimitri MENOZZI:- visto che sono così potenti! ma io con loro, con tutto il rispetto parlando non ho problemi!

SILIPO Antonio:- no , non è...

Dimitri MENOZZI:- i problemi, i problemi ce li ho con i pugliesi, i pugliesi li denuncio quei due cornuti!

SILIPO Antonio:- lascia stare ! lascia stare! lascia stare! non c'è , non ci sono né più i pugliesi e né nessuno!!

Dimitri MENOZZI:- no no no

SILIPO Antonio:- mi ascolti! ma mi ascolti! per favore ascoltami!

Dimitri MENOZZI:- io ti ascolto!

SILIPO Antonio:- e ascoltami! vai lì al distributore, vai al distributore va bene? E mettiti ... fagli delle cambiali di 500...400

Dimitri MENOZZI:- no non gli faccio niente io perché a loro i soldi glieli ho dati! io i soldi glieli ho dati!

SILIPO Antonio:- aspetta un secondo!

Dimitri MENOZZI:- hai capito! e loro stanno prendendo per il culo "sta a quindici"!

SILIPO Antonio:- aspetta un secondo! stai qua in linea aspetta! (Rivolgendosi a SARCONI, che si trova accanto a SILIPO, SILIPO dice:) quello dice che i soldi glieli ha dati!

SARCONI Antonino:- E fallo venire qua! digli di venire qua!

SILIPO Antonio:- E.... ascolta un attimo! ma tu dove sei adesso?

Dimitri MENOZZI:- io adesso sono in un cantiere che sto andando verso Parma!

SILIPO Antonio:- e ma puoi venire un secondo qua al Fashion?

Dimitri MENOZZI:- Non ce la faccio Tonino! non ce la faccio a venire adesso! glielo detto anche prima con Gino!

SILIPO Antonio:- e ma vedi che è un discorso serio adesso!

Dimitri MENOZZI:- E come devo fare?

SILIPO Antonio:- E' un discorso serio adesso! non è che....

Dimitri MENOZZI:- e e e e non so come , non so come posso fare non è che sono... sono imbrigato!



SILIPO Antonio:- e Dimitri non penso che il discorso che devi fare è più serio di questo! perché
....

Dimitri MENOZZI:- ma i discorsi del lavoro sono più seri di questi! perché qua stiamo avendo
a che fare con dei pagliacci!

SILIPO Antonio:- ma lascia stare, tu ormai non devi sapere più niente! l'importante....

Dimitri MENOZZI:- io non voglio sapere niente perché queste persone qua non si dovevano
comportare in questo modo!!

SILIPO Antonio:- ma non c'entrano più! non c'entrano più queste persone!

Dimitri MENOZZI:- e se non c'entrano più i con quelli che sono con te non ho nulla da
"spartire" (dividere, a che fare)!! hai capito? Perché io la questione dei denari non ce l'ho
avuta con queste persone !!

SILIPO Antonio:- Ma vieni.... allora perdi due minuti e vieni di qua! perdi due minuti! due
minuti e te ne vai subito!

Dimitri MENOZZI:- io Tonino adesso vedo di fare il possibile oltre tutto non sono nemmeno
con la mia auto!

SILIPO Antonio:- va be ma perdi due minuti, due minuti perdi due minuti! vieni qua al Fashion,
due minuti e te ne vai subito! vieni due minuti ! due minuti con....

Dimitri MENOZZI:- ti chiamo io tra un quarto d'ora venti minuti che vedo di organizzarmi!

SILIPO Antonio:- non possiamo aspettare Dimitri! perché....

Dimitri MENOZZI:- e ma io....

SILIPO Antonio:- e ma guarda che sto facendo per te io qua oh!

Dimitri MENOZZI:- ma Tonino io ti ringrazio, ti ringrazio ma non pensare che la mia si
"Screanza" (maleducazione, mancanza di rispetto)

SILIPO Antonio:- e allora vedi di perdere due minuti e passa di qua urgentemente per favore
dai! ok? Dai dai che ti stiamo....

Dimitri MENOZZI:- il fatto è che non sono in zona fratellino mio, non sono in zona , come
faccio? Sono....

SILIPO Antonio:- e gira questa macchina e vieni di qua!

Dimitri MENOZZI:- sono dalle parti di Montecchio !

SILIPO Antonio:- dai che dobbiamo partire anche noi , che non abbiamo neanche tempo dai!

[...]

SILIPO Antonio:- aspetta un minuto aspetta! (SILIPO si rivolge agli astanti tra cui sicuramente
c'è SARCONE Antonino dice:) e dice che ora non può perché dice che ha un appuntamento
con un ingegnere.

SARCONE Nicolino:- E va bene! digli

Astante:- e digli di venire qua che lo prendiamo a schiaffi poi!

SARCONE Nicolino:-digli con te come vuole fare! basta che vi vediate che gli stai facendo
un grande favore digli così!

SILIPO Antonio:- Dimitri vedi di venire qua! per favore te lo chiedo!

SARCONE Nicolino:- digli di se vuole venire ...incomp...

Astante:- andiamocene ...incomp... diglielo che....

Dimitri MENOZZI:- Tonino sono impossibilitato! queste persone qua che stanno parlando con
te... non ci sono tra due ore a Reggio Emilia!

SARCONE Nicolino:- e digli che andiamo noi!

SILIPO Antonio:- e.... dove sei che veniamo da te dai? Dove sei?

Astante:- non ce n'è per ...incomp...

Dimitri MENOZZI:- adesso..... allora dammi cinque minuti che ti richiamo che vedo un
attimino che....

SARCONE Nicolino:- faccia di merda!

Dimitri MENOZZI:- che chiamo l'ingegnere chiamo l'ingegnere chiamo l'ingegnere dai,
chiamo l'ingegnere vedo un attimino , ti richiamo subito Tonino! ti richiamo subito!

SILIPO Antonio:- A va bene ok ciao

In quel bar di Reggio Emilia, alle ore 15:00 del 25 maggio 2012, Dimitri MENOZZI incontrava SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SARCONE Giuseppe (fratello di Nicolino)³⁵².

Quel che è avvenuto durante l'incontro è stato riferito dallo stesso MENOZZI: costui, alla presenza degli altri, iniziava a parlare della vicenda FRIZZALE/TOSTONI con SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino e BLASCO Gaetano, questi ultimi presentatisi come i "fratelli MUTO", che si dicevano cessionari del credito. L'esatta identità dei due sedicenti "fratelli MUTO" era riscontrata, oltre che dal tenore delle conversazioni telefoniche a seguire nelle quali MENOZZI manifestava perplessità sul cognome dei due via via avvicinandosi alla loro vera identità, dalla individuazione fotografica da costui eseguita, in data 25/10/2012. In quella sede, MENOZZI Dimitri, consultato un album fotografico contenente 10 fotografie di volti maschili, immediatamente riconosceva SARCONE Nicolino e BLASCO Gaetano come i due soggetti che, quel 25 maggio 2012, si erano presenti quali i due fratelli beneficiari del denaro preteso³⁵³.

Dal bar MENOZZI era stato quindi condotto nell'Area di servizio Agip e, colà giunto, per sottrarsi alla pressione del gruppo calabrese, aveva sottoscritto 20 cambiali dell'importo di 500€ ciascuna, scadenti il 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2012 (i titoli sono stati effettivamente sottoscritti, come accertato dalla Stazione Carabinieri di Neviano che li ha acquisiti in copia³⁵⁴).

L'imprenditore MENOZZI iniziava ad essere molto impaurito, non sapendo come comportarsi in quanto, da un canto, temeva ritorsioni e, dall'altro, non accettava di pagare due volte il debito.

Lo stesso decideva, quindi, di rivolgersi ad un conoscente, un poliziotto in pensione, PISCOPO Luigi ("*...erano in sei o sette...ma c'erano due che sono venuti dietro c'hanno scortato con un'altra macchina...perché non si sentivano...a parte che...Tonino (Silipo) mi conosce ma si vede che secondo me non si sentivano troppo tranquilli perché per venire dietro con un'altra macchina loro...e c'erano altri due di dietro...più i Muto e più Tonino (Silipo)...[...] si si si si!!!!erano tutti calabresi*"³⁵⁵).

Dimitri MENOZZI:- che ho una chiamata sotto!

Astante:- subito a Reggio Emilia!"

³⁵¹ Telefonata n.11952 del 25/5/2012 delle ore 15:00:44 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in uscita verso l'utenza n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI (RIT 353/2012):

"Dimitri MENOZZI:- Tonino!

SILIPO Antonio:- dove sei?

Dimitri MENOZZI:- al bar la al Fashion!

SILIPO Antonio:- no vieni più avanti all'Evolution! vieni più avanti vieni!

Dimitri MENOZZI:- e che ne so io!

SILIPO Antonio:- qua qua più avanti qua!

Dimitri MENOZZI:- sto arrivando!

SILIPO Antonio:- eh.."

³⁵² La loro presenza è riscontrata dalle telefonate e dal riconoscimento fotografico effettuato da Dimitri MENOZZI.

³⁵³ All. 6 bis Informativa CC Parma cit.

³⁵⁴ All. 1 dell'Informativa CC Parma cit.

³⁵⁵ n. 24 del 29/5/2012 delle ore 16:48:18 intercettata sull'utenza telefonica n. 3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI in entrata dall'utenza n.3405050141 in uso a Piscopo Luigi (RIT 1456/12).



A riprova dell'interesse di SARCONE nella vicenda, si richiama la telefonata che, alla prima inadempienza da parte del MENOZZI, FRIZZALE Antonio faceva al SARCONE stesso: "*FRIZZALE Antonio: ciao!...oh Nicolino scusa se ti disturbo...eh niente...eh mi ha telefonato la banca!!!...quel cornuto non ha pagato la cambiale Nicolì!!!...praticamente adesso la cambiale è dal notaio!!!...e il notaio ha detto la tengo ferma una settimana dopodiché va in protesto...e mi tocca pagare anche a me il protesto...allora questa qua...allora non...allora lui adesso dovrebbe andare dal notaio a pagare la cambiale se no va a finire che la pago io!!...pago io...come si dice...la protesta...adesso mi ha chiamato la banca...praticamente sto cornuto qui se n'è fregato proprio!!! SARCONE Nicolino: no e come fa a protestare la ditta per una cambiale!!...non lo so io! FRIZZALE Antonio: ma questo è scemo proprio allora Nicolì!! SARCONE Nicolino: dai che adesso ci chiamo io va! FRIZZALE Antonio: dai fammi sto piacere Nicolì!! se no mi tocca pagare pure il protesto mi tocca pagare!!...che lui praticamente il 15 non l'ha pagato proprio...non è andato proprio in banca a versare i soldi...automaticamente adesso è dal notaio...però il notaio la tiene ferma una settimana...dopodiché la manda in protesto... SARCONE Nicolino: ti faccio sapere...nel pomeriggio ti faccio sapere!*"³⁵⁶

Subito dopo SARCONE Nicolino chiamava SILIPO Antonio affinché contattasse MENOZZI Dimitri, suggerendogli di farlo fare al fratello Luigi: "*SARCONE Nicolino:..ma che sta facendo...vedi che quello scemo (riferendosi a Dimitri MENOZZI n.d.r.) non ci ha pagato neanche la cambiale!...pure le spese...non solo che ci ha fatto spendere 300 euro di cambiali!!...pure le spese del notaio ci sono adesso...!!! SILIPO Antonio: ..Ma quello là lo dovremmo chiamare nell'ufficio...!! SARCONE Nicolino: ..quello della benzina la.. SILIPO Antonio:..Aah..! E aspetta che lo chiamo..!! Lo chiamo..!! SARCONE Nicolino:..E vedi...se no mandaci Gino (Luigi, fratello di Antonio n.d.r.) ..che questo è andato cercando grazia e ha trovato la disgrazia adesso! trecento li ha spesi per le cambiali.. SILIPO Antonio:..Lo chiamo..lo chiamo.. SARCONE Nicolino:..adesso c'è pure il notaio!! SILIPO Antonio:..Lo chiamo..lo chiamo..lo chiamo.. SARCONE Nicolino:..Digli che seno gliela protestano se non va a pagarla in questi giorni e...!! SILIPO Antonio:-Lo chiamo subito..lo chiamo..! SARCONE Nicolino:..e sempre il problema gli rimane...avisalo bene!!!*"³⁵⁷

Terminata la conversazione con SARCONE, SILIPO Antonio telefonava al fratello Luigi, al quale diceva di comunicare a MENOZZI di richiamarlo subito ("*chiamalo e digli che mi chiama urgentemente*")³⁵⁸. Così Luigi faceva.

Dal tenore di questa telefonata si capiva chiaramente che MENOZZI era stato costretto al rilascio delle cambiali dai calabresi nonostante lo stesso avesse già estinto il debito con i due pugliesi, come dallo stesso MENOZZI dichiarato in denuncia ("*MENOZZI*

³⁵⁶ Telefonata n. 2719 del 18/7/2012 delle ore 12:14:22 intercettata sull'utenza telefonica n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE. Telefonata in entrata dall'utenza n.3393078977 in uso a FRIZZALE Antonio (RIT 188/2012).

Certa la riferibilità di detta utenza all'imputato FRIZZALE Antonio, rinvenuta nella sua disponibilità all'atto della perquisizione del 28/1/2015.

³⁵⁷ Telefonata nr. 18570 del 18/7/2012 delle ore 12:22:16 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in entrata dall'utenza nr. 3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/12).

³⁵⁸ Telefonata n. 18571 del 18/7/2012 delle ore 12:24:33 intercettata sull'utenza n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in uscita verso l'utenza n.3478726227 in uso a Luigi SILIPO (RIT 353/2012).

Dimitri: l'ultima questione bisogna che ci troviamo io e te....perché tuo fratello "Tonino" (SILIPO Antonio) non si è comportato bene con me! SILIPO Luigi: purtroppo non è che non si è comportato bene, mio fratello e... sono andate delle persone là e gli hanno detto ascolta, vedi.... allora anzitutto... [...] SILIPO Luigi: quello che ti voglio dire io....mio fratello è stato chiamato da persone e gli hanno detto ascolta, noi veniamo qua direttamente perché sappiamo che è un carissimo amico di tuo fratello! allora diamogli ... per mettere così! ora tu dimostra che sei a posto che non hai nulla da dare là! MENOZZI Dimitri: ma lui.... queste persone qua mi hanno già messo nella merda e la prima cambiale è già andata in protesto! hai capito! SILIPO Luigi: comunque adesso te.... e perché hai fatto le cambiali testa di cazzo?! MENOZZI Dimitri: o fratello mio! perché ...perché per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello! SILIPO Luigi: no se tu sei pulito...tu non devi fare niente! hai capito! MENOZZI Dimitri: per il rispetto di tuo fratello Tonino l'ho fatto!''³⁵⁹).

Lo stato di angoscia di MENOZZI si poteva riscontrare dalla telefonata che lo stesso, poco dopo, effettuava al M.llo Danilo MELEGARI (che aveva ricevuto la sua denuncia il precedente 7 luglio) per segnalargli il contattato appena ricevuto, durante la quale, preso dallo sconforto, piangeva³⁶⁰.

Siffatto sconforto caratterizzava anche la conversazione che MENOZZI, la stessa giornata, intratteneva con BOCCONCINO Enrico (colui al quale aveva ceduto i crediti per l'estinzione della posizione debitoria con i due gestori Agip e che si era dimostrato "dalla sua parte" in questa vicenda), il quale lo esortava a non piangere, dicendo che non lo aveva mai sentito in quelle condizioni e tentando di rassicurarlo affermando che sarebbe intervenuto presso delle persone, giù in Calabria³⁶¹.

Analogamente, nella successiva conversazione intervenuta fra i due lo stesso pomeriggio³⁶², MENOZZI, disperato e piangente, minacciava propositi vendicativi mescolati ad intenzioni suicide ("io gli rompo il culo a tutti quanti..mi devono ammazzare..perché io voglio morire!!"). Dalla stessa conversazione si evinceva la genuinità del narrato di MENOZZI quanto alla effettiva cessione dei suoi crediti a BOCCONCINO, il quale, nel corso della telefonata, citava uno dei principali debitori del MENOZZI, Carlo MONTIPO'.

Quest'ultimo, escusso a verbale, ammetteva di essere stato debitore di MENOZZI Dimitri per il noleggio e acquisto di gru per la somma complessiva di 20.000 €. Negli anni 2009-2010, MENOZZI gli aveva comunicato la cessione del credito in favore di BOCCONCINO Enrico, al quale aveva pagato corrispondendo la cifra mensile di 700 €,

³⁵⁹ Telefonata n. 4613 del 18/7/2012 delle ore 14:00:53 intercettata sull'utenza n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI in uscita verso l'utenza n. 3478726227 in uso a SILIPO Luigi (RIT 1456/12).

³⁶⁰ Telefonata n. 4629 del 18/7/2012 delle ore 14:40:45 intercettata sull'utenza telefonica n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in entrata dall'utenza n.3313601581 in uso a Maresciallo Melegari Danilo. (RIT 1456/2012).

³⁶¹ Telefonata n. 4626 del 18/7/2012 delle ore 14:25:15 intercettata sull'utenza telefonica n. 3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3382437239 in uso a Enrico Bocconcino (RIT 456/2012).

³⁶² Telefonata nr. 4632 del 18/7/2012 delle ore 14:45:44 intercettata sull'utenza telefonica n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3382437239 in uso a Enrico Bocconcino (RIT 1456/2012).



pagamenti ancora in corso anche se oramai il debito era estinto. MONTIPO' produceva altresì riscontri documentali di detti pagamenti in favore del BOCCONCINO³⁶³.

In serata MENOZZI riceveva la chiamata di SILIPO Antonio, che gli domandava, con tono fermo, il motivo per il quale non avesse ancora pagato la prima cambiale³⁶⁴ convocandolo al suo cospetto. MENOZZI ubbidiva dimesso e rispettoso: *"..eeh..tonino!..io sono con le stampelle e non ho neanche la macchina..perché mia moglie è a Lecce..eeehh...se vuoi domani vengo...con disturbo..con disturbo...che mi...mi permetti...vengo alla casa...al capannone tuo...!"*³⁶⁵.

L'indomani MENOZZI Dimitri si recava a Cadelbosco di Sopra, via Belpoliti n. 5, ove ha sede l'azienda e l'abitazione di SILIPO Antonio.

L'incontro, oltre che dalle intercettazioni che davano conto dell'arrivo di MENOZZI da SILIPO³⁶⁶, era riscontrato attraverso un servizio di osservazione, pedinamento e controllo, corredato da foto³⁶⁷.

Sul contenuto dell'incontro, MENOZZI era escusso dai carabinieri³⁶⁸.

Lo stesso riferiva che SILIPO lo aveva convocato per chiedergli il motivo del mancato pagamento, mandandolo a giustificarsi dai soci FRIZZALE/TOSTONI. Così MENOZZI aveva fatto rassicurando FRIZZALE dicendogli che avrebbe pagato la cambiale appena possibile. Anche l'incontro col FRIZZALE era riscontrato con servizio di osservazione pedinamento e controllo³⁶⁹.

Ribadiva MENOZZI nel verbale che aveva comunque già pagato il debito verso i gestori Agip, indicando nel dettaglio i nominativi dei suoi creditori di cui alla cessione del credito a BOCCONCINO, fra i quali MONTIPO' Carlo³⁷⁰, come poi da quest'ultimo confermato.

Dopo una settimana FRIZZALE contattava direttamente MENOZZI per il pagamento della cambiale in scadenza. Anche in questa circostanza emergeva la diretta partecipazione di SARCONI Nicolino. Infatti, FRIZZALE Antonio, subito dopo aver appreso dell'insoluto, ancor prima di chiamare il debitore, chiamava SARCONI

³⁶³ Sit rese in data 31/10/2012, all. 3 Informativa CC Parma cit.

³⁶⁴ Telefonata n. 4680 del 18/7/2012 delle ore 19:58:38 intercettata sull'utenza telefonica n. 3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in entrata dall'utenza n.3355614188 in uso a Antonio SILIPO (RIT 1456/2012).

³⁶⁵ Telefonata nr.18626 del 18/7/2012 delle ore 19:59:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in uscita verso l'utenza n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI (RIT 353/12).

³⁶⁶ Telefonata nr. 18656 del 19/7/2012 delle ore 10:20:37 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in entrata dall'utenza nr.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI (RIT 353/12).

³⁶⁷ All.4 Informativa CC Parma cit.

³⁶⁸ verbale di sommarie informazioni testimoniali del 20/7/2012, all. 5 Inf. CC Parma cit.

³⁶⁹ All. 5 Informativa CC Parma cit.

³⁷⁰ MENOZZI consegnava anche le fatture attestanti il suo credito, All. 7 Inf. CC Parma cit. L'esistenza del credito di MENOZZI verso MONTIPO' era altresì confermata da altro teste escusso, BORCIANI Alberto, che era a conoscenza della questione in quanto MONTIPO' aveva a sua volta noleggiato allo stesso le gru acquisite da MENOZZI Dimitri, All. 8.



Nicolino invitandolo a passare da lui³⁷¹ per poi, subito dopo avere parlato con SARCONE, mettersi in contatto con MENOZZI³⁷².

Alle 18:00 di quello stesso 26 luglio SARCONE Nicolino si recava effettivamente presso l'aera Agip e lì, con il telefono di FRIZZALE Antonio, chiamava SILIPO Antonio. SARCONE dopo aver detto a SILIPO di essere dal FRIZZALE, gli passava quest'ultimo in modo che fosse SILIPO a spiegargli direttamente i dettagli della vicenda. SILIPO, quindi, diceva a FRIZZALE di aver già chiesto contezza al MENOZZI del ritardo; quest'ultimo lo aveva rassicurato sul prossimo pagamento: *"SILIPO Antonio: allora ascoltami un attimo, siccome io l'ho mandato a chiamare ed è venuto qua da me.. FRIZZALE Antonio: eh.. SILIPO Antonio: mi ha detto che lo devo scusare e che ho ragione dicendo che non ha potuto pagare questa cosa e se puoi portare pazienza che vi pagherà la prima e la seconda con le spese di notaiò tutti insieme. FRIZZALE Antonio: eh.. SILIPO Antonio: perché sta avendo dei problemi abbastanza notevoli, ed è venuto a casa mia con una stampella. Io gli ho detto di non scherzare e lui mi ha risposto dicendomi che ha avuto un problema alla prima e ha che ha fatto una brutta figura e non sa come venirti a chiedere scusa. FRIZZALE Antonio: ho capito ho capito. SILIPO Antonio: hai capito? quindi stai tranquillo che vediamo come fare"*³⁷³.

Il 4 agosto 2012 FRIZZALE Antonio si rivolgeva a SILIPO Antonio per far sì che MENOZZI Dimitri pagasse la cambiale del 15 agosto 2012: *"FRIZZALE Antonio: tra 10 giorni, ho paura che quello (DIMITRI) non pagando quell'altra va a finire che adesso mi manda in protesto anche quell'altra. SILIPO Antonio: Antò non ti preoccupare, non ti devi preoccupare, non ti devi preoccupare. Tu devi stare solo tranquillo"*³⁷⁴.

Il 15 agosto era in scadenza altra cambiale, che MENOZZI si determinava ad onorare solo per paura (*"No adesso non si son fatti sentire perché secondo me aspettano questa qua da domani che gli va in protesto...dopo questo week end è guerra pura..."*)³⁷⁵.

Nell'agosto 2012 SARCONE Nicolino si spostava a Cutro e MENOZZI non riceveva più telefonate di sollecito del pagamento delle cambiali (quella di agosto era stata pagata, ma non quella di luglio).

³⁷¹ Telefonata n. 3260 del 26/7/2012 delle ore 09:11:29 intercettata sull'utenza telefonica n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE. Telefonata in entrata dall'utenza n.3393078977 in uso a FRIZZALE Antonio (RIT 353/2012).

³⁷² Telefonata n. 5424 del 26/7/2012 delle ore 09:18:24 intercettata sull'utenza telefonica n. 3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in entrata dall'utenza n. 3487751428 in uso a FRIZZALE Antonio (RIT 1456/2012).

³⁷³ Telefonata n.19352 del 26/07/2012 delle ore 17:48:22 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n. 3393078977 in uso a FRIZZALE Antonio. (RIT 353/2012).

³⁷⁴ Telefonata n. 20340 del 04/8/2012 delle ore 19:24:40 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3393078977 in uso a FRIZZALE Antonio (RIT 353/2012).

³⁷⁵ Telefonata nr. 7391 del 16/8/2012 delle ore 09:52:00 intercettata sull'utenza telefonica n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in entrata dall'utenza nr. 3313601581 in uso a Comandante Melegari Danilo (RIT 456/2012). Telefonata n. 7422 del 16/08/2012 delle ore 16:24:50 intercettata sull'utenza telefonica n.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in uscita verso l'utenza n. 3313601581 in uso a Comandante CC Melegari (RIT 456/2012).



Con il suo rientro a Reggio Emilia, il 27 agosto 2012, ricominciavano le pressioni del SARCONI, che si avvaleva al fine sempre di SILIPO Antonio.

Il 30 agosto 2012 SILIPO Antonio chiamava MENOZZI dicendogli che doveva pagare ad ogni costo le cambiali, soffermandosi sul fatto che quella di luglio non era ancora stata pagata. SILIPO si esprimeva con toni particolarmente duri trovando un interlocutore completamente soggiogato: *"MENOZZI Dimitri: scusami un attimo, io ci sono andato al distributore e ho parlato con le persone e gli ho spiegato il problema, che adesso ho anche le gambe e non posso spiegare e ho qualche problema in più. Quella di Agosto l'ho messa apposto, quella di luglio quando posso fare qualcosa, "vediamo di camminare normalmente" (pagare ogni mese) hai capito? SILIPO Antonio: Dimitri ma non la devi prendere sul fattore che hai un problema perché tu hai dato una parola e una parola è una parola, capiscimi, non mi fare esprimere più di tanto, non mi dire questo quello e quell'altro perché per me sei sempre Dimitri e io sono sempre Tonino Silipo, capiscimi, ok? MENOZZI Dimitri: per l'amor di Dio.. SILIPO Antonio: anche se tu, augurando malamente, sei in un ospedale da uomo devi dire, anche nel letto di un ospedale, vedete di sbrigarmi questa situazione al migliore amico, ma vi dovete sbrigare, capiscimi, hai capito? Siccome è stata data una parola da parte mia da parte di amici vicino, capiscimi bene, non mi fare venire meno che io non posso fare più affidamento su di te ok? E allora per favore non fare bontà, non prendere bontà per debolezza sulla mia persona..MENOZZI Dimitri: no per l'amor di Dio, non sto scambiando bontà per debolezza. SILIPO Antonio: anche se devi fare un sacrificio di stare digiuno a mezzogiorno, disponi della situazione della parola che tu hai dato, perché hai dato la tua parola davanti a persone come si deve, per favore, siccome la persona mi ha telefonato porta a compimento quello che devi portare .. MENOZZI Dimitri: adesso ci vado a parlare, va bene Tonino. SILIPO Antonio:- non mi fare aggiungere altro, fai in modo che queste telefonate non avvengano più e quando ci vediamo parliamo di tutt'altro. MENOZZI Dimitri: certamente. SILIPO Antonio:- benissimo. MENOZZI Dimitri: certamente Tonino. SILIPO Antonio: non mi fare più dire niente ok? MENOZZI Dimitri: apposto va bene. SILIPO Antonio: tieni la situazione in mano, ti saluto e stammi bene"*³⁷⁶.

Nel corso della telefonata SARCONI Nicolino si trovava accanto a SILIPO Antonio: infatti l'intercettazione della sua utenza (RIT 188/12), attraverso i progressivi n.4793, 4797 e 4798, attestava che lo stesso si trovava a Cadelbosco di Sopra presso l'azienda di SILIPO Antonio³⁷⁷; da lì effettuava una telefonata (n. 4795), potendo gli inquirenti chiaramente udire in sottofondo le voci proprio di SILIPO Antonio e del fratello Luigi.

Contatti, sollecitazioni ed incontri diretti a pressare la vittima per il pagamento delle cambiali seguivano anche nel mese di settembre 2012.

Si ritiene di poter formulare giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in particolare valorizzando la loro spontaneità, costanza e precisione narrativa.

Dopo la coatta sottoscrizione delle cambiali, MENOZZI Dimitri, evidentemente trovato il coraggio anche tramite la consultazione di terzi (vedi telefonata al poliziotto in pensione PISCOPO Luigi) e comunque avvicinandosi il momento della scadenza del

³⁷⁶ Telefonata nr. 8484 del 30/8/2012 delle ore 16:19:20 intercettata sull'utenza telefonica nr.3452618666 in uso a Dimitri MENOZZI. Telefonata in entrata dall'utenza nr. 3355614188 in uso a Antonio SILIPO (RIT 353/12).

³⁷⁷ All. 6 Informativa CC Parma cit.



primo titolo, decideva di rivolgersi ai carabinieri. Ciò faceva offrendo una particolareggiata descrizione degli eventi, che trovava ampio riscontro dalle risultanze delle captazioni in atto, sia quanto a dinamica degli eventi sia quanto allo stato di vera e propria disperazione della vittima. La straordinaria convergenza del dato dichiarativo e di quello tecnico delle captazioni telefoniche fanno ritenere del tutto persuasiva la ricostruzione d'accusa sopra compendiata.

I fatti integrano gli estremi del reato contestato, essendo stata posta in essere una grave, organizzata e reiterata azione intimidatoria sulla vittima per costringerla al pagamento del debito in favore della coppia di pugliesi, committenti l'esazione coatta.

Le dichiarazioni della vittima circa il già avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte sua sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche nonché dalle dichiarazioni rese dai testi MONTIPO' Carlo e BORCIANI Alberto, sicché alla stesse deve darsi credito, salvo ritenere che la coppia FRIZZALE/TOSTONI non avesse comunque ottenuto soddisfazione da BOCCONCINO Enrico, che si era invece assunto tale impegno. In ogni caso, anche a ritenere sussistente il credito, l'incarico fornito dai pugliesi al clan malavitoso calabrese di provvedere al recupero integra gli estremi del delitto estorsivo e non il più lieve reato di ragion fattasi, sul punto rimandando a quanto esposto all'inizio del presente capitolo.

Indubbia la forte carica intimidatoria della condotta, dalla convocazione all'intimidazione da parte del gruppo, dall'utilizzo di espressioni - più o meno larvate - chiaramente evocative dell'ambiente malavitoso di riferimento, all'assillante pressione sulla vittima, condotte poste in essere, *in primis*, dal duo SARCONE Nicolino-SILIPO Antonio nell'assetto già altrove emerso di capo (il primo) e fedele esecutore (il secondo).

Sussistono le contestate aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più di cinque soggetti al fine organizzativi, la minaccia da più persone riunite e da persone facenti parte del sodalizio sub 1. Si ravvisa altresì l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, stante la finalità di realizzo degli interessi associativi a muovere l'azione dei correi (il recupero crediti, come meglio emergerà poi, era un prezioso strumento del sodalizio per creare relazioni e rapporti di forza con gli imprenditori locali), nonché considerata la modalità della condotta ubbidiente al paradigma comportamentale proprio delle organizzazioni criminali.

Sussiste altresì la responsabilità di FRIZZALE Antonio, in qualità di committente dell'estorsione nella piena consapevolezza dell'intimidazione che i calabresi avrebbero posto in essere, non fosse altro per essere stato lo stesso presente, il pomeriggio del 25/5/2012 presso la sua azienda, nel momento in cui i calabresi vi portarono il malcapitato MENOZZI, ivi proferendo gravi minacce nei suoi confronti. FRIZZALE, nonostante tale grave episodio, ha continuato a sostenere l'operato del gruppo criminale e a rivolgersi a loro per la realizzazione dei suoi fini.

FRIZZALE Antonio, al pari dei coimputati, non ha inteso personalmente fornire un'alternativa versione dei fatti. Già in sede di interrogatorio di garanzia, però, è stata depositata una memoria contenente la tesi difensiva: MENOZZI era effettivo debitore del FRIZZALE; quest'ultimo si era rivolto a SILIPO Luigi, che era soggetto in rapporti lavorativi con il MENOZZI stesso, per ottenere la soddisfazione del suo credito. FRIZZALE non si era mai rivolto a SARCONE, né, tanto meno, all'organizzazione criminale che si vuole da lui capeggiata.

Trattasi di versione all'evidenza confliggente con quanto emerge in atti, al riguardo richiamandosi le dichiarazioni di MENOZZI (già giudicate pienamente attendibili) circa

la frase pronunciata proprio dal FRIZZALE per esortarlo a pagare dopo che lo stesso era stato fatto oggetto delle intimidazioni del pomeriggio del 25 maggio: "io non c'entro niente, sai chi ti viene poi a cercare". Ciò dicendo, FRIZZALE intendeva sostenere, agli occhi del debitore, l'apparente cessione del credito ai calabresi, sì da rafforzarne la carica intimidatoria, in modo del tutto contraddittorio con la sua tesi. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in memoria, le intercettazioni telefoniche danno conto dei plurimi contatti del FRIZZALE proprio con SARCONE Nicolino, oltre che con SILIPO Antonio. Non solo, pertanto, con SILIPO Luigi.

CAP. 60), 61) TURRÀ ROBERTO. TENTATE ESTORSIONI IN DANNO DI PETROLO VINCENZO.

Fonti: Informativa 24/5/2013 Comando Compagnia CC di Parma (pp. 479-481) e allegati (Vo. 31).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; non proposto riesame.

Vincenzo PETROLO, titolare del ristorante "Villa Cupido" sito a Villa Cella di Reggio Emilia, da marzo a settembre 2012, era fatto oggetto di due tentativi di estorsione ad opera di TURRÀ Roberto.

In particolare, come emerge dalla annotazione redatta dai Carabinieri di Reggio Emilia in data 14/3/2012³⁷⁸, in quella data PETROLO chiamava i carabinieri, che si portavano presso il suo ristorante.

Nell'occasione l'uomo riferiva che, nel mese di febbraio, si era accordato con tale BRUGNANO al fine di commissionargli l'esecuzione di lavori edili per la costruzione di una palazzina adiacente al ristorante; all'inizio del mese di marzo 2012, si erano presentati presso il suo ristorante TURRÀ Roberto e OPPIDO Gaetano, che gli avevano detto espressamente che i lavori di ristrutturazione del locale avrebbe dovuto affidarli a loro e non al BRUGNANO, perché questi "aveva i soldi", mentre loro "dovevano lavorare"; ciò avrebbe garantito al PETROLO "protezione in caso di bisogno", poiché BRUGNANO non poteva certo garantire, ad esempio, che "le la gru non prendesse fuoco". Gli stessi TURRÀ e OPPIDO, questa volta insieme ad altri calabresi, si erano ripresentati anche il 10 marzo 2012, ripetendo la stessa richiesta, alla quale PETROLO era riuscito a sottrarsi solo assumendo (falsamente) di non essere, al momento, in grado di eseguire i lavori per mancanza di denaro.

All'invito rivoltagli dai militari di presentare denuncia per l'accaduto, PETROLO affermava di essere turbato e timoroso di ritorsioni sulla sua persona, familiari ovvero verso il locale.

I carabinieri facevano ritorno presso il ristorante anche il successivo 20 marzo, li apprendendo dal PETROLO che TURRÀ si era nuovamente presentato al fine.

PETROLO Vincenzo, ancorché non intenzionato a presentare denuncia, era comunque convocato dagli inquirenti, che lo sentivano a verbale in data 21 settembre 2012.

Lo stesso in quella sede riferiva che, nel pomeriggio del 19 settembre, TURRÀ Roberto si era nuovamente recato da lui chiedendogli la somma di 3.000 €. Il ristoratore si era rifiutato, al che TURRÀ aveva prelevato dall'abitacolo della sua vettura una bottiglia

³⁷⁸ All. 34 Informativa cit. in epigrafe.



piena di benzina mostrandogliela ed affermando che con quella avrebbe bruciato le auto dei suoi creditori, gesto intimidatorio chiaramente inteso dal PETROLO come rivolto alla sua persona³⁷⁹.

Le dichiarazioni rese dalla vittima trovavano convincente riscontro dalle attività tecniche in corso.

In particolare, si accertava che, nella serata del 10 marzo 2012, alle ore 22.48, l'utenza n.3931668892 in uso a TURRA' Roberto era posizionata proprio presso il Ristorante Pizzeria Villa Cupido del PETROLO.

Inoltre, effettivamente, alle ore 16.09 del 19 settembre 2012, TURRA' Roberto aveva chiamato PETROLO Vincenzo preannunciandogli imperiosamente il suo arrivo: *"TURRÀ Roberto: mi avevi detto che mi chiamavi quando arrivavi! PETROLO Vincenzo: e ti chiedo scusa....TURRÀ Roberto: lo sai quanto mi pensi tu a me???! PETROLO Vincenzo: tanto ti penso TURRÀ Roberto: sì.... niente proprio!! comunque ti vorrei vedere gentilmente, riusciamo? PETROLO Vincenzo: e quando? TURRÀ Roberto: quando vusseria decide!! [...] TURRÀ Roberto:- dove sei? PETROLO Vincenzo: al ristorante sono adesso. TURRÀ Roberto: arrivo là!"*³⁸⁰.

Anche l'ambientale posizionata all'interno dell'auto in uso al TURRÀ permetteva di registrare parte del dialogo finale avvenuto tra quest'ultimo e PETROLO Vincenzo, comprendendosi chiaramente che PETROLO si opponeva alla richiesta del TURRÀ e quest'ultimo, arrabbiato, si allontanava a forte velocità. *"TURRÀ Roberto: hai detto di no allora!? PETROLO Vincenzo: non ci riesco Roberto!!.....non ci riesco Roberto!...Roberto?! TURRÀ Roberto: ma adesso mi hai detto di no!? (con tono di minaccia n.d.r.) PETROLO Vincenzo: ho detto queste cose: non ci riesco! TURRÀ Roberto: sì o no?!! PETROLO Vincenzo: non ci riesco!!! TURRÀ Roberto: e vedi al pomeriggio che riesci a fare!! PETROLO Vincenzo: è? TURRÀ Roberto: non vedi cosa puoi fare?!.....non vedi cosa puoi fare?.....non vedi cosa puoi fare?....PETROLO Vincenzo: vuoi sapere....incompr...devo pagare i suoi debiti....(TURRÀ non risponde e si allontana a forte velocità senza salutare)"*³⁸¹.

E' doveroso rilevare che, nel corso delle dichiarazioni rese a verbale il 21/9/2012, PETROLO Vincenzo, invitato a illustrare anche gli accadimenti del marzo 2012, tentava di sminuirne la carica intimidatoria, riferendo che, pur avendo inteso la esternata volontà del TURRA' ad eseguire i lavori al posto dell'appaltatore da lui prescelto quale un'imposizione e non certo una proposta, non rievocava le frasi minatorie invece riferite nell'immediatezza. A tale prima versione il giudicante ritiene di dar credito, considerata la sua immediatezza e spontaneità e viepiù considerato che era stato lo stesso PETROLO a chiedere l'intervento dei militari rappresentando loro da subito una vicenda di carattere estorsivo. Del resto, il fatto che la vittima fosse così intimorita da non volere presentare denuncia era stato anche dalla stessa espressamente dichiarato, sicché, nella consapevolezza di non potersi sottrarre alle domande dei carabinieri che l'avevano convocata, è del tutto verosimile che abbia tentato di edulcorare i caratteri della vicenda.

³⁷⁹ verbale di sit di PETROLO Vincenzo, all. 35 all'Informativa cit.

³⁸⁰ Telefonata nr. 15174 del 19/9/2012 delle ore 16:09:28 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3931668892 in uso a TURRÀ Roberto in uscita verso l'utenza nr. 3335700711 in uso a PETROLO Vincenzo (RIT 448/12).

³⁸¹ Trascrizione progressivo n.1950 del 19/9/2012 delle ore 16.51 relativa all'intercettazione ambientale dell'auto Fiat Punto in uso a TURRÀ Roberto (RIT 1055/12).

Né può dirsi che PETROLO abbia mostrato un particolare impeto accusatorio in relazione all'evento del settembre 2012, essendo evidente che lo stesso fu convocato dai carabinieri proprio a seguito dell'ascolto delle conversazioni che facevano intendere come lo stesso fosse, in quel momento, oggetto di reiterate azioni intimidatorie da parte di uno degli esponenti del gruppo organizzato, l'impetuoso TURRA' Roberto. Anche a questo riguardo, il dichiarante si è limitato a non negare l'evidenza.

I fatti, così come ricostruiti, integrano gli estremi dei delitti di tentata estorsione pluriaggravata (l'aggravante della pluralità delle persone all'atto della commissione della minaccia è stata correttamente contestata in relazione al solo delitto sub 60) così come formulati, che non si perfezionavano per la resistenza della vittima, che accampava scuse per sottrarsi alle imposizioni dei calabresi, per poi rivolgersi ai carabinieri.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, al cospetto di una vittima fortemente intimidita, reticente e vista la gravità delle minacce che evocano codici di comportamento tipici delle organizzazioni criminali ad opera di uno dei suoi appartenenti, appunto TURRA' Roberto.

CAPO 62) AMATO DOMENICO. ESTORSIONE IN DANNO DI PELLEGGRI FRANCESCO E MAZZEI GIUSEPPINA.

Fonti: Informativa 24/5/2013 Comando Compagnia CC di Parma (pp. 524-577) e allegati (Vol. 31).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, escluso art. 7 l. 203/1991; non proposto riesame.

La famiglia AMATO risultava già contigua al clan 'ndranghetista emiliano nell'ambito dell'inchiesta *Edilpivra* (cfr. sentenza in atti). Nella presente indagine è riemerso il nominativo di AMATO Alfredo (accusato, fra gli altri reati, di essere l'esecutore materiale dell'incendio dell'autovettura di COLACINO Michele di cui sopra si è trattato), nonché quelli di AMATO Francesco e AMATO Domenico, questi ultimi imputati dell'estorsione in oggetto, dei quali il solo AMATO Domenico qui giudicato.

Le indagini svolte dalla Compagnia dei carabinieri di Parma permettevano di accertare che i due erano in rapporti con il faccendiere parmigiano FERRARI Aldo Pietro, soggetto dedito a crimini finanziari (così come riscontrato dai plurimi precedenti penali) comparso, nel corso della presente indagine, anche per i suoi rapporti con TATTINI Roberta e GUALTIERI Antonio, quale potenziale finanziatore di alcune rilevanti operazioni economiche ideate e gestite dal clan³⁸². Per quanto rileva in questa sede, si comprendeva che FERRARI usasse assoldare la coppia di calabresi avvalendosi della loro forza intimidatrice per il disbrigo delle sue faccende.

Nelle telefonate intercettate tra i cugini AMATO Francesco (Ciccio) e AMATO Domenico (Mimmo) nell'ultimo trimestre del 2011³⁸³ si parlava di una cifra di 10.000 €

³⁸² Vedi Informativa Carabinieri Fiorenzuola D'Arda (Vol. 26).

³⁸³ L'identificazione dell'imputato AMATO Domenico è certa in quanto la disponibilità dell'utenza è stata riscontrata dal servizio di o.p.c. del 14/12/2011, avvalorata dalle dichiarazioni rese in udienza preliminare da AMATO Francesco e mai contestata.

che FERRARI avrebbe versato loro se fossero riusciti ad imporre la sua volontà a PELLEGGRI Francesco e alla fidanzata di quest'ultimo MAZZEI Giuseppina.

Le localizzazioni dei telefoni cellulari dei due calabresi davano conto del fatto che gli stessi, in quel periodo, spesso si trovavano negli uffici di FERRARI Aldo Pietro, in Parma, località "Botteghino".

In particolare, l'8/11/2011, AMATO Francesco, dopo essere stato nell'ufficio di FERRARI, incontrava PELLEGGRI, come attestato dall'ascolto della voce di quest'ultimo in sottofondo alle conversazioni n. 285 e n.287.

L'oggetto della telefonata fra i due AMATO del 15/11/2011 riguardava le "maniere forti" che i due avrebbero dovuto usare nei confronti di una terza persona³⁸⁴.

L'indomani si aveva contezza del fatto che i cugini avevano ricevuto 1.000 €, che AMATO Francesco definiva "il caffè", ossia una minima parte del compenso che sarebbe spettato ai due per il "lavoro" commissionato dal FERRARI³⁸⁵.

Il 18/11/2011, AMATO Domenico, dopo essere stato dal FERRARI, chiamava il cugino Francesco comunicandogli di aver detto al FERRARI che, quel pomeriggio, lui e AMATO Francesco avrebbero incontrato PELLEGGRI e la sua fidanzata MAZZEI Giuseppina (*"sempre che poi e poi gli ho tirato fuori il discorso ... dopo che mi ha detto lunedì..gli ho detto comunque io..oggi pomeriggio con Ciccio c'abbiamo l'appuntamento con Francesco e con la Giuseppina...hai capito?!"*³⁸⁶).

Nel primo pomeriggio di quel 18 novembre, AMATO Domenico chiamava AMATO Francesco per dirgli che PELLEGGRI non sarebbe riuscito ad andare all'appuntamento, ma che avrebbero incontrato la MAZZEI (*"AMATO Domenico: Ascolta!! uhm...Francesco non riesce a passare... lui. AMATO Francesco: Eh.. AMATO Domenico: però ha detto che manda la sua ragazza.. AMATO Francesco: a che ora.. AMATO Domenico: adesso... mi deve chiamare"*³⁸⁷).

Lunedì 21/11/2011, AMATO Domenico avvisava AMATO Francesco del fatto che MAZZEI Giuseppina, dopo l'incontro del 18 novembre, aveva riferito al fidanzato PELLEGGRI delle pressioni ricevute. In particolare Domenico raccontava che la MAZZEI, rimasta impressionata dai toni utilizzati dai due AMATO, si era "messa a piangere" con il fidanzato essendosi resa conto che i due AMATO erano al "servizio" di FERRARI Aldo. AMATO Francesco, pertanto, deduceva che la MAZZEI non sarebbe andata da Aldo FERRARI ed AMATO Domenico gliene dava conferma (*"non lo vuole neanche vedere!"*). Dalla telefonata si poteva comprendere che l'incontro con la MAZZEI era effettivamente avvenuto e che la donna ne era rimasta alquanto turbata

³⁸⁴ Telefonata nr.472 del 15/11/2011 delle ore 18:06:17 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁸⁵ Telefonata nr.485 del 16/11/2011 delle ore 16:44:37 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁸⁶ Telefonata n. 501 del 18/11/2011 delle ore 11:26:09 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁸⁷ Telefonata n. 502 del 18/11/2011 delle ore 14:20:36 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).



(“AMATO Domenico: [...] io l’ho vista che si stava mettendo a piangere già quando eravamo al tavolo e poi ha resistito, comunque daa poi ne parliamo!”³⁸⁸).

Le telefonate successive avevano ad oggetto la questione di una lettera che FERRARI Aldo sosteneva di avere spedito a PELLEGGRI mentre quest’ultimo negava di averla ricevuta, fino a che, avuta contezza della effettiva ricezione, i due AMATO dicevano di volere incontrare subito il PELLEGGRI presso la stessa area di Servizio Esso ove si era svolto anche l’incontro con la MAZZEI (*“AMATO Domenico: però lui sempre dice e ma lui sa perché!!!.. gli ho detto ascolta France!! mi hai rotto le palle vieni questa sera che ne parliamo ... AMATO Francesco: A che ora a che ora a che ora viene questa sera? AMATO Domenico: Lui ha detto che viene verso le sei e mezzo le sette”³⁸⁹*). Gli spostamenti immediatamente successivi di AMATO Francesco permettevano di collocarlo nell’area di servizio citata, luogo dell’appuntamento con PELLEGGRI.

Dopo l’incontro, mentre AMATO Francesco stava rientrando a Reggio Emilia, riceveva una telefonata da AMATO Domenico. Quest’ultimo gli comunicava che MAZZEI Giuseppina non aveva intenzione di andare presso gli uffici di Aldo FERRARI. AMATO Francesco si arrabbiava perché PELLEGGRI e la MAZZEI stavano disattendendo le loro indicazioni annunciando di volere parlare con la ragazza: *“AMATO Domenico: Ci ho chiamato! AMATO Francesco: eh.. AMATO Domenico: la ragazza sua.. AMATO Francesco: eh.. AMATO Domenico: la sua ragazza non vuole venire!! AMATO Francesco: e ora come la mettiamo ora!!? AMATO Domenico: Eh non lo so!!!...e tra virgolette, pensandoci bene ha ragione anche lei alla fine... AMATO Francesco: Perché ha ragione?!!! AMATO Domenico: e perché te lo spiego io perché Ciccio....quello lì è un figlio di puttana davvero..però... AMATO Francesco: hai rotto i coglioni anche tu Mimmo...tu una volta dai ragione di qua e una volta dai ragione di là!!!! omissis... AMATO Francesco:...Mimmo....siccome che tu hai interessi con lui....e di carattere sei proprio così..allora gli dici.....Francesco adesso hai rotto i coglioni tu e lei....andate a fare in culo tutti e due!!!! .e cazzo!...e trovano sempre punti...e la lettera che v’ha minacciato!!..dopo c’è...il discorso adesso cambia!!!..cazzo!! AMATO Domenico: infatti infatti...infatti AMATO Francesco: Va bene chiudi parliamo parliamo di di di per voce ...omissis... AMATO Francesco: No! voglio parlare con lei ora!! voglio parlare con lei io!... non con lui!!...con lei!! AMATO Domenico: si si si”³⁹⁰*.

La conversazione intercorsa fra i due AMATO il successivo 5 dicembre faceva intendere che la MAZZEI era ancora ferma nella sua intenzione di non recarsi negli uffici del FERRARI, mentre i due calabresi esercitavano pressioni su PELLEGGRI, facendogli capire che, se il problema non fosse stato risolto con le buone, sarebbero passati alle “maniere forti”: *“AMATO Domenico: E lui in pratica però...in pratica lui...sì...come si chiama la...in pratica dice “...io sto cercando di convincerla ancora e qua e la piripì popopo.... però piano piano ce la sto facendo”....gli ho detto o Francè non torniamo alle stesse cose perché se torniamo alle stesse cose siamo apposto qua eh!!!...gli ho detto lo sai ormai ne abbiamo parlato e dobbiamo cercare di risolvere*

³⁸⁸ Tel. n. 549 del 21/11/2011 delle ore 09:46:43 intercettata sull’utenza telefonica nr. 393488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall’utenza nr. 3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁸⁹ Telefonata n. 766 del 29/11/2011 delle ore 16:51:44 intercettata sull’utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l’utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁹⁰ Telefonata nr.776 del 29/11/2011 delle ore 20:14:20 AMATO Domenico chiama AMATO Francesco (RIT 439/2011).

*questo cazzo di problema, gli ho detto non lo portiamo alle lunghe perché dopo sono cazzi!!! AMATO Francesco: eh! AMATO Domenico: E adesso ha ancora il telefono chiuso...ora provo più tardi.... AMATO Francesco: e vedi se c'è... se ti dice di no... gli dici va bene!!*³⁹¹. Dopo un'ora la situazione era ancora in stallo: la MAZZEI non si voleva recare da FERRARI e quest'ultimo aveva inviato a PELLEGGRI un'altra lettera con la quale gli chiedeva la restituzione di un'autovettura³⁹², sicché era fissato altro appuntamento fra i calabresi e la coppia PELLEGGRI/MAZZEI³⁹³.

Il giorno successivo, 6/12/2011, intercorreva fra i cugini AMATO una conversazione rilevante. I due facevano espressamente il nome di FERRARI Aldo e Domenico diceva a Francesco che stava andando là, negli uffici di FERRARI, dove Francesco lo avrebbe raggiunto, e che più tardi aveva altro appuntamento con PELLEGGRI: *AMATO Francesco: Dove sei? AMATO Domenico: ora sto uscendo dal bar che mi ha chiamato l'autista di Aldo!!! AMATO Francesco: ah? AMATO Domenico: mi ha chiamato l'autista!!! AMATO Francesco: quale autista? AMATO Domenico: l'autista di Aldo! Ferrari!.....per parlare! AMATO Francesco:..eh! AMATO Domenico: e sto andando là... AMATO Francesco: e anch'io sto andando là che facciamo!!; AMATO Domenico: ah e... . però più tardi ho appuntamento con Francesco.....*. AMATO Francesco diceva di riferire a PELLEGGRI che ieri, quando si erano visti, non gli aveva messo le mani addosso solo perché era in compagnia della sua ragazza. Poi, con tono minaccioso, rappresentava a Domenico che durante la notte trascorsa era passato vicino all'abitazione di PELLEGGRI, facendo chiaramente intendere l'intenzione di compiere un atto intimidatorio nei suoi confronti, affermando poi che PELLEGGRI li doveva temere. Domenico, resosi conto che l'irruenza di Francesco era controproducente, rivendicava un ruolo primario nella conduzione della faccenda. AMATO Francesco, poi, si raccomandava con Domenico affinché i rapporti con Aldo FERRARI rimanessero buoni, capendosi chiaramente che quest'ultimo elargiva denari ai due. Per questo motivo, infatti, AMATO Francesco, quando apprendeva che AMATO Domenico sarebbe passato dal FERRARI, lo invitava a chiedergli la "differenza" di soldi che doveva ancora dar loro: *AMATO Francesco: eh ma gliel'hai detto quello si è incazzato ed ha fatto bene perché stai prendendo per il culo!!! AMATO Domenico: no adesso...adesso...allora adesso quando lo vedo io ce lo spiego io il fatto.... AMATO Francesco: sai sai come gli devi dire!?!.....sai perché non ti ha messo le mani addosso? Perché c'era la tua ragazza!! AMATO Domenico: stai tranquillo ci penso io non ti preoccupare! AMATO Francesco: che c'era la tua ragazza!!.....penso che sei un pezzo di merda davvero!!! perché se tu l'avevi portata subito cioè dava l'ambasciata.....lunedìomissis...andavamo lì e via!!!(intendendo a ritirare i soldi n.d.r.)...omissis... AMATO Francesco: cioè noi facciamo tredici!!.....io ti dico la verità ieri sera mi sono fatto un giro... AMATO Domenico: sì. AMATO Francesco: là da lui!! AMATO Domenico: sì...AMATO Francesco: e a mezzanotte!!!.....mi sono fatto un giro*

³⁹¹ Telefonata nr.862 del 5/12/2011 delle ore 14:31:27 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁹² Telefonata nr.868 del 5/12/2011 delle ore 16:14:39 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

³⁹³ Telefonata nr.874 del 5/12/2011 delle ore 17:16:12 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3466779567 in uso a AMATO Domenico (RIT 439/2011).

a mezzanotte e e e e!!!!.....comunque sai cosa fai?!.....cioè dimmi tu che faccio torno indietro o vengo li a Parma? AMATO Domenico: allora torna indietro!!....fammi fare a me tutt'oggi fammi fare...vedere tutto il discorso.....dopo ti chiamo e ci vediamo...ok?!...omissis... AMATO Domenico:....incomp....ora ti dico la verità quello che dice "Mimmo io voglio parlare solo con te e basta!" dice....(riferendosi a Pellegrì Francesco n.d.r.); AMATO Francesco: Chi è?.. AMATO Domenico: io lo sai io non sono dalla parte mia perché non è... te lo giuro Mimmo! AMATO Francesco: lui ti ha detto che vuole parlare solo con te?! AMATO Domenico: sì!.....e un'altra cosa mi ha detto "...te lo giuro Mimmo lo sai io....chi dovete convincere è la Giuseppina non me!!" AMATO Francesco: chi? AMATO Domenico: "che io sto litigando con la Giuseppina!"... AMATO Francesco: Eh! AMATO Domenico: "te lo giuro! ma te lo giuro!"....mi ha detto... "io sto litigando perché è la Giuseppina che non vuole venire!....hai capito?!"....Comunque Francè gli ho detto io....lasciamo perdere.....vediamoci...parliamone di persona così vediamo di trovare una soluzione! va bene?!... "Va bene Mimmo!" mi ha detto..... hai capito?....Per la verità questa mattina alle dieci mi ha chiamato....e gli ho detto "o Francè!...se vengo vengo dopo un'oretta"....gli ho detto io....guarda mi dispiace sono impegnato....hai capito? AMATO Francesco: uhm, va bene dai. AMATO Domenico: niente fammi finire a me....così da vedere a che punto arriviamo e dopo ti chiamo! AMATO Francesco: Sì dai!....vedi che cazzo vuole questo qui! (riferendosi all'autista n.d.r) e.. Mimmo?!....o Mimmo! AMATO Domenico: dimmi!...dimmi! AMATO Francesco: eeee....già che ci sei.....cercaci.....cercaci la rimanenza!!....se ce la fai!!....ascolta!.....se ce la fai se no vedi.....perché se gli portavi quella puttana la.... AMATO Domenico: eh lo so!...lo so!!! AMATO Francesco: le cose!... però tu gli dici ma senti un po'!...e il fatto è!....che cazzo gli dici se ti chiede come mai non è venuta lei?! AMATO Domenico: eh! hai capito perché! AMATO Francesco:...e sai cosa fai?!.....gli dici "...ascolta sta decidendo!" AMATO Domenico:....la stiamo convincendo comunque! AMATO Francesco: comunque non lo so!...forse sì!...forse no! AMATO Domenico: è meglio che ci parlo io Ciccio....(riferendosi a Pellegrì Francesco n.d.r)...ti dico la verità è meglio che ci parlo io!....ora gli dico portami la Giuseppina che ci voglio parlare io....gli dico gli voglio parlare e dopo glielo dico io alla Giuseppina, gli dico Giuseppina.... AMATO Francesco: No! a quello lì!!...ad Aldo!!....se ti domanda come mai non è venuta lei fino adesso!? AMATO Domenico: ..e perché sta decidendo e sta pensando di fare... comunque mi ha detto che ci viene però.... AMATO Francesco: no!...non devi dirgli ha detto che ci viene!....è indecisa!....sì e no!!....non lo so!...aspettiamo un altro paio di giorni!....dopo gli dici ma l'auto ha detto che te la paga.... giù ha parlato con l'avvocato....AMATO Domenico:....infatti già ha parlato con l'avvocato.....mi ha detto quella....e dice che vuole lei si sta prendendo questo tempo per decidere....intanto ti vuole far capire....cioè ti vuole fare sapere che l'auto te la vuole pagare.... AMATO Francesco: No!!!....tu gli devi dire che per l'auto si è già messa d'accordo con l'avvocato.... e lui gli ha detto che vuole il circolare (assegno n.d.r)....dice che non vuole il bonifico ha detto ieri sera quel porco....che già l'avvocato gliel'ha detto. AMATO Domenico: Ma tu pensa che sfortuna di merda oh!!..AMATO Francesco: eh. AMATO Domenico: l'abbiamo convinta e la lettera! AMATO Francesco: eh!....e io ti dico la verità.....mi sono incazzato.....uno con quel pezzo di merda.....e dall'altra per fargli capire che ci siamo incazzati veramente.....perché ci temano!!...che si prendano paura capitoli!? ...omissis... AMATO Francesco: Comunque vedi di non imbrogliarti con lui!!.....(riferendosi sempre al Ferrari

n.d.r)....se ti domanda come mai non è venuta lei?....tu gli dici "guarda è indecisa"....si e no!....comunque mi ha detto che ha telefonato al suo avvocato e ti voleva mandare il bonifico e tu gli hai detto di no che vuoi l'assegno circolare!....basta!....e vedi che cazzo vuole! prima vedi cosa vuole....perché se ti ha mandato a chiamare con il suo autista....vedi cosa vuole e dopo gli dici queste cose. Hai capito?!!! AMATO Domenico: secondo me mi vuole parlare l'autista comunque.... comunque dai poi ti....una volta parlato...sono già arrivato ciao dai"³⁹⁴

Nel pomeriggio i due si risentivano perché Domenico doveva informare Francesco dell'esito dell'incontro appena avuto con PELLEGGRI, potendosi comprendere dalla conversazione quali fossero stati i toni usati in particolare da AMATO Francesco nel corso del precedente incontro con la coppia di fidanzati: "AMATO Domenico: ascolta proprio adesso abbiamo finito di parlare!! [...] Francesco! (Pellegrini n.d.r.); AMATO Francesco:....AMATO Domenico: e domani ho appuntamento....da solo naturalmente....domani ho appuntamento da solo....con lui e con la Giuseppina!....vediamo se riesco a convincerla a venire là.... va bene? AMATO Francesco:.... AMATO Domenico: dimmi! AMATO Francesco:.... AMATO Domenico: glielo sto chiedendo io vai tranquillo!!....a Francesco a dire la verità .. AMATO Francesco:.... AMATO Domenico: porca puttana ieri hai rotto il cazzo pure tu Ciccio!! puttana eva!! AMATO Francesco:..... AMATO Domenico: non puoi chiamare una persona di 50 anni merda!!....pezzo di merda!!!!.... miserabile!....di qua e di là!!....omissis... AMATO Domenico: Ciccio sull'anima dei morti!....a Francesco ti dico la verità?!.... ti dico la verità!? C'ho parlato adesso.... "Mimmo non si è permesso mai nessuno di trattarmi così!" AMATO Francesco..... AMATO Domenico .. "Io sono stato sempre educato"... te lo giuro!....si stava mettendo anche a piangere!!....mi ha detto "Mimmo io qua"....omissis...AMATO Domenico: no ma adesso dice che....che parla anche Francesco con calma che parla solo con me!....non con te!"³⁹⁵

Analogo l'oggetto della conversazione che intercorreva il giorno successivo³⁹⁶, allorquando AMATO Francesco esortava l'interlocutore a dire alla MAZZEI che, se non si fosse presentata da FERRARI, sarebbero stati guai per il suo compagno: "AMATO Francesco: "Sono cavoli vostri dopo!!....guarda che tre minuti....per tre minuti tu stai facendo un sacco di casino!!....vieni lì tre minuti che è meglio!!....se no gli dici "quello che la prende nel culo è il tuo ragazzo!....che sai quante botte gli danno!!!"....giuro!), aggiungendo che dovevano smetterla di prenderli con le buone ("AMATO Francesco: "mi sono incazzato apposta per fargli prendere paura Mimmo!!...(....)....se li prendi con le buone non prendi un cazzo!!....come già non prendesti un cazzo!!!). Così ancora il giorno seguente³⁹⁷, quando, ai reiterati propositi lesivi esternati da AMATO Francesco (...Oh! cerca di convincerla!....dopo alla fine se vedi che...incomp... gli dici "sai cosa facciamo?!....Qua quello che lo prende nel didietro è lui!!....a lui te lo mandano all'ospedale....incompr...di merda!"), AMATO Domenico replicava che FERRARI Aldo, come tutti nell'ambiente sapevano "mette la gente a pagamento" per ottenere i propri scopi ("no io gli dico diversamente!!....guarda che quello lì lo sai!....che quello mette gente a pagamento....dopo non voglio che io ci sono....così capito?").

³⁹⁴ Telefonata n. 897 del 6/12/2011 ore 11:43:27.

³⁹⁵ Telefonata n.913 del 6/12/2011 ore 18:23:39 (rit 439/2011).

³⁹⁶ Telefonata n.938 del 7/12/2011 ore 20:29:07 (rit 439/2011).

³⁹⁷ Telefonata n.942 (RIT 439/2011) dell'8/12/2011 ore 17:10:34.

La trattativa proseguiva ancora per alcuni giorni fino a quando si aveva contezza del fatto che MAZZEI Giuseppina si era effettivamente recata nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro, motivo per il quale i due AMATO, il 14/12/2011, si portavano dal committente FERRARI per riscuotere le loro spettanze per l'opera di intimidazione posta in essere. Quest'ultimo incontro fra FERRARI Aldo, AMATO Domenico e AMATO Francesco era riscontrato (oltre che dal tracciamento dei telefoni cellulari dei due che li localizzavano in quella zona) dal servizio di osservazione, pedinamento e controllo svolto dai militari della Stazione CC di Neviano, che attestavano la presenza dei due AMATO mentre parlavano col FERRARI, visibili attraverso al vetrata dell'ufficio, oltre che all'uscita³⁹⁸.

Le conversazioni successive riguardavano l'ammontare del compenso riscosso dai due AMATO, potendosi comprendere che FERRARI aveva loro promesso la somma complessiva di 10.000 €, ma che ne aveva corrisposto solo una parte³⁹⁹.

Le risultanze delle indagini spionistiche sopra compendiate offrono piena contezza del fatto che i due calabresi sono intervenuti con pesanti intimidazioni e accerchiamento delle vittime al fine di assecondare le esigenze del FERRARI, che li aveva assoldati al fine. Ancorché la figura di AMATO Francesco risulti caratterizzata da maggiore veemenza verbale, le conversazioni sopra riportate attestano la piena partecipazione al fatto dell'odierno imputato, AMATO Domenico, che, non solo sosteneva l'azione minatoria del correo, ma si attivava personalmente.

Né l'imputato AMATO Domenico ha mai inteso offrire una difforme ricostruzione dei fatti, mentre le dichiarazioni rese in udienza preliminare dal coimputato AMATO Francesco non paiono certo decisive *in favor*. Lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto in aiuto del FERRARI, su richiesta di AMATO Domenico, svolgendo una funzione di intermediario, di vero e proprio paciere con PELLEGGRI, riuscendo, infine, "ad aggiustare" la situazione, laddove tale benevolo ruolo conciliatorio non è affatto ciò che emerge dalle intercettazioni.

Neppure si ritiene che la documentazione depositata in udienza preliminare dalla Difesa dell'imputato in procedimento connesso FERRARI Aldo Pietro, che sostanzialmente riscontra la circostanza che fra le parti esistevano alcune controversie, confuti il costruito d'accusa, al riguardo richiamando quanto sopra esposto circa la ricorrenza del delitto di estorsione - e non del più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - in caso di commissione del recupero credito a terzi con l'incarico (esplicito o implicito) di esercitare violenza o minaccia sulla vittima, fuoriuscendosi, in questo caso, dai confini della legittimità della pretesa che fonda il *discrimen* fra i due reati. Del resto, la legittimità della pretese è certamente assente per AMATO Domenico, che ha agito per un fine economico tutto proprio.

D'altro canto, se l'azione minatoria dei due calabresi ha determinato la presentazione di MAZZEI Giuseppina all'appuntamento con FERRARI, non si ha riscontro, invece, della effettiva dazione di somme di denaro o altri beni, sicché in mancanza di *deminutio*

³⁹⁸ All. 45 Informativa CC cit.

³⁹⁹ Telefonata n.1084 (RIT 439/2011) del 14/12/2011 ore 12:32:50; Telefonata n.1217 del 20/12/2011 ore 12:49:09. (RIT 439/2011); da quest'ultima conversazione si riscontra altresì il fatto che la MAZZEI era effettivamente andata negli uffici del FERRARI, motivo per il quale i due calabresi volevano un compenso maggiorato ("...*si te l'avevo promesso!...però se veniva prima!...ma è venuta dopo!*"); ancora, telefonata n.1351 (RIT 439/2011) del 27/12/2011 ore 16:31:02.

patrimoni della vittima ed ancorché sia evidente che l'azione intimidatoria era comunque diretta a questo fine, il reato va riqualificato nell'ipotesi tentata.

Si ravvisa l'aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite; non invece quella di cui al n. 3 del co. 3 dell'art. 628 c.p. non essendoci evidenza della appartenenza all'associazione di stampo mafioso dei due, né quella di cui all'art. 7 l. 203/1991 ravvisandosi l'impiego di modalità intimidatorie che, ancorché gravi, non paiono riconducibili al metodo mafioso.

CAPO 63) AMATO DOMENICO E PELLEGGRI FRANCESCO. TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI CAGLIOSTRO GIOVANNI.

Fonti: Informativa 24/5/2013 Comando Compagnia CC di Parma (pp. 577-597) e allegati (Vol. 31).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p., solo per AMATO Domenico; non proposto riesame.

Dopo essere stato oggetto dell'attività estorsiva ad opera di AMATO Francesco e AMATO Domenico, all'uopo mandati da FERRARI Aldo Pietro, PELLEGGRI Francesco decideva di rivolgersi agli stessi per recuperare un suo presunto credito vantato nei confronti di tale CAGLIOSTRO Giovanni, promettendo loro un congruo compenso. La telefonata che intercorreva fra PELLEGGRI Francesco e AMATO Francesco in data 3/5/2012 era chiara sul conferimento del mandato al recupero, da svolgere nella "piazza" di Brescia, verso un corrispettivo sul quale AMATO Francesco si informava ("ma c'è qualcosa di buono"?)⁴⁰⁰.

Il 10/5/2012 AMATO Francesco chiamava CAGLIOSTRO Giovanni invitandolo a raggiungerlo a Reggio Emilia perché doveva parlargli. CAGLIOSTRO gli rispondeva di essere impegnato, al che AMATO gli annunciava che sarebbe andato lui a Brescia, aggiungendo che stava chiamando per la vicenda di PELLEGGRI Francesco. CAGLIOSTRO, in tono risoluto, gli faceva intendere di non avere nulla da dare invitando l'interlocutore a raggiungerlo, per evitare di parlare per telefono di simili questioni⁴⁰¹.

Dopo aver parlato con CAGLIOSTRO, AMATO Francesco chiamava l'imputato AMATO Domenico avvisandolo del colloquio appena intercorso, rappresentandogli che dovevano recarsi a Brescia per conferire con il debitore ed invitandolo ad avvertire PELLEGGRI. I due si accordavano per recarsi a Brescia l'indomani.

⁴⁰⁰ Telefonata nr. 1349 del 3/5/2012 delle ore 17:09:05, intercettata sull'utenza telefonica nr. 393488153538 in uso a Francesco AMATO in entrata dall'utenza nr.393486084820 in uso a Francesco PELLEGGRI (RIT 352/2012).

⁴⁰¹ Telefonata nr. 1520 del 10/5/2012 delle ore 12:37:18 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3334063800 in uso a CAGLIOSTRO Giovanni (RIT 352/2012).



Poco dopo PELLEGGRI chiamava AMATO Francesco, facendogli capire che, se fossero riusciti a recuperare i soldi che aveva dato a CAGLIOSTRO, una parte sarebbe spettata a loro (*"Eh un bel pezzo di quei soldi è anche tuo eh!!!"*)⁴⁰².

Il giorno dopo, 11/5/2012, AMATO Francesco, AMATO Domenico e PELLEGGRI Francesco si recavano effettivamente a Brescia, ove incontravano CAGLIOSTRO, incontro monitorato attraverso un servizio d'osservazione eseguito dai carabinieri⁴⁰³, corredato da foto.

Dalle intercettazioni captate i giorni successivi si comprendeva che AMATO Francesco lamentava il comportamento scorretto del PELLEGGRI ed aveva intenzione di abbandonare l'incarico del "recupero Cagliostro", venendo però convinto da AMATO Domenico a non farlo, visto che non era una questione di amicizia con il committente, ma solo di soldi (*"...automaticamente facendo i lavori e tutto...finito il lavoro ci paga e ci ringrazia....siamo già a posto!!"*)⁴⁰⁴.

Pertanto, il giorno dopo, AMATO Francesco chiamava nuovamente CAGLIOSTRO, che si mostrava però del tutto impermeabile alle intimidazioni. Lo stesso riferiva di non avere alcun debito con PELLEGGRI e che non si sarebbe certo fatto intimorire da lui (*"CAGLIOSTRO: quindi io ti dico .. oh tu ... fare quello che dovete fare ... io sono qua ... hai capito? Io ti dico che non ho sbagliato ... nè con la legge giusta ... e nè con la nostra legge ... io non ho sbagliato niente ... io nei confronti di Mimmo non ho sbagliato ... quindi sono con la coscienza a posto e pulita... AMATO Francesco: ma hai capito? CAGLIOSTRO Giovanni: e possiamo andare dove vuoi ... comunque io... [...] CAGLIOSTRO Giovanni: si si è inutile che giriamo, Francesco ascolta ... io ... io mmm ... mi devi perdonare che io sto lavorando ... quindi non è che posso stare al telefono ... ti mmm ... a me non interessa ... ok? AMATO Francesco: va bene..."*)⁴⁰⁵.

Terminata la telefonata, AMATO Francesco chiamava AMATO Domenico dicendogli che il tentativo con CAGLIOSTRO era fallito e che, da quel momento, se volevano ottenere i soldi, era necessario passare alle "vie di fatto", ossia andare a Brescia, aspettare sotto casa CAGLIOSTRO e picchiarlo con i bastoni: *"AMATO Francesco: c'è da sapere dove abita e dopo ti parcheggi là e come esce con un bastone e lo mandi all'ospedale Mimmo...te la senti?! AMATO Domenico: e non c'è niente da fare. AMATO Francesco: o non te la senti?! AMATO Domenico:-va be è l'unica"*), non senza prima interessare - secondo le tipiche dinamiche criminali altre volte affiorate nella presente indagine - i calabresi che risiedono nella zona di a Brescia.⁴⁰⁶

Questo proposito, però, non era posto in essere e i due AMATO, non vedendo alcun anticipo da parte del PELLEGGRI, abbandonavano l'incarico.

⁴⁰² Telefonata nr.1530 del 10/5/2012 delle ore 16:28:10 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3486084820 in uso a PELLEGGRI Francesco (RIT 352/2012).

⁴⁰³ All. 48 Informativa cit.

⁴⁰⁴ Telefonata nr.1760 del 21/5/2012 delle ore 21:33:32 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3470186087 in uso a AMATO Domenico, alias Mimmo (RIT 352/2012).

⁴⁰⁵ Telefonata nr.1765 del 22/5/2012 delle ore 14:26:57 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3334063800 in uso a CAGLIOSTRO (RIT 352/2012).

⁴⁰⁶ Telefonata nr.1767 del 22/5/2012 delle ore 14:37:17 intercettata sull'utenza telefonica nr.3488153538 in uso a Francesco AMATO. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3470186087 in uso a AMATO Domenico (RIT 352/2012).



Ebbene, facendo doverosa applicazione del principio riportato in premessa circa la verifica in concreto della idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima del delitto di estorsione e pur avendo a mente che ci si muove nell'ambito del delitto tentato, va in questo caso evidenziato che, a fronte della minaccia del tutto larvata manifestata da AMATO Francesco, che rappresentava a CAGLIOSTRO la propria caratura criminale e pronunciava vaghi avvertimenti ("non facciamo giri di parole perché dopo la cosa, cioè, diventa, diventa noiosa, diventa antipatica...[...], cioè se la cosa la vuoi chiudere in un modo educativo ben venga, cioè se dopo non la vuoi chiudere in modo educativo, fai come cazzo vuoi, perché l'intelligenza fa parte della ...della persona..."⁴⁰⁷), CAGLIOSTRO si mostrava freddo e niente affatto intimorito. Ciò in linea con il profilo criminale che dello stesso tratteggiano gli stessi inquirenti, che lo hanno descritto in atti come un soggetto pregiudicato, che ben conosce e sa muoversi nel contesto delinquenziale. Ne consegue che, secondo il giudizio di prognosi postuma tipico del tentativo, la condotta posta in essere dagli AMATO pare inidonea al fine estorsivo. Probabilmente i due AMATO, resisi conto della caratura delinquenziale della vittima e diffidando dell'adempimento da parte del PELLEGGRI, personaggio che non godeva della loro fiducia, non proseguivano nell'azione abbozzata, che rimaneva relegata nell'ambito del tentativo inidoneo. Consegue giudizio assolutorio di entrambi gli imputati.

CAPO 65) SARCONE NICOLINO E SILIPO ANTONIO. ESTORSIONE IN DANNO DI MELCHIORRI RENZO.

Fonti: Informativa 24/5/2012 Comando Compagnia CC di Parma (pp. 145-163) e allegati (Vo. 31); Nota RONI CC di Parma nella nota nr. 103/62-61 di prot.llo 2013 del 26 febbraio 2014 (Vo. 31).

Procedimento cautelare: riqualificato dal GIP nel delitto di cui all'art. 393 c.p. e non applicata misura; Tribunale della Libertà, su appello del PM, ravvisa gravità indiziaria del reato di cui all'art. 629 c.p., non applica misura.

La ricostruzione del fatto si basa sulle risultanze delle attività tecniche di intercettazione, sulla prova dichiarativa resa dalle parti interessate e sulla documentazione acquisita.

Renzo MELCHIORRI è un autotrasportatore che, stante le difficoltà economiche, aveva accumulato un debito di 51.000 € con l'impresa di combustibili F.lli GIBERTINI Spa, un'importante azienda di carburanti emiliana, con numerosi punti di vendita al dettaglio. MELCHIORRI Renzo e GIBERTINI Gino sono stati escussi dai militari del Comando Compagnia dei carabinieri di Parma, rispettivamente in data 25/10/2012 e 27/10/2012. Gli stessi hanno fornito dichiarazioni utili per delineare il quadro degli accadimenti, ancorché con evidente reticenza, dettata, per GIBERTINI Gino, dal suo diretto coinvolgimento nella vicenda (che gli faceva assumere in seguito la qualifica di indagato⁴⁰⁸) e, per MELCHIORRI, dalla paura.

⁴⁰⁷ Telefonata del 22/5/2012 cit.

⁴⁰⁸ Al momento dell'escussione lo stesso non rivestiva, né formalmente né sostanzialmente, siffatta qualifica sicché le sue dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili.



In particolare, SILIPO, dopo aver acquistato il credito di 51.000 € dalla GIBERTINI Spa, pagandolo solamente 5.000 €, si rivolgeva a MELCHIORRI per esigerne il pagamento, ottenendo titoli di credito per l'ammontare di 25.000 €. L'operazione avveniva in uno stretto arco temporale, balzando subito all'evidenza l'anomalia della immediata riscossione del credito di 25.000 € da parte del SILIPO là dove l'azienda F.lli GIBERTINI Spa non era riuscita ad incassare nulla, decidendo di cedere a SILIPO Antonio siffatto credito a meno del 10% del suo valore nominale.

Dichiarava GIBERTINI Gino a verbale che il credito verso la Nord/Sud Trasporti di MELCHIORRI Renzo era sorto negli anni 2007/2008 a fronte della vendita di carburante; egli aveva ritenuto che tale credito non fosse esigibile in quanto aveva più volte sollecitato il pagamento, tramite il suo agente di commercio Marco MARTINELLI, senza ottenere soddisfazione; aveva anche iniziato un'azione legale, non portata a compimento in quanto resosi conto dell'incapienza del patrimonio del debitore; aveva pertanto deciso di cedere il credito a SILIPO Antonio, che conosceva dal 2005 e con il quale aveva avuto rapporti professionali, verso il pagamento immediato della somma di 5.000 €. Anche SILIPO Antonio, precisava GIBERTINI, era stato insolvente con lui sicché, non godendo più del suo credito, non vi erano più rapporti.

MELCHIORRI dichiarava che, un giorno della primavera 2012, senza che l'avesse mai visto prima, si era presentato presso la sua autofficina SILIPO Antonio, comunicandogli di aver acquisito, attraverso la cessione dalla GIBERTINI, il credito di 51.000 €. MELCHIORRI, stupito, gli aveva chiesto qualche giorno per organizzare il pagamento. Accertato che SILIPO era effettivamente divenuto cessionario, MELCHIORRI aveva provveduto a versargli 25.000 €, depositando documentazione a riscontro.

In particolare sono presenti in atti: copia dell'assegno di 5.000 € e delle 20 cambiali dell'importo di 1.000 € ciascuna, tutti titoli emessi da MELCHIORRI in favore di SILIPO Antonio portanti la data del 15/6/2012; copia dell'atto di cessione del credito della F.lli GIBERTINI Spa a favore di SILIPO Antonio firmato in data 5/4/2012; atto di transazione firmato da MELCHIORRI Renzo e SILIPO Antonio in data 14/6/2012, nel quale si dà atto dell'estinzione del debito a fronte del pagamento di 25.000 €.

Le intercettazioni davano conto dell'operazione in oggetto, facendo emergere, anche questa volta, la figura di SARCONI Nicolino che si muoveva all'ombra del SILIPO.

Dalle stesse si evinceva che i contatti fra GIBERTINI Gino e SILIPO Antonio risalivano a marzo 2012; i due si sentivano frequentemente parlando di vari affari.

Il coinvolgimento di SARCONI Nicolino nella faccenda MELCHIORRI/GIBERTINI emergeva il mese successivo.

In particolare, il 19 aprile 2012, SILIPO Antonio si accordava con SARCONI Nicolino per vedersi da lì a poco presso l'ufficio di quest'ultimo, per poi recarsi insieme in un posto non meglio specificato⁴⁰⁹. Le celle telefoniche indicavano che effettivamente SILIPO si era portato negli uffici di SARCONI Nicolino. La sera SILIPO comunicava a SARCONI di non essere riuscito ad andare nel posto indicato e i due prospettavano di arrivarci l'indomani mattina di buon'ora, previ accordi telefonici⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ Telefonata n.7703 del 19/4/2012 delle ore 11:12:18 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI (RIT 353/2012).

⁴¹⁰ Telefonata n.7763 del 19/4/2012 delle ore 20:03:59 intercettata sull'utenza telefonica nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI (RIT 353/2012).

La mattina del 20 aprile non si registravano contatti fra i due, che, solo nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, si accordavano per vedersi tramite sms⁴¹¹.

SILIPO Antonio, dopo cinque minuti dall'invio del messaggio a SARCONE, rappresentava a Maddalena SAMMARCO (donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale) che da lì a poco sarebbe dovuto andare a Sassuolo (MO), località molto vicino a Castellarano (RE), paese di MELCHIORRI Renzo. SILIPO diceva alla donna che lì doveva andare in compagnia di un altro (che si accerterà essere SARCONE Nicolino) per la vicenda di quelle carte che le aveva fatto vedere, facendo capire di non voler parlare della faccenda al telefono.

Si comprendeva dal successivo sviluppo che "le carte" riferite da SILIPO erano quelle della cessione del credito nei confronti di MELCHIORRI. Infatti, l'obiettivo di SARCONE Nicolino e SILIPO, quel pomeriggio, era proprio MELCHIORRI Renzo.

Alle ore 19.53, si registrava un tentativo di chiamata da parte di SILIPO Antonio sull'utenza cellulare n.345.9336978 intestata alla Trakker Car Srl, numero di telefono in uso a MELCHIORRI Marcello, fratello di Renzo. Quando effettuava il tentativo di chiamata, SILIPO si trovava già a Castellarano (RE), paese in cui abitava, appunto, MELCHIORRI Renzo. Al terzo tentativo SILIPO riusciva ad ottenere risposta da MELCHIORRI Marcello. A questi chiedeva del fratello Renzo e Marcello riferiva di averlo appena visto e di avergli consegnato un foglietto con scritti i riferimenti per poter contattare lo stesso SILIPO. Si sentiva, ad un tratto, la voce di SARCONE, come confermato anche dal fatto che SILIPO parlava al plurale ("*perché noi siamo qui alla carrozzeria*"), evincendosi dal tenore della telefonata che SILIPO aveva intenzione di impossessarsi di un camion del MELCHIORRI ("*SILIPO: perché qui non c'è nessun camion! [...] MELCHIORRI Marcello: ...però le dico i camion io non lo so dove li lascia adesso!...se non sono lì davanti...poi non so se lui è andato a fare le sue cose con i camion!*"). SILIPO, quando effettuava la chiamata, si trovava sempre a Castellarano⁴¹².

Immediatamente dopo, SILIPO Antonio componeva il numero fornito da Marcello quale recapito di Renzo, ma l'utenza era irraggiungibile.

Alle 20:45 SILIPO Antonio era ancora in "appostamento" a Castellarano con l'intenzione di sorprendere MELCHIORRI Renzo. Con lui, in auto, c'era anche SARCONE Nicolino, del quale si udiva, a tratti, la voce.

Ad un certo punto l'attenzione dei due era attratta da un furgone in transito in cui ritenevano potesse trovarsi il MELCHIORRI ("*SILIPO Antonio: il Doblò, lo vedi! aspetta un momento! SARCONE Nicolino: No non è!*"⁴¹³).

Alle 21:08 SILIPO e SARCONE si trovavano ancora assieme a setacciare la zona. SILIPO, verosimilmente per attenuare la gelosia della diffidente SAMMARCO, le passava al telefono SARCONE Nicolino, che confermava che SILIPO era con lui,

⁴¹¹ SMS - progressivo nr. 7842 del 20/4/2012 delle ore 18:48:00 intercettato sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. In uscita verso l'utenza n.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/2012).

⁴¹² Telefonata n.7851 del 20/4/2012 delle ore 19:55:24 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁴¹³ Telefonata nr.7860 del 20/4/2012 delle ore 20:45:30 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

dicendole che stavano *“aspettando una persona che non si sa se esce oggi ...se esce più tardi... se mangia ... se dorme non lo so”*⁴¹⁴.

In sintesi il 20 aprile 2012 la presenza di SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio in Castellarano e zone limitrofe si registrava dalle ore 19:44 fino alle ore 21.10 circa.

I due, dopo quell'ora, facevano ritorno a Reggio Emilia.

L'indomani mattina, 21 aprile 2012, SILIPO si rimetteva nuovamente a caccia di MELCHIORRI e si recava ancora a Castellarano. I dati forniti dal tracciamento del suo cellulare indicavano che lo stesso partiva da Cadelbosco alle ore 09:29 per portarsi presso l'ufficio di SARCONE Nicolino, ove giungeva alle 10:01 rimanendovi fino alle ore 10.46. Successivamente SILIPO si spostava a Castellarano, ove rimaneva fino alle ore 12.00 circa. Mentre si trovava a Castellarano, inviava a MELCHIORRI uno squillo⁴¹⁵.

Nei giorni a seguire si registravano alcuni contatti fra SILIPO Antonio e GIBERTINI Gino aventi ad oggetto richieste di denaro del primo verso il secondo. In una di queste conversazioni SILIPO rassicurava GIBERTINI dicendogli *“li siamo a buon punto, siamo, e problemi non ce ne sono, hai capito?”*⁴¹⁶.

Alle 17:56 di lunedì 30 aprile 2012 si registrava un tentativo di chiamata da SILIPO Antonio a MELCHIORRI Renzo, che continuava a non rispondere. Mentre il telefono squillava si sentiva crescere la rabbia del SILIPO (*“questo bastardo!”*⁴¹⁷).

Seguivano, lo stesso giorno e in quelli a seguire, numerosi altri tentativi di chiamata da parte di SILIPO ai quali MELCHIORRI si sottraeva.

La mattina del 5 maggio 2012 (09.47) era MELCHIORRI Renzo a chiamare SILIPO Antonio. Quest'ultimo gli diceva che, in un modo o in un altro, doveva pagare. MELCHIORRI, incalzato da SILIPO, con atteggiamento sottomesso, diceva che lui con i suoi *“paesani”* era sempre stato corretto e che un tempo li aveva anche aiutati, evidenziando di avere tollerato anche il fatto che qualcuno di loro non l'avesse mai pagato per lavori effettuati (*“io li ho aiutati tutti i tuoi paesani....parenti...[...]...io ho sempre dato una mano a tutti!....ti dico i tuoi paesani...che so che sei calabrese,...quindi io con loro ce l'ho messa tutta li ho aiutati quando hanno avuto bisogno con i lavori!....mi hanno pagato!.....non mi hanno pagato e pazienza!”*). SILIPO insisteva facendo intendere al debitore con chi aveva a che fare: *“Quindi Melchiorri mettiamoci l'anima in pace perché questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro perché giustamente ci spettano e noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo! noi! hai capito? [...] non andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo perché non attacca! [...] perché Melchiorri giustamente la cosa è seria, anzi di più, anzi hai capito? La cosa, quindi non non giriamoci attorno perché li li recuperiamo in un altro modo [...] Melchiorri questa*

⁴¹⁴ Telefonata n.7867 del 20/4/2012 delle ore 21:08:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁴¹⁵ Telefonata (squillo) n. 7900 del 21/4/2012 delle ore 11.33:17 in uscita dall'utenza n. 335-5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza n. 3485904533 in uso a MELCHIORRI Marcello (RIT 353/2012).

⁴¹⁶ Progr. 8419 del 26.4.2012, ore 15:18, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.

⁴¹⁷ Telefonata nr.8827 del 30/4/2012 delle ore 17:56:38 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012).



settimana dobbiamo mettere a posto la cosa vedi tu in un modo o nell'altro! vedi tu ok? Vedi!"⁴¹⁸).

Di tale contatto SILIPO Antonio informava SARCONE Nicolino. Infatti, dopo qualche ora (14.32), SILIPO si sentiva con SARCONE al quale diceva che doveva vederlo per riferirgli qualche cosa⁴¹⁹.

Seguivano nei giorni successivi altri tentativi di chiamata di SILIPO al MELCHIORRI e un messaggio; il debitore continuava a sottrarsi. SILIPO di ciò prontamente informava SARCONE proponendogli di impossessarsi di un camion del MELCHIORRI: "*SILIPO Antonio: un'altra cosa vedi che ho chiamato quello che ha i camion e non mi ha risposto e ho provato anche a mandargli un messaggio, vedi se sabato mattina lo andiamo a trovare, che andiamo a prenderci un camion.. SARCONE Nicolino: si si e poi andiamo. SILIPO Antonio: organizziamoci va bene. SARCONE Nicolino: ci sentiamo dopo ciao ciao*"⁴²⁰.

Analogamente, il giorno successivo, venerdì 11 maggio 2012, SILIPO Antonio riprovava a chiamare MELCHIORRI Renzo, che non rispondeva⁴²¹.

Subito dopo SILIPO avvisava SARCONE che MELCHIORRI continuava a negargli la risposta, chiedendogli conferma se domani avesse intenzione di accompagnarlo da lui: "*SILIPO Antonio: Dimmi una cosa! quando... domani mattina andiamo là domani mattina? SARCONE Nicolino: e si un giro ce lo possiamo fare!*"⁴²².

Per tutto il mese di maggio seguivano tentativi di chiamata da SILIPO a MELCHIORRI, che raramente si faceva trovare, occasioni nelle quali SILIPO gli ricordava che "*doveva mettere a posto la situazione*"⁴²³.

Nel frattempo si registravano anche importanti contatti fra SILIPO Antonio e GIBERTINI Gino, dai quali ben si comprendeva che quest'ultimo, a dispetto di quanto dichiarato a verbale, non aveva affatto ceduto il credito, ma ne aveva commissionato l'esazione: così, il 5/6/2012⁴²⁴, SILIPO diceva a GIBERTINI che "*i due cantieri che [gli] aveva assegnato, la.. uno a Castellarano eh...! erano "un po' lunghi" ma che presto si sarebbe arrivati ad un accordo: "comunque, io li.. ehm.. tra questa settimana e l'altra dovremmo arrivare a un accordo, dovremmo arrivare! Adesso vediamo come fare"*"; GIBERTINI diceva all'interlocutore di avvisarlo "*prima di andare in cantiere*"

⁴¹⁸ Telefonata n.9436 del 5/5/2012 delle ore 09:47:00 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012).

⁴¹⁹ Telefonata n.9451 del 5/5/2012 delle ore 14:32:51 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁴²⁰ Telefonata n.10031 del 10/5/2012 delle ore 15:57:14 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a Antonio SILIPO in uscita verso l'utenza nr. 3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/2012).

⁴²¹ Telefonata n. 10102 del giorno 11/5/2012 delle ore 11.03:37 in uscita dall'utenza n. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza nr.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012).

⁴²² Telefonata nr. 10103 dell'11/5/2012 delle ore 10:03:58 intercettata sull'utenza telefonica n. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE (RIT 353/2012).

⁴²³ Telefonata nr.11162 del 19/5/2012 delle ore 10:30:57 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012).

⁴²⁴ Progr. 13569 del 5/6/2012, ore 10:09, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.



perché "voleva fare due chiacchiere con lui", i due dandosi appuntamento nel pomeriggio.

Finalmente, l'11/6/2012, MELCHIORRI cedeva e dava appuntamento a SILIPO per incontrarsi⁴²⁵.

L'indomani SILIPO chiamava GIBERTINI Gino perché doveva urgentemente parlargli della vicenda: "si ascolta, io avevo bisogno due secondi di vederti urgentemente! Avevo! [...]. **Riguardo Merchiolli! Punto!** (intende Melchiorri, ndr) **Dovevo dirti solo due parole! Di.. dirmi si o no, punto!**"; i due concordavano quindi di vedersi al casello autostradale di Modena Nord dopo 40 minuti⁴²⁶.

Il successivo 13 giugno 2012, GIBERTINI Gino informava SILIPO Antonio che un suo agente di nome MARTINELLI⁴²⁷ si era tirato indietro, incaricando l'interlocutore di gestire in autonomia la vicenda "**Merchiolli**" (i.e. Melchiorri); SILIPO ribatteva: "allora gli dico di preparare il tutto! Il tutto, di preparare!" al che GIBERTINI replicava in modo eloquente: "tu sei il.. l'accordo, fai tu! Va bene? Tu come.. com'eri d'accordo, io non c'entro niente! Non voglio c'entrare niente!"

Il giorno 15 giugno 2012, di prima mattina, SILIPO Antonio chiamava per ben quattro volte MELCHIORRI Renzo, che non rispondeva. Il tracciamento del telefono del SILIPO segnava quindi la sua presenza in Castellarano, presenza confermata dalla data in cui il MELCHIORRI ha sottoscritto l'assegno di 5.000 € e le 20 cambiali di 1.000 € l'una, per un importo complessivo di 25.000 €. Tutti titoli che riportano appunto la data del 15 giugno 2012.

Immediatamente dopo SILIPO annunciava a GIBERTINI Gino il buon esito del recupero commissionato: "**SILIPO Antonio: tutto bene, tutto a posto! GIBERTINI Gino: ok! Mi fa piacere! SILIPO Antonio: ehm.. io la.. io la ho chiuso! La! GIBERTINI Gino: hai fatto bene! SILIPO Antonio: eh! E.. GIBERTINI Gino: hai combinato come avevamo detto.. si? SILIPO Antonio: si! Si si! GIBERTINI Gino: bene!**"⁴²⁸.

Per SILIPO, vista anche la sua dimostrata efficienza, erano già pronti altri analoghi incarichi da parte del facoltoso imprenditore emiliano ("**SILIPO Antonio: scusa Gino.. ehm.. preparami le.. le chiavi degli altri cantieri lì, che vado.. GIBERTINI Gino: si! Comincio a guardarci!**"⁴²⁹ [...]) GIBERTINI Gino: **si! Ho un cantiere.. adesso ho un lavoretto.. ehm.. abbastanza importante.. da farti fare, che.. non occuperà tanti giorni ma è una cosa vel.. ehm.. sem.. ehm.. buona! Son quasi pronto!**"⁴³⁰).

⁴²⁵ Telefonata nr.14374 dell'11/6/2012 delle ore 16:37:08 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012). Telefonata n.14423 dell'11/6/2012 delle ore 19:48:56 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3459336978 in uso a MELCHIORRI Renzo (RIT 353/2012).

⁴²⁶ Progr. 14452 del 12/6/2012, ore 9:20, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.

⁴²⁷ Esattamente il nome dell'agente citato da GIBERTINI Gino a verbale come quello incaricato di seguire la pratica di MELCHIORRI.

⁴²⁸ Progr. 14972 del 15/6/2012, ore 14:53, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.

⁴²⁹ Progr. 15291 del 18/6/2012, ore 16:31, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.

⁴³⁰ Progr. 18409 del 16/7/2012, ore 17:54, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.



A riscontrare ulteriormente il fatto che l'interesse all'esazione era rimasto tutto in capo all'originario creditore e che il contratto di cessione del credito era stato artatamente predisposto dalle parti al solo scopo di celare, con una *fictio* che desse parvenza di legalità a quello che altro non era che un recupero credito estorsivo commissionato dalla imprenditoria emiliana alla *'ndrangheta* , milita anche la prova che i titoli di credito rilasciati dal MELCHIORRI al SILIPO erano confluiti nella effettiva disponibilità di GIBERTINI Gino. In tal senso si cita la conversazione telefonica intercorsa fra i due nel luglio del 2012 (*"GIBERTINI Gino: ehm.. la prima cambiale di MELCHIORRI non siamo riusciti a metterla in banca! SILIPO Antonio: eh! GIBERTINI Gino: ehm.. riusciamo.. hai il numero di telefono che gli chiedo se posso andare in banca ad incassarla? O.. se posso... se ce li da lui?"*⁴³¹) nonché lo stesso rinvenimento di alcune di dette cambiali nella disponibilità di GIBERTINI Gino all'atto della perquisizione eseguita nei suoi confronti in data 28/1/2015⁴³².

La vicenda di cui si è dato conto impone due considerazioni, che vale la pena fin da subito fissare: la prima riguarda la connotazione insidiosa e niente affatto improvvisata dell'azione della cosca, che ricorre anche a studiate forme di simulazione contrattuale per schermare il suo operato, così rendendolo più occulto ed incisivo.

Il secondo riguarda l'ambivalente rapporto del sodalizio *'ndranghetista* con l'imprenditoria locale, quella tutta emiliana anche nelle sue remote origini, che dà prova non solo di non essere troppo turbata dal contatto con simili ambienti malavitosi, ma non disdegna affatto di avvalersene alla bisogna, salvo poi, spesso, rimanerne essa stessa vittima (sul punto emblematica la vicenda di Mirco SALSI, della quale si dirà ai capi che seguono).

Un contributo dichiarativo sul punto è stato offerto dall'imputato - omonimo dell'imprenditore del petrolio qui citato ma che non ha a che fare con lui - GIBERTINI Marco.

GIBERTINI Marco è un giornalista e spregiudicato faccendiere emiliano, ben introdotto negli ambienti politico-imprenditoriali di Reggio Emilia, imputato - e ritenuto responsabile - di concorso esterno nell'associazione mafiosa sub 1, che, affascinato dal potere malavitoso ed ancor più dalle facili fonti di guadagno, si è prestato a fungere da anello di congiunzione fra il sodalizio e il proprio ambiente di riferimento, in tal modo offrendo alla *'ndrangheta* un ulteriore e formidabile strumento di espansione e penetrazione.

Ebbene, dalla sua prospettiva ad ampio spettro, dotata di una non certo superficiale conoscenza del modo di muoversi del sodalizio, Marco GIBERTINI ha dichiarato in corso di indagine⁴³³ che, sostanzialmente, la "fittizia cessione del credito" era un tipico *modus agendi* di SILIPO Antonio nella commissione delle estorsioni commissionategli dagli imprenditori che cercavano in tal modo soddisfazione dai debitori insolventi.

Lo stesso, parlando del recupero dell'ingente credito vantato dall'amico e imprenditore SALSI Mirco nei confronti di GELMI Maria Rosa (capi 66, 67, 68), ha riferito di essersi rivolto a SILIPO Antonio *"che aveva già fatto un recupero crediti per conto di*

⁴³¹ Progr. 18409 del 16/7/2012, ore 17:54, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio, verso l'utenza 3355970651 in uso a F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA.

⁴³² Cfr. verbale di perquisizione svolto nei confronti di GIBERTINI Gino il 28/1/2015, Vol. 111 e annotazione Carabinieri RONI Parma del 3/2/2015, Vol. 123.

⁴³³ Vedi verbali di interrogatorio depositati nel corso della procedura di impugnazione cautelare dalla difesa di Marco GIBERTINI, Vol. 194 e manoscritti provenienti da Marco GIBERTINI allegati a istanza scarcerazione al GIP sede, Vol. 132.



una società, Gibertini Petroli, di Modena. Anche lì, come in questo caso, Silipo si era fatto cedere il credito". Ancora, nei manoscritti depositati in atti, lo stesso Marco GIBERTINI, ancora più chiaramente, ha affermato che, dopo essersi messo in contatto con SILIPO Antonio prospettandogli il recupero per Mirco SALSI, "SILIPO [gli] esibì una cessione di credito effettuata dalla ditta Gibertini Petroli di Modena, affermando che anche per Salsi avre[bb]ero] dovuto seguire questa impostazione".

Si può così comprendere il motivo per cui un modello di cessione del credito del tutto simile a quello utilizzato nella presente vicenda, intestato peraltro agli stessi GIBERTINI Gino e SILIPO Antonio, sia stato rinvenuto, a seguito di perquisizione, nella disponibilità di altro imprenditore emiliano protagonista di altra vicenda criminosa che in seguito si tratterà (ai capi 71 e 74), DEBBI Giuliano⁴³⁴.

Corollari che se ne traggono: il contratto di cessione del credito, in questo come negli altri casi, è simulato; il credito rimane in capo al committente, che incarica i calabresi dell'esazione dal debitore in difficoltà, consapevole che ciò potrà avvenire solo in quanto questi utilizzino i metodi intimidatori loro propri, noti e temuti dalla comunità locale che conosce il potere della 'ndrangheta; la stessa decisione di predisporre uno strumento giuridico deputato a mascherare la realtà fa ben intendere il grado di consapevolezza degli agenti, compresi i committenti che a tale artificio si prestano, della piena illiceità del loro agire; la circostanza che simile accortezza sia studiata e voluta addirittura dagli stessi esattori e non dai più prudenti committenti rende del tutto manifesta la "professionalità" del loro operato.

I fatti integrano gli estremi del delitto ascritto, esclusa l'aggravante delle più persone di cui al n. 3 del co. 3 dell'art. 628 c.p., richiamato dall'art. 629 co. 2 c.p., non essendo emersa la pluralità delle persone all'atto della intimidazione della vittima, pluralità che deve essere da quest'ultima necessariamente percepita.

L'assillante pressione sul debitore e la prospettazione di conseguenze negative in caso di inadempimento, ancorché espressa con formule indeterminate ed espressioni allusive, rientra nel paradigma della minaccia penalmente rilevante, viepiù considerato che così la stessa era certamente percepita dalla vittima, che tentava reiteratamente di sottrarsi alle ricerche del suo persecutore per poi, in uno strettissimo arco temporale, determinarsi alla consegna dei titoli nelle mani di costui lì dove, dal 2007, il titolare del credito non era riuscito ad ottenere alcunché.

SARCONI Nicolino, che ha accompagnato il correo nell'appostamento alla ricerca del debitore il 20 aprile 2012, che ne ha sposato gli intenti e seguito gli sviluppi, va ritenuto pienamente partecipe. Ciò, del resto, in linea con il consolidato assetto della coppia SARCONI-SILIPO, già altro altrove emerso, che vede il primo muoversi astutamente "dietro le quinte" e con compiti direttivi ed il secondo con maggiore esposizione pubblica ed operatività sul campo.

Si ravvisa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, sia nel suo aspetto modale sia in quello finalistico. La forma della minaccia richiama, infatti, il contesto 'ndranghetista di riferimento, tanto è vero che la stessa vittima, per difendersi, invocava la sua pregressa collaborazione offerta ai calabresi, mostrava assoggettamento agli imputati e omertà di fronte ai carabinieri. Quanto al secondo versante, si osserva che l'attività di recupero crediti professionalmente svolta dalla cosca rappresentava uno strumento che, oltre a

⁴³⁴ Cfr. verbale di perquisizione svolto nei confronti di DEBBI Giuliano il 28/1/2015, Vol. 111 e annotazione Carabinieri RONI Parma del 3/2/2015, Vol. 123.



permettere un immediato guadagno, consentiva loro di infiltrarsi nel mondo imprenditoriale, spesso proprio in questo modo gli imputati riuscendo a crearsi una posizione di dominio sull'imprenditore committente per poi soggiogarlo ed addirittura impadronirsi delle sue attività produttive da asservire ai propri interessi illeciti, un grimaldello attraverso il quale la cosca 'ndranghetista si introduceva nel sistema economico locale, invero non così respingente e refrattario.

CAP. 66), 67), 68) SARCONE NICOLINO, SILIPO ANTONIO, FERRARO VINCENZO, CALESSE MARIO, GIBERTINI MARCO. LA VICENDA DEL RECUPERO DEL CREDITO DI GELMI MARIA ROSA.

Fonti: Informativa 21/5/2013 R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma (pp. 153-221); Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 16/1/2014; Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 14/2/2014 e relativi allegati (Vo. 32, 33). Interrogatorio SALSI Mirco (Vol. 17-19).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 per tutti; Riesame, adito dai sotto indicati imputati, conferma nei confronti di FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario (escluso il capo 67) e GIBERTINI Marco (escluso il capo 67).

I. L'IMPRENDITORIA REGGIANA A CONTATTO CON LA 'NDRANGHETA: MIRCO SALSI.

La ricchezza del materiale probatorio raccolto a riscontrare i capi d'accusa formulati sub 66, 67 e 68 e la sua stessa stratificazione in corso di indagine in tempi e modi diversi ad offrire tutti i tasselli della dettagliata analisi ricostruttiva, permettono di giungere ad un risultato probatorio del tutto persuasivo.

Dall'attività tecnica di intercettazione sull'utenza 3355614188⁴³⁵ in uso a SILIPO Antonio emergevano, fra le fine dell'anno 2012 e l'inizio 2013, una serie di conversazioni tra il predetto ed altre due persone. In queste conversazioni si faceva riferimento - in apparente contrasto con la realtà - ad un non meglio precisato "cantiere" di cui si stava occupando l'interlocutore del SILIPO, il quale, dopo sei mesi di attività, non aveva ancora consegnato un "mezzo solaio"; SILIPO incitava il proprio interlocutore "zio Vincenzo" (poi identificato in FERRARO Vincenzo⁴³⁶) a dimostrare ad un presunto "geometra", committente del lavoro, di essere riuscito a fare una vendita di almeno "100 euro", solo al fine di "vedere la buona volontà". Analoghi discorsi SILIPO faceva con un secondo interlocutore, chiamato "Mario" (poi identificato in CALESSE Mario⁴³⁷), intuendosi che quest'ultimo era collegato allo zio Vincenzo e che la materia di cui entrambi parlavano con SILIPO era la medesima.

L'intuizione investigativa, che si rivelava felice, conduceva ad ipotizzare che, di fatto, SILIPO fosse intento a gestire, a suo modo, un recupero crediti.

⁴³⁵ RIT 3210/2012 del p.p. 9699/12 DDA.

⁴³⁶ 3482661462 intestata alla ditta BAGGIO SCAVI Srl, con sede in Milano via Frosinone cv.72, ditta intestata a Ferraro Giuseppe e Saffiotti Francesca, rispettivamente figlio e moglie di FERRARO Vincenzo.

⁴³⁷ 3497039824 intestata all'odierno imputato CALESSE Mario. Certa l'identificazione di FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario, oggetto di servizio di o.p.c. di cui *infra* e che hanno sostanzialmente ammesso di essere gli effettivi interlocutori.



L'indagine condotta dalla DDA di Bologna si intersecava con gli esiti dell'attività investigativa svolta dalla Procura di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento penale nr. 8317/11⁴³⁸ R.G. Mod. 21, che vedeva, quale personaggio di rilievo, il già citato faccendiere e giornalista di Reggio Emilia, GIBERTINI Marco, al centro di un gruppo imprenditori dediti alla commissione di reati di matrice fiscale, reati finalizzati al reinvestimento di denaro di provenienza delittuosa attraverso società operanti in diverse regioni italiane nonché coinvolto in connesse vicende di natura estorsiva. Fra gli imprenditori contigui a GIBERTINI, vi era SALSI Mirco, titolare della REGGIANA GOURMET Srl e, all'epoca, vice presidente della locale C.N.A..

Il prosieguo delle indagini⁴³⁹ portava ad accertare che Mirco SALSI aveva versato la somma di circa un milione di euro nelle mani di una donna, poi identificata in GELMI Maria Rosa, la quale avrebbe dovuto mettersi in affari con lui nonché intercedere per favorirlo in una procedura di assegnazione di un appalto nel settore della mensa della Polizia Penitenziaria della Regione Lombardia. Ricevuta la somma di denaro, la donna, però, aveva fatto perdere le proprie tracce. Di qui la necessità, da parte del SALSI, di utilizzare canali "alternativi" per recuperare il denaro. Lo stesso si era pertanto rivolto, attraverso la mediazione di Marco GIBERTINI, alla 'ndrangheta emiliana nella persona dell'esponente - specializzato in simili operazioni - SILIPO Antonio.

Quest'ultimo, agendo sotto la direzione di SARCONI Nicolino, aveva incaricato dell'esazione due malavitosi calabresi residenti nel milanese, ciò in ossequio alle regole comportamentali proprie del crimine organizzato in caso di attività svolte "fuori sede", non riuscendo però nell'intento per la forte resistenza della vittima, che si era dileguata. Aveva fatto seguito la consegna a SALSI, per convincerlo (falsamente) del buon esito dell'operazione, di sei assegni privi di provvista. SILIPO si era fatto pagare da SALSI per il "lavoro" la somma di 250.000 € emettendo verso il committente fatture per operazioni inesistenti, a fittizia giustificazione dell'incasso.

Gli appetiti del sodalizio si erano rivolti quindi sullo stesso SALSI, del quale era stata evidentemente apprezzata, da un canto, la ingente disponibilità economica e, dall'altro, una certa dose di ingenuità. SILIPO aveva iniziato così a pretendere dall'imprenditore reggiano un'ulteriore somma di 50.000 €, riducendo quest'ultimo in uno stato di forte timore che lo aveva portato a rivolgersi alle forze dell'ordine, denunciare i fatti e, inevitabilmente, autoaccusarsi sia dell'estorsione sia della precedente attività corruttiva tentata attraverso GELMI Maria Rosa.

Dalla denuncia del SALSI si prende le mosse per la ricostruzione della complessa vicenda, ancorché, cronologicamente, la stessa ne rappresenti l'epilogo.

La sera del 1° luglio 2013, SALSI Mirco si rivolgeva alla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, riferendo di essere seriamente preoccupato poiché vittima di "notevoli vessazioni" da SILIPO Antonio riferendo di essersi rivolto a quest'ultimo nel

⁴³⁸ Indagine c.d. *Octopus* esperita congiuntamente dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Reggio Emilia e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia ed avente ad oggetto una associazione per delinquere dedita al riciclaggio (art. 648 bis c.p.) di proventi derivanti dai delitti di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 219 R.D. 267/1942), estorsione (art. 629 c.p.) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) ed altro.

⁴³⁹ La ricostruzione di tale vicenda, come quella dell'estorsione in danno di Andrea CESARINI (Capo 70) origina proprio dall'attività investigativa dei CC di Reggio Emilia (proc. 8317/11 RGNR), poi sviluppata ed ampliata alla luce degli ulteriori dati di conoscenza emergenti dai procedimenti penali della DDA bolognese, dal R.O.N.I del Comando Provinciale CC di Parma.

corso del 2012 “per il rientro di un credito” vantato nei confronti di GELMI Maria Rosa, di Brescia. Il giorno dopo (2 luglio 2013), SALSI Mirco presentava denuncia dei fatti presso la Questura di Reggio Emilia. Questo il racconto dalla voce dell’esponente nei suoi tratti salienti⁴⁴⁰:

“Tempo fa era penso nell’anno 2008, come imprenditore sono stato invitato presso la locale CNA, dove era prevista un riunione con una persona, asseritamente funzionario del Ministero dell’Agricoltura, la quale aveva illustrato al signor BINI Enrico, all’epoca presidente della CNA, un progetto per l’avvio di spacci alimentari per il personale in alcune istituti penitenziari italiani del nord. Nell’occasione ho conosciuto tale funzionaria, certa GELMI Maria Rosa nata il 03.02.1953 e residente in Brescia. Il progetto di fatto non è mai partito, ma la GELMI mi proponeva di effettuare degli investimenti immobiliari nella sua città. A tal fine ho partecipato a delle cene e ho avuto incontri con assessori bresciani, dove illustravano progetti come la costruzione di una nuova casa circondariale, di una casa di riposo ed altro. In considerazione delle persone che la GELMI mi aveva fatto conoscere, ingenuamente mi fidavo e corrispondevo nel citato arco temporale, alla donna oppure alla sua segretaria tale SUSANNA PRATI, che si portava presso gli uffici della mia azienda, una consistente somma di denaro, complessivamente un milione e trentamila euro. Denaro che prelevavo in varie circostanze, penso dieci o quindici volte, in contanti sul conto corrente personale, acceso presso la filiale di Bagnolo in Piano della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. A.D.R. – Non ho alcuna ricevuta, in quanto le somme di denaro le prelevavo in contanti e così le consegnavo alle predette. Mi fidavo ciecamente. Voglio anche precisare che per effettuare questi investimenti creavamo anche una società SAL PRA con sede in bagnolo in Piano [...] Tutto è andato avanti fino a quando non constatando la realizzazione di alcun progetto prospettatomi, in particolare la GELMI mi parlava della costruzione di una casa di riposo, non corrispondevo più alcuna somma di denaro, chiedendo invece conto di quelli che le avevo consegnato. A questo punto, siamo nella primavera del 2011, GELMI di fatto si rendeva irreperibile.[...] Con la speranza di rientrare del credito vantato nei confronti di GELMI accettavo la proposta di GIBERTINI (Marco, ndr), così nel maggio del 2012 mi recavo con lui presso la ditta di SILIPO Antonio in Cadelbosco. Ricordo che, narratigli i fatti, questi si mostrava molto “possibilista” circa il rientro del credito e quando decidevo di avvalermi della sua opera, mi evidenziava la necessità di anticipargli una somma di denaro per quelle che definiva le spese da sostenere per rintracciare la mia debitrice. Per giustificare la dazione di soldi a suo beneficio, SILIPO evidenziava la necessità di emettere una fattura commerciale a nome della mia azienda, REGGIANA Gourmet, nonostante non volessi accettare, essendomi consigliato anche con il mio commercialista, lui insisteva ed io preso dalla necessità di rientrare del credito, ma anche dal timore che ingenerava in me il suo modo di fare e di esprimersi, che percepivo violento, accettavo subendo tale imposizione. SILIPO provvedeva ad emettere due fatture per lavori mai eseguiti per un importo imponente complessivo di euro 251.000 (duecentocinquantunmila). Voglio evidenziare che per le prime spese corrispondevo al SILIPO, il quale dovendo ricercare la mia debitrice in Lombardia, asseriva di doversi servire di suoi conoscenti in quella regione, cinquantamila euro, a seguire, fino al mese di dicembre 2012 “saldavo” dilazionandolo, tutto l’importo delle fatture”.

⁴⁴⁰ Denuncia SALSI (Vol. 18, 19 e 33).



SALSI riferiva altresì che SILIPO gli aveva fatto capire che del “recupero crediti” si stavano materialmente occupando due soggetti, conoscitori dei luoghi lombardi in cui viveva la GELMI. Indicava anche le prime difficoltà e “sospetti” in merito all’effettiva riscossione del credito:

“Dal primo incontro ripeto avvenuto in maggio del 2012, SILIPO, quando gli chiedevo notizie circa lo stato del rientro del credito, tergiversava evidenziando la difficoltà nel rintracciare la donna. Ricordo che parlava al plurale, come se avesse avuto altre persone che stavano impegnandosi per il mio caso. I miei sospetti in merito, si concretizzavano nei primi giorni del mese di dicembre 2012⁴⁴¹. Nella circostanza, sempre in compagnia di GIBERTINI mi portavo presso la ditta di SILIPO in Cadelbosco, qui quest’ultimo mi presentava due soggetti calabresi, a suo dire, abitanti in un paese dell’hinterland milanese, di cui non ricordo il nome, forse sam Giuliano Milanese, i quali stavano occupandosi, appunto, del rintraccio della GELMI. A.D.R. – Ricordo che uno affermava chiamarsi VINCENZO⁴⁴², questi è alto circa 1,70 m., corporatura robusta, capelli grigi, occhi celesti, senza barba né baffi, penso abbia 60/65 anni, costui dovrebbe gestire con i propri familiari una pizzeria nel paese milanese dove abita. Ricordo che VINCENZO mi confidava di essere stato in galera per parecchi anni. L’altro soggetto diceva chiamarsi MARIO, penso abbia circa 40 anni, corporatura normale muscoloso, alto circa m. 1,70/1,75 senza barba né baffi, moro, capelli castani. Anche se entrambi si esprimevano con un linguaggio che percepivo violento, dei due quello che mi incuteva più timore era il più giovane a nome MARIO⁴⁴³. Ricordo che i due quando li ho visti viaggiavano a bordo di una vettura marca MERCEDES di colore grigio chiaro metallizzato penso Berlina classe C [...] Agli inizi di quest’anno, ricordo che SILIPO nonostante gli avessi già corrisposto tutto l’importo delle citate fatture, mi chiedeva di corrispondergli altri diecimila euro, riferendomi che aveva consegnato cinquantamila euro dei duecentocinquanta ai suddetti VINCENZO e MARIO, i suoi corregionali abitanti in provincia di Milano. Sono certo che temporalmente siamo verso la metà di febbraio 2013. Manifestavo le mie perplessità a tale richiesta ma il modo di porsi di SILIPO lo percepivo come una richiesta da soddisfare per forza e, quasi intorpidito, glieli consegnavo, anzi voglio precisare che prima della consegna di tale cifra, quindi prima della metà del mese di febbraio, penso fosse un sabato mattina sempre con GIBERTINI, ritornavo presso gli uffici della ditta di SILIPO a Cadelbosco, nella circostanza era stato SILIPO a chiamarci ed invitarci a raggiungerlo sostenendo che vi erano delle novità in merito alla mia vicenda. In ditta erano presenti anche i summenzionati VINCENZO e MARIO, i quali particolarmente euforici, come del resto anche SILIPO, mi riferivano di avere rintracciato il compagno di GELMI Maria Rosa, certo DE LUCIA Giuseppe, abitante a Brescia ma di provenienza casertana. Ricordo che uno dei due soggetti provenienti da Milano mi riferiva che DE LUCIA è socio di una ditta che si occupa di costruzioni di caminetti. A loro dire DE LUCIA si sarebbe fatto carico del debito della compagna ed avrebbe consegnato loro 6 assegni dell’importo di euro 125.000 (centoventimila) cadauno. Effettivamente mi consegnavano 6 assegni bancari, che vi consegno in copia, tratti dal conto corrente numero 53990-8 acceso presso il Credito Valtellinese sede di Sondrio - filiale di Adro (BS). Sono titoli post datati, il primo da porre all’incasso il prossimo

⁴⁴¹ In verità l’incontro era di ottobre 2012, come precisato da SALSI nell’interrogatorio reso al PM e ciò emergendo dal tenore delle intercettazioni.

⁴⁴² FERRARO Vincenzo.

⁴⁴³ CALESSE Mario.



meze di novembre, gli altri da porre all'incasso con cadenza semestrale, sostanzialmente l'ultimo sarebbe da incassare nel 2017".

Preoccupato per l'andamento del recupero, SALSI esternava le sue perplessità a GIBERTINI Marco, che gli presentava allora SARCONE Nicolino:

"Come specificato non ero per niente contento di come stavano andando le cose e manifestavo questa mia preoccupazione a GIBERTINI, il quale, penso qualche giorno dopo il citato pranzo, mi presentava un'altra persona, che a suo dire avrebbe potuto risolvere il mio problema. Questa persona mi è stata presentata come SARCONE Nicolino, un calabrese che io non avevo mai visto prima. A.D.R. Ribadisco che GIBERTINI mi presentava SARCONE verso la fine di gennaio, primi giorni di febbraio di quest'anno, era una sera verso le ore 18,00 in questa Via Kennedy all'interno del bar denominato "Fashion Cafè". Ero presente, io, GIBERTINI e dopo un po' sopraggiungeva SARCONE. Sottolineo che ho incontrato, su proposta e sempre unitamente a GIBERTINI, SARCONE due volte. In entrambi i casi mi ha esternato la sua convinzione che i soldi che avevo corrisposto a SILIPO per il rientro del credito che vantavo nei confronti di Maria Rosa GELMI, erano di fatto "persi", diceva testualmente "scordateli". Si proponeva di recuperare a sua volta quanto dovutomi da GELMI, ma io rifiutavo tale proposta. A.D.R. Ribadisco di avere incontrato SARCONE, presentatomi come NICOLA SARCONE, solo due volte. In una delle due occasioni, ricordo che egli dialogando con noi, si mostrava sorpreso ed infastidito dell'iniziativa intrapresa da SILIPO, ossia circa il recupero del mio credito. Il tutto dovuto al fatto che SILIPO non gli avrebbe detto alcunché⁴⁴⁴ [...].

L'ho incontrato poi (SILIPO, ndr), da solo, verso la metà di questo mese sempre in Cadelbosco e sempre su sua "convocazione", allorquando mi avvertiva che quelli di Milano avevano recuperato altri trecento/quattrocento mila euro, e che ci volevano ancora per le spese sostenute cinquantamila euro. Ovviamente rifiutavo di corrispondergli altro denaro, facendogli notare che gliene avevo già corrisposto per tale "commissioni" duecentosessantamila euro. Andavo via, e sempre su sua convocazione l'ho rivisto sabato scorso, 29 giugno, dopo che lui reiteratamente ha provato a contattarmi telefonicamente [...] SILIPO testualmente mi diceva: "...dobbiamo trovare ventimila euro per quelli di Milano...". Io, ormai disperato, gli rispondevo di non avere più soldi, ed alle sue insistenze, mettendomi le mani al petto lo invitavo a spararmi, in quanto non potevo soddisfare la sua richiesta. Egli a questo punto mi invitava a farmi prestare diecimila euro da qualche mio conoscente, ma respingevo tale proposta. Ricordo che lui a questa mia negazione mi diceva che avrebbero sparato lui se non avessero avuto i soldi. Mi diceva che avrebbe provato a chiedere a quelli di Milano, se si fossero accontentati della restituzione degli assegni che mi avevano consegnato a gennaio, invitandomi ad intestarli ad una sua società sembra abbia detto chiamarsi "CAVALLERIA". Io rifiutavo tale proposta, evidenziandogli di avere già intestato i titoli in questione, SILIPO a questa mia risposta, paventava l'eventualità che quelli di Milano, sarebbero potuti venire a Reggio Emilia per incontrarmi, profferiva tali parole sempre con la medesima arroganza e spavalderia che lo hanno sempre contraddistinto negli altri incontri, atteggiamento che mi intimidisce non poco. Tale atteggiamento intimidatorio e la frase riportata circa la "venuta" a Reggio di quelli di Milano, ha generato in me una forte preoccupazione, pertanto mi sono deciso a rivolgermi a BINI Enrico, che conosco da tempo. Proprio ieri

⁴⁴⁴ In realtà le cose non stavano così.



pomeriggio mentre gli stavo spiegando la mia situazione, ricevevo sulla mia utenza cellulare una chiamata da parte di SILIPO il quale utilizzava l'utenza numero 335/5614188, alla quale non rispondevo. Dopo nemmeno pochi minuti, esattamente alle 19,22, ricevevo una chiamata dal numero 342/1454315, che io non conosco. Preoccupato contattavo l'utenza di SILIPO, il quale mi diceva che quelli di Milano volevano indietro gli assegni di DE LUCIA e mi invitava a tal fine a raggiungerlo, diversamente con tono minaccioso diceva "altrimenti vengo io subito da te". Gli rappresentavo di essere fuori Reggio e manifestavo la mia volontà di non restituire gli assegni, a questo punto SILIPO diceva che ne avremmo parlato di persona e riattaccava. Da allora non l'ho più sentito".

L'immediata attivazione dell'intercettazione telefonica dell'utenza in uso a SALS Mirco riscontrava l'effettivo stato di ansia in cui si trovava il denunciante in quei giorni: in tal senso, i frequenti messaggi inviati da SALS Mirco ad Enrico BINI (vicepresidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, citato nelle sue dichiarazioni) del tipo "mi sento solo ed abbandonato. Ho paura e sono impietrito", il tenore delle conversazioni con il figlio in cui manifestava il timore che gli potesse succedere qualcosa, rimettendosi alla giustizia divina e evidenziando che "loro che lavorano a Reggio non sono abituati a essere massacrati da gente bestia di questo tipo"⁴⁴⁵. Lo stesso SALS Mirco si rivolgeva anche all'ispettore CAIAZZO per invocare protezione recandosi in Questura e dicendo, con fare confuso, di volere ritirare la denuncia e di temere per la propria incolumità⁴⁴⁶.

Il 4 luglio 2013 era eseguita la perquisizione negli immobili e uffici di pertinenza di SALS Mirco.

L'atto consentiva di rinvenire 6 assegni del Credito Valtellinese sede di Sondrio, agenzia di Adro (BS), tutti dell'importo di euro 125.000, non intestati, recanti date 10/11/2013, 10/5/2014, 10/9/2014, 10/11/2015, 10/5/2016, 10/2/2017, tratti su c/c bancario intestato a DE LUCIA Giuseppe ed a firma apparente del medesimo individuo; rapporti economici relativi a prestiti, suffragati da matrici di assegni bancari emessi in suo favore, a beneficio di GIBERTINI Marco; una cartellina in plastica trasparente contenente un foglio dattiloscritto relativo alla cessione di credito di SALS Mirco a favore di SILIPO Antonio relativamente a un credito vantato nei confronti di GELMI Rosa per la somma di euro 1.332.000⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Progr. 21 del 3/7/2013, ore 8:15, in entrata sull'utenza 3351285360 in uso a SALS Mirco dall'utenza 3475151188 in uso a Gianluca SALS.

⁴⁴⁶ Cfr. annotazione di PG dell'ispettore CAIAZZO del 3/7/2013, Vol. 17.

⁴⁴⁷ Oltre ad altro materiale di rilevanza investigativa: elenco dattiloscritto contenente notizie personali sulla GELMI, verosimilmente redatto dal SALS Mirco; esito di attività informative sul conto della GELMI, verosimilmente svolte da un investigatore privato; foglio manoscritto intestato "Prelievo Contanti" per un tot. di € 985.000,00, tutti effettuati nell'anno 2009, che SALS Mirco durante l'interrogatorio del 5/7/2013 ha asserito trattarsi delle somme cedute in contanti alla GELMI Fattura nr. 3 in data 23/7/2012, dell'importo di € 49.247,00., emessa da "SILIPO s.r.l." nei confronti della "Reggiana Gourmet" per lavori di palificazione; fattura nr. 4 in data 31/7/2012, dell'importo di € 254.537,05, emessa da "SILIPO s.r.l." nei confronti della "Reggiana Gourmet" per lavori di scavo terra e palificazioni; contratto di appalto, stipulato il 4/6/2012 tra "Reggiana Gourmet" e "SILIPO s.r.l." per i lavori di cui sopra; copia fotostatica degli assegni nr. 80001930999 10 e 8001931000 11, rispettivamente dell'importo di € 8.547,00 e 44.175,85, entrambi datati 27/7/2012 e tratti sul c/c della "BCC Banca Reggiana a favore di "SILIPO s.r.l." e firmati da Mirco Salsi; ricevuta in data 26/10/2012 di un bonifico della "Reggiana Gourmet" a favore di "SILIPO s.r.l.", dell'importo di € 51.061,20 (acconto fatture 3

Il giorno successivo, SALSI veniva interrogato dal Pubblico Ministero alla presenza del suo difensore⁴⁴⁸. Dello stesso si riportano ampi stralci in quanto emblematico della modalità di penetrazione dell'associazione criminale nell'economia locale, intento possibile solo grazie all'atteggiamento ambivalente di spregiudicati imprenditori, che non disegnano di ricorrere ai suoi servizi, salvo poi rimanerne essi stessi vittime.

Circa il momento iniziale del contatto, così spiegava l'imprenditore:

"Legenda: (I = Salsi; P = P.M. Mescolini; S = P.M. Pennisi; A = Avvocato difensore; C = Cap. Mura.)

I: Glielo rispiego perché è molto chiaro. È molto chiaro. Quello che intendo è che nel momento in cui sono venuto a contatto con questa persona, che non è come andare da uno che ti fa un preventivo .. tu gli presenti il problema e lui ti parla del suo servizio e ti dice costa tanto. Nel momento in cui entri, lui ha già deciso per te, che non sei andato a chiedere. Per cui è una questione proprio dove bisogna augurarsi di non venire mai a contatto, perché nel momento in cui tu, ma questo l'ho capito dopo, oggi mi è molto chiaro. Subito, sempre con la fiducia che intendo avere e con la carta che ha giocato dell'ammaliare è riuscito a come dire, a farmi sentire almeno compreso. Almeno c'ho uno che mi può aiutare a recuperare, a rintracciare 'sta persona. Mi sono espresso? [...] Sono tipi di persone che me ne sono reso conto dopo, non hai via d'uscita. Non hai scelte. E siccome lui ha avvertito questa differenza che c'è fra il sottoscritto, adesso non toccherebbe a me dirlo perché sembra di peccare di presunzione, però la differenza tra una persona come me e quello che è lui, probabilmente vedendo un po' di recalcitranze da parte mia, di affidarmi a lui, pur avendo già lui deciso che avrebbe fatto il tutto, e poi ha cominciato a parlarmi in modo coercitivo no? "Perché adesso devo farti una fattura" e io dicevo: "Ma come una fattura? Ma stai scherzando? Voglio dire .. io c'ho un'azienda non ..". "Eh, ti devo fare la fattura, dobbiamo fare questo perché, dobbiamo assolutamente farlo perché così .. io poi pago gli anticipi a loro". Io gli ho detto: "Guarda che ho sentito anche il mio commercialista", ma lui aveva già preparato la fattura, e quando sono andato a dirgli, la seconda volta "Guarda che io non la voglio", il mio commercialista: "Assolutamente non se ne parla, ma stai scherzando? Non voglio mica tirarmi delle beghe in casa con questa roba qua", da quel momento pur rimanendo tronchi, perché eravamo già troncati no? Ha cominciato a diventare impositivo, per cui .. "No, commercialista digli quel .. ci penso io perché ci penso io, faccio io la relazione tecnica .. faccio io .. quindi .. qui c'è la fattura .." .. io .. tant'è che l'ho denunciata, ho preso .. ho preso sta fattura, l'abbiamo portata e abbiamo iniziato il pagamento altrimenti lui senza la prima tranche non avrebbe cominciato ad attivarsi per andare a cercare questa persona. P: Quant'era la prima tranche? I: Io ricordo che le due fatture complessivamente erano di 250.000 euro. So che inizialmente abbiamo pagato l'iva, poi dopo abbiamo pagato qualcos'altro .. c'è stato un modo scaglionato che è terminato a fine novembre credo, prima di dicembre, il pagamento,

e 4); ricevuta in data 28/11/2012 di un bonifico della "Reggiana Gourmet" a favore di "SILIPO s.r.l.", dell'importo di € 50.000,00 (acconto fatture 3 e 4); ricevuta in data 4/12/2012 di un bonifico della "Reggiana Gourmet" a favore di "SILIPO s.r.l.", dell'importo di € 100.000,00 (acconto fatture 3 e 4); ricevuta in data 12/12/2012 di un bonifico della "Reggiana Gourmet" a favore di "SILIPO s.r.l.", dell'importo di € 50.000,56 (saldo fatture 3 e 4); stampa partitario fornitori intestato a "SILIPO s.r.l.", con riepilogate le fatture nr. 3 e 4 (voce avere) per un totale di € 303.784,05, nonché gli estremi dei relativi bonifici ed assegni (voce dare), dati in pagamento al SILIPO per lo stesso ammontare.

⁴⁴⁸ Vol. 17.

comunque è tutto registrato questo. S: Perché queste fatture quindi lei poi le ha annotate? I: Le ho annotate e poi dopo le ho .. abbiamo pagato coi soldi dell'azienda". Precisa il dichiarante che SILIPO aveva capito che SALSI era una persona benestante, la sua presentazione verosimilmente provenendo dall'intermediario GIBERTINI: "Guarda che questo è un imprenditore .. sano, ha un'azienda sana, conosciuta, stimato sul territorio, si dà da fare per tante iniziative", non per questo ho rivestito dei ruoli istituzionali fino a ieri. Per cui diciamo che sicuramente aveva colto pur non conoscendomi, il peso e la serietà della persona"; lo stesso GIBERTINI lo aveva rassicurato anche sull'entità della richiesta del SILIPO, dicendogli che era una cifra normale e che era necessario dargli i soldi in anticipo "per farlo partire". GIBERTINI era sempre presente agli incontri con SILIPO, che, peraltro, in quel momento si trovava ristretto agli arresti domiciliari⁴⁴⁹: "a me piaceva che ci fosse visto che è la persona che mi ha presentato SILIPO, anche perché mi sembrava di avere più tra virgolette, tutela dall'aggressività di SILIPO, avendo quello che me l'ha fatto conoscere. Perché andandoci da solo mi sentivo più .. più sguarnito, più attaccabile e più mettendomi .. e più facile da mettere con le spalle al muro. S. Quindi GIBERTINI era presente su richiesta sua? I. Diciamo che in automatico veniva. Nel senso che lui evidentemente .. P. Chi lo avvisava? I: Sì. P: Chi lo avvisava? Questo è il senso. I: Ah no, i rapporti li teneva GIBERTINI".

SILIPO, tuttavia, cominciava ben presto a cambiare atteggiamento divenendo nei suoi confronti sempre più imperioso: "alzava la voce e mi diceva che lui .. era un? Era un sanguinario. E delle volte partiva, perché secondo me si era reso conto che per .. per .. intimorirmi, per mettermi bene il cappio al collo, lui doveva dimostrare che .. allora diventava a un certo punto da solo, quando parlava di certe cose che faceva degli esempi si montava da solo e cominciava a dire: "Perché io sono un sanguinario, perché se quello non fa questo io .." e io rimanevo .. [...] Dopo che è riuscito a farmi ingoiare la fattura, no? Perché ho dovuto ingoiare la fattura, e poi mi ha detto col suo solito tono, e ci teneva proprio a dimostrare che era un uomo pericoloso e quindi il messaggio era: "Io sono pericoloso se voglio per quelli", però c'ero io lì davanti. Quindi la famosa similitudine, era: "Occhio, perché posso diventarlo anche io per te." [...] io da quel momento, lì ho cominciato a capire che non potevo più dire: "Non mi sta bene", "Non voglio", eccetera, eccetera. Lì ero praticamente obbligato ad ingoiare questa fattura, a stare attento a fare tutto ciò che lui poi mi avrebbe chiesto dopo, tipo: "È ora che paghi, perché questi qui lavorano.." Questi qui chi? Io non .. questi qui i suoi collaboratori che ha .. che collaborano con lui, in questo caso mi parlava di Lombardia, addirittura che siccome siamo in giugno e lui mi ha detto: "Entro il 20-23 di luglio secondo me ci danno..", ha cominciato a dare delle date, molto vicine, il che ho detto: "Ah! Finalmente ci siamo". Per cui lui chiedeva pagamenti perché il lavoro si stava velocizzando moltissimo. Poi diceva: "Guarda, non vengono il 23 di luglio perché hanno avuto delle spese che sono dovuti andare in Sardegna perché sembra che lei abbia una casa in Sardegna o è con uno che ha una casa in Sardegna per cui dobbiamo rivederci ad agosto". Però, nel frattempo io quei pagamenti c'erano, soprattutto quando uno mi dice: "Ah, ha la casa in Sardegna", quindi, immaginavo delle persone che fanno un viaggio in Sardegna, hanno dei costi eccetera, eccetera, poi ha cominciato a spostare un po' avanti. Però, non era un avanti troppo avanti, quindi metteva delle ..

⁴⁴⁹ In relazione all'ordinanza disposta dal Tribunale Monocratico di Cremona (procedimento penale n.1790/12 R.G.N.R.) per fatti non oggetto di questo procedimento penale.

del .. possibile concreto, lo spostava avanti, quei 15-20 giorni ecco. In modo tale che io comunque continuavo a pagare perché c'era "uno stato d'avanzamento lavori", lo chiamava lui: "Devi pagare", e poi ho completato i pagamenti, non mi ricordo se a fine novembre primi di dicembre.

Arrivava quindi il momento dell'incontro con gli emissari del SILIPO, i due calabresi residenti in Lombardia, incaricati della riscossione, collocato nell'ottobre 2012: "I: Questi due ceffi, che mi riferiscono quella volta che erano andati alla casa dei suoi genitori di lei [della GELMI], che hanno suonato al padre, che è un anziano, che lui si è arrabbiato, si è spaventato, ha chiamato i carabinieri, non lo so, che gli hanno .. ah, che il papà con un bastone gli avrebbe rovinato l'auto. Mi hanno presentato un quadro.. [...] Quando ho visto per la prima volta loro, che mi hanno parlato .. che hanno parlato dello stato di avanzamento, hanno chiesto soldi a SILIPO, perché io pagavo SILIPO no? Attraverso questa fattura che ero stato costretto a prendere poi la contabilità che lui aveva con l'impresa, come lui la chiamava, era una cosa che riguardava lui, nel senso che non era .. e questi qui, rivendicavano soldi, ma guardavano me! E io guardavo SILIPO e dicevo: "Ma com'è scusa? .. io ho già fatto .. cioè sto già facendo . Perché vogliono soldi da me?" e quindi c'è stato tutto questo .. questo ragionamento qua. P: E quanto voleva? I: Beh, chiedevano 50.000 euro .. queste cose qui. P: Glieli ha dati? I: Sì. Cioè .. sì. No, glieli ha dati SILIPO".

Quindi, all'inizio del nuovo anno, il momento dell'incontro con SARCONE Nicolino, voluto da GIBERTINI: SARCONE, pienamente consapevole dell'attività estorsiva intrapresa col suo benessere da SILIPO, recitava la parte consistente nel far capire a SALSI che doveva rinunciare ai soldi consegnati al SILIPO ed iniziare ad avere rapporti con lui, dandogli altro denaro. Dopo quell'incontro, SILIPO aumentava la sua carica aggressiva verso SALSI stringendolo sempre più all'interno di una morsa, in un'azione ben organizzata, ben definita dal P.M. di natura "tentacolare": "il consiglio di GIBERTINI di parlare con questo che si occupava di recupero crediti, il consiglio di GIBERTINI di provare con SARCONE era la prosecuzione di una disperazione senza alternative a provare a trovare una soluzione a questo problema. Semplice. Per cui trovarmi di fronte uno che per me, poteva essere un'opportunità e lui invece mi parla d'altro, mi dice che quello gli spara poi si mette .. poi dopo gli chiede perdono. Mi dice ..S: Dammi i soldi che tanto ..inc.. e dammene altri. I: Che tanto sono soldi persi. Mi dice: "Dammi dei soldi da gestire" e io cercavo altro, mi aspettavo altro".

Più avanti, nel corso del lungo interrogatorio, SALSI specificava che SARCONE con la sua richiesta di soldi intendeva proporsi, oltre che per degli affari, anche per il recupero presso la GELMI dopo avere denigrato l'operato del SILIPO ("si è anche proposto di chiudere e dare per persi quella, quel tentativo di SILIPO e rifare di nuovo un tentativo con lui"). In un secondo tempo, però, GIBERTINI gli aveva riferito che SARCONE aveva cambiato idea sul buon esito del recupero, dopo avere parlato con quelli di Milano ed aver testato la "serietà" dei personaggi, anche se, con il passare dei mesi, SALSI, sentendosi accerchiato, cercava comunque di defilarsi ("perché non mi fidavo più di nessuno, non mi fidavo più di SILIPO, non mi fidavo più di SARCONE, perché questi due, magari vanno d'accordo quando io non ci sono, ma quando sono separati, questo parla male di SILIPO, quindi ..").

Poco dopo l'incontro con SARCONE, così SALSI descriveva il cambiamento del SILIPO: "I: ...È un'escalation. Il secondo volto di SARCONE eh, di SILIPO viene fuori così. Siamo secondo me .. fine .. è collocabile tra fine aprile primi di maggio, una cosa di questo tipo. P: Perfetto. S: Quindi dopo l'incontro suo con SARCONE? I: Sì, sì. S:

Molto tempo dopo? I: Beh, a questo punto se l'incontro con SARCONE mi ricordo c'era molto freddo poteva essere appunto in febbraio, direi un paio di mesi dopo. Un mese e mezzo dopo. Io una volta che ero andato a trovarlo perché mi voleva parlare, perché cominciava a soffiarmi sempre più sul collo SILIPO e mi chiamava a rapporto. Non è che mi chiede, no? "Bisogna venire. Devi venire." Perché ormai era il suo linguaggio era diventato quello. Lui aveva saputo da SARCONE che io avevo conosciuto SARCONE. Evidentemen .. non so se è stato quello la cosa scatenante fatto sta che SILIPO stava .. ha cambiato totalmente atteggiamento secondo me in quel periodo lì, quindi un mese, un mese e mezzo dopo, quel famoso .. incontri con SARCONE che sono stati abbastanza ravvicinati". SILIPO gli ordinava di presentarsi da lui: "...E lui mi chiamava "Devi venire. Devi venire che c'ho bisogno. Gli dicevo: "Ma come devi venire? Scusa ma io ho i miei impegni, ho la mia agenda. Sono con delle persone" Niente. "Allora devi venire", diventava sempre più arrogante e invadente, io mi sentivo violentato proprio, anche nella .. nella più normale .. tipo di rapporto dove uno dice: "Quando puoi vieni". No, oppure "ho bisogno di vederti". Durante gli incontri, SILIPO avanzava al SALSI la richiesta di ulteriori denari: "adesso non ricordo quando è stato esattamente la .. dunque .. la penultima o terzultima volta mi ha chiesto 50.000 euro. La penultima deve essere stato, 50.000 euro. Deve essere stata forse due settimane prima di sabato scorso. Quindi sabato scorso era il 29, io devo essere .. deve avermi chiamato là .. non mi ricordo quando sono andato, però sono andato da lui, mi ha chiesto: "Mi devi trovare 50.000 euro" adducendo a motivazione l'ira degli emissari ("perché quelli di Milano si stanno arrabbiando").

Le richieste incalzavano fino alla fine del mese di giugno: "I:...Io sono stato una settimana via da Reggio sono rientrato il .. allora che cos'era? Sabato 29 .. sei giorni prima era il 23, quindi io sono rientrato domenica 23, il lunedì 24 comincia a bersagliare. Lui sapendo che andavo via una settimana è stato tranquillo, il lunedì pomeriggio compare il nome sul cellulare. Non credo di avergli risposto subito perché era .. dopo l'ho richiamato .. "Mirco devi venire qui perché dobbiamo parlare. Perché qui bisogna che andiamo avanti" e io solito .. "Ho anche degli impegni. Ho una settimana piena ..", "Allora bisogna che vieni domani." Non sentiva .. cioè tutto ciò che gli dicevo non .. cioè le mie ragioni non esistono! Quindi l'escalation. Se subito ho notato delle cose, lei l'ha chiamata SILIPO tre, lì siamo alla versione SILIPO tre. Io posso dire qualsiasi cosa, che come non gliela dicessi: "Devi venire. Devi venire. Devi venire". A questo punto siamo a .. mi ha detto "Devi venire venerdì pomeriggio" che sarebbe stato il 28 se non ricordo .. ho detto: "Guarda non ci riesco ho degli impegni." "allora domattina assolutamente alle 10 e mezza" al che gli ho detto: "Va beh, io sposterò qualche impegno e verrò". E sono andato con mio figlio, proprio perché mi sentivo di aver bisogno di una persona normale di fianco a me, che potesse, visto che non ascoltava nessuna parola che io dicevo, se mio figlio gli dice "Beh, insomma", perché mio figlio l'aveva già conosciuto, l'avevo portato una volta a conoscerlo .. che se l'avessi saputo .. comunque mesi prima. Io vado e con mio figlio e gli .. gli .. e lui comincia a pretendere non più 50 ma 20.000 euro. E io solita cosa: "Ma non ce li ho". P: Mi scusi, ma sempre facendo riferimento a Milano o 20.000 .. I: No, sempre facendo riferimento a Milano, perché dopo .. ah, devo aprire una parentesi, dopo che me li aveva fatti conoscere i famosi ceffi di Milano, quelli che dicevano: "Mario gli ha messo una pistola in bocca" successivamente a un incontro che abbiamo avuto, lui mi diceva che facevano parte, e lì dopo avevo chiaro il contesto in cui ero capitato, che facevano parte di gente pericolosa. Non so se lui .. non so se lui è meno pericoloso o più

pericoloso .. lui diceva, poi non so se lo facesse ad arte o era vero. P: Ok. Il 29 le chiede 20.000 lei non glieli dà. I: No. P: Se ne viene via. I: Però lui usava .. dico questo perché lui usava come spaventa .. per spaventarmi. P: Certo. I: Quelli di Milano perché me li aveva qualificati come gente pericolosissima. P: Perfetto. S: E le aveva specificato in che cosa consisteva la sua pericolosità? Cioè le aveva detto: I: Gente pericolosa. S: "Sono gente pericolosa"? I: Mm .. pericolosa nel senso che usano le armi .. ah, mi ha detto, se non ricordo male che fanno parte di quelli che erano intervenuti su a .. in Germania .. A: Duinsburg, forse. I: Ecco Duinsburg. Mi ha detto così. S: Quindi le disse, se non esplicitamente che erano uomini della 'ndrangheta. I: Sì, in quel caso lì, sì. S: E senta, noi non lo abbiamo detto, lei si rese conto di qual era l'origine e la provenienza di queste due persone? I: Calabrese. S: Di questo se ne rese conto? I: Sì, sì. Io quando li ho visti la prima volta che hanno detto che l'hanno trovata tramite un loro amico o collega non lo so, che era su Bologna, che l'ha tirata fuori questo che era amico di lei con uno stratagemma .. e .. cosa stavo dicendo? P: Ha pensato fossero della 'ndrangheta. I: Sì, sì. P: Gliel'ha chiesto quand'è che ha capito? I: Sì, sì, sì. S: Quindi ogni volta che SILIPO che le chiedeva questi soldi, facendo riferimento ai milanesi, ai due di Milano in pratica glieli chiedeva confidando sul potere che avevano queste persone perché 'ndranghetisti. I: Questo l'ho supposto io. S: Quello che ha percepito lei .. I: Sì, io percepito questo. Ma il fatto stesso che lui continui. Mi ha telefonato ieri, che c'era il capitano con me in macchina che mi dice: "Mirco, vieni a trovarci che c'è un amico che ti vuole salutare", era l'1 e un quarto stavamo andando in banca. E io .. "Ma cos'hai la voce giù, non stai bene?" ho detto: "Sì guarda, è un periodo che non sto bene", "Ma vieni qui, vieni qui che c'è un amico che ti vuole salutare", ho detto: "guarda non ho tempo e poi non ne ho voglia, non sto bene" e poi alla fine della chiacchierata gli ho chiesto: "Ma chi è questo amico?", "Vincenzo!". Cazzo, ma usa sempre questi qui come massacranti psicologicamente".

SALSI introduceva un elemento di novità, non emerso nel corso della perquisizione, e cioè che lo stesso giorno, 4 luglio 2013, aveva ricevuto la visita di SILIPO Antonio e di FERRARO Vincenzo in azienda: "I: Antonio SILIPO. Nel bel mezzo del loro lavoro, ed erano tutti nel mio ufficio. E si è presentato con questo Vincenzo [...]. Si è presentato ieri, e gli hanno detto le impiegate, credo che qualcuna di loro lo abbia anche appurato, è venuto: "Ma sono qui, un vecchio amico .. - ma così eh? - voglio parlare", "È impegnato con delle persone non può uscire", "Ma insomma dille che telefoni ad Antonio, che sono un suo vecchio amico" e poi se ne vanno. Finita lì. Poi, questi signori se ne vanno, io porto l'avvocato nel suo studio, ritorno in azienda, siamo lì io e mio figlio che facciamo due cose, tra l'altro senza computer ormai c'era più, poco da fare, comunque restiamo lì ancora un po' parliamo con qualche nostro dipendente e poi dopo io e mio figlio, ho detto: "Partiamo, andiamo a prendere l'avvocato Corsi", perché avevamo da andare a Parma da questi signori. P: Inteso i carabinieri? I: Sì.[...]

I: I carabinieri di Parma. Per finire la relazione, di firmare il verbale. Mio figlio esce, quindi in azienda, quel momento .. cosa saranno state? Le 6 circa, le 6 e un quarto. Ah, prima un quarto d'ora, venti minuti prima di decidere di uscire mi arriva una telefonata di SILIPO, io non rispondo, dopo pochi minuti mi arriva un'altra telefonata da un altro numero che lunedì pomeriggio quando ero con Enrico Bini, oggi presidente della Camera di Commercio, che gliel'ho fatto vedere, non sapevo .. perché mi è arrivata lunedì pomeriggio quando poi abbiamo deciso di accelerare e andare dalla mobile no? Mi è arrivata una telefonata di Antonio SILIPO e come uno mette giù, ti richiama con un altro numero visibile, ma io ho collegato, dico, questo mi sta massacrando. Mi



comincia .. tant'è che io l'ho detto poi all'ispettore che ha fatto la raccolta del mio verbale in questura e il giorno dopo mi ha detto, ah era poi il numero di sua figlia quel numero con cui la cercavano, e da questi due numeri, ieri sera uno a distanza dell'altro di due minuti, non come lunedì che è stato prima uno e poi subito l'altro, mi arrivano queste telefonate incalzanti. E io non rispondo. Usciamo io e mio figlio, dopo un quarto d'ora venti minuti, mezz'oretta dal cancello carraio dell'azienda, mio figlio esce davanti a me, io esco dopo di lui di 50 metri. Quando il cancello carraio naturalmente aperto, esco e arriva piano piano la macchina che era la stessa con cui si erano presentati, perché mio figlio ha visto il tipo di macchina, non ha preso la targa, quando eravamo lì verso le .. cos'erano .. le 3, le 4 del pomeriggio. P: Che macchina era? I: Era una .. Kreister di quelle che sembrano, perdonatemi, un carro mortuario sembra. Sono di quelle station-wagon molto lunghe, argento metallizzato, che io .. era la prima volta che vedevo lui su quella macchina lì. C'era lui, che arriva lento, lento, lento, tira giù il vetro, lui guidava occhiali da sole, solito sguardo sprezzante, come per dire: "Dove vuoi andare? Cosa vuoi fare? Tanto non scappi." E di fianco c'era questo Vincenzo [...] e mi fanno: "Me lo puoi dare un minuto? Lo prendiamo un caffè?" e io che ero, dopo una giornata come quella di ieri, ci mancava solamente questo, gli ho detto: "Guarda, lasciami perdere, lasciami perdere, io sono stanco morto, non ne posso più. Lasciatemi stare." E SILIPO che mi guardava, un po' con la faccia così, con gli occhiali, con la faccia: "Tu sei mio, dove scappi, ci penso io a te", proprio sprezzante. Uno sguardo che .. fa tanto il tronco, l'amicone quando gli pare, quando invece tento di defilarmi mi salta addosso. E Vincenzo: "Ma me lo dai un minuto? Un caffè? E mica possiamo parlare qui attraverso il vetro?" e io gli ho detto: "Guarda per favore, lasciate stare, io non ne posso più. Non ne posso più. Voi avete i soldi", fa: "Ma io, io l'ho presa nel culo", scusate il termine eh? Però riferisco il linguaggio suo, "Quello che l'ha presa nel culo sono stato io" questo Vincenzo gli ho detto: "Guarda, se qualcuno l'ha presa nel culo sono stato io" perché io ho in mano degli assegni che poi, nel verbale c'è scritto, mi avevano addirittura richiesto dopo che io gli ho dato 251.000 euro più iva, mi hanno richiesto anche gli assegni oltre ad altri soldi, ma questo fa parte del seguito della denuncia. In quel momento lì, lui mi dice: "Io ho .. sono l'unico che l'ha presa nel culo" gli ho detto: "No, nel culo l'ho presa io" e poi gli ho detto: "E poi, se tu ti lamenti dei soldi, guarda quello lì di fianco a te", e lì ho avuto un coraggio da leone perché uno che ti guarda con lo sguardo .. lui con quel tipo che si è poi rivelato che ti guarda con questa faccia di sfida che c'ha lì di fianco il compare e io che ho paura che mi vengano a cercare a casa, perché l'hanno già fatto in azienda e non mi faccio .. non riesco di non avere .. cerco di non avere più contatti e io gli ho detto: "I soldi io li ho dati tutti a lui e da un bel po' di tempo quindi veditela con lui e lasciami stare" e poi ho detto: "lasciatemi stare non ne posso più." e mi sono preso su e sono andato via. Mentre ero all'incrocio, più avanti 100 metri, vedevo dallo specchietto che sono rimasti a parlare. Spero che abbiano parlato: "Lasciamolo perdere" e che non abbiano parlato d'altro, perché che siano rimasti fermi a .. a .. parlottare tra loro, sul da farsi, non so cosa abbiano deciso. Ed è la cosa che mi preoccupa, per cui, questo è il quadro per dire di ieri e di che persone con cui ho a che fare, per cui non è che sono andato a chiedere un preventivo io sono andato a conoscere una persona, che se solo avessi immaginato che finivo sotto il suo guinzaglio, non lo avrei mai, e mai e mai fatto perché se .. i .. diciamo che una marea di guai sono partiti da quando ho conosciuto questa persona .."

Messo di fronte alle conversazioni telefoniche captate e, in particolare, quelle (sotto riportate) nelle quali GIBERTINI faceva capire a SALSI che SARCONE era il capo e che SILIPO non faceva nulla che il primo non volesse, il dichiarante era costretto ad ammettere (almeno parzialmente) la sua responsabilità circa la consapevolezza dello spessore criminale delle persone delle quali si era avvalso: "S: Ecco, quindi, "SARCONE Nicolino", le dice il GIBERTINI, "è il referente in zona di Nicola Grande Aracri che è la 'ndrangheta"! Poi lei va a incontrarsi qualche tempo dopo con SARCONE Nicolino, quindi lei aveva ben la consapevolezza di incontrarsi con la 'ndrangheta! SILIPO Antonio, va bene, lei aveva la consapevolezza, all'epoca, lasci stare ora che penso ne abbia la certezza, aveva la consapevolezza, il sospetto, il pensiero che fosse anch'egli un uomo della 'ndrangheta? I. Forse il sospetto l'avevo. [...] S: E GIBERTINI cosa le ha detto? I: Le parole esatte non le ricordo, però ..S: Mica le parole esatte, dico, il concetto .. che tipo di .. I: Questo è uno che conta con i calabresi. S: Riferendosi a chi? I: A SILIPO. Stiamo parlando di SILIPO adesso? [...] S: Ma, c'era .. dico io, non è che fosse tanto necessario viverle queste cose per averne consapevolezza, perché se ne poteva avere consapevolezza da prima, solo che lei, cosa aveva? Aveva una cosina in più .. un'esigenza da soddisfare? I: Avevo una necessità che secondo me .. S: Era un'esigenza più che una necessità. I: Un'esigenza, un'esigenza. S: Come la chiama, lo dica lei. I: Esigenza. S: Ci stiamo riferendo ai soldi che le ha fregato la signora Mizzi Gelmi. I: Era un'esigenza! S: Era un'esigenza, va bene. Lei cosa ha pensato? Perché se uno ha un credito, se uno è stato truffato, va dall'avvocato: "Avvocato, mi hanno fottuto tutti questi soldi", e l'avvocato dice: "Beh, facciamo una denuncia per truffa". Oppure, un recupero crediti secondo quanto è previsto dalla legge, solo che lei non aveva documenti, non si poteva fare, certamente, una richiesta di decreto ingiuntivo perché non .. quindi, poi, un precetto.. va bene, però dice: "Questa mi ha truffato". Lei si è reso conto che ricorrere ai mezzi legali non serviva a niente? I: Pensavo che non avendo niente in mano, l'unica strada sarebbe stata quella di un recupero crediti extra .. S: Cioè ricorrere al crimine? I: Ricorrere al crimine no! Però ricorrere a un qualcuno che poteva fare delle pressioni anche senza strumenti in mano. [...] I: Io speravo che queste persone potessero fare quel pressing giusto, senza arrivare a certi metodi che quando io ho saputo, mi hanno sconcertato; per cui da zero a cento, sapevi esattamente cosa andavi incontro, io sinceramente, non essendo pratico, pur sapendo la parola 'ndrangheta e pensando che questa persona fosse, diciamo, vicino a questo ambiente ..".

Nel corso dell'interrogatorio, infine, SALSI accennava all'episodio relativo al controllo di P.G., eseguito il 18/2/2013, di GIBERTINI Marco e di MUSSONI Gianluca all'uscita dell'autostrada, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle intercettazioni, dalle quali emergeva che i due sarebbero arrivati a Reggio Emilia con una scheda telefonica riservata ad un circuito blindato (c.d. *citofono*), che avrebbe dovuto essere recapitata da GIBERTINI a SARCONE Nicolino, come emerge dal tenore delle conversazioni telefoniche, sia precedenti sia posteriori al controllo di polizia giudiziaria. Peraltro, subito dopo essere uscito dagli uffici di polizia giudiziaria, GIBERTINI avvisava SARCONE - con il quale poi si incontrava - per renderlo edotto dell'"inconveniente"⁴⁵⁰.

⁴⁵⁰ La vicenda è dettagliatamente descritta nella nota 10/4/2013 del R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma, n. 103/17-26 di Prot. llo, Vol. 17. Rilevante, fra le conversazioni in quella sede riportate, ai fini che qui interessano e, in particolare, per lumeggiare il rapporto di confidenza che intercorreva tra SALSI, GIBERTINI e SILIPO era la conversazione nr. 72 del 17 febbraio 2013, ore 10:01, in uscita dal tel. 3896064823 in uso a GIBERTINI Marco, verso



2. I RISCONTRI ACQUISITI ALLE DICHIARAZIONI DI MIRCO SALSI.

Le dichiarazioni del SALSI, pur all'evidenza tese a enfatizzare il suo ruolo di vittima, erano riscontrate da più elementi, in parte già acquisiti e in parte accertati nel prosieguo, approfondendo gli spunti forniti dallo stesso proponente:

- In primo luogo è indubbia la effettiva **dazione delle somme di denaro a SILIPO** quale compenso per l'attività di recupero del credito con modalità estorsive verso GELMI Maria Rosa, con emissione, a fittizia giustificazione dell'esborso, delle **false fatture** descritte al capo 68.

Infatti, in sede di perquisizione eseguita il 4 luglio 2013 nei confronti di SALSI Mirco, era rinvenuta e sequestrata la copia fotostatica di due assegni bancari a favore di "SILIPO s.r.l.", dell'importo rispettivamente di € 8.547,00 e € 44.175,85, nonché le ricevute di 4 bonifici bancari della "Reggiana Gourmet s.r.l.", sempre a favore di "SILIPO s.r.l." per un importo complessivo di € 251.061,20, per un totale di € 303.684,05 IVA compresa, così come dettagliatamente indicato in addebito 68: si tratta del pagamento delle false fatture nr. 3 e 4⁴⁵¹ emesse da SILIPO per giustificare fiscalmente i pagamenti ricevuti da SALSI Mirco.

Inoltre, come segnalato nell'Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma del 16/1/2014, il 2/12/2013, era intercettata una telefonata fra SILIPO Antonio e l'impiegata di una filiale della Banca Montepaschi⁴⁵², nella quale il primo si informava della ricezione del bonifico di 50.000 €, ossia di una *tranche* dei pagamenti sopra citati, annunciando che sarebbe sopraggiunto per ottenere il rilascio di assegni circolari con detta provvista: "*SILIPO Antonio: ascolta mi provi a controllare se mi è arrivato il bonifico? Banca Monte Paschi:- si..... allora ti è arrivato un bonifico da 50.000 il 30 di Novembre dalla Reggiana*

l'utenza 3896064816 in uso a SALSI Mirco (RIT. 329/13), nella quale SALSI si dimostrava perfettamente a conoscenza che stava per arrivare una scheda telefonica destinata a l'Innominato (termine con il quale SALSI e GIBERTINI indicavano SARCONI) per i loro colloqui privati: "*SALSI Mirco: "Ti faccio una domanda: quel cito che arriva da Roma che dai... dai all'innominato!.. GIBERTINI Marco: Sì! SALSI Mirco: Eh.. può... il numero suo, visto che... tramite... GIBERTINI Marco: Teng, lo tengo collegati con questi... SALSI Mirco: Ecco!! GIBERTINI Marco: ... Così dopo te li do a te!! SALSI Mirco: Esatto!! Però lo sa... l'abbiamo io e te e... e basta questo qui? GIBERTINI Marco: Sì, l'importante è che non esca dal circuito!! Glielo dico!! SALSI Mirco: No, esatto!! Cioè lui con quello eh... può chiamare anche... franciacorta [che gli inquirenti indicano in SILIPO Antonio] o no? Glielo dai a franciacorta? Secondo me non conviene, meglio tenersi (parole incomprensibili). GIBERTINI Marco: No, no, no chiama te! Chiama te! Chiama te! Hai capito? SALSI Mirco: Io e te!.. GIBERTINI Marco: Esatto! SALSI Mirco: ..con l'innominato! Bom!! GIBERTINI Marco: Questo, questo telefono qua che chiamo ehe... Marco, Pier e te!! Io e Antonio, quindi sono quattro, viene allargato, però l'importante è che non esca!! Cioè l'importante... SALSI Mirco: Certo!"*

⁴⁵¹ Di tali fatture dall'analisi della posta elettronica giacente sulla mail della "Sfl Escavazioni" del SILIPO, veniva conservata copia: si tratta delle fatture di vendita nn. 3 e 4 per importi di euro 49.247,00 e 254.537,05. Le parti in causa sono Reggiana Gourmet e Trasporti SILIPO Srl. Le stesse si trovavano anche conservate presso la Reggiana Gourmet.

⁴⁵² Progr. 362 del 3/12/2012, ore 8:23, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 390522918228 in uso a Banca Monte Paschi (p.p. 10659/12 mod. 44 r.i. 3210/12).



Gourmet! SILIPO Antonio: si si lo so lo so Banca Monte Paschi: um. SILIPO Antonio: allora sto arrivando per fare degli assegni circolari”.

- *Dopo poco, appresa la buona notizia dell’accredito, SILIPO chiamava SARCONE⁴⁵³: “SARCONE Nicolino: Pronto. SILIPO Antonio: Nicò. SARCONE Nicolino: buongiorno compà e che è?! SILIPO Antonio: buongiorno... che è?! SARCONE Nicolino: la madosca...tutto bene?! SILIPO Antonio: tutto bene? SARCONE Nicolino: e non ci sono stato, SILIPO Antonio: e ti ho chiamato.... ti ho chiamato...tutto a posto! SARCONE Nicolino: non ero in zona! Ti hanno liberato? (intende se gli hanno tolto l’obbligo di dimora n.d.r.). SILIPO Antonio: no!! Che mi sono liberato!!! SARCONE Nicolino: ah! pensavo che tutto a posto che ti SILIPO Antonio: no e ti ho chiamato dove..... ieri mi sono detto non lo disturbo che è domenica...ti volevo chiamare ieri. SARCONE Nicolino: e no non ci sono stato! non ci sono stato che sono stato in Germania. SILIPO Antonio: ho capito ho capito. SARCONE Nicolino: e adesso ho detto... pure io ho detto sempre quello è se non lo chiamo io non c’è niente. SILIPO Antonio: ho capito. SARCONE Nicolino: mo dove sei tu? SILIPO Antonio: e dove sono!! dove posso essere!!! SARCONE Nicolino: (ride). SILIPO Antonio: dove posso essere?! SARCONE Nicolino: ci vediamo? SILIPO Antonio: e vieni! SARCONE Nicolino: e mo vengo e ti trovo...vengo a trovarti.. SILIPO Antonio: vieni che ti aspetto dai...SARCONE Nicolino: vengo a trovarti va bè dai. SILIPO Antonio: ci vediamo ciao Nicò. SARCONE Nicolino: ok dai ciao ciao. SILIPO Antonio: ciao. SARCONE Nicolino: ciao ciao”.*

Chiarissimo riscontro della falsità delle fatture a occultare la ragione tutta illecita della consegna della somma di denaro, depongono anche le intercettazioni intercorse fra SILIPO Antonio e la sua segretaria, pochi giorni prima, che danno conto di come lo stesso si stesse letteralmente inventando una falsa relazione di un intervento eseguito presso gli stabilimenti della “Reggiana Gourmet”. In particolare, il 27/11/2012⁴⁵⁴, SILIPO avvertiva l’impiegata dell’imminente arrivo dell’immane GIBERTINI per il ritiro della relazione, la cui redazione SILIPO affidava alla stessa impiegata, che si trovava in evidente imbarazzo, perché - ovviamente - non sapeva cosa scrivere. SILIPO le dettava quindi dei fantomatici lavori esortandola ad aggiungere qualcosa (“... poi la intorti un po’ anche te, no?”), scaricando delle fotografie da internet. Chiaro il riferimento alla vicenda in esame anche perché, nel corso della conversazione, era citato sia il nome della Reggiana Gourmet sia le fatture n. 3 e 4, la cui emissione la relazione doveva artatamente giustificare.

- Come già accennato, nel corso della perquisizione, SALSI Mirco forniva spontaneamente i sei assegni a firma di **DE LUCIA Giuseppe**. Su detti assegni gli investigatori eseguivano accurati controlli, escutendo altresì lo stesso DE LUCIA, che veniva poi sottoposto a perquisizione.

Dalle intercettazioni captate già prima della denuncia di SALSI (informativa Carabinieri RONI Parma del 21/5/2013), era emerso riscontro della dazione di

⁴⁵³ Telefonata nr.8148 del 3/12/2012 delle ore 09:17:14 intercettata sull’utenza telefonica nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE in entrata dall’utenza nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio (Rit 188/2012).

⁴⁵⁴ Progr. 1004 e 1005 del 27/11/2012, ore 13:11, in uscita dall’utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l’utenza 0522912158 in uso a S.F.L. ESCAVAZIONI E TRASPORTI SRL. (p.p. 3980/12 mod. 44 r.i. 401/12).

detti assegni al SALSÌ dalla coppia FERRARO e CALESSE, durante un incontro a casa di SILIPO che SALSÌ collocava temporalmente nel primo trimestre del 2013 e che è individuato con certezza, a seguito di accertamento di cui poi si dirà, nella data del 3/3/2013; i due emissari calabresi avevano detto al SALSÌ che si trattava di titoli emessi dall'amante della GELMI, soggetto in grado di far fronte personalmente al debito ma restio alla consegna della copia del suo documento di identità (come invece aveva richiesto l'imprenditore reggiano) in ragione della segretezza della relazione extraconiugale in corso con la GELMI⁴⁵⁵.

Dagli accertamenti bancari eseguiti, si verificava che gli assegni erano stati tratti da un conto corrente bancario acceso in data 11/6/2012, con scarsa movimentazione e saldo passivo, intestato a DE LUCIA Giuseppe; la firma di emissione sugli effetti, apparentemente "De Lucia Giuseppe", era difforme dallo "specimen firma" depositato presso la banca.

DE LUCIA Giuseppe era soggetto in condizioni di disagio economico, che non risultava avere avuto alcun rapporto né con GELMI Maria Rosa, né con FERRARO Vincenzo, né con CALESSE Mario⁴⁵⁶.

Il predetto DE LUCIA Giuseppe, sentito in data 15/7/2013, disconosceva la sottoscrizione sui titoli, dicendosi certo che il blocchetto dal quale erano stati tratti si trovava ancora presso la sua abitazione. Ad un successivo controllo, con al seguito gli operanti, riscontrava il contrario, al che presentava denuncia di smarrimento dei titoli.

- In data 20/7/2013, era escusso **BINI Enrico**, presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, che, a suo tempo, aveva presentato la GELMI ad un gruppo di imprenditori reggiani, tra cui SALSÌ. BINI riferiva di avere conosciuto la GELMI durante un viaggio in treno nel corso dell'anno 2009; la stessa, appreso che il dichiarante era presidente della C.N.A. Reggio Emilia, gli aveva raccontato che stava curando un progetto per le forniture agroalimentari per il personale delle carceri, dicendo di avere "vari agganci ministeriali" e chiedendogli di presentarle eventuali imprenditori interessati. La donna, che aveva al seguito una segretaria, era molto convincente ed aveva un fare professionale. Dopo circa un mese da quell'incontro, BINI aveva rivisto la GELMI presso la sede della C.N.A., allorquando era stato organizzato un appuntamento con vari imprenditori interessati al progetto, fra i quali c'era anche il proprietario della "Reggiana Gourmet", SALSÌ Mirco.

BINI descriveva l'incontro con il SALSÌ che, qualche settimana prima della sua audizione, lo aveva cercato e gli aveva raccontato l'evoluzione della vicenda con la GELMI e il successivo incarico di recupero del credito affidato a SILIPO Antonio attraverso l'intermediazione di GIBERTINI Marco, dicendogli altresì che SILIPO era legato a SARCONE, anche quest'ultimo da SALSÌ personalmente conosciuto. Appresi questi nomi, BINI manifestava al SALSÌ le sue preoccupazioni, trattandosi di persone note nella comunità locale per i loro problemi con la giustizia ed essendo stato SARCONE anche da poco condannato

⁴⁵⁵ Ciò si intuiva dal tenore del dialogo nr. 14233 del 14/3/2013 ore 08:08 captato tra FERRARO e SILIPO, nel quale il primo presentava il saldo del suo "recupero" e l'altro ribadiva che SALSÌ pretendeva copia del documento dell'emittente degli assegni.

⁴⁵⁶ Come si evinceva anche all'esito della intercettazione delle utenze allo stesso riferibili.

dal Tribunale di Reggio Emilia quale appartenente alla 'ndrangheta⁴⁵⁷. SALSÌ gli aveva anche narrato dell'approccio dei calabresi con la debitrice, rivelando un grave scenario con tanto di pistola in bocca in danno del compagno della GELMI (da BINI conosciuta con il cognome "MIZZI"⁴⁵⁸ con cui la donna si era presentata). Mentre SALSÌ gli raccontava queste vicende, gli squillava continuamente il telefono, telefonate che - a detta dello stesso SALSÌ - erano di SILIPO, che lo stava cercando per la restituzione degli assegni postdatati ricevuti ovvero la consegna di ulteriori 50.000 €, oltre ai 251.000 € (come da fatture) e altri 10.000 € già consegnati. BINI ricordava lo stato di estrema agitazione del SALSÌ, che, ad un certo momento, avendo SILIPO effettuato un'ennesima telefonata con un'utenza diversa, aveva risposto appartandosi.

Quella di SALSÌ era una evidente richiesta di aiuto a lui rivolta.

- Gli inquirenti individuavano **GELMI Maria Rosa**, il di lei compagno **MERLO Pietro** e la sua supposta segretaria, **PRATI Susanna**⁴⁵⁹.

La mattina del 27/7/2013 GELMI Maria Rosa era sentita a sommarie informazioni testimoniali. La donna riferiva che, nel mese di agosto del 2012⁴⁶⁰, si erano presentati a casa sua dei calabresi: *"venni chiamata sulla mia utenza portatile da mio padre, GELMI Giovanni, che in quel periodo abitava a Dello (BS), il quale mi disse testualmente: "Guarda che sono venute tre persone molto minacciose che chiedevano di te, e mi hanno lasciato un numero di telefonino per essere richiamati con urgenza". Mio papà aggiunse che a lui parevano calabresi perché ne aveva riconosciuto l'accento, che avevano una autovettura AUDI di colore nero e che vestivano con abiti di colore nero. Mio padre mi comunicò al telefono l'utenza telefonica che questi soggetti gli avevano lasciato affinché io li potessi richiamare. Detta utenza l'ho conservata da qualche parte e ve la posso comunicare anche a breve⁴⁶¹, sono sicura che l'utenza iniziava per "335". Appena mio padre mi comunicò questa circostanza, chiamai pressoché subito dopo quell'utenza. Preciso che feci la telefonata dal mio portatile di cui in questo momento scordo il numero, e che era intestato alla GREEN FOOD (questa utenza ora è cessata). Dunque feci quella telefonata celando l'identificativo della mia utenza, e mi rispose una voce maschile con chiaro accento calabrese e con un tono chiaramente minaccioso. Mi presentai, chiesi per quale motivo fossero venuti a casa mia e l'interlocutore rispose testualmente dandomi subito del tu: "MARIA ROSA, siamo amici tuoi, dobbiamo incontrarci". Io chiesi per quale motivo dovevo incontrarli posto che non sapevo neanche chi fossero. La stessa voce mi rispose col medesimo tono minaccioso: "Ti dice niente REGGIO EMILIA?". Io rispondevo di avere tanti amici a Reggio Emilia e l'uomo mi precisava: "MIRCO SALSÌ ti dice niente?". Io non risposi a quest'ultima domanda. L'uomo proseguì testualmente: "Noi sappiamo tutto! Dove abiti tu, dove abitano i tuoi figli, cosa fai", continuando*

⁴⁵⁷ La condanna di SARCONE Nicolino era emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 25 gennaio 2013.

⁴⁵⁸ Che, come si desume dal verbale della sua audizione, corrisponde al cognome del coniuge della GELMI.

⁴⁵⁹ Vol. 17.

⁴⁶⁰ Si vedrà che, il ricordo della donna, quanto alla data, è erroneo essendo detto fatto avvenuto con sicurezza il 30/6/2012.

⁴⁶¹ In effetti, la stessa, come si dirà, sarà reperita.



con altre frasi che ora sinceramente non ricordo ma altrettanto minacciose. A quel punto io risposi di non aver paura di lui e che facesse quel che voleva, interrompendo la conversazione". Dopo avere consultato telefonicamente il padre, GELMI Maria Rosa precisava: "Mio padre mi ha appena detto che non aveva segnato quel numero di targa dell'auto, ed inoltre mi ha precisato che le persone che si presentarono da lui erano due e non tre come io ho prima indicato. Mio padre mi ha detto che a lui venne lasciato il numero di telefono e non subì da parte di questi soggetti violenze morali o fisiche. Mio papà mi ha appena detto che lui ricorda che erano autoritari come dei poliziotti, erano particolarmente duri e determinati. [...] A.D.R. Questa è stata l'unica occasione in cui io ho sentito questo personaggio. Non l'ho mai più richiamato ne lui mi ha cercata. Non può avermi cercato al telefono perché io lo chiamai con l'ID sconosciuto. Peraltro dopo circa una settimana la mia utenza venne dismessa e io me ne procurai un'altra. Nessuno si fece più vivo neppure all'abitazione di Dello (BS), abitazione ubicata in quella via Fra' Bulgaro n.8 che avevamo in affitto e che il mio intero nucleo familiare lasciò nel gennaio 2013, momento in cui ci trasferimmo a Soncino in via Borgo Mattina n.46. A.D.R. Nell'abitazione di Dello era attestata una linea telefonica fissa 030 9971071 che era intestata a GELMI Giovanni. Mia madre che si chiama CAMPI Marisa mi aveva detto che a cavallo del periodo in cui gli sconosciuti si presentarono in casa, sull'utenza fissa riceveva delle chiamate anche in tempo di notte che risultavano sempre mute nel senso che l'interlocutore non diceva nulla".

Interpellata sulla conoscenza con Mirco SALSI, la donna riferiva "Relativamente a MIRCO SALSI con cui io ho intrapreso nel passato iniziative professionali poi non andate a buon fine, devo dire che prima della sortita degli sconosciuti a casa di mio padre, egli mi aveva più volte minacciato telefonicamente con SMS molto gravi dicendomi che mi avrebbe mandato dei "calabresi" per farmela pagare in relazione al nostro progetto poi fallito. Il SALSI con cui avevo veramente un rapporto di amicizia tanto che andavamo anche in vacanza insieme, mi aveva comunque già da subito dato la sensazione di essere legato ad ambienti criminali perché manifestava eccessiva disponibilità di denaro contante in una persona tutto sommato giovane. Ciò lo desumevo dal fatto che aveva notevoli disponibilità immobiliari anche in Puglia. A.D.R. Le frequenti minacce telefoniche di MIRCO SALSI le avevo confidate al mio compagno MERLO PIETRO, così come la vicenda legata ai due sconosciuti calabresi. Il MERLO telefonò al SALSI per chiedergli conto ma sconosco cosa i due si fossero detti. Di fatto il MERLO mi disse di non preoccuparmi più di tanto, forse per tenermi tranquilla perché io pensavo di segnalare la questione ai Carabinieri. Il MERLO mi tranquillizzò probabilmente anche considerando le mie condizioni di salute, posto che avevo già iniziato la chemioterapia a causa di un tumore al seno. A.D.R. Non so, per non esserne sicura, se il mio compagno MERLO avesse anche telefonato al numero in uso agli sconosciuti calabresi. Quel numero di telefono che io ora scordo credo sia noto allo stesso. Anzi preciso che dovrebbe custodire proprio il fogliettino con il numero di telefono, che venne consegnato a mio papà dai due uomini. [...] A.D.R. Come ho già detto dopo circa una settimana dall'episodio dei due uomini ho variato la mia utenza telefonica perché mi era scaduto il contratto della GREEN FOOD ed



utilizzai una utenza che era intestata alla ditta "IL SEGNALE" di proprietà del mio compagno MERLO PIETRO che ho utilizzato fino a circa un mese fa".

Venivano poi assunte sommarie informazioni da **MERLO Pietro**, compagno della GELMI, sentito in due battute: l'uomo, inizialmente reticente, solo in un secondo tempo rivelava elementi di interesse: *"A.D.R.: Personalmente io non ho mai subito alcuna minaccia, né recentemente, né in passato, per questioni mie personali o di lavoro. Preciso, inoltre, di non averne mai subite nemmeno a causa della mia convivenza con la signora GELMI Maria Rosa o per questioni legate a sue attività lavorative. La GELMI, per quanto a mia conoscenza, non mi risulta che, da quando ci frequentiamo, abbia mai ricevuto alcun tipo di minaccia o molestia da chicchessia. [...]"*

A.D.R.: Adesso che mi chiedete notizie più precise in merito a eventuali minacce subite dalla mia compagna GELMI Maria Rosa, devo informarvi che l'estate del 2012 la mia compagna mi raccontò che tre personaggi, non meglio descritti, si presentarono improvvisamente presso abitazione in cui lei viveva a Dello (BS), trovandovi il padre e consegnandogli un foglietto con un numero di telefono che la Maria Rosa avrebbe dovuto richiamare. Non ricordo se la mia compagna abbia poi effettivamente richiamato detto numero; devo precisare che mi sono segnato quell'utenza telefonica su una mia agenda, ma non sono certo di aver conservato il foglietto sulla medesima agenda; dovrei verificare ciò. Io personalmente non ho mai chiamato a quel numero telefonico, né sono mai stato avvicinato da persone che mi abbiano minacciato o, comunque, approcciato in qualsiasi altra maniera in relazione a quella vicenda.

A.D.R.: Conosco di nome tale SALSI Mirco in quanto è un soggetto di cui la mia compagna mi ha parlato in qualche circostanza. Non so tuttavia chi sia, né cosa faccia, né tanto meno quali fossero i suoi rapporti con la GELMI. [...].

Ad integrazione delle dichiarazioni da me rese nella mattinata odierna, aggiungo che in realtà - dopo che la mia compagna GELMI Maria Rosa mi rappresentò delle minacce che gli pervenivano telefonicamente dal sig. SALSI Mirco - io feci una telefonata al SALSI da una cabina telefonica ubicata, se non ricordo male in un'area di servizio sulla tangenziale ovest di Milano. Dissi al soggetto di smetterla di minacciare la mia convivente e di evitare di augurarle che le venisse un tumore come questi era solito fare. Il SALSI mi rispose testualmente: "IO NON POSSO FARE PIU' NIENTE PERCHE' TUTTO E' IN MANO AI CALABRESI!". A.D.R.: Io non dissi più nulla dopo questa frase. A.D.R.: Questa telefonata io la feci al SALSI circa due settimane dopo l'episodio relativo ai personaggi che si erano presentati nell'agosto 2012 a casa dei genitori della mia compagna".

La perquisizione estesa a casa della GELMI consentiva il recupero di materiale di rilevanza investigativa, fra il quale documentazione comprovante i rapporti commerciali intercorsi con SALSI Mirco e l'agenda dell'anno 2012 del compagno MERLO, sulla quale l'uomo aveva trascritto il numero di telefono apposto sul foglio consegnato dai "calabresi": la nota trascritta sull'agenda, unita alle diciture "calabresi" e "Antonio", recava il n. 3355614188, ossia il numero in uso a SILIPO Antonio.

Durante la perquisizione, alle ore 15:30 del 27/7/2013, GELMI Maria Rosa rendeva anche spontanee dichiarazioni, ammettendo di avere ricevuto una cospicua somma di denaro da SALSI Mirco, complessivamente 1.300.000 € che



l'uomo le aveva consegnato in più occasioni, sempre in contanti, all'interno di buste da corrispondenza. Parte della somma era stata destinata al pagamento di "tangenti" per assessori e pubblici funzionari - dei quali la donna indicava i nominativi - mentre la restante era stata destinata all'organizzazione di pranzi e cene con i predetti per "ingraziarseli". I progetti che la GELMI e SALSÌ avevano in animo di portare avanti attraverso i citati "canali preferenziali" erano però tramontati per il cambiamento della classe politica locale; "è stato a questo punto che SALSÌ mi ha chiesto la restituzione della suddetta somma, non avendo lui ottenuto i benefici che, sostanzialmente, aveva "comprato" con le tangenti pagate agli assessori. Nel momento in cui gli ho detto che non potevo restituire i soldi poiché già spesi per i motivi che lui ben conosceva, ha iniziato a minacciarmi".

Le telefonate indicate dalle GELMI nelle sommarie informazioni come da lei effettuate al numero lasciato al padre dai visitatori calabresi, erano effettivamente riscontrate tra quelle in entrata sull'utenza di SILIPO Antonio.

Si tratta delle tel. 16572 e 16575 che, tuttavia, a differenza di quanto riferito dalla donna, evidentemente sul punto incorsa in errore, non avevano avuto luogo il 14 agosto, ma il 30 giugno del 2012⁴⁶².

⁴⁶² Progr. 16572 del 30/6/2012, ore 13:10, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 342.5977156 in uso a GELMI Maria Rosa e intestata alla ditta "Il Segnale snc".

SILIPO: si pronto?

GELMI: pronto chi parla? Sono Maria Rosa!

S: oohh! Buongiorno Maria Rosa!

G: chi parla?

S: sono... sono un tuo amico, dovevo parlarti di persona, dovevo...

G: ma quale tuo amico?! Io.. cioè, che.. chi sei scusa?

S. sono Antonio! Non ti ricordi di me?

G: no!

S: eh.. ero venuto a casa a trovarti! Ero venuto!

G: quale..

S: se non ero tuo amico non mi permettevo di venire a casa, no?

G: quale? Ma quale amico? Io non ne conosco amico Antonio eh!

S: non ti ricordi di me?

G: no! Dimmi chi sei, dammi qualche particolarità!

S: sono Antonio di Reggio Emilia!..

(pausa)

G: non so io guarda... senti guarda, io ho un tumore, ho pochi mesi di vita, perciò fai quello che vuoi!

S: eh ascolta.. non è che io ti sto dicendo che tu hai un tumore...

G: eh! Fai quello che vuoi tu! Fai quello che vuoi! Va bene? Eh? Ciao!

S: va bene! Ciao!

Progr. 16575 del 30/6/2012, ore 13:11, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 342.5977156 in uso a GELMI Maria Rosa e intestata alla ditta "Il Segnale snc".

SILIPO:- si?

Maria Rosa:- sì ma scusa, cosa vuoi da me? Non ho capito io eh!

SILIPO:- ma scusa.. io non ho capito perché ti stai preoccupando così! Dovevo solo parlarti di persona e salutarti!

Maria Rosa:- e ma.. dimmi.. dimmi a me, cioè salutarmi... ma io non ti conosco sai?

SILIPO:- e va beh, quando mi vedrai mi conoscerai!
Maria Rosa:- eh?
SILIPO:- quando poi mi vedi mi conosci!
Maria Rosa:- no no! Ma se tu mi dici in che circostanza ti ho conosciuto!
SILIPO:- ma insomma Maria Rosa.. ehm.. non so, conosco le tue figlie, conosco..
 insomma.. a te, ci conosciamo! Sei tu che...
Maria Rosa:- io non me ne frega un cazzo! E' una minaccia che mi fai? Perchè conosci i
 miei figli?
SILIPO Antonio:- no, dico... ci conosciamo tutti in famiglia, ti sto dicendo!
Maria Rosa:- ma quale ci conosciamo in famiglia?! Ma quale? Che ti manda qualche
 amico calabrese??!! A me.. cioè non me ne frega un cazzo! Lo sai?
SILIPO:- ma.. ascolta.....
Maria Rosa:- ma se tu mi dici in che circostanze tu mi hai conosciuto, allora posso... cioè,
 io dove ti ho conosciuto a te?
SILIPO:- ascolta, ci vediamo di persona dai, ci vediamo!
Maria Rosa:- vediamoci dai carabinieri?
SILIPO:- e vediamoci dove vuoi, vediamoci!
Maria Rosa:- e allora vediamoci dai carabinieri! Tu mi dici dove e io vengo! No?
SILIPO:- vediamoci dove vuoi vediamoci!
Maria Rosa:- eh! Hai capito?
SILIPO:- ma come mai hai così paura? Fammi capire!
Maria Rosa:- io paura di te??!! Noooo, cioè non me ne frega un cazzo a me!
SILIPO:- e allora come mai hai paura ...
Maria Rosa:- io così paura di te??!! No no, guarda che tanto... cioè io non ho paura di
 nessuno! Quando tu dici che conosci i miei figli, guarda che tu... voi ormai
 non mettete più paura a nessuno! Tanto so...
SILIPO:- e allora come mai hai così paura perché...
Maria Rosa:- tanto so chi ti ha mandato! So chi ti ha mandato! Ma tanto ha una denuncia,
 non ti preoccupare! Tanto... cioè veramente non fai paura sai tu Antonio, se
 tu mi dici a me che io ti conosco e sei un mio amico, ti sbagli perchè io non
 ti conosco, hai capito?
SILIPO:- e va beh! Ascolta Maria Rosa, io non sto dicendo niente di offensivo!
Maria Rosa:- ma tu mi dici il tuo cognome?
SILIPO:- il mio cognome ??
Maria Rosa:- eh!
SILIPO:- lo vedrai il mio cognome!
Maria Rosa:- eh?
SILIPO:- lo vedrai il mio cognome! Lo vedrai?
Maria Rosa:- come lo vedrò?!
SILIPO:- e lo vedrai su una carta il mio cognome, lo vedrai!
Maria Rosa:- ah bene! Cioè.. fammi vedere le carte!
SILIPO:- ti sto chiamando tutto regolare! Tutto tranquillo! Tutto... insomma...
 (incomprensibile) di questo mondo! Io non vedo il motivo perchè mi devi parlare
 così, mi devi parlare!
Maria Rosa:- insomma, se uno telefona che non so neanche chi è, e tu mi dici che sei un
 amico, è sbagliato credo!
SILIPO:- se ti ho lasciato il numero di telefono è perchè sono venuto... **IN VESTE**
 AMICHEVOLE a casa! (scandisce bene i termini, ndr)
Maria Rosa:- e ma a fare sei venuto a casa? Dimmi a casa.. da due persone anziane!
SILIPO:- no io.. cortesemente sono venuto e... mi ha risposto tuo padre, mi ha risposto!
Maria Rosa:- in tre! In tre! Dimmi la motivazione e io vengo! Se tu mi dici la motivazione!



Trattasi di conversazioni che, oltre che riscontare le dichiarazioni di GELMI Maria Rosa, palesano la modalità sottile e ben studiata della intimidazione del SILIPO, immediatamente percepita nella sua gravità dalla vittima, che riusciva a reagire, però, con apparente fermezza. Ciò in linea con il ritratto della donna che esce dalle carte, ossia una persona non certo ingenua o sprovveduta. In ogni caso, è indubbio che la stessa abbia perfettamente apprezzato il significato intimidatorio delle parole e dell'atteggiamento dell'interlocutore, molto di più di quello che ella stessa ha inteso manifestare, sia all'ignoto calabrese (con il quale intendeva farsi vedere forte), sia agli inquirenti (quale effetto del contatto con ambienti malavitosi di comprovata pericolosità). Infatti, dopo avere chiamato SILIPO con un numero celato, la GELMI ha cambiato utenza telefonica e si è trasferita, insieme ai suoi anziani genitori, a casa del compagno, sì da far perdere le proprie tracce. Anche dall'intercettazione telefonica attivata sull'utenza della GELMI sono emersi riscontri in tal senso: come quando la donna, alla ricezione di una chiamata da una numero a lei non noto, si spaventava al punto tale da chiamare immediatamente il compagno ed avvisarlo di quanto accaduto chiedendogli di aiutarla (ottobre 2012); ovvero quando confidava al compagno (novembre 2012) di avere passato la notte in bianco per la paura.

3. LE INTERCETTAZIONI.

Ecco quindi che il ricco materiale emergente dalle intercettazioni captate ancor prima degli sviluppi investigativi sopra compendiate, cioè ancora prima che le voci dei protagonisti - fra le quali, *in primis*, quella di Mirco SALSI - venissero allo scoperto, assumeva un significato chiarissimo, inserendosi alla perfezione negli interstizi della ricostruzione d'accusa sopra delineata.

Così, le intercettazioni sull'utenza del SILIPO davano conto di come e quando costui, su input di GIBERTINI e col benessere di SARCONE Nicolino, iniziava a pianificare l'opera.

Il 16/6/2012, GIBERTINI contattava SILIPO chiedendo di vederlo⁴⁶³.

SILIPO Antonio:- in tre?!

Maria Rosa:- sì!

SILIPO:- ascolta! Ascolta un attimo: ci possiamo vedere?

Maria Rosa:- no, ma tu mi dici la motivazione e allora ci possiamo vedere!

SILIPO:- non è che io ti posso parlare per telefono! Scusami un attimo! Io ho le carte in mano! Regolare! Precisa!

Maria Rosa:- ma dimmi, perchè per telefono... cosa hai da nascondere?

SILIPO:- ma no! Cosa hai tu da nascondere che non mi vuoi incontrare?

Maria Rosa:- ma perchè devo incontrarti... una persona che non conosco?

SILIPO:- ma insomma, anche io a te non ti conosco come dici tu, va bene! Però giustamente... ehm.. io non ho problemi per incontrarci!

Maria Rosa:- e beh ma.. cioè.. io.. se tu mi dici la motivazione, io mi incontro con te!

SILIPO:- tu subito salti e.. vai nell'offensivo perchè non vedo il motivo che tu debba essere...

Maria Rosa:- va bene allora! Dai! Allora vado a denunciare ai carabinieri il mio amico Salsi! Ciao!

⁴⁶³ Progr. 15078, 15104, 15106 del 16/6/2012, fra utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI. Quanto alla corretta identificazione di quest'ultimo si evidenzia che la citata utenza, come altra allo stesso in suo, sono state fornite da SALSI in calce alla denuncia del 2/7/2013; GIBERTINI era comunque persona già oggetto di indagine, la

Verosimilmente, dopo il sondaggio presso SILIPO, GIBERTINI otteneva il consenso di SALSI e, di conseguenza, ragguagliava il calabrese: "*GIBERTINI Marco: siamo apposto.... no, ma siamo apposto! Comunque apposto! Carta bianca! Ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni! Ok? SILIPO Antonio:- va benissimo! Perfetto, perfetto!*"⁴⁶⁴

Dell'incarico ricevuto da SALSI, attraverso l'interessamento di GIBERTINI, SILIPO - notoriamente subordinato a SARCONE Nicolino - informava quest'ultimo, con una conversazione il cui linguaggio criptico che convenzionalmente allude ad un cantiere edile può dirsi all'esito chiaramente interpretato come l'incarico estorsivo. SILIPO diceva a SARCONE che aveva bisogno di incontrarlo in quanto, avendo già incamerato "*il contratto per un lavoro*", dovevano per "*..parlare, impostare il lavoro perché è importante e anche di decidere per i muratori e quant'altro!*"⁴⁶⁵.

Il giorno dopo si registrava il messaggio da SILIPO a GIBERTINI del tenore: "*Ciao gibbo noi domattina partiamo se avevi bollato il foglio pubblicitario fammi sapere ciao*"⁴⁶⁶.

Dopo aver consultato SARCONE per le modalità di "*impostazione*" del "*lavoro*" derivante dal "*contratto*", SILIPO telefonava a FERRARO Vincenzo ("*il muratore*"), residente a Milano, per l'inizio dell'opera di riscossione.

Il quadro appare chiaro: gli esponenti della cellula della 'ndrangheta di Reggio Emilia, per operare - come si vedrà - in Lombardia (Brescia), fanno riferimento a un soggetto, il FERRARO, stanziale a Milano.

E' evidente che, come si evince dal contenuto del dialogo tra SILIPO e FERRARO, quest'ultimo viene interpellato per "*competenza territoriale*": "*ho un appalto per le mani, tengo, no?... E volevo parlare con voi!*", gli spiegava SILIPO, precisando altresì che si trattava di un "*lavoro*" sulla piazza di Brescia ottenendo il consenso dell'interlocutore ("*Andiamo a farlo! Qua è il problema?*")⁴⁶⁷. Evidentemente, il gruppo criminale emiliano non poteva svolgere attività illecite in terra lombarda senza disporre del benessere di soggetti che controllano quel territorio. Ancorché questo rappresenti un costo per gli emiliani e non una necessità, gli stessi si adeguano perché è la legge della 'ndrangheta ad imporlo.

Le telefonate captate in seguito davano conto sia delle fasi organizzative sia del viaggio dei tre (certamente SILIPO e CALESSE, oltre ad un terzo di non certa identità) per recarsi a Dello (BS), a casa della GELMI.

Il 23/6/2012 FERRARO, verosimilmente non da solo ("*noi siamo vicini*")⁴⁶⁸, si recava da SILIPO per concordare i dettagli. Tre giorni dopo, i due parlavano della data di inizio

cui voce era facilmente riconosciuta degli inquirenti, oggetto di servizi di o.p.c.; le dichiarazioni difensive di GIBERTINI danno per presupposta la correttezza della sua identificazione.

⁴⁶⁴ Progr. 15217 del 18/6/2012, ore 9:50, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁶⁵ Progr. 15576 del 19/6/2012, ore 20:30, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 392.0504980 in uso a Nicolino SARCONE.

⁴⁶⁶ Progr. 15642 del 20/6/2012, ore 15:45, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁶⁷ Progr. 15771 del 21/6/2012, ore 21:36, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁶⁸ Progr. 15923 del 23/6/2012, ore 10:39, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL) ed altre a seguire nella stessa giornata.



del "lavoro"⁴⁶⁹: *"SILIPO Antonio: Ho capito! Eh! Io vi chiamo per sapere, come, quando!.. FERRARO Vincenzo: Io per questa sera, se dovessi finire per le sette e mezza, tutto va bene, se finisco alle sette e mezza... SILIPO Antonio: Zio Vincè ditemi voi, ditemi! Perché giustamente... FERRARO Vincenzo: ...incomprensibile...come appena so che...vi chiamo subito! SILIPO Antonio: Eeee... perchè non voglio tirare troppo alla lunga! Questo è il problema! FERRARO Vincenzo: Nooo...non tiriamo, prima di sabato facciamo tutto! SILIPO Antonio: Aia...aia! FERRARO Vincenzo: E' lontano? SILIPO Antonio: Eh! Secondo me abbastanza! FERRARO Vincenzo: E perché lì devo finire questi lavori altrimenti non mi paga nessuno! SILIPO Antonio: No, no, avete ra...zio Vincè avete ragione, avete, eee...il problema... FERRARO Vincenzo: Se io dovessi mandare un'altro al posto mio, che è la stessa persona mia? SILIPO Antonio: Zio Vincè cosa devo dire io, per me...per me voi siete voi, perchè... FERRARO Vincenzo: Ma la stessa persona è...è uguale preciso, è un fratello nostro! SILIPO Antonio: Non lo so, arrivato a questo punto, non lo so! eee vedete voi perchè per me io...per me non cambia niente!.. FERRARO Vincenzo: Sì ma se viene...viene lui e Rocco, no, con il compare Rocco, è la stessa persona! SILIPO Antonio: Vedete voi, allora...vedete voi, allora...allora qua ci vuole... FERRARO Vincenzo: Organizzo tutto per domani sera...organizzo per domani sera, così anticipiamo! SILIPO Antonio: Domani sera...domani sera la al casello di Brescia!"*

La sera di quello stesso 26 giugno, entrava in scena CALESSE Mario, che telefonava a SILIPO Antonio⁴⁷⁰. Prima che iniziasse la conversazione, si sentiva parlare in sottofondo lo Zio Vincenzo che diceva: *"ci dici... sono il fratello di Vincenzo!"*. Quindi il CALESSE: *"sii pronto sono Mario! SILIPO Antonio:- ooe Mario! CALESSE Mario:- sii mi ha dato il numero Vincenzo! Silipo ANTONIO:- oee ciao Mario, bona sera, buona sera! CALESSE Mario:- buona sera, buona sera! Ascolta ehm.. per domani! SILIPO Antonio:- eh! CALESSE Mario:- ahh, mi sta dicendo Vincenzo di parlare il Calabrese! [...] CALESSE Mario:- allora domani io per il pomeriggio posso essere verso Brescia!"*. Ancora, il 27/6/2012 così conversavano gli stessi SILIPO Antonio e CALESSE Mario⁴⁷¹: *"CALESSE Mario: lì stasera c'è un appuntamento ben preciso? SILIPO Antonio: no no! L'appuntamento..... ci dobbiamo bussare alla porta!"*; poi, alla richiesta del CALESSE di far slittare il lavoro per suoi impegni, SILIPO rispondeva: *"questo è urgente e significativo questo appuntamento qua!"*; CALESSE comunque confermava la sua disponibilità totalmente al servizio del SILIPO (*"vi do la mia disponibilità 24 ore su 24!"*⁴⁷²).

Il 29/6/2012, SILIPO Antonio si lamentava con FERRARO Vincenzo perché CALESSE non lo aveva ancora richiamato⁴⁷³, al che, subito dopo, i due si sentivano accordandosi per recarsi l'indomani a *"Brescia... a Brescia domicilio... Brescia aaaaa..."*

⁴⁶⁹ Progr. 16190 del 26/6/2012, ore 16:25, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁷⁰ Progr. 16229 del 26/6/2012, ore 21:57, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 3497039824 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁷¹ Progr. 16286 del 27/6/2012, ore 15:31, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 0392915518 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁷² Progr. 16288 del 27/6/2012, ore 15:48, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 0392915518 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁷³ Progr. 16432 del 29/6/2012, ore 9:02, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

a Dello... a Dello" presso il "costruttore" che colà abitava; in particolare SILIPO e CALESSE stabilivano di vedersi all'uscita del casello stradale di "Ospedaletto"⁴⁷⁴. Ovviamente GIBERTINI era tenuto al corrente, venendo contattato da SILIPO lo stesso pomeriggio⁴⁷⁵: "*SILIPO Antonio: Ciao Gibo! GIBERTINI Marco: Come stai?!? SILIPO Antonio:- Mah...tutto bene...stiamo lavorando la... GIBERTINI Marco: Beviamo un caffè domani?!? SILIPO Antonio:- Nooo perché domani siamo la...siamo...stiamo lavorando a Brescia, stiamo lavorando in un cantiere che non posso mollare!... GIBERTINI Marco: Sì., SILIPO Antonio:- Non posso... GIBERTINI Marco: Ahhh!!!... SILIPO Antonio:- Hai capito?!? GIBERTINI Marco: Mmm. SILIPO Antonio: Te tutto apposto?!? GIBERTINI Marco:- Sì sì sì sì!!! SILIPO Antonio:- Ci vediamo la prossima settimana ci vediamo perché io domani mattina sono là domani mattina!... GIBERTINI Marco: Ahhh...hai già incontrato qualche perito?!? SILIPO Antonio:- Sì!!!...Tutto succede domani!.. GIBERTINI Marco: Ah.. SILIPO Antonio:- Per prendere le misure e tutto quant'altro... GIBERTINI Marco:- Sì... SILIPO Antonio:- Perché fino ad oggi abbiamo preparato il cantiere fino ad oggi... GIBERTINI Marco:- Sì sì sì. SILIPO Antonio:- Ehhh c'erano delle montagne da spianare c'erano. GIBERTINI Marco: Ahhh. SILIPO Antonio: Giustamente abbiam dovuto pareggiare tutto la... GIBERTINI Marco: Sì sì va bene va bene... la giù venite la prossima settimana.. SILIPO Antonio:- Sì abbiamo picchettato tutto! Adesso domani cominciamo a tracciare e parliamo con il geometra! GIBERTINI Marco: Va bene ok va bene! SILIPO Antonio: Tranquillo!*".

Le conversazioni captate il 30 giugno davano conto del viaggio:

alle 8:44 SILIPO chiamava FERRARO Vincenzo⁴⁷⁶ per avvisarlo che CALESSE, con il quale era in accordi per recarsi a Brescia, non rispondeva al telefono. Il contatto fra CALESSE e SILIPO avveniva quindi subito dopo e CALESSE confermava il luogo dell'appuntamento, dicendo al SILIPO che sarebbe partito fra mezz'ora⁴⁷⁷.

I successivi contatti telefonici intercorsi nelle ore a seguire fra gli stessi SILIPO e CALESSE davano conto reciprocamente di dove i due si trovavano per incontrarsi. Dagli stessi risultava che CALESSE non era solo, lo stesso parlando sempre al plurale⁴⁷⁸.

L'incontro avveniva intorno a mezzogiorno del 30/6/2012 al casello autostradale di Ospitaletto (BS): "*CALESSE Mario: siamo al casello.....aaa...aaa...dove siete fermo? SILIPO Antonio: io sono qua sono eh! CALESSE Mario:- con che macchina sei?*"

⁴⁷⁴ Ovvero, Ospitaletto, comune del bresciano, Progr. 16479 del 29/6/2012, ore 13:58, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 3497039824 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁷⁵ Progr. 16493 del 29/6/2012, ore 17:07, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁷⁶ Progr. 16530 del 30/6/2012, ore 8:44, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁷⁷ Progr. 16531 del 30/6/2012, ore 8:48, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 3497039824 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁷⁸ Progr. 16537, 16545, 16551 del 30/6/2012, ore 10:00 e 10:48, 11:45 fra le utenze 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e 3497039824 in uso a CALESSE Mario: "*SILIPO Antonio: Compare Mario...allora l'uscita è proprio Ospedaletto? CALESSE Mario:- Ospedaletto sì! SILIPO Antonio:- ok mi mancano 48 KM per Brescia... mi mancano... CALESSE Mario:- ah...e noi adesso usciamo e ci mettiamo in cammino..*", ovvero le successive in cui CALESSE diceva che loro si erano fermati ("ci siamo fermati qua") o dove si trovavano ("*siamo a Palazzolo...siamo*").

*SILIPO Antonio: con la PUNTO.....con la GRANDE PUNTO...voi siete con il MERCEDES? CALESSE Mario: si con la MERCEDES NERA..*⁴⁷⁹.

Da lì proseguivano verso Dello (BS) per recarsi a casa della GELMI.

E' bene evidenziare che, dall'esame delle celle radio-base, si appurava che, mentre l'utenza in uso a CALESSE Mario effettuava gli spostamenti in quel di Brescia per recarsi a Dello, l'utenza in uso a FERRARO Vincenzo non agganciava, invece, celle radio-base ubicate in detta provincia. Pertanto, sebbene sia provato che alla spedizione nel bresciano parteciparono almeno tre soggetti, di solo due di questi vi è certa identità, ossia di SILIPO Antonio e CALESSE Mario.

Non a caso, poi, lo stesso giorno della spedizione GIBERTINI si faceva sentire con SILIPO chiedendogli se ci fossero novità per poi accordarsi con lo stesso per andarlo a trovare, subito, al suo rientro⁴⁸⁰.

SILIPO parrebbe essersi limitato "ad avviare il cantiere", mentre la successiva opera di "persuasione" della GELMI, come da accordi, doveva essere curata dal duo FERRARO/CALESSE.

Il 6/7/2012, SILIPO esortava FERRARO a "mandare avanti il cantiere": *"FERRARO Vincenzo: Sì? SILIPO Antonio: Zio Vincenzo buongiorno! FERRARO Vincenzo: Buongiorno, che si dice? SILIPO Antonio: Com'è? Tutto apposto? FERRARO Vincenzo: Tutto apposto, sì! SILIPO Antonio: E niente, voi state lavorando? FERRARO Vincenzo: Ma, poco, poco... SILIPO Antonio: Ah! FERRARO Vincenzo: Poco... SILIPO Antonio: Zio Vincenzo ascoltate... FERRARO Vincenzo: Mh! SILIPO Antonio: Vedete... dal compare Mario per sapere se lo sta mandando avanti il cantiere, lo manda avanti! FERRARO Vincenzo: No, no, stanno andando avanti, ieri ci siamo visti! SILIPO Antonio: Eh mi raccomando zio Vincenzo, mi raccomando perché... FERRARO Vincenzo: Stanno andando avanti alla grande, alla grande, alla grande! SILIPO Antonio: Mi raccomando che ci conto molto, ci conto! FERRARO Vincenzo: Anzi se ci anticipa una cosa per il gasolio, gli ho detto che problemi non c'è ne! SILIPO Antonio: Vediamo...quanto...quanto serve? Che così glieli faccio avere! FERRARO Vincenzo: Non lo so, gli ho detto di andare avanti che poi vado io in settimana! SILIPO Antonio: Ora glielo dico... FERRARO Vincenzo: Dovrebbe scendere Mario. SILIPO Antonio: Che gli dico duemila euro? FERRARO Vincenzo: No, ci pensiamo noi non vi preoccupate. SILIPO Antonio: Non lo so... ditemi se vi serve qualcosa. FERRARO Vincenzo: Sì, non vi preoccupate, stanno andando avanti alla grande. SILIPO Antonio: Mi raccomando, zio Vincenzo, mi raccomando assai, assai, assai mi raccomando, ok? FERRARO Vincenzo: Ok! SILIPO Antonio: Tenetemi aggiornato, tenetemi, sopra il cantiere! FERRARO Vincenzo: Come no, come no. SILIPO Antonio: Grazie, zio Vincenzo, grazie. FERRARO Vincenzo: Niente, ciao. SILIPO Antonio: Ci vediamo di persona, ciao. FERRARO Vincenzo: Ciao"*⁴⁸¹.

Le conversazione che, nello stesso periodo di tempo, GIBERTINI intratteneva con SILIPO Antonio faceva ben intendere la scelta di campo del GIBERTINI, che auspicava il buon esito del recupero commissionato da SALSI, così da potere utilizzare poi l'imprenditore reggiano in "molte situazioni": *"GIBERTINI Marco: [...] Volevo vederti*

⁴⁷⁹ Progr. 16553 del 30/6/2012, ore 11:55, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 3497039824 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁸⁰ Progr. 16578, 16598 del 30/6/2012, ore 13:24 e 16:55, fra le utenze 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio e 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁸¹ Progr. 17287 del 6/7/2012, ore 9:44, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

perché se noi facciamo un buon lavoro, portiamo a casa diverse cose da Salsi! Hai capito? Però devo... e allora volevo venire da te a parlatene!.. SILIPO Antonio: non ho capito... se riusciamo? GIBERTINI Marco: no, se io e te facciamo un bel lavoro, da Salsi otteniamo molte situazioni veh! Te lo dico!"⁴⁸²).

Analogamente eloquente ad illuminare il ruolo del GIBERTINI era la conversazione fra lo stesso e SILIPO Antonio del 25/7/2012: *"SILIPO Antonio: Buongiorno grande uomo... GIBERTINI Marco: Buongiorno Signor Antonio come vanno le cose? SILIPO Antonio: Io sono pronto! GIBERTINI Marco: E allora guarda ti spiego... mi ha appena chiamato Mirco (Salsi)...ehhh il buon Mirco chiedendomi "hai sentito Antonio?!?"...ho detto no ancora no, però ti garantisco perché lui non vede l'ora... domani o anche più tardi però forse a questo punto è meglio domani visto che paga venerdì... di liquidare le spettanze che deve liquidare... allora... SILIPO Antonio: Ma secondo me se lui ha tempo... se lui ha tempo ehhh... GIBERTINI Marco: Però oggi... però oggi è molto di corsa, perché ha il consiglio della C.N.A. SILIPO Antonio: Apposto così.. GIBERTINI Marco: Eh..secondo me domani lui arriva con blocchetti di assegni, hai capito?!? SILIPO Antonio: Scusa un attimo...scusa un attimo Marco...sei pronta te con le fatture?!? [si rivolge alla sua segretaria]...tutto pronto!!! GIBERTINI Marco: Va bene...allora facciamo che ci vediamo domani pomeriggio con calma tanto lui tanto...se... tu dopo.. venerdì ti fa incassare...hai capito?!? SILIPO Antonio: Perfetto... GIBERTINI Marco: Eh?!?...Hai capito?!? SILIPO Antonio: Perfetto. GIBERTINI Marco: E poi sto facendo una cosa!.. SILIPO Antonio: Eh.. GIBERTINI Marco: Con lui che li mi farai poi un monumento a Cadelbosco! Hai capito?!? SILIPO Antonio: Ma io il monumento è già fatto per te guarda non c'è bisogno. GIBERTINI Marco: Eheheheh (risata) SILIPO Antonio: Capito?!? GIBERTINI Marco: Lì...lì mi dovrai fare da mangiare tutte le settimane! Hai capito?!? SILIPO Antonio: Ma non c'è problema dai...non c'è problema...non c'è!!! GIBERTINI Marco: Perché vedrai che ci saranno delle continuazioni a questo discorso che ti sto... che abbiamo iniziato a fare ieri... SILIPO Antonio: Tu lo sai...lo sai! Mi piace lavorare, vai tranquillo! A me mi piace lavorare...mi piace... GIBERTINI Marco: Eh...hai capito...?!? Comunque ascolta...ehhhh...io prendo eventualmente appuntamento per domani pomeriggio ok?!? SILIPO Antonio: Dimmi dimmi a che ora... GIBERTINI Marco: Adesso aspetta un attimo..aspetta un attimo, hai capito?!?... Comunque verso le tre le quattro insomma, adesso... SILIPO Antonio: Perfetto...perfetto... GIBERTINI Marco: Tanto per dire è meglio fermarci e ragionare! Hai capito?!?...e quindi... SILIPO Antonio: Perfetto.. GIBERTINI Marco: Dunque ti confermo la validità del discorso di ieri ok?!?SILIPO Antonio: Bene io sono pronto quindi ehhh azionatevi a come vi volete.. vi volete muovere! GIBERTINI Marco: Va bene ok.."⁴⁸³*

Il 19/7/2012 FERRARO e CALESSE si recavano da SILIPO, a Cadelbosco, per una riunione. Vi doveva partecipare anche GIBERTINI, convocato urgentemente da SILIPO, che chiedeva al giornalista di portare anche SALSI. Quest'ultimo però si trovava in vacanza in Puglia, sicché neppure GIBERTINI si recava alla riunione, venendo tuttavia aggiornato dell'esito del colloquio tra SILIPO, FERRARO e CALESSE⁴⁸⁴.

⁴⁸² Progr. 18482 del 17/7/2012, ore 12:34, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁸³ Progr. 19197 del 25/7/2012, ore 11:11, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁸⁴ Progr. 18683, 18684, 18687 del 19 luglio 2012.



Dopo essere stato avvisato da SILIPO Antonio con una telefonata del 26/7/2012 che era pronto il pagamento (*"Salute! Allora zio Vincè, io sono tutto apposto, sono, però giustamente, io posso essere operativo e vi darò i disegni a voi nelle mani, vi do, eeee... lunedì mattina! [...] vi do una carta unica per i disegni [...] Portatevi il timbro per fare... per fare la fattura per i pagamenti degli operai, portatevi!"*⁴⁸⁵), CALESSE e FERRARO si recavano da SILIPO a riscuotere il 30/7/2012⁴⁸⁶.

Dopo qualche ora, si aveva infatti contezza del fatto che i due erano andati in banca per cambiare l'assegno ricevuto⁴⁸⁷.

GIBERTINI non si limitava a procacciare "clienti" al SILIPO, ma ne sposava del tutto gli intenti assumendo un ruolo ambiguo anche verso l'"amico" SALSÌ: nella telefonata del 9/8/2012, GIBERTINI annunciava a SILIPO che lo sarebbe andato a trovare *"con l'amico frizz"* (Salsi), esortandolo ad *"inventar[si] qualcosa così va via felice [...] che dopo poi gli facciamo le altre cose hai capito?!"*⁴⁸⁸ per poi, l'indomani, scrivergli, in tono fra l'ilare e il compiaciuto: *"Ti comunico che Mirco Salsi si è ufficialmente innamorato di te"*⁴⁸⁹.

Nell'ottobre del 2012 si registrava la presentazione dei due emissari calabresi residenti in Lombardia al SALSÌ. SILIPO organizzava al fine un incontro, sempre tenendosi in contatto e consigliandosi con GIBERTINI⁴⁹⁰.

L'attività di appostamento ed osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria nel pomeriggio del 25 ottobre 2012, su impulso delle operazioni tecniche in corso, permetteva di appurare che, presso l'abitazione di SILIPO Antonio (all'epoca ivi ristretto alla misura degli arresti domiciliari), avveniva l'incontro fra lo stesso SILIPO Antonio, il suo referente lombardo FERRARO Vincenzo, giunto in compagnia di "Mario", GIBERTINI Marco e SALSÌ Mirco.

Le successive conversazioni captate - in particolare dall'ambientale all'interno della BMW del GIBERTINI immediatamente dopo essere gli stessi ripartiti dall'abitazione del SILIPO - tra lo stesso GIBERTINI e SALSÌ confermavano i contenuti della discussione avvenuta poco prima presso l'abitazione del SILIPO: *"SALSÌ: Eh, adesso..io mi sembra di aver sentito degli elementi stavolta piu'...cioè sta avverandosi un po' quello che io ho sperato e pensato... GIBERTINI: E temuto... SALSÌ: No, che ho sempre detto, lei si è messa di fronte in un certo modo.. a farla cagare addosso che c'è ne voluto, c'è ne voluto ce n'è voluto lei cazzo, secondo me sa dove andarli a trovare...io spero che sia così perché mi sembra ma non ho..cioè non ho elementi per dubitare sulla qualità del messaggio che loro han mandato....[...] Cioè a me da un lato, come dire..lei è di un astuto, di un fuori dalla norma tale...GIBERTINI: Sì pero..se*

⁴⁸⁵ Progr. 19354 del 26/7/2012, ore 17:55, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁸⁶ Progr. 19602 del 30/7/2012, ore 8:54, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 3497039824 in uso a CALESSE Mario.

⁴⁸⁷ Progr. 19646 del 30/7/2012, ore 12:48, in uscita dall'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo (BAGGIO SCAVI SRL).

⁴⁸⁸ Progr. 20763 del 9/8/2012, ore 11:14, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁸⁹ Progr. 20849 del 10/8/2012, ore 14:36, in entrata sull'utenza 335.5614188 in uso a SILIPO Antonio dall'utenza 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁴⁹⁰ Conversazione nr. 118 del 24/10/2012 delle ore 13:49; Chiamante: utenza intercettata nr. 3896064823 in uso a Marco GIBERTINI; Chiamato: utenza nr. 3896064865 in uso a SILIPO Antonio.

l'hanno spaventata questi mica scherz.. a me ha guardato tanto male Mario... quasi come se mi conoscesse e anche alla fine mi ha dato un'occhiata...⁴⁹¹.

SILIPO si interessava e premeva affinché i correi portassero a termine il piano estorsivo sentendo, a sua volta, su di sé le pressioni del SALSÌ: nella telefonata del 31/10/2012 SILIPO diceva a FERRARO Vincenzo che *"per il "cantiere" hanno contato "pilastri", "cemento" e tutte le "altre cose", ma che non gli hanno fatto vedere della disponibilità del prodotto e di tutto quanto il resto, al che "il cristiano" ha espresso il suo dissenso, facendogli notare di aver pagato per "quel terreno là" 1.200.000 euro, che sopra la costruzione fatta non è stato venduto alcun appartamento e che non gli hanno fatto ancora vedere nulla...⁴⁹².*

Nella conversazione che segue veniva comunque confermata la dazione di circa 50.000 euro da parte del SALSÌ quale acconto per l'incarico affidato ai "milanesi". Inoltre appariva chiara la consapevolezza del SALSÌ e del GIBERTINI di essersi rivolti per il recupero a personaggi di elevato spessore criminale appartenenti ad una associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista: *"SALSÌ Mirco: Cinquantamila glieli ho belli che dati..cinquantamila... GIBERTINI Marco: Ah be' quella fattura devi pagarla tutta inc. SALSÌ Mirco: Però forti son forti questi qua..Marco GIBERTINI: Chi... SALSÌ Mirco: La ndrangheta... GIBERTINI Marco: Però il problema è un altro che la ndrangheta inc..La ndrangheta è molto..perché' qua è molto forte? perché le cooperative rosse l'hanno resa.. SALSÌ Mirco: Forte!.. GIBERTINI Marco: Eh! SALSÌ Mirco: Gli han dato da lavorare.. GIBERTINI Marco:Eh!...e l'appalto..l'appalto a inc. perché' non si muove foglia che la coop non voglia..ma dopo il subappalto era una ditta Calabrese che mi ha fatto vedere Sarcone che lui..nei suoi...nell'elenco clienti..la CMC,UNIECO.."⁴⁹³.*

Nei mesi di novembre e dicembre 2012, si acquisiva anche traccia della "regolarizzazione" dei lavori fatti da SILIPO a SALSÌ mediante l'emissione di due fatture per operazioni inesistenti pertinenti ai "lavori" presso la sede della *Reggiana Gourmet* di cui già sopra si è già dato atto.

In una conversazione del 15/2/2013 risultava la richiesta avanzata da SILIPO a SALSÌ di ulteriori 10.000 € quale "fondo spese" per i "milanesi"⁴⁹⁴. Inizialmente SALSÌ acconsentiva per poi, in un secondo momento, rappresentare al SILIPO la sua insoddisfazione per l'andamento della vicenda, non avendo ancora lo stesso ottenuto alcunché.

Rilevanti altresì le conversazioni che seguono fra SALSÌ e GIBERTINI.

Si rammenta che sono questi i giorni nell'incontro del SALSÌ con SARCONE Nicolino, il quale, in un primo momento, aveva denigrato l'operato del SILIPO esortando il SALSÌ ad affidare a lui l'incarico per poi, in un secondo momento, garantire per la

⁴⁹¹ Trascrizione integrale di conversazione tra presenti all'interno dell'autovettura BMW (RIT 174/12) in uso a GIBERTINI Marco, del 25/10/2012 delle ore 19,39, tra GIBERTINI Marco e SALSÌ Mirco, in altri atti generalizzati.

⁴⁹² RIT 215/12: conversazione nr. 359 del 31/10/2012 10:36:28. Chiamante utenza intercettata 3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Chiamato utenza 393482661462 in uso a FERRARO Vincenzo.

⁴⁹³ RIT 174/12: conversazione nr. 2375 del 28/11/2012 10:37:14. Interlocutori: GIBERTINI Marco e SALSÌ Mirco.

⁴⁹⁴ RIT 332/2013: conversazione nr. 37 del 15/2/2013 ore 12,30. Chiamante: utenza intercettata nr. 3896064865 in uso ad SILIPO Antonio. Chiamato: utenza intercettata (RIT 331/13) nr. 3896064816 in uso a SALSÌ Mirco.

serietà dei due emissari lombardi dei quali aveva testato l'efficienza, secondo un piano di accerchiamento della vittima, che diviene ancora più chiaro nelle parole di GIBERTINI. Il giornalista, ai dubbi esternati da SALSI circa la possibilità che i milanesi si stessero appropriando dei soldi coattivamente ottenuti dalla GELMI (*"ma non è che c'è... come facciamo a sapere se per caso loro han già cominciato a incassarli e li tengono per loro...!!"*), rispondeva facendo intendere che era SARCONE che sovrintendeva su tutto quanto: *"Senti io, io la cartina di torna sole l'ho già ricevuta quando... perché lui mi ha sempre detto... però sai con Nicola non devi mica parlare dei nostri interessi!! Poi dopo vedi che i prestiti non erano suoi, era tutta roba di Nicola...[...]. Perché tanto so come sono le gerarchie, hai capito? Le gerarchie so' come sono!! Cioè non si muove niente senza di lui!!"*⁴⁹⁵.

Ancora nel corso della già citata conversazione intercorsa fra i due reggiani il giorno dopo⁴⁹⁶, GIBERTINI rassicurava SALSI alla luce dell'elemento di novità rappresentato dall'intervento di SARCONE: *"GIBERTINI Marco: Sai che io, purtroppo... cioè purtroppo credo, credo, in quel progetto lì, credi in quel progetto lì, in quel recupero lì, nonostante dei vuoti... dei vuoti d'ombra, però non credo assolutamente alle altre cose che ha!! SALSI Mirco: Beh però se lui non è chiaro finisce la fiducia ehe!! GIBERTINI Marco: Sì, sì, no, no d'accordo cioè hai capito, le altre cose che ha io no... non ci credo ehe!! Tutti sti... sti... perché loro... abbiamo, abbiamo visto che il discorso diciamo così dei suoi conterranei, abbiamo visto da chi è guidato no!! [il riferimento è a SARCONE Nicolino] SALSI Mirco: Sì. GIBERTINI Marco: Ehe!! Abbiamo visto che vanno da... da... da lui, perché poi tra l'altro no... non può neanche lui fare cose senza riferire!!..."*.

Nella giornata del 3 marzo 2013 i milanesi (FERRARO e CALESSE) contattavano SILIPO asserendo di avere *"tutta la documentazione relativa al cantiere"* e di voler incontrare il *"committente"*⁴⁹⁷.

A seguito di ciò, il 5/3/2013, era predisposto un servizio di osservazione, pedinamento e controllo in Cadelbosco di Sotto (RE) nei pressi dell'abitazione/ufficio del SILIPO sita in via Belpoliti n. 5. L'incontro effettivamente avveniva e vi partecipavano, oltre al SILIPO ed ai milanesi, anche SALSI e GIBERTINI. Dopo la riunione l'auto Mercedes 320 targata DM 625 EE498⁴⁹⁹ con a bordo "i milanesi" era seguita e controllata al

⁴⁹⁵ RIT 329/2013; conversazione nr. 69 del 16/2/2013 ore 21,09. Chiamato: utenza intercettata nr. 3896064823 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamante: utenza intercettata (RIT 331/13) nr. 3896064816 in uso a SALSI Mirco.

⁴⁹⁶ Conversazione nr. 72 del 17/2/2013 ore 10,01. Chiamante: utenza intercettata nr. 3896064823 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamato: utenza intercettata (RIT 331/13) nr. 3896064816 in uso a SALSI Mirco.

⁴⁹⁷ RIT 3210/12: conversazione SMS nr. 12945 del 3/3/2013 ore 21,09. Chiamante: utenza non intercettata nr. 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo. Chiamato: utenza intercettata nr. 3355614188 in uso a SILIPO ANTONIO; RIT 3210/12: conversazione SMS nr. 12947 3.03.2013 ore 21,13. Chiamante: utenza intercettata nr. 3355614188 in uso a SILIPO ANTONIO. Chiamato: utenza non intercettata nr. 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo; RIT 3210/12: conversazione nr. 12946 del 3.03.2013 ore 21,15. Chiamante: utenza non intercettata nr. 3482661462 in uso a FERRARO Vincenzo. Chiamato: utenza intercettata nr. 3355614188 in uso a SILIPO ANTONIO.

⁴⁹⁸ Intestata a BAGGIO SCAVI s.r.l. con sede in Milano (MI) Via Frosinone nr.72.

⁴⁹⁹ Autovettura peraltro rinvenuta nella disponibilità di FERRARO Vincenzo all'atto dell'esecuzione della perquisizione nei suoi confronti in data 28/1/2015, in sede di esecuzione della misura.

casello autostradale di Reggio Emilia, dove i predetti “zio Vincenzo” e “compare Mario” erano identificati in FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario⁵⁰⁰.

Dalle conversazioni telefoniche che facevano seguito all’incontro si comprendeva che “i milanesi” erano entrati in possesso di assegni relativi a questo recupero, che dovevano essere mostrati al SALSI durante la riunione di marzo. Gli stessi milanesi avrebbero però preteso la percentuale del 50% sulla somma finale recuperata nonché un ulteriore anticipo di 10.000 euro per delle spese asseritamente sostenute.

SALSI Mirco rimaneva contrariato, tanto per la percentuale richiesta, ritenuta troppo esosa e maggiore di quella inizialmente concordata, quanto per le continue richieste di anticipi che non intendeva più sborsare fino al momento in cui il “credito” non fosse iniziato a rientrare. Inoltre si evinceva che SALSI aveva richiesto il documento di identità della persona che aveva emesso gli assegni mostrati dal FERRARO, cosa che quest’ultimo, invece, non voleva fare, adducendo, da un canto, ragioni di riservatezza dell’emittente dei titoli e, dall’altro, il valore indiscutibile della propria parola⁵⁰¹.

Forti di tale realizzo con gli assegni del DE LUCIA (invero niente affatto gradito al committente) SILIPO e i suoi concorrenti aumentavano la pressione sul SALSI per la consegna di altro denaro. Così SILIPO con GIBERTINI: *“non hai capito! allora non stressarmi la vita di dire ma novità di la! novità di la! bò... le novità le abbian portate eh! sono qua le novità! ma cosa pensavi che avevi a che fare con delle persone, con delle persone da niente aveva a che fare lui [intende SALSI Mirco] eh! cioè io ho sempr... io i miei lavori li ho sempre terminati! ma anche dando la vita!! cosa pensava lui!! eh!! però vedendomi spiazzato così porca puttana madosca... aver le persone... gli operai addosso, gli operai che mi tempestano di telefonate dalla mattina alla sera non è neanche giusto!!”*⁵⁰²

Il 4 luglio 2013, il telefono posto sotto controllo del SALSI palesava contatti di interesse investigativo. Lo stesso era cercato insistentemente da SILIPO Antonio che, a metà pomeriggio e durante le operazioni di perquisizione alla “Reggiana Gourmet”, si presentava addirittura personalmente in azienda insieme a FERRARO Vincenzo per chiedere del SALSI, ma la segretaria gli diceva che era impegnato.

Probabilmente SILIPO non insisteva perché notava presenze sospette (gli operanti) all’interno della ditta e si allontanava per poi fare ritorno nel tardo pomeriggio.

Quel giorno erano registrate una serie di chiamate alle quali SALSI non rispondeva ed una nel corso della quale, alla risposta del SALSI, SILIPO diceva che c’era “un amico” che lo voleva salutare, poi affermando che si trattava di “Zio Vincenzo”. SALSI mentiva dicendo di non essere a Reggio Emilia⁵⁰³ e cercava di mettersi in contatto con l’Isp. CAIAZZO della Squadra Mobile di Reggio Emilia per comunicargli quanto successo.

Nel pomeriggio seguivano altri squilli del SILIPO e, subito dopo l’incontro con SILIPO e FERRARO, la chiamata allarmata di SALSI al 112 (*“il problema è che adesso se ne*

⁵⁰⁰ Cfr. annotazione di servizio allegata alla Informativa RONI CC Parma del 21/5/2013.

⁵⁰¹ Fra le altre, RIT 3210/12: conversazione nr. 14233 del 14/3/2013 ore 08,08. Chiamante: utenza non intercettata nr. 3270570116 in uso a FERRARO Vincenzo. Chiamato: utenza intercettata nr. 3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁵⁰² RIT 457/13: conversazione nr. 171 del 14/3/2013 ore 08,22. Chiamante: utenza intercettata nr. 3299417879 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamato: utenza intercettata nr. 3896064865 (RIT.332/13) in uso a SILIPO Antonio.

⁵⁰³ Progr. 163 del 4/7/2013, ore 12:41, in entrata sull’utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco dall’utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio.

*son già andati, c'era SILIPO Antonio con un'altra persona che abita nel milanese! (pausa) E io ho paura che.. che mi stan cercando continuamente! Mi stan cercando, mi stan cercando continuamente")*⁵⁰⁴.

Emblematico il messaggio che SALSI inviava a BINI Enrico la sera di quello stesso 4 luglio 2013 (*"Giornata da record negativo della vita. E i mafiosi adesso vengono ripetutamente in azienda ad intimidirmi. E non si vede nessuno"*⁵⁰⁵). Allo stesso BINI, SALSI, in preda all'angoscia, manifestava anche la paura che la stessa polizia lo avesse abbandonato e che più nessuno lo proteggesse.

4. TESI DIFENSIVE

FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario, nelle dichiarazioni rese in corso di procedimento, hanno contestato le accuse.

FERRARO, in prima battuta, ha dichiarato di avere conosciuto SILIPO Antonio nell'occasione della riscossione di un suo credito a Reggio Emilia (nei confronti della COOPMOVITER, come da copie di fatture prodotte); SILIPO Antonio, senza averne apparente titolo, si era intromesso dicendogli che le fatture emesse dalla sua società di movimento terra (BAGGIOSCAVI Srl) non potevano essere pagate ed offrendogli qualche lavoro per rifarsi; tramite SILIPO aveva conosciuto quindi Mirco SALSI e Marco GIBERTINI. Ammetteva FERRARO di essere stato presente presso l'azienda di Mirco SALSI il 4 luglio 2013: il SALSI, appena aveva visto SILIPO, si era messo le mani nei capelli gridando verso di lui di avergli già dato tanti soldi. FERRARO ignorava il motivo di quella improvvisa reazione, ma aveva sospettato che fra i due vi fosse "qualcosa che non andava." Non conosceva GELMI Maria Rosa, né aveva mai preso denaro da consegnare al SILIPO.

In sede di interrogatorio reso a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., FERRARO Vincenzo modificava leggermente la versione dei fatti, ammettendo di essersi recato (più di una volta) da SILIPO con CALESSE Mario, anche quest'ultimo interessato ai lavori che SILIPO doveva loro proporre, incontri che si erano svolti alla presenza dei predetti SALSI Mirco e GIBERTINI Marco. Ammetteva che, fra i lavori commissionati da SILIPO, ve ne era uno a Brescia, che CALESSE Mario scoprì, solo in seguito, essere un "recupero crediti" nell'interesse del SALSI. In ogni caso sia FERRARO che CALESSE avevano rifiutato la proposta e CALESSE si era recato a Brescia, una volta, solo per consegnare dei fogli al padre di una donna. SILIPO lo aveva chiamato spesso per chiedergli l'andamento dei lavori di Brescia e lui si era rivolto al fine al CALESSE. I due erano stati al gioco solo per vedere se riuscivano ad ottenere un lavoro.

CALESSE Mario ha dichiarato di essere amico da lunga data di FERRARO Vincenzo, padrino delle sue figlie. FERRARO gli aveva detto che doveva recuperare un credito dalla COOP MOVITERRA di Reggio Emilia, motivo per il quale, un giorno, i due si erano recati a Reggio Emilia. Li avevano conosciuto SILIPO Antonio, che si era presentato loro come un dirigente di detta azienda e che li aveva assicurati sull'adempimento. FERRARO quindi lo aveva informato del fatto che SILIPO voleva proporgli un lavoro di ristrutturazione edile a Brescia. Così CALESSE aveva accompagnato SILIPO a visionare il cantiere, ma SILIPO si era portato da una signora, al quale aveva consegnato un bigliettino. Così aveva appreso che quello non era un

⁵⁰⁴ Progr. 208 del 4/7/2013, ore 18:01, in uscita dall'utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco verso l'utenza 112 in uso a Carabinieri.

⁵⁰⁵ Progr. 232 del 4/7/2013, ore 21:41, in uscita dall'utenza 3351285360 in uso a SALSI Mirco verso l'utenza 3492216471 in uso a BINI Enrico.



cantiere edile ma un recupero crediti per l'imprenditore Mirco SALSI. CALESSE aveva rifiutato la proposta di collaborazione, di ciò informando anche l'amico FERRARO. I due, in seguito, erano stati chiamati più volte da SILIPO, che si era mostrato sempre interessato al recupero credito che i due non volevano, però, eseguire. Più volte i due si erano recati da SILIPO, alla presenza di SALSI e GIBERTINI.

GIBERTINI Marco, nelle sue dichiarazioni raccolte in atti, ha riferito che SALSI Mirco, che conosceva da tempo anche quale *sponsor* della sua trasmissione mandata in onda su Tele Reggio (trasmissione dal titolo *Poke Balle* che tornerà nel corso della presente esposizione), nel 2012, gli aveva rappresentato la necessità di recuperare una grossa somma di denaro che aveva consegnato alla GELMI, raccontandogli anche il motivo della dazione conformemente a quanto poi formalizzato dallo stesso SALSI in atti. SALSI, che nel frattempo gli aveva prestato 100.000 €, si era mostrato molto determinato, tanto da avergli detto che pensava di recuperare il credito rivolgendosi agli zingari. Nel giugno 2012, GIBERTINI, incontrato causalmente SILIPO (che il giornalista già conosceva anche perché, nel 1998, SILIPO gli aveva commissionato una pubblicità), gli aveva rappresentato l'esigenza del SALSI. Nel corso di un incontro all'uopo organizzato, SILIPO gli aveva esibito una cessione del credito effettuata dalla GIBERTINI PETROLI di Modena, dicendogli che dovevano procedere nello stesso modo. Effettuata la cessione del credito, gli incontri fra lo stesso, SALSI e SILIPO erano avvenuti a Cadelbosco. Agli incontri GIBERTINI aveva partecipato in quanto SALSI riteneva fosse moralmente obbligato. Sui contatti con FERRARO e CALESSE, SALSI, all'inizio, invero, "*apparve letteralmente entusiasta*". Quando poi i due gli consegnarono gli assegni post-datati, SALSI era in parte soddisfatto ed in parte preoccupato, anche per le richieste di pagamento che continuavano a pervenire. Circa il ruolo di SARCONI nella vicenda, GIBERTINI riferiva che SARCONI, secondo lui, per alcuni mesi era rimasto all'oscuro dell'attività di recupero del SILIPO, del quale aveva comunque criticato l'operato.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Oltre a rientrare appieno nel paradigma normativo dei delitti contestati, la vicenda disvela i rapporti fra imprenditoria e criminalità organizzata in Emilia, un vaso comunicante reso possibile, da un lato, dalla mancanza del senso di legalità a guidare l'azione di alcuni imprenditori locali e, dall'altro, dalla veste rinnovata della 'ndrangheta emiliana, composta da uomini presentabili, che parlano lo stesso linguaggio e si muovono allo stesso modo, sì da abbassarsi la soglia di percezione della loro pericolosità. L'involuzione della storia di SALSI attesta che un imprenditore facoltoso che si rivolge alla 'ndrangheta, difficilmente potrà essere da quest'ultima abbandonato. In punto di procedura, si rileva che le dichiarazioni rese da GELMI Maria Rosa, contrariamente a quanto eccepito, sono pienamente utilizzabili.

Al riguardo si richiama a mente l'art. 63 c.p.p., che, al primo comma, prevede il caso delle dichiarazioni autoindizianti rese in corso di escussione prescrivendo l'interruzione del verbale con formulazione degli avvertimenti di rito e inutilizzabilità relativa - ovvero solo contro la persona che le ha rese - delle precedenti dichiarazioni e, al secondo comma, sanziona invece con l'inutilizzabilità assoluta, sia *contra se* che *erga alios*, le dichiarazioni rese da chi, fin dall'inizio, doveva essere sentito nella qualità di imputato o indagato. In ordine ai poteri del giudice circa la qualifica soggettiva da

attribuire al dichiarante, le SSUU della Cassazione⁵⁰⁶ hanno optato per un'interpretazione sostanziale, non ritenendo che la sola mancata iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato da parte del pubblico ministero precluda al giudice di diversamente valutare la posizione - chiaramente in base al materiale probatorio a sua disposizione oppure a tal fine allegato dalle parti - ed applicare il disposto dell'art. 63 co. 2 c.p.p. (ovvero 210 c.p.p.). D'altro canto, però, *“quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente”* precisandosi che *“l'originaria esistenza di gravi indizi di reità non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico”*⁵⁰⁷, né *“rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante”*⁵⁰⁸.

Ebbene, quando GELMI Maria Rosa è stata sentita a sommarie informazioni testimoniali sul fatto delittuoso che la vedeva vittima (ore 9:05 del 27/7/2013, anteriormente - si noti - alle spontanee dichiarazioni dalla stesse rese), la donna non ha reso dichiarazioni autoaccusatorie che imponessero l'interruzione del verbale; né dalle risultanze investigative fino ad allora raccolte emergevano seri indizi a suo carico che ne determinassero l'ascolto con le garanzie di legge. Infatti, anche nell'interrogatorio reso al P.M., SALSI ha mantenuto un atteggiamento vago sul motivo della dazione della somma di denaro alla GELMI, asserendo di sconoscere la destinazione finale dei denari consegnati alla donna in ragione della estrema fiducia in lei riposta nella conduzione degli affari in comune, avendo, peraltro, SALSI costituito con lei una società *ad hoc*. Di chiaro vi era solo la sussistenza di un credito non documentato. Pertanto, quanto asserito dalla vittima GELMI Maria Rosa, sia a s.i.t. sia a spontanee dichiarazioni, è integralmente utilizzabile in questa sede decisoria.

Le dichiarazioni rese da SALSI Mirco e GELMI Maria Rosa debbono essere giudicate poi attendibili.

Quanto a quest'ultima, se ne apprezza la precisione e la coerenza nonché l'assenza di enfasi ed amplificazioni nella descrizione dei fatti percepiti, avendo la donna, invero, tentato di minimizzare l'accaduto.

Per ciò che riguarda SALSI, balza all'evidenza la spontaneità delle accuse, esternate allorquando l'imprenditore, sentendosi braccato, era caduto in uno stato di terrore che gli ha reso la denuncia soluzione necessaria. Non si sottovaluti come tale scelta lo abbia inevitabilmente condotto a dover ammettere le proprie gravi responsabilità nella vicenda (nonché esporsi al pericolo che emergesse la vicenda illecita pregressa che ha costituito la causale del credito), con rilevanti ripercussioni sulla sua posizione sociale e professionale. SALSI, incalzato dagli inquirenti nel corso di un lungo interrogatorio, ha poi reso una versione sostanzialmente costante e logica, ancorché chiaro sia stato il tentativo di ridimensionare, soprattutto sotto l'aspetto soggettivo, la propria responsabilità.

⁵⁰⁶ Cass. SSUU 25/02/2010, Mills, Rv. 246584.

⁵⁰⁷ Cass. SSU cit.

⁵⁰⁸ Cass. 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; conf. Cass. 02/10/2008, Galletta, Rv. 241867; Cass. 29/01/2002, Pascali, Rv. 221327.

Le dichiarazioni dei due propalanti sono poi suffragate dai numerosi e specifici riscontri oggettivi, sopra elencati, sì da non potersi porre in dubbio la loro corrispondenza alla reale dinamica degli accadimenti.

I fatti integrano gli estremi delle tentate estorsioni contestate pluriaggravate, inequivoca essendo - ponendosi in una doverosa ottica *ex ante* - la carica intimidatoria delle condotte finalizzate ad ottenere le ingiuste pretese, sia di quelle rivolte nei confronti della originaria debitrice GELMI, sia di quelle che, in una sorta di circolarità viziosa, si sono poi ritorte sullo stesso mandante del recupero, SALSÌ Mirco.

Quanto all'ingiustizia del profitto, basta ricordare che entrambi i crediti avevano causa illecita (il primo riguardando la restituzione di denari consegnati per fini corruttivi e il secondo denari pretesi per un incarico estorsivo), sicché non certo azionabili in giudizio. In questo, come in altri casi, la cessione al SILIPO del credito del SALSÌ era fittizia e strumentale. Invero, da un lato l'operazione non è stata a titolo oneroso, non essendo emerso alcun pagamento dell'acquirente al venditore, ma solo esborsi di quest'ultimo in favore del primo. Dall'altro lato, i rapporti tra le parti non giustificano certo una cessione a titolo gratuito di un credito economicamente così rilevante.

Ai fatti hanno partecipato attivamente gli imputati SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario, tranne quest'ultimo in relazione alla tentata estorsione ai danni del SALSÌ. Il contributo del CALESSE in relazione a siffatto episodio non è sufficientemente riscontrato, essendo lo stesso, ad un certo punto, fuoriuscito dalla scena, sicché, nei suoi riguardi, s'impone sentenza assolutoria. La conseguente mancata integrazione del numero delle persone richiesto dall'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1, ne determina l'esclusione, in ordine a detto capo.

Ancorché non si abbia riscontro della presenza di FERRARO Vincenzo a Dello (BS) il 30/6/2012, allo stesso va comunque ascritto un rilevante contributo partecipativo alla tentata estorsione in danno di GELMI Maria Rosa, essendo colui che, interpellato in prima battuta dal SILIPO per l'esazione, ha incaricato il CALESSE e (forse) anche un altro soggetto per la prima spedizione, per poi intercedere sempre fra SILIPO e CALESSE, con un chiaro ruolo di superiorità rispetto a quest'ultimo; si è occupato del prosieguito ed, infine, ha partecipato attivamente alla estorsione tentata in danno di Mirco SALSÌ. Il rischio che venissero "i milanesi", tanto temuti dal SALSÌ e che pretendevano da lui altro ed ingiustificato denaro, non è stato, infatti, solo paventato da SILIPO (si da potersi ritenere lo stesso millantato), ma era del tutto reale, come dimostrato dalla presenza di FERRARO Vincenzo, il 4 luglio 2013, presso l'azienda del SALSÌ, all'evidente fine di amplificare la carica minatoria nei confronti dell'oramai stremato imprenditore.

La tesi difensiva dei due emissari si pone in irrimediabile contrasto con le risultanze delle intercettazioni telefoniche, nelle quali si legge l'assoluta consapevolezza di CALESSE Mario di quello che si doveva fare il 30 giugno in territorio bresciano, avendoglielo SILIPO finanche espressamente ricordato ("*ci dobbiamo bussare alla porta!*") con CALESSE che rispondeva dando la sua disponibilità incondizionata.

Pacifica e finanche ammessa la partecipazione al fatto-reato sub 66 di GIBERTINI Marco, che ha presentato SALSÌ a SILIPO, ha partecipato a tutti gli incontri a Cadelbosco, si è costantemente interessato della vicenda nel suo progredire ed infine ha presentato al SALSÌ anche SARCONI Nicolino. L'atteggiamento di GIBERTINI in relazione a SALSÌ è senza dubbio ambiguo, non potendo certo dirsi che lo stesso fosse "dalla parte" dell'imprenditore reggiano, avendo GIBERTINI sempre "giocato su due

tavoli” per poi abbandonare SALSÌ al suo destino. Da ciò non può trarsi, però, prova certa della partecipazione del GIBERTINI anche all’epilogo estorsivo nei confronti del SALSÌ, non risultando che lo stesso abbia preso parte alle gravi minacce rivolte a SALSÌ da SILIPO tra la fine del giugno e l’inizio del luglio 2013 ovvero alla “visita” in azienda da parte del predetto SILIPO e del FERRARO. Invero, GIBERTINI, allo sfogo del SILIPO che, il 14/3/2013, protestava per i mancati pagamenti del SALSÌ, cercava di tranquillizzare l’interlocutore dicendogli che probabilmente l’imprenditore non aveva disponibilità, consigliando di dargli un po’ di tempo (conv. 171 cit.).

Quanto al ruolo di SARCONÈ Nicolino, si evidenzia che lo stesso era immediatamente fatto partecipe da parte del SILIPO dell’incarico ricevuto.

Alla luce del complessivo compendio che ha permesso di disambiguare con certezza il linguaggio utilizzato dagli imputati nelle conversazioni telefoniche, è altamente verosimile che SILIPO Antonio, telefonando a SARCONÈ poco dopo avere acquisito certezza dell’incarico per il recupero SALSÌ da GIBERTINI, proprio a questo si riferisse quando gli ha annunciato di avere “*il contratto per un lavoro*”, esortandolo ad incontrarsi per “*parlare, impostare il lavoro*” e decidere “*i muratori*”, ovvero gli emissari abilitati ad agire in terra lombarda (n.15576 del 19/6/2012 sopra cit.). Non è un caso che, solo dopo questa telefonata (e l’incontro con SARCONÈ), SILIPO abbia potuto comunicare a GIBERTINI che si poteva partire e sia andato a “colpo sicuro” con FERRARO Vincenzo, evidentemente già allertato da colui che, nel suo ruolo di referente della cellula emiliana, aveva titolo per rapportarsi con le altre consorterie.

Preso atto dell’intervento di SARCONÈ fin dalle origini della vicenda (com’è intuibile vista anche la rilevanza economica dell’operazione, che non poteva certo sfuggirgli) si comprende la correttezza della interpretazione della telefonata del 3/12/2012 (n. 367 cit.) con la quale SILIPO telefonava a SARCONÈ per informarlo delle buone notizie sul fronte bancario (accredito del bonifico di SALSÌ), vista la consequenzialità cronologica e il tenore allusivo della telefonata.

Ciò premesso, persuade l’interpretazione proposta dall’Accusa circa “la parte” che SARCONÈ Nicolino, portato da GIBERTINI al cospetto dell’insoddisfatto SALSÌ, avrebbe recitato quando, evidentemente, il sodalizio stava già mutando obiettivo: dalla introvabile e scaltra GELMI al benestante e prodigo SALSÌ.

Le parole di GIBERTINI sull’indiscusso ruolo di SARCONÈ, senza il cui consenso nulla si poteva muovere, apprezzato da colui era entrato in stretto contatto con quell’ambiente, corrispondevano certamente al vero. Sul punto, va menzionata anche altra conversazione intercorsa fra SALSÌ e GIBERTINI ancora prima dell’intervento di SARCONÈ, che si riprenderà anche in relazione al capo 70 (estorsione in danno di CESARINI Andrea) presentando profili di rilievo anche su detto episodio. Nello stralcio di interesse, GIBERTINI, parlando a SALSÌ di SARCONÈ diceva⁵⁰⁹:

“GIBERTINI: ... Sì... Fa io ho subito un’interdittiva antimafia... L’ho subita io... (inc)... Perché no mi fa... Io ho... Ho... Ho un tentato omicidio... Dieci anni fa per motivi passionali... Invece... Edilpiovra... No... Nicola SARCONÈ... C’ha un’interdittiva antimafia con le sue aziende... Perché è considerato il referente numero uno... Ma lo trovi su internet... Di Nicola GRANDE ARACRI ...

SALSÌ: ... E’ un Grande Aracri? Ah no SARCONÈ... Eh... SARCONÈ...

GIBERTINI: ... Ah... Ah...

⁵⁰⁹ RIT: 174/12 Conversazione nr. 881 del 20/10/2012 11:11:23; interlocutori: GIBERTINI Marco, SALSÌ Marco e CANNIZZO Mario.



SALSI: ... Fa capo...

GIBERTINI: ... Anche lui eh...

SALSI: ... Fa capo ai GRANDE ARACRI...

GIBERTINI: ... Anche lui perché io l'altro giorno... Quando sono venuto qua... C'era Nicolino SARCONE...

SALSI: ... Ah... Il mossar del GRANDE ARACRI...

GIBERTINI: ... Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti... Ora (inc.)...

Sussiste la circostanza a effetto speciale prevista dall'art. 7 L. 203/91, sotto il profilo finalistico. Il fatto che l'azione sia stata compiuta, sotto la direzione del capo SARCONE Nicolino, anche nell'interesse della locale e in vista di un rafforzamento della stessa si desume anche dalla qualità del SALSI, imprenditore con incarichi nel mondo dell'associazionismo economico, in tale veste anche deputato a sedere a tavoli istituzionali con Autorità locali, già da tempo impegnate nel contrasto ai fenomeni delinquenziali in genere. Sicché il buon esito di siffatta attività di recupero avrebbe senza dubbio giovato alla cosca, agevolando il reperimento di altri simili incarichi, così moltiplicando i guadagni e penetrando sempre più nel profondo del tessuto produttivo locale (se facciamo "un bel lavoro con SALSI", portiamo "diverse situazioni", preconizzava GIBERTINI nella tel. n. 18482 del 17 luglio 2012 cit.).

Anche il coinvolgimento di personaggi gravitanti nella zona in cui il recupero doveva essere effettuato, in ossequio al principio di territorialità osservato dalle organizzazioni di stampo mafioso, depono per la sussistenza dell'aggravante.

Il tenore delle conversazioni intercorse fra SILIPO e "i milanesi" fa intendere un rapporto di conoscenza fra costoro non certo occasionale, inserito in un più ampio contesto, parendo chiara l'osservanza di codici comportamentali precostituiti e la contiguità degli stessi FERRARO e CALESSE ad analoghe consorterie ("è fratello nostro" e "è la stessa persona" diceva FERRARO parlando di altra persona mandata al posto suo), sì da potersi escludere che i due incaricati non fossero a conoscenza della qualità di 'ndranghetista del loro mandante, del consenso del suo superiore SARCONE e, di conseguenza, dell'interessamento della cosca all'esazione, avente peraltro ad oggetto una somma di denaro particolarmente ingente.

CAPO 69) SILIPO ANTONIO. ESTORSIONE (E INCENDIO) IN DANNO DI CIPRIANI PIETRO

Fonti: Informativa 24/5/2013 Comando Compagnia CC di Parma (pp. 163-167); Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 30/4/2013 e 21/5/2013 (Vol. 32, 33, 43).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; non proposto riesame.

La notte fra il 5 e il 6 novembre 2012 (la notte precedente l'incendio alla BONIFAZIO Trasporti di cui al capo 10) alcuni mezzi della società AL.PI. Sabbie Srl erano dati alle fiamme. La AL.PI. Sabbie Srl, con sede in Sissa (PR), era una società sana ed operativa,

avente ad oggetto l'estrazione e vendita di sabbia di fiume per costruzioni e facente capo ai fratelli CIPRIANI Alessio e Pietro.

L'incendio era certamente di natura dolosa. In sede di sopralluogo erano repertate, fra le altre cose, due tuniche in plastica e un guanto in lattice utilizzati per appiccare il fuoco. Le indagini portavano ad accertare che gli autori dell'incendio, verosimilmente due uomini, avevano acceduto nella cava di Sissa a bordo di una Fiat Panda, precedentemente asportata e poi data alle fiamme. Non certo, pertanto, un fatto estemporaneo.

Gli inquirenti procedevano ad escutere i fratelli CIPRIANI, i quali, richiesti sulle possibili cause dell'evento, indicavano due episodi di contrasti con ex dipendenti, tali per la verità, da non lasciar presagire nulla di talmente grave come l'attentato patito e, ancora, un terzo episodio relativo ad un credito di rilevante importo vantato nei confronti di SILIPO Antonio. In particolare, dichiarava sul punto CIPRIANI Pietro⁵¹⁰:

"SILIPO Antonio, classe 1968, ha una società, la Group s.r.l. E' un mio debitore per circa 70 mila euro. Avevo iniziato un rapporto di collaborazione con questo personaggio nel 2009 e in particolare l'interessato acquistava sabbia dalla mia società per rivenderla successivamente a suoi clienti. Per i primi mesi di collaborazione i pagamenti erano andati a buon fine, poi fece degli acquisti per quattro o cinque mesi senza fare fronte agli impegni economici, motivo per cui sospendemmo la fornitura. Di fatto quel debito contratto non è stato estinto e di conseguenza mi sono attivato per il recupero del credito. La sua "strategia" è stata quella di consegnarmi degli assegni da tenere a garanzia che poi, col pretesto di cambiare banca, mi aveva chiesto indietro per consegnarmene dei nuovi, cosa che non ha mai fatto. Io ho poi saputo che probabilmente la stessa "tecnica" l'aveva utilizzata anche con altre aziende del settore, mi risulta con la ditta C.C.P.L. di Reggio Emilia e forse con la società BACCHI s.p.a. sempre di Reggio Emilia. Mi è stato riferito, ma credo che facesse parte delle sue "tecniche di raggio" che abbia fatto poi fallire la sua società. Io incontrai personalmente il personaggio per un tentativo di risoluzione del suo debito, a Reggio Emilia presso lo studio del suo commercialista di cui non ricordo il nome, nel corso dell'estate del 2011. L'appuntamento presso questo studio venne organizzato da una società di recupero credito di Milano cui mi ero rivolto, la C.S.S., e per questo motivo non ebbi preliminari contatti telefonici con SILIPO Antonio, di conseguenza ci ritrovammo direttamente nello studio. L'incontro non finì bene, in quanto il SILIPO, vista la mia contrarietà a venire incontro alle sue richieste di rientrare nel debito in quanto non erano per me sostenibili (avrebbe dovuto sostanzialmente lavorare gratis per me per cinque anni e con coinvolgimenti di altre società con cui non potevo fare brutta figura), cambiò improvvisamente atteggiamento divenendo minaccioso e aggressivo e proferendo testuali parole: "allora se la metti così tu questi soldi non li vedrai mai più, so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa. Non ho paura di finire in galera! Dillo pure a chi vuoi! Mi chiamo SILIPO Antonio, sono uomo d'onore!". Di conseguenza, visto l'atteggiamento del personaggio decisi di lasciare perdere il mio credito e di non avere più a che fare con lui. A seguito di ciò non ho più avuto occasione di incontrarlo o sentirlo."

Analogo il ricordo di tale vicenda di CIPRIANI Alessio⁵¹¹, non direttamente destinatario delle minacce di SILIPO, ma che ben sapeva della pesante intimidazione

⁵¹⁰ Verbale di sommarie informazioni del 6/11/2012, Vol. 43.

⁵¹¹ Verbale di sommarie informazioni del 6/11/2012, Vol. 43.

subita dal fratello Pietro, motivo che aveva indotto i fratelli a rinunciare al credito, nonostante il suo rilevante importo. Di conseguenza i CIPRIANI non avevano più avuto modo di incontrare o sentire SILIPO Antonio dall'estate del 2011.

Oltre un anno dopo e ad appena una settimana dal patito incendio, SILIPO si rifaceva inaspettatamente vivo.

Infatti, la sera del 15/11/2012, CIPRIANI Pietro contattava telefonicamente i carabinieri loro comunicando, in modo concitato, di essere stato improvvisamente chiamato al telefono cellulare proprio da SILIPO Antonio il quale, "stranamente", gli aveva prospettato una nuova collaborazione professionale a "condizioni vantaggiose".

La telefonata del SILIPO a CIPRIANI Pietro era intercettata grazie all'attività tecnica in corso. Questo il tenore: ⁵¹²:

CIPRIANI: pronto?

SILIPO: chi è... Pietro?

C: sì!

S: ciao Pietro, Antonio Silipo!

Pausa

C: ah! Ciao! (è sorpreso, ndr)

S: come andiamo? Andiamo bene?

Pausa

C: ma.. siamo andati meglio, devo dire! E' un periodo molto del cavolo!

S: eh! Eh sì, eh sì!

C: mh!..

Pausa

S: (prendendo fiato, ndr) allora ti voglio dire... ti ho telefonato per questo, ti voglio...

C: dimmi!

S: siccome io... sto...

C: tu come stai? Innanzitutto?..

S: ma non c'è male, sto tribolando sotto e sopra, però... io penso sempre - insomma - di aiutare, di vedere e di risolvere! Allora, io ti ho chiamato... ehm... perché io sto, ehm., trattando dello stabilizzato di porfido di Trento... sto trattando! Allora: ti volevo dire, ehm.. se tu riesci a vendere questo stabilizzato di porfido - va bene? - perché io devo pagare questo stabilizzato...

C: certo!

*S: ehm.. trovavamo una quadra, trovavamo... io ti scarico lo stabilizzato a te, tu mi ricarichi la sabbia a me, per dire... e troviamo una quadra, UNO per chiudere il vecchio debito; SECONDO per avere una collaborazione, dove io ti do del materiale e del capitale, e tu mi dai anche del materiale e del capitale DOVE lavoriamo **IN SINTONIA E SICUREZZA** di quello che si dice e di quello che si fa! (pausa) Hai capito? Ora...*

(...)

⁵¹² Dialogo delle ore 18:18:05, in uscita dall'utenza 0522912158 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3356116493 in uso a CIPRIANI Pietro.



S: beh.. ti dico, io.. allora, ehm.. collaborando insieme... una mano lava l'altra!
Perché.. io il tuo riesco a piazzarlo... ehm.. in qualche posto, e.. a te ti piazzò
il mio perché io a Bologna ne sto vendendo tanto di quello lì! A Bologna!

C: ah! Ascolta... bisogna che ci vediamo, parliamone a quattr'occhi!

S: però giustamente io dovrò.. ehm.. creare una situazione dove io **SCARICO**
da te e CARICO da te! Carico!..

C: ah... ah ah..

S: hai capito?

C: ho capito, ho capito... la.. la.. la cosa più.. importante intanto è che in teoria..
da me.. non si potrebbe scaricare, ma non per altro.. perché quella lì è una
cava solo in uscita, quindi se.. sin che scarico le dieci camionate di ghiaia
che posso dire che mi serve per i.. fare man.. cioè, bisogna trovare la.. da
furbi, anche per non andarmi io a trovare dei casini, nel senso che lì non è
una cava, è.. è.. un bosco, è una cava in un bosco, ed in teoria è solo
materiale... in uscita, unic...

S: e allora... te, lì, devi trovare una quadra di dire: "questo è materiale che mi
serve a me per la strada, mi serve, nel.. in quest'inverno!".

C: eh.. eh..

S: tu, punto!

C: eh, ho capito! Cioè.. fin che.. ti ho ben detto, fin che è un quantitativo...
ehm... giustificabile, ehm.. ci può stare..

S: il mio.. quello che ti sto telefonando **OGGI, e MI SONO RICORDATO DI**
VOI, VA BENE? Mi sono!.. Anche se... NON C'ENTRO NIENTE AI
FATTI, CAPISCIMI! Va bene? Però io mi ACCOLLO IL PROBLEMA DI
AIUTARVI, OK? Eh? IO... ehm.. praticamente questo qui è un ruscello di
continuo che io possa avere! Possa!

C: ah, sei in un... hai già un'idea più o meno di numeri? Perché io mi devo
render conto anche di.. di..

S: io ho... nei.. nei numeri sono infinito! Nel numero! Sono! Quindi! Problemi...

C: ma numeri? A che prezzo.. parlam... scusami, non mi son capito... cioè, a.. a..
a quanto eventualmente tu pensi di poter.. arr.. far arrivare lì il tuo
materiale?

(...)

S: siccome... siccome quello lì lo pago.. lo pago perché mi danno l'opportunità,
insomma, di.. ehm.. farmi pagare dai frantoi di Bologna, poi io gli giro il
pagamento a loro, a me mi costa otto euro quel materiale lì, mi costa! Però,
IO... TE qui franco cantiere, franco cantiere va bene, te lo posso portare
anche a undici euro! Te lo posso portare!.. Franco cantiere!.. A TE PERO'!
IO A BOLOGNA LO STO VENDENDO A DODICI EURO! DODICI! A
BOLOGNA! Quindi, da lì troviamo la quadra **COME SCONTARE E**
ANDARE AVANTI di avere un continuo...

(...)"

È da evidenziare che SILIPO Antonio, prima di telefonare a CIPRIANI, aveva intrattenuto contatti telefonici con tale Luca SECCHI (soggetto che le indagini hanno accertato presente agli incontri nello studio del commercialista dell'estate del 2011). Da tali rapporti emergeva la volontà del SILIPO di ricontattare i fratelli CIPRIANI non certamente nella prospettiva volta alla soddisfazione del loro credito ma, piuttosto, per

realizzare un non meglio definito progetto, che SILIPO medesimo intendeva mostrare poi al SECCHI (*“Alpisabbia...allora stai attento adesso che ti faccio sapere io come mi muovo...”*⁵¹³).

Le indagini proseguivano raccogliendo riscontri alle dichiarazioni del CIPRIANI, sia documentali, quanto alla esistenza del credito vantato nei confronti di SILIPO, sia dichiarative, acquisendo informazioni dal mediatore creditizio incaricato dallo stesso CIPRIANI di trovare un accordo con SILIPO nell'estate del 2011, NEGRI Pietro.

Le stesse sostanzialmente avvaloravano la dinamica degli eventi del 2011 così come narrata dal CIPRIANI, che non poté che rifiutare la richiesta di transazione del SILIPO, che prevedeva di continuare a lavorare con CIPRIANI con una nuova azienda e, dopo avere conseguito una certa posizione economica, offrire un prezzo scontato per saldare il debito. NEGRI rievocava l'atteggiamento arrogante ed ostile del SILIPO, ma non le gravi minacce, proferite ad un incontro al quale CIPRIANI si era presentato da solo.

Sul fronte del fatto incendiario, anche dal contesto delle conversazioni intrattenute dai fratelli CIPRIANI (sottoposti ad attività tecnica) si evinceva che costoro non sapevano darsi spiegazioni del grave attentato subito, mentre, d'altro canto, le indagini svolte su un profilo DNA isolato sul guanto in lattice utilizzato dagli autori, smentivano il sospetto che il fatto fosse da attribuire a soggetti gravitanti nell'ambiente lavorativo dei CIPRIANI.

Quindi, d'accordo con gli inquirenti, i fratelli CIPRIANI si fingevano interessati all'offerta di SILIPO di acquistare lo “stabilizzato di porfido” da lui procacciato compensandolo in parte con cessioni di sabbia estratta dalla loro cava ed in parte “azzerando” il debito che il SILIPO aveva nei loro confronti e che mai era stato estinto. Gli stessi, così, il 25 gennaio 2013 si recavano presso l'abitazione di SILIPO Antonio. In quella sede, lo stesso SILIPO, riconducendo l'evento incendiario ad una probabile vendetta di un ex-dipendente scontento, affermava *“se voi dicevate di stare con SILIPO nessuno vi avrebbe fatto niente!”*⁵¹⁴

Ancorché non sia stata elevata a carico del SILIPO alcuna contestazione in relazione all'incendio patito da AL.PI Sabbie, non si può fare a meno di evidenziare l'anomalia del contatto del SILIPO, dopo oltre un anno di silenzio nei confronti di un imprenditore chiaramente intimidito, tanto da avere rinunciato nei suoi confronti ad una pretesa di importo non certo trascurabile dopo avere ricevuto una grave minaccia. Né i CIPRIANI si erano più fatti sentire, sicché SILIPO non aveva alcun interesse a “riattualizzare” la questione del suo debito, che ormai era chiaro che nessuno avrebbe più preteso.

La stretta correlazione temporale con l'incendio subito dalle vittime con la proposta di collaborazione è circostanza che non pare casuale, soprattutto se riferita al passaggio nel quale SILIPO si preoccupava di rassicurare l'interlocutore sulla completa estraneità al fatto, nonostante CIPRIANI non avesse mai esternato sospetti sul suo conto (*“.. quello che ti sto telefonando OGGI, e MI SONO RICORDATO DI VOI, VA BENE? Mi sono!.. Anche se... NON C'ENTRO NIENTE AI FATTI, CAPISCIMI! Va bene? Però io mi ACCOLLO IL PROBLEMA DI AIUTARVI, OK? Eh? IO”*). Ciò in linea con l'assicurazione di protezione che proveniva dal SILIPO pochi giorni dopo (*“se voi dicevate di stare con SILIPO nessuno vi avrebbe fatto niente!”*).

⁵¹³ Telefonata n.221 del 13/11/2012 delle ore 17:01:48 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in entrata dall'utenza n.3351345181 in uso a Luca dell'Agencia Servizio Gestione Crediti Sas Di Chiodi Patrizia & C di Reggio Emilia.

⁵¹⁴ verbale di sommarie informazioni CIPRIANI del 26/1/2013.



Corretta l'interpretazione d'accusa che individua in tale *modus agendi* lo stile proprio dell'agire mafioso, ben evidenziato dal contrappunto tra il riferimento al pesante attentato subito, la proclamazione non richiesta della propria estraneità ed infine l'avvertimento a ben comprendere il senso delle proprie parole "(CAPISCIMI! Va bene?)".

Altro dato non trascurabile che si legge nella proposta mafiosa di SILIPO è il ricorso a pratiche illegali, prontamente obiettate dal CIPRIANI. Ci si riferisce alla violazione delle regole che disciplinano la gestione della cava, che SILIPO vorrebbe trasformare in una sorta di deposito di materiali non consentiti, in contrasto con la normativa sui rifiuti, suggerendo nel contempo all'interlocutore le possibili scappatoie alle eventuali contestazioni. Quello che SILIPO annunciava a CIPRIANI con la telefonata del 15/11/2012 non era certo il pagamento del proprio credito (che CIPRIANI neppure più pretendeva) ma una fittizia proposta collaborativa, tutta strumentale agli interessi della cosca, che aveva evidentemente visto nella cava di Sissa uno strumento utile ai propri affari e che aveva buon gioco a fronte di un imprenditore già intimidito ed ora anche fiaccato dal grave attentato subito.

Del resto, come opportunamente evidenziato dal Pubblico Ministero in atti, la conversazione segue di qualche mese il sisma che ha colpito l'Emilia e si inserisce nella fase economica della ricostruzione, che normalmente attira gli appetiti delle cosche mafiose - come puntualmente si verificherà anche nel caso di specie - donde la necessità di disporre di cave di estrazione di materiale edile necessario per l'acquisizione di appalti legati a quella fase.

La conversazione che segue testimonia l'importanza che lo stesso GRANDE ARACRI riconnette al possesso di cave. Si tratta della conversazione al progressivo nr.2841 delle ore 11:31:52 della durata 00:06:34 del 24/7/2012:

LEGENDA:

N = Nicolino GRANDE ARACRI

F = Francesco GENTILE

S = Salvatore GRANDE ARACRI

...omissis...

N: *Eh ... si paghiamo noi ... (nдр si accavallano le voci)*

F: *.. non è che ci vogliono ... INC ... (nдр si accavallano le voci)*

N: *... non ti preoccupare ...*

F: *INC ...*

N: *No io ho trovato all'URIA una cava giusta per questo ... per fare questi lavori..*

F: *Ah ...URIA dove INC ...*

N: *hai capito o no? Ora l'ho fatta andare a controllare questa cava ... se noi riusciamo a prendere questo lavoro ... questo lavoro mettiamo di portare il materiale noi sopra la strada ... perché quelli il materiale se lo deve comprare ... noi il materiale glielo portiamo a prezzo uguale a quello degli altri ... "Quanto ti danno gli altri? Dieci euro? Noi te lo portiamo a dieci! ... Undici? Noi te lo portiamo a undici! ... Nove? Nove!" ...*

F: *Noi glielo portiamo a prezzo come vuole! ...*

N: *Si ... ma noi glielo portiamo a prezzo ... a prezzi uguali agli altri! Praticamente è lui ... è lui ... che deve ... deve andare a fare un contratto per portare il materiale! ... "Il misto come lo vuole? Come lo vuole sfarinato? ... glielo sfariniamo! ... Che cosa ci vuole fatto? ... ci vuole messo il macinino? Gli mettiamo il macinino!" ...*

F: *Queste sono le cose buone!!*



N: *Gli mettiamo il macinino! Però ... si devono ... si devono prendere il materiale da noi ! ... noi con una cava facciamo i soldi a palate ... è vero che ci dobbiamo lavorare ... però non è che ci lavoriamo noi ... (nдр si accavallano le voci)*

F: *... loro lavorano là dentro ...*

N: *... li mettiamo là dentro ...INC ... (nдр si accavallano le voci)*

F: *... pure per quando ci arrestano ... (nдр si accavallano le voci)*

N: *Ah?!*

F: *... pure per quando ci arrestano! ... Ché stavo dicendo?"*

Peraltro, attestano gli inquirenti come, dalle intercettazioni in corso, non risultasse alcuna stabile attività in atto che riguardasse l'approvvigionamento dello stabilizzato di porfido dal Trentino da parte del SILIPO, ciò costituendo ulteriore fattore dimostrativo che detta attività, come prospettata ai CIPRIANI, altro non fosse altro che un sistema per addentrarsi nella struttura economica e commerciale della cava di Sissa in vista di un successivo ingresso approfittando dello smarrimento dei titolari dopo il grave attentato subito.

Le dichiarazioni rese dai fratelli CIPRIANI sono attendibili in quanto spontanee, logiche e costanti. Le stesse sono poi riscontrate dal restante materiale probatorio di cui si è dato atto nonché dell'effettiva mancata azione per il recupero del proprio credito da parte dei CIPRIANI, a ciò indotti dalla intimidazione del SILIPO.

Né gli stessi hanno manifestato enfasi accusatoria: pur manifestandosi collaborativo con gli inquirenti, CIPRIANI Pietro non aveva denunciato la grave intimidazione subita ad opera del SILIPO (*"so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa. Non ho paura di finire in galera! Dillo pure a chi vuoi! Mi chiamo SILIPO Antonio, sono uomo d'onore!"*) per indurlo a rinunciare al suo credito, di ciò parlando solo nel corso delle indagini seguito all'incendio subito; analogamente, ricevuta la telefonata del 15/11/2012, CIPRIANI Pietro l'aveva sì rappresentato agli inquirenti, riferendo, però, che SILIPO - contrariamente a quanto risulta dalla intercettazione - non aveva fatto allusioni all'atto incendiario. Delle due, CIPRIANI voleva più difendere che accusare SILIPO, evidentemente fortemente temendolo.

Il fatto è stato correttamente inquadrato nella fattispecie contestata, essendo palese il conseguimento del profitto ingiusto, corrispondente alla rinuncia a far valere il proprio credito di euro 70.000 causalmente imputabile all'intimidazione subita.

Ricorrono altresì le aggravanti di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 in relazione all'art. 629 co. 2 c.p. e art. 7 l. 203/1991, così come contestate. In relazione alla prima, si rimanda al ruolo di SILIPO Antonio all'interno dell'associazione di cui al capo I; l'aggravante del metodo mafioso è ravvisabile nel complessivo comportamento tenuto dal SILIPO e dal suo inequivoco riferimento alla condizione di "uomo d'onore", ciò lasciando trasparire, in aderenza al vero, il suo stabile inserimento in un contesto mafioso.



CAPO 70) SARCONE NICOLINO, SILIPO ANTONIO, GIBERTINI MARCO E MORMILE VITTORIO. L'ESTORSIONE IN DANNO DI ANDREA CESARINI.

Fonti: Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 21/5/2013 (pp. 5-153), 16/1/2014 (Vol. 32 e 33).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di tutti; Riesame, adito da GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio, conferma misura.

I. LA VICENDA.

La vicenda che si andrà a trattare in questa sede è analoga a quella relativa alla tentata estorsione in danno di GELMI Maria Rosa. Anche in questo caso, un non certo specchiato imprenditore (Omar COSTI), attraverso l'intermediazione del solito Marco GIBERTINI, si rivolgeva al sodalizio criminale per ottenere la soddisfazione di un credito altrimenti non realizzabile nei confronti di un presunto debitore, questa volta residente in zona di Roma (CESARINI Andrea).

Immediata l'assunzione dell'impresa da parte del SILIPO che, dopo aver interpellato SARCONE ed averne ottenuto il benestare, attivava tale MORMILE Vittorio, legato ad ambienti malavitosi campani per l'attività di riscossione, con migliore successo rispetto alla vicenda GELMI. Anche in questo caso, le difficoltà incontrate dagli imputati nello svolgimento dell'incarico conducevano gli stessi a variare le geometrie in corso d'opera, anche qui ritorcendosi contro l'originario committente. Solo che COSTI, a differenza di SALSI, non era fatto oggetto a sua volta di estorsione, ma semplicemente estromesso dalla vicenda, ciò pur sempre obbedendo alla logica di realizzo del massimo profitto da parte dei sodali.

Il 12/10/2012 Omar COSTI richiedeva espressamente la mediazione di Marco GIBERTINI al fine di ottenere da Antonio SILIPO un uomo ("mi serve un fidato del nostro amico Antonio") in grado di supportarlo nella regolamentazione di taluni conti con una terza persona che, per quanto ascoltato, sarebbe dovuta giungere appositamente da Roma ("mi serve che ci sia una persona lì che si guarda il tipo che se lo studia che prendono la targa della macchina, tutte le cose che ci sono da fare., facciamo tutti i conti che c'è da fare della "serva" (fonetica) così anche lui dopo eh quand'è lì deve o staccare l'assegno e se non lo stacca facciamo due chiacchiere"). Il giornalista, immediatamente recependo il senso della richiesta, lo informava che ne avrebbe parlato con Antonio SILIPO, di persona, il mattino seguente, esortando l'interlocutore a non cambiare idea ("... però sei sicuro! Perché hai capito dopo se me lo metti in allarme..."⁵¹⁵). La necessità era ribadita da COSTI Omar nella serata dello stesso giorno, su esplicita richiesta di conferma del GIBERTINI ("mercoledì tutto il giorno, di mandarmi uno suo s..., persona tranquilla, una persona che mi ascolta e..., e che sta lì e

⁵¹⁵ Conversazione n. 2098 del 12/10/2012 - ore 15:08. Chiamante: utenza intercettata n. 389.7921886 in uso a Marco GIBERTINI. Chiamato: utenza n. 392.5577221 in uso a Omar COSTI.



ascolta quello che c'è da dire e che dopo prenda giù le cose che c'è da prendere e poi decidiamo come muoverci") assicurando che dopo avrebbe "pagato il disturbo"⁵¹⁶.

In effetti, alle ore 10:38 del 13/10/2012, GIBERTINI si recava presso l'abitazione del SILIPO, così come attestato dal sistema GPS installato a bordo del veicolo allo stesso in uso e monitorato dagli investigatori. In tale occasione, GIBERTINI chiamava al telefono COSTI ed attivava il sistema viva voce, in modo tale che il "loro comune amico" (SILIPO Antonio) ascoltasse il contenuto del colloquio⁵¹⁷.

Il 16/10/2012 si acquisiva ulteriore conferma della disponibilità del SILIPO ad offrire "la prestazione" di un suo uomo nel luogo e ora che Marco GIBERTINI gli avrebbe comunicato: ("*GIBERTINI: eventualmente ti ricordi per domani tu che ti avevo chiesto un servizio...SILIPO: Sì, Sì! GIBERTINI: una persona! SILIPO: sono pronto io, sono pronto! dimmi a che ora, dove e quando*")⁵¹⁸). Seguivano altre telefonate e messaggi per stabilire i dettagli dell'incontro, stabilito per le ore 10:00 di mercoledì 17/10/2012 presso lo studio del commercialista del COSTI (CROTTI), in Reggio Emilia, via San Martino n. 23, ove si dovevano presentare COSTI e alcune persone provenienti da Roma, tra i quali CESARINI Andrea. Ovviamente, la presenza delle persone inviate dal SILIPO - come si comprende chiaramente dalle conversazioni - era mirata a spalleggiare COSTI nonché indurre CESARINI a corrispondergli quanto dovuto.

La sera del 16 ottobre SILIPO comunicava a GIBERTINI: "*Tutto organizzato come si deve*"⁵¹⁹.

L'indomani era svolto un servizio di osservazione, pedinamento e controllo, nel corso del quale il personale operante riconosceva nei due soggetti inviati dal SILIPO, SILIPO Luigi (fratello di Antonio) e CANNIZZO Mario, quest'ultimo brigadiere dei carabinieri in congedo. Proprio questi ultimi erano gli "esattori" inviati da SILIPO Antonio per conto di COSTI e tramite l'intermediazione di GIBERTINI.

Appena giunto sul posto, COSTI Omar informava GIBERTINI della presenza di CESARINI: "*Lui è già qui. Il romano intendo*"⁵²⁰, venendo quindi raggiunto dai due emissari mandati da SILIPO Antonio. Tutti insieme i soggetti salivano negli uffici.

Peraltro, quel giorno, CANNIZZO Mario si accorgeva del servizio di P.G. in corso riconoscendo l'ex collega App. Caruso che si trovava lì al fine comandato. CANNIZZO, con abile manovra esplorativa, chiedeva conto all'appuntato della sua presenza, non rasserenandosi alle parole tranquillizzanti del Caruso, accadimento che si riporta perché citato in alcune delle conversazioni prese in esame.

⁵¹⁶ Conversazione n. 636 del 12/10/2012 - ore 19:09. Chiamato: utenza intercettata n. 392.1885826 in uso a Marco GIBERTINI. Chiamante: utenza n. 392.5577221 in uso a Omar COSTI.

⁵¹⁷ RRI 152/12: conversazione n. 637 del 13/10/2012 - ore 10:38. Chiamante: utenza intercettata n. 392.1885826 in uso a Marco GIBERTINI. Chiamato: utenza n. 392.5577221 in uso a Omar COSTI.

⁵¹⁸ RRI 201/12: conversazione n. 23 del 16/10/2012 - ore 08:58. Chiamante: utenza intercettata n. 389.6064823 in uso a Marco GIBERTINI. Chiamato: utenza n. 389.6064865 in uso a Antonio SILIPO.

⁵¹⁹ RRI 130/12: SMS n. 7431 del 16/10/2012 - ore 20:42. Mittente: utenza n. 335.5614188⁵¹⁹ in uso a Antonio SILIPO. Destinatario: utenza intercettata n. 335.341999 in uso a Marco GIBERTINI.

⁵²⁰ RRI 202/12: SMS n. 39 del 17/10/2012 - ore 09:26. Destinatario: utenza intercettata n. 389.7921886 (RRI 153/12) in uso a Marco GIBERTINI. Mittente: utenza intercettata n. 392.5577221 in uso a Omar COSTI.



Già lo stesso giorno, intercorrevano contatti telefonici fra COSTI e GIBERTINI nel corso dei quali il primo raggiugliava il secondo sulla presenza dei due emissari del SILIPO ("erano in due .."⁵²¹), in quella sede intervenuti al solo fine di incutere timore nel CESARINI.

Eloquente, sul punto, la conversazione fra GIBERTINI e SALSI Mirco (che, si ricorda, in quel momento si trovava in attesa del buon esito dell'incarico estorsivo che anch'egli aveva affidato al SILIPO tramite GIBERTINI), che pare opportuno riportare integralmente. Si evidenzia, per la migliore comprensione della conversazione, che i due (GIBERTINI e SALSI), dopo le iniziali battute, salivano sul veicolo sottoposto a controllo e si avviavano verso l'abitazione di SILIPO Antonio, in Cadelbosco di Sotto:

RIT : 174/12 Conversazione nr. 881 del 20/10/2012 11:11:23:

"Interlocutori:- GIBERTINI Marco, SALSI Marco e CANNIZZO Mario

In sottofondo si sentono SALSI, GIBERTINI ed altre due persone, un uomo ed una donna (ndr. Senza ombra di dubbio uno degli uomini presenti si identifica in CANNIZZO Mario, ex Brigadiere CC, attualmente in pensione)...

(ndr. GIBERTINI e SALSI entrano in macchina e si sente la chiusura degli sportelli)

GIBERTINI: Quello lì... Che t'ha chiuso la porta adesso... E' un ex poliziotto... E l'altra...

SALSI: ... Quello che fuma?

GIBERTINI: ... Quello che fuma... Quello lì... Allora gli ho detto... Giovedì... Antonio c'è da fare un servizio... Di uno che... (inc.)... E' stato truffato... Di settecentomila euro... Cioè... (inc.)... Fatture non pagate eh... (alludono al recupero crediti per conto di COSTI Omar).

SALSI: ... Roba ufficiale... Non come la mia...

GIBERTINI: ... Sì... Allora... Gli ho detto guarda... Anche qua c'è un problema... Che se va in porto... Non abbiamo spese da andare a Milano... C'è da andare a Reggio Emilia...

SALSI: ... E' stato un reggiano che ha truffato?

GIBERTINI: ... Il reggiano truffato... Da una società di Roma...

SALSI: ... Ah... E' stato truffato da Roma...

GIBERTINI: ... Sì... Tieni presente... Che questo...

SALSI: ... Quindi il recupero è su Roma..." (ndr. presso il CESARINI Andrea).

GIBERTINI: ... Questo reggiano... Con questo romano qua... Allora... Questo romano qua era andato al suo matrimonio...

SALSI: ... Sì...

GIBERTINI: ... E... Al battesimo dei bambini... Cioè uno... Un rapporto... Hai capito? Un rapporto... (inc.)... Un rapporto...

SALSI: ... Che bastardo!

GIBERTINI: ... Poi dopo...

SALSI: ... Quella là è uguale a me...

GIBERTINI: ... Una serie di chiodi...

SALSI: ... Quella figlia di puttana là...

⁵²¹ RRI 202/12: conversazione n. 40 del 17/10/2012 - ore 12:48. Chiamato: utenza intercettata n. 389.7921886 (RRI 153/12) in uso a Marco GIBERTINI. Chiamante: utenza intercettata n. 392.5577221 in uso a Omar COSTI.

(Ovverosia la donna cui egli ha dato il milione di euro, poi identificata in GELMI Maria Rosa -N.D.R.).

GIBERTINI: ... Hai capito?

SALSI: ... Eh...

GIBERTINI: ... Poi dopo... Il romano mi si dice ha fatto un investimento molto sbagliato...

SALSI: ... Ed ha inculato questo...

GIBERTINI: ... Ed ha inculato questo... E... Sono andati... Dal commercialista... Son romani... Queste sono le informazioni... Ho detto... Dovrebbero... (inc.)... Antonio... Andare dal commercialista... Cioè dice il mio amico che sono dei collaboratori.

SALSI: ... Mhmmm..."

GIBERTINI: ... Perché nel frattempo il rapporto... Quando ci son tanti soldi in ballo... Sai che (inc.)...

SALSI: ... Mhmmm...

GIBERTINI: ... Eccetera eccetera... A questo romano gliene vanno...

SALSI: ... Mhmmm..."

GIBERTINI: ... Cioè hai capito? Perché il romano ha... Ha... Eh... Diciamo così... I parenti della moglie che sono calabresi...

SALSI: ... Mhmmm...

GIBERTINI: ... Hai capito? Quindi un romano che gioca in attacco... Stai attento se insisti... Poi do qua... Che sei tu che me li devi dare... I lavori... Così no... Sai fanno loro...

SALSI: ... Ma il reggiano?

GIBERTINI: ... Quando la roba va male... Il reggiano si è spaventato perché adesso è in difficoltà economica... Perché voglio dire... Sai com'è no... Te lo stai provando...

SALSI: ... Brucia eh...

GIBERTINI: ... Voglio dire una cosa no... Poi quelli lì sono soldi suoi ufficiali... Cioè... Intanto devi pagare le tasse su... Introiti che non hai... Devi pagà... Cioè hai capito?

SALSI: ... Puttana... E' vero... C'è anche eh...

GIBERTINI: ... (inc.)...

SALSI: ... C'è la beffa... Oltre il danno...

GIBERTINI: ... Cioè hai capito? E dopo se non paghi le tasse c'hai in... Italia... Cioè... Tutta una roba... Eh? Allora... Morale della favola è che ci vanno questi due... E allora... Il roma... (ndr. GIBERTINI ride)... Il romano... Ha detto che si è un po' spaventato... Ed uno stava giù... Uno stava giù... Poi dopo questo... Un ex questurino... Poi dopo è arrivata la macchina della polizia... Il romano ha visto la scena... Che sono andati dallo studio... Sai di Crotti? (ndr. Fonetica) Eh? Sai dov'è via Giorgione?

SALSI: ... Via Giorgione... Sì... So dov'è via Giorgione...

GIBERTINI: ... Insomma... Morale della favola... Il reggiano m'ha detto... Sono rimasto molto soddisfatto anche se ho paura... (inc.)... Ha fatto la battuta... E questo lo ammazziamo di botte! (ndr. GIBERTINI ride)... (inc.)... Comunque ci riaggiorniamo alla prossima settimana... Sembra...

SALSI: ... Ma il questurotto... Ex questo?

GIBERTINI: ... Quello che ti ha aperto la porta...

SALSI: ... Sì...

GIBERTINI: ... E' un ex questurino...

SALSI: ... Eh... Cazzo... Quindi è passato di qui adesso?



GIBERTINI: ... Eh... Io l'unico timore... Molto onestamente... Siccome con te... Non devo... Non devo nascondere nulla... L'unico timore... E' che non vorrei... Allora io ci vengo... Tutti i giorni qua oramai... Non vorrei perché il Prefetto... Questi calabresi han fatto un effetto... Cioè non solo ha ritirato il porto d'armi... Ma ha ritirato... Ha revocato anche le licenze di caccia...

SALSI: ... Ma questo è un ex questurino... Quindi tu stai dicendo... E' meglio che io non venga più di tanto...

GIBERTINI: ... No... Cioè... Oh... Ragà... C'ho solo delle perplessità coi calabresi... Molto onestamente... Cioè... SARCONE m'ha detto...

SALSI: ... Va...

GIBERTINI:... Tu sei... Ieri m'ha chiama... Eh... M'ha visto... Nicola SARCONE sai...

SALSI: ... E' il number one... No... In provincia?

GIBERTINI: ... (inc.)... Io conosco bene suo fratello perché è un cliente di Marchesini...

SALSI: ... Sì...

.....

GIBERTINI: ... Sì... Fa io ho subito un'interdittiva antimafia... L'ho subita io... (inc.)... Perché no mi fa... Io ho... Ho... Ho un tentato omicidio... Dieci anni fa per motivi passionali... Invece... Edilpiovra... No... Nicola SARCONE... C'ha un'interdittiva antimafia con le sue aziende... Perché è considerato il referente numero uno... Ma lo trovi su internet... Di Nicola GRANDE ARACRI...

SALSI:... E' un Grande Aracri? Ah no SARCONE... Eh... SARCONE...

GIBERTINI: ... Ah... Ah...

SALSI: ... Fa capo...

GIBERTINI:... Anche lui eh...

SALSI: ... Fa capo ai GRANDE ARACRI...

GIBERTINI: ... Anche lui perché io l'altro giorno... Quando sono venuto qua... C'era Nicolino SARCONE...

SALSI:... Ah... Il mossar del GRANDE ARACRI...

GIBERTINI: ... Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti... Ora (inc.)...

SALSI: ... Vabbè..

GIBERTINI: ... No... Vabbè... Cioè non abbiám fatto niente..

SALSI: ... No... Infatti..

GIBERTINI:... Però... Ma quando ti dico... Là non parliamo... Del più e del meno... Di eventuali voglie nostre... Di ritorsioni... Parliamone al bar... Perché non possono... Certi ambienti... Però là dentro... Solo che una volta... Sai ci van di sera... Mettono le intercettazioni ambientali...

SALSI: ... Porea..

GIBERTINI: ... No... Visto che c'è un accanimento con i calabresi...

SALSI: ... Tu dici che ci possono mettere una... Io farei fare... Un coso lì a... Farei fare una...

GIBERTINI: ... Una bonifica?

SALSI: ... Una bonifica... (inc.)...

GIBERTINI: ... Vabbè... (inc.)... Anche una bonifica però mi raccomando... (inc.)...

SALSI: ... No... No... Adesso... Ho capito... Non ti fidavi del...

GIBERTINI: ... *Non andiamo in galera se la cosa muore... Hai capito? Quindi... O no... (inc.)...*

SALSI: ... *Però... Da dirglielo... (inc.)... Di far fare una bonifica... Bisogna dirglielo...*

GIBERTINI: ... *No perché so che c'è proprio un accanimento...*

SALSI: ... *Beh... Eh... Dirglielo subito...*

GIBERTINI: ... *E allora... Siccome... Eh allora... Quelli della questura... La domanda è... Si sono fermati l'altro giorno... Perché han visto un loro ex amico? O perché han visto un movimento strano? (ecco la preoccupazione del CANNIZZO di cui prima si diceva -N.D.R.) Perché adesso... Cioè... Il discorso è questo... Che adesso loro... Non servono più alle Coop... Perché (inc.)... Perché loro erano quelli che alle Coop... Molto onestamente... Fornivano denaro contante... Con le famose fatture alternative (inc.)... Così le Coop con il contante andavano a pagare le tangenti... Adesso che non han più da lavorare... Le Coop... (inc.)...*

..omissis ..

TASCRIZIONE INTEGRALE DAL MINUTO 00:17:40

GIBERTINI: ... *Quindi hai capito?*

SALSI: ... *Vabbè... Comunque adesso non dobbiam temere niente... Speriamo che abbia buone notizie perché sai... Un conto è l'entusiasmo contagioso di Antonio... Un conto è Vincenzo che se ci viene a dire...*

GIBERTINI: ... (inc.)...

SALSI: ... *C'è poco da eh..*

GIBERTINI: ... *Che sono ancora dietro a... Trovarla...*⁵²²

SALSI: ... *Cioè perché lui... Tutta estate che ci dice... Sì... Lei ha una casa a Desenzano ed una casa qua..."*

Da questa conversazione fra i due emiliani, oltre a comprendersi la carica minatoria dell'intervento dei due inviati del SILIPO a favore del committente COSTI Omar, emerge nella sua drammaticità la disinvoltura con la quale due persone ben inserite nei gangli della comunità civile ed economica locale, con ruoli finanche di prestigio o di rappresentanza, parlano della 'ndrangheta presente in regione: non un organismo da combattere o, anche solo, da cui fuggire, ma da avvicinare e utilizzare, non senza una certa dose di fascinazione e compiacimento. L'unico imperativo, anch'esso rivelatore di piena consapevolezza della mafiosità del circuito criminale con il quale erano in contatto (GIBERTINI con un ruolo bene preciso al servizio del sodalizio, di cui mostrava di ben conoscere le dinamiche e le gerarchie), è sperare che il momento di massima "attenzione" sui calabresi dovuto alla ferrea azione del Prefetto di Reggio Emilia scemasse presto ("*non andiamo in galera se la cosa muore*"). Nel frattempo, la cosa che ritengono più utile fare, è attenersi ad alcune prudenziali regole di comportamento, quali astenersi dal parlare esplicitamente dei loro affari illeciti trattati con la 'ndrangheta ("*le voglie loro*") a casa del SILIPO, dove facilmente gli investigatori avrebbero potuto collocare delle microspie ("*Però... Ma quando ti dico... Là non parliamo... Del più e del meno... Di eventuali voglie nostre... Di ritorsioni... Parliamone al bar... Perché non possono... Certi ambienti... Però là dentro... Solo che una volta... Sai ci van di sera... Mettono le intercettazioni ambientali...*").

⁵²² evidente riferimento a GELMI Maria Rosa.

Nei giorni a seguire si registravano conversazioni nelle quali GIBERTINI continuava a “decantare le doti” dei soggetti che aveva procacciato a COSTI così da rassicurarlo, come quando diceva a COSTI che SILIPO era “il numero uno per queste cose” e che aveva “fatto cose ad altissimo livello”⁵²³. Addirittura GIBERTINI ipotizzava la possibilità di mandare da CESARINI i due calabresi che si erano occupati del recupero GELMI, evidenziandone la capacità intimidatoria testata anche nello svolgimento di suddetto incarico: “sai se gli mandiamo quello da ...se gli mandiamo quei due lì⁵²⁴ da quello della Lamborghini⁵²⁵ cosa ci mette a tirarli fuori, 10 minuti!, sì no fidati io guarda che ne ho visti, ne di roba, non mi suggestiona niente però...poi quando ti racconterò [...] perché in Lombardia sono loro...comunque ti dico che uno di quelli...va be' comunque te lo dico quando ci vediamo hai capito...[...] l'altro ti dico sono entrati in una casa blindata a schiaffeggiare una persona anziana...hai capito...il padre di questa⁵²⁶ e poi va be' l'altro...va be' ..è un azionista, come fa Antonio...lui è un azionista gli ho detto no, uomo d'azione gli azionisti so quelli dei bordelli...l'azionista è un incomprensibile...di soldi hai capito... comunque allora subito mi ha squadrato perché io ero in giacca e cravatta e secondo me mi aveva scambiato per un poliziotto...eh poi dopo alla fine mi ha dato una stretta di mano vigorosa e mi ha strizzato l'occhio, però ti ho detto ... è solo pare...e sono del gruppo che andò in Germania...ride...se tu vuoi l'audi Bianca o la Lamborghini gialla devi solo fare una telefonata...poi sai cosa c'è che hanno una tattica che...sai chi gliela portata...perché era un'anguilla questa donna...gliela portata un politico a loro a cena”⁵²⁷.

Evidentemente, tuttavia, l'intimidazione del CESARINI di ottobre non aveva sortito gli effetti sperati. Per tale motivo GIBERTINI si preoccupava di comunicare a SILIPO che COSTI, descritto telefonicamente quale “persona che già conosci” e “per la quale hai già fatto un servizio”, intendeva passare alle vie di fatto per un “recupero abbastanza complesso”⁵²⁸.

Dalla serie di incontri e comunicazioni che seguivano si evince come, per “operare” sulla piazza di Roma in danno del CESARINI, SILIPO veniva incaricato ufficialmente MORMILE Vittorio, soggetto pluripregiudicato e legato ad un clan camorristico rappresentato da un certo “Zio”, più volte indicato al telefono, con chiare allusioni ad associati rapporti malavitosi fra contesti più ampi dei colloquianti.

Antonio SILIPO, ricevuto l'incarico della gestione del recupero per conto del COSTI, provvedeva a contattare il MORMILE⁵²⁹ il quale, il 10/12/2012, in treno, raggiungeva

⁵²³ RIT: 174/12. Conversazione nr. 1018 del 25/10/2012 17:02:01. Interlocutori: GIBERTINI Marco e COSTI Omar.

⁵²⁴ Si ricorda che FERRARO e CALESSE erano stati appena conosciuti nel corso di un incontro da SILIPO Antonio tenutosi nella stessa giornata del 25/10/2012.

⁵²⁵ CESARINI Andrea.

⁵²⁶ Allude al padre di GELMI Maria Rosa.

⁵²⁷ RIT: 174/12. Conversazione nr. 1043 del 26/10/2012 17:16:52. Interlocutori: GIBERTINI Marco e COSTI Omar.

⁵²⁸ RIT: 240/12. Conversazione nr. 136 del 30/11/2012 17:21:20. Interlocutori: SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco.

⁵²⁹ Nr. 999 del 9 dicembre 2012, ore 20:34, R.I. 3210/12, in entrata sul tel. 3355614188 di SILIPO Antonio dal 3313928053 di Vittorio MORMILE.

SILIPO Antonio: A che ora arrivi qua?

MORMILE Vittorio: Non lo so! che ore ci mette?

SILIPO Antonio: Eh?

MORMILE Vittorio: A che ora arriva?

il capoluogo reggiano⁵³⁰ e poco dopo era prelevato da Omar COSTI⁵³¹ giungendo così presso il domicilio di SILIPO.

SILIPO Antonio: Verso che ora arrivi? perché io devo chiamare anche il geometra.

MORMILE Vittorio: Non lo so! senti alle dieci e un quarto c'è il treno, quanto impiega?

SILIPO Antonio: E non lo so! eeee all'una? per l'una sei qua?

MORMILE Vittorio: Noooo!

SILIPO Antonio: Le due?

MORMILE Vittorio: Penso!

SILIPO Antonio: Va bene, dai! ok! allora domani mattina...

MORMILE Vittorio: Comunque...

SILIPO Antonio: Quando parti?

MORMILE Vittorio: Comunque io quando arrivo devo chiamarti.

SILIPO Antonio: Va bene! ok! che ti mando a prendere...

MORMILE Vittorio: Perché altrimenti chi verrà a prendermi? bravo!

SILIPO Antonio: ...ti mando! vai tranquillo! vai! va bene!"

⁵³⁰ Nr. 1155 del 10 dicembre 2012, ore 12:06, R.I. 3210/12, in entrata sul tel. 3355614188 di SILIPO Antonio dal 3313928053 di Vittorio MORMILE:

"SILIPO Antonio: Vittò!

MORMILE Vittorio: Don Antonio, buongiorno.

SILIPO Antonio: Buongiorno anche a voi!

MORMILE Vittorio: Allora, fratello, io alle nove e venti sono alla stazione di Reggio Emilia.

SILIPO Antonio: Questa sera?

MORMILE Vittorio: Eh! perché questi i treni erano in sciopero ho dovuto prendere l'intercity, i frecciarossa da Napoli non partivano."

Nr. 1216 del 10 dicembre 2012, ore 17:14, R.I. 3210/12, in entrata sul tel. 3355614188 di SILIPO Antonio dal 3313928053 di Vittorio MORMILE:

"SILIPO Antonio: Vittò!

MORMILE Vittorio: Antonio!

SILIPO Antonio: Oh! chiamo, ma dove siete?

MORMILE Vittorio: Non prende la linea qua, hai capito, nel treno.

SILIPO Antonio: Eh! ma dove siete?

MORMILE Vittorio: Arrivo alle nove e un quarto, Antonio.

SILIPO Antonio: Alle nove e un quarto, alla stazione di Reggio?

MORMILE Vittorio: Bravo! bravo!

SILIPO Antonio: Va bene, chiamo a chi di dovere, ok? così ti verranno a prendere.

MORMILE Vittorio: Va bene! ok!

SILIPO Antonio: Ciao, ciao, ciao.

MORMILE Vittorio: Ok! ok!

SILIPO Antonio: Ciao."

⁵³¹ Sms 1225 del 10 dicembre 2012, ore 17:33, in uscita da SILIPO sull'utenza di COSTI:
TESTO SMS: "Alle 21 30 alla stazione il numero di vittorio e 333 5321448"

Nr. 1227 del 10 dicembre 2012, ore 17:38, in entrata dall'utenza di COSTI a SILIPO:

"SILIPO Antonio: Sì!

COSTI Omar: Sì! con il geometra devo venire lì dopo?

SILIPO Antonio: Sì! sì! sì!

COSTI Omar: Ok!

SILIPO Antonio: Ok?

COSTI Omar: A dopo, ciao.



In quella circostanza SILIPO impartiva le disposizioni del caso a MORMILE e ad altro soggetto non identificato con lui sopraggiunto⁵³².

Il giorno seguente i due si recavano a Roma unitamente a Omar COSTI, incontrando in zona Fiumicino Andrea CESARINI e Marco CASTALDI, che partecipava all'incontro. Delle vicende inerenti i viaggi di MORMILE a Reggio Emilia era interessato anche SARCONE Nicolino.

Ciò emerge chiaramente nell'occasione in cui MORMILE giungeva appunto a Reggio Emilia, convocato dal SILIPO per l'incarico di recupero per conto del COSTI su Roma. Già si è anticipato un passaggio del dialogo tra SALSI e GIBERTINI (captato in ambientale, ove i colloquianti si sentono più liberi nell'esprimersi rispetto alla comunicazione telefonica), nel corso del quale GIBERTINI aveva detto a chiare lettere a SALSI Mirco che ogni azione dei cutresi di Reggio Emilia era soggetta a preventiva autorizzazione e "benedizione" del capo cosca locale, SARCONE Nicolino (*"Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti..."*).

Ebbene, la riunione che SILIPO organizzava la sera del 10 dicembre 2012 a casa sua, che vedeva partecipare - oltre a lui - MORMILE Vittorio, un ulteriore soggetto viaggiante con costui e COSTI Omar, e nella quale si doveva decidere l'organizzazione dell'estorsione da operare in danno di CESARINI Andrea di Roma, doveva tenersi - negli intenti e nei doveri del SILIPO - alla presenza di SARCONE Nicolino. E che l'oggetto della riunione fosse di elevato interesse, si percepiva dall'insistenza con cui

SILIPO Antonio: Ciao, ciao."

Sms 1228 del 10 dicembre 2012, ore 17:36, in uscita da SILIPO verso l'utenza di COSTI:
TESTO SMS: *"Oppure 331 3928053"*.

Nr. 118 del 10 dicembre 2012, ore 17:44, R.I. 267/12, in uscita dal 3315210723 del COSTI Omar verso il 331/3928053 in uso a MORMILE Vittorio:

"COSTI chiama Vittorio e si presenta come "l'amico di Antonio". Gli dice di fargli uno squillo quando arriva in stazione a Reggio Emilia e che lo aspetta su una Mitsubishi nera."

Nr. 124 del 10 dicembre 2012, ore 21:53, in uscita da COSTI verso il 331/3928053 in uso a MORMILE Vittorio: *"COSTI chiama Vittorio e gli dice che alla stazione di Reggio Emilia c'è la "Volante" (polizia) e lui non vuole correre il rischio di essere controllato. Gli dice che gli manderà un messaggio con l'indirizzo in cui deve andare (da Antonio SILIPO) e che deve prendere un taxi, poi gli rimborserà la spesa. Alle successive ore 22:00, progr. 125, Vittorio richiama COSTI e gli dice che non ci sono i taxi. COSTI gli domanda se la polizia è sempre lì. Vittorio conferma. COSTI gli dice di andare a piedi verso una gelateria e lì lo recupera lui. Vittorio gli dice di essere in compagnia di un amico."*

⁵³² Soggetto evocato ad esempio nella conversazione nr. 1267 del 10 dicembre 2012, ore 21:43, in entrata sull'utenza del SILIPO dal MORMILE, dalla quale si comprende che un terzo soggetto (in posizione sovraordinata rispetto al MORMILE e al suo accompagnatore) ne aveva imposto la presenza:

"SILIPO Antonio: Va bene! ma sei solo?"

MORMILE Vittorio: No! sono io e il nipote di Gigino.

SILIPO Antonio: Ohoooo! Ok! ok! va bene, dai!

MORMILE Vittorio: Ok! lo ha voluto mandare per forza, perché poi dopo ti spiego lì."

SILIPO invitava SARCONE, il quale, dopo una prima conferma sulla partecipazione, dava *forfait* all'ultimo momento per aver frainteso la data della riunione, ritenendola fissata per il giorno successivo.

Per quella serata (ore 22:00) il SILIPO aveva chiesto a SARCONE Nicolino di intervenire ad una "riunione importante" in quanto voleva che egli fosse presente "a tutte cose". SARCONE poi non vi poteva partecipare, venendo però rassicurato da SILIPO, che gli diceva di non preoccuparsi in quanto lo avrebbe rappresentato lui.

Dal tono e dal contenuto dei dialoghi intercettati al riguardo tra il SILIPO e il SARCONE, si evince l'autonomia "condizionata" del SILIPO: SARCONE pare non essere al corrente di ciò di cui si dovrà parlare e SILIPO gli sottolinea che è "importante". Si evince ulteriormente, nel momento in cui il SILIPO - preso atto della mancata partecipazione - assicura a SARCONE che gli "riferirà" in seguito, la subordinazione gerarchica del SILIPO nei confronti dell'altro: il capo, che peraltro l'indomani verrà messo al corrente della questione, non può che aver dato il suo assenso ovvero comunque ratificato l'azione del SILIPO.

Si riportano le telefonate del contatto SILIPO/SARCONE relativo alla questione trattata, dalla cui lettura coordinata con gli orari dell'avvento del MORMILE a casa del SILIPO se ne trae una interpretazione univoca:

Nr. 1208 del 10 dicembre 2012, ore 16:32, R.I. 3210/12, in entrata sul 3355614188 di SILIPO Antonio dal 3920504980 in uso a SARCONE Nicola:

"SILIPO Antonio: Pronti!

SARCONE Nicolino: Buonasera!

SILIPO Antonio: Buonasera anche a lei capo!

.....

SILIPO Antonio: Qua c'è un'altra...un'altra...un altro affare da fare solo che non ti ho visto questa mattina.

SARCONE Nicolino: Mi potevi chiamare.

SILIPO Antonio: Eeee ho detto adesso arriva, adesso arriva.

SARCONE Nicolino: No! Non sono venuto perché sto facendo altre cose, ora mi ha chiamato quello e mi ha detto "vedi che ancora non è venuto niente qua"

SILIPO Antonio: Va bene, se non li dovesse vedere oggi, li vedrà domani mattina, li vede, se non dovesse vederli.

SARCONE Nicolino: Eh! va bene, dai! l'importante che sia domani.

SILIPO Antonio: Però se passavi da qua, ti dovevo dire altre cose.

SARCONE Nicolino: Se è urgente, altrimenti domani mattina vengo.

SILIPO Antonio: Eeeee...urgente, urgente non è ma prendila come urgente.

SARCONE Nicolino: In caso vengo a pranzo da te.

SILIPO Antonio: A cena!

SARCONE Nicolino: A pranzo! domani.

SILIPO Antonio: Domani? e va bene, dai! va bene! va bene!

SARCONE Nicolino: Come sei messo tu?

SILIPO Antonio: Come sono messo, come vuoi tu! sono messo, qual è il problema?

SARCONE Nicolino: E allora stai bene, domani ci vediamo a pranzo.

SILIPO Antonio: Ci vediamo domani, ok!"

SILIPO, poco dopo avere parlato con MORMILE, che gli confermava la sua presenza per la sera (cfr. tel SILIPO/MORMILE delle ore 17:14 n. 1216 sopra riportata),

insisteva con SARCONE: nr. 1237 del 10 dicembre 2012, ore 17:56, R.L. 3210/12, in uscita dal 3355614188 di SILIPO Antonio verso il 3920504980 in uso a SARCONE Nicola:

"SARCONE Nicolino: Pronto!

SILIPO Antonio: Nicola!

SARCONE Nicolino: Oi!

SILIPO Antonio: Ce la fai ad essere qua da me?

SARCONE Nicolino: Digli che viene, dai!

SILIPO Antonio: Eeee, vedi se puoi venire perché c'è una riunione.

SARCONE Nicolino: Eh! domani vengo.

SILIPO Antonio: No! questa sera.

SARCONE Nicolino: Chi c'è?

SILIPO Antonio: C'è una riunione.

SARCONE Nicolino: Cos'è ora? urgente? fammi capire.

SILIPO Antonio: E' urgente! è tutto a posto, normale, tranquillo.

SARCONE Nicolino: Va bene, dai! (incomprensibile)

SILIPO Antonio: Ok!

SARCONE Nicolino: Fammi un fischio in caso.

SILIPO Antonio: E che ti sto fischiando adesso.

SARCONE Nicolino: Ho mille cose in testa non so cosa fare prima, (bestemmia)

SILIPO Antonio: Va bene.

SARCONE Nicolino: Ricordamelo, ricordamelo, se non dovessi arrivare ricordamelo.

SILIPO Antonio: Ti chiamo nuovamente, dai! va bene! ciao.

SARCONE Nicolino: Ciao, ciao, ciao."

All'ora della riunione, SILIPO faceva una nuova telefonata al capo per chiederne la presenza: nr. 1266 del 10 dicembre 2012, ore 21:17, R.L. 3210/12, in entrata sul 3355614188 di SILIPO Antonio dal 3920504980 in uso a SARCONE Nicola:

"SILIPO Antonio: Nicò?

SARCONE Nicolino: Toni che c'è?

SILIPO Antonio: Vieni?

SARCONE Nicolino: Come vieni?

SILIPO Antonio: Vieni qua all'ufficio?

SARCONE Nicolino: Domani?

SILIPO Antonio: Mo Mo Mo

SARCONE Nicolino: Ah e come faccio a venire mo?

SILIPO Antonio: e va bene va bene e poi ti faccio presente poi

SARCONE Nicolino: ma stasera tu dicevi alle nove e mezza?

SILIPO Antonio: si stasera stasera

SARCONE Nicolino: (impreca)

SILIPO Antonio: e va beh poi ti faccio presente che ti devo dire eh non ti preoccupare

SARCONE Nicolino: e Toni pensavo per domani mattina io domani mattina venivo

SILIPO Antonio: non ti preoccupare se non puoi non puoi ci penso io non ti devi preoccupare

SARCONE Nicolino: no non posso non posso altrimenti sarei già arrivato

SILIPO Antonio: non ti metto i bandi va bene? [indica la PG trattarsi di un modo di dire calabrese, dialettale, il cui senso è "ti rappresento bene"] eh vai tranquillo vai

SARCONE Nicolino: va bene non lo so me lo potevi dire stasera (imprecazione)

SILIPO Antonio: eh ti ho chiamato non è che non ti ho chiamato ti ho
SARCONE Nicolino: e mi hai detto alle nove e mezza parlavamo di domani non
parlavamo di stasera
SILIPO Antonio: io ti ho detto tu tu...pure anche alla chiamata di prima avevi capito la
stessa cosa e ti ho detto no stasera e mo vediamo chiamami che al meglio mi scordo mi
hai detto...chiamami eh...comunque dai non ti preoccupare faccio io non ti
preoccupare vai tranquillo
SARCONE Nicolino: domani mattina sono da te domani mattina sono da te
SILIPO Antonio: ti volevo presente a tutte le cose punto... volevo
SARCONE Nicolino: da ci vediamo domani mattina domani mattina vengo da te
SILIPO Antonio: va bene ok ok ci vediamo domani
SARCONE Nicolino: ciao
SILIPO Antonio: ciao ciao”

L'indomani: nr. 1309 del 11 dicembre 2012, ore 11:31, R.I. 3210/12, in uscita dal
3355614188 di SILIPO Antonio verso il 3920504980 in uso a SARCONE Nicola:

“SARCONE Nicolino:- Buongiorno!!
SILIPO Antonio:- Nico' buongiorno!!
SARCONE Nicolino:- Allora...
SILIPO Antonio:- Allora...deve l'avvocato qua ma non so se viene alle undici e mezza
adesso o se viene all'una e mezza...non so se viene.. quindi escludela oggi (riferendosi
al pranzo)...io sono qua... sono..pure stasera?
SARCONE Nicolino:- ha detto che viene?
SILIPO Antonio:- No...è l'avvocato per me...per me che parla per me che presenta
un'altra carta..che mi sono dimenticato di mettere un timbro e dobbiamo compilare un
altro po' di carte. Escludila per oggi per tante altre faccende oggi..
SARCONE Nicolino:- Allora fatti le cose tue...per te lo sto dicendo...Ti avevo detto che
come..eeee... venivo. Mo mi sono liberato. Ti ho detto che quando sono libero vengo
SILIPO Antonio:- Ieri sera...vabbe poi ti spiego di persona..ti spiego ok ...ti spiego?
SARCONE Nicolino:- Se vuoi che vengo vengo lo stessonon ho che cazzo fare..
SILIPO Antonio:- No no è lo stesso è pure il pomeriggio pui venire...pure pomeriggio
che mi sbrigo qui con la calma...mi sbrigo e vediamo ok?
SARCONE Nicolino:- E vengo pomeriggio che c'è ...che viene purevedi con
Floriana sistema quelle carte che ci mette una firma la..
SILIPO Antonio:- Va benissimo ok... vai bene
SARCONE Nicolino:- Alfonso..hai capito?
SILIPO Antonio:- Ok ok ok... ci vediamo ...
SARCONE Nicolino:- Ciao Ciao Ciao..”

Nel frattempo, lo stesso 11/12/2012, MORMILE Vittorio, accompagnato dal COSTI, si
metteva all'opera a Roma. Si riportano integralmente le conversazioni che seguono, di
formidabile rilevanza probatoria in quanto attestano in diretta le fasi dell'estorsione:

Nella seguente MORMILE parlava con SILIPO dal “cantiere”:

Nr. 1317 del 11 dicembre 2012, ore 13:42, in entrata sull'utenza del SILIPO dal
MORMILE:

“SILIPO Antonio: Vittò!

MORMILE Vittorio: Don Antonio!



SILIPO Antonio: Buongiorno!

MORMILE Vittorio: Buongiorno! allora tutto bene?

SILIPO Antonio: Spero che sia un buongiorno?

MORMILE Vittorio: è un bel buongiorno!

SILIPO Antonio: Ah! buono, buono, buono.

MORMILE Vittorio: Siamo ancora qua!

SILIPO Antonio: Ah! ancora qua?

MORMILE Vittorio: Eh! sono ancora su!

SILIPO Antonio: Ah! ma sta tutto... procedendo bene?

MORMILE Vittorio: Sì!

SILIPO Antonio: sta funzionando...il cantiere sta funzionando come abbiamo detto?

MORMILE Vittorio: Sì! sì! sì, sì, tutto bene.

SILIPO Antonio: Boh! boh!

MORMILE Vittorio: Però c'è un particolare che secondo me dovrò risalire nuovamente da te, questa sera.

SILIPO Antonio: Ah! sì?

MORMILE Vittorio: Sì! per forza, anche massacrato, dovrò risalire, perché poi ti lascio immaginare, senza dormire proprio.

SILIPO Antonio: Eh! ma...ci credo, ci credo.

MORMILE Vittorio: Alle quattro di questa mattina ero già giù.

SILIPO Antonio: **L'importante che i requisiti sono come abbiamo detto noi ieri, l'importante, poi...**

MORMILE Vittorio: **Sì, sì, sì, no, l'assegno, l'assegno ce lo fa lui a lui?**

SILIPO Antonio: Ah! poi che...tu sei massacrato...tu sei fatto...capiscimi cosa voglio dire...

MORMILE Vittorio: (ride)

SILIPO Antonio: L'importante che ci sono i requisiti per dire "ok! è vero che sono massacrato, ma..."

MORMILE Vittorio: Sì! no, il problema non è il massacrato, perché noi siamo abituati a lavorare, non è questo il problema.

SILIPO Antonio: Appunto! appunto!

MORMILE Vittorio: Il problema è un altro che bisogna salire da te perché **lui domani mattina, non lo so! dice che riesce a racimolarli lui.**

SILIPO Antonio: **Eeeee...in un modo o nell'altro deve vedere, in un modo o nell'altro.**

MORMILE Vittorio: Hai capito perché domani? perché io poi domani me ne devo scendere per forza, perché mi ha chiamato anche Gigino.

SILIPO Antonio: **Tu mantieni sempre la presenza lì, dovutu, mantieni, mantieni.**

MORMILE Vittorio: Ma io sto qua, sono a tavola con loro nello studio.

SILIPO Antonio: Ah! mantieni.

MORMILE Vittorio: Hai capito?

SILIPO Antonio: Dove non possono dire...dove non possono dire né I e né A, hai capito?

MORMILE Vittorio: No, no, ma stai scherzando? stai scherzando?

SILIPO Antonio: Boh! perfetto! perfetto! allora ci sentiamo più tardi, ci sentiamo.

MORMILE Vittorio: Va bene, ok! un bacio, ciao.

SILIPO Antonio: Ciao, Vittò, anche a te! ciao."

Alla conversazione che segue partecipano SILIPO, MORMILE e COSTI. In sottofondo si percepisce una **persona che piange**: si tratta del CESARINI, la cui identità è certificata dalle successione cronologica degli avvenimenti. All'incontro è presente anche Marco CASTALDI.

Nr. 1364 del 11 dicembre 2012, ore 17:00, in entrata sull'utenza del SILIPO dal MORMILE:

"(In sottofondo, ad inizio captazione, si sente una persona piangere che dice: "ma no.. ma non ci vede nessuno!", e OMAR che dice "non piangere!.. Perché tanto.. non ti preoccupare...")

SILIPO Antonio: Vittò!

MORMILE Vittorio: Antonio!

SILIPO Antonio: Ohi!

MORMILE Vittorio: Senti io adesso ho finito.

SILIPO Antonio: Eh!

MORMILE Vittorio: Ma dimmi una cosa, l'assegno di cinquantamila euro sul cantiere, no?

SILIPO Antonio: Eh!

MORMILE Vittorio: Lui siccome che ha la società, te lo posso fare intestare a te?

SILIPO Antonio: Sì, sì, fallo intestare a me, fallo intestare.

MORMILE Vittorio: Va bene.

SILIPO Antonio: Fallo intestare a me, fallo, ok!

MORMILE Vittorio: Va bene (Vittorio rivolgendosi ad una persona vicina a lui dice "lo può intestare! Lo puoi intestare.. poi..")

SILIPO Antonio: Tu vieni su, vieni?

MORMILE Vittorio: Sì, si vengo su! (Vittorio rivolgendosi ad una persona vicina a lui dice "Intestalo a SILIPO Antonio!". Risponde la persona che piangeva ad inizio captazione, che dice: "eh.. non ce l'ho..", poi si interrompe)

SILIPO Antonio: No! SILIPO SRL, SILIPO srl!

MORMILE Vittorio: Ah! SILIPO srl.

SILIPO Antonio: SILIPO srl.

MORMILE Vittorio: Va bene!

SILIPO Antonio: Ok!

MORMILE Vittorio: Ora ti passo... come si chiama? Omar!

COSTI Omar: Antonio!

SILIPO Antonio: Dimmi!

COSTI Omar: Serve solo la garanzia, dopo gli diamo lì, quando può fare il bonifico, tranquillo, ok?

SILIPO Antonio: Ah! serve l'assegno solo a garanzia? serve?

COSTI Omar: Sì! sì, perché il leasing deve pagarlo lui e dopo lui ci paga i cinquantamila, ok?

SILIPO Antonio: Eeee...entro quando?

COSTI Omar: (rivolgendosi ad una persona vicina a lui chiede "tempi tecnici?" la persona risponde "incomprensibile.. fra natale e capodanno...". Omar rivolgendosi sempre alla persona vicina a lui dice "Ah! Non in questa settimana?"

SILIPO Antonio: (interrompendo Omar) No, no, no! Allora ascoltami un attimo.

COSTI Omar: Sì!



SILIPO Antonio: A me un acconto per le persone...per gli operai⁵³³ mi serve...a me!
COSTI Omar: Ho capito! eh!
SILIPO Antonio: A me un acconto per gli operai mi serve! Non è che...che cazzo Omar! io non è che posso accollarmi...hai visto le cose come stanno andando, no? Eh! Sul cantiere! Allora questo qui digli che faccia un assegno dei lavori...del cantiere fatto...
COSTI Omar: Eh! si!
SILIPO Antonio: Almeno, almeno...insomma, della metà, e ci fa un assegno della metà che possiamo incassarlo.
COSTI Omar: Antonio, mi ascolti?
SILIPO Antonio: Dimmi!
COSTI Omar: Bene! adesso esce quello del leasing della macchina e dopo finiamo lui.
SILIPO Antonio: Va bene!
COSTI Omar: Lascia stare...veniamo già a casa con qualcosa oggi, tranquillo!
SILIPO Antonio: Va bene!
COSTI Omar: Non ti preoccupare! ascolta me! lasciami l'assegno senza mettere niente, lo teniamo a garanzia, così gli inculiamo anche quello, ok?
SILIPO Antonio: Passami Vittorio, passami.
COSTI Omar: Sì! tranquillo. (si sente che Omar chiama Vittorio e poi termina la comunicazione)."

Gli avvenimenti di quella giornata, evidentemente noti ai sodali, sono frutto di commenti di interesse. Commenti in tempo reale, sull'oggetto del contendere e sulle modalità di trattamento riservato al CESARINI.

Così, fra i già più volte citati GIBERTINI e SALSI: GIBERTINI diceva a SALSI che SILIPO "era agitato perché aveva mandato due persone su Roma..." commentando la tipica modalità di azione fuori piazza: "...perché se poi lui e'ha della gente (Vittorio Mormile) giù hai capito? perché sai no come funziona...no. Non possono andare loro diretti..."⁵³⁴.

E' di particolare interesse anche la conversazione fra PREGLIASCO Piersandro e CASTALDI Marco, personaggi in affari con GIBERTINI e, CASTALDI, anche presente il giorno 11/12/2012 a Roma. Lo stesso pomeriggio dell'11/12/2012 CASTALDI informava PREGLIASCO dell'andamento della vicenda, manifestando il suo timore che potesse "finire male", perché "Ciccio" (COSTI Omar) si era portato "due persone che lo scannano". Ancora, "PREGLIASCO: sono ancora lì che discutono? CASTALDI: stanno ancora lì a fa i conteggi ah eh ah...a fa quello a fa quell'altro a fa di sopra a fa di sotto... si è portato 2 persone che io ho capito al volo..che questo se lo fanno proprio al volo al volo. PREGLIASCO: ma..calabresi? CASTALDI: eh no no..uno è napoletano e e..ti dico soltanto una cosa uno c'ha un orologio al braccio che costa 15.000? quell'orologio. PREGLIASCO: eh. CASTALDI: perciò non è che so 2 regalati capito che ti voglio di? so 2..sai di questi che trovi in mezzo alla strada. PREGLIASCO:

⁵³³ Ciò a conferma della corretta interpretazione del tenore della comunicazione che SILIPO faceva a SARCONE per la vicenda GELMI, allorquando gli comunicava di avere ricevuto l'incarico e di avere necessità di parlare con il capo per il reperimento degli "operai", in quel caso da identificarsi in FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario.

⁵³⁴ RRI 201/12: conversazione nr. 266 dell'11/12/2012 ore 14:17. Chiamante: utenza chiusa intercettata nr. 3896064816 in uso a Mirco SALSI. Chiamato: utenza chiusa nr. 3896064823 (201/12 RRI) in uso a Marco GIBERTINI.

*si si ma.. CASTALDI: quelli oggi se lo fanno Andrea..io so sicuro e escono fuori che Andrea gli deve da 2..300..400 se lo scoppano la!"*⁵³⁵.

Le seguenti conversazioni confermano ancora una volta il pieno coinvolgimento del giornalista reggiano nell'azione di recupero crediti sulla scena romana.

Analogamente alla vicenda GELMI, GIBERTINI non solo seguiva gli sviluppi passo passo, ma svolgeva un importante ruolo consultivo.

Alle 17:04 dell'11/12/2012, appena qualche minuto dopo la conversazione fra MORMILE e SILIPO dalla drammatica scena del crimine, SILIPO contattava proprio GIBERTINI per comunicargli che tutto stava procedendo al meglio (*"là va tutto bene"*), venendo esortato da GIBERTINI a prendersi l'autovettura (Lamborghini) del CESARINI; SILIPO gli riferiva che la macchina era un acconto per gli esattori campani⁵³⁶.

Poco dopo GIBERTINI ne parlava con SALSI dicendogli che a Roma SILIPO aveva già fatto il recupero e che ce ne era già pronto un altro, provocando il commento del SALSI (che paragonava questa situazione alla sua, invece, priva di riscontro positivo) affermando che probabilmente era *"una squadra più efficace"*. GIBERTINI gli diceva anche che sarebbero *"tornati su con una Lamborghini"*⁵³⁷.

La sera si registrava una telefonata del committente COSTI Omar a CASTALDI Marco, che, riferendosi a CESARINI Andrea nel corso della riunione che si era tenuta lo stesso pomeriggio, gli diceva di avere *"visto una persona veramente a testa bassa"*⁵³⁸.

Le conversazioni che seguono consentono di ricostruire, pur nel quadro di una situazione contabilmente caotica, l'ammontare della pretesa del COSTI e il profitto acquisito dal gruppo criminale che, ad un certo punto, attraverso SILIPO e CASTALDI, si era accordato direttamente con CESARINI estromettendo completamente COSTI.

Si comprende che il "recupero" si inseriva negli intricati rapporti d'affari tra COSTI e CESARINI, da cui erano scaturite pendenze di dare ed avere, che il primo aveva inteso risolvere col ricorso alla struttura criminale, favorito dal GIBERTINI, perché fornisse una sorta di "giustizia parallela" nell'esazione di un credito che non era né certo nel suo contenuto e limiti, né liquido stante la genericità del suo ammontare, né - assai verosimilmente - esigibile.

Di tutto ciò davano conto le intercettazioni telefoniche che documentavano l'ingresso in scena anche di CASTALDI Marco, soggetto emerso dalle investigazioni dei Carabinieri di Reggio Emilia in affari con SILIPO e GIBERTINI, quindi comunque interessato alla definizione di questioni economiche che potevano portare vantaggio alle persone con le quali usava trattare. Per di più utilizzato per il fatto che conosceva il debitore del COSTI, CESARINI Andrea.

⁵³⁵ RRI 248/12: conversazione nr. 1411 dell'11/12/2012 ore 16:03. Chiamato: utenza chiusa nr. 3885895712 (209/12 RRI) in uso a Piersandro PREGLIASCO. Chiamante: utenza chiusa intercettata nr. 3896064823 in uso a Marco CASTALDI.

⁵³⁶ RRI 201/12: conversazione nr. 530 dell'11/12/2012 ore 17:04. Chiamato: utenza chiusa intercettata nr. 3896064823 in uso a Marco GIBERTINI; Chiamante: utenza chiusa nr. 3896064865 (240/12 RRI) in uso a Antonio SILIPO.

⁵³⁷ RRI 206/12: conversazione nr. 274 dell'11/12/2012 ore 17:06. Chiamante: utenza chiusa intercettata nr. 3896064816 in uso a Mirco SALSI. Chiamato: utenza chiusa nr. 3896064823 (201/12 RRI) in uso a Marco GIBERTINI.

⁵³⁸ RRI 248/12: conversazione n. 1440 dell'11/12/2012 ore 21:26. Chiamato: utenza chiusa intercettata nr. 3885894621 in uso a Marco CASTALDI. Chiamato: utenza chiusa nr. 3315210723 (267/12 RRI), in uso a Omar COSTI.



La conversazione intervenuta fra COSTI Omar e CASTALDI Marco in data 13/12/2012 dava conto di una pretesa di COSTI verso CESARINI tutta da determinare, che COSTI definiva in quella sede avere accertato "a conteggi fatti" (notasi, conteggi fatti avanti agli emissari del SILIPO!) in "più di un milione"⁵³⁹.

Sul fronte della coatta esazione, si aveva evidenza che l'attività estorsiva aveva fin da subito fruttato una autovettura del tipo *Lamborghini*, così come riferito nell'immediatezza del fatto da SILIPO a GIBERTINI e da quest'ultimo a SALSI nelle conversazioni già sopra citate.

La Polizia Giudiziaria di Reggio Emilia, delegata agli ascolti, aveva posto sotto controllo anche l'*account* di posta elettronica "omarcosti@alice.it" del COSTI. Durante quel monitoraggio emergevano appunto i riferimenti alla citata *Lamborghini* del CESARINI, descritta quale "acconto" per l'opera prestata da MORMILE e altro soggetto. In particolare in una *mail* Omar COSTI riceveva da tale Alyoska Paba la carta di circolazione della *Lamborghini Gallardo* targata EB727FP intestata a Mescal Srl, società riconducibile proprio ad Andrea CESARINI.

Utile per la ricostruzione delle reciproche pretese è la seguente conversazione intervenuta fra SILIPO Antonio e CASTALDI Marco:

Nr. 509 del 14 gennaio 2013, ore 11:26, in entrata dal 388/5894621 in uso a CASTALDI Marco sull'utenza di SILIPO:

"SILIPO: ascolta un attimo: io ti chiamavo per una situazione piuttosto delicata e seria, di essere arrivati a un fronte di... tutto ciò! Ti spiego: siccome.. ehm.. questo ANDREA (CESARINI -N.D.R.) di (inc.), Andrea, con il mio uomo Vittorio (MORMILE-N.D.R.), di volere affrontare la situazione di volere rifare i conti insieme a Omar! Benissimo! Omar dice che i soldi li deve avere, lui dice che.. insomma è a posto così...

Marco: ma amico mio te posso di na cosa?

S: fermo.. aspetta un attimo Marco! Allora praticamente io mi sono.. ehm.. li ho fatti parlare dopo una giornata intera e ci ho detto "adesso vi alzate il culo e ve ne andate di qua!", a Omar e a Cristian. Ci ho detto "tu invece Andrea paghi le spese, paghi - va bene? - di quello che insomma erano i patti con Omar!". "Ma io cosa devo pagare, cosa non devo pagare?". "Devi pagare che tu devi fare degli assegni, qua devi fare - va bene? - e dopo siamo apposto così!". Allora io mi sono fatto fare degli assegni per centottantamila euro, e più cinquanta me li avevano dati prima! Ma non è il mio... non è la mia soddisfazione questa, capisci quello che ti voglio dire? E' perché.. lui non può mettere in evidenza la mia intelligenza - ok? - nei confronti suoi! Perché se lui li deve dare, li deve dare. PUNTO! Li deve!

M: certo! Giusto!

S: quindi arrivato a sto punto, io ho bisogno estremamente della tua parola, della tua persona, di.. come mi devo comportare perché le cose sono messe per il serio qui! Se ne viene Omar, se ne viene, e mi ha detto "guarda che io non sto vedendo le cose abbastanza chiare!". Lui lo sa che io ho preso già gli assegni... Omar! Capisci quello che ti voglio dire?

M: certo! Certo... In tutta questa situazione... va avanti da un anno Antonio, ok? Marco ti dice una cosa: per i cazzi di Andrea e Omar, ok? Tu hai conosciuto anche Pier, giusto?

⁵³⁹ Nr. 175 del 13 dicembre 2012, ore 9:54, in entrata dal 388/5894621 in uso a CASTALDI Marco.



S: sì!

M: e te lo può dire anche lui, perché io sono diciamo un ragazzino, diciamo che Antonio a Marco gli potrebbe credere, non gli potrebbe credere, perché io ho trent'anni perciò!.. Io per i cazzi di quei due deficienti, ho chiuso tre aziende Antonio!

S: ho capito!

M: tre aziende ho chiuso per quei due deficienti! E ti posso garantire che è un anno che vanno avanti con questa storia, io te lo garantisco al cento per cento, che una volta c'è mancato poco che io gliene davo tante a tutti e due! Ma veramente Antonio, tu mi devi credere: tra l'uno e l'altro non si capisce ancora un cazzo chi ha ragione e chi ha torto! Io ti faccio vedere una cosa: che se io davanti a te chiamo Omar, Omar in automatico mi dice "ah! Quello mi deve dare tutti sti soldi", di sopra e di sotto; io prendo Andrea: "ah io avevo ragione! Io non ho cacciato soldi, io devo prendere ancora i soldi della macchina e altri 50 - 60 mila euro da Omar!".

S: sì sì sì! Allora, io arrivati a sto punto, perché.. quello porta le sue ragioni, Omar porta le sue ragioni, io voglio sapere se è vero che gli deve dare sti soldi Andrea ad Omar, o è tutto una bleffa! E' tutta!

M: allora: io sono sicuro al cento per cento di una cosa, che Omar e Andrea hanno lavorato per un paio d'anni insieme. Quello che so io è che Omar ha sempre.. cioè Omar quando faceva i bonifici dove lui si faceva lo sconto fattura.. Antonio, lasciava la provvigione sopra. Cioè ti spiego una cosa: Omar, con me, quando ha usato le mie aziende, Omar mi ha sempre lasciato la provvigione subito! All'istante!

S: bene, quindi Omar con te è pulito!

Marco CASTALDI dice che Omar con lui è pulito, ma che tutti e due insieme (Omar e Andrea) gli hanno combinato dei grossi casini. Poi: però adesso che cosa succede? Che Andrea dice che Omar non gli ha mai pagato le provvigioni!

S: e questo sarebbe uno! E le fatture?

M: le fatture? Che vuol dire le fatture Antonio? Perdonami.. le fatture loro.. allora ti spiego una cosa Antonio: loro si scontano le fatture in banca perché che cosa fanno? Omar che cosa fa? Va in banca, dice: "ho questa fattura che sto consegnando sto materiale a sta persona!". Ok? Cosa che alla fine non è vera! Prende i soldi e i soldi li mette a giro! Ok? Ecco quello che fanno! Però non ci si capisce niente perché loro.. guarda lo puoi chiedere anche a Vittorio: io mi ci sono messo una volta a capire.. dico "senti mi metto in mezzo anche io, mi fate capire un attimino come sta questa situazione qui?". Marco continua a dire quanto sono confusionari.

S: ma che tipo è questo Andrea?

M: ma io non lo so, io ti posso dire una cosa, io lo conosco da dieci anni però nell'ultimo anno si sta comportando da bambino! Io Antonio ti posso dire soltanto una cosa: io ti faccio fare un giro con me.. (cade la linea)"

Nr. 510 del 14 gennaio 2013, ore 11:32, in uscita verso il 388/5894621 in uso a CASTALDI Marco da SILIPO:

"I due riprendono il discorso interrotto.

Marco: ti dicevo.. in giro lui deve dare soldi a tutti!

SILIPO: questo Andrea?

M: sì, lui deve dare soldi... ehm.. CASTALDI prosegue ribadendo circa i suoi decorati professionali con Andrea e Omar e sui debiti di circa 50 mila euro che verosimilmente i due avrebbero accumulato nei suoi confronti e sulle rispettive posizioni non si riesce a capire chi abbia ragione e chi torto.

S: se senti parlare Omar ha ragione lui; se senti parlare Andrea.. con la sua contabilità ha ragione lui! Allora, io qui.. arrivato a sto punto, a chi devo mettere sotto al treno?

M: io te posso dire na cosa Antonio? Ma tu insieme a tutti e due ci hai parlato?

S: si si, l'altro giorno!

M: ah ci sei andato personalmente te?

S: no no! Sono venuti loro qui da me, sono venuti! (...) Non so se Omar stia recitando... abbastanza bene nella disperazione perché è senza soldi!..

M: allora mi dici una cosa? Omar quanto ti ha chiesto a te?

S: quanto mi ha chiesto a me? Un milione e trecentomila euro!

M: aahhheee! Eeehhh! Esageramo, sparamo ste cifre! Pumm!

S: eh!

M: secondo me... ma di tre – quattrocentomila euro, non di più!

[...]

M: allora Antonio, io se fossi in te lo sai che farei? Andrea t'ha dato assegni per centottanta più un'altra per cinquantamila euro? Perfetto! Io da Andrea mi farei dare un'altra centomila euro semplicemente per le spese che hanno avuto Vittorio e quest'altre persone qua! Poi metterei un punto con Andrea e la differenza la prenderei da Omar! Punto! Finito! (...)

S: il problema è che io a Omar gli voglio... gli volevo fare il recupero!

M: Antonio io ho capito! Ma.. perdonami Antonio, io ti dico come funziona qui a Roma. Se una persona va da un personaggio qua a Roma e gli dice "guarda, io devo prendere un milione e tre da questo!", e non è vero, le persone che fanno? Prendono i soldi che devono prendere da quello che comunque magari.. duecento – trecentomila euro, la differenza la prendono dall'altro!

S: benissimo! Però.. giustamente il mio lavoro.. (cioè la sua attività di estorsore – N.D.R.) me l'avrei già pagato! Capiscimi quello che ti voglio dire!

M: certo! Tu ti sei preso quelli e stai bene così!

S: il mio lavoro! Però giustamente io non voglio lasciarci i soldi di Omar ad Andrea se Andrea glieli deve dare a Omar!

[...]

M: Andrea per me ha sbagliato soltanto una cosa: non ci si comporta come si è comportato Andrea per un discorso... perché se Omar è vero che pagava le provvigioni ogni volta, Andrea gli ha fermato ad occhio e croce... di conti che veramente so io, di conti che so io, seicentotrentamila euro ad Omar! E fermandogli seicentotrentamila euro tutti di botto gli ha fatto chiudere l'azienda!

S: allora, ascoltami un attimo: tu avverti Andrea, avverti, ci dici che.. "senti: vedi che io so tutta la situazione!", se glielo vuoi dire!

M: certo!

S: "guarda che con Antonio SILIPO non devi scherzare, perché quello lì se dice una parola.. viene eseguita! Quindi vedi che.. se la situazione.."

M: ascolta.. chiedi a Vittorio, chiedi a Vittorio io quello che gli ho detto! Gli ho detto... ehm.. c'è stato un momento che, se tu ci hai fatto caso, Vittorio ti ha risposto al telefono e ti ha detto: "Antonio: ci sentiamo più tardi!"

S: benissimo!

M: io ho riconosciuto la tua voce!

S: benissimo!

M: io mi sono girato verso Andrea e gli ho detto: "Andrea: qua non stai giocando, non stai scherzando, non stai giocando con il primo che capita, che comunque... – gli ho detto – qui Andrea, se devi dire qualc.." ma poi Vittorio.. Vittorio è una persona proprio.. anzi, troppo precisa perché Vittorio milioni di volte gli ha detto: "Andrea! Se sei una brava persona come dici, tira una riga! Cosa devi dare? Cento euro? Bene, tira fuori cento euro!..."

S: no ma lui è stato pure a Napoli, è stato, va bene?

M: lo so!

S: allora giustamente a Napoli prendono consenso di me! Capisci quello che ti voglio dire? Prendono!

M: no no no, ma lo so, lo so! Antonio: io ste cose come funzionano lo so!

S: si è messo una croce sulle spalle.. Marco, in poche parole! Allora: perché posso pure capire che tu a me il mio disturbo me l'hai pagato, però... non li vuoi dare tutti, arriviamo ad un accordo, ma io un... recupero – va bene – glielo devo pur fare avere a sta gente, glielo devo! Ma anche per la mia.. la mia personalità! Che tu non puoi venire qui con i conti alla mano e poi fare quello che cazzo vuoi fare tu! Capisci quello che ti voglio dire?

S: benissimo! Marco: è un favore... segnalato, che ti chiedo.. (SILIPO ostenta onnipotenza)

M: è un favore, per me è un dovere farti una cosa del genere! Non è un favore Antonio!

S: benissimo! (...) Io ti ho conosciuto e bum! Ti ho dato subito rispetto, non sapevo né chi eri chi non eri, e il rispetto è stato bum bum! Subito! Avrai modo di conoscermi bene, avrai modo! Quando hai bisogno sono sempre a tua completa disposizione. E digli a sto Andrea qui di non scherzare, perché giustamente.. la sua vita costa molto di più di questo debito! Va bene?

M: eh.. secondo me lo sai che cosa servirebbe in questo caso? Uno schiaffo fatto bene a tutti e due! Perché con uno schiaffo fatto bene a tutti e due vedi come la lingua.. blu blu blu blu blu! Come parlano!

S: si ma.. lui.. non ha bisogno che ci faccia ste carezze! Io.. ci vado pesante, punto e basta! Hai capito?

Dalla conversazione sopra riportata si comprende intanto che COSTI ha chiesto al SILIPO il recupero di un credito pari a un milione e trecentomila euro. Si evince, in secondo luogo, che CESARINI ha già versato al SILIPO, che pare considerare ciò un acconto spese, una somma pari a euro 230.000.

Si evincono poi i messaggi, chiaramente intimidatori, che il SILIPO faceva mandare al CESARINI attraverso il CASTALDI, e cioè che "la sua vita costa molto di più di questo debito".

Seguendo l'incarico ricevuto da SILIPO, CASTALDI si metteva subito in moto con COSTI - facendogli capire che agiva per conto di SILIPO ("sono telefonate che arrivano dall'alto, non è che sono telefonate che arrivano dal basso!") e che quindi doveva essere rispettato - e con CESARINI, acquisendo la disponibilità del primo, ma non del secondo, a documentare le rispettive situazioni contabili⁵⁴⁰.

⁵⁴⁰ Nr. 516 del 14 gennaio 2013, ore 15:34, in entrata dal 388/5894621 in uso a CASTALDI Marco; Nr. 548 del 15 gennaio 2013, ore 10:12, in entrata dal 388/5894621 in uso a CASTALDI Marco.

SILIPO informava prontamente GIBERTINI dell'incarico dato a CASTALDI⁵⁴¹ (tramite utenza citofonica). GIBERTINI diceva a SILIPO che CASTALDI gli aveva confidato che il credito di COSTI non era di un milione e trecentomila euro, ma comunque era un credito "consistente"; SILIPO diceva di sapere che "si parla di sei - settecentomila euro". GIBERTINI si meravigliava del fatto che solo ora si scoprisse la reale consistenza del credito ("ma come mai se a quell'incontro a Roma c'erano i nostri, non si sono accorti di niente?") SILIPO: a Roma Andrea ha confessato e confermato che doveva dare questi soldi! Davanti a Omar e Vittorio! Va bene? E fino a lì tutto d'amore e d'accordo! Ci fissa l'appuntamento quando dovevano dare i soldi, va bene? Come li dovevano dare, come non li dovevano dare! GIBERTINI: l'avevamo già stabilito! SILIPO: l'avevamo già stabilito! Fino a qua ti risulta no? GIBERTINI: si si si!). SILIPO diceva che il problema era sorto dopo e GIBERTINI commentava affermando che COSTI con il suo comportamento aveva "messo in cattiva luce gli amici di Napoli!". SILIPO replicava dicendo che erano preparati e stavano "soltanto aspettando un ordine", aggiungendo: "noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto! Noi vogliamo essere pagati!". I due quindi parlavano del fatto che CESARINI si era recato a Napoli dagli emissari del SILIPO, in particolare da MORMILE, che poi gli aveva presentato gli altri napoletani, i quali, guardando i conti del CESARINI, erano rimasti "perplexi" dicendogli: "visto che tu porti i conteggi così, vai dal capo, il nostro capo è a Reggio Emilia, vai a parlare con lui che ti affronti con chi ti devi affrontare con Omar, rifate tutti i conti!". SILIPO diceva che MORMILE si era sentito "spiazzato" perché lui aveva fatto il suo lavoro ("Chi ci paga qui? Omar o Andrea? Chi ci paga? Qui c'è ancora una situazione aperta a 360 gradi e mezzo!").

Proprio la possibilità di disporre dei dati di conoscenza dell'intera vicenda, acquisiti attraverso l'incarico dato al CASTALDI, portava all'estromissione del COSTI da parte di SILIPO e MORMILE, che finivano per rivolgersi direttamente, ed in proprio nome, al CESARINI per estorcere condizioni migliori di quelle originariamente pattuite. Ciò emerge chiaramente, fra le altre, dal tenore della seguente conversazione:

Nr. 7551 del 13 gennaio 2013, ore 12:24, in entrata sul tel. 3355614188 del SILIPO dal 3313928053 del MORMILE:

"SILIPO Antonio: Vittò!

MORMILE Vittorio: Ho dimenticato di dirti una cosa.

SILIPO Antonio: Sì!

MORMILE Vittorio: La cosa più importante è un'altra, visto che noi abbiamo parlato direttamente, in ufficio, con l'ingegnere che sarebbe Andrea.

SILIPO Antonio: Eh!

MORMILE Vittorio: Se fanno sempre riunioni e tarantelle, cioè quello finisce che non ci paga a nessuno, cioè hai capito cosa voglio dire io? mentre invece i contatti che abbiamo io, tu e Andrea, perché tu hai visto l'ingegnere come è bravo, hai capito?

SILIPO Antonio: No, no, tu forse non hai capito, il problema qui è un altro, ti ripeto noi saremmo apposto, capisci cosa ti voglio dire?

MORMILE Vittorio: No, non è così, perché uno deve dare anche soddisfazione.

SILIPO Antonio: Oh! bravo!

MORMILE Vittorio: Perché poi è un insulto alla nostra intelligenza, se quello deve pagarci tutto il cantiere, ce lo deve pagare! punto! cosa significa questo?

⁵⁴¹ Nr. 537 del 16 gennaio 2013, ore 9:04, in entrata dal 389/6064823 in uso a GIBERTINI Marco.

SILIPO Antonio: Bravo, bravo.

MORMILE Vittorio: Però ti voglio dire come abbiamo impostato il primo acconto, mi senti?

SILIPO Antonio: Eh! sì!

MORMILE Vittorio: Il problema non sussiste perché io dico "senti, guarda, non è come dici tu, mi hai rotto il cazzo, pagami tutto e il lavoro non voglio fartelo più" capisci cosa voglio dire io?

SILIPO Antonio: Bravo, bravo, bravo...

MORMILE Vittorio: E lui farà... e lui farà ingegnere come stabiliamo io e te...

SILIPO Antonio: Bravo...

MORMILE Vittorio: Cioè non so se rendo l'idea.

SILIPO Antonio: Stiamo parlando...

MORMILE Vittorio: Ma se lo chiamiamo...

SILIPO Antonio: Stiamo parlando...

MORMILE Vittorio: Se dovessimo chiamarlo...allora mi ascolti? se dovessimo chiamare l'ingegnere un'altra volta e dico "senti prendi le carte, andiamo a fare i conti, andiamo a fare questo", diventa un altro problema mentre invece io i conti non li faccio proprio, dico "devi darmi questo lavoro, il contratto che abbiamo fatto, punto e basta!" all'inizio, cioè non so se rendo l'idea.

SILIPO Antonio: No, ma...allora...

MORMILE Vittorio: Hai capito?

SILIPO Antonio: ...lui doveva eseguire il primo, allora il primo discorso che è stato fatto qua a casa, dove il nostro capocantiere...

MORMILE Vittorio: Eh! eh! eh!

SILIPO Antonio: Era quello il primo discorso da eseguire, punto!

MORMILE Vittorio: Ma lui sicuramente, ma io e te, sicuramente glielo portiamo il primo... il primo cantiere che abbiamo fatto, il contratto che abbiamo fatto del primo cantiere all'inizio, sicuramente io e te glielo portiamo fino alla fine, perché quello ci paga fino alla fine, non so se rendo l'idea.

SILIPO Antonio: No, Vittò, perché io... noi non ci possiamo bruciare altri tre cantieri dopo, Vittò!

MORMILE Vittorio: No! non vale proprio la pena.

SILIPO Antonio: Hai capito? eh!

MORMILE Vittorio: Non vale la pena.

SILIPO Antonio: Quindi questo cantiere qua lo dobbiamo... lo dobbiamo chiudere al più presto possibile...

.....

MORMILE Vittorio: Bravo, stiamo apposto! io e te siamo una sola persona, punto!

SILIPO Antonio: Bravo, bravo, no tutti siamo una sola persona qua nella famiglia, tutti...tutti.

MORMILE Vittorio: Ma indipendentemente da tutti però era un discorso diretto che abbiamo fatto io e te, non so se rendo l'idea, capisci? apposto!

SILIPO Antonio: Ok! perfetto!

MORMILE Vittorio: Tanto di rispetto, tanto di rispetto per tutti ma è una cosa che stiamo curando io e te, punto!

SILIPO Antonio: Bravo!

MORMILE Vittorio: Se dobbiamo fare così, si deve fare così, cosa significa.

SILIPO Antonio: Va bene, buon appetito a te e tutta la famiglia.

MORMILE Vittorio: Capisci? bravo!

Ancora, si segnala la conversazione fra gli stessi SILIPO e MORMILE del 21/1/2013 dalla quale risulta che il realizzo dell'estorsione si è attestato sui 600.000 euro:

Nr. 586 del 21 gennaio 2013, ore 13:03, in uscita da SILIPO verso il 331/3928053 in uso a MORMILE Vittorio:

"SILIPO: allora, Omar qui è in seria difficoltà! Siccome ci ho detto: "senti: io e Vittorio non seguiamo né la parola tua e né la parola di nessuno!". Perché con Marco (CASTALDI) l'ho messo a posto perché aveva creato delle situazioni non tanto belle! (...) Ci ho detto: "allora, quello soldi.. il milione e due, il milione e tre come dici tu, non ci sono!". Allora quello dice: "io mi prendo..."; io ti ho detto settecento chiedercene a lui, va bene? Ehmm.. ci ho detto: "noi prendiamo seicentomila euro, e con seicentomila euro ti fa un pagamento.. nell'anno! Diversamente quello si prende un impegno di vita, che per rispettare questi pagamenti.. se andiamo a chiedere qualcosa in più..", quello⁵⁴² ha detto <quello che dovete fare fatelo oggi e non domani, perché.. io non riesco!>. M'ha detto "va bene! Allora chiudiamo così, però se gentilmente.. io ho le porte tutte chiuse, mi sono affidate a te e a tuo fratello Vittorio, se per favore mi fate portare la mia parte che gliela faccio vedere a chi di dovere!".

Vittorio: ma a noi che ci interessa? Noi gliela diamo poi lui a chi la fa vedere sono problemi suoi!

S: nooo! No! Non hai capito: questo che fa? Segna! Che fa? Allora gentilmente, fai preparare tutto, fai preparare, tutto! Entro domani tu sei pronto?

Vittorio chiede a SILIPO di non confonderlo. Gli dice che domani ha appuntamento con "lui" perché già "ci ho parlato e non c'è problema!". Vittorio aggiunge che visto che domani lo deve vedere, gli ha chiesto (a Vittorio) di portargli l'assegno di diecimila: "mi porti l'assegno di diecimila che te li do?". Vittorio dice che domani gli verranno portati tre assegni: quello che SILIPO "già ha", questo da diecimila più un terzo (di settemila) del "concessionario".

S: allora, tu hai chiuso con lui della cifra?.....

V: già ho chiuso! Già ho chiuso!

S: Vittorio, io non ti chiedo altro oltre l'operazione, perché tu sei mio fratello, la parola che tu mi hai detto a me me la sono scolpita nel cuore! (...) Tu mi hai detto: "Tonino SILIPO! Io conto su di te, sulla mia famiglia!". (...) Vittorio: mi devi portare l'Audi qua!

SILIPO dice che non sta scherzando e gli chiede ancora di portargli "l'Audi". Vittorio, ridendo, gli dice di non preoccuparsi. SILIPO dice che giovedì aspetta l'Audi. Vittorio conferma che gli ha parlato (a lui) per l'Audi.

S: allora, chiudi! Trecento glieli diamo a loro, trecento, e tutta la rimanenza.. noi!

V: ok! Va bene!"

Le conversazioni intercettate nelle prime settimane dell'anno 2013 confermano che SILIPO e MORMILE avevano deciso di proseguire l'azione estorsiva contro CESARINI all'insaputa di COSTI. Ciò si evince con chiarezza dalla conversazione che segue, nella quale SILIPO imponeva a CESARINI di dimenticare il nome dei COSTI.

Tel. n. 11981 del 22 febbraio 2013, ore 12:26, in entrata:

⁵⁴² CESARINI Andrea



"Si precisa che la conversazione risulta così avvenuta: Inizialmente tra SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio;(dal minuto 00:37, ore 12:26:45, MORMILE Vittorio passa la conversazione ad Andrea con SILIPO Antonio);(dal minuto 01:42, ore 12:27:50, Andrea passa nuovamente la conversazione a MORMILE Vittorio con SILIPO Antonio);

SILIPO Antonio: Frate buongiorno.

MORMILE Vittorio: Buongiorno a te, mi ascolti?

SILIPO Antonio: Dimmi.

MORMILE Vittorio: Allora io sono a Roma no! Sono arrivato stamattina...

SILIPO Antonio: Eh!

MORMILE Vittorio: ...sono con Andrea, con Max...m'ho per quanto riguarda il fatto di quella persona che (incomprensibile) ed è lì no!

SILIPO Antonio: Di Tiziano?

MORMILE Vittorio: Omar.. Omar...

SILIPO Antonio: Eh, si.

MORMILE Vittorio: ...allora mo ti passa un poco Andrea e vedi che gli ha detto... (MORMILE Vittorio si rivolge ad Andrea al quale dice: "Quando l'hai visto ieri? quando l'hai visto ieri a l'altro ieri?" Andrea risponde: "un paio di giorni fa". (MORMILE ripete) "Un paio di giorni fa". (MORMILE Vittorio dice ad Andrea: "Di...di...diglielo ad Antonio..di..")

La conversazione prosegue tra Andrea e SILIPO Antonio:

ANDREA: Pronto!

SILIPO Antonio: Andrea buongiorno.

ANDREA: Sì, buongiorno senti.. niente mi ha fatto una richiesta di...venti mila Euro al gio...venti mila Euro a settimana...

SILIPO Antonio: No...

ANDREA: (incomprensibile)

SILIPO Antonio: ...ascolta un attimo, ascolta...!

ANDREA: Sì.

SILIPO Antonio: ...eh...non...si fa nessun richiesta più, non si fa, non lo senti più, non lo senti, perché ho chiarito già tutto io, ho chiarito, quindi lui...dimentica il suo nome il suo numero e tutto, dimentica, va bene?

ANDREA: Ma..no, ma assolutamente, siccome mi è arrivato...io avevo cancellato pure il numero, mi è arrivato e dico: "ma chi è" l'ho chiamato ma ce...

SILIPO Antonio: Non c'è bisogno...non c'è bisogno...fai il conto che non te la devi ricordare più sta persona perché...

ANDREA: No..no, ma io...uhm...

SILIPO Antonio: ...già gli ho risposto io.

ANDREA: ...io con quello che è successo non lo voglio più ricordare, quindi per me..il problema è solo quello, io non voglio ricorda...

SILIPO Antonio: Sì bene..quindi!

ANDREA: (incomprensibile)

SILIPO Antonio: fatti...

ANDREA: ...due cose in maniera tale che sto apposto, solo per quello.

SILIPO Antonio: Fatti...fatti una nuova vita...come se fossi che questo nella tua vita non è mai esistito, ok?

ANDREA: E lo so..lo so..lo so!!

SILIPO Antonio: Quindi..ho già messo tutto apposto io...quindi sono cose...nostre queste qua che...

ANDREA: Va beh...

SILIPO Antonio: ...ci pensiamo noi, va bene?

ANDREA: Sì, ciao.

SILIPO Antonio: Vai tranquillo vai. Ciao.

La conversazione continua tra SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio:

MORMILE Vittorio: Anto!

SILIPO Antonio: Oh, Vitto!

MORMILE Vittorio: Quando frate..ti dice una cosa, devi stare a sentire a frate!

SILIPO Antonio: No mah...

MORMILE Vittorio: Capisci..questo...questo è uno scemo!

SILIPO Antonio: Questo...

MORMILE Vittorio: è uno scemo.

SILIPO Antonio: ...si preoccupava perché Omar lo disturba, eh...c'ho detto: "fatti conto che nella tua vita non è mai esistito", non è mai.

MORMILE Vittorio: Ma questo già gliel'ho detto io perciò ha chiamato a me...

SILIPO Antonio: Eh.

MORMILE Vittorio: Ha detto: "Senti digli a questo che non mi chiama più questo scemo, perché io non lo voglio vedere proprio più".

SILIPO Antonio: No..no..non ti preoccupare...

MORMILE Vittorio: Cioè hai capito?

SILIPO Antonio: ...che l'ho..l'ho messo apposto in tutto e per tutto...

MORMILE Vittorio: Eh..però ti ha detto...ti ha detto pure che è no! Hai visto?

SILIPO Antonio: Beh...(si interrompe la conversazione).

Il 27/2/2013 al SILIPO era revocato l'obbligo di dimora che gli imponeva di non uscire dal territorio del Comune di Cadelbosco di Sotto.

Lo stesso, il 2/3/2013, decideva pertanto di recarsi a Napoli incontrando personalmente MORMILE Vittorio.

Il 4/3/2013 SILIPO comunicava l'esito positivo del viaggio al GIBERTINI, asserendo di aver avuto qualche problema con MORMILE, ma di aver comunque raggiunto il risultato:

RIT 457/13 Conversazione nr. 113 del 4/3/2013 ore 13,42; chiamante: utenza intercettata nr. 3299417879 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamato: utenza intercettata nr. 3896064865 (RIT 332/13) in uso a SILIPO Antonio:

"SILIPO Antonio: Ho avuto una giornata infernale della mia vita, ieri, ho avuto.

GIBERTINI Marco: Perché?

SILIPO Antonio: Perché, perché Vittorio mi ha fatto tribolare un casino, mi ha fatto tribolare.

GIBERTINI Marco: Ah!

SILIPO Antonio: E siamo arrivati ad una situazione, che poi ti spiego di persona, ti spiego.

GIBERTINI Marco: Sì!

SILIPO Antonio: Abbastanza dolente, abbastanza catastrofica.

GIBERTINI Marco: Ah! bene!

SILIPO Antonio: Cosa finale, abbastanza.

GIBERTINI Marco: Sì!



SILIPO Antonio: E...però ho portato gli assegni a casa.

GIBERTINI Marco: Ah! ho capito! scusa...ah! bè! insomma l'importante che tu abbia raggiunto il risultato”.

L'esito positivo del recupero effettuato dal SILIPO veniva poi riferito da GIBERTINI a CASTALDI Marco:

RIT 457/13 Conversazione nr. 128 del 5.03.2013 ore 12,35; chiamante: utenza intercettata nr. 3299417879 in uso a GIBERTINI Marco. Chiamato: utenza non intercettata nr. 3885894621 in uso a CASTALDI Marco:

“CASTALDI Marco: Fratellone!

GIBERTINI Marco: Ero scusa...ero da Antonio ho lasciato fuori il telefono.

CASTALDI Marco: Ma che sòla! (termine usato nel gergo dialettale romano che indica fregatura n.d.r.) ora lo chiamo...ora lo chiamo anche Antonio, un attimo.

GIBERTINI Marco:Aspetta! aspetta perché c'è Mirco Salsi che stiamo andando a festeggiare. Ascolta, una roba, ho visto la...ho visto gli assegni.

CASTALDI Marco:Eh! insomma?

GIBERTINI Marco:Sono quasi seicentomila, banca Etruria e Mediolanum se non vado errato.

CASTALDI Marco: Ah! ah!

GIBERTINI Marco:Se vuoi posso avere le fotocopie...

CASTALDI Marco: Sel! sel! sel!

GIBERTINI Marco:Il primo è ad aprile delle botte da settanta, ottanta una cosa...

CASTALDI Marco: Eh!

GIBERTINI Marco:...così

CASTALDI Marco: Eh! eh! ok! ok! e porca troia è una cifra, eh!

GIBERTINI Marco:Eh! sì! perché è venuto su da Napoli mi aveva detto ieri che ha avuto dei problemi con...con coso, na, con, aiutami, quello di Napoli.

CASTALDI Marco: Con Vittorio!

GIBERTINI Marco:Con Vittorio!

CASTALDI Marco:Eh!

GIBERTINI Marco:E ha dovuto quasi, diciamo così...so che c'è stato qualche attrito però eventualmente fattelo poi dire da lui, perché sai che qui non si può...hai capito? dire niente, fare niente, eccetera, eccetera, però ha gli assegni.

CASTALDI Marco:E Vittorio comunque gli assegni li ha ripresi?

GIBERTINI Marco:Si! li ha dati ad Antonio.”

2. DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI.

Nel persistente silenzio di SILIPO Antonio e SARCONE Nicolino, GIBERTINI Marco, in corso di indagine, ha ricordato la vicenda in esame, di cui si era interessato, anche se COSTI - ci teneva a sottolineare GIBERTINI - conosceva già SILIPO; COSTI gli aveva riferito che, nel corso dell'incontro dal commercialista, a Reggio Emilia, CESARINI aveva ammesso l'entità del debito di 700.000 euro, tale entità ribadendo nel corso del secondo incontro che si svolse a Roma, alla presenza di MORMILE, persona incaricata dal SILIPO “per seguire la vicenda”. GIBERTINI aveva visto MORMILE una sola volta nell'ufficio di SILIPO, occasione nella quale era presente anche CESARINI Andrea. SILIPO gli aveva poi detto che “i conti con COSTI non quadravano” e che probabilmente proprio COSTI si era sbagliato. GIBERTINI aveva quindi consigliato SILIPO di rivolgersi a CASTALDI e PREGLIASCO, che avevano rapporti sia con

COSTI sia con CESARINI per la verifica dei conti. GIBERTINI aveva però in seguito capito che SILIPO e MORMILE avevano “probabilmente trovato un accordo sottobanco con CESARINI”, cosa che in seguito SILIPO gli aveva confermato. GIBERTINI ci teneva a chiarire che, così come nella vicenda della GELMI, non aveva ricevuto nessun compenso

MORMILE Vittorio, dopo avere in prima battuta negato decisamente i fatti in interrogatorio di garanzia, con dichiarazione manoscritta depositata all’udienza del 12/2/2016, rettificava ammettendo di avere partecipato, unitamente a COSTI Omar, all’incontro avvenuto a Roma l’11 dicembre 2012, presso un centro commerciale. SILIPO Antonio gli aveva chiesto di intercedere affinché COSTI potesse recuperare da CESARINI un consistente prestito che gli aveva in precedenza concesso. MORMILE si era prestato credendo che si trattasse di un *“legittimo rapporto di dare/avere tra amici/soci”*. Nel corso dell’incontro aveva quindi chiesto a CESARINI il saldo del debito, ammettendo l’utilizzo di modalità intimidatorie (*“durante la discussione, gli animi si accesero ed ho utilizzato anche toni e modi particolarmente minacciosi nei confronti del CESARINI per intimidirlo in quanto ritenevo che lo stesso avesse torto rifiutandosi di onorare il proprio debito”*).

In sede in interrogatorio di garanzia, l’imputato in procedimento connesso COSTI Omar, riferiva di avere vantato un credito di € 1.300.000 nei confronti di CESARINI Andrea a fronte di forniture pagate e mai consegnate. GIBERTINI Marco gli aveva quindi consigliato di parlarne con SILIPO Antonio, al quale COSTI aveva ceduto il suo credito. Presso lo studio del commercialista di Reggio Emilia erano presenti SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario e lì era stata eseguita una verifica del credito. Nel secondo appuntamento di Roma non era accaduto nulla. Ad un certo momento SILIPO gli aveva intimato di non sentire più CESARINI. COSTI sapeva che SILIPO aveva incassato da CESARINI assegni post-datati per la somma di € 520.000.

3. CONCLUSIONI.

I fatti integrano gli estremi del reato contestato, nella forma pluriaggravata dall’essere stato commesso da persone appartenenti alla associazione di stampo mafioso sub I (così SARCONE e SILIPO) ad avendo la vittima subito intimidazioni provenienti da più persone riunite.

Non può trovare spazio alcuno la invocata riqualificazione nel delitto di ragion fattasi, sia in considerazione dell’incarico conferito a terzi estranei, che hanno agito per un interesse tutto proprio, sia alla luce della evidente mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Proprio per questo motivo, non potendo adire vie legali, COSTI, attraverso l’intermediazione di GIBERTINI, si rivolgeva alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetistica, incaricata attraverso i suoi uomini sia della esatta quantificazione della posta debitoria sia della sua esazione.

E’ certo che i sodali abbiano incassato, al termine dell’operazione, la disponibilità di una autovettura di lusso (Lamborghini) e della somma di 230.000, tale essendo la cifra in un primo momento estorta a CESARINI; SILIPO e MORMILE hanno acquisito titoli per 600.000 €, in ciò consistendo il profitto illecito dell’organizzazione.

L’utilizzo di metodi intimidatori nella riscossione della ingente somma è attestato incontrovertibilmente dal pianto della vittima registrato in corso di intercettazione, mentre la stessa era pressata e costretta a piegarsi alle volontà di COSTI e MORMILE, quest’ultimo mandato da SILIPO. L’utilizzo di siffatti metodi è emerso anche dai commenti dei soggetti a conoscenza della vicenda, che davano atto di *“una persona*

veramente a testa bassa" e per la cui incolumità c'era da temere ed è stato infine ammesso - ancorché in un'ottica minimizzante - dall'imputato MORMILE Vittorio.

Le dichiarazioni degli imputati sopra indicate, pur rese con intento difensivo e nelle quali non è dato certo leggere alcuna resipicenza, in ogni caso fanno intendere la correttezza della ricostruzione dei fatti alla quale gli inquirenti erano già in precedenza giunti, accreditandone la capacità interpretativa. Gli imputati hanno infatti ammesso il conferimento dell'incarico da COSTI a MORMILE in termini quantitativi sostanzialmente conformi a quelli sopra evidenziati, l'intermediazione del GIBERTINI, l'intervento di MORMILE e la stessa successiva estromissione del COSTI.

GIBERTINI ha apportato un rilevante contributo partecipativo: egli, infatti, ha funto da intermediario tra il COSTI e il SILIPO, è stato messo puntualmente al corrente degli sviluppi della vicenda da diverse delle persone coinvolte (SILIPO, COSTI, CASTALDO e CANNIZZO) e se ne è dimostrato a conoscenza fin nei particolari (entità delle somme riscosse, consegna della Lamborghini del CESARINI, ecc.).

Dalle menzionate conversazioni è altresì emerso che egli era pienamente consapevole sia dello *status* di membri della cosca 'ndranghetista emiliana del SILIPO e del SARCONE (il cui coinvolgimento nella vicenda nella sua qualità di capo egli conosceva), sia dei metodi che costoro avrebbero utilizzato per conseguire lo scopo, sia della necessità di avvalersi di altre persone per una riscossione da eseguire fuori dal territorio di competenza, in ossequio alle precise regole della criminalità organizzata.

Infatti, per "operare" illecitamente sulla piazza di Roma, devono essere rispettati determinati accordi territoriali, nel caso di specie, tra il "gruppo" calabrese di Reggio Emilia e il "gruppo" campano, attivo su Roma. E' evidente che vi siano accordi tra le due organizzazioni, una facente capo alla 'ndrangheta e l'altra di stampo verosimilmente camorristico, circa le spartizioni del territorio su cui si viene ad operare. SILIPO fa riferimento locale alla figura di SARCONE Nicola mentre MORMILE è emissario di un individuo con ossequio appellato "Zio" e a cui lo stesso SILIPO dava del "voi" e comunque intendendosi chiaramente che anche MORMILE aveva dei referenti e non agiva in solitaria. Grazie alla captazione di taluni dialoghi⁵⁴³, lo "Zio" era poi identificato in FLAGIELLO Giovanni di Sant'Antimo (NA), considerato esponente o in legami con il clan camorristico "Verde" di Sant'Antimo.

Sussiste altresì la partecipazione di SARCONE Nicolino, convocato con insistenza da SILIPO per partecipare alla riunione alla quale era intervenuto anche MORMILE per definire i dettagli della spedizione che si sarebbe tenuta l'indomani. Dal tenore delle conversazioni sopra integralmente riportate si evince con chiarezza che SARCONE, anche se non presenziò, fu comunque fatto partecipe dell'affare (e diversamente non poteva essere visto il suo rilevante ammontare), fatto che conferma la corretta conoscenza del GIBERTINI delle gerarchie del gruppo, al cui capo, Nicolino SARCONE, non poteva essere sottratto il potere decisionale su simili vicende, viepiù in quanto coinvolgenti anche altri sodalizi operanti in diverse parti del territorio.

Si ravvisano gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, sia per la qualità dell'intimidazione posta in essere nei confronti del CESARINI (assoggettato e intimidito tanto da non presentare alcuna denuncia per l'accaduto) sia perché il conseguimento del profitto illecito è stato indirizzato alla cosca rappresentata dal suo vertice locale, richiamandosi al riguardo le sovrapponibili argomentazioni svolte in relazione alla vicenda che ha visto vittima GELMI Maria Rosa.

⁵⁴³ Relazione CC Parma Reparto 21/5/2013 cit., pag. 111 e ss.



CAPO 70 SEXIES) SILIPO ANTONIO.

Fonti: Vol. 76 (indagine Octopus); denuncia querela di CANNIZZO Mario del 31/12/2012.

Le investigazioni sul conto di SILIPO Antonio portavano alla luce la figura di CANNIZZO Mario, brigadiere dei carabinieri in congedo, già citato al capo 70, l'“*ex questuotto passato dalla loro parte*” di cui parlavano GIBERTINI e SALSI nella importante conversazione n. 881 del 20/10/2012, trascritta al capo precedente.

La tesi difensiva sostenuta fin da subito dal CANNIZZO (destinatario di misura cautelare in qualità di partecipe alla estorsione di cui al capo 70) faceva leva sulla sua qualità di persona minacciata a causa del suo lavoro e delle pregresse indagini svolte proprio sul mondo malavitoso calabrese, motivo che lo avrebbe indotto ad avvicinarsi a SILIPO Antonio - che conosceva in quanto in precedenza tratto in arresto - per acquisire informazioni ed identificare l'autore delle minacce subite. Riferiva altresì l'imputato (in procedimento connesso) CANNIZZO Mario che, nel 2011, gli era stata rigettata la domanda di rinnovo del porto d'armi per la sua ritenuta frequentazione di persone pericolose e pregiudicate. A distanza di poco tempo, lo stesso aveva ricevuto due intimidazioni telefoniche ed una lettera minatoria. In quel momento, pertanto, aveva deciso di rivolgersi a SILIPO Antonio, che era andato a trovare nel suo ufficio di Cadelbosco e con il quale era poi nato un rapporto di amicizia.

In atti sono presenti⁵⁴⁴ le plurime denunce-querelle per minaccia presentate da CANNIZZO Mario (il 12/7/2011, 31/12/2012, 15/7/2013 e 30/12/2013).

Nelle stesse l'ex brigadiere lamentava l'ingiustizia del mancato rinnovo del porto d'armi, trovandosi egli esposto a pericolo.

Così, nelle querele del 2011 e 2012 CANNIZZO evidenziava la precarietà della sua condizione di persona priva di porto d'armi e oggetto di minacce, viepiù sottolineando che il mancato rinnovo del porto d'armi era notizia che si era diffusa nell'ambiente criminale dal quale provenivano le minacce stesse, così rendendo assai concreta la possibilità che le stesse fossero portate a compimento.

Nel luglio del 2013, era notificato al CANNIZZO un nuovo provvedimento di diniego di rinnovo del porto d'armi emesso dal Prefetto a seguito della richiesta ripresentata dall'imputato, già soccombente in sede di giustizia amministrativa avverso il primo rigetto. Di qui le altre denunce-querelle nelle quali CANNIZZO enfatizzava la sua condizione di persona esposta a rischio concreto.

In questo quadro si deve leggere la contestazione in esame, verosimilmente frutto di approfondimento istruttorio a seguito della versione difensiva resa dall'ex brigadiere, che, già in interrogatorio di garanzia, aveva fatto cenno alle telefonate minatorie ricevute nel corso dell'anno 2012.

In particolare, nella querela del 31/12/2012, CANNIZZO Mario ha riferito di avere ricevuto, alle 20:12 del 23/12/2012, sulla sua utenza cellulare (3482361577) una telefonata, proveniente dal numero 3274603040, nel corso della quale l'interlocutore aveva proferito la seguente minaccia: “*Mario ancora stai camminando, bastardo sono tanti anni che cammini, quanto prima ti facciamo la festa*”. Un'altra analoga chiamata era giunta, dalla stessa utenza, il 27/12/2012, alle ore le 18:42. Nell'occasione

⁵⁴⁴ cfr. allegati memoria CANNIZZO Mario depositata in udienza preliminare.

l'anonimo interlocutore gli aveva detto: *“Che fai non rispondi? Hai paura? Come ti senti adesso che sei senza pistola addosso pezzo di merda, quando hai fatto lo sbirro era meglio che ti facevi i cazzi tuoi, bastardo, ti mangiamo il cuore”*. CANNIZZO manifestava il suo turbamento, dicendosi preoccupato per l'incolumità sua e della sua famiglia.

Dalle intercettazioni condotte dai carabinieri di Reggio Emilia nel corso dell'anno 2012 emergeva un quadro di tutt'altro tenore.

In particolare, il 21/12/2012⁵⁴⁵, CANNIZZO, con la sua utenza n. 3482361577, chiamava un soggetto di nome “Giorgio” (identificato poi in Giorgio DI PASQUALE) chiedendogli *“la possibilità di avere schede Wind”*, per poi dirgli di *“prendergliene una e intestarsela (a Giorgio)”*; Giorgio acconsentiva e i due decidevano di incontrarsi l'indomani per discutere della cosa. Dopo circa un'ora CANNIZZO richiamava⁵⁴⁶ DI PASQUALE chiedendogli nuovamente e espressamente di intestare a nome suo la scheda telefonica di cui CANNIZZO aveva bisogno, dicendogli che ne aveva urgente necessità, trovando la disponibilità dell'interlocutore, che però doveva chiedere ad altra persona più esperta di queste cose.

Lo stesso giorno ed in quelli a seguire si registravano dei contatti fra CANNIZZO Mario e SILIPO Antonio nel corso dei quali i due prendevano accordi per vedersi.

Il 27/12/2012 CANNIZZO chiamava SILIPO dicendogli che *“fra un po' sarebbe andato da lui con la scheda e avrebbero fatto tutto”*; SILIPO gli diceva di presentarsi intorno alle 17:00 e CANNIZZO acconsentiva aggiungendo che *“così avrebbero fatto quel lavoro lì”*⁵⁴⁷.

Successivamente, alle ore 18:40 del 27/12/2012, sull'utenza di CANNIZZO si registrava una chiamata⁵⁴⁸ proveniente dall'utenza 3274603040 (intestata a persona straniera). Dopo alcuni squilli si attivava automaticamente la segreteria e l'interlocutore lasciava il seguente messaggio: *“Mario ciao sono il tuo amico e che fai non rispondi e che bastardo hai paura... Tu come ti senti adesso sei senza pistola addosso... eh pezzo di merda. .. Quando hai fatto lo sbirro era meglio che facevi i cazzi tuoi bastardo... Ti manca il cuore adesso i coglioni... bastardo...”*.

Gli inquirenti riconoscevano la voce dell'interlocutore in quella di SILIPO Antonio (“del tutto simile”).

Dopo circa un'ora, CANNIZZO ascoltava il messaggio e procedeva immediatamente a chiamare il suo avvocato, dicendogli, in tono che gli inquirenti definiscono “gioviiale” che *“è arrivato”* e chiedendogli quanto tempo avesse a disposizione per presentare denuncia.

In sede di interrogatorio reso ex art. 415 bis c.p.p., CANNIZZO Mario, sentito anche sulla contestazione in oggetto, ammetteva di essere ricorso a DI PASQUALE Giorgio per ottenere una scheda fittiziamente intestata a terzi, ma che ciò aveva fatto solo per parlare con i propri familiari e che detta scheda non aveva alcuna relazione con quella utilizzata per la minaccia.

Ebbene, il compendio probatorio riscontra adeguatamente, a parere del giudicante, l'ipotesi d'accusa.

E' acclarato (ed anche ammesso) il reperimento da parte di CANNIZZO Mario di una scheda telefonica intestata in modo fittizio a terza persona; ciò era avvenuto solo

⁵⁴⁵ Tel. n. 694 del 21/12/2012, ore 10: 27.

⁵⁴⁶ tel. n. 705 del 21/12/2012, ore 11:39.

⁵⁴⁷ Tel. n. 818 del 27/12/2012 , ore 09:54.

⁵⁴⁸ n. 831 del 27/12/2012 ore 18:40.

qualche giorno prima del fatto; con quella scheda (vengo "con la scheda"), CANNIZZO, il pomeriggio del 27/12/2012, in orario di poco antecedente a quello della telefonata minatoria, si era recato da SILIPO per "fare "quel lavoro lì" o "quella cosa", locuzioni caratterizzate da forzata genericità, sì da potersi fondatamente supporre che "la cosa da fare" fosse di natura illecita o comunque non rivelabile.

Il riconoscimento vocale del SILIPO da parte degli investigatori accredita l'ipotesi che "la cosa da fare" a casa sua non fosse altro che quella telefonata, tutta strumentale a far sì che CANNIZZO potesse tornare in possesso del tanto desiderato porto d'armi. Inoltre, balza all'evidenza la "forzatura" del progetto del CANNIZZO, che prima (nella denuncia del 12/7/2011) paventava il timore che la notizia della mancanza del porto d'armi fosse circolata nell'ambiente malavitoso che lo aveva preso di mira e poi (nel corpo della minaccia registrata in segreteria) proprio a tale mancanza faceva in modo che l'ignoto interlocutore si riferisse. Ciò, da un canto, pare scarsamente credibile e, dall'altro, rende evidente la strumentalità del fatto al conseguimento del titolo abilitativo, invece legittimamente revocatogli dall'autorità preposta.

CAP 71), 74) DILETTO ALFONSO, GIBERTINI MARCO, GERACE GENNARO, SARCONI NICOLINO E SILIPO ANTONIO. LA VICENDA DEL MARINABAY SRL E DEL MELARANCIO. FATTI ESTORSIVI COMMESSI NEL RAVENNATE.

Fonti: Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 16/1/2014 e 14/2/2014 (Vo. 33). Spontanee dichiarazioni DEBBI Giuliano (Vol. 22); sottofascicolo estorsione Ravenna e DEBBI Giuliano (Vol. 20), p.p. 4900/13 Mod. 21 Procura Ravenna (Vol. 70).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di tutti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente al capo 74; Riesame, adito da GIBERTINI Marco, conferma. Con ordinanza resa in sede di appello in data 21/9/2015, Trib. Libertà conferma gravità indiziaria anche per GERACE Gennaro e DILETTO Alfonso.

1. LE VICENDE.

Le due vicende di cui ai capi 71 e 74 vanno trattate unitariamente in quanto fra loro connesse, in particolar modo per l'identità del mandante, altro noto imprenditore emiliano, DEBBI Giuliano, già amministratore delegato del gruppo BIOERA Spa, (società quotata in borsa e collegata alla BURANI Spa) proprietario di negozi di erboristeria denominati DEBBI ERBE e di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, denominato MARINABAY.

Anche Giuliano DEBBI decideva di avvalersi di soggetti appartenenti all'organizzazione criminale in esame per la riscossione di crediti vantati verso terzi e, in altro caso, per liberarsi di un gestore ritenuto scomodo.

Le due vicende rilevano altresì in quanto nelle stesse compaiono alcuni dei personaggi centrali nel sodalizio criminale oggetto di processo, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, DILETTO Alfonso e, sulla sfondo, anche GIGLIO Giuseppe. Ciò ad attestare la politica espansionistica della consorceria, che aveva preso di mira uno stabilimento balneare del ravennate, ivi ritenendo di potere penetrare attraverso l'"anello debole" costituito, in questa occasione, dall'imprenditore DEBBI Giuliano.

L' anteriorità nel tempo dei fatti di cui al capo 74 impone di prendere le mosse da questi. Il 17 giugno 2013 GRASSI Mauro presentava denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Ravenna dichiarando che, quel pomeriggio, tre uomini si erano presentati presso il ristorante "La Locanda del Melarancio" situata in via Mentana n.33 (locale del quale egli era stato in precedenza legale rappresentante), chiedendo alla cameriera RUSSO Valentina notizie di lui ed intimandole di rintracciarlo. La RUSSO aveva riferito di non poterlo chiamare, ma, viste le insistenze dei tre sconosciuti (uno dei quali le mostrava un tesserino con la scritta CARABINIERI), aveva telefonato al responsabile del locale, Luca PERAZZINI - che in quel momento si trovava proprio in compagnia del GRASSI - al quale aveva spiegato quanto stava accadendo all'interno del ristorante. La telefonata era poi continuata tra uno dei tre sconosciuti ed il PERAZZINI, che, nonostante le richieste di incontrare GRASSI, aveva detto di non poterlo porre in contatto con lui.

GRASSI aveva quindi appreso che i tre si erano presentati al bar "Cascador" di Ravenna, dove avevano lasciato alla dipendente MINGOZZI Debora un biglietto con la scritta "TI HA CERCATO ANTONIO 3355614188" da consegnare al GRASSI.

Quello stesso pomeriggio, tra le ore 15:50 e le 16:48, il denunciante aveva ricevuto sulla sua utenza 3277340276 numerose chiamate provenienti dai nn. 3355614188 e 3288920589, alle quali non aveva risposto. Alle 16:50 aveva chiamato il secondo numero, al quale aveva risposto una voce maschile "*dal chiaro accento napoletano*", che gli aveva detto: "*Come mai non mi hai risposto prima, ti abbiamo cercato al melarancio e al cascador*". Alle insistenze del GRASSI tese a comprendere perché lo cercassero, l'interlocutore gli aveva riferito di "*dovergli parlare di persona*" annunciandogli che, se ciò non fosse avvenuto, lo sarebbero andati a cercare a casa ("*Se non ti fai trovare so che abiti a borgo montone e ti veniamo a cercare lì*"). Viste le insistenze, i due si erano accordati per vedersi nel pomeriggio successivo presso il bar "Cascador". GRASSI aveva deciso di sporgere subito denuncia, sentendosi minacciato dagli ignoti soggetti che lo stavano braccando.

Gli investigatori accertavano che l'utenza 3288920589 era intestata ad un cittadino marocchino mentre il numero 3355614188 era intestato alla società S.F.L. Trasporti ed Escavazioni Srl, con sede in Cadelbosco di Sopra (RE) via Belpoliti n.5, intestata a SILIPO Floriana e SILIPO Antonio, utenza il cui utilizzo da parte dell'imputato SILIPO Antonio è già stata ampiamente comprovata.

Il 18 giugno i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna, visto l'appuntamento concordato dal GRASSI, approntavano un servizio di controllo della zona limitrofa al bar "Cascador", ivi rilevando la presenza del denunciante seduto ad un tavolo esterno, intento a parlare con uno sconosciuto, successivamente raggiunto da altre due persone.

Al termine dell'incontro, i tre venivano fermati mentre si portavano verso una BMW di colore nero trg. EP368HP e identificati in SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino e GIBERTINI Marco.

Negli uffici della polizia giudiziaria, SILIPO giustificava la presenza a Ravenna asserendo di dovere incontrare tale GRASSI Mauro a seguito di una cessione di credito ricevuta da parte di DEBBI Giuliano, creditore del GRASSI per la somma di 200.000 €, consegnando, a riprova, copia della documentazione relativa.

SARCONE e GIBERTINI confermavano quanto dichiarato da SILIPO in ordine al credito vantato nei confronti del GRASSI, precisando di essersi limitati ad accompagnare il loro amico all'appuntamento.

Dopo l'incontro, GRASSI Mauro era sentito a verbale. Lo stesso riferiva:

- di aver incontrato "Antonio" (poi raggiunto dagli altri due accompagnatori) il quale lo aveva informato di aver "acquistato" da DEBBI Giuliano un credito che quest'ultimo vantava nei suoi confronti (mostrandogli delle fotocopie di ricevute che GRASSI e la sua ex moglie, nell'aprile del 2008, avevano sottoscritto in occasione della ricezione del denaro da parte del DEBBI) e che per l'estinzione di tale debito era disposto a dilazionare i pagamenti in dieci anni;
- di aver riferito ad "Antonio" di essere in possesso della documentazione che attestava che nulla, invece, doveva al DEBBI e di aver stabilito con il suo interlocutore di rivedersi la settimana successiva per verificare la posizione di credito/debito in trattazione;
- che "Antonio" aveva affermato che, qualora la documentazione in suo possesso si fosse rivelata genuina, sarebbero "stati cazzi del Debbi", che gli avrebbe dovuto restituire la somma ricevuta per la cessione del credito;
- di aver registrato il colloquio con "Antonio" su un microregistratore (consegnato ai carabinieri);
- di aver conosciuto DEBBI Giuliano circa sei anni addietro, quando lo stesso aveva acquistato lo stabilimento balneare NELLO BEACH di Marina di Ravenna e di avere, per il DEBBI, avviato e promosso, nell'anno 2008, l'attività dello stabilimento (con la nuova denominazione MARINABAY), sia come gestione del bagno sia del ristorante annesso, al quale era stata data la nuova denominazione "Melarancio Mare" (all'epoca GRASSI gestiva il ristorante "La Locanda del Melarancio" di via Mentana n.33, ove gli esattori si erano, in prima battuta, recati a cercarlo);
- nello stesso periodo DEBBI aveva mostrato anche interesse all'acquisto delle quote di sua proprietà del ristorante "Locanda del Melarancio" di Ravenna ed al fine gli aveva consegnato la somma in contanti di circa 150.000 €, suddivisa in alcune *tranche*, fatto per il quale GRASSI aveva sottoscritto insieme alla sua ex moglie quelle ricevute mostrategli da "Antonio" nel corso dell'incontro;
- al termine della stagione estiva 2008, però, DEBBI gli aveva riferito di non essere più interessato alla cogestione del ristorante Melarancio di Ravenna ed aveva quindi chiesto la restituzione della somma anticipata, richiesta alla quale il GRASSI non aveva ottemperato, ritenendo che si fosse trattato di una caparra che non doveva più restituire a fronte del cambiamento di idea del DEBBI, forte del fatto di aver lavorato tutta l'estate nell'organizzazione degli eventi del bagno MARINABAY e che nel ristorante annesso era stato utilizzato il nome del suo ristorante di Ravenna sfruttandone così la notorietà;
- da quel momento non aveva avuto più contatti con DEBBI, che non aveva avanzato più alcuna richiesta di restituzione delle somme consegnategli nel 2008.

Una decina di giorni dopo, nella stessa zona di Ravenna, i fatti di cui al capo 71.

Verso le ore 8:30 del 30 giugno 2013, APUZZO Ugo, gestore del già citato stabilimento balneare MARINABAY di Marina di Ravenna, richiedeva l'intervento dei carabinieri in quanto, poco prima, si erano presentati nel locale tre individui di origine calabrese che, a suo dire, lo stavano minacciando.

Per una migliore comprensione della vicenda, è bene premettere che APUZZO Ugo gestiva i locali in forza di un contratto di affitto di azienda della durata di quattro anni



stipulato fra la società MARINABAY Srl con sede a Reggio Emilia - titolare della concessione demaniale e legalmente rappresentata da BETTARIGA Giacomo - e la società DIVINA Srl sedente a Carpi (MO), la cui legale rappresentante si identificava nella cittadina brasiliana SOUZA SANDER Giovana, società, quest'ultima, per la quale APUZZO lavorava. La MARINABAY Srl era a sua volta posseduta dalla SOGNO VERDE Srl (società riconducibile a DEBBI Giuliano) e dalla VIESSE Srl (società bresciana riconducibile a VISCONTI Enrico), ciascuna per il 50% delle quote.

Il personale intervenuto, dopo aver identificato (oltre all'APUZZO) gli altri soggetti che partecipavano al diverbio in DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro e SPAGNOLO Mattia (minorenne), richiedeva spiegazioni sulla discussione in essere. APUZZO, qualificandosi gestore in forza del citato contratto di affitto fra MARINABAY Srl e DIVINA Srl, riferiva di avere chiamato i carabinieri perché impaurito per la presenza dei tre soggetti, che erano sopraggiunti qualificandosi - a suo dire senza alcun titolo - quali nuovi proprietari dello stabilimento balneare da lui gestito. In particolare, GERACE Gennaro appariva quale titolare dell'usufrutto del 50% delle quote della società MARINABAY Srl, costituito in suo favore dalla società SOGNO VERDE Srl (DEBBI Giuliano) con atto notarile redatto a Reggio Emilia in data 28/6/2013 e scadente il 15/9/2013⁵⁴⁹. DILETTO Alfonso, pur non avendo alcun titolo, interloquiva per conto del cognato GERACE Gennaro e riferiva di essersi recato presso la stabilimento balneare per verificarne gli incassi, avendone il diritto in forza dell'acquisizione dell'usufrutto sopra citato.

Alle ore 20:15 del giorno seguente, APUZZO Ugo chiedeva nuovamente l'intervento dell'Arma perché i medesimi soggetti calabresi con i quali aveva avuto il diverbio la mattina precedente si erano ripresentati. I carabinieri, giunti sul posto, identificavano GERACE Gennaro, DILETTO Alfonso, LAZZARINI Giuseppe, DALLOLIO Andrea e GRANDE Domenico. APUZZO affermava che i calabresi si erano ripresentati nello stabilimento balneare intimandogli di lasciare i locali e minacciandolo di *"impiccarlo e di dare fuoco al locale"* (frase pronunciata da DILETTO Alfonso).

Danno atto i verbalizzanti intervenuti del fatto che DILETTO Alfonso interloquiva con gli stessi spiegando le ragioni del GERACE e mostrando le copie degli atti che davano titolo a quest'ultimo, parlando al posto del GERACE *"il quale sembrava impacciato e appariva non essere a conoscenza di nulla"*⁵⁵⁰. DILETTO riferiva di essersi portato nel locale unitamente al cognato GERACE Gennaro e ai due commercialisti DALLOLIO e GRANDE per verificare se l'APUZZO stesse gestendo soltanto la ristorazione e non la spiaggia, il bar e la discoteca. I due commercialisti confermavano le dichiarazioni del DILETTO e riferivano che avevano già telefonicamente contattato la Polizia Municipale e che avrebbero depositato un esposto scritto (circostanza effettivamente appurata dai carabinieri intervenuti che prendevano contatti con il funzionario della polizia municipale, che confermava di essere al corrente dei fatti e di essere in attesa del reclamo scritto).

APUZZO, invitato a sporgere denuncia per le minacce subite, declinava l'invito.

Ancora, alle ore 8:35 del 2 luglio 2013, i carabinieri di Ravenna intervenivano su richiesta dello stesso APUZZO Ugo, il quale riferiva che i calabresi che lo avevano minacciato nei giorni scorsi erano nuovamente lì e che temeva che la situazione potesse degenerare. Al momento di quest'ultimo intervento, i militari accertavano la presenza di

⁵⁴⁹ Documento allegato, Vol. 20.

⁵⁵⁰ Annotazione CC relativa all'intervento (Vol. 20).

DILETTO Alfonso, LAZZARINI Giuseppe, SPAGNOLO Mattia e DALLOLIO Andrea. DILETTO Alfonso riferiva di non aver avuto, quel giorno, alcuna discussione con l'APUZZO, ma di trovarsi lì in attesa dell'arrivo di personale della Polizia Municipale con il quale avrebbe definito la posizione dell'APUZZO all'interno del locale, *"riprendendosi gli oggetti di sua proprietà presenti nello stabilimento"*.

Nel frattempo si accertava che presso la locale Polizia Municipale, GERACE Gennaro, in qualità di delegato ad agire con conto della MARINABAY Srl, aveva depositato un esposto lamentando l'illiceità della attività svolta presso lo stabilimento balneare della DIVINA Srl perché, a suo dire, priva del contatto di affitto di azienda. Agli atti in quella sede depositati era allegato (ed acquisito) un documento sottoscritto da DEBBI Giuliano in data 25/4/2013, con il quale lo stesso, in qualità di consigliere delegato della MARINABAY Srl, delegava i propri poteri amministrativi allo stesso GERACE Gennaro⁵⁵¹.

DEBBI, convocato dai carabinieri di Ravenna per chiarire il suo ruolo nella vicenda, prendeva subito le distanze dall'opera di "recupero" svolta da SILIPO e GIBERTINI, ai quali pure aveva affidato l'incarico. Successivamente inviava al SILIPO una raccomandata tesa a stigmatizzarne la condotta ed a risolvere ogni rapporto col medesimo⁵⁵².

Lo stesso DEBBI Giuliano, il 21/8/2013, telefonava ai carabinieri di Ravenna mostrando l'impellente necessità di narrare la vicenda che lo vedeva coinvolto. Il M.ilo DE MASI redigeva annotazione della lunga conversazione intrattenuta, dichiarazioni poi reiterate e specificate dal DEBBI che al fine si presentava spontaneamente presso la Procura di Bologna, in data 11/9/2013.

Sostanzialmente DEBBI riferiva che negli ultimi due mesi aveva confidato al suo amico Marco (GIBERTINI) il problema in essere con il GRASSI e questi lo aveva consigliato di utilizzare, per il recupero del credito, SILIPO Antonio, persona che, secondo il GIBERTINI, era già riuscita a recuperare denaro per conto di una nota azienda di Modena. Allo scopo, GIBERTINI gli aveva consegnato la copia di un contratto di cessione del credito e DEBBI ne aveva compilato uno simile, che aveva consegnato al GIBERTINI per farlo firmare al SILIPO. Dopo la firma di quest'ultimo, il GIBERTINI glielo aveva riconsegnato affinché DEBBI vi apponesse, a sua volta, la propria sottoscrizione.

Successivamente DEBBI aveva incontrato in due occasioni il SILIPO (sempre alla presenza del GIBERTINI): una volta in un bar di Reggio Emilia ed una seconda volta presso l'azienda del SILIPO.

DEBBI riferiva di non avere ricevuto alcuna somma di denaro per la cessione del credito, pur essendosi SILIPO impegnato a versargli quanto prima 15.000 €.

In sede di spontanee dichiarazioni avanti alla A.G., in sintesi lo stesso DEBBI riferiva:

- di aver acquistato il MARINABAY, uno stabilimento balneare del ravennate, nell'anno 2008, insieme al suo socio Enrico VISCONTI, presidente del noto

⁵⁵¹ Documento allegato, Vol. 20.

⁵⁵² Di ciò vi è traccia anche nelle tel. RIT 2241/13, conversazione nr. 531 del 12/9/2013 ore 11,26 e RIT 1992/13, conversazione nr. 11355 del 3/10/2013 ore 18,47 fra SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco, nel corso delle quali SILIPO si lamentava dell'atteggiamento del committente DEBBI, che oramai non poteva più ritirarsi dall'incarico: *"...hanno avuto un COSTO va bene? e io DEBBO RECUPERARE I MIEI COSTI, debbo! Ok? Quindi lui non si può ritirare dall'incarico.. non mi può far ritirare dall'incarico?"*



calzaturificio VALLEVERDE. Dopo averlo gestito personalmente e con l'aiuto della coniuge, occupandosi di organizzazione di eventi e matrimoni, DEBBI aveva accusato difficoltà di rientro economico dai debiti contratti con le banche ed aveva palesato al VISCONTI l'intenzione di cedere la gestione dell'attività. Quest'ultimo gli aveva presentato un certo Ugo APUZZO di Carpi, che avrebbe corrisposto 180.000 € all'anno per la gestione. Il contratto di subentro nella gestione del MARINABAY era stato formalizzato da BETTARIGA⁵⁵³ e APUZZO.

- APUZZO aveva sottoscritto il contratto gestendo lo stabilimento a nome "DIVINA", fatto che, secondo DEBBI, avrebbe potuto determinare la decadenza della concessione demaniale, intestata a MARINABAY;
- DEBBI aveva deciso di cedere l'usufrutto del locale a "*certe persone portate da GIBERTINI*", ossia GERACE Gennaro, che, prima di quel momento, DEBBI non aveva mai conosciuto. L'idea di cedere l'usufrutto era stata del commercialista, perché in questo modo si evitava il diritto di prelazione del socio del DEBBI. L'usufruttuario era stato poi individuato da GIBERTINI, che gli aveva detto di avere dato un buon consiglio anche per un fatto analogo legato al locale AMARCORD di Reggio Emilia;
- per il contratto di usufrutto GIBERTINI, GERACE e un certo "Alfonso"⁵⁵⁴ si erano recati dal suo commercialista DALL'OLIO Andrea, ciò nonostante la contrarietà del socio VISCONTI Enrico, intenzionato a proseguire, invece, con la gestione di APUZZO;
- era stato messo al corrente della "visita" che GERACE e "Alfonso" avevano fatto ad APUZZO ed aveva appreso da questi (o dal suo commercialista) delle minacce ricevute: in particolare aveva appreso del fatto che APUZZO era stato minacciato di venire impiccato;
- facendo un passo indietro, risalendo al marzo del 2013, DEBBI ricordava il suo incontro con SILIPO Antonio, visto una prima volta presso COSTI Omar (quest'ultimo, già socio del DEBBI in affari, al quale peraltro DEBBI imputava la perdita di ingenti somme di denaro); GIBERTINI aveva poi "tessuto le lodi" del SILIPO, proponendoglielo per la soluzione dei suoi problemi finanziari del momento: "*Dice [GIBERTINI]: "Ma tu, non hai qualche credito, qualche cosa che non hai riscosso, ti faccio vedere come lavorano, perché ti voglio dare una mano, perché vedo che sei in difficoltà, ti voglio dare una mano". "Guarda, se mi vuoi dare una mano", dico: "Trova qualcuno che compri Marinabay, come hai fatto con il .. con il .. con Amarcord di Reggio Emilia". E da lì, da lì .. viene la segnalazione di ..[...] Poi cosa succede? Succede che .. mi dice: "Ti voglio far vedere, questa qua, è gente seria, è gente seria, ti faccio vedere dove sono, dov'è che hanno un'azienda, che hanno un'attività". Allora, dice, dice: "Ci troviamo a Sesso, a Sesso c'è un hotel", no? Io metto sul navigatore Sesso, vado lì, mi prende in macchina e mi porta in una campagna, lì, dove, arrivo in una casa, che penso sia la casa di Silipo, dove c'è: gru, ruspe, camion, della roba, no? Lui mi dice: "Guarda che io ho lavorato per le cooperative, per Unieco",*

⁵⁵³ DEBBI sostiene di non aver mai conosciuto BETTARIGA, che era stato posto a legale rappresentante dal VISCONTI così sostituendo la figlia del DEBBI stesso, visto che di prassi "si faceva a rotazione".

⁵⁵⁴ Da identificarsi in DILETTO Alfonso. DEBBI sostiene che anche Alfonso, con cui intrattenne diverse telefonate per la questione, gli era stato presentato dal GIBERTINI.



gli dico alcuni nomi di dirigenti che conosco molto bene. "Come, non li conosco?". Mi racconta anche come sono fatti. "Ah, cazzo". Poi, mi dice: "Io ho una azienda di recupero crediti, regolare". Mi fa vedere un .. un modulo, modulo .. dice: "Guarda quest'azienda qua che è un'azienda importante di trasporti di Modena, ho fatto recupero anche per loro, regolare, tutto a posto; poi lavoro anche per un tuo amico, tu conosci". Dico: "Chi è il mio amico?". "Si chiama Salsi, non glielo dire, non glielo dire, però". Io, Salsi, lo conosco da tanti anni, gli ho fatto da psicologo quando aveva problemi con mogli, morose, compagne, faceva casino, no? Non gli dico niente subito a Salsi, a Salsi. Vedo che c'è Gibertini che va a cena con l'avvocato di Minimum .. lavora a Telereggio, lo conoscono tutti, gira con della gente, imprenditori più importanti di Reggio Emilia, mi dice: "Ti voglio aiutare, fidati di me", comincio quasi a fidarmi, no? "Mah, sì, dai". E poi dopo mi dice: "Fagli fare una cosa piccola e vedi come lavorano!"

- DEBBI si determinava così ad affidare il recupero di due crediti, il primo che la società MARINABAY vantava nei confronti del tale "signor Melarancio" (GRASSI Mauro), l'altro verso tale Massimo MAGRINI. GIBERTINI aveva lungamente insistito per fargli firmare la cessione del credito in favore di SILIPO, documentata da un modulo che il dichiarante consegnava in originale al Pubblico Ministero. Nello stesso periodo, sempre tramite, GIBERTINI, era ricorso all'*escamotage* della intestazione dell'usufrutto al GERACE per liberarsi della gestione APUZZO;
- DEBBI raccontava quindi della nascita del credito nei confronti del GRASSI, a cui avrebbe finanziato 200.000 euro a titolo di anticipo per il rilevamento di parte dell'attività al fine di consentirgli di pagare i debiti contratti con le banche (tale essendo l'ammontare dei debiti figuranti a bilancio). DEBBI asseriva di aver consegnato i denari in più occasioni, prima della sottoscrizione del "contratto". Al momento della formalizzazione del contratto, però, DEBBI aveva notato che l'attività aveva un bilancio in rosso di un milione di euro, motivo per cui aveva deciso di recedere dagli accordi e di chiedere la restituzione dei 200 mila euro consegnati a GRASSI;
- dopo la sottoscrizione della cessione del credito, era stato contattato da GIBERTINI e lo aveva incontrato; GIBERTINI (giunto in macchina con SILIPO Antonio e SARCONI Nicolino) lo aveva rassicurato sul fatto che il recupero stava procedendo per il meglio ("*siamo andati da Grassi, tutto a posto [...] facciamo un piano di rientro*"). La mattina successiva era stato, però, chiamato dai carabinieri di Ravenna, fatto che aveva ingenerato in lui forte preoccupazione;
- tornando sulla questione relativa alla gestione del MARINABAY, DEBBI aggiungeva che, prima della gestione "Apuzzo", si era proposto GIGLIO ("*quello dei camion...di Montecchio Emilia*"), come acquirente della società, ipotesi però scartata perché, da informazione assunte dal suo commercialista, aveva appreso trattarsi di persona non raccomandabile; nel corso della trattativa DEBBI si era recato, insieme al suo socio VISCONTI a casa di GIGLIO, ove era presente anche il commercialista CLAUSI; GIGLIO era intenzionato ad acquistare l'intero pacchetto delle quote della società ed era rimasto sorpreso per la brusca interruzione della trattativa.



2. TESI DIFENSIVE.

GIBERTINI affermava che DEBBI aveva conosciuto SILIPO Antonio in virtù del suo rapporto di affari con COSTI Omar. GIBERTINI aveva appreso che DEBBI aveva manifestato ai calabresi la volontà di cedere la gestione del MARINABAY, sicché era stato messo in contatto con il commercialista CLAUSI al fine di *“allestire un pool di imprenditori calabresi”*, progetto non proseguito per l'ostilità del socio del DEBBI, VISCONTI. Nonostante ciò, però, DEBBI aveva continuato ad avvalersi dei calabresi perché non convinto della opzione scelta dal suo socio in relazione alla gestione dello stabilimento balneare. GIBERTINI si dichiarava estraneo alla vicenda relativa al tentativo di estromissione di APUZZO, riferendo di essersi recato da DEBBI per ritirare due cessioni di credito che lo stesso aveva eseguito in favore di SILIPO Antonio. GIBERTINI era stato mandato da SILIPO ad eseguire quella commissione perché SILIPO sapeva che era un suo amico. In occasione della trasferta a Ravenna per incontrare il debitore del DEBBI (GRASSI), SILIPO gli aveva chiesto a sorpresa di accompagnarlo all'appuntamento. Presso il bar, GIBERTINI era rimasto all'interno dell'esercizio, mentre all'esterno SILIPO interloquiva con GRASSI e SARCONE stava a qualche metro di distanza. Era vero che, al ritorno, aveva informato DEBBI di quanto accaduto a Ravenna.

Nell'interrogatorio di garanzia del 4/2/2015, GERACE Gennaro premetteva di essere il cognato di DILETTO Alfonso. Quest'ultimo gli aveva proposto di gestire un locale con lui in riviera; aveva accettato senza altro chiedere. Pertanto, un giorno, si era recato da un notaio ed aveva acquisito da DEBBI Giuliano l'usufrutto delle quote del MARINABAY. Non era stato corrisposto alcunché per l'usufrutto. Con in mano la documentazione, quindi, il dichiarante, insieme a DILETTO Alfonso e ad un nipote, si erano recati presso lo stabilimento balneare per dimostrare ad APUZZO che il locale era loro. Erano andati più volte ed erano anche intervenuti i carabinieri, anche se loro non avevano minacciato nessuno. GERACE non aveva più saputo nulla della questione riferendo che *“tutta la vicenda [era] stata gestita dal cognato”* (DILETTO Alfonso). A domanda del P.M., GERACE dichiarava di avere conosciuto DEBBI, per la prima volta, poco prima di recarsi dal notaio; non ricordava di avere ricevuto da quest'ultimo una delega di poteri (la cui copia invece è in atti), affermando di sapere sì leggere ma di avere difficoltà a comprendere il significato degli atti giuridici.

Il difensore di DILETTO Alfonso e GERACE Gennaro ha raccolto ed allegato le dichiarazioni acquisite dai commercialisti - rispettivamente di DEBBI Giuliano e di DILETTO-GERACE - DALLOLIO Andrea e GRANDE Domenico⁵⁵⁵. Alla luce del tenore delle stesse e delle risultanze investigative comunque già presenti in atti, la ricostruzione della vicenda proposta dalla Difesa fa leva sulla effettiva irregolarità della gestione dello stabilimento balneare da parte di APUZZO Ugo, il quale non era stato autorizzato dal demanio al subentro nella concessione intestata alla MARINABAY. La cessione dell'usufrutto delle quote da parte di DEBBI in favore di GERACE era stata pertanto effettiva e funzionale a far acquisire a DILETTO e GERACE la gestione del complesso balneare, sicché, al più, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poteva trattarsi.

⁵⁵⁵ Già prodotte in sede di impugnazione cautelare e allegate alle memorie depositate dal difensore di DILETTO Alfonso.



3. CONCLUSIONI.

La dinamica dei fatti ricostruita in tesi d'accusa è convincente: sulla stessa convergono in modo armonico i plurimi elementi probatori raccolti.

Nelle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime (GRASSI a APUZZO) si apprezza in particolar modo l'indice di genuinità costituito dalla spontaneità.

Trattasi - in entrambi i casi - di persone che, venute a contatto con gli ambienti malavitosi in oggetto, ne hanno apprezzato immediatamente la pericolosità, subito rivolgendosi ai carabinieri per invocare protezione, ancorché, nel caso di APUZZO Ugo, senza poi procedere con la formalizzazione delle accuse. Le dichiarazioni, dotate di logica e coerenza, sono poi ampiamente riscontrate, nel caso di GRASSI, dalla registrazione della conversazione intervenuta con i calabresi e trascritta in atti e, in entrambi i casi, dalla conforme documentazione allegata e dalle affermazioni degli stessi imputati, primo fra tutti l'imputato - separatamente giudicato - DEBBI Giuliano.

Quest'ultimo ha offerto un contributo dichiarativo caratterizzato da immediatezza, precisione e coerenza logica. Se ne apprezza altresì la sostanziale costanza dichiarativa. L'imprenditore emiliano, resosi conto della caratura criminale delle persone alle quali si era improvvidamente affidato (questo secondo la sua versione difensiva) ovvero comunque temendo le conseguenze dell'intervento delle forze dell'ordine, ad un certo punto ha mostrato volontà collaborativa, narrando i dettagli delle vicende che lo avevano visto coinvolto. Plurimi i riscontri alle sue dichiarazioni rinvenibili nel complessivo compendio, che offre la ricostruzione di una dinamica assolutamente credibile, in parte ammessa o comunque non smentita dai correi.

Anche Giuliano DEBBI, come altri di cui si è già detto ai paragrafi che precedono, è un imprenditore locale che ha deciso di affidare la soluzione di alcune sue questioni al clan. Ciò ha fatto attraverso colui che l'indagine ha ben tratteggiato nel ruolo di "cerniera" fra impresa e potere malavitoso, Marco GIBERTINI. E' quest'ultimo, infatti, che ha interceduto con DEBBI affinché lo stesso affidasse la riscossione dei suoi crediti (fra i quali quello vantato nei confronti di GRASSI) all'opera di SILIPO Antonio, che poi vi ha provveduto, come sempre, affiancato da SARCONI Nicolino.

Né si invochi l'intervenuta "cessione del credito", *modus operandi* del duo SARCONI/SILIPO la cui natura tutta strumentale ad occultare l'illiceità dell'operato è già emersa con chiarezza. Certo che quel credito (di dubbia esigibilità, trovando lo stesso la sua causa nella dazione da DEBBI a GRASSI di una ingente somma di denaro in contante la cui ripetibilità era del tutto incerta), ancorché esistente, non è stato ceduto a SILIPO, che infatti nulla ha corrisposto a DEBBI quale contropartita, ma che aveva il solo incarico di recuperarlo lì dove le vie legali erano precluse o assolutamente inopportune.

La modalità con la quale gli imputati hanno tentato di farsi corrispondere del denaro da GRASSI Mauro integra gli estremi della tentata estorsione, poi non portata a compimento per l'intervento dei carabinieri.

Così la ricerca del debitore la prima volta (17/6/2013), presentandosi gli imputati numerosi, insistenti e con metodi intimidatori ("Se non ti fai trovare so che abiti a borgo montone e ti veniamo a cercare lì"), tanto da determinare la vittima a rivolgersi subito alle forze dell'ordine.

Dall'ascolto della registrazione del colloquio intervenuto il giorno dopo fra gli imputati e la vittima si coglie la collaudata subdola modalità intimidatoria del SILIPO (forte della presenza del taciturno SARCONI alle sue spalle), tutta tesa ad ostentare una finta cortesia e civiltà di modi, ma invero ricca di spunti allusivi. Così quando gli imputati

facevano capire alla vittima di aver voluto prima vedere personalmente dove viveva e accertarsi di quali beni disponesse (*“però abbiamo visto dove sei, dove non sei, cos’hai, cosa non hai!”*), ammonendolo con frasi del tipo: *“e non ci teniamo neanche a perdere tempo! Non vogliamo! Come né tu né noi! Perché giustamente non siamo in giro per... scherzare! Hai capito quello che ti voglio dire?”*. Sempre nel corso della conversazione, SARCONE, allorché GRASSI gli rinfacciava che lui e i suoi complici si erano presentati con un falso distintivo da carabinieri e lo avevano minacciato per indurlo a incontrarli dicendo che altrimenti sarebbero andati a cercarlo a casa, ha ribattuto: *“dov’è la minaccia? Ti sei rifiutato, non hai risposto”* e SILIPO ha aggiunto a mo’ di scherno: *“Se queste son minacce!”*. Ancora, emblematica la frase con la quale SILIPO faceva intendere che i loro servizi non avevano comunque committenti privilegiati (*“tu potrai dire “guarda: io te li posso dare in per tempo!”*. *Va bene! Una volta che ci siamo chiariti, “io non devo dare nulla”, e hai bisogno di noi, hai bisogno, questo è il nostro mestiere! Questo è il nostro lavoro!”*), così come, del resto, confermato dalle altre vicende estorsive già sopra esaminate.

Gli incarichi ricevuti da SILIPO e SARCONE sono sempre caratterizzati da una dinamica mutevole e non rigidamente predeterminata, potendosi anche ritorcere in danno del committente, muovendosi sostanzialmente nella direzione dove porta il fiuto del denaro.

Al fatto hanno attivamente partecipato gli imputati SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino e GIBERTINI Marco, quest’ultimo non limitandosi ad una funzione di mero intermediario, ma, questa volta, recandosi insieme ai sodali all’appuntamento con il debitore.

Ancora, DEBBI era ricorso al sodalizio, sempre tramite l’opera di GIBERTINI, anche per agire su diverso fronte, per eliminare dalla gestione dello stabilimento balneare di Marina di Ravenna l’indesiderato APUZZO.

L’assunto difensivo, che vede nell’operazione in oggetto una reale - e non fittizia - volontà del duo DILETTO-GERACE di acquisire la gestione del MARINABAY, non è per nulla decisivo.

Verosimilmente, dopo avere tentato GIGLIO, si era fatto avanti DILETTO per l’investimento in oggetto, all’evidenza ritenuto dal sodalizio remunerativo, occasione di espansione territoriale e soprattutto realizzabile grazie alla connivenza di un imprenditore che oramai con la ‘ndrangheta si era “sporcat le mani”, DEBBI Giuliano. Ancorché gli imputati si volessero davvero impossessare di tale esercizio e non semplicemente limitarsi a favorire il DEBBI per poi uscire di scena, in ogni caso, dovevano, come prima cosa, liberarsi della gestione APUZZO, e ciò hanno tentato di fare con metodi intimidatori ed azionando una pretesa sfornita di fondamento giuridico. Il temporaneo usufrutto delle quote sociali conferito ad un soggetto che ha dimostrato di avere scarsa consapevolezza di cosa stava accadendo, quale GERACE Gennaro (evidente schermo di DILETTO Alfonso), era un’operazione fittizia tutta strumentale al fatto estorsivo, creata al solo fine di offrire un titolo apparente al GERACE (*rectius* al DILETTO) per imporsi sul vecchio gestore. Ancorché così non fosse, la pretesa rimarrebbe in ogni caso di natura palesemente ingiusta, non essendo l’usufruttuario del 50% delle quote di una società di capitali il legale rappresentante della stessa (che era invece BETTARIGA Giacomo) e non potendo pertanto costui, con “un colpo di mano” estromettere l’affittuario.

La versione che pare più convincente è quella sostenuta dallo stesso DEBBI Giuliano, il quale, ravvisando la possibilità che nascessero contestazioni con il demanio per la



gestione del non gradito APUZZO, ha riferito di avere incaricato GIBERTINI per "mettere pressione" al suo socio VISCONTI e dato mandato a terzi per "andare a litigare" al posto suo⁵⁵⁶. Di qui il motivo dell'interposizione dei calabresi, ben più capaci di "litigare" rispetto a lui e le cui più ampie mire sulla redditizia attività balneare della riviera dovevano necessariamente passare attraverso l'estromissione del pregresso gestore.

Di qui l'ingiustizia del profitto che la complessa operazione tendeva comunque a realizzare.

Sul fronte del carattere intimidatorio dell'azione, si osserva che la stessa è attestata dall'atteggiamento della vittima, che, fortemente intimorita, per ben tre volte ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Nel corso del secondo accesso, DILETTO Alfonso ha pronunciato frasi dall'inequivoco tenore minaccioso (di impiccare il gestore e di dare fuoco allo stabilimento). Che il reiterato intervento del gruppo sul luogo di lavoro della vittima - modalità, già di per se stessa, del tutto anomala per la soluzione di una controversia, ancorché con carte alla mano - non fosse diretto ad instaurare una civile trattativa o solo ad avanzare una rimostranza è confermato anche da DEBBI Giuliano. Quest'ultimo, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese al P.M., ha riferito, oltre al fatto di avere appreso delle minacce ricevute dall'APUZZO dalla stessa vittima ovvero dal suo commercialista Andrea DALLOLIO, che proprio DALLOLIO gli aveva detto di essere stato obbligato a rimanere lì, che quelli coinvolti in tale affare erano un "branco di maiali" consigliandogli di "lasciar stare", ovvero di non avere più rapporti con loro⁵⁵⁷.

Il quadro non muta a fronte delle dichiarazioni raccolte in indagini difensive dai due commercialisti⁵⁵⁸ - peraltro presenti ai fatti e quindi certamente impegnati anche a difendersi - che non hanno fatto altro che reiterare quanto già dichiarato ai carabinieri all'atto del loro intervento, ossia di non avere personalmente udito minacce, DALLOLIO comunque ricordando che APUZZO, in presenza dei carabinieri, disse loro di essere stato, invece, minacciato.

Gli atti erano idonei e diretti in modo non equivoco verso il fine criminoso, non portato a compimento per l'ostinata reazione della vittima e l'intervento dei carabinieri, che hanno condotto lo stesso DEBBI a mutare atteggiamento, sicché il sodalizio ha visto anche indebolirsi il canale privilegiato di penetrazione nell'affare rappresentato dall'imprenditore loro contiguo, che ha invece cominciato a manifestare cenni di cedimento.

Al fatto hanno consapevolmente partecipato tutti gli odierni imputati, DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro e GIBERTINI Marco, i primi due con ruolo attivo nell'intimidazione della vittima, il terzo nella sua abituale funzione di *promoter* della 'ndrangheta in Emilia.

Ancorché GIBERTINI abbia tentato di "tirarsi fuori" da questa vicenda, gli atti depongono in senso contrario.

DEBBI ha rimarcato con certezza di avere affidato anche l'incarico per la soluzione del problema del MARINABAY al GIBERTINI, il quale gli aveva presentato GERACE Gennaro, che ha funto da prestanome per schermare la figura di DILETTO Alfonso, quest'ultimo soggetto inserito con compiti apicali nel sodalizio criminoso, al pari di

⁵⁵⁶ Spontanee dich. DEBBI, pag. 48.

⁵⁵⁷ Spontanee dich. DEBBI, pag. 127, 128.

⁵⁵⁸ Già allegate in sede di impugnazione cautelare e allegate alle memoria depositata dal difensore di DILETTO Alfonso.

SARCONE Nicolino. Pertanto, non sembra affatto casuale l'intervento proprio di DILETTO Alfonso (e, per lui, di GERACE Gennaro), anch'egli espressione del sodalizio malavitoso al quale GIBERTINI era fortemente contiguo.

Le dichiarazioni di DEBBI sono inoltre riscontrate da quelle rese al difensore di DILETTO e GERACE ex art. 391 bis c.p.p. da DALLOLIO Andrea. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato che, nella primavera del 2013, aveva ricevuto nel suo studio i sig.ri GERACE e DILETTO, accompagnati dal loro commercialista GRANDE Domenico, tutte persone "indirizzate da Marco GIBERTINI, giornalista di Telereggio, il quale aveva precedentemente parlato con DEBBI sapendo che il DEBBI era intenzionato a cedere l'attività di MARINABAY".

Anche GERACE, prestandosi alla intestazione formale degli atti in favore del cognato DILETTO Alfonso si da agevolare l'attività di estromissione dell'APUZZO e - verosimilmente - i suoi più ampi progetti di accaparramento dell'attività economica, e poi presenziando all'intimidazione nei confronti della vittima, ha reso un consapevole e concreto contributo concorsuale al fatto.

Si ravvisa la sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e della qualità soggettiva dei correi di appartenenti al sodalizio (DILETTO quanto al capo 71 e SARCONE e SILIPO quanto al capo 74).

In relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, si osserva che, ancorché - come si evince dall'atteggiamento della vittima e dal tenore della registrazione consegnata agli inquirenti - GRASSI Mauro fosse certamente intimorito da quella presenza, non vi è sufficiente riscontro del fatto che lo stesso abbia compreso l'allusione a contesti 'ndranghetisti, certamente in Romagna meno percepiti rispetto alla zona di Reggio Emilia, luogo di profondo radicamento di detto fenomeno criminale.

Al contrario, quanto alla vicenda APUZZO, il complesso sistema di apparenze escogitato al fine di consentire a GERACE Gennaro di munirsi di un titolo simulato per poter esercitare più efficacemente l'attività di intimidazione su APUZZO, in uno con la finalità di impossessamento e espansione del fenomeno criminale in terra limitrofa, danno contezza della sussistenza della aggravante nella sua espressione finalistica di agevolazione del sodalizio. Sul fronte oggettivo si osserva come la presentazione improvvisa, reiterata e da parte di più persone (fra le quali l'apicale DILETTO Alfonso) sul luogo di lavoro dell'APUZZO e il comportamento di quest'ultimo, che ha invocato reiteratamente l'aiuto dei carabinieri salvo poi rifiutarsi di presentare denuncia, evoca una condizione di assoggettamento ed omertà propria delle vittime che hanno compreso di essere entrate in contatto con la criminalità organizzata. Si ravvisano pertanto gli estremi di quest'ultima aggravante limitatamente al delitto di tentata estorsione contestato al capo 71.

CAPITOLI 72), 73) SILIPO ANTONIO. USURA ED ESTORSIONE IN DANNO DI ANNALISA GRAMMATICA.

Fonti: Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 16/1/2014 (pp.81-101) e 13/2/2014; RGNR 742/14 RGNR Procura Reggio Emilia (Vol. 127-131).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 e GIP di Reggio Emilia; gravità indiziaria confermata in sede di impugnazione cautelare.



Nel corso dell'attività di intercettazione, emergevano i contatti fra SILIPO Antonio e una giovane professionista reggiana, Annalisa GRAMMATICA.

Dal tenore delle conversazioni si comprendeva che la stessa non riusciva a restituire a SILIPO del denaro, venendo per tale motivo "pressata" e minacciata fino a che, spaventata dall'atteggiamento del calabrese, la donna decideva di sporgere denuncia.

Ciò accadeva il 30/1/2014 presso la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, denuncia successivamente integrata.

In denuncia GRAMMATICA Annalisa riferiva che, all'incirca nel mese di aprile 2013, aveva rappresentato a SILIPO, da lei conosciuto a seguito di pregressi rapporti di lavoro, di avere problemi economici e costui si era offerto di prestarle del denaro "a titolo di amicizia". SILIPO le aveva quindi consegnato la somma di 10.000 €: 5.000 € con assegno bancario di cui la donna forniva gli estremi e versato sul conto corrente intestato al di lei padre e altri 5.000 € con bonifico bancario. SILIPO aveva preteso, come garanzia, il rilascio di due assegni bancari dell'importo di € 6.050 ciascuno (allegati in copia). La GRAMMATICA si era impegnata a restituire a SILIPO la somma mensile di € 2.100 a titolo di interesse per i primi quattro mesi, fino alla restituzione del capitale iniziale. SILIPO, a giustificazione della ricezione delle somme, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti della società "La Cavalleria Srl" ed a favore della ditta "Cantieri Sicuri" (quest'ultima nella titolarità della GRAMMATICA), fatture non registrate però in contabilità dalla denunciante.

Dalle dichiarazioni si evince che SILIPO aveva applicato al prestito concesso alla donna un interesse mensile del 21% (pari al 252% annuo), che la donna aveva corrisposto sino al mese di luglio 2013, per un totale di € 8.400, parte in contanti e parte con assegni.

La prima fase dei rapporti finanziari tra i due trovava pieno riscontro nelle conversazioni telefoniche: il primo contatto pertinente era registrato il 15/3/2013, quando GRAMMATICA chiamava SILIPO chiedendogli un "favore urgente", venendo poco dopo invitata da SILIPO a recarsi nel suo ufficio⁵⁵⁹; seguivano le conversazioni che davano atto della consegna della somma di denaro alla donna, in parte tramite bonifico eseguito da COSTI Omar⁵⁶⁰, e della espressa richiesta del SILIPO della consegna degli assegni in garanzia; il 12/4/2013 SILIPO sollecitava la GRAMMATICA al pagamento, ma la donna gli rispondeva che pensava che la scadenza fosse il giorno 15 dicendogli che al momento non era in grado di far fronte in quanto in attesa, a sua volta, di ricevere un pagamento. SILIPO la ammoniva ricordandole di essere puntuale e dicendole di emettere comunque un assegno che sarebbe stato incassato successivamente⁵⁶¹.

La denunciante riferiva che, nel mese di luglio 2013, aveva deciso di chiedere spiegazioni a SILIPO sulla somma ancora da restituire. Quest'ultimo aveva reagito con fare aggressivo e minaccioso, spiegandole che, a fronte dei 10.000 € che le aveva prestato ad aprile, la stessa doveva versare 2.100 € al mese a titolo di soli interessi, oltre poi alla restituzione del capitale iniziale.

A partire dal mese di agosto 2013, di fatto, la donna aveva smesso di pagare la "rata" mensile di interesse e SILIPO aveva iniziato ad alterarsi, pretendendo, con toni minacciosi, un incontro.

⁵⁵⁹ Tel. nn. 14444 e ss. del 15/3/2013, utenza 3355614188, in uso a SILIPO Antonio.

⁵⁶⁰ Come emerge dalle tel. del 29/3/2013 riportate a pp. 82-84 dell'informativa 16/1/2014, in una delle quali COSTI Omar diceva espressamente alla GRAMMATICA di averle inviato il bonifico (tel. n. 16487).

⁵⁶¹ Tel. n. 18965.



Nonostante le resistenze della GRAMMATICA, l'incontro era avvenuto, alla fine del mese, presso un distributore posto nelle vicinanze dell'abitazione del SILIPO⁵⁶².

Durante tale incontro, SILIPO, con il consueto tono imperativo, aveva preteso dalla donna la restituzione del capitale iniziale, oltre a € 2.100 relativi agli interessi di agosto e, appreso dalla denunciante che non aveva la disponibilità economica, le aveva proposto di cedergli un suo garage per un valore complessivo di € 16.000, comprensivo delle "rate" di interessi dei mesi di agosto, settembre e ottobre, con la promessa di restituirglielo in caso di reperimento del contante. Questa operazione, però, non si era perfezionata stante il rifiuto del notaio di certificare detto accordo, dal professionista ritenuto irregolare⁵⁶³.

SILIPO aveva quindi preteso - e ottenuto - altro incontro con la GRAMMATICA, che era avvenuto all'inizio di novembre 2013, durante il quale aveva imposto alla donna, oramai senza più alternative, di consegnargli tre assegni postdatati dell'importo di € 10.000 ciascuno, con scadenza rispettivamente al 31/1/2014, 28/2/2014 e 31/3/2014, come da matrici allegate alla denuncia.

Alla scadenza del primo titolo di credito, la donna, intimorita dalla minaccia del SILIPO di presentare il titolo all'incasso, si decideva a sporgere formale denuncia.

Anche in questa fase sono emerse, dalle attività tecniche, chiare conferme a quanto riferito da Annalisa GRAMMATICA, che accettava di vedere il SILIPO solo dopo numerose minacce, che le intimava di pagare dicendole di essere "*calabrese*", facendole intendere che vi fossero altre persone dietro di lui che premevano e che l'avrebbe "*chiamata tutti i giorni*", non potendo la donna accampare scuse visto che lui era "*il più importante delle persone e di tutti!*"⁵⁶⁴.

Le intercettazioni davano altresì conto dello stato di prostrazione della vittima, la quale, in un'occasione si dava (inutilmente) malata e in altra minacciava il suicidio ("*se io ho difficoltà non posso impiccarmi o ammazzarmi*"⁵⁶⁵), senza che ciò determinasse alcun allentamento della presa da parte del SILIPO.

La persona offesa, nel corso delle conversazioni del mese di ottobre, faceva altresì riferimento ad alcuni finanziamenti da lei richiesti in banca per poter far fronte alla richiesta di restituzione del debito che aveva contratto con SILIPO, mentre, nel corso della conversazione nr. 13339 del 17/10/2013, la stessa menzionava espressamente la somma di € 2.000 mensili a titolo di interessi richiesti dal SILIPO.

In seguito la denunciante produceva copia delle fatture emesse da SILIPO a "copertura" del pagamento degli interessi usurari, documentazione trasmessa in data 5 febbraio 2014, quando la GRAMMATICA raccontava della telefonata ricevuta, lo stesso giorno, dal SILIPO. Lo stesso nell'occasione, dopo essersi lamentato della mancata copertura dell'assegno di € 10.000 scadente il 31/1/2014, le aveva chiesto nuovamente di incontrarla, costringendola quindi a consegnargli 1.000 €, quale percentuale del 10% dell'importo del primo assegno privo di provvista, somma effettivamente consegnata dalla GRAMMATICA con due bonifici effettuati il 21 e il 25 febbraio 2014.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia e coordinate dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale (Vol. 127-131) erano particolarmente approfondite nella ricerca dei riscontri alle dichiarazioni rese dalla GRAMMATICA, anche al fine di

⁵⁶² Come chiaramente attestato dai messaggi nn. 6747 e ss. del 26/8/2013.

⁵⁶³ L'accordo raggiunto sulla "cessione" del garage da parte del Silipo trova pieno riscontro nello scambio di SMS tra i due, avvenuto il 27 agosto 2013 (progr. 6949, 6951 e 6952).

⁵⁶⁴ tel. n. 16168 del 12/11/2013.

⁵⁶⁵ sms del 17/10/2013.

chiarire alcune imprecisioni del suo racconto stigmatizzate dal GIP di quella sede giudiziaria, che aveva reiteratamente rigettato la richiesta di misura cautelare. La persona offesa, al fine compulsata, chiariva di essere molto scossa dalla vicenda, a tale suo stato precario dovendo imputarsi eventuali inesattezze, poi comunque tutto chiarendo e documentando, sicché il GIP emetteva infine misura cautelare.

Ne emerge un quadro di indiscutibile credibilità delle dichiarazioni della vittima, spontanee, meticolose, verosimili anche nella loro genuina progressione dichiarativa (difficilmente conciliabile con l'ipotesi di un racconto artefatto) e suffragate da una convergente platea di riscontri. A quelli acquisiti dalla guardia di Finanza di Reggio Emilia si devono aggiungere le risultanze delle intercettazioni telefoniche contemporaneamente svolte dalla DDA bolognese, di cui sopra si è dato conto.

Era escussa l'amica della denunciante, NANETTI Anna⁵⁶⁶, la quale riferiva di avere saputo dalla GRAMMATICA del prestito di 10.000 € ricevuto da SILIPO Antonio, verso la corresponsione delle rate di 2.1000 € mensili a titolo di interessi. Rievocava l'amica lo stato di estrema difficoltà della GRAMMATICA, assillata dalle continue telefonate del SILIPO (anche 5 o 6 al giorno), spaventata e spesso in preda a crisi di pianto. Annalisa le aveva anche confidato le minacce ricevute dal SILIPO tramite il riferimento alla sua origine calabrese. Riferiva la NANETTI di avere udito personalmente alcune delle telefonate del SILIPO, in quanto la GRAMMATICA usava recarsi a casa sua e le due donne ascoltavano in viva voce le richieste del SILIPO, confermando la NANETTI il tono minaccioso delle pretese dell'uomo. Una mattina dell'autunno 2013, la GRAMMATICA, mentre si trovava a casa sua, alla telefonata del SILIPO apparsa sul telefono cellulare, aveva cominciato a tremare e ad accusare nausea, sicché al telefono aveva risposto la stessa NANETTI. SILIPO non aveva voluto sentire scuse circa il malessere della sua debitrice ed aveva intimato di essere richiamato⁵⁶⁷. NANETTI Anna sapeva anche della consegna degli assegni, sia dei primi due all'atto della ricezione del prestito, sia dei tre assegni da 10.000 € ciascuno consegnati successivamente. Con questi ultimi SILIPO si era acquietato per un po' di tempo, ma, a gennaio 2014, aveva ripreso a tempestare l'amica Annalisa di telefonate. La teste confermava anche la richiesta di cessione del garage, anch'essa evidentemente appresa da Annalisa.

Era escusso CAPITANI Andrea⁵⁶⁸, commercialista della persona offesa, il quale confermava di avere saputo del prestito ricevuto dalla GRAMMATICA in termini sostanzialmente conformi a quanto da quest'ultima formalizzato in atti. Era stato lo stesso commercialista a consigliare la GRAMMATICA di rappresentare a SILIPO il fatto che gli avrebbe restituito il capitale oltre a due mesi di interessi bancari e non di più. La GRAMMATICA gli aveva poi detto che SILIPO non voleva sentire ragioni e che la minacciava e, in un'occasione, aveva anche inoltrato al commercialista un messaggio ricevuto dal SILIPO. CAPITANI, pur non ricordando il preciso tenore, era certo che si trattava di una minaccia (di rovinarla se non avesse pagato), al che aveva consigliato la GRAMMATICA di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Era sentito anche INNAMORATI Valter⁵⁶⁹, padre dell'ex compagno della persona offesa, che confermava di conoscere la vicenda in quanto la GRAMMATICA si era rivolta a lui per chiedergli un aiuto economico parlandogli degli estremi del prestito

⁵⁶⁶ Sit del 12/2/2014, Vol. 127.

⁵⁶⁷ Telefonata riscontrata dalle intercettazioni, n. 11551 del 5/10/2013.

⁵⁶⁸ Sit 14/2/2014, Vo. 127.

⁵⁶⁹ Sit 14/2/2014, Vo. 127.

ricevuto in modo conforme a quanto già risulta. Confermava il dichiarante che la donna era *“molto impaurita addirittura terrorizzata”*.

Le indagini capillarmente svolte permettevano altresì di accertare che:

- il bonifico con il quale era stato corrisposto parzialmente il capitale alla GRAMMATICA proveniva dalla TRAS-FORMA Srl, società facente capo a COSTI Omar;
- anche l'assegno di 5.000 € che costituiva la modalità di pagamento della restante parte del prestito ricevuto da SILIPO Antonio era stato emesso da un conto corrente intestato alla stessa TRAS-FORMA Srl di COSTI Omar, persona in contatto con SILIPO in quel periodo, che gli aveva fornito la provvista per il prestito usurario;
- esaminata nel dettaglio la contabilità della vittima, era verificata l'insussistenza di qualsiasi rapporto professionale fra la stessa da un canto e SILIPO e COSTI dall'altro, sì da potersi escludere con certezza che le fatture, i bonifici gli assegni esibiti dalla vittima trovassero alternative causali lecite;
- gli assegni di 6.050 € ciascuno che la denunciante ha riferito avere consegnato a SILIPO Antonio all'atto della ricezione del prestito erano stati effettivamente posti all'incasso dalla società *“La Cavalleria Srl”*, avente sede a Cadelbosco di Sopra (RE) - luogo coincidente con il domicilio di SILIPO Antonio - legalmente rappresentata da CAGOSSI Luigi; sempre *“La Cavalleria”* risultava destinataria degli ultimi bonifici eseguiti dalla persona offesa nel febbraio 2014 (per complessivi 1.000 €), a fronte del mancato incasso del primo assegno di 10.000 € consegnato a SILIPO dalla donna; le intercettazioni davano altresì conto del fatto che era lo stesso SILIPO Antonio a interloquire con i bancari per controllare direttamente i conti correnti di detta società.

In relazione al ruolo di SILIPO Antonio nella società *“La Cavalleria”*, che già gli atti sopra menzionati fanno intendere assai penetranti, vanno menzionate le dichiarazioni rese in corso di procedimento dall'imputato (separatamente giudicato) CAGOSSI Luigi. Lo stesso, nell'interrogatorio del 6/8/2015, ha riferito di avere accettato di svolgere il ruolo di amministratore di detta società su proposta di SILIPO Antonio, che gli aveva rappresentato la sua necessità di non figurare, dicendogli che gli avrebbe corrisposto la somma mensile di € 500 per il favore. CAGOSSI aveva accettato e si era recato insieme a SILIPO dal notaio per la costituzione della società ed in banca per aprire conti correnti; SILIPO aveva già organizzato e pagato le spese ed era solo lui che gestiva la società. Per i primi 5-6 mesi, CAGOSSI aveva ricevuto la somma mensile di € 500 promessa. CAGOSSI ricordava altresì di avere accompagnato SILIPO da un notaio insieme a GRAMMATICA Annalisa, aspettandoli in sala d'attesa ed udendo solamente il notaio dire che si sarebbero dovuti accordare fra loro; altra volta aveva udito la GRAMMATICA dire che non aveva denaro, ma altro della vicenda non sapeva.

All'evidenza, dunque, a fronte della somma di 10.000 € mutuata nel mese di aprile 2013, SILIPO ha preteso dalla GRAMMATICA, per i soli interessi, la somma di 8.400 € corrisposta sino al mese di luglio, utilizzando il solito *escamotage* di emettere false fatture per giustificare il loro incasso.

Successivamente, ha indotto la GRAMMATICA a prestarsi alla cessione di un garage del valore di 16.000 €, operazione non portata a termine per l'indisponibilità del notaio, quindi ha preteso la consegna di tre assegni in garanzia dell'importo di 30.000 € ed infine la somma di 1.000 €, sì da integrare certamente gli estremi del prestito usurario. Ciò faceva tramite una diuturna ed incessante attività di pressione operata attraverso la



minaccia di porre all'incasso i titoli dati in garanzia, ulteriormente qualificata da una serie di intimidazioni percepibili come evocative di un contesto che rimanda all'essere egli 'un calabrese', non abituato a trattare con i 'quacquaraqua' e di essere 'il più importante delle persone e di tutti!'; ad ambiti facilmente percepibili come contesti di criminalità organizzata.

Alla stregua di queste notazioni, si ritiene sussistente l'aggravante prevista dall'art. 7 l. 203/1991.

CAPITOLI 73 BIS) SILIPO ANTONIO E SILIPO FRANCESCO. USURA IN DANNO DI CERRUTI E MORELLI.

Fonti: RGNR 742/14 RGNR Procura Reggio Emilia (Vol. 127-131).

Procedimento cautelare: misura emessa dal GIP di Reggio Emilia nei confronti di SILIPO Francesco in data 11/9/2014. Confermata in sede di Riesame (ord.10/10/2014).

Nel corso delle operazioni di perquisizione locale eseguite presso gli immobili nella disponibilità di SILIPO Antonio all'atto dell'esecuzione della misura disposta dal GIP di Reggio Emilia in relazione ai fatti di cui al precedente capo, era repertata anche una cartellina contenente la seguente documentazione⁵⁷⁰: appunto manoscritto recante la seguente dicitura "lavori eseguiti a cavriago via fratelli cervi n 10 lavori eseguiti tubazione e rifacimento di sistemazione e fornitura di asfalto x un totale di 30.000 euro"; appunto manoscritto recante la seguente dicitura "conto totale 10.000,00 meno 4.200,00 rimanenza 5.800 euro assegno consegnato a gaetano il 27/05/2013" riportante la fotocopia dell'assegno n. 0278585010-02 di 4.200 € tratto sul c/c 5728 recante la data del 10/6/2013 come beneficiario la società "La Cavalleria Srl" e la firma di CERRUTI Stefano; copia di un contratto di mandato di intermediazione immobiliare intestato "Villa San Carlo Borromeo Srl"; n. 8 copie fotostatiche della carta di identità intestata a CERRUTI Stefano nato a Reggio Emilia in data 8/11/1969 con allegati 9 assegni bancari con scadenza dal 15/2/14 al 15/10/2014 con beneficiario la società "La Cavalleria", girati da quest'ultima, ciascuno dell'importo di 3.000 €.

CERRUTI Stefano era quindi convocato per essere sentito a sommarie informazioni.

Il 14/4/2014 lo stesso dichiarava che la sua convivente MORELLI Maria Cristina, nel marzo del 2013, aveva ottenuto un prestito di denaro di 20.000 € da parte di SILIPO Antonio consegnato in contanti; di aver concordato con SILIPO Antonio, a fronte del predetto prestito, la corresponsione di un interesse mensile di 4.200 € (pari al 21% mensile) fino alla restituzione del capitale in un'unica soluzione e di aver consegnato a SILIPO Antonio un assegno di 24.200 € a garanzia; di aver corrisposto a SILIPO Antonio, in contanti, le rate di 4.200 € di marzo e aprile 2013; di aver corrisposto la rata di maggio 2013 per 2.000 €, in contanti, alla figlia di SILIPO Antonio, Floriana, e per 2.200 € con assegno bancario, che non era stato incassato per irregolare girata; di aver corrisposto la rata di giugno con assegno bancario per un importo di 4.200 €; di aver avuto difficoltà finanziarie a partire da luglio 2013 e di non aver più corrisposto le rate mensili richieste; di avere quindi cominciato a ricevere intimidazioni da parte di SILIPO Antonio per il pagamento delle altre rate; nell'ottobre 2013, a fronte del prestito ancora in essere, SILIPO Antonio aveva richiesto forfettariamente l'erogazione di un somma di

⁵⁷⁰ Vedi annotazione GdF Reggio Emilia del 16/4/2014, Vol. 128.



30.000 € oltre ad altri 5.000 €; per i predetti 30.000 € CERRUTI Stefano aveva rilasciato n 10 assegni dell'importo di 3.000 € ciascuno con scadenza mensile ed aveva concordato con SILIPO Antonio il versamento dei restanti 5.000 € alla fine; i primi due assegni erano stati incassati dal SILIPO Antonio mentre il terzo, quello di marzo, non era stato incassato e la somma era stata corrisposta in denaro da parte di CERRUTI Stefano nelle mani di SILIPO Antonio.

CERRUTI esibiva copia del blocchetto di assegni da dove erano stati tratti i dieci assegni consegnati a SILIPO Antonio, copia dell'assegno consegnato a SILIPO Antonio di 24.200 € a garanzia del prestito usurario, assegno in originale dell'importo di 2.200 € a firma di CERRUTI Stefano all'ordine della società "La Cavalleria" relativo alla parte della rata di maggio, non incassato per irregolare girata.

In seguito⁵⁷¹ emergeva che, durante i colloqui in carcere tra SILIPO Antonio e il figlio SILIPO Francesco, in data 15/4/2014, quest'ultimo comunicava al padre di avere trovato un assegno attribuibile a "*Stefano quello del bar*"; il padre, dopo avergli fatto i complimenti, invitava il figlio Francesco a nascondere il titolo e a recarsi da detto Stefano intimandogli di pagare le scadenze mensili puntualmente; SILIPO Antonio invitava inoltre il figlio a dire a "Stefano" che, qualora lo stesso fosse stato interrogato, doveva riferire che SILIPO aveva realmente eseguito lavori per lui e che le dazioni di denaro erano il corrispettivo di detti lavori. SILIPO Francesco consentiva.

Con l'annotazione del 27/8/2014⁵⁷² si comunicava che CERRUTI Stefano, il 16/4/14 aveva riferito agli operanti della Guardia di Finanza di avere ricevuto una visita da SILIPO Francesco (accompagnato da un altro uomo) durante la quale lo stesso, facendosi portavoce del padre Antonio, gli aveva proposto esattamente quanto richiesto nel colloquio in carcere. CERRUTI era nell'occasione nuovamente sentito a verbale (in data 25/8/2014) e in quella sede riferiva che, il 16 aprile, si erano presentati presso il suo bar due uomini che si erano qualificati come figlio e fratello di SILIPO Antonio chiedendogli se sapesse cosa era successo a quest'ultimo, ossia che era stato arrestato, e che SILIPO Antonio aveva detto che CERRUTI doveva ancora dargli 3.000 euro. CERRUTI aveva risposto di non averne la disponibilità e i due avevano detto che sarebbero ripassati e che, nel momento in cui avessero ricevuto i soldi, avrebbero restituito l'assegno dato inizialmente in garanzia; aggiungevano che, nel caso in cui fosse stato contattato dalla Guardia di Finanza, avrebbe dovuto dire che si trattava di lavori effettivamente eseguiti da SILIPO Antonio. Sottoposto a individuazione fotografica, CERRUTI Stefano individuava i volti dei due soggetti nelle persone dell'odierno imputato SILIPO Francesco e SILIPO Luigi, rispettivamente figlio e fratello di SILIPO Antonio.

In data 25/8/2014 era altresì escussa la compagna del CERRUTI, MORELLI Maria Cristina.

La stessa riferiva che, avendo confidato a SILIPO Antonio di attraversare un periodo di difficoltà economica, quest'ultimo le aveva manifestato la disponibilità a concederle un prestito di € 50.000. Pertanto, nel marzo 2013, la dichiarante, insieme al compagno CERRUTI Stefano, si erano recati negli uffici del SILIPO. Lo stesso aveva esposto ai due i termini del prestito: la dazione di € 50.000 verso il pagamento di un interesse mensile pari al 21% del capitale, da corrispondere sino a quando non fosse stato restituito l'intero capitale in un'unica rata. Stante l'eccessiva onerosità del patto, i due

⁵⁷¹ Nota GdF Reggio Emilia del 14/7/2014, Vo. 129.

⁵⁷² Nota GdF 27/8/2014, Vol. 129.



avevano deciso di soprassedere, ma, dopo circa due settimane, la dichiarante aveva cambiato idea rivolgendosi nuovamente al SILIPO, accettando la sua proposta per un prestito della inferiore somma di € 20.000, che SILIPO le aveva consegnato in contanti. Nell'occasione l'uomo aveva estratto una cartellina contenente appunti manoscritti dicendole che riguardavano tutte le persone alle quali aveva prestato denaro con evidenziati *"quelli che si comportavano bene e quelli che non si comportavano bene"* per poi estrarre dal cassetto della scrivania le mazzette di denaro legate da elastici. Le condizioni erano quelle già espresse inizialmente, ossia un tasso di interesse del 21% da pagare mensilmente e restituzione del contante in un'unica soluzione. Alla consegna del denaro SILIPO le aveva richiesto un assegno a garanzia dell'ammontare di € 24.200 €, compilato e consegnato dalla dichiarante. La donna evocava, analogamente al compagno CERRUTI, il pagamento delle rate fra le quali quella in contante consegnata a SILIPO Floriana.

Ebbene, la attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese non può essere posta in dubbio, valorizzata al riguardo, oltre alla precisione e coerenza logica, la genesi stessa delle accuse, rese solo una volta che la coppia di debitori era stata individuata dagli inquirenti, ben lontani gli stessi da qualsiasi proposito di denuncia.

Le dichiarazioni sono ampiamente riscontrate dal materiale documentale (rinvenuto dai verbalizzanti in corso di perquisizione e esibito dagli stessi propalanti) in vicendevole riscontro fra loro.

Il tasso di interesse convenuto è di natura usuraria ed il delitto correttamente contestato nella forma pluriaggravata dall'attività imprenditoriale (commercianta) svolta dal CERRUTI e dallo stato di bisogno delle vittime.

Al fatto ha reso un consapevole contributo partecipativo anche SILIPO Francesco.

Lo stesso, raggiunto da misura cautelare per questo fatto, in sede in interrogatorio di garanzia reso in data 18/9/2014, ammetteva di essersi presentato nel bar del CERRUTI, ancorché per diverso motivo.

Anche alla luce di tale parziale ammissione e considerate comunque pienamente credibili le dichiarazioni della persona offesa, non vi è dubbio alcuno che, quel 16 aprile 2014, SILIPO Francesco si presentò presso la persona offesa allo scopo di proseguire la funzione di esazione del credito illecito, in costanza di detenzione del padre, e di esortare la vittima a non collaborare con gli inquirenti.

Emerge dal complesso degli atti trasmessi dalla Procura di Reggio Emilia come l'attività usuraria di SILIPO Antonio fosse condotta in modo assiduo, nei confronti di una pluralità di soggetti e con il fattivo ausilio di entrambi i figli, Floriana e Francesco.

Quanto a quest'ultimo si rileva che il tenore della conversazione intercorsa in carcere, il 15/4/2014, con il padre Antonio fa ben intendere come Francesco usasse collaborare con il padre nello svolgimento delle attività usuarie da questi condotte in prima persona, sì da non potersi relegare la sua attività svolta presso CERRUTI quale fatto postumo di natura occasionale, bensì espressione di un accordo collaborativo pregresso integrante gli estremi del contributo partecipativo - quanto meno morale - al fatto.

La conversazione indicata si apre con la richiesta di SILIPO Antonio al figlio Francesco di recarsi da GRAMMATICA Annalisa (altra usurata di cui sopra si è detto) per intimarle di ritirare la denuncia. Quando SILIPO Francesco riferiva al padre che Anna era "sparita", Antonio non esitava ad esortare il figlio a recarsi dai genitori (*"Andate dai genitori...andate"*) facendosi accompagnare dal nonno (SILIPO Francesco) e dalla zio (SILIPO Giuseppe). SILIPO Francesco non chiedeva spiegazioni al padre, evincendosi la sua piena conoscenza (e adesione) anche in relazione a detta vicenda.

Successivamente, SILIPO Francesco riferiva al padre di avere trovato un assegno dentro una busta e di averlo "nascosto" e, alla risposta del padre che diceva che era stato bravo e di andare a riscuotere la somma di 3.000 € da tale "Stefano", SILIPO Francesco precisava che si trattava del "marito di..." dando così prova di avere individuato con chiarezza l'accordo usurario sotteso e le parti in causa. Le istruzioni ricevute dal padre erano quindi osservate con diligenza da SILIPO Francesco, il quale, il giorno immediatamente successivo, si recava da CERRUTI Stefano per chiedergli il denaro ed esortarlo a mentire agli inquirenti.

Ancora, le intercettazioni in carcere davano altresì atto della consegna da parte di SILIPO Antonio al figlio Francesco di un foglietto (circostanza ripresa anche dalle telecamere) sul quale Antonio aveva annotato nomi e cifre pertinenti alla sua attività usuraria, persone dalle quali Francesco si doveva recare per continuare la gestione degli affari temporaneamente ostacolati dalla detenzione in carcere del padre. Anche in questi casi, Francesco mostrava, non solo disponibilità, ma anche piena consapevolezza dei termini degli accordi, come quando, rispondendo al padre che gli parlava di tale "Salvatore Martino..." che aveva con loro un debito di 11.000 €, Francesco rispondeva "Certo, per la macchina che gli abbiamo dato..." facendo così intendere la gestione tutta familiare della redditizia attività di usura facente capo principalmente a SILIPO Antonio.

Risulterà poi come SILIPO Francesco (nonché la sorella Floriana) si prestino anche a fungere da intestatari fittizi delle imprese del padre (GLOBAL GROUP Srl, EDIL PROGRESS Srl, S.F.L. ESACAVAZIONI E TRASPORTI Srl, capi 70 bis, ter, quater), così pienamente agevolandolo sia nella gestione dei suoi affari illeciti sia nell'occultamento dei profitti.

Non si ravvisano invece gli estremi della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, né quale "avvalimento" del metodo né nella sua proiezione finalistica, trattandosi di attività illecita tutta propria della famiglia SILIPO.

CAPO 75) SILIPO ANTONIO E SILIPO FRANCESCO. TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI DANILO ZAPPAREDDU.

Fonti: Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma 25/1/2014 (Vol. 22).

Le risultanze investigative qui raccolte danno conto del fatto che SILIPO Antonio, vantando un credito di 5.000 € nei confronti di TIROTTA Giovanni⁵⁷³, lo convinceva a recarsi, assieme allo stesso e a suo figlio, SILIPO Francesco, con una ruspa, presso l'abitazione di ZAPPAREDDU Danilo, a sua volta debitore nei confronti del TIROTTA, al fine di costringere ZAPPAREDDU, minacciando di "radere al suolo" la sua abitazione con detto mezzo meccanico, a pagare il suo debito al TIROTTA, in modo che quest'ultimo potesse, a sua volta, saldare SILIPO.

L'estorsione rimaneva allo stadio di tentativo per l'intervento dei carabinieri di Reggiolo (RE).

TIROTTA Giovanni era stato intercettato in un dialogo del 18/10/2013 con SILIPO Antonio: quest'ultimo si trovava nella sua abitazione al termine di una riunione con, tra gli altri, BLASCO Gaetano, SARCONI Nicolino e CORTESE Giuseppe. SILIPO chiamava TIROTTA dicendogli che, per una loro questione, avevano preso "patti ben

⁵⁷³ nato a Cutro il 25/7/1963.



precisi”, dopodiché passava il telefono a BLASCO, che conversava con TIROTTA tranquillizzandolo.

Il successivo 28/10/2013 era captata altra conversazione fra SILIPO Antonio e TIROTTA Giovanni, nel corso della quale il primo contestava al secondo un mancato pagamento di 5.000 €, inveendo contro il genero del TIROTTA e quei “*bastardi di là sotto*” sempre in relazione a una questione in sospeso.

Per comprendere quale fosse la natura della “questione” che legava il TIROTTA al SILIPO, gli inquirenti eseguivano una ricerca a ritroso nelle intercettazioni in precedenza captate, che permetteva di rilevare che TIROTTA aveva iniziato ad avere contatti telefonici con SILIPO nel febbraio del 2013.

Appariva che TIROTTA avesse un debito sia col SILIPO che col BLASCO. Mentre con quest’ultimo sembrava “scontare” il debito lavorando gratuitamente nel suo cantiere, SILIPO pretendeva invece da lui la somma di 5.000 €. La causale del credito sembrava da ricollegare a dei “lavori” prestati dal SILIPO e/o terzi a favore del genero del TIROTTA, tale SILIPO Luigi Salvatore, “lavori” forse eseguiti in Calabria.

La vicenda si riattualizzava nel luglio dello stesso anno.

Il 9 luglio, SILIPO e TIROTTA si accordavano per vedersi l’indomani, appuntamento che doveva coinvolgere anche BLASCO Gaetano⁵⁷⁴.

Il 10/7/2013, SILIPO e BLASCO si risentivano, aspramente criticando il comportamento di TIROTTA Giovanni, che cercava di defilarsi: *“SILIPO Antonio: Sì! Gli ho detto “ascolta” gli ho detto “chiama subito Gaetano, Giovà per favore, avverti Gaetano perchè noi abbiamo preso un impegno con te, abbiamo preso”, “sì, sì, ora chiamo, ora chiamo”. Ora mi dici che non ti ha chiamato, adesso lo chiamo, “ohi Giovà, ma che cazzo sono queste figure che mi fai fare con Gaetano?” gli dico. BLASCO Gaetano: Toni, sai che facciamo? Senza...senza chiamarlo, domani mattina se passi da me dal cantiere verso le nove, nove e mezza, andiamo al cantiere dov’è lui, hai capito? SILIPO Antonio: Madonna! BLASCO Gaetano: Perché lui mi ha mandato il cognato che mi ha fatto due giornate, due giornate o tre giornate, mi ha fatto quello...mi ha scontato cinque o seicento euro, ma anche mille euro non mi interessa, ma tu non devi prendermi per il culo, lui mi doveva scontare tutti i soldi e non è venuto. SILIPO Antonio: Ma come dobbiamo fare con questo cristiano, dopo che abbiamo lavorato, andiamo! [...] SILIPO Antonio: Guarda come te lo dico, frà! Domani mattina lo prendo per il polso, lo prendo a questo qua, però quando io lo porto là, mi raccomando fai il duro, lo porto...”⁵⁷⁵.*

Il 31/7/2013, SILIPO chiedeva a TIROTTA di incontrarlo per fare “un piano di rientro” del debito⁵⁷⁶.

Un successivo contatto fra i due si registrava il 6/9/2013, allorquando SILIPO chiamava TIROTTA per vederlo, ribadendogli che doveva dirgli due cose di persona “*e poi ...siamo a posto così!*”⁵⁷⁷.

⁵⁷⁴ Progr. 995, 996 e 997 del 9/7/2013.

⁵⁷⁵ Progr. 1155 del 10/7/2013, ore 17:22, in uscita dall’utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l’utenza 3402811747 in uso a BLASCO Gaetano.

⁵⁷⁶ Progr. 3846 del 31/7/2013, ore 11:21, in uscita dall’utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l’utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni.

⁵⁷⁷ Progr. 8007 del 6/9/2013, ore 10:33, in uscita dall’utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l’utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni.

Le successive conversazioni acquistavano incontrovertibile significato, lette insieme all'intervento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Reggiolo (RE) il 24 settembre 2013.

Inizialmente si intuiva che SILIPO aveva coinvolto (o forse "obbligato") il TIROTTA a seguirlo nottetempo in zona Reggiolo (RE).

I due si recavano presso un'abitazione, circostanza che suscitava le preoccupazioni di TIROTTA, che chiedeva a SILIPO se sapesse che "ci abitano dentro!". TIROTTA temeva di essere visto da qualcuno, in ciò percependosi la illiceità di quel che doveva essere compiuto. In alcuni momenti dei dialoghi si intuiva come il TIROTTA fosse stato incaricato dal SILIPO ad occuparsi di vicende che implicavano le condotte di un uomo ("lui") e di una donna ("lei"), quest'ultima per fatti che riguardavano "i soldi" da dare. Tuttavia sembrava trattarsi di questioni legate al debito che SILIPO contestava al TIROTTA. Quest'ultimo non appariva convinto di quel che si sarebbe dovuto fare: ad un tratto, infatti, chiedeva esplicitamente al SILIPO se, qualora non dovesse essere ritirato un "acconto" dai due, si dovessero proprio "mettere nei guai".

Questo il dettaglio:

Progr. 8572 del 12/9/2013, ore 11:34, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"Giovanni lo avverte che è andato da lui (terza persona) e gli ha dato appuntamento sabato mattina alle nove e mezza. Silipo gli ricorda di avergli detto che entro la settimana voleva risolvere la situazione in un modo o nell'altro. Entrambi concordano sul fatto che se entro sabato mattina non risolvono il problema, risolveranno diversamente. Silipo lo avverte di ricordarsi quello che gli aveva detto, e cioè che lui sabato mattina "carica l'escavatore".

Progr. 9006 del 16/9/2013, ore 16:40, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"Giovanni dice che ieri sono andati e hanno trovato lei che gli ha detto che oggi, massimo domani, dà una risposta per risolvere la cosa. Silipo si raccomanda di non far passare molto tempo. Giovanni lo rassicura che non passerà molto tempo perché ieri è andato con dei paesani che lei conosce molto bene e hanno ragionato sul discorso che "i soldi li vogliamo". Silipo chiede se ha riferito la sua "dicitura" e Giovanni sorride dicendo che ieri c'era il massimo lì e lui lo sa benissimo che "se non da i soldi...". Silipo lo interrompe raccomandandosi di farsi dare tutti i suoi soldi altrimenti deve mettersi a disposizione su quello che gli ha detto. Giovanni dice di non preoccuparsi che nel caso quello è il suo piacere. Si accordano per aspettare massimo fino a domani mattina poi si sentiranno. Giovanni lo avvisa che domani mattina lo trova da Gaetano e Silipo gli risponde che non c'è problema."

Progr. 9517 del 20.9.2013, ore 12:48, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"TIROTTA Giovanni: Tonì, mi hai chiamato? Mi sono dimenticato il telefono nella cantina;

SILIPO Antonio: Eh! Giovà, ti ho chiamato molte volte, Giovà.. domani... domani mattina o questa sera andiamo là?

TIROTTA Giovanni: Allora, io domani sera...

SILIPO Antonio: No! Giovà...no, no, no, no,



TIROTTA Giovanni: Allora aspetta...

SILIPO Antonio: No, no, no...

TIROTTA Giovanni: Ci sei anche tu! Anche tu ci sei domani sera che mi devono dare la risposta.

SILIPO Antonio: No frà, no...no...no frà, frà io ti ho dato...

TIROTTA Giovanni: E se non mi danno l'acconto Tonì, se non me lo danno cosa facciamo?

SILIPO Antonio: Asco..ascolta me, allora ascolta me...

TIROTTA Giovanni: ...ci mettiamo nei guai?...

SILIPO Antonio: Che mi sono preso davvero...che dovesse morire mia mamma Giovà...

TIROTTA Giovanni: E lo so! Tonì ma secondo te!

SILIPO Antonio: Va bene! Io non vedo l'ora che questo o mi da i cinquemila euro o gli vado a sdirrubbare la casa, gli vado a sdirrubbare, quanto è vero Dio! Allora dimmi che tempi vuoi ancora Giovà, dimmi!

TIROTTA Giovanni: Allora...

SILIPO Antonio: Dimmi che tempi vuoi...

TIROTTA Giovanni: Allora io domani sera...

SILIPO Antonio: Sì!

TIROTTA Giovanni: Ho l'appuntamento con questi cristiani...

SILIPO Antonio: Se! se!

TIROTTA Giovanni: Mi dicono sì o no;

SILIPO Antonio: Giovà, io i soldi quanti li avrò? Domani sera li avrò i soldi? Giovà i soldi? Li ho domani sera? Se avrò i soldi domani sera, allora tutto mi sta bene, ma se non dovessi avere i soldi domani sera, Giovà allora fammi vedere quand...fammi vedere l'amicizia che tu hai nei miei confronti e il rispetto che hai nei miei confronti...

TIROTTA Giovanni: Sì, sì, sì...

SILIPO Antonio: Vieni anche tu là che ti faccio vedere la soddisfazione con gli occhi, va bene? Perché non vengo meno allo giuramento Giovà...

TIROTTA Giovanni: No, no ma...

SILIPO Antonio: Allo giuramento...

TIROTTA Giovanni: Ma per me facciamo tredici se facciamo una cosa di questa;

SILIPO Antonio: Devo morire da questo mondo ma il giuramento che ho fatto, Giovà non me lo mangio, Giovà, hai capito? Non me lo mangio, quindi o domani sera mi danno i soldi, Giovà, o domani sera io aspetto una chiamata da te, a che ora verranno questi Giovà?

TIROTTA Giovanni: Eh! verso le otto e mezza, nove, dovremmo vederci;

SILIPO Antonio: Va bene, va bene, tanto noi dopo dobbiamo fare quello che dobbiamo fare;

TIROTTA Giovanni: E' normale!

SILIPO Antonio: Hai capito? Ecco!

TIROTTA Giovanni: Va bene, dai!

SILIPO Antonio: Io domani Giovà, te lo dico, vedi, domani carico l'escavatore di pomeriggio sopra al carrello, domani, va bene? E aspetto la tua chiamata, se mi danno i soldi lo scarico, se non mi daranno i soldi... Giovà! ti dico...

TIROTTA Giovanni: Va bene, va bene...

SILIPO Antonio: Vedi che andiamo là! Va bene?

TIROTTA Giovanni: Sì!



SILIPO Antonio: Giovà, però rispondimi al telefono, rispondi! rispondi!
TIROTTA Giovanni: Eh! Toni! credimi come...
SILIPO Antonio: Altrimenti vengo a casa, credimi!
TIROTTA Giovanni: Credi...ma te l'ho detto...se tu...se vedi che non mi trovi al telefono, sai dove lavoro? Da Gaetano, vedi e ti fai una camminata la...
SILIPO Antonio: Giovà ma io non posso venire a cercare come se fossi un cane da caccia, ohì Giovà!
TIROTTA Giovanni: Eh! lo so!
SILIPO Antonio: Posso venire...
TIROTTA Giovanni: Noooo...siccome questa mattina ho lasciato il telefono nel garage perchè sono andato a mettere le scarpe e l'ho dimenticato la sopra, sai quante chiamate ho trovato ora l'ultima chiamata è quella tua che ho trovato;
SILIPO Antonio: Va bene! comunque Giovà, sai già tutto, io domani sera aspetto alle otto, la tua chiamata, "Toni qua ci sono i soldi" o "Toni dobbiamo andare là"
TIROTTA Giovanni: Le otto, otto e mezza;
SILIPO Antonio: Va bene?
TIROTTA Giovanni: Va benissimo!
SILIPO Antonio: Ci vediamo Giovà, ti saluto;
TIROTTA Giovanni: Ciao, ciao, Toni."

Progr. 10315 del 24/9/2013, ore 16:18, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"Giovanni lo informa che ancora non ha risultati e Silipo chiede se stasera alle 8 possono andare con il camion insieme. Giovanni fa presente che sarebbe meglio andare di giorno ma Silipo risponde che vuole fare il discorso che deve fare e poi vuole dare soddisfazione anche a lui (a Giovanni), quindi carica l'escavatore e lo aspetta per andare con il camion insieme. Si vedono alle 8."

Progr. 10350 del 24/9/2013, ore 19:51, in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio verso l'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"Antonio chiama Giovanni e gli dice che lo sta aspettando per andare. Giovanni dice che accompagnerà la moglie e poi andrà da lui. Antonio lo aspetta."

Progr. 10351 del 24/9/2013, ore 20:11, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"Giovanni richiama Antonio e gli dice se lo aveva messo al corrente che "ci abitano dentro". Antonio risponde che non gli interessa e lo invita ad andare subito perchè non vuole parlare per telefono. Antonio lo sollecita a sbrigarsi in quanto che lo stanno aspettando per andare."

Progr. 10372 del 24/9/2013, ore 21:31, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3428886603 in uso a TIROTTA Giovanni:

"La moglie di Giovanni (che ha il telefono del marito) chiama Antonio per sapere se il marito è con lui. Antonio le dice di sì e la donna sospira dicendo che stava morendo di paura e che per poco non si collassava. Antonio glielo passa e la donna si lamenta con lui del fatto che è andato via senza dirle nulla."



Al momento in cui viene captata la conversazione dianzi citata, in cui SILIPO e TIROTTA sono insieme, il telefono del primo era agganciato dalla cella del ponte ripetitore di Gualtieri (RE), via Canale Mulini nr. 24.

Progr. 10377 del 24/9/2013, ore 22:49, in entrata sull'utenza 3355614188 in uso a SILIPO Antonio e ricevuta dall'utenza 3494388475 in uso alla moglie di TIROTTA Giovanni:

"La moglie di Giovanni richiama Antonio pregandolo di scusarla ma è in ansia. Antonio le passa il marito che le dice di essere "la" e che ci sono anche i Carabinieri. Giovanni le spiega che i Carabinieri sono dalla loro parte e che sono stati chiamati. Poi l'uomo interrompe la comunicazione."

Emergeva quindi che, alle ore 22:35 del 24/9/2013, i Carabinieri della Stazione di Reggio (RE) avevano proceduto al controllo di SILIPO Antonio, TIROTTA Giovanni e SILIPO Francesco (figlio di Antonio).

Incrociando i dati, si evince che i tre avevano posto in essere un tentativo di estorsione nei confronti di ZAPPAREDDU Danilo e della moglie ONONOGBO Celestina Jeoma. Infatti, alle ore 22:15 del 24/9/2013, ZAPPAREDDU Danilo telefonava al 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri poiché all'esterno della sua abitazione vi erano tre persone che, con una ruspa, minacciavano di demolirgli la casa.

I militari intervenuti rilevavano la presenza dei due SILIPO e del TIROTTA ivi sopraggiunti con un autotreno con rimorchio con pedane abbassate da cui avevano scaricato un escavatore gommato che, all'arrivo dei carabinieri, aveva motore e luci accese. I militari notavano anche che la ONONOGBO *"inveiva animatamente verso i tre uomini stratonandoli e spingendoli"*.

SILIPO Antonio, definito dai carabinieri, *"il diretto interessato"* alla questione in atto, spiegava che da circa due anni doveva ricevere da TIROTTA Giovanni *"una somma in denaro pari ad euro seimila"*, che l'altro aveva saldato con assegni privi di copertura finanziaria. Il TIROTTA avrebbe dunque spiegato al SILIPO che la sua *"inadempienza"* era dovuta *"al fatto che doveva ricevere dal sig. ZAPPAREDDU una somma in denaro pari ad euro 25.000 per alcuni lavori di ristrutturazione senza alcuna fattura proprio in quel civico 42, ma quest'ultimo non aveva ottemperato al pagamento"*. I Carabinieri relazionavano attestando che *"i tre individui - i due SILIPO e TIROTTA - giungevano da Cadelbosco di Sopra (RE) per riscuotere la somma dovuta cercando a suo modo di intimorire il sig. ZAPPAREDDU Danilo al fine di ottemperare il pagamento"*.

Di seguito all'intervento dei Carabinieri, i tre riponevano l'escavatore sul rimorchio e lo ZAPPAREDDU usciva dalla sua abitazione con una mazzetta da muratore in mano, sostenendo che così *"si sentiva più sicuro"*. Come testualmente riportato dai verbalizzanti, *"ZAPPAREDDU riferiva agli operanti che i tre individui avevano sbattuto la benna dello escavatore nel muro della sua abitazione con l'intento di raderla al suolo"*, asserendo i militari che non vi erano segni evidenti di ciò.

Alle successive ore 23:47 la moglie del TIROTTA chiamava ancora il SILIPO per sapere che stava succedendo. In quel frangente i tre si trovavano sulla via del ritorno.

Il giorno successivo riprendeva la *"pressione"* del SILIPO sul TIROTTA per il pagamento del debito, come documentato dalle conversazioni riportate nell'informativa 25/1/2014 citata in epigrafe, non senza l'utilizzo, da parte di SILIPO Antonio, di espressioni minacciose rivolte allo stesso TIROTTA (*"Giovà non far venire ammazzamento per questi cinquemila euro, Giovà non far venire..."* [...] *"Giovà te lo*



giuro che mi sono giurato che morisse la mamma pure con i soldi che mi devo comprare una cassa dei tuoi, dei tuoi non ve li lascio neanche se dovessi morire cinquanta volte Gaetà eh Giovà hai capito? Se dovessi morire cinquanta volte non ve li lascio hai capito perché mi sono messo un chiodo sulla testa mi sono messo e ormai mi ha fatto incattivire la cosa...”⁵⁷⁸).

Alla stregua di quanto precede, sussistono gli estremi dell'ipotesi di reato di tentata estorsione pluriaggravata ex art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 nn. 1 e 3 c.p., in danno dei coniugi ZAPPAREDDU - “lui” e “lei” indicati nei dialoghi intercettati - da parte di SILIPO Antonio, TIROTTA Giovanni e SILIPO Francesco.

D'altronde è lo stesso SILIPO che, nei dialoghi che precedevano il fatto, diceva testualmente al TIROTTA che se costoro non “pagavano” gli avrebbe “sdirrubato” la casa con la ruspa, che poi si era effettivamente portato al seguito.

SILIPO Antonio e Francesco e TIROTTA Giovanni hanno dunque tentato di estorcere allo ZAPPAREDDU denaro che questi doveva al TIROTTA a saldo di presunti lavori in nero che quest'ultimo avrebbe eseguito per ristrutturare la casa che - con la ruspa - si voleva abbattere, sì da costringere la vittima a consegnare almeno la parte di denaro che SILIPO pretendeva dal TIROTTA. Nessuno spazio per ritenere la sussistenza di una pretesa legittima, tale non essendo certo quella vantata da SILIPO verso ZAPPAREDDU, ed agendo lo stesso al fine di soddisfazione di un interesse tutto proprio.

L'utilizzo di un mezzo potenzialmente distruttivo come l'escavatore per attentare all'abitazione della coppia e la circostanza che nessuno dei due abbia inteso presentare denuncia fondano il convincimento della sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, trattandosi di modalità intimidatorie particolarmente invasive e idonee a ingenerare nella vittima un atteggiamento omertoso. Né rileva la circostanza che, al momento dell'intervento sul posto, i carabinieri non avessero apprezzato appieno la gravità della vicenda, che si può adeguatamente valutare solo all'esito della lettura complessiva del compendio probatorio, di cui gli stessi non disponevano.

CAPO 78) VILLIRILLO ROMOLO E BATTAGLIA PASQUALE. ESTORSIONE IN DANNO DI NEFFANDI STEFANO.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013 (pp. 1424-1539), 5/3/2014 (Vol. 26 e ss.).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; Riesame conferma nei confronti di BATTAGLIA Pasquale, non avendo VILLIRILLO avanzato istanza.

La vicenda in esame ripropone il modello tipico di azione della consorceria emiliana, voracemente protesa a penetrare nei gangli del sistema economico locale avvalendosi di imprenditori in difficoltà economica o con rapporti pregressi non adamantini, che vi si avvicinano vedendovi un'opportunità, salvo poi perdere completamente le redini degli incarichi conferiti, azioni criminose che l'associazione svolge in funzione del conseguimento di un profitto illecito collettivo.

⁵⁷⁸ Progr. 14993 del 28/10/2013 ore 16:25 in uscita dall'utenza 3355614188 in uso a SIUPO Antonio verso l'utenza 3428886603 in uso a Giovanni TIROTTA.



Si ripete l'archetipo e similare è il contesto, registrandosi una certa analogia con la vicenda GELMI; diverso, in questo caso, il protagonista.

Qui è operativo altro esponente di spicco del clan, personaggio in stretto rapporto con la casa madre cutrese e dalla storia travagliata, VILLIRILLO Romolo, che a questa vicenda si dedica alacremente, sia prima sia dopo i suoi arresti.

La ricostruzione fonda su una serie di conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica cellulare nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo (RIT 1221/11), riscontrate da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da FACCIOLI Claudio e da NEFFANDI Stefano, nonché dalla documentazione acquisita agli atti. Ne emerge un quadro ricostruttivo lineare (invero sovrabbondante), che così può essere riassunto:

VILLIRILLO Romolo conosceva FACCIOLI attraverso il geometra BONAFEDE Antonino, professionista alle dipendenze della TICLE Spa di Sassuolo (MO)⁵⁷⁹. Quest'ultima società era risultata vincitrice della gara d'appalto per la ristrutturazione dell'ex macello di Mantova, ove il FACCIOLI⁵⁸⁰ aveva ottenuto in sub-appalto la realizzazione di opere meccaniche ed elettriche per la costruzione di un albergo.

Le intercettazioni offrivano contezza dello stato di assoggettamento di BONAFEDE Antonino verso VILLIRILLO Romolo, condizione che lo portava a chiedere, per conto dello stesso VILLIRILLO, un prestito a FACCIOLI Claudio di 21 mila euro, da corrispondere in contanti in due rate, una da 16.000 € e altra da 5.000 €. FACCIOLI si prestava e le intercettazioni attestavano la effettiva consegna della prima rata di 16.000 € in favore del VILLIRILLO, nel cantiere di BONAFEDE Antonino, a Mantova⁵⁸¹.

Tale consegna di denaro era garantita da titoli che si rivelavano però privi di consistenza e, nel corso del tempo, poneva in difficoltà FACCIOLI, che cominciava a comprendere ed a preoccuparsi per le sorti della sua azienda, che, anche per la somma versata a VILLIRILLO, si trovava in crescenti difficoltà economiche (così, sul punto, FACCIOLI a s.i.t.: *"...per dare la somma di Euro 21.000,00 a Romolo ho versato presso una delle mie banche, non ricordo quale, essendo che lavoro con sette istituti di credito, una fattura al fine di avere l'anticipo pari all'80% dell'importo quale forma di liquidità ma con la convinzione di rientrare nell'immediatezza, vista la garanzia che mi aveva prospettato Romolo ed il geometra BONAFEDE. Non avendo mai recuperato la cifra ho capito che Romolo mi avrebbe indebolito fin al punto di essere io a chiedere a lui una somma in prestito per avere liquidità..."*⁵⁸²).

Oltre a quello di BONAFEDE era altresì documentato il coinvolgimento di tale MANFREDA Francesco, inteso "Franco", che si interessava degli sviluppi degli affari riconducibili a FACCIOLI Claudio.

La natura oggettivamente intimidatoria della condotta del VILLIRILLO emerge dalle intercettazioni telefoniche, che attestano lo stato di sudditanza del geometra BONAFEDE, che nutriva timore e profondo rispetto allorquando conversava con VILLIRILLO Romolo in quanto a conoscenza della sua appartenenza ad un'organizzazione criminale, circostanza cui faceva riferimento, in un dialogo con VILLIRILLO, anche MANFREDA Francesco: *"...dopo che ti senti con il geometrino..."*

⁵⁷⁹ con sede in Sassuolo (MO) via Circonvallazione Nord Est nr. 91, che opera nel settore delle costruzioni edili.

⁵⁸⁰ amministratore unico della FACCIOLI IMPIANTI s.r.l., con sede in Roncoferraro (MN) via Verdi nr.27

⁵⁸¹ Prog. 3844-3849-3869-3870-3895 RIT 1221/11

⁵⁸² Verbale di sommarie informazioni testimoniali di FACCIOLI Claudio del 19/10/2011.

no... (geometra Bonafede n.d.r.)...è tutta un'altra persona!!... quando ti sente ha la "male"... (ha paura n.d.r.)... ⁵⁸³.

La condizione del BONAFEDE è di particolare rilevanza nella vicenda, avendo lo stesso assunto il ruolo di anello di congiunzione fra l'imprenditore FACCIOLI e VILLIRILLO Romolo, all'evidenza quest'ultimo sfruttando l'assoggettamento del geometra per giungere ai suoi fini.

A seguito delle pressanti richieste di denaro che riceveva dal VILLIRILLO e in ansia per le sorti della propria azienda, FACCIOLI Claudio informava il VILLIRILLO di un credito di 250.000 € che lui stesso vantava nei confronti di NEFFANDI Stefano. VILLIRILLO Romolo decideva quindi di recuperare il credito di FACCIOLI, senza peraltro restituire a quest'ultimo la somma ottenuta da NEFFANDI.

NEFFANDI Stefano era un "procacciatore di affari" che, per l'acquisizione di un appalto, aveva raccolto 250.000 € da un'Associazione Temporanea di Imprese costituita ad hoc da FACCIOLI Claudio ed un altro socio, tale GIORGI Vanni, per partecipare ad una fantomatica gara d'appalto mai indetta; la somma sarebbe dovuta servire a consentire l'aggiudicazione dei servizi di manutenzione di diversi edifici giudiziari ed era stata consegnata da NEFFANDI Stefano a un sedicente avvocato di Bari, tale MEI Giuseppe.

FACCIOLI si rivolgeva a VILLIRILLO per recuperare i propri denari da NEFFANDI proprio per il potere di cui godeva il VILLIRILLO anche nell'ambiente lavorativo da lui frequentato (FACCIOLI a s.i.t.: "...immediatamente Romolo dicendomi che lui, nella sua posizione, poteva risolvere qualsiasi situazione compreso il recupero di tale somma di denaro...").

VILLIRILLO, al fine recuperare il denaro, chiedeva a FACCIOLI Claudio di organizzare un incontro con NEFFANDI, evento verificatosi la prima decade del mese di maggio 2011 presso il casello autostradale di Verona sud, dove Romolo testualmente intimava a NEFFANDI: "da questo momento sono io il creditore della somma di Euro 250.000 di FACCIOLI Claudio e tu entro dieci o quindici giorni mi dovrai iniziare a pagare questa cifra".

Questo il racconto dei fatti dalle voci dei protagonisti. Così Claudio FACCIOLI:

"...Ho conosciuto Romolo intorno al mese di aprile 2011 allorché mi trovavo in cantiere a Mantova nell'ufficio del Geometra BONAFEDE Antonino, in quanto ho vinto la gara d'appalto per l'esecuzione delle opere meccaniche ed elettriche per la costruzione di un albergo e negozi nell'ex macello di Mantova per conto della ditta TICLE con sede in Sassuolo (MO) e per il quale lavora il citato geometra BONAFEDE che è il responsabile del cantiere. In quella circostanza il BONAFEDE mi chiamava in disparte e mi spiegava che questa persona a nome Romolo aveva un problema nello specifico mi diceva che aveva venduto un appezzamento di terreno ed aveva incassato degli assegni con scadenze post datati e dei quali aveva bisogno di monetizzarne una parte. La cifra che dovevo versare a Romolo era di Euro 21.000,00 suddivisa in due tranches contanti rispettivamente della somma di Euro 16.000,00 e di Euro 5.000,00. In quella occasione ricordo che Romolo mi fornì il suo numero telefonico nr. 393/8136969 che ancora conservo segnato su un bigliettino. Il BONAFEDE quando mi spiegava tale situazione appariva ansioso e come se era in difficoltà. Era la prima volta che il geometra BONAFEDE mi chiedeva una cosa del genere e io pur di aiutarlo, essendo che era in difficoltà, acconsentivo alla richiesta avanzatami, anche perché sapevo che

⁵⁸³ prog.1565 (RIT.1221/11).

a garanzia mi sarebbero stati consegnati degli assegni di pari importo. Dopo qualche giorno, sempre nel mese di aprile o inizio maggio 2011, recuperato il denaro in contanti mi sentivo telefonicamente con Romolo che mi aveva fornito 393/8136969 e mi accordavo per la consegna della somma di Euro 16.000,00. Romolo mi diceva che non poteva venire personalmente e che inviava un suo emissario e cioè un suo parente che abitava in Reggio Emilia. Infatti all'appuntamento avvenuto in Emilia sul tratto autostradale nella Modena Brennero, non ricordo esattamente il luogo, giungeva un ragazzo di origine calabrese, dell'apparente età di 30 anni, a bordo di un'autovettura Volkswagen Golf di colore grigio chiaro, al quale consegnavo il denaro. Trascorso ancora qualche giorno chiedevo al geometra BONAFEDE Antonino gli assegni che doveva darmi a fronte del pagamento in contanti che io avevo versato a Romolo, ma questi temporeggiava asserendo di aver chiamato Romolo e che dovevo ancora pazientare per ricevere quanto mi spettava. Sempre nei primi giorni del mese di maggio 2011 sentivo al telefono Romolo il quale che mi informava del suo arrivo in Emilia Romagna e che sarebbe venuto a trovarmi a Mantova. Effettivamente in questa occasione chiedevo a Romolo di avere indietro gli assegni ma lui mi diceva che me li avrebbe fatti avere, allora al fine di recuperare quanto gli avevo versato gli confidavo di vantare un credito di Euro 250.000,00 nei confronti di tale NEFFANDI Stefano. Immediatamente Romolo dicendomi che lui, nella sua posizione, poteva risolvere qualsiasi situazione compreso il recupero di tale somma di denaro. Allora mi chiedeva di organizzare un incontro con NEFFANDI Stefano, evento che è avvenuto, se non ricordo male, nella prima decade di maggio 2011 in Verona nei pressi del casello di Verona Sud. In quella circostanza Romolo si presentò da solo a bordo della Volkswagen Golf di colore grigio, che era la stessa che guida il suo parente a cui ho versato il denaro ed ad attenderlo c'eravamo io e NEFFANDI. Ricordo benissimo che Romolo rivolgendosi a NEFFANDI gli disse testualmente: "Da questo momento sono io il creditore della somma di Euro 250.000,00 di FACCIOLI Claudio e tu entro dieci o quindici giorni mi dovrai iniziare a pagare questa cifra". Da quell'incontro io sono stato escluso da tutto in quanto Romolo ha direttamente contattato NEFFANDI Stefano, ma ho partecipato soltanto ad un secondo incontro avvenuto il 27 maggio 2011, nel primo pomeriggio, nei pressi del casello autostradale di Mantova Nord e si tratta dell'incontro che voi mi avete indicato. In quella circostanza Romolo previ contatti telefonici mi chiese un incontro precedente a quello con NEFFANDI. Infatti mi sono appartato con Romolo a bordo della mia autovettura Mercedes e lui decideva la strategia da adottare con NEFFANDI, per recuperare a suo dire i soldi e cioè che io non dovevo assolutamente interferire e dovevo soltanto presenziare".

Come detto dal FACCIOLI, il secondo incontro aveva luogo il 27 maggio 2011.

Il giorno precedente, VILLIRILLO Romolo a bordo dell'autovettura VOLKSWAGEN GOLF GTD, targata EC 001 EP intestata alla ditta CO.GE.CO. Srl, partiva da Cutro (KR) alla volta di Modena, ove, all'uscita del casello di Modena Nord, incontrava BONAFEDE Antonino; quindi si recava in Reggio Emilia località Cadè via Nagy nr.12, ove è stato accertato essere ubicato un appartamento nella sua disponibilità. Alle ore 19:28 successive, VILLIRILLO Romolo - previ accordi telefonici - incontrava all'interno del suo appartamento PAOLINI Alfonso, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio⁵⁸⁴, tutti soggetti imputati (e separatamente giudicati) per la partecipazione all'associazione ndranghetista emiliana descritta al capo I, sì da potersi ritenere, vista la

⁵⁸⁴ Informativa 10/10/2012 Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda.



vicinanza cronologica degli accadimenti, una consultazione con i correi anche sul tema che VILLIRILLO doveva trattare l'indomani.

Di seguito le dichiarazioni di Stefano NEFFANDI⁵⁸⁵:

"Preciso che la conoscenza del FACCIOLI è avvenuta per il tramite del geom. MAROCCHI che era l'amministratore delegato della COOPSETTE di Castelnovo di Sotto (RE). In quel periodo RAMPELLO Giovanni... mi propose di mettermi in contatto con un personaggio dell'entourage di vari Ministeri romani che aveva la facoltà di far partecipare della aziende a gare di appalto a procedura ristretta per l'assegnazione di importanti lavori tra cui uno anche del ministero di Grazia e Giustizia. Feci parola della cosa con MAROCCHI che mi presentò il FACCIOLI e quindi l'ELETTROZETA. Il GIORGI e il FACCIOLI accettarono di partecipare a questi bandi accettando le condizioni dettate da questo personaggio che si è presentato come Giuseppe MEI, avvocato di Bari. Preciso che questi incontri avvennero a Mantova presso gli uffici della FACCIOLI impianti, a S. Martino Buon Albergo (VR) presso un bar del centro commerciale LE CORTI VENETE e Roma all'hotel Regina Baglioni di via Veneto. Nell'arco di questi appuntamenti il GIORGI e il FACCIOLI versarono all'avvocato MEI direttamente o tramite RAMPELLO Giovanni 500.000 Euro in contanti per 250.000 cadauno divisi in tre tranches. Questi 500.000 Euro erano la richiesta che il MEI fece per avere il 5% dell'importo complessivo dell'appalto che era quindi di circa 10 milioni di Euro complessivi. Praticamente era una tangente che il MEI riceveva dal FACCIOLI e dal GIORGI per acquisire con sicurezza l'appalto per la manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici dei palazzi di Giustizia di una serie di città del Nord Italia tra cui Verona, Bologna, Mantova, Padova e altre. Ad affare concluso essendo io un procacciatore di affari dovevo ricevere unitamente al MAROCCHI il 10% dell'utile dell'operazione non quantificato, al momento, in quanto non si sapevano esattamente i costi che si sarebbero dovuti affrontare. La Procura di Mantova a seguito della denuncia ha aperto un procedimento penale nei miei confronti, del RAMPELLO e dell'avvocato MEI e di MAROCCHI La denuncia contro di me e gli altri fu presentata solo dal GIORGI mentre il FACCIOLI non ha mai presentato denuncia contro alcuno; questi ha sempre insistito per avere i suoi 250.000 Euro dall'unico che trovava che ero io. Voglio precisare che il FACCIOLI ha preferito seguire un'altra strada per ottenere i suoi soldi da me, infatti in uno degli incontri avvenuto attorno al mese di febbraio 2011 con FACCIOLI, all'uscita di Verona sud nei pressi di un parcheggio antistante il casello, mi disse che era sua intenzione presentarmi una persona a cui lui, a sua volta, doveva un'ingente somma di denaro. Un'ora dopo che eravamo fermi a questo parcheggio si presentò un signore a nome ROMOLO che arrivò da solo a piedi e che mi disse testualmente: "ADESSO SONO IO IL CREDITORE DELLA SOMMA DI 250.000 Euro CHE LEI DOVEVA A FACCIOLI E CHE IO GLI HO PRESTATO E CHE ENTRO DIECI GIORNI LEI MI DEVE RESTITUIRE." Tale frase perentoria che non lasciava modo di replicare era come una sorta di minaccia; infatti questa persona si allontanò subito senza darmi tempo di parlare e FACCIOLI invece mi spiegò che era vero che lui viveva tutti i giorni una situazione tragica in quanto era minacciato e vessato da queste persone che volevano a tutti i costi il denaro. FACCIOLI aggiunse che questa persona a nome ROMOLO era calabrese di Crotona. Io spaventato, dopo aver lasciato il FACCIOLI, chiamai telefonicamente il RAMPELLO Giovanni dicendogli che questa situazione la doveva

⁵⁸⁵ Verbali di sommarie informazioni testimoniali del 29/9 e 30/9/2012.



sistemare lui essendo che io non avevo preso nessun Euro e che lui era il contatto con MEI e che si era sempre dichiarato garante di questa operazione. Una settimana dopo, sempre nel febbraio 2011, ho avuto un altro appuntamento all'uscita di Verona sud con RAMPELLO e FACCIOLI al fine di chiarire l'intera vicenda. In quell'occasione abbiamo stabilito un incontro successivo con ROMOLO che doveva peraltro essere richiamato dal FACCIOLI in quanto io non ne avevo il numero del cellulare. Questo incontro avvenne circa tre mesi dopo ed esattamente a metà maggio 2011 all'uscita autostradale di Mantova Nord, nel parcheggio, per due motivi: uno era il problema di salute che ha avuto il RAMPELLO, e l'altro era il fatto che ROMOLO aveva detto al FACCIOLI che veniva dall'Emilia ed esattamente da Parma. Quindi quello era il luogo a metà strada per l'incontro. In questo arco temporale, quindi prima del maggio 2011, sono stato chiamato al mio telefono cellulare nr. 342/0909212, più volte, da ROMOLO dal numero 393/8136969. La mia utenza l'aveva fornita a Romolo il FACCIOLI. In queste telefonate concordai che ci dovevamo incontrare con il RAMPELLO e che nel frattempo avrei potuto tacitarlo, date le continue minacce e pressioni al momento solo telefoniche, consegnando i soldi che potevo dal mio conto, vale a dire 7.000 in assegno circolare. Li consegnai alle ore 23 di un giorno tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2011 direttamente a ROMOLO all'uscita del casello di Soave (VR) nel parcheggio antistante. ROMOLO si presentò con un furgone bianco accompagnato da un'altra persona che io non vidi. ROMOLO in quella circostanza mi disse che da me voleva almeno 14.000 Euro ma io gliene consegnai solo 7.000, cioè quelli che avevo. Mi ero portato un assegno circolare della Banca Unicredit filiale di Vago di Lavagno (VR) e lo intestavo alla ditta R & G Costruzioni di VILLIRILLO Romolo con sede in Cutro (KR), nominativo societario che mi era stato fornito da Romolo. Fissammo di incontrarci ulteriormente a Mantova per discutere con RAMPELLO chi gli doveva l'intera somma di 250.000 Euro. Quella sera ho potuto notare ancor di più che ROMOLO faceva sul serio e comunque incuteva timore con il suo modo di fare; essendo molto preoccupato per me decisi di chiamare RAMPELLO per sollecitare di risolvere la questione ma soprattutto per informarsi su chi poteva essere questo personaggio a nome Romolo che spavalidamente si presentava a chiedere i soldi. RAMPELLO dopo qualche settimana mi richiamava dicendomi che Romolo aveva anche un altro nome o soprannome, PIETRO, e che era inserito in un'organizzazione criminale che opera nel crotonese e anche nel Nord Italia e precisamente in Emilia Romagna nella zona di Parma. La notizia mi preoccupò ancor di più che il FACCIOLI gli aveva dato il numero telefonico ma anche il mio indirizzo di casa in quanto era venuto a casa mia per ben due volte, a Mezzane di Sotto (VR). Pertanto temevo anche per i miei familiari. Nel mese di maggio 2011, dopo una serie di telefonate, ci incontrammo a Mantova io, RAMPELLO, il ROMOLO, un certo SALVATORE presentatomi come suo "cugino" ed il FACCIOLI. ... La discussione tra Romolo e RAMPELLO per circa un quarto d'ora e non ho sentito di cosa hanno detto tra loro. Alla fine ci avvicinammo alla mia Fiat Punto con anche Salvatore, e Romolo decise e concordò con RAMPELLO che io sarei dovuto intervenire in funzione delle mie possibilità economiche nel versare a ROMOLO 40.000 Euro in varie tranches e in varie maniere. Romolo si impegnava attraverso la sua organizzazione criminale a rintracciare il MEI Giuseppe del quale gli fornii l'indirizzo di Bari in quell'occasione. La somma di 40.000 Euro era secondo Romolo il giusto compenso che io dovevo a lui in quanto ero coinvolto nell'affare FACCIOLI e che lui non mi avrebbe chiesto più nulla se riusciva a rintracciare MEI Giuseppe facendosi dare i 250.000 Euro. Poi a sua



detta io avrei ricevuto da lui i 40.000 Euro indietro. **Concordammo in quell'occasione che io gli avrei dovuto versare ulteriori importi per 7.000 Euro, 5.500 Euro, 20 cambiali da Euro 1.000 cadauna e 500 Euro in contanti che versai insieme con le cambiali. Da quell'incontro VILLIRILLO Romolo, sempre dal suo telefono cellulare, ha continuato a chiamarmi al fine di ricevere i soldi che a suo dire gli dovevo. Le telefonate erano sempre con tono minaccioso e comunque con una pressione tale che ti metteva soggezione. Nella prima decade del mese di giugno 2011, l'11.06.2011, in mattinata, mi sono incontrato con Romolo al parcheggio dell' "E 33" (si tratta di una sigla stampata sul muro di un centro uffici ubicato a S.Martino B.A. fuori dall'autostrada di Verona est) dove consegnavo a Romolo giunto da solo a piedi nel parcheggio, un ulteriore assegno circolare di 7.000 Euro della Unicredit banca di Vago di Lavagno (VR), intestato alla ditta R & G Costruzioni di VILLIRILLO Romolo con sede in Cutro (KR). Dopo che ho consegnato il secondo assegno a ROMOLO lo stesso - sempre con tono minaccioso - mi ha intimato di pagare le restanti tranche e io gli risposi che stavo facendo un'operazione di carattere finanziario immobiliare con una società di leasing di Verona e che potevo saldargli il "dovuto" alla ricezione del pagamento che dovevo avere. Gli dissi anche che intorno al 20 di giugno 2011 avrei avuto la risposta definitiva per questa operazione. Romolo mi disse che non accettava scuse e che la prossima volta che ci fossimo visti voleva il saldo. Il 21.06.2011 attorno alle ore 12 mi incontravo nuovamente con Romolo, giunto da solo a piedi a S.Martino B.A. all' E 33 nel parcheggio dove consegnai una busta con all'interno la somma in contanti di € 5.500. Anche in questa circostanza come accaduto altre volte, Romolo mi disse che dovevo finire di pagarlo e con tono minaccioso mi disse che ci saremmo incontrati a Verona sud alla fine della mia operazione di leasing predetta. Tra il 21.06 ed il 27 giugno, non ricordo la data, ho avuto un altro incontro con Romolo al bar a Verona sud di fronte la sede dell'ente autostrade; in quella circostanza venne all'appuntamento con un suo parente a nome Giuseppe, calabrese di giovane età. Romolo mi disse che in sua assenza mi dovevo interfacciare con questo suo "cugino" che lo avrebbe sostituito anche nella riscossione dei soldi. Ricordo che anche in questa circostanza come ogni qualvolta che tentava di intimidirmi mi diceva la seguente frase: **ANCHE QUESTO MIO CUGINO FA PARTE DI NOI, riferendosi all'organizzazione criminale di cui faceva parte. In quella circostanza dopo aver detto la frase mi spiegò che loro erano una famiglia talmente potente che avevano agganci anche in Puglia, precisamente a Bari, dove per il tramite di altri soggetti appartenenti a quell'organizzazione criminale erano andati all'abitazione del MEI e che la moglie interpellata gli aveva risposto che il marito era gravemente malato e ricoverato a Milano.... Questo appuntamento mi ha fatto capire che Romolo, dato che me lo ha detto lui, era un personaggio pericoloso ed inquadrato in seno ad una organizzazione criminale motivo per il quale ho cercato in tutti i modi di racimolare i restanti soldi al fine di far cessare queste continue pressioni e vessazioni nonché elargizioni gratuite di denaro nei suoi confronti. Subito dopo questo incontro, sempre telefonicamente, fissammo con FACCIOLI e Romolo un incontro che avvenne a Mantova Nord. Quel giorno Romolo si presentò con un altro soggetto sempre di origine calabrese che non avevo visto mai che mi è stato presentato da lui e FACCIOLI con il nome di Franco e che opera nel settore edile.... In quella circostanza essendo che mi era saltato il leasing non avevo i soldi per completare i versamenti. Romolo mi intimò perentoriamente senza possibilità di replica che potevo emettere delle cambiali di 1.000 Euro cadauna per un totale di 20.000 Euro e che lui mi avrebbe contattato per indicarmi il luogo****



dell'incontro e che io dovevo acquistare i 20 titoli cambiari con relativi bolli. Ricordo esattamente che dopo varie telefonate intrattenute con Romolo il quale mi pressava per la consegna delle cambiali, decisi di incontrarlo l'08 luglio 2011 a Desenzano del Garda (BS). Ricordo che Romolo mi aspettava al casello con una Mercedes ML nera accompagnato da Giuseppe, che ho sopra descritto "il cugino" e da un altro soggetto a nome Pasquale, indicato sempre da Romolo come "parente o cugino" senza capelli, alto e robusto. In quella circostanza siamo andati in un bar poco distante dal casello e abbiamo compilato le 20 cambiali alla presenza degli altri due soggetti. Io consegnavo oltre a tutte le cambiali anche 1.000 Euro in contanti; Romolo mi aveva chiesto anche al bar altri 1.000 Euro sempre con tono minaccioso ma io gli rispondevo che non avevo altro in quanto me li aveva prestati, i soldi, mio cognato. Dall'incontro a Desenzano non ricordo di aver più sentito Romolo ma ho ricevuto una telefonata proveniente dal suo telefono in cui parlava Giuseppe che ho indicato, che mi chiese un appuntamento all'uscita di Verona sud e che mi avrebbe spiegato che Romolo aveva avuto un problema con la Giustizia⁵⁸⁶. Essendo che io avevo saldato quanto dovevo indebitamente e cioè i 40.000 Euro, preoccupato ancor di più che Romolo aveva avuto con la Giustizia, dandomi conferma che tutto quello che lui diceva sulla sua persona e sull'organizzazione criminale di cui faceva parte era tutto vero, nonché per il fatto che persone a lui vicine continuavano a chiamarmi per chiedermi soldi, decidevo di chiamare FACCIOI. Ci siamo incontrati a Mantova Nord, non ricordo il giorno ma era estate, e gli chiesi spiegazioni della vicenda. FACCIOI mi domandò se avevo consegnato dei soldi a Romolo e io gli risposi che da maggio avevo consegnato sotto pressione e minaccia 40.000 Euro in più tranche e che la prima cambiale sarebbe scaduta il primo di ottobre e che avevo intenzione di pagare. In quella circostanza appresi che FACCIOI non aveva ricevuto nessuna somma di denaro. FACCIOI aggiunse che avrebbe chiarito lui la vicenda con chi gli aveva presentato Romolo ma non disse il nome. Da quel momento non ho più visto sino ad ora il FACCIOI. Alla fine del mese di agosto e inizio settembre 2012 ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare dal nr. 366/7050033 da parte di Romolo il quale mi chiedeva un incontro in quanto lui era uscito dal carcere e che aveva risolto tutti i suoi problemi. Mi diceva che quando sarebbe salito al nord mi avrebbe contattato. Dopo 15 giorni mi richiamava dallo stesso numero e fissava un incontro al parcheggio dell'E 33 di S.Martino B.A.. Quando arrivai, era il primo pomeriggio, lo trovai seduto al bar insieme ad un altro soggetto di origine calabrese mai visto, un ragazzino giovane di circa 30 anni, che lui mi presentava con le stesse modalità da me sopra descritte dicendo che era il ragioniere della sua azienda. Romolo mi chiese quante cambiali avevo pagato e quante me ne restavano in quanto a suo dire le aveva girate agli amici di Bari che si erano interessati per rintracciare il MEL. Mi chiese con tono minaccioso che alla fine di settembre, quindi in questi giorni, dovevo consegnargli 5.000 Euro in contanti e che poi avrei dovuto procurarmi 10.000 Euro per fare un incontro a Bari con l'avvocato MEL. Gli ho risposto che io soldi non ne avevo e che dovevo aspettare il mio stipendio per dargli qualcosa ma non tutti i soldi chiesti e che comunque che io al termine delle cambiali restanti, cioè 13, avrei voluto i titoli cambiari indietro nonché la dichiarazione per la cancellazione della cambiale protestata a maggio 2012 che non ho potuto pagare per il precitato sequestro del mio c/c. Romolo mi ha assicurato che ciò sarebbe avvenuto ma che lui voleva i 5.000 più i 10.000 Euro in contanti. Da quel giorno e sino

⁵⁸⁶ Il 21/7/2011 VILIRILLO era tratto in arresto (cfr. capo 12).



a ieri sera ho ricevuto numerose chiamate da Romolo sul mio cellulare; alcune volte ho risposto prendendo tempo e ad altre invece non ho risposto... Ribadisco che come già riferito per questa intera vicenda per la mia incolumità personale e quella dei miei familiari poiché non sono più intenzionato a pagare alcunché a VILLIRILLO Romolo e alle persone a lui vicine, anche perché ritengo siano somme non dovute.”

NEFFANDI, invitato ad eseguire una individuazione fotografica, riconosceva senza dubbio alcuno, VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, VILLIRILLO Giuseppe e MANFREDA Francesco.

Le dichiarazioni rese da NEFFANDI e FACCIOLI sono state ampiamente riscontrate dalle intercettazioni e dai servizi svolti dai carabinieri di Fiorenzuola D'Arda, dettagliatamente riportati nell'informativa citata in epigrafe. In particolare:

- così l'incontro presso il casello autostradale di Mantova Nord del 27/5/2011, conformemente evocato sia da FACCIOLI che da NEFFANDI: dai dialoghi captati ai prog. 2058 (ore 18.29) e 2060 (ore 18.37) - RIT.1221/11 - tra VILLIRILLO Romolo e NEFFANDI Stefano il 26/5/2011, Romolo sollecitava l'incontro con colui che si era rivolto a FACCIOLI Claudio (RAMPELLO Giovanni), categorica indicazione del VILLIRILLO a NEFFANDI Stefano con la frase: “...io voglio pure a lui, capito?...”. Stefano poco dopo lo richiamava informandolo che alle 14:30 dell'indomani avrebbe avuto luogo l'incontro. Il 27/5/2011, alle ore 11.16 prog. 2162 (RIT.1221/11), NEFFANDI Stefano contattava VILLIRILLO Romolo fissando l'incontro al casello di Verona est per le ore 14:00, circostanza poi confermata con la telefonata 2173. Nel prosieguo, tra le ore 13:39 e le ore 14:46, erano registrate numerose telefonate⁵⁸⁷ tra VILLIRILLO Romolo, NEFFANDI Stefano (che si trova con RAMPELLO Giovanni) e FACCIOLI Claudio finalizzate a spostare l'appuntamento nei pressi di un'area di parcheggio vicino all'uscita autostradale di Mantova Nord. All'appuntamento si presentavano FACCIOLI Claudio, VILLIRILLO Romolo in compagnia di RUGGIERI Salvatore, NEFFANDI Stefano e RAMPELLO Giovanni, come documentato dal servizio di osservazione, pedinamento e controllo svolto dai militari del Nucleo Operativo Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda;
- numerose sono poi le conversazioni intercorse fra VILLIRILLO, BONAFEDE, FACCIOLI e NEFFANDI pertinenti al recupero che VILLIRILLO aveva in corso presso NEFFANDI: dalle stesse emergeva come NEFFANDI si giustificasse con VILLIRILLO assicurandolo sul fatto che avrebbe pagato⁵⁸⁸ anche tentando di reperire un finanziamento in banca; che VILLIRILLO, conformemente a quanto dichiarato a verbale da NEFFANDI, al maggio 2011, aveva già ricevuto da costui un assegno di 7.000 € (*VILLIRILLO Romolo: no no.. allora.. questo qua mi ha dato un assegno di 7.000 euro che...*⁵⁸⁹); altro assegno dello stesso ammontare risultava consegnato da NEFFANDI a VILLIRILLO l'11/6/2011⁵⁹⁰, così come dichiarato a sommarie informazioni dal NEFFANDI stesso; ancora, era

⁵⁸⁷ Vds prog.vi 2227-2237-2238-2239-2240-2251-2252-2253-2254 RIT 1221/11.

⁵⁸⁸ Conv. tel. nr.752 delle ore 13:47:22 del 21/5/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 342/0909212 in uso a NEFFANDI Stefano.

⁵⁸⁹ Conv. tel. nr. 1538 delle ore 17:34:06 del 24/5/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 349/8553630 in uso a BONAFEDE Antonino.

⁵⁹⁰ dell'11/6/2011, alle 08.07, con il prog. 6261.

- puntualmente riscontrato il passo delle dichiarazioni del NEFFANDI Stefano in relazione alla dazione a VILLIRILLO della somma di 5.500 € in contanti all'interno di una busta il 21/6/2011⁵⁹¹;
- le conversazioni facevano anche intendere che VILLIRILLO Romolo si vantava con il debitore delle potenzialità criminali della sua organizzazione, che, tramite la collaborazione con altro sodalizio operante in Puglia, era riuscito già a rintracciare l'avvocato MEI Giuseppe, con il quale voleva organizzare un incontro alla presenza dello stesso NEFFANDI⁵⁹²;
 - eloquente il dialogo fra VILLIRILLO e MANFREDA poco prima di altro incontro con NEFFANDI⁵⁹³: *“VILLIRILLO Romolo: quello che gli voglio dire stamattina... no?... questo voglio dirgli stamattina... che questa fattura di 240.000 Euro...MANFREDA Francesco: sì. VILLIRILLO Romolo: lui li doveva mettere in perdita... non li recuperava più... te lo posso assicurare io!... al 1000 per 1000!!!... noi glieli stiamo facendo recuperare... ma lui... una percentuale ce la riconosce?... che io gli faccio dare i 240.000 euro?... questo voglio vedere stamattina io!... MANFREDA Francesco: e vedi... tu parla con lui cugi... perchè... come si dice?... parlare chiaro... non porta danni...VILLIRILLO Romolo: e infatti infatti... ora ho chiamato a tutti... ci stiamo incontrando alle 09.30 alla... a Mantova nord...”*
 - dalle registrazioni dell'8/7/2011 si comprendeva che era fissato altro incontro a Desenzano del Garda (BS), nel pomeriggio, fuori dal locale casello autostradale. Come emerge dalle telefonate⁵⁹⁴ intercettate, VILLIRILLO Romolo chiedeva a NEFFANDI Stefano anche la somma di 2.000 €, ma quest'ultimo riusciva a reperire solo 1.000; Romolo intimava a NEFFANDI di portare anche la cambiali (*“VILLIRILLO Romolo: le cambiali porta pure, hai capito?”*). Quindi è palese che durante l'incontro NEFFANDI Stefano, come dichiarato, avesse consegnato ulteriori 1.000 €, oltre le suddette cambiali (per un totale di 21.000 € che va ad aggiungersi ai 19.500 € già versati);
 - dalla captazioni telefoniche si evince altresì che, oltre a NEFFANDI, anche FACCIOLI era in uno stato di profonda soggezione nei confronti di VILLIRILLO: *“...quando vede me... [riferito a FACCIOLI] quando vede a me trema...”*⁵⁹⁵;

⁵⁹¹ Conv. tel. nr. 7684 delle ore 14:02:06 del 17/6/2011 - in entrata - sull'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo dall'utenza nr. 342/0909212 in uso a NEFFANDI Stefano; prog. 7808 (RIT.1221/11) prog.8085-8119-8120 e 8156; 8156, 8194, 8326, 8338 e 8348.

⁵⁹² Conv. tel. nr. 20040 delle ore 15:35:32 del 26/8/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 342/0909212 in uso a NEFFANDI Stefano.

⁵⁹³ Conv. tel. nr. 9688 delle ore 08:34:30 del 27/6/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 346/2398705 in uso a MANFREDA Francesco.

⁵⁹⁴ prog.12099-12102-12168-12181-12182 e 12185.

⁵⁹⁵ Conv. tel. nr. 14059 delle ore 11:00:28 del 16/7/2011 - in entrata - sull'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo dall'utenza nr. 346/2398705 in uso a MANFREDA Francesco.



- subito dopo la scarcerazione, nell'agosto 2011, VILIRILLO si metteva nuovamente in contatto con MANFREDA per riprendere in mano le redini della situazione (“*appena salgo, sistemiamo...*”⁵⁹⁶) e seguivano poi altre conversazioni in cui risultava che lo stesso avesse effettivamente ripreso a “lavorare” per portare a termine il recupero;
- il 30/9/2011 si registrava una conversazione fra VILLIRILLO Romolo e NEFFANDI Stefano con la quale il primo dichiarava di volerlo nuovamente incontrare, al solito casello autostradale di Verona⁵⁹⁷;

NEFFANDI Stefano aveva quindi riferito della “ripresentazione” del VILLIRILLO, dopo un periodo di silenzio, nel settembre 2012, accompagnato, questa volta, da un giovane uomo (fatto, anche in questo caso, riscontrato dalle intercettazioni): si ricorda che è questo il periodo del “riscatto” del VILLIRILLO, il quale aveva assicurato a GRANDE ARACRI Nicolino (si veda il colloquio del settembre 2012) di ripianare il debito e, quindi, alla spasmodica ricerca di denaro⁵⁹⁸.

La molteplicità e convergenza degli elementi probatori sopra riassunti rende la ricostruzione d'accusa del tutto persuasiva.

Potrebbe, invero, residuare un dubbio circa il ruolo di FACCIOLI Claudio nell'incarico di riscossione coatta del credito (avente causale illecita) commissionato a VILLIRILLO, sul punto evidenziando la discrasia esistente fra le dichiarazioni di FACCIOLI e NEFFANDI in relazione all'epoca del primo incontro fra VILLIRILLO e NEFFANDI, collocato da FACCIOLI nel maggio 2011 mentre NEFFANDI lo ricorda avvenuto nel mese di febbraio dello stesso anno.

Da qui si potrebbe ipotizzare che la somma di denaro versata da FACCIOLI a VILLIRILLO non avesse a causale un prestito mai restituito, bensì non fosse altro che il costo di detto recupero. Invero, le intercettazioni danno conto della ricezione da parte di FACCIOLI di assegni privi di copertura a contropartita del prestito nonché della sua condizione di estremo timore nei confronti del cutrese presentatogli del geometra BONAFEDE, sicché non pare affatto inverosimile la dinamica della vicenda indicata dagli inquirenti, che vedono il VILLIRILLO entrare in contatto con FACCIOLI attraverso il già soggiogato BONAFEDE, indebolirne la posizione attraverso la concessione di un prestito mai restituito e così inserirsi gioco forza nelle sue posizioni creditorie.

Alla luce di tale ricostruzione non può porsi in dubbio che, nel caso in esame, il delitto di estorsione deve ritenersi consumato con riferimento all'importo di euro 40.500 versati in contanti e cambiali dal NEFFANDI al VILLIRILLO, che ha operato con l'ausilio dei quattro soggetti che la stessa persona offesa indica coi soli nomi propri di *Pasquale, Giuseppe, Franco e Salvatore* e che, attraverso le indagini tecniche e il riconoscimento fotografico, si possono individuare con certezza in BATTAGLIA Pasquale, VILLIRILLO Giuseppe, MANFREDA Francesco.

⁵⁹⁶ Conv. tel. nr. 15936 delle ore 12:57:22 dell'1/8/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 346/2398705 in uso a MANFREDA Francesco.

⁵⁹⁷ Conv. tel. nr. 25654 delle ore 09:01:52 del 30/9/2011 - in uscita - dall'utenza nr. 393/8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo verso l'utenza nr. 342/0909212 in uso a NEFFANDI Stefano.

⁵⁹⁸ vedi paragrafo sub capo 12.



Nella commissione del delitto ha concorso anche l'odierno imputato BATTAGLIA Pasquale (autista e uomo di fiducia di VILLIRILLO Romolo), il quale, in occasione dell'incontro dell'8/7/2011, insieme a VILLIRILLO Giuseppe, ha spalleggiato Romolo, fornendo così il suo contributo causale alla commissione del delitto. Nella circostanza è evidente come la pluralità dei soggetti presenti, ben percepita dalla vittima, ha ulteriormente contribuito ad esaltare la carica intimidatoria dell'azione sì da determinare la persona offesa a consegnare, senza alcuna rimostranza, ai tre le cambiali e la somma di denaro ingiustamente pretese.

Né, a fronte di siffatto solido quadro d'accusa, assumono rilievo le dichiarazioni difensive rese in corso di udienza (quali spontanee dichiarazioni) dall'imputato VILLIRILLO Romolo, il quale, ha confusamente evocato la sussistenza di una propria ragione di credito nei confronti di NEFFANDI, al quale avrebbe in precedenza consegnato la somma di 250.000 € in contanti per assicurare lo svolgimento di un lavoro non meglio precisato, somma della quale poi NEFFANDI si era impossessato; in seconda battuta l'imputato rettificava la versione affermando di avere agito anche in aiuto di FACCIOLI, che si trovava nella sua medesima condizione, affermando, una prima volta, che BATTAGLIA non aveva mai partecipato e poi - verosimilmente resosi conto che lo stesso BATTAGLIA aveva ammesso invece la sua presenza all'incontro dell'8/7/2011 - confermare la presenza del BATTAGLIA, ancorché del tutto inconsapevole e "passiva", tesi, quest'ultima, coincidente con quella del BATTAGLIA stesso. Trattasi all'evidenza di versioni difensive del tutto legittime, ma basate su generiche negatorie senza per nulla confrontarsi con il dettagliato e contrastante materiale d'accusa.

Ricorre l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, sotto entrambi i profili, essendo evidente la stretta correlazione tra la condotta in esame e l'interesse economico del gruppo criminale organizzato in Emilia Romagna - agendo il VILLIRILLO come rilevante referente economico del GRANDE ARACRI - e per le modalità intimidatorie proprie della criminalità organizzata, chiaramente percepite come tali dal FACCIOLI e dal NEFFANDI.

CAPITOLI 79-82) GUALTIERI ANTONIO, TATTINI ROBERTA, PALERMO ALESSANDRO, ELEZAJ BILBIL. L'ATTIVITÀ ESTORSIVA IN DANNO DI MAFFIOLETTI FABRIZIO E PRIOR PIERFERDINANDO.

Fonti: Informativa 7/5/2013 Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda (pp. 1632-1775), Vol. 26 e ss; annotazione Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda del 19/2/2015 e 11/6/2015 (Vol. 137).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015; Riesame conferma per TATTINI Roberta (tranne capo 80) e annulla quanto a PALERMO Alessandro; non proposto ricorso quanto agli altri imputati.

1. PREMESSA.

I capi di imputazione dal 79 all'82, che descrivono le consecutive e concatenate attività estorsive svolte nei confronti degli imprenditori MAFFIOLETTI Fabrizio e PRIOR Pierferdinando - quest'ultimo debitore del primo - meritano una trattazione unitaria.

Anche in questo caso si è di fronte ad una vicenda la cui valenza emblematica trascende la pur rilevante dimensione illecita dei fatti, permettendo di cogliere ancora una volta il

sodalizio in azione, intento ad acquisire posizioni di dominio all'interno delle aziende strumentali agli affari propri alla cosca, anche calabrese, e comunque certamente di profitto e di consolidamento dell'associazione locale.

Dopo avere visto agire in funzione della realizzazione di similari fini ultimi dell'associazione i sodali SILIPO, SARCONE e VILLIRILLO, in questo caso protagonista è GUALTIERI Antonio.

Si è già rappresentato come Nicolino GRANDE ARACRI avesse deciso di affiancare al (sospettato) VILLIRILLO Romolo, proprio GUALTIERI Antonio, il quale, dopo la "caduta" del VILLIRILLO, aveva assunto sempre maggiori poteri, delegato dalla "locale" di Cutro al coordinamento di varie attività imprenditoriali nel nord Italia correlate con gli interessi economici della stessa, contemporaneamente attivandosi verso nuove iniziative volte al rafforzamento finanziario della cellula emiliana.

Per fare ciò lo stesso si avvaleva della preziosa collaborazione della consulente finanziaria bolognese TATTINI Roberta, non solo ambiziosa e tecnicamente preparata, ma dotata altresì di un ricco portafoglio clienti al quale GUALTIERI veniva così ad accedere agevolmente, conoscendo imprenditori utili per le operazioni economiche del sodalizio. Proprio in tale contesto nasceva il rapporto di conoscenza con l'imprenditore bergamasco MAFFIOLETTI Fabrizio, titolare ed amministratore della METALMA Srl di Lallio (BG), società operante nel settore del commercio all'ingrosso di metalli, componenti meccanici, elettromeccanici, elettronici etc.. La METALMA si avvaleva anche del fiscalista FORNITO Enrico, commercialista bergamasco che collaborava già da alcuni anni con TATTINI Roberta.

In base a tali presupposti iniziava la collaborazione tra GUALTIERI, TATTINI e FORNITO apparentemente volta al risanamento e all'espansione imprenditoriale della METALMA, così come alla creazione di ulteriori progetti, in particolare nel settore del fotovoltaico, come riferito dallo stesso MAFFIOLETTI in sede di sommarie informazioni⁵⁹⁹. Si rammenta che le indagini avevano fatto emergere l'esistenza di un progetto⁶⁰⁰ (il c.d. "Piano Cutro") finalizzato alla costruzione di un impianto destinato alla produzione elettrica nell'agro del comune di Cutro (KR) attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea di diretto interesse della cosca di Cutro. Nell'ambito di siffatto progetto GUALTIERI Antonio era stato demandato ad operare dai vertici della cosca cutrese, con disponibilità di ingenti provviste finanziarie da investire nel fotovoltaico ed della ricerca di società partecipanti, non potendosi pertanto dubitare che l'interesse in METALMA fosse anche funzionale a detto scopo.

La definizione della strategia da tenere con la METALMA era oggetto di un primo incontro in data 30/7/2011, in Reggio Emilia, tra GUALTIERI Antonio, TATTINI

⁵⁹⁹ "Conosco GUALTIERI Antonio. Lo stesso mi è stato presentato intorno al mese di giugno 2011 dalla mia consulente finanziaria TATTINI Roberta di Bologna, per dare corso ad un progetto di sviluppo nel settore del fotovoltaico. Ci siamo incontrati la prima volta presso gli uffici della ditta "Ediltetti" di Reggio Emilia, della quale non ricordo l'esatta ubicazione; durante l'incontro, al quale hanno anche partecipato Tattini Roberta e lo stesso Gualtieri, l'argomento trattato era riferito ad una generica collaborazione per l'installazione di impianti fotovoltaici da montare su tetti o per terra. Antonio mi disse che grazie alle sue conoscenze era in grado di sviluppare questo tipo di attività, essendosi qualificato anche lui come impresario edile. Faccio presente che la mia ditta, in quel periodo, non navigava in buone acque e quindi cercavo di sviluppare la mia attività lavorativa anche su altri settori, in particolare il fotovoltaico" (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 3/2/2012).

⁶⁰⁰ vedi annotazione conclusione Carabinieri Fiorenzuola, pagg. 94 e ss..



Roberta, FORNITO Enrico e MAFFIOLETTI Fabrizio. In questa preliminare fase le intenzioni di GUALTIERI Antonio apparivano di ordine puramente commerciale. Ciò si ricava, in particolare, dalla conversazione intercorsa tra TATTINI Roberta ed il marito STEFANELLI Fulvio lo stesso giorno dell'incontro, nel corso della quale la donna riportava le parole dette dal GUALTIERI: *"TATTINI Roberta: nel senso che alla fine...INC...riusciamo a dare una mano a quello della Metalma con il fotovoltaico, perché giù alla riunione giovedì, con tutti i capi famiglia... STEFANELLI Fulvio: eh... TATTINI Roberta: eh ci sono centocinquanta milioni di euro stanziati per il fotovoltaici. Eh...mi fa "visto che siete presentati da Roberta, porterò...", comunque hanno capito tutti una cosa, cioè come gira, quando lui ha detto "io...", con Enrico, "sappiate che chi cerca di mettersi da parte", ha detto così fa "per me io conosco Roberta, Roberta cioè io faccio riferimento a lei, uno può anche decidere di fare l'operazione tagliando fuori però solitamente ci si fa male". STEFANELLI Fulvio: mh mh... TATTINI Roberta: eh fa "se l'operazione va così", lui è stato molto chiaro. Comunque è stato...perché in questo modo mh...mi ha detto Enrico, quando ha detto "si perché la parte..." fa "no no no no, la parte, quello che sono l'intermediazione va a Roberta e Roberta...INC...la mia parte va a Roberta ed è lei che la dà a me...perché io mi fido solo di lei." STEFANELLI Fulvio: si si ho capito. TATTINI Roberta: ha detto "sappiate che ecco Roberta è comunque protetta". Ah glielo ha detto secco così eh. STEFANELLI Fulvio: lui cos'ha detto? TATTINI Roberta: è stato fa "io vi posso aiutare in tante cose, se avete bisogno anche per tirar fuori un'azienda, io ci sono. Però le cose si chiudono e ci si comporta seriamente" [...] TATTINI Roberta: ha detto "quindi oltretutto se uno cerca di tagliarci fuori, insomma, perché dopo sappiamo dove hanno le aziende, quanti figli hanno, quelli che non hanno...", è stato chiaro eh. STEFANELLI Fulvio: ma è giusto. TATTINI Roberta: cioè funziona così, la serietà è tutto. STEFANELLI Fulvio: va bè. TATTINI Roberta: "poi se c'è un'azienda da salvare noi commerciamo dallo spillo al fotovoltaico, quindi se c'è un'azienda da salvare si fa. Noi siamo qui, quindi il guardare l'euro di meno, l'ingordigia dell'euro oggi di più, vuol dire non chiudere le operazioni e non guardare al lungo periodo, è stupido." [...] TATTINI Roberta: si ti ho chiamato appena...solo che avevamo tolto tutti i telefoni. Hai capito? Quando si parla di queste cose lì sono..."⁶⁰¹.*

2. ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI MAFFIOLETTI FABRIZIO E PRIOR PIERANTONIO NEL NOVEMBRE 2011 (CAPI 80, 81, 82).

A seguito di questa preliminare riunione, GUALTIERI si recava a Cutro e, al suo ritorno, il 25 agosto 2011, si teneva una seconda riunione, alla quale partecipavano MAFFIOLETTI Fabrizio, suo fratello MAFFIOLETTI Ferruccio, TATTINI Roberta e (probabilmente) CRIVARO Antonio, quest'ultimo ritenuto dagli inquirenti il referente di Cutro. In quell'occasione, come riferito dallo stesso MAFFIOLETTI, quest'ultimo esponeva la difficile situazione finanziaria di METALMA al GUALTIERI, che si mostrava interessato ad entrare in società:

"ADR: Confermo che alla fine di Agosto del 2011, sempre in Reggio Emilia, vi fu un secondo incontro tra me, Gualtieri Antonio, Tattini Roberta e forse mio fratello Maffioletti Ferruccio. Nell'incontro Antonio entrò nello specifico della società Metalma, chiedendo la situazione economica in cui versava la mia società e proponendomi di entrare quale socio in quanto lui avrebbe portato del capitale

⁶⁰¹ n. 830 del 30/7/2011, RIT 1628/11.

nell'ordine di uno o due milioni di euro, per sviluppare progetti inerenti il commercio nel settore dei metalli in Italia. In quella circostanza sia io che mio fratello Ferruccio ci riservavamo di valutare la proposta anche per sentire il parere del nostro commercialista Dott. Fornito Enrico di Bergamo. Ricordo che all'incontro di fine agosto 2011, alla riunione era presente anche un altro soggetto calabrese, giovane, che si presentava con il nome di Crivaro Antonio e che saprei riconoscere qualora mi fosse mostrato in fotografia. Crivaro ha assistito alla riunione in maniera passiva ed ovviamente è venuto anch'egli a conoscenza della situazione economica nella quale versava la mia società, in particolare dei debiti con le banche e della situazione con alcune società creditrici e debitorici nei confronti di Metalma".

L'interesse di GUALTIERI di impadronirsi di METALMA, di certa utilità per l'attuazione del "Piano Cutro", risultava anche dalla voce della TATTINI, la quale, illustrando a FORNITO il contenuto della riunione, riferiva che "i capannoni li compreranno loro" visto che GUALTIERI le aveva detto di avere "assolutamente bisogno di trovare un'azienda per le pale eoliche"⁶⁰².

Il reale interesse per METALMA cominciava a svelarsi nel mese di settembre 2011.

Infatti il 2 settembre 2011, sempre nell'ottica della partecipazione societaria, GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta si recavano a Lallio (BG) per effettuare una visita agli stabilimenti della società, in tale frangente apprendendo anche dell'esistenza di un'ulteriore unità produttiva METALMA con sede in Serravalle Scrivia (AL).

E' il MAFFIOLETTI a chiarirlo:

"ADR: Nel mese di settembre 2011, Gualtieri Antonio effettuava insieme a Tattini Roberta una visita agli impianti della Metalma di Lallio. Nel corso della stessa, Gualtieri Antonio, che si mostrava ancora interessato ad entrare con quota capitale nella società Metalma, controllava i vari immobili e chiedeva quali erano i dettagli della mia attività lavorativa ed in particolare su che cifre si aggiravano i crediti ed i debiti di Metalma. In quel periodo, Gualtieri Antonio intavolò il discorso che era in grado di recuperare i miei crediti, asserendo testualmente di essere il numero "due" di una potente famiglia Mafiosa calabrese che era in grado di avere i mezzi per recuperare le somme a me dovute. Antonio Gualtieri fece anche riferimento a Crivaro Antonio da me incontrato a Reggio Emilia alla fine di agosto 2011, affermando che io avevo fatto un errore parlando davanti a lui dei miei crediti tra cui oltre un milione di euro dalla società Tiptronik SRL riconducibile a Prior Pierantonio, credito del quale lo stesso Crivaro, a detta di Gualtieri, aveva informato la Famiglia Calabrese che aveva disposto che il credito la interessava e che per ogni recupero da Tiptronik il 50% era da destinare a loro, cosa che poi non si è verificata in quanto quello che ho recuperato da Tiptronik pari a circa 130 mila euro, è stato da me consegnato in varie tranche a Gualtieri Antonio e tale Billy⁶⁰³, suo guardiaspalle che saprei riconoscere. Mi risulta che anche l'imprenditore Prior abbia subito minacce e abbia consegnato del denaro che mi doveva direttamente a Gualtieri Antonio. "

Le conversazioni telefoniche documentano ancora il persistente interesse del GUALTIERI ad entrare in METALMA, senza che tuttavia sia chiaro se tale acquisizione dovesse avvenire con i capitali della locale di Cutro o direttamente ad opera degli emiliani⁶⁰⁴.

⁶⁰² nr.4302 RIT 1617/11 del 25/08/2011.

⁶⁰³ ELEZAJ Bilbil.

⁶⁰⁴ nn. 4891 RIT 1617/11 del 2/9/2011 e 194 RIT 2182/11 del 24/9/2011.

Particolarmente eloquente, anche a lumeggiare la piena consapevolezza della TATTINI della caratura criminale del GUALTIERI (che invero emerge nel prosieguo in modo inconfutabile), è la conversazione del 26/9/2001 con la quale la donna comunicava a MAFFIOLETTI Fabrizio il concreto interessamento dei calabresi sulla sua società: *“TATTINI Roberta: eh per quello non riesco a risponderti, hai capito? perché insomma aveva bisogno e ci siamo incontrati... sono venuta su a Bergamo che c'era anche Antonio (ndr. GUALTIERI Antonio). MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: poi è partito.. è partito stanotte.. MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: e che ci siamo parlati, allora abbiamo fatto delle valutazioni, no? dove Antonio pensava di entrare lui direttamente dentro la tua azienda... MAFFIOLETTI Fabrizio: ah. TATTINI Roberta: hai capito? quindi abbiamo fatto delle valutazioni anche che stava valutando anche questa possibilità, hai capito? MAFFIOLETTI Fabrizio: ho capito TATTINI Roberta: e che quindi comunque la volontà è: o lui o la "famiglia" ..o altri comunque entrano, ecco..era questo.. MAFFIOLETTI Fabrizio: o soci o lui direttamente. TATTINI Roberta: sì, esatto, hai capito? era questo che.. il concetto insomma”*⁶⁰⁵.

A partire dalla fine del mese di settembre 2011 emergeva l'interesse degli imputati verso un credito rilevante che METALMA vantava per una fornitura di materiale nei confronti della società POSTEL Spa di Roma, la somma di 270.000 € che tale ultima società non corrispondeva in quanto in attesa del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della METALMA (capo 79, di cui si dirà meglio *infra*).

In definitiva, in questa prima fase, GUALTIERI, pur senza aver compiuto alcuna operazione di finanziamento o di sottoscrizione di capitale di METALMA, cominciava ugualmente a delinearne la gestione, ciò agendo in una triplice direzione:

- 1) il “recupero crediti” in favore della METALMA Srl verso quelle società che avevano debiti di notevole entità (TIPTRONIK Spa, AZIMUT Srl⁶⁰⁶ e POSTEL Spa);
- 2) l'intervento nei confronti delle società creditrici verso METALMA al fine di posticipare i pagamenti delle relative forniture;
- 3) il controllo della gestione patrimoniale della stessa METALMA principalmente sui pagamenti ai fornitori ed ai consulenti e sulla gestione delle entrate derivanti dalle fidejussioni.

Tale obiettivo era perseguito con lucida determinazione, utilizzando modalità operative

⁶⁰⁵ Prog.nr.6084 RIT 1617/11 del 26/9/2011, utenza mobile 3332838151.

⁶⁰⁶ Ancorché non oggetto di contestazione anche questa vicenda pare esemplare, anche ad evidenziare la capacità espansiva del sodalizio attraverso l'attività di “recupero crediti” svolta a catena. La stessa è stata ricostruita nel dettaglio dagli inquirenti (nota finale CC Fiorenzuola cit., pag. 1775 e ss.), anche tramite l'escussione di VIO Christian, amministratore della AZIMUT Srl, e NALESSO Marco, amico di quest'ultimo. La AZIMUT aveva un debito nei confronti della FLAMA Trading Srl per una fornitura che, a sua volta, FLAMA aveva acquisito dalla stessa TIPTRONIK di PRIOR. La TIPTRONIK non riusciva ad ottenere il saldo delle merce fornita alla FLAMA proprio per l'insoluto di AZIMUT verso quest'ultima. Da qui l'interessamento di GUALTIERI Antonio per il “recupero”, azione posta in essere presentandosi al debitore, presso l'albergo “Bologna” di Mestre il 14/11/2011, con il falso nome di LAMBERTI Ferruccio, insieme ad un soggetto poi riconosciuto dai due partecipanti all'incontro, VIO e NALESSO, in ELEZAJ Bilbil. Il sedicente LAMBERTI aveva nell'occasione chiesto il rientro del debito spiegando di essere una “persona d'onore” che faceva parte di una famiglia del crotonese interessato all'acquisizione delle aziende creditrici.

espressive del metodo mafioso.

GUALTIERI infatti, al fine di costringere le parti offese a consegnargli l'ingiusto profitto, difficilmente dava corso a minacce dirette e mai a violenza, ma faceva semplicemente - ma in modo assai più insidioso - riferimento alla sua appartenenza al sodalizio criminale, del quale decantava la forza e la disponibilità di uomini con mansioni "operative". Ciò trova riscontro, non solo nelle dichiarazioni rese dalle parti offese, ma anche in alcuni brani intercettati nel corso delle ambientali, laddove è lo stesso GUALTIERI a precisare quale sia il suo "codice etico", la sua vocazione per la "pace" così come la metodologia di comportamento da adottare telefonicamente con gli interlocutori per la quale è egli stesso convinto che non possa essergli contestato alcun addebito. Così spiegava GUALTIERI alla sempre attenta TATTINI che "a loro non serve minacciare troppo perché se non li hanno [i soldi] non li hanno" e "se continuano a minacciare rischiano di andare a finire in galera", mentre il suo modo "gentile" di recuperare il denaro era molto più redditizio "in quanto quelle aziende presso cui si reca per recuperare i soldi, un giorno possono tornargli utili"⁶⁰⁷. Allo stesso modo, però, GUALTIERI Antonio, allorché le vittime mostravano difficoltà nel reperire il denaro e ritardavano nei pagamenti, modificava il tono valutando di passare alle vie di fatto, attraverso minacce dirette, vantando di essere in grado di gestire una cerchia di uomini albanesi a lui fedelissimi. Sul punto è eloquente la progr nr. 1565 RIT 2182/11 del 22/2/2012:

"GUALTIERI Antonio: ahhhh Robè... Robè... io sono un buono Robè... credimi però se mi fanno girare le palle... io sono più sanguinario di quello di laggiù... credimi Robè... TATTINI Roberta: ti credo... GUALTIERI Antonio: ahhh... ancora non l'hanno capito... che stanno scherzando tutti e due... ma secondo me Fabrizio sì... si sta indirizzando in una... che io gli tiro le unghie a Fabrizio... eh!... gliele tiro le unghie!... lui ancora non lo sa questo qua... e gli faccio vedere la verità dalla sua bocca... che lo sto spingendo in questo!... perché io con quello ho a che fare... non con lui... eh... cioè... "che poi tu dopo hai cazzi e mazzi per i cazzi tuoi... sono cazzi tuoi". TATTINI Roberta: è quello che dico io... INC. GUALTIERI Antonio: io non lo capisco... tu lo capisci?... TATTINI Roberta: no. GUALTIERI Antonio: questo qua... TATTINI Roberta: no faccio fatica anche io a capirlo... GUALTIERI Antonio: e non lo so' io... "ti stai mettendo in una marea... in una marea di guai.. senza sapere come" va bene?... perché io se non ci viene... "eh... compare Nì (compare Nicola n.d.r.)... mandate la persona"... me lo manda... e lo faccio trovare a Pier (PRIOR Pierantonio n.d.r.) a Reggio Emilia... che tu neanche te lo immagini tesò... TATTINI Roberta: e lui viene secondo me... GUALTIERI Antonio: ma lui viene!... ma me l'ha detto... "signor Antonio... io vengo"... TATTINI Roberta: no lui viene... GUALTIERI Antonio: perché lui mi disse una volta... mi ha detto guarda: "che è per lei che io sono riuscito a conoscere questi di Venezia [VIO Christian e NALESSO Marco⁶⁰⁸ n.d.r.]... poi in circa... neanche in 15... 20 giorni... nonostante tutto quello che hanno fatto Robè... ribadisco Robè... che a me mi potevano mandare in galera eh... mi potevano fare una trappola... e mi mandavano in galera a me... TATTINI Roberta: sì. GUALTIERI Antonio: capito?... TATTINI Roberta: per telefono... GUALTIERI Antonio: no è così Robè... TATTINI Roberta: ah si sì... GUALTIERI Antonio: cioè gli hanno fatto una

⁶⁰⁷ prog nr. 695 RIT 3108/11 del 13/01/2012 all'interno del veicolo monitorato Audi Q7 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁰⁸ della AZIMUT Srl.

minaccia a quei ragazzi lì... "almeno avvertitemi... che ci mandate altra gente"... io gliel'ho detto a Pier.. "ah no signor Tonino..." "guardate... se mi risulta a me... che è stato qualcuno...sto Maurizio qua... che l'ha mandato... voi mi date i soldi lo stesso!... e subito!"... e poi questo Maurizio avrà a che dire con me... TATTINI Roberta: anche quei due tipi lì...GUALTIERI Antonio: no quei due tipi lì... siccome lui si voleva mettere d'accordo... lui direttamente... allora io gli ho detto: "vai avanti tu!"...però adesso mi ha detto: "sai non sono venuti all'appuntamento!"...TATTINI Roberta: ma vè! GUALTIERI Antonio:"e perché non me l'hai detto?"... gli ho detto... io gli mandavo due o tre albanesi che ce li ho io due o tre albanesi pronti.. TATTINI Roberta: e che questi o gli stai addosso...o son quelli... che non becchi un fico...GUALTIERI Antonio: no ma questi non scappano Robè...bastava che lui mi dicesse: "guarda che questi qua... non sono... non ci sono venuti all'appuntamento"... basta... a me non l'ha detto... dice che me l'ha detto... "ma senti un po'... che io corro dietro alla gente... come una... una... una vipera" gli ho detto... io corro dietro... gli rompo i coglioni... fin quando non mi portano la soluzione... è inutile che lei mi dice: "che io lo sapevo!"...io ora che rientra Billy... [ELEZAJ Bilbil n.d.r.]... dall'Albania... dico: "tu sai dov'è l'indirizzo che ci siamo andati... appostatevi là... come arriva... ta ta ta ta ta ta ... una bella saettata!" e i soldi... INC.. eh scusa... TATTINI Roberta: INC 5 minuti...GUALTIERI Antonio: ehhhh...TATTINI Roberta: 5 minuti...GUALTIERI Antonio: 5 minuti neanche... 2 minuti 4 persone sai come te lo combinano ad uno?...TATTINI Roberta: INC... un'oretta... INC...GUALTIERI Antonio: io se ti do a Billy... ho tre albanesi... che pago con i soldini miei... miei... e questi qua darebbero anche il sangue per me... uno... gli dici: "to spara!"... se io gli dico: "non vedete!"... loro non vedono... non ci credi?...TATTINI Roberta: INC...GUALTIERI Antonio: se io gli dico: "non bevete questo vino!"... loro non lo bevono... dico: "di qua non vi muovete!"... non si muovono... ma neanche... pure se vengono 10 mila carabinieri...TATTINI Roberta:è la mafia... GUALTIERI Antonio: e la miseria... sono proprio fedeli... gente che di rispetto...TATTINI Roberta:è il loro lavoro...GUALTIERI Antonio: gente di rispetto che è una cosa incredibile..."

La vicenda METALMA era ancora oggetto di colloqui tra la casa madre di Cutro e GUALTIERI, che si recava a Cutro l'1/11/2011, dopo avere invitato anche la TATTINI a seguirlo. La TATTINI declinava momentaneamente l'invito, ma era chiaro che lì si dovesse parlare di METALMA, come comunicato dalla stessa TATTINI a MAFFIOLETTI: "TATTINI Roberta: lui voleva che andassi giù, ho detto "guarda andiamo giù la prossima settimana" ..perché vuole che parli io.. sapevo io che non la schivo! ehehe (ndr.ride). MAFFIOLETTI Fabrizio: va bene, ma scusa, ma se questa non c'entra con questi cosa.. deve parlare ancora con questi? no? hai capito il gioco di parole? TATTINI Roberta: no.. questa non c'entra, ma per altre cose. MAFFIOLETTI Fabrizio: ah.. ma non inerenti a me. TATTINI Roberta: eh..MAFFIOLETTI Fabrizio: o inerenti a me? TATTINI Roberta: anche! MAFFIOLETTI Fabrizio: ah va bene, ok. TATTINI Roberta: comunque l'ok lo voglio in assoluto, hai capito? così vengo..ti do delle risposte certe. MAFFIOLETTI Fabrizio: va bene"⁶⁰⁹.

⁶⁰⁹ Progr.. nr.8343 RIT 1617/11 registrato in data 27/10/2011 sull'utenza cellulare 3332838151 in uso a TATTINI Roberta. Certa l'identificazione dell'imputata, le cui utenze (anche fisse) sono alla stessa sicuramente riferibili, monitorata anche tramite ambientale della sua autovettura Range Rover, targata DN 656 YB - la cui voce era pertanto sempre con chiarezza riconosciuta - e sottoposta a servizi di osservazione pedinamento e controllo in molteplici occasioni.

Tornato in Emilia il 4/11/2011, GUALTIERI organizzava altro incontro per trattare della questione.

In questo momento si acquisisce consapevolezza di come GUALTIERI, senza alcun mandato e senza alcun ruolo in METALMA, cominciasse ad attivarsi per il recupero crediti in favore della METALMA ed in particolare verso la società POSTEL Spa di Roma. Viste le rimostranze avanzate da MAFFIOLETTI, GUALTIERI contattava TATTINI Roberta chiedendole di organizzare un nuovo incontro alla presenza anche del commercialista FORNITO Enrico, per spiegare i meccanismi e le formalità della sua pianificata attività.

La conversazione telefonica che si riporta integralmente a seguire rivela che GUALTIERI Antonio era venuto a conoscenza dallo stesso MAFFIOLETTI, non solo del credito vantato verso la società POSTEL, ma anche di un ulteriore importante credito individuato nella somma di un milione e mezzo di euro e riconducibile a PRIOR Pierantonio della TIPTRONIK Srl. Per tale ragione, nonostante MAFFIOLETTI Fabrizio insistesse per provvedere in autonomia al recupero di questa somma, GUALTIERI gli faceva capire che era stato oramai attivato il meccanismo del recupero crediti e che si trattava di una "strada senza ritorno". Risultava chiaro che GUALTIERI Antonio fosse oramai proiettato, pur senza alcun diritto, nell'acquisizione del 50% del credito da recuperare, in una distorta visione di acquisizione societaria: *"GUALTIERI Antonio: io stamattina ho mandato giù a Roma una persona, un commercialista [ndr. PALERMO Alessandro] TATTINI Roberta: si, ho già capito. GUALTIERI Antonio: ecco... allora, cioè, secondo me Fabrizio non ha capito un cazzo secondo me eh? bisogna che gliela facciamo capire a questo qui. TATTINI Roberta: spesso non ha capito un cazzo della sua vita.. comunque andiamo pure avanti. GUALTIERI Antonio: eh.. eh.. secondo me. TATTINI Roberta: ma tu a cosa ti riferisci esattamente? GUALTIERI Antonio: eh, io mi riferisco no? cioè ora ha questi 280 da prendere no? TATTINI Roberta: uh. GUALTIERI Antonio: io ho mandato questa persona già a Roma, ok? TATTINI Roberta: si. GUALTIERI Antonio: per andare a prenderli, poi dopo lui che ti fa? fa "no ma quello del milione e mezzo io.. ci mettiamo d'accordo che vedo.." "o no fermo un attimo, tu non hai capito un cazzo allora.. cioè tu prima spendi le parole di noi, va bene?" TATTINI Roberta: eh. GUALTIERI Antonio: e ti metti a posto perché quello lì si mette a posto con te.. e come? poi tu ti vai a rimangiare tutto senza che... che... ma te sembra facile così scusa?! eh non lo so io... cioè, hai capito? TATTINI Roberta: no questa non.. no, questa non ho capito neanche io cosa gli è preso. GUALTIERI Antonio: allora..allora..TATTINI Roberta: no, io ho capito cosa vuoi dire te! non ho capito lui! GUALTIERI Antonio: lui si vorrebbe arraffare tutto! hai capito? come? io intanto ti mando una persona giù a Roma.. ti faccio prendere tutto quello che ti faccio prendere, perché è giusto che te..cioè, ti ci vengono ed è giusto.. lui in quanti mesi stai lottando? TATTINI Roberta: cinque. GUALTIERI Antonio: cinque mesi? benissimo.. non porta a casa un cazzo, ok? TATTINI Roberta: giusto. GUALTIERI Antonio: io una volta che ti faccio tutto questo, no? "no ma quello del milione e mezzo, ma qui ma là, ma io.. vedrò se mi metto d'accordo..", "ma come? ma dove sta scritto? ma tu sei un pazzo sei! cioè a me mi interessa." TATTINI Roberta: non è quello che ha detto domenica. GUALTIERI Antonio: no, assolutamente cioè, domenica dice.. si si del milione e mezzo si, è quella persona lì.. TATTINI Roberta: si, ma.. dico, lui aveva detto un'altra cosa domenica! GUALTIERI Antonio: eh appunto! anche a me aveva detto un'altra cosa! ed anche ad antonio.. dice "che lo spostiamo sulla..cioè facciamo i conti della Metalma, no? cioè*



su." TATTINI Roberta: certo. GUALTIERI Antonio: "che poi dopo glielo giri tu, perché questo è tutto scemo, cioè.. hai capito? questo qui è veramente che crea dei casini.. eh... io.. TATTINI Roberta: io questa cosa qui la sento da te eh? GUALTIERI Antonio: ma effettivamente è.. quando me lo ha detto stamattina gli ho detto: "senti, ferma, non hai capito niente allora... ma come? tu a me adesso mi devi portare da quella persona lì, visto e considerato che hai speso il mio nome, va bene?.. tu mi porti da quella persona e io gli dico a questa persona: cioè ti deve dare 1 milione e mezzo? benissimo, metti 280 mila, ok? allora facciamo così: intanto mi sganci un milione, ci mettiamo d'accordo come lo puoi sganciare" TATTINI Roberta: uh uh. GUALTIERI Antonio: ok? TATTINI Roberta: come dovrebbe essere! GUALTIERI Antonio: "poi andiamo.." TATTINI Roberta: ma è giusto così eh! GUALTIERI Antonio: "e poi andiamo avanti con tutto il resto! perché io non è che sto chiedendo qualcosa di illecito.. io ti sto chiedendo il mio! sto chiedendo della Metalma! ...e scusa.." TATTINI Roberta: è certo! GUALTIERI Antonio: "ma tu .. ma tu, Fabrizio, la testa dove la hai?" TATTINI Roberta: questo mi ha.. mi ha.. la imparo da te io. GUALTIERI Antonio: questo qui.. no, questo.. allora, questo.. adesso facendo il mio nome, capito? lui dice "ora mi vado ad arraffare tutti i soldi e dico che mi sono messo io d'accordo"..beh, è facile così, allora se tutti quanti facessero così? come? ha speso il nome.. ha speso anche il mio nome Enrico! TATTINI Roberta: no, ma io sono allibita... GUALTIERI Antonio: cioè.. no, ma questo qui forse bisogna che glielo facciamo capire.. per questo io volevo una trattativa io te, il commercialista Enrico e Fabrizio! ...e scusa. TATTINI Roberta: io questa che mi dici la.. cioè rimango un po' allibita. GUALTIERI Antonio: no, perché lui secondo me ha capito questo ed è un po' rattristito perché dice: "no ma io mi posso mettere d'accordo", "no fermo un attimo, che ti metti d'accordo tu? un cazzo ti metti d'accordo! intanto mi sganci il 50%! e poi l'altro 50% te lo tieni tu insomma..". TATTINI Roberta: è certo, funziona così eh. GUALTIERI Antonio: eh, ma non ho capito io.. e ma io non ho capito io.. ma se siamo in società siamo in società! cosa facciamo qui? che tu sia al 49 e io al 51 che cazzo me ne fotte? cioè.. anche ti devo lasciare l'1? va bene, 50 e 50! eh! TATTINI Roberta: sì ma questo è quello di cui si è sempre parlato mi sembra! GUALTIERI Antonio: e ma mi sa che lui vuole andare per i cazzi suoi secondo me, ohi Robè.. e secondo me non ha capito ancora questo uomo qui... TATTINI Roberta: ma glielo facciamo capire eh! GUALTIERI Antonio: ma appunto, io volevo una trattativa tutti e quattro. TATTINI Roberta: certo. GUALTIERI Antonio: io gli ho detto: "portami da questo che ci deve dare i soldi a noi della nostra azienda, va bene?, che ci parlo io a questo qui!"⁶¹⁰

Era quindi organizzato un nuovo incontro a Reggio Emilia, nel primo pomeriggio del giorno 10 novembre 2011, alla presenza di MAFFIOLETTI Fabrizio, FORNITO Enrico, TATTINI Roberta (accompagnata dal marito STEFANELLI Fulvio, che non partecipava però alla riunione) e dello stesso GUALTIERI.

Importante contributo sugli argomenti trattati nel corso della riunione giungeva ancora una volta dalla TATTINI, che ragguagliava il coniuge STEFANELLI dell'accaduto: "TATTINI Roberta: gli ha detto: "no, ma io non ho dato mandato". "Fabrizio...se telefona a delle persone..ed oltretutto Antonio non è solo... ricordati sempre che Antonio te l'ha detto che deve sempre rendere conto! cioè.. anche lui comunque deve rendere conto!" [...] TATTINI Roberta: no! la persona va giù, va giù a Roma, e

⁶¹⁰ prog. nr.8992 RIT 1617/11 registrato in data 9/11/2011 sull'utenza cellulare 3332838151 in uso a TATTINI Roberta.



insomma.. in.. in modo o maniera bonifica l'IVA, abbiamo già gli appoggi che se li portano.. però lui ha detto: "Fabrizio, il regalo al.. solitamente nel recupero crediti si va dal 45 al 50%" ..la percentuale del recupero crediti è così eh.. ma è normale eh Fulvio! [...] "io a sta gente qua che si muovono, vanno giù, vanno a Roma, avanti e indietro, muovono della gente a Roma.. per muovere la gente a Roma, non è gente mia, è gente della famiglia... cioè! quando io mi muovo non sono amici miei personali eh! sono gente che fa del..mi fa la cortesia a me, perché poi le cortesie vengono ridate indietro!" ...e vero o no? "quindi io ne rendo conto, non è che posso dire..quindi io i 10, 15.000 euro, appena ti arrivano, per fare i regali a questa gente è bene che saltino fuori eh!"ha ragione!non ha ragione?⁶¹¹".

Di notevole interesse probatorio è anche il brano colto all'interno dell'autovettura della TATTINI lo stesso giorno, dal quale emerge anche la piena adesione della consulente bolognese al progetto criminoso del GUALTIERI, ben consapevole la stessa delle dinamiche del sodalizio criminoso, non senza cogliersi nella donna una forte attrazione verso quel mondo che le era divenuto contiguo. La circostanza che l'imputata parlasse confidenzialmente con il marito depono per la genuinità del dato permettendo anche di inquadrare lo sbilanciamento fra i due coniugi (anche STEFANELLI imputato, come si vedrà, di concorso esterno in associazione mafiosa ed assolto): una entusiasta TATTINI, verbalmente a concretamente irrefrenabile, a fronte di un più prudente, ancorché ambiguo, STEFANELLI: "TATTINI Roberta: quando si parla e si entra nelle cose, le cose nel bene e nel male devono essere di tutti, non che il cattivo, quando c'è il lavoro sporco tocca me e quando c'è da prendere tocca a te..non funziona così! cioè..bisogno che sia chiaro! che il "recupero crediti" a certi livelli ha dei costi! perché tu se no, non porti a casa niente!! ma ha dei costi! ma anche perché lui [ndr. si riferisce a GUALTIERI Antonio] ha detto una cosa molto giusta: "le persone che io muovo dipendono da me ma non sono io! cioè.. io rappresento un..la famiglia! quindi le persone sono comunque... cioè.. e chi è sopra di me, ad ogni operazione che viene fatta utilizzando queste persone che sono sotto di me ma che sono in un giro più ampio, ad ogni operazione, la parte deve andare a casa! non c'è possibilità! funziona così! perché se io stesso mi metto in tasca qualcosa di più, mi fanno un mazzo così!".... beh, è normale.. STEFANELLI Fulvio: certo.. TATTINI Roberta: beh.. "non c'è bisogno di contratti! è così! chi non lo fa passa dei brutti guai!" ha detto: "lei ne ha conosciuto uno che era anche estremamente di fiducia! [ndr. si riferisce a VILLIRILLO Romolo] adesso è in galera! quando esce, lui preferisce stare in galera! perché quando esce, a parte che glieli prendono tutti [ndr. intende i soldi], sono guai!"perché li ti mettono veramente in un cospo di cemento eh! ma non sto scherzando! cioè, laggiù funziona veramente così eh!li ti mettono dentro un pilone di cemento e poi vallo poi a cercare... è sparito! è latitante! ...non fanno tanto casino loro eh! cioè i calabresi..perché sono sempre stat..sono più indietro rispetto agli altri? perché sono sempre state teste dure e sanguinari.. sono gente che le onte le lavavano facendo istruzioni di famiglia eh! sono gente sanguigna, sono gente fatta così eh! ...hanno pochissimi pentiti.. loro effettivamente.. ma anche perché ti penti dentro, ma la famiglia.. ma tu non hai un'idea! ma loro non lo hanno proprio nel DNA di pentirsi! non lo hanno! è vero eh! no? [...] TATTINI Roberta: INC [ndr. si riferisce a MAFFIOLETTI Fabrizio] quando ha detto: "si si, ma io ho parlato di questo

⁶¹¹ prog nr. 459 RIT 2182/11 el 10/11/2011 all'interno del veicolo monitorato Range Rover in uso a TATTINI Roberta.



problema, non ho dato mandato!", "Fabrizio, quando tu sei in macchina e chiedi aiuto..", "non ho dato mandato per recuperare quel credito..", "ma quando ti pare che chiedi aiuto ..che chiedi aiuto.. e lo chiedi davanti ad altra gente e io ti dico: stai zitto! e tu continui a parlare.." ...ti ricordi che gli diceva: "stai zitto!" STEFANELLI Fulvio: ma chi? TATTINI Roberta: Antonio [ndr. GUALTIERI Antonio] quando era seduto di fronte me! e lui continuava a parlare..quando voi parlate e c'è dell'altra gente, cioè..io.. quello poi che viene detto è! tu chiedi di aiutare a recuperare quel credito e poi dici non hai dato mandato? ma non funziona mica come un mandato scritto eh! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: sì da un mandato scritto per una cosa così secondo te? STEFANELLI Fulvio: no..⁶¹²

Ancora, nella conversazione intrattenuta dalla TATTINI con GUALTIERI all'interno dell'auto qualche giorno dopo, emerge evidente il ruolo di stimolo della consulente bolognese, che invitava GUALTIERI a "spiegare meglio" la situazione all'incredulo e titubante MAFFIOLETTI Fabrizio:

"GUALTIERI Antonio: era uno dei miei ragazzi! Allora cioè il problema qual è? Che loro forse non hanno capito tesoro, che quando mi mettono in situazioni...certe cose...poi dopo invece, metti che ci sono altre persone che ascoltano a volte, per me è andata! TATTINI Roberta: perché? GUALTIERI Antonio: perché io non voglio che domani dicono "Robè ma tu a questa riunione c'eri? Sì!" Erano in casa mia, sì, hanno preso tanto? Sì! E dove sono andati a finire? Dove sono andati a finire sti soldi? Oh ferma un attimo, che non ho preso un cazzo io! Hai capito? Non ci credono più, hanno la fiducia Robè! Capito? E io la fiducia non la voglio perdere! cioè io me ne sbatto dei soldi, ma scherzi? Io la giù ho due genitori che lui [n.d.r. GRANDE ARACRI Nicolino] me li tratta come due...come una Regina e un Re. TATTINI Roberta: certo! GUALTIERI Antonio: ma tu scherzi? Che me ne fotte dei soldi! Piuttosto muoio io di fame...TATTINI Roberta: davanti ai soldi...GUALTIERI Antonio: sì sì ...TATTINI Roberta: purtroppo c'è egoismo... GUALTIERI Antonio: è vero teso è vero! TATTINI Roberta: inc. GUALTIERI Antonio: di ad Enrico che arriviamo in ritardo, io voglio quella persona lì, di quella del...millione! TATTINI Roberta: io l'ho detto a lui e a Fabrizio! GUALTIERI Antonio: lo voglio la è! E gli dico senti "oggi quanto riesci a darmi?" quanto? venti trenta quaranta, quanti sono? Ogni mese quanto mi riesci a dare? Punto! Io non ti dico che me li devi dare tutti subito, devo vedere pure come ha speso le parole quel cretino di Fabrizio! TATTINI Roberta: io mi sbaglierò è, ma non hanno mica capito questi! GUALTIERI Antonio: ah non hanno capito? E glielo faccio capire! TATTINI Roberta: te lo dico fuori dai denti! GUALTIERI Antonio: glielo faccio capire! [...] no, sono i miei...due... TATTINI Roberta: per me non ha capito bene! GUALTIERI Antonio: cioè? In che senso? TATTINI Roberta: secondo me non ha capito benissimo, fidati di quello che dico! GUALTIERI Antonio: sì ma in che senso? TATTINI Roberta: no, non ha capito come funziona il tutto! GUALTIERI Antonio: ah!!! TATTINI Roberta: domattina glielo rispieghi meglio! GUALTIERI Antonio: e glielo rispiego oggi! TATTINI Roberta: perché questo pensa di prendere i soldi e di metterli dove...no te lo dico perché io l'ho capita così, e non credo di aver capito male! GUALTIERI Antonio: il 50%... TATTINI Roberta: infatti io. GUALTIERI Antonio: ti ricordi quando inc con quelli della Fae case? "il 50% ti va bene? Sì, basta! TATTINI

⁶¹² Prog ur. 476 RIF 2182/11 del 10/11/2011 all'interno del veicolo monitorato Range Rover in uso a TATTINI Roberta.



Roberta: allora, quando io ieri sera ero in macchina e ho parlato e ho ascoltato, ho messo giù, che cazzo ridi? secondo me Fabrizio non ha capito un cazzo, Fulvio mi guarda ...INC, ma non ha capito bene, no perché non funziona così! GUALTIERI Antonio: io glielo faccio capire Robè! A lui e ad Enrico! [...] TATTINI Roberta: gli ho detto " non è che si può chiedere aiuto, fare intervenire le persone solo quando ci servono...non funziona così! Non dovrebbe mai funzionare così. GUALTIERI Antonio: e non funziona così! TATTINI Roberta: non dovrebbe mai però è, mai, ma ormai oggi è così, la gente ti prende ti usa ti butta, poi ti danno un calcio in culo...cioè...ma con estrema "nonchalance", cioè non mi servi più vaffanculo! GUALTIERI Antonio: certo certo certo! TATTINI Roberta: secondo me non ha capito bene! Quindi...poi posso aver capito male io, però...secondo me lo devi spiegare un po' meglio! Te lo dico...⁶¹³"

Nella voce di Roberta TATTINI sopra riportata si legge la descrizione del meccanismo del recupero crediti da parte della cellula 'ndranghetistica e le sue ineluttabili ricadute economiche sulla casa madre nonché l'attenzione affinché l'opera del GUALTIERI procedesse al meglio.

A fronte di ciò, le doglianze del MAFFIOLETTI, che ribadiva a GUALTIERI Antonio di non avergli concesso alcun mandato ad operare nel settore del recupero crediti in favore della METALMA, restavano del tutto inascoltate.

Il 24/11/2011 GUALTIERI presentava la sua prima richiesta di pagamento a MAFFIOLETTI Fabrizio, quale anticipo spese, per la sua attività di recupero crediti.

Tale richiesta, pari a 40.000 €, lasciava perplesso MAFFIOLETTI Fabrizio (*"MAFFIOLETTI Fabrizio: ...no mi ha scritto che...Antonio voleva quei quaranta come...come probabilmente si erano parlati poi prima...quello che abbiamo parlato ieri insomma ecco... [...]* TATTINI Roberta: però vi dovete parlare chiari tu e lui...perché alla fine cioè...sono i fornitori tipo...cioè voglio dire...hai capito cosa voglio dire? Cioè però dovete essere in linea voi su queste cose qui perché noi...INC..(voci sovrapposte ndr) MAFFIOLETTI Fabrizio: ...INC...gli altri due, questi tirano gli altri due fornitori...INC...gli avevo detto di no ma poi però avete voluto l'indirizzo...⁶¹⁴) e lo stesso FORNITO Enrico, che si lamentava con TATTINI Roberta dei modi di fare di GUALTIERI Antonio⁶¹⁵. Nella conversazione da ultimo citata emerge, inoltre, che GUALTIERI aveva stabilito che la somma richiesta a PRIOR Pierantonio in rientro al debito esistente tra la TIPTRONIK e la METALMA era stata determinata in un milione e ottantottomila euro.

Il giorno successivo GUALTIERI comunicava sia a TATTINI Roberta⁶¹⁶ che a FORNITO Enrico che era sua intenzione chiedere la somma di circa 80.000 € a PRIOR Pierantonio, quale anticipo iniziale per il recupero crediti, somma che lo stesso pretendeva entro il martedì successivo (29/11/2011) in quanto si doveva recare in Calabria da sua "Madre"⁶¹⁷: *"GUALTIERI Antonio: ascolta un attimo, tu mi devi fare una grande cortesia fraterna a me! FORNITO Enrico: dimmi! GUALTIERI Antonio:*

⁶¹³ nr.597 RIT 2182/11, registrato il 23/11/2011 all'interno del veicolo Range Rover di TATTINI Roberta.

⁶¹⁴ nr.30 RIF 2804/11 registrato in data 24/11/2011 sull'utenza fissa 051226384 in uso a TATTINI Roberta.

⁶¹⁵ nr.10006 RIT 1617/11 registrato in data 24/11/2011 sull'utenza mobile 3332838151 in uso a TATTINI Roberta.

⁶¹⁶ Vds. prog. nr. 12116 RIT 1573/11.

⁶¹⁷ Termine allusivo più volte riscontrato, utilizzato dagli affiliati per indicare GRANDE ARACRI Nicolino.

allora tu ti devi prendere sia Fabrizio [n.d.r. MAFFIOLETTI Fabrizio] che quel tuo cliente [n.d.r. PRIOR Pierantonio] va bene? FORNITO Enrico: sì. GUALTIERI Antonio: e gli devi dire così "signori, attenzione oggi i ventimila e quarantamila non possono bastare, cerchiamo di arrivare più che possiamo a sessanta, settamila, ottanta" non lo so vedi tu Enrico, tu lo conosci il cliente, non mi mandare da solo a Fabrizio, per favore te lo dico, fallo per me, fammi sta cortesia a me personale, a me ad Antonio Gualtieri la fai. FORNITO Enrico: va bene. GUALTIERI Antonio: che poi non la dimenticherò mai sta cortesia, ascolta un po', tu gli dici "senti qua entro martedì quelli lì ci vuole perché deve andare da sua MADRE"[...] GUALTIERI Antonio: [...] fammi la cortesia Enrico, parlati a tutti e due insieme dici "signori attenzione qua è una questione seria, chiudiamola così così" poi dopo i prossimi mesi Enrico se lui se la sente a quarantamila va bene quarantamila a ventimila va bene ventimila, capito? FORNITO Enrico: sì sì sì ok"! GUALTIERI Antonio: io di quel problema, però almeno adesso Enrico credimi io ieri sera ho avuto un'altra telefonata mica tanto piacevole, dice ma come? avevate parlato di un milione e mezzo ora sono un milione e ottantotto?⁶¹⁸ Cioè hai capito? Queste sono le cazzate che combina quel cretino di Fabrizio! FORNITO Enrico: sì esatto!⁶¹⁹

Il giorno 26 novembre 2011 era fissato l'appuntamento con PRIOR Pierantonio in Reggio Emilia presso la sede della società "Ediltetti" di GUALTIERI, per le ore 16.30. Ancora una volta GUALTIERI Antonio raccomandava telefonicamente a FORNITO Enrico di preparare l'imprenditore bergamasco PRIOR Pierantonio ad un esborso pressoché immediato pari a 88.000 €, seguito da un ulteriore compenso mensile di 20.000 €, quale piano di rientro del debito preesistente tra le società TIPTRONIK e METALMA, facendo anche dei chiari riferimenti alla "famiglia" 'ndranghetista di appartenenza.⁶²⁰

Utile al fine richiamare integralmente le dichiarazioni rese da PRIOR Pierantonio in data 10/12/2012:

"ADR: Sono titolare della Società TipTronik Spa con sede legale in Milano in via Ascanio Sforza n°79 e sede operativa a Brembate di Sopra (BG) in via Donizetti n°109/111, operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di prodotti di elettronica di consumo (televisori, cellulari, Ipad etc) sia in Italia che all'estero. ADR: Conosco GUALTIERI Antonio. Lo stesso mi è stato presentato da MAFFIOLETTI Fabrizio, imprenditore bergamasco proprietario della METALMA Srl di Lallio (BG). Non ricordo con precisione la data, ma credo fosse il mese di ottobre 2011. Il primo incontro, se non ricordo male è avvenuto a Lallio negli uffici della Metalma. Ricordo che all'incontro era inizialmente presente MAFFIOLETTI Fabrizio, che veniva dopo pochi minuti, fatto allontanare dalla persona con la quale mi dovevo incontrare. Nella circostanza, questa persona si presentava con il nome di Antonio e mi riferiva che stava valutando di intraprendere una collaborazione societaria con la Metalma e che quindi era sua volontà apportare nuovi capitali e conoscere la situazione economico-finanziaria della stessa, con particolare attenzione ai crediti di Metalma. Voglio precisare che tra la società Tiptronik e la Metalma di Maffioletti era preesistente un rapporto di collaborazione commerciale già dall'anno 2009 e che pertanto si era

⁶¹⁸ Secondo gli inquirenti il riferimento è a ciò che gli avrebbe detto GRANDE ARACRI Nicolino.

⁶¹⁹ nr.12132 RIT 1573/11 registrato in data 25/11/2011 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶²⁰ Vds. prog. nr. 12268 RIT 1573/11.



creata per entrambi una situazione di credito/debito a vicenda; infatti Tiptronik vantava nei confronti di Metalma un credito pari a circa 2 milioni di euro ed altrettanto la Metalma nei confronti della mia società. Faccio presente che già dall'inizio dell'estate 2011 anche la Tiptronik non navigava in buone acque e quindi si era determinata una minore collaborazione con Metalma, sempre nel settore della commercializzazione di prodotti elettronici. Ritornando al colloquio con GUALTIERI Antonio, questi mi disse che dovevo onorare il mio debito con Metalma, indicandolo in un importo pari ad un milione e 80 mila euro circa. Tale somma, corrispondeva più o meno all'esposizione di Metalma nei confronti degli istituti di credito in relazione alla sua attività commerciale. A seguito di tale richiesta, che avveniva con tono secco e deciso, quasi al limite della minaccia, rispondevo che anch'io nei confronti di Metalma vantavo altrettanti crediti ma questi mi riferiva che a lui dei miei crediti non interessava niente e che dovevo pagare il mio debito con MAFFIOLETTI. Questo primo incontro durava pochi minuti e GUALTIERI Antonio non mi dava praticamente la possibilità di ribattere. Ricordo in particolare che GUALTIERI Antonio mi diceva che Fabrizio MAFFIOLETTI aveva sbagliato a parlare davanti ad altre persone, per cui non poteva più tirarsi indietro da questa situazione che dipendeva da persone al di sopra di lui. Il giorno successivo all'incontro con GUALTIERI Antonio, il mattino, mi incontravo con MAFFIOLETTI al quale chiedevo spiegazione su quello che stava accadendo e sull'ultimatum datomi da quella persona. Maffioletti Fabrizio in sostanza mi diceva che non poteva più uscire dalla situazione venutasi a creare, che questa persona aveva assunto il controllo della situazione finanziaria di Metalma, che GUALTIERI Antonio gli era stato presentato dalla dottoressa TATTINI Roberta di Bologna con la quale collaborava e che anch'io conoscevo dall'anno 2010 in quanto presentatami dal mio commercialista FORNITO Enrico di Bergamo. Nella circostanza Maffioletti Fabrizio era particolarmente preoccupato per la situazione venutasi a creare che non riusciva più a gestire in prima persona. [...] ADR: Confermo che il secondo incontro tra me e GUALTIERI Antonio è avvenuto il 26/11/2011 a Reggio Emilia, negli uffici della "Ediltetti Srl", alle ore 16.30 circa. Nella circostanza provenivo da Genova. Una volta giunto in Reggio Emilia sono entrato negli uffici e sono salito al primo piano dove mi ha accolto un soggetto, che ho successivamente saputo chiamarsi Billy, giovane credo albanese o dell'est europeo, alto circa mt.1,65-1,70, pelato, di corporatura robusta, che indossava sempre degli occhiali da sole tipo "ray ban" di colore scuro. In quel frangente entravo nell'ultimo ufficio in fondo a sinistra e mi incontravo nuovamente con GUALTIERI Antonio. Quest'ultimo era vestito elegante e portava alle mani vari anelli, dei quali uno particolarmente vistoso con uno smeraldo e dei diamanti che portava alla mano sinistra; inoltre lo stesso portava al polso un orologio d'oro tipo "Rolex" che ritengo di rilevante valore. Una volta avuto accesso all'ufficio, GUALTIERI Antonio mi faceva sedere e dava indicazioni a Billy di non fare entrare nessuno; Billy allora attendeva di fronte all'atrio rimanendo seduto in una sorta di sala d'attesa. Nel corso dell'incontro Antonio GUALTIERI ribadiva, sempre con tono deciso e pesante, che entro il martedì successivo 29/11/2011 dovevo pagare la somma di 88 mila euro alla Metalma e successivamente 20 mila euro al mese fino a concorrenza del debito complessivo. Gli rappresentavo le mie difficoltà ribadendo che io avevo dei crediti con Metalma, ma Gualtieri non ammetteva repliche e mi diceva, se non ricordo male, che anche il mio commercialista FORNITO Enrico aveva confermato la mia posizione di debito. Anche a questa affermazione io rispondevo che non era possibile in quanto FORNITO era a conoscenza della situazione debitoria e creditoria tra Tiptronik e Metalma.



GUALTIERI però tagliava corto e mi rappresentava che, dopo questo versamento avrei dovuto pagare a Metalma 20 mila euro al mese e che il pagamento degli 88 mila avrebbe dimostrato la mia disponibilità e che lui avrebbe onorato l'impegno preso con il capo della famiglia mafiosa in Calabria. A detta di GUALTIERI il suo capo era a conoscenza della situazione ed aveva stabilito, in quel momento, che Tiptronik avrebbe dovuto versare oltre agli 88 mila euro immediati, la somma mensile di 20 mila euro entro il dieci di ciascun mese, fino al raggiungimento della somma totale di un milione e 80 mila euro. Qualora non avessi onorato il debito GUALTIERI mi disse che probabilmente avrebbero cambiato l'approccio e che il piano di rientro sarebbe divenuto più contenuto nei tempi e di importi mensili molto superiori. Faccio presente che già dal primo incontro, avevo capito che GUALTIERI Antonio fosse appartenente ad una organizzazione 'ndranghetista, sia per il suo modo di presentarsi che di esprimersi. Durante l'incontro avvenuto il 26 novembre 2011 queste mie percezioni venivano confermate da ulteriori affermazioni che lo stesso faceva; in particolare GUALTIERI Antonio riferiva di essere ai vertici di una famiglia calabrese e di avere contatti diretti con il capo della famiglia. Se non ricordo male GUALTIERI Antonio mi aveva imposto di consegnare il denaro entro il martedì successivo proprio perché lo stesso, il mercoledì o il giovedì dopo si sarebbe recato in Calabria dal capo dell'organizzazione. Mi risultava chiaro che i soldi da me effettivamente versati a Metalma con un bonifico della cifra di 87.800 circa sarebbero poi stati o in tutto o in parte destinati alla famiglia calabrese alla quale apparteneva lo stesso Gualtieri. ADR: Effettivamente il 29/11/2011 ho effettuato un bonifico, per il quale mi riservo di produrre documentazione, su un conto corrente bancario intestato a Metalma SRL dell'importo credo di 87.800 euro, del quale ho poi dato conferma a Maffioletti. Quale causale del bonifico apponevo il pagamento di fatture che effettivamente dovevo onorare alla Metalma. Voglio precisare che in relazione alle cifre che io mi apprestavo a versare su richiesta di GUALTIERI Antonio, ho poi saputo da Maffioletti che per il 50% sarebbero rimaste a Metalma e per l'altro 50% sarebbero state destinate a Gualtieri ed alla sua organizzazione che si era interessata per il recupero delle somme da me dovute. Voglio aggiungere che non ho mai potuto appurare la reale ripartizione delle somme da me pagate alla Metalma nell'ambito del recupero crediti svolto da Gualtieri. Maffioletti Fabrizio mi ha riferito che la somma di 87.800 da me versata è stata da lui poi girata, in un'unica soluzione, in vari assegni a Gualtieri".

Così, nel passo di interesse, MAFFIOLETTI Fabrizio formalizzava nel verbale di sommarie informazioni rese il 3/12/2012:

"ADR: Sebbene io non avessi mai dato un mandato nè scritto nè orale nei confronti di Gualtieri Antonio per il recupero crediti, lo stesso, già nel mese di ottobre si attivava sia nei confronti di Tiptronik sia nei confronti della società Postel di Roma, la quale aveva un debito con Metalma pari a 260 mila euro per fornitura di materiale elettronico. Verso la fine di novembre 2011 Gualtieri Antonio mi chiedeva di corrispondergli la somma di 88 mila euro, quale anticipo del recupero crediti che lo stesso aveva messo in opera nei confronti della società Tiptronik. Non conosco le modalità relative all'incontro tra Gualtieri e Prior; ricordo che quest'ultimo mi informò di essere stato "convocato" da Gualtieri e che dopo quell'incontro si era convinto a trasferire mediante bonifico bancario, sul conto della mia società Metalma, la somma di 88 mila euro. A questo punto, Gualtieri Antonio, una volta venuto a conoscenza del bonifico, mi intimava con tono piuttosto secco e deciso di consegnargli l'intera somma ricevuta, suddivisa in nove assegni, dei quali otto dell'importo di 10

mila euro cadauno e l'ultimo per euro 8000. Dopo tale richiesta rappresentavo a Gualtieri Antonio che sulla base delle precedenti disposizioni della famiglia calabrese (da me accettate per paura di ritorsioni poiché avevo capito la pericolosità di questi soggetti), la somma recuperata da Tiptronik sarebbe dovuta essere suddivisa a metà tra Metalma e Gualtieri. Quest'ultimo, tagliava corto, dicendomi che l'intera somma era da consegnare a lui e che non c'era nulla da replicare, paventando eventualmente di parlarne nei successivi recuperi crediti. Per rendere "legale" il pagamento di 88 mila euro, Gualtieri Antonio mi rilasciava una fattura della "Ediltetti" della quale sono in grado di consegnare copia dell'importo di 88 mila euro per ristrutturazione dei tetti di un capannone Metalma sito in Serravalle Scrivia (AL) ed in disuso da circa tre anni. Detti lavori ovviamente non sono mai stati eseguiti dalla ditta di Gualtieri Antonio ma la fattura è stata solo un modo legale per il giustificare il pagamento. Faccio presente che la consegna degli assegni a Gualtieri Antonio è avvenuta in Lallio nella sede operativa della Metalma SRL".

Ancora, sul fronte delle captazioni telefoniche, risultava come l'esito positivo dell'incontro avvenuto con PRIOR Pierantonio fosse comunicato in più telefonate da GUALTIERI Antonio a MAFFIOLETTI Fabrizio⁶²¹, FORNITO Enrico⁶²² e TATTINI Roberta. Nel corso della conversazione con quest'ultima⁶²³, GUALTIERI le confidava che PRIOR aveva quasi avuto un mancamento durante l'incontro, notizia che provocava ilarità nella TATTINI: *"TATTINI Roberta: pronto! GUALTIERI Antonio: Roby! TATTINI Roberta: eh ciao! GUALTIERI Antonio: ciao amore! sei seduta? TATTINI Roberta: si si si si! GUALTIERI Antonio: bene, allora stai un attimo seduta che così ti faccio ridere un po'... (ride n.d.r.) è venuto il tipo [n.d.r. PRIOR Pierantonio] TATTINI Roberta: ah! GUALTIERI Antonio: è venuto... tranquillo... TATTINI Roberta: si si ti ascolto! GUALTIERI Antonio: allora io gli ho detto: "beh siamo qui" gli ho detto io "sa per quale faccenda no?" TATTINI Roberta: eh. GUALTIERI Antonio: mi guardava e sudava freddo questo qui, ancora, ancora dovevo aprire bocca, ma sudava eh! ti giuro... cioè gli uscivano le have no? dai lati della bocca, allora io gli ho detto: "senta... dunque a me serve così così e così"... "ma io sa Fabrizio mi deve dare"... "senta... allora non ci siamo capiti, aspetti che glielo ripeto di nuovo"... proprio così gli ho detto "aspetti che glielo ripeto di nuovo, a me mi deve dare così così e così e poi dopo lei deve fare così così e così... e chiudiamo tutta la nostra situazione, poi dopo se lei ha bisogno di me, domani per altre cose, lei mi chiama sempre che non ci sono problemi, ha capito?" Poi dopo si è messo fa "ma posso raccontargli la mia"... "si però le dico una cosa, io ho poco tempo" gli ho detto io "lei me la può raccontare, può fare quello che vuole, mi può dire...però tenga presente che i miei, la mia situazione è sempre quella, non se lo dimentichi lei è!" Mi guardava e sudava, sudava Robè sudava! Ho detto "guarda non è che si sta sentendo male lei?", gli ho detto no? TATTINI Roberta: no dai gli hai detto così? GUALTIERI Antonio: ti giuro, "non è che si sta sentendo male?" gli ho detto io... c'era un ragazzo dei miei vicino gli ho detto "Billi [n.d.r. ELEZAJ Bilbil] vammì a prendere dell'acqua che qui, qui questo sta male secondo me"... allora dice: "no no no sto bene sto bene sto bene" fa dice "però io le devo raccontare!"... allora si è messo "to to to to to e Fabrizio così e Fabrizio co"...*

⁶²¹ Vds. prog. nr.12275 RIT 1573/11.

⁶²² Vds. prog. nr.12276 RIT 1573/11.

⁶²³ nr.12284 RIT 1573/11 registrato alle ore 18:11 del 26/11/2011 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

dopo che ha finito, "allora dunque lei ha fatto bene a raccontarmi tutte queste cose, ha fatto bene tutto, però io le dico una cosa... io voglio questi numeri indietro, punto! Lei non l'ha capito ancora!" allora... mi sono messo a scrivere, mi sono messo a scrivere. TATTINI Roberta: (ride n.d.r.) [...]"

Quindi GUALTIERI Antonio spiegava a FORNITO Enrico le modalità attraverso le quali doveva essere effettuato il pagamento, ovvero da TIPTRONIK (PRIOR) a METALMA (MAFFIOLETTI) e successivamente ad una società dello stesso GUALTIERI Antonio: "GUALTIERI Antonio: [...] Diglielo a questo qui che se ti dovesse raccontare due per quattro tu gli dici senti "vammi a rompere i coglioni da una parte di queste perché quello lì è un uomo d'onore, non è un pincopallino e non è neanche una mezza pignetta" mi spiego? [...] perché nessuno le sta chiedendo di darli a me, lei li deve dare alla Metalma i soldi perché abbiamo lavorato e lei i soldi li deve dare a loro, gli ottantottomila euro lei me li deve dare entro martedì massimo mercoledì perché io mercoledì ho una sua riunione per lei, va bene, per lei [...] come abbiamo detto ventimila, ventimila son rimasti, ventimila sono! Però gli ottantotto li vuole tutti, fino all'ultimo centesimo!"⁶²⁴

Il pagamento di MAFFIOLETTI a GUALTIERI si concretizzava il 30 novembre 2011 (si ricorda che il bonifico da PRIOR a MAFFIOLETTI era stato eseguito il giorno prima). I due si incontravano al casello di Dalmine (BG), da dove poi raggiungevano la sede METALMA di Lallio (BG).

Già prima dell'incontro GUALTIERI Antonio aveva comunicato a MAFFIOLETTI che, per dare una parvenza di legalità al passaggio del denaro, gli avrebbe consegnato una fattura⁶²⁵. Nella fattispecie MAFFIOLETTI Fabrizio consegnava a GUALTIERI Antonio la somma di 87.800 € suddivisa in nove assegni, dei quali otto dell'importo di 10.000 € e l'ultimo, per la rimanenza, di 7.800 €; in cambio riceveva la fattura n. 8 emessa in data 29/11/2011 dalla società "Ediltetti Group S.r.l." con sede a Reggio Emilia in via Pizzetti n. 2, riconducibile allo stesso GUALTIERI, con causale "intervento di manutenzione del tetto sull'immobile sito in Serravalle Scrivia, strada statale dei Giovi km.64", fattura palesemente falsa⁶²⁶ (capo 80).

Si segnala che, due giorni dopo, GUALTIERI Antonio chiedeva al sodale BLASCO Gaetano di chiamare "l'ingegnere e di farlo passare da lui l'indomani mattina a Reggio Emilia in quanto sono arrivati i progetti". Dal prosieguo delle captazione risultava chiaro che il termine "ingegnere" fosse, nella specie, da riferire al coimputato, anch'egli quale esponente di spicco del clan 'ndranghetistico investigato, LAMANNA Francesco. Il giorno successivo BLASCO Gaetano contattava più volte GUALTIERI Antonio riferendogli di non riuscire a trovare "l'ingegnere"⁶²⁷, al che GUALTIERI si metteva in contatto con MUTO Salvatore (soggetto che le indagini hanno acclarato rivestire il ruolo di uomo di fiducia di LAMANNA Francesco) asserendo nuovamente di essere in possesso dei "progetti" e di aver necessità di un incontro urgente con "l'ingegnere"⁶²⁸. Il successivo 2/12/2011 era lo stesso MUTO Salvatore a chiamare GUALTIERI Antonio riferendogli, questa volta in maniera diretta, che "Francesco" non riusciva a raggiungerlo a Reggio Emilia, al che GUALTIERI preannunciava il suo avvento a

⁶²⁴ prog. nr.12286 RIT 1573/11 registrato in data 26/11/2011 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶²⁵ Vds. prog. nn.12531 e 12545 RIT 1573/11.

⁶²⁶ Acquisita agli atti in quanto rinvenuta nella contabilità della METALMA.

⁶²⁷ Vds. prog. nn.12648 e 12732 RIT 1573/11.

⁶²⁸ Vds. prog. nr.12769 RIT 1573/11.



Cremona. L'incontro fra GUALTIERI e LAMANNA effettivamente avveniva il pomeriggio del 2/12/2011 presso il "Bar Paola" di Cremona, come attestato da un servizio di polizia giudiziaria che lo monitorava. Se ne ignora il preciso oggetto, verosimilmente vertente anche sull'affare relativo all'acquisizione del fallimento "Rizzi" di Verona, che in quel tempo il sodalizio stava trattando (cfr. Cap. IV), ancorché vista la cronologia dei fatti e il riferimento al "possesso dei progetti" da parte del GUALTIERI, pare verosimile ritenere che, nel corso di quell'incontro, GUALTIERI abbia relazionato anche sull'incasso dal MAFFIOLETTI.

3. IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITÀ ESTORSIVA NEI CONFRONTI DEI DUE IMPRENDITORI DA GENNAIO A GIUGNO 2012 (CAPI 81, 82).

Come anticipato, nel corso dell'incontro del 26 novembre 2011, GUALTIERI aveva preteso dal PRIOR, debitore a propria volta del MAFFIOLETTI, il versamento mensile di 20.000 con scadenza fissata al 10 di ogni mese. Pertanto, nel prosieguo, GUALTIERI esercitava insistenti pressioni su MAFFIOLETTI e PRIOR per i pagamenti, il primo dei quali avveniva il 13/1/2012. In particolare, come impostogli da GUALTIERI, PRIOR, da gennaio a giugno, corrispondeva plurimi pagamenti da 20.000 € ciascuno in favore di METALMA e MAFFIOLETTI doveva - in contemporanea o quasi - pagare GUALTIERI con somme in contante consegnate in buste chiuse, dell'ammontare di 10.000 € a volta.

Le indagini, anche in questo caso, hanno permesso di riscontrare con certezza i pagamenti nel contempo offrendo rilevanti elementi di comprensione dell'ingiustizia del profitto, della partecipazione ai fatti degli imputati e del loro stato soggettivo.

Pare opportuno muovere dalle dichiarazioni sul punto rese da PRIOR:

"ADR: Ho effettuato il secondo versamento per un totale di 20 mila euro, se non ricordo male, mediante più assegni bancari che la Metalma ha incassato regolarmente nel mese di gennaio 2012. Mi riservo di cercare e produrre copia della relativa documentazione di versamento. Successivamente ho effettuato ulteriori due pagamenti di 20 mila euro cadauno mediante assegno o bonifico bancario alla Metalma SRL. Il primo pagamento è stato fatto verso la metà del mese di marzo 2012 sempre alla Metalma tramite più assegni. Ricordo che in quel periodo e principalmente nel bimestre febbraio/marzo 2012 la mia società era in grosse difficoltà finanziarie, anche per i mancati pagamenti da parte di Metalma per una fornitura nei confronti della società Postel di Roma. In quel periodo sono stato più volte sollecitato da MAFFIOLETTI Fabrizio e dallo stesso GUALTIERI per ottemperare al pagamento mensile. Ricordo che a fronte di una mia preoccupazione, MAFFIOLETTI Fabrizio invece appariva molto spaventato ed agitato per la situazione che si era venuta a creare. Principalmente GUALTIERI Antonio mi pressava attraverso messaggi (SMS) e qualche telefonata nella quale utilizzava un tono secco e deciso, per indurmi a pagare, affermando che non stavo rispettando i nostri accordi. Anche in alcuni sms lo stesso Gualtieri faceva esplicito riferimento alle somme di denaro che si aspettava che io versassi alla Metalma. Tra questo pagamento e l'ultimo, che è avvenuto nel mese di giugno, si frappongono ulteriori circostanze e pressioni da parte di GUALTIERI Antonio, poiché io non riuscivo più a trovare il denaro necessario da versare mensilmente a Metalma e destinato ad Antonio. Non escludo di aver effettuato un ulteriore pagamento di 20 mila euro anche nel mese di aprile 2012, ma faccio riserva di verificare tale situazione attraverso la documentazione contabile in mio possesso. Comunque voglio precisare che tutti i pagamenti da me effettuati verso Metalma da



novembre 2011 al giugno 2012, riguardano esclusivamente il denaro richiesto da **GUALTIERI Antonio**. Ritornando al periodo antecedente, l'ultimo versamento avvenuto nel mese di giugno 2012, voglio precisare che ho subito numerose pressioni tra cui, forse nell'aprile 2012, il probabile pedinamento sia mio che di mio figlio Richard, di anni 16, il quale in una circostanza, tornando da scuola, mi disse di aver avuto la sensazione di essere stato seguito da qualcuno. Per non creare una condizione di disagio nei confronti di mio figlio, gli dicevo di lasciar perdere e di non dare retta a nessuno; qualora l'avessero fermato avrebbe dovuto avvisarmi subito. Per quanto mi riguarda invece, sempre da marzo 2012 a giugno 2012 anch'io ho avuto la sensazione di essere seguito in almeno sei o sette occasioni. Ricordo in particolare una circostanza nel quale ero in compagnia di Maurizio Bufo, titolare della società "Flama Trading Srl" nella quale, all'uscita dalla mia abitazione, in presenza del locale mercato del lunedì, entrambi ci siamo resi conto che tra i banchi del mercato era presente una persona di circa 45-50 anni, che fingeva di aggirarsi tra i banchi e continuava ad osservarci. Decidevo di seguirlo per un centinaio di metri fino a quando questo soggetto non si è dileguato. Sempre in quel periodo in una circostanza, uscendo da casa, mi accorgevo della presenza di un'auto di cui non ricordo il modello con una persona a bordo, dell'apparente età di 50 anni circa e diversa dalla prima che avevo visto al mercato, che ha sostato sotto casa mia per circa cinque ore. In una terza circostanza, ero da solo ed uscendo da casa notavo una persona di sesso maschile sostare a piedi nei pressi dell'abitazione. Mentre transitavo nel piazzale antistante la mia abitazione mi incrociavo con questa persona, dell'apparente età di 40-50 anni, facendogli capire con lo sguardo che lo avevo individuato e che avevo compreso il motivo della sua presenza. Lo stesso si allontanava quasi immediatamente."

Ed ancora, a completare la descrizione della condotta del **GUALTIERI**:

"ADR: **GUALTIERI Antonio**, in tutte le richieste che avanzava, utilizzava un modo risoluto ed inflessibile, facendo riferimenti anche alla sua appartenenza ad un'organizzazione 'ndranghetista; sebbene lo stesso non abbia mai apportato minacce dirette, utilizzava terminologie dialettiche tipiche degli appartenenti alla criminalità organizzata e rimarcava spesso la sua posizione di rango e la disponibilità di avere 300 uomini da poter mobilitare in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza. In più occasioni, nei momenti critici e di difficoltà nei pagamenti, lo stesso **GUALTIERI ha fatto personalmente riferimento alla mia famiglia, alla mia casa ed alla mia società, riferimenti impliciti dai quali ho capito che era meglio pagare e sottostare piuttosto che ribellarsi**".

Così, invece, **MAFFIOLETTI Fabrizio**:

"Per quanto concerne il credito che Metalma vantava nei confronti della Tiptronik SRL (Prior Pierantonio), Gualtieri Antonio mi comunicava di aver disposto un piano di rientro mensile pari a 20 mila euro fino ad arrivare alla somma restante di un milione di euro. Voglio ancora rappresentare che non sono stato io a fornire alcun incarico a Gualtieri Antonio per il recupero crediti ma è stato quest'ultimo, senza avere carica all'interno della mia società, ma di fatto comportandosi a tutti gli effetti come un socio, ad attivarsi sia nel recupero crediti, sia nei confronti delle società fornitrici di Metalma al fine di prorogare le scadenze di pagamento. La somma mensile che era stata stabilita da Gualtieri Antonio di 20 mila euro, doveva essere suddivisa al 50% tra lo stesso e Metalma ma di fatto, ciò non è mai avvenuto perché anche la Tiptronik, a quanto mi risulta, si trovava in difficoltà economiche e non riusciva a versare la somma richiesta ogni mese. Tale situazione pertanto faceva ulteriormente emergere le finalità estorsive

di Gualtieri Antonio al quale interessava solo riuscire a reperire la somma di 10 mila euro mensili quale suo compenso per il recupero crediti, senza invece interessarsi della situazione economica della Metalma. ADR: Ricordo di aver consegnato personalmente a Gualtieri Antonio o a persone strettamente correlate allo stesso, somme in denaro contante per circa 50 mila euro con cadenze mensili dal mese di gennaio 2012 al mese di aprile 2012. Premetto che prima di ottemperare a ciascun pagamento, ricevevo numerose chiamate telefoniche da parte di Gualtieri Antonio che era solito ricordarmi anche in anticipo la scadenza di ciascun pagamento che era stata fissata ogni dieci del mese. Gualtieri Antonio mi richiedeva, sempre per quanto attiene il debito della TipTronik, di contattare Prior Pierantonio al fine di provvedere al pagamento, mediante bonifico o contante. Nelle conversazioni telefoniche, GUALTIERI Antonio non utilizzava un linguaggio verbale tale da evidenziare minacce dirette alla mia persona ma richiedeva solamente il denaro. Lo stesso però era ben conscio che io avrei pagato in quanto praticamente ero assoggettato al suo volere sapendo che dietro di lui c'era una famiglia mafiosa calabrese. È capitato in alcune circostanze che di persona, Gualtieri Antonio mi abbia velatamente minacciato, dicendo che avevo una bella famiglia. Inconsciamente questo tipo di minaccia mi ha terrorizzato e spinto a pagare quanto richiesto, anche perché sono successivamente venuto a conoscenza che la figlia di Prior Pierantonio era stata seguita ed osservata da persone sconosciute a Bergamo. La prima consegna di denaro a Gualtieri Antonio si è concretizzata in data 13 gennaio 2012 durante un nostro incontro in Verona, presso una grossa ditta che si occupa di lavorazione del ferro; in tale circostanza ho consegnato 10 mila euro in contanti. Successivamente ho consegnato a Gualtieri Antonio un ulteriore somma di denaro contante di 10 mila euro nel mese di marzo 2012 presso il casello autostradale di Verona Nord. Tale somma mi era stata consegnata da Prior Pierantonio, ma non ricordo di preciso se in contanti o attraverso bonifico bancario”.

Le intercettazioni riscontravano appieno le dichiarazioni sopra riportate: in prossimità della consegna del 13/1/2012 erano registrate telefonate nel corso delle quali GUALTIERI “pressava” MAFFIOLETTI per la consegna dei 10.000 €⁶²⁹.

Sebbene nel mese di febbraio 2012 i due imprenditori non avessero corrisposto denaro, GUALTIERI non aveva certo smesso di compulsarli⁶³⁰, fatto che emergeva con chiarezza anche dai commenti - sempre più preoccupati - di FORNITO Enrico, che trovava però l'interlocutrice TATTINI su tutta un'altra sponda, ovvero palesemente schierata dalla parte del GUALTIERI. Eloquente la conversazione fra i due professionisti del 9/2/2012, allorquando la consulente bolognese, richiesta dal collega di “arginare” la condotta del GUALTIERI, tentava di minimizzare e, alla affermazione del FORNITO che paventava una denuncia, proponeva al suo interlocutore di risolvere la situazione in maniera differente, ovvero con “intelligenza” senza ricorrere alle vie legali: “FORNITO Enrico: solo uno, allora il problema grosso comunque adesso da risolvere è... **dobbiamo arginare Antonio!** [n.d.r. Gualtieri Antonio] noi possiamo esporci però... TATTINI Roberta: perfetto! FORNITO Enrico: **Fabrizio ha cercato, però Fabrizio non riesce a difendersi da solo, perché, lui quando ci sei tu si**

⁶²⁹ nr.15584 e nr.15588 del 12/1/2012.

⁶³⁰ cfr. nr.16354 RIT 1617/11 del 9/2/2012 dalla quale, seppur indirettamente dal tenore del colloquio fra TATTINI a FORNITO, emerge che MAFFIOLETTI era ossessionato da GUALTIERI ed aveva timore; analogamente la nr.16421 RIT 1617/11, registrata in data 10/2/2012 sull'utenza mobile 3332838151 in uso a TATTINI Roberta, dalla quale risulta che MAFFIOLETTI aveva addirittura paura di essere ucciso da emissari del GUALTIERI stesso.

comporta in un determinato modo, parlo di Antonio [...] il problema è questo, che comunque dice "a me non me ne frega niente tu a me i diecimila euro me li devi dare!" Allora il Fabrizio dice, giustamente, "ma io alla fine perché gli devo dare questi diecimila euro a questo? a fronte di che cosa?" gli ho detto: guarda Fabrizio secondo me tu non puoi continuare, non puoi permetterti una cosa di questo genere, anche perché... TATTINI Roberta: quello che gli ho detto io! FORNITO Enrico: secondo tu dovresti andare in Questura, questa è l'unica, secondo me questa è l'unica soluzione! TATTINI Roberta: non lo farà mai! FORNITO Enrico: eh... chiaro! però ...quell'altro non può neanche continuare a basarsi sulla debolezza del...del Fabrizio, e non può neanche permettersi di portarsi a casa gratis diecimila euro senza INC TATTINI Roberta: no ma ma...non ha mica senso, ma cosa gli ha detto Fabrizio? Però io avrei voluto essere presente e sentire cosa gli ha detto Fabrizio, cioè niente! FORNITO Enrico: no il Fabrizio gli ha detto...no Fabrizio gli ha detto che comunque...perché gli ha detto "no a me i diecimila euro me li dovete perché se no mi create problemi con i miei soci di là"...e lui gli ha detto "no scusa eh, i diecimila euro io non te li posso dare perché io non ce li ho!" allora io vado a prendermeli direttamente da Pier! [n.d.r. ha detto Gualtieri] ma anche se lui va a prenderseli direttamente da Pier questo qua dice "ma a fronte di che cosa te li devo dare io, i diecimila euro?" TATTINI Roberta: è la base che è sbagliata, che è partita proprio sbagliata! Sei d'accordo? FORNITO Enrico: cioè, ma secondo me, l'Antonio non ha nessun titolo e neanche...ma non ha proprio cioè, non ha fatto niente per meritarsi...lui si è preso centomila euro in una settimana, cosa che dovremmo andare veramente alla Guardia di Finanza nè, guarda che io ci sto pensando veramente eh, perché comunque non è possibile, solo che ho dei figli, una moglie e dei figli, capisci qual è il concetto? TATTINI Roberta: no no, poi son di quelle cose che non...purtroppo... [...] FORNITO Enrico: però a me la cosa che mi manda in bestia, cioè io mi metto anche nei panni di questo povero Cristo che viene taglieggiato a fronte di che? Questo è pizzo eh! Questo è pizzo Roby! questa è richiesta di pizzo! TATTINI Roberta: Certo! Così. FORNITO Enrico: e uno che sta...è lì lì per fallire e deve anche regalare diecimila euro a uno che cazzo cazzo è arrivato lì e non gli ha fatto niente! TATTINI Roberta: sì ma se lui non li ha incassati, non...basta fine, cioè basta! FORNITO Enrico: anche perché il mese scorso li ha tirati fuori di tasca sua, quando poteva andare a pagare Pier... TATTINI Roberta: sì che anche questo, sì che anche questo guarda. FORNITO Enrico: poteva andare a pagare Pier, quello lì è contento così perché si è preso i suoi diecimila euro, ma te ne rendi conto? ma se noi facessimo così, cioè io ho bisogno di diecimila euro, vengo da te e ti dico mi dai diecimila euro o ti spacco la faccia, ma ti sembra...ma sembra una società civile? TATTINI Roberta: no! ma non esiste! FORNITO Enrico: forse, ma poi, forse, ma noi poi, te che sei in Emilia Romagna, ma noi che siamo anche in Lombardia ma non siamo abituati noi a questa roba qua eh! TATTINI Roberta: ma neanche qua eh! FORNITO Enrico: roba da far West, appunto dico, io dico, te che sei in Emilia Romagna e noi che siamo in Lombardia non siamo abituati noi di queste regioni a comportarci in questo modo, non siamo mica nel far west eh! TATTINI Roberta: no ma non ha senso, ma non aveva senso fin dall'inizio sta cosa qua eh! FORNITO Enrico: gli ho detto "Fabrizio, io se fossi in te andrei dalla Guardia di Finanza, andrei a parlare col Magistrato!" Roberta qua non ce ne sono di di...dice domani la Roberta vede Antonio, perché Antonio mi ha detto che Roberta è d'accordo![...] FORNITO Enrico: quello lì [n.d.r. Gualtieri] da destra a sinistra ha sempre intascato tutto, da destra e da sinistra, ma non funziona così Roberta eh!

TATTINI Roberta: no! FORNITO Enrico: cioè qua c'è veramente da andare a parlare col Magistrato, qua c'è da andare a parlare col Magistrato cazzarola, ma dobbiamo farlo, qui non si può più andare avanti così eh, non si può più andare avanti cazzarola! TATTINI Roberta: scusa però quello che voglio dire, no spetta, cioè mi meraviglio di Fabrizio che non gli dice le cose come stanno molto tranquillamente! cioè... FORNITO Enrico: qua bisogna prendere il coraggio a due mani...TATTINI Roberta: e si eh!!! FORNITO Enrico: andare in Procura e dire "signori miei qui io sono assoggettato al pagamento di ogni mese a un mafioso di diecimila euro al mese, e glie ne ho già dati cento! e sto fallendo e devo dargli i soldi a questo!" questo è quello che deve fare il Fabrizio cazzarola! [...] FORNITO Enrico: si però adesso a Fabrizio, lui ha una sola soluzione secondo me, lui deve prendere il coraggio a due mani e andare in Procura, non c'è un cazzo da fare, se questo qui insiste, perché deve tutelare la sua famiglia e i suoi figli, non c'è niente da fare! perché lui...TATTINI Roberta: il problema è che non è mica così che la tuteli eh Enrico! hai capito? FORNITO Enrico: eh...deve pagare? TATTINI Roberta: no detto tra me e te! FORNITO Enrico: deve pagare? TATTINI Roberta: no! no! si cerca di risolverla in un altro modo, diverso! FORNITO Enrico: sì quale? TATTINI Roberta: con un pochino più di intelligenza! FORNITO Enrico: eh ho capito, ma quale? Quale? Quale modo? questo qui non vuole sentire ragioni! [...] FORNITO Enrico: ma certo! ma ma Roberta io e te siamo fatti in questo modo, e ti dico anche una cosa, che se fosse capitata a me una situazione del genere, per come sono incazzato stasera, io prendevo su e andavo veramente in Questura, alla Procura della Repubblica a fare un discorso del genere, perché dico "ma cazzo, ma è possibile che, oltre a dare via il culo per cercare di salvare l'azienda, devo dare ad uno, che non ha fatto un beato cazzo, ti ho già dato centomila euro, ti devo dare altri diecimila euro al mese? e mi vieni a dire che te li devo? TATTINI Roberta: Enrico, non lo può fare Fabrizio perché se fa una roba del genere salta per aria Sansone, Filistei e...tutto quello che tu sai! Capiscimi a me però eh! FORNITO Enrico: si però il discorso...se lui va in Procura... TATTINI Roberta: che se vanno dentro e vanno a vedere determinate cose ce ne viene una gamba, cioè lo portano dentro, mi capisci? fermati un attimo, pensa a quello che sta facendo. FORNITO Enrico: ho capito ma non può...TATTINI Roberta: no ho capito! FORNITO Enrico: ma non può TATTINI Roberta: però bisogna trovare un' altra soluzione più intelligente, mi capisci? Perché se no qui dopo allora va bene fallisce, cioè tutto quello che ci va dietro ci va dietro, ti dico quello che mi hai detto tu 10 giorni fa eh!"⁶³¹

Si noti che, qualche giorno dopo questo dialogo, nel corso del quale la TATTINI, pur tentando di convincere FORNITO a non rivolgersi alla forze dell'ordine, dava comunque atto della piena ingiustizia della pretesa del GUALTIERI nei confronti del MAFFIOLETTI, tutt'altro atteggiamento mostrava la donna al cospetto del GUALTIERI, con lui invece criticando l'atteggiamento di MAFFIOLETTI e di FORNITO ("GUALTIERI Antonio: Enrico non ha capito che se voglio mi deve dare i quarantamila euro indietro, ancora non lo sa questo! TATTINI Roberta: vogliono fare i tosti e poi hanno paura, questo a me fa incazzare, perché o vai, o vai! GUALTIERI Antonio: son dei INC. TATTINI Roberta: no, ma se prendi una posizione, la prendi finisci, poi succeda quel che succede, Dio vede e provvede! Ti prendi le conseguenze delle tue azioni, nel bene e nel male! GUALTIERI Antonio: incominciano

⁶³¹ nr.16381 RIT 1617/11, registrato in data 9/2/2012 sull'utenza mobile 3332838151 in uso a TATTINI Roberta.

*ad andargli degli uomini vicino alla moglie, vicino a qualcuno... TATTINI Roberta: se tu sei convinto di aver ragione...se tu sei convinto di aver ragione, vai e non hai paura di nessuno! GUALTIERI Antonio: certo!*⁶³²).

Sempre nel mese di febbraio, dopo avere intimato ai due imprenditori la consegna del denaro, GUALTIERI si lamentava del loro comportamento con la TATTINI paventando la possibilità di rivolgersi alla casa madre di Cutro: "GUALTIERI Antonio: ahhhh Robè... Robè... io sono un buono Robè... credimi però se mi fanno girare le palle... io sono più sanguinario di quello di laggiù... credimi Robè...TATTINI Roberta: ti credo...GUALTIERI Antonio: ahhh...ancora non l'hanno capito... che stanno scherzando tutti e due... ma secondo me Fabrizio sì... si sta indirizzando in una... che io gli tiro le unghie a Fabrizio... eh!... glielo tiro le unghie!... lui ancora non lo sa questo qua... e gli faccio vedere la verità dalla sua bocca... che lo sto spingendo in questo!... perché io con quello ho a che fare... non con lui... eh... cioè... "che poi tu dopo hai cazzi e mazzi per i cazzi tuoi... sono cazzi tuoi". TATTINI Roberta: è quello che dico io... INC. GUALTIERI Antonio: io non lo capisco... tu lo capisci?... TATTINI Roberta: no. GUALTIERI Antonio: questo qua...TATTINI Roberta: no faccio fatica anche io a capirlo...GUALTIERI Antonio: e non lo so io... "ti stai mettendo in una marea... in una marea di guai... senza sapere come" va bene?... perché io se non ci viene..."eh... compare Ni (compare Nicola n.d.r.)... mandate la persona"...me lo manda... e lo faccio trovare a Pier [PRIOR Pierantonio n.d.r.] a Reggio Emilia... che tu neanche te lo immagini tesò..."⁶³³.

Il 5 marzo 2012 riprendeva la vorticosa attività di esazione dei pagamenti.

GUALTIERI Antonio contattava MAFFIOLETTI Fabrizio chiedendogli se PRIOR Pierantonio gli avesse fatto il bonifico a suo tempo richiesto; l'imprenditore di Lallio confermava di aver ricevuto un bonifico, ammontante però a 3 o 4 mila euro. GUALTIERI Antonio quindi inoltrava immediatamente un sms a PRIOR Pierantonio chiedendogli: "di quanto ha fatto il bonifico". In rapida successione telefonava poi a TATTINI Roberta lamentandosi del comportamento di MAFFIOLETTI Fabrizio, che non lo aveva avvisato in tempo, precisando che si aspettava un bonifico di 50.000 €. PRIOR Pierantonio quindi confermava, anch'egli attraverso un sms, di aver provveduto con un bonifico di 3.000 € nella giornata di venerdì (2/3/2012) e successivamente era lo stesso GUALTIERI a fornire conferma di detto importo a MAFFIOLETTI Fabrizio⁶³⁴.

Il 7 marzo 2012, GUALTIERI Antonio tornava alla carica nei confronti di PRIOR Pierantonio, inviandogli nuovamente degli sms del seguente tenore: "Buon giorno cosa state aspettando voi sapete sono una persona come voi"; la risposta dell'imprenditore ostentava cordialità: "sto aspettando disponibilità le faccio sapere al più presto", al che GUALTIERI formulava una chiara (ancorché larvata) intimidazione: "domani mi servono 20 devo andare in Calabria"⁶³⁵.

Alla costanti pressioni partecipava attivamente anche Roberta TATTINI, che, il 13/3/2012, esortava MAFFIOLETTI a pagare dicendogli "qui c'è chi aspetta la tua chiamata e tu non chiami... ahhh", riferendosi chiaramente al GUALTIERI;

⁶³² Il giorno 14 febbraio 2012, prog. nr. 1193 RIT 3108/11.

⁶³³ nr.1565 RIT 2180/11, registrato in data 22/2/2012 sul veicolo monitorato RANGE ROVER in uso a TATTINI Roberta.

⁶³⁴ Vds. prog. nn. 19177-19178-19182-191983-19184 RIT 1573/11.

⁶³⁵ Vds. prog. nn.19367-19373-19374 RIT 1573/11.

immediatamente MAFFIOLETTI rassicurava sulla imminenza del pagamento⁶³⁶. Poco prima di questa chiamata, GUALTIERI aveva infatti contattato la TATTINI dicendole di comunicare a MAFFIOLETTI Fabrizio che il termine ultimo per la consegna del denaro era fissato al giovedì successivo (15/03/2012). GUALTIERI Antonio in quest'ultima conversazione mostrava preoccupazione asserendo di non potere permettersi di sbagliare in quanto stava salendo "il cognato di quello" (ossia MAURO Francesco, cognato di GRANDE ARACRI Nicolino).

Lo stesso 13 marzo era colto un interessante dialogo all'interno dell'autovettura Audi Q7⁶³⁷ proprio tra GUALTIERI Antonio, MAURO Francesco e MACRI' Giuseppe⁶³⁸. Nella circostanza GUALTIERI parlava dell'impegno che stava mettendo su un'azienda per portare un risultato anche per il "giovannotto"⁶³⁹: "GUALTIERI Antonio: non ci deve venire proprio...sapete per quale motivo? Perché io sto cercando di trascinarci dentro questa azienda dove noi possiamo fare girare qualcosa...non vi posso spiegare tutte... MACRI' Giuseppe: sì no, no...ho capito, ho capito. GUALTIERI Antonio: nè a lui, che è l'ultimo bottone del pantalone, scusate le cose nostre...e nè a nessuno..glielo posso dire al compare Franco, glielo posso dire a quello, ma a titolo d'amicizia però...però lui, lui, non gli posso dire niente perché quello è un raggiratore...che gli dico a una persona di queste...quello là deve restare...io...l'hai visto che ha cacciato un milione e due..io me la compro l'azienda..ma quando me la compro l'azienda? Quando sono sicuro che gira la pila e quando gira la pila gli dico: "bè giovanò vedi che ho portato questo, cosa facciamo?"

L'indomani, sempre tramite la TATTINI, GUALTIERI compulsava per la consegna del denaro. La TATTINI (ancora a comprovare il suo ruolo attivo nella vicenda) confidava al marito di essere anche disposta a prelevare lei stessa il contante da MAFFIOLETTI Fabrizio per consegnarlo al calabrese: "TATTINI Roberta: però se Fabrizio mi doveva dare qualc..l'aveva, li portavo giù io! non lo facevo venire su Fabrizio domani! STEFANELLI Fulvio: sono in contanti, portargli i contanti.. TATTINI Roberta: sì ma 10.000 euro non son tanti"⁶⁴⁰.

Il giorno 15 marzo 2012 avveniva l'effettiva consegna della somma.

Infatti, intorno alle ore 08.45, MAFFIOLETTI Fabrizio chiamava GUALTIERI Antonio riferendogli di avere la disponibilità di 10.000 €. GUALTIERI lo invitava, in un primo momento, a portarglieli a Reggio Emilia e quindi fissava un appuntamento nel pomeriggio nella zona di Verona. I due si incontravano verso le 15:00 presso il casello autostradale di Verona Nord⁶⁴¹, ove avveniva la consegna dei 10.000 € in contanti, come riferito dal MAFFIOLETTI stesso nelle sue dichiarazioni testimoniali sopra trascritte.

Nemmeno tale pagamento saziava le pretese estorsive di GUALTIERI.

Difatti, già il giorno successivo era registrata un'importante conversazione telefonica tra GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta, nella quale il calabrese chiedeva consiglio alla consulente sul comportamento da adottare nei confronti di PRIOR e

⁶³⁶ nr.20069 RIT 1617/11, registrato in data 13/3/2012 sull'utenza mobile 3332838151 in uso a TATTINI Roberta.

⁶³⁷ Brano 1673 RIT 3108/11.

⁶³⁸ Quest'ultimo marito di Stella, figlia di GRANDE ARACRI Rosario, fratello di Nicolino.

⁶³⁹ Termine criptico più volte utilizzato e riscontrato per indicare GRANDE ARACRI Nicolino.

⁶⁴⁰ nr.1774 RIT 2182/11, registrato in data 14/3/2012 sull'autovettura monitorata RANGE ROVER in uso a TATTINI Roberta.

⁶⁴¹ Vds. prog. nn. 19874-19880-19897 RIT 1573/11.



MAFFIOLETTI nel prosieguo, proponendo di non portare avanti le rispettive pratiche di finanziamento con la holding di FERRARI Aldo Pietro⁶⁴², qualora gli stessi non avessero provveduto al puntuale pagamento. In questo caso, era la TATTINI ad arginare le intenzioni dell'appartenente alla cellula emiliana, chiedendogli di dare tempo ai due imprenditori, affermando che questo tipo di atteggiamento sarebbe stato controproducente per i loro obiettivi⁶⁴³. Si evidenzia che, nel corso della stessa telefonata, GUALTIERI invitava la consulente bolognese a recarsi in Calabria con lui per andare a fare visita alla "mamma", da intendersi GRANDE ARACRI Nicolino. GUALTIERI si recava poi effettivamente in Calabria dal 22 al 25 marzo 2012, spegnendo l'utenza telefonica al momento del suo arrivo a Cutro.

Al suo rientro in Emilia si registrava una rilevante conversazione con TATTINI Roberta dalla quale emergeva con nitidezza il piano del GUALTIERI, il quale, "fiaccata" completamente la società del MAFFIOLETTI, intendeva impadronirsene facendo intestare le quote al figlio. Nel corso della conversazione, GUALTIERI continuava a lamentarsi per il comportamento del MAFFIOLETTI (che, evidentemente, tentava come poteva di sottrarsi alle ingiuste pretese della cosca), trovando piena adesione ed anzi incitamento da parte dell'interlocutrice: "*GUALTIERI Antonio: gli faccio fare testa collo che lui neanche se lo immagina! TATTINI Roberta: ogni tanto, un ceffone ogni tanto fa bene se uno non lo ha preso da piccolo*"⁶⁴⁴.

Nel frattempo, GUALTIERI non retrocedeva nelle richieste estorsive.

Così, il 4/4/2012, contattava MAFFIOLETTI, dicendogli di sollecitare PRIOR per l'esborso in quanto il venerdì successivo doveva andare "giù".⁶⁴⁵

Il 13 aprile 2012 GUALTIERI - evidentemente attraverso canali non intercettati - veniva a conoscenza che PRIOR aveva provveduto al pagamento della somma prevista, al che contattava TATTINI Roberta comunicandole il fatto nonché che MAFFIOLETTI non lo aveva avvisato, motivo per il quale aveva intenzione di mandare il suo *factotum* ELEZAJ Bilbil - detto Billy - a Bergamo⁶⁴⁶. GUALTIERI contattava telefonicamente ELEZAJ Bilbil dettandogli il numero di MAFFIOLETTI e chiedendogli esplicitamente di prendere un appuntamento con lo stesso per le ore 10.00 del giorno successivo, per "*prendere quello che deve a GUALTIERI*". Alle ore 17.01 era quindi ELEZAJ Bilbil ad avvisare GUALTIERI che MAFFIOLETTI gli aveva dato appuntamento per il giorno successivo alle ore 12:00⁶⁴⁷.

La consegna del denaro avveniva il 14 aprile 2012.

⁶⁴² Nell'aprile 2012, sia PRIOR Pierantonio che MAFFIOLETTI Fabrizio, dietro proposta della TATTINI, si erano attivati per ottenere un finanziamento dalla holding di FERRARI Aldo Pietro di Parma (faccendiere pluripregiudicato, già emerso in precedenza), quanto a METALMA, per 5 milioni di euro da presentare a nome di una LTD inglese che avrebbe dovuto acquistare tutti gli immobili della METALMA ed estinguerne i debiti. Analogamente la TATTINI si stava interessando per l'altro imprenditore in crisi finanziaria PRIOR Pierantonio, come da quest'ultimo dettagliatamente riferito a verbale.

⁶⁴³ Vds. prog. nr. 19977 RIT 1573/11

⁶⁴⁴ nr.2015 RIT 2182/11 registrato in data 5/4/2012 sull'autovettura monitorata RANGE ROVER in uso a TATTINI Roberta.

⁶⁴⁵ Vds. prog. nr. 20970 RIT 1573/11.

⁶⁴⁶ Vds. prog. nn. 21587-21614 RIT 1573/11.

⁶⁴⁷ Vds. prog. nn.21617-21618 RIT 1573/11. ELEZAJ utilizza l'utenza rinvenuta nella sua disponibilità all'atto della perquisizione (3484797232). Certa pertanto la sua identificazione, univocamente risultante anche dai plurimi servizi di o.p.c. dei CC di Fiorenzuola.

Alle ore 14:08, infatti, ELEZAJ Bilbil era già al casello autostradale di Brescia Centro⁶⁴⁸, ove prendeva appuntamento con MAFFIOLETTI Fabrizio. Quel giorno si registravano una serie di conversazioni telefoniche tra GUALTIERI Antonio ed ELEZAJ Bilbil, nel corso delle quali entrambi facevano uso di terminologia convenzionale: "ragazza" (MAFFIOLETTI Fabrizio) e "preventivo" (denaro).

Gli stessi poi prendevano accordi per incontrarsi a Reggio Emilia presso l'abitazione di Antonio⁶⁴⁹. Alle successive ore 16.54 GUALTIERI Antonio, evidentemente ricevuto il denaro, contattava ELEZAJ Bilbil chiedendogli conferma dell'importo consegnatogli da MAFFIOLETTI Fabrizio, atteso che lo stesso aspettava di ricevere ulteriori 500 € che mancavano dalla consegna avvenuta in data 29/03/2012 relativa al recupero crediti nei confronti della società POSTEL di Roma (sulla quale ci si soffermerà meglio successivamente). Dalla seguente conversazione, si evince con certezza che la somma consegnata da MAFFIOLETTI Fabrizio ad ELEZAJ Bilbil in Brescia ammontava a 10.000 mila € in contanti: "ELEZAJ Bilbil: pronto! GUALTIERI Antonio: oi Billi. ELEZAJ Bilbil: dimmi! GUALTIERI Antonio: ma te l'aveva detto lui che era dieci e mezzo? ELEZAJ Bilbil: no, mi hai detto tu! GUALTIERI Antonio: eh...ma dieci te ne ha dati! ELEZAJ Bilbil: dieci sono? Non lo so io...GUALTIERI Antonio: si si li ho contati! ELEZAJ Bilbil: INC che erano undici! GUALTIERI Antonio: vai tranquillo, vai tranquillo! Ok? Ciao! ELEZAJ Bilbil: ciao! GUALTIERI Antonio: ciao ciao ciao!"⁶⁵⁰

La spedizione a Brescia risultava circondata da particolari cautele. Dalla conversazione n. 2015 registrata all'interno dell'Audi Q7 del GUALTIERI Antonio e, nella circostanza, in uso ad ELEZAJ Bilbil, emerge infatti che questi si era recato a Brescia insieme ad un suo connazionale non identificato (di nome ERMAL) e, temendo un controllo da parte delle Forze di Polizia, aveva adottato accorte misure precauzionali: nello specifico, dopo aver fatto lasciare a MAFFIOLETTI il denaro nei pressi di un'autovettura in sosta, ELEZAJ Bilbil lo aveva prelevato per poi riporlo vicino ad un palo, come precedentemente concordato con ERMAL, il quale se ne era definitivamente impossessato in un secondo tempo, una volta avuta certezza di non essere osservati⁶⁵¹.

⁶⁴⁸ Come si evince dalla posizione GPS rilevata sul veicolo Audi Q7 in uso a GUALTIERI Antonio in uso a ELEZAJ.

⁶⁴⁹ Vds. prog. nn.21650-21653-21654-21657 RIT 1573/11.

⁶⁵⁰ nr.21662 RIT 1573/11, registrato in data 14/4/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁵¹ nr.2015 RIT 3108/11, registrato in data 14/4/2012 sul veicolo monitorato AUDI Q7:

"ELEZAJ Bilbil: li prendiamo e li lasciamo dentro i cespugli!

ERMAL: quali cespugli?

ELEZAJ Bilbil: li lasciamo dentro i cespugli e noi stiamo un pò qua...

ERMAL: ...va bene, nei cespugli, ma quando me li darai a me...

ELEZAJ Bilbil: io li lascerò dentro i cespugli...

ERMAL: sì, ma dove?...che ne so io dove li lascerai?

ELEZAJ Bilbil: INC...vedi quel palo là?

ERMAL: umm...

ELEZAJ Bilbil: li lascerò proprio sotto al palo...

ERMAL: sotto a quel palo là?

ELEZAJ Bilbil: sì, da quel palo là...li lascio giù, capisci? e poi salgo in macchina...vado a fare un giro là...e ritorno di nuovo...

ERMAL: no, tu non ritornare qui...

ELEZAJ Bilbil: oppure ti aspetto vicino a quella casa là...

ERMAL: quale casa.. che lo voglio sapere...

Rilevante, pertanto, il riscontro, anche in questo caso, alle dichiarazioni sul punto rese da MAFFIOLETTI Fabrizio: "Un ulteriore episodio avviene nel mese di aprile, esattamente nei giorni successivi al 10 di quel mese; ricordo che era un sabato pomeriggio e che ho consegnato la somma contante di 10 mila euro al guardiaspalle di Gualtieri Antonio, un cittadino straniero dell'est europeo che ho conosciuto con il nome di Billy. Quest'ultimo era accompagnato da un altro soggetto che non saprei descrivere in quanto non è sceso dal veicolo che i due utilizzavano, l'auto Audi Q7 del Gualtieri. Tale consegna è avvenuta in un parcheggio nei pressi dell'uscita autostradale Brescia Centro. Ricordo con dovizia i particolari di questa consegna. Infatti una volta giunto al parcheggio, il predetto Billy, mi ha chiesto di riporre la busta contenente il denaro accanto ad un'autovettura in sosta per poi andarli successivamente a prelevare quando io mi sono allontanato".

Nei giorni successivi alla consegna di 10.000 € ad ELEZAJ Bilbil in Brescia, GUALTIERI Antonio tornava in argomento in merito alla rimanente somma di 500 € che MAFFIOLETTI non aveva corrisposto.

Il 16/4/2015, venuto a conoscenza del fatto che TATTINI doveva recarsi a Verona per gli affari inerenti alla richiesta di finanziamento che METALMA stava per presentare alla holding di FERRARI Aldo Pietro, GUALTIERI chiedeva alla consulente di farsi

ELEZAJ Bilbil: quella casa gialla...ecco dov'è, ecco...

ERMAL: questa piccola qui?

ELEZAJ Bilbil: eh...

ERMAL: aspetta lì che ti vengo a prendere io...

ELEZAJ Bilbil: ah??

ERMAL: ti vengo a prendere io...

ELEZAJ Bilbil: tu verrai a piedi però...

ERMAL: che vengo a fare a piedi io là?

ELEZAJ Bilbil: io farò un giro in macchina...

ERMAL: sì... tu li avrai in tasca e poi li darai a me...

ELEZAJ Bilbil: no signore, li prenderai tu da sotto il palo

ERMAL: sì, da sotto il palo sì...

ELEZAJ Bilbil: io mi incontrerò con quello e li lascerò sotto al palo...

ERMAL: sì, ma come li prenderò io...semmai quando tu sarai là da solo andiamo direttamente via, senza farmi girare inutilmente...

ELEZAJ Bilbil: come facciamo allora?

ERMAL: tu vai via insieme a quell'uomo. Lasci i soldi sotto il palo che poi li vado a prendere io...

ELEZAJ Bilbil: sì...

ERMAL: io starò qui...insieme alla macchina...

ELEZAJ Bilbil: tu andrai a piedi, la macchina la prendo io...tu vai a piedi...

ERMAL: io andrò là a piedi?

ELEZAJ Bilbil: sì

ERMAL: d'accordo...

ELEZAJ Bilbil: oppure facciamo il contrario, vado io a piedi a prenderli e tu mi vieni a prendere là...

ERMAL: d'accordo, ma il problema è che tu non devi avere i soldi appresso...e così la faccenda: non li devi avere tu...se li avrai tu che cosa si fa? niente...spariti...

ELEZAJ Bilbil: ma "fottigli la sorella" (ndr. insulto) ...ormai abbiamo fatto...

ERMAL: ma no, "fottigli la sorella" a questo che sta facendo tardi...bisogna pensare, pensare non fa male...

ELEZAJ Bilbil: INC...quel parcheggio...".



consegnare dall'imprenditore bergamasco la somma mancante di 500 € (*"GUALTIERI: addirittura i 500 euro li ho mandati alla Roberta [ndr. TATTINI Roberta], adesso Roberta è lassù per prendermi i 500 euro! perché Roberta è lì vicino.. e ho detto: "Roberta, vai da quella testa di cazzo e ti fai dare i 500 euro!".. hai capito? ...e Roberta lo sa, te lo può confermare, che quelli sono soldi.. io ho fatto un recupero crediti tempo fa a PRIOR [ndr. PRIOR Pierantonio], va bene?, eh! che mi deve dare i 10.000 euro ogni mese, per 13 mesi"*⁶⁵²).

Alle ore 22:09 del 16/4/2012, STEFANELLI Fulvio contattava con il telefono della moglie l'imprenditore MAFFIOLETTI Fabrizio chiedendogli un incontro presso il casello autostradale di Verona Nord⁶⁵³. L'incontro avveniva alle ore 23.17 e MAFFIOLETTI saliva all'interno dell'autovettura monitorata di TATTINI Roberta. All'interno del veicolo, oltre alla consulente ed al marito, era presente anche SUMMO Giovanni (anch'egli imputato di concorso esterno ed assolto) soggetto delegato alla creazione della società LTD inglese in grado di accedere al finanziamento della società METALMA. TATTINI Roberta presentava SUMMO a MAFFIOLETTI, definendolo come *"uno che è sotto l'ala di Antonio"*. Alla successiva richiesta di SUMMO, la TATTINI indicava MAFFIOLETTI come un imprenditore con il quale GUALTIERI era entrato in società, provocando il sarcastico e significativo commento di STEFANELLI Fulvio, il quale affermava: *"in realtà la società sarebbe che Antonio guadagna 10 e lui 1"*⁶⁵⁴.

Invero, non pare che in quell'occasione il denaro sia stato consegnato da MAFFIOLETTI alla TATTINI, visto che, l'indomani, la donna, alla richiesta di GUALTIERI che voleva sapere se MAFFIOLETTI le avesse consegnato i soldi, rispondeva negativamente⁶⁵⁵, fatto confermato a verbale dallo stesso MAFFIOLETTI.

In giugno avveniva l'ultima corresponsione di denaro da parte del duo MAFFIOLETTI-PRIOR, dazione che si concretizzava il 15 giugno 2012.

Sebbene i contatti telefonici con MAFFIOLETTI e PRIOR fossero meno frequenti, giungevano comunque indiretti riscontri sull'attività intimidatoria che lo stesso GUALTIERI stava compiendo nei confronti di PRIOR Pierantonio, allorquando, il 7/6/2012, il commercialista FORNITO Enrico riferiva alla TATTINI che GUALTIERI Antonio stava letteralmente *"battendo cassa con PRIOR"*⁶⁵⁶.

L'8 giugno 2012 era captata all'interno dello studio consulenze di TATTINI Roberta una conversazione tra presenti, nella quale era lo stesso PRIOR a confermare di aver ricevuto, da parte di GUALTIERI Antonio, una richiesta di esborso pari a 40.000 € da consegnare entro il 12 dello stesso mese (bimestre maggio/giugno). Lo stesso precisava che Antonio era molto deciso e che gli aveva chiesto di recarsi a Cutro insieme a lui, motivo per il quale l'imprenditore aveva anche pensato ad un gesto estremo. Nel contesto, PRIOR Pierantonio chiedeva a TATTINI Roberta di intercedere presso GUALTIERI Antonio per posticipare il pagamento ben conoscendo, evidentemente, l'influenza della donna. La TATTINI, nel corso della conversazione, mostrava di avere ben appreso dal GUALTIERI "la lezione" sul metodo intimidatorio più proficuo, ostentando apparente comprensione per la condizione del disperato debitore, nel

⁶⁵² 2068 RIT 3108/11, registrato in data 16/4/2012 sul veicolo monitorato AUDI Q7 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁵³ Vds. prog. nr.22979 RIT 1617/11.

⁶⁵⁴ Vds. prog. nn.2153-2154 RIT 2182/11.

⁶⁵⁵ Vds. prog. Nr.23040 RIT 1617/11.

⁶⁵⁶ Vds. prog. nr.28558 RIT 1617/11.

contempo lasciando trapelare messaggi dalla forte carica minatoria e certamente di sostegno dell'azione del GUALTIERI: "PRIOR Pierantonio: a quel punto mi dice.. guarda che... sul discorso del rispetto e dell'accordo che avevo fatto.. ovviamente tu non stai mantenendo l'accordo.. gli ho detto guarda...adesso mi trovo in difficoltà..TATTINI Roberta: lo vedo...PRIOR Pierantonio: difficoltà estrema...TATTINI Roberta: se no avrei fatto l'operazione che mi hai proposto...PRIOR Pierantonio: ma lui.. lui capisce...lui capisce.. mi ha detto lui.. io capisco... altre persone non capiscono..TATTINI Roberta: no è questo il problema...PRIOR Pierantonio: e mi ha detto che sostanzialmente se entro martedì... non gli porto i due e mezzo in contanti.. che sono passati due mesi.. lui sostanzialmente inc... alchè gli ho detto.. guarda che mi stanno già seguendo... alchè boh...inc.. la cosa...ho capito che probabilmente mia figlia ha visto bene... [sul fatto di essere seguita da sconosciuti n.d.r.] non è che ci ha visto male... quindi.. sono convinto che questa cosa...TATTINI Roberta: no se.. inc.. ti arriva a dire una cosa così l'ha vista... figurati...PRIOR Pierantonio: è quello che ti sto dicendo..TATTINI Roberta: è l'ultima cosa che pensi...inc.. PRIOR Pierantonio: gli ho detto.. io gli ho detto... come cavolo faccio io?...a versarli due mesi entro martedì.. che è dopodomani?...a prescindere dal riuscire anche a trovarli.. perché trovarli.. fai tu...STEFANELLI Fulvio: inc.. un po' che sono.. trenta? PRIOR Pierantonio: circa.. cioè teoricamente sono quaranta... solo che .. tra .. tra di noi.. che cosa succede.. io te ne do venti... perciò dieci rimanevano...in casa d'inverno.. e dieci .. uscivano... eh.. io adesso... però.. adesso..inc.. l'obiettivo no che cavolo dico.. cioè se mi vedete sui giornali vuol dire che mi ha fatto.. TATTINI Roberta: sta buono...PRIOR Pierantonio: no...no... inc.. io sono al limite.. cioè son già carico di stress... forte.. tantissime... robe qui.. eh .. questa cosa qua.. cioè non puoi fare una cosa del... loro mi hanno detto..lui mi ha detto che perde su questa cosa.. perché... io ho avuto la sensazione. TATTINI Roberta: ma lui da quello che lo conosco io.. lui.. viene da te ma non va da tua figlia... PRIOR Pierantonio: no..no ma lui lo so.. TATTINI Roberta: però quelli di Bergamo.. questa è gente... PRIOR Pierantonio: ma lo so che... STEFANELLI Fulvio: no io penso che lui... TATTINI Roberta: no.. no..è che quelli di Bergamo... STEFANELLI Fulvio: ma .. però cioè scusami... cosa c'entrano quelli di Bergamo? TATTINI Roberta: no è lo stesso.. Fulvio .. forse non sono stata chiara mmm... ci sono le territorialità.. PRIOR Pierantonio: è vero.. ci sono lì.. TATTINI Roberta:ci sono le territorialità... m'ascolti? PRIOR Pierantonio: loro .. loro sono inc... TATTINI Roberta: Reggio Emilia... Bergamo c'è un'altra famiglia.. però son tutti collegati.. loro dicono tu hai ..inc..recupero crediti.. lo chiamano così... STEFANELLI Fulvio: si.. si.. cioè... TATTINI Roberta: da queste parti.. ok?...dalla famiglia giù lo dicono.. visto che lui non sta onorando.. lui è troppo molle.. perché è questo che loro dicono.. PRIOR Pierantonio: troppo molle.. TATTINI Roberta: lui è d'accordo.. perché è così... fissa l'arco.. e lo vogliamo vendere a quelli di Bergamo che lo fanno loro.. PRIOR Pierantonio: si..si.. ma.. so come funziona... TATTINI Roberta: non è che... e non ci fai niente eh!?!... però eh.. perché lui guarda...inc in mano.. STEFANELLI Fulvio: no.no.non va bene... PRIOR Pierantonio: eh..per giunta.. inc.. TATTINI Roberta: inc.. bisogna che uno viene fuori con il denaro dalla banca.. c'è da farsi male.. cioè Fulvio nella...STEFANELLI Fulvio: c'è da farsi male ho capito.. TATTINI Roberta: tutti ci si fa male.. PRIOR Pierantonio: questo è sicuro.. ed è sicuro che poi quando li prendono chiaramente... TATTINI Roberta: no ma anche perché.. inc.. bisogna cercare di risolvere sempre con la pace.. non con la guerra...PRIOR Pierantonio: cioè io ho detto... io non è che non voglio... TATTINI Roberta: non posso.. STEFANELLI Fulvio: è



da tagliare... PRIOR Pierantonio: *mi dovete dare.. un attimo di tempo...cioè perché poi ieri venerdì no... martedì.. martedì [...] PRIOR Pierantonio:che lui.. mi ha detto se vuoi ti porto giù... ho detto puoi anche portarmi giù.. io non ho problemi...*⁶⁵⁷

Ancora una volta si richiamano alcuni passi delle dichiarazioni di PRIOR Pierantonio, il quale, rievocando anche il fatto di essersi rivolto alla TATTINI per chiederle di intercedere presso GUALTIERI in virtù del legame che vi era fra i due, ben spiegava il riferimento ai creditori di Bergamo risultante dal brano sopra riportato: *"Dopo questo incontro con GUALTIERI Antonio [prima del pagamento di giugno], ve ne fu un altro a Reggio Emilia presso la "Ediltetti SRI", dove venni convocato da lui e dove mi prospettò una situazione ancora più terrificante. Infatti GUALTIERI Antonio affermava che se non avessi pagato entro pochi giorni la quota mensile di 20 mila euro, il mio credito sarebbe passato in gestione ad altre persone della stessa famiglia mafiosa di Gualtieri competenti sul territorio di Bergamo ed interessate a gestire la mia posizione. Da quanto ho percepito, questa decisione sarebbe stata presa in Calabria durante una riunione nei giorni precedenti, nella quale era avvenuto uno scontro tra Gualtieri ed i soggetti che volevano subentrare, che a sua detta erano persone con le quali non si poteva facilmente colloquiare e che passavano molto facilmente all'azione. In sostanza GUALTIERI riferiva di aver ricevuto a sua volta un ultimatum dai suoi superiori che, qualora non avesse reperito il denaro della Metalma entro pochi giorni, la competenza del recupero crediti sarebbe di fatto transitata ad altre persone competenti per la zona di Bergamo e lui stesso non avrebbe potuto più intercedere. Nei giorni successivi vi furono poi numerose telefonate di sollecito nelle quali Gualtieri Antonio aveva un tono emotivamente abbattuto e molto coinvolto poiché la mancata riscossione avrebbe senz'altro ridimensionato il suo ruolo e la sua credibilità di fronte al capo della famiglia calabrese".*

L'11 giugno 2012 si registrava un contatto del marito della TATTINI, STEFANELLI Fulvio, verso PRIOR con il quale l'uomo lo esortava a fare *"fare quella cosa"*⁶⁵⁸; l'imprenditore riferiva di avere la speranza di ricevere il tutto entro il giovedì successivo (14/6/2012).

Il giorno 13 giugno 2012 la pressione di GUALTIERI cresceva: lo stesso chiamava più volte MAFFIOLETTI Fabrizio per chiedere novità sul pagamento di PRIOR, ricevendo, prima, una risposta negativa e successivamente conferma del fatto che il proprietario della TIPTRONIK era andato a prendere il denaro⁶⁵⁹. Quindi GUALTIERI Antonio contattava PRIOR Pierantonio per avere conferma⁶⁶⁰, continuando a pressarlo perché la consegna avvenisse al più presto. Alle successive ore 13.27 PRIOR Pierantonio contattava GUALTIERI Antonio riferendogli che era in ritardo ma che stava facendo il possibile per trovare i *"campioni"* richiesti. Ancora una volta GUALTIERI Antonio faceva presente che la mancata consegna del denaro avrebbe fatto scaturire una serie di problemi nei suoi confronti. I due imprenditori riuscivano a prendere ancora un po' di tempo. Nel tardo pomeriggio del 13 giugno 2012 GUALTIERI Antonio inviava all'imprenditore bergamasco il seguente messaggio: *"Sono spiacente ma domani entro le 11 ci vogliono i campioni altrimenti lascio il lavoro sono molto dispiaciuto ma*

⁶⁵⁷ nr.1274 RIT 630/12, registrato in data 8/6/2012 all'interno dello studio consulenze di TATTINI Roberta in Bologna.

⁶⁵⁸ Vds. prog. nr.28965 RIT 1617/11.

⁶⁵⁹ Vds. prog. nn.24741-24756 RIT 1573/11.

⁶⁶⁰ nr.24769 RIT 1573/11, registrato in data 13/6/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

*purtroppo non ho alternativa perche la committenza mi ha bloccato il lavoro se non si e presente buona serata gualtieri"; questa la risposta che seguiva: "Le confermo che vengo personalmente ritiro i campioni intorno alle 930 10 e parto in consegna buona serata a lei"*⁶⁶¹.

Il giorno 15 giugno 2012, GUALTIERI contattava MAFFIOLETTI alle ore 09.02. L'imprenditore gli dava immediata conferma di riuscire a risolvere la situazione in giornata. Quindi GUALTIERI Antonio chiamava il figlio GUALTIERI Julian riferendogli che sarebbe dovuto arrivare in ufficio MAFFIOLETTI Fabrizio per consegnargli del denaro. Alle successive ore 11.27 era lo stesso PRIOR Pierantonio a fornire conferma della consegna del denaro, precisando che sarebbe stato lui in prima persona a provvedere in tal senso: *"GUALTIERI Antonio: si! PRIOR Pier Antonio: signor Antonio allora ho la conferma definitiva, e per l'orario io mi prendo largo, entro le otto di stasera, ma arriverò prima, ok? Glielo dico già! GUALTIERI Antonio: però a Reggio è! PRIOR Pier Antonio: è garantito! E' confermato! al 100%, parto io, vengo io personalmente! GUALTIERI Antonio: va bene arrivederci! PRIOR Pier Antonio: grazie salve!"*⁶⁶².

La conferma definitiva del reperimento e dell'imminente consegna del denaro era fornita anche da MAFFIOLETTI Fabrizio allo stesso GUALTIERI⁶⁶³.

Alle ore 17.07 successive, PRIOR Pierantonio si recava a Reggio Emilia presso la sede della società "Ediltetti" di GUALTIERI Antonio, dove consegnava 20.000 € in contanti. Durante l'incontro PRIOR Pierantonio saliva all'interno dell'autovettura Audi Q7 di GUALTIERI Antonio. Proprio in questa sede era registrata la consegna del denaro che era lasciato all'interno dell'autovettura da PRIOR Pierantonio: *"PRIOR Pierantonio: se vuole facciamo un giretto proprio di 200 metri... GUALTIERI Antonio: si si! PRIOR Pierantonio: giusto per... GUALTIERI Antonio: ma in effetti...no no qui è proprio...può stare tranquillo! Comunque io certe volte non so come fate a fidarvi di Fabrizio [n.d.r. MAFFIOLETTI Fabrizio], io sinceramente lo devo prendere sempre per le mani! PRIOR Pierantonio: lo metto qua va bene? GUALTIERI Antonio: si si!"*⁶⁶⁴.

In seguito alla consegna operata da PRIOR, era lo stesso MAFFIOLETTI Fabrizio a contattare GUALTIERI Antonio chiedendogli conferma se tutto fosse a posto, riferendosi implicitamente alla ricezione del denaro⁶⁶⁵.

Sul punto, PRIOR ha dichiarato:

"Nel mese di giugno 2012 consegnavo quindi a Maffioletti Fabrizio degli assegni per un importo pari a 20 mila euro a fronte del regolare pagamento di fatture della Metalma. Gualtieri però continuava a pressare con tantissime chiamate ed sms sia me che lo stesso Maffioletti che, nel frattempo, si era recato a Brescia per reperire 20 mila euro in contanti, su esplicita richiesta dello stesso Gualtieri. Dopo qualche giorno di ricerche frenetiche, Maffioletti riesce a reperire i soldi che Antonio Gualtieri in una telefonata con me indica come "campioni" ed il 15/06/2012, con Fabrizio mi reco a Reggio Emilia e dopo averlo lasciato in un centro commerciale, proseguo per la "Ediltetti" da solo dove incontro Antonio all'esterno dello stabile. Dopo aver

⁶⁶¹ Vds. prog. nn.24816-24817-24818 RIT 1573/11.

⁶⁶² nr.24955 RIT 1573/11, registrato in data 15/6/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁶³ Vds. prog. nr. 24962 RIT 1573/11.

⁶⁶⁴ nr.2986 RIT 3108/11, registrato in data 15/6/2012 sul veicolo monitorato Audi Q7 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁶⁵ Vds. prog. nr. 25005 RIT 1573/11.

brevemente conversato su una panchina, salivamo sull'autovettura Audi Q7 dello stesso GUALTIERI con il quale facevamo un breve giro e dove lasciavo la busta contenente la somma di 20 mila euro in contanti. Dopo questo incontro, una volta salutato Antonio Gualtieri, ripassavo a prelevare Maffioletti Fabrizio al centro commerciale e facevamo rientro a Bergamo. Voglio precisare che MAFFIOLETTI Fabrizio è venuto a Reggio Emilia all'insaputa di GUALTIERI Antonio. Durante il nostro incontro Antonio mi ha anche chiesto se conoscevo dei clienti esteri con i quali entrare in collaborazione per alcune operazioni finanziarie"

E, sullo stesso punto, il relativo passaggio delle dichiarazioni di MAFFIOLETTI:

"Per quanto mi risulta nel giugno 2012, una delle ultime volte che ho sentito Gualtieri Antonio, lo stesso mi ha chiesto di attivarmi con Prior Pierantonio per reperire la cifra di ulteriori 20 mila euro. Dopo aver avuto l'ok da parte del Prior, è stato quest'ultimo ad incontrare personalmente Gualtieri Antonio ed a consegnargli il denaro, per quanto mi risulta a Reggio Emilia. Ricordo di aver successivamente contattato Gualtieri Antonio che mi ha dato conferma dell'avvenuto pagamento da parte di Prior. Faccio nuovamente presente che di tutto questo denaro che è stato consegnato a Gualtieri Antonio, sotto forma di recupero crediti in favore della mia società, a me non è arrivato nulla causandomi un ulteriore aggravamento della situazione economica della Metalma, che attualmente è in fallimento"

4. IL RECUPERO DEL CREDITO "POSTEL SPA" (CAPI 79 E 80).

In parallelo era altresì risolta la vicenda relativa all'esazione del credito che METALMA vantava nei confronti di POSTEL Spa, di cui sopra si è già fatto cenno, esazione della quale GUALTIERI si era autonomamente assunto l'incarico verso il pagamento da parte del MAFFIOLETTI di 40.000 €.

In particolare, su tale vicenda riferiva MAFFIOLETTI a verbale:

"Un altro importante recupero crediti per il quale si è attivato Gualtieri Antonio è quello con la società Postel di Roma a cui Metalma aveva fornito materiale elettronico per circa 270 mila euro. Nella fattispecie Gualtieri Antonio mi presentava, già nel mese di ottobre 2011, un commercialista con cognome Palermo, persona che sarei in grado di riconoscere, affermando che lo stesso avrebbe provveduto attraverso sue conoscenze a farmi avere la cifra di 270 mila euro senza aspettare il pagamento del DURC. Faccio presente che la società Postel non aveva ancora provveduto a saldare il suo debito proprio per il fatto che il DURC non era in regola. Per quanto attiene la cifra in argomento ho fin da subito precisato a Gualtieri Antonio che non sarebbe stato possibile procedere alla suddivisione della stessa al 50% poiché avevo delle priorità di pagamento di vari fornitori, commercialisti ed operai dipendenti. Per tale ragione Gualtieri Antonio mi riferiva che sarebbe bastata, per il recupero crediti nei confronti della società Postel, la somma di 40 mila euro. In effetti, dopo un pressante interessamento di questo commercialista a nome Palermo, venivano accreditati sul c/c di Metalma - in due tranches - (dicembre 2011 e gennaio 2012) circa 245 mila euro. Nello specifico, una volta giunto il primo bonifico, verso il 20 di dicembre 2011, provvedevo al pagamento della somma di 10 mila euro nei confronti di Gualtieri Antonio, mediante un assegno che gli consegnavo personalmente a Lallio, dietro rilascio di una fattura credo sempre della società Ediltetti, che vi consegno in copia. Ricordo inoltre che, a seguito del secondo bonifico effettuato da Postel verso Metalma, avvenuto credo nel periodo febbraio/marzo 2012, ho consegnato a Gualtieri Antonio ulteriori 20 mila euro in contanti, che se non ricordo male gli ho portato direttamente

presso la sede della Ediltetti di Reggio Emilia. Per quanto concerne la restante somma di 10 mila euro per raggiungere i predetti 40 mila, questa non è mai stata da me erogata in quanto Antonio Gualtieri mi riferiva che sarebbe stata scorporata dalla quota da versare per entrare in società nella Metalma".

Le intercettazioni offrivano ancora una volta un formidabile e dettagliato riscontro. In particolare, dall'ascolto delle stesse risultava come la vicenda del credito POSTEL entrasse nel vivo nel novembre 2011.

La mattina del 9/11/2011 era registrata una telefonata con la quale GUALTIERI Antonio chiamava PALERMO Alessandro, chiedendogli di passare negli uffici Ediltetti entro le ore 10.00 poiché doveva consegnargli dei documenti per un recupero crediti in favore della METALMA da eseguirsi a Roma⁶⁶⁶. La conferma di quest'ultima circostanza era fornita dallo stesso MAFFIOLETTI Fabrizio, che a conclusione della riunione tenutasi quello stesso giorno con GUALTIERI, contattava TATTINI Roberta comunicandole di avere dato a GUALTIERI i documenti relativi alla società POSTEL e che quest'ultimo aveva già conferito incarico ad una persona per provvedere al recupero⁶⁶⁷. Risultava altrettanto evidente che MAFFIOLETTI non comprendeva il motivo di tale intromissione del GUALTIERI, anche perché il credito verso POSTEL non era di difficile esazione, come già aveva detto alla TATTINI (*"MAFFIOLETTI Fabrizio: quello [il credito verso POSTEL n.d.r.] sono sicuro che rientra, non.. perché figurati [...] sarà questione di 10 giorni"*⁶⁶⁸). Erano proprio le rimostranze del MAFFIOLETTI in relazione all'attività di recupero crediti non commissionata che portavano GUALTIERI a volere fissare altro incontro, come risulta dal tenore della prog. nr. 8992 RIT del 9/11/2011 fra GUALTIERI e TATTINI (già sopra riportata) nella quale sono chiari i riferimenti al recupero crediti POSTEL.

Anche della successiva riunione del 10/11/2011 si è già sopra riferito, risultando dalla conversazione n. 459 del 10/11/2011 che TATTINI Roberta intratteneva in auto con il coniuge (già sopra riportata) il fatto che MAFFIOLETTI facesse resistenza a concedere la "percentuale" sul recupero del credito POSTEL di cui GUALTIERI si era auto-incaricato (ad esempio quanto TATTINI diceva: *"..la persona va giù, va giù a Roma, e insomma.. in.. in modo o maniera bonifica l'IVA, abbiamo già gli appoggi che se li portano.. però lui ha detto: "Fabrizio, il regalo al.. solitamente nel recupero crediti si va dal 45 al 50%" ..la percentuale del recupero crediti è così eh.. ma è normale eh Fulvio! [...] "io a sta gente qua che si muovono, vanno giù, vanno a Roma, avanti e indietro, muovono della gente a Roma.. per muovere la gente a Roma, non è gente mia, è gente della famiglia... cioè!"*).

Quindi, il 18/11/2011, GUALTIERI si vantava sia con TATTINI Roberta sia con FORNITO Enrico della sua intermediazione, grazie alla quale sarebbero riusciti ad ottenere il pagamento di POSTEL entro 30 giorni e non in cinque anni, come invece sarebbe avvenuto - a sua detta - attraverso le normali vie legali⁶⁶⁹. GUALTIERI inoltre invitava MAFFIOLETTI Fabrizio a non procedere in nessun modo attraverso il proprio legale per recuperare il credito⁶⁷⁰.

Il giorno 24 novembre 2011 risultavano alcuni contatti fra GUALTIERI, PALERMO e MAFFIOLETTI inerenti i pagamenti contributivi necessari per il rilascio del DURC, la

⁶⁶⁶ Vds. prog. nr.11076 RIT 1573/11.

⁶⁶⁷ Vds. prog. nr.8960 RIT 1617/11.

⁶⁶⁸ Prog.nr.6084 RIT 1617/11 del 26/09/2011, utenza mobile 3332838151.

⁶⁶⁹ Vds. prog. nn. 11653 RIT 1573/11; prog. nr.167 RIT 2808/11.

⁶⁷⁰ Vds. prog. nr.9573 RIT 1617/11, e prog. nr.169 RIT 2808/11.

cui mancanza ostava al pagamento di POSTEL.

Il 26/11/2011 GUALTIERI Antonio contattava PALERMO Alessandro invitandolo a passare nel suo ufficio di Reggio Emilia in quanto stava per arrivare MAFFIOLETTI Fabrizio. PALERMO acconsentiva precisando che avrebbe portato una lista della documentazione necessaria per la soddisfazione del credito.⁶⁷¹

In seguito si comprendeva dalla voce di PALERMO Alessandro che questi si era mosso chiedendo a POSTEL il pagamento dell'intero credito, pari a circa 258 mila euro, già scorporato delle spese INPS necessarie per il pagamento del DURC⁶⁷².

Nella settimana successiva il recupero crediti verso la società POSTEL sembrava evolvere positivamente. Era lo stesso PALERMO Alessandro a rassicurare GUALTIERI Antonio confermandogli che a giorni sarebbe partito il bonifico di POSTEL⁶⁷³. In considerazione di questa positiva informazione, GUALTIERI Antonio, il 13 dicembre 2011, contattava il commercialista FORNITO Enrico riferendo di aver detto a MAFFIOLETTI Fabrizio che non doveva effettuare nessun pagamento in uscita senza sue precise disposizioni, in quanto era suo il compito della gestione del denaro proveniente dal recupero crediti (senza, invero, che ne avesse alcun titolo)⁶⁷⁴.

Dopo alcune lentezze alle quali GUALTIERI tentava di far fronte chiamando direttamente il dirigente della POSTEL, la situazione si sbloccava il 21/12/2011, quando il bonifico della società POSTEL Spa relativo ad un acconto del dovuto era accreditato sul conto corrente della METALMA. Verosimilmente, nel corso della riunione avvenuta negli uffici della ditta "Ediltetti" di Reggio Emilia lo stesso giorno, MAFFIOLETTI Fabrizio consegnava la somma di 10.000 € a GUALTIERI Antonio, quale compenso iniziale per l'attività di recupero crediti operata, a fronte di una richiesta di 40.000 €.

Si rammenta altresì che, anche in questo caso, la giustificazione contabile era stata creata artificiosamente da GUALTIERI attraverso l'emissione della falsa fattura citata da MAFFIOLETTI ed acquisita agli atti (fattura n. 9 emessa in data 20/12/2011, dalla società "Ediltetti Group", per fittizi lavori di ristrutturazione della pavimentazione del capannone METALMA di Lallio, capo 80).

Mancava ancora il saldo, sicché, il giorno 19/1/2012, PALERMO Alessandro contattava GUALTIERI Antonio chiedendogli di sollecitare MAFFIOLETTI Fabrizio ad inviare una *mail* al direttore amministrativo di POSTEL, Roberto CORSI, per il pagamento della somma restante⁶⁷⁵.

Da due *mail* intercettate tra il 22 e il 23 marzo 2012 (una delle quali sull'indirizzo della TATTINI) si aveva certezza dell'accredito della restante parte della somma da POSTEL a METALMA. Immediatamente dopo si riscontravano il versamento di una somma di denaro contante (5.000 €) da MAFFIOLETTI in favore della TATTINI - tramite consegna al marito di questa, Fulvio STEFANELLI⁶⁷⁶ - e le richieste da parte di GUALTIERI. La consegna del denaro a quest'ultimo si concretizzava il successivo 29 marzo 2012. Alle ore 12.03, infatti, MAFFIOLETTI contattava GUALTIERI confermandogli la sua disponibilità a recarsi nei suoi uffici in Reggio Emilia per le ore 15.00. GUALTIERI gli diceva che lui non sarebbe stato presente. Quindi alle ore 13.53,

⁶⁷¹ Vds. prog. nr.12243 RIT 1573/11.

⁶⁷² nr.13140 RIT 1573/11, registrato in data 6/12/2011 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁷³ Vds. prog. nn.13560-13561-13645 RIT 1573/11.

⁶⁷⁴ Vds. prog. nr.13653 RIT 1573/11.

⁶⁷⁵ Vds. prog. nr.16148 RIT 1573/11.

⁶⁷⁶ Vds. prog. nn. 21031-21035-21036-21038 RIT 1617/11

MAFFIOLETTI contattava nuovamente GUALTIERI, che gli comunicava di lasciare tutto a suo figlio⁶⁷⁷. Alle ore 15.09 GUALTIERI Julian Giuseppe, figlio di Antonio, chiamava il padre al fine di ottenere maggiori informazioni in merito all'appuntamento con MAFFIOLETTI Fabrizio, che era già giunto presso la sede della società Ediltetti (*GUALTIERI Antonio: dimmi figlio mio. GUALTIERI Julian: eh.. avevi un appuntamento qua con Fabrizio? GUALTIERI Antonio: si si, però.. fatteli lasciare a te.. mettili in una busta. GUALTIERI Julian: ok. GUALTIERI Antonio: capito? poi dopo me li porti*⁶⁷⁸).

Dalla successiva telefonata si comprendeva che MAFFIOLETTI aveva consegnato 500 euro in meno, 19.500 € e invece che 20.000 € stabiliti (*"GUALTIERI Antonio: Fabri, vedi che sono 19 e mezzo sono"*⁶⁷⁹). In relazione a questa dazione di 19.500 € va evidenziato che, ancorché MAFFIOLETTI Fabrizio abbia riferito di aver consegnato a GUALTIERI Antonio la somma di 20 mila euro nel periodo di febbraio/marzo 2012 presso la società Ediltetti, a seguito del secondo bonifico erogato dalla società POSTEL nei confronti della METALMA, lo stesso ha altresì riferito di una del tutto analoga consegna (sempre di 19.500 €, nel marzo 2012 e nelle mani del figlio di GUALTIERI Antonio) da ricondursi alla contemporanea estorsione in atto nei confronti di PRIOR Pierantonio. La ricostruzione cronologica dei fatti sopra riportata, in uno con le dichiarazioni di PRIOR, consentono di ritenere che la dazione del denaro sopra indicata (29/03/2012) corrisponda al recupero crediti operato verso la società POSTEL e non alla vicenda TIPTRONIK⁶⁸⁰, pur comprendendosi la confusione del dichiarante coinvolto, suo malgrado, nel vorticoso giro messo in atto dal GUALTIERI e da costui terrorizzato.

5. DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI.

TATTINI Roberta ha, in primo luogo, rievocato la nascita del suo rapporto con GUALTIERI Antonio, conosciuto nell'estate del 2011.

La genesi del rapporto viene riportata al c.d. "Affare Blindo"⁶⁸¹: il suo collaboratore Stefano SIGHINOLFI, un giorno, le aveva riferito che aveva garantito di cambiare del denaro a dei soggetti siciliani, Gaetano ed Enrico MALASPINA (poi quest'ultimo identificato in MASSA Ezio Maria), i quali, visto che non riusciva a portare a termine l'operazione, lo stavano minacciando. Attraverso un cliente calabrese, Salvatore PIGNATELLI, la TATTINI si era messa in contatto con un altro soggetto calabrese che si era offerto di aiutarli per cambiare € 250.000. In virtù di ciò la TATTINI si era recata a Cutro, ove aveva conosciuto Romolo (VILLIRILLO) e visto anche GRANDE ARACRI Nicolino, che le era stato presentato con un altro nome. In seguito era stata contattata da VILLIRILLO ed aveva incontrato lo stesso e GUALTIERI, che si erano

⁶⁷⁷ 20659 RIT 1573/11, registrato in data 29/3/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁷⁸ nr.20661 RIT 1573/11, registrato in data 29/3/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁷⁹ nr.20667 RIT 1573/11, registrato in data 29/3/2012 sull'utenza mobile 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁶⁸⁰ Pertanto, siffatta consegna doppiamente riportata nei capi di imputazione 79 e 82, va riferita al solo capo 79.

⁶⁸¹ Rilevante affare trattato dalla cosca e non andato a buon fine avente ad oggetto l'acquisto di una ingente somma di denaro (1.400.000 €) provenienti dalla rapina ad un blindato, con relativo cambio di valuta, vicenda nella quale effettivamente la TATTINI appare dalle intercettazioni avere assunto un ruolo rilevante, vedi infra Cap. IV "Affari".



mostrati interessati all'operazione. La TATTINI aveva quindi messo in contatto i MALASPINA (MASSA) con GUALTIERI, che avevano deciso di incontrarsi il sabato successivo in Costa Azzurra, dove doveva essere presente anche lei in qualità di garante. Il sabato però l'incontro era sfumato e ne era stato fissato un altro, al quale i MALASPINA (MASSA) non si erano presentati. Da qui, in data 19/6/2011, l'incontro con Giuseppe IAQUINTA, che VILLIRILLO le aveva confidato essere colui che aveva fornito la valuta per il cambio del denaro di illecita provenienza (del quale le era stata mostrata una fotografia, mentre il denaro "sporco" era stato in precedenza visto dalla TATTINI all'interno di una borsa), e suo figlio, il calciatore Vincenzo IAQUINTA.

Da questo episodio era nato il rapporto con GUALTIERI, che l'aveva in seguito incaricata di reperire un finanziamento per la sua azienda GIMA HOLDING. Attraverso FORNITO, aveva presentato MAFFIOLETTI a GUALTIERI, che si era dichiarato in grado di fare avere delle fidejussioni per aiutare le aziende in crisi. La TATTINI era rimasta estranea dalla vicenda del recupero crediti POSTEL e TIPTRONIK, che era stato commissionato da MAFFIOLETTI al GUALTIERI e da loro gestito in autonomia. L'imputata aveva *"cercato di districarsi come poteva"* visto che *"quello era un modo che non le apparteneva ed aveva paura, anche di Gualtieri"*.

ELEZAJ Bilbil ha riferito di avere conosciuto GUALTIERI alla fine del 2011. Ricordava l'incontro con PRIOR nell'ufficio di GUALTIERI, al quale l'imputato non aveva assistito rimanendo fuori dalla stanza. Successivamente GUALTIERI lo aveva chiamato *"per vedere un lavoro dal signor Prior"*, al che aveva accompagnato GUALTIERI, rimanendo però in macchina. Attraverso GUALTIERI aveva conosciuto anche MAFFIOLETTI, nel cui ufficio si era recato un giorno, visto che GUALTIERI lo aveva incaricato di ritirare del denaro dal MAFFIOLETTI. Lo stesso si era quindi recato a riscuotere la somma di € 10.500 *"per un lavoro per un tetto"*. Altra volta si era recato ad un appuntamento con MAFFIOLETTI per riscuotere i soldi a Brescia, insieme ad un connazionale, casualmente a Reggio per lavoro, di nome Ermal. Nell'occasione l'imputato aveva visto MAFFIOLETTI che, *"con una faccia strana e spaventata"* aveva appoggiato i soldi sul cofano di una macchina parcheggiata per poi andarsene tremando. In quel momento aveva pensato che forse *"qualcosa non quadrava"*. Affermava l'imputato ELEZAJ di sentirsi minacciato da GUALTIERI, che faceva frequenti allusioni ed indebite alla sua famiglia.

PALERMO Alessandro dichiarava di avere conosciuto GUALTIERI nel 2010. Con lo stesso aveva instaurato un rapporto professionale essendo egli un consulente aziendale. Aveva ricevuto l'incarico da GUALTIERI per interessarsi della questione del debito di POSTEL verso METALMA, rapportandosi con MAFFIOLETTI e venendo pagato per la prestazione svolta. Non si era mai recato a Roma per lo svolgimento dell'incarico, né meglio conosceva i rapporti fra GUALTIERI e MAFFIOLETTI.

6. CONCLUSIONI.

Non pare doversi dilungare a giustificare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, soggetti che, lontano da qualsiasi intento calunnioso, neppure avrebbero mai denunciato i fatti se non convocati ed escussi dagli inquirenti, che già peraltro disponevano di un corposo e in gran parte autosufficiente materiale probatorio fondante sulle captazioni telefoniche ed ambientali.

Il dichiarato d'accusa, in vicendevole riscontro, pur con qualche sbavatura ed imprecisione - che invero ne riscontra ulteriormente la genuinità in quanto naturale frutto dell'autonomo processo di rielaborazione e ricostruzione mnemonico del

propalante e non di intese predisposte sull'oggetto - è poi corroborato dalle restanti risultanze d'indagine in modo da renderlo inconfutabile.

Se pertanto non può essere posta in dubbio la fedeltà ai fatti del racconto, d'altro canto, l'interpretazione fattane dall'Accusa non lascia spazi a letture alternative.

Trattasi della rappresentazione della infiltrazione della 'ndrangheta in Emilia, che si traveste da organismo dotato di ampia disponibilità finanziaria con cui soccorrere gli imprenditori in crisi, si impadronisce voracemente di tutte le "attività" imprenditoriali (in particolare crediti non riscossi) monetizzandole a proprio profitto per poi agevolmente acquisirne il dominio ed utilizzare quelle strutture alla bisogna, per la realizzazione di più articolati progetti "imprenditorial-mafiosi".

Vero che - come evidenziato dalle Difese - il ruolo di MAFFIOLETTI può presentare tratti di ambiguità, parendo egli fin dall'origine consapevole delle carature criminali del GUALTIERI, con il quale comunque si metteva in affari così permettendogli di penetrare nella sua attività d'impresa. Ciò però, a parere del giudice, non sposta la correttezza della ricostruzione d'accusa. Invero, MAFFIOLETTI non fa altro che interpretare un ruolo già visto, quello dell'imprenditore attratto e poi schiacciato, la fessura - che diventa varco - di comunicazione fra mafia e impresa, figura indispensabile all'espansione e al consolidamento dell'associazione criminale in oggetto. Ancorché MAFFIOLETTI si sia "chiamato in casa" gli estorsori (per ingordigia, superficialità, disperazione poca importa) non può porsi in dubbio il fatto che lo stesso non avesse alcuna intenzione di corrispondere le ingenti e del tutto ingiustificate somme pretese dal GUALTIERI e che ciò abbia fatto solo in quanto intimorito dalla reiterata minaccia mafiosa, ciò fondando, oltre che sulla logica, sull'imponente materiale probatorio che attesta come MAFFIOLETTI fosse tutt'altro che collaborativo, opponendosi invece con tutti i mezzi a sua disposizione allo strapotere del GUALTIERI.

Il caso di specie offre anche una chiave di lettura del rapporto tra la cellula emiliana e la casa madre, apparentemente tributaria di una parte dei profitti delle operazioni illecite: significativa la conv. 635 nella quale GUALTIERI avvertiva MAFFIOLETTI che la somma estorta (falsamente rappresentata dalla falsa fattura emessa) doveva essere consegnata al netto dell'IVA, non potendo permettersi di far pervenire "giù" una somma lorda (*"Perché quando li mando la giù, io gli mando diecimila non è che gli mando diecimila meno l'IVA, capito?"*). D'altro canto, emerge anche che, al di là della frequente evocazione da parte del GUALTIERI della cosca calabra al cospetto delle vittime (con il preciso intento di potenziare la carica intimidatoria delle sue minacce), lo stesso godeva di notevole autonomia, almeno nella conduzione e incameramento dei profitti delle estorsioni, salvo poi collaborare in più ampi progetti commissionati dal boss di Cutro. Emerge cioè un sistema di effettiva convivenza delle due entità criminali, quella calabrese e quella emiliana, dal cui reciproco consolidamento nessuno ha da perdere e tutti, invece, da guadagnare, certamente da gestire con sapienza (criminale) e talvolta foriera di attriti, anche in considerazione della pluralità di affari gestiti dagli imputati, in parte per conto della casa madre e in parte in proprio.

Questo si evince dal colloquio fra GUALTIERI e TATTINI il 15/5/2012, nel corso di un loro viaggio d'affari, durante il quale GUALTIERI rivendica la sua autonomia sul "recupero crediti": *"GUALTIERI Antonio: e..quello lì, laggiù non ..non ragiona più. TATTINI Roberta: quello giù si mette con.. GUALTIERI Antonio: no! non ragiona più, non ragiona più.. io gli ho detto.. TATTINI Roberta: si ma si fa male eh! GUALTIERI Antonio: gli ho detto io: "guarda" gli ho detto io "fate quello che volete"... io pensavo*



che i soldini.. i 10.000 euro gli avesse messi CIOP o CIP non lo so. TATTINI Roberta: stai scherzando?! GUALTIERI Antonio: ma te lo..guarda te lo giuro sul bene che voglio ma mi credi a me? TATTINI Roberta: certo! GUALTIERI Antonio: Robè! TATTINI Roberta:te lo dicevo se me lo chiedevi eh. GUALTIERI Antonio:e niente.. io quella sera lì, quando ci siamo visti..se ti avessi avvisa..ti avessi chiamato prima... va bene? TATTINI Roberta: ma se tu hai bisogno che io venga con te a spiegargli come gira io glielo..GUALTIERI Antonio: no no no! TATTINI Roberta: che io non ho paura di un cazzo eh! perché la verità è una! GUALTIERI Antonio: Robè, tu lo sai che io non sto prendendo un centesimo? io ci ho rimesso! TATTINI Roberta: gliel'ho detto..glielo vengo a dire io! GUALTIERI Antonio: ci ho rimesso!anche per le Poste..(ndr. intende POSTEL con Maffioletti)"ah" dice "avete preso 200", "e sì ma quelli intanto sono cazzi miei! non devo dar conto ne a te, nè a Roberta, nè a.."[...] GUALTIERI Antonio: poi dopo..poi dopo mi vengono a dire, mi dice: "e ma voi state facendo il recupero credito", "i recupero crediti sono cazzi miei!" TATTINI Roberta: ma che recupero screditi?! GUALTIERI Antonio: gli ho detto io: "Fabrizio intanto non mi sta dando un cazzo" TATTINI Roberta: ah..eh.. GUALTIERI Antonio:"e se mi vengono i soldi di Fabrizio me li mero tutti... tutti me li mero!" TATTINI Roberta: usi i tuoi di uomini, che cazzo vogliono? GUALTIERI Antonio:io sto usando tutti i miei uomini. TATTINI Roberta: lo ha capito o no? GUALTIERI Antonio: no, si certo.. TATTINI Roberta: non sono mica stupida io? GUALTIERI Antonio:uso gli albanesi. TATTINI Roberta: lo so! GUALTIERI Antonio:agli albanesi, secondo te, non gli devo dare da mangiare?"⁶⁸²

Nel modo di rapportarsi del GUALTIERI *in primis*, ma anche di TATTINI, la cui condotta consapevolmente agevolatrice dell'attività illecita del GUALTIERI è comunque pienamente provata, si ravvisano gli estremi della minaccia mafiosa volta al conseguimento di un profitto *non iure*, tale essendo sia il compenso preteso dal MAFFIOLETTI per un "incarico" mai conferito, sia i pagamenti elargiti dal PRIOR, debiti in parte contestati, eventualmente da compensare con le posizioni creditorie che TIPTRONIK a sua volta vantava verso METALMA e, in ogni caso, corrisposti solo tramite l'opera di intimidazione del terzo che agiva per una suo esclusivo vantaggio illecito. Si ravvisano altresì gli estremi delle aggravanti proprie dell'estorsione così come contestate, in virtù del ruolo di GUALTIERI nel sodalizio emiliano e considerata la potenza intimidatrice del gruppo, ben percepita dalle vittime.

Va altresì ritenuto sussistente il reato sub 80), considerato che non si richiede che il fine di consentire a terzi l'evasione sia l'unico scopo che si propone l'emittente della falsa fattura, ben potendo lo stesso concorrere con altri fini. In relazione a tale reato, non emergendo riscontro in atti del contributo di TATTINI Roberta in relazione alla decisione di GUALTIERI di emettere le false fatture a copertura delle consegne di denaro, s'impone sentenza assolutoria della predetta.

Certa altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, stante la palese finalità di agevolare sia l'attività della cellula emiliana sia della locale cutrese; sono altresì riconoscibili e percepite le modalità intimidatorie proprie della criminalità organizzata.

Nei reati sub 81) e 82) - estorsione PRIOR-MAFFIOLETTI - ha concorso anche ELEZAJ Bilbil, uomo di fiducia di GUALTIERI Antonio, ancorché con funzioni esecutive. Alle puntuali osservazioni del Difensore, che hanno posto in evidenza come ELEZAJ non fosse invero una figura costante al seguito del GUALTIERI, è agevole

⁶⁸² RIT. 3108/11, nr.2470.

replicare che lo è stato certamente presente in relazione ai fatti in oggetto o quelli comunque collaterali che permettono di comprenderne il pieno stato soggettivo doloso: presente il 26/11/2011 quando PRIOR era convocato da GUALTIERI, finanche il debitore accusando un malore nel corso della seduta, poco rilevando il fatto che ELEZAJ stesse fuori dalla porta (viene da chiedersi, a quale fine?); presente all'incontro con VIO e NALESSO allorquando GUALTIERI si spacciò con diverso nominativo imbastendo altra trama intimidatoria, in questo caso non andata a buon fine⁶⁸³; presente il 28/3/2012 quando accompagnava GUALTIERI agli incontri sia con PRIOR che MAFFIOLETTI⁶⁸⁴; presente il 14/4/2012 in Brescia a prelevare il denaro contante da MAFFIOLETTI utilizzando linguaggio criptato con il mandante GUALTIERI ("ragazza", "campioni") e scaltre modalità per il ritiro del contante proprio perché a conoscenza del carattere illecito dell'operazione; presente in altra circostanza evocata da PRIOR Antonio nel verbale di dichiarazioni testimoniali quando si presentò insieme a GUALTIERI a suonare alla porta di casa sua, ed altre, così come ammesso dallo stesso imputato.

Del resto, pare inverosimile quanto affermato dall'imputato, ossia di essersi reso conto che stava partecipando ad un affare illecito solo quando vide, ad una delle ultime consegne di denaro, il terrore negli occhi della vittima. Ben sapeva l'ELEZAJ chi fosse GUALTIERI e quale fosse il suo modo di agire, tanto è vero che anche lui ha dichiarato di esserne intimorito, sicché ben poteva aspettarsi quello sguardo terrorizzato della vittima che lui stesso andava a compulsare.

Diverse conclusioni si impongono per PALERMO Alessandro.

Non emerge, infatti, che lo stesso abbia partecipato (o avuto consapevolezza) di alcuna attività minatoria esercitata nei confronti del MAFFIOLETTI, avendo solo svolto l'incarico di interessarsi del pagamento POSTEL integrando la documentazione mancante, attività per la quale era stato retribuito.

Neppure l'attività di indagine svolta successivamente ha permesso di acquisire elementi decisivi per la posizione di PALERMO Alessandro. E' stato, infatti, nuovamente escusso MAFFIOLETTI (l'1 e il 10 giugno 2015), il quale, oltre a confermare quanto in precedenza dichiarato, riferiva di avere corrisposto a PALERMO i recapiti POSTEL, producendo la documentazione che attestava i due accrediti di POSTEL (258.040 € il 22/12/2011 e 21.970 € il 23/3/2012 per la somma totale di 280.010 €, corrispondente esattamente al debito POSTEL comprovato da fatture) e il bonifico di 5.000 € al PALERMO a compenso dell'attività svolta. Era altresì escusso MENCARONI massimo, dirigente POSTEL, che dichiarava di avere trattato per la vicenda con il commercialista di METALMA, annotato in agenda con il nome di "dott. PALETTI" e non invece PALERMO. Ebbene, quest'ultimo elemento non pare decisivo ad illuminare lo stato soggettivo doloso del PALERMO, potendo riferirsi ed un errore nell'annotazione del dirigente aziendale.

Analogamente, altri elementi emersi in indagine (una telefonata nel corso della quale GUALTIERI evocava le spettanze dalla "famiglia"⁶⁸⁵ e la presenza di PALERMO Alessandro alla cena conviviale del 21/3/2012 alla quale partecipava anche PAGLIANI Giuseppe, sulla quale ci si soffermerà *infra*) ancorché possano conferire una certa opacità alla sua figura, non consentono di trarre argomenti idonei a fondare giudizio di

⁶⁸³ Vedi anche servizio di o.p.c n. 46 CC Fiorenzuola, che ne attesta la presenza.

⁶⁸⁴ Fatto attestato da un servizio di osservazione di polizia con relativi fotogrammi in atti, annotazione n. 65.

⁶⁸⁵ Vds prog. nr. 1107 RIT 1573/11.



colpevolezza dell'imputato Alessandro PALERMO, al di là di ogni ragionevole dubbio.

CAPO 95) SILIPO ANTONIO. ESTORSIONE IN DANNO DI MARCELLO DALL'ARGINE.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Parma 24.5.2013 (pp. 167-198), Vol. 31 e Vol. 68; CC Fiorenzuola, D'Arda 7/5/2011, pag. 900, Vol. 26 e ss.; Informativa Carabinieri Comando Provinciale di Modena del 12/6/2013, pag. 450 e ss (Vol. 35).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991; non proposto riesame.

La notte del 5/8/2012, in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), un incendio di natura dolosa (venivano individuati dai VV.FF. due distinti punti di innesco) danneggiava la copertura in legno di una villetta facente parte di un fabbricato in costruzione costituito da tre diversi edifici⁶⁸⁶.

L'attività di indagine condotta dal locale Comando Arma consentiva di accertare che il cantiere era di proprietà della VESTA Srl⁶⁸⁷ di DALL'ARGINE Marcello, che, sul finire del 2011, aveva commissionato la costruzione di tre villette a schiera alla IMPREDIL Srl⁶⁸⁸ di FAGGIANO Vincenzo, i cui interessi in zona era curati da DE LEONARDIS Antonio.

I lavori, iniziati nel gennaio 2012, prevedevano, secondo gli accordi tra la ditta committente e quella esecutrice, l'individuazione da parte di quest'ultima di eventuali artigiani a cui subappaltare le opere.

Nella denuncia resa da DE LEONARDIS Antonio in data 5/8/2012, lo stesso dichiarava che, nella veste di responsabile del cantiere per conto della IMPREDIL Srl, aveva personalmente provveduto ad individuare le ditte a cui affidare i lavori: "...Silipo Antonio di Cadelbosco che curava gli inerti, Sestito Salvatore per la carpenteria, Falsetti Rosario per l'impalcatura, il ristorante Il Gabbiano 2 di Sant'Ilario d'Enza (vitto e pernottamento logistico della ditta Impredil) e Muto Antonio di Gualtieri che ha portato tre camion di ghiaia..". Nel mese di giugno 2012, nonostante fino a quel momento i pagamenti fossero avvenuti in maniera regolare ad ogni stato di avanzamento lavori ottenuto dalla VESTA Srl, i titolari delle aziende subappaltatrici avevano iniziato a pretendere denaro, motivando la richiesta con la conclusione delle opere in anticipo rispetto ai tempi previsti, non volendo attendere il successivo S.A.L.. A quel punto, per evitare qualsiasi problema, era intervenuto personalmente DALL'ARGINE Marcello, affidando al proprio fiduciario VINCI Marco il compito di liquidare le ditte e di sostituirle con altre: "...Silipo Antonio di Cadelbosco con circa 11.000 euro, Sestito Salvatore con circa 10.000 e Falsetti Rosario con circa 4.000 euro, restando in sospeso i pagamenti per il ristorante Il Gabbiano (circa 3.000/4.000 euro) e Muto Antonio di Gualtieri (2.000 euro)...".

⁶⁸⁶ Informativa di P.G. del Comando Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, all. 20 Informativa CC Parma citata in epigrafe.

⁶⁸⁷ VESTA s.r.l., con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE) via Resistenza 2.

⁶⁸⁸ IMPREDIL s.r.l., con sede a Muro Lucano (PZ) Vico III Contigua Raia.



In linea con quanto sottoscritto da DE LEONARDIS Antonio sono le dichiarazioni di VINCI Marco (rese lo stesso 5/8/2012), il quale ha confermato il proprio intervento per liquidare le "ditte impazienti", che con il loro comportamento gettavano discredito sulle società di DALL'ARGINE Marcello.

Lo stesso Marcello DALL'ARGINE riferiva di questo pagamento eseguito direttamente in favore dei debitori della appaltatrice (senza però imputarlo a condotte minatorie altrui) nel corso della denuncia che lo stesso sporgeva nella successiva data del 27/11/2012 a seguito della ricezione di una busta contenente alcuni proiettili con la dicitura "MARCELLO PASSERAI UN BEL NATALE... EURO 30.000 SCADUTO..SU INTELLIGENTE NON FARE DENUNCE"⁶⁸⁹.

L'interesse del sodalizio emiliano per il cantiere in oggetto emergeva in maniera chiara dall'attività tecnica di intercettazione compiuta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Modena, dalla Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda (PC) e dalla Stazione Carabinieri di Neviano degli Arduini (PR), attività investigativa che attestava il progressivo coinvolgimento di tutti i maggiori esponenti del gruppo criminale (LAMANNA, GUALTIERI, BOLOGNINO, BLASCO, SILIPO, SARCONE) in siffatta attività.

Il 23/2/2012, alle ore 12:37 sul RIT 3178/11, i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda registravano un contatto telefonico (captato al prog. 6113) tra MUTO Salvatore (uomo di fiducia di LAMANNA Francesco) e ESPOSITO Rocchino ("Rocco", dipendente di IMPREDIL).

Quest'ultimo, con un'utenza intestata alla ditta IMPREDIL Srl, riferiva che il giorno seguente si sarebbe trovato a Parma per firmare "quel contratto" procuratogli da SIGNIFREDI Paolo⁶⁹⁰, chiedendo al proprio interlocutore di "aiutarlo" a reperire delle ditte per la fornitura di mattoni e di ferro. MUTO lo invitava a raggiungerlo a Cremona, con la promessa che una volta lì gli avrebbe presentato persone del caso. Il giorno dopo i due si vedevano (ESPOSITO Rocco era accompagnato da DE LEONARDIS Antonio, sempre della IMPREDIL) e, mentre erano insieme, MUTO chiedeva a LAMANNA Francesco dove passare a prenderlo⁶⁹¹. Una volta prelevato LAMANNA, MUTO riferiva a FLORO VITO Antonio, genero del primo⁶⁹² che loro stavano andando a Reggio Emilia per "visionare un lavoro" facendogli intendere che il suocero pretendeva anche la sua presenza. FLORO VITO si rendeva disponibile e diceva a MUTO di attenderlo al casello di Reggio Emilia.

MUTO, che si trovava già a Parma (vds. cella telefonica agganciata), telefonava quindi a SILIPO Antonio⁶⁹³ e gli passava LAMANNA, il quale diceva che a breve lo avrebbe raggiunto per andare insieme sul cantiere, che nel frattempo si evinceva trovarsi a Sant'Ilario d'Enza (e non a Parma), come riferito da SIGNIFREDI Paolo (l'intermediario) a MUTO⁶⁹⁴.

La presenza di LAMANNA a Reggio Emilia era comunicata al "referente di zona" SARCONE Nicolino, il quale avvisava il fratello Gianluigi dell'appuntamento con

⁶⁸⁹ Vol. 68.

⁶⁹⁰ Soggetto imputato di 416 bis c.p. nel processo bresciano sul sodalizio di 'ndrangheta della propaggine gravitante nella bassa Lombardia (province di Cremona e Mantova).

⁶⁹¹ ore 14:37, prog. 6286, RIT 3178/11.

⁶⁹² ore 15:36, sul RIT 3178/11.

⁶⁹³ ore 15:57, prog. 6303, RIT 3178/11.

⁶⁹⁴ ore 16:00 prog. 6309, RIT 3178/11.

“Franco” (LAMANNA), fissato per le 17.00⁶⁹⁵. Alle ore 17.39 il cellulare di LAMANNA Francesco agganciava la cella di Cadelbosco di Sopra (RE), residenza di SILIPO, ove i due si erano dati appuntamento

Successivamente, alle ore 18.29, ROCCA Antonio⁶⁹⁶ telefonava a MUTO Salvatore⁶⁹⁷ chiedendogli se Rocco avesse visionato il lavoro di Sesso «in campagna». MUTO gli confermava che Rocco e Antonio (ESPOSITO e DE LEONARDIS) si trovavano lì per un altro lavoro acquisito (ossia le tre villette in costruzione a S. Ilario d'Enza ancorché MUTO fosse laconico) e che sarebbero dovuti tornare per visionare l'intervento a Sesso unitamente a SIGNIFREDI Paolo.

Verso mezzogiorno del 25/2/2012⁶⁹⁸, FLORO VITO chiedeva a MUTO Salvatore l'autorizzazione a predisporre dei preventivi per i lavori di carpenteria da eseguire nel cantiere di Sant'Ilario d'Enza: questi confermava ed indicava nel dettaglio i prezzi da applicare; dalla conversazione emergeva che nell'affare sarebbe stato coinvolto anche SILIPO, che si sarebbe occupato della fornitura del cemento.

Emblematica del controllo dei lavori da parte del sodalizio criminale calabrese è la successiva conversazione⁶⁹⁹ intercorsa tra lo stesso MUTO Salvatore ed ESPOSITO Rocco, nel corso della quale il calabrese consigliava al proprio interlocutore di non dire ad alcuno che era stato lui a presentargli “quelli di Reggio”, precisando che per qualsiasi questione lavorativa inerente il cantiere doveva rivolgersi ad “Antonio il carpentiere” (FLORO VITO Antonio), mentre qualora dovessero sorgere “altri problemi” (di natura economica e/o contrasti con ditte incaricate di opere in sub appalto), gli unici interlocutori sarebbero stati lui ed il “suo amico” che lo aveva accompagnato (LAMANNA Francesco).

Ipotizzano quindi gli inquirenti che anche il *summit* delle ore 17:00 del 24/2/2012, avvenuto tra LAMANNA Francesco, SARCONI Nicolino e SARCONI Gianluigi, fosse da ricondurre proprio all'avvio dei cantieri di S. Ilario (RE).

Dopo alcuni giorni l'affare coinvolgeva anche i soggetti seguiti nell'attività di indagine da parte del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Modena.

Alle 09:50 del 7/3/2012 SESTITO Salvatore⁷⁰⁰ chiamava BLASCO Gaetano e gli proponeva di raggiungerlo sul cantiere di Sant'Ilario per parlare con il direttore dei lavori (probabilmente DE LEONARDIS Antonio), che stava cercando una ditta a cui affidare la realizzazione dei tetti in legno per nove villette: questi si rendeva

⁶⁹⁵ ore 16:02, prog. 875, RIT 188/12.

⁶⁹⁶ ROCCA Antonio, imprenditore edile, è ritenuto un affiliato del sodalizio di 'ndrangheta della bassa Lombardia (province di Cremona e Mantova), alle dirette dipendenze di LAMANNA Francesco. Il suo compito principale è quello dell'acquisizione e della gestione dei cantieri edili per conto della cosca ed è imputato, separatamente giudicato, nel presente procedimento del reato di cui al capo 94 mentre risponde del reato di cui all'art. 416 bis all'esito della indagine svolta dalla DDA di Brescia svolta in collegamento investigativo con la presente.

⁶⁹⁷ prog. 6322 del 24/2/2012, RIT 3178/11.

⁶⁹⁸ ore 11.58, RIT 3178/11, prog. 6385.

⁶⁹⁹ prog. 6388 delle ore 12.11, RIT 3178/11.

⁷⁰⁰ Imputato, separatamente giudicato, del fatto oggetto di questo paragrafo ed altre vicende estorsive contestate all'esito dell'indagine *Aemilia*.



disponibile⁷⁰¹. Dopo circa un'ora BLASCO arrivava sul cantiere e si incontrava con SESTITO.

Alle 07:10 circa dell'8/3/2012 DE LEONARDIS chiamava BLASCO per chiedergli di passare dal cantiere per ritirare i disegni (per fare un preventivo); questi rispondeva che stava partendo per La Spezia, invitando DE LEONARDIS a portare i disegni nel suo ufficio insieme a SESTITO Salvatore e lasciarli alla segretaria⁷⁰². Nel primo pomeriggio SILIPO chiamava BLASCO, il quale gli diceva di essersi recato sul cantiere per parlare con la persona da lui indicatagli (DE LEONARDIS Antonio), sul conto della quale chiedeva un giudizio di affidabilità ("*... ieri sono andato là... sono andato là... a Campe... a Taneto⁷⁰³... eh... com'è questo cristiano Toni?... si... si... si... però... mi sfugge dove l'ho conosciuto... io a questo... mi sfugge...*"). SILIPO confermava che si trattava di un "soggetto buono", rimandando ogni precisazione ad un successivo momento ("*...no... è buono... è buono... è buono... ahia la madosca!... è buono... eh... è buono... e poi parliamo di persona... è tutto a posto!... è tutto a posto!... tutto... e mi credevo che eri già tutto al corrente... mi pensavo... dunque... dov'è... no... no... è venuto qua per la prima volta... è venuto... è venuto... comunque è a posto... Gaetà... ci vediamo domani...*")⁷⁰⁴. Nella tarda mattinata del 15/3/2012 DE LEONARDIS chiedeva un incontro per discutere delle tempistiche e delle modalità di pagamento: BLASCO rispondeva che sarebbero dovuti avvenire a scadenze programmate ("*... te lo dico subito... trenta... sessanta... e novanta...*"), precedute dall'emissione di un assegno a garanzia per l'intero importo dei lavori⁷⁰⁵. A metà pomeriggio BLASCO riceveva l'invito di SILIPO Antonio a passare per effettuare il sopralluogo ("*...quand'è che vieni a fare il sopralluogo?...* ").

E' pertanto indubbio anche l'interessamento di BLASCO Gaetano nei lavori sul cantiere di Sant'Ilario d'Enza.

Pare rilevante citare anche due conversazioni, registrate il 17/3/2012, fra ROCCA Antonio e MUTO Salvatore⁷⁰⁶, dalle quali emergeva che ROCCA chiedeva delucidazioni sul fatto che FLORO VITO Antonio e SESTITO Salvatore (inteso *Fiesta*), avevano acquisito un lavoro su Para per il quale avrebbe mediato LAMANNA Francesco, circostanza che infastidiva ROCCA in quanto tenuto all'oscuro. Quest'ultimo (mentendo) affermava di non essere a conoscenza della vicenda: "*MUTO Salvatore: pronto. ROCCA Antonio: Salvatò. MUTO Salvatore: wei. ROCCA Antonio: dimmi una cosa, ma ad Antonio, quello di Potenza e a Rocco ce l'hai fatti conoscere al capone? MUTO Salvatore: al capone? ROCCA Antonio: eh. MUTO Salvatore: perché?*

⁷⁰¹ Telefonata 8548 delle ore 09:52:53 del 7/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393463197363 in uso a SESTITO Salvatore.

⁷⁰² Telefonata 8663 delle ore 07:12:27 dell'8/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393453004125 in uso a DE LEONARDIS Antonio.

⁷⁰³ Taneto, frazione comunale della zona di pertinenza del cantiere in esame.

⁷⁰⁴ Telefonata 8743 delle ore 14:42:01 dell'8/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393355614188 in uso a SILIPO Antonio.

⁷⁰⁵ Telefonata 9322 delle ore 11:45:19 del 15/3/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393453004125 in uso a DE LEONARDIS Antonio.

⁷⁰⁶ Vds prog. nr. 8551 RIT 3178/11.



ROCCA Antonio: come...si o no, Salvato? MUTO Salvatore: no. ROCCA Antonio: come no...secondo me si. MUTO Salvatore: perché? ROCCA Antonio: perché, mi hanno chiamato ora, che Antonio il genero (FLORO VITO Antonio n.d.r.) e Salvatore "fiesta" tanno facendo un lavoro a Parma a questi due...MUTO Salvatore: io l'ho mandati dal "pelo rosso" (SILIPO Antonio n.d.r.). ROCCA Antonio: poi, mi ha detto:"com'è, come non è, sembra che puzzano che sta facendo ordinare materiale" gli ho detto:"ragà!" MUTO Salvatore: eee, ma ascolta, io gli ho detto... ROCCA Antonio: io ho detto io, che mi ha detto a me, ferma..."vedi che ad Antonio il genero ce l'ha presentati" ho detto:"allora Salvatore gliel'ha presentati" ho detto io. MUTO Salvatore: no, no. ROCCA Antonio: mi volevo informare solo questo, bò, a posto allora [...]"

Alle 11:49 e alle 12.00, erano registrate due conversazioni tra MUTO Salvatore e FLORO VITO Antonio. L'argomento era l'affidabilità nei pagamenti della ditta IMPREDIL per i cantieri di S. Ilario d'Enza in cui era entrato a lavorare anche il FLORO VITO. Il giudizio era negativo, anche considerate le difficoltà della committente (VESTA Srl) di IMPREDIL Srl ("FLORO VITO Antonio: no perché diciamo la ditta... dove loro hanno preso il lavoro...**la ditta dove hanno preso loro il lavoro... è una ditta che non è buona... te lo dico subito... a livello di pagamenti e di cosa... non è buona... sono un gruppo di miserabili... se vuoi ti faccio sentire anche operai che hanno lavorato che non riescono a farsi pagare... ieri è venuto quello che gli aveva iniziato il lavoro... che c'erano le fondazioni fatte... dice che gli deve dare ancora 2600 euro... questa ditta qua... Vesta... si chiama la ditta... gli doveva dare 2600 euro... 600 euro se li stanno scontando a gasolio... 2000 euro glieli stanno facendo a domani a domani... e li avanzano dal mese di ottobre..."); risultava comunque chiaro che il gruppo dei cutresi gestiti dal sodalizio non avrebbe risentito dei problemi economici di controparte: "FLORO VITO Antonio: e dice: "per 2000 euro mi stanno facendo a domani a domani!"... Antonio diciamo ha queste piccolezze qua...se tu mi dici che problemi non ne abbiamo... almeno con noi...MUTO Salvatore: allora... ma gliel'ho... allora... se loro volessero... allora... se volessero fare il bidone... non è che chiamavano a noi... o volevano a te...FLORO VITO Antonio: sono d'accordo... noooo... sono d'accordo...MUTO Salvatore: te lo dicono...però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... no lo sai perché ora ti sto dicendo in questo modo?... perché oggi mi ha chiamato... Fiesta (soprannome di SESTITO Salvatore n.d.r.) FLORO VITO Antonio: si perché la stiamo facendo insieme... però siccome... siccome... MUTO Salvatore: Tonino... Tonino... Tonino...ma se succede... chiacchierone... lo acchiappiamo subito: "ehi che hai?... chiacchierone con me... quello che dico devi fare" [...]MUTO Salvatore: mi sono domandato dal commercialista... "che questi qua mi stanno cercando per quel lavoro... com'è là?"... dice: "i soldi ci sono... sono un po' tirati i prezzi... non so' se loro gli rimane soldi... se hanno da guadagnare se sono fatti... ma loro... lo sanno come saltare fuori"... che lo sa pure lui che vanno.. come hai detto tu.. quello lo portano da Alessandria... l'impianto se li fanno loro magari non pagano niente... magari non pagano i cristiani... sono cose che a noi non interessano... FLORO VITO Antonio: sì a me questo non interessa...MUTO Salvatore: la carpenteria che gli devi fare tu ti deve pagare fino all'ultimo centesimo... tu ora regolati all'accordo... fate le carte scritte no a parole... vi ho detto...[...]
comunque tu se c'è qualche problema... porta il Verta qua che gliele dico io quattro parole!te io gliel'ho detto a loro...[...]
FLORO VITO Antonio: no la preoccupazione mia... il ponteggio... ho chiamato a Falsetto... ed è uno diciamo...è uno di Cutro dei**



nostri... INC... cristiani... MUTO Salvatore: ma tu... eh... però senti a me... tu gli devi dire a loro glielo devi dire: "ragazzi... che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"...⁷⁰⁷; ad ancora: "MUTO Salvatore: si è caduta la linea...gliela faccio anche io una chiamata... "mi raccomando e alle parole... non mi fate fare brutte figure!" [...] ohì Antò aspetta lunedì... come hanno detto devono fare... se no... ferma tutto che poi gli INC...FLORO VITO Antonio: se no mi fermo io...MUTO Salvatore:se no poi "gli facciamo venireisensi" [letteralmente li facciamo ragionare n.d.r.]... te lo dico io che non scappano non ti preoccupare..."⁷⁰⁸

Subito dopo, MUTO Salvatore contattava ESPOSITO Rocchino al quale chiedeva spiegazioni e garanzie sulla loro affidabilità, specialmente in relazione ai suoi paesani (tra cui FLORO VITO Antonio). MUTO ricordava ad ESPOSITO l'importanza di «Antonio il carpentiere» (FLORO VITO appunto) evidenziandogli chi il "papà" (LAMANNA Francesco) si trova con lui e che "gli manda i saluti", rammentandogli inoltre il precedente incontro del 24/2/2012 dove era stata decisa l'acquisizione dei lavori in S. Ilario d'Enza (RE)⁷⁰⁹: "MUTO Salvatore: e mi raccomando non mi fate fare brutte figure con i miei paesani là!...ESPOSITO Rocchino: ma non ti preoccupare Salvato... non ti preoccupare...MUTO Salvatore: che giustamente... mi chiamano a me no?... se ci sono problemi... ancora va me non mi ha chiamato nessuno eh!...ESPOSITO Rocchino: ma non... ma Salvato... i patti sono patti quindi...cioè non è che... non abbiamo...MUTO Salvatore: piuttosto...ma tu hai visto che mi sono messo a disposizione?... piuttosto se ci sono problemi che glieli fate presenti... capito?...ESPOSITO Rocco: no Salvato... noi... allora il discorso... fino adesso... tutti si comportano bene... noi ci comporteremo da... benissimo... se qualcuno sbaglia... se qualcuno sbaglia... non certamente noi... paga le conseguente perché ha sbagliato... MUTO Salvatore: giusto. ESPOSITO Rocco: ma fino ad ora... sembra che è tutto a posto... voglio dire... cioè...tutti quelli che tu hai chiamato si sono messi... a grande disposizione... MUTO Salvatore: ho capito...ESPOSITO Rocco:specialmente pure il carpentiere... Antonio...MUTO Salvatore:appunto no?... appunto che Antonio è come un fratello...ESPOSITO Rocco: guarda Antonio è un ragazzo... io non lo conosco bene perché... MUTO Salvatore: ho il papà qua con me... ti ricordi il papà?... quello che era con noi quel giorno. ESPOSITO Rocco:come no?... sì sì sì sì sì...MUTO Salvatore: che ti saluta che è qui...ESPOSITO Rocco: ah grazie grazie... ricambia... ricambia... è un ragazzo serio è un ragazzo che comunque... sa il mestiere... è un ragazzo serio... è un ragazzo che si mette a disposizione...MUTO Salvatore:e l'importante è questo...ESPOSITO Rocco: io vengo... vengo...MUTO Salvatore:e vienimi a trovare... quando vieni... dai fatti un giro...ESPOSITO Rocco: martedì martedì sono a Reggio Emilia...MUTO Salvatore:ti aspetta anche il papà ti aspetta dai!...[...]"

Nel frattempo BLASCO Gaetano, ricevuta la documentazione, vedeva DE LEONARDIS sia presso il suo ufficio che in cantiere, il 19 e il 21 marzo 2012.

Nei lavori BLASCO coinvolgeva anche GUALTIERI Antonio, al quale il 21/5/2012 (mentre si trova in Austria per lavoro) consigliava di parlare con SILIPO per recarsi sul cantiere di Taneto ("... due giorni ci metto... due giorni... capito?... vado e vengo... se tu

⁷⁰⁷ Nr. 8561, del 17/3/2012, ore 11.49.

⁷⁰⁸ prog. 8562 del 17/3/2012, ore 12.00.

⁷⁰⁹ prog. nr. 8563, del 17/03/2012 ore 12.05, RIT 3178/11.

vuoi andare ti dico anche dov'è il cantiere... però... il cantiere è a Campegine... a Taneto...")⁷¹⁰.

Parallelamente, l'attività tecnica condotta dalla Stazione Carabinieri di Neviano degli Arduini documentava il crescente malcontento tra le ditte calabresi, del quale SILIPO Antonio si faceva portavoce.

Nella tarda mattina dell'11/6/2012 SILIPO chiamava DE LEONARDIS per sollecitare un pagamento; questi gli passava ESPOSITO, che ammetteva che avevano accumulato ritardi nei cantieri ed erano in difficoltà.

SILIPO quindi si rivolgeva a DALL'ARGINE, lamentandosi per l'operato dei lucani (*"... ma questo qua si pensa che è venuto da fuori a giocare a noi?!?... Marcello?!?... ma non penso proprio..."*) segnalandogli i problemi sul cantiere, che avrebbero potuto portare ad una forzosa chiusura (*"... niente Marcello... mi sembra che con questi ragazzi di Taneto... mi sembra che abbiamo dei problemi!... perché si stanno rivolgendo tutti a me... si stanno rivolgendo!... le persone che hanno fatto il lavoro!... adesso... adesso... Marcello qui c'è un problema... metti il caso vengono tutti da me io devo venire qua e ti dico... blocchiamo il cantiere perché se si comportano così io non so cosa fare!..."*). DALL'ARGINE, preoccupato, chiedeva a SILIPO di fargli conoscere nel dettaglio le varie posizioni creditorie, che avrebbe saldato in prima persona ⁷¹¹.

Nel giro di mezz'ora l'imprenditore richiamava e SILIPO gli elencava tutti gli imprenditori che rivendicavano i pagamenti (*"la situazione è messa abbastanza seria!... la situazione!... allora Sestito Salvatore... che ha fatto la carpenteria... Sestito Salvatore deve... doveva bonificare diecimila euro... Muto che ha portato la ghiaia quest'inverno duemiladuecento euro... Falsetti Rosario che ha portato il ponteggio... al 1° di Maggio doveva avere ottomilaseicento euro... a me una fattura già mi è scaduta di 4.162 euro... l'altra che mi scade a fine mese di 4.427... e poi tutto il resto che mi sta preparando la ragioniera..."*) e soprattutto minacciando di bloccare il cantiere, avendo la capacità per farlo (*"... allora... io ti sto dicendo... ti sto... siccome qui se oggi io non li metto calmi... non li metto... ok?!... qui domani mattina c'è il cantiere bloccato... c'è... noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso... però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere... vogliamo... perché noi abbiamo delle scadenze... abbiamo... Marcello io come ti dico come m'hanno detto... qui Marcello siamo arrivati nell'aldilà delle persone... qui non si scherza Marcello... eh!... qui!... qui non si scherza!... qui... qui... queste persone che hanno lavorato... qua non si scherza... cioè... capisci quello che ti voglio dire?!... meno male... meno male che c'è una grande stima e amicizia tramite me... ma qui proprio non si scherza Marcello... cioè... questo te lo voglio dire..."⁷¹²). DALL'ARGINE ribadiva di aver sempre mantenuto fede agli accordi presi con IMPREDIL e che non riteneva giusto doversi far carico degli eventuali debiti contratti da quest'ultima, anche perché proprio il venerdì precedente aveva consegnato a DE LEONARDIS dodicimila euro per dare gli acconti ai creditori. SILIPO gli rappresentava che quelli dell'IMPREDIL sostenevano di non aver ricevuto*

⁷¹⁰ Telefonata 14236 delle ore 09:09:06 del 21/5/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393356348413 in uso a GUALTIERI Antonio.

⁷¹¹ Telefonata nr.14322 dell'11/6/2012 delle ore 12:03:23 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012).

⁷¹² Telefonata n.14339 dell'11/6/2012 delle ore 12:38:05

alcunché, ma DALL'ARGINE si diceva pronto a dimostrarlo producendo le cedole bancarie.

SILIPO sottolineava comunque di dover necessariamente reperire il denaro per accontentare gli imprenditori che stava rappresentando (*"allora... ascoltami un attimo... ma io non risolvo niente così... perché io devo dare una risposta a tutti questi..."*). DALL'ARGINE dichiarava che avrebbe effettuato i prossimi pagamenti direttamente a loro, superando la IMPREDIL (*"... Antonio... la risposta è che quando lui arriva al saldi... invece di dare i soldi a lui... li do a loro..."*), ma SILIPO ribatteva che loro stavano ancora aspettando i soldi del precedente S.A.L., per cui gli consigliava di chiamare DE LEONARDIS e prospettargli la situazione (*"... allora... questa telefonata gliela puoi fare direttamente te... gliela puoi fare... perché gli dici... mi ha telefonato Silipo... mi ha telefonato... mi ha telefonato Silipo... perché Silipo... dov'è Sestito?... Muto?... Falsetti?... Ferriera?... hanno telefonato tutti a lui... hanno telefonato..."*), anche perché lui si era fatto garante degli interessi comuni e non poteva deludere i suoi paesani (*"... no... no... te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso... perché se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso..."*). DALL'ARGINE cogliendo immediatamente il tono ricattatorio del SILIPO gli chiedeva di mantenere calmi i suoi amici, perché così facendo avrebbero ottenuto i loro soldi (*"tu gli devi dire... che ha detto Marcello... che se non fanno casino i soldi li prendono... se no... visto... se fanno casino i debiti li hanno fatti con Antonio De Leonardis non con Marcello Dall'Argine... giusto?!... se stanno buoni i soldi li prendono... se fanno casino no... basta!... però tu di... però per favore... tu parla a quei ragazzi che hanno lavorato... e digli... ha detto Marcello che lì il problema non c'è... perché..."*). SILIPO sottolineava nuovamente l'urgenza dei suoi amici di ricevere del denaro e DALL'ARGINE, rendendosi conto della situazione, gli diceva che avrebbe tentato di bloccare il bonifico già inviato all'IMPREDIL ed utilizzare quel denaro per pagare i calabresi (*"... oh... Antonio... sai adesso io cosa faccio?... adesso provo a bloccare il bonifico allora... fammi chiamare... perché ho già capito che qui gira male..."*)⁷¹³

SILIPO assecondava promettendo a DALL'ARGINE di tutelarli da eventuali reazioni da parte di IMPREDIL, visto che il suo gruppo era formato da persone di elevato spessore criminale (*"... allora prova a bloccare... blocca il bonifico... hai già capito tutto allora... blocca il bonifico... e dopo vediamo come si... loro... no... dopo se la vedono con me davanti a te... se la vedono con me davanti a te... hai capito?... qui stiamo parlando con i primis assoluti... va bene?... in tutto e per tutto... Marcello... non posso parlarti per telefono... ma qui... qui ha lavorato gente... ha lavorato che eh... non mi fare esprimere... blocca il bonifico... blocca il bonifico che risolviamo il problema... blocca il bonifico..."*)⁷¹⁴

Dopo aver chiamato in banca e verificato che non era più possibile bloccare l'esecuzione del bonifico, DALL'ARGINE riferiva a SILIPO che avrebbe chiamato DE LEONARDIS per invitarlo a saldare il debito con lui e con SESTITO o, quanto meno, per partecipare ad un incontro "chiarificatore" (*"allora... la banca mi ha detto che non*

⁷¹³ Telefonata nr.14341 dell'11/6/2012 delle ore 12:46:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE. (Rit 345/2012)

⁷¹⁴ Telefonata nr.14341 dell'11/6/2012 delle ore 12:46:58 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE. (Rit 345/2012).



può ritirarlo perché gliel'ha accreditato... eh... a mezzogiorno... e quindi... a questo punto io adesso lo chiamo... e gli dico che mi hai chiamato... e i soldi che... i soldi che gli ho bonificato... almeno questi ultimi... te li deve dare a te... almeno a te e SESTITO... quindi... se ci mancano sette... ottomila euro... deve prenderseli dalla sua taschina e metterceli dentro e darteli... punto!... l'alternativa è un bell'incontrino qua..."). SILIPO pretendeva di ricevere i soldi in giornata ("... va bene... io entro il pomeriggio... entro il pomeriggio se fa il bonifico bene se no... va bene... vediamo dopo dai..."), ma DALL'ARGINE cercava di tutelarsi impegnandosi a far fronte a tutti i debiti purché all'interno del cantiere non venissero compiuti atti vandalici ("si... l'importante Antonio... io te l'ho già detto... eh... **chi non fa casino prende i soldi... se qualcuno fa casino nel mio cantiere... io non devo un cazzo a nessuno!... a parte te... a parte te... che con te siamo amici... con te i soldi non li perdi comunque... Antonio... se nessuno fa casino... piglia i soldi...lo garantisce Marcello Dall'Argine... dopodichè... oh Antò... quello che succede fuori sono cazzi suoi... a me non me ne frega niente... a me son fatti miei e del mio cantiere..."). SILIPO forniva le garanzie richieste, pretendendo però l'arrivo del bonifico entro le 15:00 ("... no... no... che casino?!... nessuno fa casino... nessuno fa casino... ci sono io... nessuno fa casino!... l'importante che oggi alle tre mi fanno il bonifico... oggi alle tre... mi fanno..."). DALL'ARGINE si impegnava a contattare immediatamente DE LEONARDIS ("Antonio... io adesso lo chiamo... se sei d'accordo... faccio questo... lo chiamo... e gli dico... mi ha chiamato il mio amico Antonio Silipo... mi ha detto che lui e SESTITO aspettano dei soldi da te... che gli hai promesso che glieli davi...") e SILIPO lo invitava a ricordare a DE LEONARDIS con chi aveva a che fare, alludendo al suo status criminale e all'appartenenza al sodalizio radicato sul territorio ("... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è Silipo qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli... digli che facciano il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose...")⁷¹⁵.**

Dopo una decina di minuti DALL'ARGINE spiegava a SILIPO che DE LEONARDIS sosteneva di non dovergli dare altri soldi fino al prossimo S.A.L. e secondo lui stava facendo "il fenomeno" perché al momento si trovava a Potenza lì sentendosi al riparo da eventuali ritorsioni ("l'ho chiamato... e gli ho detto... ascolta... mi ha chiamato Antonio Silipo... un mio amico da 20 anni... che cazzo sta succedendo?... e mi dice... perché?... che gli devi dei soldi... eh... ti eri messo d'accordo che glieli davi... non li stai dando...gli ho detto... tra l'altro ti ho mandato dei soldi... li hai visti?... mi ha detto... sì... ci sono... però mi fa... con Antonio siamo già d'accordo che dobbiamo fare i conti bene...aspetta Antonio...te la dico come me l'ha detta lui...aspetta te la dico tutta...dopodichè mi ha anche detto... e poi Antonio lo sa che finché non arrivo il saldo del tetto con le murature...che mi da i soldi...loro non prendono niente...io gli ho detto... guarda... però fammi capire...io t'ho dato un acconto... sì... ma servono per altre questioni... Antò... senti... facciamo una roba... allora posso dirtela tutta come la penso?...proprio francamente?...allora questo adesso fa il fenomeno perché non è qua... ma è giù... hai capito?...ecco perché oggi fa il fenomeno...questo è il mio parere... eh... poi Antonio... te sai che te ne intendi tu più di me...").

SILIPO prendeva atto e sottolineava che DE LEONARDIS non poteva considerarsi al sicuro in nessun posto ("... va bene... ma può fare quello che vuole... tanto come qua

⁷¹⁵ Telefonata n.14353 dell'11/6/2012 delle ore 14:37:11 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata verso utenza nr.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012).



è la..."). DALL'ARGINE proponeva di organizzare una sorta di imboscata a DE LEONARDIS al rientro a Sant'Ilario d'Enza, offrendosi di invitarlo con una scusa nel proprio ufficio ("... senti Antonio... visto che le cifre a disposizione... quando... quando lui arriverà... sa che c'è vicinissimo... ci sono... facciamo un'altra roba?... eh... a quel punto lì... facciamo quello che hai detto tu... gli facciamo una bella sorpresa quando lui torna giù... torna su domani no?... io lo chiamo qua... casualmente ci sei anche tu... ma va che strana la vita!"), ma SILIPO replicava di poterlo punire anche a Potenza ("... ma chi sono?!... ma chi cazzo sono loro?!... che gli devo dare st'importanza?!... vuoi vedere... vuoi vedere come li faccio rimanere giù senza che vengano su?!..."). DALL'ARGINE ribadiva la promessa di farsi carico di liquidare per intero i suoi amici, a patto che non succedesse alcunché in cantiere ("Antonio... però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine... glielo dici... garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perché non succedano casini... ed io ti garantisco che..."). SILIPO ancora una volta lo rassicurava sul punto ("Marcello non c'era bisogno che dicevi sta parola... Sei già in botte di ferro...")⁷¹⁶.

Nel frattempo DE LEONARDIS cercava di mettersi in contatto con SILIPO per chiarire la questione. Questi (appositamente) non rispondeva, relazionando invece FLORO VITO Antonio (genero di LAMANNA Francesco) sullo stato delle cose, mettendo in evidenza come, seguendo una propria strategia, era riuscito nell'intento di ottenere il pieno appoggio di DALL'ARGINE ("... allora... io sono arrivato al punto che volevo io... sono arrivato... benissimo... Marcello ora si è messo tutto a disposizione... si è messo... ora mi sta chiamando lui... Antonio... mi sta chiamando... e io non gli sto rispondendo..."). FLORO VITO, rispondendo a precisa domanda ("... allora... lui ti ha chiamato a te?..."), diceva di non aver avuto più alcun contatto con DE LEONARDIS ("... no... a me non mi ha chiamato... e non l'ho chiamato neanche... come siamo rimasti con te..."), per cui SILIPO aggiungeva che lo avrebbe chiamato lui per fargli capire con chi aveva a che fare ("... benissimo!... ok!... allora io ora lo chiamo... ora... Antò gli dico... se tu ti pensi che sei venuto qui a Reggio Emilia a prendere in giro a noi... vedi che tu hai sbagliato indirizzo... questo è il discorso che gli faccio... secondo me hai sbagliato indirizzo... perché avrai modo di conoscerci meglio... si vede che tu qualche persona non ti ha informato manco della potenza che siamo... manco... va bene... ok... allora io io ho voluto semplicemente farti una telefonata... e tu mi hai detto che non sei stato pagato... a che cosa vogliamo giocare?... a che cosa?... allora... qui c'è da pagare Tizio... Caio... Sempronio e via discorrendo... allora... come facciamo?... noi oggi vogliamo una risposta... per domani mattina dobbiamo avere i soldi sul conto... se no Antò... manco... non ci venire per niente... che io mi prendo il cantiere...").

Nel proseguo, ad un certo punto, SILIPO, sottolineando che stava sempre parlando a nome di tutti, chiedeva precise istruzioni sull'atteggiamento da tenere, se dovesse mantenere un tono "tosto", precisando di volere tutelare DALL'ARGINE che si era mostrato accondiscendente nei loro confronti ("... comunque... ascoltami a me... io sto parlando per tutti... allora... io come mi devo comportare qua?... mi devo comportare tosto?... e ti sto dicendo... mi devo comportare tosto?... perché Marcello... ti devo dire la verità... e aveva bloccato il bonifico che non abbiamo fatto a tempo...").

⁷¹⁶ Telefonata nr.14355 dell'11/6/2012 delle ore 14:49:48 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012).



se no manco i dodicimila euro che... che gli avevo mandato gli arrivavano..."). FLORO VITO confermava l'utilizzo di ogni mezzo per recuperare i soldi ("... Toni... si stanno prendendo i soldi... è normale che ci dobbiamo comportare duro... che facciamo?...loro si mangiano... come ti devo dire... alla fine può essere che scappano...e poi dove andiamo?") e, per venire incontro anche alle esigenze di DALL'ARGINE, avrebbero dovuto incontrarlo e spiegargli che prima di dare altri soldi all'IMPREDIL avrebbe dovuto pagare loro ("...Toni... l'unica cosa... l'unica cosa è... andiamo e parliamo con Marcello... allora... quanto gli devi dare tu?... ancora altri trentamila euro?... quarantamila euro?... venticinquemila euro?... quelli che gli devi dare... va bene... ci tuteliamo i nostri... è quello che voglio fare io... tu quanto devi prendere Tonino?... diecimila euro?... io ne devo prendere altri dieci... e sono venti... io sto facendo un'ipotesi... io sto facendo un'ipotesi... poi chi deve prendere di più o di meno... questa è una cosa che giustamente la sai pure tu... cos'è che facciamo per accontentare tutti?... ci cacciamo un mille euro l'uno... e accontentiamo pure agli altri... va bene?... quando gli farà l'altro pagamento ci cacciamo gli altri sette... otto... diecimila euro... quelli che restano diciamo... che ci devono mancare a noi..."). SILIPO minacciava di affrontare DE LEONARDIS Antonio e costringerlo a chiudere il cantiere ("... niente... io arrivato a sto punto... vedi che io vado e spiano Antò... te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che tiene le spalle... tiene... no... gli ho detto che domani mattina... se no siamo là... e gli blocco il cantiere... gli blocco... e non se ne parla più!... perché Antò gli dico... tu vedi che hai sbagliato indirizzo... io vado... vado tosto Antò... te lo dico che vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici... hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli dici..."). FLORO VITO sottolineava di aver spiegato chiaramente a DE LEONARDIS che le prime ditte da pagare erano quelle che avevano portato loro nel cantiere ("... no... no... no... io questo qua già glielo abbiamo detto pure noi... glielo abbiamo detto... si... se vuoi andare avanti... se vuoi andare avanti... gliel'ho detto già... se vuoi andare avanti... prima devi pagare le persone che abbiamo portato noi nel cantiere... e poi il materiale che hai preso sotto... al paese suo... sono affari suoi che non ci interessa... entro domani ci deve risolvere il problema Toni...")⁷¹⁷.

SILIPO si metteva quindi in contatto con ESPOSITO Rocco (dipendente dell'IMPREDIL già sopra indicato, che aveva avuto un ruolo nell'ingresso della 'ndrangheta nel cantiere di Taneto) al quale si rapportava con fare intimidatorio. In particolare, gli faceva notare che lui rappresentava tutti i calabresi e che, pertanto, se non rispettava lui non rispettava l'intero gruppo. SILIPO diceva chiaramente che l'IMPREDIL aveva potuto lavorare nel cantiere perché gli era stato concesso dai calabresi (perché "erano stati raccomandati da chi di dovere") e che ora la questione era diventata delicata: "... allora tu dici così?... allora ascoltami un attimo!... tu dici così... io ora... io ora gli faccio venire i sensi dell'umorismo a Marcello!... gli faccio venire!... va bene?... che oggi Marcello deve pagare a tutti!... deve pagare a tutti!... a lui... dato che tu dici così... dici... ok?... che mancano centomila euro all'appello... perché parlando con me... parlando con me... Rocco... parli con tutti... sai cosa vuol dire che parli con tutti?... parli con quello che ha portato il ferro... con quello che ha fatto questo... con quello che ha fatto quello... con tutti!... io sai cosa... io siccome vi

⁷¹⁷ Telefonata n.14364 dell'11/6/2012, ore 15:52:04 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio, in uscita verso l'utenza n.3935482349 intestato ed in uso a FLORO VITO Antonio (Rit. 353/2012).



ho dimostrato la mia... tutta la mia umiltà... che siete stati raccomandati... giusto?... da chi di dovere... e allora giustamente io ho dovuto disporre tutta la mia umiltà... e ti ho disposto tutta la mia umiltà... dato che oggi... allora la gente mi ha telefonato... tutti a me mi hanno telefonato!... Rocco la cosa è già delicata... secondo me qui abbiamo preso la bontà per debolezza..."⁷¹⁸.

Nei minuti seguenti SILIPO relazionava DALL'ARGINE, il quale si rammaricava per essersi fatto fregare dai lucani ("... brutte merde maledette... mi sono fatto prendere per il culo come un ragazzino... che coglione!... mi hanno preso per il culo come un ragazzino... bastardi!..."). SILIPO gli diceva di non preoccuparsi perché lui sarebbe stato sempre dalla sua parte ("... Marcello!... che hai sempre Silipo davanti a te!... Marcello non... nessuno ti ha preso per il culo!... ma nessuno ti ha preso per il culo a te!... che hai sempre Silipo!... hai sempre!... ok?..."), al che DALL'ARGINE si rasserenava ed ironizza sull'ingenuità di quelli dell'IMPREDIL che non avevano ben capito con chi si stavano scontrando ("... ma io Antonio... si sono dimenticati chi cazzo sei!... io ho questa vaga impressione!... secondo me non hanno ben presente... poverini!...")⁷¹⁹. DALL'ARGINE diceva a SILIPO che, secondo lui, la soluzione al loro problema era costringere DE LEONARDIS a firmare la cessione di credito nei loro confronti, che poi avrebbe pensato lui a pagarli ("... sono rimasto che non ho più novità in questo momento... secondo me Antonio... l'unica soluzione è la seguente... bisogna che lo andiate a prendere!... lo portate qua!... facciamo... in contraddittorio!... firma la cessione di credito nei vostri confronti... e io vi pago!... non c'è cazzo nè mazzo!... e allora voi tutti prendete i soldi!... perché così secondo me sta prendendo tutti per il culo... me compreso...")⁷²⁰.

L'indomani mattina (12 giugno 2012) DALL'ARGINE avvisava SILIPO dell'imminente arrivo da lui di ESPOSITO Rocco ("mi ha chiamato adesso Rocco... e mi ha detto che vuol venire qua!... perché vuole venire qua?..."). SILIPO spiegava che probabilmente voleva parlargli della cessione del credito perché aveva capito male le sue disposizioni ("... no... vuole venire a parlare... vuole venire... per sapere com'è l'impostazione... e io gli ho detto che ha capito male... e che le cessioni le sta preparando la mia commercialista... devi venire là a firmarmele da me!...") e DALL'ARGINE, consapevole che solo l'autorità di SILIPO poteva convincere ESPOSITO a firmare, chiedeva al SILIPO di presenziare all'incontro ("... comunque Anto... secondo me è il caso che venga anche tu quando viene lui... perché secondo me l'unico..."). SILIPO confermava che si sarebbero presentati anche "i suoi" ("... sta venendo Antonio... i miei compagni qua!... allora... ascoltami un attimo... tu non ti preoccupare... loro stanno venendo tutti e due... e stanno venendo anche i miei... stai tranquillissimo!... devono guardare più o meno i conteggi e quant'altro..."), creando però timore in DALL'ARGINE, che non capiva il motivo della visita di massa ("... ma perché vengono da me?... ancora... Antonio... scusami... ma perché vengono qua

⁷¹⁸ Telefonata nr.14367 dell'11/6/2012 delle ore 16:04:52 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3453001832 in uso a IMPREDIL SRL (ROCCO), Rit 353/2012.

⁷¹⁹ Telefonata n.14370 dell'11/6/2012 delle ore 16:26:04 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012).

⁷²⁰ Telefonata nr. 14394 dell'11/6/2012 delle ore 17:45:24 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012).



Anto?... io ho già parlato... basta!... e perché devono venire qua?... io non li prendo nel mio ufficio... te lo dico prima!...”). SILIPO prometteva che dall'incontro non sarebbero scaturiti problemi per lui (“... allora... ascolta... loro non stanno venendo a fare casino!... stanno venendo a parlare... non ti preoccupare!... vogliono una correttezza a riguardo di quella rimanenza che c'è!... ma tu ascolta due minuti... tanto tu non è che hai problemi!... ascolta due minuti... vedi cosa dicono... vedi un attimo... no?...”) ed alla fine DALL'ARGINE accondiscendeva (“... va bene... ok... dai... se me lo chiedi tu lo faccio!... ma solo perché me lo chiedi te... perché altrimenti non li ascoltavo...”) ⁷²¹. Nell'“affare Taneto”, ad un certo punto, emergeva anche l'interessamento di BOLOGNINO Michele (altro imputato, separatamente giudicato, soggetto con una rilevante storia di 'ndrangheta alle spalle ed al quale è stata contestata una posizione verticistica all'interno del sodalizio in esame).

Lo stesso, verso le 08.00 del 14/6/2012, telefonava a BLASCO raccontandogli di essere diretto sul cantiere di Sant'Ilario d'Enza, per “richiamare all'ordine” un imprenditore cutrese che si vanta di ottenere tutti i lavori (“... stamattina vado a vedere un discorso... che ho un lavoro da fare... un paesano tuo disse che qua a Sant'Ilario lavora lui solo... che non fa lavorare a nessuno... mannaia la Madonna!... un paesano tuo... sai che è un cristiano lui... è quello che ha i camion... che dice... adesso sto andando là... dice chi lavora là... no?... chi ha preso lavoro... se lavora o non lavora... ho un tetto di legno da fare... ora sono qua che sono qua certi amici... sto andando là... disse che qua non lavora nessuno... ora dice che... la verità... ora lo vedo se posso lavorare o no... eh... è uno che ha i camion vicino a uno... vicino a quel cantiere che siamo andati noi l'altro giorno... dice che lui solo lavora... sto andando... e là ho... ci sono certi amici di Cirò pure che erano... che al cantiere... che erano passati... questi adesso... andiamo là dice...”). BLASCO faceva presente di aver capito a chi si riferisse offrendosi di accompagnarlo (“... e chi è questo?... che andiamo insieme?!... sì... e vedi chi è... che andiamo subito... vedi... che noi lavoro andiamo cercando Michè... uh... ho capito!... ho capito!...”) ⁷²².

Pressoché nello stesso momento i Carabinieri di Neviano degli Arduini documentavano due tentativi di chiamata di DALL'ARGINE Marcello, che, evidentemente, aveva urgenza di parlare con SILIPO; quando questi lo richiamava, DALL'ARGINE era in compagnia di ESPOSITO Rocco (che diceva in sottofondo “... io ho capito!... però tu adesso capisci a me!... io il cantiere non lo mollo... non lo mollo perché i mattoni...”) e riferiva che ESPOSITO Rocco e DE LEONARDIS Antonio non volevano aderire alle loro richieste di lasciare il cantiere (“... sì... ti ho chiamato... perché Antonio e Rocco hanno detto che stamattina loro non vanno da nessuna parte!... rimangono in cantiere... e vanno avanti loro!... no... no... ma mi hanno detto che stanno venendo lì... che fra dieci minuti erano lì... e io gli ho detto come siete lì... però mi chiamate insieme... a questo punto... perché io non so più cosa pensare... loro hanno detto... noi non ci muoviamo di qua... punto!...”). SILIPO si rendeva disponibile ad incontrarli (“ok... io ora devo sbrigare una faccenda... devo sbrigare devo... se stanno venendo qua è un altro paio di maniche... comunque io ora sbrigo la faccenda e poi io... o vado

⁷²¹ Telefonata nr.14512 del 12/6/2012 delle ore 15:59:35 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza nr.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit 353/2012)

⁷²² Telefonata 16261 delle ore 07:54:02 del 14/6/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

io là... o vengono loro qua... non ti preoccupare... non...”), ma DALL’ARGINE sottolineava che la situazione stava precipitando perché erano arrivati al punto di minacciare il suo collaboratore Andrea (“... Andrea gli ho detto... l’hanno minacciato Andrea!... hanno minacciato Andrea alle 07.30!... quindi adesso quando risolvete il problema andate a... finché non lo risolvete... Andrea non parte!... Andrea ha l’assegno in mano!... parte quando voi vi siete messi d’accordo!... perché minacciati noi adesso basta!... e adesso basta!... gli hanno detto che... che se non gli da il secondo lotto... non hanno idea di che cosa fanno!... loro da lì non si muovono!... nessuno si deve permettere di toccarli... e tutte queste belle storie qua!... quindi adesso... cosa devo fare?...”). SILIPO gli diceva di mandare Andrea all’incontro, che avrebbe pensato lui a risolvere il problema (“mandami Andrea qua... che mettiamo a posto la situazione... per favore mandamelo qua!... no... con l’assegno... che metto a posto la situazione!... poi me li muovo io... me li muovo!...”), ma DALL’ARGINE, evidentemente spaventato, chiedeva a SILIPO come doveva comportarsi (“... Antonio voglio chiarire questa cosa qua!... è pronto quando mi dite cosa devo fare... perché così non si fa... eh!... perché avevate detto che doveva uscire... e questo addirittura si permette di minacciare noi!... lui a noi!... Andrea te lo mando nel momento in cui tu non mi dici cosa succede tra voi... perché non ci capisco un cazzo!... Andrea mi ha detto della roba che... Andrea sta lì!... Andrea non si muove da Sant’Ilario... perché a Sant’Ilario non gli succede niente!... a Sant’Ilario non gli succede niente di sicuro!...”) ⁷²³.

Dopo un paio d’ore BOLOGNINO invitava BLASCO a raggiungerlo sul cantiere di Taneto dove diceva di aver rilevato i lavori ancora da eseguire (“... vieni qua a Taneto... la verità le prime tre villette di legno sono state fatte già... vieni qua... vieni... chiama a Tonino... vieni... vieni qua... vieni... lo sai qual è?... che poi ne sono altre tre da fare... che il lavoro l’ho preso io qua...”) ⁷²⁴. BOLOGNINO ribadiva di aver acquisito i lavori del cantiere e diceva a BLASCO che poteva tranquillamente chiamare FLORO VITO Antonio (genero di LAMANNA Francesco) e assicurarlo sul fatto che entro fine mese sarebbe stato pagato. BLASCO faceva capire a BOLOGNINO che nella questione erano coinvolte più persone, alle quali comunque non poteva e non doveva essere arrecato alcun danno economico (“... sì... sì... però tu... quello che ti serve e ti serve... ehm... gli stiamo facendo qualcosa anche noi con Tonino... hai capito?... a livello di materiale... hai capito?... allora... io adesso chiamo i carpentieri che hanno lavorato là... e glielo dico... che c’è pure un altro amico nostro che ha lavorato con Antonio... che tu lo conosci pure... dai... e quindi sa... ehm... gli altri... gli altri che andiamo avanti... poi i... perché io non gliene ho voluto fare sta viaggiata... te lo dico subito...”) ⁷²⁵.

Nell’occasione era predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento ⁷²⁶, nel corso del quale si riusciva a documentare la presenza di BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe (anche quest’ultimo partecipe dell’associazione sub 1, in un ruolo

⁷²³ Telefonata nr.14758 del 14/6/2012 delle ore 08:37:10 intercettata sull’utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l’utenza n.3358098857 in uso a DALL’ARGINE (Rit 353/2012).

⁷²⁴ Telefonata 16269 delle ore 09:49:55 del 14/06/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull’utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

⁷²⁵ Telefonata 16290 delle ore 11:47:35 del 14/06/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull’utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

⁷²⁶ Annotazione di P.G. del 14.06.2012 dei CC Modena.



di stretta contiguità alla figura del BOLOGNINO) all'interno di un ristorante di Taneto. Gli stessi nell'occasione si incontravano con altri soggetti e con ESPOSITO Rocco dell'IMPREDIL. In seguito, si recavano presso il cantiere, dove una pattuglia dei carabinieri procedeva ad un controllo, identificando, all'interno dell'area recintata, i fratelli BOLOGNINO Sergio e Michele, RICHICHI Giuseppe, DE LEONARDIS Antonio, ESPOSITO Rocchino, SCOZZAFAVA Antonio, ROMANO Gerardo e SINGH Rajvinder.

I risultati dell'attività di intercettazione collimano, nella sostanza, con le dichiarazioni rese da marco VINCI, institore del DALL'ARGINE, e da questi incaricato di definire la situazione venutasi a creare sul cantiere.

Dunque, a fronte del rifiuto della IMPREDIL, appaltatrice regolarmente saldata in rapporto allo S.A.L., il gruppo di subappaltatori capeggiato da SILIPO si rivolgeva con modalità intimidatorie al committente DALL'ARGINE, minacciando di bloccare il cantiere se lui stesso non avesse pagato, minaccia perfettamente compresa da quest'ultimo, che si precipitava ad incaricare il suo collaboratore a provvedere, attraverso una cessione del credito (o meglio, accollo del debito), al pagamento dei crediti indicati dal SILIPO.

Il tenore complessivo delle intercettazioni offre contezza dello stato di timore di DALL'ARGINE, che si rendeva disponibile a simile operazione, per lui economicamente pregiudizievole, esclusivamente in quanto fortemente intimorito dalla figura - in particolare - di SILIPO Antonio, che non mancava di rammentargli la sua caratura criminale e la sua potenza mafiosa.

Peraltro, già nel maggio 2011, anteriormente al pagamento dei calabresi, così SILIPO si esprimeva nei confronti di DALL'ARGINE: *"no perché io sono un uomo d'onore! hai capito?!"*⁷²⁷. Scarso rilievo assume la circostanza che la vittima non abbia narrato di siffatta intimidazione, ciò invero obbedendo alle logiche omertose che costituiscono l'effetto fisiologico dell'agire mafioso e trapelando da tutte le conversazioni intercettate, anche quelle nelle quali la vittima ostentava accondiscendenza verso SILIPO, il suo stato di timore. Si ravvisa pertanto la tipica modalità fondante l'aggravante di cui all'art. 71. 203/1991, emergendo anche una dimensione finalistica della condotta niente affatto trascurabile, quale quella del controllo dei cantieri edili da parte dell'associazione.

Trattasi di attività che si declina con varie modalità, caratterizzata dalla volontà di mantenere una posizione egemonica sulla distribuzione delle opere edili nella zona di riferimento, con conseguenti rendite parassitarie da parte di alcuni soggetti che avevano solo il ruolo di gestire le imprese e risoluzione dei conflitti con rapporti di forza e non in base alla fondatezza delle pretese. In siffatta attività era specializzato il sodale operativo nella zona di Piacenza e bassa Lombardia, storico 'ndranghetista in stretto rapporto con il boss cutrese GRANDE ARACRI Nicolino, non a caso presente sullo sfondo di questa vicenda, LAMANNA Francesco.

Non sussiste, invece, l'aggravante della pluralità delle persone all'atto dell'intimidazione estorsiva, riferibile al solo SILIPO, ancorché lo stesso agisse forte del gruppo, ciò alla luce della citata (in premessa) giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite.

⁷²⁷ Telefonata n.10043 del 10/5/2012 delle ore 18:10:59 intercettata sull'utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in entrata dall'utenza n.3358098857 in uso a Marcello DALL'ARGINE (Rit. 353/2012).

CAPITOLO IV

“GLI AFFARI”

PREMESSA.

1. IL DELITTO DI REIMPIEGO EX ART. 648 TER C.P. DEI DENARI DELLA CONSORTERIA GRANDE ARACRI.

In questo capitolo si prendono in esame i più rilevanti affari del gruppo, che acquisiscono rilevanza sia in quanto significativi dei rapporti fra i sodali sia in quanto frequentemente integranti di per se stesse fattispecie di penale rilevanza.

Fra le stesse ricorrenti sono le contestazioni di reimpiego di denaro di illecita provenienza di cui all'art. 648 ter c.p. e quelle di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992.

Si premettono, pertanto, alcune note di diritto di rilevanza ricorrente nella disamina degli addebiti a seguire.

I delitti di riciclaggio e impiego di denari di provenienza illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. sono caratterizzati da una articolata evoluzione storica, che si ritiene doveroso, ancorché sommariamente, rammentare in quanto significativa della progressiva e sempre più accentuata autonomia di detti reati rispetto al reato presupposto, della loro franca emancipazione concettuale e strutturale dalla categoria della complicità criminosa, sì da disporre di una adeguata chiave interpretativa, che ben si attaglia alle vicende in esame. Dall'analisi della loro evoluzione normativa si comprende che, da fattispecie costruite come “reati-ostacolo”, tutte tese a fare “terra bruciata” attorno al provento dei reati a tutela del patrimonio del singolo soggetto leso dal reato presupposto, oggi il dato saliente delle fattispecie è, invece, rappresentato dalla necessità di non “contaminare” l'economia pulita con quella di provenienza illecita, sfumando, fino quasi a dissolverla, la tutela di chi è stato privato da quelle ricchezze che si vogliono “ripulire” od impiegare. La ricollocazione nei mercati finanziari o nelle imprese economiche di ricchezze di provenienza illecita di per sé costituisce meccanismo di inquinamento della economia, del mercato, della libera concorrenza e della stabilità ed affidabilità degli intermediari finanziari (artt. 3 e 41 della Costituzione) e facilita l'acquisizione di posizioni di indebito vantaggio rispetto agli altri protagonisti del processo economico.

La prima volta che nel nostro ordinamento penale è comparsa una norma dedicata al riciclaggio con l'introduzione dell'art. 648 bis del c.p. è stato con il DL 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, il quale ha inserito, appunto, il nuovo articolo 648 bis sotto la rubrica «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persone a scopo di estorsione»⁷²⁸.

⁷²⁸ La disposizione era così formulata: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da un milione a venti milioni».



Per la prima volta veniva quindi concepita una autonoma fattispecie incriminatrice che perseguiva le condotte di "trasformazione" dei beni provenienti da taluni delitti, che prima ricadevano nelle previsioni della ricettazione, del favoreggiamento personale o di quello reale, muovendosi però nel perimetro del contrasto delle particolari ipotesi dei reati presupposti, piuttosto che essere rivolta ad un contenimento del "riciclaggio" in quanto tale, con una evidente funzione "ancillare" rispetto ai reati presupposto.

Fu solo con la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) che il riciclaggio raggiunse una configurazione più moderna⁷²⁹ e fu introdotta, con l'art. 24, l'autonoma fattispecie di cui all'art. 648 ter del codice penale, rubricato «*Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita*», la cui condotta tipica è configurata sull'impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti - denaro, beni e altre utilità - richiamati nella descrizione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio. La struttura della nuova fattispecie abbandonava la tipologia di reato a consumazione anticipata che caratterizzava il precedente testo, ampliava la platea dei reati presupposto con la introduzione dei delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti ed estendeva altresì la sfera dei beni oggetto materiale della condotta, in quanto dall'originario riferimento al "denaro e valori" si passava al più generico riferimento al "denaro, beni o altre utilità", indicativi di pertinenze economiche a struttura più complessa: non più solo proventi che derivano da atti ablatori di ricchezze, ma anche da processi creativi di ricchezze. Era inoltre eliminato ogni riferimento al fine di procurare a sé o ad altri profitto o aiuto, nel chiaro intento di emancipare il delitto da quello di ricettazione e favoreggiamento. Significativo anche l'innalzamento del trattamento sanzionatorio e l'introduzione di una aggravante per l'ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso nell'esercizio di una attività professionale, indice di come l'attenzione repressiva si stesse oramai concentrando su fenomeni di "criminalità economica" organizzata. Infine, la fattispecie concentrava chiaramente il suo disvalore sulle atipiche condotte di opacizzazione della origine illecita delle ricchezze.

La formulazione attuale degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. è stata introdotta dall'art. 4 della legge 9 agosto 1993, n. 328, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca di proventi del reato, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo l'8 novembre 1990, ove, quale modifica di maggiore rilievo, vi è la sparizione di qualsiasi "limitazione" in ordine ai reati presupposto.

Quanto al reato presupposto, in linea con la giurisprudenza costante formatasi in tema di ricettazione, anche per il riciclaggio e l'impiego **non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto.**

Sotto il profilo soggettivo si osserva che il **dolo** è **generico** ed è ancora pertinente alla presente analisi il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, quanto, in particolare, alla compatibilità del **dolo eventuale** anche con i delitti in

⁷²⁹ «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale».

argomento, laddove *“il dolo eventuale riguarda, oltre alla verifica dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza”*⁷³⁰.

In questa sede la contestazione ricorrente è quella dell’art. 648 ter c.p., come anticipato, introdotto con la l. 55/1990 all’evidente fine di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase finale delle operazioni di riciclaggio, ossia l’integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attraverso l’immissione nelle strutture dell’economia legale dei capitali già ripuliti, ossia quando il denaro di illecita provenienza si “camuffa” nel tessuto economico-impresario, viepiù scardinandone ed inquinandone le regole di funzionamento.

Trattasi di fattispecie residuale rispetto ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, come si desume dalla doppia clausola nell’incipit della disposizione (*«Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis»*), sicché il delitto di riciclaggio è speciale rispetto alla ricettazione e analogo rapporto di specialità esiste tra il delitto di riciclaggio e quello di reimpiego.

Come correttamente evidenziato dal P.M., che si è determinato alla contestazione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. e non di quello di cui all’art. 648 bis c.p. nei casi che si prenderanno poi in esame, la distinzione economica (e poi giuridica) fra riciclaggio e reimpiego è marcata, in quanto il primo rappresenta un costo per l’organizzazione, che viene tollerato al fine di rendere possibile la circolazione del bene svincolandolo dalla sua provenienza delittuosa. Nel caso del reimpiego, invece, il fenomeno economicamente è opposto, in quanto i beni direttamente provenienti da delitto sono immessi nel circuito legale al fine produrre essi stessi reddito (ancorché con un inevitabile rischio di impresa), proprio per la loro originaria destinazione allo svolgimento di attività di impresa.

Conformemente a tale impostazione va letta la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale *“Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate”*, così come nelle fattispecie di cui si darà conto a seguire. Per converso, ha precisato la Corte, *“qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter cod. pen.”*⁷³¹.

La nozione di *“attività economica o finanziaria”* di cui al delitto di impiego è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento, non solo all’attività produttiva in senso stretto, ma anche all’attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile⁷³². Il rinvio alle corrispondenti nozioni del codice civile appare meramente descrittivo e non recettizio, nel senso che non è richiesto, ai fini della consumazione del reato, il concorrente

⁷³⁰ Cass. SS.UU. 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323.

⁷³¹ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4800 del 11/11/2009, Rv. 246276.

⁷³² Cass. 11/12/2013, Cuppari, Rv. 258204.

requisito della professionalità, come si evince dalla circostanza per cui la violazione è integrata sia dal reimpiego di una modesta somma di denaro⁷³³ sia da condotte occasionali⁷³⁴. Anche il termine “impiego” rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di utilizzazione e/o di “investimento” dei beni illeciti, con la sola specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Né è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni “*essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall’inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti*”⁷³⁵.

Il delitto di cui all’art. 648 ter c.p., come anche il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., prevede la **clausola di riserva** (l’impunità nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto), sicché l’impiego di denaro, beni o utilità posto in essere dai partecipi dei delitti dai quale essi provengono non determina l’attribuzione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva dall’art. 110 c.p. (almeno prima dell’introduzione dell’autoriciclaggio ad opera dell’art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186, che, senza incidere sulla lettera dagli artt. 648 bis e ter, ha introdotto una ipotesi autonoma di reato, chiaramente inapplicabile ai pregressi casi in oggetto).

Prescindendosi dalla natura dogmatica della clausola in esame (presupposto negativo della condotta tipica, attuazione del principio del *post factum* non punibile, valorizzazione del principio di sussidiarietà espressa funzionale a delineare un concorso apparente di norme al posto di un concorso formale fra reati, con la conseguenza processuale che, fuoriuscendosi dall’alveo dagli elementi costitutivi del reato, l’accusa non sarebbe onerata dell’onere della relativa prova⁷³⁶, ovvero semplice causa soggettiva di esclusione della punibilità in virtù della quale il legislatore, per una mera scelta opportunistica, rinuncia ad irrogare la pena), come chiarito dalle SS.UU. Iavarazzo⁷³⁷, il criterio temporale, cioè quello incentrato esclusivamente sul momento in cui è raggiunto l’accordo di riciclaggio e reimpiego, prima o dopo la commissione del delitto base, non è di per se stesso dirimente, occorrendo, invece, ricorrere al criterio della determinazione causale, non diversamente da quanto avviene quando si è chiamati a verificare la responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.: “*il riciclaggio (o il reimpiego) non può considerarsi come un mezzo necessario per la realizzazione del fine perseguito dall’autore del delitto presupposto. Sulla base di queste premesse si argomenta che ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l’ipotesi del concorso nello stesso. Qualora l’accordo, pur se intervenuto antecedentemente alla commissione del reato presupposto, non abbia esercitato su di esso alcuna efficacia, non si configurano gli elementi costitutivi del concorso nel medesimo*”. Le citate SS.UU. hanno quindi affrontato il caso specifico in cui il delitto base sia costituito dall’associazione per delinquere di stampo mafioso, affermando i seguenti principi: in primo luogo, il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può ben essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti a prescindere dalla realizzazione dei delitti scopo; pertanto, l’estraneità del soggetto che

⁷³³ Cass. 11/12/2013, cit.

⁷³⁴ Cass. 5/11/2013, Palumbo, Rv. 258525.

⁷³⁵ Cass. 17/6/2015, Corallo e altri, Rv. 264466; conf. Cass. 5/11/2013 cit.

⁷³⁶ In tal senso, Cass. 6/11/2009, Di Silvio, Rv. 246434.

⁷³⁷ Cass. SS.UU. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo.

ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità sia all'organizzazione mafiosa che ai delitti fine rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposto; analogamente il concorrente nei delitti fine se il denaro, beni o altre utilità sono provento della stessa associazione ovvero il partecipe all'associazione se il denaro, beni o altre utilità sono provento dei delitti scopo ai quali lo stesso non ha partecipato.

Ovviamente, nulla impedisce che l'autore del reimpiego possa fare parte di un'autonoma e diversa organizzazione criminale pur contraddistinta dai requisiti enunciati dall'art. 416 bis c.p..

Va altresì rilevato che il quadro non muta in questa sede neppure a fronte del *novum* costituito dagli addebiti elevati dalla DDA di Catanzaro (p.p. 5946/10), in sede di avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15/10/2015, di partecipazione all'associazione di stampo mafioso calabrese degli odierni imputati (pur in quella sede descritti anche quali esponenti di spicco dell'organizzazione emiliana), LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo e DILETTO Alfonso, che in questa sede rispondono, oltre che della partecipazione all'associazione emiliana con ruoli apicali, anche di ipotesi di reimpiego di denaro della cosca di Cutro⁷³⁸.

All'evidenza, non dispone il presente giudice, chiamato a decidere allo stato degli atti, degli elementi idonei fondare la prova di detto addebito elevato da diversa AG sulla base di elementi in questa sede non confluiti. Ciò evidenziando che gli imputati, che hanno optato per il rito abbreviato, lo hanno fatto nella consapevolezza di detti nuovi addebiti formulati a loro carico in diverso procedimento penale (la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini citato precede di poco l'inizio della udienza preliminare del processo *Aemilia*), evidentemente rinunciando a coltivare la linea difensiva dell'operatività della clausola di riserva in relazione agli addebiti di cui all'art. 648 ter c.p. di cui, come si vedrà, gli stessi sono stati chiamati a rispondere.

Quanto ai casi di reimpiego contestati in relazione agli investimenti in Emilia delle somme di denaro provenienti dalla Locale di Cutro, si evidenzia: l'esistenza della cosca mafiosa facente capo a Nicolino GRANDE ARACRI è stata definitivamente accertata; essa è strutturalmente autonoma rispetto a quella oggetto della indagine di cui al presente processo, per quanto quest'ultima sia strategicamente collegata alla prima, costituendone una derivazione storica; la cosca aveva tra gli obiettivi l'acquisizione di appalti o comunque la gestione di attività economiche (come si desume dalla lettura delle sentenze emesse nel proc. Scacco Matto) e vi sono elementi indiziari, desumibili dal procedimento condotto dalla DDA di Catanzaro, per ritenere che l'operatività della consorterìa di Cutro sia ancora attuale; va da sé la sussistenza di una ingente disponibilità economica di Nicolino GRANDE ARACRI costituente il profitto illecito dell'attività associata e il ritorno degli investimenti al Nord. Infatti, non è ipotizzabile che il boss di Cutro, considerati anche i lunghi periodi di detenzione, potesse disporre di siffatti ingenti redditi di natura lecita, ipotesi confortata anche alle stesse modalità volutamente criptiche e accorte di comunicazione in ordine alle rimesse che giungevano dalla Calabria, nelle forme più varie, in Emilia.

⁷³⁸ Addebiti trascritti sub "capi 192, 193, 194".



2. I DELITTI DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 12 QUINQUIES L. 356/1992).

La norma oggetto di assai frequente contestazione nel presente processo, rubricata "Trasferimento fraudolento di valori", al primo comma dell'art. 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, recita: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni*". Il DL 306/92 fu emanato a pochi giorni dai terribili fatti di Capaci del 23 maggio 1992, quale reazione in materia di contrasto al fenomeno mafioso. Già da tempo era affiorata la consapevolezza che il contrasto più efficace al fenomeno mafioso stava nel contrasto alla circolazione dei beni prodotto e profitto dell'attività criminale e siffatta norma rappresenta l'avanguardia di tale forma "matura" di contrasto.

Trattasi di fattispecie a **forma libera**, comprensiva di ogni condotta che comporti una situazione di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta descritta dalla norma a costituire il dolo specifico del reato.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta implica l'adozione di una fattispecie negoziale con effetto traslativo che faccia acquisire la titolarità o disponibilità a terzi di beni che, in realtà, rimangono nel patrimonio e sotto l'effettivo controllo del cedente: "*il disvalore della condotta incriminata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.*" (Cass. SS.UU. 28/2/2001, Ferrarese).

Ampio ed atipico è lo spettro comportamentale sanzionato. Infatti, da un canto, sono numerosi e variegati i meccanismi e le forme negoziali con i quali è possibile realizzare una situazione di apparenza difforme da quella reale e, dall'altro, la lettera della norma è omnicomprendente, sia in relazione alla tipologia di rapporto con il bene oggetto della condotta elusiva ("titolarità" ovvero mera "disponibilità") sia in relazione a quest'ultimo estremo oggettivo della condotta, che può riguardare "denaro, beni o altre utilità". All'ampiezza del dettato precettivo ed alla conseguente rilevante compromissione dell'autonomia negoziale - nel cui ambito, come noto, sono leciti i negozi di intestazione fiduciaria, di natura indiretta o simulata - fa da contrappeso il finalismo soggettivo dell'agire. Il dolo specifico, il c.d. scopo elusivo, ha infatti una funzione fortemente selettiva della punibilità di una condotta, che, altrimenti, si risolverebbe in un mero esercizio dell'autonomia negoziale delle parti. E' lo stesso dolo specifico che porta con sé la *ratio* della disposizione: il reato, se realizzato nelle sue componenti oggettive e soggettive, funge da serio e pericoloso strumento idoneo ad agevolare la penetrazione della criminalità organizzata nel sistema economico, a favorire l'accumulazione di capitali illeciti nonché la "sedimentazione" della criminalità organizzata nel contesto economico-sociale.

Come anticipato, oggetto delle condotte illecite può essere qualsiasi "utilità", comprese pertanto le **quote o azioni societarie**. Così, già Cass. 15/10/2003, P.M. in proc. Fiorisi,

Rv. 226607 affermava la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies, co. 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, per *"colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale"*, orientamento oggi consolidato (Cass. 8/3/2011, Castaldo e altri, Rv. 250561; Cass. Sez. 11/12/2013, Bernal Diaz, Rv. 259423), non senza opportunamente specificare che *"il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992"* (Cass. 15/1/2014, Gobbi e altri, Rv. 258343). Pertanto, l'eventuale liceità della genesi della società non esclude che possa configurarsi il delitto con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale di soci occulti il cui agire sia finalizzato agli scopi elusivi previsti dalla norma.

Per quanto riguarda la struttura, pur essendo costruita secondo un modello monosoggettivo, trattasi di fattispecie a **concorso necessario**, poiché il soggetto agente, in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano soggetti terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità, tutti parimenti animati dal medesimo fine (Cass. n. 26/2/2004, Iervolino e altro, Rv. 229343; Cass. 4/1/2012, Rv. 251750, Cass. 28/2/2014, Pollifroni, Rv. 262764) ovvero - come più correttamente approfondito da altra sentenza della Suprema Corte - dovendosi ritenere configurabile il reato a carico dell'interponente anche qualora l'interposto non sia punibile per difetto dell'elemento soggettivo: infatti, *"è ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del delitto sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario"* sicché, analogamente a quanto affermato per la fattispecie di finanziamento pubblico ai partiti, non richiedendo la norma in esame un accordo a *"dolo incrociato"*, la natura necessariamente plurisoggettiva del reato *"non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro"* (Cass. 2/7/2009, Leccese, Rv. 244394).

Ancora, come chiarito dalle SS.UU., trattasi di reato **istantaneo con effetti di permanenti** che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa. (Cass. SSUU 28/2/2001, Ferrarese, Rv. 218768; conf. giurisprudenza successiva, fra le altre, Cass. 24/11/2011, P.M. in proc. Ciaravola e altri, Rv. 251748; Cass. 27/05/2014, Lauritano, Rv. 262045). D'altro canto, è stato altresì precisato che, nel caso in cui la condotta criminosa si articoli in una **pluralità di attribuzioni fittizie** - come spesso avviene nei casi qui in contestazione - il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse: *"è quindi vero, come hanno puntualizzato le Sezioni unite di questa Corte che, realizzandosi la consumazione del reato con la attribuzione fittizia dei beni, il permanere della situazione antiggiuridica che scaturisce dalla condotta criminosa, rappresenta un dato non eccedente l'ambito del postfatto non punibile [...] ma deve pure necessariamente condividersi l'assunto [...] secondo il quale, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare*

nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12- quinquies cit. Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata ... La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società possono realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile, l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato" (Cass. 5/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192; conf. Cass. 28/5/2010, Martiradonna, Rv. 247581). Quest'ultima circostanza viepiù rileva, nei casi in esame, ai fini dell'individuazione dell'epoca di decorrenza dei termini di **prescrizione** del reato, che, in caso di plurime intestazioni fittizie del medesimo compendio, va individuato nell'ultima di esse e non nella prima. Dallo stesso principio deriva un altro corollario, in punto di **continuazione**, non ravvisata dal giudicante qualora contestata in relazione alle plurime intestazioni fittizie succedutesi nel tempo in relazione ad uno stesso bene.

Anche la prova del dolo specifico, all'evidenza, è a carico dell'Accusa (Cass. 25/09/2007, Billeci, Rv. 238189), con la precisazione che per il concorrente può essere sufficiente anche la **consapevolezza della altrui volontà**: *"alla comunanza dello scopo, che sarebbe tipica dello schema plurisoggettivo, viene sostituito, attraverso la operatività della disciplina del concorso di persone, la consapevolezza in chi assume la "formale" titolarità o disponibilità dei beni, che chi ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma, secondo il generale principio per il quale in un illecito a dolo specifico commesso in concorso non è necessario che tutti i partecipi siano animati dalla stessa finalità"* (Cass. 5/10/2011, Ciancimino, Rv. 251192).

Se in relazione ad una delle proiezioni teleologiche (quella di realizzare i reati fine indicati dalla legge) l'interpretazione appare chiara, quanto alla finalità elusiva delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali, le puntualizzazioni della giurisprudenza vanno richiamate in quanto del tutto pertinenti ai casi oggetto del presente giudizio.

Innanzitutto, quanto all'identificazione dell'oggetto del dolo specifico nell'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, la norma **non richiede che la condotta illecita consegua ad un procedimento prevenzionale già incardinato**, essendo sufficiente che l'interessato possa presumerne l'avvio e siffatto dolo specifico *"ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione"* (Cass. 4/2/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264178; conf. Cass. 14/7/2010, P.M. in proc. Di Rocco, Rv. 248189, cfr altresì Cass. 2/3/2004, Ciarlante).

Ancora, la maggioritaria e più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato e ribadito che **neppure rileva**, ai fini dell'integrazione del reato in oggetto, il requisito

della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, condivisibilmente rilevando che, *"al fine di ravvisare la figura criminosa ex art. 12 quinquies cit. è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento"*. Ne consegue che *"lo scopo elusivo che connota il necessario dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito"* (Cass. 21/10/2014, P.M. in proc. Lapelosa e altri, Rv. 261980, conf. Cass. 25/10/2013, Curto e altri, Rv, 258877; *contra*, Cass. 27/06/2013, Maraviglia, Rv. 256112).

Altra considerazione riguarda i casi nei quali il trasferimento fraudolento ha luogo in favore di **prossimi congiunti**. Trattasi di casi assai frequenti per la intuibile ragione che, soprattutto in relazione al legame strettamente familistico della 'ndrangheta, la cessione al congiunto offre garanzia di mantenere il patrimonio nello stretto raggio d'azione dell'agente senza rischi di dispersione, forti della fiducia che si ripone nel legame parentale. Orbene, la circostanza per cui l'art. 2 ter u.c. della l. 575/1965 prevede presunzioni di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia, non esclude la possibilità di configurare nei confronti dei soggetti che partecipano alle operazioni di trasferimento o di intestazione fittizia il reato di trasferimento di valori, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti completamente differenti (da ultimo, Cass. 6/4/2014, P.M. in proc. Barresi, Rv. 259609, Cass. 6/5/2014, Pm in proc. Filardo, Rv. 261655). Non può pertanto accogliersi l'obiezione talvolta formulata dalle Difese secondo la quale la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui all'art 2 ter cit. porterebbe ad escludere la concorrente violazione di cui all'art. 12 quinquies cit., dal momento che *"l'ambito di operatività del predetto art. 2 ter è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'art. 12 quinquies è penale sostanziale"* (Cass. 27/10/2011, Cuscinà e altro). In altri termini *"non bisogna confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perché assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitrarietà, e perciò inammissibile, creazione di una sorta di "zona franca", di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12 quinquies"* (Cass. 6/5/2014, Pm in proc. Filardo, Rv. 261655).

Un'ultima considerazione preliminare s'impone in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991.

E' fuori di dubbio che siffatta aggravante, nella forma dell'agevolazione mafiosa, sia compatibile con la fattispecie in esame, in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri *"implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica"* (Cass. 25/1/2012, Biondo, Rv. 252282, Cass. 28/2/2013, Perdichizzi, Cass. Sez. 13/2/2015, Cosentino Rv.

262776), ciò pur sempre avendo a mente che la finalità agevolativa che aggrava la sanzione deve essere diretta alla consorteria e non del singolo associato, ancorché si tratti di soggetto in posizione apicale. D'altro canto, la stessa giurisprudenza evidenzia come l'aggravante in esame è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua, oltre alla finalità di favorire l'interesse della cosca, l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, ossia la finalità agevolativa è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisca un movente solo concorrente dell'azione criminosa (Cass. 4/2/2015, Platania e altri, Rv. 262713; conf. Cass. 3/12/2014, Cioffo, Rv. 264082).

Ciò premesso, avendo a mente la connotazione affaristica imprenditoriale dell'associazione criminosa oggetto di esame, pare evidente come l'intestazione fittizia di rilevanti compendi patrimoniali, strumentale a sottrarre detti beni e attività a misure ablatorie, sia funzionale a favorire l'operatività del sodalizio intero, che proprio in forza della sua potenza economica e finanziaria sedimenta e agisce. Ossia, consentire ad un affiliato, per lo più se in posizione apicale di eludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e *“continuare così a disporre di beni per la gestione di attività economiche, che rientrano fra quelle che caratterizzano proprio la dimensione imprenditoriale dell'organizzazione malavitosa operante nella nostra regione, vuol dire consentire ai membri della consorteria di agire sinergicamente attraverso le iniziative economiche che ad ognuno di essi fanno capo per perseguire la realizzazione degli obiettivi comuni. In sostanza quello che si vuole dire è che la dimensione associativa si articola anche in una serie di interrelazioni non soltanto tra i singoli associati ma anche tra le organizzazioni economico-imprenditoriale che ad essi fanno capo e l'interposizione fittizia non è volta soltanto a vantaggio del soggetto interponente ma anche dell'organizzazione criminale nel suo complesso, poiché detta organizzazione, nell'operare al riparo di soggetti insospettabili, dà dimostrazione della propria pervasività e della propria capacità di strutturarsi in rete, sfruttando le relazioni che fanno capo ad ogni iniziativa economica riferibile al singolo sodale e, in principal modo, a chi ricopre un ruolo di vertice all'interno del sodalizio”*⁷³⁹.

Una considerazione a parte si impone, però, a parere del giudicante, per gli intestatari fittizi, spesso prossimi congiunti dell'associato che teme l'intervento ablatorio proprio della misura prevenzionale. Riguardo a costoro, si possono già in questa sede tracciare le direttrici del ragionamento probatorio adottato.

Come sopra rilevato esaminando la fattispecie in esame, qualora la stessa sia contestata nella forma aggravata dalla finalità di agevolare la cosca, l'agente deve essere animato da un doppio elemento volitivo. Da un canto la finalità di eludere l'applicazione della misura di prevenzione, anche solo quale consapevolezza del suo pericolo e offerta di ausilio al correo in tal senso precipuamente mosso; dall'altro la finalità di agevolare l'attività della cosca intera del quale il correo fa parte. Trattasi di finalità distinte, che possono sì coesistere ma non in automatica consequenzialità, sicché all'una non necessariamente si accompagna l'altra, trattandosi di schemi volitivi che si muovono su distinte piattaforme conoscitive e con differenti direzioni motivazionali: l'una è diretta ad offrire ausilio al singolo, l'altra all'associazione intera, presupponendo pertanto quest'ultima che sia offerta congrua prova da parte dell'Accusa della conoscenza in capo all'intestatario fittizio, non solo della esistenza dell'associazione, ma anche della sua peculiare modalità di azione. Siffatta prova per lo più, nei casi di specie, per

⁷³⁹ Tribunale del Riesame sede, ord. 3/8/2015-14/9/2015, riesame DILETTO Alfonso e altri.

l'intestatario fittizio difetta. Ne consegue che, laddove non siano individuate risultanze processuali che depongano in senso contrario all'assunto di cui sopra, la circostanza aggravante in parola verrà tendenzialmente esclusa per l'intestatario fittizio del bene.

Né si ritiene che la questione possa essere sbrigativamente risolta invocando una giurisprudenza che, talvolta in modo apodittico, richiama la regola di cui all'art. 59 c.p. anche in relazione alla presente aggravante e quindi la sua imputazione all'agente che versi in una condizione di ignoranza colpevole. Invero, ritiene il giudicante che, nella fattispecie concorsuale, sia più pertinente il richiamo all'art. 118 c.p. rispetto all'art. 59 c.p. e che la dimensione tutta finalistica della presente aggravante sia incompatibile con un atteggiamento meramente colposo dell'agente, evocando la norma un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente (Cass. 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082, Cass. n. 23278 del 23/10/2014), con conseguente applicazione limitata, nelle fattispecie concorsuali, alla persona alla quale si riferisce.

CAPIS 83), 84), 85 BIS), E 86) GIGLIO GIUSEPPE, PALLONE GIUSEPPE, CAPPA SALVATORE, DILETTO ALFONSO, SARCONI NICOLINO, VILLIRILLO ROMOLO, RICCHICHI GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, CLAUSI DONATO AGOSTINO, OPPIDO RAFFAELE. LA VICENDA DEI CANTIERI DI SORBOLO (PR).

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (pp. 576-585;1000-1202); Denuncia 23/4/2012 e interrogatori di FALBO Francesco 10/9/2013, 25/1/2014, 28/4/2015 (Vol.20-22-39-123); note Carabinieri Modena dell'8/6/2015 e 10/6/2015 e atti del fallimento Sorbolo (Vol. 123 e 137).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 per gli imputati sopra citati (con la precisazione: RICCHICHI Giuseppe solo capo 84; SARCONI Nicolino solo capo 83, nessuna misura per OPPIDO Raffaele in ordine ai capi qui indicati). Riesame conferma per PALLONE Giuseppe, conferma per CLAUSI Donato Agostino. Per DILETTO Alfonso, in sede di appello (ord. 21/9/2015) revoca misura per capi 83 e 84. Per RICCHICHI Giuseppe, in sede di appello, revoca per capo 84. Restanti imputati non hanno proposto ricorso.

1. PREMESSA.

La vicenda di cui si tratta assume rilevanza centrale nell'indagine in quanto ben rappresentativa della dimensione affaristica del sodalizio, della sua compattezza nei momenti di tensione - risolti nella logica della sopraffazione - delle gerarchie interne al gruppo, con il ruolo chiave di GIGLIO Giuseppe ed, infine, della complementarità esistente tra la cellula di 'ndrangheta emiliana e la casa madre cutrese, autonome realtà che agiscono in convergenza di fini.

L'organizzazione emiliana, ben radicata sul territorio e in continuo contatto con la cosca di Cutro, ha dato prova (anche dall'esame dei delitti fine di cui al capitolo 3) di possedere le caratteristiche e di manifestarsi nei delitti in modo analogo alle consorterie operanti in terra d'origine e di godere di autonomia operativa e decisionale. Nello stesso tempo, la casa madre ha dimostrato di "utilizzare" la cosca locale - attraverso esponenti in particolar modo deputati a fungere da *trait d'union* (VILLIRILLO, in questo caso) - per la sinergica conduzione di alcuni "affari" nell'ottica della massimizzazione dei

profitto e del reciproco consolidamento. Quando ciò è avvenuto (o meglio, quando l'indagine questo è riuscita ad acclarare), il ruolo della cosca cutrese è stato sostanzialmente di immissione di denaro finalizzato al reimpiego in svariate attività economiche che la dinamica realtà emiliana (più di quella calabrese) offre, ciò potendo fare sfruttando proprio l'autonomia del sodalizio emiliano, che ben conoscendo il tessuto locale può agire con ampi spazi di indipendenza realizzando anche propri profitti. Da ciò deriva reciproco arricchimento e stabilizzazione. L'interesse della cosca calabra che immette denaro di illecita provenienza negli affari del sodalizio emiliano non è tanto il merito degli affari quanto la realizzazione del profitto e l'opacizzazione della traccia della liquidità. Pertanto, l'autonoma capacità di azione del sodalizio emiliano non rappresenta un pericolo per il boss di Cutro, sebbene una risorsa ed è per questo motivo che egli ne permette l'esistenza e l'operatività.

Quanto appena enunciato trova la più emblematica espressione nel cosiddetto "affare Sorbolo", un'ingente lottizzazione avente ad oggetto le opere di urbanizzazione e di edificazione di plurimi complessi immobiliari, fra i quali 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative, una serie di villette a schiera, alcune ville singole oltre a due palazzi attigui, per un valore complessivo dell'intervento stimato fra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Va fin da subito evidenziato che, in relazione alla presente vicenda, le Difese non hanno tanto contestato il delitto di reimpiego (capo 83), invero dallo stesso GIGLIO Giuseppe ammesso (ancorché con dichiarazioni valedoli esclusivamente *contra se*), quanto il ruolo di FALBO Francesco nella vicenda, tratteggiandolo, non quale vittima del delitto di estorsione (capo 84), come egli ha voluto far credere, ma quale scaltro imprenditore che avrebbe sporto denuncia dopo essersi impossessato di ingenti somme di denaro a discapito dei soci.

La figura centrale dell'investimento di Sorbolo è senz'altro quella di VILLIRILLO Romolo, personaggio direttamente legato a GRANDE ARACRI Nicolino, fino al 21/7/2011 (data del primo dei due arresti che lo hanno colpito in rapida successione) con un ruolo di vertice nell'ambito dell'organizzazione criminale indagata. Le conoscenze nel mondo imprenditoriale che VILLIRILLO possedeva - non solo in Emilia ma anche in altre zone del nord Italia, come Mantova e Verona - ne facevano l'uomo giusto per gestire gli investimenti al settentrione, trattandosi peraltro di un soggetto incensurato (dato assai rilevante e valorizzato dal boss).

Nell'"affare Sorbolo" VILLIRILLO Romolo, tramite CAPPÀ Salvatore, ha immesso nelle imprese immobiliari coinvolte somme di denaro provenienti dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro non precisamente quantificabili, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, ciò emergendo con chiarezza dalle intercettazioni.

Era CAPPÀ Salvatore il principale referente di VILLIRILLO Romolo in punto di immissione di liquidità proveniente dalla Calabria. Lo stesso CAPPÀ Salvatore, nel corso delle intercettazioni, ha spiegato che l'operazione immobiliare era stata organizzata da terzi soggetti, alludendo chiaramente al sodalizio. L'affermazione ha trovato riscontro nelle vicende delle imprese coinvolte (K1 Srl, GEA IMMOBILIARE Srl e AURORA BUILDING Srl), che hanno visto, nel marzo del 2011, gli iniziali soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e FALBO Francesco essere affiancati, improvvisamente e senza un apparente motivo, dal nuovo amministratore CAPPÀ Salvatore, circostanza già di per se stessa ambigua, se si considera che i cantieri erano valutati per milioni di euro e CAPPÀ non possedeva, almeno formalmente, alcuna quota partecipativa nelle imprese, né certo conclamate capacità per gestire il momento di crisi

che in quel periodo i soci stavano attraversando. La nomina di CAPPÀ ad amministratore andava quindi ricondotta alla necessità del "socio occulto", fatto emerso con certezza dalle intercettazioni (e finanche dallo stesso CAPPÀ ammesso in sede di spontanee dichiarazioni rese in abbreviato), di avere un maggiore e più diretto controllo dell'affare, visti gli ingenti capitali investiti da Cutro.

L'affare, gestito fra gli altri da GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, ha visto poi l'intervento diretto dei vertici del sodalizio emiliano, DILETTO Alfonso, i fratelli SARCONE (Nicola e Gianluigi) e BOLOGNINO Michele. Come si esporrà, le altalenanti vicissitudini che si sono alimentate intorno all'intervento immobiliare hanno indotto il sodalizio emiliano a far sentire direttamente la propria presenza, tanto da indire delle ravvicinate riunioni di 'ndrangheta presso gli uffici della GIGLIO Srl, ciò al fine di superare le tensioni sviluppate a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco, nel frattempo oggetto di intimidazioni e per tale motivo costretto a dimettersi dalle imprese coinvolte.

Dopo che FALBO aveva esternato la volontà di formalizzare una denuncia nei confronti degli ex soci, i fratelli SARCONE e DILETTO Alfonso, evidentemente preoccupati che la questione potesse avere conseguenze negative sui loro "affari" e consapevoli della rilevanza della vicenda anche per le cointeressenze del boss di Cutro, sono stati, infatti, costretti ad intervenire direttamente.

Le conversazioni registrate hanno poi dato atto delle gravi difficoltà economiche attraversate dalle società immobiliari, fatto che ha obbligato GIGLIO Giuseppe ad intervenire in più occasioni a copertura sia degli assegni emessi da FALBO Francesco che delle rate concordate con talune banche (Banca Popolare di Mantova, filiale di Viadana, Monte dei Paschi di Siena, CARIGE, filiale di Reggio Emilia) per la restituzione dei finanziamenti ricevuti dalle imprese, assumendo GIGLIO Giuseppe un ruolo sempre più centrale nella prosecuzione dell'affare a seguito dell'estromissione del FALBO.

2. I SOGGETTI.

La ricostruzione del fatto fonda sulle dichiarazioni rese da FALBO Francesco, sul copioso materiale documentale in atti e sull'esito delle captazioni telefoniche ed ambientali, attività tecniche già in corso allorquando FALBO Francesco, all'insaputa dell'attenzione investigativa sulla vicenda di cui era partecipe, il 23/4/2012, dopo avere rinvenuto all'interno della propria cassetta postale una busta contenente quattro proiettili, si determinò a sporgere denuncia. Si avrà cura poi di esporre i dati più rilevanti raccolti nel prosieguo dell'indagine, successivamente all'esecuzione delle misure cautelari.

Prima di esaminare il racconto dei fatti dalla voce di FALBO Francesco, è bene tracciare la trama della imprese immobiliari coinvolte e dare atto nel dettaglio delle loro vicissitudini societarie, come attestate dalle visure camerali e dagli atti ufficiali acquisiti alle indagini, dati che si riportano per rappresentare uno schema la cui consultazione tornerà utile all'esame del prosieguo:

- **AURORA BUILDING Srl:** costituita il 18/5/2006, con l'iniziale denominazione BERGAMASCHI ENTERPRISE Srl. Il 7/9/2007, FALBO Francesco era nominato amministratore ed il successivo 26/9/2007 era disposta la cessione di quote da parte di BERGAMASCHI Gianfranco e dell'ISTITUTO FIDUCIARIO ITALIANO (entrambi con una quota di 5.000 euro) a favore della **K1 Srl**, rappresentata da FALBO

Francesco, e della FUTURA Srl (poi rinominata COSMOS S.r.l.), rappresentata VESCOVI Ferdinando. Il 31/3/2011, presso la sede di Reggio Emilia, via Zacchetti nr. 6, si teneva un'assemblea dei soci (la cui registrazione era affidata al commercialista MINGORI Giordano) alla quale partecipavano FALBO Francesco, in qualità di Amministratore Unico della società, nonché i soci DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI Ferdinando, e KI Srl, rappresentata da CAPPÀ Salvatore. Oltre all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 (che vedeva una perdita d'esercizio pari a 9.852,38 euro, rinviata agli esercizi successivi), erano accettate le dimissioni di FALBO Francesco dall'incarico di Amministratore Unico, con conseguente creazione di un organo direttivo costituito da CAPPÀ Salvatore e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere. Nell'assemblea dei soci dell'1/2/2013 CAPPÀ Salvatore rassegnava le dimissioni dall'incarico di Presidente del consiglio di Amministrazione. Al suo posto era nominato amministratore unico VESCOVI Ferdinando;

- **KI Srl:** costituita il 24/4/2007, con un capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso tra gli iniziali soci VETERE Marcello (quota 16.665 euro pari al 33,33%), FALBO Francesco (quota 16.665 euro pari al 33,33%), MUTO Cesare (quota 8.335 euro pari al 16,67%) e GIGLIO Giuseppe (quota 8.335 euro pari al 16,67%). A comprova del versamento iniziale del capitale sociale era esibita una ricevuta di versamento del 23/4/2007 di 12.500 euro, rilasciata dalla Banca CARIGE, agenzia 361 di Reggio Emilia. L'amministrazione della società era affidata a FALBO Francesco. Il 18/9/2007 MUTO Cesare usciva dall'assetto societario vendendo la propria partecipazione a GIGLIO Giuseppe (per 8.330 euro) e a FALBO Francesco (per 5 euro). Il 25/2/2009, con apposita scrittura privata, VETERE Marcello cedeva interamente la propria quota sociale (16.665 euro) a PALLONE Giuseppe (per il corrispettivo convenuto fra le parti in complessivi euro 6.500 euro). Il 10/3/2011, in Borgo XX Marzo nr. 1 a Parma, alla presenza del commercialista MUZZIOLI Antonio con studio a Carpi (MO), si teneva un'assemblea ordinaria dei soci, nel corso della quale era nominato il nuovo Amministratore Unico CAPPÀ Salvatore, in sostituzione del dimissionario FALBO Francesco, che il successivo 11/3/2011, cedeva per intero la propria quota a PALLONE Giuseppe (per 5 euro) e ad AIELLO Salvatore⁷⁴⁰ (per 16.655 euro). Appena due mesi più tardi, il 18/5/2011, AIELLO vendeva la propria quota a PALLONE Giuseppe (per 8.330 euro) e a GIGLIO Giuseppe (per 8.335 euro), determinando in tal modo il nuovo assetto societario. Nel corso dell'atto interveniva il dott. CLAUSI Donato Agostino, dello Studio Commercialisti Sulla-Clausì & Associati, corrente in Crotone e Reggio Emilia;
- **GEA IMMOBILIARE Srl:** costituita con denominazione K3 Srl il 24/4/2007; il capitale sociale di 50.000 euro era sottoscritto da AIELLO Marianna⁷⁴¹ (pari a 35.000 euro) e FALBO Loredana (pari a 15.000 euro); FALBO Francesco era nominato Amministratore Unico. Il 19/11/2007 erano formalizzate le cessioni di quote che determinavano il nuovo assetto societario così costituito: VETERE Marcello (16.665 euro pari al 33,33 %), GIGLIO Giuseppe (16.665 euro pari al 33,33 %), FALBO Francesco (16.670 pari al 33,34%). All'atto delle predette cessioni era indetta un'assemblea dei soci, nel corso della quale era decisa la nuova denominazione societaria in "GEA IMMOBILIARE S.r.l.". Il 25/2/2009, VETERE Marcello

⁷⁴⁰ AIELLO Salvatore, cognato di FALBO Francesco.

⁷⁴¹ AIELLO Marianna, moglie di FALBO Francesco.



vendeva la propria quota (pari a 16.665 euro) al nuovo socio **PALLONE Giuseppe**, che a tal fine gli corrispondeva la somma convenuta di 165.000 euro (l'atto era trasmesso per la registrazione dal commercialista **MINGORI Giordano**). Il 10/3/2011, presso gli uffici siti in Borgo XX Marzo nr. 1 a Parma, alla presenza del commercialista **MUZZIOLI Antonio**, si teneva un'assemblea ordinaria dei soci avente all'ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore **CAPPA Salvatore**, in sostituzione del dimissionario **FALBO Francesco** (la registrazione dell'atto di nomina di **CAPPA Salvatore** era eseguita dal commercialista **MUZZIOLI Antonio** il 16/6/2011). **FALBO Francesco** usciva definitivamente dall'assetto societario l'11/3/2011, con la cessione delle quote (pari a 16.670 euro) a favore di **AIELLO Salvatore** (suo cognato). Il 18/5/2011, anche **AIELLO Salvatore** usciva dall'assetto societario cedendo equamente le proprie quote a **GIGLIO Giuseppe** e **PALLONE Giuseppe**. La regolarità della documentazione prodotta dalle parti, nonché l'identità dei convenuti era certificata dal commercialista **CLAUSI Donato Agostino**;

- **TANYA COSTRUZIONI Srl**: costituita il 20/6/2008, con capitale sociale di 50.000 euro (di cui solo 12.500 euro versati presso la Banca Monte Parma S.p.A., agenzia di Sorbolo) suddiviso equamente tra l'**AZZURRA IMMOBILIARE Srl**, rappresentata dall'amministratore unico **FALBO Francesco**, e la **GIGLIO Srl**, rappresentata dall'allora amministratore **GIGLIO Antonio**. La gestione amministrativa dell'impresa era affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da **FALBO Francesco**, **GIGLIO Giuseppe** (Presidente) e **CLAUSI Donato Agostino** (Amministratore delegato). Il 19/11/2009 la **PITAGORA COSTRUZIONI Srl**, rappresentata da **FALBO Francesco**, acquisiva l'intero pacchetto societario della **TANYA**, rilevando le quote sia dell'**AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.** (rappresentata dallo stesso **FALBO**) che della **GIGLIO Srl** (rappresentata da **GIGLIO Giuseppe**), corrispondendo ad entrambi la somma di 25.000 euro. Al fine della constatazione della regolarità della documentazione presentata dalle parti, era interpellato il commercialista **CLAUSI Donato Agostino**. Nell'assemblea dei soci dell'11/12/2009 erano ratificate le dimissioni dell'organo amministrativo collegiale e la nomina del nuovo amministratore unico, nella persona di **FALBO Francesco**. Il 4/7/2012, **FALBO Loredana** e **FALBO Davide Nicola** acquisivano dalla **PITAGORA COSTRUZIONI S.r.l.** (rappresentata da **FALBO Francesco**) le quote della società;
- **MEDEA IMMOBILIARE Srl**: costituita il 24/11/2008 con capitale sociale di 50.000 euro suddiviso equamente tra l'**AZZURRA IMMOBILIARE Srl**, rappresentata da **FALBO Francesco**, e la **PALLONE COSTRUZIONI Srl**, rappresentata da **PALLONE Giuseppe** (l'iniziale versamento della quota capitale era eseguita presso la banca **CARIGE**, dipendenza 366 di Reggio Emilia). La gestione dell'impresa spettava ad un Consiglio di Amministrazione, composto da **PALLONE Giuseppe** (Presidente) e **FALBO Francesco** (Vice Presidente), nominati entrambi amministratori delegati con atto del 3/2/2009. Il 25/2/2009 l'**AZZURRA IMMOBILIARE Srl** cedeva alla **TANYA COSTRUZIONI Srl**, con sede legale a Sorbolo (PR) in via Mimmi Fochi nr. 24, rappresentata da **CLAUSI Donato Agostino**, l'intera quota posseduta, uscendo di fatto dall'assetto societario. Il 28/5/2009 la **PALLONE COSTRUZIONI Srl**, rappresentata da **PALLONE Giuseppe**, cedeva per intero allo stesso **PALLONE** le proprie quote di pertinenza, determinando in tal modo il nuovo assetto costituito da **TANYA COSTRUZIONI Srl** (25.000 euro) e **PALLONE Giuseppe** (25.000 euro). Il 3/12/2009 avveniva una ulteriore compravendita di quote, per mezzo della quale

TANYA COSTRUZIONI Srl, rappresentata dal commercialista CLAUSI Donato Agostino, cedeva a GIGLIO Giuseppe (12.500 euro) e a FALBO Francesco (12.500 euro) le proprie partecipazioni. Nel corso di un'assemblea dei soci, avvenuta il 4/8/2010, era deciso il trasferimento della sede legale a Parma, in via Tanzi nr. 17. Alcuni giorni più tardi avveniva una nuova cessione di quote che vedeva GIGLIO Giuseppe e FALBO Francesco cedere le proprie quote di partecipazione, entrambi al prezzo convenuto di 167.500 euro, a PALLONE Giuseppe, che di fatto diveniva Unico socio. Il 29/3/2011, GIGLIO Giuseppe acquistava nuovamente da PALLONE Giuseppe il 50% della quota capitale, convenendo un corrispettivo di 25.000 euro (la stessa quota era stata acquistata il 4/8/2010 da PALLONE per 167.000 euro). All'atto era presente il commercialista CLAUSI Donato Agostino. Il medesimo giorno, nel corso di un'assemblea dei soci, veniva revocato l'incarico di Vice presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di FALBO Francesco, nonché era disposta la sostituzione dell'organo di gestione con la nuova formula dell'Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe;

- **LA PILOTTA Srl:** costituita il 4/3/2002, successivamente con sede a Reggiolo (RE), in strada Aurelia nr. 5 ed un capitale sociale di 50.000 euro completamente detenuto dall'amministratore VACCARI Olmes. L'impresa ha avuto varie vicende; per quanto di interesse il 10/3/2003 FALBO Francesco aveva assunto l'incarico di amministratore unico, dopo che sia per tramite dell'AZZURRA IMMOBILIARE Srl (per il 90%, pari a 45.000 euro) da lui rappresentata, che personalmente (per il 10%, pari a 5.000 euro), aveva assunto l'intero capitale sociale dai precedenti soci (IMPRESA IMMOBILIARE Srl, G.T.G. COSTRUZIONI Srl e IMMOBILIARE LO.DO. Srl). Il 27/12/2005 la sede societaria era trasferita da Fontevivo (PR) a Sorbolo, in via Mimmi Fochi nr. 24. Il 27/12/2005 avveniva una cessione di quote che determinava il nuovo assetto societario costituito da AZZURRA IMMOBILIARE per 10.000 euro, FALBO Francesco per 23.500 euro e VETERE Marcello per 16.500 euro. Il 15/11/2006 FALBO Francesco cedeva a MUTO Cesare parte delle quote detenute (7.500 euro), cessioni che avvenivano anche il successivo 24/7/2007, quando era determinato il nuovo assetto composto da FALBO Francesco (11.665 euro), VETERE Marcello (16.665 euro), GIGLIO Giuseppe (8.335 euro), AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. (5.000 euro) e MUTO Cesare (8.335 euro). Il 25/10/2007 quest'ultimo cedeva l'intera quota detenuta a FALBO Francesco, che di contro il 16/11/2007 vendeva a GIGLIO Giuseppe una quota nominale di 8.330 euro. A seguito delle ulteriori cessioni operate il 25/2/2009, il capitale sociale era nuovamente diviso tra GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco, VETERE Marcello ed il nuovo entrato PALLONE Giuseppe, tutti con una quota nominale di 12.500 euro. Il 30/8/2010 FALBO rimetteva l'incarico di amministratore unico, sostituito da VACCARI Olmes, che il 27/9/2010 acquisiva l'intero capitale sociale, divenendo di fatto socio unico. L'atto era sottoscritto alla presenza del commercialista CLAUSI Agostino Donato.

FALBO ha inoltre detenuto partecipazioni in altre società a vario titolo coinvolte nell'operazione.

- **LA PITAGORA COSTRUZIONI Srl:** costituita il 17/7/2007, con sede a Sorbolo, in via Fochi nr. 24 e capitale sociale di 10.000 euro, detenuti da AIELLO Marianna (per 9.800 euro), FALBO Davide Nicola (per 100 euro) e FALBO Loredana (per 100 euro). FALBO Francesco risulta essere Amministratore Unico;



- **AZZURRA IMMOBILIARE Srl** (dichiarata fallita il 16/2/2012, con sentenza 10/2012 Reg. Gen. del Tribunale di Crotone): costituita il 18/4/2000, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1 ed unità locale a Sorbolo, via Fochi nr. 24, l'impresa risultava avere un capitale sociale di 50.000 euro, detenuto da FALBO Leonardo, che il 27/7/2010 aveva acquisito le quote da FALBO Francesco;
- **SORBOLO COSTRUZIONI Srl** (dichiarata fallita il 06/7/2011 con sentenza 63/2011 del Tribunale di Parma, che ha nominato curatore fallimentare PEDRETTI Marco): costituita il 18/9/2001. Il capitale sociale di 25.000 euro era diviso equamente tra FALBO Pasquale e FALBO Francesco, rispettivamente nominati Vice Presidente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, organo che cessava di esistere il successivo 14/9/2002, quando FALBO Francesco era nominato Amministratore Unico. Il 16/9/2002 FALBO Pasquale cedeva la propria quota di partecipazione a FALBO Francesco (per 11.250 euro) e ad AIELLO Marianna (per 1.250 euro). Il 15/12/2006, avveniva una nuova compravendita di quote mediante la quale CORRADO Nicola entrava nell'assetto societario acquisendo per intero la quota detenuta da AIELLO Marianna (1.250 euro, ad un prezzo convenuto di 5.000 euro) e parte delle quote detenute da FALBO Francesco (4.750 euro, ad un prezzo convenuto di 19.000 euro), determinando così il nuovo assetto societario (FALBO 19.000 euro - CORRADO 6.000 euro). Nella medesima giornata era disposto il trasferimento della società a Sorbolo, in via M. Fochi nr. 24, con contestuale ripristino di un Consiglio di amministrazione (FALBO era nominato Presidente e CORRADO Vice Presidente). Le due cariche erano invertite l'anno seguente (20/12/2007). L'8/7/2010 CORRADO Nicola nominava FALCICCHIO Massimo procuratore speciale, autorizzandolo di fatto ad operare per conto dell'impresa nell'esecuzione delle gare di appalto. L'11/3/2011 FALBO Leonardo era nominato Amministratore Unico della società, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Alcuni giorni più tardi (il 15/3/2011), FALBO Francesco diveniva Socio unico, acquistando per intero le quote detenute da CORRADO Nicola, che di fatto usciva dall'assetto societario. Il 24/3/2011, si teneva un'assemblea dei soci nel corso della quale era deciso lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore, nella persona di FALBO Francesco, che rimetteva l'incarico il seguente 18/4/2011, venendo sostituito da FALBO Leonardo. Il 6/7/2011, su istanza dello stesso liquidatore, il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento dell'impresa.

3. LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO FALBO: LA DENUNCIA.

FALBO Francesco è un imprenditore di origini calabresi, dapprima pienamente coinvolto nell'affare con un ruolo primario (ideatore dell'intervento e proprietario dei terreni che, passando da aree agricole ad aree edificabili, lo avevano reso possibile) e poi completamente esautorato e fatto oggetto di condotte estorsive atte ad estrometterlo coattivamente (con le cessioni delle quote possedute nella KI e nella GEA IMMOBILIARE avvenute nel marzo 2011) e a sancirne il tracollo imprenditoriale.

FALBO Francesco, come anticipato, il 23/4/2012, dopo avere ricevuto, il precedente 20/4/2012, una busta contenente dei proiettili, si determinava a rivolgersi alla Questura di Parma per sporgere denuncia.

In quella sede premetteva di essere titolare di due società, AZZURRA IMMOBILIARE Srl e SORBOLO COSTRUZIONI Srl. Nell'anno 2003-2004, la AZZURRA IMMOBILIARE aveva acquistato da un privato un terreno nel comune di Sorbolo al prezzo di circa € 800.000 ed aveva eseguito tutte le pratiche per renderlo edificabile.



Nel 2006, considerato che la AZZURRA IMMOBILIARE non aveva la disponibilità finanziaria per affrontare la costruzione delle unità immobiliari, aveva contattato alcuni suoi conoscenti con i quali costituire nuove società per avviare i lavori di costruzione. Stante ciò, erano state costituite, con i soci VETERE Marcello e GIGLIO Giuseppe, la GEA IMMOBILIARE Srl, la K1 Srl e la AURORA BUILDING Srl, quest'ultima partecipata al 50% dalla K1 e, per l'altro 50%, da una società fiduciaria riconducibile all'imprenditore VESCOVI Ferdinando. Appena costituite le tre società, la AZZURRA IMMOBILIARE Srl aveva venduto il terreno edificabile alla GEA IMMOBILIARE ed un altro terreno, sito nello stesso comune di Sorbolo, alla società AURORA BUILDING. I lavori di costruzione dei lotti erano stati tutti appaltati alla società SORBOLO COSTRUZIONI Srl, del quale lo stesso FALBO era socio di maggioranza (nonché amministratore). Poco tempo dopo la costituzione delle tre società e la vendita dei terreni, VETERE Marcello aveva deciso di cedere le sue quote a PALLONE Giuseppe, anch'egli un imprenditore originario di Cutro. Quest'ultimo era coadiuvato in tutte le sue operazioni da CAPPÀ Salvatore, anch'egli di Cutro e divenuto successivamente amministratore di tutte e tre le società immobiliari direttamente interessate all'affare.

Una parte consistente del progetto era stato realizzato ma, nel 2009-2010, a causa della crisi del mercato immobiliare, la SORBOLO COSTRUZIONI Srl si era trovata in una situazione debitoria critica, considerato che la K1 aveva difficoltà a vendere gli immobili realizzati e quindi a pagare l'impresa di costruzioni. Erano sorti quindi dei dissidi con i soci CAPPÀ Salvatore, PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe, che lo avevano accusato di essere lui stesso la causa dei problemi finanziari e gli avevano intimato di rifinanziare l'impresa con proprio denaro, in caso contrario vedendosi costretti a risolvere problema *"alla calabrese e non alla parmigiana"*.

Ben recependo le minacce, FALBO aveva eseguito ulteriori finanziamenti sottoscrivendo un compromesso per l'acquisto di alcuni lotti per la somma di € 852.000 attraverso la TANYA IMMOBILIARE Srl, società riconducibile alla coniuge. Tali esborsi non avevano impedito l'irreversibile stato di crisi della SORBOLO COSTRUZIONI Srl, per la quale, nel marzo 2011, egli doveva presentare istanza di fallimento.

Nello stesso periodo i suoi soci CAPPÀ, PALLONE e GIGLIO lo avevano costretto a cedere loro le sue quote delle società immobiliari create per l'investimento. Al fine di non perdere tutto ciò che aveva, il denunciante era riuscito in un primo tempo cedere le quote al cognato AIELLO Salvatore, anch'egli però fatto oggetto di pressioni e minacce dagli ex soci fino a costringerlo a cedere le quote a lui intestate (che il denunciante dichiarava del valore di circa 7.000.000 di €) ai due soci GIGLIO e PALLONE (nonché al socio occulto CAPPÀ Salvatore) per un corrispettivo irrisorio mai percepito. Quest'ultima operazione era avvenuta presso gli uffici della GIGLIO Srl, di Gualtieri (RE) alla presenza del commercialista di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino.

Rammentava altresì il denunciante che, prima del fallimento della SORBOLO Srl, al fine di tutelare i crediti degli artigiani, aveva accollato i debiti alla GEA IMMOBILIARE e alle K1, società che, a differenza della SORBOLO Srl, erano molto fiorenti. Appreso ciò GIGLIO Giuseppe, sapendo che la società riferibile alla moglie del denunciante, denominata PITAGORA Srl, era in attesa di rogitare un terreno nel comune di Sorbolo, gli aveva detto di cedergli anche detto terreno (che la PITAGORA aveva già pagato) così da saldare definitivamente il suo debito. Sempre intimorito,



FALBO si era determinato anche a concludere siffatta operazione, che non era perfezionata perché il proprietario del terreno (tale SOCCOL) si era rifiutato.

Nonostante ciò era nuovamente pressato dagli ex soci che, accampano un diritto al risarcimento dei danni dallo stesso FALBO asseritamente cagionati, gli avevano intimato di cedere loro il credito relativo ai compromessi dell'acquisto dei terreni da parte di TANYA COSTRUZIONI Srl alla GEA IMMOBILIARE Srl e a cedere un credito personale nei confronti di Giuseppe PALLONE. FALBO Francesco, pertanto, sempre negli uffici della GIGLIO Srl, aveva dovuto sottoscrivere, all'esito di una riunione dai toni animati e minacciosi, una dichiarazione di rinuncia a tutti i suoi crediti sia verso PALLONE Giuseppe che verso la GEA IMMOBILIARE Srl. Diverse volte i soci gli avevano detto di stare attento, anche perché *"conoscevano la sua famiglia"* e *"i suoi figli la sera uscivano"*.

Successivamente, però, FALBO aveva richiesto agli ex soci la restituzione di quanto di sua proprietà paventando di rivolgersi altrimenti all'autorità giudiziaria, rendendosi conto di essere stato costretto a spogliarsi di tutti i suoi beni dietro minaccia. Gli ex soci non avevano dato seguito alle sue richieste, invitandolo invece a terminare i lavori iniziati dalla SORBOLO COSTRUZIONI. Riferiva il dichiarante di avere incontrato GIGLIO Giuseppe il precedente 17 aprile. Lo stesso, all'ennesima richiesta del denunciante di restituzione dei suoi crediti e delle sue quote, gli aveva riferito che vi era da parte loro la volontà di risolvere la vicenda dandogli appuntamento nei giorni a seguire. Il 20 aprile l'allarmante rinvenimento dei proiettili nella sua cassetta postale. Consultatosi con il suo avvocato, aveva deciso pertanto di sporgere denuncia.

Il 10/7/2012, a scioglimento della riserva espressa in denuncia, FALBO Francesco si presentava nuovamente presso la Questura di Parma dove depositava, a supporto di quanto dichiarato, i seguenti atti:

- verbali delle assemblee dei soci della K1 Srl e della GEA IMMOBILIARE Srl redatti il 10/3/2011, nelle quali erano deliberate le sue dimissioni dall'incarico di amministratore unico, nonché copia degli atti di cessione delle quote inerenti le suddette imprese, avvenute tra lo stesso FALBO ed AIELLO Salvatore, nonché tra quest'ultimo e PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe, ratificati rispettivamente l'11/3/2011 ed il 18/5/2011;
- copia del contratto preliminare di compravendita, stipulato il 9/9/2010 tra la TANYA COSTRUZIONI Srl (all'epoca facente capo esclusivamente a FALBO) e la GEA IMMOBILIARE Srl, relativo ad un terreno accatastato al fg. 34, Mapp. 521, 522, 526, 546, 548 del comune di Sorbolo;
- due comunicazioni, una datata 11/5/2011 con la quale la TANYA COSTRUZIONI Srl contabilizzava alla GEA IMMOBILIARE la somma di 430.300 € connessa alla cessione di area edificabile in Sorbolo quale finanziamento infruttifero con scadenza a tempo indeterminato e l'altra, del 18/5/2011, di cessione del credito di 430.300 euro pro soluto vantato da TANYA verso GEA a favore di GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe;
- copia del compromesso di vendita redatto il 14/12/2009 tra SOCCOL Aldo, SOCCOL Ugo e la PITAGORA COSTRUZIONI Srl (società sempre facente capo esclusivamente al FALBO) inerente un terreno (fg. 38, mapp. 16 e 44) sito nel comune di Sorbolo, via della Croce nr. 22, al prezzo convenuto di 250.000 euro;
- una scrittura privata con la quale il 18/5/2011 FALBO Francesco attestava di non vantare più alcun credito nei confronti di PALLONE Giuseppe (per complessivi 167.000 €), avendone eseguito, senza apparente motivo, la cessione in favore di



GIGLIO Giuseppe (l'atto era contestuale alle avvenute cessioni di quote delle società KI e GEA IMMOBILIARE eseguite da AIELLO Salvatore in favore di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe);

- conteggi fatture emesse dalla SORBOLO COSTRUZIONI Srl nei confronti, fra le altre, della GIGLIO Srl e della SICE Srl (anche quest'ultima società riferibile a GIGLIO Giuseppe).

A proposito di questi ultimi documenti, aggiungeva il denunciante *“Si rammenta che nel gennaio 2011 la Sorbolo Costruzioni era debitrice di società facenti capo a Giglio per € 210.000,00. Quando si paventa il rischio di fallimento della Sorbolo Costruzioni, nel mese di maggio 2011 lo scrivente viene convocato dai Pallone, Giglio e Cappa e gli si impone di provvedere al pagamento in proprio dei debiti della società (Sorbolo Costruzioni) in quanto loro non hanno alcuna intenzione di procedere mediante le vie legali (qui da intendersi insinuazione al passivo fallimentare). Tale pagamento viene quindi eseguito mediante la predetta scrittura privata di cessione di credito e la promessa di cessione del terreno di Sorbolo di cui sopra (quest'ultima è una operazione che alla fine non va in porto a causa del rifiuto del venditore Socol)”*.

3.1. LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO FALBO AL PUBBLICO MINISTERO: LA GENESI DELL'AFFARE.

Avanti al P.M., in data 10/9/2013, alla presenza del suo difensore, FALBO Francesco meglio specificava i fatti come segue, comunque rispettando l'impianto dichiaratorio di cui alla denuncia. Ancora nuove audizioni avevano luogo il 25/1/2014 (al cui verbale è allegato un memoriale depositato dallo stesso FALBO Francesco) e 28/4/2015.

L'imprenditore calabrese raccontava di avere avuto, nel 2007, i primi contatti con i fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio, nonché con MUTO Antonio cl. 71 di Gualtieri, che si erano proposti per consegnargli la ghiaia presso un cantiere edile gestito in località Vicomero di Parma (*“secondo me loro mi hanno studiato un po', perché io ero .. diciamo .. abbastanza messo bene come soldi, no? E allora praticamente loro fanno delle forniture di ghiaia e si sono proposti per portarmi la roba da me”*).

Quanto alla individuazione dei soci per la costituzione delle società immobiliari per l'investimento di Sorbolo, FALBO precisava di aver conosciuto GIGLIO Giuseppe tramite MUTO Antonio, il quale gli aveva proposto la costituzione di una nuova società destinata a gestire gli interventi edili: *“il Muto, diciamo quando hanno cominciato a proporsi dice, “Falbo, noi ti possiamo portare sia la ghiaia e se vuoi possiamo anche entrare in società con te”. Allora io praticamente cercavo questi soci, non sapevo le loro attività che fanno .. cioè .. e facciamo queste società”*. Riferiva altresì, della costituzione della prima impresa indicata nella GEA IMMOBILIARE Srl (*“io avevo una società che si chiamava Azzurra, che era in possesso di tutto il terreno; facciamo questa società che si chiama GEA e praticamente entrano dentro alla società e noi .. cioè con l'Azzurra io cedo l'area, tutte le aree che io avevo, a questa società che doveva fare i lavori. Con l'accordo che io facessi i lavori, cioè i lavori praticamente di urbanizzazione, i condomini, eccetera eccetera, perché io avevo anche un'impresa edile no? Quindi insomma praticamente abbiamo fatto queste quote, sono entrato in società. Dopo un po' di tempo il Muto è andato via. Le quote di Muto, senza .. diciamo, le ha comprate ..”*). In realtà la prima era la KI Srl, costituita il 24/4/2007, con un capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso tra gli iniziali soci VETERE Marcello (quota 16.665 euro pari al 33,33%), FALBO Francesco (quota 16.665 euro pari al 33,33%), MUTO Cesare, fratello di Antonio (quota 8.335 euro pari al 16,67%) e GIGLIO Giuseppe

(quota 8.335 euro pari al 16,67%). Il 18/9/2007 MUTO Cesare usciva dall'assetto societario vendendo la propria partecipazione a GIGLIO Giuseppe (per 8.330 euro) e allo stesso FALBO Francesco (per 5 euro).

Gli accordi presi con VETERE Marcello e con GIGLIO prevedevano che la nuova società costituita acquistasse dallo stesso FALBO il terreno di proprietà dell'AZZURRA IMMOBILIARE (*"Abbiamo fatto la società nuova. La società nuova cos'ha fatto? Abbiamo messo dei soldi noi dentro alla società nuova, tutti e tre i soci, e la società è andata in banca a chiedere il mutuo .. (...) Per comprare il terreno (...) Non li ho avuti io (i soldi), li ha avuti la società! (...) io ho preso un milione e mezzo! (...) soldi dell'Azzurra"*). Il terreno era diviso in diversi lotti situati nel comune di Sorbolo (*"Diversi appezzamenti di terra, non era solo uno, diversi appezzamenti di terra (...) 80.000 sono solo in un posto, poi c'erano degli altri lotti .. (...) C'erano degli altri lotto a Reggiolo, c'erano dei lotti ancora a Sorbolo .. (...) E poi c'era un'altra società che si chiama Medea che era stata costituita da me, Giglio e Pallone; e abbiamo comprato anche il lotto Vicomero; quel lotto che c'avevo io, dopo .. anziché che lo compri solo Pallone, lo abbiamo comprato di nuovo con questa società che si chiama Medea"*).

FALBO ha spiegato che in quel periodo aveva già presentato i progetti di urbanizzazione nell'area sita nel comune di Sorbolo e che si era rivolto ai predetti personaggi per motivi economici (*"Io avevo un grosso terreno, avevo 80.000 metri di terra io (...) Erano dell'Azzurra, erano proprio miei! Erano solo miei. Però ho detto io, siccome ci vogliono due milioni di euro per costruire e per fare le opere di urbanizzazione, in più ci volevano degli altri soldi per fare il condominio e per fare le costruzioni, ho detto: io tutti questi soldi non ce li ho, è meglio dividere i rischi con delle altre persone, così praticamente non si rischi fallimenti e tutte quelle cose là"*). Così facendo però: *"sono andato proprio nella tana del lupo là!"*.

Poco dopo, anche VETERE Marcello aveva esternato la decisione di abbandonare l'impresa e le sue quote erano state rilevate da PALLONE Giuseppe.

Dall'esame della documentazione inerente le imprese si evince che, effettivamente, il 25/2/2009, VETERE Marcello aveva ceduto le proprie partecipazioni nella K1 Srl (pari a 16.665 euro, per il corrispettivo convenuto fra le parti in complessivi euro 6.500 euro) e GEA IMMOBILIARE Srl (pari a 16.665 euro, dietro pagamento della somma di 165.000 euro) a favore di PALLONE Giuseppe.

A dire di FALBO, inizialmente GIGLIO Giuseppe non conosceva PALLONE, sebbene *"conosceva il socio occulto di Pallone (...) Cappa, Cappa Salvatore"*. Il dichiarante ha sottolineato lo stretto legame esistente tra CAPPÀ e GIGLIO Giuseppe definiti *"mafiosi"* e *"uomini d'onore"* (*"Giglio conosceva bene il Cappa, perché loro nella .. nel marchingegno là .. in tutti i suoi affari loschi che combinano .. insomma .. si baciavano .. cioè tanto per precisare .. (...) sa quando ci si vede .. uno .. cioè io do una stretta di mano, loro si baciano. Si baciano .. rapporti mafiosi insomma (...) sono uomini d'onore insomma, io sono uno da buttare dentro la spazzatura! Adesso sono diventato anche un infame!"*).

Poco prima di cedere le quote, VETERE aveva chiesto a FALBO un aiuto economico, che egli gli aveva accordato consegnandogli un assegno dell'AZZURRA COSTRUZIONI, per un importo di 100.000 euro, con un preciso accordo: *"io gli diedi questo assegno a Vetere con l'accordo che se lui praticamente vendesse le quote (valutate 400/450.000 euro), oppure se non vendeva le quote, che restava in società .. Se restava in società me li scontava in lavoro, che gli dava l'Azzurra (...) questo qua, 100.000 euro di acconto alla VM, che era una società di Vetere. E allora praticamente*

gli ho dato questi 100.000 euro ..". Con l'avvenuta cessione di quote, VETERE aveva pattuito con PALLONE che fosse quest'ultimo a restituire i 100.000 euro a favore di FALBO: "nel momento in cui hanno fatto l'accordo con Pallone, il Vetere gli ha detto: "Ascolta, io gli devo dare 100.000 euro a Falbo, no? Anziché darglieli io, glieli dai tu! Quindi io ti sconto nella vendita e tu gli dai 100.000 euro a Falbo)".

3.2. SEGUE: GLI ASSEGNI DI VILLIRILLO ROMOLO CONSEGNATI DA CAPPÀ SALVATORE.

FALBO aveva conosciuto CAPPÀ Salvatore solo dopo l'ingresso in società di PALLONE ("Fanno il rogito di queste quote e il Pallone mi presenta il Cappa, il Cappa Salvatore, che sarebbe .. (...) Pallone mi dice che in tutte le sue operazioni, lui praticamente fa il 50 percento con lui"): CAPPÀ gli venne presentato come colui che avrebbe "messo il nero" nell'affare.

In effetti CAPPÀ aveva consegnato a FALBO tre assegni dell'importo complessivo di 250.000 euro ("lui (CAPPÀ) è proprio .. diciamo impostato dentro con loro, si scambiano soldi .. insomma le attività che fanno non sono molto chiare. Quando praticamente io vengo, diciamo, a conoscenza di .. gli ho detto, mi ha detto (PALLONE): "Allora, arrivati a questo momento, siccome io ho tirato fuori il bianco, il nero lo tira fuori lui! (riferendosi a CAPPÀ Salvatore)" (...) mentre che abbiamo fatto, diciamo, questo discorso qua, mi presenta il Cappa e dice: "Il nero te lo dà lui adesso". Arriva il Cappa e mi dà tre assegni. Questi tre assegni qua che .. in un primo momento dice: "Guarda, questo sono i 100.000 più gli altri soldi che noi dobbiamo a te per tutte le altre cose ..", che erano in giro insomma .. c'erano degli altri conti no? Insomma, mi dà questi tre assegni; io prendo questi tre assegni .. ha detto: "A scadenza, man mano che facciamo te li paghi". "Va bene, non c'è problema", ho detto io, ".. mi date gli assegni .." (...) Sono tre assegni di 90, 80 e 80").

Gli assegni erano tratti da rapporti accesi presso la filiale di Cutro della Banca Popolare del Mezzogiorno: la cosa fece insospettire FALBO, che ritenne trattarsi di somme di denaro derivanti dalle attività mafiose condotte in quel territorio ("io so già che i soldi di Cutro arrivano là che li investe la mafia! (...) insomma c'è stato un periodo che i soldi di giù arrivavano su, prestavano, avanti e indietro, incassavano .. facevano tutte queste cose qua insomma, investivano i soldi e poi li prestavano agli imprenditori; se a te servivano 100.000 euro o 200.000 euro loro lo fanno ancora adesso!").

Durante la verbalizzazione, FALBO mostrava la fotocopia dei tre titoli che gli erano stati consegnati da CAPPÀ, contraddistinti dai numeri:

- 0025011265-06 dell'importo di euro 90.000, datato 30/07/2009 emesso sul c/c 884254, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro, a firma illeggibile;
- 0025011274-02 dell'importo di euro 80.000, datato 20/07/2009, emesso sul c/c 860714, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro, a firma illeggibile;
- 0025011273-01 dell'importo di euro 80.000, datato 30/06/2009 emesso sul c/c 860714, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro a firma illeggibile.

Tali assegni risultano tratti su due conti correnti: il primo, intestato a VILLIRILLO Romolo, il secondo a UMBERTELLI Maria Luisa, già socia al 10% della SIRI S.r.l., con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE), viale Della Resistenza nr. 4, riconducibile anche all'omonimo nonno paterno dell'imputato VILLIRILLO Romolo.



FALBO aveva ricevuto i titoli alla presenza di PALLONE e di GERACE Salvatore, indicato quale "cassiere" del gruppo: "Gerace è quello che .. è il cassiere! Lui manovra tutto, bianco, nero, celeste, azzurro, fa tutto lui! (...) Per conto di Cappa, di Pallone e di Giglio. Perché questa è stata una pretesa di Pallone. Cioè lui dice: "Io quando entro in società, la contabilità e tutta la gestione della società la deve fare Gerace!" (...) veniva nel mio ufficio lui e gestiva la società, quindi siamo andati avanti in questo modo".

FALBO dichiarava di non avere accettato gli assegni ("Allora praticamente prendo questi assegni qua, quando mi accorgo che sono di Cutro, io gli ho detto: "Ascolta, a me gli assegni di Cutro per favore, giri strani io non li voglio, 'sti assegni te li riprendi e mi dai gli assegni come si deve!". Ho detto .. "Ma non so neanche di chi sono!""), tanto che CAPPÀ aveva cercato di tranquillizzarlo affermando che i titoli gli erano stati consegnati direttamente da VILLIRILLO Romolo ("Ma qual è il problema? Sono di Romolo questi qua, Romolo Villirillo". "Ah - ho detto - Romolo Villirillo!". Questo qua l'hanno messo dentro per strozzinaggio e .. questi assegni qua dicevano che .. o sono suoi o sono di sua mamma, io la firma non la conosco chi è!"), personaggio conosciuto da FALBO per la sua vicinanza a GRANDE ARACRI Nicolino ("Non lo so se era già dentro o meno, io so che è uscito fuori dal carcere che sarà un anno (...) noi siamo di Cutro, quando noi andiamo in piazza .. come adesso a me mi dicono che sono un infame, e non posso andare neanche in piazza io, perché sono l'infame che ha denunciato (...) A Cutro, ma anche qua a Brescello .. (...) Questo qua (VILLIRILLO) si vociferava già che praticamente lui avesse preso i soldi di Mano di gomma, si sapeva già che prestavano questi soldi insomma .. (...) Mano di gomma .. no, ha un nome e un cognome, si chiama Nicolino Grande Aracri (...) Però se c'erano delle voci che insomma .. questo qua (VILLIRILLO) prestava i soldi della mafia eccetera eccetera .. Quindi io lo sapevo già che praticamente questo Romolo Villirillo era uno nel giro, che faceva girare questi soldi. Quando ho saputo che questi avevano degli assegni che arrivavano da là, gli ho detto: "Io guarda, a prescindere che sono di Cutro, io non ne voglio di questi soldi!", e gli ho dato indietro gli assegni. Gli do indietro gli assegni ..").

CAPPÀ si era pertanto ripreso gli assegni promettendo che lui e PALLONE avrebbero corrisposto quanto dovuto non appena possibile ("il Cappa insomma mi .. si prende indietro 'sti assegni e mi dice: "Va bene, allora adesso ti diamo il resto, quando abbiamo i soldi""), cosa che non era in realtà avvenuta, tanto che FALBO era stato costretto a sollecitare a più riprese sia PALLONE che CAPPÀ.

In seguito, CAPPÀ aveva cercato di intimidirlo parlandogli di soggetti che aveva malmenato ("Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. E meno male che c'è questa situazione - mi diceva lui (CAPPÀ) - perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a uno mi è rimasto un orecchio in mano, l'altro gli ho dato un calcio che l'ho ammazzato", c'ho detto io: "Ascolta, ma adesso non è che .. cioè io se devo aspettare un mese in più, aspetto! Non è che devi andare ad ammazzare qualcuno per 'sti soldi!", gli dicevo io. Stupido perché io non pensavo che loro .. erano dei soldi .. invece forse sono dei soldi che prestano a strozzinaggio, non lo so cosa fanno .. perché ogni tanto ho assistito a qualche telefonata e ho detto: "Se io ero dall'altra parte del filo ero già morto!", per le telefonate che faceva (CAPPÀ) .. (...) Allora io non potevo mai immaginare che dopo mi succedesse a me questa cosa qua, no?").

Sarebbe stato lo stesso VILLIRILLO a confermare a FALBO la titolarità dei tre assegni ricevuti da CAPPÀ. In particolare, FALBO ha raccontato di aver incontrato detto personaggio presso un ristorante di Parma, fatto avvenuto tempo dopo essersi recato presso la Questura di Parma per formalizzare la sua denuncia (il 23/4/2012). VILLIRILLO, che era da poco uscito dal carcere, lo aveva avvicinato rivendicando la titolarità degli assegni e chiedendo che fine avessero fatto, al che FALBO gli aveva risposto: *Guarda, questa storia degli assegni è già in Questura a Parma quindi - gli ho detto io - perché io ho consegnato tutta la documentazione (...) Lui mi chiedeva come mai questi .. cioè perché lui .. questi assegni qua in sostanza erano vuoti anche, non erano pieni. Erano anche vuoti! Lui mi chiedeva che fine hanno fatto questi assegni; ho detto: "Io li ho ridati indietro a Cappa, questi assegni io non più niente"*.

3.3. SEGUE: LE INTROMISSIONI SULLA GESTIONE DEI LAVORI.

FALBO, nel suo lungo ed articolato racconto, ha sostanzialmente riferito che, nonostante fosse lui stesso, attraverso la SORBOLO COSTRUZIONI che era la ditta appaltatrice, il soggetto deputato alle edificazioni, invero, aveva perso completamente il controllo sulle attività, stante l'ingerenza dei soci, che gli avevano imposto la modalità di conduzione dei lavori.

Il cantiere era sostanzialmente divenuto un "cantiere della 'ndrangheta":

- FALBO precisava che, nel periodo appena successivo alla riconsegna degli assegni di VILLIRILLO, aveva cercato inutilmente di convincere CAPPÀ e PALLONE a mantenere fede ai propri impegni (lo stesso era ancora creditore nei loro riguardi). Al contrario questi avevano cominciato a pretendere il pagamento di una mazzetta equivalente al medesimo importo che avrebbero dovuto restituire (100.000 euro di cui al prestito a VETERE), minacciandolo altresì che, in caso contrario, la questione sarebbe stata risolta *"alla calabrese"*: *"Io gli telefonavo, diciamo, un giorno sì e un giorno no per i soldi! Perché io voglio i soldi! Ho detto: "Questi sono soldi miei ed io li voglio!". Insomma ad un certo momento questo qua (CAPPÀ) si è stancato, mi ha dato un appuntamento lui, mi danno un appuntamento sotto lo scantinato là del .. del lavoro che stavano facendo .. Pallone con il geometra Ferrari a Parma. Allora, arrivo là .. prima c'era Pallone, dopo ad un certo momento arriva anche Cappa. Arriva Cappa .. dice: "Ascolta, i soldi guarda noi .. siccome noi adesso siamo anche soci delle società - ha detto lui - noi vogliamo una specie di mazzetta insomma, di tutti i cantieri che tu hai preso vogliamo un percentuale! Quindi questi 100.000 euro a te di Vetere non ti vengono più!". Ho detto: "Stai scherzando o stai dicendo davvero? Perché guarda che io .. io non sono abituato a fare discussioni, io ti vado a denunciare subito! ..inc., siamo all'inizio ma ti denuncio lo stesso! O se no - gli ho detto - metto un legale e adesso vado contro di Vetere e mi faccio ridare indietro i soldi. Perché Vetere c'ha una fattura .. io non è che presto i soldi - gli ho detto io - Vetere c'ha una fattura regolare che lui, o mi sconta del lavoro o mi deve dare 100.000 euro. "Adesso tu glieli hai fregati a lui e non a me!", gli ho detto io. Mi ha detto: "Guarda che noi le cose le risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai!"; il Pallone. Perché il Pallone si limita sempre a dare dei consigli. Allora io sono rimasto sconvolto, ho detto: "Ma qua dove sono finito io? Sono finito in una situazione che non va bene! Insomma, andiamo avanti con la situazione ..(...) cioè che io volevo i soldi subito, a me dammi un titolo o dammi qualcosa, io volevo questo! "Mi hai dato tre assegni che non si sa di chi sono, di Cutro, che già si capisce che sono loschi*



eccetera eccetera .. dammi qualche altra cosa no? In cambio!". Io volevo questo, non volevo proprio i soldi! Ma loro non mi hanno dato niente e rispondono che praticamente per la percentuale eccetera eccetera, di tutti i cantieri della Sorbolo, loro dovevano avere 'sta percentuale; e quindi i 100.000 euro a me non mi venivano più..." La somma era rivendicata su tutti i lavori che FALBO aveva acquisito dalle imprese immobiliari nelle quali era socio con GIGLIO ed i subentranti PALLONE e CAPPÀ ("Era soltanto mia (la società) e un'altra persona, che era in società con me. Che però gli appalti, nel momento in cui lui era entrato in società, erano già in essere! Avevamo già firmato questi appalti, con i soci, diciamo con Vetere, Giglio .. e il Pallone non c'era! (...) La mia, esatto! Ma erano già degli accordi questi qua! (...) su tutti i lavori! Lui dice: "Guarda, siccome noi facciamo lo stesso lavoro che fai tu, tu hai preso tutti gli appalti della società e adesso questi 100.000 anziché darteli, noi non te li diamo più perché vogliamo una percentuale su tutti i cantieri che tu hai preso" (...) **di tutte le società! Di tutte le società! Di tutto!**").

Sebbene non figurasse nell'assetto societario delle imprese immobiliari (K1 Srl, GEA IMMOBILIARE Srl e AURORA BUILDING Srl), CAPPÀ Salvatore era sempre presente alle riunioni, specie quelle che si tenevano a Gualtieri, presso la sede della GIGLIO Srl, dove FALBO asseriva aver incontrato **"tutta la mafia" di Cutro ed Isola di Capo Rizzuto**: "Cappà era sempre presente in tutte le società, in tutte le riunioni, in tutte le .. specialmente da Giglio là, quando si arrivava da Giglio sembrava di entrare .. alla fine .. perché io .. non è che ci andavo molto là, ci andavo, diciamo .. quando mi serviva andare là no? Però dopo là ho cominciato, come ho detto già prima, a vedere dei personaggi, che ho detto: **"Ma qua c'è tutta la mafia del mio paese! Tutti qua sono!"** (...) tutti personaggi noti del mio paese sono là, vanno tutti da lui! (...) comunque trovavo .. adesso i nomi di preciso non me li ricordo, gente di Isola, gente di Cutro, però .. di viso io li conosco che praticamente appartengono a quei personaggi, insomma ai personaggi .. di viso li conosco, ma i nomi i non me li ricordo bene". In particolare FALBO, che mostrava di conoscere le vicende delle consorterie mafiose del crotonese, faceva riferimento a BLASCO Gaetano, che unitamente al fratello assassinato, era indicato quale appartenente alla cosca GRANDE ARACRI ("Tipo Blasco, tipo .. Blasco che adesso sentivo per .. ho sentito sui giornali che gli stanno bruciando delle cose .. (...) un fratello di questo qua l'hanno ucciso giù in Calabria [...] che insomma erano del clan di Mano di gomma").

Detti concetti erano ribaditi anche nel successivo interrogatorio del 25/1/2014, quando a proposito dei personaggi incontrati all'interno degli uffici della GIGLIO Srl, FALBO precisava di aver visto, oltre al già citato BLASCO Gaetano, anche esponenti dei CIAMPA', dei GRANDE ARACRI (parlava di Francesco e di suo figlio Salvatore), dei PUGLIESE (Michele, figlio di Franco, detto *culo muscio*), nonché di FLORO VITO Selvino: "io pensavo che erano delle persone normali, poi ho cominciato a vedere ... la dentro a vedere tutta la mafia... cioè quando, ogni volta che mi recavo nell'ufficio di Giglio no... praticamente ho cominciato a vedere non so eh... CIAMPA'... ho cominciato a vedere per esempio non so GRANDE ARACRI, ho cominciato a vedere l'ARENA, ho cominciato a vedere, sembrava un... sembrava il ca... (...) Francesco (GRANDE ARACRI)... Salvatore suo figlio... cioè BLASCO eh... come si chiama "u stelletiero" , quello che lo chiamano "u stelletiero" eh... come si chiama? c'è scritto qua il nome... eh... Salvino... Salvino (...) FLORO VITO... insomma personaggi di Isola che non conosco, che poi "culo muscio", lo



chiamavano "culo moscio", insomma (...SOSTITUTO PROCURATORE: Intende Franco PUGLIESE?) Sì, si erano la con lui cioè... si andavano a coso, poi ogni tanto c'era se... se andavano a mangiare a Gualtieri arrivavano questi di Isola cioè con... e poi ho capito che là dentro c'è... ma qua c'è un covo proprio, ho dove cazzo sono finito io, sono finito in una... in una cosa più grossa di me ho detto io, non, non è, non è più qua na... una situazione di, di... e poi avevo paura di, di questa situazione qua, perché ho detto io qua se, se... il CAPPÀ... quando è arrivato il CAPPÀ cioè... praticamente ho visto che si baciava in bocca con tutti questi personaggi qua, ho detto allora questo è immanicato pure con loro no... e poi lui lo faceva capire nei movimenti, nelle cose, lui è immanicato con... con, con tutta la, la, la... il CAPPÀ è immanicato con Isola, con Cutro, con, con tutto... lui è nel giro, adesso non lo so se... a che livello lui è nel giro, ma io vedevo che lui... con tutti questi personaggi qua si stringeva la mano e si baciavano come i boss insomma di... del coso... io non ne conoscevo neanche uno ma lui li conosceva tutti. Quindi c'erano delle riunioni che a volte c'erano là e lui appena arrivava, che magari se c'era una riunione, per esempio al sabato, di lavoro da Giglio, appena arrivava CAPPÀ lui là li salutava tutti... cioè quindi... erano... e a me faceva paura questo discorso qua...".

A proposito del noto pregiudicato PUGLIESE Michele, affiliato alla cosca Nicoscia, FALBO ha spiegato di averlo incontrato in più occasioni presso gli uffici della GIGLIO Srl e di come questi era sovente intrattenersi a parlare con GIGLIO Giuseppe.

Significative le affermazioni sul conto di GIGLIO Giuseppe (audizione del 10/9/2013), ritenuto organico alla 'ndrangheta: "Giù li conosciamo tutti quelli che sono nella 'ndrangheta, insomma. Perché bene o male li conosciamo. Cioè, è tutta gente che ha la mia età quindi .. chi un po' più vecchio e un po' più .. Però erano tutti là da Giglio e praticamente non so .. avevano sempre degli affari insieme. Perché Giglio fa finta che non .. diciamo non è dentro, però secondo me lui è dentro! Perché insomma, lui te lo fa pesare che è amico, non so, di questo qua di Isola che ha sparato all'Arena no? Cioè perché insomma .. (...) Tanto per dire .. "Fammi lavorare questi qua che .. può sempre servire!", "Ma a che cosa?", Cioè mi può sempre servire, a me uno di questi non mi serve mai, secondo la mia testa! Cosa mi servono questi? Questo qua mi solo andare nelle rogne, per dire").

- L'ingerenza dei soggetti, e in particolare di GIGLIO Giuseppe, era diretta sulla conduzione dei lavori: "loro alla fine gestivano anche la Sorbolo Costruzioni". In particolare, FALBO evidenziava il pieno potere decisionale assunto in particolare da GIGLIO Giuseppe sulla indicazione delle imprese che dovevano essere interpellate per l'esecuzione dei lavori nei cantieri di Sorbolo ("gli appalti là praticamente venivano gestiti .. Giglio diceva: "Allora l'intonaco lo fa lui, la ghiaia la portiamo noi, il materiale te lo compriamo noi", "Ma 'sta roba - gli ho detto io - da dove arriva me lo puoi dire?", "Non c'è problema, noi ti facciamo le fatture!". Mi facevano le fatture però io lo sapevo già che .. lui .. cioè .. non è .. lo sapevano tutti, se uno va in piazza .. si dice che avevano fatto un bidone di 20 milioni di euro! Gli ho detto: "Ascolta, a me non mi portare della roba .." .. (...) **Blasco voleva fare il tetto in legno, che l'aveva mandato lui** (GIGLIO). Allora io, per non fargli fare i tetti in legno, perché lo conoscevo, ho cambiato il disegno e l'ho fatto in cemento, ho detto: "Così me le tiro via dalle scatole questo qua", ho detto io. Poi praticamente venne .. noi lo chiamiamo ..inc.. **Salvino (FLORO VITO Selvino, detto Salvatore)** .. anche lui con una ditta che non era sua ma era intestata ad una ragazza; lui fa tutto



l'intonaco. Poi arrivò Vertinelli, "Lui (GIGLIO) - dice - insieme con me porta la ghiaia". Però .. (...) Vertinelli Palmo. Mi sembra che insomma, la portò lui..").
FALBO raccontava che, in un'occasione, aveva bloccato i camion di VERTINELLI Palmo, poiché questi, incaricato da GIGLIO di fornire la ghiaia per il riempimento di una sede stradale, aveva in realtà trasportato della terra. Tale decisione aveva fatto insorgere GIGLIO che aveva immediatamente ripristinato l'incarico a VERTINELLI ("c'erano dei giorni che mi chiamavano, dice: "Falbo, guarda che qua sta arrivando terra, non è ghiaia!". E gli ho detto io: "Ferma i camion!". Dopo cinque minuti mi arriva la telefonata di Giglio, "Ma che cosa stai combinando? Cioè fai tornare i camion indietro? Ma ti rendo conto di cosa stai facendo?". "Ma che cosa sto facendo, scusami, se tu .. dobbiamo fare il riempimento di una strada, mi porti della .. non lo so .. terra, non si può fare il riempimento con della terra! (...) Quando il Comune vien lì e fa le prove con la piastra, dove praticamente va giù, deve rifare tutto eh! Quindi le responsabilità di questo erano mie. Loro .. loro praticamente .. se tu in un camion ci metti più terra che ghiaia guadagni di più! È normale. Perché la lottizzazione era grossa eh, non è che era piccola! E in effetti per questa storia qua noi abbiamo avuto dei problemi nella strada, che abbiamo dovuto andare a tirare su dei tubi perché si alzavano, no? (...) Comunque insomma noi non potevamo .. mattoni, porte interne, non so le tegole, la guaina, portava tutto lui là! Gru, camioncini, c'ho detto: "Scusa ma ..").

Sull'argomento FALBO tornava anche nell'interrogatorio del 25/1/2014, precisando che, quanto ai muratori, oltre ad una sua squadra vi lavorava la squadra riferibile a **CAPPA Salvatore** ("i muratori c'è... c'erano delle squadre..cioè là c'era CAPPA che ha lavorato... con la sua squadra... poi c'erano delle squadre che ce le avevo io... la mia squadra"), nonché a **GRANDE ARACRI Luigi**, cugino del più noto Nicolino. In merito agli imbianchini, FALBO spiegava che erano stati PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore ad incaricare un loro conoscente, GIOVINAZZO, per altro pagato a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato ("gli imbianchini invece è una cosa che si è realizzata proprio PALLONE... PALLONE e CAPPA... li ha dovuti fare... la ditta GIOVINAZZO... per forza, addirittura a... a un...a dei compensi più alti di quello che io prendevo dalla stessa mia ditta... cioè io ho dovuto appaltare il lavoro a loro con dei con... dei prezzi superiori di quelli che io prendevo dalle... dalle mie società... e poi alla fine hanno, hanno anche... hanno fatto delle, delle situazioni contabili e hanno, sono andati a imbiancare delle parti di immobili dove, dove non c'erano neanche le porte, le finestre per farsi pagare... di più di quello che insomma..."). Particolarmente significative le dichiarazioni rese con riguardo alle imprese incaricate del trasporto della ghiaia; a dire di FALBO: "là arrivavano dei camion di, di tutte le razze... camion di ARENA... di VERTINELLI, di... di... di tutti, cioè i camion di ghiaia... (...) Il mio geometra voleva mandare via dei camion perché non era più ghiaia, avevano cominciato a portare un po' di terra anziché ghiaia. Non c'è stato verso, lui li mandava via, ma arrivava la telefonata di GIGLIO, fai scaricare i camion per favore punto e basta, la ghiaia così com'è va bene...E in effetti dopo abbiamo avuto dei problemi sulla strada, abbiamo dovuto fare dai rappezzi stradali" [...]. "...RIILLO... di Isola di... camion di, di ogni, di ogni, di ogni... non eh... gli autisti non, non, non... perché loro sono tutti insieme non, io non, non so cosa... sono una ragnatela questi qua, che ne so io che fanno questi (...) ...cioè gli autisti no, che lavorano là, cioè ogni tanto si fermavano, dice ma tu con chi lavori? con ARENA ... che, che... e come mai porti la roba con GIGLIO cioè... se io



ho chiamato GIGLIO, come mai tu, tu... lavori con ARENA no, cioè non capisco come... comunque insomma erano tutti mischiati no, cioè... ne fermavi un altro e dici ma tu con chi lavori? sei un autista di GIGLIO? No sono di RILLO... no di RILLO... e tu, e tu co... sono di VERTINELLI, cioè ma io ho fatto na... na, na comanda con GIGLIO, qua arrivano autisti di VERTINELLI, autisti di quello, autisti di quell'altro... (...) dico ma qua dove siamo... sempre... il mio discorso, dove sono finito no, perché anche questo RILLO qua ha sparato a uno in discoteca no... cioè questo RILLO Francesco, che era proprietario dei camion, è un altro che spara pure eh...".

- FALBO raccontava a tal proposito l'episodio nel quale GIGLIO Giuseppe gli aveva chiesto espressamente di assumere due operai, provenienti da Isola di Capo Rizzuto, che gli erano stati segnalati da un soggetto, non meglio saputo indicare, che come riferitogli dallo stesso GIGLIO, aveva "sparato all'Arena con il bazooka", riferendosi probabilmente all'agguato del 2/10/2004⁷⁴², nel quale era rimasto ucciso ARENA Carmine⁷⁴³ (già condannato, in via definitiva, quale esponente di primo piano dell'omonima cosca da tempo attiva nel territorio di Isola Capo Rizzuto) e ferito ARENA Giuseppe⁷⁴⁴ cl. 66, detto *Pino u tropeano*. FALBO aggiungeva che, in ultimo, aveva allontanato i due artigiani, sia perché privi di DURC sia perché per lavorare avevano bisogno del "per favore" ("*Questo che ha ammazzato Arena c'è proprio un episodio qua .. (...) Cioè lui praticamente mi mandò queste due persone qua a lavorare .. (...) erano artigiani, erano artigiani .. (...) praticamente li ho fatti lavorare un mese. Dopo che li ho fatti lavorare un mese, giù non mi piacevano .. perché bisognava chiedere per favore a tutto eh! "Per favore mi dai questo? Per favore, chiedo scusa ..", cioè in cantiere mica potevo fare queste cose! Comunque insomma, la cosa più grossa che succede .. perché ci voleva il DURC no? Queste persone qua non c'avevano il DURC. Allora io prendo il telefono e dico (a GIGLIO): "Ascolta, cosa devo fare con questi qua? Non c'hanno il DURC!". "E pagali!", mi ha detto. "Pagali senza DURC!", "Come li pago senza DURC? Non capisco io, se viene un controllo devo pagarli di nuovo! Com'è!". "E pagali! Adesso per 10.000 euro .. hai preso ..". Era tutta un battaglia, sempre così (...) Il nome non me lo ricordo, però sono assunti .. sono nelle cose della Sorbolo Costruzioni, bisogna guardare (...) Il periodo era l'inizio che abbiamo cominciato .. 2008 .. (...) nei cantieri della Sorbolo. Cioè lui (GIGLIO) me li mandava, dice: "Fai lavorare questi due!". Io li conoscevo già che non erano delle persone .. comunque insomma.. (...) Erano i parenti di questo che ha sparato all'Arena (...) in sostanza la storia finì così, io li ho pagati senza DURC e li ho mandati via; cioè ho detto: "Guarda, io ti pago però per favore, io non posso lavorare senza DURC, quindi se c'hai il DURC continuiamo, se no niente. Comunque li ho pagati e qua c'è anche la Vitta, la mia segretaria, che è a conoscenza di tutte queste cose qua, gli ho pagato (...) Dopo un po' di tempo viene in ufficio, arriva Giglio e questo personaggio qua .. (...) questo qua era venuto a rivendicare il fatto, perché insomma questi due non lavoravano con tutti i cantieri che c'erano. Però lui non mi ha minacciato a me .. (...) dopo alla fine mi ha detto che .. Giglio mi ha detto che ha sparato all'Arena, gli ha fatto col bazooka*

⁷⁴² Compiuto ad Isola di Capo Rizzuto (KR), a colpi di bazooka e mitragliatore kalashnikov, mentre si trovavano a bordo di un'auto blindata, davanti all'abitazione del medesimo ARENA Carmine.

⁷⁴³ ARENA Carmine, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 3/1/1959.

⁷⁴⁴ ARENA Giuseppe, nato a Crotone il 4/9/1966.



.. (...) è venuto questo qua, si presenta in ufficio, dice: "Buongiorno, Falbo sei tu?", "Sì", "Questo è il mio socio, possiamo andare a parlare di là?", "Va bene". Andiamo a parlare là in sala riunioni. Dice: "Io sono venuto per sapere perché i miei cugini - o cognato, non mi ricordo - non lavorano!". E io gli ho risposto normalmente, gli ho detto: "Guarda, non hanno il DURC e non .. e onestamente non mi sono trovato bene", perché uno che mi viene a dire a me che lo devo pagare, che "Se protestano mia figlia succede un casino!". (...) Comunque era diventato impossibile gestire quell'azienda guardi!. Comunque in sostanza questo qua mi chiese perché insomma non lavoravano. Faccio: "Guarda onestamente - gli ho detto io - senza DURC non possono lavorare e poi non mi sono trovato neanche bene!". Questo qua ha fatto uno scatto dalla sedia .. ha fatto: "Va bene, abbiamo già finito così! Ti saluto arrivederci, ci vediamo". Giglio subito gli va dietro .. gli va dietro per una buona mezzora, rientra Giglio e mi ha detto: "Ma tu sei uno stupido! Tu non sai con chi c'hai a che fare! Ma ti rendi conto di cosa hai combinato!?", Sembrava che avessi fatto .. "Hai mancato di rispetto!", "Ma cosa vuoi? Ma chi è questo qua? Lo conosco a questo qua? Ma chi è che c'ho mancato di rispetto?" Ma siamo arrivati .. io sono qua a Parma che ho fatto sempre il mio lavoro, non ho mai avuto questi problemi, adesso sono arrivati con te che ci dobbiamo inginocchiare a questa gente qua? Gli ho detto: "Ma chi è questo qua? Non lo conosco neanche chi è!", "Ah questo è quello che ha ammazzato l'Arena!". "Ma sempre tu mi mandi questi così qua, ma perché mi mandi questa gente a me qua dentro! Perché me la mandi?...". A proposito del soggetto che sarebbe stato coinvolto nell'assassinio di un componente della famiglia Arena, FALBO lo ha descritto come un soggetto "magrolino", del quale non ha dimenticato i connotati: "perché si hanno degli atteggiamenti capito che non .. (...) Cioè anche se non parlano loro ti danno dei consigli .. però i consigli che ti danno loro non ti fanno dormire la notte eh!"⁷⁴⁵.

- Nel prosieguo del suo racconto, FALBO riferiva anche della dubbia provenienza dei materiali e dei mezzi impiegati all'interno dei cantieri, che erano reperiti da GIGLIO Giuseppe e che, suo malgrado, era stato costretto ad utilizzare ("non si capiva neanche niente sulla fatturazione la... perché le fatturazioni avvenivano a delle società che praticamente, una parte l'ha fatturata la GIGLIO, poi delle altre fatture a delle società che poi sono fallite... (...) perché dopo lui mi ha, mi ha, mi ha venduto anche tutta la roba di queste società fallite (...) là a me mi sono arrivati i camion... pre,

⁷⁴⁵ L'episodio inerente l'assunzione degli operai trova conferma (ancorché indiretta) nelle intercettazioni telefoniche effettuate dall'Arma di Modena: il 25/5/2010, GIGLIO Giuseppe contattava FALBO Francesco e dopo avergli chiesto se avesse parlato con BIANCHINI (della BIANCHINI COSTRUZIONI di San Felice sul Panaro) per lo stabilizzato (da impiegare nel cantiere di Sorbolo) GIGLIO spiegava che BIANCHINI Augusto gli doveva del denaro e pertanto gli andava bene rifornirsi da lui e gli chiedeva di assumere un muratore. FALBO, immaginando che la richiesta di assunzione fosse pervenuta direttamente da una delle 'ndrine crotonesi, si informava sulla provenienza dell'operaio ("è di Isola o di Cutro?"), lasciando intendere di essere abituato a simili richieste da parte di GIGLIO. Evidenziano altresì gli inquirenti come l'indicazione dei due comuni crotonesi non fosse un caso, rapportandosi invece direttamente al doppio legame vissuto da GIGLIO: gli ARENA da una parte ed i GRANDE ARACRI dall'altra. FALBO precisava che non era comunque sua intenzione assumere "mafiosi" ("...l'importante è che non mi mandi mafiosi... siccome tu ogni tanto... qualche blitz...") o persone alle quali occorreva dare il "per favore".

prenditi questo camion, e che me ne faccio di questo camion, prenditi questa gru, prenditi queste mhm... matt... mattonelle, prenditi queste porte da interno, pren... ma che... ma e da dove arriva sta roba? no ma noi ti facciamo le fatture, ma e la fattura con quale... quelle ditte là, tutto con ste ditte (...) non gliene frega niente a lui, lui se le... m'ha detto usale, tu... lì se non servono lì a me non me ne frega niente, te li, te li, te li usi... ti arrangi... non è che lui aveva, si faceva... cioè se io avevo dieci gru, m'arriva con una gru, e cosa me ne faccio di sta gru io? c'avevo dieci camion e... cinque camion... piccoli no... e m'arriva un altro camion piccolo, un Ford, ma cosa... e l'ho dovuto vendere tutto a posto perché io avevo paura, dici ma dove cazzo li prende questa roba questo qua... (...) cioè alla fine dopo... là voci di corridoio dicevano che aveva fatto un bidone di venti milioni di euro con una società...scoppiata... però io non ero sicuro al cento per cento di quello che fa lui eh... io vedevo là R8... barche... oh...però ho detto ma non lo so... sì, sì una volta... c'ha invitato a Genova... per l'inaugurazione di... che aveva comprato una barca nuova lui"). In particolare raccontava dell'impiego di tegole ("addirittura a volte ho dovuto cambiare pure... prendere le tegole di tutti quei condomini che abbiamo fatto, arrivano tutti da lui... abbiamo dovuto cambiare il, il... il coso, il... il capitolato"), piastrelle ("le mattonelle, la stessa cosa, un casino con VETERE che doveva mettere le mattonelle, anziché mettere queste metti queste... cambiano, scambiano"), infissi ("le porte... le aveva già portate lui... nella sua fornitura... le porte interne, anche se doveva fornirle..."), guaine e recinzioni ("le guaine le aveva portate lui eh... la, la rete per le recinzioni le aveva già portate lui eh...(...) cioè in sostanza la SORBLO era diventata un... soltanto un, un... passa..."), di cui GIGLIO imponeva l'utilizzo nei cantieri, materiali stoccati da quest'ultimo presso un capannone di Gualtieri (riferibile alla ex sede della SICE Srl e della C.D.I. TECHNOLOGY, di via Bigi nr. 8-14): "arrivavano in un capannone a Gualtieri là (...) Lui la roba la faceva arrivare... non dove c'ha l'ufficio (...) C'ha un altro capannone piccolino, non so se in affitto o in... lui metteva, mette delle gomme, là c'ha dei muletti, delle cose, e me... mette tutto là dentro, metteva là dentro e poi di là smerciava".

FALBO ha riferito, altresì, dei quantitativi di gasolio che GIGLIO riusciva a recuperare senza alcuna fatturazione e che, anche in questo caso, doveva utilizzare ("Gasolio... ogni ah... ogni due... non so, una settimana, una cisterna di gasolio, e sto gasolio da dove arriva? ma non ti preoccupare ti facciamo un venti per cento, trenta per cento di sconto... ma io non ne voglio il tuo gasolio con il trenta per cento di sconto, non lo scarico dalle tasse, poi che cazzo me ne faccio con il tuo gasolio io eh, scusami eh... io preferisco comprarlo il gasolio, lo scarico dalle tasse no... tu mi, mi porti il gasolio, mi fai lo sconto del venti per cento ma io non scarico il cento per cento poi, scusa eh... invece io il gasolio se me lo compro scarico il cento per cento, alla fine... mi scarico il cinquantasei, non mi conviene che tu mi fai il trenta per cento di sconto... ma non c'era verso... si vede che avevano qualche giro anche di gasolio (...) andava un albanese là... con... faceva il giro con la cisternina piccola... una volta ogni settimana ti portava due o tre cisterne di quelle piccole che svuotava nella... nella mia cisterna... gasolio... e poi non ho capito che interessi c'ha lui a vendere il gasolio a me, o gli hanno fatto il bidone a quello del gasolio, non lo so, comunque lui girava con sto gasolio (...) lui mandava questo albanese qua (...) e mi portava non so, venti quintali di roba... o vuoi o non vuoi te li prendi con il trenta per cento di sconto, meno l'iva ovviamente perché non c'era la fattura, dice ma tu



guadagni il cinquanta per cento, ma questo lo dici tu... dice perché io praticamente non scarico niente cioè scusami").

Che l'illecita acquisizione di materiale edile da parte del sodalizio criminale non sia un parto della fantasia del FALBO lo comprova la vicenda delle piastrelle dell'Asoledil (*infra*, Capo 94) nonché del gasolio (capo 159), vicende atte comunque a testimoniare quale fosse il *modus agendi* del GIGLIO.

3.4. SEGUE. LA SPOLIAZIONE DEL FALBO.

Altra vicenda estorsiva riguarda la cessione apparente delle quote della società LA PILOTTA Srl, società che, al febbraio 2009, era posseduta da GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco, VETERE Marcello e PALLONE Giuseppe (quest'ultimo che condivideva la sua partecipazione con CAPPÀ Salvatore). Trattasi di vicenda che ha formato oggetto di contestazione, oltre che nell'ambito del capo 84, anche quale delitto di trasferimento fraudolento di valori (capo 86), in relazione al quale, tuttavia, non ravvisandosi l'elemento soggettivo indicato dalla norma, si è pronunciata sentenza assolutoria.

FALBO riferiva di un controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate sul conto dell'impresa a seguito di una vendita immobiliare eseguita a favore di GIGLIO Giulio: *"si è presentato un problema, cioè la Pilotta che era la società di tutti e quattro, è arrivato praticamente l'Ufficio delle Entrate e dice: siccome lui si era rogitato un appartamento prima ad un prezzo inferiore, lui Giglio, parte l'indagine della Guardia di Finanza, dell'Ufficio delle Entrate, e dice: "Qua voi secondo noi avete fatto del nero". Ed era vero, non è che era falso, è vero che abbiamo fatto del nero! (...) Giglio si era rogitato un appartamento, se per esempio costava 200.000 euro, se l'è rogitato di 120! (...) Giglio Giulio era quello che l'aveva comprato"*.⁷⁴⁶

Onde evitare il pagamento delle multa comminata, GIGLIO Giuseppe, CAPPÀ e PALLONE avevano deciso di vendere fittiziamente l'impresa ad un prestanome, così da far figurare anche la cessione dei debiti: *"insomma ci hanno fatto 450.000 euro di multa. Questa Pilotta qua aveva diciamo un intervento fatto a Reggiolo che aveva finanziato la Banca Agricola Mantovana, senza firma. Allora è qui che scatta il genio di Giglio, Pallone e Cappa. "Allora adesso noi qua facciamo una bella cosa: vendiamo 'sta società ad una testa di legno e poi praticamente diciamo, la multa .." (...) il mutuo segue l'immobile, l'immobile segue il mutuo, perché insomma era senza le firme, venduta la società, il mutuo segue il caso (...) noi avevamo un mutuo da un milione di euro, se io vendo la società, una s.r.l. .. (...) vendo anche il debito! (...) vendendo la società il debito trapassa .. Quella società aveva un altro immobile, questa Pilotta qua, diciamo anche sotto il suo nome. Aveva un garage in via .. a Parma e aveva un altro immobile, che lì invece era sotto .. c'era un altro mutuo con CARIGE. La banca CARIGE non si fidava di loro, ha voluto le firme la banca CARIGE .. (...) di*

⁷⁴⁶ Sul conto di GIGLIO Giulio presso l'Ufficio del Registro di Parma, il 6/3/2009 risultava depositato l'atto di acquisto di un fabbricato del valore dichiarato di 136.363,00 euro (controparte LA PILOTTA SRL), con contestuale accensione di mutuo del valore di 120.000 euro (quota capitale). L'11/11/2010, risultava l'acquisto di un ulteriore fabbricato del valore dichiarato di 27.799 euro (avente quale controparte sempre LA PILOTTA S.r.l.). Si tratta di un appartamento sito a Parma, via Zanetti nr. 25 (fg. 001/14, particella 886, sub 30) e di due garage/box auto (contraddistinti rispettivamente al fg. 001/14, particella 886, sub 1 e fg. 001/14, particella 889) siti al civico 7 della medesima via.

Reggio...(...) quel mutuo là loro non lo potevano girare! (...) Le firme erano di Giglio, Pallone, Vetere e mia. Tutte e quattro, ha voluto tutte e quattro le firme.

GIGLIO Giuseppe si era preoccupato insieme a GERACE Salvatore di trovare il prestanome, nonché di predisporre i conteggi necessari alla cessione simulata dell'impresa.

FALBO non era d'accordo, anche considerato che, essendo lui l'amministratore, avrebbe potuto essere chiamato in solido al pagamento della multa (*"Allora si mette in moto Giglio, dice: "Adesso risolvo io il problema qua!", c'ho detto: "Attenzione che tu non è che risolvi il problema e poi quello che ci va di mezzo sono io!" Perché io il mio avvocato, diciamo non il penalista, l'altro, io lo so già che avevo già avuto una multa in passato, se non paga per esempio la società, paga l'amministratore! C'ho detto: "Tu facendo questa operazione danneggi a me, danneggi la Pilotta che praticamente .. danneggi Vetere che .. perché dice: "Il Vetere si tira via tutti i debiti e quindi va bene..", "Ma Vetere c'ha i finanziamenti!" gli ho detto io. Perché Vetere è uno che si fidava di me, non veniva mai alle riunioni, perché diceva: "Tanto c'è Falbo, non mi fregano!". Gli ho detto: "Io non vado in giro a proporre questa operazione!", gli ho detto io. Allora loro cos'hanno fatto: hanno messo due geometri, hanno messo un geometra lui e Gerace. Gerace ha preparato tutti i conti dell'operazione ed è andato da Vetere, dice: "Guarda tu qua ti tiri via tutti i debiti, non paghiamo più la multa, facciamo questo e facciamo quell'altro ..".*)

L'atteggiamento ostruzionistico assunto da FALBO aveva portato i rimanenti soci ad adoperarsi nei suoi confronti con forti pressioni ed intimidazioni: *"Io mi sono rifiutato a questa operazione qua, però .. insomma qua non è che puoi ti rifiutare! Perché loro facevano delle mosse .. non è che .. "O firmi qua o c'è un problema serio!"*. Con un gesto della mano che evocava una pistola accompagnato da minacce verbali, FALBO era stato quindi costretto a firmare la cessione simulata delle quote: *"Io l'ho capito come pistola! "Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione", cioè "Tu devi firmare!". Perché io qua ero l'amministratore! L'amministratore di questa società. "Tu mi fai fare delle operazioni che danneggi tutto qua! E poi io devo andare a fregare a Vetere dopo vent'anni che siamo in società, io non lo frego!. Poi cos'è successo: vendendo questa società loro.. (...) dovevo firmare praticamente la vendita della società falsa!"*. FALBO era stato quindi costretto dai soci a cedere le proprie quote *"a uno che ha portato Giglio .. (...) Un nullatenente."*, tale *"...VACCARI... (...) Vaccari, l'ho visto solo una volta dal notaio, e basta. (...) Dal notaio, mi hanno portato là, ho firmato e poi hanno cominciato la guerra perché io non volevo firmare! Dicevo: "Se io vado avanti questi mi stanno rovinando!"*..

La cessione di quote era avvenuta verso la *"fine 2010 più o meno"*, dopo che si era tenuta una riunione presso gli uffici della GIGLIO Srl a Gualtieri (*"Lì, dentro lì. Lui (GIGLIO Giuseppe) c'ha il suo commercialista (CLAUSI) e c'ha tutto là dentro. Cioè fanno tutto là dentro, operazioni insomma di tutti i tipi. Quindi .."*), dove FALBO aveva subito le intimidazioni che lo avevano costretto ad accettare la volontà dei soci: *"praticamente abbiamo fatto una riunione là, con Pallone, Giglio, Gerace e coso .. (...) Gerace, Giglio, Pallone, Cappa e altre persone, amici di Giglio che io non conosco .. (...) perché là c'erano sempre delle persone .. (...) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi incalzavano in sette, otto, dieci, quelli che erano. "Lo devi fare! Lo devi fare!". Poi c'erano queste mosse, queste cose .."*. Era stato CAPPÀ Salvatore, in particolare, a mimargli il gesto della pistola (*"Le mosse le faceva Cappa .. (...) quelle cose là onestamente a me mi spaventavano .."*).



In effetti, il 27/9/2010, l'intero capitale sociale de LA PILOTTA Srl (pari a 50.000 euro) era stato ceduto dai soci GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco, PALLONE Giuseppe e VETERE Marcello a favore di VACCARI Olmes.

Oltre a disporre la chiusura della società LA PILOTTA, GIGLIO Giuseppe aveva preteso da FALBO anche la consegna della somma di 17.000 euro, rimessa avvenuta tramite SERIO Luigi, dipendente della GIGLIO Srl: *“Non era lo scopo di salvare la società o di salvare qualche altra cosa, perché in questa operazione, loro .. diciamo .. siccome avevano già il fine, no? Hanno messo queste teste di legno e poi a me .. a me personalmente mi hanno fatto pagare 17.000 euro di tasca mia! Perché abbiamo dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società. E in più lui si è rogitato un garage che c'era in via .. in via Zanetti, che era di proprietario della Pilotta, a titolo gratuito! (...) a Parma. Un garage che costava circa 50.000 euro. Perché loro avevano gestito la società. Cioè lui, Pallone e Cappa avevano messo Gerace e lui aveva messo il signor Serio, che attraverso la sua persona io ho dovuto dare 17.000 euro a Serio perché aveva curato questa operazione. Ho detto io: la prima volta in vita mia che io quando vado a un rogito devo pagare chi compra! (...) di questa operazione qua loro si sono portati a casa 220.000 euro, più un garage e più .. diciamo .. ho dovuto pagare io, c'ho qua l'assegno, al signor Serio di 17.000 euro”*.

Come sopra rappresentato, già nella denuncia del 23/4/2012, FALBO aveva riferito che, tra il 2009 ed il 2010, la SORBOLO COSTRUZIONI si era trovata in difficoltà finanziaria poiché la ditta appaltante KI Srl, a causa della crisi del settore immobiliare, non era riuscita a vendere gli appartamenti e, di conseguenza, a pagare l'appaltatrice. In tale contesto si erano susseguiti vari incontri con gli altri soci, compreso CAPPÀ Salvatore, che avevano iniziato ad accusare FALBO del dissesto economico in cui oramai versavano anche le imprese immobiliari (tesi sulla quale si è fondata anche la difesa processuale degli imputati⁷⁴⁷).

GIGLIO, PALLONE e CAPPÀ avevano imposto a FALBO, ritenuto unico responsabile del dissesto economico, di trovare una soluzione, altrimenti sarebbero intervenuti loro alla “maniera calabrese”.

Sia nella citata denuncia che nell'interrogatorio del 10/9/2013, FALBO ha precisato che lo stato di sottomissione in cui si era trovato, lo aveva costretto a cedere, non solo le quote delle società, ma anche il credito per l'acquisto di un terreno, già di proprietà della GEA IMMOBILIARE, acquistato dalla TANYA COSTRUZIONI Srl, società, dal novembre 2009, interamente posseduta dalla PITAGORA Srl della coniuge di FALBO Francesco, AIELLO Marianna (*“Alla fine quando è fallita la mia società .. la mia società, la Sorbolo con Azzurra, loro sono ritornati all'attacco e mi hanno fatto cedere: le quote di tutte le società, ho dovuto cedere a zero; poi ho dovuto cedere un compromesso che io avevo comprato un terreno della GEA, con i versamenti già versati di circa .. ho versato 850.000 euro, però un pezzo l'avevo rogitato e un pezzo era rimasto da rogitare, quindi c'è un compromesso che valeva circa 600.000 euro che era di una società di mia moglie, e mia moglie ha versato i soldi con il compromesso*

⁷⁴⁷ “...fuori dice: “Eh che ha combinato Falbo ..”, perché loro adesso vanno ancora in giro a dire che io gli ho rubato 5 milioni di euro a loro! E che se loro sono in difficoltà è per causa mia! (...) loro dicono che la Sorbolo Costruzioni, quando è fallita, praticamente, cioè ha preso i soldi di tutte le società, delle loro società, ed è fallita. Invece io non c'ho un centesimo! (...) Quindi ho preso i suoi soldi, li ho messi in una società che erano miei .. e adesso la società è fallita, quindi nel fallimento io mi sono intascato 5 milioni di euro.. (...) Giro di fatture, di cose .. ma questo è quello che dicono loro!”

registrato, nella GEA. E l'ho dovuto cedere a zero anche quello! Quindi altri 600.000 euro").

Oltre al preliminare di vendita immobiliare, FALBO ribadiva di essere stato anche costretto a cedere il credito di 167.000 € vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe relativamente alla cessione delle quote della MEDEA COSTRUZIONI Srl (già menzionato in denuncia, con produzione della relativa documentazione a riscontro, così come per gli altri negozi citati⁷⁴⁸): *"Ho dovuto cedere tutti praticamente i finanziamenti personali che ho nelle aziende, che ancora mi mandano .. la banca mi manda l'estratto conto ancora! Ho dovuto cedere tutti quei finanziamenti a zero! Ho dovuto cedere un credito che avevo nei confronti di Pallone, di 167.000 euro, per la vendita di Medea, a zero! Nulla a che pretendere, perché quei soldi devono .. li ho dati a Giglio"*.

Nel marzo del 2011, prima del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, GIGLIO, CAPPÀ e PALLONE avevano infine imposto a FALBO Francesco, l'imprenditore che aveva "messo in piedi" tutta l'operazione, di rinunciare alle proprie quote vantate nelle società immobiliari.

Nell'estremo tentativo di salvaguardare il capitale investito, FALBO aveva cercato di cedere le partecipazioni a suo cognato AIELLO Salvatore, che comunque, qualche mese più tardi, stretto anch'egli dalle pressioni e dalle minacce dei rimanenti soci, era stato costretto a liberarsi delle quote rivendendole a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe, nonché al socio occulto CAPPÀ Salvatore. Il valore delle partecipazioni, quantificato dal dichiarante in circa **7 milioni di euro**, non era mai stato percepito, né da FALBO né dal cognato (*"dopo una discussione accesa, io insistevo perché le quote le volevo tenere, e l'avevamo fatte .. le avevamo rogitate a mio cognato .. (...) Mio cognato gli ho detto io: "Vieni a prendere le quote tu, perché questi qua me le fanno .. mi fanno cedere le quote, insomma almeno .."; è come se io .. cercavo una spalla, come dire: siamo in due che .. (...) Aiello Salvatore (...) Che però dopo, dopo circa un mese o due, ho capito che avevo messo nei guai a mio cognato! Allora gli ho detto: "Ascolta, facciamo una cosa: cedigli 'sta roba e non se ne parla più" (...) loro avevano cominciato: "Vieni qua! Ma tu non è che ti puoi permettere di fare quello che vuoi! Fai qua! Firma in banca!" ... "Allora gli ho detto a mio cognato: "Ascolta, questi qua vogliono che tu ceda le quote, la prossima volta che ce lo dicono ce le cediamo e non se ne parla più! Perché io .. non ti voglio mettere nei guai a te", perché anche lui c'ha la famiglia e c'ha la cosa insomma .. e quindi .. Allora dopo alla fine abbiamo ceduto anche le quote")*.

Il tutto nel costante clima di paura nel quale FALBO era stato costretto.

In particolare, lo stesso ha descritto PALLONE Giuseppe come colui che "dava consigli", che spesso si tramutavano in minacce: *"Allora, Pallone .. Pallone mi dava dei consigli! "C'abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!". "C'abbiamo tutti delle famiglie, che cosa vuol dire?", gli dicevo io. Cosa vuol dire che abbiamo tutti delle famiglie? Cioè io sono trent'anni che c'ho la famiglia! "Ma sai .. abbiamo tutti delle famiglie .. non bisogna .. hai capito? Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parta il primo cazzotto che poi ..", "Poi cosa?", "Insomma la situazione è questa, che ti devo dire?", "Ah ma tu metti apposto tutto e non se ne parla più". Poi finiva Pallone e cominciava Cappa"*.

⁷⁴⁸ A proposito della MEDEA si rammenta che il 4/8/2010 erano state predisposte le cessioni di quote mediante le quali GIGLIO Giuseppe e FALBO Francesco avevano venduto le proprie partecipazioni, entrambi al prezzo convenuto di 167.500 euro, a PALLONE Giuseppe, che di fatto era divenuto unico socio.

CAPPA Salvatore era invece colui che, oltre a "mimare il gesto della pistola", come ricordato in precedenza, gli aveva fatto le maggiori pressioni psicologiche: **"Cappa ce lo avevo addosso tutti i giorni! Dalla mattina alla sera. "Vieni con me in banca che dobbiamo fare tutte le situazioni, dobbiamo tirar via tutte le firme, eccetera eccetera", "Vieni .. allora li hai portati i documenti dal notaio? Vieni qua dal commercialista che facciamo un atto che cedi questo ..", "Vieni dal commercialista che facciamo un atto che cedi quell'altro", "Vieni qua che cedi quest'altro!". E tutta la documentazione delle cessioni sono tutte qua! Io praticamente ho ceduto un capitale .. tutto quello di .. il lavoro di trent'anni l'ho ceduto in due secondi e non c'ho più niente!"**. Ovvero ancora: **"È venuto nel mio ufficio Cappa (...) "Ma tu ti sei rubato dei soldi?", dico: "Ascolta, mettiamoci ad un tavolo, vediamo se ho rubato dei soldi!". Lui, siccome lo sapeva che non .. mi prese tutta la documentazione e me la fece volare dalla testa qua, tutta così, no? (...) ho detto io: qua prima o poi succede un casino. "Tu devi cedere, devi dare tutto quello che .. indietro, e basta. Tu devi uscire dalla società, devi dare tutto indietro ..". Questo era quando era la situazione. Ma non come lo sto dicendo io! Non così. Erano tutti .. volavano dei pugni, volavano dei portacenere .. volavano .. (...) Queste persone qua, io sono sicuro che a lungo andare me la fanno pagare! Perché li conosco bene. La cattiveria che c'hanno dentro .. io sono di Cutro, io li so che questi se per caso .. la legge va accanto alle sue cose, prima o poi me la faranno pagare! Sicuro! Sia Giglio .. perché non sono delle persone, capito, cioè per questo io non volevo denunciare, non volevo .. te la fanno passare liscia, io lo so già, però queste persone secondo me vanno fermate, perché questi rovinano .. dove mettono le mani rovinano tutto! Tutto!"**.

Come specificato da FALBO nel memoriale allegato al verbale di interrogatorio del 25/1/2014, gli atti di cessione delle quote da AIELLO agli ex soci erano avvenuti il 18/5/2011 con il commercialista CLAUSI, che aveva indicato nell'atto di cessione il pagamento del corrispettivo nonostante questo non fosse mai avvenuto. Aggiungeva altresì il dichiarante nello stesso scritto che **"l'accordo fra Pallone, Giglio e Cappa era che le quote sarebbero state ricedute a me o a persona di mia fiducia dietro mia semplice richiesta ed alle stesse condizioni applicate in sede di cessione"**. Trattasi di specificazione rilevante in quanto la Difesa di CLAUSI ha prodotto in corso di udienza preliminare due documenti (di cui meglio si dirà) che paiono attestare proprio tale disponibilità alla restituzione delle quote da parte degli ex soci, ciò nell'intento di inficiare il giudizio di credibilità del FALBO, che si sarebbe liberamente autodeterminato alla cessione delle quote in vista della possibilità di ritornarne in possesso in un secondo tempo, come siffatti documenti attestavano, ciò invece astutamente tacendo agli inquirenti. Ebbene, sul verosimile motivo per cui FALBO cedette le quote si dirà. Certo è che lo stesso sul punto non si è, invero, mostrato reticente.

Anche la vicenda della cessione delle quote trovava riscontro sia negli atti depositati da FALBO, sia in quello che risultava in Camera di Commercio. In particolare:

- nel corso di due distinte assemblee dei soci avvenute il 10/3/2011, FALBO Francesco rimetteva gli incarichi di Amministratore unico sia della K1 Srl che della GEA IMMOBILIARE Srl, venendo sostituito in entrambi i casi da CAPPA Salvatore;
- l'11/3/2011 FALBO cedeva la propria quota della K1 Srl a PALLONE Giuseppe per la somma di 5 euro e a suo cognato AIELLO Salvatore (per 16.655 euro), al quale era venduta anche la partecipazione relativa alla GEA IMMOBILIARE Srl (pari a 16.670

- euro). Con la cessione della K1 Srl FALBO rinunciava anche ai diritti vantati sulla AURORA BUILDING, il cui capitale era partecipato al 50% dalla stessa K1 S.r.l.;
- il 31/3/2011 era revocato a FALBO l'incarico di amministratore della AURORA BUILDING Srl, con contestuale nomina di un organo direttivo, la cui presidenza era affidata a CAPPÀ Salvatore;
 - il 18/5/2011 AIELLO Salvatore usciva dagli assetti societari della K1 e della GEA IMMOBILIARE cedendo le quote a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe. Gli atti erano regolarizzati dal commercialista CLAUSI Donato Agostino.

La vicenda non era finita per FALBO.

Infatti, come già dichiarato nel corso della denuncia, FALBO ribadiva anche al P.M. che in seguito gli ex soci gli avevano presentato una fantomatica richiesta di danni che avrebbe dovuto rimborsare di tasca propria, al di fuori della procedura fallimentare nella quale era oramai coinvolta la SORBOLO COSTRUZIONI Srl. Così, sul punto, nelle dichiarazioni del 10/9/2013: *“Dopo il fallimento delle mie società, questi chiedono i soldi dei danni al curatore fallimentare e poi chiedono i soldi dei danni a me personalmente, dice: “Tu hai provocato dei danni qua .. no? E quindi tu adesso li paghi tu! Come li paghi? Con la cessione di tutte queste cose qua, delle tue proprietà! ...(...) Fallisce prima che facciamo questi atti qua... (...) non ce la facevo più, perché loro gli dovevano dare 2 milioni di euro alla Sorbolo Costruzioni, e non pagavano (...) La Sorbolo doveva fare i lavori, fallisce, non è che si porta dietro degli immobili .. (...) Gli immobili erano dove sono entrati loro! (...) Quando la Sorbolo .. fino a quando ci sono stati i soldi delle banche non c'erano problemi, perché le banche .. la Sorbolo lavorava .. la GEA per esempio chiedeva lo stato di avanzamento in banca, pagava le fatture alla Sorbolo (...) Quando praticamente i soldi delle banche sono finiti, i soci praticamente, abbiamo fatto le riunioni dicendo: “Guardate, noi non abbiamo venduto, non abbiamo .. le banche non ci danno più soldi, ci vogliono i soldi e li dobbiamo mettere noi!”. Loro qua hanno cominciato i problemi, perché .. perché loro cosa dicevano? “Tu l'hai fatta 'sta operazione qua, tu dici che erano tutte finanziate, adesso i soldi li metti tu!”*

Il fallimento della società, richiesto su precisa indicazione di FALBO, consigliato anche dal suo legale, aveva avuto un impatto negativo esclusivamente a carico dello stesso. La SORBOLO COSTRUZIONI, infatti, era divenuta “una scatola vuota”, che aveva costruito gli immobili per conto delle imprese immobiliari delle quale GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore avevano acquisito il controllo totale estromettendo coattivamente FALBO: *“(gli immobili) Ce le hanno loro! (...) Le altre società! Perché la proprietà era sua, la Sorbolo soltanto costruiva!”*. Gli ex soci, neppure accontentandosi di questo, avevano avanzato nei confronti di FALBO una richiesta di risarcimento danni: *“loro volevano i danni, perché dice: “Adesso tu, siccome dei cantieri sono ancora da finire..” (...) “Tu mi devi pagare tutto a me! Mi devi pagare tutti i danni!”*.

3.5. LA REAZIONE DI FALBO. L'INTERVENTO DEI CAPI.

Alla domanda se avesse cercato di avvicinare “quelli” che potevano essere più importanti di loro, avendo ormai capito con chi aveva a che fare, FALBO ha precisato inizialmente di non averlo mai fatto, sebbene poi abbia spiegato di avere una parentela con i fratelli SARCONI, ai quali si era rivolto e che gli avevano “consigliato” (soprattutto Gianluigi) di “lasciar perdere”: *“Io non ci sono andato perché insomma .. io c'ho un parente che praticamente c'ha questo .. questo .. (...) ha fatto un po' di*



carcere .. che mio padre un giorno venendo là, gli ha detto: "Ascolta ..inc.. io sono amico col padre di Pallone, vedi se riesci a contattarli questi qua, vedi che stanno facendo, stanno facendo un casino! Qua siamo tutti rovinati!". Questo mio parente, dopo mesi circa, ha fatto .. non so .. una riunione, è tornato da là e mi ha detto: "Vuoi fare una cosa?", siccome lui la conosce bene la legge, perché ha già fatto .. si è fatto il collegio lui! Ha detto: "Guarda tu li devi denunciare e basta! Perché questi qua sono duri, non vengono giù, non c'è niente da fare!". E io .. c'ho detto: "Ma io .." con l'avvocato .. non è che si salvano, non si salvano più? (...) si chiama Sarcone (...) Di nome si chiama Gianluigi".


In questo passo delle dichiarazioni, la difficoltà di FALBO diveniva palpabile, così come innegabili erano alcune sue reticenze, in parte dettate dalla paura e, in parte, del suo ruolo di maggiore consapevolezza di quello che lo stesso voleva far credere in ordine all'impiego di denaro della cosca nell'ingente affare della lottizzazione di Sorbolo.

Lo stesso ha raccontato che era stato suo padre ad interpellare SARCONE Gianluigi, il quale, godendo anche di un'amicizia nei confronti dei genitori di PALLONE Giuseppe, gli aveva chiesto di intervenire a favore del figlio, anche onde evitare che questi presentasse denuncia: "Allora c'ha detto: "Gianluigi, insomma io mi vergogno di andare in piazza a parlare con .. coso, vedi se tu, non so, facendo per esempio .. riesci .." (...) Col padre di Pallone, perché dice: "Mio figlio Francesco ha deciso che vi denuncia! Non c'è niente da fare, ormai questo qua parte per la denuncia, e poi se si mette in mezzo la legge .. succede un patatrac e di tutto .. perché quello gli hanno fatto non è giusto!". "Comunque tu vedi se risolvono ..inc.. se gli danno indietro roba, se non gliela danno". FALBO giustificava suo padre per l'intervento richiesto: "mio padre ha capito che io avevo paura ad andare là".

Secondo il racconto di FALBO, SARCONE Gianluigi si era recato direttamente da GIGLIO Giuseppe ("Allora Gianluigi è andato là (...) da Giglio .."), senza però ottenere alcun risultato ("da Giglio! Da Giglio, Pallone e Cappa. Quando è tornato di là ha detto: "Senti, tu se devi fare la denuncia falla! Perché secondo me questi non ti danno niente!". Quindi insomma .. io dopo c'ho provato anche io, per .. andavo in cantiere da Pallone, sono andato da Giglio, sono andato .. "Mi date questa roba qua?". Poi ogni tanto si alzava anche la voce, perché insomma .. E poi alla fine è successo tutto quello che ..").

Sul conto di SARCONE Nicolino, fratello di Gianluigi, FALBO lo definiva come appartenente alla 'ndrangheta: "...hanno avuto un problema giù in Calabria con .. si chiama Nicola suo fratello, Nicolino. Che lo conosco io, non è che .. lo conosco tutti! Però io .. praticamente li conoscevo da bambino, quando eravamo piccoli che andavamo a casa sua; poi c'hanno avuto tutto le sue disavventure insomma .. dopo sono tornati qua .. Loro .. Nicolino è legato bene con la mafia (...) insomma! Nicolino Sarcone. Ma io non ho mai avuto il suo .. non l'ho mai voluto il suo appoggio in tutte le mie situazioni, perché quelli sono dei tunnel chiusi! Non ho mai voluto saper niente, insomma, di tutto quello che fanno e tutto quello che .. La mia attività era la mia attività, la sua .. la svolgevano a Reggio quindi non .. Tranne questo episodio, e poi finito".

Sempre inizialmente, FALBO ha precisato che, nella vicenda, era stato coinvolto solo SARCONE Gianluigi, sebbene il fratello Nicolino fosse a conoscenza di tutto: "Nicolino non è stato coinvolto (...) Però è a conoscenza dei fatti, insomma può darsi che ne hanno parlato anche .. ma io .. non ho mai ..".



La manifesta difficoltà a parlare dei fratelli SARCONE derivava proprio dal timore nutrito dal dichiarante nei loro confronti: *“queste persone qua sono coinvolte nella mafia insomma. No? E non vorrei che .. (...) Sono nella mafia, non so se sono nella mafia, cioè di preciso io non lo so, però io sento i giornali, sento .. insomma adesso .. specialmente adesso c'è stato una ..inc.. con .. sono indagati, insomma tutto un casino. Però io non ho mai detto a Nicolino: “Vai là, occupati della mia faccenda”, insomma eccetera eccetera. Questa situazione qua nasce dal discorso di mio padre con Gianluigi, Gianluigi va là, torna indietro Gianluigi e dice: “Ascolta, denunciati e basta, perché questi non sono .. non vai da nessuna parte.” Può darsi pure che dopo .. sicuramente ..”*

Compulsato sul punto, FALBO continuava a negare la partecipazione diretta di SARCONE Nicolino alla sua vicenda, precisando solo che egli era solito recarsi da GIGLIO avendo svolto lavori per suo conto: *“Una volta c'è .. (...) là praticamente andava anche perché c'erano .. lui gli ha fatto dei lavori a Giglio! (...) ci faceva dei pavimenti”*.

In tale contesto, FALBO ha ribadito che vi era stato solo l'interessamento di SARCONE Gianluigi (*“c'è stato Gianluigi che è andato là e ha fatto quello che doveva fare, cioè nel senso che ha parlato con queste persone, queste persone gli hanno detto “No”, e basta...”*) e solo dopo aver dichiarato di avere paura per la sua persona e per la sua famiglia (*“è una situazione che io ancora oggi ho paura di mettermi in delle cose che mettono a rischio figli..”*), riusciva ad ammettere che, invero, anche SARCONE Nicolino si era interessato alla sua vicenda (*“diciamo, io avevo paura ad andare là, ci sono andato con Gianluigi, è venuto pure Nicolino in realtà. (...) io, visti i toni e i così, avevo paura ad andare là!”*), partecipando ad una riunione.

Alla domanda se avesse avuto la consapevolezza che in quel momento si stesse svolgendo una riunione di 'ndrangheta, FALBO, vincendo le resistenze residue, affermava: *“Sì sì più o meno .. Sì sì .. perché loro portavano tutti questi personaggi che io non conosco, da Reggio Calabria, coso, quello, quell'altro .. io ho detto, io questi qua ..”*.

All'incontro ricordato da FALBO avevano partecipato anche GIGLIO Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, PALLONE Giuseppe, GERACE Salvatore, BOLOGNINO Michele (indicato in colui che gestisce il ristorante dei VERTINELLI e che era intervenuto a favore di GIGLIO, soggetto che FALBO indicava sempre presente alla riunioni e che si era infiltrato anche nella gestione dei lavori nel cantiere) e DILETTO Alfonso: *“Siamo andati là .. (...) Da Giglio .. e praticamente io avevo paura ad andare là, perché ultimamente i toni erano proprio tirati come .. insomma è venuto .. mi ha detto: “Non aver paura, tu vieni con me e non ci son problemi!” .. (...) io gli avevo detto quello che mi stava succedendo, a mio cugino, a Gianluigi. E lui ha voluto sapere i conti, i così .. perché loro dicono che io li avevo fregati! Mi ha detto: “Se tu li hai fregati .. tu hai le carte a posto? Hai i così giusti? Se andiamo a parlare, parliamo di cose giuste o di cose sbagliate? Cioè perché io non voglio andare a parlare con determinate persone se le cose sono sbagliate! Hai le cose giuste?”. Allora gli ho spiegato i fatti come sono andati, e abbiamo fatto 'sta riunione da Giglio. Con Pallone, quello e quell'altro (...) In quella riunione là, addirittura loro praticamente avevano detto che ce li davano indietro la roba! Però mio cugino l'ha capito che non ci davano indietro niente. Loro con la sua bocca, quel giorno là che abbiamo fatto la riunione, quando abbiamo fatto i conti e le cose, hanno detto: “Va beh la roba te la ridiamo indietro, tutta quella tua”. Ho detto: “Ma la mia roba me la date indietro o no? La mia roba!”, e lui mi ha detto,*



davanti a loro mi ha detto: "Sì" (domanda: "Lui" inteso? Giglio, Cappa ..) Giglio, Cappa e Pallone. E poi c'era Gerace e il commercialista anche (...) I due Sarcone .. (...) Uno di Reggio Calabria .. (...) Che è .. adesso attualmente c'ha un ristorante dai Vertinelli (...) Vertinelli, quel .. Palmo Vertinelli .. (...) Questo di Reggio Calabria praticamente c'ha un ristorante con lui (...) C'era Alfonso .. Alfonso Diletto".

Visto il legame di amicizia con i fratelli SARCONE, DILETTO era intervenuto nella riunione in favore dello stesso FALBO: *"Questo qua era, diciamo dalla mia parte, come se fosse dalla mia parte .. (...) Perché è amico con Gianluigi e Nicola".*

Nonostante le assicurazioni ricevute nel corso della riunione tenutasi la mattina del 28/1/2012 presso gli uffici della GIGLIO Srl, all'esito della quale erano state riconosciute le ragioni del FALBO da parte degli ex soci (*"Esatto sì, a restituirmi tutta la roba (...) 6-7 milioni di euro più o meno. Cioè non proprio di soldi, ma tra proprietà e soldi .. sì 7 milioni"*), nei mesi successivi, FALBO non era riuscito ad ottenere alcunché.

Allo stesso non era rimasta che la via della denuncia, nonostante la paura: *"io onestamente avevo paura di denunciarli! Anche attualmente c'ho paura, io adesso 'sto parlando ma c'ho paura! (...) io, come dire, io ero da solo. Da solo, a combattere con tutti .. non .. io avevo paura! Avevo paura e ci sono andato solo con lui là, se no io non facevo nessuna riunione! Perché o come se .. "Ascolta, noi andiamo sempre a parlare, non ti preoccupare che non succede niente!"*. Rimarcava FALBO come la presenza dei SARCONE (almeno all'apparenza) dalla sua parte lo avesse fatto sentire, per la prima volta (rispetto alle precedenti riunioni, sempre tenute negli uffici della GIGLIO Srl, ove era stato pesantemente intimidito), "protetto": *"È questa la differenza. Perché io in un certo senso, mi sento un poco più, come dire, mi sono sentito un po' più protetto.. (...) Non ero più da solo ad affrontare tutte quelle persone là, ma c'era uno che insomma, non ha paura di loro! (...) c'era anche Nicolino (...) Ma Nicolino .. Nicolino stava fuori. Lui veniva, andava, lui non ha parlato per niente Nicolino (...) Alfonso Diletto faceva i conti .. guardava i conti" (...) Per conto mio, ma faceva dei conti che erano tutti sbagliati! "Dacci 200.000 euro di qua, 50 di là", c'ho detto: "Alfonso, ma non si fanno così i conti! È inutile che .. questa riunione non serve a niente - gli ho detto io - andiamo via che è meglio". Comunque "Qua me la date la mia roba?", perché io alla fine di questa riunione gli ho detto: "Ascoltate, qua c'è della roba per tutti, perché c'abbiamo 8 milioni di euro di terra qua, da vendere! Se io ho fatto qualche problema, gli ho detto io, che effettivamente facciamo i conti e vi devo dare qualcosa, avete il terreno, vi prendete due lotti in più voi! Qual è il problema? Non c'è un problema! È perché voi mi volete fregare tutto! Per questo motivo praticamente non volete fare i conti e non volete fare niente, per questo motivo!". Ma in quel momento là io sono riuscito a parlare, perché prima io ero talmente intimorito, non riuscivo neanche a spiegarmi, a parlare, non riuscivo a fare niente. Con mio cugino che è venuto là, mi ha accompagnato là a fare 'sta riunione qua insomma, sono riuscito a parlare con loro".*

Solo in fase di rilettura del verbale, FALBO ammetteva di aver interpellato, egli stesso e non tramite il padre, SARCONE Gianluigi (*"l'iniziativa non fu proprio di mio padre. Io .. avevo paura io! E sono andato io a trovare a Gianluigi!"*), giustificando le sue pregresse dichiarazioni omissive (*"Non volevo perché sembrava che apparisse che io ho messo questi personaggi qua per avere .. invece non è così! Cioè io, ho messo in mezzo lui perché io avevo paura. Questa è la verità"*) ed ammettendo altresì che, a differenza di quanto affermato in precedenza, ne aveva parlato non solo con Gianluigi, ma anche



con il più noto fratello SARCONE Nicolino (*“Quando praticamente sono andato là nel .. dove loro c’hanno .. che vendono le porte e le cose .. c’erano tutti e due! (...) Allora io ne ho parlato con tutti e due .. (...) Dico: “Vedi cos’è .. se questi mi danno qualcosa, io ho paura ad andare là!”*, gli ho detto io, *“.. perché le cose si sono messi male con questi qua”*). I due SARCONE si erano, peraltro, mostrati già al corrente della situazione, nota nell’*“ambiente criminale”* cutrese. FALBO precisava altresì di aver invitato direttamente DILETTO Alfonso alla riunione tenutasi a Gualtieri, avendogli parlato in precedenza della questione (*“lo avevo invitato io. Perché lo conosco che è un mio cugino di mia cognata, lui (...) lui era a conoscenza della situazione. Allora gli ho detto: “Ascolta, se mi fai il piacere di venire” .. (...) perché io gliene avevo parlato prima a lui. Perché gliene avevo già parlato a lui ..”*). FALBO indicava DILETTO Alfonso come un personaggio che certamente non ha paura di nessuno (*“Ah io so che lui non ha paura! Alfonso non ha paura (...) È gente che non ha paura di ..”*).

Alla denuncia aveva fatto seguito l’isolamento, secondo i canoni classici di quell’ambiente criminale, sempre più pervasivo, a Brescello come a Cutro: *“loro mi hanno eliminato a me ti dico la verità perché vado al bar e vedo che mi schivano... perché ormai per i miei, per i miei paesano io sono diventato un infame, uno che collabora con la giustizia, con il coso... diventa un (...SOSTUTUTO PROCURATORE: Ma mi faccia capire per tutti, non solo per gli ‘ndranghetisti?) Sì... sì per tutti, perché me lo... l’altro giorno io (...) quasi per tutti... diciamo per la maggior parte delle persone perché... perché l’altro giorno per esempio parlavo con un albanese che lavorava con me che era a... .che abita a Brescello e a questo qua gli hanno detto di non uscire con me che io sono un infame, per dire no, che... vado con la legge, gente di Brescello, dice ma hai visto che quello ha accusato e mo... cioè ha parlato con i... con gli sbirri, con i così...(..) sanno che io ho fatto la denuncia... la denuncia lo sanno che l’ho fatta (...) E’ certo già da là sono un infame io (...) E’ già da lì sono un infame eh e cioè perché uno che denuncia, sono un infame, cioè perché da noi la regola è che te la devi sbrigare tu... tu a tu per tu, cioè qualsiasi cosa succede te la devi sbrigare io e te, cioè quindi... se io mi faccio proteggere dalla legge sono, non sono un uomo come dire, cioè non si riesce a capire come mi de... cioè con la testa che... io non posso difendermi da mhm... cioè più che altro commetto un reato mi difendo io no... cioè e che ce ne vorrebbero... da noi ce ne vorrebbero diecimila come me e si metterebbe a posto la situazione... cioè non praticamente cioè... invece da noi c’è questa sì, situazione qua... cioè, infatti questo albanese mi ha detto FALBO mi hanno detto, mi hanno detto di non, non uscire con te che... e non uscire con me se... se...”*

Nel corso dell’esame del 25/1/2014, FALBO Francesco riconosceva tutti i soggetti citati, fra i quali **GIGLIO Giuseppe** e suo fratello **Giulio** (*“praticamente GIGLIO Giuseppe detto Pino dava gli “ordini”, suo fratello Giulio gestiva i camion ed i materiali, tanto che i miei geometri chiamavano sempre quest’ultimo”*), **BOLOGNINO Michele**, **CAPPA Salvatore**, **SARCONE Gianluigi**, **SARCONE Nicolino**, **RIILLO Francesco** (*“riconosco RIILLO Francesco ed è questo che ha sparato a Viadana. E’ il fratello di Pasquale RIILLO. Anche i suoi camion scaricavano a Sorbolo”*); **RICHICHI Giuseppe**, detto Andrea (*“riconosco questo personaggio perché l’ho visto da GIGLIO. Sta lì, non capisco cosa faccia. In diverse occasioni l’ho trovato lì. Lui è di Papanice e circa 10 o 12 anni fa ha lavorato con me perché faceva intonaci. Poi è sparito. Si chiama ANDREA. Poi l’ho rivisto da GIGLIO”*); **VERTINELLI Palmo** e **VERTINELLI Giuseppe**; **FLORO VITO Selvino**, **BLASCO Gaetano**, **MUTO Antonio**, cl. 71 (*“Con questo personaggio ebbi il primo contatto; fu lui a farmi conoscere*



GIGLIO. Poi GIGLIO lo ha cacciato acquisendo le sue quote nella società"); SERIO Luigi ("GIGLIO lo aveva incaricato per la vendita della PILOTTA e fui costretto a dargli 17.000 euro per il suo interessamento. Il pagamento avvenne sia in nero che con un assegno intestato a lui personalmente o a sua moglie. Chiaramente tutto senza fattura. L'assegno fu emesso dal conto di mia moglie"); GERACE Salvatore ("che gestisce il "nero ed il bianco" di tutte le società di GIGLIO unitamente all'altro commercialista CLAUSI. Poi in ultimo si era unito a loro anche l'altro commercialista MUZZIOLI che mi disse "tanto la legge cosa ti deve fare?" (...) Si tratta di tutti professionisti. GERACE è un ingegnere gestionale che gestisce "il nero, il bianco l'azzurro... che lavora sott'acqua" per conto di GIGLIO, CAPPÀ, PALLONE ed anche di GIOVINAZZO"); PALLONE Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino ("che gestisce tutte le società di GIGLIO. Questi è sempre con lui, va in Austria, in Svizzera, in Albania (...) io avevo portato i soldi in Svizzera per tramite di GIGLIO e del suo commercialista che avevano un appoggio lì. Lì ho portato un milione di euro e GIGLIO mi disse che doveva portarne 10 di milioni addirittura. Portai i soldi in una banca di Lugano dove però me li "mangiavano" gli svizzeri. Ho trasferito chiaramente quella somma per nasconderli. Questo "canale" svizzero utilizzato da GIGLIO e da CLAUSI è riferito ad un broker di Verona. Poi questi soldi li riportai in Italia pagando la penale. Praticamente li ho "scudati" ed una volta rientrati furono investiti nei cantieri di Sorbolo. CLAUSI è il consulente personale di GIGLIO. Lui parte da giù in aereo e gli mette a posto tutta la contabilità"); DILETTO Alfonso, CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe; TURRA' Roberto ("riconosco questo personaggio perché visto da GIGLIO (...) Confermo che si chiama TURRA' che praticamente in questo periodo gli hanno fatto un attentato. In merito ho letto il giornale e visto internet. Nelle riunioni comunque non ha mai partecipato"); MUTO Cesare, detto Rino, ("che ho visto da GIGLIO. E' fratello di Antonio di cui ho parlato prima. L'ho incontrato anche nei suoi uffici ai tempi della società con il fratello"); PELAGGI Paolo ("riconosco questo personaggio che era di Crotone. L'ho visto negli uffici di GIGLIO perché avevano una società insieme. So che venne arrestato perché aveva messo "una bomba" o una cosa del genere. GIGLIO diceva che detto personaggio, nella società che avevano fatto e che trattava di informatica, gli aveva rubato 2 milioni di euro. Queste notizie me le disse dopo che lo avevano arrestato"); PUGLIESE Franco ("riconosco "culo muscio", secondo me però non l'ho visto da GIGLIO. Forse l'ho visto presso la concessionaria Bertelè di Gualtieri. In quell'occasione lui e Bertelè avevano avuto una discussione accesa. Da GIGLIO ho visto sempre il figlio. Padre e figlio hanno una "certa fama"); GRANDE ARACRI Salvatore ("riconosco Salvatore GRANDE ARACRI. Abita a Brescello ed era socio con MUTO Antonio, quello dei camion, nella discoteca ITALGHISA. Detto personaggio l'ho visto da GIGLIO con il quale era molto amico; hanno fatto anche dei viaggi di vacanza in Brasile"), GRANDE ARACRI Francesco ("riconosco GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Salvatore. Questi ha lavorato con noi in un appalto che prevedeva che alla fine doveva prendere in permuta una casa. Secondo gli accordi man mano che prendeva i soldi lasciava la permuta. GIGLIO mi disse che a Franco la permuta della casa gliela dovevamo comunque lasciare. Quindi fui costretto a mettere i soldi nella GEA per acquistare i lotti. La GEA passò i soldi alla PILOTTA che di contro estinse il debito con GRANDE ARACRI Francesco"); BRESCIA Pasquale ("riconosco BRESCIA Pasquale, perché siamo amici per motivi di lavoro. Attualmente ha delle gru da me. Fa l'imprenditore ed è impiegato nel mio stesso settore. So che ultimamente ha dei problemi con la Legge perché frequenta personaggi,



come SARCONE Nicolino, poco raccomandabili. Ciò è quello che si dice in giro. Ha anche un ristorante”), GRANDE ARACRI Luigi (“riconosco Gino, il cugino di GRANDE ARACRI Nicolino, di cui ho parlato prima”), VILLIRILLO Romolo (“Riconosco VILLIRILLO Romolo, ma ribadisco che è diverso rispetto a quando l’ho visto al ristorante. Preciso che questo incontro avvenne dopo la sua uscita dal carcere”).

4. LE ALTRE RISULTANZE INVESTIGATIVE, IN PARTICOLARE LE INTERCETTAZIONI.

Si deve premettere che le intercettazioni, che hanno luogo dal 27/1/2011, si collocano nella parte finale della vicenda (si rammenta che l’investimento era partito nel 2007 con il successivo ingresso di PALLONE - e con lui CAPPÀ - nel 2009⁷⁴⁹; il 2011 è l’anno della crisi conclamata e della coatta uscita di scena di FALBO visto che, nel marzo, avveniva la dismissione del suo ruolo di amministratore e la cessione di tutte le quote societarie).

Le intercettazioni riscontrano comunque ampiamente l’assunto secondo il quale nell’ingente operazione immobiliare sono state investite somme provenienti da Cutro e fotografano il dissidio aperto fra FALBO da una parte e GIGLIO-CAPPÀ-PALLONE dall’altra, dando altresì atto di come FALBO non fosse completamente uscito di scena dopo la dismissione delle quote sociali, ma, da un canto, fatto oggetto di ulteriori pretese dagli ex soci e, dall’altro, egli stesso reclamante sentendosi parte lesa. Ciò FALBO ha fatto ricorrendo ai fratelli SARCONE e a DILETTO Alfonso. Ancora, ulteriori strenui tentativi di tornare in possesso delle quote da parte del FALBO sono emersi anche in epoca posteriore alla denuncia, allorquando la stessa, verosimilmente, non era ancora nota agli ex soci. FALBO Francesco, nonostante le strade intraprese su più fronti, certamente antitetici, quali rivolgersi ai massimi referenti del sodalizio criminale emiliano e alla Autorità Giudiziaria, non riusciva comunque a ritornare in possesso di alcunché.

Oltre al rilevante dato probatorio costituito dagli esiti delle intercettazioni⁷⁵⁰, si deve tenere conto delle copiose risultanze documentali in atti e delle altre dichiarazioni (diverse da quelle del FALBO) raccolte.

4.1. SEGUE: LA REVOCA DEI FINANZIAMENTI DELLE BANCHE E L’ESTROMISSIONE DI FALBO FRANCESCO DALL’AFFARE.

Fin dall’inizio delle intercettazioni (ben prima delle dichiarazioni di FALBO) si comprendeva che era in corso un relevantissimo affare, gestito principalmente dalle immobiliari K1 Srl, GEA IMMOBILIARE Srl e AURORA BUILDING Srl (quest’ultima, come sopra indicato, posseduta al 50% da K1). Le difficoltà finanziarie emergevano con chiarezza, così come il processo di ostracismo di FALBO, accusato dagli altri soci (palesi ed occulti) di esserne la causa e del quale era, pertanto, alla fine sentenziata la fuoriuscita dall’affare “a costo zero”.

⁷⁴⁹ Ancorché quella assonanza delle denominazioni ricorrenti (K1 e K3) con il cognome di CAPPÀ Salvatore facciano sorgere sospetto - che a tale livello, però, rimane - di una presenza occulta del predetto già a partire dal 2007.

⁷⁵⁰ Certa l’identificazione di tutti i soggetti che utilizzano utenze a loro chiaramente riferibili (spesso intestate alle loro imprese), riconosciuti da FALBO Francesco in fotografia, oggetto di plurimi servizi di osservazione pedinamento e controllo stimulate dalle risultanze delle intercettazioni, oggetto di riconoscimento vocale da parte degli inquirenti, riferibilità del resto implicitamente ammessa ovvero comunque mai contestata.

MUZZIOLI Antonio, il professionista che intervenne nella primavera del 2011 (per la parte GIGLIO-CAPPA-PALLONE), sentito a sommarie informazioni testimoniali il 4/6/2015⁷⁵¹, ha evidenziato come la diatriba con FALBO fosse sorta in un contesto di grave carenza di mezzi finanziari, da imputarsi in particolare alla *“mancanza di vendite degli appartamenti realizzati”*.

Il 4/2/2011 era attestata dagli inquirenti (cfr. relativo servizio di osservazione pedinamento e controllo) un incontro fra tutti i soci in Sorbolo, via Mimmi Fochi n. 4, già sede della GEA IMMOBILIARE, all'esito del quale (come emerge dalle intercettazioni) FALBO aveva rappresentato la necessità di reperire nuova liquidità. Già la sera precedente si era registrata una conversazione nella quale PALLONE Giuseppe si lamentava con GERACE Salvatore perché il *“...Pisciatiuro...”* (FALBO Francesco) gli aveva chiesto 100.000 euro da immettere nelle imprese⁷⁵².

Nella crescente la crisi di liquidità (attestata anche dalla difficoltà di evitare il protesto degli assegni), le intercettazioni davano atto della modalità di finanziamento praticata dai soci attraverso l'acquisizione in proprio degli immobili, in particolare delle *“villette”* tramite le rispettive società così da finanziare le immobiliari (*“allora per quanto riguarda gli acquisti che fa Pallone, non li fa Pallone ma li fa Medea e per quanto riguarda Giglio non li fa Giglio, ma la Giglio srl, quindi alla Carige servono i bilanci e di Medea e di...”*)⁷⁵³.

Intorno a metà febbraio le intercettazioni attestavano che FALBO aveva in animo un progetto di risanamento, che contemplava il passaggio della gestione delle società immobiliari ad alcuni consulenti⁷⁵⁴, l'alleggerimento della posizione debitoria di GEA IMMOBILIARE Srl, che avrebbe potuto così ottenere un nuovo mutuo dalla CARIGE, e l'acquisto delle *“villette”* da parte dei soci tramite le società loro riferibili: la GIGLIO Srl per GIGLIO Giuseppe, la MEDEA IMMOBILIARE Srl per PALLONE Giuseppe e la SORBLO COSTRUZIONI Srl per FALBO Francesco^{755 756}. Anche CAPPA Salvatore era chiamato a garantire per conto di PALLONE Giuseppe.

In questo contesto si registrava la richiesta di GERACE Salvatore al commercialista CLAUSI Agostino Donato dei bilanci della GIGLIO Srl e della MEDEA IMMOBILIARE Srl, che dovevano essere trasmessi alla banca CARIGE, la quale aveva approvato un finanziamento di 1.500.000 euro. CLAUSI mostrava riserve: *“siccome tutto si regge sul bilancio della GIGLIO... permettimi, io il bilancio lo devo fare una sola volta, giusto?... Se fino ad adesso non l'ho mandato ci sarà un motivo o nessuno si*

⁷⁵¹ Cfr. nota Carabinieri Modena dell'8/6/2015, cit. in epigrafe.

⁷⁵² Telefonata nr. 377, delle ore 17:35:25 del 3/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393666288780 (intestata a GIRELLI MAURIZIO), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁷⁵³ Telefonata nr. 153, delle ore 16:16:17 del 7/2/2011 (RIT 121/2011), intercettata sull'utenza 393487125037 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393334220407 (intestata a FERRARI ANTONELLA).

⁷⁵⁴ Telefonata nr. 1030, delle ore 11:03:10 del 16/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁷⁵⁵ Telefonata nr. 1209, delle ore 15:37:47 del 18/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393666288780 (intestata a GIRELLI MAURIZIO), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁷⁵⁶ Telefonata nr. 1216, delle ore 16:17:50 del 18/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

*è chiesta questa domanda? [...] si io per lunedì il provvisorio te lo mando... ma se poi il bilancio provvisorio non corrisponde con il bilancio definitivo di chi è la colpa fatemi capire? E' del dott. Clausi, è di Giglio, è di Falbo è tuo... perchè qua mi sembra che stiamo andando a scaricabarile...")*⁷⁵⁷.

Nello stesso contesto va inserita la manifestata volontà di FALBO di dimettersi dalla carica di amministratore della GEA IMMOBILIARE (solo della GEA e non della K1)⁷⁵⁸.

Nello stesso periodo si rilevava una conversazione fra GERACE Salvatore e CAPPÀ Salvatore (si noti che quest'ultimo, pur ancora non apparendo con nessun ruolo, era tenuto costantemente informato e partecipava a tutte le riunioni), che offriva riscontro a quanto dichiarato da FALBO circa l'immissione nelle casse della GEA IMMOBILIARE di 800.000 € per il compromesso di acquisto di un terreno di GEA IMMOBILIARE da parte di TANYA COSTRUZIONI Srl (riferibile a FALBO), credito che poi FALBO è stato costretto a cedere nel maggio dello stesso anno: *"...un terreno della GEA, allora ti arriva questo milione di euro... un rogito allora.. non incasso niente, va bene non incassi niente, ma almeno mi togli 100.000 euro di debiti, e fai gli interessi come GEA.. comincia ad accollargli il debito alla TANYA, ..800.000 li hai messi... hai messo 800.000 euro.. ne hai (inc) 100... però me ne togli 300 di debiti a me, hai capito, comincia a fare subito questo rogito"*⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰.

Le banche, però, non si dimostravano più disponibili a concedere credito, come in un primo momento evidentemente prospettato.

Infatti, il 23/2/2011 si teneva presso la sede parmense della CARIGE una riunione alla quale partecipavano i soci, tra i quali CAPPÀ Salvatore "per conto" di PALLONE Giuseppe, i rappresentanti degli istituti di credito interessati (CARIGE, Banca Popolare di Mantova e Monte dei Paschi di Siena) e tale CASTAGNETTI, uno dei consulenti nominati da FALBO⁷⁶¹ ⁷⁶². L'incontro si teneva in un clima di estrema incertezza, a fronte di un indebitamento complessivo delle società stimato in 15 milioni di euro⁷⁶³. La sera del 24/2/2011, GERACE raccontava a PALLONE gli esiti della riunione e che da

⁷⁵⁷ Telefonata nr. 1204, delle ore 15:23:32 del 18/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393489245035, intestata a AGOSTINO CLAUSI DONATO.

⁷⁵⁸ Telefonata nr. 340, delle ore 10:34:50 del 15/2/2011 (RIT 121/2011), intercettata sull'utenza 393487125037 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁷⁵⁹ Telefonata nr. 1266, delle ore 20:45:44 del 18/02/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393666371827 (intestata a GIRELLI MAURIZIO), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁶⁰ Telefonata nr. 1308, delle ore 09:30:17 del 21/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393476402222 (intestata a CAMPANINI PIETRO), in uso a Campanini Pietro.

⁷⁶¹ Telefonata nr. 1516, delle ore 17:49:03 del 23/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393939001482 (intestata a KROTON COSTRUZIONI), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁶² Telefonata nr. 1521, delle ore 08:19:33 del 24/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁷⁶³ Telefonata nr. 1522, delle ore 08:22:54 del 24/2/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.



parte degli istituti di credito non vi era più l'intenzione di aiutarli (il rappresentante della MPS non si era addirittura presentato).

A questo punto non rimaneva che la strada del fallimento delle società, solo la GEA avendo la possibilità di salvarsi, così come illustrato a FALBO dai suoi consulenti.

Così, il 3/3/2011, FALBO chiedeva a GIGLIO Giuseppe di incontrarlo a Parma presso l'ufficio del commercialista (CAPRETTI, consulente nominato da FALBO)^{764 765}. Alla riunione partecipavano anche CAPPÀ Salvatore e PALLONE Giuseppe. FALBO rappresentava quanto sopra⁷⁶⁶. Nel corso della mattinata, tale COLLA (il secondo consulente nominato da FALBO Francesco) sollecitava infatti il commercialista di FALBO, MINGORI Giordano, a consegnare i bilanci delle imprese spiegandogli il piano delle liquidazioni societarie in atto (*"...ascolti, probabilmente, ehm... ieri sera, all'ultima riunione che abbiamo fatto con le banche, ehm... penso che la strada principale che verrà percorsa, sarà quella di mettere in liquidazione la SORBOLO, la K1 e l'AURORA, mentre verranno tenute fuori TANYIA, PITAGORA e GEA, dove su GEA la Carige, farà fronte agli assegni che sono in scadenza, però, a questo punto, se si va per una via... il nove, se si va per una via liquidatoria e di concordato per le tre società, io ho bisogno, assolutamente, di chiudere i bilanci..."*)⁷⁶⁷.

Nel corso di successive telefonate, GIGLIO tornava sull'argomento spiegando dapprima all'amico AVERSA DE FAZIO Antonio⁷⁶⁸ e successivamente al commercialista CLAUSI Agostino Donato⁷⁶⁹, che FALBO si era mangiato altri 2,5 milioni di euro, impossessandosi dei soldi dei mutui e non provvedendo al pagamento dei fornitori (con un indebitamento sulla SORBOLO COSTRUZIONI di 3 o 4 milioni di euro). Nel frattempo, CLAUSI si impegnava a *"salire"* nel reggiano con un consulente finanziario per cercare di salvare la K1 Srl.⁷⁷⁰

⁷⁶⁴ Telefonata nr. 3245, delle ore 20:22:58 del 2/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a I.A. PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁷⁶⁵ Telefonata nr. 3260, delle ore 08:34:59 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393405831623 (intestata a RILLO S.r.l.), in uso a RILLO Pasquale.

⁷⁶⁶ Telefonata nr. 3296, delle ore 09:02:30 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁷⁶⁷ Telefonata nr. 615, delle ore 09:07:31 del 3/3/2011 (RIT 121/2011), intercettata sull'utenza 393487125037 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393356846397, intestata ed in uso a MINGORI Giordano.

⁷⁶⁸ Telefonata nr. 3355, delle ore 12:41:21 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393483667488 (intestata a SRL AUTOTRASPORTI AVERSA DE FAZIO), in uso a Antonio.

⁷⁶⁹ Telefonata nr. 3414, delle ore 17:22:35 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393489245035, intestata ed in uso a Clausi Agostino Donato..

⁷⁷⁰ Telefonata nr. 3417, delle ore 17:34:35 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.



Era, infatti, sempre più viva tra gli imputati l'idea che i consulenti nominati da FALBO stessero lavorando esclusivamente per suo conto⁷⁷¹, cercando di coprirne il maldestro operato (GIGLIO: *"perché lui cosa ha fatto? ha appaltato il lavoro, noi gli abbiamo appaltato i lavori come società, però lui era l'amministratore sia di una e sia della sua, arrivavano giustamente gli stati di avanzamento, lui si girava che si pagava le fatture, lui i fornitori non li ha pagati ed ha creato un buco da 5 milioni di euro nella sua azienda [...] cosa ha fatto in più, poi doveva prendere una milionata dalla nostra azienda quella che avevamo insieme, dalla nostra ha fatto una cessione di credito verso i fornitori staccando assegni senza dire niente a nessuno, in questo mese di marzo ci sono un milione di assegni che o li copri o protesti, come cazzo ti sei permesso a fare gli assegni di un milione, stamattina è successo un casino [...] ha appaltato dei lavori per 15 milioni di euro e su questo importo il guadagno è del 25/30%... [...] 5 li ha fatti di buco ...lui dovrebbe avere in tasca qualche 8/9 milioni di euro"*)⁷⁷².

Lo stesso GERACE, la mattina del 4/3/2011, si diceva incredulo per la situazione venutasi a creare riferendo dell'ennesimo tentativo in atto con la CARIGE per cercare di salvare almeno la KI Srl, che a suo dire aveva un patrimonio di 25 milioni di euro (*"vediamo oggi come butta questi qui non vogliono coprire 200.000 euro di assegni con 25 milioni di patrimonio ...hanno pegni ovunque, è inspiegabile la cosa, la cosa è degenerata in modo vertiginoso e inspiegabile (...) ...io mi sto opponendo almeno a KI per cercare di salvare ...ormai Aurora e la Sorbolo vanno cestinate ...la Sorbolo mercoledì portano i libri in Tribunale ...l'Aurora pure ... vediamo se salvo la KI anche per tutti i fornitori ..."*)^{773 774}.

Il pomeriggio del 4/3/2011, GIGLIO Giuseppe relazionava a CLAUSI Agostino Donato quanto stava accadendo esortando il commercialista a salire subito in Emilia⁷⁷⁵: CLAUSI chiedeva a GIGLIO *"se vuole che torni su subito o può rimanere ancora alcuni giorni. Pino (Giglio) lo esorta a salire prima possibile perché vogliono mettere in liquidazione (la società) e con Pallone lo sta aspettando per parlare della questione. Dino (Clausi) riferisce sarà su"*, dimostrando il professionista uno stretto rapporto con il "cliente" tanto da essere pronto a partire da Crotone per l'Emilia a sua semplice richiesta.

La situazione era oggetto di commenti da parte di GERACE Salvatore e CAPPA Salvatore, i quali concordavano sulla necessità di allontanare al più presto FALBO dalle imprese (*"di questo ho parlato con Peppe, che lui usciva fuori i coglioni, ci voleva solo*

⁷⁷¹ Telefonata nr. 3430, delle ore 18:32:50 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁷⁷² Telefonata nr. 3438, delle ore 19:56:19 del 3/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393482874749 (intestata a SNC TREMOTORI), in uso a Gianfranco.

⁷⁷³ Telefonata nr. 2087, delle ore 08:52:52 del 4/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393482820583 (intestata a SRL GIOVINAZZO), in uso a Giovinazzo Giovanni.

⁷⁷⁴ Telefonata nr. 2155, delle ore 13:20:30 del 4/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPA Salvatore.

⁷⁷⁵ Telefonata nr. 3533, delle ore 16:04:22 del 4/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393489245035, intestata ed in uso a CLAUSI Agostino Donato.



che metteva i 500.000 euro, e lui deve uscire fuori dalla palle da tutto [...] perché... lui vuole saltare perché lui ha combinato troppi casini e dice i soldi li ho e poi parte da zero facendo una ditta al figlio, alla moglie come cazzo vuole fare e sta cercando di trascinare a noi"). CAPPÀ asseriva la necessità di far intervenire un nuovo socio/finanziatore, evidentemente già individuato, capace di accollarsi un milione di euro di debito sulla K1 Srl. Per far ciò era necessario l'intervento di GIGLIO che doveva parlare con detta persona ("se ci fosse qualcuno che mette un milione di euro e entrasse... e si prendesse tutto il coso... non sarebbe messa male la cosa, perché Pino man mano qualche appartamento lo venderebbe... io sono di questo parere... [...] ...io sto chiamando Pino e non mi risponde... io, una mezza idea mi era venuta, però ci vuole Pino, deve parlare Pino con il cristiano che potrebbe venire a darci una mano, e poter guardare, valutare pure se il cristiano sia disposto a farlo, però, a lui (a FALBO) dobbiamo mandarlo via in tutte le maniere...")⁷⁷⁶.

Alcuni minuti più tardi, CAPPÀ prospettava a GIGLIO la possibilità di far entrare in società tale "Tonino", a cui avrebbero chiesto di cacciare FALBO Francesco (con la SORBOLO COSTRUZIONI destinata al fallimento), riuscendo anche a tenersi "il terreno" (si trattava verosimilmente del terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI): "gli diciamo a Tonino... Tonino se ci vuoi aiutare, devi mandare... entrare tu; uscire fuori in tutte le maniere lui, Pino, ci ritorna pure il terreno indietro e ci rimane: a lui che ce lo siamo tolto dalle balle...".

Anche CAPPÀ era ben consapevole della forte patrimonializzazione delle società e che avrebbero anche potuto contestare a FALBO le fatture che a loro dire si "era fottuto" ("in queste cose, non è che dice dovevi mettere tanto, risolviamo il problema e torniamo a... si fa fronte a questo, che i capitali ci sono, quelli ci sono, che gli resta in mezzo ai coglioni a lui, e la SORBOLO se ne va con lui, perché noi gli contestiamo l'ultime fatture che si è fottuto (...) eh lo so, perché se fa i rogiti l'ingegnere (GERACE) entrano i soldi e ci facciamo dare di nuovo il 25% noi dai "cristiani"...").

La mattina del 7/3/2011 GIGLIO Giuseppe esortava PALLONE Giuseppe a recuperare la documentazione della K1 Srl perché avevano appuntamento nel pomeriggio con un nuovo consulente, MUZZIOLI Antonio di Carpi: alla riunione partecipavano GIGLIO Giuseppe, GERACE Salvatore e PALLONE Giuseppe (nell'occasione i carabinieri di Modena attuavano un servizio di osservazione nei pressi dello studio del professionista⁷⁷⁷).

L'incontro aveva un esito insperato per i soci: il commercialista si era infatti convinto della possibilità di risanare sia la K1 Srl sia la SORBOLO COSTRUZIONI (anche in considerazione degli immobili detenuti per un capitale di 25 milioni di euro). Era comunque necessario provvedere alla vendita degli appartamenti così da alleggerire l'indebitamento accumulato (VERTINELLI Giuseppe, RILLO Pasquale e AVERSA DE FAZIO Antonio avevano già riferito a GIGLIO la loro disponibilità all'acquisto di alcuni appartamenti)^{778 779 780}.

⁷⁷⁶ Telefonata nr. 2188, delle ore 16:43:19 del 4/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁷⁷ Cfr. Annotazione di P.G. del 7/3/2011 inerente il servizio di osservazione eseguito a Carpi presso lo studio del commercialista MUZZIOLI Antonio.

⁷⁷⁸ Telefonata nr. 3836, delle ore 21:16:14 del 7/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.



La mattina del 9/3/2011, GIGLIO riferiva al dott. MUZZIOLI Antonio che FALBO doveva necessariamente cedere le proprie quote, nonché recedere dall'incarico di amministratore. Il commercialista rispondeva che avrebbe impiegato "due minuti" a preparare l'atto di cessione⁷⁸¹, per poi comunicargli che aveva parlato con FALBO, il quale aveva acconsentito e stava preparando la lettera di dimissioni d'amministratore mentre, per le quote, stava pensando a chi intestarle perché, secondo il consulente, non voleva intestarle a loro^{782 783}.

Chiaramente, era avvisato anche CAPPÀ Salvatore al quale GIGLIO riferiva che aveva necessità di spiegargli una cosa, precisando che "si trattava dei loro interessi"⁷⁸⁴.

Sul punto MUZZIOLI Antonio ha dichiarato che GIGLIO, PALLONE e GERACE gli avevano "illustrato l'opportunità che FALBO uscisse dalle società" facendogli presente che, secondo loro, i guai delle società erano da imputarsi allo stesso FALBO.

L'indomani, GERACE Salvatore informava GIGLIO Giuseppe che la Banca Popolare di Mantova aveva autorizzato i pre-finanziamenti di 165.000 euro sul conto dei soci (necessari alla copertura degli assegni)⁷⁸⁵ e, in una successiva telefonata, riferiva di aver parlato con CARRA Luca (il direttore della Banca Popolare di Mantova, filiale di Viadana) il quale non si capacitava del comportamento avuto da FALBO, che non gli rispondeva al telefono, visto che il problema sembrava risolto. GERACE continuava asserendo che l'unica cosa da fare era prendere FALBO, dargli due pugni e farlo firmare (la richiesta di finanziamento) col sangue ("Io dicevo così, lo prendiamo, gli diamo due pugni, e con il sangue lo facciamo firmare. Perché no... non è più possibile che uno manda all'aria.. questo qui con i soldi già fatti. Allora chiam... Viene Turi.. disponibilissimo.. anzi lo facciamo con questo qua.. Com'è che.. Lui ti ha incrociato... Era venuto a Gualtieri.. Ohi Pì, per favore Pì!.. Te lo chiedo per cortesia.. Te lo chiedo per gentilezza... Hai visto come faceva la pecorella e "la brava persona" quando ti ha fatto firmare a te? E adesso qua gli stiamo solo chiedendo.."). GIGLIO lo esortava a

⁷⁷⁹ Telefonata nr. 3958, delle ore 20:54:43 dell'8/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393483667488 (intestata a SRL AUTOTRASPORTI AVERSA DE FAZIO), in uso a Antonio.

⁷⁸⁰ Telefonata nr. 3993, delle ore 10:34:39 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁷⁸¹ Telefonata nr. 3998, delle ore 10:41:23 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355481352 (intestata a SRL FIBROK), in uso a dott. Muzzioli.

⁷⁸² Telefonata nr. 3999, delle ore 10:53:31 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355481352 (intestata a SRL FIBROK), in uso a dott. Muzzioli.

⁷⁸³ Telefonata nr. 4005, delle ore 11:29:44 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁷⁸⁴ Telefonata nr. 4123, delle ore 20:07:08 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁸⁵ Telefonata nr. 4140, delle ore 08:46:18 del 10/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.



lasciarlo stare perché aveva trovato “una mezza soluzione”, da discutere con lui e PALLONE Giuseppe ⁷⁸⁶.

In questo clima l'11/3/2011 si apriva l'assemblea dei soci, nel corso della quale era rideterminato il nuovo assetto societario delle imprese immobiliari: rifiutando qualunque cessione a favore dei restanti soci (GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore), FALBO Francesco designava come successore suo cognato AIELLO Salvatore. Lo scontro tra gli ex soci si realizzava soprattutto per il controllo della K1 Srl (e della collegata AURORA BUILDING Srl nella quale K1 deteneva il 50% delle quote), tanto che FALBO era costretto a cedere l'1% delle quote anche a PALLONE Giuseppe così da perdere la quota di maggioranza (come si evince dall'atto di cessione, FALBO vendeva la propria quota della K1 S.r.l. a PALLONE Giuseppe per **5 euro** e a suo cognato AIELLO Salvatore per **16.655 euro**, determinando in tal modo il nuovo assetto societario costituito da GIGLIO Giuseppe per 16.665 euro, PALLONE Giuseppe per **16.670 euro** e AIELLO Salvatore per 16.665 euro).

Era lo stesso GIGLIO che spiegava a MUTO Antonio cl. 71 le modalità con cui era avvenuta la cessione delle quote, con l'estremo tentativo attuato da FALBO di mantenere il controllo dell'impresa riservando a suo cognato il 34% del capitale sociale anziché il 33% ^{787 788 789 790}: “[...] Muto: eh le solite cose... hai risolto poi con...? Giglio: eh ieri...eh ieri abbiamo risolto in parte. E' venuto... tra (inc.) .. dell'amministratore... ha ceduto le quote ad un cognato.. eh.. ha giocato una carta che voleva.. voleva il 34% invece del 33.. Ho detto, oh Fra... che sei.. (inc).. il 34%.. ma tu l'hai capito che poi.. avendo il 33% l'uno, noi, non riusciamo ad arrivare al... (voce disturbata).. e non riusciamo... Hai capito che uomo di merda? Non si fida nemmeno un poco! Dopo che noi ci siamo fidati... si è mangiato tutti i soldi e tutto... lui non si fidava nemmeno un poco”.

Era stato CLAUSI, in particolare, ad avere indicato il necessario passaggio dell'1% delle quote a PALLONE, come emerge da una telefonata intercorsa fra i due professionisti, CLAUSI e MUZZIOLI il giorno prima ⁷⁹¹: “Clausi: ...dopo questo passaggio di quote la persona messa al posto di Falbo deterrà sempre il 3,34% e di fatto tutte le assemblee mi risulteranno sempre bloccate... Muzzioli: ...e...perché? cosa c'è una clausola ...Clausi: ...perché c'è nel... adesso non mi ricordo in quale articolo

⁷⁸⁶ Telefonata nr. 4165, delle ore 09:58:40 del 10/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁷⁸⁷ Telefonata nr. 4270, delle ore 08:34:50 dell'11/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393357063786, in uso a MUTO Antonio.

⁷⁸⁸ Telefonata nr. 4294, delle ore 09:41:57 dell'11/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393351872272 (intestata a BANCA POPOLARE DI MANTOVA), in uso a Luca.

⁷⁸⁹ Telefonata nr. 2638, delle ore 13:00:15 del 10/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355481352 (intestata a SRL FIBROK), in uso a dott. Muzzioli.

⁷⁹⁰ Telefonata nr. 2642, delle ore 13:17:30 del 10/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355481352 (intestata a SRL FIBROK), in uso a dott. Muzzioli.

⁷⁹¹ Telefonata nr. 2654, delle ore 15:31:51 del 10/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355481352 (intestata a SRL FIBROK), in uso a dott. Muzzioli.

perché lo stavo guardando adesso su K1... ed è la stessa cosa sulla GEA, occorre sempre la maggioranza qualificata sia perché l'assemblea possa essere valida sia perché l'assemblea possa essere... possa votare sostanzialmente... la mancanza del...Muzzioli: ...del socio...Clausi: ...per lo 0,01 perché è quella... di quella minima percentuale, mi invalida tutte le assemblee ... Muzzioli: allora niente guarda... gliela poniamo come condizione che un 1% ce lo deve dare a noi, quindi...Clausi: ...esatto... ed infatti stavo giusto dicendo questo qui a Pallone ed a Falbo... Muzzioli: ...il sig. Giuseppe (Pallone) gli dica che sia lui a far la richiesta capito, perché altrimenti sembra che ...però ecco mi sembra una cosa giusta che si vada ...cioè che ce lo abbiamo noi questo 1% in più... perché sennò qui c'è una specie di diritto di veto... eh?"

Contestualmente alle cessioni di quote (il 10/3/2011), CAPPÀ Salvatore era nominato amministratore delle imprese, evidentemente a garanzia degli investimenti eseguiti dai GRANDE ARACRI, di cui meglio si dirà ⁷⁹².

MUZZIOLI Antonio, nelle sue dichiarazioni, ha rievocato il clima di forte ostilità in cui si tennero le riunioni e il ruolo di AIELLO, che seguiva le istruzioni di FALBO. Ricordava altresì il professionista che la cessione dell'1% delle quote a PALLONE era stata motivata dalla necessità che il gruppo PALLONE/GIGLIO avesse la maggioranza dell'assemblea straordinaria (che lo statuto prevedeva come maggioranza qualificata) in modo che AIELLO non avesse alcun potere di veto. Di questo MUZZIOLI aveva parlato con CLAUSI.

Nei giorni seguenti CAPPÀ e GIGLIO continuavano ad accusare FALBO per come aveva gestito le società immobiliari ed in particolare per essersi mostrato restio a restituire il denaro di cui - a loro dire - si era appropriato.

CAPPÀ dichiarava che nei confronti di FALBO *"non dovevano avere pietà"* ⁷⁹³ e, mentre quest'ultimo cercava di interloquire con GIGLIO, CAPPÀ ribadiva che *"non gli avrebbe consegnato neanche un centesimo poiché prima occorreva calcolare il danno che aveva provocato"* ⁷⁹⁴. Il 21/3/2011 CAPPÀ riferiva a GIGLIO che dovevano *"paralizzare"* FALBO dato che dai conteggi effettuati risultava essersi appropriato di circa 660.000 euro oltre ai 140.000 euro inerenti le fatture emesse a favore delle imprese personali ⁷⁹⁵.

Il 25/3/2011, CAPPÀ Salvatore riferiva a GIGLIO Giuseppe di aver *"...cantato la messa al compare..."* (FALBO Francesco) e di averlo invitato a sedersi ad un tavolo e a fare i conteggi di quanto mancante (*"gli ho detto, vieni martedì pomeriggio che ci sediamo e facciamo i numeri (inteso i conti).. e poi tuo cognato, gli ho detto, doveva firmare in banca, perché non viene a firmare"*). CAPPÀ raccontava che FALBO lo

⁷⁹² Telefonata nr. 2869, delle ore 15:45:54 dell'11/3/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 390522839320 (intestata a ASPRO MONDADORI), in uso a MONDADORI.

⁷⁹³ Telefonata nr. 4606, delle ore 09:28:25 del 15/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁹⁴ Telefonata nr. 4652, delle ore 14:58:51 del 15/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁹⁵ Telefonata nr. 5113, delle ore 15:03:38 del 21/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

aveva esortato a lasciar perdere suo cognato, dato che questi era al momento spaventato per delle telefonate che stava ricevendo da Cutro (*"lasciatelo stare a mio cognato, che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cazzate di telefonate di Cutro ti arrivano... ma che cazzo me ne frega a me... perché le quote non le hai date a noi..."*). Era chiaro l'intento delle intimidazioni volte a convincere AIELLO a cedere le quote a favore dei rimanenti soci ⁷⁹⁶.

Il pomeriggio del 6/4/2011 CAPPÀ riferiva a GERACE di essere stato da FALBO per prendere della documentazione e di aver avuto l'"ennesimo scontro", dato che questi aveva rivendicato il pagamento di alcune fatture. Nel corso della conversazione FALBO aveva esortato CAPPÀ in questo modo: *"...devi portare un'ambasciata a Peppe Pallone... gli devi dire: me lo saluti! e gli deve dire noi abbiamo avuto San Giovanni e lo rispettiamo per settanta anni, lo ringrazio di quello che ha fatto a mia figlia..."* ⁷⁹⁷. In seguito CAPPÀ si mostrava particolarmente minaccioso nei confronti di FALBO (che continuava a reclamare del denaro) e dei suoi familiari: *"io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti.. ho un veleno addosso..."* ^{798 799 800}.

Nel corso di una telefonata del 7/4/2011 CAPPÀ aveva modo di tornare sull'argomento, discutendo con GERACE dell'operazione immobiliare attuata con la TANYA COSTRUZIONI relativa al compromesso di acquisto del terreno e alla cessione del credito che TANYA vantava verso GEA IMMOBILIARE, nuovamente riscontrando sul punto le dichiarazioni (e la documentazione relativa) di FALBO Francesco ⁸⁰¹.

Le pressioni esercitate anche sul cognato di FALBO, AIELLO Salvatore, di cui le intercettazioni davano atto, sortivano il loro effetto, visto che, il 18/5/2011, quest'ultimo cedeva le sue quote ai soci GIGLIO e PALLONE.

In particolare, il 16/5/2011, CAPPÀ Salvatore avvisava GERACE che l'indomani si sarebbero recati da CLAUSI *"per avviare la pratica relativa le cessione di quote"* (da parte di AIELLO Salvatore) ⁸⁰² e, il 17/5/2011, CAPPÀ riferiva a GIGLIO che il giorno

⁷⁹⁶ Telefonata nr. 5506, delle ore 16:18:43 del 25/3/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁹⁷ Telefonata nr. 5229, delle ore 15:56:04 del 06/4/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁹⁸ Telefonata nr. 5233, delle ore 16:24:13 del 06/4/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁷⁹⁹ Telefonata nr. 6689, delle ore 17:18:30 del 06/4/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁸⁰⁰ Telefonata nr. 6701, delle ore 17:56:24 del 06/4/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁸⁰¹ Telefonata nr. 5385, delle ore 19:41:32 del 07/4/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamata 393355686896 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁸⁰² Telefonata nr. 8146, delle ore 11:09:15 del 16/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BARBA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

seguinte, alle 16.00, avevano appuntamento con FALBO che avrebbe firmato “il passaggio delle quote” e la documentazione inerente l’accordo stipulato tra la GEA IMMOBILIARE e la TANYA COSTRUZIONI per la “differenza dei soldi” (si trattava della cessione del credito per 430.300 euro) ⁸⁰³.

Il 18/5/2011, AIELLO Salvatore rimetteva le proprie quote della K1 Srl e della GEA IMMOBILIARE Srl nelle mani di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe. Le quote erano ripartite in parti uguali tra i due soci ⁸⁰⁴ e l’incontro era occasione anche per sottoscrivere il documento con la quale la TANYA rinunciava di fatto al credito vantato nei confronti della GEA IMMOBILIARE nonché quella in cui FALBO rinunciava al suo credito verso PALLONE Giuseppe (tutti documenti in atti che portano la data del 18/5/2011).

In ordine a siffatta ulteriore cessione di quote, MUZZIOLI Antonio riferiva che “ciò avvenne a seguito delle pressioni di CAPPÀ” che gli aveva ripetutamente detto che “FALBO doveva uscire del tutto perché lui era la causa dei guai delle società”.

Le intercettazioni immediatamente a seguire davano conto di come FALBO non avesse affatto accettato l’estromissione, fin da subito reclamando credito, ancorché inascoltato.

Il 30/5/2011 CAPPÀ parlava con GIGLIO Giuseppe di una riunione che era avvenuta qualche giorno prima con lo stesso FALBO asserendo: “vedi tu! A me ancora un po’ e mi veniva un infarto sabato per le gridate che ho fatto...” ⁸⁰⁵.

Il 14/9/2011 si aveva riscontro di un ulteriore contrasto con FALBO, allorquando CAPPÀ riferiva a PALLONE Giuseppe di aver litigato con la “merda” (FALBO Francesco) il quale si era lamentato di aver perso milioni di euro ⁸⁰⁶.

In un successiva conversazione fra CAPPÀ e FALBO, interessante anche a conferma della centralità di GIGLIO in tutte le vicende fin qui descritte, CAPPÀ confermava di essere “in tutto e per tutto” dalla parte di GIGLIO, dato che questi lo stava “tenendo in piedi” economicamente e gli stava risolvendo tutti i problemi. FALBO precisava comunque che in occasione dell’incontro avuto con PALLONE Giuseppe erano “volate delle parole” che non gli erano piaciute. In merito all’incontro avuto con PALLONE, FALBO ricordava quali erano stati gli accordi iniziali sul cantiere edile che doveva essere finanziato con **capitali provenienti dalla Svizzera** (del passaggio attraverso la Svizzera di soldi della cosca aveva accennato anche FALBO ed ha parlato in modo più dettagliato GIGLIO Giuseppe nel corso del suo interrogatorio acquisito con il consenso delle parti - utilizzabile esclusivamente nei confronti dello stesso propalante - al quale

⁸⁰³ Telefonata nr. 10157, delle ore 19:11:17 del 17/5/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull’utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

⁸⁰⁴ Telefonata nr. 8306, delle ore 08:45:55 del 18/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull’utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393489245035, intestata ed in uso a CLAUSI Agostino Donato.

⁸⁰⁵ Telefonata nr. 255, delle ore 09:32:44 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁸⁰⁶ Telefonata nr. 8782, delle ore 18:25:58 del 14/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393355388166 (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.



poi si farà cenno), soldi effettivamente giunti⁸⁰⁷: *"FALBO: "...poi ho detto io... che io mi ricordo benissimo... poi ho detto io, gli interventi sono tutti finanziati". CAPPÀ: "vabbè, no ma me la vedo io, io mi ricordo le parole... ci servono dei soldi, c'è soldi buoni in Svizzera... e me la vedo io... me le ricordo io queste parole". FALBO: "i soldi della Svizzera arrivarono, Tù... arrivarono".*

Ancora nel dicembre del 2011 si registrava lo "scalpitare" del non sopito FALBO, che chiedeva aiuto a GIGLIO dicendogli: *"io lo so che stai sostenendo tu le società... però Cappa e Pallone se vogliono fare bella figura devono mettere i soldi loro, non che fanno bella figura rubando i miei... questo è il problema ohi Pino..";* FALBO ribadiva di non avere denaro e che non stava *"facendo il furbo"*, precisando che, a prova di questo, c'era il fatto che gli stavano portando via tutto, rimarcando di avere *"già ceduto le quote"*⁸⁰⁸.

4.2. GLI INVESTIMENTI DELLA COSCA CUTRESE TRAMITE VILLIRILLO ROMOLO.

Sul punto gli inquirenti hanno registrato una conversazione intercorsa tra CAPPÀ Salvatore e GULLA' Francesco⁸⁰⁹, di esplicito tenore sull'investimento della cosca calabrese nell'affare, conversazione che avveniva nel gennaio 2012, quando FALBO stava "lottando" per riavere i suoi beni e VILLIRILLO, in quel momento ristretto in carcere, era al centro dei sospetti di GRANDE ARACRI Nicolino, sospetti la cui ombra si allungava su tutti gli affari curati dal fiduciario infedele, evidentemente, Sorbolo compreso.

In questa conversazione CAPPÀ riassumeva la vicenda, chiarendo di aver trovato già organizzata l'operazione immobiliare, nella quale sarebbero dovuti confluire i finanziamenti tramite VILLIRILLO Romolo: CAPPÀ confidava all'amico che nell'affare Sorbolo erano stati preventivamente immessi 7/800.000 euro e che l'investimento era stato pianificato in ogni dettaglio; con il denaro messo a disposizione, VILLIRILLO Romolo si era garantito un profitto di 30 o 40.000 euro mensili (*"...ho detto con i soldi di Romolo là siccome avevo detto e siccome gli ho detto che glieli avrei dato un po' alla volta... ho detto 30/40 mila euro al mese li guadagni... però il programma era che dovevo lavorare quando sono entrato là... (...) dovevo lavorare no... a costruire, no a comprare..."*) e, con riferimento alle accuse che riguardavano VILLIRILLO, CAPPÀ rimarcava come lo stesso avesse commesso gravi leggerezze nei confronti di un personaggio di sicuro spessore, identificabile in GRANDE ARACRI Nicolino (*"devi essere corretto fraticè.. lo vedi i Cristiani quando si... come si... come... puoi avere una leggerezza di una cosa così perché la prendi... non lo fai per fare la battuta così per prenderlo in giro... fai una cosa... e mo questo e quell'altro... poi andando/vedendo... ma davvero scherziamo... quando glielo dice "lui" di andare ad asciugare per terra, abbassa la testa e va!"*)⁸¹⁰. In siffatta conversazione, CAPPÀ

⁸⁰⁷ Telefonata nr. 8904, delle ore 10:50:15 del 16/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁸⁰⁸ Telefonata nr. 30771, delle ore 18:44:26 del 13/12/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁸⁰⁹ Coimputato che risponde di altro reimpiego di denaro proveniente dalla cosca di Cutro, svolto sempre attraverso il canale VILLIRILLO-CAPPÀ, contestato ai capi 119 e 120.

⁸¹⁰ Conversazione ambientale nr. 1115 (RIT 1827/2011), delle ore 14:51:13 del 17/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore, secondo l'interpretazione



“tirava le fila” di quanto successo. Sulla stessa, anche al fine di rispettare l'*excursus* cronologico delle risultanze, si tornerà poi. Invero, le conversazioni captate non erano solo di commento a posteriori di quanto accaduto, ma, in particolare quelle dell'anno 2011, permettevano anche di cogliere i finanziamenti nel loro divenire.

CAPPA Salvatore risultava fin da subito in stretto contatto con VILLIRILLO Romolo, il quale era solito fare la spola tra la Calabria e l'Emilia. Il loro rapporto era di familiarità e CAPPA assicurava al VILLIRILLO l'invio a Cutro di apposite buste, contenenti “*capretti*”, che dal tenore delle telefonate si comprendeva essere denaro contante o comunque assegni bancari recuperati in Emilia. Da alcune conversazioni intercettate era palese che la consegna delle buste avvenisse mediante l'utilizzo di autisti impiegati su pullman di linea della tratta Crotone - Parma. Lo stesso metodo era utilizzato, in senso opposto, per far giungere in Emilia denaro o titoli che erano poi immessi nelle attività imprenditoriali gestite da CAPPA Salvatore.

Le intercettazioni riguardavano anche il periodo delle alterne vicende che hanno investito il VILLIRILLO, per due volte arrestato, il 21 luglio e il 4 ottobre 2011, fatti non privi di rilevanza sull'andamento dell'affare in esame.

Così, ad esempio, il 14/5/2011 CAPPA avvisava GERACE dell'arrivo di VILLIRILLO Romolo⁸¹¹ (del quale era anche fornita l'utenza a lui intestata 3938136969⁸¹²) a cui doveva essere consegnato “qualcosa” (CAPPA: “*ma ti ha chiamato Gigetto ieri ? (...) ma te l'ha date già le mattonelle? (...) se te le da stamattina presto... se vai a ritirarli ora, io già me le faccio avere qui per mezzo giorno...perché ti mando ad uno... allora siccome c'è Romolo che viene qua no... che ha la macchina mia... (...) siccome loro non si parlano mi capisci ? Se tu vai a prenderli, glieli dai a Romolo tu e poi... che Romolo tra un'altra ora dovrebbe partire...*”).

Più eloquenti erano le conversazioni intercettate tra il 21 ed il 23/5/2011: inizialmente, dopo essere stato informato da VILLIRILLO (“*li tengo tutti io nella macchina... quelli di Stefano e quelli da...*”), CAPPA esortava quest'ultimo a non recarsi ai “*pullman*” dato che a Cutro vi era GERACE Salvatore e la “*busta*” gli poteva essere recapitata tramite detto personaggio (“*se hai tutto tu in macchina c'è l'ingegnere a Cutro... Gerace (...) glieli dai a lui e li portu lui senza che andiamo da qua a la e poi ce ne torniamo*”), del quale forniva l'utenza (3208734071)⁸¹³. Alle 17.56 del 21/5/2011 GERACE si sentiva direttamente con VILLIRILLO Romolo, che gli riferiva: “*mi ha chiamato Sal.. si tutto bene.. mi ha chiamato Salvatore (CAPPA).. che vi devo dare una busta (...) io sono a Cutro, in questo momento*”. Dato che GERACE si trovava a Crotone, i due si accordavano per risentirsi più tardi: “*dai, ti chiamo magari o stasera o*

che pare più verosimile, pur avendo a mente le osservazioni sviluppate dalla Difesa di GULLA' Francesco nella memoria depositata in atti.

⁸¹¹ Telefonata nr. 8051, delle ore 08:13:03 del 14/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

⁸¹² Telefonata nr. 8053, delle ore 08:31:22 del 14/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

⁸¹³ Telefonata nr. 794, delle ore 17:54:31 del 21/5/2011 (RIT 1221/2011), intercettata sull'utenza 393938136969 in uso a VILLIRILLO Romolo. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

domani Romolo, tanto io parto lunedì"⁸¹⁴. Alle 12.26 del 22/5/2011 GERACE informava VILLIRILLO di essere a Cutro presso l'abitazione della sorella accordandosi per vedersi di lì a poco⁸¹⁵.

La mattina del 23/5/2011, GERACE riferiva a CAPPÀ di aver ricevuto "la busta" da VILLIRILLO e che gliel'avrebbe consegnata⁸¹⁶.

Tra il 26 ed il 27 maggio 2011 avevano inizio le operazioni di intercettazione sulle utenze in uso CAPPÀ Salvatore, dalle quali emergevano fin da subito elementi utili.

La mattina del 30/5/2011 era registrato un primo incontro tra VILLIRILLO e CAPPÀ perché quest'ultimo gli doveva "consegnare delle cose"^{817 818 819}; alle 15.52 seguenti VILLIRILLO era nuovamente contattato da CAPPÀ che si informava in modo criptico "della situazione del contratto che tu mi hai detto questa mattina... gli esami si devono fare...?". Dopo aver ricevuto una risposta affermativa, CAPPÀ domandava se il taglio degli assegni che gli doveva consegnare poteva essere variabile: "ma... ti volevo dire pezzi grandi o piccoli?" (ROMOLO: "tutti e due"; CAPPÀ: "piccoli sono buoni..."). I due si accordavano per vedersi più tardi per parlare, dato che CAPPÀ si trovava a Gualtieri (da GIGLIO)^{820 821 822}. Alle 16.14 CAPPÀ, che doveva tornare nuovamente a Gualtieri (da GIGLIO), si sentiva con VILLIRILLO accordandosi per vedersi a Sorbolo:

⁸¹⁴ Telefonata nr. 8673, delle ore 17:56:22 del 21/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸¹⁵ Telefonata nr. 8696, delle ore 12:26:55 del 22/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸¹⁶ Telefonata nr. 8705, delle ore 08:08:16 del 23/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

⁸¹⁷ Telefonata nr. 254, delle ore 09:31:01 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸¹⁸ Telefonata nr. 276, delle ore 10:24:44 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo, nato a Crotona il 07.04.1978.

⁸¹⁹ Telefonata nr. 282, delle ore 10:56:15 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²⁰ Telefonata nr. 309, delle ore 15:52:23 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²¹ Telefonata nr. 310, delle ore 15:55:08 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²² Telefonata nr. 312, delle ore 15:58:19 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.



“devo andare a Gualtieri... se c'è la fai a venire a Sorbolo parliamo un po'...” ⁸²³.
L'incontro avveniva circa 20 minuti più tardi all'interno del cantiere ⁸²⁴.

Ancora, la mattina del 3/6/2011, CAPPÀ Salvatore dapprima si sentiva con VILLIRILLO Romolo al quale chiedeva espressamente l'invio di denaro in cambio evidentemente di assegni (*“CAPPÀ: “Vedi se mandi qualcosa qua...”*; VILLIRILLO: *“no siamo rimasti a lunedì... non ti preoccupare adesso sistemo io tutto...”*; CAPPÀ: *“siccome domenica devo andare a Parma così ti mando gli altri ... hai capito...”*) ⁸²⁵, e nel pomeriggio incontrava GIGLIO Giuseppe con il quale si recava presso l'Istituto di credito di Viadana (MN), peraltro sollecitati dall'addebito di un assegno da 20.000 euro sul conto della K1 Srl, che aveva ulteriormente aggravato la situazione finanziaria della società ^{826 827 828 829 830}.

Era poi lo stesso VILLIRILLO Romolo a consegnare a CLAUSI il denaro che avrebbe dovuto pagare FALBO Francesco per la registrazione dell'atto di cessione delle quote del 18/5/2011. In particolare, dopo alcuni pregressi contatti, il 6/6/2011, CAPPÀ telefonava a CLAUSI Agostino Donato, chiedendo l'indirizzo esatto del suo studio (Crotone, via Torino nr. 148) e spiegandogli che si stava adoperando per recapitargli il denaro tramite un *“amico”* (a cui avrebbe fornito il numero telefonico dello stesso CLAUSI) ⁸³¹. Quindi CAPPÀ contattava VILLIRILLO e, fornendo le indicazioni del caso, (*“...posso darteli e glieli porti tu... in via Torino è... [...] è un commercialista [...] 3489245035 [...] si chiama Dino...”*), lo esortava a consegnare a CLAUSI la somma di

⁸²³ Telefonata nr. 315, delle ore 16:14:59 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²⁴ Telefonata nr. 323, delle ore 16:37:13 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²⁵ Telefonata nr. 607, delle ore 08:38:21 del 3/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸²⁶ Telefonata nr. 615, delle ore 09:33:09 del 3/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁸²⁷ Telefonata nr. 616, delle ore 09:36:50 del 3/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁸²⁸ Telefonata nr. 34, delle ore 11:23:44 del 3/6/2011 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 390375781203 (intestata a 01906000201 BANCA POPOLARE DI MANTOVA SPA).

⁸²⁹ Telefonata nr. 662, delle ore 13:34:10 del 3/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁸³⁰ Cfr. Annotazione di P.G. del 3/6/2011: i carabinieri, impegnati in un servizio di osservazione in via Simonini a Gualtieri (RE), nei pressi della ditta GIGLIO Srl, riuscivano a documentare l'arrivo di CAPPÀ Salvatore a bordo dell'autovettura Fiat Punto targata BM414NM, l'incontro con GIGLIO Giuseppe ed il successivo trasferimento di entrambi presso la filiale di Viadana della Banca Popolare di Mantova, dove si trattenevano dalle 13.00 alle 13.30 circa.

⁸³¹ Telefonata nr. 865, delle ore 14:53:52 del 6/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393489245035, intestata a CLAUSI Agostino Donato.



2.200 euro ⁸³². Nel corso della serata, VILLIRILLO Romolo spiegava a CAPPÀ Salvatore di aver preso contatti con il commercialista e di essersi accordato per consegnargli il denaro la mattina seguente. CAPPÀ, appurato che il denaro sarebbe stato consegnato solo la mattina seguente (*"Vai domani mattina?... allora domani mattina è..."*), era costretto ad esporsi e ribadire l'urgenza di eseguire le registrazioni degli atti societari (che lo vedevano direttamente coinvolto, essendo lui il nuovo amministratore delle società), informando VILLIRILLO delle novità in atto, ed in particolare che *"Falbo"* (evidentemente ben noto anche al VILLIRILLO) si era rifiutato di eseguire il pagamento: *"CAPPÀ: ...perché Ro... doveva pagare certe cose che... u... e... Falbo non lo sta pagando... e dice... cosa devo fare devo mollare le cose... no gli ho detto... vai avanti... e lui dice che non ha soldi e non può pagare... va avanti... domani era l'ultimo giorno... ROMOLO: domani vado e glieli porto..."* ⁸³³. Poco prima delle 19.00, CAPPÀ tranquillizzava GERACE informandolo che il denaro sarebbe stato consegnato a CLAUSI da *"un amico"* ⁸³⁴.

La mattina del 7/6/2011, CAPPÀ telefonava a VILLIRILLO Romolo ed inizialmente gli riferiva dell'invio di *"...un capretto...da 15..."* (15.000 euro) tramite TARASI Luigi (autista del pullman); VILLIRILLO rispondeva che si stava recando da CLAUSI per consegnargli il denaro ed in seguito gli confermava di essere nell'ufficio di CLAUSI, il quale effettivamente, prendendo la parola, iniziava a commentare le inadempienze di FALBO Francesco ⁸³⁵.

Tra l'8 ed il 9/6/2011 erano registrate alcune conversazioni telefoniche tra VILLIRILLO e CAPPÀ che trattavano dell'invio di un bonifico (*"CAPPÀ: ieri sera mi doveva dare il numero del CRO... stamattina ho chiamato la banca e quella scema ha detto "non l'ho fatto lo faccio prima di mezzogiorno"... (...) comunque oggi a mezzogiorno mi chiama appena lo fa e ti do il CRO. Ma tu quando parti?"*), che non era stato ancora eseguito a causa di alcuni problemi. Era lo stesso VILLIRILLO a precisare: *"la Banca Popolare è da ieri mattina che è senza linea... i cristiani sanno tutti che non c'è linea così se arrivano gli assegni non ci sono problemi..."* ⁸³⁶.

Poco dopo le 11.20 dell'8/6/2011 VILLIRILLO comunicava a CAPPÀ il suo prossimo rientro in Emilia. CAPPÀ si mostrava ansioso di incontrarlo perché doveva ricevere una somma di denaro (*"no, no se parti domani mattina... allora Rò ti dico la sincera verità... io venerdì mattina ho un appuntamento che non posso mancare e mi serve (...) sto tamponando mi capisci... mo ho preso da là, là... e la e sono riuscito a spostarlo... veramente avevo pensato di spostarlo diversamente... (...) però che tu vieni domani e ci*

⁸³² Telefonata nr. 869, delle ore 15:02:23 del 6/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸³³ Telefonata nr. 907, delle ore 18:37:32 del 6/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸³⁴ Telefonata nr. 915, delle ore 18:58:44 del 6/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁸³⁵ Telefonata nr. 973, delle ore 11:37:06 del 7/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo, nato a Crotone il 07.04.1978.

⁸³⁶ Telefonata nr. 1081, delle ore 09:29:05 dell'8/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.



vediamo domani sera mi sta benissimo... (...) tu... però dopo non mi rinvii pure il giovedì se no dopo sono rovinato... (...) è necessario che tu domani sera sei qua perché se no faccio... (...) una figura di merda proprio”). VILLIRILLO lo tranquillizzava asserendo che avrebbe potuto portargli anche i soldi relativi al bonifico che tardava ad essere eseguito: “ma dico... venerdì mattina... compresi questi che devono arrivare? (...) questi che devono arrivare se li vedeva li portavo pure... (...) fatemi sapere del fatto del CRO che vedo... va bene...”⁸³⁷. Alle 12.36 seguenti, CAPPÀ riferiva a VILLIRILLO il numero identificativo (CRO) del bonifico (“0000018988305801”) che a suo dire era stato accreditato dalla “AntonVeneta di Colonia Veneta” su un conto della “Banca Popolare” (di Crotone)^{838 839}. Qualche ora più tardi VILLIRILLO gli confermava: “io domani sono qua... poi al limite domani sera ci possiamo vedere... che domani a mezzogiorno devo fare una cosa... (...) ...domani a mezzo giorno devo fare una cosa... (...) ci vediamo domani sera...”⁸⁴⁰.

La mattina del 9/6/2011 VILLIRILLO spiegava a CAPPÀ che si stava recando in aeroporto a Crotone confermando il suo arrivo a Milano-Linate dove era atteso da “Pasquale” (BATTAGLIA Pasquale), con il quale si sarebbe poi recato a Parma. CAPPÀ ribatteva: “io sono a Parma poi ci vediamo qua”.

L'incontro con CAPPÀ era rinviato al giorno seguente, dato che VILLIRILLO dava priorità ad altro appuntamento (“io ho l'appuntamento alle 16:30... 17:00 a Reggio Emilia...”). VILLIRILLO precisava comunque di non essere ancora in possesso dei “documenti” (i soldi) dato che il bonifico, a causa dei noti problemi di collegamento, non era stato ancora visualizzato (“quello là ancora non si vede... quello che mi avete dato ancora sta mattina ancora non si vede...”); riferiva altresì che anche i “pullman erano rimasti bloccati” e solo nel corso della serata suo fratello “Luigi” avrebbe consegnato il denaro ad uno degli autisti (“dunque c'è Luigi mio fratello... che stasera va al pullman e domani mattina vado a Reggio Emilia e mi li prendo io...”). Suo malgrado, CAPPÀ era costretto ad accettare la situazione⁸⁴¹.

Alle 11.52 seguenti, CAPPÀ domandava a VILLIRILLO Romolo se fosse già partito, perché “quella persona” era in attesa di incontrarlo e gli aveva già fatto “50 telefonate”⁸⁴². La persona in attesa di incontrare VILLIRILLO Romolo era PALLONE Giuseppe (CAPPÀ a PALLONE: “non ti ha chiamato il cazzo di piasciaturo... (Peppe risponde di no) lu pisciaturo... mo ti chiama...”, subito dopo chiamando VILLIRILLO: “CAPPÀ: uehi... a Peppe lo hai chiamato? ROMOLO: allora siamo a un pizzo (in un posto)... va

⁸³⁷ Telefonata nr. 1103, delle ore 11:22:04 dell'8/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸³⁸ Telefonata nr. 1120, delle ore 12:18:50 dell'8/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸³⁹ Telefonata nr. 1126, delle ore 12:36:10 dell'8/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁴⁰ Telefonata nr. 1175, delle ore 16:33:02 dell'8/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁴¹ Telefonata nr. 1290, delle ore 14:48:21 del 9/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁴² Telefonata nr. 1378, delle ore 11:52:14 del 10/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.



bene? Mo ci sbrighiamo andiamo da Peppe e poi veniamo da voi... mi dovete aspettare a me...^{843 844}).

VILLIRILLO incontrava effettivamente PALLONE Giuseppe.

Infatti, la mattina dell'11/6/2011, CAPPÀ Salvatore, dopo essere "passato da Gualtieri" (dove incontrava GIGLIO), si accordava con VILLIRILLO Romolo⁸⁴⁵ e con PALLONE Giuseppe per vedersi a Parma, nei pressi di via Emilio Lepido nr. 56, dove PALLONE aveva un cantiere noto al VILLIRILLO^{846 847}. Quest'ultimo si presentava all'appuntamento con il fidato BATTAGLIA Pasquale, che esortava CAPPÀ a fare presto, visti gli altri impegni presi dal suo capo⁸⁴⁸. CAPPÀ non riusciva a presentarsi in tempo all'appuntamento, tanto che VILLIRILLO Romolo (dopo aver incontrato il solo PALLONE Giuseppe) gli riferiva di essere andato via, precisando di essere in possesso della ricevuta di pagamento rilasciata dal commercialista CLAUSI Agostino Donato⁸⁴⁹. I due si accordavano per vedersi il pomeriggio in quanto CAPPÀ gli "doveva dire una cosa buona", che, evidentemente, non poteva illustrare al telefono.

Il 13/6/2011 CAPPÀ informava VILLIRILLO di avergli inviato un "capretto" ("niente vedi che oggi ti mando un altro capretto giu..."), chiedendo contestualmente la consegna di denaro contante ("e niente ti ho fatto mandare il bonifico io... (...) ma... oggi me li manda gli altri..."). Appurata l'impossibilità di VILLIRILLO ad inviargli il denaro ("e non non ce la facciamo domani li mando io..."), CAPPÀ esternava disappunto ("ahi la madonna... te l'ho spiegata la situazione...")⁸⁵⁰.

Il 14/6/2011⁸⁵¹, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda, intercettavano una conversazione ambientale tra VILLIRILLO Romolo e il cognato COLACINO Antonio⁸⁵² nel corso della quale il primo, avute evidentemente le

⁸⁴³ Telefonata nr. 1383, delle ore 12:14:10 del 10/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁴⁴ Telefonata nr. 1385, delle ore 12:15:34 del 10/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁴⁵ Telefonata nr. 1478, delle ore 09:13:29 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo, nato a Crotone il 07.04.1978.

⁸⁴⁶ Telefonata nr. 1483, delle ore 09:34:25 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355388166 (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁸⁴⁷ Telefonata nr. 1486, delle ore 09:44:59 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁸⁴⁸ Telefonata nr. 1487, delle ore 09:46:34 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale.

⁸⁴⁹ Telefonata nr. 1490, delle ore 10:02:33 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸⁵⁰ Telefonata nr. 1584, delle ore 08:51:33 del 13/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸⁵¹ Conv. Ambientale nr. 79, delle ore 09:46:34 del 14/6/2011, intercettata all'interno dell'autovettura VW Golf in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸⁵² COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26/4/1980, coimputato insieme al VILLIRILLO per l'estorsione che portò al suo arresto il 21/7/2011 e imputato nel procedimento penale

rassicurazioni necessarie da PALLONE Giuseppe nel corso del precedente incontro dell'11/6/2011, riferiva: *"lascia stare il fatto di Turo CAPPÀ che stiamo risolvendo il problema che abbiamo venduto delle villette che... quello è un altro discorso... che dobbiamo prendere i soldi che adesso non abbiamo... Turo CAPPÀ... mettilo da parte ... (...) ascoltate non è semplice... siamo rimasti che da qua a giorno 15 luglio mi deve dare 600.000€!! Mi segui? Poi resta un milione... resta un milione che gli devo dare tempo da...fino ad ottobre che lui rientra, hai capito?...se no mi ha fatto la proposta cioè di un assegno...che quelli li ho staccati c'erano sei appartamenti li ho staccati di quelli là e poi ci dà la differenza poi mi ha fatto la proposta che tiene quattro appartamenti a Reggio Emilia... ci dobbiamo regolare noi... un appartamento te lo voglio regalare... l'avvocato mi ha regalato 600.000€... ora ci dobbiamo regolare noi... poi ti spiego quando è a fine corsa..."*.

La conversazione era importante perché dava atto che nei cantieri di Sorbolo erano stati impiegati i capitali gestiti da VILLIRILLO Romolo e da suo cognato COLACINO Antonio, i quali, evidentemente, erano in attesa di vedersi corrispondere la loro parte di guadagno e mostrava come VILLIRILLO fosse a conoscenza della situazione: lo stesso correttamente riferiva che erano in atto alcune vendite immobiliari necessarie a coprire i debiti contratti dalle società immobiliari (alcune eseguite anche in modo fittizio per sgravare le imprese dalla forte pressione debitoria cui erano sottoposte, potendo in tal modo accedere a nuovo credito bancario, come meglio si vedrà ⁸⁵³).

Oltre ad altre conversazioni che davano conto di come ancora in quel periodo, nonostante la già avvenuta cessione delle quote, fossero in atto altre "pressioni" su FALBO comunque accusato di avere causato dei danni, si evidenzia come, il pomeriggio del 20/6/2011, VILLIRILLO Romolo riferiva a MUTO Luigi ⁸⁵⁴ di trovarsi a Reggio Emilia al bar dell'Eurospin, luogo dove Luigi lo raggiungeva poco dopo ⁸⁵⁵. Alle successive 17.15, i militari della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda documentavano, presso il suddetto bar, l'incontro, in particolare, fra VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, MUTO Luigi, CAPPÀ Salvatore e l'esponente di spicco del sodalizio emiliano, SARCONI Nicolino ⁸⁵⁶.

I flussi economici seguivano anche il percorso contrario.

La mattina del 27/6/2011 erano infatti registrati ulteriori contatti telefonici tra VILLIRILLO Romolo e CAPPÀ Salvatore, nel corso dei quali si acclarava l'esecuzione di un bonifico bancario da parte di GIGLIO Giuseppe a favore dello stesso VILLIRILLO.

Inizialmente, durante una telefonata delle 11.51, VILLIRILLO informava CAPPÀ del suo imminente rientro in Calabria (*"Io devo andare fuori e manco un giorno"*), confermandogli la consegna di una somma di denaro entro le 12.00 del mercoledì

pendente presso l'A.G. di Catanzaro per essere un partecipe della cosca GRANDE ARACRI di Cutro.

⁸⁵³ Telefonata nr. 12849, delle ore 11:21:41 del 14/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 390521655687 (intestata a Gea Immobiliare S.R.L.), in uso a GERACE Salvatore.

⁸⁵⁴ MUTO Luigi, nato a Crotona il 31/10/1975, imputato, separatamente giudicato, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e già citato quale persona offesa del delitto di cui al capo 18).

⁸⁵⁵ Vds. prog. nr. 8215 RIT 1221/11 (informativa CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013).

⁸⁵⁶ Vds. Servizio di ocp nr. 25 (informativa CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013).



successivo: *“Confermo, mercoledì alle 12:00, tutti i 5.000 euro”*⁸⁵⁷. Circa 15 minuti più tardi, VILLIRILLO Romolo domandava a CAPPÀ le modalità adottate da una terza persona (si riferiva a GIGLIO Giuseppe) per l'esecuzione di un bonifico (*“il bonifico non si vede, non lo ha fatto urgente?... (...) eh, ma non lo ha fatto urgente, scusate...”*), chiedendo esplicitamente la comunicazione del relativo CRO (codice identificativo della movimentazione bancaria). CAPPÀ lo tranquillizzava asserendo che avrebbe contatto immediatamente la persona interessata⁸⁵⁸. CAPPÀ si informava quindi da GIGLIO Giuseppe se avesse eseguito la movimentazione, precisando che non era ancora visualizzabile e lasciando intendere la premura dei destinatari a ricevere il denaro (*“e fammi sapere dai, fammi avere il numero del.. se era per oggi lo vedevano.. così lo vedono e se lo vanno vanno a prendere, hai capito...”*). Nel confermare l'esecuzione dell'operazione, GIGLIO precisava di dover contattare chi materialmente aveva eseguito la movimentazione per avere il numero identificativo richiesto⁸⁵⁹. Alle 14.01 seguenti GIGLIO informava CAPPÀ di non essere riuscito a parlare con VULCANO Mario⁸⁶⁰: *“dico, mi manca Mario e per le due e mezza di do il CRO”*. CAPPÀ chiedeva conferma sull'esecuzione della movimentazione di denaro: *“è stato fatto venerdì, giusto?”*, ricevendo una risposta interlocutoria: *“eh... Turù... penso di sì... a meno che non lo ha fatto stamattina... ma non penso... perchè... adesso che viene mi dirà tutto... dai”*⁸⁶¹. Alle 15.30 VILLIRILLO (che nel frattempo aveva raggiunto la banca) invitava nuovamente CAPPÀ Salvatore a fornirgli il numero di CRO del bonifico, al fine di poter prelevare il denaro inviato da GIGLIO Giuseppe (*“VILLIRILLO: Sono in banca... se mi date quel numero, se no io poi non posso fare niente. CAPPÀ: Aspetta che lo chiamo... lo chiamo subito... ma gli altri non ti sono arrivati? VILLIRILLO: sì, ma siccome sono andato via... se li devo prendere, li prendo pure... CAPPÀ: aspetta, aspetta che lo chiamo...”*⁸⁶²). Dopo alcuni tentativi di chiamata, CAPPÀ riusciva a parlare con GIGLIO, il quale, tergiversando, lasciava intendere di non avere ancora il numero di CRO, ma che la persona incaricata dell'esecuzione (VULCANO Mario) si stava recando da lui con la distinta dell'operazione. CAPPÀ insisteva per avere il numero di CRO, dato che VILLIRILLO Romolo era già in banca in attesa di prelevare il denaro, potendo in tal modo ripartire per l'Emilia (*“e va bò.. va bene.. hai capito, doveva venire.. doveva partire hai capito.. non se ne può venire adesso..”*).

La situazione metteva in imbarazzo GIGLIO Giuseppe, costretto a giustificarsi (*“no io gliel'ho girato ohì Turù.. io gliel'ho girato”*), mentre CAPPÀ iniziava a dubitare dell'effettiva esecuzione della movimentazione (*“ho capito.. non sto mettendo in dubbio.. ma può darsi che per un motivo o un altro.. se non l'ha fatto, basta che dice*

⁸⁵⁷ Telefonata nr. 2963, delle ore 11:51:42 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁵⁸ Telefonata nr. 2964, delle ore 12:07:11 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁵⁹ Telefonata nr. 2966, delle ore 12:08:54 del 27/06/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁶⁰ Imputato, separatamente giudicato, anche del delitto di 416 bis c.p. nel suolo di soggetto a disposizione di GIGLIO Giuseppe.

⁸⁶¹ Telefonata nr. 14249, delle ore 14:01:03 del 27/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251.

⁸⁶² Telefonata nr. 2982, delle ore 15:30:36 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.



non ce l'ho il numero che non l'ho fatto e basta [...] sì, ma un numero se lo hai lo hai.. se non ce l'hai, non ce l'hai.. è inutile che... pure tra noi ci dobbiamo dire una cosa con un'altra? hai capito?") ⁸⁶³. GIGLIO contattava quindi VULCANO Mario e gli domandava cosa stesse facendo ⁸⁶⁴. CAPPÀ chiamava quindi VILLIRILLO, il quale si diceva certo della mancata esecuzione della movimentazione bancaria, al che CAPPÀ lo invitava ad andare via, asserendo che la somma di denaro sarebbe stata da lui recuperata in altro modo ⁸⁶⁵.

Alle 16.31 successive, CAPPÀ Salvatore si sentiva nuovamente con VILLIRILLO Romolo al quale ricordava la consegna degli "...scontrini..." (assegni, come si riscontrava con certezza nel prosieguo). CAPPÀ, nel corso della conversazione, si lamentava del comportamento avuto da GIGLIO dicendosi però certo dell'arrivo della somma ⁸⁶⁶.

La movimentazione di denaro era eseguita da VULCANO Mario la mattina dopo, quando GIGLIO Giuseppe lo esortava in tal senso ⁸⁶⁷:

Quindi CAPPÀ si informava sul numero del bonifico in quanto a sua volta sollecitato ("no, perchè mi ha chiamato quello... e dice che fai se no...") ⁸⁶⁸ per poi, incalzato da VILLIRILLO Romolo ("Lo ha fatto quel bonifico? Lo hai sentito? (...) E fateglielo uno squillo") ⁸⁶⁹, telefonare a GIGLIO Giuseppe, che gli confermava l'esecuzione del bonifico presso la Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Castelfranco Emilia (MO). La movimentazione, eseguita con procedura urgente, aveva il numero di CRO "1825675121001030". GIGLIO era costretto ad ammettere che il movimento di denaro era stato eseguito nel corso della mattinata ⁸⁷⁰. Tre minuti più tardi, CAPPÀ confermava a VILLIRILLO l'esecuzione del bonifico, nonché l'indicazione del CRO e della banca emittente ("Sì, lo ha fatto stamattina veloce, che ha speso 20 euro... mi ha detto è inutile che ti dico quello e quell'altro per una cosa ed un'altra... lo ha fatto questa mattina... però mi ha detto che lo devono vedere se no ti manda la cosa di qua (la ricevuta del bonifico)... scriviti il numero comunque (...) 1825675121001030 (...) Monte Paschi, Castelfranco Venet...eh, Emilia (...) Castelfranco Emilia (...) Non ti dimenticare gli scontrini e le altre cose") ⁸⁷¹.

Gli accertamenti bancari condotti sul c/c 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE Srl, di cui VULCANO

⁸⁶³ Telefonata nr. 2992, delle ore 15:37:20 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁶⁴ Telefonata nr. 14271, delle ore 15:38:59 del 27/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251.

⁸⁶⁵ Telefonata nr. 2994, delle ore 15:42:39 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁶⁶ Telefonata nr. 3010, delle ore 16:31:20 del 27/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁶⁷ Telefonata nr. 14321, delle ore 09:15:30 del 28/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251.

⁸⁶⁸ Telefonata nr. 6912, delle ore 11:49:50 del 28/6/2011 (RIT 116/2011), intercettata sull'utenza 393405831623.

⁸⁶⁹ Telefonata nr. 3077, delle ore 11:52:05 del 28/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁷⁰ Telefonata nr. 3084, delle ore 12:23:46 del 28/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.

⁸⁷¹ Telefonata nr. 3085, delle ore 12:26:04 del 28/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845.



Mario aveva la materiale disponibilità, hanno consentito la completa individuazione del bonifico 18256751210, eseguito il 28/6/2011 (pari valuta), dell'importo di 10.000 euro, a favore della società intestataria del conto corrente nr. 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), via Nazionale nr. 229 ⁸⁷², la SIRI Srl, con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE), viale Della Resistenza nr. 4, riconducibile all'omonimo nonno paterno nonché alla madre ⁸⁷³ di VILLIRILLO Romolo.

Dalle relazioni tecniche inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (ex art. 47 D.l.gvo 231/2007), redatte dalla Banca Popolare del Mezzogiorno il 4/6/2010 a carico di VILLIRILLO, emerge che il predetto personaggio era delegato ad operare sul c/c 872731 intestato a SIRI Srl (segn. 10513469).

La mattina del 29/6/2011, si aveva la certezza che "gli scontrini" indicati da CAPPÀ nella telefonata del 27/6/2011 erano effettivamente assegni che doveva ricevere.

Infatti, VILLIRILLO chiedeva a CAPPÀ le sue esigenze ("dicevat. da 5 mila euro avevate detto... (...) Quanto ve ne serve... 5 di mille?"). Questi lasciava intendere di aver bisogno di titoli aventi valori non omogenei, di diverse grandezze ("No, fai una lavatrice... una asciugatrice, un frigorifero...") ⁸⁷⁴.

Visto la frenetica attività di VILLIRILLO al nord, questi aveva difficoltà ad incontrarsi con CAPPÀ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶, alla fine inviando il *factotum* BATTAGLIA Pasquale ("E ora... voi domani mattina prendete l'impegno telefonicamente che quando finiamo, Pasquale se ne viene da voi") ⁸⁷⁷, con il quale l'indomani CAPPÀ si lamentava per il comportamento di VILLIRILLO ("anche ai "cristiani" sta facendo aspettare...(inc.)... facciamo solo figure di merda...") ⁸⁷⁸. Dieci minuti più tardi CAPPÀ rimarcava le sue lamentele direttamente al VILLIRILLO ("E' da lunedì che rinvio a martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ed è già passata una settimana (...) Noi ci facciamo male da soli... forse... non parlo per tutto il resto... e meno male che non abbiamo fatto altre cose... noi ci stiamo facendo solo male da soli... ed è meglio se ci facciamo meno male... no...") ⁸⁷⁹, ottenendo un appuntamento a Gualtieri (RE) ⁸⁸⁰ dove, tra le 09.30 e le 10.00, era stato fissato un incontro con GIGLIO Giuseppe e GERACE Salvatore

Alle 10.53 VILLIRILLO Romolo, sollecitato da CAPPÀ (in esito evidentemente alla riunione tenutasi presso la GIGLIO Srl, v. ponte agganciato dal suo cellulare), riferiva che stava inviando BATTAGLIA Pasquale con gli "scontrini"(assegni) richiesti. CAPPÀ esprimeva il suo disappunto, precisando che avrebbero dovuto anche parlare ⁸⁸¹. Alle 11.09, CAPPÀ informava BATTAGLIA (che era in compagnia di VILLIRILLO) di aver terminato la riunione di Gualtieri (RE) ⁸⁸². Ormai per strada e lamentandosi

⁸⁷² Cfr. Estratto del c/c 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE Srl alla data del 28/6/2011.

⁸⁷³ UMBERTELLI Maria Luisa, nata a Cutro l'1/10/1953.

⁸⁷⁴ Telefonata nr. 3151, delle ore 09:50:10 del 29/6/2011 (RIT 1454/2011)

⁸⁷⁵ Telefonata nr. 3187, delle ore 15:06:42 del 29/6/2011 (RIT 1454/2011),

⁸⁷⁶ Telefonata nr. 3188, delle ore 15:10:18 del 29/6/2011 (RIT 1454/2011),

⁸⁷⁷ Telefonata nr. 3301, delle ore 16:40:28 del 30/6/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸⁷⁸ Telefonata nr. 3336, delle ore 08:48:47 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁷⁹ Telefonata nr. 3338, delle ore 09:03:36 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁰ Telefonata nr. 3339, delle ore 09:05:13 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸¹ Telefonata nr. 3360, delle ore 10:53:08 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸² Telefonata nr. 3364, delle ore 11:09:13 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).



(*"Mannaggia a me... e che giostra... che cazzo di giostra di cazzo... ah che giostra"*), CAPPÀ si accordava con BATTAGLIA per incontrarsi dapprima a Reggio Emilia ⁸⁸³ e successivamente a Sant'Ilario d'Enza (RE) presso il negozio di fotografia di VILLIRILLO Giuseppe (nipote di Romolo) ⁸⁸⁴.

Alle 11.38, CAPPÀ Salvatore telefonava a PALLONE Giuseppe e gli raccontava quanto accaduto nel corso della mattinata con VILLIRILLO Romolo, lamentandosi del fatto che questi gli stava facendo fare brutte figure con una persona, riferendosi chiaramente a GIGLIO Giuseppe (*"stamattina, ieri sera mi ha detto che mandava il "cristiano no" (la persona)... del discorso che abbiamo parlato ieri nella baracca del compare (...) ieri sera non ha fatto niente, stamattina vengo io a Gualtieri... a Gualtieri lo chiamo e mi dice che oggi siamo a Reggio... poi lo chiamo e poi dico io ho finito e ci vediamo verso Reggio... arrivo a Reggio e mi dice io sono a Campegine... ero arrivato là [...] sta venendo e sta mandando un altro... gli ho detto, vedi che devo parlare con te... ma che cazzo (inc.) gli ho detto, ma dobbiamo lavorare..."*).

In merito alla riunione di Gualtieri, CAPPÀ precisava che al momento le urgenze finanziarie erano sopperite dall'intervento di GIGLIO ⁸⁸⁵.

All'appuntamento con CAPPÀ Salvatore, si presentava il solo BATTAGLIA Pasquale ⁸⁸⁶, tanto che CAPPÀ chiedeva contezza a VILLIRILLO Romolo, il quale lo tranquillizzava sul suo operato (*"Eh, si ora nel frattempo sto facendo il resto, poi vi chiamo io, nel frattempo..."*) ⁸⁸⁷.

Nel primo pomeriggio CAPPÀ ricontattava VILLIRILLO ribadendo la sua situazione: *"Abbiamo perso una settimana... e che io non lo so fare..."*. Questi rispondeva che il suo problema doveva essere risolto in altro modo: *"E no... che i problemi di là li devo risolvere diversamente, non vi preoccupate... oggi chiamo Gino (...) Poi vi chiamo io, non vi preoccupate"* ⁸⁸⁸.

In seguito CAPPÀ cercava di mettersi nuovamente in contatto con VILLIRILLO il quale però era rientrato a Cutro, come riferitogli alle 09.00 dal nipote VILLIRILLO Giuseppe. La risposta di CAPPÀ era alquanto sconsolata: *"Io a questo non lo capisco... io a questo non lo capisco proprio, mah... va bene dai"* ⁸⁸⁹. Due minuti più tardi, CAPPÀ si lamentava con BATTAGLIA Pasquale perché a causa di VILLIRILLO stava continuando a fare *"brutte figure"* con i *"cristiani"* ⁸⁹⁰.

Alle 10.40 dello stesso 4/7/2011 CAPPÀ esortava VILLIRILLO Luigi a rintracciare urgentemente suo fratello Romolo ⁸⁹¹, il quale alle 10.55 si metteva finalmente in contatto con lui. Dalla conversazione si comprendeva che VILLIRILLO doveva far incontrare a CAPPÀ un terzo soggetto (*"Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, io domani sono qua, però se volete incontrarlo oggi ve lo faccio incontrare oggi va bene?"*). CAPPÀ lo esortava a vedere detto personaggio in quella stessa giornata perché avevano già perso una settimana (*"oggi lo devi incontrare vedi che abbiamo già perso una settimana ora perdiamo di nuovo un altro giro... ma tu ti rendi conto cosa stai"*

⁸⁸³ Telefonata nr. 3365, delle ore 11:15:47 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁴ Telefonata nr. 3369, delle ore 11:30:14 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁵ Telefonata nr. 3372, delle ore 11:38:25 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁶ Telefonata nr. 3373, delle ore 11:54:46 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁷ Telefonata nr. 3374, delle ore 12:12:03 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁸ Telefonata nr. 3410, delle ore 15:18:39 dell'1/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁸⁹ Telefonata nr. 3512, delle ore 09:00:09 del 4/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁹⁰ Telefonata nr. 3514, delle ore 09:02:28 del 4/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁹¹ Telefonata nr. 3542, delle ore 10:40:38 del 4/7/2011 (RIT 1454/2011).



combinando... (...) quando vieni qua mi devi spiegare tutto altrimenti ti ammazzo di botte...”). VILLIRILLO gli dava ragione, pur precisando che i soldi persi li avrebbero riguadagnati in altro modo (“E’ vero che magari abbiamo perso 100 euro, 200 euro, però ne guadagniamo... diversamente, avete capito?”).

Le conversazioni intercettate offrono prova certa, non solo dei passaggi di denaro, ma anche della connessione dei finanziamenti procacciati da VILLIRILLO con l’“affare Sorbolo”, che continuava, anche dopo l’estromissione del FALBO, a presentare le sue criticità finanziarie.

La mattina del 5/7/2011, GERACE informava CAPPÀ che GIGLIO aveva eseguito un’operazione parziale, necessaria nell’immediato a coprire un assegno posto all’incasso sul conto della KI ⁸⁹². Qualche ora più tardi, CAPPÀ Salvatore contattava VILLIRILLO Romolo che lo esortava ad avere pazienza: *“vi aggiornio io, non vi preoccupate, so io che sto facendo”* ⁸⁹³.

La sera del 10/7/2011, dopo vari tentativi, CAPPÀ si metteva in contatto con BATTAGLIA Pasquale: *“Pasquale... che novità? Sono due giorni che vi sto cercando”*. Dopo aver appreso che VILLIRILLO si trovava a Reggio Emilia, CAPPÀ si lamentava per non aver ancora risolto la sua situazione: *“Pasquale ancora non abbiamo partorito da quella volta”*. L’interlocutore cercava di giustificare VILLIRILLO asserendo che questi era ancora in attesa di ricevere una telefonata (*“con quello dei vostri sta aspettando la telefonata... lo sai sta aspettando la telefonata.”*), ma CAPPÀ gli ribadiva che **i soldi non erano i suoi ed erano destinati ad altri “cristiani”**, lasciando intendere la sua difficile situazione (*“ecco non sono nemmeno i miei (soldi), sono dei cristiani che glieli devo portare...”*). BATTAGLIA si sforzava di tranquillizzarlo riferendo che i soldi: *“non è che si perdono... voi lo sapete...”*, ma CAPPÀ ribatteva che in realtà li stava perdendo, continuando a fare *“brutte figure”* con i *“cristiani”*, incolpando di ciò lo stesso VILLIRILLO (*“In questo momento li sto perdendo, ho fatto brutta figura con i cristiani... e poi vediamo... se poi ... (...) si vergogna... adesso che mi risponde lo sai che gli dico... Romolo che me l’hai combinata di nuovo per la terza volta... non solo la prima e la seconda ora l’hai combinata anche la terza volta... (...) no abbiamo finito Pasquà... io gli dico solo che... ti ricordi a fine mese vi do qua vi do là, quello e quell’altro... ha finito Pasquà gli dico... non contento della prima volta e della seconda volta, ti sei permesso anche la terza volta... (incomp.)... eh è questo...”*) ⁸⁹⁴.

Poco prima delle 09.00 del 12/7/2011 ⁸⁹⁵ CAPPÀ riusciva a parlare con VILLIRILLO che lo tranquillizzava immediatamente: *“eh domani ci vediamo, così parliamo e così*

⁸⁹² Telefonata nr. 3670, delle ore 11:10:47 del 5/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁸⁹³ Telefonata nr. 3717, delle ore 15:22:34 del 5/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁸⁹⁴ Telefonata nr. 4260, delle ore 19:31:33 del 10/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale.

⁸⁹⁵ Telefonata nr. 4407, delle ore 08:53:07 del 12/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.



definiamo tutto... ok?". A questo punto CAPPÀ evidenziava tutta la sua preoccupazione in relazione agli scoperti bancari che riguardavano le imprese immobiliari: *"tutto a posto sono un po' sbalestrato... e tutto il giorno che sono sbalestrato... (...) e... perché... perché... qua è sempre... i soliti interessi... ci vogliono soldi da versare subito... soldi non ce n'è..."*. CAPPÀ riferiva chiaramente di non avere la disponibilità economica per coprire gli interessi passivi maturati sui mutui e VILLIRILLO ribatteva: *"ROMOLO: in banca vanno versati i soldi? CAPPÀ: no... alla banca dove abbiamo i mutui... ROMOLO: eh... CAPPÀ: che vogliono versati i soldi degli interessi... il prima possibile... dove cazzo li vado a prendere io... capito... e niente..."*. Il deficit finanziario era aggravato dalle mancate vendite immobiliari, senza contare che anche sul conto di *"Peppe..."* (PALLONE Giuseppe), *dove aveva preso i soldi*, erano stati addebitati *"un bordello di interessi"*, quantificati in 45.000 euro: *"ROMOLO: di vendere non si vende... CAPPÀ: di vendere non si vende... e sul conto di Peppe... e una cosa e alla banca di Peppe... non quella della società... quella della società stiamo vedendo piano piano... dove Peppe ha preso i soldi per ... superare l'ultimo coso... sono arrivati un bordello di interessi... erano i soldi quelli la che ho preso che ci dovevo mettere io la differenza mi hai capito... ROMOLO: uhm... CAPPÀ: e ci dobbiamo versare 45.000 euro con gli interessi..."*. VILLIRILLO chiedeva espressamente di FALBO Francesco e CAPPÀ rispondeva che questi si era disinteressato di tutto con la scusa del fallimento: *"ROMOLO: e lui non ne ha... lui... CAPPÀ: chi. ROMOLO: Falbo... Falbo... CAPPÀ: Falbo! Falbo se ne è lavato le mani... Falbo capito... si è lavato le mani lui... si è lavato le mani... lui... lui ha combinato tutti quei casini... e adesso dice che è fallito che non ha niente... sono rovinato mi sono rovinato... (incomp)... capito... comunque dai ci vediamo domani sera... così chiariamo pure... che qua mi sto (incomp)... "manco li cani"... poi ci sono altre cose pure..."*.

Palese, pertanto, la connessione fra le immissioni di denaro da parte del VILLIRILLO e la copertura delle passività inerenti ai cantieri di Sorbolo.

La mattina del 18/7/2011 CAPPÀ contattava GIGLIO, il quale asseriva che al momento la sua priorità era quella di reperire il denaro per coprire 70.000 euro di cambiali. I due prendevano accordi per vedersi nel pomeriggio⁸⁹⁶.

14.45 seguenti CAPPÀ telefonava a BATTAGLIA Pasquale (uomo di fiducia di VILLIRILLO), il quale riferiva di non avere notizie di quest'ultimo dalla mattina precedente (*"...né l'ho visto... e né l'ho sentito... è da ieri mattina che non lo vedo..."*). CAPPÀ si lamentava perché VILLIRILLO non rispondeva al telefono e BATTAGLIA gli faceva capire che quando non rispondeva c'era un ragione quale - come plausibilmente ipotizzano gli inquirenti - il colloquio con i vertici della cosca (*"...quando non risponde qua... lo sapete dov'è... no?... quando qua non risponde... che lascia il telefono in macchina... lo sapete dov'è ... no?..."*). CAPPÀ sottolineava l'urgenza di avere un contatto con VILLIRILLO e BATTAGLIA lo invitava ad avere pazienza perché Romolo si stava prodigando per aiutarlo (*"...i problemi li ha risolti... avete visto... eh... stamattina... lo doveva cambiare stamattina... quindi adesso... e non lo so cosa è successo... ma non c'è motivo per non rispondere a voi... perché ha detto la... la prima cosa che... doveva sistemare a voi..."*)⁸⁹⁷.

⁸⁹⁶ Telefonata nr. 4912, delle ore 09:49:13 del 18/7/2011 (RIT 1454/2011),

⁸⁹⁷ Telefonata nr. 4965, delle ore 14:46:28 del 18/7/2011 (RIT 1454/2011),



CAPPA riusciva a parlare con VILLIRILLO solo un'ora più tardi, quando questi gli prometteva che il giorno seguente si sarebbe dedicato a risolvere tutti i problemi di soldi⁸⁹⁸.

Il 21/7/2011 VILLIRILLO era tratto in arresto.

Di ciò CAPPA era immediatamente informato e, nelle ore a seguire, lo stesso cercava di acquisire più dettagli possibile, mostrando preoccupazione per il rinvenimento di "documenti" nella disponibilità del VILLIRILLO all'atto dell'arresto⁸⁹⁹. Rilevante anche il rammarico esternato da CAPPA al già citato OLIVO Domenico (altro cognato di VILLIRILLO Romolo, già emerso nella trattazione degli incendi commissionati da GRANDE ARACRI Nicolino di cui al capo 12), al quale CAPPA sottolineava più volte che a Romolo era stata "macchiata la condotta" (alludendo al precedente penale a suo carico che gli avrebbe impedito di muoversi senza destare sospetti e fare gli interessi della cosca)⁹⁰⁰, ben intendendosi quanto fosse rilevante l'incensuratezza degli imputati deputati alla gestione degli interessi economici del clan.

Anche la notizia della scarcerazione del VILLIRILLO, avvenuta il successivo 23/7/2011, era immediatamente appresa da CAPPA e da questi diffusa ai correi, fra i quali PALLONE Giuseppe, evidentemente interessato alla vicenda in relazione alle connessioni sussistenti con gli investimenti eseguiti nei cantieri edili di Sorbolo⁹⁰¹.

L'incertezza economica riguardante la gestione delle imprese edili (sopperita con saltuarie vendite immobiliari e con richieste di intervento al VILLIRILLO) era una costante che si riproponeva anche nel mese di agosto 2011.

La sera del 3/8/2011 PALLONE informava CAPPA (tornato in Calabria) di aver ricevuto la "disperata" telefonata di GERACE Salvatore ("mi ha chiamato l'ingegnere disperato, perché lo ha chiamato di nuovo quello della banca... io...") per la copertura di due assegni. CAPPA lo esortava a sentire GIGLIO affinché si adoperasse per la copertura di almeno un titolo, perché per "l'altro lo facciamo noi...".

Alle 11.10 del 4/8/2011, GERACE Salvatore chiedeva a GIGLIO Giuseppe di coprire l'assegno di ARMEC (un fornitore impiegato presso i cantieri edili di Sorbolo), evitando così il protesto di CAPPA; questi ribatteva di non potersi accollare l'intero importo e GERACE lo esortava a contattare PALLONE per dividere con lui la spesa⁹⁰². Subito dopo GERACE informava CAPPA, il quale si impegnava a trovare (in Calabria) almeno 5-6.000 euro, per coprire l'assegno⁹⁰³.

CAPPA spiegava a GERACE Salvatore l'esito della conversazione avuta con GIGLIO, il quale gli aveva consigliato di "superare anche quest'ultimo cancello", così da poter "respirare" prima del rogo di settembre. I due concordavano di far transitare il denaro

⁸⁹⁸ Telefonata nr. 4988, delle ore 15:39:19 del 18/7/2011 (RIT 1454/2011).

⁸⁹⁹ Telefonata nr. 5460, delle ore 10:03:23 del 22/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamante 393351590417 (intestata a CIRULLI MAURIZIO), in uso a Francesco.

⁹⁰⁰ Telefonata nr. 5464, delle ore 10:31:40 del 22/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamata 393357806039 (intestata a DILETTO CARMELA), in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo, nato a Cutro (KR) il 09.02.1974.

⁹⁰¹ Telefonata nr. 5615, delle ore 10:45:03 del 24/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamante 393355388166 (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁰² Telefonata nr. 18279, delle ore 11:12:08 del 4/8/2011 (RIT 110/2011).

⁹⁰³ Telefonata nr. 6361, delle ore 11:18:54 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

(recuperato da CAPPÀ in Calabria) sui conti di GIGLIO o di PALLONE così da simulare un "versamento socio" ⁹⁰⁴.

Come si intuisce dalla seguente telefonata, intercorsa alle 11.31 del 4/8/2011, il denaro occorrente era recuperato da CAPPÀ grazie all'intervento di VILLIRILLO Romolo (nel frattempo già rilasciato). CAPPÀ contattava detto personaggio (avente in uso l'utenza 3938136969) e chiedeva di poterlo incontrare per ricevere 6.000 euro da mandare in Emilia ("... ho bisogno di mandare un seimila euro... urgente... là sopra!..."); questi rispondeva che si stava recando urgentemente a Cutro e lo esortava a fargli avere il codice IBAN sul quale inviare il denaro ("... devo andare urgentemente a Cutro... eh... datemi l'IBAN... che ce li mando..."). CAPPÀ spiegava che i soldi dovevano partire a suo nome, per evitare che lui (VILLIRILLO, appena scarcerato) fosse chiamato a giustificare l'operazione, per cui si offriva di raggiungerlo a Cutro ("... li devo lasciare io... mi capisci?... con il nome mio... capito qual è il discorso?... lo devo fare con il mio nome... perché poi... come giustifichi tu?... ce li ha mandati coso... al limite vengo a Cutro... e ce li mandiamo subito nel primo pomeriggio?!..."). VILLIRILLO acconsentiva ("e va bene... dai") e CAPPÀ fissava l'appuntamento alle 13.30 ("ci vediamo... già... all'una e mezza... là a Cutro...") ⁹⁰⁵.

A questo punto, CAPPÀ avvisava PALLONE di aver parlato con GIGLIO e che nel pomeriggio gli avrebbe inviato 6.000 euro. Questi comunicava il codice IBAN "IT58K0617512700000005512180" (il c/c nr. 5512180 risulta acceso presso la CARIGE, filiale di Parma, viale Piacenza nr. 39), precisando che avrebbe dovuto indicare la causale "prestito" ⁹⁰⁶.

Alle 14.15, CAPPÀ riferiva a VILLIRILLO che stava partendo per Cutro. I due si incontravano verso le 15.00 a casa di VILLIRILLO e subito dopo CAPPÀ telefonava a GERACE per dirgli che stava andando in banca per fare il bonifico a favore di PALLONE. GERACE consigliava di farsi dare il numero di CRO per consentire alla banca di visualizzare subito l'operazione. CAPPÀ proponeva eventualmente l'invio del denaro con il "sistema dei pullman" e GERACE ribatteva che per lui era indifferente.

CAPPÀ contattava quindi tale "Roberto" (un'autista, avente in uso l'utenza 3206071168) e si informava sull'orario di partenza del pullman perché doveva recapitare una busta: questi rispondeva che avrebbe rintracciato l'autista di servizio e poi gli avrebbe fatto sapere ⁹⁰⁷. In una successiva telefonata delle 18.16, TARASI Luigi (avente in uso l'utenza 3389947463), organizzatore dei viaggi, avvisava CAPPÀ che l'autista impegnato quella sera era VOZZO Vincenzo. TARASI teneva peraltro a precisare che, qualora "fosse capitato", non avrebbero dovuto consegnare alcun "documento" da trasportare all'autista BRENNÀ, ritenuto evidentemente persona di scarsa fiducia ⁹⁰⁸.

Avendo scelto la seconda opzione, alle 19.50, CAPPÀ comunicava a PALLONE che il pullman sarebbe arrivato la mattina seguente alle ore 10 ⁹⁰⁹, come gli confermava

⁹⁰⁴ Telefonata nr. 6367, delle ore 11:28:27 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

⁹⁰⁵ Telefonata nr. 6369, delle ore 11:31:39 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

⁹⁰⁶ Telefonata nr. 6370, delle ore 11:34:12 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

⁹⁰⁷ Telefonata nr. 6394, delle ore 15:07:22 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

⁹⁰⁸ Telefonata nr. 6415, delle ore 18:18:06 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011).

⁹⁰⁹ Telefonata nr. 6430, delle ore 19:53:16 del 4/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.



l'indomani l'autista VOZZO Vincenzo ⁹¹⁰, che, contattato da CAPPÀ, gli riferiva di trovarsi nella zona di Bologna assicurandogli l'arrivo per le 10 (all'appuntamento con PALLONE) ⁹¹¹. Quindi CAPPÀ ne dava ulteriore conferma a PALLONE fornendogli il nominativo dell'autista ⁹¹². Si susseguivano quindi una serie di telefonate tra CAPPÀ e VUOZZO Vincenzo, nonché tra CAPPÀ e PALLONE, volte a concordare l'incontro. A causa di un incidente lungo l'autostrada, il pullman arrivava a Parma alle ore 10.45, come riferito dallo stesso PALLONE nel corso di una telefonata intercorsa con CAPPÀ Salvatore ^{913 914 915 916 917 918}.

La consegna del denaro era riscontrata dalla successiva telefonata delle ore 12.25, quando CAPPÀ richiamava PALLONE, il quale riferiva di trovarsi già in banca con GERACE Salvatore ⁹¹⁹.

Nel pomeriggio GERACE spiegava a CAPPÀ di aver effettuato un primo versamento, ma entro lunedì successivo (8/8/2011) avrebbero dovuto necessariamente trovare i soldi per coprire il l'assegno tratto sul conto della Banca Popolare di Mantova ⁹²⁰.

Anche in questo caso è stato pertanto acquisito un formidabile riscontro del fatto che il denaro fatto pervenire con modo occulto dalla Calabria fosse immesso nelle casse dell'affare Sorbolo.

⁹¹⁰ VOZZO Vincenzo Luciano, nato a Melissa (KR) il 13.12.1961.

⁹¹¹ Telefonata nr. 6438, delle ore 08:44:19 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393397616465, intestata ed in uso a VOZZO Vincenzo (autista dei pullman).

⁹¹² Telefonata nr. 6442, delle ore 09:16:16 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹¹³ Telefonata nr. 6442, delle ore 09:16:16 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹¹⁴ Telefonata nr. 6461, delle ore 09:52:34 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393355388166 (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹¹⁵ Telefonata nr. 6462, delle ore 09:53:42 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393397616465, intestata ed in uso a VOZZO Vincenzo (autista dei pullman).

⁹¹⁶ Cfr. (94) Telefonata nr. 6463, delle ore 09:54:29 del 05/08/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355388166, (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹¹⁷ Telefonata nr. 6463, delle ore 09:54:29 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355388166, (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹¹⁸ Telefonata nr. 6466, delle ore 10:44:28 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393397616465, intestata ed in uso a VOZZO Vincenzo (autista dei pullman).

⁹¹⁹ Telefonata nr. 6496, delle ore 12:25:52 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355388166, (intestata a BRA SILVIA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹²⁰ Telefonata nr. 6526, delle ore 18:31:10 del 5/8/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.



Nel frattempo, le notizie sul conto di VILLIRILLO Romolo, sul fatto che lo stesso si fosse trattenuto i soldi della cosca di Cutro, cominciarono a diffondersi, tanto che la mattina del 12/9/2011 CAPPÀ riferiva a CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo (stesso soggetto che lo aveva informato dell'arresto del VILLIRILLO) di essere già al corrente degli "impicci" creati dal VILLIRILLO, precisando che, a suo modo di vedere, lo stesso aveva affettivamente commesso quello di cui era sospettato ("*...Ca... se stiamo parlando della stessa cosa... l'ha fatta!...*")⁹²¹.

In ogni caso, nel pomeriggio, CAPPÀ telefonava a VILLIRILLO Luigi e chiedeva notizie di suo fratello "Romolo" ("*... dov'è il Padre Eterno?...* ")⁹²².

Subito dopo CAPPÀ chiamava BATTAGLIA Pasquale, il quale chiedeva se Romolo fosse passato a trovarlo ("*...ma quell'amico... è venuto a trovarti?...* "). CAPPÀ rispondeva che VILLIRILLO era tornato in Calabria senza farsi trovare ("*... dice che viene... e mi incontra... e fugge... Pasquà... è già sotto da domenica... Pasquà... è normale... perché quando deve dare... lui fugge... quando deve ricevere... viene...* "). BATTAGLIA sottolineava che VILLIRILLO si era comportato allo stesso modo (aveva sottratto dei soldi) anche ad altre persone ("*...che poi quando ci incontriamo... poi vi racconto... eh... ma a voi vi è arrivata all'orecchio... io so proprio le verità... so...* ") e CAPPÀ ribatteva di averlo saputo ("*...ohi Pasquà... ne so qualcuna anche io... so anche la verità... me lo hanno detto i cristiani che... no lui... me l'hanno detto gli altri a me... a me non viene a raccontarle... sai perché me lo raccontano a me?... perché poi lui è in difetto... più con me che con me che con... lo sa che non le deve raccontare a me... che lui è in difetto con me... allora racconta... e a me niente... ha fatto questo... e a me niente... allora quello che faccio io... dividiamo... quello che hai fatto tu... te lo tieni tu...* ").

BATTAGLIA interveniva spiegando che da tempo VILLIRILLO teneva per sé tutti i soldi (della cosca) ed il problema adesso era capire dove li avesse nascosti ("*...compare Tù... questo discorso qua... lo so da questa estate... se li tiene da solo... compà... non se li divide con nessuno lui... compà... dove hai messo i soldi?... perché quello che ha combinato lo so anche io... dove sono?... dove sono?...* ")⁹²³.

La mattina seguente CAPPÀ, che aveva provato insistentemente a mettersi in contatto con VILLIRILLO, confermava a GULLA' Francesco la volontà di partire in serata per Cutro ("*... a Cutro... se vado... vado stasera... vediamo se mi risponde oggi...* "), verosimilmente anche per far capire ai vertici della cosca che prendeva le distanze dall'operato di VILLIRILLO Romolo e dimostrare la propria fedeltà⁹²⁴.

Nel contempo, CAPPÀ cercava a più riprese di incontrare VILLIRILLO, tant'è che, nel corso di una conversazione intercettata alle 09.13 del 14/9/2011, lo "minacciava" di raggiungerlo in Calabria il giorno seguente, in quanto dovevano necessariamente incontrarsi: "*Tu mi stai facendo solo "arraggiare" (arrabbiare) (... mi stai facendo vergognare e mi stai facendo solo "arraggiare" e lo sai il perché (... Vuoi che vengo sotto? (... Vuoi che vengo sotto... se no piglio e parto e vengo sotto)*". VILLIRILLO prometteva che sarebbe tornato al più presto al Nord per incontrarlo e CAPPÀ lasciava intendere di aver appreso dei "discorsi" sul conto dell'interlocutore ("*Ieri ho sentito*

⁹²¹ Telefonata nr. 8596, delle ore 11:36:17 del 12/9/2011 (RIT 1454/2011).

⁹²² Telefonata nr. 8609, delle ore 14:41:09 del 12/9/2011 (RIT 1454/2011).

⁹²³ Telefonata nr. 8614, delle ore 14:47:15 del 12/9/2011 (RIT 1454/2011).

⁹²⁴ Telefonata nr. 8635, delle ore 08:16:11 del 13/9/2011 (RIT 1454/2011).



altri discorsi... dei tuoi... penso che quello che mi volevi dire, me lo hanno detto qua ieri") e dovevano necessariamente incontrarsi per parlare⁹²⁵.

4.2.1. IL SECONDO ARRESTO DI VILLIRILLO ROMOLO.

La mattina del 3/10/2011 CAPPÀ e VILLIRILLO Romolo si sentivano nuovamente e quest'ultimo confermava il suo rientro in Emilia ("... e poi vengo là")⁹²⁶. Il pomeriggio, CAPPÀ Salvatore chiedeva esplicitamente a VILLIRILLO Romolo di consegnargli della liquidità ("Mi porteresti anche una cosa domani? Vedi quello che puoi fare"), riferendosi inequivocabilmente a somme di denaro; questi rispondeva di disporre solo di assegni ma che avrebbe cercato di fare qualcosa.

La conversazione era importante anche per alcuni passaggi nei quali gli interlocutori facevano velato riferimento alle accuse mosse nei confronti di VILLIRILLO per la sottrazione dei denari che aveva gestito per conto della consorteria criminale cutrese, tanto che anche CAPPÀ aveva dovuto giustificarsi con terzi soggetti ("CAPPÀ: *"e poi mi insisteva e dice ma con te, ha fatto cose con te... insomma... per l'investimento... ma a te che ti interessa ohi compà? (...) Proprio in questa maniera gli ho detto... ma voi perché andate vedendo con chi ha fatto... dice che... penso che anche da Vincenzo sono andati (...) siccome parlavamo dice ma sappiamo questo, sappiamo quello... sai che vi dico io, voi sapete, pensate quello a quello che dite, io vi dico solo una cosa, lui ha fatto quello che dite voi... non potevamo parlare tanto che eravamo al (inc.) diciamo... e allora qual è il problema che andate "dai cristiani" che a mano a mano che torna indietro è a posto... che... ha messo qua, ha messo là, ci hanno servito, non ci hanno servito... volevano sapere se con quello ha fatto cose, quello cose... VILLIRILLO: Gli potevi dire a questi cristiani che abbiamo sistemato già, dunque eh... si possono...")⁹²⁷.*

La notte tra il 3 ed il 4 ottobre 2011, VILLIRILLO Romolo era nuovamente tratto in arresto, unitamente al cognato COLACINO Antonio, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

CAPPÀ Salvatore era avvisato dell'accaduto (interloquiva sia con CUTRUZZOLARO che con OLIVO Domenico), e cercava di apprendere quanti più dettagli possibili da VILLIRILLO Luigi, fratello dell'arrestato^{928 929 930}.

⁹²⁵ Telefonata nr. 8704, delle ore 09:13:09 del 14/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁹²⁶ Telefonata nr. 1065, delle ore 09:43:53 del 3/10/2011 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁹²⁷ Telefonata nr. 1072, delle ore 16:25:10 del 3/10/2011 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a VILLIRILLO Romolo.

⁹²⁸ Telefonata nr. 1081, delle ore 10:34:41 del 4/10/2011 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393939682179 (intestata a CIAMPA STELLA S.R.L.), in uso a CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo.

⁹²⁹ Telefonata nr. 428, delle ore 11:30:37 del 4/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393357806039 (intestata a DILETTO CARMELA), in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo.

Il nuovo arresto, bloccando il canale dei finanziamenti, aggravava le difficoltà degli emiliani nella conduzione - già alquanto critica - dell'affare Sorbolo, come comunicava CAPPÀ a GIGLIO: "*CAPPÀ S.: "guarda Pi.. credimi sono.. ho avuto una giornata "d'intossicamenti" (inteso una brutta giornata).. stamattina un'altra brutta notizia.. eh.. non so che cazzo.. (...) e niente.. hanno pigliato (intende arrestato) di nuovo al mio vicino.. al mio vicino di casa di sotto (inteso della Calabria).. di nuovo per le solite cose.. mah.. (si riferisce all'arresto di VILLIRILLO Romolo) (...) poi ti dico.. poi ti dico.. quando ci vediamo domani.. poi ti dico.. hai capito? e oggi doveva essere qua, quello.. che.. bah.. poi parliamo.. poi parliamo.. senza che parliamo al telefono.. che.."*)^{931 932}

Analogamente, CAPPÀ con PALLONE in una successiva telefonata delle 16.04.

La conversazione era eloquente nel confermare le immissioni di denaro operate da VILLIRILLO per il superamento delle difficoltà economiche del periodo ("*siamo rimasti che oggi ci vedevamo che tornava oggi e mi risolveva anche una cosa... mi ha detto guarda, vi do questo e questo, mi ha detto... stamattina lo hanno preso*"), alludendo il CAPPÀ anche agli iniziali accordi presi all'atto dell'apertura dei cantieri di Sorbolo, laddove i soci GIGLIO, FALBO e PALLONE erano stati all'evidenza chiamati a svolgere un ruolo di facciata, di "imprenditoria pulita". All'esternazione di PALLONE che aveva visto GIGLIO preoccupato di quanto stava accadendo ("*Pino l'ho visto un po' preoccupato... giustamente*"), CAPPÀ dava ragione a quest'ultimo, che non poteva continuare a far fronte da solo alle emergenze finanziarie che si innescavano di volta in volta: "*E quello dice: posso vedere tutti i problemi sempre io?" (...) Eh, quello dice: qua il problema alla fine si è ribaltato*", alludendo all'esistenza di un accordo per il quale i cantieri dovevano essere finanziati in gran parte dai capitali provenienti dalla cosca e non dai tre soci: il ruolo di GIGLIO si era quindi completamente ribaltato e da figurante era divenuto il maggiore finanziatore dell'impresa⁹³³.

Il pomeriggio del 12/12/2011 CAPPÀ Salvatore si trovava a bordo dell'autovettura monitorata FIAT Uno (targata CW541ED) e, parlando di VILLIRILLO Romolo (all'epoca ristretto) affermava che per lui era stata una "*forte delusione*". In riferimento agli ammanchi di denaro, CAPPÀ prendeva ad esempio la propria condotta asserendo che se avesse avuto bisogno di "*1.000 euro in più*" non avrebbe esitato a riferirlo a chi di dovere, ben conscio del fatto che i soldi amministrati non erano i suoi. In tal modo sarebbe rimasto sempre pulito davanti ai vertici della cosca: "*... gli ho dato di tutto e di più... lo sai quanti soldi gli ho dato io...*". Il successivo passaggio era particolarmente importante in quanto CAPPÀ ricordava gli inizi della collaborazione con VILLIRILLO Romolo, il quale aveva sempre restituito (alla cosca) i soldi ricevuti e derivanti dalle

⁹³⁰ Telefonata nr. 434, delle ore 11:37:04 del 4/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393204020494, intestata ed in uso a VILLIRILLO Luigi (fratello di Romolo).

⁹³¹ Telefonata nr. 23859, delle ore 15:45:57 del 4/10/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393939001482 (intestata a KROTON COSTRUZIONI), in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁹³² Telefonata nr. 458, delle ore 15:52:16 del 4/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹³³ Telefonata nr. 460, delle ore 16:04:15 del 4/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

loro attività: *“allora quando abbiamo messo... non hai capito... quando abbiamo iniziato a fare una cosa che si è messo lui nell'azienda che ho preso io, ma tu sai quanto gli ho dato io nelle mani a lui il doppio di quello che si è preso adesso Gino, li ha restituiti indietro tranquillamente...”*. A dire di CAPPÀ i problemi erano sorti quanto VILLIRILLO era venuto al Nord (*“CAPPÀ:...quando è venuto qua da me... si è impazzito... non lo so... FRANCESCO: ci sono i Dobermann...CAPPÀ: gliel'ho detto già un anno e mezzo fa io, vedi che ti sta prendendo la mania di tuo padre, quando ho visto che ti dico una cosa... (squilla un telefono)... e inizia a trovare scuse... e a me mi fai andare lì e là e non è criterio allora...”*⁹³⁴).

Successivamente all'arresto di VILLIRILLO Romolo, CAPPÀ Salvatore manteneva frequenti contatti telefonici con Luigi (fratello di Romolo), attraverso il quale si informava sugli sviluppi della vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il correo, riuscendo a veicolare messaggi in entrata ed in uscita dal carcere. In particolare CAPPÀ riceveva disposizioni da VILLIRILLO Romolo di proseguire le attività come avevano pianificato: *“Mi ha detto che vi saluta e mi ha detto saluta il compare Turo e digli che prosegue tutto come stava proseguendo lui, senza problemi...”*⁹³⁵. In tale contesto avveniva anche uno scambio epistolare tra CAPPÀ e VILLIRILLO Romolo⁹³⁶.

In una importante conversazione, in parte già sopra citata, intercorsa fra CAPPÀ Salvatore e il coimputato (capi 119-120) GULLA' Francesco il pomeriggio del 17/1/2012, quando VILLIRILLO si trovava oramai ristretto, CAPPÀ forniva indicazioni di dettaglio dell'affare Sorbolo.

Gli interessati iniziavano a parlare di ingenti somme di denaro e di come, nel giro di cinque anni, la situazione economica fosse mutata sensibilmente (*FRANCO: ti credevi tu che 5 anni fa arrivavi a queste condizioni! Io non lo pensavo...”*)⁹³⁷. Dopo le battute iniziali, i predetti scendevano dall'auto per risalirvi pochi minuti dopo⁹³⁸; da quel momento affrontavano una serie di argomenti di estrema rilevanza, a partire dalle imprese immobiliari di Sorbolo e dei capitali che la cosca, per il tramite di VILLIRILLO Romolo, aveva immesso nell'operazione. La conversazione confermava altresì il colloquio tra VILLIRILLO Romolo e COLACINO Antonio intercettato dall'Arma di Fiorenzuola il 14/6/2011 (già sopra riportato), quando il primo aveva riferito al secondo: *“lascia stare il fatto di Turo CAPPÀ che stiamo risolvendo il problema che abbiamo venduto delle villette che... quello è un altro discorso... che dobbiamo prendere i soldi che adesso non abbiamo... Turo CAPPÀ... mettilo da parte...”*. In effetti CAPPÀ spiegava di aver effettuato l'intervento di Parma poiché organizzatogli da terzi soggetti, alludendo al sodalizio di riferimento (*“allora... io ho*

⁹³⁴ Conversazione ambientale nr. 676 (RIT 1827/2011), delle ore 15:33:48 del 12/12/2011, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁹³⁵ Telefonata nr. 882, delle ore 14:05:44 del 12/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393357806039 (intestata a DILETTO CARMELA), in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo.

⁹³⁶ Telefonata nr. 651, delle ore 08:50:57 del 16/12/2011 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393204020494, intestata ed in uso a VILLIRILLO Luigi, nato a Cutro il 18/2/1954 (fratello di Romolo).

⁹³⁷ Conversazione ambientale nr. 1114 (RIT 1827/2011), delle ore 14:44:23 del 17/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁹³⁸ Conversazione ambientale nr. 1115 (RIT 1827/2011), delle ore 14:51:13 del 17/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

fatto l'intervento di Parma... allora me l'hanno organizzato, l'impianto di Parma so che mi costa 500 mila euro...") e, parlando sempre al plurale per sottolineare la corralità dell'operazione, aggiungeva che erano stati preventivamente immessi 7/800.000 euro ("io ce l'ho i soldi... per dire la verità ne abbiamo messo 7/800 preventiva...") e di come, una volta informato di ciò che stava accadendo, fosse intervenuto direttamente VILLIRILLO Romolo con 180.000 euro ("a Romolo vedi che succede questo, questo e questo... portami i soldi... (...) va bene portiamo i soldi... tu dici: compà possiamo entrare? 180 te li prendi e li prendi... gli ho detto guarda se tu mi dici che sono 180... adesso..."). Il successivo commento di GULLA' ("sempre sti cazzi di Carabinieri!...") pare da riferire allo stravolgimento dei loro piani dall'intervento dei Carabinieri di Crotone che, per ben due volte, avevano tratto in arresto VILLIRILLO Romolo. Peraltro, poco prima dei due arresti, avvenuti il 21/7/2011 e la notte tra il 3 ed il 4/10/2011, VILLIRILLO era stato interpellato da CAPPÀ proprio per reperire del denaro o comunque degli assegni da immettere nelle attività parmensi e non solo.

Secondo il programma CAPPÀ avrebbe dovuto partecipare alla costruzione degli appartamenti e non certamente al loro acquisto, come invece erano stati costretti a fare per ottenere finanziamenti, ("...adesso vedo... come sacrificio... (inc.)... ed ho detto con i soldi di Romolo là siccome avevo detto e siccome gli ho detto che glieli avrei dato un po' alla volta... ho detto 30/40 mila euro al mese li guadagni... però il programma era che dovevo lavorare quando sono entrato là... (...) dovevo lavorare no... a costruire, no a comprare..."). Il successivo commento faceva intendere che le difficoltà dell'investimento non erano state ben considerate dai referenti, con i quali neppure si riusciva a parlare ("... vedi come stiamo saltando... è venuto fuori e non lo sappiamo noi... che gli accordi li permettete... siccome poi ci troviamo in difficoltà, lui (si riferisce a VILLIRILLO) non ti dava neanche i soldi, allora non potevi neanche parlare alla riunione.... ti devi vedere alla riunione per questo, quello e quell'altro... gli ho detto... (inc.)... tu tieni il rapporto con loro... all'inizio l'hai visto! il rapporto giusto che... e si ohi Sa...! gli ho detto io vedi... è giusto che adesso dobbiamo fare... (inc.)... "le... (inc.)... dobbiamo fare noi" e poi quando facciamo l'altro spaccio lo fate voi.. eh!... posso contare i 100 passi per iniziare a lavorare, se hai fatto tu qua... poi posso discutere con te... eh niente, poi quello, poi quell'altro... non è che parlava assai, ho urlato che mi sono... (inc.)... creato talmente tanto che mi telefona... non ha tempo per venire a trovarmi, ancora oggi mi deve dare i soldi... e poi si è sciolto tutto in una volta mi capisci! ancora ho i 300 mila euro da raccogliere "Francù" ancora! I cristiani che dovevano darmi i soldi... se avessi questi soldi, potrei stare bello tranquillo..."), anche a causa anche delle "ombre" che nel frattempo si erano allungate sulla figura di VILLIRILLO Romolo, accusato di essersi trattenuto ingenti somme di denaro destinate alla cosca cutrese.

Ecco quindi che la conversazione si spostava sulle mancanze di VILLIRILLO il quale, nonostante la sua posizione ormai critica, aveva continuato ad operare insieme al cognato COLACINO Antonio ("quando ha cominciato a venire meno non è che si fermava ad operare, continuava ad operare, si faceva le sue operazioni sue poi ho scoperto... lo faceva con il cognato, allora perché il cognato l'hanno tenuto... (inc)... aveva iniziato il giro con il cognato...").

Ciò aveva peraltro causato un evidente scompenso nei flussi di denaro tra CAPPÀ e lo stesso VILLIRILLO, tanto che il primo lamentava a chiare lettere come, al posto del denaro contante, il correo gli inviasse degli assegni ("...il bello era tu mi doveva dare i soldi e me li restituiva con degli assegni, io ti mando assegni e tu mi torni assegni?")



CAPPA lamentava di aver procurato un'impresa a VILLIRILLO e con questa di essersi adoperato in attività di false fatturazioni (“...*ma a parte tu... io ti ho portato una ditta... ti sto facendo fatturare quanti soldi ti ho scontato... io ti ho scontato i soldi... e adesso li devo togliere io i soldi...*”), lasciandosi poi andare ad un commento sul suo operato non rispettoso delle direttive del boss (“*devi essere corretto fraticè.. lo vedi i Cristiani quando si... come si... come... puoi avere una leggerezza di una cosa così perché la prendi... non lo fai per fare la battuta così per prenderlo in giro... fai una cosa... e mo questo e quell'altro... poi andando/vedendo... ma davvero scherziamo... quando glielo dice "lui" di andare ad asciugare per terra, abbassa la testa e va!*”). CAPPA raccontava, in conclusione, di un incontro avuto con VILLIRILLO il quale aveva temporeggiato sull'esecuzione di una non meglio specificata “operazione”, asserendo che prima avrebbe dovuto sistemare altre questioni in sospeso. Vi erano poi stati dei problemi (“*siamo andati agli ultimi mesi... l'operazione non è che l'ha fatto... (inc)... a luglio... esattamente erano 120 mila euro*”) e ciò nonostante VILLIRILLO era stato sotto (in Calabria) e da lì aveva inviato a CAPPA 70.000 euro, poi venendo bloccato dall'arresto (“*ne ha mandato 70... come va in auto li sta portando lui e lo chiudono (lo arrestano)... torni... sali, vai sotto... vai sotto...*”):

Ancora, sullo stesso tema, la conversazione che CAPPA intratteneva qualche mese dopo, l'11/4/2012, con un soggetto non identificato all'interno della sua autovettura.

L'ignoto interlocutore affermava infatti di aver appreso che terzi soggetti erano convinti che “*i soldi di Romolo*” fossero a Sorbolo, alludendo chiaramente ai denari di cui VILLIRILLO era sospettato di essersi appropriato, ventilando l'ipotesi che anche CAPPA potesse essere lambito dalle ombre che si addensavano sulla figura del VILLIRILLO (“*madonna cosa hanno combinato... con te se la prendevano Turù... quelli sono convinti che... se ieri c'eri... gliel'ho detto, sono convinti che i soldi di Romolo sono a Sorbolo...*”)⁹³⁹:

Esplicative su tale contesto risultavano anche le telefonate captate in data 15 e 16/4/2012, intercorse tra CAPPA Salvatore e tale “Roberto”, autista di pullman calabrese.

Quest'ultimo riferiva a CAPPA di dovergli riportare “*un'imbasciata delicata*” proveniente direttamente da Cutro (“*...però ti devo portare una "m'basciata" ed io ora... se no ci vuole il 28...(...) No Tù, non gli posso dire al compare Gino... è delicata...(...) stasera... mi sono visto con il "cristiano" e mi ha detto vedi se lo vedi...*”⁹⁴⁰. CAPPA⁹⁴¹ riferiva sin da subito di essere preoccupato per le notizie che doveva ricevere (“*Mi fai stare con il pensiero tu*”) e Roberto ribadiva che la questione era certamente “*seria*” (“*Eh Tù... stai tranquillo... è seria... non è che (...) Eh... non è una cosa seria? Secondo te*”). CAPPA immaginava sin da subito che l'imbasciata riguardasse VILLIRILLO Romolo ed il danno procurato alla cosca dei GRANDE ARACRI. Lo stesso Roberto gli confermava che il messaggio perveniva direttamente da Cutro ed era diretto a lui personalmente: (“*CAPPA: Ma è una cosa che mi interessa a*

⁹³⁹ Conversazione ambientale nr. 2164 (RIT 1827/2011), delle ore 08:50:45 dell'11/4/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPA Salvatore.

⁹⁴⁰ Telefonata nr. 3245, delle ore 20:31:29 del 15/4/2012 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamante 393206071168 (intestata a MARTINO INFUSINO), in uso a Roberto (autista dei pullman).

⁹⁴¹ Telefonata nr. 3246, delle ore 07:53:29 del 16/4/2012 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamante 393206071168 (intestata a MARTINO INFUSINO), in uso a Roberto (autista dei pullman).

me personalmente? ROBERTO: Sì, sì, sì, personalmente a te (...) Si ma l'"m'basciata" arriva di là di Cutro comunque eh. CAPPÀ: Ah? ROBERTO: Arriva da Cutro la "m'basciata". CAPPÀ: Ho capito, però non so niente... ma che riguarda di quell'amico? (VILLIRILLO Romolo, ndr) ROBERTO: Eh, eh, sì. CAPPÀ: Eh... sempre le solite cose Robè. ROBERTO: Eh, ho capito...però...eh...poi vengo e parliamo"). L'autista di pullman riferiva che un personaggio di Parma, a stretto contatto con CAPPÀ, stava facendo diversi viaggi in Calabria, alimentando le maldicenze nei suoi confronti ("C'è qualche amico che... gli dice il contrario hai capito?... Eh, e c'è uno che... che gli stai vicino che gli stai a contatto che va e viene di là... quello di Parma che va e viene di là... hai capito?") a proposito del suo coinvolgimento nelle vicende che avevano interessato VILLIRILLO Romolo ("Però siccome ancora insiste... e... qualcuno magari dice, si però... dice eh... sappiamo... dice con chi ha fatto anche un'altra cosa di dietro (si riferisce al Villirillo Romolo che ha fatto qualcosa di nascosto con il medesimo Cappa n.d.r.) e magari la vogliono nascondere... che... mi hai capito?").

Suggeriscono fondatamente gli inquirenti come la persona di Parma a cui Roberto, con modo volutamente criptico, si riferiva in questa conversazione fosse proprio FALBO Francesco, tanto che CAPPÀ, subito dopo, faceva espresso riferimento alle riunioni effettuate presso gli uffici di GIGLIO alle quali avevano partecipato esponenti di spicco della cellula emiliana ("Quelli di sopra"), con i quali si era già chiarito ("Quelli di sopra, quelli di sopra qua... ehh... un mese e mezzo fa, ci siamo trovati per coincidenza..."). In effetti - come si vedrà meglio nel prosieguo - vi era stata altra importante riunione "con quelli di sopra" il 24/2/2012 (oltre a quella del 28 gennaio ed altre a seguire) e CAPPÀ, proprio collegandosi al latore delle maldicenze nei suoi confronti, enfatizzava il contenuto di quelle che sarebbero state le sue parole nei confronti di FALBO Francesco quando si era rivolto ai vertici emiliani ("ma da quando parlava gli ho detto non valete proprio un cazzo... io... non valete gli ho detto te lo posso garantire io che tu personalmente non vali, se ancora state nominando sta merda non vali... (...) Gli ho detto... vuoi che devo scendere giù? Gli ho detto che così poi tu... mi ha detto no, mi ha detto... ma che stai dicendo che sono... questo è il primo che... che ha detto a questo la cosa... che quando ho capito il discorso io... sono andato da lui e gli ho detto ma... è vero questo discorso?"). Roberto tranquillizzava comunque CAPPÀ affermando che il mittente l'imbasciata aveva già chiarito la sua posizione a chi di dovere ("Questo che mi ha detto a me... mi ha detto portaci "la m'basciata" ...ah... gliel'ha già detto... gli ha detto statevi tranquilli che il "cristiano" (Cappa ndr) è così, così e così gli ha detto...")⁹⁴².

4.3. GLI INTERVENTI DEI VERTICI DELL'ORGANIZZAZIONE EMILIANA: LA RIUNIONE DEL 28/1/2012.

Le captazioni di seguito riportate offrivano un rilevante riscontro alle dichiarazioni di FALBO Francesco in relazione alla riunione di vertice (mafioso) di cui lo stesso aveva ampiamente parlato nel corso delle sue dichiarazioni.

⁹⁴² Telefonata nr. 3247, delle ore 08:00:33 del 16/4/2012 (RIF 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393206071168 (intestata a MARTINO INFUSINO), in uso a Roberto (autista dei pullman).



La mattina del 10/1/2012, FALBO Francesco contattava DILETTO Alfonso chiedendo un incontro; questi rispondeva: *"facciamo una cosa... stasera... verso le sei e mezza (18.30)... sette (19.00)... ci sentiamo... così vediamo dove ci vediamo..."*⁹⁴³.

La conversazione rappresentava il preludio alla riunione che sarebbe avvenuta a Gualtieri (RE) il 28/1/2012, presso la sede della GIGLIO Srl, alla presenza dei vertici della cosca emiliana (lo stesso DILETTO e SARCONI Nicolino).

La giustificazione dell'intervento dei capi (che, si noti, non avevano investito direttamente nell'affare e che, all'apparenza nulla avevano a che fare con lo stesso) è plurima: la necessità di trovare una soluzione agli ormai cronici problemi dei cantieri di Sorbolo e alle intemperanze dello stesso FALBO, sempre più invisibile ai rimanenti soci, nonché in ragione degli stessi investimenti nelle imprese immobiliari effettuati tramite VILLIRILLO Romolo, sospettato di essersi trattenuto una parte del denaro della cosca calabrese.

E' evidente che era necessario ed urgente capire meglio cose stesse davvero avvenendo a Sorbolo.

In particolare, nel corso della serata del 18/1/2012, CAPPÀ e PALLONE discutevano della necessità di indire al più presto una riunione per discutere la questione delle imprese immobiliari e di FALBO Francesco, anche perché quest'ultimo, unitamente al cognato AIELLO Salvatore, aveva iniziato a minacciare di presentare una denuncia nei loro confronti (*"no, perché lui... dice che se gli diciamo di no sa quello che deve fare... già l'avvocato... scatta la denuncia... scatta qua..."*)^{944 945}.

I ravvicinati arresti di VILLIRILLO Romolo e i sospetti che si erano addensati sulla sua figura avevano stravolto, come fatto ben intendere da CAPPÀ Salvatore nella richiamata conversazione ambientale del 17/1/2012, i piani sull'operazione, che, anche in ragione del diminuito apporto di capitali dalla Calabria, i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore si erano trovati a dover gestire affannosamente, così come altrettanto difficoltoso era il rapporto con l'ex socio FALBO Francesco, accusato di *mala gestio*, costretto a fuoriuscire dall'affare e che da mesi rivendicava in tutti i modi le sue ragioni.

Il 24/1/2012 era registrato un interessante dialogo⁹⁴⁶ tra CAPPÀ Salvatore e GIGLIO Giuseppe, il quale riferiva di essere stato avvicinato da "Nicolino" e da suo fratello (SARCONI Nicolino e Gianluigi), interpellati dal padre di FALBO (*"quell'altra volta è venuto a trovarmi Nicolino, con il fratello (...) Che dice che è andato e l'ha trovato il padre di Franco Falbo..."*) per risolvere la posizione del figlio (*"eh niente, mi ha detto dice vedete di chiarire questa cosa... non è che ti sto dicendo anche una cosa... mi ha detto"*). CAPPÀ confermava di essersi interessato alla questione, tanto da aver fissato un incontro chiarificatore proprio con SARCONI Nicolino, indicato quale "cugino" di FALBO (*"No, ohì Pì... per quanto riguarda il caso, ci abbiamo chiamato già e ci abbiamo detto già che nella settimana ci vediamo... siccome io ho chiamato al cugino, come si era detto"*). Dalle frasi di CAPPÀ Salvatore si desumeva che l'incontro, in realtà, doveva essere una sorta di "udienza", nella quale davanti ad un "giudice" (SARCONI Nicolino) "le parti" erano chiamate ad esporre le proprie ragioni

⁹⁴³ Telefonata nr. 302, delle ore 12:31:17 del 12/1/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁹⁴⁴ Telefonata nr. 2653, delle ore 18:16:58 del 18/1/2012 (RIT 1455/2011).

⁹⁴⁵ Telefonata nr. 3660, delle ore 16:45:49 del 19/1/2012 (RIT 3069/2011).

⁹⁴⁶ Telefonata nr. 35347, delle ore 10:14:33 del 24/1/2012 (RIT 110/2011).

rispettando il turno di parola (*“gli ho detto, voglio che ci sei anche tu all’incontro, perché quando uno parla, l’altro è di parte è così che si chiariscono le cose... arrivati a sto punto che fa i conti alle persone, a modo suo, aspettiamo... ci sediamo e gli è stato riferito che ora che ci sediamo, quando parla lui, ci stiamo zitti noi, quando parliamo noi, si deve stare zitto lui, non che parla solo lui”*). Lo stesso GIGLIO riferiva di aver avanzato a SARCONE (*“...il cugino...”*) la richiesta di un incontro chiarificatore, la quale era stata accolta (*“No, ma io voglio che ci sia il cugino, perché ci deve fare una tirata di orecchie, perché è inutile che va dicendo cose per altre, gli ho detto Nicò, gli ho detto, se io ti chiamo e ci vediamo... gli ho detto, tu senti tutte e due le campane”*).

La frase faceva ben comprendere come GIGLIO riconoscesse in SARCONE Nicolino non solo un ruolo di “arbitro” nella vicenda, ma anche una indiscutibile posizione di vertice nell’organizzazione emiliana. CAPPÀ e GIGLIO, nonostante il fatto che l’intervento dei capi fosse stato sollecitato da controparte, non davano segno di mal gradirlo, ritenendo anzi che fosse per loro un’opportunità per liberarsi finalmente di FALBO, confidando gli stessi di potere dimostrare, davanti all’autorevole esponente della locale, quanto denaro avevano impiegato sino a quel momento e di ottenere così il sostegno dei capi (così CAPPÀ: *“Eh e basta... pure, pure abbiamo... liberati dopo tutte queste... sti sacrifici e queste cose e tutti questi casini che ci ha fatto e ci raccontiamo dall’inizio, quanti soldi ci servivano...”*).

FALBO (come dichiarato dallo stesso a verbale e riscontrato dal contatto telefonico pregresso di cui sopra si è dato atto), aveva direttamente interpellato “Fronzo” (DILETTO Alfonso), fatto che, invero, pare attestare come anche FALBO fosse ben consapevole delle dinamiche ‘ndranghetistiche locali, essendosi esso stesso rivolto per avere un appoggio (guarda caso) proprio ai due massimi esponenti locali del sodalizio. A differenza di quanto sostenuto da FALBO, che ha dichiarato che DILETTO Alfonso era dalla sua parte, dalle intercettazioni emergeva, però, il contrario.

Infatti, alle 11.04 dello stesso 24/1/2012⁹⁴⁷, CAPPÀ informava FRONTERA Francesco⁹⁴⁸ (coimputato che risponde anche del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. di cui al capo 1, storico affiliato ai GRANDE ARACRI, già condannato per 416 bis c.p.) dei motivi della riunione e della condotta di FALBO, che aveva interpellato i vertici della locale reggiana (*“Che ti volevo dire Cì, siccome un giorno di questi abbiamo l’incontro con... tra il socio nostro (FALBO) sta andando di qua e di là, l’hai visto che quella sera ho parlato, che mi ha detto... uh... dice vieni qua che parliamo un pò”*). CAPPÀ rappresentava a FRONTERA altresì la certezza di incassare il sostegno di DILETTO (*“E Fronzo è con me, nel senso che dice Tù, sta venendo tutte le volte, che viene là, viene là ed è così... in tanto Fronzo mi ha detto senti ma questo qua, ha sempre combinato casini...”*). Analogamente il padre di FALBO si era recato dal cugino SARCONE Nicolino, evidentemente per rafforzare la posizione del figlio (*“ora penso che il padre di quello è andato da... Nicolino, che è cugino...”*). CAPPÀ si diceva deciso a risolvere la questione definitivamente: *“E come se Nicolino è andato là e gli ha detto nuovamente a quello, vedete come è... e dice che Pino (GIGLIO) gli ha detto, ora lo facciamo rimproverare... io, dico io no, ma questo ha combinato sempre casini... (...) Che ha combinato casini... e ora che viene là no, quando io vi dico quello che ha*

⁹⁴⁷ Telefonata nr. 4035, delle ore 11:04:06 del 24/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull’utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L. UNIPERSONALE), in uso a FRONTERA Francesco.

⁹⁴⁸ sull’utenza 3351711830, intestata alla EDIL PLANET S.R.L. UNIPERSONALE (03171120243) di FRONTERA Francesco.

fatto tuo cugino e quell'altro... voi che fate?". CAPPÀ era preoccupato dei possibili risvolti della riunione di 'ndrangheta, tanto che Francesco FRONTERA gli consigliava di informare preventivamente i "giudici" del comportamento che FALBO aveva assunto nel corso della vicenda, onde evitare che il giorno della riunione giungessero completamente all'oscuro della loro versione: "Se tu glielo dici prima, tu nel senso che ci dici prima andiamo e ci incontriamo, io vi dico che ha fatto una cosa brutta (una mancanza grave n.d.r.) per esempio (...) E poi una volta che ci incontriamo, la cosa brutta, non se la prende la responsabilità". CAPPÀ concordava: "E dopo, e dopo tutti i casini che ha combinato... che facciamo? (...) Ne parliamo solo e basta?".

CAPPÀ rappresentava altresì a FRONTERA come DILETTO si era posto al FALBO quale "giudice imparziale" che, se avesse avuto ragione lui, non avrebbe esitato ad accontentarlo facendogli ridare i suoi averi dalle controparti, altrimenti, dovendo operare in senso contrario ("Fronzo gli ha detto, ma se io vengo, gli ha detto, eh, che hai ragione tu, quello là se ha anche una cosa (inc.) te la do... e se non hai ragione tu, e se ci hai causato danni tu, come facciamo? Non c'è andato più..."). Accettato il consiglio di FRONTERA, CAPPÀ si diceva convinto di dover parlare con DILETTO e SARCONI prima che la riunione avvenisse, così da informarli di come erano andate realmente le cose. Detta azione gli avrebbe consentito di allontanare definitivamente FALBO, ma soprattutto di salvaguardare la propria posizione e quella dei restanti soci dalla decisione che i vertici dell'organizzazione si apprestavano a prendere ("Perché parole ne abbiamo fatte già tante, anzi sto cercando che se ne vada e questo, obbligatorio da fare!").

Infatti, alle successive ore 15.56, CAPPÀ contattava DILETTO Alfonso chiedendogli di poterlo incontrare. I due si davano appuntamento presso un non meglio precisato distributore ("alla colonnina sulla tangenziale")⁹⁴⁹.

La questione era di particolare rilevanza in relazione alle dinamiche associative e all'incontro chiarificatore che doveva avvenire, tanto che anche GIGLIO Giuseppe si lasciava andare ad alcuni commenti chiarificatori. Mentre si trovava in auto con VERTINELLI Giuseppe e BOLOGNINO Michele, GIGLIO riassumeva il contenzioso sorto con FALBO Francesco ("ti stavo dicendo... si è pagato tutto, si è pagato anche il lavoro che lui non ha fatto, che ha fatto fattura e giustamente ha preso i soldi che ha preso e li ha girati d'acconto, mi segui... come l'acquisto del terreno..."), spiegando che, quando la situazione era divenuta insostenibile, lui e gli altri soci avevano costretto FALBO a sottoscrivere una dichiarazione in loro favore ("...quando si è rotto tutto il gioco... mi segui... che lui voleva farsi il passaggio dei terreni, ci siamo fermati noi... fermandoci... mi segui... e uscendo dalle società l'abbiamo forzato a una dichiarazione... mi segui... che quello che era a nome mio lui ha rinunciato, anche l'acconto che aveva lasciato perché in teoria non li avanzava perché ancora ci deve dare dei soldi, allora giustamente queste operazioni erano da denunciare quelle che aveva fatto da parte nostra..."). FALBO aveva quindi minacciato di denunciare GIGLIO e gli altri soci che avevano partecipato all'operazione, in quanto responsabili, a suo modo di vedere, di avergli estorto con le minacce la sottoscrizione della rinuncia ("...adesso lui cosa aveva fatto, era andato in caserma per denunciarci per estorsione, perché quei 4/5 mila euro dice che noi l'abbiamo minacciato e sotto forma di minaccia gli abbiamo fatto firmare la carta per la rinuncia... hai capito? ..."). GIGLIO raccontava quindi del colloquio avuto con SARCONI ("...da Nicolino... e gli ho detto Nicò non

⁹⁴⁹ Telefonata nr. 512, delle ore 15:56:56 del 24/1/2012 (RIT 3276/2011).



*avanza nulla, forse non hai capito... e non gli do nulla, anzi se vuoi essere corretto fammi dare quelli che avanzo...")*⁹⁵⁰.

La riunione era organizzata in breve tempo: sabato 28 gennaio 2012, presso gli uffici della GIGLIO Srl di Gualtieri.

La sera del 24/1/2012, mentre discutevano della data della riunione, PALLONE chiedeva a CAPPÀ se avesse parlato con "chi di dovere", riferendosi ai vertici della 'ndrangheta reggiana. CAPPÀ forniva le giuste rassicurazioni: "*Ho già parlato... (...) Quello là dice per voi lo sto facendo*", dato che ormai l'intenzione di FALBO di presentare una denuncia era divenuta, nell'ambiente, di dominio pubblico⁹⁵¹. PALLONE era dell'idea di comunicare a FALBO la data della riunione solo il giorno prima, affinché lo stesso non "assillasse" il cugino SARCONE Nicolino, che pure doveva intervenire e stare dalla loro parte e che, all'evidenza, in tal modo poteva essere influenzato negativamente⁹⁵².

Come concordato, il 28/1/2012, alle ore 08.23, dopo essersi sentito con PALLONE e con GERACE, presenti anche loro all'incontro⁹⁵³⁹⁵⁴, CAPPÀ avvisava GIGLIO che tra 40 minuti sarebbe stato da lui per la "riunione"⁹⁵⁵. Alle successive 09.29, DILETTO Alfonso, utilizzando l'utenza 3349802333, chiamava CAPPÀ il quale lo informava che "erano già tutti arrivati" (a Gualtieri). DILETTO confermava il suo arrivo in mezz'ora⁹⁵⁶.

Al termine del *summit*, era registrata una conversazione ambientale, che, sebbene a tratti difficilmente comprensibile, consentiva di rilevare alcuni frammenti di quanto discusso e deciso sul conto di FALBO Francesco.

Il colloquio avveniva tra PALLONE Giuseppe e GERACE Salvatore (aventi in uso temporaneamente l'autovettura di CAPPÀ Salvatore), i quali palesando la loro partecipazione alla riunione e si lasciavano andare a commenti.

Inizialmente, i due interlocutori riferivano sui personaggi presenti alla riunione, tra cui SARCONE Nicolino ("*SARCONE... quello con il giubbotto bianco addosso... tutto con il giubbotto bianco...*") ed un secondo soggetto nominato la "scimmia" (soprannome di DILETTO Alfonso). GERACE riferiva di essersi infastidito ("*si, si mi hanno portato... ah... ah... hai capito perché mi sono infastidito io...*"), in ragione di quanto non deciso nei confronti di FALBO, il quale sembrava comunque aver riportato una minima vittoria ("*facciamo le riunioni per dire cosa... e si sono fermati a... (inc.)... darti questi 30 mila euro e poi come deve andare va... innanzitutto... subito appena arrivati ci voglio scontare quei 180 mila euro di Barberini e quello che mette più... che cazzo gli devi dare più a quello là che mette 100 mila euro... no, no tu devi pagare il geometra...*").

⁹⁵⁰ Conversazione ambientale nr. 3142 (RIT 1081/2011), delle ore 16:54:30 del 24/01/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁹⁵¹ Telefonata nr. 4099, delle ore 17:37:56 del 24/1/2012 (RIT 3069/2011).

⁹⁵² Telefonata nr. 35417, delle ore 17:41:30 del 24/1/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe. Telefonata nr. 4108, delle ore 18:24:12 del 24/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁵³ Telefonata nr. 4382, delle ore 08:01:01 del 28/1/2012 (RIT 3069/2011).

⁹⁵⁴ Telefonata nr. 4384, delle ore 08:19:18 del 28/1/2012 (RIT 3069/2011).

⁹⁵⁵ Telefonata nr. 36035, delle ore 08:23:02 del 28/1/2012 (RIT 110/2011).

⁹⁵⁶ Telefonata nr. 4395, delle ore 09:29:58 del 28/1/2012 (RIT 3069/2011).



di cui me la vedo io con il geometra ho stabilito 180 mila euro... hai capito come te l'ha preparata!... quindi adesso con i soldi che che io dovevo pagare Barberini, adesso se li prende lui..."). Durante la riunione era sorto un contrasto con PALLONE Giuseppe in ordine alla gestione della GEA IMMOBILIARE Srl, come riferito dallo stesso GERACE (*"dice vorrei essere nella mente di Pallone... ma che discorsi sono ma tu sei fuori come un coso... già tu parti così... tu vai dicendo per pungere, per provocare... già la prima parola che dici... che cazzo dici.. Gea... mica è tua la Gea... già vi ho visti già parti in diagonale... poi dividete con Giovinazzo..."*). Questi continuava la sua disamina asserendo che FALBO, forse anche spalleggiato da una delle "personalità" chiamate a dirimere la questione, aveva inizialmente riferito di aver investito (o perso) nei cantieri edili una cifra variabile tra 1 e ed i 2,7 milioni di euro, tanto da trovarsi in difficoltà economiche (*"ed io non ho saputo di argomenti che ha fatto capito!... eh... perché... ha messo un milione... (...) ed io li ho messi alla fine... quest'altri sciacalli... mette uno milione e sette, due e sette... di cosa sta parlando..."*), concetto ripreso da PALLONE che ironicamente, sullo stato di sofferenza finanziaria di FALBO, dichiarava: *"mica ti posso pagare le bollette io! se ho cento euro non te li porto..."*. Durante la riunione era stata trattata anche la vicenda emersa qualche giorno prima relativa al terreno e alle minacce che FALBO aveva subito dai restanti soci e per la quale aveva mostrato l'intenzione di formalizzare una denuncia. Anche in questo caso GERACE riferiva di essere stato molto critico sulle intenzioni estemate da FALBO (*"ohi Frà... ma che cos'è che stai dicendo... (inc.)... di qua... il terreno... e gli edifici.. eh guerre..."*). Alla base dell'immediata mobilitazione da parte dei vertici della cosca emiliana vi era proprio la preoccupazione che la questione sfociasse in una denuncia che certamente avrebbe influenzato in maniera negativa sugli "affari" condotti, che invece necessitavano l'adozione di un più basso profilo. Lo stesso PALLONE ribadiva l'opportunità di mantenere la questione entro certi limiti (*"ma questi sono abituati andiamo qua, andiamo là... ci parliamo noi... recuperiamo... (...) no! andiamo da quello... recuperiamo i 4 mila... andiamo a recuperare... (inc.)... questa minaccia... (inc.)... o denuncia o minaccia..."*), confortato da GERACE, il quale asseriva che un'eventuale denuncia non avrebbe fatto altro che confermare le notizie che erano già in giro in ordine alla reale natura degli investimenti eseguiti presso i cantieri di Sorbolo (*"così confermano quello che già non è vero in giro..."*). Notizie che a dire di PALLONE, come riferito anche da un terzo personaggio presente alla riunione, non dovevano assolutamente uscire, perché si riferivano a *"...lavatrici..."*, con chiara allusione alle operazioni di riciclaggio in atto (*"dice che non devono uscire fuori queste cose qua... già che parlavano di lavatrici e di cose... ha finito?"*)⁹⁵⁷.

Espressione, quest'ultima, del tutto eloquente circa l'essenza, a tutti i partecipi nota, di come "girava il denaro" nell'affare Sorbolo.

Mentre PALLONE e GERACE discutevano in macchina, GIGLIO Giuseppe (alle 15.43) contattava CAPPÀ Salvatore, ed in una lunga telefonata, forniva ulteriori notizie sugli esiti dell'incontro⁹⁵⁸.

CAPPÀ si mostrava scontento sull'accordo raggiunto che sembrava consentire a FALBO di terminare i lavori per l'urbanizzazione delle palazzine in costruzione. CAPPÀ si lamentava del comportamento avuto da GIGLIO, il quale non aveva voluto

⁹⁵⁷ Conversazione ambientale nr. 1261 (RIT 1827/2011), delle ore 15:35:25 del 28/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

⁹⁵⁸ Telefonata nr. 36079, delle ore 15:43:55 del 28/1/2012 (RIT 110/2011).



riferire ai vertici dell'organizzazione reggiana (DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino) quanto denaro era stato impiegato sino a quel momento ("tu i soldi tuoi glielo devi dire... perché non gliel'hai detto?... che ci sono le spese personali... ora da far sapere alle persone"). I due si lamentavano per il fatto che SARCONI e DILETTO, pur intervenuti, non avevano risolto la problematica con FALBO (CAPPA: "...come... come sono... come sono bravi... a risolvere i problemi degli altri... ti faccio dare questo... ti faccio dare... a parole!..."). In ogni caso, essendosi assunto l'impegno di eseguire le opere di urbanizzazione delle palazzine davanti ai due, oramai (osservava acutamente GIGLIO) FALBO doveva necessariamente rispondere del suo operato agli stessi SARCONI e a DILETTO ("e ora... deve rispondere a quelli... eh"), avvalorando ulteriormente l'intromissione di interessi 'ndranghetisti nell'affare di Sorbolo.

Subito dopo terminata la conversazione con CAPPA, GIGLIO contattava (alle 15.57⁹⁵⁹) PALLONE Giuseppe, in quel momento in macchina con GERACE Salvatore, il quale mostrava la sua amarezza ("non si capisce più niente qua... mi credi?"), ma soprattutto la preoccupazione per la reazione che avrebbero potuto avere i vertici dell'organizzazione reggiana quando sarebbero venuti a galla tutti gli inganni ("non ci capisco più niente... te lo giuro... guarda... che non so cosa faranno... quando usciranno fuori tutti questi inganni... cose... credimi"). Ostentando sicurezza, GIGLIO rispondeva di esserne consapevole, ma, proprio perché conscio di quanto poteva accadere, impartiva immediatamente l'ordine di chiamare FALBO Francesco, tramite GERACE, ed invitarlo a concludere i lavori di urbanizzazione, così da rispettare "l'impegno" preso nel corso della riunione. PALLONE sembrava riprendere coraggio ("va bene... va bene... va bene... per il resto poi... vediamo come ci dobbiamo organizzare... non lo so"), subito incalzato da GIGLIO, che gli manifestava fiducia nella soluzione a loro favore della questione ("che ti faccio vedere... ora... come crolla tutto"). A questo punto, la conversazione continuava con GERACE Salvatore, invitato da GIGLIO a contattare FALBO per confermarli che i lavori di urbanizzazione delle palazzine sarebbero stati finanziati direttamente da lui ("digli... i soldi li mette Pino Giglio... come finisci il lavoro... ti paga... in pratica ce ne vogliono una ottantina (circa 80.000 euro)..."). GERACE si mostrava scettico sul comportamento di FALBO ("...si... no... lui... lui si raccoglie qualsiasi cosa... no?"), ma GIGLIO gli lasciava intendere che questa volta FALBO non aveva speranze, anche in virtù dell'intervento di SARCONI e di DILETTO ("non si raccoglie niente... lo sai perché?... perché come lo chiami che finisce i lavori... va a brodo d'uova (a finire male)... tutto... e poi deve venire il cugino... con "Fronzino" (DILETTO Alfonso)... lo deve sputare in faccia... eh è (...) dato che si era preso l'impegno anche lui... eh... già lunedì lo chiamiamo per i lavori"). Confortato dalla sicurezza di GIGLIO, che aveva oramai assunto il ruolo di leader del gruppo contrapposto al FALBO, GERACE riferiva di non essere preoccupato ma solo arrabbiato ("no... io non sono preoccupato... io sono un po' arrabbiato... ma non sono preoccupato... per quello no").

Dopo la riunione, FALBO Francesco tornava ad essere protagonista per il proseguimento dei lavori nel cantiere di Sorbolo (PR), non senza dissapori e contrasti con i soci, soprattutto con CAPPA Salvatore.

Appariva evidente che gli accordi richiamati fossero stati stretti proprio nel corso della riunione del 28/1/2012 e che oramai vi era una eterodirezione dei capi che non si poteva porre in discussione.

⁹⁵⁹ Telefonata nr. 36080, delle ore 15:57:33 del 28/1/2012 (RIT 110/2011).



In questa ottica, dopo aver ricevuto il consenso da GIGLIO per organizzare un nuovo incontro per chiarire evidentemente dei dettagli ⁹⁶⁰, CAPPÀ contattava DILETTO Alfonso chiedendogli un nuovo incontro (*"Io un'ora mi serve che ti devo parlare... ora mi dici tu... se mi dici pomeriggio, alle 4, alle 5, ti aspetto"*) ⁹⁶¹.

Alle 15.49, dopo aver avvisato sia GERACE ⁹⁶² che PALLONE Giuseppe dell'incontro con DILETTO ^{963 964 965}, CAPPÀ proponeva a quest'ultimo di vedersi nuovamente a Gualtieri, negli uffici di GIGLIO Giuseppe (*"senti un po', se domani ci vediamo là, da Pino? Perché poi io devo andare a Reggio nella tarda mattinata...va bene lo stesso?"*) ⁹⁶⁶.

In seguito, l'incontro era definitivamente fissato per le ore 10.00 del 3/2/2012, negli uffici della GIGLIO Srl ^{967 968} e le telefonate successive attestavano l'arrivo a Gualtieri dei personaggi in trattazione, fra i quali certamente CAPPÀ, DILETTO e GERACE ^{969 970 971}, ciò anche a confermare come la sede della GIGLIO Srl fosse divenuta luogo privilegiato di svolgimento dei *summit* volti a sbrogliare le controversie insorte, grazie

⁹⁶⁰ Telefonata nr. 4911, delle ore 15:38:01 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

⁹⁶¹ Telefonata nr. 4862, delle ore 12:14:24 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393349802333 (intestata a BEZP'YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁶² Telefonata nr. 4891, delle ore 13:23:51 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁹⁶³ Telefonata nr. 4900, delle ore 13:58:04 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁶⁴ Telefonata nr. 4902, delle ore 14:28:34 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁶⁵ Telefonata nr. 4922, delle ore 15:47:46 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁹⁶⁶ Telefonata nr. 4923, delle ore 15:49:48 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393349802333 (intestata a BEZP'YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁶⁷ Telefonata nr. 4924, delle ore 15:51:15 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁹⁶⁸ Telefonata nr. 4929, delle ore 15:56:15 del 2/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393349802333 (intestata a BEZP'YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁶⁹ Telefonata nr. 4987, delle ore 08:38:31 del 3/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393349802333 (intestata a BEZP'YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁷⁰ Telefonata nr. 4994, delle ore 09:09:59 del 3/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393349802333 (intestata a BEZP'YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁷¹ Telefonata nr. 4995, delle ore 09:10:53 del 3/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.



all'arbitraggio di soggetti aventi potere decisionale all'interno della compagine criminale. Il servizio di osservazione, pedinamento e controllo svolto dai militari di Modena consentiva in quel frangente di rilevare la presenza, presso la ditta di GIGLIO, di alcuni veicoli, tra i quali quelli in uso a DILETTO Alfonso, CAPPÀ Salvatore, FLORO VITO Gianni e SERIO Luigi ⁹⁷².

4.3.1. IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DI NICOLINO GRANDE ARACRI.

Che l'operazione immobiliare di Sorbolo fosse attentamente controllata da Cutro lo testimonia anche coinvolgimento di Nicolino GRANDE ARACRI.

Verso l'inizio del mese di febbraio 2012 si assisteva all'accentuarsi dell'interesse di BOLOGNINO Michele per l'operazione immobiliare.

Il 7/2/2012 BOLOGNINO, unitamente a GIGLIO Giuseppe, effettuava uno dei suoi frequenti viaggi in Calabria, seppur di breve durata ^{973 974}. BOLOGNINO informava del suo imminente viaggio BLASCO Gaetano, col quale concordava di incontrarsi prima della partenza (*"BLASCO: "...stasera?... ahia la madonna!... domani ho due appuntamenti... due appuntamenti importanti..."*; *BOLOGNINO: "...vediamoci questa sera... così mi spieghi... le cose... qualche cosa... (...) ... alle sette (19.00)... io ho l'aereo..."*) ⁹⁷⁵.

Interessanti risultavano i dialoghi intercorsi la sera del 7 e la mattina dell'8/2/2012 tra BLASCO Gaetano e BOLOGNINO Michele. Durante la prima delle conversazioni citate, BLASCO chiedeva a BOLOGNINO notizie sul suo rientro in Emilia poiché affermava di aver intenzione di recarsi presso il suo locale. La domanda celava l'impazienza di apprendere l'esito del viaggio compiuto dallo stesso BOLOGNINO. Quest'ultimo coglieva l'occasione per informare BLASCO della presenza in Calabria di DILETTO Alfonso, che definiva "il tuo compare" (*"...c'è anche il tuo compare con noi... c'è il tuo compare con noi... nel viaggio questa sera... quello di Marano... quello del lavoro di Marano..."*). BOLOGNINO affermava quindi che lui e DILETTO avrebbero raggiunto l'aeroporto separatamente, onde evitare il rischio di essere controllati insieme (*"...no... lui viene con la sua macchina... perché se lo fermano con me..."*) ⁹⁷⁶. Nella conversazione captata alle 10.21 dell'8/2/2012, BLASCO chiedeva nuovamente a BOLOGNINO di poterlo incontrare al fine di essere messo al corrente di quanto accaduto in Calabria e per avere notizie sul viaggio eseguito da DILETTO (*"...che mi devi spiegare... il compagno mio... cosa faceva là sotto..."*). BOLOGNINO ribatteva che gli avrebbe parlato di persona (*"...che ti devo spiegare a te... anche... che ho parlato... che mi ha detto certe cose... da dirti quando ti vedo..."*) ⁹⁷⁷.

Il fatto che, in Calabria, BOLOGNINO avesse avuto un incontro con un personaggio di rilievo (che gli inquirenti fondatamente identificano con GRANDE ARACRI Nicolino, anche per quanto emerge nel prosieguo) si desumeva anche da alcune battute registrate, nel sottofondo di una telefonata delle successive 12.41. BOLOGNINO affermava infatti al suo interlocutore di non avergli risposto al telefono il giorno prima in quanto si

⁹⁷² Cfr. Annotazione di P.G. inerente il servizio di osservazione attuato il 3/2/2012 a Gualtieri (RE) presso la sede della GIGLIO Srl in occasione dell'incontro avvenuto con DILETTO Alfonso.

⁹⁷³ Telefonata nr. 2117, delle ore 09:45:56 del 6/2/2012 (RIT 113/2012).

⁹⁷⁴ Telefonata nr. 37201, delle ore 13:29:14 del 6/2/2012 (RIT 110/2011).

⁹⁷⁵ Telefonata nr. 2179, delle ore 15:03:00 del 6/2/2012 (RIT 113/2012).

⁹⁷⁶ Telefonata nr. 2356, delle ore 19:41:59 del 7/2/2012 (RIT 113/2012).

⁹⁷⁷ Telefonata nr. 2404, delle ore 10:21:15 dell'8/2/2012 (RIT 113/2012).

trovava "con lui" ("...ieri sono stato con lui... sono stato giù ieri... son partito... (...)
Sono partito ieri mattina e quando non rispondevo, voleva dire che ero che parlavo con
lui, sono stato giù")⁹⁷⁸.

La presenza di BOLOGNINO a Cutro, nel pomeriggio del 7/2/2012, era attestata dai
ponti ripetitori agganciati dai suoi cellulari.

nel frattempo, in Emilia, la mattina dell'8/2/2012, CAPPÀ informava GERACE che
FALBO Francesco si era recato dall'avvocato e "secondo lui intendeva fare qualcosa"
⁹⁷⁹. Alle 15.01 seguenti CAPPÀ contattava SERIO Luigi e chiedeva di parlare con
GIGLIO Giuseppe al quale chiedeva un urgente incontro a causa delle problematiche
che stava creando FALBO Francesco, che, a dire di CAPPÀ, non stava mantenendo
fede agli accordi presi, esortando quindi GIGLIO a ricontattare i "cugini" (SARCONE
e DILETTO) per spiegare loro cosa stava accadendo. GIGLIO confermava che avrebbe
conferito con il "cugino"⁹⁸⁰.

Quanto promesso da GIGLIO nella precedente telefonata intercorsa con CAPPÀ
Salvatore era evidentemente attuato attraverso BOLOGNINO Michele che, alle 16.05
del 14/2/2012, utilizzando le solite accortezze, chiedeva a RICHICHI di telefonare
urgentemente a DILETTO Alfonso perché aveva necessità di parlargli ("ma vedi se puoi
chiamarmi a quello..(n.d.r. intende DILETTO Alfonso) se è in zona.. che volevo vederlo
io.. vederlo con urgenza.. digli..")⁹⁸¹. Un minuto più tardi RICHICHI si metteva in
contatto con DILETTO ("mio cugino - intende BOLOGNINO Michele - dice che ti deve
parlare.. urgente"), prendendo appuntamento: "fallo venire a Brescello.. al bar..."⁹⁸².
Alle 16.30 DILETTO informava RICHICHI di essersi ricordato di un precedente
impegno a Modena, per cui si sarebbero visti il giorno seguente⁹⁸³, cosa di cui
RICHICHI informava immediatamente BOLOGNINO: "mi ha chiamato Alfonso..
(DILETTO) dice che non c'è.. dice che deve andare a Modena.. deve andare.. (...) deve
andare subito a Modena.. domani dice che ci vediamo..". Nel prendere atto di quanto
comunicato, BOLOGNINO riferiva che sarebbe allora andato da GIGLIO Giuseppe
("faccio un giro da Pino allora"), ciò che offriva conferma del fatto che l'incontro con
DILETTO era collegato alla situazione di Sorbolo, per la quale BOLOGNINO era stato

⁹⁷⁸ Telefonata nr. 2438, delle ore 12:41:57 dell'8/2/2012 (RIT 113/2012).

⁹⁷⁹ Telefonata nr. 5320, delle ore 11:14:38 dell'8/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata
sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071,
intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁹⁸⁰ Telefonata nr. 5350, delle ore 15:01:22 dell'8/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata
sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393462867594
(intestata a SRL GIGLIO), in uso a SERIO Luigi.

⁹⁸¹ Telefonata nr. 3151, delle ore 16:05:42 del 14/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata
sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889892156,
intestata in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

⁹⁸² Telefonata nr. 3672, delle ore 16:06:35 del 14/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata
sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata
393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967), in uso a DILETTO
Alfonso.

⁹⁸³ Telefonata nr. 3676, delle ore 16:30:38 del 14/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata
sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante
393332151472, (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967), in uso a DILETTO
Alfonso.



stimolato da Pino GIGLIO ⁹⁸⁴ con il quale, in quel frangente, BOLOGNINO andava a conferire.

Lo stesso pomeriggio del 14/2/2012 si affacciava sulla scena l'avvocato calabrese "Mimmo", poi identificato in GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino (sull'identificazione, cfr. *infra*). Infatti, il pomeriggio del 14/2/2012, era FALBO Francesco a riferire a DILETTO Alfonso di avere bisogno di parlargli, precisando di trovarsi con "Mimmo ...l'avvocato" ⁹⁸⁵.

Ancora, alle 16.39 dello stesso 14/2/2012, PALLONE con tono allarmato chiedeva a CAPPÀ di sentirsi con GIGLIO perché dovevano organizzare un incontro, precisando: "ho ricevuto una telefonata e ci dobbiamo vedere un attimo" ⁹⁸⁶. Dopo aver cercato inutilmente di chiamare GIGLIO, CAPPÀ chiedeva a PALLONE delucidazioni sulla telefonata ricevuta. Questi spiegava di aver parlato con "un avvocato di giù...hai capito?", assai verosimilmente il già citato GRANDE ARACRI Domenico, che, quello stesso 14/2/2012 era stato a colloquio con FALBO Francesco (come emerge dalla telefonata n. 1132, delle ore 15:25:33 del 14/02/2012 sopra citata) e considerata, da un canto, l'attenzione di PALLONE a non farne il nome e, dall'altra, il fatto che CAPPÀ capisse subito di chi si trattava ("...ho capito"). L'invito ricevuto non poteva essere rifiutato (PALLONE: "...ehm... mi ha chiamato un avvocato da giù... hai capito? CAPPÀ: "...ho capito...". PALLONE: "...e mi ha consigliato... ci vediamo eventualmente gli facciamo ...(int.)... la cosa...") ⁹⁸⁷. Alle 16.48 PALLONE informava GIGLIO della telefonata ricevuta "dagli amici nostri" e della necessità di incontrarsi ("mi ha chiamato un avvocato di sotto a me... pe questo discorso qua.. (inc)... lui si è appoggiato ad un avvocato di qua, perché risultano gli amici nostri... (...) eh mi ha chiamato... siccome siamo amici, mi ha chiamato e mi ha detto ..(inc).. insomma ci dobbiamo vedere.."). GIGLIO cercava quindi di sgombrare ogni dubbio domandando "se si trattasse dell'avvocato che sapeva lui", ricevendo risposta affermativa ⁹⁸⁸, anche questa prudenza verbale ad attestare l'importanza del cognome del soggetto.

PALLONE si sentiva nuovamente con CAPPÀ confermando l'appuntamento per il mattino seguente ⁹⁸⁹. In seguito, i due si davano ritrovo all'uscita del casello autostradale di Carpi (MO) ⁹⁹⁰.

⁹⁸⁴ Telefonata nr. 3164, delle ore 16:31:40 del 14/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889892156, intestata ed in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

⁹⁸⁵ Telefonata nr. 1132, delle ore 15:25:33 del 14/2/2012 (RIT 3276/2011).

⁹⁸⁶ Telefonata nr. 5878, delle ore 16:39:13 del 14/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁸⁷ Telefonata nr. 5886, delle ore 16:47:44 del 14/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁸⁸ Telefonata nr. 38222, delle ore 16:48:36 del 14/2/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁸⁹ Telefonata nr. 5888, delle ore 16:50:48 del 14/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.

⁹⁹⁰ Telefonata nr. 5893, delle ore 17:38:50 del 14/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393926912919 (intestata a PACE CRISTINA), in uso a PALLONE Giuseppe.



Dopo aver evidentemente appreso le novità da PALLONE, CAPPÀ informava GERACE che FALBO aveva presentato la denuncia contro di loro⁹⁹¹, con buona pace del tentativo attuato di mantenere la situazione nascosta agli occhi dell'opinione pubblica (*"ingegnere, la denuncia è partita... ti ho detto tutto... ..no, perché dice.. devi vedere quello che ha messo sulla denuncia... le films, i teatri, va bene? Però, se andiamo a finire sui giornali, pure se è falso, no... ci siamo bruciati lo stesso, o mi sbaglio?"*). Eloquentemente era la risposta di GERACE: *"noi stiam cercando di recuperare, un attimino, la soluzione, che era già critica, se poi noi, ce la complichiamo noi..."*⁹⁹². Poco dopo le 10.00 del 15/2/2012 DILETTO Alfonso contattava RICHICHI Giuseppe riferendo che stava giungendo a Sorbolo. Quest'ultimo domandava: *"ci vediamo a Parma?... qua vicino al bar?... io sono già qua..."*. DILETTO confermava il suo arrivo (ed è plausibile ritenere che in compagnia di RICHICHI vi fosse anche BOLOGNINO)⁹⁹³. Verso le 20.00 dello stesso 15 febbraio, FALBO e DILETTO si davano appuntamento per incontrarsi a Brescello, presso l'abitazione di quest'ultimo *"...all'ufficio di sotto..."*^{994 995 996}.

Il momento era evidentemente grave, tanto che alle 20.59 dello stesso 15/2/2012, BOLOGNINO Michele contattava SARCONI Nicolino domandandogli se *"Fronzo"* (DILETTO Alfonso) fosse con lui. Ricevuta conferma BOLOGNINO proseguiva: *"chiedigli... se ci possiamo vedere domattina... in prima mattinata... subito là al bar di mio figlio... a che ora?... (...) a Parma... al bar di mio figlio..."*. Dopo aver consultato DILETTO, SARCONI proponeva: *"alle sette e mezzo?... prima che parte... prima che va a Milano..."*. BOLOGNINO chiedeva quindi di poter incontrare entrambi anche nel corso della serata e parlando direttamente con DILETTO si accordava per recarsi a Brescello presso l'abitazione di quest'ultimo (dove era presente anche FALBO Francesco, ciò sempre a ricollegare i consessi alla faccenda di Sorbolo)⁹⁹⁷. Alle 21.03 BOLOGNINO telefonava nuovamente a SARCONI riferendo di essere a Brescello nei

⁹⁹¹ Invero, la denuncia non era stata ancora presentata.

⁹⁹² Telefonata nr. 5897, delle ore 18:03:22 del 14/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

⁹⁹³ Telefonata nr. 3725, delle ore 10:07:12 del 15/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967), in uso a DILETTO Alfonso.

⁹⁹⁴ Telefonata nr. 1159, delle ore 19:48:50 del 15/2/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁹⁹⁵ Telefonata nr. 1160, delle ore 20:01:04 del 15/2/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁹⁹⁶ Telefonata nr. 1161, delle ore 20:07:08 del 15/2/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

⁹⁹⁷ Telefonata nr. 3404, delle ore 20:59:45 del 15/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393920504980 (intestata a SARCONI GIANLUIGI S.R.L. ESSETRE 01912050356 CUTRO 05/05/1971), in uso a SARCONI Nicolino.



pressi del distributore AGIP. SARCONE confermava che sarebbe andato lui a prenderlo

⁹⁹⁸

Alle 09.12 del 16/2/2012 GIGLIO informava CAPPA che nel corso della giornata precedente si erano recati da lui *"i due fratelli"* (si riferiva evidentemente ai fratelli SARCONE Nicolino e Gianluigi), precisando che secondo lui *"erano tutti d'accordo"*. GIGLIO spiegava che detti personaggi avevano parlato anche con FALBO Francesco, ma non conosceva gli esiti di quel colloquio. GIGLIO asseriva la necessità di incontrare nuovamente tutti visto che FALBO aveva espresso la volontà di procedere (con una denuncia), fatto che avrebbe provocato pubblicità negativa ⁹⁹⁹.

Nella tarda mattinata del 18/2/2012 BOLOGNINO, con il consueto tramite di RICICHICI, si accordava con DILETTO per vedersi a Brescello ^{1000 1001 1002}.

Il pomeriggio del medesimo giorno, DILETTO domandava a FALBO se si fosse sentito con *"Gianluigi"* (SARCONE). FALBO rispondeva *"mi sono sentito con Gianluigi.. però.. forse stava aspettando te.. non lo so.. vedi tu"*. DILETTO confermava che nei giorni seguenti si sarebbe visto con una persona (*"io.. lunedì.. lunedì.. martedì.. martedì o mercoledì mi vedo.. mi vedo con 'quello di là' hai capito?"*) e FALBO ribatteva che l'importante era risolvere la questione ¹⁰⁰³.

Il 22/2/2012 BOLOGNINO scendeva nuovamente in Calabria.

Alle 08.30 circa del 22/2/2012 BOLOGNINO Michele chiamava BLASCO Gaetano precisando che nella zona di Papanice non c'era copertura del gestore Vodafone. Nel corso della conversazione BLASCO chiedeva a BOLOGNINO se fosse riuscito a risolvere il proprio problema (*"... tu... tutto a posto Michè?..."*) e questi confermava, precisando che nel corso della giornata si sarebbe recato a *"quell'appuntamento"* (*"tutto a posto... sì... oggi vado là..."*). BOLOGNINO alludeva all'incontro previsto per il pomeriggio con GRANDE ARACRI Nicolino, come attestato dagli sviluppi investigativi seguenti ¹⁰⁰⁴.

In effetti, dal pomeriggio del 21/2/2012 gli operanti eseguivano un servizio di osservazione e pedinamento presso l'aeroporto Sant'Anna di Crotona, dove alle 17.35

⁹⁹⁸ Telefonata nr. 3406, delle ore 21:03:17 del 15/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393920504980 (intestata a SARCONE GIANLUIGI S.R.L. ESSETRE 01912050356 CUTRO 05/05/), in uso a SARCONE Nicolino.

⁹⁹⁹ Telefonata nr. 2820, delle ore 09:12:15 del 16/2/2012 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPA Salvatore. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁰⁰⁰ Telefonata nr. 3967, delle ore 13:16:23 del 18/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICICHICI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁰¹ Telefonata nr. 3968, delle ore 13:16:55 del 18/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICICHICI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰⁰² Telefonata nr. 3969, delle ore 13:17:38 del 18/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICICHICI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁰³ Telefonata nr. 1205, delle ore 16:00:11 del 18/2/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

¹⁰⁰⁴ Telefonata nr. 7422, delle ore 08:32:23 del 22/2/2012 (RIT 2931/2011).



costatavano l'arrivo di BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe, atterrati con un volo proveniente da Milano - Linate. Alle 17.45 seguenti, i due erano prelevati da due uomini a bordo di una Fiat Multipla, di colore grigio, targata BA228MJ, intestata a MEGNA Mario¹⁰⁰⁵ (personaggio di spicco dell'omonima cosca di Crotona). Il pedinamento¹⁰⁰⁶ si concludeva sino all'interno della frazione Papanice di Crotona.

In un parallelo servizio di monitoraggio (attivato nell'ambito del procedimento penale nr. 5946/10 RGNR mod. 21, pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro - DDA) si poteva notare nuovamente l'autovettura Fiat Multipla, targata BA228MJ, alle ore 15.46 del 22/2/2012 (dopo che BOLOGNINO Michele aveva avuto una riunione a Cirò), recarsi ben due volte a Cutro, contrada Scarazze, con direzione di marcia verso l'abitazione del noto boss di 'ndrangheta GRANDE ARACRI Nicolino. Come si evince dall'annotazione redatta dai Carabinieri di Crotona, alle ore 16.08 circa dello stesso giorno, era intercettata una conversazione ambientale¹⁰⁰⁷ all'interno dell'autovettura in uso ad ABRAMO Giovanni¹⁰⁰⁸. Nei pressi dell'incrocio tra Via Nazionale e contrada Scarazze (dati GPS), l'autovettura su cui viaggiava ABRAMO incrociava la Fiat Multipla di cui sopra, dando modo ad ABRAMO di scambiare alcune battute con uno degli occupanti della stessa. ABRAMO riferiva in quel frangente che un terzo soggetto si era momentaneamente allontanato dalla sua abitazione e che sarebbe tornato solo più tardi ("è andato qua che stava parlando con uno..."). Uno dei soggetti della Fiat Multipla rispondeva "tra un'ora torniamo". Era evidente che i soggetti a bordo della Fiat Multipla si erano recati a Cutro proprio per incontrare GRANDE ARACRI Nicolino, risultato, nel frangente, già impegnato con una terza persona.

Nel proseguo della conversazione, intercettata dal Nucleo Investigativo di Crotona, ABRAMO Giovanni, rivolgendosi al suo accompagnatore, precisava che uno degli occupanti dell'autovettura si identificava proprio in BOLOGNINO ("*quello è BOLOGNINO ...quello che parlavo l'altra volta*").

4.3.1.1. LE DICHIARAZIONI DI BOLOGNINO MICHELE.

Sui "viaggi" di BOLOGNINO Michele in quel di Cutro a parlare con il boss, va rimarcato che lo stesso BOLOGNINO (oggi imputato nel procedimento in sede dibattimentale), nel corso dell'interrogatorio reso ai PP.MM. in data 21/5/2015¹⁰⁰⁹, pur assumendo un atteggiamento reticente e volutamente confuso, ha comunque fornito alcune (parziali) ammissioni, fra le quali il fatto di essere stato più volte a colloquio con il boss GRANDE ARACRI Nicolino.

Lo stesso ha premesso di essere stato ristretto per circa 19 anni facendo parte del clan 'ndranghetistico MEGNA; aveva preso la "copiata" in carcere con Luca MEGNA in testa con il grado di "sgarrista" per poi, nel '94, '95, diventare "santista". Dopo alcuni permessi premio, nel 2004, era uscito in semilibertà, trasferendosi presso i VERTINELLI, a Montecchio Emilia. Aveva quindi aperto alcune società e conosciuto RICHICHI Giuseppe.

¹⁰⁰⁵ MEGNA Mario nato a Crotona l'11/5/1972.

¹⁰⁰⁶ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dal Nucleo Investigativo di Crotona inerente i servizi del 21 e 22/2/2012.

¹⁰⁰⁷ di cui alla RIT 30/2012 del citato procedimento 5946/10 RGNR mod. 21.

¹⁰⁰⁸ Genero di GRANDE ARACRI Nicolino, condannato per l'omicidio di DRAGONE Antonio del 10/5/2004, cfr. Cass. n. 32171 24/6-22/7/2015.

¹⁰⁰⁹ Vol. 124.



A causa di una diatriba insorta con BLASCO Gaetano, una volta uscito GRANDE ARACRI Nicolino dal carcere, aveva deciso di rivolgersi direttamente allo stesso, che conosceva dagli anni '90 (*"perché qua si sentivano i capi ormai loro, perché era uscito lui, come quando che...che ognuno fa...facevano come volevan. A questo punto qua, scelgo la strada e vado giù in Calabria"*).

Era sceso tre volte, una delle quali con RICHICHI Giuseppe, e da GRANDE ARACRI Nicolino aveva pure incontrato DILETTO Alfonso: *"Vado in Calabria, a Papanice ancora conoscevo qualcuno, ormai erano arrestati tutti i ragazzi, dico devo andare a Cutro così non.. la casa preciso non lo sapevo, aveva fatto una casa nuova ... e scendo con Richichi la prima volta, la seconda volta penso o no ... sono sceso tre volte, sono sceso io giù in Calabria. Scendo in Calabria, vado da Grande ... a casa sua ... prima non si ricordava, poi si ricordava ... ci sediamo, gli ... gli spiego la situazione, dice "sì questo è uno stronzo" parole sue ... ma dico "Nico' io ho lavorato, io c'ho da pagare questi ... sti assegni non mi davano" come gli dicevo "i cutresi" subito approfittatore e subito dice "sì Michele vediamo come possiamo fare, mi servirebbe una pompa per pavimenti". Io non sono scemo, capisco, dico se mi fa 'u favore a pompa la devo regalare .. Quel giorno l'incontro lì insieme a me ... incontro a Diletto pure ... P.M. RONCHI: Lo stesso giorno! Lì nella casa di Nicolino? Sì. BOLOGNINO M.: Lì c'era, lì c'era il via vai. P.M. RONCHI: C'era un via vai. BOLOGNINO M.: Contro ... P.M. RONCHI: Quindi c'era Diletto ... BOLOGNINO M.: C'era Diletto ... P.M. RONCHI: Alfonso. BOLOGNINO M.: Sì, seduti là che era andato a lamentarsi sempre per un fatto di Blasco, per quel cantiere di Marano, delle volte dici "coincidenza" sempre per quel cantiere di Marano, che poi io me ne ... sono uscito, ho sentito Diletto che diceva ... a Nico.. a questo Nicolino Grande Aracri diceva che Blasco doveva pagare a una ditta Edil Viadana ... un'azienda che c'è là ... dico 30 mila euro. E... e Blasco non voleva pagarli in quanto lui aveva preso il lavoro, si doveva tenere ... ste cose ... le solite qua. Io l'ho salutato dico "Nico' vedi se me risolvi a me sto problema qua" e me ne vado...."¹⁰¹⁰. Quindi BOLOGNINO era rientrato in Emilia insieme allo stesso DILETTO Alfonso.*

Dopo un mese, sempre per il dissidio con BLASCO, BOLOGNINO era nuovamente sceso ad incontrare GRANDE ARACRI Nicolino, che lo aveva rassicurato sul fatto che avrebbe contattato BLASCO.

In un'occasione (la terza) era sceso con GIGLIO Giuseppe, che era stato ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino¹⁰¹¹. Era stato GIGLIO quella volta a chiedergli di accompagnarlo da GRANDE ARACRI Nicolino e la problematica verteva sempre su dissapori, questa volta di GIGLIO, nei confronti di BLASCO Gaetano¹⁰¹².

Ebbene, BOLOGNINO Michele ha tentato di difendersi, da un canto, non potendo negare l'evidenza e, dall'altro, tentando il più possibile di minimizzare i fatti, agganciandoli a quello che emergeva dalle captazioni, di cui, al momento delle sue dichiarazioni, egli aveva preso ampia contezza.

Così ha ammesso di avere incontrato il boss, limitando però detti consessi ad un numero minimale, collocandoli nel tempo in modo confuso, subito dopo la scarcerazione del boss, avvenuta - si ricordi - nell'aprile del 2011 (e quindi in epoca, invero, non coincidente con i viaggi di febbraio 2012) e giustificandoli con il contatto con BLASCO

¹⁰¹⁰ p. 26 e ss.

¹⁰¹¹ p. 61, 62.

¹⁰¹² p. 110.



Gaetano, effettivamente emergente dalle intercettazioni in relazione ai viaggi di febbraio 2012 di cui sopra si sopra è dato atto.

Pertanto, non è dalla voce di BOLOGNINO Michele che si può apprendere quel fosse l'oggetto delle discussioni fra lui e il boss di Cutro, ciò dovendo inferirlo *aliunde*.

Dalle stesse, però, si evince che, quando andava a Cutro, BOLOGNINO Michele, che neppure era originario di quel paese né in quel di Cutro aveva radicati i suoi contatti pregressi¹⁰¹³, andava perché doveva incontrare GRANDE ARACRI Nicolino, certamente ciò facendo qualora ripreso dalle telecamere nella via ove è sita l'abitazione del boss, a poche centinaia di metri dalla stessa.

Ciò posto, visto l'intreccio delle relazioni inerenti all'affare Sorbolo, nelle quali anche BOLOGNINO si era ad un certo punto inserito a pieno titolo con un ruolo attivo (partecipando anch'egli, come peraltro ammesso, alle concitate riunioni presso la sede della GIGLIO Srl¹⁰¹⁴), la sovrapposibilità cronologica dei fatti e l'allarme palpabile che il comportamento di FALBO stava suscitando nel gruppo (si pensi all'incontro del 15/2/2012 con FALBO e i capi del sodalizio emiliano a Brescello, presso DILETTO Alfonso), è altamente verosimile che, durante i colloqui intrattenuti da BOLOGNINO Michele con GRANDE ARACRI Nicolino, si sia relazionato (se non solo, anche) dell'affare Sorbolo. Ciò del resto in linea con l'affacciarsi, proprio in quei giorni, dello stretto parente del boss di Cutro, il fratello avvocato, GRANDE ARACRI Domenico.

¹⁰¹³ BOLOGNINO Michele è originario di Locri (RC) e le vicende giudiziarie che lo hanno interessato hanno riguardato la sua appartenenza alle consorterie 'ndranghetiste del crotonese, in particolare la 'ndrina di Papanice, facente capo a MEGNA Domenico (attualmente detenuto), MEGNA Luca (figlio del boss Domenico, ucciso in un agguato mafioso il 22/3/2008, ove rimase coinvolta anche la moglie e la figlia in tenera età) e del quale BOLOGNINO Michele era esponente di spicco. L'attività investigativa condotta in questa sede ha evidenziato altresì la continuità dei rapporti intrattenuti da BOLOGNINO Michele con alcuni degli allora esponenti della "cosca dei papanicciari", sì da ritenersi che lo stesso rappresenti una sorta di "collante" tra le passate dinamiche e l'attuale organizzazione con un avvicinamento dei "vecchi sodali" all'orbita di GRANDE ARACRI Nicolino, divenuto sempre più il vero e proprio fulcro della 'ndrangheta del comprensorio crotonese, nonché punto di riferimento per il sodalizio operante in Emilia Romagna.

¹⁰¹⁴ Interrogatorio BOLOGNINO cit.: "...riunione presente con Giglio, Falbo lì presente in quel giorno che ... presente insieme a noi quando sono arrivato c'ho ... ho ... perché li conosco che sono stato a Reggio Emilia, ho visto presente, c'era Sarcone, che lo conosco, siamo stati in carcere a Bologna insieme, Diletto perché si ... si lavorava insieme per un lavoro di Bianchini che adesso spiegherò come ho avuto contatti con Diletto. Poi un certo Cappa, che non conosco neanche bene, che so che era socio di Giglio..." (p. 10); "al momento che a quel giorno faccio l'incontro io, arriva Falbo, Sarcone ... il fratello di Sarcone e Diletto e questo grosso, penso che si chiama Cappa, che non ricordo bene ... che non è che c'ho tanto... un altro grosso come me. P.M. MESCOLINI: Il fratello di Sarcone sa come si chiama? BOLOGNINO M.: Gianluigi, ho fatto dei lavori per loro pure a Montecchio, e un geometra. Si siedono là ... non gli dico cosa succede là! Quello dimostrava fatture di 500 mila, quello mostrava fatture di questi ... quelli [...] e lì parlavano di quote, non quote ... c'era un casino là tra di loro ... sto ... quello altro grosso come me Falbo, no Falbo ... Cappa penso che si chiama l'altro, alzavano la voce, facevano un casino" (p. 144).



4.3.2. LA RIUNIONE DEL 24/2/2012.

BOLOGNINO Michele stava pertanto assumendo un ruolo di intermediario diretto con il boss, certamente sotto il controllo e l'osservazione degli altri appartenenti al sodalizio emiliano.

Infatti, alle ore 09:27 del 24/2/2012 DILETTO chiedeva a RICHICHI Giuseppe notizie circa il rientro di BOLOGNINO in Emilia (DILETTO: "è tornato.."; RICHICHI: "sì.. ieri sera..."). DILETTO riferiva di essere a Parma facendo intendere di voler incontrare BOLOGNINO¹⁰¹⁵.

Il messaggio era prontamente veicolato da RICHICHI: "tu non vieni qua allora? sta venendo Fruonzo" e BOLOGNINO confermava il suo arrivo^{1016 1017 1018 1019 1020}.

Mentre si stava recando a Montecchio per incontrare DILETTO Alfonso, BOLOGNINO telefonava a GIGLIO Giuseppe, il quale riferiva delle sue preoccupazioni derivanti dalla questione di Sorbolo¹⁰²¹. La conversazione era particolarmente importante perché BOLOGNINO, non solo comunicava di essere rientrato a Parma, ma rendeva noto a GIGLIO di essersi interessato e che doveva parlargli in quanto "l'avvocato aveva parlato". Il riferimento era chiaramente all'incontro avuto il 22/2/2012 con GRANDE ARACRI Nicolino, il quale espressamente interpellato in merito aveva evidentemente "sentenziato" sulla questione ("Eh, sono andato a vedere sto fatto io pure (...) Ora sono andato a Montecchio poi ci vediamo... che l'avvocato ha parlato"). Qualunque spiegazione era rinviata al successivo incontro non potendo essere certamente intrapresa per via telefonica.

¹⁰¹⁵ Telefonata nr. 4678, delle ore 09:27:23 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰¹⁶ Telefonata nr. 4679, delle ore 09:49:56 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰¹⁷ Telefonata nr. 4684, delle ore 09:56:39 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰¹⁸ Telefonata nr. 4686, delle ore 10:23:38 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰¹⁹ Telefonata nr. 4688, delle ore 10:27:33 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰²⁰ Telefonata nr. 4693, delle ore 10:31:18 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰²¹ Cfr nr. 4211, delle ore 09:45:44 del 24/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L. 02249030798 19000101), in uso a GIGLIO Giuseppe.



L'incontro avvenuto nel corso della mattina tra DILETTO e BOLOGNINO era solo preparatorio, dato che alle 17.00 seguenti era fissata una nuova riunione alla quale avrebbe dovuto partecipare anche FALBO Francesco¹⁰²².

La riunione doveva avvenire presso la sede della GIGLIO Srl a Gualtieri come riferito da BOLOGNINO, che aveva concordato con DILETTO Alfonso le modalità dell'appuntamento¹⁰²³. Circa un'ora più tardi, confermandosi personaggio deputato a "filtrare" le telefonate tra BOLOGNINO e DILETTO (che evidentemente non intendevano avere contatti diretti), RICHICHI telefonava a quest'ultimo, affermando che GIGLIO non avrebbe fatto in tempo a presenziare all'appuntamento delle 17.00. DILETTO non voleva rinviare l'incontro dato che aveva già chiamato tutti (*"no tu gli dici che io ho chiamato a tutti e alle cinque ci deve essere... (...) io alle cinque gli ho dato appuntamento a tutti.. noi siamo li.. all'ufficio.. ok?"*)¹⁰²⁴, al che BOLOGNINO riferiva a GIGLIO di non essere riuscito ad evitargli l'incontro: *"vedi che stanno arrivando quelli là, qua... e io non riesco a fare niente..."*. Suo malgrado, GIGLIO era costretto a conformarsi alla decisione presa da DILETTO Alfonso, chiedendo comunque la presenza dello stesso BOLOGNINO (*"e che gli devo fare io Michè... ma... ma che vogliono da me Michè... cioè ancora questo non lo capisco... io... e digli di venire qua...eh... (...) vieni pure tu però... vieni..."*). Quest'ultimo confermava l'ineluttabilità della decisione presa (*"vengo, vengo glieli facciamo incassare dai... e quel cazzo di Franco che sta rompendo (impreca)... (...) te li mando... io non ti mando... a mi mi hanno chiamato oggi... Pi... da me sono venuti questa mattina e mi hanno detto andiamo là che ci dobbiamo vedere con Franco... non voglio nemmeno venire, non interessa (inc.)... se Pino non fissa l'appuntamento con quell'altro... (inc.) glielo dici tu bello, bello... adesso vengo di là arrivo pure io, cinque minuti... arrivo"*)¹⁰²⁵.

Gli esiti della riunione erano sintetizzati in una telefonata avvenuta alle 09.27 del 25/2/2012 quando GIGLIO riferiva a CAPPA di aver incontrato FALBO Francesco, in compagnia dei "suoi amici", il quale aveva preteso la restituzione delle quote societarie, nonché di quanto costretto a cedere ai rimanenti soci a copertura dei debiti contratti (*"ieri è venuto Franco Falbo... (...) che dice che vuole le quote... (...) e insieme con lui, sono venuti i suoi amici... (...) Turù io posso prendere decisioni da solo... si o no... non è che... (...) poi io non ho tutte le sue quote, io ho una metà delle quote sue..."*).


A riprova dell'importanza di quest'ultima riunione, si evidenzia la conversazione intercorsa tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (soggetti imputati anche di partecipazione al sodalizio emiliano, separatamente giudicati) il tardo pomeriggio del 25/2/2012. BLASCO faceva presente che la sera precedente aveva provato a contattare

¹⁰²² Telefonata nr. 1353, delle ore 12:09:09 del 24/2/2012 (RIT 3276/2011), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

¹⁰²³ Telefonata nr. 4232, delle ore 14:21:30 del 24/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁰²⁴ Telefonata nr. 4725, delle ore 15:37:42 del 24/2/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393332151472 (intestata a MORINI Manuela, nata a Parma il 25/5/1967, residente a Brescello (RE) in via Pirandello nr. 8), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰²⁵ Telefonata nr. 4245, delle ore 16:18:58 del 24/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.



GIGLIO Giuseppe, ma nell'ufficio di questi si stava tenendo una riunione, alla quale erano presenti personaggi dello spessore di SARCONE Gianluigi (fratello di SARCONE Nicola), DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, nonché FALBO Francesco, con l'intento di convincere GIGLIO a ripianare in prima persona l'ammanco creato da FALBO nel cantiere di Sorbolo ed acquisire loro alcuni lotti di terreno da costruire ("...ieri... quando ho chiamato Pino (Giglio Giuseppe)... ascolta... ieri... quando ho chiamato Pino... erano tutti nel... nell'ufficio di Pino... Gianluigi (SARCONE Gianluigi)... "Fronzo"... "la scimmia" (DILETTO Alfonso, detto Fronzo e la scimmia)... Michele... Pino... e Franco Falbo... stanno cercando di convincere Pino... a dargli le delibere a tutti... ma guarda questi figli di puttana!... eh... vedi che figli di puttana!... perchè Pino gli deve deliberare a tutti non l'ho capito... gliela mettono nel culo a Pino... hai capito?... che dice che devono fare loro le costruzioni... che ci sono dei lotti... che si devono fare loro... ora... qualche volta... con Pino... dobbiamo uscire da soli... così ci spiega tutto...")¹⁰²⁶.

La sera del 27/2/2012 aveva luogo un'interessante conversazione tra BOLOGNINO Michele e SARCONE Gianluigi, il quale sottolineava la necessità che i soci (GIGLIO, PALLONE e CAPPÀ) restituissero almeno le quote a FALBO Francesco, altrimenti vi sarebbe stata una "forzatura". La telefonata palesava la presenza di interessi della cosca che dovevano essere salvaguardati e dei quali lo stesso FALBO - all'evidenza - faceva parte¹⁰²⁷ ("SARCONE: Eh, glielo dici a Pino.. Se le quote.. almeno le quote di darcele, perchè se quelli non ci danno nemmeno le quote li mette nei guai veramente. Perché se tu gli dai le quote.. giustamente quello dopo all'interno della società si chiariscono tutti i discorsi.. in maniera per bene... se invece non gliela dà, è una forzatura. Quello lo fanno passare nella ragione. Se quello... nemmeno i cani poi (modo di dire).. capito?").

Nel marzo 2012 si registrava una certa fibrillazione per l'arrivo dalla Calabria di un personaggio, un avvocato "che doveva salire" e che avrebbe dovuto risolvere la diatriba fra i soci. Così CAPPÀ a SARCONE Gianluigi il 12/3/2012: "gli ha detto l'avvocato che ci dovevamo vedere qua e facevamo tutti quegli scritti (...) una settimana fa già quando... (inc.) abbiamo chiamato che dice, la situazione è questa... dice che l'avvocato chiamava a lui e... (...) parlavamo per dire come dovevamo fare, là come avevamo detto... e ci vediamo e mettiamo tutto per iscritto quello che faceva lui... quello che deve fare e quello che dobbiamo fare noi"¹⁰²⁸.

4.3.3. L'INTERESSAMENTO DI GRANDE ARACRI DOMENICO E LA FASE FINALE.

Si ricorderà che la figura dell'avvocato "Mimmo" "di giù" era già emersa dalle voci di FALBO, PALLONE, CAPPÀ e GIGLIO il 14/2/2012 (cfr. § 4.3.1).

¹⁰²⁶ Telefonata nr. 957, delle ore 18:55:01 del 25/2/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull'utenza 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393777801617, in uso a VALERIO Antonio.

¹⁰²⁷ Telefonata nr. 4658, delle ore 20:17:13 del 27/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393920505307 (intestata a SRL SARCIA VIA G.P. VENTURI 34 - 42021 BIBBIANO (RE) 02523750798), in uso a SARCONE Gianluigi.

¹⁰²⁸ Telefonata nr. 8249, delle ore 15:36:38 del 12/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393920505307 (intestata a SRL SARCIA VIA G.P. VENTURI 34 - 42021 BIBBIANO (RE) 02523750798, in uso a SARCONE Gianluigi.



La mattina del 19/3/2012 PALLONE riferiva a CAPPÀ di aver ricevuto la telefonata dell'“avvocato” il quale stava giungendo a Milano (all'aeroporto) e che quindi “si potevano vedere nel pomeriggio”. L'incontro era fissato alle 17.00 “...da Pino...” (a Gualtieri), il quale era stato già avvisato¹⁰²⁹, così come GERACE Salvatore¹⁰³⁰.

Alle 09.24 dello stesso 19/3/2012 CAPPÀ riferiva le novità a FRONTERA Francesco (tenuto al corrente della evoluzione dell'affare Sorbolo, come ricavabile dalla sopra richiamata telefonata n. 4035 del 24/1/2012): “Oh, pomeriggio c'è l'avvocato pure... andiamo là e parliamo con l'avvocato (...) Alla fine... no gli ho detto... lui sta dicendo... mi ha chiamato e gli ho detto vedi che se la sta vedendo l'avvocato e mettiamo tutto per iscritto... a quello che lui dice e quello che noi diciamo”. CAPPÀ si mostrava deluso dell'intervento attuato dai vertici della cosca emiliana: “loro che si sono messi in mezzo pure si sono lavati le mani... eh no... dateci il terreno... come diamoci la terra? E i debiti? I debiti non li vuole? Lui vuole solo le cose... i debiti restano a noi”¹⁰³¹.

Alle 17.01 GERACE informava CAPPÀ dell'arrivo di FALBO presso gli uffici della GIGLIO Srl (“il pezzo di merda è già qua”). CAPPÀ rispondeva che stava arrivando¹⁰³².

L'esito della riunione emergeva da alcune conversazioni telefoniche intercorse durante la serata, quando CAPPÀ, con tono ironico, spiegava sostanzialmente che FALBO intendeva avere sempre ragione¹⁰³³ mentre, dal canto suo, GIGLIO ammetteva che una “forzatura” nei confronti di FALBO avrebbe avuto certamente delle conseguenze (“poi dobbiamo sposare tutte le conseguenze che potranno succedere Ohi Tù”), visto l'intervento e comunque gli interessi della cosca sui cantieri di Sorbolo¹⁰³⁴.

La mattina seguente PALLONE e CAPPÀ avevano modo di tornare sull'argomento ed in particolare sull'azione che l'avvocato poteva intraprendere (CAPPÀ: “se mantengono l'impegno ci è andata bene, se non mantengono l'impegno... mi è andata male, devo dire in questo modo”; PALLONE: “L'avvocato se dà l'impegno lo mantiene”)¹⁰³⁵.

¹⁰²⁹ Telefonata nr. 8748, delle ore 08:59:31 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 39337615947 (intestata a EDIL FUTURA DI PALLONE TOMMASO & C. SNC), in uso a PALLONE Giuseppe.

¹⁰³⁰ Telefonata nr. 8753, delle ore 09:13:29 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰³¹ Telefonata nr. 8754, delle ore 09:24:28 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L. UNIPERSONALE), in uso a FRONTERA Francesco, nato a Crotone il 21.04.1975.

¹⁰³² Telefonata nr. 8818, delle ore 17:01:58 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰³³ Telefonata nr. 8840, delle ore 20:22:41 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰³⁴ Telefonata nr. 8841, delle ore 20:30:03 del 19/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁰³⁵ Telefonata nr. 8870, delle ore 10:23:30 del 20/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393346179375 (intestata a MILAN GIAN CARLO), in uso a PALLONE Giuseppe.



Alle 16.44 del 20/3/2012 PALLONE riferiva a CAPPÀ di aver parlato con "Mimmo" (l'avvocato) esortandolo a "mantenere gli impegni presi"¹⁰³⁶.

Due giorni dopo PALLONE riferiva a CAPPÀ di essere riuscito nuovamente a parlare con "Mimmo" (l'avvocato), il quale in precedenza, trovandosi in aereo (stava rientrando in Calabria), aveva il telefono spento. La telefonata era importante in quanto PALLONE spiegava di aver chiesto all'"illustre" personaggio (non fosse altro per il suo grado di parentela con il boss) la necessità di tutelare anche i loro interessi (quelli di GIGLIO, PALLONE e CAPPÀ), ribadendogli comunque la loro sottomissione ("*noi siamo d'accordo su tutto... però vogliamo essere cautelati, punto (...)* Mi ha detto comunque fammi chiamare dal commercialista che vediamo... gli ho detto io ti faccio chiamare dal dottore Muzzioli gli ho detto io, che ti dirà (...) vedete di coordinare se devi venire di nuovo... vediamo che dobbiamo combinare... questo è quanto")¹⁰³⁷.

La mattina del 29/3/2012 PALLONE riferiva a GIGLIO che "Mimmo" (l'avvocato) aveva affettivamente parlato sia con il commercialista MUZZIOLI (il commercialista di Carpi di fiducia del trio GIGLIO-PALLONE-CAPPÀ) che con FALBO¹⁰³⁸.

In queste fase di chiusura della diatriba secondo la decisione altrove presa (al precipuo fine di garantire la pace) aveva partecipato anche il più volte citato "avvocato", come ulteriormente attestato dalla conversazione fra SARCONE Gianluigi e FALBO Francesco del 2/4/2012 allorquando SARCONE così esortava FALBO: "*ma vi siete visti? Con l'Avvocato? Solo tutti tre.. tu e lui? (...) e vedi tu.. vedi tu... tu sai meglio di me là come fare. Se... l'importante... tu pensa... pensa di venire a favore... e di venire soprattutto in un modo che non dobbiamo più litigare e gli dici: tirati i... (...) no no no.. per questo dico.. no.. dille chiaramente queste cose...*"¹⁰³⁹.

L'avvocato di nome "Mimmo" proveniente da Cutro è stato identificato dagli inquirenti in GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino¹⁰⁴⁰, essendosi acquisito riscontro certo della sua presenza in Emilia tra il 20 marzo e il 22 marzo 2012, proprio quando dalle intercettazioni risultava che PALLONE era stato a colloquio con lui¹⁰⁴¹.

Inoltre, il consulente MUZZIOLI Antonio ha riferito a verbale di avere conosciuto GRANDE ARACRI Domenico in quanto presentatogli da GIGLIO Giuseppe e di avere interloquuto con un avvocato di Cutro anche per appianare la diatriba con FALBO in relazione all'affare Sorbolo, ciò dovendosi leggere in unione con quanto detto da

¹⁰³⁶ Telefonata nr. 8932, delle ore 16:44:11 del 20/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393346179375 (intestata a MILAN GIAN CARLO), in uso a PALLONE Giuseppe.

¹⁰³⁷ Telefonata nr. 9144, delle ore 16:46:40 del 22/3/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393346179375 (intestata a MILAN GIAN CARLO), in uso a PALLONE Giuseppe.

¹⁰³⁸ Telefonata nr. 44278, delle ore 12:31:33 del 29/3/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393207221765 (intestata a), in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁰³⁹ Telefonata nr. 570, delle ore 15:52:13 del 2/4/2012 (RIT 713/2012), intercettata sull'utenza 393920505307 in uso a SARCONE Gianluigi. Utenza chiamata 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a FALBO Francesco, detto Franco.

¹⁰⁴⁰ Nota CC Modena dell'8/6/2015 cit. in epigrafe.

¹⁰⁴¹ In particolare, il 20/3/2012, era monitorata una riunione avvenuta nello studio MINERVINO di Reggio Emilia, alla presenza di GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e GRANDE ARACRI Domenico ("Fallimento Rizzi"), cfr. servizio OCP n. 62 dei CC di Fiorenzuola D'Arda del 20/3/2012.



PALLONE nel corso di una telefonata con GIGLIO circa il fatto che "Mimmo" aveva effettivamente parlato con MUZZIOLI¹⁰⁴².

Vi sono pertanto plurimi e convergenti elementi che, unitamente alla corrispondenza del diminutivo del nome, alla sua provenienza e al palese sforzo degli imputati di non nominare l'ingombrante cognome, portano a ritenere che "l'avvocato Mimmo di giù" sia proprio GRANDE ARACRI Domenico.

Le intercettazioni dei mesi a seguire attestavano che l'intervento corale degli esponenti del sodalizio reggiano - in raccordo con la casa madre di Cutro - "nell'affare Sorbolo" aveva determinato una serie di sconvolgimenti, non solo dal punto di vista strettamente connesso alla conduzione dei lavori, ma anche per ciò che riguardava la figura di CAPPÀ Salvatore, sul quale sembravano allungarsi le ombre che stavano colpendo VILLIRILLO Romolo e che appariva perdere credito.

Nel marzo del 2012 si parlava così della sua sostituzione nella amministrazione delle società ad opera da un nuovo organo, fatto che non poteva che suscitare il suo dissenso (*"Ah ci mettiamo il commissario? ci mettiamo il commissario? Ah a lui gli hanno detto... sino ad ora hanno detto che l'amministrazione...a me ha detto ieri che rimaniamo come abbiamo detto da Muzzioli (...) sai che faccio io? Lascio tutto e me ne vado...volete a lui, prendetevi a lui..."*^{1043 1044}).

Ciò, d'altra parte, faceva buon gioco agli interessi di FALBO, che sembrava essere arrivato vicino al suo scopo di ottenere la restituzione delle quote ingiustamente cedute, tanto che il 6/6/2012 (notasi, successivamente alla denuncia sporta, della quale le intercettazioni non davano contezza almeno fino all'ottobre dello stesso anno, quando GERACE Salvatore era convocato in Questura per essere sentito a sommarie informazioni testimoniali), era finalmente organizzata, alla presenza del commercialista MUZZIOLI, la riunione per eseguire la cessione di quote a favore di FALBO Francesco¹⁰⁴⁵.

L'incontro non aveva però gli esiti sperati da FALBO, che non riusciva ad ottenere quanto richiesto.^{1046 1047}

Seguivano altri contatti con DILETTO Alfonso: l'11/6/2012 BOLOGNINO, che si trovava in compagnia di GIGLIO Giuseppe, contattava DILETTO Alfonso, invitandolo a raggiungerli a Sorbolo (*"vieni a Sorbolo là... a Pino (Giglio, n.d.r.)... che sono con*

¹⁰⁴² Telefonata nr. 44278, delle ore 12:31:33 del 29/3/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393207221765 (intestata a), in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁰⁴³ Telefonata nr. 438, delle ore 10:50:13 del 30/3/2012 (RIT 718/2012), intercettata sull'utenza 393207221765 in uso a CAPPÀ Salvatore (IMEI 35956801327734). Utenza chiamante 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰⁴⁴ Telefonata nr. 441, delle ore 11:01:04 del 30/3/2012 (RIT 718/2012), intercettata sull'utenza 393207221765 in uso a CAPPÀ Salvatore (IMEI 35956801327734). Utenza chiamata 393346179375 (intestata a MILAN GIAN CARLO), in uso a PALLONE Giuseppe.

¹⁰⁴⁵ Telefonata nr. 6597, delle ore 09:55:09 del 06/06/2012 (RIT 718/2012), intercettata sull'utenza 393207221765 in uso a CAPPÀ Salvatore (IMEI 35956801327734). Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁰⁴⁶ Telefonata nr. 6679, delle ore 16:23:14 del 6/6/2012 (RIT 718/2012), intercettata sull'utenza 393207221765 in uso a CAPPÀ Salvatore (IMEI 35956801327734). Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰⁴⁷ Telefonata nr. 6698, delle ore 17:00:27 del 6/6/2012 (RIT 718/2012), intercettata sull'utenza 393207221765 in uso a CAPPÀ Salvatore (IMEI 35956801327734). Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.



Pino... a Sorbolo là... che ti abbiamo incrociato ora, ora ti abbiamo incrociato... vieni a Sorbolo là, dove devono costruire loro”), ottenendo il consenso del DILETTO ¹⁰⁴⁸. Probabilmente, nell’occasione, BOLOGNINO e DILETTO discutevano anche di scendere insieme in Calabria come comprensibile da una conversazione intercettata il 13/6/2011 ¹⁰⁴⁹ (DILETTO: ...*ma i biglietti li avete fatto?* BOLOGNINO: ...*e non lo so, penso che lui sì, non lo so...*DILETTO: ...*e tu?* BOLOGNINO: ...*oggi non l’ho visto ... (inc.)... no, io scendo con la macchina...*DILETTO: ...*ah, tu scendi con la macchina... e quando scendi tu?*).

In effetti, il 16/6/2012 BOLOGNINO Michele si recava a Cutro, dove alle 11.27 era registrato il suo passaggio, a bordo dell’autovettura BMW X6 di colore bianco, targata J4758 (Rep. San Marino) in direzione dell’abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, come rilevato da un servizio di osservazione attuato dai Carabinieri di Crotona ¹⁰⁵⁰.

La riattivazione delle intercettazioni telefoniche sull’utenza 3355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe nell’ambito del p.p. 11516/12 R.G.N.R., consentiva, nel settembre del 2012, di monitorare ulteriormente la vicenda inerente ai cantieri di Sorbolo, dando atto che, dopo il fallito accordo per riottenere le quote societarie, FALBO Francesco sembrava essersi definitivamente defilato, mentre GIGLIO Giuseppe continuava ad essere impegnato nella copertura dei debiti.

In ultimo va evidenziato che, con la nota 10/6/2015 (citata in epigrafe) i carabinieri di Modena hanno acquisito la relazione ex art. 33 l. fall. della SORBOLO COSTRUZIONI Srl ed altra documentazione contabile di rilievo per la ricostruzione della vicenda.

In particolare, pare utile rilevare che entrambe le cessioni di quote dell’11/3/2011 (da FALBO ad AIELLO nella K1 Srl e nella GEA IMMOBILIARE Srl) erano state precedute da finanziamenti eseguiti dallo stesso FALBO nelle due società, in particolare 100.000 € per la K1 e 400.000 € per la GEA IMMOBILIARE Srl, così come risultava dalle relative schede contabili.

Le rimanenze finali dei prodotti finiti delle due immobiliari K1 Srl e GEA IMMOBILIARE Srl, indicate nel bilancio chiuso al 31/12/2011, ammontavano a € 7.136.000 per K1 e € 4.590.000 per GEA IMMOBILIARE.

Entrambe le società avevano ricevuto cospicui finanziamenti bancari, per complessivi 12 milioni di euro circa, solo in parte restituiti (circa 3 milioni).

Si evidenzia altresì che, dal 28/6/2012, la GIGLIO Srl era la nuova impresa esecutrice dei lavori al posto della fallita SORBOLO COSTRUZIONI Srl di FALBO Francesco.

Il curatore fallimentare nominato a seguito del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI Srl, dott. Marco PEDRETTI, indicava quale causa del dissesto la crisi del settore ed il troppo veloce sviluppo della società, senza adeguati supporti bancari e con scarsa patrimonializzazione.

Il curatore rilevava altresì come gli appalti conferiti alla fallita delle immobiliari K1 Srl, GEA IMMOBILIARE Srl e AURORA BUILDING Srl (delle quali FALBO era anche

¹⁰⁴⁸ Telefonata nr. 1006, delle ore 16:48:44 dell’11/6/2012 (RIT 1422/2012), intercettata sull’utenza 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393349802333 (intestata a BEZP’YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰⁴⁹ Telefonata nr. 1196, delle ore 21:00:20 del 13/6/2012 (RIT 1422/2012), intercettata sull’utenza/IMEI 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393349802333 (intestata a BEZP’YATKO OKSANA), in uso a DILETTO Alfonso.

¹⁰⁵⁰ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dal Nucleo Investigativo di Crotona inerente il servizio del 16/6/2012.



amministratore nonché socio) erano stati *“l'errore principale della società fino a portarla a al fallimento a causa di assenza di controllo di gestione sui costi strutturali ed in presenza di un approccio errato al sistema bancario”*.

In sede di integrazione della relazione del 22/2/2012 il curatore evidenziava che, in data 6/12/2010, la fallita aveva eseguito un bonifico bancario di € 162.655 a favore di K1 Srl e, in data 31/12/2010, erano state emesse due note di accredito, rispettivamente di € 202.363 e € 127.422, nei confronti di K1 IMMOBILIARE Srl e AURORA BUILDING Srl, entrambe note di credito prive di giustificazione economica a contrattuale, che avevano avuto l'effetto di azzerare in contabilità i crediti vantati dalla fallita nei confronti di K1 e AURORA BUILDING, sì da imporsene la revocatoria.

5. LE FALSE VENDITE DEGLI APPARTAMENTI. CAPO 85 BIS.

FALBO aveva anche dichiarato che alcune vendite di appartamenti erano state studiate a tavolino, risultando false, realizzate esclusivamente per sgravare le società dai mutui accesi presso le banche: *“dopo là c'era anche il discorso che dovevamo fare delle vendite false. Cioè, arrivavano .. è arrivata .. una l'hanno fatta, mi sembra, è arrivato un amico di Giglio, dice: “Allora, viene l'amico, prende .. lui si accolla un debito di 300.000 euro, gli diamo 20.000 euro a lui, poi gli paghiamo i primi sei mesi di mutuo e poi lui non paga più niente”. Gli ho detto: “Ma qua facciamo dei rogiti per incassare o per ..?”, ma uno l'hanno fatto di questi qua eh! (...) L'hanno fatto. Uno l'hanno fatto...(..) sentivo là che non riescono a rintracciarlo (il prestanome)! (...) Nei condomini”*.

Il fatto è chiaramente riscontrato sicché lo stesso è senz'altro provato nella sua materialità. Difetta però l'elemento soggettivo, il dolo specifico previsto dal delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 85 bis, essendo invero dimostrato che la finalità che ha mosso gli imputati era esclusivamente quella di creare un falso presupposto per ottenere credito bancario. Di qui la pronuncia di assoluzione.

Falbo ha comunque detto la verità.

Infatti, fra fine di giugno e gli inizi luglio 2011, si registrava la vendita di villette a personaggi compiacenti (tra cui OPPIDO Raffaele, cugino dei VERTINELLI).

Le compravendite erano chiaramente fasulle, tanto che in una telefonata del 30/6/2011^{1051 1052}, lo stesso OPPIDO, dovendo riferire al notaio le modalità di acquisto, chiedeva a GIGLIO: *“...mi ha chiesto se... diciamo... io compravo come prima casa o diciamo... a livello aziendale... io ho comprato a livello aziendale, giusto?”*. Di tale tenore le ulteriori conversazioni registrate.

Nella tarda mattinata del 4/7/2011, CAPPÀ riferiva a GIGLIO di avere la necessità di rintracciare OPPIDO Raffaele (*“...Rafilotto...”*), perché doveva apporre la firma sul contratto¹⁰⁵³. Nel corso della telefonata, GIGLIO si mostrava poco propenso a parlare

¹⁰⁵¹ Telefonata nr. 14613, delle ore 11:25:41 del 30/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393207140822 (intestata a IMPRESA SECAV SRL), in uso a OPPIDO Raffaele.

¹⁰⁵² Telefonata nr. 14910, delle ore 14:37:35 del 4/7/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore CAPPÀ.

¹⁰⁵³ Telefonata nr. 14894, delle ore 12:25:53 del 4/7/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore CAPPÀ.

al telefono, come commentato nella conversazione ambientale intercorsa con SERIO Luigi, quando asseriva di aver chiuso *"in faccia"* il telefono a CAPPA¹⁰⁵⁴.

Il 21/7/2011, all'interno degli uffici della GIGLIO Srl di Gualtieri (RE), era registrata una conversazione tra GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe ed OPPIDO Raffaele. Inizialmente GIGLIO spiegava che per far fronte alle esigenze delle imprese immobiliari avevano messo in garanzia delle somme di denaro (*"abbiamo messi soldi nostri, abbiamo messo 800 mila euro a garanzia, 800 ad una banca e 800 ad un'altra banca, adesso a settembre il 28/29, abbiamo quattro rogiti..."*), che si sbloccavano contestualmente alle vendite degli appartamenti¹⁰⁵⁵. La conversazione era interessante perché confermava che talune vendite immobiliari erano state organizzate artatamente con finti acquirenti per ottenere nuovi finanziamenti dalle banche. Una volta che i finti acquirenti avevano ottenuto i mutui ipotecari provvedevano a riversare i denari nelle casse delle imprese immobiliari, detratto chiaramente il proprio compenso. In realtà i canoni dei mutui erano pagati dagli stessi gestori delle imprese.

Nel caso di specie, OPPIDO Raffaele (come detto cugino di VERTINELLI Giuseppe e Palmo e per tal motivo considerato uomo di fiducia) risultava acquirente di due appartamenti, per i quali pretendeva un compenso di 25.000 euro ad immobile (*"chiedevo 25 ad appartamento e ne dovevo fare due..."*), anziché i 15/20.000 pattuiti inizialmente. GIGLIO non intendeva dagli ragione (*"... ma per me è così, se vuoi 25 ti do 25, se vuoi 30 glieli metto io gli altri non c'è problema, perché per me i soldi sono l'ultima stupidata ne ho spesi tanti di soldi figurati se adesso mi preoccupa per 10 mila euro, mi ha detto Turuzzo ci parlo io, gli ho detto allora [...] perché prima quando abbiamo parlato erano dai 15 ai 20 mila euro che facciamo due appartamenti e uscivano 40 mila euro... [...] non è possibile scusami... non si prendono Raffè... tu lo sai con quanto siamo andati a rogito, tu hai visto quanto abbiamo preso dalla banca, cosa abbiamo preso dalla banca... OPPIDO Raffaele: 204 mila... GIGLIO Pino: 204 mila, sai benissimo che quello non è un appartamento da 204 mila ma un appartamento da 250 mila euro, 204 mila noi non abbiamo preso neanche il... (inc.)... se togliamo i 20 mila euro da dare a te, significa 184 mila, pagando 6/7 mesi di rate vedi quello che esce, pagando anche il rogito che l'abbiamo pagato anche noi vedi quanto abbiamo rimesso su quell'appartamento, ma non ha importanza perché non sono i 5 mila euro, significa che la pratica l'abbiamo voluto buttare perché non l'hanno dato i 230/240 mila euro che abbiamo chiesto che ci hanno dato 204 mila... tu mi stai dimostrando che sei attaccato ai 5 mila euro [...] io ti dico sinceramente e francamente a me dell'operazione da fare con te, non ti devi offendere io sui discorsi di lavoro sono così, cioè io... (inc.)... onestamente perché io già te l'ho detto dall'inizio se vuoi prendere qualcosa, prima di ogni cosa, prima di partire devi fare altri discorsi..."*), tanto da decidere in ultimo di annullare le pratiche di vendita^{1056 1057}.

Alle 13.00 del 5/9/2011, OPPIDO Raffaele (che nel frattempo aveva evidentemente accettato l'imposizione di GIGLIO Giuseppe circa il suo guadagno per la partecipazione

¹⁰⁵⁴ Conversazione ambientale nr. 667 (RIT 1081/2011), delle ore 12:13:27 del 4/7/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁰⁵⁵ Conversazione ambientale nr. 36663 (RIT 565/2011 (2)), delle ore 14:13:45 del 21/7/2011, inerente Ufficio 2 (GIGLIO Giuseppe), in uso a GIGLIO S.r.l.

¹⁰⁵⁶ Conversazione ambientale nr. 36664 (RIT 565/2011), delle ore 14:15:17 del 21/7/2011, inerente Ufficio 2 (GIGLIO Giuseppe), in uso a GIGLIO S.r.l.

¹⁰⁵⁷ Conversazione ambientale nr. 36665 (RIT 565/2011), delle ore 14:23:19 del 21/7/2011, inerente Ufficio 2 (GIGLIO Giuseppe), in uso a GIGLIO S.r.l.



alla finta compravendita) comunicava a GIGLIO di aver ricevuto una chiamata dalla Banca Popolare di Mantova per il mancato arrivo del bonifico inerente il pagamento della rata. GIGLIO prometteva di sistemare¹⁰⁵⁸, così come faceva¹⁰⁵⁹.

Ad ulteriore conferma della fittizietà della vendita immobiliare si rammenta che la G.d.F. di Cremona (informativa del 19/6/2013, pag. 131-132) ha accertato che la mattina del 22/10/2012 era intervenuta una conversazione tra GIGLIO Giuseppe e Luca CARRA, direttore della Banca Popolare di Mantova, filiale di Viadana, in merito alle situazioni legate ai conti correnti aziendali. Nel corso della telefonata GIGLIO assicurava al direttore che in quella giornata avrebbe accompagnato in banca OPPIDO Raffaele (GIGLIO: *"no...ascolta...eh.. oggi dovrei portarti OPPIDO.. eh...ok?"*; CARRA: *"bene...bene io oggi oltretutto sono dentro...per cui ci sono.."*)¹⁰⁶⁰. Nel pomeriggio dello stesso giorno, GIGLIO si sentiva con VERTINELLI Antonio e gli domandava: *"ma poi OPPIDO...non è venuto neanche oggi..?"* e VERTINELLI gli riferiva: *"domani subito...domani subito...domani te lo faccio venire...lo chiamo"*. GIGLIO precisava: *"eh...domani...fallo venire Antò senò... se no è un problema con quella banca..."*¹⁰⁶¹.

Il 9/5/2013, gli operanti della Guardia d Finanza hanno escusso CARRA Luca in merito alla conversazione intrattenuta con GIGLIO Giuseppe, precedentemente richiamata. Lo stesso ha dichiarato: *"Nella telefonata ho chiesto a GIGLIO Giuseppe di poter incontrare OPPIDO Raffaele soggetto presentatomi proprio dal GIGLIO al quale era stato accordato un mutuo per acquisire un immobile costruito dalla immobiliare K1 SRL, di cui GIGLIO è socio al 50%, al quale noi avevamo accordato un mutuo. OPPIDO Raffaele, dopo i primi mesi non aveva più saldato le rate del mutuo e non rispondeva più al telefono cosicché chiesi a GIGLIO di poterlo rintracciare. Vi fornisco in copia la pratica di accensione del mutuo di OPPIDO Raffaele e l'estratto di c/c ove era appoggiato il mutuo medesimo"*.

Dalla documentazione esibita, si aveva conferma che OPPIDO Raffaele, ex legale rappresentante della SECAV Srl (capo 85, di cui in seguito si dirà), era da considerarsi prestanome di GIGLIO Giuseppe (nonché dei fratelli VERTINELLI), utilizzato nell'occasione per l'acquisto fittizio dell'immobile, così da consentire allo stesso GIGLIO di incassare il valore dell'immobile falsamente venduto dalla K1 Srl, assunto avallato anche da quanto riferito dal direttore di banca, secondo il quale era anomalo che OPPIDO Raffaele, già inadempiente al pagamento delle rate del mutuo, dopo aver avuto gravi problemi di salute per i quali l'assicurazione avrebbe coperto il versamento delle rate, non ne avesse mai fatto istanza.

¹⁰⁵⁸ Telefonata nr. 20967, delle ore 12:59:14 del 5/9/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393207140822 (intestata a IMPRESA SECAV SRL), in uso a OPPIDO Raffaele.

¹⁰⁵⁹ Telefonata nr. 20969, delle ore 13:00:23 del 5/9/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393208734071, intestata ed in uso a GERACE Salvatore.

¹⁰⁶⁰ Vds. prog. 8963 (R.I.T. 277/12) p.p. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona - G.d.F. di Cremona.

¹⁰⁶¹ Vds. prog. 9047 (R.I.T. 277/12) p.p. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona - G.d.F. Cremona.

6. DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI.

Una linea difensiva che può dirsi comune per gli imputati di questa vicenda è quella tesa a gettare discreditato sulla figura di FALBO Francesco, accusato (prima ed ora) di essere stato la causa del fallimento dell'affare Sorbolo, fuoriuscito dalle società immobiliari per sua convenienza e non in quanto costretto.

GIGLIO Giuseppe, ancora prima di intraprendere, a rito abbreviato già ammesso, il percorso di collaborazione, durante le indagini aveva chiesto più volte di confrontarsi con gli inquirenti, in quelle sedi rendendo dichiarazioni non certo collaborative, ma contenenti alcune "aperture", le stesse rappresentando un preludio delle scelte poi intervenute. Nel corso di quelle dichiarazioni (rese il 14 aprile e il 20 agosto 2015, queste ultime riprese nell'interrogatorio del 4/9/2015), GIGLIO mostrava tutta la sua fatica ad abbandonare quel ruolo - in un passato oramai remoto forse rispondente al vero - di vittima della 'ndrangheta, di usurato e vessato, in Calabria come al nord.

Invero, l'indagine ha pienamente dimostrato che GIGLIO Giuseppe era l'uomo che più di tutti curava e raccordava gli affari della 'ndrangheta in Emilia, l'astuto imprenditore avendo ben presto compreso che lavorare con e per il sodalizio criminoso rappresentava un tale fattore di moltiplicazione del profitto, che non vi era ragione per non far convergere gli interessi. E' così che GIGLIO Giuseppe, abilmente muovendosi fra i vari clan, ha vissuto la sua rapida "carriera", da imprenditore estorto a imprenditore colluso fino a vero e proprio cuore pulsante degli affari malavitosi, come dallo stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio reso ai PP.MM. in data 16/2/2016: *"anche se io non sono una persona, diciamo, che sono stata battezzata, come devo dire, però per loro ero un punto grosso di riferimento, diciamo, nel circuito delle fatture, nelle mie conoscenze dei lavori ..."*.

Nell'ambito delle dichiarazioni rese in corso di indagine (pienamente utilizzabili anche *erga alios*) in relazione alla vicenda "Sorbolo", GIGLIO Giuseppe ha ammesso di avere portato a FALBO nei suoi cantieri persone appartenenti alla 'ndrangheta, ciò giustificando asserendo che, in quel momento, era "sotto estorsione" da parte di NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale, che avevano pertanto preteso che facesse lavorare uno zio ed un cugino. GIGLIO aveva detto a FALBO che *"erano uomini della 'ndrangheta sicché non poteva rifiutarsi"*¹⁰⁶². Riferiva altresì GIGLIO Giuseppe che *"Falbo aveva già dovuto cedere una commessa a Reggio a GRANDE ARACRI Francesco ed inoltre una commessa di lavoro ai cugini di GRANDE ARACRI Nicolino, Salvatore, Francesco e Luigi, nel cantiere di Sorbolo"*. Ammetteva altresì GIGLIO di avere ceduto a terzi la società LA PILOTTA Srl perché sottoposta ad accertamento dall'Ufficio delle Entrate, atto predisposto dal suo fidato consulente CLAUSI. Affermava altresì GIGLIO che, da quanto appurato da GERACE Salvatore, FALBO si era impossessato di circa 500.000 € e, vantando egli un credito di analogo ammontare nei confronti della GEA IMMOBILIARE Srl, lui e i suoi soci *"fecero pressioni"* su FALBO perché vi rinunciasse¹⁰⁶³.

Degli interrogatori prodotti in ultimo dalla Difesa ed acquisiti (con il consenso del PM) si faranno limitati cenni dettati dalla parziale utilizzabilità nei confronti del solo dichiarante (sicché neppure si riporteranno le dichiarazioni rese esclusivamente *contra*

¹⁰⁶² MANFREDI Pasquale, infatti, era colui che era stato accusato di essere l'autore dell'omicidio di ARENA Carmine cl. 59, avvenuto del 2/10/2004 a colpi di bazooka e mitragliatore kalashnikov ad Isola di Capo Rizzuto (KR), fatto al quale si riferiva FALBO nelle sue dichiarazioni.

¹⁰⁶³ Interrogatorio 4/9/2015.



alios) nonché alla luce della stessa ignota evoluzione dell'apporto conoscitivo del GIGLIO, verosimilmente proseguito anche in epoca successiva alla decisione del presente procedimento.

GIGLIO, nei verbali prodotti, toccando l'affare Sorbolo, ha affermato che si è trattato di un intervento ampiamente finanziato dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro, con un ruolo di primario rilievo assunto dallo stesso FALBO.

La prima operazione finanziata dalla cosca era stata quella posta in essere dalla società LA PILOTTA Srl, quando furono forniti 750.000 € a FALBO per l'acquisto di un terreno. Sempre FALBO, nel 2008-2009, gli aveva detto che *"aveva ricevuto 500.000 euro tutti in un colpo, 500.000 euro da giù" ...in contanti erano. Era un sacchetto di spazzatura che li ho visti*". GIGLIO si era quindi adoperato per farli transitare in Svizzera e poi rientrare, anche approfittando dello "scudo fiscale" in quel periodo vigente. Quel denaro era stato utilizzato come garanzia bancaria per acquistare il capannone all'uscita dell'autostrada di Parma, operazione eseguita tramite la TANYA Costruzioni Srl (società nella quale era stato nominato amministratore CLAUSI, che si era occupato dell'acquisto del capannone). Era stato FALBO a chiedere a GIGLIO di "ripulire" il denaro proponendogli di versare il contante sulle sue aziende e poi "girarlo", avendo però GIGLIO optato per l'operazione eseguita in Svizzera con il rientro di titoli portati in garanzia all'Unicredit, che aveva così concesso loro il finanziamento per l'acquisto dell'immobile. I guadagni sarebbero stati poi da dividere fra gli investitori emiliani e la cosca di Cutro.

Il coinvolgimento della 'ndrangheta era evidente anche nei subappalti, concessi, fra gli altri, alla ditta di GRANDE ARACRI Francesco.

GIGLIO Giuseppe parlava poi di altra *tranche* di 500.000 € giunta dalla Calabria, utilizzata per la parte "in nero" degli acquisiti dei terreni all'inizio stesso dell'operazione, di cui 250.00 € FALBO aveva imputato alla parte di GIGLIO, che era importante entrasse nell'affare per le sue garanzie e non invece per il contante, di cui vi era già ampia disponibilità.

In relazione al "rientro" dei soldi in Calabria, GIGLIO specificava che a GRANDE ARACRI, che interessavano più i beni che la liquidità, era destinata una palazzina di dieci appartamenti che avrebbe dovuto essere intestata a persona che lo stesso GRANDE ARACRI avrebbe loro indicato, fatto però non avvenuto, non essendo terminati i lavori.

Quanto ai tre assegni consegnati da VILLIRILLO, affermava l'imputato che non rispondeva al vero il fatto che FALBO non li avesse accettati. Lo stesso li aveva invece presi e portati in banca, ma, appreso alla scadenza che erano privi di fondi, si era fatto consegnare dallo stesso VILLIRILLO la somma corrispondente in contante.

Precisava ancora l'imputato che l'ottica della casa madre di Cutro non era di vera e propria partecipazione agli affari con divisione degli utili, ma di realizzo, ciò che consentiva ampia autonomia all'azione dei sodali emiliani: *"loro fanno degli investimenti con dei ritorni... Quanto ti servono, cinque? Mi dai dieci. Finito l'affare, però gli devi...cioè gli devi prospettare, diciamo, quello che vai a fare, non è che gli puoi dire, cioè mi servono cinque per andare al casinò. Quelli ti dicono, tu sei scemo. E' normale! Perché, perché sanno anche, diciamo, che ci possono essere delle svolte diciamo nel commercio edile. Sa i prezzi cambiano, perché lei consideri che quando abbiamo iniziato anche l'operazione Sorbolo aveva un mercato, cioè nella realizzazione negli anni cioè siamo andati a finire che c'era un altro mercato. Quindi sanno anche*



questo. Quindi non vogliono, diciamo, problemi. Per evitare questi problemi, sei responsabile della cifra non dell'intervento".

CLAUSI Donato Agostino si è difeso in rito abbreviato rendendo un dettagliato interrogatorio e depositando (nel gennaio e marzo 2016) copiose memorie di personale redazione.

Il professionista ha premesso di essere diventato consulente di GIGLIO Giuseppe nel febbraio 2007 e, nel maggio dello stesso anno, tramite lo stesso GIGLIO, aveva conosciuto FALBO Francesco, partecipando ad alcune assemblee dei soci della neo costituita K1 Srl, ove aveva affiancato GIGLIO Giuseppe per meglio comprendere la dinamica e le esposizioni finanziarie dell'affare di Sorbolo. CLAUSI non era il professionista delle società impiegate nell'affare, anche perché FALBO si serviva di una sua struttura (della quale faceva parte il dott. MINGORI). Egli era al servizio esclusivo di GIGLIO, che partecipava all'affare non solo quale socio delle società immobiliari, ma gestendo anche in subappalto dalla società appaltatrice dell'intero intervento, la SORBOLLO COSTRUZIONI Srl dello stesso FALBO, alcuni lavori nel cantiere, quali quelli del trasporto di inerti e ghiaia, sbancamento terreni, ciò tramite la GIGLIO Srl.

Spiegava CLAUSI che l'opera che doveva essere finita per prima era quella che aveva ad oggetto la costruzione (da parte di K1) dei 5 condomini, in quanto vi era un accordo con i subappaltatori che prevedeva la cessione agli stessi degli appartamenti dei condomini in pagamento dei lavori svolti.

Nel 2008 FALBO aveva proposto a GIGLIO un nuovo affare, l'acquisto ad un'asta fallimentare, che doveva tenersi a Roma, di un terreno sito in Parma, vicino all'uscita dell'autostrada, immobile valutato circa 2 milioni di euro. Lo stesso CLAUSI era stato nominato amministratore delegato della società costituita per questo affare, la TANYA Srl. Con siffatta carica CLAUSI si era interessato dell'acquisto del terreno all'asta presso il Tribunale, aggiudicandoselo al costo di 1 milione e 20.000 €.

Sempre nel 2008, intanto, PALLONE Giuseppe aveva intrapreso rapporti con FALBO tramite la costituzione della MEDEA Srl e, nel febbraio 2009, lo stesso PALLONE era entrato nell'affare Sorbolo (al posto di VETERE Marcello) acquisendo le sue quote societarie in K1, AURORA BUILDING e GEA IMMOBILIARE. Affermava l'imputato che PALLONE era entrato nell'investimento a condizione che un suo conoscente di vecchia data, CAPPA Salvatore, potesse occuparsi per suo conto dei cantieri di Sorbolo e che fosse assunta una persona di sua fiducia, GERACE Salvatore. CAPPA già si conosceva già "di vista" con GIGLIO Giuseppe.

Ribadiva CLAUSI il significativo dato che, anche dopo l'ingresso di PALLONE, FALBO Francesco era rimasto l'amministratore unico delle società interessate, sia le committenti che l'appaltatrice, nonché comunque socio di maggioranza delle plurime società immobiliari in cui si era deciso di suddividere il complesso intervento edilizio.

Nell'anno 2009 avevano avuto inizio i lavori di costruzione e CLAUSI, visto anche il dispendio di tempo ed energie che comportava la partecipazione alle assemblee societarie, aveva deciso di cessare di seguire queste vicende, pur sempre rimanendo consulente di GIGLIO Giuseppe e delle sue società. Dopo giugno 2009, si era quindi occupato esclusivamente di qualche adempimento societario, essendo peraltro lo stesso ancora amministratore delegato della TANYA Srl. Così era intervenuto nell'acquisto di un lotto dalla GEA IMMOBILIARE alla TANYA ed aveva provveduto, quale intermediario abilitato, alla cessione delle partecipazioni in TANYA alla PITAGORA COSTRUZIONI Srl, riferibile a FALBO Francesco. Lo stesso CLAUSI si era anche occupato della cessione delle quote nella MEDEA Srl il 3/12/2009. Ancora, il



27/9/2010, il professionista si era occupato della cessione delle quote della PILOTTA Srl dai vecchi soci al nuovo socio subentrante VACCARI Olmes, che ne era divenuto socio unico.

Nel 2010 le banche finanziatrici l'intervento avevano cominciato a rimodulare al ribasso i prestiti, al che i soci avevano deciso di acquisire, ognuno con la propria rispettiva società, un lotto di terreno dalla GEA IMMOBILIARE, sì da alleggerire quest'ultima immobiliare dalla sua esposizione bancaria. D'altro canto, FALBO, pur incassando i finanziamenti bancari, non aveva però provveduto a pagare i fornitori della SORBOLO COSTRUZIONI ed aveva "girato" alla KI una parte dei debiti che la SORBOLO COSTRUZIONI aveva nei confronti dei fornitori (per 700.000 €), creandosi una notevole tensione finanziaria.

Si arrivava così al 2011, allorché CLAUSI tornava ad interessarsi attivamente della vicenda.

In ordine alla cessione delle quote, il professionista affermava che era stato lo stesso FALBO a *"fare pressione sugli altri soci"* per potere cedere le proprie quote ed essere altresì sollevato dall'incarico di amministrazione, ciò volendo fare *"per potersi meglio dedicare a risolvere i problemi della propria società, cioè della Sorbolo Costruzioni Srl"*. Era, infatti, interesse di FALBO *"liberarsi da tutte le garanzie che aveva prestato personalmente nei confronti del sistema bancario per poter utilizzare quelle medesime garanzie per poter ottenere un nuovo finanziamento, sempre dalla Carige questa volta però da utilizzare soltanto sulla Sorbolo Costruzioni"*.

In relazione agli atti di dimissioni della carica gestionale e di cessione delle quote, CLAUSI riferiva di essere giunto in Emilia dalla Calabria la sera del 9 marzo 2011. La mattina del 10 marzo aveva parlato personalmente con GIGLIO Giuseppe, in quell'occasione apprendendo della nomina di MUZZIOLI, sicché GIGLIO voleva la sua presenza solo quale suo personale consulente e non per la redazione degli atti. Nel mentre, erano sopraggiunti GERACE, PALLONE e FALBO: *"si decide in quel consesso che cosa bisogna comunicare al dottor Muzzioli, dopodiché l'ingegnere Gerace chiama il dottor Muzzioli informandolo che il nuovo amministratore, per scelta di tutti e tre i soci, sarebbe stato il signor Salvatore Cappa e le quote sarebbero state cedute invece dal signor Falbo al proprio cognato, Aiello Salvatore"*. Quindi CLAUSI aveva parlato telefonicamente con MUZZIOLI per rappresentargli la problematica della maggioranza qualificata quale condizione di validità della assemblea in KI, con la conseguente decisione della cessione dello 0,01% a PALLONE, ciò che rilevava anche e soprattutto per il controllo in AURORA BUILDING Srl, partecipata al 50% da KI.

Quanto ai toni usati nel corso di questo e degli altri incontri, l'imputato negava che gli stessi fossero prepotenti.

Quel 10 marzo, quindi, tutti quanti, compreso lo stesso CLAUSI, si erano recati da MUZZIOLI, che era già stato reso partecipe delle decisioni assunte e che, pertanto, aveva già predisposto la documentazione. Aveva quindi avuto luogo il verbale di assemblea dei soci per la dimissioni della carica di FALBO e la nomina di CAPPÀ e, il giorno dopo, la cessione delle quote, atti regolarizzati dal professionista MUZZIOLI.

Secondo gli accordi, con la cessione delle quote da FALBO ad AIELLO, quest'ultimo avrebbe dovuto subentrare nelle garanzie bancarie rilasciate da FALBO (circa 5 milioni di €, trattandosi di un'esposizione di circa 15 milioni di euro complessiva suddivisa in parti uguali fra i soci GIGLIO, PALLONE e FALBO), sì da sollevare completamente FALBO Francesco nei confronti delle banche. Siccome in seguito si era appurato che AIELLO non disponeva del credito necessario per questa operazione, era (ancora una

volta) stato lo stesso FALBO Francesco a proporre agli ex soci di cedere nuovamente le quote di AIELLO agli stessi GIGLIO e PALLONE: *“quindi fu il signor Falbo che chiese, a distanza di soli due mesi, nel momento in cui si rese conto di avere commesso un errore... l'errore era di avere messo sostanzialmente il signor Aiello in sua vece e questi però non era persona in grado di potergli subentrare nelle garanzie. È lui che chiede ai soci Giglio e Pallone di subentrare nelle quote comprandole da Aiello Salvatore, purché successivamente fossero Giglio e Pallone per recarsi in banca per sostituire loro le garanzie precedentemente rilasciate dal signor Falbo”*. Questa cessione era avvenuta, su *“insistenza”* di FALBO, presso gli uffici della GIGLIO Srl, a Gualtieri, il 18/5/2011 ed era stata predisposta dallo stesso dichiarante, che non aveva fatto altro che dare esecuzione alle altrui volontà, così come apprese. CLAUSI ricordava anche che, in quella stessa occasione, FALBO aveva sottoscritto l'atto di *“retrocessione quote”*, documenti depositati dalla Difesa per la prima volta all'udienza preliminare del 16/11/2015 e di cui già sopra si è fatto cenno.

Trattasi di due atti (uno relativo a K1 Srl e l'altro a GEA IMMOBILIARE Srl), privi di data, nei quali, è dato leggere: *“in quanto portatore del 33,33 per cento”* (per K1 ed, invece, del 33,34% per GEA IMMOBILIARE) *“del capitale di codesta società, al fine di favorire i rapporti finanziari con gli istituti di credito operanti e/o che opereranno con la stessa, con la presente mi rendo fin da ora disponibile a cedere senza corrispettivo le partecipazioni della società allo scrivente intestate, con l'intesa che le stesse dovranno essere cedute alle stesse condizioni allo scrivente e/o a persona di mia fiducia a mia semplice richiesta”*. Gli atti recano la sottoscrizione del dichiarante FALBO Francesco (nonché degli altri soci). Tali atti, secondo CLAUSI, erano da riferire al 18 maggio 2011, ciò desumendosi dalla quota del 33,33% in K1 (così risultante dalla cessione dello 0,01% a PALLONE), ancorché, invero, a quell'epoca non fosse più FALBO il detentore delle quote, ma il cognato AIELLO.

Ammetteva l'imputato di avere ricevuto il denaro per la regolarizzazione degli atti da VILLIRILLO Romolo, che, però, non aveva mai in precedenza conosciuto.

CLAUSI ammetteva altresì di essersi occupato, il 29/3/2011, della cessione di quote da PALLONE a GIGLIO di altra società interessata all'affare, la MEDEA Immobiliare.

CAPPA Salvatore si è difeso rendendo spontanee dichiarazioni in corso di rito abbreviato, in questa sede riferendo che era entrato in affari con VILLIRILLO Romolo, intestando allo stesso la società KROTON COSTRUZIONI, che non poteva essere intestata a se stesso per *“problemi con Equitalia”*, affari in ragione dei quali VILLIRILLO era debitore di CAPPA. Nello stesso periodo era stato contattato da PALLONE Giuseppe, che gli aveva chiesto di entrare nell'affare Sorbolo spiegandogli che *“non ci volevano tanti soldi, che tutto l'intervento stava finanziato dalla banca”*. Mentre PALLONE vi metteva i propri denari, CAPPA aveva chiesto a VILLIRILLO la restituzione delle proprie spettanze, motivo per il quale aveva ricevuto da VILLIRILLO gli assegni poi consegnati a FALBO. Gli assegni erano però privi di copertura. Aveva appreso da FALBO che GIGLIO gli aveva mandato persone prive del DURC. Ad un certo punto FALBO aveva avvisato i soci che la SORBOLO COSTRUZIONI stava fallendo e che dovevano fallire anche la K1 e la GEA IMMOBILIARE, al che i soci si erano rivolti a MUZZIOLI. Rimarcava CAPPA che FALBO non era mai stato minacciato, né da lui né dagli altri soci.

PALLONE Giuseppe limitava il suo apporto dichiarativo al rammarico per essersi fidato di FALBO Francesco, mentre **GIGLIO Giulio** e **RICHICHI Giuseppe** rappresentavano la loro estraneità ai fatti.



7. CONCLUSIONI.

Ritiene il giudicante che, da quanto sopra esposto, possa trarsi prova certa del fatto che, in primo luogo, nell'“affare Sorbolo” siano stati impiegati denari di provenienza illecita, in particolare di pertinenza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro. Ciò attraverso uno degli uomini in tale attività specializzato, VILLIRILLO Romolo, figura in plurime vicende emersa nello stesso ruolo di investitore dei denari della cosca calabrese. Non si può prescindere, infatti, dall'esame complessivo delle risultanze investigative (anche altrove illustrate) che offrono chiavi di comprensione che l'eccessiva parcellizzazione delle vicende potrebbe ostacolare, una delle quali il ruolo di VILLIRILLO Romolo e le sue protratte oscillazioni fra la Calabria e l'Emilia e, con lui, dei denari della 'ndrangheta.

La stessa accortezza nelle consegne del denaro (talvolta spedito attraverso compiacenti autisti di pullman di linea) e la prudenza verbale che contraddistingue le conversazioni fra i soggetti fa ben intendere la volontà di nascondimento della vera fonte della liquidità (non certo lecita) mentre, d'altro canto, il coinvolgimento di personaggi apicali delle cosche (sia di calabrese sia emiliana) permette di affermare con elevata, convincente e non contraddetta verosimiglianza che il denaro prelevato in quel di Cutro fosse prodotto dalla viva, assai proficua e sostanzialmente ininterrotta attività del sodalizio locale.

Né deve sviare la circostanza (indubbia) che la parte più cospicua del finanziamento dell'operazione provenisse del credito bancario (per circa 12 milioni di euro, dei quali solo 3 restituiti), ciò che non contraddice affatto l'assunto del parallelo impiego nell'affare di denaro di illecita provenienza.

Infatti, è carattere del delitto di reimpiego di cui in addebito, non la mera ripulitura, ma l'impiego del “denaro sporco” in attività economiche e finanziarie finalizzate alla produzione di reddito. Pertanto, l'immissione di denaro “*per il nero*” (di ciò dovendosi occupare CAPPÀ per il tramite di VILLIRILLO) ovvero la presenza di titoli o altra documentazione idonea a fornire garanzia per la concessione di mutui bancari sono attività tipiche del reimpiego, idonee a confondere la “ricchezza opaca” prodotta dai delitti all'interno di una più ampia e presentabile struttura produttiva (impensabile un finanziamento di milioni di euro in contante) e, al tempo stesso, a moltiplicare i guadagni. Ciò a prescindere dai concreti esiti, in questo infausti, dell'affare. Infatti, è evidente che colui che impiega “denaro sporco” all'interno di un'attività economica necessariamente si assume anche il connesso rischio di impresa, non eliso dalla fonte illecita della provvista immessa.

Oltre agli assegni esibiti in copia da FALBO per un importo di 250.000 € riferibili a VILLIRILLO e consegnatigli da CAPPÀ (circostanza ammessa dallo stesso CAPPÀ, che li ha però imputati a non meglio chiariti crediti che lo stesso vantava verso VILLIRILLO), si rammentano le eloquenti conversazioni sopra riportate, quali ad esempio quella del 17/1/2012 (nr. 1115 RIT 1827/2011) nella quale CAPPÀ spiegava a GULLA' Francesco l'entità dell'investimento della cosca, il guadagno preventivato per VILLIRILLO nonché l'evoluzione dell'affare. Analogamente, il commento di PALLONE circa la voci da quietare su Sorbolo come luogo privilegiato di riciclaggio di denaro sporco (“*già che parlavano di lavatrici*” v. conv. n. 1261 RIT 1827/2011) nonché tutte le restanti conversazioni sopra dettagliatamente richiamate che danno conto

dell'arrivo del denaro dalla Calabria, rimesse chiaramente impiegate nell'affare in oggetto.

In ordine al delitto di estorsione è doveroso muovere dalle dichiarazioni rese da FALBO Francesco, soggetto imputato del delitto di reimpiego e persona offesa del delitto di estorsione, le cui provalazioni necessitano, pertanto, del vaglio rigoroso di cui all'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p.

In relazione alla genesi delle sue accuse, si rileva che il fatto che determinò FALBO in tal senso, ossia la ricezione della lettera minatoria, ne accredita la spontaneità, pur dovendosi leggere tale decisione come l'apice di un processo già da tempo orientato in quella direzione (come emerge dalle intercettazioni), ciò in ogni caso scaturendo dal fatto che - a torto o ragione - FALBO Francesco riteneva di avere subito una grande ingiustizia, motivo per il quale si rivolse, prima, ai vertici della cosca locale e, poi, preso atto che non riusciva a ritornare in possesso dei suoi beni e sempre più intimorito, all'Autorità Giudiziaria.

E' indubbio che FALBO Francesco, in alcuni passi, sia stato reticente: così quanto alla chiamata in causa dei fratelli SARCONE e di DILETTO Alfonso, dei loro ruoli e degli accordi presi con costoro ovvero quanto al suo grado di consapevole coinvolgimento nell'impiego di denaro della cosca nell'investimento. Ciò però pare imputabile a chiari intenti autodifensivi dall'accusa del reato di cui all'art. 648 ter c.p., pur elevata anche nei suoi confronti, nonché al palpabile stato di timore ed assoggettamento, senza che siffatti atteggiamenti abbiano effetto travolgente sul rimanente dichiarato d'accusa, costante, coerente e riscontrato.

Invero, il racconto di FALBO Francesco, in più sedi articolato, risponde al canone della costanza dichiarativa e del dettaglio narrativo ed ha ricevuto ampio riscontro dalla documentazione in atti, dalle intercettazioni e finanche dalle dichiarazioni degli imputati: così CAPPÀ quanto alla consegna degli assegni di VILLIRILLO, che però, secondo CAPPÀ, altro non erano che la restituzione di non meglio precisati crediti che CAPPÀ stesso vantava nei confronti del VILLIRILLO; così BOLOGNINO circa le riunioni presso la GIGLIO Srl.

Vero che le intercettazioni danno altresì ampio riscontro della diatriba in essere fra le due fazioni, FALBO da una parte e i restanti soci dall'altra e delle accuse mosse al FALBO di scorrettezze e di *mala gestio*.

Da ciò non può trarsi, però, di più di quello che le stesse intercettazioni attestano, ossia la profonda spaccatura, l'isolamento di FALBO e le accuse del gruppo. Queste ultime, del resto, quanto meno in ordine all'impossessamento da parte di FALBO del "bottino" dell'affare (i finanziamenti ricevuti dalle banche e non restituiti) non sono mai state in alcun modo avvalorate, né allora né ora. Anzi dalla lettura complessiva degli atti può trarsi la fondata deduzione che le difficoltà che, ad un certo punto, i soci incontrarono nella conduzione dell'affare fossero da imputarsi a molteplici cause e, in particolare, alla crisi del mercato immobiliare (fatto notorio), alla mancanza di vendita degli appartamenti realizzati (di cui parlano gli stessi soggetti intercettati oltre al consulente MUZZIOLI), alle difficoltà di FALBO nella gestione dei lavori acuite dalla perdita di controllo sulle commesse per l'infiltrazione mafiosa sui cantieri, alla forte esposizione debitoria ed alla "prudenza postuma" delle banche che, ad un certo punto, revocarono le fonti di finanziamento. Tutto ciò senza doversi incolpare fantasiosamente FALBO di essersi impossessato di tutto ed in ogni caso, essendo evidente che ancorché fossero fondati gli addebiti di *mala gestio*, i soci non erano legittimati ad avanzare direttamente pretese creditorie nei confronti dell'amministratore ma avrebbero al più potuto agire



nell'interesse delle società che erano state, a loro giudizio, male amministrare dallo stesso FALBO.

E' doveroso premettere che la cessione delle quote costituisce l'atto più eclatante della condotta estorsiva incriminata, alla stessa essendosene affiancati altri la cui ricorrenza è innegabile: così quanto all'assunzione degli operai imposti da GIGLIO, fatto ammesso da GIGLIO stesso, ovvero alla imposizione dei subappaltatori graditi ai soci, nel rispetto di una logica di appartenenza finanche antieconomica, certamente anch'essa influente sul fallimento dell'affare.

Quanto alla estromissione del FALBO, si rammentano alcune conversazioni che avvalorano il fatto che il trio GIGLIO, PALLONE, CAPPÀ, da un certo momento in avanti, avesse cominciato a "lavorare" per cacciare FALBO, in particolare da quando quest'ultimo aveva iniziato a prospettare la grave criticità finanziaria delle società.

In tale senso sono particolarmente significative la tel. n. 2188 del 4/3/2011 (RIT 120/2011) nel corso della quale il CAPPÀ affermava che se si fosse trovato un socio finanziatore che avesse messo nelle casse sociali della KI un milione di euro la situazione poteva essere risolta, aggiungendo che "... *però, a lui (a Falbo) dobbiamo mandarlo via in tutte le maniere...*", ovvero la n. 3561 dello stesso giorno (RIT 110/2011) con la quale sempre il CAPPÀ ribadiva: "... *uscire fuori in tutte le maniere lui, Pino, ci ritorna pure il terreno indietro e ci rimane: a lui che ce lo siamo tolti dalle balle...*".

Parimenti significativo è il brano della conversazione n. 3142 (RIT 1081/2011) intercorsa tra il GIGLIO e VERTINELLI Giuseppe il giorno 24 gennaio 2012, nel corso del quale il primo faceva chiara allusione ad una dichiarazione estorta al FALBO di rinuncia a delle pretese che aveva avanzato ("*quando si è rotto tutto il gioco... mi segui... che lui voleva farsi il passaggio dei terreni, ci siamo fermati noi... fermandoci... mi segui... e uscendo dalle società l'abbiamo forzato a una dichiarazione... mi segui... che quello che era a nome mio lui ha rinunciato, anche l'acconto che aveva lasciato perché in teoria non li avanzava perché ancora ci deve dare dei soldi, allora giustamente queste operazioni erano da denunciare quelle che aveva fatto da parte nostra...*").

D'altro canto, le operazioni tecniche non erano estese alla registrazione delle conversazioni tra presenti nei luoghi ove si tenevano le riunioni e dove, secondo le dichiarazioni di FALBO, avvenivano le condotte maggiormente intimidatorie, in ogni caso il tenore dei colloqui captati durante le conversazioni telefoniche essendo evocativo di una altissima tensione fra le parti, con buona pace dichiarazioni di CLAUSI che ha invece rievocato toni sempre pacati.

Né deve trarre in inganno la tel. 3999, delle ore 10:53:31 del 9/3/2011 (RIT 110/2011), tra il commercialista MUZZIOLI e GIGLIO, nel corso della quale il primo affermava di avere parlato con FALBO, il quale "*è d'accordo di togliersi e sta[va] preparando la lettera di dimissioni d'amministratore e per le quote sta[va] pensando a chi intestarle perché secondo lui non vuole intestarle a loro*". Infatti, non v'è dubbio che la decisione del FALBO non è il frutto di una coazione assoluta, ma atto finale di un processo di formazione della volontà gravemente inquinato e condizionato dalle continue pressioni esercitate, in modo tale da non lasciare residue valide alternative praticabili. Né pare dirimente la conversazione intrattenuta da FALBO con la sua segretaria (nr. 340, delle ore 10:34:50 del 15/2/2011, RIT 121/2011) nel corso della quale lo stesso prospettava la sua volontà di dimissione dalla carica di amministratore (notasi solo la carica non certo lo quote) dovendosi siffatta volontà collocare nell'ambito del piano di risanamento



ipotizzato da FALBO, tramite i suoi consulenti, piano poi bocciato dai restanti soci, che facevano precipitare la situazione cacciandolo.

Le dichiarazioni di FALBO hanno ricevuto un forte riscontro in punto di minacce subite dal cognato AIELLO, richiamandosi sul punto la tel n. 5506 del 25/3/2011 (RIT 110/2011), nel corso della quale CAPPÀ riferiva a GIGLIO di un colloquio avuto con FALBO e dell'esortazione di quest'ultimo a lasciare stare il cognato, che aveva ricevuto delle telefonate da Cutro che lo avevano intimorito (Cappa: *"lasciatelo stare a mio cognato, che quello si spaventa della sua ombra ... gli telefonate ... sempre ste cazzate di telefonate di Cutro ti arrivano ... ma che cazzo me ne frega a me ... perché le quote non le hai date a noi"*).

A fronte di siffatti dati di conforto della tesi d'accusa, nulla vi è in atti che riscontri la proposta ipotesi alternativa della cessione volontaria delle quote (e di tutti i residuali diritti) da parte di FALBO Francesco in favore degli ex soci. Invero, la stessa neppure ha una logica plausibilità.

Infatti, non si comprende perché, proprio quando i lavori stavano terminando e si doveva procedere con la vendita degli appartamenti, FALBO si determinava, invece, a cedere tutte le quote possedute nelle società fortemente capitalizzate (era lo stesso ingegnere gestionale che seguiva la contabilità dei cantieri, GERACE Salvatore, che stimava per la sola KI Srl un patrimonio di 25.000.000 di euro, cfr. telefonate del 4/3/2011, progr. nr. 2087 nr. 2155 RIT 120/2011: *"vediamo oggi come butta questi qui non vogliono coprire 200.000 euro di assegni con 25 milioni di patrimonio ...hanno pegni ovunque, è inspiegabile la cosa, la cosa è degenerata in modo vertiginoso e inspiegabile (...) ...io mi sto opponendo almeno a KI per cercare di salvare ...ormai Aurora e la Sorbolo vanno cestinate ...la Sorbolo mercoledì portano i libri in Tribunale ...l'Aurora pure ... vediamo se salvo la KI anche per tutti i fornitori ..."*) senza neppure fare eseguire una stima delle quote, senza alcun corrispettivo e rinunciando a tutti gli altri suoi crediti.

La tesi proposta da CLAUSI, secondo la quale FALBO intendeva dedicarsi alle altre società allo stesso facenti capo liberandosi dalle garanzie personali, mostra tutta la sua fragilità.

E' evidente che FALBO, cedendo le quote, non si è affatto liberato delle garanzie prestate personalmente ed è impensabile che, se gli altri soci avessero assunto una simile obbligazione, di ciò non vi fosse traccia scritta. Così come è inverosimile che FALBO abbia ceduto, in un primo tempo, le quote al cognato pensando che lo stesso potesse accollarsi le sue garanzie personali di 5 milioni di euro, per poi accorgersi, solo in un secondo tempo, che non ne aveva la possibilità. Nella originaria cessione delle quote al cognato pare, invece, assai più visibile lo strenuo tentativo (poi fallito) del FALBO di mantenere in famiglia i suoi beni.

Neppure il c.d. "patto di retrocessione di quote" prodotto dalla difesa di CLAUSI assume valore decisivo.

Dello stesso, come visto, aveva parlato lo stesso FALBO, inserendolo nella serie di documenti che egli ricordava di avere siglato in virtù della condotta estorsiva. Il senso di quel patto, impreciso e privo di data, è invero sfuggente, inserendosi verosimilmente nel progetto di inquinamento del processo formativo della volontà del FALBO lungamente e ostinatamente portato avanti dagli imputati. In ogni caso, è indubbio che lo stesso non aveva alcun valore, non fosse altro perché il FALBO chiese a gran voce la restituzione delle quote, ma nessuno glielo ridiede, nonostante il patto.



In ultimo, si osserva che la circostanza che sia stato FALBO a sollecitare le riunioni di vertice e non controparte assume certamente valore indiziario circa la sua contiguità all'ambiente malavitoso di riferimento, ma non smentisce la ricorrenza dei fatti denunciati, anzi conferma il fatto che lo stesso invocasse tutela, rivolgendosi pertanto a coloro che riteneva potessero offrirgliela: i capi. Peraltro, la successiva evoluzione dei fatti restituisce un ruolo di imparzialità ai capi, che non hanno assunto affatto la veste di difensori del FALBO bensì quella di arbitri apparentemente *super partes*. Infatti, nonostante siffatti reiterati ed autorevoli interventi, FALBO non ha ottenuto nulla di quanto aveva motivo di pretendere, non potendosi pertanto sostenere che lo stesso fosse spalleggiato dai boss, molto più interessati a contenere gli strepiti, a raggiungere un componimento che non bloccasse l'affare e non pregiudicasse i superiori interessi e - verosimilmente - a comprendere se e anche Sorbolo si fosse allungata la scaltra mano di VILLIRILLO Romolo, piuttosto che difendere le ragioni del FALBO.

Ai fatti contestati sub 83 e 84 hanno attivamente partecipato, per quanto sopra esposto, **GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore CLAUSI Donato Agostino e VILLIRILLO Romolo** (quest'ultimo quanto al solo delitto di cui all'art. 648 ter c.p. contestato al capo 83).

In relazione alla posizione di **CLAUSI Donato Agostino**, nel rimandare all'esame complessivo delle sue condotte che necessitano (più di altre) della visione di insieme per essere correttamente apprezzate, si rileva che, anche in questa vicenda, CLAUSI si palesa come il professionista a completa disposizione dell'esponente di primo piano del sodalizio emiliano, GIGLIO Giuseppe.

CLAUSI (come dallo stesso affermato) è intervenuto fin dall'origine dell'affare (2007) a fianco del GIGLIO per stimare gli impieghi finanziari richiesti, compresi pertanto (si aggiunge) quelli mafiosi. CLAUSI ha assunto a più riprese ruoli attivi, assumendo la carica di amministratore delegato della TANYA Srl (in tale veste acquistando un immobile) curando poi l'atto di cessione delle quote dell'19/11/2009 alla PITAGORA Srl. In merito alla MEDEA IMMOBILIARE Srl, CLAUSI, nella qualità di amministratore delegato della TANYA, ha presenziato all'atto stipulato il 25/2/2009, con il quale AZZURRA IMMOBILIARE Srl ha ceduto le quote della MEDEA nonché all'atto datato 3/12/2009, con il quale la TANYA ha ceduto le anzidette quote per metà a GIGLIO Giuseppe e per metà a FALBO Francesco. Nella qualità di intermediario abilitato, l'imputato, in data 29 marzo 2011, ha certificato la regolarità formale della cessione operata da PALLONE Giuseppe in favore di GIGLIO Giuseppe del 50% delle quote della MEDEA IMMOBILIARE. Ancora, il 27/9/2010, il professionista si è occupato della cessione delle quote della PILOTTA Srl dai vecchi soci al nuovo socio subentrante VACCARI Olmes, quest'ultimo un mero prestanome trattandosi di cessione fittizia della cui natura il professionista non era certo estraneo, risultando invero dall'indagine nel suo complesso che CLAUSI era il massimo ispiratore di queste plurime intestazioni fittizie che riguardavano il patrimonio di GIGLIO Giuseppe. Questi atti (alcuni certamente costituiti da mere formalità) hanno prevalentemente impegnato CLAUSI quando, a sua detta, lo stesso non si interessava più delle vicende di Sorbolo, attestandone invero il seguito senza soluzione di continuità.

Lo stesso CLAUSI ha ammesso il suo intervento diretto nella fase topica, quella della estromissione del FALBO, avendo egli avuto un ruolo primario nella riunione che si era tenuta il 10 marzo 2011 con FALBO e gli altri soci poco prima di recarsi da MUZZIOLI, che era telefonicamente informato sul da farsi una volta evidentemente



incamerato l'assenso (viziato) del FALBO. Ed era lo stesso CLAUSI a determinare l'assetto societario tale da impedire a AIELLO (per lui FALBO) alcuna manovra ostruzionistica (cfr. tel. già sopra riportata n. 2654 RIT 120/2011 del 10/3/2011 intercorsa tra il CLAUSI e MUZZIOLI). Ciò a fronte di una versione difensiva che rammenta toni sempre urbani e contiene il ruolo del professionista alla mera ratifica della volontà di FALBO Francesco, che avrebbe voluto cedere le quote "sperando" in una successivo svincolo dalle proprie garanzie bancarie personali, ciò che, già di per se stesso, è in contrasto con la premura del CLAUSI di impedire che FALBO potesse esercitare diritti di veto in assemblea.

CLAUSI ha poi sovrinteso alla successiva cessione delle quote della K1 e della GEA IMMOBILIARE effettuata il 18/5/2011 in favore del GIGLIO e PALLONE da parte di AIELLO, il quale, nel periodo in cui era stato socio delle due società, era stato destinatario di telefonate minacciose provenienti da Cutro, cosa che lo aveva impaurito tanto da indurlo, su indicazione dello stesso FALBO, ad effettuare detto trasferimento.

Inoltre, si rappresenta che, all'esito della perquisizione effettuata presso l'abitazione di CLAUSI, sono stati rinvenuti 6 fogli manoscritti (all.to 3 alla nota del Nucleo Polizia Tributaria di Cremona datata 12/2/2015) contenenti annotazioni relative all'affare Sorbolo afferenti, in specie, alla struttura societaria che gestiva l'affare, ai costi preventivati, a vendite in nero etc., anche questi segnali di una partecipazione diretta all'intero portato dell'operazione, compreso il fatto che l'affare era realizzato garantendo il reimpiego di capitali illeciti provenienti dalla casa madre calabra.

Si ravvisano pertanto indizi plurimi, univoci e concordanti circa la partecipazione anche di CLAUSI Donato Agostino ai delitti in esame.

S'impone, invece, sentenza assolutoria per **RICHICHI Giuseppe** e **GIGLIO Giulio**, il primo comparso nella vicenda (e riconosciuto anche da FALBO) in quanto uomo di fiducia di BOLOGNINO, ma che nessuna emergenza lo ha indicato come addentro alle dinamiche delittuose dei reati in questa sede contestati; il secondo (fratello di GIGLIO Giuseppe) presente esclusivamente per i lavori sui cantieri di Sorbolo, senza che vi siano elementi che depongano univocamente per un suo contributo partecipativo né al delitto di reimpiego né a quello di estorsione.

Ritiene il giudicante che anche **SARCONE Nicolino** e **DILETTO Alfonso** vadano mandati assolti dai delitti in contestazione.

Quanto all'estorsione, non emerge che né SARCONE Nicolino né DILETTO Alfonso abbiano contribuito al processo di intimidazione e costrizione del FALBO, rimarcandosi come la loro entrata in scena - assai rilevante a conferma del ruolo di vertice che la richiesta di arbitrato riconosce in capo agli stessi, che, si ribadisce,, non avevano alcun diretto interesse nell'affare - è stata successiva alla cessione delle quote, senza che dalla ambiguità della loro posizione possa trarsi argomento per desumere un accordo pregresso degli stessi con i soci antagonisti al FALBO in danno di quest'ultimo.

Neppure vi è prova del fatto che SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso abbiano offerto idonei contributi partecipativi in relazione al ricevimento e all'investimento di somme provenienti dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro nei cantieri di Sorbolo.

E' indubbio che gli stessi siano intervenuti, in un secondo momento, con funzioni ispettive e conciliatorie nella piena consapevolezza degli interessi coinvolti nell'affare ed in virtù del loro ruolo apicale nella cosca locale, non ritenendosi, però, di potere trarre da detta unica evidenza prova certa di partecipazione alle pregresse condotte di reimpiego.



Si ravvisano gli estremi delle aggravanti contestate sub 83 e 84 la cui ricorrenza è desumibile da quanto sopra indicato, rilevandosi, quanto all'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, la certa sussistenza della sua dimensione finalistica, desumibile dalla ingente dimensione dell'affare funzionale agli interessi sia della cosca calabrese sia di quella emiliana, come le attenzioni in ultimo manifestate dai vertici hanno confermato. Né può dubitarsi del fatto che FALBO Francesco abbia percepito appieno la carica mafiosa della intimidazioni del gruppo contrapposto.

Per le ragioni già sopra esposte, non ravvisandosi il dolo specifico previsto dall'art. 12 quinquies l. 356/1992, essendo emerso che le condotte di fittizia intestazione contestate ai capi 85 bis e 86 erano mosse dalla volontà di accedere abusivamente al credito bancario (capo 85 bis) e di sfuggire all'Erario (capo 86), si pronuncia sentenza assolutoria degli imputati chiamati a rispondere di detti delitti, perché il fatto non costituisce reato.

CAPO 87) OPPEDISANO GIUSEPPE DOMENICO. GLI AFFARI RELATIVI ALLE IMBARCAZIONI.

Fonti: Informativa 12/6/2013 R.O. Comando Provinciale CC di Modena (pp.1244-1303); proc. 7977/12 RNR Procura della Repubblica di Genova.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015. Riesame conferma misura.

I. PREMESSA

Del capo d'accusa oggetto di esame risponde in questa sede il solo OPPEDISANO Giuseppe Domenico, soggetto originario di Gioiosa Ionica (RC) "uomo di fiducia" del compaesano URSINI Mario (separatamente giudicato) e coinvolto nelle vicende che hanno riguardato anche quest'ultimo: il presente affare e quello inerente alla collocazione di una ingente partita di piastrelle (capi 94 e 94 bis); di cui si tratterà poi.

Il dato di certo interesse investigativo nella vicenda riguarda i rapporti fra diverse consorterie criminose, con un ruolo centrale occupato da BOLOGNINO Michele in ragione, da un canto, dei suoi diretti contatti con GRANDE ARACRI Nicolino e, dall'altro, dei rapporti intessuti con altre realtà di 'ndrangheta, operanti in Calabria e al nord. Gli elementi acquisiti hanno fatto emergere come la consorteria cutrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino e la cellula emiliana che alla stessa fa riferimento abbiano consolidato, per il tramite dei fratelli BOLOGNINO, rapporti con esponenti autorevoli delle cosche originarie di Gioiosa Ionica (RC), come per l'appunto la famiglia URSINI¹⁰⁶⁴ e i BELFIORE, fra i quali altro imputato del capo 87 (anch'egli

¹⁰⁶⁴ Ovvero URSINO, per un errore anagrafico storicamente accertato. Sul finire degli anni '80 nacque in Piemonte una sorta di alleanza tra la criminalità di matrice siciliana ed alcuni esponenti di quella calabrese. Questo accordo criminale emerge dalla sentenza emessa in data 22/11/1996 (dep.19.2.1997) dalla III Sezione del Tribunale di Torino nel proc. 389/90 RGPM a carico di URSINI Mario + altri (imputati di aver costituito un'associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90, in Torino, Orbassano e Piosasco e altrove, da data imprecisata fino al 30.3.1993). Diversi collaboratori ne hanno rimarcato la personalità e l'autorevolezza all'interno di quello che, fino agli novanta, era considerato il cosiddetto "locale unico" di Torino, del quale facevano appunto parte Mario URSINI, MACRI Renato e la famiglia BELFIORE. Mario URSINI, in particolare, è soggetto



separatamente giudicato), BELFIORE Giuseppe¹⁰⁶⁵. Trattasi di una sinergia criminale che, per quanto riguarda la vicenda qui esaminata, faceva affiorare la parte finale di un contesto (in gran parte inesplorato) che vedeva la cosca emiliana in collaborazione con quella gioiosana ricettare e vendere all'estero uno *yacht* di lusso per regolare alcune posizioni rimaste aperte.

2. I RAPPORTI FRA BOLOGNINO/URSINI (OPPEDISANO) E CUTRO.

Il 18/2/2012, dopo una serie di contatti telefonici con lo sconosciuto utilizzatore dell'utenza 3889088334 (in seguito identificato in Mario URSINI), BOLOGNINO Michele incontrava presso il bar di suo figlio Domenico (Bar "Dodo Nuf" di Parma) quattro soggetti di origine calabrese provenienti da Torino.

Il giorno precedente era stato captato un primo dialogo telefonico nel corso del quale l'interlocutore si presentava a BOLOGNINO Michele dicendo "*TORINO SONO*", affermazione che troverà uno specifico significato alla luce delle successive risultanze, qualificando l'autorevolezza criminale del personaggio in questione. Nel corso della conversazione in esame, il soggetto chiedeva a Michele un incontro per il giorno seguente ("*Uomo: Buongiorno; scusate, Torino sono... di Torino, mi sentite? Michele: ...sì... Uomo: ...ehm, se ci potevamo vedere domani, per favore...*"), trovando la disponibilità di BOLOGNINO, ancorché l'interlocutore, prima di confermare l'ora ed il luogo dell'incontro, sostenesse di dover interpellare un altro soggetto ("*quello che è venuto quella volta*") e che poi si sarebbero risentiti nel pomeriggio ("*Michele: ...sì, sì, ho capito; e dove, ci vediamo qua a Parma, al casello? Uomo: ...eh, non lo so, devo chiederlo a quello che è venuto quella volta, se si ricorda... dove... ehm, sapete che facciamo? Vi telefono... vi posso telefonare stasera, esattamente alle cinque e un quarto (ore 17:15)... [...] va bene, alle cinque e un quarto (ore 17:15) vi chiamo, così restiamo con lu... con... e vediamo dove... che lui lo sa meglio di me...*")¹⁰⁶⁶.

In effetti, il giorno seguente, i soggetti di cui alla telefonata sopra giungevano presso il casello autostradale di Parma, dove BOLOGNINO Michele li raggiungeva. Il servizio di

pluripregiudicato, con condanne a quasi 40 anni di carcere per reati gravissimi tra cui due omicidi volontari, già indagato nell'ambito del p.p. nr. 6191/07 - 9689/08 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Torino - DDA (c.d. *Operazione Minotauro*) per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e più volte coinvolto in inchieste di criminalità organizzata riconducibili alle illecite attività condotte dalle cosche di 'ndrangheta operanti nel capoluogo piemontese.

¹⁰⁶⁵ Più volte interessato dalle inchieste sulla "*ndrangheta torinese*" che si sono susseguite nel corso degli anni, BELFIORE Giuseppe appartiene ad una famiglia le cui vicende hanno senza dubbio contribuito all'espansione del potere 'ndranghetistico nel capoluogo piemontese. I fratelli Domenico (nato a Gioiosa Ionica il 4/8/1952) e Salvatore (nato a Gioiosa Ionica il 26/6/1954), attualmente detenuti e condannati alla pena dell'ergastolo, sono stati protagonisti della gestione del malaffare a Torino, allorquando negli anni ottanta, i BELFIORE si erano imposti come famiglia dominante dopo una serie di lotte e omicidi per la conquista del territorio. "Mimmo", così com'era chiamato Domenico BELFIORE, è il mandante dell'omicidio del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, assassinato a Torino il 26 giugno del 1983, delitto per il quale lo stesso sconta l'ergastolo (sentenza n. 19/92 Corte d'Assise d'Appello di Milano).

¹⁰⁶⁶ Telefonata nr. 3539, delle ore 10:28:46 del 17/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio, nato a El Salvador il 24.12.1974, residente a Milano in Via Rovereto nr.2), in uso a URSINI Mario.



osservazione, pedinamento e controllo (corredato di foto)¹⁰⁶⁷ riusciva a documentare l'incontro, appurando la presenza di quattro soggetti (a bordo di due autovetture, i due torinesi giunti a bordo di una Fiat Bravo, tg. DJ375GH) che, una volta raggiunti da BOLOGNINO, si spostavano presso il bar del figlio di quest'ultimo, dove alcuni minuti dopo erano raggiunti da RICHICHI Giuseppe.

Alle successive ore 10.29 di quello stesso 18/2/2012 era registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele chiedeva a BLASCO Gaetano come rintracciare un certo "Roberto". Una volta compreso a chi stesse alludendo, BLASCO si limitava esortare BOLOGNINO ad un incontro di persona ("BLASCO: *vediamoci, vediamoci... VEDIAMO CI... VEDI CHE... VEDIAMO CI DAL... [...]* vediamoci Michele, dividiamoci la strada Michè...[...]" BOLOGNINO: *no...mi serviva come rintracciarlo...*")¹⁰⁶⁸. Poco dopo BLASCO ricontattava BOLOGNINO per comunicargli che avrebbe potuto rintracciare "Roberto", ma insistendo nel volerne discutere personalmente ("...sì...è possibile, però ci dobbiamo vedere..."). Per questa ragione BOLOGNINO lo invitava a raggiungerlo presso il bar, dove si trovava in compagnia dei "torinesi"¹⁰⁶⁹. BLASCO quindi contattava il sodale VALERIO Antonio¹⁰⁷⁰ e, qualche minuto dopo, il servizio di o.p.c. documentava l'arrivo di BLASCO Gaetano e di VALERIO Antonio, i quali, dopo aver salutato in maniera confidenziale i personaggi provenienti da Torino, si trattenevano a parlare.

Da tali risultanze si può inferire una prima deduzione, ossia il fatto che l'organizzazione operante in Emilia avesse stretto in quel periodo, per il tramite di BOLOGNINO Michele, rapporti di affari con i soggetti torinesi per finalità non meglio comprese, con una gestione corale, come comprovato dall'arrivo, sempre attraverso messaggi criptici, dei sodali BLASCO e VALERIO.

Rileva altresì ricordare che, qualche giorno dopo l'incontro di Parma, esattamente il 22/2/2012, BOLOGNINO Michele si recava a colloquio con Nicolino GRANDE ARACRI presso la sua abitazione di Cutro¹⁰⁷¹.

Nel mese di aprile e maggio si assisteva ad un intensificarsi delle visite al boss da parte del BOLOGNINO. E, nella prima occasione, lo stesso risultava in compagnia dei "torinesi".

Infatti, il 3/4/2012, alle ore 15.21, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone filmavano in via Scarazze a Cutro, in direzione dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino (telecamera posta a 400 m. di distanza dall'abitazione del predetto), due autovetture che viaggiavano insieme: si trattava di una BMW X6, di colore bianco, con targa della Repubblica di San Marino J4758, in uso - come accertato nel corso di ulteriori servizi di osservazione - a BOLOGNINO Michele e di una AUDI A3 Sport Back, di colore grigio chiaro, targata CW184TG. Quest'ultima autovettura, come verrà

¹⁰⁶⁷ Annotazione di P.G. del 18/2/2012.

¹⁰⁶⁸ Telefonata nr. 7244, delle ore 10:29:09 del 18/2/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁶⁹ Telefonata nr. 7245, delle ore 10:32:30 del 18/2/2012 (RIT 2931/2011), intercettata sull'utenza 393402811747 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393319325500 (intestata a SRL JMA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁷⁰ Telefonata nr. 442, delle ore 10:34:31 del 18/2/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull'utenza 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393777801617, in uso a VALERIO Antonio.

¹⁰⁷¹ cfr. risultanze "Affare Sorbolo".



successivamente accertato nel corso dei servizi di osservazione, era utilizzata da Mario URSINI per i suoi spostamenti e di in uso al suo autista, l'odierno imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico, **dato indiscusso ed ammesso dallo stesso OPPEDISANO in interrogatorio di garanzia**¹⁰⁷² (alla domanda se avesse in uso l'auto AUDI A3 grigia tg. CW184TG, OPPEDISANO confermava affermando: "*era la mia, la gestivo io*"). Vero che, come evidenziato dal difensore dell'imputato, la stessa telecamera filmava nuovamente l'autovettura condotta da OPPEDISANO tornare indietro, insieme all'auto in uso a BOLOGNINO, solo 3 minuti dopo (alle 15.24), d'altro canto dovendo evidenziare che era attestato il ritorno, alle 17.13, della sola BMW X6 in uso a BOLOGNINO, che nuovamente si allontanava circa mezz'ora dopo. Alle ore 10.32 del 30/4/2012, la BMW X6 targata J4758 in uso a BOLOGNINO Michele era nuovamente monitorata dai Carabinieri di Crotone mentre percorreva la strada che conduce all'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, per poi allontanarsi alle successive 11.09¹⁰⁷³. Alle ore 11.20 dello stesso giorno (dieci minuti dopo aver lasciato l'abitazione di GRANDE ARACRI), BOLOGNINO Michele telefonava a BLASCO Gaetano informandolo di essere in Calabria e chiedendogli spiegazioni della sua assenza; BOLOGNINO riferiva di essere stato "...là..." e che "...lui..." (si riferiva chiaramente a GRANDE ARACRI Nicolino) lo aveva informato dell'imminente arrivo in Calabria dello stesso BLASCO ("*...che sono andato là... e lui... lui mi ha detto che arrivavi oggi...*"); questi affermava di aver avuto un contrattempo in quanto non gli avevano ancora fatto i bonifici, ma che, appena ricevuti, sarebbe partito in aereo ("*...e sto aspettando che mi fanno i bonifici... entro la mattinata... ora... e vengo con l'aereo... subito... se poi sei giù... mi vieni a prendere... là all'aeroporto ...*")¹⁰⁷⁴. Alle successive 17.59, l'auto di BOLOGNINO era nuovamente filmata in uscita dall'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, sebbene non ne fosse stato visualizzato l'arrivo a causa di una momentanea avaria dell'apparecchiatura.

Ancora, alle ore 12.22 del 2/5/2012, i carabinieri filmavano nuovamente l'auto di BOLOGNINO Michele dirigersi verso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, per uscirne soltanto alle successive ore 16.50¹⁰⁷⁵.

Quella stessa sera BOLOGNINO Michele contattava l'utilizzatore dell'utenza 3889088334 (URSINI Mario) al quale diceva di essere ancora in Calabria e che l'indomani sarebbe rientrato in Emilia. L'uomo chiedeva a BOLOGNINO di incontrarsi il venerdì seguente¹⁰⁷⁶.

In effetti di due soggetti, nel corso di una telefonata registrata alle 12.20 del 4/5/2012¹⁰⁷⁷, si accordavano per incontrarsi il giorno seguente a Torino, incontro del quale era

¹⁰⁷² interrogatorio garanzia p. 10 trascrizione. Invero, l'auto è risulta intestata a tale ROMANELLO Francesco, nato a Locri (RC) il 27/9/1976

¹⁰⁷³ Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotone. Servizio del 30/4/2012.

¹⁰⁷⁴ Telefonata nr. 11473, delle ore 11:20:54 del 30/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393402811747 (intestata a SAS COSTRUZIONI G.B. DI BLASCO GAETANO), in uso a BLASCO Gaetano.

¹⁰⁷⁵ Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotone. Servizio del 2/5/2012.

¹⁰⁷⁶ Telefonata nr. 11658, delle ore 22:14:19 del 2/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁷⁷ Telefonata nr. 11791, delle ore 12:20:25 del 4/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio), in uso a URSINI Mario.



messo al corrente anche BOLOGNINO Sergio, tant'è che i due fratelli concordavano di incontrarsi nei pressi di Piacenza, così da effettuare insieme la restante parte del viaggio.

Il servizio di osservazione, pedinamento e controllo¹⁰⁷⁸ consentiva di documentare sia l'incontro tra i fratelli BOLOGNINO sia il successivo appuntamento con i "calabresi di Torino", avvenuto il 5/5/2012 all'interno di un bar di Rivoli (TO). Tra questi era riconosciuto URSINI Mario, accompagnato da altro soggetto (già notato nel precedente incontro documentato a Parma il 18/2/2012 quale autista, allora, della FIAT Bravo), che da successive conversazioni registrate emergeva rispondere al nome di "Domenico"¹⁰⁷⁹ e che gli inquirenti identificavano, tramite accertamenti esperiti presso i carabinieri delle sue zone di origine, nell'odierno imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Si evidenzia che URSINI, unitamente al suo autista OPPEDISANO Domenico, era giunto sul luogo dell'appuntamento, questa volta, a bordo della AUDI A3 Sportback, di colore grigio targata CW184TG, **ovvero la medesima autovettura che il pomeriggio del 3/4/2012, era stata notata seguire a breve distanza l'autovettura BMW in uso a BOLOGNINO Michele, in direzione dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino a Cutro (KR) e pacificamente in uso ad OPPEDISANO.**

Le successive conversazioni del 7/5/2012 facevano intendere che BLASCO doveva scendere in Calabria per presenziare all'incontro fra GRANDE ARACRI Nicolino e i soggetti di Torino. Visto che BLASCO tardava, URSINI Mario diceva a BOLOGNINO che si sarebbe "presentato" da solo¹⁰⁸⁰.

Infatti, anche in questo caso, le telecamere installate dai CC di Crotone, alle ore 12.36 del 7/5/2012, filmavano l'AUDI A3 targata CW184TG in uso a OPPEDISANO Domenico, percorrere (con due persone a bordo) via Scarazze di Cutro, verso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, per poi uscire alle successive 14.58¹⁰⁸¹.

Alle ore 17.11¹⁰⁸², URSINI informava BOLOGNINO circa l'esito dell'incontro affermando, fra le altre cose, di aver chiarito in maniera determinata la situazione ("eh.. e sono andato là e gli ho detto no.. che poi dice che vado sempre a rimandare.. dice che rimandi.. la Madonna? devi portarglielo là e basta..") aggiungendo un dato che fa ben intendere l'autonomia del gruppo emiliano, laddove URSINI riferiva a BOLOGNINO: "**quello mi ha detto con voi me la devo sbrigare.. ...per quel coso là.. che lui ha detto che.. con voi la fa la cosa**". Quest'ultimo informava quindi BLASCO Gaetano, evidentemente anch'egli interessato, circa l'esito dell'appuntamento ("**l'appuntamento... a posto là!... li ho mandati... sono arrivati là...**")¹⁰⁸³.

¹⁰⁷⁸ Cfr. annotazione di P.G. relativa al servizio di O.C.P. del 5/5/2012.

¹⁰⁷⁹ Telefonata nr. 11891, delle ore 11:20:05 del 5/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁸⁰ Telefonata nr. 12017, delle ore 08:45:46 del 7/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁸¹ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotone. Servizio del 7/5/2012.

¹⁰⁸² Telefonata nr. 12117, delle ore 17:11:56 del 7/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR Coronado Roberto Antonio), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁸³ Cfr. Telefonata nr. 12028, delle ore 17:38:35 del 7/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393402811747 (intestata a SAS COSTRUZIONI G.B. DI BLASCO GAETANO), in uso a BLASCO Gaetano.

3. BELFIORE/PICHIERRI E L'INTERESSAMENTO DI BOLOGNINO MICHELE.

In seno a tali rapporti si delineava l'esistenza di una controversia che vedeva al centro, quale debitore, BOLOGNINO Sergio, fratello di Michele e sullo sfondo un articolato traffico internazionale di lussuose imbarcazioni da diporto.

Le conversazioni davano conto, infatti, dell'entrata in scena di BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe (anche quest'ultimo, imputato del capo 87 e separatamente giudicato), che si delineavano quali controparti dei fratelli BOLOGNINO e reclamanti, in particolare da BOLOGNINO Sergio, un credito di 100.000 euro¹⁰⁸⁴.

Nel vicenda BOLOGNINO Michele, in qualità di elemento di spicco della consorteria emiliana, assumeva il ruolo di referente per conto del fratello, mentre URSINI Mario, analogamente a BOLOGNINO Michele per l'altra fazione, diveniva referente di BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe, rapportandosi poi direttamente con i vertici della cosca cutrese (indicati come "i parenti" dei fratelli BOLOGNINO, ossia GRANDE ARACRI Nicolino), al fine di sollecitarne l'intervento per la risoluzione del contenzioso. OPPEDISANO emergeva come "portavoce" e "guardaspalle" di URSINI, che accompagnava a tutti gli incontri, presenziando e fungendo da anello di congiunzione fra i due gruppi in trattativa, con piena consapevolezza ed adesione di intenti.

In particolare, il 19/5/2012 URSINI Mario sollecitava a BOLOGNINO Michele un incontro per qualcosa di urgente che coinvolgeva suo fratello Sergio ("Ursino: *ora vi raccomando questo fatto di vostro fratello... poi quando ci vediamo..*") del quale Michele si poneva subito come referente ("*voglio esserci pure io perché poi le cose non me le dicono belle e pulite..*"¹⁰⁸⁵).

La sera dello stesso 19/5/2012¹⁰⁸⁶ Mario URSINI chiamava nuovamente BOLOGNINO Michele e, dopo un'iniziale scambio di battute, la conversazione proseguiva tra lo stesso BOLOGNINO ed OPPEDISANO Giuseppe Domenico ("*Mimmo*")¹⁰⁸⁷, che si trovava insieme ad URSINI. Gli interlocutori cercavano di pianificare l'incontro che si sarebbe dovuto tenere con un terzo personaggio di Torino ed al quale doveva partecipare anche BOLOGNINO Sergio. Alla fine gli interlocutori convenivano che OPPEDISANO avrebbe contattato "u cristiano", il quale a sua volta avrebbe chiamato direttamente BOLOGNINO Sergio per mettersi d'accordo. Il giorno dopo, era registrata altra

¹⁰⁸⁴ Conversazione ambientale nr. 1511 (RIT 983/2012), delle ore 13:59:47 del 13/6/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁸⁵ Progr. 13522 del 19/5/2012.

¹⁰⁸⁶ Cfr. Telefonata nr. 13585, delle ore 20:20:12 del 19/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393889088334 (intestata a MELGAR CORONADO ROBERTO ANTONIO EL SALVADOR 24/12/1978 ROVERETO 2 - 20129 MILANO), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁸⁷ E' certa la correttezza dell'identificazione OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Lo stesso era notato (e fotografato) più volte dagli inquirenti nel corso dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo, riconosciuto visivamente tramite la collaborazione dei carabinieri operanti sul suo territorio di origine, chiamato "Mimmo" nel corso delle conversazione; le utenze con cui le quali lo stesso è apparso via via interloquire sono state sottoposte ad intercettazione (dal 25/5/2012). Si evidenzia altresì che anche nell'autovettura Audi A3 targata CW184TG allo stesso in uso (fatto ammesso) è stata attivata intercettazione ambientale, sicché non può porsi in dubbio la corretta attribuzione all'imputato della voce riconosciuta dagli inquirenti.



conversazione tra BOLOGNINO Michele ed URSINI Mario¹⁰⁸⁸ dalla quale appariva che l'appuntamento avrebbe dovuto fare chiarezza su un contrasto che aveva come protagonisti BOLOGNINO Sergio ed il soggetto di Torino.

L'incontro programmato si svolgeva il 22/5/2012 a Montecchio Emilia e ad esso partecipavano, oltre ai fratelli BOLOGNINO ed al RICHICHI, altri soggetti che viaggiavano a bordo della RANGE ROVER LF05 con targa inglese poi rivelatasi in uso a PICHIERRI Giuseppe, quest'ultimo facente parte del cd. "gruppo torinese" vicino a URSINI.

La sera stessa BOLOGNINO Michele riferiva ad URSINI Mario che prima di scendere in Calabria avrebbe dovuto "aggiustare questa cosa" precisandogli di essersi "visto con quegli amici": evidentemente alludendo al fatto di avere trattato con i soggetti giunti all'incontro a bordo dell'auto inglese proprio in merito alla vicenda coinvolgente suo fratello Sergio ed il soggetto torinese citato nei pregressi contatti¹⁰⁸⁹.

4. BONALUMI OLINTO E LA RICETTAZIONE DELLO YACHT MAIORA 31.

Subito dopo l'incontro del 22/5/2012 a Montecchio Emilia, BOLOGNINO Michele era contattato da un soggetto foggiano che, pur affermando di conoscerlo ("abbiamo fatto tanta ginnastica insieme pure."¹⁰⁹⁰), restava incognito durante il colloquio per ragioni di esplicitata prudenza¹⁰⁹¹, soggetto in seguito identificato con certezza in BONALUMI Olinto.

Quest'ultimo (come emerge dagli atti del procedimento 7977/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova, nell'ambito del quale è stata emessa dal G.I.P. di quel Tribunale ordinanza di applicazione di misure cautelari, procedimento nel quale BOLOGNINO Sergio ha "patteggiato" la pena con sentenza passata in giudicato) era da pochi giorni entrato illecitamente in possesso della nave da diporto denominata LIFE, modello MAIORA 31 con targa PF002ND, della lunghezza di 31,60 m. e del valore di 3.300.000 di euro.

Agli atti del citato procedimento è, infatti, emerso che, il 15/5/2012, BONALUMI Olinto aveva ricevuto la suddetta imbarcazione da CORRADI Roberto e DIPINTO Gerarda, obbligandosi a pagare la somma di 10.000 euro quale corrispettivo per l'acquisto dell'intero capitale sociale della MEDITERRANEA INTERNATIONAL Srl, società che aveva fra i suoi beni la nave in oggetto, detenuta in virtù di un contratto di locazione finanziaria stipulato con la MERCANTILE LEASING Spa. Quest'ultima società aveva concesso l'imbarcazione in *leasing* alla MEDITERRANEA INTERNATIONAL Srl con divieto di cedere a terzi il godimento del bene senza consenso scritto della locatrice ed inoltre, il 29/1/2011, aveva risolto il contratto a causa

¹⁰⁸⁸ Telefonata nr. 13616 delle ore 14:11:34 del 20/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR CORONADO ROBERTO ANTONIO EL SALVADOR 24/12/1978 ROVERETO 2 - 20129 MILANO), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁸⁹ Telefonata nr. 13857, delle ore 20:36:39 del 22/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393889088334 (intestata a MELGAR CORONADO ROBERTO ANTONIO EL SALVADOR 24/12/1978 ROVERETO 2 - 20129 MILANO), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁹⁰ Alludendo probabilmente ad un periodo di detenzione trascorso insieme.

¹⁰⁹¹ Telefonata nr. 13902, delle ore 12:41:27 del 23/05/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393355228892, in uso a Franco.

del mancato pagamento di 10 canoni mensili, dell'importo complessivo di 275.000 euro. Invece che restituire l'imbarcazione alla società di *leasing*, i soci della MEDIETRANEA INTERNATIONAL Srl l'avevano sottratta cedendo l'intera società al BONALUMI, compresa l'imbarcazione, che si trovava ormeggiata in Porto San Giorgio (FM). La cessione dell'imbarcazione era stata effettuata senza il consenso scritto della locatrice, previsto dal contratto di *leasing* e nonostante la comunicazione della risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento dei canoni. E' quindi evidente che l'imbarcazione ha formato oggetto del reato di appropriazione indebita aggravata da parte della DIPINTO (il CORRADI in seguito era deceduto), che non aveva titolo per cederla a BONALUMI, in tale atto ravvisandosi proprio l'*interversio possessionis*.

Le intercettazioni permettevano di attestare che, a seguito di tale contatto, il 23/5/2012, BOLOGNINO Michele e BONALUMI Olinto si incontravano a Parma.

In quell'occasione il BOLOGNINO stringeva preliminari accordi con BONALUMI finalizzati all'alienazione della lussuosa imbarcazione MAIORA 31, di cui quest'ultimo aveva la disponibilità, proprio al fine di appianare il contenzioso con la fazione di URSINO.

Infatti, dopo l'incontro, BOLOGNINO Sergio era inviato dal fratello a Porto San Giorgio per visionare il MAIORA 31 colà ormeggiato e prendere accordi diretti con BONALUMI per l'alienazione della predetta nave da diporto¹⁰⁹².

Il 24/5/2012, mentre BOLOGNINO Sergio stava visionando l'imbarcazione a Porto San Giorgio, BOLOGNINO Michele chiamava Mario URSINI¹⁰⁹³ informandolo di non essere ancora partito per la Calabria poiché voleva attendere l'esito dell'incontro che ci sarebbe stato nel pomeriggio, alludendo al viaggio di Sergio nelle Marche ("...BOLOGNINO: *eh io.. io.. vedi che non mi sto spostando perché oggi.. pomeriggio si vedono con chi.. e poi domani mattina parto..* URSINI: *E chiamatemi voi allora..*"). Michele aggiungeva inoltre che, in tal modo, avrebbe potuto riferire ad URSINI le novità ("...BOLOGNINO: *Si si vi chiamo io. E che io ho aspettato.. tutte le cose a posto.. così vi lascio tutte le cose.. così poi vi dico anche a voi..*"). E' evidente, pertanto, la connessione fra le vicende.

Ancora, il giorno dopo era l'imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico¹⁰⁹⁴ a contattare BOLOGNINO Michele per avere notizie sull'evolversi della faccenda. OPPEDISANO, che si manifestava come "portavoce" di Mario URSINI

¹⁰⁹² Telefonata nr. 13939, delle ore 15:43:38 del 23/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393285980068 (intestata a NICOLA MAZZITELLI COSENZA 24/06/1981), in uso a BOLOGNINO Sergio; telefonata nr. 13940, delle ore 15:57:02 del 23/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393285980068 (intestata a NICOLA MAZZITELLI COSENZA 24/06/1981 in uso a BOLOGNINO Sergio; telefonata nr. 14012, delle ore 08:30:06 del 24/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393285980068 (intestata a NICOLA MAZZITELLI COSENZA 24/06/1981), in uso a BOLOGNINO Sergio.

¹⁰⁹³ Telefonata nr. 14067, delle ore 12:35:45 del 24/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393889088334 (intestata a MELGAR CORONADO ROBERTO ANTONIO EL SALVADOR 24/12/1978 ROVERETO 2 - 20129 MILANO), in uso a URSINI Mario.

¹⁰⁹⁴ Telefonata nr. 14278, delle ore 17:34:49 del 25/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393888245380, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

(“...BOLOGNINO: *ho visto che mi ha chiamato pure compare Mario... [...] DOMENICO: è difficile che lo rintracciate è difficile che lo rintracciate.. ho chiamato io apposta...dai...*”), esortava Michele a farsi carico della questione, consacrandone ulteriormente il ruolo di “referente” e dando altresì atto di come anche OPPEDISANO fosse pienamente addentro alla vicenda (“...DOMENICO: *prendetevelo voi l’impegno senza che continuiamo a fare avanti e indietro...se no...[...] va bene... quello che m’interessa ve la vedete coi...state risolvendo voi?...*”).

Nel frattempo, il 26/5/2012, BOLOGNINO Sergio si recava a Kiev (Ucraina) sempre per questioni che dalle intercettazioni si comprendono riferite all’imbarcazione.

Il giorno dopo, 27/5/2012, BOLOGNINO Michele andava a prendere Sergio al suo ritorno da Kiev all’aeroporto di Treviso manifestando durante il viaggio a RICHICHI Giuseppe, suo autista e uomo fidato, che la “*questione della barca*” aveva un ruolo centrale nella soluzione vicenda e che si trattava comunque di un’operazione pericolosa (“...*ci prenderemmo una barca e partiremo d’urgenza... "a Jesolo... a Jesolo" " se non ci arrestano a tutti questa sera qua...*”). Da altra conversazione ambientale intercettata durante il viaggio si comprendeva che originariamente nell’affare era implicato il solo fratello Sergio, Michele essendo entrato in un secondo momento (“*questa qua sono entrato in un secondo momento che Sergio sai ha quelli agganci con quelli...*”)¹⁰⁹⁵.

Dalle intercettazioni emergeva che, quel giorno, a Treviso, i BOLOGNINO avrebbero dovuto incontrare anche gli altri soggetti in contatto con OPPEDISANO Giuseppe Domenico, tali “Peppe” ed “Enzo”¹⁰⁹⁶, poi identificati con certezza dagli inquirenti (tramite l’attivazione delle utenze risultate a loro in uso) nel già citato esponente del clan dei BELFIORE insediato in Piemonte, BELFIORE Giuseppe e suo figlio BELFIORE Vincenzo.

Nello stesso pomeriggio emergeva nuovamente il coinvolgimento nella vicenda di esponenti del clan di Cutro.

Infatti, alle 16.52¹⁰⁹⁷ era captata una conversazione nella quale OPPEDISANO, la cui utenza si trovava localizzata a Cutro, riferiva a “Peppe” (BELFIORE Giuseppe) di essere in procinto di andare a trovare “il parente” di una terza persona (“...OPPEDISANO: *sto andando ora a parlare col parente suo.. comunque .. tu.. l’avete sentito?...*) e precisava che il soggetto in questione avrebbe risposto a questo “parente” (“...*comunque ora vediamo se gli rispondono a lui.. dai.. ti faccio sapere più tardi io...*”). La “terza persona” che doveva rispondere al “parente” era BOLOGNINO Michele e il “parente” era GRANDE ARACRI o suo emissario.

Infatti, alle successive ore 17.15, BOLOGNINO Michele interloquiva con un soggetto non identificato che, dopo averlo esortato a recarsi in Calabria, gli chiedeva contezza circa “l’imbasciata” che lo stesso Michele avrebbe dovuto risolvere in serata (“...UOMO:... *e vedi di scendere...[...]* BOLOGNINO: “... *stasera sbrigo una cosa... e*

¹⁰⁹⁵ Conversazione ambientale nr. 529 (RIT 983/2012), delle ore 19:10:14 del 27/5/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele. Conversazione ambientale nr. 528 (RIT 983/2012), delle ore 19:23:13 del 27/5/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁰⁹⁶ Telefonata nr. 180, delle ore 14:17:02 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393452283091 (intestata a BELFIORE VINCENZO).

¹⁰⁹⁷ Telefonata nr. 183, delle ore 16:52:01 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

*domani poi... sono sotto... o domani o dopodomani...UOMO: questa imbasciata... stasera la risolvi tu?..")*¹⁰⁹⁸. Circa 40 minuti dopo, BOLOGNINO Michele contattava nuovamente la medesima utenza e dettava all'interlocutore un numero di cellulare sul quale chiedeva di essere richiamato ("*...chiamami su questo numero qua... segnatele... 331... 29... 49... 808...*")¹⁰⁹⁹.

Alle ore 17.57¹¹⁰⁰ OPPEDISANO parlava con BELFIORE Giuseppe e si stupiva del fatto che quest'ultimo non avesse ancora ricevuto notizie dalla persona in argomento (BOLOGNINO), precisando che costui gli aveva risposto poco prima garantendogli il suo impegno per cercare di risolvere la problematica ("*...OPPEDISANO: ma come niente! E adesso a lui ha risposto adesso e gli ha detto che stava andando a risolvermelo...*").

Il prosiegua va letto alla luce delle risultanze delle conversazioni intercorse tra BOLOGNINO Michele ed il soggetto ignoto sopra citato (conv. 14429 e 14434). OPPEDISANO affermava infatti che i "*parenti*" della terza persona (BOLOGNINO) stavano attendendo una risposta e che lo avevano contattato esortandolo a scendere subito in Calabria. Questi (BOLOGNINO) aveva invece riferito che "*stava risolvendo*" e che si sarebbe recato in Calabria solo dopo aver chiarito la faccenda ("*...OPPEDISANO: E comunque... devi sentire il contatto tu, che loro stanno venendo. In qualche maniera abbiamo... avvicinato... vedete da qualche parte. Che dice che stanno vedendo di risolvermelo. Che bisogna che rispondiamo qui ai parenti suoi. [...] Perché aveva chiamato per scendere.. immediatamente qua. E lui ha detto che stava già risolvendo e che poi scende!...*").

Il fatto che il telefono di OPPEDISANO fosse localizzato a Cutro fa fondatamente pensare, alla luce del quadro complessivo di insieme, che "*il parente*" cui egli faceva riferimento fosse GRANDE ARACRI Nicolino o comunque esponenti di detta consorceria, i quali erano in attesa di una risposta. Del resto, com'è stato sottolineato in precedenza, l'auto in uso ad OPPEDISANO e sulla quale era stato visualizzato anche URSINI Mario, era stata filmata dai CC di Crotone dirigersi verso l'abitazione della famiglia GRANDE ARACRI in data 3/4/2012 e 7/5/2012.

Alle successive ore 19.17¹¹⁰¹ era captata una conversazione che fugava ogni dubbio sul fatto che il soggetto che doveva rispondere al "*parente*" di Cutro fosse proprio BOLOGNINO Michele. Quest'ultimo infatti, parlando direttamente con OPPEDISANO, affermava di essere in viaggio per recarsi all'incontro che, sulla scorta di quanto a sua conoscenza, avrebbe dovuto tenersi a Treviso ("*...OPPEDISANO Domenico: erano in viaggio, erano per strada...che stanno venendo a...a Trieste stanno*

¹⁰⁹⁸ Telefonata nr. 14429, delle ore 17:15:08 del 27/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393317811386 (intestata a PACE DOMENICO PCADNC77C16D122I 16/03/1977 CROTONE VIA GIACOMO LEOPARDI 1 CROTONE KR 88900), in uso a Domenico.

¹⁰⁹⁹ Cfr. Telefonata nr. 14434, delle ore 17:56:53 del 27/05/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393317811386 (intestata a PACE DOMENICO 16/03/1977 CROTONE), in uso a Domenico.

¹¹⁰⁰ Telefonata nr. 184, delle ore 17:57:12 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull'utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹¹⁰¹ Telefonata nr. 14450, delle ore 19:17:48 del 27/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393381562875 (intestata a WALED MAHMOUD WLDMMMD 17/11/1984).



andando...[...] BOLOGNINO Michele: *a Treviso... [...]* *eh...no a Trieste...”).* Inoltre BOLOGNINO comunicava ad OPPEDISANO il nuovo numero in suo possesso (“...OPPEDISANO Domenico: *e vabbò...datemi un numero così glielo do e vi chiamano...*”), ossia la medesima utenza già dettata nel corso della conversazione contraddistinta dal progr. 14434. In altro passaggio significativo della stessa telefonata BOLOGNINO comunicava di essere stato contattato da “compare Mario” (URSINI), affermando che da parte sua c’era il massimo impegno (“...BOLOGNINO Michele: *eh, ma...mi hanno chiamato da lì...ma chi è era compare Mario là?* OPPEDISANO Domenico: *no...eh sì...come quando che era lui...sì, sì, sì, là sì...là sì...* BOLOGNINO Michele: *no perché era...inc...più del giro che sto facendo...non è che poi...io sto andano là...*”). OPPEDISANO si limitava ad affermare che stavano rientrando “da là”, alludendo chiaramente all’incontro di Cutro con “i parenti” (“...OPPEDISANO Domenico: *lo so...noi ci stiamo ritirando di là, ha capito...*”). Subito dopo OPPEDISANO ricontattava BELFIORE Giuseppe, al quale comunicava di avergli appena mandato un messaggio con il nuovo numero di BOLOGNINO Michele (“...OPPEDISANO: *vedi che ti ho mandato il messaggio Pè... che lo chiami su quel numero... che ti risponde... dice che lui è a quasi là... a dieci minuti...*”)¹¹⁰²⁻¹¹⁰³.

Il servizio di osservazione, pedinamento e controllo dei carabinieri¹¹⁰⁴ documentava l’incontro tra BOLOGNINO Michele, RICHICHI Andrea e BOLOGNINO Sergio presso l’aeroporto di Treviso. Invece gli operanti, viste anche le particolari circostanze del luogo, non riuscivano a visualizzare l’incontro con i personaggi in contatto con OPPEDISANO (BELFIORE Giuseppe e suo figlio Vincenzo), che, però, come si evince dal testo dell’SMS intercettato alle successive ore 23.40¹¹⁰⁵, si era effettivamente tenuto. Nella vicenda appariva il coinvolgimento di altro soggetto (che utilizzava un’utenza inglese) sempre contiguo al “gruppo torinese” degli URSINI, PICHIERRI Giuseppe, la cui autovettura RANGE ROVER con targa inglese allo stesso in uso era già stata notata presso il capannone di BOLOGNINO di Montecchio Emilia il 22/5/2012.

In seguito, il 4/6/2012, BOLOGNINO Michele si recava nuovamente a Cutro per conferire con il boss certamente anche in relazione a questa vicenda, come riscontrato da una telefonata nella quale proprio OPPEDISANO era portato a conoscenza dell’arrivo di BOLOGNINO Michele in Calabria¹¹⁰⁶.

Infatti, le telecamere installate dai carabinieri di Crotona lungo la via che conduce alla abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, documentavano anche questa volta l’arrivo, alle ore 16.15 circa, di BOLOGNINO Michele a bordo di un’autovettura Mercedes con

¹¹⁰² Telefonata nr. 188, delle ore 19:21:53 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹¹⁰³ Telefonata nr. 189, delle ore 19:21:31 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹¹⁰⁴ Cfr. annotazione di P.G. relativa al servizio di O.C.P. del 27/5/2012.

¹¹⁰⁵ Cfr. Telefonata nr. 226, delle ore 23:40:50 del 27/5/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹¹⁰⁶ Telefonata nr. 715, delle ore 21:07:31 dell’1/6/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull’utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393284345635 (intestata a RITORTO ANTONIO CONTRADA VARANO 8 - 89042 GIOIOSA IONICA (RC) 26/4/1970), in uso a Antonio (nipote di Mario URSINI).

targa tedesca GPRM 2503 (già accertata allo stesso in uso) verso l'abitazione della famiglia GRANDE ARACRI a Cutro¹¹⁰⁷. Dopo circa mezz'ora la stessa autovettura era ripresa in uscita, potendosi chiaramente distinguere dal fotogramma le sagome di RICHICHI Giuseppe, alla guida, e BOLOGNINO Michele, passeggero. Lo stesso pomeriggio, anche le utenze in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico erano localizzate a Cutro.

OPPEDISANO aveva certamente incontrato BOLOGNINO in Calabria, come emerge dal tenore della telefonata intercorsa fra lo stesso OPPEDISANO e BELFIORE Giuseppe il 6/6/2012¹¹⁰⁸, nel corso della quale il primo riferiva aver incontrato *"il fratello che è andato là sotto"*, il quale si era fatto accompagnare dai *"parenti suoi"*. OPPEDISANO aggiungeva che detto soggetto lo avrebbe presto chiamato per incontrarlo (*"...OPPEDISANO: Senti eh... vedi che abbiamo visto ieri con il fratello... che è venuto qua sotto... lo hanno accompagnato i parenti suoi e ha detto che tra oggi e domani vengono [...] Quindi... vengono... dopo ti chiamano e vi vedete. Tra oggi e domani dice che si vedono e concludono..."*).

5. LA COMPARSA DELLA COMPAGINE RUSSA E L'INCONTRO DI MONTECCHIO DEL 27 GIUGNO 2012.

Le intercettazioni offrivano quindi contezza dell'avvento di un terzo soggetto che avrebbe avuto un ruolo importante per la definizione della questione, soggetto dall'accento straniero comparso sulla scena l'11/6/2012¹¹⁰⁹.

Il 12/6/2012 BOLOGNINO Michele, parlando con OPPEDISANO, faceva riferimento all'imminente arrivo del "russo" affermando che ciò avrebbe consentito di definire una volta per tutte la situazione (*"eh, dice che parlarono con Peppe la...quello con quell'altro.. che come rientra questo si vedono, si spiegano la situazione, tempo di qualche giorno che risolvono tutto, dice che va bene che mò domani o dopodomani si incontrano di persona, che viene quell' altro... che mancava quello della Russia, doveva rientrare domenica, non venne, e penso che rientra oggi pomeriggio e poi vanno e si incontrano e si spiegano tutte le cose precise..."*) ripromettendosi di incontrare l'interlocutore di lì a breve in Calabria per fare il punto della situazione (MICHELE: *non so.. con me... ci vediamo il 15 qua giu.. che tanto il 15 sono sotto e poi ti spiego bene tutte le cose..."*)¹¹¹⁰.

In effetti il russo tanto atteso, poi identificato in CIOBATARU Nicolae (detto Colea), giungeva insieme a tale BUTTARELLI Vincenzo il 13/6/2012 a Parma, intrattenendo

¹¹⁰⁷ Cfr. Annotazione di P.G. redatta dai CC di Crotone. Servizio del 4/6/2012.

¹¹⁰⁸ Telefonata nr. 1132, delle ore 17:41:40 del 6/6/2012 (RIT 1404/2012), intercettata sull'utenza 393287680385 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamata 393662622995 (intestata a BELFIORE GIUSEPPE).

¹¹⁰⁹ Telefonata nr. 41, delle ore 09:07:15 dell'11/6/2012 (RIT 1604/2012), intercettata sull'utenza 393282684272 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamante 393282656228 (intestata a DIOP TALLA VIA SALVO D'ACQUISTO 8 - 62017 PORTO RECANATI (MC) SENEGAL (EE) 7/2/1964), in uso a CIOBOTARU Nicolae.

¹¹¹⁰ Telefonata nr. 15059, delle ore 14:43:52 del 12/6/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393892317055 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 06/03/1979; Telefonata nr. 15060, delle ore 14:52:52 del 12/6/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393892317055 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



durante il viaggio dialoghi dai quali si inferiva che lo stesso era inserito in un gruppo dedito al traffico illecito di imbarcazioni¹¹¹¹. A Parma incontrava BOLOGNINO Sergio¹¹¹².

BOLOGNINO Sergio quindi contattava BONALUMI Olinto¹¹¹³, che raggiungeva i fratelli BOLOGNINO presso il bar Dodo Nut di Parma, ove già si trovavano anche COLEA e BUTTARELLI, avvento che fa chiaramente intendere - se sul punto residuassero dubbi - che l'imbarcazione che i BOLOGNINO stavano trattando con i russi fosse proprio il MAIORA 31 nella disponibilità di BONALUMI Olinto.

BONALUMI Olinto quindi proseguiva in auto per la Calabria, come risulta dalle indicazioni stradali che richiedeva telefonicamente a BOLOGNINO Sergio durante il percorso¹¹¹⁴ mentre gli altri si recavano presso il capannone di BOLOGNINO Michele a Montecchio Emilia.

L'incontro aveva esiti positivi.

Infatti, all'esito dello stesso, COLEA interloquendo per telefono con tale SERGHEJ - evidentemente suo complice - esprimeva soddisfazione per l'intesa raggiunta dicendogli che *"la barca è tutta nostra"* (*"...COLEA: - Accendi il cervello, il cervello. Adesso paghiamo tutto, ci rimane la barca che sta qua. E' tutta nostra. E non la do a nessuno per meno di 700. Un guadagno buono, penso, sia per me che per te.. Non ti capisco..."*) e spiegandogli che l'avrebbe venduta a non meno di 700.000 euro ma avrebbe detto a BOLOGNINO Sergio di averne percepiti solo 600.000, così assicurandosi un guadagno di 50.000 euro ciascuno (*"bisogna che ci rimangano 50. Per spese e necessità varie..."*); lo stesso programmava quindi di rifornire la barca, in Croazia, di un quantitativo di carburante sufficiente a raggiungere la destinazione finale, dove evidentemente lo yacht doveva essere venduto¹¹¹⁵.

Rilevante era altresì la conversazione che intercorreva fra gli stessi COLEA e SERGHEJ poco dopo¹¹¹⁶, in particolare nel passo nel quale SERGHEJ affermava di dovere conoscere "la carrozzeria" e avere quanto prima la disponibilità delle fotocopie dei documenti dello yacht, evidentemente per poter approntare le necessarie contraffazioni (*"...SERGHEJ: - Eh, sì, quello va bene. E poi mi servono le fotocopie di*

¹¹¹¹ Ciò era testimoniato dal fatto che uno dei principali problemi di cui gli interessati discutevano di sovente, riguardava proprio la documentazione delle imbarcazioni: Telefonata nr. 21, delle ore 16:03:17 del 12/6/2012 (RIT 1640/2012), intercettata sull'utenza 393282656228 in uso a CIOBOTARU Nicolae. Utenza chiamata 79280166230; Telefonata nr. 44, delle ore 09:10:08 del 13/6/2012 (RIT 1640/2012), intercettata sull'utenza 393282656228 in uso a CIOBOTARU Nicolae. Utenza chiamante 905434051597.

¹¹¹² Telefonata nr. 49, delle ore 10:35:56 del 13/6/2012 (RIT 1640/2012), intercettata sull'utenza 393282656228 in uso a CIOBOTARU Nicolae. Utenza chiamante 393282684272 (intestata a GUEYE KHADIM 8/6/1983), in uso a BOLOGNINO Sergio.

¹¹¹³ Telefonata nr. 3, delle ore 10:41:55 del 13/6/2012 (RIT 1619/2012), intercettata sull'utenza 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamata 393201914122 (intestata a MOHAMMAD SOLAMAN), in uso a BONALUMI Olinto.

¹¹¹⁴ Telefonata nr. 12, delle ore 14:43:52 del 13/6/2012 (RIT 1593/2012), intercettata sull'utenza 393201914122 in uso a BONALUMI Olinto. Utenza chiamata 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio.

¹¹¹⁵ Telefonata nr. 68, delle ore 14:42:22 del 13/6/2012 (RIT 1640/2012), intercettata sull'utenza 393282656228 in uso a CIOBOTARU Nicolae. Utenza chiamata 380639893509.

¹¹¹⁶ Telefonata nr. 72, delle ore 15:15:35 del 13/6/2012 (RIT 1640/2012), intercettata sull'utenza 393282656228 in uso a CIOBOTARU Nicolae. Utenza chiamata 380639893509.

tutti i documenti. E questi mi servono il più presto possibile, così faccio in tempo a preparare tutto...”).

L'arrivo del russo era molto atteso anche dai “gioiosani”, che temevano non si presentasse, ciò ancora ad attestare la connessione fra la vendita dello yacht e la soluzione della controversia in corso fra le due consorterie.

Infatti BELFIORE Giuseppe, lo stesso 13/6/2012, invitava OPPEDISANO a sollecitare BOLOGNINO Michele ed anche OPPEDISANO si mostrava seccato per il protrarsi della vicenda (“...OPPEDISANO: *eh.. è giusto..ora gli dico in questa maniera e vediamo che .. come mi risponde.. ma non hanno.. ti dico non hanno ritegno di niente.. perché se cambiano le cose.. da un giorno all'altro.. ci cambiano le cose.. quel giorno (inc).. (inteso quando erano a Cutro da Grande Aracri Nicolino) gli dice un giorno.. due.. ci concludono e poi è passata una settimana.. e vieni e mi dici dopo una settimana che non c'entra lui.. che è il fratello.. però.. voglio dire.. tu prima mi dici che un giorno.. due.. vi risolvono.. risolvono il problema.. e "tandu" sai che risolvono il problema in un giorno.. due.. ora dopo una settimana vieni e mi dici che non sapevi.. che non sapevi che hanno fatto e cosa non hanno fatto..*”¹¹¹⁷).

BELFIORE chiedeva anche a PICHIERRI di sollecitare i BOLOGNINO e PICHIERRI, adempiendo all'incarico, chiamava BOLOGNINO Sergio rappresentandogli le lamentele del BELFIORE: “PICHIERRI: *“..i russi, dove sono? Questi che ci devono dare i soldi, che vengo subito, adesso, che ne parliamo subito..a chi stavi aspettando tu, Sergio?”...*” perché se hanno problemi, devono portare la barca indietro [...] abbiamo già parlato l'altra volta con Peppe, di questa barca qua mi devono dare i soldi, adesso, di oggi, Sergio”¹¹¹⁸.

Pochi minuti dopo la conversazione appena menzionata, i due fratelli BOLOGNINO, che in quel momento si trovavano presso il capannone di Montecchio, commentavano la vicenda parlando vicino all'auto in uso a BOLOGNINO Michele, sulla quale erano installate le apparecchiature per l'intercettazione ambientale. Era così registrato un dialogo che permetteva di apprendere che la cifra pretesa da PICHIERRI ammontava a 100.000 euro, somma della quale BOLOGNINO Sergio avrebbe potuto disporre solo dopo aver “venduto”¹¹¹⁹.

Alle successive ore 15.46, BELFIORE Giuseppe tornava a sentirsi con OPPEDISANO, il quale diceva di non essere riuscito a contattare il soggetto (certamente BOLOGNINO Michele¹¹²⁰, sulla cui utenza erano infatti rilevati tre tentativi di chiamata da parte del nuovo numero utilizzato da OPPEDISANO).

Pochi minuti dopo BELFIORE Giuseppe, sempre al fine di accelerare la soluzione, invitava OPPEDISANO a “farli chiamare da là sotto”, inteso dalla Calabria. OPPEDISANO rispondeva che sarebbe andato dai “parenti” (“...OPPEDISANO: *si*

¹¹¹⁷ Telefonata nr. 308, delle ore 12:50:08 del 13/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹¹⁸ Telefonata nr. 143, delle ore 13:39:28 del 13/6/2012 (RIT 1536/2012), intercettata sull'utenza 447780002796 in uso a PICHIERRI Giuseppe. Utenza chiamata 393282684272 (intestata a GUEYE KHADIM 08/06/1983), in uso a BOLOGNINO Sergio.

¹¹¹⁹ Conversazione ambientale nr. 1511 (RIT 983/2012), delle ore 13:59:47 del 13/6/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹²⁰ Telefonata nr. 310, delle ore 15:46:21 del 13/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



vado dai "parenti" va bò dai.. BELFIORE: gli dici questo è proprio.. non vogliamo neanche avere a che fare se no qua uno.. deve litigare.. se dobbiamo litigare ce lo dice.. [...] BELFIORE: li fa chiamare da là sotto (ndr - inteso dalla Calabria) e si fa dare i soldi..")¹¹²¹, verosimilmente GRANDE ARACRI Nicolino, che godeva della certa autorità per imprimere rapidità alla soluzione della vicenda.

Le successive emergenze facevano intendere che l'imbarcazione, ormeggiata in Croazia, era materialmente affidata alla compagine russa, che ne curava la navigazione fino al punto in cui avrebbero dovuto essere apportate le necessarie contraffazioni (documentali ed estetiche) al fine di eludere eventuali controlli che potessero svelarne l'illecita provenienza e farne perdere le tracce. A bordo vi erano certamente CIOBOTARU Nicolae e l'equipaggio russo arrivato in Croazia insieme a SERGHEJ e tale DE MATTEIS Federico, delegato dal compiacente titolare BONALUMI Olinto.

Sul fronte dei pagamenti e quindi della soluzione della questioni con i "gioiosani", si registravano delle tensioni venendo captate, a partire dal 18/6/2012, alcune conversazioni tra BELFIORE Giuseppe e OPPEDISANO Giuseppe Domenico^{1122 1123 1124}, nel corso delle quali si tornava a sottolineare come BOLOGNINO Sergio fosse ancora debitore e di come questi avesse continuato a prendere tempo.

In tale contesto, aveva luogo l'incontro del 27/6/2012, monitorato dalla Polizia Giudiziaria nel corso di servizio di osservazione, pedinamento e controllo, a Montecchio Emilia tra URSINI Mario, OPPEDISANO Giuseppe Domenico (entrambi a bordo dell'AUDI A3 in uso ad OPPEDISANO più volte segnalata), BELFIORE e PICHIERRI (a bordo della PORSCHE CAYENNE di quest'ultimo).

La Polizia Giudiziaria seguiva passo per passo le fasi dell'incontro, che inizialmente conosceva alcune difficoltà dovute al fatto che i "torinesi" sbagliavano strada, tanto che BOLOGNINO Michele inviava RICHICHI Giuseppe per farli accompagnare presso il capannone di Montecchio Emilia. Da qui, dopo una breve sosta, i personaggi in questione si recavano tutti presso una pizzeria di Montecchio, ove erano visualizzati URSINI Mario, PICHIERRI Giuseppe, BELFIORE Giuseppe, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, BOLOGNINO Sergio e RICHICHI Giuseppe. BOLOGNINO Michele li raggiungeva poco dopo. Dopo pranzo tutti quanti si spostavano presso il ristorante "Il Cenacolo del Pescatore", nell'occasione chiuso al pubblico.

Durante il breve tragitto PICHIERRI e BELFIORE, sull'AUDI A3 in uso a OPPEDISANO, commentavano il fatto di non avere ancora avuto alcun saldo, ed anche OPPEDISANO interveniva nella conversazione (PICHIERRI: "non ha niente... dice

¹¹²¹ Telefonata nr. 311, delle ore 15:53:12 del 13/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹²² Telefonata nr. 426, delle ore 18:59:11 del 18/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹²³ Telefonata nr. 467, delle ore 12:25:47 del 19/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamante 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹²⁴ Telefonata nr. 563, delle ore 12:50:14 del 22/6/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



che domenica..adesso...” BELFIORE: “..no ma infatti voglio... voglio parlare per questo..”; OPPEDISANO: *“si deve parlar chiaro”*¹¹²⁵).

Successivamente URSINI Mario, BOLOGNINO Michele e OPPEDISANO Giuseppe Domenico partivano a bordo dell’AUDI A3, preceduta dalla BMW X6 condotta da BOLOGNINO Sergio e raggiungevano la ditta di GIGLIO Giuseppe a Gualtieri (RE). Durante il tragitto erano registrati brani ambientali nei quali BOLOGNINO enfatizzava la notevole disponibilità economica di GIGLIO Giuseppe e la sua *“intraprendenza”* finanziaria (*“si però loro c’hanno senza banche... capitali cose... girano cose”*)¹¹²⁶.

6. LA VENDITA DEL MAIORA 31, LA SPARTIZIONE DEL RICAVATO ED IL PARZIALE SALDO DEL DEBITO DI BOLOGNINO SERGIO VERSO BELFIORE GIUSEPPE.

Verosimilmente con l’arrivo dell’imbarcazione a destinazione (Ucraina, secondo le dichiarazioni di BOLOGNINO Sergio di cui si dirà), pare giunta l’ora della riscossione del denaro e BOLOGNINO Sergio e BUTTARELLI Vincenzo, dopo avere pianificato il viaggio esternando la loro preoccupazione per i controlli alle dogane che dovranno attraversare ¹¹²⁷, il 4/7/2012, si imbarcavano all’aeroporto di Treviso alla volta di Kiev¹¹²⁸ per ricevere all’estero il denaro ricavato dalla vendita dello *yacht* e trasferirne gli importi illecitamente in Italia.

A partire dalla stessa data era registrato un intreccio di telefonate tra il BELFIORE, OPPEDISANO e BOLOGNINO Michele, dal quale emergeva chiaramente che i “gioisani” erano in attesa del rientro di Sergio, rimarcandosi il ruolo pienamente consapevole ed attivo di OPPEDISANO Domenico, ancorché quale rappresentante ed intermediario. Lo stesso contattava più volte BOLOGNINO Michele per sapere se il fratello avesse fatto rientro, prontamente riferendo quanto appreso a BELFIORE Giuseppe (*“OPPEDISANO: Dice che ancora loro non sono rientrati. Rientrato stasera.. hanno il rientro [...] BELFIORE: ma non voglio.. non voglio che inventano scuse che.. capito? OPPEDISANO: ah.. e aspettiamo.. aspettiamo ancora un poco e vediamo più tardi [...] si si io alle 5 ritorno a chiamarlo...”* ¹¹²⁹ ovvero *“...OPPEDISANO: non gli risponde.. poi ho fatto chiamare da un altro paesano nostro e ancora non ha risposto nemmeno a lui.. io adesso provo continuamente*

¹¹²⁵ Conversazione ambientale nr. 55 (RIT 1704/2012), delle ore 14:48:31 del 27/6/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹²⁶ Conversazione ambientale nr. 62 (RIT 1704/2012), delle ore 16:41:32 del 27/6/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹²⁷ Telefonata nr. 154, delle ore 16:21:38 del 2/7/2012 (RIT 1619/2012), intercettata sull’utenza 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamata 393206156297; telefonata nr. 162, delle ore 09:37:30 del 3/7/2012 (RIT 1619/2012), intercettata sull’utenza 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamata 393206156297; telefonata nr. 163, delle ore 09:43:16 del 03/07/2012 (RIT 1619/2012), intercettata sull’utenza 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamante 393206156297; telefonata nr. 176, delle ore 21:52:33 del 3/7/2012 (RIT 1619/2012), intercettata sull’utenza 393201914065 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamata 393206156297.

¹¹²⁸ Cfr. Comunicazione Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Treviso.

¹¹²⁹ Telefonata nr. 831, delle ore 15:10:21 del 4/7/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull’utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



BELFIORE: *ma non puoi dire che va là sotto ai parenti suoi per dire cosa devono fare?*
OPPEDISANO: *ah si si... allora faccio così dai.. faccio così va...*¹¹³⁰).

Nonostante tali incertezze, gli investigatori riuscivano a individuare il volo di rientro della coppia da Kiev per il 7/7/2012 e gli operanti della dogana dell'aeroporto di Treviso, allertati dagli investigatori emiliani, fingevano un ordinario controllo, all'esito del quale BOLOGNINO Sergio era trovato in possesso di 81.130 euro e BUTTARELLI Vincenzo di 95.500 euro, contante a ciascuno sequestrato in via amministrativa nella misura del 50% della somma eccedente i 10.000 euro consentiti per l'importazione dalle leggi doganali, oltre all'applicazione delle sanzioni previste.

Che non si trattasse di un controllo casuale era ben compreso da BOLOGNINO Michele che, l'indomani, appreso quanto successo, lo comunicava subito all'imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico imprecando per l'imprudente uso dei telefoni¹¹³¹.

Quando, il 9/7/2012, BOLOGNINO Sergio si presentava all'appuntamento con BELFIORE ed OPPEDISANO, fissato al casello autostradale di Verona, egli era quindi in grado di versare al creditore solo una somma parziale, a suo dire di circa 40.000 euro (*"...BOLOGNINO Sergio: allora... ecco le carte... c'ho avuto un cazzo di problema... purtroppo... mi hanno pizzicato ottantamila euro... BELFIORE: questi quanti sono? BOLOGNINO Sergio: quaranta (40.000 euro)... quarantacinque (45.000 euro)... si sono presi ottantamila euro (80.000 euro)... là... appena sono sceso all'aeroporto..."*)¹¹³².

Peraltro gli inquirenti, che hanno monitorato anche questo incontro, hanno fotografato BOLOGNINO Sergio con in mano una busta contenente (assai verosimilmente) il denaro contante, materialmente consegnato all'interno della Audi A3 targata CW185TG in uso ad OPPEDISANO. Pur ascoltando le giustificazioni di BOLOGNINO in merito al controllo subito (che veniva raccontato nel dettaglio), BELFIORE chiedeva la consegna di una MASERATI a parziale pagamento di quanto ancora dovuto (*"...BELFIORE: il Maserati c'è? BOLOGNINO: eh? BELFIORE: il Maserati c'è? BOLOGNINO: sì... c'è [...] BELFIORE: che se la portano BOLOGNINO: sì?... e ora come torno là... mi vedo con quello... mi ha chiamato proprio lui... che era all'ACI BELFIORE: io scendo e me la prendo BOLOGNINO: eh... va benissimo!... e oggi... e oggi allora ci sentiamo..."*).

Evidenziano gli inquirenti il tenore evocativo della frase utilizzata da BELFIORE nel rimproverare BOLOGNINO per il ritardo nella consegna (*"siamo cristiani... che se tu ci dici... ci vogliono quindici giorni... ci vogliono quindici giorni"*) intendendo "cristiani" nel senso di "battezzati di 'ndrangheta", sì da rimarcare la mancanza di rispetto avuta da BOLOGNINO. BOLOGNINO cercava di giustificarsi riferendo che terze persone (compagnie russa) erano state costrette a riverniciare lo yacht, per evitarne il riconoscimento da parte degli agenti della compagnia assicurativa tedesca, confermandone ulteriormente la già palese provenienza illecita (*"sai quale è stato il problema della barca?... che loro... sono tornati a farla... l'hanno fatta... l'hanno*

¹¹³⁰ Telefonata nr. 886, delle ore 12:29:04 del 7/7/2012 (RIT 1424/2012), intercettata sull'utenza 393662622995 in uso a BELFIORE Giuseppe. Utenza chiamata 393287680385, intestata ed in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹³¹ Telefonata nr. 77, delle ore 00:45:35 dell'8/7/2012 (RIT 1699/2012), intercettata sull'utenza 393892317055 in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Utenza chiamante 393312949808 (intestata a VRABIE ELENA), in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹³² Conversazione ambientale nr. 709 (RIT 1704/2012), delle ore 11:17:18 del 9/7/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



riverniciata... perché hanno detto... che c'erano in giro... questi broker... che stanno cercando... la stanno cercando come cercano il coso.. perché là c'è una compagnia assicurativa tedesca... dice che stanno facendo pazzie... infatti loro l'hanno presa... e l'hanno portata in un coso... l'hanno verniciata di bianco... quella era blu... bianca... tutta diversa... apposta"¹¹³³).

Una volta sceso dal veicolo, BELFIORE contava i soldi che gli erano stati appena consegnati ed affermava che si trattava di 35.000 euro, incassando la significativa risposta del non certo inconsapevole OPPEDISANO: "sono giusti"¹¹³⁴.

7. DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI.

BOLOGNINO Sergio per questo fatto (e per altri analoghi nonché per il reato di cui all'art. 416 c.p., in qualità di capo di un'associazione criminale dedita al furto e ricettazione di natanti di grande stazza), è stato giudicato dalla A.G. di Genova, all'esito di separata attività di indagine condotta dalla Procura di quel capoluogo.

Lo stesso in quella sede, pur ammettendo di essersi adoperato per la vendita all'estero anche dell'imbarcazione in oggetto, non ha fatto riferimento "al gruppo dei torinesi", citati invece nel corso dell'interrogatorio reso nel presente procedimento a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (cfr. anche memoriale allegato). BOLOGNINO Sergio ha, in particolare, affermato di avere conosciuto "i torinesi" nel maggio del 2012. Gli stessi avevano fatto da intermediari fra lui e il coimputato (nel procedimento genovese) LA LICATA Angelo, nei confronti del quale BOLOGNINO Sergio vantava un credito. Attraverso questi personaggi si era stabilito che LA LICATA avrebbe estinto il suo debito sempre attraverso il traffico illecito di imbarcazioni di lusso, in particolare reperendo una imbarcazione (Sunseeker 70 denominata MARKJ) che BOLOGNINO avrebbe venduto ai russi per una somma, però, eccedente il suo credito, fatto che aveva fatto divenire BOLOGNINO Sergio, a sua volta, debitore del LA LICATA. In questo frangente si era inserito BONALUMI, che aveva la disponibilità del LIFE MAIORA. BOLOGNINO Sergio si era accordato quindi con i russi per la cessione di detto natante al prezzo di 500.000 € e per lo spostamento dello stesso, prima in Croazia e poi in Ucraina. BOLOGNINO si era quindi recato in Ucraina per ritirare il denaro e lo stesso, insieme a BUTTARELLI Vincenzo, era stato fermati alla dogana. L'altra *tranche* di denaro era stata portata in Italia dai correi (CIOBATARU e il cognato) senza problemi. BOLOGNINO aveva quindi consegnato 45.000 € ai "torinesi" al casello autostradale di Verona, residuo debito verso LA LICATA per saldare l'acquisto della imbarcazione MARKJ. Rimarcava BOLOGNINO Sergio che l'intervento dei "torinesi" si era limitato a comporre la vertenza in essere fra lui e LA LICATA dovuta prima a un credito e poi ad un debito.

BOLOGNINO Michele, nell'interrogatorio reso ai PP.MM. in data 21/5/2015, evocava sinteticamente questa vicenda, dicendo solo di essere stato contattato da URSINI perché un "soggetto di Torino" reclamava dei soldi dal fratello Sergio per una barca acquistata e sequestrata. C'erano stati degli incontri a Parma per questa vicenda.

L'imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico, in sede di interrogatorio di garanzia, affermava di conoscere URSINI Mario, suo compaesano, e di averlo accompagnato talvolta in giro con la propria autovettura (AUDI A3 Sport Back targata CW184TG)

¹¹³³ Conversazione ambientale nr. 708 (RIT 1704/2012), delle ore 11:30:18 del 9/7/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

¹¹³⁴ Conversazione ambientale nr. 710 (RIT 1704/2012), delle ore 11:33:18 del 9/7/2012, inerente AUDI A3, tg. CW184TG, in uso a OPPEDISANO Giuseppe Domenico.



non avendo quest'ultimo la patente; non conosceva GRANDE ARACRI Nicolino; conosceva BOLOGNINO Michele perché presentatogli da URSINI; lo aveva frequentato in quanto a volte, accompagnando URSINI dall'avvocato a Torino, facevano sosta a Parma per pranzare insieme al BOLOGNINO; non ricordava l'incontro a Montecchio Emilia del 27 giugno 2012 anche se rammentava che a Montecchio c'era un ristorante, dove a volte era stato a pranzo con BOLOGNINO e con URSINI; non conosceva RICHICHI Giuseppe, non ricordava PICHIERRI Giuseppe mentre invece conosceva BELFIORE Giuseppe, che era suo cugino; ancorché fosse di Gioiosa Ionica (RC), talvolta si recava nella provincia di Crotone perché interessato ai vigneti o ai vitellini o altri animali di quelle zone.

8. CONCLUSIONI.

Ancorché la vicenda non possa dirsi acclarata in tutti i suoi risvolti, vi è ampia prova di ciò che è sufficiente a fondare la contestazione elevata dall'Accusa.

In particolare è certo che il natante in parola fosse di provenienza illecita, non solo in quanto le modalità con le quali lo stesso è stato fatto sparire, non senza connesse opere di contraffazione, depongono in tal senso, ma anche in quanto il reato presupposto è stato concretamente accertato. In questo caso, la finalità di profitto, che anima l'autore del delitto di ricettazione, ha visto il suo effettivo realizzo, essendo stato il bene effettivamente venduto all'estero con conseguimento del profitto spartito fra i correi.

Sulla vera ragione dell'intervento dei "gioiosani di Torino" nel traffico di imbarcazioni, gestito in prima persona da BOLOGNINO Sergio e, in particolare nell'acquisizione dello yacht LIFE MAIORA, possono formularsi solo ipotesi, che vanno dal loro pieno inserimento (ancorché nelle retrovie) nel lucroso giro di affari avente ad oggetto le navi, al sostegno delle ragioni di uno dei correi implicati (tesi, quest'ultima, di BOLOGNINO Sergio), all'esistenza di un credito tutto proprio nei confronti di BOLOGNINO Sergio, che si è voluto in tal modo soddisfatto.

Qualsiasi sia l'opzione, non mutano le conseguenze in ordine alla configurabilità del reato.

Infatti - avendo peraltro a mente che il delitto di ricettazione punisce non solo colui che "riceve" ma anche colui che "si intromette" nella ricezione del *res* di illecita provenienza - nel caso di specie non può dubitarsi della sussistenza di un concorso morale, di rafforzamento del proposito criminoso, da parte dei "gioiosani di Torino" e, per loro, di OPPEDISANO Giuseppe Domenico, nell'acquisizione del natante, la cui vendita doveva avere effetto risolutivo della controversia da loro gestita.

Infatti, risulta chiaramente come, subito dopo il primo contatto fra BOLOGNINO Michele e BONALUMI Olinto (22 maggio 2012) e fin dal giorno della prima trasferta effettuata da BOLOGNINO Sergio a Porto San Giorgio per prendere visione dell'imbarcazione là ormeggiata (24 maggio 2012), URSINI Mario, referente di BELFIORE, era stato posto a conoscenza della trattativa appena instauratasi tra il BONALUMI (che il 15 maggio 2012 aveva ricettato l'imbarcazione cedutagli da DIPINTO Gerarda) ed i fratelli BOLOGNINO finalizzata all'illecita acquisizione del natante.

Tale acquisizione era stata immediatamente prospettata da BOLOGNINO ai "gioiosani di Torino" come l'affare risolutivo, che avrebbe consentito il saldo del credito vantato da questi ultimi nei confronti di BOLOGNINO Sergio.

Significativa sul punto la conversazione n. 1406 del 24/5/2012 nella quale BOLOGNINO Michele rinviava l'incontro con URSINI subordinandolo alla ricezione



di notizie dal fratello Sergio che in quel momento si trova ancora a Porto San Giorgio nonché l'esortazione che BOLOGNINO Michele riceveva in quel frangente proprio da OPPEDISANO "a risolvere" (n. 14278 del 25/5/2012).

Da quel momento in avanti il gruppo torinese (con un ruolo di rappresentanza, intermediazione e impulso dell'imputato OPPEDISANO Domenico) seguiva costantemente l'evoluzione della vicenda, che poteva dirsi oramai comune, partecipando agli incontri, informandosi sul buon esito, esortando BOLOGNINO Michele a concludere al più presto sia l'acquisizione del natante che la sua vendita, in siffatto realizzo avendo un chiaro interesse lo stesso BELFIORE, che, infatti, il 9/7/2012, riceveva parte dei proventi. Ciò facendo agendo sempre sotto l'osservazione di un autorevole referente, che alcune volte emerge chiaramente, altre viene solo evocato, ossia il boss di Cutro che, dall'alto della sua autorevolezza, ben poteva "richiamare" i BOLOGNINO ai loro doveri nel caso della protrazione dell'inadempimento.

Trattasi di condotta di certa valenza concorsuale, di rafforzamento e sollecitazione dell'altrui proposito criminoso, quanto in particolare alla ricezione da parte del gruppo della imbarcazione di cui BONALUMI Olinto aveva la disponibilità.

Anche la scansione cronologica conforta l'ipotesi d'accusa, rimarcandosi che, se BONALUMI Olinto aveva ricettato a sua volta il natante il 15/5/2012, i BOLOGNINO si erano impossessati dello stesso in epoca posteriore, non senza sentire l'influenza e "il fiato sul collo" dei "gioiosani".

Infatti, la vertenza tra BELFIORE e BOLOGNINO Sergio era certamente progressa (della stessa si parla il 19/5/2012 ed è alla base dell'incontro a Montecchio del 22/5/2012), quindi ancor prima dell'inizio della trattativa tra i fratelli BOLOGNINO e BONALUMI Olinto, che aveva fatto la sua prima apparizione il 23/5/2012. Da questo momento, come sopra evidenziato, ossia prima che l'imbarcazione fosse acquisita dagli emiliani, erano iniziate le pressioni dei "gioiosani" che avevano condotto a perfezionare l'acquisto in epoca successiva, verosimilmente quando si formò il consenso sul prezzo, fatto che avvenne non prima dell'arrivo dei "russi", che rappresentarono la svolta nella trattativa, come espressamente detto da BOLOGNINO ad OPPEDISANO (nr. 15059, delle ore 14:43:52 del 12/6/2012) e come comprova il costante interessamento dei "gioiosani" sulla conclusione delle trattativa (cfr. n. 143 del 13/6/2012). Pertanto, non prima del 13/6/2012.

Così ricostruita la vicenda, si rimarca il ruolo dell'imputato OPPEDISANO, presente al primo incontro del 18/2/2012 e agli altri a seguire fino a quello della consegna del denaro del 9/7/2012, più volte a Cutro nella direzione della vicina abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, incaricato di seguire la vicenda anche con "i parenti là sotto", intermediario telefonico, più volte propulsivo, esortativo ovvero critico nei confronti di BOLOGNINO Michele. Pienamente, partecipe, pertanto al delitto in contestazione, correttamente contestato nella forma pluriaggravata ex artt. 61 n. 7 e 112 co. 1 n. 1 c.p..

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991, ravvisandosi la finalità agevolatrice delle associazioni criminali di riferimento nella condotta, qui disvelata, di commissione di un crimine nell'ottica della regolarizzazione delle posizioni di debito/credito sussistenti fra sodalizi contigui. Siffatta circostanza, oltre a rafforzare la solidità del gruppo che riscuote la somma, avvalorava comunque l'idea di funzionamento dei codici propri di siffatte organizzazioni malavitose, incrementandone l'autorevolezza, sia all'interno sia all'esterno.



**CAPIS 89), 89 BIS), 89 OCTIES) E 89 NOVIES). GRANDE ARACRI NICOLINO.
GLI AFFARI DEL RISTORANTE "IL CENACOLO DEL PESCATORE".**

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 1304-1319); informativa n. 189/1-289 di prot. del 18/6/2015, dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena (Vol. 137).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 in ordine al capo 89. Riesame (ord. 16/2/-30/3/2015) conferma. Cassazione annulla limitatamente al capo 89, rigettando nel resto il ricorso e Tribunale della Libertà, in sede di rinvio (ord. 29-31/7/2015) annulla per capo 89.

I. GLI INTERESSI DI GRANDE ARACRI NICOLINO NEL RISTORANTE DI VERTINELLI.

Il collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo (cfr. interrogatorio del 28/5/2012) ha parlato della fondamentale funzione economica rivestita da VERTINELLI Palmò, soprattutto per ciò che concerne il suo stretto appoggio a GRANDE ARACRI Nicolino: *"la forza di Nicola, dottò, ha voluto pigliar i soldi, Palmò Vertinelli li ha, sono cent'anni che glielo stiamo dicendo alla Procure, lui ha la potenza, la potenza di Nicola Grande Aracri è Palmò Vertinelli"*.

Nella medesima circostanza, MARINO ha riferito di come avrebbe voluto *"far soldi"* a Reggio Emilia tramite i suoi parenti che avevano delle imprese e, per tale motivo, nel 2007 (quando era recluso a Rebibbia) si era rivolto direttamente al *"cugino"* GRANDE ARACRI Nicolino (*"gli dissi, gli dissi "Nico" ma a Reggio Emilia come possiamo fare a prendere soldi?... perché aveva un'impresa pure, mio fratello... (...) mio padre stava a Roma (...) era un imprenditore, e stavo vedendo pure per combinare a Reggio Emilia"*). Questi gli aveva risposto che in quel momento non potevano fare nulla (*"no, non si fa niente... ha detto c'è una fame che nemmeno i cani..."*) e sulla possibilità di coinvolgere VERTINELLI Palmò (*"come c'è una fame?... gli ho detto e Palmò?"*), aveva precisato che stavano già investendo nella ristorazione: *"No, i soldi miei li ha Palmò Vertinelli dissi e stiamo cercando di investirli sulla ristorazione, gli dissi va bon Nicola, poi ne parliamo quando esci"*.

In effetti, VERTINELLI Palmò e il fratello Giuseppe (cl. 62) avevano avviato un'attività di ristorazione, denominata *"Millefiori"*, un complesso ricettivo sito in Montecchio Emilia (RE), in Strada Calerno n. 12/A, il cui pregio e imponenza sono ben visibili dalle fotografie in atti.

E' bene fin da subito chiarire che l'ipotesi d'accusa, che vuole il boss di Cutro il diretto investitore in detta impresa, interessa un lungo arco temporale, durante il quale l'attività ha subito varie vicissitudini, anche societarie, suddiviso sostanzialmente in due periodi, il 2006-2009 (al quale si riferiscono le imputazioni sub 89 bis, 89 octies e 89 novies) e il 2012-2014 (capo 89).

Si anticipa, ancora, che solo per quest'ultimo periodo si ritiene provato il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino nell'attività commerciale in oggetto, per i restanti capi imponendosi sentenza assolutoria.

In particolare, durante la prima fase, le società interessate sono:

- la società MILLE FIORI Srl (già Immobiliare A.G. Srl) con sede a Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, riconducibile ai fratelli VERTINELLI,

costituita il 20/3/2002 ed avente tra i propri beni il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A;

- la società MILLE FIORI SERVICE Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. P, con sede nella stessa Montecchio Emilia (RE), Strada Calerno n. 12/A, società anch'essa riferibile ai fratelli VERTINELLI, costituita il 27/2/2006 e che, dal momento della costituzione, aveva preso in affitto l'azienda del ristorante di proprietà della società MILLE FIORI Srl.

In data 28/1/2008, la compagine societaria di quest'ultima società, in precedenza facente capo ai vari prestanome dei VERTINELLI, mutava subentrando, per il 49% delle quote, BARNAT Ewa Boguslawa (nata in Polonia, il 12/1/1981), moglie di BOLOGNINO Francesco cl. 1969, fratello di BOLOGNINO Michele.

Questo passaggio rappresentava l'ingresso dei BOLOGNINO nell'attività di ristorazione dei VERTINELLI.

In seguito, il 13/2/2009, BARNAT Ewa Boguslawa - e dunque i BOLOGNINO - cedeva le proprie quote a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, figlio di VERTINELLI Palmo.

In questo momento si concludeva la prima fase del rapporto di affari (occulto) fra BOLOGNINO e i VERTINELLI, fatti, del resto, conformemente indicati da BOLOGNINO Michele nel già citato interrogatorio del 21/5/2015: *"... Poi un giorno penso di prendere il ristorante di Vertinelli, prima si chiamava "Mille fiori" in quanto mio fratello Franco l'aveva gestito... [...] Nel 2006 esce mio fratello dal carcere; mio fratello nel carcere è cuoco bravo, avevamo preso noi un baretto in gestione a [...] Era un baretto piccolino che lo gestivo ... lo gestiva due ragazze, una russa e una rumena. La rumena va via e mi metto socio io con sta ragazza qua, che poi questa ragazza diventa la moglie di mio fratello. Mio fratello e metto lui, esce dal carcere di Voghera nel 2008 ... nel 2006 [...] Viene un giorno Vertinelli ... [...] viene mio fratello, mi dice "Michele" dice "è passato Palmo ..." "m'ha fatto la proposta che se lui gli lascio il bar mi mette al ristorante" [...] si sposa con quella ragazza del bar e vanno avanti fino al 2008. Al 2008 mio fratello, già il locale andava male, non riusciva ... viene arrestato per un definitivo dopo venti anni ... lo hanno arrestato lì al ristorante. Vertinelli il momento che arrestano mio fratello da là come ... mi gira le spalle, dice "no Michele qua non possiamo andare avanti" dico "come, ora a moglie a cosa tu mi dici che m'hanno coso" è vero che c'erano debiti così, niente. Si riprende il ristorante in mano lui, lo dà altri 4, 5 gestioni, un ristorante che non è andato mai bene"*¹¹³⁵.

In questo primo periodo, non vi sono evidenze del coinvolgimento anche di GRANDE ARACRI, per il tramite dei BOLOGNINO, nel ristorante di Montecchio, se non le (insufficienti) dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO.

Diversi, invece, gli esiti della seconda fase, quella che riguarda l'arco temporale che va dal 2012 al 2014, confluito nell'imputazione di trasferimento fraudolento di valori elevata all'odierno imputato GRANDE ARACRI Nicolino al capo 89.

Questa volta il ristorante era gestito dalla società "IL CENACOLO Srl" (costituita il 4/6/2012), le cui quote, fittiziamente intestate a MACRI Francesco e a MOLINARI Antonio, erano da riferire in realtà a BOLOGNINO Michele e allo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, soci occulti.

Le intercettazioni telefoniche davano conto di come BOLOGNINO Michele, nell'aprile 2012, avesse intenzione di acquisire (nuovamente, dopo la prima esperienza già

¹¹³⁵ p. 29-33.

conclusa) la gestione del ristorante di Montecchio, ciò in quel momento facendo servendosi del prestanome TONELLI Loris, che ne avrebbe dovuto assumere, almeno nelle intenzioni iniziali, la conduzione formale¹¹³⁶.

Alcuni dei passaggi contenuti nelle predette conversazioni ponevano l'accento sul fatto che BOLOGNINO e TONELLI volevano dare una nuova immagine al locale, che non doveva più avere nulla a che fare con i VERTINELLI: "BOLOGNINO: "...e te l'ho detto io, le persone se vedono a lui là [VERTINELLI] non facciamo niente..." TONELLI: "...pensano che sia la stessa persona e non ci vengono a mangiare..."¹¹³⁷

L'affermazione poteva rientrare nelle normali logiche commerciali, soprattutto a fronte del cambio di gestione del locale, ma le intercettazioni a seguire davano atto di come, invece, il cambio di gestione fosse più un'operazione "di facciata", come attestato dall'intromissione di VERTINELLI Giuseppe nella scelta della nuova denominazione del locale. Infatti, la denominazione prescelta dai nuovi gestori ("Il cenacolo del peccatore") non trovava l'approvazione di VERTINELLI Giuseppe, sicché la stessa era mutata nel "Cenacolo del pescatore"¹¹³⁸. Dalla stessa conversazione appena citata fra BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Palmò si comprendeva chiaramente come BOLOGNINO e VERTINELLI Palmò fossero a tutti gli effetti i referenti per gli affari che riguardavano il ristorante: "PALMÒ: no.. eh.. tu digli a Loris che se vede che poco poco c'è qualche problema che me lo dice a me. Poi glielo dico io due parole... che adesso mi ha stufato! Hai capito? MICHELE: no ma vabbè.. tu non gli dire nulla.. PALMÒ: ma lui si deve fare i cazzi suoi! Lui non centra più là e basta! E chiuso il discorso! MICHELE; ma io ho detto... è quello che gli ho detto io pure. Ieri quando l'ho visto tuo fratello ho detto PI'... poi Loris lo sai..quello con me usciamo insieme.. parla sempre dice MICHE'.. ho detto io.. LO' TU COMINCIA QUANDO C'E' UN PROBLEMA IO PARLO CON PALMÒ. PALMÒ: eh.. MICHELE: il fatto è che noi siamo precisi.. tu lo sai come la penso io.. sopra agli assegni, ogni mese che tu vai a pagare a Palmò.. Perché loro con gli assegni prendono impegni.. perché è giusto che hanno cose da pagare...ho detto.. se tu sei preciso vedi che poi a lui non interessa niente... Tienigli bene il giardino... tienigli bene il ristorante perché io so come Palmò lo ha curato, ho detto io, e tutte cose.. il ristorante come ci teneva e tu devi tenerlo così, ho detto io. PALMÒ: bravo. E bravo.. eh! E' così."

Qualche giorno dopo, erano captati gli sviluppi di maggiore interesse dai quali emergeva, per l'ennesima volta, la gestione sinergica di determinati investimenti tra la compagine emiliana e la cosca cutrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino.

Come già ricordato nel paragrafo precedente, alle 10.32 del 30/4/2012, le telecamere installate dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Crotone, filmavano la BMW X6 targata J4758 in uso a BOLOGNINO Michele, dirigersi verso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, da dove usciva alle seguenti 11.09¹¹³⁹. Ancora, come già sopra

¹¹³⁶ Cfr. Telefonate nr. 9855 - 10099 - 10101 (RIT 113/2012), intercettate sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹³⁷ 9855, delle ore 11:12:36 del 13/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393450323725 (intestata a YASSINE ALI KASSEN LIBANO 3/11/1977), in uso a TONELLI Loris.

¹¹³⁸ Cfr. Telefonata nr. 10889, delle ore 09:47:15 del 24/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a SRL EDILIZIA VERTINELLI 1665830350 STRADA CALERNO 12 MONTECCHIO EMILIA RE), in uso a VERTINELLI Palmò.

¹¹³⁹ Cfr. Annotazione di P.G. redatta il 30/4/2012 dai Carabinieri di Crotone.

ricordato, quel giorno, per motivi non meglio acclarati, anche BLASCO Gaetano avrebbe dovuto presenziare, come si evince dalla telefonata che BOLOGNINO faceva a BLASCO pochi minuti dopo avere terminato il colloquio (BOLOGNINO: *“ma tu perché non sei venuto?...”*; GAETANO: *“io ho un problema oggi... e un altro mercoledì mattina”*; [...] BOLOGNINO: *“e lui... lui mi ha detto che arrivavi oggi...”*). BLASCO affermava però di aver rimandato la partenza a mercoledì in quanto non gli erano stati accreditati dei bonifici (*“...io sarei dovuto partire stamattina... e mi è successo un piccolo problema... parto mercoledì mattina... vengo mercoledì... tu aspetti? [...] sto avendo un problema... non mi hanno fatto i bonifici...”*)¹¹⁴⁰.

Circa un'ora dopo il colloquio con il boss, BOLOGNINO contattava TONELLI Loris, insieme al quale commentava l'evolversi delle vicende relative all'acquisizione del ristorante. Loris TONELLI riferiva che i preparativi per l'inaugurazione stavano procedendo al meglio e che occorreva contattare i commercialisti per formalizzare l'atto alla presenza dell'amministratore. Significativa la frase di TONELLI al BOLOGNINO circa gli interessi di quest'ultimo nell'affare, allorquando affermava che si poteva stare tranquilli per l'inaugurazione (*“...si potrà partire tranquilli che voi aprite”*). Era a questo punto che le parole di BOLOGNINO attribuivano la giusta chiave di lettura alla sua precedente visita presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. Egli infatti, subito dopo la frase pronunciata da TONELLI sulla formalizzazione del passaggio delle quote, comunicava a TONELLI la presenza di *“un'altra persona insieme a loro”* nell'affare: *“...vedi che poi con noi c'è un'altra persona eh! Quello di giù c'è...”*). TONELLI non appariva sorpreso ma, al contrario, manifestava la sua approvazione: *“...sì! Molto bene, meglio!”*. Ancora, per essere certo che TONELLI avesse capito di chi stava parlando, nel contempo avendo sempre cura di non fornire telefonicamente indicazione troppo precise sull'identità dell'autorevole socio che si era materializzato, BOLOGNINO aggiungeva: *“il paesano di Gaetano”* e TONELLI confermava: *“perfetto nessun problema”*¹¹⁴¹. Si rammenta che *“Gaetano”* era già stato evocato nell'ambito della medesima conversazione in precedenza fra i due, allorquando BOLOGNINO aveva riservato per lo stesso parole di disistima (*“Gaetano..non si merita nemmeno 50 euro, in quanto non vale nulla”*), apprezzamento, che, letto in unione con il fatto che BLASCO Gaetano, quel giorno, inaspettatamente, non si era presentato all'appuntamento con GRANDE ARACRI (cfr. tel. n. 11473, delle ore 11:20:54 del 30/4/2012 sopra riportata), fa ritenere che siffatto *“Gaetano”* possa identificarsi, con elevata verosimiglianza, nell'imputato (separatamente giudicato) BLASCO Gaetano.

La conferma che il ristorante in parola fosse di fatto gestito in maniera occulta da BOLOGNINO Michele e GRANDE ARACRI Nicolino era testimoniato anche da successivi sviluppi della vicenda che, se da un canto riscontravano in modo inequivocabile la gestione occulta di BOLOGNINO, dall'altro, offrivano ulteriore riscontro della condivisione dell'investimento con lo stesso GRANDE ARACRI

¹¹⁴⁰ Cfr. Telefonata nr. 11473, delle ore 11:20:54 del 30/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393402811747 (intestata a SAS COSTRUZIONI G.B. DI BLASCO GAE 02111170359 VIA F.LLI BANDIERA 14/2 REGGIO NELL'EMILIA RE), in uso a BLASCO Gaetano.

¹¹⁴¹ Cfr. Telefonata nr. 11485, delle ore 12:26:21 del 30/4/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393465062351 (intestata a PANI MARIAROSA VIA PARIGI 15 - 43100 PARMA (PR) FIORENUOLA D'ARDA (PC) 12/9/1970), in uso a TONELLI Loris.



Nicolino, ancorché quest'ultimo - come da inderogabile convenzione fra i sodali - venisse sempre nominato in modo allusivo e mai esplicito.

A partire dal dicembre del 2011, le attività tecniche di intercettazione avevano svelato che BOLOGNINO vantava un credito nei confronti di COVELLI Rocco, imprenditore cutrese sedente nel mantovano ed in contatto, tra gli altri, con ROCCA Antonio e LAMANNA Francesco (BOLOGNINO: *"l'ho chiamato... l'ho chiamato già... stamattina l'ho chiamato... sai quante gliene ho dette? gli ho detto tu a me mi vieni a dire queste cose... gli ho detto adesso quando vengo là i soldi di Rocco Covelli me li dai tu.. che tu mi hai garantito gli ho detto io... hai capito?..."*)¹¹⁴².

La questione si protraeva per alcuni mesi fino a quando, il 4/5/2012 (cioè quattro giorni dopo l'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino), BOLOGNINO esortava altro personaggio loro contiguo (LOPRETE Giuseppe) a portare un messaggio ad un terzo, che avrebbe dovuto a sua volta contattare COVELLI per sollecitargli il pagamento. Queste le affermazioni di BOLOGNINO - inequivocabilmente mutuare da contesti di tipo mafioso - a proposito degli argomenti da utilizzare per persuadere COVELLI. BOLOGNINO suggeriva infatti di riferirgli che i soldi sarebbero serviti per *"un'operazione a Reggio Emilia... Così lui sa chi è"*, volendo associare alla città emiliana la consorteria cutrese e dall'altro far intendere che il saldo del debito era funzionale ad investimenti dell'associazione (*"...di a tuo figlio che l'accompagna di dirgli... ha detto Michele che... deve trovare COVELLI per i soldi... che mi servono che devo fare un'operazione a Reggio Emilia... Così lui sa chi è... (...) digli guarda che Michele è venuto e gli servono i soldi, se no lo va trovare lui (Michele) a COVELLI e gli rompe la testa"*). Le successive frasi che i mandatari avrebbero dovuto utilizzare per convincere COVELLI erano ancora più esplicite. BOLOGNINO accennava dapprima ad una terza persona che si trovava in Calabria, la quale avrebbe dovuto essere messa a conoscenza degli sviluppi inerenti la vicenda (*"...no... voglio che gli dici così perché se lui scende... così glielo accenna... e già lui lo sa... apposta glielo dice adesso..."*) e poi al denaro che sarebbe servito per l'acquisizione del ristorante in compartecipazione con *"quello là sotto"*¹¹⁴³: *"BOLOGNINO: "...mi servono che abbiamo preso il ristorante e mi servono i soldi [...] glielo dici a Tonino... vedi che mi ha chiamato Michele, che gli servono i soldi perché deve aprire un'attività, gli dici proprio in questo modo... perché hanno messo il ristorante insieme a quello là sotto (in Calabria) e mi servono quei soldi... gli dici che se no vado e mi prendo la macchina, questo e quest'altro..."*.

Per la gestione del ristorante, BOLOGNINO intendeva eludere qualsiasi riconducibilità non solo a VERTINELLI Palmo, noto per le sue vicende giudiziarie trascorse (si allude evidentemente all'indagine *Scacco Matto*, nonostante egli fosse stato assolto) e per la sua vicinanza ai GRANDE ARACRI, ma anche ad altri calabresi.

In tale contesto, mantenendo indisturbato il controllo dell'attività, si era garantito, almeno inizialmente, una certa discrezione, rivestendo l'attività di una parvenza di

¹¹⁴² Cfr. Telefonata nr. 877, delle ore 12:17:01 del 12/12/2011 (RIT 2981/2011), intercettata sull'utenza 393495270166 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393806403140 (intestata a GIOVANNI LOPRETE MESORACA 13/08/1976 LPRGNN76M13F157M LOPRETE GIOVANNI VIA MANTEGNA ANDREA 35/B - 46010 CURTATONE MN).

¹¹⁴³ Cfr. Telefonata nr. 11772, delle ore 08:27:19 del 4/5/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull'utenza 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393478273364 (intestata a LOPRETE ELISABETTA LPRLB63R47F157B CROTONE KR 07/10/1963 VIA GRAMSCI 36C MESORACA KR), in uso a LOPRETE Giuseppe, detto Pino.



anonimato mediante l'affidamento formale del locale ad "un volto emiliano", appunto TONELLI Loris.

I programmi erano però stravolti il 30/5/2012, quando TONELLI era sottoposto agli arresti domiciliari per diverso procedimento¹¹⁴⁴.

Da qui la decisione di affidare ad altri prestanome (questa volta calabresi) l'intestazione formale del locale.

Il 22/6/2012, dietro corrispettivo del canone mensile di 700 euro, oltre IVA (comprensivo dell'utilizzo dell'immobile e delle attrezzature connesse all'attività di ristorazione), la gestione del ristorante era acquisita dalla società IL CENACOLO Srl¹¹⁴⁵, i cui soci erano MACRI' Francesco (con una quota nominale di 9.500 euro, amministratore unico) e MOLINARI Antonio (con una quota di 500 euro).

Da una verifica degli atti depositati presso l'Ufficio del Registro è stato accertato inoltre che IL CENACOLO Srl ha stipulato con MILLE FIORI Srl un contratto di affitto per un canone di 24.100 euro (il 16/6/2012) ed una fidejussione di 30.000 euro (il 22/6/2012).

Come evidenziato sub Capo 87), a partire dal febbraio 2012, BOLOGNINO Michele si era frequentemente rapportato con soggetti appartenenti ai sodalizi di 'ndrangheta originari di Gioiosa Ionica (RC), ma radicati storicamente a Torino. In funzione di tali rapporti, il 27/6/2012 era stato documentato un incontro tra l'indagato e gli esponenti di spicco delle predette cosche torinesi, quali URSINI Mario e BELFIORE Giuseppe. Dopo aver pranzato insieme in un ristorante di Montecchio Emilia (RE), BOLOGNINO Michele aveva condotto detti personaggi proprio presso il locale in argomento, che nell'occasione era ancora chiuso al pubblico.

Uscito dal ristorante, BOLOGNINO Michele era salito a bordo dell'autovettura su cui viaggiava Mario URSINI e, parlando del locale, precisava che la gestione era stata affidata ad un personaggio di Parma (TONELLI Loris), sottolineando: "...*si, siamo sempre noi...*". A suo dire, infatti, a Montecchio era preferibile mantenere una maggiore riservatezza, ritenendo inopportune le "riunioni" e le aggregazioni di calabresi all'interno del ristorante¹¹⁴⁶: *"URSINI: come mai questa targa breve quand'è così (chiede spiegazioni sulla targa relativa all'autovettura BMW X6 in uso a BOLOGNINO)...BOLOGNINO: San Marino! URSINI: ah! ecco anche ma pure quella di... (inc.) in inglese ho visto questa mattina con targa bo... per aveva altri numeri di fianco... San Marino... BOLOGNINO: questa è San Marino! URSINI: no Inghilterra diciamo! BOLOGNINO: questa di mio fratello e San Marino, anch'io ce l'ho di San Marino... URSINI: eh... eh... e lì ci sono poche macchine allora...BOLOGNINO: e qua ci sono le targhe piccoline così... è piccolo il paese, là è uno stato però e un paese piccolino...OPPEDISANO: però bisogna avere la residenza là! BOLOGNINO: no, no... OPPERDISANO: uno può andare là a comprarsi la macchina e la targa così? BOLOGNINO: no, la deve tenere targata a uno di là... OPPERDISANO: ah... uno che ha la residenza là...BOLOGNINO: così non paghi le multe... URSINI: ride... bello il sistema... OPPERDISANO: e voi di là avete qualcuno? magari che... BOLOGNINO: sì! perché io ho un bar a Riccione ed è vicino e un 7/8 km da là Rimini/Riccione. San marino è attaccato là... URSINI: e mo questo locale lo gestite voi insieme a a quelli... (si riferisce al ristorante di Montecchio Emilia) BOLOGNINO: no lo gestisce lui... sì*

¹¹⁴⁴ 4798/2010 R.G.N.R. della Procura di Parma, indagine concernente lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione.

¹¹⁴⁵ IL CENACOLO S.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Matteotti n. 3/B.

¹¹⁴⁶ Cfr. Conversazione ambientale nr. 61, intercettata il 27/6/2012 alle ore 16.54 (RIT. 1704/12) a bordo dell'Audi A3 targata CW184TG.

siamo sempre noi... lui era quella persona di Parma che lo doveva gestire... URSINI: si...BOLOGNINO: se si libera lo gestisce... noi veniamo qua a sederci a mangiare...URSINI: ah! BOLOGNINO: gliel'ho detto però... URSINI: voi non c'entrate niente lo gestiscono loro... BOLOGNINO: lo gestiscono loro però dividiamo... loro hanno bisogno il giorno all'esterno alla cosa... allora va bene... URSINI: il personale lo gestiscono loro... BOLOGNINO: sì, sì... OPPEDISANO: magari ti dice... Michè vedi che ho bisogno... BOLOGNINO: di questo... OPPEDISANO: che mi manca il vino... magari vi impegnate per... BOLOGNINO: se no sai perché? perché persone di Montecchio, non vogliono vedere quelle cose di calabresi che si riuniscono, devi essere più... a me qua mi vogliono tutti bene, anche persone di qua... URSINI: l'esagerazione... quello non deve succedere... BOLOGNINO: ma quello succede perché il locale era chiuso.. cose... URSINI: altrimenti una saletta più chiusa possibile... OPPEDISANO: io questo paese qua l'ho sentito quando... Brescello... quando l'abbiamo sentito... ”.

L'inaugurazione ufficiale della nuova gestione avveniva il 29/6/2012 e, com'era logico aspettarsi, diveniva occasione d'incontro per i sodali della consorteria emiliana, come testimoniavano le diverse telefonate intercettate dalle quale emergeva che BOLOGNINO Michele si occupava personalmente degli inviti.

Alle ore 10.56 del 27/6/2012, BOLOGNINO contattava infatti il coimputato FRONTERA Francesco (detto “provolone”), per chiedergli di presenziare all'inaugurazione e, circa due minuti dopo, l'invito era esteso anche a SARCONI Nicolino¹¹⁴⁷, al vertice della consorteria reggiana.

Quest'ultima conversazione era interessante in quanto BOLOGNINO sosteneva di aver rilevato il ristorante insieme ad un “amico buono” dello stesso SARCONI, con chiaro riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino. Dopo aver visto esteso l'invito anche ai suoi fratelli, SARCONI confermava: “e va bò cerco di esserci”: “BOLOGNINO: senti a me, vedi che sabato sera... inauguriamo il ristorante... a Montecchio se vuoi venire... se no poi dici che non ti dissi niente... (...) sabato sera... là... l'ex di Vertinelli (...) SARCONI: (impreca) e chi l'ha preso? BOLOGNINO: lo prendiamo noi con un amico tuo... eh... SARCONI: Sì? BOLOGNINO: eh! SARCONI: un amico mio buono? BOLOGNINO: eh! SARCONI: mhm... allora c'ho i dubbi (scherza) BOLOGNINO: (ride) SARCONI: c'ho i dubbi...”.

Analoghe conversazioni erano captate il 28 ed il 29/6/2012, dalle quali si apprendeva che BOLOGNINO Michele aveva invitato anche LOPRETE Giuseppe, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, PROSPERO Mauro (titolare della Veneto Cave, in contatto con GIGLIO Giuseppe) e GIGLIO Giulio .

Sempre il 29/6/2012, alle ore 19.16¹¹⁴⁸, era altresì registrata una conversazione ambientale tra BOLOGNINO Michele e MACRI' Francesco, detto Franco, titolare formale dell'impresa IL CENACOLO Srl. BOLOGNINO tornava sostanzialmente sull'aspetto riguardante la “nuova immagine” che avrebbe dovuto assumere il locale, ragion per cui sarebbe stato opportuno recidere ogni riconducibilità a VERTINELLI, al quale MACRI', secondo BOLOGNINO, stava dando troppa importanza, volendo sottintendere che la sua posizione era senz'altro sovraordinata: “FRANCO: tu lo sai

¹¹⁴⁷ Cfr. Telefonata nr. 827, delle ore 10:58:40 del 27/6/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393920504980 (intestata a SARCONI GIANLUIGI S.R.L. ESSETRE 01912050356 CUTRO 05/05/1971), in uso a SARCONI Nicolino.

¹¹⁴⁸ Cfr. Conversazione ambientale nr. 2416 (RIT 983/2012), delle ore 19:16:21 del 29/6/2012, inerente BMW X6, tg. J4758, in uso a BOLOGNINO Michele.



come sono fatti a Montecchio...MICHELE: no Frà non mi dire a me queste cose... lo vedi qua... tu a me... a Montecchio... io a Montecchio vedi qua se vado a... ti faccio vedere domani a Montecchio, a me a Montecchio mi portano... a me! a Vertinelli no... a me così... perché... no i paesani miei, le persone di Montecchio i medici, mi portano qua su perché mi conoscono nelle zone di Montecchio... a Vertinelli... FRANCO: mica ti sto dicendo...MICHELE: a Vertinelli... lascia stare è capitato ieri, oggi... l'altro giorno coso... però se vengono a mangiare...FRANCO: Michè io non ti sto... tu a me quando parli di Palmò (Vertinelli Palmò) non devi capire... MICHELE: ma sai perché... tu a volte lo fai troppo "grosso" (grande)... FRANCO: ha! MICHELE: lo fai troppo "grosso" FRANCO: io lo voglio fare troppo "grosso"... MICHELE: tu non ti sembri... ma te lo dico io...FRANCO: Michè io... quello che ti dico io no... noi siamo partiti con questa attività qua, al locale dobbiamo dare proprio un "Input" di tutto diverso di come era prima...MICHELE: eh com'era prima? l'input sai quando glielo possiamo dare diverso... te lo dico io Frà...Franco: eh!". In ogni caso, BOLOGNINO non poteva farsi vedere: "MICHELE: quando c'era Loris... adesso io non lo posso vedere a Loris (inc)... però su una cosa... la sua presenza, anche se c'era la sua presenza arrivava... la sua presenza arrivava il tavolo... il coso... Frà... vanno nella sala Frà... eh! io vengo rimango fuori, a me non piace... io poi Frà quando mi incazzo parlo... FRANCO: eh!... (inc)... tu quello che stai dicendo non è che non si sa...MICHELE: già noi se non troviamo la persona giusta partiamo male...". MACRÌ sottolineava quindi (parlando con rispetto) l'esigenza di evitare particolari atteggiamenti equivoci, che avrebbero potuto essere riconosciuti come "riunioni riservate" da parte dei potenziali clienti, con esplicito riferimento all'incontro che si era tenuto due giorni prima nel ristorante alla presenza di URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, dei quali evidentemente conosceva la caratura. BOLOGNINO si mostrava d'accordo e giustificava l'episodio asserendo di aver portato "i cristiani" al ristorante soltanto perché era giorno di chiusura: "FRANCO: però ti dico quando iniziano ad arrivare le persone...MICHELE: e mica tu gli puoi dire alla persona...FRANCO: Michè quando arrivano le persone, noi non possiamo fare... (inc)... MICHELE: la piscina dov'è? di dietro mi ha detto che dovevo girare...FRANCO: quando arrivano i "Cristiani" Michè... noi non possiamo stare 3 o 4 persone sedute fuori tranquillamente... là anche il discorso dell'altro giorno quando vengono a parlare...MICHELE: ma lascia stare l'altro giorno... l'altro giorno non c'era nessuno altrimenti faccio venire quelli? vado al capannone che faceva caldo ed ho detto vado lì, altrimenti non li facevo mica andare lì quei "Cristiani" quelli se vengono, vengono a mangiare Frà... Frà... io te l'ho spiegato... FRANCO: io sto parlando tranquillamente e ti spiego le cose... MICHELE: non è di qua (cercano la piscina) FRANCO: io ti spiego le cose per come le vedo io... MICHELE: io te l'ho detto il primo giorno, io sono d'accordo con te, lascia stare che adesso non si lavora, a me sai cos'è che mi da fastidio? che si prendono i problemi gli altri, la moglie di coso deve venire a lavorare e basta se vuole lavorare... io sono come a te Frà non voglio che vengono a mangiare gli operai... FRANCO: no per qualche cosa... anche il discorso delle tre persone sedute la dentro, le persone che passano guardano...MICHELE: da dove... FRANCO: da quel tavolo che avevamo messo la...".

Si evidenzia altresì che, dalla censura della posta elettronica indirizzata allo stesso BOLOGNINO, si intercettava una e-mail, inviata gli il 6/11/2012 da MACRÌ Francesco (formale titolare della società), contenente un dettagliato rendiconto economico del ristorante, a partire dalla sua apertura.

Tra le voci riportate nel bilancio, evidentemente trasmesso da MACRI' al sol fine di ragguagliare il suo "capo" dell'attività eseguita, era registrata il 7/10/2012 la seguente uscita: "Michele (3210) € 3210,00 pagato", ciò a dimostrazione che BOLOGNINO Michele era chiaramente partecipe nella spartizione degli utili prodotti dal ristorante¹¹⁴⁹

Altre importanti indicazioni in proposito, giungevano dalle intercettazioni ambientali effettuate all'interno degli uffici in uso a BOLOGNINO Michele, presso il capannone di Montecchio Emilia, in via L. Da Vinci nr. 9.

Alle 10.15 del 21/11/2012, durante la perquisizione effettuata presso i suddetti locali, era registrata una telefonata con la quale BOLOGNINO, temendo che l'atto fosse esteso anche alla sua abitazione, esortava la convivente VRABIE Carmen (detta Sabrina) a consegnare immediatamente a suo figlio Domenico i soldi che aveva in casa, relativi agli incassi del ristorante. BOLOGNINO temeva infatti che, in caso di perquisizione domiciliare a suo carico, il denaro potesse essere sequestrato, non potendone dimostrare la provenienza a causa della sua posizione di "socio occulto" del locale¹¹⁵⁰:
"MICHELE: "...tu dove sei? SABRINA: ...a casa.. MICHELE: ...vedi che ci sono i soldi... per pagare quelle bollette... mi senti? SABRINA: ...quale... sì... MICHELE: ...uh... tutti, che c'è Domenico al bar... urg... daglieli a lui.. che non arrivano qua... (preoccupato per una possibile perquisizione a casa, n.d.r.)... SABRINA: ...che bollette? MICHELE: ...va bo, va! SABRINA: ...ah... (capisce cosa intende dire MICHELE n.d.r.) ...e vado io? MICHELE: ...che Domenico è lì al ristorante e non sa niente che devi portarli a fare? O... o li porti tu... sono del ristorante e li porti là.. e li lasci là al ristorante, tutti... SABRINA: ...uh, va bene... uh.. e là che si è fatto, tutto bene? MICHELE: "...ancora niente, non si sa... va bene?... vai che c'è subito Domenico.. (inc)... e mettili tu là, perché sono degli incassi che abbiamo fatto questi giorni..."

Il 27/11/2012, alle ore 11.59, BOLOGNINO Michele si trovava in compagnia di alcuni soggetti, tra i quali MACRI' Francesco e GIGLIO Giulio; parlando delle illuminazioni natalizie da collocare presso il ristorante, BOLOGNINO si lamentava per l'eccessivo consumo di corrente elettrica da pagare, evidenziando oltremodo la sua piena partecipazione nella conduzione del locale. Proprio per limitare i consumi, GIGLIO Giulio e tale Massimo suggerivano di apportare delle deviazioni fraudolente ai cavi elettrici, così da trarre abusivamente l'energia prima che questa fosse convogliata nel contatore¹¹⁵¹.

Un'altra conversazione indicativa era quella registrata il 9/1/2013¹¹⁵²: nelle prime fasi del dialogo avvenuto con MACRI' Francesco, BOLOGNINO si lamentava degli effettivi introiti del locale, sostenendo che il personale era troppo numeroso e costoso,

¹¹⁴⁹ Cfr. Mail inviata il 6/11/2012 a BOLOGNINO Michele da MACRI' Francesco (formale titolare della società IL CENACOLO), contenente un dettagliato rendiconto economico del ristorante.

¹¹⁵⁰ Cfr. Telefonata nr. 6788, delle ore 10:15:25 del 21/11/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393665427274, in uso a Sabrina.

¹¹⁵¹ Cfr. Conversazione ambientale nr. 225 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 11:59:37 del 27/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁵² Cfr. Conversazione ambientale nr. 856 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:04:40 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



ragion per cui non erano ancora riusciti a coprire i debiti del mese di agosto (BOLOGNINO: "*Franco così io non vado avanti.. perché già cose che sapevo.. noi ci stiamo portando debiti da agosto.. (...) anche se abbiamo lavorato (ndr - intende al ristorante).. quando io ti ho detto che il personale era troppo.. le persone erano troppe.. sono state fatte ognuno a modo suo.. quando gli ho detto che in cucina erano assai.. anche se abbiamo lavorato noi ci siamo portati sempre i debiti di dietro.. (eseguite dei conti a bassa voce..)...*"). I due quindi iniziavano ad effettuare **conteggi dettagliati sulle entrate e sulle uscite dell'ultimo periodo** (MACRÌ: "*allora.. 760.. 160.. 604.. 1340.. ora.. questi qua sono quelli che devi dare gli assegni (inc).. sono quasi 3000 euro.. 2900.. poi c'è il versamento che abbiamo fatto in contanti 4110.. sempre per la sera di capodanno.. va bene? questi sono tutti i soldi che abbiamo versato per capodanno.. i 350 che gli ho dato a Franco.. (...) Metro.. 332 la carne di ottobre e di novembre...*"), con BOLOGNINO che esigeva di essere puntualmente notiziato sul passivo da lui riscontrato ("*io voglio sapere per come eravamo sotto qua allora... (...) dal 25 qua.. dove siamo qua.. aspetta un minuto che vengo e capisco io.. qua.. i versamenti che facciamo noi dove sono i versamenti? (...) ma io i soldi contanti? i versamenti contanti dove sono?.. dove sono? (...) dov'è sto versamento di 650 fammi vedere?...*"). BOLOGNINO continuava a discutere con MACRÌ Francesco sulla gestione del ristorante e, nel corso della conversazione registrata alle successive 10.21¹¹⁵³, rinnovava le critiche nei confronti del personale (soprattutto sul conto del cuoco, nipote di MACRÌ), a suo dire troppo numeroso e poco efficiente. Secondo BOLOGNINO, anche questa situazione era causa degli esigui guadagni registrati: "*BOLOGNINO Michele: non voglio contare il 19 io.. noi abbiamo incassato 20.000 euro nel mese.. MACRÌ Franco: di dicembre.. BOLOGNINO Michele: di dicembre.. se io incasso 20.000 euro.. giusto? e non resta qualche cosa sopra a 20.000 euro.. MACRÌ Franco: ma tu quelli che abbiamo cacciato.. BOLOGNINO Michele: le spese del cenone (inc).. MACRÌ Franco: no.. pure quelli che.. tu hai detto abbiamo incassato 20.000 euro.. però Michè tu dice che.. BOLOGNINO Michele: mica li ho gestiti io.. non sei stato capace al ristorante.. non è che.. (inc).. stiamo attenti alle spese.. perché vado dietro a te a tenere cinque persone.. sei persone.. dietro a tuo nipote che solo in cucina non poteva stare.. dietro a quello che ci vuole un'altra persona in più.. ah.. non ci portiamo i debiti di agosto qua.. noi facciamo una media di 20000 euro.. se noi incassiamo 20000 euro.. e con il cenone non c'entra niente.. se no andiamo a novembre.. a novembre teniamo più o meno lo stesso a novembre.. io ho guardato.. col matrimonio a novembre erano più assai di 20.000 euro.. ah.. noi ci stiamo portando spese perché le cose non si gestiscono in quella maniera.. nel lavoro.. quando fai un lavoro.. ieri sera le patate.. alle sette mancavano le patate.. se no si stanno a casa.. (inc).. via.. oggi tutti a casa.. (inc).. non è cazzo loro gestire un ristorante Franco.. non è che abbiamo qua 20.000 euro ah.. quando gli dicevo vedete che le persone sono assai.. un altro poco fanno il muso.. (n.d.r. inteso si risentono della frase detta, si offendono) (bestemmia) e poi andiamo a trovare i soldi per pagare noi i debiti.. per fare quel lavoro a lui.. e noi gli mettiamo soldi.. 20.000 euro.. che il cenone non lo voglio contare.. (bestemmia) e la madre tratta lui.. e a quello tratta lui.. ma che cazzo è.. ma chi cazzo gli sembra di essere.. (inc).. ah.. quando io ho cominciato dal primo*

¹¹⁵³ Cfr. Conversazione ambientale nr. 858 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:21:48 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchiesse Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



giorno.. e tu non mi puoi dire a me Michele tu non me l'hai detto.. Fra che il personale è troppo.. Fra vedi che il personale è troppo.. no ci vogliono.. ci vogliono.. 20.000 euro di lavoro e che cazzo ha fatto.. e si prende tutto lo stipendio (bestemmia) lui ogni mese.. da quando abbiamo cominciato fino ad ora si prende 2.000 euro al mese.. ieri sera alle sette mancavano le patate.. siamo stati chiusi col ristorante.. ho chiuso il ristorante.. c'eri tu al sette a chiamare a Graziano per prendergli le patate.. e alla fine perché non le uso mi ha detto mancavano le patate.. che cazzo di cuoco è.. ma che cazzo di forza di volontà ha.. ma che cazzo ha di responsabilità.. ah.. (inc) lo stipendio.. siamo rimasti con me (n.d.r. inteso ci siamo accordati) quel giorno che se manca qualcosa va e le prende lui il giorno.. lo prendo a calci nel culo io.. che a me per il culo non mi prende nessuno..". La conversazione proseguiva dalle 10.34¹⁵⁴ con BOLOGNINO che alterandosi affermava: "**chiudiamo il ristorante.. via.. e chiudiamo.. glielo tornano a Vertinelli e "simu a paci"** (n.d.r. inteso siamo pari)". MACRÌ lo esortava a non gridare e a non arrabbiarsi, ma BOLOGNINO insisteva con la sua decisione di chiudere il ristorante: "**ti sto spiegando come stanno andando le cose.. che le cose non vanno bene.. ma se le cose non vanno bene.. la pigli nel culo tu e la piglio nel culo io.. hai capito?..**". Egli continuava a lamentarsi in particolare del cuoco intimando a MACRÌ di licenziarlo: "**digli che se ne vada..**", precisando che "**a 2.000 euro al mese...**" avrebbero trovato altre persone.

Quanto asserito in seguito da BOLOGNINO lasciava trapelare i termini dell'accordo intrapreso con GRANDE ARACRI circa la restituzione della sua parte di guadagno per la partecipazione all'attività di ristorazione, somma che si comprendeva essere stata gestita direttamente da MACRÌ ("**io nella gestione non ho voluto mai sapere niente.. te la sei gestita tutte cose tu.. tu hai fatto i versamenti.. voi vi siete presi i soldi.. avete visto pure il fatto..**"). BOLOGNINO affermava in particolare di non conoscere l'ammontare dei debiti "**di Torino**" e "**della madre**", laddove, con il primo termine, gli inquirenti ipotizzano un riferimento ai "gioiosani" stanziati nella città Piemontese (URSINI, BELFIORE), che effettivamente si è accertato essere coinvolti in affari con al cosca emiliana con diretti contatti a Cutro, con il secondo, appunto, a GRANDE ARACRI Nicolino: "**BOLOGNINO Michele: trovo un ragazzo lo metto sotto.. così i conti io.. voglio capire.. perché io non so quanti debiti ci sono di Torino.. non so quanti debiti abbiamo della "madre".. di quando sono sti debiti.. se sono stati pagati mano a mano.. perché uno.. io nella gestione non ho voluto mai sapere niente.. te la sei gestita tutte cose tu.. tu hai fatto i versamenti.. voi vi siete presi i soldi.. avete visto pure il fatto.. tu ti sei controllato le fatture.. io non ho controllare né fatture e né movimenti.. io non so neanche com'è la cosa.. tu l'hai fatta la posizione? come siamo messi mò? quanti debiti abbiamo? MACRÌ Franco: stasera te la porto.. BOLOGNINO Michele: quanti debiti abbiamo? ma se l'hai fatta tu stesso personalmente.. MACRÌ Franco: sono circa 37000 euro.. BOLOGNINO Michele: sotto noi? MACRÌ Franco: sì.. BOLOGNINO Michele: (balbetta) che ci dice dove sono (riferito ai debiti) Fra.. (bestemmia) MACRÌ Franco: fino al 31 di dicembre.. (Si sente squillare un telefono.. la suoneria copre in parte le voci..) BOLOGNINO: ma Frà ma veramente lo dice che dobbiamo dargli i debiti MACRÌ Franco: eh.. non ti dimenticare che a settembre**

¹⁵⁴ Cfr. Conversazione ambientale nr. 859 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:34:48 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



eravamo a 25.. 26.. così erano i conti.. le fatture che dovevano arrivare.. quelle fatture che devono arrivare Michè...".

Nel successivo dialogo delle 10.41¹¹⁵⁵, BOLOGNINO si mostrava particolarmente alterato in quanto sosteneva che il passivo del ristorante ammontava a 50.000 euro (*"...siamo fuori con 50000 col ristorante..."*) e che VERTINELLI Palmo ne era venuto a conoscenza (*"ora lo sa Vertinelli che siamo sotto in banca.. (...) io.. ti ho detto ricordati una cosa che io di Vertinelli me ne fotto.. tu sei andato a portargli l'assegno a casa ieri sera.. io personalmente me ne fotto di Vertinelli.. io non ne ho problemi con Vertinelli.. io me ne fotto.. (...) o fai il contratto tu.. o no.. lo mantengo il ristorante.. e a Vertinelli che sei andato tu personalmente là.. io me ne fotto di Vertinelli.. Vertinelli la casa gliela brucio..."*).

La collera di BOLOGNINO trovava spiegazione anche nel fatto che, coinvolgendo l'affare GRANDE ARACRI Nicolino, quest'ultimo avrebbe potuto apprendere dallo stesso VERTINELLI la situazione di passività, aspetto che affiorava da un passaggio nel corso del quale BOLOGNINO spiegava l'atteggiamento di MACRÌ e la soggezione che questi nutriva nei confronti di VERTINELLI alla loro comune provenienza da Cutro e alla connessa "vicinanza" con GRANDE ARACRI Nicolino (*"...se tu hai i problemi tuoi che siete di là.. io no.. io non ne ho di questi problemi..."*).

Dall'ascolto delle successive frasi si comprendeva inoltre che VERTINELLI, la sera prima, era stato al ristorante ed aveva tenuto un comportamento che BOLOGNINO giudicava offensivo. Lo stesso aveva saputo che MACRÌ si era recato a casa di VERTINELLI e che GIGLIO Giuseppe aveva pagato per 12 persone poiché consapevole della passività bancaria del locale, evidentemente avvisato dallo stesso VERTINELLI, soggetto vicino e GIGLIO (essendo i GIGLIO e VERTINELLI Giuseppe finanche consuoceri). Il successivo passaggio evocava un contesto legato alla criminalità organizzata, dove determinati gesti assumevano una valenza simbolica. Emblematiche erano infatti le parole espresse da BOLOGNINO, il quale affermava apertamente di aver interpretato il gesto di GIGLIO come il riconoscimento di "un fiore", ovvero sia la dazione di denaro concessa all'uomo di 'ndrangheta in segno di rispetto, atto che a suo dire avrebbe voluto rifiutare (*"gli ho detto io.. Pino io "la rosa" non la voglio né da te e non da nessuno..."*). BOLOGNINO continuava ad esternare il suo disappunto nei confronti di VERTINELLI fino a quando, tornando sulla situazione di passività bancaria, esprimeva apertamente il ruolo ricoperto nella gestione del locale affermando che, nella sua posizione di socio occulto, avrebbe potuto tranquillamente scaricare ogni incombenza, compresi debiti, sul conto di MACRÌ Francesco, unico soggetto formalmente responsabile.

La conversazione viene riproposta in forma integrale: *"BOLOGNINO Michele: siamo 37.. con questi di ora.. gli ho messo quasi 9000 euro.. mi devo prendere altri 1300 / 1400.. tra il vino e le cose.. tu quanti gli hai messo? quelli che hai messo tu.. siamo fuori con 50000 col ristorante.. siamo fuori di 50000 euro? MACRÌ Franco: dall'apertura? BOLOGNINO Michele: eh..MACRÌ Franco: secondo me eh.. BOLOGNINO Michele: dai Frà.. (inc).. ora lo sa Vertinelli che siamo sotto in banca.. ti dice Pino (n.d.r. inteso Giglio Pino) mi ha detto che siete sotto in banca e vi ha fatto l'assegno apposta.. chiamalo tu.. MACRÌ Franco: ma io con Vertinelli.. BOLOGNINO*

¹¹⁵⁵ Cfr. Conversazione ambientale nr. 860 (RIF 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:41:48 del 9/1/2013, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

Michele: non vado a chiamare niente.. viene qua Vertinelli.. io non vado.. io.. ti ho detto ricordati una cosa che io di Vertinelli me ne fotto.. tu sei andato a portargli l'assegno a casa ieri sera.. io personalmente me ne fotto di Vertinelli.. io non ne ho problemi con Vertinelli.. io me ne fotto.. tu sei andato.. ti ho detto manda a Fabio io.. e sei andato tu là dietro la casa.. (n.d.r. abitazione di Vertinelli adiacente al ristorante).. hai capito? se tu hai i problemi tuoi che siete di là.. io no.. io non ne ho di questi problemi.. io.. o fai il contratto tu.. o no.. lo mantengo il ristorante.. e a Vertinelli che sei andato tu personalmente là.. io me ne fotto di Vertinelli.. Vertinelli la casa gliela brucio.. te lo faccio girare per tutto Montecchio.. io.. e lo faccio veramente io.. io me ne fotto di Vertinelli.. ieri sera ti ho detto manda a Fabio a portare l'assegno.. perché sei andato tu? MACRÌ Franco: eh.. BOLOGNINO Michele: (urla) perché sei andato tu? rispondi a me ora.. MACRÌ Franco: io non sono andato a casa.. io sono andato da (inc).. BOLOGNINO Michele: perché sei andato tu? (inc) perché sei andato? ma me lo spieghi a me perché sei andato tu? chi cazzo è Vertinelli? io.. ieri ti ha offeso Vertinelli a te ieri.. se non è come dici tu.. ti ha offeso dieci volte ancora.. se non è come dici tu ah.. ti ha offeso.. tu perché sei andato dietro la casa a chiedere dov'era Vertinelli ieri sera.. (n.d.r. riferisce le parole di Vertinelli) mi ha chiamato Franco.. gli ho detto io.. Pino io "la rosa" non la voglio né da te e non da nessuno.. ha detto compare Franco mi ha detto che Pino Giglio ha pagato per dodici persone.. e mi ha detto che ha fatto l'assegno perché la banca è sotto.. (n.d.r. inteso il conto) comunque chiamalo.. chiamalo che viene qua.. che glielo dico pure in faccia.. io. MACRÌ Franco: io nel ristorante Michè a Vertinelli non gli ho parlato che gli ho detto che l'assegno è sotto.. hai capito? BOLOGNINO Michele: no.. e chiama a Vertinelli e digli come sa che il conto è sotto del ristorante.. digli.. (...) BOLOGNINO Michele: chiama a Vertinelli.. chiama a Vertinelli e domanda se Vertinelli.. se lo sa.. come fa a sapere che il conto è sotto.. gliel'ho detto io? me l'ha detto a me ieri.. (n.d.r. riferisce le parole di Vertinelli) me l'ha detto Franco Michele.. MACRÌ Franco: io a Vertinelli non gli ho parlato del ristorante Michè.. gli ho detto per l'assegno va bene.. tra il suo.. quello e quell'altro.. che è (inc) un assegno (inc).. questo è il cazzo del bello Michè.. BOLOGNINO Michele: vedi di chiamarlo e viene qua Vertinelli.. Vertinelli lo chiami viene qua e vedi che ti dice in faccia Vertinelli.. e vediamo se in presenza.. se viene.. lo prendo a schiaffi se viene qua Vertinelli e non dice la cosa come l'ha detta ieri sera al telefono a me.. me ne fotto di Vertinelli e di chi è.. non hai capito che per me Vertinelli non è nessuno.. (bestemmia) 50000 euro sotto.. e poi arriva là dentro.. e vedi quelle cazzo di persone.. quello.. tuo nipote che sembra che è morto.. sembra che mi sta facendo il favore a me che sta lavorando.. sembra che mi sta facendo un favore.. piglia 2000 euro al mese.. lo vedi tutto.. tutto.. ma che se ne vadano a fare in culo.. tutti a casa stasera.. tutti a casa.. datemi le chiavi.. vado io e chiudo.. (A questo punto si sente Richichi Giuseppe che chiama Schirone Graziano). BOLOGNINO Michele ribadisce con Schirone Graziano (n.d.r. al quale chiede conferma sull'orario della telefonata) la questione delle patate, ovvero che il cuoco (n.d.r. nipote di MACRÌ Franco) lo ha chiamato per comprarle alle sette di sera, senza quindi provvedere prima. Successivamente: "RICHICHI Giuseppe: quanti ne hai? BOLOGNINO Michele: siamo sotto 37.. la banca è sotto 3000 euro.. dobbiamo pagare gli stipendi delle persone ora.. siamo sotto di 50000 euro.. (n.d.r. ride in maniera sarcastica).. e me la prendo io.. (n.d.r. inteso mi arrabbio io) e questo è la mia correttezza.. io me la prendo sopra questi fatti qua.. perché se era un altro stamattina.. Fra che cazzo me ne fotto che sei sotto col ristorante.. a nome tuo è.. che cazzo me ne fotto io.. io sono corretto.. non sono tuo



nipote.. che si è tolto.. che me ne fotto di lui.. e glielo dico 150 volte.. che può essere una vittima ma è un piscituri e glielo dico in faccia.. ieri.. oggi ti posso dire Fra ciao.. tu.. rimangono a te le cose.. a te conoscono là.. io mi sto facendo il sangue acqua.. Franco afferma che ovviamente neanche a lui piace questa situazione. BOLOGNINO Michele ribadisce che si sta facendo il sangue come l'acqua (n.d.r. intende che si sta arrabbiando) e precisa: *"me lo sto facendo acqua.. perché.. non per quel discorso di Vertinelli io.. me lo sto facendo.. è tutto a nome tuo.. io se ero un altro ti potevo dire Fra.. hai detto che ce la facevi? veditela tu.. non ho finito al capannone stamattina.. questo devi capire tu su chi è una persona corretta.. posso urlare.. posso fare.. ma io (inc) perché io stamattina ti potevo dire Fra.. io non ho firmato assegni.."* (...) MACRI Franco: *io di Michele Bolognino non ho mai parlato male.. per dire vedi che le cose stanno così.. così e così..* BOLOGNINO Michele: *io mi sto facendo il sangue che ho acqua ora.. ed è tutto firmato a nome tuo.. io mi potrei pure fare i cazzi miei? che cazzo me ne fotto io..".*

2. LA SMENTITA DELLE DICHIARAZIONI DI BOLOGNINO.

Si è già detto dell'atteggiamento di BOLOGNINO nel corso dell'interrogatorio chiesto dallo stesso BOLOGNINO agli inquirenti a qualche mese dalla sua carcerazione: una (del tutto legittima) finalità difensiva tesa decontestualizzare i fatti dall'ambiente malavitoso invece loro proprio e a ridurne la portata, con ammissione delle evidenze affinché il racconto non apparisse del tutto fantasioso. BOLOGNINO, non certo offrendo congrua spiegazione di come abbia potuto, appena uscito dal carcere, acquistare numerosi e prestigiosi esercizi commerciali sparsi in tutta la regione, parlando della seconda fase della vita del ristorante di Montecchio Emilia, ha ammesso di averlo preso (nuovamente) in affitto, insieme a due soci di nome "Loris" e "MACRI", avendo cura, però, di escludere alcun coinvolgimento del boss di Cutro. A questo riguardo BOLOGNINO ha riferito che, "quello di giù" non era da identificare in GRANDE ARACRI Nicolino, ma in talè CELANO Claudio. In particolare BOLOGNINO ha precisato che "dopo un anno di gestione" del locale (per il quale era stata costituita la società IL CENACOLO Srl) era sopravvenuti problemi economici, che lo avevano portato a rivolgersi a CELANO, che però aveva declinato l'invito, tanto da costringere BOLOGNINO a chiudere il rapporto con VERTINELLI¹¹⁵⁶.

Gli approfondimenti stimolati in seguito dalla Procura¹¹⁵⁷ permettono di affermare che l'indicazione di BOLOGNINO, ancorché - come intuibile - non casuale (trattandosi di soggetto con il quale effettivamente c'era stato un tentativo di coinvolgimento nell'affare) non corrisponda al vero. Ossia, CELANO Claudio non coincide certamente con "quello di giù" di cui BOLOGNINO ha parlato a TONELLI nella telefonata del 30/4/2012 e che, a differenza di CELANO, ha invece effettivamente partecipato all'affare. L'ipotesi alternativa proposta dal BOLOGNINO è pertanto smentita, così come la sua strenua difesa del - all'evidenza assai temuto e potente - boss di Cutro.

In sintesi, i carabinieri hanno evidenziato che CELANO Claudio si identifica nel pregiudicato CELANO Claudio, nato a Roma il 23/12/1964, soggetto con il quale BOLOGNINO intratteneva frequenti contatti, in particolare inerenti ad un traffico di autovetture di lusso. Effettivamente CELANO era stato destinatario di richieste di

¹¹⁵⁶ Pag. 38 e ss.

¹¹⁵⁷ Informativa n. 189/1-289 di prot. del 18/06/2015, dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena.



coinvolgimento nell'affare in parola da parte del BOLOGNINO, ciò essendo avvenuto nel primo e non (come detto da BOLOGNINO) nell'ultimo periodo. Il tentativo di coinvolgimento del CELANO era stato però infruttuoso e si era definitivamente interrotto nel maggio del 2012, quando lo stesso CELANO era stato tratto in arresto. In particolare, fra l'11 e il 18 aprile 2012 si registravano alcune telefonate nelle quali BOLOGNINO illustrava a CELANO il prossimo acquisto che intendeva fare invitandolo a parteciparvi ("... noi ... così ... ora vediamo se troviamo con Loris perché ... abbiamo visto per un ristorante ... vogliamo prendere un bel ristorante, grande ... omissis ... bello, Claudio ... omissis ... bello, bello, bello ... quando lo vedi rimani ... c'è parcheggio ... omissis ... sì, sì, sì, il ristorante ... è un ristorante di 400 posti ... c'ha un parcheggio ... un giardino fuori che è immenso ... omissis ... no, noi lo prendiamo come gestione ..."; CELANO: "come gestione ... come gestione già va un po' meglio ... omissis ... lì, lì ... Michè lì tocca buttarci (metterci n.d.r.) un cuoco coi contro cazzi! Mo domani parliamo un attimo ... mo sto in compagnia" ...¹¹⁵⁸) o chiedendogli dei nomi di cuochi ristorante ("... senti a me, sono qua con Loris, in macchina ... eh, stavamo parlando del fatto del ristorante, perché dovevamo firmare sto contratto, però, vogliamo sapere la certezza del cuoco, dei così ... adesso dice parla ..."¹¹⁵⁹). CELANO rispondeva, però, in modo evasivo, rifiutando la richiesta di vedere il ristorante¹¹⁶⁰ e rinviando ad un incontro personale¹¹⁶¹.

In data 28/4/2012, BOLOGNINO, in viaggio verso sud, si fermava a Roma, ove, previ accordi¹¹⁶², incontrava CELANO.

Il 30/4/2012 aveva luogo il colloquio con GRANDE ARACRI, fatto viepiù confermato proprio dal contatto che, durante il viaggio di ritorno del 5/5/2012, BOLOGNINO aveva con CELANO: "CELANO: "ma sei stato là? Al paese? (il BOLOGNINO conferma) Ma quell'ambasciata?"; BOLOGNINO: "a posto, mo ti dico quello che ho chiesto ... lo devo venire a parlare con te ... Non lo so quando arrivo, perché sono ad una parte adesso e poi vengo ... ti devo vedere ..." , ma rinviando ogni dettaglio ad un successivo incontro di persona¹¹⁶³.

Il 21/5/2012, il CELANO informava BOLOGNINO che era destinatario di un titolo detentivo e che l'avvocato lo aveva esortato a costituirsi, incassando la solidarietà del BOLOGNINO ("ti hanno fatto un mandato di cattura? ... omissis ... tu non, ti ... tu ... tu ... eh ... Claudio, io e te abbiamo poche parole, tu con me ... tu chiamami, tu fammi chiamare da tua moglie che scendo io digli ... omissis ... digli di chiamarmi in qualunque momento che trovo io il tempo ... va bene?"¹¹⁶⁴).

Da questo momento, CELANO Claudio usciva definitivamente di scena.

Si ricordi che siamo al 21/5/2012, mentre la società "Il Cenacolo S.r.l." era costituita solo successivamente, il 4/6/2012.

¹¹⁵⁸ progr. n. 9663 dell'11/4/2012, ore 19.56, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁵⁹ progr. n. 10099 del 16/4/2012, ore 11.39, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁶⁰ progr. n. 10101 del 16/4/2012, ore 11.42, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁶¹ progr. n. 10099 del 16/4/2012, ore 11.39, R.I.T. 113/2012 e progr. n. 10394 del 18/4/2012, ore 19.07, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁶² progr. n. 11326 del 18/4/2012, ore 10.53, R.I.T. 113/2012; progr. n. 11371 del 28/4/2012, ore 17.49, R.I.T. 113/2012; progr. n. 11376 del 28/4/2012, ore 18.58, R.I.T. 113/2012; progr. n. 11378 del 28/4/2012, ore 19.25, R.I.T. 113/2012; progr. n. 11379 del 28/4/2012, ore 19.30, R.I.T. 113/2012; progr. n. 11380 del 28/4/2012, ore 19.33, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁶³ progr. n. 11898 del 5/5/2012, ore 13.08, R.I.T. 113/2012.

¹¹⁶⁴ progr. n. 13690 del 21/5/2012, ore 10.27, R.I.T. 113/2012.



Che la più volte ripetuta partecipazione all'affare di "quello di giù" fosse effettiva e non invece un mero abbozzamento venuto meno era confermato dalla conversazione (già sopra citata¹¹⁶⁵) intervenuta in data 27/6/2012 (quindi dopo l'arresto di CELANO, del quale, si rammenta, BOLOGNINO era stato informato) fra BOLOGNINO e SARCONI, quando BOLOGNINO, invitando SARCONI all'inaugurazione del locale, gli diceva di averlo preso insieme ad un "amico buono", che non poteva certo essere CELANO Claudio, intendendosi invece riferirsi a GRANDE ARACRI Nicolino; tanto che SARCONI non poteva rifiutare l'invito (SARCONI: (impreca) "E chi l'ha preso?"; BOLOGNINO: "lo prendiamo noi con un amico tuo ... eh ..."; SARCONI: "Sì? ... omissis ... un amico mio buono? ... omissis ... mhm ... allora c'ho i dubbi (scherza) ... omissis ... e va bè cerco di essercì");

Il successivo settembre 2012, il BOLOGNINO interpellava nuovamente CELANO¹¹⁶⁶, in stato di arresti domiciliari, dicendogli di aver mandato avanti l'affare del ristorante (BOLOGNINO: "Io come ti avevo detto, il ristorante l'avevamo preso ... e siamo andati avanti ... e per me rimane ... non è che si sta lavorando perché sai, aperto da nuovo le spese ci sono state ..."; CELANO: "certo certo"), dunque in assenza del CELANO e, il successivo dicembre 2012, BOLOGNINO si rivolgeva nuovamente al CELANO¹¹⁶⁷ per trovare un nuovo prestanome per sostituire MACRI Francesco e MOLINARI Antonio, ma il CELANO gli comunicava di "avere finito i parenti" da fornirgli ("... il ristorante che abbiamo preso qua, Claudio ... qui a Montecchio ... a me ... se tu hai una persona di fiducia ... tua ... però dev'essere un parente ... che lo possiamo ..."; CELANO: "no, no ... solo parenti! Ho finito Miche', ho finito!"; BOLOGNINO: "se c'hai un parente che lo vuoi portare ... qua su, a qua ... gli trovo la casa ... Almeno questo di Montecchio ... il ristorante che è una cosa enorme, bellissima ... lo lasciamo a lui e lo gestisce lui ... perché io ho preso pure a Ravenna, un albergo").

Infine, si menziona l'esito di una rilevante intercettazione ambientale, registrata in data 8/1/2013 e trasmessa dalla Procura DDA di Catanzaro in epoca successiva all'esecuzione delle misure, presso la tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino, alla presenza del boss, di DILETTO Alfonso, di LAMANNA Francesco e di tale Michele (che non è BOLOGNINO Michele)¹¹⁶⁸.

Trattasi di un vero *summit* sugli affari che Nicolino GRANDE ARACRI ha fatto al Nord con il sodalizio emiliano.

L'ambientale, già inserita in atti, è stata oggetto di un più accurato ascolto da parte degli inquirenti, che ne hanno rappresentato il più dettagliato contenuto nella memoria depositata dai PP.MM. in data 2/4/2016¹¹⁶⁹.

Ritenendo doveroso attingere direttamente alla fonte audio¹¹⁷⁰, osserva il giudice come, conformemente anche alla originaria trascrizione presente in atti, GRANDE ARACRI Nicolino, ad un certo punto della conversazione, faccia riferimento "al ristorante" e, subito dopo, ai "BOLOGNINO" mentre dall'ascolto diretto è udibile

¹¹⁶⁵ progr. n. 827 del 27/6/2012, ore 10.58, R.I.T. 1697/2012.

¹¹⁶⁶ progr. n. 1026 del 29/9/2012, ore 15.57, R.I.T. 2366/12.

¹¹⁶⁷ progr. n. 9843 del 21/12/2012, ore 11.33, R.I.T. 2366/12.

¹¹⁶⁸ progr. 24601 dell'8/1/2013, ore 17.40, il R.I.T. 586/12 del proc. pen. n. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, Procura della Repubblica di Catanzaro (Vol. 181). Della stessa si farà menzione anche successivamente perché pertinente anche ad altri affari (capi 94 bis e 96-100).

¹¹⁶⁹ Vol. "Memorie fuori udienza".

¹¹⁷⁰ vedi file audio reperibile nello stesso volume sopra citato.

anche il commento circa il fatto che il ristorante “*non va bene*” e la lamentala sul fatto che è ormai trascorso “*un anno*”. Trattasi di evidenze che, lette unitariamente a quanto già sopra esposto, paiono interpretabili come la lagnanza del GRANDE ARACRI circa i mancati profitti dell’investimento effettuato, ormai un anno addietro, per il tramite di BOLOGNINO, nel ristorante emiliano.

3. DIFESA. CONCLUSIONI.

L’imputato si è dichiarato estraneo all’investimento in parola: lo stesso non aveva avuto alcun rapporto con BOLOGNINO Michele; del resto, nella via di Cutro ove è sita la sua abitazione vivono anche altre persone e la stessa polizia giudiziaria non reputava sufficiente l’attestazione dei passaggi delle autovetture tramite le telecamere installate. A riscontro di tali assunti, l’allora indagato GRANDE ARACRI Nicolino ha depositato un attestato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Cutro sui residenti in via Contrada Scarazze e la nota dei carabinieri di Crotone del 30/5/2012 nella quale si dà atto dell’installazione della telecamera di cui alle riprese qui citate a poche centinaia di metri dall’abitazione dell’imputato, non potendo la stessa essere posta in maggiore prossimità per la presenza di telecamere di sorveglianza installate dallo stesso GRANDE ARACRI nei punti nevralgici della sua abitazione e proponendo i verbalizzanti in quella sede l’attivazione di una telecamera sopraelevata per ottenere maggiori riscontri sull’identità dei visitatori.

GRANDE ARACRI ha contestato altresì l’attendibilità del collaboratore MARINO Vincenzo, affermando (e riscontrando documentalmente) che, a differenza di quanto da quest’ultimo asserito, i due non erano cugini, né GRANDE ARACRI Nicolino era mai stato detenuto nel carcere di Roma-Rebibbia.

Invero, a quest’ultimo proposito, MARINO Vincenzo, come emerge da uno stralcio di verbale di udienza avanti al Tribunale di Crotone del 26/5/2008, prodotto dalla Difesa in sede di udienza di riesame cautelare, in sede di controesame da parte del difensore, aveva dato conto di non avere mai incontrato GRANDE ARACRI in carcere, ma soltanto presso il Tribunale di Crotone nel corso dei processi durante i quali si trovavano ristretti in zone contigue.

Ebbene, muovendo da quest’ultima censura, rileva il giudicante che le dichiarazioni rese da MARINO Vincenzo, risalenti all’anno 2007, forniscono un elemento probatorio che potrebbe avere una qualche valenza esclusivamente in relazione alle accuse elevate ai capi 89 bis, 89 octies e 89 novies, solo quelle parendo cronologicamente compatibili. Per quegli anni, però - come sopra si è evidenziato - non vi è alcun riscontro della cointeressenza di GRANDE ARACRI Nicolino nella gestione dei BOLOGNINO (quest’ultima indubbia), né potrebbero valere in autosufficienza siffatte provalazioni, ancorché giudicate attendibili. Non si indugia, pertanto, su questioni che non appaiano di stretta necessità nel presente percorso motivazionale.

In ordine alle restanti argomentazioni difensive spese dall’imputato, si evidenzia, in primo luogo, che l’affermazione della mancanza di alcun rapporto dello stesso con BOLOGNINO Michele è smentita non solo dallo stesso BOLOGNINO (mosso da tutt’altro intento che accusare il boss), ma anche dalle risultanze della intercettazione ambientale n. 24601 dell’8/1/2013, nella tavernetta dell’abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, sopra citata.

Invero, nonostante la negatoria di GRANDE ARACRI Nicolino (certamente, almeno in parte, mendace) ritiene il giudicante che gli elementi indiziari offrano prova certa, non inficiata da dubbio che assuma il carattere della ragionevolezza, del fatto che il boss di



Cutro sia entrato quale socio occulto all'intero della società costituita *ad hoc* da BOLOGNINO Michele per gestire l'imponente struttura ricettiva dei VERTINELLI. In particolare, è provato che, la mattina del 30/4/2012, per circa mezz'ora, BOLOGNINO Michele sia stato a colloquio con GRANDE ARACRI Nicolino. In tal senso si evidenzia che:

- l'autovettura in (certo) uso al BOLOGNINO era filmata a poche centinaia di metri dalla abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino e nella direzione di detta abitazione per poi tornare indietro circa mezz'ora dopo;
- la persona ove BOLOGNINO era stato a colloquio non poteva essere nominata nelle conversazioni telefoniche ("lui") ma, nonostante questo, subito il sodale BLASCO Gaetano ne comprendeva l'identità, senza chiedere alcuna spiegazione al riguardo (dubitando che da ciò si sarebbe astenuto qualora il riferimento fosse stato rivolto ad altro abitante di via Contrada Scarazze);
- in quel luogo il boss, come emerso dalle indagini, era solito intrattenere riunioni con gli esponenti apicali della consorterìa emiliana e altri selezionati sodali che li si recavano a relazionare;
- lo stesso BOLOGNINO Michele, pur in un'ottica tutta auto ed etero difensiva e di minimizzazione, ha ammesso di essersi recato, in più occasioni a colloquio con GRANDE ARACRI Nicolino presso la sua abitazione;
- BOLOGNINO Michele non è di Cutro, né li ha parenti e neppure la sua storia di 'ndrangheta, che è altrove localizzata; lo stesso è emerso nell'indagine quale un 'ndranghetista di elevato livello che, subito dopo la sua scarcerazione, si è avvicinato al sodalizio emiliano tramite i VERTINELLI e che, anche in virtù del suo "autorevole" passato e dei suoi contatti, si è imposto come referente di Nicolino GRANDE ARACRI in relazione ad alcuni affari emiliani e nella trama dei rapporti con altre cosche: a Cutro lo stesso non aveva altri interessi se non il boss, tanto più se sulla via di casa sua;
- ancora, si rammenta un'importante conversazione, sulla quale si tornerà in quanto rilevante per comprendere il ruolo di GIGLIO Giuseppe nella consorterìa: il 21 aprile 2012 BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe, nel corso di una conversazione che aveva luogo all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, discutevano tra l'altro della richiesta avanzata al GIGLIO (tramite VILLIRILLO Leonardo) da GRANDE ARACRI Nicolino di procurargli una "pompa di pavimenti" e della prossima, ravvicinata visita che il primo avrebbe fatto al boss recandosi a Cutro (conv. n. 4248 RIT 1081/2011 "GIGLIO: ...ha detto che gli serve quella pompa... BOLOGNINO: gliel'ha detto Nicola? che gliel'ha detto Nicola? adesso te lo dico io se è vero, quando vengo io te lo dico io... ora glielo dico veramente.. ma tu gli hai mandato l'imbasciata della pompa?... (n.d.r. Bolognino ha intenzione di chiedere a Grande Aracri Nicolino se effettivamente aveva bisogno della pompa)... imp... lui quando sono andato io non mi ha detto niente, voglio vedere se l'ha detto perché vogliono mangiare loro o "è lui"... (n.d.r. Vuole verificare se Villirillo Leonardo si è presentato a nome di Grande Aracri Nicola, senza che questi sapesse nulla, chiedendo la pompa) lasciato là... fai che mi arrivi il messaggio... GIGLIO: eh! intanto Leonardo Villirillo dice che ci va personalmente... (n.d.r. da Grande Aracri Nicolino)... BOLOGNINO: Nicola? a Leonardo? e lui me l'ha detto a me, quando vado glielo dico, no che devo avere la pompa... forse quella pompa gli ho detto io.. e i venti chili dove vado alla discarica, adesso deve fare altre cose

qua e ci penso io..."). Si deduce, pertanto, che al 21/4/2012 era in programma una prossima visita al boss. Si rileva altresì che BOLOGNINO Michele, nel corso del suo interrogatorio, ha fatto riferimento alla richiesta della "pompa" da parte del boss e del suo interessamento al riguardo, confermando il tenore di questa conversazione¹¹⁷¹;

- infine, anche le intercettazioni sviluppate in ultimo in relazione alla figura di CELANO Claudio fanno ben intendere che, quel 30 aprile, BOLOGNINO fosse stato a colloquio con il boss, al quale non poteva essere certo sottaciuto il possibile ingresso di CELANO, poi risoltosi in un nulla di fatto, fatto comunque ininfluenza sull'affare.

Ciò, posto, la stretta vicinanza cronologica fra la visita al boss e l'annuncio del nuovo socio che BOLOGNINO ha fatto al TONELLI, pone fondatamente in relazione i due accadimenti.

D'altro canto, il carattere criptico dell'indicazione, la sua carica rafforzativa che si legge nel contesto delle numerose conversazioni sopra riportate (che ben si attaglia al ruolo del boss), l'immediata comprensione degli interlocutori dell'identità di "quello di giù, quello là sotto, l'amico buono" ed alcune più specifiche indicazioni fornite a persone maggiormente estranee al contesto affinché ben comprendessero di chi si stava parlando ("il paesano di Gaetano", da intendersi BLASCO), riportano in modo univoco l'identità del socio occulto proprio alla persona di GRANDE ARACRI Nicolino, non certo nuovo all'impiego dei suoi denari nella ricca "colonia" emiliana.

CAPITOLI 90), 91), 92), 93) RICHICHI GIUSEPPE E GIGLIO GIUSEPPE. LE INFILTRAZIONI NELL'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2014 (pp. 1485-1608). Fascicolo proc. 11516/12 RNR (Voll. 54-56). Fascicolo proc. 16763/12 (Voll. 46-50).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 limitatamente capo 90 (escluso il reato di cui all'art. 629 c.p.) per entrambi e anche capo 92 per GIGLIO Giuseppe. Appello proposto dal solo RICHICHI Giuseppe conferma gravità indiziaria. GIGLIO Giuseppe non ha avanzato impugnazione cautelare in punto di gravità indiziaria.

I. IL SISMA IN EMILIA.

Il 20 e il 29 maggio 2012 le province di Modena, Ferrara, Mantova e Bologna erano interessate da due violenti scosse di terremoto, che devastavano il territorio, colpendo prevalentemente capannoni industriali, edifici religiosi e storici e, in misura minore, abitazioni civili.

Come in occasione di altre calamità naturali (le indagini avevano già attestato la presenza dei sodali, in particolare DILETTO Alfonso, i fratelli SARCONI e BLASCO Gaetano durante la fase di ricostruzione a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009¹¹⁷²) anche questo tragico evento ha costituito per il sodalizio criminale allettante occasione di infiltrazione, in vista della ricostruzione che sarebbe seguita, con connesso

¹¹⁷¹ p. 26 es. e 77 e s.

¹¹⁷² Nota Carabinieri Modena del 12/6/2013, pag. 923 e ss.



inquinamento mafioso di settori economici come l'edilizia e l'autotrasporto, notoriamente punti di forza della criminalità organizzata.

Lo sfruttamento da parte della criminalità mafiosa delle calamità naturali è fatto purtroppo notorio in questo paese, traendo l'organizzazione malavitosa vantaggio dalla legislazione emergenziale, dall'attenuazione dei controlli e dallo stesso indebolimento psicologico e economico della società civile colpita.

Anche l'associazione 'ndranghetista emiliana ha puntualmente mostrato questo tratto distintivo, giovandosi - come determinante punto di forza - della compiacenza di imprenditori emiliani che nella 'ndrangheta vedono una "opportunità" per la realizzazione del massimo profitto. Come emerso in altre vicende già sopra illustrate, anche in relazione alla ricostruzione post sisma, l'indagine *Aemilia* ha messo ben a fuoco questa allarmante realtà.

In particolare, le indagini esperite hanno permesso di cristallizzare l'infiltrazione del sodalizio nelle opere di ricostruzione attraverso una particolare forma di collaborazione instaurata fra uno dei principali esponenti della consorteria investigata, BOLOGNINO Michele, e l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI Srl di San Felice sul Panaro (MO), soggetto ideale per il suo profondo radicamento nel territorio, il solido legame con il mondo delle cooperative e - come si vedrà dall'esame della posizione di GERRINI Giulio - per le eccellenti relazioni con le amministrazioni locali.

Il sistema adottato di insinuazione negli appalti per la ricostruzione è prevalentemente avvenuto attraverso la fornitura di manodopera, regolarmente assunta dalla BIANCHINI, ma, di fatto, gestita da BOLOGNINO Michele (coadiuvato dal fidato RICHICHI), soprattutto per ciò che attiene alla reale retribuzione, così configurando autonome condotte delittuose contestate al capo 90.

Il metodo, niente affatto improvvisato, si è arricchito di una artefatta modalità di passaggio di fondi da BIANCHINI a BOLOGNINO attraverso un sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti, che ha coinvolto GIGLIO Giuseppe, aspetto quest'ultimo viepiù significativo se si considera che il c.d. sistema delle false fatturazioni è una delle attività illecite che il sodalizio mafioso in oggetto predilige per le transazioni finanziarie e le movimentazioni di capitali. Lo stretto rapporto d'affari instauratosi fra la cellula emiliana e la BIANCHINI COSTRUZIONI cessava poi in maniera improvvisa a causa dell'eccessiva esposizione mediatica che colpiva quest'ultima impresa per il suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Modena relativa all'illecito smaltimento di amianto nei siti della ricostruzione.

Le intercettazioni, già in corso all'atto del sisma, hanno registrato le reazioni a caldo, consentendo di affermare che la 'ndrangheta non si prende neppure il tempo per lo sgomento.

Infatti, pochi minuti dopo la seconda violenta scossa del 29/5/2012, era registrata una conversazione fra i sodali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (separatamente giudicati) nella quale, dopo aver appreso da BLASCO del crollo di un capannone a Mirandola, VALERIO rideva cinicamente pensando alle opportunità che si aprivano, considerazione che trovava l'avallo del BLASCO: "BLASCO: è *caduto un capannone a Mirandola*; VALERIO ridendo rispondeva: *eh, allora lavoriamo là.* BLASCO: *ah si,*



*cominciamo facciamo il giro...*¹¹⁷³. Ovvero, ancora, pochi giorni dopo: “VALERIO: ... comunque ce ne sono disastri là... Gaetà... dei capannoni... scassati in terra... (impreca)... che ora... dice che ora... stanno facendo una proposta... di fare tutto di legno Gaetà... dobbiamo preparare tutte le società... dobbiamo preparare... tutta la documentazione delle società... BLASCO ... magari... magari... e si eh... te l’ho detto che a me... domani mattina viene uno... che vuole farsi fare dieci case di legno... VALERIO: ...prepariamo l’ANPA... prepariamo... la B&V... prepariamo LG... quattro o cinque società dobbiamo preparare... quattro sicure... BLASCO: ... e dobbiamo andare... perché già un paio di cutresì sono andati prima di noi... eh... noi parliamo... e quelli fanno... VALERIO: ...vai tranquillo... Gaetà... che dove siamo noi... non abbiamo bisogno... né di questo... né di quello... vai tranquillo...”¹¹⁷⁴.

BOLOGNINO Michele operava con le stesse finalità, avvalendosi, come detto, della figura dell’imprenditore emiliano BIANCHINI Augusto, personaggio che già da tempo aveva instaurato rapporti con GIGLIO Giuseppe, da quest’ultimo utilizzato come strumento utile per muoversi nell’ambito degli appalti pubblici¹¹⁷⁵ ed anche in rapporti con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio.

Sulla base di tali presupposti nasceva la collaborazione.

¹¹⁷³ Telefonata nr. 4958, delle ore 13:29:03 del 29/5/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull’utenza 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamante 393777801617 in uso a VALERIO Antonio.

¹¹⁷⁴ Telefonata nr. 5050, delle ore 18:49:00 del 31/5/2012 (RIT 306/2012), intercettata sull’utenza 393777801627 in uso a BLASCO Gaetano. Utenza chiamata 393777801617 in uso a VALERIO Antonio.

¹¹⁷⁵ Ad esempio, nel settembre del 2011, l’indagine aveva fatto emergere l’interessamento del sodalizio emiliano per i lavori di costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI), appalto vinto dalla ditta ELLEDUE COSTRUZIONI di LONGO Pasqualino, di Lamezia Terme, ritenuta contigua agli ambienti della criminalità organizzata lametina (cosca IANNAZZO-GIAMPA’), cfr. informativa cit. 12/6/2013 pp. 1446 s. Nel corso della conversazione avuta con il fratello Giulio in data 11/10/2011, GIGLIO Giuseppe riferiva di considerare BIANCHINI la migliore alternativa a VERTINELLI Palmo per effettuare dei trasporti relativi al predetto appalto (Tel. 24553 delle ore 09:28:31 dell’11/10/2011, RIT. 110/11). Il rapporto di affari tra GIGLIO ed i fratelli LONGO proseguiva in maniera proficua, tant’è che la loro collaborazione veniva estesa, con le medesime modalità, ad un altro importate appalto, che riguardava opere da realizzare presso l’aeroporto Marconi di Bologna. Anche in quella circostanza, la gara era stata vinta dalla ELLEDUE COSTRUZIONI, avendo presentato un’offerta con il più forte ribasso, per poi far inserire materialmente GIGLIO nell’esecuzione dei lavori. In relazione a quest’ultimo appalto va inoltre ricordato come la collaborazione tra GIGLIO Giuseppe e la ELLEDUE COSTRUZIONI fosse consistita anche nell’invio di manodopera, che quest’ultima ditta provvedeva ad assumere formalmente, aspetto di particolare importanza poiché sarà lo stesso metodo utilizzato da BOLOGNINO Michele per insinuarsi nei lavori di ricostruzione post sima, lucrando sulla manodopera assunta da BIANCHINI Augusto ma, di fatto, gestita dal BOLOGNINO stesso. Ancora, la strumentalità della BIANCHINI COSTRUZIONI per la consorteria emiliana emergeva anche allorquando GIGLIO Giuseppe riferiva a LONGO, parlando di una gara d’appalto bandita a Macerata la cui partecipazione era subordinata al possesso di una “OG3 5° categoria”, che potevano servirsi della BIANCHINI, facendola partecipare alla gara ma inserendo la ELLEDUE quale “capofila” (“... GIGLIO: gliela facciamo fare a Bianchini... mettiamo Bianchini... magari... mi segui?... e capo fila mettiamo te...”, Tel. nr. 29714, delle ore 19:11:01 dell’1/12/2011, intercettata sull’utenza/IMEI 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393389550094, intestata a ELLE DUE COSTRUZIONI SRL LAMEZIA TERME CZ, in uso a LONGO Gemaro.



La prima opera pubblica per la cui realizzazione si aveva contezza della sinergia tra BIANCHINI e BOLOGNINO era quella relativa al cimitero di Finale Emilia (MO), appaltata mesi prima del terremoto (“...BIANCHINI: *“per il lavoro di Finale, del cimitero, non ho ancora ricevuto l’offerta da Luigi...[...] eh, è tanto che me lo deve mandare, perché anche quello, insomma, è un lavoro che noi dobbiamo decidere [...] prova a sentire anche tu, cioè, se è un lavoro che vi interessa, ovviamente...”*”¹¹⁷⁶, collaborazione che spianava la via per la intensa attività post sisma.

Così BIANCHINI, parlando con BOLOGNINO Michele, accennava alla possibilità di acquisire ulteriori commesse “in zona”, riferendosi ai comuni terremotati¹¹⁷⁷ e i due fratelli BOLOGNINO parlavano di sopralluoghi nella “zona rossa”, ossia in uno dei centri abitati danneggiati dal sisma¹¹⁷⁸.

Gli elementi acquisiti nei mesi successivi confermavano la concreta cooperazione tra i fratelli BOLOGNINO e la BIANCHINI COSTRUZIONI, con l’immediato interessamento degli altri sodali, primo fra tutti Giuseppe GIGLIO, vero e proprio punto di riferimento per la gestione delle attività imprenditoriali del sodalizio¹¹⁷⁹.

Il ruolo di referente dei lavori assunto da BOLOGNINO nel cratere del terremoto per il tramite di BIANCHINI e a beneficio del sodalizio intero emergeva anche dalla conversazione intercettata la sera del 25/8/2012, nella quale FLORO VITO Gianni (soggetto, imputato - anche - del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nel suo ruolo di stretta contiguità con GIGLIO Giuseppe e separatamente giudicato) chiedeva a BOLOGNINO di poter ottenere anch’egli una commessa: *“ohi Michè, ti volevo chiedere... Ma qualche lavoro in più dov’è Bianchini, ce l’hai?”*. Appurato che FLORO VITO disponeva di *“10 o 12 operai”*, BOLOGNINO lo rassicurava sul loro impiego (*“...in una maniera o l’altra ci aggiustiamo”*, precisando *“no, no, no... non te la faccio perdere. Ti tengo presente a te...”*¹¹⁸⁰).

Le indagini riscontravano così l’effettivo allargamento dei lavori anche ad altri comuni del modenese e del reggiano quali Mirandola (presso le scuole), Concordia e Reggio (*“...BIANCHINI: Mirandola... allora Finale... Finale Mirandola e Concordia abbiamo finito tutto... man mano che loro posano il ferro, gettiamo e poi mettiamo giù le piastre... MICHELE: eh... ma... Mirandola... è Concordia... è lei... Sono sempre tre i cantieri? BIANCHINI: come? MICHELE: i cantieri sono tre... Concordia e Mirandola sono la stessa cosa? [...] BIANCHINI: a tre.. no, sono 4! Con Reggio. Con Reggio sono 4 MICHELE: ah con Reggio 4. Allora c’è da fare la platea pure a*

¹¹⁷⁶ Telefonata nr. 3935, delle ore 10:14:31 del 21/2/2012 (RIT 113/2012), intercettata sull’utenza/IMEI 393319325500 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393356565086 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL’INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO), in uso a BIANCHINI Augusto.

¹¹⁷⁷ Telefonata nr. 2369, delle ore 16:51:43 del 10/7/2012 (RIT 1371/2012), intercettata sull’utenza/IMEI 393285980068 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamante 393346198221, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁷⁸ Telefonata nr. 2708, delle ore 12:32:01 del 17/7/2012 (RIT 1371/2012), intercettata sull’utenza/IMEI 393285980068 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamante 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁷⁹ Vedasi Informativa CC Modena, parte III, cap. 12 pag. 1490.

¹¹⁸⁰ Telefonata nr. 6934, delle ore 20:06:19 del 25/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393384963692 intestata ed in uso a FLORO VITO GIANNI.



Mirandola..”)¹¹⁸¹. In relazione ai lavori svolti nel comune di Finale Emilia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei di Via Rovere, la presenza del BOLOGNINO sui cantieri era attestata tramite fotografie presenti in atti.

Le indagini facevano affiorare la strategia adottata, che faceva perno sui lavoratori. Così, ad esempio, il 18/8/2012, BOLOGNINO apprendeva da ALLELUIA Lauro (soggetto che coadiuvava BOLOGNINO in questa specifica attività) che BIANCHINI, la domenica seguente, voleva spostare il lavoro presso il cantiere di Mirandola¹¹⁸² e, il giorno seguente, informava lo stesso BIANCHINI di avere la disponibilità di altri 4 o 5 operai per il martedì successivo. La citata conversazione faceva emergere un altro elemento che poi meglio si chiarirà, ossia la formale assunzione da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI della manodopera fornita da BOLOGNINO Michele: BIANCHINI Augusto, infatti, esortava BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli interessati onde regolarizzare le assunzioni, aggiungendo anche che, il giorno dopo, sarebbe stato necessario avere i dieci operai al completo sul cantiere di Mirandola. Per questa ragione, anche i due muratori che stavano lavorando presso il cimitero di Finale Emilia dovevano essere dirottati presso le scuole di Mirandola, cosa che BIANCHINI diceva di aver già concordato con SCOZZAFAVA¹¹⁸³, soggetto al quale BOLOGNINO e RICHICHI avevano, a loro volta, illecitamente subappaltato parte dei lavori ricevuti da BIANCHINI (capo 93). SCOZZAFAVA era immediatamente contattato da BOLOGNINO, che lo esortava affinché gli operai si attenessero alle disposizioni impartite e, la mattina seguente, si presentassero presso il cantiere di Mirandola con tutte le previste dotazioni in vista di un controllo di cui le parti erano a conoscenza (“...BOLOGNINO: *domani mattina mi servono tutti là alle scuole... sospendi il cimitero per domani che li spostiamo sulle scuole perché domani c'è il controllo e devono vedere che siamo tutti là.. tutti su una parte... [...] domani i giubbotti tutti belli puliti eh!...*”)¹¹⁸⁴. Pochi minuti dopo, BOLOGNINO ricontattava BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità degli operai per il mattino successivo, compresi i due di Antonio SCOZZAFAVA e BIANCHINI gli ribadiva l'esigenza di avere i nominativi ed i livelli dei lavoratori per effettuare le assunzioni¹¹⁸⁵.

¹¹⁸¹ Telefonata nr. 5848, delle ore 16:43:57 del 14/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393356565086 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL' INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO), in uso a BIANCHINI Augusto.

¹¹⁸² Telefonata nr. 6062, delle ore 09:14:47 del 18/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393200162430, in uso a LAURO.

¹¹⁸³ Telefonata nr. 6241, delle ore 21:49:38 del 19/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393356565086 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL' INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO), in uso a BIANCHINI Augusto.

¹¹⁸⁴ Telefonata nr. 6244, delle ore 21:54:56 del 19/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393349985151 (intestata a SCOZZAFAVA ANTONIO CATANZARO VIA U. SOVIETICA 19 REGGIO EMILIA), in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

¹¹⁸⁵ Telefonata nr. 6257, delle ore 22:02:07 del 19/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata

2. IL SISTEMA DI GUADAGNO E DI "INFILTRAZIONE" ATTRAVERSO LA FORNITURA DI MANODOPERA (CAPO 90).

Si svelava così in modo sempre più nitido che il sistema di infiltrazione utilizzava (almeno in prevalenza) un semplice ma efficace espediente: la fornitura di manodopera, regolarmente assunta da BIANCHINI, ma di fatto gestita da BOLOGNINO Michele (coadiuvato da RICHICHI), modalità che garantiva l'anonimato (si da sfuggire ai controlli antimafia), favoriva l'infiltrazione della 'ndrangheta nei lavori di ricostruzione post sisma (appalti pubblici o subappalti) e la massimizzazione dei profitti (tramite lo sfruttamento).

Infatti, da un lato, BIANCHINI, ricorrendo all'utilizzo di lavoratori esterni, riusciva ad impegnarsi su più fronti traendo vantaggio dalla particolare "elasticità" della manodopera gestita in modo illecito da BOLOGNINO nonché godendo di vantaggi fiscali derivanti dal meccanismo di retribuzione (nel quale si interponeva GIGLIO) basato su un sistema di false fatturazioni; dall'altro, BOLOGNINO traeva profitto dalla gestione della manodopera, trattenendo per sé una parte delle spettanze e favorendo al contempo l'infiltrazione della consorteria di riferimento nel circuito dei lavori pubblici.

La conversazione maggiormente illuminante sulla vicenda era intrattenuta proprio dall'odierno imputato RICHICHI Giuseppe, parole che lumeggiavano il pieno inserimento di quest'ultimo nel progetto illecito e ne tratteggiavano i caratteri.

La mattina del 20/9/2012¹¹⁸⁶, RICHICHI Giuseppe (detto Andrea) illustrava a suo zio "Panto" il sistema escogitato in Emilia per trarre profitto dal terremoto.

RICHICHI affermava che le opere di ricostruzione erano un'ottima occasione di guadagno, soprattutto alla luce della collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI, definita un'impresa particolarmente importante ("RICHICHI: *no questo qua è Bianchini.. questo qua è pieno.. questo qua è grande come impresa.. è grandissima..*"). RICHICHI forniva quindi una dettagliata spiegazione dell'operazione che stava conducendo, precisando di avere impiegato venti operai ("RICHICHI: *il lavoro c'era al terremoto.. ne hai.. ne hai persone per il terremoto?* ZIO PANTO: *terremoto.. lavoro qua io.. devo andare avanti qua..* RICHICHI: *noi abbiamo messo venti persone.. abbiamo messo.. in economia.. però.. però assume.. assume.. assume..*"); da qui nasceva una lunga discussione su costi e profitti.

In sostanza RICHICHI sosteneva che ciascuno degli operai impiegati era retribuito a **23 euro l'ora**¹¹⁸⁷, per complessivi **€ 4.600 al mese**, dal quale andavano detratti € 1.600 di stipendio e circa € 400 euro per le ore di straordinario retribuite "in nero" ("RICHICHI: *allora.. zio Pà.. metti che fai 200 ore zio Pà.. no?* ZIO PANTO: *eh.. si..* RICHICHI: *a*

393356565086 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO), in uso a BIANCHINI Augusto.

¹¹⁸⁶ Telefonata nr. 167, delle ore 09:19:28 del 20/9/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393296316380 (intestata a CROTONE 21/01/1960 FZAPTL60A21D122D COOPERATIVA SAN PANTALEONE A.R.L. 03618860237 VIA CESENA 22 - 37134 VERONA VR), in uso a Pantaleone (zio di Richichi Andrea).

¹¹⁸⁷ Le affermazioni di RICHICHI sulla retribuzione oraria degli operai trovavano conferma nella telefonata nr. 513 del 28/9/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR) nel corso della quale BIANCHINI comunicava ad una donna che l'importo concordato con BOLOGNINO era proprio di 23 euro all'ora.

23 euro.. ZIO PANTO: *si..* RICHICHI: *sono 4600.. mi segui?..* RICHICHI: *metti che prendono loro 1600 giusto in busta..* ZIO PANTO: *si..* RICHICHI: *e metti 40 ore fuori busta.. sono.. sono 2000 euro.. ci siamo? ci siamo fino a qua?..*). Il dialogo si protraeva lungamente sui reali profitti che avrebbe potuto ottenere RICHICHI, soprattutto in relazione all'onere derivante dal versamento alla cassa edile, dopodiché RICHICHI rivelava l'aspetto più significativo sulla metodologia di guadagno impiegata, affermando che gli operai avrebbero dovuto restituire loro la quota della cassa edile (*"RICHICHI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile..* ZIO PANTO: *eh ma se tu vai a vedere una situazione del genere devi pagare 450 euro..* RICHICHI: *si.. la paghiamo.. per noi la cassa edile.. la cassa edile.. quando abbiamo fatto i patti.. ce la portano a noi ce la portano zio Pà..* ZIO PANTO: *ah?* RICHICHI: *la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile...").*

RICHICHI ribadiva il concetto anche alla zia (*"RICHICHI: però io sono rimasto con le persone.. che la cassa edile a me me la portano indietro me la portano.. [...]* RICHICHI: *no.. io sono rimasto con le persone che a me la cassa edile me la portano.. quando prendono la cassa edile.. me la portano indietro.. me la portano..* ZIA: *te la ritornano indietro?* RICHICHI: *si.. si.. sono rimasto così.. così sono i patti..* ZIA: *ah.. e allora Andrè.. se te la ritornano indietro sono belli soldi Andrè..."),* la quale si mostrava però perplessa, affermando che, in un caso analogo, la loro impresa aveva avuto problematiche con i sindacati (*"ZIA: Andrè.. Andrè.. che l'abbiamo fatto pure noi.. sono andati ai sindacati.. e i sindacati hanno mandato...").*

RICHICHI a questo punto lasciava trapelare un altro dato significativo, precisando che si tratta di gente "di qua", ovvero di operai calabresi (*"RICHICHI: eh no sono gente di qua.. sono gente.. gente di qua...").*

Nel proseguo RICHICHI precisava che, sfruttando tale metodologia, BIANCHINI avrebbe potuto disporre costantemente di manodopera con la quale affrontare gli impegni derivanti dall'acquisizione delle commesse del post terremoto, che si sarebbero protratte per un lungo periodo (*"RICHICHI: ohì zia.. io gli metto le persone a lavorare.. a questo qua.. al terremoto..* ZIA: *umh..* RICHICHI: *e tutti l'ha detto con assunzione.. tutti regolari.. mi sono messo d'accordo (inc).. [...]* RICHICHI: *ora vediamo con questo qua.. il lavoro c'è qua al terremoto.. ci sono due anni di lavoro ci sono..").*

Sul finire RICHICHI effettuava un conteggio definitivo, affermando che a fine mese, basandosi sul sistema appena illustrato, avrebbero avuto (lui e BOLOGNINO) un guadagno netto di € 1.000 al mese per ciascun operaio (*"RICHICHI: non restano 1000 euro ad operaio? zio Pà?* ZIO PANTO: *eh si..* RICHICHI: *siamo venti persone.. non restano 20.000 euro zio Pà?* ZIO PANTO: *si.. si..* RICHICHI: *questo qua è il ragionamento.. sopra il volume zio Pà.. il ragionamento è.."),* mentre quello di BIANCHINI avrebbe dovuto basarsi su agevolazioni fiscali non meglio specificate (*"RICHICHI: poi noi gli abbiamo fatto il discorso come.. hai capito come? facciamo le cose.. hai capito.. lui va a.. lì va a compensare dopo.. hai capito?* ZIO PANTO: *si.. si.. ho capito..* RICHICHI: *e non le caccia di tasse.. la situazione.. erano buone qua.. zio Pà..").*

Le parole di RICHICHI lasciavano intravedere come il sistema implicasse una concreta condizione di assoggettamento negli operai inviati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, che rinunciavano ad un loro diritto (la quota della cassa edile) in

cambio di un'occupazione duratura ("RICHICHI: ora vediamo con questo qua.. il lavoro c'è qua al terremoto.. ci sono due anni di lavoro ci sono..").

Significativo altresì il passaggio in cui RICHICHI affermava di non temere alcun tipo di denuncia, così come paventato dai parenti, poiché si trattava di "gente di qua" ("RICHICHI: eh no sono gente di qua.. sono gente.. gente di qua..."), alludendo verosimilmente alle origini calabresi degli operai, fatto che li rendeva maggiormente sensibili alle dinamiche criminali proprie delle zone di origine della consorceria di riferimento.

Erano pertanto svolti approfondimenti da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena¹¹⁸⁸.

A proposito della Cassa Edile si evidenziava che si tratta di istituto della contrattazione collettiva, proprio del settore delle costruzioni, sorto in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro in questo ambito, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale. L'Ente provvede ad erogare ai lavoratori il trattamento per ferie, gratifica natalizia e scatti di anzianità, che le imprese "accantonano" presso la Cassa Edile, che provvede al pagamento in favore degli interessati alle scadenze previste. Nel caso specifico, il datore di lavoro iscritto alla Cassa Edile della provincia di Modena (come nel caso della BIANCHINI COSTRUZIONI), deve versare all'Ente una somma pari al 24,425% calcolata sull'imponibile della retribuzione ordinaria (straordinari esclusi). Tale percentuale corrisponderebbe quindi all'importo che i lavoratori avrebbero dovuto versare agli imputati, come una sorta di tangente e che costituiva una fetta importante della loro retribuzione.

Per ciò che concerne le assunzioni, i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro evidenziavano che, nel corso dell'anno 2011, la media mensile di dipendenti che lavoravano per la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl era di circa 85 persone, mentre, per i primi mesi del 2012 (fino a maggio 2012), era di circa 70. In seguito agli eventi sismici del maggio 2012, la ditta BIANCHINI aveva effettuato 57 nuove assunzioni. Tra i 57 neo assunti figurano diversi stranieri e numerosi italiani di origine campana, siciliana e calabrese, questi ultimi tutti originari del crotonese, tra i quali CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, e BELFIORE Gaetano¹¹⁸⁹ (assunto presso la BIANCHINI fino al 31/10/2012), fidanzato di GRANDE ARACRI Nicol Valentina, figlia di GRANDE ARACRI Nicolino¹¹⁹⁰.

¹¹⁸⁸ Relazione datata 28/9/2012.

¹¹⁸⁹ BELFIORE Gaetano, nato a Guastalla (RE) il 14.05.1992, residente a Brescello in Via Pascal nr. 8. Data assunzione 19/9/2012, data termine contratto 31/10/2012. Lo stesso utilizzava un'utenza telefonica intestata a GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di GRANDE ARACRI Rosario.

¹¹⁹⁰ Lo stretto rapporto tra il boss e BELFIORE Gaetano è stato effettivamente appurato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Modena in occasione di una visita specialistica cui GRANDE ARACRI Nicolino si sottopose presso il policlinico di Modena in data 15/12/2012 (vedasi Informativa CC Modena pag. 1507). L'interesse della consorceria nei confronti di BELFIORE Gaetano, tornava a manifestarsi pochi giorni dopo la scadenza del rapporto con l'impresa di San Felice sul Panaro. Il 14/11/2012, era infatti registrata una telefonata (nr. 6051 RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR) nel corso della quale BOLOGNINO, che in quel periodo si trovava in Calabria, esortava ripetutamente ALLELUIA Lauro affinché "Gaetano" fosse riassunto da BIANCHINI ("Michele: e vedi che deve assumere Gaetano pure eh! [...] no me lo deve assumere senno ho le cose... fammi assumere a Gaetano.."), lasciando peraltro intendere di aver ricevuto delle pressioni in tal senso direttamente da Cutro ("Michele: Eh però tu fallo assumere a Gaetano.. vai e gli dici che lo deve assumere...che.. con il furgone.. con il



Le risultanze investigative provano in modo certo che BOLOGNINO Michele e RICHICHI avevano occultamente inviato manodopera inserita da BIANCHINI nei cantieri della ricostruzione.

Certa altresì la gestione degli stessi da parte del BOLOGNINO: fra le altre, si segnala la telefonata intercettata il 22/9/2012¹¹⁹¹ nel corso della quale BIANCHINI esortava BOLOGNINO Michele a verificare le competenze delle maestranze impiegate poiché, a suo dire, c'erano alcuni operai scarsamente preparati, ovvero la telefonata intercettata il 30/9/2012¹¹⁹² quando, parlando con il responsabile del cantiere di Concordia sulla Secchia, BIANCHINI diceva che da lì a poco sarebbe giunto sul posto anche Michele, che voleva verificare la fondatezza delle lamentele sull'operato dei suoi uomini.

Emergeva altresì che gli operai (come intuibile) erano impiegati al di fuori delle consuete norme di tutela, anche in modo particolarmente gravoso, ciò che offriva un ulteriore vantaggio di cui BIANCHINI poteva beneficiare sfruttando la manovalanza di BOLOGNINO senza l'osservanza delle norme di legge e contrattuali.

Nello specifico, il 29/9/2012, BOLOGNINO Michele e ALLELUIA Lauro discutevano della richiesta di cinque operai per la domenica successiva fatta da BIANCHINI. ALLELUIA precisava che lui non ci sarebbe stato perché troppo stanco e bisognoso di riposo (*"LAURO: abbiamo finito adesso però domani ti volevo dire che veniamo a lavorare Michè.. quattro o cinque vengono.. io domani non ce la faccio proprio.. mi devo riposare Michè.. troppo... io.. io non ci vengo perché.. proprio non ce la faccio.. non mi reggo in piedi più.."*), mentre BOLOGNINO Michele si mostrava indispettito dalla richiesta, affermando che la domenica avrebbe dovuto retribuire doppiamente gli operai (*"BOLOGNINO: io i cristiani la domenica li devo pagare il doppio... ogni domenica devo inseguire i cristiani per farli venire a lavorare non mi piace tanto a me...[...] i cristiani non gli posso dire di venire tutte le domeniche.."*)¹¹⁹³. In occasione della telefonata intercettata alle successive 18.34¹¹⁹⁴, BOLOGNINO e ALLELUIA discutevano del comportamento di BIANCHINI, che, nonostante non avesse ancora pagato, aveva preteso l'impiego di manodopera di domenica. BOLOGNINO non nascondeva il malcontento e ribadiva il danno economico derivante dalla richiesta di BIANCHINI (*"... che io devo mandare le persone e ci rimetto di tasca mia per far fare le ore...e la domenica non mi fanno niente, che non mi rendono... che l'operaio a me*

cosa...che non voglio avere... hai capito?..."). Ciò nonostante la cosa non aveva seguito, perché BELFIORE trovava un'altra occupazione.

¹¹⁹¹ Telefonata nr. 155, delle ore 16:33:02 del 22/9/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁹² Telefonata nr. 595, delle ore 10:41:46 del 30/9/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 39335362117 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO).

¹¹⁹³ Telefonata nr. 1822, delle ore 18:26:39 del 29/9/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

¹¹⁹⁴ Telefonata nr. 1056, delle ore 18:34:53 del 29/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

non mi rende a metro!... Tu quando viene Bianchini...Bianchini a me non mi dica niente... chiami Michele e parla con lui!...").

La subordinazione degli operai assunti da BIANCHINI nei confronti di BOLOGNINO Michele, costantemente coadiuvato dal RICHICHI, si comprendeva bene sul fronte del controllo della retribuzione, formalmente effettuata da BIANCHINI, ma gestita unicamente e direttamente dal BOLOGNINO, anche attraverso palesi atti di intimidazione.

Emblematica, al riguardo, la categorica richiesta di BOLOGNINO, che ordinava a ALLELUZIA di farsi restituire dagli operai i buoni pasto forniti da BIANCHINI (*"BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare... Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? [...] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me [...] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito!* Lauro: *si Michele: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?..."*)^{1195 1196}

Altri importanti elementi erano acquisiti il 21/11/2012, in occasione della perquisizione effettuata dai carabinieri di Modena nel capannone in uso a BOLOGNINO Michele, sito a Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci nr.9, luogo ove si era accertato vi fossero incontri con altri associati e dove viveva il *factotum* di BOLOGNINO, l'imputato RICHICHI Giuseppe. In occasione della perquisizione, all'esito della quale era sequestrato materiale per il taglio e per il confezionamento di stupefacente, munizioni di vario calibro, oltre ad una custodia in plastica (vuota) per pistola, recante la scritta di una matricola corrispondente ad una Beretta 98 segnalata come arma smarrita, erano installate le apparecchiature per le intercettazioni ambientali, sì da cogliere altre conversazioni di particolare utilità in relazione ai capi d'accusa qui esaminati.

Infatti, il dialogo captato all'interno del capannone il 7/12/2012, alle 18.23¹¹⁹⁷, suonava ad ulteriore conferma dell'ipotesi d'accusa, rivelando come BOLOGNINO si facesse effettivamente restituire l'indennità della Cassa Edile e mettendo in luce il rapporto di sudditanza degli operai nei suoi confronti. BOLOGNINO così si rivolgeva ad un dipendente (*"BOLOGNINO Michele: (inc) già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta.. (inc) la prossima volta non te li pago per niente.."*). Il discorso si spostava sui conti relativi alla Cassa Edile e sulle cifre corrisposte a due lavoratori extra comunitari (*"BOLOGNINO Michele: 2100.. io di benzina ne devo corrispondere 2400 di te e 2100 te li do, quando io ti pago le ore fuori busta paga a te, la cassa edile la pago o non la pago? io la pago la cassa*

¹¹⁹⁵ Telefonata nr. 8422, delle ore 13:38:52 del 07/12/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUZIA Lauro.

¹¹⁹⁶ Telefonata nr. 8423, delle ore 13:41:47 del 7/12/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUZIA Lauro.

¹¹⁹⁷ Conversazione ambientale nr. 429 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 18:23:05 del 7/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

edile non è che a me la regalano la cassa edile Bianchini, la fa.. me la sono presa tipo Graziano ma gli altri.. [...] hanno lavorato due mesi.. quanti sono stati di cassa edile per i due marocchini? [...] non mi interessa.. ma di cassa edile quanto hanno pagato di cassa edile per i marocchini?...). Dopo un rapido calcolo, BOLOGNINO affermava che i due gli avrebbero dovuto restituire 350 euro (“BOLOGNINO Michele: *va bè.. questo.. uno 40 euro.. 44.. questo pure Mustaphà 50.. uno già è 150.. tre erano.. 150 euro.. 350 li avanzo giusto o no?...*”), incaricando ALLELUIA Lauro della riscossione (“ALLELUIA Lauro: *eh te li porto...BOLOGNINO Michele: li porti.. quando li porti? ALLELUIA Lauro: ha detto... stiamo aspettando che l'assegno va in valuta...*”). BOLOGNINO si protraeva a lungo nei conteggi e, alle successive 18.49¹¹⁹⁸, era captato un altro dialogo: dopo aver eseguito alcuni calcoli, BOLOGNINO si rivolgeva ad un operaio che si trovava con lui e perentoriamente gli ordinava di restituirgli l'intera somma versata per la Cassa Edile (“BOLOGNINO Michele: *tutta la cassa edile la voglio indietro.. tu dici che no?...*”). L'uomo spiegava di aver già speso tutto il denaro ma BOLOGNINO, spalleggiato da RICHICHI che lo coadiuava nei conteggi e nell'intimidazione, ribatteva che in caso contrario avrebbe trattenuto la somma relativa alla retribuzione in nero (“BOLOGNINO Michele: *la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual è.* (sovrapposizione di voci) BOLOGNINO Michele: *P'hai presa allora? RICHICHI Giuseppe: P'hai presa la cassa edile? BOLOGNINO Michele: P'hai presa la cassa edile?...*”).

Ancora, alle 11.25 del 14/12/2012, mentre stava effettuando ulteriori conteggi sulle spettanze degli operai, BOLOGNINO esclamava: “*gliel'ho dati.. chiamalo.. se mi cacciava (tradotto - se avessi tolto) la cassa edile nessuno avanzava soldi di questi qua.. mi devono dare a me.. la cassa edile non è giusto che la cacciava? ah? non è giusto che la cacciava la cassa edile? ah? gliela faccio pagare la cassa edile..*”¹¹⁹⁹.

Il dialogo immediatamente successivo¹²⁰⁰, certificava l'applicazione da parte di BOLOGNINO e RICHICHI di una trattenuta di 100 euro per ciascun dipendente, relativa alla visita medica professionale (“BOLOGNINO Michele: *(si rivolge ad Alleluia Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. [...] BOLOGNINO Michele: non m'interessa.. 100 euro a testa.. va bene? t'interessa a te? i corsi.. i così.. Bianchini che mi ha messo le visite.. i contributi.. mi ha fottuto abbastanza..*”).

Altro argomento emerso dalle conversazioni riguardava l'indennità di mancato preavviso a favore degli operai licenziati, quest'ultimo contributo - come la visita medica - facente parte di una serie di indennità evidentemente figuranti nelle buste paga emesse da BIANCHINI, a cui BOLOGNINO reagiva decurtando arbitrariamente gli stipendi e pretendendo la restituzione delle somme relative (“BOLOGNINO Michele: *ma questi hanno il licenziamento.. hanno.. per tornarmi indietro il licenziamento? ALLELUIA Lauro: sì.. SCHIRONE Graziano: ma perché il licenziamento pure tu lo*

¹¹⁹⁸ Conversazione ambientale nr. 431 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 18:49:05 del 7/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹¹⁹⁹ Conversazione ambientale nr. 531 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:25:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²⁰⁰ Conversazione ambientale nr. 532 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:38:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



paghi? BOLOGNINO Michele: non l'ho pagato io il licenziamento? [...] Armando ha il licenziamento.. deve tornarmi a me i soldi..)¹²⁰¹. La conversazione che segue¹²⁰² vedeva BOLOGNINO ribadire il concetto in maniera ancora più chiara, sostenendo categoricamente che non avrebbe corrisposto il contributo in esame (“BOLOGNINO Michele: *io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni da un'altra parte.. va bene...*”).


Il dialogo del 19/12/2012 alle 20.24¹²⁰³, chiarisce come RICHICHI Giuseppe fosse incaricato di comunicare agli operai un ordine in merito alla Cassa Edile (“BOLOGNINO Michele: *Andrea.. hai capito come gli devi dire a sti operai? RICHICHI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico..*”). Seguiva poi un riferimento a GIGLIO Giuseppe che doveva fare avere loro il contante (“BOLOGNINO Michele: *eh.. perchè.. la cassa edile.. eh.. Pino Giglio i soldi ce li dà.. domani a mezzogiorno.. 15.000 euro.. (inc)..*”). La lapidaria affermazione di BOLOGNINO che seguiva (“BOLOGNINO Michele: *la cassa edile a metà con quelli là sotto.. RICHICHI Giuseppe: eh...*”), portava gli inquirenti a supporre una condivisione anche di questa operazione con la casa madre di Cutro, conclusione rafforzata da un viaggio fatto a Cutro da BOLOGNINO il precedente 18/7/2012, all'indomani dei primi accordi con BIANCHINI in punto di partecipazione di BOLOGNINO ai lavori post sisma, del quale lo stesso BOLOGNINO rendeva notizia proprio a BIANCHINI Augusto con una frase alquanto sibillina¹²⁰⁴.

¹²⁰¹ Conversazione ambientale nr. 533 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:51:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²⁰² Conversazione ambientale nr. 534 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:04:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²⁰³ Conversazione ambientale nr. 652 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 20:24:58 del 19/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²⁰⁴ Alle 08.43 del 18/7/2012, all'indomani - si tenga presente - dei contatti fra BIANCHINI e BOLOGNINO nei quali il primo rappresentava le ampie possibilità di lavoro per la ricostruzione post-sisma, BOLOGNINO Michele comunicava a BIANCHINI Augusto (Telefonata nr. 2634 del 18/7/2012, RIT 1697/2012) di trovarsi in Calabria per incontrare “il geometra” (“BOLOGNINO: *io oggi vado a trovare il suo geometra.. qui giù in Calabria...* BIANCHINI: *...bravo... bravo... bravo... ok grazie...*”) e, subito dopo, (Telefonata nr. 2642 del 18/7/2012, RIT 1697/2012) informava GIGLIO Giuseppe di essere “sceso” per “quel contratto di lavoro” (“GIGLIO: *ma tu sei sceso per quel contratto di lavoro? BOLOGNINO: si.. GIGLIO: ah e vabbò..*”). Alle successive 11.42 (Telefonata nr. 2658, del 18/7/2012, RIT 1697/2012) BOLOGNINO chiamava DILETTO Alfonso accordandosi con quest'ultimo per vedersi “là”: il telefono di BOLOGNINO era localizzato a Cutro (KR), per cui la criptata indicazione sulla località dell'incontro, lasciava ragionevolmente dedurre che i due si riferissero proprio all'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino (“BOLOGNINO: *e vieni là... vieni... DILETTO:... tre quarti d'ora...*”). A conferma dell'ipotesi rimarcavano gli inquirenti che il telefono di BOLOGNINO Michele non faceva registrare alcuna conversazione fino alle 16.01, ma solo chiamate in entrata senza risposta. La prima conversazione era registrata alle 16.00 circa (Telefonata nr. 2673, del 18/7/2012), quando l'indagato diceva a CRESCENTE Cataldo di non aver risposto alla sua precedente chiamata poiché si trovava “in un posto” e non aveva con sé il telefono (“BOLOGNINO: *ero in un posto... ma non avevo il telefono con me...*”).



3. L'ARTIFICIO PER LA RETRIBUZIONE. EMISSIONE DI FALSE FATTURE DA PARTE DI GIGLIO GIUSEPPE. (CAPO 92).

Il 27/9/2012 era registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele chiedeva a BRAGA Bruna (coniuge di BIANCHINI Augusto) di fargli avere le buste paga che aveva richiesto¹²⁰⁵. L'1/10/2012, la donna confermava a BOLOGNINO Michele di aver effettuato il pagamento degli operai, in parte tramite bonifico ed in parte con l'emissione di assegni¹²⁰⁶.

Nei giorni successivi erano registrati altri contatti tra BOLOGNINO Michele e BRAGA Bruna che facevano emergere una situazione decisamente meno lineare di quella prospettata per quanto riguarda il pagamento degli operai, con il coinvolgimento di GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni.

Il 2/10/2012, BOLOGNINO contattava la BRAGA riferendole di essere ancora in attesa di una mail; la donna diceva di averla inviata e prometteva comunque di spedirla nuovamente¹²⁰⁷. Lo stesso pomeriggio BOLOGNINO Michele parlava quindi con GIGLIO Giuseppe, dicendogli di avere "quelle cose di BIANCHINI", alludendo verosimilmente alla mail¹²⁰⁸.

Il giorno seguente BOLOGNINO Michele avvisava la moglie di BIANCHINI di averle inviato la fattura a nome della TRANSPORT (in realtà di tratta della TRASMOTER), specificando che si trattava sempre di un'azienda di GIGLIO Giuseppe e chiedeva alla donna di effettuare un bonifico urgente ("BOLOGNINO: lei signora di quanto riesce a girarmi così io.. Me lo fa tutto o... BRUNA: io penso di essere riuscita ad accantonare la somma per intero. Devo verificare se stamattina ci sono stati dei problemi diversi che non ho previsto. Ma direi riuscirci MICHELE... signora se mi può fare quella cosa che le ho detto io con l'urgenza che poi la pago io la differenza...")¹²⁰⁹.

I due tornavano a risentirsi qualche ora dopo, quando la BRAGA confermava l'esecuzione del bonifico con procedura d'urgenza¹²¹⁰.

BOLOGNINO avvisava immediatamente FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe) che prometteva di verificare la mattina seguente la disponibilità della valuta. BOLOGNINO precisava che, trattandosi di un bonifico urgente, avrebbe dovuto già essere visibile, per

¹²⁰⁵ Telefonata nr. 803, delle ore 15:57:30 del 27/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 390535700001.

¹²⁰⁶ Telefonata nr. 1155, delle ore 10:21:28 dell'1/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 39053583371.

¹²⁰⁷ Telefonata nr. 1324, delle ore 16:45:56 del 2/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 39053583371.

¹²⁰⁸ Telefonata nr. 1368, delle ore 19:04:39 del 2/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L. 02249030798 19000101), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹²⁰⁹ Telefonata nr. 134, delle ore 11:25:26 del 3/10/2012 (RIT 2367/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393487003470 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. 1969320363 VIA DELL' INDUSTRIA 504-506 SAN FELICE SUL PANARO MO) in uso a Bruna.

¹²¹⁰ Telefonata nr. 1518, delle ore 15:28:01 del 3/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 39053583371.

cui chiedeva a FLORO VITO di verificare ed eventualmente prenotare subito i contanti (“...senti a me, vedi là che che dice che è a posto!” (n.d.r.: intendendo il bonifico da parte della Signora Bruna) [...] o .. quello oggi arriva... digli tu così te li ordina hai capito?...”)¹²¹¹₁₂₁₂.

Alle 10.02 seguenti, FLORO VITO confermava a BOLOGNINO che “era tutto a posto”, alludendo chiaramente all’esito positivo del bonifico. Per questa ragione i due decidevano di vedersi più tardi¹²¹³.

Le successive telefonate rivelano come il luogo dell’appuntamento fosse l’ufficio di Giuseppe GIGLIO. La stessa mattina BOLOGNINO era contattato da Giuseppe GIGLIO, che gli chiedeva l’autorizzazione a “girare quelle cose” a Giuseppe, ossia a FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe). L’allusione di GIGLIO era chiaramente riconducibile al denaro proveniente dal bonifico disposto dalla moglie di BIANCHINI, tant’è che Michele, acconsentiva aggiungendo di aver già concordato con Giuseppe la cifra di cui aveva bisogno, ossia 10/12.000 € (“BOLOGNINO: Io l’ho detto a Giuseppe quanti mi servivano PINO: e va bene dai BOLOGNINO: 10/12.. poi quegli altri.. basta che... PINO: ok va bene ciao...”)¹²¹⁴.

La censura della casella di posta elettronica di BOLOGNINO Michele (ctvraibesri@libero.it) consentiva di intercettare la mail con la quale Bruna BRAGA inviava le buste paga di cui BOLOGNINO aveva fatto richiesta: si tratta di 13 statini a nome di altrettanti operai (quelli citati in addebito), il cui stipendio non superava mai i 1.000 euro¹²¹⁵. Nel contempo era censurata una mail, proveniente sempre da BRAGA Bruna, avente ad oggetto *ESTRATTO CONTO PER EMISSIONE FATTURA*, contenente un riepilogo di spesa relativa al nolo a caldo di nr. 4 autocarri mezzi d’opera, impiegati nei cantieri della ricostruzione, per un importo complessivo di € 32.010¹²¹⁶. Analizzando la nota, alla luce delle conversazioni sopra citate, la stessa appariva quale una sorta di indicazione sulle modalità di compilazione della fattura con un importo indicato che poteva coincidere (come poi effettivamente riscontrato) con la somma versata a BOLOGNINO dalla BRAGA attraverso il bonifico urgente.

L’esame dei dati fin qui riepilogati portava la polizia giudiziaria ad una felice intuizione (poi rivelatasi, anche dalle ammissioni degli imputati, corrispondente integralmente al vero): la transazione di cui sopra altro non era che un’operazione fittizia escogitata a copertura del flusso economico fatto pervenire a BOLOGNINO da BIANCHINI per il pagamento dei lavoratori.

Altrettanto fondate le valutazioni esposte a spiegare l’interesse sotteso.

¹²¹¹ Telefonata nr. 1521, delle ore 15:32:29 del 3/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393384963692, intestata e in uso a FLORO VITO Gianni detto Giuseppe.

¹²¹² Telefonata nr. 1573, delle ore 09:35:18 del 4/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393384963692, intestata e in uso a FLORO VITO Gianni detto Giuseppe.

¹²¹³ Telefonata nr. 1590, delle ore 10:02:55 del 4/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393384963692 intestata ed in uso a FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe.

¹²¹⁴ Telefonata nr. 1603, delle ore 11:06:27 del 4/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull’utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹²¹⁵ Mail allegata del 27/9/2012.

¹²¹⁶ Mail allegata del 2/10/2012.



La busta paga è, infatti, un documento che andrebbe consegnato direttamente al lavoratore contestualmente alla retribuzione. Il fatto che la BIANCHINI le avesse inviate a BOLOGNINO, oltre a confermare il controllo esercitato da questi sulla manodopera, rivela come la retribuzione degli operai venisse materialmente eseguita da BOLOGNINO una volta ricevuto il denaro dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, utilizzando le buste paga come una sorta di promemoria contabile. Si evidenziava altresì che gli stipendi riportati sulle buste paga trasmesse via mail al BOLOGNINO erano tutti inferiori a mille euro, sicché gli stessi non necessitavano di pagamenti tracciabili, obbligatori per importi superiori a detta somma.

Di qui l'esecuzione del bonifico con procedura d'urgenza ammontante a 32.010 euro oltre IVA, per il quale GIGLIO Giuseppe aveva emesso la fattura attraverso la TRASMOTER.

Nei diversi servizi di osservazione effettuati presso i cantieri della ricostruzione in cui era impegnato BIANCHINI non erano mai stati rilevati mezzi d'opera riconducibili alle ditte di GIGLIO¹²¹⁷. Nel riepilogo spese inviato a BOLOGNINO si parlava invece di nolo a caldo di automezzi impiegati nei cantieri del post terremoto. Ciò faceva dedurre che si trattasse di una fattura per prestazione inesistente, emessa da GIGLIO in quanto correo del BOLOGNINO e titolare di un'impresa di autotrasporto legittimata ad emettere il documento contabile. Ad ulteriore conforto, si inseriva il contenuto della conversazione telefonica del 28/9/2012, nel corso della quale BOLOGNINO Michele chiedeva l'impiego di altri camion, che BIANCHINI confermava di avere a disposizione¹²¹⁸, si da dedursi che l'azienda non necessitava di altri mezzi e che, contrariamente a quanto attestato con la fattura esaminata, non aveva bisogno di noleggiarne da GIGLIO Giuseppe.

La fraudolenta transazione si perfezionava infine con il passaggio del denaro da GIGLIO Giuseppe a FLORO VITO Gianni, che avrebbe dovuto consegnare il contante a BOLOGNINO Michele (che richiedeva di ricevere urgentemente 10/12.000 euro).

Anche quest'ultimo passaggio era riscontrato oggettivamente, grazie all'analisi delle risultanze investigative acquisite dalla Guardia di Finanza di Cremona nell'ambito del p.p. 16763/12, sul conto di diversi soggetti, tra cui GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni.

Gli episodi registrati dalla Guardia di Finanza di Cremona il 4 e 5 ottobre 2012, riscontrano, infatti, la parte finale della vicenda.

Nella tarda mattinata del 4 si aveva conferma della disponibilità del denaro bonificato dalla BIANCHINI; a questo punto GIGLIO "girava" il denaro a FLORO VITO Gianni, incaricato del prelievo, anche perché BOLOGNINO aveva espressamente richiesto di ricevere subito 10/12.000 euro. Alle 14.31 la Guardia di Finanza di Cremona intercettava la conversazione con la quale FLORO VITO Gianni avvisava MEDICI Loretta, direttrice dell'Ufficio Poste Imprese di Reggio Emilia, che entro mezz'ora sarebbe passato per ritirare 27.500 euro in contanti. La donna faceva presente che sul conto non c'era la necessaria copertura, ma FLORO VITO, che stava attendendo il bonifico di BIANCHINI, la rassicurava, dicendo che i fondi sarebbero arrivati ("... no, adesso arrivano, non si preoccupi!...")¹²¹⁹.

¹²¹⁷ Annotazioni del 29/9/2012, 1/10/2012, 10/10/2012.

¹²¹⁸ Telefonata nr. 496, delle ore 11:45:50 del 28/9/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²¹⁹ Telefonata nr. 12478 (RIT. 214/12 P.P.553/12 Procura della Repubblica di Cremona).



Il giorno seguente (5/10/2012), FLORO VITO ricontattava la MEDICI e, attenendosi alle richieste di BOLOGNINO, concordava un prelievo di 10.000 euro in contanti (“... almeno 10...”). La donna comunicava che quel giorno l’ufficio era chiuso, ma sarebbe riuscita comunque ad esaudire la richiesta (“...io posso fare anche una prenotazione finta, gliela lascio là di là e amen! Eh?...”) ¹²²⁰. Dopo circa mezz’ora la MEDICI comunicava a FLORO VITO Gianni di aver approntato una finta prenotazione retrodatata per consentirgli di prelevare la somma richiesta (“... la Silvana è appena arrivata, quindi ha già versato...se mi dici quanto te ne servono, io faccio finta che questa prenotazione fosse qua da un tot...e gliela porto là di là , e...così loro ti danno quello che vuoi! Quanto ti serve?...”) ¹²²¹.

Le intercettazioni effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona forniscono ampio riscontro in tal senso e permettono di documentare come FLORO VITO Gianni, grazie alla compiacenza di MEDICI Loretta, avesse effettivamente prelevato oltre 36.000 euro. L’esame degli estratti conto delle ditte interessate, acquisiti dalla GdF di Cremona (p.p. 16763/12), evidenziava che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva eseguito un bonifico a favore della TRASMOTER SRL (e non TRANSPORT come affermato da BOLOGNINO forse per un errore di pronuncia) per € 38.732,10. Detta cifra corrisponde esattamente a quella indicata nel promemoria contabile intercettato tramite mail (€ 32.010) comprensiva di iva al 21%. Successivamente, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine (attraverso la ARGON Srl) avevano provveduto a monetizzarne nella stessa giornata € 36.500 (verosimilmente 2.000 € di differenza trattenuti a titolo di commessa per l’operazione eseguita).

Gli elementi acquisiti consentono di riscontrare come BOLOGNINO, coadiuvato da RICHICHI, avesse il totale controllo sugli operai fatti assumere formalmente dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e gestisse in maniera diretta la loro retribuzione.

BIANCHINI stilava, infatti, delle buste paga fittizie, sulle quali non sarebbe stato possibile eseguire verifiche poiché al di sotto dei mille euro e, di conseguenza, potenzialmente retribuibili in contanti. L’effettivo pagamento della manodopera spettava invece a BOLOGNINO Michele che, in funzione del suo ruolo apicale nel meccanismo in esame, tratteneva parte della retribuzione di ogni singolo operaio, secondo quanto spiegato da RICHICHI Giuseppe allo “zio Panto” a proposito della Cassa edile. BIANCHINI faceva pervenire la provvista necessaria al BOLOGNINO tramite GIGLIO Giuseppe a fonte di false fatture. Al fine di renderne più difficoltosa la tracciabilità e nel contempo consentire l’illecito arricchimento anche di altri sodali, il denaro era “girato” a FLORO VITO Gianni, che lo prelevava in contanti e - trattenuto per sé un compenso - lo consegnava a BOLOGNINO Michele, che infine eseguiva i pagamenti.

Nel novembre del 2012 si registravano tensioni fra BOLOGNINO e BIANCHINI dovute alla esposizione mediatica di BIANCHINI a seguito del rinvenimento dell’amianto, che portava BOLOGNINO ad essere più accorto.

Il 27/11/2012 era captata una conversazione nel corso della quale BOLOGNINO diceva di trovarsi in difficoltà perché GIGLIO Giuseppe non gli aveva ancora girato un bonifico di BIANCHINI (“...BOLOGNINO MICHELE: mi ha messo in difficoltà Giglio...[...] MACRÌ FRANCO: perchè? BOLOGNINO MICHELE: eh.. non è

¹²²⁰ Telefonata nr. 12524 (RIT. 214/12 P.P. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona).

¹²²¹ Telefonata nr. 12529 (RIT. 214/12 P.P. 553/12 Procura della Repubblica di Cremona).



arrivato il bonifico di Bianchini.. non è arrivato il bonifico di Bianchini.. mi dice lo vedi a cosa ti servono gli amici? aveva detto che me li girava..."). Il giorno dopo¹²²² BOLOGNINO, facendo chiaro riferimento alla "questione amianto" che aveva travolto la BIANCHINI COSTRUZIONI, accennava all'impossibilità di fatturare e, di conseguenza, di incassare l'IVA a credito ("...poi ha avuto il controllo di questi qua per il fatto dell'amianto.. se no.. già a quest'ora con l'iva recuperavi 5 o 6000 euro.. la fattura non gliela posso fare.. ora vediamo..."). Ancora, fra le altre, si menzionano le telefonate del 4 e 6 dicembre 2012^{1223 1224}, nelle quali BOLOGNINO si lamentava con ALLELUIA dell'irregolarità dei conteggi effettuati da BIANCHINI, così confermando il meccanismo di guadagno per BIANCHINI basato sulla compensazione dell'IVA tramite l'utilizzo delle false fatture ("BOLOGNINO: non è che lui..vuole trovate le ditte come vuole lui...vogliono fatte le cose come lui...che me ne fotto di lui io eh Lauro!...[...] BOLOGNINO: digli a Bianchini di non giocarmi di culo.. che veramente lo faccio "sciunca".. lo chiami già da adesso e digli che è vero che si può tenere l'iva, però noi la paghiamo l'iva hai capito e non gli posso fatturare per fargli il favore a lui... che me ne fotto che sentono nel telefono.. per fare il favore a lui.. e io devo pagarla alle persone, hai capito? [...] Mi ha detto a me di andare a fare le fatture io.. specialmente con la Giglio devo andare a pagarme io. Lui troppi cazzi vuole Bianchini, Eh! Di settembre non si è tolto pure l'iva o no? Non te l'ha tolta pure? [...] Pure la cassa edile, che ho parlato con il commercialista vado a scontare. Nel totale dei danni... Invece di pagare le tasse, paga di meno! Quell'altro va a ricompensare..."). Il dialogo captato il 7/12/2012¹²²⁵ puntualizzava ulteriormente il coinvolgimento di GIGLIO e RICHICHI, facendo emergere che altro motivo di disappunto per BOLOGNINO Michele era rappresentato dalla scadenza posticipata a 60 giorni per il pagamento delle fatture, fatto del quale BOLOGNINO discuteva con RICHICHI ("BOLOGNINO Michele: la fattura quando ha detto che la pagava Bianchini? Andrè.. Andrea.. quando ti ha detto che faceva il bonifico Bianchini? [...] adesso ti faccio vedere l'email che cosa c'è scritto.. dal momento che faccio la fattura devono passare 60 giorni per fare il bonifico.. scritto qua nella mail.. nel computer.. me l'ha mandato Andrea che lo ha stampato Giglio.. [...] ah.. l'iva l'ha mandata da Giglio per farsela pagare..").

Le parole di BOLOGNINO Michele, captate alle 18.49, rimuovevano ogni dubbio circa l'utilizzo strumentale delle fatturazioni e, per la loro estrema eloquenza, non necessitano di particolari commenti : "manda la cosa qua.. chiamala la signora.. 60 giorni dopo la fattura.. a fine mese.. la facciamo oggi la fattura.. oggi quanto ne abbiamo.. lavoro pago gli operai e devo trovare la ditta.. perché con la mia ditta non è buona.. no che non è buona.. però Bianchini vuole la ditta specificata dove lavorava.. a Giglio.. Giglio la vuole già la fattura.. non me la portare avanti e dietro.. Giglio ha 70 camion.. gira

¹²²² Conversazione ambientale nr. 249 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 18:23:28 del 28/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²²³ Telefonata nr. 8129, delle ore 19:11:04 del 4/12/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²²⁴ Telefonata nr. 8333, delle ore 19:42:31 del 6/12/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²²⁵ Conversazione ambientale nr. 429 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 18:23:05 del 7/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



[...] di Giglio tutto regolare... aiutava Giglio... mangiavo io... la fattura la facevamo il 10/12 e ce ne andiamo al 30...¹²²⁶.

Durante la conversazione delle 12.04¹²²⁷ del 14/12/2012, ALLELUIA Lauro rammentava a Michele BOLOGNINO la necessità di fatturare in favore di BIANCHINI (“ALLELUIA Lauro: la fattura gliela devi fare a quello.. non gli serve? BOLOGNINO Michele: a chi? ALLELUIA Lauro: a chi devi fare la fattura? BOLOGNINO Michele: a chi devo fare la fattura? ALLELUIA Lauro: la fattura a Bianchini non devi portare la fattura a Bianchini?...”). BOLOGNINO ribatteva che la fattura doveva essere emessa da GIGLIO Giuseppe, come concordato con BIANCHINI (“BOLOGNINO Michele: ma Bianchini vuole la fattura di Giglio.. da noi Pino non risulta.... vedi che Bianchini è furbo.. Bianchini ha messo.. tutti.. tutti.. tutti i cantieri.. ha messo pure Mirandola sopra quelli della Transport.. hai capito....”). Dal passaggio successivo di capiva chiaramente che BOLOGNINO avrebbe ricevuto da BIANCHINI il contante per pagare gli operai utilizzando una falsa fattura emessa da GIGLIO Giuseppe, col quale aveva preso accordi in mattinata (“ALLELUIA Lauro: eh.. dico per pigliare sti soldi.. come faccio? come devo fare? BOLOGNINO Michele: la fattura.. stamattina ho parlato.. l'ha mandata però aumento pure questa di novembre.. [...] Pino Giglio può andare pure lui a fare la fattura.. già ho parlato io stamattina...”). In occasione della perquisizione effettuata il 13/2/2013¹²²⁸ negli uffici della GIGLIO Srl a Gualtieri, era rinvenuta una fattura di 16.848,46 euro emessa il 30/11/2012 dalla GIGLIO Srl in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, recante la causale: “*Nolo bilici mezzi d'opera presso Vs. cantieri*”. Si tratta di un importante riscontro, in quanto il periodo di emissione e la causale esposta in fattura collimano pienamente con le risultanze investigative sopra esposte¹²²⁹.

Altre conversazioni erano chiarissime per comprendere come gli imputati avessero ben presente la natura illecita del loro accordo: così, in data 2/12/2012¹²³⁰, a bordo della Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto, quando la moglie del predetto manifestava i suoi timori circa la scoperta degli accordi con BOLOGNINO - si ricordi che in quel momento i BIANCHINI stavano affrontando l'inchiesta sull'amianto e quindi si sentivano vulnerabili - (“...andare con Bolognino, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ...”). Il timore che un fatto simile potesse accadere era evidentemente legato alla consapevolezza dei BIANCHINI di aver stretto un illecito rapporto di collaborazione con un soggetto dallo spessore criminale di primo piano.

La scellerata natura del patto imponeva il massimo riserbo anche ai fratelli BOLOGNINO, fatto che emergeva nitidamente in occasione delle conversazioni ambientali registrate poche ore dopo la perquisizione effettuata nel capannone di

¹²²⁶ Conversazione ambientale nr. 431 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 18:49:05 del 7/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²²⁷ Conversazione ambientale nr. 534 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:04:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²²⁸ Procedimento penale nr. 16763/12 DDA.

¹²²⁹ La contestazione sub 92 riguarda però solo la fattura TRAMOTER.

¹²³⁰ Conversazione ambientale nr. 1050 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 15:15:16 del 2/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.



Montecchio Emilia, allorquando i fratelli BOLOGNINO e RICHICHI cercavano di capire se fosse stata acquisita documentazione che potesse ricollegarli al rapporto con BIANCHINI (“BOLOGNINO Sergio: *va bè la documentazione che c’era.. si sono presi roba forse che.. ma c’era la roba qua di.. (inc) stavano quelli di Bianchini?... BOLOGNINO Michele: hanno trovato le altre di Bianchini.. ah Lauro.. Lauro.. non hanno preso le buste paga.. ma hanno preso le altre di Bianchini.. ALLELUIA Lauro: e che ci stava di Bianchini? RICHICHI Giuseppe: no.. erano cose vecchie.. non sono carte fiscali.. BOLOGNINO Michele: che avanzava Bianchini soldi.. Villa rosa.. le cose..*”)¹²³¹ ¹²³². Di interesse, poi, la conversazione ambientale delle 19.12 del 28/11/2012, nella quale BOLOGNINO Michele affermava che il giorno della perquisizione aveva nascosto le buste paga consegnate da BIANCHINI (“ALDO: *le buste paga dove sono.. neanche li ho prese.. BOLOGNINO Michele: la verità? da quel giorno della perquisizione ce le avevo addosso io e le ho nascoste.....*”)¹²³³.

4. DIFESA. CONCLUSIONI.

La voce degli imputati in parte accredita il costruito d’accusa.

GIGLIO Giuseppe, nel corso degli interrogatori resi durante l’indagine, ha affermato di avere fatto da tramite fra BOLOGNINO e BIANCHINI e di avere emesso nei confronti di quest’ultimo due fatture per operazioni inesistenti affinché lo stesso BIANCHINI potesse in tal modo pagare BOLOGNINO per dei lavori svolti da quest’ultimo nei suoi cantieri nell’ambito di una sorta di subappalto non autorizzato. I fatti erano meglio descritti e puntualizzati nel corso degli interrogatori acquisiti con il consenso delle parti¹²³⁴, laddove, per quanto di interesse in questa sede, GIGLIO riferiva che sostanzialmente l’accordo prevedeva che BOLOGNINO fosse remunerato “a metro” sui lavori svolti. I contributi che figuravano in busta paga formalmente emessa dalla azienda di BIANCHINI erano pagati da quest’ultimo e il compenso per i lavori svolti era quindi corrisposto da BIANCHINI a BOLOGNINO al netto dei contributi pagati da BIANCHINI per gli operai dallo stesso formalmente assunti. Ribadiva il dichiarante di avere partecipato ai fatti tramite l’emissione delle false fatture da parte di aziende allo stesso riferibili con conseguente passaggio del denaro a FLORO VITO Gianni, che lo aveva prelevato in contante per consegnarlo a BOLOGNINO. Aggiungeva altresì GIGLIO che l’accordo prevedeva anche una sovrappagatura, in quanto parte dei denari erano da restituire al BIANCHINI, che li doveva utilizzare, stando a quanto affermato, per “oliare” sì da riuscire ad ottenere gli appalti pubblici.

RICHICHI ha riferito di avere anch’egli assunto la qualifica di lavoratore per BIANCHINI, ancorché per soli cinque giorni, presso il cantiere del cimitero. Allo “zio Panto” si era rivolto solo per chiedergli se era interessato anche lui a lavorare nelle zone terremotate. Era vero che, come risultava da una intercettazione (verosimilmente

¹²³¹ Conversazione ambientale nr. 33 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:35:41 del 21/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²³² Conversazione ambientale nr. 67 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 19:35:50 del 21/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²³³ Conversazione ambientale nr. 253 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 19:12:28 del 28/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹²³⁴ Pag. 32 e ss. int. del 16/2/2016.



riferendosi alla n. 652 RIT 2708/2012 del 19/12/2012 sopra indicata) BOLOGNINO gli aveva chiesto di dire agli operai di *"portare indietro"* la cassa edile, ma questo lui non aveva fatto (*"io agli operai non ho detto niente, ho detto io, perché non è giusto..."*).

Quanto agli imputati in procedimento connesso si rammentano le parole di BIANCHINI Augusto, il quale ha ammesso di avere corrisposto ai lavoratori indicati in addebito altri denari (secondo BIANCHINI, oltre a quelli in busta paga comunque corrisposti), ciò facendo attraverso le fatture emesse da GIGLIO. Si era trattato di un rapporto di 3-4 mesi, prorogato di altri 3-4 mesi con circa 10-12 lavoratori.

BOLOGNINO Michele ha evocato il suo rapporto con BIANCHINI parlando degli operai da lui gestiti ma formalmente assunti da BIANCHINI (*"perché non c'avevo Durc o coso..."*) a 23 euro l'ora, così riferendo delle rimostranze sulla Cassa Edile (*"perché lui - BIANCHINI - se la scarica la cassa edile, io non me la scarico la cassa edile..."*) e rimarcando il suo limitato guadagno (*"io non ci volevo guadagnare assai, io volevo guadagnare dai 3 ai 5...4 mila euro al mese, uno stipendio mio perché stavo la mattina dalle 5...io gli operai rientravano alle 10...lavoravamo il 14 agosto, si buttava di notte, si lavorava sempre"*). Siccome BIANCHINI necessitava di una fattura, BOLOGNINO aveva coinvolto GIGLIO Giuseppe, che, attraverso alcune sue società, aveva emesso le fatture nei confronti di BIANCHINI. Ad un certo punto, BIANCHINI, coinvolto nello scandalo sull'amianto, aveva detto di non volere più fatture della ditta di trasporto di GIGLIO.

In punto di argomentazioni svolte dalla Difesa tecnica dell'imputato RICHICHI Giuseppe è doveroso premettere che il difensore, all'udienza del 15/12/2015, ha avanzato istanza di rito abbreviato condizionato all'acquisizione delle indagini difensive allegare all'istanza (informazioni assunte da PERROTTA Piero, COLOSIMO Salvatore e DODA Altin) e della consulenza tecnica redatta dal dott. Angelo MUSELLA relativa alla trascrizione di n. 28 intercettazioni telefoniche e ambientali, mentre il P.M., preso atto della richiesta, ha avanzato istanza di prova contraria ex art.438 co. 5 c.p.p., consistente nella audizione di numerosi testimoni dettagliatamente indicati e di trascrizione di tutte le conversazioni oggetto della C.T., in particolare quelle indicate dalla P.G. solo in forma riassuntiva. Il Giudice, rilevato che la prova complessivamente richiesta dalle parti non era compatibile con la finalità di economia propria del rito (che, secondo giurisprudenza, attiene alla complessità qualitativa e quantitativa anche delle prove contrarie richieste dal pubblico ministero, Cass. 26/11/2008, Malku, Rv. 243344; conf. Cass. 21/10/2004, Bertelli, Rv. 230915)¹²³⁵, ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, disponendo rito abbreviato "semplice" in virtù della subordinata istanza avanzata in tal senso dall'imputato.

Ebbene, la Difesa, in sede di discussione (e nella memoria depositata), ha tratto ampio argomento dalle stesse risultanze di cui alla condizione del rito abbreviato non ammesso, rilevando che le medesime erano state già allegate ed una istanza presentata ex art. 299 c.p.p. pochi giorni prima della richiesta di rito alternativo, sulla quale il giudice aveva deciso (rigettandola) e pertanto già entrate a far parte del compendio probatorio.

Ritiene, invero, il giudicante che siffatti atti, posti deliberatamente dall'istante a condizione del rito abbreviato ed all'utilizzo dei quali lo stesso ha poi implicitamente rinunciato accedendo al rito abbreviato "semplice", non possano essere poi surrettiziamente riproposti come atti già utilizzabili in quanto allegati ad istanza

¹²³⁵ Vedi ordinanza allegata a verbale del 15/12/2015.

cautelare incidentale, sui quali nessun vaglio di ammissibilità in questa sede è stato eseguito.

Infatti, qualsiasi atto o documento prodotto dalle parti durante il processo ad arricchire il quadro probatorio a disposizione del giudicante implica una richiesta di parte, una interlocuzione con le altre parti nell'esercizio del c.d. diritto al contraddittorio sulle prove ed un vaglio di ammissibilità e rilevanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità e costituzionale¹²³⁶, infatti, al difensore dell'imputato non è inibito depositare "a sorpresa" in corso di udienza preliminari indagini difensive e chiedere contestualmente di essere ammesso al rito abbreviato, ciò però implicando la necessaria interlocuzione con il P.M., che potrebbe stimolare i potersi officiosi del GUP ex art. 441 co. 5 c.p.p., pena altrimenti la violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., comma 2 Cost. Nel caso di specie, però, la Difesa non ha optato per questa via, chiedendo invece rito abbreviato condizionato ex art. 438 co. 5 c.p.p., istanza alla quale è conseguito il diritto del P.M. (concretamente esercitato) alla richiesta di prova contraria con successiva ordinanza di rigetto dell'istanza di abbreviato condizionato da parte del GUP.

E' evidente che l'assunto difensivo che vuole le indagini difensive ugualmente utilizzabili frustra i meccanismi e le garanzie sopra citate e non può quindi essere accolto.

In ogni caso, in punto di intercettazioni, si rammenta il principio secondo il quale la trascrizione delle stesse non costituisce prova o fonte di prova ma solo operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, sicché il giudice può sempre procedere all'ascolto diretto in caso di contestazione della Difesa, sempre che ritenga siffatte contestazioni elevate su passaggi rilevanti ai fini del decidere.

Ebbene, ritiene il giudicante che, anche alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa, non possa essere posta in dubbio la ricostruzione d'accusa, fortemente riscontrata dalla intercettazione telefonica (di cui si sono sopra riportati ampi stralci ed il cui tenore non è stato affatto contestato dalla Difesa) intrattenuta da RICHICHI con lo "zio Panto" ove emerge in modo inequivocabile che BOLOGNINO e RICHICHI si sarebbero visti restituire dai lavoratori la somma corrispondente alla Cassa Edile, si da lucrare sull'illecita intermediazione, che non poteva certo avvenire - si lasci dire, ancorché considerazione ovvia - senza un cospicuo guadagno da parte dei sodali. Lo stesso GIGLIO Giuseppe ha rammentato il meccanismo nel quale il pagamento da BIANCHINI e BOLOGNINO, tramite la sua intermediazione, avveniva previa decurtazione delle voci dello stipendio che rimanevano a carico del datore di lavoro formalmente tale (BIANCHINI), sicché, anche solo in questa ottica, è verosimile che BOLOGNINO recuperasse dette somme di denaro dai dipendenti.

Il tenore delle conversazioni intercettate, i toni di continuo rimprovero e fortemente intimidatori utilizzati da BOLOGNINO (supportato da RICHICHI) verso i lavoratori evocano un rapporto del tutto al di fuori della correttezza imposta dalle norme a tutela

¹²³⁶ Cfr. Corte cost. sent. 117 del 2011 (G.U. 016 del 13/04/2011); Cass. n. 15236 dell'11/2/2009, Rv. 243382; Cass. n. 31683 del 31/3/2008 Rv. 240779.



del lavoro, offrendo un quadro nel quale i lavoratori erano sottoposti a turni massacranti (fatto ammesso dallo stesso BOLOGNINO) ed elemosinavano le proprie spettanze in un clima di forte e continua tensione nonché di assoluta incertezza in ordine a quanto avrebbero effettivamente ottenuto.

Il tutto affinché potessero realizzarsi i sinergici effetti pianificati dai sodali e così tratteggiabili:

- BOLOGNINO versava ai lavoratori una somma non esattamente determinata, certamente comprensiva delle ore di straordinario retribuite fuori busta¹²³⁷ e tratteneva il suo guadagno su ogni singolo dipendente, corrispondente alla quota della Cassa Edile che si faceva restituire e altre voci stipendiali;
- BIANCHINI, in virtù della documentazione fiscale e contabile prodotta (buste paga e fattura relativa al noleggio), poteva formalmente dimostrare di aver sostenuto determinate spese (stipendi e noleggio automezzi), abbattendo l'imponibile IRPEF e beneficiando delle agevolazioni fiscali per l'IVA a credito, potendo nel contempo distrarre le somme dichiarate per gli stipendi e costituire un fondo nero;
- GIGLIO, emettendo fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, riceveva i bonifici dal BIANCHINI, provvedeva a ripartire le somme tra i membri dell'organizzazione, al netto delle magre retribuzioni corrisposte ai dipendenti, e consentiva altresì all'imprenditore di ottenere l'indebito rimborso dell'imposta.

Corretta la qualificazione giuridica della fattispecie nell'ambito dell'art. 603 bis c.p., aggravato ex art. 7.1 203/1991.

La norma citata è stata introdotta dall'art.12 co. 1 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 - quindi anteriormente ai fatti per cui si procede - e sanziona la condotta di *"chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"*.

Trattasi di figura criminosa volta alla repressione del fenomeno del c.d. "caporalato", la cui introduzione ha voluto colmare una lacuna nel sistema di tutela offerto dall'ordinamento penale verso forme di sfruttamento del lavoro, diffuse soprattutto nel settore dell'edilizia e dell'agro-industria, fenomeno criminale spesso collegato ad organizzazioni mafiose dedite allo sfruttamento della manovalanza con metodi illegali.

Il sostanziale monopolio pubblico sul mercato del lavoro, cui conseguiva il divieto di ogni forma di intermediazione e di somministrazione di manodopera, è stato progressivamente eroso (in particolare con il Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276) oggi pertanto consentendosi l'intermediazione nella prestazione di lavoro e la somministrazione di manodopera, seppure nell'ambito di una precisa cornice di regole. Il rispetto di dette regole è tutelato da sanzione penale (cfr. art. 18 decreto cit.), sicché, ad oggi, la mediazione non autorizzata e il pseudo-appalto di manodopera continuano ad avere rilevanza penale, ancorché nell'alveo di alcune fattispecie contravvenzionali certamente insufficienti ad arginare le forme più gravi e sistematiche di sfruttamento del lavoro.

¹²³⁷ La conversazione in cui BRAGA Bruna affermava di aver effettuato il pagamento agli operai tramite assegno pare riferirsi esclusivamente all'acconto che, come si evince dalle buste paga in questione, era stato versato a tutti gli operai ed era sempre pari ad €. 600,00.



Di qui l'introduzione dell'art. 603 bis c.p., che punisce (con elevate sanzioni) l'attività organizzata di intermediazione, alternativamente volta al reclutamento o all'organizzazione della attività lavorativa, caratterizzata dallo sfruttamento, attraverso le particolari modalità illecite descritte dalla norma incriminatrice e cioè mediante (alternativamente) violenza, minaccia o intimidazione nonché (quest'ultimo ineludibile) approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Nel secondo comma dell'art. 603 bis c.p. il legislatore si è poi sforzato di definire il concetto di "sfruttamento" contemplato dalla norma. In proposito la disposizione in commento tipizza - in modo che pare non tassativo - gli indici rivelatori dello sfruttamento, individuandoli: a) nella sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (i "caporali" sono soliti pretendere una percentuale della paga giornaliera); b) nella sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) nella sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; d) nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Quanto al requisito della forma "organizzata" dell'attività di intermediazione, è opinione condivisa che l'aggettivazione si limiti ad evocare l'esercizio non occasionale di suddetta attività attraverso l'impiego dei mezzi necessari a garantirne l'effettività.

Tanto premesso, il dettato normativo corrisponde alla realtà dianzi descritta, avendo l'organizzazione criminale impersonificata dal BOLOGNINO procurato alla BIANCHINI manodopera da utilizzare per l'esecuzione dei lavori appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI, provvedendo di fatto alla gestione completa del rapporto di lavoro (assunzione, licenziamenti, retribuzione, indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa), usando metodi intimidatori per imporre condizioni (orari, mobilità, festività etc.) al di fuori di ogni tutela normativa nonché le decurtazioni retributive, ciò all'evidenza approfittando della condizione di vulnerabilità del lavoratore derivante dalle necessità di poter disporre di un lavoro il più possibile duraturo.

In tale attività ha concorso GIGLIO Giuseppe per essersi reso formale destinatario delle somme corrisposte dal BIANCHINI, aver emesso nei confronti di quest'ultimo almeno due fatture false ed aver provveduto a destinare all'organizzazione parte delle somme così ricevute. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che RICHICHI Giuseppe ha svolto compiti di supporto e collaborazione del BOLOGNINO, nella piena consapevolezza della illecita intermediazione e dei suoi proficui effetti per il gruppo criminale organizzato. Non si dimentichi che era lo stesso RICHICHI, per primo, a illustrare con entusiasmo il piano illecito architettato con BOLOGNINO al più perplesso "zio Panto".

Il fatto è aggravato dall'art. 7 d.l. 152/91, siccome commesso al fine di agevolare la cellula 'ndranghetista operante in Emilia, che in questo modo si infiltrava nelle opere di ricostruzione post sisma.

Non si ravvisano, invece - almeno a carico degli odierni imputati - gli estremi del contestato delitto di estorsione.



5. IL SUBAPPALTO SCOZZAFAVA (CAPO 93).

Trattasi di contravvenzione, alla quale risulta avere partecipato anche l'odierno imputato RICCHICHI Giuseppe.

Quanto ai lavori al cimitero di Finale, si è accertato che l'appalto era stato vinto dal Consorzio Stabile COSEAM Italia Spa di Modena il quale, in sede di presentazione dell'offerta, aveva preventivamente indicato la BIANCHINI COSTRUZIONI quale ditta che avrebbe materialmente eseguito i lavori.

Le numerose conversazioni intercettate hanno offerto riscontro di come l'appalto fosse stato da subito "girato" a BOLOGNINO Michele, che a sua volta ne aveva affidato la materiale esecuzione a SCOZZAFAVA Antonio¹²³⁸, imprenditore edile calabrese residente a Vignola (MO). Trattasi di fatto ammesso sia da BOLOGNINO Michele che da BIANCHINI Augusto (ancorché, quest'ultimo, evitando di citare l'intervento del BOLOGNINO¹²³⁹) e che fa intendere come, oltre alla intermediazione illecita nella manodopera, fosse ben più articolato e capillare il meccanismo di penetrazione occulta della 'ndrangheta nei lavori di ricostruzione.

In particolare, le intercettazioni hanno offerto contezza del subappalto allo SCOZZAFAVA, che faceva a sua volta riferimento al BOLOGNINO, quale soggetto deputato a gestire il lavoro dei calabresi impiegati nei vari cantieri: così, il 22/8/2012, lo stesso riferiva a BOLOGNINO di avere discusso con BIANCHINI Augusto, che lo avrebbe accusato di aver parlato con la direzione dei lavori del fatto che gli operai erano stati impiegati in altro luogo¹²⁴⁰; il 27/8/2012, SCOZZAFAVA avvisava BOLOGNINO che, entro fine settembre, sarebbero stati conclusi a Finale Emilia 100.000 euro di lavori, con verosimile riferimento alla commessa del cimitero¹²⁴¹.

Il rapporto fra BIANCHINI e SCOZZAFAVA poi si deteriorava e quest'ultimo, nel dicembre del 2012, (in tal modo facendo affiorare la modalità usuale di soluzione dei conflitti utilizzata dalla 'ndrangheta una volta immessa nei cantieri) chiedeva a BOLOGNINO Michele l'autorizzazione ad usare le maniere forti nei confronti di BIANCHINI per la risoluzione di un contenzioso economico legato proprio all'esecuzione delle opere in parola, trovando l'assenso del primo ("... SCOZZAFAVA: *Michè se permetti.. se permetti.. io con questo qua vado fino in fondo alle cose.. eh?* BOLOGNINO Michele: *fai che cazzo vuoi..* SCOZZAFAVA Antonio: *posso fare eh?* BOLOGNINO Michele: *si..* SCOZZAFAVA Antonio: *eh? posso fare? posso fare Michè?* BOLOGNINO Michele: *si.. si.. si.. puoi fare..* SCOZZAFAVA Antonio: *che poi quando abbiamo messo i soldi.. il disturbo tuo.. il disturbo eh.. con questo qua vado fino in fondo...*")¹²⁴².

Altrettanto emblematica era la risoluta posizione assunta da BIANCHINI durante l'incontro del 22/12/2012 con lo stesso Antonio SCOZZAFAVA ed altri soggetti,

¹²³⁸ SCOZZAFAVA Antonio, nato a Catanzaro il 25/6/1983.

¹²³⁹ interrogatorio di garanzia di BIANCHINI Augusto.

¹²⁴⁰ Telefonata nr. 6630, delle ore 21:16:24 del 22/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393349985151, intestata e in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

¹²⁴¹ Telefonata nr. 7072, delle ore 16:41:01 del 27/8/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393349985151 intestata ed in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

¹²⁴² Conversazione ambientale nr. 529 (RIT 278/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 11:06:36 del 14/12/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.



allorquando BIANCHINI affermava di non potere affrontare l'argomento in assenza di Michele, precisando che ciascuno doveva necessariamente rispettare "il proprio ruolo" ("SCOZZAFAVA Antonio: *Buongiorno, volevamo parlare li del cimitero! B. Augusto: Allora, io non posso dirti niente se non che ho chiesto aa. [...] a Michele...[...] . B. Augusto: allora...Io il lavoro l'ho dato a Michele!...poi... Uomo1: Quindi i soldi a noi ce li deve dare questo Michele?! B. Augusto: No...scusami...cerco di spiegare. Io il lavoro l'ho dato a Michele. Uomo1: Sì B. Augusto: Michele poi ad un certo punto ha detto lo faccio fare a... un'altra persona che nella fattispecie sarebbe lui...[...] B. Augusto: Però io devo parlare con Michele, perché inizialmente il lavoro l'ho dato a Michele quindibisogna che...insomma rispettiamo le parti, hai capito?... [...] B. Augusto: quindi...non posso io baipassare... ma assolutamente, assolutamente!...ci deve essere lui...mah ...è condizione... [...] io pur capendo tutto però bisogna che ci sia Michele perché io il lavoro l'ho dato a lui, cioè non posso adesso...[...] B. Augusto: Poi un'altra cosa! Noi... io adesso sai che ho il telefono sotto controllo no... SCOZZAFAVA Antonio: Sì. B. Augusto: ecco...quindi... SCOZZAFAVA Antonio: E noi siamo venuti di persona!..")^{1243 1244}.*

L'imputato RICHICHI Giuseppe aveva apportato un contributo anche a questa vicenda, come desumibile dalla telefonata intercorsa tra RICHICHI e il predetto SCOZZAFAVA, nel corso della quale quest'ultimo relazionava proprio a RICHICHI, che lo compulsava, sui lavori svolti nel cantiere del cimitero, dove stavano lavorando tre muratori che, ultimate le fondamenta, sarebbero stati impegnati con le mura. Utilizzando un linguaggio accorto, RICHICHI chiedeva a SCOZZAFAVA se avesse "anticipato le fatture" a BOLOGNINO ("ma tu hai anticipato le fatture con Michele no?"), alludendo evidentemente alla consegna di denaro in favore di BOLOGNINO per il lavoro ottenuto. SCOZZAFAVA rispondeva che prima avrebbe dovuto "muovere" BIANCHINI, con ciò alludendo al fatto di dovere essere prima pagato da quest'ultimo per i lavori già eseguiti¹²⁴⁵. Quando SCOZZAFAVA riferiva poi a BOLOGNINO di aver sollecitato senza esito BIANCHINI, BOLOGNINO lo rassicurava ("no ma adesso i soldi ce li dà Anto... altrimenti ci prendiamo i mezzi..."), alludendo alla tipica modalità intimidatoria dell'agire mafioso¹²⁴⁶ utile anche in questo caso a lumeggiare l'esito scontato del rapporto con l'imprenditore colluso al momento in cui lo stesso avesse mostrato difficoltà nei pagamenti.

6. I REATI AMBIENTALI (CAPO 91).

Si è già accennato come lo stretto rapporto d'affari instauratosi tra BOLOGNINO Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI fosse entrato in crisi in ragione della

¹²⁴³ Conversazione ambientale nr. 1640 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 11:08:20 del 22/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁴⁴ Conversazione ambientale nr. 1641 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:23:39 del 22/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁴⁵ Telefonata nr. 24176, delle ore 12:25:56 del 28/08/2012 (RIT 3275/11), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393349985151, intestata ed in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

¹²⁴⁶ Telefonata nr. 7325, delle ore 16:43:33 del 29/08/2012 (RIT 1697/12), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393349985151, intestata e in uso a SCOZZAFAVA Antonio.

esposizione mediatica cui l'impresa era stata sottoposta dopo il rinvenimento di amianto in alcuni siti della ricostruzione in cui aveva operato.

La ricostruzione della vicenda in questa sede sarà necessariamente sintetica in quanto non si ritiene che emergano in atti elementi univoci in punto di partecipazione anche dell'imputato RICHICHI Giuseppe ai fatti contestati.

Il collegamento della "questione amianto" coinvolgente la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl con la cellula emiliana, in questo caso rappresentata da BOLOGNINO, risultava esclusivamente in relazione ad un fatto, invero di per sé assai grave ed inquietante, che riguardava l'utilizzo degli operai procacciati dal BOLOGNINO al BIANCHINI; in particolare, di ALLELUIA Lauro (che fungeva anche da referente del BOLOGNINO), per occultare l'amianto con una copertura di cemento in relazione al cantiere di San Felice sul Panaro (MO), c.d. capannone *Phoenix*.

Alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl erano stati, fra gli altri, affidati anche i lavori di urbanizzazione di via Leonardo da Vinci (strada ubicata nel polo industriale di San Felice sul Panaro), in relazione alla realizzazione di un capannone per conto della PHOENIX Srl di Mirandola.

In corso d'opera, in particolare il 18/10/2012, personale dell'ARPA, al fine di verificare la veridicità di un esposto, effettuava campionamenti conoscitivi nell'area del cantiere, effettivamente riscontrando che il sito era contaminato da amianto.

Nel pomeriggio del 19/10/2012 BIANCHINI Augusto chiamava il dipendente e direttore tecnico dei lavori GOTTARDELLO Ivano¹²⁴⁷ chiedendo di effettuare una "gettata di magrone" di un paio di centimetri sullo stabilizzato posto all'interno ed all'esterno del capannone PHOENIX ("*... se noi alla quota attuale... facessimo un magrone di due... tre centimetri... crea dei problemi?...*"); il geometra spiegava che il magrone doveva essere di almeno cinque o dieci centimetri, affinché avesse buona resa e non creasse intralcio agli idraulici ed elettricisti ("*... si... crea dei problemi... perché poi loro non fanno più gli... il magrone se devi farlo... dovresti farlo almeno di dieci centimetri... di magrone... affinché tenga... se devi fare il magrone... fisicamente lo devi fare almeno di cinque centimetri... se non vuoi che crepi... che tenga... che leghi il magrone... che leghi... si darebbe fastidio in questo momento a quelli che stanno facendo le coperture... che lavorano in parte già sotto... e poi se devono fare gli scarichi... almeno tre... quattro... cinque colonne che devono scendere e uscire... scarichi fognari... allacciamenti e feritoie...*"). Dalla precisazione di BIANCHINI ("*... io non voglio che tenga... il motivo è un altro...*"), gli inquirenti desumevano che lo stesso avesse fretta di coprire con calcestruzzo lo strato di stabilizzato, dove vi era il materiale contaminato da amianto.

Quindi BIANCHINI chiedeva quali fossero i punti ove erano stati fatti i campionamenti dal personale dell'ARPA¹²⁴⁸ e, nel pomeriggio, ordinava "il magrone" alla BETONVENETA¹²⁴⁹, organizzando in tutta fretta il lavoro.

¹²⁴⁷ Telefonata 1927, delle ore 16:32:52 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393403356978 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO).

¹²⁴⁸ Telefonata 1931, delle ore 16:48:00 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393403356978 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO).



Al fine contattava ALLELUIA Lauro, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, regolarmente assunto - come gli altri lavoratori procacciati dal BOLOGNINO - dalla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl.

Nel giro di circa un'ora i due si sentivano tre volte parlando della realizzazione di un "pavimento" da eseguire con urgenza la mattina seguente (di sabato) e sul quale BIANCHINI manteneva un certo riserbo. In particolare, nel corso della prima conversazione¹²⁵⁰, BIANCHINI convocava ALLELUIA ed altri due operai per la mattina seguente a San Felice sul Panaro per eseguire una gettata di calcestruzzo ("eh... sarebbe importante se in mezzo ai tre ci sei anche tu... che poi ti spiego il lavoro da fare... due cose... domattina avrei bisogno che veniste qui in tre... che devo fare un... diciamo così... un pavimento veloce... eh... da tirare del calcestruzzo... del magro..."). Dopo circa un'ora¹²⁵¹ BIANCHINI diceva a ALLELUIA che sarebbe stata sufficiente la sua presenza ("... se loro vengono... vengono... Lauro... fai una cosa... vieni solo tu che è meglio... che ti spiego domattina... ti aspetto qui alle 08.30... quando arrivi mi fai uno squillo..."), ma, alla fine, questi confermava che sarebbe andato insieme ad altri due operai¹²⁵². La mattina seguente, come da accordi, ALLELUIA Lauro avvisava BIANCHINI Augusto di essere arrivato¹²⁵³; questi lo invitava a raggiungerlo nel capannone PHOENIX.

Nell'occasione personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Carpi eseguiva un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, nel corso del quale era documentata la presenza di operai intenti a stendere materiale cementizio, di mezzi della BIANCHINI COSTRUZIONI Srl e della Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto¹²⁵⁴.

Il tono di alcune telefonate¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ e l'atteggiamento degli operai documentato nel servizio dei carabinieri attestavano particolare agitazione e circospezione, a corroborare l'ipotesi d'accusa.

¹²⁴⁹ Telefonata 1936, delle ore 17:21:48 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393356989006 (intestata a BETON VENETA SOC. UNIP s.r.l. MARCONI 29 35040 SANT'ELENA PD).

¹²⁵⁰ Telefonata 1943, delle ore 18:11:34 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

¹²⁵¹ Telefonata 1946, delle ore 19:18:35 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

¹²⁵² Telefonata 1950, delle ore 19:32:17 del 19/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

¹²⁵³ Telefonata 1958, delle ore 08:31:47 del 20/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 393200162430 (intestata a RIGOLINO STEFANIA MADDALENA, LAVAGNA 26/12/1971 VIA GRAMSCI 8 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA), in uso a ALLELUIA Lauro.

¹²⁵⁴ Annotazione di p.g. redatta dal N.O.R.M. CC di Carpi in data 20/10/2012;

¹²⁵⁵ Telefonata 1959, delle ore 08:56:05 del 20/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza

L'operazione sortiva l'effetto voluto perché l'ARPA di Carpi, che aveva avuto riscontro positivo circa la presenza di amianto nel campione conoscitivo prelevato nel cantiere PHONEIX il 18/10/2012, constatava successivamente l'impossibilità di effettuare un secondo campione, poiché l'area interessata risultava ricoperta da materiale fine pressato.

Anche altre intercettazioni a seguire riscontravano l'ipotesi formulata dagli inquirenti, come quando BIANCHINI Augusto manifestava timore che, durante gli scavi per predisporre le tracce per le fognature e gli altri impianti, potessero affiorare frammenti di amianto^{1257 1258}.

Ancora, evidenziavano gli inquirenti come in una conversazione del 9/11/2012¹²⁵⁹ l'impiegata leggesse al BIANCHINI la nota posta a margine della fattura inviata dalla DUROCEM ITALIA (fornitrice del calcestruzzo per l'operazione), con la quale la ditta declinava ogni responsabilità per l'eventuale formazione di crepe (quelle peraltro preventivate anche da GOTTARDELLO) mentre BIANCHINI minimizzava, dicendo che era tutto a posto.

I lavori proseguivano per alcune settimane e un rilevante riscontro dell'ipotizzato occulto interrimento di amianto si desumeva da una conversazione ambientale captata il 7/12/2012 fra BOLOGNINO Michele ed ALLELUIA Lauro¹²⁶⁰: mentre contavano le ore di lavoro degli operai impiegati alle dipendenze della BIANCHINI COSTRUZIONI Srl nel cratere del sisma, BOLOGNINO si accorgeva di una notevole discrepanza nel numero delle ore fatturate (*"... si te l'ha regalate... che sei andato tu... perché sei bello... e ti regala 200 ore in più... ti ha regalato 200 ore?... è vero o no?... e perché erano tanti qua?... dov'era lo sbaglio qua?..."*) ed ALLELUIA rispondeva che BIANCHINI Augusto gli aveva regalato 276 ore (70 nel mese di agosto e 200 in quello di novembre) come premio per aver interrato l'amianto (*"... mi ha dato 276 ore in più... eh... li fatturo io.. 70 ore in agosto e 200 ora... lo sbaglio era dentro... dentro le ore... le ore di lavoro che abbiamo fatto dell'amianto... nelle ore che avevamo fatto per..."*). Il dato delle ore "regalate" trova corrispondenza nel sottofondo di una conversazione di

chiamante 393486755305 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO).

¹²⁵⁶ Telefonata 1985, delle ore 16:12:38 del 20/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 393486755305 (intestata a SRL BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 504-506 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO).

¹²⁵⁷ Telefonata 3013, delle ore 19:14:36 del 05/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 39335385835 (intestata a AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIALI ASPETTI TIZIANO 252 PADOVA), in uso a Giuseppe CARUSO.

¹²⁵⁸ Telefonata 3159, delle ore 19:50:12 del 7/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 39335385835 (intestata a AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIALI ASPETTI TIZIANO 252 PADOVA), in uso a Giuseppe CARUSO.

¹²⁵⁹ Telefonata 3267, delle ore 10:31:22 del 09/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 390535700001.

¹²⁶⁰ Ambientale 430.



tre settimane prima¹²⁶¹, dove si sentiva BIANCHINI Augusto dire a Roberto "... se ti dovesse chiamare Lauro... in un mese sono 70 ore... e nell'altro 200...".

Ebbene, a prescindere dal fatto che su questo punto lo stesso ALLELUZIA si è difeso negando la circostanza e il difensore di RICHICHI ha contestato le risultanze della intercettazione in cui emerge la parola "amianto", rileva il giudicante che, in ogni caso, non emerge il coinvolgimento di RICHICHI nei fatti in oggetto, non essendo stato il RICHICHI chiamato in causa in questa vicenda né rientrando l'impiego degli operai per questo tipo di lavoro nel progetto originariamente condiviso dal RICHICHI stesso con BOLOGNINO per l'intermediazione della manodopera.

CAPO 189) GERRINI GIULIO.

Fonti: Informative R.O. Comando Provinciale CC Modena 17/3/2014 e 25/4/2014 (col. 41); 21/4/2015 con allegati (Vol. 125); CT del P.M. Ing. Romaniello (Vol. 137).

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 previa esclusione art. 7 l. 203/1991; non proposto riesame.

1. PREMESSA.

BIANCHINI Augusto, che si è visto sul piano operativo in rapporti con BOLOGNINO Michele e con altri affiliati della cellula di 'ndrangheta emiliana, sul fronte delle commesse, godeva di ottime relazioni con l'amministrazione comunale di Finale Emilia, con il suo sindaco, Fernando FERIOLI, e con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizio Manutenzione, l'imputato Giulio GERRINI.

Le intercettazioni in corso davano conto di una anomala frequentazione fra l'imprenditore di San Felice sul Panaro ed il tecnico comunale GERRINI, esaltata nella fase post sisma.

L'indagine proseguiva quindi con un approfondimento volto a meglio identificare la commesse e dettagliare l'iter amministrativo dei lavori di cui le parti di volta in volta colloquiavano in modo tale da rivelare commistione di interessi e favoritismi. Erano quindi escusse numerose persone informate sui fatti e, successivamente all'esecuzione della misura, era espletata consulenza tecnica affidata dal P.M. al dott. ing. Domenico ROMANIELLO, previa acquisizione di tutta la documentazione pertinente presso il Comune di Finale Emilia. A tali esiti si sono contrapposte le indagini difensive ritualmente depositate in questa sede, colloqui, documentazione e consulenza tecnica di parte, redatta dall'Avv. Marianna CARETTI.

Ne è emerso un quadro complesso e dettagliato, che si tenterà di ricondurre ad unità nell'ottica dell'imputazione elevata a carico del GERRINI al capo 189, abuso di ufficio aggravato ex art. 7 l. 203/1991.

Al fine è bene muovere dalle risultanze delle intercettazioni, che tratteggiano un rapporto fra l'imprenditore e il pubblico ufficiale che non lascia aperte, invero, letture difformi dallo smaccato arbitrio e inosservanza delle basilari regole di trasparenza che dovrebbero muovere l'operato della Pubblica Amministrazione, anche - forse di più -

¹²⁶¹ Telefonata 3592, delle ore 18:35:36 del 15/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393357579226 (intestata a SINTEXCAL s.p.a. G. FINATI 47 44100 FERRARA).

nelle contingenze drammatiche come quella che stava all'epoca vivendo il comune di Finale Emilia, duramente colpito dalla calamità naturale.

Non è un caso che, mentre GERRINI gestiva il servizio Lavori Pubblici come fosse cosa propria, BOLOGNINO Michele si trovasse già all'opera sui cantieri di Finale Emilia. Ancorché - si anticipa - non si ravvisi la finalità dell'agevolazione mafiosa ad aggravare la condotta illecita del GERRINI, difettando prova di siffatto finalismo della sua azione, d'altro canto, sotto il profilo oggettivo, non può essere posta in dubbio la connessione esistente fra la carenza di controlli, e ancor più gli abusi, ed il fenomeno della infiltrazione mafiosa, sempre pronta e abile a sfruttare ogni interstizio.

Va altresì rilevato come la Difesa abbia offerto una impostazione estremamente parcellizzata delle singole vicende burocratiche affidate al GERRINI, dal cui esame non ci si vuole qui sottrarre, ma che rischia, se portata alle estreme conseguenze, di far perdere la visione di insieme che la pluralità e la reiterazione dei favoritismi, più o meno palesi, più o meno riusciti, rende invece di chiara evidenza.

2. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Si è descritto come BIANCHINI Augusto, attraverso BOLOGNINO e il clan, godesse di vantaggi operativi che gli consentivano di impegnarsi contemporaneamente in più siti e di praticare prezzi concorrenziali. D'altro canto, GERRINI, dopo il sisma, accentuava il suo rapporto "privilegiato" con l'imprenditore di San Felice sul Panaro, fatto che pareva così manifesto da scatenare reazioni, non solo sul piano politico, ma anche all'interno della stessa amministrazione comunale.

Nel corso delle conversazioni risultava che l'imprenditore ed il pubblico funzionario avevano contatti ed incontri, legati alla discussione di preventivi, appalti o pagamenti con modalità del tutto anomale.

Un primo spunto era quello fornito dalla conversazione registrata il 17/10/2012. In quella circostanza BIANCHINI contattava GERRINI¹²⁶² per chiedergli notizie a proposito dei bandi di gara per gli alloggi, apprendendo che il Comune di Finale Emilia aveva rinunciato alla gara per i MAP (Moduli Abitativi Provvisori), essendo esclusivamente interessato a quella dei "comuni" (ricostruzione della sede comunale), per la quale l'indomani in Regione ci sarebbe stata l'apertura delle buste. GERRINI, dopo aver comunicato al suo interlocutore di essere stato nominato "commissario di gara", aggiungeva che il Comune aveva presentato alla Regione Emilia Romagna un progetto per l'urbanizzazione di un'area sulla quale realizzare il magazzino comunale lasciando intendere che, qualora fosse stata approvata la loro "idea", quasi certamente la realizzazione delle opere sarebbe stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl, che aveva fatto "un bel lavoro" in via Rovere (urbanizzazione per le scuole). Giova rammentare che questi ultimi lavori relativi alle opere di urbanizzazione delle scuole erano stati realizzati con il diretto coinvolgimento di BOLOGNINO Michele (la cui presenza sul cantiere era fotografata dalla PG) e degli operai da questi gestiti.

Il 4/12/2012¹²⁶³, GERRINI informava BIANCHINI Augusto di aver ottenuto il visto di congruità per i suddetti lavori di urbanizzazione. Significativo il passaggio in cui GERRINI precisava a chiare lettere che le urbanizzazioni erano "in carico" a lui,

¹²⁶² Telefonata 1802, delle ore 20:24:13 del 17/10/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata in uso a GERRINI Giulio.

¹²⁶³ Ambientale 1086 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:55:47 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

volendo sottintendere di aver ottenuto la totale gestione del progetto e, di conseguenza, la possibilità di favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI per l'affidamento delle opere (*"... te l'ho detto che me l'hanno passato il preliminare?... abbiamo telefonato tre... quattro giorni fa... e han detto che ci davano il visto di congruità... adesso io ho fatto il progetto...io ho fatto... adesso le urbanizzazioni sono in carico a me... la UNIECO fa il suo magazzino..."*).

Il successivo dialogo tra i due rivelava inoltre che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava già lavorando nella predetta area, in virtù di un subappalto ottenuto dalla UNIECO (*"... adesso noi... allora adesso... loro partono da là in fondo... e vengono... la UNIECO mi ha detto che fa il... il municipio diciamo... ed un parcheggio... ed arriverà..."*)¹²⁶⁴; GERRINI spiegava inoltre che per il progetto era stata autorizzata una spesa di 2.600.000 euro.

Al pari di quanto si era accertato per la costruzione delle scuole di Via Rovere, anche la realizzazione del municipio e del magazzino comunale facevano parte di una serie d'interventi appaltati direttamente dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione, mentre le relative opere di urbanizzazione erano demandate all'amministrazione comunale, che ne doveva gestire l'assegnazione tramite apposito bando di gara.

Nel caso specifico, le indagini hanno accertato che la gara per la costruzione del nuovo municipio di Finale Emilia e del relativo magazzino comunale (Lotto 3 EMP), era stata vinta della società cooperativa UNIECO di Reggio Emilia, la quale aveva ceduto in subappalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI i lavori di "scavi e movimento terra" nonché il "nolo a caldo lavori di sbancamento". Anche nel caso delle scuole di Via Rovere (Lotto 16 EST), la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva dapprima ottenuto il subappalto dalla CMC di Ravenna aggiudicataria dei lavori principali, per poi vedersi assegnare le relative opere di urbanizzazione dal Comune. Nel caso del municipio e del magazzino comunale si stava profilando la medesima situazione, dal momento che la BIANCHINI aveva ottenuto due subappalti dalla UNIECO per la realizzazione delle opere e, nel contempo, GERRINI si stava già adoperando per assegnarle i relativi lavori di urbanizzazione dell'area.

Nel medesimo contesto temporale erano captate altre conversazioni di rilievo per il corretto inquadramento di rapporti tra il funzionario e l'imprenditore.

Dopo un primo dialogo¹²⁶⁵ in cui gli interlocutori si soffermavano a lungo sulla "questione amianto", GERRINI¹²⁶⁶ confidava all'amico che il Sindaco FERIOLI aveva ricevuto pesanti lamentele da alcuni imprenditori di Mirandola (tra i quali ZACCARELLI), i quali pretendevano il pagamento dei lavori effettuati; BIANCHINI confermava di averlo saputo direttamente dal Sindaco, per poi esprimere un parere negativo nei confronti di detto imprenditore. GERRINI sosteneva di aver consigliato al Sindaco di autorizzare i pagamenti per i lavori già ultimati, allo scopo di azzerare ogni obbligazione con l'interessato per poi sentirsi libero di escluderlo, eventualmente, dalle successive opere (*"... gli ho detto... noi gli paghiamo tutto il lavoro del castello... perché l'ha fatto... l'ha fatto bene ... è finito da un pezzo... e così... dopodichè tu non*

¹²⁶⁴ Ambientale 1087 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:02:47 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁶⁵ Ambientale 1085 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:45:13 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁶⁶ Ambientale 1086 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:55:47 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.



devi più niente a lui... e basta!... quindi lo chiami se lo vuoi chiamare... non lo chiami se ritieni di non chiamarlo... perché purtroppo vedi Augusto... e questo vale per tutti... quando tu devi... hai una situazione di sudditanza... e su certa gente... dopo crea tutta una serie di ulteriori cose... e non va bene...'). BIANCHINI sottolineava la sua correttezza nei confronti dell'amministrazione comunale (*"... allora vedi Giulio... allora io credo... a proposito di questo discorso... per un insieme di motivi... di essere stato..."*) ma GERRINI lo interrompeva subito, mettendolo di fronte al fatto di aver sempre ricevuto un trattamento privilegiato (*"... qua hai avuto bene... eh?..."*). BIANCHINI si arrendeva all'evidenza (*"... ma Dio Bono!!... ma scherzi?!..."*).

Poco dopo i due incontravano l'assessore ai Lavori Pubblici D'AIELLO Angelo, invitandolo a prendere un caffè insieme a loro. Durante il tragitto D'AIELLO raccontava ai suoi accompagnatori che, durante il consiglio comunale tenutosi il giorno prima, un consigliere della Lega Nord aveva avanzato un'interrogazione, alludendo a questioni inerenti i cantieri aperti per la ricostruzione¹²⁶⁷. Dopo una breve sosta i tre risalivano in auto¹²⁶⁸ ed iniziano a scambiare alcune battute riallacciandosi proprio all'affermazione fatta poco prima da D'AIELLO circa l'interrogazione del consigliere leghista. GERRINI esordiva rammentando ai presenti l'appuntamento delle ore 14.00 con i dirigenti dell'UNIECO, del quale BIANCHINI Augusto diceva di essere informato (*"...BIANCHINI: adesso vado a casa poi dopo...alle due c'ho già un appuntamento con...con UNIECO..."*). Subito dopo D'AIELLO ironizzava sul modo in cui quest'ultimo fosse riuscito a subentrare anche in questi ultimi lavori (stabilizzazione del nuovo Magazzino Comunale in subappalto), commento al quale faceva seguito GERRINI, affermando che la BIANCHINI COSTRUZIONI era riuscita ad ottenere il sub appalto da parte della UNIECO nonostante le problematiche derivanti dai ritrovamenti di amianto (*"...D'AIELLO: dai portate a casa anche quel lavoro li Augusto di cosa ti lamenti...[...]* GERRINI: *perché adesso scusa, tornando al discorso di prima, allora in un caso del genere, per esempio che UNIECO fa fare i lavori a lui...cioè è la stessa cosa e... D'AIELLO: eh...è un appalto libero GERRINI: allora cioè che senso ha non chiamarlo se poi altri lo chiamano cioè...bhò..."*). D'AIELLO, mantenendo il tono sarcastico, affermava che, se fosse dipeso da lui, avrebbe affidato le opere a ZACCARELLI (inviso sia a BIANCHINI che ai due amministratori comunali) (*"...D'AIELLO: io non lo chiamerei [...]* chiamiamo poi, chiamiamo poi...Zaccarelli...").

Le conversazioni captate il 12/12/2012 a bordo dell'auto in uso a BIANCHINI Augusto evocavano con chiarezza il tratto clientelare del rapporto. Durante il dialogo, BIANCHINI informava GERRINI¹²⁶⁹ che qualche giorno dopo avrebbe pranzato con il Sindaco FERIOLI e l'Assessore D'AIELLO per discutere delle opere da eseguire (*"poi io giovedì... sono fuori a pranzo con il Sindaco e Angelo... che... t'ha dato l'autorizzazione... e allora fa... dai... andiamo fuori che discorriamo..."*), confermando la sua piena disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'amministrazione comunale, la quale gli aveva offerto il proprio appoggio in un momento di difficoltà (*"... allora... il discorso è questo... mi pare giusto... tu lo sai come sono fatto no?... mi*

¹²⁶⁷ Ambientale 1087 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:02:47 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁶⁸ Ambientale 1089 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 12:43:59 del 04/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁶⁹ Ambientale 1278 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:06:44 del 12/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

*piace sempre di rispettare un discorso... no?... perché mettere una persona davanti a un fatto compiuto non è mai bello... bene... allora... loro hanno detto che non hanno nessun problema... anzi... mi fanno... tu ci hai dato una mano per tre... quattro anni... loro parlano a nome del Comune... perché noi te la dobbiamo dare adesso... perché tra l'altro a noi non costa niente... cioè... però... quindi... in virtù di questo dico... ho piacere di parlare... cosa si aspettano... cosa vorrebbero... cosa intendono... insomma..."). GERRINI approvava sottolineando che anche a lui il Sindaco aveva confidato l'intenzione di aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl ("... io con Fernando c'ho parlato... quello che dici è vero... **però secondo me ... preferisce che tu non lo... direttamente... no... ma è giusto che ci sia il rispetto istituzionale... cioè... il fatto di dare una mano ad un'azienda non c'è niente di male... perché qui si parla esclusivamente di...**"). Proseguendo nella propria analisi¹²⁷⁰, GERRINI consigliava all'imprenditore di approfittare del pranzo per fare un quadro generale della situazione con i due politici ("... ecco... siccome oggi è già mercoledì... e tu vai... io venerdì se fossi in te... parlerei un po' di tutto, cioè..."), aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile se la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl non avesse ottenuto direttamente i lavori, ma fosse rimasta più defilata subentrando in subappalto, alludendo alle opere di urbanizzazione citate del municipio e magazzino comunale ("... poi... magari... se tutti e due non li vinci direttamente te... non mi dispiacerebbe... poi... oh... vediamo insomma... comunque tu... questo diciamo... deriva dal fatto che... eh... gli studi li avevamo fatti all'inizio con te... eh... cioè... non è che ci sono motivi diversi... eh...").*

Parziali rivelazioni sull'esito del suddetto pranzo, giungevano dall'ascolto della conversazione ambientale registrata alle 11.30 circa del 15/12/2012¹²⁷¹. Nella circostanza BIANCHINI faceva salire sulla propria auto D'AIELLO Angelo, con il quale si soffermava a discutere dell'atteggiamento tenuto dal Sindaco FERIOLI durante il pranzo del giorno precedente. L'assessore faceva presente che, in linea con il proprio profilo, FERIOLI aveva evitato di prendere impegni ("... ah... niente!... è andata come me l'aspettavo... lui impegni non se ne prende con nessuno... eh..."), ma BIANCHINI esternava la sua preoccupazione su un eventuale atteggiamento ostile da parte del sindaco nei suoi confronti ("... no... però... ok... e questo un po' me l'aspettavo anch'io... però la preoccupazione... è se si mette di traverso..."). D'AIELLO escludeva questa eventualità precisando che, anche dal punto di vista strettamente politico, FERIOLI non avrebbe avuto nessuna convenienza ad intromettersi in questioni che non lo riguardavano o a prendere provvedimenti contrari ad una prassi consolidata nel tempo ("... no!... di traverso non si mette nessuno... perché... nessuno mette il naso in quelle faccende lì... anche perché poi... eh... sono sempre andate bene... eh... quindi... quindi secondo me adesso il... il punto... è che voi troviate un equilibrio insomma... senza spaccare il mondo... capito?...").

2.1. SEGUE. GLI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI: IL LOTTO 16 EST.

Dai successivi approfondimenti si è meglio appurato che le due urbanizzazioni di cui discutevano le parti erano l'"appalto delle opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei ed ai prefabbricati temporanei" di Finale Emilia (c.d. **Lotto 16**

¹²⁷⁰ Ambientale 1279 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:18:09 del 12/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁷¹ Ambientale 1368 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 11:28:28 del 14/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.



EST) e quello contiguo e a completamento, l'“appalto delle opere di urbanizzazione connesse alla nuova scuola media, palestra, Edificio Municipale Temporaneo” (c.d. **Lotto 3 EMT**).

Quanto al Lotto 16 EST, all'opera principale (la cui assegnazione, si rammenta, era di pertinenza della Regione e non del Comune) lavorava la CMC di Ravenna che aveva concesso il subappalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl.

L'assegnazione dei lavori di urbanizzazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI era avvenuta con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 co. 6 Dlgs 163/2006 per un importo complessivo a base di appalto di € 1.046.901,27. Con lettera del 23/8/2012 erano state invitate cinque imprese alla procedura negoziata scelte dal geom. GERRINI, fra le quali la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl; l'offerta doveva essere presentata entro le ore 12:00 del 29/8/2012 con un termine di esecuzione dei lavori di 45 giorni a decorrere dal 30/8/2012.

Le imprese, in data 23 e 24 agosto, acquisivano la documentazione. Alla lettera di invito rispondeva solo la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl, mentre le altre imprese destinatarie dell'invito comunicavano di non presentare alcuna offerta per diverse motivazioni (impegni precedentemente assunti, motivi tecnici, tempistica troppo ristretta).

L'aggiudicazione avveniva pertanto in favore della BIANCHINI Srl in quanto *“economicamente più vantaggiosa oltre che unica pervenuta”* con Determinazione del 31/8/2012 per un corrispettivo di oltre € 1.012.851,83, oltre IVA e € 20.328,03 per le spese tecniche.

Il C.T. del P.M., ing. ROMANIELLO, verificata tutta la documentazione esistente in Comune su questa commessa, rilevava di non aver rinvenuto nessun documento relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori, alla corretta esecuzione delle opere, alla accettazione dei materiali; mancava completamente la contabilità di cantiere quali libretti delle misure, registri di contabilità, certificati di collaudo etc. La BIANCHINI aveva emesso due fatture di acconto per i lavori eseguiti (il 22/10 e il 31/12/2012) per una somma, effettivamente riscossa, di € 996.946,02.

Rilevava l'Ing. ROMANIELLO come la tempistica adottata dal GERRINI per la partecipazione alla gara (5 giorni) fosse decisamente sotto la media, attestandosi di solito, in relazione ad opere analoghe, anche nei casi di urgenza, intorno ai 20-30 giorni. Inoltre, l'offerta presentata dall'unica ditta partecipante alla gara, la BIANCHINI, contemplava una proposta progettuale di elevata qualità tecnica con relazioni curate nei minimi dettagli, tavole ben elaborate ed ampia documentazione allegata, sì da apparire tale elaborazione incompatibile con il breve termine a disposizione. Non era stato, inoltre, rispettato il termine di legge per l'inizio dei lavori e la stipula del contratto, che prevede che, dopo l'affidamento provvisorio dell'appalto, debbano trascorrere 35 giorni affinché le ditte escluse possano presentare ricorso e, entro 60 giorni dall'affidamento provvisorio, debba essere stipulato in contratto. Nel caso di specie, peraltro, il contratto di appalto con la BIANCHINI era stato stipulato quattro mesi dopo l'inizio dei lavori, successivamente alla stessa emissione della fattura di pagamento. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, Giulio GERRINI, risultava - come in quasi tutti i lavori - contemporaneamente Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza.

Ulteriori riscontri all'ipotesi d'accusa che si andava delineando circa la sussistenza di una procedura tesa a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI, si acquisivano nel prosieguo.



In data 4/2/2015 era escusso l'ing. Giuseppe CARUSO Giuseppe, progettista del BIANCHINI e amministrazione della AZ CONSULTING Srl. Lo stesso riferiva che la BIANCHINI COSTRUZIONI, per poter partecipare alla gara d'appalto in parola, aveva dovuto presentare la sua offerta entro i tempi ristrettissimi e CARUSO si era adoperato per redigere le elaborazioni grafiche e tabellari attinenti le migliori da proporre rispetto al progetto posto a base di gara. Ebbene, nel corso della perquisizione informatica effettuata il 4/2/2015 presso la AZ CONSULTING, erano sequestrati diversi files, tra i quali una sottocartella denominata "03_Scuola finale", all'interno della quale si trovavano un documento in formato Word nominato "elenco elaborati scuole" e quattro documenti in formato PDF denominati "TAV 1, TAV 2, TAV 3, TAV 4", tutta documentazione tecnica propedeutica alla redazione della proposta che l'azienda avrebbe dovuto presentare al fine di aggiudicarsi l'appalto. I files riportavano come data di modifica proprio quella del 23 agosto 2012 (stessa data della lettera di invito), ciò che fa intendere che l'ingegner CARUSO disponesse dei progetti prima ancora che venisse formalizzata la procedura negoziata da parte dell'amministrazione finalese.

2.2. SEGUE. IL LOTTO 3 EMT.

Si è già detto che si trattava di una urbanizzazione connessa a quella sopra esaminata, sempre sita in via Rovere, e pertinente alla nuova scuola media, palestra, Edificio Municipale Temporaneo, opere principali, queste ultime, sempre aggiudicate dalla Regione.

All'opera principale, in questo caso, lavorava la UNIECO con subappalto concesso (in parte) alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl oltre al noleggio di mezzi e macchine stipulato con la stessa impresa.

Effettivamente, dopo avergli comunicato di avere ottenuto il visto di congruità per questa opera dal parte della Regione (amb. n. 1086 del 4/12/2012) ed avere suggerito ad Augusto BIANCHINI di prendere la commessa comunale in subappalto e non in prima persona (amb. n. 1279 del 12/12/2012), si accertava, quale formidabile riscontro, che questi lavori erano stati acquisiti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI non direttamente, ma in subappalto dalla LAMI COSTRUZIONI Srl, che ne era risultata aggiudicataria.

Trattasi di opere di importo di quasi 2 milioni di euro, che, nel corso del procedimento amministrativo di cui responsabile era sempre Giulio GERRINI - che risultava anche Presidente della Commissione - erano aggiudicate, con procedura negoziata ex art. 57 co. 2 lett. c) e co. 6 Dlgs. 163/2006, alla LAMI COSTRUZIONI Srl, con Determinazione n. 217 del 5/4/2013.

Il 17/5/2013 la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl aveva ottenuto il subappalto per circa 280.000 €. Il subappalto era stato autorizzato con Determina n. 324 del 24/5/2013, dal Responsabile del Servizio LL.PP., Giulio GERRINI.

Altre fonti segnalavano incongruenze su quest'ultimo intervento.

Maurizio BOETTI, consigliere comunale di opposizione - probabilmente lo stesso cui si riferiva l'Assessore D'AIELLO nella conversazione del 4/12/2012 - dichiarava (s.i.t. del 2/11/2013) che, già da tempo, la sua attenzione era ricaduta sull'operato del geom. GERRINI. In occasione del consiglio comunale del 23/10/2013 aveva avanzato una interrogazione avendo appreso di un pregressa condanna della Corte dei Conti nei confronti del GERRINI per un doloso frazionamento di un appalto pubblico (cfr. sentenza in atti), vicenda che, secondo il consigliere, era sintomatica della prassi del GERRINI di distribuire le opere pubbliche ad una cerchia ristretta di imprese favorite, fra le quali figuravano la GHIOTTI e la BIANCHINI COSTRUZIONI. Ciò il



funzionario faceva abusando dell'assegnazione diretta dei lavori sotto i 40.000, come consentito, senza però osservare, come doveroso, i criteri di rotazione delle aziende. Questa prassi, in particolare con la BIANCHINI, era evidente e risaliva agli anni precedenti al terremoto. Il dichiarante riferiva che GERRINI, durante la progressiva amministrazione guidata dal Sindaco SORAGNI, aveva ottenuto un periodo di aspettativa e probabilmente aveva instaurato un rapporto di collaborazione professionale con il BIANCHINI (fatto, questo, negato dall'imputato e, in effetti, non riscontrato). Il primo episodio che lo aveva interessato era stato quello dell'urbanizzazione dell'area degli edifici scolastici, nella quale la base d'asta di 800.000 € aveva subito un anomalo incremento a oltre 1.100.000 €. In quel periodo, peraltro, la BIANCHINI era stata travolta dallo scandalo dello smaltimento dell'amianto, di cui erano state rinvenute tracce sui suoi cantieri. In relazione alla gara vinta dalla LAMI COSTRUZIONI Srl per l'urbanizzazione della zona ove doveva sorgere l'Edificio Municipale Temporaneo e nella quale la BIANCHINI aveva ottenuto il subappalto, riferiva il consigliere che la LAMI aveva chiesto ed ottenuto dal Comune l'autorizzazione a **cedere il suo credito** alla BIANCHINI per l'importo dei lavori subappaltati e per il costo del noleggio. Il 17/7/2013 la BIANCHINI aveva quindi chiesto al Comune l'accredito della somma, pagamento effettuato il 12/8/2013 a fronte della fattura n. 106 del 12/6/2013 emessa dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il consigliere aveva constatato che, in realtà, il cantiere della BIANCHINI relativo a dette opere, alla data del 26-27 giugno 2013, era ancora in opera, sicché era evidente che l'impresa avesse fatturato i lavori prima dell'effettiva chiusura ed avesse continuato nonostante, il 21/6/2013 (erroneamente il dichiarante indica il 24/6/2013), fosse stato notificato alla BIANCHINI il provvedimento interdittivo del Prefetto di Modena (provvedimento del 18/6/2013).

Il Consigliere aveva quindi acquisito copia degli atti (depositati), dai quali si evince che: la LAMI, in seguito al provvedimento prefettizio emesso nei confronti della BIANCHINI, con missiva dell'1/7/2013, aveva preteso la risoluzione dei contratti di subappalto e noleggio e la BIANCHINI, con lettera di risposta del 15/7/2013, aveva replicato affermando che i contratti non potevano essere risolti in quanto *"tutti i lavori erano terminati entro il 20/6/2013"*, precisando altresì che avrebbero fatto seguito le fatture (*"seguiranno regolari fatture per le quali attenderemo il pagamento nei termini indicati nei contratti sopra citati"*).

In realtà, come si è detto in precedenza, il documento fiscale emesso dalla BIANCHINI COSTRUZIONI portava la data antecedente del 12/6/2013, ossia prima dell'emissione del provvedimento prefettizio ed allorquando i lavori non erano affatto terminati.

In relazione alle suddette circostanze, BOETTI ha verbalizzato le sue perplessità: egli ha infatti ipotizzato che in seguito al suo intervento della fine di giugno, GERRINI avesse esortato BIANCHINI ad emettere una fattura con data antecedente al provvedimento prefettizio (e nonostante i lavori non fossero stati ultimati) e di richiedere la cessione del credito per garantire all'azienda il tempestivo pagamento dei lavori effettuati. Ciò per evitare che alla BIANCHINI venisse applicata la decurtazione del 5% del compenso, prevista per le aziende escluse dai lavori poiché sospettate di rapporti con organizzazioni mafiose.

Riferiva altresì il dichiarante di avere personalmente constatato che, anche al settembre 2013, i mezzi della BIANCHINI stavano continuando ad operare sul cantiere, sicché aveva formulato interrogazione al Sindaco. La risposta fornita da GERRINI era che la BIANCHINI stava solo terminando lavori non eseguiti a regola d'arte. Ciò nonostante - evidenziava il consigliere BOETTI - gli stessi fossero già stati pagati dal Comune con la

cessione del credito e con le modalità sopra descritte senza alcuna verifica della regolarità della loro esecuzione da parte del tecnico comunale.

Sulla vicenda del subappalto concesso dalla LAMI è intervenuta diffusamente anche la dott.ssa **Cinzia BARAVELLI** (s.i.t. 13/11/2013 e 28/1/2014), responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Finale Emilia. La stessa ha dichiarato di essersi interessata alla vicenda a partire dal maggio del 2013, ossia quando al suo ufficio era giunta una comunicazione da parte della BIANCHINI con la quale si rendeva noto l'accordo di cessione di credito stipulato con la LAMI COSTRUZIONI. Tale documentazione presentava però carenze formali in quanto la cessione di un credito vantato presso una pubblica amministrazione necessita della preventiva autorizzazione dell'amministrazione stessa e, in seguito, l'accordo tra le parti deve essere autenticato da un notaio. Alla luce delle obiezioni sollevate, le ditte avevano rettificato la richiesta e, con la Delibera nr. 80 datata 18/7/2013, la Giunta Comunale aveva concesso l'autorizzazione alla cessione del credito in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Nel contempo, era subentrata l'esclusione dalla *White List* a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI, sicché la BARAVELLI aveva chiesto indicazioni su come comportarsi per la liquidazione della cessione del credito, stante la previsione della decurtazione del 5% prevista per le ditte colpite da interdittiva antimafia. Fu a quel punto che il geometra GERRINI, in data 19/7/2013, rispose per iscritto al quesito, dichiarando che i lavori in argomento si erano conclusi il 20/6/2013, cioè un giorno prima della notifica del provvedimento prefettizio a carico della BIANCHINI. Alla luce di tale dato, il 22/7/2013 la BARAVELLI aveva ricevuto tre "liquidazioni tecniche" da parte dell'Ufficio guidato da GERRINI, relative alle fatture della LAMI nonché al pagamento di €. 282.100 da riconoscere direttamente alla BIANCHINI COSTRUZIONI in virtù della cessione del credito. La "liquidazione tecnica", spiegava la dichiarante, è un documento emesso dall'Ufficio tecnico che, espletate le verifiche di competenza in relazione alle opere eseguite, viene trasmesso alla ragioneria per la materiale liquidazione. Nel caso specifico, l'Ufficio tecnico aveva autorizzato il pagamento alla LAMI e alla BIANCHINI COSTRUZIONI anche se, come si è visto in precedenza, a quella data i lavori non erano ancora realmente ultimati. Prima di procedere al pagamento tuttavia, la BARAVELLI aveva voluto esperire approfondimenti, così verificando che il contratto tra le parti (Comune e ditta LAMI) non era ancora stato sottoscritto. Alle sue richieste, le era stato risposto che lo stesso era in fase di "perfezionamento". Lo stesso GERRINI le aveva detto che, come appreso da un segretario comunale o da un avvocato non meglio precisato, la liquidazione poteva essere comunque effettuata in attesa che il contratto venisse perfezionato. Tale versione non aveva convinto la BARAVELLI, le cui perplessità erano state confermate dai responsabili degli Uffici Lavori Pubblici di Bomporto e Mirandola, coi quali si era confrontata. Viste le discordanti posizioni, la dott. BARAVELLI aveva deciso di acquisire l'intera documentazione dell'appalto, dal cui esame erano emerse una serie di ulteriori irregolarità, successivamente riepilogate in una dettagliata relazione che la stessa aveva deciso di formalizzare e trasmettere al sindaco FERIOLI.

Il primo aspetto riguardava proprio la cessione del credito che, in base a quanto asserito dalla BARAVELLI, non avrebbe potuto essere autorizzata a norma dell'art.28 co. 2 del capitolato d'appalto, che prevedeva che la cessione dei crediti era ammissibile solo nei confronti di un istituto bancario di o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo. Altro elemento era quello afferente la dichiarazione formulata dalla ditta LAMI COSTRUZIONI in sede di presentazione dell'offerta, secondo la quale sarebbe stato



concesso in sub appalto il tetto massimo del 30% delle opere di categoria "prevalente", mentre invece, come apparato, i sub appalti avevano ampiamente superato detta soglia. La LAMI aveva inoltre subappaltato alcune opere che non aveva inizialmente dichiarato di dover affidare a terzi, mentre il capitolato prevedeva che il subappalto era vietato e non poteva essere autorizzato se le opere non erano previste nella dichiarazione presentata dalla ditta tra quelle subappaltabili. Inoltre, l'appaltatore (LAMI COSTRUZIONI) avrebbe dovuto depositare copia autentica dei contratti di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dalla data effettiva di inizio lavori (come previsto dall'art.48 del capitolato), fatto anche questo non regolarmente avvenuto.

Evidenziava la BARAVELLI nella sua relazione inviata al Sindaco che tutte le verifiche in questione avrebbero dovuto essere effettuate nel procedimento ad evidenza pubblica da parte del Servizio Lavori Pubblici di cui GERRINI era il responsabile. L'omissione di tali verifiche aveva invece condotto al tardivo rilievo delle irregolarità evidenziate, tanto da spingere la BARAVELLI a concludere la sua relazione affermando quanto segue: *"Alla luce di quanto esposto, prime fra tutte la mancanza del contratto firmato con la ditta Lami Costruzioni e la mancanza della comunicazione antimafia relativa alla stessa ditta, non si ritiene di poter procedere al pagamento degli importi liquidati con atti del Servizio LL.PP. nn. LLP-061 e LLP-062 del 22.07.2013 per complessivi €. 377.900 in quanto in possesso di una semplice aggiudicazione provvisoria. Si ritiene anche di non poter procedere al pagamento dell'importo liquidato con atto del Servizio LL.PP. nn. LLP-060 del 22.07.2013 nei confronti della Bianchini Costruzioni srl per un importo complessivo di €. 282.100 in quanto il pagamento diretto al subappaltatore è vietato dal Capitolato speciale...omissis..."*.

Ciononostante il sindaco FERIOLI, con Ordinanza nr. 280 del 6/8/2013, ordinò al Servizio Ragioneria di pagare ugualmente le fatture pervenute, *"data la necessità di realizzare con la massima urgenza i lavori di urbanizzazione area parcheggio e viabilità esterna palestra, scuola media e municipio, lavori che si fermerebbero se l'Ente non erogasse l'acconto richiesto"*. Nella stessa Ordinanza, come premessa alla decisione appena illustrata, il Sindaco richiamava a motivazione, in particolare, le deroghe al Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) previste nell'Allegato A dell'Ordinanza nr. 28 del 13 marzo 2013 del Presidente della Regione Emilia Romagna. Di conseguenza, ritenendo di applicare le deroghe di cui alla suddetta Ordinanza e pur prendendo atto *"delle criticità nella gestione dell'appalto e delle incoerenze nella relativa documentazione"*, veniva disposto il pagamento.

Non pare un fuor d'opera richiamare a questo punto la profetica affermazione dell'assessore D'AIELLO che, ai timori esternati dal BIANCHINI sulle possibili ripercussioni dello scandalo dell'amianto sull'atteggiamento dell'Amministrazione Comunale di Finale Emilia nei suoi confronti, rassicurava l'imprenditore affermando che *"..... di traverso non si mette nessuno... perché... nessuno mette il naso in quelle faccende lì... anche perché poi... eh... sono sempre andate bene... eh... quindi... quindi secondo me adesso il... il punto... è che voi trovate un equilibrio insomma... senza spaccare il mondo... capito?..."*.

Le dichiarazioni di Cinzia BARAVELLI ricevevano avallo da quanto indicato dalla dott.ssa **Monica MANTOVANI**, vice segretario generale reggente del Comune di Finale Emilia (sentita il 23/7/2014), la quale preliminarmente dichiarava di aver eseguito, anche in seguito alle crescenti pressioni dei gruppi consiliari di opposizione, un capillare monitoraggio sull'operato di GERRINI, rilevando una serie di irregolarità



formali e procedurali, che aveva deciso di segnalare agli organi competenti, fra le quali la più evidente riguardava la diffusa mancata verifica dei requisiti antimafia da parte delle ditte affidatarie. In relazione alla cessione di credito in parola, la pubblica funzionaria riferiva che, già l'1/7/2013, il sindaco FERIOLI le aveva chiesto un consiglio in ordine alla richiesta di cessione del credito avanzata da BIANCHINI. La stessa aveva sconsigliato vivamente di procedere all'autorizzazione, anche in ragione della mancata verifica della regolarità del subappalto concesso alla BIANCHINI e l'assenza di una formale stipula contrattuale con la LAMI COSTRUZIONI la quale, peraltro, non era ancora in possesso dei requisiti antimafia (la ditta verrà poi esclusa dalla *White List* della Prefettura di Modena con provvedimento del 18/6/2014). Nonostante ciò l'autorizzazione era stata concessa.

Il Sindaco Fernando **FERIOLI**, escusso in data 5/3/2015, ha riferito della figura fortemente accentratrice del GERRINI, del quale lo stesso comunque si fidava, ancorché più volte lo avesse esortato - senza seguito - ad effettuare la rotazione delle ditte "*da far lavorare*". La BIANCHINI COSTRUZIONI, all'epoca del terremoto, vantava un considerevole credito nei confronti del Comune per le opere già eseguite in precedenza e, quanto al pagamento del credito ceduto dalla LAMI, il Sindaco riferiva di aver ricevuto pressioni da parte di GERRINI affinché autorizzasse i pagamenti; a tal proposito produceva delle *e-mail* con le quali il geometra gli aveva prospettato che, in assenza di una rapida soluzione al problema, le aziende avrebbero bloccato il cantiere.

L'assessore **Angelo D'AIELLO** era sentito a verbale il 2/2/2015.

Lo stesso in quella sede, pur logicamente tentando di difendersi dall'implicita accusa di far parte del sistema clientelare in uso a Finale Emilia per l'aggiudicazione delle opere pubbliche, era costretto ad ammettere che l'anomalo rapporto fra GERRINI e BIANCHINI era fatto notorio all'interno del Comune e che la BIANCHINI era stata assegnataria di numerosi lavori dal Comune, in modo "*decisamente più frequente rispetto a molte altre ditte del territorio o dei comuni limitrofi*"¹²⁷².

Soffermandosi sugli appalti concernenti il Lotto 3 EMT, D'AIELLO riferiva che alcuni dirigenti della cooperativa reggiana UNIECO, qualche giorno dopo l'aggiudicazione della commessa per la costruzione dell'opera principale dell'Edificio Municipale Temporaneo, si erano recati nel suo ufficio dove, alla presenza del sindaco FERIOLI, avevano chiesto indicazioni sulle ditte del territorio da interpellare per l'affidamento dei subappalti. Tra le aziende segnalate c'era naturalmente la BIANCHINI COSTRUZIONI (insieme alla ZANIBONI ASFALTI) che, effettivamente, era risultata poi affidataria di alcune opere in subappalto. In ordine alla successiva gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna, D'AIELLO riferiva che GERRINI, dapprima aveva fatto una cernita delle ditte da invitare alla gara e, successivamente, le aziende si erano accordate affinché la vincitrice facesse poi lavorare le altre attraverso l'assegnazione di

¹²⁷² Su questo fatto "notorio" si erano espressi anche altri, come GRANDI Morena, che lavorava presso lo stesso Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia, la quale, sentita il 2/2/2015, riferiva: "*il rapporto privilegiato tra Giulio GERRINI, Responsabile del predetto Ufficio e l'imprenditore BIANCHINI Augusto è sempre stato notorio, anche all'interno del Comune di Finale Emilia. A questo proposito circolavano da tempo diverse "voci", soprattutto in ordine ai favoritismi che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. avrebbe ricevuto nell'assegnazione di diversi appalti, anche nel periodo antecedente al terremoto. In effetti queste dicerie hanno un reale fondamento, in quanto nel corso degli anni la ditta BIANCHINI si è aggiudicata un considerevole numero di gare, circostanza oggettivamente riscontrabile analizzando il registro di repertorio dei contratti*".



subappalti. Nel caso specifico, la gara era stata aggiudicata alla LAMI COSTRUZIONI di Palagano (MO) e, tra i vari subappaltatori, vi erano sempre la BIANCHINI COSTRUZIONI (e anche la ZANIBONI ASFALTI). Siffatta anomalia era stata rilevata anche dall'impiegata presso l'Ufficio Lavori Pubblici di Finale Emilia GAVIOLI Amedea, la quale dichiarava (cfr. verbale di s.i.t. del 23/2/2015) che, in relazione alla gara relativa all'urbanizzazione del Lotto 3 EMT, aveva notato la strana "coincidenza" che le ditte subappaltatrici erano praticamente le stesse che avevano partecipato alla gara e che non erano risultate vincitrici.

Si rammenta che, fra la documentazione sequestrata il 28/1/2015 presso l'Ufficio Lavori Pubblici di Finale Emilia (MO), attinente appunto le opere di urbanizzazione del Lotto 3 EMT, era rinvenuta una *mail* datata 25/2/2013 (pertanto anteriore alla aggiudicazione alla LAMI) nella quale, parlando di alcune forniture di materiale per l'appalto in questione, BIANCHINI Alessandro faceva capire di sapere che la BIANCHINI COSTRUZIONI si sarebbe aggiudicata la commessa ("*...se però lo scatolare servirà subito non appena vinta la gara (come credo) per produrlo immediatamente l'altra volta ci avevano chiesto 100/ml in più...*").

Ancorché l'assessore D'AIELLO motivasse la costante presenza di certe imprese con la volontà di far lavorare le aziende della zona, si veniva chiaramente a delineare il "sistema Finale Emilia" nella assegnazione degli appalti pubblici: una spartizione clientelare che arrivava anche a stabilire gli effettivi esecutori delle opere aggiudicate da enti diversi dal Comune stesso e gestita dal funzionario, *legibus solutus*, GERRINI Giulio.

3. LA PRESENTAZIONE DEL FALSO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LE OPERE DEL CIMITERO DI FINALE EMILIA.

In questo quadro si inseriscono le altre vicende ricostruite in indagine.

Un episodio di rilievo era quello relativo alla presentazione del SAL (stato di avanzamento lavori) per le opere realizzate presso il cimitero di Finale Emilia, (si rammenta, appalto di fatto vinto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ed affidato *in toto* a BOLOGNINO Michele, che eseguiva i lavori per il tramite di SCOZZAFAVA Antonio).

Alle 08.30 circa del 19/11/2012, BIANCHINI Augusto chiamava il geometra ROCCA (che lavorava per lui)¹²⁷³ esortandolo a preparare la contabilità per il cantiere del cimitero di Finale Emilia, in quanto avevano quasi raggiunto i 100.000 euro di opere, corrispondenti allo Stato di Avanzamento Lavori. ROCCA chiedeva se nel calcolo avrebbero dovuto considerare anche i lavori eseguiti prima del suo arrivo, ottenendo conferma in tal senso da parte di BIANCHINI, il quale precisava che tutto avrebbe dovuto essere fatturato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl.

Nella mattinata del 20/11/2012 BIANCHINI Augusto si recava sul cantiere del cimitero a Finale Emilia. La contemporanea presenza in macchina in quei frangenti di BIANCHINI Augusto e ROCCA Tiziano¹²⁷⁴ consentiva l'acquisizione d'importanti elementi. ROCCA riferiva che, dai calcoli effettuati, nonostante avesse gonfiato i

¹²⁷³ Telefonata 3683, delle ore 08:35:24 del 19/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393400645768 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO), in uso a ROCCA Tiziano.

¹²⁷⁴ Ambientale 663 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:12:54 del 20/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.



conteggi inserendo voci in più, non risultava ancora raggiunto l'importo di 100.000 euro previsto dal SAL ("... e quattro ferri... il SAL io ho fatto... non... con quello che abbiamo... non arriviamo all'importo... ho aggiunto altre cose... con quello che abbiamo... arriviamo a 83 (83.000 euro)... è già pronto in ufficio... ho fatto tutti i conteggi ieri... con quello che abbiamo realmente eseguito... ho aggiunto... ho messo tutto... tutto quello... ho messo un 50% che è esagerato... di quantità in partita provvisoria di ferro... perché io qua non ho una bolla di ferro... non so neanche cosa ci sia... cioè una bolla... tu non hai la fattura?... di... di... di quelli che te l'hanno fatto?... io ho bisogno di avere il quantitativo... anche perché non ho ancora capito... il ferro qua... è a nome Bianchini?... o a nome dell'altra impresa?..."). BIANCHINI assicurava di potergli procurare la fattura ("... sì... sì... ce l'ho... ce l'ho... sì... sì... la trovo..."), anche se si trattava di un documento inutile per lo stato di avanzamento lavori ("... per il SAL non c'entra..."). Il geometra spiegava che la fattura sarebbe stata indispensabile per certificare l'acquisto del ferro ("... no! se... c'entra per quanto riguarda i certificati... perché tu alla fine devi dare i certificati del... del ferro... come documentazione...") e BIANCHINI aggiungeva che avrebbe prodotto quella relativa alle ultime forniture ricevute ("...darò quella che prendiamo adesso..."). ROCCA temeva che, in caso di verifiche, sarebbe potuta emergere una discrepanza tra la data del certificato e quella effettiva di inizio lavori ("... basta che li diamo dei certificati... relativi al ferro... perché se poi loro vanno a vedere la data del certificato... e la data di inizio lavori... non coincidono..."), ma BIANCHINI lo tranquillizzava ("... sii!!... ma non ci vanno!!..."), evidentemente BIANCHINI sentendosi al riparo dai controlli. Nel prosieguo i due riprendevano a parlare dell'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e ROCCA confermava di non essere riuscito a raggiungere i 100.000 euro del SAL ("... ottanta e rotti... io c'ho buttato dentro tutto... e adesso io sono arrivato... buttando dentro cose che non abbiamo fatto... però..."). BIANCHINI chiedeva allora se avesse parlato con GERRINI per trovare una soluzione ("... tu hai parlato con Giulio?...") e ROCCA confermava, precisando che anche GERRINI gli aveva suggerito di inserire nel conteggio tutte le voci possibili ("... io ho parlato con Giulio... mi ha detto così... portami delle quantità... che poi io le metto dentro... allora io le quantità le ho tirate fuori tutte... quelle reali... e poi ho aggiunto!... ho aggiunto più... per arrivare... eh!... e sono arrivato a cento (100.000 euro lordi)... però non lo so se sia... dobbiamo arrivare a più di cento... perché non lo so lo sconto quanto sia..."). BIANCHINI spiegava che lo sconto era fissato al 3% ("... lo sconto te l'ho detto è il 3%..."), per cui i due parlavano della necessità di predisporre una fattura intestata al Consorzio COSEAM superiore ai 100.000 euro da presentare a GERRINI Giulio. ROCCA si impegnava quindi a redigere la fattura dell'importo stabilito ("... ma allora... io porto le quantità a Giulio per arrivare a 100... 105... io porto la quantità per arrivare a 105... 103... 102... io faccio fatica ad arrivare ai cento... ho già aggiunto altre robe dopo... parlano delle quantità di materiale da impiegare...") e nel frattempo BIANCHINI si faceva carico di parlarne con GERRINI per concordare una strategia ("... adesso vado a parlare con Giulio... io adesso vado a parlare con Giulio... dopo che ho parlato con lui ti dico come muoverti..."). In effetti, alle 09.30 seguenti, BIANCHINI contattava Giulio GERRINI¹²⁷⁵ e si accordava per vedersi in centro a Finale Emilia. Dopo qualche minuto i due salivano a

¹²⁷⁵ Cfr. Telefonata 3753, delle ore 09:28:32 del 20/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata



bordo dell'autovettura di BIANCHINI¹²⁷⁶. La conversazione, oltre ad affrontare il tema dello stato avanzamento lavori, si spostava sul progetto di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato sito in via Trento e Trieste che GERRINI, ancor prima di aver formalizzato le procedure di gara, pareva intenzionato ad assegnare al BIANCHINI, facendo emergere la impropria "collaborazione" instaurata dal GERRINI con i tecnici privati per la redazione dei progetti delle opere, di cui meglio si dirà.

L'intento emergeva dalle battute captate con le quali GERRINI ammetteva di aver già effettuato un sopralluogo presso il fabbricato e che era sua intenzione avanzare quanto prima una proposta progettuale per poi bandire la gara d'appalto ("*... poi... la settimana scorsa... penso che però CARUSO te l'abbia detto... o no?... siamo andati lì... del... del fabbricato... perché quello lì... siccome ce l'hanno approvato... potremmo fare... uno dei primi che vedemmo... sai quello... in via Trento e Trieste?... che viene fuori dalla linea degli altri?... dove c'è il falegname sotto... allora... siccome noi non l'avevamo mai visto dentro... venerdì scorso... io e quell'ingegnere giovane di CARUSO... quello che era anche lì... della demolizione... siamo andati dentro a vedere almeno una parte... che è quella più danneggiata... allora... se noi adesso arriviamo a fare una proposta progettuale... io convoco i proprietari... e poi dopo facciamo la gara...*"). La circostanza, già discutibile, che tali programmi fossero resi noti in anteprima ad un possibile aggiudicatario diveniva più rilevante in ragione delle successive affermazioni di GERRINI, che proponeva a BIANCHINI la futura realizzazione dell'opera ("*...e facciamo i lavori... penso che a te interessi far quelli lì?!...*"). Dopo alcune divagazioni sul tema dell'amianto - nel corso delle quali GERRINI si dichiarava certo dell'estraneità del BIANCHINI - era di nuovo affrontato il tema dei lavori di via Trento Trieste ("*...allora... io ti ho detto come stan le cose... cioè... perché... siccome l'abbiam visto all'inizio come BREGOLI... mi sembrava corretto dirti se ti interessa... poi dimmi te... ecco...*"), per la cui approvazione non ci sarebbe stato alcun problema. GERRINI sosteneva infatti che, in occasione di una riunione tenutasi in Regione insieme al Sindaco di Finale, aveva ricevuto il plauso del responsabile della Protezione Civile, ragion per cui erano stati approvati tutti i lavori richiesti. Pertanto, onde continuare a sfruttare questa favorevole propensione nei loro confronti, GERRINI chiedeva di esortare CARUSO ad approntare quanto prima una proposta progettuale per l'opera in argomento ("*...Giulio GERRINI: Ecco io ti chiedo solo una cosa Augusto perché noi...ieri sono stato in Regione con Fernando (Ferioli Sindaco di Finale), (rumori tipo sfogliare) la Protezione Civile no c'era Egidi, il capo assoluto, sono andato a chiedergli altri lavori e lui alla fine ha detto: voi siete tra i migliori, è un piacere lavorare con voi, e me li ha tutti approvati. Poi con lui (Egidi al sindaco Ferioli) gli ha detto: tu hai un tecnico bravo fa, io li vedo tutti... voglio arrivare a dir questo, bisogna che Beppe (forse Giuseppe Caruso) mi faccia questa ipotesi in tempi brevissimi...*"), al fine di poter dare corso alle necessarie incombenze ("*...Giulio GERRINI: in modo che noi contattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo... BIANCHINI Augusto: Si sii Giulio GERRINI: facciamo quello che c'è da fare...*"). Indicativa la successiva affermazione con la quale GERRINI sosteneva di avere già intavolato delle trattative con i proprietari dello stabile, alla presenza dell'ingegner CARUSO e di altri soggetti alle dipendenze di BIANCHINI. GERRINI spiegava infatti che, in quell'occasione, i

393487201378 (intestata a COMUNE DI FINALE EMILIA P.ZZA VERDI 1 41034 FINALE EMILIA), in uso a GERRINI Giulio.

¹²⁷⁶ Cfr. Ambientale 664 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), delle ore 09:36:00 del 20/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.



predetti erano stati presentati come suoi collaboratori e non come gli incaricati della BIANCHINI COSTRUZIONI. La puntualizzazione di GERRINI voleva evidentemente significare che al momento, in cui non vi era nessun bando di gara e la questione era ancora in una fase embrionale, la scoperta di una collaborazione tra lui e gli inviati della BIANCHINI avrebbe potuto destare sospetti (*"...io in questa fase... eh... con loro... ho detto che... con Beppe così... cioè quella gente lì... sono miei collaboratori eh?... dopo che alla fine lo fai tu... e li paghi tu... questo è un altro paio di maniche... eh?!... però ho detto che è gente che lavora per me..."*). BIANCHINI si mostrava interessato all'appalto ed aggiungeva che l'indomani avrebbe incontrato CARUSO, col quale avrebbe concordato l'esecuzione di un ulteriore sopralluogo (*"... io domani... io domani a Milano vedo Giuseppe... benissimo!... hai fatto benissimo... eh... entro fine settimana torno con lui... guardiamo un po' tutto... e parliamo un po' in generale di tutte le cose..."*).

In ultimo, mentre GERRINI stava scendendo dall'auto, BIANCHINI gli ricordava la questione dello Stato di Avanzamento Lavori del cimitero, del quale avevano evidentemente discusso nei minuti in cui erano scesi dall'auto. La lapidaria affermazione di BIANCHINI (*"... fammi la cortesia del SAL!..."*), con la quale esortava l'amico funzionario, non può che essere interpretata come una richiesta di accondiscendenza affinché accogliesse con esito favorevole la documentazione falsa che a breve gli sarebbe stata consegnata da parte del geometra ROCCA Tiziano. Di ciò dava conferma proprio GERRINI, che rispondeva facendo intendere la sua disponibilità (*"... appena Tiziano me lo porta..."*).

In seguito, il 28/11/2012, BIANCHINI si sentiva con il geometra Tiziano ROCCA e gli chiedeva se si fosse recato in Comune a Finale Emilia per lo Stato di Avanzamento Lavori (*"ci sei andato per il SAL?"*); questi confermava, precisando che la pratica era pronta e che, quasi certamente, GERRINI aveva già provveduto ad inoltrare la fattura al Consorzio COSEAM (*"... sì... sì... tutto pronto... eh... GERRINI mi ha... mandato... dovrebbe aver mandato... o la manderà oggi... eh... una copia de... della fattura da fare... a noi per conoscenza..., e l'ha inviata al Consorzio... mi ha detto... mi ha detto che la invia a noi per conoscenza... e al Consorzio... infatti lui mi ha detto... se gli invio una copia a te per conoscenza... ed invio una copia da far la fattura al Consorzio... bene gli ho detto... ecco io sono andato... e abbiamo... e ha già preparato tutto... mi diceva così che me le faceva avere... per conoscenza in sede... e al Consorzio la mandava come originale insomma... per preparare la fattura..."*), confermando in tal modo l'effettivo intervento.

Alcuni minuti dopo le 08.00 del 29/11/2012, BIANCHINI esortava ROCCA¹²⁷⁷ a procurarsi una copia dello Stato di Avanzamento Lavori approvato dal Comune di Finale Emilia, perché avrebbero dovuto farlo recapitare al Consorzio COSEAM di Modena; ROCCA diceva che avrebbe chiesto a GERRINI di fargliela avere.

In effetti, la conversazione captata dopo circa un paio d'ore¹²⁷⁸ dava contezza di come GERRINI, per poter definire la pratica, avesse chiesto a ROCCA ulteriore

¹²⁷⁷ Telefonata 4055, delle ore 08:07:15 del 29/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamata 393400645768 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO), in uso a Tiziano Rocca Geom.

¹²⁷⁸ Telefonata 4063, delle ore 10:29:38 del 29/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza

documentazione inerente le posizioni INPS e INAIL del Consorzio COSEAM. La questione era comunque risolta in giornata, come si evince dalla telefonata intercettata alle successive ore 17.28 fra BIANCHINI Augusto e ROCCA Tiziano¹²⁷⁹.

Quanto ai lavori in oggetto ("intervento di ampliamento del cimitero del capoluogo anno 2010) gli stessi erano stati aggiudicati, in data 17/2/2012, dal Consorzio Stabile COSEAM ITALIA Spa ed eseguiti dalla consorziata BIANCHINI COSTRUZIONI Srl. L'ing. ROMANIELLO riscontrava corrispondenza fra quanto emerso dalle intercettazioni sopra riportate e quanto riportato nel SAL n. 1, che risultava maggiorato raggiungendo un importo finale superiore a 100.000 euro come richiesto da BIANCHINI a ROCCA ("i ferri che nella discussine erano stati stimati essere in partita provvisoria al 50% nel SAL 1 sono stati addirittura aumentati e portati al 55% e risulta inoltre inserita la voce relativa ai "casseri", ing. ROMANIELLO, p. 63).

4. LA NASCITA DELLA DITTA INDIVIDUALE "IOS" DI BIANCHINI ALESSANDRO E I LAVORI ALLA STESSA ASSEGNATI DA GERRINI.

Durante le indagini la BIANCHINI COSTRUZIONI Srl era investita da due importanti eventi: il rinvenimento di amianto in alcuni siti della ricostruzione in cui la stessa aveva operato e, a meno di un anno di distanza, la sua esclusione dalla *White List* istituita presso la prefettura di Modena (provvedimento del 18/6/2013).

Per quanto concerne la prima vicenda, di cui già si è fatto cenno, BIANCHINI Augusto si era trovato al centro degli accertamenti della Procura della Repubblica di Modena con notevoli ripercussioni mediatiche. Ciò aveva determinato una brusca battuta d'arresto nell'acquisizione di commesse pubbliche, nonché anche un "raffreddamento" dei rapporti con BOLOGNINO Michele. Quest'ultimo, nel corso di una conversazione ambientale registrata il 28/11/2012, manifestava il suo disappunto nei confronti dell'imprenditore di San Felice, col quale era in disaccordo sui conteggi relativi alla retribuzione degli operai. BOLOGNINO era infatti infastidito perché impossibilitato a confrontarsi con BIANCHINI Augusto, proprio per timore che quest'ultimo fosse oggetto di attività di intercettazione.

Dalle conversazioni captate si comprendeva che BIANCHINI stava meditando una strategia per far fronte a tale difficoltà, quale la cessione di un ramo d'azienda o la costituzione di una nuova ditta ("...BIANCHINI: tutte le persone con le quali parlano dicono che conviene chiudere la ditta ed aprirne un'altra. Ci sarà un motivo...[...] e già che ero lì l'ho detto anche a Massimo, che un'azienda per poter prendere, a parte che lui più che un ramo d'affitto farebbe proprio un'acquisizione vera di una parte, deve però essere attiva da 5 anni [...] secondo me, per dirla alla veloce, vale la pena... cambiare ditta... e sulla BIANCHINI se ti rompono i maroni, fai prima a portare i libri in Tribunale e ti sbatti i maroni..."¹²⁸⁰). Eloquente risultava la conversazione captata il

chiamante 393400645768 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO), in uso a Tiziano Rocca.

¹²⁷⁹ Telefonata 4079, delle ore 17:28:37 del 29/11/2012 (RIT 2369/2012 - p.p. 11516/12 RGNR), intercettata sull'utenza 393356565086 in uso a BIANCHINI Augusto. Utenza chiamante 393400645768 (intestata a BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. PEROSSARO 2233 SAN FELICE SUL PANARO), in uso a Tiziano Rocca.

¹²⁸⁰ Conversazione ambientale nr. 189 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 12:52:16 del 5/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

7/11/2012¹²⁸¹, nel corso della quale BIANCHINI Augusto ed il suo interlocutore si soffermavano sulla necessità di trovare rapidamente la giusta strategia aziendale, che gli consentisse di non perdere la grande occasione rappresentata dai lavori di ricostruzione post sismica. Per questa ragione, BIANCHINI sembrava intenzionato a costituire immediatamente una nuova ditta che avrebbe acquisito un ramo d'azienda della BIANCHINI COSTRUZIONI, la quale sarebbe poi stata dismessa (“...*BIANCHINI A.: che adesso hanno pensato (n.d.r. forse gli avvocati) di costituire subito un'altra azienda...poi quest'altra azienda dopo un certo periodo prende in affitto un ramo della BIANCHINI eh...la BIANCHINI per farla morire...[...]* PAPAZZONI E.: no il più è non perdere l'opportunità che c'è adesso Augusto... *BIANCHINI A.: ah quella...* PAPAZZONI E.: perché il discorso è che i lavori per le zone terremotate che ci sono adesso... *BIANCHINI A.: non ci sono più...* PAPAZZONI E.: è adesso che bisogna tirare...”). L'imprenditore non nascondeva la sua paura di essere comunque estromesso dagli appalti più importanti (“*BIANCHINI A.: temo che questa opportunità sia persa...*”), al che l'interlocutore affermava che si sarebbe dovuto accontentare di acquisire commesse in subappalto, alternativa meno remunerativa ma pur sempre funzionale alla partecipazione al business della ricostruzione (“...*PAPAZZONI E.: chiaro che dovrai indubbiamente accontentarti...un conto avere l'appalto diretto e un conto magari è...però che cazzo fai...non puoi mica stare alla finestra ad aspettare...*”), così come effettivamente si verificava.

La conversazione ambientale del 6/11/2012 documentava la decisione di affidare a BIANCHINI Alessandro l'eredità del padre, pur nella consapevolezza di esporlo ad eccessive assunzioni di responsabilità (“...*BRAGA: adesso bisogna.. prima cosa che tu ne vieni via perché è meglio...[...]* BIANCHINI A.: bisogna pensare chi va al mio posto.. *BRAGA: io sinceramente, perché non mi piace questa cosa che ho sempre condannato chi l'ha fatto e adesso sarei pronta a farlo io.. se non lo volesse fare Alessandro.. che non sono mai sicura che certe firme... o certe cose... vengono fatte... se è giusto farle.. cioè hai capito?.. che sarebbe anche un freno per tuo figlio.. grande.. dopo non è mica giusto mettere dentro.. capito?...*”)¹²⁸².

I coniugi BIANCHINI discutevano quindi di come procedere, manifestando la volontà di fare comunque affiancare il figlio Alessandro (*BRAGA Bruna: Non è possibile. Quindi ci vogliono dei giovani, che hanno voglia, e di stargli dietro, quindi ci vuole della gente con le palle, BIANCHINI Augusto: questo indubbiamente!* *BRAGA Bruna: e senza voler risparmiare i 10,00 euro per poi trovarsi nei problemi come hanno adesso. Prendere dei deficienti, andare con Bolognino, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ... [...]* *BRAGA Bruna: Non è quello adesso, quindi ci vuole una persona che stia dietro con la testa, che possa decidere, che possa fare, che tu non devi andare a dire...inc...cioè altre cose e guardare il risultato, ma è obbligatorio...obbligatorio!!* *BIANCHINI Augusto: Cioè quello che voglio dire, se è necessario che ci voglia un aiuto ed un ricambio è*

¹²⁸¹ Conversazione ambientale nr. 257 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:24:58 del 07/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

¹²⁸² Conversazione ambientale nr. 221 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:57:46 del 06/11/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto, fra BRAGA Bruna, coniuge del BIANCHINI ed Augusto BIANCHINI.

naturale cioè è logico, cioè per noi due. BRAGA Bruna: Esatto. BIANCHINI Augusto: Alessandro non può reggere tutte da solo ¹²⁸³).

Come si è accennato poc'anzi, parallelamente alla vicenda amianto la BIANCHINI COSTRUZIONI si era trovata a far fronte la criticità del provvedimento prefettizio, fatto, anche questo, che era stato ampiamente riportato dagli organi di stampa locale.

Così, il 22/7/2013, secondo i progetti esplicitati durante le captazioni, era costituita una nuova impresa, la ditta IOS Costruzioni di BIANCHINI Alessandro.

La IOS era strettamente legata alla BIANCHINI COSTRUZIONI, non solo in quanto intestata al figlio di BIANCHINI Augusto, ma anche considerato il fatto che i lavoratori erano tutti soggetti precedentemente impiegati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e/o la ditta DUEAENNE di BRAGA Bruna (moglie di BIANCHINI Augusto) che, di fatto, erano transitati nella ditta IOS: in alcuni casi dipendenti storici della BIANCHINI i quali, dopo anni di lavoro ininterrotto, sembravano aver improvvisamente abbandonato le certezze del passato in favore di una piccola ditta appena costituita, fatto plausibile solo ipotizzando una continuità imprenditoriale fra le due realtà.

In un'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dal comandante della Stazione Carabinieri di Finale Emilia in data 30/9/2013, il militare segnalava di aver notato BIANCHINI Alessandro e GERRINI Giulio *"parlare riservatamente"* nei pressi della locale sede comunale. Tale dato pareva confermare che la strategia scelta da BIANCHINI Augusto fosse quella di affidare alla IOS il compito di raccogliere il credito della BIANCHINI COSTRUZIONI Srl presso l'amministrazione comunale di Finale Emilia, e quindi presso GERRINI, senza il gravame costituito dalle vicende nelle quali quest'ultima era stata coinvolta.

L'intuizione investigativa era corretta.

Si accertava infatti che la IOS aveva acquisito i lavori di smaltimento macerie del mastio del Castello di Finale Emilia, con Determinazione nr. 582 del 30/8/2013, avente ad oggetto: *"Intervento provvisorio urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste finalizzato al ripristino della viabilità in zona rossa. Approvazione progetto definitivo – esecutivo, modalità di scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa"*. Detta Determinazione prevedeva che i lavori in argomento fossero eseguiti in due fasi, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente € 39.076,48 e € 29.281,32, per un totale di € 68.357,80, ai quali si aggiungevano ulteriori € 12.342,20 di somme a disposizione per imprevisti, IVA.

Inoltre, dalla disamina dell'atto, si evince che, dovendo procedere alla scelta del contraente secondo il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia delle opere, l'appalto era stato affidato alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro, ex art. 125 co. 6 e 8 Dlgs. 163/2006 con procedura diretta senza predisposizione del bando di gara con un corrispettivo netto pari a 37.122,66 euro, avendo effettuato uno sconto pari al 5%.

L'anomalia di maggiore rilevanza era costituita dalla formulazione del quadro economico previsto per l'intervento, assunto in violazione dell'art.125 comma 13 del Dlgs. 163/2006. Tale articolo prevede infatti, al comma 5, che i lavori in economia sono

¹²⁸³ Conversazione ambientale nr. 1050 (RIT 2571/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 15:15:16 del 2/12/2012, inerente RANGE ROVER, tg. EJ179CJ, in uso a BIANCHINI Augusto.

ammessi per importi non superiori ai 200.000 euro, mentre, al comma 8, dispone che, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avvenga previa consultazione di almeno cinque operatori. Per importi inferiori a 40.000 euro è invece consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Infine, il comma 13 stabilisce che *“nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”*.

Nel caso specifico, l'appalto pareva proprio **artificiosamente frazionato** al fine di favorire l'affidamento diretto alla IOS di BIANCHINI Alessandro.

L'importo complessivo della rimozione delle macerie ammontava infatti ad € 68.357,80, che era però suddiviso in maniera ingiustificata in due fasi, ciascuna delle quali con importo inferiore ai 40.000 euro e, pertanto, suscettibile di affidamento diretto senza obbligo di convocazione di altre ditte. Anche l'ing. ROMANIELLO affermava che non vi era evidenza né della ragione né della modalità del frazionamento, se per lavorazioni o per competenze e, *“facendo riferimento a quanto inviato alla segreteria Sisma, ove il progetto presentato è unitario e l'importo è pari a 84.000 euro, non si ravvede la necessità di frazionare i lavori in due fasi distinte, se non quella legata alla possibilità per il geom. Gerrini di affidare direttamente i lavori all'impresa IOS senza dovere ricorrere ad una gara e procedura negoziata con invito a 5 imprese”* (C.T. p. 107)

L'analisi della documentazione faceva poi emergere ulteriori profili di illegittimità.

La vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le ditte interessate, tra i requisiti indispensabili per la partecipazione ai bandi di gara, posseggano anche l'attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000. Per i lavori con importo inferiore a € 150.000 non è necessario il possesso dell'attestazione SOA, ma l'art. 90 del D.P.R. 207/2010, contenente il Regolamento del Codice degli appalti, stabilisce che *“gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare”*.

Ebbene, la ditta IOS di BIANCHINI Alessandro non possedeva alcuna attestazione SOA, né altri requisiti, in quanto era stata costituita solo nel luglio del 2013.

L'assegnazione dei lavori di rimozione delle macerie del mastio del castello evidenzia chiaramente l'abuso in favore della ditta IOS, spiegabile solo in ragione della linea di continuità esistente tra essa e la BIANCHINI COSTRUZIONI, non soltanto per ciò che riguardava la conduzione imprenditoriale, ma soprattutto per quanto atteneva alla commistione d'interessi tra impresa e pubblico funzionario.

Anche in questo caso, come in molti altri, GERRINI rivestiva contemporaneamente la carica di Responsabile Procedimento, Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza. Difettava la documentazione fondamentale, quale libretto misure, registro contabilità, SAL, certificato regolare esecuzione. Nonostante ciò, la IOS di BIANCHINI Alessandro otteneva il pagamento di oltre 40 mila euro.

Il consigliere **BOETTI**, all'atto della sua audizione, si soffermava anche sulla "anomalia" IOS di **BIANCHINI** Alessandro, riferendo che la ditta IOS, nonostante la sua recente costituzione, aveva fatto registrare un considerevole numero di affidamenti diretti da parte di Giulio **GERRINI**. A sostegno **BOETTI** produceva 7 fatture emesse dalla ditta IOS per altrettanti lavori pubblici assegnati dal Comune di Finale Emilia, per un totale di 141.813,87 euro.

Tra i documenti contabili figurava anche una fattura, la n. 13 del 28/10/2013, relativa al pagamento dei lavori svolti dalla IOS per la demolizione degli spogliatoi del campo sportivo Robinson, la cui determina di affidamento nr. 508 è datata 24/7/2013, ovvero appena due giorni dopo la costituzione della IOS (fino ad agosto 2013, peraltro, la ditta era priva di dipendenti). Anche di questa commessa mancava il contratto, verbale inizio e ultimazione lavori, libretto misure, certificato regolare esecuzione etc. Il pagamento era stato ugualmente deliberato.

Sulle anomale assegnazioni alla neo costituita IOS di **BIANCHINI** Alessandro, il Sindaco **FERIOLI** riferiva che la stessa era stata "caldeggiata" da Giulio **GERRINI**, che, unitamente all'assessore ai Lavori Pubblici **FERIOLI**, nel luglio 2013, si era presentato da lui per promuovere l'affidamento a detta ditta di qualche commessa. **FERIOLI** ammetteva di avere accettato raccomandandosi però con **GERRINI** che non ci fosse alcuna commistione con l'azienda del padre. Nel settembre 2013 aveva appreso che, nel giro di pochi mesi, la IOS aveva ricevuto numerosi lavori dal Comune per oltre 100.000 euro. Contestato il fatto al **GERRINI**, quest'ultimo gli aveva risposto che forse si era esposto troppo.

Sul punto fornivano rilevanti apporti probatori anche **Marco CESTARI** (s.i.t. del 27/2/2015) responsabile dell'ufficio Protezione Civile comunale di Finale Emilia e **Davide CAVALLARI** (s.i.t. del 27/2/2015), addetto al settore informatico del predetto comune. Gli stessi riferivano che, nell'autunno del 2013, avevano ascoltato in modo casuale una conversazione fra Giulio **GERRINI** e **SILVESTRI** Giuseppe Fortunato (quest'ultimo già membro unico del Nucleo di valutazione nominato dal Comune di Finale Emilia per valutare e distribuire gli incentivi economici al personale¹²⁸⁴ che, in quel periodo, era stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione della **BIANCHINI COSTRUZIONI**, dopo il riassetto societario finalizzato ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla *White List*). Il dialogo tra **GERRINI** e **SILVESTRI** era incentrato sull'accordo per operare artificiosi frazionamenti di appalti allo scopo di favorirne l'affidamento diretto a **BIANCHINI** Alessandro. In particolare, **CESTARI** ricordava il riferimento ad un appalto da 80.000 euro che doveva essere "spaccato" al fine di abbassare la soglia sotto i 40.000 euro per essere affidato direttamente a **BIANCHINI** Alessandro.

Quanto alle plurime assegnazioni di lavori alla IOS di **BIANCHINI** Alessandro, oltre al frazionamento dell'appalto per le la rimozione delle macerie derivanti dal crollo del mastio del castello, giudicato anche dal C.T. artificioso, affermava l'ing. **ROMANIELLO** che tali incarichi erano stati assegnati dal geom. **GERRINI** "con riferimento all'art. 21 del codice dei contratti con prevalenza di servizi di cui all'allegato IIa "servizi di ripristino e manutenzione" anche se di fatto l'affidamento

¹²⁸⁴ E, nel gennaio 2014, dopo il dialogo in parola, aveva formulato la relazione di valutazione dei ruoli direttivi concernente gli obiettivi raggiunti negli anni 2011 e 2012, anche ai fini dell'erogazione del compenso connesso alla "retribuzione di risultato", documento che prendeva in esame anche l'operato di Giulio **GERRINI**, valutato con il massimo punteggio e destinatario della più alta retribuzione.



dei lavori avrebbe dovuto essere affidato secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11), in quanto non si tratta di interventi di manutenzione, bensì di **demolizioni controllate** (spesso operate in contesti operativi complessi). Secondo il comma successivo 12) dell'Art. 125, l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale". Come sopra evidenziato, l'impresa IOS non possedeva tali requisiti, essendo neocostituita e, pertanto, non avrebbe potuto essere incaricata per l'esecuzione di tali lavori. Tale fatto è emblematico, se si considera l'elevatissimo numero di imprese presenti nell'intera Regione Emilia Romagna e sull'intero territorio nazionale che avrebbero potuto concorrere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, con una più ampia apertura del mercato ed una maggiore garanzia di impiego di risorse e, quindi, di rispetto dei tempi, stante la gravità della situazione creatasi per le popolazioni del Comune" (p. 130).

5. ALTRE EMERGENZE. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DEL CT DEL PUBBLICO MINISTERO.

Un ulteriore documentato apporto proveniva da altro consigliere di opposizione, **Maurizio POLETTI**.


Lo stesso, il 24/3/2014, depositava un dettagliato esposto presso il Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia (poi era sentito a verbale il 6/4/2014).

Nella prima parte dell'atto, l'esponente poneva l'accento sulle "gravi e palesi" irregolarità che a suo dire avevano caratterizzato una serie di determinate da lui elencate riguardanti appunto l'affidamento di lavori pubblici del post sisma. Nello specifico, POLETTI affermava che, alla data di affidamento dei lavori da parte del Comune di Finale Emilia, molte ditte aggiudicatrici non solo non erano iscritte alla *White List*, ma neppure avevano inoltrato richiesta di iscrizione. Quindi POLETTI scendeva nel dettaglio, citando, fra le altre cose:

- la Determina nr. 732 del 7/10/2013: la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI, nonostante il provvedimento prefettizio del 18/6/2013, era stata ugualmente incaricata dal Comune di Finale Emilia di effettuare i lavori di ripristino del campo "Robinson";
- la Determina nr. 770 del 16/10/2013: situazione analoga a quella sopra indicata; mesi dopo l'esclusione dalla *White List*, la BIANCHINI COSTRUZIONI era risultata ugualmente affidataria dei lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Montegrappa;
- la Determina nr. 508 del 24/7/2013: l'atto riguarda i lavori di demolizione degli spogliatoi del campo sportivo Robinson, affidati alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro. POLETTI sottolineava l'anomalia (di cui sopra si è già detto) secondo la quale l'azienda aveva ricevuto l'affidamento dei lavori appena due giorni dopo la sua iscrizione alla Camera di Commercio; inoltre, alla data dell'affidamento, la IOS non aveva nemmeno inoltrato la richiesta di iscrizione alla *White List*, effettuata soltanto tempo dopo.



In sede di valutazioni tecniche conclusive (p. 125 ess.), dopo avere esaminato tutta la documentazione, pur in gran parte carente, e avere evidenziato le specifiche violazioni riscontrate nelle singole procedure d'appalto esaminate, l'ing. ROMANIELLO affermava di essersi trovato di fronte ad *"una sinergia anomala di azioni nella gestione di alcuni appalti pubblici post sisma 2012, che si esplica tra il Responsabile dell'ufficio LLPP del Comune di Finale Emilia, Geom. Giulio Gerrini, ed i referenti ed amministratori delle imprese Bianchini Costruzioni Srl (Augusto Bianchini) e IOS (Bianchini Alessandro) [...] Tale modus operandi di cui sopra mostra già nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle Imprese che avrebbero dovuto partecipare alle gare o procedure negoziate, la selezione di soggetti con criteri in contrasto ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dalle Leggi vigenti per quanto attiene le procedure per l'individuazione degli offerenti (cfr. D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125). Ciò in riferimento [...] ai rapporti privilegiati instaurati con i referenti dell'Impresa Bianchini, soprattutto laddove il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Finale Emilia risulta aver favorito l'Impresa di fiducia, condizionando l'andamento di alcune gare d'appalto, anche ricorrendo spesso al metodo della procedura negoziata".* Si rimarcava anche la grave carenza documentale: *"numerosi contratti d'appalto tra quelli analizzati venivano sottoscritti con l'Impresa dopo l'avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle fatture, che avveniva spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile ed amministrativa che è propria di qualsiasi Ufficio della Direzione lavori e - a maggior ragione - del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alle verifiche di correttezza degli atti contabili, corrispondenza delle liquidazioni da corrispondere rispetto ai lavori, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc".* evidenziando che GERRINI ricopriva sostanzialmente tutti i ruoli *"accentrando nella sua figura tutti gli incarichi e diventando lui stesso unico regista nella gestione degli appalti del comune di Finale Emilia. In particolare, questi è presente dalla primissima fase di predisposizione della documentazione da trasmettere all'ufficio Sisma (scheda allegato 3 e computo metrico) per l'ottenimento dei finanziamenti da parte della Regione Emilia Romagna, come presidente della commissione di gara nel caso di affidamento per gare a procedura negoziata o come responsabile nell'affidamento diretto ad imprese di sua fiducia per importi inferiori ai 40.000 euro. Successivamente lo stesso assume il ruolo di RUP, Responsabile Unico del Procedimento, di progettista degli interventi, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere.[...].* In realtà, l'analisi condotta dalla documentazione amministrativa e tecnica in atti evidenzia un rapporto *"privilegiato" instaurato con l'impresa Bianchini che ha fatto sì che venisse meno la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva anche il ruolo contemporaneo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (cfr. D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3).* Tra i casi di maggiore evidenza di tale situazione vi è quello legato all'appalto per le opere di urbanizzazione delle scuole medie e della palestra identificato come Lotto 16, aggiudicato dall'impresa Bianchini Costruzioni Srl, per il quale è stata autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di



regolare esecuzione delle opere.[...] E' il geom. Gerrini ad indicare quali imprese invitare per le gare a procedura negoziata con proposta migliorativa (delle Opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati modulari - Lotto 16), o al massimo ribasso percentuale (dell'Intervento di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie Cesare Frassoni; opere di urbanizzazione - Lotto 3EMT) ed è sempre il geom. Gerrini a procedere all'affidamento diretto dei lavori in caso di importi inferiori ai 40.000 euro. Dall'analisi condotta sugli appalti tra i più consistenti affidati dal Comune, è emersa la presenza costante dell'Impresa Bianchini Costruzioni tra quelle selezionate ed invitate a presentare offerta; ed infatti quest'ultima o si aggiudica direttamente le gare o, in altri casi, è successivamente chiamata come subappaltatrice dall'impresa aggiudicataria".

Lo stesso modus operandi inosservante delle regole e delle prassi doverose si rilevava nella fase esecutiva delle opere e di gestione dei cantieri "In qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il compito principale del geom. Gerrini doveva essere quello di vigilare sui lavori in qualsiasi fase dell'intervento, dall'affidamento dei lavori, all'esecuzione e al controllo finale, delle opere verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali. In qualità di Direttore Lavori, poi, il suo ruolo avrebbe dovuto essere quello di curare che i lavori a cui è preposto fossero eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori avrebbe la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche dovrebbe inoltre soprattutto: verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti, vigilare sul rispetto delle tempistiche, curare la predisposizione degli atti contabili"

6. IL SISTEMA DI INCENTIVI ECONOMICI.

A fronte del quadro sopra tratteggiato attestante una modalità di azione del GERRINI caratterizzata da illegalità diffusa e prevalentemente volta a favorire il BIANCHINI e le diverse articolazioni soggettive da lui assunte, l'indagine si focalizzava sul vantaggio finale che, in ipotesi, GERRINI avrebbe potuto incamerare.

Lo spunto investigativo era fornito dalla conversazione intercorsa il 20/11/2012 (n. 664 delle ore 09:36 riportata al § 3) fra GERRINI e BIANCHINI, che pianificavano i lavori di demolizione di un fabbricato situato in via Trento e Trieste in Finale Emilia. Nell'occasione GERRINI si diceva certo che non ci sarebbero stati problemi sull'approvazione e, a tal proposito, citava quanto accaduto nel corso di una riunione tenutasi in Regione insieme al sindaco di Finale, durante la quale aveva ricevuto il plauso del responsabile della Protezione Civile, sicché, per sfruttare questo clima di favore, GERRINI chiedeva a BIANCHINI Augusto di esortare CARUSO ad approntare quanto prima una proposta progettuale per l'opera in argomento. Altro dato eloquente emergeva nel prosieguo quando GERRINI diceva di avere presentato lo staff di CARUSO Giuseppe come suoi collaboratori (di GERRINI) e non come incaricati della BIANCHINI COSTRUZIONI. Come risultava con chiarezza dal tenore della conversazione riportata al § 3 GERRINI sottolineava ripetutamente la necessità che l'ing. CARUSO gli fornisse una "proposta progettuale", indispensabile per la successiva pubblicazione di una gara d'appalto.

Si ricorda al proposito che la stazione appaltante, in questo caso il Comune di Finale, prima di bandire una gara d'appalto, deve disporre di idoneo progetto che, una volta

approvato, costituisce la linea guida in base alla quale determinare gli importi dei lavori da eseguire.

Pertanto, nel caso in esame, GERRINI non solo si stava adoperando per favorire la BIANCHINI, ma stava incaricando i collaboratori della medesima ditta (CARUSO Giuseppe) di redigere il relativo progetto, che il suo Ufficio avrebbe poi depositato per l'approvazione. L'ing. CARUSO Giuseppe era infatti titolare, come già accennato, della A.Z. s.r.l. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING, società operante nel settore della progettazione.

Il beneficio del sistema è duplice: da un canto, la progettazione dell'opera da parte di uno studio collegato ad una ditta aspirante concorrente avvantaggia *a priori* la ditta stessa, che, conoscendo in anticipo i lavori da eseguire e avendo materialmente redatto il progetto, può proporre maggiori ribassi in sede di gara. Quindi BIANCHINI (avvalendosi dell'ingegner CARUSO) forniva i progetti che GERRINI poi "faceva propri" e portava in valutazione per l'approvazione alla gara alla quale BIANCHINI stesso partecipava.

Sul fronte del funzionario infedele, si osserva che l'art. 92 del D.Lvo 163/2006 prevede che l'ente pubblico possa riconoscere al personale interno, per ogni progetto, un incentivo pari ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, pertanto un ingiusto profitto anche per GERRINI¹²⁸⁵.

Trovarebbe così una più chiara interpretazione anche il passaggio in cui l'interessato comunicava a BIANCHINI di aver presentato CARUSO come un suo collaboratore. L'operazione si trovava infatti in una fase preparatoria in cui, oltre all'ovvia necessità di distogliere l'attenzione dalle contiguità tra GERRINI e BIANCHINI, bisognava assolutamente celare agli organi istituzionali deputati all'approvazione dei lavori (Regione Emilia Romagna), il falso relativo alla progettazione. Importante poi l'affermazione di GERRINI relativa al pagamento del progetto, dalla quale si evince che CARUSO ed i suoi collaboratori sarebbero stati retribuiti direttamente da BIANCHINI ("...io in questa fase... eh... con loro... ho detto che... con Beppe così... cioè quella gente lì... sono miei collaboratori eh?... dopo che alla fine lo fai tu... e li paghi tu... questo è un altro paio di maniche... eh?!... però ho detto che è gente che lavora per me...").

Era escussa sul punto, il 28/1/2014, la dottoressa Cinzia BARAVELLI, responsabile dei servizi finanziari del Comune, che precisava gli ambiti di applicazione dell'art. 92 Dlgs. 163/2006, relativamente all'incentivo del 2% da riconoscere al personale della Pubblica Amministrazioni per le progettazioni dei lavori da appaltare. Si apprendeva così che il Regolamento Comunale di Finale Emilia, emanato il 10/12/012, disciplinava le procedure attuative per il riconoscimento di tali incentivi (modalità di affidamento degli

¹²⁸⁵ "co. 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. ...".

incarichi di progettazione, costituzione del fondo relativo ad ogni singolo progetto, i criteri di ripartizione dell'incentivo, le modalità di erogazione e i compiti del dirigente), mentre la Giunta Comunale (art. 4) aveva il compito di individuare i progetti da realizzare e nominare il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori. La BARAVELLI precisava che il dirigente competente, prima di iniziare qualunque attività progettuale, doveva indicare i nominativi dei soggetti interessati; però le determinazioni per le opere provvisionali urgenti del Comune di Finale Emilia erano incomplete e, in molte determinazioni, non figurava il nome del progettista.

Cinzia BARAVELLI produceva quindi due determinazioni (n. 1043 del 6/12/2013 e n. 1066 dell'11/12/2013), concernenti le liquidazioni degli incentivi per gli anni 2012/2013, relative alle opere di urbanizzazione e a quelle provvisionali urgenti. Per effetto delle stesse, il geometra GERRINI aveva percepito un totale di € 112.538,35. Inoltre, il prospetto allegato alla determinazione n. 1066 dell'11/12/2013 riportava 80 progetti realizzati da GERRINI e dai suoi collaboratori per ciascuno dei quali era stato corrisposto l'incentivo.

Il prosieguo dell'indagine confermava che quella era una prassi in uso presso il Servizio diretto dal GERRINI.

Oltre alle dichiarazioni dell'assessore D'AIELLO, che riferiva di conoscere due casi pregressi (che non riguardano però quelli qui esaminati) in cui ciò era avvenuto (*"Per quanto ne so, in due specifiche occasioni l'Ufficio tecnico si è rivolto ad un progettista esterno, assumendosi poi la paternità del progetto utilizzato per la successiva pubblicazione del bando di gara"*), lo stesso ing. Giuseppe CARUSO (sentito il 4/2/2015) riferiva: *"La documentazione da voi sequestrata, contenuta nelle cartellette azzurre, è relativa a delle collaborazioni che mi vennero richieste dal geometra Giulio GERRINI, che io accettai di fornire gratuitamente allo scopo di poter beneficiare in seguito di qualche incarico professionale da parte dell'Amministrazione¹²⁸⁶. Nello specifico feci una stima delle opere ed il calcolo parametrico per la quantificazione del contributo, sulla scorta delle ordinanze del Commissario Delegato. Ebbi modo anche di coadiuvare GERRINI nella redazione delle progettazioni preliminari alle quali io apponevo il gruppo firma di GERRINI. L'ufficio dà atto che per maggiore chiarezza della risposta, viene mostrata a CARUSO la relazione di sintesi R02 del progetto preliminare per le scuole elementari del Comune di Finale Emilia. CARUSO dichiara di aver redatto il documento e di aver apposto in calce l'indicazione: "Responsabile: Geometra Giulio GERRINI". A.D.R.: Detta documentazione, modificabile, veniva da me condivisa telematicamente con l'Ufficio Lavori Pubblici di Finale Emilia mediante piattaforma "Google Drive". Non sono a conoscenza se le copie depositate presso l'amministrazione comunale siano identiche a quelle in mio possesso. A fronte di detta documentazione, l'amministrazione finalese ottenne il visto di congruità per la concessione di un contributo pari a 4.052.245,20 euro per le scuole elementari e di 2.583.638,87 euro per le scuole medie"*.

La circostanza era confermata dall'arch. Sanja COVIC, impiegata presso lo stesso ufficio del GERRINI (s.i.t. del 23/2/2015), che ammetteva l'esistenza di una prassi secondo la quale, in più occasioni, GERRINI aveva attribuito a sé e all'Ufficio la redazione di progetti realizzati invece da tecnici esterni, come nei casi già citati da CARUSO.

¹²⁸⁶ Incarichi poi effettivamente ricevuti dal CARUSO ad opera del Comune di Finale Emilia, nel corso degli anni 2013 e 2014, per circa 70.000 euro.

Si rappresenta infine che, in data 28/1/2015, presso l'abitazione della famiglia BIANCHINI, erano stati rinvenuti e sequestrati due timbri, uno recante la scritta "Il dirigente Area LL.PP. /Manut, Geom. G. Gerrini", l'altro recante il logo del Comune di Finale Emilia e la scritta "Comune di Finale Emilia - Ufficio Tecnico".

7. DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO. DIFESA.

Ha dichiarato Giulio GERRINI di avere assunto il ruolo di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici presso il comune di Finale Emilia dopo un'esperienza libero professionale quale progettista e direttore dei lavori svolta in ambito privato. All'atto del terremoto, del maggio 2012, rivestiva tale carica.

A proposito delle opere conseguenti agli eventi sismici, l'imputato ha evidenziato che la particolare urgenza del momento, dettata anche da ragioni finanziarie - visto che le opere provvisorie erano finanziate con fondi europei e dovevano essere necessariamente rendicontate entro il dicembre del 2013 - e che la ditta BIANCHINI era un'impresa che aveva sempre lavorato bene ed era disponibile ad assecondare le urgenze.

In relazione alle opere di urbanizzazione per gli Edifici Scolastici Temporanei, ricordava l'imputato la particolare premura, anche politica, volta all'obiettivo della riapertura delle scuole per l'ottobre dello stesso 2012. Il suo ufficio aveva redatto la progettazione preliminare, mentre quella esecutiva era in capo all'impresa aggiudicataria. Alla gara d'appalto avevano chiesto di partecipare cinque imprese, previamente individuate dall'amministrazione comunale e dallo stesso GERRINI. Quindi l'imputato, il 23/8/2012, aveva spedito la lettera di invito, il bando di gara e il progetto preliminare a tutte le cinque ditte. Aveva partecipato, però, solo l'azienda di BIANCHINI Augusto, che, chiaramente, era risultata aggiudicataria. Le altre imprese non avevano partecipato perché, a quanto noto all'imputato, non avevano fatto in tempo a preparare il progetto ovvero erano già altrove impegnate. La ristrettezza dei tempi adottati (5 giorni) era dovuta all'urgenza imposta dalla Regione per la consegna delle opere. GERRINI era sempre sul cantiere "giorno e notte". Affermava di non avere però mai conosciuto BOLOGNINO Michele.

La seconda urbanizzazione, vinta dalla LAMI COSTRUZIONI Srl, era strettamente connessa alla prima. La LAMI aveva tutte le certificazioni del caso e, considerate le vigenti deroghe al codice appalti, poteva arrivare a subappaltare fino al 50% dei lavori. In ogni caso GERRINI non sapeva che la LAMI avrebbe subappaltato i lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Alla domanda del difensore circa il tenore dell'intercettazione nella quale l'imputato diceva a BIANCHINI Augusto che "sarebbe stato meglio che non si fosse aggiudicato un'altra urbanizzazione", l'imputato spiegava: *"io questa considerazione l'ho fatta proprio perché avevo un ottimo rapporto, come ho detto prima, con Bianchini perché avevo paura che se per caso l'avesse vinta, lui si sarebbe tirato addosso un sacco di malelingue, ma poi le avrebbe trasferite anche a noi, purtroppo in quel momento, anche perché dovevamo fare queste gare in tempi velocissimi, lui era stato l'unica ditta che l'aveva vinta, siamo stati costretti a fare una gara in cinque giorni perché non avevamo un giorno in più, ho detto, se per caso, vince anche quella, dicono subito ah, ecco, ha vinto lui"*. L'imputato era poi venuto a conoscenza della cessione del credito dalla LAMI alla BIANCHINI quando l'atto era stato inoltrato al Comune di Finale Emilia. Non era stato lui a suggerirla. Vero che il capitolato di appalto predisposto per l'opera in questione prevedeva la possibilità della cessione del credito solo in favore di istituti bancari o intermediari finanziari, ma si



trattava, a detta dell'imputato, di un bando che aveva scaricato da internet senza guardarlo bene. In ogni caso era stato il sindaco FERIOLI ad autorizzare la cessione con apposita delibera. Vero che la dott.ssa BARAVELLI, responsabile del servizio finanziario, aveva sollevato delle obiezioni, ma, dopo l'ordinanza del Sindaco, aveva comunque firmato il mandato di pagamento.

Affermava l'imputato che la BIANCHINI COSTRUZIONI non aveva continuato a lavorare dopo l'esclusione dalla *White List*. Se questo era avvenuto, era successo al di fuori della sua volontà e verosimilmente solo per "sistemare" lavori oramai ultimati.

In ordine ai lavori al cimitero di Finale Emilia, il geometra affermava di essere stato interessato dal tecnico del cantiere geom. ROCCA della problematica relativa all'ammontare del primo Stato di Avanzamento dei Lavori, che non raggiungeva la prevista cifra di 103.000 €. GERRINI era andato in cantiere e, vedendo le lavorazioni comunque in corso, non aveva avuto problemi a computarle (*"Andai in cantiere con Rocca e vidi effettivamente che le maestranze stavano legando i ferri e stavano mettendo i casseri per poi, diciamo, proseguire con i getti e quindi non ebbi difficoltà a inserire queste lavorazioni che tra l'altro avevano un importo di circa 15 - 20 mila euro perché sapevo che il tempo necessario per poterle fare e parliamo di giorni, di una settimana, non di più, sarebbe stato molto, ma molto inferiore al tempo effettivo che sarebbe intercorso per l'effettiva liquidazione..."*). Infatti, la procedura per il pagamento era comunque lunga, anche perché i lavori del cimitero *"non erano lavori da terremoto"* e BIANCHINI era stato pagato circa quattro mesi dopo, quando quelle opere erano state abbondantemente eseguite: *"Purtroppo il Comune di Finale, perché fortemente indebitato, ha sempre avuto problemi nei pagamenti, noi addirittura eravamo tristemente famosi per pagare anche a un anno, quindi è una cosa drammatica e quindi si verificò proprio questa eventualità, la ditta fu pagata quattro mesi dopo e aveva già sviluppato il doppio dei lavori, altro che 15 mila, molto di più"*.

Dopo l'esclusione dalla *White List* della ditta BIANCHINI, anche in questo caso, l'imputato aveva fatto tutte le comunicazioni impostegli e l'impresa era stata sostituita. In ogni caso, era riuscito a terminare i lavori al cimitero prima della Commemorazione dei Defunti, come da interesse politico del Sindaco.

GERRINI aveva appreso del provvedimento prefettizio che aveva colpito BIANCHINI Augusto direttamente da quest'ultimo, che gli aveva detto che la ragione stava nel fatto che aveva assunto *"un operaio che aveva una fidanzata che aveva questa conoscenze, con questi esponenti, diciamo, della malavita"*. Erano presenti anche il sindaco FERIOLI, l'assessore D'AIELLO e il Presidente del Consiglio Comunale. Tutti i presenti avevano commentato dicendo che BIANCHINI era stato sfortunato, perché non poteva sapere.

Dopo questo momento non era stato affidato più alcun lavoro alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Vero che vi erano alcune determinazioni che portavano la data successiva al provvedimento prefettizio, ma si trattava solo di lavori "in sanatoria" su opere eseguite in epoca pregressa.

Dopo l'interdittiva che aveva colpito la BIANCHINI COSTRUZIONI, si era presentato in Comune il figlio di BIANCHINI Augusto, Alessandro, chiedendo a lui, al sindaco FERIOLI e all'assessore D'AIELLO di poter lavorare con una ditta nuova chiamata IOS. Alessandro aveva garantito che la sua nuova ditta non aveva nulla a che fare con il padre e, quindi, il Sindaco gli aveva detto di affidargli piccoli lavori. Erano stati quindi affidati alla IOS 7 lavori, ciascuno di modesto importo, per un totale inferiore ai 130 mila euro.



Effettivamente i lavori al “campo Robinson” erano stati affidati alla IOS il giorno prima della iscrizione della IOS alla *white list*, ma ciò era dovuto al fatto che erano pressati dalla Regione per la rendicontazione.

Il frazionamento dei lavori per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia che si contesta all'imputato essere stato eseguito per favorire la IOS di BIANCHINI Alessandro, era invero stato fatto in buona fede, motivato da esigenze concrete (nell'immediato rimuovere i materiali dalla strada e, successivamente, setacciare il materiale anche con l'intervento della Soprintendenza per i beni culturali) ed infatti la seconda parte di quei lavori erano stati affidati, tempo dopo, a ditta diversa dalla IOS (GHIOTTI).

Le mancanze dei contratti e altri atti riscontrate dal C.T. del P.M. erano dovute alla necessità di procedere con celerità, pensando che “*poi le carte le avrebbero riordinate dopo*”.

Le indagini svolte dalla Difesa e ritualmente prodotte in questa sede sono a supporto della versione dell'imputato di cui si è dato conto.

Così, sinteticamente: il 19/11/2015, è stato escusso **LAMI Giampaolo**, la cui impresa si era aggiudicata l'appalto per le opere di urbanizzazione del Lotto 3 EST. Lo stesso riferiva che GERRINI non aveva consigliato il subappalto a BIANCHINI; che la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata allontanata dopo il provvedimento prefettizio; dopo non aveva più lavorato nel cantiere (“*tornò a liberare il cantiere e a sistemare delle opere che dovevano essere sistemate, non fece più lavori nuovi*”). LAMI sosteneva che avrebbe potuto subappaltare oltre il 30% delle opere, fino al 50% e che l'indicazione presente nel capitolato (30%) era un errore. La cessione del credito effettuata a favore del BIANCHINI era stata richiesta da quest'ultimo e GERRINI non aveva avuto alcun ruolo in questa vicenda.

GHIOTTI Sereno, sentito nella stessa data, riferiva che la sua azienda, la GHIOTTI Paolo e Sereno Snc, si era interessata a parte dei lavori relativi al crollo del mastio del castello (come da determina n. 811 del 21/10/2013), in particolare occupandosi del recupero e del setaccio dei mattoni raccolti in un magazzino. I lavori erano stati compiuti dalle sue maestranze su un materiale che era già stato rimosso da altra ditta.

L'arch. **Massimiliano TOSELLI**, sentito in pari data, riferiva di essere stato un collaboratore di GERRINI presso l'Ufficio Tecnico del comune di Finale e di come GERRINI fosse aduso a lavorare anche fuori orario e si fosse prodigato molto dopo il sisma, rievocando la drammaticità del momento nonché la scarsità di risorse. L'input che giungeva dagli amministratori era quello di far presto a risollevarlo il territorio e dare prevalenza alle imprese locali. Vi era anche l'importante scadenza del dicembre 2013 per la rendicontazione delle opere sovvenzionate con i fondi UE. Circa la BIANCHINI, riferiva il dichiarante che si trattava di azienda che aveva già lavorato “*in maniera importante*” per il Comune anche prima del terremoto e che lavorava bene. Non sapeva riferire altro sulla scelta delle imprese per gli appalti pubblici, ad appannaggio esclusivo del GERRINI. GERRINI seguiva i lavori e si recava in cantiere. Quanto alle progettazioni, era vero che nei mesi successivi al terremoto vi era stata la disponibilità dei tecnici della zona “*a dare una mano*”; in ogni caso l'Ufficio Tecnico doveva completarli. Se anche un SAL fosse stato superiore alla realtà, a fine lavori si sarebbe comunque corretto.

L'audizione di **MANTOVANI Sandro** rileva in particolare nel far intendere come le ditte invitate a partecipare alla gara per le urbanizzazioni del Lotto 16 EST fossero state

informate telefonicamente dal GERRINI, lo stesso 23 agosto 2012, dell'invito sì da potere ritirare il materiale anticipatamente alla ricezione della raccomandata, ancorché, invero sul punto, l'Ing. CARUSO (anch'egli sentito dal difensore) non abbia parlato di circostanza, riferendo di avere ricevuto i progetti preliminari da sviluppare direttamente dal BIANCHINI (non ricordando se da Augusto o da Alessandro).

Il CARUSO ha altresì confermato al difensore quanto già dichiarato agli inquirenti (s.i.t. del 4/2/2015) circa il fatto di avere personalmente conosciuto BOLOGNINO Michele. Una volta conosciuto questo personaggio, aveva fatto personali ricerche attraverso internet scoprendo che era stato colpito da interdittiva antimafia. Di questo aveva informato BIANCHINI Augusto, che si era limitato a prenderne atto. Di siffatto "incauto" rapporto aveva parlato anche con GERRINI, ciò essendo però accaduto quando la cosa era divenuta di pubblico dominio, ossia dopo l'interdittiva nei confronti di BIANCHINI, in particolare nel marzo del 2014.

Oltre ad altra documentazione pertinente, era depositata C.T. di parte, redatta dall'avv.to Marianna CARETTI.

Nella stessa, in particolare, ci si soffermava sul regime di deroghe vigente nel periodo successivo agli eventi tellurici che avevano colpito quel territorio, in particolare alla normativa sugli appalti pubblici, sicché molte delle norme del Dlgs. 163/2006 indicate dal C.T. del P.M sarebbero state, invero, inapplicabili e, pertanto, non violate dal GERRINI.

Quanto alla accusa di indebito frazionamento dei lavori di cui alla commessa affidata dalla IOS di BIANCHINI Alessandro, rilevava il C.T. di parte come, alla luce delle indagini difensive, il frazionamento dell'opera apparisse ragionevole e rientrasse nella discrezionalità amministrativa.

In merito alle asserite violazioni formali, il C.T. richiamava il regolamento comunale per l'acquisizione dei lavori in economia: *"Art 8 - Preventivi di spesa e o offerte - comma 4. E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio la fornitura o il lavoro sia di importo inferiore a Euro 40.000,00. In tal caso si attiverà direttamente il responsabile del servizio e o del procedimento mediante richiesta in forma scritta ovvero a mezzo fax o e mail ovvero, per importi inferiori ad Euro 2.000,00, la richiesta di presentazione del preventivo potrà essere formulata anche in via breve. Art 11 - Forma del contratto - 2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi, forniture e lavori, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a Euro 40.000,00, avviene a mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni. Art 12 - Provvedimenti in casi di somma urgenza. 1 - In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi della vigente normativa, il responsabile del procedimento dispone contemporaneamente alla redazione del verbale indicante i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo, l'ordinazione immediata fatta a terzi. L'ordinazione è regolarizzata con una perizia giustificativa, l'autorizzazione e la necessaria copertura di spesa a pena di decadenza entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.

In punto di violazione dei principi di trasparenza e di necessaria turnazione delle imprese, il C.T. rilevava che *"I 110 Allegati 3 raggiungono un importo totale al netto*



dell'IVA pari ad € 6.793.270,80, le 4 urbanizzazioni e la palestra ammontano ad un totale al netto dell'IVA di € 4.910.652,90. Il totale complessivo sempre al netto dell'IVA dei detti affidamenti è pari ad 11.703.923,70. Ebbene risulta che Bianchini ha eseguito dei lavori per un importo pari al 2,77% dell'importo complessivo erogato dal Comune agli operatori economici per gli Allegati 3 ed il 10,26% del totale complessivo delle somme impegnate dal Comune di Finale Emilia per gli affidamenti pubblici", percentuali dalle quali si evincerebbe che non sussisteva alcun favoritismo.

In relazione agli affidamenti dei lavori in favore della neo costituita IOS di BIANCHINI Alessandro, il C.T. rilevava che effettivamente risultava violato l'art. 90 del DPR 207/2010, che prevede determinati requisiti di natura tecnico-organizzativa da parte dell'impresa, che la IOS non aveva. In ogni caso i fatti dimostravano come suddetta capacità in realtà sussistesse, visto che i lavori erano stati portati a termine. Si invocava altresì la possibilità della IOS di ricorrere all'istituto dell'"avvalimento" ovvero al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sui quali ulteriormente non si indugia visto che non erano comunque istituti concretamente utilizzati dall'impresa.

Quanto al subappalto concesso dalla LAMI alla BIANCHINI rilevava il C.T. che, a norma dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, era stata stabilita, stante gli eventi sismici, la deroga all'art. 118 Dlgs. 163/2006 estendendo la possibilità di subappalto fino al 50%.

In relazione alla cessione del credito dalla LAMI alla BIANCHINI, rilevava il C.T. l'effettiva violazione dell'art. 117 Dlgs. 163/2006, da addebitare comunque alla Giunta che aveva deliberato il pagamento e non al GERRINI. In ogni caso era stato utilizzato lo strumento sbagliato, essendo vietata la cessione del credito, ma potendosi ricorrere all'istituto del pagamento diretto ai subappaltatori di cui all'art. 118 Dlgs. 163/2006.

8. CONCLUSIONI.

Preliminarmente, essendo stata invocata dalla Difesa la vigenza, al momento dei fatti, di un regime generalizzato di deregolamentazione, è necessario - rispondendo alla specifiche sollecitazione delle parti e senza pretesa di esaustività - fornire traccia del quadro normativo di riferimento.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 5 co. 1 e 2 l. 24/2/1992, n. 225, è stato deliberato lo **stato di emergenza**. Pertanto, rilevato che per gli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si "*provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico*" (art. 5 co. 2 l. 225/1992), sono state emanate dal Capo del dipartimento della Protezione Civile le ordinanze n. 1, 2, 3, del maggio e giugno 2012, nelle quali sono stati regolamentati i primi interventi urgenti con una serie di deroghe alle normative vigenti, che, però - così come risultante testualmente e rilevato dallo stesso C.T. della Difesa - erano limitati *ratione materiae* al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità ("*fornitura di pasti e primi generi di conforto, sistemazione alloggiativa, verifica di agibilità degli edifici finalizzata al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni e alla salvaguardia della pubblica incolumità*").

Oltre al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici con il quale i Presidenti delle Regioni Emilia



Romagna, Lombardia e Veneto sono stati indicati quali Commissari delegati per il superamento dello stato di emergenza (art. 1), il C.T. della Difesa ha evidenziato la delibera, adottata in data 4 luglio 2012 dal Consiglio dei Ministri, che all'art 1 prescriveva che *"Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"*, ad una serie di disposizioni riguardanti in particolare gran parte della normativa dei pubblici appalti.

Ancora, il C.T. dell'imputato ha prodotto copia dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 28 del 13/3/2013, con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, in virtù della deroga prevista dal Consiglio dei Ministri in data 15/2/2013, ha stabilito di avvalersi, per il superamento dell'emergenza, dei **Sindaci e dei Presidenti delle Province**, che, per l'esercizio della delega di funzioni, *"possono derogare, ove ritenuto necessario e sulla base di specifica motivazione e comunque nel rispetto dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"*, ad una serie di norme fra le quali molte di quelle previste dal Dlgs. 163/2006.

Ebbene, una prima nota si impone.

Non era GERRINI a poter stabilire di volta in volta le deroghe sussistenti nei casi concreti, ma il Commissario ovvero il Sindaco a ciò delegato dallo stesso Commissario, i quali dovevano provvedere, in ogni caso, con provvedimento debitamente motivato. Di questo non vi è traccia in atti (ad esclusione della delibera di n. 280 del 6/8/2013 con la quale il Sindaco ordinò al Servizio Ragioneria di pagare le fatture LAMI-BIANCHINI, fatto che conferma l'assunto che siffatto provvedimento motivato fosse necessario, al di là poi delle giustificazioni che il Sindaco renderà circa il fatto di avere ricevuto "pressioni" dal GERRINI per la firma di quella delibera).

Invero, degli estremi di siffatte fonti normative neppure vi è traccia negli atti delle procedure di appalto a firma del tecnico comunale GERRINI, che invece richiamano, quali norme di riferimento, gli articoli del Dlgs. 163/2006.

In ogni caso, lo stesso C.T. dell'imputato è costretto a rassegnarsi all'evidenza di alcune violazioni di legge nelle quali sarebbe comunque incorso il geom. GERRINI, tentando poi di minimizzarne gli effetti con percorsi congetturati ed autoreferenziali che non possono trovare accoglimento. Così la considerazione che la IOS, pur non avendo i requisiti tecnico-organizzativi per aggiudicarsi i lavori, ha però dimostrato sul campo di averli; analogamente il richiamo, a giustificare le smaccate carenze documentali, del regolamento comunale, laddove detto regolamento tratteggia - in alcuni casi ben delimitati - una semplificazione documentale nel rispetto di determinati crismi non affatto rinvenibili nei procedimenti oggetto di esame.

Le violazioni di legge che hanno costellato l'azione del GERRINI sono, invero, plurime, reiterate, pianificate e non ascrivibili a mera negligenza: violazione dell'art. 90 DPR 207/2010 per l'assegnazione dei lavori alla IOS; violazione di norma penale per l'autorizzazione al pagamento di un S.A.L. falso; violazione dell'art. 1 co. 52 e ss. 1. 190/2012, DPCM 18/1/2013 per l'affidamento di lavori in assenza sia dell'iscrizione nella c.d. *White List*, sia di certificazione attestante l'assenza di infiltrazioni mafiose; altro falso nella certificazione della chiusura dei lavori subappaltati dalla LAMI in epoca anteriore al provvedimento prefettizio che aveva coinvolto la BIANCHINI



COSTRUZIONI, nonostante l'attività fosse proseguita fino all'autunno; violazione delle norme che vietavano la cessione del credito dalla LAMI alla BIANCHINI; violazioni di legge e regolamento in relazione alla mancata tenuta della contabilità di cantiere, dei collaudi, della mancata sottoscrizione dei contratti, violazione dell'art. 125 co. 13 Dlgs. 163/2006 per l'artificioso frazionamento del bando ecc.

In ogni caso, a prescindere dalle ricorrenti violazioni, le risultanze di indagine hanno convincentemente dimostrato che il tecnico comunale, agevolato da alcune evidenti connivenze, agiva senza il rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità che devono muovere l'operato della pubblica amministrazione, in palese violazione dell'art. 97 Cost., nella sua portata immediatamente precettiva suscettibile di per se stessa di violazione, così come da orientamento giurisprudenziale oramai consolidato. Un asservimento della funzione pubblica all'interesse di una cerchia di imprenditori che godevano del favore del pubblico funzionario, fra i quali vi erano senza dubbio anche i BIANCHINI.

Gli atti restituiscono, infatti, piena prova della puntuale e preordinata strategia condotta dall'imputato con l'imprenditore BIANCHINI Augusto volta a far ottenere allo stesso il completamento delle opere di urbanizzazione nel comparto Lotto 3 EMP (*"han detto che ci davano il visto di congruità... adesso io ho fatto il progetto...io ho fatto... adesso le urbanizzazioni sono in carico a me... la UNIECO fa il suo magazzino..."*), attiguo quello in cui BIANCHINI aveva già lavorato (Lotto 16 EST), peraltro con l'accortezza di non sovraesporlo (*"magari... se tutti e due non li vinci direttamente te... non mi dispiacerebbe... poi... oh... vediamo insomma"*), fatto che avrebbe potuto ledere sia l'immagine del BIANCHINI sia quella del tecnico comunale.

Vale la pena ancora una volta rammentare che, in quegli stessi siti, la BIANCHINI era altresì impegnata nei lavori principali assegnati dalla Regione, con un assetto di favore sostanzialmente analogamente replicato nei due cantieri. Nel primo la BIANCHINI era riuscita ad ottenere l'aggiudicazione delle opere comunali grazie a tempi impossibili da rispettare da parte di chi non avesse già a disposizione i progetti, come la BIANCHINI stessa (vedi rinvenimento dei file); nel secondo in esecuzione di una strategia condotta con un ruolo di regia del GERRINI, le cui enunciazioni programmatiche erano però captate dagli inquirenti. Nel primo caso, poi, la BIANCHINI COSTRUZIONI veniva saldata senza alcun contratto, documento e neppure collaudo. Nel secondo caso, investita in corso d'opera dalla problematica antimafia, la ditta veniva aiutata dall'amministrazione comunale (certamente da GERRINI) ad incassare le sue spettanze attraverso una cessione di credito illegittima, fondata su presupposti falsi (visto che i lavori non erano affatto terminati al 20/6/2013) e senza la doverosa decurtazione del 5%. Le urbanizzazioni del comune di finale Emilia, come si desume da quanto attestato dallo stesso C.T. dell'imputato, avevano costituito la parte preponderante dei lavori eseguiti dal Comune di Finale Emilia in quella determinata contingenza ed è innegabile che, negli stessi, BIANCHINI avesse assunto un ruolo di primo piano. Né pare dirimente la stima sulle percentuali di assegnazioni dei lavori, che deve peraltro tenere conto del fatto che, da metà anno 2013, l'azienda di BIANCHINI Augusto era stata interdetta.

Nonostante l'esclusione dalla *White List*, il funzionario finalese ha continuato poi ad avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI attraverso due affidamenti diretti (il ripristino del campo Robinson e l'impianto sportivo di Via Montegrappa) ed ha contemporaneamente proseguito la sua opera in modo ancor più incisivo mediante l'irregolare affidamento di svariati lavori alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro, non soltanto priva della necessaria iscrizione alla *White List*, di DURC e finanche, all'inizio,



dei lavoratori, ma mancante anche dei basilari requisiti per poter operare nel settore degli appalti pubblici (mancanza dell'attestazione SOA e della necessaria anzianità di almeno cinque anni durante i quali la ditta deve aver svolto lavori per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare).

Dell'esigenza asseritamente posta a base del frazionamento dei lavori affidati alla IOS e alla GHIOTTI per la rimozione delle macerie del castello di Finale non vi è, invero, alcun riferimento negli atti relativi, che descrivono i due lavori in modo sovrapponibile, solo in questa sede essendo stata introdotta una giustificazione che trova fondamento esclusivamente nelle parole dell'imputato e dell'imprenditore GHIOTTI. Tale circostanza, considerato il quadro di generalizzato favore verso al IOS (confessato dal tecnico anche al Sindaco: *"mi sono esposto troppo"*) e l'eloquente conversazione di cui hanno riferito i testimoni CESTARI e CAVALLARI supporta l'ipotesi d'accusa della artificiosità di detta suddivisione, peraltro giungendosi ad una somma di poco inferiore al limite dei 40.000 euro. Alla prassi dello strumentale frazionamento delle opere - si aggiunge - GERRINI neppure era nuovo, essendo stato condannato dalla Corte dei Conti per una pratica similare (vedi condanna dalla Corte dei Conti con sent. del 28/3/2013 poiché, quale Responsabile del Procedimento, aveva proceduto all'artificioso frazionamento di un appalto risalente al 2009).

Le parole del GERRINI in ordine SAL ideologicamente falso relativo alle opere del cimitero di Finale (si ricorda, gestite in fatto dal BOLOGNINO) contengono una confessione del fatto unita ad un tentativo di giustificazione del proprio operato, che getta, invero, un'ombra più spessa ancora sul livello di percezione della legalità da parte del funzionario (*"Andai in cantiere con Rocca e vidi effettivamente che le maestranze stavano legando i ferri e stavano mettendo i casseri per poi, diciamo, proseguire con i getti e quindi non ebbi difficoltà a inserire queste lavorazioni che tra l'altro avevano un importo di circa 15 - 20 mila euro perché sapevo che il tempo necessario per poterle fare e parliamo di giorni, di una settimana, non di più, sarebbe stato molto, ma molto inferiore al tempo effettivo che sarebbe intercorso per l'effettiva liquidazione..."*).

Sul fronte dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio contestato, è noto che, per detta fattispecie criminosa, il dolo assume la forma del **dolo intenzionale** rispetto all'evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie.

Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso, però, non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri. Pertanto il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell'agente (Cass. 5/5/2015, Adamo, Rv. 264280, Cass. 17/1/2014, Altieri e altri, Rv. 258893; Cass. 2/10/2014, De Felicis, Rv. 262950).

Nel caso di specie, il rapporto di preferenzialità intercorso tra GERRINI e BIANCHINI, costellato da una serie complessa di irregolarità commesse dal primo al fine di garantire al secondo sia l'affidamento di opere sia la loro regolarizzazione economica, all'interno



di un rapporto di anomala collaborazione, familiarità e reciproca convenienza, provano ampiamente la sussistenza del dolo.

Un'osservazione superficiale potrebbe limitarsi a convenire con la tesi, sostenuta dall'imputato, secondo la quale la grave situazione emergenziale creatasi a seguito del sisma del maggio 2012 aveva richiesto interventi rapidi ed urgenti che in talune circostanze, anche in ragione della considerevole mole di interventi da dover effettuare e le esigenze di copertura finanziaria, non avevano consentito di verificare puntualmente il possesso dei necessari requisiti da parte delle aziende chiamate ad operare.

Di fatto, tuttavia, i molteplici episodi nei quali si è sostanziata l'attività di favore del GERRINI verso BIANCHINI sono cronologicamente attestati non già nella fase dell'emergenza, ma al più di quella dell'adozione delle opere provvisorie o addirittura della costruzione di edifici provvisori, a volta anche a diversi mesi dal sisma. Si tratta quindi di un contesto temporale nel quale le ragioni dell'urgenza andavano scemando in favore del pronto ripristino della legittimità dell'azione amministrativa.

Tale argomento è ulteriormente rafforzato dal rilievo per cui l'azione del GERRINI si è estesa anche al profilo dei pagamenti (dunque, un versante completamente difforme da quello dell'affidamento dei lavori), consentendo una illegittima cessione del credito, garantendo pagamenti integrali anche dopo la comunicazione dell'esclusione dalla *White List*, liquidando infine falsi stati di avanzamento lavori.

Né pare convincente la giustificazione che fonda sulla generica direttiva di favorire le imprese locali per la ripresa economica dopo la calamità, potendosi ipotizzare che, oltre al BIANCHINI, nella vasta zona interessata dal sisma, vi fossero anche altri.

Non si ravvisa la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7.

Non vi è prova in atti della conoscenza di BOLOGNINO da parte del GERRINI né del fatto che BIANCHINI avesse condiviso con il tecnico comunale le sue frequentazioni o la strategia adottata per la fornitura di manodopera.

Vero che, successivamente alla interdittiva prefettizia, non si è registrata una netta presa di distanza del GERRINI dal BIANCHINI, che anzi il tecnico ha continuato ad aiutare, ma dedurre da tale circostanza la finalità di agevolazione del sodalizio mafioso pare un automatismo che ha scarsa capacità persuasiva: GERRINI ha sempre favorito BIANCHINI, da ciò non desistendo neppure all'esito delle vicissitudini che lo hanno coinvolto (amianto, interdittiva), senza che emerga prova della direzione della sua volontà oltre la figura dell'imprenditore di San Felice sul Panaro e dei suoi familiari. Se, in riferimento alla fattispecie penale contestatagli, lo stato soggettivo del GERRINI è pienamente doloso, in ordine ad altri effetti della sua condotta, quali l'agevolazione delle infiltrazioni mafiose nelle opere della ricostruzione post sisma, potrà al più ipotizzarsi una grave negligenza.

CAPITOLI 94) E 94 BIS) GIGLIO GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, RICHICHI GIUSEPPE, OPPIDO RAFFAELE, GRANDE ARACRI NICOLINO, GUALTIERI ANTONIO E OPPEDISANO DOMENICO. L'AFFARE DELLE PIASTRELLE.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 1204-1242); nota CC Modena 189/1-286 prot. del 17/6/2015, Vol. 137.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 sulla base di diversa formulazione dell'addebito di cui al capo 94 quale delitto di cui agli artt. 648, 648 bis c.p.. Riesame annulla la misura in carenza di



gravità indiziaria della provenienza da delitto dei beni. Nuova formulazione dei capi d'accusa a seguito di supplemento di indagine.

1. PREMESSA.

Anche la vicenda che segue va oltre la sua natura illecita, mostrando la compattezza del sodalizio in azione e la sinergia esistente, non solo fra la cellula emiliana e la casa madre di Cutro, ma anche con altre cosche.

L'indagine ha ricostruito gli esatti contorni della complessa questione in due tempi, in parte anteriormente all'esecuzione delle misure cautelari e, in parte successivamente, acquisendo ulteriori elementi che si sono inseriti come tasselli mancanti ad offrire una convincente chiave di lettura.

Anticipando gli esiti dell'attività di indagine si osserva che la stessa ha preso le mosse dall'evidente interessamento dei sodali per un'ingente partita di piastrelle detenute da tale ROSSI Luca, amministratore unico della SERENA REAL ESTATE Spa, con sede a Mantova in Via Altobelli nr.12.

Il primo abboccamento era condotto dai sodali ROCCA Antonio e MUTO Salvatore¹²⁸⁷, ROCCA Antonio poi fungendo da intermediario con BOLOGNINO Michele. Quest'ultimo, stringendo a sé nell'affare gran parte dei membri del sodalizio emiliano, riusciva con artifici e raggiri, ad impadronirsi della ingente partita di materiale, in particolare - per quanto in questa sede rileva - avvalendosi del fidato RICHICHI, dei fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio (incaricati questi ultimi dei trasporti del materiale e della messa a disposizione di un proprio deposito) ed utilizzando, per il buon esito dell'artificio truffaldino, la società SECAV UNIPERSONALE Srl (società riferibile ai VERTINELLI ed intestata la prestanome OPPIDO Raffaele).

Effettivamente, dopo aver prelevato la rilevante quantità di materiale con i mezzi posti a disposizione da MUTO Antonio (cl. 71), GIGLIO e VERTINELLI, BOLOGNINO organizzava il trasferimento di gran parte delle piastrelle in Calabria e le stesse erano suddivise tra GRANDE ARACRI Nicolino ed i "gioiosani", coi quali era già in piedi da tempo un proficuo rapporto di collaborazione (cfr. capo 87, affare imbarcazioni).

Infatti, proprio attraverso l'interessamento di OPPEDISANO Giuseppe Domenico e URSINI Mario, parte del materiale era acquisito da BUTTIGLIERI Salvatore, uomo legato alle cosche di Gioiosa Ionica (RC). Altro dato interessante era costituito dal coinvolgimento di GUALTIERI Antonio, che in un determinato momento della vicenda fungeva da mediatore tra GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele.

Dunque una vicenda corale, fortemente rappresentativa delle capacità organizzative, di azione e di realizzo di un profitto condiviso, del valore aggiunto che il sodalizio di riferimento riesce a fornire alle azioni criminose e dei proficui rapporti fra cosche contigue.

¹²⁸⁷ Si rammenta che ROCCA Antonio e MUTO Salvatore sono personaggi gravitanti in particolare nell'area della bassa Lombardia, in stretto contatto con LAMANNA Francesco, ROCCA Antonio ritenuto un importante affiliato del sodalizio di 'ndrangheta gravitante nelle province di Cremona e Mantova alle dirette dipendenze di LAMANNA Francesco e MUTO Salvatore *factotum* del predetto LAMANNA. Dei ROCCA è stata altresì documentata la stretta vicinanza con GUALTIERI Antonio, che lo ha espressamente definito all'imprenditore veronese del ferro, NICOLIS Moreno, "uomo della famiglia" (prog.14903 del 30/12/2011 sul RIT.1573/11).

2. PRIMA FASE: INTERESSAMENTO ROCCA ANTONIO.

All'inizio del mese di maggio del 2012 si comprendeva che ROCCA Antonio e MUTO Salvatore avevano assunto il ruolo di mediatori per la vendita di un grosso stock di piastrelle custodito in un magazzino di Asola (MN), la cui titolarità era riconducibile ad un certo Luca, poi identificato in ROSSI Luca. Emergeva altresì che ROSSI Luca, per ripianare un debito pregresso, dai contorni non meglio chiariti, nei confronti di ROCCA Antonio¹²⁸⁸, aveva affidato a quest'ultimo l'incarico per la vendita del materiale.

Da quel momento l'affare diveniva, in tutto e per tutto, appannaggio del sodalizio, prima nella sua componente sedente nella zona di Mantova, ove si trovavano i beni, poi chiamando in causa il sodalizio emiliano, che vi lavorava in piena sinergia con le cosche calabresi.

Quanto alla provenienza del materiale, le indagini compendiate nella nota del 17/6/2015 (cit. in epigrafe) acclaravano che la SERENA REAL ESTATE, di cui ROSSI Luca era amministratore, era proprietaria di un capannone sito ad Asola (MN) che, in virtù di un preliminare di compravendita, era stato consegnato nella disponibilità dell'azienda promissaria acquirente, la HEVEA Srl di Brescia, poco dopo dichiarata fallita.

Rientrato in possesso dell'immobile, Luca ROSSI aveva riscontrato al suo interno la presenza di un ingente quantitativo di piastrelle, che non erano di sua proprietà e delle quali lo stesso ha sempre asserito di avere ignorato la effettiva provenienza.

Secondo le dichiarazioni rese dal commercialista della SERENA REAL ESTATE, ZENI Alessandro, ROSSI gli aveva prospettato la questione poiché non sapeva come contabilizzare detto materiale che, su indicazione dello stesso commercialista, era stato quindi posto in carico alla SERENA REAL ESTATE, indicandolo in bilancio tra le sopravvenienze attive, con un ricavo stimato in € 218.146,92.

Come dichiarato da MAZZOLETTI Francesco, curatore fallimentare della HEVEA Srl nominato in data 28/11/2011, invero, ROSSI Luca aveva tentato di ottenere che il fallimento HEVEA prendesse in carico il materiale, così da essere legittimato a chiedere al fallimento l'indennità di occupazione del capannone, istanza però respinta dal curatore, che sosteneva che non vi fosse alcun riscontro documentale che comprovasse la titolarità delle piastrelle da parte di HEVEA. Il curatore fallimentare, il 7/3/2012, si era recato presso il capannone di Asola potendo verificare la presenza di diversi bancali di piastrelle, che occupavano circa un terzo dell'immobile, senza però rinvenire documentazione di nessun genere attestante la provenienza della merce, provenienza invero mai riscontrata con certezza.

In ogni caso, tramontato il tentativo con il fallimento HEVEA, nella primavera del 2012, si registravano gli sforzi di ROCCA Antonio e MUTO Salvatore di reperire gli acquirenti della considerevole partita di materiale.

Il 2/5/2012¹²⁸⁹, MUTO Salvatore contattava VETERE Pierino (soggetto imputato, anche del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e separatamente giudicato), chiedendogli se fosse interessato a delle ceramiche "a prezzi buoni" ("... MUTO Salvatore: *ma ceramica a prezzi buoni ne vuoi?* VETERE Pierino: *hai le ceramiche?* MUTO Salvatore: *si...*"),

¹²⁸⁸ Tale credito sembrava essere lo stesso al centro del contenzioso che spinse ZAMBONI Nicola, sindaco della SERENA REAL ESTATE Spa di cui Luca ROSSI era amministratore unico, a denunciare le minacce subite da ROCCA Antonio nel novembre del 2011, cfr. sommarie informazioni rese da ZAMBONI Nicola il 13/5/2015.

¹²⁸⁹ Telefonata nr. 1 dell'allegato nr. 1 relativo alle conversazioni registrate dal Comando Arma di Fiorenzuola d'Arda.

ricevendo conferma in tal senso, sicché i due decidevano di vedersi il giorno successivo per visionare alcuni campioni del materiale in questione.

Qualche giorno dopo, l'8/5/2012, VETERE riferiva a MUTO di essere in contatto con una persona interessata alle piastrelle ("...VETERE Pierino: *ascolta, c'è un ragazzo che vuole vedere un po' di mattonelle Salvatore...*"). Pertanto i due decidevano di organizzare un incontro con il potenziale compratore, appuntamento fissato per il lunedì successivo alle 15.30. Nella circostanza emergeva, invero, una connotazione ambigua dell'affare, tanto che MUTO chiedeva garanzie sulla persona interessata all'acquisto e ammoniva VETERE a non rivelare la località in cui si trovavano le mattonelle, "*poiché c'era in corso il fallimento della ditta da cui provenivano*".

Il lunedì successivo (14/5/2012), come da accordi, MUTO Salvatore riceveva la telefonata da parte del potenziale acquirente, identificato in CONTI Luigi, che affermava di aver avuto il suo numero da VETERE Pierino. Dalle intercettazioni seguenti si evinceva che vi era particolare circospezione sul luogo di ricovero dei beni, comprendendosi comunque che le piastrelle si trovavano ad Asola (MN), in particolare in via Toscana. All'appuntamento con il potenziale compratore, come si desumeva dalle intercettazioni, si doveva presentare anche ROCCA Antonio.

La telefonata captata in quei frangenti¹²⁹⁰, evidenziava ancora una volta l'estrema circospezione di MUTO, il quale ricontattava ROCCA Antonio per sapere chi fosse la persona che gli aveva passato al telefono ma, soprattutto, per essere certo di poter parlare liberamente di tutto in sua presenza. ROCCA tranquillizzava MUTO, affermando che si trattava del proprietario delle piastrelle.

I successivi passaggi svelavano ulteriori dettagli, soprattutto in ordine ai rapporti tra ROCCA Antonio ed il titolare del materiale oggetto della trattativa. ROCCA diceva infatti che i proventi derivanti dalla vendita delle piastrelle sarebbero andati quasi interamente a lui e a MUTO, mentre al proprietario sarebbe spettato solo "*qualcosa*" ("...ROCCA Antonio: *Salvatò, ho capito, tiragliele a sei euro, non dico assai ma qualcosa gliela dobbiamo dare pure a lui, no? Ci arrabbiamo, facciamo...qualcosa gliela diamo e sta zitto...e gli altri sono i nostri...*"). Tali affermazioni trovavano ulteriore spiegazione nel passaggio successivo, dal quale emergeva come la trattativa sarebbe servita a soddisfare un credito che ROCCA vantava nei confronti del titolare delle mattonelle ("...MUTO Salvatore: *ma questo non ti doveva dare...te li ha dati i soldi?* ROCCA Antonio: *non mi ha dato niente...* MUTO Salvatore: *pure parla...[...]* ROCCA Antonio: *se ti litighi con tutti...no, non hai capito che voglio dire...se ti litighi con tutti...non lavori più, te ne devi andare, per dirti...* MUTO Salvatore: *no, ma ho capito...i soldi ora se lui li prende di qua...non te li deve dare a te?* ROCCA Antonio: *non me li deve dare, allora? Vedi pure...* MUTO Salvatore: *quanto ti deve dare a te?* ROCCA Antonio: *a me mi deve dare parecchio, Salvatò...* MUTO Salvatore: *quanto?* ROCCA Antonio: *scusa un poco, ho lavorato un anno e mezzo senza prendere soldi...*"). Inoltre i due avevano previsto che parte del materiale sarebbe stato comunque loro destinato ("...MUTO Salvatore: *comunque...ascoltami a parte gli scherzi, domani ci vediamo che carichiamo le mattonelle mie la?* ROCCA Antonio: *...ride...si! Che cazzo mille metri sono...[...]* MUTO Salvatore: *ma i mille metri lascia stare, i mille metri per l'appartamento di Cremona, quello giustamente li pago, non è quello il discorso...li*

¹²⁹⁰ Telefonata nr. 10 dell'allegato nr. 1 relativo alle conversazioni registrate dal Comando Arma di Fiorenzuola d'Arda.



prendo e vengono pagati, quanto sono? Cinquemila, tremila...quelle che sono le pago...però quello di Cutro che li mando così gliele faccio mettere, hai capito?...”).

Nel mese di maggio seguivano le trattative, sia con il CONTI sia con altro probabile acquirente (FORESTA Giovanni), ma nessuna delle due andava a buon fine.

A questo punto si registrava un distacco di MUTO Salvatore ed entrava in scena BOLOGNINO Michele.

3. SECONDA FASE. L'INTERVENTO DI BOLOGNINO MICHELE.

La partecipazione di quest'ultimo all'affare emergeva chiaramente dai dialoghi intercettati a partire dal 26/6/2012, allorché lo stesso era contattato da un certo Pino¹²⁹¹ (poi identificato in LOPRETE Giuseppe), al quale chiedeva se “Tonino” (ossia ROCCA Antonio, soggetto vicino a LOPRETE, come poteva dedursi dai controlli di ROCCA Antonio e LOPRETE Giuseppe insieme, più volte eseguiti) fosse stato interpellato a proposito delle mattonelle (“... MICHELE: a me “soldi” (fonetico) mi danno domani... ma ci hai parlato con Tonino per le mattonelle...”). Pino confermava, aggiungendo che il martedì seguente avrebbe potuto caricarle (“...PINO: si glielo detto sì... per le mattonelle [...] Martedì della settimana prossima viene con i metri che le caricate..”)¹²⁹²

Il 10/7/2012¹²⁹³, la questione era affrontata nuovamente, tant'è vero che LOPRETE Giuseppe esortava BOLOGNINO a fargli sapere quando avrebbe voluto caricare il materiale. La richiesta era dettata dal fatto che una terza persona (identificabile in ROCCA Antonio), avrebbe dovuto accordarsi con un altro soggetto per avere la chiave del magazzino in cui erano custodite le piastrelle, in modo da fare un unico viaggio (“...quello là (n.d.r. non specifica chi), deve fissare un appuntamento per il giorno che dovranno andare là [...] è quello deve dire a quello per la chiave e tutto... quando si viene si carica e basta hai capito?...”). Logico dedurre che LOPRETE volesse alludere a ROCCA Antonio, il quale avrebbe dovuto contattare Luca ROSSI per avere la disponibilità del materiale.

La vicenda si arricchiva ben presto della presenza di BOLOGNINO Sergio, fornendo ulteriore dimostrazione di come il sodalizio si stesse ormai muovendo in modo compatto nella gestione di un affare che appariva di considerevoli proporzioni.

In data 25/7/2012, era lo stesso LOPRETE ad informare direttamente BOLOGNINO Sergio che, nel pomeriggio, avrebbe incontrato Michele per visionare insieme le piastrelle¹²⁹⁴. In realtà, Michele si recava a Mantova per valutare il materiale soltanto il 26/7/2012, come comunicava lui stesso a suo fratello, per poi ricontattarlo per sapere se il giorno dopo fosse stato disponibile a recarsi ad un incontro insieme a “quello di Mantova”. Michele spiegava infatti che lui avrebbe organizzato i trasporti, in quanto avrebbero dovuto caricare 20 autotreni di piastrelle, mentre Sergio si sarebbe presentato all'appuntamento nella veste di “rappresentante”. Il materiale sarebbe stato poi prelevato il lunedì successivo (“...se chiudiamo.. così vai tu con un altro che io preparo i camion.. 20 autotreni di mattonelle carichiamo.. Vai tu... con quello qua di Mantova.. Pino nemmeno viene che lui facciamo che tu sei il rappresentante.. le cose.. le guardi...

¹²⁹¹ Utilizzatore dell'utenza 3478273364, intestata a LOPRETE Elisabetta, nata a Crotone il 7/10/1963 e residente a Mesoraca in Via Gramsci 36C.

¹²⁹² Telefonata nr. 801, delle ore 21:16:31 del 26/6/2012 (RIT 1697/2012).

¹²⁹³ Telefonata nr. 1961, delle ore 17:33:28 del 10/7/2012 (RIT 1697/2012).

¹²⁹⁴ Telefonata nr. 3238, delle ore 09:15:18 del 25/7/2012 (RIT 1371/2012).

*e poi io lunedì mattina carico. Facciamo che hanno ritirato il prezzo facciamo.. poi se la vede lui...”*¹²⁹⁵.

La telefonata del 28/7/2012 alle ore 19.39¹²⁹⁶ chiariva che BOLOGNINO Michele e ROCCA Antonio si sarebbero incontrati il giorno seguente e, in effetti, il giorno dopo, LOPRETE Giuseppe dettava a BOLOGNINO Michele il numero di ROCCA Antonio affinché i due potessero prendere accordi diretti (“... LOPRETE Giuseppe: *ascolta, tengo un numero di telefono e te lo devo dare, hai carta e penna? [...] 3468799166... Michele: ...di chi è? Pino: ...allora, questo qua è Tonino... chiama a Tonino...[...] ...tu vedi se chiami... e.. vedete come fate, capito?...”*)¹²⁹⁷.

Il contatto con ROCCA Antonio si concretizzava e BOLOGNINO Sergio preannunciava le imminenti operazioni di carico¹²⁹⁸.

La questione sembrava quindi avviata verso una concreta attuazione e, in effetti, l’1/8/2012, BOLOGNINO Michele chiamava un uomo, utilizzatore dell’utenza cellulare 3371092935 (intestata alla nota SECAV UNIPERSONALE Srl), chiedendogli di scaricare le mail relative alle piastrelle¹²⁹⁹.

Compariva pertanto siffatta società, che si appurava solo in un secondo momento avere avuto un ruolo strumentale alla attuazione di una vera e propria condotta truffaldina nei confronti di ROSSI Luca da parte del BOLOGNINO e correi, in questa sede, in particolare riferendosi a RICHICHI e ai fratelli GIGLIO. OPPIDO Raffaele, nel ruolo di legale rappresentante della predetta SECAV UNIPERSONALE Srl, società riferibile ai VERTINELLI (capo 85), verrà assolto per le ragioni sotto indicate.

Le indagini in seguito completate hanno permesso di accalorare che ROSSI Luca, il 15/9/2012, aveva formalizzato un atto di querela nei confronti del legale rappresentante della SECAV UNIPERSONALE¹³⁰⁰.

In particolare, ROSSI affermava di avere avuto contatti per la vendita delle piastrelle con tale geometra Stefano SARTORI (utilizzatore dell’utenza 3888207123), rappresentante della SECAV, per il tramite di ROCCA Antonio e che, proprio in virtù “dell’accredito” fornito da quest’ultimo, aveva accettato di consegnare le piastrelle a fronte di 5 assegni consegnati a garanzia, tratti su banca MPS, con scadenze post datate a due mesi a partire dal 30/8/2012. Il primo dei suddetti titoli era dell’importo di 24.200 euro, mentre gli altri quattro erano da 50.000 euro ciascuno, tutti sottoscritti da OPPIDO¹³⁰¹. I titoli avevano subito presentato problemi, nel senso che il primo assegno era stato presentato per l’incasso il giorno 31/8/2012, ma, su pressante richiesta della società debitrice, era stato richiamato, perché privo di copertura e sostituito con altro assegno del medesimo importo. Anche questo secondo assegno, presentato all’incasso il 10/9/2012, era rimasto insoluto e protestato per “difetto di provvista”. Da qui la presentazione della querela evidenziando che la fattura emessa per la vendita (nr. 213 del 2/8/2012) non era mai stata onorata¹³⁰², nemmeno parzialmente.

¹²⁹⁵ Telefonata nr. 3642, delle ore 13:10:34 del 26/7/2012 (RIT 1697/2012).

¹²⁹⁶ Telefonata nr. 3853, delle ore 19:39:29 del 28/7/2012 (RIT 1697/2012).

¹²⁹⁷ Telefonata nr. 3915, delle ore 19:32:27 del 29/7/2012 (RIT 1697/2012).

¹²⁹⁸ Telefonata nr. 3814, delle ore 18:27:56 del 31/7/2012 (RIT 1371/2012).

¹²⁹⁹ Telefonata nr. 4352, delle ore 13:42:15 dell’1/8/2012 (RIT 1697/2012).

¹³⁰⁰ Atto di querela presentata e ratificata il 15/9/2012 presso il Comando Stazione CC di Curtatone (MN).

¹³⁰¹ Cfr. Copia degli assegni allegati all’atto di querela.

¹³⁰² Si accertava che SERENA REAL ESTATE in data 2/8/2012 aveva emesso due fatture di vendita in favore della ditta SECAV di € 218.000 + IVA (€ 45.782,27) e € 24.000.

Luca ROSSI sosteneva inoltre che il materiale era stato prelevato alla presenza del geometra SANDRINI Davide della ditta CAEM GROUP di ASOLA, definito come un incaricato che aveva aperto il capannone in cui erano stipate le piastrelle.

In virtù del credito vantato dalla SERENA e del sopravvenuto del fallimento della SECAV, Luca ROSSI aveva avanzato anche istanza di insinuazione al passivo fallimentare al fine di ottenere il pagamento delle piastrelle¹³⁰³.

Innanzitutto gli inquirenti, alla luce delle indicazioni fornite dal querelante, identificavano il sedicente geometra Stefano SARTORI in BOLOGNINO Sergio, che, come emerso dalle intercettazioni sopra citate, era stato invitato dal fratello Michele a recarsi ad incontro "*insieme a quello di Mantova*" e che si sarebbe dovuto presentare nella veste di "*rappresentante*". Ancora, il numero telefonico fornito da ROSSI Luca come quello in uso al sedicente geometra SARTORI era un'utenza già emersa in contatto con CIOBOTARU Nicolae e BONALUMI Olinto, ossia soggetti coinvolti nel c.d. "affare delle barche", di cui BOLOGNINO Sergio era uno dei promotori.

Ancora, Luca ROSSI aveva altresì riferito che il sedicente geometra SARTORI aveva indicato suo cognato "IZZO Pasquale" quale responsabile dei trasporti del materiale, sicché lo stesso ROSSI aveva messo in contatto il predetto IZZO con SANDRINI Davide, affinché i due concordassero direttamente le modalità e i tempi per effettuare i prelievi del materiale.

Effettivamente, le intercettazioni già in atti davano conto dell'intervento di "Davide" durante le operazioni di prelievo delle piastrelle dal magazzino di Asola, soggetto che era già stato correttamente identificato dagli inquirenti in SANDRINI Davide¹³⁰⁴ institore della CAEM Srl (posseduta in parte dalla ASOLEDIL Srl dello stesso SANDRINI).

Colui che era stato indicato quale soggetto deputato ai trasporti, corrispondente al nome di "IZZO Pasquale", era invece BOLOGNINO Michele, come emergeva dalle intercettazioni.

Infatti, il 31/7/2012 (quattro giorni dopo l'incontro di Mantova), BOLOGNINO Sergio contattava LOPRETE Gisueppe per confermarci che stava procedendo tutto bene e che il giovedì seguente sarebbero iniziati i carichi¹³⁰⁵.

Il giorno dopo (1/8/2012), come già sopra indicato, BOLOGNINO Michele chiamava un uomo utilizzatore di un'utenza intestata proprio alla SECAV, chiedendogli di scaricare le mail relative alle mattonelle, ciò attestando che, durante l'incontro a Mantova del 27/7/2012, BOLOGNINO Sergio si era presentato come rappresentante della SECAV e aveva raggiunto l'accordo con Luca ROSSI. L'utilizzo della SECAV era ulteriormente confermato dalla telefonata in esame, tant'è vero che BOLOGNINO

Successivamente, per un errore contabile sulle cifre soggette ad IVA, erano state emesse due note di accredito a storno dei predetti importi, con successiva emissione di una fattura da € 242.210,80+IVA (€ 50864,27). Dette operazioni erano contabilizzate tra i ricavi alla voce "merci c/vendita ceramiche".

¹³⁰³ Cfr. Istanza di insinuazione al passivo dell'azienda.

¹³⁰⁴ SANDRINI Davide, nato a Mantova il 7/4/1974.

¹³⁰⁵ Telefonata nr. 3814, delle ore 18:27:56 del 31/7/2012 (RIT 1371/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393285980068 in uso a BOLOGNINO Sergio. Utenza chiamata 393478273364 (intestata a LOPRETE ELISABETTA CROTONE KR 07/10/1963), in uso a LOPRETE Giuseppe, detto Pino.

Michele era in attesa di ricevere comunicazioni relative al carico di piastrelle proprio sulla posta elettronica della SECAV¹³⁰⁶.

In data 2/8/2012 (quindi pochi giorni dopo l'incontro di cui sopra), BOLOGNINO Michele chiamava Luca ROSSI, presentandosi come "Pasquale" e affermando di avere avuto indicazioni dal geometra SARTORI. Dopo un rapido scambio di battute, i due concordavano di vedersi da lì a poco per effettuare un primo carico¹³⁰⁷.

Alle ore 18.30 seguenti Luca ROSSI e BOLOGNINO Michele facevano registrare un'altra conversazione di interesse. Luca ROSSI chiedeva a BOLOGNINO Michele un numero di fax attivo in quanto doveva trasmettergli della documentazione ed il recapito che aveva risultava inesistente. BOLOGNINO gli dettava quindi il numero 0522221022, confermando all'interlocutore che si trattava della GIGLIO AUTOTRASPORTI. Subito dopo Luca ROSSI esortava BOLOGNINO a trasmettergli copia del documento di identità, altrimenti non avrebbe potuto consentirgli di effettuare altri carichi¹³⁰⁸. Di conseguenza Michele decideva di aggirare l'ostacolo, asserendo che il giorno seguente avrebbe mandato a caricare il "vero" IZZO Pasquale, del quale avrebbe anche inviato copia del documento: *"Michele chiama il fratello Sergio. Gli dice che Tonino lo ha contattato, poi aggiunge: "ma quello là... oggi... voleva la patente da me.. vuole la carta di identità...". Sergio: "chi?". Michele: "quello dove sono andato a caricare le mattonelle...". Sergio: "e perchè vuole la patente?". Michele: "bhò! Adesso mi manda un fax che vuole fotocopia della carta di identità altrimenti domani non mi fa caricare... ho chiamato a Tonino... Poi gli ha detto SI E' VENUTO L'ALTRO PERCHE' PASQUALE E' QUI CON ME... adesso domani mattina andrà Pasquale proprio... Gli mando la fotocopia di Pasquale..."*¹³⁰⁹

Nella stessa giornata BOLOGNINO Michele faceva ancora due tentativi per caricare di contattare SANDRINI Davide, col quale riusciva a parlare alle successive ore 21.00, comprendendosi dai dialoghi come il SANDRINI fosse stato effettivamente incaricato da Luca ROSSI di seguire le fasi relative ai carichi¹³¹⁰, dato - anche questo - che conferma l'attendibilità del querelante Luca ROSSI, il quale, all'atto della presentazione della querela ignorava l'esistenza della indagine in corso e, tanto meno, delle sue risultanze. In tal senso è indicativo il brano in cui SANDRINI sottolineava il suo ruolo,

¹³⁰⁶ Telefonata nr. 4352, delle ore 13:42:15 dell'1/8/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393371092935 (intestata a SECAV UNIPERSONALE S.R.L. VIA CORSARA 2/B ROVERCHIARA VR 37050 IT).

¹³⁰⁷ Telefonata nr. 2169, delle ore 11:23:17 del 2/8/2012 (RIT 1422/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393482592531.

¹³⁰⁸ Telefonata nr. 2232, delle ore 18:30:48 del 2/8/2012 (RIT 1422/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393312949808 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393482592531.

¹³⁰⁹ Telefonata nr. 4529, delle ore 19:33:07 del 2/8/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393285980068 (intestata a NICOLA MAZZITELLI COSENZA 24/6/1981, in uso a Bolognino Sergio).

¹³¹⁰ Telefonata nr. 4545, delle ore 20:56:47 del 2/8/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamante 393392618237 (intestata a SRL CAEM GROUP, VIA GENERALE DALLA CHIESA 65 - 46010 CURTATONE (MN) 02246650200), in uso a SANDRINI Davide (socio nella ASOLEDIL).

precisando al tempo stesso di non sapere nulla degli affari intercorrenti tra l'interlocutore (BOLOGNINO Michele) e Luca ROSSI: *"Davide: si.. lui mi ha detto che va in ufficio alle otto e mi da l'ok. Io non so i vostri affari. Io non so niente. BOLOGNINO Michele: va bene. Davide: Io faccio solo un favore a Luca a caricarvi il materiale per quel magazzino vicino li. Lui mi ha detto che mi chiama alle otto per dirmi.. per darmi l'ok. Quindi io.. E dopo io in due minuti sono li. Quindi fai conto di arrivare verso le otto.. otto e un quarto insomma.."*

Da quel momento, e fino al 12/9/2012, si susseguivano numerose telefonate tra SANDRINI Davide e BOLOGNINO Michele, **che si faceva sempre chiamare Pasquale**, riguardanti l'organizzazione dei diversi carichi da effettuare. Il tenore ed il contenuto delle conversazioni in esame rivelava, inoltre, che il materiale si trovava proprio nel capannone di Asola (MN) ubicato in Via Toscana.

Effettivamente, il 3/8/2012 Michele BOLOGNINO inviava i camion per caricare le piastrelle¹³¹¹, raccontando la complessità dell'operazione anche a DILETTO Alfonso. Durante la telefonata delle ore 16.56 del 3/8/2012¹³¹², BOLOGNINO Michele sosteneva infatti che la quantità di piastrelle da caricare era talmente elevata (quantificata in *"60-70 bilici"*) che risultava difficoltoso trovare una collocazione adeguata. Per questo motivo aveva interpellato anche lo zio di DILETTO, che sembrava avere la disponibilità di un capannone (*"...BOLOGNINO: eh... ero qua... ancora non sono sceso... no sono passato là da tuo zio... per il fatto del capannone... [...] perché... sto lavorando, però sto lavorando solo con quelle da me al capannone, però ormai è pieno...fuori dappertutto... [...] già sto diventando pazzo ora... io già venerdì per caricare 5 bilici sono diventato pazzo... poi lunedì (inc.)... erano, erano...60 bilici...70 bilici erano... [...] ed ora apposta le piastrelle... devo vedere da tuo zio... eh...eh..."*).

Rilevante è il passaggio in cui DILETTO sosteneva di aver saputo che gran parte del materiale doveva giungere in Calabria (*"...DILETTO: ho capito... ma... lui mi aveva detto che forse il (inc.) lo sapeva e mi ha detto che... forse... che pensa che... dice forse le mandava qua? ..."*), a conferma di come fossero stati già attivati i canali ricettivi riferibili all'organizzazione. BOLOGNINO Michele sosteneva di avere difficoltà nei trasporti in Calabria, vista l'assenza di camion disponibili da parte di GIGLIO Giuseppe (*"...BOLOGNINO: e li mando... dobbiamo trovare i camion... perché ora non.. non c'è nessun camion che scende... e io ho (inc.) qua... [...] perché Pino Giglio non ne ha camion che... di questi... che questi per le mattonelle sono dei camion apposta..."*).

La questione concernente l'invio del materiale in Calabria era riproposta anche durante la telefonata del 6/8/2012, allorquando LOPRETE Giuseppe chiedeva conferme in proposito a BOLOGNINO, che rispondeva che il progetto era in via di definizione e che avrebbe fatto il trasporto se avesse speso il "50%". La titubanza era dovuta al fatto che la persona con cui doveva compiere l'operazione, aveva a sua volta richiesto "il 50%" e, di conseguenza, avrebbero dovuto suddividere i guadagni. LOPRETE affermava che avrebbe parlato della questione con Tonino ROCCA¹³¹³, da qui intendendosi che anche ROCCA continuava a supervisionare l'operazione.

Nel corso della telefonata captata il 7/8/2012 alle ore 15.13, BOLOGNINO comunicava alla sua compagna VRABIE Carmen (detta Sabrina), che parte del carico sarebbe stato depositato a Gualtieri (RE)¹³¹⁴, da GIGLIO Giuseppe (come poi accertato).

¹³¹¹ Telefonata nr. 4586, delle ore 08:14:49 del 3/8/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹² Telefonata nr. 4754, delle ore 16:56:53 del 4/08/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹³ Telefonata nr. 4858, delle ore 08:27:28 del 6/8/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹⁴ Telefonata nr. 5073, delle ore 15:13:39 del 7/8/2012 (RIT 1697/2012).



Dalla conversazione registrata l'8/8/2012¹³¹⁵ si capiva che alcuni trasporti erano stati eseguiti con i camion messi a disposizione da VERTINELLI Palmo e che la merce era stata depositata presso GIGLIO. Nella circostanza, BOLOGNINO chiamava, infatti, GIGLIO Giuseppe e lo informa che l'autista di VERTINELLI stava attendendo l'arrivo di qualcuno che lo accompagnasse a prendere il muletto, in modo da poter scaricare le piastrelle "nell'altro capannone".

I carichi continuavano e, dopo una breve interruzione dovuta alle ferie di SANDRINI Davide, riprendevano alla fine del mese di agosto, frequentemente sentendosi fra loro i fratelli BOLOGNINO con SANDRINI. Il tenore delle intercettazioni continuava a confermare i falsi nominativi e qualifiche che i BOLOGNINO si erano dati, come quando, il 30/8/2012, BOLOGNINO Michele, dopo avere invitato il fratello Sergio a mettersi in contatto con SANDRINI per la ripresa dei carichi ed avere preso atto che ciò era avvenuto, richiamava SANDRINI Davide precisando di essersi "sentito con il geometra", ossia il sedicente geometra Stefano SARTORI della SECAV, che altri non era che BOLOGNINO Sergio¹³¹⁶.

I carichi riprendevano con camion dei MUTO, come si desumeva dalla telefonata del 6/12/2012¹³¹⁷, nella quale BOLOGNINO Michele chiamava Davide SANDRINI per sapere se i camion di MUTO fossero arrivati sul posto nonché dalla telefonata delle 9.55 di quella stessa mattina¹³¹⁸, con la quale BOLOGNINO raccontava a RICHICHI Giuseppe che uno dei camion di MUTO aveva perso una pedana all'altezza di Casalmaggiore (CR), suscitando le preoccupazioni di RICHICHI su un eventuale intervento sul posto da parte della Polizia. I timori manifestati da RICHICHI, oltre a svelare per l'ennesima volta la natura fraudolenta della vicenda e la consapevolezza che ne aveva RICHICHI stesso, inducevano BOLOGNINO a contattare direttamente l'autista, che si accertava essere un dipendente della società AUTOTRASPORTI MUTO Srl, con sede a Gualtieri (RE)

Al 12/9/2012, come si desumeva da una telefonata fra BOLOGNINO Michele e SANDRINI, i carichi erano giunti alle battute finali ("*Michele domanda quanto materiale è rimasto. Davide risponde 4 o 5*" - n.d.r. forse numero di pedane¹³¹⁹).

4. I TRASPORTI IN CALABRIA.

Nel contempo, le telefonate captate all'inizio di settembre riproponevano l'argomento (già emerso ai primi di agosto dalla telefonata con DILETTO Alfonso sopra richiamata) relativo al trasporto delle piastrelle in Calabria.

¹³¹⁵ Telefonata nr. 5131, delle ore 09:56:51 dell'8/8/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹⁶ Telefonata nr. 7398, delle ore 10:54:14 del 30/8/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393392618237 (intestata a SRL CAEM GROUP, VIA GENERALE DALLA CHIESA 65 - 46010 CURTATONE (MN) 02246650200), in uso a SANDRINI Davide (socio nella ASOLEDIL).

¹³¹⁷ Telefonata nr. 8119, delle ore 05:59:30 del 6/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹⁸ Telefonata nr. 8144, delle ore 09:55:25 del 6/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³¹⁹ Telefonata nr. 8874, delle ore 16:24:24 del 12/9/2012 (RIT 1697/2012), intercettata sull'utenza/IMEI 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393392618237 (intestata a SRL CAEM GROUP, VIA GENERALE DALLA CHIESA 65 - 46010 CURTATONE (MN) 02246650200), in uso a SANDRINI Davide (socio nella ASOLEDIL).



BOLOGNINO, stante l'impossibilità di servirsi dei mezzi di GIGLIO, era intenzionato ad effettuare i viaggi attraverso una società consortile di Cutro.

Ecco quindi che, il 3/9/2012¹³²⁰, BOLOGNINO Michele chiamava un uomo del predetto Consorzio, utilizzatore dell'utenza 3386089533, discutendo di dettagli relativi al trasporto funzionali alla definizione del prezzo. BOLOGNINO Michele spiegava che i viaggi sarebbero dovuti essere effettuati da Mantova a Cutro e che, in ragione delle capacità di carico dei camion riferite dall'uomo, sarebbe stato necessario fare 35 o 40 viaggi. Per completezza d'informazione, si rappresenta che la predetta utenza è intestata alla ditta "Associated Group Soc. Consortile a responsabilità limitata", con sede a Cutro in Via Nazionale 394, operante appunto nel settore degli autotrasporti.

I viaggi in Calabria assumono valenza investigativa in ragione delle telefonate registrate il giorno seguente, dalle quali emerge anche l'interessamento diretto di GRANDE ARACRI Nicolino.

Alle ore 17.29¹³²¹ del 4/9/2012, GUALTIERI Antonio contattava infatti Michele BOLOGNINO e, dopo aver chiesto notizie sul suo stato di salute, apprendeva che questi sarebbe giunto in Calabria il giorno seguente.

A questo punto GUALTIERI, dapprima, attraverso un linguaggio codificato, faceva intendere al suo interlocutore di trovarsi in compagnia di GRANDE ARACRI Nicolino, asserendo di essere *"dalla mamma"*. Poi, facendosi portavoce di quest'ultimo, chiedeva a BOLOGNINO di rimandare la sua partenza, in quanto avrebbe dovuto recarsi da una terza persona per farsi latore di un messaggio (*"...GUALTIERI: no! non dovete venire giù... [...] voi dovete andare lì...a incontrare la persona... [...] sì... e dovete andare compars Michè... [...] se no io devo salire su e poi devo scendere di nuovo...[...] e invece mi stanno riferendo che voi dovete andare e ci andate e ci parlate chiaro...[...] gli dite tutto quello che vi ho detto..."*). Michele offriva la sua disponibilità, aggiungendo che, comunque, avrebbe fatto il possibile per riuscire a partire ugualmente l'indomani (*"...BOLOGNINO: tanto io domani ci vado la mattina presto e l'aereo poi lo prendo... se il biglietto è confermato io... (inc.) [...] sì, sì, sì, sì... io vado, domani mattina vado, tanto io poi prendo l'aereo alle due... [...] e alle quattro sono a Crotone..."*).

La questione rivestiva evidentemente notevole importanza per GRANDE ARACRI, come testimonia la premura trasmessa da GUALTIERI a BOLOGNINO (*"...GUALTIERI: no io però lo voglio sapere anche per telefono...[...] BOLOGNINO: parlo con lui personalmente... sperando che c'è... GUALTIERI: sì, eh... mi raccomando eh... BOLOGNINO: va bene vado io domani ..."*).

Circa mezz'ora dopo¹³²², era intercettata una seconda telefonata tra i predetti imputati, che confermava che *"la mamma"*, cui aveva fatto riferimento Antonio GUALTIERI era effettivamente GRANDE ARACRI Nicolino. BOLOGNINO ne parlava infatti utilizzando sempre il maschile (*"...GUALTIERI: che c'ho mia mamma qui che c'ha un dolore di testa che è una cosa incredibile... BOLOGNINO: (ride)... eh... io ce l'ho più di lui... io... [...] digli che io sono malato veramente e lui no..."*), ciò a riscontro di quanto riferito da svariati collaboratori, secondo i quali il termine *"mamma"* viene utilizzato convenzionalmente dagli affiliati proprio per indicare il predetto boss.

¹³²⁰ Telefonata nr. 7775, delle ore 16:46:41 del 3/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²¹ Telefonata nr. 7919, delle ore 17:29:53 del 4/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²² Telefonata nr. 7931, delle ore 17:54:19 del 4/9/2012 (RIT 1697/2012).

GUALTIERI riprendeva quindi l'argomento della conversazione precedente, affermando che "la mamma" lo stava pressando perché voleva essere certo che BOLOGNINO portasse il messaggio alla persona in questione, indicata come "il dottore" ("...GUALTIERI: siccome ce l'ho vicino sta rompendo le scatole a me... [...] allora mi fai la cortesia Michele... [...] gli dici al dottore domani di bocca sua (per suo conto), quando viene qua (n.d.r. il dottore)..."). Michele riconfermava la sua disponibilità ("...BOLOGNINO: si, si... domani me la vedo io...") e, nel contempo, chiedeva di informare "la mamma" di ciò che gli avevano comunicato "quelli del camion" (alludendo al Consorzio di Cutro), che avevano fatto richiesta di 1600 euro a viaggio, ulteriormente confermando - anche in considerazione degli sviluppi successivi di cui si darà conto - che "la mamma" altro non era che GRANDE ARACRI Nicolino ("...digli che quelli del camion mi hanno chiesto 1600 euro a viaggio..."), informazione che non poteva certo interessare la mamma malata di GUALTIERI. Il passaggio seguente rivelava il comune interesse nella questione, tanto che BOLOGNINO voleva conoscere l'opinione del socio sulla loro eventuale convenienza economica ("...BOLOGNINO: se ci conviene 1660...1600 euro a viaggio, quaranta viaggi, quanti soldi sono? GUALTIERI: e no...io ve ne do di più... e scusa...(inteso che con più viaggi deve abbassare il prezzo) BOLOGNINO: e... io... va bene quelli vogliono 1600 euro solo il trasporto... se ci conviene... [...] fammelo.. fammelo sapere subito... digli che io sono più malato, mi dispiace per tua mamma però...").

La risposta di GUALTIERI, che riportava in diretta le parole di GRANDE ARACRI, rendono il senso del rapporto allora esistente tra quest'ultimo e BOLOGNINO Michele, nel quale il boss riponeva evidentemente particolare fiducia. GUALTIERI ritornava infatti "sull'imbasciata" che era stata affidata a BOLOGNINO, ed affermava che se l'avesse portata a compimento, avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa a GRANDE ARACRI ("...GUALTIERI: guarda mi sta dicendo che... mi sta dicendo che tu puoi chiedere tutto quello che vuoi... [...] va bene? Mi sta dicendo che mi puoi chiedere tutto quello che vuoi... poi dopo... BOLOGNINO: eh... va bene va domani... domani ti ho detto che domani sono lì e poi parto io...").

Le successive telefonate captate confermavano che il trasporto delle mattonelle alla volta di Cutro sarebbe stato effettivamente eseguito dal predetto consorzio calabrese, che inviava i suoi camion a Montecchio Emilia il 5/9/2012^{1323 1324}.

Sembra quindi potersi dire che le piastrelle avevano preso due differenti vie: da un lato v'era il materiale stipato nel capannone di Montecchio Emilia che il consorzio cutrese doveva trasportare in Calabria, mentre, dall'altro, il restante materiale ubicato ad Asola (MN), che Michele BOLOGNINO doveva ancora, ai primi di settembre, finire di prelevare.

Nei giorni successivi erano captate diverse telefonate dalle quali si evince che i carichi di piastrelle stavano proseguendo senza sosta, nonostante BOLOGNINO Michele si trovasse in Calabria. Di conseguenza, lo stesso aveva affidato a RICHICHI Giuseppe la gestione dei trasporti, che si capiva avvenissero anche con i camion dei fratelli GIGLIO e di VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele esortando il fidato collaboratore a depositare il materiale da GIGLIO Giuseppe (capannone di Gualtieri) qualora non fosse bastato lo spazio presso il capannone di Montecchio Emilia. Quanto all'interessamento diretto di RICHICHI si rammenta anche la telefonata intercettata il successivo

¹³²³ Telefonata nr. 8005, delle ore 12:14:22 del 5/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²⁴ Telefonata nr. 8020, delle ore 13:21:11 del 5/9/2012 (RIT 1697/2012).



25/9/2012, intercorsa tra RICHICHI Giuseppe e SANDRINI Davide, nella quale i due facevano un conteggio degli ultimi viaggi¹³²⁵.

Nel frattempo, parte del materiale destinato alla Calabria era giunto a destinazione senza riscuotere però particolare successo, come si evince dalle parole dello stesso BOLOGNINO Michele, registrate il 10/9/2012, nel corso di una conversazione con RICHICHI Giuseppe. Michele, che era appena rientrato in Emilia, raccontava al correo che le piastrelle non erano piaciute, trattandosi probabilmente di una vecchia produzione¹³²⁶.

Dalla conversazione del 13/9/2012¹³²⁷ si intendeva che ai fatti stava attivamente partecipando anche GIGLIO Giulio, che parlava con BOLOGNINO Michele comunicandogli di avere caricato svariati bancali di piastrelle, dai quali, a dire di BOLOGNINO, sembravano mancare trentasette, sicché GIGLIO Giulio decideva di depositare e mettere sotto chiave il materiale presso il capannone degli stessi GIGLIO a Gualtieri, al fine di evitare ulteriori sottrazioni.

5. LA RIVENDITA DELLE PIASTRELLE ATTRAVERSO I CIRCUITI DELLA CONSORTERIA.

Nel frattempo, BOLOGNINO si era già adoperato per cercare degli acquirenti all'interno del circuito relazionale contiguo alla consorteria, sia emiliana sia calabrese.

La telefonata del 15/9/2012 alle ore 09.02¹³²⁸ rivelava che parte delle piastrelle erano a Cutro (ed una parte di queste erano state prelevate da tale Nino ROCCA).

Il fatto che BOLOGNINO Michele si fosse consultato con GRANDE ARACRI Nicolino sui costi del trasporto e che le piastrelle si trovassero a Cutro, supportava l'ipotesi che il predetto GRANDE ARACRI fosse il destinatario del materiale. L'assunto, già altamente verosimile, era poi definitivamente corroborato dalla documentazione trovata in possesso proprio di GRANDE ARACRI Nicolino nel marzo 2013. Per la precisione, il 6/3/2013, i carabinieri di Crotona effettuavano a carico di GRANDE ARACRI Nicolino una perquisizione, dovendo eseguire nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio GIP/GUP nr. 6167/12 RGNR DDA, nr.0608/13 R.GIP, nr. 47/13 RMC del 4/3/2013¹³²⁹.

In quella circostanza era sequestrato diverso materiale, tra cui un **dettagliato elenco di un ingente quantitativo di piastrelle stoccate proprio presso il capannone di Asola,**

¹³²⁵ Cfr. Telefonata nr. 557, delle ore 17:12:49 del 25/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele. Utenza chiamata 393392618237 (intestata a SRL CAEM GROUP), in uso a SANDRINI Davide (socio nella ASOLEDIL).

¹³²⁶ Telefonata nr. 8580, delle ore 09:02:57 del 10/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²⁷ Telefonata nr. 8977, delle ore 12:41:56 del 13/9/2012 (RIT 1697/2012); cfr. anche n. 8978, ore 12:55:09 del 13/09/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²⁸ Telefonata nr. 9208, delle ore 09:02:59 del 15/9/2012 (RIT 1697/2012).

¹³²⁹ Per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'attività di indagine svolta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Crotona evidenziava come il Grande Aracri, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., nell'agosto del 2012, scortato da LAMANNA Francesco e da altri quattro sodali, si era recato presso il residence Porto Kaleo di Cutro (KR) ove aveva intimato alla proprietaria della struttura, con fare minaccioso, la consegna di 1.500.000 euro, reato non consumato poiché la vittima denunciava il tutto all'autorità. Tuttavia il 21/3/2013, tutti ad eccezione del GRANDE ARACRI Nicolino, erano scarcerati dal Tribunale del Riesame di Catanzaro.

Via Toscana nr.17¹³³⁰, fatto che riscontra in modo certo il coinvolgimento del boss nell'affare.

Le successive risultanze investigative derivanti dalle attività tecniche di intercettazione permettevano di cristallizzare uno scenario più ampio in relazione alla destinazione finale del materiale.

Si è visto (*supra*, capo 87, affare delle imbarcazioni) che Michele BOLOGNINO, personaggio di primo piano sia in funzione dei suoi contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino (che periodicamente incontrava in occasione dei suoi viaggi in Calabria) sia per il ruolo svolto all'interno della "compagine emiliana", intratteneva contatti con importanti personaggi riconducibili alle cosche di 'ndrangheta originarie di Gioiosa Ionica (RC) operanti a Torino, come OPPEDISANO Giuseppe Domenico e URSINI Mario.

Sulla base di quanto emerso, l'accertata sinergia tra la cosca cutrese e quella gioiosana si era verosimilmente riproposta nel capoluogo piemontese, dando vita ad una collaborazione tra le propaggini criminali dislocate sull'asse Piemonte-Emilia Romagna.

Il 24/9/2012 erano infatti registrate alcune telefonate dalle quali si evinceva che OPPEDISANO Giuseppe Domenico si sarebbe recato proprio presso il capannone di Montecchio Emilia per incontrare BOLOGNINO Michele.

Una volta insieme, alle ore 19.34, BOLOGNINO Michele telefonava alla sua compagna ma, mentre era in attesa della risposta, veniva captata una frase dalla quale si evinceva la verosimile presenza, in compagnia di OPPEDISANO, anche di Mario URSINI ("...puoi dire che lo troviamo...quando carica.. lo troviamo... che quei metri li troviamo come vuoi tu. *Ti stò dicendo che glieli dò tutti compare Mù!...*")¹³³¹.

L'incontro era finalizzato proprio alla vendita delle piastrelle, delle quali BOLOGNINO Michele era in possesso.

Infatti, le conversazioni captate consentivano di rilevare come OPPEDISANO (ed URSINI), dopo l'incontro del 24 settembre, indirizzassero da BOLOGNINO Michele soggetti interessati all'acquisto delle piastrelle e ad intraprendere ulteriori affari, come ad esempio la fornitura di ferro per i cantieri gestiti da BIANCHINI Augusto.

L'intervento di URSINI e di OPPEDISANO, conduceva così alla collaborazione tra BOLOGNINO Michele e BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto indicato in atti legato alle cosche operanti a Gioiosa Ionica (RC).

Nel corso di alcune telefonate intercorse il 25 settembre 2012, era infatti emerso come OPPEDISANO avesse inviato presso BOLOGNINO Michele dei soggetti non meglio indicati, che in quei giorni si trovavano a Bologna e che erano interessati all'acquisto delle mattonelle.

Ulteriori indicazioni sui predetti personaggi giungevano dalla conversazione intercettata il 26/9/2012, allorquando BOLOGNINO Michele comunicava all'interlocutore (non identificato) di aver ricevuto presso il suo capannone alcuni costruttori di Gioiosa Ionica (RC) interessati all'acquisto delle piastrelle, ponendo altresì l'accento sul fatto che si trattava dei figli di tale BUTTIGLIERI, al quale in Calabria avevano "sequestrato tutte le cose" ("...quei figlioli di Gioiosa...?... quello.. che penso che lo conosci... i figli di

¹³³⁰ Cfr. copia del verbale di sequestro redatto dal RONINV CC di Crotone in data 6/3/2013.

¹³³¹ Telefonata nr. 453, delle ore 19:34:12 del 24/9/2012 (RIF 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

*Buttiglieri.. non so chi è.. quello che gli hanno sequestrato tutte le cose laggiù.. quello grossicello... l'Audi A6..."*¹³³².

Il 27/9/2012, OPPEDISANO (forse in compagnia di URSINI) tornava a Montecchio e BOLOGNINO lo avvisava di avere ricevuto i soggetti inviategli dallo stesso OPPEDISANO, comprendendosi dal tenore del dialogo che si trattava effettivamente dei soggetti interessati all'acquisto delle piastrelle: *"BOLOGNINO Michele chiama OPPEDISANO Domenico e gli dice "vedi che ieri sono venuti quelli". Domenico ribatte "sì.. mi ha chiamato poi ieri.. poi stasera ci vediamo e parliamo.. verso le sette e mezza.. otto.. (h 20.00) sono lì al ristorante.." Michele spiega: " e va bene dai.. perché può darsi che domani salgo io a Torino.. va bene.. dopo ci vediamo qua.. dai.." Domenico interviene: "e no.. tanto.. sapete perché.. che scendono pure altri costruttori che erano interessati pure.. scendono con noi.. avete capito? eh.. pure che magari non si prende tutte quelle.. perché lui mi ha detto che è capace che se li prende.. però ieri sera poi mi ha chiamato.. mi ha detto poi se ci aggiustiamo sopra il prezzo.. dice.. perché ha trovato pure per fare i viaggi.. tutte cose.. se ci aggiustiamo.. me li prendo tutti.." Aggiunge " 'capitau' (n.d.r. - intende c'era per caso) un amico nostro che è un costruttore e scende pure lui con noi stasera.. ci vediamo verso le sette e mezza.. le otto.. (h 20.00).. tanto pure che arriviamo a quell'ora.. li possiamo veder lo stesso là.. no Michè?" Michele conferma e precisa: " sì.. sono da me.." (n.d.r. intende al capannone di Montecchio)"*¹³³³.

L'imminente arrivo dei "gioiosani" era comunicato da Michele BOLOGNINO anche a DILETTO Alfonso, invitato anch'egli a partecipare all'incontro che si sarebbe tenuto in serata presso il ristorante di Montecchio, anche per discutere della coeva questione "del ferro" (*"...BOLOGNINO: io.. sì.. stasera vengono loro.. e te l'ho detto oggi.. io pensavo che- ci vedevamo per quell'altro fatto.. non ci siamo visti per il lavoro del ferro.. vieni stasera.. vieni là dai.."*)¹³³⁴.

In data 1/10/2012 BOLOGNINO Michele era effettivamente contattato da un uomo che, dopo essersi presentato come "Buttiglieri di Gioiosa", entrava subito nel vivo della conversazione, afferente appunto la fornitura di piastrelle e le modalità di trasporto delle stesse in Calabria¹³³⁵. Analoga la telefonata dell'indomani, durante la quale BUTTIGLIERI chiedeva a BOLOGNINO di procedere dapprima al carico dei pavimenti, mentre quello delle piastrelle per rivestimenti sarebbe stato effettuato successivamente¹³³⁶.

La collaborazione con BUTTIGLIERI evolveva positivamente, come testimoniano le parole dello stesso BOLOGNINO, il quale, con toni entusiastici, comunicava ad un certo Saverio di aver venduto tutte le piastrelle a dei compratori di Gioiosa Ionica (*"...le*

¹³³² Telefonata nr. 691, delle ore 16:19:33 del 26/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³³³ Telefonata nr. 62, delle ore 10:27:37 del 27/9/2012 (RIT 2367/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.). Utenza chiamata 393892317055, notasi quella già accertata in uso ad OPPEDISANO nell'"affare piastrelle", sicché, unitamente al riconoscimento vocale ad opera degli inquirenti, l'identificazione dell'imputato OPPEDISANO è certa.

¹³³⁴ Telefonata nr. 813, delle ore 17:56:06 del 27/9/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³³⁵ Telefonata nr. 1156, delle ore 10:30:06 dell'1/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³³⁶ Telefonata nr. 1283, delle ore 10:43:28 del 2/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

*piastrelle. Tutte le abbiamo vendute Savè. Tutte le abbiamo vendute. Tutte! Domani cominciano ad arrivare i camion per Gioiosa.. per Reggio Calabria...")*¹³³⁷.

Gli accertamenti esperiti sul conto del BUTTIGLIERI permettevano di appurare che a Gioiosa Ionica (RC) aveva sede una rivendita di ceramiche rispondente al nome di "Ceramiche Buttiglieri", il cui titolare risulta essere BUTTIGLIERI Salvatore, che risulta essere stato oggetto, nel settembre del 2010, di un provvedimento di confisca dei beni connesso ad attività antimafia sviluppate nella provincia di Reggio Calabria.

E' chiaro, pertanto, che lo stesso fosse il BUTTIGLIERI al quale si riferiva BOLOGNINO nella conversazione n. 691 del 26/9/2012, acquirente introdotto dall'imputato OPPEDISANO Giuseppe Domenico.

Gli ulteriori sviluppi consentivano di acquisire ulteriori elementi sull'architettura della complessa vicenda.

Infatti, il 3/10/2012 BOLOGNINO inviava a BUTTIGLIERI Salvatore "*le cose di cui aveva bisogno*"¹³³⁸, che, dal monitoraggio dell'utenza di rete fissa in uso allo stesso, si comprendeva essere una fattura (recante il numero progressivo 213) relativa alla fornitura di un considerevole quantitativo di mattonelle di varia tipologia, emessa dalla ditta SERENA REAL ESTATE Spa di Mantova¹³³⁹ a favore dell'Impresa SECAV SRL di Roverchiara (VR), stesso documento esibito dalla persona offesa Luca ROSSI, ancorché la colonna relativa al prezzo del materiale fosse stata cancellata, evidentemente per celare al compratore (BUTTIGLIERI) la cifra d'acquisto.

Quasi contemporaneamente, BOLOGNINO riceveva un fax da parte di BUTTIGLIERI, recante semplicemente il timbro della ditta CVR di PUGLIESE Saverio operante anch'essa nel settore del commercio all'ingrosso di materiale edile¹³⁴⁰, ciò a riscontro della natura artificiosa della documentazione predisposta per il passaggio della merce.

Qualche ora più tardi, BOLOGNINO informava BUTTIGLIERI di aver caricato due camion con merce dello stesso tipo ("*...tutta la stessa partita.. quella grossa...*")¹³⁴¹.

In data 8/10/2012, BUTTIGLIERI inviava un altro fax all'attenzione di BOLOGNINO Michele, sempre utilizzando l'utenza della ditta CVR, un unico foglio col quale era comunicato il nome e l'indirizzo della ditta presso la quale erano da scaricare 34 pedane di piastrelle (FALP Srl di Vibo Valentia)¹³⁴². Anche in questo caso, pochi minuti dopo l'invio del fax, BUTTIGLIERI chiedeva conferma telefonica circa l'avvenuta ricezione ribadendo ciò che era contenuto nel foglio appena trasmesso, ovvero che il successivo carico di piastrelle sarebbe stato consegnato a Vibo Valentia.

Infine, BUTTIGLIERI chiedeva conferma circa la disponibilità di uno specifico tipo di mattonella (60 x 60), ma BOLOGNINO affermava di dover verificare "*da un'altra parte*", con ciò confermando l'esistenza di più depositi in uso al sodalizio.

¹³³⁷ Telefonata nr. 126, delle ore 20:43:13 del 2/10/2012 (RIT 2367/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³³⁸ Telefonata nr. 1524, delle ore 15:48:18 del 3/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³³⁹ cfr. visura camerale della SERENA REAL ESTATE & SERVICE S.p.A..

¹³⁴⁰ Telefonata nr. 11, delle ore 16:07:15 del 3/10/2012 (RIT 2539/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴¹ Telefonata nr. 1544, delle ore 18:21:34 del 3/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴² Telefonata nr. 33, delle ore 12:24:24 dell'8/10/2012 (RIT 2539/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).



Telefonate successive, infine, confermavano come la collaborazione tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI fosse passata attraverso la mediazione di Mario URSINI (e, con lui, di OPPEDISANO).

BUTTIGLIERI affermava infatti che *"lo zio Mario"* era andato a trovarlo il giorno prima e gli aveva riferito che Michele aveva la disponibilità di alcuni rivestimenti a Crotone (*"...BUTTIGLIERI: "dove avete quel materiale che mi diceva lo zio. che è venuto ieri a trovarmi". MICHELE: "chi?". BUTTIGLIERI: "lo zio mario è venuto a trovarmi ieri e mi diceva che avete rivestimenti a Crotone.. non so..". MICHELE: "a Crotone.. ma devo venire io Sasà"*). I due rimandavano ulteriori dettagli al loro incontro, che sarebbe avvenuto non appena Michele si fosse recato in Calabria¹³⁴³.

A partire dalle ore 07.53 del 26/10/2012 erano captate alcune telefonate dalle quali si evinceva che, nel corso della mattinata, un camion inviato da BUTTIGLIERI avrebbe dovuto effettuare un ennesimo carico di piastrelle. Per tale motivo BOLOGNINO Michele, che in quel frangente si trovava in Calabria, organizzava le operazioni telefonicamente, servendosi di alcuni personaggi di sua fiducia.

Infatti, ALLELUIA Lauro era incaricato di attendere l'arrivo del camion a Montecchio, in quanto avrebbe dovuto condurre l'autista fino a Gualtieri, dov'era stipato il materiale. Nel contempo, BOLOGNINO si accordava con GIGLIO Giulio affinché Francesco (genero di BOLOGNINO), una volta arrivato il camion presso la sede della GIGLIO Srl (Gualtieri, Via Simonini), prelevasse un muletto ed accompagnasse ALLELUIA e l'autista presso il deposito delle piastrelle per effettuare il carico (*"...BOLOGNINO Michele: tu vai da Pino, poi il genero mio Francesco, e ti accompagna lui.. Lui con il muletto e caricate...[...] ci sono una decina di camion là!". Lauro: "ci sono 10 camion ancora là?". Michele: "di più penso..."*).

Alle ore 09.25, RICHICHI Giuseppe contattava infatti "Francesco" e, dopo aver domandato se questi si trovasse al *"primo o al secondo capannone"*, lo esortava a portare fuori il muletto in quanto Lauro era arrivato.

Le conversazioni registrate in precedenza avevano infatti evidenziato come il materiale non fosse presso la sede della GIGLIO Srl ma si trovasse presso un altro deposito. L'affermazione di RICHICHI circa la presenza di Francesco presso *"il primo o il secondo"*, faceva però intuire che le piastrelle fossero stipate presso un capannone direttamente riconducibile alla ditta GIGLIO¹³⁴⁴.

In effetti, le successive telefonate intercorse tra gli interessati confermavano ciò; alle ore 10.20¹³⁴⁵ ALLELUIA Lauro contattava RICHICHI per avere indicazioni su come procedere, in quanto il cancello del magazzino recava i sigilli dell'Autorità Giudiziaria in relazione al sequestro dell'area (*"...qua ci stanno tutti i sigilli dei sequestri.. se arriva qualcuno che gli dobbiamo dire? il cancello era bloccato con i fogli del Tribunale.. che gli diciamo se arriva qualcuno?..."*). RICHICHI lo esortava ad effettuare le operazioni il più rapidamente possibile e a riferire, in caso di eventuali problemi, che le piastrelle erano di proprietà della SECAV (*"digli che la roba è della*

¹³⁴³ Telefonata nr. 3427, delle ore 17:49:06 del 19/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴⁴ Telefonata nr. 4253, delle ore 09:25:50 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴⁵ Telefonata nr. 5861, delle ore 10:20:05 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

SECAV...”), salvo poi richiamarlo per esortarlo a caricare il più in fretta possibile “soltanto” venti bancali¹³⁴⁶.

I dati emersi fino a quel momento in relazione ad un “secondo capannone”, sito a Gualtieri e nelle disponibilità della GIGLIO Srl facevano dedurre gli inquirenti che il deposito delle mattonelle potesse essere il magazzino della S.I.C.E Srl, azienda di fatto gestita da GIGLIO Giuseppe, sebbene il titolare formale fosse suo cognato CURCIO Domenico. Inoltre, la ditta aveva sede legale a Montecchio Emilia in Strada Calerno nr.12 ed un ufficio operativo e amministrativo a Gualtieri (RE) in Via Bigi 8/14. Il giorno prima delle suddette conversazioni telefoniche, e cioè il 25/10/2012, il curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito della procedura fallimentare della società S.I.C.E. Srl, aveva apposto i sigilli al predetto ufficio di Via Bigi.

Appariva dunque evidente che il magazzino sottoposto a sequestro, presso il quale gli interessati stavano prelevando le mattonelle, fosse proprio quello della S.I.C.E.; di conseguenza gli investigatori allertavano il Comando Stazione Carabinieri di Gualtieri (RE) e la pattuglia intervenuta constatava che i sigilli erano stati effettivamente rimossi da un gruppo di individui intenti a prelevare parte delle piastrelle ivi depositate, che venivano identificati in FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro, SARACO Giuseppe.

Una volta condotti in caserma i tre fornivano una versione difforme da ciò che si era invece acclarato attraverso le attività tecniche di captazione.

In particolare, FLORIO si assumeva la integrale responsabilità della violazione dei sigilli, asserendo di essersi recato in loco su richiesta di GIGLIO Giulio (datore di lavoro di FLORIO e rappresentante della GIGLIO Srl, società utilizzatrice dell’immobile di via Bigi cui erano apposti i sigilli) per “trasportare altrove” le piastrelle e che gli altri operai erano sopraggiunti in un secondo momento.

Nella circostanza (come indicato dal RICHICHI) era dichiarato che la merce era di proprietà della società SECAV Srl ed era esibita documentazione a riscontro (parte della quale corrispondeva esattamente ai fax che BOLOGNINO aveva inviato a BUTTIGLIERI Salvatore il 3/10/2012¹³⁴⁷).

Durante le fasi iniziali dell’intervento, FLORIO contattava RICHICHI Giuseppe per avvisarlo dell’accaduto e per avere indicazioni sulla versione che avrebbe dovuto riferire ai carabinieri.

RICHICHI lo esortava dapprima a contattare GIGLIO Giulio ma, dopo aver appreso che questi era irraggiungibile, lo invitava a richiamarlo una volta arrivato in caserma per farlo parlare con gli operanti, ai quali avrebbe riferito che le piastrelle erano di sua proprietà¹³⁴⁸.

FLORIO si atteneva alle indicazioni ricevute e difatti, alle successive 11.04, richiamava RICHICHI e lo faceva parlare al telefono con un carabiniere. La conversazione era brevissima poiché il militare, dopo aver chiesto le generalità del suo interlocutore, ripassava l’apparecchio a FLORIO a causa del tono alterato utilizzato da RICHICHI¹³⁴⁹.

¹³⁴⁶ Telefonata nr. 5862, delle ore 10:23:10 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴⁷ Cfr. informativa del Comando Stazione Carabinieri di Gualtieri (RE) 26/10/2012.

¹³⁴⁸ Telefonata nr. 5866, delle ore 10:56:39 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁴⁹ Telefonata nr. 5876, delle ore 11:04:31 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

Circa mezz'ora dopo¹³⁵⁰, FLORIO richiamava RICHICHI (anche lui si trova in Calabria insieme a BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe) esortandolo ad adoperarsi affinché BOLOGNINO dicesse a GIGLIO Giulio di recarsi in caserma per chiarire la vicenda (“...Francesco: *di chiamare a Giulio (n.d.r. Giglio Giulio) .. digli a Michele.. [...] si chiama a Giulio.. digli di chiamare a Giulio.. [...] che dice lui.. fatture.. bolle.. non so.. fai in modo che mi chiami.. [...] risulta che rubo.. dicono che ho rubato.. [...] ho spaccato i sigilli.. no.. non ti passo a nessuno.. Giulio deve venire qua ora.. fai in modo che parli a coso.. che chiami mio suocero..*”). FLORIO riferiva di aver bisogno dei documenti attestanti la provenienza delle mattonelle in quanto, oltre alla violazione dei sigilli, avrebbe risposto anche di furto (“...Francesco: *risulta che rubo.. dicono che ho rubato.. [...] ho spaccato i sigilli.. no.. non ti passo a nessuno.. Giulio deve venire qua ora.. fai in modo che parli a coso.. che chiami mio suocero...*”).

RICHICHI tentava più volte di mettersi in contatto con BOLOGNINO, reperito solo alle ore 12.20¹³⁵¹. I due concordavano quindi di vedersi presso l'agriturismo di GIGLIO Giuseppe a Capocolonna (KR) e seguivano altre telefonate che attestavano l'allerta del gruppo per l'imprevisto¹³⁵².

Nel frattempo giungeva in caserma GIGLIO Giulio, il quale tentava anch'egli di sviare l'attenzione investigativa dalla reale riconducibilità del materiale a BOLOGNINO Michele e dalla sua destinazione. GIGLIO Giulio, infatti, non nominava mai BOLOGNINO Michele, sostenendo che il materiale fosse della SECAV, e affermava di ignorare dove fosse diretto.

L'episodio bloccava per alcuni giorni le piastrelle all'interno del capannone della S.I.C.E., ma poi, tramite VERTINELLI Palmo, discutendo del fatto con il fidato RICHICHI e con GIGLIO Giuseppe^{1353 1354 1355} le stesse erano trasportate, non solo da Gualtieri a Montecchio, ma anche verso la Calabria.

Infatti, alle 11.17 del 9/11/2012, VERTINELLI Palmo informava RICHICHI Giuseppe che il camion stava per arrivare in Via Bigi per caricare le piastrelle. In quel frangente, RICHICHI affermava che avrebbe caricato anche alcuni pacchi di piastrelle senza bolla destinati a tale Franco, titolare di un magazzino in Calabria, che le avrebbe poi rivendute senza difficoltà¹³⁵⁶, tale conversazione rimarcandosi ad attestare la piena partecipazione del RICHICHI.

¹³⁵⁰ Telefonata nr. 5880, delle ore 11:33:45 del 26/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵¹ Telefonata nr. 4273, delle ore 12:20:45 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵² Telefonate nr. 4284 – 4285 – 4286 – 4287 – 4294 – 4295 – 4296 del 26/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393346198221 in uso a BOLOGNINO Michele.

¹³⁵³ Telefonata nr. 4718, delle ore 10:24:35 del 30/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵⁴ Telefonata nr. 6409, delle ore 17:05:51 del 29/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵⁵ Telefonata nr. 4690, delle ore 19:05:18 del 29/10/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵⁶ Telefonata nr. 7794, delle ore 11:17:30 del 9/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

L'11/11/2012¹³⁵⁷, RICHICHI avvisava suo cognato Mimmo che, la sera seguente, sarebbero arrivati due camion di VERTINELLI con le piastrelle; la stessa cosa faceva BOLOGNINO Michele, che il 12/11/2012, alle ore 11.57¹³⁵⁸, informava BUTTIGLIERI Salvatore che in giornata sarebbero arrivati "altri due camion", volendo alludere chiaramente ai mezzi di VERTINELLI.

Seguivano alcune conversazioni del 25/11/2012 aventi ad oggetto il pagamento dei trasporti effettuati da VERTINELLI. Ci si sofferma su questo aspetto solo perché emblematico della forte connotazione associativa che, ancora una volta, emergeva prepotentemente e che metteva in luce la sinergia con la cosca cutrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino.

Le conversazioni captate all'interno del capannone di Montecchio Emilia tra BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Palmo suggeriscono infatti alcune considerazioni, soprattutto per ciò che concerne il riconoscimento dei proventi alla "casa madre", non solo come atto simbolico ma soprattutto in ragione di una concreta partecipazione nell'affare, che come si è visto abbracciava un circuito commerciale riconducibile alla 'ndrangheta e localizzato in Calabria, dove giungeva gran parte del materiale.

Nel corso del dialogo registrato alle ore 10.29 del 25/11/2012¹³⁵⁹, VERTINELLI apprendeva da BOLOGNINO Michele che un emissario di GRANDE ARACRI Nicolino lo aveva cercato, per comunicargli che il predetto boss desiderava vederlo con urgenza. BOLOGNINO diceva infatti che la sera prima era stato da lui tale "Gaetaneddu, genero di Nicola" (BELFIORE Gaetano, fidanzato di GRANDE ARACRI Nicol Valentina¹³⁶⁰) il quale non conosceva però il motivo della convocazione ("...BOLOGNINO Michele: vedi che sono venuti ieri sera.. [...] BOLOGNINO Michele: che ti vuole a te urgente.. (inc).. vado e lo trovo io e glielo dico io.. VERTINELLI Palmo: ma chi è venuto? BOLOGNINO Michele: il genero è venuto.. non so.. [...] BOLOGNINO Michele: no il genero di Nicola.. VERTINELLI Palmo: e chi è? BOLOGNINO Michele: Gaetaneddu.. (n.d.r. Gaetano..) (inc) VERTINELLI Palmo: "ma iva truandu a mia?" (n.d.r. tradotto: "cercava me?") BOLOGNINO Michele: gli ho detto io Gaetà sai qualcosa.. no.. io non so.. a me non ha detto niente...").

BOLOGNINO sottolineava nuovamente l'urgenza della richiesta ("...BOLOGNINO Michele: ma urgente urgente.. è venuto ieri sera a trovarmi il genero.. che lavora con me...") ed aggiungeva di essere stato interpellato anche lui ("...BOLOGNINO Michele: ora scendo io.. devo scendere là.. (impreca) vuole che vado pure io.. che scendo...").

A sua volta, VERTINELLI pronunciava alcune frasi che lasciavano intuire che lo stesso supponeva che la convocazione fosse legata alla perquisizione effettuata pochi giorni prima presso il capannone di Montecchio Emilia, giudicata come una "botta" che aveva

¹³⁵⁷ Telefonata nr. 8195, delle ore 18:39:30 dell'11/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵⁸ Telefonata nr. 5910, delle ore 11:57:18 del 12/11/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁵⁹ Conversazione ambientale nr. 156 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:29:36 del 25/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹³⁶⁰ Si rammenta che BELFIORE Gaetano, tramite BOLOGNINO, era stato inserito alle dipendenze di BIANCHINI Augusto, ancorché per un breve periodo, cfr. paragrafo "Infiltrazioni terremoto".

“inguaiato” BOLOGNINO (“...VERTINELLI Palmo: *non è sto problema qua no.. ti ha fatto una botta proprio ad inguaiarti...*”). BOLOGNINO controbatteva affrontando direttamente la questione relativa al pagamento dei viaggi effettuati da VERTINELLI per trasportare le piastrelle da BUTTIGLIERI, affermando che la retribuzione sarebbe avvenuta con un assegno post datato (“...BOLOGNINO Michele: *i viaggi erano tutti pagati.. ti fa l'assegno un po' lungo.. però ti paga tutto.. ti dà l'assegno.. io gliel'ho detto già.. l'assegno come la fattura.. tu gliel'hai mandata la fattura? è domenica.. che dici lo chiamo?...*”). I due decidevano infine di chiamare direttamente BUTTIGLIERI per chiarire questi aspetti (“...BOLOGNINO M.: *è domenica.. che dici lo chiamo?* VERTINELLI Palmo: *chiamalo.. che cazzo te ne frega...*”).

In effetti, alle ore 10.42, Michele contattava BUTTIGLIERI Salvatore e, dopo una breve trattativa, quest'ultimo affermava che avrebbe pagato con l'emissione di 5 assegni¹³⁶¹. Dalla conversazione registrata il 5/12/2012, si evinceva poi che gli assegni relativi al pagamento dei viaggi erano stati consegnati da BUTTIGLIERI direttamente a BOLOGNINO Michele¹³⁶².

Terminata la conversazione, BOLOGNINO e VERTINELLI tornavano a commentare¹³⁶³ l'interessamento di un terzo soggetto che, alla luce di tutti gli elementi fin qui indicati, pare proprio essere GRANDE ARACRI Nicolino. BOLOGNINO sottolineava chiaramente questo aspetto, affermando che adesso c'era “*lui nel mezzo*” (“...BOLOGNINO Michele: *c'è lui nel mezzo ora (inc)..*”) e che in quel periodo era impossibilitato a recarsi in Calabria come gli era stato chiesto, perché voleva seguire da vicino gli ultimi trasporti di piastrelle (“...BOLOGNINO Michele: *io se potevo scendere scendevo (inc) perché lui ha detto portali tutti.. come eravamo d'accordo.. poi c'era tutta la roba qua.. (inc).. ho sti cazzo di viaggi da Reggio..* VERTINELLI Palmo: *ma quando finisci là?* BOLOGNINO Michele: *150 bancali...*”).

Il passaggio successivo faceva capire che la convocazione di VERTINELLI era legata ad una sorta di rendicontazione richiesta da GRANDE ARACRI sui trasporti effettuati fino a quel momento. BOLOGNINO e VERTINELLI, infatti, si confrontavano rapidamente sul numero di viaggi, che ammontavano all'incirca ad un centinaio (“...BOLOGNINO Michele: *il primo assegno.. (inc) ti ricordi (inc).. tutti i viaggi.. li hai segnati tu i viaggi che hanno fatto?* VERTINELLI Palmo: *il mese.. (inc).. il mese.. (inc)* BOLOGNINO Michele: *e quanti erano.. i viaggi?* VERTINELLI Palmo: *ci sono le fatture.. un centinaio mi pare..* BOLOGNINO Michele: *tutte cose..* VERTINELLI Palmo: *tutti i viaggi che abbiamo fatto il mese passato.. ora ci sono i viaggi nuovi non mi ricordo (inc)...*”) e, subito dopo, BOLOGNINO esortava il suo interlocutore ad assecondare la richiesta di recarsi in Calabria per chiarire la questione (“...BOLOGNINO Michele: *(inc).. tu vedi appena puoi scendere.. che ieri.. (inc)...*”).

VERTINELLI si mostrava timoroso ed affermava di non volerci andare personalmente e che avrebbe inviato il fratello (“...VERTINELLI Palmo: *gli mando a mio fratello ora.. gli ho detto.. non può scendere mio fratello? mi ha detto è lo stesso.. ha detto (inc)...*”). VERTINELLI sosteneva di non voler andare “*là*” (“...VERTINELLI Palmo: *eh.. poi ci porta un camion domani mattina.. (inc).. io non ci vado là..*”), ossia a casa di GRANDE ARACRI, poiché temeva l'esistenza di eventuali attività investigative che

¹³⁶¹ Telefonata nr. 7125, delle ore 10:42:06 del 25/11/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁶² Telefonata nr. 8207, delle ore 17:09:26 del 05/12/2012 (RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

¹³⁶³ Conversazione ambientale nr. 157 (RIT 2708/2012 (2) - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

avrebbero potuto comprometterlo ed accostarlo al clan cutrese, com'era già accaduto in passato, come si comprendeva chiaramente dal fatto che BOLOGNINO richiamava al riguardo la perquisizione da lui subito qualche giorno prima di questo colloquio, esattamente il 21/11/2012 (“...BOLOGNINO Michele: *no.. non vai.. io.. ma l'altra mattina te l'ho detto che hanno fatto qua?* VERTINELLI Palmo: *ieri l'ho saputo..* BOLOGNINO Michele: *pure il capannone...*”).

Va infine rammentata la già citata (capi 89 e ss.) ambientale dell'8/1/2013 all'interno della tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino (progr. n. 24601 RIT 586/12 depositata in data 24/6/2015 dai carabinieri di Modena¹³⁶⁴), nella quale, nel rievocare alcuni affari nel corso del *summit* che il boss teneva, fra gli altri, con DILETTO Alfonso e LAMANNA Francesco, GRANDE ARACRI Nicolino espressamente affermava: “*a Mario Ursini gli abbiamo dato i pavimenti.. i dodici.. i cinquanta (inc) .. 28 .. 38 DILETTO: .. 38mila .. GRANDE ARACRI: 38mila? DILETTO: Mi sembra di si ..*”.

6. DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI. CONCLUSIONI.

Fra gli imputati che hanno fatto cenno alla presente vicenda, si rileva che GIGLIO Giuseppe ne ha parlato nel corso degli interrogatori resi ai PP.MM. durante il processo ed acquisiti con il consenso della Difesa, collocando questo affare in un più ampio contesto, sostanzialmente riferendo la consegna delle mattonelle al boss di Cutro a compensazione degli ammanchi imputabili a fatture non pagate a persone vicine a Mario URSINO nonché agli indebiti prelievi che aveva fatto suo cognato CURCIO Domenico in relazione agli affari condotti dallo stesso GIGLIO con PELAGGI¹³⁶⁵ (il reimpiego di denaro della 'ndrangheta tramite un complesso sistema di frodi fiscali gestito in particolare modo da PELAGGI Paolo, che si affronterà ai capi 96-98), dichiarazioni che dovranno essere oggetto di approfondimento investigativo e di limitata valenza in questa sede, significative solo della ammissione da parte di GIGLIO Giuseppe del suo interessamento nella vicenda.

GIGLIO Giulio ha rimarcato il suo ruolo di soggetto che, nella imprese di trasporti facenti capo al fratello, si occupava solo della logistica, inviando i camion e gli autisti, ruolo con il quale era intervenuto anche in relazione alla vicenda della piastrelle. GIGLIO Giulio si era limitato a agevolare BOLOGNINO nel reperimento di un autotrasportatore e a consentirgli di depositare le piastrelle nel suo magazzino.

OPPIDO Raffaele rammentava di “aver fatto parte” della SECAV e di avere acquistato delle piastrelle con relativa fattura, non ricordando altro di questa faccenda.

GRANDE ARACRI Nicolino negava il suo coinvolgimento anche in questo affare, richiamando, a significare la sua completa estraneità ai fatti emiliani, la sua denuncia resa allorquando, uscito dal carcere, nel 2011, aveva appreso dell'uso indebito del suo nome da parte di soggetti con i quali, invece, non aveva alcun rapporto.

Quanto alle dichiarazioni rese da OPPEDISANO Giuseppe Domenico, già si è detto (capo 87) che lo stesso ha ammesso di conoscere URSINI Mario e BOLOGNINO Michele, quest'ultimo in quanto presentatogli da URSINI. Ha affermato di essersi recato, nel corso del 2012, nel magazzino di Montecchio Emilia di BOLOGNINO Michele, ancorché senza ricordare né l'epoca precisa né il motivo. OPPEDISANO

¹³⁶⁴ Aemilia1, Vol 181.

¹³⁶⁵ Interrogatorio del 9/2/2016, pagg. 104 e ss.

ammetteva di conoscere anche BUTTIGLIERI Salvatore, suo compaesano che si occupava di rivendita di ceramiche, ma non aveva mai fatto affari con lui.

L'imputato (in procedimento connesso) BOLOGNINO Michele, infine, affermava di essere stato informato dell'affare da ROCCA Antonio e di avere mandato suo fratello Sergio a visionare le mattonelle, così apprendendo che erano di prima scelta, anche se non di nuova fattura. Si era quindi rivolto a VERTINELLI Giuseppe, attraverso il quale aveva individuato la SECAV di OPPIDO. A quest'ultimo spettava una percentuale sugli assegni emessi da SECAV e le mattonelle sarebbero dovute essere vendute in Romania. Aveva organizzato 50-60 viaggi con i camion trasportando le mattonelle da Mantova a Montecchio, poi collocandole anche presso il deposito di GIGLIO Giuseppe a Gualtieri. Era quindi riuscito a venderle a BUTTIGLIERI, dal quale si era recato in compagnia di Mario URSINI, ad un prezzo basso, prossimo a quello di acquisto.

Ebbene, il compendio sopra illustrato permette di ricostruire la vicenda, con elevata verosimiglianza, nei termini seguenti.

Premesso che l'effettiva provenienza del materiale in oggetto è rimasta ambigua, è indubbio che, ad un certo momento, lo stesso sia stato acquisito al patrimonio della SERENA REAL ESTATE Spa, amministrata da Luca ROSSI. Su tale materiale si concentrava l'attenzione della consorceria, forse in quanto richiamata dai pregressi rapporti che Luca ROSSI aveva con ROCCA Antonio. ROCCA Antonio, dopo avere visto sfumare le prime trattative con i compratori bresciani presentati da VETERE Pierino, indirizzava l'affare verso il sodalizio 'ndranghetista emiliano, che, in occasione di questa vicenda, si manifestava in numerose sue componenti soggettive estrinsecando altresì tutte le sue potenzialità oggettive.

Infatti, oltre alle false generalità fornite dai fratelli BOLOGNINO, certamente significative della natura truffaldina dell'affare, la consorceria indagata interveniva mettendo a disposizione la struttura ed i mezzi in suo possesso per garantire l'apprensione e la dislocazione della merce in diverse località: la SECAV Srl era utilizzata strumentalmente per acquisire il materiale anche dal punto di vista formale, mediante la ricezione della fattura di vendita e consegna degli assegni privi di copertura, nella palese consapevolezza del difetto di provvista, sol considerando che la SECAV era dichiarata fallita pochi mesi dopo, il 6/12/2012.

I fratelli GIGLIO e le società da loro gestite (formalmente o di fatto, come la S.I.C.E.), prendevano parte ad alcuni trasporti di piastrelle, successivamente dislocate nel magazzino di Montecchio Emilia (RE), nelle disponibilità di BOLOGNINO, e Gualtieri (RE), presso il capannone della S.I.C.E. Srl (ed analoghi trasporti erano effettuati anche dalla MUTO Autotrasporti e dai mezzi di VERTINELLI Palmo) mentre RICHICHI curava parte dei trasporti e collaborava attivamente con BOLOGNINO Michele.

I consolidati rapporti fra i correi anche in altre vicende illecite e il contesto associativo di riferimento fanno ben comprendere come fosse a costoro nota la modalità di azione di coloro che hanno condotto in prima persona le trattative truffaldine, ossia i fratelli BOLOGNINO. Ciò, se è palese per RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe, ben si comprende anche in relazione a GIGLIO Giulio, stante anche l'atteggiamento - omertoso con la PG e collaborativo con i correi - dallo stesso assunto all'atto del controllo del 26/10/2012.

D'altro canto, la dimensione ingente del materiale trattato, che richiedeva l'assicurazione di numerosi mezzi di trasporto e di adeguati locali di custodia, fa intendere che siffatti ausili fossero già stati preventivamente forniti ai BOLOGNINO al

momento della trattativa truffaldina, sicché corretta pare la contestazione di concorso in truffa aggravata (e non invece ricettazione) elevata, in particolare, nei confronti di RICHICHI e dei fratelli GIGLIO, in questa sede giudicati.

Il ruolo di mero intestatario fittizio della SECAV - ricoperto da OPPIDO Raffeale rende dubbia la consapevolezza da parte sua degli estremi del fatto-reato, al quale lo stesso si è limitato a prendere parte sottoscrivendo gli assegni in adempimento alle direttive altrui. Nei confronti dello stesso è pertanto pronunciata sentenza assolutoria.

GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio ed OPPEDISANO Giuseppe Domenico, che non risulta abbiano apportato alcun contributo alla truffa, sono invece responsabili del delitto di ricettazione, indubbio essendo il loro stato soggettivo doloso in relazione alla provenienza illecita dei beni acquisiti (o nell'acquisizione dei quali si sono intromessi). Al riguardo si evidenzia il carattere circospetto del loro muoversi, l'assenza di documentazione ufficiale delle transazioni e la stessa loro consapevolezza reciproca dello spessore criminale (non si dimentichi che BOLOGNINO era uscito dal carcere solo nel 2011, ove era stato ristretto per quasi 20 anni).

Nicolino GRANDE ARACRI, in particolare, è parso voler svolgere anche attività di controllo e rendicontazione sull'affare, i beni essendo comunque giunti nella sua sfera di disponibilità, come comprovato dalla intercettazioni nelle quali lo stesso viene reso edotto dei prezzi del trasporto, dal fatto che parte dei beni effettivamente si trovavano, ad un certo punto, a Cutro e dal rinvenimento nella sua disponibilità dei documenti che li elencano nel dettaglio.

Né pare convincente la tesi sostenuta dalla Difesa tecnica del GRANDE ARACRI, che vuole in ogni caso la vicenda originante da un accordo del quale lo stesso Luca ROSSI sarebbe stato partecipe, con emissione di fattura di vendita solo al fine di "coprire" il passaggio "in nero" della merce e con la consapevolezza del fatto che i titoli non sarebbero mai stati onorati. Invero, di siffatta tesi non vi è evidenza, collidendo la stessa con la presentazione di immediata querela da parte del ROSSI e con la accertata presentazione dei fratelli BOLOGNINO sotto falso nome, circostanze che si attagliano molto più ad un incedere truffaldino piuttosto che ad un piano condiviso.

GUALTIERI Antonio, infine, ha svolto un ruolo di ausilio ed intermediazione in favore del boss - in un momento storico nel quale lo stesso effettivamente si trovava "nelle sue grazie" - dovendosi anche evidenziare che le indagini hanno dato conto anche del suo interessamento per piazzare la stessa merce nel circuito emiliano¹³⁶⁶.

¹³⁶⁶ L'interessamento corale del sodalizio emiliano si manifestava altresì quando GUALTIERI Antonio si adoperava direttamente per reperire potenziali acquirenti reggiani. In data 17/9/2012 GUALTIERI suggeriva infatti a BOLOGNINO Michele di contattare i rivenditori di Reggio Emilia, come ad esempio tale BONACINI ("...ascoltate un attimo. Ma voi a questi rivenditori che ci sono a Reggio Emilia, ci siete andati per caso all'Iris... da Bonacini.. no?.."). Michele accettava la proposta e chiedeva al suo interlocutore di seguire personalmente la trattativa, dandogli anche indicazioni sull'eventuale prezzo da concordare ("...vedete voi compare Toni.. GUALTIERI: ah? Michele: vedete voi! GUALTIERI: eh.. il prezzo di cui dobbiamo parlare con questo.. o faccio venire fino là e glieli faccio vedere le piastrelle MICHELE: ma gliele fate vedere che trattiamo..Se se le prendono tutte gliele do anche a 3 euro...", cfr. telefonata nr. 9399, delle ore 12:07:20 del 17/9/2012, RIT 1697/2012). Peraltro BONACINI - socio della STAR GRES srl - aveva rapporti con GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, come evidenziato dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona (cfr. Informativa finale p. 1224-1226, che sviluppa le informazioni acquisite nel proc. 16763/12 RNR). Non è dunque un caso che GUALTIERI Antonio, intervenuto direttamente nella vendita delle piastrelle acquisite da BOLOGNINO Michele, suggerisca di interpellare BONACINI Francesco proprio nello



Indubbio è il ricorrere degli elementi costitutivi delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 c.p. (stante il valore delle marce attestato in atti) e 112 co. 1 n. 1 c.p. (stante il numero dei partecipanti). Ricorre altresì l'aggravante ex art. 7 d.l. 152/91, poiché la realizzazione del controvalore dell'ingente quantitativo di materiale (stimato in ben 60.000 m², dimensioni del resto pienamente apprezzabili sulla base del numero di viaggi resi necessari per il trasporto) è confluita a vantaggio della cellula emiliana e della casa madre. Non si ravvisano invece gli elementi del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., pure contestato in diritto al capo 94 bis), in assenza di operazioni atte ad occultare la provenienza della merce.

IL FALLIMENTO RIZZI

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013 (pp. 1790-2148).

1. PREMESSA.

La vicenda relativa al "fallimento Rizzi", inerente l'acquisizione di un complesso immobiliare compreso nell'attivo di detta procedura esecutiva, pur priva in sé di rilevanza penale (quindi non confluita in alcun addebito), si rivela di estremo interesse in quanto significativa su molti fronti.

In primo luogo, la stessa è certamente la più importante operazione immobiliare affidata alla regia di Antonio GUALTIERI, nell'epoca della sua ascesa, coincidente con il tramonto di VILLIRILLO Romolo. Ancorché lo stesso non sia riuscito a portarla a buon fine, verosimilmente per un'erronea sottostima dell'impegno finanziario richiesto e per l'incapacità di gestire i rapporti conflittuali, non può dirsi che il tentativo non fosse serio e ben organizzato. Nel corso della complessa trattativa emergono spunti che fanno fondatamente ipotizzare che l'affare si avvalessse di progetti finanziari e rapporti personali al di fuori della liceità e neppure appare azzardato prevedere che anche questo affare, come tanti altri oggetto di attenzione investigativa, avesse potuto conoscere la solita involuzione estorsiva. Ma non è questo il motivo per cui ci si sofferma, ancorché per sommi capi. Il "fallimento Rizzi" rileva in particolare ad attestare la dimensione affaristica del sodalizio emiliano, i collegamenti fra i sodali (in particolare, fra GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco), il ruolo di TATTINI Roberta nonché i rapporti fra casa madre e cellula locale.

Uno dei dati più significativi è costituito dal diretto coinvolgimento nell'operazione di Nicolino GRANDE ARACRI.

Quest'ultimo - circostanza unica nel corso dell'attività investigativa - approfittava dello svolgimento di un'udienza in un processo a suo carico a Bologna per recarsi presso lo studio, sito in questa via Santo Stefano, di Roberta TATTINI, consulente finanziaria già emersa in stretto contatto con GUALTIERI e da quest'ultimo per il presente affare

stesso periodo in cui FLORO VITO Gianni aveva iniziato a trattare l'acquisizione di un ramo d'azienda della STAR GRES, deducendosi che GUALTIERI, pur non avendo avuto un ruolo diretto in tale vicenda, ne fosse perfettamente a conoscenza in virtù della sua appartenenza al sodalizio emiliano. Le indagini successive poi davano conto del fatto che FLORO VITO Gianni si stesse personalmente adoperando per proporre a BONACINI Francesco l'acquisto delle piastrelle, cfr. tel. nr. 284, delle ore 07:45:06 del 22/9/2012, RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R. e nr. 433, delle ore 17:08:38 del 24/9/2012, RIT 2366/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

incaricata di affiancare la famiglia nelle trattative. La reazione di compiacimento e soddisfazione di TATTINI Roberta a questo evento, certamente insolito e rappresentativo della considerazione che la consulente stava assumendo agli occhi del contesto malavitoso al cui servizio aveva deciso di porsi, è carica di significati. Per quel che qui più rileva dalla stessa si trae altro rilevante riscontro della consapevolezza dell'imputata dell'attività di ausilio prestata alla cellula 'ndranghetista per il perseguimento delle sue finalità economico-imprenditoriali, non senza rimarcare l'inquietante dato sociologico che se ne trae, di totale capovolgimento dei valori e delle emozioni riservate agli accadimenti della vita. Solo così si spiega l'inebriato orgoglio che TATTINI Roberta, massimamente onorata da quella inaspettata visita, faticava a trattenere.

Ancora, l'operazione dimostra la capacità di penetrazione anche in contesti diversi da quello emiliano, come quello veronese, coinvolgendo settori dell'imprenditoria come NICOLIS Moreno - che disponeva di contatti anche con l'amministrazione comunale scaligera - e altre organizzazioni criminali come la famiglia GALASSO.

In particolare, GUALTIERI Antonio, già dalla fine del mese di novembre 2011, intratteneva assidui rapporti con l'imprenditore veronese del ferro NICOLIS Moreno¹³⁶⁷. Era quest'ultimo a prospettargli il progetto di acquisizione del patrimonio immobiliare derivante dal fallimento RIZZI COSTRUZIONI Srl¹³⁶⁸, pendente presso il Tribunale di Verona.

L'organizzazione 'ndranghetista emiliana vedeva nell'acquisizione di detto compendio, costituito da beni immobili e aree ex industriali ubicate tra la Gardesana e Verona, la possibilità di ricavare ingenti introiti, ammontanti a diversi milioni di euro, dalle vendite degli immobili (per alcuni beni infatti risultavano interessati dei compratori "russi" non meglio identificati).

L'operazione finanziaria coinvolgeva sin da subito tre principali soggetti: il sodalizio emiliano rappresentato da GUALTIERI e da LAMANNA che si avvaleva della collaborazione di NICOLIS Moreno, la "famiglia" GALASSO-LAROSA gravitante sul veronese (che attestano gli inquirenti essere riconducibile al clan FACCHINERI) e una terza componente da reperirsi *in itinere*. Le attività tecniche svolte, supportate da vari servizi di osservazione effettuati dai carabinieri, riscontravano l'intenzione di GUALTIERI di destinare parte delle somme ricavate al "locale cutrese", versandole direttamente al boss GRANDE ARACRI Nicolino, che, con la accennata visita alla consulente bolognese TATTINI dell'1/3/2012, dava il suo benestare all'operazione¹³⁶⁹⁻¹³⁷⁰.

2. LA VICENDA.

L'interesse nell'affare della cellula emiliana si palesava all'inizio del mese di dicembre 2011.

¹³⁶⁷ Titolare della ditta NICO.FER. Srl, con sede in Verona via Turbina nr.156, operante nel settore del commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e sino al 23/12/2011 socio della MARSA ALAM RESORT Spa ubicata in via Stradone San Fermo n. 26.

¹³⁶⁸ Procedura nr. 180/2012 Tribunale di Verona, Giudice dott. COLTRO Massimo, curatore Avv. ROLANDO Emanuela.

¹³⁶⁹ STUDIO CONSULENZE IN MATERIE BANCARIE dott.ssa TATTINI, sito in Bologna via Santo Stefano n. 14.

¹³⁷⁰ Vds annotazione di P.G. n. 56.

In particolare, il 2/12/2011, era captata una conversazione nella quale GUALTIERI Antonio delegava NICOLIS Moreno a seguire un'importante operazione, in quel momento storico non ancora chiara, con la seguente frase: "...ascolta un poco a proposito, vedi che a te ti delego a prenderti tutte le responsabilità di tutta quella operazione lì eh! Capito?..." aggiungendo: "...comunque tu sappi che io domani mi incontro ... mi incontro all'incontro e determiniamo tutte le virgole ok?..."¹³⁷¹.

Nel pomeriggio dello stesso giorno aveva luogo un incontro tra LAMANNA Francesco e GUALTIERI Antonio, che giungeva a Cremona, nei pressi del bar "Paola", esercizio abitualmente frequentato da LAMANNA, con la propria autovettura Audi Q7 targata DK 311 BR¹³⁷². Con quell'incontro GUALTIERI voleva portare a conoscenza "suo cugino" LAMANNA Francesco dell'importante progetto di speculazione immobiliare, chiedendo il suo appoggio in qualità di referente della cellula emiliana. Infatti, nell'occasione, GUALTIERI Antonio, alla presenza di LAMANNA Francesco, chiamava l'utenza di LAROSA Rocco informando l'interlocutore di trovarsi in compagnia del "cugino" e che per la successiva domenica mattina avrebbero avuto intenzione di incontrare sia l'interlocutore che il "compare NINO", poi identificato in GALASSO Antonino.

GUALTIERI e LAMANNA si davano quindi un successivo appuntamento, che si svolgeva l'indomani, 3/12/2011, allorquando GUALTIERI Antonio giungeva in Cremona, nei pressi del bar "Paola", incontrandosi nuovamente con LAMANNA Francesco ed altri soggetti a lui vicini¹³⁷³. Anche quel *summit* era funzionale all'operazione relativa al fallimento di Verona, come si desumeva dal fatto che GUALTIERI Antonio, mentre si trova in compagnia di LAMANNA Francesco, chiamava LAROSA Rocco avvisandolo che lo avrebbe raggiunto dopo circa tre quarti d'ora¹³⁷⁴.

Il servizio di osservazione, pedinamento e controllo eseguito dagli investigatori presso il casello autostradale A21 di Cremona, accertava l'effettivo ingresso, in direzione Brescia-Verona, dell'autovettura Audi Q7 con alla guida GUALTIERI Antonio e, quale passeggero, LAMANNA Francesco¹³⁷⁵. L'osservazione dei carabinieri documentava quindi un incontro avvenuto all'interno degli uffici della ditta T.M. Logistica Srl¹³⁷⁶ con sede in Sona (VR) via dell'Industria nr.18, di proprietà di LAROSA Rocco, al quale sicuramente partecipavano il citato LAROSA Rocco, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco e dove nei pressi erano parcheggiati i veicoli intestati ad ACCIARDI Antonio¹³⁷⁷ (detto "il biondo", marito di LAROSA Immacolata, figlia di Rocco) ed a GALASSO Antonino¹³⁷⁸ che, dalle intercettazioni, risultava aver partecipato anch'egli.

Evidenziano gli inquirenti che LAROSA Rocco, ACCIARDI Antonio e GALASSO Nino annoverano numerosi precedenti per associazione di tipo mafioso; in particolare

¹³⁷¹ Vds prog. nr. 12789 RIT 1573/11.

¹³⁷² Vds annotazione di PG nr. 41.

¹³⁷³ Vds annotazione di PG nr. 43 del 3/12/2012.

¹³⁷⁴ Vds prog. nr.12906 RIT 1573/11.

¹³⁷⁵ Vds annotazione di PG nr.44 del 3/12/2012.

¹³⁷⁶ T.M. LOGISTICA Srl, con sede a Sona (VR) in via dell'Industria n. 18, il cui amministratore era LAROSA Immacolata nata a Polistena (RC) il 12/05/1975, società operante nel settore del trasporto per conto terzi.

¹³⁷⁷ nato a Magenta (MI) il 18/9/1976.

¹³⁷⁸ nato a Cittanova (RC) il 19/5/1952.

GALASSO risulta essere *affiliato* alla cosca *'ndranghetista* dei FACCHINERI, gravitante su Cittanova (RC).

Fin dall'inizio le intercettazioni facevano comprendere che in questa sorta di "società" tra le due famiglie mafiose siglata in funzione dell'ingente affare, la parte maggioritaria ed il controllo delle operazioni era della famiglia cutrese, ancora una volta rappresentata, per lo meno in questa fase preliminare, da LAMANNA Francesco e GUALTIERI Antonio. Emergeva poi la ricerca dei finanziatori, affacciandosi l'idea di convincere il curatore fallimentare a concedere, previo deposito di una garanzia fidejussoria, la vendita dei beni in una fase "pre-asta" con una procedura di estinzione del debito "saldo e stralcio" mentre si palesavano gli acquirenti "svizzeri" della famiglia GALASSO.

Durante le trattative, nel periodo natalizio, GUALTIERI Antonio si recava a Cutro.

In data 27/12/2011, NICOLIS Moreno, invitato dal GUALTIERI, giungeva in Calabria dove era portato al cospetto del reggente, in quanto parte direttamente interessata sia nella vendita del ferro per la costruzione di pale eoliche in Calabria sia nell'ambito dell'operazione relativa al fallimento di Verona.

Nel corso del tragitto dall'aeroporto di Lamezia Terme verso Cutro, era registrato un rilevante brano ambientale, ove era messo in luce che la famiglia GALASSO di Verona era di fatto sottomessa a quella di GRANDE ARACRI Nicolino e che, pertanto, tutte le problematiche relative alle percentuali richieste dovevano essere direttamente rimesse a quest'ultimo: GUALTIERI Antonio: *"...qua sopra di sopra non c'è nessuno.... noi comandiamo fino a Reggio Calabria..dov'è Nino no (GALASSO Antonino da Cittanova n.d.r.) dov'è Nino...noi ce l'abbiamo noi quel pezzo.... adesso lo conosci Morè mi dici tu...ammazza che persona è! Poi gli ho parlato del business di Nino (GALASSO Antonino n.d.r.), e io gli ho detto "forse Moreno, il mio amico...l'importante che ci sono questi 10 milioni.... Rocco! Allora poi tu gli spieghi a seconda del tuo punto di vista, per fare il business, Morè credimi noi sai quanto li calcoliamo a loro? Come il due di briscola! Adesso mi hanno detto chi sono, e chi non sono, Morè sono sotto le nostre palle questa gente Morè...io non sapevo, mi ha detto "compare Tonino, che noi siamo a capotavola... di questa gente, capito?Morè..."*¹³⁷⁹

Dal brano ambientale prog. nr. 302 RIT 3108/11 delle ore 15.54 dello stesso 27/12/2011 registrato all'interno dell'autovettura Audi Q7 si acquisiva conferma dell'incontro.

Infatti sull'auto erano presenti GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio e NICOLIS Moreno.

I tre, in un primo momento, discutevano in modo eloquente della fornitura di ferro per i basamenti delle pale eoliche, con GRANDE ARACRI Nicolino che concludeva: *"allora ade.. io adesso ne parlo ne parlo con il commercialista e con.. NICOLIS Moreno:...INC..GRANDE ARACRI Nicolino:...e con Antonio vediamo, prima ne parliamo tra di noi.. NICOLIS Moreno:...INC... GRANDE ARACRI Nicolino: e poi decidiamo quello che si deve fare!! NICOLIS Moreno: va bene. GRANDE ARACRI Nicola: sicuramente faremo qualche cosa la faremo NICOLIS Moreno: va bene (n.d.r. abbassa il tono della voce) GRANDE ARACRI Nicolino: e faremo qualcosa alla grande!! NICOLIS Moreno: bisogna perché se no se non sono i numeri non...INC... GRANDE ARACRI Nicolino: perché dobbiamo ehh minimo dobbiamo prendere dobbiamo prendere tutto: Crotone, Catanzaro, Cro...ehh Reggio Calabria le*

¹³⁷⁹ Vds prog. nr. 294 RIT 3108/11 del 27/12/2011 ore 09:32:41.

dobbiamo prendere tutte queste, questi paesi, hai capito o no?? GUALTIERI Antonio: eh sì bisogna giocare sulla quantità compà GRANDE ARACRI Nicolino: e sì perchè sennò è...NICOLIS Moreno: se è un punto su dieci è un punto su dieci, ma se è un punto su 1.000... GUALTIERI Antonio: è un'altra quantità!!! GRANDE ARACRI Nicolino: eh ehe eh...no vediamo, vediamo di..di di prendere di prendere tutto!! NICOLIS Moreno: va bene!! GRANDE ARACRI Nicolino: va bene?? NICOLIS Moreno: voi, voi sapete com'è la zona qua?? GRANDE ARACRI Nicolino: sì sì NICOLIS Moreno: più di voi non c'è nessuno!?"

GUALTIERI Antonio, che sapeva di aver presentato la persona giusta a GRANDE ARACRI Nicolino, non riusciva a contenere il suo entusiasmo e, quando il boss scendeva dal veicolo e rimaneva solo in macchina con NICOLIS, si lasciava andare a commenti disinibiti certamente indicativi della sua vanagloria, ma, non per questo, meno attendibili: *"GUALTIERI Antonio: More dimmi la verità, tu mi fai più 'ndranghetista a me che a lui (GRANDE ARACRI Nicolino n.d.r.) vero? NICOLIS Moreno: sì, ma...questo qua, ma...lavorava non so cosa, non pensa tanto, lo so che forse, che potere abbia... GUALTIERI Antonio: Moreno... NICOLIS Moreno: da come l'ho visto io. GUALTIERI Antonio: More ha potere dappertutto, però io ti dico una cosa...tu adesso hai visto come mi tratta a me? NICOLIS Moreno: sì, sì. GUALTIERI Antonio: perché sono io, no. NICOLIS Moreno: tu hai visto come mi sono comportato? GUALTIERI Antonio: sì, tu guarda...tu sei un gran...ma io non avevo dubbi su questo, More, perché ti ho presentato? [...] GUALTIERI Antonio: ndr.imprecazione... ci sono i fondi...con la legge 488. NICOLIS Moreno: arrivano i soldi. GUALTIERI Antonio: li prendi e ciao, ciao. NICOLIS Moreno: ciao, ciao. GUALTIERI Antonio: e poi sono tutti in mano alla 'ndrangheta... NICOLIS Moreno: ..INC.. GUALTIERI Antonio: passa tutto da lui, ormai...tutto da lui NICOLIS Moreno: INC.. GUALTIERI Antonio: però quando lo devi dire non lo dire mai al telefono, se lo devi dire a qualcuno dici: "guarda io sono..." NICOLIS Moreno: parliamo di solai che è meglio...[...] GUALTIERI Antonio: tu quello che gli chiedi, More..pensaci bene, perché lui glielo dice pure, mi raccomando...quello che gli chiedi a questo signore qua...ecco la sua potenza dov'è, hai capito More...se non ci siamo noi che lo seguiamo... NICOLIS Moreno: sì ma ho visto. GUALTIERI Antonio: specialmente io...io a volte mi fa arrabbiare, mi fa girare le palle...facesse il cazzo che vuole, poi dopo viene a casa mia More...lui non va a casa di nessuno...vieni a dare le mie veci...solo dai mie vecchi, però".* Ancora, indicativa la netta distinzione tra la locale madre di Cutro e la cellula di 'ndrangheta emiliana, laddove GUALTIERI affermava: *"...io dispongo di 150 uomini.."*, mentre *"lui dispone di...500 uomini...500, penso che forse in carcere ne ha una novantina, penso in carcere che deve uscire..."*¹³⁸⁰.

Nei primi giorni del mese di gennaio 2012, GUALTIERI Antonio intratteneva contatti telefonici con NICOLIS Moreno, nel frattempo rientrato a Verona. Nella fattispecie l'imprenditore dal nord spediva della documentazione, degli assegni personali ed ulteriore documentazione che gli era stata consegnata da LAROSA Rocco relativa al "fallimento Rizzi" di Verona¹³⁸¹.

Ravvisando anche in questo caso la necessità di essere assistito da una figura tecnica, l'8/1/2012 GUALTIERI Antonio contattava la consulente TATTINI Roberta (si ricordi il rapporto già in corso fra i due in relazione alla estorsione PRIOR-MAFFIOLETTI,

¹³⁸⁰ Vds prog. nr. 304 RIT 3108/11.

¹³⁸¹ Vds prog.vi nn. 14984-15010-15021-15063-15097 RIT 1573/11.

capi 79-82) chiedendole di accompagnarlo a Mantova, Verona e Bergamo il martedì successivo¹³⁸². Entrava quindi in scena la consulente bolognese. Gli stessi si recavano effettivamente nel comune scaligero in data 10/1/2012¹³⁸³. La donna si faceva spiegare l'entità e i dettagli dell'operazione, brani nei quali, ancora una volta, GUALTIERI Antonio evidenziava la supremazia della locale di Cutro nei confronti della famiglia GALASSO: GUALTIERI Antonio: "...ci sono degli uomini di Reggio Calabria che gli devo mettere in stecca... loro sono sotto il nostro torchio... basta che io stringo la vite... se stringo la vite no?... loro ci rimangono con le palle...", nel contempo spiegando alla consulente le dinamiche dei rapporti mafiosi intercorrenti tra la famiglia cutrese e quella degli altri calabresi: "TATTINI Roberta: ...qual è il ruolo della fami... cioè... domanda di... che io non voglio dire: "dimmi tu!"... perché sembra che io... no... lo sai tu cosa devi dire... perché quelle sono cose tue non mie... io non ne voglio... però devo capire... perché se non capisco..."

Nella serata di quello stesso giorno, TATTINI Roberta faceva un resoconto al marito STEFANELLI Fulvio dell'incontro, raccontandogli di avere conosciuto un grande imprenditore veronese, proprietario della NICO.FER., ovvero NICOLIS Moreno, grazie al quale era possibile un'operazione finanziaria molto importante per l'acquisto all'asta di un'azienda edile molto grossa che era fallita, la RIZZI COSTRUZIONI Srl. La consulente parlava della possibilità di acquisire beni del fallimento che il Tribunale di Verona aveva stimato nel valore di 64 milioni di euro, ma che il curatore era disposto a vendere prima dell'apertura dell'asta, facendo un concordato per 27 milioni di euro. TATTINI Roberta rappresentava che le era stato chiesto, dalle cordate GUALTIERI-NICOLIS e GALASSO-LAROSA, di studiare e mettere insieme l'operazione e per tale motivo avrebbe ricevuto un compenso molto elevato¹³⁸⁴.

Il giorno dopo la TATTINI riceveva da GUALTIERI i documenti relativi alla operazione (gli stessi che erano stati consegnati in Calabria a GUALTIERI)¹³⁸⁵. La consulente prendeva quindi contatti con il commercialista bolognese SGARZI Mauro¹³⁸⁶, chiedendogli sia di collaborare alla consulenza sia di chiamare nell'affare una terza persona, sempre bolognese, che possedeva conoscenze nel mondo dell'alta finanza, soprattutto in Svizzera¹³⁸⁷, ossia SUMMO Giovanni, inteso il "professore".

Il giorno 21/1/2012 era fissato un incontro nello studio della consulente al quale partecipavano anche GUALTIERI Antonio e SUMMO Giovanni¹³⁸⁸.

Le risultanze della riunione erano, come di consueto, riferite dalla donna al marito STEFANELLI Fulvio, al quale diceva che l'operazione si sarebbe dovuta chiudere in fretta anche se la cifra in trattazione era divenuta più alta, "di un paletto a testa" (ritengono gli inquirenti di interpretare 1 milione di euro a testa) per ogni investitore. Aggiungeva che non aveva potuto rispondere alle chiamate "perché quando si parla di certe cose i telefoni vanno nell'altra stanza", ciò ad attestare il timore di eventuali intercettazioni¹³⁸⁹. In rapida successione TATTINI Roberta contattava anche il

¹³⁸² Vds prog. nr. 15291 RIT 1573/11.

¹³⁸³ Vds prog.vi nn. 631-632-635-636 RIT 3108/11.

¹³⁸⁴ Vds. prog. nr. 13605 RIT.1617/11.

¹³⁸⁵ Vds prog.vi nn. 15474-15476-15490-15491-15508 RIT 1573/11.

¹³⁸⁶ Nato a Bologna in data 3/2/1956, ivi residente in via della Zecca nr.1, dove è presente anche lo studio commerciale.

¹³⁸⁷ Vds prog. nr.13635 RIT 1617/11.

¹³⁸⁸ Vds prog.vi nn. 14583-14593 RIT 1617/11.

¹³⁸⁹ Vds prog. nr. 14613 RIT 1617/11.

commercialista SGARZI Mauro, con il quale parlava delle modalità tecniche dell'operazione soffermandosi anche sulla figura di GUALTIERI Antonio, definita una persona che ha molta considerazione di lei e che non è uno che parla per niente ("se lui dice che i contratti ci sono.. e lui lo dice, stai tranquillo che ci sono", aggiungendo che se anche i contratti non ci fossero "stai tranquillo che saltano fuori"), portando in questo modo a conoscenza il suo interlocutore del valore aggiunto che la presenza di GUALTIERI apportava all'operazione. Ancora TATTINI Roberta, parlando di GUALTIERI Antonio, affermava che lui e le persone a lui vicine operavano in quel modo perché "se poi sgarri ti vengono a trovare" al che l'interlocutore replicava che, per un certo tipo di "affari ci vuole la "pila" da una parte (il denaro) e la "potenza" dall'altra"¹³⁹⁰, con ciò cominciando a delinearsi la vera essenza del gruppo che si stava organizzando per presentarsi alla curatela.

Un altro importante appuntamento relativo all'acquisizione del fallimento avveniva il 30/1/2012, allorquando GUALTIERI Antonio, dopo aver prelevato LAMANNA Francesco a Cremona, si recava nell'area di Desenzano del Garda e Verona per effettuare un sopralluogo sui beni che intendevano acquisire e per incontrare alcuni compratori stranieri. Nel corso del viaggio erano registrati all'interno dell'autovettura Audi Q7 di GUALTIERI Antonio importanti conversazioni tra presenti¹³⁹¹, alcuni passi delle quali si riportano integralmente, soprattutto in quanto in grado di ben rappresentare i rapporti tra la cosca di 'ndrangheta emiliana e la locale madre di Cutro:

"GUALTIERI Antonio: Francù, noi la chiudiamo, cugi...prendiamo la "pila"...se a lui non gli sta bene, io gli dico: "ciao, tu con me affari non ne fai più...questi sono! li vuoi? "Se non li vuoi ti... LAMANNA Francesco: [imprecazione] glieli porto io, questi...GUALTIERI Antonio: Francù io ho preso una torta e gli ho messo la ciliegia di sopra, cugi...di tutto quel monte di parole, cose, discorsi, finanziarie...li ho fatti diventare piccoli così...LAMANNA Francesco: sì...quando fai l'operazione gli fa i tester, questi sono i tester, tieni...questi sono...GUALTIERI Antonio: tu non ti devi preoccupare di niente, niente, niente. LAMANNA Francesco: "te li metto là, vedi?" Se te li vuoi togliere te li togli, se non te li vuoi togliere non te li togli. GUALTIERI Antonio: sono cazzi tuoi! LAMANNA Francesco: eh!...il regalo è mio, non è tuo.. gliel'ho portato io a questo... [...] LAMANNA Francesco: le facciamo pulite le cose. GUALTIERI Antonio: no, sono pulitissime, Fra... LAMANNA Francesco: alla luce del sole... GUALTIERI Antonio: ti sembra che a me mi può dire qualcuno qualcosa, Francù...io...INC... [...] LAMANNA Francesco: che se io, tu mi dici: "cugi devo andare giù perché è successo questo"...io parto e vado...ci vogliono i soldi, se soldi non ne ho, come faccio a partire? GUALTIERI Antonio: certo, certo, certo. LAMANNA Francesco: "a che ora parto?" ..io sto tirando avanti...GUALTIERI Antonio: Francù... LAMANNA Francesco: te lo giuro sulle ossa... GUALTIERI Antonio: io... LAMANNA Francesco: te lo giuro sulle ossa di mia sorella, cugi... sto tirando avanti, con i 1000 euro che prende mia moglie, cugi...punto e basta...cugi.. GUALTIERI Antonio: questo qua si deve chiudere, si deve chiudere, hai capito? Perché l'ho invogliate le cose qua...l'ho portate in un modo che non possono dire no, Francù... LAMANNA Francesco: certo. GUALTIERI Antonio: li ho invogliati, Francù. LAMANNA Francesco: certo. GUALTIERI Antonio: li ho talmente invogliati, pure i così, i contabili...hai visto che gliel'ho detto: "dei 27...che quello al più ti dà 22, se ne prende

¹³⁹⁰ Vds prog. nr. 14614 RIT 1617/11.

¹³⁹¹ Vds prog.vi nn.1008-1009 RIT 3108/11.

cinque, voi qualcosa in contrario?" "No!"...avete visto? Hanno visto che non c'è niente in contrario, basta! Allora quando loro si vedono che, quelli...vanno e gli tirano pure le ossa, Francù... LAMANNA Francesco: certo. GUALTIERI Antonio: per chiudere...cugì quelli lavorano pure di notte, Franco... LAMANNA Francesco: a me lo dici? GUALTIERI Antonio: tu devi mettere le persone che devono lavorare pure la notte, Franco... LAMANNA Francesco: sì. GUALTIERI Antonio: ah! io questo l'ho fatto, tuo cugino l'ha fatto. LAMANNA Francesco: ti credo. GUALTIERI Antonio: che poi dopo, va male che va male, pazienza Francù...però io l'ho fatto, Francù. LAMANNA Francesco: certo. GUALTIERI Antonio: io l'ho fatto con serietà, Francù. LAMANNA Francesco: ma veramente dici? GUALTIERI Antonio: cugì che io non c'ho dormito per questa situazione, non ho dormito per niente, niente, Franco. LAMANNA Francesco: parto...se devo andare là giù, se devo andare... tu mi chiami:"cugì, vieni che devi andare laggiù" io prendo e parto, senza discutere, senza... GUALTIERI Antonio: no, no vengo a trovarti direttamente LAMANNA Francesco: no! se devo andare là sotto. GUALTIERI Antonio: sì! ma ti dico, vengo a trovarti direttamente. LAMANNA Francesco: eh! hai capito? Prendo, mi accompagni al coso e parto... [...] GUALTIERI Antonio: Francù, tutte con le gambe, tutte le gambe, poi dopo che mangiamo? LAMANNA Francesco: eh. GUALTIERI Antonio: aaah!..perchè, io me ne frego di Cutro...però qualcosa gli tocca, Francù..eh! un terzo glielo devi dare, se ero io, un terzo io non ne toccavo..conta che io 50, 50, 50, 50. LAMANNA Francesco: non mi hai capito..vado che lavoro...INC...i soldi. GUALTIERI Antonio: sì, sì..bravo, bravo. LAMANNA Francesco: sì, sì. GUALTIERI Antonio: bravo, questo è l'unico errore che ha fatto. LAMANNA Francesco: che ha fatto, cugì...che ora mi frego di quel merdaiolo che abbiamo...le strade le sapeva trovare. GUALTIERI Antonio: sì, sì. LAMANNA Francesco: eh. GUALTIERI Antonio: sì, sì. LAMANNA Francesco: che era capace a trovarle. GUALTIERI Antonio: sì, Franco sì, sì...te lo dice tuo cugino che sì... perché erano anni che lo faceva... LAMANNA Francesco: sì... GUALTIERI Antonio: hai capito Francù. LAMANNA Francesco: dove andava andava, rubava, cugì...e gliele fregava le cose alle persone. GUALTIERI Antonio: sì, sì. LAMANNA Francesco: che era capace, pure a rubare cugì...punto e basta (riferito a VILLIRILLO Romolo n.d.r.) GUALTIERI Antonio: io, ad esempio..io, io non sono capace. LAMANNA Francesco: eh. GUALTIERI Antonio: in che senso..non sono capace perché, io...se devo fare un affare, io...INC... LAMANNA Francesco: sì, io non tengo il coraggio neanche di prendermi 1000 lire io...per fare...INC... GUALTIERI Antonio: eh. LAMANNA Francesco: se me li guadagno, cugì... GUALTIERI Antonio: è bene. LAMANNA Francesco: è bene. GUALTIERI Antonio: è nessuno me li tocca, Franco. LAMANNA Francesco: eeh, nessuno me li deve toccare. GUALTIERI Antonio: eh, eh...poi alla fine, se chiudono questa operazione, Francù...sembra che a noi ci posso dire, cugì... [...] GUALTIERI Antonio: perché fai tutto alla luce del sole. LAMANNA Francesco: è certo!...nessuno ti può dire niente. GUALTIERI Antonio: nessuno. LAMANNA Francesco: eh...quando fai cose pulite, nessuno ti può dire niente. GUALTIERI Antonio: eh. LAMANNA Francesco: cammini tranquillo. GUALTIERI Antonio: dò lavoro io... LAMANNA Francesco: eh...la legge, che cazzo mi vuoi rompere? GUALTIERI Antonio: eh, eh. LAMANNA Francesco: hai capito?..Che cazzo vai a vedere?..Quando fai le cose pulite...eh... GUALTIERI Antonio: eh. LAMANNA Francesco: ...INC... per procurarmi qualcosa, quello è. GUALTIERI Antonio: no, non è che mi vedi rubare... LAMANNA Francesco: eh. GUALTIERI Antonio: rubare io



non...INC... LAMANNA Francesco: eh..non fai nessuna male azione, quando a Cutro, vai per lavoro e cerco di guadagnare qualcosa, che cazzo vuoi?... ”.

Da questa conversazione si evince l'autonomia della cosca di 'ndrangheta emiliana nel perseguire le proprie finalità criminali. Il limite imposto dalla locale madre è relativo al pagamento del “fiore”, cioè di una giusta percentuale sul ricavo di una operazione portata a termine (“...perché, io me ne frego di Cutro...però qualcosa gli tocca, Francù..eh! un terzo glielo devi dare...”).

Il giorno successivo, 31/1/2012, TATTINI Roberta organizzava un incontro con i componenti della famiglia GALASSO, con contestuale sopralluogo sui beni del fallimento¹³⁹², al quale doveva partecipare anche NICOLIS Moreno. L'incontro ed il sopralluogo erano prima fissati il 2/2/2012 e poi rinviati al martedì successivo, 7/2/2012, a causa delle avverse condizioni climatiche¹³⁹³.

La concreta consapevolezza di TATTINI Roberta dello spessore 'ndranghetista sia di GUALTIERI Antonio sia delle persone che lo stesso rappresentava, in seno all'affare del fallimento di Verona, emergeva ancora dal brano ambientale nr. 1269 RIT 2182/11: “STEFANELLI Fulvio: ha detto che dovevano dare tanti soldi, milioni di Euro. TATTINI Roberta: eh! t'ho detto al telefono! allora, mi senti adesso..adesso mi senti e te lo dico ancora. STEFANELLI Fulvio: no, aspetta un secondo Roberta..c'entra Antonio in quella faccenda di 2 milioni? (n.d.r. GUALTIERI Antonio) TATTINI Roberta: no! quello lì non c'entra Antonio, c'entra una famiglia, che è una cosa diversa! lì, lui è solo uno che parla! mi dispiace ma lì ci sono le famiglie, non è lui che decide... STEFANELLI Fulvio: non è Antonio? TATTINI Roberta: no, lui è il portavoce della famiglia..e di un'altra famiglia, basta... io ho parlato con il curatore eh!”.

Ancora, eloquente anche la conversazione intrattenuta il 3/2/2012 da GUALTIERI Antonio con FLORO VITO Antonio, genero di LAMANNA Francesco (n. 1077 RIT 3108/11), allorquando GUALTIERI, parlando della TATTINI, la definiva come pedina fondamentale dell'intera operazione (“GUALTIERI Antonio: no ma Antò... lo sai qual è il problema? che noi stiamo portando... INC... e questa qua è quella che.... mi sta incontrando... mi sta facendo incontrare con gli svizzeri... e domani ho l'appuntamento...chissà se me lo prende... hai capito?... [...] perché io voglio camminare... alla luce... alla luce di tutto.... io non mi voglio sporcare con questi zingari... capisci?... che questi sono zingari Antò...questi sono tutti avidi di soldi Antò... che gli affari grossi non li sanno fare Antò... non sono capaci Antò... credimi questi non sono capaci...[...] facciamo questo affare... e sono convinto che dovremmo chiuderlo... si dovrebbe... domani... se questa qua non fa... non fa.... la cagna... sta Roberta... io lo chiudo... lo chiudo.... lo chiudo!”); importante anche un successivo passaggio dove emerge con chiarezza che GUALTIERI Antonio si stava interessando all'acquisizione dei beni per sistemare anche “la famiglia” (“GUALTIERI Antonio: io ho tutto un monte.. INC... mio...che sta funzionando tutto bello pulito pulito pulito... ieri me ne sono andato a Verona... ho messo gli ultimi puntini... tutto bello pulito...tutto tranquillo...la famiglia l'ho messa a posto...”), emergendo altresì, dalla stessa conversazione, alcune riserve sulla capacità di LAMANNA (“GUALTIERI Antonio: non vuole neanche responsabilità... "ma tu che cazzo di uomo sei?... ma tu che cazzo di pisciaturu sei?"... un'altra figura di merda la sto facendo... per quell'altra

¹³⁹² Vds prog. nr.16910 RIT 1573/11.

¹³⁹³ Vds prog.vi nn. 16916-16917-16962-16969-17045-17051 RIT 1573/11.



questione...ora che vado dal Lamanna glielo dico... ma io posso fare queste figure di merda?... [...] FLORO VITO Antonio: non ha ancora fatto niente? GUALTIERI Antonio: niente! Antò...Francuzzo mio cugino mi dice: "cugì che ti devo dire io? cugì che ti devo dire io imprecazione"...questo è un ragazzo... che per quanto... ha un cuore grande... che a volte con la mente... certe operazioni non le sa fare... mi fa: "cugì... io ti capisco che queste sono figure di merda"... questa è una figura di merda Antò!...[...] FLORO VITO Antonio: INC...Testone... mi può essere padre... ma io ti dico... GUALTIERI Antonio: io.. lo vedi se se mi va ..INC... questo lavoro qua... ma credimi Antò...sai cosa gli ho detto a Francuzzo mio cugino?. "Cugì... mettiti vicino a me... che i soldi... te li faccio fare con un..").

Il giorno 4/2/2012 si teneva altra riunione presso lo studio di TATTINI Roberta, alla quale partecipavano GUALTIERI Antonio, SGARZI Mauro, SUMMO Giovanni ed un potenziale finanziatore. Dalla conversazioni in seguito captate si comprendeva che, nel corso di quella riunione, si era definita la strategia di intervento per l'acquisizione dei beni, comprendendosi che l'importo del compendio fallimentare ammontava a 27 milioni di euro e che la famiglia GALASSO pretendeva 10 milioni di euro¹³⁹⁴; si comprendeva altresì che i consulenti stavano studiando l'acquisizione tramite fideiussione così ottenendo il diritto di vendere i beni immobili con successivo saldo graduale con reperimento di un terzo finanziatore¹³⁹⁵.

Il giorno stesso, a conclusione della riunione, GUALTIERI Antonio chiamava LAMANNA Francesco¹³⁹⁶ comunicandogli che era "andato tutto benissimo", chiaramente riferendosi alla riunione che si era poc'anzi tenuta a Bologna, nell'ufficio di TATTINI Roberta. Da questa conversazione si evince, ancora una volta, la partecipazione di LAMANNA Francesco all'affare in questione, trattato sì in prima persona da GUALTIERI Antonio, ma sotto la supervisione ed il benessere del "cugino" LAMANNA, vertice della cellula a cui GUALTIERI deve rendere conto del proprio operato.

Il giorno 5/2/2012 era registrata una conversazione ambientale tra GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco¹³⁹⁷ nella quale si evidenziava che il primo doveva recarsi a Cutro al fine di ottenere una sorta di copertura o fondo spese richiesta da SUMMO Giovanni, verosimilmente nella riunione del giorno 4/2/2012: "GUALTIERI Antonio: sai perché voglio andare lì sotto cugino? (n.d.r. intende scendere a Cutro), perché se io poi il prossimo sabato mi devo incontrare di nuovo con questo professore (n.d.r. Prof. SUMMO Giovanni) gli devo dare una risposta seria, hai capito? LAMANNA Francesco: certo! GUALTIERI Antonio: lui lui la sai che mi deve dire... "Ci sono o non ci sono". LAMANNA Francesco: eh certo! GUALTIERI Antonio: se non ci sono, lo sai cosa gli dico a lui? (n.d.r. GRANDE ARACRI Nicolino) gli dico, la prossima volta che aprite la bocca dovete essere più seri con me, tutti quanti, per favore ve lo dico... che io un canale del genere non me lo posso bruciare cugino! LAMANNA Francesco: eh!".

Effettivamente il giorno successivo, il 6/2/2012, GUALTIERI Antonio si recava in Calabria facendosi prenotare il biglietto aereo direttamente da TATTINI Roberta, fatto che faceva sorgere timore in STEFANELLI Fulvio, assai più prudente della moglie. Dallo stesso brano ambientale nr. 1335 RIT 2182/11 si comprendeva, ancora una volta,

¹³⁹⁴ Vds prog. nr. 294 RIT 3108/11.

¹³⁹⁵ Vds prog. nr. 15948 RIT 1617/11.

¹³⁹⁶ Vds prog. nr.17310 RIT 1573/11.

¹³⁹⁷ Vds prog. nr. 1108 RIT 3108/11.

l'interessenza di Cutro: "TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio discutono sul fatto che GUALTIERI Antonio ha domandato a Roberta di fare per suo conto il biglietto aereo per la Calabria e a Fulvio non piace che lei si occupi di queste cose, dato che non è la segretaria di GUALTIERI)... TATTINI Roberta: è un favore dai! STEFANELLI Fulvio: non è un favore..cerca di sganciarti..cerca di sganciar..non di sganciarti! perché il lavoro che ti da, se lavoro è, vale un discorso, ma cerca di togliere.. TATTINI Roberta: ma ragazzi! ma mi sta dando una opportunità che..domattina è un affare che guadagno un milione di Euro Fulvio! ma (n.d.r.impreca)! STEFANELLI Fulvio: stai attenta Roberta! TATTINI Roberta: ma sono guadagnati puliti! li prendiamo dal tribunale Fulvio, ma te ne rendi conto? STEFANELLI Fulvio: certo! loro che costi chiedono? TATTINI Roberta: ma loro ne portano a casa un pochino.. gli ho trovato un finanziatore..un.. STEFANELLI Fulvio: ecco! TATTINI Roberta: nessuno mi ha regalato niente! STEFANELLI Fulvio: lo vedi. TATTINI Roberta: loro devono di..sono io che gli ho fatto fare l'operazione a loro però se non c'erano...è un cane che si morde la coda eh! STEFANELLI Fulvio: ho capito, ma cerca sempre di non dare... TATTINI Roberta: però io sto lavorando per..per noi! ma non solo per me., ma per Mauro! (n.d.r.SGARZI Mauro) ..per tutti! lo hai visto!se non fosse un affare mi chiamano tutti così? la gente..domattina parte uno da qui che ha un patrimonio di 50, 100 milioni di Euro! parte domattina per andare a Verona se non fosse un affare?ma senti, questa operazione che sto facendo adesso non le tira Antonio le file eh! (n.d.r. intende GUALTIERI Antonio) ...Antonio è demandato! ma l'ordine arriva da laggiù eh!...ed è questo il momento di tirare! io questo è il momento che devo tirare! devo tirare perché han bisogno di me! perché gli sto facendo fare degli affari! questo è il momento! ...martedì quando vado alla Faicase e vado all'altra banca ho già chiesto 15.000 Euro del mandato!e da giù sono arrivate tutte le aziende collegate! quando arrivano le fatture vanno pagate! questo è il momento di tirare, dove io porto a casa i soldi".

Il 7/2/2012, come da accordi pregressi, si svolgeva un sopralluogo sui beni del fallimento al quale partecipavano, fra gli altri, TATTINI Roberta, NICOLIS Moreno ed alcuni soggetti incaricati dalla famiglia GALASSO. Dalle conversazioni seguenti gli inquirenti comprendevano altri dettagli dell'affare emergendo dalle parole della TATTINI l'esistenza di alcuni rapporti "privilegiati" non meglio chiariti con il curatore fallimentare.

Sequivano ulteriori intense trattative ed incontri i cui resoconti facevano intendere che "i russi" che dovevano acquistare i beni di cui alla speculazione si erano già fatti vedere, che SUMMO Giovanni avrebbe dovuto rivestire la carica di amministratore della società da costituire per gestire l'operazione e che NICOLIS Moreno aveva fatto presente di godere di "entrature" nell'ambito dell'amministrazione del comune di Verona, utili al fine della definizione della destinazione urbanistica delle zone oggetto del loro interesse.

Il comportamento di GUALTIERI Antonio, volto a garantirsi la fiducia della "famiglia cutrese", si evidenziava in ulteriori due brani ambientali con MINERVINO Salvatore (commercialista vicino a GRANDE ARACRI Nicolino) del 24/2/2012, ove il primo spiegava al suo interlocutore che l'affare di Verona era in fase di definitivo completamento e che era necessario comunicare a GRANDE ARACRI Nicolino che a breve sarebbe stato necessario provvedere ad un esborso economico, invitando lo stesso boss a salire al nord in quanto lui non poteva mollare assolutamente la presa sul fallimento: (GUALTIERI Antonio "...ora che vai là, gli dici che giorno 7 c'incontriamo

con il curatore, hai capito? Gli dici: "ha detto il compare tuo, che al 90% è già...sistemata, che poi dopo serve la pila"...e se mi chiama per andare là sotto, gli dici: "ora non si può muovere per niente, niente, niente che deve curare questa questione...")¹³⁹⁸.

L'1/3/2012, come già anticipato, GRANDE ARACRI Nicolino, che si trovava in Bologna per lo svolgimento di un processo, dopo essere stato raggiunto da GUALTIERI Antonio, si recava, unitamente alla moglie e alla figlia Nikol Valentina, presso lo studio di TATTINI Roberta.

La visita era riscontrata dal servizio di osservazione e pedinamento svolto da personale dei carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e di Modena con tanto di documentazione fotografica che riprendeva il boss passeggiare in questa piazza Maggiore nonché sotto lo studio della consulente bolognese¹³⁹⁹. Dalle successive captazioni emergeva che GRANDE ARACRI Nicolino, in quella occasione, aveva dato il benestare per la chiusura dell'affare di Verona.

Al prog. nr. 18964 delle ore 09.32 di quel 1° marzo 2012 (RIT.1573/11), GUALTIERI Antonio chiamava TATTINI Roberta informandola che l'avrebbe raggiunta a Bologna, non indicando il vero motivo dell'incontro.

Alle successive ore 14.25, dopo l'incontro con GUALTIERI Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino attestato dal servizio di osservazione dei carabinieri, la consulente chiamava il marito, comunicandogli che "ora è da sola". STEFANELLI Fulvio riprendeva la donna per il predetto summit nel suo studio dicendole "di non farlo più" utilizzando un tono che gli inquirenti attestano preoccupato. TATTINI Roberta si giustificava affermando "io non lo sapevo", così confermando che l'incontro era stato organizzato, all'ultimo momento, da GUALTIERI Antonio¹⁴⁰⁰.

L'eccitazione di TATTINI Roberta per l'importante incontro con il boss di Cutro si manifestava dopo l'uscita di quest'ultimo dallo studio.

Infatti, alle successive ore 15.40, il commercialista SGARZI Mauro chiamava TATTINI Roberta¹⁴⁰¹. I due parlavano della visita di GUALTIERI e GRANDE ARACRI Nicolino (accompagnato dalla moglie e da una figlia), presso lo studio della consulente. La consulente si faceva vanto del fatto che SGARZI fosse stato allontanato dal suo ufficio perché lei doveva parlare in maniera riservata con i predetti. SGARZI si informava se "è tutto positivo" e l'interlocutrice rispondeva di sì rimandando le spiegazioni ad un incontro di persona. Da ciò si comprendeva che la visita di GRANDE ARACRI era relativa all'affare di Verona, che vedeva interessato lo stesso SGARZI.

Importante, nel contesto degli accadimenti di quella giornata, era anche il successivo contatto telefonico delle ore 15.57, tra la consulente e il commercialista vicino alla "famiglia" di Cutro, MINERVINO Salvatore, al quale la donna forniva il suo numero di telefono cellulare.

In quei giorni entrava anche in scena, quale finanziatore, il pluripregiudicato FERRARI Aldo Pietro (già emerso nel processo, cfr. capo 62), introdotto da SUMMO Giovanni attraverso l'intermediazione di BOLOGNINO Michele¹⁴⁰².

L'avallo dato all'operazione dal boss GRANDE ARACRI Nicolino con la sua visita alla TATTINI del 1° marzo 2012 era come una sferzata.

¹³⁹⁸ Vds prog.vi nn. 1378-1385 RIT 3108/11.

¹³⁹⁹ Vds. Annotazione di PG nr.56.

¹⁴⁰⁰ Vds prog. nr. 18513 RIT 1617/11.

¹⁴⁰¹ Vds prog. nr. 18519 RIT 1617/11.

¹⁴⁰² Vds prog. nr.18623 RIT 1617/11.

Il giorno 3/3/2012, GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e SUMMO Giovanni si recavano infatti, prima, a Verona, ospiti a pranzo di NICOLIS Moreno, e quindi in Sona (VR), dove avveniva una nuova riunione con la famiglia GALASSO.

Durante il viaggio in auto alla volta di Verona, TATTINI Roberta effettuava una lunga conversazione¹⁴⁰³ con SUMMO Giovanni, al quale confidava non solo l'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino dell'1/3/2012, ma anche quali erano state le direttive di quest'ultimo. Nello specifico, TATTINI Roberta confermava di aver già conosciuto in passato GRANDE ARACRI Nicolino che definisce "sanguinario" e discorreva su quanto era stato deciso per portare avanti l'operazione finanziaria su Verona. La consulente considerava questo incontro "un grande onore": "TATTINI Roberta: allora: giovedì io ho tutti i miei appuntamenti, così.. e c'era anche Fulvio (n.d.r. STEFANELLI Fulvio), riceviam la gente, un casino..è stata una giornata piena di appuntamenti, un casino torvo.. arriva Antonio (n.d.r. intende GUALTIERI Antonio), così poi dopo devo andare subito dal mio avvocato che avevamo un cliente..poi mi dice "ah, all'una" fa "dov'è piazza Maggiore?" "guarda, ti accompagna Fulvio se vuoi, tanto adesso esce dall'avvocato", mi dice: "guarda che c'è qua.. c'è il boss a Bologna, perché c'è un processo.. a Bologna..." ..io entra da un orecchio e esce dall'altro... nel frattempo mi dovevo incontrare alle..alle due, all'una e mezzo con SGARZI Mauro. SUMMO Giovanni: sì. TATTINI Roberta: infatti arriva, lo fa entrare Fulvio "io scendo giù dal mio avvocato", suona "ciao Mauro, come stai?", suona il campanello, mi fa Fulvio: "c'è Antonio", io "vabbè, apri"..apre la porta, è entrato dentro e Antonio non era solo.... SUMMO Giovanni: era con? TATTINI Roberta: il Capo e sua moglie e sua figlia (n.d.r. intende GRANDE ARACRI Nicolino, MAURO Giuseppina e GRANDE ARACRI Nicol Valentina). SUMMO Giovanni: ebbè.. questo di Verona? TATTINI Roberta: no, no no. SUMMO Giovanni: no no. TATTINI Roberta: il Capo di giù. SUMMO Giovanni: il Capo di giù, di Cutro. TATTINI Roberta: il grande.. SUMMO Giovanni: ok. TATTINI Roberta: il sanguinario.. quello che io avevo già visto.. io..allora tu dovevi vedere la mia faccia! perché... Mauro capisce che c'è qualcosa che non va! eheh (n.d.r. ride). SUMMO Giovanni: che c'era.. TATTINI Roberta: io mando fuori.. dico: "ragazzi, andate a prendere un caffè!" eehh...SUMMO Giovanni: se ne è andato a velocità della luce. TATTINI Roberta: no, ma Fulvio non riesce a capire.. capisce che c'è..lo ha capito dalla mia reazione, perché, mi vede che ho un attimo di eheh (n.d.r. ride). SUMMO Giovanni: eehh!. TATTINI Roberta: ebbè, insomma! SUMMO Giovanni: ci sta! TATTINI Roberta: innanzitutto perché mai e poi mai mi sarei.. lui non può and..non va da nessuna parte. Mai e poi mai mi sarei aspettata.. cioè, voglio dire! SUMMO Giovanni: certo! TATTINI Roberta: poi gliel'ho spiegato a Fulvio: "ricordati che la devi vedere come un grande onore, perché lui non va..cioè.. per una questione anche di sicurezza..". SUMMO Giovanni: sì sì. TATTINI Roberta: eh.. mando fuori tutti, quindi.. per cui è venuto lì per sapere di questo affare, per dirmi di andare avanti.. per tutti gli affari che abbiamo in corso.. per dire "ok"... "ok" è il concetto. SUMMO Giovanni: sì sì...che gente!... che gente.. TATTINI Roberta: eh.. prova ad immaginare Fulvio quando ha capito che.. c'era la DIGOS che girava! SUMMO Giovanni: sì sì. TATTINI Roberta: eheh (n.d.r. ride) che meraviglia.. SUMMO Giovanni: ma comunque io gli abbraccio per strada, ieri sera ero ad un appuntamento con un pugliese che è appena uscito da 20 anni.. ma io li abbraccio, a me non me ne frega niente.. [...] TATTINI Roberta: ti lascio immaginare Fulvio! tu puoi solo provare

¹⁴⁰³ Vds prog. nr.1665 RIT 2182/11.

ad immaginare! ...prova! SUMMO Giovanni: immagino.. con il carattere che ha! TATTINI Roberta: eh! una scena che.. veramente.. guarda! la mia faccia è stata quella più eloquente! perché credimi: io non mi scompongo mai per niente.. beh, in questo caso ho avuto un attimo di panico ehehhe (n.d.r. ride). SUMMO Giovanni: beh, ascolta bella..insomma, certo.. TATTINI Roberta: no! anche perché proprio rimani lì così! quindi no, ti volevo dire che ho avuto la conferma certa che, insomma, questa è una cosa importante! [...] TATTINI Roberta: e io se mi permetti non vedo perché non posso salutare una persona (n.d.r. parla di GRANDE ARACRI Nicolino) ...ma stiamo scherzando?! SUMMO Giovanni: sono d'accordo con te. TATTINI Roberta: ma... oh! se lui ha sbagliato ma abbi pazienza! SUMMO Giovanni: d'accordo con te! TATTINI Roberta: viene a Bologna ad un processo, non lo posso salutare?! c'erano anche sua moglie e sua figlia, quindi posto questo, sua figlia che ha 20 anni... cioè! anche perché la legge lo sapeva che veniva eh.. SUMMO Giovanni: ma cioè ma poi lo saluti, sono anche venuti in studio da te eh.. cioè.. TATTINI Roberta: poi la gente..lui lo comunica, non è che..voglio dire... è arrivato lì INC dentro..eh! poi INC che vuoi da me? ...colpa mia? io sono a Bologna! sono a Bologna... però alla fine della fiera.. io con loro, anche con Antonio, ho detto.. SUMMO Giovanni: in prima linea ci sei tu! TATTINI Roberta: io gliel'ho detto: "ricordatevi bene! e me lo aspetto visto poi siete uomini d'onore! cazzo, però voglio il migliore a difendermi eh! no, porca troia mi tirate fuori però eh! io ci posso anche stare un po', a me non me ne fotte un cazzo.." SUMMO Giovanni: più ci pensi meno ti succede.. e devo dire che sei attenta! TATTINI Roberta: no... sì! però quello che ho detto mi aspetto..non voglio il..perché ho paura che col mio sto dentro altri 20 anni, cioè voglio i vostri, io voglio i vostri avvocati eh, però mi tirate fuori! ebbè! è il minimo eh! SUMMO Giovanni: e loro sono là.. TATTINI Roberta: infatti "io voglio i vostri, io non voglio i miei.. no no nooo! fate voi quello che dovete fare, a me sta bene!" (n.d.r. ride) poi io ci sto anche là INC.. a me non è che fa paura...cioè..porca puttana oh... non è che a me questa cosa poi mi fa poi particolarmente paura eh? eheh (n.d.r. ride) cioè... se devo essere.. SUMMO Giovanni: mamma mia che sei.. TATTINI Roberta: a me ti dico.. quando vedo..a me poi non è che questa cosa mi faccia particolarmente paura. SUMMO Giovanni: no, questa no. TATTINI Roberta: eh! te la dico sinceramente.. ma questo.. SUMMO Giovanni: cioè, si cerca di portare a casa più soldi possibili. TATTINI Roberta: ..INC. SUMMO Giovanni: ripara quei denari molto molto bene..mooolto bene ..e ti dirò di più. TATTINI Roberta: questo è compito tuo! SUMMO Giovanni: e ti dirò di più.. tu infilati proprio in una banca che è super blindata, devo dire che su.. poi andiamo in Svizzera dai, che la banca del principe, che è la cassaforte della cassaforte. TATTINI Roberta: io.. io non so niente! (n.d.r. inteso ironicamente). SUMMO Giovanni: il conto è a nome tuo e basta.. la domanda è: potremmo poi... devi..devi fare veramente mia sorella, puoi dare la procura a Fulvio? TATTINI Roberta: sì sì. SUMMO Giovanni: gliela dai? INC procura poi..INC e tutto. TATTINI Roberta: basta. SUMMO Giovanni: che a Mauro diamo qualcosa, lo porto a Lugano, in una banca che poi...TATTINI Roberta: sì però l'importo di meno.. cioè [...]TATTINI Roberta: INC gente che ha i segni delle pallottole addosso INC eh, però...INC ieri mi sono sentita importante, tutti INC noi che siamo andati su subito..quando ha detto: "Cutro, famiglia"..tre parole ha detto Antonio eh! a disposizione era..così, gli ha dato il mandato.. io gli ho detto: "avrei potuto fare INC ma INC" poi ieri ho parlato di questo investimento, sì sì. gli ha dato i contratti eh! [...] TATTINI Roberta: ti volevo dire che ..bene, ti volevo dire che è andata così, quando siamo entrati: "ti mando i saluti" e quando uno dice ti



mando i saluti e ti bacia questo sono INC, quindi.. e io sono entrata in una situazione diversa! quindi quando Antonio gli ha detto: "io sono venuto per lei" beh! "lei viene senza di me come se venga per la famiglia....quindi mi aspetto il massimo rispetto"..

Stando a quanto affermava la consulente, il boss era stato interpellato espressamente sul da farsi nella vicenda ("quelli di su sono andati a chiedere aiuto a lui e lui gli ha detto cosa devono fare"), ancora riferendo che con "il curatore c'è un accordo dove prende determinati soldi". Si evinceva altresì, nel corso del dialogo, che qualsiasi problema con i GALASSO sarebbe stato appianato direttamente da GRANDE ARACRI, che voleva conferme su quanto affermato dai medesimi. La TATTINI aveva ribadito al boss che l'incontro di quel giorno (sabato 3/3/2012) sarebbe stato necessario per definire le competenze di ognuno prima della riunione del 7 marzo con la curatrice fallimentare. Dopo gli aspetti economici la TATTINI ritornava a parlare di GRANDE ARACRI Nicolino che, secondo lei, non era intenzionato a dare un terzo dei ricavi a quelli di Verona (i GALASSO), aggiungendo che il boss, parlando con GUALTIERI, aveva affermato "che sono loro adesso che comandano e che quelli di Verona non comandano niente".

L'incontro del 7/3/2012 con la curatrice fallimentare non sortiva gli effetti sperati per una serie di problematiche specificatamente indicate dagli inquirenti che non si riportano nel dettaglio, dandosi conto di come la TATTINI, dall'intervento di GRANDE ARACRI, tenesse informato anche il commercialista MINERVINO Salvatore¹⁴⁰⁴, che anche incontrava insieme a GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino¹⁴⁰⁵ (cfr. anche servizio di osservazione, pedinamento e controllo del 20/3/2012¹⁴⁰⁶).

In quei giorni emergeva altresì la frizione della casa madre di Cutro con GUALTIERI Antonio, che, il 20/3/2012, chiedeva a TATTINI Roberta di informarsi sui voli per recarsi in Calabria affermando che era necessario che si recasse a Cutro per conferire con GRANDE ARACRI Nicolino prima che lo facessero i "riggiani" di Verona¹⁴⁰⁷. In relazione al comportamento tenuto da GUALTIERI Antonio, erano infatti sorte delle problematiche di equilibri tra le "famiglie" che andavano necessariamente ricostituiti (TATTINI Roberta. "...un problema di equilibri perché loro non vogliono che si crei del pasticcio...."¹⁴⁰⁸).

GUALTIERI Antonio, pertanto, si portava a Cutro il 22/3/2012, ove assai verosimilmente incontrava GRANDE ARACRI Nicolino alla presenza anche del commercialista MINERVINO Salvatore e dell'avvocato GRANDE ARACRI Domenico. L'incontro con il boss cutrese emergeva in successivi brani ambientali, essendo altresì evincibile dalla telefonata nr. 20237 RIT 1573/11, laddove GUALTIERI Antonio riferiva a MINERVINO Salvatore che "a mezzogiorno sarà da mamma" (termine criptico utilizzato anche in altre circostanze per indicare il boss GRANDE ARACRI Nicolino) ricevendo rassicurazione da MINERVINO che anche lui avrebbe fatto rientro a Cutro lo stesso 22/3/2012.

E' ancora una volta la loquace TATTINI Roberta, nel corso del brano ambientale nr. 1885 RIT 2182/11 del 24/3/2012 con il marito STEFANELI Fulvio, a spiegare le perplessità emerse nel corso dall'incontro avvenuto in data 20/3/2012 con MINERVINO Salvatore e di GRANDE ARACRI Domenico e la successiva richiesta di

¹⁴⁰⁴ Vds prog. nr. 346 RIT 336/12.

¹⁴⁰⁵ Vds. prog. nn. 20123, 20129 RIT 1573/11.

¹⁴⁰⁶ Vds annotazione di P.G. nr. 62.

¹⁴⁰⁷ Vds prog. nr. 1836 RIT 2182/11.

¹⁴⁰⁸ Vds prog. nr. 1837 RIT 2182/11.

GUALTIERI Antonio di accompagnarla nel suo viaggio in Calabria. TATTINI diceva che c'era qualcosa che non le quadrava del comportamento di GUALTIERI e che "da giù hanno avuto qualche dubbio e hanno mandato su qualcuno per accertarsi della situazione" sospettando che costui stesse conducendo una sorta di doppio gioco con i GALASSO. E' chiaro in ogni caso che il comportamento e le iniziative adottate da GUALTIERI Antonio fino a quel momento, nell'ambito dell'operazione, non fossero state del tutto gradite dai vertici della famiglia cutrese: (TATTINI Roberta: "...quando Minervino gli ha detto che: *"lui in famiglia.. lui ha dei compiti.. ma i compiti che ha, i compiti di certe cose vanno lasciati a chi li ha! a chi di dovere! le parti e quant'altro le farà chi..chi ha parlato e chi ha preso gli accordi"gli accordi sono questi.. fino a..a.. quando saranno questi, ci sarà qualcosa da cambiare? bene ma non sta a te" gli ha detto.. "c'è chi di dovere che deve fare queste cose, che si assume le responsabilità ed è in grado di assumersi queste responsabilità..."*).

Di pari passo, su impulso di SUMMO Giovanni, sorgevano in GUALTIERI Antonio delle perplessità sull'affidabilità di TATTINI Roberta, considerata persona che parla troppo (invero neppure GUALTIERI è tipo taciturno) e che era troppo aperta, soprattutto con la controparte veronese¹⁴⁰⁹.

Quindi GUALTIERI Antonio fissava un incontro con GALASSO Antonino, con il presumibile fine di riferirgli gli ordini ricevuti dal boss GRANDE ARACRI Nicolino e procedevano gli alacri lavori dei consulenti, TATTINI e SUMMO *in primis*, non mancando incontri fra GUALTIERI e LAMANNA (come l'incontro avvenuto fra i due in data 28/3/2012, subito dopo che GUALTIERI, accompagnato dal fidato ELEZAJ Bilbil, aveva incontrato FERRARI Aldo Pietro il quale gli aveva comunicato "buone notizie" sul fronte finanziatori¹⁴¹⁰).

Si rilevava altresì che GUALTIERI Antonio non condivideva la volontà del boss di Cutro, formalizzata all'incontro del 22/3/2012, che (almeno secondo GUALTIERI) era intenzionato ad accaparrarsi l'intero guadagno senza spartire i ricavi con la famiglia GALASSO: "*GUALTIERI Antonio: "...mi voglio distaccare perché è diventato troppo pesante... adesso all'affare qua, dei riggitani..quei ragazzi là, non gli vuole dare nulla...io non me la sento!...."*¹⁴¹¹.

Quanto all'intervento di FERRARI Aldo Pietro, pare opportuno fare un cenno alla sua figura, sì da intendere come l'operazione, se fosse andata a buon fine, avrebbe molto probabilmente lasciato sul campo qualche vittima.

E' già stato evidenziato che GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta erano giunti al FERRARI su invito di SUMMO Giovanni, ancorché il "professore" (SUMMO GIOVANNI) non nutrisse fiducia nei confronti dello stesso, definito fin dall'inizio uno dei più grandi truffatori a livello nazionale. Nel progetto in parola emergeva che FERRARI Aldo Pietro faceva riferimento alla società *International World Investment Loans*¹⁴¹² verso la quale i due tecnici (SUMMO/TATTINI) dovevano richiedere un finanziamento pari a cento milioni di euro; tra i compiti impartiti a SUMMO Giovanni vi era quello di costituire una società LTD necessaria al compimento dell'operazione e che sarebbe servita da holding straniera finanziatrice e detentrica della SRL che avrebbe dovuto contrattare il Tribunale di Verona. SUMMO Giovanni doveva rivestire la carica

¹⁴⁰⁹ Vds prog. nr. 20382 RIT 1573/11.

¹⁴¹⁰ Vds. annotazione di P.G. nr. 65 bis.

¹⁴¹¹ Vds prog. nr. 1815 RIT 3108/11.

¹⁴¹² Con sede legale in 19, Victoria Street West Auckland 1-6, Nuova Zelanda.

di amministratore della LTD, di gestore dei beni ed anche operatore finanziario, figure che si scoprivano però incompatibili per ovvie ragioni di opportunità¹⁴¹³.

Il giorno 31/3/2012 si svolgeva nell'ufficio di TATTINI Roberta una lunga riunione alla presenza di GUALTIERI Antonio, SUMMO Giovanni e STEFANELLI Fulvio. Nell'ambito della stessa, oltre ad evidenziarsi ancora più nitidamente le fratture tra GUALTIERI Antonio ed il boss GRANDE ARACRI Nicolino, erano trattati argomenti tecnici quali la costituzione della LTD inglese, la costituzione di una SRL italiana a nome "ARTU", la suddivisione delle quote della stessa SRL. Nella circostanza, GUALTIERI Antonio diceva di non essere d'accordo con le decisioni di GRANDE ARACRI Nicolino e dava disposizioni ai due consulenti circa le somme di guadagno che avrebbero dovuto essere corrisposte in parti uguali, ovvero 11 milioni alla famiglia di Cutro ed 11 milioni alla famiglia Galasso, così come 11 milioni sul suo conto corrente estero che doveva essere costituito: "...undici. undici. e undici. giusto?.. o sbaglio?.. famiglia uno.. famiglia due.. undici. e undici...giusto...". GUALTIERI ribadiva l'importanza di non comunicare con nessuno, neppure con l'avvocato GRANDE ARACRI Domenico, informazioni circa il finanziatore individuato in FERRARI Aldo Pietro¹⁴¹⁴.

La mattina del 6/4/2012 si registrava una conversazione tra GALASSO Antonino e la professionista bolognese TATTINI. GALASSO Antonino, che emergeva dalle intercettazioni essere stato convocato da un terzo soggetto (fondatamente ritenuto dagli inquirenti proprio in GRANDE ARACRI Nicolino) in Calabria e là trovandosi, con linguaggio criptico, diceva alla professionista "*che le fanno i complimenti i suoi collaboratori d'ufficio*", aggiungendo che il giorno 13 aprile si sarebbero dovuti incontrare. Ancora rappresentava che ieri "*ha detto all'ufficio che per lui*", TATTINI Roberta, "*è come una sorella ed è la conduttrice della macchina*". GALASSO Antonino quindi manifestava la propria fiducia in TATTINI Roberta aggiungendo che "*deve lasciare i suoi scrivani da parte*", riferendo inoltre "*che c'è gente che vuole fare il primo attore invece che la comparsa*", citazione certamente riferita a GUALTIERI Antonio e agli acclarati dissapori con il boss¹⁴¹⁵.

In seguito GUALTIERI, dopo avere incontrato l'8/4/2012 SUMMO a Bologna ed avere appreso che lo stesso non aveva il denaro necessario per costituire la LTD, che intendeva, in disaccordo con lo stesso GUALTIERI, chiedere alla famiglia GALASSO¹⁴¹⁶, manifestava tutta la sua preoccupazione. GUALTIERI valutava di portare lo stesso SUMMO a Cutro qualora l'operazione non fosse stata portata a termine: ("*...li io mi prendo il professore... glielo porto la giù gli dico: tò fategli quello che cazzo volete...*")¹⁴¹⁷.

Che la tensione fra la casa madre e GUALTIERI in relazione alla conduzione del presente affare non fosse sopita emergeva anche dal prosieguo della vicenda, ove, oltre a darsi conto delle ulteriori difficoltà, soprattutto sul fronte dei finanziamenti, si evidenziava lo svolgimento di una riunione, il 23/4/2012, fra TATTINI, STEFANELLI, SUMMO, gli esponenti GALASSO, GRANDE ARACRI Domenico e MINERVINO Salvatore, alla quale GUALTIERI deliberatamente non era stato invitato.¹⁴¹⁸ Quello

¹⁴¹³ Vds. prog. nn. 41 e 42 RIT 630/12.

¹⁴¹⁴ Vds prog. nn. 63-64-65-66 RIT 630/12.

¹⁴¹⁵ Vds prog. nr. 21917 RIT 1617/11.

¹⁴¹⁶ Vds prog. nr. 1932 RIT 3108/11.

¹⁴¹⁷ Vds prog. nr.1933 RIT 3108/11.

¹⁴¹⁸ Vds prog. nr. 23901 RIT 1617/11.

stesso giorno, alle ore 21.43 GUALTIERI chiamava TATTINI Roberta e la consulente lo informava falsamente che in giornata si erano presentati nel suo studio di Bologna MINERVINO e l'avvocato GRANDE ARACRI Domenico e che lei aveva detto loro *"che per sapere queste cose"* avrebbero dovuto rivolgersi a GUALTIERI e che *"sarebbe meglio vedersi giù"*. L'uomo le consigliava di non recarsi giù in quanto anche lui non sarebbe sceso a Cutro, aggiungendo che i due che la erano andata a trovare avrebbero dovuto essere più educati e recarsi prima da lui, chiedendo se avesse riferito loro che i soldi ce li aveva in mano lui¹⁴¹⁹.

Rilevante altresì il brano ambientale nr. 2279 RIT 2182/11 dove TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni commentavano il comportamento di GUALTIERI Antonio evidenziato, nell'ambito della precedente riunione, dai due emissari di Cutro: (TATTINI Roberta: *"...perché se ne erano già accorti che faceva il birichino... sai cosa ha fatto Antonio? ha telefonato a Minervino dieci giorni fa e gli ha detto: "ah, io sono fuori dal tutto"cosa??..."*).

Il 24/4/2012, GUALTIERI Antonio, dopo essersi recato ad un incontro con FERRARI Aldo Pietro per discutere delle modalità di presentazione delle pratiche di finanziamento gestite dalla TATTINI e del pagamento delle spese, richiedeva un incontro con la stessa TATTINI, al quale si recava con ELEZAJ Bilbil. Nello studio di consulenza erano registrate varie conversazioni ambientali dove GUALTIERI Antonio si lasciava andare a frasi indicative. GUALTIERI richiamava in primo luogo l'autonomia decisionale della cellula emiliana: *"...addirittura ieri mi sono assunto delle responsabilità.. che si erano sbagliati al tavolo.. ed io mi sono assunto le responsabilità .. e siccome io le spiegazioni non le devo dare a nessuno.. manco a lui.. che glielo dico in faccia quando vado là.. io spiegazioni non ne devo dare a nessuno.. che fino a prova contraria ho tirato fuori sempre del mio... mai del vostro.. per cui non sono in debito con nessuno... e se fossi in debito.. vi direi quando io posso chiudere questo debito..."*. Quindi rivolgeva il discorso nei confronti degli emissari di GRANDE ARACRI Nicolino e principalmente verso MINERVINO Salvatore: *"...molto tutto.. gliel'ho già detto a Minervino.. ho detto Minervino!.. e non perché voi.. davanti a lui fate i muli... gli ho detto io..."* e quindi tornava sulla divisione dei guadagni come era stata inizialmente dallo stesso prospettata: *"famiglia 1, famiglia 2 e investitori"*, aggiungendo che aveva chiesto che la cosa fosse spiegata in Calabria¹⁴²⁰.

Quello stesso giorno era registrata un'altra conversazione ambientale tra TATTINI Roberta ed il marito Fulvio STEFANELLI, che ricalcava la problematica sorta tra GUALTIERI e gli uomini mandati da GRANDE ARACRI Nicolino che, in questo contesto, era nuovamente definito con l'appellativo di *"mamma"*¹⁴²¹: *"TATTINI Roberta: o no? quello laggiù (n.d.r. inteso GRANDE ARACRI Nicolino) dopo che è stato fottuto e gli han fottuto tanti soldi l'anno scorso, non si fida più di nessuno eh! STEFANELLI Fulvio: chi è che gli ha fottuto i soldi? TATTINI Roberta: Romolo... (n.d.r. inteso VILLIRILLO Romolo) STEFANELLI Fulvio: ...deve fregare Antonio adesso. TATTINI Roberta: secondo te, anche Antonio ha dei debiti con la famiglia? STEFANELLI Fulvio: uuh! TATTINI Roberta: dici? STEFANELLI Fulvio: lo ha detto lui prima! TATTINI Roberta: sì? ah, non ho capito. STEFANELLI Fulvio: "se ho dei debiti ci penso io!" (n.d.r. riporta le parole di GUALTIERI Antonio). TATTINI Roberta:*

¹⁴¹⁹ Vds prog. nr. 21988 RIT 1573/11.

¹⁴²⁰ Vds prog. nn. 493-494-495 RIT 630/12.

¹⁴²¹ Vds. prog. nr. 2293 RIT 2182/11.



si? STEFANELLI Fulvio: ma.. TATTINI Roberta: perché poi alla fine "la mamma" poi finanzia tutti per tenere tutti buoni!"

Il 25/4/2012 GUALTIERI Antonio si recava a Cremona da LAMANNA Francesco per poi raggiungere NICOLIS Moreno a Verona. Sicuramente GUALTIERI rappresentava a LAMANNA le problematiche sorte con i soggetti inviati da GRANDE ARACRI Nicolino, se è vero che, durante il viaggio, non riusciva a trattenere alcuni monologhi all'interno del veicolo monitorato: "...ma voi siete dei pazzi! cioè, non conoscete la Curatrice, non conoscete il Giudice e poi vi mettete a fare pure le stronzate?! ma stiamo scherzando adesso qua?!...io sono una persona, ricordatevelo avvocà, che non ho bisogno ne di voi nè di gente come voi..."¹⁴²².

Un ulteriore elemento che incideva negativamente sulla figura di GUALTIERI era la gestione dallo stesso riservatamente condotta con il canale FERRARI Aldo Pietro, che, ad un certo punto, giungeva a conoscenza sia di GALASSO Antonino che della "famiglia cutrese". Una volta venuto a conoscenza dei piani di GUALTIERI Antonio, lo stesso GALASSO si riprometteva di scendere a Cutro per comunicare il tutto alla famiglia¹⁴²³.

Ancora, il 27/4/2012, nel suo studio consulenze di Bologna, TATTINI Roberta ed il marito STEFANELLI Fulvio, dialogando con l'imprenditore bergamasco PRIOR Pierantonio, facevano espresso cenno alle problematiche sorte tra GUALTIERI Antonio e la sua famiglia 'ndranghetista, motivo per il quale la stessa TATTINI riferiva di essere stata chiamata a rendere conto in Calabria¹⁴²⁴.

Il giorno dopo, 28/4/2012, all'interno dello studio consulenze era captato un altro brano ambientale tra GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e SUMMO Giovanni. Nella circostanza GUALTIERI Antonio ribadiva alla consulente che non doveva recarsi in Calabria come richiestole da MINERVINO Salvatore. Il dialogo poi si spostava sulla conoscenza da parte dei GALASSO di FERRARI Aldo Pietro. Dopo l'uscita di SUMMO dallo studio, Antonio e Roberta parlavano di GALASSO Antonino e di come "quelli di Verona" intendessero "bypassare" il curatore. I due interlocutori manifestavano l'intenzione di uscire dall'affare parlando anche di come gli emissari di GRANDE ARACRI si fossero direttamente rivolti a lei saltando GUALTIERI. Questi affermava "che sta andando giù suo cugino" (LAMANNA Francesco, come poi riscontrato) "il quale chiederà spiegazioni sul perché si sono rivolti direttamente" alla TATTINI, ignorando la sua figura.

Come anticipato da GUALTIERI alla TATTINI, il 29/4/2012, il referente della cellula emiliana, LAMANNA Francesco, si recava effettivamente in Calabria per discutere della posizione di GUALTIERI Antonio e del comportamento adottato da MINERVINO Salvatore e GRANDE ARACRI Domenico, i quali lo avrebbero scavalcato nell'operazione relativa al fallimento (GUALTIERI Antonio: "...è già già tuo cugino!" dice: "si eh, cugi qua.." ha preso ieri l'aereo e già è arrivato giù... e già gliel'ha detto.. già gliel'ha detto! che me lo ha detto il genero qua! mi ha detto: "zio Tò vedi che abbiamo già fatto tutto..."¹⁴²⁵). Si evinceva altresì che LAMANNA Francesco aveva già parlato con GRANDE ARACRI Nicolino e la circostanza era stata riferita a GUALTIERI dal "genero di suo cugino", ossia FLORO VITO Antonio.

¹⁴²² Vds prog. nr. 2192 RIT 3108/11.

¹⁴²³ Vds prog. nr. 500 RIT 630/12.

¹⁴²⁴ Vds prog. nr. 558 RIT 630/12.

¹⁴²⁵ Vds prog. nr. 2242 RIT 3108/11.



GUALTIERI definiva quanto richiesto da MINERVINO Salvatore e dai suoi accompagnatori *“delle pagliacciate”*.

Ancora, si comprendeva dalle successive attività investigative che LAMANNA Francesco, il quale era sceso per intercedere nei confronti di GUALTIERI, era stato trattato molto male, nonostante fosse un fedele del boss GRANDE ARACRI Nicolino: (*“GUALTIERI Antonio “... ho visto oggi mio cugino come si è fatto trattare in questi giorni..come una merda.... perché mio cugino è stato un fedele suo....”*¹⁴²⁶).

Le intercettazioni del mese di maggio attestavano l'evoluzione negativa della complessa trattativa e l'uscita di scena del duo GUALTIERI-TATTINI: in data 7/5/2012 emergeva la rottura tra GALASSO Antonino e TATTINI Roberta¹⁴²⁷ e quindi anche la incrinatura dei rapporti tra i GALASSO e GUALTIERI. La famiglia veronese sembrava avere intenzione di procedere con una nuova proposta di acquisizione (al cui progetto si era avvicinato SUMMO lasciando la TATTINI¹⁴²⁸) mentre GUALTIERI si diceva contrariato, nella convinzione di essere ancora colui che gestiva il finanziatore¹⁴²⁹.

Il 25/5/2012 si aveva prova dell'uscita ufficiale di GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta dall'affare in argomento, emergendo dalle captazioni che GALASSO Antonino aveva ricevuto precise direttive secondo le quali era necessario attendere l'arrivo di un emissario dalla Calabria che spiegasse tutta la situazione a GUALTIERI Antonio¹⁴³⁰.

Ad ulteriore conferma dell'uscita di scena di GUALTIERI Antonio si rammenta la conversazione telefonica con TATTINI Roberta¹⁴³¹ nella quale lo stesso riferiva alla consulente che, avendo saputo che bisognava attendere l'arrivo di un emissario *“da giù”*, era meglio lasciare tutto.

A corroborare ulteriormente la corretta interpretazione delle conversazioni telefoniche e ambientali sopra descritta, si segnala il reperto trovato nella disponibilità di GRANDE ARACRI Nicolino: il 29/6/2012 i carabinieri procedevano a perquisizione locale ex art. 41 TULPS dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino¹⁴³². Nell'occasione era rinvenuta una lettera manoscritta da parte di GUALTIERI Antonio diretta al boss¹⁴³³ nella quale GUALTIERI spiegava lo sviluppo della questione risalente al marzo 2012. Questo il tenore originale:

“Caro Egreg. Signore Saluti

Per quanto riguarda - Il Miralago¹⁴³⁴ - siamo ad un buon punto. C'è stato l'incontro con la “curatore” ed i nostri acquirenti il prospetto si è rilevato diversamente comunque abbiamo superato anche questo “ci sono alcune cose che vi devo spiegare da vicino” adesso siamo alla proposta scritta come la vuole il curatore

¹⁴²⁶ Vds prog. nr. 2324 RIT 3108/11.

¹⁴²⁷ Vds prog. nr. 22504 RIT 1573/11.

¹⁴²⁸ Vds prog. nr. 2425 RIT 632/12.

¹⁴²⁹ Vds prog. nr. 22899 RIT 1573/11.

¹⁴³⁰ Vds prog. nr. 23522 RIT 1573/11.

¹⁴³¹ Vds prog. nr. 23523 RIT 1573/11.

¹⁴³² Perquisizione locale ex art. 41 TULPS abitazione GRANDE ARACRI Nicolino, allegata nota Fiorenzuola (Vol. F all.2-8).

¹⁴³³ Missiva della quale GUALTIERI aveva parlato anche in una conversazione intrattenuta dallo stesso con MAURO Francesco (cognato di GRANDE ARACRI Nicolino), avvenuta in data 13/3/2012 ed intercettata dai carabinieri di Fiorenzuola D'Arda.

¹⁴³⁴ L'area “Miralago” di Desenzano del Garda (BS) era una delle aree riguardanti l'affare, quella in particolare che era stata visionata dai “russi”.

In data 10-03-10 gli acquirenti abbiamo stipulato la richiesta dove verrà spedita entro 18-03 ad un legale della commissione codesto è con noi.

Siamo in una fase molto delicata perché dietro a questo c'è anche la "politica" ma visto la correttezza come si sono presentati i nostri, siamo tranquilli.

Giorno 10-03 dopo avermi incontrato con l'acquirenti alle 15.00 mi sono incontrato con i "Riggiani" il quale si sono espresso che li volete incontrare cortesemente non "fatelo" perché questa gente fa solo chiacchiere, quando chiudo l'operazione spero nelle prossime 2 settimane gli dico io stesso di venire giù e vi spiego davanti a loro tante cose. Vi chiedo cortesemente, portate un po' di pazienza, oggi non c'è bisogno del vostro "aiuto" vi terrò al corrente di tutto ciò che succede. Non dimentico che sono in debito x quello che fate x i miei genitori ricordatevi che non c'è "materiale" che possa bastare. Un abbraccio di cuore da Sig. G.A. e I. x tutta la vostra famiglia.

Questo quanto è dovuto.

Rinnovo i saluti

Dimenticavo

-il sig. di "Fae Case" è uno sciacallo ci ha fatto fare una sgradevole figura con la Ba Veneziani

Anche di questo ne dobbiamo parlare ma seriamente"

In sintesi il tramonto (almeno per il duo GULATIERI-TATTINI) di questo ingente affare pare da imputarsi, non certo ad un loro spontaneo recesso, ma alla inadeguatezza mostrata dallo stesso GUALTIERI nel districarsi in questioni di particolare complessità, nella verosimile carenza di mezzi finanziari adeguati e nel dissidio insorto fra le consorterie criminali protagoniste dell'operazione, che lo hanno schiacciato.

Sul tappeto rimane l'eloquente trama di rapporti, di alleanze e di gerarchie nei quali, con alterne fortune, si muoveva il sodalizio emiliano in costante caccia di affari.

GLI SCAMBI DI DENARO

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013 (pp. 1584 -1632 e pp. 1539 -1584).

Le indagini, in particolare svolte dai carabinieri di Fiorenzuola D'Arda, hanno fatto emergere due operazioni, entrambe non andate in porto e prive di autonoma contestazione, che non possono però essere tralasciate in quanto ricche di risultanze rilevanti ad attestare l'esistenza in Emilia di un sodalizio 'ndranghetistico strutturato, dedito a concludere affari di ogni genere, capace di individuare canali paralleli di circolazione dei capitali illeciti, di ripulitura e di connivenze nel sistema finanziario. Ancora dall'esame delle stesse si individuano i rapporti di collaborazione e di forza fra i sodali e le loro dinamiche.

Se nella tentata speculazione sul compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni GUALTIERI Antonio era già pienamente investito di un ruolo dirigitico, nei due affari qui esaminati (convenzionalmente chiamati "affare Blindo" e "affare Bergamo") si retrocede nel tempo a giugno 2011, anteriormente al primo arresto di VILLIRILLO Romolo, quando su quest'ultimo, ancora inconsapevole, era già caduto il sospetto di



GRANDE ARACRI Nicolino, che, per questo motivo aveva deciso di affiancargli GUALTIERI Antonio.

I. L'AFFARE "BLINDO".

Questa è la vicenda con la quale TATTINI Roberta si presentava alla consorteria.

La conoscenza tra VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio era acclarata dall'indagine in occasione della visita che i due effettuavano, sabato 28/5/2011, al boss GRANDE ARACRI Nicolino, all'epoca ricoverato presso il Policlinico "Gemelli" di Roma. Di questo viaggio si è già detto al capo 12) sub § 2, facendosi pertanto rimando. Qui è doveroso evidenziare una conversazione antecedente al viaggio di GUALTIERI e VILLIRILLO a Roma per conferire con il boss, non in precedenza citata.

In particolare, nella conversazione n. 1691 registrata in data 25/5/2011 sull'utenza 3938136969 RIT 1221/11 (VILLIRILLO Romolo) intercorsa fra lo stesso VILLIRILLO e i sodali PAOLINI Alfonso e BLASCO Gaetano (entrambi soggetti imputati del reato associativo e separatamente giudicati), i tre discutevano proprio di questo prossimo viaggio: "PAOLINI Alfonso: cugi...VILLIRILLO Romolo: ciao...PAOLINI Alfonso: allora... siccome sono qua con Gaetano e quell'altro amico...VILLIRILLO Romolo: sì...PAOLINI Alfonso: ma sabato... mattina hai detto che deve essere qua tutti e due? VILLIRILLO Romolo: no.... allora... io Gaetano e questo qua... il sabato ci dobbiamo spostare dall'Emilia. PAOLINI Alfonso: il sabato ci dobbiamo spostare... hai capito chi è questo qua no? compà Tonino... VILLIRILLO Romolo: eh? PAOLINI Alfonso: Tonino... VILLIRILLO Romolo: "Zuccherò i mamma". PAOLINI Alfonso: eh. VILLIRILLO Romolo: sì... sì... PAOLINI Alfonso: sì sabato mattina allora... sicuro? VILLIRILLO Romolo: sì sabato mattina...INC... ce ne andiamo... (in sottofondo un terzo uomo dice "chiedigli se è sicuro? Se no me ne vado sotto..." n.d.r.) PAOLINI Alfonso: è sicuro? perché se no ha detto che: "me ne vado sotto eh"... VILLIRILLO Romolo: no no....allora ti spiego....ascoltami bene...PAOLINI Alfonso: sì...VILLIRILLO Romolo: passami a Gaetano...passami a Gaetano. PAOLINI Alfonso: va bene... to Gaetà... (passa il telefono a BLASCO Gaetano che parla con VILLIRILLO Romolo n.d.r.) BLASCO Gaetano: cugino buongiorno! VILLIRILLO Romolo: quale piacere sentire la tua voce!! BLASCO Gaetano: mhh VILLIRILLO Romolo: ascoltami bene... intanto domani mattina BLASCO Gaetano: mhhh. VILLIRILLO Romolo: ci prendiamo il caffè assieme io e te... BLASCO Gaetano: sì. VILLIRILLO Romolo: va bene? BLASCO Gaetano: sì ok. VILLIRILLO Romolo: poi sabato mattina...BLASCO Gaetano: sì. VILLIRILLO Romolo: verso le 08.30.. BLASCO Gaetano: sì. VILLIRILLO Romolo: ti aspetto a casa a Cadè... e ci dobbiamo spostare... io tu... ehhh GUALTIERI... e andiamo direttamente dall'ingegnere.... e così vediamo il cappotto... come lo possiamo mettere nel capitolato... BLASCO Gaetano: sì sì.. che lui è anche bravo... lui è del mestiere.... quindi... è tutto a posto... sì sì.. va bene!!!! va bene!!!! VILLIRILLO Romolo: siccome l'ingegnere.... non è alla fabbrica a Cutro... che si è spostato.... hai capito?... BLASCO Gaetano: mhh... VILLIRILLO Romolo: non è a Cutro l'ingegnere... che si è spostato... allora... l'ingegnere andiamo sul cantiere... e ci fa vedere diret...(linea disturbata n.d.r.) capitolato. BLASCO Gaetano: tutto a posto cugi... l'importante che non perdiamo.... VILLIRILLO Romolo: nooo BLASCO Gaetano: che già ce n'è poca... se la perdiamo adesso... hai capito... VILLIRILLO Romolo: lui...lui...lui... digli di non prendere impegni...per sabato mattina... io e te ci vediamo domani mattina ok? BLASCO Gaetano: va benissimo.... sabato mattina alle 08.30 noi ci... ci vediamo e andiamo a parlare direttamente con l'ingegnere... VILLIRILLO

Romolo: sì... BLASCO Gaetano: ma l'ingegnere sabato c'è anche? è disponibile no? VILLIRILLO Romolo: siii... BLASCO Gaetano: va benissimo...INC (le voci si sovrappongono n.d.r.) tutto a posto... VILLIRILLO Romolo: tre ore di macchina e arriviamo sul cantiere... BLASCO Gaetano: va benissimo cugino... VILLIRILLO Romolo: ciao... BLASCO Gaetano: va bene... ti saluta pure il geometra...cugì ciao ciao... VILLIRILLO Romolo: ciao".

Nella presente conversazione emergeva che, il sabato successivo (28/5/2011), VILLIRILLO Romolo, BLASCO Gaetano e GUALTIERI Antonio - quest'ultimo definito con lo pseudonimo di "Tonino" o "Zucchero i mamma", ma anche indicato per cognome - dovevano effettuare un viaggio "fuori dall'Emilia" al fine di andare a trovare "l'ingegnere che non è alla fabbrica a Cutro". Il dialogo era chiaramente in forma criptica poiché i successivi accadimenti conclamavano che il cosiddetto "ingegnere" altri non era che GRANDE ARACRI Nicolino, che il sabato successivo si trovava a Roma al Policlinico Gemelli per dei controlli medici¹⁴³⁵. La finalità dell'incontro con il reggente del locale di Cutro era quella di discutere ed acquisire una linea guida in ordine ad un affare, in quel frangente non ancora delineato: "così vediamo il cappotto... come lo possiamo mettere nel capitolato.....".

Il giorno 28 maggio 2011, previ accordi telefonici intercorsi nella giornata precedente¹⁴³⁶ VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio partivano con il treno dalla Stazione di Reggio Emilia alla volta di Roma per conferire con GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. sub capo 12, al § 2 cit.).

E' questo affare, l'affare "Blindo", che aveva certamente fatto oggetto di colloquio a Roma con il boss, come meglio emerge nel prosieguo.

Due giorni dopo quell'incontro, il 30/5/2011, dopo una fitta serie di telefonate e di appuntamenti, VILLIRILLO Romolo fissava una riunione all'interno del ristorante AL VELIERO di Parma con alcuni soggetti di Cutro. Il servizio di osservazione¹⁴³⁷ svolto dai carabinieri permetteva di filmare e fotografare la presenza, oltre che di VILLIRILLO Romolo, di VILLIRILLO Giuseppe (cugino di Romolo), BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso, LEPERA Francesco¹⁴³⁸ e tale BONIFAZIO Giuseppe.

Subito dopo la riunione presso il ristorante AL VELIERO, VILLIRILLO Romolo, previ accordi telefonici¹⁴³⁹ con GUALTIERI Antonio, incontrava quest'ultimo all'interno del suo ufficio presso la EDILTETTI Srl di Reggio Emilia e lì era organizzata altra riunione, alla quale partecipavano, come risultava dalle telefonate¹⁴⁴⁰, GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo¹⁴⁴¹ (soggetto con contatti nel mondo bancario, vicino a GUALTIERI Antonio), VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso e BLASCO Gaetano.

¹⁴³⁵ La presenza di GRANDE ARACRI Nicolino presso il Policlinico Gemelli di Roma era riscontrata attraverso l'acquisizione del riscontro relativo alla partenza di GRANDE ARACRI Nicolino per Roma per un suo ricovero presso il Policlinico Gemelli in ottemperanza all'autorizzazione nr.16/95 RGMP, emessa dal Tribunale di Crotone - Sezione Penale - in data 13 maggio 2011.

¹⁴³⁶ Vds. prog. nn.2163-2301-2318-2322-2331-2337-2375 RIT 1221/11.

¹⁴³⁷ Vds. annotazione di PG n. 17.

¹⁴³⁸ Tutti e tre soggetti imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., i primi due separatamente giudicati, LEPERA Francesco giudicato in questa sede ed assolto.

¹⁴³⁹ Vds. prog.nn 2752 RIT 1221/11.

¹⁴⁴⁰ Vds. prog. nn. 2909-2910-2911- 2912-2916 e 2917 RIT.1221/11.

¹⁴⁴¹ nato a Barletta l'8/2/1956, residente a Parma, via G.Borghesi, 4.

Quella stessa sera, al termine dell'incontro, era registrata una nuova conversazione tra VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio, sempre pertinente all'affare che entrambi stavano trattando¹⁴⁴²: "GUALTIERI Antonio: ohi Rò... VILLIRILLO Romolo: zio Tò... GUALTIERI Antonio: ascolta un attimo... VILLIRILLO Romolo: dimmi... GUALTIERI Antonio: se questo qua mi dice no?... VILLIRILLO Romolo: sì. GUALTIERI Antonio: domani questi sarebbero pronti... come facciamo?... VILLIRILLO Romolo: ma vengono loro qua o dobbiamo andare noi là? GUALTIERI Antonio: no... noi... eh se questo qua domani mi dice... eh... mi dice... domani il lavoro già si può fare... VILLIRILLO Romolo: sì però voglio dire... GUALTIERI Antonio: oppure dopo domani massimo. VILLIRILLO Romolo: voglio dire... GUALTIERI Antonio: allora... cosa gli diciamo? VILLIRILLO Romolo: la do... la domanda è questa... se devono andare a prendere le misure... GUALTIERI Antonio: sì sì. VILLIRILLO Romolo: per mettere nel capitolato... il cappotto... GUALTIERI Antonio: sì sì sì. VILLIRILLO Romolo: le misure... vengono a prenderle loro qua o dobbiamo andare noi là? GUALTIERI Antonio: no noi le portiamo fino a fino a dove... dicono loro no?... il camion lo facciamo arrivare fin là... poi dopo... tutto il... tutti i metri eh... poi dopo ci pensato a tutto loro... eh? VILLIRILLO Romolo: e dobb... INC... GUALTIERI Antonio: noi li... noi li dobbiamo portare fino a dove ha detto ieri no?... fino al cantiere... il cantiere... te l'ha detto dov'è no?... VILLIRILLO Romolo: sì però... GUALTIERI Antonio: eh... VILLIRILLO Romolo: arrivati a questo punto... dato che io... un domani faccio già biglietto e tutto... GUALTIERI Antonio: eh... VILLIRILLO Romolo: dovevo spostare questo qua a due giorni... tre giorni... nel frattempo io... GUALTIERI Antonio: tu scendi... VILLIRILLO Romolo: nel frattempo io passo e gli dico di organizzarsi... o no? GUALTIERI Antonio: mh... e come dici tu allora Frà... perché... VILLIRILLO Romolo: INC... GUALTIERI Antonio: no... non vorrei che questi qua... magari si sono già preparati... magari hai capito... VILLIRILLO Romolo: noi glielo dobbiamo... GUALTIERI Antonio: perché queste so... sono cose... da prendere al volo eh!! VILLIRILLO Romolo: siccome noi glielo abbiamo detto ieri... il tempo di scendere... e poi insomma salgo... e poi... GUALTIERI Antonio: quindi due giorni?... due giorni?... VILLIRILLO Romolo: sì sì... GUALTIERI Antonio: e va bene... VILLIRILLO Romolo: ok? GUALTIERI Antonio: perché giovedì è festa eh! VILLIRILLO Romolo: e sì.. salgo venerdì... così nella mattinata noi ci possiamo già incontrare....".

E' agevole comprendere come questa conversazione richiami i contenuti del brano n. 1691 (RIT 1221/11) - già sopra menzionato - nel quale VILLIRILLO Romolo indicava l'affare che era alla base della trasferta a Roma del 28/5/2011 per parlare con Nicolino GRANDE ARACRI (vedi stessi termini criptici utilizzati quali "capitolato e cappotto"). Nell'ambito della conversazione, inoltre, sembrava che fosse GUALTIERI Antonio a mantenere i contatti con controparte e che l'affare fosse di prossima definizione. VILLIRILLO Romolo prendeva tempo, facendo comprendere al proprio interlocutore che doveva prima conferire nuovamente con GRANDE ARACRI Nicolino.

Ciò effettivamente avveniva l'indomani, 31 maggio 2011, allorquando VILLIRILLO Romolo partiva da Reggio Emilia per portarsi nuovamente a Roma, accompagnato alla stazione da BLASCO Gaetano. Anche per questo viaggio si rimanda alla disamina di cui al capo 12) § 2 rimarcandosi che si è acquisita certezza probatoria dell'incontro fra

¹⁴⁴² prog. nr.2936 registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

VILLIRILLO Romolo e GRANDE ARACRI Nicolino nella sala d'aspetto del reparto cardiologia dell'ospedale Gemelli di Roma, incontro documentato da fotografie.

Si è già menzionata, al capo 12) § 2, la conversazione n. 3136 RIT 1221/11 delle ore 15:34, allorquando VILLIRILLO Romolo da Roma chiamava GUALTIERI Antonio comunicandogli di essere con GRANDE ARACRI Nicolino, da entrambi gli interlocutori indicato con l'appellativo di "giovannotto" e si è già evidenziata la prova raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, di come quell'appellativo fosse riferito proprio a GRANDE ARACRI Nicolino. In questa sede si richiamano quelle valutazioni soffermandosi nuovamente sulla stessa conversazione ad evidenziare il fatto che l'incontro con GRANDE ARACRI avesse proprio ad oggetto l'affare di cui qui si tratta¹⁴⁴³: "...VILLIRILLO Romolo: *no io sono da....dal. dal. dal ragazzo!!!dallllll... ehhhhh. GUALTIERI Antonio:ahhh... dal giovanotto? VILLIRILLO Romolo:dal gio.... dal giovanotto!!! GUALTIERI Antonio:mhh.... [...] GUALTIERI Antonio: va bene!! ascolta un attimo..... ma tu quanto tempo ci stai là giù. VILLIRILLO Romolo: noi siamo rimasti che venerdì sono da te.... perché mi sono già.... sentito ehhhh.... e venerdì ci organizziamo per quanto riguarda per quel capitolato.... GUALTIERI Antonio: ho capito.... perché io domani vado lì.... per vedere quella... il lavoro lì... che l'ingegnere mi ha chiamato.... poi dopo... ehhh niente io... ho.... poi ho bisogno. VILLIRILLO Romolo: ma poi ti sei visto con quel signore.... con quel signore di Parma? ti sei già visto? GUALTIERI Antonio: ieri... ieri mi ha telefonato.... stasera mi da unaaa.. VILLIRILLO Romolo: ah ah GUALTIERI Antonio: mi ha chiamato.... ma per te... questo quando.... che io minimo minimo.... ehhhh gliel'ho detto.... voglio quello lì e basta!!! punto.... cioè.... non.... io non demordo!!! anzi!!! sono troppi sono....ascolta io... sai mano io... quando no ce l'ho in mano io direttamente.... una situazione io non so' ahhh VILLIRILLO Romolo: ma la lavorano? GUALTIERI Antonio: in questo periodo di crisi specialmente.... eh... pure questa crisi stessa insomma.... VILLIRILLO Romolo: mhhh GUALTIERI Antonio: ognuno che è va cercando "pila" (soldi n.d.r.) VILLIRILLO Romolo: eh eh GUALTIERI Antonio: perché è logico....no.... che però.... poi così facendo.... stiamo bene con questo lavoro facendolo così perché.... sai cioè ognuno cerca lo sconto.... sempre del 30 o 40 % ehhh noi qui... massimo che possiamo arrivare... a quest'altra tra... io io per me erano il 20% per me.... tu invece hai giocato sul...su quello che hai giocato.... e pazienza.... io ho fatto.... quello che dici tu!....ascolta un attimo.... aldilà delle parole.... che non mi riempiono lo stomaco... tu venerdì sei sicuro qui eh? VILLIRILLO Romolo: sì!"*

Nella sopracitata conversazione i due interlocutori conversavano - in forma forzatamente criptica - dell'affare che stavano cercando di concludere: le successive captazioni e i servizi svolti facevano poi comprendere che l'argomento in trattazione era il potenziale acquisto di 1.400.000 euro provenienti dalla rapina ad un blindato, per il quale era stato chiesto un prezzo in percentuale ritenuto dal GUALTIERI troppo alto. Il "soggetto di Parma" di cui parlavano gli interlocutori si accertava corrispondere al già citato GIANNINI Giacomo, che doveva ricevere il denaro per poi esportarlo in Svizzera.

Il 1° giugno 2011 si riscontravano numerosi contatti tra VILLIRILLO Romolo, che aveva fatto rientro a Cutro (KR), e GUALTIERI Antonio attraverso i quali cominciavano a trasparire i primi tasselli per la ricostruzione dell'affare¹⁴⁴⁴.

¹⁴⁴³ prog. nr.3136 registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

¹⁴⁴⁴ Vds. prog.na.3372-3394-3395-3455-3469-3501-3488-3509-3519-3524-3555 RIT 1221/11.

Vista la delicatezza e l'importanza dell'operazione, GUALTIERI Antonio era in attesa di specifiche autorizzazioni ad operare mentre VILLIRILLO Romolo, a sua volta, doveva attendere il ritorno di GRANDE ARACRI Nicolino da Roma per ottenere il definitivo benestare. Emergeva chiaramente che l'affare aveva un valore complessivo di 1.400.000 euro, che gli stessi stavano cercando di trattare con la controparte attraverso un'offerta che si aggirava intorno al 40% del capitale. GUALTIERI Antonio, che gestiva i contatti con la controparte, attendeva il via libera definitivo da parte di GRANDE ARACRI Nicolino, che anche in questa circostanza era chiamato con l'appellativo di "giovannotto"¹⁴⁴⁵: "GUALTIERI Antonio: una... una cortesia ti chiedo... UNO... mi devi dare una risposta... pure verso mezzogiorno... se quelli là vogliono il 760 o il 799... DUE... per questo sì... tranquillamente... il commercialista li vuole... ehhhh DUE... quelli mi hanno parlato che vogliono... del preventivo al 40... VILLIRILLO Romolo: il preventivo? GUALTIERI Antonio: del preventivo... e e e... il lavoro ce l'ho i... ce lo danno l'importo domani mattina... eh venerdì mattina... possiamo chiudere il lavoro sicuro!! VILLIRILLO Romolo: poi mi devi spiegare il perché... dico l'accordo è come eravamo rimasti io e te giusto? GUALTIERI Antonio: no gli accordi come eravamo rimasti d'accordo io e te... eh non vanno bene perché... non vanno bene... però gli accordi che noi venerdì mattina... chiudiamo il lavoro sicuro al 1000x1000 che noi andiamo lì e firmiamo il contratto, va bene?... loro vogliono... il 40% non è più al... cioè hai capito... vogliono il 40%... INC.. (le voci si sovrappongono n.d.r.)... di essere scaltro. VILLIRILLO Romolo: del totale... GUALTIERI Antonio: sì del totale... il 40% cioè praticamente loro vogliono... 5,5 insomma. VILLIRILLO Romolo: perdonami... se allora... sul capitolato il lavoro... il lavoro viene circa un milione e quattro (1.400.000 Euro n.d.r.) giusto? GUALTIERI Antonio: bene bene bene. VILLIRILLO Romolo: ok. GUALTIERI Antonio: circa il 50 insomma in poche parole... però ohi... Rò io so che loro quello che danno questi lavori così... lavorano a percentuale del 27 al 30% io non capisco perché voi gli avete pronunciato il 50%... non lo sò! cioè... questo sta di fatto che io lo so già che loro si lavora... al 27 - 30%... quando uno ha guadagnato il 27-30% che caspita vuole di più nella vita? eh VILLIRILLO Romolo: perdonami... però fac... facendo così... facendo così noi... 700 eh abbiamo solo le spese... tra ferro... eh... GUALTIERI Antonio: lo so... lo so... però purtroppo Ro... VILLIRILLO Romolo: che ci resta? GUALTIERI Antonio: eh 150 ne restano...". Ossia, il lavoro aveva un importo di un milione e quattrocentomila euro e le percentuali richieste, che non trovavano il pieno accordo di GUALTIERI Antonio, erano esplicite parlandosi del 40% del totale da corrispondere al "venditore".

Come anticipato, essendo i tempi della trattativa particolarmente ristretti, GUALTIERI Antonio cercava di acquisire il benestare dal boss: "VILLIRILLO Romolo: allora perdonami... perdonami... per quanto riguarda... questa cosa... la cosa di... ehhhh... quello ci sentiamo domenica... per quanto riguarda questa cosa... siccome il... il giovanotto... arriva stasera... atterra alle sei qua... (riferito a GRANDE ARACRI Nicolino n.d.r.) GUALTIERI Antonio: mh... VILLIRILLO Romolo: te la posso dare domani la risposta?... perché domani?... perché lui chiama... i signori... GUALTIERI Antonio: certo certo certo... certo vai tranquillo non ci sono problemi... non ci sono problemi... però l'importante... l'importante... che entro domani io sappia... perché lo devono comunicare che questi qua... VILLIRILLO Romolo: va bene va bene... va

¹⁴⁴⁵ prog. nr.3372 registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11 e prog. nr.3455 del 01/06/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

bene GUALTIERI Antonio: sempre... VILLIRILLO Romolo: va bene... va bene va bene... GUALTIERI Antonio: eh? VILLIRILLO Romolo: ci sentiamo pomeriggio... GUALTIERI Antonio: ehhhh e ascolta un attimo.... un'altra cosa... però mi raccomando entro le due e mezza chiamami... VILLIRILLO Romolo: va bene... saluti... GUALTIERI Antonio: senò perdiamo il lavoro...eh te lo dico... perché il lavoro per come mi ha detto lui... è tranquillo qui... qui vicino a noi... però... si è qui vicino a noi... però io ti dico... hai letto il mio messaggio no? VILLIRILLO Romolo: si no dico voglio dire... i mezzi... i mezzi di movimento terra... i tra... eh... dico... lavorano in Italia o all'estero?... GUALTIERI Antonio: qua qua vicino a noi lavorano!!!! VILLIRILLO Romolo: tutto a posto... così glieli portiamo 4 o 5 camion... gli facciamo i contratti... va bene dai... va bene... va bene... va bene... GUALTIERI Antonio: sappimi... però sappimi dire... prima delle 3... perché io domani... cioè venerdì mattina... eh andiamo a firmare il contratto... VILLIRILLO Romolo: va bene... GUALTIERI Antonio: e ce ne torniamo con il contratto firmato... va bene? VILLIRILLO Romolo: saluti!! arrivederci... GUALTIERI Antonio: ti saluta... ti saluta... il cugino Alfonso... ah VILLIRILLO Romolo: grazie... grazie... grazie... ciao... GUALTIERI Antonio: ciao... ti voglio bene disgrazià... VILLIRILLO Romolo: pure io... ciao GUALTIERI Antonio: ciao ciao".

La pressione di GUALTIERI Antonio si faceva ancora più insistente poiché lo stesso, a sua volta, era compulsato da GIANNINI Giacomo¹⁴⁴⁶.

Il giorno successivo, 2/6/2011, VILLIRILLO Romolo chiamava GUALTIERI Antonio, che attraverso un sms aveva precedentemente chiesto di essere urgentemente contattato, e gli comunicava che in serata sarebbe arrivato "il giovanotto" con l'aereo. GUALTIERI aveva fretta di conoscere le decisioni del capo: "sai perché? Perché noi abbiamo solo 72 ore e basta". Nel contesto della conversazione, sempre in riferimento all'affare definito testualmente del "1,4", VILLIRILLO Romolo faceva presente a GUALTIERI Antonio che avrebbe dovuto fargli conoscere un'altra persona, la "direttrice" di Bologna, che aveva la "proprietà". Con questi termini, VILLIRILLO Romolo faceva riferimento a TATTINI Roberta, che si accertava svolgere una importante funzione di intermediazione tra la cellula emiliana e i possessori del denaro. Nei giorni successivi, al rientro a Cutro di GRANDE ARACRI Nicolino, si susseguivano una serie di conversazioni¹⁴⁴⁷.

GUALTIERI Antonio iniziava ad essere più insistente verso VILLIRILLO Romolo, chiedendo notizie circa le decisioni di GRANDE ARACRI Nicolino. Romolo, da parte sua, prendeva tempo affermando di non essere ancora riuscito a parlare con il boss.

Solo il giorno 5/6/2011, VILLIRILLO Romolo si recava a pranzo da GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva invitato GUALTIERI a scendere a Cutro per parlare di persona con lui, invito declinato da GUALTIERI perché impegnato in operazioni bancarie che necessitavano della sua presenza: "VILLIRILLO Romolo: e comunque il "giovanotto" (n.d.r. GRANDE ARACRI Nicolino) mi diceva, mi ha detto, siccome sono stato a casa sua oggi a mangiare, mi ha detto "dato che c'è sua mamma che domani esce, non la deve vedere? digli di venire qua a farsi una passeggiata, e poi ve ne andate insieme tutti e due!" gli ho detto "ora provo a dirglielo". GUALTIERI Antonio: digli al giovanotto che non posso venire, perché domani, specialmente in questi giorni sono iper impegnato con la banca ohì Rò... VILLIRILLO Romolo: mh?

¹⁴⁴⁶ Vds. Prog.mn.3488-3501 RIT 1221/11.

¹⁴⁴⁷ Vds prog.vi nn. 3860-3962-3968 RIT 1221/11.

GUALTIERI Antonio: si che sto facendo un'operazione che bisogna che ci sia proprio io, hai capito? VILLIRILLO Romolo: perché io avevo pensato io, no? GUALTIERI Antonio: mh? VILLIRILLO Romolo: che tu domani pomeriggio con calma ti facevi le tue cose, prendevi il volo quello da Parma, ti venivo a prendere a Crotone, e poi martedì mattina ce ne andavamo io e te! Dato che poi dobbiamo fare quell'altra operazione! GUALTIERI Antonio: Ohi Rò mi metti in difficoltà frà! Mi metti in difficoltà, oggi una risposta non te la posso dare, dipende tutto da domani, capito? Perché mi devo incontrare con il notaio! VILLIRILLO Romolo: va bene!¹⁴⁴⁸

La volontà del boss di Cutro di parlare direttamente con GUALTIERI Antonio è in linea con quanto già altrove descritto circa i dubbi che in quell'epoca cominciavano a nascere nel reggente il locale di Cutro sulla affidabilità di VILLIRILLO Romolo, preferendogli GUALTIERI Antonio. Su questo aspetto era chiaro lo stesso GUALTIERI in una conversazione telefonica intercorsa con VILLIRILLO Romolo il 6/6/2011 pertinente sempre allo stesso affare: *"...non li vuole far... e no! Non c'è problema, di al giovanotto di stare tranquillo, se ha messo me in mezzo, ha detto il tuo compare di stare tranquillo, con due piedi...vaglielo a dire! vaglielo a dire! vaglielo a dire! Te lo dico io Romolo, vaglielo a dire! -Giovanotto, ha detto tu stai tranquillo- e basta punto, -mandagli le persone al compare Tonino e basta!"¹⁴⁴⁹*

Di fatto le direttive tanto attese dal capo locale di Cutro in relazione all'"Affare Blindo" non arrivavano in quanto GRANDE ARACRI Nicolino, il pomeriggio del 6/6/2011, era arrestato per un cumulo pena¹⁴⁵⁰, notizia peraltro commentata l'indomani da GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo, che affermava: *"...alle cinque e mezza l'abbiamo accompagnato noi...nell'albergo..."*. GUALTIERI, preoccupato per le possibili ripercussioni sugli affari in corso, diceva a Romolo: *"...ascolta un po'... però non bisogna tralasciare... niente...noi andiamo avanti tranquillamente senza problemi..."*, facendo quindi emergere la volontà del sodalizio emiliano di procedere ugualmente negli affari comunque ricadenti nella propria autonoma sfera territoriale¹⁴⁵¹.

Il giorno 9/6/2011, VILLIRILLO Romolo faceva ritorno in Emilia ed era prelevato a Milano Linate da BATTAGLIA Pasquale, che lo accompagnava prima a Fiorenzuola d'Arda (PC) e poi a Reggio Emilia e Campegine, perché impegnato in riunioni da lui indette¹⁴⁵².

Nel pomeriggio dello stesso giorno si riscontrava un'evoluzione nell'operazione e l'ingresso di un nuovo intermediario, già preannunciato da VILLIRILLO.

Infatti, alle 18.00, VILLIRILLO Romolo, contattato da GUALTIERI Antonio, gli riferiva della necessità di recarsi in Bologna, la sera stessa, per incontrarsi con la "proprietà" (VILLIRILLO Romolo: *allora ti volevo dire... per quanto riguarda... quel preventivo... di quel capitolato di quel cappotto.. di 1 milione e 400 mila euro no?.. mi segui? GUALTIERI Antonio: sì.. VILLIRILLO Romolo: se tu volevi... andavamo ad incontrarci con la proprietà... lui è a Bologna...GUALTIERI Antonio: sì.. VILLIRILLO Romolo: mi ha detto: "dove volete ci vediamo... giusto per un caffè!"¹⁴⁵³*).

¹⁴⁴⁸ prog. nr.4285 del 05/06/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

¹⁴⁴⁹ Vds prog. nr. 4434 RIT 1221/11.

¹⁴⁵⁰ lo stesso era scarcerato poi il 17/6/2011 e rimaneva in libertà fino al 5/3/2013, quando era nuovamente tratto in arresto per la tentata estorsione di Porto Kaleo.

¹⁴⁵¹ Vds prog. nr. 4800 RIT 1221/11.

¹⁴⁵² Vds servizio di ocp nr. 19.

¹⁴⁵³ prog. nr.5813 del 09/06/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

Con il termine "proprietà" era indicata la consulente bancaria TATTINI Roberta, come rilevato dalla successiva conversazione nella quale lo stesso VILLIRILLO Romolo contattava TATTINI Roberta, alla quale comunicava l'intenzione di recarsi da lei a Bologna¹⁴⁵⁴. Quindi VILLIRILLO riferiva telefonicamente a GUALTIERI Antonio i dettagli dell'appuntamento a Bologna, affermando che sarebbero stati accompagnati da un "nostro fratello", facendo riferimento al suo autista e factotum BATTAGLIA Pasquale¹⁴⁵⁵.

La sera del 9 giugno 2011, alle ore 22.49, VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio e BATTAGLIA Pasquale si incontravano con TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio al casello autostradale di Casalecchio di Reno (BO), per proseguire verso Sasso Marconi via Tignano nr.42 dove tutti, alle ore 23.10, accedevano all'interno dell'abitazione dei coniugi TATTINI-STEFANELLI, così come attestato da un servizio di osservazione degli investigatori¹⁴⁵⁶. La finalità della riunione era quella di discutere dell'acquisizione dell'ingente somma di denaro provento della rapina al portavalori, così come si evince dalle successive conversazioni telefoniche intercettate.

L'indomani, 10/6/2011, infatti, alle ore 08.53, GUALTIERI Antonio, messosi subito all'opera dopo l'incontro con TATTINI Roberta, chiamava VILLIRILLO Romolo e gli chiedeva di incontrarsi presso il suo ufficio perché lui aveva "già pronto tutto"¹⁴⁵⁷. Quando i due si incontravano, VILLIRILLO chiamava TATTINI Roberta per avere ulteriori spiegazioni¹⁴⁵⁸: *"In attesa dell'apertura della conversazione si sente in sottofondo la voce di GUALTIERI Antonio che dice: "Chiedi se può fare i cambi" TATTINI Roberta: Pronto? VILLIRILLO Romolo: Robi. TATTINI Roberta: ciao buongiorno. VILLIRILLO Romolo: come va? TATTINI Roberta: tutto bene. VILLIRILLO Romolo: zio Toni ti ha chiamato? Come siete rimasti? TATTINI Roberta: siamo rimasti che ci siamo sentiti stamattina, lui era pronto, io li ho chiamati. Io gli devo dare la conferma, visto che ho fatto la proposta...ovviamente devono chiedere, quindi ho detto che lo chiamavo oggi pomeriggio così fissavamo un incontro poi potevamo concludere, se gli danno l'ok, il benessere. VILLIRILLO Romolo: ho capito, ho capito. Dunque...si siccome ci eravamo visti stamattina, mi aveva aggiornato. Dunque come dici, chiami tu, chiama lui... TATTINI Roberta: appena mi chiamano che mi dicono cosa gli han detto perché anche lui deve chiedere...per un prezzo diverso deve chiedere. Quindi aspettava d'averlo, cosa gli dicevano dopo di che me lo diceva e fissavamo un incontro in modo da chiudere velocemente. VILLIRILLO Romolo: va bene, va bene. TATTINI Roberta: ok? ciao grazie"*.

La consulente bolognese si era attivata, previ ulteriori accordi telefonici intercorsi nella stessa mattinata con GUALTIERI Antonio, al fine di contattare i soggetti detentori del denaro chiedendo loro di modificare il prezzo di acquisto.

La figura di TATTINI Roberta entrava quindi a pieno titolo nella vicenda, in forza delle sue pregresse conoscenze con MASSA Ezio Maria, uno dei soggetti della controparte, svolgendo mansioni di mediatore in favore della cosca 'ndranghetista. Emerge chiaramente che anche il contatto raggiunto da TATTINI Roberta non decideva in autonomia il prezzo della compravendita, ma riferiva, a sua volta, a terze persone.

¹⁴⁵⁴ Vds prog. nr. 5825 RIT 1221/11.

¹⁴⁵⁵ Vds prog. nr. 5826 RIT 1221/11.

¹⁴⁵⁶ Vds servizio di ocp nr. 20.

¹⁴⁵⁷ Vds prog. nr. 5895 RIT 1221/11.

¹⁴⁵⁸ nr.5970 del 10/6/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

In seguito all'intervento di TATTINI la vicenda pareva subire un'accelerazione. Alle ore 15.11 di quello stesso 10 giugno GUALTIERI Antonio inviava un sms a VILLIRILLO Romolo, scrivendo testualmente: "*Vogliono la contropartita in dollari ed ho risolto anche questo credo che domani ci sarà l'incontro ok*"¹⁴⁵⁹. GUALTIERI Antonio aveva verosimilmente ricevuto le predette informazioni da TATTINI Roberta, che le aveva acquisite dal suo contatto.

Ciò permetteva di meglio ancora definire l'affare.

In sostanza, VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio, attraverso la mediazione di TATTINI Roberta, stavano tentando di acquisire la disponibilità di una somma di denaro di provenienza illecita e di importo pari a 1.400.000 euro, da soggetti fino a quel momento sconosciuti ai cutresi. Stando alle conversazioni precedentemente indicate, il costo dell'operazione era pari al 40% dell'importo complessivo in acquisizione e doveva essere corrisposto in US \$. Implicito che gli appartenenti alla criminalità organizzata 'ndranghetista avessero proposto al venditore, attraverso TATTINI Roberta, un prezzo d'acquisto inferiore rispetto a quanto inizialmente prospettato e che fosse stata trovata una soluzione proprio attraverso lo scambio con i dollari americani.

Il pomeriggio di quello stesso 10/6/2011, VILLIRILLO chiamava GUALTIERI Antonio. Quest'ultimo gli riferiva di aver risolto "*l'altro problema*", probabilmente in riferimento alla necessità di cambiare la valuta in dollari, e che attendeva indicazioni da TATTINI Roberta, che doveva fissare un incontro con i soggetti detentori del denaro¹⁴⁶⁰: "*GUALTIERI Antonio: Hai ricevuto il messaggio? VILLIRILLO Romolo: non ho capito niente però. GUALTIERI Antonio: come no? VILLIRILLO Romolo: il primo l'ho capito, il secondo no. GUALTIERI Antonio: il secondo era se avevi ricevuto il messaggio. VILLIRILLO Romolo: sì l'ho ricevuto. GUALTIERI Antonio: ah l'hai ricevuto? A posto? VILLIRILLO Romolo: ma ti sei sentito con la Roberta? GUALTIERI Antonio: sì sì sì. VILLIRILLO Romolo: e dunque? GUALTIERI Antonio: e dunque ho risolto l'altro problema. Mo' voglio vedere se mi cacciano fuori un altro problema. VILLIRILLO Romolo: ah addirittura. E quando ci dobbiamo incontrare? GUALTIERI Antonio: eh...mo mi stanno chiamando...mi devono chiamare perché lei deve fissare l'incontro con me e con sto tipo. Vieni anche tu domani, nel pomeriggio però che io domani mattina ho un incontro con un notaio che devo fare dei lavori. VILLIRILLO Romolo: l'appuntamento non è più oggi ma è domani? GUALTIERI Antonio: sì*".

Dopo qualche minuto dalla presente conversazione, VILLIRILLO Romolo chiamava TATTINI Roberta¹⁴⁶¹: "*TATTINI Roberta: ah, allora io mi sono sentita perché mi hanno dato, hanno solo detto va bene, alle condizioni che ho proposto al quaranta, però mi ha fatt.....se è possibile, al quaranta possiamo farlo in dollari. VILLIRILLO Romolo: ah va be TATTINI Roberta: ho telefonato, ho chiamato, e mi ha detto, dammi cinque minuti, in quattro minuti, ho avuto la risposta, non c'è problema! VILLIRILLO Romolo: Perfetto, dunque l'incontro sarà domani, mi diceva lui. TATTINI Roberta: domani esatto, nel pomeriggio quindi ci troveremo più o meno a metà strada, ma dopo stabiliamo, ho detto insomma cerchiamo di venirci incontro ci troviamo (ride n.d.r.) ci troviamo un po' a metà strada*".

¹⁴⁵⁹ Vds prog. nr. 6066 RIT 1221/11.

¹⁴⁶⁰ Prog. nr.6023 del 10/06/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

¹⁴⁶¹ Prog. nr.6026 del 10/06/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

TATTINI Roberta confermava quindi di aver ricevuto la disponibilità da parte dei possessori della somma di denaro a chiudere la trattativa al 40%, a condizione di ricevere il pagamento in dollari. Pertanto gli emiliani dovevano corrispondere alla controparte 817.600 dollari, equivalenti a 560.000 euro (40% di 1.400.000 euro), secondo il cambio euro dollaro dell'epoca, così come attestato dai verbalizzanti. La donna inoltre confermava l'incontro con la controparte, nel pomeriggio del giorno successivo.

L'appuntamento era effettivamente fissato per le ore 16.00 dell'11 giugno 2011 a Sanremo¹⁴⁶².

Allo stesso, come si comprendeva dalla intercettazione della nuova utenza del GUALTIERI quel giorno attivata (1573/11 RIT), dovevano partecipare VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, TATTINI Roberta e un soggetto, colui che doveva effettuare tutta la transazione, successivamente identificato in GIANNINI Giacomo. Nella stessa conversazione era anche esplicito il riferimento di GUALTIERI all'oggetto dello scambio, la "pila", ossia il denaro¹⁴⁶³ (*"GUALTIERI Antonio: lei... e poi c'è un altro... c'è un altro signore... hai capito? BATTAGLIA Pasquale: e che ce ne dobbiamo fare di quest'altro?... GUALTIERI Antonio: e no... è tutto.. è quello che deve fare tutta... si deve fare tutta la transazione...[...]"*) e, dopo alcuni commenti sull'abbigliamento della TATTINI, *GUALTIERI Antonio: sì?... e bene bene bene bene... io però... prima devo vedere la "pila"... e poi guardo le cosce...").*

Sin dalla mattina del giorno successivo intercorrevano tra i soggetti interessati all'operazione una serie di conversazioni tese all'organizzazione dell'incontro a Sanremo. In particolare, VILLIRILLO e BATTAGLIA Pasquale avrebbero dovuto attendere TATTINI Roberta all'uscita autostradale di Campogalliano, per poi raggiungere GUALTIERI Antonio e GIANNINI Giacomo al casello autostradale di Parma¹⁴⁶⁴. In queste conversazioni si aveva la conferma che il soggetto interessato a gestire per conto dei cutresi l'intera transazione era proprio GIANNINI Giacomo, "professionista" di fiducia di GUALTIERI Antonio.

In considerazione di quanto acquisito, gli investigatori effettuavano un servizio di osservazione e pedinamento su entrambi i gruppi, i carabinieri di Fiorenzuola d'Arda si collocavano nei pressi dell'uscita autostradale di Parma, con obiettivo la coppia GUALTIERI/GIANNINI, mentre il secondo dispositivo dei carabinieri di Modena seguiva gli spostamenti di VILLIRILLO Romolo¹⁴⁶⁵. Non appena VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale e TATTINI Roberta imboccavano la A1, direzione Nord, alle ore 13.45, VILLIRILLO Romolo avvisava GUALTIERI Antonio, sempre in attesa al casello di Parma, di un cambio programma in quanto si era accorto di essere seguito dalle forze dell'ordine¹⁴⁶⁶. Per averne ulteriore conferma, VILLIRILLO Romolo annotava il numero di targa del veicolo che lo seguiva e, sfruttando le sue "amicizie", chiedeva a SALERNO Antonio Pietro, titolare del punto ACI di Cutro (KR), di verificare l'intestatario del veicolo annotato¹⁴⁶⁷.

¹⁴⁶² Vds prog.vi nn. 6104-6107 RIT 1221/11.

¹⁴⁶³ prog. nr.9 del 10/6/2011, registrato sull'utenza 3356348413 in uso a GUALTIERI Antonio, RIT 1573/11.

¹⁴⁶⁴ Vds prog.vi nn. 6321-6332 RIT 1221/11 e anche prog.vi nn. 33-34-38 RIT 1573/11.

¹⁴⁶⁵ Vds annotazione di PG redatta in data 11/6/2011 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena.

¹⁴⁶⁶ Vds prog. nr. 6349 RIT 1221/11.

¹⁴⁶⁷ Vds prog. nr. 6350 RIT 1221/11.



Saltato l'appuntamento a Sanremo in virtù di quanto accaduto, VILLIRILLO Romolo in serata cercava assicurazioni da TATTINI Roberta chiedendole se fosse tornata a casa, al che la donna rispondeva: *"tutto bene...si sono...arrivata, tutto bene ed ero sola"*¹⁴⁶⁸.

Dopo aver fatto calmare le acque e constatato che nulla di strano era più successo dal giorno del pedinamento, alle ore 09.24 del 13/6/2011 era captata una conversazione¹⁴⁶⁹ in cui TATTINI Roberta informava VILLIRILLO Romolo che stava cercando di fissare un nuovo appuntamento (*"TATTINI Roberta: senti... ascolta, per oggi.... sicuramente non ce la facciamo a incontrarci.... VILLIRILLO Romolo: mh TATTINI Roberta: io cerco di spostarlo... per il più breve... nel breve tempo possibile... VILLIRILLO Romolo: aspetto la tua telefonata... va bene? TATTINI Roberta: nel senso che sto facendo un'opera di... di convincimento... eh..."*).

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, TATTINI Roberta comunicava a VILLIRILLO Romolo che il nuovo appuntamento era stato fissato per giovedì 16 giugno 2011 presso il ristorante di BRESCIA Pasquale, "Antichi Sapori" in Reggio Emilia, aggiungendo: *"...gli accordi, come han preso con te.. e ha detto che comunque, se gli accordi ci sono e ci si trova d'accordo, in 3 ore può arrivar.. possono arrivare i contratti... benissimo, perfetto! quindi io, a un certo punto, li vado a prendere e li porto direttamente io, così evitiamo di fare dei.. dei qui qua telefonici..."*¹⁴⁷⁰. Quindi VILLIRILLO riferiva a GUALTIERI Antonio quanto appena appreso da TATTINI Roberta¹⁴⁷¹. In una successiva conversazione tra i due, VILLIRILLO comunicava a GUALTIERI Antonio la sua intenzione di ritornare in Calabria, chiedendo assicurazione circa la possibilità di Antonio di seguire indipendentemente le operazioni in corso in territorio emiliano. GUALTIERI affermava: *"...si. Me la spiccio io, vai tranquillo..."*¹⁴⁷², acquisendo di fatto il controllo diretto delle trattative.

Alle ore 18.14 del 14/6/2011, TATTINI Roberta chiamava VILLIRILLO Romolo per aggiornarlo. Roberta affermava di aver parlato con i suoi referenti, i quali avrebbero garantito, alla sigla dell'accordo, di riuscire a far *"arrivare tutto"* nel giro di due/tre ore. Gli stessi avrebbero riferito di preferire Milano come luogo d'incontro *"perché, hai capito per quale motivo, perché diceva se poi, dobbiamo...fare le cose siamo già tutti in zona..."*. VILLIRILLO, invece, insisteva per incontrarsi al ristorante di BRESCIA Pasquale a Reggio Emilia¹⁴⁷³. Terminata la telefonata con TATTINI Roberta, VILLIRILLO informava GUALTIERI Antonio degli sviluppi, confermando la possibilità di chiudere l'operazione immediatamente (*"...viene, viene direttamente con il "geometra" (parlano in modo criptico n.d.r.)..le misure le può prendere il giorno stesso, la sera stessa possiamo fare tutto..."*)¹⁴⁷⁴. In serata GUALTIERI Antonio chiedeva a VILLIRILLO di riferire a Roberta *"che giovedì li portassero dietro, che giovedì sera la facciamo a...la situazione ha capito?"*¹⁴⁷⁵.

La mattina del 15/6/2011, appena iniziata l'attività di intercettazione del cellulare di TATTINI Roberta (RIT 1617/11), si riscontrava un contatto tra la professionista bolognese e MASSA Ezio Maria, detto "Enrico", che risulterà essere il soggetto in

¹⁴⁶⁸ Vds prog. nr. 6449 RIT 1221/11.

¹⁴⁶⁹ Vds prog. nr. 6601 RIT 1221/11.

¹⁴⁷⁰ Vds prog. nr. 6730 RIT 1221/11.

¹⁴⁷¹ Vds prog. nr. 6733 RIT 1221/11.

¹⁴⁷² Vds prog. nr. 246 RIT 1573/11.

¹⁴⁷³ Vds prog. nr. 6969 RIT 1221/11.

¹⁴⁷⁴ Vds prog. nr. 6973 RIT 1221/11.

¹⁴⁷⁵ Vds prog. nr. 7001 RIT 1221/11.

possesso della somma di denaro da scambiare con VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio¹⁴⁷⁶.

In una successiva telefonata MASSA Ezio Maria riferiva a TATTINI Roberta la necessità di incontrarsi su Milano e non a Reggio Emilia¹⁴⁷⁷.

Sempre lo stesso giorno, intorno alle 15.00 GUALTIERI Antonio, avendo sicuramente riscontrato qualche ostacolo nella gestione complessiva della transazione, soprattutto in riferimento all'operato di GIANNINI Giacomo al quale verosimilmente non voleva consegnare 400 mila euro, chiedeva a VILLIRILLO di potere rinviare la conclusione dell'operazione alla settimana successiva. VILLIRILLO Romolo acconsentiva precisando che, nella giornata di domani, sarebbe stato lo stesso GUALTIERI a parlare e gestire la situazione (*"GUALTIERI Antonio: ascolta un po'... niente tutto a posto... eh... ti volevo dire una cosa.. ohi Rò... siccome io per non perdere un qualcosa con questa situazione qui dei... della Roberta no?... VILLIRILLO Romolo: sì... GUALTIERI Antonio: della direttrice della banca... non potremmo evitare... cioè... il domani... e la potremmo rimandare alla prossima settimana?... che poi dopo ti spiegherò il motivo... perchè io non voglio perdere neanche quei 400... capito fratè?... VILLIRILLO Romolo: sì... però.. domani noi lo dobbiamo fare l'incontro... se no... se noi... GUALTIERI Antonio: no l'incontro... no no aspetta... per l'incontro... però... possiamo rimandare il tutto... cioè... l'incontro lo facciamo... e gli diciamo... non so... "fra una settimana"... va bene?... "facciamo tutto!".. VILLIRILLO Romolo: però gestisci tu... domani parli te eh!... però domani è giusto che noi ci vediamo... per il lavoro... GUALTIERI Antonio: e va bene... va bene.. va bene... io volevo sentire da te... siccome io quegli altri... non li voglio dare a... al cane di mandria.. VILLIRILLO Romolo: giusto GUALTIERI Antonio: e li voglio... me li tengo io!... hai capito?... VILLIRILLO Romolo: perfetto... domani è giusto che noi ci incontriamo... se no questi qua ci fanno finire il lavoro... e dove lavoriamo più?... GUALTIERI Antonio: nooo.. nooo... e dove lavoriamo più?!.. con i cazzi andiamo.."*¹⁴⁷⁸).

Nel pomeriggio del 15/6/2011 MASSA Ezio Maria chiamava TATTINI Roberta e le comunicava che, per importanti impegni, doveva essere raggiunto in Liguria oppure l'appuntamento doveva essere rinviato al sabato successivo, chiedendo di dare il suo numero di telefono ai cutresi per essere chiamato e manifestando altresì la sua disponibilità a recarsi anche in Calabria per concludere l'operazione¹⁴⁷⁹ (*"ENRICO: ascolta, digli a quel signore che dobbiamo rimandare a sabato (n.d.r. si riferisce a VILLIRILLO Romolo) TATTINI Roberta: uh.. ENRICO: ho dei grossi problemi io... enormi.. ho appena finito adesso, ho dei grossi.. o se no, se no ci dobbiamo vedere che mi vengono qua in contro, vediamoci in Liguria, non riesco a venire giù fino a Reggio Emilia.. se no fammi chiamare, dagli il mio numero, fammi chiamare che glielo spiego io.. TATTINI Roberta: uh! si, perché io non riesco.. cioè non ENRICO: no no! fammi chiamare! non è un problema TATTINI Roberta: no io te lo dico sinceramente, non riesco a gestirli, ecco. ENRICO: eh, ho capito, non riesci a gestirli. TATTINI Roberta: no no no! io te lo dico cioè.. ENRICO: come a me mi hanno rimandato 30 volte, una volta che li rimando io! TATTINI Roberta: gliel'ho già detto! gliel'ho già detto ah. ENRICO: io ho dei grossi problemi qua, cioè dei casini che devo risolvere [...] perché*

¹⁴⁷⁶ prog. nn.56-57 del 15/06/2011, registrati sull'utenza 3332838151 di TATTINI Roberta RIT 1617/11.

¹⁴⁷⁷ Vds prog. nr. 55 RIT 1617/11.

¹⁴⁷⁸ prog. nr.7208 del 15/6/2011, registrato sull'utenza 393/8136969 RIT 1221/11.

¹⁴⁷⁹ Vds prog. nr. 91 RIT 1617/11.



sono qua con i miei amici Colombiani, perché io oggi ho dovuto dargli 2 milioni di dollari, capito? TATTINI Roberta: ah! sono già aumentati? ENRICO: no! ma per altre cose! perché.. TATTINI Roberta: ah! ENRICO: no, per quello che c'ho dei problemi! oggi ho dovuto sistemare un paio di persone, capito? TATTINI Roberta: uh [...] ENRICO: dai Roby! ascolta! diglielo tu a questi signori che dobbiamo spostare la cosa, perché io domani ho degli impegni qua! o vengono in Liguria o.. (n.d.r. si riferisce a VILLIRILLO Romolo) TATTINI Roberta: no, io.. ENRICO: se no dagli il mio numero e digli di chiamarmi! TATTINI Roberta: sì perché loro entro venerdì dopo van.. dopo tornano..cioè, vogliono chiuder ENRICO: e digli che vado giù io in Calabria! tanto devo andare giù [...] TATTINI Roberta: no, ma ho capito! però l'operazione loro l'han già organizzata e fatto tutto qua ENRICO: e ho capito! organizzato 10 volte io! io purtroppo non ci posso fare niente”.

TATTINI Roberta, preoccupata per le possibili reazioni dei cutresi, chiamava VILLIRILLO Romolo e, senza fare cenno alla conversazione precedente, gli comunicava che gli avrebbe mandato via sms con il numero di MASSA Ezio Maria affinché lo contattasse, cosa che effettivamente VILLIRILLO poi faceva¹⁴⁸⁰. Alla domanda di VILLIRILLO “ma domani viene! si?”, la TATTINI mentiva dipingendosi più autorevole con controparte di quanto in effetti non fosse: “sì, mi ha detto di sì, poi ha detto che voleva, vi voleva parlare, quindi io ad un certo punto, ho detto..ho tirato due mezze madonne, perché le ho tirate, ho detto: “adesso mi fai la cortesia, però perché sempre tremila sì” e visto che ha detto “domani faccio di tutto per veder..”, “non me ne frega niente”, “però adesso..” perché mi fa, “non me ne frega niente perché io adesso mi sono rotta il cazzo” queste sono state le mie parole”¹⁴⁸¹. Dopo poco VILLIRILLO comunicava alla TATTINI di avere appreso da MASSA il rinvio dell’incontro¹⁴⁸², avendo evidentemente VILLIRILLO contattato quest’ultimo con una utenza non monitorata in quanto di detta telefonata non vi era alcun riscontro.

Il rinvio dell’appuntamento faceva emergere in GUALTIERI Antonio dubbi circa l’affidabilità di MASSA Ezio Maria, mentre VILLIRILLO riteneva gli si dovesse concedere ancora del tempo¹⁴⁸³.

Il giorno 16/6/2011 si apprendeva della fine della collaborazione fra TATTINI Roberta a MASSA Ezio Maria, inteso “Enrico”. La causa della discussione fra i due non era il c.d. “Affare Blindo” ma l’erogazione di altra somma di denaro, dietro il pagamento di una cifra in dollari da parte di RAIMONDI Roberto, cliente di TATTINI Roberta, che gestiva anche questo affare in parallelo con quello dei cutresi¹⁴⁸⁴.

Dopo lo scambio di telefonate e di sms, alle successive ore 12.42 dello stesso 16 giugno, TATTINI chiamava VILLIRILLO Romolo informandolo della problematica sorta con “Enrico”¹⁴⁸⁵.

VILLIRILLO Romolo, in cerca di conferme, utilizzando un linguaggio oculato, facendo riferimento all’acquisto del terreno, la sera del 16 giugno, inviava un sms a MASSA Ezio Maria: “Compare enrico mi dovete perdonare ma mi urge sapere risposta per l’appuntamento dell’acquisto del terreno noi siamo arrivati in emilia romagna

¹⁴⁸⁰ Vds prog. nr. 99 RIT 1617/11.

¹⁴⁸¹ Vds prog. nr. 96 RIT 1617/11.

¹⁴⁸² Vds prog. nr. 105 RIT 1617/11.

¹⁴⁸³ Vds prog. nr. 581 RIT 1573/11.

¹⁴⁸⁴ Vds prog. nr. 135 RIT 1617/11.

¹⁴⁸⁵ Vds prog. nr. 156 RIT 1617/11.

stamattina"¹⁴⁸⁶, tenore che conferma - ancora una volta - la correttezza della decodificazione delle telefonate effettuata dagli inquirenti, che ben vedevano una modalità convenzionale di occultamento dei traffici illeciti nel ricorrente utilizzo da parte degli imputati di termini riferibili a "terreni" o "lavori edili".

VILLIRILLO Romolo e MASSA Ezio Maria stabilivano di incontrarsi a Parma la domenica successiva, il 19/6/2011¹⁴⁸⁷.

Il giorno 17/6/2011, VILLIRILLO Romolo, mentre si trova in auto con LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio e BATTAGLIA Pasquale¹⁴⁸⁸, telefonava a TATTINI Roberta, chiedendole conferme per l'appuntamento del 19 giugno¹⁴⁸⁹, telefonata di rilievo in quanto fa comprendere che LAMANNA, pur nelle retrovie, era sempre presente nel suo ruolo di storico referente della cellula emiliana.

Le indagini accertavano altresì la presenza di TATTINI Roberta in Calabria¹⁴⁹⁰.

Durante la sua attesa all'aeroporto di Lamezia Terme, il 18/6/2011, la stessa chiamava¹⁴⁹¹ il marito STEFANELLI Fulvio e gli riferiva di avere ritirato un assegno di 2500 euro dai cutresi per la sua consulenza facendogli altresì presente che si era discusso di importanti operazioni e che da giù vi era la volontà di chiudere al più presto l'affare con MASSA: *"diciamo che tutte le operazioni sono state impostate, operazioni di importi importanti eh!"... no! mi chiedevano da giù, no? ...INC.. se c'è la volontà ci si incontra e si chiude*" poi, imponendo un freno al proprio entusiasmo, chiudendo la conversazione con uno sbrigativo *"parliamo a voce però!"*

Giunto il giorno dell'appuntamento, e cioè il 19/6/2011, VILLIRILLO Romolo, fin dalle prime ore del mattino, compulsava MASSA e la TATTINI¹⁴⁹², ma MASSA Ezio Maria non si trovava. Così TATTINI a VILLIRILLO: *"...ascolta! io adesso ho provato a chiamare, c'è la segreteria..."*... *"sì, c'è la segreteria pure.. gli ho mandato un messaggio stamattina..squillava il telefono, poi gli ho mandato un messaggio stamattina dicendomi la conferma per pranzo, poi ha spento il telefono" ... "sono partita.. io non sono ancora riuscita a parlargli eh!"*"¹⁴⁹³. Susseguivano una serie di conversazioni tra i soggetti interessati alla trattativa, sempre allo scopo di rintracciare MASSA Ezio Maria che si era reso irreperibile¹⁴⁹⁴.

Contemporaneamente, GUALTIERI Antonio contattava GIANNINI Giacomo riferendogli che lo avrebbe chiamato BATTAGLIA Pasquale per andare all'appuntamento già fissato¹⁴⁹⁵.

Considerata l'impossibilità di rintracciare "Enrico", TATTINI Roberta provava a contattare suo fratello "Gaetano", che infine¹⁴⁹⁶ le comunicava che "Enrico" aveva avuto dei problemi e l'avrebbe chiamata di lì a poco (*"GAETANO: allora niente, c'è stato... c'è stato un problemino.. TATTINI Roberta: uh GAETANO: un problemino con.. per mio fratello* (n.d.r. intende MASSA Ezio Maria, alias Enrico)..*comunque tra un*

¹⁴⁸⁶ Vds prog. nr.7578 RIT 1221/11.

¹⁴⁸⁷ Vds prog. nr.7581 - 7582 - 7584 - 7585 RIT 1221/11.

¹⁴⁸⁸ Vds annotazione di PG nr. 24.

¹⁴⁸⁹ Vds prog. nr.7751 RIT 1221/11.

¹⁴⁹⁰ Vds annotazione di servizio Nucleo Investigativo Crotona All. nota Fiorenzuola.

¹⁴⁹¹ Vds prog. nr. 349 RIT 1617/11.

¹⁴⁹² Vds prog. nr. 7908 - 7910 RIT 1221/11.

¹⁴⁹³ Vds prog. nr. 406 - 419 RIT 1617/11.

¹⁴⁹⁴ Vds prog. vi nn. 420-433-440 RIT 1617/11.

¹⁴⁹⁵ Vds. prog. nr.917 RIT 1573/11.

¹⁴⁹⁶ prog. nr.462 del 19/06/2011, registrato sull'utenza 3332838151 di TATTINI Roberta RIT 1617/11.

oretta, massimo un ora e mezza, ti faccio chiamare, capito Roberta?). La telefonata era rilevante in quanto, nel corso della stessa, TATTINI Roberta affermava di essere in compagnia dei cutresi e di avere materialmente visto un cartone con all'interno il denaro e di averne anche una foto, evocando la presenza all'incontro del calciatore Vincenzo IAQUINTA, figlio di Giuseppe IAQUINTA (quest'ultimo imputato e separatamente giudicato per il delitto associativo): "TATTINI Roberta: perché io comunque... sono qua con loro e ho preso.. cioè poi loro mi hanno detto quello che devo dire GAETANO: si dimmi dimmi TATTINI Roberta: volevo dire che comunque ho la fo.. io comunque ho la foto del cartone con..con la merce Gaetano: ah! TATTINI Roberta: e loro han detto: le parole sono state: "digli che a questo punto non è..siamo noi che non.. siamo noi che..cioè veramente, non è degno", queste son le parole, son stati molto pesanti eh GAETANO: vabbè Roberta, però ascoltami allor.. TATTINI Roberta: no! però.. GAETANO: ascolta TATTINI Roberta: non dev..non credo più sia opportuno per nessuno..che finisca così, perché qui ci si gioca la faccia in una maniera.. GAETANO: si ma aspetta Roberta! ascolta una cosa..allora ascoltami una cosa! questi signori qua, con tutti i loro piaceri e doveri, allora adesso..adesso non è che c'è..non è che dobbiamo parlare in questa maniera che non serve a niente.. TATTINI Roberta: io sono in mezzo! cioè. GAETANO: sì, Roberta ho capito! TATTINI Roberta: Gaetano! fermati un secondo. GAETANO: dimmi, sono qua. TATTINI Roberta: una telefonata, un cazzo di telefonata a qualcuno! (n.d.r. intende che Enrico non ha chiamato nessuno per avvisare che non sarebbe venuto) GAETANO: Roberta ascolta! io da questa mattina ti ho detto: "l'ho sentito questa mattina alle 6 e mezza" dopodichè non sono più riuscito a raggiungerlo..l'ho raggiunto, l'ho raggiunto un ora fa..ok? tre quarti d'ora fa, mi ha spiegato del.. TATTINI Roberta: io mi sono preoccupata, io sono venuta lo stesso e ho cercato di difendere il difendibile! GAETANO: ho capito. TATTINI Roberta: ma ti assicuro che ho fatto una grande fatica... GAETANO: allora Roberta! ascoltami una cosa! ascoltami.. posso parlare con questi signori? TATTINI Roberta: eee.. sì, dopo..appena viene qua ti richiamo e te lo passo,si. GAETANO: eh! fammi questa cortesia, tu gli dici che sono suo fratello. TATTINI Roberta: io mi sono permessa di chiamarti perché ho detto: "loro non.." GAETANO: ma tu hai fatto benissimo a chiamarmi! tu mi devi chiamare. TATTINI Roberta: perché non credo.. allora! visto che io ho sempre creduto in voi, comunque. GAETANO: certo. TATTINI Roberta: e sono qui, c'ho messo la faccia..GAETANO: certo. TATTINI Roberta: se è così...se non è così pazienza! ma se è così, secondo me, visto che io so chi ho di fronte, c'è Vincenzo IAQUINTA qui.. GAETANO: Roberta la tua faccia.."


Nel corso del pomeriggio, GUALTIERI Antonio, in funzione del nuovo ruolo assunto all'interno del sodalizio criminale emiliano, pur non presente perché impegnato in una cerimonia nuziale, continuava a interessarsi della vicenda contattando VILLIRILLO Romolo^{1497 1498}.

VILLIRILLO Romolo, nel contempo, pretendeva da TATTINI di parlare con "Gaetano", al quale si presentava con il falso nome di "Domenico"¹⁴⁹⁹. Dopo circa due ore, infine, "Enrico" si metteva in contatto con la TATTINI confermando quanto

¹⁴⁹⁷ Vds prog. nr. 919 RIT 1573/11.

¹⁴⁹⁸ Vds prog. nr. 920 RIT 1573/11.

¹⁴⁹⁹ Vds prog. nr. 468 RIT 1617/11.



asserito dal fratello Gaetano e riferendo che avrebbe chiamato in serata VILLIRILLO Romolo¹⁵⁰⁰.

Nel tardo pomeriggio, si decideva quindi un incontro a casa di GUALTIERI¹⁵⁰¹ fra quest'ultimo, VILLIRILLO e TATTINI Roberta¹⁵⁰², nel corso del quale MASSA faceva pervenire un sms in cui diceva di essere impegnato con un avvocato (*"Buona sera sono Enrico sono impegnato con avvocato non vi posso chiamare. Se per voi va bene possiamo fare incontro per acquisto terreno domani dopo le 18 (messaggio 1 di 2).*

La riunione a casa di GUALTIERI Antonio si concludeva intorno alla mezzanotte.

TATTINI Roberta, di rientro a casa, intratteneva una conversazione con il marito STEFANELLI Fulvio, al quale raccontava la giornata trascorsa con i cutresi. In particolare, gli riferiva di aver fatto *"una serie di conoscenze molto molto importanti"*, tra cui sicuramente quella del calciatore IAQUINTA Vincenzo e del padre Giuseppe, interessati ad alcune consulenze. Inoltre riferiva di aver conosciuto *"altre quattro aziende edili che, insomma, le banche gli stanno a rompere le balle e m'hanno detto: guarda, avevamo proprio bisogno di lei!"*. Poi i due parlavano di MASSA Ezio Maria commentando il fatto che lo stesso si era dileguato per tutto il giorno, non rispettando gli accordi presi. Roberta riferiva dell'irritazione di VILLIRILLO Romolo e della sua intenzione di interrompere la trattativa aggiungendo che, solo grazie al suo intervento, era riuscita a prendere ulteriori ventiquattro ore per tentare di sistemare il tutto. Infine gli confermava di aver visto i soldi oggetto di scambio, in un *"cartone"* a venti metri dal luogo dell'incontro¹⁵⁰³.

La mattina del 20/6/2011 MASSA Ezio Maria chiamava TATTINI Roberta, alla quale ribadiva di avere avuto un grosso problema; la donna, dal canto suo, al fine di confermare la reale volontà di chiudere l'operazione, confermava ancora una volta di aver visto i soldi oggetto della contropartita: *"certo! .. e ti volevo dire che ieri io sono stata al capannone da 20 metri c'era lo scatolone coi documenti"*. MASSA Ezio Maria ricordava allora a TATTINI Roberta che, qualche giorno prima, per l'incontro di Sanremo (non verificatosi per il timore di un pedinamento di VILLIRILLO Romolo da parte delle forze di polizia), anche lui era pronto e per colpa dei cutresi l'operazione era saltata, ciò che aveva comportato anche delle spese¹⁵⁰⁴.

Il pomeriggio era quindi organizzato altro incontro fra i cutresi e MASSA attraverso l'intermediazione della TATTINI^{1505 1506 1507}.

Proprio in ragione del ruolo che di giorno in giorno GUALTIERI stava assumendo all'interno della cosca di 'ndrangheta emiliana, lo stesso, intorno alle ore 14.00 contattava VILLIRILLO Romolo e gli confermava la sua presenza all'incontro con MASSA Ezio Maria, previsto per le successive ore 18.00, ponendo tuttavia una condizione di peso: *"però se vengo io me la devi far trattare a me! te lo dico già adesso è!"*¹⁵⁰⁸.

¹⁵⁰⁰ Vds prog. nr. 499 RIT 1617/11.

¹⁵⁰¹ Vds prog. nr. 923 RIT 1573/11.

¹⁵⁰² Vds prog. nr. 936 RIT 1573/11 e prog. nr. 7999 RIT 1221/11.

¹⁵⁰³ Vds prog. nr. 547 RIT 1617/11.

¹⁵⁰⁴ Vds prog. nr. 620 RIT 1617/11.

¹⁵⁰⁵ Vds prog. nr. 648 RIT 1617/11.

¹⁵⁰⁶ Vds prog. nr. 656 RIT 1617/11.

¹⁵⁰⁷ Vds prog. nr. 567 RIT 1617/11.

¹⁵⁰⁸ Vds prog. nr. 8172 RIT 1221/11.

Nel corso di quello stesso pomeriggio del 20 giugno erano intercettate due importanti conversazioni telefoniche tra MASSA Ezio Maria e tale "Rocco", non meglio identificato, al quale "Enrico" affidava la trattativa con i "calabresi" ("ti metti d'accordo con i Calabresi per il business del 50 e 50!") fornendogli il numero della TATTINI perché "lei è con i calabresi". A causa della scarsa qualità audio della conversazione, "Rocco" costringeva MASSA Ezio Maria a esplicitare in maniera chiara i dettagli relativi all'operazione¹⁵⁰⁹: "MASSA Ezio Maria: ascolta fai una cosa, ti lascio il numero della Roberta (n.d.r. TATTINI) l'avvocatessa! adesso tu la chiami, perché lei è con i calabresi eccetera, [...] tu la chiami e gli dici così, che tu fai le mie veci, no? E prendi accordi con lei INC [...] MASSA Ezio Maria: che sei tu come se ci fossi io! ROCCO: si ho capito! Ho capito! ho capito! MASSA Ezio Maria: ecco, allora niente, ti metti d'accordo con i Calabresi per il business del 50 e 50! Ti ricordi? ROCCO: hè? Non sento niente! MASSA Ezio Maria: ti ricordi quel business, quel business che avevamo i soldi al 50%? ROCCO: no, non mi ricordo quel business del 50%! MASSA Ezio Maria: il blindo! ROCCO: non mi hai spiegato mai nessun dettaglio! MASSA Ezio Maria: il blindo! ROCCO: per come quando e perchè! MASSA Ezio Maria: il blindo! ROCCO: hè? MASSA Ezio Maria: il blindo! Ma sei sordo? ROCCO: ma non capisco, non sento, non si capisce niente, richiamami!".

Quindi, poco dopo¹⁵¹⁰: "MASSA Ezio Maria: mi senti adesso? ROCCO: adesso sì, dimmi! MASSA Ezio Maria: allora ti stavo dicendo, te lo ricordi il business quello la del blindo dei soldi 50? ROCCO: no! Spiegami! MASSA Ezio Maria: non posso spiegarti al telefono! non te lo ricordi? ROCCO: no, non mi hai spiegato un cazzo! MASSA Ezio Maria: il business del blindo del 50%... ROCCO: come? Io ho capito solo il 50% il resto non ho capito niente! MASSA Ezio Maria: mamma mia! ROCCO: ma non dovevamo prendere i dollari? non aveva bisogno dei dollari? [...] MASSA Ezio Maria: allora chiama lei (n.d.r. Roberta TATTINI) però a lei non glie ne frega un cazzo, allora chiami lei e gli dici così, che, che com'è che si dice? Che tu prendi le mie veci, perché io sono in Francia! ROCCO: si ho capito, questo l'ho già capito. MASSA Ezio Maria: e son dovuto scappare...e vedi un attimino con i Calabresi cosa fare, poi mi fai sapere! ROCCO: ho capito, ma che business c'è con i calabresi? Cosa dobbiamo fare? MASSA Ezio Maria: ti ricordi, i soldi del blindato? Testa di cazzo, ti devo parlare proprio... ROCCO: ma non mi hai spiegato un cazzo stupido, mandami un messaggio e scrivilmelo! MASSA Ezio Maria: no, te lo dico a voce che è meglio, i soldi che noi abbiamo comprato di quel blindato là che glieli rivendiamo al 50. ROCCO: va bene dai! MASSA Ezio Maria: chiamala subito poi fammi sapere. ROCCO: e dammi, mandami il numero, non c'è l'ho mica io il numero".

Le sopra citate conversazioni spiegano che il business intrapreso da MASSA Ezio Maria e dai suoi complici era effettivamente correlato ad una ingente somma di denaro, verosimile provento di una rapina ad un furgone portavalori, che gli stessi avevano acquistato da terzi e che intendevano rivendere alla controparte calabrese.

In proseguo, MASSA Ezio Maria inviava effettivamente a "Rocco" un sms contenente il numero di telefono di TATTINI Roberta¹⁵¹¹.

¹⁵⁰⁹ prog. nr.576 del 20/06/2011, registrato sull'utenza 3338463732 di MASSA Ezio Maria RIT 1645/11.

¹⁵¹⁰ prog. nr.578 del 20/06/2011, registrato sull'utenza 3338463732 di MASSA Ezio Maria RIT 1645/11.

¹⁵¹¹ Vds. prog. nr.581 RIT 1645/11.

MASSA Ezio Maria comunicava quindi a TATTINI Roberta la sua impossibilità a muoversi¹⁵¹² e la donna prendeva tempo con VILLIRILLO cercando di rinviare l'appuntamento al giorno successivo a causa della sua stanchezza, senza addossare le colpe a MASSA Ezio Maria¹⁵¹³.

Seguiva altra riunione a casa di GUALTIERI Antonio per trattare la questione¹⁵¹⁴.

A casa di GUALTIERI Antonio si registrava la presenza, oltre a VILLIRILLO e BATTAGLIA, anche di TATTINI Roberta e di COLACINO Michele¹⁵¹⁵ (quest'ultimo imputato in questa sede di 416 bis c.p. e assolto).

Durante la cena, i commensali parlavano sicuramente dell'"Affare Blindo", come si evinceva dalla conversazione delle ore 11.38 del 21/6/2011 tra TATTINI Roberta e il marito STEFANELLI Fulvio, nel corso della quale la donna si lamentava del comportamento dei cutresi, che avrebbero chiesto, in caso di annullamento dell'operazione, il pagamento delle spese sostenute *"per la provvista"*, ammontanti a 40.000 euro¹⁵¹⁶. Di questo si lamentava TATTINI anche con altro soggetto emerso dalle intercettazioni al corrente dell'affare, GRANATO Giulio Cesare, al quale la TATTINI, lo stesso 21/6/2011, diceva di essersi indispettita per il comportamento dei calabresi con chiaro riferimento all'oggetto della conversazione della sera precedente (*"...ma hanno capito che mi ero un po' indisposta ieri sera eh..."*)¹⁵¹⁷.

In una conversazione intercorsa fra VILLIRILLO Romolo e MOLITERNI Fiore, detto Maurizio (altro soggetto che si scopriva coinvolto nella vicenda) la mattina del 23/6/2011, VILLIRILLO, parlando della questione, confermava la loro disponibilità a chiudere l'operazione affermando di aver mostrato a TATTINI Roberta il denaro necessario a concludere la trattativa: *"tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere.... li ha visti lei in persona eh!..."*¹⁵¹⁸.

Il 10/7/2011 in Reggio Emilia si teneva un incontro chiarificatore tra GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta. Le argomentazioni trattate nel corso della riunione si desumono - come di abitudine - dalla conversazione telefonica tra Roberta e il marito Fulvio. TATTINI diceva al coniuge di aver trovato comprensione da parte di GUALTIERI Antonio in quanto il rischio nella trattativa era molto alto e lei era stata intelligente a fermarsi in tempo perché, riportando le parole di GUALTIERI Antonio: *"perché fa: -se mi faccio male io si fa male un pezzo della famiglia-...ci siamo già capiti eh!"*. Poi, continuando a riferire le parole di Antonio, affermava: *"però lui me l'ha detto, l'operazione abbiamo fatto fatica a chiuderla ma perché c'è una diffidenza... io gli ho detto guarda tu non sai delle cose però, gli ho detto tu sei entrato in...mi fa -io appena me l'hanno detto mi ero attivato e io i soldi li avevo...- gli ho detto io ci credo, ma tu non sai il cinema che hanno fatto i 10 giorni prima, perché era dieci giorni che stavamo in ballo eh! gli ho detto forse a te non te l'hanno raccontata però è andata così...-a ecco perché c'era qualcosa che non mi quadrava-, dico sì perché cioè quindi tu sei entrato dove già c'era una diffidenza iniziale forte, perché prima va bene la va bene qui, poi non va bene, cioè tutto quello che vuoi..."*, lasciando intendere che la

¹⁵¹² Vds prog. nr. 681 RIT 1617/11.

¹⁵¹³ Vds prog. nr. 8277 RIT 1221/11.

¹⁵¹⁴ Vds prog. nr. 8263 RIT 1221/11.

¹⁵¹⁵ Vds prog. vi nn. 8265-8280-8282-8292-8293 RIT 1221/11.

¹⁵¹⁶ Vds prog. nr. 855 RIT 1617/11.

¹⁵¹⁷ Vds prog. nr. 882 RIT 1617/11.

¹⁵¹⁸ Vds prog. vi nn. 8825-8826-8827-8828-8829 RIT 1221/11.

trattativa con MASSA Ezio Maria era iniziata ancora prima dell'intervento di GUALTIERI Antonio¹⁵¹⁹.

Ulteriori accenni alla vicenda relativa all'affare Blindo si acquisivano sia nel mese di settembre 2011 che anche a distanza di un anno.

All'interno del veicolo *Range Rover* in uso a TATTINI Roberta erano registrate delle conversazioni di commento della vicenda con GUALTIERI Antonio, che, all'epoca dei fatti, era già subentrato a pieno titolo nella gestione degli affari del nord Italia al posto di VILLIRILLO Romolo.

In data 2 settembre 2011, TATTINI Roberta e GUALTIERI Antonio si stavano recando a Bergamo per ulteriori operazioni correlate al cosiddetto "Piano Cutro" quando affrontavano l'argomento relativo all'operazione "Blindo", parlando di un ulteriore tentativo di contatto operato sia da TATTINI Roberta che dallo stesso GUALTIERI nei confronti di MASSA Ezio Maria per concludere l'operazione e della convinzione che il predetto avesse percepito che gli stavano tendendo un "tranello"¹⁵²⁰.

Di notevole rilevanza l'intercettazione ambientale nr. 34 RIT 2182/11 del 2/9/2011 registrata all'interno dell'autovettura *Range Rover* in uso a TATTINI Roberta, nella quale la stessa commentava con GUALTIERI Antonio il complessivo evolversi dell'affare "Blindo", precisando in particolare accadimenti antecedenti all'ingresso in scena dell'appartenente alla cellula emiliana. La donna faceva presente che l'operazione era gestita da MOLITERNI Fiore, detto Maurizio (effettivamente emerso nel corso delle intercettazioni) e VILLIRILLO Romolo e che questi ultimi, gli avevano fatto conoscere una terza persona che si era presentata con il nome di "Pasquale", ben nota ai suoi occhi per i suoi trascorsi giudiziari. Dallo spessore e dalla caratura evidenziati nel racconto il soggetto a nome di "Pasquale" sembrava essere colui che forniva tutte le direttive dell'operazione, ossia GRANDE ARACRI Nicolino, verosimilmente conosciuto da TATTINI Roberta in epoca pregressa. La consulente affermava che "Pasquale" *"tre parole ha detto"* e di essere entrata immediatamente in sintonia con lo stesso che, dopo aver ascoltato il suo racconto, dove precisava che il denaro si trovava a Nizza, aveva stabilito che una volta ottenuta la somma, non serviva spostarla in Svizzera ma direttamente *"giù"*, quindi in Calabria. TATTINI Roberta quindi, continuava a spiegare a GUALTIERI che, dopo l'incontro chiarificatore con "Pasquale", MOLITERNI Fiore, detto Maurizio, le aveva chiesto di fissare un appuntamento con i soggetti in possesso del denaro e che quindi, la stessa, aveva ottenuto un appuntamento per il lunedì della settimana successiva in Nizza, a mezzogiorno. Una volta fissato l'incontro però, non aveva sentito più nessuno degli acquirenti calabresi fino alla domenica successiva e quindi la stessa aveva contattato nuovamente MOLITERNI Fiore, il quale le aveva riferito di avere un problema. La TATTINI continuava dicendo di aver riferito a MOLITERNI Fiore che a questo punto non era più sua intenzione portare avanti l'operazione, ma di aver ricevuto una telefonata successivamente da parte di altro interlocutore (VILLIRILLO Romolo) il quale le aveva chiesto insistentemente di fissare un ulteriore appuntamento con la controparte. La consulente faceva poi preciso riferimento agli avvenimenti relativi all'appuntamento fissato per il 2 giugno con i "venditori", anche quest'ultimo appuntamento non concretizzatosi per il rinvio dei calabresi che non erano ancora pronti.

¹⁵¹⁹ Vds prog. nr. 2079 RIT 1617/11.

¹⁵²⁰ nr.32 RIT 2182/11 del 2/9/2011 registrati all'interno dell'autovettura Range Rover in uso a TATTINI Roberta.



Di particolare interesse inoltre, è il passo della conversazione (già sopra riportato, sub capo 12, § 2) ove emerge che GUALTIERI Antonio, proprio in occasione dell'affare "Blindo", aveva ricevuto l'investitura da GRANDE ARACRI Nicolino e che sia lui sia VILLIRILLO avevano ottenuto precise direttive dal boss di Cutro circa la necessità di portare a compimento l'operazione: *"dai portami a casa tutti sti soldi.... insistentemente perché Lui laggiù: no lo dovete fare!"* GUALTIERI Antonio rappresentava alla sua interlocutrice che non era a conoscenza delle fasi pregresse all'operazione e precisava che era stato VILLIRILLO Romolo ad insistere: *"zio Tò, c'è un'operazione così, così e così.. che mi manda Lui"* affinché collaborasse, seppure lo stesso gli avesse riferito che operava prevalentemente nel campo delle aziende e non in questo genere di operazioni.

La conversazione quindi proseguiva in relazione al comportamento di VILLIRILLO Romolo, definito *"bugia"*, che avrebbe confermato allo stesso GUALTIERI di aver personalmente visto il denaro da riciclare e che lo stesso era stato trasportato da TATTINI Roberta a Crotona. La consulente diceva che ciò non rispondeva al vero, ma confermava di aver personalmente visto il denaro nel mese di febbraio (2011): *"ma io li ho visto a ma... a Febbraio... cioè...vol.. io ti posso dire che li ho visti quando arrivarono da.... Mi hai capito? Cioè.. io li ho visti allora!"*, facendo presupporre che ciò fosse avvenuto a breve distanza temporale dalla commissione del delitto dal quale il denaro proveniva.

Ancora, in data 29/9/2011, era registrata un'altra conversazione ambientale dove TATTINI Roberta raccontava a GUALTIERI Antonio il viaggio dalla stessa effettuato in auto, alla volta di Cutro, in compagnia di VILLIRILLO Romolo e MOLITERNI Fiore, viaggio verosimilmente compiuto in epoca antecedente al maggio 2011, tenendo presente che la consulente si era recata a Cutro anche in data 17-18 giugno 2011, come già precedentemente analizzato, sempre nell'ambito della presente operazione. Anche il presente brano ambientale attestava che la trattativa per l'operazione "Blindo" era stata seguita da TATTINI Roberta in qualità di mediatrice già prima del mese di maggio 2011. Ancora una volta la consulente precisava di non aver portato in Calabria il denaro che doveva essere scambiato ma di averlo personalmente visto nel mese di febbraio dello stesso anno¹⁵²¹.

Riguardo la disponibilità della contropartita in dollari da consegnare a MASSA Ezio Maria o ai suoi emissari in occasione dell'incontro fissato in data 19/6/2011, era in seguito registrato un altro brano ambientale all'interno dell'autovettura Range Rover di TATTINI Roberta. Nello stesso, TATTINI Roberta riferiva al marito STEFANELLI Fulvio che i soldi dei cutresi, destinati alla trattativa con MASSA Ezio Maria, erano presenti all'interno del capannone e li aveva forniti IAQUINTA Giuseppe che li aveva messi a disposizione di VILLIRILLO Romolo¹⁵²² (TATTINI:*quella domenica che ci dovevano fare il cambio, i soldi erano nel capannone eh.... li avevano mandati su qua eh....STEFANELLI Fulvio: dove.. TATTINI Roberta: li aveva dati IAQUINTA i soldi eh. STEFANELLI Fulvio: eh? TATTINI Roberta: li aveva dati il papà di IAQUINTA... c'erano al capannone, li ho visti io, c'ero io eh! STEFANELLI Fulvio: INC TATTINI Roberta: ah beh STEFANELLI Fulvio: INC TATTINI Roberta: a me da dove venivano non mi interessa! i soldi erano buoni però eh!").*

¹⁵²¹ prog. nr.234 RIT 2182/11 del 29/9/2011 registrati all'interno dell'autovettura Range Rover in uno a TATTINI Roberta.

¹⁵²² prog. nr.2890 RIT 2182/11 del 5/7/2012 registrati all'interno dell'autovettura Range Rover in uno a TATTINI Roberta.

Su questa vicenda TATTINI Roberta ha reso dichiarazioni (in interrogatorio di garanzia, incidente probatorio promosso dalla Difesa di IAQUINTA Giuseppe e in udienza preliminare) sostanzialmente confermatrice della corretta interpretazione degli inquirenti in relazione ai termini della affare e ai ruoli delle parti coinvolte.

Le stesse vanno richiamate esclusivamente a questo limitato fine, non essendo, invece, questa la sede per addentrarsi sulla attendibilità delle accuse che siffatte provalazioni contengono in relazione alla posizione dell'imputato Giuseppe IAQUINTA, rimessa al giudizio dibattimentale¹⁵²³.

Sostanzialmente TATTINI Roberta, come già indicato *sub* capi 79-82, ha fin da subito concentrato il suo apporto dichiarativo all'affare "Blindo", un affare "ereditato" dal collega SIGHINOLFI in relazione alla collaborazione con i sedicenti Gaetano e Enrico MALASPINA (quest'ultimo in realtà poi identificato in MASSA Ezio Maria) per cambiare una cospicua somma di denaro della quale i due erano in possesso. Attraverso il cliente calabrese Salvatore PIGNATELLI, la TATTINI era entrata quindi in contatto con quell'ambiente recandosi a Cutro, ove aveva conosciuto Romolo (VILLIRILLO) e visto anche GRANDE ARACRI Nicolino, che le era stato presentato come "Pasquale". In seguito era stata contattata da VILLIRILLO ed aveva incontrato lo stesso e GUALTIERI, che si erano mostrati interessati all'operazione di scambio, assumendo il ruolo di mediatrice fra i predetti e il detentore del denaro, MASSA Ezio Maria. Dopo una serie di incontri sfumati (la dichiarante rievocava anche il verosimile controllo della polizia che aveva fatto sfumare l'incontro dell'11/6/2011) si era giunti a domenica 19 giugno 2011, allorquando la stessa aveva incontrato Giuseppe IAQUINTA, che, come confidatole da VILLIRILLO, era colui che aveva fornito la valuta per il cambio del denaro di illecita provenienza (dollari che le erano stati mostrati in fotografia) e suo figlio, il noto calciatore Vincenzo IAQUINTA. Quel giorno, però, MASSA non si era presentato. TATTINI confermava altresì di avere visto il "denaro sporco" che doveva essere l'oggetto dello scambio, banconote contenute in un sacco alla rinfusa, fatto occorso in precedenza, nel febbraio dello stesso 2011 in un ristorante di Bologna, alla presenza di MASSA Ezio Maria.

2. L'AFFARE "BERGAMO".

Trattasi di operazione, anch'essa non portata a compimento, sostanzialmente coeva a quella sopra indicata, condotta dagli stessi GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale e riguardante una transazione di valuta, da effettuarsi al di fuori delle normali procedure bancarie, ma che comunque prevedeva l'intermediazione di istituti di credito compiacenti, italiani e svizzeri.

L'ascolto delle conversazioni captate permetteva di stabilire che VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale e GIANNINI Giacomo (quest'ultimo già sopra citato) erano in contatto con soggetti originari del bergamasco, che avevano la

¹⁵²³ Pertanto neppure ci si soffermerà sulla produzione avvenuta in udienza preliminare del telefono della TATTINI contenente la fotografia della stessa con il calciatore Vincenzo IAQUINTA, foto che pare essere stata scattata a Reggiolo alle ore 19:17 del 19 giugno 2011, ossia la domenica di cui all'ultimo incontro sfumato con MASSA. Trattasi di produzione proveniente dalla stessa TATTINI a rafforzare la genuinità del suo narrato, fortemente contrastata dai IAQUINTA, padre e figlio, così come la stessa attendibilità del reperto fotografico.



disponibilità di valuta (cripticamente denominata nelle conversazioni “piastrelle” o “carpenteria”), oggetto del possibile scambio.

GIANNINI Giacomo, vantando rapporti con istituti di credito compiacenti, era incaricato da GUALTIERI Antonio e da VILLIRILLO Romolo a tenere rapporti diretti con il gruppo bergamasco e a costruire l’operazione nei dettagli.

Nell’operazione risultavano coinvolti anche TERZI Roberto, NICOTRA Renato¹⁵²⁴ e, per la parte bergamasca, POLONI Maurizio Angelo e FIGLIUZZI Francesco.

La genesi dell’affare si individua il 10/6/2011, allorquando VILLIRILLO Romolo era contattato da TERZI Roberto, il quale, con frasi non proprio appropriate, gli chiedeva di raggiungerlo per parlare personalmente di alcune palazzine e preventivi su Bergamo¹⁵²⁵.

VILLIRILLO Romolo, subito dopo, contattava NICOTRA Renato, che era già al corrente della questione¹⁵²⁶. Quindi VILLIRILLO risentiva TERZI, al quale chiedeva:

“...allora perdonami. Eh...noi ci dobbiamo vedere per il cappotto che faccio io o per quei preventivi che ti avevo fatto all’epoca?...” e Roberto rispondeva: “...per quei preventivi che poi non sono andati più in porto.... VILLIRILLO, seccato per i risultati della precedente operazione, affermava: “...se io debbo venire a perdere tempo, non vengo. Se la...perché io la...quando ho fatto quei preventivi per fare quel lavoro, avevo portato tutto a termine e poi non mi avete fatto fare più niente...”, e Roberto rispondeva: “certo, no lo so cosa è successo quella volta...è un altro materiale, hai capito? Non usiamo lo stesso materiale che volevamo usare in quel preventivo...¹⁵²⁷”.

Durante la conversazione si sentiva in sottofondo una terza persona (POLONI Maurizio) che suggeriva a TERZI Roberto le parole da dire a VILLIRILLO Romolo: “...digli che è un altro materiale...”. Al termine della conversazione, VILLIRILLO Romolo, TERZI Roberto e POLONI Maurizio si organizzavano per incontrarsi nella serata dello stesso giorno a Romano di Lombardia (BG)¹⁵²⁸.

Dal prosieguo, ancorché non possano dirsi acclarati i termini esatti dell’affare, è indubbio che l’oggetto fosse denaro e non certo materiale edile, a cui, come altre volte visto, gli imputati spesso facevano ricorso per occultare al telefono il vero oggetto delle loro transazioni.

VILLIRILLO chiamava quindi GUALTIERI e lo metteva al corrente dell’appuntamento, che, su volere del GUALTIERI, era spostato al giorno seguente¹⁵²⁹

1530 1531

Dalle conversazioni intercettate l’11 giugno 2011 si comprendeva che all’incontro avevano partecipato VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo, TERZI Roberto, POLONI Maurizio Angelo.

Come anticipato, GIANNINI Giacomo, sotto il diretto controllo di GUALTIERI Antonio, aveva il compito di definire i dettagli tecnici dell’operazione, evidentemente costruita nelle sue linee generali durante detto incontro, di mantenere i contatti con il gruppo bergamasco, di relazionarsi con intermediari bancari compiacenti, italiani e svizzeri.

Dalle conversazioni intercettate l’11 giugno 2011 si comprendeva che all’incontro avevano partecipato VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo, TERZI Roberto, POLONI Maurizio Angelo.

Come anticipato, GIANNINI Giacomo, sotto il diretto controllo di GUALTIERI Antonio, aveva il compito di definire i dettagli tecnici dell’operazione, evidentemente costruita nelle sue linee generali durante detto incontro, di mantenere i contatti con il gruppo bergamasco, di relazionarsi con intermediari bancari compiacenti, italiani e svizzeri.

¹⁵²⁴ cognato di TERZI Roberto ed amico di VILLIRILLO Romolo.

¹⁵²⁵ vds prog. 6005 RIT 1221/11 .

¹⁵²⁶ vds prog. 6010 RIT 1221/11.

¹⁵²⁷ Vds prog. 6011 RIT 1221/11.

¹⁵²⁸ vds prog. 6011 RIT 1221/11.

¹⁵²⁹ vds prog. 6023 RIT 1221/11.

¹⁵³⁰ vds prog. 6056 RIT 1221/11.

¹⁵³¹ vds prog. 6059 RIT 1221/11.

Infatti, alle ore 20.43 del 12/6/2011, GUALTIERI Antonio chiamava GIANNINI Giacomo, comprendendosi dalla conversazione che lo stesso doveva partire per Zurigo e che doveva chiedere ai bergamaschi e successivamente portare a Zurigo un "campione" e il passaporto di chi doveva andare con lui in Svizzera ("...ma ti serve solo il campione a te e basta?" e Giannini risponde: "...sì. Serve il campione e serve una cosa che devo chiedere. Il discorso del passaporto che chi viene...uno di loro che viene che deve avere il passaporto. Una copia...ma io devo sapere se devo...devo preparare, devo dire pure il nome di chi è...quindi devo...devo preparare il tutto."). GUALTIERI si assicurava che GIANNINI non parlasse con i bergamaschi di percentuali perché quello era un argomento che doveva trattare lui personalmente. Infine i due ragionavano proprio sulle percentuali e GIANNINI diceva che la stessa avrebbe dovuto essere il "...dieci sei...", ossia il 16% del valore nominale¹⁵³².

Alle ore 20.52 GUALTIERI Antonio informava telefonicamente VILLIRILLO Romolo della conversazione avuta con GIANNINI Giacomo e che il mercoledì successivo avrebbero fatto l'operazione con quelli di Bergamo¹⁵³³.

Alle prime ore del mattino di lunedì 13/6/2011 GUALTIERI Antonio si recava a Parma per incontrare GIANNINI Giacomo. I due si vedevano e scaturiva un giro di telefonate per reperire TERZI Roberto e POLONI Maurizio Angelo, fatti dei quali era costantemente tenuto aggiornato VILLIRILLO Romolo^{1534 1535 1536 1537}. Nel pomeriggio TERZI comunicava a GUALTIERI Antonio, inteso "zio Tonino", di essersi sentito telefonicamente con Romolo e che quel pomeriggio era impossibile incontrarsi, in quanto "l'impresario" (POLONI) si trova fuori città (Bergamo). GUALTIERI Antonio faceva pressione per fissare un incontro il prima possibile "...perché il ragazzo l'ho già mandato su, mi spiego?...eh...l'operazione la facciamo entro mercoledì. Va bene?...e però io volevo dare gli ultimi numeri...all'impresario...eh se mi fai chiamare ti ringrazio tanto eh..."¹⁵³⁸.

Terminata questa conversazione, GUALTIERI Antonio comunicava a GIANNINI Giacomo che l'incontro con "quelli di Bergamo" sarebbe avvenuto il giorno seguente. L'incontro era organizzato a Milano, affinché GIANNINI potesse poi proseguire verso Zurigo. GIANNINI Giacomo, nel corso della telefonata, ribadiva a GUALTIERI Antonio la necessità di vedersi con il gruppo bergamasco: "...sì tu gli dici che mi deve dare queste cose qui, che sto andando e poi che per trattare deve trattare con te, domani viene giù. A me mi deve solo dare delle conferme, delle conferme che ti ho chiesto a te stamattina...Allora io poi me ne vado perché se lui dice che non può essere lui, devo preparare con il nome mio, se no mi deve preparare con il nome suo", comprendendosi dalla conversazione successiva che GIANNINI Giacomo si riferiva a soggetti intermediari, presumibilmente professionisti finanziari, operanti tra Milano e la Svizzera, che sarebbero dovuti essere parte attiva nella compravendita di valuta¹⁵³⁹.

Ancora, quello stesso giorno, GUALTIERI comunicava a POLONI, l' "impresario": "...siccome abbiamo trovato già la via maestra e allora se era il caso senza perdere

¹⁵³² vds prog. 105 RIT 1573/11.

¹⁵³³ vds prog. 107 RIT 1573/11.

¹⁵³⁴ vds prog.vi 117, 123, 126 RIT 1573/11.

¹⁵³⁵ vds prog. 129 RIT 1573/11.

¹⁵³⁶ vds prog. 143 RIT 1573/11.

¹⁵³⁷ vds prog. 6680 1221/11.

¹⁵³⁸ vds prog. 107 RIT 1573/11.

¹⁵³⁹ vds prog. 196 RIT 1573/11.

tempo, hai capito? Se ci incontravamo, dimmi...” [...]“...Eh a proposito, Mauri, dato che ci siamo no, portati dietro di quelle carte no, cioè uno...no perché lui mi ha detto quattro o cinque di pacchetti diversi, capito? E li inseriamo, capito? Che ti devo spiegare delle cose a voce che entro mercoledì facciamo tutto, va bene?...”, verosimile riferimento a campioni di valuta raggruppati in mazzette¹⁵⁴⁰.

GUALTIERI quindi informava BATTAGLIA Pasquale e VILLIRILLO Romolo del prossimo incontro con POLONI e, sentendosi nuovamente con quest’ultimo, faceva intendere che si trattava di un’operazione finanziaria che poteva essere alternativamente svolta in Italia o in Svizzera, di questo discutendo (“...perchè loro, te l’ho detto, forse la fanno qui dentro da noi, cioè hai capito?...o se no dall’altra parte. Il preventivo può arrivare pure dall’altra parte...però io sto facendo di tutto con alcuni amici di farlo da questa parte, hai capito?”). POLONI diceva che era meglio farla in Italia perché in passato avevano avuto dei problemi con gli intermediari svizzeri “...bisogna farlo di qua Antonio, per forza eh...no ma cerca di farlo di qua perché abbiamo avuto dei problemi di là eh...”. Nella stessa conversazione si faceva riferimento ai ruoli, emergendo che GIANNINI Giacomo aveva ampia possibilità di manovra tecnica sulla operazione mentre GUALTIERI Antonio trattava le percentuali. Infatti nella parte finale della captazione con POLONI Maurizio Angelo, GUALTIERI Antonio diceva: “*tu ti metti d’accordo con lui su tutto, tranne il...*” ed ancora “*...tu mi chiami me e mi dici: Tonino guarda così così così... e mi dici l’operatività e io te lo dico il numero. Ok?*” Infine emergeva la presenza di un altro socio dei bergamaschi (“POLONI Maurizio: “*ascolta, digli a Giacomo che viene con me anche l’altro mio socio così almeno decidiamo in fretta, ok?*”¹⁵⁴¹), soggetto poi identificato in FIGLIUZZI Francesco, detto Franco.

Alle ore 18.05 di quello stesso 13/6/2012, quindi GUALTIERI Antonio comunicava a GIANNINI Giacomo che aveva fissato l’incontro con POLONI Maurizio a Milano. Nel corso della conversazione, Giacomo rassicurava GUALTIERI Antonio che l’operazione finanziaria si sarebbe effettuata al 99% a Milano, con un costo del 16%. Su questo 16%, i calabresi avrebbero dovuto aggiungere un punto percentuale in più per loro. A questo punto, GUALTIERI Antonio ribadiva a GIANNINI di non parlare assolutamente di percentuali con POLONI “*...tu gli dici -no per quanto riguarda tutta la...dovete parlare con zio Tonino, io non...-*”. Infine è importante segnalare che GUALTIERI Antonio voleva far assistere all’intera trattativa un’altra persona: “*Pasquale, quel ragazzino di ieri*”, ovvero BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁴².

Siffatta intenzione era comunicata anche alla controparte POLONI Maurizio (“*...che io mando un mio ragazzo lì oltre a Giacomo, ok?*”). Nella stessa conversazione si manifestava chiaramente l’intenzione di GUALTIERI Antonio di chiudere la trattativa rapidamente e la necessità di POLONI Maurizio Angelo di seguire le procedure da lui dettate e cioè di fare l’operazione in Italia, fatto che determinava GUALTIERI a chiedere un punto e mezzo in più di percentuale: “*...Mauri, allora, eh...io ti ho detto che noi la procedura la seguiamo, però tu lo sai che da questa parte ci hanno chiesto uno e mezzo in più. Lo sai questo già no? Te l’avevo già detto!!!...*”¹⁵⁴³. Euforico per quanto

¹⁵⁴⁰ vds prog. 198 RIT 1573/11.

¹⁵⁴¹ vds prog. 279 RIT 1573/11.

¹⁵⁴² vds prog. 292 RIT 1573/11.

¹⁵⁴³ vds prog. 307 RIT 1573/11.



ottenuto, immediatamente GUALTIERI Antonio comunicava a GIANNINI Giacomo che era riuscito a “scippare uno e mezzo”¹⁵⁴⁴.

Il giorno successivo, il 14/6/2011, GIANNINI Giacomo, come da precedenti accordi, contattava GUALTIERI Antonio comunicandogli di essere in procinto di partire per Milano¹⁵⁴⁵. In altra conversazione GUALTIERI gli chiedeva nuovamente di comunicargli i dettagli dell’incontro con POLONI Maurizio Angelo per fare intervenire BATTAGLIA Pasquale (“...quando siete lì a Milano che, per il lavoro, siccome lui c’ha i camion, c’ha tutto, voglio...ti voglio mandare a coso là, capito?...”) ¹⁵⁴⁶, intervento che sembrava dettato sia dalla volontà di far intervenire un “uomo della cosca” in grado di ascoltare e quindi riferire sull’intera trattativa sia dalla riferita disponibilità di camion da parte del BATTAGLIA, da utilizzare per il trasporto della valuta oggetto dello scambio.

Non ricevendo novità, alle ore 10.51 GUALTIERI Antonio contattava nuovamente GIANNINI Giacomo, che gli comunicava che l’incontro era nel pomeriggio “in zona Milano” con POLONI Maurizio Angelo “per fare la verifica...definitiva...per domani, per iniziare...”, intendendo la verifica dei campioni di valuta oggetto dello scambio. Preoccupato forse per l’ingente somma di denaro, GUALTIERI chiedeva se l’operazione fosse suddivisa in due tranches: “ah...eh...ma tutti in un colpo?”, ma GIANNINI Giacomo, non essendo al corrente di questo, asseriva che la prima cosa da fare era “la verifica” “...no no...eh...poi...poi lo sappiamo...intanto, intanto dobbiamo fare la prima cosa che è la verifica, poi dopo verificiamo che tutto è apposto e poi domani ci dicono quando e come...e come facciamo, come iniziamo. Può darsi pure che sia tutta...tutto...tutto uno eh...adesso vediamo...comunque...da domani iniziamo, tranquillo...”¹⁵⁴⁷.

GUALTIERI prontamente informava VILLIRILLO degli sviluppi, comunicandogli che “è già partito tutto” e che nel pomeriggio si sarebbe sentito con “quel signore” di Bergamo¹⁵⁴⁸.

In seguito GIANNINI comunicava a GUALTIERI che gli intermediari con cui stava trattando non necessitavano più di fare la verifica della valuta, chiedendogli pertanto di annullare l’appuntamento a Milano con POLONI Maurizio Angelo e di invitarlo a Parma per gli ultimi accordi. Comunque l’operazione era prossima: “...però qui mi sta allungando un attimo una cosa e può darsi che non serve più perché pare pare che stanno accettando comunque se firmiamo il contratto, firmiamo tutto è inutile che li vedo. Se li fai venire qui li vedo...li vedi tu e stabilisci tu il tutto per dopodomani. Cioè per domani sera...” ed ancora “...si perché io adesso sto mettendo i punti apposto. Si devono solo...gli ultimi dettagli...e aspettare se la facciamo domani sera, domani pomeriggio l’operazione o se la facciamo giovedì mattina. Comunque massimo giovedì mattina a quest’ora l’abbiamo fatto, finito e tutto a posto...”). GUALTIERI acconsentiva alla richiesta di GIANNINI Giacomo, ma gli ricordava i due passaggi importanti della trattativa, vale a dire quelli della “carpenteria” e delle “squadre”, dissimulando, con termini di origine edile, la necessità di utilizzare suoi uomini per il trasporto della valuta e ribadire le percentuali trattate per chiudere l’operazione (17% circa) “...va bene, chiudiamo il contratto, va bene. Ascolta un attimo: per la

¹⁵⁴⁴ vds prog. 313 RIT 1573/11.

¹⁵⁴⁵ vds prog. 336 RIT 1573/11.

¹⁵⁴⁶ vds prog. 339 RIT 1573/11.

¹⁵⁴⁷ vds prog. 376 RIT 1573/11.

¹⁵⁴⁸ vds prog. 415 RIT 1573/11.

carpenteria non ti preoccupare che le squadre ce le ho io ti ho detto. Tutti quei numeri li che ti ho detto che mi vanno bene e che a loro gli vanno bene, capito eh?...¹⁵⁴⁹.

Quindi GUALTIERI avvisava BATTAGLIA Pasquale del cambio di programma, invitandolo a recarsi a Parma intorno alle 18.00 per incontrarsi con il gruppo di Bergamo, facendo ancora un chiaro riferimento ai camion che sarebbero serviti per il trasporto: *"...facciamo così che è meglio che ci sei pure tu che così li vedi a queste persone e il lavoro...e buona notte...che almeno tutti i camion che gli devi mandare loro lo sanno. Va bene?...¹⁵⁵⁰*

L'incontro fra GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, GIANNINI Giacomo, POLONI Maurizio e FIGLIUZZI Francesco avveniva effettivamente a Parma intorno alle ore 18.00 di quel 14/6/2011, come riscontrato da servizio di osservazione, pedinamento e controllo corredato di fotografie¹⁵⁵¹.

VILLIRILLO Romolo, che si trovava a Cutro, cercava di apprendere i dettagli dell'operazione dal suo uomo di fiducia, BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁵²: *"BATTAGLIA Pasquale: e mo siamo stati che abbiamo fatto una riunione qui a Parma. VILLIRILLO Romolo: ma con quelli di Bergamo? BATTAGLIA Pasquale: si si si. [...] VILLIRILLO Romolo: come siete rimasti? Com'è che...è fattibile il lavoro? BATTAGLIA Pasquale: si, si comincia a lavorare Rò. E' un po' lavorato, non è semplice come avevamo previsto...c'è un po' da lavorare. VILLIRILLO Romolo: perché? BATTAGLIA Pasquale: eh perché avanti e dietro, avanti e dietro. Lo sai com'è? VILLIRILLO Romolo: va bene, ma si può...il lavoro si può fare voglio dire... BATTAGLIA Pasquale: si no parte, parte. Mo da...già domani mattina devo andare a Milano a fare un paio di commissioni... VILLIRILLO Romolo: umh...umh... BATTAGLIA Pasquale:...mi hanno incaricato che devo fare un paio di commissioni. Comunque, ohi Rò, è in gamba. VILLIRILLO Romolo:e lo so che è in gamba. BATTAGLIA Pasquale: è in gamba, veramente mi ha dato dimostrazione all'atto. VILLIRILLO Romolo: ma dico...voglio dire, il lavoro va a buon fine o no? BATTAGLIA Pasquale: sii... VILLIRILLO Romolo: è allora qual è il problema, non l'ho capito io. BATTAGLIA Pasquale: e che vuoi...INC...sai com'è che vengono quelli che vogliono provare, vogliono fare, lo sai...INC...non si fidano...non hai capito? VILLIRILLO Romolo: ma si fa il lavoro? BATTAGLIA Pasquale: si si si si. Tutto a posto. [...] VILLIRILLO Romolo: e i primi pagamenti quando ce li fanno? BATTAGLIA Pasquale: no questo qua non lo so, ohi Rò. Noi cominciamo mi pare verso, tra venerdì e sabato. VILLIRILLO Romolo: eh...e i primi pagamenti quando ce li fanno? BATTAGLIA Pasquale: tra venerdì e sabato. VILLIRILLO Romolo: va bene. BATTAGLIA Pasquale: perché domani ci vediamo per prenderci tutta la documentazione... VILLIRILLO Romolo: umh...umh... BATTAGLIA Pasquale: tutti i preventivi e poi decidiamo dove vederci, hai capito? [...] VILLIRILLO Romolo: soldi per camminare ne avete no? BATTAGLIA Pasquale: si si si, tutto a posto ...".*

Anche GUALTIERI Antonio, se pur con termini accorti, faceva chiaramente capire gli argomenti dell'incontro di Parma. In una conversazione telefonica intrattenuta con un suo dipendente, lo stesso non riusciva a trattenere la gioia per l'arrivo dei soldi derivanti dalla presente trattativa: *"...giovedì abbiamo i fiorellini eh...verso mezzogiorno*

¹⁵⁴⁹ vds prog. 424 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁰ vds prog. 429 RIT 1573/11.

¹⁵⁵¹ Vds annotazione nr. 22 del 14/6/2011.

¹⁵⁵² vds prog. 6985 RIT 1221/11.

*abbiamo i fiorellini...abbiamo i fiorellini...é venuta la primavera...è arrivata la primavera...si...*¹⁵⁵³

Nel cuore della notte de 15/6/2011 GUALTIERI riceveva una telefonata da POLONI Maurizio Angelo, con il quale decideva di incontrarsi¹⁵⁵⁴.

Dopo aver incontrato GIANNINI nelle prime ore di quel 15 giugno, alle 07.40, GUALTIERI Antonio contattava POLONI Maurizio Angelo e successivamente BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁵⁵, al quale diceva : "...ascolta un attimo, non andare lì stamattina che mi devo incontrare a Piacenza che mi hanno chiamato alle dodici e mezza stanotte....hai capito, che vado a Piacenza e poi dopo quando ho finito tutto ti richiamo, ok?..."¹⁵⁵⁶

Aveva luogo pertanto un incontro al casello autostradale di Fiorenzuola d'Arda (PC), anche quest'ultimo monitorato dagli inquirenti (vi partecipavano GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo, POLONI Maurizio Angelo e FIGLIUZZI Francesco)¹⁵⁵⁷.

Al termine dell'incontro GUALTIERI Antonio chiamava BATTAGLIA Pasquale e lo tranquillizzava riguardo l'esito¹⁵⁵⁸.

Alle successive ore 16.26 ed alle 18.48 GUALTIERI Antonio effettuava due telefonate verso POLONI Maurizio Angelo, rilevanti in quanto si parlava espressamente nel conteggio del denaro ("*iniziare a contarli*")¹⁵⁵⁹.

Alle successive ore 19.30, GUALTIERI Antonio, che si trovava a Parma con GIANNINI Giacomo, contattava nuovamente POLONI Maurizio Angelo fissando altro appuntamento a Reggio Emilia per il giorno seguente alle ore 07.30 e comunicandogli di tenersi pronto in quanto il venerdì successivo l'operazione sarebbe stata chiusa. Durante l'attesa, si registrava una breve conversazione tra GUALTIERI Antonio e GIANNINI Giacomo: "*GIANNINI Giacomo: Me li danno e li porto dentro. GUALTIERI Antonio: ce lo assicuri tu questo? GIANNINI Giacomo: ...INC...l'assicuro. La banca mo che è al completo a fare sub...INC...siccome lui ha...ci sono due milioni*"¹⁵⁶⁰, comprendendosi che si trattava di una importante quantità di valuta che doveva essere portata presso un intermediario bancario, attraverso i canali di GIANNINI Giacomo.

BATTAGLIA Pasquale era costantemente aggiornato¹⁵⁶¹.

L'indomani, 16/6/2011, si apprendeva che POLONI Maurizio Angelo non era pronto per l'operazione rinviando il tutto all'indomani ("*eh stasera non ce la facciamo noi, bisogna fare domani*")¹⁵⁶², fatto che scatenava le ire di GIANNINI Giacomo. Dalla stessa conversazione si comprendeva che GIANNINI stava organizzando due distinte operazioni, una più piccola da concludere nella stessa serata a casa di POLONI Maurizio, e l'altra più grande l'indomani mattina ("*...ho detto...sto spingendo per fare un'operazione a casa sua, se arrivano stasera. Che è una parte. E' di meno rispetto...eh. Domani poi è tutto a posto...devono solo darmi la location e l'orario...*")

¹⁵⁵³ vds prog. 475 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁴ vds prog. 497 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁵ vds prog. 502 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁶ vds prog. 509 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁷ Vds annotazione nr.23 del 15/6/2011.

¹⁵⁵⁸ vds prog. 531 RIT 1573/11.

¹⁵⁵⁹ vds prog. 566 – 596 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁰ vds prog. 602-609 RIT 1573/11.

¹⁵⁶¹ vds prog. 628 RIT 1573/11.

¹⁵⁶² vds prog. 678 RIT 1573/11.

ed ancora "...sono in attesa guarda, sono con il telefono all'orecchio e sto aspettando se mi danno un orario che dovrebbe essere intorno alle sei, sei e mezzo se arrivano...appena appena lo so ti chiamo e dico...tanto lo prepariamo lì dove siamo stati al ristorante...a casa sua no. A casa di di...di coso, di Maurizio...)"¹⁵⁶³.

Appreso ciò, GUALTIERI Antonio ricontattava POLONI Maurizio Angelo riferendogli la possibilità di fare l'operazione in serata a Romano di Lombardia, al ristorante dove si erano incontrati la prima volta, ma POLONI confermava l'impossibilità di chiudere l'operazione in serata rinviando a domani e chiedendo con termini criptici il luogo dell'incontro: "dove andiamo a prendere il caffè?". GUALTIERI capiva subito: "...la location...la location non ti preoccupare, dove andiamo a prendere il caffè, va bene?..."¹⁵⁶⁴, dettagli sul modo accorto di comunicare che fanno ben intendere, anche questi, la natura illecita dell'operazione.

A questo punto a GUALTIERI Antonio non restava altro che compiere l'ennesimo giro di telefonate verso GIANNINI Giacomo e BATTAGLIA Pasquale per comunicare le variazioni. A quest'ultimo gli ribadiva: "...se sul tardi c'ho qualche novità è bene, se no altrimenti domani mattina ti indirizzo io dove...ok?..." evidenziando, ancora una volta, il ruolo di BATTAGLIA Pasquale quale soggetto deputato al trasporto della valuta¹⁵⁶⁵.

Seguiva la rapida organizzazione di un incontro GUALTIERI-GIANNINI-POLONI¹⁵⁶⁶. Nel frattempo VILLIRILLO Romolo chiamava BATTAGLIA Pasquale chiedendogli novità ("...ma poi con quelli di Bergamo state andando avanti?..."¹⁵⁶⁷). Successivamente, sempre VILLIRILLO Romolo contattava GUALTIERI Antonio, il quale gli comunica che stava andando a Bergamo per incontrare Maurizio, ("...sì che domani mattina partiamo...").

Dopo l'incontro a tre, alle successive ore 22.29, GUALTIERI Antonio contattava VILLIRILLO Romolo per relazionare, udendosi in sottofondo la conversazione fra GIANNINI Giacomo e POLONI Maurizio Angelo¹⁵⁶⁸ ("GIANNINI Giacomo: perciò il piccolo in sé e per sé non lo posso fare. MAURIZIO: secondo me io non mi preoccupo neanche. Tu gli dici di arrivare domani mattina... GIANNINI Giacomo:...arriva lì...la banca pa...la banca fa la la...perché è un servizio), dalla stessa traendosi conferma dell'intermediazione di un istituto bancario compiacente.

Quando VILLIRILLO Romolo rispondeva al telefono, GUALTIERI Antonio gli dava conferma che l'indomani mattina l'operazione sarebbe partita¹⁵⁶⁹. La stessa conferma era fornita a BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁷⁰.

La giornata di venerdì 17/6/2011 era convulsa, ma, sostanzialmente si concludeva con un nulla di fatto e l'operazione era rinviata al lunedì successivo.

Alle ore 07.20 del 17/6/2011, GUALTIERI Antonio, ancora a letto, riceveva una chiamata da FIGLIUZZI Francesco, che gli chiedeva spiegazioni sul perché gli fosse stato detto di fermare l'operazione ("...e ma mi hanno detto di fermare tutto qua, mi ha chiamato mio suocero e mi ha detto di fermare tutto..."), mostrandosi alterato ("...senti ma, ho messo in moto tutte le persone io, tutti i carpentieri devo fermarli allora...un

¹⁵⁶³ vds prog. 680 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁴ vds prog. 681 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁵ vds prog. 682-686 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁶ vds prog. 706 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁷ vds prog. 7514 RIT 1221/11.

¹⁵⁶⁸ vds prog. 754 RIT 1573/11.

¹⁵⁶⁹ vds prog. 719 RIT 1573/11.

¹⁵⁷⁰ vds prog. 720 RIT 1573/11.



secondo...dai chiamami fra un secondo se no qua succede un macello dai...")¹⁵⁷¹ e poi ancora ("...asco...asco...ascolta Antonio, la tua parola vale qualcosa o no? Cosa è successo? Cosa è successo? Perché all'ultimo minuto mi cambiano le carte?.."), frase quest'ultima che suscitava le ire del GUALTIERI.¹⁵⁷²

Dopo vari tentativi, alle 07.24 GUALTIERI Antonio riusciva a mettersi in contatto con POLONI Maurizio Angelo, il quale addebitava la responsabilità dell'annullamento dell'operazione a GIANNINI Giacomo che "non è ancora pronto". Secondo Maurizio era meglio fermare tutto e aspettare lunedì o martedì, ma GUALTIERI Antonio insoddisfatto, chiedeva se potevano concludere almeno l'operazione dei "cinque".... "si poi dopo detti tu la situazione qui, hai capito? Perché qui sono privati, capito, non...io non li conosco direttamente. Te l'ho detto già ieri Mauri....cioè li conosce un signore finanziario mio. Hai capito?...", facendo intendere che gli acquirenti erano soggetti privatamente conosciuti da GIANNINI Giacomo, mentre l'operazione più grande era seguita da un istituto di credito. POLONI Maurizio Angelo ribadiva: "...eh...se il cantiere non lo facciamo partire come abbiamo preso gli accordi per i cinque...lascia stare che rimandiamo lunedì o martedì...". GUALTIERI ne approfittava per rivendicare il suo ruolo, sentendosi oltraggiato dalle parole di FIGLIUZZI Francesco, che aveva messo in dubbio la sua affidabilità: "Eh però eh...vi prego caldamente, gli dite a Franco, prima di parlare di non offendere perché arrivo fino là e vi faccio un casino...no ma ascolta, a me non me ne frega niente Mauri, a me non mi deve offendere nessuno [...] che la mia parola vale non vale, non vale nulla. Eh Mauri questa parola non me la dice neanche mio padre a me...ecco e allora, sto cercando di attivarmi. Di a Franco di stare buono buono e più educato, per favore ve lo chiedo...no che a me la parola non mi piace Mauri eh. Glielo dici...di stare calmo calmo e buono buono..."; ancora, in una successiva conversazione: "ahhh...e diglielo a Franco. Che Antonio ha tutto l'interesse di serietà, di chiudere le cose. Che Antonio ha migliaia di gente dietro le sue spalle, non ha te Franco...¹⁵⁷³"; ancora, GUALTIERI, parlando di FIGLIUZZI Francesco con GIANNINI Giacomo: "...Questo qua, quel cretino, se l'avessi adesso in mano gli staccherei la testa come ad un melograno, a sto cornuto figlio di puttana...", mentre GIANNINI tentava di calmarlo addossando le responsabilità su POLONI Maurizio Angelo e su TERZI Roberto¹⁵⁷⁴.

Nonostante le insistenze di GUALTIERI, quel giorno non sembrava possibile neppure concludere l'operazione parziale "dei cinque"¹⁵⁷⁵, anche perché, come gli spiegava POLONI: "...Antonio, queste operazioni sono...la prima è sempre quella più delicata, lo sai. Non c'è bisogno che te lo spiego... acciamo con calma, sistemiamo bene le cose, la facciamo bene, rompiamo il ghiaccio e via...credimi, però...bisogna farla bene...".

GUALTIERI, preso atto, liberava BATTAGLIA Pasquale degli impegni della giornata e quindi chiamava POLONI Maurizio Angelo¹⁵⁷⁶, al quale chiedeva chi era il responsabile di quanto accaduto ottenendo a risposta: "...purtroppo non c'è stata la possibilità di andare a fare la verifica eh...sta mattina io alle sette e mezza ero già a Milano. Quello là stava partendo e l'ho dovuto fermare. Capisci che queste cose.....creano dubbi e tensioni ma non è colpa di nessuno eh Antonio. Purtroppo...può

¹⁵⁷¹ vds prog. 741 RIT 1573/11.

¹⁵⁷² vds prog. 744 RIT 1573/11.

¹⁵⁷³ vds prog. 755 RIT 1573/11.

¹⁵⁷⁴ vds prog. 754 RIT 1573/11.

¹⁵⁷⁵ vds prog. 777 RIT 1573/11.

¹⁵⁷⁶ vds prog.vi 783-797 RIT 1573/11.

capitare, è quello il problema...”), parole che confermavano la complessità e soprattutto l’illiceità dell’operazione che, al minimo dubbio, era bloccata. Quindi POLONI ribadiva che la sua squadra era pronta a portare a termine l’operazione, così come il gruppo capeggiato da GUALTIERI che aveva ricevuto la disponibilità dalla banca: “...tu devi capire una cosa Antonio...di là il materiale c’è e siamo sicuri...di qua a te ti hanno detto, domani mattina vieni in banca...che c’è la disponibilità. Ok. Io...io ieri gli ho fatto preparare tutto per avere tutte le tempistiche apposto...e purtroppo sta mattina alle otto e mezza non è stato possibile, altrimenti...”.

In un passaggio della presente conversazione GUALTIERI Antonio faceva intendere il suo ruolo nell’operazione e per la prima volta utilizzava il termine “transazione”, che sgombrava il campo da dubbi circa l’effettiva natura dell’operazione: “...quella gente lì no, c’hanno quello che c’hanno no, tu ce l’hai. Tu gli daresti fiducia a quell’altra persona? No non gli daresti fiducia. Giusto? Come tu vuoi fare la transazione, va bene, è una transazione che tu devi avere fiducia e gli altri non devono averla...” [...] “...e allora ascolta un attimo, ma secondo te no, se il lavoro di carpenteria di quelle lì lo vogliono di dieci no, tu ti fidi di quella gente lì? Dimmi, tu ti fidi? No, non ti fidi. Ma quelli che motivo hanno per fidarsi di te? E allora perché ci siamo noi in mezzo? Mauri...”.

Quest’ultimo passaggio (“E allora perché ci siamo noi in mezzo? Mauri...”) chiariva che la partecipazione di VILLIRILLO Romolo e di GUALTIERI Antonio, quali rappresentanti dell’organizzazione criminale emiliana, costituiva garanzia del buon esito dell’operazione. Infatti POLONI Maurizio Angelo chiosava: “...ma di fatti è per quello che io dicevo - c’è Antonio di mezzo son tranquillo - no...”.

Seguiva l’organizzazione di un incontro fra GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo e FIGLIUZZI Franco al casello autostradale di Parma.

A causa della concitazione venutasi a creare, VILLIRILLO Romolo non era stato avvisato da GUALTIERI Antonio dell’evolversi della situazione ed era contattato, alle ore 11.02, da TERZI Roberto, il quale, con frase sibillina gli comunicava il fallimento della transazione (“...Mi ha detto che il preventivo stamattina non è stato accettato che non c’era il materiale dell’impresa vostra. E’ vero? Boh..”). Quindi VILLIRILLO Romolo, reso edotto dell’accaduto, chiamava GUALTIERI Antonio per chiedere spiegazioni. GUALTIERI allora affermava: “...io non ho novità, io ho novità di mettere di mettere in piedi tutta sta operazione perché, dove siamo andati a finire, questo lavoro non lo conducono loro, lo conducono degli altri. Però sto cercando di saltarci fuori...], lasciando intendere che i bergamaschi erano eterodiretti da soggetti non meglio identificati¹⁵⁷⁷.

Anche la dura reazione di VILLIRILLO non tardava a farsi sentire.

Lo stesso pretendeva di incontrare controparte (“...allora ci dobbiamo incontrare io, tu (TERZI), Maurizio e Franco. Dove ci vediamo?...e Franco voglio pure...” [...] no io voglio pure a Franco, Mauri...”, “...è a letto? Lo andate a prendere Mauri.¹⁵⁷⁸” per poi contattare direttamente POLONI Maurizio Angelo. Da quest’ultima conversazione si comprendeva la consapevolezza del POLONI della caratura criminale dei suoi contraddittori (“...e gli ho anche detto, Romolo aspetta che ti spiego...gli ho anche detto -ragazzi io mi fido di voi perché siete stati presentati da una persona che conosciamo insieme e per me siete delle brave persone-...”¹⁵⁷⁹). In secondo luogo, l’insistenza di

¹⁵⁷⁷ vds prog. 7636 RIT 1221/11.

¹⁵⁷⁸ vds prog. 7671 RIT 1221/11.

¹⁵⁷⁹ Si ricorda che il contatto era stato creato da TERZI Roberto, cognato di NICOTERA Renato, cutrese che conosceva VILLIRILLO Romolo.

Romolo per incontrare Maurizio e Franco rivelava ancora una volta un tono impositivo (“...no Mauri, non è come dici tu...”, “...scusami, vengo io. Dove devo venire? Vengo io, dove devo venire?...”, “...io...la domanda è questa. Per prendermi un caffè con te è talmente critica? Mi voglio prendere un caffè con te...”, “...io voglio venire, dove ci possiamo incontrare?...”, “...eh...mo, vengo stasera. Fai, fammi vedere pure a questo Franco. Va bene?...”, “...no, a prescindere il lavoro, ti posso incontrare?...”, “...digli a Franco di prepararsi che stasera vengo io qua. Ciao...”)¹⁵⁸⁰.

Il motivo della volontà di incontrarsi con TERZI Roberto, POLONI Maurizio Angelo e FIGLIUZZI Francesco emergeva dalla telefonata tra VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio, nella quale Romolo affermava “...si, per soddisfazione dobbiamo andare là, perché quasi quasi è passato che il torto è il nostro. Dobbiamo andare là a smerdarli avanti a voi e ce ne veniamo. Ci facciamo una camminata...”.

All'incontro partecipava anche BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁸¹.

Pertanto, intorno alle ore 16.00 di quello stesso 17/6/2011, VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, GIANNINI Giacomo e BATTAGLIA Pasquale si organizzavano per recarsi a Romano di Lombardia¹⁵⁸² per incontrarsi con TERZI Roberto, POLONI Maurizio Angelo e FIGLIUZZI Francesco. In una di queste captazioni si registrava la voce di GUALTIERI Antonio che, rivolgendosi a BATTAGLIA Pasquale, diceva: “..Ho parlato che i soldi, Pasquà...eh...i soldi io prima li voglio vedere. Non è così...INC...”, confermando ancora una volta e definitivamente qual era l'oggetto reale della trattativa: “i soldi”¹⁵⁸³.

Al ritorno da Bergamo VILLIRILLO Romolo, con il telefono di GUALTIERI Antonio, contattava LAMANNA Francesco comunicandogli che si sarebbero fermati a mangiare da lui¹⁵⁸⁴, anche in questo caso, così come nell'affare “Blindo” comparando sempre LAMANNA durante le fasi concitate delle trattative.

Nei giorni seguenti seguivano altri contatti frenetici fra le parti fino ad arrivare a lunedì 20/6/2011. Neppure quel giorno, però, l'operazione andava in porto, visto che il gruppo dei bergamaschi, capeggiato da FIGLIUZZI Francesco e da POLONI Maurizio Angelo, non aveva per quel giorno la disponibilità della valuta.

A metà mattinata, GIANNINI Giacomo intuiva che l'intero affare non si sarebbe concluso ed alle ore 10.50, in una conversazione con GUALTIERI Antonio, esprimeva la sua amarezza (“sta arrivando tanta di quella merda addosso...”) ed ancora (“ho bruciato due, due canali importanti”). GUALTIERI Antonio cercava di rassicurarlo, prendendo tempo (“...noi ci devi dare tempo fino a massimo domani perché se non ci chiamano ci andiamo noi giù...”), garantendo una risposta da parte del gruppo bergamasco a qualsiasi costo¹⁵⁸⁵.

Alle ore 11.06 FIGLIUZZI Francesco comunicava a GUALTIERI Antonio l'inevitabile e cioè che l'operazione era saltata (“...ah io non ho più, non ho più la situazione sotto mano Tonino...io... no no, non ce l'ho più sotto mano, io, mi ha chiamato ieri Giacomo e gliel'ho detto io, io ve l'avevo detto -se sbagliamo mi salta tutto-, abbiamo sbagliato e mi è saltato tutto... mi è saltato tutto, non ho più il controllo, non ho più, non posso più mantenere la parola, hai capito? non riesco più a dire -a, e, i, o-, non posso fare più

¹⁵⁸⁰ vds prog. 7701 RIT 1221/11.

¹⁵⁸¹ vds prog. 7709 RIT 1221/11.

¹⁵⁸² vds prog. 841 RIT 1573/11.

¹⁵⁸³ vds prog. 7717 RIT 1221/11.

¹⁵⁸⁴ vds prog.vi 849 e 851 RIT 1573/11.

¹⁵⁸⁵ vds prog. 984 RIT 1573/11.

niente...”) e si giustificava (“sarà sarà per un'altra volta, che vuoi che ti dico io...questo momento io non posso mantenere niente...”), al che GUALTIERI faceva sentire la sua voce: “Io non è che ho il coraggio, io voglio le spese pagate. Capito?...”. “...le mie spese, ricordati una cosa Franco, le mie spese vanno pagate. Chi le paga non lo so, però vanno pagate...” invitando controparte a recarsi a Reggio Emilia, territorio dove GUALTIERI aveva l'appoggio dei suoi sodali (“...ascolta un attimo, ascolta un attimo. Vieni a Reggio Emilia che ti offro un caffè dai vieni...” [...] “...bravo e vieni, vieni a Reggio Emilia dai, e dato che hai ragione ti pago le spese, vieni...INC...ok?...”) e proferendo minacce (“...mi hai detto...non mi dire più bambino che ti vengo e ti prendo Franco...”, “...come vengo io, vengo e ti spacco la testa io ragazzo...ascolta un poco, guarda io ti dico una cosa Franco, fai chiudere questa situazione con le buone Franco, ok?...”, “...Franco te lo dico con le buone... con le buone...(le voci si accavallano n.d.r.)...non mi fare arrivare lì al tuo paese che ti faccio piangere...Io se non va l'operazione avanti, va bene, io ti sto dicendo che tu paghi le spese...INC... e tu paghi le spese...te lo dico con le buone...”). FIGLIUZZI Francesco, però, si contrapponeva (“...no guarda che io non ho problemi no a Reggio Emilia, no in Calabria, non ho problemi da nessuna parte io Antonio...”) ¹⁵⁸⁶.

Le stesse dinamiche riguardavano la successiva conversazione tra GUALTIERI Antonio e POLONI Maurizio Angelo. I due si scambiavano accuse sulla responsabilità della mancata finalizzazione dell'operazione, salvo poi la richiesta di GUALTIERI Antonio di vedersi pagate le spese sostenute (“...a noi le spese chi ce li paga? Tu o Franco?...”) ¹⁵⁸⁷. Dalla conversazione si comprendeva altresì che, oramai, l'operazione era nelle mani esclusive di VILLIRILLO Romolo (“...però quello che tu sei rimasto con Romolo, sono cazzi tuoi con Romolo, hai capito? Io non mi interessa niente di questo...”, “...mh...io beh ho capito però, però la questione che io penso che a Romolo entro domani o dopodomani penso che tu hai detto che glieli fai vedere insomma almeno eh. Avevi detto così...”, “...beh allora io vi sto dicendo, quelle cose che vi ha detto Romolo l'altro giorno, va bene, ce li avete veramente o si sta prendendo in giro la gente?...”; che si trattava - se ancora residuassero dei dubbi - effettivamente di soldi, che parevano nascosti all'interno di un capannone (“...eh ma alle tre di notte come fa a partire, a partire Franco. Già ha caricato tutti i soldi alle tre di notte. Io è quello che non riesco a capire, cioè... ecco come fa a partire alle tre quell'altro lì e caricare? Io non lo so...”, “...ehhh senti, ma se io ti ho detto al mattino -c'hai, mi mandi delle foto-, tu mi hai detto che non hai la chiave. Al mattino te l'ho detto, Mauri...”). Ancora, dalla conversazione si aveva conferma che le operazioni illecite programmate erano due: la prima, quella più grossa, da realizzare attraverso l'intermediazione di un istituto di credito compiacente; la seconda, più piccola, da realizzare al di fuori dei canali bancari (“...e mi dice [GIANNINI Giacomo] - Maurizio guarda che io non so ancora di preciso se eh...se riusciamo a fare quell'operazione lì impostata su Milano alle dieci e mezza...sto cercando di riprendere l'altra-, che poi ci siam sentiti io e te o no? ti ricordi?...quella più piccola...che si poteva fare al di fuori della situazione bancaria no...niente io poi per l'operazione della banca, lui non mi ha detto, non mi ha più fatto sapere niente, quindi io alle otto, alle otto e qualcosa ho fermato Franco, perché non potevo farlo venire giù. Capisci il problema no?...”). L'interessamento della banca emergeva anche da altro passaggio (“GUALTIERI Antonio: ...io a me non

¹⁵⁸⁶ vds prog. 987 RIT 1573/11.

¹⁵⁸⁷ vds prog. 989 RIT 1573/11.



*interessa più il fatto che chi ha detto, chi non ha detto. Comunque il materiale è fermo ancora lì nella banca, quando ci vuole andare, mi ha detto lui eh Giacomo. Quando qualcuno di voi ci vuole andare a vederli la transazione si può fare anche domani mattina. Li andate a vedere se ci sono oppure no. Se sono cose serie o pagliacciatevi, capito?...”), ed ancora (“...si allora ti metti in atto dici -ragazzi la roba, il materiale è già lì in banca. Vedete voi, fate quello che volete, lo possiamo fare anche domani, cioè tutto il preventivo che noi avevamo fatto...è tutto in banca...”). Vi era altresì la conferma del ruolo di TERZI Roberto, garante dell’operazione in quanto era lui che aveva presentato VILLIRILLO Romolo al gruppo bergamasco (“*POLONI Maurizio Angelo: ...vai da Roberto, le pagherà Roberto. Roberto è il garante di questa operazione e quindi in qualche modo...*”).*

Nella telefonata successiva¹⁵⁸⁸ fra GUALTIERI e GIANNINI quest’ultimo affermava che il denaro in possesso del gruppo bergamasco avrebbe avuto validità fino al 31/7/2011, ciò che faceva propendere l’ipotesi investigativa verso un traffico di valuta priva di corso legale con possibilità di essere trattata attraverso il sistema bancario fino alla fine del mese di luglio del 2011 (“*GIANNINI Giacomo: ...digli che c’hanno una montagna di carta in mezzo alle mani che fra quaranta giorni esatti, al trentun del mese prossimo...non è buona neanche per fare il fuoco...eh. Non fanno neanche più il fuoco...*”). GUALTIERI confermava dicendo: “*e lo so perchè ci vengono i nuovi fuori...mh. Luglio di quest’anno giusto? Che vengono fuori i nuovi...*”. Quindi GIANNINI ipotizzava di contattare direttamente i soggetti che avevano in mano il denaro, ciò consentendo di comprendere che il gruppo bergamasco aveva assunto il ruolo di intermediario (“*...Quindi che non facessero tanto i preziosi e se c’hanno l’aggancio, che ci portano dalla proprietà punto...loro prendono una provvigione, questo è...la loro provvigione quanto era? 3, 4, 2?...prenderanno 3, 4, 2. Poi dopo vediamo, però...*”) [...] *quindi se loro non c’hanno più, perché magari hanno fatto delle cazzate e sono stati bypassati e c’hanno il proprietario, ci forniscono l’incontro con il proprietario. Loro prendono la provvigione, chiudiamo l’operazione. E’ al 22, 22% che sta? Ecco... si paga il 12, il 10 si mette sul tavolo... e si fanno le quote...*”).

L’operazione era oramai definitivamente tramontata e, nei giorni a seguire, si captavano alcune conversazioni che, da un lato, fornivano altri indizi sull’affare e la certa esistenza di intermediari finanziari (si affacciava un lettera bancaria funzionale all’affare) e, dall’altro, attestavano la crescente ira degli emiliani.

VILLIRILLO si metteva alla spasmodica ricerca di POLONI, che si era già reso irreperibile da giorni, per poi, attraverso TERZI Roberto, mandargli un *ultimatum*: “*...tu tu lasciagli questo messaggio perché è importante. Tu digli...-vedi che Romolo sta aspettando la tua telefonata- e non me ne vado giù in Calabria...fino a quando lui non si fa trovare...Aspetto altri due giorni se no lo vado a trovare io a casa...perché a me mi deve portare.....una motivazione, una motivazione. Ci salutiamo, ci prendiamo un caffè e sono apposto...no diglielo -vedi che se Romolo entro due giorni non ti rintraccia-, digli che lo vado a trovare a casa, di notte, non mi interessa Robbè...*”

¹⁵⁸⁹

Dopo vari tentativi, finalmente, il 27/6/2011 POLONI Maurizio Angelo chiamava GUALTIERI Antonio comunicandogli che non riusciva più a riprendere in mano

¹⁵⁸⁸ vds prog. 990 RIT 1573/11.

¹⁵⁸⁹ vds prog. 9403 RIT 1221/11.

l'operazione perché *"li hanno spostati"*, *"hanno spostato le piastrelle a Mosca..."*, lasciando intendere un interessamento di soggetti di origine russa nell'affare¹⁵⁹⁰.

Successivamente, nella stessa giornata, GUALTIERI contattava FIGLIUZZI Francesco che gli confermava che avevano concluso l'accordo *"coi russi"* i quali avevano lasciato una fidejussione di *"dieci"* e si erano presi un mese di tempo per controllare la valuta (*"...pronto? Ho finito adesso di parlare con loro. Siccome mi avevano mandato anche una e-mail, sono andato a verificare, hanno fatto l'accordo coi russi, hanno lasciato una fidejussione di dieci, si sono presi un mese di tempo per controllarli...e per un mese non si possono toccare che hanno l'accordo coi russi..."*). La trattativa, secondo quanto affermato da FIGLIUZZI Franco, si sarebbe chiusa al 10% (*"...questi qua hanno chiuso al dieci, hanno chiuso al dieci questi, credimi a quello che ti dico..."*). GUALTIERI Antonio per non perdere tutto, chiedeva inutilmente di poter incontrare direttamente gli *"amici"* di FIGLIUZZI, quelli che avevano concluso l'affare con *"i russi"*, ma il suo interlocutore si giustificava (*"...anzi io quando gliene ho parlato di questa situazione qua...di questa situazione qua, mi avevano detto: -benvenuti se vengono...INC...quel ragazzo che era con noi, mi fa piacere-, però volevano nome e cognome di quale famiglia è. Però loro l'avevano accettato eh. L'avevano accettato..."*).

GUALTIERI Antonio a questo punto reagiva con spavalderia ma anche spontaneità: *"...allora io te lo dico io, io personalmente, perché al di sopra di me qui c'è soltanto il Papa. Noi siamo la famiglia che sul crotonese siamo la famiglia maggioritaria, ok?...allora...siamo la famiglia che...allora...ti ho detto, che arrivare da Catanzaro fino a Rossano, siamo noi...io c'ho na famiglia che è grande che arriva da Catanzaro fino a Rossano. La mia famiglia, va bene. Che posso dire tutto quello che voglio, ok?...allora tu gli dici, tu gli dici a loro -sono le persone che possiamo attivarci come vogliamo-. Punto, ok?..."*. FIGLIUZZI Franco, pur mostrandosi preoccupato per siffatte rivelazioni telefoniche (*"...ma ascolta, non parliamo al telefono. Poi quando ci vediamo che sicuramente...INC...stai attento...INC...ste cose..."*), continuava a riferire della conversazione avuta con i suoi *"amici"* (*"...ma infatti io gli ho detto tutto, mi hanno detto -il nome- io ho detto -non lo so, non lo so il nome, mi hanno detto così come parlano loro che sono persone, non lo so il nome- mi fa -un domani che dobbiamo fare un business insieme prima di venire qua, che c'è l'incontro vogliamo nome e cognome- eh che hai capito già..."*)¹⁵⁹¹.

Non da meno era VILLIRILLO Romolo, che insisteva con TERZI Roberto per incontrare POLONI Maurizio (*"...ma ti spiego il perché. Ti spiego il perché Roberto, tu lo sai. Se lui non si fa incontrare, poi lo vado ad incontrare io per forza e lui lo sa. A me non mi...a me non mi interessa un cazzo di nessuno. Cioè, io...INC...giusto...perdonami Robbè scusami...io nel giusto, nel giusto e senza abuso io vado in capo al mondo...dunque tu gli dici che ci faccia incontrare...che se no...peggiora le cose..."*)¹⁵⁹².

Le indagini davano conto di un incontro, trascorsi circa dieci giorni di continua insistenza, l'8/7/2011, fra VILLIRILLO Romolo TERZI Roberto e POLONI Maurizio Angelo a Romano di Lombardia¹⁵⁹³. All'incontro era presente anche il fidato BATTAGLIA Pasquale¹⁵⁹⁴.

¹⁵⁹⁰ vds prog. 1745 RIT 1573/11.

¹⁵⁹¹ vds prog. 1828 RIT 1573/11.

¹⁵⁹² vds prog. 11629 RIT 1221/11.

¹⁵⁹³ vds prog. 12100 RIT 1221/11.

¹⁵⁹⁴ vds prog. 28 RIT 1779/11.



CAP I 192), 193), 193 BIS) E 194) GRANDE ARACRI NICOLINO, DILETTO ALFONSO, VECCHI GIOVANNI, PATRICELLI PATRIZIA, SPAGNOLO FRANCESCO, PATRICELLI ALFONSO. LA VICENDA DEL GRUPPO SAVE NEL PIÙ AMPIO COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI GRANDE ARACRI.

Fonti: Nota della D.I.A. di Roma del 20/10/2014 ed atti successivi (Volumi 1-12 del c.d. procedimento Aemilia 2).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 7/7/2015, eseguita in data 16/7/2015. Riesame (ordinanza 3/8-14/9/2015) conferma gravità indiziaria in relazione a tutti i ricorrenti DILETTO Alfonso, GRANDE ARACRI Nicolino, SPAGNOLO Vincenzo; gravità indiziaria confermata anche con ordinanza 1-4/9/2015 in sede di appello proposto da VECCHI Giovanni.

I. NICOLINO GRANDE ARACRI E BENEDETTO STRANIERI. DILETTO ALFONSO E IL GRUPPO SAVE. L'INCONTRO A ROMA CON BENEDETTO STRANIERI DEL 15/6/2013.

Trattasi di emergenze acquisite in un secondo tempo investigativo (indagine c.d. Aemilia 2) che offrono conferma del flusso di denari provenienti da GRANDE ARACRI Nicolino verso il Nord Italia, nel caso attraverso altro sodale di rilievo, in frequente contatto con gli altri associati emiliani e con il capo cosca di Cutro, DILETTO Alfonso, imparentato con lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino¹⁵⁹⁵.

Le risultanze sotto compendiate, invero, esaltano quella che è stata definita dal Tribunale del Riesame la "spiccata vocazione imprenditoriale e finanziaria" della 'ndrangheta emiliana, del tutto "in grado di infiltrarsi nel ricco tessuto economico e produttivo della Regione", ancora una volta mettendo in luce l'inquietante rapporto fra mafia e imprenditorialità emiliana: un'impresa connivente, niente affatto in difesa, ma tutta protesa alla ricerca delle ampie e non tracciabili disponibilità economiche della mafia, con la quale scende facilmente in affari. Questa è la figura, principalmente, di VECCHI Giovanni, imprenditore reggiano di lunga carriera, che, giustamente si è opposto ad un ruolo di mera presenza formale nelle sue imprese, talvolta in questa sede impropriamente ascrittogli. VECCHI Giovanni è, invero, imprenditore ben addentro ai suoi affari, ma che, in un momento di seria difficoltà finanziaria, niente affatto rassegnandosi, è ricorso invece ai finanziamenti della 'ndrangheta, ben consapevole, così come la sua socia e compagna PATRICELLI Patrizia, della caratura criminale delle persone con le quali aveva a che fare.

VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia hanno fatto entrare DILETTO Alfonso (e con lui GRANDE ARACRI Nicolino) quali soci occulti nel loro importante e complesso reticolo di imprese, non certo in quanto allettati dalle loro competenze tecniche o manageriali, ma confidando sul flusso di denaro di illecita provenienza che gli stessi potevano garantire. Ciò ancorché - valutazione che riguarda in particolare

¹⁵⁹⁵ DILETTO è figlio di MUTO Giuseppina, sorella di MUTO Silvana, moglie di GRANDE ARACRI Rosario, fratello di Nicolino. DILETTO Alfonso è stato in varie occasioni controllato insieme a GRANDE ARACRI Nicolino e Rosario.



l'addebito di reimpiego di cui al capo 193 - la somma di denaro fornita dalla casa madre di Cutro attraverso il DILETTO nelle imprese del gruppo emiliano SAVE non sia stata quantificata con certezza e finanche a prescindere dagli scarsi risultati della collaborazione in affari messa in atto, pur a fronte di progetti grandiosi, ciò che non osta, in ogni caso, alla configurazione del contestato delitto.

La ricostruzione fonda sulla Nota della D.I.A. di Roma del 20/10/2014 ed atti successivi.

L'indagine romana (poi trasmessa per competenza *in parte qua*) era focalizzata sulla figura di Giovanni Benedetto STRANIERI, soggetto appartenente alle Forze dell'Ordine, in congedo dal 21/1/2014, ma che, all'epoca dell'indagine, era Maresciallo dei Carabinieri in aspettativa per malattia in forza ad un Reparto territoriale in Roma, dal 26/7/2012 praticante abilitato alla professione forense e successivamente, dal 31/10/2013, iscritto all'Albo Avvocati di Roma, Sezione Speciale D. Lgs. 96/2001 avvocati stranieri stabiliti.

L'indagine della D.I.A. aveva elaborato ed approfondito gli elementi sino a quel momento acquisiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Crotone (informativa n. 512/104-2010 di prot. del 21/8/2012), accertando, in particolare, che era stato FRONTERA Luigi, soggetto contiguo alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro e in rapporti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, a costituire il collegamento tra la consorterìa mafiosa e lo STRANIERI, ciò attraverso una sua conoscente, residente a Roma, a nome VELOCE Grazia, che si era attivata (assumendo di avere le conoscenze "giuste") per far ottenere ad ABRAMO Giovanni (genero di Nicolino GRANDE ARACRI) il trasferimento in un carcere più vicino al comune di origine. Sulla scorta delle risultanze acquisite nel corso di tali indagini, la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, il 28/1/2015, aveva sottoposto lo STRANIERI a fermo di indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis c.p. ed allo stesso era stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere (confermata dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 3/3/2015)¹⁵⁹⁶.

¹⁵⁹⁶ *"STRANIERI Benedetto Giovanni: Al) delitto p. e p. dagli artt. 61, 110, 416 bis c.p., perché, avvocato iscritto presso l'ordine degli Avvocati di Roma, comunque travalicando il mandato defensionale pure ove conferito, e pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio di cui al capo che precede, concorreva in esso, assistendo ed adjuvando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità della associazione di tipo 'ndranghetistico di cui al capo che precede, fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell'associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio; in particolare, per il tramite della di lui sorella Lucia STRANIERI e mantenendo stretti rapporti con i vertici del sodalizio criminoso, principalmente con GRANDE ARACRI Nicolino e AIELLO Francesco, si occupava, pure in assenza di mandato difensivo, e con l'avvicinamento di soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di Cassazione, anche remunerandoli, delle vicende giudiziarie di appartenenti alla cosca, in particolare al fine di ottenere decisioni giudiziarie favorevoli ad ABRAMO Giovanni, intraneo al sodalizio di cui è esponente di rilievo (condannato in primo e secondo grado perché responsabile dell'omicidio di DRAGONE Antonio), nonché mettendo a disposizione degli interessi della cosca ed in particolare del suo capo la propria attività ben oltre i limiti del mandato difensivo, svolgendo in particolare funzione di tramite tra associati e GRANDE ARACRI Nicolino nel corso della sua detenzione, e tra questi ed esponenti di organizzazioni che costituiscono ramificazione autonome al Nord Italia della Locale di Cutro, in relazione alle attività delittuose e/o economiche cui era interessata la consorterìa di Cutro così illecitamente consentendo a*

GRANDE ARACRI Nicolino di controllare con disposizioni e direttive le attività illecite della cosca medesima.

In Roma, provincia di Crotona e territorio nazionale dal marzo 2012 con condotta tuttora permanente”.

Quanto al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. contestato all'esito dell'indagine condotta in coordinamento investigativo dalla DDA di Catanzaro (c.d. Kyterion, p.p. 5946/10 R.G.N.R.), è opportuno sotto trascrivere gli addebiti in quella sede formalizzati in un primo provvedimento restrittivo eseguito in epoca coeva alla esecuzione della prima ordinanza cautelare nel procedimento Aemilia:

“GRANDE ARACRI Nicolino (soprannominato “u Professore” o “mani i gumma” [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]; GRANDE ARACRI Ernesto (alias “Raffaele”); GRANDE ARACRI Antonio [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]; MARTINO Vito [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]; LAZZARINI Domenico (chiamato anche “Mico” o soprannominato “Pinocchio”); ABRAMO Giovanni; DILETTO Michele (soprannominato “Michele U’ Riepolo”); DILETTO Pasquale (soprannominato “Pasquale U’ Riepolo”); DILETTO Salvatore (soprannominato “Salvatore U’ Riepolo”); FRONTERA Giovanni (soprannominato “Giovanni A’ Lastra”); COLACINO Giuseppe (soprannominato “Shampoo”); MAURO Francesco (soprannominato “U’ Cinese”); SALERNO Alfonso Pietro (chiamato anche “Fronzo”); SCARPINO Salvatore (chiamato anche “Turuzzo”); MIGALE RANIERI Giuseppe (soprannominato “Palo Stop”); CACCIA Giuseppe (chiamato anche “Peppe”); COLACINO Antonio; SALERNO Antonio; AIELLO Francesco; GERACE Salvatore

A) reato p. e p. dagli artt. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone, tra cui anche soggetti allo stato non ancora identificati, in modo qualificato e semplice, secondo una specifica ripartizione dei ruoli direttamente correlata al grado rivestito nell'organizzazione criminale in ragione di precise regole gerarchiche, dell'associazione di tipo mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione, di seguito compiutamente descritta, operante principalmente nel territorio del Comune di Cutro e localmente denominata “Locale” di Cutro, avente articolazione autonoma nella Provincia di Catanzaro di cui al capo di imputazione che segue, con collegamenti e vincoli con altri gruppi autonomamente operanti nel territorio di Crotona, in Emilia Romagna e altri luoghi del Nord Italia e diretta influenza, anche decisionale, sulle Locali e/o ‘ndrine di ‘ndrangheta operanti nell'area geografica compresa tra Vibo Valentia e Crotona, fino alla provincia di Cosenza, attraverso la fascia ionica della provincia di Catanzaro in virtù della carica e caratura ‘ndranghetista del GRANDE ARACRI Nicolino che sostituisce il preesistente Crimine di Cirò, ma con funzioni in parte diverse e di maggiore e diretta operatività;

con particolare riferimento alla articolazione di ‘ndrangheta localmente denominata locale di Cutro (già riconosciuta giudiziariamente come “locale di Cutro” dalla Sentenza nr. 1812, nr. RGNRT nr. 2221/00, Reg. Gen. Trib. 1234/02, confermata dalla Sentenza del 06.06.2005 della Corte di Appello di Catanzaro, irrevocabile il 06.03.2007; nonché in via incidentale con sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, nell'ambito del p.p. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna “op. Grande Drago”, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 - sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna “op. Edilpiovra”, divenuta irrevocabile il 21.10.2008, avente ad oggetto il gruppo operante in Reggio Emilia e Piacenza autonomamente considerato come distaccamento, operativamente autonomo, della “locale di Cutro”)

quali quadri di vertice della già riconosciuta giudiziariamente “locale di Cutro” sotto le dirette dipendenze di GRANDE ARACRI Nicolino (quale esponente verticistico del citato sodalizio), organizzavano le attività delittuose del sodalizio di appartenenza, pianificando le vicende estorsive sia in relazione all'individuazione delle vittime, sia in relazione alle stesse modalità esecutive; curando le attività connesse e strumentali a possibili traffici internazionali di

sostanze stupefacenti; provvedendo al reperimento di armi, munizioni; al reimpiego di capitali illeciti (in particolar modo il VILLIRILLO Romolo); al controllo diretto e/o indiretto delle attività economiche (lavori edili pubblici e privati, energie rinnovabili; villaggi turistici, ecc. ecc.) e del territorio, come peraltro specificato nelle seguenti contestazioni provvisorie:

(1) GRANDE ARACRI Ernesto alias "Raffaele"

Fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, riveste una posizione di vertice della cosca manifestatasi soprattutto nel periodo in cui il di lui fratello Nicolino era detenuto. Infatti in quel lasso di tempo rappresentava proprio la figura apicale dell'organizzazione, provvedendo a dare disposizioni e direttive agli associati nella pianificazione delle attività illecite, anche in ragione delle indicazioni provenienti dal fratello detenuto, provvedendo a gestire gli introiti attraverso la figura di VILLIRILLO Romolo (per cui si procede separatamente), e, in precedenza, realizzando (su disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino) l'esecuzione dell'omicidio di DRAGONE Antonio al fine di far conseguire l'egemonia della cosca GRANDE ARACRI sul territorio cutrese.

(2) MARTINO Vito [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]

Soggetto di vertice della consorteria ed affiliato, già condannato in relazione alla medesima imputazione per periodo precedente (processo Scacco Matto), promuove e coordina, anche nei periodi di detenzione, le attività illecite ed inerenti la detenzioni di armi ecc. Contribuisce in tal senso al mantenimento in vita dell'associazione, condividendone gli scopi, mandando "ambasciate" con disposizioni e direttive sull'attività dell'associazione anche dal luogo di detenzione.

(3) LAZZARINI Domenico chiamato "Mico" o soprannominato "Pinocchio"

Affiliato storico della locale di Cutro risulta ricoprire il ruolo di "contabile" della "Locale di Cutro", sotto il "capo società" GRANDE ARACRI Nicolino. Anche nei periodi di detenzione risulta essere figura di riferimento per risolvere eventuali controversie nel territorio, stante la carica di 'ndrangheta in seno al locale, con indicazioni e direttive.

(4) ABRAMO Giovanni

Genero del boss GRANDE ARACRI Nicolino per averne sposato la figlia Elisabetta, partecipa a tutte le attività della consorteria risultando alle dirette dipendenze del "boss". Nel periodo di libertà agisce per conto del sodalizio dando attuazione alle disposizioni di GRANDE ARACRI Nicolino. In particolare si preoccupa di provvedere alla spartizione dei proventi delle attività delittuose anche in accordo con gli esponenti delle altre Locali di 'ndrangheta del crotonese.

(5) DILETTO Michele soprannominato "Michele U' Riepolo"

Risulta affiliato alla locale di Cutro con la dote di "sgarro". Dà attuazione alle direttive criminali di GRANDE ARACRI Nicolino e' disponibile ed utilizzato per ogni tipo di attività criminosa, dal mantenimento dei rapporti tra i sodali attraverso le "ambasciate" tra i vari affiliati quando c'è da riunire i summit (ai quali spesso partecipa), alle attività criminose dei danneggiamenti commissionati dal "boss"; si occupa della sicurezza di GRANDE ARACRI Nicolino scortandolo personalmente, e custodendo, anche, armi.

(6) DILETTO Pasquale soprannominato "Pasquale U' Riepolo"

Cugino di DILETTO Michele è affiliato alla locale di Cutro. Partecipa alla consorteria rispondendo direttamente agli ordini di GRANDE ARACRI Nicolino; si occupa di mantenere il collegamento tra i vari sodali facendo anche da tramite per le "ambasciate" del boss, a volte muovendosi da solo, altre volte accompagnato dal cugino Diletto Michele;

(7) DILETTO Salvatore soprannominato "Salvatore U' Riepolo"

Soggetto affiliato alla cosca di Cutro frequenta l'abitazione del "boss" GRANDE ARACRI Nicolino per il quale svolge il ruolo di autista. Assume la qualità di partecipante attivo del citato gruppo criminale con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di inviare "le ambasciate" ai soggetti da sottoporre ad estorsione, di partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive impartite dai vertici dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;

(8) FRONTERA Giovanni soprannominato "Giovanni A' Lastra"

Proprietario di un casolare in località Rosito del comune di Cutro ha ospitato vertici operativi tra GRANDE ARACRI Nicolino e altri soggetti delle consorterie 'ndranghetiste limitrofe come GENTILE Francesco, LEQUOQUE Giuseppe, ed altri indagati; si è occupato principalmente del supporto logistico fornendo, appunto, un luogo ritenuto sicuro per le riunioni operative della consorteria cutrese della quale condivide scopi, struttura e gerarchie (basti pensare agli importanti summit documentati del 24.07.2012, 28.07.2012, 02.08.2012, 09.08.2012); provvede inoltre alla custodia di armi;

(9) MAURO Francesco soprannominato "Cinese"

Cognato del "boss" GRANDE ARACRI Nicolino partecipa alle attività della consorteria cutrese, con la qualità di partecipante attivo del citato gruppo criminale e il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di inviare le "ambasciate" ai soggetti da sottoporre ad estorsione, di partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive impartite dai vertici dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;

(10) SALERNO Alfonso Pietro chiamato "Fronzo"

Impiegato presso il comune di Cutro è affiliato alla cosca di Cutro alla quale è legato da un rapporto diretto con GRANDE ARACRI Nicolino. E' stato notato presso l'abitazione di campagna in località Rosito di proprietà di FRONTERA Giovanni e luogo dove sono stati registrati alcuni summit di mafia capeggiati da GRANDE ARACRI Nicolino. In particolare mantiene i rapporti con MELLEA Gennaro, che opera per conto di GRANDE ARACRI nella zona del catanzarese.

(11) SCARPINO Salvatore chiamato "Turuzzo"

Noto imprenditore specializzato nella lavorazione di legnami e laminati affiliato alla consorteria cutrese per conto della quale si impegna in operazioni finanziarie e bancarie e investimenti commerciali, anche attraverso prestanomi che operano in tutto e per tutto per suo conto. Mantiene contatti diretti e frequenti con il capo locale GRANDE ARACRI Nicolino, e si pone da intermediario fra questi ed altri soggetti estranei all'associazione al fine di consentire l'avvicinamento a settori istituzionali anche per il tramite di ordini massonici e cavalierati.

(12) CACCIA Giuseppe chiamato "Peppe"

Partecipa anche alla gestione degli affari della cosca ed in particolare alla gestione e al riciclaggio dei proventi delle attività delittuose ricevendo le somme di denaro delle estorsioni (tra cui le somme pagate dalla società ACCIONA (società impegnata nella realizzazione del parco eolico) per poi farli entrare nella "bacinella" comune mediante emissione di propri assegni da versare anche ai soggetti che gli saranno indicati dalla stessa consorteria;

(13) MIGALE RANIERI Giuseppe soprannominato "Palo Stop"

Affiliato alla locale di Cutro, si occupa dei rapporti tra i sodali della cosca, riconoscendo regole e gerarchie all'interno del gruppo, partecipando, ove necessario e richiesto, alle attività delittuose di danneggiamento ed intimidazione per conto della consorteria (partecipando, ad es. all'incendio dell'autovettura marca Volkswagen modello Golf in uso a VILLIRILLO Luigi, atto intimidatorio voluto dallo stesso GRANDE ARACRI Nicolino per mandare un avvertimento al fratello VILLIRILLO Romolo, sodale nonché all'epoca debitore della consorteria per i soldi affidatigli per il reinvestimento).

(14) COLACINO Giuseppe soprannominato "Shampoo"

Affiliato storico della locale di Cutro e già condannato per reati associativi nel processo c.d. "SCACCO MATTO" partecipa alle attività illecite, partecipando ai vari summit di 'ndrangheta con esponenti anche di altre cosche del crotonese e dimostrandosi uomo di fiducia di GRANDE ARACRI Nicolino; realizza le direttive del "boss" nella raccolta dei proventi delle attività delittuose per conto della cosca.

(15) GERACE SALVATORE soprannominato U Tipografo"

Affiliato alla locale di Cutro, è certamente un uomo di fiducia del boss, inserito a pieno titolo nell'organigramma della cosa. Partecipa alle sue attività illecite fornendo un notevole contributo logistico: per evitare controlli da parte delle forze di polizia (avendo scoperto le telecamere installate in località Scarazze di Cutro) si occupa di accompagnare i soggetti che



devono incontrare il boss presso la sua abitazione. Mantiene i contatti con gli altri accoliti della cosca e con soggetti di spicco operanti nelle locali catanzaresi. In particolare partecipa attivamente e a stretto contatto con il boss nella produzione di fatti estorsivi quali quello inerente il villaggio turistico PORTO KALEO ai danni di imprenditori della zona operanti nel settore turistico alberghiero.

(16) GRANDE ARACRI Nicolino [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]

E' a capo della "locale" di Cutro (con la "carica" di "capo società") e si pone quale incontestato riferimento operativo di tutte le organizzazioni di 'ndrangheta dell'area geografica del crotonese del catanzarese, con il progetto, avviato ma interrotto a seguito della sua carcerazione, di costituzione di una vera e propria "Provincia", distinta da quella reggina, cui avrebbero dovuto fare capo tutte le Locali dal vibonese alla sibaritide (così come precisato dal collaboratore GIAMPA' Giuseppe). Già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.p. per il periodo precedente (operazione Scacco Matto - Sentenza di condanna - divenuta definitiva - emessa dal Tribunale di Crotona - Sezione Penale - il 16.12.2003 nr. 1812, nr. RGNRT nr. 2221/00, Reg. Gen. Trib. 1234/02), si pone a capo dell'organizzazione con dirette funzioni operative di comando e di coordinamento delle attività delittuose da porre in essere e che lui stesso individua e dispone, costituendo, altresì, punto di riferimento delle altre organizzazioni criminali, della medesima area geografica e di altre aree geografiche, calabresi e del Nord Italia, che a lui si rivolgono, nel corso di una serie di summit operativi presso luoghi nella sua disponibilità, diretta o indiretta, riconoscendogli l'autorità, oltre che la capacità, di mediazione e di intervento anche per la risoluzione di vicende di 'ndrangheta locali (per tutte vale la vicenda del villaggio Capopiccolo oggetto del presente procedimento e degli equilibri di 'ndrangheta in Isola Capo Rizzuto; gli interessamenti per le vicende di 'ndrangheta di Petilia Policastro e di Belvedere Spinello etc. etc.); gestisce in prima persona tutte le attività illecite della cosca, in particolare le estorsioni e le attività conseguenti come il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni al fine di occultare gli illeciti guadagni; si preoccupa in prima persona della spartizione degli utili gestendo al c.d. "cassa comune", e garantendo il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie. Avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva mira ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo della attività economiche del posto, tra cui le attività in ambito turistico. Di raccolta di rifiuti e di produzione di energie alternative, nonché appalti e servizi pubblici. Al fine di realizzare gli scopi dell'associazione si avvale di un nutrito numero di affiliati, di faccendieri, cercando legittimazione esterna attraverso contatti con uomini insospettabili vicini alle Istituzioni; può contare su un vasto arsenale di armi ben occultate su tutto il territorio.

(17) GRANDE ARACRI ANTONIO [detenuto per altro per cui non si procede a fermo]

Fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, partecipa attivamente a tutti gli incontri nei quali i maggiorenti delle locali di Cutro ed Isola pianificano le proprie attività al fine di controllare le attività economiche legali ed illegali del territorio crotonese, quali ad esempio il controllo dei parchi eolici, i lavori inerenti le rotonde stradali ecc. dimostrandosi uomo di vertice della locale cutrese.

(18) COLACINO Antonio

Imprenditore locale nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici è ben inserito nell'organigramma della consorteria, apportandovi somme di denaro in termini percentuali sui lavori eseguiti. In particolare, costituisce, con le imprese dallo stesso gestite e formalmente intestate alla di lui moglie quali la "TRA.MO.T. Movimento terra s.a.s.", la "CO.GE.CO." s.r.l. e la "LE GRANDI OPERE" s.r.l., uno dei terminali operativi (ditta di riferimento) della consorteria 'ndranghetista per lo svolgimento degli appalti e subappalti edilizi attraverso cui la cosca impone il proprio controllo su tale tipo d'attività nell'area di interesse, così versando una percentuale degli importi che in tale modo gli vengono garantiti nella "bacinella" comune del gruppo criminale, anche mediante emissione di propri assegni da versare anche ai soggetti

Nell'ambito delle indagini svolte sul conto dello STRANIERI e dei suoi rapporti con il boss di Cutro, gli investigatori intercettavano alcune conversazioni del predetto con una

che gli vengono di volta in volta indicati dalla stessa consorteria (vedi ad es. i lavori di ammodernamento del porto turistico di Le Castella).

(19) SALERNO Antonio

Figlio di Alfonso Pietro, nonostante la giovane età, è soggetto affiliato alla consorteria criminale di Cutro, molto vicino al boss GRANDE ARACRI Nicolino. Si occupa per conto di quest'ultimo dei rapporti e delle comunicazioni tra i sodali veicolando "ambasciate" nel rispetto dei ruoli e della gerarchia della cosca. In particolare, in virtù del rapporto fiduciario con il capocosca, risulta avere assunto ruolo di rilievo negli interessi della consorteria nel campo della gestione dei rifiuti, ricevendo mandato diretto dal capocosca al fine di organizzare un incontro dello stesso con il Sindaco pro tempore di Cutro, e l'Assessore preposto al fine di "condizionare" l'aggiudicazione dei servizi della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune in favore di "imprese" riconducibili alla cosca cutrese, a beneficio e nell'ottica del programma dell'organizzazione criminale.

(20) AIELLO Francesco

Affiliato alla "locale di Cutro", è un uomo di fiducia del boss, GRANDE ARACRI Nicolino. Ha avuto compiti nell'ambito del mantenimento dei rapporti tra i sodali, veicolando messaggi tra gli affiliati, ostacolando le indagini in corso, partecipando anche con la propria impresa "ITALMARMI di Aiello Francesco" con sede in Cutro, al circuito finanziario di riciclaggio e di reimpiego, nonché di rientro dei capitali illeciti della cosca di Cutro. In particolare, si è occupato, nel corso degli incontri con esponenti di altre organizzazioni criminali, degli interessi illeciti della consorteria nel campo dei videogiochi per il controllo del mercato delle slot machine nell'area di riferimento.

In Crotona e in altre parti del territorio nazionale ed estero dal 10.3.2010 (data della c.d. sentenza di primo grado HERACLES) e fino alla data odierna."

E' bene precisare che poi, in sede di deposito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 15/10/2015, acquisito in atti, seguiva la contestazione, con la qualifica di partecipi, anche nei confronti degli odierni imputati LAMANNA Francesco, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo:

LAMANNA Francesco - *al vertice della organizzazione di 'ndrangheta operante nell'area di Cremona e l'Emilia Romagna - dimostra la sua adesione alla locale di Cutro, quale esponente di vertice in quanto stretto collaboratore e uomo di fiducia di Nicolino Grande ARACRI, partecipando attivamente a tutti gli incontri nei quali i maggiori esponenti di detta organizzazione 'ndranghetistica e di quella di Isola di Capo Rizzuto pianificano le attività al fine di controllare le attività economiche legali ed illegali del territorio crotonese, sia privati che pubblici quali ad esempio il controllo dei parchi eolici, i lavori inerenti le rotonde stradali, le attività turistiche, nonché la gestione diretta e/o indiretta di attività economiche di rilevantissimo valore economico.*

DILETTO Alfonso - *al vertice della organizzazione di 'ndrangheta operante in Emilia Romagna Piacenza (anche quale propaggine della "locale" di riferimento di Cutro), ma con autonomia di azione e di decisione - aderisce al sodalizio di Cutro quale uomo di fiducia del GRANDE ARACRI Nicolino operando nella cura degli interessi economici, finanziari e patrimoniali del sodalizio mediante la gestione diretta e/o indiretta di attività economiche di rilevantissimo valore economico, sia in Italia che all'estero (si veda anche la gestione di un importante affare immobiliare in Algeria).*

VILLIRILLO Romolo - *soprannominato "Pietro U' Porziano"- partecipa alla locale di Cutro, fornendo per lungo tempo un importante contributo attivo alla consorteria occupandosi, quale persona di fiducia dei vertici del sodalizio, per una lungo periodo di tempo, degli interessi economici e patrimoniali del sodalizio, attraverso la riscossione di somme di danaro, investimenti immobiliari dei proventi delle attività illecite e la cura delle operazioni finanziarie, anche sofisticate.*



donna, poi identificata in PATRICELLI Patrizia, che chiedeva allo stesso consigli ed indicazioni per le problematiche inerenti una società denominata SAVE Group Srl. Ancora, il prosieguo dell'attività tecnica portava a collegare lo STRANIERI, la PATRICELLI ad altri due soggetti, VECCHI Giovanni, compagno e formale socio della PATRICELLI nella SAVE Group Srl, e DILETTO Alfonso.

Assai rilevanti erano gli esiti della intercettazione ambientale svolta all'interno dello studio di STRANIERI Benedetto in data 15/6/2013, allorquando lo stesso riceveva DILETTO Alfonso e PATRICELLI Patrizia per discutere di come riuscire a evitare il fallimento della SAVE Group Srl e del merito di alcuni affari che DILETTO aveva in corso attraverso le società del gruppo SAVE.

Prima ancora dell'arrivo dei due, nella fase di presentazione dei predetti (ambientale n. 6989 del 15/6/2013, ore 10.52 R.I.T. 981/13) all'interno dello studio legale di STRANIERI Benedetto, quest'ultimo, parlando con l'Avv. MAZZEO Saverio, gli riferiva di avere tra i suoi clienti anche il boss GRANDE ARACRI Nicolino (*"adesso c'ho anche na ... Nicolino GRANDE ARACRI ... di Crotona ... ne hai sentito parlare?"*), informazione che il MAZZEO dava conto di aver compreso (*"sì, sì, sì ... quelli so tutti ... tutta gente seria ..."*); al che lo STRANIERI precisava di occuparsi solo della materia civilistica (*"... tutta gente seria ... capito ... questo è uno ... incompr. ... omissis ... però io tutto il civile ... io ..."*), cominciando ad introdurre l'argomento del procedimento fallimentare della SAVE Group Srl pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia (STRANIERI: *"... questi ce l'hanno a morte con quelli là che gli hanno fatto ... quelli, dice, mi hanno fatto una sola ..."*; omissis ... MAZZEO: *"e quindi bisognerebbe ... ma il giudice del caso ... del fallimento"*; omissis STRANIERI: *"no, perché loro lo volevano ricusare ... volevano andare in televisione lì, volevano andare ... omissis ... questa società, siccome hanno visto che c'è il problema dei giudici che sono ..."*), aggiungendo che sarebbe arrivato in studio nel pomeriggio uno degli uomini di fiducia di Nicolino GRANDE ARACRI (STRANIERI: *"poi eh ... questi cristiani qua ... questo che viene oggi ... è praticamente il braccio destro di Nicolino GRANDE ARACRI ... ne hai sentito parlare? ... omissis ... mo te lo faccio vedere chi è Nicolino GRANDE ARACRI così ti rendi conto ..."*; MAZZEO: *"Problemi di soldi insomma non ne hanno"*; STRANIERI: *"Noooo! Eccolo qua vedi ... Nicolino GRANDE ARACRI ... è il capo cosca ... omissis ... no, loro sono di Cutro ... omissis ... tutti calabresi ... omissis ... allora, Nicolino GRANDE ARACRI è questo qua è il capoclan della 'Ndrangheta di ... ecco qua ... incompr. ..."*), uomo di fiducia che successivamente si comprenderà essere proprio DILETTO Alfonso.

Nel prosieguo, l'avvocato STRANIERI (*rectius*, all'epoca mero praticante) informava il proprio interlocutore della esistenza di una struttura del sodalizio mafioso egemone in Reggio Emilia e nel territorio emiliano (STRANIERI: *"... incompr. ... allora questi qua c'hanno ... tutta Reggio Emilia ... perché c'hanno 7000 eh ... calabresi a Reggio Emilia e 3/4mila a ... a ... Parma ... c'hanno tutte le ... incompr. ..."*), sottolineando l'importanza di non disattendere le aspettative di questi importanti clienti (STRANIERI: *"... allora qua non dobbiamo sbagliare!"*). Proseguendo, lo STRANIERI rivelava alcuni dei compiti che gli erano stati affidati da tali clienti (*"... quelli ti tirano fuori cento? Trecento! Di fatti loro ora cosa m'hanno chiesto a me? Di trovare un commercialista per portare questa società qui ... omissis ... e gliel'ho trovata ... perché così iniziano a spostare qualche ... qualche processo che verrà no...? Qui a Roma, perché a Reggio Emilia ci fanno male tutti perché come sentono eee ... 'Ndrangheta, GRANDE ARACRI ... capito? E' la fine!"*), associando la pratica a lui assegnata relativa al

fallimento della società di Reggio Emilia alla figura del GRANDE ARACRI (“... *Eccolo qua vedi? Questo è Nicolino GRANDE ARACRI ... "mano di gomma" (fonetico) ... omissis ... sono andato la settimana scorsa io eh ... a trovarlo ... omissis ... sono andato a trovarlo ... sta a Catanzaro adesso ... sta in custodia cautelare per 22 omicidi ... capito? Eccolo qua va! "arrestato estorsione presunto boss Nicolino GRANDE ARACRI" ... insomma questi sono le ... i personaggi ... allora loro dicono ... a Reggio Emilia ormai come sentono che c'è sto Nicolino GRANDE ARACRI insomma la famiglia, questi dice si ...*”); dal dialogo, come visto, è emerso altresì che lo STRANIERI si era recato in carcere a colloquio con GRANDE ARACRI qualche giorno prima.

Nel prog. n. 6990 del 15/6/2013, ore 11.00 (R.I.T. 981/13), proseguendo nel dialogo, i due avvocati affrontavano nel dettaglio la problematica della società fallenda di cui si sarebbero dovuti occupare (MAZZEO: “... *bisogna vedere quello cheee ... no, tanto problemi ... sicuramente qua bisogna trovare i soldi per evitare il fallimento ... qua so' 100.000 euro che gli devono dare ... l'hai visto quanto era il credito più o meno ... omissis ... ok?... due ... per quattro ... qua so' quasi 100.000 euro ... omissis ...*”; STRANIERI: “... *andare lì e fare un piano di rientro*”; omissis MAZZEO: “... *poi bisogna pure dirgli qual è la cosa insomma poi ... i problemi che ci stanno, perché i soldi li devono trova' ... è inutile che gli diciamo chiacchiere ... il giudice fallimentare, specialmente se c'è sta situazione ...*”; STRANIERI: “*questi hanno fatto il porto di, di ... di Livorno eh ... è chiaro ...*”; omissis MAZZEO: “... *e poi man mano ... una volta che noi superiamo questo dobbiamo fare un ricorso per far revocare sto sequestro ...*”). Durante il dialogo (progr. n. 6999 del 15/6/2013, ore 12.48, R.I.T. 981/13), lo STRANIERI riferiva al MAZZEO dell'appartenenza alla 'ndrangheta dei soggetti che sarebbero di lì a poco arrivati nello studio (“*Questi, questi che arrivano, ti faccio vedere ... questi sce ... questi è 'Ndrangheta, capito? Proprio ... omissis ... Franco (n.d.r. AIELLO Francesco¹⁵⁹⁷) lo sai che cos'è? Franco è un ... un porta-ordini ... capito? Di, di Nicolino GRANDE ARACRI ... (breve pausa) ... lui, ogni due o tre giorni va a casa di ... incompr. ... GRANDE ARACRI e la moglie di Nicolino gli dice ... fai questo, fai quello, vai là ... prende il pullman ... (fischia) ... Roma, così ... capito? Eh*”). Intorno alle ore 13.00 del 15/6/2013 facevano ingresso nello studio legale DILETTO Alfonso e PATRICELLI Patrizia (progr. n. 7002, R.I.T. 981/13), identificati anche in quanto chiamati Patrizia e Alfonso, nonché attraverso l'attività tecnica di intercettazione progressivamente estesa alle utenze a loro in uso ed in parte intestate. Fatte le presentazioni al MAZZEO, DILETTO prendeva la parola introducendo il discorso sulla situazione della SAVE Group, esponendo alcune problematiche e fornendo allo STRANIERI la documentazione necessaria per agire in sede legale (“... *incompr. ... Reggio Emilia ... incompr. ... omissis ... incompr. ... e quindi! E poi sono stato a Reggio Emilia ... incompr. ... per me ... di spostare adesso il processo? ... omissis ... E' un po' difficile su Reggio Emilia ... omissis ... ti ho portato il contratto, ti ho portato tutto ... omissis ... prendi la lettera! ... omissis ... Questa è la documentazione della storia dell'impresa della SAVE Group ... (breve pausa) ... allora, passiamo ... incompr. ...*”).

¹⁵⁹⁷ Soggetto imputato di 416 bis c.p. nel procedimento calabrese, vicino a GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. imputazione) e in frequente contatto con STRANIERI Benedetto, con il quale ad esempio si era più volte sentito in relazione alla vicenda dell'annullamento in Cassazione della condanna di ABRAMO Giovanni per l'omicidio DRAGONE ed alla sua scarcerazione, pratica della quale lo stesso STRANIERI si era occupato. STRANIERI e AIELLO erano anche oggetto di servizi di o.p.c. da parte degli inquirenti.



incompr. ... ora stiamo aspettando il sequestro ... incompr. ..."; PATRICELLI: "*il sequestro di ... incompr. ...*").

La SAVE Group Srl era una società, con sede in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 30/7/1996, con oggetto sociale l'attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro, avente soci VECCHI Giovanni (96%), suo fratello VECCHI Tiziano (2%) e la compagna del primo PATRICELLI Patrizia (2%), società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 10/7/2013 (qualche settimana dopo l'incontro presso lo studio legale dello STRANIERI).

Dai dialoghi intercettati emergeva evidente come PATRICELLI Patrizia, ancorché socia della SAVE Srl, fosse relegata ad una posizione del tutto marginale rispetto al ruolo di vero e proprio *dominus* dell'attività imprenditoriale assunto da DILETTO Alfonso, pur in assenza di qualsivoglia carica formale nella società.

Nel corso dell'incontro (progr. n. 7003 del 15/6/2013, ore 13.04, R.I.T. 981/13), sempre DILETTO Alfonso continuava a condurre il discorso sulla SAVE Group Srl, parlandone come cosa propria ed esternando le difficoltà nelle quali la società versava a seguito di un'azione legale proposta per il mancato guadagno da un'altra impresa coinvolta in un affare ("*... incompr. ... anni fa, iniziato i lavori, io pago, a me mi bloccano il cantiere ... omissis ... in sub appalto, sub appalto ... a me mi bloccano il cantiere per problemi che ha avuto Luigi (fonetico) ... incompr. ... sì, sì, sì, e mi fanno ... incompr. ... il contratto ... cosa faccio io? Se faccio la ... incompr. ... del contratto alla BNL, facendo molto di più, mi faccio fare una lettera ... liberatoria ... come lui ... come lui non avanza più niente ... mi viene firmata da un socio che è, che è ... incompr. ... del cantiere e questa è la liberatoria, io pago quello d'accordo che ci siamo messi ... incompr. ... no, è, è stata ... a me mi hanno bloccato il cantiere, mi hai fatto un miliardo e mezzo ... e mettili a posto, mi rifai novecento in contanti ... incompr. ... a me ... oh! Ti ho pagato i lavori che mi hai fatto! Mi hai scritto ... mi hai fatto anche la lettera ... incompr. ... gestione ... omissis ... in secondo tempo cosa succede! Sono arrivato all'amministratore, perché secondo me c'è ... incompr. ... perché ... incompr. ... DI FELICE ... incompr. ... omissis ... comunque ... incompr. ... Che succede? La sorella ... va a chiedere i danni al Tribunale ... ma mi può chiedere il mancato guadagno? Se mi chiede il mancato guadagno di 2,5 milioni che il contratto è di 4 milioni, 1,5 l'ho pagato, mi hanno chiesto 2,5 milioni ... va bene!"), che aveva tra l'altro comportato il sequestro di alcuni conti (STRANIERI: "*I conti sono bloccati adesso? Quanto c'è dentro?*"; PATRICELLI: "*nei conti adesso non c'è niente, però la cosa più grossa è che è bloccato ...*"; DILETTO: "*... abbiamo dovuto ... incompr. ... 35 milioni di Lire ... tre ... trenta milioni di appalti che avevamo ... Ospedale di Lucca, ... incompr. ... omissis ... Massa ...*"; PATRICELLI: "*Garfagnana*"; DILETTO: "*Per questo problema qui, è venuto tutto ... incompr. ...*").*

L'esame degli atti del fascicolo della procedura fallimentare consentiva di verificare che la crisi della società era sorta dai problemi finanziari della Sielt Immobiliare Srl (appartenente al Gruppo Acqua Marcia di Caltagirone) committente, nel marzo 2010, dei lavori alla SAVE Group Srl per la realizzazione del porto turistico di Roma Fiumicino per il valore di € 100.000.000. La rescissione del contratto di appalto, il 13/4/2011, aveva creato problemi alla SAVE Group Srl nei rapporti con le imprese sub-appaltatrici, tra cui la P.L.M. Srl, che aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 6/9/2012, un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti della SAVE Group Srl per € 2.500.000. Tale situazione aveva impedito alla SAVE di pagare i suoi creditori e di rientrare nelle esposizioni bancarie. A seguito delle

istanze di fallimento di Wurth Srl, Tal SpA, Co.Ma.Co. Srl, Commerciali Tubi Srl, CIAVOLELLA Andrea, Ellemme Srl, il Tribunale di Reggio Emilia aveva quindi dichiarato il fallimento della SAVE Group Srl, con sentenza n. 113 del 10/7/2013.

Tornando al dialogo del 15/6/2013, ascoltate le parole del DILETTO, lo S'STRANIERI ed il MAZZEO proponevano la loro strategia per cercare di impedire il fallimento (MAZZEO: *"allora, io ho visto ... diciamo abbiamo visto le carte che ci avete mandato ... incompr. ... documenti, documenti ... sono chiarissimi ... incompr. ... cioè qua però noi abbiamo ... il primo problema da affrontare ... l'istanza di fallimento ... omissis ... che c'è l'udienza il 2 luglio ... omissis ... ok, la prima riguarda i lavoratori ... omissis ... vostri, però non hanno fatto decreto ingiuntivo ... omissis ... sulla base delle ... delle buste paga ... omissis ... la prima sentenza da vedere è quella del 2 (Patrizia conferma) ok? Perché se malauguratamente dichiarano fallimento, la società ... incompr. ... siamo proprio ... incompr. ... scusa di nulla, perché poi potrebbe, quindi il problema fondamentale è affrontare questo e cercare di trovare una soluzione a questi lavoratori, perché poi nell'istanza io ho visto che il Tribunale ... incompr. ... (si sovrappongono le voci), ci sono anche dei reati ... incompr. ..."). Quindi interveniva nuovamente DILETTO parlando degli ingenti crediti vantati nei confronti d'importanti società nazionali (*"Il problema primario ... incompr. ... prima di costruire ... incompr. ... contratto lavoro ... prende e costruito i contratti di lavoro ... mettere ... incompr. ... e mettere (fon.) ... ed era, ed erano, ed era con la seconda impresa in Italia, PIZZAROTTI e ASTALDI che ci ... incompr. ... che ci devono dare 2 milioni e 200 mila Euro e per questo problema qui ce l'hanno truffati ... [...] Ma è il giudice che gli ha dato ragione? Perché l'altro giudice ci ha dato ragione e sto collegio ci ha dato torto? [...] ma io con 4 milioni di lavoro ... inc ... Save (fon) [...] li stiamo passando le quote ... inc ... per non far vedere ... inc ... [...] ma la cosa importante ... inc ... se noi ... inc ... noi facciamo ... inc ... lo stato ci deve dare un milione, un milione di IVA, ci deve dare ... inc ... "*).*

Nelle conversazioni appena riportate DILETTO Alfonso, oltre che parlare in prima persona della società SAVE Group Srl, dava conto di essere perfettamente a conoscenza delle sue vicende, peraltro riportandole in modo corretto.

Infatti, dalla domanda di concordato presentata dalla SAVE Group Srl al Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare - il 3 dicembre 2012¹⁵⁹⁸), si legge: *"... le difficoltà economiche e finanziarie precedentemente illustrate, che la società stava cercando di superare dando corso ai suddetti contratti e negoziando con gli istituti bancari l'erogazione di nuova finanza, si sono da ultimo aggravate a seguito di iniziative giudiziarie intraprese da un soggetto che, ritenendo di vantare verso SAVE Group crediti - a parere di chi scrive insussistenti o comunque largamente inferiori rispetto a quanto preteso - ha ottenuto autorizzazione a sequestro conservativo per il rilevante importo di 2,5 ml, poi eseguito nelle forme del sequestro presso terzi di rilevanti crediti di SAVE Group Srl fra cui presso committenti e banche, impedendole così di disporre dei relativi quanto significativi importi ... omissis ... la società ha nel frattempo continuato la sua attività cercando di far fronte alle perdite derivanti dai suddetti eventi stipulando altri importanti contratti nel 2011 e nel 2012 ed in dettaglio: Ospedale di Prato: contratto principale di subappalto per euro 10.136.800,00 siglato agli inizi del 2011 con Co.Sat Scarl, società consortile a responsabilità limitata di cui fanno parte ASTALDI SpA e Impresa PIZZAROTTI & C SpA, relativo alla realizzazione degli*

¹⁵⁹⁸ All. 76 della informativa della D.I.A. di Roma del 30/10/2014



impianti elettrici, speciali e meccanici dell'Ospedale di Prato ... omissis ... Ospedale di Massa Carrara ... omissis ... Ospedale di Garbagnate Milanese".

Ad un certo punto (progr. 7007, R.I.T. 981/13), giungeva nello studio altro soggetto, identificato in tale STORANI Gabriele, che parlava al gruppo di un progetto di lavoro in Africa, su cui, stando al tenore di alcune frasi pronunciate, risultava che il DILETTO avesse già avviato precedenti trattative (DILETTO: *"allora noi abbiamo Ghana, Costa d'Avorio ... incompr. ... e l'amministratore lì ... incompr. ..."*). Ancora (progr. 7008, R.I.T. 981/13), nel corso dell'incontro, STORANI spiegava ai presenti le politiche di alcuni paesi africani in relazione ai progetti da avviare; in tale contesto, sia il DILETTO che la PATRICELLI facevano riferimento ad iniziative già intraprese (DILETTO: *"ma se lei ... incompr. ... può dare una mano a noi ... incompr. ... perché noi adesso ... noi in Ghana con l'ingegnere che è su ... incompr. ... ci sono 200 o 150 ... 200 ... omissis ... 200 milioni di euro ... incompr. ... siamo andati a parlare con il Presidente ... omissis ... sì, stiamo parlando ... noi stiamo parlando ... (voci incomprensibili) ... omissis ... con il Re, con il Re, con tutti ... incompr. ... ci sono tutti"*). Alla richiesta dello STORANI su come potesse aiutarli (*"io in che cosa posso esservi utile?"*), la PATRICELLI illustrava come avevano proceduto (*"allora ... incompr. ... noi abbiamo firmato un memorandum a novembre 2011 ... incompr. ... chiamato su, siamo andati su, abbiamo fatto la ... incompr. ... poi dopo ci avevano detto, dato che ... incompr. ... conoscenze su, di questi parlamentari ... incompr. ... ci ha detto che dovevamo andare giù per firmare il contratto ... incompr. ... che cosa è emerso dato che al governo c'è anche l'opposizione al voto ... incompr. ... allora ci mancava la capacità finanziaria, il progetto ... incompr. ... bancario e in pratica ... incompr. ... firmare il contratto che ha consegnato (fon.) firmato dopo 4 giorni emettono dei titoli di stato, come i nostri bot o coso, che loro ... indichiamo la banca loro lì ... incompr. ... in banca ..."*), modalità che STORANI mostrava di non condividere (*"dalla mia modesta esperienza, dalla mia modesta esperienza l'operatività ... incompr. ... è totalmente diversa ... incompr. ... con l'ing.otti (incompr.) la procedura ... nettamente diversa, cioè ... incompr. ..."*) e sulla quale lo stesso DILETTO precisava: *"quello, quell'ingegnere ha voluto seguire una strada che noi abbiamo anche ... noi abbiamo uno vicino a noi che ... incompr. ..."*. Nel prosieguo del dialogo (progr. n. 7009, ore 14.18, R.I.T. 981/13), DILETTO Alfonso confermava la propria disponibilità finanziaria per effettuare investimenti in Africa, purché sicuri e coperti da garanzie, dimostrando anche che i progetti della società erano tutt'altro che mere ipotesi fumose, essendo anzi già concreti ed individuati, precisamente manifestando l'intenzione di costruire due stabilimenti in Costa d'Avorio (DILETTO: *"... perché noi in Costa d'Avorio abbiamo 10 pretendenti ... allora cosa dobbiamo fare ... dobbiamo portare due stabilimenti ... incompr. ... omissis ... se parte ... incompr. ... per fare, dobbiamo fare due stabilimenti ... portare lì, per portare due stabilimenti servono 10 milioni ... incompr. ... omissis ... i cinesi ... in Algeria c'hanno la fetta più grossa del ... incompr. ... io sono andato in Bulgaria da lì, a girare con la macchina ci vuole 1 ora, c'è 250 euro ... incompr. ... loro dicono ... incompr. ... è lo Stato che interviene, lo Stato italiano, deve intervenire così, i cinesi fanno lo stesso lavoro, i cinesi anche ... incompr. ... i cinesi cosa fanno, fanno la richiesta allo Stato cinese ... incompr. ... gli manda i soldi ... incompr. ... è normale che ci sono i trafficanti, è normale che ci sono i ... incompr. ... omissis ... è normale tutto però lo Stato cinese? ... omissis ... gli finanzia tutto ... incompr. ... omissis ... perché noi, no no! noi con chi ci siamo incontrati con i cinesi? con quale, con quale condominio ... omissis ... noi ci siamo scontrati con dei cinesi, con una ditta grossa che ..."*).

Le parole di DILETTO Alfonso, oltre ad essere emblematiche dell'imponenza e complessità del giro di affari da lui condotto insieme ad altri ("noi ci siamo scontrati con dei cinesi ...¹⁵⁹⁹"), acquisivano concretezza all'esito dell'indagine delegata al R.O.S. Centrale, con cui si individuavano alcuni degli "affari" di cui stava parlando DILETTO Alfonso nel passo appena riportato, consentendo di riconnetterli sempre alle società di VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia.

Infatti, dall'esame degli atti della procedura fallimentare della SAVE Group Srl risultava che:

1) la società fallita (si noti, la SAVE Group Srl e non altra società del gruppo, la SAVE International Ltd, nella quale la presenza del DILETTO - come poi meglio si dirà - è indiscussa) era intestataria di un contratto stipulato in data 25/2/2012 con la Baker-r Food, società a responsabilità limitata con sede in **Bulgaria**, per la realizzazione di un complesso ricettivo alberghiero denominato Melia Bakerville in località lago Batak (Monti Rodopi Bulgaria), per un corrispettivo di € 160.000.000, con inizio dei lavori previsto per fine 2013;

2) la SAVE Group Srl era collegata ad altra società, la accennata SAVE International Ltd, con cui la prima aveva stipulato un contratto per la realizzazione di tutta la parte progettuale per la costruzione di alloggi destinati ai militari della **Costa d'Avorio**: il corrispettivo complessivo per la SAVE International Ltd era fissato in € 150.000.000 e la parte prevista per la SAVE Group Srl in € 40.000.000¹⁶⁰⁰.

Sulla SAVE International Ltd è opportuno evidenziare che la stessa era altra impresa facente parte dell'articolato gruppo di società che facevano formalmente capo alla coppia VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia: oltre alla SAVE Group Srl, che DILETTO stava tentando di salvare ricorrendo all'ambigua figura del praticante avvocato STRANIERI, persona vicino al boss di Cutro che godeva - o forse in parte millantava - entrate in vari ambienti altolocati dei quali all'evidenza DILETTO voleva fruire per evitare il fallimento della SAVE Group Srl¹⁶⁰¹, vi era la più vecchia SAVE Engineering Srl (fondata nel 1976 e dichiarata fallita il 14/4/2014) e la IMPREGECO Srl (fondata nel 2008 e fallita nel 2015).

La SAVE International Ltd era una società maltese, costituita il 5/5/2011, acquistata dal precedente proprietario Philipp Maria SAUERBORN, in data 19/2/2013, da VECCHI Giovanni e DILETTO Alfonso, che le avevano cambiato nome da "All Seasons Malta" in "SAVE International Ltd" (con pagamento delle spese per formalizzare il passaggio).

¹⁵⁹⁹ Questo fatto era confermato dallo stesso VECCHI Giovanni, nel corso del suo interrogatorio del 4/8/2015 (sul quale si tornerà): "*nell'affare in Costa d'Avorio, ho trovato la concorrenza di società cinesi, che offrivano costo zero in cambio del controllo totale della gestione del Porto per diversi anni. Noi invece abbiamo proposto il 50% di cacao da contrattare in borsa ed il 50% in denaro euro*".

¹⁶⁰⁰ cfr. All. n. 35 della relazione dei curatori fallimentari della SAVE Group Srl.

¹⁶⁰¹ Si deve ricordare che, al giugno 2013, l'avv.to STRANIERI aveva acquisito un certo credito al cospetto della consorteria malavitosa in quanto, alla apparenza grazie alla sua intermediazione illecita, era stata annullata dalla Corte di Cassazione, il 6/3/2013, la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro di condanna a 20 anni di carcere di ABRAMO Giovanni per l'omicidio del capo cosca antagonista a GRANDE ARACRI Nicolino, DRAGONE Antonio. In virtù di tale decisione, il 15 marzo 2013, ABRAMO Giovanni era stato scarcerato. Trattasi di vicenda ampiamente trattata nella nota DIA di Roma del 20/10/2014, il cui merito qui non si affronta, ma valevole solo ad indicare che, agli occhi di GRANDE ARACRI Nicolino (e DILETTO Alfonso), all'evidenza, Benedetto STRANIERI era soggetto che aveva le "conoscenze giuste".




La partecipazione effettiva di DILETTO Alfonso alla SAVE International Ltd, non a caso con sede a Malta e non in Italia (ove più pressanti sono i controlli sul patrimonio del pregiudicato), è indubbia.

Infatti, dalle informazioni acquisite (prima tramite Interpol e poi tramite rogatoria internazionale¹⁶⁰²) emergeva che, **in data 19/02/2013, DILETTO Alfonso era divenuto azionista della stessa SAVE International Ltd.**

Inoltre, in sede di esecuzione della ordinanza cautelare di *Aemilia 2* era sequestrata, nella disponibilità di VECCHI Giovanni, copiosa documentazione, fatta tra l'altro di schemi riassuntivi e riepilogativi dei vari affari. Dalla stessa emerge chiaramente che DILETTO (indicato sempre con il nome ALFONSO) era il socio di VECCHI e PATRICELLI e come tale menzionato ed inserito in tali schemi. In quell'occasione era inoltre sequestrata una scrittura privata di formidabile valenza probatoria: trattasi di una scrittura datata 22/5/2013 e stipulata tra VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia e DILETTO Alfonso, con la quale i tre pattuivano la cessione delle quote del DILETTO della società maltese "SAVE International Ltd", quote pari al 30% del capitale sociale, a PATRICELLI Patrizia, stabilendo espressamente che il trasferimento in oggetto avesse un carattere meramente fittizio.

Questo, in particolare, l'esatto tenore del documento:



¹⁶⁰² Atti depositati all'udienza preliminare dell'11/11/2015.

59

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente Scrittura Privata da valersi ad ogni effetto di legge tra i Signori:

Alfonso Diletto nato a Cutro (CZ) il 12/05/1967, residente a Brescello in via Pirandello 8/A Cf. DLPLNS67E12D236D

e

Patricelli Patrizia nato a Montecchio Emilia (RE) il 01/10/1954, residente a Reggio Emilia in via A. Mazzoli 7 42121 Cf. PTRPRZ54R41F463E

Premesso che

Vecchi Giovanni e Diletto Alfonso risultano soci della società Save International Ltd con sede a Malta in via 13 Curate Fenech Street - MT20328811 rispettivamente nella misura del 70% il primo e del 30% il secondo;

la quota di Diletto Alfonso vale € 30.000.000,00 e che ha versato a titolo di finanziamento soci € 300.000,00

Diletto Alfonso intende cedere le quote di partecipazione alla sig.ra Patricelli Patrizia

Si stipula e conviene

Che il 30% della quota detenuta da Alfonso Diletto della società sopra indicata Save International Ltd anche dopo il trasferimento di proprietà a favore della sig.ra Patricelli debbano intendersi a tutti gli effetti di proprietà e spettanza del Sig. Diletto Alfonso;

la sig.ra Patricelli non potrà disporre liberamente di tutti i diritti derivanti dal possesso delle suddette quote se non con il preventivo consenso del sig. Diletto (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'alienazione, il godimento dei dividendi, il voto in assemblea ecc...)

il sig. Diletto Alfonso ha ampia facoltà di conoscere l'andamento della società Save International Ltd di cui sopra mediante il controllo di tutti i documenti contabili ed amministrativi della stessa;

Reggio Emilia, 22 Maggio 2013

In Fede..... In Fede..... In fede.....
Giovanni Vecchi Alfonso Diletto Patricelli Patrizia

Pertanto, DILETTO Alfonso, in un primo momento, verosimilmente in quanto era colui che aveva le conoscenze a Malta per realizzare queste operazioni societarie, era apparso come socio formale della società, ma poi, in un secondo momento, aveva oculatamente ceduto in modo fittizio le sue quote, tornando a ricoprire il ruolo di socio occulto.

Ancora dal suddetto documento risulta in modo espresso che la quota di DILETTO Alfonso aveva valore di € 30.000.000 e che costui aveva già versato la somma di 300.000 €.

Già da ora si può anticipare una considerazione che risulterà poi ancora più evidente nel prosieguo, quanto alla unicità del soggetto economico costituito dal complesso di società facenti capo a VECCHI/PATRICELLI.

Infatti, vista la coincidenza soggettiva e la stessa interconnessione dei progetti lavorativi (si pensi al contratto in Costa d'Avorio in cui risulta parte attiva la SAVE International

L

Ltd ed al quale era strettamente collegata anche la Save Group Srl, incaricata della realizzazione della parte progettuale delle opere con un corrispettivo previsto di € 40.000.000), già emerge evidente come la SAVE International Ltd di Malta, la SAVE Group Srl (ed anche, come meglio si vedrà, la SAVE Engineering Srl e la Impregeco Srl) fossero società, tutte aventi la stessa sede di Reggio Emilia via Danubio n. 19, riconducibili al medesimo soggetto economico, delle quali, da un certo momento in avanti, DILETTO Alfonso era divenuto socio occulto. La società di Malta, nei piani di VECCHI e di DILETTO, era divenuta infine quella nella quale concentrare le successive grandiose attività imprenditoriali, in *primis* la commessa per la costruzione di alloggi per militari in Costa d'Avorio, ciò a fronte delle sempre maggiori difficoltà finanziarie delle società esistenti sul suolo nazionale, infatti, via via soggette a fallimento.

Tornando al dialogo del 15/6/2013, terminato tale ultimo argomento, dalle ore 14.32 alle ore 14.44 (progr. nn. 7010 e 7011, R.I.T. 981/13) DILETTO Alfonso e STRANIERI Benedetto si appartavano e quest'ultimo informava DILETTO che una terza persona (da identificarsi nel sodale AIELLO Francesco, come si evince dal prosieguito del dialogo) aveva il telefono intercettato ed era pedinato (STRANIERI: "... *incompr. ... lo sa ... incompr. ... c'ha il telefono sotto! ... omissis ... il telefono sotto c'ha ... incompr. ... omissis ... quelli giù lo stavano seguendo ... incompr. ... omissis ... è una bomba atomica*"), parole alle quali DILETTO replicava confidando allo STRANIERI di essere abituato a convivere con tale condizione, essendo da anni oggetto di "attenzione" da parte delle forze di polizia (DILETTO: "*io sono 30 anni che ho il telefono, io per telefono non ho mai ... a me al telefono chiunque mi dice: <<eh accatate la roba (fon)>>, è una cosa normale, mi chiamano i nipoti ... incompr. ... la roba ... incompr. ... a no le magliette, chisto, a ... incompr. ... i*"), affermazione che si riporta a riprova dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, dimostrando che DILETTO ben sapeva di essere da sempre oggetto di attenzione investigativa quale elemento di spicco della 'ndrangheta.

Nel corso dell'incontro non mancava, tra STRANIERI e DILETTO, un cenno alla vicenda giudiziaria di GRANDE ARACRI Nicolino¹⁶⁰³ ed alla strategia difensiva da adottare. In particolare, i due conversanti affermavano che AIELLO Francesco (uomo di fiducia del boss GRANDE ARACRI Nicolino) aveva un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'operato dello STRANIERI, temendo probabilmente di essere scalzato (DILETTO: "*L'incidente probatorio l'hanno fatto?*"; STRANIERI: "*io, io questo gli ho chiesto dico: <<scusa, ma perché non l'avete fatto?>>. Sai cosa mi ha risposto? Dice: <<no, perché gli avvocati mi hanno detto che probabilmente ... può darsi che non ce lo davano>>, <<ma che cazzo stai dicendo>> ... omissis ... ma io ho detto: <<mi dai ... mi dai la documentazione per favore>> a ... allo scemo, mica (fon) l'ha portata, forse perché ... non lo so ... non so il motivo perché eh ... eh ... non vuole che noi entriamo nella ... capito?, perché magari quello dice io (ride) ... è l'orticello mio, capito, e va be'... io non voglio*"; DILETTO: "... *incompr. ... uscita, o gli dà gli arresti domiciliari*"; STRANIERI: "*bravo, mo dice che sta facendo delle ... incompr. ... psicologiche ... incompr. ... e dice che gli hanno sbagliato la cosa ...*"; DILETTO: "*chi ... incompr. ... i medici?*"; STRANIERI: "*i medici, si dice che hanno detto una cosa per un'altra, non l'ho visto tanto, la volta prima l'ho visto meglio a Nicola, capito?*"; DILETTO: "*ancora*

¹⁶⁰³ Si rammenta che GRANDE ARACRI era stato recentemente arrestato (5/3/2013) per la vicenda della tentata estorsione a Porto Kaleo, già cit.



è in isolamento?"). Lo STRANIERI, sempre in merito alla possibilità che AIELLO fosse sotto controllo, aggiungeva: "sì ... sì, ma io manco posso spingere troppo, capito, perché quello ... dicono - che cazzo vuoi - capisci? eh, non è che posso andare lì ... incompr. ... chiedere ... ah non lo so, non lo so come si sta ... come si sta mettendo, capito? però ogni movimento di Franco è documentato, verbalizzato, capito? quello mi ha visto a me, non sapevano chi ero io, no, hanno visto che io sono salito sulla macchina insieme a lui (fon) sulla macchina ... 100 metri ... incompr... (Benedetto assume un tono di voce bassissimo per riferire cosa sia successo) ... incompr. ... non so che cazzo gli ha fatto è venuto con quattro persone di Reggio Emilia ieri, gli ha detto così oggi eh, oggi gli ha detto, è venuto per altre cose ... incompr. ... ho perso il treno ieri sera alle ... incompr. ... cinque e mezzo, perso il treno perché perché hanno spostato alle 11 dal 9° binario, poi la figlia si è sentita male, insomma tutte queste cazzo di cose ed è venuto prima, capito? Comunque, questo pe..."). Anche DILETTO era d'accordo circa l'"opportunità" di cautelarsi con AIELLO ("... incompr. ... detto a lui che quello ... che se si fa qualcosa con lui eeh ... diii ... e meglio diii ... questo qui meno sa e meno parla ...").

Quindi STRANIERI e DILETTO tornavano sul tema della società SAVE Group Srl e l'avvocato chiedeva al DILETTO un acconto per il mandato difensivo (STRANIERI: "con questo non ... sta tranquillo, sta tranquillo, comunque questo è, dai, senti per quanto concerne quest'altro invece, no, è possibile avere un acconto?"), ottenendo da DILETTO la disponibilità a pagare ("a Parma dovete veni? (tutto fon) ... incompr. ... costa ... omissis ... (ride) ... quanto venite su? ... omissis ... se mi chiami vi lascio, li lascio l'acconto a ... incompr. ... omissis ... che ... quanto vi devo lasciare?"); STRANIERI: "ma non lo so, dimmelo te, dai! ... omissis ... Fai tu! Che ti devo dire io, no? ... omissis ... Eee ... lasciaci 2000! Va bene?"; DILETTO: "te li lascio qua!"; STRANIERI: "va bene!"). Tale circostanza ancora una volta conferma la riconducibilità della SAVE Group Srl a DILETTO (nonché, come meglio si vedrà, a GRANDE ARACRI Nicolino). A seguito del pagamento, il DILETTO collegava peraltro lo stesso ad una determinata strategia da seguire (DILETTO: "però vedi con coso ... incompr. ... di ... incompr. ... perché qua, qua, qua, se ci dice ... incompr. ... omissis ... che io se ... incompr. ... non lo spostavo ... ti ripeto, questo c'erano problemi fino a ieri ... adesso, con sto cazzo di ... incompr. ... che hanno fatto, e una volta che passato ... incompr. ... amministratore, facciamo passare un anno, possiamo far quel cazzo che vogliamo").

2. IL COLLOQUIO IN CARCERE FRA BENEDETTO STRANIERI DI NICOLINO GRANDE ARACRI DEL 9/7/2013.

Nei giorni successivi all'incontro del 15/6/2013, l'attività tecnica faceva registrare numerosi contatti tra STRANIERI Benedetto e DILETTO Alfonso, aventi sempre ad oggetto le vicende legate alla società SAVE Group Srl.

Si giungeva così al 9 luglio 2013, allorquando STRANIERI si recava a colloquio, nel carcere di Bari, con il suo "assistito", il boss GRANDE ARACRI Nicolino e, nell'occasione, lo informava delle vicende della SAVE Group Srl. Nel corso del colloquio, oggetto di intercettazione ambientale, i due non facevano alcun cenno alla causa civile (dinanzi al Tribunale di Crotone - Sez. Lavoro e Previdenza finalizzata al riconoscimento ed alla liquidazione dell'assegno mensile d'invalidità civile) per cui lo STRANIERI aveva ricevuto mandato, evidentemente utilizzata solo quale mezzo per essere ammesso al colloquio con il GRANDE ARACRI, ma esclusivamente ai seguenti argomenti:



- il procedimento penale per il quale Nicolino GRANDE ARACRI era detenuto e la necessità di formalizzare la nomina dell'avvocato Vito VILLANI (socio dell'avvocato Lucia STRANIERI, sorella di Benedetto STRANIERI) quale suo difensore;
- la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione relativamente ad ABRAMO Giovanni cl. 1976, genero di Nicolino, il cui esito favorevole STRANIERI, nel corso delle intercettazioni captate, si era attribuito attraverso l'opera di avvicinamento e remunerazione di soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di Cassazione¹⁶⁰⁴;
- lo stato di salute del capocosca detenuto e l'obiettivo di ottenere dalla A.G., mediante la presentazione di apposite perizie mediche, la pronuncia di incompatibilità con il regime carcerario;
- quanto di interesse in questa sede, ossia **la situazione finanziaria e legale della società SAVE Group Sri, l'intervento dello STRANIERI Benedetto nelle vicissitudini processuali della citata società, la persona di Alfonso DILETTO (chiamato dallo STRANIERI "la scimmia", noto soprannome del DILETTO) e, per il tramite di quest'ultimo, la movimentazione di ingenti somme di denaro, in parte riconducibili allo stesso GRANDE ARACRI Nicolino;**
- la ricerca di lavoro per il figlio del Direttore Sanitario (per tentare di ottenere provvedimenti favorevoli per il detenuto), ricerca per la quale, tramite Grazia VELOCE, lo STRANIERI si stava effettivamente adoperando anche in altolocati ambienti del Vaticano;
- le "conoscenze" vantate dallo STRANIERI negli ambienti giudiziari pugliesi "utili" per la situazione detentiva del boss GRANDE ARACRI.

Nel corso del dialogo (audio e video registrato) alla cui visione ed ascolto si rimanda i due protagonisti hanno costantemente utilizzato espedienti per eludere eventuali attività d'intercettazione in corso, abbassando il tono della voce, facendo ricorso a frasario criptico, utilizzando gesti e servendosi di biglietti scritti per scambiarsi informazioni (GRANDE ARACRI, ad un certo punto, scriveva anche qualcosa su un taccuino del BENEDETTI, il quale, letto il messaggio, provvedeva a cancellare accuratamente ogni traccia sulla carta).

Di estrema rilevanza in questa sede è il passaggio della conversazione nella quale il boss diceva allo STRANIERI, che lo aveva appena reso edotto delle ultime vicende della SAVE, di chiedere contezza a DILETTO Alfonso di un'ingente somma di denaro (GRANDE ARACRI: *"E ... adesso gli dovete dire così, così: <<i>soldi che fine hanno fatto?>> (al minuto 21:28) ... omissis ... Che fine hanno fatto i soldi? ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro (6.000.000) ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto ... che fine hanno fatto ... incompr. ... Ottocentomila Euro (800.000) ... omissis ... Ottocento milioni (800.000.000) ... Prima erano 800 miliardi (800.000.000.000) ... omissis ... Allora io chiamo ... incompr. ... mi devono rientrare 250 ... incompr. ... però se viene qua, mi dia una mano, che mi dia i soldi ..."*).

Si evidenzia che il tenore della intercettazione è stato contestato dalle Difese esclusivamente in punto di esatta indicazione della cifra che GRANDE ARACRI in quella sede reclamava, in particolare quanto alla somma di 6 milioni di euro, che è stata valorizzata dall'Accusa in ragione della sua coincidenza con l'ammontare della cifra

¹⁶⁰⁴ cfr. pagg. 5 ss. della informativa del 30/10/2014 della D.L.A. di Roma.



non pagata dal GRUPPO CALTAGIRONE di cui ad una nota di credito emessa dalla SAVE Group in data 30/4/2012¹⁶⁰⁵, si da ipotizzarsi che proprio quel flusso di denaro fosse stato immesso da GRANDE ARACRI nel pool di imprese del VECCHI per affrancarsi dalla difficile posizione finanziaria nel quale la vicenda "Caltagirone" lo aveva costretto e proseguire negli investimenti (sul punto lo stesso VECCHI Giovanni, pur dichiarandosi estraneo ai fatti, nell'interrogatorio reso al P.M. il 4/8/2015 ha riferito: *"riscontro un collegamento tra il SAL di 6 milioni"* - quello non pagato da CALTAGIRONE - *ed il riferimento sempre ai 6 milioni di cui parla GRANDE ARACRI nel colloquio in carcere con l'Avv. STRANIERI; certamente io di queste circostanze avevo parlato con DILETTO Alfonso nel corso del nostro rapporto*", fornendo altresì una spiegazione al riferimento che GRANDE ARACRI aveva fatto ai "miliardi", che obiettivamente non poteva riferirsi all'euro: *"avevamo la società maltese con cui operare per l'effettuazione dei lavori in Costa d'Avorio in base al contratto per 152 milioni di euro, che corrispondono a 100 miliardi di SEFA, moneta ivoriana; quindi ritengo che, laddove STRANIERI e GRANDE ARACRI nel colloquio in carcere parlano di "miliardi", poiché è del tutto impossibile che oggi si faccia riferimento ai miliardi di euro, trattandosi di cifre irreali, abbiano fatto richiamo proprio ai miliardi di SEFA, riferendosi all'affare in Costa d'Avorio"*).

La Procura ha insistito sulla correttezza di tale indicazione numerica, tale essendo stata confermata anche all'esito della operazione di riascolto espressamente richiesta dagli inquirenti (cfr. nota della D.I.A. Centro Operativo di Roma del 7/8/2015), mentre il consulente della Difesa di GRANDE ARACRI ha indicato il possibile riferimento alla diversa somma di 400.000 €.

In ogni caso non ritiene il giudice che siffatto dato sia dirimente ai fini del decidere, rilevandosi che la stessa contestazione del reato di cui all'art. 648 ter c.p. elevata sub capo 193 indica la somma oggetto dell'investimento di GRANDE ARACRI nella cifra, *"quantomeno, di 300.000 €"*, ossia quella risultante *per tabulas* nella scrittura privata rinvenuta nella disponibilità di VECCHI Giovanni sopra integralmente riportata, somma che DILETTO Alfonso ha espressamente dichiarato, ancorché in sede stragiudiziale, di avere versato nella SAVE International Ltd.

Si riporta di seguito la trascrizione degli stralci del colloquio di interesse al presente fine della intercettazione ambientale registrata il 9/7/2013 nella Casa Circondariale di Bari tra STRANIERI Benedetto e GRANDE ARACRI Nicolino (R.I.T. 5683/13):

"N.D.R. Si vedono entrare nella sala colloqui GRANDE ARACRI Nicolino e STRANIERI Benedetto, i quali si salutano con una stretta di mano e baciandosi.

STRANIERI: Non l'ha fatta la nomina tua moglie ...

N.D.R. GRANDE ARACRI e STRANIERI si dirigono verso la porta d'ingresso della sala colloqui e chiedono all'Agente di Polizia Penitenziaria di poter andare a prendere il documento d'identità del GRANDE ARACRI, lasciato nella sua cella, ma sembra che, per mancanza di personale, l'Agente di servizio non possa allontanarsi. Poi i due si siedono uno di fronte all'altro, divisi da un tavolino.

GRANDE ARACRI: E no, non mi aveva detto niente, ora mi ha detto mia moglie che venivano e la facciamo, però, però io il giubbotto ce l'ho sopra, qua c'è un problema c'è un casino anche io ho un problema (indicandosi con la mano) mi ha dato nome e cognome no ... e ho detto, ho detto ...

¹⁶⁰⁵ Vedi dichiarazioni curatori fallimentari BARONCINI Silvana e CASSINADRI Corrado, Vol. 8 e stesse dichiarazioni di VECCHI Giovanni.

STRANIERI: Gliel'ho detto capito?

GRANDE ARACRI: Però, però qua la cosa non me la mandano ...

STRANIERI: Chi questo? Possiamo parlare qui?

N.D.R. GRANDE ARACRI Nicolino alza lo sguardo verso il soffitto e si guardando intorno e poi esclama:

GRANDE ARACRI: E come no! E' meglio che di là ...

STRANIERI: Se vuoi uscire il modo ci sta, devi fare nominare a lui, infatti nomini Vito VILLANI e poi ci sta anche mia sorella qua ... capito? [...]"

Quindi i due seguono nel colloquio con accortezza e passaggi di informazioni per iscritto sugli argomenti indicati all'inizio del presente paragrafo, fino a giungere alla descrizione, da parte di GRANDE ARACRI, del suo stato di salute, passo al quale segue il riferimento alla SAVE:

"GRANDE ARACRI: Allora, allora, allora, telefonate a mia figlia o a mia moglie e gli dite, mi mandate le perizie di PERTICONE, la perizia di quello ... la perizia di quello e la perizia di quello incompr. ... via e-mail ve la mandano ...

STRANIERI: Perfetto, perfetto, perfetto ...

GRANDE ARACRI: Anche via e-mail ve la mandano ...

STRANIERI: Sì, sì, sì, va bene e mentre ora, per la, per il signore di Perugia, il ragazzo che sta, che studia a Perugia, il figlio del Direttore sanitario, come si chiama? Con Grazia siamo andati ...

GRANDE ARACRI: Sì, sì ...

STRANIERI: Siamo andati al Vaticano, allora abbiamo fatto ...

GRANDE ARACRI: Ah, ah ...

STRANIERI: Abbiamo fatto conoscere, abbiamo parlato ...

GRANDE ARACRI: Ma quello è venuto pure?

STRANIERI: E' venuto pure lui, sì, sì, sì, l'abbiamo fatto venire così ha visto, ora c'è questo Papa che sta facendo l'ira di Dio, capito?

GRANDE ARACRI: Sì, ho visto ...

STRANIERI: Capito no?

GRANDE ARACRI: Però, però ...

STRANIERI: Però, hanno tutti paura ...

GRANDE ARACRI: E' bravo, è bravo ...

STRANIERI: E' bravo, però sta licenziando tutti, ha licenziato, ha mandato a casa tutti quelli dello IOR, ha mandato a casa tutti praticamente ...

GRANDE ARACRI: Ma perché, ma perché c'erano un sacco che rubavano ...

STRANIERI: No un sacco, tutti! E allora stanno tutti ...

GRANDE ARACRI: Pure il Cardinale che era pure, che l'hanno arrestato e l'hanno carcerato ...

STRANIERI: Sta a Regina Coeli quello con 20 milioni di Euro, è un casino ...

GRANDE ARACRI: E insomma, ci ha guadagnato?

STRANIERI: E sì! Dai, ora gli parlo io allora con loro, tu fai la nomina ...

GRANDE ARACRI: Allora io qua la nomina la faccio mercoledì ...

STRANIERI: Mh ... così ... incompr. ...

GRANDE ARACRI: Venerdì la faccio ...

STRANIERI: Perfetto ...

GRANDE ARACRI: Perché oggi che giorno è? Martedì, domani la posso fare ...



STRANIERI: Domani la puoi fare sì ...

GRANDE ARACRI: Io la posso fare domani e da dopo dopodomani posso venire ...

STRANIERI: E poi tutte le altre persone, ci sono altre persone tu mi dicevi che vogliono fare la nomina ...

GRANDE ARACRI: Sì, sì e certo! Uno è DELLA PIA, poi vediamo gli altri se la vogliono fare, DELLA PIA Alfonso si chiama lui, così, quando viene lo chiama ...

N.D.R. Al minuto 19.23 lo STRANIERI parla al GRANDE ARACRI della "scimmia", noto soprannome di DILETTO Alfonso. Gli racconta delle problematiche giudiziarie della società SAVE Group S.r.l., riconducendola pacificamente al DILETTO

STRANIERI: Ho visto la scimmia l'altro giorno ... (al minuto 19:23)

GRANDE ARACRI: Ah sì!

STRANIERI: Abbiamo ricusato tre Giudici là ...¹⁶⁰⁶

GRANDE ARACRI: Sì ...

STRANIERI: La ... la ... la ... come si dice ... alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società ...

GRANDE ARACRI: E perché?

STRANIERI: Perché hanno arrestato Caltagirone per la storia di ...

GRANDE ARACRI: Sì ...

STRANIERI: Di Fiumicino, Caltagirone deve dare i soldi a loro, loro non hanno potuto pagare gli operai e alcuni fornitori gli hanno fatto la ...

GRANDE ARACRI: L'atto ingiuntivo ...

STRANIERI: No l'atto ingiuntivo, hanno chiesto, hanno fatto il sequestro dei beni da tre milioni e mezzo di Euro (3.500.000) ...

GRANDE ARACRI: In questo problema qua, hanno messo in mezzo pure mio genero in mezzo ...

STRANIERI: In questo problema?

GRANDE ARACRI: In questo problema qua hanno messo pure mio genero in mezzo ...

STRANIERI: No ...

GRANDE ARACRI: Perché dice che è uscito sul giornale l'altro giorno ...

STRANIERI: No civile, no penale ...

GRANDE ARACRI: Sì, sì è uscito sul giornale anche mio genero l'altro giorno ...

STRANIERI: Tuo genero?

GRANDE ARACRI: Il fidanzato di Valentina ...

STRANIERI: Come si chiama?

GRANDE ARACRI: E ... e... e ... Gaetano, Gaetano, Gaetano ...

STRANIERI: Ma della SAVE Group? No, no, sono andato su no!

GRANDE ARACRI: No ...

STRANIERI: Almeno io non ho chiesto no, tuo genero conoscevo soltanto ...

GRANDE ARACRI: No ... no ... subito hanno messo, hanno messo perché lui è il genero del boss piripò, piripà ... (modo di dire) ...

STRANIERI: Sta su a Reggio Emilia lui?

GRANDE ARACRI: Sì, sì ...

STRANIERI: Ma questo ragazzo chi è il nipote ...?

GRANDE ARACRI: E' ... è ... è Gaetano BELFIORE si chiama ...

STRANIERI: Perché a me, Alfonso mi ha mandato un ragazzo ...

¹⁶⁰⁶ Effettivamente STRANIERI si era attivato per la ricusazione del collegio giudicante del fallimento SAVE Group Srl, istanza depositata il 24/6/2013.

GRANDE ARACRI: *E chi è? ... incompr. ...?*
STRANIERI: *E' ha detto questo è mio nipote, ha detto lui, che mi ha dato qualche cosa insomma, capito? Forse era lui allora ...*
N.D.R. *In realtà, lo STRANIERI fa riferimento al nipote di DILETTO Alfonso, e cioè a SPAGNOLO Francesco, che, come visto e come si vedrà, è soggetto agli ordini del DILETTO, complice nelle attività di fittizia intestazione e di frequente incaricato dallo zio di aiutarlo materialmente nelle operazioni illecite, tenendo i contatti con gli altri complici, come il VECCHI e la PATRICELLI.*
GRANDE ARACRI: *Sì, sicuramente sì ...*
STRANIERI: *E quindi, insomma, stiamo lavorando pure su ... incompr. ... mi ha detto che ti saluta, l'ho visto ...*
GRANDE ARACRI: *Grazie ...*
STRANIERI: *Gli ho detto che venivo e basta, questo è quanto, il resto tutto a posto ...*
GRANDE ARACRI: *E ... adesso gli dovete dire così, così: "i soldi che fine hanno fatto?" (al minuto 21:28)*
N.D.R. *Contemporaneamente, GRANDE ARACRI mima con le mani il gesto di contare i soldi*
STRANIERI: *Eh?*
N.D.R. *STRANIERI non capisce e GRANDE ARACRI mima nuovamente con le mani il gesto di contare i soldi e ripete:*
GRANDE ARACRI: *Che fine hanno fatto i soldi?*
STRANIERI: *Va bene, glielo dico io ...*
GRANDE ARACRI: *Chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro (6.000.000) ...*
N.D.R. *Al minuto 21:42, GRANDE ARACRI mima ancora con le mani il gesto come per contare i soldi e si mette una mano al lato della bocca, per attutire la voce, per essere sicuro di non essere ascoltato da alcuno oltre che da STRANIERI*
STRANIERI: *Non ho capito?*
N.D.R. *Dal minuto 21:46 al minuto 22:02, GRANDE ARACRI Nicolino prende la penna e il block notes da STRANIERI, lo gira verso di se e scrive una parola. Dopo aver scritto lo rigira verso STRANIERI per farglielo leggere*
STRANIERI: *OPPIDO ... (al minuto 21:54) ...*
GRANDE ARACRI: *Quello che mi deve dare i così ... no! Cancella!*
N.D.R. *Mimando il gesto di cancellare sul foglio quello che ha appena scritto*
STRANIERI: *Va bene, perché lui mi ha detto che veniva a Roma e ... questi giorni insomma ...*
GRANDE ARACRI: *Chiedete che fine hanno fatto ... che fine hanno fatto ... incompr. ...*
N.D.R. *GRANDE ARACRI abbassa notevolmente la voce per essere sicuro di non essere ascoltato*
STRANIERI: *Va bene glielo dico io dai! Ok Nicola! Tu fai questa nomina e gli altri ...*
N.D.R. *GRANDE ARACRI continua a parlare con il tono della voce bassissima*
GRANDE ARACRI: *Ora viene, ora non viene, non viene mai, capito?*
STRANIERI: *Eh?*
GRANDE ARACRI: *... incompr. ...*
STRANIERI: *Va bene ...*
GRANDE ARACRI: *Ottocentomila Euro (800.000)...*
STRANIERI: *Eh, eh?*
N.D.R. *GRANDE ARACRI continua a mantenere il tono della voce bassa*



GRANDE ARACRI: Ottocento milioni (800.000.000) ...

STRANIERI: Mh, va bene ...

GRANDE ARACRI: Prima erano 800 miliardi (800.000.000.000) ...

STRANIERI: Va bene, io penso che viene, ha detto martedì, mercoledì, oggi, domani insomma ..

GRANDE ARACRI: Allora io chiamo ... incompr. ... mi devono rientrare 250 ... incompr. ... però se viene qua, mi dia una mano, che mi dia i soldi ...

STRANIERI: Va bene ...

GRANDE ARACRI: ... incompr. ...

STRANIERI: Va bene, va bene ci penso io ... e va bene questa la fai questi giorni ...

GRANDE ARACRI: Sì, domani la facciamo, domani la faccio io tranquillo la nomina e poi possono venire quando decidono loro ...

N.D.R. Al minuto 23:16, STRANIERI, indicando con la penna sul taccuino dove in precedenza aveva scritto un nome, dice:

STRANIERI: Qui abbiamo il Presidente del Tribunale capito?

GRANDE ARACRI: Sì, sì ...

STRANIERI: E che cazzo, stiamo qua!

GRANDE ARACRI: E allora non ci sono problemi ...

STRANIERI: Conosciamo tutti qua ...

GRANDE ARACRI: Non ci stanno problemi, perché ci sono più persone con cui parliamo che ci fanno la nomina.

STRANIERI: Va bene ...

GRANDE ARACRI: Hai capito?

STRANIERI: Ok! Io ... ce ne andiamo così rientriamo a Roma e domani mi tocca andare a Milano, domani mattina ...

GRANDE ARACRI: Tutti vi state ... incompr. ...

Al minuto 23:50, GRANDE ARACRI Nicolino e STRANIERI Benedetto si alzano e si salutano stringendosi la mano e si dirigono verso l'uscita".

Dopo essere uscito dal carcere, alle 17.18, STRANIERI chiamava DILETTO Alfonso (cfr. progr. n. 19818, R.I.T. 979/13) informandolo immediatamente dell'incontro con Nicolino ("senti ... ascolta .. io oggi sono andato giù ...") e chiedendogli di incontrarsi a breve dovendo evidentemente aggiornarlo sul colloquio e trovando il suo interlocutore pronto ad organizzarsi (STRANIERI: "e domani vado su ... vado a Milano ... tu che programmi hai ... quando passi da queste parti ... omissis ... tu come stai messo? ... mi dicevi che passavi da Roma ... passavi ..."; DILETTO: "sì ... io ... se è che devo venire vengo"; STRANIERI: "no ... no ... ti volevo salutare un attimino ... insomma ... niente di ... non urgentissimo ... assolutamente ... non urgente ..."; ... omissis DILETTO: "e allora facciamo una cosa ... quando finisci te ... o magari un'oretta prima che te finisci casomai faccio un salto a Milano ...").

Per ragioni di carattere logistico, l'incontro tra i due era rimandato alla settimana successiva, precisamente al 19 luglio.

E' bene fin da subito evidenziare che, se GRANDE ARACRI Nicolino, negando di avere fornito a DILETTO capitali da immettere nella società emiliana SAVE, ha fornito la sua versione difensiva di questo colloquio, sostanzialmente imputando la sua richiesta ("che fine hanno fatto i soldi") ad una somma di denaro ammontante a 5.000 € che aveva consegnato a DILETTO affinché, a sua volta, la desse all'avv.to VILLANI (v.

poi), nel corso dell'udienza preliminare è stato depositato¹⁶⁰⁷ l'interrogatorio reso dal secondo interlocutore di questo dialogo, STRANIERI Benedetto, interrogatorio reso in data 17/4/2015 nel procedimento connesso pendente a Catanzaro.

In quella sede STRANIERI ha riferito di avere conosciuto Grazia VELOCE nel giugno 2012 e, nel luglio dello stesso anno, la stessa gli aveva chiesto di interessarsi per il trasferimento carcerario di ABRAMO Giovanni, in quella occasione incontrando la moglie di GRANDE ARACRI Nicolino, "la signora Maria" e la figlia dello stesso Nicolino, moglie di ABRAMO. A Cutro AIELLO Francesco lo aveva accompagnato dalla "signora Maria" e li aveva conosciuto anche GRANDE ARACRI Nicolino. Quindi aveva fatto seguito la vicenda dell'interessamento per il ricorso in favore di ABRAMO Giovanni. Nell'estate 2013, AIELLO Francesco lo aveva chiamato annunciandogli che la "signora Maria" voleva parlargli "perché Nicola lo aveva nominato mentre era nel carcere di Bari" (p. 136). Pertanto STRANIERI si era portato a Cutro, sempre accompagnato da AIELLO, a casa di GRANDE ARACRI Nicolino e dopo lo stesso, in compagnia della sorella e dell'avv.to VILLANI, si era recato a parlare con GRANDE ARACRI Nicolino nel carcere di Bari.

Affermava STRANIERI (p. 139) di avere conosciuto DILETTO Alfonso quando questi lo aveva chiamato dicendogli che aveva un problema con una società (SAVE) e il suo numero gli era stato fornito da AIELLO Francesco, che gli aveva presentato il DILETTO come un signore di Cutro, parente di GRANDE ARACRI Nicolino. Ammetteva il dichiarante che AIELLO Francesco, che aveva la funzione di "portaordini" di GRANDE ARACRI Nicolino, gli aveva fatto capire che DILETTO era il braccio destro di Nicolino. Quindi (15/6/2013) il dichiarante, insieme all'avv.to MAZZEO - quest'ultimo chiamato perché si intendeva di procedure fallimentari - aveva ricevuto nello studio romano DILETTO Alfonso, PATRICELLI Patrizia e il nipote della PATRICELLI. Negava il dichiarante la presenza anche di AIELLO Francesco nella stessa occasione (p. 143). I soggetti "dovevano fare la ricusazione dei giudici" e DILETTO pensava che si dovesse fare a Roma. Ricordava STRANIERI che la società interessata (SAVE Group Srl) non apparteneva formalmente al DILETTO, ma alla PATRICELLI, anche se (p. 162) DILETTO gli aveva detto: "è una società mia". Venendo al colloquio con GRANDE ARACRI Nicolino del 9/7/2013, STRANIERI riferiva (p. 169) che quest'ultimo, in carcere a Bari, gli aveva accennato della SAVE e gli aveva detto "digli dei soldi miei" (p. 170). In particolare:

"STRANIERI Benedetto Giovanni: Magari perché ho fatto da tramite, ho cercato di...di...di..."

[...]

Proc. Agg. Dott. Bombardieri: In che cosa ha fatto da tramite? Ci dica qualcosa in cui ha fatto da tramite.

STRANIERI Benedetto Giovanni: No, cioè quando stavo per esempio in carcere lì a Bari, per ritornare alla Save, Nicola mi disse a me: "Salutami DILETTO...", mi disse pure qualcosa sulla Save, mi ha accennato qualche cosa, ora se...

Proc. Agg. Dott. Bombardieri: Che cosa le ha detto?

STRANIERI Benedetto Giovanni: Mi ha detto: "Digli dei soldi miei...", qualcosa del genere, ora io non mi ricordo, però poi...

Proc. Agg. Dott. Bombardieri: "Digli dei soldi miei..."

STRANIERI Benedetto Giovanni: Sì.

¹⁶⁰⁷ interrogatorio STRANIERI Benedetto (dep. PM udienza 6/11/2015).

Proc. Agg. Dott. Bombardieri: "Che cosa le ha detto "...dei soldi miei..?"

STRANIERI Benedetto Giovanni: "Digli che lì ci sono i soldi miei, che fine hanno fatto i soldi miei", ...qualcosa del genere.."

Precisava altresì il dichiarante che, quando, qualche giorno prima del colloquio del 9 luglio era passato da Cutro chiamato da "compare Maria", aveva incontrato causalmente DILETTO Alfonso. DILETTO nell'occasione, appreso che STRANIERI si stava recando a trovare GRANDE ARACRI Nicolino in carcere, gli aveva chiesto di salutarlo.

3. IL FALLIMENTO SAVE GRUOP SRL.

Come anticipato, nonostante l'istanza di ricusazione dei giudici e la resistenza in giudizio della SAVE Group Srl, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza depositata l'11/7/2013, ne dichiarava il fallimento.

In pari data, STRANIERI contattava la PATRICELLI (cfr. progr. n. 20545, R.I.T. 979/13), informandola che era stato dichiarato il fallimento della società e chiedendole se dovesse approntare il ricorso in appello per ottenere la sospensiva del sequestro (STRANIERI: *"hanno sciolto la riserva ... omissis ... e non è andata bene ... hanno dichiarato fallita la società ... omissis ... ora l'unica cosa che c'è da fare in attesa della ... che fissino l'udienza per il sequestro per il ... incompr. ... sequestro ... è preparare subito che noi, se voi ci date l'ok ... omissis ... già da oggi stesso insomma, adesso ne parlate un attimo, preparate per fare l'appello per chiedere la sospensiva ... bisogna farlo prima di subito, immediatamente!"*); ... omissis PATRICELLI: *"io la chiamo a breve certo! Va bene ..."*), cosa che, poco dopo, la donna confermava (cfr. progr. n. 20551, R.I.T. 979/13). Nel prosieguo, STRANIERI diceva alla PATRICELLI di aver già tentato, senza riuscirci, di mettersi in contatto con "Alfonso", riferendosi a DILETTO Alfonso (*"sì ... sì ... io ho provato a chiamare ... come si chiama lì ... il geometra ... omissis ... però non mi risponde ... poi magari mi faccia chiamare ... insomma ... ho provato a chiamarlo prima ... Alfonso"*); la donna gli rispondeva che lo avrebbe avvisato lei (*"sì ... un attimo ... dopo eventualmente glielo dico ad Alfonso ... un attimo"*).

Alle ore 18.39 successive (cfr. progr. n. 20587, R.I.T. 979/13), DILETTO, che evidentemente aveva visto le chiamate dello STRANIERI, lo richiamava: quest'ultimo lo aggiornava sulla sentenza di fallimento della società (*"perché ti ho chiamato per dirti questo io ... prima ... nel pomeriggio è arrivata ... omissis ... nel pomeriggio, oggi, mi è arrivata la sentenza che hanno dichiarato fallita la società ..."*) e sulla decisione di presentare appello (*"capito? ... adesso abbiamo letto ... hanno ... io gli ho mandato una copia ... hanno rimarcato tutto quello che è stato fatto nel 2012 praticamente ... capito? ... dice anche se avete fatto il ricorso le cose ... però ... insomma ... tu vedila bene ... ora siamo rimasti con Patrizia che già da domani facciamo l'appello che si farà poi a Bologna"*). Il DILETTO chiedeva delle motivazioni addotte dal giudice (*"come mai? ... che motivazioni hanno messo?"*), ricevendo come risposta dallo STRANIERI che la società aveva dei debiti ancor prima del sequestro (*"hanno messo le motivazioni che era comunque ... ora non ce l'ho qua presente ... che c'aveva comunque dei debiti ancor prima del sequestro ... insomma la società ... capito? ... quindi hanno detto a prescindere dal sequestro questo c'aveva ... io gliel'ho mandata adesso a Patrizia"*) e che i due appalti in Costa D'Avorio e Bulgaria non erano stati presi in considerazione perché datati (*"poi hanno fatto riferimento a quei due appalti che c'avevate ... insomma la Costa D'Avorio e in*



Bulgaria ... hanno detto ... perché noi quelli li abbiamo citati no? ... questi sono già passati come si evince dalla documentazione ... non sono più in essere ... per cui sono fandonie quelle che ci raccontate ... capito?"), ancora una volta spiegazioni fornite trattando DILETTO quale soggetto inserito pienamente nella compagine societaria della SAVE Group Srl.

In data 16/7/2013, nella conversazione (cfr. progr. n. 22606, R.I.T. 979/13) intercorsa tra lo STRANIERI e il DILETTO, si comprendeva che quest'ultimo si trovava a Bari (*"io sono a Bari adesso ... sto rientrando ... rientro a Bologna .. sto guardando che tempo ho ... aspetta ..."*) e lo STRANIERI insisteva per incontrarlo (*"sì ... stasera alle sette e mezza arrivo a Padova perché domani ho un'udienza a Padova ... riesci ad arrivare stasera così ci vediamo un attimo ... parliamo pure ... omissis ... riesci ad arrivare stasera?"*), ma il DILETTO gli rispondeva che sarebbe arrivato tardi (*"no ... io arrivo a mezzanotte ... a mezzanotte arrivo ... a Bologna ... sono a Bari ... poi faccio Roma e poi da Roma devo prendere per Bologna ..."*)¹⁶⁰⁸. Il giorno dopo, 17/7/2013, STRANIERI chiamava nuovamente DILETTO (cfr. progr. n. 22799, R.I.T. 979/13) per incontrarlo (*"Alfonso ... ho finito adesso io ... omissis ... tu come stai messo? ..."*), non trovando però la disponibilità dell'interlocutore (*"io sono messo che sono messo male che oggi sono a Reggio Emilia ..."*), al che STRANIERI gli faceva capire, con il consueto linguaggio allusivo, comunque immediatamente compreso, di essere stato a colloquio da GRANDE ARACRI Nicolino e di aver bisogno di parlargli, evidentemente riferendosi al colloquio del 9 luglio (STRANIERI: *"e va bene dai ... che ti devo dire ... non ti preoccupare ... io alle quattro e venti prendo il treno per andare giù a Roma e se no se ti do per fare un bonifico è possibile?"*; DILETTO: *"... eh ascolta ... io ti devo parlare anche per altre cose"*; STRANIERI: *"eh ... infatti ... io ti devo parlare pure io di altre cose perché sono andato giù io .. capito?"*). I due pertanto si accordavano per vedersi il giovedì successivo a Roma o il venerdì a Bologna (DILETTO: *"e facciamo così allora ... domani ci sentiamo ... se scendo giù giovedì ci vediamo giovedì ... se no venerdì mattina mi dici a che ora sei tu a Bologna che io ... incompr. ... ti aspetto a ... incompr."*). L'incontro avveniva venerdì 19/7/2013 a Bologna. In quella data STRANIERI Benedetto e l'avvocato MAZZEO Saverio si recavano in treno a Bologna per presentare un ricorso in appello nell'interesse della SAVE Group Srl. Il giorno prima si erano accordati con VECCHI Giovanni per incontrarsi l'indomani a Bologna (cfr. progr. n. 23247, R.I.T. 979/13), al fine di fargli visionare e firmare, quale socio formale ed amministratore della SAVE Group Srl, tutta la documentazione, prima di recarsi in udienza. Dal treno, lo STRANIERI avvisava il DILETTO del suo imminente arrivo nella città felsinea (cfr. progr. n. 23369, R.I.T. 979/13); nelle successive telefonate, i due si accordavano per incontrarsi. Alle ore 09.00 circa STRANIERI e MAZZEO erano prelevati in Stazione a Bologna dal VECCHI, che li conduceva in Corte di Appello; quindi, alle successive ore 11.18, STRANIERI e DILETTO Alfonso si incontravano in Stazione intrattenendosi a conversare per circa mezz'ora, così come

¹⁶⁰⁸ Dalla lista di imbarco del 16/7/2013 dei voli AZ 1610 con tratta Bari-Roma delle 19.20 e AZ1321 con tratta Roma-Bologna delle 21.25, si accertava la effettiva presenza a bordo di DILETTO Alfonso. Gli inquirenti ritengono che quel giorno DILETTO si fosse recato a parlare con MAURO Giuseppina, coniuge di GRANDE ARACRI Nicolino che, lo stesso giorno (come risulta dalle intercettazioni tra lo stesso STRANIERI e MAURO Giuseppina), si era recata nel carcere di Bari a colloquio con il marito (cfr. progr. n. 22658, R.I.T. 979/13).



attestato da servizio di osservazione, pedinamento e controllo munito di fotografie¹⁶⁰⁹. In quella circostanza evidentemente STRANIERI aggiornava DILETTO sull'esito del colloquio avuto con GRANDE ARACRI Nicolino nel carcere di Bari. In seguito, nella conversazione del 30/7/2013 (progr. n. 26771, R.I.T. 979/13), DILETTO Alfonso affermava espressamente che si sarebbe fatto carico di pagare le spese legali della causa in cui era coinvolta la SAVE Group Srl; nell'occasione, lo STRANIERI, per evitare di fare discorsi espliciti, prima chiedeva al DILETTO di incontrarsi di persona (STRANIERI: *"ma stai da queste parti? ... omissis ... senti ... come posso fare per parlare due secondi con te ... di cose serie ... come posso fare ... dimmi? ..."*) e, una volta ricevuta risposta negativa (DILETTO: *"no ... non ce la faccio ..."*), gli chiedeva a chi potesse rivolgersi per avere il rimborso delle spese fino ad allora sostenute per il mandato ricevuto nella SAVE Group Srl (STRANIERI: *"no ... no ... non sono stato su ... io di questo ti volevo dire ... il giorno nove c'abbiamo un'udienza la ... dobbiamo prendere le copie ... notificare per fare ... poi il giorno quattro ci sta un'altra udienza ... da andare sopra ... altre copie per notificare ... contributi ... cioè ... capito? ... non lo so ... io con chi posso ... glielo accenno pure a VECCHI ... glielo accenno alla signora o parlo solo con te? ... perché ... cioè ... capito? ..."*). Il DILETTO, a riprova del suo ruolo all'interno della società, rispondeva che avrebbe provveduto a tutto lui, chiedendogli l'ammontare del dovuto (DILETTO: *"mi dovresti dire più o meno cosa mi costa? ... perché a fare così ... a fare una cosa che facciamo così ... a me mi dovresti dire cosa mi costa? ... omissis ... sì ... ma quello non è che lo metto in dubbio, STRANIERI .. a me mi devi dire quello che mi costa ... ventimila euro ... diecimila euro ... perché io dopo non mi posso ... non mi posso ..."*). Lo STRANIERI, a sua volta, riconoscendo il ruolo del DILETTO, gli rispondeva di aver bisogno solamente del rimborso delle spese fino a quel momento sostenute, ammontanti a circa 4.000/5.000 euro, mentre per la quantificazione del suo onorario si rimetteva a quanto deciso dal DILETTO stesso in virtù della loro "amicizia" (STRANIERI: *"ascoltami ... ascoltami ... io ho capito questo ... ora per fare queste attività che ci sono imminenti ... poi per il resto ... per il resto poi fai te ... questo voglio dire ... ma almeno le spese vive ... queste almeno ce le devi dare ... per il resto io e te siamo amici ... fai come ... a tua coscienza ... capito? ... io lo so che tu sei una persona che capisce il lavoro ... non devo essere io a dirti dammi cinque ... dammi sette ... capito? ... almeno io così la penso ... poi tu mi dici io ti faccio una nota di quello che abbiamo fatto e di quello che c'è da fare da adesso fino al giorno quattro con le spese vive ... capito? ... poi per noi fai te ... capito? ... io questo voglio cercare di farti capire ... omissis ... vedi se riesci a mandare in questi giorni ... per adesso e per il nove sto parlando io ... almeno quattro ... cinque mila euro ci vogliono ... con le ... penso che ci vorranno un migliaio ... per fare le notifiche capito? ... vive proprio ..."*). DILETTO concludeva dicendo che gli avrebbe dato subito 4.000 euro come anticipo, ma il restante denaro solo una volta chiusa la vicenda legale (DILETTO: *"ti mando quattromila euro ok? ... omissis ... no ... dopo ci vediamo alla fine ... (...) ... alla fine ... non ti do più soldi ... alla fine dopo ci vediamo"*); inoltre, alla richiesta dello STRANIERI sulle modalità di invio della somma (*"come li mandi?"*), DILETTO rispondeva che ci avrebbe pensato lui a fargli arrivare i soldi (*"poi ci penso io per farteli arrivare ... ok?"*).

¹⁶⁰⁹ Cfr. annotazione di P.G. del 19/7/2013, All. 202 alla informativa della D.I.A. di Roma del 30/10/2014.



Dalle conversazioni progr. n. 27818 del 2/8/2013, R.I.T. 979/13 e progr. n. 28914 del 6/8/2013, R.I.T. 979/13, si aveva riscontro dell'effettiva consegna del denaro da parte del DILETTO (in un'occasione consegnato al figlio di STRANIERI) per le spese legali della SAVE Group Srl. Nell'ultima conversazione citata fra STRANIERI e MAZZEO, il primo annunciava al secondo i pagamenti da parte di DILETTO: *"è arrivato un po' di ossigeno ... omissis ... no ... no ... quando è andato su Enrico ... omissis ... quando è andato su Enrico perché ha speso ... ha speso ... seicento euro per il contributo ... più cento euro per le notifiche fuori sede ... settecento euro di notifiche ... e poi ci ha dato altri duemila ... omissis ... praticamente c'ha dato mille per le notifiche ... per il viaggio e ... poi mille e mille ... omissis ... di tremila ... sì ..."*.

Indicativa della prudenza verbale nell'esprimersi telefonicamente - ciò a rendere palese la consapevolezza dell'agire illecito - era anche la telefonata del 12/8/2013, ore 11.50 (cfr. progr. n. 30507, R.I.T. 979/13), volta a stabilire un incontro personale avendo STRANIERI urgente bisogno di parlare con DILETTO per le *"cose di sopra"* (STRANIERI: *"... perché porco Giuda avevo bisogno di parlarti un attimo capito? ... omissis ... sempre per le cose di sopra capito?"*), riferendosi verosimilmente alla procedura fallimentare della SAVE Group Srl, al che DILETTO cercava di concretizzare l'incontro (*"e torna indietro dai ... omissis ... ah ... vieni qua, c'è anche un'altra cosa di "giù", vieni qua ..."*), trovando la disponibilità dello STRANIERI (*"senti io adesso sto tornando indietro ... dove ci vediamo un attimo, dimmi te ..."*) a raggiungere DILETTO a casa sua (*"casa mia, non la sai? ... omissis ... da mio cugino, non ci sai arrivare?"*).

In data 13/8/2013, dalla conversazione delle ore 08.37 tra STRANIERI Benedetto e sua sorella Lucia (cfr. progr. n. 30672, R.I.T. 979/13), si apprendeva che il primo si stava recando al carcere di Bari poiché a GRANDE ARACRI Nicolino era stato notificato il provvedimento applicativo del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen. (STRANIERI: *"senti, Lucia, io ... io sto andando a Bari adesso ... omissis ... Perché, qualche giorno fa, due o tre giorni fa, gli hanno notificato a lui il 41 bis dell'O.P., dell'Ordinamento Penitenziario ... omissis ... Oh! Vedi, per favore, entro quanti giorni possiamo fare noi, dopo quando ti sei alzata, ricorso a questo 41 bis ... omissis ... Il 41 bis è praticamente, il regime duro nel carcere e sarebbe, praticamente, il, il, gli fanno fare una volta al mese il colloquio"*). Nel prosieguo della conversazione, lo STRANIERI si raccomandava di fargli sapere tutto prima possibile e che era stato incaricato dalla moglie del boss di recarsi a colloquio (*"Basta che mi vedi quello, capito? Così quando io entro, poi, a lui gli posso dire guarda, possiamo fare questo, possiamo fare quello, capito? ... omissis ... Gli hanno tolto tutte le medicine, non c'ha più medicine ... eh, boh, non lo so io! Ma perché? Boh! Difatti, la mamma (si corregge), la moglie vuole, vuole fare una, vuole denunciare la Procura, dice io non ... a prescindere ... omissis ... E allora mi ha detto, ieri sono passato: <<fammi la cortesia, fammi ...>>, dice: <<va a vedere cosa sta succedendo perché non possiamo più andare a fare i colloqui. ora lo spostano, lo mandano ad un carcere di massima sicurezza>>, hai capito? Dico <<va bene, dai!>>. <<Domani>> ... io volevo andare in settimana, verso il sedici, il diciassette (16 o 17), però dice: <<vai domani, vai domani per favore che vedi ...>>. <<Va bene ...>>"). Il colloquio presso il carcere di Bari, tuttavia, non avveniva poiché il GRANDE ARACRI era stato trasferito, il 10/8/2013, presso la Casa di Reclusione di Opera (MI). Dall'attività tecnica si apprendeva che STRANIERI Benedetto si era recato presso la Casa circondariale di Bari a vuoto, perché nel frattempo il detenuto era stato trasferito, imprevisto che STRANIERI immediatamente*



comunicava a DILETTO (cfr. progr. del 13/08/2013, ore 11.46, R.I.T. 979/13). Quest'ultimo, subito capendo di chi lo STRANIERI stesse parlando (anche se questi non aveva fatto nomi), gli chiedeva raggugli (STRANIERI: *"ho fatto un viaggio a vuoto stamattina ... omissis ... già ... non c'è più"*; DILETTO: *"ho capito! Va bene! ... ma da quando? ... da oggi?"*; STRANIERI: *"no, no, da ieri sera ..."*).

Effettivamente STRANIERI e MAZZEO si interessavano anche del reclamo in appello avverso la sentenza di fallimento (reclamo rigettato con sentenza della Corte d'Appello del 7/2/2014¹⁶¹⁰) presentandosi, il 4/9/2013, in Corte d'Appello a Bologna insieme a VECCHI Giovanni e al figlio di quest'ultimo, VECCHI Silvano (incontro filmato dagli investigatori); lo STRANIERI si rapportava anche con il curatore fallimentare della SAVE Group Srl, CASSINADRI Corrado, scambiando con lo stesso alcune mail.

Il 13/9/2013, STRANIERI si rivolgeva a PATRICELLI Patrizia (cfr. progr. n. 37874, R.I.T. 979/13) per le spese di notifica relative alla fissazione della nuova udienza per discutere il ricorso presentato dalla SAVE Group Srl (STRANIERI: *"allora ... non so se ... insomma come le abbiamo detto prima noi lunedì dobbiamo fare le notifiche ... dobbiamo fare nuovamente le notifiche a tutte le società ... insomma le dobbiamo fare entro ... omissis ... avevo ... diciamo così ... già predisposto che lunedì mattina il mio collaboratore va su ... viene su a Bologna per fare queste notifiche ... omissis ... sì ... sì ... per fare questo ... se c'era la possibilità insomma lunedì mattina ... di mandare qualcuno lì a Bologna ... che ci sta poi il collaboratore così glieli porta insomma"*), spiegando di essersi rivolto a lei perché non era riuscito a mettersi in contatto con DILETTO Alfonso (*"io ho provato a sentire Alfonso però è un mese che non riesco più a contattarlo ... non riesco più a sentirlo perché per fare le notifiche ... anche l'altra volta noi abbiamo speso circa settecento euro"*); STRANIERI ribadiva che la sua era una richiesta non ordinaria, dal momento che in passato aveva parlato dei costi del ricorso della SAVE Group Srl sempre e solo con DILETTO Alfonso, al momento non reperibile (*"sì ... sì ... per fare questo ... se c'era la possibilità insomma lunedì mattina ... di mandare qualcuno lì a Bologna ... che ci sta poi il collaboratore così glieli porta insomma ... vediamo un pochettino come poter ... io ... a me dispiace chiedere perché avevo ... ho parlato sempre con Alfonso... capito?... solo che è un mese che non riesco proprio a ..."*).

Qualche giorno dopo, il 17/9/2013, lo STRANIERI, parlando con il collega MAZZEO (cfr. progr. n. 39121, R.I.T. 979/13), che aveva da poco terminato l'incontro con i curatori fallimentari della SAVE Group Srl, gli chiedeva quanti soldi avesse ricevuto dal VECCHI (*"senti ... come sei rimasto con ... per ... farti dare l'acconto?"*) e MAZZEO rispondeva di aver ricevuto solo 200 euro (*"e come sono rimasto ... mi ha dato così ... mi ha pagato giusto il biglietto ... mi ha dato duecento euro ..."*), aggiungendo che lo stesso gli aveva riferito che l'indomani ne avrebbe parlato con il DILETTO (*"dice che domani si deve sentire con Alfonso per vedere"*). Da parte sua, lo STRANIERI riferiva che DILETTO aveva dato a suo figlio Enrico solamente 700 euro come corrispettivo per le notifiche effettuate (*"ad Enrico gli doveva portare mille euro gli ha portato settecento euro ..."*) e, nel prosieguo, i due, lamentandosi del poco denaro ricevuto a fronte del lavoro fin lì svolto, convenivano di preparare una nota spese da presentare direttamente a DILETTO Alfonso non appena lo STRANIERI fosse riuscito a contattarlo alla nuova utenza cellulare, chiedendola a PATRICELLI Patrizia (STRANIERI: *"un'altra cosa però ... tocca che ... adesso torna a casa ... però domani"*

¹⁶¹⁰ Vol. 2.



tocca fare uno schemino così io ad Alfonso glielo mando perché ... Alfonso avrà cambiato telefono allora io gli voglio dire a Patrizia ... dico <<Patrì, dammi il telefono giusto di Alfonso così lo chiamo>> ... dico vieni tu o vengo io ... omissis ... fagli questa nota ... fammi questa nota così gliela giro subito ... poi chiamo Patrizia ... dico <<Patrì ...>>”).

La ritrosia di DILETTO nel concorrere alle spese legali per SAVE Group a questo punto manifestatasi si spiega avendo riguardo al fatto che oramai SAVE Group era fallita e non rimaneva altro che abbandonarla alla propria sorte, concentrandosi sulle altre società del Gruppo, originariamente fondate da VECCHI Giovanni, precisamente la SAVE Engineering Srl, la Impregeco Srl e la SAVE International Ltd. In tal senso si legge la telefonata fra STRANIERI e DILETTO del 28/9/2013, (cfr. progr. n. 42645, R.I.T. 979/13) quando il secondo invitava il primo a rivolgersi a VECCHI e PATRICELLI per il pagamento delle spese legali che sarebbero state sostenute da quel momento in poi (DILETTO: *“ascolta ... tienilo per te però ... quello che fate da ora in poi con la SAVE ... con quello e con quell'altro ... fatevi pagare tutto se no non fate niente ...”*), aggiungendo che non avrebbe più “garantito” per il VECCHI e la PATRICELLI (DILETTO: *“io non garantisco niente ...”*; STRANIERI: *“chi deve pagare? ... loro?”*; DILETTO: *“no ... no ... non è che ora glielo dici ... tu ... quando c'è la causa? ... omissis ... bravo ... vedi che lui adesso ti chiama o in un modo o nell'altro ... tu non è che gli devi dire che io ti ho detto questo così ... io voglio pagato così così ... mi manca ancora questo questo e questo ... Alfonso mi ha dato fino a qua ...”*).

Nell'occasione, nella conversazione con lo STRANIERI, il DILETTO utilizzava una nuova utenza cellulare avente n. 368/8016035, intestata a EGHAM Samuel, nato in Ghana il 02.8.1970 (STRANIERI: *“è il tuo numero questo?”*; DILETTO: *“sì ... questo qui”*; STRANIERI: *“allora lo registro adesso ... va bene ... ok dai”*).

4. LA PROSECUZIONE DEGLI AFFARI.

In data 8/10/2013 iniziavano le operazioni d'intercettazione sull'utenza n. 329/8462461 intestata ed in uso a PATRICELLI Patrizia, come detto intestataria, unitamente a VECCHI Giovanni, delle quote sociali della SAVE Group Srl. Sin dalle prime telefonate la donna faceva continuamente riferimento a DILETTO Alfonso, quale responsabile della SAVE Group Srl (e non solo).

In particolare, lo stesso 8/10/2013, la PATRICELLI chiamava DILETTO Alfonso (cfr. progr. n. 38, R.I.T. 7689/13) per comunicargli di aver trovato una lettera e di essere in attesa che “Francesco” passasse da lei (*“Alfonso ... allora ... ho tirato fuori la lettera ... sai ... Francesco quand'è che lo fai passare?”*), ricevendo immediata risposta dal DILETTO (*“passa domani dai ...”*).

In questa conversazione cominciava a delinearsi il ruolo di SPAGNOLO Francesco, nipote del DILETTO, fidato esecutore degli ordini dello zio e consapevole dell'attività criminosa posta in essere dal congiunto e della strategia dell'utilizzo dello strumento della fittizia intestazione, nonché compiacente prestanome in una società di DILETTO Alfonso, precisamente la BG Immobiliare Srl, come si evidenzierà nel prosieguo.



Nel corso della medesima telefonata, la PATRICELLI chiedeva al DILETTO¹⁶¹¹ se si stesse interessando delle altre problematiche relative sempre alla SAVE Group Srl (*“per le altre cose hai valutato qualcosa o no?”*), ottenendo risposta affermativa (DILETTO: *“sto guardando ... sto guardando e secondo me ... quando vengono su gli avvocati?”*; PATRICELLI: *“Domani”*; DILETTO: *“ora guardo ...”*).

Il 14/10/2013, VECCHI telefonava alla PATRICELLI (cfr. progr. n. 403, R.I.T. 7689/13), la quale gli domandava subito se avesse sentito DILETTO (PATRICELLI: *“ciao ... Giovanni ... hai fatto Alfonso?”*); alla risposta negativa del suo interlocutore, la donna ribadiva che avrebbe provato a chiamarlo lei (*“adesso provo a farlo io”*). Nel prosieguo del dialogo si comprendeva che la necessità di rintracciare DILETTO Alfonso era quella di concludere l'ennesima operazione di investimento in località Monticelli Terme, in provincia di Parma (VECCHI: *“cioè ... io ho fatto tutto ... Ioni (fon) che lo vedo oggi pomeriggio ... però sul discorso di Alfonso penso che lo stia cercando anche Tiziano”*¹⁶¹² *perché noi l'operazione di Monticelli la vogliamo chiudere*). Il VECCHI aggiungeva di aver già preso contatti con i venditori, ma di essere in attesa di parlare con DILETTO per sapere la somma che intendeva investire nell'operazione (VECCHI: *“io dovrei sottoscrivere qualcosa anche di legale ... omissis ... poi soprattutto bisogna mettere a posto i conti perché per il venticinque questa gente qui si muove ma vuole vedere degli euro ... io ... cioè ... bisogna ... e dato che gli euro glieli do io, non lui ... li dà a me ... omissis ... è tutto relativo a ... lui bisogna che ci dica quanto e poi soprattutto ... per Monticelli Terme ... è già un'operazione da fare ... ci sarà da chiudere”*), passo significativo del ruolo di finanziatore occulto assunto dal DILETTO negli affari procacciati dal VECCHI, oltre a far intendere come, nonostante il fallimento della SAVE Group, gli imputati si ritenevano in grado di proseguire nelle proprie imprese, all'evidenza confidando nelle entrate della 'ndrangheta. Ancora più esplicito il VECCHI nel prosieguo della conversazione con la complice quando riferiva dell'irrilevanza della società alla quale imputare l'operazione, evidentemente di mera facciata, nominando in questa sede altre società interessate, la BG Srl, riferibile a DILETTO Alfonso e la Impregeco Srl, del gruppo VECCHI, oltre ad una società con sede all'estero, da individuarsi nella già menzionata SAVE International Ltd con sede a Malta, ed una società la cui nuova costituzione era in progetto (VECCHI: *“poi sarà l'Impregeco a darla alla BIGI (fon., in realtà BG, n.d.r.) ... la facciamo con la BIGI ... dopo me la direte voi la forma ... a me ... la intesta ... incompr. ...”*; PATRICELLI: *“... sì, sì ... adesso provo a sentirlo io”*; VECCHI: *“io con questi signori qui ho già l'appuntamento per domani alle sei”*; PATRICELLI: *“a chi?”*; VECCHI: *“con Monticelli e la Rsa di Parma con RAGUTI (fon.) ... incompr. ... stavo pensando che addirittura non diventasse interessante ... incompr. ... anche tu ... però io queste cose bisogna che le metta perché poi farei anche gli uffici in Italia di quella società che abbiamo fuori ... omissis ... perché ci sarà ... incompr. ... la Parma Costruzioni ... sarà quello che sarà ... Emiliana Costruzioni ... quello che ci pare ... però bisogna fare una società nuova lì che farà Monticelli ... omissis ... oppure più che Monticelli farà il subappalto della società fuori farà”*). La PATRICELLI, terminata la conversazione, chiamava subito DILETTO (cfr. progr. n. 411, R.I.T. 7689/13), riferendogli che VECCHI aveva bisogno di parlargli per l'affare relativo a Monticelli

¹⁶¹¹ Nella circostanza, il DILETTO utilizzava un'altra utenza cellulare, la n. 334/9802333, anche questa non intestata a lui, bensì a BEZPYATKO Oksana, nata in Ucraina il 01.12.1979, a lui legata sentimentalmente.

¹⁶¹² Fratello del VECCHI anch'egli coinvolto in questa operazione.

Terme (*“Alfonso ... ha bisogno VECCHI per Monticelli ...”*) e DILETTO le rispondeva che avrebbe raggiunto il VECCHI nel pomeriggio.

In punto di consapevolezza da parte della coppia VECCHI-PATRICELLI del caratura criminale del loro finanziatore e della presenza, alle sua spalle, del boss di Cutro, si richiama la conversazione intercorsa il 28/10/2013 tra PATRICELLI Patrizia e la commercialista PELIZZARI Ester (cfr. progr. n. 1447, R.I.T. 7689/13): nella telefonata le due donne commentavano in modo negativo l'operato degli avvocati (STRANIERI e MAZZEO) scelti per seguire il ricorso della società (PELIZZARI: *“ah ... no ... niente ... volevo solo dirgli che ... dopo ci ho pensato mentre ero in giro così ... che alla fine secondo me ... così rischia di ... di ... con quei due là ... di ... omissis ... che vada con qualcun altro ma lì rischia di fare secondo me una brutta fine con quei due lì ... omissis ... per me non sono adatti, puoi dire cosa vuoi”*). Al riguardo, la PELIZZARI affermava di essere al corrente che gli avvocati STRANIERI e MAZZEO non erano stati scelti (da DILETTO Alfonso) per le loro capacità professionali, ma per ben altre motivazioni, alludendo a circostanze del tutto estranee alla preparazione giuridica, tanto che la PATRICELLI confermava (PELIZZARI: *“anche perché voi non li avete scelti perché sapevate che erano bravissimi avvocati; PATRICELLI: “no”; PELIZZARI: “eh ... io la motivazione la so ... ovviamente non la dico a nessuno però ... cioè ... secondo me ... boh”*). PELIZZARI Ester, escussa in data 3/8/2015¹⁶¹³, ha confermato di avere incontrato DILETTO, una volta rientrata dalla aspettativa per maternità nel settembre 2013, e di avere espresso perplessità alla PATRICELLI chiedendole se fossero certi di avere rapporti di lavoro con lui, domanda alla quale PATRICELLI aveva replicato dicendo che *“non c'era nulla di male”*.

Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni rese, in data 22/7/2015, da MERTINEZ Luisanna¹⁶¹⁴, compagna di PATRICELLI Giovanni, quest'ultimo nipote di PATRICELLI Patrizia. La MARTINEZ, assunta come impiegata nella società SAVE Group Srl a far data dal 24/9/2010, affermava di avere visto diverse volte DILETTO Alfonso (ed una volta anche il nipote SPAGNOLO Francesco) presso gli uffici di via Danubio 19, ove avevano sede tutte le società del gruppo. Aggiungeva la donna la seguente significativa notazione: *“Poiché sono una persona curiosa cui piace avere informazioni su cose e persone, avendo visto DILETTO Alfonso, il tipo di macchina BMW X5 e il fatto che fosse originario della Calabria, ricordo che all'epoca feci una ricerca su internet e vidi che la madre era una MUTO e che lo stesso DILETTO era stato arrestato e poi assolto per fatti di criminalità organizzata. Ricordo che commentai il fatto con PATRICELLI Giovanni, ma che non fu dato peso alla mia segnalazione”*.

In data 24/10/2013 iniziava l'attività di intercettazione sull'utenza 368/8016035 in uso a DILETTO Alfonso (R.I.T. 8250/13), i cui esiti permettevano di meglio arricchire il quadro d'accusa circa il pieno inserimento di DILETTO Alfonso nel sodalizio 'ndranghistico egemone in Emilia con legami con la cosca GRANDE ARACRI e la sua cointeressenza del momento nella società SAVE Group Srl, nonché nelle altre società del gruppo VECCHI.

Importante la conversazione del 25/10/2013, alle 8.36 (cfr. progr. n. 17, R.I.T. 8250/13) fra due esponenti di vertice del sodalizio, DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino. Il primo chiedeva al secondo se fosse capitato qualcosa ad altro sodale, BOLOGNINO

¹⁶¹³ Vol. 8, all. 21.

¹⁶¹⁴ Vol. 7, aff. 100.



Michele, riferendosi ad un arresto da parte delle forze dell'ordine. SARCONE cercava di tagliare corto (DILETTO: "... maaa, il fatto di Michele è vero? ... omissis ... mmmhh ... o riggitano ... BOLOGNINO"; SARCONE: "che è successo?"; DILETTO: "... maaa ... non lo so se è vero, dicono che lo hanno preso ... possibile? ... omissis ... avanti ieri sera dice che ..."; SARCONE: "non lo so, non lo so ... omissis ... boh! ... mo' verifico ... omissis ... ci sentiamo oggi") mentre DILETTO chiariva al SARCONE di aver saputo che le ragioni dell'ipotizzato arresto del BOLOGNINO riguardavano problematiche sue, del BOLOGNINO, lasciando intendere che non avevano invece riguardato i loro affari illeciti comuni (DILETTO: "... nooo, penso per ... cose sue ... omissis ... come m'hanno detto ... poi non lo so"). Gli accertamenti svolti non riscontravano operazioni di P.G. nei confronti di BOLOGNINO Michele. Rimane, in ogni caso, un passaggio rilevante in questa sede, poiché, come si vedrà in seguito, DILETTO aveva intrecciato con BOLOGNINO Michele una importante operazione illecita, in relazione al Bar Ristorante "L'Ariete", con sede in Parma, in via Milano n. 25/A, naturalmente sempre attraverso fittizie intestazioni a compiacenti prestanome. Tornando all'autunno 2013, precisamente in data 29/10/2013 e, poi, in data 8/11/2013, erano eseguite rispettivamente:

- l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 135/13 RMC nel proc. pen. n. 719/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA - n. 801/07 R. G.I.P. emessa il 22/10/2013 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro;

- il sequestro d'urgenza nella procedura di prevenzione M.P. 6/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 4/11/2013.

Entrambi i provvedimenti colpivano duramente la cosca GRANDE ARACRI, in ragione del fatto che tra i destinatari del provvedimento restrittivo vi era lo stesso capo cosca Nicolino e che il patrimonio aggredito con la misura di prevenzione era stato sottratto a suo fratello Francesco, già da tempo stabilitosi a Brescello (RE).

Tali provvedimenti giudiziari provocavano significative reazioni.

Innanzitutto, il 29/10/2013 (cfr. progr. n. 166, R.I.T. 8250/13), un certo Antonio chiedeva a DILETTO Alfonso se avesse ascoltato il telegiornale ("... ho sentito il telegiornale oggi ... hai visto? ... omissis ... eh, vedi RAI UNO ... aa ... all'una e mezza ... omissis ... eh, vedi, vedi ..."), DILETTO, temendo iniziative giudiziarie nel territorio emiliano controllato dal sodalizio mafioso di appartenenza, chiedeva chiarimenti al suo interlocutore ("... su chi? qua? ..."), ricevendo conferma da Antonio ("... sì, sì, RAI UNO ... ascolta ..."), che poi alle 13.28 (cfr. progr. n. 169, R.I.T. 8250/13) gli inviava anche inviato un sms ("senti il TG su RAI 1 alle 13.30. Parla di lui").

Effettivamente, la visione del suddetto TG consentiva di verificare la messa in onda di un servizio relativo ad arresti operati nei confronti di 17 persone riconducibili alla cosca "GRANDE ARACRI", a seguito dei positivi riscontri acquisiti alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Lea GAROFALO.

Durante il dialogo avvenuto il 29/10/2013 (cfr. progr. n. 695, R.I.T. 7030/13) tra STRANIERI Benedetto e sua sorella Lucia, l'uomo ancora metteva in evidenza il collegamento fra il boss di Cutro e la vicenda di cui si stava occupando per DILETTO Alfonso. STRANIERI, infatti, affermava che l'indomani si sarebbe dovuto recare a Reggio Emilia evidentemente per la SAVE ("domani vado ... vado ... a Reggio Emilia ... domani mattina io ..."), chiedendo alla sorella se avesse seguito in televisione la vicenda dei 17 arresti effettuati in quei giorni in Calabria, a Reggio Emilia e a Milano a seguito delle rivelazioni della collaboratrice di giustizia Lea GAROFALO e sottolineando che anche GRANDE ARACRI Nicolino, da poco trasferito dal carcere di



Bari a quello di Milano, era tra i destinatari del provvedimento restrittivo (STRANIERI: *"no ... hai visto ... hai letto il telegiornale cosa è successo oggi? ... omissis ... se tu vedi 17 persone hanno arrestato a Cutro ... omissis ... sì ... tra cui ... tutti affiliati là ... tra cui gli hanno notificato un altro mandato di cattura a quello che stava a Bari ... capito?"*); Lucia: *"a quello che stava a Bari ... a Nicolino?"*; STRANIERI: *"sì ... gli hanno notificato ... che ora sta a Milano lui ... gli hanno notificato un altro mandato ... omissis ... eh ... stava detenuto e ora gli hanno dato ... gli hanno fatto una custodia cautelare per un'altra cosa ancora ... per ... per sette omicidi ... omissis ... la pentita ... la pentita quella che poi hanno sciolto nell'acido ... ma non hai letto il giornale? ... non hai visto?"*). Di seguito, Lucia domandava al fratello se tali fatti fossero collegati alla vicenda della società SAVE della quale egli si stava occupando (Lucia: *"e quindi tu dove devi andare? ... non c'entra con il fatto?" ...*) ottenendo da suo fratello una risposta allusiva (*"no ... c'entra, c'entra ... a Reggio ... omissis ... a Reggio Emilia, Reggio Emilia"*). Lo STRANIERI non mancava di esternare la propria consapevolezza della forza e della potenza criminale della 'ndrangheta, anche della articolazione egemone in Emilia: in particolare, nel dialogo, avvenuto il successivo 27/11/2013, ore 16.59 (cfr. progr. n. 14102, R.I.T. 981/13) STRANIERI Benedetto, nel conversare all'interno del proprio studio di Circonvallazione Gianicolense a Roma, unitamente a COLINELLI Pompilio, detto Aldo, e a due uomini non identificati, affermava: *"in questo paese Cutro ... abita vive dirige e organizza il n. 1 anzi il n. 2 non in Italia, nel mondo di 'Ndrangheta ... il primo è la famiglia PIROMALLI, che forse lui l'avrà sentita, il n. 2 nel mondo si chiama Nicola GRANDE ARACRI, mi sono mi sono spiegato bene?! in quella città vive questo personaggio, ora sta a Opera, dove sono stato io ieri, incarcerato per 22 omicidi, parliamo di altro mondo, non parliamo di ... terra ... incompr. ... (si accavallano le voci) ... ascolta, finisco: a Reggio Emilia, ci sono 11.000 cutresi, 11.000 persone ... si sono trasferite a Reggio Emilia, Parma e Modena ok? ... omissis ... comandano loro mi sono spiegato, non si muove foglia se Dio non voglia ... non esiste proprio di niente ... capito, anche per andare a fare ... per andare a prendere una bottiglia di vino devi andare a chiedere là ... sono stato chiaro?"*.

Anche la conversazione del 31/10/2013 tra PATRICELLI Patrizia e PELIZZARI Ester (cfr. progr. n. 1626, R.I.T. 7689/13) faceva registrare commenti e preoccupazioni a seguito della operazione di P.G. nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino, circostanza che, seppur indirettamente, confermava la cointeressenza del boss, per il tramite di DILETTO Alfonso, nella società SAVE Group Srl e, soprattutto, il livello di consapevolezza degli imprenditori emiliani: nel corso della telefonata le due donne parlavano di operazioni commerciali che avevano intenzione di portare a termine a Roma e, ad un certo punto, accennavano alla possibilità che le loro utenze potessero essere ascoltate dalla polizia (PELIZZARI: *"se qualcuno ci sta ascoltando voglio che lo sappia ... omissis ... ma ... che cosa me ne frega ... se spendono dei soldi per registrare me ... hanno proprio buttato via dei soldi ... voglio dire"*; ... omissis ... PATRICELLI: *"... sì ... proprio poveretti ... incompr. ... non c'è niente altro di interessante ..."*) PELIZZARI ironicamente affermando che quello da intercettare era GRANDE ARACRI Nicolino, appellato nella circostanza *"mano moscia"*, *"mano lesta"*, e non certo lei (*"tanto volevo dirti ... con tutti ... mano moscia lì ... mano lesta ... ascolta"*). Il fatto che la PELIZZARI, conversando con la PATRICELLI, si sia riferita proprio a GRANDE ARACRI Nicolino, utilizzando, anche se in modo non perfettamente esatto, il suo soprannome, fa ben capire che la figura del boss era presente e chiara nelle loro



menti, all'evidenza quale referente del DILETTO Alfonso, che in quel periodo si muoveva quale *dominus* delle società del gruppo SAVE.

Anche in concomitanza con l'esecuzione, avvenuta l'8/11/2013, del già ricordato sequestro d'urgenza, in sede di misure di prevenzione, dei beni di GRANDE ARACRI Francesco, erano registrate sulle utenze in uso al DILETTO diverse telefonate con la moglie MORINI Emanuela, finalizzate a tenersi costantemente aggiornato sugli sviluppi della vicenda.

Alle ore 9.43 dell'8/11/2013 (cfr. progr. n. 391, R.I.T. 8251/13), DILETTO chiedeva alla MORINI se le forze di polizia si fossero recate esclusivamente da Salvatore (GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di Francesco) o anche dal padre Francesco (GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino) (*"ma solo da lui o anche dal padre"*); la donna rispondeva che erano andate solo dal figlio, aggiungendo che Santina, madre di Salvatore (PUCCI Santina, moglie di GRANDE ARACRI Francesco) forse non era coinvolta (MORINI: *"ma no perché penso che sua madre neanche c'è ... io penso solo da lui ... no qua non c'è nessuno da, da Santina, neanche c'è lei dentro perché va dalla figlia, sono da lui secondo me"*).

Ancora, alle successive ore 10.33 (cfr. progr. n. 394, R.I.T. 8251/13), DILETTO Alfonso, estremamente preoccupato, richiamava la moglie chiedendole ulteriori particolari; la donna gli riferiva che i militari stavano sequestrando tutto, anche il capannone e le autovetture, compresi i beni di PUCCI Santina (MORINI: *"eh dice che gli stanno sequestrando tutto ... omissis ... pure al capannone sono ... omissis ... ancora qua sono, ancora qua sono ... omissis ... eh sì sono qua ti sto dicendo io da questa mattina alle 8 che sono qua e non lo so al capannone pure uguale penso ancora non se ne possono andare, vanno e vengono vanno e vengono, non lo so cosa stanno facendo, qualche cosa la devono avere però"*); ... omissis DILETTO: *"pure le macchine gli stanno sequestrando pure le macchine"*; MORINI: *"sì secondo me pure la macchina perché ha detto che non poteva venire qua perché non aveva la macchina, si è dovuto prendere la macchina penso dal figlio di Paolo, so' venuti con la macchina di Paolo ... incompr. ... pure le cose intestate a Santina hanno sequestrato"*).

Ulteriore chiamata alla moglie DILETTO faceva alle successive ore 11.03 (cfr. progr. n. 395, R.I.T. 8251/13), chiedendole se le operazioni fossero terminate (*"sono andati o sono ancora qua"*) e la donna rispondeva che i militari erano ancora al lavoro (*"no ... no ... sono ancora qua ne sono venuti degli altri ... omissis ... ouhh ... ce ne sono una quindicina"*).

In seguito, DILETTO esternava la propria preoccupazione per il sequestro anche con SARCONE Carmine (nato a Crotone il 24/09/1979, fratello di SARCONE Nicolino, cfr. progr. 418, R.I.T. 8250/13): nel corso della telefonata, il DILETTO definiva *"un macello"* la situazione venutasi a creare con i sequestri (*"un macello ... omissis ... io sono ... sono fuori ... sono a Parma ... però là da me di fronte si stanno prendendo tutto"*), accordandosi col SARCONE per vedersi più tardi per parlarne di persona.

Si evidenzia che nei confronti di SARCONE Carmine e Nicolino, nonché di altri membri della loro famiglia, il successivo 4/7/2014, era presentata al Tribunale di Reggio Emilia una proposta per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale ex D.L. 159/2011 e, in data 19/09/2014, era presentata richiesta di sequestro d'urgenza ex art. 22 comma 2° del citato D.L., a seguito della quale, il predetto Tribunale, in data 22/9/2014, ordinava il sequestro di tutti i beni indicati dalla D.I.A. In data 24/9/2014 era data esecuzione al menzionato provvedimento ablatorio,



sottraendo alla disponibilità dei SARCONE beni mobili ed immobili per un valore di circa 5 milioni di euro.

A seguito degli arresti degli esponenti della cosca GRANDE ARACRI, DILETTO si comportava in modo più guardingo e attento, in ogni caso mantenendo il ruolo di referente della coppia VECCHI-PATRICELLI, che a questo punto, fallita la SAVE Group Srl, concentravano l'operatività sulle altre società del gruppo. I due continuavano a manifestare la necessità di riferirsi in tutto e per tutto al DILETTO, sia per gli affari che avevano in animo di portare a avanti (che comportavano all'evidenza cospicue risorse finanziarie che solo DILETTO poteva elargire) sia per le spese più minute (come le spese legali da corrispondere a STRANIERI-MAZZEO), che gli imprenditori emiliani, nonostante DILETTO avesse dato segno di volersi tirare indietro, continuavano a dare per scontato fossero sempre e solo dovute dal DILETTO stesso.

Così, il 4/11/2013, VECCHI parlando con la PATRICELLI (cfr. progr. n. 1997, R.I.T. 7689/13) le ricordava di contattare il DILETTO, suggerendole di farlo per il tramite di Francesco, il nipote SPAGNOLO Francesco, per sapere quando potevano vedersi (VECCHI: *"a te rimane STRANIERI che è importantissimo ... per me ... così domani o mercoledì massimo deve andare a ritirare i documenti"*; PATRICELLI: *"sì ... STRANIERI e Alfonso"*; VECCHI: *"vai da Francesco e ti raccomandi"*). Immediatamente, la donna chiamava il DILETTO (cfr. progr. n. 1998, R.I.T. 7689/13) e, trovando il cellulare non raggiungibile, gli lasciava un messaggio in segreteria telefonica (*"Alfonso ciao mi puoi richiamare grazie ciao"*). Ascoltato il messaggio, DILETTO la richiamava dicendole che in settimana sarebbe andato a trovarli (cfr. progr. n. 2000, R.I.T. 7689/13) Si capiva che l'urgenza di vedere DILETTO (cfr. progr. n. 383, R.I.T. 8250/13 del 6/11/2013 fra VECCHI Giovanni e DILETTO) era dovuta ad alcune operazioni finanziarie da portare a termine (VECCHI: *"... mmm ... vabbé, ci vediamo domani verso mezzogiorno ... no, così non interrompiamo neanche quello che stiamo facendo ... anche perché ci sono diverse operazioni da fare e bisogna capire poi se ... insomma ..."*).

Nel mentre, i due emiliani si rivolgevano al DILETTO ancora per le spese legali di SAVE Group Srl. In particolare, il 20/11/2013, VECCHI chiamava (cfr. progr. n. 3163, R.I.T. 7689/13) la PATRICELLI per dirle che non riusciva a rintracciare Alfonso (*"ciao Patti .. Alfonso non è ... trovabile ..."*) rappresentandole che lo cercava per pagare gli avvocati (STRANIERI e MAZZEO) che avrebbe incontrato il 22/11/2013 al Palazzo di Giustizia di Bologna (*"... suona ma non risponde ... o gli mandi un messaggio o passo io stasera da casa sua ... non lo so ... o passa lui perché io venerdì ho il Tribunale di Bologna ... omissis ... e gli avvocati vanno pagati ... omissis ... gli mandi il messaggio, se non sento niente glielo dici che ti dica se a Parma o a Brescello, lo vado a trovare a Parma o Brescello io non ho ... omissis ... se vuole che passi da casa dal cantiere e company che quella situazione lì va messa a posto ..."*). Della difficoltà di rintracciare il DILETTO, i due parlavano anche nel corso della telefonata del 29/11/2013 (cfr. progr. n. 3783, R.I.T. 7689/13) (PATRICELLI: *"Giovanni ... Alfonso non mi ha risposto ... adesso riprovo ancora fino a che non mi risponde ... risponderà ..."*); nell'occasione, VECCHI informava la donna di avere la necessità di parlare con DILETTO anche per "l'affare" di Parma (*"io però devo parlare per te ... per Parma bisogna che parliamo un attimo ..."*), ancora una volta dimostrando come il ruolo di compiacenti prestanome del DILETTO e del sodalizio mafioso di riferimento assunto da entrambi era ben più esteso della partecipazione nella SAVE Group Srl, ormai "bruciata" in quanto fallita il precedente luglio.



Nella serata del 29/11/2013, finalmente rintracciato, VECCHI chiedeva a DILETTO (cfr. progr. n. 1196, R.I.T. 8250) di passare da lui (*"Alfonso? Allora ... eh ... passi tu domattina?"*), ma Alfonso gli rappresentava difficoltà (*"... no, io non mi posso muovere domattina ..."*), al che VECCHI gli proponeva di inviargli una persona a portargli atti e documentazione (*"vuoi che ti faccia passar qualcuno che ti lascia giù ..."*; DILETTO: *"esatto, sì ..."*), relativi ad un'operazione finanziaria che i due stavano portando a termine, tanto che il DILETTO affermava che voleva **conoscere bene i costi dell'affare** (VECCHI: *"bon, allora, beh i documenti ce li ho io ... te li volevo ... perché bisogna che ne parliamo un attimo che ti spiego un po' come funziona eh"*; DILETTO: *"vabbé ... se tu mi dai ... omissis ... mi dai ... mettimi tutto il costo ... il coso eeee ... il prezzo ... la lettera ... del quanto è che quello ... e tutto ..."*).

Il 3/12/2013, lo scambio della documentazione afferente all'affare avveniva tramite SPAGNOLO Francesco. VECCHI si era recato a Parma per incontrare il DILETTO, che però era da poco andato via (DILETTO: *"eh sì ... io fino alle 9 e mezza ero Parma ..."*; VECCHI: *"ah ... io ho finito adesso ... eh ... sono a Parma e ... incompr. ..."*); i due pertanto concordavano che DILETTO avrebbe mandato sul cantiere il nipote SPAGNOLO Francesco per ritirare la documentazione (DILETTO: *"se passi ... se passi dal cantiere ti faccio trovare a Francesco?"*; VECCHI: *"... eh ... passa ... eh, vabbé ... fallo trovare lì ... eh... un quarto d'ora son lì ..."*, cfr. progr. n. 1292, R.I.T. 8250). Chiusa la conversazione, VECCHI chiamava subito (cfr. progr. n. 4123, R.I.T. 7689/13) la PATRICELLI per informarla (*"... stai a sentire ... Alfonso ... in sostanza è fuori fino alle undici adesso c'è ... mi manda lì Francesco per dargli quei documenti su ... su via La Spezia ..."*). Ancora una volta emergeva la figura di SPAGNOLO Francesco, nipote del DILETTO, fedele "galoppino" dell'esponente di vertice del sodalizio mafioso, pronto ad eseguire gli ordini nella piena consapevolezza delle operazioni di fittizia intestazione sottese agli investimenti del DILETTO. Il VECCHI, nel corso della medesima telefonata, riferiva alla PATRICELLI che il venerdì successivo (6/12/2013) sarebbe andato a Bologna per l'udienza di appello insieme all'avvocato MAZZEO e, quindi, le chiedeva di contattare Alfonso per l'acconto da consegnare all'avvocato (*"bisognerà poi sentirlo ... quello lo puoi sentire poi tu per l'acconto ... omissis ... scusa ... gli dici: <<perché ti devi vedere anche con VECCHI>> dovevi essere lì poi io sono stato impegnato a Parma ... incompr. ... lì non è che c'è da chiedere tanto ... io ho pure la necessità per venerdì dell'acconto ... omissis ... vado a parlare direttamente con il giudice ... VECCHI ... quindi almeno un acconto ..."*).

La conferma che l'avvocato MAZZEO si sarebbe recato a Bologna il venerdì mattina seguente risultava dalla conversazione del 4/12/2013 (cfr. progr. n. 4179, R.I.T. 7689/13) nella quale il medesimo informava PATRICELLI del suo arrivo chiedendo che gli venisse portato del contante per gli adempimenti che doveva svolgere (*"ok, va bene, senta signora un'altra cosa ... siccome dobbiamo fare degli adempimenti lì ... ehm ... serve un fondo spese, veda lei come l'altra volta, vediamo un attimo dai ... va bene?"*). Al termine della telefonata, la PATRICELLI subito informava (cfr. progr. n. 4181, R.I.T. 7689/13) VECCHI. Nel corso del dialogo, VECCHI aggiornava la donna sugli affari in corso (VECCHI: *"... m'ha chiamato Tommaso ... omissis ... loro sono arrivati hanno organizzato eccetera ... c'han già 4 o 5 lavori che si possono ... tipo quella della ... eh ... dell'ippodromo ... omissis ... quindi adesso guardiamo a modo ... ci manda un po' quello che c'hanno ... omissis ... incompr. ... lì da Giovanni, poi stasera quando rientro lo metti in una cartella e gli do poi un'occhiata ... quello che ci interessa fare lì lo possiamo attingere ... ho finito tardissimo la riunione anche con la*



moldava lì ... omissis ... con il console ... omissis ... c'hanno problemi in Marocco ... c'hanno problemi un po' dappertutto anche se però noi siamo ... come SAVE ... dopo gli ho spiegato tutta la storia che lei è rimasta soddisfatta ... incompr. ... magari facciamo una relazione che glielo si dice ... omissis ... quello che è successo ... le cose che stiamo facendo avanti e indietro in Africa e ... poi bisogna fare ... omissis ... perché lei c'ha Senegal e Libia adesso ... omissis ... nel senso che in Libia ... c'è un ospedale e ci sono ... c'è un bisogno immediato di strade ... subito ... proprio ... omissis ... e allora lei parla con tutti insomma ... parla direttamente col ministro che firma i documenti ... allora quindi quando lei viene giù firma i contratti, punto ... quindi bisogna costruire la ... incompr. ... e lei lo vorrebbe prima di queste festività come cartaceo per poi andare giù a gennaio insomma ... omissis ... quindi ci sarebbe da farlo ... dopo parlo con Giovanni quando ho finito con RENZULLI ... omissis ... eh? Strade, ospeda... insomma quello che avevamo fatto pure un po' più grosso").

5. LA SAVE ENGINEERING SRL.

Da una telefonata del 4/12/2013 fra la PATRICELLI e VECCHI (cfr. progr. n. 4202, R.I.T. 7689/13) si comprendeva che anche SAVE Engineering Srl, la storica società del gruppo, aveva problemi finanziari, la PATRICELLI comunicando in quella sede al VECCHI che la società di leasing proprietaria dell'immobile di Reggio Emilia via Danubio 19 aveva comunicato che c'erano delle bollette del teleriscaldamento non pagate che ammontavano a circa 8.000 euro e che pertanto volevano sfrattarli (PATRICELLI: " ... l'immobile qua ... ieri Silvano si era messo d'accordo con Daverio (fon.) ... ma secondo me si mettono d'accordo così perché è andato dal leasing e ha detto che ci sono ottomila euro di teleriscaldamento non pagato ... loro adesso bloccano tutto il condominio e che paghi il leasing perché loro non aspettano più ... perché tanto fa io parlo sempre con della gente che non conta niente che non prende mai decisioni io sono stanco ... intanto Daverio ... omissis ... è un povero scemo ... allora adesso loro hanno mandato lo sfratto e vogliono che andiamo via di qua che diventa loro ... adesso c'è da dire a RENZULLI o a qualcuno di parlargli un po' ... incompr. ..."). La donna riferiva che la proprietà dell'immobile non era disposta a concedere altre dilazioni ma pretendeva subito il pagamento di una parte del debito (PATRICELLI: "Giovanni, tu hai ragione ma con che soldi cioè che cosa gli potevamo dire ... anche oggi loro adesso mi hanno detto se ho un'alternativa ... se ho da pagargli subito qualcosa ... cosa gli dico ? ... io lo chiamo ... omissis ... Giovanni non aspettano più ... non ci fanno delle dilazioni ... ha detto assolutamente ..."). VECCHI, cercando una via d'uscita, proponeva di collegare il debito alla ormai fallita società SAVE Group Srl, ricevendo tuttavia la replica della PATRICELLI che il contratto era a nome della SAVE Engineering Srl (VECCHI: "non possiamo dire che era di Save Group?"; PATRICELLI: "no, è intestato a SAVE Engineering"; VECCHI: "ah ... anche il teleriscaldamento?"; PATRICELLI: "eh ... un pezzo ... l'altra parte è intestata a Save Group ... "; VECCHI: "siamo sicuri che siano intestati in quella maniera lì o no?"; PATRICELLI: "sì ... sì ... siamo sicuri ... solo che ... incompr. ... c'è da vedere come fare").

Dall'esame della visura camerale risulta che la **SAVE Engineering Srl** è stata costituita nel lontano 1976, con sede legale in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 21 ed oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio, idraulica, ecc. e con **soci formali, dall'8/2/2005, VECCHI**



Giovanni per il 55%, i figli VECCHI Silvano per il 17% e VECCHI Debora per il 14% e PATRICELLI Patrizia per il restante 14%.

L'esame degli atti della procedura fallimentare della SAVE Group Srl (in particolare della relazione dei curatori fallimentari ai sensi dell'art. 33 L.F., in atti) ha consentito di chiarire che la fallita SAVE Group Srl, oltre alla sede legale in Montecchio Emilia in via Galileo Galilei n. 21, aveva anche una sede amministrativa in Reggio Emilia in via Danubio ai civici nn. 13 e 19. Nella loro relazione, i curatori hanno chiarito che VECCHI Giovanni aveva consentito loro di prendere possesso dell'immobile di via Danubio n. 13 (formalmente nella disponibilità della SAVE Group Srl), ma non anche di quello al civico n. 19 (di proprietà della Leasecoop S.p.A.), nonostante diversi solleciti, sostenendo che il contratto di locazione era formalmente intestato ad altra società, la SAVE Engineering Srl (pur essendo, in realtà, sede di tutte le società del Gruppo e precisamente anche della SAVE Group Srl e della Impregeco Srl). Anche tale aspetto conferma che, a fine 2013, i protagonisti erano concentrati non più sulla SAVE Group Srl (salvo le battaglie giudiziarie per ottenere la riforma della sentenza di fallimento), ma sulla SAVE Engineering Srl, società ancora non finita nelle "mani" della procedura fallimentare e che faceva capo (così come la Impregeco Srl e la SAVE International Ltd) alla stessa realtà economica della più volte citata SAVE Group Srl.

Apprese le problematiche per le insolvenze della SAVE Engineering, VECCHI si rivolgeva ancora una volta al *dominus* della realtà imprenditoriale in discussione, DILETTO Alfonso, per rappresentargli la problematica insorta (cfr. progr. n. 1330 del 4/12/2013, ore 18.02, R.I.T. 8250) e chiedergli di fornire il denaro per pagare le rate arretrate (VECCHI: *"ah, allora, sta a sentire ... sono rapidissimo ... io tra l'altro sono a Bergamo ... oggi han staccato corrente ... son da quell'avvocato ... per RENZULLI ... il ... han staccato corrente anche in sede, cioè ... la Patrizia ti stava cercando perché in sostanza ... bisogna che riusciamo a recuperare un acconto ... qualcosa insomma eh ..."*). Il DILETTO subito lo rassicurava (*"... domani ... domani ... fammi ... incompr. ... faccio tutto ..."*), traendosi da ciò altro elemento a conforto del fatto che DILETTO era divenuto socio occulto non solo della SAVE Group Srl, ma anche della SAVE Engineering Srl.

Il 6/12/2013, prima di incontrare l'avvocato MAZZEO, VECCHI mandava un messaggio (cfr. progr. n. 4341, R.I.T. 7689/13) alla PATRICELLI per informarla che aveva parlato con DILETTO e che lo avrebbe incontrato dopo l'udienza al Palazzo di Giustizia di Bologna (*"Ho parlato con Alfonso lo incontro stamattina dopo il tribunale ciao"*). Effettivamente, dopo l'incontro, VECCHI chiamava DILETTO (cfr. progr. n. 1468, R.I.T. 8250) e, a riprova del contenuto illecito dei loro rapporti, lo tranquillizzava sul fatto che l'utenza che stava utilizzando era "sicura" (VECCHI: *"... eh, questa linea possiamo parlare in maniera lineare eh ... perché non c'è nessun problema ..."*) e quindi gli parlava di altri affari non meglio precisati (VECCHI: *"bisogna che vediamo l'operazione ... perché poi anche sulla dimensione ... bisogna che manteniamo quella costante magari ... uhm ... nell'accordo poi che faremo sulla RSA eh ... omissis ... no, nel senso che, dato che faremo quella cessione eccetera eccetera ... bisogna che ci mettiamo qualcosa poi lì eh ... adesso poi comunque ne parliamo poi quando"*); DILETTO: *"aahhh ... sì, sì, quello è ... ehhh ... normale ... quello quello vediamo no"*). In relazione alla SAVE Engineering, si segnala poi la conversazione del 29/4/2014, ore 20.27, tra il DILETTO e la PATRICELLI (cfr. progr. n. 6605, R.I.T. 8250/13). Dal dialogo emergeva che quest'ultima (a fallimento avvenuto anche della SAVE Engineering, si ricorda dichiarato il 14/4/2014) aveva mandato della documentazione

della SAVE Engineering Srl al DILETTO per informarlo che stavano procedendo al ricorso in Cassazione (PATRICELLI: "... *hai visto quello che t'ho mandato ... là ... omissis ... il caso di Save Engineering ... eh ... però adesso siamo per il ricorso anche in Cassazione ... guardiamo ... ma anche perché lì è proprio per una stupi... cioè proprio ce l'han voluta ... poi ce l'han fatta in una maniera, Alfonso, che ... mamma mia!*"). Di rimando, il DILETTO affermava di avere letto le motivazioni (DILETTO: "*eh vabbè ... sempre per quei motivi lì ... ho letto io ... per ...*"), ma la PATRICELLI replicava ("*eh, scusa un attimo! Per 40.000 euro con gli immobili che abbiamo no?*"), rimarcando che i fallimenti della SAVE Group Srl e della SAVE Engineering Srl erano stati dichiarati dallo stesso giudice ("*ed è sempre lo stesso eh! Lo stesso Giudice ... eh! Ricusato e cosa ... ha detto che a lui non gliene frega niente ... l'ha fatto lo stesso ... incompr. ... e come curatori sono sempre quelli di SAVE Group ... beh secondo ... omissis ... eh! son sempre gli stessi*"). Il DILETTO registrava il dato (DILETTO: "*ah! Ha fatto quello di SAVE e di SAVE Engeenering? ... omissis ... pensa!*"), chiedendo chi avesse fatto istanza di fallimento (DILETTO: "... *per co... chi ha fatto il caso?*"); la PATRICELLI rispondeva che si era trattato di un creditore che poi aveva manifestato l'intenzione di ritirare l'istanza, DILETTO nell'occasione manifestando di essere ben a conoscenza delle vicende anche di quest'ultima società (DILETTO: "*Ah! E' quella che aveva gli appartamenti!*"); PATRICELLI: "*sì! E che aveva il capannone a Montecchio ... omissis ... e quelli a Verona ... no forse ... omissis ... c'era capienza ... c'era ...*"; DILETTO: "*il capannone ... quella che l'aveva fatta sul capannone ...*"; PATRICELLI: "*sì ... sì ... che anche lì avevan fermato tutto no ... che c'era capienza no? Voglio dire, c'è capienza ... cioè di solito ... o no?*").

In seguito, nel corso della telefonata del 19/5/2014 (cfr. progr. n. 5586, R.I.T. 8251/13) intercorsa tra VECCHI e DILETTO, i due discutevano di come reperire denaro nell'ambito della procedura davanti al Tribunale di Reggio Emilia per il fallimento della SAVE Engineering Srl; VECCHI spiegava al DILETTO che occorreva la somma di € 33.500 (VECCHI: "*ma no ... allora ti spiego che cos'è ... rapidamente ... allora loro hanno in sostanza ... del fare questa desistenza ... per fare questa desistenza han bisogno di 33.500 euro ... punto ... omissis ... senò non fanno la desistenza ... e se non fanno la desistenza fallisce ... e se fallisce ci beviamo tutto ... è questo il tema*"). Il DILETTO affermava di non avere la disponibilità di tale somma in quel momento ("*non ce la faccio, perché sto andando a vedere in banca ... omissis ... no, perché doveva arrivare già da una settimana un bonifico, non è arrivato e secondo me ... adesso sto andando a vedere da questo qui cosa mi dice, vediamo cosa*") e suggeriva a VECCHI di produrre in Tribunale, come garanzia, delle cambiali di cui avrebbe potuto avere la disponibilità in breve tempo, ciascuna di circa 3.000 euro ("*se ci fai delle cambiali? ... omissis ... se ci porti delle cambiali lì al Tribunale? ... omissis ... se devi vedere che c'hai un pagamento tot al mese, secondo meee ... e li depositi lì in Tribunale, secondo me andrebbero bene*"). Il VECCHI, poco convinto della soluzione prospettatagli, affermava che sarebbe stato opportuno che il DILETTO si fosse confrontato con la PATRICELLI (VECCHI: "*allora, sta a sentire ... ti faccio chiamare io stamattina, perché poi io di quelle cose qui ... eh ... perché se faccio vedere non so, dico così ... poi però bisogna sentire anche Patrizia ... ma se non so ce n'è la metà ed il resto cambiali ... non so vedere un po' di trovare una formu per renderla presentabile ... forse ... omissis ... allora ... ti faccio ... tu ... ehm ... su questo numero ti faccio chiamare da Patrizia*"; DILETTO: "*sì*"; VECCHI: "*così vedete un attimo, poi che tu sia a Reggio o a Parma, prende la ma.... anche perché questa qui è una urgenza*").



che ... omissis ... quindi troviamo una forma che possa essere ... percorribile ... poi a me va bene tutto ... insomma eh"; DILETTO: *"eh, allora fammi chiamare da Patrizia, dai"*; VECCHI: *"eh, così se ce n'è una parte che facciamo vedere che c'è qualcosa ... poi il resto magari ... incompr. ... insomma ... ok?"*; DILETTO: *"fammi chiamare"*).

Nelle successive telefonate in pari data (cfr. progr. nn. 5587, 5591, R.I.T. 8251/13), il DILETTO e la PATRICELLI prendevano direttamente accordi per la concreta dazione degli effetti cambiari da utilizzare quale deposito in Tribunale per tentare di soddisfare i creditori della SAVE Engineering Srl (il riferimento, nel corso del dialogo, alla Leasecoop Spa forniva la certezza che i conversanti stessero operando per la SAVE Engineering che l'1/10/2011 aveva concluso, proprio con tale società di leasing, un contratto di locazione dell'immobile sito in via Danubio n. 19).

Qualche giorno dopo, il 25/5/2014, VECCHI invitava DILETTO (cfr. progr. n. 7283, R.I.T. 8251/13) ad un appuntamento per la sera stessa motivato dall'incontro il lunedì a Roma con "Benedetto", da ritenersi, per quanto emerso nel corso delle indagini, l'avvocato STRANIERI Benedetto (VECCHI: *"sta a sentire ... ehm ... c'è un paio di cose importanti che bisognerebbe che ci vedessimo un attimo ... omissis ... io lunedì sono a Roma ... che tra l'altro devo incontrare anche il famoso Benedetto ... che poi ti spiego ..."*). Con tutta probabilità, data la sentenza di fallimento della SAVE Engineering Srl che solo un mese prima era stata emessa, l'incontro era riservato alla strategia da seguire nel processo in appello contro tale provvedimento (peraltro, con sentenza n. 1638 del 20/6/2014 la Corte di Appello di Bologna rigettava il reclamo, confermando la sentenza di fallimento).

L'appartenenza di SAVE Engineering Srl alla stessa entità economica che, all'epoca delle intercettazioni, registrava la forte cointeressenza di DILETTO (e, con lui, di GRANDE ARACRI Nicolino) era viepiù riscontrata dal contenuto delle relazioni dei curatori fallimentari della società del gruppo, Silvana BARONCINI e Avv. Corrado CASSINADRI¹⁶¹⁵.

Nella relazione ex art. 33 l. fall. redatta in data 7/11/2013 in relazione al fallimento della SAVE Group Srl, i curatori (p. 26) evidenziavano che la società fallita aveva rapporti con SAVE Engineering Srl e - come meglio si vedrà - con la partecipata Impregeco Srl, indicate dalla stessa SAVE Group nelle note integrative ai bilanci *"società riconducibili allo stesso soggetto economico"*.

In effetti, SAVE Engineering Srl e SAVE Group avevano in comune i soci VECCHI Giovanni (quota del 55% in SAVE Engineering Srl e quota del 96% in SAVE Group Srl) e PATRICELLI Patrizia (quota del 14% in SAVE Engineering Srl e quota del 2% in SAVE Group Srl); VECCHI Giovanni rivestiva il ruolo di legale rappresentante ed amministratore unico della SAVE Group Srl nonché legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAVE Engineering Srl, mentre PATRICELLI Patrizia era membro del Consiglio di Amministrazione della SAVE Engineering Srl ed era stata dipendente con mansione di responsabile amministrativo e finanziario della SAVE Group Srl; la SAVE Group Srl, a mezzo dei suoi dipendenti amministrativi, teneva la contabilità anche SAVE Engineering senza percepire alcun compenso. Vi era poi un'operazione che faceva ben intendere la stretta interconnessione fra le due società. Infatti, con atto del 16/3/2010, la SAVE Engineering aveva concesso in affitto, per un canone annuo di € 150.000, alla società SAVE Group Srl, il ramo di azienda commerciale avente per oggetto l'attività di progettazione, costruzione, gestione e

¹⁶¹⁵ Vol 2.



manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio, idraulica, ecc., con tutti gli elementi che concorrevano a formare il patrimonio aziendale, ramo d'azienda già impegnato nella realizzazione dei porti turistici di Fiumicino ed Imperia; a seguito di tale contratto di affitto d'azienda, tutti i dipendenti della SAVE Engineering Srl erano stati trasferiti nella SAVE Group Srl (nessun dipendente era rimasto in forza nella SAVE Engineering Srl); inoltre, dopo tale atto, la concedente SAVE Engineering Srl aveva variato, nel Registro delle Imprese, la tipologia di attività esercitata, divenuta quella di "affitto di aziende". L'insieme di tali evidenze portava fondatamente i curatori fallimentari a concludere che *"di fatto, con l'affitto, SAVE Engineering ha trasferito a SAVE Group l'intera attività"* (pagg. 8, 27 e 70 della relazione ai sensi dell'art. 33 L.F.; lo stesso VECCHI Giovanni ha riferito alla curatela: *"con l'affitto di ramo azienda la concedente rimaneva una semplice società immobiliare, mentre la SAVE Group S.r.l. rimaneva la società operativa"*).

Come si comprende anche dalla lettura della sentenza di appello che rigettava il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di SAVE Group Srl (sent. 527/2014 del 17/2/2014), siffatto contratto di affitto era stato strumentale a far ottenere alla SAVE Group la certificazione SOA¹⁶¹⁶. In seguito, in concomitanza con il provvedimento del 6/9/2012 del Tribunale di Reggio Emilia di sequestro conservativo nei confronti della SAVE Group Srl per € 2.500.000 a favore della impresa sub-appaltatrice P.L.M. Srl di cui si è detto, cioè nel momento in cui la crisi finanziaria della SAVE Group Srl era oramai conclamata, la SAVE Engineering Srl risolveva in modo irrevocabile il predetto contratto d'affitto di ramo d'azienda. Ciò avveniva il 26/11/2012, in tal modo facendo "resuscitare" la SAVE Engineering Srl. Si aggiunga anche che, successivamente alla proposta di concordato preventivo da parte della SAVE Group Srl (che risaliva al dicembre 2012), la SAVE Engineering Srl aveva emesso a favore di quest'ultima una fattura (n. 4 del 28/2/2013) di € 800.000,00 *"per progettazione impianti tecnologici, meccanici, elettrici, riscaldamento, climatizzazione, distribuzione, rilevazione, illuminazioni interne/esterne ed impianti antincendio"*, fattura nella quale non erano indicati né i riferimenti del presunto contratto di sub-appalto né il periodo a cui erano riferite le prestazioni; né VECCHI era stato in grado di fornire alla curatela alcuna giustificazione su tale fattura (cfr. pag. 32 della relazione ai sensi dell'art. 33 L.F.). Se ne deduceva che si trattasse di una mera operazione contabile diretta a creare un ingente debito di SAVE Group Srl verso la SAVE Engineering Srl con conseguente compensazione con i crediti che a sua volta SAVE Group Srl vantava verso la SAVE Engineering, in tal modo lasciando SAVE Group Srl al suo destino a favore della "resuscitata" SAVE Engineering Srl.

Nonostante ciò, neppure SAVE Engineering Srl riusciva però ad evitare il fallimento. Infatti, come già evidenziato, con sentenza n. 56 del 18/4/2014, il Tribunale di Reggio Emilia ne dichiarava il fallimento (sentenza confermata con sentenza n. 1638 del 20/06/2014 della Corte di Appello di Bologna).

Rilevavano in particolare i curatori di quest'ultimo fallimento come il dissesto della 'correlata' Save Group (le cui cause principali erano state la revoca della SOA, la risoluzione dei principali contratti, i conseguenti contenziosi con i fornitori, cause

¹⁶¹⁶ Certificazione però revocata già a far data dal 13/4/2011, ciò che aveva comportato la risoluzione dei contratti in corso e la revoca degli affidamenti bancari, sostanzialmente a quel periodo dovendosi far risalire lo stato di criticità finanziaria della SAVE Group Srl.



interne strutturali e gestionali quali la scarsa redditività e sottocapitalizzazione) avesse travolto inevitabilmente anche la Save Engineering, che, dal marzo 2010, aveva come principale, se non unica, fonte di ricavi la stessa Save Group alla quale fatturava i canoni di locazione dell'immobile di Reggio Emilia, Via Danubio ed i canoni dell'affitto d'azienda. Inoltre, sempre dal 2010, la Save Group, quando era *in bonis* ed attiva, provvedeva a finanziare la Save Engineering, come indicato nelle note integrative ai bilanci.

6. LA IMMOBILIARE BG SRL, LA IMPREGECO SRL.

Anche queste società emergevano nel corso delle intercettazioni ed erano poi oggetto di approfondimento investigativo, permettendo di ricondurre entrambe sempre nell'orbita del DILETTO.

Dall'esame della visura camerale risultava che la società Immobiliare BG Srl era stata costituita il 14/6/2011, con sede in Reggio Emilia, in via Petrolini n. 18, oggetto sociale la costruzione di immobili e la gestione e valorizzazione immobiliare ed unico socio (meramente formale, come si dirà) SPAGNOLO Francesco cl. 1990, nipote di DILETTO Alfonso, ragazzo di anni 21, al momento della nascita della società del tutto privo di capacità reddituale (nel 2010 aveva dichiarato redditi per € 2.448) che gli potesse consentire tale investimento (il capitale sociale di € 10.000 figurava interamente versato).

Impregeco Srl era stata costituita il 29/2/2008, con sede in Reggio Emilia via Danubio n. 19 (in data 10/4/2014, la sede della società era trasferita in Roma in via Casilina n. 03U) e con quote sociali formalmente intestate per il 95% alla già menzionata SAVE Engineering Srl e per il 5% a PATRICELLI Patrizia, quindi società integralmente partecipata dal Gruppo VECCHI e strettamente connessa alle altre società del gruppo. Amministratore unico di detta società è sempre stata PATRICELLI Patrizia.

Nella relazione dei curatori fallimentari ai sensi dell'art. 33 L.F. nella procedura SAVE Group Srl, è stato evidenziato come la **Impregeco Srl**, peraltro l'ultima delle tre società ad essere interessata da procedure fallimentari, era senz'altro riconducibile allo stesso **soggetto economico di SAVE Group Srl e SAVE Engineering Srl** evidenziando, quali elementi di ciò sintomatici, il fatto che Impregeco Srl, nel 2010, aveva subappaltato alla SAVE Group Srl opere di realizzazione del parcheggio del porto di Imperia per € 473.000 e opere di realizzazione della pavimentazione esterna presso il porto di Imperia per € 945.000; la SAVE Group Srl a mezzo dei suoi dipendenti amministrativi aveva tenuto la contabilità anche della Impregeco Srl senza percepire alcun compenso; nella fase di proposta di concordato preventivo da parte della SAVE Group Srl, la Impregeco Srl (come già la SAVE Engineering Srl) aveva emesso a favore di quest'ultima la fattura n. 3 datata 28/2/2013 di € 700.000,00 "*per la realizzazione di opere di urbanizzazione e coordinamento lavori costruzione immobile complesso alberghiero*"; nella fattura (così come quella sopra esaminata relativa alla SAVE Engineering Srl, avente stessa data) non sono stati indicati i riferimenti del presunto contratto di sub-appalto, né il periodo a cui si sono riferite le prestazioni indicate nel documento; ancora, il VECCHI non è stato in grado di fornire alla curatela alcuna giustificazione su tale fattura (cfr. pag. 35 della relazione ai sensi dell'art. 33 L.F.), sì da trarsene la fondata conclusione che si trattasse di mero artificio contabile per azzerare i crediti della SAVE Group Srl (ormai avviata verso il fallimento) a favore della Impregeco Srl.



Ancora, depone a favore della unicità non solo economica ma anche finanziaria del gruppo di imprese nelle quali, ad un certo momento della loro vita societaria, si è inserito il flusso di denaro di provenienza illecita, quanto rilevato dai curatori in punto di operazioni di finanziamento infragruppo. Infatti, dal bilancio di esercizio annualità 2010 erano rilevate delle operazioni di finanziamento della SAVE Group Srl a favore di SAVE Engineering Srl per € 1.354.097 e a favore della Impregeco Srl per € 145.172 mentre dal bilancio di esercizio annualità 2011 erano rilevate delle operazioni di finanziamento della SAVE Group Srl a favore di SAVE Engineering Srl per € 890.008 e favore della Impregeco Srl per € 568.969, finanziamenti censurati dai curatori in quanto non supportati da alcun contratto che ne dettagliasse la scadenza, modalità di rientro, onerosità.

In ordine ad Impregeco è bene segnalare altro dato significativo essendo proprio Impregeco l'ultima società del gruppo che DILETTO, tramite l'ausilio di STRANIERI, decideva di mantenere in vita in primo luogo attuando la strategia (di cui si era discusso nel corso dell'incontro del 15/6/2013) del cambio della sede legale, spostandola da Reggio Emilia - oramai non più terra sicura per la 'ndrangheta - a Roma. Infatti, il 10/4/2014 in concomitanza con il fallimento della SAVE Engineering, la sede alla Impregeco Srl era trasferita in Roma.

Che il trasferimento fosse del tutto strumentale emergeva anche dal provvedimento del Tribunale di Roma del 19/6/2014¹⁶¹⁷ con il quale lo stesso, sulla domanda di ammissione al concordato preventivo di Impregeco "*finalizzata alla continuazione dell'attività societaria ... omissis ... o attraverso l'affitto dell'azienda o attraverso la cessione*" redatta sempre dalla coppia STRANIERI-MAZZEO con ricorso ivi depositato il 13/6/2014, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo che in quella circoscrizione la società avesse la sua sede effettiva e che, pertanto, che lo spostamento fosse avvenuto in modo strumentale.

Trattasi di elemento che fa ben intendere come l'incarico fornito da DILETTO a STRANIERI (ed è indubbio che sia stato DILETTO a portare STRANIERI a servizio degli imprenditori emiliani e non viceversa) di tentare di mantenere in vita le società del gruppo SAVE, che erano evidentemente utili per la prosecuzione degli affari tramite la costituzione di altra società del gruppo all'estero (la SAVE International Ltd), riguardasse l'intero gruppo societario e non una singola società. Ciò in linea con quanto già sopra evidenziato circa il fatto che si trattava di una pluralità di imprese che, pur mantenendo la loro formale autonomia, sottostavano ad una direzione unitaria, ossia costituivano un centro autonomo di imputazione di un unico disegno imprenditoriale, il disegno imprenditoriale pienamente partecipato dai soci occulti DILETTO Alfonso e GRANDE ARACRI Nicolino.

E' emerso ancora che, il 20/2/2013, l'Immobiliare BG Srl aveva stipulato con la Impregeco Srl un contratto preliminare di compravendita immobiliare, al prezzo di € 450.000 di una villetta a schiera che sarebbe stata costruita su un terreno sito in Parma, in Strada Argini, di proprietà della Immobiliare BG Srl; il 22/2/2013 la Impregeco Srl aveva ceduto alla Immobiliare BG Srl i propri crediti tributari da rimborso dell'IVA versata in eccedenza nel periodo d'imposta 2011 per € 250.000 nei confronti della Amministrazione Finanziaria, come acconto o comunque caparra in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato il 20 febbraio precedente.

¹⁶¹⁷ Vol. 3.



Questo contratto, che come poi meglio si è compreso anche grazie ai documenti depositati dalle Difese, si inseriva in un più ampio accordo di subappalto fra Impregco e BG Immobiliare stipulato il 14/12/2012 - subappalto relativo alle opere "Corte Inzani" a Sant'Ilario D'Enza (RE) di cui si dirà affrontando le versioni difensive - che rileva per due ordini di ragioni: in primo luogo perché lo stesso consente di indicare una data in cui i rapporti fra DILETTO e la coppia VECCHI-PATRICELLI erano certamente in essere (**primi di dicembre 2012**) ed anche in quanto su tale vicenda contrattuale le Difese hanno inteso concentrarsi, come se i rapporti fra DILETTO e gli imprenditori emiliani in quella vicenda sostanzialmente si esaurissero. Invero - si anticipa fin da ora - la lettura ragionata di tutto il corposo compendio probatorio consente di affermare che non è così.

Le vicende contrattuali inerenti i rapporti tra BG ed Impregco che emergevano dalle intercettazioni erano altresì significative del ruolo di mera interposizione formale all'interno della BG Immobiliare Srl da parte di SPAGNOLO Francesco, prestanome dello zio DILETTO Alfonso (fatto, peraltro, nella sua oggettività ammesso dallo stesso SPAGNOLO).

Le successive conversazioni intercettate facevano capire che le parti avevano intenzione di risolvere il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 20/2/2013 tra Immobiliare BG Srl e Impregco Srl, così come poi affettivamente avveniva il 13/12/2013, risolvendo anche il connesso contratto di subappalto "Corte" Inzani" sopra citato. Invero, dalla già citata conversazione del 14/10/2013 fra VECCHI e la PATRICELLI (cfr. progr. n. 403, R.I.T. 7689/13) si intuiva che in quel periodo le società Impregco e BG non fossero due entità contrapposte, affermando il VECCHI, mentre parlava di affari in corso di definizione che coinvolgevano anche DILETTO Alfonso: *"poi sarà l'Impregco a darla alla BIGI (fon. rectius B.G) ... la facciamo con la BIGI ... dopo me la direte voi la forma ... a me ... la intesta ... incompr. ..."*; PATRICELLI: *"... sì, sì ... adesso provo a sentirlo io"*.

Ancora, il 12/12/2013, alle 18.25 (progr. n. 4894, R.I.T. 7689/13), era registrata una conversazione della PATRICELLI con il VECCHI antecedente l'appuntamento previsto per l'indomani dall'avvocato per la risoluzione dei contratti. Al riguardo, l'uomo chiedeva se fosse stato *"emesso un titolo"* della BG (riferendosi alla Immobiliare BG Srl, formalmente intestata all'unico socio SPAGNOLO Francesco) e la donna rispondeva di non saperlo poiché non era riuscita ancora a parlare con il DILETTO (*"ah non lo so ... domani li vedrò perché io gli ho telefonato due o tre volte ad Alfonso non mi ha mai risposto ... ma penso di sì ... almeno ... mi auguro"*), da ciò già già capendosi che la BG faceva capo al DILETTO e non al nipote. Nel prosieguo del dialogo si comprendeva che nell'operazione che si apprestavano a concludere i due emiliani avrebbero voluto inserire anche l'impegno ad acquistare un terreno in via La Spezia (VECCHI: *"mettiamoci l'impegno che abbiamo in comune per il terreno di via La Spezia ..."*), cedendo una villetta (VECCHI: *"poi c'è questo vincolo dell'immobile ... incompr. omissis ... una di queste villette ... quella che poi è siglata sostanzialmente in società ... sarà poi fornita per l'acquisto del terreno di via La Spezia"*).

Dalle telefonate tra PATRICELLI Patrizia e PELIZZARI Ester (cfr. progr. nn. 4901 e 4905, R.I.T. 7689/13), intercorse sempre il 12/12/2013 si capiva che la risoluzione contrattuale da formalizzare l'indomani era connessa ad un affare più ampio da portare a termine e che nell'occasione DILETTO, per mezzo della BG, avrebbe ceduto alla Impregco Srl un credito di 50.000 euro mettendo nel contempo a disposizione della



stessa Impregeco Srl un terreno, del valore di € 75.000, su cui sarebbe stato costruito un immobile che sarebbe divenuto di proprietà della stessa Impregeco, entro la cui compagine societaria, secondo gli accordi, sarebbe subentrato anche il DILETTO. (PELIZZARI: *“scusa ... ma ti volevo chiedere una cosa ... ma tu che garanzia hai che ... tu domani vai a firmare quella roba lì no ... omissis ... l'unica garanzia che hai è che lui ti dirà che darà a Impregeco cinquantamila euro ... ma che garanzia hai che l'operazione si faccia e che quindi lui metta quella casa per costruire ... no, perché cioè ... ho capito ... e se poi l'accordo non si fa ... l'accordo non si trova”*; PATRICELLI: *“e va bene allora non firmo ... omissis ... allora me li deve ridare”*; PELIZZARI: *“ah ... ecco c'è ... voglio dire questi settantacinquemila euro ... ok ... sono condizionati al fatto ...”*; PATRICELLI: *“all'immobile contrassegnato”*; PELIZZARI: *“no ... al fatto che firmi l'accordo per l'acquisto del terreno a Parma e che lì si costruisca e che lui per entrare al 50% in società dia questo immobile, giusto?”*; PATRICELLI: *“certo”*).

Su quest'ultimo punto, però, DILETTO non era d'accordo, manifestando l'intenzione di dividere i due affari: cfr. progr. n. 4959, R.I.T. 7689/13, nella quale PATRICELLI rappresentava a DILETTO che nell'operazione andavano inclusi anche 75.000 euro destinati all'acquisto di un terreno ubicato in via La Spezia (PATRICELLI: *“Alfonso, io però ti ho telefonato per un'altra cosa, perché mi diceva Giovanni, che però adesso non c'è perché è via, che ci sono quei 75.000,00 (settantacinquemila) per via di quel terreno di Via La Spezia no? ... omissis ... il restante è a disposizione per il terreno di Via La Spezia ... incompr. ...”*) registrando la contrarietà di DILETTO (DILETTO: *“Il restante per Via La Spezia ma quella è un'altra cosa, no, no Via La Spezia non c'entra, il restante in che senso per Via La Spezia, quello è un'altra cosa, Patty, noi chiudiamo questo qui e quello è un'altra cosa ...”*), posizione ribadita nella successiva progr. n. 1664, R.I.T. 8250, nella quale DILETTO, alle insistenze della donna, ribadiva: *“ehhh! Ohi Patti! Patti! No no! Non allunga' perché se se se ... ahh ... sennò...! Se non avete fatto niente... non fate niente sennò ... se non dovete fare niente ... non fate niente!!!”*, poi troncando il dialogo facendo capire di non poter approfondire per telefono i contenuti della discussione (DILETTO: *“... ma forse ci si dimentica che ... mannaja lu telefono santo mannaja!!! ... omissis ... ok Patti niente! Se vuoi andare a casa vai a casa! Fai quello che vuoi ok! Dai non posso parlare per ...”*; PATRICELLI: *“no, no, beh, d'accordo lo capisco”*).

Al di là del merito della discussione (che comunque rileva per comprendere come la risoluzione contrattuale in parola non rappresentasse certo l'epilogo dei rapporti) è evidente che fosse DILETTO il proprietario della Immobiliare BG Srl, essendo il nipote SPAGNOLO Francesco un mero prestanome

E infatti, appena terminata la telefonata con la PATRICELLI, DILETTO chiamava il nipote Francesco che si trovava anche lui dall'avvocato, quale formale titolare delle quote della Immobiliare BG Srl (cfr. progr. n. 1665, R.I.T. 8250/13), ordinandogli di procedere esattamente come con lui concordato in precedenza, non dando retta a quello che stava dicendo PATRICELLI Patrizia (DILETTO: *“devi fare le cose come siamo rimasti capisci?”*; Francesco. *“sì, sì”*).

Il reale assetto societario di Immobiliare BG era conosciuto anche da Ester PELIZZARI (cfr. progr. n. 4974, R.I.T. 7689/13 del 13/12/2013), che, conversando con l'amica PATRICELLI, chiedeva come mai DILETTO Alfonso non si fosse presentato dall'avvocato *“per il secondo accordo”* (la risoluzione del contratto) e la PATRICELLI, chiariva che si era presentato il nipote SPAGNOLO Francesco, figurando quest'ultimo



come legale rappresentante della società (*"Ma no, c'era suo nipote, perché lui è il legale rappresentante"*).

I contatti fra gli imputati dei primi mesi del 2014 davano conto dell'esistenza di altri progetti in corso, con il costante ruolo di DILETTO di pieno inserimento nel precipuo ruolo di finanziatore.

Così, in data 19/2/2014 (cfr. progr. n. 3896, R.I.T. 8250/13) a fronte delle insistenze di ricevere denaro da parte delle coppia VECCHI-PATRICELLI, DILETTO si alterava dicendo che al momento non aveva liquidità (*"Patti! ... omissis ... allora vi ho detto che vi chiamo io, Patti! Non sono in condizioni ..."*) minacciando entrambi di "chiudere i rubinetti" (*"se parli così non te ne do più, ok?"*), affermazione che confermava che il DILETTO aveva immesso ingenti somme di denaro entro il Gruppo societario VECCHI, prima nella SAVE Group Srl, poi nella SAVE Engineering Srl e quindi nella Impregeco Srl e nella SAVE International Ltd.

In particolare, dalle indagini emergeva che VECCHI Giovanni stava portando avanti un progetto finanziario-commerciale legato al complesso immobiliare denominato "Dolce Vita" a Dubai, Emirati Arabi. Proprio a tale scopo, VECCHI, il 10/1/2014, partiva per Dubai insieme ad un suo commercialista. In data 30/1/2014, la PATRICELLI lasciava un messaggio nella segreteria telefonica di DILETTO (cfr. progr. 8959, R.I.T. 7689/13), pregandolo di richiamare appena possibile (*"Alfonso ciao .. sono la Patrizia se mi puoi richiamare ... ciao ..."*). Tornato in Italia, subito in data 4/2/2014, VECCHI contattava DILETTO (cfr. progr. 3306, R.I.T. 8250/13), rappresentandogli la volontà di incontrarlo per informarlo degli sviluppi finanziari del suo viaggio all'estero, non senza manifestare la sua consueta ritrosia per le comunicazioni telefoniche (*"perché ci vediamo un attimo per l'aspetto del viaggio ... che non ti dico per telefono"*). Certamente DILETTO incontrava VECCHI parlando con questi degli investimenti a Dubai. Infatti, con la conversazione del 6/2/2014 (cfr. progr. n. 3417, R.I.T. 8250/13), DILETTO contattava una sua conoscente straniera alla quale proponeva di accompagnarlo a Dubai per fargli da interprete (DILETTO: *"ascolta, io non 'sto lunedì ... il prossimo lunedì dovrai partire per Dubai ... omissis ... e mi servirebbe ... eh ... come traduzioni mi servirebbe ... mi dovresti servire te ... tu come sei messa?"*) dovendo egli colà recarsi per un "affare" che DILETTO avrebbe dovuto acquisire unitamente ad altri (*"perché dobbiamo prendere ... dobbiamo vedere per prendere un po' di lavoro ... perché ..."*), verosimilmente, stante la tempistica, proprio VECCHI Giovanni. Una conferma se ne traeva ancora dalla conversazione dello stesso 6/2/2014, tra la PATRICELLI e DILETTO (cfr. progr. n. 9466, R.I.T. 7689/13): nel chiedergli di passare a trovare lei ed il VECCHI in giornata, la PATRICELLI e DILETTO rimarcavano l'importanza di un successivo "lunedì" (PATRICELLI: *"Alfonso passi oggi? ... omissis ... quand'è che passi?"*; DILETTO: *"ho provato a chiamare Giovanni ieri ... poi aspettavo una sua chiamata e ... secondo me lunedì ..."*; PATRICELLI: *"hmn ... un attimo ... un attimo ... mi raccomando però lunedì perché ... eh? ... ok?"*; DILETTO: *"sì"*), stesso giorno indicato nella precedente telefonata con la donna straniera come quello della partenza per Dubai. Il successivo 10/2/2014, VECCHI chiamava la PATRICELLI (cfr. progr. n. 9734, R.I.T. 7689/13), ricordandole di telefonare al DILETTO per sapere se fosse pronta la documentazione (*"provi a parlare con Alfonso ... noi dovevamo ricevere della documentazione ... non lo so ... ci dite che cosa costa ... spedite la documentazione tanto per capire ... omissis ... sai quella famosa ... a quel punto lì se c'è da anticipargli la spedizione ... traco ... non lo so io ... omissis ... o ci gira una e-mail ... non lo so ... i contenuti ... omissis ... però sono sempre le solite cose che ci*

eravamo già detti insomma per provare a parlare con il console ... con la console italiana ... incompr. ... che non gli risponde con i soliti messaggini se no dobbiamo parlare con l'ufficio"). Terminata la conversazione, la PATRICELLI chiamava subito DILETTO (cfr. progr. n. 9737, R.I.T. 7689/13) per chiedergli quando sarebbe passato (PATRICELLI: "ciao ... pronto ... ah ... ciao ... quando è che passi? ...") e lo stesso rispondeva che avrebbe incaricato il fidato nipote SPAGNOLO Francesco di recarsi da lei (DILETTO: "io sono un po' incasinato oggi ... non lo so se passa Francesco o ... stasera poi ti chiamo io"). Due giorni dopo (12/2/2014) VECCHI era ancora a compulsare DILETTO per l'affare a Dubai (cfr. progr. n. 3136, R.I.T. 8251, VECCHI: "Madonna santa! Bisogna poi che ci vediamo perché abbiamo diverse cose ... adesso sono un po' impastato, sono stato via venti giorni circa ... quindi ... omissis ... poi ti spiego dove ehhh ... lì ... è tutta un'altra storia ... comunque ... insomma ...").

Ancora, il 24/2/2014, VECCHI chiamava DILETTO (cfr. progr. n. 4071, R.I.T. 8250/13), chiedendogli di sistemare quanto prima altra "situazione" (VECCHI: "bisogna che mettiamo a posto le cose ..."), al contempo domandandogli se intendesse o meno proseguire l'"affare" che avevano in comune a Parma ("**poi bisogna che mi confermi se Parma intendi farla o no perché io adesso c'ho tutti i documenti eh ... omissis ... no, t'ho ben detto ... beh, un po' te l'ho spiegato adesso però c'abbiamo stampato tutti i documenti quindi ... ci dai un'occhiata ...**"). Il DILETTO, mostrandosi interessato, gli rispondeva che avrebbe mandato il nipote Francesco a prendere la documentazione ("bon ... chiamo a Francesco e vedo se stasera fa un salto Francesco ... dai ... ok? Va bene?"). Poco dopo, VECCHI informava la PATRICELLI (cfr. progr. n. 10760, R.I.T. 7689/13) di aver parlato con il DILETTO, riferendole che occorreva da un lato sistemare l'aspetto della società Impregeco Srl e dall'altro l'operazione a Parma, consistente nella costruzione di 40 appartamenti ("io in sostanza, e lo sa bene Alfonso, ho un'operazione agevolata per quaranta appartamenti da costruire a Parma ... omissis ... e poi c'era da sistemare l'aspetto Impregeco ... omissis ... quindi per te l'aspetto principale è sistemare Impregeco"). Dopo circa 10 minuti, VECCHI chiamava nuovamente la PATRICELLI (cfr. progr. n. 10764, R.I.T. 7689/13), riferendole di aver parlato con Francesco, il nipote di DILETTO Alfonso, e di essersi accordato con lui che, se non gli fosse stato possibile passare in serata, l'indomani sarebbe stato Tiziano (fratello di VECCHI Giovanni) ad andare a prendere l'assegno scaduto e, nell'occasione, gli avrebbe consegnato anche la documentazione degli appartamenti da costruire a Parma ("ho finito di parlare con Francesco ... omissis ... però ci siamo già chiariti nel senso che, se non passa stasera, Tiziano prepara i documenti ... omissis ... gli ho già detto che non sono i due o tre giorni sulla scadenza ... è già scaduto da un mese ... quindi però mi dai il titolo al ventotto due (28/02) ... e con Tiziano che era lì gli ho detto domani **gli porti i documenti di Parma per gli appartamenti ... omissis ... e ritiri il titolo se stasera non passa**").

Il 25/2/2014 VECCHI chiamava nuovamente DILETTO (cfr. progr. n. 3515, R.I.T. 8251/13) per chiedergli un "contributo economico" entro il 28 febbraio data in cui avrebbe dovuto provvedere al pagamento del leasing dell'immobile che ospitava i suoi uffici ("sta a sentire noi qui siamo messi in braghe di tela in buona sostanza e mi spiego rapidamente ... eh ... il problema abbiamo una scadenza del leasing qui degli uffici che scade il 28 ..."), specificando che l'importo della rata da pagare ammontava a 30 mila euro e che loro erano riusciti a rimediarne solo 10 mila ("... che sono un 30.000 euro ... una decina siamo riusciti a metterli insieme però qui se non c'è un contributo noi e quindi bisogna che ehh bisogna che ci mettiamo in condizione di ... magari col 28



cioè ... trovare una forma ... da poter ... omissis ... no bisogna trovare una forma ... c'è qui la Patrizia cioè siam messi ... siam messi proprio di merda cioè stiamo mettendo insieme i cocci per almeno per sistemare questa cosa ... eh ... se no ci mette in crisi"). DILETTO rispondeva che stava arrivando a Parma. Subito dopo, VECCHI chiamava la PATRICELLI (cfr. progr. n. 10826, R.I.T. 7689/13) informandola di aver appena finito di parlare con Alfonso, al quale aveva rappresentato le difficoltà per fronteggiare la rata del leasing (*"ho finito di parlare con Alfonso e lui fra un'ora è a Parma ... gli ho detto io ho bisogno perché qui se no ... gli ho detto dell'aspetto del leasing se no qui ci mandano ... prova a guardare a modo la scadenza che abbiamo del leasing ... su quella quota lì da metterci in condizione che se ci dà il quindici o il ventotto ... adesso provo io a vedere ... che cosa sono ventisei, ventisette tanto da prendere ossigeno un attimo per domani").* Nel pomeriggio, la PATRICELLI telefonava al DILETTO (cfr. progr. n. 3520, R.I.T. 8251/13), chiedendogli quanto fosse disponibile a dare loro (*"beh ... hai sentito VECCHI? ... omissis ... eh ... lì che cosa riesci a fare te?");* DILETTO rispondeva che avrebbe mandato loro 8.000-10.000 euro tramite il nipote Francesco (*"eh, adesso come vedo mio nipote ... guardo ... glielo avevo detto no? 8/10.000 euro ... omissis ... oohh ... adesso come arrivo da mio nipote poi ti ... ti faccio sapere").* La donna ribadiva che i soldi servivano per pagare la rata del leasing dell'immobile di via Danubio, sede legale della Impregeco (*"ho capito ... no anche perché c'ho l'immobile qua ... omissis ... ho l'immobile qua sai questo qua in ... via Danubio ... omissis ... perché sennò dopo me lo prendono"),* di fatto essendo quella di Reggio Emilia, via Danubio 19, la sede di tutte le società del gruppo.

Chiusa la conversazione con DILETTO, la donna chiamava VECCHI (cfr. progr. n. 10482, R.I.T. 7689/13), rassicurandolo sul fatto che Alfonso le avrebbe fatto avere circa 8.000-10.000 euro in breve tempo per il leasing (*"e gliel'ho detto e mi ha detto che come arriva suo nipote prova a valutare e poi dopo mi chiama ... lui aveva detto ottodiecimila ... gli ho detto non riesci di più ... io ho l'immobile da ... mi fa adesso sta arrivando ... valuto poi dopo ti dico qualcosa").* Il VECCHI, alla luce dell'importo promesso dal DILETTO, suggeriva quindi di rateizzare il debito con la società di leasing, ammontante a circa 130.000 euro, in tredici rate da 10.000,00 euro (*"va bene ... la strategia potrebbe essere tredici rate da diecimila però bisogna ... è chiaro ... RENZULLI bisogna che si dia una mossa ... omissis ... con il leasing"),* aggiungendo che era comunque il caso di parlarne con DILETTO per trovare insieme una soluzione in base anche alle disponibilità economiche di quest'ultimo (*"allora preferirei trovare una forma se adesso sentiamo stasera come è messo anche Alfonso ... per vedere che cosa è in grado anche lui ... poi vediamo un attimo anche noi").* Poi, in serata, il VECCHI sollecitava la PATRICELLI (cfr. progr. n. 10853, R.I.T. 7689/13) a mandare un messaggio al DILETTO per sottolineargli l'urgenza di ottenere la somma di denaro entro il 28 febbraio (*"devi mandargli un messaggio che si renda conto dell'urgenza ... ti rendi conto dell'urgenza puntini puntini ... omissis ... se non rispettiamo la scadenza ... e dato che il ventotto (28) abbiamo anche ... a prescindere che c'è dovuto ... poi dopo che ci dia quello che ha a disposizione no?").* Quindi la PATRICELLI subito inviava al DILETTO un sms (cfr. progr. n. 10854, R.I.T. 7689/13), dal seguente contenuto: *"Ciao aspettavo una tua telefonata anche perché è veramente urgente se mi puoi dire qualcosa grazie buona serata Patrizia".* Di analogo tenore le telefonate del giorno successivo dirette a conoscere l'esatto importo della somma di denaro che DILETTO avrebbe elargito nell'occasione agli imprenditori emiliani (cfr. progr. n. 10901, R.I.T. 7689/13, progr. n. 10904, R.I.T. 7689/13 del 26/2/2014).



Seguivano poi numerose conversazioni inerenti alla consegna di effetti cambiari a VECCHI-PATRICELLI da parte di SPAGNOLO Francesco, che agiva per conto di BG Immobiliare, titoli che VECCHI compulsava sempre a DILETTO Alfonso, ciò ad ulteriore riprova del ruolo di quest'ultimo nella BG Immobiliare Srl. (cfr. progr. n. 5040, R.I.T. 8250/13, progr. n. 12218, R.I.T. 7689/13, progr. n. 4251, R.I.T. 8251/13). Ancora, il 15/4/2014, nel corso di una telefonata (cfr. progr. n. 14011, R.I.T. 7689/13), la PATRICELLI conversando col VECCHI in merito ad un accordo che a breve si sarebbe concretizzato chiedeva se sarebbe stato presente anche il DILETTO; nel corso del dialogo, si confermava ancora il ruolo di mero prestanome di SPAGNOLO Francesco, relegato a colui che si limitava ad apporre la firma a fronte di chi, invece, aveva il vero potere decisionale di ogni affare, e cioè DILETTO Alfonso (PATRICELLI: *"ma c'è anche, c'è anche Alfonso lì?"*; VECCHI: *"sì, ma a prescindere ... è Francesco che deve firmare e c'ha già tutto Francesco"*; PATRICELLI: *"Francesco deve firmare, però prima gli ok li dà lui (n.d.r. DILETTO) ... omissis ... Francesco non firma niente"*). Nel prosieguo della conversazione, interveniva Silvano, figlio di VECCHI Giovanni, evidentemente al fianco della PATRICELLI. Lo stesso diceva di essere stato minacciato dal DILETTO l'ultima volta che era andato a casa sua (*"e ... ma dal momento che uno non risponde babbo ... io di presentarmi a casa sua, c'ho litigato pesantemente l'ultima volta mi ha anche minacciato a me e Cristiano ..."*) e dunque di essere contrario a recarsi nuovamente da lui. VECCHI Giovanni tuttavia insisteva con il figlio perché tornasse dal DILETTO, spiegandogli che nella mattinata era stato al cantiere ed aveva parlato anche con il nipote Francesco (*"comunque se tu non ti abitui a fare il contrario di quello che ti si dice sempre tutte le volte le cose che ti vengono in mente perché le pensi tu, ti ho già detto che ho parlato io con Francesco e c'era anche la Patrizia ... omissis ... allora passate ... omissis ... ho detto che stamattina il coglione di tuo padre era lì ... in cantiere ..."*). Il motivo di tanta urgenza di mandare Silvano dal DILETTO era dovuto al fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto consegnare loro alcuni titoli, tra il 15 ed il 18 di aprile (Silvano: *"dal 15 al 18, sì! lui prima doveva incassare i titoli e il 15 babbo a te ha parlato davanti a me dal 15 al 18"*). Come anticipato, nonostante il tentativo di spostare Impregeco a Roma al fine di permetterle di proseguire l'attività, confidando all'evidenza gli imputati su rimesse di soldi che non potevano certo dichiarare nell'ambito delle procedure fallimentari, anche quest'ultima società, infine, nell'aprile 2015, era dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia.

7. TESI DIFENSIVE.

VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia si sono difesi negando gli addebiti e fornendo una analoga versione dei fatti.

VECCHI Giovanni, nelle spontanee dichiarazioni e nell'interrogatorio poi reso al PM in corso di indagini ha riferito di essere un imprenditore la cui attività consiste nell'assumere appalti di costruzioni e nel subappaltarli a terzi. I problemi delle sue società erano iniziati nel dicembre 2010, allorché il gruppo "CALTAGIRONE" non aveva pagato un SAL regolarmente autorizzato e fatturato, di € 6.000.000 relativo ai lavori eseguiti nel porto di Fiumicino; egli aveva *"certamente"* parlato di queste vicende a DILETTO Alfonso e *"riscontrava"* un collegamento tra l'importo del suo credito e i sei milioni di euro di cui aveva parlato GRANDE ARACRI Nicolino nel colloquio in carcere con l'Avv. Benedetto STRANIERI. Aveva conosciuto DILETTO Alfonso nel 2012, quando costui - tramite la società BG Immobiliare Srl - aveva



presentato un'offerta quale ditta fornitrice per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della "Corte Inzani" che la Impregeco Srl si era aggiudicata¹⁶¹⁸. VECCHI aveva quindi concordato con DILETTO il subappalto a un prezzo finale di € 8.000.000¹⁶¹⁹, subordinato all'acquisto, da parte sua, di una villetta a Parma dalla B.G. Immobiliare Srl per il corrispettivo di € 450.000; al momento della conclusione dell'accordo, nel dicembre 2012, DILETTO gli aveva chiesto un acconto di 250.000 €, da pagarsi con la cessione di un credito relativo all'IVA del 2011 che la sua società vantava con l'Erario; tuttavia, essendovi difficoltà a ottenere la liquidazione del predetto importo dall'Agenzia delle Entrate, DILETTO gli aveva presentato Enzo PRINCIOTTA, il quale aveva ottenuto una fideiussione a garanzia del riconoscimento del predetto credito. Nel 2012, con l'ausilio dell'avvocato Owen PALMER, aveva avviato trattative per appalti in Ghana e aveva firmato un contratto per l'esecuzione di lavori in Costa d'Avorio tramite una società con sede a Malta, che non aveva ancora costituito. Quando aveva parlato al DILETTO dei suoi contatti per la realizzazione di opere in Africa, l'interlocutore si era mostrato molto interessato e gli aveva detto di avere imprese siciliane di riferimento che lavoravano a Malta. DILETTO aveva organizzato un viaggio nell'isola, dove, grazie a contatti con suoi conoscenti, avevano acquisito la "All Season Malta", costituita il 5 maggio 2011; i due avevano quindi cambiato la denominazione sociale della persona giuridica in SAVE International Ltd ed avevano stabilito che, tramite la citata società, avrebbero realizzato i lavori relativi all'appalto del valore di € 152.000.000 per la costruzione di casette per i militari in Costa d'Avorio (sul punto il VECCHI ha precisato che, quando GRANDE ARACRI e STRANIERI avevano fatto riferimento a "miliardi" si erano verosimilmente riferiti al controvalore della suddetta somma in valuta ivoriana, pari a 100 miliardi). Nel corso dello stesso viaggio egli e il DILETTO si erano recati nella filiale di La Valletta della banca portoghese "Banif", prospettando al direttore (che era persona già conosciuta dal DILETTO) i loro progetti imprenditoriali e l'intenzione di aprire un conto; alcune settimane dopo l'Istituto aveva loro comunicato che il nome del suo socio (DILETTO) non era gradito e per questa ragione nel maggio 2013 avevano fatto fittiziamente subentrare la sua convivente PATRICELLI Patrizia a quest'ultimo nella compagine societaria; il contributo del DILETTO avrebbe dovuto essere duplice: da un lato aveva il compito di trovare le attrezzature e i mezzi per trasportare i macchinari sul posto dei lavori, che secondo gli accordi dovevano essere effettuati da maestranze locali, e dall'altro lato si era impegnato a pagare € 300.000 per iniziare le attività, fondamentale in quanto le sue società non avevano la liquidità necessaria. I lavori, però, non erano stati avviati.

VECCHI aveva parlato delle difficoltà delle società del suo gruppo al DILETTO, il quale gli aveva consigliato di trasferire le sedi delle persone giuridiche a Roma, così da sottrarsi alla giurisdizione del Tribunale di Reggio Emilia e gli aveva presentato due professionisti di sua fiducia, gli avvocati STRANIERI Benedetto e MAZZEO Saverio. Il 15 giugno 2013 la PATRICELLI e il DILETTO, su suo incarico, si erano recati nella capitale a conferire con i legali, a cui peraltro egli aveva già spiegato la situazione. Aveva corrisposto al MAZZEO circa € 10.000, ma inizialmente DILETTO gli aveva detto che si sarebbe occupato lui di pagare le parcelle. STRANIERI era a conoscenza

¹⁶¹⁸ Contratto di appalto in atti (cfr. allegato memoria difesa VECCHI-PATRICELLI), che porta la data del 28/11/2012.

¹⁶¹⁹ Contratto in atti (cfr. allegato memoria difesa VECCHI-PATRICELLI) che porta la data del 14/12/2012, con relativa proposta della BG Immobiliare del 3/12/2012.



sia della situazione finanziaria delle sue società, sia delle iniziative intraprese in Africa con la SAVE International Ltd. Peraltro, né il progetto in Costa d'Avorio né quello in Ghana erano andati a buon fine.

Dall'autunno del 2013 i suoi rapporti con il DILETTO si erano deteriorati, poiché costui non aveva versato alle sue imprese il denaro che doveva loro. Il 25 marzo 2014 la Impregeco Srl aveva addirittura richiesto un decreto ingiuntivo di € 35.000 nei confronti della B.G. Immobiliare Srl. In forza di una scrittura privata datata 4 giugno 2014, SPAGNOLO Francesco, il nipote del DILETTO gli aveva consegnato, a saldo del debito, una decina di cambiali emesse dalla società "Cantoni" in favore della B.G. Immobiliare Srl.

La compagna del VECCHI, PATRICELLI Patrizia, quanto ai fatti di sua conoscenza, forniva versione sostanzialmente sovrapponibile, evidenziando che, dopo il mancato pagamento del SAL delle imprese "Caltagirone", invero, il gruppo si era in un primo tempo risollevato avendo ottenuto gli appalti per gli ospedali di Prato, Massa e Garbagnate, ma "la catastrofe" era iniziata dopo il sequestro conservativo di 2,5 milioni di euro ottenuto da P.L.M. (settembre 2012). In quei frangenti la stessa aveva chiesto un prestito al fratello di 60.000 € e lei ed il VECCHI si erano indebitati, di ciò fornendo riscontro documentale. Le richieste di denaro al DILETTO di cui le intercettazioni davano conto riguardavano somme dovute agli imprenditori emiliani dal DILETTO a seguito della risoluzione del contratto di subappalto relativo a "Corte Inzani" e al connesso preliminare di acquisto della villetta per il quale VECCHI e PATRICELLI avevano stabilito la restituzione a loro favore di 50.000 €.

La Difesa degli imputati ha prodotto al riguardo la "Scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 20/2/2013 e del contratto di subappalto del 14/12/2012", atto che porta la data del 13/12/2013, con il quale BG Immobiliare e Impregeco risolvevano detti pregressi accordi con l'intesa che a BG Immobiliare spettassero 200.000 € a titolo di risarcimento del danno (da imputarsi a parte della somma già riscossa incassando il credito IVA di 250.000 €) e 50.000 € fossero, invece, restituiti ad Impregeco, quanto a 15.000 € all'atto della stipula dello stesso accordo con assegno bancario per la cui consegna Impregeco rilasciava quietanza e la restante somma in due *tranches* da 15.000 € (entro il 30/1/2014) e di 20.000 € (entro il 28/2/2014). La Difesa ha depositato altresì copia del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Impregeco Srl (ricorso del 25/3/2014 e decreto ingiuntivo del 27/4/2014) nei confronti di BG Immobiliare Srl per la somma di 35.000 €, parte del debito di 50.000 € che non era stato mai saldato da BG Immobiliare Srl, nonché copia del successivo accordo del 2/6/2014, con il quale BG Immobiliare si impegnava a corrispondere a controparte la somma di 36.000 € tramite cambiali.

PATRICELLI ribadiva che il progetto di Malta non aveva avuto seguito e che DILETTO si era limitato a pagare i costi dei viaggi e dei soggiorni fatti da VECCHI Giovanni ed altri in Costa D'Avorio funzionali alla conclusione dell'affare da porre in essere con la SAVE International Ltd.

SPAGNOLO Francesco, che risponde del delitto di cui al capo 194, ha ammesso la natura fittizia della intestazione delle quote della società BG Immobiliare Srl, sostanzialmente riferibile allo zio DILETTO Alfonso ("AVV. DIFESA SIVELLI - Lei ha detto che le quote erano formalmente intestate a lei, ma di fatto erano di suo zio, no? IMPUTATO SPAGNOLO - Sì, lui me le ha fatte intestare lui.."¹⁶²⁰), ancorché, invero, in

¹⁶²⁰ p. 38 verbale stenotipico dell'udienza dell'11/1/2016.



sede di interrogatorio di garanzia lo stesso avesse sostenuto diversamente di essere lui l'effettivo titolare, anche se usava chiedere consigli allo zio. Il giovane ha riferito di essere divenuto intestatario nel marzo del 2012 (prima del 50% poi dell'intero) senza l'esborso di alcuna somma di denaro, divenendone poi amministratore unico. Ha precisato che, in precedenza, BG Costruzioni aveva affidato in appalto l'esecuzione di alcuni lavori al Consorzio Europa, che faceva capo sempre allo zio DILETTO Alfonso (di cui si tratterà al capo 190), maturando un debito verso l'appaltatore di 400.000 €. Lo zio aveva voluto intestare a lui le quote della società per evitare che ci fosse un conflitto di interessi, essendo lo stesso DILETTO titolare del Consorzio Europa. Secondo SPAGNOLO, lo zio aveva voluto che lui divenisse socio di detta società perché sperava che la stessa, rimanendo operativa, avrebbe corrisposto al Consorzio Europa quanto dovuto. SPAGNOLO ha dichiarato di avere conosciuto VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia nel novembre-dicembre 2012 perché presentatigli da DILETTO avendo convenuto con la loro società la vendita di un appartamento ancora da edificare a fronte della cessione di un credito IVA, contratto poi risolto con la restituzione ad IMPREGECO di 50.000 € con assegni e cambiali. Secondo SPAGNOLO, anche lo zio DILETTO Alfonso aveva conosciuto i due imprenditori del gruppo SAVE nella stessa occasione.

GRANDE ARACRI Nicolino ha negato gli addebiti dichiarando di conoscere solo DILETTO Alfonso, nipote del fratello, non conoscendo invece né VECCHI Alfonso né PATRICELLI Patrizia. Successivamente alle prime generiche indicazioni così fornite in sede di interrogatorio di garanzia, GRANDE ARACRI ha reso una più dettagliata versione giustificativa della conversazione captata fra lo stesso e STRANIERI Benedetto nel carcere di Bari il 9/7/2013 riferendo che, poco prima di essere arrestato (marzo 2013), lo stesso aveva consegnato a DILETTO Alfonso 5.000 € perché li desse all'avv.to VILLANI, sfruttando il fatto che DILETTO era passato da casa sua e sapeva avere rapporti con STRANIERI, cognato di VILLANI. Lo nomina dell'avvocato VILLANI era stata fatta da GRANDE ARACRI su indicazione dello STRANIERI in riferimento alla vicenda del genero ABRAMO Giovanni. Un paio di giorni prima di essere arrestato, aveva però scoperto che detta somma di denaro non era arrivata a VILLANI. Dopo il suo arresto, quando STRANIERI era andato a trovarlo nel carcere di Catanzaro, GRANDE ARACRI Nicolino gli aveva detto di avere consegnato il denaro a DILETTO, ma STRANIERI gli aveva risposto di non avere ricevuto nulla. Quindi, nel successivo colloquio avvenuto nel carcere di Bari (quello del 9/7/2013), STRANIERI gli aveva parlato della "scimmia" (da intendersi DILETTO Alfonso, da molti chiamato in quel modo) e quando gli aveva chiesto conto dei suoi soldi, intendeva riferirsi proprio a quei 5.000 €.

8. CONCLUSIONI.

Pare doveroso prendere le mosse dalla conversazione avvenuta presso la casa circondariale di Bari fra GRANDE ARACRI Nicolino e STRANIERI Giovanni Benedetto, la cui interpretazione offre una decisiva chiave di lettura del restante compendio probatorio.

Ritiene il giudicante persuasiva l'interpretazione proposta dall'Accusa (fatta propria dal GIP ed avallata dal Tribunale del Riesame) che riconnette quella impellente richiesta di GRANDE ARACRI di conoscere "che fine avessero fatto i suoi soldi" agli investimenti del boss proprio nelle imprese SAVE, sul cui andamento stava in quel frangente relazionando STRANIERI.



Prima di addentrarsi nel merito, è bene rammentare una nota sui colloquianti: uno un soggetto detenuto per gravi delitti e ritenuto un potente capocosca (GRANDE ARACRI Nicolino), l'altro un faccendiere che risponde di concorso esterno nell'associazione 'ndranghetista sedente in Cutro, chiaramente utilizzato anche quale latore di notizie, potendo accedere ai colloqui in carcere con GRANDE ARACRI Nicolino in virtù di un mandato professionale del tutto strumentale.

Da ciò si deduce, da un canto, che i colloqui fra i due, visto che non riguardavano l'oggetto dell'incarico professionale, erano deputati a trattare questioni di stretta rilevanza per il boss, ancorché con la massima accortezza evincendosi dal tenore del dialogo, dai toni e dall'atteggiamento il fondato sospetto dei due di essere intercettati; d'altro canto, che STRANIERI era uomo vicino a GRANDE ARACRI Nicolino più che a DILETTO Alfonso, sicché il fatto che DILETTO si fosse rivolto proprio a lui e non ad altri per agevolarlo nella soluzione delle problematiche della SAVE, è elemento che già di per se stesso richiama la figura del boss nella vicenda SAVE. Ancora, dalle intercettazioni si desume (STRANIERI lo ha confermato in interrogatorio e nessun altro lo ha smentito) che la questione SAVE era il solo affare che STRANIERI stava curando per DILETTO Alfonso, conosciuto proprio nell'occasione, sicché il filo conduttore che collega GRANDE ARACRI Nicolino a DILETTO Alfonso passando attraverso la figura di STRANIERI Benedetto non può che portare al gruppo emiliano SAVE e non ad altri affari del boss, pure certamente esistenti.

Quanto al tenore del dialogo, il riferimento alla SAVE Group espressamente fattogli da STRANIERI Benedetto (*"STRANIERI: Ho visto la scimmia l'altro giorno ... (al minuto 19:23) GRANDE ARACRI: Ah sì! STRANIERI: Abbiamo ricusato tre Giudici là ... GRANDE ARACRI: Sì ... STRANIERI: La ... la ... la ... come si dice ... alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società ... GRANDE ARACRI: E perché? STRANIERI: Perché hanno arrestato Caltagirone per la storia di ... GRANDE ARACRI: Sì ... STRANIERI: Di Fiumicino, Caltagirone deve dare i soldi a loro, loro non hanno potuto pagare gli operai e alcuni fornitori gli hanno fatto la ... GRANDE ARACRI: L'atto ingiuntivo ... STRANIERI: No l'atto ingiuntivo, hanno chiesto, hanno fatto il sequestro dei beni da tre milioni e mezzo di Euro (3.500.000) ..."*) e la immediata e consequenziale replica di GRANDE ARACRI di essere aggiornato sulle sue somme di denaro (GRANDE ARACRI: *"E ... adesso gli dovete dire così, così: <<i soldi che fine hanno fatto?>> ... omissis ... <<Che fine hanno fatto i soldi?>> ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto i sei milioni di euro (6.000.000) ... omissis ... Chiedete che fine hanno fatto ... che fine hanno fatto ... incompr. ..."*) depongono per la correttezza dell'esegesi fornita dall'Accusa circa la sussistenza di flussi finanziari da parte della casa madre di Cutro (anche) in ordine alla operazione in parola.

Si evidenzia che il nome della SAVE Group, associato a quello di "scimmia" - soprannome inequivocabilmente identificativo di DILETTO Alfonso (fatto ammesso dallo stesso GRANDE ARACRI) - risultava immediatamente percepito e compreso da parte dal boss, che rispondeva in tono affermativo alle esternazioni del suo interlocutore, senza chiedergli spiegazione del senso del riferimento a detta società né, ancor più, al suo stato di decozione. Invece, appreso del verosimile imminente fallimento, GRANDE ARACRI avanzava, in logica consequenzialità, la richiesta del rendiconto dei suoi soldi, ciò facendo abbassando la voce, coprendo la bocca con le mani, mimando con le dita il gesto di contare le banconote, si da tentare (in parte



riuscendoci) di non rendere udibili le parole pronunciate, ciò a significare l'importanza della richiesta e dell'affare in corso.

Né assume valore dirimente, come già correttamente osservato dal Tribunale del Riesame, il fatto che GRANDE ARACRI Nicolino abbia momentaneamente confuso la società di cui gli stava parlando STRANIERI con quella riferibile all'imputato (in procedimento connesso) BIANCHINI Augusto, nelle cui vicende, come comprovato dal relativo articolo di stampa prodotto in atti, era rimasto coinvolto il genero BELFIORE Gaetano. Infatti, *"ciò che è rilevante sono le rimesse di denaro effettuate dal GRANDE ARACRI in favore del DILETTO, perché fossero investite in proficue iniziative imprenditoriali di cui costituisce prova inequivocabile il trascritto brano del colloquio tra il capo bastone e il suo legale all'interno del carcere di Bari"*¹⁶²¹. Anzi - si aggiunge - tale dato è significativo dell'autonomia della cosca emiliana rispetto all'associazione calabrese e del rapporto con la casa madre non strettamente gerarchico, ma tutto improntato su prestazioni di risultato circa la redditività dei flussi di denaro immessi dal sud con ampio margine di manovra degli associati emiliani, più addentro alla realtà economica locale e maggiormente in grado di decidere le più proficue strategie di investimento del denaro mafioso.

Inoltre, non può trascurarsi la versione resa in interrogatorio da STRANIERI Benedetto di cui sopra si è dato conto, che si inserisce postuma su un quadro già autosufficiente, a suo ulteriore avallo.

Sebbene la lettura complessiva di dette dichiarazioni mostri frequenti titubanze e ritrosie, non potendosene certo desumere un atteggiamento di piena collaborazione, in ogni caso, nel limitarsi ad ammettere l'evidenza e a circoscrivere il raggio delle proprie responsabilità, STRANIERI ha fornito alcuni particolari di rilievo.

Lo stesso si era recato a Cutro prima del colloquio in carcere, ove, assai verosimilmente, non aveva incontrato solo "casualmente" DILETTO Alfonso. Colà invece si era portato proprio per ricevere personali istruzioni su ciò che doveva essere riferito al boss, non essendo altrimenti spiegabile il motivo per cui scendere fino a Cutro per poi risalire verso Bari. Evidentemente in quella occasione aveva ricevuto dal DILETTO anche lo specifico incarico di informare GRANDE ARACRI dell'andamento degli affari SAVE. Una volta a colloquio, al momento della esternazione della *'imbasciata* sulla SAVE, il capo cosca aveva reagito con un'imperiosa richiesta di rendiconto dei denari lì investiti, richiesta stimolata proprio dall'aver in quel frangente appreso che la SAVE Group stava per fallire e quindi affacciandosi la possibilità di perdere le tracce del proprio investimento. Ciò viepiù considerato che lo stato di detenzione rendeva certamente più difficoltoso il pressante controllo del capo sul suo impero economico e che la fiducia nei suoi incaricati non era affatto incondizionata (come provava la recente storia che aveva coinvolto VILLIRILLO Romolo). Ancora, come già accennato, STRANIERI nell'interrogatorio ha confermato quello che già emergeva dalle intercettazioni, ossia che l'unico rapporto che aveva in corso con DILETTO Alfonso era quello inerente la vicenda SAVE (sicché GRANDE ARACRI non poteva riferirsi ad affari diversi da quello), essendosi DILETTO rivolto a lui tramite il portaordini di GRANDE ARACRI Nicolino (AIELLO Francesco) al fine primario di ricusare i giudici e allontanare gli affari SAVE dalla ormai non più inconsapevole terra emiliana e confidando nelle già comprovate (da GRANDE ARACRI) "entrature" illecite del faccendiere STRANIERI.

¹⁶²¹ Tribunale del Riesame ord. 3 agosto-14 settembre 2015, riesame DILETTO Alfonso e altri.



In ogni caso, STRANIERI non ha fornito riscontro alla tesi difensiva accampata dal GRANDE ARACRI, che certamente, se fosse stata vera, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dichiarare.

Della versione di GRANDE ARACRI, invero, non vi è alcun riscontro, né nelle intercettazioni né altrove e la stessa è in contrasto con il tenore della più volte richiamata ambientale nel carcere del 9/7/2013, nel corso della quale GRANDE ARACRI mai ha chiesto a STRANIERI, che pure gli aveva espressamente rappresentato di avere visto da poco visto DILETTO, se avesse poi ricevuto i 5.000 €, ma ha subito incaricato il legale al soldo della 'ndrangheta di reclamare al DILETTO il rendiconto del suo ingente investimento a fronte delle notizie ricevute. Del resto, neppure si coglie il motivo per cui il capo cosca avrebbe dovuto consegnare il denaro a DILETTO perché lo desse a STRANIERI, visto che quest'ultimo, come emerge dalla nota DIA di Roma richiamata in epigrafe, usava personalmente recarsi da GRANDE ARACRI Nicolino.

La correttezza della interpretazione qui sostenuta converge, del resto, con il restante materiale probatorio, ricevendone plurimi riscontri.

Assai significativo il dialogo fra STRANIERI e MAZZEO del 15/6/2013 prima di ricevere DILETTO e PATRICELLI nello studio legale, allorquando STRANIERI affermava che tra i suoi clienti vi era anche GRANDE ARACRI Nicolino e che quel giorno sarebbe arrivato in studio il suo "*braccio destro*", palesemente abbinando all'incarico in SAVE di cui i due avvocati si dovevano occupare, non solo DILETTO Alfonso, ma anche lo stesso capo cosca. Ancora, nel sottolineare l'importanza di questi nuovi clienti per i quali i due "*non dovevano sbagliare*", parlavano dell'incarico ricevuto per spostare le aziende da Reggio Emilia ove "*se sentono 'ndrangheta*". GRANDE ARACRI, "*ci fanno male tutti*", incarico al quale era data poi attuazione, nell'aprile del 2014, con lo spostamento della sede della Impregeco da Reggio Emilia Roma.

E' pertanto evidente che DILETTO Alfonso, che di lì a poco si presentava in studio, in tal modo annunciato, in quella sede parlando in prima persona degli affari pregressi della SAVE Group, di cui era a perfetta conoscenza, e di quelli in corso di attuazione (anche con SAVE International Ltd, che era stata da poco costituita) parlasse di "cosa propria", delle società in cui era penetrato con l'investimento di cui GRANDE ARACRI Nicolino, al luglio 2013, reclamava il rendiconto e che, con l'intervento di STRANIERI, raccomandatogli dallo stesso GRANDE ARACRI per conto del suo portavoce AIELLO, intendeva tutelare.

A conferma milita, ancora, il dato del pagamento delle spese legali per la pratica della SAVE Group (società - si evidenzia - nella quale DILETTO non appariva in alcun modo) da parte del DILETTO stesso. E' emerso altresì dalle intercettazioni come STRANIERI facesse chiaro riferimento al DILETTO per le proprie spettanze, dato del tutto pacifico (nonostante la sua palese anomalia) anche per gli intestatari formali delle quote societarie, VECCHI e PATRICELLI.

Il tutto in netto contrasto con l'ipotesi di un ordinario rapporto di subappalto non andato a buon fine fra due imprenditori, quello per la ristrutturazione di Sant'Ilario d'Enza firmato da Impregeco e BG Immobiliare il 14/12/2012, nel quale le Difese degli imputati hanno inteso invece relegare l'intera vicenda, in quell'affare ravvisando l'origine e l'epilogo della collaborazione commerciale fra l'imprenditore calabrese e quelli emiliani. Ciò salvo poi, stante le inconfutabili emergenze in punto di costituzione della SAVE International Ltd da parte del DILETTO stesso, individuarvi una mera



appendice di quel rapporto, un successivo tentativo di collaborazione all'estero, privo di sviluppi, da parte degli stessi imprenditori.

Trattasi di visione che indebitamente parcellizza gli elementi di indagine, omette di offrirne una lettura unitaria e ne trascura gran parte.

Infatti, non può porsi in dubbio che DILETTO Alfonso vantasse una chiara cointeressenza anche in SAVE Group Srl, così come attestato, non solo dall'onere dallo stesso assolto di remunerare gli avvocati incaricati di adoperarsi per impedirne il fallimento, ma anche dall'attento esame di alcuni passi del colloquio del 15/6/2013 presso lo studio del legale inquisito. In quella sede, infatti, DILETTO Alfonso (progr. n. 7009, ore 14.18, R.I.T. 981/13), oltre a riferire dettagliatamente dell'affare in Costa d'Avorio (che si è accertato essere stato condotto con SAVE International Ltd, ancorché, anche in questo caso, SAVE Group Srl avesse un ruolo attivo), ha fatto palese riferimento ad altro affare condotto in Bulgaria, ove si era personalmente recato (*... io sono andato in Bulgaria da lì, a girare con la macchina ci vuole 1 ora, c'è 250 euro ... incompr. ... loro dicono ... incompr. ... è lo Stato che interviene..*”), ossia al contratto stipulato proprio da SAVE Group Srl - e non SAVE International Ltd - in data 25/2/2012 con la Baker-r Eood, società con sede in Bulgaria, per la realizzazione di un complesso alberghiero.

Quanto sopra conferma l'eloquente sintesi di STRANIERI con GRANDE ARACRI, che, nel corso del colloquio in carcere più volte citato, indicava la SAVE Group come società di effettiva proprietà del DILETTO (*“...alla società sua, la SAVE Group, la vogliono far fallire a tutti i costi la società...”*).

Lo stesso è a dirsi a proposito delle altre società del gruppo richiamandosi i pagamenti di DILETTO in favore di SAVE Engineering per le bollette pregresse non saldate di circa 8.000 euro (cfr. già citata progr. n. 1330 del 4/12/2013, ore 18.02, R.I.T. 8250, VECCHI: *“ah, allora, sta a sentire ... sono rapidissimo ... io tra l'altro sono a Bergamo ... oggi han staccato corrente ... son da quell'avvocato ... per RENZULLI ... il ... han staccato corrente anche in sede, cioè ... la Patrizia ti stava cercando perché in sostanza ... bisogna che riusciamo a recuperare un acconto ... qualcosa insomma eh ...”*; DILETTO *“... domani ... domani ... fammi ... incompr. ... faccio tutto ...”*), venendo DILETTO aggiornato di tutte le vicende legali relative anche a quest'ultima società (cfr. progr. n. 6605, R.I.T. 8250/13) ed occupandosi egli anche delle relative spese (cfr. progr. n. 5586, R.I.T. 8251/13), sempre agendo con l'ausilio dello STRANIERI (cfr. progr. n. 7283, R.I.T. 8251/13), presente per tutte le società del gruppo e per tutto l'arco temporale della vicenda.

Era lo stesso STRANIERI, ancora, che dava attuazione al progetto di cui si era parlato nel corso dell'incontro del 15/6/2013 di allontanare le società da Reggio Emilia trasferendo a Roma, nell'aprile del 2014, in concomitanza con la dichiarazione di fallimento di SAVE Engineering Srl, la sede dell'ultima società del gruppo rimasta in vita, Impregeco Srl, anch'essa all'evidenza rientrante nell'orbita del DILETTO. Quest'ultimo elemento è assai rappresentativo dell'effettività dei cointeressi della 'ndrangheta nell'intero Gruppo SAVE - come sopra in più punti evidenziato, unitario centro di imputazione di interessi - laddove la notorietà che la 'ndrangheta aveva assunto in terra emiliana, che non le permetteva più di agire indisturbata, era problema di GRANDE ARACRI e DILETTO e non certo di VECCHI e PATRICELLI, che non avevano alcuna ragione di temere la fama della 'ndrangheta in Emilia, se non per i loro rapporti con il DILETTO stesso.

Era lo stesso STRANIERI (unitamente al MAZZEO) che a Roma presentava poi, in data 13/6/2014, istanza di ammissione al concordato preventivo per Impregeco, istanza sulla quale il Tribunale dichiarava, però, la propria incompetenza.

Quest'ultima evenienza fa ben intendere come il rapporto di collaborazione fra DILETTO e la coppia VECCHI-PATRICELLI fosse ancora attivo al giugno 2014, ciò nonostante l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di Impregeco e nei confronti di BG Immobiliare di cui hanno offerto riscontro le Difese (aprile 2014) e la successiva transazione (2/6/2014). Invero, contrariamente all'assunto difensivo, che indica un rapido deterioramento dei rapporti degli imprenditori emiliani con DILETTO Alfonso alla luce della risoluzione dei contratti di subappalto per la ristrutturazione "Corte Inzani" di Sant'Ilario d'Enza e il preliminare di vendita della villetta al 13/12/2013 con immediata dazione ad Impregeco di 15.000 € e azione legale per ottenere la residua somma di 35.000 € (ottenuta solo con le cambiali di cui all'accordo del 2/6/2014), si evidenzia che le conversazioni telefoniche captate danno conto della attiva prosecuzione degli affari con il DILETTO negli stessi periodi, sì da intendersi che la collaborazione fosse ancora attiva. Le stesse intercettazioni riscontrano poi che DILETTO continuava ad assumere il ruolo di finanziatore dei progetti, in parte in tale veste compulsato dalla coppia di imprenditori emiliani e in parte effettivo, come nel caso del già richiamato pagamento delle bollette arretrate della sede di SAVE Engineering (4/12/2013) ovvero della rata del leasing dell'immobile che ospitava gli uffici del gruppo SAVE (25/2/2014, cfr. progr. n. 3515, R.I.T. 8251/13, cfr. progr. n. 10826, R.I.T. 7689/13, cfr. progr. n. 3520, R.I.T. 8251/13). Né i finanziamenti possono in alcun modo imputarsi al credito "ufficiale" di 35.000 €, saldato con le cambiali di cui all'accordo del 2/6/2014, sicché le rimesse precedenti non possono trovare la loro causa in siffatto accordo transattivo.

Sul fronte dei progetti in corso, si rammenta che, al 29/11/2013, vi era in corso un investimento in località Monticelli Terme, in provincia di Parma, ove DILETTO doveva assumere il ruolo di finanziatore, tanto che lo stesso affermava (cfr. progr. n. 1196, R.I.T. 8250) che voleva conoscere bene i costi dell'affare (VECCHI: *"bon, allora, beh i documenti ce li ho io ... te li volevo ... perché bisogna che ne parliamo un attimo che ti spiego un po' come funziona eh"*; DILETTO: *"vabbé ... se tu mi dai ... omissis ... mi dai ... mettimi tutto il costo ... il coso eeee ... il prezzo ... la lettera ... del quanto è che quello ... e tutto ..."*); al febbraio 2014 (cfr. progr. cfr, progr. 8959, R.I.T. 7689/13, cfr. progr. n. 3417, R.I.T. 8250/13, cfr. progr. n. 9466, R.I.T. 7689/13, cfr. progr. n. 9734, R.I.T. 7689/13, progr. n. 3136, R.I.T. 8251), DILETTO era ancora pressato da VECCHI per l'affare a Dubai fino ad arrivare al giugno dello stesso anno, quando ancora STRANIERI, adempiendo all'incarico ricevuto da DILETTO, tentava di tenere in vita Impregeco, evidentemente gli imprenditori necessitando di una struttura avente sede in Italia anche per meglio portare a termine gli affari all'estero.

In ordine al momento nel quale DILETTO Alfonso ha iniziato ad immettere i flussi finanziari nel Gruppo SAVE non vi è certezza.

Si è già sopra rimarcato che la conoscenza fra DILETTO Alfonso e i soci SAVE era in essere almeno al 3/12/2012, data dell'offerta di BG Immobiliare in ordine al subappalto per la ristrutturazione di "Corte Inzani". D'altro canto, l'affare in Costa d'Avorio per il quale era stata costituita con DILETTO Alfonso la società maltese SAVE International Ltd risaliva ad epoca pregressa. Infatti, VECCHI Giovanni, come dallo stesso riferito, si era recato più volte in Costa d'Avorio in relazione a questo affare (dalla copia del suo passaporto si riscontrava che l'epoca di detti i viaggi risaliva al 6/8/2012, 29/8/2012, 15/11/2012 e 21/2/2013) e la data del contratto fra SAVE International e Costa



d'Avorio era del 29/11/2012, anteriormente, pertanto, alla stessa costituzione della contraente SAVE International Ltd, avvenuta nel febbraio 2013.

In ogni caso, rammentando che il sequestro conservativo ottenuto da P.M.L. nei confronti della SAVE Group Srl - che secondo la PATRICELLI ha rappresentato il momento più drammatico della crisi - risale al 6/9/2012 e che, nella data del 3/12/2012 (stessa data dell'offerta di DILETTO per il subappalto "Corte Inzani") SAVE Group Srl avanzava al Tribunale di Reggio Emilia istanza di concordato preventivo, l'ingresso di DILETTO ben può dirsi concomitante con il momento apicale della crisi finanziaria del gruppo.

Le Difese hanno ribadito con forza che i denari di GRANDE ARACRI che si suppongono investiti da DILETTO nel Gruppo SAVE non sono stati trovati dagli inquirenti. Né in Italia né a Malta. Peraltro, l'intervento di DILETTO non avrebbe avuto alcun effetto salvifico sulle società del gruppo, essendo alla fine tutte fallite, ancorché in tempi diversi.

A siffatto assunto, senz'altro corretto, è agevole obiettare che difficilmente quei denari potevano rinvenirsi nelle casse sociali ovvero comunque trovarsi traccia contabile della loro movimentazione. In atti, però, vi è un documento che, per quanto minimizzato dalle Difese, mantiene la sua formidabile valenza probatoria. Ci si riferisce alla scrittura privata del 22/5/2013, rinvenuta in sede di perquisizione di VECCHI Giovanni, nella quale DILETTO Alfonso ha espressamente affermato e sottoscritto di avere versato 300.000€ alla SAVE International Ltd, anch'essa società del gruppo che rappresentava lo strumento per gli investimenti esteri, viepiù da sviluppare anche in considerazione delle difficoltà delle altre imprese su suolo nazionale. E' altresì provato che DILETTO abbia eseguito altre rimesse di denaro in favore del gruppo SAVE (bollette, rate *leasing*, spese legali) e finanziato i viaggi all'estero di VECCHI Giovanni, così come affermato dalla stessa imputata PATRICELLI Patrizia. Il fatto che lo stesso abbia talvolta centellinato le risorse o manifestato ritrosie (cfr. progr. n. 3896, R.I.T. 8250/13 del 19/2/2014, ove, a fronte delle insistenze di ricevere denaro da parte della coppia VECCHI-PATRICELLI, DILETTO si alterava: "...allora vi ho detto che vi chiamo io, Patti! Non sono in condizioni ..." "se parli così non te ne do più, ok?") risponde a cambiamenti di programma o a strategie non sondate, che, in ogni caso, non rilevano ai fini dell'integrazione dei delitti contestati.

Neppure rileva il fatto che DILETTO non abbia concretamente aiutato la coppia di imprenditori, che ne avevano indiscutibilmente accettato la presenza al precipuo scopo di salvare le proprie imprese, rispondendo questo epilogo ad un *cliché* invero già visto, nel quale la 'ndrangheta non si muove in aiuto di alcuno, ma per un proprio esclusivo interesse, che spesso stritola nelle sue maglie coloro che gli si avvicinano allettati dalla sua potenza, così come ha fatto la coppia di imprenditori VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia.

Né può dubitarsi, come ipotizzato dal difensore di questi ultimi, che gli stessi conoscessero la provenienza illecita del denaro immesso da DILETTO nelle loro imprese, richiamandosi al riguardo le intercettazioni con PELLIZZARI Ester e i dubbi sorti sulla persona del DILETTO persino nella dipendente MARTINEZ Luisanna, che li aveva peraltro esternati senza essere presa in considerazione.

I fatti integrano gli estremi dei reati ascritti di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992, in ragione della sostanziale partecipazione nelle società del Gruppo SAVE dei finanziatori DILETTO Alfonso e GRANDE ARACRI Nicolino, reato al quale hanno concorso i soci formali che hanno permesso il loro l'ingresso e richiamandosi al riguardo la

giurisprudenza illustrata in premessa al presente capitolo in punto di partecipazioni societarie fittizie, in particolare quanto alla configurabilità del reato anche in caso di soggetto che acquisti la qualità di socio occulto e che ciò faccia - come nel caso di specie - non all'atto della costituzione della impresa, ma in un momento successivo.

I due imprenditori emiliani hanno concorso nel reato, evidenziandosi al riguardo che non rileva il fatto che gli stessi abbiano mantenuto il ruolo di soci effettivi. Infatti, *“l'attività del concorrente, si può estrinsecare: sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realtà appartiene al socio occulto; sia in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua società entri un soggetto come socio occulto”*. Sotto il profilo soggettivo, si osserva poi che *“solo la totale inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, può assumere rilievo al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invero, in piena sintonia con la ratio della disposizione in questione, la cui finalità è anche quella di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei gangli vitali dell'economia nonché l'illecita accumulazione da parte delle organizzazioni malavitose di patrimoni di qualsiasi natura solo apparentemente nella titolarità di soggetti terzi, nell'ipotesi in cui si sussume l'intestazione fittizia di enti e/o società di capitali, non osta alla configurabilità del reato la circostanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipazione alla vita della società o comunque mantengano presso di sé l'amministrazione ordinaria dell'attività di impresa, se risulta dimostrata la compartecipazione allo svolgimento dell'attività di impresa stessa e, quindi, all'incameramento degli utili di soggetti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative”* (Cass. 11/12/2013, Bernal Diaz, Rv. 259423).

In ultimo si osserva che i fatti sono aggravati ex art. 7 d.l. 152/91, essendo evidente che la condotta di reimpiego sia stata finalizzata ad agevolare tanto la cosca 'ndranghetistica riferibile a Nicolino GRANDE ARACRI quanto l'autonoma cellula emiliana, che da tale operazioni usciva rafforzata.

In punto di pericolo di assoggettamento dei beni che fossero apparsi nella titolarità di GRANDE ARACRI Nicolino e di DILETTO Alfonso a misure di prevenzione patrimoniale, non può essere posto in dubbio che i due fossero mossi da tale intenzione, trattandosi di soggetti già coinvolti in traversie giudiziarie per fatti di criminalità organizzata. Quanto a DILETTO Alfonso, si specifica che lo stesso è soggetto che ha già scontato diversi periodi di detenzione, pregiudicato per spaccio di stupefacenti, detenzione illecita di armi da guerra, ricettazione (di assegni per ingenti somme); DILETTO è stato in più occasioni destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore; inoltre, nell'anno 2010, su richiesta della DDA di Bologna, è stata attivata nei suoi riguardi la procedura di prevenzione avanti al Tribunale di Reggio Emilia (prima udienza 09/06/2010), conclusasi con un rigetto (cfr. *infra*). Ancora, DILETTO è stato indagato per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. nell'ambito dell'operazione c.d. *Dirty Money* condotta dalla DDA della Procura di Milano (proc. pen. n. 50287/04 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), unitamente allo zio MUTO Francesco (nato a Cutro, il 29/12/1967, soggetto rinviato a giudizio all'esito dell'udienza preliminare per i capi 190 “Consorzio Europa”, 195 “Immobiliare Prestigio S.r.l.”), nel ruolo di soci i fondatori della DI.MU. Srl, costituita il 27/02/2004. In sostanza, nell'ambito di tale articolata attività di indagine il DILETTO, insieme allo zio MUTO Francesco, è



risultato svolgere il ruolo di prestanome nella fittizia intestazione delle quote societarie della DI.MU. Srl (impiegata per creare schermi giuridici ad alcune società riconducibili ad un gruppo 'ndranghetistico con propaggini in Svizzera e collegamenti con la consorceria FERRAZZO di Mesoraca, Cutro), poi costretto a dismettere le quote una volta scoperti i suoi precedenti penali (MELZI Giuseppe, progr. n. 7726 del 23/03/2004: *"quel pirla là che si è intestato sta roba deve togliersela, quell'Alfonso DILETTO là; quello ... omissis ... quei due là, sì ma uno era lo zio, l'altro il nipote e c'erano ... voci sovrapposte ... omissis ... sto cazzo di Alfonso ... omissis ... vieni a mettere uno che dopo tre giorni, ci ... ehh ... ci dice, ehh ... <<ma c'ho dei problemi antimafia, quindi non riesco a ... è meglio che non mi intesti un cazzo>> ... omissis ... se va male che dicono che questa è di, del signor DILETTO che è un mafioso, ehh, sono cazzi di DILETTO Alfonso e di quanti stan con lui"*). Siffatta inchiesta è citata in quanto, a prescindere dai suoi esiti, è anch'essa indicativa della fondatezza del pericolo della attivazione della misura di prevenzione patrimoniale nei riguardi dell'imputato.

Venendo poi alla fittizia intestazione delle quote della BG Immobiliare al nipote SPAGNOLO Francesco, pienamente provato e finanche ammesso il fatto nella sua materialità, pare risibile la giustificazione fornita dall'imputato SPAGNOLO, che ha addotto a movente la volontà dello zio di evitare il conflitto di interessi con la carica di amministratore dallo stesso ricoperta all'interno del Consorzio Europa (anch'esso riferibile al DILETTO che anche in questo caso agiva schermato da familiari prestanome, come poi si vedrà al capo 190) essendo più agevole per lui dismettere quest'ultima carica piuttosto che ricorrere all'intestazione fittizia. A ciò si aggiunge l'elementare considerazione che non solo questa società, ma anche altre imprese (Immobiliare Prestigio, Platino, DS Costruzioni, cfr. capi 195, 196, 197) figuravano intestate a familiari prestanome, pur nella sostanziale disponibilità del DILETTO, ciò in ossequio ad una complessiva strategia posta in essere dall'imputato timoroso di essere oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale. Siffatta finalità era certamente conosciuta e condivisa dal nipote SPAGNOLO Francesco, a completa disposizione dello zio, anche - come meglio si vedrà - successivamente all'arresto dello stesso DILETTO avvenuto il 28/1/2015.

Nei confronti di SPAGNOLO Francesco, in difetto di prova certa sul punto ed in virtù della argomentazioni in diritto esposte in premessa al presente capitolo, non si ravvisa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991. Si rimanda, ancora, a quanto esposto in premessa in relazione alla consumazione del reato, in caso di plurime fittizie intestazioni, con l'ultima delle stesse, sì da escludere altresì la continuazione contestata internamente al capo.

9. LA LEONARDO GROUP SR (CAPO 193 BIS).

La vicenda della Leonardo Group Srl è strettamente connessa a quella sopra esaminata ed è stata oggetto di ulteriore decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 19/8/2015.

Una volta arrestato DILETTO Alfonso, in data 28/1/2015, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nel presente procedimento, SPAGNOLO Francesco proseguiva nel curarne gli interessi. Lo stesso si poneva, in primo luogo, quale referente della coppia VECCHI-PATRICELLI, comprendendosi dallo stesso tenore forzatamente laconico delle conversazioni la consapevolezza dei colloquanti dell'illiceità degli affari che non si volevano bloccati dall'arresto del DILETTO.



Sicché VECCHI si rivolgeva a SPAGNOLO (*“VECCHI Giovanni: Stai a sentire eee ... io ho bisogno che sistemo quell'aspetto liiii ... degli uffici eh! SPAGNOLO Francesco: Eeee ... lascia stare [...] SPAGNOLO Francesco: Io sono a Monticelli, se vuoi vieni qua”*¹⁶²²). Dopo altre telefonate dirette a fissare appuntamenti avendo sempre cura di non parlare al telefono dell'oggetto delle trattative, il 4/2/2015, VECCHI, nel corso di una telefonata¹⁶²³, faceva emergere, come poi confermato nel prosieguo, che era in possesso di una cambiale che voleva “cambiare”. VECCHI della vicenda parlava anche col fratello Tiziano: progr. n. 2802 del 13/02/2015, ore 12.49, brogliaccio: *“VECCHI Giovanni dice che ha una cambiale del 10 di marzo e se conosce qualcuno che possa cambiarla riconoscendo il costo. Tiziano chiede se è sempre di quello là (n.d.t., riferendosi al DILETTO). Giovanni dice che è del nipote che ha una società che si chiama B.G. Giovanni dice che comunque è una persona a posto ed è “la parte pulita dello sporcaccione”. Tiziano dice che lunedì vedrà di trovare qualcuno”*.

In ogni caso, anche in questi mesi, VECCHI si rapportava con l'avv. MAZZEO per la strategia da intraprendere per impedire la declaratoria di fallimento di Impregeco valutando la possibilità di ricusare i giudici (tel. 3940 del 12/3/2015), ciò a dimostrazione del fatto che, ancora relazionando con i professionisti introdotti da DILETTO, non corrisponde affatto al vero che i rapporti con lo stesso fossero già esauriti, come supposto in tesi difensiva. Nello stesso tempo, VECCHI continuava a cercare SPAGNOLO Francesco.

Nelle conversazioni dei giorni seguenti, dalle parole dei protagonisti si apprendeva che anche la Impregeco Srl era stata dichiarata fallita (rif. conversazione n. 5104 del 9/4/2015, ore 12.48, R.I.T. 2538/14, tra PATRICELLI Patrizia e VECCHI Giovanni; conversazione n. 5105 del 9/4/2015, ore 13.05, tra VECCHI Giovanni e l'Avv. MAZZEO Saverio; SMS n. 5108 del 9/4/2015, ore 13.56, dal VECCHI al MAZZEO: *“mi hanno massacrato la signora ... bisogna trovare X tutto quello che conosciamo un concreto progetto e delle concrete risposte ... BASTA”*).

Emergeva così (cfr. note 25/5/2015 e 24/6/2015 del R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Parma) che VECCHI si stava adoperando per costituire una nuova società, la Leonardo Group Srl, con lo stesso oggetto sociale di Impregeco, quindi destinata a raccoglierne l'eredità non soltanto sotto il profilo operativo, ma anche strutturale.

Difatti, l'attività di intercettazione telefonica consentiva di captare una conversazione tra Giovanni VECCHI e un certo Luca, successivamente identificato in Luca CAPPUCCI (tel. 8365 del 19/6/2015, R.I.T. n. 2538/14), nella quale gli interlocutori facevano riferimento alla neocostituita società Leonardo Group Srl e alle modalità operative della società, in cui il VECCHI avrebbe dovuto essere socio occulto

¹⁶²² Conversazione n. 2130, delle ore 08:08 del 29/1/2015 (R.I.T. 2538/14), intercettata sull'utenza chiamante 329/8599677 in uso a VECCHI Giovanni all'utenza chiamata 346/9920630 (intestata a DILETTO Rosetta, madre di SPAGNOLO Francesco ed in uso a quest'ultimo).

¹⁶²³ Conversazione n. 2386, delle ore 10:15 del 4/2/2015 (R.I.T. 2538/14), intercettata sull'utenza chiamante 329/8599677 in uso a VECCHI Giovanni all'utenza chiamata 346/9920630 (intestata a DILETTO Rosetta, madre di SPAGNOLO Francesco ed in uso a quest'ultimo; SMS nn. 2714, 2715, delle ore 15:11 del 11/02/2015 (R.I.T. 2538/14), intercettati sull'utenza inviante 329/8599677 in uso a VECCHI Giovanni all'utenza ricevente 346/9920630 (intestata a DILETTO Rosetta, madre di SPAGNOLO Francesco ed in uso a quest'ultimo; progr. n. 2719 dell'11/2/2015, ore 16.04, R.I.T. 2538/14; progr. n. 2900 del 15/2/2015; cfr. progr. n. 2810 del 13/2/2015, ore 13.43).

(VECCHI: "ecco c'era ... ecco, l'ultima, l'ultima cosa era quella poi ehm ... dell'assunzione delle quote"; Luca: "su quella sto studiando insieme a Paolo la possibilità di farlo con ... eventualmente la fiduciaria ehm ... esterna ... omissis ... perché sto vedendo una serie di normative, anche di carattere internazionale che ci darebbero l'opportunità di poter fare un'operazione ehm ... pulita, pulita nel senso che lei, la signora Patrizia e Silvano entrate ma attraverso una forma fiduciaria ehm ... posizionata in una ehm ... omissis ... in un paese esterno all'Italia"; VECCHI: "sì, sì, ok"; Luca: "a quel punto uhm ... la fiduciaria entra ma è la fiduciaria il, che vedono, non vedono le persone; però la devo studiare ... omissis ... noi dobbiamo essere sempre ineccepibili ... omissis ... per tutta una serie di ragioni").

I successivi approfondimenti eseguiti dal R.O.S. Carabinieri di Roma¹⁶²⁴ consentivano di accertare che, in data 21/5/2015, era stata costituita la Leonardo Group Srl, con quote intestate a SANTOLINI Italo; il 25/5/2015, la società Leonardo Group Srl assumeva alle dipendenze VECCHI Giovanni (con il ruolo di responsabile della gestione finanziaria), suo figlio VECCHI Silvano e PATRICELLI Giovanni, nipote di PATRICELLI Patrizia; quindi, il 19/6/2015, PATRICELLI Alfonso, fratello di PATRICELLI Patrizia, diveniva amministratore della società e, il 15 luglio, lo stesso PATRICELLI Alfonso (già dipendente di Save Group Srl, Save Engineering Srl, Impregeco Srl) diveniva formalmente socio del 100% delle quote. Il 25/5/2015 la Leonardo Group Srl riceveva in appalto dalla Galloni Costruzioni Srl lavori "per la fornitura e la posa degli impianti elettrici e speciali negli spazi comuni condominiali, degli uffici ai piani terra e primo e delle unità immobiliari ai piani secondo e terzo" dell'edificio direzionale residenziale sito in Parma, in via Emilio Lepido n. 70, contratto firmato da VECCHI Giovanni.

Dall'esame della documentazione rinvenuta in occasione della esecuzione della ordinanza cautelare del 7/7/2015 presso la sede della Leonardo Group Srl, erano rinvenute due e-mail datate 9 e 18 maggio 2015 (prima della costituzione della società), in cui alcuni professionisti scrivevano al "Geom. PATRICELLI", facendo riferimento ad "accordi con la Sig.ra Patrizia".

In data 5/8/2015, era escusso a sommarie informazioni testimoniali CAPPUCCI Luca¹⁶²⁵, il quale dichiarava di occuparsi della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, con riferimento alla Leonardo Group Srl, aveva prestato la sua opera per la redazione del documento di sicurezza in ordine al cantiere sito in Parma, via Lepido, che la società si stava accingendo ad aprire. Confermava il dichiarante che il suo interlocutore non era mai stato l'amministratore e socio unico che figurava all'atto della costituzione, SANTOLINI Italo, ma sempre la coppia VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia.

Infine, l'imputato VECCHI Giovanni, nel corso del suo interrogatorio reso al PM in data 4/8/2015, ammetteva la paternità dell'idea della creazione di questa società, della sua materiale costituzione e della stipula dei contratti per gli affari che detta società doveva portare avanti ("circa la Leonardo S.r.l. è una società che ho attivato di recente, una piccola società, in cui non figuro come socio e con cui opererò in futuro partendo da opere minori").

Indiscussa la materialità dell'interposizione, quanto all'elemento soggettivo del reato, si osserva che la società aveva il compito di proseguire nell'attività della oramai fallita Impregeco Srl, società quest'ultima, come sopra illustrato, riferibile a DILETTO

¹⁶²⁴ cfr. nota n. 386/31-16 di prot. 2014 del 31/7/2015.

¹⁶²⁵ Vol. 8 aff. 22.



Alfonso. In ogni caso, si tenga presente che, all'atto della costituzione della Leonardo Group era già stata eseguita nei confronti del DILETTO una prima misura cautelare per art. 416 bis c.p., con conseguente piena consapevolezza da parte della coppia VECCHI-PATRICELLI (già sussistente in epoca pregressa, ma, a questo punto, davvero incontestabile) della caratura criminale del soggetto al quale avevano permesso di penetrare nelle proprie attività di impresa. La circostanza rendeva concretamente prevedibile l'attivazione di provvedimento ablatori, che gli imputati hanno inteso eludere con questa ulteriore fittizia intestazione, finalismo della condotta che, in virtù della intraneità di PATRICELLI Alfonso nelle aziende del gruppo SAVE già da epoca precedente e stante il clamore suscitato dall'arresto di DILETTO Alfonso, si ritiene comune anche a quest'ultimo.

Nei confronti di PATRICELLI Alfonso non si ravvisa, invece, l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991.

CAP 190), 191), 195), 196), 197) DILETTO ALFONSO, MUTO ANTONIO, SPAGNOLO VINCENZO SALVATORE, DILETTO JESSICA, MORINI EMANUELA, GERACE GENNARO.

Fonti: atti Aemilia 2.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 7/7/2015, eseguita in data 16/7/2015 per DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica; Riesame conferma gravità indiziaria.

1. CONSORZIO EUROPA (CAPO 190).

Una struttura giuridica utilizzata dal DILETTO per occultare avviate attività imprenditoriali (anche a vantaggio di altri esponenti di vertice del sodalizio mafioso, quale BOLOGNINO Michele) e costosi beni immobili e mobili registrati a lui riferibili è stata identificata dagli inquirenti nel Consorzio Europa, con sede a Brescello (RE), in Strada della Cisa n. 53, formalmente consorzio senza fini di lucro per l'organizzazione e la valorizzazione di imprese edili, costituito il 28/5/2008 tra i soci di seguito indicati:

- impresa edile di MUTO Antonio, quest'ultimo (cl. 73), imputato nel presente procedimento, parente del DILETTO Alfonso e già in rapporti con lui (ad esempio, arrestato il 15/3/2011, era stato collocato agli arresti domiciliari nella abitazione sita in Brescello, in via G. Di Vittorio 8 del DILETTO), era persona, che nel 2008, non poteva certamente versare la propria quota, visto che non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2006 al 2010;
- impresa edile di NACUCCHIO Mario, quest'ultimo, dal 2011 al 2013, dipendente del Consorzio Edile Italia di MUTO Francesco cl. 1967 (già socio con DILETTO nella DIMU. Immobiliare Srl sopra citata) e SPAGNOLO Vincenzo Salvatore (quest'ultimo padre di SPAGNOLO Francesco, imputato quale prestanome nella BG Immobiliare Srl, di cui sopra si è detto), rispettivamente zio e cognato di DILETTO Alfonso. NACUCCHIO dal 2001 al 2005 aveva presentato dichiarazioni dei redditi IRPEF e IVA pari a zero, nel 2005 aveva dichiarato redditi di impresa per la modesta cifra di € 5.743,00, dal 2006 al 2008 non aveva presentato dichiarazioni fiscali;
- impresa di costruzioni di MILAZZO Bruno (già socio unico e prestanome di DILETTO Alfonso nella D.S. Costruzioni Srl, Capo 197); nel 2006 e 2007 non



aveva presentato dichiarazioni fiscali e, dal 2008 al 2013, nonostante l'adesione al Consorzio Europa, aveva dichiarato solo redditi da lavoro dipendente presso la Ditta di GERACE Gennaro, cognato di DILETTO;

- Edil 2001 di SPAGNOLO Vincenzo Salvatore & C. S.N.C., avente come soci MUTO Francesco cl. 1967 e SPAGNOLO Vincenzo Salvatore, i già citati zio e cognato del DILETTO, società cancellata il 15/9/2009;
- Fratelli GRANDE Autotrasporti Srl, legalmente amministrata da GRANDE Antonio;
- C.M. S.A.S. Autotrasporti di CIAMPA' Giuseppe & C., società costituita il 4/3/2005 e che, dal 2008, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali;
- CLMO.TER S.A.S. di CIAMPA' Giuseppe & C., società costituita l'11/6/2007, cancellata il 23/4/2009 e che non ha mai presentato dichiarazioni fiscali.

Il primo dato di rilievo è che i consorziati risultavano nella quasi totalità soggetti imparentati col DILETTO o comunque in stretto rapporto con lui; il secondo è che si trattava di soggetti privi di una reale ed autonoma e capacità imprenditoriale.

Quindi, a seguito dell'aumento del fondo consortile, entravano a far parte del consorzio, fra le altre:

- B.S. Costruzioni Srl, avente come socio SESTITO Salvatore, tratto in arresto con l'ordinanza eseguita il 28/1/2015 nel corso del presente procedimento, già socio della B.S. Costruzioni Srl con BELFIORE Carmine, parimenti attinto da misura cautelare per 416 bis c.p.;
- Edil Planet Srl, avente come soci FRONTERA Francesco, coimputato, condannato in questa sede per art. 416 bis c.p. e dai fratelli GRISI Roberto Gaspare e GRISI Alfredo, quest'ultimo deceduto a seguito di sparatoria del 19/1/2011 a Crotone;
- Consorzio Italia, riconducibile a BLASCO Gaetano, imputato già arrestato e rinviato a giudizio anche per 416 bis c.p.;
- Impresa individuale SILIPO Francesco;

Si rammenta che, con il contratto di consorzio, più imprenditori costituiscono un'organizzazione per svolgere in comune o disciplinare lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Nonostante la **finalità non di lucro** formalmente dichiarata nell'atto costitutivo del predetto consorzio, del quale DILETTO Alfonso è stato, sin dalla costituzione, amministratore unico, è emerso che, nel corso del tempo, lo stesso acquisiva due significative attività commerciali, un immobile e beni mobili registrati. In particolare:

1) il 28/10/2009 era acquistato il Bar del Corso, sito a Parma via Garibaldi n. 22/F, ridenominato "Caffetteria Europa", al prezzo di € 100.000; nel locale DILETTO impiegava alle dipendenze la sua compagna, nonché madre del figlio DILETTO Vito, BEZP'YATKO Oksana;

2) il 20/11/2013 era acquistato il Bar Ristorante Pizzeria "Spaghetti e Mandolino Café", sito in Parma, via Milano n. 25/A, ridenominato "Ariete", al prezzo simbolico di € 1.000; anche in tale locale è risultata dipendente BEZP'YATKO Oksana; la gestione di questo esercizio era poi ceduta dal titolare occulto DILETTO Alfonso ad altro sodale, che sempre agiva tramite interposizione fittizia, BOLOGNINO Michele (cfr. Capo 191).

3) il 9/5/2014 era acquisito in *leasing*, al prezzo di € 360.000, dall'impresa edile La Maisonnette Immobiliare Srl in liquidazione, l'immobile destinato a civile abitazione (A/2) di 5,5 vani, sito a Massa località Rinchi, in via Firenze n. 29, piano 1 c/o Condominio "Antica Marina", distinta in catasto al foglio 152, particella 162 sub 24. Si

tratta dell'immobile ove DILETTO Alfonso (prima dell'arresto del 28/1/2015) aveva formalmente trasferito la propria residenza, pur continuando ad abitare di fatto in Brescello, in via Pirandello n. 8/A, come risulta da controlli dei locali Carabinieri in più occasioni. Inoltre il DILETTO, nel modulo di richiesta di residenza nel Comune di Massa in via Firenze n. 29 aveva **dichiarato di essere proprietario dell'immobile** ove intendeva trasferire la propria residenza, svelando in un atto, solitamente non destinato all'esame in sede di indagini patrimoniali, la situazione di fatto e l'utilizzo della struttura del consorzio come mero schermo.

4) ancora, il Consorzio era proprietario dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, alla guida della quale era stato controllato per quattro volte lo stesso DILETTO Alfonso; tale veicolo era in possesso del DILETTO quantomeno dal 22/1/2011 (cfr. controllo dei carabinieri presso il casello di San Bonifacio, VR), ben dieci mesi prima della formale intestazione al Consorzio Europa, avvenuta il 7/10/2011.

Si può ragionevolmente ritenere che i beni sopra indicati fossero di fatto nella piena disponibilità di DILETTO Alfonso, che aveva strumentalizzato la struttura giuridica del Consorzio Europa per occultare la titolarità sostanziale di attività imprenditoriali (con finalità di lucro) e di beni immobili e mobili registrati. Inoltre erano fatti confluire entro il Consorzio finanziamenti infruttiferi per somme ingenti, es. nel 2009 per € 130.000, anche per l'acquisto di cui al punto I).

Si aggiunga che DILETTO Alfonso aveva percepito dal Consorzio Europa, come "compensi corrisposti al collaboratore", gli importi di € 38.043,00 (anno 2012), di € 37.508,00 (anno 2011), di € 27.327,00 (anno 2010), ancorché alla Banca Dati INPS non fosse presente alcuna posizione previdenziale. Ancora, il figlio del DILETTO, Nicolas cl. 1996 (ed anche la figlia Jessica, come da costei dichiarato), erano dipendenti del Consorzio Europa.

A riscontro dell'ipotesi d'accusa si richiama il passaggio registrato nel corso della indagine della D.I.A. di Roma (cfr. progr. n. 173 del 29/10/2013, R.I.T. 8251/13) in cui DILETTO chiamava il commercialista GRANDE Domenico chiedendogli quale fosse formalmente il ruolo da lui ricoperto entro il Consorzio Europa ("*eh non mi ricordo se sono ... nel Consorzio ... siccome c'è l' USL ... nel Consorzio sono ... rapprese... come sono messo? Titolare?*"), ricevendo pronta risposta ("*tu ... amministratore unico ...*"). Siffatto veloce scambio di battute dimostra la totale indifferenza del DILETTO per la rappresentazione formale della struttura consortile, del tutto fungibile rispetto al perseguimento dei suoi personali interessi.

Infine, rileva anche la conversazione intercettata il 9/1/2014 (cfr. progr. n. 2147, R.I.T. n. 8259/13), tra il DILETTO e GRANDE Domenico, in merito ai lavori di ristrutturazione del locale Bar Ristorante e Pizzeria sito in Parma, in via Milano, dimostrando in tal modo DILETTO di parlare di un'attività commerciale a lui riferibile: in particolare, DILETTO Alfonso riferiva di aver avuto un dissidio con il precedente gestore del locale, identificato in BELLETTI Andrea: "*DILETTO esordisce dicendo a GRANDE Domenico che lui fregature finora non ne ha mai prese e l'unica gli arriva proprio da lui ... il problema sembra legato al Bar di via Milano a Parma che DILETTO ha preso di recente, in particolare sull'affitto di gennaio e sulla somma di 10.000,00 euro che il proprietario reclama; DILETTO sostiene che il locale ha delle irregolarità e GRANDE Domenico risponde che questo accade perché lui non sta facendo le necessarie pratiche relative al Bar ed al Ristorante; nel corso del dialogo, con tono alterato, ha affermato: «... a questo lo devo ammazzare io mi sa ... omissis*



... *mo ci pago l'affitto dai ... io mai fatte queste cose così, però ... vabbé ... mo ci pago l'affitto di mo»*".

Peraltro, il conto corrente n. 7258 acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze intestato al Consorzio Europa, aperto l'1/7/2008, risultava **prevalentemente alimentato dalla Immobiliare Prestigio Srl e dalla DI.GE. Costruzioni Srl**¹⁶²⁶, società entrambe riconducibili a DILETTO Alfonso e non consorziate.

2. IMMOBILIARE PRESTIGIO SRL. (CAPO 195).

Anche la società Immobiliare Prestigio Srl, con sede in Parma in via Sartori n. 6/A (sede di altre società riferibili a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele) costituisce uno schermo per le attività economiche riferibili a DILETTO Alfonso.

Le quote societarie, sin dalla costituzione, avvenuta il 19/9/2007, erano formalmente intestate ai due prestanome MORINI Emanuela, moglie del DILETTO, e MUTO Francesco cl. 1967, zio del DILETTO, già con lui coinvolto nell'indagine - sopra citata - *Dirty Money*.

Del resto, che MUTO Francesco fosse soggetto "utilizzato" dal DILETTO alla bisogna emergeva anche dal fatto che costui era risultato titolare di un libretto di deposito di risparmio (n. 432689 acceso il 24/11/2008 presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale n. 872 Viadana), con delega ad operare a favore di DILETTO Alfonso, libretto alimentato con un versamento iniziale di €60.000 derivante da un assegno emesso il 21/11/2008 dal Casinò Municipale di Venezia a favore del DILETTO stesso; quest'ultimo aveva eseguito un prelievo di €10.000, mentre la restante somma era stata successivamente prelevata in contanti da MUTO Francesco.

Due anni dopo, MUTO Francesco cedeva le sue quote (51%) a DILETTO Jessica, figlia del DILETTO, appena divenuta maggiorenne. Dopo un periodo in cui le quote risultavano di VETERE Marcello, il 23/11/2011, MORINI Emanuela e DILETTO Jessica tornavano intestatarie.

La società Immobiliare Prestigio Srl era proprietaria di un immobile sito in Parma via Lombardini n. 5 (riportato al catasto al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14) e di un immobile sito in Brescello, via Roma (riportato al catasto al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4).

Dall'attività di intercettazione effettuata nel corso del 2012 sull'utenza e nel veicolo in uso al DILETTO risultava come fosse sempre questi - quale *dominus* della Immobiliare Prestigio Srl - a curare la cessione degli appartamenti di proprietà della società, realizzati in via Lombardini¹⁶²⁷. Dalle stesse emergeva anche la presenza di SPAGNOLO Francesco, sempre quale fedele esecutore degli ordini dello zio¹⁶²⁸.

¹⁶²⁶ cfr. pag. 152 proposta di misura di prevenzione della D.I.A. di Firenze del 20/4/2010.

¹⁶²⁷ Conversazione ambientale n. 62 del 9/2/2012, ore 11.17 (R.I.T. 304/12); conversazione n. 6 del 11/02/2012, ore 11.03, conversazione n. 1090 del 6/3/2012, ore 09.07, conversazione n. 1101 del 6/3/2012, ore 11.14, conversazione n. 1127 del 6/3/2012, ore 18.44 (R.I.T. 305/12).

¹⁶²⁸ "Il DILETTO viene chiamato dal nipote Francesco, il quale gli ha riferito di voler far vedere l'appartamento di via Lombardini. Il DILETTO gli ha risposto che è stato affittato, quindi Francesco gli ha chiesto se avrebbe dovuto far vedere l'immobile oppure se sarebbe rimasto affittato così. DILETTO Alfonso ha risposto di farlo vedere, aggiungendo di andare a prendere le chiavi lì a Prignano (fonetico). Alla fine della telefonata, il DILETTO ha detto a Francesco che forse l'indomani lo avrebbero chiamato perché qualcuno era interessato a vedere gli appartamenti" (Conversazione n. 1775 del 21/03/2012, ore 11.56 (R.I.T. 305/12),

Quanto agli appartamenti ivi realizzati, gli inquirenti accertavano che, il 15/12/2007, la Immobiliare Prestigio aveva acquistato un immobile al prezzo di 350.000 €, ottenendo poi permesso di costruire (n. 3520/2007 del 25/8/2008) con denuncia per inizio attività in data 15/1/2009 e fine attività in data 27/7/2009 nonché stipula, il 10/3/2008, di un mutuo ipotecario di €700.000 con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per finanziare la costruzione di un complesso immobiliare, mutuo cancellato il 4/8/2014. Infine, risultavano trascritte diverse alienazioni immobiliari da parte della Immobiliare Prestigio a terzi.

3. IMMOBILIARE PLATINO SRL (CAPO 196).

Nella Platino Immobiliare Srl, con sede a Modena via Galileo Galilei nr. 168 e con capitale sociale pari ad € 10.000, DILETTO Jessica risulta essere stata socia nella misura del 25% fin dalla sua costituzione.

La Platino Immobiliare era costituita nel novembre 2010 e, il 15/2/2011, acquistava un terreno edificabile di 2.020 m², sito a Parma Strada Langhirano nr. 122 (distinto in catasto alla Sezione 1, foglio 23, particella 796) al prezzo di € 510.000 mediante i finanziamenti infruttiferi dei soci, iscritti a bilancio, per € 624.840. Jessica DILETTO, pertanto, avrebbe dovuto finanziare la società, in proporzione alla propria quota, per 156.210 € pur avendo la stessa dichiarato, per il precedente anno, un reddito di appena € 9.139 e non avendo presentato alcuna dichiarazione negli anni precedenti. E' evidente, quindi, che la provvista utilizzata per il finanziamento soci proveniva da terzi e, in particolare, dal padre Alfonso DILETTO, che si era avvalso, per l'ennesima volta, dell'interposizione fittizia di un soggetto a sé vicino.

4. D.S. COSTRUZIONI SRL (CAPO 197).

La D.S. Costruzioni era costituita il 19/11/1996, con sede in Brescello (RE), in via Della Cisa n. 59, con oggetto sociale la costruzione di fabbricati ecc.

Al momento della costituzione, soci risultavano DILETTO Alfonso (50%) e SARCONE Giuseppe (50%). Quindi, l'8/5/2001, SARCONE Giuseppe cedeva il 49% delle sue quote al DILETTO (che dunque raggiungeva il 99%) e l'1% a GERACE Gennaro. Questi ultimi, poi, il 27/3/2007 cedevano tutte le quote a MILAZZO Bruno, che di conseguenza diveniva formalmente socio unico. Il ruolo di presenza puramente formale di GERACE Gennaro (cognato di DILETTO Alfonso, che con lo stesso DILETTO è

intercettata in entrata sull'utenza 334/9802333 in uso a DILETTO Alfonso dall'utenza 346/9920630, in uso a SPAGNOLO Francesco); *"DILETTO Alfonso ha chiamato SPAGNOLO Francesco, chiedendogli se aveva lui le chiavi dell'appartamento di via Lombardini; il ragazzo ha risposto di essersi recato a prenderle, ma non aveva trovato nessuno; il DILETTO quindi ha chiesto di recuperare le chiavi per far vedere l'appartamento nel pomeriggio ad una persona di Curo; essendo impossibilitato, il DILETTO ha dettato al nipote il recapito 333/2527761 di Pino FRONTERA, da contattare nel pomeriggio o l'indomani, per fargli vedere casa"* (Conversazione n. 2021 del 24/3/2012, ore 11.41 (R.I.T. 305/12), intercettata in uscita dall'utenza 334/9802333 in uso a DILETTO Alfonso verso l'utenza chiamata 346/9920630, in uso a SPAGNOLO Francesco). *"Il DILETTO ha chiamato lo SPAGNOLO, dicendogli di raggiungerlo più tardi a casa; gli ha poi chiesto cosa ha fatto con quell'appartamento; il ragazzo gli ha risposto di averlo fatto vedere e che l'uomo aveva portato una famiglia e gli avrebbe fatto sapere; si salutano"* (Conversazione n. 2028 del 24/3/2012, ore 18.16 (R.I.T. 305/12), intercettata in uscita dall'utenza 334/9802333 in uso a DILETTO Alfonso verso l'utenza chiamata 346/9920630, in uso a SPAGNOLO Francesco).



stato coinvolto anche nell'imputazione sub capo 71, all'evidenza anche in quella occasione essendo stata intenzione di DILETTO schermare il suo operato dietro la figura dello stesso GERACE, al di là poi degli esisti estorsivi della vicenda) è stato dal GERACE ammesso in sede di interrogatorio di garanzia (4/2/2015), allorquando lo stesso ha affermato di non ricordare da chi avesse comprato le quote né se le aveva pagate, né se le aveva rivendute.

Si rammenta, infine, che l'intento elusivo proseguiva con la cessione a MILAZZO Bruno, soggetto con acclarata funzione di prestanome del DILETTO anche in relazione ad altre attività e beni del predetto (anch'egli, come MUTO Francesco, intestatario di un libretto di risparmio gestito in toto dal delegato ad operare, DILETTO Alfonso). Si rammenta altresì che l'attività tecnica faceva emergere diversi contatti fra i due intestatari fittizi, GERACE Gennaro e MILAZZO, che erano anche controllati insieme in diverse circostanze.

Del resto, lo stesso MILAZZO Bruno, in sede di esecuzione del sequestro preventivo della D.S. Costruzioni Srl, ha affermato di nulla sapere di detta società e del suo ruolo all'interno della stessa, circostanza che conferma quale fosse il *modus agendi* del DILETTO anche in relazione ai fraudolenti trasferimenti oggetto del presente giudizio. MAINARDI Daniele, addetto allo studio della commercialista GOZZI Emanuela Rossana, che teneva la contabilità della D.S. Costruzioni, ha riferito di non conoscere il MILAZZO e di essersi sempre rapportato con il DILETTO Alfonso, che si avvaleva di prestanome¹⁶²⁹.

Ancora, si è acquisita evidenza di come DILETTO Alfonso abbia operato, dal 25/4/2004 al 31/5/2008¹⁶³⁰, cioè ben oltre la sua formale fuoriuscita dalla compagine societaria, su un conto corrente della D.S. Costruzioni Srl (n. 11188 del Monte dei Paschi di Siena); peraltro sui conti correnti della D.S. Costruzioni Srl erano state segnalate ripetute operazioni sospette¹⁶³¹.

Infine, è bene rammentare che GERACE Gennaro è stato socio formale, unitamente a SARCONE Michele della SAR GER Costruzioni Snc, sciolta nel settembre 2011, divenendo poi socio unico della SAR GER Srl costituita il 19/12/2011, con sede a Parma, in via Enrico Sartori n. 6/A, medesima sede dello Studio Kiterion EDP Srl del commercialista GRANDE Domenico, ove avevano sede altresì la Pangea Immobiliare Srl di SPAGNOLO Francesco, società riferibili a BOLOGNINO Michele, la DI.GE. Srl, la Immobiliare Prestigio Srl. Tra i dipendenti della SAR GER S.r.l. risultava proprio MILAZZO Bruno.

Ancora, deve ricordarsi che il GERACE è stato anche socio, unitamente al DILETTO, della DI.GE. Srl: nemmeno di tale società il GERACE aveva però alcuna memoria nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

5. GLI AFFARI COMUNI. LA GESTIONE DEL RISTORANTE ARIETE (CAPO 191).

Come sopra riportato, il 20/11/2013, il Consorzio Europa, riferibile a DILETTO Alfonso, aveva acquistato il Bar Ristorante Pizzeria "Spaghetti e Mandolino Cafè", sito in Parma, via Milano n. 25/A mutandone l'insegna in Bar Ristorante "Ariete".

¹⁶²⁹ cfr. nota Carabinieri ROS di Roma del 31/7/2015, Vol. 8 aff. 15.

¹⁶³⁰ pag. 159 della proposta di misura di prevenzione della D.I.A. di Firenze.

¹⁶³¹ cfr. nota n. 125/IV/4^(4°)/H27/ di prot. dell'8/10/2013 della D.I.A. II Reparto di Roma.

Il locale, nel quale era dipendente BEZP'YATKO Oksana, compagna del DILETTO, era concesso in locazione, il 6/10/2014, alla Ditta Italgitto dell'egiziano ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed.

La vicenda del ristorante "Ariete" è rilevante in quanto indicativa delle relazioni economiche all'interno del sodalizio criminale: all'acquisizione di tale esercizio commerciale in modo occulto da parte di un esponente apicale del sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia, DILETTO Alfonso, seguiva altra operazione di traslazione, sempre finalizzata all'elusione dell'apprensione dei beni da parte dello Stato, ad altro intraneo alla consorteria mafiosa con ruolo verticistico, BOLOGNINO Michele.

L'attività di indagine ha infatti provato che ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed, titolare della Ditta Italgitto (che esercitava il commercio e noleggio di autoveicoli e quindi nulla aveva a che vedere con la gestione del bar-ristorante) era un compiacente prestanome del sodale BOLOGNINO Michele (e, dal momento dell'arresto di quest'ultimo, del figlio BOLOGNINO Domenico). Si rammenta che ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed ha definito la sua posizione con sentenza di applicazione pena. Quindi DILETTO, proprietario occulto, tramite lo schermo del Consorzio Europa, della azienda Bar Ristorante Pizzeria "Ariete" sito in Parma, affittava la stessa al sodale BOLOGNINO Michele, mediante altra intestazione fittizia del relativo contratto.

La gestione occulta del bar da parte del BOLOGNINO Michele era ampiamente attestata dalle intercettazioni (BOLOGNINO Michele era altresì presente il giorno dell'inaugurazione del locale, il 10/10/2014, occasione in cui la Polizia Municipale di Parma effettuava un controllo).

Fra le tante si menziona quella in cui BOLOGNINO Michele, nel dialogare con il padre, gli faceva presente di avere preso un bar ristorante¹⁶³², ovvero quelle in cui lo stesso BOLOGNINO Michele si lamentava con MEGNA Mario del controllo subito al bar "Ariete" da parte dei vigili urbani (: *"Mi hanno mandato i vigili qua al bar, Marietto, mannaggia (imprecazione), sempre i vigili"*; MEGNA: *"E cosa vogliono?"*; BOLOGNINO: *"Ma che so! no, no la musica niente, il coso ..."*; MEGNA: *"Il calcio balilla? va bene, ciao"*; BOLOGNINO: *"Ciao (in sottofondo si sente n.d.r.) Comandante vi posso ..."*¹⁶³³).

L'attività tecnica consentiva anche di registrare contatti tra DILETTO Alfonso e ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed proprio in merito al pagamento dei canoni d'affitto del locale e contatti tra BOLOGNINO e DILETTO che più cautamente decidevano di parlare di persona con l'ulteriore accortezza dell'utilizzo, da parte di BOLOGNINO (la cui voce era però chiaramente riconosciuta), dell'utenza del titolare formale ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed (*"DILETTO Alfonso: Sì! BOLOGNINO Michele: Ma quando passi da qua? DILETTO Alfonso: Eeeee ... ora sono senza macchina, una mezz'oretta, tre quarti d'ora. BOLOGNINO Michele: Ah? DILETTO Alfonso: Una mezz'oretta, tre quarti d'ora. BOLOGNINO Michele: Va bene, sono qua io"*¹⁶³⁴),

¹⁶³² Conversazione n. 13023 del 20/1/2015, ore 15.42 (R.I.T. 2319/14), in uscita dall'utenza intercettata 388/4775375 in uso a BOLOGNINO Michele sull'utenza 333/6197334 in uso a BOLOGNINO Domenico, padre di BOLOGNINO Michele.

¹⁶³³ cfr. progr. n. 9370 del 23/12/2014, R.I.T. 2319/14.

¹⁶³⁴ Conversazione n. 797 del 18/11/2014, ore 15.34 (R.I.T. 2320/14), sull'utenza intercettata 368/8016035 in uso a DILETTO Alfonso dall'utenza 389/3425058 in quel frangente in uso a BOLOGNINO Michele.

contatti che sono significativi della conoscenza da parte del DILETTO di chi fosse l'effettivo referente dell'attività commerciale.

Che dietro l'ABDELGAWAD si celasse BOLOGNINO si desumeva nella sostanza anche dalle dichiarazioni degli interessati, ancorché formalmente negatorie. ABDELGAWAD ha riferito nell'interrogatorio di garanzia che le trattative erano state condotte tra DILETTO e BOLOGNINO, che DILETTO aveva consegnato le chiavi del locale a BOLOGNINO; BOLOGNINO pagava i contributi dei dipendenti e aveva scelto alcuni dipendenti da assumere, tra cui i figli Catianna e Domenico; aveva ricevuto alcune somme guadagnate nel locale da ABDELGAWAD; invitava ospiti nel locale senza far loro pagare.

L'indagine ha dato altresì conto del fatto che, una volta eseguita la misura cautelare carceraria nei confronti del DILETTO, la figlia Jessica subentrava negli interessi del padre, venendo nominata, in data 1/4/2015, amministratore unico del Consorzio Europa e provvedendo, tramite la fattiva collaborazione del cugino SPAGNOLO Francesco, a risolvere il contratto tra Consorzio Europa e Italgitto e a monetizzare l'attrezzatura ivi esistente vendendola a terzi, operazione che, assai verosimilmente era diretta a sottrarre le risorse, attività concretamente ostacolata dal sequestro preventivo anche di quest'ultimo bene. Trattasi di emergenza investigativa che fonda l'addebito, elevato a carico di DILETTO Jessica, in relazione al reato sub 190, nella forma dell'agevolazione concorsuale offerta al padre, del quale la stessa si era prestata a fare le veci durante la sua detenzione.

6. DIFESE. CONCLUSIONI.

La difesa tecnica in punto di effettiva riferibilità dei patrimoni sopra indicati alla figura di DILETTO Alfonso è parsa, infine, remissiva (*“Non si contesta che le quote di queste società fossero state acquistate da Alfonso Diletto, così come non si contesta che il Consorzio Europa venisse da lui gestito come se fosse una sua impresa”*¹⁶³⁵), volendo però rimarcare che si trattava di patrimonio del DILETTO e non dell'associazione e che, d'altro canto, difetta prova che dette società fossero state finanziate con proventi di natura illecita.

Meno lineari le posizioni degli imputati che hanno inteso rendere dichiarazioni, SPAGNOLO Francesco e DILETTO Jessica.

Delle dichiarazioni altalenanti del primo, a proposito della effettiva proprietà delle quote della BG Immobiliare Srl, si è già sopra detto.

Si è anche già evidenziato la posizione più netta di GERACE Gennaro, che si è fin da subito candidamente dichiarato del tutto inconsapevole.

DILETTO Jessica ha, invece, riferito che le quote della Prestigio e della Platino le erano state intestate dal padre a seguito della separazione dalla madre MORINI Emanuela. La giovane aveva lavorato come dipendente, dal 2011 al 2013, del Consorzio Europa. Nell'immobiliare Prestigio la stessa si occupava della ordinaria amministrazione, mentre, se si doveva procedere all'acquisto o alla vendita degli appartamenti, decideva con il padre. Dopo l'arresto del padre, nonostante non lavorasse più nel Consorzio Europa, si era prestata a svolgere il ruolo di amministratrice compiendo atti di ordinaria amministrazione ed un unico atto di straordinaria amministrazione, consistente nella risoluzione del contratto di affitto del ramo d'azienda relativo al bar ristorante “Ariete”, eseguito con l'ausilio del cugino SPAGNOLO Francesco e motivato dallo sfratto per

¹⁶³⁵ Memoria avv.to Sivelli, pag. 17.



morosità da parte della proprietà dei locali. Poi SPAGNOLO Francesco (come anche da quest'ultimo dichiarato) aveva venduto tutta l'attrezzatura presente all'interno dell'esercizio ad un terzo acquirente che aveva pagato tramite cambiali e assegni, così generando una entrata a favore del Consorzio. L'imputata si diceva al corrente dei problemi con la Giustizia del padre ed anche del procedimento di prevenzione che era stato instaurato nei suoi confronti, ancorché, essendo stato rigettato "non aveva dato molta importanza". Aggiungeva la ragazza, a domanda del P.M., che, invero, il padre, quando aveva avuto notizia della attivazione del procedimento di prevenzione, aveva deciso di far intestare le quote che lei e la madre avevano nella Prestigio ad una terza persona (VETERE Marcello) "per preservarle"; poi, una volta chiusa con esito per lui favorevole detta procedura, facendole nuovamente tornare nella titolarità delle strette congiunte, sempre senza alcun esborso di denaro¹⁶³⁶.

DILETTO Jessica pare pertanto addurre una effettiva titolarità delle quote, che le sarebbero state donate dal padre a seguito dalla separazione dalla madre. Questo dato però contrasta con la circostanza che, invero, anche in precedenza, le quote della Prestigio non erano affatto intestate al DILETTO Alfonso, ma alla coniuge e allo zio. Ancora, come evidenziato dal P.M., questa affermazione collide con il fatto che non risulta alcuna separazione del DILETTO dalla moglie nell'anno 2009 e che, anzi, il 23/9/2009, i due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, fatto del tutto in controtendenza rispetto ad una separazione coniugale. Particolarmente indicativo il passo delle dichiarazioni della giovane in punto di cessione delle quote a VETERE Marcello all'atto dell'inizio della procedura prevenzionale (fatto effettivamente avvenuto il 6/7/2010, poco dopo la prima udienza di prevenzione) motivato dalla confessata necessità di "blindare" maggiormente il patrimonio allontanandolo anche dai familiari, nei confronti dei quali vige, come noto, la presunzione di fittizia interposizione. Quando poi la procedura si era chiusa favorevolmente per DILETTO (con provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 22/9/2011), ecco che, il 23/11/2011, DILETTO Jessica tornava ad essere intestataria formale del 90% delle quote e MORINI del restante 10% (sempre senza alcun esborso), scelta che, pur mantenendo costante la già dimostrata volontà elusiva, rendeva all'evidenza più stringente ed agevole il controllo del *dominus* sul bene.

Ritiene, pertanto, il giudicante provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la finalità che muoveva DILETTO Alfonso in tale massiccia e frenetica attività di trasferimento del proprio imponente patrimonio fosse quella di eludere i provvedimenti ablatori dello Stato, viepiù probabili alla luce delle sue pregresse vicende giudiziarie e dei suoi attuali contatti con soggetti notoriamente inseriti nella 'ndrangheta (si pensi solo a GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele) nonché degli affari illeciti con costoro condotti. Circa la strumentalità del mantenimento di siffatta potenza economica in capo agli associati rispetto alla concreta operatività del sodalizio di riferimento, fondante l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, si rimanda alle valutazioni già sopra esposte, differenziando, anche nei casi qui in oggetto, la posizione di DILETTO Alfonso da quella dei suoi familiari. Mentre nei confronti del primo l'aggravante si ritiene sussistente, non così nei confronti dei familiari, in difetto di prova certa di un finalismo soggettivo del loro agire ulteriore rispetto all'ausilio offerto al *dominus* di preservare il suo patrimonio.

¹⁶³⁶ ud. 11/1/2016, pag. 24 verbale stenotipico.

Per le ragioni sopra esposte circa la natura del reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992, così come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non si ritiene pertinente l'obiezione difensiva circa la carenza di prova della illiceità della fonte di arricchimento del DILETTO ovvero in punto di sproporzione, sulla quale pertanto non si ci soffermerà in questa sede, ancorché la Procura abbia fatto ampia illustrazione in atti a supporto della conclamata sproporzione fra patrimonio effettivo e capacità economica espressa negli anni da DILETTO Alfonso e dal suo nucleo familiare.



CAPITOLO V “FRODI FISCALI”

PREMESSA.

In questo capitolo verrà analizzato uno degli aspetti nevralgici dell'attività della cosca, ossia gli illeciti di natura fiscale, reati nei quali gli 'ndranghetisti emiliani possono dirsi “specializzati”, fra loro - primo fra tutti - GIGLIO Giuseppe.

Trattasi di una forma di generazione illecita di ricchezza, che, esercitata con siffatta capacità organizzativa e professionalità, oltre ad essere assai lucrosa, rappresenta anche una consolidata forma di reimpiego dei denari provenienti dalle cosche calabresi, così come già accertato con sentenze passate in giudicato in relazione alla vicenda POINT ONE (di cui si dirà nei capi 96 e ss.), sostanzialmente replicata da GIGLIO nel periodo 2008-2010.

Il peso e l'insidiosità di tali condotte sono state ben descritte dal Pubblico Ministero in atti: *“è importante economicamente per la 'ndrangheta oggi, anche più di quanto tradizionalmente lo sono state le estorsioni più classiche, con la differenza radicale che in questo caso la percezione generale (sociale anche, a volte) è che non ci sia persona offesa [...] si è già spiegato, invece, come oltre al danno per l'erario, questo modo di muoversi nel mercato economico crea altresì le premesse per acquisizioni societarie, prestiti ad usura, bancarotte fallimentari e quant'altro verrà nuovamente illustrato. Purtroppo i danni finali sono evidenti, le loro cause invece rimangono spesso nella penombra di una attività che molti ritengono “meramente elusiva” e che invece costituisce la materia prima ed il fondamento per la costruzione dell'azione criminale che stiamo documentando [...] La descrizione delle condotte di reimpiego attraverso la commissione di reati fiscali coglie dunque il segno della profonda trasformazione della criminalità organizzata locale e suona, inoltre, ulteriore conferma dell'affrancamento del gruppo criminale emiliano dal cordone ombelicale della Casa madre.”*

Si aggiunge che, in linea con la descritta sottostima della carica lesiva di questi illeciti, può dirsi che la commissione dei reati fiscali è stata per lo più ammessa dagli imputati che hanno inteso rendere dichiarazioni sul punto, in un ripetitivo schema difensivo brutalmente riassumibile con la formula “non siamo 'ndranghetisti, facevamo solo fatture false”. Pertanto, ancorché la ricostruzione delle operazioni fittizie poste in essere presenti aspetti di estrema complessità, soccorre il fatto che, sul punto, non vi è contestazione.

Il reato fiscale compariva già quale *escamotage* volto a schermare i pagamenti fatti alla 'ndrangheta dagli imprenditori calabresi trasferitisi al nord (vedi sentenza *Edilpiovra*) divenendo esso stesso strumento via via più affinato (vedi indagine *Pandora*) di avvicinamento dell'imprenditore alla mafia, mezzo, non solo diretto a contenere il danno dell'imprenditore che così addossava una parte del costo mafioso allo Stato, ma anche occasione di reciproco guadagno. Gli interessi dell'estorsore e dell'estorto, fisiologicamente contrapposti, prima attraverso il reato fiscale e poi attraverso forme più complesse di collaborazione, si facevano sempre più convergenti, e così i rapporti di

potere fra le parti. Questa è sostanzialmente la storia di GIGLIO Giuseppe, la cui metamorfosi è anche attestata dalle intercettazioni.

Infatti, nel corso delle intercettazioni ambientali registrate nell'ambito dell'indagine *Pandora* (p.p. 936/2006-21 R.G.N.R. DDA Catanzaro), PUGLIESE Michele, conversando con NICOSCIA Antonio di Giuseppe GIGLIO, ne aveva esaltato lo spessore e la caratura rispetto agli altri imprenditori quando aveva affermato che GIGLIO non avrebbe mai accettato le false fatture, preferendo fare esclusivamente il proprio dovere personale (*"PINO GIGLIO fattura non ne vuole, non è che quello lo vuole fare per le fatture, quello vuole fare il dovere personale... PINO GIGLIO la fattura mia la strappa nella faccia quando gliela faccio, che te lo dico io."*).

Il 24/7/2012, invece, veniva intercettato dai carabinieri di Crotona un dialogo tra Nicolino GRANDE ARACRI e GENTILE Francesco (la cui presenza presso il boss di Cutro è indice dei mutati equilibri all'interno delle cosche cutresi, confermando quello che già altrove era emerso circa il riavvicinamento tra gli ARENA e i GRANDE ARACRI¹⁶³⁷) nel corso del quale, parlando di Pino GIGLIO, GRANDE ARACRI spiegava di averlo incontrato l'anno prima, **quando gli aveva consegnato la somma di 180.000 euro** (*"mi ha dato centottantamila euro"*). GENTILE Francesco raccontava di aver ricevuto una 'imbasciata da GIGLIO, nella quale erano esternate le lagnanze degli imprenditori reggiani (GIGLIO, VERTINELLI), che proponendosi per finanziare le cosche, erano in attesa di ricevere le false fatture con cui giustificare le dazioni di denaro: *"ci stanno rimproverando che soldi non ne vogliamo ... perché che ci devono dire ... cinquantamila euro dei soldi suoi non ce li dava ... gli dovevamo fare la fattura ... ti ricordi che diceva ... come l'altra fattura dell'altra volta a loro ..."*. GRANDE ARACRI si rendeva immediatamente disponibile (*"Eh beh ... la fattura gliela facciamo fare qual è il problema?"*), tanto da esortare GENTILE a recarsi da tale Marcello affinché emettesse le fatture richieste¹⁶³⁸. Dunque il passaggio di denaro che in precedenza GIGLIO rivendicava come dovere personale, espressione di una relazione di asservimento, qualche anno dopo era divenuto insistentemente riferito ad una attività imprenditoriale, o comunque apparentemente tale, fatto che rimanda ad una relazione paritaria.

CAP 96) - 100) GIGLIO GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, PELAGGI PAOLO, SALWACH MICHAEL STANLEY, CURCIO DOMENICO, MANICA GIUSEPPE, CLAUSI DONATO AGOSTINO, PEZZATTI SERGIO, CRUGLIANO GIANLUCA, NIGRO BARBARA . LE FRODI "CAROSELLO" DA PELAGGI E GIGLIO.

Fonte: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 594-876), Atti del proc. 11197/06 RNR (Voll. 1-3).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di GIGLIO Giuseppe (in relazione ai capi 96, 97 e 98), GIGLIO Giulio (capo 96), PELAGGI Paolo (in relazione ai capi 96, 97 e 98), SALWACH Michael Stanley (in relazione ai capi 96, 97, e 98), CURCIO Domenico (in relazione ai capi 96, 97 e 98), CLAUSI Donato Agostino (in relazione ai capi 96, 97 e 98)

¹⁶³⁷ Informativa CC di Modena 4/12/2013, pp. 833-835; cfr. indagine *Pandora*.

¹⁶³⁸ Conversazione ambientale nr. 2841 (p.p. nr. 5946/10-21 DDA Catanzaro - Reg. int. 618/12) delle ore 11:31:52 della durata 00:06:34 del 24/7/2012.



98), CRUGLIANO Gianluca (in relazione ai capi 96, 97 e 98); non ravvisate le esigenze cautelari per NIGRO Barbara; misura non richiesta dal P.M., in carenza di esigenze, per PEZZATTI Sergio e MANICA Giuseppe;

Riesame: annulla limitatamente al capo 97 (non sussistendo i limiti edittali stante riqualificazione del GIP in art. 4 DPR 74/2000 con esclusione art. 7 l.203/1991), conferma nel resto per PELAGGI Paolo, CLAUSI Donato Agostino; annulla limitatamente ai capi 96 e 97 per SALWACH Michael Stanley e CRUGLIANO Gianluca ed esclude art. 7 l. 203/1991 per capo 98; non adito (né appello in punto di gravità indiziaria) dai fratelli GIGLIO e CURCIO Domenico.

1. L'INDAGINE POINT BREAK.

Per una corretta comprensione dei fatti oggetto dell'imputazione è necessario muovere dalle vicende trattate nel corso dell'indagine denominata *Point Break*, che ha avuto il suo epilogo il 30/6/2010 con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessa il 17/6/2010 dall'Ufficio GIP di questo Tribunale nei confronti di PELAGGI Paolo, GENTILE Fiore, GENTILE Tommaso, MANICA Giuseppe, PELAGGI Davide, PELAGGI Emanuele e PEZZATTI Sergio, responsabili, a vario titolo, per il periodo 2004/2008, del reato di reimpiego di denaro della cosca ARENA di Isola di Capo Rizzuto (KR), attuato mediante società del modenese nel settore del commercio del materiale informatico, società a loro volta strumento di massicce frodi fiscali ed infine sottoposte a procedure fallimentare, una tentata estorsione ed il danneggiamento della sede dell'Agenzia delle Entrate di Sassuolo (che stava indagando per i reati di frode fiscale), mediante collocamento di un ordigno, a base di pentrite, fatto esplodere la notte del 26/7/2006.

Per l'emissione dei provvedimenti restrittivi sono state determinanti le attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, che, oltre a confermare quanto evidenziato nell'attività investigativa *Ghibli*, sulla cosca degli ARENA, coordinata dalla DDA di Catanzaro (p.p. 1182/04 RGNR mod. 21 definito con sentenza irrevocabile), testimoniavano e completavano la conoscenza sulla commistione di interessi instauratasi tra i fratelli PELAGGI e la famiglia GENTILE, organicamente inserita nella compagine isolitana degli ARENA, palesando l'esistenza di infiltrazioni mafiose all'interno delle imprese modenesi.

L'indagine ha disvelato le attività illecite poste in essere da PELAGGI Paolo, che in virtù di un privilegiato rapporto personale con GENTILE Francesco¹⁶³⁹, per anni aveva gestito il denaro della cosca ARENA, organizzando la struttura commerciale della POINT ONE Spa e delle altre imprese ad essa collegate, e costituendo in Svizzera, grazie al faccendiere PEZZATTI Sergio, la MT TRADING Ltd, funzionale alla chiusura delle triangolazioni finanziarie strumentali per il giro delle false fatturazioni, che vedevano il coinvolgimento di imprese terze, di volta in volta, chiamate al bisogno. La costruzione della struttura commerciale si prestava chiaramente al riciclaggio degli illeciti proventi derivanti dalle attività delittuose degli ARENA e avrebbe dovuto creare nuova ricchezza, da riversare poi in larga parte nelle casse della 'ndrina isolitana, sia a titolo di restituzione dei finanziamenti elargiti che di interessi maturati.

Il procedimento è stato definito, con ampia conferma dell'ipotesi d'accusa, in primo e secondo grado, con sentenze ad oggi **tutte passate in giudicato**, sia per coloro che hanno optato per il rito abbreviato, definito dal GUP di Bologna con sentenza

¹⁶³⁹ GENTILE Francesco nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 15/2/1959.



7/10/2011¹⁶⁴⁰, irrevocabile l'1/7/2015 (fra i quali gli odierni imputati MANICA Giuseppe e PEZZATTI Sergio, condannati in questa sede per fatti che questo giudicante ha ritenuto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con quelli di cui alla citata sentenza irrevocabile) sia per coloro che hanno optato per il rito ordinario (cfr. sentenza del Tribunale di Modena del 25/6/2012¹⁶⁴¹, irrevocabile il 15/10/2014, nei confronti - per quanto di interesse in questa sede - di PELAGGI Paolo, nei cui riguardi il giudicante ha parimenti ravvisato l'istituto della continuazione).

In sintesi, dalle intercettazioni era emerso che esisteva un accordo tra GENTILE Francesco e PELAGGI Paolo per la realizzazione di affari nel settore informatico, con il coinvolgimento di imprese crotonesi e catanzaresi; i GENTILE avevano investito nelle attività imprenditoriali dei PELAGGI e conseguentemente parte dei profitti realizzati erano a loro destinati; esisteva un interesse diretto negli affari modenesi dei PELAGGI dei vertici della cosca isolitana, rappresentati da ARENA Giuseppe e ARENA Fabrizio figlio del boss Carmine ARENA (già condannato, in via definitiva, quale esponente di primo piano dell'omonima cosca), ucciso nell'agguato del 2/10/2004; le imprese dei PELAGGI erano state impiegate nel sistema delle false fatturazioni, attuato mediante triangolazioni economiche con la società MT TRADING Ltd, costituita *ad hoc* da PELAGGI Paolo e gestita da PEZZATTI Sergio; una parte degli illeciti profitti, derivanti dalle false fatturazioni, erano stati reinvestiti nell'affare dei decoders *Birikino* (sottoposti a sequestro il 29/1/2008 dalla Guardia di Finanza di Modena, in quanto utilizzati per consentire l'illecita ricezione in chiaro dei canali a pagamento Sky); dopo l'arresto di GENTILE Francesco¹⁶⁴², i suoi figli Tommaso e Fiore, si erano trasferiti in provincia di Modena per sostituirlo nella gestione degli affari, non rivelandosi però all'altezza del genitore e denotando limiti soprattutto nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie per superare la crisi delle società a seguito dei controlli fiscali eseguiti dall'Agenzia delle Entrate di Sassuolo; GENTILE Tommaso si era appropriato di una parte dei proventi da riversare nelle casse della cosca, innescando la reazione dei vertici del clan, che avevano chiesto esplicitamente conto ai GENTILE del loro operato ordinando (tra febbraio e marzo 2007) il loro immediato rientro ad Isola di Capo Rizzuto.

A partire dal 1° aprile 2010, in attesa dell'emissione dei provvedimenti restrittivi da parte del G.I.P. del Tribunale di Bologna, erano riattivate le intercettazioni telefoniche nei confronti di PELAGGI Paolo, interrotte nel febbraio del 2008, in particolare dopo il fallimento della società POINT ONE Spa (15/10/2007), società fulcro della prima fase di attività.

Trattasi della genesi dell'indagine *Aemilia*, in quanto dette attività tecniche, inizialmente riferite al procedimento 11197/06-21 R.G.N.R., erano poi stralciate dando origine al presente procedimento.

Si acquisiva così contezza di una sorta di "ripartenza" dell'attività illecita con spostamento nel reggiano e con il coinvolgimento, questa volta, di GIGLIO Giuseppe (e RILLO Pasquale, separatamente giudicato) soci della nuova società fiduciaria creata a Lugano per il tramite del PEZZATTI (MULTI MEDIA CORPORATE Ltd), quale nuovo perno delle frodi fiscali dirette a creare indebiti crediti di imposta.

¹⁶⁴⁰ Sent. GUP Bologna del 7/10/2011 n. 2266/11 (19896/10 R.G.N.R. e 1912/11 R.G. G.I.P.).

¹⁶⁴¹ Sent. Trib. Modena del 25/6/2012, n. 11/12 (19896/10 R.G.N.R. n. 809/11 R.G.Trib.).

¹⁶⁴² Arrestato il 13/4/2006 dai Carabinieri di Catanzaro nell'ambito di indagine in quella sede condotta. GENTILE Francesco era successivamente scarcerato il 31/8/2007.

Rispetto al periodo 2004/2008, le imprese commerciali coinvolte, operanti sempre nel settore di prodotti *high tech*, non erano più riferibili a PELAGGI o ai suoi familiari, ma di fatto erano amministrare da prestanome.

Ai personaggi storici, come lo svizzero PEZZATTI Sergio, si erano affiancati soggetti di origine calabrese, quali CURCIO Giuseppe (separatamente giudicato) e il di lui figlio, il qui imputato CURCIO Domenico (affini di GIGLIO Giuseppe in quanto, rispettivamente, padre e fratello della coniuge di GIGLIO Giuseppe, CURCIO Maria), rispettivamente amministratori della I.N.T. Srl e della C.D.I. TECHNOLOGY Srl, entrambe con sede a Gualtieri (RE), di fatto gestite da PELAGGI Paolo. Di ben altro spessore erano invece GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, soci nella CORE TECHNOLOGY Srl, che, oltre ad essere attivamente partecipi negli affari di PELAGGI Paolo, risultavano fulcro della nuova attività anche in considerazione delle rilevanti (soprattutto del GIGLIO) disponibilità economiche.

2. IL DEBITO CONTRATTO DA PELAGGI PAOLO NEI CONFRONTI DELLA COSCA ARENA E IL RINNOVATO ACCORDO CON GENTILE FRANCESCO.

La vicenda del reimpiego dei denari di provenienza mafiosa attraverso la precipua attività di PELAGGI Paolo è stata ricostruita con plurime e conformi sentenze irrevocabili.

Della stessa vale la pena solo richiamare in questa sede la fase finale, dal febbraio del 2007, quando il deficit finanziario che aveva colpito le attività modenesi (determinato dagli accertamenti fiscali dell' Agenzia delle Entrate di Sassuolo) era divenuto cronico ed ARENA Fabrizio (figlio del boss ARENA Carmine) era stato costretto ad intervenire personalmente, avendo evidentemente visto scemare i profitti e temendo di perdere i finanziamenti elargiti ai PELAGGI, così come accertato con autorità di cosa giudicata:

«Il 15.2.2007¹⁶⁴³, Pelaggi Paolo è in macchina con tale «Alberto» (probabilmente un parente di sua moglie), il quale, parlando dell'attuale momento di agitazione in seno alla cosca Arena, fa presente che Gentile Francesco una volta uscito dal carcere, dovrà prendere seri provvedimenti nei confronti di entrambi i figli («... *mi pare a me che quando esce [Gentile Francesco]... abbusca [subirà una punizione] anche FIORE... perché tutti i casini che ha combinato...*»). Secondo Paolo quello che rischia maggiormente è Tommaso («... *no... più che FIORE... TOMMASO...*»), ma Alberto, con tono ironico, ribatte che anche lui (cioè Fiore) farà meglio a nascondersi avendo fallito nel compito affidatogli e cioè di far fruttare il denaro che Gentile gli aveva consegnato («... *no... perché tu fino alla fine l'hai... con soldi ti ha aiutato... è meglio che ti nascondi... [ride]...*»). Paolo è sicuro di non avere nulla da temere, in virtù del suo legame strettissimo Gentile Francesco e soprattutto alla luce del fatto che, nonostante tutte le difficoltà, avrebbe fatto in modo di mantenere la parola data, palesando l'esistenza di un preventivo accordo diretto tra lui ed il boss Gentile Francesco («... *no... adesso è nei problemi... è nei problemi... io la parola la mantengo... non è che... capisci cosa ti voglio dire?... la parola vale più di tutto il resto... no ma io... lo sai no?... arrivo diritto a casa [direttamente al vertice della cosca]... ed io... lo sai che siamo pane pane... e vino vino... »*)¹⁶⁴⁴.

¹⁶⁴³ Sentenza irrevocabile GUP Bologna del 7/10/2011 nei confronti di GENTILE Fiore, GENTILE Tommaso, MANICA Giuseppe e PEZZATTI Sergio cit., pag. 60 e ss.

¹⁶⁴⁴ Conversazione Ambientale nr. 2570, delle ore 11:39:47 del 15/2/2007, intercettata sull'Audi A8, tg. CV189LS in uso a PELAGGI Paolo.

Nella serata del 18.2.2007 Arena Fabrizio telefona al cugino Gentile Fiore e gli domanda se ha riferito a Pelaggi Paolo *quelle cose* («... quell'imbasciata... che ti avevo detto che... di quel tuo compagno... quello con l'Audi... [Pelaggi Paolo]»); Fiore risponde che stanno vedendo di risolvere la situazione («... eh... stiamo vedendo per come combinare... stiamo vedendo come fare...»); Arena taglia corto e ordina che Paolo si presenti subito al suo cospetto per sistemare ogni cosa, precisando che con il suo comportamento lo ha esposto ad una brutta figura («... eh... gli devi dire... che deve venire qui subito... qui oggi è venuto il cristiano... mi ha fermato nell'Isola... una figura di merda che non ti dico...»); Fiore, anche per evitare possibili ritorsioni nei confronti dell'amico, cerca di calmare il cugino e gli dice che domani zio Fiore scenderà ad Isola di Capo Rizzuto per parlargli delle novità («...domani scende lo zio FIORE... e vede come deve fare...»); Fiore passa allora il telefono alla zio, al quale Arena Fabrizio fa presente che «quello» (probabilmente un creditore di Pelaggi) ogni giorno si presenta ad Isola e lo mette in cattiva luce davanti alla gente («... quello lì... è tornato di nuovo qua... è stato oggi...»); zio Fiore, alludendo chiaramente all'affare dei decoder, anticipa al cugino che ci sono importanti sviluppi dei quali vuole parlargli («... ohì cugi... adesso che vengo... ti spiego io le cose come stanno... altro che ritorna qui... adesso che vengo... ti spiego io la cosa com'è... che ti do una bella sorpresa... poi quando viene... hai capito?...»); ma Arena insiste per incontrarsi con Pelaggi Paolo («... ma perché non scende lui?... PAOLO?...») e si dichiara non interessato all'affare («... cugi... a me non interessa...»); zio Fiore preme per avere almeno la possibilità di spiegargli a grandi linee l'entità della trattativa («... oh... ti interessa... o non ti interessa... poi quando vengo ti spiego... poi ti regoli tu... scusa ohì... poi quando vengo ti dico la cosa com'è... e poi valuti tu...»), auspicando un coinvolgimento diretto della cosca nell'affare gestito da Pelaggi Paolo; a quel punto Arena sembra convincersi e dice al cugino che decideranno insieme il da farsi («... dobbiamo valutare insieme...»), anche se si lascia andare ad una minaccia nei confronti di Pelaggi («... perché se io devo stare con lui... e lui mi dice che quello... io salgo... e a quello là lo faccio nuovo... nuovo...») ¹⁶⁴⁵. Il pomeriggio seguente Tommaso chiama zio Fiore, il quale gli domanda se ha incontrato Arena Fabrizio; l'altro risponde di no e zio Fiore aggiunge che lui rientrerà in Calabria entro un paio di giorni, per cui nel frattempo dovrà fare finta di niente con Fabrizio e non fargli capire quali siano le loro intenzioni. Alle ore 18.30 circa del 20.2.2007 Arena Fabrizio chiama il cugino Gentile Tommaso e gli ricorda che sono due giorni che sta aspettando di parlare con lui; Tommaso si rende disponibile ad incontrarlo nel giro di quaranta minuti.

Nel frattempo, sempre quel 20 febbraio, viene intercettata una conversazione ambientale all'interno dell'autovettura Audi A8 di Pelaggi Paolo, che fornisce ulteriore riscontro dell'esistenza di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti di elementi di spicco della cosca, che evidentemente in passato avevano finanziato le sue attività imprenditoriali ed ora stavano facendo pressioni per rientrare dei soldi anticipati e dei guadagni prospettati. A bordo del veicolo si trovano Pelaggi Paolo, Gentile Fiore e suo zio. Paolo racconta allo zio Fiore che sua moglie Debora ha casualmente ascoltato i loro discorsi e si è molto arrabbiata perché non sapeva che lui stesse subendo pressioni da appartenenti alla cosca per costringerlo a restituire tutto il denaro ricevuto, gravato di interessi molto elevati («... zio Fiò... mi hai fatto litigare!... mi sono ammazzato con

¹⁶⁴⁵ Telefonata nr. 9992, delle ore 21:09:31 del 18/2/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.

mia moglie... ha sentito i discorsi... lei li sa... è arrabbiata zio Fiò... è arrabbiata... tutte queste colpe qui... cosa sono tutti questi interessi?... dopo tutti i soldi che hai dato?... hai fatto?... lo sa!... però non sapeva il fatto degli interessi... di queste cose qua... però dice... come?... tutti quelli che avanzi fino adesso... e adesso devi pagare anche gli interessi?... com'è il discorso qua?... si è messa a gridare... dice... i soldi che versiamo... dove sono?... hai capito?...»). Zio Fiore presente che anche Tommaso e suo nipote Fiore hanno dovuto fornire giustificazioni all'associazione («... è stato giusto che TOMMASO si è preso la colpa?... e lo picchiano a TOMMASO?... e che tu hai combinato il guaio... o no?... è il minimo Paoli... cioè... tu no... gli hai fatto capire che mangi solo per te... Paoli... io la penso così...»), che pure lui stesso si è dovuto assumere certe responsabilità nei confronti di Arena Fabrizio e suo suocero Pugliese Franco (inteso «*culu musciu*») per quanto riguarda il denaro mancante («... io... per prendermi la responsabilità di "*culu musciu*"... se mi prendevo i soldi... qual è il problema?... si deve superare questo problema qua... non ti preoccupare... se quello pensa che tu sei un ladro... perché lui ha detto... meglio ladro di me... "*culu musciu*"... devi dire che non ce l'abbiamo avuto nelle mani... dice... sei stato *cunnu* (coglione) tu... perché se lo avevamo nelle mani... io... andavo lì... e che cazzo ne so che FIORE... li ha presi lì mio fratello... che cazzo ne so... che dopo lui parla di...») ¹⁶⁴⁶.

Il 21.2.2007 Gentile Fiore (cl. 61) fa rientro ad Isola di Capo Rizzuto per parlare con Arena Fabrizio, ma soprattutto per fare il giro degli imprenditori del posto e recuperare il denaro necessario per finanziare l'acquisto dei decoder. In serata zio Fiore telefona ad Arena Giuseppe (cl. 62) e gli chiede di poterlo incontrare perché gli deve riferire una cosa molto urgente (è chiaro il riferimento ai contrasti interni alla cosca determinati dall'ammancio economico causato dalle attività imprenditoriali gestite da Pelaggi). Alle ore 20.30 circa successive, Fiore chiama lo zio e gli domanda come è andato l'incontro con Arena Giuseppe («... quell'altro... tuo cugino... cosa diceva?...»); zio Fiore risponde che, come preventivato, quello si è molto arrabbiato («... ti ho detto... che se non lo mettavamo come dicevo io... succedeva un casino...») ¹⁶⁴⁷. A distanza di mezz'ora Arena Fabrizio telefona al cugino Fiore e gli domanda quando pensa di tornare ad Isola di Capo Rizzuto («... sei sopra tu?... ma tu non scendi no?...»); Fiore rimanda il suo viaggio in Calabria alla settimana seguente («... io dovrei scendere la settimana nuova...») e Fabrizio si interroga su quali provvedimenti dovrà adottare («... sono stato da tuo zio... ho parlato... come devo fare adesso?...»); Fiore lo invita a pazientare almeno una decina di giorni, per dargli il tempo di concludere alcune trattative («... ohi cugino... da qui a dieci giorni... da qui ad una settimana... dieci giorni... si dovrebbero sistemare parecchie cose...»), ma Fabrizio insiste per avere l'occasione di incontrare Pelaggi Paolo e parlare direttamente con lui («... ma quello della moto di mare... non può scendere?... io vorrei parlare con lui...»); Fiore prende le difese di Pelaggi («...e che cazzo scende a fare?!... che cosa c'entra quello... ohi... non ti preoccupare che... non ti preoccupare che sistema tutto cugino... non ti preoccupare... ti dico che si sistema...») ¹⁶⁴⁸. Dopo aver finito di parlare con Fabrizio, Fiore informa dell'accaduto lo zio Gentile Fiore, cl. 61 («... mi ha chiamato cugino... e

¹⁶⁴⁶ Conversazione Ambientale nr. 2715, delle ore 19:47:14 del 20/2/2007, intercettata sull'Audi A8, tg. CV189LS in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁶⁴⁷ Telefonata nr. 10282, delle ore 20:28:00 del 21/2/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.

¹⁶⁴⁸ Telefonata nr. 10287, delle ore 21:09:09 del 21/2/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.

niente... mi ha detto... come dobbiamo fare?... dice... ora come dobbiamo fare?... e ora gli ho detto... ora si sistema tutto... ora si sistema tutto gli ho detto... gli ho detto... abbi pazienza... che ora si sistema tutto... si è informato... ma questo scende? [Pelaggi Paolo]... gli ho detto... non ti preoccupare... che si sistema tutto...»). La mattina seguente Arena Fabrizio contatta zio Fiore e gli chiede dove si trova suo nipote Tommaso; l'altro risponde che è a Napoli per lavoro; Fabrizio gli fa capire di avere urgentemente bisogno di parlare con lui, per cui i due si accordano per vedersi ad Isola di Capo Rizzuto; alcuni minuti più tardi Fabrizio chiede a zio Fiore di passarlo a prendere a casa sua dopodiché si recano all'aeroporto Sant'Anna di Crotona, dove si incontrano con Arena Giuseppe (cl. 62); mentre è in compagnia dei due Arena, zio Fiore telefona al nipote Tommaso e gli dice di passare dall'aeroporto, perché «vogliono parlare con lui»; Tommaso risponde di essere impossibilitato a raggiungerli per cui l'incontro si tiene un paio d'ore più tardi a casa di Tommaso.

[...]

L'1.3.2007 Fiore Giovanni (cl. 84) viene richiamato urgentemente a casa, ad Isola di Capo Rizzuto, dalla madre (Timpa Palmina), la quale evita di dargli troppe spiegazioni per telefono, ma lascia intendere che la sua presenza è stata esplicitamente richiesta da «qualcuno di importante»¹⁶⁴⁹. In serata Fiore richiamava più volte la madre nella speranza di avere delucidazioni in merito a questa improvvisa convocazione; la donna, piuttosto preoccupata, e senza mezzi termini, lo esorta a prendere tutta la sua roba e a partire immediatamente, aggiungendo poi che la decisione era stata comunicata dagli zii, Gentile Fiore cl. 61 e Timpa Giuseppe, fratello della donna («... domani mattina... prendi l'aereo... e scendi... e portati tutti i vestiti... e stop... [...] quello che è venuto questa mattina... più mio fratello... e basta...»); all'ulteriore richiesta di spiegazione del figlio, la Timpa precisa che chi ha dato l'ordine di farlo rientrare era piuttosto «incazzato... [...] solo con te... anche con un altro»); Fiore, con domande indirette, cerca di capire chi abbia dato quell'ordine («e dimmi!... con zio Pino?...[si riferisce ad Arena Giuseppe cl. 62] o con zio Carmine?... [si riferisce probabilmente ad Arena Carmine e quindi a suo figlio Arena Fabrizio], chi te lo ha detto?»); la madre risponde infine che è stato «...zio Pino...»¹⁶⁵⁰. Che l'ordine di far rientrare Fiore ad Isola Capo Rizzuto sia partito dai vertici della cosca Arena comunque appare evidente, solo che si rifletta che lo zio Fiore (cl. 61) fino a poche ore prima si stava prodigando per aiutare il nipote a raccogliere il denaro da reinvestire nelle attività imprenditoriali modenesi e non aveva palesato la benché minima agitazione, sebbene da giorni fosse al corrente che la situazione economica non era delle più floride; si può quindi ipotizzare che nel corso del pomeriggio zio Fiore e zio Giuseppe abbiano ricevuto disposizioni in tal senso e, per evitare ulteriori problemi al nipote, gli abbiano detto di tornare subito a casa; in tarda serata Gentile Fiore cl. 84 richiama la madre, la quale si limita a ripetergli più volte di partire prima possibile («... a me mi ha detto quello che ti ho ripetuto... eh... domani devi scendere... eh... io ti sto dicendo... no?... domani mat... domani scendi... eh... cosa ti devo dire di più?... nessuno ti deve dire niente... devi scendere... un po' incazzato lo era... però ti sto dicendo... scendi!... e non lo so che... cosa ti deve dire...

¹⁶⁴⁹ Telefonate nr. 11048, delle ore 19:43:43 dell'1/3/2007 - nr. 11049, delle ore 19:49:17 del 01/03/2007 - nr. 11050, delle ore 20:16:36 del 01/03/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.

¹⁶⁵⁰ Telefonata nr. 11055, delle ore 21:30:52 dell'1/3/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.



*a me così mi ha detto... e così ti sto dicendo... domani scendi...») ¹⁶⁵¹. Alle ore 23.15 circa zio Fiore telefona a tale Giovanna, ragazza straniera sentimentalmente legata ad Arena Giuseppe cl. 62, reggente della cosca Arena; mentre é in attesa che la donna risponda, zio Fiore parla in sottofondo con un uomo e si auspica che l'affare dei decoder (del quale gli aveva parlato Pelaggi Paolo e che lui aveva proposto sia ad Arena Giuseppe cl. 62 che ad Arena Fabrizio) vada a buon fine perché ha assoluta necessità di recuperare i soldi investiti in precedenti attività imprenditoriali andate male («... sto cazzo di Birichino qua... che forse va in porto... e raccogliamo i soldi miei... perché mi sto impegnando per venire là... dobbiamo raccogliere i soldi... tiene ragione...») ¹⁶⁵². Alle ore 10.00 circa del **2.3.2010**, mentre si trovano a bordo dell'autovettura Audi A8, Pelaggi Paolo riferisce a Manica Giuseppe che la repentina partenza di Fiore (cl. 84) é stata decisa in seno alla famiglia Gentile, perché prima di adottare dei provvedimenti nei confronti di Tommaso, vogliono ascoltare anche il suo parere («... oh... qualche discussione con TOMMASO... e FIORE deve scendere per vedere di... no a mettere pace... tipo... devono decidere con TOMMASO su qualche argomento... e ci vuole la versione di FIORE pure... no?!...»); Manica commenta l'episodio dicendo che se Gentile Francesco non uscirà presto dal carcere, i suoi figli porteranno la famiglia alla rovina («... è nera se non esce il padre!... sono rovinati...»), pensiero peraltro condiviso anche da PAOLO («... si... andrebbero alla deriva... si... se non esce il padre... non hanno orientamento... si vede... si vede che gli manca il riferimento... ci manca...»)"*

Rilevante altresì - ai fini oggetto del presente esame - l'incontro fra PELAGGI Paolo e GENTILE Francesco all'atto della scarcerazione di quest'ultimo, il 31/8/2007, incontro che PELAGGI aveva in animo da tempo di fare ¹⁶⁵³ e che rappresenta la genesi del passaggio a Reggio Emilia e, soprattutto, a GIGLIO Giuseppe.

“É certo, perché verificato dalla Sezione Anticrimine del ROS di Catanzaro, che il **31.8.2007**, Gentile Francesco, appena scarcerato, abbia incontrato personalmente Pelaggi Paolo. Alla luce del tenore in equivoco delle conversazioni sopra riportate è ipotesi più che probabile e qualificata quella per cui l'incontro sia stato richiesto per cercare di chiarire quanto accaduto nel periodo della sua detenzione, che ha influito sull'andamento delle attività imprenditoriali modenesi, con l'inevitabile danno economico di cui ha risentito tutta la cosca.; ed ancora che in quel contesto il Pelaggi si

¹⁶⁵¹ Telefonata nr. 11061, delle ore 22:08:14 dell'1/3/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393347315807 in uso a GENTILE Fiore.

¹⁶⁵² Telefonata nr. 381, delle ore 23:13:51 dell'1/3/2007, intercettata sull'utenza/IMEI 393481325332 in uso a GENTILE Fiore cl. 61.

¹⁶⁵³ In una conversazione del 14/6/2007 PELAGGI Paolo aveva affermato che GENTILE Fiore e Tommaso non erano stati in grado di gestire le attività di famiglia affidategli dal padre (“...comunque... hanno dimostrato che senza il padre... non sanno fare un cazzo... eh!...”, conv. Conversazione ambientale nr. 2440, delle ore 15:22:58 del 14/06/2007, inerente Ambientale, Audi A8, tg. CV189LS, in uso a PELAGGI Paolo), facendo anche esplicito riferimento al fatto che GENTILE Tommaso si era trattenuto delle somme e che era sua intenzione chiarirsi direttamente con GENTILE Francesco: “ah!... no appena me l'ha detto... ho detto come esce ne parliamo... (...) no adesso che esce abbusca (picchiare) Tommaso, sicuro abbusca brutto, brutto, brutto...”. (conv. Conversazione Ambientale nr. 2430, delle ore 14:18:12 del 09/02/2007, intercettata sull'Audi A8, tg. CV189LS in uso a PELAGGI Paolo).



sia lamentato con Gentile Francesco del trattamento ricevuto negli ultimi mesi (soprattutto per colpa di Fiore e Tommaso), nonché nel contempo per attestare la sua fedeltà alla «famiglia». Chiaro è che Gentile Francesco doveva porre rimedio ai danni economici creati dai due figli Fiore e Tommaso, incapaci di sostituirlo nella gestione degli affari, e cercare di recuperare il denaro investito nelle attività di Pelaggi, del quale è stato garante e promotore nei confronti dei vertici della cosca. Ancora in quell'occasione, da lui tanto auspicata nelle predette conversazioni, Pelaggi Paolo deve aver avuto l'imperdibile occasione di convincere Gentile Francesco a riabilitarlo nuovamente in seno all'organizzazione mafiosa isolitana, così da ottenere nuovi finanziamenti, da investire per ricavare utili, necessari a coprire il suo debito. Ciò a maggior ragione per la criticità della sua posizione, tenuto conto delle minacce, concrete, esternate nei suoi confronti da Arena Fabrizio (si ricordi quanti da questo affermato: «...perché se io devo stare con lui... e lui mi dice che quello... io salgo... e a quello là lo faccio nuovo... nuovo...»)¹⁶⁵⁴.

3. IL COINVOLGIMENTO DI GIGLIO GIUSEPPE NELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DAL 2008 AL 2010 DA PELAGGI PAOLO. IL LEGAME DI GIGLIO GIUSEPPE CON LE COSCHE ARENA, NICOSCIA, GRANDE ARACRI.

Ottenuto evidentemente nuovo consenso, PELAGGI, nei primi mesi del 2008, si era trasferito a Reggio Emilia, affiancato da GIGLIO Giuseppe e dal suo socio RIILLO Pasquale, i cui ruoli erano stati ben definiti da CORTESE Angelo Salvatore, nelle dichiarazioni rese, quando aveva parlato di costoro indicandoli espressamente come «...uomini degli Arena...». Anche MARINO Vincenzo aveva precisato che era stato proprio GIGLIO Giuseppe, prima di essere attratto nell'orbita dei GRANDE ARACRI, ad aver consentito agli ARENA di entrare e fare affari a Capo Colonna: «siamo stati in galera il 2004, 2005 e 2006... in quel frangere... in tre anni Pino Giglio ha creato un impero (...) praticamente Giglio tutto quello che fa deve portare conto all'Arena, gli Arena gli danno protezione a Giglio... Lui è stato sempre la potenza sia degli Arena, gli girava sia i soldi agli Arena... che successivamente quando mio cugino Nicola Grande Aracri si incazzò perché Palmò Vertinelli che gli girava i soldi a Nicola a Reggio Emilia, tra Reggio Emilia e Parma, gli disse "ma che sta combinando Pino Giglio?"».

Le dichiarazioni ad oggi rese da GIGLIO Giuseppe ed acquisite in atti confermano che le risultanze investigative sul rapporto di GIGLIO Giuseppe, prima, con la cosca ARENA, poi NICOSCIA e GRANDE ARACRI, erano esatte.

Che gli ARENA usassero rapportarsi con GIGLIO Giuseppe emergeva già dal procedimento *Ghibli* (p.p. 1182/04 RGNR mod. 21 DDA Catanzaro), ove, nel novembre del 2005, erano rilevati incontri tra i vertici della cosca ARENA e «imprenditori» di Gualtieri (RE), tra cui GIGLIO Giuseppe¹⁶⁵⁵. D'altro canto, la conoscenza diretta tra GIGLIO Giuseppe ed i componenti della famiglia GENTILE era emersa anche dalle attività tecniche condotte nell'ambito della stessa indagine *Point Break*: il 22/12/2006, ad esempio, GENTILE Fiore cl. 84 aveva contattato GIGLIO per monetizzare un assegno, mentre il successivo 24/1/2007 era stato GENTILE Tommaso a richiedere il suo aiuto per vendere la propria autovettura e reperire urgentemente denaro da rimettere nelle casse della cosca ARENA.

¹⁶⁵⁴ sent. GUP Bologna cit., pag. 83.

¹⁶⁵⁵ cfr. annotazioni allegati alla informativa CC Modena.

Le indagini avevano individuato uno dei metodi con i quali GIGLIO aveva garantito alla cosca ARENA (e non solo) consistenti ritorni economici.

Nel corso di una perquisizione eseguita il 23/10/2012 negli uffici di Gualtieri da parte della Sezione Anticrimine del R.O.S. di Padova¹⁶⁵⁶ erano acquisiti in copia 23 contratti di *“nolo a caldo e di fornitura di materiali inerti”*, stipulati dalla GIGLIO Srl con società gestite da prestanome della consorteria isolitana o comunque contigui ad essa. Ad esempio, fra gli altri, era rinvenuto un contratto stipulato l'1/8/2005 tra l'Impresa CAIAZZO Francesco (soggetto vicino agli ARENA, già indagato nel procedimento *Ghibli*) e la GIGLIO Srl con il quale il primo (noleggiante) forniva al secondo (noleggiatore) la messa a disposizione di autoveicoli (trattori e/o semirimorchi), con relativo personale verso un nolo convenuto in 45 euro ad ora. Il rinvenimento di tale scrittura suonava a conferma di quanto dichiarato da CORTESE Angelo Salvatore, che in più occasioni aveva parlato delle attività imprenditoriali di GIGLIO Giuseppe. In particolare nell'interrogatorio del 16/6/2008¹⁶⁵⁷ (op. *Pandora*) aveva riferito che nel 2006 (si osservi che il contratto di nolo è dell'agosto del 2005) Fabrizio ARENA, figlio di Carmine, ai vertici della cosca isolitana, aveva investito direttamente nell'impresa di GIGLIO, fornendogli i camion (*“aveva quattro camion a lavorare da Pino Giglio”*): *“Invece Pino Giglio in particolare, quel periodo, sempre nel 2006 che io bazzicavo là, aveva quattro camion di Fabrizio Arena, figlio di Carmine Arena, boss ucciso in un agguato con un bazooka ad Isola Capo Rizzuto, infatti dopo... che fanno loro? Oltre che si mettono a disposizione a livello economico con le cosche danno anche consigli, pure a me hanno detto Salvatore, se tu hai soldi da investire, mi ha detto, compra due, tre camion, me li porti qua e te li faccio lavorare, capisce cosa fanno, dottore, pure? (...) Loro, diciamo, gli faceva lavorare quattro camion a Fabrizio Arena, il figlio di Carmine Arena, poi gli faceva il resoconto ogni mese, toglievano i soldi della nafta, i soldi dell'autista e si prendevano i soldi, loro fanno pure questi lavori qua, infatti mi ha detto se hai soldi da investire compra due, tre camion, me li lasci qua e me la vedo io, ti metto gli operai, tu ogni fine mese vieni qua e ti prendi i soldi, senza fare niente, perché loro ormai hanno un giro enorme, hanno 50 camion, ormai hanno un giro enorme, quindi si mettono a disposizione pure in questo senso”*.

La descrizione fornita dal collaboratore collima con le evidenze acquisite posto che, con il contratto di nolo a caldo¹⁶⁵⁸, la GIGLIO Srl utilizzava mezzi e autisti forniti da CAIAZZO Francesco ottenendo il duplice obiettivo di aumentare il proprio parco macchine sì da acquisire un numero maggiore di commesse, alterando il mercato e favorendo la cosca, consentendole introiti.

¹⁶⁵⁶ La perquisizione, disposta nel proc. 7272/11 RNR DDA dalla Procura di Venezia, era finalizzata ad acquisire elementi utili per definire il rapporto con la ditta ELLE DUE COSTRUZIONI Srl, dei fratelli LONGO Pasqualino, Gennaro e Domenico, ritenuti contigui alla consorteria mafiosa IANNAZZO-GIAMPA' di Lamezia Terme, emersi (specialmente LONGO Gennaro) anche nell'ambito delle attività di cui al presente procedimento, per aver coinvolto GIGLIO Giuseppe nell'appalto per la costruzione della Tenenza Carabinieri di Dueville (VI), per il quale stava indagando il R.O.S. di Padova, e dei “nuovi pontili d'imbarco” dell'Aeroporto di Bologna.

¹⁶⁵⁷ Interrogatorio reso da CORTESE Angelo Salvatore, il 16.06.2008, nell'ambito del p.p. 936/2006 R.G.N.R. della Procura di Catanzaro (op. *Pandora*) e p.p. 2629/08 R.G.N.R. DDA della Procura di Bologna.

¹⁶⁵⁸ E' noto che il nolo a caldo è quel contratto in forza del quale viene noleggiato un mezzo e il relativo conducente.



Ancora, l'8/6/2011 era intercettata una telefonata fra altro membro della famiglia CAIAZZO e GIGLIO Giuseppe. Il primo, in un clima di familiarità, dopo aver precisato che alcuni suoi camion avevano preso fuoco da soli, gli chiedeva aiuto e GIGLIO non esitava a mettersi a disposizione, esortando l'interlocutore ad andarlo a trovare^{1659 1660}.

Tale vicenda conferma la vicinanza di GIGLIO agli ARENA.

Sull'iniziale contatto di PELAGGI Paolo con GIGLIO Giuseppe evidenziavano gli inquirenti l'importanza strategica della figura di PUGLIESE Franco¹⁶⁶¹ (padre di PUGLIESE Michele), indicato da GENTILE Fiore cl. 61, nella richiamata conversazione ambientale nr. 2715 del 20/2/2007, quando aveva spiegato a PELAGGI Paolo di essersi preso le sue colpe davanti ad ARENA Fabrizio, in merito al denaro mancante, responsabilità che in realtà dovevano essere attribuite a PUGLIESE Franco, evidenziando così il suo interesse nella vicenda.

Appariva verosimile che fosse stato proprio PUGLIESE Franco a fungere da contatto iniziale tra PELAGGI (e quindi gli ARENA) da una parte, GIGLIO e RILLO dall'altra. Difatti la famiglia PUGLIESE aveva vincoli parentali con gli ARENA (ARENA Fabrizio era convivente di PUGLIESE Mary, figlia di Franco e sorella di Michele) e con i NICOSCIA, ai quali erano affiliati (questi ultimi alleati dei GRANDE ARACRI), doppi legami che le avevano consentito di sopravvivere nel periodo della guerra di mafia crotonese, contribuendo anzi alla pacificazione cui si era giunti grazie soprattutto alla loro mediazione. Il riavvicinamento delle due cosche isolitane, documentato con l'indagine *Pandora*, aveva addirittura convinto la Procura di Catanzaro a parlare di una nuova cosca riunita ARENA-NICOSCIA¹⁶⁶².

Altro personaggio centrale nell'opera diplomatica fu LENTINI Paolo, contabile degli ARENA, il vero e proprio fautore di un ritorno all'antico, al periodo in cui le due famiglie costituivano un'unica società, con un'equa spartizione dei proventi delle attività criminose sia al Nord sia al Sud (LENTINI Paolo aveva partecipato all'inaugurazione della POINT ONE Spa, organizzata dai PELAGGI a Maranello).

Alla luce di tali considerazioni appare evidente che il riavvicinamento di GIGLIO Giuseppe ai GRANDE ARACRI poteva essere stato favorito proprio dallo stretto legame con i PUGLIESE.

Il legame tra i PUGLIESE, GIGLIO Giuseppe e i GRANDE ARACRI è comunque retrodatato (GIGLIO Giulio, fratello di Giuseppe, era stato socio di PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore, nipote di NICOLINO, nell'IMMOBILIARE SAN FRANCISCO Srl, costituita il 21/3/2006).

Le risultanze investigative acquisite nel presente procedimento hanno inoltre consentito di accertare che GIGLIO Giuseppe era stato invitato da PUGLIESE Michele a presenziare alla cerimonia di battesimo di suo figlio in qualità di padrino, sottintendendo quindi lo stretto legame esistente.

PUGLIESE Michele - che nell'indagine *Pandora* era stato accusato di una estorsione effettuata ai danni di GIGLIO Giuseppe - nel giugno 2011 non aveva esitato ad offrirgli il *Sangiovanni*, un rito di forte valore simbolico nell'ambito del codice

¹⁶⁵⁹ Telefonata nr. 12198, delle ore 15:50:19 dell'8/6/2011 (RIT 110/2011).

¹⁶⁶⁰ Telefonata nr. 12369, delle ore 13:47:23 del 9/6/2011 (RIT 110/2011).

¹⁶⁶¹ PUGLIESE Franco, inteso *Culomuscio*, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 4/7/1957.

¹⁶⁶² Cfr. Cap. II.



comportamentale 'ndranghetista, testimonianza di aggregazione e di unione tra uomini che si rispettano¹⁶⁶³.

GIGLIO pur assicurando PUGLIESE sul fatto che "il bambino era come se lo avesse battezzato lui", declinava l'invito perché in tal senso consigliato dall'ispettore di Polizia CIANFLONE Antonio, episodio questo sul quale si avrà modo di tornare in seguito¹⁶⁶⁴.

In ogni caso, ad ulteriore conferma del legame esistente tra GIGLIO Giuseppe e PUGLIESE Michele, si evidenzia che, tra i contratti esaminati, alcuni risultavano stipulati tra la GIGLIO Srl e le società riconducibili a PUGLIESE, come EMILIANA INERTI DI PERITI FEDERICO (contratto di "noleggio a caldo" dell'1/2/2004); EMILIANA INERTI Srl, rappresentata da PUGLIESE Michele (contratto di "noleggio a caldo" dell'1/7/2004); AUTOTRASPORTI EMILIANA INERTI Srl, rappresentata da PUGLIESE Michele (contratto di "fornitura di materiali edili inerti" dell'1/3/2005); NUOVA INERTI Srl, rappresentata da PERITI Federico, (contratto di "fornitura di materiali edili inerti" del 2/5/2005).

Tutti i contratti prevedevano la richiesta di prestazioni di servizi (nolo a caldo di mezzi) o l'acquisto di beni (materiali inerti per l'edilizia) da parte della GIGLIO Srl nei confronti delle imprese riconducibili ai PUGLIESE, con conseguente esborso di denaro a favore di questi ultimi.

¹⁶⁶³ Sull'importanza dei rapporti di comparaggio si evidenzia quanto scritto dai giudici del Tribunale di Crotone nella sentenza di primo grado nr. 1812/03 del 19/12/2003 (op. *Scacco Matto*), a p. 185: "*Rapporti di comparaggio. Nella mentalità e nel costume mafioso esiste la consuetudine di legarsi ad altri affiliati tramite "comparaggi". Trattasi di cerimonie che, prevedendo la scelta di padrini, madrine e testimoni tra gente affiliata e in particolare scegliendo tali persone tra quelle che rivestono ruoli importanti e di primo piano all'interno del gruppo, mirano a rinsaldarne i reciproci legami, a renderli definitivi, oltre che religiosamente suggellati. Ovviamente tali rapporti di comparaggio, in sé assolutamente neutri se valutati sotto il profilo sociologico, rivestono all'interno di contesti mafiosi un carattere tutto particolare, risultando essere, secondo taluni precedenti giurisprudenziali (Cass. 10.2.00 n. 1612; 14.3.1992 n. 2690) indici rivelatori non trascurabili della esistenza della cosca stessa. Nella conv. n. 241 captata all'interno della autovettura Mercedes di Le Rose (del 4.2.00 h. 18,51, interlocutori Le Rose e De Luca) si parla di un noto matrimonio in cui avevano partecipato, fra le migliaia di persone, tutti i padrini della zona di Reggio, della Piana, di Catanzaro. Per la zona di Cutro si era recato in rappresentanza di Grande Aracri Nicolino tale Tonino, portando per conto del primo un regalo da un milione. La situazione, assolutamente lecita, è, si ripete, sintomatica circa: la importanza della rappresentanza del capo di una zona in cerimonie che riguardino altri capi; l'utilità di tali partecipazioni a "cementare" i legami e i sodalizi tra cosche appartenenti alle varie zone; l'importanza di certi cerimoniali (cresime, matrimoni, funerali) come espressione della cultura para-religiosa in cui le associazioni criminali operano. Ulteriormente significative sono poi conversazioni nella quale si apprende del rapporto di futuro comparaggio tra Grande Aracri Ernesto e Martino Vito cui il primo avrebbe cresimato il figlio". A tal proposito si ricorda che GRANDE ARACRI Nicolino aveva di fatto dichiarato la propria insubordinazione nei confronti del capo DRAGONE Antonio cl. 43, rifiutando in un primo momento di presenziare al matrimonio del figlio Raffaele in qualità di testimone di nozze. In tal caso, scriveva la Corte di Assise di Catanzaro: "con tale rifiuto, in realtà, il Grande Aracri ostentava l'assenza di alcun rapporto di sudditanza nei confronti dei Dragone, poiché sarebbe stato impensabile da parte di un sottoposto opporre un diniego alla famiglia del proprio capo".*

¹⁶⁶⁴ Proprio nell'indagine Pandora il CIANFLONE aveva inteso, contro le evidenze processuali, qualificare GIGLIO come persona offesa del reato di estorsione da parte di PUGLIESE Michele.



Come premesso, le dichiarazioni (ancorché parziali e di limitata utilizzabilità soggettiva) ad oggi rese da GIGLIO Giuseppe in corso di giudizio hanno confermato che gli investigatori erano nella giusta direzione, avendo il dichiarante confermato siffatto genere dei rapporti nonché il ruolo di intermediari svolto da membri della famiglia PUGLIESE ("GIGLIO G. - Diciamo che qualcuno, che qualcuno è già iniziato a comparire nel 2006, 2007 attenzione...2006 era, quando ARENA mi mandò, diciamo, il cognato, FRANCO CAIAZZO a lavorare, diciamo... Lo stesso periodo ARENA... P.M. RONCHI - ARENA, chi? GIGLIO G. - ARENA, ARENA...è in carcere adesso. P.M. MESCOLINI - FABRIZIO. GIGLIO G. - FABRIZIO... "[...] GIGLIO G. - Gli davo io da lavorare, sì [...] diciamo, come le devo dire, hanno iniziato ad avvicinarsi queste persone perché nel momento in cui cioè ti mandano, ti chiedono la cortesia di far lavorare un parente, con la scusa di venire a trovare il parente poi cioè... e da lì abbiamo iniziato a farli lavorare, a fargli fare qualche fattura per prendere qualche cosa in più, MUTO la stessa cosa fino a quando poi succede che a FABRIZIO ARENA gli muore il papà, diciamo, nel... P.M. MESCOLINI - Gli muore è un modo di dire. GIGLIO G. - Sì, va bè, viene ucciso il papà, diciamo, di FABRIZIO ARENA. Da lì diciamo...[...]" GIGLIO G. - E un po' gli ARENA si erano allontanati nel senso che... perché in quel periodo è uscito anche SALVATORE NICOSCIA dal carcere e il PUGLIESE iniziò a portare SALVATORE NICOSCIA su, diciamo, in quella zona. Vedendo questo gli ARENA, cioè si sono allontanati un po' perché erano in contrasto in quel periodo ancora, non avevano fatto la pace, diciamo [...] e il NICOSCIA ha iniziato in quella, in quel frammento, di chiedere fatture, chiedere soldi perché dicendo che avevano delle persone in carcere e quant'altro e veniva insieme con...come cavolo si chiama, gli hanno ammazzato il papà...quello che faceva rambo lì, che è andato a fare il corso di coso...quello che ha sparato con il bazooka, che dicono che ha sparato con il bazooka al papà...P.M. MESCOLINI - PASQUALE MANFREDI. GIGLIO G. - PASQUALE MANFREDI, non mi veniva il nome [...] GIGLIO G. - Sì, sì, gente che erano sempre tramite il NICOSCIA e tramite il MANFREDI. Ma l'autore di tutto questo era sempre il PUGLIESE perché era il PUGLIESE, diciamo, che cioè pagava i biglietti per farli salire, cioè o scendeva giù e li risaliva lui in macchina. Comunque tutto sta che da quando è arrivato su il PUGLIESE ci ha portato prima gli ARENA con i camion a lavorare, diciamo, sia da MUTO e sia da me e poi in un secondo momento ci porta i NICOSCIA perché quello era un ragazzo che come girava il vento, girava lui. Perché poi come potrà vedere, il coinvolgimento nasce tu...cioè non queste persone ma nasce dopo, diciamo... per alcune cose nasce anche adesso, con gli ARENA, diciamo, quando mi mandano nel 2008 il PELAGGI. PELAGGI è stato mandato da GIUSEPPE ARENA e GENTILE FRANCESCO¹⁶⁶⁵."

GIGLIO Giuseppe, nel primo tempo delle sue dichiarazioni con l'A.G. trincerandosi dietro quella che è sempre stata la sua - invero agevole e, agli albori della sua strabiliante carriera economica, certamente vera - tesi difensiva che lo ritrae quale vittima della 'ndrangheta, ha successivamente acquisito consapevolezza ben presto parlando di veri e propri "affari" con la 'ndrangheta di reciproco soddisfacimento, tanto da diventare un vero proprio punto di riferimento per gli investimenti e le speculazioni della 'ndrangheta calabrese in Emilia nonché della cosca radicata in questa terra. Così, incisivamente, il P.M. in atti: "Giuseppe GIGLIO è stato capace di adattarsi, in modo sorprendente, ai nuovi schemi di comando provenienti dal Crotonese prima e da Cutro

¹⁶⁶⁵ interr. GIGLIO Giuseppe del 16/2/2016, pag. 60 e ss.

poi, determinati soprattutto dalla violenta guerra di mafia che aveva caratterizzato gran parte della prima decade degli anni 2000. Agli inizi della sua carriera imprenditoriale era considerato vicino agli ARENA di Isola di Capo Rizzuto, ma si era comunque mantenuto in buoni rapporti con Pino COLACINO, contabile della cosca GRANDE ARACRI, con PUGLIESE Michele, vicino ai Nicoscia ed anche con la Famiglia VRENNA di Crotona. Gli ARENA, i GRANDE ARACRI, i VRENNA i NICOSCIA e i MEGNA di Papanice, famiglie di 'ndrangheta fortemente in antitesi tra loro, protagoniste di un'aspra e sanguinosa lotta nel crotonese, hanno trovato un punto di incontro sul nome di Pino GIGLIO e su ciò che esso rappresenta in Emilia: gli affari, il reinvestimento e la ricchezza".

In linea con siffatte considerazioni, si richiama l'intercettazione ambientale del 21/4/2012 quando, parlando con BOLOGNINO Michele all'interno della sua Land Rover, GIGLIO Giuseppe riferiva di essersi sempre posto a disposizione delle cosche crotonesi, ma soprattutto di averlo fatto liberamente, cioè quando voleva, non accettando imposizioni di sorta: *"io ti posso dire che casa mia è stata casa di tutti.. fraticè.. chiunque ha avuto bisogno da me.. (...) Michè.. e credimi che davvero ti parlo come un fratello.. io gli ho dato sempre.. ho aiutato sempre a tutti.. che (inc).. che se mi venivano imposte le cose.. puoi stare tranquillo.. non voglio sentire niente Michè.. ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticè... vuoi ammazzare.. ammazzami.. però non te lo do io Michè.. tu quando mi dici no.. che hai aiutato a questo qua.. oh.. fai quello che cazzo vuoi.. fraticè.. ammazzami.. fai quello che vuoi.. non te lo do.."*¹⁶⁶⁶, tanto da poter affermare, senza tema di smentita, di potersi sedere in "qualunque tavolo" (davanti a qualunque famiglia di 'ndrangheta) senza subire rimproveri: *"a qualsiasi tavolo che ci sediamo... mi segui, cioè non puoi... non mi possono dare torto, nessuno può darmi torto..."*¹⁶⁶⁷.

4. LA COSTITUZIONE DEL NUOVO APPARATO DI IMPRESE IMPIEGATE NEL C.D. SISTEMA DELLE FRODI CAROSELLO. CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ DI REIMPIEGO DA PARTE DI PELAGGI PAOLO.

La mancanza di una diretta attività investigativa condotta tra la seconda metà del 2008 e la prima parte del 2010 non ha consentito di attestare con esattezza l'inizio della collaborazione con GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, sebbene da un esame dei documenti societari della I.N.T. Srl, con sede a Gualtieri (RE) via Bigi nri. 2, con socio unico ed amministratore CURCIO Giuseppe, prestanome del genero GIGLIO Giuseppe, sia stato possibile quantomeno ricondurre al 16/4/2008 l'inizio delle nuove attività commerciali gestite da PELAGGI.

La I.N.T. era stata costituita il 10/3/2008 ed aveva iniziato le attività il 20/5/2008, dopo che il 16 aprile era stato disposto l'aumento del capitale sociale (da 10.000 a 110.000 euro), rendendola di fatto appetibile alle banche, e l'importante modifica all'oggetto sociale, aggiungendo alle attività per le quali l'impresa era stata originariamente costituita (costruzioni e trasporti), la previsione del commercio all'ingrosso di prodotti informatici, computer, componenti hardware e software, stampanti, monitor, scanner ed accessori (settore di elezione di PELAGGI Paolo). La stessa era stata dismessa a causa del controllo fiscale attuato dalla Guardia di Finanza di Guastalla (RE) del 13/10/2009.

¹⁶⁶⁶ Conversazione ambientale nr. 4247 (RIT 1081/2011), delle ore 09:06:56 del 21/4/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁶⁶⁷ Conversazione ambientale nr. 4248 (RIT 1081/2011), delle ore 09:46:58 del 21/4/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

Il 05/5/2009, in sostituzione della MT TRADING Ltd (società elvetica avente rapporti con la POINT ONE, gestita da PELAGGI Paolo attraverso PEZZATTI Sergio ed utilizzata nella "prima fase" delle operazioni già oggetto di giudizio irrevocabile) era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, società ticinese con sede principale nelle Isole Vergini Britanniche, direttamente riconducibile a GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza di quattro mandati fiduciari sottoscritti il 12/6/2009 dai citati GIGLIO, RIILLO, PELAGGI e SALWACH. In un crescendo di investimenti, in sostituzione della I.N.T. Srl (oggetto, come visto, di controllo da parte della guardia di Finanza), era stata costituita, il 15/12/2009, la C.D.I. TECHNOLOGY Srl, sempre con sede in Gualtieri, via Bigi 2, partecipata dalla S.I.C.E. (altra società di GIGLIO Giuseppe, fallita il 26/9/2012) entrambe gestite tramite l'interposizione di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe. Quindi, il 15/1/2010, era costituita la CORE TECHNOLOGY Srl,, con capitale sociale diviso fra GIGLIO Giuseppe e a RIILLO Pasquale, tutte società funzionali al finanziamento delle attività di PELAGGI.

L'attività di reimpiego del denaro proveniente dal sodalizio isolitano degli ARENA attuata da PELAGGI Paolo è stata comprovata con la forza del giudicato, sicché alla stessa può farsi rimando, evidenziandosi che la condotta oggetto del presente giudizio rappresenta un segmento di quella medesima attività, peraltro parzialmente colto anche all'esito dell'indagine pregressa ancorché non formalizzato in alcun addebito in difetto dei necessari elementi ricostruttivi.

In primo luogo, i Giudici del Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna¹⁶⁶⁸, nel confermare l'impugnata ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP di Bologna il 17/6/2010, affermavano: *"E', invece, rilevante la finalità sottesa alle condotte delittuose degli odierni ricorrenti (GENTILE Fiore e GENTILE Tommaso), ossia l'agevolazione dell'attività della cosca ARENA, essendo emerso che i due indagati non agivano nel loro esclusivo interesse, bensì allo scopo di assicurare la "pulitura" del denaro dell'associazione di matrice ndranghetista coadiuvando e sorvegliando PELAGGI Paolo. [...] Veramente determinante risulta infine, il coinvolgimento diretto del reggente della cosca, ARENA Fabrizio, nei problemi economici insorti nella gestione della POINT ONE spa. La società - destinata ad operare per un tempo determinato, fino all'emersione del sistema truffaldino posto a fondamento della sua attività - al momento dell'avvio delle indagini si trovava in difficoltà economiche. Le intercettazioni telefoniche ponevano in evidenza i timori dei complici, PELAGGI Paolo ed i fratelli GENTILE, di essere ritenuti responsabili di tali difficoltà. A fronte di tale situazione patologica, si ravvisa l'intervento di ARENA Fabrizio - vertice del clan - per ottenere chiarimenti. Dalle conversazioni intercettate emerge la pretesa di ARENA Fabrizio di incontrare PELAGGI Paolo in Calabria per ricevere spiegazioni in ordine all'interruzione del flusso di denaro prodotto dalla POINT ONE spa"*.

Il GUP in sede, con la già citata sentenza del 7/10/2011, sostanzialmente confermando l'impianto accusatorio, condannava in rito abbreviato GENTILE Fiore (6 anni di reclusione, ridotta in appello a anni 5, mesi 11 di reclusione), GENTILE Tommaso (2 anni e 8 mesi di reclusione), MANICA Giuseppe (5 anni di reclusione), e PEZZATTI

¹⁶⁶⁸ da pag. 9 dell'Ordinanza nr. 1146/2010 R.I.M.C.P. emessa il 16/7/2010 dal Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna GENTILE + 1.



Sergio (2 anni e 6 mesi di reclusione), escludendo solo nei confronti di PEZZATTI Sergio la responsabilità per il delitto di reimpiego nonché, conseguentemente, la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 in relazione ai residuali reati per i quali era acclarata la responsabilità, ossia i reati fiscali (dichiarati prescritti nei successivi gradi di giudizio) e i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione al fallimento della POINT ONE Spa (pena detentiva finale per PEZZATTI di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione).

Sulla sussistenza del reato di reimpiego, pienamente riconosciuta nei confronti di tutti gli imputati (tranne PEZZATTI), il Giudice ha precisato che, *“traendo le prime conclusioni probatorie”* e coniugando tra loro *“le dichiarazioni dei collaboratori Cortese e Marino”* con gli accertamenti di polizia giudiziaria ed il tenore delle conversazioni intercettate, è possibile osservare che *“l'attività illecita organizzata dai Pelaggi, costituiva da tempo (dal 2005) un investimento per l'associazione mafiosa Arena-Gentile, che dunque affidava a Pelaggi Paolo capitale dell'associazione”*. La provenienza del denaro dalla predetta associazione di stampo mafioso si ricavava *“in modo chiaro dal contenuto delle intercettazioni”*, laddove era *“assolutamente palese ed eclatante l'interesse ed il coinvolgimento del clan nelle sorti dell'impresa anche nel momento di difficoltà”*. Il giudice osservava quindi che *“la fase di captazione era coincisa con il momento di crisi finanziaria della «Point One S.p.A.» dei Pelaggi e con la carcerazione di Gentile Francesco”*. Dalle intercettazioni era inoltre possibile comprendere che *“Pelaggi Paolo aveva quale suo principale referente Gentile Francesco, che evidentemente ne era stato il garante rispetto al clan Arena”*.

L'indisponibilità di quest'ultimo, *“sostituito nella gestione dei rapporti tra cosca e attività imprenditoriale dai figli Fiore (cl.84) e Tommaso, aveva reso difficile il recupero di molti crediti vantati dalla Point One nei confronti di altri affiliati calabresi (non esigibili in quel momento) aggravando lo stato di difficoltà della società”*. Le difficoltà di «Point One S.p.A.», quantomeno nell'ultimo periodo, *“erano in parte ascrivibili anche alla minore capacità ed autorevolezza dei fratelli Fiore e Tommaso Gentile, rispetto al padre Francesco”*, profilo che trova plurimi riscontri nei commenti di PELAGGI Paolo quando si lamentava dell'assenza di Francesco ed accusava i due figli, *“non solo di non riuscire a recuperare denaro in Calabria, ma di mantenere un tenore di vita eccessivo, rispetto alle effettive risorse, che l'attività illecita poteva loro assicurare in quel periodo”*.

Quanto alla esatta ricostruzione della entità della iniezioni di denaro, il GUP, pur rilevando che l'assenza o comunque il drastico calo della movimentazione aveva impedito di procedere ad una valutazione presuntiva del volume di affari sviluppato nel periodo (attesa l'inattendibilità delle scritture contabili delle società implicate), affermava che *“il coinvolgimento della cosca calabrese risultava comunque indiscutibile e pacifico, laddove, in particolare, l'ultimo reggente (Arena Fabrizio) chiedeva conto a zio Gentile Fiore cl. 61 (fratello di Francesco) e al suo omonimo nipote (cl. 84) dell'operato di Pelaggi Paolo e delle difficoltà di quel periodo, che avevano bloccato, evidentemente, anche l'afflusso di ritorno del denaro reinvestito”*.

La sentenza era confermata dalla Corte d'Appello in sede con sentenza del 27/5/2014 (previa declaratoria di prescrizione parziale per PEZZATTI Sergio per i reati fiscali e l'assoluzione da un capo per GENTILE Fiore, sentenza, R.G. App. 2013/1751) e la Corte di Cassazione, con sentenza del 1° luglio 2015, rigettava i ricorsi (previo annullamento del capo relativo all'ulteriore reato prescritto e rideterminazione della pena per PEZZATTI Sergio).



Alle stesse conclusioni giungeva anche il Tribunale di Modena, che, il 25/6/2012, condannava PELAGGI Paolo (9 anni e 4 mesi di reclusione), PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele (8 anni e 15 giorni di reclusione), per tutti i delitti ascritti, ivi compreso quello ex art. 648 ter c.p.. Nel richiamare le evidenze probatorie emerse in fase dibattimentale, conformi a quelle acclarate nelle altre sedi di giudizio, i Giudici di Modena sottolineavano come i reati strumento per il reimpiego del denaro di provenienza illecita fossero quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilevando che ciò di cui i tre fratelli (PELAGGI) si occupavano restava oscuro agli associati al clan, interessati soltanto all'esito redditizio di quanto intrapreso nel territorio modenese dai conterranei, come i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento avevano mostrato.

Dalle risultanze dibattimentali emergeva *"con tutta evidenza"* come organizzatore dell'attività criminale in esame fosse stato PELAGGI Paolo *"che manteneva stretti rapporti e frequenti contatti con esponenti dell'associazione di stampo mafioso degli Arena in favore della quale aveva escogitato, e condotto in accordo coi fratelli, il sistema di false fatturazioni"*, nel quale erano coinvolte la POINT ONE Spa ed altre società del gruppo familiare PELAGGI. A tali imprese *"lungi dall'essere amministrate in funzione del loro buon andamento economico-patrimoniale, i correi ricorrevano a seconda delle finalità illecite da soddisfare volta per volta, incuranti dei pregiudizi arrecati alle società stesse e, conseguentemente, ai loro creditori"*.

La sentenza del Tribunale di Modena è stata confermata il 16/9/2013 dalla Corte di Appello di Bologna (sentenza R.G. App. 2013/3168), la quale, nel ribadire le condanne inflitte a PELAGGI Paolo e PELAGGI Davide, ha riconosciuto al solo PELAGGI Emanuele l'applicazione delle attenuanti generiche, riducendogli la pena ad anni 5, mesi 4 e giorni 15 di reclusione.

La Corte di Cassazione, il 15/10/2014, ha rigettato i ricorsi.

Le ulteriori indagini poste a base della formulazione dei presenti addebiti non hanno fatto che confermare la attività già oggetto di accertamento processuale definitivo: PELAGGI, per rientrare del debito accumulato nelle operazioni di reimpiego, aveva preso contatti con GIGLIO e RIILLO perché vicini alle dinamiche delle cosche ARENA e NICOSCIA/GRANDE ARACRI, che disponevano abbondantemente di quei capitali di cui aveva bisogno per ripartire con le nuove attività commerciali. GIGLIO e RIILLO, che fino a quel momento si erano occupati di scavi, trasporti e costruzioni, non avevano esitato ad estendersi nel campo dell'informatica, affiancando PELAGGI, sin dai primi mesi del 2008. In tale contesto, ad aprile del 2008 erano state approntate le modifiche societarie della I.N.T. Srl e nel 2009 era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, la società elvetica, al centro del giro di false fatturazioni direttamente riconducibile a GIGLIO, RIILLO ed allo stesso PELAGGI Paolo.

Appariva evidente che la fiducia in quest'ultimo - con il quale prima di allora non c'erano stati contatti - si giustificava esclusivamente nella segnalazione ricevuta dalla cosca isolitana degli ARENA, che così cercava di rientrare dei capitali investiti e trovare nuove possibilità di guadagno.

5. IL COINVOLGIMENTO DI GRANDE ARACRI.

Alla luce dei nuovi equilibri delle cosche calabresi e in virtù del "valore aggiunto" rappresentato dalla persona di GIGLIO Giuseppe, terminale degli investimenti di numerose famiglie anche un tempo antagoniste (*"io ti posso dire che casa mia è stata*

casa di tutti. fraticè. chiunque ha avuto bisogno da me.”, n. 4248 RIT 1081/2011, del 21/4/2012 con BOLOGNINO Michele cit.) nonché alla luce della risultanze dalla rogatoria esperita in Svizzera (v. infra), gli inquirenti ritenevano che anche i denari della cosca GRANDE ARACRI fossero interessati da questa forma organizzata e collaudata di reimpiego, tesi che riceveva in seguito un rilevante avallo.

Infatti, le indagini accertavano che GIGLIO Giuseppe, quale esponente di vertice del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, si era recato a Cutro al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino, per chiarire aspetti inerenti affari che non avevano soddisfatto il boss. In particolare, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, in coordinamento investigativo con quella felsinea, successivamente alla esecuzione delle prime misure cautelari in questo procedimento, ha trasmesso copia degli esiti dell'attività di intercettazione entro una stanza (tavernetta) dell'abitazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino, sita in Cutro, contrada Scarazze (R.I.T. 586/12).

L'ascolto e la trascrizione delle conversazioni in esame, depositate in data 24/6/2015 dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena¹⁶⁶⁹, faceva emergere ulteriori importanti elementi in relazione al coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino anche in relazione a questo affare, oltre che attestare l'indiscussa intraneità di GIGLIO Giuseppe al sodalizio.

Dai dialoghi in esame (in tutto 5, nel periodo da marzo 2012 a febbraio 2013), che avvenivano al cospetto del boss GRANDE ARACRI risultava in particolare che: a) GIGLIO Giuseppe era parte attiva dei vari affari che vedevano coinvolto il sodalizio emiliano; b) GRANDE ARACRI Nicolino faceva più volte riferimento a somme di denaro che il GIGLIO avrebbe gestito (progr. n. 24601 del 08/01/2013), anche in affari condivisi con BOLOGNINO Sergio, fratello di Michele; c) nel corso di un dialogo, GRANDE ARACRI Nicolino (alla presenza anche di DILETTO Alfonso, di LAMANNA Francesco e di un terzo soggetto non identificato a nome Michele) faceva prima riferimento al proprio coinvolgimento nell'affare delle c.d. "piastrelle" (capo 94 di imputazione) e, quindi, accusava GIGLIO Giuseppe di aver incamerato soldi cui non aveva "diritto", tanto da averlo convocato, insieme ai VERTINELLI, per questo motivo, a Cutro (progr. n. 24601 del 08/01/2013, ore 17.40: GRANDE ARACRI Nicolino: *"perché nel momento in cui abbiamo cacciato ... abbiamo cacciato ... abbiamo cacciato i cinesi ... abbiamo cacciato quelli a GIGLIO ... praticamente che è successo ... con VERTINELLI ... un giorno prendo e li faccio venire qua ... incompr. ... <<i soldi dei televisori ... dei computer ... non li dovete tenere ... non vi dovete neanche ... incompr. ...>>, gli ho detto"*). Il boss aggiungeva altresì di essersi accorto di ciò esaminando i conti correnti di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe e prestanome di quest'ultimo nella società S.I.C.E. Srl e nella C.D.I. Technology Srl) (progr. n. 24601 del 08/01/2013, ore 17.40: GRANDE ARACRI Nicolino: *"tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là ... di quelli ... incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di ... incompr ... con CURCIO ... là ... come si chiama? CURCIO ... che gli viene? cognato? genero? non lo so ... cognato ... è cognato ... cognato ... controllo il conto corrente di quello là ... di che mi accorgo? i televisori ... i soldi dice che si erano persi ... <<e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi>> ... <<no>>, dice, <<veramente io non lo sapevo>>, <<non lo sapevi?>>, <<non lo*

¹⁶⁶⁹ Aemilia1, Vol 181 e Aemilia 2, vol. 7.

sapevo>>, <<non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare>>, mi ha detto <<ora l'ho saputo>>, ha detto, gli ho detto <<ma tu pensi che io l'ho saputo così ... l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato, ah?>> ... incompr. ... mi ha detto ... mi ha detto <<va bene, vediamo come possiamo fare ... non me n'ero accorto ... se li devo cacciare li caccio>> ... pippì ... pappà ... omissis ..."; DILETTO Alfonso: "e li ha dati i soldi?"; GRANDE ARACRI Nicolino: "mi ha detto ... dice che ora vede come può fare ... così ... colà ... gli ho detto <<ci devi dare i 110>>").

Trattasi di riscontro postumo alla contestazione cautelare delle accuse di formidabile valenza.

6. ARCHITETTURA DELLE "FRODI CAROSELLO" NEL SISTEMA PRECEDENTE ED IN QUELLO SUCCESSIVO.

Il funzionamento della "frode carosello" è quasi assurdo a fatto notorio per gli operatori del diritto, in considerazione dell'elevato numero di processi celebrati in tema.

Trattasi di sistema fraudolento che sfrutta la normativa europea sull'IVA, secondo cui le cessioni all'interno dell'Unione tra soggetti d'imposta sono in regime di esenzione IVA nello stato membro d'origine dei beni e sono invece soggette alla tassazione nel paese di destinazione. Pertanto, il cedente non è tenuto ad applicare l'IVA sul prezzo dei beni venduti, mentre l'acquirente nazionale, che è assoggettato alla suddetta imposta, deve integrare la fattura calcolandone e applicandone l'importo (artt. 46 e 47sd.l. 31/1993, convertito nella l. 427/93), nonché registrandolo sia a credito che a debito.

Intuitiva la ragione per cui la normativa in esame si presta ad essere "sfruttata" da condotte criminali insidiose: attraverso l'interposizione di un soggetto (società di comodo-cartiera) che acquisti fittiziamente dal fornitore comunitario e "rivenda" al reale compratore assumendosi quindi l'integrale debito d'imposta, l'effettivo acquirente si trova ad utilizzare fatture alle quali è applicata l'IVA di cui si assume il diritto alla detrazione; gli importi pari all'IVA, formalmente versati dal reale acquirente all'interposto, vengono poi variamente "spartiti" tra gli interessati atteso che, di regola, l'interposto non presenta alcuna dichiarazione e comunque non provvede al versamento dell'imposta.

Il meccanismo (che si può articolare in molteplici varianti) nei casi in esame prevedeva frequentemente passaggi circolari della merce, destinata a tornare al punto di partenza con una operazione sostanzialmente neutra a fini economici, ma diretta solo a creare un indebito credito di imposta da parte della società beneficiaria (guadagno dell'operazione), ripartito secondo prestabilite percentuali fra le interposte.

Il sistema di frode disvelato con l'indagine *Point Break* è stato accertato con valore di giudicato. Dello stesso si fa cenno solo per lumeggiarne l'evoluzione, in senso di maggiore complessità ed insidiosità dell'artificio.

Nel sistema precedente, del quale i fatti qui esaminati - si ribadisce - costituiscono l'ideale prosecuzione, la società dei PELAGGI (nel caso di specie la POINT ONE Spa) assumeva il ruolo di società che si interponeva tra la cartiera (LA COMMERCIALE di TRONCI Luigi, gestita da PELAGGI Paolo e GENTILE Fiore) e la società beneficiaria delle false fatturazioni (alternativamente la DEA Srl o la IMAR Spa). La POINT ONE eseguiva l'effettivo calcolo del saldo IVA, pari alla differenza fra il credito derivante dall'acquisto della merce - corrispondente all'IVA che formalmente avrebbe dovuto versare la società cartiera - e l'IVA a debito determinata dalla cessione della merce alla società beneficiaria. L'illecito profitto era rappresentato dalle percentuali di guadagno applicate ad ogni singolo passaggio documentale della merce, quantificabile



complessivamente nel 6-7% del valore della fattura finale, emessa nei confronti della società beneficiaria, che compensava il costo dell'operazione con l'IVA a credito percepita dal godimento della fattura medesima.

La MT TRADING (la cui proprietà era direttamente riconducibile a PELAGGI), pur essendo una società svizzera, sfruttava un deposito in Austria (dove la merce arrivava e ripartiva), in modo tale che le compravendite di prodotti informatici divenivano intracomunitarie.

Quindi nelle fatture della MT TRADING (sia di vendita che di acquisto) non era calcolata l'IVA: la MT TRADING acquistava materiale informatico in Italia da una delle due società interessate a contabilizzare le false fatture (DEA Srl o IMAR Spa, società beneficiarie o interponenti); lo rivendeva a società fittizia compiacente che, nella medesima giornata o al massimo il giorno seguente, lo cedeva alle società di PELAGGI (la POINT ONE Spa o la ELITE TRADING Srl), che contestualmente, lo rivendevano alla società italiana (DEA Srl o IMAR Spa) dalla quale la MT TRADING l'aveva inizialmente acquistato.

La movimentazione era circolare e la merce tornava al punto di partenza, pronta per ripetere il percorso. Le operazioni fatturate erano quindi oggettivamente inesistenti, perché la merce che circolava era sempre la stessa o comunque soggettivamente tali in quanto il reale destinatario era persona diversa da quella figurante nel documento. I trasporti da e per l'estero erano effettivamente eseguiti, per documentare le compravendite, ma le scatole contenevano sempre materiale di scarso valore. In alcuni casi, la merce era rispedita in Austria dal corriere proprio per il mancato ritiro, tanto che PEZZATTI osservava con PELAGGI che i movimenti di tal genere avrebbero potuto attirare l'attenzione. I passaggi di denaro erano ovviamente inversi rispetto a quelli che, formalmente, subiva la merce, ma erano anticipati dall'utilizzatore finale delle fatture in modo da rendere finanziariamente possibile l'operazione.

Il denaro era messo in circolazione dalle società italiane (DEA o IMAR), che effettuavano il bonifico bancario alle società di PELAGGI (POINT ONE o ELITE TRADING) le quali, contestualmente, lo accreditavano sul conto corrente della terza impresa fittizia coinvolta; nello stesso giorno, quest'ultima doveva eseguire il bonifico sul conto svizzero della MT TRADING; una volta ricevuto il denaro, MT pagava l'iniziale acquisto da DEA Srl (o da IMAR Spa), restituendo di fatto il denaro alla società italiana che lo aveva movimentato, per costituire la provvista dei vari passaggi delle false fatturazioni.

Il denaro restituito alla società italiana era decurtato del compenso, dovuto per i vari e fittizi passaggi. Quindi, la merce partiva da DEA Srl (o da IMAR Spa) per tornare alla medesima società; allo stesso modo il denaro di DEA Srl (o di IMAR Spa) serviva per giustificare a livello bancario i passaggi della merce, poiché poi rientrava alla società, decurtato del compenso pagato a PELAGGI.

Nel gennaio 2008, PELAGGI Paolo subiva la perquisizione della Guardia di Finanza di Modena, che procedeva all'acquisizione della documentazione fiscale della POINT ONE Spa (nel frattempo fallita), della ELITE TRADING Srl e al sequestro dei decoders *Birikino*.


L'episodio era essenziale perché interrompeva di fatto l'attività di falsa fatturazione attuata nel modenese e si collocava nel periodo immediatamente precedente al trasferimento del sistema fraudolento a Gualtieri, "alla corte" di GIGLIO Giuseppe, con conseguente adozione del nuovo schema di frode, che proprio in ragione dei controlli subiti richiedeva, una maggiore complessità per sviare ulteriori controlli, con la



previsione di un duplice passaggio all'estero. Infatti, già da una conversazione captata nel 2006¹⁶⁷⁰, era emersa l'opportunità di prevedere un duplice passaggio all'estero della merce si da evitare che la società estera che acquistava dall'Italia fosse la stessa che la rivendeva in Italia.

Il nuovo meccanismo può dirsi efficacemente descritto in un foglio manoscritto, rinvenuto il 30/6/2010 dai Carabinieri di Modena, presso gli uffici della CORE TECHNOLOGY Srl di Parma ¹⁶⁷¹, all'atto della perquisizione eseguita conseguentemente all'esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Bologna il 17/6/2010 nell'ambito del procedimento 11197/06-21 R.G.N.R. (Op. Point Break).

Lo schizzo, su carta intestata della GIGLIO Srl, riporta uno schema di compravendite "a catena" che, contemplando il coinvolgimento di molte società, tra cui TELECOM ITALIA, MMC (MULTI MEDIA CORPORATE) e MINIMUM Srl gestita da COSTI Omar, evidenzia l'architettura delle frodi carosello.



Schizzo rinvenuto all'interno degli uffici della CORE TECHNOLOGY S.r.l.

Le annotazioni in lingua inglese facevano supporre agli inquirenti che lo stesso fosse stato realizzato da SALWACH Michael (il cui ruolo emergerà meglio in seguito), nel corso delle riunioni avvenute presso la C.D.I. TECHNOLOGY (o la GIGLIO Srl) di Gualtieri (RE) e la CORE TECHNOLOGY Srl di Parma.

L'inesistenza dei rapporti sottostanti le fatturazioni emerge da alcune caratteristiche: si noti ad esempio come la TELECOM è posta al centro delle transazioni commerciali con la CORE TECHNOLOGY Srl e la MINIMUM Srl, mentre la società elvetica MULTI

¹⁶⁷⁰ Conversazione Ambientale nr. 37, delle ore 15:30:28 dell'11/11/2006 (RIT 2579/2006 – p.p. 11197/2006 R.G.N.R.), intercettata sull'Audi A8, tg. CV189LS in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁶⁷¹ Atti inerenti la perquisizione eseguita il 30/6/2010 (p.p. 11197/06-21 R.G.N.R.) presso gli Uffici della CORE TECHNOLOGY S.r.l. alla presenza di GIGLIO Giuseppe.

MEDIA (indicata con l'acronimo MMC) viene indicata all'inizio e alla fine della catena, a conferma della circolarità delle fatturazioni e dei relativi pagamenti.

Le operazioni coinvolgevano una catena di società, che in taluni casi potevano trovarsi in due o più Stati membri. Lo schema di frode prevedeva l'interposizione iniziale di una cartiera, che, nel caso di specie, era localizzata sia a livello intracomunitario (MULTI MEDIA CORPORATE) che nazionale (MB TRADING Srl e G.P.Z. TRADING Srl).

L'efficienza dell'organizzazione era tale da consentire, in breve tempo, di sostituire imprese nel frattempo divenute oggetto di verifiche da parte delle Agenzie delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, con nuovi operatori apparentemente puliti, aventi sede in luoghi diversi da quelli in cui gli illeciti erano stati rilevati o erano in corso le indagini. In tale contesto si erano alternate numerose imprese, man mano che esse stesse erano state oggetto dei controlli fiscali.

La falsità delle operazioni rilevate poteva essere inquadrata sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Almeno inizialmente, vi era stata una scrupolosa osservanza degli accorgimenti (esecuzione dei bonifici a conferma delle transazioni, spedizioni delle merci ecc.) volti a dare una parvenza di liceità delle operazioni, che però, ad un esame più completo, risultavano in gran parte circolari: le merci partivano da una impresa per tornare alla stessa società.

Esemplificando, lo schema di frode individuato comprendeva la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd quale cartiera intracomunitaria, che acquistava i prodotti da fornitori di altri paesi comunitari o nazionali, per rivenderli in esenzione IVA alla cartiera nazionale (ad esempio la MB TRADING Srl). La MULTI MEDIA, seppur con sede a Lugano, era appoggiata ad un magazzino/deposito sito ad Innsbruck (Austria), dove le merci giungevano e ripartivano. In taluni casi il suo ruolo era solo quello di emettere fatture e consentire ai correi l'applicazione delle percentuali di guadagno, dato che i prodotti erano direttamente spediti dal fornitore intracomunitario alla cartiera nazionale o a chi per essa.

A fronte della cessione della merce a clienti nazionali, la "cartiera" (ad esempio la MB TRADING Srl) emetteva regolare fattura soggetta ad IVA, sebbene in ultimo non ottemperava al versamento dell'imposta dovuta. Essa, infatti, aveva una breve vita ed era destinata ad essere sostituita da altra società fittizia, non prima però di aver proceduto all'eliminazione delle scritture contabili, così da impedire una eventuale ricostruzione del volume d'affari espresso.

Nella realizzazione del meccanismo fraudolento la cartiera acquistava la merce a "100", senza applicazione dell'IVA, effettuando la successiva cessione imponibile ad una "società filtro". La vendita poteva anche aver luogo sottocosto, perché la cartiera, non effettuando alcun versamento d'imposta, avrebbe potuto trasformare parte di imponibile in IVA, così da determinare il prezzo finale ad esempio in "85 + 17 di IVA (calcolata al 20%)", pari a "102", dove "2" rappresentava una piccola percentuale di illecito profitto.

Le società filtro o interponenti erano individuate nella C.D.I. TECHNOLOGY Srl, divenuta anch'essa evasore totale (a seguito del controllo eseguito dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia) e la CORE TECHNOLOGY Srl; in taluni casi, per aumentare gli illeciti profitti, si inserivano entrambe nella stessa transazione, assumendo un ruolo di I° o II° livello, rendendo ancora più complessa la ricostruzione del circuito.

Nel caso soprattutto della CORE TECHNOLOGY Srl, la società filtro provvedeva all'effettivo versamento del saldo IVA, che rimaneva comunque in attivo, in ragione delle numerose transazioni eseguite.



In ultimo erano presenti numerose imprese chiamate, di volta in volta, nel ruolo di "rivenditore o broker" (ad esempio MINIMUM Srl, DORICART Srl ecc.), che acquistavano dalle società filtro, registrando il relativo credito IVA ed immettendo i prodotti sul mercato nazionale a prezzi ribassati o, in alternativa, effettuavano una cessione intracomunitaria alla MULTI MEDIA CORPORATE o ad altro operatore residente in uno stato membro, così da massimizzare la frode. In tal caso, infatti, la cessione diveniva non imponibile, maturando il diritto alla detrazione per intero dell'IVA pagata in seguito all'acquisto effettuato dal fornitore nazionale.

Dall'analisi dei bonifici eseguiti, il denaro occorrente al quotidiano funzionamento del sistema era solitamente anticipato da queste società: grazie ai loro pagamenti, a ritroso erano eseguite le restanti movimentazioni.

I controlli incrociati sui documenti contabili hanno palesato come le società coinvolte avevano svolto reciprocamente i ruoli di fornitori e di clienti, a seconda della destinazione finale della merce, senza un'apparente ragione economica (i prodotti compravenduti erano del resto sempre i medesimi). Pertanto, le fatture (che riguardavano sostanzialmente la compravendita di televisori, Nintendo Wii, netbook, chiavette USB e schede SD), sia di vendita che di acquisto, avevano coinvolto sempre le stesse imprese, in un giro vizioso in cui chi vendeva finiva per avere come fornitori i clienti dei suoi acquirenti.

Ad esempio, il maggior cliente della MULTI MEDIA era la MB TRADING Srl (amministrata da BUSIA Marco, di fatto controllata da GIGLIO/PELAGGI/RIILLO tramite VULCANO Mario) con un fatturato di oltre 4,5 milioni di euro. La MB TRADING, che nel 2010 aveva sostituito la RUFFO Srl (con un fatturato nel 2009 di oltre 2 milioni di euro, anch'essa gestita tramite prestanome), era il principale fornitore della CDI TECHNOLOGY (per oltre 6,5 milioni di euro), la quale rivendeva la merce alla CORE TECHNOLOGY (fatturato per 1.550.422 euro). I maggiori fornitori della MULTI MEDIA erano invece la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa (648.000 euro nel 2009 e oltre 1,3 milioni di euro nel 2010) e la MINIMUM Srl (oltre 1.330.000 euro di fatturato nel 2010), a loro volta clienti/fornitori di CDI TECHNOLOGY e CORE TECHNOLOGY.

Un altro giro era determinato dalle società COMP & GAMES, COMTEL, PROJECT COMUNICATION, GIANT e INNOVATION TECHNOLOGY SERVICE (aventi sede legale ad Este, PD), tutte riferibili ai coniugi PERARO Luca e CRIVELLARO Sandra, risultati clienti di CDI TECHNOLOGY e CORE TECHNOLOGY e contemporaneamente importanti fornitori di MULTI MEDIA.

Un terzo giro riguardava la MINIMUM, fornitore di MULTI MEDIA, e contemporaneamente cliente (per 369.000 euro) e fornitore (per 158.000 euro) di CDI TECHNOLOGY. A ciò si affiancavano anche le fatturazioni emesse dalla SINK Srl e dalla MACRIOM Srl, altre imprese riconducibili a COSTI Omar.

Non si esclude che CORE TECHNOLOGY Srl e C.D.I. TECHNOLOGY Srl avessero una parte di attività effettiva, da ritenersi comunque minima rispetto alla falsa fatturazione, unica causa della crescita esponenziale del loro volume di affari.

Che le compravendite non dovessero soddisfare reali interessi imprenditoriali ma avessero luogo a tavolino, lo conferma l'ulteriore schema manoscritto, rinvenuto tra la documentazione di MULTI MEDIA CORPORATE, acquisita in sede di rogatoria internazionale. Su foglio intestato della GIGLIO Srl erano riportate le indicazioni delle fatturazioni da ricevere ed emettere, evidentemente per facilitare il compito di



“Gianluca”, che risultava in intestazione di detto appunto, da identificarsi nell’odierno imputato CRUGLIANO Gianluca, impiegato della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. Ancora, il 9/7/2010^{1672 1673}, i carabinieri di Modena eseguivano una perquisizione nel capannone di Gualtieri (RE), dove, alla presenza di CURCIO Domenico, amministratore della C.D.I. TECHNOLOGY, sequestravano due scatole, piegate a rovescio (già individuate nel corso della precedente perquisizione del 30/6/2010), riportanti, nella parte interna (di colore blu), le indicazioni “POINT 1 by PELAGGI COMPUTER www.point-one.it” e, nella parte esterna, l’applicazione di un nastro adesivo con la scritta “Sigillo di garanzia” sul quale era applicato un secondo nastro adesivo riportante il logo della MC INFORMATICA con sede in Parma. Le stesse contenevano materiale di scarso valore commerciale (alcune tastiere e diversi gusci per hard disk esterno).

Era evidente che le scatole, sigillate nel magazzino, erano state oggetto di spedizioni tra le imprese coinvolte nelle false fatture (compresa la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI), per tornare al punto di partenza, nella sede della C.D.I. TECHNOLOGY.

Con la spedizione dei finti pacchi gli imputati comprovavano artatamente l’invio della merce, dando credibilità alle fatture per operazioni inesistenti emesse.

Le spedizioni erano predisposte nel magazzino, come emerso dall’ulteriore materiale rinvenuto: numerosi nastri adesivi da imballaggio, tutti uguali, riportanti il logo “sigillo di garanzia” su sfondo rosso (analogo a quello applicato sui pacchi sequestrati); alcuni cartoni da imballaggio, intonsi, riportanti anch’essi il logo “POINT 1 by PELAGGI COMPUTER www.point-one.it”, su sfondo di colore blu, da utilizzare chiaramente in successive spedizioni (le indicazioni “POINT 1” erano riferibili alla vecchia società POINT ONE Spa già utilizzata dai PELAGGI).

All’interno del magazzino i militari rinvenivano altresì un bancale (non presente durante la perquisizione del 30/6/2010), imballato e sigillato con cellophane trasparente, nastro adesivo della “HI-LOG LOGISTIC PARTNER” e busta porta documenti vuota, con intestazione della BARTOLINI SPEDIZIONI. Da un successivo controllo si accertava che all’interno vi erano, fra le altre cose, otto scatole vuote per MONITOR TV marca SAMSUNG, modello LD220HD, chiuse e sigillate a mezzo di nastro adesivo trasparente, che dovevano evidentemente servire solo “a fare volume”.

7. LE SOCIETÀ COINVOLTE.

Di alcune di esse si è già fatto cenno. In particolare, risultavano coinvolte nelle triangolazioni illecite le seguenti società:

- **MULTI MEDIA CORPORATE Ltd**: la società era costituita (in sostituzione della MT TRADING Ltd¹⁶⁷⁴, la cui esperienza imprenditoriale poteva ritenersi conclusa a

¹⁶⁷² verbale di perquisizione eseguita il 9/7/2010 (p.p. 11197/06-21 R.G.N.R.) presso gli Uffici della C.D.I. TECHNOLOGY Srl.

¹⁶⁷³ Fascicolo fotografico inerente la perquisizione eseguita il 9/7/2010 all’interno del capannone della C.D.I. TECHNOLOGY Srl.

¹⁶⁷⁴ MT TRADING Ltd: la MT TRADING Ltd era stata costituita a Tortola, nelle Isole Vergini Britanniche, con succursale a Lugano, in via della Posta nr. 4 (sede dello studio VALLI E PEZZATTI), riferibile a PELAGGI Paolo, in forza di mandati fiduciari, il primo, del 14/11/2003, a tale MATHIEU Robert della VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI (mandatario) e altro, dell’1/10/2004, a favore di VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI (firma congiunta di VALLI Fiorenzo e PEZZATTI Sergio), quali mandatari. La MT TRADING si avvaleva in

seguito del fallimento della POINT ONE Spa) il 4-5- maggio 2009 ed era contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza di quattro mandati fiduciari, sottoscritti il 12/6/2009 da SALWACH Michael, PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, il primo dei quali deteneva il 10% e ognuno degli altri tre il 30%. La società disponeva di una struttura logistica per l'acquisto e la vendita delle merci presso il deposito della SCHENKER LOGISTICS, con sede ad Innsbruck (Austria), St. Bartlma nr. 6.

L'Agenzia delle Dogane di Padova, a seguito di verifiche fiscali eseguite sulle società COMTEL Srl e COMPU & GAMES Srl, società parimenti coinvolte nella frode, aveva chiesto al collaterale ufficio doganale austriaco di procedere ad analogo accertamento sul conto della MULTI MEDIA CORPORATE, che nel 2009 aveva avuto rapporti con le due società italiane. La Dogana austriaca, constatando l'inesistenza della MULTI MEDIA, aveva acclarato l'omissione di tutti gli adempimenti fiscali a cui la stessa era tenuta ed il coinvolgimento nel meccanismo di frode con il ruolo ella stessa di cartiera, sicché la Partita IVA della MULTI MEDIA era stata addirittura cancellata d'ufficio dalle autorità austriache.

La società ticinese disponeva di due conti correnti accesi presso la Credit Suisse (c/c nr. 0356-1621656-0) e la Clariden Leu (c/c nr. 0077-658121), quest'ultimo aperto il 13/7/2009 con diritto di firma riconosciuto a PEZZATTI Sergio, sul quale erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali prodotte.

Tra la documentazione trasmessa dal Ministero Pubblico della Confederazione elvetica, nell'ambito della richiesta di assistenza giudiziaria, era rinvenuto il documento di apertura del conto corrente nr. 0077-563446-1 REXI in euro, acceso presso la Clariden Leu, agenzia di Lugano, a nome di RIILLO Pasquale, nonché un Profilo Cliente UBS redatto il 9/5/2008 sul conto di GIGLIO Giuseppe, inerente l'apertura di altro rapporto bancario.

- **I.N.T. Srl:** con sede legale a Gualtieri (RE), in via Bigi nr. 2, era costituita il 10/3/2008 da CURCIO Giuseppe (suocero di GIGLIO Giuseppe) con capitale di 10.000 euro interamente versato da CURCIO Giuseppe, che rivestiva anche la carica di amministratore.

Con formale procura, CURCIO incaricava il commercialista **CLAUSI Donato Agostino** all'esecuzione delle formalità pubblicitarie della costituenda impresa.

Circa un mese dopo (16/4/2008), nel corso della prima assemblea dei soci, CURCIO Giuseppe (socio unico ed amministratore) disponeva: **l'aumento gratuito del capitale sociale, da 10.000 euro a 110.000 euro, mediante versamento in conto capitale della somma contanti di 100.000 euro a titolo di "finanziamento socio"**; la modifica dell'oggetto sociale con inserimento dell'attività inerente la produzione, l'assemblaggio e la commercializzazione di prodotti informatici (computers, componenti hardware e software) ed assimilati.

Austria di un centro logistico della TNT EXPRESS GMBH, sito a Hoerbranz, Lochauerstr. nr. 2, dove i prodotti compravenduti erano diretti e da dove ripartivano. Il 15/6/2009 era stata disposta la chiusura della succursale di Lugano e il 30/9/2009 era stata inviata istanza all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona di nulla-osta alla chiusura della società (concesso dall'ufficio fiscale elvetico il 27/1/2010). Nella domanda, a firma di PEZZATTI, si asseriva che la MT aveva cessato qualunque attività il 31/12/2008. La MT TRADING era pertanto società riconducibile a PELAGGI Paolo, che la gestiva per tramite di PEZZATTI Sergio, come accertato con le citate sentenze passate in giudicato.



L'immissione di 100.000 euro nelle casse societarie poteva essere ascrivibile solo a fattori esterni, non certamente a CURCIO, dato che da accertamenti fiscali, sebbene avesse eseguito nel corso degli anni compravendite immobiliari, lo stesso era sostanzialmente sconosciuto all'Agenzia delle Entrate, avendo presentato un'unica dichiarazione dei redditi nel 1997, dichiarando un reddito imponibile di appena tremila euro.

La I.N.T. Srl provvedeva al deposito del solo bilancio relativo all'anno 2008, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2008 e 2009.

L'impresa era oggetto di verifica fiscale della Guardia di Finanza¹⁶⁷⁵. Il 13/10/2009 nel corso del primo accesso negli uffici della I.N.T., erano identificati Daniela VECCHI (segretaria assunta dieci giorni prima) e **Paolo PELAGGI** (presentatosi come responsabile commerciale dell'azienda); era constatata l'assenza di gran parte della documentazione prevista, era rinvenuta documentazione bancaria attestante i bonifici eseguiti, poche fatture di acquisto e vendita (ancorché per ingenti importi) e la mancanza di operatività, confermata dalle spontanee dichiarazioni rese dall'allora segretaria.

Il 21/10/2009, CURCIO Giuseppe, a sommarie informazioni, dichiarava che la documentazione mancante era stata forse smarrita durante il trasloco effettuato dall'abitazione del figlio Domenico alla sede della I.N.T. Srl. I finanziari verificavano che non era stata presentata alcuna denuncia di smarrimento. In merito alla gestione dell'azienda, CURCIO riferiva che la stessa era del tutto demandata a **Paolo PELAGGI** e al **dott. CLAUSI**.

Lo stesso commercialista CLAUSI Donato Agostino era delegato ad assistere i finanziari nel corso dell'ispezione.

Si segnala altresì (cfr. annotazione dei carabinieri di Modena del 15/3/2010¹⁶⁷⁶) che nell'occasione del controllo da parte Guardia di Finanza di Guastalla, PELAGGI Paolo aveva nell'immediatezza dichiarato che tutta la documentazione della società era detenuta presso lo studio S.I.R.F. di Crotone precisando che una parte era detenuta dal dott. **CLAUSI**. Quest'ultimo, espressamente interpellato dai finanziari aveva riferito che era mancante la documentazione relativa al 2008.

La mancanza della documentazione non consentiva la completa ricostruzione del volume d'affari della società esaminata.

- **C.D.I. TECHNOLOGY Srl**: era costituita il 15/12/2009, con sede legale a Gualtieri (RE), in via Bigi nr. 2. L'Amministrazione della società, che aveva per oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di computer, prodotti informatici ed elettronici in genere, era affidata a CURCIO Domenico, figlio di CURCIO Giuseppe e cognato di GIGLIO Giuseppe. Il capitale sociale di 10.000 euro, interamente versato, era detenuto completamente dalla S.I.C.E. Srl, società posseduta da CURCIO Domenico e da quest'ultimo amministrata, ma anch'essa riferibile al GIGLIO.


Anche in C.D.I. era indirettamente interessata da un aumento di capitale in epoca coeva a quello avvenuto in I.N.T.: il 4/4/2008, il capitale sociale della S.I.C.E. era **aumentato gratuitamente sino a 100.000 euro, mediante conversione in conto aumento capitale di un precedente versamento di 74.500 euro eseguito a titolo di**

¹⁶⁷⁵ P.V.C. redatto il 2/10/2009 dalla G.d.F. di Guastalla (RE) in esito al controllo fiscale eseguito nei confronti della I.N.T. Srl.

¹⁶⁷⁶ All. 12 Informativa CC Modena 18/3/2010, Vol. 1.

finanziamento socio, senza che CURCIO avesse adeguata disponibilità. Infatti, nel periodo compreso tra il 1997 ed il 2011, CURCIO Domenico non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, percependo solo nel 2011 la somma di poco più di mille euro lordi.

Evidenziano fondatamente gli investigatori che già la presenza di due soli dipendenti (**MANICA Giuseppe** e la "storica" segretaria **NIGRO Barbara**, già impiegata nelle società dei PELAGGI a Maranello) era numero troppo esiguo rispetto al flusso di



merci che invece era transitato, almeno sulla carta, all'interno dell'azienda, pari ad oltre 7 milioni di euro di acquisti e quasi 6 milioni di euro di vendite per i primi sei mesi del 2010.

Era riscontrata un'eccedenza negli acquisti pari a 1.272.368,16 euro, corrispondente ad una presunta giacenza di magazzino, **in realtà non rilevata all'atto della perquisizione del 30/6/2010, quando il capannone di via Bigi, sede dell'impresa, come risulta dalla immagine**

accanto, fu trovato pressoché vuoto.

CURCIO Domenico era persona utilizzata da GIGLIO Giuseppe come suo prestanome, con scarsi poteri decisionali, come da lui ricordato in una telefonata del 22/4/2010 ("se non mi presento la mattina a lavorare... mi trovano la scusa... e mi licenziano...")¹⁶⁷⁷. A conferma della diretta dipendenza da GIGLIO Giuseppe si evidenzia che la mattina del 30/6/2010, all'atto delle perquisizioni operate nella sede della C.D.I. TECHNOLOGY in esecuzione dei decreti emessi nell'ambito dell'operazione *Point Break*, NIGRO Barbara e CURCIO Domenico avevano cercato reiteratamente di mettersi in contatto con lui, per renderlo edotto di quanto stava accadendo.

A partire dal 24/4/2012 la C.D.I. TECHNOLOGY Srl era oggetto di verifica fiscale¹⁶⁷⁸. Al termine dell'accertamento erano acclarati, a carico di CURCIO Domenico, gli stremi dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, perché, in qualità di rappresentante legale della società, aveva distrutto/occultato le scritture contabili obbligatorie al fine di evitare la ricostruzione del reddito e del volume d'affari nonché omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e valore aggiunto. La C.D.I. TECHNOLOGY era evasore totale non avendo presentato la rituale dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010, quando aveva fatto registrare un volume di affari di oltre 10 milioni di fatturato, come da comunicazione IVA.

- **CORE TECHNOLOGY Srl**: costituita il 15/1/2010, con sede legale a Parma in via San Leonardo nr. 197/A (poi via Augusta Ghidiglia nr. 6/A.), con oggetto sociale il

¹⁶⁷⁷ Telefonata nr. 743, delle ore 14:17:26 del 22/4/2010 (RIT 639/2010), intercettata sull'utenza 393387324331 in uso a CURCIO Domenico. Utenza chiamante 393460817124, in uso a RILLO Francesco.

¹⁶⁷⁸ P.V.C. del 27.04.2012 redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY Srl.

commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer, computer portali, supporti magnetici etc..

Il capitale sociale, di 110.000 euro, era interamente versato e suddiviso in parti uguali tra i soci GIGLIO Giuseppe, nominato anche amministratore unico, e RILLO Pasquale.

Presso la suddetta impresa era assunto (tra marzo e luglio 2010) PELAGGI Francesco, già indagato nel procedimento *Point Break*, impiegato dallo zio PELAGGI Paolo per l'elaborazione di fatture ed esecuzione dei bonifici riconducibili al nuovo giro di false fatture.

La documentazione fiscale della società era acquisita durante la perquisizione del 30/6/2010.

Nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, relativa all'anno di imposta 2010, CORE TECHNOLOGY Srl vantava un credito IVA pari a 61.176 euro, interamente portato in compensazione.

- **RUFFO TRASPORTI Srl:** costituita il 25/11/2003 con un capitale sociale pari a € 15.000, le cui quote erano cedute, il 21/5/2009, da GIULIARI Alberto a VULCANO Mario (imputato, separatamente giudicato, anche quale partecipe del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), che così ne assumeva il controllo. Nell'atto di vendita (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone il 25.05.2010) interveniva, in qualità di intermediario abilitato, il commercialista **CLAUSI Donato Agostino**.

La società ometteva la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per gli anni 2008, 2009, 2010. Attraverso i dati della Motorizzazione e ACI/PRA, si accertava che la RUFFO era stata titolare di 29 veicoli, che, tra il 28/6/2010 ed il 14/12/2010, erano stati acquisiti dalla S.I.C.E. Srl (riferibile GIGLIO Giuseppe e formalmente a CURCIO Domenico) e successivamente intestati, fra le altre, alle imprese GIGLIO Srl (riconducibile direttamente a GIGLIO Giuseppe) e TRASMOTER Srl (riferibile a GIGLIO Giuseppe e formalmente a ZANGARI Walter).

- **G.P.Z. TRADING Srl:** la società, costituita l'11/7/2007 con capitale di 10.000 euro, aveva sede a Ponti sul Mincio (MN), Strada Peschiera nr. 68. Nel 2008 la società aveva intrapreso l'attività inerente il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer e componentistica connessa all'informatica. Il 29/10/2009 il precedente proprietario cedeva la società a BERTOCCO Erika. Come già accaduto in altre occasioni, alla stesura dell'atto era intervenuto il commercialista **CLAUSI Donato Agostino**, consulente di GIGLIO Giuseppe. Successivamente, il 28/11/2009, sempre alla presenza del commercialista **CLAUSI**, il 50% delle quote erano cedute a VECCHI Daniela (segretaria in I.N.T.).

Si rammenta che, il 30/6/2010, durante la perquisizione domiciliare eseguita a carico dell'arrestato **MANICA Giuseppe** venivano rinvenuti 5 timbri della suddetta impresa nonché un mazzo di chiavi di un magazzino, riconducibile alla medesima società.

L'impresa risultava priva di dipendenti ed era evasore totale per gli anni 2009 e 2010.

- **M.B. TRADING Srl:** importante cliente di MULTI MEDIA, con un fatturato di oltre 4,5 milioni di euro, è risultata la MB TRADING Srl (presente nello schema TELECOM con la sigla "MB"), principale fornitore di CDI TECHNOLOGY (per oltre 6,5 milioni di euro di fatturato), che di contro rivendeva la merce acquistata a CORE TECHNOLOGY.

La società, che aveva per oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportazione, di componenti per computer e componentistica connessa all'elettronica, all'informatica etc. era costituita il 9/2/2010, con sede a



Boretto (RE), in via Roma nr. 20/A. Il capitale sociale di 10.000 euro era interamente detenuto dall'amministratore unico BUSIA Marco.

MB TRADING era oggetto di verifica fiscale, iniziata il 12/10/2010¹⁶⁷⁹. Inizialmente BUSIA Marco, interpellato, riferiva di avere l'intera contabilità aziendale memorizzata in formato digitale, salvo poi comunicare, dopo ripetuti rinvii, il danneggiamento irreparabile del computer su cui la stessa era memorizzata.

MB TRADING non aveva mai depositato i bilanci, omettendo per il 2010 la comunicazione dei dati IVA e la dichiarazione dei redditi, risultando evasore totale.

MB TRADING era un'altra società gestita da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo (come lasciavano intendere le telefonate intercorse con BUSIA Marco), che si avvalevano per la gestione di VULCANO Mario.

- **KEIDEE Srl:** la KEIDEE Srl era costituita il 29/1/2010, con oggetto commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria. Il 3/6/2010, GIGLIO Giuseppe, per conto della rappresentata CORE TECHNOLOGY Srl, acquisiva parte delle quote. Il 19/7/2010, a poco più di due settimane dall'esecuzione delle ordinanze emesse nell'ambito del procedimento 1197/06-21, era disposta la nuova cessione di quote, sicché GIGLIO Giuseppe, per conto di CORE TECHNOLOGY, cedeva per intero la sua partecipazione societaria ad AMBROGI Alberto.

L'atto, come da prassi, era sottoscritto previa constatazione di regolarità da parte del commercialista **CLAUSI Donato Agostino**.

- **MINIMUM Srl, SINK Srl e MACRIOM Srl:** si tratta di tre imprese riconducibili all'imputato (separatamente giudicato) COSTI Omar, con amministratore di diritto DEBBI Giuliano, utilizzate nelle false fatturazioni.

8. ANALISI ESEMPLIFICATIVA DI CASI RILEVANTI.

Trattasi di operazioni delle quali si è accertata la circolarità, ancorché più complessa di quella in precedenza posta in essere dal PELAGGI, che, con l'ausilio di GIGLIO, aveva evidentemente "raffinato" il meccanismo truffaldino. Numerosi sono i casi ricostruiti dagli inquirenti (cfr. Informatica CC Modena del 12/6/2013, pagg. 667 e ss. che ne rappresenta alcune decine).

Si passeranno in rassegna alcuni di questi, recepiti nel capo 98), i più significativi ad attestare la falsità della operazione sottesa all'emissione della relativa fattura, sì da ritenere integrata l'ipotesi di reato in contestazione.

L'operazione riportata sub n. 2 del capo 98) riguardava un "giro" di merce che aveva inizio il 21 ed il 24/5/2010 con C.D.I. TECHNOLOGY che acquistava da MB TRADING due partite di *SD Card Kingston* composte da 1000 e 300 pezzi (le due fatturazioni emesse da MB TRADING risultavano prive dell'indicazione dei vettori e delle relative accettazioni dei prodotti). I supporti informatici erano quindi rivenduti, con due fatturazioni diverse, a DORICART Srl, che poi li cedeva a MULTI MEDIA CORPORATE. Il "giro" terminava nuovamente con MB TRADING (si da attestare la circolarità della transazione) alla quale, il 31/5/2010, la società ticinese rivendeva i supporti in un'unica soluzione. Questo lo schema ricostruttivo redatto dagli investogaori:

¹⁶⁷⁹ P.V.C. redatto dalla G.d.F. di Guastalla (RE) nei confronti della MB TRADING Srl.

DOC. RELATIVA A:	Tipo Doc. (1680)	DATA FT	NR. FT	FORNITORE/ CLIENTE	QTA. DESCRIZIONE MERCE - PREZZO UNITARIO	SPESE TRASP.	IMP. NETTO	IVA APPLICATA	TOT. FT DADE (acquisto)	TOT. FT AVERE (vendita)
C.D.I. Technology S.r.l.	F(R)	21/5/10	147	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C. F. 02419590357	nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 196,20 €	€ 170	€ 196.200	€ 39.274	€ 235.644,00	
	B	Al 30.06.2010 (1681), dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY, non emerge la causale inerente il pagamento della fattura nr. 147.								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(R)	24/5/10	157	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C. F. 02419590357	nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 196,20 €	€ 0,00	€ 58.860	€ 11.772	€ 70.632,00	
	B	Al 30.06.2010, a parziale pagamento della fattura, il 17.06.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva nei confronti della MB TRADING (Cassa di Risp. Parma e Piacenza 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 77.000 con causale "saldo FT 217 - Saldo FT 157 e acconto FT 53 (3.368,00 €)".								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(E)	21/5/10	35	DORICART S.r.l. Via Edison, 14/16 Osimo (AN) - C. F. 02220060426	nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 197,50 € (DDT 26 del 21.5.10 - Conferma ordine 100519001 del 19.5.10 - conferma acquisto mail 19.5.10) - Rif. FT 147 di acquisto da MB TRADING del 21.5.10	€ 100	€ 197.500	€ 39.520	€ 237.120,00	
	B	Al 30.06.2010, dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY, non emerge il pagamento della fattura nr. 35.								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(E)	25/5/10	38	DORICART S.r.l. Via Edison, 14/16 Osimo (AN) - C. F. 02220060426	nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 197,50 € (DDT 27 del 25.5.10 offerta mail del 18.5.10) - Rif. FT 157 di acquisto da MB TRADING 24.5.10	€ 0	€ 59.250	€ 11.850	€ 71.100,00	
	B	Al 30.06.2010, dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY, non emerge il pagamento della fattura nr. 38.								
Multimedia Corporate Ltd.	F(R)	31/5/10	135 0/A R	DORICART S.r.l. Via Edison, 14/16 Osimo (AN) - C. F. 02220060426	nr. 1000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston 211,32 €	€ 0	€ 211.320	€ 0	€ 211.320,00	

¹⁶⁸⁰ F(R) - Fattura Ricevuta, riferita ad un acquisto; F(E) - Fattura Emessa, riferita ad una vendita; B - movimento bancario rilevato.

¹⁶⁸¹ Il 30/6/2010 sono state eseguite le perquisizioni locali, nel corso delle quali è stata sequestrata la documentazione contabile, fiscale e bancaria della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (p.p. 11197/10-21 R.G.N.R. - op. Point Break).

	B	Come rilevato anche dall'Agenzia delle Dogane di Ancona, non risultano pagamenti eseguiti dalla MULTI MEDIA CORPORATE in favore della DORICART S.r.l. a copertura delle merci acquistate con la fattura 1350/AR.								
Multi Media Corporate Ltd.	F(R)	31/5/10	134 9/A R	DORICART S.r.l. Via Edison, 14/16 Osimo (AN) - C.F. 02220060426	nr. 300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston 211,32 € (DDT 2416/AR del 26.5.10)	€ 0	€ 63.396	€ 0	€ 63.396,00	
	B	A pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clarden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 19.05.2010 eseguiva nei confronti della DORICART S.r.l. (Banca Antonveneta S.p.A. - fil. Ancona, c/c 1463936) un bonifico di 63.408,56 euro								
Multi Media Corporate Ltd.	F(E)	31/5/10	28	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C. F. 02419590357	nr. 1300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston 232,45 €	€ 200	€ 302.185	€ 0	€ 302.185,00	
	B	Al 30.06.2010, dall'esame della documentazione bancaria della MULTI MEDIA CORPORATE, non emerge il pagamento della fattura nr. 28								

Nella operazione riportata al n. 3 del Capo 98) si muoveva da una iniziale vendita da SECURSERVICE ITALIA Srl a MINIMUM Srl di n. 650 *Pen Drive* al prezzo unitario di 129,50 euro. MINIMUM rivendeva tutto a MULTI MEDIA CORPORATE a 134 euro il pezzo, che a sua volta girava la fattura alla cartiera MB TRADING, applicando il prezzo unitario di 143 euro (le operazioni avvenivano tutte in esenzione d'IVA). MB TRADING, non effettuando alcun versamento d'IVA, poteva rivendere sottocosto le *pen drive* al prezzo unitario di 120,70 euro + IVA (144,84 euro) a C.D.I. TECHNOLOGY, che "chiudeva il giro", cedendo i supporti magnetici a SECURSERVICE al prezzo di 122 euro +IVA.

I pagamenti erano effettuati a partire da quest'ultima transazione: il 31/3/2010 la SECURSERVICE effettuava il bonifico alla C.D.I. TECHNOLOGY, consentendole di innescare a ritroso gli altri pagamenti.

Il costo dell'operazione per SECURSERVICE era di 10.985 euro, consistente nella differenza tra la fattura finale di riacquisto (95.160) e quella iniziale di vendita (84.175) (somma ripartita tra MINIMUM, MULTI MEDIA, MB TRADING, CDI TECHNOLOGY), a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti agli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo della fattura in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 4.875 euro, consistente nella differenza tra l'IVA percepita nell'ultima fatturazione, pari a 15.860 euro, ed il costo dell'operazione (10.985).

I 10.985 euro erano chiaramente ripartiti tra le altre società coinvolte nel giro e, più precisamente, considerando le differenze tra fatture di acquisto e di vendita: 2.925 euro per MINIMUM e 8.060 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (6.125 euro per MULTI MEDIA, 945 euro per MB TRADING, 990 euro per C.D.I. TECHNOLOGY):

DOC. RELATIVA A:	Tipo Doc. (1682)	DATA FT	NR FT	FORNITORE/ CLIENTE	QTA DESCRIZIONE MERCE- PREZZO UNITARIO	SPESE TRASF.	IMP. NETTO	IVA APPLICATA	TOT. FT DARE (acquisto)	TOT. FT AVERE (vendita)
Minimum S.r.l. (doc. acquisita dall'Agenzia delle Dogane)	F(R)	30/3/10	48	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - ritiro merce Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792	nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed, 129,50 €	€ 0	€ 84.175	€ 0 (esente come da dich. d'intento redatta dalla Minimum)	€ 84.175,00	
	B	Dati non disponibili, sulla fattura redatta dalla SECURSERVICE S.r.l. sono indicati gli estremi del c/c nr. 32298, accesso presso la B.N.L., agenzia 2 di Roma, via Aurelia nr. 420.								
Multi Media Corporate Ltd.	F(R)	31/3/10	11	MINIMUM S.r.l. - Arceto di Scandiano (RE) via P. Borsellino nr. 277 - C.F. 02301500357	nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed New Generation per Xp home/apple/Win7 134,00 €	€ 0	€ 87.100	€ 0	€ 87.100,00	
	B	Il 13.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguita nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 87.100 euro.								
Multi Media Corporate Ltd.	F(E)	6/4/10	18	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed New Generation per Xp home/apple/Win7 143,40 €	€ 150	€ 93.210	€ 0	€ 93.225,00	
	B	Il 21.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguita nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 93.225 euro.								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(R)	7/4/10	31	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 650 pen drive 64 GB High Speed 120,70 € + IVA (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10)	€ 20	€ 78.455	€ 15.695	€ 94.170,00	
	B	Il 20.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguita a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 121.000,00 euro (il movimento bancario è comprensivo delle seguenti causali: Saldo FT 48 del 19.4.10 (20.448,00 €) - Saldo FT 31 del 07.04.10 (94.170,00 €) - saldo FT 58 del 20.04.10 (3.000,00 €) - acconto FT 28 del 23.03.10 (3.382,00 €))								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(E)	26/3/10	11	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Arezzo, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792	nr. 650 pen drive 64 GB High Speed 122,00 € (DDT nr. 5 del 29.3.10 - Rif. FT 31 di acquisto da MB TRADING 7.4.10)	€ 0	€ 79.300	€ 15.860	€ 95.160,00	
	B	Il 31.03.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) eseguita a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 95.160,00 euro								

1682 F(R) - Fattura Ricevuta, riferita ad un acquisto; F(E) - Fattura Emessa, riferita ad una vendita; B - movimento bancario rilevato.

Altra operazione (cfr. n. 4 di Capo 98) avveniva con le modalità analizzate in precedenza.

Anche in questo caso si poteva accertare il movimento circolare delle fatture. Il costo di partecipazione alla frode per SECURSERVICE era di 44.460 euro (differenza tra la fattura finale di riacquisto delle *pen drive*, di 369.960 euro, e quella iniziale di vendita, di 325.500 euro), con un guadagno di 17.200 euro, equivalente alla differenza tra l'imposta a credito nell'ultima fatturazione (61.660 euro) ed il costo dell'operazione (44.460 euro). I 44.460 euro erano così ripartiti: 13.200 euro per MINIMUM e 31.260 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (24.050 euro per MULTI MEDIA, 3.790 euro per MB TRADING e 3.420 euro per C.D.I. TECHNOLOGY):

DOC. RELATIVA A)	Tipo Doc. (1683)	DATA FT	NR. FT	FORNITORE/CLIENTE	OTA DESCRIZIONE MERCE PREZZO UNITARIO	SPESE TRASP.	IMP. NETTO	IVA APPLICATA	TOT. FT DARE (acquisto)	TOT. FT AVERE (vendita)
Minimum S.r.l. (doc. acquisita dall'Agenzia delle Dogane)	F(R)	31/3/10	49	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - C.F. 02970200792	nr. 3000 Pen Drive 64Gb Axxen 108,50 €	€ 0	€ 325.500	€ 0 (esente come da dich. d'intento redatta dalla Minimum)	€ 325.500,00	
	B	Sulla fattura è riportata l'annotazione: <i>Pagata con bonifico su fattura proforma del 23/03 segue saldo a ns. favore.</i> La FT proforma si riferisce a Consolle Sony PS3 (qta. 1500), Iphone Apple (qta. 150) e materiale informatica (qta. 1, per 70.000 euro), per un valore complessivo di 476.650 euro. La fattura proforma risulta pagata con bonifico del 25.03.2010, sul conto IAT/34/T/01005/03202/000000032298 intestato alla SECURSERVICE.								
Multi Media Corporate Ltd.	F(R)	31/3/10	12	MINIMUM S.r.l. - Arceto di Scandiano (RE) via P. Borsellino nr. 2/7 - C.F. 02301500357	nr. 3000 Pen Drive 64Gb Axxen 112,90 €	€ 0	€ 338.700	€ 0	€ 338.700,00	
	B	Il 15.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiwa nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 338.712,54 euro								
Multi Media Corporate Ltd.	F(E)	8/4/10	20	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 3000 Pen Drive 64Gb Axxen 120,85 €	€ 200	€ 362.550	€ 0	€ 362.750,00	
	B	Il 14.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguiwa nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 362.750 euro.								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(R)	29/3/10	30	MB TRADING S.r.l., Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 3000 Pen Drive 64 Gb Axxen 101,75 € (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10)	€ 200	€ 305.250	€ 61.090	€ 366.540,00	
	B	Il 09.04.2010, la C.D.I TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Caviago c/c 1909525) eseguiwa a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 366.545,50 euro.								

¹⁶⁸³ F(R) - Fattura Ricevuta, riferita ad un acquisto; F(E) - Fattura Emessa, riferita ad una vendita; B - movimento bancario rilevato.

C.D.I. Technology S.r.l.	F(E)	30/3/10	12	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792	nr. 3000 Pen Drive 64 Gb Axzen 102,70 € (Rif. DDT 12 del 13.4.10 - Conferma ordine 100330001 del 30.3.10 - Rif. FT 30 di acquisto da MB TRADING 29.3.10)	€ 0	€ 308.100	€ 61.660	€ 369.960,00
	B	Il 09.04.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) eseguiva a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 369.960,00 euro							

Questa operazione (n. 5 di Capo 98) aveva ad oggetto "schede di memorizzazione SD Card" ed era ancora di tipo circolare (la merce tornava al cedente iniziale) con il coinvolgimento di SECURSERVICE ITALIA Srl.

Il costo della partecipazione era di 29.500 euro (pari alla differenza tra la fattura di riacquisto, di 261.600 euro, e quella di vendita iniziale, di 232.100 euro) con un guadagno di 14.100 euro (pari alla differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione, di 43.600 euro, ed il costo dell'operazione). I 29.500 euro erano ripartiti tra gli organizzatori del sistema: 8.250 euro per MINIMUM, 16.260 euro per MULTI MEDIA, 2.578 euro per MB TRADING e 2.412 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Alla data del 30/6/2010 le ultime fatture non risultavano pagate, soprattutto quella emessa nei confronti di SECURSERVICE che di fatto aveva bloccato i pagamenti a ritroso:

DOC. RELATIVA A:	Tipo Doc. (1684)	DATA FT	NR. FT	FORNITORE/ CLIENTE	QTA - DESCRIZIONE MERCE - PREZZO UNITARIO	SPESE TRASP.	IMP. NETTO	IVA APPLICATA	TOT. FT DARE (acquisto)	TOT. FT AVERE (vendita)
Minimum S.r.l. (doc. acquisito dall'Agenzia delle Dogane)	F(R)	30/4/10	68	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - C.F. 02970200792	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10, 211,00 €	€ 0	€ 232.100	€ 0 (esente come da dich. d'intento redatta dalla Minimum)	€ 232.100,00	
	B	Il 19.05.2010 la MINIMUM richiede alla propria banca l'esecuzione del bonifico urgente di € 232.100,00 dal conto numero 40081 con beneficiario SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. (Iban IT 34 T 01005 03202 00000 0032298) e causale: saldo fattura nr. 68 del 30/04/2010								
Multi Media Corporate Ltd.	F(R)	30/4/10	24	MINIMUM S.r.l. - Arezzo di Scandiano (RE) via P. Borsellino nr. 2/7 - C.F. 02301500357	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 218,50 €	€ 0	€ 240.350	€ 0	€ 240.350,00	
	B	Il 28.05.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 240.362,56 euro.								
Multi Media Corporate Ltd.	F(E)	30/4/10	26	MB TRADING S.r.l. Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 233,10 €	€ 200	€ 256.410	€ 0		€ 256.610,00

¹⁶⁸⁴ F(R) - Fattura Ricevuta, riferita ad un acquisto; F(E) - Fattura Emessa, riferita ad una vendita; B - movimento bancario rilevato.

	B	Al 30.06.2010 ¹⁶⁸⁵ , dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della MULTI MEDIA CORPORARTE, non risulta effettuato alcun pagamento da parte della MB TRADING relativamente alla fattura nr. 26.								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(R)	29/4/10	83	MB TRADING S.r.l. Boretto (RE) via Roma nr. 20 - C.F. 02419590357	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €	€ 170	€ 215.820	€ 43.198	€ 259.188,00	
	B	Al 30.06.2010, dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY, non emerge alcun pagamento nei confronti della MB TRADING, con causale "fattura nr. 83".								
C.D.I. Technology S.r.l.	F(E)	29/4/10	23	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr 95 - C.F. 02970200792	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 198,00 € (DDT 20 del 10.05.2010 - rif offerta mail del 27.04.10 - Rif. FT 85 di acquisto da MB TRADING 29.4.10)	€ 200	€ 217.800	€ 43.600	€ 261.600,00	
	B	Al 30.06.2010, dall'esame della documentazione bancaria, acquisita presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY, non emerge alcun pagamento ricevuto dalla SECURSERVICE ITALIA, con causale "fattura nr. 23".								

Nella operazione descritta sub n. 6 al capo 98, iniziata il 31/5/2010, il costo di partecipazione per SECURSERVICE era di 50.560 euro a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo delle fatture in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 26.700 euro (differenza tra l'imposta a credito, di 77.260 euro, nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione stessa). I 50.560 euro risultavano così suddivisi: 14.600 euro per MINIMUM, 30.000 euro per MULTI MEDIA, 4.640 euro per MB TRADING e 1.350 euro per C.D.I. TECHNOLOGY.

Come si evince dallo schema risultano i mancati pagamenti delle fatturazioni a partire dall'ultima, emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di SECUR SERVICE:

DOC. RELATIVA A:	Tipo Doc. ¹⁶⁸⁶	DATA FT	NR. FT	FORNITORE/ CLIENTE	QTA- DESCRIZIONE MERCE - PREZZO UNITARIO	SPESE TRASP.	IMP. NETTO	IVA APPLICATA	TOT. FT DARE (acquisto)	TOT. FT AVERE (vendita)
Minimum S.r.l. (doc. acquisiti dall'Agenzia delle Dogane)	F(R)	31/5/10	87	SECURSERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - C.F. 02970200792	nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston 206,50 €	€ 0	€ 413.000	€ 0 (esente come da dich. d'intento redatta dalla Minimum)	€ 413.000,00	

¹⁶⁸⁵ Il 30/6/2010 è la data di esecuzione delle perquisizioni locali, nel corso della quale era stata sequestrata la documentazione contabile, fiscale e bancaria della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (p.p. 11197/10-21 R.G.N.R. - op. Point Break).

¹⁶⁸⁶ F(R) - Fattura Ricevuta, riferita ad un acquisto; F(E) - Fattura Emessa, riferita ad una vendita; B - movimento bancario rilevato.

Sergio e con il concorso di SALWACH Michael Stanley, iscritto nell'assetto societario dell'impresa. Emergeva altresì la consapevole partecipazione alle attività illecite, oltre che di altro componente "storico" del gruppo, MANICA Giuseppe, anche di CRUGLIANO Gianluca (impiegato della MULTIMEDIA CORPORATE in stretto contatto con SALWACH e PELAGGI) e di NIGRO Barbara (che aveva seguito PELAGGI Paolo dalla POINT ONE facendosi assumere dalla C.D.I. TECHNOLOGY Srl), questi ultimi due con compiti esecutivi ma non di meno pienamente consapevoli dell'illiceità delle operazioni alle quali si prestavano. Al centro delle movimentazioni bancarie si trovava spesso CURCIO Domenico ("Mimmo").

Di seguito si riporteranno solo alcune delle più significative conversazioni.

Le stesse (riportate alle pp. 794-862 dell'Informativa CC Modena del 12/6/2013) evidenziano come spesso fosse atteso il rientro del denaro anticipato, così da ripartire con nuovi giri di false fatture. Ogni volta che i tempi si dilatavano, iniziava una convulsa serie di telefonate, nelle quali ciascuno si informava sui tempi tecnici delle operazioni eseguite o che dovevano essere ancora realizzate dal correo. Le telefonate si mostravano, infatti, ripetitive, spesso con le stesse domande: "sei andato in banca?", "la banca ti ha dato lo swift?", "il bonifico verrà fatto in giornata?" o, in caso contrario, "ma perché non è possibile anticipare la valuta? ...puoi fare un bonifico con procedura urgente?". Le operazioni erano, nella generalità dei casi, disposte a tavolino in difetto di plausibile ragione economica ed era preminente la disponibilità del denaro, necessario per garantire i pagamenti a catena delle fatture. I movimenti erano veloci e convulsi. I ritardi nell'esecuzione dei bonifici o dei loro accrediti erano spesso motivo di chiamate di verifica presso le banche.

Così, la mattina del 7/4/2010, quando PEZZATTI Sergio, delegato ad operare sul conto di MULTI MEDIA sollecitava a PELAGGI Paolo l'invio di un bonifico ("*...senti un po'... il pagamento lì... è rimasto sotto la valanga a Saint Moritz?...*") e l'interlocutore spiegava che l'affare era andato a buon fine e nella notte (a causa del fuso orario) era partito il bonifico di pagamento da Hong Kong, spiegando che i pagamenti in arrivo erano due ed indicando il ruolo di SALWACH ("*...addirittura ieri abbiamo fatto anche la seconda spedizione, quindi ce n'è uno da 280 che è la prima spedizione ed una da 400 e rotti che è la seconda spedizione...(..) veramente io Sergio, cioè, allora, siccome ci sono le ferie, no, di questo parlavamo con Mike (SALWACH), no? E lo hanno fatto oggi, che gli ha detto te lo faccio domani stai tranquillo, quindi lo hanno fatto stanotte, giusto, quindi lo dovremmo vedere presto noi, stamattina il pagamento*")¹⁶⁸⁸.

L'8/4/2010 CURCIO Domenico, esortato in precedenza da PELAGGI Paolo, contattava la banca M.P.S. per verificare l'"*arrivo del denaro*"¹⁶⁸⁹ ed avuta risposta negativa, era MANICA Giuseppe ad avvisare PELAGGI Paolo¹⁶⁹⁰.

Ancora, nel pomeriggio dello stesso giorno, PEZZATTI inviava a SALWACH un SMS in lingua inglese esortandolo in questo modo: "*Controlla la posta elettronica. Ho bisogno di un pagamento fatto oggi. Ci sono 2 swifts in arrivo. Data di valuta lunedì. Thx*"¹⁶⁹¹.

¹⁶⁸⁸ Telefonata nr. 4, delle ore 08:40:37 del 7/4/2010 (RIT 635/2010), intercettata sull'utenza 41763871100 in uso a PEZZATTI Sergio. Utenza chiamata (intestata a), in uso a PEZZATTI Sergio.

¹⁶⁸⁹ Telefonata nr. 300, delle ore 12:11:16 dell'8/4/2010 (RIT 639/2010).

¹⁶⁹⁰ Telefonata nr. 59, delle ore 14:49:41 dell'8/4/2010 (RIT 633/2010).

¹⁶⁹¹ Telefonata nr. 5, delle ore 16:27:27 dell'8/4/2010 (RIT 635/2010).

Alle ore 17.00 circa dello stesso 8 aprile PELAGGI Paolo, utilizzando un'utenza cellulare svizzera, contattava PEZZATTI e chiedeva l'invio di qualche documento attestante il pagamento effettuato in favore di MINIMUM Srl, perché doveva incontrarsi con il titolare (COSTI Omar) e voleva tranquillizzarlo ("*... questa è la prima operazione che abbiamo fatto con questo Minimum... oggi mi ha mandato altri 300.000 euro che ce li ho già sul conto "Italia" e che domani arrivano sul conto su, adesso io questa sera devo andare ad incontrarlo, perché domani mattina dobbiamo andare insieme a Milano e io ho detto che il pagamento è fatto... non riusciamo a mandargli un pezzo di carta... qualcosa?... devo dormire con questo questa sera... questo qua muore oggi... questo si trova fuori di 500.000 euro sulla parola... questo mi muore stasera...*"). PEZZATTI Sergio chiedeva delucidazioni ("*...ma dovevano arrivare già ieri i soldi no?... mi hai detto...*") e PELAGGI spiegava di aver ricevuto sul conto i primi 380 mila euro, che domani avrebbe inoltrato in Svizzera e di essere in attesa di un altro bonifico da 780 mila euro proveniente da Taiwan ("*... uno... tre e ottanta (380.000 euro)... ce li ho già io sul conto qua... e domani mattina arrivano su... e finalmente il cinese ha mandato il messaggio a Mike... e sta rientrando da Taiwan... bonifica domani mattina... quindi sono 780.000 euro pure domani... secondo me domani arriva una montagna di soldi...*"). A questo punto PEZZATTI Sergio, temendo di non poter giustificare fiscalmente l'arrivo del denaro, chiedeva a PELAGGI conferma dell'esistenza delle fatture per tali operazioni ("*...ma arriva a fronte di cosa questi pagamenti?... abbiamo fatto delle fatture?...*"). PELAGGI confermava: "*...delle fatture normali aperte... Sergio!... abbiamo fatto già le spedizioni... abbiamo fatto...*"¹⁶⁹²

Nel frattempo, sempre la mattina dell'8/4/2010, PELAGGI disponeva una nuova operazione commerciale con il coinvolgimento di MB TRADING Srl, gestita da VULCANO Mario e BUSIA Marco e, per prima cosa, avvisava MANICA Giuseppe che i televisori che doveva consegnargli VULCANO erano 46 e non 86¹⁶⁹³. Successivamente si sentiva con NIGRO Barbara, segretaria presso C.D.I. TECHNOLOGY Srl, riferendole che avrebbe dovuto inviare una mail a "*...Fra...*" (PELAGGI Francesco, impiegato presso CORE TECHNOLOGY Srl) e avvisarlo che domani avrebbero spedito le "TV da 46". La NIGRO precisava "*poi saranno 83*", trovandosi concorde con PELAGGI: "*...brava e sono 83... 9 pallet da 83 pezzi*"¹⁶⁹⁴.

La mattina del 12/4/2010, PELAGGI contattava VULCANO Mario esortandolo a "*pressare la banca*" (dove era acceso il conto di MB TRADING Srl), perché altrimenti gli altri pagamenti non si "*muovevano*", ciò che conferma la concatenazione dei bonifici¹⁶⁹⁵. Alle 11.05 PELAGGI sollecitava VULCANO dicendo che stavano perdendo tempo. Questi rispondeva che avrebbe immediatamente chiamato in banca¹⁶⁹⁶.

Sempre il 12/4/2010 GIGLIO Giuseppe chiamava CURCIO Domenico, si faceva passare MANICA Giuseppe e lo esortava in questo modo: "*ohi Giusè, stavo dicendo*

¹⁶⁹² Telefonata nr. 9, delle ore 16:47:54 dell'8/4/2010 (RIT 635/2010).

¹⁶⁹³ Telefonata nr. 48, delle ore 09:16:18 dell'8/4/2010 (RIT 633/2010), intercettata sull'utenza 393451304964 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393737434530, in uso a Manica Giuseppe.

¹⁶⁹⁴ Telefonata nr. 61, delle ore 15:15:52 dell'8/4/2010 (RIT 633/2010), intercettata sull'utenza 393451304964 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁶⁹⁵ Telefonata nr. 238, delle ore 10:20:58 del 12/4/2010 (RIT 633/2010).

¹⁶⁹⁶ Telefonata nr. 240, delle ore 11:05:53 del 12/4/2010 (RIT 633/2010).



*tornate indietro, sopra il conto della SICE deve fare tre assegni da 10, Mimmo, circolari, liberi, intestati a lui ed uno di 9.000... eh... velocemente e portameli qua, Giusè, che mi servono subito, urgenti*¹⁶⁹⁷, salvo poi arrabbiarsi con CURCIO, perché disattendeva sempre le sue disposizioni (gli assegni da emettere erano nel frattempo divenuti 8 da 10.000 ciascuno)¹⁶⁹⁸.

La mattina del 13/4/2010, PELAGGI invitava la segretaria NIGRO Barbara a preparare le *"bolle per MINIMUM Srl"* perché era arrivata la conferma di acquisto con l'indirizzo di spedizione¹⁶⁹⁹.

Che NIGRO Barbara fosse consapevole della natura fittizia delle vortuose operazioni alle quali collaborava, ancorché con compiti materiali, emergeva con chiarezza da una conversazione intrattenuta con PELAGGI Paolo in relazione ad una fornitura a favore della SINK di COSTI Omar, ove la donna era fatta partecipe del fatto che il denaro ricevuto con il bonifico eseguito da SINK Srl (oltre 68.000 euro) doveva essere riutilizzato (**decurtato dell'1% come profitto per l'esecuzione dell'operazione**) per finanziare un pagamento nei confronti di MINIMUM Srl, sempre riferibile al COSTI. In particolare, NIGRO Barbara affermava che tra il bonifico ricevuto (da SINK) e quello da eseguire (a favore di MINIMUM) c'era poca differenza e PELAGGI la esortava a controllare meglio, asserendo: *"E' strano com'è? Dall'acquisto alla vendita non è rimasto neanche un centesimo?... e controlla... dovrebbero rimanere attorno ai 700 euro perché l'accordo... l'accordo è un punto percentuale no?... metti che lo ha sbagliato... glielo togli cioè proprio... eh... se no scusami, che facciamo? eh... non guadagniamo... eh! capisci?... e poi a Pino gli dai l'importo e tutto, ok? così lui con l'importo ti mette..."*¹⁷⁰⁰. Dopo aver verificato gli importi, NIGRO Barbara riferiva che in effetti tra i due bonifici vi era una differenza di soli 200 euro e PELAGGI la esortava a ricalcolare l'importo dovuto a MINIMUM prevedendo un profitto di *"un punto percentuale"* ("PELAGGI: *"mi fai incazzare ed io sono in una situazione che non mi posso incazzare... un punto percentuale quant'è di differenza?... questa è l'ultima volta che te lo sto ripetendo..."*; NIGRO: *"eh... ma non sono io che la devo modificare, Pà!"*; PELAGGI: *"un'altra volta... paghi meno e gli dici che c'è questo problema... possibile che non lo capisci e non ci arrivi con il cervello?... gli fai lo sconto, glielo togli... gli fai il pagamento e gli mandi una mail... ho riscontrato questo problema... mi serve la fattura aggiornata..."*)^{1701 1702}. Circa 10 minuti più tardi, eseguite le opportune modifiche sui documenti contabili, NIGRO Barbara confermava a PELAGGI Paolo di

¹⁶⁹⁷ Telefonata nr. 321, delle ore 10:35:06 del 12/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393387324331, intestata ed in uso a CURCIO Domenico.

¹⁶⁹⁸ Telefonata nr. 503 e 512, del 13/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393387324331, intestata ed in uso a CURCIO Domenico.

¹⁶⁹⁹ Telefonata nr. 293, delle ore 08:25:52 del 13/4/2010 (RIT 633/2010).

¹⁷⁰⁰ Telefonata nr. 691, delle ore 08:40:40 dell'8/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰¹ Telefonata nr. 695, delle ore 09:10:10 dell'8/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰² Telefonata nr. 696, delle ore 09:14:09 dell'8/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

aver richiesto l'esecuzione del bonifico a favore di MINIMUM Srl, aggiungendo: "mi son fatto togliere il punto da (VULCANO) Mario... eh..."^{1703 1704 1705 1706}

Eloquente sulla partecipazione della NIGRO anche lo scambio di messaggi fra la stessa e il PELAGGI del 17/6/2010 in relazione ai vorticosi giri di denaro, non certo consueta prassi gestionale di un'impresa regolare ("SMS inviato da NIGRO Barbara: Accreditati i 60000"¹⁷⁰⁷; SMS inviato da PELAGGI Paolo: Saldo ce?"¹⁷⁰⁸; SMS inviato da NIGRO Barbara: Saldo finale 77365.01 liquido 79015.51"¹⁷⁰⁹; SMS inviato da PELAGGI Paolo: Manda 77000 a mb e digli di girarli su"¹⁷¹⁰; SMS inviato da NIGRO Barbara: Ok"¹⁷¹¹).

Ancora, dava atto di come i pagamenti fossero circolari il fatto che, il 16/4/2010, GIGLIO Giuseppe, dopo aver verificato che sul conto di CORE TECHNOLOGY Srl acceso proprio presso la B.P.E.R. filiale di Poviglio (RE) non era stato accreditato alcun bonifico di cui era in attesa per una ennesima operazione fraudolenta¹⁷¹², avvisava immediatamente PELAGGI Paolo, che lo tranquillizzava¹⁷¹³. In attesa di vedere l'accredito, GIGLIO aveva tanta impellenza di reperire il denaro che esortava CURCIO Domenico a dire a BUSIA Marco (amministratore di MB TRADING), di "portare (i

¹⁷⁰³ Telefonata nr. 4439, delle ore 09:40:15 dell'8/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393936552335 (intestata a SRL MACRIOM), in uso a COSTI Omar.

¹⁷⁰⁴ Telefonata nr. 698, delle ore 09:41:14 dell'8/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰⁵ Telefonata nr. 4440, delle ore 09:42:25 dell'8/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393936552335 (intestata a SRL MACRIOM), in uso a COSTI Omar.

¹⁷⁰⁶ Telefonata nr. 699, delle ore 09:44:01 dell'8/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰⁷ Telefonata nr. 1185, delle ore 13:05:11 del 17/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰⁸ Telefonata nr. 1186, delle ore 13:16:48 del 17/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷⁰⁹ Telefonata nr. 1187, delle ore 13:18:18 del 17/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷¹⁰ Telefonata nr. 1188, delle ore 13:19:10 del 17/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷¹¹ Telefonata nr. 1189, delle ore 13:19:38 del 17/6/2010 (RIT 1162/2010), intercettata sull'utenza 393457457197 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393355894388, intestata ed in uso a NIGRO Barbara.

¹⁷¹² Telefonata nr. 841, delle ore 14:52:40 del 16/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 390522969102 (intestata a B.P.E.R., fil. Poviglio (RE)).

¹⁷¹³ Telefonata nr. 842, delle ore 14:54:53 del 16/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393450623000 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a PELAGGI Paolo.

soldi) da Annalisa (impiegata della GIGLIO Srl) perché servivano lì”¹⁷¹⁴. Verso le 16.00, sollecitato da PELAGGI Paolo¹⁷¹⁵, GIGLIO Giuseppe contattava nuovamente la B.P.E.R., filiale di Poviglio (RE), venendo a conoscenza che il bonifico della “fattura grossa” non era stato ancora accreditato, mentre aveva ricevuto 10.000 euro, per acconto fattura, da COMPU & GAMES Srl¹⁷¹⁶. Nella conversazione di qualche giorno dopo, PELAGGI Paolo, dopo aver ricevuto rassicurazioni da GIGLIO Giuseppe sull’esecuzione dei bonifici (“GIGLIO: ne ho fatto uno che poi mi ha dato il fuori orario, non sono riuscito a farlo, te lo sto facendo adesso, dammi cinque minuti” [...]) PELAGGI P.: non voglio perdere pure questa giornata”¹⁷¹⁷, era pronto per eseguire un nuovo “giro di fatture”.

Ancora, significativa la conversazione fra GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Francesco, impiegato presso la CORE TECHNOLOGY, allorquando il primo, appreso di non avere abbastanza liquidità sul conto per fare altra operazione, esortava il dipendente a creare una falsa fattura per ottenere l’anticipo dei denari in banca (“ohi Francè... fammela a me... dici che mi hai venduto 50 televisori”)¹⁷¹⁸, cioè a dimostrazione dell’assiduità della pratica della formazione delle false fatture, anche utilizzate per ottenere finanziamenti bancari.

Numerose erano le intercettazioni che rendevano palese il coinvolgimento dell’americano SALWACH.

Così, la mattina del 19/4/2010, SALWACH Michael contattava PELAGGI, il quale riferiva: “stiamo.. sì, sì, stiamo già facendo i pagamenti Mike, eh.. allora io pago KB, mando 100 Albert... e poi il resto tutto te, ok?”. Prima di chiudere, PELAGGI esortava il correo ad iniziare i pagamenti non appena i bonifici fossero giunti sul conto svizzero di MULTI MEDIA CORPORATE, iniziando da MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: “come arriva a te Mike, comincia a pagare MC, ok?”¹⁷¹⁹. Poco dopo PELAGGI comunicava a GIGLIO Giuseppe di aver bisogno di lui per eseguire i pagamenti, facendogli intendere che sui suoi conti erano state accreditate le somme di denaro (erano evidentemente pronti per eseguire un nuovo giro di

¹⁷¹⁴ Telefonata nr. 645, delle ore 15:01:02 del 16/4/2010 (RIT 639/2010), intercettata sull’utenza 393387324331 in uso a CURCIO Domenico. Utenza chiamante 393277370867 (intestata a DITTA MB TRADING), in uso a BUSIA Marco.

¹⁷¹⁵ Telefonata nr. 853, delle ore 15:48:05 del 16/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull’utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393450623000 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁷¹⁶ Telefonata nr. 854, delle ore 16:07:07 del 16/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull’utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 390522969102 (intestata a B.P.E.R., fil. Poviglio (RE)).

¹⁷¹⁷ Telefonata nr. 1023, delle ore 09:18:30 del 20/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull’utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393450623000 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁷¹⁸ Telefonata nr. 1241, delle ore 16:15:53 del 21/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull’utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393490924763 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a Pelaggi Francesco.

¹⁷¹⁹ Telefonata nr. 7, delle ore 09:23:03 del 19/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull’utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante (intestata a), in uso a SALWACH Michael Stanley.

fatturazioni): *“tu dovresti avere... dovresti essere già al completo, ho i numero di CRO e tutto”*¹⁷²⁰.

Nel primo pomeriggio del 20/4/2010, PELAGGI Paolo contattava PEZZATTI Sergio, che gli domandava se fosse riuscito a trovare qualche aggancio presso IMAR Spa (società risultata coinvolta nelle frodi carosello) perché *“...ci continuano a martellare... a rompere i coglioni...”*, (*“...loro... secondo me... sai che era... in quel periodo che girava merce... che non si andava a ritirare... che giravano due o tre... perché in quel periodo lì... io non son sicuro che loro non hanno mai spedito niente... eh... e che poi nel marasma sono stati rispediti via... così... senza averle fatte...”*). PELAGGI lo tranquillizzava, confermando l'emissione delle false fatture da parte di IMAR Spa: *“no... ma se le è fatte sicuro... questo me lo aveva detto a me... che se le è fatte... me lo ha detto a me... proprio lui... che aveva sparato fatture... perché... quando gliel'ho chiesto... gli serviva a fine anno... aveva sparato le fatture... ma non ti preoccupare che le chiudiamo... e non ha fatto spedizioni... questo te lo posso garantire...”*¹⁷²¹.

Nella serata, PELAGGI Paolo discuteva con SALWACH dell'esecuzione di nuovi bonifici e dell'acquisto di prodotti tecnologici (*“forse in settimana abbiamo... good good good news... per DGM... TV Mike... in Italy... LIDL... LIDL... LIDL Mike... però servono le licenze...”*)¹⁷²².

La mattina del 21/4/2010 SALWACH chiedeva a PELAGGI se vi fossero stati dei problemi per l'accredito del denaro sul conto elvetico di MULTI MEDIA CORPORATE; questi spiegava che i problemi erano sorti per i ritardi con i quali le banche eseguivano i bonifici, ma tutto era stato risolto ed il denaro era stato già inviato, per cui poteva stare tranquillo¹⁷²³.

La piena partecipazione di SALWACH alle triangolazioni fiscali risultava anche nell'ambito di altra transazione, allorquando, alla domanda di PELAGGI Paolo diretta a conoscere quanti fossero i pezzi oggetto della trattativa, SALWACH rispondeva senza mezzi termini che si trattava solo di gusci vuoti, privi cioè del disco *hardware* interno: *“in totale ci sono 380 che arrivano... vuoto... senza dischi, senza memoria...”*¹⁷²⁴.

Dalle indagini si acquisiva altresì riscontro del fatto che SALWACH, il 28/4/2010, si recava a Gualtieri, per incontrare PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe¹⁷²⁵. L'incontro era chiaramente volto a concordare l'emissione di nuove fatture, come emergeva dalle

¹⁷²⁰ Telefonata nr. 946, delle ore 10:02:14 del 19/4/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393450623000 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a PELAGGI Paolo.

¹⁷²¹ Telefonata nr. 12, delle ore 16:24:01 del 20/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846082, in uso a PEZZATI Sergio.

¹⁷²² Telefonata nr. 13, delle ore 16:31:58 del 20/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846004, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

¹⁷²³ Telefonata nr. 18, delle ore 09:50:26 del 21/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza/IMEI 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846086, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

¹⁷²⁴ Telefonata nr. 42, delle ore 12:53:05 del 23/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846006, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

¹⁷²⁵ Telefonata nr. 148, delle ore 16:42:28 del 28/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846072, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

successive telefonate registrate, fra le tante segnalandosi quella dell'indomani nel corso della quale PELAGGI esortava SALWACH all'emissione delle fatture di cui avevano evidentemente parlato nel corso dell'incontro (*"si, c'è ancora due fatture, sì, due fatture da fare domani..."*¹⁷²⁶), ovvero quella nella quale GIGLIO parlava con PELAGGI del "cinese" giunto in visita a Gualtieri con SALWACH Michael, dicendo che doveva essere tenuto in considerazione e *"trattato come uno di famiglia"* perché *"la sa lunga"*¹⁷²⁷

Di provvigioni per la disponibilità a movimentare somme di denaro si parlava in una intercettazione tra PELAGGI e SALWACH, nel corso della quale il primo si lamentava del ritardo con il quale venivano eseguiti i bonifici da parte del socio del SALWACH, tale Albert, facendo poi osservare che questi non aveva per loro alcuna utilità perché non partecipava al finanziamento delle operazioni, riservandosi un ruolo di mero prestanome (*"...eh, lo so Mike, però, in questo momento con Albert, Mike, noi ci stiamo solo rimettendo... ma, guarda, per quello che sta facendo Albert non ci serve a noi, eh, per quello che sta facendo adesso... infatti, se metteva i soldi sì, ma così, così non... non serve a niente..."*). SALWACH condivideva il ragionamento e sottolineava che Albert, per il sol fatto di far girare il denaro, pretendeva una importate retribuzione in termini percentuali (*"...no, no, sicuro di questo, anche per questi soldi lui prende è tantissimo, eh... lo so, eh, tu lo sai qual è... è il mezzo per cento, non come quello"*)¹⁷²⁸. Il 4/5/2010 SALWACH inviava a PELAGGI un SMS con scritto *"No money"*¹⁷²⁹, per testimoniare la mancanza di liquidità sul conto di MULTI MEDIA CORPORATE, che impediva l'esecuzione dei bonifici, bloccando il rientro in Italia del denaro impiegato nel false fatturazioni.

Ancora, il 10/5/2010, PELAGGI avvisava SALWACH dei bonifici che stavano per essere accreditati sul conto di MULTI MEDIA CORPORATE e dei contestuali pagamenti che dovevano essere eseguiti, primi fra tutti, quelli a favore di MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI e di MINIMUM Srl di COSTI Omar (*"vedi che Merdi ti manda due swift, uno ottanta... e un'altro duecentoventi... cioè, sono due swift e mandì avanti MC e poi mandì avanti anche Minimum, Mike, ok?... domani, c'è cento più, più altri duecento, ok?"*). La conversazione si spostava su Albert e SALWACH manifestava i suoi timori: *"sento che c'è qualcosa di strano, perché Albert... era a Torino, quando io ho parlato con lui ok, cos'è? Lui... lui ha bloccato, lui non ha risposto niente. Allora deve parlare con lui... perché lui deve sapere... lui deve capire che cinquecento bloccato qua, non è..."*¹⁷³⁰.

Nel pomeriggio del 5/5/2010 PELAGGI Francesco informava lo zio Paolo che dalla TELECOM avevano chiamato la CORE TECHNOLOGY per conoscere il prezzo dei

¹⁷²⁶ Telefonata nr. 152, delle ore 18:52:27 del 29/4/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205846060, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

¹⁷²⁷ Telefonata nr. 1241, delle ore 16:33:40 del 29/4/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁷²⁸ Telefonata nr. 181, delle ore 19:36:53 del 5/5/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷²⁹ Telefonata nr. 167, delle ore 08:58:36 del 4/5/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷³⁰ Telefonata nr. 218, delle ore 14:38:29 del 10/5/2010 (RIT 823/2010).



cellulari Nokia; Paolo riferiva di fissare il prezzo a 360 euro per ciascun telefonino¹⁷³¹. Dopo circa un'ora Francesco precisava che dalla TELECOM avevano fatto sapere di non poter autorizzare il pagamento perché la CORE TECHNOLOGY risultava inattiva. PELAGGI consigliava di chiamare il commercialista (CLAUSI Agostino Donato) perché probabilmente in TELECOM avevano una vecchia visura societaria¹⁷³². Informato evidentemente da PELAGGI Francesco, GIGLIO Giuseppe telefonava quindi a CLAUSI riferendo che stavano rischiando di "far saltare l'affare TELECOM", poiché la CORE TECHNOLOGY risultava inattiva. Il commercialista spiegava che dipendeva dai ritardi della Camera di Commercio di Parma nell'aggiornamento delle pratiche e comunque si sarebbe impegnato per risolvere il problema la mattina seguente¹⁷³³.

Alle 09.40 del 6/5/2010 GIGLIO Giuseppe comunicava a PELAGGI Francesco che CLAUSI Donato Agostino aveva portato la nuova visura camerale di CORE TECHNOLOGY, che doveva essere inviata immediatamente a TELECOM¹⁷³⁴.

Il 13/5/2010 CURCIO Domenico chiedeva a GIGLIO Giuseppe di un conto corrente che doveva essere aperto con la sua firma; questi rispondeva che era stato sempre il commercialista CLAUSI a richiedere l'apertura del nuovo rapporto bancario presso la M.P.S. di Cavriago¹⁷³⁵, telefonata che, da un lato, ancora lusingava il ruolo attivo del CLAUSI nelle vicende, dall'altro attesta i compiti esecutivi di CURCIO Domenico, sottoposto al GIGLIO ("MIMMO: ah, ho capito, perché voi non mi avete spiegato niente, hai capito, è quello personale questo? PINO: sì... apri sto conto, non ti preoccupare ohi Mi.. [...] MIMMO: tu sei all'ufficio? va bene vè, gli do... no, no, niente, ti dovevo lasciare la chiavetta [per il collegamento on line al conto] con tutte le carte")¹⁷³⁶.

Alle 09.23 del 14/5/2010, PELAGGI sollecitava a SALWACH l'esecuzione del bonifico a favore di MC INFORMATICA ("...perfetto... no, ehm, importante priorità assoluta è MC stamattina... perché devo aprire le altre Mike, dobbiamo chiudere queste e aprire subito le altre, Mike...")¹⁷³⁷.

Alle 11.46 del 14/5/2010 SALWACH riferiva a PELAGGI che il bonifico (in uscita dal conto intestato a MULTI MEDIA CORPORATE Ltd) non era stato ancora ordinato, perché PEZZATTI Sergio era dubbioso sulle risorse economiche disponibili ("...ah,

¹⁷³¹ Telefonata nr. 1729, delle ore 15:38:38 del 5/5/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393490924763 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a Pelaggi Francesco.

¹⁷³² Telefonata nr. 1735, delle ore 16:41:16 del 5/5/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393490924763 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a Pelaggi Francesco.

¹⁷³³ Telefonata nr. 3003, delle ore 16:44:42 del 5/5/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393489245035, intestata ed uso a CLAUSI Agostino Donato, detto Dino.

¹⁷³⁴ Telefonata nr. 3106, delle ore 09:40:47 del 6/5/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393490924763 (intestata a SRL CORE TECHNOLOGY), in uso a Pelaggi Francesco.

¹⁷³⁵ Telefonata nr. 113, delle ore 12:24:15 del 13/5/2010 (RIT 1020/2010), intercettata sull'utenza 393457457175 in uso a CURCIO Domenico. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁷³⁶ Telefonata nr. 178, delle ore 12:36:28 del 14/5/2010 (RIT 1020/2010), intercettata sull'utenza 393457457175 in uso a CURCIO Domenico. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

¹⁷³⁷ Telefonata nr. 263, delle ore 09:23:37 del 14/5/2010 (RIT 823/2010).

dipende da Sergio, io ho parlato con lui alle 10, lui mi ha detto se c'è, se questo soldi ... (inc.)... lui paga..."). PELAGGI (come accadeva per i rapporti bancari elveticici di MT TRADING Ltd) avendo la possibilità di controllare *on line* il conto, sollecitava il pagamento a MC INFORMATICA ("i soldi sono già sul conto da stamattina, Mike, ho già controllato io... spingi Mike, perché Sergio sta rompendo i coglioni ultimamente, eh, se no mò, lo chiamo io dal tutto, vè..."), quantificando la disponibilità finanziaria gestita da PEZZATTI ("...ce li ha i soldi, sono trecentodiciassette sul conto, Mike..."). Nella telefonata era dato atto di una nuova operazione intavolata con MINIMUM Srl di COSTI Omar riguardante le Schede SD Card, che stava incontrando problemi per il trasporto¹⁷³⁸.

Infatti, la sera del 15/5/2010, PELAGGI riferiva a SALWACH di aver incontrato COSTI Omar per aprire nuove operazioni commerciali ("si, abbiamo delle operazioni in settimana, MC, apriamo Minimum altre operazioni... chiudiamo i vecchi e apriamo i nuovi")¹⁷³⁹.

Le conversazioni, inoltre, davano piena contezza dell'inserimento di nuovi soggetti interessati ai guadagni, come DORICART, il cui amministratore chiedeva a PELAGGI di "dargli una mano", dichiarandosi disponibile a far parte del meccanismo illecito, come poi effettivamente avveniva ("SALWACH: adesso lui lavora per noi..."¹⁷⁴⁰). Il 18/5/2010 avveniva infatti l'incontro tra AMBROGI Alberto, di DORICART, e PELAGGI Paolo, che poi, soddisfatto, spiegava a SALWACH Michael di aver trovato l'accordo per proseguire il rapporto commerciale ("sono venuti qua, Mike, tutto a posto, abbiamo anche registrato un fornitore nuovo... c'è un bel lavoro, Mike, da fare con questo di Ancona, eh...")¹⁷⁴¹.

Quale fosse il tipo di rapporto da instaurare lo chiariva la successiva intercettazione: la sera del 21/5/2010, PELAGGI Paolo avvisava infatti AMBROGI che l'indomani lo avrebbe raggiunto ad Osimo con GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale. AMBROGI prometteva di "preparare" le fatture e domandava quali fossero gli importi "ipotetici" da inserire. In modo alterato, PELAGGI rispondeva che di questo avrebbero parlato a voce¹⁷⁴².

A conferma ulteriore della falsità del rapporto sottostante le fatturazioni si evidenzia che circa un'ora dopo, COSTI Omar chiedeva a PELAGGI se qualcuno avesse pagato ("non lo so, ma... ma ha pagato qualcuno, o non ha pagato un cazzo? Preso l'elemosina?"), dato che lui aveva già eseguito il suo bonifico: "...io ho già fatto, ho già dato, ho pagato tutto..." (COSTI stava aspettando che il denaro tornasse indietro). Alla successiva domanda di COSTI ("hai mandato le offerte?"), PELAGGI faceva capire di non ricordare a chi dovesse essere inoltrata la nuova proposta di compravendita ("a chi?"). COSTI rammentava l'offerta per le console Nintendo Wii ("ma tu sei tutto scemo. A chi le dovevi mandare, che cosa ti ho scritto?"). PELAGGI riferiva a COSTI che la mattina seguente si sarebbe recato ad Osimo, presso DORICART ("domani andiamo a vedere un po' di cose...")¹⁷⁴³.

¹⁷³⁸ Telefonata nr. 269, delle ore 11:46:41 del 14/5/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷³⁹ Telefonata nr. 283, delle ore 17:18:16 del 15/5/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷⁴⁰ Telefonata nr. 304, delle ore 10:10:52 del 19/5/2010 (RIT 823/2010), intercettata sull'utenza 41763435531 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393205926058, in uso a SALWACH Michael, detto Mike.

¹⁷⁴¹ Telefonata nr. 297, delle ore 14:49:26 del 18/5/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷⁴² Telefonata nr. 7, delle ore 17:21:39 del 21/5/2010 (RIT 1162/2010).

¹⁷⁴³ Telefonata nr. 3230, delle ore 18:13:30 del 21/5/2010 (RIT 722/2010).

Nella conversazione che segue la pratica delle false fatturazioni era di fatto confessata: nel pomeriggio del 22/5/2010 PELAGGI riferiva ad AMBROGI Alberto di DORICART che avrebbe ricevuto la telefonata di suo nipote Francesco per simulare l'acquisto di "500 Wii" (richiesta trasmessa per conto di CORE TECHNOLOGY, v. precedente telefonata nr. 3230 intercorsa tra PELAGGI e COSTI Omar): "*vedi che ti chiama mio nipote, Francesco... ti devo mandare 500 Wii...*", precisando che la richiesta ufficiale doveva essere inviata tramite KEIDEE e non DORICART ("*...sì... però non su "Dori", perché già ce l'hai e non va bene lì, su "Che Idea" (KEIDEE S.r.l.)... ..su "Che Idea", gli serve che... una richiesta da "Che Idea", non so chi c'è lì che ce la può fare...*"). Eloquente era la richiesta di AMBROGI, che chiedeva lumi su colui al quale doveva successivamente girare le Wii: "*è una richiesta da Che Idea, perfetto; e dopo, a chi la dobbiamo dare dopo?*". PELAGGI, tagliando corto, rispondeva che avrebbe ricevuto la telefonata del nipote¹⁷⁴⁴. Qualche minuto più tardi, PELAGGI Paolo informava GIGLIO Giuseppe della transazione¹⁷⁴⁵. La fattura era poi impiegata da GIGLIO in conto anticipo¹⁷⁴⁶.

Si rammenta che KEIDEE Srl era società coinvolta nei giri fittizi di merce le cui quote erano parzialmente detenute da AMBROGI Alberto. Il 3/6/2010, GIGLIO Giuseppe, per conto della rappresentata CORE TECHNOLOGY Srl, aveva acquistato parte delle stesse e, il 19/7/2010, poco dopo l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di PELAGGI Paolo, le aveva cedute allo stesso AMBROGI con atto sottoscritto, come da prassi, dal commercialista CLAUSI Donato Agostino. L'acquisizione del 40% della società da parte di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale era emersa nel corso dell'attività intercettiva, utile a comprendere come si trattasse di acquisto riferibile al gruppo e sempre funzionale alla attività illecita.

La sera dell'1/6/2010, PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe riferivano di un'imminente operazione da portare a termine, che veniva definita "*importante*", tanto da dover essere vagliata dal commercialista CLAUSI, interpellato da RIILLO Pasquale e da GIGLIO, che sul ruolo del professionista affermava: "*se non è presente quando ci sono queste operazioni a cosa mi serve il commercialista?*". PELAGGI spiegava che avevano ottenuto una "*buona quota*" (della società). Nella stessa conversazione PELAGGI riferiva a GIGLIO che CLAUSI gli aveva confermato che sarebbe andato "*perché non stanno facendo un giochino*"¹⁷⁴⁷.

Dopo l'acquisto del 3/6/2010, la mattina del 4/6/2010 COSTI Omar riferiva a PELAGGI di aver parlato con AMBROGI Alberto (rappresentate di DORICART e KEIDEE), ma di non aver ben compreso la sua posizione avendolo visto, malgrado le innumerevoli operazioni commerciali in atto, in difficoltà economiche. PELAGGI lo informava che nella giornata precedente avevano rilevato "*...il loro 40%...*" rinviando ogni spiegazione al successivo incontro, preferendo evidentemente non parlare per telefono¹⁷⁴⁸. Il senso di quella operazione, sulla quale, si noti, era intervenuta la

¹⁷⁴⁴ Telefonata nr. 43, delle ore 14:51:37 del 24/5/2010 (RIT 1162/2010).

¹⁷⁴⁵ Telefonata nr. 3358, delle ore 14:54:15 del 24/5/2010 (RIT 722/2010).

¹⁷⁴⁶ Telefonata nr. 4738, delle ore 14:56:59 del 24/5/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁴⁷ Telefonata nr. 3998, delle ore 19:07:54 dell'1/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393355734251, in uso a GIGLIO Giuseppe

¹⁷⁴⁸ Telefonata nr. 4180, delle ore 09:45:58 del 4/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull'utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393936552335 (intestata a SRL MACRIOM), in uso a COSTI Omar.

consulenza di CLAUSI (che “serviva per queste operazioni”) era poi spiegata da PELAGGI a RIILLO lo stesso giorno. Nel corso della lunga conversazione i due si lamentavano del comportamento di GIGLIO Giuseppe (“...*pensa solo ai cazzi suoi...*”). RIILLO ammetteva che il “*discorso di Ancona*” era veramente importante e andava curato con attenzione. PELAGGI accennava agli enormi investimenti eseguiti (“*lascia stare che adesso stiamo togliendo tutti questi soldi che a quest'ora se li avessimo messi in tasca... non scherzare Pasqa... [...] li stiamo buttando con i secchi li stiamo buttando... che è peccato un peccato di Dio... [...] ed abbiamo dovuto pagare, in silenzio ed abbiamo dovuto pagare comunque il giusto perché alla fine si è preso quello che si doveva prendere...*”) e RIILLO, con riferimento sempre a GIGLIO, ribatteva che ormai stavano rischiando tutti e non solo lui (“*Tutto questo potere, tutte queste cazze di cose, tutto questo far pesare se lo deve togliere perché non va più bene, si fa una cosa, cosa si rischia... questo? Rischiamo tutti!*”).

In effetti PELAGGI precisava che, questa volta, il denaro (per l’acquisto della quota societaria) era stato messo a disposizione da RIILLO Pasquale e non da GIGLIO Giuseppe (“*poi per ripetermi un'altra cosa, fino a prova contraria chi ha messo i soldi sei tu, non scherziamo... proprio messi, presi è messi...*”) ¹⁷⁴⁹.

In altra telefonata, intercorsa il 7/6/2010, PELAGGI confermava a BERGAMO Luca di BM CONSULTING (società di factoring), l’acquisto del 40% delle quote societarie di KEIDEE Srl mediante versamento in conto capitale di 600.000 euro. PELAGGI chiedeva espressamente all’interlocutore di accelerare la pratica di “*smobilizzo*” (anticipo fatture) della società acquistata, per poter usufruire della liquidità economica valutata in poco più di un milione di euro (“*abbiamo messo 600 mila euro nell’azienda già, però abbiamo bisogno di smobilizzare perché in questo caso qui ci sono già su Keidee un milione e tre, un milione e quattro di fatture già emesse da incassare, però loro non hanno portafoglio, c’è l’hanno pieno...*”) ¹⁷⁵⁰.

Il 7/6/2010 erano altresì intercettate conversazioni che fornivano la chiave di lettura del manoscritto rinvenuto nel corso della perquisizione presso la CORE TECHNOLOGY: alle 10.03, PELAGGI informava SALWACH che stavano iniziando l’operazione con TELECOM. La conversazione era significativa perché testimoniava il giro di fatturazioni che dovevano essere approntate per la fornitura a TELECOM di 950 televisori. PELAGGI si raccomandava infatti in questo modo: “*a parte questo mi serve... allora... stiamo iniziando l’operazione con Telecom... prima operazione... sono 950 DGM 40 pollici... con MINIMUM non può mandare te Mike... parli con ALBERT? ce la facciamo mandare... ma non DGM Francia Mike... non so... Germania... Olanda...*”. Dopo aver ricevuto assenso dall’interlocutore, PELAGGI precisava: “*magari con destinazione Austria Mike... con destinazione te, capisci?*”. SALWACH rispondeva di aver capito ed aver già trovato la soluzione: (“*si, si, lo so... lo so... prossima settimana ce l’ho soluzione per quello... TV Lussemburgo... la prossima settimana deve firmare i documenti... mercoledì però ho capito...*”). PELAGGI impartiva precise disposizioni a SALWACH (“*...mi serve sono 950 TV 40DGM e lo*

¹⁷⁴⁹ Telefonata nr. 4266, delle ore 20:25:43 del 4/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull’utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamata 393405831623, in uso a RIILLO Pasquale.

¹⁷⁵⁰ Telefonata nr. 4381, delle ore 11:15:41 del 7/6/2010 (RIT 722/2010), intercettata sull’utenza 393450623000 in uso a PELAGGI Paolo. Utenza chiamante 393488914817 (intestata a SRL BM CONSULTING), in uso a BERGAMO Luca.

devi comunicare da Gianluca (CRUGLIANO) a MINIMUM dove deve mandare, va bene?"), che rispondeva che avrebbe parlato con *"tutti"*¹⁷⁵¹.

Nel frattempo, per coprire gli ammanchi sul c/c di C.D.I. TECHNOLOGY, PELAGGI esortava MANICA Giuseppe a versare il denaro sul conto eseguendo le operazioni di accredito in *"in due o tre filiali e spezzettato"*.

Piano piano ci si stava avvicinando all'epilogo rappresentato dagli arresti del 30 giugno 2010.

La sera del 18/6/2010 VULCANO Mario informava PELAGGI di essere stato *"convocato dai Carabinieri"*¹⁷⁵²; la mattina dopo, preoccupato dell'accaduto, PELAGGI esternava a GIGLIO Giuseppe il proposito di *"picchiare"* VULCANO che *"parlava con troppa tranquillità al telefono"*, lasciandosi andare ad una considerazione sulle possibili attività di indagine in atto: *"sai qual è il bello, non sono andati né i miei, né i tuoi, ma sono andati gli altri... eh siamo al completo"*¹⁷⁵³, aggiungendo: *"stanno girando intorno intorno come cose... troppo intorno girano"*. PELAGGI auspicava di poter continuare per altri tre o quattro anni, giusto il tempo di togliersi i debiti, ripromettendosi di trovare qualche altra occupazione poiché *"non può durare vent'anni"*. GIGLIO rispondeva che secondo lui avevano già *"finito"*, perché non li avrebbero fatti *"continuare"*¹⁷⁵⁴.

L'attività illecita di fatto si interrompeva con l'esecuzione della ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia carceraria e le contestuali perquisizioni, tra cui quelle operate nelle sedi di C.D.I. TECHNOLOGY Srl di Gualtieri (RE) e CORE TECHNOLOGY Srl di Parma.

La notizia si propagava in brevissimo tempo, tanto che GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale si accordavano per incontrarsi in un distributore AGIP alle ore 08.03 del 30/6/2010¹⁷⁵⁵ per poi recarsi a casa di CUOMO Debora, moglie di PELAGGI Paolo¹⁷⁵⁶. Mentre erano ancora in corso le perquisizioni, si cercava di salvare il salvabile, come emerge dalla telefonata delle 12.28 tra GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Francesco, che cercava conferme su una fattura emessa da SINK Srl che aveva in precedenza acquistato da C.D.I. TECHNOLOGY¹⁷⁵⁷.

Alle 15.04 dello stesso 30/6/2010, mentre GIGLIO cercava inutilmente di contattare CRUGLIANO Gianluca, venivano registrati alcuni commenti di sottofondo di AMBROGI Alberto, giunto a Gualtieri (RE)¹⁷⁵⁸, che cercava di giustificare il proprio operato: *"io, io, io sapevo... se non veniva consegnata la merce... la merce non è stata consegnata... quello mi dice, che cazzo fai, io ti pago... se Paolo è inquisito, diciamo... lì ci sono i capi... perché questi Pelaggi li conoscete..."*¹⁷⁵⁹.

¹⁷⁵¹ Telefonata nr. 423, delle ore 10:03:31 del 7/6/2010 (RIT 823/2010).

¹⁷⁵² Telefonata nr. 5504, delle ore 20:26:52 del 18/6/2010 (RIT 722/2010).

¹⁷⁵³ Telefonata nr. 7504, delle ore 13:09:53 del 19/6/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁵⁴ Telefonata nr. 7505, delle ore 13:12:54 del 19/6/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁵⁵ Telefonata nr. 8700, delle ore 08:03:21 del 30/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393405831623 (intestata a DI VENTURA ELEONORA AUTOTRASPORTI), in uso a RILLO Pasquale.

¹⁷⁵⁶ Telefonata nr. 8712, delle ore 08:35:58 del 30/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 390536940525, in uso a Abitazione Pelaggi Paolo e Cuomo Debora - Maranello via Fondo Val Grinzaga sn..

¹⁷⁵⁷ Telefonata nr. 8761, delle ore 12:28:04 del 30/6/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁵⁸ Telefonata nr. 8778, delle ore 13:17:06 del 30/6/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁵⁹ Telefonata nr. 8790, delle ore 15:04:49 del 30/6/2010 (RIT 640/2010).

Ancor più eloquente (e, in un certo qual modo premonitore, anche se non tanto da farlo desistere dalle successive attività illecite) era altro sottofondo di GIGLIO Giuseppe, che, probabilmente rivolto a RIILLO Pasquale, riferiva: *“si na scampamu mò.. si na scapputamu mò... però sempre intra ci cadimu...”* (se ce la scampiamo adesso, sempre dentro ci finiremo) ¹⁷⁶⁰.

Nel 2011 le attività erano sostanzialmente dirette a chiudere le partite rimaste aperte. Sin dalle prime conversazioni intercettate con l'apertura del nuovo p.p. 20604/2010 R.G.N.R., emergevano infatti contatti tra RIILLO Pasquale e COSTI Omar. In particolare, RIILLO riferiva a COSTI la necessità di incontrarsi la mattina del 28/1/2011 unitamente a GIGLIO Giuseppe per cercare di risolvere definitivamente la questione (*“finiamo questa cosa qua è basta... finiamo questa cosa qua è basta, non possiamo legarci a queste cose qua... [...] facciamo questa cosa qua, poi chiusa questa ti dico io come facciamo e deve dipendere tutto da noi... va bene? ti vengo a trovare domani...”*) ¹⁷⁶¹.

Il 28/1/2011, GIGLIO Giuseppe riceveva la telefonata di CRUGLIANO Gianluca, già dipendente della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, il quale a specifica domanda lasciava intendere che stavano comunque andando avanti (*“ah!... qualcosa... un po' stiamo andando avanti, poi volevo dirti un'altra cosa...”*) e che *“il cinese”* (personaggio non meglio identificato, coinvolto nel giro delle false fatturazioni) aveva minacciato di recarsi da GIGLIO, *“con i suoi amici”*, evidentemente per recuperare il denaro da lui investito nelle transazioni commerciali eseguite prima degli arresti del 30 giugno: *“il cinese ha detto che lui un giorno verrà con i suoi amici, direttamente giù da voi... eh! io ti dico solo quello che ho sentito dire... no perché dice che sono sei mesi che lui viene qua e non ha nulla...”*. GIGLIO chiedeva quindi di fissare un incontro, nei giorni seguenti, con *“...il tuo amico...”* ovvero SALWACH Michael, detto Mike (*“si, si, si... e poi magari domani o dopo... lunedì o martedì ci dobbiamo vedere Gianlù... magari viene anche il tuo amico così... eh!”*) ¹⁷⁶².

10. IL FINANZIAMENTO IN SVIZZERA DELLA MULTIMEDIA CORPORATE LTD.

All'esito della rogatoria internazionale con le autorità elvetiche era analizzata la movimentazione registrata sui conti correnti intestati agli imputati, accessi presso gli Istituti bancari di Lugano di cui sopra si è detto descrivendo la società MULTI MEDIA COROPORATE Ltd. La verifica consentiva di riscontare l'ipotesi di accusa (già da resto solidamente avvalorata dal pregresso giudicato) secondo cui il complesso sistema serviva anche per reimpiegare somme di denaro delle cosche calabresi, in particolare degli ARENA e dei GRANDE ARACRI. Infatti, su detti conti correnti si riscontrava l'accredito di numerosi assegni provenienti da soggetti vicini a dette consorterie. Le somme di denaro, una volta accreditate, erano poi oggetto di prelievi in contanti ovvero mediante rimesse dirette, riversati sul c/c intestato alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, cosicché suddette operazioni erano propedeutiche a finanziare le attività dell'impresa ticinese. Lo svilupparsi delle attività di falsa fatturazione consentiva infine il rientro in Italia del denaro.

¹⁷⁶⁰ Telefonata nr. 8811, delle ore 19:49:13 del 30/06/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁶¹ Telefonata nr. 3, delle ore 17:19:34 del 27/1/2011 (RIT 116/2011).

¹⁷⁶² Telefonata nr. 78, delle ore 10:52:03 del 28/1/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393479424707, intestata ed in uso a CRUGLIANO Gianluca.



Trattasi, in particolare, dei conti correnti n. 0077/862303-7 ("MALU") e n. 0077-563446-1 ("REXI") accessi presso una filiale di Lugano "Carinden Leu" (gruppo "Credit Suisse") e intestati rispettivamente a PELAGGI Paolo e CUOMO Debora il primo e a RIILLO Pasquale il secondo, ai quali era riferibile la cartiera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. In particolare:

- sul conto "MALU", acceso il 26 settembre 2007 e ancora attivo il 30 giugno 2010 (data dell'arresto del PELAGGI) erano stati accreditati complessivamente 102 assegni per un importo complessivo di € 1.186.854,39 (di cui almeno € 382.445,99 dopo il 24 settembre 2008) e pertanto riconducibili al rapporto con GIGLIO e RIILLO, instaurato nel 2008;

- sul conto "REXI", attivato il 14 luglio 2008 e ancora operante al 30 giugno 2010, erano stati versati 43 titoli per un valore complessivo di € 508.569.

Gli assegni in oggetto erano stati emessi sempre a favore di soggetti diversi dal correntista ed erano stati per lo più posti all'incasso con consegna della relativa somma in contanti a chi li presentava alla cassa.

I beneficiari erano stati indicati con la sola esposizione, nel frontespizio, dei nomi e dei cognomi.

Inoltre, all'atto delle girate erano stati spesso riportati codici fiscali fittizi, all'evidente scopo di rendere maggiormente difficoltosa la tracciabilità delle movimentazioni dei titoli (e del denaro in essi dedotto).

Gli impiegati della "Clariden Leu", dopo avere avuto iniziali contatti con il RIILLO (il quale si presentava solitamente in compagnia del PELAGGI) e avere monitorato le operazioni eseguite sul conto "REXI", avevano evidenziato, tra le altre criticità, vari prelievi di significative somme in contanti sempre versate sul conto della MULTI MEDIA CORPORATE (p. es. € 150.000 il 2 settembre 2009, € 110.000 il 10 novembre 2009, € 39.000 il 15 dicembre 2010, € 30.000 il 9 marzo 2010, € 29.000 il 29 marzo 2012, € 25.000 il 24 giugno 2010).

Movimenti analoghi erano stati registrati sul conto "MALU" intestato al PELAGGI e alla CUOMO. Dagli accertamenti svolti è emerso che una parte consistente dei menzionati titoli era intestata a soggetti legati alle citate cosche calabresi e che in numerosi casi il codice fiscale del beneficiario era stato indicato in maniera errnea.

In particolare, tra gli intestatari degli assegni figurano PROCOPIO Giovanni (cognato di Giglio Giuseppe), PROCOPIO Salvatore (individuato nell'indagine "Pandora" come collaboratore di PUGLIESE Michele), la società "Bazzoni Autotrasporti s.r.l.", riconducibile a MUTO Benito e a suo figlio Antonio cl. 1971, tali RIILLO Raffaele, Paolo e Giuseppe (non identificabili in quanto i codici fiscali indicati sono risultati sconosciuti presso la Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate), CURCIO Giuseppe e Domenico (rispettivamente suocero e cognato di GIGLIO Giuseppe, il secondo imputato in questa sede).

11. CAPO 99).

Il 20/10/2010 MONTALI Gianluca, legale rappresentante della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa, presentava presso la Guardia di Finanza di Parma denuncia querela dichiarando che la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, nell'estate 2009, aveva intrapreso rapporti commerciali con la I.N.T. Srl ed il suo rappresentante PELAGGI Paolo. In breve tempo, gli iniziali accordi si erano trasformati in una fattiva collaborazione e PELAGGI gli aveva proposto di avviare un'attività di compravendite con la società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd,

rappresentata da SALWACH Michael, conosciuto nel settembre 2009 quale "direttore commerciale" della MULTI MEDIA di Lugano. I rapporti commerciali con la MULTI MEDIA erano intrattenuti con CRUGLIANO, responsabile dell'ufficio acquisti.

Per procedere nelle vendite con la MULTI MEDIA CORPORATE, MC INFORMATICA aveva iniziato a rifornirsi anche dalla CORE TECHNOLOGY Srl, presentata da PELAGGI Paolo come una nuova impresa operante a Parma, della quale lui era rappresentante. In tale contesto era maturata la richiesta da parte di MULTI MEDIA CORPORATE di una partita di 1200 schede SDHC, che MC INFORMATICA aveva acquistato direttamente da CORE TECHNOLOGY Srl.

Dopo qualche settimana, la MULTI MEDIA non aveva ancora ottemperato al ritiro delle SD Card e al relativo pagamento. MONTALI si era visto costretto a chiamare la CORE TECHNOLOGY per chiedere una dilazione dei pagamenti riferiti all'acquisto delle SD Card (avvenuto con fattura nr. 35 emessa dalla CORE il 24/5/2010 dell'importo di € 295.962,00), per le quali MULTI MEDIA non aveva eseguito alcuna corresponsione. I tentativi di contattare i responsabili della società elvetica era risultati vani (*"Solo dopo numerose insistenze, riuscimmo a contattare Salwach sul suo cellulare, il quale ci rispose che era riunione, che non poteva trattenersi e che dell'ordinativo se ne occupava Crugliano. Crugliano, anch'esso raggiunto telefonicamente, ci assicurò che avrebbe chiesto spiegazioni in amministrazione in merito al saldo delle nostre fatture e che avrebbe fatto pervenire l'ultimo contratto d'ordine. Nel frattempo verso la fine di giugno - luglio 2010, il nostro dipendente sig Massimo Pederzoli che risiede a Modena, ci informò che una TV locale aveva dato la notizia dell'arresto di Paolo Pelaggi che lui aveva riconosciuto in quanto visto precedentemente in azienda"*).

Nello stesso mese di luglio 2010, si erano presentati presso la sua azienda MC INFORMATICA GIGLIO "Francesco" (poi chiarito a sommarie informazioni che si trattava di "Giuseppe"), che si era presentato come il titolare di CORE TECHNOLOGY e il suo avvocato (che solo dopo alcuni mesi aveva detto di essere, invece, un commercialista) CLAUSI (GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Donato Agostino - così come PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe, che solitamente accompagnava al PELAGGI, e SALWACH Michael Stanley erano poi riconosciuti dal teste in sede di individuazione fotografica esperita il successivo 12/12/2011). In quella occasione GIGLIO aveva raccontato a MONTALI di essersi fidato di PELAGGI che gli aveva creato in azienda svariati milioni di debiti, per cui al momento si trovava in difficoltà economica; per tal motivo aveva richiesto il pagamento della fattura 35 relativa alle SD. In ultimo, GIGLIO si era mostrato comprensivo circa le giustificazioni rese da MONTALI ed in particolare riguardo ai mancati pagamenti effettuati dalla MULTI MEDIA, che di riflesso avevano bloccato quelli a favore della CORE TECHNOLOGY. Nei giorni seguenti MONTALI aveva riferito a CLAUSI di avere ottenuto rassicurazioni da CRUGLIANO per il ritiro del materiale, che ancora si trovava in giacenza presso il magazzino di MC INFORMATICA. Inoltre il dichiarante riferiva di avere appreso che la CORE TECHNOLOGY Srl aveva ceduto il credito relativo alla fattura 35 alla banca IFIS di Venezia-Mestre.

Nel settembre del 2010, la CORE TECHNOLOGY aveva comunque inoltrato formale sollecito di pagamento per complessivi 537.000 euro (fatt. 35, oltre ad altra fattura, la n. 22, che riguardava delle *Pen Drive*, queste già spedite alla MULTIMEDIA) e pertanto MC INFORMATICA aveva deciso di porre in vendita le SD Card ancora in giacenza. A dire di MONTALI la rivendita fortunatamente non era avvenuta, in quanto un proprio



dipendente, MELES Fabrizio, in modo del tutto casuale, avendo bisogno di una schedina per trasferire dei propri files musicali, ne aveva prelevata una dalla partita acquistata dalla CORE TECHNOLOGY, accorgendosi immediatamente del malfunzionamento; le verifiche estese ad altre schedine avevano avuto analoghi esiti. Alcuni campioni erano stati quindi inviati alla casa madre KINGSTON per i controlli. Quest'ultima, dopo aver esperito gli opportuni accertamenti, aveva comunicato (anche con lettera ufficiale datata 7/10/2010), che il prodotto era contraffatto chiedendo l'indicazione del fornitore per agire in via legale a difesa del marchio ¹⁷⁶³.

Contestualmente era giunta ad MC INFORMATICA la telefonata di CRUGLIANO Gianluca, che riferendo del suo licenziamento dalla MULTI MEDIA, aveva parlato della reale natura delle operazioni svolte in seno alla società ticinese, mettendole in collegamento con l'arresto del faccendiere PEZZATTI Sergio.

Il 6/5/2011, il Nucleo P.T. della G.d.F. di Parma, nell'ambito del fascicolo 5282/10 R.G.N.R. della Procura di Parma, prelevava un campione di 10 schedine SD presso il magazzino di MC INFORMATICA, per procedere ad analisi da parte di KINGSTON TECHNOLOGY EUROPE Ltd, sede di Londra ¹⁷⁶⁴. Il 20/6/2011, CISLAGHI Fabio, dipendente KINGSTON, faceva pervenire al suddetto Nucleo una dichiarazione nella quale, ad esito della perizia, accertava senza dubbio alcuno l'avvenuta contraffazione dei supporti di memorizzazione ¹⁷⁶⁵. Il 29/6/2011, la G.d.F. di Parma sequestrava le 1190 SD Card ancora in deposito presso MC INFORMATICA ¹⁷⁶⁶.

A seguito della trasmissione del fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica di Bologna, MONTALI Gianluca era escusso nuovamente, e in più occasioni, a sommarie informazioni, unitamente ai dipendenti GALATI Antonio e MELES Fabrizio. Lo stesso confermava il racconto dei fatti, specificando che il primo contatto con PELAGGI Paolo era avvenuto tramite l'intermediazione di tale BERTELLE' Gianfranco, soggetto che le intercettazioni telefoniche hanno dato atto essere in stretto contatto con GIGLIO Giuseppe.

Esplicitamente interrogato sui vantaggi ottenuti nell'allestimento della triangolazione di compravendite tra CORE TECHNOLOGY, MC INFORMATICA e MULTI MEDIA (CORE avrebbe potuto vendere direttamente a MULTIMEDIA senza l'interposizione di MC INFORMATICA), MONTALI precisava che erano diversi, non ultimo la possibilità di presentare in conto anticipo le fatture emesse nei confronti di MC INFORMATICA, ed ottenere liquidità. MC INFORMATICA vedeva in ogni caso realizzarsi un aumento del 6-7% del proprio fatturato e contestualmente disporre delle agevolazioni, ai fini IVA, derivanti da vendite intracomunitarie.

A proposito del rinvenimento dei pacchi, contrassegnati dalla intestazione "POINT 1", ripiegati a rovescio ed utilizzati nelle finte spedizioni, MONTALI riferiva di non essere in grado di spiegare il "*perché un pacco con nastro adesivo della MC INFORMATICA*" fosse "*presente all'interno dei capannoni della CDI TECHNOLOGY*", che peraltro "*risulta esclusivamente quale fornitore per l'anno 2010*" (una sola fattura) di MC

¹⁷⁶³ Comunicazioni trasmesse dalla KINGSTON in data 30.09.2010 e 07.10.2010 inerente l'accertata contraffazione delle schedine SD Card.

¹⁷⁶⁴ Cfr. 6/5/2011, nomina di ausiliario di P.G. di CISLAGHI Fabio e contestuale prelevamento di 10 campioni di schedine SD presso la sede della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

¹⁷⁶⁵ Cfr. Perizia redatta del 20.06.2011 circa la contraffazione delle Schedine SD Card "KINGSTON".

¹⁷⁶⁶ Cfr. Verbale di sequestro redatto il 29/6/2011 dei rimanenti 1190 SD Card "KINGSTON".

INFORMATICA, precisando comunque che *“con le ditte di PELAGGI, non eseguiamo il controllo all'interno della scatola, che viene quindi immediatamente girata alla ditta cliente”*, circostanze confermate da MELES Fabrizio.

Parte pertanto verosimile la deduzione tratta dagli investigatori, secondo la quale i pacchi erano riempiti con materiali di scarso valore (ad esempio le scatole rinvenute all'interno) e fatti girare tra le ditte compiacenti fino a giungere ad MC INFORMATICA, dove non venivano aperti, ma sigillati con altro nastro, per essere inviati a MULTI MEDIA CORPORATE. Sicché la presenza dei cartoni nel magazzino di CDI TECHNOLOGY poteva avere come unica spiegazione che il giro era finito ed erano tornati al punto di partenza, come le relative fatturazioni.

Conformi erano le dichiarazioni rese (in data 18/11/2011) dal responsabile dell'ufficio acquisti e logistica di MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa, MELES Fabrizio. Anche MELES aveva partecipato all'incontro con SALWACH, rappresentante della società ticinese MULTIMEDIA, presso la sede di MC INFORMATICA. In tal modo aveva avuto inizio il rapporto di collaborazione tra MC INFORMATICA e MULTI MEDIA, che disponeva di una partita IVA austriaca e di una logistica Schenker ad Innsbruck, dove era destinata la spedizione della merce.

MELES ribadiva le circostanze nelle quali era avvenuto l'incontro con GIGLIO Giuseppe e con il suo “legale” CLAUSI (con tale qualifica presentatosi all'atto dell'incontro, solo successivamente chiarendo che era un commercialista). In quell'occasione, GIGLIO aveva spiegato di aver affidato l'impresa al PELAGGI perché gli era stato presentato da *“amici fidati”*. In merito alla richiesta di pagamento delle due fatture emesse da CORE TECHNOLOGY, GIGLIO si era dichiarato interessato solo ai soldi e non alla restituzione delle schedine SD Card, ancora in deposito presso MC INFORMATICA (*“GIGLIO sostanzialmente ci disse che a lui non interessava nulla e che gli interessava solo recuperare i suoi soldi. A.D.R.: GIGLIO non fece alcun accenno alle SD Card ancora in magazzino. Fummo noi a chiedergli di riprendersi la merce, ma ci disse che non lo avrebbe fatto”*). L'incontro era terminato con l'accordo stretto tra MONTALI e GIGLIO per risentirsi dopo l'estate del 2010, quando MC INFORMATICA avrebbe dovuto effettuare il pagamento a CORE TECHNOLOGY, previo avviso telefonico sull'utenza 3388869693 in uso a CLAUSI (utenza effettivamente intestata all'imputato CLAUSI Donato Agostino).

In ultimo, MELES precisava di essersi quindi reso conto che la merce era contraffatta.

Le transazioni commerciali, alla base della controversia sorta tra MC INFORMATICA e CORE TECHNOLOGY, erano contabilmente ricostruite dagli inquirenti.

Anche le stesse riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti.

In particolare, MB TRADING con fattura 121 del 17/5/2010 (235.440 euro + IVA pari a 47.122 euro) aveva ceduto le 1200 SD Card 32 Gb Class 10 Kingston a C.D.I. TECHNOLOGY, che a sua volta, con fattura 32 del giorno dopo (18/5/2010) (237.000 euro + IVA pari a 47.410 euro) le aveva rivendute a SINK Srl, riconducibile a COSTI Omar. Il giorno successivo, 19/5/2010, SINK con fattura 6/B (239.400 euro + IVA pari a 47.990 euro) aveva ceduto le schedine a CORE TECHNOLOGY, che infine, con fattura 35 del 24/5/2010 (246.600 euro + IVA pari a 49.327 euro), le aveva alienate a MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa. Nessuna delle fatturazioni era stata corrisposta dato che la mancata rivendita dei supporti di memorizzazione a MULTI MEDIA CORPORATE aveva bloccato l'operazione. MULTI MEDIA avrebbe infatti dovuto eseguire il bonifico a favore di MC INFORMATICA innescando a ritroso gli altri pagamenti.

12. DIFESE.

Come anticipato, la posizione degli imputati sulla oggettiva sussistenza delle violazioni di natura tributaria è sostanzialmente remissiva e comunque non vi è una voce che abbia addotto giustificazione di quei non altrimenti spiegabili vorticosi movimenti contabili.

Nell'ambito dei primi interrogatori resi al PM in corso di indagine (aprile e settembre 2015, utilizzabili *erga omnes*) **GIGLIO Giuseppe** ha fornito parziali ammissioni, riferendo di avere conosciuto PELAGGI Paolo alla fine dell'anno 2007-inizio 2008, quando si presentò da lui *"dicendo[gli] che era stato mandato da GENTILE Francesco e ARENA Giuseppe perché trovasse capitali ed aziende per le frodi carosello"*, spiegando anche il sistema delle triangolazioni essenzialmente basato sul meccanismo dell'IVA intracomunitaria caratterizzato da numerosi passaggi al fine di *"prendere la distanza diciamo da un'azienda all'altra...la merce ritornava in Italia e doveva essere girata, di nuovo la stessa merce"*. PELAGGI, che aveva anche in essere un accordo con TELECOM per far per importare la merce dall'estero, gli aveva spiegato che le sue aziende non potevano più "lavorare" perché *"aveva l'Ufficio delle entrate addosso, le banche gli avevano revocato gli affidamenti, lui aveva bisogno di alcune società e di alcuni affidamenti, diciamo di poter mettere i piedi in queste strutture"*. In un primo momento in società con PELAGGI era entrato RIILLO Pasquale che aveva immesso una cifra, poi lo stesso RIILLO aveva coinvolto GIGLIO Giuseppe. I guadagni coincidevano con le percentuali "lasciate" alle società che si prestavano ai giri fittizi della merce (5, 10 o 12%) e, siccome PELAGGI pensava di poter far girare alcuni milioni di euro, le cifre di guadagno si aggiravano sui 250.000, 300.000 €. GIGLIO aveva messo a disposizione del PELAGGI circa 1.300.000 € ottenuti attraverso finanziamenti bancari, che poi, dopo gli arresti del 2010, non aveva più recuperato. Non sapeva se dietro PELAGGI ci fosse GENTILE, o ARENA o PUGLIESE, tutte persone comunque da GIGLIO conosciute anche in quanto a costoro aveva sempre consegnato del denaro. Sostanzialmente GIGLIO, nelle sue prime dichiarazioni, si era ritratto come soggetto che aveva sempre pagato tutte le famiglie di 'ndrangheta, anche contrapposte. Ammetteva, quanto alla faccenda PELAGGI, di essersi recato in Svizzera, ove aveva costituito la MULTI MEDIA insieme a PELAGGI e RIILLO; aveva conosciuto PEZZATTI ed anche *"Mike, l'americano"* (SALWACH), il quale, attraverso le sue conoscenze, era colui che riusciva a reperire le merce *"da far girare"* utilizzando aziende situate in numerosi stati esteri. La movimentazione della merce era circolare sicché colui che vendeva era poi lo stesso che comprava, quasi tutta fittizia (*"qualcosa sì, secondo me pure si vendeva regolarmente, ma era poco"*).

Negli interrogatori resi da GIGLIO successivamente (esclusivamente utilizzabili nei confronti del proponente che vi ha consentito), lo stesso ha dichiarato che, invero, il rapporto con PELAGGI era nato proprio con lui e, solo dopo, con RIILLO; che il primo approccio con PELAGGI riguardava altra faccenda (sempre illecita) consistente nel trarre guadagno su alcune società del GIGLIO (COMIT e VI.MO.TER) appositamente "fatte fallire" incamerando i crediti ottenuti dalle banche, guadagni che GIGLIO sapeva essere stati dal PELAGGI condivisi con gli ARENA (int. 9/2/2016, pag. 65). GIGLIO affermava che PELAGGI aveva un debito con gli ARENA dovuto alla mancata restituzione dei capitali iniziali conferiti dalla cosca per la costituzione della POINT ONE e l'inizio della sua operatività. PELAGGI con le frodi carosello era riuscito a restituire del denaro alla cosca ARENA e GIGLIO, con il suo arresto (30/6/2010), si era trovato in difficoltà.



Corposo apporto difensivo era reso in udienza (tramite e dichiarazioni e, soprattutto, note provenienti dall'imputato) da **CLAUSI Donato Agostino**, accusato di avere fornito la sua opera professionale al GIGLIO per predisporre la migliore struttura societaria idonea al fine illecito oggetto in imputazione, nella piena consapevolezza dei meccanismi e finalità ultima del reimpiego dei denari delle cosche calabresi. L'imputato, pur ammettendo - né diversamente poteva fare - di essere intervenuto nelle plurime occasioni di cui danno conto le indagini nell'ampio reticolato delle imprese strumentali all'attività, ha voluto ricondurre il suo apporto ad un regolare mandato professionale di volta in volta ricevuto in relazione alle imprese, comunque mai da lui direttamente gestite.

NIGRO Barbara si è difesa rendendo spontanee dichiarazioni in corso del rito abbreviato, ricordando di essere stata assunta da PELAGGI, di avere svolto il ruolo di centralinista in POINT ONE e, dopo il fallimento di detta società, di avere continuato a lavorare con Paolo PELAGGI in ELITE TRADING Srl, come impiegata amministrativa, fino a gennaio 2009. Dopo una interruzione dovuta alla difficoltà di recepire la retribuzione, era richiamata da PELAGGI nel marzo del 2010 ed era assunta presso la C.D.I. Technology, sempre come impiegata amministrativa. Il lavoro era proseguito fino all'arresto del PELAGGI. L'imputata affermava di avere sempre svolto in buona fede le proprie mansioni.

GIGLIO Giulio, dichiarando di essersi solo occupato dei trasporti, neppure entrava nel merito della presente vicenda.

13. CONCLUSIONI.

Ebbene, ritiene il giudicante che gli elementi acquisiti, in ideale continuazione con i fatti oggetto dell'indagine *Point Break* accertati con la forza del giudicato, siano del tutto convincenti circa l'esistenza di un complesso e vorticoso giro di fatture per operazioni oggettivamente (poiché aventi ad oggetto beni inesistenti) e soggettivamente (perché riferite a destinatari apparenti, diversi da quelli effettivi) inesistenti. Essi permettono altresì di stabilire il perpetrarsi del diretto collegamento con la cosca cutrese ed isolitana, i cui capitali, provento dell'attività illecita, hanno formato oggetto di reimpiego attraverso la costituzione del nuovo complesso societario, facente perno sulle figure di **PELAGGI Paolo**, **GIGLIO Giuseppe** (e **RIILLO Pasquale**), e la successiva attività di impresa diretta, a propria volta, a generare ulteriori profitti illeciti. I reati sono aggravati dall'art. 7 d.l. 152/91, essendovi riscontro della finalità di agevolare l'attività delle cosche GRANDE ARACRI e ARENA, ravvicinate nei mutati equilibri criminali e nella prospettiva di conseguire l'utile derivante dagli investimenti affidati prima al PELAGGI e poi anche a GIGLIO Giuseppe.

Essa non è incompatibile con il dolo specifico di evasione che connota i reati fiscali, trattandosi di finalità concorrente che ben può accedere all'oggetto del dolo specifico dei reati, viepiù potenziandone la carica di per se stessa illecita.

Quanto ai delitti fiscali, si rileva in diritto che il reato previsto dall'art. 8 D. Lgs. 10/3/2000 n. 74 "è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampia dizione della norma che parla genericamente di operazioni inesistenti, sia perché anche a mezzo di fatturazione solo soggettivamente falsa è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma stessa e cioè di consentire a



terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto " ¹⁷⁶⁷. Per quanto concerne il **delitto di cui all'articolo 2**, si è affermato che "l'inesistenza soggettiva si configura allorché la fattura – o il documento equipollente – riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile. In tema di IVA, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesime". Ne consegue che l'evasione dell'IVA "può essere configurabile anche in presenza di costi effettivamente sostenuti. Invero la detrazione Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione. Non entrano cioè nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni inesistenti per quanto concerne il rapporto relativo alle operazioni fatturate" ¹⁷⁶⁸.

Anche diversamente opinando, tuttavia, non vi è dubbio che la condotta in esame abbia integrato la fattispecie delittuosa, in quanto, con il sistema della "frode carosello", l'ultimo acquirente consegue obiettivamente un rilevante risparmio d'imposta, che costituisce **evasione di imposta** nel momento in cui il soggetto beneficiario è consapevolmente ed attivamente partecipe di tale meccanismo, così come nel caso di specie.

Ancora, in diritto, si rammenta che non è pertinente il rilievo svolto da alcune Difese, che hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 D.lgs. 74/2000 ad escludere la responsabilità nel caso in cui il soggetto rivesta la doppia qualifica di emittente e di utilizzatore delle false fatture. Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione" ¹⁷⁶⁹. Infatti, ciò che l'art. 9 citato intende evitare non è, in sé, la "doppia" punibilità della medesima persona fisica per la gestione delle medesime fatture, ma la punibilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la propria condotta di utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti e una seconda volta per concorso morale nella diversa e autonoma condotta posta in essere dall'emittente con cui ha preso accordi, sicché nel caso in cui un soggetto ricopra il ruolo di amministratore (legale o di fatto) di due diverse società che reciprocamente emettono ed utilizzino i falsi documenti fiscali, nulla impedisce la configurabilità di entrambe le fattispecie di reato.

GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Paolo vanno pertanto ritenuti i principali responsabili dei delitti agli stessi contestati ai capi 96), 98) e 99), in relazione a quest'ultimo delitto evidenziandosi come la natura palesemente illecita dell'agire rendesse altamente

¹⁷⁶⁷ così, fra le altre, Cass. 17/3/2010, Bizzozzero e altro (n. 20353), ove pure è richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.

¹⁷⁶⁸ Cass. 14/1/2010, Gerotto; conf. Cass. 27/4/2012, P.M. in proc. Bosco e altro, Rv. 253055; cfr. anche Cass. 11/2/2015, Spinelli e altro, Rv. 263745.

¹⁷⁶⁹ Cass. 8/3/2012, P.M. in proc. Desiati, Rv. 252545. Conf. Cass. 20/12/2012, Cetti Serbelloni, Rv. 255396.

verosimile anche la circolazione di beni di dubbia origine o con marchi contraffatti (analogamente all'esperienza in passato relativa al decoder *Birikino*), rammentandosi che il reato può essere ascritto all'agente anche a titolo di dolo eventuale. Del resto, ancorché il massimo referente del reperimento della merce e delle movimentazioni fosse PELAGGI Paolo, si osserva che la circostanza che GIGLIO Giuseppe, quando si presentò da MONTALI insieme a CLAUSI, rifiutò il reso insistendo nel denaro, fa ipotizzare che lo stesso conoscesse lo scarso valore dei beni ceduti.

A GIGLIO Giuseppe va ascritto anche il delitto di cui all'art. 2 Dlgs. 74/2000 contestato al capo 97) in relazione alle false fatture utilizzate da CORE TECHNOLOGY in relazione all'anno 2010, secondo i calcoli dettagliatamente indicati in atti.

E' doveroso rammentare che quest'ultimo delitto si consuma con la presentazione della relativa dichiarazione fiscale nella quale sono inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento¹⁷⁷⁰. Nel 2011, epoca della presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, PELAGGI Paolo era ristretto e, in ogni caso, non risulta che vi fossero più rapporti fra le parti, non ravvisandosi pertanto un contributo del predetto al reato in dichiarazione.

In difetto di prova del dolo specifico del delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1991 contestato al capo 100 in relazione alla società G.P.Z. TRADING Srl, invero, come le altre società strumentali all'artificio e non al nascondimento del patrimonio, si pronuncia sentenza assolutoria di GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Paolo in ordine al delitto loro contestato al capo 100).

Quanto a **MANICA Giuseppe**, valgono considerazioni analoghe evidenziandosi che il suo ruolo di consapevole collaboratore del PELAGGI, già accertato con valore di giudicato, deve ritenersi replicato anche nell'ambito della nuova struttura organizzativa reggiana, come, del resto, le intercettazioni sopra riportate riscontrano. Si rammenta altresì, ad attestare il pieno inserimento del MANICA anche nella nuova architettura il fatto che lo stesso fosse stato assunto come dipendente di C.D.I. Technology e sia stato trovato nella disponibilità di materiale riconducibile a G.P.Z. TRADING. Per le medesime considerazioni svolte in ordine al PELAGGI, MANICA Giuseppe va mandato assolto dal delitto contestato sub 97), né ravvisandosi sufficienti elementi che fondino prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua consapevole partecipazione al reato contestato al capo 99).

PEZZATTI Sergio e **SALWACH Michael Stanley** operavano per e con la società svizzera MULTI MEDIA COROPRATE Ltd, strumento essenziale del complesso sistema fraudolento, costituita appositamente al fine, o meglio, con la precipua finalità di proseguire, ancorché con più oculati accorgimenti, l'attività criminosa già in essere con MT TRADING Ltd, che operava attraverso il mandato fiduciario conferito da PELAGGI allo stesso PEZZATTI. Mentre PEZZATTI era figura pertanto risalente nel tempo, SALWACH, invece, è soggetto la cui alacre attività illecita è stata fotografata solo nel segmento oggetto del presente giudizio. Come anticipato, in esito al giudizio già celebrato, non sono stati ravvisati nei confronti di PEZZATTI Sergio elementi fondanti la responsabilità del delitto di reimpiego (e, conseguentemente, dell'aggravante

¹⁷⁷⁰ Fra le altre, Cass. 20/5/2014, Vidi, Rv. 262358.

della finalità di agevolazione del relativo sodalizio mafioso¹⁷⁷¹) mancando la prova della consapevolezza dello stesso di favorire, con la propria opera professionale, una cosca mafiosa e non solo il malaffare del PELAGGI. Questa ultima considerazione pare convincente, al riguardo evidenziandosi elementi quali la provenienza (anche geografica) degli imputati da ambienti estranei al contesto 'ndranghetistico di riferimento, l'apparente solidità economica di GIGLIO Giuseppe, titolare di un'importante impresa di trasporto operante nel reggiano, nonché la stessa argomentazione logica in base alla quale non vi è plausibile motivo per fare ad un estraneo simile confidenza sulla provenienza dei denari impiegati nelle "frodì carosello" così assumendosi inutili rischi. In ogni caso, non si ravvisano elementi atti a contrastare il citato giudicato già formatosi, non potendosi accedere alla tesi del P.M., che individua nel fallimento della POINT ONE un momento di significativa consapevolezza della provenienza mafiosa dei flussi finanziari. Di ciò, invero, non emerge evidenza in atti (mentre è indubbio che siffatta consapevolezza sia sorta dopo l'esecuzione delle misure), tale dato attestando esclusivamente la pervicacia dell'agire criminale, ciò, nell'ambito di un programma delittuoso necessariamente elastico e reattivo, come dimostra la veloce riorganizzazione del gruppo a quell'evento.

Quest'ultima valutazione fonda il riconoscimento dell'istituto della continuazione dei reati accertati in questa sede con quelli per i quali PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe e PEZZATTI Sergio sono già stati irrevocabilmente condannati all'esito dell'indagine *Point Break*.

D'altro canto, non si ritiene sussistente l'invocato "ne bis in idem sostanziale", in quanto, sebbene alcune delle risultanze investigative in questa sede portate a supporto delle accuse fossero già emerse nel precedente processo, non vi erano ancora gli elementi ricostruttivi che hanno permesso di formulare le Accuse, né - dato fondamentale - vi era la formulazione di alcuna accusa sul punto. Infatti, la pronuncia della improcedibilità dell'azione ex art. 649 c.p.p. rimane ancorata alla triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, sicché il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, circostanza che non si verifica nel caso di specie.

Tornando al merito, si ritiene che quanto sopra rappresentato ben evidenzi come PEZZATTI Sergio ha proseguito nel suo consapevole apporto al programma fraudolento, continuando a prestarsi quale mandatario in MULTI MEDIA CORPORATE e continuando ad interloquire con PELAGGI in ordine alle transazioni fittizie.

Palese l'analoga responsabilità del SALWACH. Le intercettazioni sopra riportate sul suo conto hanno ben evidenziato, da un canto, la piena consapevolezza della natura fittizia delle operazioni alle quali lo stesso partecipava e, dall'altro, l'importante apporto concorsuale fornito.

PEZZATTI Sergio e SALWACH Michael Stanley vanno pertanto ritenuti colpevoli dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestati al capo 98 attraverso le società coinvolte nei "giri" di cui gli stessi avevano ben consapevolezza e pertanto fornendo contributo concorsuale al fatto. La mancanza di evidenze circa la loro partecipazione al reato di cui al capo 97), commesso in epoca postuma (2011), quando

¹⁷⁷¹ Implicitamente confermando quello che anche in questa sede si sostiene (nonostante la giurisprudenza paia contraria) in ordine alla natura soggettiva della aggravante in questione ed alle regole che ne governano l'imputabilità in caso di concorso di persone nel reato, cfr. *supra*.

l'attività organizzata era già stata smantellata, fonda sentenza assolutoria dei predetti in relazione al delitto di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 commesso dal legale rappresentante di CORE TECHNOLOGY. Neppure vi è prova certa della consapevole partecipazione di SALWACH al delitto contestagli al capo 99), sicché lo stesso va mandato assolto anche da tale addebito.

Per **CRUGLIANO Gianluca** e **NIGRO Barbara** possono svolgersi argomenti analoghi, avendo ricoperto entrambi ruoli esecutivi, alla dipendenze, il primo di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd e la seconda di C.D.I. TECHNOLOGY Srl. Nei loro confronti si ravvisa la responsabilità esclusivamente in ordine ai reati di emissione di fatture false contestati al capo 98) ai quali hanno apportato un consapevole contributo concorsuale, non essendovi prova sufficiente, invece, della commissione dei restanti reati (96, 97 e 99) loro contestati. Al riguardo si richiamano le valutazioni fondanti le sentenze assolutorie pronunciate per gli imputati di cui sopra (i professionisti-faccendieri PEZZATTI e SALWACH), estensibili, a maggior ragione, nei confronti dei due dipendenti. La loro consapevole partecipazione al fatto per il quale si pronuncia condanna non può, però, essere posta in dubbio.

Quanto a NIGRO Barbara si evidenziano le intercettazioni sopra riportate (prima fra tutte le nn. 698, 4440 e 699 dell'8 giugno 2010 dalle quali emerge il sistema delle percentuali che maturavano alle transazioni fittizie) a testimoniare che la stessa, che coadiuvava PELAGGI da tempo addietro, fosse perfettamente al corrente della natura artata delle triangolazioni alle quali prestava ausilio, ciò a prescindere dall'entità dei suoi concreti guadagni.

Siffatti argomenti valgono anche per CRUGLIANO Gianluca, il quale, nonostante il breve periodo di lavoro in MULTI MEDIA COPORATE Ltd, assunto da PEZZATTI Sergio, (cfr. contratto di lavoro del 15/9/2009 e lettera di dimissioni del 3/8/2010, documentati dal suo difensore) e che svolgeva le mansioni in esecuzione degli ordini impartiti dal direttore SALWACH, anche qualora non fosse stato consapevole all'origine, si era comunque perfettamente reso conto della natura illecita dell'attività svolta. Sul punto si richiama la conversazione intercorsa con GIGLIO Giuseppe il 28/1/2011, allorquando il dipendente lo rendeva edotto che, nonostante gli arresti, *"qualcosa... un po' stiamo andando avanti"* per poi avvisarlo delle rimostranze del "cinese" (tel. n. 78, delle ore 10:52:03 del 28/1/2011, RIT 110/2011). CRUGLIANO era altresì menzionato da MONTALI Gianluca, legale rappresentante della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Spa, che ne rammentava le rassicurazioni dallo stesso fornite all'indomani degli arresti, ciò in linea con la sua consapevole partecipazione ai fatto. Né del resto l'imputato ha mai inteso fornire una versione alternativa degli univoci elementi d'accusa a suo carico.

Va dichiarata la responsabilità di **CURCIO Domenico** quanto ai contestati delitti di reimpiego (capo 96) e emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 98), difettando concrete emergenze circa la sua partecipazione alla commissione del delitto riferibile alla dichiarazioni fiscali di CORE TECHNOLOGY del 2011 nonché della consapevolezza della contraffazione del marchio della merce di cui alla transazione ricostruita al capo 99.

CURCIO Domenico, come più volte affermato, è il cognato di GIGLIO Giuseppe, che si presta alle intestazioni strumentali dei beni e delle attività richieste dall'affine (C.D.I. Technology, S.I.C.E.) e che le intercettazioni hanno evidenziato essere al centro delle movimentazioni bancarie, in contatto, non solo con GIGLIO Giuseppe, ma anche con PELAGGI Paolo e MANICA Giuseppe.



CURCIO Domenico figura fra gli intestatari degli assegni di cui alle movimentazioni dei conti svizzeri che accreditavano MULTI MEDIA CORPORATE ed è proprio CURCIO Domenico ad essere evocato dallo stesso GRANDE ARACRI Nicolino¹⁷⁷² in ordine a sospetti ammanchi ne *"i soldi dei televisori ... dei computer"*, fatto che aveva determinato la convocazione di GIGLIO Giuseppe al cospetto del boss, che lo aveva redarguito: *"tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là ... di quelli ... incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di ... incompr ... con CURCIO ... là ... come si chiama? CURCIO ... che gli viene? cognato? genero? non lo so ... cognato ... è cognato ... cognato ... controllo il conto corrente di quello là ... di che mi accorgo? i televisori ... i soldi dice che si erano persi ... <<e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi>> ... <<no>>, dice, <<veramente io non lo sapevo>>, <<non lo sapevi?>>, <<non lo sapevo>>, <<non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare>>, mi ha detto <<ora l'ho saputo>>, ha detto, gli ho detto <<ma tu pensi che io l'ho saputo così ... l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato, ah?>> ... incompr. ... mi ha detto ... mi ha detto <<va bene, vediamo come possiamo fare ... non me n'ero accorto ... se li devo cacciare li caccio>> ... pippì ... pappà ... omissis ..."; DILETTO Alfonso: *"e li ha dati i soldi?"*; GRANDE ARACRI Nicolino: *"mi ha detto ... dice che ora vede come può fare ... così ... colà ... gli ho detto <<ci devi dare i 110>>"*.*

I sopra indicati elementi fanno intendere, viepiù considerata la vicinanza - anche familiare - del CURCIO all'ambiente in cui era sorta la *jont venture* GIGLIO-PELAGGI, che lo stesso avesse piena consapevolezza della vicenda pregressa del PELAGGI e della strumentalità del nuovo sistema architettato a proseguire in quel progetto sovvenzionato dalle rimesse della 'ndrangheta. Del resto, si è già detto della compatibilità del **dolo eventuale** anche con il delitto in argomento, laddove *"il dolo eventuale riguarda, oltre alla verifica dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza"*¹⁷⁷³, stato soggettivo che, almeno in questa forma, va certamente ravvisato nella persona di CURCIO Domenico.

CLAUSI Donato Agostino anche in questa vicenda illecita, come già in quella di "Sorbolo" ed in altri affari criminosi del GIGLIO, compare numerosissime volte, talvolta con compiti all'apparenza consoni al suo incarico, altre volte meno (come quando si era presentato insieme a GIGLIO da MONTALI a reclamare un credito avente causa illecita nella veste di "legale") e, comunque, in modo del tutto coerente con l'ipotesi d'accusa, che non ne fa il diretto gestore delle transazioni delle aziende create per il meccanismo di reimpiego, ma il tecnico con ruolo consultivo, che ha posto la sua professionalità al servizio dell'architettura degli affari illeciti gestiti dal sodalizio tramite la centrale figura di GIGLIO Giuseppe.

Del resto, è intuitiva la necessità di una figura professionale di riferimento per la predisposizione di tale complesso sistema di imprese e i plurimi elementi emersi in corso di indagini sulla figura di CLAUSI, doverosamente letti in modo unitario e non parcellizzato, conducono a lui.

L'imputato figura in quasi tutte le società coinvolte nel meccanismo fraudolento:

¹⁷⁷² cfr. conversazione ambientale di cui al paragrafo 5.

¹⁷⁷³ Cass. SS.UU. 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323.

- compare, fin dall'origine del progetto criminioso, nella impresa I.N.T. Srl, la prima che, con quell'ingente aumento di capitale con versamento in denaro di 100.000 euro da parte del socio finanziatore CURCIO Giuseppe (come visto, del tutto inverosimile) e la modifica dell'oggetto sociale, nell'aprile 2008, aveva dato l'abbrivio alle operazioni illecite. CLAUSI si era occupato delle formalità necessarie all'inizio della attività. Lo stesso imputato ha ammesso di avere conosciuto nell'occasione PELAGGI Paolo (cfr. memorie dallo stesso provenienti), che si sarebbe dovuto occupare della gestione contabile della società, mentre allo stesso era residuato il compito della consulenza del lavoro. Invero, circa l'ingerenza di CLAUSI nella I.N.T. si rammenta che CURCIO Giuseppe, in epoca pregressa all'inizio della indagine, ha dichiarato a verbale che la gestione dell'azienda era demandata a Paolo PELAGGI e al dott. CLAUSI. Si comprende pertanto l'interesse di quest'ultimo a presenziare nel corso della verifica fiscale dell'ottobre del 2009. Si segnala altresì che, in occasione del controllo, non reperendosi la documentazione, PELAGGI Paolo aveva dichiarato ai finanziari che la stessa era in parte detenuta dal CLAUSI, fatto da quest'ultimo implicitamente ammesso allorquando, interpellato dai militari, aveva loro riferito della mancanza della documentazione relativa all'anno 2008.

A lumeggiare il pieno inserimento della I.N.T. nell'attività illecita, si evidenzia che la verifica fiscale si era conclusa con l'accertamento, per l'anno d'imposta 2008, della violazione degli obblighi di dichiarazione annuale ai fini delle II.DD. (ai fini dell'IRAP erano stati rilevati maggior ricavi, pari a 10.013.416 euro); per l'anno d'imposta 2009, delle violazioni relative alla presentazione e compilazione degli elenchi intrastat, avendo la I.N.T. omesso di indicare e/o indicato con dati inesatti gli estremi degli acquisti eseguiti presso fornitori esteri intracomunitari. Ancora, nel 2008, per la cui annualità la Guardia di Finanza Guastalla aveva rilevato lo smarrimento della documentazione fiscale, la I.N.T. Srl (come accertato dai modelli intrastat della società svizzera) aveva utilizzato fatture emesse dalla MT TRADING, la società svizzera già utilizzata dal PELAGGI e poi sostituita con la MULTI MEDIA CORPORATE, per complessivi 689.396,44 euro;

- quanto alla C.D.I. TECHNOLOGY e alla S.I.C.E., la prima partecipata dalla seconda e tutte, come del resto la I.N.T. Srl, aventi la stessa sede in Gualtieri (RE) via Bigi n. 2 ed ampiamente coinvolte negli illeciti, CLAUSI affermava di essersi occupato, anche in questo caso, dei soli aspetti giuslavoristici;
- per CORE TECHNOLOGY Srl, CLAUSI ci teneva a sottolineare che si era occupato delle formalità di inizio attività, elaborazione dati IVA e IRAP, deposito del bilancio annuale e degli aspetti giuslavoristici. L'imputato ha altresì evidenziato che gli era stato detto che sarebbe stato PELAGGI a doversi occupare del coordinamento delle attività commerciali anche di detta società, fatto che, evidentemente, gli era risultato normale nonostante la già nota attività dello stesso PELAGGI anche in I.N.T.;
- ancora, a far comprendere che il ruolo del CLAUSI era anche finalizzato al reperimento delle strutture societarie da inserire nel meccanismo fraudolento, si rimarca che lo stesso CLAUSI si era occupato dell'acquisto delle quote della RUFFO Srl da parte di altro imputato di 416 bis c.p. (separatamente giudicato), VULCANO Mario; lo stesso si era altresì occupato della vendita delle quote della G.P.Z. TRADING Srl in favore delle prestanome BERTOCCO Erika e VECCHI Daniela occupandosi anche della redazione dei dati contabili di quest'ultima società. La cessione in favore di VECCHI Daniela pare assai significativa sottolineando che la stessa era una mera dipendente di I.N.T., fatto certamente noto al CLAUSI.



Si rammenta che la RUFFO Srl è stata destinataria di false fatture per un importo complessivo di € 2.256.169 nell'anno 2009 e di € 426.030,50 nell'anno 2010 emesse dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, mentre la G.P.Z. TRADING Srl ha emesso false fatture nei confronti della CORE TECHNOLOGY Srl per un importo complessivo di € 1.070.018,92, di cui € 742.639,70 per imponibile ed € 1.070.018,92 per IVA;

- ancora, CLAUSI interveniva per la retrocessione delle quote acquistate dalla CORE TECHNOLOGY in KEIDEE Srl ad AMBROGI Alberto, fatto determinato dall'intervenuto arresto del PELAGGI: il consulente, neppure dopo tale evento, prendeva le distanze dal sistema.

Dalle intercettazioni pertinenti ai presenti capi d'accusa, emerge che CLAUSI era stato compulsato da GIGLIO (n. 3003, del 5/5/2010, RIT 640/2010) perché CORE TECHNOLOGY risultava ancora inattiva, espressamente rappresentandogli che altrimenti "sarebbe saltato l'affare Telecom", sì da comprendersi che il commercialista era addentro anche al merito dell'affare. Ancora, di rilievo la telefonata fra Paolo PELAGGI e GIGLIO Giuseppe all'atto di concludere l'acquisto delle quote in KEIDEE (nr. 3998 dell'1/6/2010, RIT 722/2010) in cui risultava necessaria la presenza di CLAUSI, stesso CLAUSI che poi interverrà per la dismissione delle quote successivamente all'arresto del PELAGGI.

Lo sforzo valutativo nel segno del raccordo e della unitarietà degli elementi è stato chiaramente compendiato dalla Corte di Cassazione (Cass. 7/7/2015, n. 37589/15), che ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ampiamente confermativa delle accuse, rilevando che: *"se in questo quadro organizzativo e strutturale [l'insieme delle società di cui ai capi in esame] primeggia incontrovertibile la figura di Giglio, del pari non può ritenersi indifferente la costante, quasi sistematica, presenza del ricorrente quale consulente di molte delle società coinvolte. Malgrado il dato, apparente, della mera presenza di un rapporto esclusivamente professionale corrente tra Clausi e le imprese interessate, sembra alla Corte [...] immune da censure lo sviluppo logico attraverso il quale il Tribunale è pervenuto alla conclusione del coinvolgimento diretto del ricorrente anche per i fatti in contestazione. Il dato indiziario scrutinato dal Tribunale lascia spazio ad un collegamento di immediato approccio logico che corre tra la centralità del ruolo di Giglio nelle vicende illecite in questione e la immediata contiguità tra questi e il ricorrente, asseverata, per quest'ultima, dal ruolo di sostanziale monopolio riscontrato nell'assistenza contabile delle realtà imprenditoriali coinvolte in dette iniziative e comunque riferibili al Giglio. Il tutto alla luce del rilievo da ascrivere alle competenze necessarie per la funzionalità dei detti meccanismi illeciti; competenze di certo compatibili con quelle di Clausi, in piena coincidenza con le indicazioni, per il vero non altrimenti dettagliate, riferite dal Falbo. Ciò che maggiormente porta a ritenere le argomentazioni del Tribunale immuni da censure sul piano logico, è tuttavia l'ulteriore emergenza in fatto in forza alla quale, delle molteplici operazioni per fatturazioni inesistenti poste in essere, e per importi assolutamente consistenti, non poche riguardavano reciproci rapporti correnti fra soggetti giuridici accomunati dalla presenza del ricorrente quale consulente"*.

CLAUSI Donato Agostino va pertanto ritenuto responsabile di tutte le condotte ascritte. A GIGLIO Giulio è stato imputato il reato di cui al capo 96) in virtù del suo ruolo di amministratore di fatto della S.I.C.E., che deteneva le quote di C.D.I. TECHNOLOGY,



dato che, di per se stesso, si ritiene insufficiente a fondare condanna. Né di GIGLIO Giulio vi è traccia nelle intercettazioni. Conseguo giudizio assolutorio del predetto.

CAP I 101)-105) E III TER) GIGLIO GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, CURCIO DOMENICO, PELAGGI PAOLO, CLAUSI DONATO AGOSTINO. IL FALLIMENTO S.I.C.E.

Fonti: Informativa 12/6./013 Comando Provinciale CC di Modena (pp. 879-905); Relazione del curatore fallimentare. P.v.c. Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia 25/6/2012.

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, per tutti i capi ascritti (101-105, art. 7 l. 203/1991 ritenuto solo per capo 103), CLAUSI Donato Agostino per tutti i capi ascritti (102, 105), esclusa gravità indiziaria per PELAGGI Paolo;

Trib. Riesame, adito solo da CLAUSI, annulla limitatamente al capo 102) confermando nel resto.

I. IL FALLIMENTO DELLA S.I.C.E. SRL

I capi 101)-105) sono tutti relativa alla bancarotta della S.I.C.E. Srl, società avente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, il commercio di inerti e l'estrazione di ghiaia e sabbia, di fatto riferibile a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio e formalmente amministrata da CURCIO Domenico.

La S.I.C.E. Srl era costituita, con sede a Reggio Emilia (RE), il 19/4/1999 da RIZZO Giuseppe e SILIPO Giuseppe, che si erano divisi equamente il capitale sociale. La gestione era inizialmente demandata ad un consiglio di amministrazione del quale faceva parte anche VERTINELLI Palmò (presidente). L'organo amministrativo rimaneva in carica sino al 15/6/1999, quando VERTINELLI Palmò era nominato amministratore unico. Il 16/7/1999 SILIPO cedeva la propria quota a FRASSANI Claudio. Il 19/6/2000 RIZZO Giuseppe cedeva la propria quota a VERTINELLI Giuseppe e, nell'assemblea dei soci del 22/1/2001, VERTINELLI Palmò vedeva revocato il proprio incarico di amministratore per sopravvenuti "gravi motivi" (era stato sottoposto a fermo di P.G. il 19/12/2000 nell'ambito dell'operazione *Scacco Matto*); al suo posto era nominato VALERIO Gaetano, che rimaneva in carica sino al 28/4/2006, quando era sostituito da CURCIO Domenico, divenuto nel frattempo socio unico avendo acquisito tutte le quote dai precedente soci.

Il 4/4/2008, il capitale sociale era aumentato gratuitamente a 100.000 euro, mediante conversione in conto aumento capitale di un precedente versamento di 74.500 euro eseguito a titolo di finanziamento socio. CURCIO Domenico invero non disponeva delle provviste per l'aumento di capitale, come già evidenziato nel precedente sottocapitolo.

Il 26/9/2012 la S.I.C.E. era dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza nr. 84 del 28/9/2012 Cron. 827 Rep. 101/12.

Al momento del fallimento l'impresa deteneva completamente le quote della C.D.I. TECHNOLOGY Srl (amministrata formalmente dallo stesso CURCIO Domenico, per come già riepilogato precedente sottocapitolo) e della TRE G IMMOBILIARE Srl, nel



cui assetto era stato nominato amministratore unico il già noto CLAUSI Donato Agostino.

L'amministrazione di fatto della S.I.C.E. era invero riferibile ai fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio, come riscontrato anche dalle intercettazioni. Si segnalano le seguenti di maggiore significatività sul punto.

Nell'aprile del 2010, GIGLIO Giuseppe si era interessato per l'acquisizione di un fido bancario sul conto della S.I.C.E. Srl di 600.000 euro, finanziamento concesso il 30/4/2010 come riferitogli da SCAGLIONI Biagio, direttore della filiale Unicredit di Reggio Emilia, via Fratelli Cervi 2, che gli chiedeva di passare in filiale con suo cognato CURCIO Domenico che formalmente doveva "firmare gli atti".

La S.I.C.E. era completamente gestita dai fratelli GIGLIO, Giuseppe e Giulio, che disponevano anche l'impiego dei camion e delle relative attività connesse al trasporto dei materiali inerti. In talune occasioni la simbiosi tra la GIGLIO Srl (altra società di trasporto dei GIGLIO) e la S.I.C.E. Srl era tale che le fatturazioni erano emesse indistintamente, a seconda della convenienza, dall'una o dall'altra società. Peraltro, le stesse impiegate (esempio CHIELLINO Annalisa), dipendenti della GIGLIO, gestivano la contabilità della S.I.C.E. Srl.

In una telefonata del 15/4/2010 GIGLIO Giulio discuteva con un'autista della S.I.C.E. Srl, tale "Franco", facendogli presente che della raccomandata ricevuta dai sindacati non sapeva cosa farsene, visto che formalmente non era inserito nell'assetto societario dell'impresa dicendogli che per il momento gli avrebbe fatto un richiamo e la prossima volta lo avrebbe licenziato, potere di licenziamento che fa intendere l'effettività del ruolo anche di GIGLIO Giulio all'interno della impresa¹⁷⁷⁴.

CURCIO Domenico risultava, invece, prendere ordini sia dai GIGLIO che dalle impiegate, che di volta in volta lo inviavano in banca per prelevare contante, fare bonifici, ritirare carnet di assegni ecc..

Il controllo sulla società si manifestava oltre che sugli automezzi¹⁷⁷⁵, anche al momento della stesura dei bilanci, dei quali si occupava direttamente il commercialista CLAUSI Agostino Donato, sempre su richiesta di GIGLIO Giuseppe, come si evinceva dalla telefonata intercorsa fra GIGLIO Giuseppe e CLAUSI il 7/6/2010 nel corso della quale GIGLIO chiedeva al suo professionista di fiducia a che punto erano i bilanci. CLAUSI rispondeva che "le piccoline saranno pronte domani, mentre la Giglio e S.I.C.E. mercoledì o giovedì" e GIGLIO lo esortava a guardarli insieme e "a far presto, poiché sono bloccati con i fidi"¹⁷⁷⁶.

Le intercettazioni attivate dal gennaio 2011 nel presente procedimento continuavano a dare conto della gestione della S.I.C.E. Srl da parte dei fratelli GIGLIO¹⁷⁷⁷ e definivano i contorni della crisi economica che attanagliava l'impresa.

Significative erano le conversazioni intercettate con i direttori di banca, che chiedevano costantemente a GIGLIO Giuseppe (e non a CURCIO Domenico) di sistemare la situazione debitoria della società. Per cercare di sopperire a detto indebitamento, GIGLIO Giuseppe disponeva anche dei pagamenti tramite la GIGLIO Srl, così come riferito dall'impiegata CHIELLINO Annalisa a tale "Giuseppe" dello studio di

¹⁷⁷⁴ Telefonata nr. 294, delle ore 17:37:20 del 15/4/2010 (RIT 721/2010).

¹⁷⁷⁵ Telefonata nr. 9723, delle ore 17:05:50 dell'8/7/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁷⁶ Telefonata nr. 6100, delle ore 18:00:52 del 7/6/2010 (RIT 640/2010).

¹⁷⁷⁷ Conversazioni telefoniche intercettate tra il 31/1/2011 ed il 13/2/2012 inerenti la S.I.C.E. S.r.l.

commercialisti SULLA-CLAUSI, che chiedeva spiegazioni in merito a dei bonifici registrati sul conto della GIGLIO Srl: *“ti fermo subito... perché già lo abbiamo risolto... perché abbiamo fatto una cessione di credito... stai attento... allora... la Sice vanta un credito nei confronti della Giglio... ok?... quindi... visto che è in difficoltà economiche in questo momento... non è riuscita a fare gli stipendi agli autisti... allora ha chiesto a noi di fare... di anticipare...”*¹⁷⁷⁸.

Il 10/2/2011 GIGLIO Giuseppe rassicurava in banca, ove gli chiedevano: *“cosa facciamo con SICE?... io ce l'ho fuori di cento e rotti mila euro... 112.000 euro... ce l'ho fuori...”*. GIGLIO si diceva pronto ad intervenire con l'immissione di nuovi assegni: *“domani mattina sono là... dai... sarò con mio suocero che ti deve firmare... firmiamo quella roba... e vediamo di sistemarti un pò tutto... porto un po' di assegni... così...”*¹⁷⁷⁹
¹⁷⁸⁰

La precaria situazione economica impediva anche il pagamento dei canoni di leasing accesi per l'acquisizione dei camion, cosicché, la sera del 10/2/2011, il commercialista CLAUSI contattava l'impiegata CHIPELLINO Annalisa precisando che vi erano altri *“leasing”* (agenzie) che chiedevano di essere pagate¹⁷⁸¹.

La mattina del 16/2/2011, il direttore della filiale della Unicredit Emilia, allarmato per essere stato convocato dal suo responsabile, contattava nuovamente GIGLIO Giuseppe domandando: *“ascolta io devo andare dall'ispettore a parlare della S.I.C.E... non mi hai ancora portato... quanti assegni mi porti e con che scadenze adesso, che gli dico che me li stai portando... perché se no... non possiamo però arrivare sempre così, Giuseppe, cazzo...”*. GIGLIO rispondeva che gli avrebbe consegnato circa 200.000 euro in assegni, con scadenze *“a 20 giorni, ce ne sono... scaglionati.. tutti i mesi (...) e poi altri 150 (inteso 150.000) li devo andare a pre.. li deve andare mio cognato a prendere tra oggi e domani.. insomma.. te li porta pure”*. Prima di chiudere la conversazione il direttore di banca chiedeva anche la situazione della I.N.T. Srl, che sarebbe stata anch'essa oggetto di discussione con il superiore (*“ve bene, okay, altra cosa, INT oggi fai il versamento, perché è un'altra cosa che mi chiede”*). GIGLIO cercava di rassicurarlo: *“sì, ti faccio il versamento su INT”*¹⁷⁸². Alle 11.32 seguenti, GIGLIO conferma di aver eseguito un primo versamento di 35.000 euro¹⁷⁸³.

La gestione della S.I.C.E. Srl da parte di GIGLIO era talmente palese all'esterno che, quando nel febbraio del 2011, l'impresa era sottoposta a dei controlli, VERTINELLI Palmo, che aveva avuto notizia dell'ispezione in atto, contattava GIGLIO Giuseppe e non CURCIO Domenico^{1784 1785}.

Nel marzo del 2011 la situazione contabile e debitoria della SICE era divenuta insostenibile, tanto che GIGLIO Giuseppe chiedeva al direttore dell'Unicredit di *“scollegarlo”* dall'impresa e lasciare solo suo cognato CURCIO Domenico¹⁷⁸⁶.

Nei giorni e nei mesi seguenti, il direttore bancario continuava a chiedere a GIGLIO Giuseppe l'accredito di assegni sul conto della S.I.C.E. Srl¹⁷⁸⁷, sebbene lo mettesse

¹⁷⁷⁸ Telefonata nr. 399, delle ore 17:22:44 dell'8/2/2011 (RIT 107/2011).

¹⁷⁷⁹ Telefonata nr. 1227, delle ore 09:18:25 del 10/2/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸⁰ Telefonata nr. 1273, delle ore 12:55:49 del 10/2/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸¹ Telefonata nr. 464, delle ore 17:47:11 del 10/2/2011 (RIT 107/2011).

¹⁷⁸² Telefonata nr. 1724, delle ore 08:51:47 del 16/2/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸³ Telefonata nr. 1780, delle ore 11:32:25 del 16/2/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸⁴ Telefonata nr. 1441, delle ore 09:54:02 del 18/2/2011 (RIT 119/2011).

¹⁷⁸⁵ Telefonata nr. 974, delle ore 09:56:22 del 18/2/2011 (RIT 118/2011).

¹⁷⁸⁶ Telefonata nr. 4000, delle ore 11:10:24 del 9/3/2011 (RIT 110/2011).

sull'avviso che un giro così cospicuo di assegni, di piccolo taglio, avrebbe certamente insospettito la banca, che autonomamente poteva inviare delle segnalazioni (*"ne fai tantissimi, basta stanno partendo le segnalazioni... non va bene"*)¹⁷⁸⁸.

Il 21/7/2011, il direttore di banca informava GIGLIO Giuseppe che ormai la posizione della S.I.C.E. era stata valutata negativamente e che il conto stava per essere passato in perdita e chiuso; in tale contesto aveva necessità di ritirare i carnet di assegni rilasciati a CURCIO Domenico (nel frattempo tornato in Calabria). Prima di chiudere la telefonata il direttore confidava a GIGLIO Giuseppe: *"meno male che non ci sei collegato tu adesso alla posizioni, se no... un casino"*¹⁷⁸⁹.

Anche il rapporto con le società di *leasing* era ormai compromesso, tanto che le agenzie avevano iniziato a chiedere la restituzione dei mezzi. Così accadeva ad esempio con tale ROTUNDO Saverio della TECNOLEASING Srl di Catanzaro, che il 28/2/2012 chiedeva a GIGLIO Giuseppe cosa intendesse fare con i rimorchi della S.I.C.E.: restituirli o riprendere a pagare i relativi canoni¹⁷⁹⁰. Il successivo 16/3/2012 ROTUNDO riferiva a GIGLIO Giuseppe che c'era il forte rischio che S.I.C.E. (e quindi il suo rappresentante CURCIO Domenico) fosse denunciata per appropriazione indebita, poiché non aveva né restituito i mezzi e né ottemperato ai pagamenti dovuti¹⁷⁹¹.

Il 26/9/2012 l'impresa era dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia, su istanza presentata dalla IVECO FINANZA, con conseguente intervento della curatrice Patrizia CARRA.

La relazione del curatore fallimentare ha evidenziato innanzitutto che CURCIO Domenico, rappresentante formale dell'impresa, **non ha mai consegnato alla curatela i libri sociali e contabili della società**, la cui storia era ricostruita sulla base della visura camerale, delle informazioni acquisite dall'ex consulente contabile e fiscale (CLAUSI Agostino Donato), dalle poche informazioni acquisite durante l'interrogatorio di rito e dalla corrispondenza ricevuta.

Il 20/11/2012, a seguito delle operazioni inventariali presso l'unità locale, ex sede amministrativa-operativa della S.I.C.E. Srl, sita a Gualtieri (RE) in via Bigi 2, era rinvenuta documentazione della GIGLIO Srl, della C.D.I. TECHNOLOGY e della stessa S.I.C.E. Srl. In merito a quest'ultima erano reperite fatture d'acquisto e di vendita, documenti di trasporto e corrispondenza degli anni 2007, 2008, 2009 e pochi mesi del 2010, un raccoglitore riepilogativo dei contratti di locazione ed uno relativo ai contratti di autotrasporto; non vi era traccia dei libri sociali e contabili obbligatori della società, con la sola esclusione dei libri infortuni e dei libri matricola, aggiornati al 2008. I bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 non erano stati depositati presso il Registro delle Imprese; il commercialista CLAUSI aveva interrotto il proprio rapporto di consulenza contabile e fiscale nel 2010, chiudendo gli adempimenti contabili con il deposito del solo bilancio 2008 e gli adempimenti dichiarativi con la presentazione del Modello Unico 2010 e del Modello Iva 2010 inerenti l'anno d'imposta 2009. CLAUSI spiegava al curatore di avere abbandonato l'incarico in ragione dei mancati pagamenti degli onorari dovuti per i servizi resi. Malgrado ciò, aveva però continuato il rapporto di consulenza del lavoro, in merito al quale l'ultimo adempimento dichiarativo del

¹⁷⁸⁷ Telefonata nr. 5589, delle ore 12:45:57 del 28/3/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸⁸ Telefonata nr. 6791, delle ore 10:44:52 del 7/4/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁸⁹ Telefonata nr. 16717, delle ore 17:40:01 del 21/7/2011 (RIT 110/2011).

¹⁷⁹⁰ Telefonata nr. 39770, delle ore 15:34:36 del 28/3/2012 (RIT 110/2011).

¹⁷⁹¹ Telefonata nr. 41987, delle ore 16:00:13 del 16/3/2012 (RIT 110/2011).

sostituito d'imposta era stato quello dell'anno 2010 con la presentazione del Modello 770/semplificato 2011.

La curatela rilevava che il 5/12/2011, con effetto dal 4/10/2011, era intervenuta la cessazione d'ufficio dell'attività di autotrasporto di cose per conti terzi (iniziata il 9/4/2009), con Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese su segnalazione della Provincia di Reggio Emilia, provvedimento verosimilmente dovuto alla perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto per cui era necessaria apposita fideiussione bancaria a riprova della capacità finanziaria della società.

In realtà sia la Polizia Stradale di Ravenna che la Polizia Municipale di Parma inviavano alla curatrice avvisi per il mancato pagamento di sanzioni per violazioni al C.d.S. commesse rispettivamente il 9 ed il 29/1/2012 con autovetture allora intestate alla S.I.C.E. Srl, targate DT672LZ (AUDI A8, poi intestata alla V.M.T. S.r.l., società partecipata da VULCANO Mario, imputato separatamente giudicato e persona vicina al GIGLIO Giuseppe) e BP848TY (FIAT Punto, per la quale la curatela ha chiesto la rottamazione). Su suddetti automezzi erano stati, fra gli altri, controllati PELAGGI Paolo (controllato il 9/4/2010 sull'AUDI A8) e CRUGLIANO Gianluca (controllato sulla FIAT Punto il 21/12/2010, insieme a RIILLO Pasquale).

I dipendenti dell'impresa, per la maggior parte autotrasportatori, risultavano licenziati o dimessi, ma vi era prova che molti di loro avevano lavorato anche nel corso dell'anno 2011, epoca alla quale risalivano anche alcuni debiti contratti dalla fallita.

Sulla base di quanto rilevato, la curatela evidenziava che l'attività della società di fatto aveva continuato ad essere svolta fino alla fine dell'anno 2011 e probabilmente anche nei primi mesi del 2012, omettendo completamente ogni tipologia di adempimento contabile, fiscale e amministrativo.

Per comprendere meglio le cause del dissesto la curatrice confrontava i dati disponibili dei bilanci depositati fino al 31/12/2008 con il modello Unico 2010, riferibile all'anno di imposta 2009. La mancanza delle scritture contabili per gli anni successivi al 2008 non permetteva di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, potendo comunque la curatrice evidenziare che *"la principale causa del dissesto non si possa rinvenire esclusivamente nella crisi globale e nella progressiva perdita della clientela, ma nell'incapacità del Sig. Curcio di riuscire a gestire ed amministrare la società e soprattutto nell'abbandono totale dell'attività di amministratore ignorando ogni tipo di adempimento relativo all'incarico ricoperto"*.

All'atto del fallimento, la S.I.C.E. Srl era intestataria di 15 mezzi (motrici e semirimorchi), di cui 3 di proprietà e 12 in forza di contratti di locazione finanziaria. Tra questi non erano rinvenuti:

1. motrice SCANIA targata BY195FC (telaio VLURA4X2A09011059), di proprietà della S.I.C.E. S.r.l.;
2. motrice IVECO Magirus targata DR548NM (telaio WJMMIVUH40C213251), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A. (C.F. 01582970172), con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing. La motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009;
3. motrice IVECO Magirus targata DR549NM (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A. (C.F. 01582970172), con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing. La motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009;



4. motrice IVECO Stralis targata DR190XY (telaio WJMS3TUS40C205360), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING (C.F. 03738200637), con denuncia di perdita del possesso del 26.01.2011. La motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008;
5. semirimorchio MENCI targato AE23329 (telaio ZHZSA740M80006778), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING (C.F. 03738200637). Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008;
6. semirimorchio REDIM targato AE23457 (telaio ZA9STR3GL09K08001), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A. (C.F. 01582970172), con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing. Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 06.07.2009;
7. semirimorchio ZORZI targato AE23456 (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A. (C.F. 01582970172), con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing. Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009;
8. semirimorchio REDIM targato AE55934 (telaio ZA9STR3GL09K08019), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (C.F. 01188410524). Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010;
9. semirimorchio REDIM targato AE55932 (telaio ZA9STR3GL09K08016), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (C.F. 01188410524). Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010;
10. semirimorchio REDIM targato AE55931 (telaio ZA9STR3GL09K08018), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (C.F. 01188410524). Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010;
11. semirimorchio REDIM targato AE55933 (telaio ZA9STR3GL09K08017), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (C.F. 01188410524). Il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010.

Non erano altresì rinvenuti un gruppo mobile cingolato, marca REV tipo GCV 8.5 (matricola 11097) ed un impianto di abbattimento polveri (matricola 11110), che la S.I.C.E. Srl aveva locato presso la UNICREDIT LEASING S.p.A. (contratto di locazione nr. LI 992459 del 20/12/2007).

La sede legale della S.I.C.E. Srl all'atto del fallimento era formalmente iscritta a Montecchio Emilia (RE) in Strada Calerno 12, presso il ristorante di proprietà dei fratelli VERTINELLI e gli investigatori avevano individuato altri locali sempre a Montecchio Emilia, in via Galileo Galilei 33, sede già di alcune imprese riconducibili ai fratelli VERTINELLI (nel corso di un servizio di osservazione del 30/11/2010, all'ingresso del capannone, erano presenti alcune targhe in metallo riportanti le seguenti indicazioni: "Edilizia Vertinelli S.r.l. – Costruzioni Generali"; "S.I.C.E. S.r.l. - Costruzioni stradali – Cave"; "Immobiliare A.G. S.r.l." e "Impresa Vertinelli S.r.l. – Costruzioni Edili")¹⁷⁹².

La società disponeva altresì di un'unità locale a Gualtieri (RE), sita presso il capannone di via Bigi nr. 8 - 14 (già n. 2), sede anche della I.N.T. Srl (formalmente riferibile a CURCIO Giuseppe) e della C.D.I. TECHNOLOGY Srl (formalmente riferibile allo stesso CURCIO Domenico)¹⁷⁹³.

¹⁷⁹² Annotazione di P.G. del 30/11/2010.

¹⁷⁹³ Annotazione di P.G. del 15/3/2010.



Detto immobile era stato oggetto di diverse compravendite a partire dal maggio 2007, avvenute sotto la regia di GIGLIO Giuseppe. In particolare:

- il 7/5/2007 la GIGLIO Srl, acquistava l'immobile, previa accensione di mutuo ipotecario, dalla CENTRO DIESEL DI GUALTIERI S.n.c. di MARTINO e ROVESTI, al prezzo pattuito di 150.000 euro;
- il 17/6/2009 la GIGLIO Srl, rappresentata da GIGLIO Antonio, cedeva l'immobile alla I.N.T. Srl al prezzo di 400.000 euro;
- il 14/1/2010 la I.N.T. S.r.l. cedeva il capannone alla C.D.I. TECHNOLOGY Srl all'analogo prezzo di acquisto (malgrado le suddette compravendite, sia la I.N.T. Srl che la C.D.I. TECHNOLOGY Srl risultano evasori negli anni di imposta 2009 e 2010);
- il 15/12/2010 CURCIO Domenico, quale rappresentante della C.D.I. TECHNOLOGY Srl, cedeva il capannone alla FINECO LEASING S.p.A. di Brescia al prezzo convenuto di 420.000 euro e IVA (per complessivi 504.000 euro). Contestualmente la società di *leasing* concedeva l'immobile alla GIGLIO Srl, rappresentata da GIGLIO Giuseppe, con contratto di locazione nr. 291329, dell'importo complessivo di 530.555 euro ed un prezzo di riscatto finale fissato a 42.000 euro (il contratto prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili di 2.077 euro ciascuna)¹⁷⁹⁴.

La cessione del capannone alla FINECO era operazione con duplice scopo vantaggioso per GIGLIO: il primo, economico, consentendo ai correi ed in particolare a GIGLIO Giuseppe, che di fatto gestiva le imprese dei CURCIO (I.N.T. Srl, C.D.I. TECHNOLOGY Srl e S.I.C.E. Srl), di incassare la somma di 504.000 euro derivante dalla vendita; il secondo, di carattere immobiliare, perché permetteva la dismissione di un importante bene da una società ormai destinata all'abbandono e quindi al fallimento. L'immobile era tornato, peraltro, nelle disponibilità della stessa GIGLIO Srl, grazie alla stipula del contratto di *leasing* pluriennale redatto con la società finanziaria bresciana. Si rileva altresì che la verifica della Guardia di Finanza (cfr. processo verbale 25/6/2012) ha dato atto del metodico ricorso alla falsa fatturazione da parte di S.I.C.E. Srl e della controllata C.D.I. TECHNOLOGY Srl, impiegate in transazioni circolari, sia della merce che del denaro.

Sul fronte della movimentazione bancaria si riscontravano trasferimenti di fondi fra le società GIGLIO Srl, S.I.C.E. Srl e C.D.I. TECHNOLOGY Srl ed, in taluni casi, con l'amministratore unico della prima, GIGLIO Giuseppe. L'anomala operatività, spesso giustificata da causali generiche, come ad esempio "*acconto fattura*", si palesava sui conti intestati alla ditta nella ricezione di bonifici e nell'emissione di assegni bancari e circolari, spesso a cifra tonda, nel versamento di titoli talvolta a copertura di addebiti di altri assegni emessi, nell'emissione di assegni circolari anche frazionati, prelievi in contanti sotto la soglia di rilevamento delle operazioni antiriciclaggio.

Si rimarcava, altresì, che la commistione con cui GIGLIO Giuseppe gestiva gli affari, avvalendosi ora della GIGLIO Srl ora della S.I.C.E. Srl, si ritrovava nei rapporti bancari, perché gli scoperti dei c/c delle varie società erano gestiti dallo stesso GIGLIO senza particolari distinzioni (è sufficiente, a tale riguardo, richiamare le numerose conversazioni nella quali era richiesto a CURCIO Domenico di recarsi presso gli istituti bancari per richiedere l'emissione di assegni circolari sui conti della S.I.C.E. nonché le segnalazioni di operazioni sospette degli Istituti bancari "*di reciproci trasferimenti di*

¹⁷⁹⁴ contratto di compravendita del 15/12/2010, comprensivo del contratto di locazione nr. 291329 stipulato nella stessa data tra la FINECO LEASING e la GIGLIO Srl.

fondi fra le società GIGLIO S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l. ed, in taluni casi, con l'amministratore unico della prima, GIGLIO Giuseppe").

2. I FATTI DI BANCAROTTA. LE RESPONSABILITÀ.

I fatti sopra indicati integrano le fattispecie contestate di bancarotta fraudolenta documentale (capi 101-102), patrimoniale (capi 103-104) nonché da reato societario (capo 105) contestati.

Quanto alla bancarotta documentale, si rileva che, nel verbale di audizione del 7/11/2012, alla presenza del suo legale, CURCIO Domenico rispondeva al curatore, che espressamente chiedeva la consegna dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie per il 2009, 2010 e 2011, che *"non erano stati predisposti e che avrebbe verificato"*¹⁷⁹⁵. In sede di apposizione dei sigilli presso l'unità locale di Gualtieri (RE), la curatela ha rinvenuto alcuni scatoloni contenenti fatture, documenti di trasporto e corrispondenza relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e a pochi mesi dell'anno 2010, un raccoglitore relativo ai contratti di locazione ed uno inerente i contratti di autotrasporto. Non vi era traccia dei libri sociali e contabili obbligatori della società.

Nel contesto della verifica fiscale, i militari della G.d.F. di Reggio Emilia (verifica del 25/6/2012) hanno accertato, in mancanza di denunce di smarrimento o di furto, la mancata conservazione di tutte le fatture, i registri e gli altri documenti obbligatori relativi alle annualità oggetto della verifica. La S.I.C.E. Srl, al pari della controllata C.D.I. TECHNOLOGY Srl, ha distrutto ovvero occultato le scritture contabili obbligatorie al fine di evitare la ricostruzione del reddito e del volume d'affari, divenendo altresì evasore totale per l'anno 2010.

La mancata consegna della documentazione contabile ha costituito sicuramente uno strumento per eludere i controlli fiscali attuati dalla G.d.F. di Reggio Emilia per gli anni d'imposta compresi tra il 2007 ed il 2012 nel contempo assolvendo al compito di precludere alla curatela la ricostruzione del volume degli affari. La stessa curatela a tal proposito rilevava: *"Anche se i dati a disposizione sono pochi è evidente nell'anno 2009 la società non è in equilibrio economico-finanziario e che probabilmente necessitava di analisi puntuali sui dati di bilancio per poter intervenire, analisi impossibili da effettuarsi in mancanza di dati a disposizione"*.

Ciò rende ragione dell'avvenuta distruzione delle scritture, la cui analisi avrebbe reso evidente che l'attività si reggeva, in sostanza, sul giro di false fatturazioni solo in parte ricostruito (di cui dà atto l'accertamento della Guardia di Finanza).

Si rileva altresì che le scritture contabili rinvenute dalla curatela erano state tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Infatti è evidente il ricorso al mendacio quale abituale sistema di tenuta delle scritture, condotta che si è protratta almeno sino al 2011 laddove, *"in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce*

¹⁷⁹⁵ verbale di audizione redatto il 7/11/2012 dal curatore fallimentare nei confronti di CURCIO Domenico.

un'infedele rappresentazione del dato contabile" (Cass. 17/12/2010, Clementoni, Rv. 249267).

Le condotte documentali descritte si riflettono chiaramente sui bilanci, la cui inattendibilità era rimarcata anche dal curatore in sede di relazione ex art 33 L.F.

In particolare, nell'ambito della dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2009, alla voce di bilancio "rimanenze di magazzino", è indicato il valore di 3.177.815 euro, cifra per la quale, come rilevato dai militari della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, *"non è stata esibita alcuna documentazione né è stata fornita alcuna delucidazione in merito"*. La voce "rimanenze", indicata nel modello di dichiarazione annuale dei redditi è mendace poiché conseguente al sistema di falsa fatturazione, con il quale i correi hanno operato. Lo stesso curatore, in merito al capitale sociale di 125.500 euro iscritto nel bilancio del 2008, lo ha definito *"valore che nella pratica non è mai esistito"*.

E' certo che il mancato rinvenimento dei mezzi meccanici (camion, semirimorchi e macchinari) di proprietà della ditta, nonché oggetto di contratti di *leasing*, integri l'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo 103). Pacifica in giurisprudenza la configurabilità del reato di bancarotta per distrazione anche nell'ipotesi di mancato rinvenimento di beni oggetto di contratto di *leasing* (fra le altre, Cass. Sez. 3/11/2011, P.M. in proc. Cannarozzo, Rv. 251995, secondo cui *"qualsiasi manomissione del bene che ne impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente"*).

Altro profilo distrattivo riguarda il capannone di Gualtieri (RE), via Bigi 8-14 (si rammenta che si tratta dell'immobile nel quale sono state stoccate le piastrelle di cui al **capo 87**).

La curatela ha riferito che l'amministratore unico, nella persona di CURCIO Domenico, non ha mai effettuato le comunicazioni obbligatorie in merito alla cessazione dell'attività nella sede legale di Montecchio Emilia (RE) e nella unità locale di Gualtieri (RE). Ha altresì precisato che la sede legale della società indicata nel Registro Imprese di fatto era inesistente, mentre l'Unità Locale adibita a sede amministrativa operativa di Gualtieri (RE), via Bigi 2 si era di fatto rivelata in uso alla GIGLIO Srl, nonostante anche quest'ultima non avesse provveduto a comunicare l'apertura della unità locale al Registro delle Imprese e fosse rimasto indicato all'esterno dei locali (in particolare sulla cassetta della posta) il nominativo della S.I.C.E. Srl.

L'immobile in questione è stato oggetto di varie compravendite a partire dall'iniziale acquisto eseguito dalla GIGLIO Srl il 7/5/2007. I successivi passaggi di proprietà hanno visto alternarsi la I.N.T. Srl e la C.D.I. TECHNOLOGY Srl (quest'ultima, come più volte detto, controllata della S.I.C.E. Srl) entrambe gestite dai CURCIO per conto della famiglia GIGLIO. In ultimo, il 15/12/2010 la FINECO LEASING Spa di Brescia ha acquistato il capannone di via Bigi dalla C.D.I. TECHNOLOGY Srl corrispondendo la somma complessiva di 504.000 euro mediante consegna di tre assegni circolari, datati 14/12/2010, emessi dalla Unicredit filiale di Bergamo, con nr. 7311883781 e 7311883782, ciascuno di 150.000 euro, e nr. 7311883783 di 204.000 euro per poi cederlo in locazione finanziaria alla GIGLIO Srl, che così è tornata ad esserne utilizzatrice.

In seguito la C.D.I. TECHNOLOGY non ha eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 2010, risultando nella stessa annualità evasore totale avendo omesso la



regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e della stessa IVA, così come acclarato nel corso della verifica fiscale attuata dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia¹⁷⁹⁶.

Si evidenzia la concomitanza dell'operazione immobiliare avvenuta alla fine del 2010 con la cessazione delle attività della C.D.I. TECHNOLOGY Srl, collocabile nel giugno dello stesso anno a seguito dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere che avevano colpito, tra gli altri, PELAGGI Paolo, interrompendo di fatto il sistema architettato delle frodi carosello che alimentava economicamente la suddetta impresa e, di riflesso, la controllante S.I.C.E. Srl.

Quest'ultima, così come la C.D.I. TECHNOLOGY, era destinata ad essere abbandonata al più presto a causa del dissesto economico in cui si trovava già dal 2009, non prima, però, di essere depredata dei suoi beni, secondo una prassi abituale per GIGLIO Giuseppe.

Grazie all'operazione in parola, la GIGLIO si è sostanzialmente riappropriata dell'immobile, garantendosi, attraverso il pagamento del prezzo dalla FINECO LEASING, la provvista per il pagamento delle rate di leasing, con conseguente pregiudizio del credito di C.D.I., ma anche della controllante S.I.C.E., nel cui patrimonio era compresa la quota di proprietà di una società fortemente patrimonializzata stante la presenza di quel cespite. Il fatto è stato sostanzialmente ammesso da GIGLIO Giuseppe già nel corso dell'interrogatorio reso in indagine in data 4/9/2015, allorquando, nel ricostruire conformemente agli atti l'operazione messa in piedi in relazione all'immobile in parola, si giustificava affermando: *"ho cercato di fare liquidità sulla vicenda per estinguere un po' di debiti"* (p. 32 e s. trascrizione).

Nell'anno 2010, nonostante la situazione economica fosse sempre più compromessa, gli imputati, in particolare GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Paolo (in relazione sia alla S.I.C.E. Srl che alla C.D.I. TECHNOLOGY Srl), hanno continuato a ricorrere al credito bancario ed al credito da società di factoring. Ciò risultava possibile anche attraverso la creazione di bilanci falsi (quello chiuso al 31/12/2008 è depositato il 26/4/2010 per S.I.C.E.).

L'elevato volume di affari (la G.d.F. rivela che la S.I.C.E. Srl nel 2009 aveva conseguito un volume d'affari pari a 7.165.499 euro e sostenuto acquisti per 9.144.317 euro, dichiarando rimanenze di magazzino per 3.177.815 euro; l'anno precedente i valori espressi erano anche maggiori) e l'utile di bilancio (la curatrice rileva nel 2006 un utile di 14.463 euro, nel 2007 di 104.763 euro, nel 2008 di 143.410 euro e nel 2009 di 150.372 euro) fotografano una società in forte espansione, così da essere facilitata nell'accesso al credito bancario e al credito da società di factoring o di leasing.

In realtà la falsità del bilancio è palesata da tutti gli elementi di prova in precedenza illustrati, in quanto scaturente da scritture inattendibili (quando esistenti), così come rilevato sia dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia che dalla stessa curatela.

Nel caso di specie, il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Reggio Emilia proprio a seguito del ricorso di società finanziarie con successive insinuazioni delle società di leasing, si da rendere palese la prassi del ricorso abusivo al credito, che ha concorso a cagionare il fallimento.

¹⁷⁹⁶ Si aggiunga che la Guardia di Finanza ha rilevato che nel contratto redatto il 14/1/2010 tra la I.N.T. Srl e la C.D.I. TECHNOLOGY Srl era stato convenuto tra le parti (ai sensi dell'art. 17 comma 6 del DPR nr. 633/1972, in applicazione del meccanismo del *Reverse Charge*) che la società acquirente procedesse al versamento dell'IVA, fatto mai avvenuto, sicché anche suddetta transazione era rimasta priva del pagamento dell'imposta.

Appare quindi evidente la stretta correlazione causale tra bilancio falso e dissesto, dal momento che il secondo è diretta derivazione dell'alterazione della situazione contabile della società tale da dissimulare il reale andamento dei conti economici, a propria volta strumentale all'indebitamento della stessa.

Ancorché la società sia stata posta ad un certo punto, con l'acquisizione delle quote della C.D.I. TECHNOLOGY, a disposizione del congegno truffaldino trattato ai capi 96 e ss., la stessa ha continuato anche a svolgere l'attività sua propria nel settore dei trasporti, chiaramente ben consapevoli gli imputati della sua prossima fine.

Non si ravvisa intento di agevolazione della consorterìa nelle condotte di bancarotta, volte ad allontanare la responsabilità dei singoli dal loro operato illecito e disperdere un compendio patrimoniale che non appare di per se stesso strumentale al mantenimento in vita del sodalizio, né di quello cutrese né di quello emiliano.

I reati sono certamente riferibili al legale rappresentante **CURCIO Domenico**. Quest'ultimo, come documentato dal suo difensore in corso di udienza, ha già "patteggiato" la pena in relazione alla bancarotta S.I.C.E. (sent. GIP del Tribunale di Reggio Emilia. n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015 dep. in atti). La pronuncia riguarda, però, solo parzialmente le condotte in questa sede contestate (ravvisandosi coincidenza esclusivamente in relazione ai capi 101-103), con le conseguenze in tema di determinazione della pena che saranno indicate nella sezione dedicata.

La responsabilità va estesa anche a **GIGLIO Giuseppe** e a **GIGLIO Giulio** che, come emerso nel corso dell'attività investigativa (cfr. intercettazioni), avevano l'effettiva gestione dell'impresa, impartendo ordini (in particolare, Giulio) circa l'impiego dei camion e delle attività di trasporto - costituenti l'oggetto sociale della S.I.C.E. - la destinazione del personale e (in particolare, Giuseppe) disponendo dei relativi conti correnti.

Al contrario, non sono dimostrati atti di gestione di **PELAGGI Paolo** - al quale è senz'altro riferibile l'attività della controllata CDI TECHNOLOGY Srl - all'interno della S.I.C.E.

CLAUSI Donato Agostino, commercialista e consulente di fiducia del GIGLIO e amministratore della TRE G IMMOBILIARE Srl¹⁷⁹⁷, società anch'essa - al pari di C.D.I. TECHNOLOGY - controllata dalla S.I.C.E., va ritenuto responsabile del concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli ai capi 102 (documentale) e 105 (da reato societario).

CLAUSI era certamente consapevole del ruolo di intestatario fittizio ricoperto da CURCIO Domenico, basti a tal proposito rievocare la telefonata già riportata al sottocapitolo precedente dalla quale si comprende che CLAUSI era colui che decideva la strategia di apertura di nuovi rapporti bancari, di ciò parlando con GIGLIO Giuseppe e non certo con CURCIO Domenico (v. sul punto n. 113 del 13/5/2010 RIT 1020/2010 intercorsa tra GIGLIO e CURCIO durante la quale il primo faceva presente all'interlocutore che era stato CLAUSI a reputare necessaria l'accensione di un nuovo rapporto bancario).

¹⁷⁹⁷ Si era già visto nell'affare "Sorbolo" come talvolta i compiti del consulente sfociassero addirittura nell'assunzione di compiti di amministrazione delle società riferibili a GIGLIO Giuseppe.



Dei bilanci S.I.C.E. si è occupato certamente il commercialista CLAUSI Agostino Donato, dato palese ed anche ammesso dall'imputato e, comunque, a tal riguardo richiamandosi la conversazione n. 6100, del 7/6/2010 (RIT 640/2010) nel corso della quale GIGLIO chiedeva al professionista a che punto erano i bilanci, ricevendone la risposta *"le piccoline saranno pronte domani, mentre la Giglio e S.I.C.E. mercoledì o giovedì"* e significativamente venendo spronato da GIGLIO *"a far presto, poiché sono bloccati con i fidi"*.

Il bilancio chiuso il 31/12/2008, depositato il 26/4/2010 (con notevole ritardo rispetto alla scadenza ordinaria) e approntato dal CLAUSI è risultato falso, così come sono risultati falsi i dati contenuti nel quadro RS del Modello Unico 2010, modello anche questo compilato dal CLAUSI. Ciò emerge dalla relazione del curatore fallimentare ove si legge: *"Il quadro RS relativo all'anno d'imposta 2009 presenta una squadratura di Euro 4.390 ed i dati relativi all'anno precedente (31/12/2008) sono diversi dal modello unico precedente e dal Bilancio depositato a R.I. (addirittura viene indicato il Capitale Sociale in Euro 125.500, valore che nella pratica non è mai esistito). La scrivente ha voluto comunque evidenziare i dati relativi all'anno 2009, intanto perché gli unici a disposizione e comunque per la verifica dell'andamento del fatturato e dei costi di produzione, i cui valori approssimativamente coincidono con quanto dichiarato nel Modello Iva 2010. Il valore della produzione della società passa da Euro 28.000 dell'anno 2006 ad Euro 10.610.866 dell'anno 2009 [inteso 2008] per diminuire ad Euro 7.419.702 nell'anno 2009. L'andamento dei costi della produzione segue i ricavi, aumentando e diminuendo di pari passo, ma occorre evidenziare l'aumento dei debiti verso fornitori relativo all'anno 2009 fino ad Euro 5.034.323 (sempre che tali dati siano attendibili) con un margine di tesoreria fortemente negativo, pari a - Euro 2.719.426. Dai prospetti relativi all'analisi di bilancio emerge un margine operativo che dal valore negativo dell'anno 2007 aumenta fino a Euro 270.423 nell'anno 2008 per diminuire nel 2009 fino ad Euro 150.372, lo stesso andamento si evince dagli indici di redditività (ROI e ROE). Anche se i dati a disposizione sono pochi è evidente nell'anno 2009 la società non è in equilibrio economico-finanziario e che probabilmente necessitava di analisi puntuali sui dati di bilancio per poter intervenire, analisi impossibili da effettuarsi in mancanza di dati a disposizione"*.

CLAUSI, predisponendo il falso documento contabile informativo sulle condizioni della S.I.C.E., non ha fatto altro che confermare il suo pieno inserimento nelle strategie illecite che facevano perno sulla figura di GIGLIO Giuseppe, a quest'ultimo offrendo lo strumento tecnico necessario al fine.

Del resto, non si può omettere di considerare il già acclarato pieno inserimento di CLAUSI nel sistema delle "frodi carosello", al quale pure la S.I.C.E., da un certo momento in poi, è stata asservita. L'imputato, pertanto, era a conoscenza e partecipe anche della ideologica falsità della documentazione contabile predisposta in S.I.C.E. (capo 102), e ciò a prescindere dalla successiva - ed inverosimile - dismissione dell'incarico giustificato con il mancato pagamento dei suoi onorari. CLAUSI, infatti, ben consapevole che la S.I.C.E. era riferibile a GIGLIO e non certo a CURCIO, per GIGLIO ha continuato alacremenente lavorare anche successivamente al 2010 ed anche - si noti - dopo l'arresto di PELAGGI Paolo del 30/6/2010. Quest'ultimo fatto ha segnato l'epilogo delle società coinvolte nelle frodi fiscali e non certo il mancato pagamento da parte del (da sempre) incapiente CURCIO Domenico delle competenze del professionista.



3. CAPO III TER.

In relazione alla S.I.C.E Srl è stata elevata anche la contestazione di trasferimento fraudolento di valori, capo d'accusa in relazione al quale i termini prescrizionali sono decorsi prima dell'intervento di idoneo atto interruttivo. Infatti, avendo a mente che si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti, correttamente la contestazione è stata riferita alla data del 28/4/2006, allorquando le quote della società sono state fittiziamente intestate a CURCIO Domenico.

La prescrizione è pertanto maturata (tenendo conto della contestata aggravante ad effetto speciale) il 28/4/2015, senza che GIGLIO Giuseppe o CURCIO Domenico fossero stati attinti da misura cautelare per questo capo d'accusa (cfr. ordinanza di custodia cautelare del 15/1/2015), la cui contestazione è stata elevata solo in un secondo tempo. Né si rinvencono altri atti interruttivi.

S'impone pertanto declaratoria di improcedibilità del reato per estinzione.

CAPI 106)- 107) GIGLIO GIUSEPPE, CLAUSI DONATO AGOSTINO, OPPIDO RAFFAELE USURA E FALSE FATTURAZIONI RIFERIBILI A GIGLIO GIUSEPPE.

Fonti: Informativa Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona 19/6/2013 e allegati (Voll. 46-50)

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino per i reati loro ascritti.

Trib. Riesame, adito solo da CLAUSI, conferma.

1. PREMESSA.

Come già evidenziato, in relazione alla pratica diffusa fra i correi della predisposizione e utilizzo di false fatture, vi è sostanziale acquiescenza.

Così GIGLIO Giuseppe, già all'epoca dei suoi interrogatori resi in corso di indagine, niente affatto smentendo il "giro" di false fatture messo in opera, tentava di giustificarlo con il fatto che, dopo l'arresto di PELAGGI Paolo, trovandosi in difficoltà finanziaria con le banche che gli avevano revocato i fidi, si era rivolto a FLORO VITO Gianni, che lo aveva portato da SARCONI Nicolino, il quale, insieme a DILETTO Alfonso, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio gli aveva prestato somme di denaro, restituite attraverso il sistema di false fatture messo in atto - e disvelato dall'indagine sfociata nelle imputazioni in oggetto - che coinvolgeva le sue società (GIGLIO Srl e TRASMOTER Srl) e la IMMOBILIARE TRE Srl riferibile a FLORO VITO Gianni. L'evoluzione dell'apporto dichiarativo di GIGLIO - per quanto in questa sede consta e valutandolo esclusivamente nei suoi riguardi - dava conto di come il suo ruolo non fosse, invero, di soggetto usurato dalla 'ndrangheta, ma di vero e proprio collaboratore, egli non avendo affatto ricevuto prestiti dagli importanti esponenti della 'ndrangheta locale, ma somme da investire attraverso il proficuo sistema delle false fatture, visto che "A Reggio Emilia, diciamo, il guadagno maggiore che arrivasse alla 'ndrangheta era la fatturazione"¹⁷⁹⁸.

¹⁷⁹⁸ Verbale del 16/2/2016, p. 18 e p. 101 e ss.

Si rammenta che anche l'imputato (rinvio a giudizio) FLORO VITO Gianni, nel corso dell'interrogatorio reso ex art. 415 bis, nel minimizzare la sua posizione, affermava di avere solo "fatto alcune fatture per operazioni inesistenti", così come, ancorché in modo implicito e assai riduttivo, era costretto ad ammettere anche VULCANO Mario.

I capi d'accusa qui trattati sono stati formulati all'esito dell'indagine svolta dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona, che ha ricostruito un'articolata attività delinquenziale consistente nell'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla frode fiscale ed alla concessione di prestiti usurari tramite l'utilizzo di una rete di società, alcune delle quali "cartiere", attività che si avvaleva dell'apporto fornito da professionisti e funzionari di istituti di credito che agevolano le attività delittuose contravvenendo alla disciplina valutaria antiriciclaggio.

L'attività faceva perno su GIGLIO Giuseppe, attorno al quale si collocavano altri imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per lo più giudicati in sede dibattimentale (FLORO Vito Gianni, VULCANO Mario, BELFIORE Carmine), oltre al fidato ed onnipotente CLAUSI Donato Agostino.

La stessa sostanzialmente consisteva nel finanziamento a tassi usurari di imprese in difficoltà economica (sullo sfondo intravedendosi anche le già note finalità predatorie delle aziende in crisi da parte del sodalizio) e nell'emissione di fatture false per indebite detrazioni fiscali e reperimento di denaro contante. Così, nel dettaglio, gli investigatori del Nucleo Polizia Tributaria di Cremona nella annotazione citata in epigrafe:

"Le investigazioni svolte hanno dimostrato che l'organizzazione così articolata, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti pratica due distinte attività:

- a) il finanziamento a tassi usurari di imprese in difficoltà economica;*
- b) l'emissione di fatture false per indebite detrazioni fiscali.*

In entrambi i casi l'organizzazione, come meglio descritto in seguito, al fine di schermare le proprie attività dai controlli degli organi preposti, si avvale di aziende realmente esistenti che antepone alle società cartiere utilizzate per le movimentazioni finanziarie. I proventi conseguiti con le attività illecite confluiscono sui rapporti bancari delle imprese "operative" per essere trasferiti, sempre mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sui conti delle società cartiere dove vengono prelevati in contanti per tornare nella disponibilità dell'organizzazione che può nuovamente impiegarli nelle proprie attività illegali dopo averne disperso l'origine illecita e la tracciabilità

La disponibilità di ingenti somme di danaro in contante da parte dell'associazione ed in particolare di FLORO VITO e GIGLIO Giuseppe risulta, oltre che dall'ascolto delle conversazioni telefoniche e dalla documentazione posta sotto sequestro, di cui si darà conto nella presente informativa, anche dalle dichiarazioni rese da numerose persone informate sui fatti ed in particolare dalle dipendenti amministrative delle aziende coinvolte.

Tanto si evince ad esempio da quanto riferito in data 27.03.2012 da CASCELLI Annalisa nata il 10.05.1977 a Maratea (PZ) e residente in Viadana (MN) via Solazzi nr.49, dipendente amministrativa della GIGLIO SRL:

“.... Omissis

molte volte ho assistito a passaggi di denaro contante che FLORO VITO Gianni consegnava a GIGLIO Giuseppe. Tali situazioni avvenivano circa due o tre volte a settimana. E' capitato qualche volta che FLORO VITO mi ha lasciato una busta che penso contenesse contante che io prontamente consegnavo a GIGLIO Giuseppe senza nemmeno aprirla.”” (cfr. all. nr.1).

Conferma viene anche dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni all'interno dell'ufficio di GIGLIO Giuseppe, dalle quali risulta, ad esempio che in data 14.02.2013 alle ore 11,51 (progr. 8 RIT 370/13 p.p. 16763/12 r.g.n.r.) l'indagato era intento a contare denaro contante per rilevanti importi (cfr. all. nr.2).

.....OMISSIS.....

GIGLIO Giuseppe = quant'erano..questi qua.. mille...??

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = 1.850 (euro; ndr)!!

GIGLIO Giuseppe = mille.. otto... e cinquanta (1.850 euro; ndr)!!

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = mille e tre (1.300 euro; ndr) (incomprensibile)

GIGLIO Giuseppe = ...quelle che erano?

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = questi...miei sono...

GIGLIO Giuseppe = dunque... seimila.. e trecento!! (6.300 euro; ndr) il resto...(incomprensibile)

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = oh (incomprensibile) ?

GIGLIO Giuseppe = o non va bene!!

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = no..no!....qualcuno da 10.000 (euro; ndr)!!

GIGLIO Giuseppe= 8.000 (euro; ndr)...6 e 50... (8.650 euro; ndr) vabbè quello che era!.. faccio 3 e 9 (3.900 euro; ndr).. 3 e 8 (3.800 euro; ndr).. 3 e 9 (3.900 euro; ndr)..così

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = no..perché?... perché...?

GIGLIO Giuseppe = ah va boh!.. non vuoi registrarti qualcosa in più!

GIUSEPPE (Floro Vito Gianni) = ci sono 1.850 (euro; ndr) ci sono in più 300 (euro) .. non ti preoccupare!

Prova i passaggi di denaro contante, tra GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni anche un foglio manoscritto sequestrato al FLORO VITO Gianni riportante l'intestazione GIGLIO SRL e la dicitura “24/09/2012 Chiuso tutto fino a oggi”. Su tale foglio sono riportati i conteggi “vecchi” e “nuovi” riguardanti alcune transazioni finanziarie avvenute tra i due indagati (cfr. all. nr.3).

Il contante nella disponibilità dell'organizzazione viene utilizzato prevalentemente per la concessione dei prestiti a tassi usurari alle imprese con le seguenti modalità:

- il “cliente” in difficoltà economica, riceve il denaro contante di cui ha bisogno impegnandosi a restituirlo alle scadenze accordate, normalmente 30 giorni, maggiorate degli interessi che oscillano tra 197% ed il 307%;
- la restituzione delle somme avviene tramite canali bancari, bonifici ed assegni, formalmente giustificati come pagamento di fatture, in realtà relative ad operazioni inesistenti, emesse da società di GIGLIO o da altre aziende intestate a prestanome;

Dalle indagini emerge la molteplicità e la complessità delle operazioni finanziarie poste in essere per confezionare i "prestiti" che, tanto nell'erogazione quanto nella restituzione, risultano frazionati e spesso condizionati alle stesse disponibilità economiche della "vittima", tal che, mentre la concessione del finanziamento viene fatta in contanti, il suo rientro avviene tramite una molteplicità di pagamenti non direttamente riconducibili al prestito ricevuto, ai quali corrispondono altrettante fatture per operazioni inesistenti emesse per coprire le restituzioni.

Solo l'ispezione delle contabilità aziendali delle società coinvolte e gli accertamenti sui conti bancari, hanno consentito di ricostruite compiutamente tali operazioni e determinare il tasso di interesse applicato.

Di contro, l'emissione delle false fatture finalizzate alla evasione fiscale avviene con modalità più semplici e facilmente determinabili:

- l'azienda destinataria delle false fatture paga l'importo indicato mediante accredito bancario (bonifico od assegno) sui conti delle imprese emittenti, individuate fra quelle realmente operative riconducibili a Giglio Giuseppe, ovvero ad altre dotate di una parvente operatività.
- Al fine di disperderne la provenienza, le somme così ricevute vengono trasferite, mediante false fatturazioni, dalle società del GIGLIO sui conti delle cartiere, ove vengono prelevate in contanti dal FLORO VITO Gianni o da altri sodali. Il contante, decurtato del profitto dell'organizzazione, torna nuovamente nella disponibilità della società che ha annotato le fatture.

Già da alcune conversazioni (progr. 11435 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12 della Procura della Repubblica di Cremona) intercettate tra FLORO VITO Gianni alias Giuseppe e VULCANO Mario, componente del sodalizio e stretto collaboratore del FLORO VITO, è stato possibile quantificare il profitto conseguito con l'emissione di fatture false in una somma pari al 5% dell'importo documentato (vgs. all. nr.4). Atteso che all'importo indicato in fattura, il "cliente" aggiunge l'iva al 21%, che non verrà mai versata all'erario dall'associazione in quanto compensata con altre fatture emesse da società cartiere, ne consegue che il provento è in realtà pari al 26% circa come confermato anche dagli accertamenti sulla documentazione contabile delle aziende coinvolte posta sotto sequestro.

Per portare a termine le operazioni descritte, che appaiono numerosissime e ripetute periodicamente anche più volte nell'arco della stessa giornata, l'organizzazione necessita della connivenza di persone che lavorano all'interno dei istituti finanziari; le conversazioni intercettate hanno dato modo di constatare che alcuni dipendenti delle Poste e di alcune banche, permettono ai sodali di prelevare ingenti somme di denaro, nonché di accendere ed utilizzare rapporti di conto corrente intestati a prestanome, violando la disciplina antiriciclaggio.

Per fornire una prima idea sul giro d'affari generato dal sodalizio, basti pensare che soltanto dai rapporti di conto corrente postali¹⁷⁹⁹, nel biennio 2011-2012, i sodali hanno prelevato denaro contante per più di 7.000.000 di euro (cfr. all. nr.5)".

La sede operativa ove gli imputati erano soliti incontrarsi era quella della GIGLIO Srl.

¹⁷⁹⁹ Accesi con lo scopo di monetizzare provviste finanziarie in quanto le POSTE SPA praticamente non pongono limitazioni all'utilizzo del contante.

La documentazione sequestrata in corso di indagine ha permesso di stimare che gli imputati avevano emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di € 17.305.958 ed IVA di € 3.310.023 ed annotato in contabilità fatture false complessivamente per € 12.332.060 di imponibile ed € 2.510.019 di IVA.

Il commercialista CLAUSI Donato Agostino emergeva nel ruolo di colui che curava la contabilità e pianificava le strategie aziendali delle società sia reali che cartiere, utilizzate per le attività illecite.

Le false fatture avevano solitamente ad oggetto la vendita di materiale inerte oppure, come nei rapporti tra la TRASMOTER Srl e la GIGLIO Srl, noleggio di automezzi da trasporto. La cartiera TRASMOTER Srl (che GIGLIO gestiva attraverso prestanome) era prevalentemente utilizzata da GIGLIO Giuseppe come schermo per la GIGLIO Srl. Gli automezzi, gli autisti dipendenti e la struttura aziendale erano in realtà della GIGLIO Srl e, con tale schermo, si riusciva a trasformare partite finanziarie apparentemente regolari in denaro contante da utilizzare alla bisogna.

I conti della TRASMOTER Srl erano alimentati per lo più dal pagamento di false fatture emesse nei confronti della GIGLIO Srl e in parte dai pagamenti di alcuni clienti della GIGLIO Srl che, su disposizione di GIGLIO Giuseppe, pagavano fatture della TRASMOTER Srl anziché della GIGLIO Srl. Successivamente tali provviste finanziarie in parte ritornavano nei conti della GIGLIO Srl, con la fatturazione dei falsi contratti di noleggio automezzi, e in parte, sempre tramite false fatture, erano dirottate sui conti delle cartiere di FLORO VITO Gianni (IMMOBILIARE TRE Srl) e BELFIORE Carmine (ARGON Srl ed F.M.L. Srl) per essere successivamente monetizzate e utilizzate per gli scopi illeciti dei sodali. I debiti IVA generati dalle fatture cosiddette di vendita, erano poi azzerati attraverso fatture di acquisto di società successivamente abbandonate al fallimento (come SECAV Srl).

Le indagini hanno condotto all'individuazione di due aziende in gravi difficoltà economiche alle quali sono stati concessi prestiti a tassi usurari: il gruppo EUROSERVICE, gestito da tale GANGI Giovanni, e la STAR-GRES SRL gestita da BONACINI Francesco.

2. L'USURA IN DANNO DI GANGI GIOVANNI (EUROSERVICE SRL).

La prova fonda sulle intercettazioni, copiosa documentazione a riscontro nonché sulle dichiarazioni della vittima ed altre persone informate.

In particolare, l'addebito muove dalle prime ricostruzioni degli investigatori, che, tramite le intercettazioni, riuscivano a dar conto di plurimi episodi attinenti le dazioni di denaro, per lo più contante e con modalità alquanto accorte, da GIGLIO verso la EUROSERVICE e viceversa. Si riportano i più significativi.

Il primo emergeva il 29/6/2012, quando GIGLIO Giuseppe faceva pervenire nelle mani della EUROSERVICE una provvista di 16.000 euro in contante tramite FLORO VITO Gianni, alias Giuseppe. FLORO VITO doveva monetizzare, presso le Poste Spa un bonifico da 16.000 euro proveniente dalla GIGLIO Srl ed accreditato sul c/c postale della TRASMOTER Srl, società riconducibile allo stesso GIGLIO Giuseppe. Tale somma doveva essere consegnata ad IMPELLIZZERI Mario, dipendente del gruppo EUROSERVICE Srl di Parma e persona di fiducia di GANGI Giovanni, amministratore del gruppo EUROSERVICE. Non potendo agire di persona essendo a Cutro, FLORO VITO si rivolgeva ad un suo conoscente, tale INNOCENTI Luigi, così come confermato dalla documentazione sottoposta a sequestro presso l'ufficio POSTE

IMPRESA di Reggio Emilia, ove erano rinvenute le distinte di prenotazione prelevamento riconducibili ad INNOCENTI Luigi.

Alle ore 09,46 (progr. 3346 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12), FLORO VITO chiamava IMPELLIZZERI Mario della EUROSERVICE per riferirgli che *“verso le 10 e mezza, undici”* chiamerà INNOCENTI Luigi per formalizzare i dettagli dell’operazione; alle ore 11,46 (progr. 3385 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO chiamava INNOCENTI Luigi per chiedergli l’IBAN del conto corrente dove bonificare la provvista che doveva essere monetizzata e consegnata ad IMPELLIZZERI; alle ore 12,09 (progr. 3389 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) INNOCENTI Luigi inviava a FLORO VITO Gianni un SMS con il codice IBAN (*“It71k0760112800001004926596 poste italiane innocenti luigi”*); alle ore 13,28 (progr. 3408 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO comunicava ad INNOCENTI Luigi che avrebbe dovuto monetizzazione un bonifico di 16.000 euro indicandogli gli sportelli di Reggio Emilia ed, in mancanza di liquidità, gli uffici postali di Parma; alle ore 14,46 (progr. 3412 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) GIGLIO Giuseppe, che è il finanziatore dell’operazione, avvertiva FLORO VITO che stava inviando il bonifico. Accertamenti bancari sul c/c postale intestato alla TRASMOTER Srl confermavano che, in data 29/6/2012, era stato accreditato un bonifico di € 16.000 in entrata da un c/c bancario intestato alla GIGLIO Srl e contestualmente un postagiorno in uscita, sempre di € 16.000, con causale *“acconto fatture”*. Dopo un minuto (progr. 3413 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO avvertiva INNOCENTI Luigi che poteva recarsi in Posta; alle 15,24 (progr. 3415 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) INNOCENTI Luigi riferiva a FLORO VITO Gianni che il bonifico era arrivato ma che la provvista, come comunicatogli dall’ufficio postale, era prelevabile soltanto il lunedì successivo. FLORO VITO rispondeva che tale problema è già capitato e che nel giro di un paio d’ore si sarebbe risolto. Di rilevante interesse è la telefonata successiva che dimostra il coinvolgimento di GIGLIO nell’attività usuraria: FLORO VITO, alle ore 15,47 (progr. 3421 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) chiamava GIGLIO riferendogli del problema e cioè che *“il disponibile lo vedi...il contabile no!”* e GIGLIO replicava *“eh...ora vediamo dai...vediamo più tardi”*. Dopo tre minuti, alle ore 15,50 (progr. 3424 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO Gianni chiamava INNOCENTI Luigi per riferirgli che, se non fosse riuscito a monetizzare il bonifico, avrebbe dovuto farsi dare dall’ufficio postale la stampa che attestasse l’esecuzione dell’operazione per mostrarla a chi era in attesa di ricevere i contanti in quanto aveva necessità di giustificare il ritardo (*“...me la guasto con questo”*). La conferma che il destinatario del contante fosse GANGI Giovanni dell’EUROSERVICE giungeva dalla conversazione intrattenuta alle ore 16,09 (progr. 3428 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) con la quale FLORO VITO avvertiva GANGI Giovanni che *“...c’è un ragazzo...c’è un ragazzo a Reggio che sta facendo tutto, Giovà!”* Alle ore 16,46 (progr. 3444 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12), INNOCENTI Luigi riferiva a FLORO VITO che la situazione si era sbloccata e che stava monetizzando 5.000 euro e che altri 2.000 euro sarebbe andato a ritirarli presso un altro sportello postale sempre a Reggio Emilia. FLORO VITO gli rispondeva che poteva prelevare anche presso gli uffici postali di Parma. Dalla documentazione acquisita si aveva conferma che il bonifico da 16.000 euro in uscita dal rapporto della TRASMOTER Srl era stato accreditato sul c/c postale 1004926596 intestato proprio ad INNOCENTI Luigi con causale *“acconto fatture -Es.da TRASMOTER SRL”*. Le distinte di prenotazione prelevamento contante sequestrate presso l’ufficio POSTE IMPRESA di Reggio Emilia attestavano che INNOCENTI Luigi, in tale giornata, aveva prelevato una provvista di denaro contante. Alle ore 16,54 (progr. 3446 R.I.T. 214/12



p.p. 553/12) FLORO VITO chiamava IMPELLIZZERI Mario (dipendente di GANGI Giovanni) e gli forniva le indicazioni necessarie per incontrare INNOCENTI Luigi; alle 18,08 (progr. 3458 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) INNOCENTI Luigi informava FLORO VITO che era riuscito a consegnare ad IMPELLIZZERI Mario soltanto 10.000 euro, e che per la restante parte (6.000 euro) si era già messo d'accordo con IMPELLIZZERI per l'indomani mattina. FLORO VITO ricordava ad INNOCENTI di farsi consegnare i "documenti", ovvero le fatture false utilizzate per coprire l'operazione.

Altro evento era quello attestato in data 13/8/2012, quando, alle ore 16,16 (progr. 7906 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO chiamava la Banca Monte Parma apprendendo che GIGLIO gli aveva inviato un bonifico di 17.511 euro "*valuta oggi...sai già chi te lo manda?...GIGLIO...*". La conferma che anche questa somma inviata da GIGLIO era stata utilizzata da FLORO VITO per concedere un ulteriore prestito alla EUROSERVICE scaturiva dalla conversazione telefonica del 14/8/2012 delle ore 10,38 (progr. 7988 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) nella quale FLORO VITO chiamava Monica dell'EUROSERVICE per informarla che le aveva inviato un bonifico da 17.600 euro : "*GIUSEPPE: si si si...giovedì mattina li vedi sicuro... MONICA: ok dai, allora...li provo ad inserire, quanti importo hai fatto? GIUSEPPE: 17 e 6 (17.600 euro n.d.r.) Monica...*". Dopo circa due ore, alle 12,54 (progr. 8017 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO chiamava la Banca Monte Parma e ricordava all'impiegata "*gli avevo lasciato disposizione per un bonifico di 17.600 euro!*" e l'impiegata gli rispondeva "*ah!...eh..oramai guardiamo se riusciamo a farlo sennò lei (riferito ad una sua collega n.d.r.) te lo fa subito alle otto di giovedì!...capito?*". Anche in questo caso gli accertamenti bancari sul c/c 2345 intestato all'IMMOBILIARE TRE Srl presso la Banca Monte Parma confermavano che, in data 13/8/2012, era pervenuto un bonifico di € 17.511,00 tratto da un c/c bancario intestato alla GIGLIO Srl e che, in data 16/8/2012, era stato disposto un bonifico di € 17.600,00 in favore della GROUP EUROSERVICE Srl con causale saldo fattura.

Le conversazioni intercettate nei giorni 25 e 26 ottobre 2012 testimoniavano un'ulteriore dazione di danaro che FLORO VITO consegnava al dipendente della EUROSERVICE IMPELLIZZERI Mario, servendosi di BELFIORE Carmine: alle 15,52 del 25 ottobre (progr. 2579 R.I.T. 289/12 p.p. 553/12) FLORO VITO, che si trovava presso gli uffici del gruppo EUROSERVICE, chiamava BELFIORE Carmine per dirgli che "*quello che t'ho fatto oggi...(bonifico n.d.r.)...domani mattina alle 9 e mezza...t'aspetta a Reggio! (Reggio Emilia n.d.r.)...tu alle 9 vai lì...alle 9 e mezza ti vedi lì al bar BUNKER...*". Con tale conversazione FLORO VITO fissava l'incontro a Reggio Emilia tra BELFIORE ed IMPELLIZZERI Mario. Il giorno seguente (data dell'incontro), una pattuglia del Nucleo di P.T. della GdF di Cremona constatava che, nel luogo prestabilito, IMPELLIZZERI Mario saliva sull'autovettura di BELFIORE Carmine, ove rimaneva per circa due minuti. L'incontro era confermato altresì dalla stessa Monica dell'EUROSERVICE che, in data 26/10/2012, ore 10,41 (progr. 2628 R.I.T. 289/12 p.p. 553/12), riferiva telefonicamente a FLORO VITO Gianni (alias Giuseppe) che IMPELLIZZERI si era recato a Reggio Emilia e "*si!..fatto tutto!.. tutto okay!*".

Altre conversazioni intercettate in data 31/10/2012 testimoniano un'ulteriore dazione di 15.000 euro contanti che FLORO VITO Gianni consegnava ad IMPELLIZZERI Mario tramite BELFIORE Carmine. Anche tali soldi provenivano dalla TRASMOTER Srl (società gestita da GIGLIO). Alle ore 14,35 (progr. 2865 R.I.T.289/12 p.p. 553/12) FLORO VITO "girava" a BELFIORE 17.200 euro con l'incarico di consegnarne 15.000



a Parma; dopo circa 20 minuti, alle ore 14,52 (progr. 2866 R.I.T. 289/12 p.p. 553/12) FLORO VITO riferiva a BELFIORE Carmine che l'appuntamento per la consegna del contante si sarebbe tenuto presso la "chiesa di CADE'..."; alle ore 14,54 (progr. 14373 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO chiamava IMPELLIZZERI Mario e gli chiedeva "riesci a fare un salto a Cadè..?" aggiungendo "però ascolta, vedi che viene quel ragazzo che...è venuto ogni tanto con me, quello pelato lì...". Tali operazioni trovavano conferma negli accertamenti bancari sul c/c postale 1001577004 intestato alla ARGON Srl dai quali risultavano due accrediti: in data 30/10/2012 un bonifico di € 8.000,00 tratto dal c/c postale 1005722077 intestato alla TRASMOTER Srl (società di GIGLIO Giuseppe); in data 31/10/2012 un ulteriore bonifico di € 12.200 tratto dal c/c postale 1001530508 intestato alla IMMOBILIARE TRE Srl di FLORO VITO. Si osserva che sul conto corrente 1001530508 intestato alla IMMOBILIARE TRE Srl lo stesso giorno risultava accreditato un bonifico di € 12.500 ordinato dal c/c postale 1005722077 della TRASMOTER Srl. A fronte di tali provviste, in data 31/10/2012 BELFIORE Carmine prelevava dal c/c postale 1001577004 intestato alla ARGON Srl, una somma in contanti pari ad € 17.300. Tale importo corrisponde con quello indicato nella telefonata del 31/10/2012. Di questi, 15.000 euro saranno consegnati ad IMPELLIZZERI.

L'attività di captazione, correlata a quella di acquisizione del riscontro documentale, consentiva di ricostruire movimenti relativi alla restituzione delle somme da EUROSERVICE alle società del GIGLIO. Dalle conversazioni telefoniche e dalla documentazione acquisita dagli investigatori durante le perquisizioni svolte in data 13/2/2013 risultava che anche le restituzioni delle somme ricevute in prestito dal GRUPPO EUROSERVICE avvenivano sui conti delle società di GIGLIO Giuseppe (es.: GIGLIO Srl e TRASMOTER Srl) e di FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine (es.: IMMOBILIARE TRE Srl ed ARGON Srl), uomini di fiducia di GIGLIO Giuseppe.

Così, in data 14/8/2012 alle ore 09,36 (progr. 7968 RIT 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO chiedeva a Monica della EUROSERVICE di girargli un bonifico di 6.050 euro su un conto di cui le avrebbe comunicato l'IBAN; dopo circa 5 minuti (progressivo 7972 RIT 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO inviava a Monica il seguente SMS: "It82h0760111500001005722077 trasmoter srl". La disamina della documentazione bancaria confermava che, in data 16/8/2012, sul c/c postale 1005722077 della TRASMOTER Srl era accreditato un bonifico di € 6.050 proveniente dalla TECNO TRASPORTI MECCANICA SRL, società cartiera di FLORO VITO Gianni sui cui conti GHERARDI Monica del GRUPPO EUROSERVICE aveva accesso per conto del FLORO VITO.

Il 4/12/2012 alle ore 12,30 era intercettata una e-mail (progr. 05 R.I.T. 3208/12) con la quale lo studio MINERVINO inviava a FLORO VITO copia della fattura emessa in data 15/12/2011 dalla IMMOBILIARE TRE Srl nei confronti del gruppo EUROSERVICE per lavori di ristrutturazione pari ad € 74.500,00. A pagamento della fattura il gruppo parmense eseguiva pagamenti di pari importo alla IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO.

In data 3/9/2012 (progr. 9843 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) FLORO VITO domandava a Monica GHERARDI di EUROSERVICE se ci fossero novità e Monica rispondeva "...io di mano in mano che posso ti faccio...dei bonifici! Considera che io il grosso ce

l'avrò il dieci (settembre 2012 n.d.r.), però insomma qualcosa riesco a farti anche prima, intendiamoci!"

Ancora, dalle conversazioni intercettate in data 6/9/2012 si evince che il gruppo EUROSERVICE aveva bonificato sui conti bancari di FLORO VITO la somma di 11.000 euro.

In data 5/10/2012 alle ore 11,09 (progr. 12534 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12) Monica comunicava a FLORO VITO di aver inviato un bonifico da 10.700 euro e Giuseppe le domandava *"di più non riesci...non riuscivi oggi?"*. Dalla documentazione bancaria risultava che sul c/c postale 1001530508 intestato alla IMMOBILIARE TRE Srl, in data 5/10/2012, erano stati accreditati, tra l'altro, due bonifici per complessivi € 10.750 disposti dalla NEW-EURO GROUP SRL (società del GRUPPO EUROSERVICE) che nella medesima giornata, FLORO VITO aveva monetizzato.

Le successive indagini offrivano contezza della natura usuraria della transazione che non si risolveva solo in una operazione di falsa fatturazione al fine di evasione fiscale da parte dell'utilizzatore. Infatti, è pur vero che siffatta tipologia di operazioni implica analoghi passaggi; da una parte l'utilizzatore della fattura corrisponde il pagamento tendenzialmente in modo ufficiale (bonifici, assegni) mentre, d'altro canto, la restituzione (decurtata del guadagno per l'emittente della falsa fattura) avviene invece in modo necessariamente occulto. Siffatte modalità possono però prestarsi, come avvenuto nel caso di specie, anche a prestiti usurari "coperti" dalla falsa fatturazione.

In primo luogo, le perquisizioni eseguite il 13 febbraio 2013 permettevano di sequestrare presso EUROSERVICE documenti contabili ed extra-contabili quali appunti manoscritti rinvenuti su un'agenda della dipendente GHERARDI Monica riguardanti coordinate bancarie di rapporti riconducibili a IMMOBILIARE TRE Srl, scadenze di pagamenti ed istruzioni per la compilazione delle fatture false utilizzate per la restituzione del prestito consistenti nella indicazione dell'oggetto della prestazione da indicare in fattura e del calcolo dell'importo da fatturare formato da un imponibile, l'IVA più un "10%" come dall'appunto che si riporta a titolo esemplificativo *"FP 15.500 + 10% + 21% = 20.630,50 fatturare entro 12 BB a vista (15/10)"*; un raccoglitore blu contenente una serie di fatture di vendita, relativamente al biennio 2011 e 2012, utilizzate per la restituzione dei prestiti in esame, riportanti in allegato anche le copie dei titoli di credito e delle contabili bancarie comprovanti il pagamento.

Dalla documentazione contabile fiscale rinvenuta emergeva che GANGI Giovanni, nell'anno 2012, aveva restituito a FLORO VITO Gianni una somma pari ad € **1.042.914,47**.

Erano quindi sentiti GHERARDI Monica, dipendente della EUROSERVICE, e lo stesso GANGI Giovanni.

GHERARDI Monica, escussa più volte (cfr. verbali del 13 e 28/2/2013), dichiarava, in buona sostanza, che tutte le fatture contenute nel raccoglitore di colore blu **erano da considerarsi false** e servivano per giustificare la restituzione del danaro ricevuto in prestito, che avveniva sotto forma di pagamenti a mezzo canali bancari. Infatti, a differenza di quanto avviene nel meccanismo utilizzato per l'emissione delle false fatture finalizzate alla frode fiscale, ove al documento fittizio segue il bonifico a pagamento della fattura e la restituzione in contante di parte dell'importo indicato sul documento fiscale (al netto dell'iva e della commissione del 5%), per la concessione dei prestiti i flussi finanziari procedono in senso inverso: prima ha luogo la consegna del denaro e successivamente vengono emessi i titoli di pagamento. Nel caso di specie così



avveniva tanto che la impiegata faticava a farsi consegnare le fatture a giustificazione dei plurimi pagamenti eseguiti.

Anche GANGI, dapprima sentito come persona informata, poi a spontanee dichiarazioni ed infine interrogato (il 20/3/2013)¹⁸⁰⁰, dichiarava che tutte le fatture contenute nel raccoglitore blu servivano per restituire i danari ricevuti in prestito da FLORO VITO Gianni e da altri personaggi di origini calabresi.

Nel corso dell'interrogatorio GANGI dichiarava che la restituzione del prestito aveva luogo ad un mese, in rari casi a due mesi, dalla ricezione del denaro, aumentato di una percentuale composta di un 21% di IVA più un'altra percentuale tra il 10% e l'11%. Aggiungeva inoltre che, quando non riusciva a rispettare le scadenze, la seconda percentuale veniva aumentata di due punti passando dall'11% al 13%. Sul punto, segnalavano gli investigatori la conferma emergente dalla conversazione (progr. 10978 RIT 214/12) intrattenuta tra GHERARDI e FLORO VITO nella quale la dipendente, a fronte delle lamentele dell'interlocutore per la mancata ricezione di un bonifico, riferiva *"ho capito però comunque tu considera che io ti ho messo due punti in più... e questo lo sai..."*). La GHERARDI, sentita in merito a detta intercettazione, dichiarava che verosimilmente l'aumento della percentuale, dall'11% al 13% era dovuta ai ritardi nei pagamenti.

A conferma di quanto dichiarato dal GANGI in merito al tempo intercorrente tra la concessione e la restituzione dei prestiti ricevuti da FLORO VITO (come già riportato il GANGI ha dichiarato che tra il prestito e la restituzione di norma passava circa un mese) soccorre la conversazione intrattenuta in data 20/11/2012 alle ore 11,19 (progr. 15340 RIT 214/12) tra FLORO VITO e GHERARDI Monica, nel corso della quale FLORO VITO riferiva alla donna *"Monica, siamo rimasti ogni 24 (giorno 24 di ogni mese n.d.r.) che io dovevo venire!"*.

Gli operanti della Guardia di Finanza hanno quindi dedotto il tasso del prestito, certamente usurario, secondo un calcolo coerente e non fatto oggetto di contestazione. Atteso che il capitale restituito ammonta ad € 1.042.914,47, che la restituzione avveniva ad uno/due mesi ad un interesse su 60 giorni pari al 32% (21% di ipotetica IVA + l'11%) è possibile, infatti, calcolare l'interesse corrisposto dal GANGI Giovanni per i prestiti ricevuti da FLORO VITO: se l'importo di 1.042.914,47 euro rappresenta quanto è stato restituito a FLORO VITO, incluse le somme corrisposte a titolo di interessi ad un tasso del 32% su 60 giorni, il tasso di interessi applicato su base annua è pari al 197% (v. la formula di calcolo riportata a p. 48 dell'informativa).

3. L'USURA IN DANNO DI BONACINI FRANCESCO (STAR GRES SRL).

Si tratta di una ipotesi differente nella sua dinamica da quella esaminata al paragrafo precedente, che è maturata in un rapporto di emissione di fatture false finalizzate alla frode fiscale, poi sfociato in una più complessa operazione volta all'impossessamento della azienda dell'imprenditore in difficoltà finanziaria nell'ambito del quale si è inserita l'operazione di natura usuraria.

Gli interessi di GIGLIO Giuseppe nelle operazioni in corso con la STAR GRES Srl emergevano già dalla conversazione intercettata in data 10/12/2012 (progr. 640 RIT 3203/12) durante la quale FLORO VITO riferiva a GIGLIO di avergli fatto guadagnare 33.000 euro, ciò risultando confermato dall'accredito, nel periodo dal 7 al 10 dicembre 2012, di quattro bonifici sul c/c postale intestato alla TRASMOTER Srl (società, come

¹⁸⁰⁰ In quanto gli era contestato il reato di cui all'art. 2 Dlgs. 74/2000.



più volte detto, ricondotta a GIGLIO) per un totale di € 33.275 ordinati dai conti della STAR GRES Srl.

L'11/10/2012 alle ore 08,36 (progr. 12848 R.I.T. 214/12 p.p. 533/12) un'impiegata della STAR GRES chiedeva a FLORO VITO di passare urgentemente perché "...c'ho i dipendenti!" e Giuseppe le rispondeva "va bene...mi organizzo!...non ti preoccupare!", con ciò intendendosi che aveva bisogno della consegna di denaro contante per pagare i dipendenti.

Anche in direzione inversa vi era sempre il coinvolgimento di GIGLIO Giuseppe.

Ossia le somme di denaro consegnate alla STAR GRES Srl provenivano dai conti delle società di GIGLIO Giuseppe. Infatti tra il 10 e l'11 ottobre 2012 sul c/c postale 1001530508 intestato alla IMMOBILIARE TRE Srl erano accreditati, tra l'altro, due bonifici per complessivi € 13.000 provenienti dal c/c postale 1005722077 intestato alla TRASMOTER Srl. Tali somme erano ritirate l'11/10/2012 in contanti da FLORO VITO Gianni e consegnate alla STAR GRES Srl, come poi confermato dalla dipendente STEFANI Alessandra.

Rilevante per la ricostruzione del rapporto sono le dichiarazioni rese dalla dipendente e dal legale rappresentante di STAR GRES Srl, rispettivamente, STEFANI Alessandra e BONACINI Francesco.

STEFANI Alessandra (escussa il 13 febbraio e il 29 marzo 2013) riferiva che gran parte delle fatture di acquisto ricevute dalle società del FLORO VITO Gianni erano false, essendo state emesse a fronte di lavori mai eseguiti con pagamento tramite assegno da parte di STAR GRES, che FLORO VITO ritirava, contestualmente consegnando la fattura falsa e facendo pervenire, a stretto giro, il contante decurtato dall'IVA, trattenuta dallo stesso FLORO VITO. L'azienda per la quale la donna lavorava in tal modo reperiva del contante di cui aveva bisogno per pagare gli straordinari ai dipendenti. Nel giustificare alcuni appunti manoscritti rinvenuti sulle sue agende ed all'interno di una cartellina trasparente intestata "FLO", la STEFANI dichiarava che BONACINI Francesco doveva restituire delle somme di denaro al FLORO VITO, a garanzia delle quali, lei stessa aveva compilato, su richiesta del BONACINI, due cambiali per un totale di 23.000 €.

Visto che, sempre durante le perquisizioni eseguite presso l'abitazione di FLORO VITO Gianni il 13 febbraio 2013, erano state rinvenute 5 cambiali per un totale di 50.000 euro riportanti quale debitore lo stesso BONACINI Francesco e creditore la ITS Srl, società riconducibile a GIGLIO Giuseppe (cfr. *infra*), BONACINI era escusso a sommarie informazioni.

Lo stesso dichiarava che le uniche prestazioni realmente eseguite dal FLORO VITO erano quelle legate al contratto per lo spurgo di una linea produttiva, per un canone di 4.000 euro più IVA, mensili mentre le restanti fatture annotate in contabilità erano false e servivano sia per l'abbattimento delle imposte che per alimentare una linea di credito basata sullo sconto bancario di fatture emesse dalla STAR-GRES Srl nei confronti di società riconducibili al GIGLIO ed al FLORO VITO. Secondo quanto dichiarato dal BONACINI, l'importo delle fatture utilizzate per l'abbattimento delle imposte ammontava a circa 25.000 euro, ricevuti dal FLORO VITO, ed utilizzate per pagare le retribuzioni ai dipendenti. Il giro finanziario avveniva così: quando BONACINI aveva bisogno di contante FLORO VITO emetteva, nei confronti della STAR-GRES Srl, una fattura di vendita che veniva onorata tramite bonifici e/o assegni. L'importo indicato in fattura veniva quindi restituito al BONACINI dal FLORO VITO in denaro contante, decurtato dell'IVA.



Ben più complessa la procedura utilizzata per alimentare la linea di credito della STAR GRES Srl mediante lo sconto delle false fatture di vendita in banca, operazione nella quale si annida il meccanismo usurario.

In merito BONACINI Francesco riferiva che, nell'anno 2012, la STAR GRES Srl era indebitata per circa 250.000 euro nei confronti dello Stato, per imposte da versare, e per circa 500.000 euro nei confronti dei fornitori. Mentre cercava di risolvere la grave situazione debitoria, anche proponendo ai creditori una ristrutturazione del debito, aveva avuto notizia dal suo ex socio CRISTOFORI Giorgio che persone collegate a FLORO VITO Gianni erano interessate ad acquisire una parte della società, accollandosi i debiti in quanto vantavano un forte credito IVA che potevano portare in compensazione. BONACINI Francesco avrebbe dovuto dapprima scindere la società in due, di cui una avrebbe mantenuto la denominazione, STAR GRES Srl, mentre l'altra avrebbe acquisito una nuova denominazione, LUXER Srl. Successivamente avrebbe dovuto cedere la STAR GRES Srl a soggetti collegati al FLORO VITO. Anche se il progetto si perfezionò il 17 dicembre 2012, data di cessione di azienda, BONACINI Francesco ha riferito che:

"nel mese di novembre FLORO VITO mi impose di emettere fatture di vendita nei confronti di soggetti che lui segnalava e di informarmi presso le mie banche se tali fatture erano scontabili, quelle che si potevano scontare io le portavo allo sconto in banca e quelle che le banche rifiutavano emettevamo subito una nota di credito per annullare l'operazione. Tale procedura FLORO VITO la pretese dicendo che così avevano liquidità immediate al momento che subentrava nella società. Per non permettere agli istituti di credito di intaccare tali somme nel caso in cui fossero arrivati degli insoluti, tutte le provviste derivanti dallo sconto di tali fatture venivano girati su un conto acceso presso la CARISBO filiale di Sassuolo (MO). Man mano che le fatture erano scontate FLORO VITO mi dava delle fatture di acquisto emesse dalle sue aziende in modo che io pagandole, gli facevo ritornare i soldi delle fatture scontate".

Tanto, secondo quanto dichiarato dal BONACINI, avvenne all'atto della cessione societaria:

"Ricordo che proprio il 17 dicembre del 2012, quando si verificò il passaggio della società dovetti consegnare al FLORO VITO due cambiali da 11.500 euro cadauna riportante quale debitore la soc. LUXER SRL e creditore la soc. FLORO COSTRUZIONI compilate in ogni parte e bollate con scadenza 28 febbraio e 31 marzo 2013 ed altre quattro cambiali da 12.500 euro cadauna riportante la LUXER SRL quale debitore ma senza indicare il creditore e senza bollo con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio 2013¹⁸⁰¹".

BONACINI Francesco, visionando la documentazione sottoposta a sequestro in data 13 febbraio 2013, dichiarava:

"Sempre dagli appunti che mi mostrate sono in grado di riferire che a fronte dei 116.021,82 delle fatture scontate delle società indicatemi dal FLORO VITO, alla data odierna ho restituito al FLORO VITO circa 160.000 euro in questo modo: in data 30.11.2012 20.000 euro con bonifico bancario per pagamento di una fattura della IMMOBILIARE TRE Srl, in data 05.12.2012 33.725 con quattro bonifici bancari per pagamento fatture della TRASMOTER Srl, 15.000 euro in data 17.12.2012 con bonifico



bancario a favore della TRASMOTER Srl, 24.000 euro erano rimasti sul conto della CARISBO all'atto della cessione, 73.000 euro con le sei cambiali che ho già detto".

Si osserva che poi il ramo di azienda fu ceduto alla TRASMOTER Srl di GIGLIO Giuseppe. Al momento della cessione delle quote era presente, oltre a FLORO VITO Gianni, anche GIGLIO Giuseppe, nonché tale ZANGARI Valter, che era il legale rappresentante di TRASMOTER ancorché non apparisse competente (*"ZANGARI Valter non mi ha dato l'impressione di essere un imprenditore e quindi io pensai che il reale acquirente del ramo d'azienda fosse FLORO VITO Gianni o GIGLIO Giuseppe"*, s.i.t. BONACINI del 16/4/2012, che, ancora, ricordava che la formalizzazione della nomina del nuovo amministratore della STAR GRES, ZANGARI Valter, venne eseguita *"da un loro commercialista, che mi pare fosse CLAUSI"*).

Le dichiarazioni rese da BONACINI ricevevano puntuali riscontri documentali, oltre che dall'esito delle attività di intercettazione, sì da permettere agli investigatori di ricostruire esattamente l'entità delle dazioni. Ciò posto, gli inquirenti traevano a corollario che l'operazione aveva avuto una sostanziale natura di prestito di evidente carattere usurario, peraltro strumentale all'acquisizione del compendio aziendale che era entrato nell'orbita di interesse del sodalizio.

Quanto al tasso di interesse, anche in questo caso, traendo origine dalla documentazione acquisita, in modo persuasivo e non contraddetto, evidenziavano gli operanti quanto segue: tenuto conto del fatto che al BONACINI è stata aperta una linea di credito pari a € 116.021,82, a far data dalla prima fattura presentata allo sconto (15/11/2012) e che egli avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di € 160.000 (così determinata: il 30/11/2012 20.000 euro con bonifico bancario per pagamento di una fattura della IMMOBILIARE TRE Srl, il 5/12/2012 € 33.725 con quattro bonifici bancari per pagamento fatture della TRASMOTER Srl, 15.000 € euro in data 17/12/2012 con bonifico bancario a favore della TRASMOTER Srl, 24.000 € corrispondenti al saldo attivo sul conto CARISBO ed infine 73.000 € con sei cambiali a scadenza finale 30/7/2013, quattro delle quali rinvenute nella disponibilità di FLORO VITO Gianni), si ricava che il tasso di interesse applicato è pari al 53,5%, oltre il doppio del tasso soglia relativo al periodo, prendendo a riferimento il tasso più elevato, pari a quello relativo agli scoperti senza affidamento (22,475%).

4. L'EMISSIONE DI FALSE FATTURE (CAPO 107).

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche emergeva chiaramente come GIGLIO Giuseppe, utilizzando le stesse aziende ed avvalendosi di collaboratori, esercitasse esercitato altra imponente ed assai remunerativa attività illecita, consistente nella emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di aziende che in tal modo abbattevano i ricavi o compensavano l'IVA.

Del sistema si è già detto in premessa e lo stesso è stato puntualmente ricostruito dalla Guardia di Finanza attraverso, oltre che le intercettazioni, gli accertamenti bancari, che riscontravano le movimentazioni del denaro (in particolare dirette a far sì che le ingenti provviste finanziarie nella disponibilità delle società di GIGLIO Giuseppe venissero girate sui conti delle altre società gestite dal sodalizio, per essere monetizzate in denaro contante e rientrare nella disponibilità di GIGLIO che li reimpiegava secondo le modalità descritte, attività di cui precipuamente si occupava FLORO VITO Gianni) e la documentazione sequestrata presso le società all'esito delle perquisizioni. In particolare, la documentazione sequestrata a GIGLIO e alla coppia BELFIORE-CROCI Deborah ha



permesso di fissare documentalmente il rilievo delle movimentazioni di fatture false relative a plurime società gravitanti nell'orbita di GIGLIO.

Inoltre si evidenzia che, presso l'abitazione del FLORO VITO, all'esito della perquisizione, erano rinvenuti, oltre alle fatture emesse nei confronti del gruppo EUROSERVICE, della STAR GRES Srl ed alle cambiali consegnate dal BONACINI Francesco, un supporto informatico contenente varie fatture riferibili ad altre società del gruppo, evidentemente false, un appunto manoscritto su carta intestata "GIGLIO SRL" datato 24/9/2012 sul quale risultavano annotati vari conteggi relativi a dazioni di denaro e i timbri delle "cartiere" utilizzate dall'imputato, quali le quali non solo la IMMOBILIARE TRE Srl allo stesso riferibile, ma anche la RE.COM Srl e la TRASMOTER Srl, queste ultime di pertinenza di GIGLIO Giuseppe.

Si noti che, tra i destinatari delle fatture emesse, figuravano anche due società, INNOVAZIONI Srl e la AZ SERVICE Srl, entrambe di proprietà del coimputato, in stretto rapporto con GIGLIO (cfr. "affare Sorbolo"), CAPPA Salvatore, società attraverso le quali CAPPA riusciva a movimentare verso GIGLIO Giuseppe anche disponibilità finanziarie provenienti dalla Calabria.

Per quanto specificatamente di interesse in questa sede, si rileva che:

- la **GIGLIO Srl**, nell'anno 2011, ha ricevuto dalle società EFFEMME SERVICE Srl, SECAV Srl, TRASMOTER Srl, , IMMOBILIARE TRE Srl, TOP SERVICE Srl, ARGON Srl e dall'impresa individuale OPPIDO Raffaele false fatture aventi un imponibile pari a € 6.239.974,64 e IVA pari a € 1.272.424,26 ed ha così realizzato un significativo credito IVA fittizio; nell'anno 2011 ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della EFFEMME SERVICE Srl e della TRASMOTER Srl aventi un imponibile pari a € 461.619,96 e IVA pari a € 93.693,28 e nell'anno 2012 ha emesso ulteriori false fatture nei confronti delle società TRASMOTER Srl, SECAV Srl, TOP SERVICE Srl, REDIM Srl, IMMOBILIARE TRE Srl, I.T.S. Srl, T.F. Srl, STAR GRES Srl di importo complessivo pari a € 2.191.896, di cui € 1.711.115,53 di imponibile ed € 1.711.115,53 per IVA;
- la **TRASMOTER Srl** ha emesso nell'anno 2011 fatture false dirette alla Floro Costruzioni s.a.s. e alla GIGLIO Srl per un importo complessivo di € 1.273.330,61 di cui € 1.060.572,84 di imponibile ed € 1.273.330,61 per IVA; negli anni 2011 e 2012 ha ricevuto false fatture: il primo anno dalla GIGLIO Srl e dalla SECAV Srl. e nel 2012 dalla GIGLIO Srl e dalla ARGON Srl per un importo complessivo rispettivamente di € 2.657.414,27 (di cui €. 2.210.462,09 di imponibile ed € 446.954,18 per IVA) e di € 1.063.337,45 (di cui € 879,052 di imponibile ed € 184.285,25 per IVA).

E' altresì emerso che TRASMOTER Srl era società gestita direttamente da GIGLIO Giuseppe, sebbene amministratore della stessa fosse il cugino, ZANGARI Valter, divenutone anche intestatario fittizio delle quote (vedi capo 110).

Sul punto, oltre a quanto dichiarato da BONACINI Francesco, sopra riportato, si rammentano alcune eloquenti conversazioni: ad esempio, il 12/10/2012 (progr. 7848 R.I.T. 277/12 p.p. 553/12) GIGLIO Giuseppe, presentandosi come "ZANGARI della TRASMOTER", contattava un avvocato in merito ad una vertenza con un dipendente; il 6/11/2012 (progr. 10701 R.I.T. 277/12 p.p. 553/12) l'assicuratore VILLANI Dino contattava GIGLIO Giuseppe per rinnovare le polizze degli automezzi intestati alla TRASMOTER Srl (di fatto utilizzati dalla GIGLIO Srl) per l'attività aziendale. Ed ancora, si riportano le dichiarazioni rese della dipendente di GIGLIO, CASCELLI



Annalisa: "...La TRASMOTER SRL è formalmente rappresentata da ZANGARI Valter cugino di GIGLIO Giuseppe, ma tale società è stata creata da GIGLIO Giuseppe ed è lui che la dirige. Alcune volte ZANGARI Valter veniva contattato, è capitato che io stessa su disposizione di GIGLIO Giuseppe chiamassi direttamente ZANGARI, per venire presso i nostri uffici per firmare documenti che dovevano essere girati principalmente alle banche compresi gli assegni bancari. Alcune volte ZANGARI Valter firmava l'intero blocchetto degli assegni e ce lo lasciava in azienda ed alcune volte lo teneva con sé".... "...Tutti gli autisti dipendenti della GIGLIO SRL, compresi anche quelli che formalmente risultano in carico alla TRASMOTER SRL prendono le direttive tecniche, ossia dove come e quando eseguire i viaggi, da BONAZZI Andrea che è dipendente della GIGLIO SRL e risulta altresì preposto della TRASMOTER SRL.. Invece per quanto riguarda l'aspetto remunerativo o se hanno qualsiasi problema per strada, si rivolgono direttamente a GIGLIO Giuseppe".

Pure la **RE.COM Srl**, società anch'essa coinvolta nelle operazioni di false fatturazioni (i cui timbri erano rinvenuti nella disponibilità di FLORO VITO Gianni), era riferibile al GIGLIO oltre che al FLORO VITO Gianni (peraltro la stessa aveva acquisito il 50% delle quote della GIGLIO Srl), sebbene, dai primi di novembre del 2012, sia stata amministrata da SCIDA Francesco, che ne era divenuto anche l'unico socio, succedendo a GAETANO Nuccia (vedi poi, capo 108). Ciò emerge indiscutibilmente, fra le altre:

- dalla conv. progr. 13067 RIT 214/2012 del 12/10/2012 intercorsa tra FLORO VITO Gianni e il CLAUSI nel corso della quale quest'ultimo chiedeva al primo l'indirizzo e-mail della RE.COM Srl. al fine di inviargli l'atto di cessione delle quote dalla GAETANO allo SCIDA, atto del quale si era evidentemente interessato il professionista;
- dalla tel. n. 9498 RIT 277/212 del 25/10/2012 tra il GIGLIO e tale dott. Mastelloni, dipendente di un istituto di credito, al quale il primo faceva presente che la RE.COM. era di sua pertinenza ("a me servirebbe u conto sull'attivo ... per una società che è intestata a mio cugino ... però stai tranquillo che non ci sono problemi ..."RECOM SRL...è un'azienda che gliel'ho fatta assorbire...un 15 giorni fa. ti dico la sincera verità".);
- dalla tel. n. 14190 RIT 214/2012 del 29/10/2012 effettuata dallo SCIDA per informarsi dal FLORO VITO su quanti dipendenti avesse la società;
- dal brano della conversazione tra presenti registrata nell'ufficio del GIGLIO l'11/3/2013 (progr. n. 2226 RIT 370/13) da cui emergeva che GIGLIO ordinava alla dipendente Feola Rita di fare un bonifico urgente in favore della società in questione da addebitare sul c/c della TRASMOTER.

Altra società riferibile al GIGLIO che emergeva dalla indagine di Cremona era la **I.T.S. Intelligence Transport System Srl** (destinataria di false fatture emesse dalla GIGLIO Srl nell'anno 2012 per complessivi € 235.242,15) di cui formalmente socio unico e amministratore era divenuto LONETTI Sergio, che come si evince dalle plurime conversazioni intercettate e riportate a pagg. 134-138 dell'informativa 19/6/2013 della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Cremona, era anch'egli un mero prestanome e un dipendente dello stesso GIGLIO (vedi poi capo 109).

Fra le altre, si menziona la telefonata del 12/3/2013 (progr. 679 RIT 428/13 p.p. 16763/12) con la quale un operatore della Vodafone contattava l'utenza telefonica n. 342.8567553, intestata alla società I.T.S. di LONETTI Sergio. L'operatore chiedeva se

stesse parlando con il sig. LONETTI Sergio e GIGLIO Giuseppe, effettivo utilizzatore della SIM, confermava dicendo di essere il sig. LONETTI Sergio.

Dalla conversazione tra presenti registrata il 18/3/2013 alle ore 18.46 (progr. 2997 RIT 370/2013) alla quale prendevano parte GIGLIO, CLAUSI e LONETTI emergeva che il primo aveva deciso di affidare la tenuta della contabilità al CLAUSI, il quale avrebbe dovuto provvedere a redigere il bilancio in modo tale che fosse contabilmente giustificabile il trasferimento di 10/15 automezzi a favore di detta società (*"GIGLIO Giuseppe: l'unica cosa che gli serve...è fare in modo che risulta che l'azienda è sua comunque (la società I.T.S., ndr) ...ehh...devi chiudere i bilanci e deve fare per immatricolare...CLAUSI Agostino: deve fare la certificazione.... [...] GIGLIO Giuseppe: eh...DI' (CLAUSI Donato Agostino ndr.)...devi chiudere il bilancio....che gli giro 10 - 15 macchine (automezzi, ndr.) e ci.. faccio subentrare.. (sulla società, ndr.) e si le tira ...se le tira dentro.... CLAUSI Agostino: 10 - 15... macchine....quindi servono 80 mila euro....82... GIGLIO Giuseppe: se riesci con 100 ...fallo... (con 100 mila euro, ndr)"*).

Altra società emersa era la **TF Srl** (destinataria di false fatture emesse dalla GIGLIO Srl nell'anno 2012 per complessivi € 44.770), intestata fittiziamente a GIGLIO Antonio e CURCIO Maria, rispettivamente fratello e coniuge di GIGLIO Giuseppe (vedi poi capo 111). Fra le conversazioni che davano conto della intestazione simulata delle quote, da ricondurre sempre invece al *dominus* GIGLIO Giuseppe, si citano quelle in cui GIGLIO Giuseppe chiamava Carra Luca, direttore della filiale di Viadana (MN) della Banca Popolare di Mantova per aprire un conto corrente a nome della TF SRL *"ascolta quel conto che ti avevo chiesto sulla TF...quella società che ce l'ha mia...mia moglie e mio fratello...che ti ho mandato la mail"* (tel. del 15.10.2012 alle ore 11,38 progr. 8029 RIT 277/12 p.p. 553/12 r.g.n.r.).

Ancora, in data 24/10/2012, a causa di un'ispezione in corso della Guardia di Finanza, alle ore 07,53 (progr. 9260 RIT 277/12 p.p. 553/12 r.g.n.r.) GIGLIO Giuseppe chiamava il geometra SERIO Luigi e gli diceva di occultare i documenti della TF SRL *"dietro la mia scrivania...ci sono documenti...della TF...affianco sul lato sinistro...se riesci...eh...caso mai eh...hai capito... ???...che dopo vediamo...!!"*; in data 30/10/2012 alle ore 17,17 (progr. 10011 RIT 277/12 p.p. 553/12 r.g.n.r.) GIGLIO Giuseppe contattava l'assicuratore PRINCIOTTA Enzo e gli comunicava *"ciao ascolta...un attimo...io ho bisogno eh...ho iscritto un'azienda nuova ...mi segui...per l'iscrizione all'albo dei trasporti...mi segui...???"* ed ancora *"ti sto mandando il facsimile...vedi che di chiama la TF...ti arriva la...la richiesta dalla TF con il modellino..."*.

5. CONCLUSIONI.

E' provata la responsabilità di **GIGLIO Giuseppe**, figura centrale del complesso sistema fraudolento, sia in relazione ai delitti di usura contestatigli al capo 106) sia ai reati fiscali di cui al capo 107), fatti - questi ultimi - ai quali ha apportato un rilevante e consapevole contributo concorsuale anche **CLAUSI Donato Agostino**.

Si evidenzia al riguardo che CLAUSI è il commercialista che aveva quale sue clienti, fra le società sopra citate, la GIGLIO Srl, la TRASMOTER Srl e la RE.COM Srl, ben consapevole del fatto che ZANGARI Valter e SCIDA Francesco, rispettivamente amministratori della seconda e della terza società, erano soltanto dei prestanome del GIGLIO. Per la RE.COM si ricorda che CLAUSI si era anche interessato dell'acquisto fittizio delle quote di SCIDA (cfr. tel n. 13067 RIT 214/2012 del 12/10/2012 sopra cit.).

Peraltro, evidenziano gli operanti che la sede della RE.COM SRL, prima del trasferimento delle quote, coincideva con la sede operativa dello studio di consulenza del CLAUSI.

Assai eloquente circa il ruolo di CLAUSI nelle plurime intestazioni fittizie di GIGLIO è la conversazione ambientale del 13/3/2013 durante la quale i fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio parlavano con CLAUSI di una strategia di acquisizione e gestione occulta di una azienda di trasporti avellinese (identificata nella TRANSERVICE). La loro rilevanza sul ruolo di CLAUSI induce a riportarle integralmente.

In particolare, alle 12,25 (progr. 2491 R.I.T. 370/13 p.p. 16763/12 r.g.n.r.) GIGLIO Giuseppe e CLAUSI facevano capire di non avere ancora individuato il soggetto da utilizzare come testa di legno: *"CLAUSI Donato Agostino= chi sarebbe chi...compra??.....GIGLIO Giuseppe = e questo ancora lo devo...battezzare..!!..... tu dici che se metto mio padre mi potrebbe... danneggiare??...cioè io lo potrei danneggiare...???* CLAUSI Donato Agostino = *tuo padre...??* GIGLIO Giuseppe = *ciò fanno collegamento....questo ti voglio dire....cioè non è che mi vado prendere mio padre e metto di nuovo il problema....che...* CLAUSI Donato Agostino= *i cespiti bisogna tenerli bassi.... purtroppo essendo uno della famiglia..... se te li danno ...se fanno il noleggio ai privati come vogliono fare....comunque vedono coi i trasferimenti tra padre e figlio!!...* GIGLIO Giuseppe = *quindi devo trovare una persona fidata...???* per adesso....poi vediamo... poi mi assorbo le quote in un secondo momento....???

non riusciamo a fargli firmare già....diciamo una cessione del credito??.... CLAUSI Donato Agostino = *eh si mah....GIGLIO Giuseppe = male che vadami segui....!!!* facciamo la cessione di....delle quote....tanto...per ...tanto 10.000 euro....gli interessi di 10.000 euro...sono....CLAUSI Donato Agostino = *con il . (incomprensibile) è 60.000 euro....GIGLIO Giuseppe = quindi mi dovrei bonificare 60.000 euro....poi li senti..fate due tre impicci..CLAUSI Donato Agostino = tu preferisci...questo...???* GIGLIO Giuseppe = *vedi.. che non è che tu....cioè gli vai intestata a lui che....comincia a fatturare 1 milione di euro per (incomprensibile) l'anno.. cioè...* CLAUSI Donato Agostino = *si perché ci gira la carta...e tu (incomprensibile)..* GIGLIO Giuseppe = *eh....CLAUSI Donato Agostino = eh..* GIGLIO Giuseppe = *comincia a vedere il bonifico che una volta a 100 mila euro sul conto cioè.....* CLAUSI Donato Agostino = *e per quello che riguarda la cessione allora possiamo fare anche domani mattina l'atto....possiamo farla anche a distanza... non c'è problema... tanto si tratta di.. loro hanno le smart card e fanno con il loro commercialista... al limite".*

Dalle ore 12,37 alle ore 12,59 (progr. 2492 e 2494 R.I.T. 370/13 p.p. 16763/12 r.g.n.r.) nelle due conversazioni intercettate, GIGLIO Giuseppe, scartata l'ipotesi di un coinvolgimento di suo padre, con il fratello Giulio ed il commercialista, vagliavano la candidatura di tre soggetti per ricoprire il ruolo di "testa di legno" nella società da acquisire e cioè VETTORATO Gabriele e VERTINELLI Antonio (rispettivamente cognato e genero di GIGLIO Giuseppe) ed il sedicente nipote di tale CACCIA Emilio preferibilmente di origini calabresi ma nati al "nord": *"GIGLIO Giuseppe= l'unico è che se era possibile...secondo me ..solo che non lo fà...e ora ti assicuro..(incomprensibile)....è tedesco...sai chi è tedesco...? è GABRIELE... mio cognato (VETTORATO Gabriele ; ndr.)!!* CLAUSI Donato Agostino = *eh.. GABRIELE lui è affidabile...solo che pure lui si spaventa...!!!...GIGLIO Giuseppe = no...GABRIELE se ti deve firmare un leasing..... secondo me prima ti devi mettere a piangere in cinese e poi te lo firma!!* CLAUSI Donato Agostino= *GABRIELE non era male....cioè...!!!* GIGLIO Giuseppe = *presentabile...sa parlare....puoi mandarlo in banca...mi segui...?*



CLAUSI Donato Agostino = no...però...sà quello...o meglio...sa quello che fa...nel caso lo istruisci... GIGLIO Giuseppe = eh...bravo...(voci accavallate) gli puoi far gestire...bravo...tutta la movimentazione...quello che è...cioè proprio...(incomprensibile, voci accavallate) CLAUSI Donato Agostino = non ti coinvolge a te... GIGLIO Giulio = tu dici che... è cognato a noi...quando lo prendono? (nel caso di controllo; ndr) GIGLIO Giuseppe = no...!!.. ha lo stato di famiglia suo.. a posto.. tutto...mi dici che cazzo...!!! GIGLIO Giulio = non gli devi neanche telefonare...gli dici.. dici: GABRIE' chiamaci qua... oppure per una persona (tramite un'altra persona; ndr)!!"... tu già che gli dici: "vai alla banca..e fai questo!!" ...cosa gli dici?... [...] Giulio GIGLIO= sono di famiglia!!... pure i fratelli di suo padre.. tutta la razza è così! Donato CLAUSI= sono di qua? Giuseppe GIGLIO= mh? Donato CLAUSI= sono di qua? Giuseppe GIGLIO= è cresciuto qua lui! Donato CLAUSI= è di? Giuseppe GIGLIO= è di Cutro!! Giulio GIGLIO= è quello il fatto!! è che.. Giuseppe GIGLIO= no.. vabbè.. lui è nato qua!! Donato CLAUSI= lì dipende.. vabbè.. se è nato qua è diverso!! Giuseppe GIGLIO= lui è nato qua..!!.. cresciuto qua!! Giulio GIGLIO= non risulta a nessuna parte!! Giuseppe GIGLIO= diplomato qua! (risata) Donato CLAUSI= eh mi interessa dove è nato!.. perché sulle visure c'è.. Giuseppe GIGLIO= nato qua!! Donato CLAUSI= nato a Cutro! Giuseppe GIGLIO= no!!.. nato qua a Reggio Emilia! Giulio GIGLIO: è sicuro?.. Donato CLAUSI= come fa di cognome? Giuseppe GIGLIO= CACCIA!! (all'unisono con il fratello dice il cognome CACCIA; ndr) Giulio GIGLIO= CACCIA!! Donato CLAUSI= CACCIA! Giuseppe GIGLIO= sarebbe il nipote di EMILIO CACCIA.. quello che fa le porte!... il papà di questo ragazzo era andato a società con EMILIO CACCIA!.. poi non sono andati d'accordo.. se ne è venuto e si è fatto l'impresa edile per i fatti suoi! Giulio GIGLIO= se è nato qua è diverso!.. però se... è nato sotto (in Calabria; ndr)...questi problemi cioè! Donato CLAUSI= si..!!.. piuttosto che un altro scusami eh!! Giuseppe GIGLIO= no..no..no.. non c'ho neanche il polso di andargli a dire cioè! Giulio GIGLIO= non glielo dici.. perché proprio sai qual è che è... il problema che gli parli.. che tutta questa gente (incomprensibile, fruscio) hanno paura!.. è inutile che gli dici: no non ti preoccupare! Giuseppe GIGLIO= no!.. lui non mi dice di no! Giulio GIGLIO= ecco!.. però se quando c'è un problema va alla casa! Giuseppe GIGLIO= però.. soprattutto che non voglio.. hai capito?..eh.. non mi dice di no! Giulio GIGLIO= che qualsiasi problema che succedono.. qualsiasi problema.. sei responsabile poi eh!! Giuseppe GIGLIO= già Tonino (Antonio VERTINELLI, genero di Giglio Giuseppe; ndr) è diverso..però.. anche se è nato qua Antonio!.. cioè perché è nato qua Antonio! Donato CLAUSI= chi VERTINELLI? Giuseppe GIGLIO= però non va bene! Donato CLAUSI= se si fa intestare (incomprensibile) Giuseppe GIGLIO= no..vabbè lascia stare.. non è quello.. neanche c'è... gliela potrei intestare e fare quello che voglio ci po... non è quello il problema! Giulio GIGLIO= si..però.. Donato CLAUSI= no..non è questo il problema!.. il concetto fondamentale è un altro! Giulio GIGLIO= eh.. ce l'ha detto ad Antonio (VERTINELLI; ndr)..dopodomani.. fa tutti i giri dei cristiani.. tutti i VERTINELLI e tu.. ma non per Antonio..... zii.. fratelli.. padre.. l'hanno (incomprensibile) tutti i modi eh..(incomprensibile) pure una macchina! Donato CLAUSI= si guarda.. di tuo genero non posso parlare!! (riferito a VERTINELLI Antonio; ndr) però il concetto che secondo me è presentabile forse dal punto di vista visivo!.. ma agli altri punti di vista non è presentabile! Giuseppe GIGLIO= per parlare no! Donato CLAUSI= che fa dei ragionamenti che se lo senti parlare.. dici forse è meglio che esco da qua!.. perdonami eh!.. che è tuo genero! Giuseppe GIGLIO= eh no.. non è.. non è sveglio! Donato CLAUSI= è presentabile dal

punto di vista personale ma... cioè rischi di farti fare una brutta figura con un uomo come quello!! Giuseppe GIGLIO= eh non è sveglio vedi!... infatti a casa non è che comanda lui.. comanda TANIA (GIGLIO, la figlia; ndr)“!”

Francamente risibile la giustificazione fornita da CLAUSI (cfr. memoria dallo stesso sottoscritta) secondo la quale si trattava solo della volontà di GIGLIO di “aiutare un parente”.

Ancora, GIGLIO Giuseppe, in data 8 e 9 novembre 2011, chiedeva al CLAUSI, nella sua qualità di commercialista della TRASMOTER Srl, la predisposizione di un bilancio da cui doveva risultare che la società aveva un volume di affari di un milioncino (tel. n. 27548 dell'8/11/2011 - RIT 110/2011 e n. 941 del giorno successivo - RIT 2741/2011) e si rammenta la tel. n 2997 RIT 370/2013 sopra citata relativa al passaggio dei mezzi alla I.T.S. e al ruolo di CLAUSI, incaricato di sistemare contabilmente l'operazione. Lo stesso CLAUSI interloquiva poi anche con l'intestatario fittizio della I.T.S. (LONETTI Sergio), perfettamente consapevole della interposizione (18/3/2013 progr. 2997 R.I.T. 370/13 p.p. 16763/12 r.g.n.r.).

Non solo.

CLAUSI era stato anche il commercialista del VULCANO, imputato anch'egli di associazione ex art. 416 bis c.p. In tal senso si rammentano:

- la tel. n. 1414 del 16/7/2011 (RIT 1453/2011) intercorsa tra il VULCANO e CLAUSI nel corso della quale quest'ultimo commentava il fatto che l'intero gruppo Giglio e, di conseguenza, anche l'interlocutore si trovassero in cattive acque (*“Clausi: Buongiorno sei in viaggio? o sei già arrivato... Vulcano: no... ma quale in viaggio... non sono partito per niente... ti ho chiamato ieri sera ma non mi hai risposto... eh... Clausi: uhm... come non sei partito per niente... Vulcano: eh... eh qua lunedì c'è un problema... Clausi: ah è... Vulcano: non mi hanno fatto scendere... Agostino: ho capito... problema grave? Vulcano: ma... eee... sempre i soliti... Clausi: uhm... Vulcano: c'è stato Pino giù... o no? Ti sei visto? Clausi: no! Perché è già rientrato? Vulcano: sì...Clausi: e la miseria... ha fatto solo toccata e fuga... Vulcano: eh... perchè le cose sono messe male... Clausi: perchè? Vulcano: le cose sono messe un po' male... Clausi: è messo un po' male lui o tu... non ho capito Vulcano: no ... lui , lui... va bene essendo messo male lui ... siamo messi male tutti qua... Clausi: ah... bene... di bene in meglio... va bè... Vulcano: va bene... e niente ... tu lunedì a che ora arrivi? Clausi: ti chiamo lunedì e ti dico poi cosa prendo... che aereo prendo... Vulcano: uhm... uhm... va bene dai... Clausi: okay)*
- la tel. n. 1676 del 21.07.2011 – R.I.T. 1453/2011 fatta dallo stesso VULCANO allo studio del CLAUSI per informarsi se fosse stata predisposta la sua dichiarazione dei redditi; alla risposta dell'impiegata che non era “bella” presentando “poco reddito” l'uomo ribatteva di esserne già a conoscenza in quanto ne aveva parlato con CLAUSI;

Si ricorda che VULCANO Mario era l'amministratore di fatto delle società cartiere EFFEMME SERVICE Srl, TRUCK & TRADE Srl, EDIL COSTRUZIONI Srl, inserite nel “giro” di false fatture di cui al capo 107), come ampiamente comprovato dai file relativi a tali società rinvenuti nell'hard disk dei computer che gli sono stati sequestrati all'esito delle perquisizioni, contenenti documentazione riconducibile alle stesse società.

Altra società emersa è la SECAV Srl, riconducibile ai fratelli VERTINELLI le cui quote erano fittiziamente intestate a **OPPIDO Raffaele** (vedi anche capo 85). Il ruolo formale

di OPPIDO nella SECAV, in mancanza di evidenze che ne facciano intendere la sua conoscenza e partecipazione concreta ai fatti, non permettono di ritenere raggiunta la prova della sua responsabilità, conseguendo pronuncia assolutoria del predetto con la formula indicata in dispositivo.

Il già acclarato mutato atteggiamento nel tempo di GIGLIO Giuseppe sui flussi di denaro verso la casa madre e la sua trasformazione del "dovere personale" in rimesse generate dall'imponente e vorticoso giro di fatturazioni false, dà ragione della sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, con particolare riferimento alla consorceria emiliana.

CAP I 108)-112) E 85) GIGLIO GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, CACCIA SALVATORE. TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI RIFERIBILI A GIGLIO.

Fonti: Indagini patrimoniali svolte dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena, R.O.S. Carabinieri di Roma, D.I.A. di Bologna, Guardia di Finanza di Cremona (Vol. 98-101 e 16)

Vengono qui trattati unitariamente i capi che riguardano l'attività di fittizia intestazione di quote di società facenti capo a Giuseppe GIGLIO, operate dallo stesso attraverso familiari o soggetti allo stesso vicini (come alcuni dipendenti), in un reticolo di società spesso fra loro partecipate in frenetico avvicendamento a fine di dispersione del patrimonio ed elusione dei più che probabili provvedimenti ablatori di prevenzione.

La GIGLIO Srl, società di trasporti dei fratelli GIGLIO in cui la persona di GIGLIO Giuseppe appariva anche formalmente, nel periodo febbraio/maggio 2013, procedeva ad un susseguirsi di cessioni che la portavano al depauperamento del suo patrimonio immobiliare in favore di società sempre riferibili al GIGLIO ma intestate a prestanome, per poi, nel dicembre dello stesso anno, essere posta in liquidazione e, nel 2014, sottoposta a procedura fallimentare.

In particolare, detta società cedeva 5 immobili alla società **LAGO BLU Srl (capo 111 bis)** e 18 immobili alla **TF Srl (capo 111)**.

Inoltre, in data 18/4/2013, GIGLIO Giulio e SERIO Luigi (rispettivamente fratello e fidato dipendente di GIGLIO Giuseppe) costituivano la **T.R.S. Srl (capo 109 bis)** con capitale sociale di 10.000 € detenendone il 50% ciascuno e, un mese dopo, l'11/5/2013, il capitale era decuplicato e portato a 110.000 € interamente sottoscritto dalla GIGLIO Srl attraverso il trasferimento alla T.R.S. Srl del ramo d'azienda avente ad oggetto l'"autotrasporto cose per conto terzi" per un valore stimato di € 100.000. Due mesi dopo la costituzione, in due tempi, GIGLIO Giulio acquistava l'intero capitale sociale da SERIO Luigi e dalla GIGLIO Srl, la cui carica di amministratore era stata già dismessa da GIGLIO Giuseppe in favore del suo prestanome SCIDA Francesco ed anche GIGLIO Giulio cedeva la sua quota pari al 50% del capitale sociale della GIGLIO Srl alla RE.COM. Srl, intestata sempre al prestanome SCIDA Francesco. Quindi, in data 23/9/2013, l'intero capitale sociale della T.R.S. era ceduto da GIGLIO Giulio a LONETTI Sergio, altro prestanome di GIGLIO Giuseppe (già fittiziamente titolare delle quote di I.T.S. Intelligence Transport System Srl).



Quanto alla figura di prestanome di LONETTI Sergio in **I.T.S. Intelligence Transport System Srl**¹⁸⁰² (capo 109) si è già trattato al sottocapitolo precedente, così come in ordine alla simulata intestazione delle quote della **RE.COM. Srl** (a SCIDA Francesco, il 9/10/2012, capo 108) della **TRASMOTER Srl** (a ZANGARI Valter, il 19/1/2011, capo 110) e della **TF Srl** (a GIGLIO Antonio e CURCIO Maria, il 2/8/2012, capo 111) ad occultare la riferibilità delle stesse al *dominus* GIGLIO Giuseppe.

Anche le quote della **NEW DIMENSION Srl** erano state cedute da GIGLIO Giuseppe alla coniuge CURCIO Maria il 17/7/2011 (capo 109 ter), senza che quest'ultima abbia mai operato all'interno della società né disponesse di reddito adeguato avendo conseguito solo redditi da lavoro dipendente, negli anni 2010 e 2011, dalla GIGLIO Srl. Anche la **NEW DIMENSION Srl** possedeva beni immobili.

La **G&G Srl** (capo 111 quater) era stata costituita il 22/3/2006. Il socio fondatore GIGLIO Giuseppe (insieme a VERTINELLI Giuseppe cl. 62) aveva venduto, il 22/7/2013, la propria intera quota di partecipazione alla **T.R.S. Srl**, all'epoca nelle mani del fratello GIGLIO Giulio e, il 21/10/2014, la **T.R.S. Srl** aveva venduto la propria intera quota di partecipazione alla **NEW DIMENSION Srl**, intestata alla moglie di GIGLIO Giuseppe. Sebbene costituita nel 2006, la società era divenuta operativa solo nel 2007, avendo proceduto a tre acquisti immobiliari per complessivi 447.209 euro, senza contrarre alcun mutuo.

In relazione alla **STAR GRES Srl** (capo 110 bis) si rimanda alle dichiarazioni rese da BONACINI Francesco, trattandosi della società acquisita da GIGLIO Giuseppe per il tramite del prestanome ZANGARI Valter, che acquistava **STAR GRES Srl** attraverso **TRASMOTER Srl**, che infatti risulta detenerne il 100% delle quote.

In relazione alla **LAGU BLU Srl** (capo 111 bis), si evidenzia che, il 13/1/2003 GIGLIO Giuseppe aveva acquistato la quota del 66% della società per un corrispettivo di € 2.049,27. Il 5/1/2005 era deliberato l'aumento di capitale, portato ad € 100.000. Tutti i soci avevano sottoscritto l'aumento in proporzione alle loro quote, pertanto GIGLIO Giuseppe versava nella cassa sociale € 63.950,73. Il 18/10/2011 cedeva tutte le sue quote al padre GIGLIO Francesco, mantenendo solo la carica di amministratore della società fino alla data del 15/5/2012. Successivamente anche gli altri due soci di minoranza, i fratelli Giulio e Antonio, cedevano le loro quote al padre Francesco, che, il 19/10/2014, diveniva socio.

La **LAGO BLU Srl**, già intestataria degli immobili della sede operativa della GIGLIO Srl, (Gualtieri, RE, via Simonini), come anticipato, nel febbraio 2013, acquistava dalla GIGLIO Srl l'intero complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) ove vivevano GIGLIO Giuseppe e Giulio con le rispettive famiglie e poi altro appezzamento di terreno. La **LAGO BLU** risultava proprietaria di n. 39 immobili.

Si affronta in questa sede anche il capo 85), relativo alla intestazione simulata a OPPIDO Raffaele delle quote della società **SECAV Srl**, riferibile invece ai fratelli VERTINELLI. Trattasi società al servizio della consorterìa, più volte emersa nel corso delle vicende illecite ("affare delle piastrelle" e frodi fiscali di cui al capo 107). Palese, d'altro canto, la natura di prestanome di OPPIDO Raffaele, in tale veste "utilizzato" anche da GIGLIO Giuseppe nel corso dell'"affare Sorbolo", ancorché per quel fatto (capo 85 bis) il giudicante non abbia ravvisato l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992.

¹⁸⁰² Divenutone socio unico il 5/2/2013, come risulta dalla nota GdF Cremona citata, pag. 134 e non invece nella data del 27/11/2013, indicata in addebito.



La riconducibilità della SECAV Srl ai fratelli VERTINELLI (si ricordi, a lumeggiare l'elemento soggettivo, che Palmo VERTINELLI era stato coinvolto nell'operazione *Scacco Matto* dalle cui imputazioni era stato infine assolto, senza che ciò valga a precludere secondo criteri di verosimiglianza, la possibilità di instaurazione di un procedimento di prevenzione) sono state puntualmente ricostruite in indagine, hanno fondato, prima, provvedimento di sequestro preventivo (provvedimento del 26/1/2015, riguardante peraltro anche le altre società di cui sopra si è trattato) e quindi misura cautelare personale emessa nei confronti dei VERTINELLI in data 29/8/2015, confermata in sede di Riesame (ordinanza del 24 settembre/31 ottobre 2015), sicché in questa sede, ai fini del giudizio da esprimere nei soli riguardi dell'intestatario fittizio OPPIDO Raffaele, valga richiamare i convergenti elementi in atti (accertamenti patrimoniali del R.O.S., cit. in epigrafe, oltre alle successive note del 28/5/2015 e del 10/6/2015). In particolare:

- vi era evidenza di una gestione commista fra detta società e la TOP SERVICE Srl, anch'essa riferibile ai VERTINELLI, con passaggi di dipendenti dall'una all'altra;
- la SECAV Srl, al di là delle sede formale in Roverchiara (VR), aveva una sede operativa in Montecchio Emilia (RE), in un immobile preso in locazione nel 2008 dalla società Edilizia Costruzioni Generali Srl dei VERTINELLI;
- tra gli atti della SECAV Srl era rinvenuta una mail dalla quale si comprendeva che il formale titolare della società OPPIDO Raffaele aveva comunicato alla Camera di Commercio di Firenze, quale recapito mail della SECAV Srl, l'indirizzo di posta elettronica della TOP SERVICE Srl;
- fra le due società, SECAV e TOP SERVICE, vi erano rapporti che facevano chiaramente intendere l'utilizzo funzionale dell'una sull'altra sì da rappresentare un unico soggetto economico, come ad esempio, nel caso del debito di 1.500.000 € che TOP SERVICE aveva nei confronti di SECAV, chiuso compensandolo con un credito di TRASMOTER senza che la creditrice SECAV abbia mai esposto a TOP SERVICE alcuna pretesa creditoria, pertanto rinunciando a tale ingente diritto, nonostante venisse poi dichiarata fallita nel 2012;
- a seguito della segnalazione di numerose operazioni bancarie sospette (relative a plurimi bonifici per elevate cifre ricevuti da VERTINELLI Srl, GIGLIO Srl e TOP SERVICE Srl a cui avevano fatto seguito bonifici, anch'essi con causali del tutto generiche, emessi nei confronti di TRASMOTER Srl), nel corso di un incontro diretto ad ottenere chiarimenti tenutosi presso la filiale di Cavriago della Monte dei Paschi di Siena, OPPIDO Raffaele si era inspiegabilmente presentato insieme a VERTINELLI Giuseppe cl. 62, il quale, sia pur privo di alcun ruolo formale in SECAV, aveva fornito le vaghe risposte, mentre *"il signor Oppido non ha mai risposto alle domande ed è rimasto anche confuso in merito alle precisazioni richieste sull'operatività della sua azienda"*.

Le vicende sopra riassunte fanno chiaramente intendere come le plurime e reiterate fittizie intestazioni di quote sociali, fatto, sotto il profilo oggettivo, in parte ammesso o comunque incontestato dalla Difesa di **GIGLIO Giuseppe** (che ha svolto le sue argomentazioni esclusivamente in punto di elemento soggettivo), non si possano risolvere nella volontà del *dominus* di allontanare da sé la riferibilità di imprese ormai decotte, così come sostenuto in tesi difensiva. Infatti molte di dette società erano



fortemente patrimonializzate (titolari di numerosi beni immobili e mobili registrati), ancorché, alcune di queste poi, in osservanza a precise strategie sopravvenute, siano state poi svuotate dei loro *assets* e asservite a scopi illeciti per poi essere abbandonate al loro destino.

La finalità che muoveva GIGLIO (ben assistito e consigliato, come visto, da CLAUSI) era quella di creare uno schermo fra sé e i suoi beni (ingenti e di opaca origine), ciò in un quadro giuridico-fattuale nel quale la possibilità che questi potesse divenire destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale appariva del tutto ragionevole. Sul punto si richiamano, oltre le voci dei collaboratori di giustizia, le investigazioni svolte dalla **D.I.A. di Milano**, che, con la **nota del 30/3/2010**, già aveva posto al centro dell'attenzione la figura del GIGLIO, allontanato a causa dei suoi legami di "*amicizia ed affari* con PUGLIESE Michele dai lavori della tangenziale di Brescia, provvedimento sul quale si tornerà affrontando la figura di CIANFLONE Antonio, poliziotto al soldo di GIGLIO Giuseppe e dell'associazione 'ndranghetistica emiliana. Trattasi di finalità senz'altro nota al fratello **GIGLIO Giulio**, i cui vincoli parentali e di lavoro lo ponevano in continuativo e stretto contatto con Giuseppe, anche in affari di natura illecita, ancorché per GIGLIO Giulio sia stata esclusa dal giudicante la responsabilità per il delitto associativo.

Si ravvisa altresì l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 avendo a mente, da un canto, la strumentalità di molte delle società sopra indicate al sistema fraudolento descritto ai capi 106) e 107), prevalentemente orchestrato da GIGLIO Giuseppe "*e finalizzate non solo all'arricchimento di Giglio ma anche a quella della cosca emiliana di cui quest'ultimo rappresentava elemento di spicco nella veste di organizzatore e di procacciatore di risorse finanziarie; e che in vari casi dette condotte si sono rivelate strumentali anche all'arricchimento della cosca cutrese avendo esse consentito l'investimento di capitali di origine illecita provenienti tra l'altro da Grande Aracri Nicolino*"¹⁸⁰³. Ciò che impone di non perdere di vista che "*caratteristica peculiare dell'organizzazione mafiosa emersa attraverso l'indagine Aemilia ne è infatti la vocazione imprenditoriale e la capacità di infiltrazione nel tessuto economico di un territorio nel quale vengono così a crearsi dei "cartelli" e vaste opportunità affaristiche ed occupazionali rivolte a soggetti inseriti o contigui a tale contesto, con amplificazione della potenza e della espansività del sodalizio*" apparendo pertanto "*assolutamente funzionale a tale obiettivo l'esercizio occulto delle relative attività imprenditoriali da parte dei reali e dissimulati gestori che [...] eludono in tal modo il rischio di essere privati di tali compendi patrimoniali (utili e funzionali anche alle esigenze del gruppo organizzato mafioso) attraverso l'applicazione di misure prevenzionali*"¹⁸⁰⁴.

Analoghe conclusioni riguardano **OPPIDO Raffaele**, esclusa però nei suoi riguardi l'aggravante della agevolazione mafiosa, applicando i criteri già sopra illustrati in punto di estensione di detta aggravante all'intestatario fittizio del bene oggetto del fraudolento passaggio. Siffatto finalismo si ravvisa, invece, oltre che nei riguardi di GIGLIO Giuseppe, anche in relazione al fratello Giulio, che agiva a stretto contatto con il primo, ancorché in assenza di elementi univocamente indicativi della sua intraneità al sodalizio.

¹⁸⁰³ Tribunale Riesame Bologna, ordinanza del 24 settembre/31ottobre 2015, riesame VERTINELLI Palmo e Giuseppe.

¹⁸⁰⁴ Tribunale Riesame Bologna, ordinanza 7 agosto-24 settembre 2015, riesame BOLOGNINO Michele + altri.



In ultimo, quanto al **capo 112**), va pronunciata sentenza assolutoria del presunto intestatario simulato delle quote della IMMOBILIARE TRE Srl (riferibile a FLORO VITO Gianni) **CACCIA Salvatore**, che ha offerto un pertinente contributo difensivo. L'imputato si è difeso affermando di avere costituito la IMMOBILIARE TRE Srl, insieme al nipote GENTILE Domenico e a FLORO VITO Gianni, nel 2007-2008 per compiere un lavoro edilizio. Terminato detto lavoro, non avendo altre commesse, FLORO VITO aveva chiesto ai soci di vendergli le loro quote. Questo avvenne l'8/4/2011, come da riscontro documentale depositato in atti, allorquando FLORO VITO assunse anche la carica di amministratore della società, carica in precedenza ricoperta da GENTILE. Successivamente l'imputato non aveva più avuto contatti con FLORO VITO.

Effettivamente, risulta dalla visura camerale in atti che la IMMOBILIARE TRE Srl era stata costituita nel 2006 con una compagine sociale rimasta immutata fino all'8/4/2011 (40% FLORO VITO Gianni, 40% GENTILE Domenico e 20% CACCIA Salvatore) ed amministratore unico GENTILE Domenico, fino alla nomina del nuovo amministratore, FLORO VITO Gianni avvenuta in data 8/4/2011, allorquando lo stesso divenne socio unico.

Ebbene, a prescindere dall'epoca di commissione dei fatti-reato attraverso la società IMMOBILIARE TRE, che la Difesa del CACCIA evidenzia essere stati commessi in epoca successiva alla fuoriuscita dalla compagine sociale del CACCIA, pare arduo sostenere un intento elusivo pregresso a fronte di un soggetto, FLORO VITO Gianni, che diveniva poi intestatario di tutte le quote. In ogni caso, la formulazione della imputazione, che vuole CACCIA Salvatore imputato della simulazione "a partire dal 2/8/2011, quando possedeva il 20% delle quote societarie e FLORO VITO Gianni ne diveniva amministratore unico" non corrisponde alle risultanze fattuali, correttamente evidenziate dalla Difesa. S'impone pertanto sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

CAPITOLI 119), 120) CAPPALÀ SALVATORE, VILLIRILLO ROMOLO, FRONTERA FRANCESCO, GULLÀ FRANCESCO. MOVIMENTI DI DENARO E FALSE FATTURAZIONI RIFERIBILI A CAPPALÀ SALVATORE

Fonti: Informativa Comando Provinciale CC Modena 12/6/2013 (pp. 1325-1444).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 nei confronti di tutti gli imputati sopra indicati.

Riesame, adito dai soli FRONTERA Francesco e GULLÀ Francesco conferma la misura.

I. LA PROVENIENZA DEI CAPITALI.

Trattasi di altra struttura organizzata e coordinata per la commissione di reati fiscali e reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese, con al centro, questa volta, CAPPALÀ Salvatore.

I carabinieri di Modena cristallizzavano in particolare l'ultimo giro di false fatturazioni già evidenziato dalla Guardia di Finanza di Cremona all'esito della indagine su GIGLIO Giuseppe (cfr. capo 107) permettendo di individuare un punto di collegamento fra i due



sistemi fraudolenti orchestrati rispettivamente da GIGLIO Giuseppe e CAPPÀ Salvatore: nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona erano, infatti, emerse delle conversazioni fra CAPPÀ Salvatore e FLORO VITO Gianni¹⁸⁰⁵ aventi ad oggetto le fatture da emettere nei confronti della AZ SERVICE Srl, società della zona di Rovigo, che risulta la principale destinataria delle fatture false la cui emissione sostanzia l'addebito di cui al capo 120.

Ciò si segnala ad attestare come il sodalizio si muovesse in una trama di interessi spesso fra loro connessi o comunque in presenza di figure che fungevano da collegamento. Di questo offre conferma anche l'intercettazione intercorsa fra CAPPÀ e GIGLIO proprio sul tema dei meccanismi involgenti i reati fiscali¹⁸⁰⁶, tanto utili e lucrosi per la 'ndrangheta emiliana.

Anche in questa vicenda, come già altrove, sulla commissione dei delitti tributari vi è sostanziale acquiescenza: fatti pacificamente ammessi da GULLA' Francesco (quanto alla FDG) e finanche, in minima parte, da CAPPÀ in sede di spontanee dichiarazioni rese in corso di processo (*"Con la FDG facevamo parecchi lavoretti e anche qualche fattura inesistente. Per fare queste fatture, per prelevare il contante, siamo andati a aprire i conti correnti in Germania..."*). Anche gli imputati (rinviati a giudizio) AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore hanno ammesso di avere poste le loro società

¹⁸⁰⁵ progr. 10110 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12; progr. 10111 R.I.T. 214/12 p.p. 553/12.

¹⁸⁰⁶ Cfr. Conversazione ambientale nr. 2223, del 2/11/2011 (RIT 1081/2011), nel corso delle quale CAPPÀ comunicava a GIGLIO di essere "pressato" da un terzo soggetto non meglio indicato, venendo da GIGLIO esortato a dargli qualche cosa (*"...Turù qualcosa gliela diamo noi, qualche cosa se la fa dare da quello..."*) poi chiaramente vertendo la conversazione sul meccanismo delle false fatturazioni e sulle percentuali connesse (Salvatore (CAPPÀ): *...ma qualcosa che? Perché io glielo devo dire... Pino (GIGLIO): ...eh, ehm.. qualcosa, un due, tre... Turù la non è che hai il tempo... mi segui, che ti puoi giostrare... non è che... Salvatore: se lui... per quanto... io, adesso vado a parlare questa sera, poi quando ha parlato lui... voleva un'azienda... Pino: ...Turù, quanto deve "cacciare" (mettere fuori) Salvatore: quello che ha dato la scossa... (inc.)... Pino: eh... ehm... ci vogliono quelli là che portano i soldi e... e quelli là che portano i soldi... cioè, non è che... Salvatore: li vogliono, li vogliono le sorelle... quando passi prendi...)* per poi soffermarsi su questioni più pratiche, affermando di aver sempre "preso il 20 più il 10 più il 5" (*"ti sto dicendo che io sono andato da quello per... (inc.)... io mi sono preso sempre il 20 più il 10, più il 5... più qualcosa... però, mi capisci?..."*). La cifra da consegnare non era ritenuta un problema, in quanto per grosse somme sarebbe intervenuto "quel cristiano là": (*"Pino: ...problemi non ce ne sono, nè se parlano di uno, due, tre, quattro, cinque, problemi non ce ne sono... Salvatore: ...però semafori ce ne sono in base alla percentuale... Pino: ...bravo, i problemi nascono proprio là... Salvatore: ...se mi dice che vuole due, trecento mila euro... (inc.)... problemi non ce n'è... Pino: ...no... c'è il Cristiano a quei livelli... (inc.)... pure la settimana li tiene..."*). La parte terminale della conversazione verteva infine sulle false fatturazioni da emettere a copertura (*"Salvatore: ...no, no, vedi che forse non hai capito... li facciamo che a lui ci deve fare la fattura sì... se fanno la fattura di scarico sì... Pino: ...ma pure... (inc.)... come li togli di nuovo poi... li vai a togliere a 1000 euro alla volta? Ohi Turù dopo che... Salvatore: ...no, no... Pino: ci vogliono tre mesi... ognuno... ognuno deve fare il lavoro suo... Salvatore: sì Pino, forse non mi hai capito; che tu mi dici il 10... non lo sai se è il 10, questo qua sa tutto, fanno di nuovo la fattura e che glieli ridai indietro con l'assegno va bene perché tu Pì, lo prendi dopo che lo hai fatto... Pino: Turù, pure se non c'è la fattura tu glieli restituisci lo stesso gli assegni... che cazzo... Salvatore: ...eh... (inc.)... Pino: ...eh, Turù... Salvatore: ...ehm, viene fatto tutto all'arrembaggio! Pino: ...eh, bravo... Salvatore: ...e con l'arrembaggio... è una vita che faccio tutto all'arrembaggio... se per questo... te ne faccio arrivare bonifici sul quel conto là..."*)

a disposizione di CAPPÀ Salvatore per l'emissione di false fatture verso un compenso del 5% delle somme loro bonificate, per un ammontare complessivo di circa 400.000 € negli anni 2011 e 2012 interessati da siffatta attività.

Nel caso oggetto della presente analisi, l'indagine ha permesso di raccogliere plurimi ed univoci elementi che attestano, inoltre, che nel sistema fraudolento erano impiegati denari provenienti dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro, denari in parte poi alla stessa restituiti (capo 119).

A questo riguardo è necessario calarsi nel contesto del periodo, già altrove illustrato (cfr. in particolare capo 12 sugli incendi e ai capi 83 e ss. sull' "affare Sorbolo") che vede CAPPÀ Salvatore quale uno dei terminali di VILLIRILLO Romolo per gli investimenti della 'ndrangheta al nord. Dopo il declino di VILLIRILLO Romolo (si rammenta, arrestato la prima volta il 21/7/2011) erano quindi registrati significativi colloqui nei quali sia CAPPÀ Salvatore sia MANCUSO Vincenzo (uno dei protagonisti della pratica illecita in argomento, incaricato in particolare di monetizzare le provviste e consegnare il contante a CAPPÀ per la reimmisione nel giro ovvero per la sua restituzione alla casa madre) manifestavano chiaramente la necessità di affrancarsi dal VILLIRILLO, oramai interdetto da GRANDE ARACRI. Proprio perché gli illeciti affari gestiti riguardavano le false fatturazioni di cui si discute e poiché il MANCUSO e il CAPPÀ non si sarebbero potuti appropriare di tale denaro se non in quanto a loro consegnato dal VILLIRILLO per reimpiegarlo nel sistema truffaldino, appare ragionevole dedurre che la cosca GRANDE ARACRI avesse fornito ai predetti la liquidità necessaria per far funzionare il meccanismo, traendone adeguati profitti.

Già altrove (cfr. in particolare capo 12) si è dato atto poi di come il ruolo di VILLIRILLO fosse stato preso, per il volere di GRANDE ARACRI Nicolino, da GUALTIERI Antonio, il quale nel primo periodo dell'incarico, si era impegnato per individuare e quantificare tutti gli affari che VILLIRILLO aveva in corso nel periodo, compresi quelli con CAPPÀ Salvatore: "*Salvatore...che ha pure tante operazioni nelle mani...*"¹⁸⁰⁷.

Nel medesimo contesto si inserisce l'incontro che, il 5/10/2011, MANCUSO Vincenzo intratteneva con lo stesso GUALTIERI Antonio, presso il ristorante albergo "Il borgo", nelle vicinanze del casello autostradale di Modena Nord¹⁸⁰⁸.

La questione si era chiaramente protratta nei mesi successivi, tanto che il 2/12/2011¹⁸⁰⁹, era registrata una conversazione intercorsa tra BATTAGLIA Pasquale e lo stesso MANCUSO, il quale asseriva che "*Nico*" (ragionevolmente identificabile in GRANDE ARACRI Nicolino) aveva disposto che nessuno, senza la sua autorizzazione, avrebbe

¹⁸⁰⁷ Così GUALTIERI conversando con ROCCA Antonio il 2/9/2011 all'interno della Range Rover di TATTINI Roberta (GUALTIERI: "...ohi Tò, siccome lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) vorrebbe che io gli risolvessi tutti i problemi di un anno e mezzo fa..due anni fa.. di quando l'aveva quel pezzo di merda, giusto? ...io non riesco Tò! non ci riesco..io riesco...allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori.., io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire.. che io da stamattina..."), nr. 39 RIT 2182/11, già cit.

¹⁸⁰⁸ Cfr. Annotazione di P.G.

¹⁸⁰⁹ Telefonata nr. 2487, delle ore 21:33:16 del 2/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393387002704, intestata ed in uso a BATTAGLIA Pasquale (già parzialmente riportata sub capo 12).

dovuto reclamare alcunché da lui - alludendo evidentemente alla richieste di denaro che altri sodali, in virtù del suo pregresso rapporto con VILLIRILLO, avevano verosimilmente avanzato: "BATTAGLIA: altre cose?... state andando?... là sotto poi siete stato?... che io sono andato là sotto... voi ci siete stato? MANCUSO: dove là sotto?!... a Cutro? BATTAGLIA: eh! MANCUSO: no... là sotto non ci sono stato... adesso ho chiesto il permesso... se me lo danno per Natale... se posso andare... umh [...] MANCUSO: io devo dire la verità compà... se sto andando è perché faccio altre cose... capito?... però... se dovessi vivere solo di questo... non ce la faccio a stare qua... poi qua ci sono un casino di problemi... poi qua sto avendo un po' di problemi... pure [...] BATTAGLIA: ho capito!... ho capito!... di là sotto... di quegli amici là... novità?... cose?... vi siete sentiti?... ah... io vi do una bella notizia... mio padre è stato assolto... compare Vincè... sto avendo belli MANCUSO: sì?!... bello... benissimo... benissimo BATTAGLIA: eh... quindi... eh... compare Vincenzo... si sono risolti anche un sacco di miei problemi... e quindi... degli altri hai saputo qualcosa? MANCUSO: compà... veramente BATTAGLIA: non stai sentendo nessuno MANCUSO: non sto sentendo nessuno... però c'è stato un altro problema... con... Nico (n.d.r. GRANDE ARACRI Nicolino)... che ieri sono venuti di nuovo... un bordello BATTAGLIA: di nuovo per... sempre per la solita storia? MANCUSO: no... no... no... no... no... per quella là... per quella là ho mandato l'ambasciata... e gli ha detto che non devo dare... dire... niente a nessuno... l'ha promesso anche a mio padre... gli ha detto... no... no... no... gli ha detto BATTAGLIA: no... pure io MANCUSO: mai più nessuno... senza il mio permesso... deve andare da Vincenzo... da Vincenzo non ci deve andare nessuno assolutamente BATTAGLIA: sì... sì MANCUSO: perché ha capito che io... io non so niente... non è che è... però".

In seguito, MANCUSO e BATTAGLIA, costretto anch'egli a giustificarsi per la sua estrema vicinanza al VILLIRILLO, commentavano le disposizioni ed i consigli ricevuti, che non potevano assolutamente essere disattesi ("BATTAGLIA: no no... io sono andato... mi sono chiarito... però mi sono un po' allontanato da là... compare Vincè MANCUSO: ti dico la verità... io... ora... anche a me... mi è stato detto... mi ha detto di... di allontanarsi... è intelligente BATTAGLIA: quello mi ha fatto un ragionamento chiaro... compà... mi ha fatto un ragionamento... e allora... ho preferito... ascoltare i consigli... [...] MANCUSO: eh... a me ha detto... compà... noi vi diciamo quello che si deve fare... però ad una condizione... se vi dovevate vedere 5 volte... vi vedete una volta... però... ora... hai capito?... adesso c'è l'incazzatura... ora stanno facendo tutto... per far raffreddare un po' la situazione BATTAGLIA: sì... sì... ma poi quando vengo io... poi... poi vi spiego tante cose [...] BATTAGLIA: a me... diciamo... che più di tanto... non mi ha fatto niente... però compà... se gli state vicino... gli da fastidio... loro gli da fastidio che... le persone gli stanno vicino MANCUSO: esatto! BATTAGLIA: allora l'ho capito... e anche loro hanno capito questo... non è che uno vuole allontanarli perché... devono capire che si devono calmare prima... un po' di cose... e poi si parla MANCUSO: compare Pasquà... uno deve capire che sono cose... non... non è una cosa deli... è una cosa molto delicata... non è una cosa da niente... eh!... perché BATTAGLIA: infatti... quello non li ha risolti i problemi... hai capito? MANCUSO: lui non li ha risolti... li ha lasciati in sospeso BATTAGLIA: li ha lasciati in sospeso... non è che puoi andare dietro alle persone... e avere sempre problemi MANCUSO: mah... io non lo so perché... veramente... qua... il problema vero sai quale è compà?... io adesso ve lo dico... perché il problema vero è uno... è... è la popolazione del mio paese... che la fa più lunga di quello che è [...] BATTAGLIA: no... va bene... ma



a me... compà... a me mi hanno chiamato compà... ho detto... qua... io ho fatto... la storia è questa... è questa... è questa... gliela avevano raccontata più grossa su di me!... per questo sono andato MANCUSO: ma anche pure per me... anche per me... compà... perché... anche per me io BATTAGLIA: diciamo che sono andato perché... di una cosa da dieci... gliene avevano raccontato mille... avete capito?... e allora ho detto... no!... ah!... gli ho detto”.

Le vicissitudini di VILLIRILLO erano percepite da MANCUSO come strettamente riguardanti la sua persona, tanto che, in una conversazione del pomeriggio del 16/12/2011, egli chiedeva a CAPPÀ Salvatore di poter utilizzare una sua autovettura per scendere a Cutro (KR) *“perché io problemi non avrei...potrei prendere una di compare Romolo. Solo che quei cani randagi se mi vedono che giro con qualche macchina di compare Romolo succedono casini...”*¹⁸¹⁰.

Conferma delle rimesse di denaro fornite da VILLIRILLO a CAPPÀ e correi in stretta relazione con il giro di false fatture in questa sede trattato si trae dalle stesse conversazioni dei giorni immediatamente antecedenti il primo arresto del primo.

In particolare, la mattina del 19/7/2011 VILLIRILLO contattava CAPPÀ Salvatore, che dovendo ricevere 8.000 euro gli forniva i codici IBAN: IT19X0518859750000000038273, riferibile all'impresa “A.L. COSTRUZIONI S.A.S. di AIELLO Giuseppe e C.”, e IT19X051885975000000038466, inerente la “NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.N.C. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore” (rapporti aperti presso la Banca Popolare di Verona, filiale di San Bonifacio, VR), imprese coinvolte nel “giro”¹⁸¹¹. Qualche minuto dopo, VILLIRILLO riferiva a CAPPÀ che, entro un quarto d'ora, gli avrebbe comunicato l'identificativo CRO dei bonifici eseguiti, precisando che in tutto gli stava inviando 6.000 euro. CAPPÀ si mostrava deluso dell'importo comunicato (ROMOLO: *“...vi chiamo tra un quarto d'ora e vi do i CRO... [...] eh... per adesso vi mando 6000 euro... CAPPÀ: ma non riesci a mandarmi qualcosa in più...”*), tanto che VILLIRILLO era costretto a giustificare il proprio operato, asserendo una questione “di valuta”, alludendo cioè a degli accrediti ricevuti che evidentemente non erano ancora nella sua piena disponibilità (“ROMOLO: *oggi no! per il fatto della valuta... hai capito...?*”). CAPPÀ forniva quindi le necessarie indicazioni per ripartire la cifra (“...CAPPÀ: *1000 euro mettili sul mio conto... [...] 1500 su quei due conti che ti ho dato adesso... 1500 su quei due conti che ti ho dato adesso... ROMOLO: 1500 e 1500? CAPPÀ: e sì! e poi 1000 e 1000 da Francuzzo... (GULLA' Francesco)*”¹⁸¹².

Alle 10.45 seguenti, CAPPÀ richiamava VILLIRILLO Romolo per comunicargli alcune variazioni sulla destinazione dei bonifici¹⁸¹³, che quest'ultimo eseguiva materialmente pochi minuti dopo.

La conversazione registrata alle 10.58, infatti, forniva chiara conferma in tal senso: VILLIRILLO spiegava a CAPPÀ di essere in banca e di avere avuto un problema con l'IBAN della “NUOVA EUROCOSTRUZIONI”, mentre gli altri bonifici erano stati già disposti senza difficoltà (“...ROMOLO: *abbiamo bloccato la cassa... si sta formando la fila... mi devi dare una mano... l'ultimo IBAN... non va bene... NUOVA EURO... [...] Nuova Euro Costruzioni... snc... mi devi dare [...] tutti li abbiamo fatti... gli altri... e*

¹⁸¹⁰ Telefonata nr. 757, delle ore 14:41:14 del 16/12/2011 (RIT 3069/2011), già cit. sub 12).

¹⁸¹¹ Telefonata nr. 5045, delle ore 08:44:52 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

¹⁸¹² Telefonata nr. 5080, delle ore 09:53:57 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

¹⁸¹³ Telefonata nr. 5090, delle ore 10:45:59 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

questo non va bene...[...] CAPPÀ: allora... quello della Banca Popolare di Verona... A.L. Costruzioni... va bene? [...] ROMOLO: quello sì... lo abbiamo già fatto..."¹⁸¹⁴

Alcuni minuti dopo, VILLIRILLO informava CAPPÀ di aver risolto il problema¹⁸¹⁵ e, alle 11.29, forniva il dettaglio delle transazioni eseguite con i rispettivi CRO ("...Nuova EuroCostruzione S.N.C. 2.000 con CRO nr. 41057720007, ditta A.L. Costruzioni di 2.000 euro, CRO n. 41055120007, altro bonifico a favore di Gullà di 1.000 euro, CRO n. 41053620009; altro bonifico a favore di "Cappà" di 1.000 euro, CRO n. 41054720011...")¹⁸¹⁶.

Lo stesso VILLIRILLO, all'atto del suo primo arresto, era trovato in possesso di numerosi assegni, tra cui quelli emessi dall'AZ SERVICE Srl, anch'essa società pienamente coinvolta nel giro di fatture per operazioni inesistenti in qualità di utilizzatrice delle fatture false, ed in particolare:

- nr. 0249692345, tratto su un conto della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro, a favore della "R&G COSTRUZIONI DI VILLIRILLO R.";
- nr. 2048511, tratto sul conto 50602812 della Banca Adige Po, filiale di Vescovana (PD), dell'importo di 5.400 euro, a favore della "R&G COSTRUZIONI DI VILLIRILLO R."

Dunque è pienamente provato che, almeno fino alla sua permanenza in libertà, VILLIRILLO Romolo, fra gli altri impieghi di denaro (sostanzialmente coeve sono le rimesse attestatae nell'"affare Sorbolo", con chiari elementi indicativi della pertinenza a siffatto affare) abbia impegnato capitali cutresi anche nell'attività di false fatture che ruotava attorno al CAPPÀ.

2. LE FALSE FATTURE. I CONTI TEDESCHI.

Il sistema di falsa fatturazione era sostanzialmente dettagliato da CAPPÀ Salvatore al suo fidato collaboratore GULLA' Francesco, parimenti coinvolto nel sistema, al quale il primo impartiva "lezioni" per vincerne le perplessità e i timori, conversazioni captate in ambientali ove gli imputati parlavano con maggior senso di sicurezza.

Nel corso del primo colloquio¹⁸¹⁷, CAPPÀ precisava a GULLA' che, in seguito al consistente numero di fatture emesse da "Francesco" (che gli inquirenti hanno convincentemente identificato in FRONTERA Francesco, affiliato storico del clan GRANDE ARACRI, condannato per 416 bis c.p. nel processo *Scacco Matto*), era in attesa di incassare le somme derivanti dall'IVA. CAPPÀ specificava ulteriormente l'operazione, affermando di dover "fare lo scarico" sulle ditte da loro gestite e coinvolte nel meccanismo, tra le quali citava espressamente l'FDG¹⁸¹⁸: "FRANCO (GULLA)': ascolta un'altra cosa... Francesco che sta facendo? CAPPÀ: Francesco mi ha fatto un bordello di fatture, adesso dobbiamo prendere l'iva... FRANCO: no, no... sì l'iva... al meglio lui... CAPPÀ: dobbiamo fare lo scarico... Francù forse non l'hai capito sia sulla ditta normale che sull'FDG... FRANCO: impreca... non sappiamo farlo? CAPPÀ: si deve fare lo scarico, adesso Francesco...". La conversazione rimaneva lungamente incentrata sulle false fatturazioni e sul giro di denaro ad esso collegato, che vedeva coinvolta la FDG, società le cui quote e amministrazione erano state poste in capo al

¹⁸¹⁴ Telefonata nr. 324, delle ore 10:58:23 del 19/7/2011 (RIT 1455/2011).

¹⁸¹⁵ Telefonata nr. 5100, delle ore 11:03:41 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

¹⁸¹⁶ Telefonata nr. 5103, delle ore 11:29:13 del 19/7/2011 (RIT 1454/2011).

¹⁸¹⁷ Conversazione ambientale nr. 682, delle ore 18:44:07 del 12/12/2011 (RIT 1827/2011).

¹⁸¹⁸ Società a responsabilità limitata avente come socio unico GULLA' Francesco. Sede legale Orgiano (VI) Via Groggia nr.29/A. Partita Iva 03699520247.

GULLA' secondo una precisa strategia di CAPPÀ Salvatore e FRONTERA Francesco, come meglio si vedrà: "CAPPÀ: *Francesco ha pagato 100 mila euro di fatture dal nostro e ci deve mandare i soldi sull'FDG per girare i soldi, Francesco ha fatto un bordello di fatture... [...] CAPPÀ: Francù... tu non riesci a capirmi quando io parlo, sta facendo le fatture Francesco e ci dobbiamo prendere queste, allora oggi hanno bisogno di fare le fatture le persone, non ha soldi da girare, man mano quelli ci mandano le... (inc.)... la fortuna qual è che certi "Cristiani" di Francesco ci mandano prima il bonifico e poi gli portiamo i soldi, ad alcuni devi portare i soldi prima come facciamo? hai capito? ecco qua! arriviamo... allora perché voglio che se deve fare o sconto fatture a te gli portiamo le fatture in banca di... (inc.)...".*

Il secondo dialogo registrato il giorno seguente¹⁸¹⁹, riproponeva gli argomenti affrontati poco prima sul meccanismo delle false fatturazioni e, in particolare, sul vorticoso giro della documentazione fiscale e del denaro. CAPPÀ sosteneva infatti che un certo "Nicola", a fronte di una fatturazione emessa da GULLÀ, avrebbe dovuto corrispondere il 20%, ovvero la percentuale dell'IVA. Successivamente, trattandosi di una transazione per operazioni commerciali inesistenti, GULLÀ avrebbe dovuto restituire il denaro accreditatogli da "Nicola" per giustificare l'emissione della fattura, prelevando il contante a piccole somme, onde evitare la prevista segnalazione bancaria. Il denaro sarebbe quindi rientrato "in circolo" all'interno del medesimo meccanismo, attraverso l'emissione di ulteriori documenti fiscali falsi (contro fatture): "CAPPÀ: *Francù... ma Nicola si deve mettere in testa che ci deve dare il 20%... (...) per questo... da adesso in avanti... il commercialista deve segnalare subito... tu hai fatto la fattura a Nicola? FRANCO: sì! CAPPÀ: tu la registri, se vengono da te... tu la registri e il prelievo sempre contante... 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro... perché adesso arriva a 1000 euro... FRANCO: 990 mi ha detto dai! CAPPÀ: arriviamo a 990 euro se tu tieni la fattura di Nicola e la fattura di Petruzzu (Pietro), stanno arrivando anche i soldi di Peppe altri 15 mila euro sulla BNL a quelli non è che gli interessa, glieli danno i soldi... ti arriva in automatico la segnalazione quando vengono ti dicono dove li stai mettendo i soldi? che noi facciamo la contro-fattura, tanto ti fa la contro-fattura a te, che quello lo deve segnalare, altrimenti lo vedono subito che non ha segnalato la fattura... lo sai? è un problema serio, adesso perché ti dico... adesso abbiamo fatto questa ditta con Francuzzu... poi Francesco dice io anche se non mi date nulla io mi sono fatte le mie di fatture, le altre fatture che trovo, prendo e compenso mi ha detto perché le fatture come le fatture lui... adesso sta facendo una ditta là che come dice lui le fa direttamente da là le fatture e si copre il culo... dobbiamo fare altre fatture ai "Cristiani" che ci mandano i soldi, (inc.).. dice dammi tempo... se no che cazzo dobbiamo fare, abbiamo parlato così...".*

Il meccanismo era ulteriormente esplicitato all'inizio del nuovo anno, in occasione di due dialoghi ambientali intercettati sempre tra CAPPÀ Salvatore e GULLÀ Francesco. Una volta concluso il 2011, i due si soffermavano a lungo sui relativi margini di guadagno, soprattutto in prospettiva delle operazioni da compiere con il nuovo anno. Nel corso del primo colloquio¹⁸²⁰, infatti, GULLÀ Francesco esternava a CAPPÀ Salvatore alcune perplessità in merito al suo coinvolgimento nell'emissione e nell'impiego dei falsi documenti fiscali. Sostanzialmente GULLÀ, individuato quale perno del sistema fraudolento, in quanto amministratore dell'impresa emittente le

¹⁸¹⁹ Conversazione ambientale nr. 706, delle ore 18:59:44 del 13/12/2011 (RIT 1827/2011).

¹⁸²⁰ Conversazione ambientale nr. 938, delle ore 09:57:54 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011).



fatture, riferiva che a fronte dell'ingente giro di denaro e del rischio assunto, il suo guadagno era troppo basso.

Inizialmente CAPPÀ riferiva che era stata aperta una nuova impresa di cui GULLÀ era stato nominato amministratore, riferendosi chiaramente alla FDG. Viste le perplessità esternate da GULLÀ (*"CAPPÀ: hai fatto la ditta per rubare? ... adesso ti cacciamo come amministratore Francù? FRANCO: e cacciatemi Turù ... e non voglio ... che sono le cose mie no ... ci sono soldi in ballo e [...] CAPPÀ: allora FRANCO: forse ho sbagliato che ci siamo capiti male Turù ..."*), CAPPÀ lo rimproverava per il suo comportamento e soprattutto per la sua intenzione di fare "marcia indietro" (*"no, no ... perché tu capisci troppo bene ... tu stavi facendo la marcia indietro ... e questo mi dà fastidio come lo fai... hai capito? tu stai facendo marcia indietro"*). Come si è visto poc'anzi, nel sistema fraudolento era coinvolto anche FRONTERA Francesco, al quale GULLÀ rimproverava una certa sufficienza nell'averlo coinvolto nell'affare senza consentirgli il giusto profitto in relazione al rischio corso (*"allora ... vi dovete mettere in testa che su di me non si può guadagnare come dice lui Turù ... CAPPÀ: ma vedi che Francesco..."*) spiegando che le operazioni attuate erano ingenti ed il pericolo di essere scoperti era elevato (*"FRANCO: secondo me ... voi state dando troppo fastidio ... e allora ... se camminiamo puliti... se no..."*).

CAPPÀ cercava di convincere l'interlocutore, facendogli notare che in fondo, con la sua impresa aveva sempre lavorato con le false fatture e che in quel momento avevano la possibilità di percepire lauti guadagni (*"Francù tu con la ditta tua che cosa hai fatto fino a mò?... [...] Francesco gli toccava la stessa cosa ... allora ... abbiamo sempre detto io e te... abbiamo detto... che se dobbiamo fare qualche cosa e facciamo una botta ..."*). Lo stesso FRONTERA era interessato esclusivamente al fatturato e, come da accordi presi già qualche mese prima, non aveva mai mancato di pagare (l'IVA) delle sue fatture (*"allora ... tu ti stai facendo fatture a Francesco e lui ti ha pagato che cazzo vuoi ..."*). GULLÀ era quindi costretto ad ammettere di non aver mai avuto problemi con detto personaggio (*"mi ha detto che ogni mese due mesi... fammi pure i totali ... [...] quello che è tuo e tuo e quello che è mio e mio ..."*). Messo alle strette, GULLÀ riferiva che la sua intenzione non era quella di ritirarsi dal sistema fraudolento architettato, ma solo di evitare un numero così consistente di fatturazioni che lo vedevano coinvolto, evitando in tal modo di essere scoperto (*"si Turù ... ma forse tu non riesci a capire ... oh non è che ho detto che... e mi sto tirando indietro ... che io ho detto Turù ... se c'è una possibilità... uno... io vorrei camminare un poco più diritto per me... io vorrei questo..."*). La risposta di CAPPÀ era un invito tanto eloquente quanto indicativo dell'attività delinquenziale in atto: *"vai a lavorare ... vai a lavorare e togliti la ditta ... [...] devi camminare pulito Francù ... non devi fare fatture false ... vuoi fare ancora fattura?"*.

In realtà GULLÀ non aveva dubbi sulla prosecuzione dell'illecita attività; avrebbe solo voluto l'indicazione di un metodo diverso, ma CAPPÀ gli rispondeva che non vi erano altre possibilità e che i documenti fiscali dovevano essere immediatamente registrati altrimenti lo stesso CAPPÀ rischiava un controllo (*"perché? stai facendo così... allora Francù ... fare le quattro fatture ... fai le quattro fatture il commercialista le deve mandare via telematica e subito... (inc.) ... più quanto vengono a costare a te... [...] più le quattro fatture a te... se non li registra... e lo prendono... viene il controllo da me..."*). A questo punto GULLÀ esternava la sua reale richiesta: percepire maggiori profitti in relazione ai rischi corsi (*"se devo guadagnare... se devo guadagnare 1000 ... due milioni all'anno ...tre... quanti sono... più o meno approssimativi ... e per rischiare"*).

a me guadagnare poco non mi conviene ..."). CAPPÀ, invitando nuovamente GULLÀ ad andare a lavorare onestamente, replicava: "*Francù vedi che tu sei un "impiccio" (un problema) per me forse non l'hai capito... ma io ve ne sto spartendo i soldi delle fatture...*"[...] *chiudi le ditte e vai a lavorare come un impiegato...*"). GULLÀ rispondeva che non era affatto sua intenzione andare a lavorare come impiegato, ma voleva solo segnalare una disparità di trattamento nella suddivisione degli illeciti profitti ("*non voglio... Turù ci sono troppi soldi e il guadagno è poco questo ti voglio fare capire io ...*"). Ironica e significativa la risposta di CAPPÀ: "*Francù, ma tu che vuoi essere pagato più dell' iva ... eh così?*"

Alle 10.18¹⁸²¹, i due interlocutori salivano nuovamente in auto e continuavano la discussione poco prima interrotta; GULLÀ Francesco ribadiva di voler rischiare, ma non per poco denaro, alludendo chiaramente agli ingenti profitti che gli erano stati preclusi ("*FRANCO: ma per poco no... ho paura delle leggi delle cose no? CAPPÀ: tu sei inguaiato a livello di leggi se viene il controllo della Finanza da te, alla banca tu hai fatto prelievi per contanti... (si accavallano le voci)... e se no anche tu cerchi i "Cristiani" per farti le fatture di scarico...FRANCO: mamma mia... sai come...CAPPÀ: pure tu volevi che fare le fatture di scarico... (inc.)... tu andavi a fare le fatture di scarico... non ci servivano tu li facevi le fatture di scarico... no se li fanno gli altri... vedi che l'altro giorno sono venuti a casa... al capannone... [...] FRANCO: se dobbiamo rischiare per poco Turù a me non mi conviene... rischiare, questo è un furto... sono furti... ci sono movimenti troppo aggravati...*" [...] *FRANCO: no, no quelli... io vorrei un po' di copertura, questo è il mio punto, se tu la vedi diversamente... CAPPÀ: che copertura ti devo dare... FRANCO: camminare un po' più pulito Turù... Turù invece di guadagnare 2 mila euro al mese per dirti, ne guadagniamo 1500 al mese e 500 con qualche fattura o con qualche altra uscita Turù e con qualche altra... strisciata Francù... e questo che ti voglio far capire, se non ti conviene me ne esco... e vi arrangiate... il soldo perso per perso Turù... (inc.)...CAPPÀ: Francù! allora! [...] CAPPÀ: non è meglio proprio per niente perché c'è sempre, c'è sempre quel problema... "U Pacciaru no?" (Cose fatte male) di là, allora viene un altro e ti chiede di fargliela, la fai o no? perché io mi devo regolare o no? altrimenti trovo un altro, perché dove le fai tu le fatture li faccio fare ad altri... mi devo saper regolare no? se li fai tu glieli porti ad altri ragazzi... vedi qua com'è... questo è un altro cliente, io mi devo saper regolare... perché poi puoi camminare... (inc.)... tutti... e dovrei incominciare un rapporto nuovo e non dovrei fare niente...*"

GULLÀ chiedeva quindi al suo interlocutore come si sarebbe comportato al suo posto e CAPPÀ gli illustrava i termini dell'illecito sistema architettato. I due, discutendo di cose note ad entrambi, spesso omettevano alcune spiegazioni o non avevano necessità di approfondirne i contenuti, nonostante fossero lampanti i riferimenti:

- emissioni ed utilizzo di false fatture e delle false "controfatture" ad abbattere gli incassi delle aziende che emettevano le false fatture ("*allora!... Francesco ha fatto fatture delle sue e ti ha fatto fatture e controfatture non ha fatto giro di soldi... mi segui!...[...] CAPPÀ: Nicola te la fa fare a te, così tasse non ne paga... FRANCO: sì, sì, sì... li scarica su di me dai... CAPPÀ: e tu su quelli... (inc.)... solo che tu hai il passaggio perché va pagato con il contante allora dici tu che l'hai tolto... solo che quelle là e quella là... e tutto fa... (inc.)... non l'hai pagato a quello là che tiene le quattro fatture anche se*

¹⁸²¹ Conversazione ambientale nr. 939, delle ore 10:18:18 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011).

- trovi.. (inc.)... non glielo fai l'assegno a quello che ti ha fatto la controfattura... tu sei punibile subito..")*
- *fondi neri* ("i soldi in nero che toglie dalla ditta come se avesse più costi, altrimenti deve pagare le tasse su quelle cose che ha guadagnato di più... ci arrivi?");
 - *modalità di pagamento* ("devono arrivare... lo deve fare il giro dei soldi domani mattina... 5 mila euro, 10 mila euro e poi tu non dovresti toglierne [...] adesso anche sopra la fattura... sopra un assegno di 44 mila euro, gli devi fare due assegni di 22 mila euro... due... uno di 24 e uno di 20... gli altri li tolgono i soldi [...] giustificare il giro dei soldi non è tutto bello capisci");
 - *procedure per ovviare ai controlli fiscali e di polizia* ("allora... il discorso evasione fiscale non significa solo per il fattore dei soldi... no!" ed ancora: "perché se viene un controllo, ti fanno un controllo alla banca... dove hai preso tutti questi soldi contanti... che denuncia di redditi hai fatto nell'anno tu... di 5 mila euro! e come qui ai girato 300 mila euro in un anno...").

Dalla conversazione si comprende, altresì, che l'impresa di GULLÀ era centrale nello schema architettato da CAPPÀ Salvatore, tanto che quest'ultimo cercava insistentemente di convincerlo a non abbandonare l'opera. Evidentemente persuaso, GULLÀ ribadiva che non era sua intenzione lasciare CAPPÀ ("ma io non mi sto tirando indietro... io voglio solo... Turù vorrei... se c'è qualche strada Turù... al posto di guadagnare 100 ne guadagniamo... facciamola! [...] non mi tiro indietro Turù...");

Significativo risulta essere altresì il successivo passaggio della conversazione, nel corso della quale CAPPÀ manifestava la necessità di far figurare un reddito che giustificasse le sue entrate registrate, specie sul proprio conto personale ("noi un reddito dobbiamo avercelo... [...] per giustificare tutte queste spese di cazzo... che mi hanno girato sul conto, io sul mio conto personale sai i soldi che sono girati"). Per tal motivo chiedeva aiuto a GULLÀ il quale, non avendo proprietà, non avrebbe subito alcun sequestro ("io sai quanto sto dormendo... te l'ho detto a te... tu non tieni niente, non perdi niente Francù... io come sono adesso io... alle cose come si sono complicate a me io perdo tutto... [...] ti fanno una multa o te la sequestrano (la casa)... vai a pagare la multa, ti fanno 200 mila euro di multa, vai a pagarla?").

Ad una successiva esternazione di GULLÀ, CAPPÀ manifestava il suo presagio: "sì, sì.. questo è l'anno della galera...".

Ancora, indicativa in punto di falsità dei documenti fiscali era la conversazione ambientale fra CAPPÀ e tale GAETANO Salvatore del 9/2/2012¹⁸²², nella quale i due, dopo aver parlato di alcuni assegni da far annullare, discutevano sulla eventualità di essere interpellati da un organo di polizia per giustificare le fatturazioni eseguite. Le istruzioni fornite da CAPPÀ erano prova dell'oggettiva falsità dei documenti emessi ed utilizzati, che risultavano privi di qualsivoglia titolo di pagamento sottostante (bonifici, assegni, cambiali ecc.), tanto che GAETANO avrebbe dovuto riferire che i pagamenti erano avvenuti in contanti e in più *tranches*. Inoltre, dalla stessa conversazione si evinceva che, tra le fatture emesse, oltre a quelle di CAPPÀ e di GULLÀ Francesco, risultavano anche quelle di VILLIRILLO Romolo: "CAPPÀ SALVATORE: allora ti spiego GAETANO SALVATORE: eh! CAPPÀ SALVATORE: cosa devi dirgli tu, io ti ho fatto fatture a te, fatture di Francuzzu, tieni fatture di Romolo... (inc...) quelle di Romolo del negozio... [...] CAPPÀ SALVATORE: inc... gli dici che gli altri gli hai dato

¹⁸²² Conversazione ambientale nr. 1338, delle ore 17:13:19 del 9/2/2012 (RIT 1827/2011).

i soldi tutti in contanti, a 2 mila a 1,5 a 3 mila euro alla volta, quando tu li prendevi gli davi 2 mila a uno e 2 mila ad un altro, hai capito? le pagavi in contanti le fatture... GAETANO SALVATORE: si però... CAPPÀ SALVATORE: tu, tutte le fatture che tu hai... ascoltami, se non hai il pagamento con gli assegni, tu devi comunicare, se ti dovessero chiamare che tu hai pagato... come mai che qua non gliel'hai fatto l'assegno... che siccome viene problemi con le banche e non me l'ha fatto, hanno voluto contante ed io l'ho prelevato ogni tanto ne davo 1000 a uno, 2000 ad un altro, a un po' alla volta, no a 10 mila euro tutto a uno, gli dici che gliel'hai dato a poco alla volta, mezzi a quello, e mezza quell'altro... hai capito? ha avuto il controllo Francuzzu l'altra volta che gli hanno fatto un coso con (inc...), no a Francuzzu, è andato un controllo da Salvatore, Salvatore aveva fatto po' di (inc...) è venuta lì la Finanza... Francuzzu gli ha detto, abbiamo sistemato tutte le cose, gli ha mandato le fatture, come le ha fatte, a che le aveva fatte... meno male che tu non c'eri là, tieni le fatture con le altre...".

CAPPÀ esortava GAETANO a preparare i documenti fiscali, i quali pur registrati erano tutti privi del relativo pagamento, precisando che "poi quando inizia il bordello (il controllo fiscale) non puoi più farlo": "CAPPÀ SALVATORE: preparale tutte... preparale tutte perché quelle di Francuzzu le ha sollecitate, le fatture che ti ho fatto vedere sono tutte registrate, non risulta il pagamento, il pagamento gli dici che l'hai pagato per contanti e sei apposto... GAETANO SALVATORE: si può pagare... CAPPÀ SALVATORE: poi quando inizia il bordello non puoi più farlo, però puoi giustificare quelli dietro, anche adesso puoi pagare in contanti, però dopo alla banca... GAETANO SALVATORE: fino a mille adesso... CAPPÀ SALVATORE: non puoi prelevare più contanti, però tu devi vedere che sempre un po' alla volta glieli deve pagare".

Nel "giro" delle fatture per operazioni inesistenti era chiaramente coinvolto VILLIRILLO Romolo in quanto CAPPÀ affermava che, se fosse stato arrestato qualcuno, i primi controlli avrebbero riguardato "quelli di Romolo", facendo altresì riferimento a delle fatture emesse ("se vengono a prendere qualcuno, controllano quelli di Romolo che te li ho fatto con la (inc...) ho fatto fatture con la (inc...)...").

Infine, non merita commento la conversazione registrata il 26/4/2012, nel corso della quale CAPPÀ Salvatore e GULLÀ Francesco si accordavano sulle modalità con cui dovevano essere redatte le fatture, concordando le relative numerazioni e le date di emissione che dovevano essere conformi all'esecuzione dei bonifici, peraltro già eseguiti ¹⁸²³ ¹⁸²⁴: "CAPPÀ: che numero deve mettere Peppe al 17.04?... a quella del bonifico che ti ha mandato.... GULLÀ: al 17?... aspetta che ora te lo dico subito... (...) allora il numero di preciso... ora ti dico... io ho fatto la nr. 6 il 19 di Aprile... tu stai parlando di Aprile, sì? CAPPÀ: il numero 6? Allora gli aveva detto il nr. 5... e il nr. 5? GULLÀ il numero 5, tu quando lo hai fatto il coso? CAPPÀ: quando ha fatto il coso GULLÀ: il 5, aspetta... vediamo se... perché io ho fatto il 6, c'è l'ha Nicola il 5... CAPPÀ: sicuro? (inc.) chi l'hai fatte? scusa.. GULLÀ: con Angeluzzo CAPPÀ: E Nicola? GULLÀ: e Nicola è il 5 e gli ho fatto la data... [...] GULLÀ: il 17 è per la n. 5 a Nicola. CAPPÀ: tu gliel'hai fatta a Nicola? 17... poi il 19 hai fatto la 6? GULLÀ risponde di sì CAPPÀ: e la 4 chi c'è l'ha? GULLÀ: la 4 non lo so... l'abbiamo fatta a Raffaele... (inc.) CAPPÀ: allora è quella là vecchia... allora gli dico di fare il giorno 20 la numero 7". Ancora, nella successiva telefonata delle 19.16 di quello stesso 26 aprile,

¹⁸²³ Cfr. Telefonata nr. 2649, delle ore 19:07:34 del 26/4/2012 (RIT 718/2012).

¹⁸²⁴ Cfr. Telefonata nr. 2652, delle ore 19:13:00 del 26/4/2012 (RIT 718/2012).

CAPPA, tornando sull'argomento, imponeva a GULLÀ l'utilizzo di un progressivo nella redazione della fattura¹⁸²⁵: *“CAPPA: non la possiamo fare in data 20... la dobbiamo fare in data 17 come il bonifico... che già gli ho fatto fare la numero 6... perché la 5 gliel'ho fatta a Nicola, sempre il 17 ha fatto la 6 a là... ad Angeluzzo faccela cambiare, fagli mettere la 7 GULLÀ: no Turù, ora ti spiego io come sono le cose... allora se Nicola ha fatto la nr. 5, il 17... ad Angelo gli ho fatto il 6 il 19”*.

Dai colloqui sopra citati¹⁸²⁶ si comprendeva anche che CAPPA aveva intenzione di aprire posizioni presso istituti di credito tedeschi sui quali far confluire i proventi delle fatture fittizie (assegni e bonifici) e procedere alla loro successiva monetizzazione per riportare in Italia il denaro contante (*“se arrivano gli assegni lo versi tu nella banca, poi te lo mando sul conto [...] sul conto tuo, dal conto tuo ti mando un bonifico tuo in Germania (sul conto da aprire a nome dello stesso GULLÀ) [...] su un conto tuo personale... [...] vai in Germania e puoi prelevare...”*), operazione facilmente giustificabile attestando una finta compravendita di un'autovettura in Germania, mediante l'utilizzo dell'impresa che nel suo oggetto sociale aveva indicato anche l'acquisto di mezzi (*“si può fare, vai in Germania è prelevi... perché nella cosa della ditta c'è pure vendita macchine... tu quando vai li dici come se ti dovessi comprare una macchina [...] noi siamo andati in banca che dovevamo pagare la macchina e poi prendi e ti fai i fatti tuoi...”*). A causa delle nuove leggi antiriciclaggio, a dire di CAPPA, era diventato per tutti difficile prendere il contante e questo era l'unico mezzo per reperirlo più agevolmente (*“dobbiamo vedere di creare una cosa perché... allora perché ti dico... (inc.)... allora dice me l'ha portato quello della Germania, ti apre il conto, gli mandì i soldi sopra il conto, andiamo in Germania insieme preleviamo i soldi ed è fatto quello che è fatto...”*).

Effettivamente, l'attività di indagine consentiva di ricostruire alcuni spostamenti in Germania: il 18/1/2012 erano controllati, al casello di Vipiteno (BZ) - barriera A22, CAPPA Salvatore, GULLA Francesco (e BIGHIGNOLI Andrea, altro soggetto emerso coinvolto nella vicenda); il 26/1/2012, alla barriera di Vipiteno erano controllati gli stessi CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco (insieme ad altri soggetti coinvolti, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore e BIGNIHNOLI Andrea). Altri viaggi erano documentati il 12/4/2012 ed il 3/5/2012.

Dalla rogatoria esperita presso le Autorità tedesche, si acquisivano riscontri.

In particolare, CAPPA Salvatore risultava titolare di un conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Monaco il 18/1/2012 (data del primo viaggio in Germania) e chiuso il 14/5/2012; di un conto aperto presso la Deutsche Bank Privat di Francoforte il 16/4/2012 (viaggio effettuato dopo che dalle intercettazioni era emersa l'esecuzione di un bonifico presso un conto corrente tedesco i cui estremi dettati coincidevano con il conto presso la cassa di Risparmio di Monaco, sicché la missione del CAPPA era diretta anche a prelevare il contante, come da programmi ampiamente specificati dai correi nel corso delle conversazioni). Di altri conti correnti presso istituti bancari tedeschi risultavano titolari (oltre a BIGHIGNOLI e AIELLO Giuseppe), anche GULLA'

¹⁸²⁵ Cfr. Telefonata nr. 2655, delle ore 19:16:14 del 26/4/2012 (RIT 718/2012).

¹⁸²⁶ Conversazione ambientale nr. 939, delle ore 10:18:18 del 4/1/2012 (RIT 1827/2011), inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPA Salvatore.

Francesco, titolare di un conto aperto il 18/1/2012 (data del primo viaggio) presso la cassa di Risparmio di Monaco.

CAPPA e GULLÀ erano interessati da una segnalazione del 18/5/2012 per operazione sospetta effettuata presso la Cassa di Risparmio di Monaco sul c/c 1002164323 (quello intestato a CAPPA). In particolare, il conto avrebbe destato sospetto per gli ingenti trasferimenti di denaro (disposto nella maggior parte dei casi tramite bancomat tedeschi e italiani), incompatibili con la professione di lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA. Dall'apertura del conto erano infatti accreditati dall'Italia 49.000 € suddivisi in quattro transazioni: 25.000 € dalla K1 Srl (società coinvolta nell'affare Sorbolo e della quale CAPPA era divenuto amministratore unico e seguito della vicenda in quella sede ampiamente trattata); 15.000 € dalla SECAV Srl (società riconducibile ai VERTINELLI le cui quote erano intestate in modo simulato a OPPIDO Raffaele, utilizzata anche nel "giro di fatture" architettato da GIGLIO Giuseppe); 9.000 € dalla A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO Giuseppe & C., di AIELLO e LEROSE, coimputati dei reati in oggetto, nei confronti dei quali si procede con rito ordinario.

Oltre all'erogazione in contanti, erano stati eseguiti due bonifici di 5.000 € ciascuno a favore di GULLÀ, con causale "donato", denaro prelevato da GULLÀ anche in contante.

3. LE FRODI FISCALI. LE SOCIETÀ COINVOLTE. FRONTERA FRANCESCO.

Il sistema implementato da CAPPA vedeva inevitabilmente coinvolti più soggetti che operavano in modo strumentale al funzionamento del sistema.

Così le società deputate all'emissione delle false fatture, fra le quali la MAGNOLIA Srl e EDIL BUILDING Srl riferibili all'imputato, separatamente giudicato, MANCUSO Vincenzo; la A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C. e la INNOVAZIONI Srl, degli imputati, anch'essi giudicati in sede dibattimentale, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore; la ARGON Srl e la FML Srl, riferibili a BELFIORE Carmine (società già coinvolta anche con GIGLIO Giuseppe, cfr. capo 107), la EDIL PLANET Srl, riferibile a Francesco FRONTERA e la già citata F.D.G. SERVICE Srl.

La **F.D.G. SERVICE Srl** aveva sede legale ad Orgiano (VI), via Groggia n. 29/A, con capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da GULLÀ Francesco, che ricopriva anche l'incarico di Amministratore Unico. La stessa era stata costituita il 31/5/2011 ed iscritta il 15/6/2011 con l'iniziale amministratore DE LUCA Giuseppe¹⁸²⁷, successivamente sostituito da GULLÀ Francesco con atto del 26/10/2011.

Ritiene il giudicante riscontrata l'ipotesi d'accusa che vuole GULLÀ Francesco operare con detta società su disposizione di CAPPA Salvatore che, insieme a FRONTERA Francesco, gestiva il circuito delle false fatturazioni in cui era inserita la FDG Srl. Infatti, le indagini hanno permesso di evidenziare come l'acquisizione della ditta da parte di GULLÀ fosse stata preordinata e pianificata strumentalmente da parte di CAPPA e FRONTERA a partire dalla metà del settembre 2011.

Il 15/9/2011, CAPPA diceva infatti a FRONTERA Francesco di consegnargli la smart card della ditta di "Giuseppicchio" (ossia DE LUCA Giuseppe, già formale intestatario della EDIL PLANET Srl gestita anch'essa da FRONTERA Francesco e, quindi, un prestanome nella disponibilità in particolare del FRONTERA), in quanto doveva

¹⁸²⁷ DE LUCA Giuseppe, nato a Crotone il 5/3/1987.



avviare le pratiche per effettuare il cambio di amministrazione¹⁸²⁸. L'attiva e diretta gestione della vicenda da parte dei predetti traspariva chiaramente anche dal contenuto della telefonata intercettata il 19/9/2011¹⁸²⁹, nella quale CAPPÀ esortava FRONTERA a fargli pervenire tutta la documentazione necessaria, in modo da far intervenire "Giuseppe" soltanto per la firma dell'atto.

La conversazione registrata il 5/10/2011¹⁸³⁰ dava poi contezza dell'effettiva realizzazione del cambio di amministrazione societaria, tant'è che FRONTERA e CAPPÀ discutevano della possibilità di aprire un conto corrente a nome della ditta, depositando solo i verbali attestanti l'avvenuta modifica.

Erano stati, pertanto, CAPPÀ e FRONTERA a gestire personalmente l'acquisizione della società da impiegare nel meccanismo delle false fatturazioni, servendosi di subalterni quali GULLÀ Francesco.

Si deve altresì ritenere che, nonostante la negatoria dell'imputato, anche la **EDIL PLANET Srl**, società coinvolta nella emissione delle false fatture, sia stata nella effettiva disponibilità di FRONTERA Francesco nonostante la formale cessione delle quote, avvenuta il 29/12/2010, a DE LUCA Giuseppe, che, il 22/10/2010 ne era divenuto anche amministratore.

FRONTERA si è, infatti difeso, affermando che, dal 2000 al 2006 aveva avuto "guai" con il processo "Scacco Matto" ma che, una volta scarcerato nel 2004 per decorrenza dei termini, si era trasferito a Vicenza, ove aveva costituito la EDIL PLANET Srl, società che si occupava di sottofondi e massetti, insieme a i fratelli GRISI. Nel 2006 era stato nuovamente arrestato sempre in relazione al processo *Scacco Matto* ed era rimasto in carcere fino a quello stesso anno. Nel 2008 aveva costituito, insieme alla moglie, la EDILSISTEM Srl, nella quale egli non compariva formalmente e che aveva operato fino al 2010. In quest'ultimo anno, dopo avere scontato un residuo di pena di 15 giorni, aveva deciso di vendere la EDILPLANET Srl, dato che non poteva ottenere il certificato antimafia. Pertanto avendo ceduto le sue quote a DE LUCA Giuseppe e da allora aveva sempre lavorato per la EDILSISTEM Srl, dalla quale si era fatto assumere come autista. Invero, come già puntualizzato dal Tribunale del Riesame in sede, non è contestato che l'imputato abbia sempre avuto l'esclusiva disponibilità dell'utenza 335/1711830, intestata alla EDILPLANET Srl e trovata nella sua disponibilità durante la perquisizione eseguita al momento del suo arresto.

Né pare credibile la giustificazione addotta dall'imputato circa il mantenimento di detta utenza per non sottostare alla penale prevista in caso di passaggio dell'utenza in capo a nuovo intestatario, essendo, invero, scarsamente verosimile la disponibilità di un terzo (l'EDILPLANET, se davvero non era più a lui riferibile) ad addebitare sul proprio conto le relative bollette telefoniche.

In realtà, il mantenimento da parte dell'imputato della disponibilità dell'utenza della società è univocamente indicativo della continuità nella sua gestione, nonostante la

¹⁸²⁸ Cfr. Telefonata nr. 8818, delle ore 09:09:41 del 15/9/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

¹⁸²⁹ Cfr. Telefonata nr. 870, delle ore 13:38:42 del 19/9/2011 (RIT 1455/2011), intercettata sull'utenza 393939001482 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

¹⁸³⁰ Cfr. Telefonata nr. 571, delle ore 17:12:02 del 5/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

formale alienazione delle quote. Peraltro, nel corso della menzionata perquisizione, era altresì reperita - oltre alla somma di 30.000 € in contanti - anche altra utenza intestata alla EDILPLANET Srl, la n. 335/1711812, abbinata a diverso telefono.

Inoltre, il 25 febbraio e il 5 agosto 2011 la Banca Popolare di Verona e la Veneto Banca hanno effettuato le segnalazioni n. 11507945 e 11525524, nei confronti della EDILPLANET Srl, di FRONTERA Francesco e di DE LUCA Giuseppe, evidenziando ingenti e ripetuti trasferimenti di fondi, avvenuti prevalentemente mediante utilizzo di contante, a fronte di bonifici o assegni ricevuti da altre società operanti in settori analoghi a quelli dell'impresa segnalata.

La Veneto Banca ha altresì evidenziato che FRONTERA Francesco aveva omesso di comunicare all'istituto di avere ceduto al DE LUCA tutte le sue quote e l'amministrazione della persona giuridica mentre, d'altro canto, aveva continuato a operare a nome e per conto della medesima. Le movimentazioni erano dettagliatamente indicate negli atti. Così, ad esempio, nella segnalazione n. 11525524 si rappresenta che *"il passaggio di carica (a DE LUCA n.d.r.) non è stato comunicato alla Filiale che, pertanto, ha continuato ad operare su disposizione del vecchio amministratore, Frontera Francesco, anche se ormai privo dei relativi poteri. L'analisi della movimentazione del conto corrente, dall'apertura il 19-03-2010 sino al 30-05-2011, ha evidenziato movimenti per complessivi euro 689.709 in addebito e euro 728.718 in accredito. L'anomalia maggiormente significativa a carico dell'operatività del rapporto è costituita dal dato relativo ai prelevamenti di contante, per complessivi euro 392.450, frequenti, talvolta eseguiti con cadenza giornaliera e spesso immediatamente successivi alla ricezione di un bonifico o alla maturazione di valuta di assegni. Notevoli appaiono, altresì, i versamenti di assegni circolari, di importo tondo (totale euro 177.700) ed i assegni bancari fuori piazza [...]. Si registra, infine, la richiesta di emissione di assegni circolari per complessivi euro 23.300 tra i quali tre titoli per complessivi euro 13.500 a favore di tale Gullà Francesco"*.

Le segnalazioni in oggetto confermano dunque la continuità della gestione da parte del FRONTERA nonché l'asservimento della società EDIL PLANET Srl al sistema fraudolento.

Né può essere accolta l'eccezione della Difesa di inutilizzabilità di dette segnalazioni quali documenti anonimi.

Infatti, trattasi di segnalazioni non certo anonime ma provenienti dalla Unità di Informazione Finanziaria, ossia la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio ex art. 47 Dlsg. 231/2007, il cui sottoscrittore è pur sempre identificabile da parte della A.G.. Al riguardo si richiama la conforme giurisprudenza di legittimità secondo la quale *"per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art.240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza"* (Cass. del 06/11/2000, Perrucci, Rv. 217817; conf. Cass. 13/10/2010, Amir e altri, Rv. 248831). Accedendo al rito abbreviato, l'imputato ha rinunciato all'approfondimento istruttorio di identificazione del redattore della nota e sua eventuale escussione - certamente esperibile in sede dibattimentale - ed ha consentito alla utilizzabilità di detto documento facente parte del compendio.

Deve pertanto ritenersi che FRONTERA Francesco fosse, all'epoca dei fatti, l'effettivo titolare della società EDIL PLANET Srl, coinvolto, al pari del CAPPÀ e del GULLÀ,

nella gestione anche della F.D.G. SERVICE Srl, peraltro - si noti - entrambe società aventi la stessa sede in Orgiano (VI) via Groggia n. 29/A.

Pertanto, i comprovati rapporti esistenti, negli ultimi mesi del 2011, tra FRONTERA, CAPPÀ e GULLÀ proprio tramite la F.D.G. voluta dai primi due, rendono del tutto ragionevole intendere che il "Francesco" a cui CAPPÀ e GULLÀ facevano riferimento nelle loro conversazioni fosse proprio il FRONTERA.

Tale assunto riceve ulteriore avallo dal fatto che in atti vi è prova certa del fatto che FRONTERA Francesco, anche successivamente alla cessione (formale) delle quote dalla EDIL PLANET, continuava a trattare con CAPPÀ dei "giri" propri delle false fatturazioni da loro praticato.

Infatti, la mattina del 12/1/2012, erano registrate una sequenza di telefonate dalle quali emergeva come CAPPÀ Salvatore stesse coordinando, insieme a FRONTERA Francesco, l'esecuzione di alcuni bonifici, che sarebbero stati materialmente disposti da GULLÀ Francesco^{1831 1832}. Quest'ultimo diceva a CAPPÀ che, prima di eseguire le transazioni, avrebbero dovuto incontrarsi.

Alle ore 12.27 della stessa mattina, CAPPÀ ricontattava FRONTERA per chiedere delucidazioni in merito a quanto indicato "sulla fotocopia delle carte" a proposito dei bonifici da eseguire in favore di differenti destinatari, tra i quali BELFIORE Carmine (CAPPÀ: "...*Ho qua la fotocopia delle carte qua, mi senti? [...] Ad una c'è scritto il numero di Carminicchio... il nome...perché là me lo dice il bonifico a nome di chi ce lo manda... negli altri...diciamo ad uno c'è scritto il nome di Carmine, all'altro c'è scritto solo i codici... ad una c'è ARGON s.r.l... però all'Unicredit... però qua ha detto che non ci mando niente... negli altri [...] Eh, quello dove c'è la ditta... ARGON s.r.l., non gli hai scritto numero... non gli hai scritto numero... ad uno c'è scritto Carmine... BELFIORE Carmine FRONTERA: E vedi che all'altro c'è scritto CROCI Debora...*"). FRONTERA rispondeva che il denaro doveva essere inviato sui codici forniti ("...*dove c'è scritto il numero Tù...c'è scritto il numero, il numero...*"), ma CAPPÀ riferiva di aver bisogno dei nominativi degli intestatari a cui indirizzare i bonifici ("*Eh, dove c'è scritto il numero... mi senti? Allora... io gli devo mandare solo dove c'è scritto il numero... però il nome delle persone... non c'è scritto*"). FRONTERA affermava di avergli comunicato tutte le informazioni ("*Si che c'è Tù... guardalo, guarda bene, guarda bene... che c'è il nome*"), ma CAPPÀ diceva che in alcuni casi erano mancanti ("*si dentro non c'è scritto a certi*"). FRONTERA lo esortava a verificare meglio il documento in suo possesso, precisando che erano state inserite le indicazioni di un'impresa. CAPPÀ trovava i dati della ditta ARGON S.r.l., che però era priva del relativo codice; in un altro caso era solo indicato il nome di BELFIORE Carmine ("*Eh, quello dove c'è la ditta... ARGON s.r.l., non gli hai scritto numero... non gli hai scritto numero... ad uno c'è scritto Carmine... BELFIORE Carmine*"). FRONTERA rispondeva che era stato riportato anche il nome di CROCI Debora ("*e vedi che l'altro ce scritto CROCI Debora...*"), nominativo confermato da CAPPÀ, sebbene abbinato ad un'altra movimentazione da eseguire. FRONTERA lo esortava

¹⁸³¹ Cfr. Telefonata nr. 3041, delle ore 11:27:44 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamante 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

¹⁸³² Cfr. Telefonata nr. 3044, delle ore 11:42:59 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393403605977, intestata ed in uso a GULLÀ Francesco.



nuovamente a verificare il documento, dato che, secondo lui, erano state riportate tutte le informazioni necessarie. Nel corso della lettura del documento, CAPPÀ riferisce però di non trovare il codice BIC (o Swift), chiarendo in tal modo che si trattava di movimentazioni di denaro verso l'estero¹⁸³³ ("Il codice BIC... però non c'è"). Non riuscendo a chiarire i dubbi di CAPPÀ, FRONTERA lo esortava a contattare direttamente "Caiuzzo", ossia BELFIORE Carmine (FRONTERA: "...Fai il numero suo... il numero di CAIUZZO [...] E chiama a lui che casomai glielo spieghi a lui... perché io non lo so... quello che abbiamo scritto... (inc.) l'abbiamo scritta insieme Tù... sicuro che è così...")¹⁸³⁴.

In effetti, pochi minuti dopo¹⁸³⁵, era intercettata la conversazione tra CAPPÀ e BELFIORE, nel corso della quale erano chiariti i dubbi in relazione ai beneficiari dei bonifici e alle cifre da distribuire. Tali indicazioni, erano state predisposte dallo stesso BELFIORE, il quale le aveva trascritte su un foglio consegnato a CAPPÀ per il tramite di FRONTERA, chiamato anche nel corso della presente conversazione con il suo nome "Francesco" ("CAPPÀ: Io ti devo mandare i bonifici... allora... ad una, quella dell'Unicredit c'è scritto il tuo nome; BELFIORE: Sì; CAPPÀ: Ad un altro c'è scritto quello lì della tua fidanzata, moglie, quello che sia CROCI... ad un altro c'è scritto FML s.r.l.; BELFIORE: Sì, sì; CAPPÀ: Alle altre... ad uno c'è scritto ARGON s.r.l., ma la quelli la mi hanno detto che non ce li devo mandare... te li mando a quello? Te li posso mandare a quella? Sempre Unicredit... ARGON s.r.l. BELFIORE: E perché... il foglio di...; CAPPÀ: Perché ti spiego... perché il foglio tuo che mi ha dato Francesco... quello dove sono i scritti i nomi; BELFIORE: Eh; CAPPÀ: C'è una che non c'è... dove non ci sono scritti i nomi a chi è intestata... a una c'è scritto CROCI... ad un'altra FML s.r.l., ad un'altra il nome tuo... ad un'altra c'è scritto... ih... ARGON s.r.l., però all'ARGON s.r.l. non c'è stato messo numeri... dove avete messo i numeri a due, manca il nome... che uno sarebbe quello della Posta"). Si trattava, come risultava dal prosieguo, di un bonifico di 7.000 €.

Le necessarie istruzioni erano quindi passate da CAPPÀ a GULLÀ Francesco, come testimoniava la conversazione ambientale captata alle ore 14.44 del 12/1/2012¹⁸³⁶, nel corso della quale i predetti discutevano proprio delle somme di denaro da accreditare tramite bonifico su sei carte di credito, operazione che faceva emergere timori in GULLÀ, che chiedeva a CAPPÀ come avrebbe dovuto comportarsi qualora la banca gli avesse chiesto spiegazioni (GULLÀ: "...ALGON SRL ok! ALGON SRL... La banca mi chiede chi sono? CAPPÀ: ditte che mi fornisce materiale... un operatore niente...

¹⁸³³ Come indicato in atti, il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT: Worldwide Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso è utilizzato insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale.

¹⁸³⁴ Cfr. Telefonata nr. 3059, delle ore 12:27:06 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393351711830 (intestata a EDIL PLANET S.R.L.), in uso a FRONTERA Francesco.

¹⁸³⁵ Cfr. Telefonata nr. 3060, delle ore 12:29:48 del 12/1/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393463197362 (intestata a SRL B.S. COSTRUZIONI), in uso a BELFIORE Carmine, detto Caiuzzo, nato a Cutro il 01.03.1974.

¹⁸³⁶ Cfr. Conversazione ambientale nr. 1054, delle ore 14:44:35 del 12/01/2012 (RIT 1827/2011), inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.



pagamento fatture... per sei mila e otto... [...] se ti fanno la domanda, se non te la fanno non dire niente, fai un movimento su questo numero qua...").

Il pieno coinvolgimento di FRONTERA Francesco, storico affiliato del clan di GRANDE ARACRI Nicolino, è pertanto fuori dubbio.

La principale utilizzatrice delle fatture false era la **A.Z. SERVICE Srl**, con sede legale in Lendinara (RO), ed amministrata da BUSINARO Terenzio. Dalle intercettazioni emerge chiaramente il coinvolgimento di questa azienda con la quale intercorrevano scambi di assegni verso contante, operazioni regolate con l'emissione di false fatture.

Ad esempio, a partire dal 10/2/2012, CAPPÀ e MANCUSO discutevano di fatture del 2011 consegnate da CAPPÀ a MANCUSO, che avanzava rimostranze sull'epoca troppo datata delle stesse ("*...MANCUSO: stavo guardando i fogli che mi avete dato ieri...ma qua ci sono pure fatture del 2011...[...]* qua ne va ha fatta una del 2011...non ci riesce..."), problematica acuita dal fatto che MANCUSO aveva già ricevuto gli assegni relativi al documento fiscale ("*...MANCUSO: Va bene...poi l'altre, sto guardando perchè ora siamo andati avanti con i numeri ora; CAPPÀ: Eh, se riesci a spostarlo quello, se no come facciamo? MANCUSO: Ora vediamo, ora vediamo...; CAPPÀ: E perchè...ti sei preso i così prima pure tu, hai capito?...*")¹⁸³⁷.

Alcuni giorni dopo i due tornavano sull'argomento e MANCUSO riferiva di essere riuscito a "sistamarle tutte" (le fatture) esortando CAPPÀ a dire ad una terza persona - che si comprendeva poi essere un referente della AZ SERVICE - che non lo avrebbe più fatto ("*...Tutte...però glielo dite, che stavolta gliele ho messe a posto, la prossima volta non gliele metto a posto, compare Tù...una guerra ho dovuto fare*")¹⁸³⁸.

In una telefonata di qualche giorno dopo¹⁸³⁹, CAPPÀ diceva a MANCUSO di essere stato chiamato da qualcuno dell'A.Z., per le problematiche concernenti le fatturazioni "sistamate" da MANCUSO ("*...CAPPÀ: Sentimi un po', io sono stato...mi ha mandato chiamando...sono già in ritardo...ma mi ha mandato chiamando...il coso là... AZ; MANCUSO: Eh; CAPPÀ: Che ci è arrivato una lettera, gli hai mandato una carta scritta tu? Ma non mi avevi detto che le avevi sistemato quelle cose?...*"). MANCUSO quindi reiterava le sue lamentele in relazione a detto soggetto, che aveva preteso l'emissione di fatture retrodatate, con conseguenti difficoltà per le discrepanze tra la data di emissione delle fatture e quella degli assegni ("*...MANCUSO: Ma le avevo sistemate compare Tù, però...questo qua continua di nuovo...ora mi hanno dato le ultime tre, di nuovo Gennaio...io quando sono i primi di febbraio...fatturo, ora stamattina è arrivato di nuovo che mi fa fare di nuovo fatture dentro Gennaio; CAPPÀ: Allora, ascolta...(inc.) quegli altri assegni dentro...a Gennaio...a Dicembre, non puoi fare le fatture dopo l'assegno...*"), sicché sarebbe stato più opportuno pianificare di volta in volta le operazioni da effettuare (MANCUSO: *Ho capito, però lui, bisogna che ce le dà mano a mano quelle che dobbiamo fare, perché se io fatturo e dopo mi fa andare avanti ed indietro non ce la facciamo eh...*"), altrimenti si dovevano cambiare i numeri progressivi delle fatture ("*...E di nuovo a cambiare di nuovo tutti i*

¹⁸³⁷ Telefonata nr. 5558, delle ore 10:28:31 del 10/2/2012 (RIT 3069/2011).

¹⁸³⁸ Telefonata nr. 5736, delle ore 15:12:03 del 13/2/2012 (RIT 3069/2011), intercettata sull'utenza 393666358159 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393492227855 (intestata a SRL F.M.R.), in uso a MANCUSO Vincenzo.

¹⁸³⁹ Telefonata nr. 7717, delle ore 08:48:34 del 21/2/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a CAPPÀ Salvatore.



numeri, di nuovo un bordello..."). In ogni caso CAPPÀ rimarcava la necessità di far coincidere le date delle fatture e dell'assegno ("...CAPPÀ: *Però tieni presente una cosa...che io l'assegno te l'ho fatto in questa data, nella stessa data tu tieni presente che devi fare queste cose...*"). Appare quindi evidente come l'AZ, per il tramite di CAPPÀ, facesse pervenire a MANCUSO degli assegni, a fronte dei quali venivano emesse le false fatture che andavano a giustificare il passaggio dei denari messi in circolazione, con la conseguente necessità di allineare la registrazione delle stesse ai titoli di pagamento.

Ancora, in una telefonata intercettata il 22/2/2012, CAPPÀ faceva riferimento ad un assegno post datato consegnato il giorno stesso a MANCUSO Vincenzo, che avrebbe consentito di fare "*due cose veloci*", ossia un bonifico veloce (a fronte evidentemente di altra fattura falsa) e, poco dopo, avrebbero potuto disporre della provvista dell'assegno post datato ("...CAPPÀ: *se tu domani riesci a mandare un bonifico veloce [...] tu fai un bonifico veloce... lunedì... massimo martedì... ce lo danno a noi [...] così facciamo due cose veloci... che dici tu?... riesci?...*"). In tal modo, il martedì successivo, MANCUSO avrebbe potuto disporre della somma relativa all'assegno post-datato appena ricevuto da CAPPÀ, oltre a quella corrispondente al bonifico, in quanto un terzo soggetto, nel giro di una settimana, "*li avrebbe fatti tutti e due in una volta*" ("*...così martedì tu ti trovi... con quello che ti ho dato oggi... più... questo che... in una settimana già li fa tutti e due in una volta... hai capito?...*"). MANCUSO accettava quanto gli era stato proposto da CAPPÀ, il quale comunicava che il bonifico doveva essere di € 20.000.

La conversazione registrata il giorno successivo (23/2/2012)¹⁸⁴⁰, ricollegava anche questa operazione alla AZ SERVICE Srl. Infatti, MANCUSO doveva superare le perplessità del dipendente della Banca TERCAS di Modena circa la disponibilità di fondi in relazione all'assegno da 22.000 € ricevuto da CAPPÀ che lo stesso MANCUSO aveva versato il giorno prima sul conto della MAGNOLIA Srl. Quest'ultimo, per fornire rassicurazioni sulla genuinità dell'assegno, affermava di essere certo della disponibilità dei fondi poiché si trattava di un titolo proveniente dalla ditta AZ, importante azienda che fatturava 60 milioni di euro all'anno ("*MANCUSO: si tratta della società A.Z. Giorgio: "ma chi è questa A.Z.? MANCUSO: E' una potenza! Gente che fattura 60 milioni di euro all'anno"*).

Pertanto, in funzione del titolo emesso dall'AZ SERVICE che CAPPÀ gli aveva consegnato, MANCUSO poteva disporre dei 20.000 € necessari per effettuare il bonifico. Si susseguivano così diverse telefonate afferenti proprio la transazione¹⁸⁴¹¹⁸⁴²; CAPPÀ inviava infatti due SMS con i quali comunicava a MANCUSO l'IBAN ed il beneficiario del bonifico INNOVAZIONI SRL VIA CROCE 21 (società, come detto, facente capo a LEROSE Salvatore e AIELLO Giuseppe).

Dall'esame della documentazione fiscale acquisita dalla Guardia di Finanza di Cremona erano rilevate le fatture registrate dalla AZ SERVICE Srl ed emesse dalle imprese

¹⁸⁴⁰ Telefonata nr. 1296, delle ore 09:04:29 del 23/2/2012 (RIT 2930/2011), intercettata sull'utenza 39059563075 in uso a EDIL BUILDING S.r.l.

¹⁸⁴¹ Telefonata nr. 7897, delle ore 10:41:07 del 23/2/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamante 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁸⁴² Telefonata nr. 7898, delle ore 10:41:19 del 23/2/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamante 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a CAPPÀ Salvatore.



riconducibili agli imputati secondo le entità complessive indicate nell'addebito sub 120).

4. LE OPERAZIONI ECONOMICHE TRA CAPPÀ E MANCUSO.

CAPPÀ e MANCUSO conducevano un rapporto basato su cicliche transazioni in denaro, tali da far percepire distintamente l'esistenza di "operazioni a catena", con MANCUSO nel ruolo di colui che raccoglieva i fondi (quantificati con l'utilizzo di una terminologia convenzionale solitamente in "metri cubi") e CAPPÀ quale destinatario del contante, consegnato a mano attraverso persone di fiducia ed alla cui ricezione spesso corrispondeva la consegna di assegni post datati impiegati per successive operazioni.

Così fin dai primi incontri fra CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo monitorati dagli inquirenti (10/11/2011) si aveva riscontro della consegna di documentazione a MANCUSO da parte di CAPPÀ verso la rassicurazione di MANCUSO di fargli avere del contante contro il ricevimento di assegni¹⁸⁴³. La necessità dei due era sempre quella di reperire denaro contante, fondamentale per il funzionamento del meccanismo, grazie al quale, entro il prossimo Natale, secondo CAPPÀ avrebbero potuto "far girare" un milione di euro (*"CAPPÀ: se noi riusciamo ad avere il contante Vicè... questo Natale giriamo un Milione di euro se sei siamo capace di prendere i contanti..."*)¹⁸⁴⁴.

L'attività di indagine ha consentito di ricostruire puntualmente diverse operazioni, i cui termini sono stati dettagliatamente esplicitati dai carabinieri di Modena nella nota citata (pp. 1399-1432) e così riassumibili:

- il 25/11/2012 MANCUSO, attraverso CARDELLA Vincenzo (deceduto l'11/3/2013), faceva pervenire a CAPPÀ la somma in contanti di 27.500 € (*"Però io domani mattina no, se alle 10.30 sono là da voi, che vi portano e "gettiamo 25 mt cubi", voi ce la fate a fare un giro il pomeriggio per "gettare" gli altri? [...] Allora io alle 8.30 sono in banca che arrivano..."*)¹⁸⁴⁵;
- il 2/12/2011, consegnava la somma contante di 20.000 €, nonostante le richieste più elevate formulate da CAPPÀ, che chiedeva invece *"un getto di 40 e 50 .."*, chiaramente denaro sol si pensi che si trattava di "getti" da reperire in banca, ove peraltro MANCUSO diceva al correo di trovarsi (*"io sto provando compare Tù... sto provando se riesco una quindicina... sto andando in un'altra banca per vedere quanto c'è... adesso gli ho detto 20 metri cubi"*)¹⁸⁴⁶;
- il 7/12/2011, consegnava 27.000 € (*"MANCUSO: si domani verso le dieci e mezzo le undici, passano da qua che (incomp.) portano via... vi portano 27 metri cubi (27.000 euro)..."*);
- il 16/12/2011 CARDELLA, su mandato di MANCUSO, consegnava a CAPPÀ la somma di 10.000 €;

¹⁸⁴³ Cfr. Annotazione di P.G. del 10/11/2011.

¹⁸⁴⁴ Cfr. Conversazione ambientale nr. 159 (RIT 1827/2011), delle ore 15:25:53 del 10/11/2011, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁸⁴⁵ Cfr. Telefonata nr. 60, delle ore 15:58:40 del 23/11/2011 (RIT 2926/2011), intercettata sull'utenza 393890140772 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393665740904 (intestata a BATTIOLA SABRINA), in uso a Franco.

¹⁸⁴⁶ Telefonata nr. 181, delle ore 10:54:55 dell'1/12/2011 (RIT 2926/2011), intercettata sull'utenza 393890140772 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a CAPPÀ Salvatore

- tra il 20 e il 21/12/2011 si aveva riscontro di un'operazione di particolare rilevanza.
Nel corso di una telefonata registrata il 20 dicembre, CAPPÀ chiedeva esplicitamente a MANCUSO di procurargli *una busta chiusa*, che in seguito si comprendeva essere destinata con il suo contenuto a Cutro (KR) (“...CAPPÀ: *Fatti dare una busta che mi serve una busta...* MANCUSO: *Va bene. Della Tercas?* CAPPÀ: *Non mi interessa, basta che è una busta chiusa...*”)¹⁸⁴⁷. Nell'occasione dell'incontro, CAPPÀ consegnava a MANCUSO *una busta contenente 47 mila euro in contanti, che doveva essere recapitata a Cutro (KR) tramite un autista di autobus di linea compiacente* (“CAPPÀ SALVATORE: *40... contagli quell'altri così glieli mandiamo... dammi qua e sono 30 adesso giusto?* MANCUSO VINCENZO: *... 40, 45, 46, 47 mila...* CAPPÀ SALVATORE: *47 mila... questi qua glieli devi portare questa sera al pullman...*”). La conversazione ambientale registrata a bordo del veicolo di CAPPÀ Salvatore¹⁸⁴⁸, dava conto di come, dopo aver effettuato il conteggio del denaro, CAPPÀ esortasse MANCUSO a bruciare nella stufa del suo ufficio della documentazione non meglio indicata ma che, con ogni probabilità, era relativa alla contabilità delle fraudolente transazioni effettuate (“...*la maggior parte di queste cose devono essere bruciate, quando vai in ufficio... nelle stufa...*”). CAPPÀ forniva quindi a MANCUSO il numero telefonico dell'autista, tale Tonino di Isola Capo Rizzuto, che avrebbe dovuto contattare per la consegna della busta (“...*no è un altro questa mattina è uno di "Isola" (Isola Capo Rizzuto) ci portiamo la busta...*”);
- il 30/12/2011 si appurava un'ulteriore consegna a CAPPÀ della somma di 20.000 €, operazione nella quale risultava evidente anche la partecipazione della A.Z. SERVICE;
- dal 4 gennaio 2012 si registravano alcune conversazioni che preannunziavano una nuova consegna (“MANCUSO a CAPPÀ: *domani mattina verso le 10 ve li mando... [...] Eh, non ce la facciamo oggi compà, perché non c'è il materiale oggi... [...] Io domani mattina alle 10 ve li mando, dopo voi fate il giro e rimandate*”¹⁸⁴⁹ ed altre analoghe). Rilevante in questo frangente l'intervento del noto GUALTIERI Antonio, il quale, il 9/1/2012, contattava MANCUSO informandolo di essere appena rientrato da Cutro (“*ero giù... ora... sabato mi devono... te l'ha detto tuo padre... che mi ha visto a Cutro?... l'ho salutato...*”); alla richiesta se ci fossero novità, MANCUSO rispondeva che, proprio nel corso della mattinata, avevano iniziato con le nuove operazioni (“*stamattina abbiamo cominciato... vediamo che succede... zio Tò...*”), al che GUALTIERI replicava: “*ma operativi?... o solo di banche?...*” e MANCUSO rispondeva che al momento si trattava solo di operazioni bancarie: “*di banche... operativi vediamo se prendiamo un cantiere... vediamo se riesco a prenderlo...*”. Non a caso

¹⁸⁴⁷ Cfr. Telefonata nr. 3431, delle ore 10:53:07 del 20/12/2011 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamante 393666358159 (intestata a ACRI LUCA CRALCU79E19L781W), in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁸⁴⁸ Cfr. Conversazione ambientale nr. 832, delle ore 13:48:11 del 21/12/2011 (RIT 1827/2011), inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a CAPPÀ Salvatore.

¹⁸⁴⁹ Cfr. Telefonata nr. 4305, delle ore 14:18:30 del 4/1/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamata 393666358159 (intestata a ACRI LUCA), in uso a CAPPÀ Salvatore.



GUALTIERI, al termine del dialogo, chiedeva espressamente notizie di CAPPÀ Salvatore, fatto che fa ben intendere, se debitamente contestualizzato, il legame GRANDE ARACRI-GUALTIERI-VILLIRILLO-CAPPÀ-MANCUSO. La telefonata era anche occasione per MANCUSO di conoscere le novità di Cutro, chiaramente in ragione delle vicende che interessavano la cosca ("*...che si dice là sotto?...*"). Interlocutoria risulta essere la risposta di GUALTIERI: "*...eh... insomma... ci sono un sacco di fesserie... succedono... pazienza... passerà anche questo...*"¹⁸⁵⁰

- Si rammenta che, pochi giorni dopo la telefonata in questione, CAPPÀ Salvatore avviava concretamente le transazioni economiche in Germania di cui si è detto e, in questo frangente, si registrava l'ennesimo passaggio di denaro, avvenuto il 18/1/2012, con la consegna da parte di MANCUSO a CAPPÀ, tramite CARDELLA, della somma di 25.000 €;
- l'1/2/2012 MANCUSO monetizzava una somma presso la filiale di Modena della TERCAS, occasione in cui un funzionario lo metteva in guardia: ("*...Enzo, con la massima serenità, non caricare troppo il fucile però... che adesso quando uno fa troppi movimenti, troppi circolari, troppe robe del genere quà... è inevitabile che qualcuno alzi le antenne eh! [...]* Se tu hai il conto corrente in tre banche ma la società che lavora è sempre quella... è sempre quella.. e se tu superi i 12.500 euro l'operazione non è detto che è sospetta, ho detto che viene segnalata nel senso che finisce nell'archivio unico informatico", cercando di indurlo a "diradare" le transazioni, sia come numero sia come importi, per evitare la segnalazione all'archivio centrale ("*Quindi se intrecciano il codice fiscale, incastrano la società la quale fa un certo volume poi dopo possono anche venire da te [...]* Cioè oggi è più sospetto quello... cioè bisogna diradare un po' le cose, non so come dirti... non so come spiegarmi...")¹⁸⁵¹;
 - l'8/2/2012 emergeva con chiarezza come MANCUSO tramite persona di sua fiducia inviava a CAPPÀ il denaro contante che, a sua volta, CAPPÀ consegnava a "Vincenzo" dell'A.Z. SERVICE, in cambio di un titolo da 26.000 € a fronte di una falsa fattura, operazione che, analogamente, si ripeteva anche il 14-15/2/2012, per la somma di 25.000 €;
 - il 14/3/2012 MANCUSO, tramite CARDELLA, consegnava a CAPPÀ la somma di 20.000 €; a propria volta questi consegnava al messo due assegni, ricevuti da Vincenzo dell'A.Z. Service, da depositare sul conto della MAGNOLIA;
 - altra consegna della somma di 20.000 € da MANCUSO verso CAPPÀ si registrava il 29/3/2012.

5. CONCLUSIONI.

Gli elementi sopra compendati fondano prova certa sia in ordine al delitto di reimpiego di risorse di pertinenza della cosca calabrese sia in ordine all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che costituisce il modo attraverso il quale si esplica la condotta descritta dall'art. 648 ter c.p..

¹⁸⁵⁰ Cfr. Telefonata nr. 4449, delle ore 08:26:02 del 9/1/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo. Utenza chiamante 393356348413 (intestata a EDIL TETTI S.R.L.), in uso a GUALTIERI Antonio.

¹⁸⁵¹ Cfr. Telefonata nr. 6397, delle ore 13:24:40 dell'1/2/2012 (RIT 2788/2011).

La posizione di contiguità di CAPPÀ (e MANCUSO) con VILLIRILLO, che rappresentava la fonte degli approvvigionamenti di denaro proveniente dalla cosca GRANDE ARACRI, ha comportato le allarmate reazioni dei due all'arresto del VILLIRILLO stesso, segno evidente degli interessi della cosca anche sulla lucrosa attività in esame. Del tutto conforme l'affacciarsi sulla scena di GUALTIERI Antonio, incaricato dal boss di succedere al VILLIRILLO, previa rendicontazione degli investimenti dallo stesso partecipati, compreso pertanto quello in esame.

Del resto, sono stati documentati sia flussi finanziari tra lo stesso VILLIRILLO e le società coinvolte nel meccanismo delle false fatturazioni sia l'invio di una somma cospicua di denaro contante a Cutro (47 mila euro in una busta da consegnare attraverso un compiacente autista di pullman, cfr. conv. n. 832 R.I.T. 1827/11 del 21/12/2011 sopra citata), che non può che rappresentare una parte dei "guadagni" spettanti alla cosca GRANDE ARACRI.

Né può accedersi alla suggestione difensiva che indica una sorta di autosufficienza del sistema illecito, che si alimenterebbe esclusivamente con le provviste fornite dall'utilizzatore delle false fatture (nel caso di specie la AZ SERVICE Srl) ovvero con lo "sconto fatture" in banca per reperire il denaro contante indispensabile al suo funzionamento, sicché ogni "investimento" esterno sarebbe ultroneo. Invero, prima smentita di siffatta versione riduttiva emerge dalle sentenze passate in giudicato sugli investimenti della 'ndrangheta gestiti da PELAGGI Paolo, che, ancorché con un impianto difforme e più complesso, ben avrebbe potuto anch'esso autofinanziarsi. Emerge invero in atti che il meccanismo fondava sulla disponibilità immediata e cospicua di denaro contante, in quelle entità difficilmente reperibile dai circuiti bancari, sicché, viepiù considerate le spese per la creazione e gestione delle società asservite al meccanismo, non può certo ritenersi che non vi fosse spazio di investimento esterno, che trovava la propria ragione nella garanzia dell'alta redditività della frode.

FRONTERA Francesco, militante da vecchia data nella cosca GRANDE ARACRI, in rapporti confidenziali con il CAPPÀ, era certamente pienamente consapevole del reimpiego di ingenti somme di denaro provenienti dalla "casa madre" cutrese nella vorticosa attività di false fatturazioni nella quale era implicata anche la F.D.G. Srl e la EDIL PLANET Srl.

Siffatta conclusione è estensibile anche al GULLÀ, nonostante il suo ruolo gregario.

A questo riguardo si richiama la conversazione n. 1115 R.I.T. 1827/11 monitorata il 17 gennaio 2012¹⁸⁵² fra CAPPÀ e GULLÀ. Nel dialogo i due uomini parlavano dell'affare immobiliare di Sorbolo (capi 83 e 84) e delle somme che la cosca cutrese aveva investito nell'operazione tramite il VILLIRILLO (il CAPPÀ in particolare affermava che aveva "impostato l'intervento di Parma" e - usando la prima persona plurale e pertanto sottolineando la corralità dell'operazione - che in esso avevano immesso preventivamente 700.000 od 800.000 euro; inoltre aggiungeva che "Romolo", una volta informato, era intervenuto direttamente con € 180.000 e che, secondo il programma concordato, avrebbe dovuto avere un guadagno di "30/40 mila euro al mese"; infine esponeva le difficoltà che erano insorte quando avevano iniziato ad allungarsi i primi sospetti sulla figura del VILLIRILLO e costui non aveva più conferito fondi; commentavano le mancanze di quest'ultimo affiliato, che aveva continuato a fare "le operazioni sue" con il cognato COLACINO Antonio anche quando la sua posizione era diventata critica, in tal modo creando problemi allo stesso CAPPÀ, al quale aveva

¹⁸⁵² già citata e trascritta al sottocapitolo "Affare Sorbolo".

inviato assegni invece di denaro contante (“... il bello era tu mi doveva dare i soldi e me li restituiva con degli assegni, io ti mando assegni e tu mi torni assegni?”); il CAPPA altresì evidenziava la gravità della condotta posta in essere ai danni di un soggetto dello spessore criminale del GRANDE ARACRI (“devi essere corretto fratrice’ ... lo vedi i cristiani quando si ... come si ... come puoi avere una leggerezza di una cosa così perché la prendi ... non lo fai per fare una battuta così per prenderlo in giro ... fai una cosa ... e mo’ questo e quest’altro ... poi andando venendo ... ma davvero scherziamo ... quando glielo dice <lui> di andare ad asciugare per terra, abbassa la testa e va”); CAPPA riferiva che antecedentemente al suo arresto, VILLIRILLO aveva temporeggiato nell’esecuzione di un’imprecisata operazione che interessava anche lui, asserendo che prima doveva “sistemare alcune cose”; ha peraltro aggiunto che lo stesso era andato in Calabria (“sotto”) e da lì aveva inviato € 70.000 invece dei 120.000 concordati.

Da tale conversazione si deduce in modo palese che GULLÀ fosse perfettamente a conoscenza della provenienza del denaro investito dal CAPPA e del ruolo del VILLIRILLO nelle cosche cutrese ed emiliana.

Sussiste la contestata aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991, essendo insita nell’attività di reimpiego la finalità di agevolare la cosca dalla quale i denari pervenivano ed alla quale venivano destinati parte dei proventi.

Sussiste altresì l’aggravante di cui all’art. 112 co. 1 n. 1, stante il numero dei concorrenti.

Non si ravvisa, invece, l’aggravante della transnazionalità pure contestata ai presenti capi, al riguardo richiamandosi l’interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 31/1/2013, Adami e altro), secondo cui “l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della l. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato”, laddove il “gruppo criminale organizzato” presuppone la stabilità di rapporti fra gli adepti, il minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità o estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale, specificandosi che l’aggravante in parola “è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere”. Ebbene, non si ravvisano, nel caso in esame, elementi univocamente indicativi dell’esistenza di rapporti dei sodali con un “gruppo criminale organizzato” diverso dalla cosca stessa e con le caratteristiche indicate dalla Suprema Corte, non potendo lo stesso dedursi esclusivamente dal transito dei fondi all’estero ancorché grazie ad “appoggi” in quei paesi esistenti.



CAPO 122) VILLIRILLO ROMOLO, LAMANNA FRANCESCO, MIGALE VINCENZO E MERCADANTE LUIGI. REIMPIEGHI PIACENTINI.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013, pp. 1288-1366; 2238 e ss.

Procedimento cautelare: misura cautelare disposta per VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco (non disposta per MIGALE Vincenzo e non richiesta per MERCADANTE Luigi).

Riesame: adito dal solo LAMANNA, conferma.

Trattasi di ulteriore canale di reimpiego dei flussi finanziari gestiti da VILLIRILLO Romolo per conto del clan di Cutro, sempre incentrato su un meccanismo di false fatturazioni, questa volta orchestrato da un gruppo di soggetti operanti in territorio piacentino, zona di storico radicamento della 'ndrangheta emiliana, in particolare sotto il controllo dell'esponente di spicco LAMANNA Francesco (cfr. operazione *Grande Drago*).

Ancora una volta si conferma come l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, oltre a costituire un formidabile sistema di moltiplicatore di ricchezza, richiedeva il costante afflusso di denaro contante.

Le indagini svolte dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e compendiate nell'informativa del 7 maggio 2013 - che hanno fatto proprie anche le risultanze investigative del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona sul CONSORZIO EDILSTELLA, confluite nel procedimento penale 2468/12 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona - hanno accertato che, attraverso i consorzi EDILSTELLA e GENERAL CONTRACTOR GROUP (riferibili rispettivamente al sovrintendente della Polizia Stradale di Cremona CAVEDO Maurizio e a VETERE Pierino) erano state poste in essere diverse operazioni volte al reimpiego di denaro di provenienza illecita, tramite le provviste in parte conferite da MERCADANTE Luigi e in parte da VILLIRILLO Romolo per conto della cosca cutrese e del suo capo.

Si anticipa che non si ravvisa la responsabilità di MERCADANTE Luigi, nei confronti del quale non è stata raggiunta prova sufficiente in ordine alla illecita provenienza della liquidità immessa; né di MIGALE Vincenzo, entrato nella vicenda per una pretesa di denaro imperiosamente avanzata nei confronti di CAVEDO Maurizio, vicenda che vedeva l'autorevole intervento risolutore dei capi VILLIRILLO e LAMANNA, senza che però dalla stessa possa trarsi convincimento della partecipazione ai fatti del MIGALE stesso.

In particolare, le investigazioni hanno ricostruito la vicenda relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti tra il consorzio EDILSTELLA e la società CUCIRINI R.A.M.A., posta in essere da CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino e MERCADANTE Luigi, in esito alla quale era bonificata dalla ditta utilizzatrice la somma di 51.600 € confluita su un conto corrente del CAVEDO.

Altra operazione aveva ad oggetto la consegna di € 19.250 in contante da parte del VETERE e del MERCADANTE a TORRI Giulio della "Torri Solare", corrente in Quinzano (BS) che, come contropartita, emetteva una fattura relativa a lavori inesistenti per un importo di € 21.000.



All'attività, che notoriamente necessita di contanti da anticipare, risultava interessarsi attivamente anche VILLIRILLO, che, nel periodo di interesse per l'attività di reimpiego, intratteneva rapporti con CAVEDO.

In particolare, VILLIRILLO Romolo, il 6 giugno 2011, telefonava all'agenzia di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia spacciandosi per il direttore della Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Cutro e riferiva al vicedirettore della filiale lombarda MAGARINI che i familiari di RUGGIERO Giuseppe (rappresentante legale dell'EDILSTELLA) avevano l'intenzione di trasferire l'importo di € 70.000 che "avevano da parte" dall'agenzia cutrese della Banca Popolare del Mezzogiorno a quella cremonese della Banca Popolare dell'Emilia, specificando che avrebbero eseguito il trasferimento inviando bonifici dell'importo di € 10.000 ciascuno al 30 di ogni mese a partire da quello in corso (giugno 2011) aggiungendo che nel frattempo "il signor Maurizio" stava "sistemando le sue cose" e pertanto avrebbe potuto cominciare a "pagare lui" una volta finita la provvista di € 70.000¹⁸⁵³.

Con questa operazione - subito comunicata al CAVEDO con l'ordine di versare € 10.000 mensili sul conto corrente acceso presso la filiale di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia¹⁸⁵⁴ - VILLIRILLO forniva al CAVEDO una giustificazione per eseguire versamenti di denaro, all'evidenza connessi al giro di false fatture che si è accalorato essere precipua attività del consorzio EDILSTELLA e che, stante l'accertato ruolo di VILLIRILLO, era finalizzato al reimpiego del denaro della cosca cutrese.

Le indagini ponevano all'attenzione, inoltre, un episodio che offriva contezza di un interesse diretto della locale emiliana a che nei conti correnti riconducibili alle attività imprenditoriali del CAVEDO non vi fossero situazioni di criticità. Ci si riferisce alla vicenda relativa a un debito che CAVEDO aveva nei confronti di MIGALE Vincenzo, che ha comportato ben tre riunioni di 'ndrangheta e ha visto, nell'ultima, l'intervento risolutore di LAMANNA Francesco.

In particolare, la prima riunione avveniva il 9 giugno 2011 presso il bar "Romano" in Fiorenzuola d'Arda (PC) con la partecipazione di VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo¹⁸⁵⁵.

Dalle conversazioni monitorate dopo la conclusione del convegno emergeva che CAVEDO si era impegnato a consegnare la somma dovuta entro l'indomani, non essendo però in grado di mantenere la parola al che VILLIRILLO era corso in suo aiuto, posponendo all'11 giugno 2011 l'appuntamento originariamente fissato per il 10. MIGALE Vincenzo, informato dell'ennesimo rinvio, manifestava un primo moto di ribellione nei confronti del VILLIRILLO ("io avevo fatto una proposta, e niente! se l'operaiò non vuole lavorare io te lo scanno stasera.. e non c'è niente da fare! ok?... Romolo, a me non me ne frega! voi avete detto che oggi si risolveva il problema! va bene?..."), pur finendo con l'accettare il rinvio¹⁸⁵⁶.

Il secondo incontro aveva luogo l'11 giugno 2011 presso il bar "New Garden" di Castelvetro Piacentino (PC) alla presenza di VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, VETERE Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo e CAVEDO Maurizio.

¹⁸⁵³ conv. 4335 R.I.T. 1221/11.

¹⁸⁵⁴ tel. 529 delle ore 9,99 del 6 giugno 2011.

¹⁸⁵⁵ cfr. o.c.p. 19 dei CC di Fiorenzuola d'Arda.

¹⁸⁵⁶ tel. 6060 R.I.T. 1221/11.

All'esito del *summit*, organizzato in prosecuzione di quello del 9 giugno, la mediazione del VILLIRILLO portava al raggiungimento dell'accordo nel senso che CAVEDO avrebbe pagato il suo debito in tre rate di € 10.000 l'una.

La situazione subiva importanti risvolti la domenica successiva, 3 luglio 2011.

Quella mattina CAVEDO Maurizio riferiva a VILLIRILLO Romolo che il bonifico - di 51.600,00 € effettuato dalla CUCIRINI RAMA Srl a fronte dell'emissione di fatture inesistenti - era stato accreditato in banca manifestando la sua preoccupazione perché MIGALE Vincenzo era venuto a conoscenza dell'esistenza del denaro e voleva tutti i soldi in un'unica soluzione e non a rate di 10.000 € mensili come già stabilito nel corso del pregresso incontro¹⁸⁵⁷. Dalla conversazione si comprendeva inoltre che VILLIRILLO era a conoscenza dell'esistenza del bonifico inviato dalla CUCIRINI RAMA Srl e quindi dell'esistenza dell'operazione di falsa fatturazione, ciò che ulteriormente riscontra l'interessenza del VILLIRILLO (e con lui dei denari della casa madre di Cutro) in questa ennesima operazione.

Infatti, contravvenendo agli impegni presi, MIGALE, la mattina del 4 luglio si recava nella filiale di Cremona della UNICREDIT e telefonava al CAVEDO pretendendo ed ottenendo l'emissione in suo favore di assegni circolari dell'importo complessivo di € 31.650. Nel corso del dialogo, per superare le obiezioni della controparte che ricordava gli accordi presi con "Romolo" in virtù dei quali quel giorno avrebbe dovuto dargli solo € 10.000, il MIGALE pronunciava una frase offensiva anche nei confronti del VILLIRILLO ("tu non me ne fregu un cazzo ... io chiamo Romolo e ti rompo il culo a te e a Romolo ... ok?"¹⁸⁵⁸).

Queste parole, riferite quella stessa sera dal CAVEDO al VILLIRILLO¹⁸⁵⁹, suscitavano una dura reazione di quest'ultimo, il quale - oltre a rimproverare aspramente il MIGALE¹⁸⁶⁰ - pretendeva la convocazione a un ulteriore *summit*.

Il MIGALE, spaventato per le conseguenze del suo comportamento, si rivolgeva quindi a VETERE Pierino, cercando di giustificarsi e sostanzialmente domandando il suo appoggio¹⁸⁶¹.

In effetti, il VETERE il giorno successivo chiamava VILLIRILLO cercando di prospettargli le ragioni della condotta del MIGALE, non riuscendo però a tranquillizzare l'interlocutore, che rimarcava la gravità della mancanza di rispetto dimostrata dal MIGALE nei confronti suoi e dello stesso VETERE, dinanzi al quale era stato concordato di rateizzare il pagamento del debito¹⁸⁶².

Il terzo incontro aveva luogo l'8 luglio 2011 a Cremona all'esterno del bar "Agip Caffè". Allo stesso partecipavano LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo, incontro anch'esso monitorato dagli investigatori¹⁸⁶³.

Il *summit* era organizzato quella stessa mattina dai primi due, che poi convocavano VETERE e il MIGALE (tel. 21, 24 e 25 RIT 1779/11).

¹⁸⁵⁷ Vds. prog. nr. 1833 RIT 1458/11.

¹⁸⁵⁸ tel. 1840, monitorata sull'utenza in uso al CAVEDO n. 339/2211467.

¹⁸⁵⁹ progr. 11345 R.I.T. 1221/11.

¹⁸⁶⁰ conv. 747 del 4 luglio 2011 R.I.T. 1572/11.

¹⁸⁶¹ tel. 1869 e 1872 R.I.T. 1458/11 del 5 luglio 2011.

¹⁸⁶² progr. 11675 del 6 luglio 2011.

¹⁸⁶³ o.p.c. n. 31 dei CC di Fiorenzuola d'Arda.

La presenza del LAMANNA conferiva alla riunione una particolare solennità, atteso che questi era il capo dell'articolazione piacentina e come tale deputato a dirimere i contrasti al suo interno.

In effetti, il giorno successivo, 9 luglio 2011, il VILLIRILLO incontrava CAVEDO nei pressi del casello autostradale di Castelvetro Piacentino per renderlo edotto delle decisioni che erano state prese (servizio o.c.p. 32 dei CC di Fiorenzuola d'Arda, nel quale è stato attestato anche che, essendo quest'ultimo un poliziotto ed essendo in quel momento impegnato in un servizio di pattuglia, si presentava in uniforme a bordo della vettura di servizio).

L'intervento del LAMANNA era stato, dunque, decisivo.

Egli, infatti, era stato chiamato dal VILLIRILLO a sanzionare con la sua autorevolezza la condotta del MIGALE e a imporgli una volta per tutte il rispetto delle decisioni prese dal sodalizio. In tal modo aveva consentito al CAVEDO di rientrare in possesso della somma che era stato costretto a versare al suo creditore, sì da poter riprendere a pieno regime le attività di falsa fatturazione attraverso le quali era reinvestito il denaro proveniente (anche) dalla 'ndrina cutrese.

L'intervento dei due esponenti di rilievo della cosca emiliana a tutela del CAVEDO non pare infatti esaurire la sua portata all'interno della necessità di riaffermare un'autorevolezza violata dalle intemperanze del MIGALE, lasciando invece trasparire l'esigenza di non privarsi di un soggetto utilmente spendibile nelle frodi fiscali - il CAVEDO infatti disponeva di una società stabilmente dedita alle false fatturazioni - anche suffragando il contenuto delle dichiarazioni rese da CAVEDO Maurizio alla PG e poi confermate al Pubblico Ministero¹⁸⁶⁴.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/11, ravvisandosi nella condotta una chiara finalità di ausilio verso la "casa madre" né potendo essere posto in dubbio che questa volontà animasse in modo precipuo l'agire di VILLIRILLO e LAMANNA, entrambi membri di spicco della locale emiliana, a conoscenza di tutte le principali vicende in cui la stessa era stata coinvolta e in stretti rapporti con lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino.

Per i motivi sopra anticipati, si pronuncia invece sentenza assolutoria nei confronti di MERCADANTE Luigi e MIGALE Vincenzo.

CAP. 160), 161) 58), 58 BIS) BLASCO ANTONIO. LE FALSE FATTURE BLASCO-VALERIO.

Fonti: Informativa 29/4/2014 Comando Provinciale CC di Modena; atti proc. 16763-12 RNR Procura di Cremona (Vol. 46-50); Vol. 81-83. Scheda patrimoniale, Vol. 101;

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 per i capi 58), 160), 161).

¹⁸⁶⁴ CAVEDO a seguito della perquisizione subita il 19/11/2012 ricostruiva le vicende di cui si era reso protagonista, specificando, in particolare, di aver conosciuto VILLIRILLO perché presentatogli da VETERE Rosario come un soggetto che avrebbe potuto risolvere i problemi in cui versava il Consorzio Edilstella, che era gravato da un consistente debito nei confronti del sistema bancario. VILLIRILLO, si era presentato come "il capo della 'ndrangheta di Crotone" ed aveva investito almeno 50.000 € in un'operazione di acquisto di un capannone. I verbali sono contenuti nel Vol. 16 aff. 1317-bis e ter.



Riesame: annulla limitatamente ai capi 160) e 161) e esclude aggrav. art. 7 l. 203/91 per capo 58).

BLASCO Antonio è figlio di Gaetano, quest'ultimo rinviato a giudizio quale partecipe del sodalizio sub I). Egli risponde dei delitti contestatigli ai capi 58) e 58 bis) per essersi prestato alla intestazione simulata delle quote delle società B&V Costruzioni Srl (il 14/9/2010) ed Anpa Costruzioni Srl (il 2/3/2011), invece riferibili al padre Gaetano e al sodale VALERIO Antonio, ciò facendo - in ipotesi d'accusa - nella consapevolezza di agevolare la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, oltreché con la finalità agevolatrice del sodalizio di cui all'art. 7 l. 203/1991.

BLASCO Antonio risponde altresì dei delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti commessi attraverso dette strutture societarie in concorso con il padre Gaetano, VALERIO Antonio ed i collaboratori del padre, i fratelli BAACHAOUI Karima e Moncef (capo 160 e 161).

Si evidenzia fin da subito che, conformemente alla decisione assunta in sede di riesame cautelare, non si ritiene raggiunta prova della consapevole partecipazione di BLASCO Antonio ai delitti commessi avvalendosi delle società per le quali lo stesso si è prestato a ricoprire ruoli meramente formali. D'altro canto, è pienamente provata - dalle numerose intercettazioni riportate nella nota CC Modena indicata in epigrafe che riguardano i fatti reato sub 160 e 161 nonché dalla stessa inadeguatezza dei redditi del giovane, che risultava invece sottoscrittore dell'intero capitale sociale delle due persone giuridiche - l'oggettiva interposizione nella titolarità delle quote sociali invece ad altri riferibili. Siffatta circostanza oggettiva è stata anche ammessa dall'imputato.

Pertanto, unico punto controverso è rappresentato dall'elemento soggettivo proprio del delitto di cui all'art. 12 *quinquies* l. 356/1992, tema sul quale si è esclusivamente soffermata la Difesa.

BLASCO Antonio ha fornito la sua versione difensiva in uno scritto dallo stesso proveniente depositato nel corso della procedura di riesame. In quella sede lo stesso ha attestato di avere assunto la posizione a lui contestata nelle due società appena maggiorenne ed ancora studente, senza mai essersene tuttavia interessato, essendone la gestione rimessa al padre Gaetano, da sempre operante nel settore dell'edilizia; di non avere mai saputo nulla in merito alle operazioni contestate ai capi 160 - 161 e di non potere escludere di avere effettuato qualche bonifico o prelievo (pur non serbandone memoria), sempre comunque su indicazione del padre BLASCO Gaetano; di non avere mai sospettato che quest'ultimo potesse temere misure patrimoniali essendo ancora bambino al tempo della sua lunga detenzione, all'esito della quale lo stesso era stato assolto e risarcito (come riscontrato dalla difesa); detenzione della quale, peraltro, lo stesso aveva avuto piena contezza solo in seguito, avendo la madre tenuto nascosta la circostanza ai figli ancora piccoli; di essere sempre stato convinto dell'innocenza del padre e di credere tuttora che la ragione che lo aveva spinto ad intestargli le società fosse stato il timore di pignoramenti in relazione all'esposizione debitoria della famiglia (documentata dal difensore), oltre che il desiderio di introdurre il figlio nel settore dell'edilizia visti i suoi studi da geometra.

Siffatta tesi era reiterata dalla madre dell'imputato, DATTILO Caterina, sentita ad indagini difensive, che imputava la decisione di intestare le quote delle società al figlio ai debiti che aveva la famiglia; l'ANPA era riferibile solo a BLASCO Gaetano, mentre nella B&V, nata per costruire alcune villette, vi era la partecipazione - sempre in fatto - anche di VALERIO Antonio.



Ebbene, ritiene il giudicante che se, da un canto, è indubbio che la storia giudiziaria e personale di BLASCO Gaetano lo esponesse al concreto e perdurante pericolo di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, dall'altro è del tutto persuasivo ritenere che il figlio ne fosse a conoscenza.

BLASCO Gaetano, nell'ambito dell'indagine Scacco Matto, era stato sottoposto a fermo di P.G. e successivamente ad ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria, subendo un lungo e periodo di carcerazione preventiva (due anni) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., imputazione dalla quale venne assolto con sentenza divenuta definitiva solo nel 2007, ottenendo in seguito il risarcimento dei danni per ingiusta detenzione. BLASCO Antonio, ancorché bambino all'atto della carcerazione del padre, anche se in famiglia vi fosse stato riserbo, aveva certamente acquisito consapevolezza delle vicissitudini dello stretto congiunto, almeno certamente della "buona" notizia dell'assoluzione, quando era adolescente (assoluzione che, come noto, non è ostativa all'applicazione delle misure di prevenzione). Certamente siffatta consapevolezza Antonio aveva quando, divenuto maggiorenne, decise di prestarsi alla intestazione simulata delle quote delle due società, si noti, non solo a favore del padre, ma anche di altro sodale di spicco e certamente anch'egli esposto a provvedimenti ablatori di natura prevenzionale, VALERIO Antonio.

Né vale ad escludere il dolo specifico di cui al delitto in esame l'eventuale finalità concorrente di tutelare il patrimonio e le attività del padre dal rischio di provvedimenti reali di tipo civile (per es. pignoramenti) collegati ad esposizioni debitorie.

D'altro canto, invece, qualora la volontà del padre (e del VALERIO) fosse stata quella di introdurre BLASCO Antonio nel mondo lavorativo, l'intestazione al predetto delle partecipazioni societarie non pare strumento affatto necessario e finanche incongruo.

Si richiamano le argomentazioni già altrove esposte a dare conto del motivo per cui, in assenza di concreti elementi comprovanti lo stato soggettivo dell'agente in punto di consapevolezza della esistenza e della struttura del sodalizio locale che la propria condotta potrebbe favorire, non si ritiene estensibile nei suoi riguardi la circostanza aggravante di cui all'art. 71, 203/1991.

Consegue pertanto la declaratoria di responsabilità di BLASCO Antonio in relazione ai soli delitti sub capi 58) e 58 bis), esclusa l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.



CAPITOLO VI

“LE ARMI”

Fonti: Informativa R.O.N.I. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 1737-1766). Informativa 7/5/2013 Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda (pp. 433-435, 2193-2210). Perquisizione e sequestri.

CAPO 124) GRANDE ARACRI DOMENICO, TATTINI ROBERTA.

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015.

Riesame conferma per TATTINI Roberto, annulla per GRANDE ARACRI Domenico.

Le indagini davano conto del fatto che, alle ore 20.29 del 23/4/2012, TATTINI Roberta, il marito STEFANELLI Fulvio, SUMMO Giovanni, GRANDE ARACRI Domenico, MINERVINO Salvatore e PALLONE Antonio erano saliti all'interno dell'autovettura della donna (ambientale 23/4/2011 n. 2277 RIT 2182/11) per recarsi ad Erbusco (BS) in via Rovato n. 43 (come indicato dal GPS), ove MINERVINO aveva un appuntamento (ambientale 23/4/2011 n. 2278 RIT 2182/11). La presenza di GRANDE ARACRI Domenico era connesso al “fallimento Rizzi”.

Il 27/4/2012 alle ore 20.46 TATTINI Roberta si trovava all'interno del suo ufficio di Bologna in compagnia di PRIOR Pierantonio, ove era registrato il progr. nr. 558¹⁸⁶⁵ nel corso del quale la consulente raccontava al suo interlocutore di essere stata chiamata per andare in Calabria e di essersi già incontrata con il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino e che nella circostanza avevano trasportato un detonatore C4 (“TATTINI Roberta: io col fratello avvocato (si riferisce a GRANDE ARACRI Domenico N.d.r.) PRIOR Pierantonio: uhm.. TATTINI Roberta: inc. e m'hanno portato il detonatore C4 dietro in macchina... per caricare loro che erano ancora.. ancora con me..”).

Ancorché la Difesa abbia contestato la correttezza della trascrizione producendo consulenza di parte nella quale non compaiono le parole “detonatore C4”, l'ascolto diretto del brano da parte del giudice in camera di consiglio conferma invece la corrispondenza della trascrizione di polizia giudiziaria alle frasi pronunciate da TATTINI Roberta al PRIOR il 27 aprile 2012.

Quanto dichiarato dalla TATTINI riceve poi avallo dall'esito della intercettazione ambientale trasmessa dalla DDA di Catanzaro e captata nella tavernetta del GRANDE ARACRI (Progressivo nr.3557 nel proc. nr. 5946/ 10 Reg. int. 618/ 12) delle ore 11:13:59 del 28/07/2012 (tra (L) Francesco LAMANNA, (G) Giuseppe LEQUOQUE, (A) Pasquale ARENA, (D) Pasquale DILETTO, (M) Antonio MORELLI, (N) Nicolino GRANDE ARACRI, (T) Antonio "Tonino" GRANDE ARACRI). GRANDE ARACRI Nicolino, nel discutere con i suoi interlocutori della strategia degli attentati che dovevano essere compiuti ai danni di una società spagnola proprietaria di un parco

¹⁸⁶⁵ RIT 630/12.

colico realizzato nel crotonese ed impegnata in altra analoga realizzazione nel medesimo territorio, faceva riferimento a degli ordigni composti con l'esplosivo C4 che gli dovevano essere consegnati ("N: INC ... che questi lavori delle pale ce li dobbiamo fare tutti noi ...tutti! ... Io allora ... adesso ... adesso gli abbiamo fatto saltare un palo qua¹⁸⁶⁶ ... in aria ... e quello che gli avete fatto saltare voi ... adesso noi dobbiamo fare un'altra cosa ... noi dobbiamo bloccare ... voi bloccate la Centrale di là ... e noi blocchiamo la Centrale di qua ... noi distruggiamo questi di qua e voi distruggete quelle di là! Una volta che noi distruggiamo questi ... questi vengono e parlano con noi ...! G: E' logico! N: Perché questi qua ... a noi ... la gestione ... ce la devono dare a noi e poi noi decidiamo chi la deve fare. Chiamiamo ... a PEPPE U CANNUNE ... e gli diciamo: "PE' ... tu fai questo lavoro, fattura per tanto ... prendi ... ti prendi ... te li devi prendere tu ... e questi qua ... gli altri soldi li devi dare a noi ... li devi dare a noi!" ... In pratica stiamo facendo questo per ... per poter togliere ... almeno almeno un due tre milioni di euro all'anno ...A: Ma questo tu l'avevi progettato con FRANCO¹⁸⁶⁷? N: Sì, sì! A: Avete parlato come discorso?! N: Sì, sì ... con FRANCO l'abbiamo progettato ... allora adesso siccome FRANCO non c'è ... noi questi discorsi qua... li dobbiamo portare avanti lo stesso! G: Certo! A: Certo! G: Lo dobbiamo fare ... lo dobbiamo fare! N: E' ... una cosa che dobbiamo fare lo stesso ... e dobbiamo prima ... INC ... dobbiamo decidere come ... la sera che mettiamo ... facciamo saltare in aria ... io veramente ... A: Lo facciamo insieme questo discorso! N:... Ecco ...veramente sto aspettando ... (ndr si accavallano le voci) A:...INC ... (ndr si accavallano le voci) N:... veramente sto aspettando ... sto aspettando che forse mi portano ... certe bombe a telecomando no!? Io prendo ... mi portano certe bombe già preparate con il C4 ... li mettiamo ... li mettiamo ... una la mettiamo là ... U: A Cutro?! N:... e una la mettiamo qua. Tutti e due... A: Allo stesso orario! N: ... allo stesso orario ... ! A: Sì ... sì ...! N: Boom ... piglia ed esplodono ... dice: "Qua è una cosa che proprio ... fuori dal normale" ... (ndr si accavallano le voci) ... A: Finisci nella storia! N: Prende e dicono così i giornali ... cazzo ... dice che: "Hanno bruciato il palo là" va bene che scherzavano ... "Per rubarsi la rame" ... (ride) ... per ladri di rame ci hanno presi ... I presenti ridono conversazione incomprensibile N: Che noi ... qua ... qua gli abbiamo messo ... qua gli abbiamo messo una ... una bomba ... una "landra" (ndr. bidone) ... una "landra" piena di ... DINAMITE ... di TRITOLO ... ha preso un palo ... "boom boom" (ndr. imita una esplosione) e l'ha piegato tutto da una "menzina" (ndr. altra parte) ... l'hanno cambiato ... l'hanno aggiustato ... mi avevano mandato a dire quelli della SPAGNA ... che volevano parlarmi ... però ... mi volevano parlare ... ma ancora non ci sono venuti ... G: Eh ... ancora non è venuto ... per niente ...N: Mi ha mandato a dire ... dice ... dice: "Vedi che" ... dice ... "quando ci vogliamo incontrare ... che noi vi vogliamo parlare ... che cosa dobbiamo fare noi lo facciamo" ... io ho preso e gli ho mandato a dire: "Ci devi dare la gestione ... se ci date la gestione noi smettiamo ... smettiamo" ... M: INC N: Gli ho detto: "Non dovete vedere ... non dovete andare con la testa ... chi ha messo questo C4 ... che se mi vengono ad arrestare a me ... la cosa lui ... queste pale le incendiamo tutte nel mezzo ..."

Dunque, la disponibilità di esplosivo C4 è circostanza che trova corrispondenza dalla voce di GRANDE ARACRI, che ne parlava nel corso di un summit riservato, sicché

¹⁸⁶⁶ Effettivamente nell'estate del 2011 è stato compiuto un attentato dinamitardo ai danni della Società spagnola ACCIONA, proprietaria del costruendo parco eolico, nonché proprietaria di un altro parco già in attività nella medesima zona.

¹⁸⁶⁷ Con riferimento a Franco GENTILE, in un precedente incontro.

quanto riferito dalla TATTINI non appare frutto di millanteria o di equivoco, dovendosi ritenere invece rappresentativo di un fatto storico direttamente percepito.

D'altro canto, essendo il detonatore in oggetto un apparecchio di dimensioni molto ridotte (come esposto nella relazione tecnica del Prof. Ing. Vincenzo MANCINO depositata dalla Difesa dell'imputato GRANDE ARACRI Domenico all'udienza ex art. 309 c.p.p.) ed essendo la sua detenzione e porto necessariamente da ascrivere alla persona che lo aveva con sé o che comunque ne aveva la diretta disponibilità di fatto, l'insuperabile incertezza sul punto, alla luce della molteplicità delle persone presenti, comporta la pronuncia assolutoria di entrambi gli imputati per non avere commesso il fatto.

CAPO 126), 140 DECIES) MUTO GIULIO.

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 per capo 126, escluso art. 7 l. 203/1991.

Riesame conferma.

Il capo 126) è emerso in corso di indagine mentre la contestazione sub 140 decies) è scaturita dall'esito della perquisizione eseguita in sede di esecuzione della misura cautelare, il 28/1/2015, con il rinvenimento della armi descritte nel relativo addebito.

Il 21/12/2011 MUTO Salvatore (soggetto imputato della partecipazione al sodalizio sub I nel ruolo di uomo di fiducia di LAMANNA Francesco e giudicato in sede dibattimentale) si trovava in auto in compagnia dell'odierno imputato MUTO Giulio ed effettuava una telefonata.

Mentre era in attesa della risposta da parte dell'utente chiamato, parlava con MUTO Giulio; quest'ultimo, in particolare, gli faceva presente di essere in possesso di due pistole, una calibro 7 e un calibro 45, che MUTO Salvatore era interessato a visionare¹⁸⁶⁸. *"MUTO Giulio: ...una sette ed una quarantacinque (calibro di due tipi di pistole) MUTO Salvatore: iiiiii.... MUTO Giulio: se non mi sbaglio, ma... mo..magari mi ricordo!.... MUTO Salvatore: ma la sette è bifilare? MUTO Giulio: eh? MUTO Salvatore: la sette è bifilare? MUTO Giulio: eh.. non te lo so dire... (pausa) quando torni indietro te le faccio vedere, che ce le ho io... hai capito?... Hai capito? (pausa) Adesso che torni indietro te lo faccio vedere? MUTO Salvatore: ehhh!!! MUTO Giulio: che poi ... (incomprensibile)... MUTO Salvatore: no..ma e ora..eh..."*

All'esito della perquisizione domiciliare e locale esperita in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, i carabinieri rinvenivano, in un mobile sito in un capanno di legno adibito a legnaia posto nell'area cortiliva di pertinenza dell'abitazione dell'imputato, avvolte in un panno e racchiuse in un sacchetto di plastica, due pistole: una calibro 7,65 e l'altra calibro 22, quest'ultima con matricola abrasa ed entrambe complete di serbatoi contenenti rispettivamente 5 e 8 proiettili del medesimo calibro delle armi, una scatola con n. 45 proiettili cal. 7,65, una scatola con n. 27 proiettili cal. 22 e una bomboletta spray di olio per armi marca Franchi.

MUTO Giulio si è difeso riferendo di avere trovato le armi sette anni prima in un sacchetto nei pressi di una cascina a San Giovanni in Croce, dove lavorava come muratore; le aveva portate a casa lasciandole poi nella cassetta degli attrezzi senza mai

¹⁸⁶⁸ prog. nr.261 RIT 3178/11.



toccarle; le aveva tenute pensando di "poterci ricavare qualcosa"; la sola persona con la quale ne aveva parlato era MUTO Salvatore, nel corso del 2011.

Quest'ultima circostanza era, del resto, confermata anche da MUTO Salvatore, il quale, nel suo interrogatorio di garanzia, dichiarava che MUTO Giulio gli aveva parlato di queste due armi, una 7 e una 45, ma non le aveva viste e non gli interessavano.

Ebbene, incontestato il fatto, si evidenzia che la versione difensiva dell'imputato è inverosimile e contraddetta dal rinvenimento del munizionamento e della bomboletta spray lubrificante atta alla manutenzione delle armi. Le stesse erano, inoltre, pronte all'uso avendo i colpi inseriti.

Peraltro, solo una della due armi rinvenute (la 7,65) corrisponde al calibro di quella proposta a MUTO Salvatore nel corso della conversazione intercettata nel 2011, sicché dell'altra (la cal. 45) si sono perse le tracce.

I fatti integrano gli estremi dei reati ascritti di detenzione di arma comune e clandestina in unicità di disegno criminoso, considerata l'omogeneità dei fatti-reato. D'altro canto, però, non si ravvisano sufficienti elementi indicatori della finalizzazione della condotta illecita di MUTO Giulio a beneficio della cosca, sicché si esclude l'aggravante di cui all'art. 71. 203/1991.

CAPO 128), 131) GUALTIERI ANTONIO, LAMANNA FRANCESCO.

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 in relazione al solo GUALTIERI Antonio per il solo capo 128.

Non proposto riesame.

Il 6/10/2011 TATTINI Roberta si trovava all'interno dell'autovettura Range Rover con GUALTIERI Antonio, che le descriveva un episodio avvenuto qualche tempo prima da cui si evince - con dovizia di particolari - la detenzione, all'interno della propria auto, di una pistola ("GUALTIERI Antonio: una volta (ndr.bisbiglia) .INC. gli ho detto: "Giusè, che c'è la pistola in macchina.. mi raccomando! TATTINI Roberta: mi vuoi proprio far morire! GUALTIERI Antonio: ma no, no eh... oh, lui, gli ho detto: "non ti allontanare dalla macchina perché c'ho... c'ho da andare al tabacchino".. è rimasto lì, è andato ad aprire per curiosità la macchina.. ah ah c'era la pistola TATTINI Roberta: sì? GUALTIERI Antonio: eh.. c'era"). Alle domande della incuriosita TATTINI, GUALTIERI Antonio confermava che la pistola occultata nel veicolo era da lui illegalmente detenuta ("TATTINI Roberta:si una robina così! eheheh (ndr.ride) regolare o...? GUALTIERI Antonio:ma che... TATTINI Roberta: oh chiedo!domanda! GUALTIERI Antonio:no no no.. figurati se è regolare! TATTINI Roberta: ma tu mi..io faccio delle domande legittime! GUALTIERI Antonio:ma dai! ma figurati! solo un pazzo di Prefetto può rischiare a darla a me eheheh"¹⁸⁶⁹).

Circa tre mesi dopo, il 30/1/2012, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Audi Q7 targata DK311BR, in uso a GUALTIERI Antonio, era intercettato un dialogo tra quest'ultimo e LAMANNA Francesco, nel corso del quale i due esplicitamente facevano riferimento alla detenzione, in quel preciso momento, di una pistola e del relativo munizionamento. I due stavano in quel momento percorrendo l'autostrada A/21 Cremona/Brescia e si trovavano nel comune di Bagnolo Mella (BS) - come documentato dal monitoraggio GPS - e manifestavano la paura di essere controllati

¹⁸⁶⁹ progr. nr.265 RIF 2182/11.

dalle forze dell'ordine e della necessità quindi di spostare la pistola ("GUALTIERI Antonio: Moreno è un grande amico... Moreno prima di aprire un'azienda là sotto... ci pensa tre volte... allora perché sto aspettando che il commercialista viene qua?... quella testa di cazzo... quello... LAMANNA Francesco: ma l'hai chiamato? GUALTIERI Antonio: ehhh... sono venti volte che lo sto chiamando...LAMANNA Francesco: e che ti ha detto?... GUALTIERI Antonio: "e ora non mi posso spostare... e ora così e ora colà..." ... ma vaffanculo va!...ora c'è la fabbrica di questo Righi... c'è la fabbrica delle gomme... ci sono i sovvenzionamenti... tutto...pausa... **DOBBIAMO SPOSTARE LA... LA PISTOLA DOBBIAMO SPOSTARE... ORA... LI INCROCIAMO?** (riferendosi a Carabinieri o Polizia n.d.r.)"¹⁸⁷⁰

Il dialogo appare effettivamente sintomatico della disponibilità, in quel frangente, di un'arma da sparo, che, vista anche la circostanza della detenzione in auto indicata da GUALTIERI alla TATTINI qualche mese prima, potrebbe coincidere con la stessa di cui al capo 128, nel contempo questo dialogo valendo a riscontro della veridicità di quella pregressa esternazione, facendo intendere che non era da ascrivere ad una millanteria.

Si ritiene pertanto che il reato di cui al capo 131 sia assorbito in quello descritto al capo 128, aggravato dalla finalità di agevolazione del sodalizio emiliano di cui GUALTIERI si stava facendo in quel periodo massimo portavoce.

Quanto a LAMANNA Francesco, non si ravvisano, invece, sufficienti elementi di prova circa il suo contributo concorsuale al fatto, trattandosi di mero trasportato sull'auto del GUALTIERI, né risultando che lo stesso si sia concretamente attivato per il nascondimento dell'arma.

CAPIS 135), 136), 137), 138), 139) LE ARMI DI RICHICHI GIUSEPPE.

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per 135, 136, 137, 138).

Tribunale del Riesame, adito dal solo CAPUTO conferma gravità indiziaria in ordine ai delitti di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo (capo 136).

I. CAPI 135), 136). LA CESSIONE DI UN'ARMA DA RICHICHI GIUSEPPE A CAPUTO GAETANO.

Un aspetto rilevante emerso dalle investigazioni è senza dubbio quello afferente alla disponibilità di armi da parte di RICHICHI Giuseppe (e BOLOGNINO Michele).

I primi ed inequivocabili segnali in proposito, giungevano proprio attraverso il monitoraggio di RICHICHI Giuseppe e, in particolare, dall'ascolto delle conversazioni captate tra il 18 e il 19 maggio 2012, che davano conto della cessione di un'arma e munizionamento da RICHICHI al coimputato CAPUTO Gaetano, sostanzialmente monitorata in diretta.

In particolare, in data 18 maggio 2012¹⁸⁷¹, RICHICHI Giuseppe (detto Andrea) proponeva ad un soggetto dall'accento calabrese di nome "Gaetano" (poi correttamente

¹⁸⁷⁰ prog. nr. 1006 RIT 3108/11.

¹⁸⁷¹ Cfr. Telefonata nr. 11632, delle ore 13:13:17 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamata 39335428718 (intestata a SAS Costruzioni F.lli Caputo & C. 02025990348, Parma Via Montello 22/A), in uso a Gaetano.

identificato in CAPUTO Gaetano) un oggetto che definiva *“quel computer”* e, alla richiesta di CAPUTO di visionarlo (Gaetano: *“fammelo vedere...sì”*), gli rispondeva che non era necessario in quanto era uguale al suo (Andrea: *“Hai visto quello mio.. è lo stesso ..lo stesso... la sorella...il fratello è”*). Dalla frase si comprendeva che RICHICHI possedeva un “oggetto” che evidentemente era già stato mostrato a CAPUTO in una precedente occasione (*“hai visto quello mio”*) e che si trattava di cosa analoga a quella di cui CAPUTO aveva fatto richiesta (*“la sorella.. il fratello è”*). Dopo aver riscontrato l’interesse di CAPUTO (*“e portalo no...”*), RICHICHI confermava il successivo incontro (*“va bene oggi te lo porto dai...”*). I due concordavano quindi di incontrarsi più tardi, ciò che avveniva nel tardo pomeriggio dello stesso giorno presso il centro “Aqualena Fitness” di Parma, con appuntamento ivi fissato tramite successive telefonate intercettate.

Nel corso dell’incontro erano captate in ambientale sull’autovettura del RICHICHI conversazioni dalle quali si comprendeva che l’oggetto che era stato indicato in modo criptico al telefono - evidentemente la conversazione telefonica essendo avvertita come più rischiosa - rivelava pienamente la sua reale natura. Infatti i due nell’occasione, sentendosi più sicuri, allentavano la solita prudenza verbale e facevano esplicito riferimento ad una *“pistola”* ed a *“capsule”* (espressione quest’ultima che, se collegata alla prima, assume l’evidente significato di *proiettili*) che erano ceduti da RICHICHI al CAPUTO. Infatti, alle ore 19.01¹⁸⁷², RICHICHI, a domanda di CAPUTO (*“e’hai una pistola qua?”*) rispondeva affermativamente invitandolo a guardare in una borsa (RICHICHI: *vedi... vedi nella borsa no?*; CAPUTO: *cos’è?*; RICHICHI: *guarda cosa c’è nella borsa...*). Quindi, dopo aver ricevuto dall’interlocutore 500 euro (*“RICHICHI: quanti sono questi qua? Gaetano: 500.”*), RICHICHI gli proponeva l’acquisto anche dei proiettili (RICHICHI: *“se vuoi qualche capsula..50 euro costano..una scatola..”*; GAETANO: *“Quante ce ne sono?”*; RICHICHI: *“50..50? .. 50... ora qua ne hai una trentina .. quaranta ..ce l’ ho nella borsa..”*).

I due quindi si accordavano per vedersi l’indomani.

Oltre al riconoscimento vocale, ulteriore conferma del fatto che l’uomo salito sull’auto di RICHICHI fosse proprio CAPUTO Gaetano, utilizzatore dell’utenza n. 39335428718, giungeva con la telefonata delle 20.38 seguenti, allorché quest’ultimo contattava nuovamente RICHICHI per chiedere se avesse dimenticato un mazzo di chiavi sulla sua autovettura¹⁸⁷³.

Dalle captazioni ambientali colte all’atto all’interno dell’auto del RICHICHI all’atto del successivo incontro fra i due, il 19/5/2012, si aveva nuova conferma dell’avvenuta cessione dell’arma.

In detta occasione¹⁸⁷⁴, RICHICHI chiedeva infatti a CAPUTO se avesse l’arma al seguito (*“ce l’hai di sopra la cosa?...”*), domandandogli se l’avesse anche provata (*“l’hai provata ieri? ah?...”*). CAPUTO confermava, sostenendo di aver sparato quattro

¹⁸⁷² Conversazione ambientale nr.754, delle ore 19:01:57 del 18/5/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.

¹⁸⁷³ Telefonata nr. 11710 delle ore 20:38:33 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull’utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamante 39335428718 (intestata a SAS Costruzioni F.Ili Caputo & C. 02025990348, Parma Via Montello 22/A), in uso a Gaetano.

¹⁸⁷⁴ Conversazione ambientale nr.784, delle ore 07:49:49 del 19/5/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.

colpi (*"quattro colpi..."*). Nell'occasione RICHICHI si mostrava particolarmente curioso di apprendere se l'arma fosse rumorosa al momento degli spari (*"si? gli spari si sentono?..."*). CAPUTO asseriva che alcune volte la pistola era più rumorosa (*"certe volte spara più forte..."*), cosa che RICHICHI attribuiva al riscaldamento della canna (*"quando si riscalda... (...) quando la canna si riscalda la canna... si riscalda.. più rumore ti fa..."*).

Certa l'identificazione del CAPUTO, soggetto emerso nel corso delle intercettazioni nei confronti di DILETTO Alfonso, BLASCO Gaetano e RICHICHI Andrea, chiamato di volta in volta "CAPUTO" o "GAETANO"¹⁸⁷⁵ ed utilizzatore dell'utenza 335428718, intestata alla Costruzioni F.lli Caputo Sas, con sede a Parma, di cui CAPUTO Gaetano era socio accomandatario di maggioranza.

Del resto, lo stesso CAPUTO, che ha reso dichiarazioni spontanee in rito abbreviato per professare la sua innocenza, ha implicitamente ammesso la sua corretta identificazione: *"sono stato sempre stato estraneo, in prima cosa. Poi io ho conosciuto, diciamo, il signore che... del capo di imputazione, in una occasione tramite un nostro mio amico che eravamo a prendere un caffè che mi aveva parlato di un computer che poi in un secondo momento, il secondo giorno mi chiamava al telefono che c'eravamo scambiati i numeri e poi di lì come ben sappiamo c'è stata l'intercettazione che si parlava di questo computer che io poi, diciamo così, non ho preso perché non era, diciamo, di mio utilizzo, quindi è stata l'unica occasione che mi sono incontrato con questo signore qua ed è finita lì"*.

Sulla base del tenore assolutamente esplicito dei dialoghi e della loro logica e coerenza si ritiene pienamente provata l'accusa, senza che nel fatto della detenzione dell'arma e munizionamento oggetto della traslazione fra RICHICHI e CAPUTO possa ravvisarsi, però, una finalità agevolatrice del sodalizio. Va esclusa pertanto la relativa aggravante.

2. CAPO 137).

Nel corso dell'ascolto della conversazione ambientale registrata l'11/6/2012 alle ore 19.34¹⁸⁷⁶ a bordo della Fiat Bravo in uso a RICHICHI Giuseppe - in quel frangente in viaggio verso Verona con la sua compagna REZEPOVA Yana - si apprendeva che, a causa di un incidente lungo l'autostrada A22, il veicolo rimaneva in coda per diverso tempo all'altezza di Gonzaga - Moglia (dati Gps). Ad un certo punto RICHICHI sembrava intenzionato a voler indossare una camicia, ma REZEPOVA gli suggeriva di farlo una volta arrivati a destinazione (*"te la metti là quando arriviamo... vai in bagno e te la metti..."*). La risposta di RICHICHI era telegrafica ma non suscettibile di diversa interpretazione: l'imputato affermava di avere *"la pistola dietro"*, facendo capire in tal modo che il cambio d'indumento doveva avvenire con la necessaria riservatezza, al fine di celare la presenza dell'arma (*"tengo la pistola dietro... (...) tengo la pistola..."*):

3. CAPO 138).

Alle 3:45 del 6/7/2012 BOLOGNINO Domenico (figlio di Michele) telefonava a RICHICHI Giuseppe e lo esortava a raggiungerlo al più presto presso il bar di Parma (il DODONUT, riferibile a BOLOGNINO Michele, cfr. capo 143 quater), in quanto c'erano dei problemi con dei rumeni. BOLOGNINO Domenico raccomandava a

¹⁸⁷⁵ vedi scheda personale di CAPUTO Gaetano redatta dai CC di Modena.

¹⁸⁷⁶ Conversazione ambientale nr. 1952, delle ore 19:34:03 dell'11/6/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.



RICHICHI di giungere "vestito" ("...fatti un giro a Parma... dai... fatti un giro a Parma vestito.. fatti un giro a Parma vestito.. mi capisci o no?!...")¹⁸⁷⁷. Tale esortazione era plausibilmente interpretata dagli inquirenti come un messaggio col quale BOLOGNINO Domenico chiedeva a RICHICHI di presentarsi "equipaggiato" di un'arma. infatti, la stessa era volutamente rimarcata ("mi capisci o no?!") sì da intendere che vi era da comprendere un messaggio criptato oltre al fatto che avrebbe avuto davvero scarso significato raccomandare a BOLOGNINO di vestirsi.

L'esortazione era ripetuta anche qualche minuto dopo¹⁸⁷⁸, quando BOLOGNINO Domenico richiamava RICHICHI per sollecitarne l'arrivo, vista l'intemperanza dei rumeni che avevano già ingaggiato una rissa iniziando a rompere qualcosa esternamente al locale ("BOLOGNINO Domenico: *ma dove sei? RICHICHI Giuseppe: sto arrivando.. BOLOGNINO Domenico: e che cazzo ci vuole?.. RICHICHI Giuseppe: ma perché Domè?... che è successo? BOLOGNINO Domenico: vieni vestito ti sto dicendo (ndr - intende vieni armato) RICHICHI Giuseppe: vestito sto venendo BOLOGNINO Domenico: che un macello è.. RICHICHI Giuseppe: ma con chi? BOLOGNINO Domenico: qua una persona al bar.. vedi di muoverti.. RICHICHI Giuseppe: ma con chi? BOLOGNINO Domenico: eh.. certi rumeni.. RICHICHI Giuseppe: ma perché loro sono.. tutto a posto loro? BOLOGNINO Domenico: chi?... no hanno rotto un poco qua fuori al bar.. vedi di muoverti però.."). RICHICHI lo esortava a far intervenire anche il padre BOLOGNINO Michele ("RICHICHI Giuseppe: sto arrivando.. chiama pure tuo padre... chiama").*

Alle successive 04.03¹⁸⁷⁹ era colta una telefonata con la quale tale "Jimmy" avvisava RICHICHI di non raggiungere il bar poiché sul posto era giunta la Polizia, evidentemente allertata da qualche passante ("non venire qua... che ci sono gli sbirri..."), invito del tutto pertinente vista l'attesa del RICHICHI armato ed il rischio di controlli.

Il 9/7/2012 era registrata una ulteriore conversazione ambientale nel corso della quale RICHICHI, parlando con la REZEPOVA, le riferiva alcune frasi che facevano riferimento proprio alla detenzione e al frequente porto della pistola: "...chi sa se mi ha visto.. non è che hai la pistola qua.. subito qua te la trovano..."¹⁸⁸⁰.

La notte del 13/7/2012, si registrava un evento del tutto analogo a quello del 6 luglio. Alle 01.39 era captata una telefonata¹⁸⁸¹ con la quale BOLOGNINO Michele esortava

¹⁸⁷⁷ Telefonata nr. 19300, delle ore 03:45:18 del 6/7/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamante 393298199022 (intestata a DODNUT srl C.F. 02626060343 Via Katherine Mansfield nr.5/E Parma), in uso a BOLOGNINO Domenico.

¹⁸⁷⁸ Telefonata nr. 19302, delle ore 03:52:26 del 6/7/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamante 393298199022 (intestata a DODNUT srl C.F. 02626060343 Via Katherine Mansfield nr. 5/E Parma), in uso a BOLOGNINO Domenico.

¹⁸⁷⁹ Telefonata nr. 19306, delle ore 04:03:28 del 6/7/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamante 393280834019, in uso a Jimmy.

¹⁸⁸⁰ Conversazione ambientale nr. 3385, delle ore 14:39:22 del 9/7/2012 (RIT 677/2012), intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.

¹⁸⁸¹ Telefonata nr. 20002, delle ore 01:39:14 del 13/7/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe. Utenza chiamante 393346198221 (intestata a DODNUT srl C.F. 02626060343 Via Katherine Mansfield nr.5/E Parma), in uso a BOLOGNINO Michele.

l'urgente intervento di RICHICHI presso il bar di Parma. BOLOGNINO chiedeva esplicitamente al suo sottoposto di portare con sé qualcosa ("BOLOGNINO: ...*vieni qua al locale...RICHICHI: ...c'è stato qualcosa (è successo qualcosa)?BOLOGNINO: ...si... por... porta là (inteso: porta quella cosa, n.d.r.)... vieni qua...*").

4. CAPO 139).

La mattina del 21/11/2012, i carabinieri di Modena eseguivano una perquisizione presso il capannone di Montecchio Emilia, sito in via Leonardo da Vinci nr. 9, nella disponibilità di BOLOGNINO Michele, dove abitavano RICHICHI Giuseppe e SCHIRONE Graziano, quest'ultimo - così come RICHICHI - alle dirette dipendenze di BOLOGNINO Michele.

La perquisizione, originata dalla ricerca di stupefacente, dava esito negativo (ad eccezione di due coltelli da cucina trovati nella disponibilità di RICHICHI le cui lame avevano tracce di hashish).

Erano invece rinvenuti, all'interno del garage di pertinenza del capannone (certamente in uso anche al RICHICHI visto che al suo interno era rinvenuto un portafoglio contenente biglietti da visita e documentazione riferibile allo stesso RICHICHI) numeroso e diversificato munizionamento, alcuni caricatori all'interno dei quali erano inserite le relative cartucce ed una valigetta per pistola (vuota) sulla quale vi era la seguente scritta: "BERETTA 98 F15188P"¹⁸⁸². Inizialmente, l'ultima lettera della matricola impressa sulla valigetta era scambiata per una F ma poi gli inquirenti accertavano che vi erano delle abrasioni in corrispondenza del carattere che ne avevano cancellata la curvatura superiore. L'esatta matricola F15188P a cui si era così risaliti corrispondeva ad una pistola Beretta mod. 98 che risultava denunciata come smarrita dal proprietario SCHIANO Francesco, che l'aveva acquistata il 2/10/2009. Ulteriore munizionamento ed altro caricatore pieno erano rinvenuti nella cabina dei contatori Enel pertinente.

Le cartucce, oltre ad essere riferibili a diverse armi (pistola calibro 7.65, una pistola Beretta 98, calibro 9x21, verosimilmente quella denunciata smarrita da SCHIANO, un fucile corrispondente alle munizioni da caccia rinvenute) avevano caratteristiche tali da far ritenere che una parte di esse fosse stata ricaricata. Una parte del munizionamento (con scritte in cirillico), era di fabbricazione serba e di caratteristiche non comuni.

Nel complesso, la perquisizione all'interno del garage consentiva di rinvenire, oltre alla custodia della pistola "BERETTA 98 F15188P", il seguente materiale:

- a) un serbatoio contenente 16 cartucce GFL cal. 9X21, di cui
 - nr. 14 cartucce con ogiva tonda;
 - nr. 2 cartucce con ogiva tronca;
- b) un serbatoio contenente nr. 15 cartucce cal. 9X21, di cui:
 - nr. 11 cartucce recanti sul fondello tre lettere in carattere probabilmente cirillico e sigla LCM sul bossolo;
 - nr 4 cartucce GFL cal. 9X21;
- c) un sacchetto per alimenti, marca Cuki, contenete nr. 6 cartucce 357 Magnum, di cui:
 - nr. 4 cartucce con ogiva dorata;
 - nr. 2 cartucce con ogiva brunita;
- d) una cartuccia 9X21 marca Winchester;
- e) nr. 6 cartucce da caccia, marca COLOMBO 70 mm;

¹⁸⁸² Cfr. allegati verbali di perquisizione e sequestro.

- f) nr. 6 cartucce da caccia delle quali:
- nr. 4 cartucce marca COLOMBO 70 mm;
- nr. 2 cartucce marca RWS GECO ROTTWEIL;

All'interno della cabina del gas, sita nell'area cortiliva dell'immobile, è stato invece rinvenuto e sequestrato:

- a) nr. 1 serbatoio per cartucce cal. 9x21 contenente nr. 4 cartucce del predetto calibro così distinte: nr. 2 cartucce GFL 9x21, nr. 1 cartuccia Winchester cal. 9x21, nr. 1 cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello;
b) nr. 2 cartucce GFL cal. 9x21;
c) nr. 1 scatola recante la scritta FIOCCHI 7,65, contenente nr. 33 cartucce così distinte: nr. 28 cartucce GFL 7,65 parabellum; nr. 5 cartucce W-W 30 luger.

Circa il rinvenimento del munizionamento di calibro 7,65 parabellum, si richiamano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso a alla DDA di Bologna in data 12/6/2012 riferiva di aver conosciuto RICHICHI Giuseppe, in epoca imprecisata, in una discoteca di Isola Capo Rizzuto e di avergli regalato, per il tramite di Franco CAPICCHIANO, una pistola "calibro 7/65, una Parabellum ... un modello 81 ..." ("MARINO: L'ho visto eh... non l'ho vis... me lo hanno presentato a Isola Capo Rizzuto nella discoteca il Tropicana, me lo ha presentato Mimmo Nicoscia, il figlio di Pasquale "macchietta"... era in compagnia lui ed un altro ragazzo, che era un cugino dei Capicchiano questo qua... erano scesi da Reggio Emilia e me lo hanno presentato. Quando... quando dovevano partire che poi io glielo diedi prima... gliela mandai a Franco Capicchiano, gli ho regalato una calibro 7/65, una Parabellum... un modello 81 ... io gliel'ho data a Franco Capicchiano e Franco ...P.M.: Modello? MARINO: 81. P.N.A.: Modello 81 non è il Parabellum? MARINO V.: No, modello 81... non è una Parabellum ... no ... mi sto confondendo... non un ...(p.l.)... un Parabellum. Era sedici botti... e gliel'ho regalata io a Franco Capicchiano che gliela dovevano dare a loro perché io ero in discoteca e gliela promisi").

Le conversazioni captate a partire dal giorno della perquisizione in avanti facevano intendere come nei locali perquisiti fosse stata effettivamente occultata una pistola a disposizione degli imputati che, su disposizione di BOLOGNINO Michele, la sera prima dell'intervento era stata spostata da SCHIRONE Graziano.

Già alle ore 17.25 del 21/11/2012¹⁸⁸³, BOLOGNINO Michele, SCHIRONE Graziano e RICHICHI Giuseppe commentavano la perquisizione che si era conclusa poco prima e BOLOGNINO lasciava sin da subito intendere di essere perfettamente consapevole della presenza della pistola, persino della sua illecita provenienza, affermando che RICHICHI sarebbe stato indagato per il furto dell'arma ("questa qua.. questa è la cosa più brutta.. ti fanno pagare il furto qua..."). La risposta di RICHICHI faceva chiaramente capire che gli imputati disponevano di più armi. Infatti lo stesso, ricevuto l'avvertimento sulla provenienza illecita dell'arma, chiedeva a BOLOGNINO per ben due volte quale fosse la pistola in argomento, apprendendo che si trattava della Beretta

¹⁸⁸³ Conversazione ambientale nr. 18 (RIT 2708/2012), delle ore 17:25:39 del 21/11/2012, inerente SALA I, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

98 F ("RICHICHI Giuseppe: qual è? BOLOGNINO Michele: Beretta 98 F.. (bestemmia) RICHICHI Giuseppe: qual è Michè BOLOGNINO Michele: se a te ti domandando... digli... li ho visti nel bidone della spazzatura...").

BOLOGNINO Michele faceva quindi comprendere che vi era stato uno spostamento dell'arma su suo suggerimento ("BOLOGNINO Michele: Grazià.. ringraziami a me.. (sovrapposizione di voci) BOLOGNINO Michele: ringraziami a me.. che ieri sera.. che se era là (inc).. SCHIRONE Graziano: la prima cosa che gli ho detto.. la prima cosa che gli ho detto a lui.. RICHICHI Giuseppe: a chi? a me (inc).. BOLOGNINO Michele: (inc).. v'arrestavano tutti e due.. SCHIRONE Graziano: la prima cosa che ho detto io.. mamma mia.. (inc)..").

Ulteriori conferme sulla pregressa presenza della pistola all'interno dei locali perquisiti si desumevano dalla conversazione ambientale delle seguenti 19.23¹⁸⁸⁴ ("...BOLOGNINO Michele: hanno trovato due caricatori pieni.. le capsule RICHICHI Giuseppe: tutto hanno trovato.. le manette.. BOLOGNINO Michele: (inc.) RICHICHI Giuseppe: gli ho detto qua ci sono le capsule senza.. perché loro BOLOGNINO Michele: hanno visto la scatola.. RICHICHI Giuseppe: caccia le capsule.. caccia la scatola.. apre la scatola.. la pistola vai a prendere le manette gli diceva..BOLOGNINO Michele: la pistola RICHICHI Giuseppe: qua c'è una pistola.. e apri e vedi se c'è una pistola gli ho detto.. ha aperto.. è vuota.. sono rimasti fregati.. i cani.. un'altra volta il cane in garage.. [...] SCHIRONE Graziano: se c'era la pistola ci arrestavano.. ci arrestavano.. [...] Uomo: Richi.. quando c'è stato il fatto di Lamanna la pistola nel freezer era..[...]").

Appariva altresì chiaro che le armi e munizioni fossero nella disponibilità di tutti. BOLOGNINO Michele affermava, infatti, le sue preoccupazioni sostenendo che l'esito dell'esame dattiloscopico sul materiale sequestrato avrebbe evidenziato le responsabilità di tutti¹⁸⁸⁵ ("BOLOGNINO: no.. no.. a me me l'ha detto qua.. che stai dicendo? ora la prossima volta che chiamo e c'è questo qua.. Carabiniere.. qua.. con queste impronte ci arrestano a tutti.. io non voglio.. che mi arrestano.. e mi associano a qualcuno.. che può.. coso.. Andrè qua ci arrestano a tutti.. RICHICHI: lo so questo qua.. non è che non lo so.. BOLOGNINO: no.. non lo sanno.. senza "cugghiuetta" ora.. non sono più "cugghiuette".. (ndr - intende non c'è da scherzare) ci arrestano a tutti.. questo.. questo che parla è uno per droga.. (inc.) che loro si aspettano droga ah.. non è che sapevano.. l'operazione grossa.. RICHICHI: per droga.. BOLOGNINO: pensano.. RICHICHI: (inc).. SCHIRONE: stamattina hanno fatto degli arresti.. hai sentito? RICHICHI: (inc).. SCHIRONE: stamattina hanno fatto arresti.. hanno fatto.. BOLOGNINO: dove? SCHIRONE: in Calabria..BOLOGNINO: e dove.. SCHIRONE: 23 ne hanno presi.. la.. famiglia Bellocchi.. Bellocco.. [...] BOLOGNINO: sopra di me dice che c'è un boss che dice che sono l'emergente..").

¹⁸⁸⁴ Conversazione ambientale nr. 66 (RIT 2708/2012), delle ore 19:23:50 del 21/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

¹⁸⁸⁵ Conversazione ambientale nr. 130 (RIT 2708/2012), delle ore 10:28:50 del 24/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

La definitiva conferma sull'effettiva presenza dell'arma all'interno dei locali perquisiti giungeva attraverso il dialogo registrato il 26/11/2012 alle 21.35¹⁸⁸⁶, allorquando BOLOGNINO Michele, parlando nuovamente del ritrovamento della scatola vuota da parte dei carabinieri, ribadiva che RICHICHI e SCHIRONE non erano stati arrestati solo grazie alla sua intuizione che lo aveva spinto ad ordinare a SCHIRONE Graziano di spostare la pistola e di portargliela ("...ringraziatemi a me.. che la sera ho mandato a Graziano a cacciare quella cosa.. se no a te.. (...) a te e a lui.. (...) perchè non c'era lui lo sapeva.. la sera me la sono sentita io.. gli ho detto vai a prendere quella cosa.. portamela qua.."). Infine, BOLOGNINO esprimeva il suo disappunto sulla condotta di RICHICHI che, incaricato di custodire l'arma, non aveva adottato la necessaria riservatezza ("BOLOGNINO Michele: tu gliel'hai mostrata a tutti.. gliel'hai mostrata.. RICHICHI Giuseppe: io Michè? loro.. Michè.. loro Michè volevano le chiavi del garage (inc)..BOLOGNINO Michele: gliel'ha mostrata a tutti.. pure a mio figlio gliel'hai mostrata..RICHICHI Giuseppe: a tuo figlio niente? a tuo figlio? BOLOGNINO Michele: hanno fatto i buchi.. vicino alla cosa.. giravi nel gas.. non so che cazzo hai fatto.. pure a (inc.) gli hai detto che c'era la pistola.. RICHICHI Giuseppe: nel gas io? BOLOGNINO Michele: umh.. c'era Gianluca.. c'era mio figlio me l'ha detto.. tu parli.. (inc).. hai capito?").

Ebbene, la detenzione di plurime armi da parte di RICHICHI Giuseppe e il loro reiterato porto al di fuori della propria abitazione pare indubbia. Le plurime ed univoche risultanze in tal senso attestate dalle intercettazioni sono state ampiamente riscontrate dall'esito della perquisizione e dai commenti a quell'evento succeduti. Visto il ruolo di RICHICHI nel contesto associativo, quale soggetto a stretto contatto e a costante disposizione dell'esponente apicale BOLOGNINO Michele, le armi che RICHICHI possedeva e portava all'occorrenza all'esterno dei luoghi di ricovero (evidentemente accorti e mutevoli) paiono strumentali agli interessi della cosca, sì da ritenere la condotta aggravata dalla finalità di agevolazione dell'operatività del sodalizio.

CAPO 140) TURRÀ ROBERTO.

Procedimento cautelare: misura GIP di Bologna del 15/1/2015, eseguita in data 28/1/2015.

Non proposto riesame.

Questo capo d'accusa è l'unico che fonda sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio del 22/2/2012 dal collaboratore di giustizia OLIVERIO Francesco, ove lo stesso ha riferito di **due pistole cedute ai cutresi di Reggio Emilia.**

Dopo il 2007 OLIVERIO aveva ricevuto a Rho (MI) alcuni esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia, tra i quali indica tale SARCONE, OLIVERIO Salvatore, "che c'ha lo stesso mio cognome e mi disse anche che era il cognato di... Paolo mi disse lui è il cognato di la bonanima di Totò Dragone...", ed un soggetto, proprietario di un hotel a

¹⁸⁸⁶ Conversazione ambientale nr. 209 (RIT 2708/2012), delle ore 21:35:33 del 26/11/2012, inerente SALA 2, Uffici del capannone di Montecchiesio Emilia, Via L. Da Vinci nr. 9, in uso a BOLOGNINO Michele.

Reggio Emilia: *“che ha avuto a che fare con degli zingari di Milano che era il motivo poi in cui si sono recati da me...”*, riconosciuto poi in BRESCIA Pasquale.

Durante la visita, che era stata originata da una questione di droga, i cutresi chiesero ed ottennero da OLIVERIO la cessione di due pistole: *“OLIVERIO Francesco: (...) E niente poi nel parlare insomma è uscito fuori il discorso se poteva essere la disponibilità di qualche arma perché anche Paolo (LENTINI) sicuramente glielo avrebbe detto... se vi servono le armi non dovete andare da nessuna parte, andate da lui... c'avevo un canale con... gente di Sinopoli di Africo, della Svizzera, dei Balcani insomma... riuscivo a fare entrare parecchie armi... dice non devi venire né da noi... perché a noi ce le da lui... dice... vai direttamente da lui visto che siete vicini e lui... PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: ma questo sempre il proprietario dell'albergo? OLIVERIO Francesco: in questo caso i cutresi hanno preso la parola tutti e quattro, cinque i cutresi non so se mo l'Oliverio o stu Sarcone... avevano preso... (...) PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: Questi altri chiedevano delle armi... OLIVERIO Francesco: Sì, diciamo come 'ndrina di Cutro, servivano delle armi...”*

Circa un mese dopo l'incontro di Rho, OLIVERIO veniva in contatto con TURRÀ Roberto, *“un fedelissimo di Nicolino Grande Aracri”*, facente parte della 'ndrina di Reggio Emilia, il cui arrivo gli venne anticipato da un affiliato della locale di Pioltello, che gli portò un'imbasciata e glielo presentò come un amico affiliato al clan di GRANDE ARACRI Nicolino (*“che veniva a trovarmi 'sto Turrà (...) Dice che viene un amico (...) Che appartiene a Nicolino Grande Aracri...”*).

L'incontro si era reso necessario perché TURRÀ aveva bisogno di risolvere una questione con uomini della locale di Belvedere di Spinello, della quale OLIVERIO era al vertice. In questo modo aveva inizio il rapporto di collaborazione tra OLIVERIO ed il predetto personaggio, volto soprattutto alla cessione di partite di cocaina, smerciata da TURRÀ sulla piazza di Reggio Emilia.

Nell'interrogatorio del 22/2/2012 OLIVERIO ammetteva di aver ceduto a TURRÀ due pistole: *“una trentotto e una nove per ventuno...”*.

La richiesta ebbe luogo a Pioltello, dove TURRÀ si era recato per reperire un paio di chili di cocaina da Alessandro MANNO¹⁸⁸⁷. OLIVERIO, presente all'appuntamento perché stava trattando l'acquisto di 10 kg di stupefacente, si mostrò disponibile a fornirgli le armi una volta rientrati a Rho. Vista l'impossibilità di TURRÀ a seguirlo (*“m'ha detto: non vengo fino a là perché mo' sto trattando e poi me ne vado direttamente se no perdo tempo fino ad arrivare a Rho”*), si accordarono per una successiva consegna, che avvenne tramite un ragazzo campano, appositamente inviato da TURRÀ Roberto: *“PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: Senta, la storia delle armi di cui ha detto prima, poi ha avuto un seguito? OLIVERIO Francesco: sì, qualche arma se l'hanno portata!... PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: si ricorda se sempre... non mi ricordo più chi aveva detto... se ve le aveva chieste Turrà o qualcuno degli altri? OLIVERIO Francesco: Tutti e due, tutti e due avevano. Io ve lo dicevo che quando sono venuti... io nell'interrogatorio vi ho detto che me lo dissero quando sono venuti con il Lentini ed il Salvatore Oliverio ve lo dissi la, che li abbiamo parlato di armi, ed è così!... però in seguito il Marcello (CRIVARO) e uomini affiliati al locale di Belvedere hanno ceduto delle armi a 'sti uomini della 'ndrina distaccata di Cutro, di Reggio Emilia. PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: però lei non sa se questi*

¹⁸⁸⁷ MANNO Alessandro, arrestato il 13.07.2010, nell'ambito dell'op. *Infinito* (p.p. 43733/06 RGNR DDA Milano - 8265/06 RG GIP).

uomini era sempre il Turrà o quest'altro Sarcone come aveva detto... o altri?
OLIVERIO Francesco: *ma se erano insieme dottore! Io per dire, ho dato due pistole a Roberto Turrà, c'erano i ragazzi che lavoravano col cofano, io le passavo nella sua macchina e se ne andava...* **PUBBLICO MINISTERO – Dr. Curcio:** *ma è un esempio o le avete date veramente?* **OLIVERIO Francesco:** *No, no, non è un esempio!* **PUBBLICO MINISTERO – Dr. Curcio:** *Ah! gli avete dato due pistole proprio voi personalmente.* **OLIVERIO Francesco:** *Arrivavano là le armi... essendo che se io vado... questo è un esempio dottò!... se io vado a Roma, nella provincia di Roma, c'è una famiglia dei Gallace, mi trovo lì, e dico, per un motivo... c'è Antonio Gallace che è a Sanzio, Sanzio... non mi ricordo come si chiama... Anzio... mi ricordo sto paese, io vado lì per un disguido che ho avuto nel Lazio e dico: compare Anto', mi servirebbero pure armi... e lui si mette a disposizione, io me ne vado e capita un'altra persona del locale di Belvedere, dice guarda che u' compare mi ha detto che gli servivano le armi... gli servono ancora?... automaticamente se le da al personaggio che è attivo nel mio locale anche se sono di una 'ndrina distaccata e non dello stesso comune, anche non essendo dello stesso comune di provenienza...* **PUBBLICO MINISTERO – Dr. Curcio:** *Sentite, ma 'ste due pistole gliele avete passate proprio voi personalmente al Turrà o è venuto qualcuno a prenderle?* **OLIVERIO Francesco:** *E praticamente, quando lui me lo ha detto, gli ho detto: se vuoi te le do adesso... vieni che te le do!... eravamo a Pioltello, a Pioltello eravamo, era venuto a prendere un paio di chili di cocaina da Sandro Manno... da Alessandro Manno; ha detto no... perché adesso non vengo fino a Rho, perché io ero lì... anche io ero in un'occasione che stavo trattando dieci chili insomma, e ci siamo incontrati là... a Pioltello, da Alessandro Manno, che c'aveva un bar c'aveva questo Alessandro Manno... che in quell'occasione c'era anche uno dei Barbaro, Saverio Barbaro di Plati... noi abbiamo parlato per i fatti miei, eravamo rimasti che poi se ne occupava il... come si chiama... un ragazzo di Piscioneri, per portarmi i dieci chili, e lui disse: mi trovo anche io qui che è arrivata la cocaina, è arrivato un grosso quantitativo a compare Sandro Manno e me ne servirebbero anche a me un paio di chili per sopra la piazza di Reggio Emilia e in quell'occasione mi disse... gli dissi io: se vuoi vieni che ti do un paio di pistole, m'ha detto: non vengo fino a là perché mo' sto trattando e poi me ne vado direttamente se no perdo tempo fino ad arrivare a Rho, arrivare a Rho e poi tornare indietro... dice: comunque poi ti mando io... tramite Spinelli che era un uomo che attivava a Rho, tramite Spinelli mi telefono con un numero che prendevano e buttavano, domani, dopodomani, faccio ne venire uno... e si è presentato un ragazzo che non era calabrese, mi sembra che era di origine campana con una mezza sciancata... (...)una femmina di poco... C'era sta donna con questo ragazzo campano... (...) Era bellina, una ragazza carina, bionda, sui trent'anni, vestita anche un po' vistosa, e si presenta questo ragazzo, addirittura una Punto azzurra avevano... una macchinina mezza... che non dava all'occhio, che non dava all'occhio diciamo... una Punto azzurra... avevano 'sta Punto azzurra e niente... (...) in quella occasione gli ho dato una trentotto e una nove per ventuno...".*

Le dichiarazioni di OLIVERIO, specifiche, dettagliate ed autoaccusatorie, sono riscontrate, quanto alle frequentazioni e alle strette conoscenze di TURRA' Roberto con i milanesi da quanto sul punto dichiarato anche da CORTESE Angelo Salvatore (cfr. cap. VIII) e, quanto alla effettiva disponibilità di armi dal parte del TURRÀ, dall'episodio che lo ha visto protagonista, la notte tra il 6 ed il 7/12/2013, allorquando si presentò presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia, con ferite d'arma da fuoco.



Nell'occasione gli fu diagnosticata una "ferita da scoppio II dito mano sinistra, doppia ferita gamba sinistra", guaribile in 25 gg., venendo dimesso dopo l'amputazione della falange del dito (sul punto, si vedano gli atti del proc. 1067/14 mod. 44, Vol. 97).

Nel tralasciare i motivi e le modalità riguardanti il suddetto ferimento, per altro non del tutto chiariti, si evidenzia che nel corso delle preliminari indagini era stata eseguita una perquisizione dell'autovettura della moglie, ove era stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una cartuccia marca S&B, cal. 38, ovvero dello stesso calibro della pistola che OLIVERIO ha dichiarato di aver ceduto al predetto TURRÀ ("una trentotto e una nove per ventuno...").

Né, del resto, l'imputato ha mai addotto alcunché a sua discolpa.

Il fatto è da ritenersi aggravato in quanto la disponibilità dell'arma appare funzione al perseguimento delle attività criminose nell'interesse complessivo del sodalizio criminale.

CAPIS 140 BIS), 140 TER) SILIPO FRANCESCO.

La contestazione muove dal rinvenimento nella disponibilità di SILIPO Francesco, all'atto della perquisizione eseguita nei suoi riguardi dagli operanti del Nucleo di Polizia Tributaria della guardia di Finanza di Reggio Emilia in data 17/9/2014, di una carabina ad aria compressa Vectis 026, matricola 62035. Era proprio SILIPO Francesco ad accompagnare gli operanti ad un container sito nell'area cortiliva di pertinenza dell'abitazione del predetto, ove era detenuto il bene.

A seguito di consulenza tecnica svolta dal Servizio di polizia Scientifica e depositata in data 1/4/2015, si accertava che la carabina era stata alterata nelle sue caratteristiche meccaniche (sostituzione della molla del pistone) facendola divenire in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.

Il fatto integra gli estremi del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo correttamente contestato al capo 140 bis), richiamando la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di armi, il fucile ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule costituisce arma comune da sparo; ne consegue che la sua illegale detenzione è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967" (fra le altre, Cass. 24/10/2013, P.M. in proc. Massucci, Rv. 257720).

D'altro canto, la condotta contestata sub 140 ter) di alterazione dell'arma va ritenuta assorbita nel delitto di detenzione abusiva della stessa in quanto trattasi della modalità con la quale lo strumento è divenuto arma comune da sparo, mentre invece l'alterazione punita dall'art. 3 L. 110/1975 riguarda la modifica apportata, ad incrementare l'offensività o ad agevolare l'uso, su un bene già di per se stesso qualificabile quale "arma da fuoco" (Cass. 7/3/2014, Centulani, Rv. 262268).

CAPO 140 NOVIES) MARTINO ALFONSO.

Nel corso della perquisizione domiciliare che ha accompagnato l'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di MARTINO Alfonso, erano sequestrati: un giubbotto antiproiettile mimetico, nell'armadio della camera da letto matrimoniale dallo stesso occupata; una pistola Beretta cal. 9 con matricola abrasa a caricatore completo di 7 cartucce stesso calibro, occultata nel vano motore del frigorifero presente in cucina.

Il fatto integra gli estremi del reato ascritto, funzionale agli interessi della consorteria della quale MARTINO Alfonso è intraneo ed a costante disposizione.



CAP. VII

“ALTRO DELITTI”

141) SILIPO ANTONIO. CARTE DI CREDITO ABUSIVE.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Parma 24/5/2013 (pp. 199-210)

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015 eseguita in data 28/1/2015, escluso art. 7 l. 203/1991; non avanzato riesame.

Il 20 febbraio 2012 si registravano numerose telefonate in cui SILIPO Antonio insisteva e sollecitava la propria Banca Monte dei Paschi di Siena di Cadelbosco per l'installazione del P.O.S. presso gli uffici della sua ditta, la GLOBAL GROUP Srl, in via Belpoliti n.5¹⁸⁸⁸. La richiesta appariva insolita, sia per il modo insistente sia perché il P.O.S. appare mezzo di pagamento poco frequente per una ditta di inerti. Il P.O.S. era comunque installato¹⁸⁸⁹.

Dal prosieguo delle indagini si comprendeva che la richiesta trovava fondamento in un'operazione fraudolenta del SILIPO, che prevedeva il versamento sul suo conto corrente della somma di 168.000 €. Sulla natura illecita dell'operazione non vi sono dubbi, visto che la direzione della centrale della Monte Paschi di Siena bloccava l'operazione mentre essa era in corso, a seguito di segnalazione dall'Ufficio Antifrode monetario di Padova.

Infatti il 27 febbraio, nell'arco di tempo dalle ore 16.52 alle ore 17.37 (meno di un'ora) erano effettuate 34 “strisciate” con 19 diverse carte di credito clonate (di provenienza statunitense e delle quali era stata denunciata la clonazione¹⁸⁹⁰). Sul conto di SILIPO erano già stati trasferiti 44.500 €, che la direzione MPS aveva bloccato.

SILIPO, compreso che vi era stata l'interruzione del transito, se la prendeva con gli impiegati della banca (*SILIPO Antonio:- ti volevo ringraziare di tutto quello che mi sta succedendo ti volevo!! (in senso ironico n.d.r.) Impiegata Daniela:- prego cioè non ...non è colpa mia SILIPO Antonio: no era mio dovere ringraziarti perché sai spero che le cose vanno tutte come dici tu, ma se minimamente dovrebbero andare incompri a mio verso porca Madosca ve le faccio pagare tutte Daniela ve lo giuro!!! .. Impiegata Daniela: noi siamo qui per pagare anche se abbiamo torto chiaramente perché non.....*

¹⁸⁸⁸ Telefonata nr.644 del 20/2/2012 delle ore 16:34:33 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.0522918228 in uso a Banca Monte Paschi (Rit 353/2012).

¹⁸⁸⁹ Telefonata nr.1120 del 23/2/2012 delle ore 16:32:13 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l'utenza nr.0522918228 in uso a Banca Monte Paschi (rit 353/2012).

¹⁸⁹⁰ Telefonata nr.2153 del 29/2/2012 delle ore 14:46:45 intercettata sull'utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio in entrata dall'utenza n.0522918225 in uso a Daniela (vicedirettrice Istituto di Credito Monte Paschi Siena ag. di Cadelbosco (Re)).



*SILIPO Antonio: ve lo giuro che doversi morire ve lo giuro che doversi morire
Impiegata Daniela: si non mi piacciono le minacce ma comunque...¹⁸⁹¹).*

Il 6/3/2012 SILIPO telefonava al direttore della filiale¹⁸⁹² per cercare di trovare il modo per sbloccare parte dei denari che gli erano stati accreditati (44.500 €). Il bancario gli diceva di non potere fare nulla perché le carte erano clonate e SILIPO tentava, senza esito, di fornire delle giustificazioni.

Su tale vicenda, risultante chiaramente dalle intercettazioni, era poi escusso il direttore della filiale Alessandro GIORDANI, il quale confermava la dinamica, fornendo la documentazione relativa. Riferiva in particolare il bancario: *“Il giorno 14 febbraio 2012 SILIPO Antonio si è recato presso la nostra filiale richiedendo l’installazione P.O.S. presso gli uffici amministrativi di quella ditta, correnti in viottolo Belpoliti, 5. Trattandosi di una richiesta inusuale, il SILIPO ha giustificato la volontà di voler installare il P.O.S. per incassare i propri crediti in modo sicuro.”*

Al di là dell’anomalia della richiesta di installazione di un P.O.S. per una ditta di inerti, nella quale le operazioni vengono usualmente saldate con mezzi diversi di pagamento (ri.ba., bonifici, ecc.) a dirimere ogni dubbio sulla mala fede del SILIPO concorrono più elementi quali l’inusuale fretta con la quale egli aveva deciso di intraprendere l’operazione ed il fatto che lo stesso giorno del 23 febbraio 2012, appena installato il lettore P.O.S., erano eseguite le operazioni, con modalità inequivoche. Infatti, non è ipotizzabile che, in un’ora, 34 clienti (tante risultano, infatti, le “strisciate”), muniti di carte di credito estere, si fossero recati presso la ditta di SILIPO per saldare le loro posizioni debitorie pregresse. Al contrario, deve ritenersi che, in previsione della possibilità di disporre di tali carte di dubbia provenienza, il SILIPO abbia deciso, con una fretta del tutto significativa, di richiedere l’installazione del P.O.S., in modo da poterle utilizzare massicciamente nella prospettiva di lucrare l’indebito profitto.

Pur presentando la vicenda tratti di similitudine con una prassi accennata da GULLA’ e da CAPPÀ Salvatore (cfr. Capi 119 e120), non vi sono elementi sufficientemente indicativi della riferibilità dei proventi di tale operazione all’associazione criminale, non potendosi invece escludere che l’impresa illecita fosse frutto di un’attività estemporanea del SILIPO finalizzata ad un profitto non condiviso. Si esclude, pertanto, l’aggravante ex art. 7 l. 203/1991.

CAP 158), 159) GIGLIO GIUSEPPE, GIGLIO GIULIO, RICHICCI GIUSEPPE. RICETTAZIONE DI PNEUMATICI E GASOLIO.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 4/12/2013 (pp. 16-49).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015 eseguita in data 28/1/2015, escluso art. 7 l. 203/1991; non avanzato riesame.

¹⁸⁹¹ Telefonata nr. 2347 dell’1/3/2012 delle ore 16:19:18 intercettata sull’utenza telefonica nr.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l’utenza nr.0522918228 in uso a Impiegata Daniela (Rit 353/2012).

¹⁸⁹² Telefonata n.3029 del 6/3/2012 delle ore 16:08:03 intercettata sull’utenza telefonica n.3355614188 in uso a SILIPO Antonio. Telefonata in uscita verso l’utenza nr.0522918228 in uso a Banca Monte Paschi(Rit 353/2012).

Nella tarda mattina del 19/7/2011, Massimo MURATORI, autotrasportatore presso la ditta S.A.I.L. di LAURENZANO Sebastiano & C., si recava presso il Comando Stazione Carabinieri di Suzzara (MN) per presentare denuncia. Egli raccontava che, alle 22.00 circa del 18/7/2011, mentre si trovava fermo all'interno del proprio autoarticolato (carico di pneumatici *Bridgestone* per camion) nell'Area di servizio San Martino Ovest nei pressi di Parma, un uomo con accento campano lo aveva minacciato con una pistola costringendolo a ripartire ed uscire al casello autostradale di Reggio Emilia, seguire la strada in direzione di Mantova e fermarsi vicino ad una rotonda. Fatto scendere dal camion, era stato quindi caricato a bordo di una Fiat Marea, dove si trovavano altri due soggetti, che lo avevano tenuto in custodia sino alle 06.00 del mattino seguente, prima di lasciarlo andare nei pressi di Moglia (MN).

L'attività investigativa svolta dai carabinieri di Gualtieri indirizzava le indagini nei confronti di GIGLIO Giulio e RILLO Pasquale, indicati quali ricettatori dei pneumatici oggetto della rapina. In tale contesto venivano eseguite delle perquisizioni locali presso le abitazioni e le pertinenze dei due soggetti, che concludevano con esito positivo. Nello specifico:

- nei locali della GIGLIO Srl, siti in Gualtieri (RE), via Simonini, erano rinvenuti 18 pneumatici marca *Bridgestone*;
- nell'abitazione di GIGLIO Giulio, sita in Montecchio Emilia (RE), Strada Barco venivano trovati 48 pneumatici marca *Bridgestone*;
- nell'abitazione di RILLO Pasquale, sita in Viadana (MN), via dei Pioppi nr. 9/d erano rinvenuti ulteriori 22 pneumatici della medesima marca.

Proseguendo nell'attività investigativa, i carabinieri di Gualtieri recuperavano in quel centro, un mezzo DAF, targato DE453AW, all'interno del quale erano rinvenuti i restanti 102 pneumatici, sempre di marca *Bridgestone*, oggetto della rapina. Il camion, di proprietà della T.R.C. di Poviglio (RE), era risultato in uso al conducente BUSIA Marco (si ricorda, già amministratore della MB TRADING Srl).

Nell'immediatezza, gli interessati rendevano dichiarazioni spontanee.

In particolare, RILLO raccontava che i pneumatici gli erano stati offerti in vendita da uno sconosciuto al prezzo di 350 euro cadauno. Al momento del pagamento, RILLO aveva chiesto la fatture, ma lo sconosciuto gli aveva dato appuntamento alla sera successiva per consegnargli il documento fiscale ed ottenere in cambio l'assegno in pagamento dei pneumatici già consegnati. A dire di RILLO, l'incontro era saltato a causa dell'intervento dei Carabinieri. GIGLIO Giulio riferiva che nel corso della mattinata, RILLO Pasquale gli aveva chiesto di poter "poggiare" delle gomme presso il suo piazzale. Egli aveva accettato solo dopo essersi assicurato che i pneumatici fossero "puliti", ovvero non oggetto di attività illecite. BUSIA spiegava che verso le 12.30 del 19/7/2012 aveva ricevuto la telefonata di RILLO Pasquale il quale gli aveva chiesto, dietro pagamento di 200 euro, di caricare numerosi pneumatici presso la ditta GIGLIO Srl di Gualtieri. Durante le operazioni di carico, a seguito dell'arrivo dei carabinieri, si era defilato a piedi, lasciando nel piazzale il suo mezzo (il DAF targato DE453AW).

L'attività di intercettazione consentiva di ricostruire una realtà completamente diversa rispetto a quanto dichiarato dai tre.

Difatti, emergeva l'accordo tra RILLO, BUSIA e l'autista del mezzo per appropriarsi indebitamente dei pneumatici, che sarebbero stati depositati presso il magazzino di GIGLIO a mezzo di un furgone appartenente ad un gommista. Nella conversazione



ambientale registrata nella tarda mattinata del 20/7/2011¹⁸⁹³ GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale parlavano dell'acquisto dei pneumatici dall'autista del camion, consapevoli dell'illecita provenienza degli stessi (*"RIILLO PASQUALE: che cazzo c'entra non è che il camion è stato rubato... adesso a prescindere che è capitato e ci rompono i coglioni, ma è venuto lui a scaricare non è che l'abbiamo rubato noi... [...] non è che siamo andati a rubare noi capito! voglio dire... questo è stata una "Chiurita e culu" (voglia), perché te lo devi immaginare che c'è qualche cazzo che non va! no? Lo fai perché pensi di fare l'affare... hai capito... che devi fare! altrimenti te lo devi immaginare, se no dici perché mi sta vendendo queste gomme a questo prezzo questo e me li scarica a mezzanotte, perché dici non li ha scaricati con il giorno, no dice a quell'ora passo e ti scarico le gomme... poi dice, se vuoi fare facciamo così... puzza! hai capito! ti fai prendere dell'affare, guadagno 50 euro a gomma, guadagno perso perché poi capitano queste situazioni di merda... da oggi in poi vado ad acquistare solo roba nei negozi e mi faccio fare anche la dichiarazione... si fraticè!... GIGLIO GIUSEPPE: tu hai capito che senza fare un cazzo, adesso scatta la ricettazione senza c'entrare nulla, l'incauto acquisto, senza c'entrare niente... RIILLO PASQUALE: (inc.)... ci fa così... (inc.)... cugi non ci rompere il cazzo, l'hanno rubato, l'hanno che cazzo ne so, io li ho comprati e pagati, andatevene via a casa... pare che ho fatto l'affare, l'affare ci stava... eh va bene! GIGLIO GIUSEPPE: sicuramente... (inc.)... i vivi... Pasquà tu non puoi non sapere che cazzo facevi... che cosa ne sai tu, mica te li vengono a dire a te pure che sono paesani e sono amici... o no Mariù? vedi che ieri quello ha detto... (inc.)... dice ci sono dietro le intercettazioni... sono così l'hanno potuto sapere, quindi per forza lui deve essere, o quello o quello..")*

Le indagini consentivano in particolare di riscontrare che MURATORI aveva dichiarato falsamente di aver subito una rapina la notte tra il 18 ed il 19/7/2011, nonostante "sotto minaccia di uomini armati", egli aveva infatti continuato ad utilizzare indisturbato i suoi telefoni nel corso della notte, dirigendosi dapprima a Reggio Emilia, per poi proseguire verso il comune di Gualtieri (RE) dove, aiutato da RIILLO Pasquale e BUSIA Marco, aveva scaricato parte delle gomme all'interno della ditta GIGLIO Srl, trasferendo la restante parte sul TIR in uso allo stesso BUSIA (il DAF targato DE453AW). Nel corso della mattinata seguente, come testimoniato dalle conversazioni registrate, i pneumatici erano trasferiti in parte a Viadana (MN), presso l'abitazione di RIILLO Pasquale, ed in parte a Montecchio Emilia presso il garage dei GIGLIO (vds. verbali di perquisizione e sequestro). terminate le operazioni di scarico (durate evidentemente alcune ore) MURATORI aveva ripreso il suo viaggio, dirigendosi dapprima in direzione di Guastalla (RE) e poi verso Suzzara, dove la mattina del 19/7/2011, aveva presentato denuncia.

Le intercettazioni telefoniche consentivano di documentare:

- a) una serie di contatti tra RIILLO Pasquale e BUSIA Marco finalizzati a prendere accordi con "un autista", da identificarsi proprio in MURATORI Massimo, per l'esecuzione di un'"azione" da compiere tra le 22.30 e le 23.00 del 18/7/2011;
- b) un accordo tra RIILLO Pasquale e GIGLIO Giuseppe sulle dichiarazioni da rendere ai Carabinieri di Gualtieri che stavano eseguendo le perquisizioni la mattina del 19/7/2011;

¹⁸⁹³ Conversazione ambientale nr. 841 (RIT 1081/2011), delle ore 13:23:27 del 20/07/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.



- c) un accordo tra GIGLIO Giuseppe ed il fratello GIULIO per attribuire la responsabilità a RIILLO Pasquale in ordine al rinvenimento dei pneumatici (così come dichiarato effettivamente).

Un ulteriore ambito criminale in cui gli imputati erano coinvolti riguardava la ricettazione di grossi quantitativi di gasolio.

Un primo segnale sull'argomento si ricavava dalla conversazione tra presenti registrata il 19/10/2012¹⁸⁹⁴. Nella circostanza, RICHICHI era in un'auto con uomo dall'accento calabrese non identificato, il quale, dopo aver parlato di argomenti di varia natura, affermava di essere stato contattato da un soggetto che aveva la disponibilità di oltre 3.000 litri di gasolio (*"c'è uno che ne ha 3000 litri e vuole 3300 euro.. che poi sono più di 3000 litri sono 3500 con..."*), aggiungendo di voler interpellare GIGLIO Giuseppe per proporgli l'acquisto del carburante (*"nafta buona.. mi sta chiamando.. ora chiamo a Pino se la vuole se no gli dico di trovare qualche altro..."*). Gli interlocutori si soffermavano quindi sulla qualità del gasolio (*Uomo: "nafta industriale.. nafta di questa dei camion.. (...) è nafta buona fidati..."*), sulle modalità di trasporto (*"RICHICHI Giuseppe: e ce la porta lui? Uomo: si te la porta lui..."*) e sul costo (*"...RICHICHI Giuseppe: ...e quant'è? a quanto cazzo la vendono? Uomo: ad un euro e dieci.. non è buona? ah? ad un euro e dieci.. che poi ti esce ad un euro..."*): In effetti, circa dieci giorni dopo, si registravano una serie di conversazioni che sembravano attestare lo sviluppo di quel dialogo.

Il 30/10/2012¹⁸⁹⁵, BOLOGNINO Michele era contattato da tale "Massimo", soggetto dall'accento calabrese amico di Stefano MARZANO, che si presentava come *"il rappresentante del gasolio"*. Il dialogo faceva comprendere che tra "Massimo" e BOLOGNINO Michele vi fosse stato un incontro nel corso del quale era stata trattata la fornitura di un imprecisato quantitativo di carburante. La questione aveva generato un equivoco che "Massimo" voleva chiarire; dal dialogo si deduceva infatti che all'incontro aveva partecipato anche una terza persona, in presenza della quale "Massimo" non aveva ritenuto opportuno sottolineare di essere a capo dell'affare (*"...purtroppo dove sei stato tu prima.. quello è destinato a te domani. Allora quello devi sapere che è una cosa mia. Poi me ne sono accorto sul posto, lì, che avendo un contatto con te questo qua.. fatto finta di niente.. ho lasciato fare, dico poi lo chiamo, perché c'era lui vicino a me.. lo non so i rapporti che avete, giustamente.. tutto quanto...[...] con quello che è venuto prima, sì. Sia quello di ieri che quello di oggi...questo è tutta.. è cosa mia, hai capito? MICHELE: eh, vabbè dai... Uomo: hai capito? Per non fare un torto ho fatto finta di niente, dico vabbè.. tanto glielo devo portare io domani..."*). Nel seguito "Massimo" aggiungeva che la fornitura prevista per il giorno dopo, sarebbe stata posticipata al lunedì successivo (5/11/2012) (*"...Massimo: Adesso io da te, se arrivo Michele, arrivo lunedì. capito? [...] MICHELE: domani! UOMO: no.. domani non riesco Michè. Per questo ti sto chiamando. Domani non riesco. Se riesco a venire, vengo lunedì..."*).

In effetti, il 5/11/2012¹⁸⁹⁶, BOLOGNINO e "Massimo" confermavano la reciproca disponibilità a concludere la trattativa. In particolare BOLOGNINO chiedeva dettagli

¹⁸⁹⁴ Conversazione ambientale nr. 464 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 11:41:48 del 19/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁸⁹⁵ Telefonata nr. 4772, delle ore 18:28:54 del 30/10/2012.

¹⁸⁹⁶ Telefonata nr. 5204, delle ore 10:42:01 del 5/11/2012.

sul quantitativo di gasolio disponibile, che "Massimo" diceva ammontare a 10/11.000 euro ("...MICHELE: *per quanto MASSIMO: 10/11.000 più o meno...*").

Il giorno dopo, il 6/11/2012, "Massimo" comunicava a BOLOGNINO che per quel giorno non avrebbe avuto la possibilità di consegnargli il carburante ma, nonostante ciò, chiedeva ugualmente di poterlo vedere¹⁸⁹⁷.

La prova che l'incontro tra i due fosse realmente avvenuto giungeva circa mezz'ora dopo¹⁸⁹⁸, allorché BOLOGNINO Michele contattava GIGLIO Giuseppe per avvisarlo di essere in compagnia del "*rappresentante del gasolio*", il quale aveva la disponibilità di 13.500 litri di carburante. GIGLIO sembrava titubante, avendo difficoltà a reperire immediatamente il contante. In effetti BOLOGNINO, rivolgendosi alla persona che si trovava insieme a lui, chiedeva conferma sulle modalità di pagamento del carburante, che sembrava dover avvenire in contanti ("*...a voi quando vi serviva il pagamento, giovedì? tutto contanti? Assegni no? Non te lo puoi girare.. sempre.. così abbiamo pure noi qualche giorno di tempo.. Ah? Metà e metà?...*"). GIGLIO ribadiva di avere dei problemi in tal senso, per poi rimandare ulteriori dettagli all'imminente incontro che avrebbe avuto con BOLOGNINO ("*...Michè, no.. poi ne parliamo dai.. cioè perchè...non riesco in questo momento, lo sai il problema mio...*").

La successiva conversazione delle ore 19.03, metteva in evidenza il collaudato circuito criminale in quanto BOLOGNINO Michele, viste le titubanze di GIGLIO, contattava VERTINELLI Palmo per proporgli l'acquisto del gasolio. Quest'ultimo si mostrava interessato e Michele lo esortava a raggiungerlo presso il suo capannone di Montecchio Emilia ("*...Michele: vieni tu qua, sono qua! [...] 10 minuti aspettano.. se a te interessa gli dico di aspettare però il discorso...lo hai capito. Che vogliono...*")¹⁸⁹⁹.

Le successive conversazioni mettevano quindi in risalto anche il coinvolgimento del fratello BOLOGNINO Sergio, quale mediatore per la vendita ad una terza persona interessata all'acquisto^{1900 1901}. Anche in questo caso però, Sergio faceva presente di essere in difficoltà a reperire il contante nel giro di così poco tempo ("*...MICHELE: no... se vuole 5000 lt...loro lo possono scaricare eh! [...] SERGIO: sentimi una cosa.. ma questo per forza solo stasera? MICHELE: ma stasera sto vedendo se recupero qualcosa qua...e possono scaricare 13 [...] MICHELE: Il discorso con loro è che questi stasera volevano.. avevano bisogno di 4/5.000 euro e il discorso che li ho dati ieri per la macchina. Pino non ne... cosa.. quelli me la lasciano tutta il 13.000 lt qua [...] SERGIO: io 1000 euro ho MICHELE: perchè se ne devono andare hai capito?...*"). Nei successivi passaggi Michele sosteneva di non voler dare il carburante a VERTINELLI, col quale si era incontrato poco prima senza trovare evidentemente un accordo sulla cifra ("*...Perchè a Vertinelli non voglio dargliela a 90 centesimi. E fà pure mhà!...*"). Alle successive ore 21.26, i due fratelli tornavano sull'argomento e Michele riferiva di aver concordato che, l'indomani mattina, i soggetti coi quali era in contatto avrebbero scaricato il gasolio da Sergio al prezzo di 0.90 centesimi al litro e che il quantitativo si aggirava intorno ai 13.500 litri ("*...loro domani mattina sono da te...però a loro gliela paghiamo a 90... vedi tu, però come arrivano, scaricano e bisogna che gli diamo i soldi [...] 13 e 5... quanto porti domani? (rivolgendosi ad una terza persona)... 13 e 5...*")¹⁹⁰².

¹⁸⁹⁷ Telefonata nr. 5392, delle ore 18:28:59 del 06/11/2012.

¹⁸⁹⁸ Telefonata nr. 5407, delle ore 18:57:31 del 06/11/2012.

¹⁸⁹⁹ Telefonata nr. 5409, delle ore 19:03:49 del 6/11/2012.

¹⁹⁰⁰ Telefonata nr. 5411, delle ore 19:29:04 del 6/11/2012.

¹⁹⁰¹ Telefonata nr. 5417, delle ore 20:02:41 del 6/11/2012.

¹⁹⁰² Telefonata nr. 5436, delle ore 21:26:26 del 6/11/2012.



L'incontro tra Sergio ed i soggetti in questione era organizzato alle ore 21.29 seguenti, allorquando BOLOGNINO Michele telefonava al fratello facendolo parlare direttamente con "Massimo", alias il "*rappresentante del gasolio*" (riconosciuto dagli inquirenti dalla voce), per ricevere le relative indicazioni stradali¹⁹⁰³.

Sempre nella giornata del 6/11/2012, BOLOGNINO Michele conduceva la trattativa anche con GIGLIO Giuseppe, al quale sollecitava l'acquisto del carburante ("*...GIGLIO: E Michè! BOLOGNINO: a 0,90, quanto raccogliamo stasera?...*"). GIGLIO ribadiva le sue difficoltà nel reperire prontamente il contante decidendo però di raggiungere ugualmente BOLOGNINO per discuterne di persona ("*GIGLIO: Te lo sto dicendo come sono messo Michè! Allora non mi stai capendo, forse. Fino al 10 non mi posso muovere proprio. Fino al giorno 10 io non riesco a muovermi [...] GIGLIO: Michè comunque adesso vengo di là, tu sei al ristorante? BOLOGNINO: No, sono al capannone...*")¹⁹⁰⁴.

Il giorno seguente, le conversazioni captate davano contezza di come si fossero sviluppate le trattative condotte da BOLOGNINO Michele.

Alle ore 10.56 del 7/11/2012 era infatti registrato un dialogo tra il predetto e VERTINELLI Palmo nel corso del quale emergeva che il carburante era stato acquistato da GIGLIO Giuseppe. BOLOGNINO sosteneva infatti che VERTINELLI si era lasciato sfuggire un affare molto vantaggioso ("*...ieri hai perso un affare... ieri che te lo dico io.. era nuova... non era di quella là...*") e che GIGLIO Giuseppe, dopo aver constatato la qualità del carburante, lo aveva acquistato ("*...è venuto Pino e l'ha vista era proprio quella buona, la bianca.. quella...e l'ha presa lui...*")¹⁹⁰⁵.

Il giorno seguente (8/11/2012), la vicenda si arricchiva di ulteriori sviluppi.

Alle ore 13.49, RICHICHI contattava "Massimo", indicato come il "*rappresentante del gasolio*", con il quale concordava di incontrarsi a Bologna da lì a poco. Nel prosieguo, RICHICHI confermava di "essere a posto" ed aggiungeva che sarebbe andato all'appuntamento insieme ad un "*amico*" per parlare anche di un "*lavoro*" non meglio indicato ("*...MASSIMO: vuoi venire giù? sei a posto tu? RICHICHI: sì. sì.. vengo con un mio amico.. vengo.. (inc).. per quel lavoro là...*"). "Massimo" concordava e rassicurava RICHICHI sulla presenza di un altro soggetto ("*...RICHICHI: ascolta il tuo amico è con te? MASSIMO: sì.. sì.. c'è pure lui.. dai faccio trovare pure lui...*")¹⁹⁰⁶.

Pochi minuti dopo, era captata una conversazione ambientale a bordo dell'auto in uso di RICHICHI Giuseppe, intercorsa tra quest'ultimo ed un uomo dall'accento straniero, che si intuiva essere "l'amico" di cui aveva parlato poco prima con "Massimo". Dal dialogo emergeva come RICHICHI e il suo accompagnatore avrebbero dovuto discutere con "Massimo" anche di carte di credito clonate, ovvero l'argomento indicato cripticamente come "*lavoro*" nel corso della conversazione precedente ("*...RICHICHI: adesso quale carta hai bruciato allora qua? [...] UOMO: no.. mi può.. mi può dare ancora 2000.. però non è sicuramente.. può funzionare due giorni RICHICHI: ma tu adesso ne hai buone? Uomo: sì ne ho ancora due.. le ho portate..*"). Inoltre, si capiva che la percentuale pretesa da MASSIMO per la sua collaborazione era del 30%, in quanto avrebbe procurato gli esercizi commerciali compiacenti oltre al suo ristorante, dal quale, a fronte delle "strisciate", avrebbero prelevato denaro contante ("*...UOMO: il 30%? RICHICHI: se lo prende lui perché lui ci offre il lavoro.. se no dove vai? dopo sa pure..*").

¹⁹⁰³ Telefonata nr. 5437, delle ore 21:29:09 del 6/11/2012.

¹⁹⁰⁴ Telefonata nr. 5412, delle ore 19:36:13 del 6/11/2012.

¹⁹⁰⁵ Telefonata nr. 5465, delle ore 10:56:15 del 7/11/2012.

¹⁹⁰⁶ Telefonata nr. 7601, delle ore 13:49:21 dell'8/11/2012.

sa due o tre.. sa due o tre posti sa lui là.. c'ha pure un ristorante che dà soldi.. UOMO: in contanti? RICHICHI: sì...")¹⁹⁰⁷.

La sequenza di telefonate registrate dalle 14.59 in avanti confermava che gli interessati si erano effettivamente incontrati a Bologna Borgo Panigale¹⁹⁰⁸, tant'è vero che "Massimo", alle ore 16.11, si trova a bordo dell'auto di RICHICHI.

Era così captata una lunga conversazione in cui i presenti¹⁹⁰⁹, dapprima si soffermavano sulla questione relativa a carte di credito clonate per poi discutere in maniera del tutto esplicita dei furti di carburante. "Massimo" affermava infatti che i suoi complici (ossia i soggetti che avevano ceduto il carburante a GIGLIO e a BOLOGNINO Sergio), prima di andarsene, avevano individuato un posto in cui poter compiere un altro furto di gasolio da 13.000 litri ("...*MASSIMO: no perché loro avevano visto ora là.. proprio a Reggio Emilia mentre se ne andavano avevano visto un altro posto.. e ne possono prendere altri 13000 là a caso.. a Reggio Emilia...[...] sì.. ne possono prendere altri 13000.. conviene o no?...*"). Subito dopo, i presenti si soffermavano sui dettagli di un precedente colpo, di cui si era parlato su qualche quotidiano e al quale aveva preso parte lo stesso "Massimo" ("...*MASSIMO: quindi è uscito sul caso? quattro persone hanno messo sul giornale? e perché? come mai hanno messo quattro persone? li hanno visti...[...] l'altra sera io al secondo viaggio (inc).. io li seguivo.. io lo sai che ho fatto.. loro... li ho accompagnati là e loro sono entrati.. hanno visto la macchina...[...] sono entrati.. due minuti.. hanno aperto il cancello e sono entrati..*"). Quest'ultimo domandava a RICHICHI se avesse letto personalmente la notizia del furto in questione, ricevendo risposta affermativa. RICHICHI affermava di aver appreso proprio dall'articolo che si trattava di un furto ai danni di un consorzio agrario ("...*MASSIMO: l'hai letto tu? RICHICHI: (inc).. allora come faccio a sapere che era ad un Consorzio Agrario..*") e che sul quotidiano si diceva fossero stati asportati 150.000 litri di carburante ("...*MASSIMO: quanto hanno messo? 150000 litri?...*"), dato non corrisponde evidentemente alla realtà, tanto che lo stesso "Massimo" lo giudicava esagerato ("...*manchi i cani*" (n.d.r. - esclamazione in dialetto) *cani sempre esagerati...*). "Massimo" affermava che il lunedì seguente avrebbero consegnato 2.500 litri di gasolio al cognato di RICHICHI ("...*MASSIMO: digli a tuo cognato che lunedì gli portiamo il gasolio.. i 2500 che mi ha chiesto lui.. digli che lunedì glielo portiamo..*"), precisando che il furto sarebbe stato commesso direttamente lunedì, all'arrivo degli altri soggetti coi quali era in contatto. "Massimo" diceva infatti di aver individuato un obiettivo proprio nei pressi della località in cui i predetti si sarebbero fermati a dormire, da dove avrebbero sottratto 3.000 litri ("...*MASSIMO: lunedì come arrivano già c'ho un posto là vicino.. più o meno.. dove dormono.. che ce ne sono 3000 litri li tira e serviamo subito a caso...*"). Soltanto in seguito avrebbero commesso un secondo furto da 13.000 litri, da consegnare poi ad una terza persona non precisata.

¹⁹⁰⁷ Conversazione ambientale nr. 1162 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 13:59:29 del 08/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁰⁸ Telefonate: nr. 7621, delle ore 14:59:36 del 08/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), nr. 7622, delle ore 15:02:37 dell'8/11/2012, nr. 7643, delle ore 15:26:40 dell'8/11/2012, nr. 7644, delle ore 15:43:22 dell'8/11/2012, nr. 7650, delle ore 15:47:04 dell'8/11/2012.

¹⁹⁰⁹ Conversazione ambientale nr. 1177 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 16:11:44 dell'8/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



I passaggi appena proposti evidenziavano che si trattava di furti su commissione. Nel prosieguo "Massimo" spiegava che gli autori dei furti agivano anche di giorno, con il pretesto di dover controllare le cisterne per verificare l'eventuale presenza di acqua nel carburante. Lo stesso metodo veniva impiegato anche all'interno dei condomini ("RICHICHI: là la sera vanno? MASSIMO: no.. di giorno.. di giorno.. RICHICHI: dove? al coso.. al consorzio? MASSIMO: si perché la prima volta non sono andati di giorno? entrano (inc) e tirano.. gli dicono che sono per un sopralluogo.. che li hanno mandati.. entrano e gli dicono siamo stati mandati che dobbiamo controllare per tirare l'acqua nel gasolio.. capito? loro entrano gli dicono che devono tirare l'acqua nel gasolio e poi si tirano pure il tombino.. hai capito? o no? RICHICHI: di giorno? MASSIMO: loro vanno nei condomini.. bussano.. siamo venuti per un sopralluogo.. chi cazzo.. chi può mai pensare.. chi pensa mai ah.. chi lo pensa? RICHICHI: nel condomino è così.. ma al Consorzio pure così vanno? MASSIMO: se ti dico di sì.. ora non so se sono andati in questa maniera precisa.. però ti dico, loro vanno e bussano nei campanelli proprio.. dove vedono che sanno che c'è.. capiscimi.. prima entra ad "humma humma" si ficca uno di loro.. entra e misura.. quanto ce n'è.. se vede che c'è.. allora poi entrano loro col camion e gli devono aprire il cancello"). Quindi "Massimo" commentava ciò che era accaduto in occasione del precedente furto, allorquando, nel forzare un cancello, era scattato l'allarme, ragione per cui erano stati sottratti "solo" 5.500 litri di carburante. Il seguito del dialogo poneva l'accento sulla particolare "specializzazione" dei soggetti in contatto con "Massimo", descritti come professionisti del settore, tanto da aver scontato diversi anni di carcere ("... MASSIMO: se li fermano? ma quelli lo fanno per mestiere.. non se ne fottono un cazzo.. quelli lo sanno.. mica.. quelli là uno c'ha dieci anni.. un altro venti di carcere.. per furto sempre.. sempre per furto.. non è che dici tu.. quelli vivono così...").

Nel prosieguo "Massimo"¹⁹¹⁰ esternava le sue lamentele per i margini di guadagno che gli spettavano dalla attività illecita descritta, giudicati per lui troppo esigui e RICHICHI concordava ("...loro troppo poco danno..."). "Massimo" quindi criticava le pretese dei correi, i quali esigevano che il pagamento del carburante fosse effettuato all'istante, creando difficoltà nei compratori che non sempre riuscivano ad avere la tempestiva disponibilità del contante. Per questo motivo, sosteneva di aver proposto che, a fronte dell'immediato pagamento, il prezzo fosse abbassato a 60 centesimi al litro, in modo da garantire la continuità del rapporto d'affari. Lo stesso "Massimo", sempre per sottolineare la difficoltà dei compratori nel reperire le somme contanti, sosteneva che anche i SARCONI, coi quali affermava di collaborare da tempo, gli avevano esposto le medesime problematiche.

L'11/11/2012, RICHICHI Giuseppe ed il sedicente "Massimo" facevano registrare l'ennesimo contatto telefonico, dal quale si evinceva che i soggetti di cui avevano lungamente parlato nei dialoghi precedentemente analizzati, sarebbero arrivati il giorno seguente, ovvero lunedì 12/11/2012¹⁹¹¹.

¹⁹¹⁰ Conversazione ambientale nr. 1180 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 16:26:43 dell'8/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹¹¹ Telefonata nr. 8183, delle ore 18:28:20 dell'11/11/2012.

Subito dopo aver concluso la conversazione con Massimo, RICHICHI Giuseppe, commentava con la compagna REZEPOVA Yana gli sviluppi della vicenda¹⁹¹². RICHICHI riferiva dettagli che non erano emersi fino a quel momento, affermando che i soggetti in questione sarebbero arrivati da Napoli nella prima mattinata e che lo avrebbero contattato per essere condotti nel luogo in cui avrebbero dovuto scaricare il carburante (“...domani mattina passano.. domani mattina arrivano loro.. alle sette e mezza arrivano.. da Napoli.. vanno a lavorare.. poi mi chiamano a me quando il camion è carico e li porto allo scarico...”). YANA chiedeva se il compratore finale sarebbe stato GIGLIO Giuseppe, ricevendo risposta affermativa (“...loro ti portano la nafta e tu la porti a Pino Giglio..”). RICHICHI sottolineava il grande valore economico del gasolio, affermando che i soggetti di Napoli, nel giro di due giorni, avevano incassato da GIGLIO circa 17.000 euro. L'affare era stato certamente vantaggioso anche per lo stesso GIGLIO, che aveva pagato il carburante a 90 centesimi al litro anziché 1,30/1,40 euro (“...a Pino Giglio conviene perché la paga a 90 (ndr - 0,90 cent) se no la paga ad 1 e 30.. 1 e 40.. su 10000 litri.. (inc) euro risparmia lui...”). Per ciò che concerne invece le dinamiche strettamente connesse ai furti, RICHICHI precisava che i referenti su Reggio Emilia erano lui, un altro soggetto calabrese indicato come “paesano” (identificabile nel predetto “Massimo”), ed un napoletano (“...questo paesano qua.. siamo io lui ed un altro di Napoli...”), mentre gli altri soggetti provenienti dal capoluogo campano sarebbero arrivati con un camion, sul quale sarebbe stato caricato il carburante da consegnare con l'ausilio di RICHICHI e degli altri complici (“...gli altri due devono arrivare col camion.. poi a noi ci chiama quando già sono carichi.. e noi la portiamo dove scaricarla.. hai capito?...”). Quindi, richiamando i discorsi precedentemente affrontati con “Massimo”, l'imputato affermava che i correi si sarebbero spostati su La Spezia e Brescia per la commissione di altri furti, evitando momentaneamente la zona di Reggio Emilia (“...adesso la zona di qua è già fatta.. già fatta hai capito? dopo loro c'hanno La Spezia.. vogliono andare.. fanno La Spezia.. Brescia.. hai capito che fanno?...”). RICHICHI spiegava la necessità di individuare, nella città ligure, ulteriori imprenditori disposti ad acquistare il carburante di illecita provenienza, precisando che a La Spezia operava “MUTO” con dei camion. Nel dialogo successivo, registrato a partire dalle ore 19.08¹⁹¹³, RICHICHI esordiva dicendo che sarebbe andato da GIGLIO Giuseppe per dirgli di preparare il contante, facendo capire che le tempistiche dello scambio gasolio-denaro dipendevano dalla località di commissione del furto (“...vado da Pino e gli dico a Pino dei soldi.. (inc).. ah? gli dico a Pino di preparare i soldi.. stiamo lavorando con quello di Parma.. a secondo dove vanno domani.. domani a rubare.. amò.. di giorno vanno...”). Quindi l'imputato tornava sul *modus operandi* impiegato dei napoletani (“RICHICHI: a prendere il gasolio.. YANA: dove vanno? in garage? RICHICHI: gli dice che sono.. vanno con le divise vanno.. YANA: che divise? RICHICHI: divise quelle dell'acqua lì.. quelli che devono tirare l'acqua nei pozzetti.. YANA: da dove? RICHICHI: dalla fogna.. (inc) della fogna.. vanno nei posti dove c'è gasolio pure.. gli dice siamo quelli della fogna.. sì.. sì.. andate pure.. invece vanno al tombino dove c'è il gasolio.. in mezzo

¹⁹¹² Conversazione ambientale nr. 1409 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 18:26:12 dell'11/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹¹³ Conversazione ambientale nr. 1413 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 19:08:12 dell'11/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

(inc.).. che i tombini quelli del gasolio sotto terra sono.. YANA: che coraggio.. ma dopo non li conoscono in faccia.. RICHICHI: eh bè.. col cappuccio.. col cappuccio.. nei camion.. YANA: come fanno a stare col cappuccio se vanno in divisa? RICHICHI: accende i così che c'è freddo no.. che cazzo gliene frega a questi qua.. dopo il camion...").

Successivamente si apprendeva di un cambio di programma e del fatto che i correi di "Massimo", proprio in relazione alle notizie stampa più volte commentate, avevano deciso di rimandare la partenza al mercoledì seguente. Inoltre, com'era già stato anticipato, avrebbero comunque abbandonato la zona di Reggio Emilia in favore di quella de La Spezia

Nella conversazione intervenuta alle ore 21.30 del 12/11/2012¹⁹¹⁴, RICHICHI affermava che GIGLIO Giuseppe aveva ricevuto 8.000 litri di gasolio, pagandone soltanto 5.500 litri ("a Pino Giglio erano 8000 litri.. lo sapevano che erano 8000 litri.. me l'avevano detto a me.. Andrea 8000 litri di gasolio sono.. e Pino Giglio solo 5500 gliene ha pagato..."). Proseguendo, RICHICHI raccontava di essersi occupato personalmente del trasporto del carburante, poiché gli altri soggetti coinvolti non conoscevano le strade e, a tal proposito, affermava di aver effettuato un primo viaggio presso l'abitazione di GIGLIO Giuseppe a Montecchio Emilia, ed un secondo presso la ditta di Gualtieri (RE). Il suo ruolo all'interno dell'illecita transazione era ulteriormente precisato in una delle battute finali del dialogo in esame, allorquando RICHICHI sosteneva che il suo compito, anche per il prossimo "carico", sarebbe stato quello di effettuare la consegna del gasolio ("no.. adesso.. adesso.. il prossimo che prendono ci vado io in mezzo.. hai capito? però io non faccio niente però.. io porto solo.. lo devo portare a consegnare e basta...").

E' dunque provato che i fratelli GIGLIO Giuseppe Giulio abbiano ricevuto pneumatici di provenienza delittuosa (provento del delitto di appropriazione indebita commesso dall'autotrasportatore e correi che poi ne organizzavano la consegna ai GIGLIO) e che lo stesso GIGLIO Giuseppe e RICHICHI Giuseppe abbiano, in altra circostanza e nei ruoli sopra indicati, ricevuto gasolio di provenienza illecita.

Indubbia la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Si tratta di condotte caratterizzate ad un apporto corale e rivolte a favorire l'impresa di trasporti dei GIGLIO, che, anche attraverso la commissione di una pluralità variegata di delitti, riusciva ad offrire prezzi fuori mercato e ad imporsi sulla concorrenza, ma, solo in via indiretta, a favorire il sodalizio nel quale GIGLIO Giuseppe era inserito. Si esclude pertanto la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/991.

CAPI 162), 166), 167), 168), 170, 172) RICHICHI GIUSEPPE; CAPO 163) MINELLI KOSTANTINOS; CAPO 182) PROCOPIO GIOVANNI.

Fonti: Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena 12/6/2013 (pp. 1778-ss); 4/12/2013 (pp. 118-181)

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015 eseguita in data 28/1/2015 per il solo RICHICHI Giuseppe; non avanzato riesame.

¹⁹¹⁴ Conversazione ambientale nr. 1467 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 21:30:04 del 12/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



Nel corso delle intercettazioni emergeva anche l'attività di spaccio di stupefacenti, in prevalenza del tipo del tipo hashish, praticata dal RICHICHI. Le intercettazioni hanno fornito piena prova dei fatti dettagliatamente ricostruiti dagli inquirenti, in quanto le conversazioni sono talvolta esplicite in ordine all'oggetto ("fumo", "grammi" "soldi"), altre volte convenzionalmente celate attraverso il riferimento a computer, mattonelle, pitture, oggetti la cui lettura complessiva del compendio disvela chiaramente il carattere fittizio (si pensi solo alla vendita in pezzi dei computer ovvero agli oggetti che passavano dall'una all'altra tipologia). Altrettanto convincente la avvenuta cessione dell'oggetto della transazione all'atto degli incontri convenuti fra le parti, talvolta riscontrata da successive conversazioni nelle quali le parti discutevano della qualità dello stupefacente ceduto e, in ogni caso, non facendo seguito altre telefonate inerenti all'oggetto, si può fondatamente ritenere che l'incontro e la convenuta traslazione del bene fosse effettivamente avvenuta. L'imputato RICHICHI (così come anche MINELLI) hanno peraltro ammesso gli addebiti, invero RICHICHI fortemente ridimensionandoli (*"In relazione alle vicende riguardanti l'hashish ammetto di essere andato in qualche occasione a Parma per acquistarlo e poi fumarlo insieme ad alcuni miei amici. Quando andavo acquistavo circa 400-500 euro di sostanza. A.D.R. Questi miei amici sono NICASTRO Antonio, LAERA, Salvatore, RANIERI Alberto Maria. D'ANGELO, in sintesi le persone che ho letto nell'ordinanza"*). Le risultanze ricostruite nel dettaglio dagli inquirenti tratteggiano invece un quadro nel quale RICHICHI gestiva un traffico di hashish collocandosi in un anello intermedio della catena distributiva e muovendo quantitativi non irrisori. Si può pertanto subito precisare che i quantitativi trattati, le concrete modalità di azione e l'inserimento dell'imputato in circuiti che rimandano a cospicue fonti di approvvigionamento portano ad escludere la configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90.

D'altro canto neppure ritiene il giudicante sussistente sufficiente prova dell'aggravante di cui all'art. 71 203/1991, contestata in relazione ai soli capi 162 e 163. In epoca coeva ai fatti contestata in quei capi le indagini hanno fatto registrare una rilevante questione sorta fra BOLOGNINO Michele e CRESCENTE Cataldo, per una somma che BOLOGNINO Francesco, fratello di Michele, aveva sottratto al CRESCENTE, somma che si assume inerente ad una partita di stupefacente. La questione alla quale anche RICHICHI aveva partecipato attivamente, aveva condotto anche ad un *summit* in Calabria facendo intendere un più ampio coinvolgimento delle cosche crotonesi. La stessa è stata dettagliatamente ricostruita dai carabinieri di Modena (CC Modena nota finale del 12/6/2013, p. 1784 e ss.) e non si ritiene qui di doverla ripercorrere rilevato che non emerge, invero, chiaro collegamento di detta questione con l'attività di spaccio condotta da RICHICHI. Né emergono altri elementi a supporto della ipotesi che l'attività di spaccio condotta dal RICHICHI fosse funzionale agli interessi della congrega. Si esclude pertanto l'aggravante di cui all'art. 7 contestata a RICHICHI Giuseppe. Certa la sua insussistenza nei confronti del giovane MINELLI, che si è prestato ad una modesta attività di spaccio per RICHICHI (esclusione, in quest'ultimo caso, richiesta dallo stesso P.M.). Nei confronti del MINELLI, in ragione del dato quantitativo, il delitto va altresì riqualificato ex art. 73 co. 5 DPR 309/90. La stessa riqualificazione si impone anche per PROCOPPIO Giovanni, quanto al capo 182.

Questa la ricostruzione degli accadimenti come compendiata in atti:



I. CAPI 162) E 163). MINELLI KOSTANTINOS.

Nella serata del 2/1/2012¹⁹¹⁵ NICASTRO Antonio riferiva a RICHICHI che un "ragazzo", non meglio indicato, aveva bisogno di incontrarlo: "*c'era un ragazzo che ti voleva vedere.*" [...] "*un ragazzo che... che gliel'avevo detto.. gli ho detto se non ci sono io ti mando un amico mio..*". Due minuti più tardi¹⁹¹⁶ (ore 21.55), NICASTRO richiamava e, come concordato in occasione della telefonata precedente, gli forniva l'utenza cellulare del ragazzo; nel seguito, il dialogo diventava più esplicito in ragione della natura illecita della transazione riconducibile ad una cessione di stupefacente ("*UOMO: come me l'hai data a me.. no? metà.. ANDREA: cento? UOMO: cento.. ANDREA: ma ne ha soldi? UOMO: se non sbaglio mi ha detto che fa metà adesso e metà dopo.. comunque vedi tu.. ANDREA: va bene dai.. a quanto gli hai detto tu? UOMO: digli a otto..*").

RICHICHI alle 21.56 contattava il ragazzo, al quale si presentava come amico di NICASTRO, concordando un incontro¹⁹¹⁷. Le successive chiamate intercorse tra i due erano tutte finalizzate a stabilire il luogo dell'appuntamento, individuato in un distributore di carburante Shell, sito nei pressi del casello autostradale di Parma. Nel corso delle conversazioni telefoniche emergeva che la persona contattata da RICHICHI si presentava come "COSTA", successivamente identificato per MINELLI Kostantinos (intestatario dell'utenza in suo uso)¹⁹¹⁸. RICHICHI comunicava l'esito dell'appuntamento a NICASTRO Antonio, lamentandosi del fatto che il ragazzo si era presentato senza soldi. In particolare, parafrasando le parole di quest'ultimo, RICHICHI affermava: "*dice che io con lui così lavoro.. (inc.) otto giorni.. come cazzo..*", volendo intendere che in precedenti occasioni, lo stupefacente gli è stato consegnato in conto vendita per almeno otto giorni¹⁹¹⁹.

La medesima lamentela era esternata da RICHICHI alla compagna REZEPOVA Yana: RICHICHI manifestava disappunto per come si era concluso "l'affare con COSTA", che si era presentato all'appuntamento "*senza soldi*" precisando, peraltro, che la quantità ceduta e conseguentemente i guadagni erano inferiori alle aspettative ("*...solo un po' e basta...*")¹⁹²⁰.

Da questo momento si registravano una serie di conversazioni dalle quali si comprendeva che MINELLI si stava adoperando per smerciare lo stupefacente e saldare il debito con RICHICHI.

RICHICHI chiedeva in più occasioni notizie sull'"andamento del lavoro"^{1921 1922}, alludendo all'attività di spaccio posta in essere da MINELLI, così da ottenere

¹⁹¹⁵ Telefonata nr. 17, delle ore 21:53:54 del 2/1/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393463900573, in uso a Antonio, detto "u lordu".

¹⁹¹⁶ Telefonata nr. 18, delle ore 21:55:41 del 2/1/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393487768381, utilizzata occasionalmente da Antonio, detto "u lordu".

¹⁹¹⁷ Telefonata nr. 302, delle ore 21:56:59 del 02/01/2012 (RIT 3277/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393335029449 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393423108866, in uso a MINELLI Kostantinos, detto "Costa".

¹⁹¹⁸ Telefonata nr. 327, delle ore 23:00:41 del 02/01/2012 (RIT 3277/2011).

¹⁹¹⁹ Telefonata nr. 29, delle ore 23:15:47 del 02/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²⁰ Telefonata nr. 32, delle ore 23:46:35 del 02/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²¹ Telefonata nr. 52, delle ore 19:37:57 del 03/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²² Telefonata nr. 236, delle ore 19:44:46 del 05/01/2012 (RIT 3275/2011).

rassicurazioni sul pagamento della sostanza ceduta ("...Richichi: *ma il lavoro adesso ce n'hai ancora?* Costa: *non ho capito?* Richichi: *ma te.. lavoro ce n'hai ancora adesso?* Costa: *eh.. in che senso?* Richichi: *dico lavoro ce n'hai ancora te?* Costa: *eh un pò.. sì..* Richichi: *o l'hai finito?* Costa: *no.. no.. no.. no.. no.. ho un pò di lavoro ancora..* Richichi: *a quanto sei arrivato tu?* Costa: *eh.. non mi far dire ste cose al telefono..").* MINELLI si impegnava a pagare entro il fine settimana una parte sostanziosa del debito, ciò chiaramente connesso alla disponibilità dei suoi clienti ("...COSTA: *cioè.. non so dirtelo di preciso perché magari tra tre giorni mi chiama uno e mi dà una mano assurda.. magari.. hai capito? perché mi aiuta a fare tutto.. dipende hai capito? comunque..[...]* ma certo.. *fino a sabato che ci vediamo per forza..[...]* COSTA: *eh ma.. io cioè te l'ho detto.. è quasi la metà.. non è proprio metà.. però capiscimi.. cioè io te l'avevo.. infatti te l'avevo detto guarda che io aspetto la gente però non è detto che viene precisamente quel giorno.. a me mi dicono ci vediamo quel giorno.. io non ci posso fare niente..* RICHICHI: *e stasera.. stasera viene qualcuno tu dici?* COSTA: *eh per quello dico.. aspetta perché magari stasera mi cerca qualcuno.. esatto.. anche quello lì.. è sabato..").*

Il 7/1/2012, RICHICHI chiedeva nuovamente le novità a MINELLI dicendogli che doveva partire e consegnare ("...RICHICHI: *ma tu niente ancora hai fatto?* COSTA: *sì.. qualcosina sì..* RICHICHI: *quanto più o meno?* Costa: *eh.. non so come dirtelo..* RICHICHI: *ma più della metà? il lavoro l'hai finito?* COSTA: *più della metà no.. però se tutto va bene o stasera o lunedì sicuramente più della metà.. sicuro..[...]* RICHICHI: *io stasera passo.. io stasera perché domani mattina devo partire io.. hai capito? hai capito? [...]* te chiamalo.. chiamalo.. almeno prendo la metà del lavoro.. perché devo consegnare hai capito? e dopo gli altri lunedì.. il resto.. ma tanto tu più della metà gliene dai.. hai capito? (inc) devo consegnare...")¹⁹²³.

Le sollecitazioni di RICHICHI erano reiterate anche alle 20.26 nel corso di una esplicita telefonata, tanto che MINELLI si mostrava impacciato nello spiegare a RICHICHI, in maniera velata, l'andamento dello spaccio ("RICHICHI: *a quanto sei arrivato tu?* COSTA: *eh.. non mi far dire ste cose al telefono..* RICHICHI: *eh.. il lavoro quant'è aggiornato? ..."* [...]) RICHICHI: *quanto prendi a settimana lì? quanto prendi ogni settimana?* COSTA: *eh.. sulla settimana più o meno prendo 120 così.. 130.. [...]* COSTA: *eh ma.. io cioè te l'ho detto.. è quasi la metà.. non è proprio metà.. però capiscimi.. cioè io te l'avevo.. infatti te l'avevo detto guarda che io aspetto la gente però non è detto che viene precisamente quel giorno.. a me mi dicono ci vediamo quel giorno.. io non ci posso fare niente..* RICHICHI: *e stasera.. stasera viene qualcuno tu dici?* COSTA: *eh per quello dico.. aspetta perché magari stasera mi cerca qualcuno.. esatto.. anche quello lì.. è sabato..* RICHICHI: *io richiamo alle dieci e mezza.. rispondimi però..)*¹⁹²⁴.

Le captazioni dell'8/1/2012 replicavano quanto già evidenziato nei giorni precedenti, sebbene MINELLI sostenesse che in serata avrebbe incontrato un acquirente e sarebbe riuscito a saldare il debito (RICHICHI: *allora come va?* COSTA: *"bene.. ci sentiamo oggi perché stasera devo vedere una persona..."*)¹⁹²⁵. In realtà MINELLI si faceva negare per tutta la giornata successiva (9/1/2012), come confermavano i vani tentativi telefonici effettuati da RICHICHI Giuseppe^{1926 1927}, che il 10/1/2012, contattava

¹⁹²³ Telefonata nr. 389, delle ore 10:49:15 del 07/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²⁴ Telefonata nr. 457 delle ore 20:26:47 del 07/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²⁵ Telefonata nr. 556 delle ore 13:31:34 del 08/01/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²⁶ Telefonata nr. 593 delle ore 09:54:15 del 09/01/2012 (RIT 3275/2011).



NICASTRO Antonio¹⁹²⁸, esternando il proprio disappunto per il comportamento tenuto da MINELLI, arrivando ad insinuare che i soldi se li fosse trattenuti lui (NICASTRO). RICHICHI lo invitava a non farsi "*proprio vedere da Michele BOLOGNINO*". e lo minacciava di non far lavorare la sua ragazza all'interno del locale, mettendola "in strada" ("*...te la porto sulla strada.. te la prendo dal locale e te la metto ad un bivio te la metto a farla lavorare...*").

Nel corso della conversazione telefonica dell'11/1/2012, RICHICHI faceva espresso riferimento ad un "geometra", al quale doveva rendicontare "*il (suo) lavoro*", alludendo ad un soggetto di livello superiore al suo ("*...RICHICHI: "ma quanto c'hai?... per il lavoro? così dico al geometra quanto c'è.."*"). MINELLI, riferendosi al denaro percepito, affermava di avere allo stato "*due e quattro*" e che, entro sera, sarebbe potuto arrivare anche a "*tre*" ("*...Richichi: "ma quanto c'hai?... per il lavoro? così dico al geometra quanto c'è.."* Costa: "*adesso in questo momento... due e quattro (2400 euro) [...] però.. però.. già stasera... devo vedere un'altra persona.. secondo me arriviamo a tre (3000 euro) [...]*")¹⁹²⁹.

Il pomeriggio del 20/1/2012 erano registrati due dialoghi^{1930 1931}, nel corso dei quali MINELLI informava RICHICHI di aver quasi terminato "*il lavoro*" e poi affermava che "*per andare a cena*" gli mancavano solo "*venti euro*". Dopo aver recepito il messaggio, RICHICHI concordava un appuntamento quella stessa sera, sebbene MINELLI chiedesse di essere aiutato "*ancora un po'*", alludendo alla consegna di una nuova partita di stupefacente di quantità superiore rispetto all'ultima volta ("*...quando ci vediamo.. se riesci.. facciamo il cambio.. nel senso.. aiutami ancora un po'.. magari un po' di più se ti va..*"). Tale interpretazione era confermata dal contenuto della conversazione delle 19.22 seguenti, quando MINELLI sosteneva che la rimanenza dello stupefacente di cui avevano parlato in precedenza, poteva essere decurtata dal nuovo quantitativo che RICHICHI avrebbe dovuto consegnare ("*...quello poco che non c'è lo stacciamo se vuoi dal prossimo.. che è la stessa cosa..*")¹⁹³². Concordavano quindi di incontrarsi verso le 22.00 direttamente a Casalmaggiore, comune in cui abitava MINELLI.

Sulla base di tali risultanze, i Carabinieri predisponavano un servizio di O.C.P. nei pressi dell'abitazione di MINELLI Kostantinos, luogo deputato all'incontro con RICHICHI¹⁹³³.

Il servizio consentiva di documentare l'appuntamento e di sequestrare al MINELLI circa 2 grammi di hashish (oltre a 11 piantine di marijuana custodite nella soffitta della sua abitazione).

Alla luce dello scarso stupefacente rinvenuto, pur comprendendosi che la nuova consegna non vi fosse stata, si riscontrava comunque quale fosse l'oggetto delle conversazioni fra i due.

¹⁹²⁸ Telefonata nr. 695 delle ore 11:02:59 del 10/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹²⁹ Telefonata nr. 741 delle ore 10:31:45 del 11/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁰ Telefonata nr. 1627, delle ore 15:02:19 del 20/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³¹ Telefonata nr. 667, delle ore 15:04:03 del 20/1/2012 (RIT 3277/2011), intercettata sull'utenza/IMEI 393335029449 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393466472190, in uso a MINELLI Konstantinos ditto "Costa".

¹⁹³² Telefonata nr. 685, delle ore 19:22:06 del 20/1/2012 (RIT 3277/2011).

¹⁹³³ Telefonata nr. 691, delle ore 21:51:22 del 20/1/2012 (RIT 3277/2011).



2. CAPO 166) - LETTERA A).

Il 13/1/2012, si comprendeva che Alberto, utilizzando il termine "giardinaggio", stesse cercando di reperire della marijuana ("ALBERTO: *c'è sempre lo stesso lavoro di prima? [...] a me mi piace il giardinaggio..*"). RICHICHI non riusciva ad accontentarlo avendo disponibilità di un'altra tipologia di stupefacente ("*no c'è solo quel lavoro là c'è.. [...] non c'è niente.. compà..*"). Alberto, in ultima battuta, chiedeva di farsi sentire qualora fosse riuscito a reperirne ("*eh che ti devo fare.. a me quello piace.. il giardinaggio.. oh eh niente Andrè in caso comunque se hai lavoro di giardinaggio chiamami.*")¹⁹³⁴. Alberto, con la frase pronunciata in apertura ("*ma come siamo rimasti come ci siamo lasciati?*") faceva intendere che precedentemente si erano già incontrati per discutere della questione. Il 28/1/2012 erano rilevati cinque contatti telefonici, con i quali erano definiti i dettagli di una cessione di stupefacenti avvenuta in tarda serata. La trattativa iniziava alle 18:24 quando RICHICHI, su richiesta, faceva capire di avere la disponibilità di stupefacente migliore del precedente, per il quale pretendeva una cifra maggiore ("ALBERTO: *ma stasera ci sei? scendi?* RICHICHI: *si scendo.. per sempre lo stesso discorso.. [...] ah.. no.. un punto in più gli devi mettere.. perché è migliore..*")¹⁹³⁵. I due concordavano quindi di vedersi verso le 21:30 – 22:00 ma alle 20:38 si risentivano e discutevano sul prezzo ("ALBERTO: *quindi eravamo rimasti sessanta... dieci.* RICHICHI: *eh però.. giusti..*"). Dalla conversazione si comprendeva che Alberto, a sua volta, stava mediando la cessione di stupefacente in favore di altri individui ("*si.. si.. giusti ce l'hanno..*"), tant'è che pretendeva un regalo ("*e fammi un regaliccio ogni tanto..*")¹⁹³⁶. Alle 21:34 avveniva un chiarimento per quello che riguardava il quantitativo dello stupefacente (ALBERTO: "*ohi Andrè.. Andrè.. compà.. non sono più.. dodici.*" RICHICHI: "*va bene dai compà..*") e Alberto ribadiva di volere un regalo per la sua mediazione ("ALBERTO: *va bene? dodici.. e fammi un regaliccio a me.. dai.* RICHICHI: *adesso che vengo là..*")¹⁹³⁷. Alle successive ore 22:03 RICHICHI informava Alberto che stava arrivando in macchina¹⁹³⁸ e qualche minuto più tardi lo richiamava¹⁹³⁹ esortandolo a scendere ("*vieni sotto*"), così segnalando di essere giunto sotto casa sua.

2.1. CAPO 166 - LETTERA B).

Il 31/1/2012, alle ore 15:56, era captata la conversazione in cui Alberto chiedeva a RICHICHI se poteva raggiungerlo a Montecchio. Quest'ultimo rispondeva che si sarebbero visti dopo mezz'ora ("ALBERTO: *che è Andrè? ma tu sei a Montecchio? [...] ma posso venire? [...] RICHICHI: a Montecchio? [...] un'altra mezz'ora..*") e Alberto gli raccomandava di essere puntuale¹⁹⁴⁰. RICHICHI, notevolmente in ritardo, riceveva altre tre telefonate^{1941 1942 1943} da Alberto, il quale gli comunicava che lo avrebbe atteso nel parcheggio vicino alla piazza. Nella conversazione delle ore 18:21

¹⁹³⁴ Telefonata nr. 929, delle ore 17:05:50 del 13/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁵ Telefonata nr. 2438, delle ore 18:24:47 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁶ Telefonata nr. 2447, delle ore 20:38:36 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁷ Telefonata nr. 2454, delle ore 21:31:24 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁸ Telefonata nr. 2457, delle ore 22:03:12 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹³⁹ Telefonata nr. 2459, delle ore 22:11:12 del 28/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁰ Telefonata nr. 2698, delle ore 16:56:32 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴¹ Telefonata nr. 2704, delle ore 17:13:56 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴² Telefonata nr. 2707, delle ore 17:31:38 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴³ Telefonata nr. 2712, delle ore 17:58:25 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).



Alberto riferiva di essersi fermato nei pressi dello Store della H3G e chiedeva se fosse un luogo sicuro (*"ma qua.. il punto.. il punto dove ti ho detto io.. lo Store della 3.. dove c'è.. è buono il punto? è buono là? ti va bene a te?"*). RICHICHI tentava di fornire indicazioni per raggiungere un posto ritenuto più adeguato, ma Alberto passava il cellulare a Franco, l'individuo che era con lui in quel momento (*"Andrè.. te lo posso passare quello che guida.. è tranquillo.. che ti vuole conoscere?"*)¹⁹⁴⁴, che evidentemente conosceva meglio le strade. RICHICHI quindi forniva a Franco le indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell'incontro.

Alle 18:39 RICHICHI discuteva con Alberto sul quantitativo dello stupefacente, che doveva essere uguale a quello della prima cessione (*"RICHICHI: ma com'è il discorso qua? ALBERTO: io.. come..come l'altra volta.. RICHICHI: come l'altra volta? ALBERTO: ma tu vieni là che ci vediamo là Andrè un attimo.. tanto sono già a Montecchio.. dai.. ho un furgone bianco.. ciao.."*)¹⁹⁴⁵. L'epilogo della trattativa verosimilmente avveniva subito dopo la conversazione registrata alle ore 18:57 successive, quando RICHICHI forniva le ultime indicazioni stradali per raggiungere il luogo dove voleva incontrarli¹⁹⁴⁶.

2.2. CAPO 166 - LETTERA C).

Il 13/2/2012, era captata una conversazione riguardante una nuova cessione di stupefacente da parte di RICHICHI, il quale proponeva a RANIERI la stessa tipologia di una vecchia cessione (*"RICHICHI: vedi che mi è arrivata quella di 60 euro a latta.. se t'interessa.. [...] a sessanta euro a latta.."*). Alberto si mostrava interessato e cercava di capire invano a quale stupefacente si stesse riferendo (*"ALBERTO: sessanta euro.. ma come l'altra volta? RICHICHI: no.. hai capito quale? ALBERTO: quella dell'altra volta.. non sempre la stessa.. RICHICHI: no.. quella.. no.. non c'entra niente questa qua.. con la prima volta.. tu una volta a me mi hai parlato.. ti ricordi? ALBERTO: "la prima volta che ti ho parlato che ci siamo conosciuti? [...] RICHICHI: no.. capisci.. ALBERTO: va bè.. stasera.. stasera.."*). Alla fine Alberto diceva di portargliene *"dieci"* e gli dava appuntamento alle 21:00 (*"vieni sotto casa che parliamo con (inc) dieci.. [...] dieci.. stasera.. per le nove.. per le nove.."*)¹⁹⁴⁷.

2.3. CAPO 166 - LETTERA D).

Alla 18:10¹⁹⁴⁸ dell'8/5/2012, un ragazzo di nome Filippo contattava RICHICHI usando l'utenza cellulare in uso a D'ANGELO Salvatore. Nella circostanza, RICHICHI rispondeva *"non c'è niente"*, riferendosi alla sostanza stupefacente. In quel momento RICHICHI si trovava a bordo della sua autovettura Fiat Bravo, in compagnia del cognato Mimmo (MARENZONI Domenico) e della propria ragazza REPZEPOVA Yana, coi quali commentava la chiamata ricevuta poco prima¹⁹⁴⁹. RICHICHI sosteneva in particolare che Filippo voleva fare il furbo (*"RICHICHI: ora mi chiama col numero di quello là e mi dice: "se passa lui è la stessa cosa? come.. se a lui glielo dà lui il*

¹⁹⁴⁴ Telefonata nr. 2714, delle ore 18:21:32 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁵ Telefonata nr. 2716, delle ore 18:39:44 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁶ Telefonata nr. 2720, delle ore 18:57:59 del 31/1/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁷ Telefonata nr. 3560, delle ore 10:09:50 del 13/2/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁸ Telefonata nr. 10339, delle ore 18:10:48 del 08/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁴⁹ Conversazione ambientale nr. 338 (RIT 677/2012), delle ore 18:09:04 del 08/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



cosa.. che cazzo di stupido..). Nella conversazione delle 18:46¹⁹⁵⁰ seguenti, RICHICHI informava D'ANGELO Salvatore della telefonata ricevuta da Filippo in maniera velata (*"RICHICHI: ...per quel fatto là..."*) ed esortava il suo interlocutore a non credere al Filippo (*"RICHICHI: Ascolta.. no no no.. non andare dietro a lui tu"*). Cambiando poi discorso, RICHICHI chiedeva a D'ANGELO se poteva interessargli *"un computer differente da quello della Nokia"*, in quanto era disponibile *"un altro tipo"* (*"RICHICHI: Ascolta, ma tu il computer per.. per... per forza quello della Nokia vuoi? [...] ah... perché..(le due voci si sovrappongono).. perché quel modello ce l'aveva.. hai capito? [...] l'altro tipo ce l'aveva.. di quel modello!"*). Le parole di RICHICHI sembravano riferirsi allo stupefacente. D'ANGELO era interessato (*"SALVATORE: sì.. a me per forza quello mi serviva perché l'altro ormai.. (...) ma... aspetta.. vabbò al massimo lo sai che facciamo? Tu sei a casa stasera che passo? "*), per cui RICHICHI, parlando della persona da cui si riforniva, spiega di averne due tipi e che gli occorreva la conferma (*"RICHICHI: sì, se poi mi dici una conferma e vado.. e lo prendo quello là hai capito? [...] però c'era due tipi.. ha detto che se lo vende pure..."*). D'ANGELO ne voleva parlare di persona, riservandosi di ricontattarlo (*"SALVATORE: facciamo una cosa dai mo tra un altro poco passo e ne parliamo va bene? [...] ah.. vabbò...dai comunque io mo vado a casa vedo se ho la macchina e ti chiamo subito..."*).

Alle 21:12¹⁹⁵¹, era intercettata un'ulteriore conversazione telefonica in cui RICHICHI esortava D'ANGELO a passare il giorno dopo con i soldi, facendo intendere di essere riuscito a reperire lo stupefacente (*"RICHICHI: domani a mezzogiorno.. devi venire! [...] domani a mezzogiorno...al m.. al m... al 1000 x 1000! [...] porta i cash! [...] porta i cash. hai capito? [...] ma è sicuro che vieni domani?"*). Questi confermava l'appuntamento e si salutavano.

Il giorno seguente, alle 11.47 ¹⁹⁵², D'ANGELO richiamava RICHICHI per avere notizie in merito.

Quest'ultimo, riferendosi ad una terza persona, che evidentemente doveva portargli lo stupefacente, lo informava che sarebbe arrivato per mezzogiorno (*"SALVATORE: ma quindi tutto a posto.. la è tutto a posto? RICHICHI: sì.. lui viene.. viene a mezzogiorno. Mi ha detto SALVATORE: ah ok.. Ma viene sicuro no? RICHICHI: sì sì SALVATORE: ok dai allora ci vediamo dopo"*).

Mezz'ora più tardi¹⁹⁵³, D'ANGELO riferiva a RICHICHI di essere giunto nel luogo dell'appuntamento, ma questi gli ribatteva che il suo fornitore non era ancora arrivato (*"RICHICHI: ancora non è arrivato... mo sta chiamando lo vedi?"*).

Alle 12:52¹⁹⁵⁴, D'ANGELO richiamava RICHICHI, che lasciava intendere di essere riuscito a reperire lo stupefacente e che lo aspettava a casa sua (*"RICHICHI: tutto a posto. Dove sei? SALVATORE: sono adesso a casa mia.. sono. E vengo adesso o vengo anche tra mezz'oretta? va bene? RICHICHI: Ma non puoi venire mo tu? [...] e se vieni subito è meglio. O vieni tra 10 minuti dai.. SALVATORE: e dai mo..."*).

¹⁹⁵⁰ Telefonata nr. 10355, delle ore 18:46:18 dell'8/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵¹ Telefonata nr. 10374, delle ore 21:12:29 dell'8/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵² Telefonata nr. 10383, delle ore 11:47:39 del 9/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵³ Telefonata nr. 10384, delle ore 12:12:25 del 9/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵⁴ Telefonata nr. 10386, delle ore 12:52:43 del 9/5/2012 (RIT 3275/2011).

2.4. CAPO 166 - LETTERA E).

Il 18/5/2012, alle ore 11:14¹⁹⁵⁵, era intercettata una conversazione telefonica tra RICHICHI Giuseppe e D'ANGELO Salvatore. I due si accordavano per incontrarsi poco dopo, tanto che, alle 11:16¹⁹⁵⁶ successive, D'ANGELO saliva a bordo dell'autovettura in uso a RICHICHI. D'ANGELO si mostrava interessato ad acquistare dello stupefacente affermando di avere al seguito 230 euro. Altri 60 euro, invece, gli dovevano "arrivare dalla scuola" ("SALVATORE: a te quanto te n'è restato? RICHICHI: no.. lo devo andare a prendere io.. SALVATORE: ah.. ok.. eh.. va bè.. io ho a disposizione.. mi devono arrivate 60 euro ora dalla scuola.. ho 230 euro qua.."). Dalle parole di D'ANGELO si comprendeva che lo stesso conosceva la persona da cui RICHICHI si riforniva, affermando di aver creduto che il soggetto ne avesse ancora 42 grammi ("RICHICHI: quanto ne volevi tu? SALVATORE: io pensavo che aveva ancora quei 42 grammi.."). Considerato che RICHICHI era in procinto di approvvigionarsi, D'ANGELO chiedeva un quantitativo analogo a quello di una precedente cessione di 58 grammi per un corrispettivo di 300 euro. D'ANGELO non risparmiava critiche nei riguardi del fornitore del RICHICHI, sostenendo che in quell'occasione mancava circa un grammo ("RICHICHI: 300 euro.. come quella volta allora.. SALVATORE: sì.. ma.. l'altra volta comunque non erano 58.. con tutta la carta erano 58.. perché io l'ho pesata a casa.. una canna di prova mi sono fatto.. l'ho pesata e poi gli ho scritto 57.."). RICHICHI, in merito sempre ad una precedente richiesta, spiegava che, dopo aver tentato invano di contattarlo, aveva venduto la sostanza ad un altro individuo. I due si accordavano comunque per una nuova fornitura di 60 grammi al costo di 300 euro ("RICHICHI: no.. ti ho chiamato l'altro giorno là al numero tuo.. poi è arrivato uno e gliel'ho data hai capito?... [...] vado a prendere 60? 60 grammi prendo? [...] RICHICHI: oggi vado a prendere 60 grammi? SALVATORE: 60 grammi? Eh sì.. RICHICHI: tu a 300 euro arrivi no? SALVATORE: a 300 euro sì.. sì.."). I due interlocutori si accordavano per vedersi verso le 14.30 dato che a quell'ora sarebbe tornata da scuola la ragazza di D'ANGELO con i soldi, riferendosi evidentemente ai 60 euro ("SALVATORE: eh.. sì.. perché devi calcolare comunque che la mia ragazza torna alle due da scuola.. me li porta lei i soldi.. quindi.. boh.. sì.. due e mezza.. tre..").

D'ANGELO, riferendosi ad un individuo che aveva assaggiato lo stupefacente (hashish) ed era interessato a prenderne circa un Kg., chiedeva indicazioni sul prezzo per una simile partita. RICHICHI riferiva che il costo era di 4 euro al grammo, considerato che quello di acquisto era di 3,5 euro ("SALVATORE: ma dimmi una cosa.. perché l'altra volta un cristiano voleva il fumo.. che là un po' gli piaceva.. RICHICHI: gli piaceva? SALVATORE: un pochetto gli piaceva perché comunque si sono fatti due o tre tiri là.. si sono basati solo sull'odore.. non sulla qualità e quindi cioè.. lui.. sto cristiano che si vuole prendere non so.. un chilo.. no? per un chilo.. tu quanto me lo faresti pagare a me? RICHICHI: a 4.. SALVATORE: 4? RICHICHI: lo pago io a 3,50.. (inc).. SALVATORE: pure un chilo ti fà pagare a 3,50? va bè.."). RICHICHI a sua volta chiedeva all'interlocutore se conosceva qualcuno in grado di procurargli l'"erba" (marijuana) poiché era disposto ad acquistarne anche due chili ("sì.. tu.. tu sai qualcuno che ha.. che ha erba qua? [...] che pure un chilo.. due chili me li compro

¹⁹⁵⁵ Telefonata nr. 11608, delle ore 11:14:37 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵⁶ Conversazione ambientale nr. 708 (RIT 677/2012), delle ore 11:11:17 del 18/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



io..”). In considerazione dei prezzi ritenuti alti (“SALVATORE: *si. sì. gli ho detto me la prendevo a 4. me la prendevo. e ora vengo e me la prendo a 6. non se ne parla proprio.*”), RICHICHI chiudeva il discorso facendo intendere che avrebbe cercato di procurarsela in Calabria (“RICHICHI: *ora la prendo io sotto*”). Giunti a Montecchio Emilia, in piazza Cavour, prima che D’ANGELO scendesse dal veicolo, i due si accordavano per risentirsi verso le 14:30 – 15:00 seguenti (“RICHICHI: *alle due e mezza. tre. ti chiamo io ti chiamo.* SALVATORE: *va bene.* RICHICHI: *va bene?* SALVATORE: *aspetto la tua chiamata.* RICHICHI: *caso mai risolvi prima i soldi. ti chiamo a te. porti i soldi e ti prendi il fumo.* SALVATORE: *eh si dai.*”).

Nel primo pomeriggio, RICHICHI cercava di reperire lo stupefacente richiesto da D’ANGELO, contattando GAGLIONE Elia, il quale lo informava che nel giro di cinque minuti sarebbe stato a casa sua. RICHICHI, entusiasta, gli comunicava che lo avrebbe raggiunto subito (“RICHICHI: *“vengo adesso dai”*”) ¹⁹⁵⁷. Un minuto più tardi (precisamente alle 14.15 ¹⁹⁵⁸) RICHICHI telefonava a D’ANGELO per chiedere se potevano incontrarsi tra 10 minuti. Quest’ultimo, a sua volta, chiedeva notizie in merito al reperimento dello stupefacente (“SALVATORE: *Ma tu hai. hai già risolto?*”) e RICHICHI gli comunicava che si stava recando dal fornitore, che lo aveva appena chiamato (“RICHICHI: *mo stò andando che mi ha chiamato. viene a casa mia...*”).

Alle 14:42 ¹⁹⁵⁹ successive, evidentemente determinato a concludere la trattativa, RICHICHI contattava D’ANGELO, ricevendo assicurazioni sul suo arrivo.

2.5. CAPO 166 - LETTERA F).

Il 24/5/2012, alle ore 09:53 ¹⁹⁶⁰, RICHICHI lasciava intendere a RANIERI di essersi rifornito di stupefacente e, su richiesta, confermava che si tratta dello stesso tipo di quando si erano conosciuti (“RICHICHI: *si. vedi che è arrivata. è arrivato. c’è. c’è. c’è un bel lavoro. come abbiamo fatto la prima. ti ricordi?* ALBERTO: *ah. come quando ci siamo conosciuti diciamo.* RICHICHI: *si.*”). Dopo aver definito il prezzo a 5 euro al grammo (“ALBERTO: *diciamo il lavoro è sempre a quel prezzo? [...] sempre il prezzo di quella volta?* RICHICHI: *si. a cinque* ALBERTO: *e dai va. eh...*”), RICHICHI esortava RANIERI a reperire più acquirenti possibili a cui destinare la sostanza. Questi rimandava la questione ad un altro momento, tuttavia ordinava 10 grammi al costo di 50 euro (“RICHICHI: *eh vedi se trovi. però non mi fare venire là per. hai capito come. vedi se aumenti il lavoro. aumenta pure tu. aumenta le persone. aumenta no.* ALBERTO: *eh si poi ne parliamo André. a dieci. cinquanta.* RICHICHI: *va bene. va bene. però aumenta il lavoro aumenta. vedi. vedi tu dai...*”).

Alle 14:58 ¹⁹⁶¹ seguenti, RANIERI modificava al rialzo la sua richiesta per un quantitativo complessivo di 20 grammi (“ALBERTO: *per le nove ci vediamo? andiamo a fare un giro? [...] ma dove. io venti. [...] però André. quelli devono essere perché.*”), accordandosi con RICHICHI per vedersi a Parma verso le 17:30 (“RICHICHI: *“ma tu alle cinque ci sei? cinque. cinque e mezza?* ALBERTO: *cinque. cinque e mezza sì. però alle sei e mezza no. [...] André mi raccomando. sii preciso.*”).

¹⁹⁵⁷ Telefonata nr. 11641, delle ore 14:14:07 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵⁸ Telefonata nr. 11643, delle ore 14:15:54 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁵⁹ Telefonata nr. 11644, delle ore 14:42:41 del 18/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁰ Telefonata nr. 12485, delle ore 09:53:06 del 24/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶¹ Telefonata nr. 12522, delle ore 14:58:32 del 24/5/2012 (RIT 3275/2011).

Alle ore 17:23 ¹⁹⁶² seguenti, come evidenziato dal ponte ripetitore agganciato dal cellulare in uso a RICHICHI, questi giungeva a Parma dove chiamava RANIERI informandolo di essere sotto casa sua ("RICHICHI: *vieni sotto..* ALBERTO: *ma dove?* RICHICHI: *a casa tua.*"). Dopo appena 5 minuti (17:28¹⁹⁶³) nell'intento di sollecitarne l'arrivo, RICHICHI richiamava RANIERI che rispondeva di essere in ascensore.

Alle 00,06¹⁹⁶⁴ del 26/5/2012, si aveva conferma dell'avvenuta cessione dello stupefacente: RICHICHI chiedeva infatti a RANIERI se fosse riuscito a piazzare lo stupefacente, domandando altresì conferma sulla qualità dello stesso ("RICHICHI: *tutto a posto poi ieri compà?* ALBERTO: *tutto a posto.. tutto a posto.. sì.. sì..* RICHICHI: *come andiamo? con quel lavoro? [...] no.. com'è? tutto va bene?* "). RANIERI si diceva soddisfatto e faceva presente che, probabilmente, per l'indomani, gliene sarebbe servito "uno sano", accordandosi per risentirsi ("ALBERTO: *tutto bene.. mi sa che domani ti chiamo.. [...] sì.. sì.. sì.. sì.. sì.. sì.. buono.. buono.. tutto a posto.. [...] (ride) vai tranquillo.. oh.. in caso domani ti chiamavo...*"). RANIERI lasciava intendere di avere la disponibilità economica per acquistare l'ulteriore partita, evidentemente di quantitativo maggiore ("ALBERTO: *vedi che ti chiamo.. se ti chiamo è per una latta sana.. e c'è tutto.. [...] se ti chiamo è per una latta sana domani..* RICHICHI: *ma com'è.. tu tutto a posto?* ALBERTO: *tutto.. tutto.. a quanto dici tu e tutto.. vai tranquillo.. hai capito?* RICHICHI: (inc) *domani?* ALBERTO: *sì.. uno.. uno sano..* "). Alle 12:39 ¹⁹⁶⁵ del medesimo giorno, RICHICHI era contattato telefonicamente dalla sua ragazza REZEPOVA Yana, alla quale raccontava di aver ricevuto la chiamata del "ragazzino di Crotone" (RANIERI), il quale gli aveva ordinato 500 euro di "pittura" (100 grammi), alludendo chiaramente allo stupefacente ed alla richiesta avuta da RANIERI ("RICHICHI: *mi ha detto compà che forse oggi mi porti 500 euro di pittura.. va bene dai.. gli ho detto.. 500 euro dice ieri..*");

2.6. CAPO 166 - LETTERA G), 182). PROCOPIO GIOVANNI.

Alle 17:09¹⁹⁶⁶ del 28/5/2012 GAGLIONE Elia riferiva a RICHICHI che non avrebbe potuto incontrarlo prima delle 18:00, esortandolo a fargli trovare "quel regalino", riferendosi verosimilmente ai soldi inerenti precedenti cessioni di droga. RICHICHI lasciava intendere che si sarebbe adoperato in tal senso ("ELIA: *ma tu mo che ci vediamo... fammi trovare quel regalo eh!*" RICHICHI: *"io sto andando là.. allora.. allora vado là io dai!"*).

Alle 18:59 ¹⁹⁶⁷ seguenti, GAGLIONE richiamava RICHICHI informandolo che stava arrivando a casa. L'incontro tra i predetti era documentato da uno scambio di battute, avvenuto alle 19:07 ¹⁹⁶⁸, all'interno dell'autovettura Fiat Bravo in uso a RICHICHI. GAGLIONE esaltava le caratteristiche dell'hashish in suo possesso ("*fumo fresco*"), consegnandolo contestualmente allo stesso RICHICHI ("*...toh!...*"), il quale riferiva di doverlo portare a Parma ("ELIA: *oh senti una cosa! questo fumo qua non ce l'ha nessuno...* RICHICHI: *no io adesso... vado a Parma... devo portarlo...* ELIA: *toh!*

¹⁹⁶² Telefonata nr. 12553, delle ore 17:23:18 del 24/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶³ Telefonata nr. 12554, delle ore 17:28:21 del 24/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁴ Telefonata nr. 12767, delle ore 00:06:06 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁵ Telefonata nr. 12814, delle ore 12:39:34 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁶ Telefonata nr. 13120, delle ore 17:09:08 del 28/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁷ Telefonata nr. 13130, delle ore 18:59:47 del 28/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁶⁸ Conversazione ambientale nr. 1286 (RIT 677/2012), delle ore 19:07:05 del 28/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

RICHICHI: *eh se tu non me lo dai!* ELIA: *fumo, fumo fresco, fresco, fresco... morbido e fresco e molto buono... cosa hai detto?..*). Dopo la breve conversazione, entrambi uscivano dal veicolo. Sul punto non paiono dubbi sull'avvenuta cessione.

La sera dello stesso 28/5/2012, alle ore 21:43¹⁹⁶⁹, il coimputato PROCOPIO Giovanni contattava telefonicamente RICHICHI e chiedeva se ci fossero novità (“PROCOPIO: *“novità... ma..ah.. la com'è il discorso?”*). RICHICHI rispondeva che era tutto a posto, poi si mostrava disponibile a mostrargli i “*preventivi*” anche subito, accordandosi per incontrarlo a casa sua. Facile intuire che RICHICHI, in realtà, dovesse mostrargli parte della sostanza stupefacente di cui si era rifornito poco prima da GAGLIONE Elia. L'incontro avveniva in seguito ad una seconda telefonata registrata alle 22:06¹⁹⁷⁰, quando RICHICHI, per sincerarsi del suo arrivo, richiamava PROCOPIO Giovanni, il quale riferiva che lo avrebbe raggiunto tra dieci minuti.

Il giorno seguente, alle 15:13¹⁹⁷¹, PROCOPIO richiamava RICHICHI e i due si accordavano per incontrarsi al distributore di VERTINELLI Palmo (“GIOVANNI: *dove sei?* RICHICHI: *ora.. ora ho visto a voi io.. GIOVANNI: e fermati là da Palmo dietro la colonnina (ndr - distributore di benzina) che sto arrivando..*”). Mentre conversavano, PROCOPIO lo intravedeva nei pressi di una rotonda e lo invitava a fermarsi (“GIOVANNI: *e io sono alla rotonda (inc).. dai fermati.. dove sei? sto girando dietro di te.. fermati.. fermati in mezzo alla strada dai..*”). Nel corso della telefonata gli inquirenti udivano la voce di una terza persona, che si trovava in compagnia dello stesso PROCOPIO.

La citata telefonata era captata anche dall'ambientale montata sull'autovettura in uso a RICHICHI, la cui traccia iniziava alle 15:11¹⁹⁷² e si protraeva anche oltre il termine del dialogo, documentando quanto stava accadendo: RICHICHI parlava con due individui, di cui uno identificato in PROCOPIO Giovanni; la conversazione verteva sul pagamento della sostanza stupefacente, che PROCOPIO aveva ricevuto da RICHICHI la sera precedente (“UOMO: *vedi che non ci trovavamo là.. ci mancano dieci euro che erano 42 quelli..* RICHICHI: *quali?.. (inc)..* UOMO 2: *e l'erba non era nemmeno a cime... RICHICHI: quanto sono questi qua?* UOMO: *300 dell'erba (marijuana).. e 200 di quello.. mancano 10 euro..*”). Successivamente, pareva stessero aspettando la risposta di un'altra persona, che sarebbe dovuta arrivare in serata (“RICHICHI: *ma quando viene? che facciamo?* UOMO: *stiamo aspettando la risposta noi stasera.. tu quanto te ne vai?..*”). RICHICHI li avvertiva che il giorno seguente sarebbe partito, ma loro gli assicuravano che avrebbero risolto la questione prima (UOMO2: *domani mattina te ne vai? stasera sei qua? [...] a posto.. così facciamo.. meglio di questo..*”). Mentre conversavano, sentivano il suono di un clacson e decidevano di spostarsi all'interno del distributore di VERTINELLI Palmo (“UOMO 2: *vai più avanti..* RICHICHI: *andiamo da Palmo alla colonnina..*”). Pareva pertanto evidente che l'incontro del 29/5/2012 fosse volto al pagamento della sostanza stupefacente che RICHICHI aveva consegnato a PROCOPIO Giovanni la sera del 28/5/2012 (per

¹⁹⁶⁹ Telefonata nr. 13200, delle ore 21:43:58 del 28/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁷⁰ Telefonata nr. 13210, delle ore 22:06:43 del 28/5/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁷¹ Telefonata nr. 13347, delle ore 15:13:53 del 29/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393661974012, in uso a PROCOPIO Giovanni.

¹⁹⁷² Conversazione ambientale nr. 1289 (RIT 677/2012), delle ore 15:11:27 del 29/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

complessivi 200 euro, pari a 42 grammi), nonché al pagamento dell'ulteriore somma di 300 euro relativa ad un ulteriore quantitativo di marijuana.

Né paiono pertinenti le osservazioni della Difesa di PROCOPIO Giovanni, che ha rivelato un'incongruenza fra l'orario di inizio della ambientale nell'auto del RICHICHI del 29/5/2012 (15:11) e la conversazione telefonica fra RICHICHI e PROCOPIO (15:13) si da dedurre che, in auto, non potesse esserci PROCOPIO stesso. Invero, dalla lettura integrale della ambientale n. 1289 si comprende che la stessa aveva inizio alle 15:11, dandosi atto del fatto che RICHICHI scendeva dall'auto, poi risaliva, quindi parlava al telefono con PROCOPIO, al quale, ad un certo punto, evidentemente notatolo, diceva di fermarsi in mezzo alla strada. Quindi i due si incontravano ed aveva luogo il colloquio.

2.7. CAPO 166 – LETTERA H).

La mattina del 4/6/2012¹⁹⁷³, RICHICHI chiamava RANIERI per avere notizie riguardo la vendita della partita di droga ricevuta l'1/6/2012 - cfr. *infra* - (“RICHICHI: *compà come andiamo? [...] stai lavorando?*”). Questi spiegava di aver ceduto “*il suo lavoro*” ad una terza persona, con la quale si doveva risentire mercoledì (“ALBERTO: *si... io il mio lavoro gliel'ho ceduto ad un ragazzo... e ci vediamo mercoledì con lui... e poi ti chiamo o giovedì o mercoledì sera...ok?...*”). Nell'occasione, RICHICHI, trovandosi in Calabria, lo esortava a mandargli una parte dei soldi, ma RANIERI ribadiva che doveva attendere. RICHICHI si accordava per vedersi giovedì pomeriggio, al suo rientro (“RICHICHI: *si.. però... se hai fatto qualcosa eh... del lavoro...me la mandavi qua, che sono senza soldi hai capito... se ci riuscivi... ALBERTO: no, no... non ci riesco... ci vuole almeno mercoledì o giovedì... [...] RICHICHI: va bene apposto dai... [...] ALBERTO: va bene ci vediamo giovedì pomeriggio allora...”).*

Più tardi, alle 13:46¹⁹⁷⁴, RICHICHI ricontattava RANIERI e gli chiedeva se poteva consegnare una parte dello stupefacente a tale Salvatore, promettendogli la restituzione del quantitativo ceduto (“RICHICHI: “*... perché mi ha chiamato un mio amico (Salvatore)... ora... mi ha chiamato ora... perché è senza lavoro... però per un giorno... che domani... nel caso... arrivo... se tu glielo potevi lasciare un po' di lavoro?... che domani arrivo io... e dopo te la rendo io...”).*

RANIERI si rendeva disponibile, esortando RICHICHI a metterlo in contatto con l'interessato (“*... e gliela do della mia... digli che mi chiami... dagli il mio numero... e digli che mi chiami...”).* sebbene nel seguito, evidentemente appreso il quantitativo da consegnare, lasciava intendere di essere impossibilitato (“RICHICHI: *... Ma ci vogliono le latte?... ce le hai tu?... [...] ALBERTO: “... no... non ne ho... zero... zero... Andrè... [...] ... domani... comunque... ti chiamo io Andrea... hai capito?... in serata... ti chiamo verso le sette (19.00)... ok?...”).*

¹⁹⁷³ Telefonata nr. 13879, delle ore 10:50:09 del 4/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁷⁴ Telefonata nr. 14030, delle ore 13:46:55 del 5/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

Alle 16:57 ¹⁹⁷⁵ del 6/6/2012, appreso che RICHICHI era in viaggio per rientrare in Emilia, RANIERI gli faceva intendere che in serata avrebbe avuto bisogno di altro stupefacente (“ALBERTO: *si... ma quando ci vediamo?* RICHICHI: *sta sera sul tardi poi... mo vediamo dai... ti chiamo io verso che ora rientriamo...* ALBERTO: *mi serve una latta a me...*”); poi spiegava di essere riuscito a vendere tutta la droga e di essere pronto per il pagamento (“... RICHICHI: *tu quando... tu... tu le hai finite tutte quante, le hai finite... tutto apposto?* ALBERTO: *si... io l'ho finita la pittura Andrè... tutto apposto... ci vediamo e chiudiamo tutto...* RICHICHI: *va bene apposto...*”). Nel seguito ribadiva la sua necessità di approvvigionarsi di altro stupefacente, poiché aveva molto lavoro (“ALBERTO: *eh... a me mi serve un'altra latta di pittura... perché la stanza è troppo grande...*”). In chiusura, i due si accordavano per risentirsi in serata dato che RANIERI sosteneva di dover incontrare un suo cliente la mattina seguente (“ALBERTO: *e sì perché mi devo organizzare per domani mattina, devo caricare la carta vetrata, stucco, cose...* RICHICHI: *mo vediamo dai... ci sentiamo verso le nove dai...*”).

Nel corso della stessa sera ¹⁹⁷⁶, RANIERI informava RICHICHI di non essere in possesso del denaro come promesso in precedenza, tanto da innescare una vivace discussione (“ALBERTO: *oh... Andrè sono a casa però... eh... ci vediamo venerdì? Per favore... [...] ma io... ohì Andrè, ho capito... ma io te li avevo dati... io ti avevo detto il 10 Andrè... ora oggi è il 6 e mi sono sbagliato e ti ho chiamato oggi, perché mi è andata male... se no pensavo che ti chiamavo stasera... ma tu tranquillo che io ti chiamo prima del 10 Andrè... [...] ohì Andrè, mi devi scusare comunque... sta tranquillo che prima del 10 ti chiamo... [...] ma io ho... ho sbagliato... ma mi devi scusare... ma perché sono uscito dal lavoro, ti torno a ripetere... sono andato a casa di un amico e mi è saltato tutto... cioè... capisci a me Andrè... cioè non lo so ... come ti devo dire...*”). Nonostante le giustificazioni, RICHICHI lo avvertiva che non era quello il modo di lavorare e che lo aveva messo in difficoltà nei confronti di una terza persona (“RICHICHI: *eh... ma tu... tu... tu con me non lavori più... te lo dico allora... te lo dico eh... tu con me non lavori più così...eh... [...] Albè tu a me... con quello che hai fatto oggi mi hai fatto saltare il programma, capito Albè? [...] comunque a me oggi mi hai messo in un cazzo di casino... hai capito Albè... hai capito che non sono solo Albè... e ti ho detto la cosa come... com'è il discorso...*”).

La mattina seguente ¹⁹⁷⁷, RANIERI chiedeva a RICHICHI “una latta giusta”, ovvero un etto di stupefacente, riferendo di essere pronto a saldare anche la vecchia fornitura (“ALBERTO: *... ma stasera puoi venire alle undici... [...] qua sotto casa mia... mi devi portare una latta... una latta giusta, che gliela devo dare ad un amico mio...* RICHICHI: *ma le vecchie... (inc.) le vecchie...* ALBERTO: *sì, sì... c'è tut... sì, sì c'è... c'è tutto... c'è tutto...ok? [...] ALBERTO: stasera alle undici... alle... e mi devi portare una latta intera... una intera, giusta... perché gliela devo dare ad un amico mio e non*

¹⁹⁷⁵ Telefonata nr. 14238, delle ore 16:57:24 del 6/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁷⁶ Telefonata nr. 14257, delle ore 20:10:14 del 6/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁷⁷ Telefonata nr. 14328, delle ore 11:52:39 del 7/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

*posso fare figure di merda...”). A RICHICHI, che chiedeva il pagamento dello stupefacente alla consegna, RANIERI riferiva che per quella sera era in grado di saldare soltanto la vecchia fornitura e per la nuova doveva attendere quattro giorni (“RICHICHI: *e il lavoro...il lavoro me la paghi subito, me la paghi? ALBERTO: il lavoro ti pago quello dell'altra volta... e questa qua te la pago... te la pago... tra 4 giorni... hai capito? RICHICHI: va bene..”). Prima di chiudere la telefonata, RANIERI ribadiva il quantitativo voluto e RICHICHI gli comunicava il prezzo di 600 euro (“ALBERTO: *Andrè... però fai una latta giusta come l'altra volta... perché è un mio amico se no, non se ne prende e te la devo dare indietro... hai capito? RICHICHI: vedi stasera il lavoro viene 600 euro ... lo sai tu... no? ALBERTO: si, si... vai tranquillo... ti fidi di me Andrè... fai il preciso che (inc.) è un amico mio... hai capito? “).***

La questione riguardante il pagamento della vecchia fornitura e della nuova consegna di stupefacente era affrontata alle successive 17:56¹⁹⁷⁸, quando i due si davano appuntamento per le 23:00. Nella circostanza RANIERI ribadiva di aver bisogno della “latta giusta” (“RICHICHI: *tu stasera mi paghi il lavoro vecchio... mi paghi, giusto? ALBERTO: io il lavoro vecchio, te lo pago se tu mi porti... eh... se mi porti la latta stasera...RICHICHI: e si, sì...ALBERTO: tu me la porti la latta giusta... RICHICHI: sì...”). RICHICHI faceva presente che, sommando il debito per la vecchia fornitura ed il costo della nuova partita, si sarebbe raggiunta la somma di 1.000 euro (“RICHICHI: *ascolta... li lavoro... l'altro... che ti porto io... meno dell'altra volta giusto è? ALBERTO: in tutto fanno mille... sì... [...]* RICHICHI: *no... dobbiamo parlare... perché mo vediamo... dai... ora vengo io... “).* In chiusura si accordavano per incontrarsi al bar vicino ai cinesi (“ALBERTO: *e dove ci vediamo la dai cinesi? RICHICHI: sì...”). Alle 21:24¹⁹⁷⁹ avveniva la conferma dell'appuntamento (“ALBERTO: *niente... ci vediamo alle undici, Andrè...RICHICHI: ah... sicuro... che io per te scendo... [...]* io vengo a Parma apposta eh... ALBERTO: *e va bene alle undici ci vediamo, una latta mi porti... ieh... chiudiamo i conti...”) e alle 23:08¹⁹⁸⁰, RICHICHI sollecitava l'arrivo di RANIERI, il quale a sua volta lo ricontattava alle 23:11¹⁹⁸¹, esortandolo a raggiungerlo presso l'edicola, dove si erano visti in una precedente occasione.***

2.8. CAPO 166 - LETTERA I).

Trattasi di una trattativa, che poi non andava a buon fine.

Essa muoveva da una conversazione fra SIRIANNI ed uno sconosciuto nella quale gli stessi riferivano di voler acquistare in conto vendita, per il tramite di RICHICHI, altri due chili di stupefacente, destinati ad un loro cliente di La Spezia disposto ad acquisirne

¹⁹⁷⁸ Telefonata nr. 14385, delle ore 17:56:43 del 7/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁷⁹ Telefonata nr. 14421, delle ore 21:24:32 del 7/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁸⁰ Telefonata nr. 14429, delle ore 23:08:47 del 7/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁸¹ Telefonata nr. 14430, delle ore 23:11:23 del 7/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.



anche 3 o 5 kg¹⁹⁸² : (*UOMO (1): perchè gli ho già detto... se no... gli ho già detto il prezzo... a 2 e mezzo... UOMO: a 3 e cinquanta... UOMO(1): no... tre e tre... UOMO: però questo ne prende 3 chili, 5 chili... RICHICHI: Fila... scendi subito e ce la dà a 2 e cinquanta... (inc.)... UOMO: e mo dici... che per i soldi davvero... qualche volta... RICHICHI: uno glielo paghiamo e uno no... UOMO: un paio di giorni e glielo paghiamo RICHICHI: digli di darci un po' di tempo che glielo paghiamo... se uno glielo paghiamo uno... capito... mi segui... altri 8 giorni arriva...*). Secondo le intenzioni di SIRIANNI, RICHICHI avrebbe dovuto reperire la droga da un suo fornitore a determinate condizioni, diversamente si sarebbe rivolto ad un albanese che praticerebbe prezzi ritenuti vantaggiosi (*UOMO: ma tu ce l'hai un paio di chili qua? RICHICHI: sì! li vado a prendere subito... uno... (inc.)... UOMO: -e... 1000 euro prendiamo tutte e due... UOMO (1): a 3 e 50 e 2 e 50... 1000 euro ci dobbiamo spartire... se no... a Massa Carrara... RICHICHI: (parlano a voce bassa)... 50/70... vedi tu... UOMO (1): io ti parlo chiaro guarda... io questa sera la prendo, avanzo 15 mila euro... UOMO: è buona... l'ha portata è buona... è più chiara di questa... però questa qua è proprio naturale, però è buona... RICHICHI: (inc.)... che prezzo! UOMO: a 2 euro e 50, se ho i soldi subito a 1 euro e 90... (inc.)... me la compro... RICHICHI: chi è? UOMO: un ragazzo... RICHICHI: di sotto? UOMO: albanese!...).* Nel prosieguo, RICHICHI forniva la sua disponibilità a procurare lo stupefacente da cedere al soggetto di La Spezia (*“e più tardi vediamo quello che posso fare...”*), incalzato da SIRIANNI: *“io là vado a prendere te l'ho detto, tanto se i soldi glieli devo regalare all'albanese te li prendi tu e li prendi sicuro, se non è questa sera, domani mattina sicuro...”*. A proposito dell'albanese, SIRIANNI sosteneva trattarsi di un fornitore che aveva grande disponibilità e che cede solo a persone di sua fiducia. Ciò nonostante, ribadiva di volersi rivolgere a detto personaggio solo in seconda battuta (*UOMO: c'è un albanese a Montecchio che è pieno non gliene dà a nessuno che ha paura... l'ha portata il padre un uomo grande 70 anni, a me la dà però se devo dare i soldi a lui ce li mangiamo noi...*). Nel confermare l'intenzione di concludere l'affare, RICHICHI precisava che avrebbe proposto al proprio fornitore il pagamento dello stupefacente in due *tranches*; per tale ragione, esortava SIRIANNI a consegnargli, in serata, la somma di 1.500 euro a titolo di “acconto”, mentre per i restanti 1.000 euro li avrebbero versati in un secondo momento (*“...RICHICHI: 2 e 50 e ti prendi... portami 1500 e 1000 glieli diamo dopo... UOMO: quanto? RICHICHI: portami 1500 questa sera che glielo dico... UOMO: e dai vediamo!...”*). Dalle intercettazioni non risultava la proficua conclusione della trattativa.

2.9. CAPO 166 - LETTERA J).

Alle 11:36¹⁹⁸³ del 16/6/2012, era intercettata una telefonata tra RICHICHI e D'ANGELO Salvatore incentrata sulla compravendita di un quantitativo di sostanza stupefacente, indicata con il termine “computer”. D'ANGELO si lamentava dello stupefacente che gli aveva venduto RICHICHI e spiegava che non era come quello dell'ultima volta (SALVATORE: *tu l'hai visto il computer? Eh.. no ma nemmeno io perché l'ho visto com'è questa volta eh... RICHICHI: com'è? SALVATORE: non funziona proprio per niente [...] no, non funziona. Non è come l'ultima volta. Eh... è*

¹⁹⁸² Conversazione ambientale nr. 1760 (RIT 677/2012), delle ore 14:57:18 del 7/6/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁸³ Telefonata 15726, delle ore 11:21:46 del 16/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393402738844, intestate ed in uso a D'ANGELO Salvatore.

inutile che eh...perché non è come l'ultima volta [...] RICHICHI: ma ste...oh...stessa marca è! SALVATORE: no non è la stessa. Fidati. Che io l'ho già visto più di una volta sta marca qua e la riconosco qual è [...] RICHICHI: ma veramente... mo glielo dico io..se gli parlo..”).

I successivi passaggi chiarivano come D'ANGELO avesse venduto all'incirca la metà del quantitativo di stupefacente acquistato da RICHICHI, sebbene si mostrasse in difficoltà a causa della scarsa qualità. Per tale motivo RICHICHI prometteva la sostituzione dello stupefacente (“RICHICHI: *ma tu.. ascolta.. se cambio il computer oggi.. tu casomai ci sei? Glielo dico io..* SALVATORE: *si però mo sul momento non ci sono.. perché per quel computer di merda là.. io mi sono un po' incasinato mo* RICHICHI: *si, ma se oggi cambio il computer.. cambia questo qua.. lo cambia il computer. Ti prendo casomai..* SALVATORE: *ah.. e se me lo cambia.. vabbò.. si si vabbò..quello che mi è rimasto poi di quel computer. I pezzi che mi sono rimasti* RICHICHI: *ah... pochi?* SALVATORE: *perché un paio li ho già cacciati.. [...] non lo so.. devo contarli.. però secondo me sì..cioè una.. una metà secondo me più o meno..”). L'imputato aggiungeva di aver depositato lo stupefacente da Filippo (SIRIANNI), il quale era rimasto senza e si era rivolto a lui per arginare il problema (“RICHICHI: *no perché io.. perché io l'ho messa da Filippo hai capito?* SALVATORE: *eh* RICHICHI: *Che Filippo l'ha finito il computer suo pure. Non ha più computer da vendere Filippo. Ed è venuto da me*”). In conclusione si accordavano per risentirsi nel pomeriggio (“SALVATORE: *vabbò non lo so tu fammi sapere appena eh.. che poi passo.. [...] RICHICHI: ti richiamo a pomeriggio va bene? [...] sì, verso le cinque e mezza, le sei..”).**

Alle 18:46 ¹⁹⁸⁴ dello stesso pomeriggio, RICHICHI esortava D'ANGELO a passare da casa sua, ma questi riferiva di avere altri impegni e che comunque avrebbe fatto il possibile. Non avendo rilevato ulteriori conversazioni telefoniche, pareva probabile che i due si fossero incontrati nel corso della serata per sostituire la sostanza stupefacente, verosimilmente *hashish* (“SALVATORE: *I pezzi che mi sono rimasti*”), che RICHICHI aveva promesso in sostituzione.

2.10. CAPO 166 - LETTERA K).

Nella conversazione ambientale delle 12:04 del 16/6/2012¹⁹⁸⁵ SIRIANNI esordiva con la richiesta avanzata a RICHICHI, di 50 grammi di hashish da destinare ad un extracomunitario (“*me la dai ora quella cosa? 50 grammi che viene un cazzo di ragazzo che mi sta.. un nero di merda che.. (inc).. si è preso tre ovuletti.. ora voleva di nuovo.. gli ho detto 30 euro*”), sebbene si dichiarasse poi in attesa di ricevere un certo quantitativo di analoga sostanza da un albanese di nome Eros.

A conferma dell'avvenuta cessione dei 50 grammi di hashish, la sera del 16/6/2012 (alle 18:51 ¹⁹⁸⁶) RICHICHI telefonava a SIRIANNI esortandolo a raggiungerlo presso la propria abitazione, dove gli doveva consegnare il “pezzo” (“RICHICHI: *ohi Fil.. ma tu come fai stasera... adesso... passa da casa mia ora.. [...] del lavoro che ho preso ti davo pure il pezzo hai capito?*”). SIRIANNI riferiva che da lui sarebbe passato anche

¹⁹⁸⁴ Telefonata nr. 15800, delle ore 18:46:20 del 16/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393402738844, intestata ed in uso a D'ANGELO Salvatore.

¹⁹⁸⁵ Conversazione ambientale nr. 2134 (RIT 677/2012), delle ore 12:04:47 del 16/6/2012, inerente FLAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

¹⁹⁸⁶ Telefonata nr. 15806, delle ore 18:51:24 del 16/6/2012 (RIT 3275/2011).

tale Elvis e, alle successive 19:03¹⁹⁸⁷, lo richiamava per informarlo che a breve sarebbe andato da lui.

2.11. CAPO 166 - LETTERA L).

Alle 13:16¹⁹⁸⁸ del 18/6/2012, RANIERI chiamava RICHICHI e ordinava un quantitativo di 20 grammi di hashish (“ALBERTO: *ma... stasera puoi venire? per le otto... [...]* RICHICHI: *come sempre?* ALBERTO: *eh... no, venti... [...]* *ci vediamo stasera per le otto?* [...] RICHICHI: *si* ALBERTO: *ok, venti...*”).

Alle 16:27¹⁹⁸⁹ RANIERI lo esortava a passare da casa sua tra le 18:00 e le 20:00 e RICHICHI lo avvertiva che la “latta” aveva un costo di 100 euro (“ALBERTO: *tra le sei e le otto sono a casa sicuro...* RICHICHI: *va bene...* [...] RICHICHI: *ah... ascolta vedi che quello là costa 100 euro a latta lo sai o no?* [...] *100 euro a latta costano eh...*”). In merito, RICHICHI spiegava che il prezzo variava a seconda del quantitativo, che in questo caso era considerato esiguo (“RICHICHI: *sopra quando ho il lavoro... quando ho il lavoro c'è un prezzo hai capito come funziona?* [...] RICHICHI: *no... però è sulla... è sulla quantità hai capito? sopra a quelli piccoli...e (inc.)... il prezzo hai capito?* ALBERTO: *ah... ho capito...*”). I due continuavano a discutere sul prezzo dello stupefacente e, alla fine, si accordavano per risentirsi dopo le 18:00 (“RICHICHI: *me li dai dopo me li dai, che fai?* [...] ALBERTO: *no... tu hai ragione... tu hai ragione... forse hai ragione... però... io... se rimanevamo come eravamo sempre rimasti... andava bene...se no per me puoi lasciare anche stare Andrè...* RICHICHI: *uhm... e ora vedo... ora vedo se lo chiamo e glielo dico...* ALBERTO: *ora vediamo ci sentiamo per le sei... ci sentiamo per le sei... [...]* *va bene vieni, vieni quando vuoi tu... eh... che poi parliamo dai...*”).

La questione del prezzo era affrontata nuovamente pochi minuti dopo (16:32¹⁹⁹⁰), quando RANIERI informava RICHICHI che nella conversazione precedente non poteva parlare in quanto in compagnia del suo datore di lavoro. RANIERI asseriva che RICHICHI ogni tanto avrebbe dovuto fargli “un regalino”, alludendo chiaramente ad un trattamento di favore sul prezzo o sul quantitativo (“ALBERTO: *e non potevo parlare... allora... per quanto riguarda la storia dei 100 euro... a me un regalino me lo potresti fare ogni tanto, ma ti spiego il semplice motivo...*”). Dal canto suo, RICHICHI spiegava che il costo di 100 euro, in realtà, non si riferiva alla cessione precedente, ma soltanto a quella odierna. Su consiglio di “suo cugino”, lo esortava a prendere un quantitativo superiore per avere un prezzo più vantaggioso (“RICHICHI: *stasera vengo...* [...] RICHICHI: *e ne parliamo, va bene?* ALBERTO: *ok, però ti sto dicendo... ma davvero mi stai chiedendo i 100 euro dell'altra volta eh...* RICHICHI: *no... quelli dell'altra volta lascia stare... l'altra volta... va bene?* ALBERTO: *eh... ok...ok...*”).

¹⁹⁸⁷ Telefonata nr. 15813, delle ore 19:03:58 del 16/6/2012 (RIT 3275/2011).

¹⁹⁸⁸ Telefonata nr. 15969, delle ore 13:16:58 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁸⁹ Telefonata nr. 15980, delle ore 16:27:46 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹⁰ Telefonata nr. 15981, delle ore 16:32:09 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

RICHICHI: *quelli dell'altra volta... però ti dico io... ha detto mio cugino, quando il lavoro è così... piccolo...").*

Sul finire i due si accordavano per un prezzo di 4,50 euro al grammo ("RICHICHI: *mi segui... la parte tua non te la prendi tutta quanta... hai capito come?* ALBERTO: *e sì... la paghi un po' di più... a quanto... a quattro e cinquanta...* RICHICHI: *eh... hai capito...* ALBERTO: *si invece di quattro, quattro e cinquanta...* [...] RICHICHI: *Albe... lui, lui... appunto dico a te il lavoro... prenditene di più... ti dico a te.* ALBERTO: *e no... Andrè... la sto prendendo per me... se mi vuoi aiutare mi aiuti... io ti conosco... io conosco solo te... e ti chiamo a te... se tu, mi aiuti pure nelle piccole cose andiamo d'accordo, non è che ti può andare bene solo quando Alberto viene per le storie grandi... scusami eh...* RICHICHI: *Albe... allora io te lo dico a te, così pure tu guadagni... hai capito...* [...] ALBERTO: *per come eravamo rimasti...* RICHICHI: *va bene ciao...").*

Alle 18:52¹⁹⁹¹ seguenti, RICHICHI e RANIERI si accordavano per incontrarsi alle 20:15 e proprio in quell'orario ¹⁹⁹², il primo chiamava il secondo per informarlo di essere quasi giunto a Parma ("RICHICHI: *.. ci vediamo là?... ALBERTO: ...sto vendendo...");*

2.12. CAPO 166 - LETTERA M).

Alle 13:19 del 21/6/2012 ¹⁹⁹³ RANIERI ordinava a RICHICHI un quantitativo di "25" di sostanza stupefacente. Nella successiva telefonata delle 20:03¹⁹⁹⁴, i predetti si accordavano per incontrarsi alle 22:00. RANIERI si raccomandava affinché lo stupefacente fosse di buona qualità e ribadiva di aver bisogno di un quantitativo di 25 grammi ("ALBERTO: *e che ne so, se (inc.)... se tu mi chiami e mi dici un orario... ti so rispondere Andrè...* [...] RICHICHI: *alle dieci...* ALBERTO: *alle dieci è buono...* [...] *però davvero Andrè...* RICHICHI: *si, si...* ALBERTO: *venticinque...").*

Alle 21:53¹⁹⁹⁵ RICHICHI lo richiamava e riferiva che sarebbe andato a casa sua alle 22:30. In quell'orario ¹⁹⁹⁶, RICHICHI ricontattava RANIERI per comunicargli di essere giunto a Parma e quest'ultimo lo esortava ad arrivare fin sotto casa. I due si davano appuntamento nei pressi dell'USL ("ALBERTO: *vieni sotto casa?* [...] RICHICHI: *un'altra multa oggi.. zona ZTL (bestemmia).. la macchina non è a nome mio.. se ero*

¹⁹⁹¹ Telefonata nr. 15992, delle ore 18:52:46 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹² Telefonata nr. 16015, delle ore 20:15:06 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza / IMEI 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹³ Telefonata nr. 16508, delle ore 13:19:22 del 21/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹⁴ Telefonata nr. 16599, delle ore 20:03:14 del 21/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹⁵ Telefonata nr. 16620, delle ore 21:53:31 del 21/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹⁶ Telefonata nr. 16629, delle ore 22:30:30 del 21/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea., in uso a RANIERI Alberto.

con la ML mi ficcavo pure nell'inferno.. ALBERTO: ho capito.. va bene.. e ci vediamo all'USL.. [...] RICHICHI: sto arrivando.. ciao..").

La conferma sull'avvenuta consegna dello stupefacente si ricavava dalla conversazione ambientale delle successive 22:39¹⁹⁹⁷, intercettata all'interno del veicolo in uso a RICHICHI, che nella circostanza, era in compagnia di altro soggetto (UOMO: *chi è? (inc)?* RICHICHI: *no un ragazzo.. [...] lo vedi dov'è...*). Una volta che RANIERI raggiungeva RICHICHI, riferiva di non essere in grado di effettuare il pagamento, rinviando detta incombenza al sabato seguente ("ALBERTO: *non "ci mignu" (ndr - intende non esagero) vedi che i soldi te li do sabato sera.. [...] RICHICHI: (bestemmia) perché non me lo dici prima non me lo dici? ALBERTO: pensavo che non ce n'erano problemi.. RICHICHI: no.. mi litigo.. mi litigo con mio cugino.. (bestemmia) ALBERTO: mannaia la puttana.. e il sabato Andrè.. lo sai quand'è sabato.. tra un'ora e mezza.. (ride) [...] Andrè pensavo che non ce n'erano problemi..").*

Nel cercare di assicurare RICHICHI sul pagamento, RANIERI confermava l'andamento della sua illecita attività di spaccio ("ALBERTO: *la sto vendendo quasi ogni.. minimo minimo due settimane.. una volta.. due o tre volte a settimana...*").

Nel seguito RICHICHI consegnava 18 grammi di hashish, che RANIERI prometteva di pagare quanto prima. Questi lasciava infatti intendere di essere già in parola con suoi clienti, ai quali era sicuro di cedere una parte dello stupefacente appena acquisito ("ALBERTO: *ah? 20? ah? quanti sono?* RICHICHI: *18 erano.. ALBERTO: va bò io te li pago sempre come se sono 20.. [...] ALBERTO: e non me la puoi dare ora.. me la caccio ho già chiamato i cristiani.. la sto già cacciando.. hai capito? non lo so vuoi passare da lì.. ti dò qualche.. 40 euro.. già 40 euro li sto facendo penso.. eh ma devi passare tra mezz'ora.. [...] RICHICHI: pesa.. vedi che sono 18.. quant'erano? ALBERTO: no.. ohì Andrè.. sono di meno.. io la peso.. quanto.. sono onesto.. lo sai che sono onesto.. non sono 18.."). RICHICHI si alterava iniziando a discutere anche di una precedente cessione di circa 140/150 grammi (forse quella dell'1/6/2012), che RANIERI sosteneva di aver già saldato ("RICHICHI: (Urla) *vedi che l'altra volta.. quand'erano 150.. ALBERTO: eh.. RICHICHI: erano.. ALBERTO: ma chi.. erano 142 grammi.. ma che vuoi te l'ho pagato.. e siamo a posto.. RICHICHI: ora (inc) te lo porto.. ora te lo porto.. ALBERTO: Antò.. eh Andrè.. RICHICHI: una volta 15 euro.. una volta 10 euro in meno.. una volta 20 euro in meno...*"). RANIERI ribatteva che, secondo lui, lo stupefacente appena ricevuto era inferiore ai 18 grammi, mentre RICHICHI sosteneva il contrario. RANIERI si riservava di chiamarlo dopo averlo pesato a casa sua, qualora l'ammanco superasse i due grammi ("ALBERTO: *e dai non sono 18.. [...] dai me ne vado.. non sono.. la peso a casa e ti chiamo.. non sono 18 Andrè.. RICHICHI: (bestemmia) ALBERTO: in caso ti chiamo.. se sono proprio assai in meno ti chiamo.. se è un grammo due grammi non ti chiamo.. pure se sono 17.. 16.. non fa niente.. RICHICHI: 18 sono...*"). Sul finire RICHICHI lo invitava a restituirgli anche i 15 euro della cessione di due giorni prima ("RICHICHI: (ndr - urla) *e mettili quelli di avanti.. i 15 euro pure.. ALBERTO: ma vò.. vò..*"), ovvero quella del 18/6/2012. Non appena RANIERI si allontanava dalla vettura, RICHICHI chiedeva conferma all'individuo, che era in sua compagnia, del peso effettivo dello stupefacente consegnato ("RICHICHI: *quant'erano? 18 grammi?* UOMO: *18.. 17.. grammi.. RICHICHI: quant'erano 16? UOMO: 16.. sì.. sì.. 16..*").*

¹⁹⁹⁷ Conversazione ambientale nr. 2429 (RIT 677/2012), delle ore 22:39:05 del 21/6/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

Alle 22:51¹⁹⁹⁸, RANIERI contattava RICHICHI e lo informava che lo stupefacente ricevuto era di parecchio inferiore a quello pattuito ("ALBERTO: *Andrè... puoi venire pure a casa... Andrè... sono tirchi, nemmeno... ti voglio dire... hai capito? Tirchi Andrè, poco poco...* RICHICHI: *oh... non succede qualche cazzo però eh... te... te... te lo dico eh... [...]* ALBERTO: *ma che stai dicendo... vieni a casa che ti faccio vedere... ti sto dicendo Andrè... ma non è che non te lo voglio fare... ma stai scherzando Andrè... mi sono sempre comportato bene con te... te lo sto dicendo veramente se no, non ti facevo (inc)... per cinque... ma davvero stai dicendo Andrè... Andrè...*"), per cui potevano chiudere l'affare con il solo pagamento di 60 euro. RICHICHI dichiarava il suo disappunto, accordandosi per vedersi sabato ("ALBERTO: *ve bene, ti devo dare 60 Andrè... e siamo apposto...* [...]) RICHICHI: *va bene... tu non lavori più con me tu... non lavori più...* ALBERTO: *come... Andrè te lo sto giurando Andrè... ma stai scherzando... Andrè... non te l'avrei mai fatta una storia di queste...* RICHICHI: *ma... quando passo...* ALBERTO: *eh... sabato...*");

2.13. CAPO 166 - LETTERA N).

Lo stupefacente acquisito da CAVALLO Gaetano era destinato al successivo commercio: ciò risultava dalla conversazione del 29/9/2012, quando RICHICHI gli comunicava di non aver ancora incontrato il proprio fornitore ("*ancora non è venuto il geometra a portare i disegni.. stasera viene lui..*") e CAVALLO lo esortava a fare presto, dato che il suo cliente sarebbe arrivato da Brescia ("*GAETANO: prima di stasera me le devi dare le mattonelle.. perché che cazzo gli dico a quello.. deve fare il bagno quello.. viene da non è che.. sta venendo da Brescia..*")¹⁹⁹⁹.

Alle ore 22:04 dello stesso giorno RICHICHI informava lo stesso interlocutore dell'ulteriore ritardo nella consegna dello stupefacente ("*ora sì.. però ti devo spiegare un fatto.. il geometra li porta domani.. porta i disegni.. i metri..*"), avvisandolo peraltro che questi trattava solo quantitativi prestabiliti ("*mi sono dovuto litigare stasera.. perché a 300 metri alla volta li vuole fatti i pavimenti.. hai capito?*")²⁰⁰⁰.

CAVALLO tornava a sollecitare RICHICHI anche la mattina dell'1/10/2012, perché nel pomeriggio sarebbe arrivata la persona interessata al "pavimento". La risposta di RICHICHI era interlocutoria ("*RICHICHI: ti chiamo un altro poco.. aspetta.. non ti preoccupare.. aspetto a quello là io.. che ora sta venendo mi ha detto..*")²⁰⁰¹. Qualche ora più tardi un'altra sollecitazione da parte di CAVALLO²⁰⁰², preoccupato della brutta figura nel caso in cui non fosse riuscito a procurare lo stupefacente al suo cliente. RICHICHI imprecava, rassicurandolo ("*RICHICHI: quello è andato a funghi*");

¹⁹⁹⁸ Telefonata nr. 16637, delle ore 22:51:48 del 21/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

¹⁹⁹⁹ Telefonata nr. 1744, delle ore 12:24:22 del 29/9/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰⁰ Telefonata nr. 1858, delle ore 22:04:35 del 29/9/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰¹ Telefonata nr. 2050, delle ore 11:32:36 dell'1/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰² Telefonata nr. 2055, delle ore 14:10:33 dell'1/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393382507870, in uso a Gaetano.

stamattina. [...] mi ha detto ieri a comodità tua.. oggi comodità mia.. (nдр - Richichi si sta riferendo ad GAGLIONE Elia). [...] no.. no.. digli che è a posto..").

Nella successiva telefonata delle 18:30 RICHICHI riferiva che alle 21:30 sarebbe arrivato finalmente "questo qua" (il fornitore). In sottofondo, gli investigatori sentivano la voce di GAGLIONE Elia, individuabile nel fornitore, che lo correggeva sull'orario ("alle nove e mezza.. le dieci")²⁰⁰³.

Alle ore 21:51, CAVALLO esortava ancora RICHICHI Giuseppe per la consegna dello stupefacente. Questi, visto il ritardo, era costretto a promettergli che, se non lo avesse richiamato per le 22:15, sarebbe andato da lui l'indomani mattina ("GAETANO: ti devo aspettare? RICHICHI: io aspetto a lui che mi porta il preventivo.. ha detto a me alle nove.. alle dieci arrivo [...] GAETANO: Andrè a quello là gli ho detto domani mattina.. per le mattonelle.. [...] RICHICHI: e ora vediamo.. ora vediamo dai Gaetà.. ti chiamo io.. ti chiamo.. se non ti chiamo io.. per le dieci ed un quarto vengo domani mattina e te li porto..."). In chiusura RICHICHI precisava che il ritardo era dovuto al fatto che "ha preso la fregatura", riferendosi anche in questo caso al fornitore, che, probabilmente, aveva trovato dello stupefacente scadente ("RICHICHI: Gaetà ha preso la fregatura.. ha preso.. che le mattonelle non erano buone.. hai capito?")²⁰⁰⁴.

La certezza dell'avvenuta cessione dello stupefacente, verosimilmente hashish, arrivava alle 14:15 del 2/10/2012, quando CAVALLO si lamentava con RICHICHI della qualità della droga ricevuta (GAETANO: "ma quella 'mbasciata del coso.. non è che è tanto gagliarda...[...] ma tu gliel'hai fatta vedere a qualcuno?"). Dal canto suo, RICHICHI spiegava di averla fatta testare anche ad un soggetto che "stava sopra di lui", il quale gli aveva garantito la buona qualità (è "a posto"). CAVALLO, di contro, sosteneva invece che "è troppo dura", condizione che RICHICHI giustificava asserendo che lo stupefacente era stato tenuto in freezer ("non vuol dire niente.. nel freezer era hai capito? reparto freezer...[...] è tranquilla...se no...")²⁰⁰⁵.

Le lamentele riguardanti la qualità dello stupefacente ricorrevano anche nella conversazione del 3/10/2012, tant'è che CAVALLO, nel ribadire la pessima qualità, sosteneva che RICHICHI era stato raggirato ("GAETANO: vedi che quello ti ha preso per il culo.. che te lo dico io.. quello di quel coso.. è troppo vecchio Andrè." [...] RICHICHI: ora vengo e vedo io.. [...] GAETANO: è vecchio troppo.. assai.. è duro come una pietra.. che cazzo me ne devo fare di quel.. com'è.. ci ha fatto pagare di più le mattonelle.. quando l'altra volta di meno ed era meglio.. com'è? sto fatto non l'ho capito.. io non sono.. non sono contento..) RICHICHI concludeva: "dopo vengo di là.. non ti preoccupare..."²⁰⁰⁶. Si comprendeva dalla conversazione come CAVALLO avesse già in precedenza acquistato stupefacente dal RICHICHI.

La questione della pessima qualità dello stupefacente era ripresa il 15/10/2012, quando CAVALLO Gaetano chiedeva a RICHICHI se avesse consegnato le mattonelle a "Pasquale". Dopo aver risposto che lo avrebbe fatto in settimana, RICHICHI domandava a CAVALLO: "tutto a posto?". Questi si lamenta per lo sforzo che stava

²⁰⁰³ Telefonata nr. 2086, delle ore 18:30:50 dell'1/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰⁴ Telefonata nr. 2130, delle ore 21:51:53 dell'1/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰⁵ Telefonata nr. 2145, delle ore 14:15:32 del 2/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰⁶ Telefonata nr. 2379, delle ore 15:03:06 del 3/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

facendo per liberarsi dello stupefacente, vista la sua durezza (*“insomma.. stanno uscendo le pizze un poco dure.. però.. non sono male.. però..”*). RICHICHI concordava e ribadiva che ne avrebbe parlato con chi di dovere, il quale aveva detto che comunque a qualità era buona (*“GAETANO: digli che non ti prendano per il culo.. per questa volta stai zitto.. però.. [...] e che ti ha detto? [...] RICHICHI: però il salamino è forte.. mi ha detto.. è troppo piccante.. mi ha detto.. e quello che è.. però è piccante [...] GAETANO: ho capito .. però.. hai capito?...”*)²⁰⁰⁷.

2.14. CAPO SUB 166 - LETTERA O).

Alle 22:07²⁰⁰⁸ del 7/12/2012, RICHICHI Giuseppe era in compagnia²⁰⁰⁹ di due soggetti, uno dei quali di nome Luca, che lo avevano contattato per reperire dello stupefacente (*“UOMO: aspetta o andiamo a prendere la roba per vedere com'è.. o ti do soldi e vai a prenderla tu.. RICHICHI: eh ora.. andiamo.. andiamo a casa e andiamo a prenderla assieme andiamo a prenderla dai..”*). Mentre Luca non partecipava alla discussione né alla successiva cessione (*“...Uomo: eh perchè Luca non vuole venire per queste cose (ndr - intende per spacciare) andiamo io e te soli..”*), RICHICHI, insieme all'altro individuo, si allontanava a bordo della propria autovettura. Nel dialogo che segue, lo sconosciuto riferiva di aver bisogno sia di due grammi di cocaina (*“...neve...”*) da mostrare ad altre persone, con le quali ha appuntamento, che di un quantitativo non meglio precisato di hashish (*“Uomo: se me ne dà due.. per fargliela vedere.. uno.. due.. veditela tu.. se vuole un pò di soldi li ho in tasca io veloce.. [...] ..70 li ho.. se no devo andarli a prenderli al bancomat altri 50.. se vuole darcene due.. [...] ah? ce li dà due che 50 glieli diamo domani senza che vado a prenderli al bancomat.. RICHICHI: ora glielo dico.. UOMO: fattene dare uno.. se no fattene dare uno.. come cazzo si deve fare a cacciare sta neve.. [...] ..quelli vengono gliela faccio.. gliela mostro.. gliela do.. gli dico portatevela.. fatevela e tornate e ditemi quanto.. andiamo a prendergliela.. ma un poco di fumo ce l'ha? RICHICHI: (ndr - nega con un verso) niente.. niente sto prendendo UOMO: non stai prendendo niente? vedi quando è che lo voglio per me.. che ogni tanto me la fumo io una...”*). Durante il tragitto, RICHICHI raccontava che una sera un cliente gli aveva chiesto un chilo di fumo, ma in quella circostanza ne era sprovvisto. Nel seguito, entrambi dichiaravano di essere in grado di procurarsi facilmente quantitativi di quella portata: RICHICHI precisava infatti di avere contatti con dei fornitori di Torino, mentre l'interlocutore nella zona di Milano (*“RICHICHI: infatti l'altra sera è venuto uno che ha voluto un poco di fumo.. [...] mi ha domandato se avevo un chilo di fumo.. [...] UOMO: quanti soldi ci vogliono? RICHICHI: quanti soldi ci vogliono.. voleva un chilo di erba (ndr - marijuana) di fumo (hashish).. l'altra sera.. se non ne ho.. [...] UOMO: volendo c'è.. però dobbiamo andare a Milano.. RICHICHI: ce l'ho pure io là.. a Torino ce l'ho..”*). Quest'ultimo, rinnovando la sua richiesta di stupefacente, spiegava che avrebbe potuto trasportare la droga dalla Calabria, ma temeva di essere fermato da una pattuglia della polizia durante

²⁰⁰⁷ Telefonata nr. 3977, delle ore 11:01:19 del 15/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁰⁸ Conversazione ambientale nr. 2482 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 22:07:08 del 7/12/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁰⁹ I dati GPS rilevati dall'autovettura in uso a RICHICHI rivelano che l'incontro avviene a Montecchio Emilia, Strada Sacca - Strada Provinciale Poviglio Caprara Calerno - Ristorante Il Cenacolo.

il viaggio di ritorno, dicendosi comunque sicuro che se RICHICHI avesse da appoggiarlo avrebbe avuto da guadagnare (“UOMO: .. *quando ce l’hai giusta mi chiami.. hai capito? però inizi a perdere.. voglio dire.. la credibilità.. io gli portavo sempre cose come ..(inc).. io ora pensavo di andare a Natale.. andare là sotto (ndr - inteso in Calabria) e poi lo portavo io mezzo.. però mi spavento.. è pieno di pattuglie.. hai capito? [...] non posso fare.. Andrè.. (inc).. poi se me la beccano.. succede l’ira di Dio.. se tu non avevi problemi io la portavo.. (inc.) [...] io ti facevo guadagnare pure a te.. non è che...*”). Lo sconosciuto precisava comunque che lo stupefacente proveniente dalla Calabria era di qualità inferiore rispetto a quella che RICHICHI deteneva (“UOMO: *ho capito.. però.. io ce l’ho attualmente.. capito? io ce l’ho giù in Calabria.. io ce l’ho 4.. roba di poco naturalmente rispetto a quella che avete voi.. (inc)...*”).

Poiché l’appuntamento con il fornitore di cocaina, che al momento si trovava in un ristorante, era fissato per le 22.30, RICHICHI decideva di recarsi prima presso la propria abitazione. Il suo accompagnatore insisteva perché si sbrigasse in quanto lo stavano attendendo a Calerno (RE) le persone alle quali deve consegnare la cocaina, tre fratelli di Sassuolo, disposti ad acquistare fino a 6.000 euro di cocaina (“Uomo: *sono che mi aspettano a Sant’Ilario.. a Calerno.. stanno aspettando a me a Calerno.. per questo ti ho detto io di andare a trovare qualcosa in fretta.. ma dove cazzo li trova un altro con 6000 euro in contanti.. questi qua se la cosa è buona.. domani mattina alle otto vengono qua che vogliono la cosa.. tempo di andare a Sassuolo per prendere i soldi e tornare.. non ci mettono un cazzo.. sono tre.. tre fratelli.. [...] Andrea muoviti dai.. non mi far fare figure di merda con questi.. muoviti.. che questi sono cavalli buoni.. (ndr - intende che sono buoni clienti) sennò li lascio perdere.. (inc).. zone...*”).

La sosta (di circa 20 minuti) presso la propria abitazione era necessaria a RICHICHI per prelevare il quantitativo di hashish richiestogli dallo sconosciuto e dalle 22:38 seguenti era registrata una nuova conversazione ambientale ²⁰¹⁰ (nel frattempo il veicolo si allontanava dall’abitazione di Via Leonardo da Vinci). L’uomo manifestava l’intenzione di rivendere immediatamente l’hashish appena ricevuto da RICHICHI e, con il ricavato, acquisire verosimilmente la partita di cocaina (“UOMO: *perché io cammino con questo qua abbassato.. RICHICHI: ah? no.. non fa niente.. chiudi.. UOMO: no.. RICHICHI: chiudi.. chiudi.. UOMO: mi spavento.. non scherzare.. (inc).. se arriviamo da quest’altro e ci guadagniamo 500 euro.. così lo metto per l’altro.. almeno.. meglio poco che niente no? io ti faccio fare qualche cosa non ti preoccupare...*”). Con l’esortazione “*chiudi chiudi*”, RICHICHI sembrava riferirsi alla presenza dell’hashish consegnato all’acquirente, che si spaventava affermando che temeva di tornare in carcere. Lo stesso, infatti, raccontava di essere stato arrestato a Milano e di aver trascorso un lungo periodo di carcerazione (“UOMO: *mi spavento.. abbiamo macchine dietro? vedi che so cosa vuole dire la galera Andrea.. perché ho fatto tre anni.. due anni e dieci mesi.. e mi spavento.. non ci voglio tornare.. RICHICHI: dove sei stato.. a Catanzaro? UOMO: no.. a quale Catanzaro.. mi hanno preso a Milano.. mi hanno portato a Como.. a Milano e a Palermo.. [...] 2008.. febbraio 2008.. poi sono uscito nel 2011.. sono uscito il 13 gennaio del 2011.*”).

²⁰¹⁰ Conversazione ambientale nr. 2484 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 22:38:40 del 7/12/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

Alle 22:44 seguenti il veicolo si fermava a Montecchio Emilia, in via Achille Grandi, dove RICHICHI ed il suo accompagnatore uscivano dall'abitacolo: l'intento era quello di reperire il campione di cocaina. Infatti, una volta rientrati in macchina, lo sconosciuto telefonava probabilmente a Luca, esortandolo a rimanere in attesa presso il ristorante (il Cenacolo, dove era avvenuto l'iniziale incontro con RICHICHI e dove Luca era rimasto in attesa), lamentandosi poi con RICHICHI delle persone appena incontrate che non erano state in grado di cedergli la cocaina richiesta. L'uomo sosteneva che i suoi clienti avevano fatto molta strada per acquisire il campione ed ora rischiava di presentarsi da loro a mani vuote. Pur di trovare la cocaina, l'uomo si diceva disposto a partire immediatamente per Milano (*"UOMO: a posto.. non voglio avere più a che fare.. sbagli una volta.. hai sbagliato per sempre.. stiamo cuggiuniando.. (ndr - stiamo scherzando) i cristiani vengono qua.. fanno 100 chilometri per venire a prendersi la roba da me.. [...] sì.. sì.. ho capito.. sono quaquaraqua.. questi sono cristiani che non hanno nè parola e nè niente.. sono cristiani che non sono niente.. devo andare a Milano.."*). RICHICHI cercava di giustificare una delle persone appena incontrate asserendo che solitamente era provvista di cocaina (*"no questo ce l'ha sempre.."*), fornitore che nella specie i carabinieri di Modena identificano in SIRIANNI Filippo.

Nella conversazione ambientale delle 22:51²⁰¹¹, lo sconosciuto si lamentava nuovamente con RICHICHI per non essere riuscito a reperire in zona nemmeno un grammo di cocaina, che sarebbe stato disposto a pagare anche 200 euro. RICHICHI rimarcava che il fornitore dal quale lo aveva condotto ne era rimasto senza, precisando che in giro avrebbero potuto reperire solo stupefacente di pessima qualità (*"RICHICHI: a Milano vai allora? UOMO: a Milano devo andare.. dove devo andare? io sono cristiano che ha una parola sola.. una.. non ne ho due o tre o cinque o dieci o venti.. [...] RICHICHI: non ce l'ha.. non ce l'ha ..(inc).. UOMO: guarda tu che figura di merda che ho fatto io stasera con questi.. [...] UOMO: non glielo trovi un grammo da nessuna parte? non ce l'ha nessuno? glielo pago 200 euro pure.. RICHICHI: ma roba schifosa.. UOMO: 500.. quanto vuole 1000 euro.. vado e glieli prendo al bancomat.. portami al bancomat.. RICHICHI: ma la roba schifosa ti devo prendere? "*).

3. CAPO 168).

Alle 13:08 del 29/5/2012²⁰¹², su specifica richiesta di RANIERI, RICHICHI faceva intendere di volere sapere se avesse disponibilità economica (ALBERTO: *scendi stasera?* (a Parma) RICHICHI: *tu tutto a posto?..."*). RANIERI precisava di voler acquisire 30 grammi di stupefacente, da pagare entro una settimana. Non fornendo alcuna certezza, RICHICHI si limitava a dire che avrebbe valutato cosa fare (*"ALBERTO: ci vediamo tra una settimana poi di nuovo.. però.. RICHICHI: non ce la faccio io compà.. [...]ALBERTO: eh.. sempre la stessa (inc).. [...] numero di scarpe.. trenta RICHICHI: ora vediamo.."*). Alle 16:32²⁰¹³ seguenti RANIERI tentava di persuadere RICHICHI a consegnargli lo stupefacente, ma RICHICHI lasciava intendere di non poter decidere autonomamente (ALBERTO: *allora vieni stasera? RICHICHI: mi sa di no.. [...] eh.. perché non comando solo io hai capito? per il lavoro.."*), precisando che era *"tutto fermo"* (*"...ALBERTO: ho capito.. però mi devi fare sta*

²⁰¹¹ Conversazione ambientale nr. 2485 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 22:51:40 del 7/12/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰¹² Telefonata nr. 13268, delle ore 13:08:43 del 29/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰¹³ Telefonata nr. 13359, delle ore 16:32:34 del 29/5/2012 (RIT 3275/2011).

cortesias.. per una volta.. una volta te lo sto chiedendo.. sia che poi (inc) alla settimana di nuovo io uscivo.. RICHICHI: è tutto fermo hai capito? [...] RICHICHI: ora vediamo.. [...] ALBERTO: te l'ho detto.. numero trenta...").

La stessa sera, alle 19:46²⁰¹⁴, RANIERI richiamava RICHICHI il quale non sembrava convincersi a rifornirlo ("...ALBERTO: dai ci vediamo stasera Andrè? RICHICHI: ma non l'ho visto ancora a mio cugino.. hai capito? ALBERTO: dai Andrè.. poi tu dici che te ne vai.. [...] RICHICHI: e ora vediamo dai.. ora parto.. [...] tu non hai niente? almeno cento euro mi devi dare tu.. non ce l'hai cento euro? non te ne dò più.. ALBERTO: no..."), malgrado RANIERI lo rassicurasse sul pagamento entro i 5 giorni seguenti ("ALBERTO: cinque giorni Andrè ti ho detto.. cinque.. comunque Andrè.. ma tu quando te ne vai? RICHICHI: io domani mattina.." e dai vieni stasera.. fammi sta cortesia.. una te ne ho chiesto da quando ti conosco.. una cortesia.. RICHICHI: ora vediamo...").

Alle 21:26²⁰¹⁵, RICHICHI comunicava a RANIERI di essere a piedi e di non poterlo raggiungere ("RICHICHI: io sono a piedi Albè.. come cazzo facciamo? [...] vengo col pullman? [...] domani mattina parto io.. domani mattina scendo io a Parma. parto...").

Alle ore 12:29²⁰¹⁶ del giorno seguente (30/5/2012), RICHICHI lo richiamava, ma riferiva di essere a casa e di non poterlo raggiungere poiché non aveva la macchina; aggiungeva che, se fosse riuscito a contattare un suo amico, avrebbe fatto in modo di fargli avere i 20 grammi, alludendo chiaramente alla sostanza stupefacente richiesta ("RICHICHI: "eh... i venti miei, li do...li do...a uno e vedo se te li porta magari... [...] "adesso li do ad un mio amico, glieli do... mo vediamo... se lo trovo a casa..."). Nella successiva conversazione delle 14.27²⁰¹⁷, RICHICHI informava RANIERI Alberto di essere partito per la Calabria, tanto che RANIERI si mostrava dispiaciuto. RICHICHI lo invitava comunque a preparare i soldi per il "lavoro", rimandando tutto per il suo rientro in Emilia.

L'1/6/2012, alle 13:05²⁰¹⁸, RICHICHI comunicava a RANIERI che un suo amico doveva consegnargli 170 grammi di stupefacente ma, trovandosi in Calabria, aveva pensato di farli recapitare a casa sua ("RICHICHI: no... ascolta... ma siccome... siccome sono sotto io... [...] stasera ti mando uno... però... perché questo qua...doveva portare a me...però non ci sono io a casa... no.. [...].. sono fuori...se ti porta 170 latte di pittura è buono per te?.."). RANIERI domandava se poteva venderli o doveva solo custodirli; RICHICHI, confermando la prima ipotesi, lo invitava ad impegnarsi per cercare di venderne una metà entro il mercoledì o il giovedì seguente ("ALBERTO: ma per me? o te le devo tenere? Te le devo tenere? RICHICHI: per te...e così la usi tu per lavorare... che dici tu? La vuoi? ALBERTO: eh... con te quando ci vediamo? RICHICHI: tu la fai metà... tu la riesci a fare per mercoledì o giovedì..."). RANIERI lasciava intendere che il quantitativo era superiore alle sue aspettative, precisando di riuscire a piazzarne solo "due stanze" (20 grammi) in due giorni ("ALBERTO: eh... è tanta... è una lotta e mezzo io per due stanze ci metto... due giorni e il lavoro mi esce 600 euro..."). RICHICHI lo esortava ad essere preciso con il pagamento ("RICHICHI: no! allora sono quattrocento... cinque... e poi ...sì, sì..ALBERTO: e si fai... e però devono essere giuste Andrè...") ed infine volendo la conferma per l'affare ("

²⁰¹⁴ Telefonata nr. 13420, delle ore 19:46:19 del 29/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰¹⁵ Telefonata nr. 13457, delle ore 21:26:24 del 29/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰¹⁶ Telefonata nr. 13565, delle ore 12:29:24 del 30/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰¹⁷ Telefonata nr. 13574, delle ore 14:27:41 del 30/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰¹⁸ Telefonata nr. 13709, delle ore 13:05:38 dell'1/6/2012 (RIT 3275/2011).

RICHICHI: *eh... vedi che stasera ti mando uno... stasera ti mando...hai capito...ti mando... [...] sicuro devi essere...te lo dico da adesso eh...ALBERTO: si sono sicuro... poi ci vediamo tra una settimana, ok?... ”).*

In serata, alle 20:13²⁰¹⁹, RICHICHI informava RANIERI di avergli fissato l'incontro con "il corriere" al bar in cui si erano visti la prima volta; nella seconda chiamata delle 20:22²⁰²⁰ lo informava altresì che il soggetto stava arrivando a bordo di una Fiat Croma, esortandolo quindi a recarsi nel predetto locale.

Nella telefonata delle 20:40²⁰²¹, RANIERI informava RICHICHI che, unitamente alla persona incontrata si era recato in casa per vedere "un lavoro", alludendo chiaramente allo stupefacente. Nel frangente spiegava che in realtà non si trattava di 170 grammi come concordato, bensì di 140. Poi, su richiesta, riferiva che ne aveva preso atto anche la persona, presente ancora con lui ("ALBERTO: *eh... siamo...siamo venuti sopra a vedere un lavoro, con l'amico tuo...* RICHICHI: *uhm...* ALBERTO: *eh... sono 140... non è 170... capito?* RICHICHI: *va bene, ma avanti a te le ha viste lui? [...] ALBERTO: *si, si... lui è qui con me...*"). A questo punto RICHICHI chiedeva di parlare con la persona e RANIERI, prima di lasciare il telefono, precisava che il costo della sostanza ammontava a 550 euro (" RICHICHI: *e... pass... passamelo...*ALBERTO: *te, te lo passo...ohi Andrè... 550...eh... [...] ALBERTO: *550 ti devo dare...*"). RICHICHI, in modo fermo, faceva presente all'individuo che dalla partita di stupefacente mancavano "venti latte", ovvero 20 grammi. Nonostante il soggetto cercasse di giustificare l'ammanco, RICHICHI si lamentava dei continui "errori", affermando che con "loro" ci rimette sempre ("RICHICHI: *oh... ci mancano... venti cose ci mancano? Venti latte di pittura ci mancano? [...] PERSONA: *100... erano 153... [...] PERSONA: ohi Andrè... erano 156 qua... poi gli abbiamo tolto le buste e sono diventate 148/149...* RICHICHI: *che cazzo mi racconti... come mai ci devo rimettere con voi... ci devo rimettere insomma... [...] e cinquanta di là... cinquanta di là... che cazzo ci guadagno io... sto per la gloria... sto qua sto andando...*"). Ripreso il telefono, RANIERI riferiva a RICHICHI che il soggetto in questione aveva applicato un piccolo sconto per il disagio, quantificando la partita di stupefacente ricevuta in 145 grammi al costo di 550 euro ("ALBERTO: *va.. va bene va... eh... mi fai uno sconticino... mi fa uno scontino...(inc.)... o no? [...] no... sono 145, che l'amico tuo... vuole portare l'acqua al mulino tuo diciamo... [...] Andrè... 550... Andrè... ho apposto, ci vediamo tra dieci giorni... ok? [...] RICHICHI: *dopo me la vedo io con lui, va bene?*"). In chiusura, RANIERI assicurava che lo stupefacente si presentava integro poiché confezionato con del nastro adesivo ("ALBERTO: *no... ma lui me le ha portate tutte scocciate... eh... le latte non le ha toccate per niente... nemmeno i pennelli... tutto apposto (inc.), no, no... devo dire la verità...comunque... Andrea ti saluto ci vediamo tra dieci giorni, ok? ”).*****

4. CAPO I72).

Il 6/10/2012, RANIERI chiedeva a RICHICHI se verso le 19:30 lo avrebbe trovato a casa poiché aveva bisogno di rifornirsi di stupefacente ("*te la potevo dire.. te la posso dire una cosa prima Andrea? ma sempre come all'anno scorso no? sempre quel discorso? [...] va bè.. in caso ti faccio sapere tra una mezz'oretta..*")²⁰²².

²⁰¹⁹ Telefonata nr. 13768, delle ore 20:13:24 dell'1/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰²⁰ Telefonata nr. 13771, delle ore 20:22:19 dell'1/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰²¹ Telefonata nr. 13775, delle ore 20:40:17 dell'1/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰²² Telefonata nr. 2948, delle ore 18:24:00 del 6/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

Nella conversazione intercettata appena due minuti più tardi, si capiva che RANIERI stava mediando in favore di un suo amico, che RICICHICI aveva già conosciuto in altra occasione, interessato ad acquisire “mezza latta” ovvero 50 grammi di hashish (“ALBERTO: *senti una cosa.. te lo ricordi quel mio amico che abbiamo fatto quel lavoro assieme quella volta? [...] eh.. vedi che lui per le sette e mezza sarebbe disposto a venire per una mezza latta..* RICICHICI: *per una mezza latta?* ALBERTO: *si una mezza latta vuole..* RICICHICI: *di.. 50 chili?* ALBERTO: *si 50 chili.. 50 gra.. Andrè..* RICICHICI: *ah.. quanto?* ALBERTO: *50 gra..*”). Sul finire della telefonata, RANIERI esortava RICICHICI ad essere puntuale (“RICICHICI: *va bene dai..* ALBERTO: *ok.. ti ringrazio Andrè.. che ti mando lui..* RICICHICI: *va bene [...] ALBERTO: viene lui.. non gli fare bidone.. mi hai capito? che ora è uscito dal lavoro..*”)²⁰²³.

Alle 19:26, in corrispondenza dell’orario convenuto, RANIERI informava RICICHICI che il suo amico era arrivato. RICICHICI, dopo aver addotto a giustificazione del suo ritardo di essere stato fermato dalla polizia, lo esortava a farlo attendere ²⁰²⁴, richiesta quindi rinnovata nella successiva telefonata delle 19:37 ²⁰²⁵, giacché determinato a portare a termine la cessione.

La conferma dell’avvenuta cessione dello stupefacente da parte di RICICHICI in favore dell’amico di RANIERI, emergeva nella conversazione intercorsa due giorni dopo (8/10/2012). RANIERI si lamentava perché lo stupefacente era qualitativamente peggiore del solito, sottolineando che il suo amico gliel’aveva fatta provare (“ALBERTO: *tutto a posto.. ohì Andrè però te la posso dire una cosa?* RICICHICI: *eh..* ALBERTO: *dicì che era come la storia dell’altra volta invece no..* RICICHICI: *di meno?* ALBERTO: *eh..* RICICHICI: *gliel’ho detto a quello là che non avevo.. gliel’ho detto.. gliel’ho detto..* ALBERTO: *ah.. ma ora è sempre quello là?* RICICHICI: *si.. però hai visto com’è?* ALBERTO: *non mi piace a me Andrè.. me l’ha fatta provare..*”). RICICHICI prometteva un piccolo sconto sul prezzo, ma RANIERI lo esortava a richiamarlo solo se avesse avuto la disponibilità di altro stupefacente, di qualità superiore (“RICICHICI: *ma stasera a te.. te l’abbassa un punto.* ALBERTO: *lo so.. mi abbassa un punto?* RICICHICI: *si.. [...] ALBERTO: perché non m’interessa questo.. quando tu lo cambi mi chiami..*”)²⁰²⁶.

In una successiva conversazione del 22/10/2012, si apprendeva infine che la cessione di stupefacente del 6/10/2012 era avvenuta in favore di tale Antonio, un collega di lavoro di RANIERI (“RICICHICI: *ma quel tuo amico dov’è? lo sto chiamando* ALBERTO: *ad Antonio?* RICICHICI: *“eh.. [...] RICICHICI: ma tu non lavori con lui?* ALBERTO: *si.. però siamo con.. siamo in un cantiere diverso..*”). Dal successivo dialogo si apprendeva che RICICHICI avrebbe voluto contattare Antonio per proporgli l’acquisto di altro stupefacente (“*ma dice che mi veniva a trovare..*”). Dopo aver risposto di non vedere il suo amico tutti i giorni, RANIERI approfittava per chiedere a RICICHICI se avesse cambiato la qualità dello stupefacente, chiedendo di essere tenuto al corrente in tal senso (ALBERTO: *“eh lo so.. può darsi che (inc) .. io non lo vedo ogni giorno.. lo vedo quasi*

²⁰²³ Telefonata nr. 2949, delle ore 18:25:47 del 6/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰²⁴ Telefonata nr. 2970, delle ore 19:26:33 del 6/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰²⁵ Telefonata nr. 2978, delle ore 19:37:36 del 6/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰²⁶ Telefonata nr. 3191, delle ore 16:16:45 dell’8/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).



sempre.. ma non ogni giorno.. comunque.. ma tu André sempre allo stesso palo sei?
"RICHICHI: "umh.." ALBERTO: "va bene dai.. tu in caso fammelo sempre un colpo di telefono.."")²⁰²⁷.

5. CAPO 167 - LETTERA A).

Alle ore 11:55, RANIERI proponeva a RICHICHI di andare a vedere la partita a Parma e nell'occasione affermava che gliene sarebbero serviti *dieci*, alludendo al quantitativo di hashish ("ALBERTO: *ma vieni pomeriggio a vederti le partite [...] ALBERTO: dieci.. mi raccomando.. ok?*"). RICHICHI acconsentiva, tentando per la verità di far spostare RANIERI; questi diceva di non avere la possibilità, ribadendo sul finire il quantitativo occorrente ("ALBERTO: *no.. no.. sono a Parma a casa mia.. e non ci riesco.. hai capito? dieci.. eh.. come l'altra volta.. ciao..*")²⁰²⁸.

Nella telefonata delle 18:39 RICHICHI informava RANIERI che sarebbe andato da lui verso le 21:30 e quest'ultimo lo esortava a richiamarlo non appena fosse uscito di casa²⁰²⁹. In effetti, alle 21:14, RICHICHI lo ricontattava per avvertirlo che stava per partire e che lo avrebbe richiamato sotto casa sua²⁰³⁰. Alle 21:47 seguenti, RICHICHI esortava RANIERI a scendere in strada ("RICHICHI: *viene sotto* ALBERTO: *scendo*")²⁰³¹.

5.1. CAPO 167 - LETTERA B).

Il 6/5/2012²⁰³², all'interno dell'autovettura Fiat Bravo, tg. DK555VR, RICHICHI Giuseppe prometteva alla sua ragazza REZEPOVA Yana di darle la somma di 500 euro qualora fosse riuscito a vendere il "pezzo", intendendo in tal modo un certo quantitativo di droga. RICHICHI riteneva infatti che, dalla vendita dello stupefacente in favore di "Angelo", avrebbe potuto ricavare 2.000 euro ("RICHICHI: *se vendo sto pezzo qua.. vendo.. te li do io 500 euro domani.. 2000 euro subito Angelo me li dà.. 2000 euro..*"). RICHICHI rappresentava che dalla somma doveva togliere 500 euro per un debito arretrato con tale "Gianni", e la ragazza sosteneva che andavano bene anche 1.500 euro ("RICHICHI: *eh.. a Gianni.. a Gianni glieli devo dare 500 euro a Gianni.. YANA: e daglieli.. non sono buoni 1500 euro senza fare un cazzo? non sono buoni? ah?*"). RICHICHI spiegava che avrebbe potuto ricavare addirittura la somma di 4.500 euro, ma REZEPOVA lo metteva in guardia dai rischi connessi all'invio della droga in Calabria ("RICHICHI: *e se io posso prendere.. posso prendere 4 e 5.. YANA: eh Andrea però c'è un rischio.. la mia paura è questa.. tutti sti cazzi di imbrogli.. tutti sti cazzo di cose.. penso.. lo mandi giù.. dopo lo fermano.. eh mamma Andrea non voglio questi impicci.. per favore Andrea.. non voglio questi impicci..*"). La ragazza piegava che l'attività di spaccio aveva fruttato ma temeva che RICHICHI potesse essere arrestato e, se ciò fosse accaduto, BOLOGNINO Michele l'avrebbe cacciata fuori di casa ("YANA: *..tu non ti puoi immaginare come tremavo quando c'era fumo in casa.. quanto ce n'era.. sono buoni i soldi.. si ci volevano perché è da tanto che non avevamo soldi.. siamo stati*

²⁰²⁷ Telefonata nr. 5086, delle ore 11:57:04 del 22/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

²⁰²⁸ Telefonata nr. 5922, delle ore 11:55:09 del 10/3/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰²⁹ Telefonata nr. 5966, delle ore 18:38:13 del 10/3/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰³⁰ Telefonata nr. 5982, delle ore 21:14:06 del 10/3/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰³¹ Telefonata nr. 5983, delle ore 21:47:47 del 10/3/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰³² Conversazione ambientale nr. 232 (RIT 677/2012), delle ore 21:03:53 del 6/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

quasi un anno senza soldi.. ce la siamo vista brutta noi.. meno male che lavoravo qualcosina io.. qualcosina tu.. qualcosina qua.. qualcosina là.. si però erano buoni quei soldi quando abbiamo visto così proprio.. però il rischio.. non è poi facile.. metti caso che tu vai in galera.. io che cazzo faccio? dove vado? fuori vado.. Michele (ndr - Bolognino) il giorno dopo viene e mi butta la valigia fuori..”).

Alle 15:05²⁰³³ del 9/5/2012, all'interno del veicolo RICHICHI e REZEPOVA discutevano del prezzo di acquisto e di vendita dell'hashish (“YANA: a quanto lo paghi tu il tuo fumo? RICHICHI: a 2,50.. (ndr – euro 2,50 cent).. (inc).. lo vendo io YANA: a 2,50 e lo vendi a 5 no? RICHICHI: eh..). Nel seguito parlavano in modo esplicito di un cliente marocchino che RICHICHI doveva incontrare per cedergli 100 grammi di sostanza al prezzo di 6 euro al grammo (“YANA: il marocchino quanto si pigliava.. RICHICHI: prende 100 grammi.. YANA: ah.. RICHICHI: se è buona.. a sei (ndr - intende 6 euro) Yana: 150 grammi lui.. ah?...”). Nel seguito discutevano del debito che RICHICHI aveva nei confronti di GAGLIONE Elia, risultato essere al contempo suo fornitore e cliente di stupefacenti. RICHICHI assicurava di avere già la disponibilità del denaro sufficiente per saldare il debito, aggiungendo che gli erano rimasti ancora 47 grammi di stupefacente (“YANA: quanto devi dare ad Elia? RICHICHI: 250.. [...] YANA: più il marocchino.. che si piglia.. RICHICHI: ancora qua ci sono 40 grammi ci sono..YANA: ah.. RICHICHI: 47 grammi ci dovrebbero essere.. [...] chi? Elia? boh.. io mi guadagno 250 euro..”).

5.2. CAPO 167 - LETTERA C).

Tra il 22 ed il 23/5/2012 erano intercettate delle telefonate intercorse tra RICHICHI Giuseppe e GAGLIONE Elia, volte a definire una cessione di stupefacente. La prima conversazione avveniva alle 15:43²⁰³⁴ del 22/5/2012: RICHICHI gli riferiva di aver “preso un bel lavoro” (“RICHICHI: pomeri...eh...che io ho preso, ho preso un bel cantiere ho preso eh ELIA: cosa ? RICHICHI: ho preso un bel lavoro ho preso [...] come siamo rimasti [...] hai capito come? ELIA: sì, sì ho capito, bravo, bravo...vabè dai...hai capito come ? hai capito come ? (ride) [...] vabè dai ci vediamo...la domani pomeriggio”).

Alle 11:11²⁰³⁵ del 23/5/2012, all'interno dell'autovettura Fiat Bravo, RICHICHI Giuseppe confidava alla REZEPOVA di aver acquisito 10 kg di “fumo” (“RICHICHI: 10 chili ne sono arrivati.. [...] 10 chili ne ho preso..”). REZEPOVA che inizialmente credeva si trattasse di uno scherzo, domandava se ne avesse già venduto. RICHICHI ribatteva che quella sera avrebbe portato alcuni “campioni” a Viadana e ne avrebbe ceduto una parte ad “Elia” (GAGLIONE Elia), che riteneva avere un buon giro di “clienti”. Precisava che la cessione in favore di quest'ultimo gli avrebbe fruttato 1000 euro (“ RICHICHI: a Elia.. a Elia stasera.. porto.. porto in giro.. porto.. porto i campioni no.. YANA: umh.. RICHICHI: glieli porto a Viadana.. YANA: ma qualcosa hai venduto già o no? RICHICHI: no stasera.. YANA: stasera a chi? RICHICHI: a Elia.. YANA: quanto? RICHICHI: 1000 euro guadagno.. già è prenotato per Elia..

²⁰³³ Conversazione ambientale nr. 397 (RIT 677/2012), delle ore 15:05:24 del 9/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰³⁴ Telefonata nr. 12277, delle ore 15:43:26 del 22/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393476590567, intestata ed in uso a GAGLIONE Elia.

²⁰³⁵ Conversazione ambientale nr. 983 (RIT 677/2012), delle ore 11:11:15 del 23/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

già ce l'ho a casa il fumo... poi a Elia (inc) tutta quanta se la prende.. hai capito? [...] c'ha il giro buono Elia eh..").

RICHICHI, in riferimento alla persona che lo aveva rifornito dei 10 kg, spiegava che era solito cedere lo stupefacente in conto vendita. Così facendo, anche se rischiava di perdere il denaro, otteneva comunque un guadagno di circa 8-9.000 euro al mese ("RICHICHI: *lui che fa lui.. investe i soldi.. lui aspetta per prendere i soldi.. magari aspetta un mese no.. però lui in un mese guadagna 8.. 9000 euro hai capito come fa lui?*"). Nel seguito entrava nel dettaglio dei prezzi praticati dai fornitori, precisando che mentre "Filippo" riusciva a fargli un prezzo di 3.000 euro al kg, l'altro a cui si era rivolto gli aveva chiesto 2.500 euro, riuscendo a ricavare un guadagno di mille euro, anziché 500 ("RICHICHI: *..Filippo sempre mi chiama Filippo adesso.. vieni a prendere.. vieni a prendere.. viene prendere.. io poi quella là.. più buona.. l'ho trovata.. a 2,50 l'ho trovata.. Filippo a 3.. 3000 euro (inc) io 2500 l'ho trovata.. però Elia mi dà 3500 hai capito? se io la prendevo da Filippo guadagnavo 500 euro.. invece.. invece.. invece prendo.. prendendola da qua.. [...] invece prendendola da.. da.. da un altro.. guadagno 1000 euro.. hai capito.. Filippo mi diceva quella là ormai l'ho presa Filippo mi diceva a me..").*

REZEPOVA concordava sul fatto che il prezzo di vendita dello stupefacente praticato da Filippo non era concorrenziale ("YANA: *è un pezzo di merda Filippo.. RICHICHI: invece prendendola da.. da.. da un altro.. guadagno 1000 euro.. hai capito.. Filippo mi diceva quella là ormai l'ho presa Filippo mi diceva a me..*"), RICHICHI si lamentava di SIRIANNI Filippo, che, il venerdì precedente (18/5/2012), non era riuscito a procurare l'"erba" (marijuana) allo stesso GAGLIONE (nella conversazione si comprendeva che RICHICHI non aveva inteso svelare l'identità di GAGLIONE a SIRIANNI, indicandolo solo come *cugino venuto da Milano*). A dire di RICHICHI, SIRIANNI Filippo gli aveva in ultimo consegnato la *marijuana* a casa, ma lui gli aveva dovuto mentire dicendo che suo cugino non rispondeva al telefono. In realtà, a causa del ritardo, lo stesso RICHICHI era stato costretto a rivolgersi ad altro fornitore per approvvigionare GAGLIONE dello stupefacente richiesto ("RICHICHI: *..quello là mi fa casino.. gli ho detto Fifi gli ho detto mio cugino è venuto da Milano.. gli ho detto.. è venuto qua.. venerdì la voleva gli ho detto.. tu non ce l'avevi.. perché venerdì la voleva venerdì Elia.. la voleva però Filippo non ne aveva.. ha detto arriva martedì.. ieri.. Filippo ieri (22/5/2012) è venuto a casa con la bicicletta..Filippo qual è.. [...] con l'erba.. Filippo è arrivato me l'ha portata .. vedi che è mio cugino non.. non mi risponde.. gli ho detto no.. invece io da un'altra parte l'ho trovata.. hai capito?*").

Alle ore 11:34 ²⁰³⁶ RICHICHI (mentre era in macchina con REZEPOVA) richiamava effettivamente GAGLIONE insistendo per concretizzare la cessione in giornata. Riprendendo poi il discorso con REZEPOVA Yana, RICHICHI dichiarava di voler ritelefonare a GAGLIONE Elia per chiedergli se fosse intenzionato ad acquistare una partita di 5 o 6 kg al prezzo di 3,20 euro al grammo, decisamente più vantaggioso ("RICHICHI: *ora gli dico ad Elia che se ne prende 5 o 6 chili ce la fa a 3,2.. abbassa il prezzo.. hai capito? (inc).. no se lui se le prende è buono*").

²⁰³⁶ Telefonata nr. 12392, delle ore 11:34:52 del 23/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393476590567, intestata ed in uso a GAGLIONE Elia.

Alle 20:31²⁰³⁷ seguenti, all'interno della medesima autovettura, era intercetta un'altra conversazione tra RICHICHI Giuseppe e REZEPOVA Yana. Quest'ultima, al termine di una telefonata appena ricevuta da RICHICHI, domandava chi fosse l'interlocutore; RICHICHI rispondeva che si trattava della persona dalla quale doveva recarsi per prendere lo stupefacente ("RICHICHI: *quello che va a prendere la roba...*"). La conversazione si limitava ad alcune battute dal contenuto inequivocabilmente riferito all'approvvigionamento di droga, tant'è che REZEPOVA chiedeva indicazioni sul quantitativo in arrivo e l'imputato rispondeva una cifra variabile tra 1 e 4 kg ("YANA: *quanto ci deve dare?* RICHICHI: *boh.. una quattrina di chili.. o uno.. boh.."). REZEPOVA, in ultimo, chiedeva se fosse sua intenzione vendere lo stupefacente pure ad Elia ("YANA: *poi a chi lo vendi pure ad Elia..*"), già evidentemente destinatario della precedente partita.*

La telefonata che aveva dato spunto alla citata conversazione ambientale era occorsa alle 20:36²⁰³⁸ del 23/5/2013, quando l'interlocutore informava RICHICHI del suo arrivo entro un minuto. Il predetto era identificato dagli inquirenti in COSTANZO Pietro, intestatario dell'utenza in uso.

Questi, esordendo con la frase: "*non dobbiamo andare a mangiare?*", aveva contattato RICHICHI anche alle precedenti 19:35²⁰³⁹, per informarlo di essere giunto sotto casa. RICHICHI, senza esplicitare la vera natura della conversazione, gli aveva ribattuto che la persona (riferendosi a GAGLIONE) sarebbe arrivata solo verso le 20:30 – 21:00, poiché partito a mezzogiorno ("RICHICHI: *quello là arriva verso le otto e mezza.. le nove.. perché a mezzogiorno è partito..*"), precisando poi di trovarsi a Parma e concordando di vedersi mezz'ora dopo.

In effetti, alle 20:40²⁰⁴⁰, GAGLIONE Elia avvisava RICHICHI del suo arrivo, dovendo acquisire la partita di stupefacente concordata nel corso della mattinata ("ELIA: *eh però Andre io c'ho mia moglie che ha preparato da mangiare e mia... e devo andare a prendere ciò... cioè vengo in tre secondi..*"). Appare evidente che in detta occasione RICHICHI avesse proposto a GAGLIONE l'acquisto dell'ulteriore quantitativo di stupefacente fornito da COSTANZO, tanto che alle successive 22:12²⁰⁴¹, RICHICHI avvisava quest'ultimo di aver incontrato l'acquirente, ma che si era rivelato non deciso a prendere lo stupefacente in quanto ritenuto di scarsa qualità ("RICHICHI: *è venuto.. però non gli piace il cazzo del mangiare.. non ha mangiato..*"), asserendo il suo rammarico e concordando di incontrarsi a casa sua, per discutere dell'accaduto.

²⁰³⁷ Conversazione ambientale nr. 1006 (RIT 677/2012), delle ore 20:31:40 del 23/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea;

²⁰³⁸ Telefonata nr. 12458, delle ore 20:36:01 del 23/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393890438439 (intestata a PIETRO COSTANZO).

²⁰³⁹ Telefonata nr. 12451, delle ore 19:35:46 del 23/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393890438439, intestata a PIETRO COSTANZO.

²⁰⁴⁰ Telefonata nr. 12460, delle ore 20:40:25 del 23/05/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393476590567, intestata ed in uso a GAGLIONE Elia.

²⁰⁴¹ Telefonata nr. 12467, delle ore 22:12:49 del 23/05/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393890438439, intestata a COSTANZO Pietro.

Nella stessa serata era stata captata una conversazione che confermava ulteriormente la disponibilità di stupefacente da parte di RICHICHI. In particolare, alle 21:35²⁰⁴², era contattato da D'ANGELO Salvatore, che lo richiamava dopo aver visto la sua chiamata. RICHICHI lo esortava a passare da casa sua perché deve mostrargli un "computer" che aveva comprato, precisando che si trattava di uno "più bello". Nonostante la cautela utilizzata nel linguaggio, era chiaro il riferimento alla qualità dello stupefacente ("RICHICHI: *"no.. ti dovevo far vedere una cosa.. un computer alla casa da me.. SALVATORE: ah..eh.. ah te lo sei comprato tu quel computer? RICHICHI: sì un altro però.. un altro..più bello!"*). Nel seguito i due concordavano di vedersi eventualmente il giorno dopo, poiché Salvatore riferiva di non avere la macchina ("SALVATORE: *ah ho capito.. e semmai.. domani.. domani.. nel pomeriggio vengo a farmi un giro con lo scooter.."*).

5.3. CAPO 167 - LETTERA D).

Durante il pomeriggio del 26/5/2012, si recava a casa di RICHICHI un ragazzo, che si presentava asserendo di essere il cugino di Francesco, per acquistare dello stupefacente, verosimilmente del tipo hashish. Quest'ultimo, era poi identificato dagli inquirenti in LONETTI Gennaro e faceva registrare svariate conversazioni telefoniche con RICHICHI Giuseppe.

Alle 16:59²⁰⁴³, LONETTI effettuava una prima telefonata all'imputato e lo informava che si stava recando a Montecchio; RICHICHI lo esortava a richiamarlo una volta giunto davanti alla Ford. Successivamente, alle 17:17²⁰⁴⁴ e alle 17:19²⁰⁴⁵, LONETTI effettuava altre due chiamate al fine di ricevere le indicazioni stradali necessarie per arrivare a casa di RICHICHI. Questi, nel corso della prima conversazione, lo invitava a proseguire lungo via Leonardo da Vinci e, nella seconda, ribadiva di essere vicino alla Ford avvertendolo che presso la sua abitazione era appena giunta una Peugeot ("RICHICHI: *...vedi che è venuta una Peugeot, adesso, da me è venuta..."*).

La conferma che LONETTI avesse incontrato RICHICHI per acquistare lo stupefacente, giungeva alle 18:02²⁰⁴⁶, allorquando quest'ultimo lo chiamava per avvisarlo di essersi sbagliato a pesare lo stupefacente. Nonostante il linguaggio criptato, il reale significato del dialogo era facilmente intuibile ("RICHICHI: *...vedi che i quintali mi sono sbagliato a contare, eh... RAGAZZO: ...come hai sbagliato i conti... RICHICHI: ...eh, i quintali sono di più quelli caricati... GENNARO: ...va bene, poi te lo dico stasera..."*). Lo stesso LONETTI spiegava che quando lo avevano pesato gli era sembrato che non ci fossero anomalie, ma RICHICHI ribadiva l'avvenuto errore. Concordavano comunque di risentirsi più tardi ("RICHICHI: *...no, non c'è.. perché non c'è.. ho visto il pacco adesso.. e i quintali.. di più è.. GENNARO: ...e come cazzo è? Sopra la pesa era giusto il camion... RICHICHI: ...no, sopra la pesa no, l'altra era...(inc)... fidati di me... GENNARO: ...boh... va bè, comunque, poi te lo so dire io, Andrea..."*).

²⁰⁴² Telefonata nr. 12465, delle ore 21:35:04 del 23/05/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393402738844, intestate ed in uso a D'ANGELO Salvatore.

²⁰⁴³ Telefonata nr. 12841, delle ore 16:59:17 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁴⁴ Telefonata nr. 12850, delle ore 17:17:20 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁴⁵ Telefonata nr. 12851, delle ore 17:19:50 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁴⁶ Telefonata nr. 12855, delle ore 18:02:18 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).



Alle 19:08 ²⁰⁴⁷ seguenti, LONETTI richiamava RICHICHI e gli spiegava che lo stupefacente in suo possesso era del peso pattuito, lasciando intendere che non vi fosse stato alcun errore. RICHICHI mostrava ancora qualche perplessità ma, alla fine, si convinceva (“GENNARO: ...oih Andrea, vedi che ho visto, ed è lo stesso di quello che avevamo visto da te, ah... RICHICHI: ...ma sicuro, tu dici? GENNARO: ...sicurissimo, se vuoi ancora è quella, se vuoi venire vieni qua... RICHICHI: ...no, no... GENNARO: ...hai capito? Se vuoi venire, vieni qua che controlliamo assieme.. RICHICHI: ...no, no, a posto, ciao”).

5.4. CAPO 167 - LETTERA E).

Alle 17:05 del 26/5/2012²⁰⁴⁸, TIHAMIROVA Tatjana avvisava RICHICHI che stava per giungere al capannone, tanto che alle 19:10 ²⁰⁴⁹ seguenti si trovano entrambi all'interno del veicolo in uso allo stesso RICHICHI. Quest'ultimo si lamentava delle difficoltà che stava incontrando per recuperare la somma di 1.100 euro da un individuo, di cui non citava il nome, precisando che se fosse passato da lui quel pomeriggio, probabilmente sarebbe riuscito in tale intento, cosa che invece non poteva più fare a quell'ora (“RICHICHI: guarda che cazzo di giri devo fare io.. per 1100 euro.. [...] se venivo alle quattro e mezza venivo qua.. me li dava i soldi.. adesso c'è sua moglie hai capito?”). TIHAMIROVA conveniva (“TATJANA: rompe il cazzo.. è un bambino cazzo..”) e RICHICHI le riferiva che, così facendo, riusciva comunque guadagnare 4-5000 euro al mese, somma chiaramente riferita alla cessione in conto vendita dello stupefacente, tanto che TIHAMIROVA lo metteva in guardia sul rischio di essere arrestato (“RICHICHI: va bè.. (inc) se faccio così ogni mese almeno mi prendo 4.. 5000 euro.. li prendo.. TATJANA: basta che tu stai fuori.. eh.. basta che non ti chiudono...”).

Alla luce dei dati GPS che segnalavano la presenza della vettura in sosta a Viadana (MN), via Ettore San Felice, gli investigatori ritenevano che la persona indicata da RICHICHI si identificasse in CAVALLO Gaetano, titolare di un locale sito nella vicinanze.

Alle 19:14 seguenti (nel frattempo il veicolo si era spostato in Vicolo Ginnasio nr. 11, angolo Vicolo Quartierino nr. 18, del citato comune mantovano), RICHICHI, alla presenza sempre di TIHAMIROVA, incontrava un soggetto di nome “Pasquale”, al quale cedeva un quantitativo non meglio precisato di stupefacente (“RICHICHI: piglia.. dopo pesala...”), al prezzo di 30 euro (PASQUALE: “mi ha detto dammi 30 euro..”). Una volta concluso l'incontro, TIHAMIROVA, commentando con RICHICHI l'utilizzo di una bicicletta da parte di “Pasquale”, definiva quest'ultimo un tossico, ipotizzandone anche un trascorso carcerario. RICHICHI le confermava che PASQUALE era originario di Papanice (KR) e che effettivamente era stato recluso 10 anni (“RICHICHI: si è fatto.. si è fatto 10 anni.. di Papanice è pure...”). Le successive indagini svolte dai carabinieri di Modena consentivano di identificare l'acquirente in COMMARA' Pasquale.

²⁰⁴⁷ Telefonata nr. 12867, delle ore 19:08:54 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁴⁸ Telefonata nr. 12848, delle ore 17:05:38 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393465967726 intestata ed in uso a TIHAMIROVA Tatjana.

²⁰⁴⁹ Conversazione ambientale nr. 1174 (RIT 677/2012), delle ore 19:10:06 del 26/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

Come d'abitudine, RICHICHI poi faceva il resoconto della transazione illecita alla compagna REZEPOVA Yana²⁰⁵⁰ informandola anche di essere stato contattato da "quello" di Crotone (RANIERI Alberto Maria) che gli aveva ordinato due "computer" per lunedì, al costo di 700 euro. In realtà, RANIERI aveva ordinato un quantitativo di due etti di hashish ("RICHICHI: *mi ha chiamato pure quello di Crotone.. mi ha chiamato.. si è preso 700 euro di computer.. due se n'è preso computer.. per lunedì.. a posto..*"). La REZEPOVA, soddisfatta, esortava RICHICHI a non parlare al telefono ("YANA: *va bene.. va bene.. basta non parlare...*");

5.5. CAPO 167 – LETTERA F).

Alle 19:26²⁰⁵¹ del 26/5/2012, RANIERI Alberto Maria chiedeva a RICHICHI una fornitura di hashish per quella sera, precisando di aver bisogno dello stesso quantitativo della volta precedente e non come invece richiesto il giorno prima ("ALBERTO: *ti volevo dire.. ci vediamo come l'altra volta.. non come ieri.. [...] come l'altra volta hai capito? RICHICHI: stasera? ALBERTO: eh sì ma come l'altra volta però.. hai capito?*"). Mentre RICHICHI lo esortava a portare i soldi, altrimenti non gli avrebbe consegnato lo stupefacente, RANIERI, a sua volta, si raccomandava di pesarlo bene ("ALBERTO: *mi raccomando.. RICHICHI: no mi raccomando niente.. tu.. a te raccomando se no non te ne dà.. ALBERTO: no Andrè.. però fai il giusto.. non ci vengo più.. va bene dai.. ciao..*").

Nella già richiamata telefonata delle 19:55²⁰⁵² seguenti, RICHICHI forniva quindi a REZEPOVA Yana un aggiornamento dell'attività di spaccio di quella sera. Tra le altre cose, le raccontava proprio di essere stato contattato anche da RANIERI che gli aveva ordinato due "computer" per lunedì al costo di 700 euro. Questa conversazione confermava ulteriormente la richiesta di stupefacenti effettuata poco prima da RANIERI, che pare aver ordinato 2 etti di stupefacente ("due se n'è preso computer"). Alle ore 21:49²⁰⁵³, RICHICHI si trovava in macchina con la sua ex ragazza TIHAMIROVA Tatjana, la quale domandava se dovevano recarsi a Parma. RICHICHI rispondeva lasciando intendere che prima dovevano prelevare lo stupefacente (TATJANA: *ma quindi non andiamo a Parma? RICHICHI: sì.. un attimo.. piglio la cosa devo pigliare..*").

Dai dati riscontrati dal GPS si evinceva che l'autovettura eseguiva una sosta a Montecchio Emilia (RE), in via Leonardo Da Vinci²⁰⁵⁴ dove vi era il capannone nella disponibilità di RICHICHI.

Alle 22:18²⁰⁵⁵, RICHICHI richiamava RANIERI e i due si davano appuntamento ("ALBERTO: *alla fermata dell'autobus.. là.. dove ci siamo visti l'altra volta.. [...]*")

²⁰⁵⁰ Telefonata nr. 12878, delle ore 19:55:47 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁵¹ Telefonata nr. 12871, delle ore 19:26:55 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

²⁰⁵² Telefonata nr. 12878, delle ore 19:55:47 del 26/5/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393807414038, in uso a Yana REZEPOVA.

²⁰⁵³ Conversazione ambientale nr. 1186 (RIT 677/2012), delle ore 21:49:02 del 26/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁵⁴ Conversazione ambientale nr. 1190 (RIT 677/2012), delle ore 22:00:03 del 26/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁵⁵ Telefonata nr. 12907, delle ore 22:18:39 del 26/05/2012 (RIT 3275/2011).

RICHICHI: *al bar dei cinesi?* ALBERTO: *no.. più.. non al bar dei cinesi.. dove si mettono i marocchini con le borse.. là alla stazione.. RICHICHI: va bene dai..*"

L'incontro con RANIERI era riscontrato dalla conversazione ambientale delle successive 22:30²⁰⁵⁶: RICHICHI si trovava all'interno del veicolo in compagnia di TIHAMIROVA e stava cercando di individuare visivamente RANIERI ("RICHICHI: *dove cazzo è questo qua?.. lo vedi dov'è..*"). Dai dati GPS, si rilevava che l'incontro avveniva a Parma, in via Trento, all'altezza del civico 9, (RICHICHI: *oh.. aspettavo a te aspettavo.. aspettavo a te..* "). Ad un tratto danno atto gli inquirenti che si udiva il fruscio dei soldi e RANIERI esprimeva il suo rammarico nei riguardi di RICHICHI, che mostrava la sua diffidenza contando il denaro ricevuto in cambio dello stupefacente ("ALBERTO: *Andrè tu sei un.. li conti?* "). RICHICHI a sua volta si lamentava sostenendo che i soldi erano sempre di meno, chiedendo poi a TIHAMIROVA Tatjana di ricontare il denaro ("RICHICHI: *sempre di meno.. hai capito?* ALBERTO: *no.. no.. tu sei di meno..* RICHICHI: *quanti sono? (si sente Tatiana che conta i soldi, ma non la risposta) [...] RICHICHI: vai.. vai.. la prossima volta te ne porto di meno davvero...* ").

5.6. CAPO 167 - LETTERA G).

Alle 19:51 del 18/6/2012²⁰⁵⁷, PROCOPIO Francesco chiamava RICHICHI e chiedeva di poterlo incontrare per "*quel lavoro*", senza specificare altro e dandosi appuntamento presso il locale denominato *Habana Club*. Dalle successive telefonate delle 20:29²⁰⁵⁸ e 20:36²⁰⁵⁹, si comprendeva che da lì a poco i due si sarebbero incontrati.

La conferma dell'incontro avveniva alle 20:42²⁰⁶⁰, quando all'interno dell'autovettura di RICHICHI si trovavano il predetto, REZEPOVA Yana e PROCOPIO Francesco. Quest'ultimo domandava informazioni sulla qualità dello stupefacente e RICHICHI lo tranquillizzava asserendo che si trattava sempre della stessa ("FRANCO: *non e che è come...* RICHICHI: *Francù sempre la stessa è...* FRANCO: *altrimenti poi mi devo "ammazzare" (litigare) con questo qua...*"). Appare evidente, dalla risposta fornita da PROCOPIO, che lo stupefacente era destinato ad una successiva rivendita. Durante il tragitto che conduceva a casa di PROCOPIO, RICHICHI gli domandava di quanto stupefacente avesse bisogno e questi rispondeva di necessitare di una "*ventina di pezzi*". Accogliendo immediatamente la richiesta, RICHICHI gli consegnava un quantitativo di stupefacente ammontante a 500 euro ("RICHICHI: *ma tu quanto ne vuoi per cena? eh? ce l'ho qua* FRANCO: *"una ventina di pezzi"...* RICHICHI: *stasera?* FRANCO: *eh! [...] qua, fermati qua, qua abito io, come facciamo Andre? per adesso me ne servono subito quindici, domani mi servono...* RICHICHI: *nascondi thò... [...]* RICHICHI: *te... sono 500 euro guarda...*").

A specifica domanda, PROCOPIO riferiva che, per il giorno seguente, aveva bisogno di altri "*100*" pezzi (un etto), esortando RICHICHI a parlare a bassa voce. Questi lo spronava al contrario a parlare tranquillamente, chiedendo il pagamento della sostanza appena ceduta ("...RICHICHI: *quanti te ne servono dopo* FRANCO: *parla a voce*

²⁰⁵⁶ Conversazione ambientale nr. 1193 (RIT 677/2012), delle ore 22:30:07 del 26/5/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁵⁷ Telefonata nr. 16013, delle ore 19:51:22 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁵⁸ Telefonata nr. 16020, delle ore 20:29:58 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁵⁹ Telefonata nr. 16023, delle ore 20:36:47 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁰ Conversazione ambientale nr. 2247 (RIT 677/2012), delle ore 20:42:02 del 18/06/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



bassa... RICHICHI: quanti? FRANCO: parla a voce bassa... RICHICHI: parla parla Francuzzo... non ti preoccupare... FRANCO: cento... RICHICHI: domani quanto te ne serve FRANCO: così' RICHICHI: un'altra... FRANCO: sì... come cazzo me la porto... RICHICHI: e vaffanculo tu e il Maresciallo scendi da questa macchina... i soldi dove sono i soldi...").

PROCOPIO ribatteva che avrebbe avuto il denaro solo nel corso della serata, dopo avere incontrato il suo cliente al quale era destinata la droga. Dallo scambio di battute si intuiva che il quantitativo ceduto da RICHICHI è pari a 100 grammi di hashish conforme alla somma richiesta in precedenza di 500 euro (*"FRANCO: no, questa sera non te ne do, questa sera li paga, passa questa sera alle undici... [...] RICHICHI: no... ascolta non scherzare su queste cose qua... "uno"... FRANCO: me ne sto prendendo "uno"... [...] RICHICHI: no, no, no... ce l'hai... FRANCO: eh? RICHICHI: sì..."*).

Nel prosieguo RICHICHI si diceva disponibile all'ulteriore cessione di 900 grammi di analoga sostanza, tanto che PROCOPIO afferma che i 100 grammi appena ricevuti, sarebbero stati pagati solo dopo la cessione dei restanti 900 grammi, in modo da saldare in un'unica soluzione l'intera partita di droga (*"...FRANCO: questa qua va con quella... RICHICHI: anche questa sera te la porto l'altra... (inc)... novecento... FRANCO: no stasera, domani sera..."*).

Nel finale RICHICHI fissava il prezzo dell'hashish a 150 euro l'etto con PROCOPIO che si lamentava del fatto che in tal caso non avrebbe avuto margine di guadagno (*"RICHICHI: no, no... 150 te la faccio... FRANCO: no, non ci guadagno un cazzo Andrè, te lo giuro... fidati, lo vedi che non c'è neanche Gennaro... lo sai quanto..."*).

Dovendo RICHICHI riscuotere il relativo profitto della serata, alle 21:04²⁰⁶¹, ricontattava PROCOPIO Francesco e lo informava che alle 23:00 lo avrebbe fatto incontrare con *"suo cugino"*, presso il bar dove si erano visti poco prima. Subito dopo, alle ore 21:05²⁰⁶², RICHICHI contattava *"Michele"*, soggetto straniero identificato in VRABIE Mihai (fratello di VRABIE Carmen, detta Sabrina, convivente di BOLOGNINO Michele) e lo esortava a recarsi a Parma alle 23.00, presso il *bar Habana* per incontrare un suo *"cugino che deve prestargli dei soldi"*. Michele si rendeva disponibile e i due si accordavano per risentirsi dopo. RICHICHI si riservava inoltre di comunicargli il numero di telefono della persona da incontrare.

Alle 21:10²⁰⁶³, RICHICHI contattava ancora una volta PROCOPIO Francesco e fissava l'appuntamento dopo le 23:00. In effetti, alle 23:38²⁰⁶⁴, RICHICHI richiamava VRABIE Mihai e lo invitava a recarsi nel luogo dove avrebbe dovuto incontrare un ragazzo con una tuta nera (*"ANDREA: ma non vai la? MICHELE: se vuoi, vado ANDREA: eh! [...] ma chi è questo? Conosco? ANDREA: no.. è un ragazzo solo..con.. la tuta nera c'ha. Dopo.. dopo lo vedi chi è. Vai la.. MICHELE: ..però...vedi che mezz'oretta ANDREA: va bene.. va bene.. va bene.. "*).

Alle 23:41²⁰⁶⁵, PROCOPIO si lamentava della qualità dello stupefacente, che invece RICHICHI sosteneva essere uguale al precedente (*"diciamo che.. non è come quello..."*

²⁰⁶¹ Telefonata nr. 16028, delle ore 21:04:59 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393278820511, in uso a PROCOPIO Francesco.

²⁰⁶² Telefonata nr. 16030, delle ore 21:05:34 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶³ Telefonata nr. 16036, delle ore 21:10:13 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁴ Telefonata nr. 16047, delle ore 23:38:45 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁵ Telefonata nr. 16050, delle ore 23:41:05 del 18/6/2012 (RIT 3275/2011).

hai capito... come quello che abbiamo visto il primo giorno..."). Alle 23:58²⁰⁶⁶ seguenti, RICHICHI lo richiamava e lo informa che suo cugino (Michele) lo stava aspettando e che aveva in uso la sua autovettura (essendosi in precedenza i due accordati per lo scambio delle auto). Quest'ultima affermazione era quindi confermata dal percorso rilevato dal sistema GPS montato sull'autovettura di RICHICHI, che segnalava il veicolo in sosta dalle ore 00:19 alle 00:22, del 19/6/2012, nei pressi del bar *Habana Club* di Parma.

5.7. CAPO 167 - LETTERA H).

Il 9/7/2012 era documentata la cessione di 20 grammi di stupefacente da parte di RICHICHI Giuseppe in favore di RANIERI Alberto Maria.

A partire dalle ore 17.06 di quel giorno erano captate una serie di conversazioni telefoniche ²⁰⁶⁷⁻²⁰⁶⁸⁻²⁰⁶⁹⁻²⁰⁷⁰ con le quali RANIERI cercava di concordare un incontro con RICHICHI per rifornirsi di stupefacente (*"RICHICHI: che devi fare.. devi lavorare? ALBERTO: si dobbiamo lavorare.. venti.. RICHICHI: e va bene.. ALBERTO: già tutto a posto.. ohì André.. però ti volevo dire una cosa.. entro le sette perché se no mi salta tutto [...] RICHICHI: sì.. per le otto e mezza scendo io.. [...] RICHICHI: fatti trovare tutto ok.. giusti tu (intende con il denaro pronto per pagare lo stupefacente")*). Dall'affermazione di RANIERI (*"entro le sette perché se no mi salta tutto"*) si desume che lo stupefacente era destinato al successivo spaccio.

Alle 20.52 seguenti, grazie ai dialoghi intercettati a bordo dell'auto in uso a RICHICHI Giuseppe, che giunge all'appuntamento in compagnia di REZEPOVA Yana, si aveva conferma dell'avvenuta cessione dei 20 grammi di hashish, dietro pagamento di 80 euro (*"...ALBERTO: André lasciami a quella fermata.. fai il giro da qua.. fai il giro da qua.. sì.. sì.. sì.. sì.. [...] è più tranquillo.. esci ed entri con la macchina.. ogni volta.. [...] ALBERTO: fermati però ora André.. sono 20 André? mi pare sempre di meno.. [...] ALBERTO: aspetta che me la nascondo.. tu mi fai morire.. ciao..."*). REZEPOVA contava i soldi appena ricevuti da RANIERI (*"...RICHICHI: una volta 15 (ride).. poi gli ho dato di meno.. quella volta gliel'ho messa nel culo.. (ride) YANA: cosa deve dare? RICHICHI: 80 (80 euro) Si sente Yana che conta i soldi.."*)²⁰⁷¹.

5.8. CAPO 167 - LETTERA I).

Alle ore 14.22 ²⁰⁷² del 21/10/2012, all'interno della Fiat Bravo era intercettata una conversazione ambientale nel corso della quale RICHICHI informava REZEPOVA dell'andamento dell'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti praticata. RICHICHI lasciava intendere di aver effettuato delle cessioni di "fumo" (hashish) (*"YANA: ma non hai preso 500 dal (inc).. RICHICHI Giuseppe: avevo gli altri.."*

²⁰⁶⁶ Telefonata nr. 16053, delle ore 00:16:30 del 19/6/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁷ Telefonata nr. 19505, delle ore 17:06:40 del 9/7/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁸ Telefonata nr. 19507, delle ore 17:37:47 del 9/7/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁶⁹ Telefonata nr. 19519, delle ore 19:03:02 del 9/7/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁷⁰ Telefonata nr. 19540, delle ore 20:39:01 del 9/7/2012 (RIT 3275/2011).

²⁰⁷¹ Conversazione ambientale nr. 3411 (RIT 677/2012) - p.p. 20604/1012 R.G.N.R.), delle ore 20:52:46 del 9/7/2012, captata all'interno dell'autovettura Fiat Bravo in uso a RICHICHI Giuseppe.

²⁰⁷² Conversazione ambientale nr. 517 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 14:22:30 del 21/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



YANA: *altri chi?* RICHICHI: *non c'avevo gli altri.. non c'avevo soldi?* YANA: *e dove li hai fatti?* RICHICHI: *col lavoro..* YANA: *fumo? ah? ...*) e di avere, presso la loro abitazione di Montecchio Emilia, ancora la disponibilità di analogo stupefacente per un controvalore di 900 euro (*"RICHICHI: a casa ho altri 900 euro.. YANA: ah? RICHICHI: a casa ci sono altre 900 euro.. YANA: di fumo? RICHICHI: ...(inc)..."*).

5.9. CAPO SUB 167 - LETTERA J).

Alle 17.02 del 29/10/2012 ²⁰⁷³, RICHICHI Giuseppe era contattato da RANIERI Alberto Maria, che gli chiedeva la disponibilità di "10" per quella sera (*"...ALBERTO: Andrè ti volevo chiedere una cortesia.. ma 10? ..."*). RICHICHI confermava e RANIERI chiedeva assicurazioni per il prezzo (*"...ALBERTO: eh.. quant'è? 40 no? RICHICHI: vedi tu? ALBERTO: eh si.. dieci me ne servono.. ok? RICHICHI: va bene..."*). I due si accordavano per vedersi a Parma verso le ore 20.30 seguenti.

Nell'occasione dell'incontro, era attuato un servizio di osservazione da parte dei carabinieri.

Alle 20.17, RICHICHI riferiva a RANIERI che entro dieci minuti sarebbe stato da lui ²⁰⁷⁴ ed alle successive 20.33 lo richiama per informarlo del suo arrivo ²⁰⁷⁵.

Nel contempo, a bordo del veicolo in uso a RICHICHI Giuseppe, era registrato un eloquente dialogo. Nel momento in cui il GPS montato sull'autovettura segnalava la posizione di Parma, Via Mentana, all'altezza del civico 149, REZEPOVA indicava a RICHICHI l'arrivo di RANIERI (*"eccolo"*). Alcuni secondi dopo, il dialogo proseguiva tra RICHICHI e RANIERI, che, su indicazione dell'imputato, non saliva a bordo del veicolo. Erano comunque registrate frasi che testimoniavano l'avvenuto spaccio (*"...RICHICHI: non salire sulla macchina.. non salire sulla macchina.. RANIERI: e mamma mia.. buonasera.. come state? quanto sono? RICHICHI: sono più di 12.. sono.. (ndr - inteso i grammi di sostanza stupefacente che Richichi sta cedendo ad Alberto) che ci manca (ndr - Alberto paga a Richichi la sostanza stupefacente ricevuta..) che ci manca? RANIERI: niente 35 sono Andrè.. a 3,50.. non mi hai detto a 3,50? te la posso dire una cosa? ma una panetta.. e ride.. (ride) mi fai morire.. ma una panetta me la fai a 2,50? [...] RANIERI: ma davvero sono 10 Andrè? RICHICHI: sono di più.. RANIERI: ma che sono più? va bè io mi fido..."*).

Dopo che RANIERI si era allontanato, RICHICHI e REZEPOVA commentavano la vendita, scendendo anche nei dettagli relativi al quantitativo (*"YANA: e come mai fa così amore.. (ride) ah? RICHICHI: lo so già.. io gli ho dato di meno.. hai capito? YANA: gli hai dato di meno? (ride) RICHICHI: umh.. lo so già com'è.. YANA: ognuno è fregato no..."*).

A questo punto, RICHICHI si accorgeva della presenza dei Carabinieri tanto da avvisare telefonicamente RANIERI ²⁰⁷⁶ ed allontanarsi rapidamente in direzione di Montecchio Emilia (*"RICHICHI: ti giuro.. subito a Montecchio dobbiamo andare.. c'è"*

²⁰⁷³ Telefonata nr. 6403, delle ore 17:02:29 del 29/10/2012.

²⁰⁷⁴ Telefonata nr. 6418, delle ore 20:17:07 del 29/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.).

²⁰⁷⁵ Telefonata nr. 6420, delle ore 20:33:30 del 29/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

²⁰⁷⁶ Telefonata nr. 6421, delle ore 20:38:16 del 29/10/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393298961767, in uso a RANIERI Alberto.

*il posto nel garage.. YANA: per 30 grammi.. per 10 grammi di fumo.. RICHICHI: a noi ci.. il coso ci danno.. no? (ndr - intende lo spaccio) YANA: no è uso personale.. la quantità.. [...] YANA: e dove la metti? RICHICHI: la metto fuori che cazzo me ne frega.. [...] RICHICHI: va bè.. se non trovano niente in casa.. non trovano niente..*²⁰⁷⁷

Alle 20.57 seguenti, RICHICHI giungeva a Montecchio Emilia (come da posizione GPS, via L. da Vinci) e rivolgendosi a REZEPOVA la esortava: *"tu statti qua.. se viene qualcuno chiamami.. dimmi Andrea.."*²⁰⁷⁸. Appare evidente che le accortezze messe in atto da RICHICHI erano necessarie per spostare ed occultare lo stupefacente in vista di un possibile controllo.

Alle 21:01²⁰⁷⁹, dopo aver dato conferma a REZEPOVA dell'occultamento dello stupefacente, RICHICHI si diceva sicuro che i Carabinieri difficilmente sarebbero riusciti a trovare qualcosa ("RICHICHI: (inc) chiusa... (inc) l'ho pigliata (inc) e l'ho messa dentro... [...] dentro dove c'è la farina.. la cosa.. dentro qua l'ho messa... chi cazzo devono trovare... l'ho messa bene... YANA: non è che poi la trovano... RICHICHI: Ah? YANA: dici che nessuno la trova? RICHICHI: ah? YANA: se se la pigliano? RICHICHI: no.. YANA: dici che possono "attaccarci" (ndr - intende arrestarci) RICHICHI: non mi hanno trovato niente a me.. se mi trovavano a casa qualcosa si..."). Egli si mostrava comunque preoccupato, tanto da voler cambiare la SIM del proprio cellulare ("RICHICHI: (inc).. ora la cambio la scheda lo stesso..."), commentando poi il rischio corso qualora avessero fatto salire in macchina RANIERI ("RICHICHI: ma se veniva con noi in macchina.. lui.. ci fermavano.. YANA: se veniva dentro in macchina.. RICHICHI: perché dopo doveva.. perché lui era lì in macchina.. noi eravamo là.. lui è sceso più avanti voleva scendere.. hai capito? là si che era brutto.. YANA: non l'hai fatto salire.. meno male.. RICHICHI: perché.. perché mi sono accorto di qualcosa che non andava.. perché lui sale qua e scende là.. hai capito? (inc).. mi caccio questo qua e poi basta.."). Per scongiurare ogni tipo di pericolo, in ultimo RICHICHI affermava la sua intenzione di non voler più detenere droga all'interno dell'appartamento ("RICHICHI: mi caccio questo e basta.. dentro non tengo più un cazzo.. YANA: ah? RICHICHI: dentro non tengo più un cazzo dentro.. ormai sono è.. sono cose "mbaluse" (ndr - non buone).. (inc)..").

Come si evince dagli atti di P.G. redatti quella sera²⁰⁸⁰, l'intervento dei militari di Parma consentiva di rinvenire e sequestrare 9,52 grammi di hashish, nonostante RANIERI avesse cercato di disfarsene, gettandoli a terra prima di essere fermato dagli operanti.

²⁰⁷⁷ Conversazione ambientale nr. 838 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 20:31:47 del 29/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁷⁸ Conversazione ambientale nr. 840 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 20:57:47 del 29/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁷⁹ Conversazione ambientale nr. 841 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 21:01:57 del 29/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁸⁰ verbale di sequestro operato dai CC di Parma in data 29/10/2012, a carico di RANIERI Alberto.

Alle successive ore 21:14²⁰⁸¹, RICHICHI esternava la propria preoccupazione temendo che RANIERI (nella circostanza chiamato "il ragazzino"), potesse riferire ai carabinieri qualcosa sul suo conto ("RICHICHI: *però a lui.. YANA: lui chi? RICHICHI: il ragazzino YANA: cosa? RICHICHI: ha parlato.. perché ne fa casini a Parma lui.. YANA: si? [...]* RICHICHI: (inc) *assegni.. cose.. [...]* con le persone.. YANA: *per 10 grammi di erba.. non sono neanche dieci.. RICHICHI: siccome.. (inc).. YANA: se erano di più.. ti è andata bene che questa volta non gli hai portato gli assegni..").* Poi ribadiva l'intenzione di volersi procurare dai cinesi una nuova scheda telefonica, priva di intestatario, da utilizzare nel traffico di stupefacenti ("RICHICHI: *sai che faccio ora amò? prendo una scheda dai cinesi.. YANA: senza nome? RICHICHI: eh.. YANA: e te la vendono? RICHICHI: si.. YANA: quanto costa? RICHICHI: 10 euro.. YANA: solo 10? RICHICHI: ah? YANA: solo 10 euro.. è buono.. e quanto dura? RICHICHI: quanto vuoi.. YANA: si? RICHICHI: 10 euro.. e questo qua.. questo lo uso solo con te..."). Nel prosieguo REZEPOVA rammentava a RICHICHI di un viaggio che avevano fatto in Calabria, quando una macchina della Polizia li aveva seguiti da Crotone fino a Rossano e, temendo un controllo, RICHICHI le aveva fatto custodire del denaro (RICHICHI: *quella volta la Polizia ci ha seguito da Crotone.. YANA: ti ricordi quando siamo usciti in autostrada là a Parma.. quando c'era la Polizia dietro.. ti ho visto cambiare faccia quando ti sono venuti vicino.. [...]* RICHICHI: *da Crotone fino a Rossano una macchina ci ha seguito.. [...]* sta macchina ci superava .. una Subaru.. YANA: *la Subaru è macchina di sbirri.. (inc).. io ti ho visto cambiare faccia.. ce l'hai? che hai detto.. ora ci fermano no? [...]* perché i soldi.. no io lo sapevo perché tu mi hai dato i soldi.. ti ricordi.. che ti ha dato tuo padre 1000 euro.. [...]* ti ricordi che tu mi hai dato i soldi a casa.. a Crotone.. a Papanice.. tu mi hai detto tieniti i soldi.. caso mai se mi vada male almeno non c'ho i soldi addosso.. i soldi ..(inc).. no? [...] YANA: *se eri solo quella volta forse ti fermavano ah? RICHICHI: può darsi.. YANA: non ti hanno fermato perché eri con una femmina..").*

6. CAPO 170).

Il 18/11/2012, erano intercettate diverse conversazioni telefoniche ed ambientali che vedevano RICHICHI Giuseppe ed ESPOSITO Luigi protagonisti di alcune cessioni di sostanze stupefacenti.

Alle 09:11²⁰⁸², i predetti si accordavano per incontrarsi.

Alle 09:19²⁰⁸³, ESPOSITO saliva in macchina e RICHICHI lo esortava a procurargli 100 euro di hashish che aveva intenzione di consegnare ad una terza persona, con la quale era sicuro di sentirsi domani. Dalle frasi registrate si capiva che gli stessi stavano già maneggiando lo stupefacente ("RICHICHI: *mi prepari un 100 euro? LUIGI: non è mezzo quello? RICHICHI: no non quello.. questo è un altro.. (inc) .. se domani mi chiama.. lui ha detto che mi chiama al mille per mille.. (inc).. hai capito?").* Nel

²⁰⁸¹ Conversazione ambientale nr. 841 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 21:01:57 del 29/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁸² Telefonata nr. 9360, delle ore 09:11:13 del 18/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393273994345, in uso a ESPOSITO Luigi.

²⁰⁸³ Conversazione ambientale nr. 1681 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:19:30 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

prosioguo, ESPOSITO rammentava il pagamento di una precedente cessione di droga ("LUIGI: vedi di sistemare che mi servono (inc.. non si capisce la cifra..) euro.. assolutamente Andrè.. vedi di fare qualcosa..."), con RICHICHI che, probabilmente al fine di giustificarsi, raccontava di una cessione di un chilo di stupefacente a favore di alcuni personaggi, uno dei quali sembrerebbe essere stato arrestato ("LUIGI: ti sento Andrè.. ti capisco.. però pure tu cazzo.. un chilo di fumo (ndr - hashisj) e 900 euro questi se lo sono presi pure.. RICHICHI: l'hanno preso ad uno.. allora non mi credi.. LUIGI: che cazzo di sfortuna.. dormono questi...").

RICHICHI palesava poi il proposito di coinvolgere ESPOSITO nello spaccio di un verosimile quantitativo di cocaina a favore di un soggetto che però non avrebbe voluto spendere più di "...45..."; ESPOSITO si mostrava dubbioso, tanto da convincere RICHICHI a lasciar perdere dato che la buona qualità della sostanza presumeva comunque una spesa superiore ("RICHICHI: prendiamo un caffè.. quello là con la cosa vuole spendere meno.. vuole spendere.. LUIGI: se ci mettiamo d'accordo.. vuole spendere meno.. basta però che non fanno i chiacchieroni.. che.. RICHICHI: no.. quello là.. no.. vuole spendere sui 45.. [...] LUIGI: la roba buona la vuole pagare 45? RICHICHI: allora perché ti ho detto lascia stare.. allora perché ti ho detto lascia stare.. ti dicevo io...").

Nella conversazione ambientale delle 09:39 ²⁰⁸⁴, RICHICHI assicurava ad ESPOSITO la sua intenzione di onorare in breve tempo il suo debito, attraverso una serie di pagamenti che doveva ricevere. ESPOSITO ribadiva di avere anticipato personalmente ("LUIGI: io gliel'ho messi di tasca.. veramente.."). Cambiando discorso, raccontava di alcuni ragazzi con una notevole disponibilità economica, che oltre ad aver chiesto la cessione di un etto di cocaina, egli doveva rifornire con tre panetti di hashish ("LUIGI: hanno i soldi e si vengono a prendere tre panetti ..(inc).. io gli dovrei fare 300 euro l'uno ah?").

Il discorso incentrato sempre sullo spaccio degli stupefacenti continuava anche nella conversazione ambientale intercettata alle 09:42 ²⁰⁸⁵; ESPOSITO dichiarava di non avere un lavoro fisso e all'età di 50 anni, per sopravvivere, era costretto a spacciare; sosteneva che per RICHICHI era diverso, poiché egli si trova alle dipendenze di BOLOGNINO Michele che gli garantiva la paga mensile ("LUIGI: e come cazzo faccio.. non vedi a 50 che mi sono messo a fare? RICHICHI: lo spacciatore.. LUIGI: (inc) RICHICHI: te ne fregghi.. LUIGI: e secondo te come si deve vivere? [...] almeno tu lavori.. sei con Michele (ndr - Bolognino) che ti dà un mensile...").

Successivamente, RICHICHI dichiarava di volersi rifornire di "fumo" a Torino, dove avrebbe potuto acquistarne 10 chili, al prezzo di 1.700 euro, tra l'altro senza anticipare denaro ("RICHICHI: ora vado e lo prendo io il fumo (ndr - hashish).. a Torino.. appena quello là risponde.. mi doveva rispondere.. vado e lo prendo a Torino.. LUIGI: lo vai a prendere? lo prendi a Torino? RICHICHI: vado a prendere una decina di chili.. LUIGI: già sai dove prenderlo? 1600..1700? 1600..1700? quanto lo paghi? RICHICHI: 1700.. Richichi: no.. no.. senza soldi.. senza soldi.. [...] LUIGI: dieci chili

²⁰⁸⁴ Conversazione ambientale nr. 1683 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:39:31 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁸⁵ Conversazione ambientale nr. 1684 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:42:31 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



è difficili che te lo danno.. RICHICHI: ..(inc).. LUIGI: *almeno una metà le devi tenere..* RICHICHI: *me li danno...*

RICHICHI, dopo aver contattato CAVALLO Gaetano ²⁰⁸⁶, accordandosi per vedersi *tra un quarto d'ora*, era in viaggio per raggiungerlo.

Durante il tragitto (dalle 09:55²⁰⁸⁷), si aveva conferma che RICHICHI ed ESPOSITO stavano trasportando della sostanza stupefacente del tipo hashish. Nella circostanza, ESPOSITO chiedeva se la droga dovesse essere trasportata sino a Viadana ("LUIGI: Luigi: *e questo metti che coso.. gliela devi portare fino a Viadana gliela devi portare?...*"). RICHICHI non forniva risposta diretta, ma spiegava che il giorno precedente un suo cliente gli aveva chiesto 200 euro di hashish ("RICHICHI: *: ieri è venuto quello.. ieri è venuto uno.. ne voleva 200 euro ne voleva...*"). ESPOSITO prendeva atto e lo informava che in caso di bisogno aveva al seguito "mezza panetta" (47 grammi circa) di analoga sostanza stupefacente ("LUIGI: *200 euro di fumo? e ce l'ho io mezza panetta.. ce l'ho io mezza panetta.. l'ho portata in più..* RICHICHI: *qua? LUIGI: mezza.. eh..*"). RICHICHI, in modo ironico, ribatteva: "*eh.. portane di più.. portane..* (ride)...". Nel prosieguo, i due continuavano a parlare del mercato dell'hashish della zona ("LUIGI: *l'ha pigliata già? a Montecchio uno solo ce l'ha..* RICHICHI: *chi ce l'ha? [...]* LUIGI: *Luca..* RICHICHI: *quella di Filippo ha..(inc)..* LUIGI: *si quello là che glielo dava Filippo..* RICHICHI: *glielo dà Filippo.. gliel'ha data? ah? chi è Pagliani.. quello del BMW..* LUIGI: *no.. quello che fa le stampe.. [...]* *dopo la rotonda.. appena dopo la rotonda.. 50 metri sulla destra.. quella fabbrichetta.. sempre a Montecchio...*"). ESPOSITO raccontava che, la settimana precedente, tale Marco gli aveva chiesto la consegna, in conto vendita, di mezzo chilo di hashish, poiché Filippo ne era rimasto sprovvisto. Lo stesso RICHICHI riferiva di essere stato avvicinato da Marco per ottenere il medesimo quantitativo, ma entrambi confermavano di aver rifiutato la modalità di cessione, a 3 euro il grammo, richiesta da Marco ("LUIGI: *ma io ho sentito che era rimasto senza..* RICHICHI: *ora è venuto Filippo.. la settimana scorsa è venuto..* LUIGI: *è rimasto senza la settimana scorsa.. [...]* LUIGI: *eh.. è rimasto senza.. è venuto a dirmelo coso là.. Marco..* RICHICHI: *Marco chi? quello che ha la Peugeot..* LUIGI: *eh.. bravo..* RICHICHI: *è venuto da te dopo Marco? è venuto da te? LUIGI: eh.. voleva la roba però senza soldi.. gli ho detto Marco lo sponsor sta più avanti..* RICHICHI: *quello della Peugeot è venuto da te dopo? LUIGI: è venuto da me e me l'ha detto.. se avevo mezzo chilo.. [...]* *la doveva dare via.. cose..* RICHICHI: *ah senza soldi voleva? LUIGI: (inc) si però il tempo di tre.. quattro giorni.. ho detto vai più avanti può darsi che ci sta quello che te lo dà..* RICHICHI: *è venuto pure da me è venuto..* LUIGI: *è venuto pure da te? RICHICHI: gli ho detto a 3 gli ho detto io (ndr - inteso a 3 euro) qua.. là..* LUIGI: *a 3? pure io gli avevo detto a 3..*").

Alle 10:03, il veicolo raggiungeva Viadana (MN), dove RICHICHI aveva appuntamento con CAVALLO Gaetano. I dati GPS rivelavano la sosta dell'autovettura in via Ettore San Felice, proprio nei pressi della pizzeria "Il Principe" gestita da quest'ultimo.

²⁰⁸⁶ Telefonata nr. 9369, delle ore 09:44:26 del 18/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393382507870, in uso a CAVALLO Gaetano.

²⁰⁸⁷ Conversazione ambientale nr. 1685 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 09:55:31 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



Alle 10:17²⁰⁸⁸, RICHICHI ed ESPOSITO salivano nuovamente in macchina: i due discutevano della consegna di droga che avevano appena effettuato, tant'è che RICHICHI chiedeva ad ESPOSITO di contare il denaro provento della cessione ("RICHICHI: ..un paio di giorni.. gli ho detto no gli ho detto.. che devo fare? LUIGI: eh.. prima ti dice 3 e poi me ne ha dato 1.. RICHICHI: dice che non aveva i soldi.. dice che è sempre la stessa.. LUIGI: prima dice che è sempre la stessa.. non è mica la stessa.. il cazzo.. RICHICHI: conta quanti sono.. 500 sono?"). In tono polemico, ESPOSITO rispondeva che mancavano 200 euro, sospettando che RICHICHI si fosse trattenuto parte dei soldi. Quest'ultimo ribatteva di aver tenuto solo 50 euro, con ESPOSITO che, facendo notare la buona qualità dell'hashish, lo rimproverava di svendere la droga ad un prezzo basso ("LUIGI: meno 200 euro.. te li sei fatti tu? RICHICHI: 50 euro.. ti giuro 50 euro mi ha dato.. LUIGI: poi lo dici a me Andrea.. RICHICHI: ma è un mio amico questo qua.. LUIGI: mancano 300 euro? non lo trovi da nessuno parte il fumo per 300 euro.. RICHICHI: quanti sono? ..(inc).. perché.. LUIGI: lo stai dando per senza niente...").

Ulteriore riscontro dell'avvenuta cessione emergeva dalla telefonata delle 19:38²⁰⁸⁹ seguenti, nel corso della quale CAVALLO Gaetano chiedeva a RICHICHI se il giorno seguente gli avrebbe portato le "mattonelle". RICHICHI chiedeva se stesse alludendo a "quelle di oggi", ottenendo conferma ("GAETANO: domani portamele quelle mattonelle.. RICHICHI: quelle di oggi.. [...] GAETANO: quella che ti sei portato indietro.."). L'affermazione di CAVALLO chiariva quindi che una parte dello stupefacente, era stata acquistata nel corso della mattinata, mentre il restante quantitativo, almeno nelle intenzioni, doveva essere ceduta il giorno seguente. Come si evince dalle note redatte dai CC di Modena, questa seconda cessione, non andava a buon fine, poiché CAVALLO riferiva a RICHICHI di aver notato, nelle sue vicinanze, i "cani liberi", alludendo evidentemente ad una pattuglia delle forze dell'ordine ("no.. non sono a posto per niente.. sti cazzo di cani che girano.. [...] "ci sono i cani liberi.. non ci venire che ti mordono.." [...] "non venire.. hai capito?"²⁰⁹⁰

Nel seguito della conversazione delle 10.17 del 18/11/2012²⁰⁹¹, già citata in precedenza, RICHICHI sosteneva che, con l'approssimarsi delle festività natalizie, un soggetto che lo aveva contattato il giorno prima, avrebbe acquistato una panetta (un etto) di stupefacente ("RICHICHI: ora se viene Natale.. se lo piglia.. (inc) ..sta panetta.. ieri è venuto sto coglione di merda..").

Nel seguito, ESPOSITO chiedeva quali fossero stati i commenti di un individuo non meglio indicato a proposito della "mezza panetta in più". RICHICHI lasciava intendere che il soggetto sarebbe passato da casa sua da lì a poco, in quanto al momento si trovava

²⁰⁸⁸ Conversazione ambientale nr. 1687 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:17:53 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

²⁰⁸⁹ Telefonata nr. 9440, delle ore 19:38:21 del 18/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamata 393382507870, intestate ed in uso a GAVALLO Gaetano.

²⁰⁹⁰ Telefonata nr. 9550, delle ore 19:31:33 del 19/11/2012 (RIT 2365/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393889892156 in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea. Utenza chiamante 393382507870, in uso a Gaetano.

²⁰⁹¹ Conversazione ambientale nr. 1687 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 10:17:53 del 18/11/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.



a Parma (“LUIGI: *beh che ha detto questo della mezza panetta in più?* RICHICHI: *dice che ora passa da casa.. era a Parma...*”).

In merito alla detenzione, in quel momento, della *mezza panetta*, si segnala che nel seguito della conversazione, ESPOSITO asseriva che la sostanza era stata già “prenotata” (“RICHICHI: *questi qua sono 48..* LUIGI: *questi? 47.. ce l'ho ordinate.. (bestemmia) lo sai la panetta quant'è no? la panetta è 94.. 95 (grammi).. tu fumi l'eroina?...*”). Nel prosieguo RICHICHI dichiarava di non fare uso di eroina, ma di limitarsi a fare qualche “tiro” di cocaina di buona qualità per poi continuare a discutere dei loro traffici (“RICHICHI: *no.. no.. non ne tocco di sta roba..* LUIGI: *no? ma tiri ogni tanto..* RICHICHI: *se è buona un tiro me lo faccio..[...] se è buona.. ogni tanto però.. ma poi gliel'hai dato il fumo a ..(inc)..* LUIGI: *mi è servito un poco..* RICHICHI: *si? ma te n'è rimasto?* LUIGI: *c'è rimasto.. ma tu come fai con 100 euro.. ti metti là e poi lo dividi eh eh.. un poco alla volta?* RICHICHI: *però è buona.. hai visto.. (inc) ..ah?...*”).

CAPO 184) MARTINO ALFONSO.

Fonti: Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013 (pp. 2217-2237).

Procedimento cautelare: misura cautelare GIP di Bologna del 15/1/2015 eseguita in data 28/1/2015, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 20371991; riesame conferma.

Il capo d'accusa fonda sulle dichiarazioni rese da CENCI Roberto, in uno con le risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate dal Comando Compagnia CC di Fiorenzuola.

MARTINO Alfonso intratteneva contatti telefonici con interlocutori sia di origine calabrese residenti in provincia di Parma, Cremona e Mantova sia con soggetti del luogo. Le comunicazioni vertevano in prevalenza sull'aspetto lavorativo in quanto riguardavano dei “cantieri” e, vista l'attività di imbianchino del MARTINO, parevano pertinenti. Le stesse, però, terminavano frequentemente con un l'accordo di incontrarsi per bere “*un caffè*” e il proseguo delle indagini ne forniva convincente chiave di lettura, tali conversazioni sottintendendo la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Le telefonate ritenute “ambigue” dagli inquirenti e finalizzate alla cessione dello stupefacente permettevano di individuare quali potenziali acquirenti/assuntori di MARTINO Alfonso tali CENCI Roberto, MARINI Tiziano, CATRRI Arjan, CATRRI Xheladin e DEI FORTI Rosario.

CENCI Roberto, assunto a s.i.t., ammetteva le cessioni di cocaina attuate da MARTINO Alfonso: “*ADR – sono in possesso dell'utenza cellulare nr. 347/5106446 a me intestata e nel mio esclusivo uso. ADR – è vero, qualche volta i miei amici mi chiamano con il diminutivo di “Roberto” che corrisponde a “Roby”. Anche io quando mi presento, sia personalmente che al telefono, uso il diminutivo di “Roby”. ADR – In passato ho fatto uso di cocaina, in quanto mi trovavo in un periodo un po' difficile della mia vita. Con il passare del tempo, mi sono ravveduto e da circa 8 mesi non ne faccio più uso ADR – conosco un ragazzo di origine calabrese che so chiamarsi Alfonso che ha in uso una vettura Seat Altea di colore nero, ma non so dove lo stesso possa abitare. Ricordo di averlo conosciuto verso la fine dell'anno 2011, in Salsomaggiore (PR), all'interno di un bar. Alfonso mi è stato presentato da un amico in comune e dopo essere entrati in confidenza, mi faceva capire che se avessi avuto bisogno di una dose di*

cocaina, lui avrebbe potuto procurarmela. Ricordo che in quella occasione, ci siamo scambiati il numero di cellulare ADR – Dopo qualche giorno, non ricordo il periodo, l'ho chiamato e con frasi criptiche, gli chiedevo un appuntamento al fine di reperire una dose di cocaina per il mio esclusivo uso personale. Questa cessione ricordo che è avvenuta Salsomaggiore nel periodo forse compreso tra novembre/dicembre 2011. ADR – In altre sei occasioni distinte ho acquistato un grammo di cocaina per il mio esclusivo uso personale da MARTINO Alfonso. Queste cessioni di stupefacente sono avvenute nel periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di marzo 2012 in Salsomaggiore Terme (PR) corrispondendo sempre la cifra di Euro 80,00 in contanti al grammo. A questo punto l'Ufficio procede a mostrare e a far leggere al sig. CENCI Roberto i brani telefonici n°4783 del 17/02/2012 (RIT 2806/11), nr.1278, 1288, 1289 (RIT 2802/11), n°5816 (RIT 2806/11) del 08/03/2012, n°5901 del 09/03/2012 (RIT 2806/11), n°1293 e n°1298 (RIT 2802/11), n°5942 (RIT 2806/11) del 10/03/2012, il brano ambientale nr.24 (RIT 3180) registrato a bordo dell'autovettura Seat Altea in uso a MARTINO Alfonso.— Dopo aver preso visione di quanto elencato sopra, il sig. CENCI Roberto riferisce quanto segue: “mi riconosco nelle conversazioni che mi avete mostrato e mi avete letto e posso affermare che si trattava di conversazioni criptiche tese ad incontrare MARTINO Alfonso al fine di reperire la mia dose di cocaina, corrispondente ad un grammo.”

MARINI Tiziano, nei confronti del quale ugualmente emergeva un'attività di cessione di sostanza stupefacente, riferiva invece di non volere parlare per il timore che nutria nei confronti dello stesso MARTINO (Conosco un soggetto di origine calabrese, che abita a Salsomaggiore Terme (PR) di nome Alfonso da aprile/maggio 2012, in quanto mi è stato presentato da amici comuni. Ricordo che mi era stato presentato una sera in un bar di Cremona e con lui è nato un normalissimo rapporto tra conoscenti. Alfonso ha in uso una Seat Altea di colore nero. ADR –Non dico altro su Alfonso perché ho paura per la mia incolumità e per quella della mia famiglia in quanto conosco cosa comportano queste situazioni”) e, alla contestazione circa le risultanze delle intercettazioni: “Non voglio parlare perché ho paura delle conseguenze che ne potrebbero derivare da una mia eventuale ammissione su cessioni di cocaina da parte di Alfonso”.

In ogni caso, gli SMS e le telefonate riportate nella Informativa dei carabinieri di Fiorenzuola (p. 2221 e ss.) paiono documentare chiaramente incontri finalizzati alla illecita cessione: ad esempio SMS nr. 1054 dell'1/5/2012 in uscita dall'utenza di MARTINO Alfonso a quella di MARINI Tiziano: “Nn ci siamo, quando ci vediamo? E nn provare a prendermi in giro. Ho una certa urgenza ciao”; SMS nr. 1278 del 7/5/2012 in uscita dall'utenza di MARTINO Alfonso a quella di MARINI Tiziano: “Mi hai dato 300”; SMS nr. 1473 del 12/5/2012 in entrata sull'utenza di MARTINO Alfonso ed inviato da MARINI Tiziano: “Ciao ieri non ti ho riposto perché aspettavo una persona che mi doveva pagare un lavoro. Mi paga mercoledì. Dobbiamo rimandare alla set prossima scusami”; SMS nr. 1625 del 16/5/2012 in entrata sull'utenza di MARTINO Alfonso ed inviato da MARINI Tiziano: “Non son ancora pronto. Mi devi scusare ma ho bisogno di qualche giorno. Non sto prendendo in giro. Davvero”; SMS nr. 1861 del 22/5/2012 in uscita dall'utenza di MARTINO Alfonso a quella di MARINI Tiziano: “Hai tempo massimo x venerdì mattina, poi nn voglio sapere niente, nn cambiare la mia bontà x debolezza che sia chiaro”; SMS nr. 1950 del 24/5/2012 in uscita dall'utenza di MARTINO Alfonso a quella di MARINI Tiziano: “Ti ricordo che domani è venerdì nn trovare scuse”.



Per quanto attiene l'attività svolta nei confronti dei due fratelli albanesi **CATRRI Arjan**, **CATRRI Xheladin**, le intercettazioni ambientali all'interno dell'auto del **MARTINO** svelavano con certezza detta illecita attività, peraltro in questo caso svolta con riguardo a soggetti a loro volta dediti allo smercio.

In data 1 marzo 2012, alle ore 19.56, era registrato il brano ambientale nr. 175 (RIT 3180/11) che catturava le fasi salienti della cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina da parte del **MARTINO** nei confronti di **CATRRI Arjan** e del fratello **Xheladin**. La conversazione faceva emergere il fatto che **MARTINO Alfonso** era da tempo il referente per la cocaina dei due cittadini albanesi e che lo stesso era in grado di procurare loro la sostanza stupefacente con regolarità. I cittadini albanesi, all'atto dell'acquisto, mentre si trovavano all'interno della vettura monitorata, aprivano la confezione lamentando la qualità della cocaina. Immediatamente **MARTINO Alfonso**, bloccava la discussione asserendo che la cocaina era la stessa e cioè quella di sempre. Questo il brano ambientale registrato all'interno della vettura monitorata in uso a **MARTINO Alfonso** che si riporta integralmente:

...omissis dall'inizio del brano fino alle ore 20:27:54...

*In auto è presente **MARTINO Alfonso**, che abbassa il finestrino e parla con **CATRRI Arjan** e **CATRRI Xheladin** di origine albanese.*

***CATRRI Arjan**: ascolta ma non è che è troppo polverosa... quando la faccio con le mani... è troppa polvere... in centro... non è che si bagna subito addirittura in mano...INC... un po'...cocaina*

***MARTINO Alfonso**: l'hai provata questa?...*

***CATRRI Arjan**: no no... ma io la provo con le mani... non è che la provo... non è che... non è che me la faccio io...*

***MARTINO Alfonso**: è sempre quella la qualità...*

***CATRRI Arjan**: la faccio fare... la do agli altri... non è...*

***MARTINO Alfonso**: è la stessa qualità di sempre...*

***CATRRI Arjan**: siamo sicuri?...*

***MARTINO Alfonso**: sì... è uguale... non cambia niente*

***CATRRI Arjan**: perchè la vedo quando la tocco con le mani io... (rivolgendosi all'altro soggetto albanese fuori dall'abitacolo in lingua albanese n.d.r.) perchè è molto polverosa... non si bagna direttamente... non si bagna*

***CATRRI Xheladin**: INC...*

***CATRRI Arjan**: scusami eh!... lo sai che io quella che avevo preso da... da Roberto... appena la toccavo vedevo... INC...secondo me...INC... anche se... se ce la vedi te... e poi non è... non riesco a capire... non era neanche tagliata a metà... era tutta grattata a modo... a parte quello lì... quando me la vedono mi dicono: "ma che cazzo è questo qua?"...*

***MARTINO Alfonso**: e ma perchè è stata divisa...*

***CATRRI Arjan**: e tu sai che la gente... sono un po'... deficienti...*

***MARTINO Alfonso**: perchè è stata divisa...*

***CATRRI Arjan**: eh?*

***MARTINO Alfonso**: perchè è stata divisa...*

***CATRRI Arjan**: è stata divisa... si divide a metà... non si divide.. a tagliare così... proprio a modo a pezzi...INC...*

***MARTINO Alfonso**: noooo... ma ne è stata... ne è stata tolta perchè non si rompeva... che c'entra questo?...*

CATRRI Arjan: infatti...

MARTINO Alfonso: però è sempre... è sempre la stesso prodotto... non cambia niente....

CATRRI Arjan: ma siamo sicuri?...

MARTINO Alfonso: sì... se ti dico che è uguale è uguale!!!

CATRRI Arjan: e se mi dicono in due di no?...

MARTINO Alfonso: e non lo so...

CATRRI Arjan: perché io domani mattina... domani mattina alle... alle otto e mezza sono già là... gli ho già mandato il messaggio... se mi dicono di no?...

MARTINO Alfonso: no lo so' che ti devo dire amico mio?...

CATRRI Arjan: te la porto indietro?... io ti pago però... parliamo proprio... proprio da uomini ciccio... se se se...

CATRRI Xheladin: vediamo vediamo...

Ndr. MARTINO Alfonso scende dall'auto ma rimane vicino all'auto con il finestrino ancora aperto n.d.r.

CATRRI Arjan: cioè... non è... non è che... "non ne usi neanche uno, neanche ci"... io come la prendo e la do'... non è che la pippo... cioè io guadagno e basta...

MARTINO Alfonso: quella che hai avuto tempo fa è la stessa... non cambia niente...

CATRRI Xheladin: tutte quelle che abbiamo avuto... le abbiamo avuto noi... INC...

MARTINO Alfonso: è uguale!... magari non vorrei che la busta... ti sembra che è diversa... perchè è stata maneggiata ed è stata rotta... capisci?...

CATRRI Arjan: ho capito... se mi dice di no... parliamo del...

MARTINO Alfonso: se ti dice di no... com'era la riportò indietro e ti ridò i soldi... e abbiamo risolto il problema...

CATRRI Arjan: ..INC...

MARTINO Alfonso: al 100%...

CATRRI Arjan: ah? perché voglio lavorare... non è che non voglio lavorare...

MARTINO Alfonso: di lavorare con me lavori sempre... che io problemi non ne ho... capisci?...

CATRRI Xheladin: diamo un'occhiata... (ndr. parla in albanese)

CATRRI Arjan: sai dove ti metti?...

CATRRI Xheladin: anche perché...

CATRRI Arjan: a casa di quello di Parma... che io sono... sono lì vicino... vai con mio fratello che adesso ti... INC... però credimi, io domani alle nove sono lì da lui... gli ho già mandato il messaggio... perché voglio lavorare... perché io! INC...

MARTINO Alfonso: amico mio è sempre quella... stiamo perdendo solo tempo...

CATRRI Xheladin: di perdere tempo non perdo...

CATRRI Arjan: no... non perdi...

CATRRI Xheladin: INC...

CATRRI Arjan: perché vuoi lavorare...

CATRRI Xheladin: se è quella...

CATRRI Arjan: siamo sicuri?...

MARTINO Alfonso: io ti dico che per me è sempre una cosa continua.. ed è sempre la stessa... se poi tu dici che ne vuoi ancora più superiore a quella lì, te la trovo più superiore a quella lì...

CATRRI Xheladin: già adesso è buona... ma l'altra... INC...

CATRRI Arjan: ma se domani...

CATRRI Xheladin: accetti se te la porta indietro?



MARTINO Alfonso: non è...non ci sono problemi.. la riporti indietro e ti ridò i soldi.. non ci sono problemi..

CATRRI Xheladin: ciao....

CATRRI Arjan: INC... ciao....

MARTINO Alfonso: ndr. imprecazione....

...omissis dalle ore 20:31:58 fino alla fine del brano..”.

Le medesime modalità utilizzate da MARTINO Alfonso con gli altri cessionari erano utilizzate anche con **DEI FORTI Rosario**. Specificatamente, tra i due intercorrevano numerosi contatti telefonici, finalizzati ad incontri fugaci («*incontriamoci al bar*» oppure «*beviamo il caffè*»). Anche per DEI FORTI Rosario era rilevante l'apporto fornito dall'ambientale installata a bordo della vettura in uso a MARTINO Alfonso. Infatti dopo i contatti telefonici, DEI FORTI Rosario usava salire a bordo del mezzo monitorato, ivi pagando in contanti un quantitativo di cocaina cedutagli a credito da MARTINO Alfonso. Quando l'acquirente non rispettava i tempi di pagamento, MARTINO Alfonso cominciava a pressarlo e minacciarlo. Fra i numerosi contatti intercorsi fra dicembre 2011 e aprile 2012 riportati in annotazione (p. 2233 e ss.) si rammenta l'ambientale n. 186 del 2/3/2012 (“*MARTINO Alfonso: se tradisci a me, tradisci tuo fratello ROSARIO: non ti tradisco io...ci manca qualche soldo, cento euro ti mancano MARTINO Alfonso: e contiamoli che siamo sicuri ROSARIO: quelli che mancano andiamo al bar e te li prendo...ti sto dicendo andiamo al bar MARTINO Alfonso: facciamo...(si sente MARTINO Alfonso che conta i soldi n.d.r.) ROSARIO: se no andiamo a casa e te li prendi a casa. INC...due e tre sono! Quanti sono?...pausa... Te li ho messi ora io e dici di no MARTINO Alfonso:(si sente MARTINO Alfonso che continua a contare i soldi n.d.r.)...ventidue e cinquanta! ROSARIO: andiamo allora MARTINO Alfonso: 150 mancano...*”) ovvero il brano ambientale nr. 588 del 13/4/2012 (“*MARTINO Alfonso: wei zio Rosà! Andiamo che prendiamo il caffè - Sale in auto tale ROSARIO e parla con MARTINO Alfonso - ROSARIO: ciao MARTINO Alfonso: a la bellezza compare Rosà...come fa freddo! ROSARIO: sono giusti contali, precisi...INC...sono giusti MARTINO Alfonso: eee...*”).

Sussiste pertanto la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti continuati ascrittigli al capo 184, fatti peraltro ammessi dallo stesso MARTINO Alfonso.

Non può ravvisarsi la fattispecie di cui al co. V dell'art. 73 DPR 309/90.

Come emerge dal tenore della ambientale - sopra integralmente riportata - con gli acquirenti albanesi CATRRI Arjan e Xheladin, i quantitativi di cocaina loro ceduti in plurime occasioni erano destinati ad essere oggetto di ulteriore spaccio a terzi e il rapporto di cessione era abituale e non occasionale. Lo stesso MARTINO vantava la propria continuativa disponibilità di merce (“*di lavorare con me lavori sempre ..io problemi non ne ho ..capisci?*”), elementi che fanno intendere la sussistenza, in capo all'imputato, della disponibilità di quantitativi e scorte di cocaina di carattere non modesto, in quanto tali da poter soddisfare con continuità le esigenze di soggetti a propria volta spacciatori seriali, quindi acquirenti presso di lui di quantitativi non certo irrisori.

D'altro canto, non vi sono elementi a supporto della sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991.

CAPIS 70 BIS), 70 TER), 70 QUATER), 70 QUINQUIES). SILIPO ANTONIO E SILIPO FRANCESCO.



Fonti di prova: scheda patrimoniale SILIPO Antonio DIA di Bologna, Vol. 100.

I capi d'accusa in oggetto riguardano il supposto fraudolento trasferimento ad opera di SILIPO Antonio di tre società e cespiti immobiliari a soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare.

Si tratta, in particolare:

- a) delle quote societarie della GLOBAL GROUP Srl - e degli elementi costituenti il patrimonio aziendale - esercente attività di trasporto merci movimento terra vendita di materiale inerte (Capo 70 bis);
- b) delle quote societarie della EDILPROGRESS Srl e dei cespiti mobiliari ed immobiliari, dell'avviamento, che ne costituiscono patrimonio, esercitante l'attività di esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici, edilizia in genere (Capo 70 ter);
- c) delle quote societarie (pari al 99%) della S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl - e degli elementi costituenti patrimonio aziendale, compreso il ramo d'azienda acquisito dalla GLOBAL GROUP Srl il 3 aprile 2014 - esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali inerti (Capo 70 quater);
- d) di immobili e terreni censiti nel catasto del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) (Capo 70 quinquies).

Tali cespiti hanno formato oggetto nel tempo di intestazione a familiari di SILIPO ed in particolare all'ex coniuge e ai figli, ciò disvelando una strategia volta inequivocabilmente a creare un complesso schermo protettivo idoneo a sottrarre gli stessi a potenziali provvedimenti di tipo ablatorio.

Nel dettaglio, le quote della società sub a) risultano intestate, nel giugno del 2009, a SILIPO Floriana e SILIPO Francesco; quelle della società sub b) risultano acquistate, l'11/1/2006, da MARTINO Paolo (50%) e MARTINO Rosario (50%); il 13/6/2006 le quote di MARTINO Paolo erano cedute a MARTINO Marianna; il 13/6/2008 le quote di MARTINO Rosario erano cedute ad ABBRUZZESE Palmina; il 9/9/2008, SILIPO Salvatore acquistava da MARTINO Marianna il 50% delle quote societarie; infine, il 3/2/2009, SILIPO Francesco²⁰⁹² acquistava da ABBRUZZESE Palmina il 50% delle quote societarie.

I cespiti sub c) risultano intestati a SILIPO Floriana (l'1/8/2011), mentre quelli sub d) dapprima a MARTINO Marianna, quindi, a seguito di donazione (in data 7/2/2013) a SILIPO Floriana.

Il ricorso sistematico all'intestazione di società e cespiti mobiliari e immobiliari a prossimi congiunti del SILIPO si accompagna all'assenza di elementi dai quali inferire che, alla titolarità formale, consegua da un lato l'attribuzione di un effettivo potere gestorio, dall'altro l'esercizio in via esclusiva dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Infatti, né l'ex coniuge MARTINO Marianna, né i dei lei congiunti né ABBRUZZESE Palmina risultano aver svolto alcun tipo di attività all'interno della EDILPROGRESS e solo il figlio SILIPO Francesco risulta aver percepito redditi da attività lavorativa dalla Trasporti – Commercio Materiali Ghiaiosi SILIPO Srl.

Inoltre, tutte le società sopra indicate risultano aver la propria sede sociale presso lo stesso indirizzo di Cadelbosco di Sopra (RE) viottolo Belpoliti n. 5, il che rimanda

²⁰⁹² Per un refuso, il capo di imputazione indica SILIPO Antonio, mentre si tratta del figlio Francesco (vedi visura camerale).

all'esistenza di un centro di imputazione e di ideazione unitario coincidente con la dimora di SILIPO Antonio.

I cespiti immobiliari sopra indicati sub d) formano oggetto di intestazione dapprima in favore della coniuge, quindi a seguito della separazione, di donazione alla figlia Floriana. Evidente, anche in questo caso l'esistenza di un disegno dissimulatorio, posto che, in coincidenza dello scioglimento del vincolo coniugale, SILIPO Antonio ha sostituito l'originario interponente, ormai estraneo al nucleo familiare, con la figlia.

Il sistema di intestazioni delle quote societarie e dei beni sopra indicati a soggetti apparentemente interposti trova la propria ragion d'essere nel fine, condiviso dai familiari di SILIPO Antonio proprio in ragione della vicinanza all'interessato, di sottrarre tali cespiti a possibili procedimenti di prevenzione, trovandosi il SILIPO nelle condizioni di poterne subire l'avvio.

Va, infatti, osservato - come emerge dall'Informativa 12/6/2013 dei carabinieri di Modena, pp. 107 e ss. - che SILIPO Antonio, già dal 2003 (epoca coincidente con l'indagine Grande Drago), fosse entrato in contatto con il boss Antonio DRAGONE cl. '43 e che, da una iniziale posizione di sottomissione, fosse divenuto contiguo all'organizzazione criminale, tanto da essere richiesto di alcuni interventi volti alla restituzione di mezzi meccanici sottratti. Poiché l'avvicinamento al DRAGONE originava dalle difficoltà sperimentate dal SILIPO a svolgere l'attività lavorativa al cospetto dell'espansione sul mercato reggiano della ARTEDILE Srl (riferibile a DRAGONE Antonio), che faceva ricorso a metodi intimidatori, si comprende che tale condotta abbia sortito l'effetto di consentire all'imputato la ripresa della propria attività, alla quale faceva poi seguito la propria "crescita" nel sodalizio e, successivamente, la sistematica dedizione ad estorsioni simulanti operazioni di recupero crediti dietro alla regia del SARCONE.

D'altra parte, la disponibilità di beni da parte di SILIPO non può interamente imputarsi a lecita attività lavorativa. La scheda elaborata dalla DIA ricostruisce dettagliatamente la situazione patrimoniale e reddituale evidenziando una palese sperequazione tra il reddito familiare dichiarato e la spesa familiare annua e riportando dati oggettivi che portano a ritenere come gli acquisti e le realizzazioni immobiliari siano stati eseguiti con provviste di natura illecita.

Appare dunque ragionevole ritenere la consapevolezza in capo al SILIPO dell'impossibilità di giustificare la legittima provenienza tanto dei beni aziendali quanto dei cespiti immobiliari e della conseguente sussistenza di condizioni ai aggredibilità del patrimonio attraverso misure ablatorie discendenti da un procedimento di prevenzione.

Per le ragioni esposte al § 2 del Cap. IV si ravvisa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 esclusivamente in relazione a SILIPO Antonio.

CAPO 89 QUINQUIES) GULLÀ ANTONIO.

Fonti di prova: scheda patrimoniale VERTINELLI Palmo, Carabinieri ROS Servizio Centrale, Vol. 99; risultanze compendiate Vol. 181 in allegato a rich. misura cui ha fatto seguito ord. GIP 29/8/2015.

GULLA' Antonio risponde del delitto di trasferimento fraudolento di valori per essersi prestato, in ipotesi d'accusa, a rendersi intestatario, in data 10/9/2014, del 49%, delle quote della IMPRESA VERTINELLI Srl, così offrendo il proprio consapevole



contribuito al progetto elusivo dell'applicazione di misure di prevenzione condotto da VERTINELLI Palmo, soggetto imputato di 416 bis c.p., per il quale pende giudizio in sede dibattimentale.

Quanto alla sussistenza di detto progetto da parte del titolare sostanziale delle quote, da un canto, si evidenzia la sua condizione soggettiva, di persona attinta da ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 19/12/2000 per partecipazione all'associazione di stampo mafioso relativa al clan GRANDE ARACRI (op. *Scacco Matto*). Ancorché all'esito di quel processo VERTINELLI Palmo sia stato assolto dall'accusa ex art. 530 co. 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto (sentenza irrevocabile nel 2007) già questo elemento fa ben comprendere la sua consapevolezza e fondato timore di applicazione di misure di prevenzione. A ciò si aggiunga che, nel 2010, era altresì intervenuta l'interdittiva antimafia del Prefetto di Reggio Emilia.

Si rammenta altresì che VERTINELLI Palmo, per il capo di imputazione in oggetto, è stato sottoposto a misura cautelare personale con ordinanza emessa dal GIP in data 29/8/2015 e confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 24/9/2015-31/10/2015. Preliminarmente, con decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 26/1/2015, l'IMPRESA VERTINELLI Srl era stata sottoposta a sequestro (provvedimento anch'esso confermato in sede di impugnazione cautelare reale).

In particolare, già dal 2000, la società IMPRESA VERTINELLI Srl vedeva come titolari a metà delle quote VALERIO Gaetano e SALVATI Luigi, legati ai VERTINELLI da stretti rapporti di lavoro e di parentela. Nel corso del tempo, all'esito di vari mutamenti degli assetti, GULLA' acquistava, in data 10/9/2014, da VALERIO Gaetano il 49 % delle quote da questi detenute restando SALVATI Luigi contitolare di esse.

Così, scrive il Tribunale del Riesame della citata ordinanza emessa in sede di impugnazione della cautela personale applicata a VERTINELLI Palmo in relazione alla società in oggetto:

"L'ipotesi accusatoria si ritiene fondata. Invero GULLA' Antonio, come emerge da quanto si dirà sub Capo 89 septies relativamente alla Top Service emerge dalle intercettazioni come soggetto a disposizione dei fratelli Vertinelli anche con riferimento ad altre società essendo coinvolto oltre che nella Vertinelli Srl anche nella Top Service Srl e ricevendo disposizioni in merito a quest'ultima dagli effettivi proprietari; dal canto loro Valerio e Salvati, oltre ad avere dichiarato entrambi per il 1999 entrambi redditi pari a zero (con conseguente impossibilità di ritenere che essi abbiano potuto effettivamente disporre di quanto necessario ad acquistare nel 2000 le intere quote della Vertinelli Srl effettuando il conferimento iniziale di 10.000 euro ciascuno) risultano avere effettuato dei conferimenti tra il 2005 ed il 2011, pari quasi ad un milione di euro senza avere mai dichiarato, dal 2000 al 2014, utili di partecipazione alla società. Ulteriori elementi indiziari che vanno a completare un quadro già di per sé più che eloquente sono costituiti: dall'accertata disponibilità in mano alla famiglia Vertinelli, in persona dei fratelli Palmo e Giuseppe e dei loro figli Antonio e Giuseppe cl. 86, delle svariate autovetture anche di lusso intestate alla società in questione (una Ferrari una Land Rover Sport, due BMW), come dimostrato dai controlli su strada svolti dalla Polizia; dall'eloquente battuta di arresto che l'impresa, fino a quel momento florida e produttiva di un ottimo fatturato come dimostrato dagli accertamenti dei ROS che ne hanno acquisito i bilanci, risulta avere subito nel biennio 2001/2002 fino a produrre un volume di affari pari a zero, in significativa corrispondenza con l'arresto e poi con la detenzione in tali due anni di Vertinelli Palmo nell'ambito

dell'operazione Scacco Matto diretta dalla DDA di Catanzaro; dai rapporti di parentela tra ricorrenti e prestanome che fanno ritenere anche questi ultimi tra l'altro ben consapevoli dei reali scopi della fittizia intestazione alla quale si sono prestati", ravvisandosi in particolare nelle figure di VALERIO Gaetano, GULLA' Antonio e SALVATI Luigi un'operazione di chiara fittizia interposizione, viepiù evidenziandosi la "singolarità per una avviata e florida impresa quale la Vertinelli Srl, di operare con quote interamente intestate a soggetti diversi dai reali proprietari e gestori dell'attività".

In ordine alla natura fittizia della intestazione GULLA' Antonio ha reso dichiarazioni ammissive dichiarando di essere un'autista dell'IMPRESA VERTINELLI. Aveva iniziato a lavorare per VERTINELLI Palmo nel marzo 2014 e, nell'ottobre dello stesso anno, gli era stato intestato il 49% delle quote societarie della IMPRESA VERTINELLI Srl ed era stato nominato amministratore di detta società, pur continuando a lavorare come autista senza occuparsi della gestione della società. Aveva accettato l'intestazione confidando nel miglioramento delle sue condizioni lavorative e non per altri scopi. Non aveva corrisposto alcuna somma di denaro per l'acquisto della quote recandosi in uno studio notarile insieme a VALERIO Gaetano ed ignorando chi avesse poi saldato le relative spese. In ordine all'elemento soggettivo del delitto contestato, inteso almeno nella forma minimale della consapevolezza dell'altrui volontà elusiva (vedi § 2 del Cap. IV), si ritiene che GULLA' Antonio abbia consapevolmente offerto il proprio contributo al fine, trattandosi di soggetto che, come emerso dalle intercettazioni, era a disposizione del VERTINELLI da anni ed anche in relazione a società diverse dalla IMPRESA VERTINELLI Srl, quali la TOP SERVICE Srl (v. telefonata nr. 2064, delle ore 16:43:58 del 3/3/2011 (RIT 119/2011), intercettata in uscita dall'utenza 348/1323715 in uso a VERTINELLI Palmo, ed in entrata sull'utenza 331/1844572 in uso a GULLA' Antonio; si riporta dal brogliaccio: "*Palmò chiama Antonio e lo informa di aver ricevuto la chiamata di Cavicchini. Antonio si giustifica dicendo che la colpa è di Leonardo. Palmò gli dice di andare negli uffici della Top Service, dove c'è Leonardo e prendere tutti i documenti della ditta che servono per iniziare il lavoro con Cavicchini. Antonio ribadisce che da 10 giorni Leonardo si sta comportando male e Palmò ribatte "... prendi la Top Service ... che insieme a tutti i documenti ... CHE È SEMPRE NOSTRA... e gli mandi i documenti.. .dici... guarda... la facciamo con questa ditta perché... là... ancora l'apertura... abbiamo qualche problemino... perdiamo troppo tempo...". Antonio prende atto. Nel prosieguo Palmò chiede "... là sei andato?..." e Antonio conferma ed aggiunge di aver redatto una relazione scritta che andrà prodotta unitamente alla busta con i documenti, precisando "... come migliorie... e il ribasso... mi ha detto... di farlo normale... cioè... la carta del ribasso... mi ha detto di mettergliela normale... però nei documenti... di mettere questa relazione... che si acquista dei punti così... hai capito?..."*). Nel prosieguo parlano delle migliorie da fare"). Ciò posto, considerata la stretta contiguità, pare del tutto inverosimile ritenere che GULLA' Antonio ignorasse i trascorsi (anche giudiziari) di VERTINELLI Palmò e la causa vera della interposizione alla quale lui stesso si era prestato.

Per le ragioni esposte al § 2 del cap. IV, si esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 71. 203/1991.



CAPO 89 DUODECIES) FOGGIA DOMENICO.

Fonti di prova: scheda patrimoniale VERTINELLI, Carabinieri ROS Servizio Centrale, Vol. 99; ulteriori risultanze compendiate Vol. 181 e 182 in allegato a rich. misura cui ha fatto seguito ord. GIP 29/8/2015.

La posizione di FOGGIA Domenico e anch'essa pertinente ai fratelli VERTINELLI, di cui lo stesso è cognato, avendo sposato la sorella VERTINELLI Elena e riguarda, anche in questo caso, un addebito di trasferimento fraudolento di beni.

Si richiamano pertanto le osservazioni svolte all'inizio del sottocapitolo precedente sulla figura di VERTINELLI Palmo per quanto di stretto interesse in questa sede in punto di sussistenza del pericolo di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale (poi effettivamente applicata dal Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 16/2/2015). Anche in questa sede si fa rinvio alle argomentazioni sul punto svolte dal Tribunale del Riesame nella medesima ordinanza sopra citata, confermativa della gravità indiziaria nei confronti di VERTINELLI Palmo e Giuseppe in relazione all'addebito 89 duodecies, qui in esame.

"Si contesta ai ricorrenti fratelli Vertinelli il reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/92 con riferimento alla riconducibilità agli stessi delle quote del 49,9% del Consorzio Stabile Gecoval Scarl tramite i soggetti asseritamente ad essi interposti ed identificati: per il 37,92% del capitale sociale consortite nella società Opera Srl (quest'ultima legalmente rappresentata da Ruggiero Alessandro e da Brugnano Giuseppe, ritenuti prestanome dei fratelli Vertinelli); per 11,98% del capitale sociale in Foggia Domenico, marito di Vertinelli Elena - sorella dei ricorrenti - titolare di ditta individuate operante nel settore dell'edilizia ed in tesi accusatoria eterodiretto dal cognati qui ricorrenti.

Si ritiene anche nel caso in esame sussistente la gravità indiziaria circa l'interposizione contestata ai fratelli Vertinelli in quanto: A) per quanto attiene ad Opera Srl va integralmente richiamato quanto esposto nel precedente Capo 89 quater in merito all'identificazione di Ruggiero Alessandro e di Brugnano Giuseppe quali interposti dei ricorrenti nell'intestazione delle quote societarie; B) in relazione a Foggia Domenico le intercettazioni svolte nel corso delle indagini - ed in parte richiamate per estratto alle pagg. 34 e 35 dell'ordinanza impugnata sono particolarmente trasparenti nell'evidenziare in capo a Vertinelli Palmo un ruolo sovraordinato rispetto al cognato nell'ambito delle attività imprenditoriali di quest'ultimo. Le conversazioni - pur riferite a un periodo precedente a quello di attribuzione delle citate quote - sono assolutamente espressive sia del rapporto gerarchico tra le parti che della funzione di schermo svolta dal Foggia in favore del ricorrente Vertinelli Palmo che di fatto si avvale della ditta individuate del cognato per acquisire, appalti e commesse e svolgere le relative attività edilizie senza comparire all'esterno. Quest'ultimo risulta infatti impartire al Foggia continue direttive, indicandogli gli appalti a cui partecipare, le domande da depositare a tale scopo, avvertendolo della necessità di iscriversi alla partita agricola, informandolo delle scadenze per proporre le domande; mentre l'interlocutore si limita ad assentire e ad assicurare che farà quanto disposto dal ricorrente²⁰⁹³. Peraltro, che il Foggia sia un

²⁰⁹³ Così in atti: progr. n. 241 dell'1/2/2011, ore 11.38, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo dice a FOGGIA Domenico di andare immediatamente, entro il successivo 11 febbraio, ad aprirsi la

vero e proprio prestanome del cognato prestandosi a creare in suo favore un comodo schermo operativo nell'attività imprenditoriale è reso evidente da una pluralità di dialoghi oggetto di intercettazione. Emblematica tra le tante è la Progr. 14028 del 16/8/2014 in cui, parlando significativamente al plurale, Vertinelli Palmo dice a Foggia: "...ma ascolta, la vuoi prendere una villa a Catania..a Sellia, da fare la muratura e

partita I.V.A. come "azienda agricola", dal momento che solo così avrebbe potuto partecipare a diversi bandi per la pulizia di strade e valloni: VERTINELLI Palmo: "... ma tu la partita agricola tieni tu?"; FOGGIA: "... no ... nain (in tedesco, n.d.r.)"; VERTINELLI Palmo: "... porca troia ... omissis ... Eh, perché stanno uscendo un sacco di bandi, adesso, sotto (in Calabria, n.d.r.) ehm, di decespugliamenti, ehm, degli stadi dei valloni, così ... come agricola, aziende agricola ... omissis ... eh lo so, ma fattela fare una partita agricola, scusa ... omissis ... eh ... ma tu fai una cosa: fattela subito se l'undici (11) scade e non lo puoi fare più (partecipare al bando, n.d.r.) ... omissis ... fai una cosa, fai la partita ... o se no, vai da Leonardo ... omissis ... parla con Antonio ... omissis ... mi segui? Che già fanno le domande per noi ... omissis ... eh, e gli dici: iscriviti, così, così, e ti fa pure la richiesta, la richiesta di invito, hai capito? ... omissis ... va beh, quello va in appalto e ci siamo noi, quello non è un problema, hai capito? Però, voi, dovete iscrivervi, in modo che vi invitano ed è diverso come agricola, capito? E' meglio ancora, hai capito? Per gli sfalci (?fonetico) ... omissis ... eh, tanto le macchine le abbiamo ... (incompr.) ... le macchine per fare gli sfalci (?fonetico), hai capito? ... omissis ... eh, tu ti devi iscrivere, hai capito? Vedi come puoi fare, vai là, e vedi chi è la capo area e ti scrivi, hai capito? ... omissis ... ma poi, in zona non c'è nessuno che ha la partita agricola pure? ... omissis ... eh, e vedi dai, vedi prendi un altro che si può mettere assieme (cercare un'altra persona con la partita agricola e mettersi assieme, n.d.r.), non lo so, io, e fargliela fare ... omissis ... hai capito quello che devi fare, dai, ok?"; FOGGIA: "... sì, sì ..."; VERTINELLI Palmo: "... va bene, ok ..."; es. progr. n. 729 dell'8/2/2011, ore 8.52, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo chiama il FOGGIA, chiedendogli se ha fatto la "partita agricola" ed il FOGGIA risponde che la sta facendo, il VERTINELLI allora gli chiede se gli ha fatto "quella richiesta" e il FOGGIA risponde che in giornata l'avrebbe chiusa, avrebbe finito di compilarla; es. progr. n. 832 dell'8/2/2011, ore 18.12, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo chiama il FOGGIA chiedendogli se si è informato per "quel lavoro", il FOGGIA risponde che è scaduto; es. progr. n. 2739 del 14/3/2011, ore 15.44, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo chiede a FOGGIA Domenico a quali gare d'appalto sta partecipando; es. progr. n. 4526 del 18/4/2011, ore 15.35, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo chiama il FOGGIA e i due parlano di come posizionare dei pali lungo un argine; es. progr. n. 4670 del 20/04/2011, ore 11.28, R.I.T. 119/11: FOGGIA Domenico chiama VERTINELLI Palmo, parlano di lavoro e il FOGGIA lo aggiorna dicendo che stanno lavorando male; es. progr. n. 4768 del 21/04/2011, ore 21.03, R.I.T. 119/11: tra l'altro VERTINELLI Palmo dice a FOGGIA Domenico che per poco hanno perso la gara S24 da 500.000,00 euro; es. progr. n. 6646 del 18/05/2011, ore 11.33: VERTINELLI Palmo chiama il FOGGIA, dicendogli di andare alla Provincia a verificare il bando di una gara di Sant'Anna, in scadenza il 6 giugno; es. progr. n. 7090 del 25/05/2011, ore 19.49, R.I.T. 119/11: VERTINELLI Palmo chiama il FOGGIA, dicendogli di andare a visionare due gare alla Soacro (VERTINELLI Palmo: "... e già è fuori, la scadenza è il ventisei-cinque (26 maggio, n.d.r.), quindi questo qua non ce la facciamo più, quanti ne abbiamo oggi?"; FOGGIA: "... ventiquattro (sbaglia data, n.d.r.)"; VERTINELLI Palmo: "... ventiquattro, uh, due giorni, caso mai la fate sotto, l'allestite sotto voi ..."; FOGGIA: "... uh, uh ..."; ... omissis ...; VERTINELLI Palmo: "... omissis ... ti mando i documenti e la fate lì sotto, ti faccio fare la polizza sotto pure, hai capito, perché io non ce la faccio più a furla (la gara, n.d.r.). eh ... omissis ... quella ... quella del tre riesco a furla, quella del tre-sei (del 03 giugno, n.d.r.), hai capito?"; FOGGIA: "... sì ..."; VERTINELLI Palmo: "... eh, però, quella là non ce la faccio, ok?"; FOGGIA: "sì ..."; VERTINELLI Palmo: "... e datti una mossa che già è in ritardo, uh, ok?"; FOGGIA: "va bene, dai, va benissimo ...").



cose ... (omissis)..se no, dopo, si sa che c'entro io hai capito?..(omissis).. devi prenderlo tu il lavoro..perché se lo prendo tu il lavoro... (omissis).. io voglio che il lavoro lo prendi tu, in modo che quelli non rompono le scatole a me dopo.. dice: cazzo, è un estraneo! Hai capito?"; Foggia: "Sì"; Palmo : ok?"; dal dialogo emerge con chiarezza che Vertinelli Palmo vuole che il cognato acquisisca per suo conto una commessa in relazione alla quale non vuole figurare personalmente all'esterno.

Appare del tutto evidente come direttive "interessate" di questo tipo non siano affatto compatibili con la versione dei fatti fornita in merito da Vertinelli Palmo che le ha ricondotte a "consigli da parente e non da socio occulto" nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

Alla luce degli accertamenti richiamati ai precedenti punti A e B è quindi evidente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione occulta del fratelli Vertinelli al Consorzio Stabile Gecoval tramite le quote di Opera Srl e Foggia Domenico.

Peraltro la presenza dei fratelli Vertinelli risulta essersi anche in concreto manifestata all'interno dello stesso Consorzio (che si occupa anch'esso di attività nel campo dell'edilizia e nel quale, pure, gli attuali ricorrenti non possiedono formalmente alcuna quota) dal momento che: dagli accertamenti di PG è risultato che una fattura emessa dal Notaio dott. Riccardo Proto per euro 1.500 nei confronti del Consorzio Stabile Gecoval è stata pagata dall'Impresa Vertinelli Srl; Vertinelli Giuseppe cl. 62 è stato inquadrato come dipendente del Consorzio per un periodo relativo all'anno 2014; dopo il sequestro del Consorzio disposto nell'ambito della procedura di prevenzione radicata presso il Tribunale di Reggio Emilia, con affidamento dell'ente alla nominata amministratrice giudiziaria dott. Federica Zaniboni, il Consorzio risulta avere escluso il socio Opera Srl nonostante l'opposizione di quest'ultima; e la dott. Zaniboni ha riferito nella propria relazione di aggiornamento del 9 maggio 2015 del personale interessamento di Vertinelli Palmo a tale esclusione, evidentemente lesiva di suoi concreti interessi (Il Signor Palmo Vertinelli continua a comunicare verbalmente alla scrivente che farà inoltrare via PEC ad Opera Srl una comunicazione di annullamento della delibera facendo quindi intendere che ha comunque potere decisionale all'interno del consorzio, pur essendo Opera Srl socio escluso").

L'insieme dei plurimi elementi di segno accusatorio, tra loro reciprocamente corroborantisi, a giudizio del Collegio non lasciano dubbi in merito alla ricostruzione della contestata interposizione; dovendosi qui solo precisare che - come risulta dalla precitata relazione di aggiornamento della amministratrice giudiziaria dott. Zaniboni in data 9 maggio 2015 - a seguito di varie delibere assembleari la quota partecipativa complessiva ascrivibile a Opera Srl risulta allo stato essere diminuita passando dal 37,92% al 21,09%".

Siffatto quadro indiziario fonda la prova di colpevolezza dell'odierno imputato, FOGGIA Domenico, che, nel suo ruolo di stretta dipendenza dal VERTINELLI Palmo chiaramente tratteggiato dalle intercettazioni, ha contribuito al progetto di quest'ultimo di schermare la sua sostanziale disponibilità del CONSORZIO STABILE GECOVAL. Infatti, la totale direzione del FOGGIA da parte del VERTINELLI, che chiaramente emerge dal tenore delle intercettazioni, non può dirsi venir meno per le produzioni difensive (cfr. ud. prel. 6/11/2015) che attestano il mancato compimento di alcuni degli affari trattati nelle stesse intercettazioni; né pare dirimente il tempo trascorso fra i colloqui captati e la intestazione supposta fittizia di cui in contestazione.



Infatti, a fronte di siffatti - pur pertinenti - rilievi, si evidenzia che l'ingresso della ditta individuale del FOGGIA nel CONSORZIO GECOVAL è avvenuto nella stessa data (13/12/2013) di quello di altra società riconducibile agli stessi fratelli VERTINELLI, la OPERA Srl, fatto che non può che ascriversi all'unicità del disegno dei VERTINELLI. Che il CONSORZIO GECOVAL fosse centro di interessi riferibile a questi ultimi è chiaramente attestato dalle ingerenze dello stesso VERTINELLI PALMO successivamente al sequestro di prevenzione di cui dà atto l'amministratore giudiziario. In particolare l'amministratore giudiziario nominato per il sequestro di OPERA Srl - oggetto di sequestro nella procedura di prevenzione radicata avanti il Tribunale di Reggio Emilia - ha comunicato che la predetta società era stata esclusa come socia del CONSORZIO STABILE GECVAL s.c.a.r.l. su delibera degli altri soci, nonostante la previsione dell'art. 38 comma 1° bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di società affidata ad amministratore giudiziario: *"nonostante la scrivente si sia opposta alla paventata esclusione, in quanto ingiustificata nei fatti e in diritto, gli altri soci presenti hanno comunque deliberato in tal senso; l'esclusione è stata proposta e deliberata in quanto gli amministratori ritenevano che Opera S.r.l., a seguito del sequestro penale eseguito il 28/01/2015, non potesse più ottenere la certificazione che le consentisse l'iscrizione in white list"* (cfr. pag. 10 della relazione del 31/3/2015).

Inoltre, il Consorzio ha sedi amministrative in Crotona via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, coincidenti con le sedi di OPERA Srl, ed ha come utenza il n. 0522/863438, ossia il medesimo recapito telefonico dell'IMPRESA VERTINELLI Srl. Nel consiglio di amministrazione del consorzio vi era inoltre FRASSANI Claudio (un tempo, socio della S.I.C.E. Srl insieme a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, e poi dipendente delle società IMPRESA VERTINELLI Srl e TOP SERVICE Srl), licenziato dall'amministratore giudiziario della procedura di prevenzione *"in quanto stretto collaboratore dei VERTINELLI, incaricato di supportare l'attività dei suoi consulenti di parte e quindi mettendosi di fatto in contrasto con le finalità della procedura medesima"* (pag. 6 della relazione richiamata); peraltro la sede di via Micheli n. 25 altro non è che l'indirizzo del domicilio del FRASSANI.

Rilevante altresì quanto attestato a p. 4 della relazione di aggiornamento del 9/5/2015 dell'amministratore giudiziario: *"allo stato attuale risulta non chiara la reale governance del Consorzio stesso, avendo di fatto artificiosamente ostruito ogni mio tentativo di accesso alle informazioni che ogni socio può richiedere; il sig. PALMO VERTINELLI continua a comunicare verbalmente alla scrivente che farà inoltrare via PEC ad Opera S.r.l. una comunicazione di annullamento della delibera, facendo quindi intendere che ha comunque potere decisionale all'interno del Consorzio, pur essendo Opera S.r.l. socio escluso"*.

In conclusione, pare indubbio che VERTINELLI PALMO (che aveva stretti rapporti anche con CURCIO Francesco, fondatore del CONSORZIO GECOVAL nel 2007 e consigliere) avesse utilizzato il prestanome FOGGIA Domenico (e l'OPERA Srl) per disporre delle quote del Consorzio, la cui gestione, di fatto risultava a lui riferibile.

In punto di elemento soggettivo si richiama il rapporto di affinità e stretta contiguità fra l'imputato e i VERTINELLI, si da ritenersi che lo stesso fosse consapevole della ragione prima di occultare la loro presenza ufficiale negli affari e nei cospicui patrimoni accumulati. Si esclude, invece, nei confronti di FOGGIA Domenico, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 (cfr. § 2 Capo. IV).



143 QUATER) MARZANO ANTONIO.

Fonti di prova: scheda patrimoniale BOLOGNINO Michele, Carabinieri ROS Servizio Centrale, Vol. 99; ulteriori risultanze compendiate in Aemilia 2 (ord. GIP 7/7/2015).

Le indagini si sono concentrate anche sul patrimonio accumulato da BOLOGNINO Michele attraverso plurime intestazioni fittizie.

In particolare, con decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Bologna in data 26/1/2015, sono stati sottoposti a vincolo reale, nella duplice proiezione impeditiva e per equivalente, le società DODONUT Srl, CT VRABIE Srl, BD IMMOBILIARE Srl, ritenute fittiziamente intestate da BOLOGNINO Michele, ai figli Domenico e Catianna, alla convivente VRABIE Carmen e, in relazione alla DODONUT Srl (oggetto del presente capo d'accusa) nella supposta intestazione formale di parte delle quote anche all'odierno imputato MARZANO Antonio.

Ha poi fatto seguito ordinanza cautelare personale e reale (ord. GIP del 7/7/2015), fra gli altri, nei confronti dello stesso BOLOGNINO Michele, in relazione agli ulteriori compendi allo stesso ritenuti di fatto riferibili (discoteca LA PARA, ristorante ARIETE), titolo cautelare personale esteso anche, per quanto qui di interesse, al delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992 e 7 l. 203/1991 contestato a BOLOGNINO Michele al capo 143 quater. Il riesame proposto da BOLOGNINO Michele avverso detta ordinanza è stato respinto (ord. del 7/8/2015-24/9/2015).

Nella scheda predisposta dal R.O.S. Servizio Centrale di Roma in relazione a BOLOGNINO Michele, si evidenzia che la società DODONUT Srl, con sede a Parma via Katharine Mansfield n.5/E, costituita il 6/10/2011, operava nel settore della ristorazione e bar e le quote erano suddivise, al 50% ciascuno, fra BOLOGNINO Catianna (figlia di Michele) e l'imputato MARZANO Antonio.

BOLOGNINO Catianna era stata nominata amministratrice fin dalla costituzione della società, per poi, in data 31/12/2013, essere sostituita nella carica da BOLOGNINO Francesco, altro fratello di Michele.

La DODONUT Srl, nonostante fosse stata costituita appena una settimana prima, il 14/10/2011, aveva acquistato al prezzo di € 180.000,00 dalla "Lucania Srl Unipersonale", il bar operante sotto l'insegna IL BOCCONCINO al prezzo € 60.000 per l'avviamento ed € 120.000 per attrezzature, arredi ed autoveicolo, con pagamento rateale. BOLOGNINO Catianna era del tutto sprovvista dei capitali per costituire detta società. La stessa era ritenuta pertanto riferibile a BOLOGNINO Michele, che, peraltro, aveva in un uso l'utenza telefonica intestata alla stessa società DODONUT ed ha sostanzialmente ammesso il fatto materiale ("avevo aperto un bar a mia figlia") ancorché giustificandolo in quanto lo stesso era stato dichiarato fallito e perché intenzionato a dare un futuro ai propri figli.

Sulla figura di MARZANO Antonio, che deteneva il restante 50% delle quote, osservavano gli inquirenti che lo stesso, dal 2006, era titolare dell'omonima impresa di amministrazione di condomini e era quindi inserito in un contesto economico totalmente diverso da quello della DODONUT Srl; la DODONUT aveva come dipendenti BOLOGNINO Catianna, Francesco e Domenico, prossimi congiunti del BOLOGNINO Michele; nelle sue dichiarazioni fiscali, MARZANO non aveva mai dichiarato gli utili di partecipazione, né da lavoro dipendente della DODONUT Srl; anche dopo la costituzione della DODONUT Srl (2011) e fino all'epoca degli accertamenti (settembre



2014) MARZANO aveva sempre continuato a svolgere l'attività di amministratore di condomini dichiarando esclusivamente redditi da quell'impresa.

La significatività di dette risultanze è stata contestata dalla Difesa, che ha sostenuto come l'investimento di MARZANO nell'attività di ristorazione fosse effettivo, forte della circostanza che la Corte di Cassazione, adita *per saltum* avverso il decreto di sequestro preventivo della società del 26/1/2015, aveva annullato il provvedimento per carenza di motivazione (cfr. doc. dep. all'udienza del 6/11/2015).

Ebbene, ritiene il giudicante che gli atti attestino, invero, con adeguata verosimiglianza il ruolo di schermo all'attività del BOLOGNINO Michele assunto anche dalla persona di sua fiducia, MARZANO Antonio (fratello del suo già socio ed amico MARZANO Stefano), che ha agito nella piena consapevolezza dei trascorsi del BOLOGNINO (già condannato per 416 bis) e fornendo un rilevante apporto al suo progetto elusivo.

BOLOGNINO Michele, nel corso degli interrogatori resi in indagine, ha riferito di avere acquistato, appena uscito dal carcere, in primo luogo, il bar Caffè Reale di Riccione (capo 143 sexies) e, quindi, il DODONUT di Parma, quest'ultimo insieme a MARZANO Stefano, fratello dell'odierno imputato Antonio.

Invero, emerge in atti che MARZANO Stefano, con il quale BOLOGNINO aveva instaurato un assiduo rapporto appena uscito dal carcere, lo aveva messo in contatto con il fratello Antonio. Quest'ultimo era del tutto a conoscenza delle "problematiche" del BOLOGNINO, che era stato fino a poco tempo prima recluso per 416 bis c.p., come emerge in modo inconfutabile dal tenore della seguente intercettazione n. 2111 del 6/2/2012 fra BOLOGNINO Michele e lo stesso MARZANO Antonio²⁰⁹⁴:
"BOLOGNINO Michele: senti, parlavo con Stefano...(il fratello). Quella società immobiliare che avevi tu..mmh; MARZANO Antonio: sì, sì, sì. Sì ce l'ho ancora guarda e...e...ti dico non ho chiamato ancora nemmeno il notaio per fissare l'appuntamento...me l'aveva detto Stefano di un avvocato...dico...BOLOGNINO Michele: ah..sì..però ti dicevo Antò, ma eh...è per costruzioni...per cose...si può fare tutto? MARZANO Antonio: sì sì sì..guarda ehh..nel.. nell'oggetto sociale c'è dentro tutto [...] BOLOGNINO Michele: sì...si parlava con Stefano, diciamo, perché devo mettere Sabrina come amministratore. Perché devo prendere un lavoro qua a Parma; MARZANO Antonio: mmh..mhh..sì! BOLOGNINO Michele: ...Irem quelli della spazzatura per fare le vasche di cemento; MARZANO Antonio: sì..eh eh...; BOLOGNINO Michele: ...e non mi metto così...se noi cambiavamo subito amministratore e poi facevo il passaggio fra un mese..tempo.. [...] MARZANO Antonio: vabbè..ti metti tu e Sabrina. Scusa! BOLOGNINO Michele: no ma io..eh eh..non ho..non voglio mettermi. Se mi metto io...Non voglio mettermi, MARZANO Antonio: ah vabbè..ti pendi il 10% tu e 90 glielo dai a lei. Tanto pure se vengono ad arrestarti voglio dire...con il 10% non fanno un cazzo! [...] MARZANO Antonio: se pure un'altra persona che gli dai... BOLOGNINO Michele: sì sì...; MARZANO Antonio: pure il 5% insomma. Perché figurati...[...] se mi dici di sì io chiamo il notaio e in quattro cinque giorni facciamo tutto".

²⁰⁹⁴ utenza in uso ed intestata allo stesso MARZANO Antonio, cfr. allegati verbale di udienza del 5/4/2016.



143 SEXIES) VERAZZO GIUSEPPINA.

Fonti di prova: Informativa dal N.O.R. del Comando Compagnia CC di Riccione (del 29/10/2013 (p.p. Vol. 138) e allegata alla rich. misura di cui all'ordi. GIP del 29/8/2105 (Vol. 181 e 182).

Trattasi di altre attività, questa volta site sulla riviera romagnola, riferibili - in ipotesi d'accusa - al titolare occulto BOLOGNINO Michele (e al fratello Francesco).

L'attività di indagine è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Riccione, in particolare all'esito lumeggiando la figura dei fratelli BOLOGNINO all'interno di due locali di Riccione, il Bar "Cafè Reale" (sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) ed il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" (sito in Riccione, Piazza Unità n. 14).

All'interno del primo esercizio vi era annessa la Tabaccheria Rivendita n. 18 dei Monopoli di Stato, che si suppone anch'essa gestita, dal febbraio 2012, da BOLOGNINO Michele e Francesco con la complicità di VERAZZO Giuseppina e GALLO Alfonso, questi ultimi formali intestatari delle licenze ed autorizzazioni amministrative relative.

Era, in particolare, BOLOGNINO Michele che si adoperava per il trasferimento all'interno del "Bar caffè Reale", nel febbraio/marzo 2012, della Tabaccheria 18 da altro sito in cui in precedenza operava, ciò facendo trattando con GALLO Francesco, coniuge della VERAZZO e padre di GALLO Alfonso (cfr. dettagliata ricostruzione della vicenda da parte del P.M. in sede di repliche del 5/4/2016).

Ebbene, pare dirimente osservare che, seppure gli atti attestino con alta verosimiglianza la gestione occulta dei BOLOGNINO anche di detto esercizio, non vi sono sufficienti elementi idonei a fondare prova certa della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a VERAZZO Giuseppina.

Quest'ultima, infatti, non ha condotto la trattativa per il trasferimento dell'esercizio (gestita dal coniuge) e non risulta avere intrattenuto alcun rapporto diretto con lo stesso BOLOGNINO. Né dirimente pare la conversazione citata dal Pubblico Ministero n. 10275 del 17/4/2012 (RJT 113/12, cfr. allegato ud. 5/4/2016) intervenuta fra GALLO Angelo (coniuge della VERAZZO) e BOLOGNINO Michele in cui gli stessi si lamentavano della presentazione di VERAZZO Giuseppina presso la tabaccheria a reclamare dei denari. Infatti, dal tenore di quella conversazione emerge come la VERAZZO affermasse nel frangente di non sapere di chi fosse l'esercizio sì da potersi leggere in quella presentazione autonoma (che faceva peraltro adirare il marito) una pretesa di chiarezza per una situazione che, all'evidenza, le sembrava confusa e che ella non gestiva.

S'impone pertanto sentenza assolutoria di VERAZZO Giuseppina perché il fatto non costituisce reato.



CAPITOLO VIII

“RAPPORTI CON LA POLITICA, CON LA STAMPA E CON LE FORZE DELL'ORDINE”

PREMESSA.

Nel presente capitolo si analizzano i rapporti del sodalizio criminale con quei poteri (politica, informazione, forze dell'ordine) che istituzionalmente ne dovrebbero contrastare l'esistenza e con i quali l'associazione di stampo mafioso, che si pone come “potere alternativo” allo Stato, fisiologicamente si scontra, ivi trovando gli ostacoli alla propria operatività rappresentati dal buon governo della cosa pubblica, dalla prevenzione, dal controllo sociale che consegue alla circolazione di una corretta informazione ed, infine, alla repressione dei comportamenti devianti. A queste fonti di potenziale conflitto l'associazione mafiosa da sempre si rapporta contrapponendosi con ferocia ovvero infiltrandosi in modo subdolo all'interno del potere antagonista sì da fiaccarne la forza. Quest'ultima è la strada senz'altro privilegiata dal sodalizio in esame e talvolta, grazie alla sua forte compenetrazione economica ed alle abili strategie di uomini a ciò deputati (si pensi a PAOLINI Alfonso, separatamente giudicato) con il raggiungimento dell'obiettivo.

Si darà qui conto dell'attività di indagine svolta dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola (cap. I pagg. 435 e ss.), che ha permesso di focalizzare plurimi tentativi di condizionamento delle competizioni elettorali emiliane degli ultimi anni, attraverso esponenti diversificati del sodalizio mafioso (VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, SARCONI Nicolino e DILETTO Alfonso), con particolare riferimento alle elezioni comunali di Parma del 2007 e del 2012, di Salsomaggiore (PR) del 2006 ed alle elezioni comunali di Sala Baganza (PR) del 2011, di Bibbiano e Brescello del 2009 e di Campegine del 2012.

Quindi, sempre sul fronte della ricerca della sponda politica, si esaminerà la vicenda che, nei primi mesi del 2012 a seguire, ha visto la consorzeria - in un periodo particolarmente delicato della sua vita, stretta nelle maglie delle misure interdittive antimafia legittimamente ed efficacemente adottate Prefetto di Reggio Emilia e dalla crescente attenzione della stampa locale - “investire” sul consigliere provinciale di Reggio Emilia PAGLIANI Giuseppe quale volto di una ben studiata battaglia politico-mediatica, diretto in particolar modo ad arginare l'inflessibile lavoro del Prefetto di Reggio Emilia. Ancorché PAGLIANI Giuseppe sia stato assolto dall'accusa di concorso esterno, trattasi di un resoconto di un momento di vita della consorzeria assai significativo.

Si illustrerà quindi la reazione intimidatoria di DILETTO Alfonso nei confronti del giornalista di Telereggio FRANZINI Gabriele (capo 201) allorquando la candidatura della figlia Jessica in una lista civica del Comune di Brescello cadde, nel febbraio 2012, sotto l'attenzione della pubblica informazione nonché quella analogamente posta in essere dall'autista del Questore di Reggio Emilia, MESIANO Domenico, per azzittire la



giornalista del Resto del Carlino che aveva il torto di "scrivere sempre di mafia", Sabrina PIGNEDOLI.

Obbedisce al medesimo canone della ricerca dell'associazione di entrate nei poteri contrapposti da strumentalizzare ai propri fini, la vicenda dell'Ispettore della Questura di Catanzaro Antonio CIANFLONE, già ispettore qualificato che ha fatto mercimonio delle sua funzione coadiuvando GIGLIO Giuseppe (e i VERTINELLI) a mantenere quella posizione di confine fra imprenditore-vittima e imprenditore-colluso così utile al suo consolidamento ed alla sua ascesa criminale, si da divenire rapidamente perno dell'associazione di 'ndrangheta emiliana.

LE CAMPAGNE ELETTORALI.

I. PARMA 2007.

Le investigazioni condotte dai carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, in relazione al proc. pen. 11160/11 RGNR DDA Bologna, instaurato a seguito del riascolto del Reg. Int. 684/06 (utenza nr. 393.8136969 in uso a VILLIRILLO Romolo) incluso nel proc. pen. 1125/06 RGNR DDA Catanzaro, hanno consentito di ricostruire quanto avvenuto in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco di Parma del 2007, in ordine alla scelta operata dalla cosca emiliana di investire nella candidatura di BERNINI Giovanni Paolo.

Come si evince dal contenuto delle conversazioni telefoniche captate in quel procedimento, VILLIRILLO Romolo²⁰⁹⁵ sosteneva il candidato BERNINI Giovanni Paolo (imputato di concorso esterno, assolto in questa sede, v. ultra), inserito nella lista "PER PARMA CON UBALDI" (Sindaco Vignali Pietro), che risulterà uno dei candidati più votati, con 1721 preferenze.

Così hanno riassunto i fatti i carabinieri di Fiorenzuola.

Nell'autunno del 2006 la città di Parma si apprestava ad una nuova campagna elettorale per le consultazioni amministrative. Il Sindaco Elvio Ubaldi, al suo secondo mandato, sperava nella modifica della legge elettorale che non gli consentiva un terzo mandato consecutivo, mentre si profilava la candidatura dell'ex ministro Pietro Lunardi, in vantaggio rispetto ai successori naturali di Ubaldi, Pietro Vignali e Gianpaolo Lavagetto, ancorché in quel periodo, nelle stesse fila del centro-destra, circolassero anche altri nomi, quali quello di Paolo Buzzi, vice sindaco di Parma, di Giuseppe Luigi Villani, vice presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna nonché il nome di Giovanni Paolo BERNINI, consigliere dell'ex ministro Lunardi e Presidente del Consiglio Comunale di Parma.

In questo clima di incertezza politica, VILLIRILLO Romolo, il 24/10/2006, riceveva una telefonata da GANGI Giovanni²⁰⁹⁶.

GANGI Giovanni intendeva presentare a VILLIRILLO Romolo BERNINI Giovanni Paolo, il quale aveva intenzione di candidarsi alle future consultazioni amministrative

²⁰⁹⁵ Si fa presente che nel 2007 VILLIRILLO Romolo è residente a Parma, come riscontrato dall'accertamento anagrafico.

²⁰⁹⁶ imprenditore siciliano trapiantato a Parma, titolare della Euro Service Srl, in rapporti di affari con VILLIRILLO Romolo (con il quale, come attestato dalle intercettazioni R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int della Procura della Repubblica di Catanzaro vi era lo scambio di ingenti somme di denaro) nonché coinvolto nelle false fatturazioni di GIGLIO, cfr. capo 106.



del comune di Parma²⁰⁹⁷. Dopo pochi minuti VILLIRILLO Romolo contattava SALERNO Pietro Antonio²⁰⁹⁸ per riferirgli della conversazione avuta in precedenza con GANGI Giovanni e della richiesta di intervento da lui ricevuta. SALERNO riferiva a Romolo di essere stato insieme a GANGI presso il Comune di Parma e di aver conosciuto una «*persona potentissima*», BERNINI Giovanni che rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Parma (“*Questo qua, si deve candidare a Sindaco a Parma! Ora noi abbiamo fatto un colloquio ed è una persona disponibilissima nel senso che, - ragà...- mi ha detto a me, -cosa è che volete? Io sono Sindaco, che cosa è che volete da Parma? Di che cosa avete bisogno? Di lavoro? Venite da me!! Di un favore? Dovete mandare qualche...-*” ed ancora: “*...Allora, ci ha chiesto questo un favore!! Se abbi...se abbiamo la possibilità, che è con Forza Italia, sotto a Berlusconi...*”²⁰⁹⁹).

Dal tenore delle due conversazioni captate si comprende che BERNINI Giovanni Paolo aveva in animo di candidarsi alle elezioni amministrative del 27-28 maggio 2007 ed aveva accolto nei suoi uffici presso il comune di Parma GANGI Giovanni e SALERNO Pietro Antonio, chiedendo il sostegno elettorale. GANGI Giovanni diventava l'intermediario tra il candidato BERNINI e l'ndranghetista VILLIRILLO Romolo.

A fine gennaio 2007, a quattro mesi dalle consultazioni elettorali, mentre si registravano a livello nazionale spinte trasversali per la modifica della legge elettorale, gli schieramenti politici non avevano ancora deciso il nome del candidato sindaco.

In questo contesto, la sera del 17/2/2007, avveniva il primo incontro tra VILLIRILLO Romolo e BERNINI Giovanni Paolo. Era GANGI Giovanni ad organizzare una manifestazione elettorale nel corso della quale presentava il politico al mafioso²¹⁰⁰.

In una telefonata delle ore 19.52 tra VILLIRILLO Romolo e SALERNO Pietro Antonio²¹⁰¹, VILLIRILLO affermava che GANGI lo aveva presentato a BERNINI dicendo: “*...questo qua è venuto apposta per te...apposta per te, l'ho chiamato io questa mattina è partito apposta per te!*...”, enfatizzando il ruolo di Romolo che era partito apposta dalla Calabria per sostenere la candidatura di BERNINI. Quindi VILLIRILLO garantiva l'appoggio elettorale al candidato attivandosi attraverso i suoi «*amici*» tra cui cita LEPERA Francesco (“*SALERNO: Deve fare il Sindaco a parma compa'!! VILLIRILLO: che lo eleggono veramente! Ora lo dico a LEPERA pure, agli amici*”).

A fine febbraio del 2007, si registrava l'intervento nella vicenda politico-mafiosa di FRIJIO Giuliano²¹⁰², inteso “zio Gino”, imprenditore edile, titolare di omonima ditta artigiana con sede in Sala Baganza (PR), tenuto in particolare considerazione dal VILLIRILLO e che risultava ben addentro alle dinamiche politiche della provincia di Parma. VILLIRILLO Romolo lo contattava per ottenere il consenso all'appoggio

²⁰⁹⁷ Vds prog. nr. 3753 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²⁰⁹⁸ Altro soggetto emerso in quel procedimento coinvolto in scambi di ingenti somme di denaro con VILLIRILLO.

²⁰⁹⁹ Vds prog. nr. 3754 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁰ Vds prog. vi nn. 27426, 27428, 27430, 27441, 27468 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰¹ Vds prog. nr. 27441 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰² Zio Gino FRIJIO si identifica in FRIJIO Giuliano nato a Cutro il 18/3/1950, residente a Sala Baganza (PR), in via G. di Vittorio, nr. 20 (efr. int. nr. 37158), soggetto già arrestato per rapina, porto abusivo e detenzioni di armi e denunciato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 629 co. 1 e 2, art. 7 D.L. 152/91.



politico elettorale di BERNINI Giovanni Paolo (“...qua, c’è mio zio Gino...c’è mio zio Gino FRUJO...che è giusto se magari, quando faremo la riunione ci potrà essere pure lui, che pure con lui non so come siamo combinati, se...dobbiamo portare a un altro o a voi, che ne so? Gli ho detto io! Prima devo parlare con lui e poi ci vediamo, gli ho detto io!...», ed ancora “...fatemi parlare con Zio Gino FRUJO, perché noi siamo tutti una famiglia, gli ho detto io!...”). Zio Gino FRUJO consentiva, comunicando tuttavia la necessità di aiutare anche i politici ai quali lui era legato (“...dobbiamo dare una mano anche a loro...”), e cioè a Villani Luigi e Buzzi Paolo²¹⁰³.

Ottenuta l’approvazione di zio Gino, VILLIRILLO Romolo era pronto a sostenere fattivamente la candidatura di BERNINI Giovanni Paolo alle prossime elezioni comunali di Parma (“...BERNINI si deve fare il conto che ha già vinto!! Io ho parlato pure con le persone!! Deve farsi i conti che ha già vinto!!..”²¹⁰⁴).

Fin da subito, il patto elettorale produceva i suoi effetti, anche se quelli qui attestati sono di poco momento. VILLIRILLO, avendo necessità di ottenere un certificato di cittadinanza presso l’anagrafe del comune di Parma (ove era allora residente), il 27/2/2007, contattava direttamente BERNINI Giovanni Paolo, il quale tuttavia era impegnato²¹⁰⁵. VILLIRILLO quindi contattava SALERNO Pietro Antonio²¹⁰⁶, che, a sua volta, si rivolgeva a GANGI e, alle ore 14.33, GANGI Giovanni chiamava VILLIRILLO Romolo confermando di aver chiamato il segretario particolare di BERNINI per risolvere la questione del certificato di cittadinanza italiana. Nella stessa conversazione VILLIRILLO Romolo chiedeva a GANGI se conosceva Buzzi Paolo e Villani Luigi (i due amministratori legati a zio Gino FRUJO). GANGI, sapendo che i due politici erano di una corrente diversa da quella del loro candidato, chiedeva a Romolo conferma sull’appoggio a BERNINI e Romolo rispondeva: “...Allora, se BERNINI vuole la vittoria, stasera io sono qua e ti dico come dobbiamo fare!! Va bene?!..”²¹⁰⁷.

Nella successiva conversazione delle ore 14.52, GANGI Giovanni, che si trovava con il segretario di BERNINI, confermava che il certificato di cittadinanza sarebbe stato pronto la mattina successiva. Mentre i due parlavano, in sottofondo si intercettava la voce di CAPPÀ Salvatore, che era in compagnia del VILLIRILLO Romolo. CAPPÀ diceva: “...Digli che abbiamo raccolto là...”, confermando che l’interessamento era stato esteso anche al CAPPÀ, peraltro neppure residente nelle zone direttamente interessate dalla consultazione. VILLIRILLO confermava l’impegno: «...Io sono stato con tutte le persone che sono a Parma, ho fatto la riunione apposta per te! E noi vi facciamo vedere i fatti, i risultati, non le chiacchiere!! Come gli abbiamo fatto vedere i risultati a TEDESCHI!!!..», facendo riferimento all’elezione di TEDESCHI Massimo a Sindaco di Salsomaggiore Terme, occasione in cui evidentemente vi era stato un precedente coinvolgimento. Ed ancora Romolo: “...organizziamo qualche giorno di questi e facciamo una riunione, ti faccio vedere cosa gli porto!!..”. Infine GANGI diceva: “Ci vuole molto lavoro ora qua” ed ancora “...ci...deve dare una mano BERNINI...”²¹⁰⁸.

²¹⁰³ Vds prog. nr. 28663 del 26.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁴ Vds prog. nr. 28723 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁵ Vds prog. nr. 28782 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁶ Vds prog. nr. 28801 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁷ Vds prog. nr. 28914 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁰⁸ Vds prog. nr. 28915 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.



Ulteriore conferma dell'interessamento della cosca all'elezione di BERNINI giungeva sempre il 27/2/2007, quando VILLIRILLO Romolo, conversando con SALERNO Pietro Antonio, comunicava che aveva già iniziato la raccolta dei voti e che il sabato successivo sarebbe salito a Parma per fare una riunione con tutti i cutresi.

Inoltre VILLIRILLO Romolo affermava di aver contattato PALLONE Giuseppe²¹⁰⁹, il quale avrebbe potuto portare da solo almeno 110 voti²¹¹⁰.

Come promesso, sabato 3/3/2007, si svolgeva un'importante riunione politica, alla quale partecipavano VILLIRILLO Romolo, GANGI Giovanni, LEPERA Francesco, CORTESE Giuseppe²¹¹¹, alla presenza del candidato BERNINI Giovanni Paolo.

Nei giorni prima VILLIRILLO Romolo affidava a GANGI Giovanni l'incarico di comunicare a BERNINI Giovanni Paolo le indicazioni per ottenere la vittoria: "...Allora, se BERNINI vuole la vittoria, stasera io sono qua e ti dico come dobbiamo fare!! Va bene?!..."²¹¹². Ed infatti, il siciliano, mentre si trovava insieme a BERNINI Giovanni Paolo²¹¹³, alle ore 19.58 del 2/3/2007, contattava VILLIRILLO Romolo confermandogli di aver comunicato al politico le indicazioni di Romolo²¹¹⁴.

Il giorno successivo, sabato 3/3/2007, era il giorno della riunione. All'ora di pranzo, prima dell'incontro con il politico, VILLIRILLO Romolo si riuniva con GANGI Giovanni, LEPERA Francesco e CORTESE Giuseppe²¹¹⁵.

Gli esiti della riunione con il candidato erano attestati in una conversazione tra VILLIRILLO Romolo e SALERNO Pietro Antonio della sera del 3/3/2007.

Romolo, commentando la riunione, affermava: "...Si, siamo andati alla riunione oggi, gliene ho portate di persone a quel "chiombo" di BERNINI!..." e poi: "Tutto apposto, è contento!"²¹¹⁶. Anche CAPPÀ Salvatore era curioso di conoscere gli esiti della riunione. Romolo rispondeva che con «la politica» era tutto apposto, che avevano parlato e che ne avrebbero organizzata un'altra²¹¹⁷.

Dopo la riunione con BERNINI, anche LEPERA Francesco era disponibile ad indirizzare il suo pacchetto di voti verso il candidato sostenuto dal VILLIRILLO ("...io a VILLANI sì, ci ho parlato, l'ho visto, al cellulare, ringraziando a Dio bisogno non ne ho avuto, dico al Comune, in qualche modo e non l'ho chiamato! Io penso che se lo chiamo non si tirerebbe indietro, conoscendolo pure, però voglio dire BERNINI...se li dobbiamo dare li diamo tutti a BERNINI!! Io per iscritto te lo dico compà, io già 50

²¹⁰⁹ Il coimputato PALLONE Giuseppe, residente a Parma e titolare della ditta "Pallone Costruzioni Srl" coinvolto nell'affare Sorbolo. Per la corretta identificazione del soggetto si fa riferimento alla progressiva nr. 32994 in cui VILLIRILLO Romolo detta allo zio VILLIRILLO Antonio il numero di telefono di tale PALLONE: 337/615947 intestato proprio a PALLONE Giuseppe.

²¹¹⁰ Vds prog. nr. 28917 del 27/2/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹¹ nato a Legnano (MI) il 22/12/1971, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), fratello del collaboratore di giustizia (all'epoca non ancora tale) CORTESE Angelo Salvatore.

²¹¹² Vds prog. nr. 28914 del 27.02.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹³ vds progressivo 29320 in cui si evince che GANGI e BERNINI avevano un appuntamento per venerdì 2/3/2007 alle ore 19.00.

²¹¹⁴ Vds prog. nr. 29564 del 02.03.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹⁵ Vds Prog. nr. 29564, 29603, 29604, 29605, 29616, R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹⁶ Vds prog. nr. 29666 del 03.03.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹⁷ Vds prog. nr. 29760, R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

voti li ho per lui!...Messo per iscritto, con nomi e cognomi della gente che va a votare!...²¹¹⁸).

Il 18/3/2007 VILLIRILLO Giuseppe²¹¹⁹, cugino di Romolo, inaugurava uno studio fotografico²¹²⁰ in provincia di Reggio Emilia. All'inaugurazione Romolo invitava BERNINI Giovanni Paolo²¹²¹.

In quell'occasione, il padre di Romolo, VILLIRILLO Giuseppe conosceva CUNETTO Giovanni, autista di BERNINI, e con lui intratteneva delle conversazioni telefoniche con le quali prometteva il suo impegno per l'elezione del BERNINI in cambio del pagamento delle spese sostenute ("...-chiamami a questo numero che parliamo con questo numero- che non voleva che per telefono poteva essere intercettato! E sta mettendo nel mezzo certi discorsi che dice che -parto con due persone, però l'albergo...il ristorante...queste cose qua, ci vogliono...se spendo 2.000 euro...3.000 ci vuole il rimborso, insomma!!-...²¹²²).

SALERNO Pietro Antonio riferiva quindi a VILLIRILLO Romolo che BERNINI si era offerto di pagare l'albergo al padre di Romolo e ad altri suoi due amici²¹²³.

VILLIRILLO Romolo, temendo che l'intromissione del padre potesse mandare a monte i piani ("...Niente mi ha rovinato...mi ha rovinato tutta la piazza del mio...delle cose mie in sostanza!..." ed ancora: "...Tutto il mio castello che ho fatto là, lui me lo ha fatto cadere!!...²¹²⁴) faceva intendere che si trattava di interessi economici rilevanti coinvolti nella vicenda ("ci sono discorsi in mezzo, soldi in mezzo...²¹²⁵).

In particolare, in una conversazione con lo zio VILLIRILLO Antonio, Romolo confessava di aver già ricevuto la somma di 20 mila euro dal politico, versata sul conto corrente di un suo prestanome, BALDUINO Francesco e di doverne ricevere altri 30 mila ("...Che mi ha dato già 20.000 euro!! Ma questo è uno stupido? Che cazzo deve fare? Mi ha dato 20.000 euro già, zio Tò! Gliel deve dire tu queste cose! -A Romolo gli ha dato già 20.000 euro e ora deve dargli il resto, perché non ti fai i fatti tuoi oh! Pè!? Tu gli hai parlato di spese, allora Romolo è un leone?... -20.000 euro a Romolo glieli ha già dati, se tu a Bernini gli parli di spese, a Romolo non gliene da più! Perché vuol dire che questi sono afflitti (n.d.r.contrariati)! E scusa eh!- Questo devi dirgli! -Se tu a Bernini gli parli di spese, all'autista suo, di Bernini e quello lo dice a Bernini, Bernini lo sai che dice? -Ma io non gliene do più soldi a Romolo, se il padre mi parla di spese? Vuol dire che sono proprio a terra!- Mi stai capendo?...", ed ancora, "Sì, digli la verità sì!! Digli che se li è fatti mandare sul conto di BALDUINO...siccome gli deve mandare 30 mila Euro BERNINI, sempre sul conto di BALDUINO! Ora gli stai cacando il cazzo...²¹²⁶). Quindi Romolo cercava in ogni modo di evitare il coinvolgimento del padre, chiedendo allo zio VILLIRILLO Antonio

²¹¹⁸ Vds prog. nr. 31120, R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹¹⁹ nato a Crotona il 14/2/1987.

²¹²⁰ "Punto Foto" in Sant'Ilario D'Enza (RE), via della Resistenza nr. 4.

²¹²¹ Vds prog. nr. 32635 del 13.03.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹²² Così rivelava lo zio VILIRILLO Antonio (nato a Cutro il 13/2/1961) a Romolo nel corso della conversazione prog. nr. 34073 del 27.03.2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int della Procura della Repubblica di Catanzaro spiegando che avrebbe chiarito a voce perché "per telefono non è che vanno bene queste cose".

²¹²³ Vds prog. nr. 34133 del 28/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹²⁴ Vds prog. nr. 34083 del 27/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹²⁵ Vds prog. nr. 34083 del 27/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹²⁶ Vds prog. nr. 34154 del 27/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.



di convincere il padre a rimanerne fuori. In ultimo, per evitare di dover giustificare il comportamento del padre, decideva di non partecipare alla riunione politica indetta da BERNINI per il 31/3/2007.

Ancora, in una conversazione del 28/3/2007 tra VILLIRILLO Romolo e CORTESE Federico²¹²⁷, altro fratello del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, VILLIRILLO raccontava dell'intromissione del padre negli accordi presi con il candidato BERNINI Giovanni Paolo («...Il BERNINI, ascoltami attentamente quello che ti dico, fa tutto quello che gli dico io!!...Il BERNINI, fra due mesi si deve candidare al Comune...di Parma...e io voglio che tu mi capisci, forse te l'ho già spiegato, ho preso degli accordi con lui!!...Gli ho detto io -io ho tanti amici qua a Parma-, perché lui mi ha chiesto una mano, mi ha detto -so che tu qua hai un casino di amici, se mi dai una mano, io poi da te so cosa fare!!-...e così...ho preso un accordo molto pressante e impegnativo e così io glielo porterò a termine! Ho fatto la riunione con tu...con parecchie persone...gli ho fatto conoscere LEPERA...e insomma, non per...non per...ma gli raccolgo un 300 voti Federi! 300 voti sono suoi, Federi!!...il BERNINI ha già dato qualcosa e dobbiamo definire...»²¹²⁸).

Come anticipato, il 31/3/2007 BERNINI Giovanni Paolo indiceva una riunione elettorale ed inviava una serie di sms per raccogliere quanta più gente possibile («Vuoi anche tu la continuità del buon governo che abbiamo assicurato negli ultimi 9 anni a parma? Allora non puoi mancare alla convention di forza italia»²¹²⁹ ed ancora: «sabato 31 marzo alle ore 9.30 all'auditorium paganini. Sapere che ci sarai è importante e ci dà forza. Ti aspetto. Giovanni Bernini»²¹³⁰).

Alla riunione partecipavano SALERNO Pietro Antonio, GANGI Giovanni, CORTESE Giuseppe, CORTESE Federico, LEPERA Francesco ed altri soggetti da loro invitati. Come detto VILLIRILLO Romolo, che in un primo momento aveva dato la sua adesione, non partecipava per non dover giustificare al BERNINI il comportamento del padre VILLIRILLO Giuseppe²¹³¹. Pur non presenziando, si faceva promotore della raccolta dei voti per l'elezione di BERNINI.

Infatti, in una conversazione del 30/3/2007, VILLIRILLO Romolo confermava a SALERNO Antonio Pietro il numero dei voti che erano in grado di muovere: «...Franco LEPERA, che poi te lo dice, solo lui, personalmente gli ha raccolto 60 voti!...poi altri 35 glieli da PALLONE...35...40...Altri...insomma fatti il conto ohi Piè, tra tutti noi e quelli che sono...un 180...200 voti al massimo!...»²¹³².

Per conoscere l'esito della riunione politica, alle ore 17.51 del 31/3/2007, Romolo contattava GANGI Giovanni, che lo rassicurava dicendogli che BERNINI gli aveva inviato un sms perché era rimasto contento. Romolo quindi affermava: «Noi gli dobbiamo fare vedere il risultato, non le parole! I fatti! I fatti li vedrà a fine corsa!»²¹³³.

A metà aprile, termine ultimo per la presentazione dei candidati, il centro destra sceglieva come candidato sindaco Pietro Vignali, legato al sindaco uscente Ubaldi.

²¹²⁷ nato a Cutro il 14/4/1967.

²¹²⁸ Vds prog. nr. 34330 del 28/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹²⁹ Vds prog. nr. 34009 del 25/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁰ Vds prog. nr. 34010 del 25/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³¹ Vds prog.vi nn. 33875-34030-34457-34630-34648-34667-34713 R.J.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³² Vds prog. nr. 34588 del 30/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³³ Vds prog. nr. 34701 del 25/3/2007 RIT 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.



Nella lista civica "Per Parma con Ubaldi" che sosteneva la candidatura di Vignali si candidavano Elvio Ubaldi, Gianpaolo Lavagetto, Paolo Buzzi e Giovanni Paolo BERNINI.

A candidature già presentate, FRIJO Giuliano invitava VILLIRILLO Romolo ad una riunione politica presso l'Hotel Villa Ducale di Parma per il 20/4/2007, riunione indetta a sostegno della candidatura a sindaco di Pietro Vignali, sorretto dalla lista civica nella quale era presente anche BERNINI.

In una conversazione del 20/5/2007 tra VILLIRILLO Romolo e SALERNO Antonio Pietro, quest'ultimo affermava: "Lo zio Gino ha detto che ci da un sacco di lavoro a Parma, mi ha detto -vi faccio lavorare!"²¹³⁴, confermando il reale interesse della cosca emiliana, e cioè quello di avvantaggiarsi nell'acquisizione di appalti presso il Comune di Parma o comunque in quel territorio.

Al primo turno votava il 74,51% degli aventi diritto. Pietro Vignali otteneva il 46,96% dei voti mentre Alfredo Peri, del centrosinistra, il 36,21%. Si andava al ballottaggio il 10 e 11 giugno, ove Vignali vinceva con il 56,57%. Elvio Ubaldi otteneva 8.999 preferenze; Giovanni Paolo BERNINI era il terzo degli eletti con 1.721 voti, Paolo Buzzi il quarto con 1.066 preferenze.

Il 28/5/2007, il giorno dello scrutinio dei voti, alle ore 18.22 VILLIRILLO Romolo contattava GANGI Giovanni e affermava: "Glielo puoi...chiamalo e glielo dici!! - BERNINI, ha chiamato Romolo, sei già alla vittoria!"²¹³⁵; in serata, contattava Gino FRIJO, al quale chiedeva se Vignali avesse vinto; lo stesso gli diceva di essere inchiodato davanti al televisore e che "sono al 45,76% contro il 37%"²¹³⁶. Il giorno successivo 29/5/2007, Romolo parlava con GANGI Giovanni e gli chiede novità su BERNINI. Giovanni rispondeva che aveva ottenuto 1720 voti e che si sarebbe andato al ballottaggio²¹³⁷.

In data 12/6/2007, dopo il ballottaggio, LEPERA Francesco contattava VILLIRILLO Romolo e gli comunicava: "Abbiamo vinto a Parma!"²¹³⁸. Poco dopo Romolo contattava Zio Gino FRIJO e gli diceva: "...che è una vita, che dove vi mettete voi, avete sempre la vittoria!". Poi Romolo chiedeva notizie di BERNINI e zio Gino rispondeva che BERNINI aveva avuto un ottimo risultato e sarebbe stato consigliere²¹³⁹.

2. SALSOMAGGIORE TERME (PR) 2006.

Le indagini appuravano che la cosca si era interessata anche delle consultazioni elettorali di Salsomaggiore Terme del 2006, a seguito delle quali venne eletto Sindaco TEDESCHI Massimo, esponente locale dei Democratici di Sinistra.

Il dato emergeva da una serie di conversazioni telefoniche captate a seguito del patto intervenuto tra VILLIRILLO Romolo e BERNINI Giovanni Paolo per le elezioni amministrative di Parma del 2007 ("...Non è che quando ci muoviamo siamo due...tre?! E dunque se noi vi diamo una mano...-noi già lo sappiamo-, mi ha detto!! -Che se vi muovete voi, vi sapete muovere bene che ci ha parlato a noi un certo TEDESCHI!- Quando fu di quella storia, se vi ricordate...")²¹⁴⁰, «...Io sono stato con tutte le persone

²¹³⁴ Vds prog. nr. nr.43389 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁵ Vds prog. nr. nr.45504 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁶ Vds prog. nr. nr.45518 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁷ Vds prog. nr. nr.45606 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁸ Vds prog. nr. nr.47618 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹³⁹ Vds prog. nr. nr.47634 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁴⁰ Vds prog. nr. nr.28663 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

che sono a Parma, ho fatto la riunione apposta per te! E noi vi facciamo vedere i fatti, i risultati, non le chiacchiere!! Come gli abbiamo fatto vedere i risultati a TEDESCHI!!...»²¹⁴¹, «...E siccome tempo fa io gli ho dato una mano a uno a Salsomaggiore, no?...»²¹⁴²).

Si acquisiva inoltre altro riscontro del reale interesse della cosca emiliana alla vita politica del paese. L'interesse è esclusivamente di natura affaristica, tanto è vero che gli affiliati scelgono di volta in volta il candidato da sostenere, senza prediligere un partito, ma solo in relazione alla reale possibilità di fare affari e accumulare denaro e potere. In una conversazione dell'8/2/2007, MARTINO Alfonso comunicava a VILLIRILLO Romolo che su Salsomaggiore Terme vi erano degli appalti comunali per la ristrutturazione delle scuole pubbliche. Romolo consigliava ad Alfonso di recarsi direttamente dal Sindaco e di presentarsi: «...-io sono il fratello di quello che ti ha fatto dare i così...i voti là!!-...»²¹⁴³.

In una successiva conversazione del 29/5/2007, VILLIRILLO Romolo riferiva a MARTINO Alfonso: «...Allora...eh...vedi che io ho parlato...io personalmente...con il Sindaco di Salsomaggiore!...Io ho parlato telefonicamente però!...Io personalmente!!...E mi ha detto che le sue segretarie... non gli hanno mai lasciato detto della tua presenza!! Ha detto di andare dalle sue segretarie e dirgli che sei -Alfonso MARTINO-...-L'amico di Romolo da Cutro!-...e vedi che subito ti fanno parlare con lui!! Già si sono segnati il nome tuo!!...Devi andare dalle segretarie -siccome eh...- gli dici -ho un appuntamento con...con il Sindaco, sono Alfonso MARTINO, l'amico di Romolo, da Cutro, giù dalla Calabria!-...POI TI PRESENTI, GLI DICI CHI E' CHE SEI e gli dici -siccome vi siete sentiti telefonicamente con il mio compare Romolo tramite Giovanni GANGI-, perché, in poche parole, lui ha chiamato a Giovanni GANGI, mi segui?...Questo...il Sindaco!...Gli ha chiamato a GANGI! Io ero con GANGI...Allora, quando GANGI me lo ha passato -DOTTO' SONO MORTIFICATO, PERCHE' STA VENENDO A TROVARVI ALFONSO MARTINO PER LAVORO! NEL GIUSTO! E NON VI FATE TROVARE!- Mi ha detto -guarda, mi stai dicendo una cosa che sono allo scuro della situazione-, mi ha detto, -mi devi credere, che io no so niente!- ...Dopo che...o quando sei con lui, mi chiami...anzi quando sei con lui mi chiami che lo saluto!...»²¹⁴⁴ dimostrando che un legame era presente e durava nel tempo.

3. SALA BAGANZA (PR) 2011.

Nella prima fase delle investigazioni relative si accertava l'interessamento della cosca emiliana anche nelle elezioni amministrative del comune di Sala Baganza (PR) avvenute il 15 e 16 maggio del 2011. Sul punto si evidenzia la conversazione nr. 4089 del 4/6/2011 (RIT 1221/11) tra VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso. Romolo, che era informato del risultato positivo delle elezioni comunali di Sala Baganza, invitava MARTINO Alfonso a recarsi da "Gino" (Giuliano FRIJO) e di dirgli: «...ohi Gi... abbiamo fatto bella figura?...ti ho portato un bel risultato!.. mah... ma questo... dico io... un lavoretto... una cosa... io ho la ditta... un po' di lavoro non me lo deve dare? ho la ditta...» ed ancora: «...ma tu gli dici: -siccome mi sono sentito con

²¹⁴¹ Vds prog. nr. nr.28915 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁴² Vds prog. nr. nr.37411 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁴³ Vds prog. nr. nr.25667 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

²¹⁴⁴ Vds prog. nr. 45680 R.I.T. 1125/06 R.G.N.R. e nr. 684/06 Reg. Int.

Romolo, mio fratello... e mi ha detto di venire direttamente da te, ti dico la verità... ora gli abbiamo dato un bel risultato... ma... qua siamo fermi senza lavoro... sappi che siamo fermi... se esce del lavoro me lo deve dare!...-...anche se te lo fa conoscere...»²¹⁴⁵.

4. PARMA 2012.

Per quanto riguarda, invece, la città di Parma, l'azzeramento, nel 2011, della precedente giunta comunale coinvolta nelle inchieste e negli arresti noti alle cronache di quel periodo apriva un nuovo scenario politico. Le consultazioni amministrative del 6/7 maggio 2012 portavano all'elezione di Federico Pizzarotti del *Movimento 5 Stelle*.

Nell'aprile 2012, in piena campagna elettorale, si registravano una serie di captazioni telefoniche ed ambientali dalle quali si evince l'interessamento diretto di MARTINO Alfonso e OLIVO Domenico (cognato di VILLIRILLO Romolo, colui - si rammenta - che aveva subito l'incendio del furgone dopo la scoperta degli ammanchi addebitati a Romolo, cfr. capo 12) nell'indirizzare il flusso elettorale della cosca nei confronti del candidato del PD, SCARPINO Pierpaolo²¹⁴⁶, inserito nelle liste che appoggiavano il candidato sindaco Vincenzo Bernazzoli.

In particolare, in una conversazione all'interno della Seat Altea in uso a MARTINO Alfonso, i due facevano una stima dei voti che sarebbero riusciti a procurare al candidato prescelto: "...con Claudio, mi ha fatto parlare con i compari suoi... Claudio non vuole esagerare ma dice che intorno gli 80-90 voti li raccoglie sicuro... poi sei o sette ce l'ha Vincenzo mio cognato, una decina arrivano tra Caterina mia sorella e Rosa mia sorella... poi altri diciotto voti li vuole? Gli dico io cosa deve fare... la madre di Raffaella STACCIA che è ricoverata a Parma, l'hanno ricoverata ieri... lui non è nel pronto soccorso?... lui è disposto ad andare sopra a vedere e tiene un occhio di riguardo... tiene 20 voti di quella famiglia... sono 5 fratelli, con le moglie fanno già 10 voti...", ma Alfonso pretendeva da parte del politico il pagamento di una cifra di denaro: "...ci deve entrare qualcosa... non facciamo niente se nò... non possiamo fargli il prezzo a lui... che a me non m'interessa che... lavorano tutti nell'ospedale, non solo lui... questo vuole una mano? Ci posso parlare libero... -io i voti te li garantisco... -sei disposto a darci 1000 euro? Che dobbiamo girare noi, per raccogliere ancora voti... se è sì me lo dici adesso, se è no, dimmelo...-..."²¹⁴⁷.

Ancora risultava il coinvolgimento nelle dinamiche politiche parmensi di FRIJIO Giuliano, inteso zio Gino. Era OLIVO Domenico che tentava di convincere zio Gino ad indirizzare il proprio pacchetto di voti nei confronti di SCARPINO Pierpaolo, ma otteneva risposta negativa²¹⁴⁸.

FRIJIO Giuliano, come nelle altre vicende politiche analizzate, era sostenitore dei candidati del centro-destra e si attivava per indirizzare il flusso elettorale verso quella compagine politica ed in particolare nei confronti del candidato Armellini Gianluca²¹⁴⁹, inserito nella lista PdL che sosteneva la candidatura di Paolo Buzzi.

In una conversazione con Giuseppe Pantano, assessore allo sport del comune di Fidenza, FRIJIO Giuliano confermava di aver coinvolto nella raccolta dei voti varie

²¹⁴⁵ Vds Vol. A all.1.

²¹⁴⁶ nato a Crucoli (KR) il 25/03/1968, residente a Parma.

²¹⁴⁷ Vds prog. nr. 761 RIT 3180/11.

²¹⁴⁸ Vds prog.vi nn. 1602-1603-1611-1612-1613 RIT 665/12.

²¹⁴⁹ nato a Fidenza il 07/10/1962

persone, fra le quali Pasquale BRESCIA (imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., giudicato con rito ordinario)²¹⁵⁰⁻²¹⁵¹.

L'8/5/2012 FRJIO Giuliano era chiamato da BRESCIA Pasquale e i due commentavano l'esito negativo delle elezioni comunali per il Comune di Parma, dove i candidati dagli stessi appoggiati erano stati superati da quelli del *Movimento Cinque Stelle*²¹⁵². I commenti da parte di FRJIO Giuliano erano catastrofici: "...c'è stato un terremoto a Parma allora!..."²¹⁵³.

La lista del PD infatti era in vantaggio ma doveva andare al ballottaggio con il *Movimento 5 Stelle*. Paolo Buzzi era escluso dalla battaglia per la carica di Sindaco e Armellini, il candidato appoggiato da zio Gino, che aveva preso 140 preferenze, non avrebbe seduto nel Consiglio Comunale. Al ballottaggio FRJIO Giuliano decideva allora di appoggiare il compaesano SCARPINO Pierpaolo²¹⁵⁴, del PD, ma anche in questo caso le cose non andavano bene.

Era eletto Sindaco Federico Pizzarotti del *Movimento 5 Stelle*, mentre SCARPINO era eletto Consigliere Comunale con 491 preferenze al primo turno. Zio Gino FRJIO si sfogava con VILLIRILLO Luigi ricevendone a risposta ("*a parte... avere un assessore in casa è un'altra cosa!... ma...*"²¹⁵⁵).

In ultimo, SCARPINO Francesco, fratello del candidato Pier Paolo, invitava zio Gino FRJIO alla festa di ringraziamento per il sostegno ottenuto nella campagna elettorale²¹⁵⁶.

5. BIBBIANO (RE) 2009.

Peraltro un coinvolgimento in tema elettorale del sodalizio era già emerso anche nel corso della indagine *Idra* riunita all'indagine *Aemilia*. Di questo riferiscono i carabinieri di Modena nella parte in cui hanno rivalutato le emergenze di quella indagine ed in particolare al cap. 7.1 della relazione finale, i cui esiti qui si riportano.

Era in particolare documentato il coinvolgimento di SARCONE Nicolino nella campagna elettorale di CATELLANI Paolo²¹⁵⁷, candidato Sindaco per la coalizione Popolo della Libertà-Lega Nord nelle elezioni amministrative del Comune di Bibbiano (RE) del 6 e 7 giugno 2009.

Alle 09.35 del 6/6/2009, nell'imminenza del voto, BASSI Luca²¹⁵⁸ chiamava SARCONE Nicolino e preannunciava l'intenzione di fargli conoscere un suo amico che si era candidato per le elezioni amministrative del Comune di Bibbiano ("*... io ho bisogno di te... nel senso che devo portarti una persona... un mio amico che è in lista a*

²¹⁵⁰ Vds prog. nr. 1614 RIT 665/12.

²¹⁵¹ Per la raccolta dei voti di FRJIO Giuliano, vds anche prog.vi nn. 1618-1624-1631-1632 RIT 665/12.

²¹⁵² Vds progr. 1705 RIT 665/12.

²¹⁵³ Vds prog.vi nn. 1669-1705 RIT 665/12.

²¹⁵⁴ Vds prog.vi nn. 1727-1862-1864 RIT 665/12.

²¹⁵⁵ Vds prog. nr. 2098 RIT 665/12.

²¹⁵⁶ Vds prog. nr. 2151 RIT 665/11 in Vol.. A all.63

²¹⁵⁷ CATELLANI Paolo, nato a il 2/5/1960, consigliere comunale di Bibbiano (RE). Nelle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 era il candidato sindaco per la coalizione di centro destra (Popolo della Libertà-Lega Nord) ed ottenne il 24,9% dei voti (tre seggi).

²¹⁵⁸ BASSI Luca, nato a Fivizzano (MS) il 5/5/1973, consigliere comunale di San Polo d'Enza (RE). Nelle elezioni amministrative del 15.04.2008 era il candidato sindaco della coalizione di centro destra ed ottenne il 22,7% dei voti (due seggi).

Bibbiano... e che bisognerebbe aiutarlo... di voti..."). SARCONE spiegava di essere impegnato per lavoro e rimproverava BASSI per aver aspettato proprio il giorno delle elezioni per proporgli una cosa del genere ("... l'ultimo giorno me lo dici?!..."); nel proseguo SARCONE si informava sullo schieramento politico del candidato da "sponsorizzare" ("... di che partito è?..."). BASSI rispondeva che era di centro destra ("... Berlusca!!...") e SARCONE affermava che lo avrebbe aiutato sicuramente ("... ah!... sicuramente allora... non c'è problema..."), esortando l'interlocutore a procurargli qualche volantino del candidato, sul quale far convogliare un buon numero di voti ("... fatti lasciare qualcosa... e poi se hai un recapito... che ce ne ho parecchi... che sto portando alla stessa persona... hai capito?... quindi faccio lui... e lui non mi cambia nulla... e nello stesso tempo lo salviamo...").

BASSI si impegnava a fargli recapitare i volantini ("... va bene... poi te li metto nella cassetta della posta... mettiamo tutto nella cassetta della posta...") aggiungendo che sarebbe andato a trovarlo per fargli conoscere l'amico ("... però... se te hai tempo... ti veniamo anche a fare un saluto..."). I due si accordavano per risentirsi nel pomeriggio e vedersi eventualmente a Correggio²¹⁵⁹. Dopo nemmeno due ore BASSI richiamava SARCONE chiedendogli se si trovasse a Correggio perché avrebbe voluto presentargli il candidato Sindaco ("... Nicola sei a Correggio?... volevamo parlarti... visto che ho il Sindaco qua di fianco a me... capito?... allora l'ho caricato in macchina... volevamo parlarti..."); questi rispondeva che si stava recando ad un appuntamento a Parma e chiedeva all'interlocutore il nome del suo amico ("... ma chi è la persona?... come si chiama?..."). BASSI rispondeva che si trattava di CATELLANI, un persona che già dovrebbe conoscere ("... CATELLANI... CATELLANI... lo conosci?... sì?!..."). SARCONE conferma ("... e mi sa di sì..."), e i due decidevano di risentirsi nel pomeriggio²¹⁶⁰.

6. BRESCELLO (RE) 2009.

Negli stessi giorni si votava anche per l'elezione del Sindaco nel Comune di Brescello (RE) e tra i candidati della lista civica di centro destra denominata *Forza Brescello* figurava l'odierna imputata DILETTO Jessica, figlia di DILETTO Alfonso. La lista riusciva a portare nel "municipio di Peppone" un solo consigliere (DALL'AGLIO Maurizio²¹⁶¹, che otteneva 210 preferenze) e DILETTO Jessica, con 22 voti, risultava la prima dei non eletti.

Come evidenziato dai carabinieri di Modena (relazione finale pag. 916 e ss.) il rapporto fra DILETTO Alfonso e il consigliere di Brescello DALL'AGLIO emergeva a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa e, in particolare, di quello apparso su *L'Espresso* il 20 febbraio 2012, a firma Giovanni TIZIAN, dal titolo "*Addio Peppone, ora c'è la mafia. A Brescello, il paese dove Guareschi ambientò l'epopea del sindaco rosso e di don Camillo, si sono insediati i boss calabresi della 'ndrangheta. Che investono nei cantieri, fanno affari, cercano di mettere le mani nella politica*".

Da quel momento in avanti si susseguivano una serie di conversazioni nel corso delle quali DILETTO cercava in tutti i modi di smentire o replicare alle notizie contenute

²¹⁵⁹ Tel. 264 intercettata alle 09.35 del 6/6/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²¹⁶⁰ Tel. 281 intercettata alle 11.55 del 6/6/2009 sull'utenza 3920504980 in uso a SARCONE Nicolino.

²¹⁶¹ DALL'AGLIO Maurizio, nato a Brescello (RE) il 30/5/1956.



nell'articolo, poi ripreso a livello locale (vedi servizi di Telereggio del 21/2/2012 e del 26/2/2012).

Così, alle 09.37 del 27/2/2012, DILETTO faceva registrare diversi contatti con DALL'AGLIO Maurizio, al quale raccontava degli altri articoli pubblicati (*"prendi la Gazzetta di Reggio Emilia... (...) eh perché mi stanno tartassando, anche a mia figlia... per quella lista lì. Adesso... adesso... gli do il tuo... il tuo numero al mio avvocato"*)²¹⁶², chiedendogli di organizzare una replica²¹⁶³.

Alle 19.33 del 27/2/2012, DILETTO chiamava nuovamente DALL'AGLIO per sapere se si fosse messo in contatto con il suo avvocato. I due interlocutori commentavano il contenuto degli articoli, e DILETTO affermava che l'intenzione dei giornalisti era chiaramente quella di far intendere che la lista aveva avuto i voti della 'ndrangheta (*"... loro vogliono far capire come quando che abbiamo preso i... i vo... i voti dalla 'ndrangheta. Dove sono i voti qua della 'ndrangheta?..."*). La risposta del consigliere era eloquente: *"abbiamo preso l'8% capirai... come se sulle altre liste non ci fosse stato nessuno magari con dei problemi... capirai"*²¹⁶⁴.

Il problema era avvertito anche in Calabria, tanto che AIELLO Francesco²¹⁶⁵ (soggetto vicino a GRANDE ARACRI Nicolino, imputato di 416 bis c.p. del processo parallelamente condotto dalla DDA di Catanzaro n.5946/10 R.G.N.R. e già citato anche in questa sede nell'esame dell'affare SAVE condotto da DILETTO Alfonso, in particolare rappresentando AIELLO il canale di contatto di STRANIERI Benedetto con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, vedi capi 192 e 193) comunicava a DILETTO di aver preparato una lettera da inviare a diverse testate per smentire quanto riportato sui giornali del Nord^{2166 2167}.

Alle ore 18.26 del 5/3/2012 DILETTO Alfonso parlava nuovamente con Maurizio DALL'AGLIO²¹⁶⁸ della vicenda. Il consigliere comunale riferiva di non voler dare seguito a quanto riportato sui giornali per non alimentare ulteriori polemiche, essendo intenzionato a rassegnare le proprie dimissioni e lasciare spazio alla figlia di DILETTO, che non condivideva la scelta, precisando che proprio per non alimentare ulteriori sospetti circa la sua diretta partecipazione nella formazione della lista di *Forza Brescello*, non voleva che sua figlia assumesse alcun incarico di vertice. Ulteriore

²¹⁶² Telefonata nr. 714, delle ore 09:37:11 del 27/2/2012 (RIT 305/2012 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393349802333 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamante 393470321680 intestata ed in uso a DALL'AGLIO Maurizio.

²¹⁶³ Telefonata nr. 739, delle ore 12:43:32 del 27/2/2012 (RIT 305/2012 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393349802333 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393470321680, intestata ed in uso a DALL'AGLIO Maurizio.

²¹⁶⁴ Telefonata nr. 758, delle ore 19:33:59 del 27/2/2012 (RIT 305/2012 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393349802333 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393470321680, intestata ed in uso a DALL'AGLIO Maurizio.

²¹⁶⁵ AIELLO Francesco, nato a Cutro (KR) il 19/12/1957.

²¹⁶⁶ Telefonata nr. 763, delle ore 19:47:37 del 27/2/2012 (RIT 305/2012 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393349802333 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393333094756, intestata ed in uso a AIELLO Francesco.

²¹⁶⁷ Telefonata nr. 772, delle ore 09:18:42 del 28/2/2012 (RIT 305/2012 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza/IMEI 393349802333 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamante 393333094756, intestata ed in uso a AIELLO Francesco.

²¹⁶⁸ Telefonata nr. 1639, delle ore 18:26:01 del 5/3/2012 (RIT 3276/2011 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamata 393470321680, intestata ed in uso a DALL'AGLIO Maurizio.



elemento di particolare interesse era costituito dal passaggio in cui DILETTO, con tono deciso, ricordava a DALL'AGLIO che era stato lui a cercare il suo aiuto ed al momento non poteva sottrarsi alle proprie responsabilità (*"DILETTO: "No.. no... non porto a nessuno io, né mia figlia né nessuno... io non porto nessuno. Non è quella lì Dall'Aglio!" DALL'AGLIO: "ah io guarda..." DILETTO: "Dall'Aglio ascoltami! Allora non è che... guarda che sei venuto tu da me, tu da me per fare la lista.. e allora? Non è che tu adesso mi mi... che tu dai le dimissioni e mi metti come se questa lista l'ho fatta io. Io non sapevo un cavolo di questa lista qua!" DALL'AGLIO: "no no.. ma anch'io... noi siamo puliti, ordinati e non abbiamo fatto niente"*).

DILETTO si mostrava particolarmente indispettito per il coinvolgimento della figlia nella vicenda, così come riportato da L'Espresso e da TG Reggio ed alla luce dei recenti risvolti positivi delle proprie vicende processuali, manifestava l'intenzione di effettuare contromosse di natura legale. In parziale contraddizione con quanto precedentemente affermato (*"guarda che sei venuto tu da me, tu da me per fare la lista.. e allora?"*) DILETTO esortava DALL'AGLIO a contattare il proprio legale e comunicargli che la lista *Forza Brescello* era stata realizzata in autonomia dal DALL'AGLIO stesso senza il suo coinvolgimento.

DILETTO quindi chiedeva ed otteneva un incontro con Gabriele FRANZINI, direttore di TG Reggio, al quale spiegava di voler effettuare delle precisazioni in ordine alle notizie uscite sul suo conto e su quello di sua figlia²¹⁶⁹.

7. CAPO 201). DILETTO ALFONSO.

Escusso in data 17/7/2015, Gabriele FRANZINI riferiva che, dopo avere letto l'articolo su L'Espresso, aveva deciso di riprendere e approfondire tali notizie tramite due servizi, mandati in onda su Telereggio rispettivamente in data 21/2/2012 e in data 26/2/2012, il primo incentrato sulla figura di GRANDE ARACRI Francesco, ripreso anche mentre minacciava con un oggetto contundente il cameramen, e il secondo su DILETTO Alfonso. Di quest'ultimo nel corso del servizio si riportavano le notizie del suo coinvolgimento nell'indagine Dirty Money, della richiesta di applicazione di misura di prevenzione, poi respinta, e della candidatura della figlia alle comunali di Brescello, nel 2009.

FRANZINI era stato quindi raggiunto dai DILETTO, in particolare attraverso una e-mail di lamentele per il coinvolgimento di DILETTO Jessica e poi aveva concordato un incontro con DILETTO Alfonso, su richiesta di quest'ultimo. DILETTO si era quindi presentato il 6/3/2012 presso l'ufficio del FRANZINI accompagnato da una persona sconosciuta. Così proseguiva il giornalista: *"I due avevano l'atteggiamento tipico del buono e del cattivo. DILETTO era relativamente più accomodante mentre il suo accompagnatore era più aggressivo. Ad un certo punto l'aggressività di tale soggetto si spinse per me oltre il livello di guardia pertanto io mi alzai e li misi alla porta. Il mio ufficio aveva una vetrata che mi divideva dalla redazione ed alcuni componenti della stessa avevano udito che il tono della conversazione si era alzato ed io avevo intimato ai due di uscire. Il DILETTO cercò di calmare gli animi e di stemperare i toni, però sostanzialmente la conversazione finì lì".* L'accompagnatore del DILETTO era poi stato riconosciuto dal FRANZINI quale soggetto intervistato da Marco GIBERTINI nel corso

²¹⁶⁹ Telefonata nr. 1640, delle ore 19:26:19 del 5/3/2012 (RIT 3276/2011 – p.p. 20604/2010 R.G.N.R.), intercettata sull'utenza 393332151472 in uso a DILETTO Alfonso. Utenza chiamante 390522304437, in uso a FRANZINI Gabriele.

della trasmissione *Poke Balle* da lui condotta sulla stessa emittente Telereggio. Si trattava della trasmissione andata in onda l'8 ottobre 2012, quando ospite del GIBERTINI vi era PAGLIANI Giuseppe e l'intervistato al quale faceva riferimento FRANZINI era SARCONE Gianluigi.

Affermava FRANZINI che, visto il tono chiaramente aggressivo, era stato indeciso sulla presentazione di una denuncia, intendimento dal quale aveva desistito in mancanza di testimoni e per non far capire ai due che era rimasto intimorito. Solo dopo l'arresto di DILETTO e GIBERTINI, nel gennaio 2015, aveva narrato pubblicamente la vicenda di cui era rimasto vittima.

FRANZINI rendeva ancora dichiarazioni il 20/7/2015 precisando che, durante il colloquio, SARCONE Gianluigi accusava la sua emittente di criminalizzare i calabresi a vantaggio delle cooperative per poi, in un momento concitato della conversazione, girarsi verso DILETTO dicendo "*questo lo sistemiamo noi*". Era stato a quel punto che il giornalista si era alzato in piedi dicendo ai due che non permetteva loro di venire a minacciarlo nel suo ufficio e che l'incontro finiva lì.


In questa occasione FRANZINI produceva anche copia della e-mail ricevute da DILETTO Alfonso e Jessica, una delle quali conteneva anche un articolo di tale Franco AIELLO contro il giornalista Giovanni TIZIAN, autore dell'articolo pubblicato su L'Espresso il 20/2/2012.

Il 23/7/2015 era escusso anche BONACINI Paolo, all'epoca dei fatti direttore dell'emittente Telereggio. BONACINI confermava le dichiarazioni di FRANZINI sulla genesi e contenuto dei servizi andati in onda e sulla richiesta di incontro personale da parte di DILETTO Alfonso. BONACINI non aveva partecipato all'incontro pur trovandosi nell'ufficio a fianco di quello di FRANZINI, ove aveva visto entrare due persone. Al termine dell'incontro, FRANZINI era andato da lui raccontandogli di essere stato minacciato dalla seconda persona che aveva accompagnato il DILETTO, che in un primo tempo era rimasta in disparte e che non si era comunque mai presentata. FRANZINI era stato costretto a mandarli via. Ricordava BONACINI di avere discusso insieme al collega della opportunità di proporre denuncia. In seguito FRANZINI gli aveva detto che il secondo individuo era SARCONE Gianluigi.

Il dettagliato, coerente per nulla enfatizzato racconto dei fatti reso da FRANZINI Gabriele è certamente credibile. Lo stesso è inoltre riscontrato dalle dichiarazioni di BONACINI e non contraddetto.

I fatti, così come ricostruiti, integrano gli estremi del delitto contestato di tentata violenza privata, trattandosi di condotta minatoria certamente ascrivibile ad entrambi i soggetti, che parevano agire con suddivisione di ruoli e comunque la cui presenza amplificava la carica minatoria di quella incursione aggressiva sul luogo di lavoro della vittima. Gli atti erano idonei ed univocamente diretti a incidere sulla libertà di espressione del giornalista, a farlo meditare sulla opportunità di pubblicare notizie che riguardassero quelle vicende, inducendolo a parlarne pubblicamente solo dopo l'avvenuto arresto dei due.

Si ravvisa altresì l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, individuandosi chiaramente la finalizzazione della condotta a preservare il sodalizio dai disvelamenti della pubblica informazione e garantirgli l'*humus* vitale del segreto sulla sua esistenza e sui suoi traffici.



I RAPPORTI CON GIUSEPPE PAGLIANI E LA STRATEGIA PUBBLICA.

1. PREMESSA.

Dai primi mesi del 2012 la cellula 'ndranghetistica emiliana si apprestava a vivere un momento di estrema difficoltà, sostanzialmente dovendosi contrapporre a quella che il Pubblico Ministero ha efficacemente chiamato "offensiva istituzionale-mediatica": da un lato, l'azione del Prefetto di Reggio Emilia e dall'altra la sensibilizzazione sul tema della stampa locale.

Opportuno uno sforzo di raccordo fra le varie vicende già esaminate per offrire una fotografia di questo momento: all'inizio dell'anno 2012, VILLIRILLO Romolo era detenuto e posto fortemente al centro delle invettive del boss; GUALTIERI, incaricato da GRANDE ARACRI, ne stava cercando il "tesoretto" nascosto ed era alacremente impegnato nella conduzione di affari milionari con l'ausilio della preziosa TATTINI; il maxi investimento su Sorbolo si stava chiudendo con i vertici della cosca là chiamati a cercare i soldi perduti e a limitare i clamori originati dai dissidi interni, mentre GIGLIO Giuseppe (sempre coadiuvato dall'imperturbabile CLAUSI) e CAPPA Salvatore si stavano già svincolando per dedicarsi a nuovi ed altrettanto ingenti traffici illeciti e rinnovate modalità di impiego del denaro mafioso. Tutto ciò senza che si fermassero le attività estorsive di cui si è dato conto al Capitolo III da parte, in particolare, di SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA' Roberto, DILETTO Alfonso.

In quei mesi il Prefetto di Reggio Emilia Antonella DE MIRO adottava più decreti interdittivi prefettizi (prevalentemente ex art. 10 DPR n. 252/1998) e numerose interdittive antimafia (ex art. 1 *septies* l. n. 726/1982), forte ed efficace attività di contrasto, positivamente enfatizzata dagli organi di stampa locale.

In particolare, il 24/2/2012 il Prefetto di Reggio Emilia revocava la certificazione antimafia a COLACINO Michele, lo stesso al quale, per lo stretto rapporto con VILLIRILLO Romolo, era stata incendiata l'autovettura per volontà del boss Nicolino GRANDE ARACRI (mentre quella del fratello COLACINO Nicola era incendiata poco dopo), odierno imputato in qualità di partecipe del sodalizio (assolto in questa sede). COLACINO Michele aveva un importante contratto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del gruppo IREN, che aveva affidato l'incarico in sub-appalto alla cooperativa TRANSCOOP di cui COLACINO era socio. L'interdittiva antimafia aveva prodotto un grave danno economico alla ditta di COLACINO Michele, che lavorava prevalentemente con enti di diritto pubblico. Si rammenta che, in quel periodo, anche VERTINELLI Palmò aveva ricevuto una interdittiva. Lo stesso, già destinatario della revoca del certificato antimafia del 4/8/2010 (relativamente ad un appalto bandito dal Comune di Crotona) era stato destinatario di altra analoga misura in data 8/2/2012 (relativa ad un appalto bandito dal Comune di Melissa, KR).

SARCONE Gianluigi aveva invece subito una interdittiva nell'ottobre del 2011.

Il 1° marzo 2012 si registrava una lunga conversazione con la quale COLACINO Michele si lamentava fortemente con SARCONE Nicolino per quanto accaduto²¹⁷⁰.

La vicenda che aveva interessato COLACINO Michele era al centro anche di una conversazione del 2/3/2012 fra PAOLINI Alfonso e l'ispettore della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Catanzaro, CIANFLONE Antonio (del quale meglio si dirà); quest'ultimo commentava affermando che "la situazione [era] grave" invitando

²¹⁷⁰ Vds prog. nr. 12115 dell'1/3/2012 RIT 2917/11.



l'interlocutore a costituire un comitato, raccogliere delle firme o ad avere un confronto con il Prefetto stesso.

COLACINO, dal canto suo, cominciava ad "innalzare i toni" rilasciando interviste sia sulla carta stampata (Il Resto del Carlino) sia in televisione (RAI 1) impostando la tesi difensiva, che sarà poi adottata quale "cavallo di battaglia" del sodalizio per fronteggiare l'offensiva di quei mesi e della quale si sono uditi echi - invero più sfumati - anche nel corso del processo.

Sostanzialmente il messaggio diceva che, vista la difficile congiuntura economica del momento, il lavoro prestato in Emilia dai calabresi, che fino a poco tempo prima era stato una risorsa, non serviva più e per emarginare la categoria si utilizzava strumentalmente la 'ndrangheta. Il diabolico progetto che sarebbe stato pianificato dai maggiori concorrenti economici dei calabresi, ossia le società cooperative sedenti in territorio emiliano, che erano riuscite ad orientare a loro favore l'azione del Prefetto, accusando così il rappresentante del governo territoriale di essere di fatto la *longa manus* della cooperative (*"la vera mafia è individuabile nelle cooperative, nella Camera di Commercio e nella Prefettura"*)²¹⁷¹.

Nessun elemento in atti supporta detta tesi. Al riguardo, Il Pubblico Ministero:

"Va subito segnalato che questo Ufficio ha richiesto riscontri al fatto che vi fosse una crisi che aveva colpito in particolare le imprese gestite da calabresi e ciò si è dimostrato assolutamente non vero, nel senso che non esiste una peculiarità sotto questo profilo del morso del rallentamento nel mondo dell'edilizia, dei trasporti insomma dei mondi in cui tradizionalmente hanno trovato occupazione inizialmente i tanti immigrati dalla Calabria (si vedano sul punto anche le dichiarazioni di Graziano DEL RIO): la crisi ha colpito tutti indifferentemente.

Il COLACINO ha avuto il merito di "sdoganare" per primo una battaglia che poi è stata presa e fatta propria dall'intero gruppo e di incarnare una posizione in relazione al tema della 'ndrangheta che, in fondo, è quella di tutti: la 'ndrangheta c'è, c'è anche a Reggio Emilia, ma è sempre altrove, sempre in un "altrove", fisico e geografico tale da non richiedere mai una presa di distanza reale, una indicazione precisa, una posizione chiara.

Purtroppo questo sarà il rischio corso anche da tanti amministratori constatato nel corso dell'indagine".

Efficace l'accostamento proposto dal GIP nell'ordinanza di custodia cautelare fra "la miseria" nella quale i calabresi sarebbero stati ridotti dai poteri forti di Reggio Emilia, che si erano coalizzati contro di loro nel momento di massima crisi trovando appoggio nella Prefettura, con le costose autovetture (Land Rover, Range Rover, Mercedes, BMW X5, BMW X6) dei partecipanti alla cena tenutasi presso il ristorante di BRESCIA Pasquale, *Antichi Sapori*, il 21/3/2012 alla quale partecipava PAGLIANI Giuseppe (della quale poi si dirà) censite dai carabinieri nel corso del servizio di osservazione fuori dal locale. Ed ancora, con il messaggio che GIBERTINI Marco inviava a BONACINI Stefano a rappresentare il profilo di SARCONI Nicolino: *"SARCONI Nicola detto Nicolino, moglie lituana, un Aston, un Audi A 1000 targata Germania, una 500, tre amanti tra le quali un'insegnante di lettere del Liceo. Reggio Emilia, detta il Bancomat delle N'drine"*²¹⁷². Sicché "da quanto rilevato non sembra

²¹⁷¹ Vedi intervista a COLACINO Michele mandata in onda il 23/4/2012 sulla rubrica periodica di Rai 1 "Speciale TG1".

²¹⁷² Progr. 5371/5372 del 30/10/2013, ore 19:45, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano.

certo che il tenore di vita degli indagati sia esattamente corrispondente all'immagine deliberatamente data in pasto all'opinione pubblica e che, probabilmente, non manca di far torto a quanti, anche calabresi, hanno avvertito sulla propria persona e sui propri beni gli effetti perversi della crisi economica" (GIP OCC).

Sarà invece proprio SARCONE Nicolino, che non sentiva certo quale suo primario pericolo quello di vedersi inibita la propria attività lavorativa legale da un provvedimento prefettizio (si rammenta che SARCONE Nicolino, a Reggio Emilia in quegli anni, era sotto processo per mafia, con condanna, poi intervenuta il 25/1/2013, a oltre 8 anni di reclusione) a far propria la tesi di COLACINO e ad assumere le redini di questa battaglia per resistere e rafforzare il potere della consorteria da lui diretta.

Una strategia che ha fatto leva sulla falsa ed artata immedesimazione della 'ndrangheta con la comunità dei calabresi presente in zona (costituita, per la maggioranza, invece, da onesti lavoratori, sol si pensi che detta comunità conta oltre 10.000 persone) confondendosi e mimetizzandosi fra costoro e diffondendo nella pubblica sensibilità l'immagine di una categoria di imprenditori utilizzati e poi abbandonati con la strumentale accusa di mafiosità; con la duplice favorevole conseguenza di offuscare il problema della presenza della 'ndrangheta e divenire egli stesso un contraddittore "presentabile" e magari degno di ascolto nelle discussioni che animavano la comunità.

Come già sopra ricordato, il 21/2/2012, Telereggio, riprendendo l'articolo pubblicato su L'Espresso, mandava in onda un servizio sulla presenza della 'ndrangheta in Emilia in particolare incentrato sulla figura di GRANDE ARACRI Francesco.

Lo stesso giorno, alle 20.08, SARCONE Nicolino contattava DILETTO Alfonso dimostrandosi allarmato per quanto emerso nel servizio televisivo²¹⁷³. Si riporta la telefonata per esteso in quanto ritenuta dal giudice eloquente per dimostrare: 1) la chiara consapevolezza dei correi e, in particolare, dei due esponenti apicali DILETTO e SARCONE che, pur parlando di GRANDE ARACRI Francesco, stessero parlando di loro; 2) il conseguente allarme con la manifestata intenzione di scappare ("*Vedi di prendere questi soldi e andiamocene*");

DILETTO Alfonso: ou!

SARCONE Nicolino: a casa sei?

DILETTO Alfonso: si

SARCONE Nicolino: te l'hai visto Telereggio?

DILETTO Alfonso: no, che è successo?

SARCONE Nicolino: ohì mamma mia! Vedi di prendere questi soldi e andiamocene

DILETTO Alfonso: che è successo? Metti Telereggio, metti Telereggio (DILETTO Alfonso si rivolge a qualche persona vicino a lui n.d.r.) che è successo?

SARCONE Nicolino: veramente non l'hai sentito?

DILETTO Alfonso: no

SARCONE Nicolino: sentilo alle undici, alle undici o alle dieci, a che cazzo di ora lo fanno di nuovo?

DILETTO Alfonso: che dice, di cosa parla?

SARCONE Nicolino: di te, di te... "neanche i cani" (espressione dialettale n.d.r.)

DILETTO Alfonso: di me? Cosa vogliono da me?

SARCONE Nicolino: ...INC...

DILETTO Alfonso: che dice?

SARCONE Nicolino: che deve dire, Peppone, Peppone e la "ndrangheta" dicono

²¹⁷³ Vds prog. nr. 733 RIT 188/12.

DILETTO Alfonso: *Peppone e la 'ndrangheta"? Ah*
 SARCONE Nicolino: *eeee...Brescello, GRANDE ARACRI, tu...ne ha nominato una decina, ne ha nominato...*
 DILETTO Alfonso: *di cosa parlavano ?*
 SARCONE Nicolino: *sentitelo più tardi...di Bibbiano ha parlato, "neanche i cani"...pausa...dice che negli appalti nelle cose, che ne so che cazzo dice, io*
 DILETTO Alfonso: *siamo, siamo tutti a casa*
 SARCONE Nicolino: *...ride... c'è una fame che si muore*
 DILETTO Alfonso: *....ride...*
 SARCONE Nicolino: *dice che stiamo facendo lavori a non finire, dice*
 DILETTO Alfonso: *si?*
 SARCONE Nicolino: *o mamma mia, sono pazzi davvero questi qua...dice che lo dice un pentito lo dice...*
 DILETTO Alfonso: *il pentito...quale pentito?*
 SARCONE Nicolino: *che ne so io, non so chi cazzo ha nominato qua...sentitelo questa sera, sentitelo...*
 DILETTO Alfonso: *va bene dai, ok*
 SARCONE Nicolino: *sentitelo vedi a che cazzo di ora è che non lo so, schiaccia e vedi quand'è l'altro orario*
 DILETTO Alfonso: *va bene dai, ok...ciao*
 SARCONE Nicolino: *hai capito?*

2. LA CONTROFFENSIVA: GIUSEPPE PAGLIANI.

DILETTO, SARCONE e gli altri non "prendevano i soldi e scappavano", ma pianificavano una moderna ed astuta controffensiva, che necessitava però di un referente politico. Lo stesso era individuato in Giuseppe PAGLIANI, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano nonché capogruppo del partito presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia²¹⁷⁴.

L'intreccio fra l'azione della consorterìa e la condotta addebitabile a PAGLIANI impone una trattazione unitaria in questa sede, ancorché le ragioni che hanno condotto all'assoluzione del politico dall'accusa di concorso esterno trovino i loro riferimenti in diritto puntualizzati al capitolo successivo.

Si anticipa fin da ora come l'abbondante compendio probatorio offre, quale ricostruzione ritenuta dal giudicante più ragionevole, quella che vede Giuseppe PAGLIANI prestare una iniziale piena e consapevole adesione al progetto propostogli da SARCONE Nicolino, salvo poi defilarsi, forse anche impaurirsi, al verificarsi di una inaspettata evoluzione degli eventi, anche questi, invece, abilmente sfruttati a proprio favore da parte della associazione.

Il giorno dopo l'allarmata telefonata fra DILETTO e SARCONE nella quale i due ipotizzavano la fuga, alle ore 17.44 del 22/2/2012, PAOLINI Alfonso, in presenza di SARCONE Nicolino, contattava PAGLIANI Giuseppe e, mentre attendeva la risposta, parlava in sottofondo con SARCONE facendo dei conteggi sui probabili voti che si potevano racimolare («in sottofondo si sente PAOLINI Alfonso che parla con

²¹⁷⁴ Le fonti di prova dell'accusa elevata a carico di PAGLIANI si rinvencono in: CC Fiorenzuola nota conclusiva p. 300 e ss.; Nota CC Fiorenzuola 7/3/2014, Vol. 29; nota CC Neviano degli Arduini p. 223 e ss. Note dei CC Parma dell'11/6/2012 e del 12/6/2015 (Vol. 137); Vol. 63, 64 e 124. Quanto alla vicenda cautelare, l'ordinanza emessa a carico di PAGLIANI Giuseppe per concorso esterno è stata annullata dal Tribunale del Riesame.

SARCONE Nicolino; PAOLINI Alfonso: *..INC...però...SARCONE Nicolino: se si candida un...INC... PAOLINI Alfonso: mille voti? Non ci sono mille voti?...Mille voti...non sono mille voti? SARCONE Nicolino: non arrivano a due, trecento...portiamo dieci persone... PAOLINI Alfonso: vanno dentro... SARCONE Nicolino: ... »*²¹⁷⁵).

La telefonata dava il via ai rapporti con PAGLIANI Giuseppe.

A distanza di pochi minuti, PAGLIANI rispondeva e, dopo i convenevoli, PAOLINI gli comunicava: *«...io ho una cosa per te e per noi... ci dobbiamo vedere urgentemente... dobbiamo organizzare una cosa che... se no qua troviamo un altro cavallo... te lo dico...»*, ed ancora: *«vogliamo a te...»*. PAGLIANI accettava immediatamente: *«noi ci vediamo venerdì per un caffè...»*, e PAOLINI: *«...si prendiamo un caffè e poi dobbiamo organizzare...con un po' di gente che...conta...con te...dobbiamo fare una cena e dobbiamo parlare di parecchie cose...però devi prenderli in mano tutto tu...»*²¹⁷⁶.

Il 24/2/2012 SARCONE chiedeva a PAOLINI se avesse chiamato PAGLIANI e se sapesse a che ora era fissato l'incontro. PAOLINI rispondeva che si era dimenticato e che lo avrebbe chiamato subito²¹⁷⁷. Subito dopo provava a contattare PAGLIANI che era impegnato. Alle successive ore 10.08 si registrava la conversazione tra PAOLINI e PAGLIANI con la richiesta di incontro²¹⁷⁸: *«...niente... l'altra sera con... degli amici... gente che ti vuole conoscere... insomma... fare un discorsino con te... e siccome stamattina mi avevi detto che volevi prendere un caffè... se vogliamo incontrarci anche pomeriggio... non lo so'... vuoi prendere un caffè?...»*. PAGLIANI, evidentemente impegnato, spostava l'appuntamento al successivo lunedì pomeriggio e poi chiedeva: *«...allora...qua da me o vuoi che ci vediamo da qualche parte?...»*; PAOLINI rispondeva: *«...no prendiamo un caffè intanto per discutere un attimino dieci minuti non è che ehhh... puoi venire anche qua a Reggio insomma... ma per discutere dieci minuti... e poi organizziamo...poi organizziamo una serata... eh questi qua è gente che vogliono... io gliel'ho detto... volevano prendere a uno... volevano fare una lista... io gli dico: -una lista?... no che cazzo fate?... lasciamo perdere qua!...non fate un cacchio perché-...ma questo è gente che conta... e vuole... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta -facciamo così... facciamo così... e facciamo così- ...perché i giornali non possono sempre attaccare... cose che non esistono...così organizziamo una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma...perché qua dobbiamo dare... andare a senso unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare...»*. PAGLIANI era d'accordo: *«per... perfetto... dobbiamo assolutamente tenerli...»* e PAOLINI: *«...dobbiamo fare solo una cosa... perché loro vogliono fare un'altra lista... gli ho detto: -no! lasciate perdere! ci appoggiamo qua a Giuseppe...questi qua veramente... Giuseppe ti dico sono gente che... i voti ti porteranno in cielo ... guarda... però devi essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare...»*. PAGLIANI chiudeva la conversazione dicendo: *«...io... noi lunedì ci vediamo... poi organizziamo anche una serata...»*.

²¹⁷⁵ Vds prog. nr. 11371 RIT 1781/11.

²¹⁷⁶ Vds prog. nr. 11372 RIT 1781/11.

²¹⁷⁷ Vds prog. nr. 11445 RIT 1781/11.

²¹⁷⁸ Vds prog. nr. 11452 RIT 1781/11.

Alle successive ore 10.58, PAOLINI contattava SARCONE e, commentando la precedente conversazione con PAGLIANI, gli comunicava il nuovo appuntamento per il successivo lunedì 27/2/2012 alle ore 16.00²¹⁷⁹.

Nel frattempo, alle 10:38 e alle 11.03 del 27/2/2012, DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino si sentivano²¹⁸⁰ commentando il servizio mandato in onda da Telereggio il giorno prima, 26/2/2012, incentrato particolarmente sulla figura del DILETTO, accordandosi per risentirsi.

L'incontro con il politico si faceva più urgente perché la stampa pareva davvero "con il fiato sul collo".

Per asseriti impegni di lavoro, PAGLIANI spostava nuovamente la data dell'appuntamento al 29/2/2012²¹⁸¹.

SARCONE Nicolino, infastidito, il 28/2/2012 contattava PAOLINI Alfonso chiedendogli delucidazioni sul contatto con il politico del PdL: «...ti avevo chiamato per un'altra cosa... ma quello di ieri... ma la finiamo di parlare soltanto senza fare niente?...» e PAOLINI: «...e che domani abbiamo l'appuntamento... ora stabiliamo se in prima mattina.. o nel pomeriggio... mi ha chiamato ieri... poi ve l'ho detto ieri...». Aggiungeva SARCONE: «...guarda che a me non me l'hai detto...». PAOLINI: «...e me ne sono dimenticato... ho parlato anche con il compare Totò... eravamo in macchina... ora lo chiamo... gli dico se facciamo verso le dieci... dieci e mezza... o nel primo pomeriggio...». SARCONE: «...eh... e quando ci vediamo... che un appuntamento glielo diamo a queste persone... a chi vuole parlare...». PAOLINI: «...per il momento dobbiamo andare noi... poi facciamo una sera... e organizziamo con gli altri... e ci parli tu, Gianluigi... Peppe... compare Totò... io... andiamo noi no?...». SARCONE: «...sì ma due o tre gli facevo sentire l'opinione...» e PAOLINI in chiusura: «...e chiama tu che non c'è problema.. chiama tu a chi vuoi... chiama tu... che io adesso lo chiamo e vediamo che orario mi da... va bene?...»²¹⁸².

L'appuntamento con il politico era quindi concordato per le 15.30 del 29/2/2012 nell'ufficio di SARCONE Nicolino, presso il centro commerciale "Eurospin"²¹⁸³, ma PAGLIANI chiedeva ancora uno slittamento e quindi il nuovo appuntamento era fissato per il 2 marzo 2012, sempre presso l'ufficio del SARCONE, alle ore 11.00^{2184 2185}.

Il giorno prima, 1/3/2012, PAOLINI effettuava una serie di telefonate dirette a comunicare il luogo e l'orario dell'incontro con il politico ad altri soggetti a lui vicini, quindi contattava SARCONE al quale chiedeva di avvisare Pasquale (BRESCIA Pasquale)²¹⁸⁶; poi contattava IAQUINTA Giuseppe, al quale forniva le coordinate dell'appuntamento; IAQUINTA riferiva però di essere impegnato e PAOLINI affermava: «...e organizzati dai... siamo sei... sette persone...»²¹⁸⁷. Infine PAOLINI contattava BRESCIA Pasquale chiedendo se avesse avvisato «...Rocco...Rocuzzo nostro...» (che verrà poi identificato in GUALTIERI Rocco). Alla domanda di BRESCIA sui presenti, PAOLINI rispondeva: «...e niente siamo quelli... che poi tra

²¹⁷⁹ Vds prog. nr. 11460 RIT 1781/11.

²¹⁸⁰ Pogr. 723 e 729 RIT 305/2012.

²¹⁸¹ Vds prog. nr. 11623 RIT 1781/11.

²¹⁸² Vds prog. nr. 11668 RIT 1781/11.

²¹⁸³ Vds prog. nr. 11672 RIT 1781/11.

²¹⁸⁴ Vds prog. nr. 11683 RIT 1781/11.

²¹⁸⁵ Vds prog. nr. 11684 RIT 1781/11.

²¹⁸⁶ Vds prog. nr. 11771 RIT 1781/11.

²¹⁸⁷ Vds prog. nr. 11772 RIT 1781/11.

*noi ci vediamo...»*²¹⁸⁸. Di fatto, sia IAQUINTA Giuseppe che GUALTIERI Rocco non partecipavano a questo primo incontro perché impegnati e dell'assenza di IAQUINTA, SARCONE Nicolino si lamentava perché, vista l'importanza della questione, si sarebbe potuto liberare²¹⁸⁹. Era invece presente MUTO Antonio cl. 55²¹⁹⁰ (imputato di 416 bis c.p., separatamente giudicato).

Dunque, il 2 marzo, aveva luogo questo primo incontro tra il politico reggiano Giuseppe PAGLIANI e gli esponenti della cellula reggiana nell'ufficio di SARCONE Nicolino, alla presenza di quest'ultimo e, come si rileva dal tenore dei contatti intercorsi, di SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio cl. 55. Al termine della riunione si presentava anche SALERNO Salvatore e, come documentato in corso di udienza preliminare con indagini difensive svolte per SARCONE Gianluigi, di SARCONE Francesco (parente dell'imputato) e BRUGNANO Giuseppe.

PAGLIANI Giuseppe arrivava nel luogo dell'incontro intorno alle ore 11.10, come si evince da una conversazione intercettata nella quale chiedeva informazioni stradali. La richiesta di indicazioni stradali comprova, come correttamente rimarcato dalla Difesa, che era quella la prima volta che PAGLIANI si recava nell'ufficio di SARCONE Nicolino.

Sull'oggetto di quell'incontro soccorrono le intercettazioni e le dichiarazioni assunte dal P.M. e dalla Difesa da SALERNO Salvatore, SARCONE Francesco e BRUGNANO Giuseppe.

Quanto alle prime, si rileva che, nel pomeriggio dello stesso 2 marzo, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio commentavano l'incontro affermando: «...compà la cosa di oggi... o che si segue e la mandiamo avanti... e qua facciamo una forza davvero... davvero...perché oggi come oggi bisogna farla... se no... qua... a Reggio Emilia... ormai ci... hanno massacrato... compà...» e PAOLINI di contro: «...secondo me dobbiamo farla con Giuseppe... altre persone non ce ne sono che ci possono sostenere... secondo me o no?...». MUTO Antonio concordava: «...noooo no... c'è solo lui... solo lui... perché poi gli facciamo una forza quand'è che sarà... le votazioni... compà...solo lui lo può fare e nessuno più...». MUTO era convinto della necessità di avere appoggio nell'amministrazione comunale perché «...la potenza è là...hai capito?...». PAOLINI replicava: «...no no mandiamo avanti... ora noi... senza altre persone... la mandiamo avanti noi... se la vogliono mandare...si può lavorare... e non l'avete sentito qua... che ha detto PAGLIANI... -io sono amico di Antonio, di Alfonso e di Pasquale... io non è che sono venuto!-... e ha detto -bello bello-... va bene...».

Quanto ai testi sopra citati, SALERNO Salvatore invitato a partecipare da SARCONE Gianluigi, gli altri due presenti nel negozio di Gianluigi e invitati comunque ad assistere, hanno riferito che l'oggetto dell'incontro verteva sostanzialmente sulle lamentele dei calabresi le cui imprese non potevano più lavorare per le interdittive del Prefetto, per la compagna di stampa ostile e per le cooperative che erano privilegiate rispetto alle imprese meridionali. Le reazioni che si erano affacciate in campo consistevano in una mobilitazione collettiva (sit-in avanti al Municipio) ovvero nell'apertura di un "circolo della libertà" ovvero ancora nel diffondere articoli di stampa che valessero come risposta alla campagna ritenuta denigratoria messa in atto. Non si

²¹⁸⁸ Vds prog. nr. 11776 RIT 1781/11.

²¹⁸⁹ Vds prog. nr. 11790 RIT 1781/11.

²¹⁹⁰ nr. 11797 del 2/3/2012 (RIT 1781/11).



era raggiunta una conclusione e PAGLIANI se ne era andato dicendo che, se volevano riconvocarlo, lo avrebbero potuto fare tramite PAOLINI.

Come già emerso in alcune conversazioni sopra indicate, quello del 2 marzo doveva essere un incontro preliminare in vista dell'organizzazione di un evento di più largo respiro, evento che consisterà in una cena fra esponenti del mondo politico ed imprenditoriale organizzata la sera del 21 marzo 2012, presso il ristorante *Antichi Sapori* di BRESCIA Pasquale.

Prima di giungere a quel momento, che segnerà, anche per l'imprevisto controllo da parte delle forze dell'ordine e per il clamore che ne seguirà, un passaggio decisivo nel rapporto della cosca con il politico, è bene evidenziare alcune conversazioni che fanno intendere come il coinvolgimento del PAGLIANI fosse per la cosca da attuare su tutti i fronti e di come la stessa, in questa vicenda, manifestava particolare compattezza.

Si ricorderà che DILETTO Alfonso, anch'egli non certo preoccupato di vedersi limitato nelle proprie attività svolte alla luce del sole (praticamente nessuna) da eventuali provvedimenti inibitori prefettizi, era alla prese con gli articoli di stampa e i servizi televisivi su Brescello. Alle 13.28 del 6/3/2012, ossia lo stesso giorno in cui DILETTO si recava con SARCONE Gianluigi e minacciare il giornalista FRANZINI con l'intento di azzittirlo, PAOLINI Alfonso, in un colloquio con PAGLIANI Giuseppe diretto a fissare i loro successivi incontri, raccomandava a PAGLIANI anche la causa di DILETTO (*"PAGLIANI: "ci sentiamo noi ... lì ... da giovedì così ... e la prossima settimana ci rivediamo un attimo..."; PAOLINI: "e... che ho un altro amico là a Brescello che ha ... anche bisogno di muoversi... là eh!"; PAGLIANI: "va bene... va bene ... comunque entro fine settimana ci sentiamo..."*²¹⁹¹).

Il giorno dopo, 7/3/2012²¹⁹², PAOLINI parlava con DILETTO assicurandogli un incontro con PAGLIANI (*"...DILETTO Alfonso: il discorso che abbiamo fatto ieri PAOLINI Alfonso: sì DILETTO Alfonso: eh, puoi prendere un appuntamento, che io ho già parlato con quello che avevamo detto.. e lui viene.. PAOLINI Alfonso: sì va bene.. quando vuoi.. domani andiamo? stasera? quando vuoi? tu mi devi dire quando, di sera o a mezzogiorno? [...] PAOLINI Alfonso: se vuoi andare da lui andiamo quando vuoi non ci sono problemi... DILETTO Alfonso: dobbiamo andare da lui... prendi un appuntamento... [...] DILETTO Alfonso: e però prendi un appuntamento per domani... PAOLINI Alfonso: ora lo chiamo a lui e vediamo se è libero per domani... alla Provincia vediamo dove cazzo è... DILETTO Alfonso: va bene"*).

Peraltro, quando il 6/3/2012 PAOLINI chiamava PAGLIANI (il progr. 12004 cit.), lo stesso si trovava a pranzo con DILETTO e SARCONE Nicolino²¹⁹³, perché in quel frangente il sodalizio era impegnato a contrastare il giornalista FRANZINI Gabriele per il servizio su Telereggio culminato nella azione intimidatoria di quello stesso giorno (v. *supra* capo 201). Infatti, la mattina del 6/3/2012, DILETTO e SARCONE Nicolino si accordavano per vedersi²¹⁹⁴ mentre PAOLINI chiamava GIBERTINI per sapere chi fosse il direttore di Telereggio, ricevendone a risposta il nome di BONACINI (*"BONACINI è il direttore? è lui...cosa ha combinato?... niente... no con me.. niente..*

²¹⁹¹ progr. 12004 del 6/3/2012, ore 13.39, RIT 1781/11.

²¹⁹² alle 16.03, progr. 12063, RIT 1781/11.

²¹⁹³ Cfr. progr. 12043 RIT 1781/11 del 6/3/2012, ore 21:29:04: PAOLINI, parlando con BRESCIA Pasquale, gli diceva di avere pranzato con SARCONE Nicolino e con DILETTO Alfonso (*"no un panino ci siamo mangiati oggi... là al caso... là... all'Eurospin... c'era pure... c'era pure la "Scimmia"... c'era..."*).

²¹⁹⁴ Progr. 1308 RIT 188/12.



con qualcosa di qualche amico"); PAOLINI quindi invitava lo stesso GIBERTINI a raggiungerli all'Eurospin²¹⁹⁵; poi, visto che GIBERTINI stava aspettando la macchina presso il concessionario BMW, PAOLINI, che si trovava insieme a SARCONE Nicolino (come si evince dalla conversazione), si recava da lui. Pertanto, mentre DILETTO stava raggiungendo l'Eurospin, SARCONE e PAOLINI avevano fretta di vedere GIBERTINI - come intuibile - per prendere informazioni su Telereggio. Altri contatti seguivano a dare riscontro degli effettivi incontri fra i sodali, segnalandosi quello delle ore 17.31 dello stesso 6/3/2012²¹⁹⁶, quando PAOLINI chiamava SARCONE dicendogli di avere accompagnato DILETTO Alfonso e suo fratello Gianluigi alla sede di Telereggio, ove si era consumata la minaccia nei confronti di FRANZINI ("PAOLINI Alfonso: sono andato poi con tuo fratello da là.. alle tre l'ho accompagnato là..a Telereggio! SARCONE Nicolino: ahh!.. PAOLINI Alfonso: uh!.. SARCONE Nicolino: pure Gianluigi è andato?.. PAOLINI Alfonso: gli ha detto..gli ha detto Gianluigi, di non fare neanche il nome suo!..gli ha detto: "non dire neanche chi sono..andiamo insieme".. SARCONE Nicolino: ehh. i nomi non ne devono fare..ehh PAOLINI Alfonso: non ne ha fatto!..SARCONE Nicolino: certe parole.. ti sembra che andiamo bene? PAOLINI Alfonso: non ne ha fatto..glielo ha detto Gianluigi!.. là guardavamo.. [...] SARCONE Nicolino: questo che stiamo facendo noi!..lo doveva fare la Reggio bene!.. PAOLINI Alfonso: eh!.. SARCONE Nicolino: chiamiamo "la Reggio bene"..dov'è?..non lo so dov'è!....comunque aspettiamo.. PAOLINI Alfonso: se è per la Reggio, la Reggio bene siamo noi..alla fine là!..mah!?.).

Ciò si riporta a segnalare la corralità dell'intervento del gruppo in questo momento di criticità per la vita della cosca, mettendo in atto le strategie all'evidenza insieme pianificate. Lo stesso riguardava anche il prosieguo della vicenda PAGLIANI.

3. LA CENA DEL 21 MARZO 2012.

L'organizzazione materiale della cena faceva capo prevalentemente a PAOLINI Alfonso, che, come prima cosa, si occupava della garanzia della presenza di PAGLIANI.

Così, il 15/3/2012, alle 12.51, era PAGLIANI stesso a contattare PAOLINI per concordare il giorno della cena²¹⁹⁷. Interessante la frase che pronunciava il politico nel corso di questa telefonata: "io ho già preso delle fotocopie dei giornali da darvi per un attacco che ho fatto alla Masini²¹⁹⁸ sulle infiltrazioni mafiose", alla quale PAOLINI Alfonso rispondeva: "eh...poi abbiamo una cosa molto importante con delle prove specifiche che tu puoi...hai capito?".

SARCONE Nicolino, certamente il regista di tutta l'operazione, lo stesso 15/3/2012, poco dopo quest'ultima conversazione, chiamava BRESCIA Pasquale per informarlo che l'evento si sarebbe svolto presso il suo locale ("BRESCIA Pasquale: ma dove, nell'ufficio da te? SARCONE Nicolino: alle otto al tuo ristorante BRESCIA Pasquale: la sera? Mercoledì? SARCONE Nicolino: la sera BRESCIA Pasquale: va bene, voi fate le cose ed io...non passate parola, va bene...SARCONE Nicolino: ora no, mezz'ora fa

²¹⁹⁵ Progr. 11994 RIT 1781/11.

²¹⁹⁶ Progr. 1343 RIT 188/12.

²¹⁹⁷ Vds prog.vo nr. 12415 del RIT 1781/11.

²¹⁹⁸ Sonia MASINI, all'epoca Presidente della Provincia di Reggio Emilia, del Partito Democratico, storica avversaria politica del PAGLIANI, già candidato anch'egli per la stessa carica nell'opposto schieramento politico e con la quale nel corso degli anni vi erano già state aspre battaglie, anche con strascichi giudiziari.

ha telefonato questo qua ha detto: "io sono libero mercoledì sera" BRESCIA Pasquale: come volete, come volete SARCONE Nicolino: va bene? BRESCIA Pasquale: va bene SARCONE Nicolino: quindi, vedi a Francuzzu RANIERI, vedi a chi vuoi aggiornare i più vicini, i più... BRESCIA Pasquale: i più seri dai SARCONE Nicolino: i più puliti, quelli che possono spendere una parola BRESCIA Pasquale: va bene, avete altri ordini? SARCONE Nicolino: no, compà, mai ordini con voi.²¹⁹⁹).

Le indagini davano conto anche di una divergenza fra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso circa il carattere da dare alla serata: per il primo all'appuntamento con il politico dovevano partecipare un numero selezionato di soggetti, per DILETTO (che aveva perso alcune fasi pregresse essendo stato fuori dall'Italia dal 15 al 19 marzo 2012²²⁰⁰) doveva trattarsi, invece, di un numero importante "per far vedere la forza".

Appena rientrato in Italia, DILETTO era chiamato dal PAOLINI, che lo avvisava della cena ("DILETTO Alfonso: sì!.. PAOLINI Alfonso: sei rientrato?.. DILETTO Alfonso: sì.. sono rientrato!.. PAOLINI Alfonso: ehh, ma nessuno ti ha avvisato..eh?.. DILETTO Alfonso: ah??.. PAOLINI Alfonso: nessuno ti aveva avvisato per domani..no?!.. DILETTO Alfonso: no!.INC.. PAOLINI Alfonso: eeh, non lo sapevo io!.. DILETTO Alfonso: cosa è che sapevi tu?.. PAOLINI Alfonso: ehh.. domani sera non ci dobbiamo vedere?.. mangiamo qualcosa là....se.. è organizzato per il mercoledì! scusami, te l'ho detto pure a te!... DILETTO Alfonso: sì!..ma però..adesso sono venuto.. PAOLINI Alfonso: ohhh..Alfonso, sapevo che ieri dovevi rientrare, per questo, ho detto: "lo chiamo oggi!".. adesso ho chiamato pure a loro per avere conferma!.. hai capito?.. DILETTO Alfonso: eeh..dove ci vediamo?.. dove ci dobbiamo vedere?.. PAOLINI Alfonso: da Pasquale!.. alle otto e mezza! DILETTO Alfonso: va bene dai!²²⁰¹).

DILETTO si attivava subito e già alle 18.56 del 20/3/2012²²⁰² richiamava PAOLINI dicendogli "ah ... vedi che qua arrivano un'altra ventina in più ... perché vengono i camionisti ... vengono in parecchi ... vengono ...domani viene per vedere la forza quello, no?" (ossia, DILETTO riferendosi a PAGLIANI, viene per vedere la nostra forza); PAOLINI non concordava e diceva "eh ... quella una cosa tra noi dovevamo fare ... eh sì ... parlavate voi almeno ... nel modo più ..."; DILETTO rispondeva che una cosa non escludeva l'altra: "sì sì sì, noi mangiamo e poi parliamo lo stesso ... gli facciamo vedere che questo tiene questo, questo tiene quello" e poi chiedeva a PAOLINI se era insieme a SARCONE: "ma sei con lui tu?"; PAOLINI rispondeva negativamente ("no, che sono con lui, lo devo chiamare"). Poco dopo, infatti, PAOLINI contattava SARCONE Nicolino per metterlo al corrente degli sviluppi e, in particolare, del fatto che DILETTO Alfonso sarebbe andato con "venti o trenta persone". I due manifestavano disappunto per l'iniziativa del sodale, sottolineando che avevano inteso coinvolgere un numero ridotto di soggetti ("noi", "dodici o tredici persone") e che in quell'occasione non serviva "la forza" e anzi era controproducente che "tutte le persone" venissero a sapere i fatti "loro"²²⁰³

Alle ore 19.43 (progr. 1742, RIT 305/12) ed alle ore 19.44 (progr. 1743, RIT 305/12) dello stesso 20 marzo DILETTO chiamava SARCONE Nicolino (che non rispondeva)

²¹⁹⁹ Vds prog. nr. 1698, RIT 188/12.

²²⁰⁰ Alle 16.00 del 15/3/2012 lo stesso era in aeroporto a Bologna dove si imbarcava e suoi telefoni non eseguivano più chiamate sino alle ore 20.00 del 19/3/2012, quando faceva rientro a Fiumicino.

²²⁰¹ progr. 12742 del 20/03/2012, RIT 1781/11, ore 16.29.

²²⁰² progr. 1738, del 20/3/2012, RIT 305/12.

²²⁰³ progr. 12757, del 20/3/2012, R.I.T. 1781/11.

per recarsi poi nel suo ufficio. Quindi era PAOLINI a richiamare DILETTO²²⁰⁴ (PAOLINI: *“uhei, vedi che mi sono sentito con lui pure e gli ho spiegato le cose, dice che domani andiamo tra di noi e di non fare ...”*); DILETTO asseriva di essere in quel momento nell'ufficio di SARCONE (Nicolino non c'era ma c'era Pierluigi); DILETTO però insisteva (*“sto parlando con u ninnu pure [inteso col piccolo, col fratello piccolo, cioè SARCONE Gianluigi] ... domani vedi che vengono un po' di ... qualcuno viene domani; non ti preoccupare che non succede niente”*); al che PAOLINI si tirava fuori dalla diatriba (*“con chi, con Gianluigi? Va beh, chiama lui ... va bene ... io sono nelle tue mani ... per me poi fate quello che volete ... va bene, veditela tu, chiamalo”*).

Alle successive 19.51²²⁰⁵ DILETTO chiamava SARCONE Nicolino (*“siamo qua”*, inteso al suo ufficio) e SARCONE rispondeva che stava arrivando. Dal progr. 12761 ore 20.26 emergeva che PAOLINI e DILETTO si incontravano all'ufficio di SARCONE (PAOLINI: *“te ne sei andato o sei ancora là”*; DILETTO: *“no, sono qua al ... al negozio”*; PAOLINI: *“al negozio dove, là? ... al negozio da lui?”*; DILETTO: *“sì”*; PAOLINI: *“va bene, 10 minuti e passo, un quarto d'ora”*).

Pertanto, per decidere la strategia da attuare e risolvere la diversità di vedute dei due referenti del sodalizio, era tenuta una riunione presso l'ufficio di SARCONE Nicolino.

Lo stesso 20 marzo PAOLINI riceveva ancora da PAGLIANI la conferma sulla sua partecipazione²²⁰⁶ (*“PAOLINI Alfonso: do..domani sera alle otto e mezza?..PAGLIANI Giuseppe: va bene!..va bene ok!”*) e, la mattina del giorno 21 marzo, PAOLINI chiamava BRESCIA²²⁰⁷ accordandosi per sistemarsi *“nella saletta”*, indicando la presenza di circa 20/25 persone (*“perché secondo me, questi come stanno facendo sono un 25 persone, secondo me, 20, 25...”*).

Alla fine, alla cena del 21 marzo 2012 partecipavano circa 30-40 persone²²⁰⁸, fra le quali, oltre ai massimi referenti del sodalizio di 'ndrangheta emiliano SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, gli intranei - o comunque contigui - BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, IAQUINTA Giuseppe, COLACINO Michele e PALERMO Alessandro²²⁰⁹. Vi era chiaramente PAGLIANI Giuseppe ed ad altri esponenti del mondo politico locale area PdL come la calabrese avv. Caterina ARCURI e il consigliere comunale Rocco GUALTIERI; vi era poi l'avv. Antonio SARZI AMADE' nonché *“quelli con i camion”*, verosimilmente autotrasportatori, portati da DILETTO ed infine, a non lasciare dubbi sul rilievo pubblico da attribuire all'evento, una giornalista, Isabella TROVATO.

I carabinieri di Fiorenzuola svolgevano un servizio di osservazione, pedinamento e controllo attestando la presenza, nel parcheggio del locale, della autovetture di cui sopra si è fatto cenno, alcune delle quali riferibili agli imputati partecipanti²²¹⁰.

²²⁰⁴ progr. 12758, RIT 1781/11 utenza PAOLINI (CC Fiorenzuola) e progr. 1745, RIT 305/12 utenza DILETTO (CC Modena), ore 19.49 del 20/3/2012.

²²⁰⁵ progr. 1746, RIT 305/12.

²²⁰⁶ Vds prog.vo nr. 12740 RIT 1781/11.

²²⁰⁷ Vds prog. nr. 202 RIT 663/12.

²²⁰⁸ Numero che, ancorché approssimativo, emerge dal testimoniale raccolto (cfr. dich. SARZI AMADE' Antonio e Caterina ARCURI) e dalle intercettazioni e che, comunque, non pare avere precipua rilevanza ai fini del decidere.

²²⁰⁹ Questi ultimi imputati (assolti in questa sede) con le accuse, COLACINO, di cui all'art. 416 bis c.p. e PALERMO della partecipazione al reato di cui alla vicenda MAFFIOLETTI; in ogni caso, quest'ultimo certamente soggetto in contatto con GUALTIERI Antonio.

²²¹⁰ All. 63 informazione finale CC Fiorenzuola.



Al termine della cena, poco oltre la mezzanotte, PAGLIANI commentava con la fidanzata quanto accaduto in serata, non trattenendo un fanciullesco entusiasmo per quanto gli si era "offerto sul piatto" di estremamente appetitoso²²¹¹: "SONIA: eh PAGLIANI Giuseppe: amore, è venuto tardi eh? SONIA: uh uh uh PAGLIANI Giuseppe: non mi lasciava più andare via SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: e mi hanno raccontato le testimonianze pazzesche..pazzesche su tangenti che le cooperative si facevano dare da loro per raccogliere dei lavori.. guarda che la cooperativa grossa è una mafia schifosa, con roba da processo, veramente una roba schifosa.. ho saputo più cose stasera che in 10 anni di racconti sull'edilizia reggiana! perché questi sono la memoria dell'edilizia degli ultimi 30 anni eh! SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: a Reggio han costruito loro eh! tutto eh! SONIA: uh si PAGLIANI Giuseppe: "dove non eravamo noi manu.manovali eravamo piccoli imprenditori... dove non eravamo appaltanti delle cooperative eravamo subappaltanti" cioè è difficile trovare un edificio dove non ci siano stati un po' di cutresi a costruirlo eh! davvero eh nano! SONIA: eh! PAGLIANI Giuseppe: lo sai? SONIA: uh..si PAGLIANI Giuseppe: no, è stato molto molto molto importante.. vogliono usare il partito SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: non vogliono usare altre linee, vogliono usare il partito, proprio il.. il PDL per andare contro la MASINI, contro la Sinistra, anche per la discriminazione.. dice: "fino a ieri noi gli portavamo lavoro, eravamo la ricchezza di Reggio..con tutto quello che ne concerne.. oggi ci hanno buttati a terra via come se fossimo dei preservativi usati?" vero eh! SONIA: uh uh uh PAGLIANI Giuseppe: capito amore? SONIA: eh! la MASINI poverina fa meglio a fare le valige! PAGLIANI Giuseppe: adesso gli faccio una cura come dio comanda! SONIA: eh... PAGLIANI Giuseppe: adesso le faccio una curetta giusta eh lei! SONIA: uh uh")

Altra telefonata di rilievo era quella che intercorreva fra PAGLIANI Giuseppe e l'avv.to SARZI AMADE' (presenta anch'egli alla cena) il 23/2/2012.

SARZI AMADE'²²¹² faceva intendere che la strategia da attuare prevedeva un forte "attacco dei nemici", individuati oltre che nella Presidente della Provincia Sonia MASINI anche nel Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia BINI Enrico nonché, chiaramente, nell'azione del Prefetto "che, che fa della roba da manicomio" ("PAGLIANI Giuseppe: ma noi lo usiamo il PDL? cioè lo usiamo il PDL per...SARZI AMADE' Antonio: ma il PDL lo usi dopo! prima fai la manovra che attacchi tutto pesantemente PAGLIANI Giuseppe: sì.sì.."). Nel corso della stessa conversazione, però, SARZI AMADE' metteva in guardia PAGLIANI su alcuni dei soggetti presenti alla cena, che non gli piacevano affatto ("SARZI AMADE' Antonio: c'era della gente che a me non piaceva... PAGLIANI Giuseppe: e lo so' lo so'... SARZI AMADE' Antonio: ecco ecco... da quella gente lì... e non so' se hai notato che io non ho detto un cazzo... eh...PAGLIANI Giuseppe: sì.. [...] ") ...soprattutto c'era della gente che a me non piaceva, ti ho detto.. siccome quella gente lì a me non..boh.. a me non va... a me non piacciono.. a me non piacciono PAGLIANI Giuseppe: chi sono? SARZI AMADE' Antonio: ma.. SARCONI ad esempio, quella gente lì, a me non piace.. non piace proprio per niente.. e... ma no, ma non è che.. è gente che.. cioè.. io non.. non mi piacciono").

La stessa sensazione era percepita e manifestata al PAGLIANI dall'amica e collega ARCURI (che era stata coinvolta nella partecipazione all'evento, soprattutto per le

²²¹¹ Vds prog. nr. 269 RIT 664/12.

²²¹² Vds prog. nr. 488 RIT 664/12.

sue origini cutresi, da PAOLINI e PAGLIANI stesso), impressionata in particolare dalla visione di un personaggio "in canottiera" con un "tatuaggio esagerato". Così la donna aveva detto a PAGLIANI: "Guarda, io ho una sensazione. Qua non sappiamo chi c'era. Cioè, io non li conoscevo. Quindi, prima di fare qualcosa, assicurati effettivamente che le persone che ti hanno fatto questa proposta" .. perché ho detto: "Io la mia terra la conosco .. bene o male la mentalità, la storia della mia .. del mio paese la conosco .. fai attenzione". Gli ho detto: "A me non interessa. Fai attenzione, io .. non mi riguarda .. però, fai attenzione".

Analoga la percezione della presenza di malavitosi a quella cena era riferita dalla giornalista TROVATO, la quale, però, giustificava la sua permanenza con la necessità di svolgere una inchiesta giornalistica.

L'unico che sembrava non essersi accorto di nulla ed anzi smorzava i dubbi dei suoi interlocutori pur avendo - a differenza di tutti gli altri - partecipato anche all'incontro tenutosi presso l'ufficio di SARCONE Nicolino il 2 marzo, era solo PAGLIANI.

Quanto al merito dei discorsi che avevano animato la cena, gli elementi in atti (intercettazioni, dichiarazioni testimoniali assunte dai partecipanti escussi) fanno intendere che gli stessi si erano mossi sostanzialmente sulle seguenti direttrici: discriminazione dei cutresi, ingiuste campagne di stampa contro di loro, abusi di potere delle "cooperative rosse", accuse contro il Presidente della Camera di Commercio BINI, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia MASINI (entrambi - si ricorda - personaggi pubblici che si erano esposti nettamente nel denunciare la presenza di infiltrazioni della 'ndrangheta nel tessuto sociale ed economico di Reggio Emilia) e contro l'attività, giudicata dissennata, del Prefetto Antonella DE MIRO.

Sul fronte delle reazioni proposte emergeva la necessità della mobilitazione politica attraverso l'eventuale costituzione di un comitato, l'attacco mediatico attraverso PAGLIANI che si "doveva fare come portavoce, punto di riferimento, personaggio pubblico per far sì che questa problematica divenisse di dominio pubblico" (così ARCURI Caterina) e quello giudiziario (così almeno SARZI AMADE' ha inteso, nel corso delle sue dichiarazioni, doversi interpretare "l'attacco" di cui aveva parlato nella conversazione intervenuta con PAGLIANI - progr. 488 cit. - che sarebbe dovuto avvenire prima di "usare il PdL").

Ebbene a questo punto, prima di dare conto degli accadimenti successivi, si impongono alcune valutazioni.

L'individuazione del politico PAGLIANI Giuseppe come la persona giusta alla causa della consorteria in crisi, all'evidenza - almeno in via prevalente - attribuibile a SARCONE Nicolino (che muoveva le fila degli incontri, si arrabbiava per le assenze ed assumeva le decisioni finali) rimane non del tutto chiarita.

E certo però che lo stesso conosceva alcuni dei protagonisti ("e non l'avete sentito qua... che ha detto PAGLIANI... -io sono amico di Antonio, di Alfonso e di Pasquale... io non è che sono venuto!-... e ha detto -bello bello-... va bene...") e, all'evidenza, agli occhi di SARCONE era dotato delle caratteristiche adeguate per farsi protagonista del suo progetto. Né può dirsi che SARCONE si fosse sbagliato, sol si pensi alla facilità e all'entusiasmo con i quali PAGLIANI si era messo subito al servizio del boss. Ciò senza porsi alcun interrogativo, che invece si erano posti gli altri partecipanti alla cena del 21 marzo (si ribadisce, solo alla cena e non, come PAGLIANI, anche alla riunione preliminare), trapelando in modo chiaro dalle dichiarazioni dei testi che vi erano tutti gli



elementi in fatto, invece, per farsele quelle domande. PAGLIANI non si era posto siffatti interrogativi perché, in primo luogo, a differenza degli altri, aveva stipulato un patto ed attendeva che “i voti lo portassero in cielo” e, soprattutto, perché sapeva già le risposte.

Infatti, è da escludere l'ipotesi - sostenuta dalla Difesa - che PAGLIANI ignorasse la qualità criminale di SARCONE Nicolino, si ricorda, in quei mesi imputato nell'annoso processo Edilpiovra che lo vedeva accusato, fra gli altri reati, del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. proprio davanti al Tribunale di Reggio Emilia. Da un lato Reggio Emilia ha le dimensioni della provincia nella quale le notizie circolano rapidamente, dall'altro, non è luogo in cui i processi per mafia erano (almeno all'epoca) quotidiani. Peraltro, PAGLIANI, anche nella sua difesa pubblica che meglio si vedrà, ha rivendicato a sé una particolare attenzione alle infiltrazioni mafiose in provincia, argomento dal quale, in ogni caso, qualsiasi politico di Reggio Emilia non poteva sottrarsi, visto il particolare clima che la città stava vivendo in quel periodo.

Si rammenta poi che, neanche un mese prima della cena del 21/3/2012, vi era stata la trasmissione dei due servizi di Telereggio su Brescello, la famiglia GRANDE ARACRI e DILETTO Alfonso, che tanto fastidio avevano dato a quest'ultimo. A seguire la tesi difensiva, ci si deve chiedere se quei servizi fossero stati visti solo dal DILETTO e per quale motivo, poi, visto che nessuno vi dava importanza, lo stesso si preoccupasse tanto. Si rammenta altresì che PAGLIANI, tramite l'intermediazione di PAOLINI, avrebbe dovuto incontrare anche DILETTO Alfonso (“l'amico di Brescello...” che “aveva bisogno di muoversi là”, progr. 12004 cit.), alle prese in quei giorni con la coartazione della libertà di espressione del giornalista FRANZINI, e, comunque, presente anch'egli alla cena.

Né vale a modificare il giudizio di consapevolezza del PAGLIANI il passo della conversazione (nr. 488 cit.) con l'avv.to SARZI AMADE' nel corso del quale, alle manifestate preoccupazioni di quest'ultimo circa i partecipanti alla cena che non erano di suo gradimento, PAGLIANI chiedeva di specificare e SARZI AMADE' rispondeva “SARCONE”.

L'argomento della Difesa che vede PAGLIANI prendere consapevolezza della presenza di SARCONE solo in questo momento, ciò implicitamente significando che prima non lo sapeva, è, invero, debole e ambivalente. In primo luogo balza all'evidenza il dato della conoscenza della presenza di SARCONE invece acquista da SARZI AMADE' (lo stesso in atti ha dichiarato di avere chiesto a MUTO Cesare chi fosse quell'individuo, evidentemente avendo motivo di interrogarsi, ricevendone a risposta che si trattava di SARCONE e che “era stato dentro, sette, otto, non lo so quanti anni”²²¹³), ma, soprattutto, attesta che, anche dopo avere sentito pronunciare questo nome, l'atteggiamento di PAGLIANI non mutava nettamente, come ci si sarebbe dovuto aspettare. Non si registra una decisa presa di distanza ed, anzi, il 31 marzo PAGLIANI era a richiedere un aiuto a PAOLINI per la lista elettorale di Campegine.

Altro tema con il quale è doveroso confrontarsi verte sull'oggetto del patto politico-mafioso, in ipotesi d'accusa intervenuto all'incontro “riservato” del 2 marzo 2012, ovvero ancor prima e che aveva cominciato a manifestarsi attraverso la cena del 21 marzo.

Le risultanze investigative hanno permesso di riscontare come, verso la promessa di voti, PAGLIANI avrebbe dovuto dare un volto politico alla battaglia di SARCONE e

²²¹³ Sommarie informazioni di SARZI AMADE' del 6/5/2015, fonotrascrizione, p. 10-17.

dei suoi, ancorché non si possa trascurare che quei temi non li aveva inventati SARCONE, ma erano solo da SARCONE sapientemente strumentalizzati per fini di sopravvivenza e rafforzamento dell'associazione. La finalità di SARCONE era utilizzare quegli argomenti per mimetizzare la 'ndrangheta fra gli imprenditori calabresi, creare confusione di piani, di concetti e di persone ed osteggiare l'efficace attività prefettizia accusandola di inopinate manovre discriminatorie eterodirette, sì da salvaguardare le imprese riferibili agli associati o a soggetti contigui al sodalizio o comunque costituenti l'*humus* vitale della associazione di 'ndrangheta dal taglio fortemente economico-imprenditoriale, qual è quella emiliana. Non senza considerare il "ritorno" in termini di prestigio e autorevolezza che una simile operazione, se fosse andata in porto, avrebbe potuto apportare allo stesso SARCONE.

Sul fronte del politico del PdL, partito di minoranza in consiglio, si trattava di sue vecchie battaglie (effettivamente, come dimostrato dalla Difesa, l'aspra diatriba con la Presidente MASINI era pregressa²²¹⁴ così come non certo nuovo per lui era il tema delle "cooperative rosse"), alle quali lo stesso si era visto offrire all'improvviso nuovi argomenti, una nuova linfa vitale, che, sommata ai voti dei calabresi comunque promessi, era divenuta un'opportunità che poteva essere decisiva per la sua carriera politica. Un richiamo per lui irresistibile.

4. GLI EVENTI SUCCESSIVI.

Il 31 marzo 2012 PAGLIANI, avendo bisogno di raccogliere firme per presentare una lista civica, si rivolgeva a tale Carmine Falbo, il quale tuttavia non era in grado di fornire alcun supporto²²¹⁵. Quindi, PAGLIANI contattava PAOLINI, comunicandogli che aveva necessità di "*qualche firmetta tra gli amici della comunità calabrese*", domandandogli se a Campegine "*noi abbiamo qualcuno*". L'interlocutore immediatamente forniva propria disponibilità²²¹⁶.

Il giorno seguente, dopo avere ricevuto un'altra chiamata dal PAGLIANI (tel. 1947 R.I.T. 664/12), PAOLINI contattava DILETTO Alfonso chiedendogli se fosse in grado di fornire a PAGLIANI Giuseppe l'aiuto richiesto su Campegine. DILETTO rimandava l'interlocutore ad un incontro di persona²²¹⁷.

Segnalava già il P.M. come l'intervento dei cutresi non fosse stato decisivo, in quanto, pur avendo la lista civica "L'ALTRA CAMPEGINE" raccolto le firme necessarie per essere ammessa alla competizione elettorale, il candidato Sindaco Ivano Pedrotti aveva ottenuto soltanto il 3,29% dei suffragi.

La circostanza era però indicativa di come il politico si fosse posto subito (e nonostante la telefonata di SARZI che lo aveva messo in guardia pronunciando espressamente il nome di "SARCONE") a riscuotere il suo credito.

I successivi contatti fra gli imputati erano da collocare del maggio 2012, registrandosi qui la lamentela del SARCONE per l'inattività del PAGLIANI: il 9 maggio MUTO Antonio cl. '55 chiamava il politico, che non rispondeva e, a telefono "aperto", si udiva il commento irritato del SARCONE ("*possiamo sapere cosa dobbiamo fare, ci vediamo, andiamo avanti, di che morte dobbiamo morire ... parlano parlano alle serate, parlate*

²²¹⁴ Cfr. documentai depositati dalla Difesa che danno atto di come gli attacchi di PAGLIANI alla MASINI (vicenda GLOBAL SERVICE) risalgano all'ottobre 2011 e la querela per diffamazione presentata da Sonia MASINI nei suoi confronti al 2/2/2012.

²²¹⁵ Vds prog. nr. 1810 RIT 664/12.

²²¹⁶ Vds prog. 13301 RIT 1781/11.

²²¹⁷ Vds prog. nr. 13323 RIT 1781/11.



*... domani ... inc ... non lo vedi più ... anche perché ...*²²¹⁸. La sera del 10 maggio MUTO contattava nuovamente PAGLIANI, che in questo caso rispondeva rassicurando l'interlocutore sul fatto che non si era "dimenticato di nulla" (ci mettiamo d'accordo... la prossima settimana... verso la fine della settimana... di vederci un attimo... e perché... non mi sono dimenticato di nulla io... non mi sono dimenticato di niente...") [...] "mangiamo insieme... così vediamo di tenere tutti uniti... hai ragione..." [...] "non dobbiamo perdere il gruppo..."²²¹⁹.

Circa un mese prima di queste conversazioni si pone la vicenda che ha visto PAGLIANI rivolgersi al senatore Filippo BERSELLI e che è stata oggetto di ampi approfondimenti istruttori, da entrambe le parti.

Al riguardo, si evidenzia che sono provati ed incontrovertiti: il fatto che, il 28 marzo 2012, una settimana dopo la cena agli *Antichi Sapori*, PAGLIANI avesse chiamato telefonicamente il senatore BERSELLI²²²⁰ per fissare un appuntamento "con Rocco Gualtieri, per una questione molto importante, il nostro consigliere sai della comunità calabrese, consigliere comunale di Reggio, io dovrei quando puoi, quando hai tempo, rubarti cinque minuti a Bologna"; il 2 aprile 2012 era effettivamente avvenuto l'incontro a Bologna fra Giuseppe PAGLIANI, Rocco GUALIERI e Filippo BERSELLI.

Il punto oggetto di accesa diatriba verte sull'oggetto di quell'incontro.

Il Pubblico Ministero ritiene di avere acquisito sufficienti elementi per sostenere che in quella sede PAGLIANI aveva segnalato al senatore la problematica della misure interdittive ritenute ingiustamente adottate dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti dei calabresi, così tentando di dar corso al patto politico-mafioso stipulato. Ciò sulla base, in particolare, delle dichiarazioni rese da Filippo BERSELLI agli inquirenti, invero espresse con palesata incertezza circa la correttezza di quel ricordo a fatica richiamato alla mente dal dichiarante ("io ... le posso dire che, scavando in questa memoria ... si mi sembra di ... di non escludere che mi sia stata rappresentata una situazione eh ... di ... persecutoria del Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di qualcuno, mi sembra di ... io non lo escludo, anzi prima ho detto lo escludo, adesso, ripensandoci, mi sento di non poterlo escludere, non ci metterei la mano sul fuoco [...] Non gli ho dato più importanza a sta cosa, non mi ricordavo neanche del colloquio avvenuto al mio studio, però sì, credo che l'oggetto fosse le misure interdittive, sì ..."²²²¹).

La Difesa, dal canto suo, ha apportato copiosi elementi probatori (anche documentali) atti a dimostrare che quell'incontro era stato motivato (ed aveva avuto ad oggetto) la richiesta avanzata all'on. BERSELLI affinché lo stesso intervenisse presso l'Agenzia del Demanio di Bologna ovvero il Ministero per "sveltire" una pratica di sdemanializzazione di un terreno appartenente ad una società di cui era socio il padre di Rocco GUALTIERI, vicenda in relazione alla quale era pendente una causa civile avanti al Tribunale di Reggio Emilia.

Le parti tornano a concordare (o meglio la Difesa non può che accondiscendere) sul fatto, esplicitato anche nella formulazione della contestazione, che l'ipotetico interessamento del PAGLIANI sul tema "interdittive" non ebbe, in ogni caso, alcun seguito.

²²¹⁸ Vds prog. nr. 1343 RIT 667/12.

²²¹⁹ Vds. Prog nr. 1390 RIT 667/12 cfr. trascrizioni di cui alla nota del 7/3/2014.

²²²⁰ Vds prog. nr. 1232 RIT 664/12 in Vol. A all. 62

²²²¹ Filippo BERSELLI, Vol. 124.

Tale ultimo dato è ritenuto dal giudicante decisivo nel processo inferenziale proprio del ragionamento probatorio da adottare, sicché non si ritiene utile approfondire oltre, nell'economia del presente lavoro, siffatto tema di prova.

In luglio accadeva invece un evento che incideva in modo fondamentale sull'evoluzione dei rapporti fra PAGLIANI e il sodalizio.

Il Prefetto di Reggio Emilia, nell'ambito dello scambio di informazioni con i carabinieri in particolare finalizzato alla raccolta di elementi per approntare le controdeduzioni all'istanza di sospensiva avanzata dal TAR da COLOCINO Michele avverso l'interdittiva antimafia citata (istanza poi respinta), riceveva notizia della presenza dello stesso COLACINO, la sera del 21/3/2012, all'interno del ristorante *Antichi Sapori* in compagnia dei tre fratelli SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, SARCONI GRANDE Giuseppe, di DILETTO Alfonso, MUTO Antonio (cl. 55), FLORO VITO Gianni, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Giuseppe.

Alla luce di tale accertamento, il Prefetto, in data 5/7/2012, emetteva decreti interdittivi nei confronti di alcuni dei partecipanti al segnalato incontro muniti di autorizzazione di polizia alla detenzione e/o al porto di armi, con conseguente revoca delle stesse. Si tratta in particolare di BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio, PAOLINI Alfonso.

Il decreto era motivato sulla base alle frequentazioni dei destinatari con i fratelli SARCONI (Nicolino, Gianluigi e Grande Giuseppe), DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni, COLACINO Michele, ritenendo che ciò facesse venir meno il requisito morale di cui all'art. 43 TULPS.

Il 12 luglio, data della notifica dei provvedimenti, si registrava subito un contatto fra PAOLINI e SARCONI. PAOLINI informava il SARCONI di quanto successo²²²² :
"PAOLINI Alfonso:- oggi m'hanno fatto un notifica...alle 12.30..SARCONI Nicolino:- Che notifica?!? PAOLINI Alfonso:- Eh eh...poi ti spiego...ah ah ah..e va bene..ti fanno ridere..guarda... SARCONI Nicolino:- è?!? PAOLINI Alfonso:- Ti fanno ridere! SARCONI Nicolino:- Che è?!?..va male?!? PAOLINI Alfonso:- Eh?! SARCONI Nicolino:- Una cosa?!? PAOLINI Alfonso:- Nooo...ci hanno...dice che se entro un mese non faccio ricorso..mi tolgono tutte le armi!..SARCONI Nicolino:- Ti tolgono le armi?!?! PAOLINI Alfonso:- Sì perché cammino con te...cammino con Floro Vito Giuliano..coso..Giuseppe...con Michele!..ah! ah! ah!..c'ho detto?! ma vi dovrei ammazzare io?!? SARCONI Nicolino:- Pure con me?!?..c'è scritto il mio nome?!?... PAOLINI Alfonso:- E...tu sei in prima fila tu!!! SARCONI Nicolino:- Ah madonna!!!... PAOLINI Alfonso:- La scimmia... SARCONI Nicolino:- Ma la Polizia o i Carabinieri?!? PAOLINI Alfonso:- Carabinieri!..però ce l'ha mandato il Prefetto...quella puttana!!!...[...] PAOLINI Alfonso:- Eh qual'è il problema?!?...il problema è il suo...che cazzo me ne fotte a me..c'ha messo la "Scimmia"...a te..a Peppe...a Gianluigi...Michele..al fratello di Giulia...a Giuseppe...pure da Pasquale sono andati..." [...] PAOLINI Alfonso:- Io non lo so com'è!...se ci vediamo ci dobbiamo ammazzare anziché mangiare?!...che ce lo dicano!...non lo so io!... SARCONI Nicolino:- Se facciamo la guerra...se facciamo la guerra può darsi che non ci dicano niente!..(ironicamente n.d.r.) PAOLINI Alfonso:- Ma secondo me è così...ci dobbiamo fare consigliare veramente...è impossibile adesso..a parte che io ti

²²²² Telefonata nr.2340 del 12/7/2012 delle ore 17:39:18 intercettata sull'utenza telefonica nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI in uscita verso l'utenza nr.3389521483 in uso a PAOLINI Alfonso (R.I.T.188/12).

ripeto...non...problemi non ne ho in nessuna maniera.. SARCONE Nicolino:- E chiama a quello chiama a quel coso la...chiama a quello...e gli dici...ma come cazzo dobbiamo fare qui...ma tu c'hai abbandonati pure...come dobbiamo fare?!?²²²³ PAOLINI Alfonso:- E pure non ci abbandoniamo...certe volte...anche non c'abbandoniamo pure...mannaia la miseria...prima ci facciamo e poi ci prendiamo l'uno con l'altro.. SARCONE Nicolino:- Ma che abbandoniamo...che non m'ha chiamato nessuno.. PAOLINI Alfonso:- Abbandonare...m'ha spiegato un pò Rocco...la..la faccenda.. SARCONE Nicolino:- Si stanno spaventando per quello... PAOLINI Alfonso:- Nooo...c'è anche un problema nel partito...stanno creando problema nel partito...me l'ha spiegato un attimo..ma non a livello dei "nostri"...tra loro...ma lo chiamiamo e facciamo...organizziamo di nuovo se no davvero questo... SARCONE Nicolino:- E c'era pure mio fratello?!? PAOLINI Alfonso:- No Peppe non c'era!...Gianluigi!...Gianluigi: "e quand'era questo giorno?!" e Gianluì...qualche giorno siamo stati!...o quel giorno che c'era PAGLIANI e quei cornuti c'hanno presi a tutti la... SARCONE Nicolino:- E non lo so che giorno era!...che cazzo mi devo ricordare... PAOLINI Alfonso:- Chi cazzo se lo ricorda il giorno!...io non mi ricordo... SARCONE Nicolino:- 21/03...21/03...21/03...è Marzo, giusto?!? PAOLINI Alfonso:- A Marzo...a Marzo!...si!...ehhh...chi si ricorda?!...io con Giuseppe...Michele e tutti questi insieme dov'eravamo?!? ...".

SARCONE decideva che dovevano rivolgersi a PAGLIANI.

Così, la sera dello stesso 12 luglio, telefonava a PAOLINI dicendo²²²⁴: .."SARCONE Nicolino:- ma dimmi una cosa?! ma siccome mi sono informato e dobbiamo trovare ad una persona di qua... PAOLINI Alfonso:- eh SARCONE Nicolino:- e secondo me proprio a lui chiamiamo! a questo qua, come si chiama?! a quest'avvocato a Giuseppe... PAOLINI Alfonso:- PAGLIANI? SARCONE Nicolino:- eh! perché ci deve dare un appuntamento da avvocato...non c'entra niente ne politico e ne niente! da avvocato! così con lui risparmiamo anche qualche soldo no!? PAOLINI Alfonso:- e glielo diciamo! ma lui non è penale è lo stesso? SARCONE Nicolino:- e va be a noi un appuntamento ci deve dare! noi vogliamo andare noi, almeno io!, voglio andare la a parlarci se per lui è possibile! PAOLINI Alfonso:- penso di sì! pensi di sì! lo chiamo dai! SARCONE Nicolino:- penso che fu una lettera.... non lo so che deve fare a titolo informativo PAOLINI Alfonso:- e....e lo facciamo non ci sono problemi! SARCONE Nicolino:- però io voglio andare! voglio andare perché non sono belle cose e a me...PAOLINI Alfonso:- no no è giusto! ma stai scherzando SARCONE Nicolino:- non è che mi può portare queste cose marce sempre avanti! secondo te?! cioè danneggi le persone per me?! ma stiamo scherzando!! PAOLINI Alfonso:- Compà a me non c'è nessun problema ..incomp... SARCONE Nicolino:- no Alfo non è per te! non è per te! te lo giuro non è per te! è per me stesso, perché tu non puoi parlare sempre di me dopo tanti anni, hai capito?! PAOLINI Alfonso:- E' una rottura di coglioni, stanno rompendo i coglioni! io adesso lo chiamo, se ci da un appuntamento andiamo a trovarlo! andiamo io e te a trovarlo, la carta l'abbiamo! SARCONE Nicolino:- vedi di chiamarlo con la scusa di questa carta che gli fai vedere ... che così gli diciamo.....PAOLINI Alfonso:- va bene dai! SARCONE Nicolino:- va bene!? fammi sapere però! PAOLINI Alfonso:- lo chiamo adesso ... se mi risponde! ok? ...").

²²²³ Il riferimento al PAGLIANI è evidente.

²²²⁴ Telefonata nr. 2355 del 12/7/2012 delle ore 20:02:29 intercettata sull'utenza telefonica nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONE in entrata dall'utenza nr.3389521483 in uso a PAOLINI Alfonso (R.I.T.188/12).

Le indagini svolte successivamente all'emissione della misura cautelare, sia dal P.M. sia dalla Difesa dell'imputato, hanno permesso di meglio ricostruire la fase relativa all'intervento del PAGLIANI nell'ambito della redazione dei ricorsi al TAR, che non erano stati predisposti dallo stesso avv.to PAGLIANI, ma dall'avv.to SARZI AMADE' Antonio (tranne quello di MUTO ANTONIO cl. 55 redatto dall'avv.to Alberto BERTOI).

In particolare dalle intercettazioni trascritte nella nota dei carabinieri di Parma del 12/6/2015²²²⁵ si comprendeva che SARCONE Nicolino e PAOLINI Alfonso si erano effettivamente recati, il 18/7/2012, nello studio dell'avv.to PAGLIANI.

A riceverli era stato, però, il collaboratore di studio dell'avv.to PAGLIANI, dott. Libero D'INCECCO, come comprovato dall'annotazione presente sull'agenda del PAGLIANI (ove, alla data del 17 luglio, figurava l'annotazione "11:30 Libero/Sarcone 392/0504980²²²⁶") e dalla telefonata che D'INCECCO stesso effettuava a SARCONE Nicolino il giorno 16/7/2012 (n. 2610 RIRT 188/2012) per spostare l'appuntamento dal 17 luglio a mercoledì 18 luglio, nonché, in ultimo, dalle dichiarazioni dello stesso D'INCECCO raccolte dalla Difesa.

D'INCECCO sarebbe stato incaricato dallo studio PAGLIANI, con il quale aveva in essere una collaborazione occasionale, di occuparsi di quella pratica, sapendo solo che si trattava di clienti che avevano ricevuto una interdittiva. Il 18 luglio 2012 aveva ricevuto, nello studio di PAGLIANI, SARCONE e PAOLINI. L'avv.to PAGLIANI era in quel momento assente. Consultati i provvedimenti prefettizi e il corpus certificato penale di SARCONE Nicolino, rendendosi conto che si trattava di redigere un ricorso al TAR che egli non era in grado di fare, aveva deciso di non accettare l'incarico. Il dichiarante affermava di avere piena autonomia per la gestione dei "clienti poco importanti" o le pratiche di scarso rilievo dello studio.

L'indubbia anomalia - stigmatizzata dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni - di questo intervento di un dottore in giurisprudenza non abilitato, che, invero, fin da subito avrebbe dovuto sapere di non avere titolo per curare la pratica e la circostanza che PAGLIANI abbia deciso di "far gestire" detti clienti (che tutto erano tranne che poco importanti) al suo saltuario collaboratore va letta, a parere del giudicante, come chiaro segnale di cedimento del PAGLIANI, che era stato sicuramente informato da PAOLINI - che a lui si era rivolto, tranne poi essere deviato su D'INCECCO - dei provvedimenti prefettizi adottati e del servizio dei carabinieri effettuato presso gli *Antichi Sapori* che ne costituiva la causa fondante. L'anomalia che a PAGLIANI non poteva non essere balzata alla mente era che a quella cena c'era anche lui. Ed è verosimile che già allora il politico avesse intuito che la vicenda avrebbe probabilmente avuto un risvolto pubblico. In ogni caso, da questo momento in avanti, gli argomenti che PAGLIANI si era impegnato a spendere per il sodalizio avevano perso tutta la loro portata astratta ed accattivante, perché avrebbero, sempre e comunque, parlato anche di lui.

In questo momento - ritiene il giudicante - PAGLIANI cominciava a difendere la sua persona.

In tale ottica va letta la lettera allegata ai ricorsi predisposti dall'avv.to SARZI AMADE' (che quest'ultimo ha dichiarato di avere egli stesso richiesto al collega) nella quale l'avv.to PAGLIANI affermava di essere stato presente alla cena rivendicando la natura politica dell'iniziativa e precisando che *"alla serata hanno partecipato tante*

²²²⁵ Vol. 137.

²²²⁶ ossia il numero telefonico di SARCONE Nicolino.

persone sopraggiunte alla spicciolata in quanto argomento dell'incontro era la grave crisi dell'edilizia, delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano, il rapporto con il sistema creditizio e le gravi esternazioni che la presidente della Provincia Sonia Masini mia concorrente aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti... La partecipazione all'incontro era libera e ciascun partecipante che si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto".

Vero che nell'intercettazione n. 2355 cit. vi è il riferimento di SARCONE ad una "lettera" in relazione all'incontro con PAGLIANI. Sul punto, però, a prescindere dal fatto che un incarico in tal senso proveniente da SARCONE a PAGLIANI non è stato dimostrato, si ritengono dirimenti le osservazioni esposte nell'ordinanza che ha favorevolmente deciso il ricorso cautelare del PAGLIANI: *"anche a prescindere dal fatto che [la lettera] è stata verosimilmente redatta principalmente a fini di autotutela (giacché è chiaro che il PAGLIANI, sostenendo il carattere meramente politico e lecito dell'evento del 21 marzo, ha certamente inteso difendere il proprio operato e la propria immagine più che la posizione dei ricorrenti), non può non osservarsi che la menzionata dichiarazione è stata destinata a un mero utilizzo giudiziario (e non politico) ed è effettivamente rimasta riservata fino a quando è stata resa pubblica dal "Resto del Carlino" in un articolo pubblicato, non su iniziativa del ricorrente, il 18 settembre 2012. Si deve altresì rilevare che, per quanto a conoscenza dell'istante (che non risulta essere stato informato dell'intervento del SARCONE), il divieto rivolto ad alcuni sodali di detenere e/o portare armi aveva inciso esclusivamente sugli interessi personali degli interessati. Ne consegue che non vi sono elementi univoci da cui emerge che l'adesione del PAGLIANI alla richiesta -per altro avanzata dal SARZI AMADÈ e non dagli 'ndranghetisti- di redigere lo scritto in oggetto sia stata volta a portare il proprio contributo al rafforzamento dell'associazione".*

La notizia dei provvedimenti del Prefetto e, soprattutto della sua motivazione, rimaneva riservata fino a martedì 18 settembre 2012, quando, su "Il Resto del Carlino" edizione di Reggio Emilia, era pubblicato l'articolo, redatto da Sabrina PIGNEDOLI, dal titolo *"Cena politica con persone sospettate di mafia - Il Prefetto vieta le armi a quattro commensali"* nel quale si faceva espresso riferimento alla presenza del consigliere provinciale Giuseppe PAGLIANI.

La giornalista, escussa sul punto, riferiva che era stato il collega Simone RUSSO ad acquisire, alcuni mesi prima, la notizia, poi riscontrata dalla dichiarante. A lumeggiare il clima che viveva la città di Reggio Emilia, valga rammentare che la giornalista ha dichiarato di non essere riuscita ad ottenere la firma congiunta dell'articolo da parte del collega e di avere preferito far coincidere l'uscita della notizia con la sua dipartita dall'Italia per le ferie. Il clima non era mal interpretato da Sabrina PIGNEDOLI, sol si pensi che la stessa era poi destinataria di minacce messe in atto dall'appartenente alla Polizia di Stato MESIANO Domenico per indurla a non pubblicare più notizie relative al sodale MUTO Antonio cl. 55 (capo 123).

Da questo momento si innalzavano decisamente i toni sulle cronache locali e PAGLIANI optava per la linea difensiva del contrattacco.

Si potrà discutere dell'opportunità di quel tipo di difesa e sostenere che fosse più opportuna una richiesta pubblica di scuse adducendo un errore di valutazione della caratura criminale dei soggetti che lo avevano coinvolto nell'iniziativa²²²⁷, ma non si può negare che egli stesse difendendo se stesso.

²²²⁷ senza così dovere ammettere che egli sapeva chi fossero.



PAGLIANI ribadiva quanto già dichiarato nella lettera allegata ai ricorsi, sostanzialmente affermando di essere stato solo invitato alla cena e di non avere conosciuto tutte le persone presenti (indicandone 70-80); rimarcava di avere sempre sostenuto l'opera del Prefetto DE MIRO volta a combattere i fenomeni di infiltrazione malavitosa nel reggiano, ancorché (giuridicamente prima ancora che politicamente) errando quando affermava che i provvedimenti interdittivi debbono essere emessi solo "laddove vi siano colpe provate"; ribadiva di essere stato da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, richiamando poi i temi a lui cari delle politiche ambigue delle "cooperative rosse" reggiane (cfr. articoli del 19 settembre, 20 settembre e 3 ottobre su "Il Resto del Carlino").

E' indubbio che questa ribalta mediatica sia stata "cavalcata" anche dal clan con non comune prontezza e abilità, ma non vi sono elementi per sostenere che i sodali si servissero ancora di PAGLIANI, che non era più il promettente uomo politico della cena del 21 marzo, ma era un uomo politico in forte difficoltà. E in ogni caso, non può sostenersi che PAGLIANI stesse dando attuazione all'accordo politico-mafioso del 2 marzo, sol considerato che le condizioni di quell'accordo non c'erano più.

Vero è che il 20 settembre 2012²²²⁸ il trio SARCONE, DILETTO, PAOLINI era a pensare a come reagire a questo "incidente" non certo essendosi aspettati siffatto rapido

²²²⁸ "SARCONE Nicolino:- quindi non l'hai visto per niente il giornale? PAOLINI Alfonso:- La gazzetta ho visto! Che c'è contro di PAGLIANI...che cazzo devo vedere!?! SARCONE Nicolino:- no il Resto del Carlino oggi! PAOLINI Alfonso:- no non l'ho visto per niente il Resto del Carlino io SARCONE Nicolino:- eh la c'è un macello! PAOLINI Alfonso:- sì? e mannaggia la Madonna! SARCONE Nicolino:- la... questo qua secondo me...io non lo so che cazzo ha scritto! PAOLINI Alfonso:- PAGLIANI? SARCONE Nicolino:- Ma non si sanno neanche difendere! PAOLINI Alfonso:- per questo motivo mi hai chiamato...io sono stato prima mezz'ora con lui...con Fruonzo SARCONE Nicolino:- con chi? PAOLINI Alfonso:- Con Fruonz! SARCONE Nicolino:- sì? PAOLINI Alfonso:- e diceva e che devi fare?! che cosa dobbiamo fare? Dimmi tu e..... "e ma no ma qua io che cazzo c'entro che cosa'!...qua stanno parlando che ce ne dobbiamo andare del tutto di qua..." e..... SARCONE Nicolino:- e lui...lui parla pure? PAOLINI Alfonso:- E gli ho detto sembra che ti sto dicendo che tu.... "e che cazzo dobbiamo fare? No...no dice ma qua non si può stare più"...dice... e adesso te ne sei accorto gli ho detto!?!? SARCONE Nicolino:- e... PAOLINI Alfonso:- mi ha detto che cazzo sta succedendo che mi mettono a me che io sono il più pulito! mi ha detto! SARCONE Nicolino:- sì il cazzo che gli frega! PAOLINI Alfonso:- e be! mannaggia alla Madonna! vedi a quest'altro! SARCONE Nicolino:- lui ha tutti i reati brutti! PAOLINI Alfonso:- e dice io sono il più pulito e... SARCONE Nicolino:- sì sì e perchè non va dal giudice!? non va dal Prefetto!? non va dove cazzo vuole?!. [...] SARCONE Nicolino:- devi fare una cosa ! vedi come dobbiamo fare a parlare! PAOLINI Alfonso:- eh... SARCONE Nicolino:- perchè lui deve dire la... perchè siccome questa cosa non la sto sentendo da nessuna parte ... PAOLINI Alfonso:- eh... SARCONE Nicolino:- la serata è stata organizzata non da lui! PAOLINI Alfonso:- eh... SARCONE Nicolino:- uno! Secondo!... è stata organizzata per lo schifo che stavano facendo le cooperative che stavano facendo a Reggio Emilia sopra ai meridionali... PAOLINI Alfonso:- sì...sì... SARCONE Nicolino:- precisamente su quelli di Cutro! PAOLINI Alfonso:- eh SARCONE Nicolino:- cioè tu non è che devi rinnegare l'evidenza!! PAOLINI Alfonso:- a non la devi rinnegare!?!? ma noi siamo nel mezzo ..incomp... come va alla fine compà e e alla fine.... SARCONE Nicolino:- però non è nemmeno giusto... hai capito? PAOLINI Alfonso:- sì si vogliono bruciare lui SARCONE Nicolino:- perchè ora stanno attaccando tutti a lui! lui giustamente lo vedono tutto impappinato non è che c'è un bell'articolo a questo cazzo di giornale qui!". Telefonata nr.5624 del 20/9/2012 delle ore 19:27:20 intercettata sull'utenza



epilogo della loro intrapresa mobilitazione politica attraverso PAGLIANI (sebbene la cena del 21 marzo fosse un evento dotato di rilevanza pubblica, non era questa la pubblicità che si aspettavano). Ed è vero che gli stessi già erano ad evocare controffensive mediatiche, ma, come correttamente osservato dalla Difesa dell'imputato, leggersi in questa conversazione la dettatura della difesa al PAGLIANI da parte del SARCONI pare una forzatura interpretativa, non fosse altro perché la presa di posizione pubblica del PAGLIANI vi era già stata.

Non vi è in atti sufficiente prova del fatto che la pubblica e personale difesa del PAGLIANI, ancorché richiamasse argomenti (solo in parte) coincidenti con quelli che anche i sodali in quei giorni agitavano - così l'intervista che SARCONI Gianluigi rilasciava al Resto del Carlino il 2/10/2012 - fosse frutto di un rinnovato accordo fra le parti, ciò avendo a mente che quei temi caratterizzavano da tempo la battaglia politica del PAGLIANI. Detto altrimenti, *"non vi sono elementi univoci che consentano di ritenere che la linea di condotta del PAGLIANI sia stata determinata dalla volontà di fornire la propria attiva collaborazione all'associazione in un momento di gravi difficoltà e non dalla necessità di difendere politicamente il proprio precedente operato. Invero, tale difesa non poteva che avere luogo utilizzando gli argomenti indicati dal SARCONI"*²²²⁹

Tale conclusione non muta alla luce dell'apparizione pubblica del PAGLIANI, ancorché massimamente inopportuna e fonte di disagio nella pubblica opinione: la partecipazione alla trasmissione televisiva in onda su Telereggio del 10/10/2012 condotta da Marco GIBERTINI (insieme all'avv. Stefano MARCHESINI) denominata *Poke Balle* e, quella sera, intitolata *"La cena delle beffe"*.

PAGLIANI era ospite di GIBERTINI e, nel corso della trasmissione, era mandata in onda un'intervista registrata il giorno prima dagli stessi GIBERTINI e MARCHESINI di SARCONI Gianluigi, la cui partecipazione in diretta alla trasmissione la Direzione di Telereggio non aveva autorizzato²²³⁰.

Se il ruolo di Marco GIBERTINI - che insieme a SILIPO e SARCONI, si rammenta, faceva estorsioni - al servizio della cosca non può essere posto in dubbio, non vi sono altrettante evidenze per PAGLIANI.

Quest'ultimo era stato invitato alla trasmissione da quello che, all'epoca, appariva comunque un giornalista, conduttore di una trasmissione seguita a livello locale, sì da rappresentare per il politico un'opportunità per dar voce alla propria difesa, non potendosi dimenticare che lo stesso si trovava al centro di un'aspra polemica.

In atti²²³¹ emerge peraltro che GIBERTINI aveva in animo di far partecipare alla diretta SARCONI Gianluigi e non PAGLIANI, sul quale la scelta era ripiegata una volta appreso il diniego della Direzione dell'emittente. In quella trasmissione PAGLIANI non ha fatto altro che reiterare la sua linea autodifensiva, i cui toni sono parsi qui più sgradevoli in virtù della qualità dell'intervistatore (GIBERTINI) e della messa in onda dell'intervista a SARCONI Gianluigi.

GIBERTINI Marco, oltre a fare da tramite fra la cosca e il mondo imprenditoriale reggiano, rappresentava la sponda utilizzata per penetrare ed avvalersi dei mezzi di informazione, come dimostrato in ultimo dall'intervista che lo stesso SARCONI

telefonica nr.3920504980 in uso a Nicolino SARCONI in entrata dall'utenza nr.3389521483 in uso a PAOLINI Alfonso, (R.I.T.188/12).

²²²⁹ Ordinanza Trib. Riesame.

²²³⁰ Cfr. dich. FRANZINI e BONACINI.

²²³¹ Cfr. intercettazioni trascritte nella nota CC di Parma dell'11/6/2015, Vol. 137.

Nicolino, all'indomani della condanna del Tribunale di Reggio Emilia, riusciva, sempre tramite GIBERTINI, ad ottenere dal Resto del Carlino.

Nell'occasione, infatti, GIBERTINI (tramite SILIPO Antonio) assecondava la volontà di SARCONE Nicolino, "mettendolo in contatto con il capo"²²³² e facendolo intervistare da Sabrina PIGNEDOLI, per poi, al momento della pubblicazione dell'intervista, avvenuta il 3/2/2013, assicurare SARCONE Nicolino sul fatto che l'intervista "toccava"²²³³, salvo solo un commento giudicato "ipocrita e banale" di altro giornalista posto a fianco.

L'intervista non rappresentava che altra occasione per SARCONE ed il gruppo per salire alla ribalta, lanciare invettive contro personaggi pubblici antagonisti, che dovevano astenersi dal commentare le sue vicende, specificatamente nominati per cognome (BINI e MASINI) e delegittimare l'azione del Prefetto²²³⁴, che agiva in modo

²²³² telefonata nr. 10431 del 29/1/2013 delle ore 18:49:10 intercettata sull'utenza telefonica VODAFONE nr. 3920504980 in uso a Nicolino SARCONE in uscita verso l'utenza nr. 393356450183 in uso a Marco GIBERTINI.

²²³³ Sms nr.10562 del 3/2/2013 delle ore 10:44:05 intercettato sull'utenza telefonica nr.3920504980 in uso a Nicolino Sarcone in uscita verso l'utenza nr.3356450183 in uso a Gibertini Marco ("Ok grazie. Ma come' tocca o no?"); GIBERTINI rispondeva con SMS nr.10563 del 03/02/2013 delle ore 10:46:55 intercettato sull'utenza telefonica 3920504980 in uso a Nicolino Sarcone in entrata dall'utenza nr.3356450183 in uso a Gibertini Marco. Marco Gibertini ("secondo me si. c'e solo un commento di fianco di un altro giornalista che fa ipocrisia e banalita. loro però erano contenti e ti hanno dato molto spazio. due pagine ci sono. hanno molto accentuato il fatto che è stata la prima intervista che hai rilasciato").

²²³⁴ "Mafioso? Se lo fossi non lavorerei in cantiere tutto il giorno [...]"

E avrebbero scelto lei, SARCONE? Perché?

«Le pare che dopo dieci anni di processo mi avrebbero potuto assolvere? Non farebbero una bella figura...».

Ma ci sono le indagini e le intercettazioni.

«Ma no, si parla di regali, come, per esempio, nell'intercettazione sull'incendio del bar tabaccheria di via Dalmazia. Anche il proprietario Salvatore Lombardo ha testimoniato che io mi sono sempre comportato bene nel suo bar».

Si può anche pensare che il proprietario possa aver paura di lei.

«Beh, allora se si pensa questo le testimonianze in aula non hanno più senso. Anche la Masini e Bini, perché sono intervenuti per commentare la mia sentenza, cosa interessa a loro?».

Sono i rappresentanti delle istituzioni.

«Sì, ma non mi è piaciuto. Loro devono trovare un mafioso, perché in questo modo le cooperative continuano a lavorare mentre noi restiamo fermi. Eppure prima della crisi economica eravamo bene accetti...».

Dall'indagine Edilpiovra è emerso che lei gestiva la zonareggiata per il boss Nicolino Grande Aracri.

«Grande Aracri lo conosco da quando ero giovane. Del resto Cutro non è una metropoli. Tutti si conoscono. Con lui qualche volta sono anche andato al bar. Ma negli anni di cui parlo non era nessuno. Oggi dicono che è mafioso, ma io questo non lo so. Di sicuro mi dà fastidio che mi accostino sempre a lui».

Avete perso i rapporti?

«Due anni fa, quando sono andato in Calabria, lui era appena uscito dal carcere, ci siamo visti e salutati. Siamo andati a bere un caffè, come si fa con i compaesani».

A proposito di Cutro: c'è mafia?

«C'è stata. Ora non c'è frutto, non c'è polpa e la mafia non esiste dove non c'è ricchezza».

[...]

strumentale, discriminante e sull'assunto, appunto indimostrato, della presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia.

La redattrice dell'intervista Sabrina PIGNEDOLI, sentita dagli inquirenti nell'aprile 2014 anche su questa intervista, ha riferito di avere compreso che la stessa "servisse al SARCONE", ancorché abbia tenuto a ribadire che non si trattava di un' "intervista in ginocchio". D'altro canto opportunamente era intervenuto a compensare l'impatto il direttore dell'edizione reggiana del quotidiano Davide NITROSI che, nel pezzo di spalla apparso lo stesso giorno, rimarcava gli aspetti inquietanti dell'intervista²²³⁵. Era questo

Cosa intende quando dice consigliere che le persone a lei vicine hanno avuto conseguenze?

«Mi riferisco a Pasquale BRESCIA, Antonio MUTO, Giuseppe LAQUINTA, Alfonso PAOLINI. Brave persone».

Hanno tutti ricevuto il divieto di detenere armi a seguito della cena con lei a Guida.

«Sì. Vogliamo parlare di quella cena? Brescia era impegnato nei cantieri della questura e per il carcere, ora gli hanno tolto i lavori. Ai figli e ai fratelli di Muto hanno tolto il porto d'armi, ma loro cosa c'entrano? Tutto questo solo perché parlavano con me?».

Perché quella cena?

«Noi imprenditori edili del sud siamo esasperati dalle interdittive, che non ci fanno più lavorare. Io ho chiamato Michele COLACINO e lui è venuto a raccontare la sua storia. C'era anche Francesco LOMONACO, che ha fatto i lavori per la ricostruzione dell'Aquila e quando lo dovevano pagare gli hanno fatto l'interdittiva. A Reggio non ci fanno più fare nemmeno una rotonda...».

E perché era stato chiamato il capogruppo del Pdl Giuseppe PAGLIANI?

«Si è messo una mano sul cuore ed è venuto ad ascoltare i nostri problemi. Ci ha detto che poteva fare qualcosa, che poteva parlare con persone a livello nazionale».

Ma perché PAGLIANI e non per esempio Antonio OLIVO, che è consigliere comunale del Pd ed è cutese?

«OLIVO è una brava persona, ma per i cutesi non ha fatto niente. E comunque non c'era solo PAGLIANI. Eravamo in un'ottantina. C'era anche l'avvocato Antonio SARZI Amadè, il commercialista Alessandro Palermo. Ma di loro nessuno ha parlato».

Avete parlato dei provvedimenti del prefetto. Cosa ne pensa?

«Sono esagerati. La verità è che diamo fastidio alle cooperative. Finché gli facevamo comodo andavamo bene. Ora c'è la crisi e anche noi bussiamo alla porta del Comune per avere un appalto, ma dicono che non ce lo possono dare perché siamo mafiosi. Ma io tutta questa mafia non la vedo».

Lei sostiene che a Reggio non c'è la mafia.

«Se c'è che la trovino. Per me è microcriminalità. Anche questi incendi di auto... secondo voi la mafia si limita a bruciare veicoli?».

²²³⁵ "TACERE NON SI PUÒ - Ci sono alcuni passaggi che non possono lasciare indifferenti nell'intervista a Nicolino SARCONE, l'artigiano condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, che pubblichiamo all'interno. SARCONE non aveva mai parlato, tanto meno con la stampa, da quando è cominciata questa inchiesta (11 anni fa). Inchiesta conclusasi (parzialmente) con la sentenza di primo grado la scorsa settimana. Il primo passaggio al quale vogliamo rispondere immediatamente è quello relativo agli interventi della presidente della Provincia Sonia Masini e del presidente della Camera di commercio Enrico Bini all'indomani della sentenza di condanna. «Cosa interessa a loro?», si chiede SARCONE. A loro deve interessare, rispondiamo noi. Perché il fatto che un tribunale sancisca che su un territorio sono stati commessi reati nell'ambito di un'organizzazione di stampo mafioso non è un problema fra l'imputato e il giudice. E' un problema dell'intera comunità. E le istituzioni - così come la stampa - hanno il diritto e soprattutto il dovere di intervenire e rimarcare che questo territorio non può accettare di essere nemmeno lambito dalle organizzazioni criminali mafiose. Anzi -e non è il caso di Bini

quel commento giudicato "ipocrita e banale" del GIBERTINI, in quanto all'evidenza toglieva potenza al loro operato.

La strategia in quel periodo emersa e i pericoli in essa insiti sono intuitivi e non possono essere sottovalutati. Come evidenziato dal GIP "la ricerca del consenso mediatico, in palese controtendenza rispetto alle regole ferree della dissimulazione e dell'understatement mafioso costituisce a buon diritto una delle nuove frontiere aperte dalla progressiva infiltrazione nel tessuto sociale, ciò con un duplice effetto: amplificare la capacità espansiva del sodalizio, in grado di reperire direttamente e non l'accesso ai mezzi di informazione e creare le condizioni per un diverso, più morbido, atteggiamento dell'opinione pubblica, indotta ripetutamente a credere che la partita si giochi tra uno Stato vessatore e onesti faticatori".

D'altro canto, non può dirsi con verosimiglianza che resista al ragionevole dubbio che a quella moderna strategia abbia apportato un consapevole contributo causale anche Giuseppe PAGLIANI, che, colto pienamente in fallo, ha condotto una battaglia tutta sua, quella diretta a difendersi dagli attacchi e a salvare il suo futuro politico.

I RAPPORTI CON LE FORZE DELL'ORDINE.

I. PREMESSA.

Anche per quanto riguarda il rapporto che i membri del sodalizio hanno intrattenuto con esponenti delle forze dell'ordine il rilievo è duplice, attenendo da una parte alla prova della esistenza e della capacità di infiltrazione della 'ndrangheta in Emilia e dall'altro alle responsabilità penali emerse a carico di taluni di costoro²²³⁶.

I fatti saranno necessariamente esposti in modo unitario, con rinvio al capitolo X quanto alle accuse, elevate a carico di CIANFLONE Antonio e MESIANO Domenico, rispettivamente, di concorso esterno e di partecipazione al reato associativo.

e Masini - le istituzioni avrebbero dovuto intervenire con tanta forza vent'anni fa, almeno. Un altro aspetto sul quale SARCONE ora non può limitarsi a gettare delle suggestioni è il tentativo di agganciare la politica. Dovrà rispondere delle sue affermazioni se non le può provare. Anche perché, ed è il terzo punto che va sottolineato, SARCONE sostiene che le interdittive della prefettura hanno esasperato gli imprenditori edili del sud: "non ci fanno più lavorare", sostiene. E no, non ci sto. E' un'offesa agli imprenditori del sud onesti, che sono tanti e non vanno confusi. Intanto le interdittive hanno colpito anche imprenditori del nord, non è l'origine geografica che fa la differenza. Di fronte ad una simile affermazione, mi aspetto che la parte sana dell'imprenditoria reggiana, quella nata qui da generazioni e quella arrivata dal sud, si ribelli. Le interdittive e le white list sono piuttosto una garanzia per chi lavora onestamente. Vedo in giro tanti cantieri di imprenditori del sud, anche impegnati nei lavori pubblici. Se lavorano, è perché lo fanno onestamente. La differenza è solo questa. Ci sono scelte di vita che non si possono condividere e che una comunità non può tollerare o tanto meno considerare vincenti. Non si abbassa l'asticella della legalità perché c'è la crisi o perché dà fastidio."

²²³⁶ Le indagini svolte al riguardo sono compendiate nelle Note CC Fiorenzuola del 7/5/2013, pag. 454 e ss., Nota CC Modena del 4/12/2013, oltre alle indagini svolte nel corso dell'anno 2015 e inserite ai Vol. 134, 135 e 13; cfr. anche sit. PIGNEDOLI Sabrina e indagini di cui alla nota 19/11/2012 del RONI Carabinieri di Reggio Emilia, Vol. 63.

Si evidenzia che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti CIANFLONE Antonio per i reati di 110, 416 bis c.p., 145 e 146 è stata confermata in sede di Riesame, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per i capi 145 e 146, mentre, in relazione a MESIANO Domenico, è stata esclusa la gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione al sodalizio ed escluso l'art. 7 l. 203/1991 per i restanti reati.

Sul fronte dell'azione del sodalizio, si evidenzia che l'infiltrazione è emersa in modo profondo e diffuso, non senza evidenziare un allarmante abbassamento della soglia della percezione del disvalore dei fatti da parte di numerosi esponenti delle forze di polizia coinvolti dai sodali. Essa va letta come *“la trasposizione di un metodo di rapporto con lo Stato che possiede tutte le caratteristiche della strategia organizzata e permanente, peraltro regolarmente sperimentata in Calabria. Non va sottovalutato che gli esponenti delle Forze di Polizia sono nel territorio tra i primi e più prossimi esponenti dello Stato, sono quelli che hanno il rapporto immediato e diretto con i cittadini, con i loro bisogni e con le loro necessità, divenendo occhi e orecchie degli organi dello Stato, avendo responsabilità nei campi più disparati. Come si è più volte segnalato il rapporto con il potere, sia esso statale o privato, costituisce una cifra indiscutibile della 'ndrangheta e Reggio Emilia sotto questo profilo non fa alcuna eccezione”* (PM, rich. misura cautelare).

2. CIANFLONE ANTONIO.

Antonio CIANFLONE era Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Catanzaro, investigatore qualificato che era entrato in rapporto con GIGLIO Giuseppe nel corso dell'indagine *Pandora*, alla quale egli stesso aveva attivamente partecipato.

Come esposto al Capitolo II, detta indagine, che aveva riguardato le famiglie di 'ndrangheta GRANDE ARACRI - NICOSCIA - CAPICCHIANO e RUSSELLI da un lato e ARENA - TRAPASSO - DRAGONE e MEGNA dall'altro, aveva messo in luce le figure di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, imprenditori operanti in Provincia di Reggio Emilia, dei quali era stata evidenziata la “zona grigia” nella quale si trovavano, fra il ruolo di imprenditori vittime e imprenditori collusi. Si rimanda a quanto esposto al Cap. II sul punto, alle intercettazioni che deponevano per l'esistenza di veri e propri affari stipulati dagli imprenditori con le cosche, alle parole espresse dalla Procura di Catanzaro che ne rimarcava questo ruolo ambiguo (*“Da indagini specifiche, è emersa chiaramente la partecipazione degli imprenditori MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe agli scopi illeciti delle cosche mafiose, tanto in termini di profittevoli vantaggi competitivi che i primi traggono dall'amicizia con i clan, quanto in termini di congrui benefici contabili e fiscali che riescono a ricavare dal sistema delle false fatturazioni”*²²³⁷) nonché a quelle scritte in sentenza, che ne evidenziavano la reticenza, pur infine giungendo a condannare i presunti estorsori. Era lo stesso CIANFLONE Antonio, protagonista di quella indagine, che nella nota conclusiva da lui redatta in data 20/4/2007 dedicava un capitolo ai *“Rapporti di compiacenza criminale degli imprenditori MUTO, VERTINELLI, GIGLIO”* (p. 403 e ss), ove si afferma *“imprenditore facoltoso è anche GIGLIO Giuseppe, che ostenta un elevato benessere e “contribuisce” a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite [...] In sostanza, da un lato affiorano impresari gravati dai crimini estorsivi, dall'altro si palesa una sorta di connivenza con i malviventi, che prevede perfino l'effettuazione di investimenti in attività commerciali in combutta con le cosche, così come emerge da diverse delle seguenti significative comunicazioni registrate nel corso delle attività tecniche”*.

²²³⁷ Rich. Misura cautelare del 23/6/2008 p. 604.



Gli investigatori non erano certo fuori strada sol si pensi che, non molto tempo dopo, GIGLIO Giuseppe intraprendeva la sua collaborazione con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari della cosca ARENA (op. *Point Break*).

Come già evidenziato al Cap. II, erano poi le dichiarazioni di Angelo Salvatore CORTESE - di cui veniva data una lettura certamente funzionale al perseguimento degli obiettivi investigativi - ad inquadrare il rapporto tra GIGLIO e VERTINELLI da una parte e ARENA-NICOSCIA e GRANDE ARACRI dall'altra in termini tali da indurre la Procura catanzarese ad integrare l'originaria richiesta inserendo il Capo 52), relativo all'estorsione in danno del GIGLIO. CORTESE aveva infatti dichiarato "*il Pino Giglio, invece, è diverso, il Pino Giglio si può dire che è come una specie di bancomat ..*". Ed ancora: "*PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Perché paga? CORTESE ANGELO SALVATORE: Paga perché vuole la tranquillità, perché loro ormai sono arrivati a un punto che camminano col Ferrari, Pino Giglio cammina con un Ferrari nuovo, Palmo Vertinelli cammina col Ferrari, i Muto sono padroni di un impero, ma padroni di un impero. ...omissis... PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma loro, voglio dire, sono stati minacciati di questo oppure...CORTESE ANGELO SALVATORE: Non c'è bisogno, dottore, non c'è bisogno [...] non c'è bisogno di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perché loro non ti denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perché ormai vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela. quindi loro con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente Pino Giglio, sia quelli contrari che sarebbero gli Arena e sia quelli contrari, i Nicoscia, i Capicchiano e Manfreda, sia con chiunque va di queste cosche qua*". Nello stesso contesto, tuttavia, CORTESE aveva fornito un'informazione in apparente controtendenza, ma in realtà utile e puntuale dichiarando che GIGLIO "*mo si è messo con Michele, Michele "culu muscio", Pugliese*". In ogni caso, siffatte dichiarazioni avevano determinato al Procura ad elevare a carico di diversi indagati l'imputazione di estorsione in danno, per l'appunto, di VERTINELLI e GIGLIO ed ad ottenere la condanna.

2.1. APRILE-LUGLIO 2010. L'ATTESTAZIONE DEL RUOLO DI PERSONA OFFESA DI GIGLIO GIUSEPPE.

Su questo substrato, il rapporto fra CIANFLONE e GIGLIO si intensificava.

Lo stesso era puntualmente documentato già nel mese di aprile 2010 (quando, in attesa dei provvedimenti restrittivi nell'indagine *Point Break*, erano state riattivate alcune intercettazioni telefoniche tra cui quelle in uso a GIGLIO Giuseppe).

In particolare, il 2/4/2010, era intercettata una conversazione con la quale CIANFLONE ringraziava GIGLIO per un televisore che gli aveva inviato tramite MANICA Giuseppe

Le telefonate a seguire davano conto di come CIANFLONE si fosse posto al servizio di GIGLIO Giuseppe, facendosi autorevole paladino della sua tesi, di quella che lo vedeva "vittima" della 'ndrangheta e non con essa in affari (notasi, in epoca coeva invece, alla collaborazione di GIGLIO con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari di provenienza mafiosa). Ciò facendo verso la ricezione di una pluralità di regalie, beni e servizi vari.

Questo il dettagliato resoconto dei carabinieri di Modena (cfr. informativa del 4/12/2013).

²²³⁸ MANICA Giuseppe, coinvolto nell'operazione *Point Break*.

Nell'aprile del 2010 si assisteva ad una prima richiesta di aiuto da GIGLIO al CIANFLONE. Il primo spiegava al poliziotto di essere venuto informalmente a conoscenza di un'attività d'indagine condotta nei confronti della sua società, la GIGLIO Srl (*"in via confidenziale... cioè la Centro Padana, che sarebbe l'autostrada, gli ha mandato un fax ad un'azienda con la quale lavoro da anni... ed in via confidenziale mi hanno detto qual è il problema, di allontanare la "Giglio srl" perché ci sono delle indagini in corso della DDA di Bologna, con la DDA di Brescia"*), allontanata dai cantieri della Tangenziale Sud di Brescia. CIANFLONE, rimarcando con enfasi la posizione di "vittima" dello stesso GIGLIO così come emerso nell'attività d'indagine Pandora (*"voglio dire tu sei vittima, tu ti abbiamo sentito come persona, come parte lesa, non come... eh... quelle sono quelle, non si scappa, poi io non so se c'è, se ci sono altre situazioni che comunque prescindono da quelle, io a te ti ho interrogato come parte lesa"*), si riservava di informarsi dell'accaduto a Bologna, dove diceva di avere delle conoscenze (*"guarda... più che informarmi a Bologna con un collega che lavora, voglio dire, però, voglio dire, se c'è un'indagine non è che mi possono dire a me quello... comunque, se c'è un'indagine, c'è un'indagine"*), per poi accordarsi per parlarne a voce a Reggio Emilia (*"io domenica... domenica sono a Reggio Emilia, che devo salire a Milano, mi segui, poi eventualmente ti chiamo e ne parliamo"*)^{2239 2240}. La sera del 26/4/2010 CIANFLONE giungeva in Emilia e nel pomeriggio seguente si recava a Milano non prima, però, di essersi visto con GIGLIO Giuseppe, il quale nell'occasione gli forniva un alloggio per la scheda prepagata del televisore (richiesta l'11/4/2010: *"perché io per potere inserire la scheda pagata, prepagata alla televisione... c'ho bisogno di un pezzo che va dall'interno della televisione, è una... una..."*)²²⁴¹, consegnatogli il precedente 2 aprile^{2242 2243}.

²²³⁹ Telefonata nr. 999, delle ore 17:10:45 del 19/4/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁰ In quel periodo la D.I.A. di Milano stava effettivamente monitorando le opere di realizzazione della Tangenziale Sud di Brescia, laddove la GIGLIO Srl aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la NUOVA BETON Spa, a sua volta beneficiaria di un sub-appalto per la fornitura di inerti e di conglomerati cementizi concessa dalla ditta aggiudicataria dei lavori. La D.I.A., con comunicazione 125/MI/2°P/343/8295 di prot. 3132 del 30/3/2010 aveva segnalato alla Prefettura di Brescia le risultanze della sua attività riferendo sul legame di amicizia ed affari esistente tra GIGLIO Giuseppe e PUGLIESE Michele così come era stato evidenziato da una comunicazione ricevuta dalla G.d.F. di Reggio Emilia, ma soprattutto dalle risultanze della notizia di reato del 20/4/2007 della Direzione Centrale Anticrimine, unitamente alle Squadre Mobili di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna, poi convogliata nel p.p. 936/06 R.G.N.R. DDA Catanzaro (indagine Pandora), nella quale GIGLIO Giuseppe era stato definito *"come imprenditore facoltoso che ostenta un elevato benessere e "contribuisce" a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle "false fatturazioni"*. All'esito degli accertamenti la D.I.A. di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane S.p.A. di quanto emerso con particolare riferimento ai possibili collegamenti tra la GIGLIO Srl e la criminalità organizzata. A seguito della comunicazione prefettizia, la Centro Padane S.p.A., con missiva 4212 del 12/4/2010, aveva riferito alla ITINERA S.p.A. la decisione di *"intimare all'impresa appaltatrice di procedere all'allontanamento dal cantiere dell'impresa GIGLIO S.r.l. di Crotone, trasportatore per conto del sub affidatario Nuova Beton S.p.A. di San Polo (BS)"*. Era quindi seguita una comunicazione di pari data della ITINERA S.p.A. nei confronti della NUOVA BETON S.p.A., con la quale era richiesto l'allontanamento della GIGLIO Srl.

²²⁴¹ Telefonata nr. 275, delle ore 13:29:31 del 11/4/2010 (RIT 640/2010).

Nel pomeriggio del 4/5/2010, l'ispettore riferiva a GIGLIO di essere stato richiamato da VERTINELLI Giuseppe a cui *"ha spiegato alcune cose"*²²⁴⁴. I due si risentivano tra il 5 ed il 6/5/2010, quando CIANFLONE chiedeva a GIGLIO di ricevere una ragazza nel suo ufficio di Parma per trovarle alloggio e lavoro (si trattava di COCUZZA Concetta Deborah, che, dalle successive intercettazioni, risultava lavorare presso un *night club* di Parma^{2245 2246 2247}).

La sera dell'8/5/2010, GIGLIO esortava CIANFLONE a prendere contatti con il proprio legale per cercare di risolvere la questione della GIGLIO Srl, nel frattempo estromessa dai lavori sulla Tangenziale Sud di Brescia; CIANFLONE confermava la sua disponibilità²²⁴⁸.

La mattina seguente, GIGLIO riferiva a CIANFLONE che in settimana gli avrebbe spedito un televisore da 32 pollici. Il poliziotto rispondeva di non avere fretta e che la spedizione avrebbe potuto effettuarla in seguito, con la disponibilità anche del *"computer piccolo"* (*"si, ma quando ti... quando ti arriva co... il co... cioè, il computer piccolino e quello che mi hai detto che mi mandi a me, no... quando ti arrivano quelli, senza che mi mandi tutto..."*). La conversazione si spostava quindi sull'allontanamento della GIGLIO Srl dai lavori inerenti la Tangenziale Sud di Brescia; CIANFLONE si diceva pronto a tornare in Emilia per parlare con il legale di GIGLIO, dichiarandosi altresì disposto ad interloquire direttamente con il dr. Salvatore DOLCE della Procura di Catanzaro - DDA, titolare dell'indagine *Pandora*, nonché a consegnargli una lettera ufficiale, preparata dal legale di GIGLIO, per chiedere informazioni sulla posizione giudiziaria di quest'ultimo, da utilizzare per un eventuale ricorso: *"lunedì, quan... lui come me la manda (la lettera), il giorno dopo è in Procura, la porto io, personalmente a mano e parlo io col Magistrato... tranquillamente, senza problemi e la... e quello che deve fare glielo faccio fare subito, immediatamente..."*.

La sera dell'11/5/2010, CIANFLONE informava GIGLIO dell'imminente ritorno (a Catanzaro) del magistrato, che avrebbe incontrato il giovedì seguente per cercare (*"...di trovare il sistema..."*) di ottenere il documento necessario a risolvere la vicenda della GIGLIO Srl. Nel prosieguo, GIGLIO spiegava di non aver ancora la disponibilità del computer, per cui esortava CIANFLONE ad attendere ancora una settimana per la consegna. Sul finire della telefonata, CIANFLONE lasciava intendere che **l'indomani mattina sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia** (*"ci sarà un'altra cosa, comunque là, che comunque sotto certi aspetti ti riguarda..."*), ma tranquillizzava GIGLIO dicendo di aver dato disposizione di non far apparire il suo nome sui giornali: *"...ma ho raccomandato, ho raccomandato di non divulgare sulla stampa. Hai capito?... Ho dato disposizioni proprio al collega che opererà là, di non divulgare sulla stampa in modo particolare la tua posizione..."*^{2249 2250}.

²²⁴² Telefonata nr. 1874, delle ore 08:25:39 del 27/4/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴³ Telefonata nr. 1945, delle ore 12:58:31 del 27/4/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁴ Telefonata nr. 2829, delle ore 16:32:51 del 4/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁵ Telefonata nr. 3023, delle ore 17:05:36 del 5/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁶ Telefonata nr. 3181, delle ore 16:15:35 del 6/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁷ Telefonata nr. 3182, delle ore 16:53:02 del 6/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁸ Telefonata nr. 3320, delle ore 20:10:32 dell'8/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁴⁹ Telefonata nr. 3612, delle ore 19:22:13 dell'11/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵⁰ Quanto asserito da CIANFLONE sugli arresti che sarebbero stati eseguiti trovava conferma nell'O.C.C. emessa il 10/5/2010 dal GIP di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale 936/06 R.G.N.R. Mod. 21 DDA della Procura di Catanzaro (indagine *Pandora*). Il

La mattina del 12/5/2010, CIANFLONE riferiva a GIGLIO degli arresti che aveva eseguito nel corso della nottata (*"ho lavorato... dalle tre fino... perché abbiamo... abbiamo fatto qualche arresto... nella zona... nella zona diciamo di Crotone, di Cutro"*); spiegava inoltre di aver parlato con il magistrato (Dr. Dolce) con cui aveva fissato un appuntamento per cercare di risolvere la sua questione (*"si mi ha telefonato, mi ha telefonato lui a me verso mezzogiorno, che all'una e mezza prendeva l'aereo e siamo rimasti d'accordo che ci vediamo domani mattina (...) domani mattina io gliene parlo e poi ti faccio sapere"*) per poi, sul finire della telefonata, rammentare la posizione della donna per la quale aveva chiesto un aiuto (*"senti vedi che in questi giorni, non so se domani, stasera o dopodomani, vedi che quella è andata a fare la prova là e mi ha detto che ti richiama a te perché molto probabilmente accetterà diciamo di venire da te (...) poi dice che il problema più serio comunque è che vorrebbe aiutata per trovare una casa a Parma, non lo so io, non lo so io, vedi tu se riesci ...?"*)²²⁵¹.

La mattina del 13/5/2010, CIANFLONE riferiva a GIGLIO di aver parlato con il magistrato ed entro il lunedì seguente gli avrebbero fatto: *"...la certificazione che ti serve"*. In effetti, a seguito della consultazione dei fascicoli prefettizi è stata acquisita copia della dichiarazione rilasciata il 17/5/2010 dalla Procura di Catanzaro - DDA, a firma del dr. Salvatore Dolce, nella quale si attesta *"letta l'istanza della persona offesa GIGLIO Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro"*, il predetto, nell'ambito del fascicolo 936/06 R.G.N.R. (indagine Pandora) era stato riconosciuto *"persona offesa rispetto al reato di estorsione aggravata e continuata"*. La trasmissione dell'atto era demandata allo stesso organo di polizia, che in effetti era annotato nella dicitura di invio via fax. Il documento era allegato alla successiva istanza redatta il 19/5/2010 dal legale di GIGLIO Giuseppe, indirizzata sia al CENTRO PADANE AUTOSTRADE Spa che alla ITINERA Spa, con la quale era richiesta l'immediata riammissione della GIGLIO Srl ai lavori di realizzazione del raccordo autostradale.

Il 19/5/2010, dopo aver rinnovato l'invito ad aiutare la ragazza impiegata presso il night di Parma, CIANFLONE si rendeva disponibile per qualsiasi problematica interessasse GIGLIO (*"no, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito?"*). A domanda (*"eh... caro mio, così è... senti, ma dimmi una cosa, ma è arrivato quel computer"*), GIGLIO riferiva che il computer non era ancora arrivato²²⁵².

Verso le 16.30 seguenti il poliziotto confermava a GIGLIO di essere in possesso del certificato dei carichi pendenti (definito negativo). Questi lo esortava ad inviare un fax al proprio legale²²⁵³, trasmissione che avveniva la mattina seguente come confermato dallo stesso CIANFLONE (*"ciao Pino, buongiorno, buon lavoro, senti vedi che gliel'ho mandato il fax stamattina là io... (...) però non sono riuscito ad avere risposta, ma comunque se ci sono problemi mi chiami che glielo mando un'altra volta"*). GIGLIO spiegava che il suo legale aveva chiesto l'analogo certificato anche alla Procura di

provvedimento riguardava GAETANO Domenico e CAPICCHIANO Salvatore, quest'ultimo resosi responsabile, in concorso con il collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, di una estorsione commessa nel novembre del 2007 in danno di GIGLIO Giuseppe, costretto a versare la somma di 5.000 euro (capo 52 bis della relativa sentenza).

²²⁵¹ Telefonata nr. 3706, delle ore 13:58:54 del 12/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵² Telefonata nr. 4317, delle ore 08:06:54 del 19/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵³ Telefonata nr. 4367, delle ore 16:29:01 del 19/5/2010 (RIT 640/2010).



Cremona e che comunque eventuali problemi potevano giungere solo da Crotone (*“no comunque lui ha fatto anche su Cremona, dicono che... gli hanno risposto... che lì... di parlare con il Centro Padana, perché secondo me, l'avvocato per quello che ha capito, il problema arriva solo da Crotone, quindi non è nulla su Cremona...”*). CIANFLONE lo rassicurava: *“giù problemi non ce ne sono per te, assolutamente... assolutamente”*²²⁵⁴
2255

Il 24/5/2010, GIGLIO comunicava all'ispettore di polizia che probabilmente l'avvocato aveva risolto la questione del certificato antimafia della GIGLIO Srl (*“gli ha mandato tutta la documentazione lì... a cosa... al Centro Padana, gli devono rispondere, ma penso di sì comunque”*).

Informato da CIANFLONE dell'intenzione di VERTINELLI Palmo di scendere in Calabria (*“Va bè, senti Pino, vedi che molto probabilmente in settimana, questa settimana, dovrebbe riscendere Palmino (...) perché è venuto qua (inc.), per i discorsi di gare. alcune situazioni sue no...”*), GIGLIO lo rassicurava circa l'invio dei televisori tramite VERTINELLI. CIANFLONE riferiva che per il suo computer avrebbe potuto attendere, chiedendo comunque l'invio di due televisori da 36 e 22 pollici, nonché due net-book da regalare alle proprie figlie, simili ad un portatile già ricevuto dallo stesso GIGLIO, specificando che fossero di colore diverso (*“però vedi che tu.. se c'hai i colori... se ce l'hai, uno rosso e uno blu, così si differenziano che lo devo dare uno ad una figlia ed uno all'altra... e poi”*)²²⁵⁶.

Poco dopo le 18.30 del 29/5/2010, GIGLIO spiegava a CIANFLONE che il lunedì seguente avrebbe eseguito la spedizione della merce (televisori e net-book). CIANFLONE ribadiva di non avere fretta e lo esortava a consegnare il tutto a VERTINELLI²²⁵⁷.

Peraltro, le richieste del CIANFLONE non riguardavano soltanto beni, ma anche servizi.

Il 3/6/2010, chiedeva infatti la disponibilità di una casetta al mare per 10 giorni a Capo Colonna (*“senti, ascoltami un attimo Pino, se eventualmente, una decina di giorni no, in questo mese di giugno, c'è una casetta là da voi di quelle che avete là a Capo Colonna disponibili c'è?... (...) ma una decina di giorni, non di più, se mi dovesse servire”*). GIGLIO acconsentiva (*“... ma a te ti serve proprio sul mare Antò, se ti serve sul mare c'è... mi posso appoggiare a mio zio, vedi tu, fammi sapere tu...”*)²²⁵⁸.

Nel prosieguo l'ispettore esortava GIGLIO a prenotargli un tavolo per 6 persone presso il suo agriturismo, dove intendeva mangiare le lumache così come avevano fatto in una precedente occasione²²⁵⁹. Alcune ore più tardi, GIGLIO telefonava a suo padre e riservava il tavolo richiesto, raccomandandosi: *“...sarebbe meglio non farlo pagare...”*²²⁶⁰. Qualche giorno dopo CIANFLONE riferiva a GIGLIO di aver mangiato benissimo presso il suo ristorante.

²²⁵⁴ Telefonata nr. 4441, delle ore 10:35:43 del 20/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵⁵ Telefonata nr. 4443, delle ore 10:37:51 del 20/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵⁶ Telefonata nr. 4686, delle ore 09:29:45 del 24/5/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵⁷ Telefonata nr. 5335, delle ore 18:37:43 del 29/5/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²²⁵⁸ Telefonata nr. 5676, delle ore 10:38:40 del 3/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁵⁹ Telefonata nr. 6003, delle ore 10:42:21 del 7/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁶⁰ Telefonata nr. 6019, delle ore 12:04:45 del 7/6/2010 (RIT 640/2010).

Avvisato da CIANFLONE del suo arrivo in Emilia con un collega che gli avrebbe presentato, il 15/6/2010, GIGLIO, tramite VERTINELLI Giuseppe, prenotava due camere per CIANFLONE ed il suo collega. Come riferito allo stesso CIANFLONE, l'albergo si trovava nel "...centro di Montecchio..." (si trattava dell'HOTEL SELECT) e la prenotazione era stata eseguita a nome di "...Millefiori..." (denominazione originaria del ristorante gestito dai fratelli VERTINELLI).

Per festeggiare l'arrivo di CIANFLONE e del suo collega, quella sera stessa, GIGLIO e RILLO Pasquale organizzavano una cena al ristorante MILLEFIORI dei fratelli VERTINELLI, alla quale partecipavano tra gli altri anche ALBERT il cinese, SALWACH Michael Stanley e PELAGGI Paolo.

La mattina successiva CIANFLONE ripartiva per Torino; riferiva comunque a GIGLIO la sua intenzione di tornare a Gualtieri (RE) la sera stessa, quando questi avrebbe dovuto mostrargli i suoi uffici commerciali di via Simonini. CIANFLONE invitava GIGLIO a procurargli della porchetta e del prosciutto cotto, della medesima qualità che gli aveva già spedito in una precedente occasione.

Tornato a Montecchio Emilia, nella serata del 17/6/2010, era organizzata una nuova cena, presso il ristorante MILLEFIORI con CIANFLONE. GIGLIO, impedito, contattava comunque VERTINELLI Pino per informarsi dell'andamento della cena, raccomandandosi affinché i due poliziotti fossero trattati da ospiti (non avrebbero dovuto pagare) ^{2261 2262 2263 2264}.

La mattina del 18/6/2010, prima di ripartire, CIANFLONE incontrava GIGLIO Giuseppe, che gli consegnava una Nintendo Wii ^{2265 2266} e si adoperava per reperirgli i salumi ²²⁶⁷. Quindi contattava la società TE.SE.C di Guastalla per reperire i due net-book che gli erano stati chiesti da CIANFLONE in una precedente occasione per le figlie ²²⁶⁸.

Nella tarda mattina del 20/6/2010, CIANFLONE informava GIGLIO Giuseppe di aver aperto la scatola della Nintendo Wii, ma di non aver trovato al suo interno il telecomando ed il dischetto, esortandolo a risentirsi quando GIGLIO avrebbe avuto modo di spedirgli le cose mancanti ed il computer di cui avevano già parlato ²²⁶⁹. GIGLIO confermava subito a CIANFLONE che, il giorno seguente, gli avrebbe spedito le parti mancanti della Wii, il computer portatile ed i televisori. A proposito di questi

²²⁶¹ Telefonata nr. 7336, delle ore 00:36:49 del 18/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393481323710 (intestata a SRL EDILIZIA VERTINELLI), in uso a VERTINELLI Pino.

²²⁶² Telefonata nr. 7337, delle ore 00:37:55 del 18/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393481323710 (intestata a SRL EDILIZIA VERTINELLI), in uso a VERTINELLI Pino.

²²⁶³ Telefonata nr. 7339, delle ore 00:39:53 del 18/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²²⁶⁴ Telefonata nr. 7340, delle ore 00:42:10 del 18/6/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²²⁶⁵ Telefonata nr. 7341, delle ore 07:06:02 del 18/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁶⁶ Telefonata nr. 7342, delle ore 07:56:54 del 18/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁶⁷ Telefonata nr. 7347, delle ore 09:02:47 del 18/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁶⁸ Telefonata nr. 7348, delle ore 09:07:40 del 18/6/2010 (RIT 640/2010).

²²⁶⁹ Telefonata nr. 7511, delle ore 11:16:03 del 20/6/2010 (RIT 640/2010).



ultimi, CIANFLONE chiedeva che a "Francesco" (suo collega) fosse inviato un 32 pollici, anziché il 26" e si raccomandava per la sua TV da 40 pollici.

Verso le 09.45 del 28/6/2010, GIGLIO confermava a CIANFLONE di avergli spedito i due televisori (da 32 e 40 pollici), nonché il telecomando della Wii ed il computer, precisando che la merce era stata inviata direttamente (tranne il telecomando Wii) presso il suo agriturismo dove poteva essere prelevata.

Nel primo pomeriggio dell'1/7/2010, CIANFLONE spiegava a GIGLIO che il portatile, ricevuto in una precedente occasione, aveva un sistema operativo diverso da Windows e GIGLIO si rendeva disponibile ad inviargli, tramite la sorella, un nuovo computer nel contempo dicendo all'ispettore che aveva **necessità di parlargli**: la data della conversazione, che segue di un giorno quella dell'esecuzione degli **arresti nell'ambito dell'indagine Point Break**, nei confronti di PELAGGI Paolo e degli altri indagati, tra cui i fratelli GENTILE fa ragionevolmente ritenere che questo fosse l'oggetto della richiesta.

In una telefonata del 4/7/2010, CIANFLONE esortava GIGLIO a prenotargli due camere presso l'albergo di Montecchio Emilia, chiedendo inoltre di poter trovare al suo arrivo il computer portatile di cui avevano parlato nella telefonata dell'1 luglio. GIGLIO precisava che i televisori (da 32 e 40 pollici) erano già stati già recapitati presso l'agriturismo^{2270 2271} e CIANFLONE li ritirava il 5/7/2010²²⁷².

CIANFLONE giungeva in Emilia il 7/7/2010 incaricando GIGLIO della prenotazione dell'albergo di Montecchio Emilia²²⁷³. Alle 09.29 GIGLIO inviava PELAGGI Francesco (nipote di PAOLO, impiegato presso la CORE TECHNOLOGY Srl) alla MediaWorld per acquistare un portatile da consegnare a CIANFLONE (sul punto, la PG rimarca la singolarità della circostanza, dal momento che la CORE TECHNOLOGY Srl, coinvolta nel giro delle false fatturazioni, amministrata da GIGLIO, aveva come oggetto sociale proprio il commercio di computer).

Quindi GIGLIO comunicava a CIANFLONE di avergli prenotato l'albergo vicino al ristorante *Antichi Sapori* di BRESCIA Pasquale, che il poliziotto mostrava di conoscere. Anche questa prenotazione era eseguita a nome della *Millefiori*.

Dell'arrivo del poliziotto GIGLIO dava notizia a VERTINELLI Giuseppe, con il quale si accordava per trascorrere la serata.

La mattina dell'8/7/2010, prima di ripartire per Pisa, CIANFLONE incontrava GIGLIO, che gli consegnava il telecomando della Wii ed il dischetto²²⁷⁴. Nel corso della serata CIANFLONE contattava GIGLIO, esortandolo ad interessarsi per quella ragazza che aveva accompagnato a Parma.

Tale conversazione chiudeva la prima fase dell'attività di indagine.

L'esame dei tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso a CIANFLONE per il periodo di tempo compreso tra l'1/7/2010 e il 31/1/2011 consentiva di riscontrare 88 contatti con GIGLIO Giuseppe, 85 con VERTINELLI Palmo e 31 con VERTINELLI Giuseppe. Il rapporto era pertanto certamente proseguito.

²²⁷⁰ Telefonata nr. 8979, delle ore 11:46:40 del 2/7/2010 (RIT 640/2010).

²²⁷¹ Telefonata nr. 9142, delle ore 19:27:12 del 4/7/2010 (RIT 640/2010).

²²⁷² Telefonate nr. 9204, 9207, 9211, 9236, 9238 del 5/7/2010 (RIT 640/2010).

²²⁷³ Telefonata nr. 9428, delle ore 09:12:40 del 7/7/2010 (RIT 640/2010).

²²⁷⁴ Telefonata nr. 9630, 9631, 9640 dell'8/7/2010 (RIT 640/2010).

2.2. LA RIATTIVAZIONE DELL'INDAGINE NEL GENNAIO 2011.

Il 31 gennaio 2011 era quindi attivata nell'ambito del procedimento principale l'intercettazione dell'utenza di servizio in uso a CIANFLONE Antonio, attività che, nonostante l'interruzione investigativa, dava conto del fatto che i rapporti fra i due non erano affatto mutati. Anzi analogo interessamento riguardava anche i VERTINELLI.

Le conversazioni captate consentivano di tracciare, in modo chiaro, i "favori" ricevuti dal CIANFLONE, come di seguito evidenziato:

1. 25/2/2011, CIANFLONE ritirava presso l'agriturismo "GIGLIO" un furgone inviatogli da GIGLIO Giuseppe, unitamente alle tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio);
2. 1/3/2011, GIGLIO faceva prenotare una Lancia Musa (pagando con carta di credito nr. 375220402351002 intestata alla GIGLIO S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, utilizzata da CIANFLONE e MATAcera Francesco (collega del CIANFLONE) per il rientro a Catanzaro;
3. 13/3/2011, GIGLIO Giuseppe avvisava suo fratello Antonio che a pranzo si sarebbero presentati CIANFLONE e sua moglie, per cui non doveva farli pagare;
4. 1/4/2011, VERTINELLI Giuseppe faceva riservare a spese della propria ditta, una camera presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia, poi utilizzata da CIANFLONE Antonio;
5. 3/4/2011, GIGLIO Giuseppe contattava la Maggiore e noleggiava a proprie spese (forniva i dati della carta di credito intestata alla GIGLIO Srl) un'autovettura Volkswagen Golf (al prezzo di 116 euro) a favore di CIANFLONE Antonio, da ritirare presso l'aeroporto di Verona. Il poliziotto usufruiva anche di una tessera Viacard che il 12/4/2011 consegnava a VERTINELLI Palmò affinché la restituisse a GIGLIO Giuseppe;
6. 11/5/2011, GIGLIO Giuseppe faceva prenotare i biglietti aerei, di andata (12/5/2012) e ritorno (15/5/2012) a favore di CIANFLONE e MATAcera "...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno";
7. dal 12/6/2011 al 19/6/2011, su indicazione di CIANFLONE Antonio, GIGLIO Giuseppe ospitava gratis presso l'agriturismo "GIGLIO", il Sost. Commissario DALL'ARA Roberto, della Questura di Bologna;
8. 22/6/2011, GIGLIO acquistava un biglietto aereo per il volo del 24/6/2011, da Lamezia Terme a Linate (MI), a favore di CIANFLONE Antonio (doveva essere messo al corrente dell'invito ricevuto per il battesimo del figlio di PUGLIESE Michele);
9. 26/6/2011, GIGLIO Giuseppe acquistava a favore di CIANFLONE Antonio un biglietto aereo Alitalia inerente la tratta Linate (MI) - Lamezia Terme, dell'importo di 251,92 euro; il pagamento era effettuato con carta di credito VISA: 4025749726929289;
10. 23/7/2011, GIGLIO Giuseppe acquistava, a nome di CIANFLONE, il biglietto aereo nr. 0552185084310, inerente il volo in partenza il giorno seguente dall'aeroporto di Bologna e diretto a Lamezia Terme. Nell'occasione utilizzava la propria carta di credito (American Express nr. 3752204023510002, intestata alla Giglio Srl con utilizzatore Giglio Giuseppe);



11. tra il 18 ed il 20/8/2011, GIGLIO acquistava presso la ditta di TRIFINO Franco, di Cirò Marina, le piastrelle necessarie per la ristrutturazione del ristorante *Pagus*. Il valore della merce acquistata era quantificato in 4.300 euro (400 metri quadrati di mattonelle). I lavori edili erano condotti in economia, a partire dal mese di settembre 2011, grazie all'intervento di VERTINELLI Palmo che aveva interessato vari muratori, generalmente suoi parenti;
12. tra il 22 ed il 23/10/2011, GIGLIO faceva giungere un camion a Capo Colonna con a bordo due condizionatori ed una credenza necessari per l'allestimento del ristorante riconducibile ai due poliziotti (il 18/10/2011, CIANFLONE lo aveva anche esortato a verificare se in magazzino avesse ancora un televisore da 60" che intendeva sistemare all'interno della sala ristorante);
13. 31/10/2011, CIANFLONE riferiva a VERTINELLI la necessità di contattare una ditta che gli rilasciasse una falsa certificazione attestante il corretto smaltimento del materiale *di scarto* dei lavori edili eseguiti presso il ristorante (rifiuti in realtà già eliminati). Questi gli rispondeva di contattare, a suo nome, la ditta di LEROSE Leonardo (il 4/11/2011 CIANFLONE chiedeva a VERTINELLI di preparare una *bolla* attestante, falsamente, il trasporto dei *calcinacci per tre mq di scarti, documento di trasporto alla fine non utilizzabile*).
14. 3/3/2012, GIGLIO Giuseppe (tramite la sua segretaria) acquistava un biglietto aereo a favore di CIANFLONE Antonio, consentendogli il giorno seguente di far rientro a Catanzaro

A fronte di ciò, CIANFLONE si poneva a disposizione per fornire informazioni su vicende giudiziarie e offrire il suo ausilio su più fronti, fondamentalmente da ricondurre - per quanto più rileva in questa sede - allo specifico compito, svolto strumentalmente e ostinatamente dall'ispettore in particolare utilizzando i suoi canali privilegiati con le istituzioni che strumentalizzava ai suoi interessi, per ricondurre le figure di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo a quelle di persone offese, nonostante la contraria realtà emergente dalle attività di indagine. Egli non esitava a fungere da filtro e "scudo protettivo" sia verso l'Autorità Giudiziaria catanzarese sia verso la DIA di Milano, gli enti prefettizi e le Questure di Crotone e Reggio Emilia, che con le loro informazioni stavano creando notevoli problemi e perdite economiche ai diretti interessati (tali le revocche degli appalti vinti da VERTINELLI Palmo nel crotonese o dallo stesso GIGLIO nel bresciano).

CIANFLONE così agendo ha ben presto assunto, per gli uomini della consorteria emiliana, il ruolo di rilevante risorsa. Non è un caso che il noto PAOLINI Alfonso, in compagnia di VERTINELLI Palmo, il 19/4/2011 lo contattasse per riallacciare con lui un contatto interrotto ai tempi dell'operazione *Grande Drago*, quando lo stesso CIANFLONE lo aveva tratto in arresto²²⁷⁵.

2.2.1. LA REAZIONE ALL'ATTIVITÀ INFORMATIVA DELLA DIA DI MILANO.

Di particolare rilievo lo sviluppo dell'attività di interessamento del CIANFLONE in ordine alle informative condotte dalla DIA di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia, vicenda già emersa nel 2010.

²²⁷⁵ Va detto che PAOLINI era stato prosciolto dalle accuse in quella sede elevategli.



Alle 12:20 del 4/2/2011 era intercettata una conversazione tra CIANFLONE e il dr. Salvatore Dolce della DDA di Catanzaro, nel corso della quale CIANFLONE si lamentava con il Sostituto Procuratore in merito a una telefonata ricevuta da un sottoufficiale in servizio alla DIA del capoluogo lombardo, il quale gli aveva detto che voleva segnalare il GIGLIO alla Prefettura di Brescia perché fosse escluso dalle gare d'appalto di lavori pubblici a causa del fatto che, pur non avendo ricevuto minacce e danneggiamenti di alcun tipo, si era piegato alle volontà degli 'ndranghetisti ("eh... vogliono sapere un attimino la situazione relativa a GIGLIO per quanto riguarda l'estorsione... che abbiamo... diciamo rubricato sulla... eh... sulla... sull'informativa diciamo no? (...) E perché in particolare mi ha fatto riferimento il collega, il Carabiniere... il Maresciallo... mi ha detto che niente loro devono fare delle segnalazioni alla Prefettura... (...) ...eh... per quelle persone che non hanno denunciato le estorsioni... (...) eh... per ...per esclu... escluderle dalle partecipazioni alla... ai lavori pubblici (...) e quindi, praticamente tra questi... praticamente dice... lui ve li ha denunciati a voi l'estorsione... dice... no!... a noi non ci ha denunciato nulla perché ci emerge dall'intercettazione... però lo abbiamo successivamente sentito e da... in parte... ammesso le responsabilità diciamo... ha ammesso quello che è successo... voglio dire... ha detto di avere pagato"). Nel corso del dialogo, per vincere le iniziali perplessità del magistrato, l'ufficiale di P.G. più volte sottolineava, in modo palesamente strumentale, di temere che l'imprenditore non confermasse le dichiarazioni rese in indagini nel dibattimento ove sarebbe dovuto essere escusso, così facendo falsamente intendere al magistrato che ciò che lo muoveva era solo la premura per la "tenuta" del processo, circostanza già di per se stessa insostenibile nell'ambito di una contestazione articolata su 53 capi di imputazione e fondata su un impianto accusatorio amplissimo (intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori e delle persone informate sui fatti).

Effettivamente, come rilevato nell'Informativa dei Carabinieri di Modena 4/12/2013 e dal carteggio acquisito, la D.I.A. di Milano, che aveva elaborato la già citata nota 30/3/2010 in base dalla quale GIGLIO era stato allontanato dai lavori per la costruzione della tangenziale di Brescia, era stata incaricata da quella Prefettura di aggiornare le informazioni sul conto dell'impresa, tenuto conto anche che la Prefettura di Crotone, il 28/1/2011, anche sulla base di dette risultanze, aveva emesso il provvedimento interdittivo nr. 1493/2011 nei confronti della stessa GIGLIO Srl.

Gli esiti di detti accertamenti erano poi comunicati con nota del 17/2/2011, redatta dal M.C. FUSCO Davide (verosimilmente il "Maresciallo dei Carabinieri", impiegato presso la DIA, che aveva contattato CIANFLONE e del cui operato quest'ultimo si era lamentato con il magistrato). Dalla nota si evincono dati che fanno comprendere di che entità fosse lo sforzo profuso dal CIANFLONE a favore del GIGLIO.

Nella stessa, infatti, si riferiva che, dalla dichiarazione rilasciata dalla Procura di Catanzaro, GIGLIO Giuseppe aveva assunto, nell'ambito del fascicolo 936/06 R.G.N.R. DDA, il "ruolo di persona offesa in ordine al reato di estorsione" (è l'attestazione ottenuta da CIANFLONE dal magistrato con evidente strumentalizzazione della fiducia che lo stesso riponeva nei confronti del suo investigatore). Per tal motivo erano state richieste maggiori informazioni alla Squadra Mobile della Questura di Catanzaro che aveva svolto le indagini. L'8/2/2011 la polizia catanzarese (*id est* CIANFLONE) aveva risposto trasmettendo la documentazione relativa all'estorsione patita da GIGLIO, "significando che i fatti reato, verificatisi durante l'anno 2006 sono emersi nel corso dell'espletamento delle attività investigative (intercettazioni ambientali e telefoniche e



dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) e successivamente confermate dalla vittima in sede di verbalizzazione” significando altresì “l’assoggettamento dell’imprenditore (Giglio Giuseppe) il quale, pur non subendo minacce o danneggiamenti di alcun tipo, si piega alla volontà dei mafiosi i quali solo con la loro presenza, implicitamente, lo costringono alla dazione di denaro in cambio della garanzia di tranquillità sia in Calabria che al Nord dove l’imprenditore opera”. Interessante era anche la parte dell’enunciato ove era fatto riferimento agli atti intimidatori subiti da GIGLIO e posti, anche qui in modo del tutto pretestuoso, in relazione alle sue dichiarazioni: “Il GIGLIO Giuseppe, originario di Capocolonna, quartiere di Crotone, a seguito delle sue conferme riferite agli inquirenti in relazione alle contestazioni emerse delle indagini, presso l’agriturismo “Giglio” ubicato in quel luogo, attività gestita dai suoi familiari, ha subito **atti intimidatori di chiara origine estorsiva**, mediante il posizionamento di cartucce e liquido infiammabile, a seguito del quale ha sporto denuncia presso la Questura di Crotone”.

In realtà l’episodio citato era occorso l’1/10/2010 e denunciato lo stesso giorno presso la Questura crotonese, quando erano registrati tre contatti telefonici tra GIGLIO e CIANFLONE²²⁷⁶. Gli atti di intimidazione erano avvenuti all’incirca quattro anni più tardi rispetto all’episodio di estorsione perseguito nell’indagine Pandora. Peraltro la denuncia, che in nota si indicava di “*chiara origine estorsiva*” non aveva sortito alcun seguito giudiziario, sicché nulla permetteva di riconnetterla a quella indagine.

Nel frattempo, lo scambio di favori proseguiva.

Il 5/2/2011 CIANFLONE Antonio telefonava a GIGLIO Giuseppe confermando che lui (e il collega MATAcera) sarebbero partiti sabato 26/2/2011. Nell’occasione chiedeva la disponibilità di una macchina per rientrare a Catanzaro, perché aveva paura dell’aereo (“... se hai tu questa possibilità... perché tu lo sai che ho paura dell’aereo... no?... te l’ho detto... e vorrei evitarlo...”). GIGLIO prometteva di fare avere quanto richiesto (“... e ti do una macchina... no... no... ti do una macchina... stai tranquillo...”) ²²⁷⁷.

Intanto emergeva l’analogia del rapporto che CIANFLONE aveva con VERTINELLI: il 7/2/2011 quest’ultimo, mentre si trovava in Calabria per partecipare ad alcune gare di appalto, chiamava proprio CIANFLONE Antonio informandolo che il giorno seguente si sarebbe recato da MANTELLA a Catanzaro (“... eh... no... ti stavo chiamando... perché domani devo venire su Catanzaro... com’è la situazione?... da Mantella dobbiamo andare domani...”); l’ispettore si metteva a disposizione (“... io sono messo... che quando ci sei tu... sono messo a tua disposizione...”) ²²⁷⁸. In effetti seguivano altri contatti in cui risultava l’interessamento del poliziotto in tali affari.

Il 26/2/2011 CIANFLONE (in compagnia di MATAcera) comunicava a GIGLIO di essere partito (con il furgone procurato da quest’ultimo) ²²⁷⁹ e nel primo pomeriggio gli chiedeva se avesse prenotato l’albergo (“...ma l’albergo... l’hai trovato?...”); questi rispondeva di aver fatto riservare due camere presso il CONTE VERDE (“... sì... quello vicino a casa mia Antò... te lo ricordi?... il Conte Verde...”).

²²⁷⁶ Cfr. schema dei contatti telefonici tra l’utenza 3313702772 in uso a CIANFLONE Antonio e l’utenza 3355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe (esame dei tabulati telefonici).

²²⁷⁷ Telefonata nr. 1087, delle ore 17:14:38 del 5/2/2011 (RIT 110/2011).

²²⁷⁸ Telefonata nr. 132, delle ore 17:03:21 del 7/2/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²²⁷⁹ Telefonata nr. 2809, delle ore 09:32:42 del 26/2/2011 (RIT 110/2011).

Quella sera CIANFLONE e MATACERA cenavano con GIGLIO e VERTINELLI Giuseppe e quindi trascorrevano la serata in un *night* di Parma.

La mattina seguente CIANFLONE avvisava GIGLIO di essere partito per Milano (per assistere alla partita) ²²⁸⁰ e nel pomeriggio era a chiedere un televisore (26" o 32") da portare in Calabria ²²⁸¹.

La mattina dopo CIANFLONE avvisava GIGLIO che alle 08.00 sarebbero stati pronti ²²⁸² e GIGLIO incaricava la sua segretaria di noleggiare una macchina per consentire a CIANFLONE e MATACERA di rientrare in Calabria ²²⁸³. La donna prenotava una Lancia Musa presso l'AVIS, e come suggerito da GIGLIO, fornendo una carta di credito (375220402351002) intestata alla GIGLIO Srl ^{2284 2285 2286}.

Alle 10.00 GIGLIO contattava un negozio alimentare chiedendo di preparare salumi e cinque chili di formaggio "buono" ²²⁸⁷, che regalava a CIANFLONE e MATACERA, prima della partenza ²²⁸⁸.

CIANFLONE faceva ritorno al Nord l'1/4/2011.

In quella circostanza VERTINELLI Giuseppe chiamava in ufficio e chiedeva alla sua segretaria di prenotare, a loro nome, una camera matrimoniale presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia ²²⁸⁹. Dopo una decina di minuti la donna confermava la prenotazione, riferendo che l'albergatore aveva espressamente domandato chi fosse stato a saldare il conto ("... *mi chiedeva... chi paga?...*"). VERTINELLI rispondeva di farlo addebitare sul loro conto ("... *Vertinelli...*") ²²⁹⁰.

Durante il viaggio CIANFLONE esortava GIGLIO a passare al night club *Diana Park* per prendere Cretu Mihaela Alina e fargliela trovare in albergo ("*senti Pino ascoltami, visto che tu stai scendendo, no... se non ti dà tanto... tanto... diciamo... problema, se puoi passare... se mi porti ad Alina mi fai un grande favore... (...) ...puoi passare a prendere Alina... me la porti là?*"). GIGLIO si rendeva disponibile ("... *come no!...*") ²²⁹¹. CIANFLONE si tratteneva in Emilia e, il 2/4/2011, la sua presenza era documentata da un servizio di osservazione, controllo e pedinamento.

La mattina del 19/4/2011 CIANFLONE riceveva la telefonata di PAOLINI Alfonso, che scherzando gli chiedeva se fosse andato in pensione. CIANFLONE rispondeva in modo divertito e PAOLINI passava quindi il telefono a VERTINELLI Palmò; a quest'ultimo CIANFLONE spiegava di conoscere PAOLINI da tempo avendolo tratto in arresto nell'indagine *Grande Drago* ("*e no... io l'ho conosciuto... diciamo... nello stesso periodo... più o meno... dai... quando eravamo... gli ho messo i ferri a questo*

²²⁸⁰ Telefonata nr. 672, delle ore 10:04:34 del 28/2/2011 (RIT 203/2011).

²²⁸¹ Telefonata nr. 2952, delle ore 18:43:06 del 28/2/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸² Telefonata nr. 2988, delle ore 07:47:53 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸³ Telefonata nr. 2997, delle ore 08:49:51 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸⁴ Telefonata nr. 1210, delle ore 08:57:48 dell'1/3/2011 (RIT 107/2011).

²²⁸⁵ Telefonata nr. 2999, delle ore 09:01:04 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸⁶ Telefonata nr. 3002, delle ore 09:11:46 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸⁷ Telefonata nr. 3007, delle ore 10:05:12 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸⁸ Telefonata nr. 3020, delle ore 11:56:54 dell'1/3/2011 (RIT 110/2011).

²²⁸⁹ Telefonata nr. 2887, delle ore 17:27:18 dell'1/4/2011 (RIT 118/2011).

²²⁹⁰ Telefonata nr. 2888, delle ore 17:34:53 dell'1/4/2011 (RIT 118/2011).

²²⁹¹ Telefonata nr. 6172, delle ore 23:43:40 dell'1/4/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

(ride)...". Appurato poi che VERTINELLI sarebbe sceso nuovamente in Calabria nel mese di maggio, CIANFLONE diceva di fare insieme il viaggio di ritorno²²⁹².

La mattina del 27/4/2011, CIANFLONE preannunciava a GIGLIO che lui e MATAcera sarebbero saliti a Montecchio Emilia il 13 maggio trattenendosi fino alla domenica seguente, per poi recarsi a San Siro per vedere la partita del Milan.

2.2.2. LA DEPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI CROTONE.

Si è già visto che GIGLIO e VERTINELLI dovevano ancora deporre come testi nella fase dibattimentale scaturita dall'indagine *Pandora* e che CIANFLONE aveva manifestato al dott. Dolce la sua paura che le segnalazioni negative su GIGLIO della DIA di Milano avrebbero potuto comprometterne la deposizione. Si vedrà che, invero, quando GIGLIO renderà in quella sede una deposizione palesemente reticente, avrà modo di gloriarsene e di farne ironia con lo stesso CIANFLONE, interessato a tutt'altro che al buon esito dell'indagine.

Il 27/4/2011, appena ricevuta la citazione a deporre per il 3 maggio 2011, GIGLIO avvisava CIANFLONE, che si faceva inviare l'atto via fax. L'ispettore nel confermare che si trattava della *"vicenda che ti ho sentito io..."* si proponeva di verificare se la presenza di GIGLIO in udienza fosse assolutamente necessaria proponendogli eventualmente di inviare un certificato medico per rinviare l'escussione ad una successiva udienza (*"... io in questi giorni... tra domani e dopodomani... mi sincero... innanzitutto... se è sicuro che ti sentono... innanzitutto... per non fare un viaggio a vuoto... altrimenti... (...) altrimenti ti do un numero di fax... io... mandi un certificato... mi segui?... un certificato medico... anche un giorno va bene... no?... e poi ti... ti convocheranno per la volta successiva... hai capito?... (...) perché... voglio dire... se... se... ma tu sei impedito per il 3?... eventualmente... tu che vuoi?... scendere?... o come vuoi fare?..."*). GIGLIO faceva presente che il 2 maggio aveva in programma di andare in Albania (*"... io non ti nascondo Antò... che lunedì devo partire per l'Albania... però... se c'è necessità... io sposto tutto... (...) però ho una serie di conseguenze... diciamo... a spostare..."*) e CIANFLONE ribatteva che non era necessario rinviare il viaggio d'affari (*"no, no, no, no..."*) aggiungendo che gli avrebbe fornito il fax al quale inviare la comunicazione attestante l'impossibilità a presentarsi in aula per impegni lavorativi (*"allora tu, voglio dire, fai una comunicazione che ti trovi all'estero, per motivi di lavoro, al fax che ti dico io... e che ti presenterai alla prossima udienza..."*)²²⁹³.

In serata CIANFLONE confermava a GIGLIO che gli avrebbe preparato la lettera da inviare in Tribunale a Crotone (*"... fagli una comunicazione... (...) ti mando un fax... (...) che sul fax ti do... emh... ti do il fax dove devi mandarlo... hai capito?... (...) così tu... domani mattina... emh... no domani mattina... il giorno 3... gli fai mandare là... il fax a questo... e gli comunichi che per prorogabili motivi di lavoro... gli spieghi che ti trovi in Albania... no?... (...) emh... non ti puoi presentare all'udienza del... e rimani... comunque... in attesa di ulteriori comunicazioni per... per presentarti successivamente... ecco... (...) o vuoi che te la preparo io?... e te la mando?... e poi gliela... la copi... e la giri... come vuoi fare?... (...) e te la faccio... allora... dammi solo il numero di fax... dove te la devo mandare... dai..."*). GIGLIO forniva il fax dell'ufficio (*"... 0522... 22... 10... 22..."*) e CIANFLONE precisava: *"...io domani ti*

²²⁹² Telefonata nr. 1989, delle ore 11:37:42 del 19/4/2011 (RIT 203/2011).

²²⁹³ Telefonata nr. 8446, delle ore 18:03:02 del 27/4/2011 (RIT 110/2011).

mando un fax a questo numero... poi... tu non mandare nuovamente il fax... te la fai copiare... e la fai mandare... hai capito?..." ²²⁹⁴.

L'indomani CIANFLONE, con il fax della Questura di Catanzaro, inviava a GIGLIO la missiva preannunciata contenente la comunicazione da inviare al Tribunale di Crotona la mattina del 3 maggio "e non prima", precisando di aver inserito la dicitura con la quale GIGLIO attestava la sua "disponibilità a rimanere in attesa" di una eventuale nuova citazione ²²⁹⁵.

In seguito GIGLIO confermava la decisione di non presentarsi all'udienza, adducendo però a giustificazione motivi di salute che gli avrebbero impedito anche di partire per l'Albania e precisando che avrebbe trasmesso al Tribunale un certificato medico. Secondo CIANFLONE, prima o poi, avrebbe dovuto testimoniare, per cui, quando si sarebbero visti a Montecchio Emilia (il successivo 12/5/2011) gli avrebbe mostrato gli atti del processo, così da farsi un'idea sulle cose da riferire ("adesso che salgo io... adesso che salgo... adesso che ci vediamo... vengo... porto la documentazione... così vedi pure... hai capito?... e così tu sai anche... ti regoli pure...") ²²⁹⁶.

Quindi, la mattina del 3/5/2011, GIGLIO diceva alla sua segretaria di trasmettere in Procura la dichiarazione (già predisposta) che attestava l'impossibilità a presenziare all'udienza del 3 maggio 2011 "per motivi di salute" ²²⁹⁷.

Alle 09.48 seguenti, CIANFLONE informava GIGLIO che si stava recando in Tribunale a Crotona per il processo. Questi spiegava di aver trasmesso il certificato, poiché aveva subito un piccolo intervento a causa di un ascesso. CIANFLONE rispondeva che aveva fatto bene, dato che probabilmente non lo avrebbero neanche sentito, impegnandosi comunque a verificare con il magistrato l'eventualità di una nuova citazione sia per lui che per VERTINELLI Palmo ²²⁹⁸.

L'ispettore quindi si informava sulla prossima audizione di GIGLIO e VERTINELLI fissata per il 12 maggio 2011 e quindi informava GIGLIO che, il giorno successivo all'udienza, sarebbero potuti tornare insieme in Emilia, dal momento che aveva già deciso di partire ²²⁹⁹; quindi informava VERTINELLI ("io ho avuto comunicazione da... cioè... tramite un collega... dal dottor BRUNI (...) e praticamente... il 12 maggio (...) vi vogliono sentire... a te e a Pino (...) io a Pino l'ho già avvisato... ora sto chiamando anche te... così il 12 vedete un attimino... così... se scendete... vedete di organizzarvi... così... ci troviamo con me... che vi dico prima io... un pochettino le situazioni... capito?") ²³⁰⁰.

La sera dell'8/5/2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO che avrebbe dovuto necessariamente presenziare all'udienza del 12 maggio, nel contempo suggerendogli di scendere in Calabria con un giorno di anticipo, così avrebbero avuto modo di vedersi e parlare del processo ("... e comunque Pino... quando scendi... quando scendi... mi chiami... perché dobbiamo parlare prima... (...) mercoledì ti conviene venire... (...)

²²⁹⁴ Telefonata nr. 2265, delle ore 19:40:49 del 27/4/2011 (RIT 203/2011),

²²⁹⁵ Telefonata nr. 8587, delle ore 19:42:59 del 28/4/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²²⁹⁶ Telefonata nr. 8865, delle ore 17:32:00 del 2/5/2011 (RIT 110/2011).

²²⁹⁷ Telefonata nr. 8882, delle ore 08:27:39 del 3/5/2011 (RIT 110/2011).

²²⁹⁸ Telefonata nr. 8909, delle ore 09:48:41 del 3/5/2011 (RIT 110/2011).

²²⁹⁹ Telefonata nr. 8923, delle ore 11:55:09 del 3/5/2011 (RIT 110/2011).

²³⁰⁰ Telefonata nr. 5428, delle ore 11:58:45 del 3/5/2011 (RIT 119/2011).

ti devono sentire giovedì mattina... così io me lo prendo pure libero... ti accompagno... andiamo insieme là a Crotone... hai capito?...)²³⁰¹.

L'invito ad incontrarsi prima dell'udienza era esteso a VERTINELLI Palmo (*"... no... no... non ti preoccupare... non ti preoccupare... che poi... però... ci dobbiamo vedere prima... solo io e te... e poi ci sentiamo... che nel frattempo arriva Pino... e ci vediamo insieme tutti e tre..."*)²³⁰².

Nella tarda mattina del 9/5/2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO la citazione per il 12 maggio, precisando che il Tribunale di Crotone gli aveva inflitto un'ammenda per non essersi presentato la volta precedente.

Alle 11.32 dell'11/5/2011, VERTINELLI Palmo avvisava CIANFLONE di trovarsi in Calabria, mentre in serata sarebbero giunti anche suo fratello e GIGLIO (partiti in aereo). CIANFLONE si rendeva disponibile a definire i dettagli (*"... ci sentiamo stasera... così vediamo un attimino... se c'è da fare qualcosa immediata... là... ci vediamo stasera... magari un'oretta..."*)²³⁰³. Quella sera l'incontro non aveva luogo poiché GIGLIO perdeva l'aereo e CIANFLONE gli diceva che sarebbe passato a prenderlo a Capo Colonna (presso l'agriturismo) la mattina seguente²³⁰⁴.

Alle 07.00 del 12/5/2011, CIANFLONE convocava VERTINELLI Palmo a casa di GIGLIO: *"...così parliamo un attimo... e poi scendete al Tribunale..."*²³⁰⁵ ²³⁰⁶ e poi presenziava all'udienza, tanto che nella tarda mattinata, conclusa la sua testimonianza, GIGLIO avvisava il fratello Antonio che si stava recando presso l'agriturismo per pranzare insieme all'ispettore e ai fratelli VERTINELLI²³⁰⁷.

In udienza le deposizioni di GIGLIO e VERTINELLI era alquanto difficoltosa, al riguardo facendosi rimando alle pagine della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 7/3/2012 in cui si compendiano le dichiarazioni dei due testimoni a fronte di plurime contestazioni, sollecitazioni alla precisione e titubanze (pp. 329-335 della motivazione). La deposizione formava oggetto anche di un divertito commento tra GIGLIO e CIANFLONE (*"da me ridevano le mogli dei carcerati... (...) si sono messi a ridere le mogli dei carcerati Pasquà... quando dice ma perché... e gliel'ho prestati gli facevo io no... e poi da quell'altro... e io gliel'ho prestati gli dicevo io... e queste si mettevano a ridere, come per dire..."*), trovando conforto nell'ispettore che aveva assistito alla sua audizione (*"sì, sì... lì hai visto..."*)²³⁰⁸.

Qualche giorno dopo il processo, CIANFLONE si faceva avanti per una nuova richiesta, questa volta nell'interesse di un collega, l'Isp. Roberto DALL'ARA della Questura di Bologna, il quale desiderava trascorrere qualche giorno di vacanza in Calabria. CIANFLONE si rivolgeva subito al Giuseppe GIGLIO e questi si metteva, ancora una volta, a disposizione, non soltanto prenotandogli il soggiorno presso il proprio agriturismo, ma raccomandandosi altresì che *"mi raccomando che .. non abbia*

²³⁰¹ Telefonata nr. 9288, delle ore 18:00:14 dell'8/5/2011 (RIT 110/2011).

²³⁰² Telefonata nr. 5887, delle ore 08:50:08 del 9/5/2011 (RIT 119/2011).

²³⁰³ Telefonata nr. 2749, delle ore 11:32:49 dell'11/5/2011 (RIT 203/2011).

²³⁰⁴ Telefonata nr. 2755, delle ore 13:09:49 dell'11/5/2011 (RIT 203/2011).

²³⁰⁵ Telefonata nr. 6145, delle ore 07:01:51 del 12/5/2011 (RIT 119/2011).

²³⁰⁶ Telefonata nr. 9751, delle ore 08:52:08 del 12/5/2011 (RIT 110/2011).

²³⁰⁷ Telefonata nr. 9784, delle ore 14:39:53 del 12/5/2011 (RIT 110/2011).

²³⁰⁸ Conversazione ambientale nr. 1286 (RIT 1081/2011), delle ore 10:47:04 del 18/8/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

a spendere niente là sotto..."²³⁰⁹, così come avverrà, come confermato dallo stesso DALL'ARA²³¹⁰.

2.2.3. RIVELAZIONE DI NOTIZIE.

Peraltro, subito dopo l'audizione, CIANFLONE, come anticipato, saliva nuovamente in Emilia, ove giungeva la notte fra il 12 e il 13 maggio 2011 unitamente al collega MATAcera, GIGLIO Giuseppe (che tramite la sua segretaria aveva prenotato i posti sul volo aereo: "SMS Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno Lamezia 21.55 Linate 23.35"²³¹¹ - "SMS Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ"²³¹²) e VERTINELLI Giuseppe²³¹³.

Quest'ultimo, nel pomeriggio del 12/5/2011, si prodigava anche per prenotare due singole, a nome dell'IMPRESA VERTINELLI, presso l'Hotel CONTE VERDE di Montecchio Emilia²³¹⁴. Le camere tuttavia non erano confacenti alle esigenze di CIANFLONE e MATAcera (che avevano in programma di vedersi con CRETU Mihaela Alina ed un'altra ragazza del night club *Diana Park* di Parma), per cui, nel pomeriggio del 13/5/2011, GIGLIO e VERTINELLI erano costretti a trovare un'altra sistemazione ai due ospiti, contattando alcuni alberghi della zona, fin quando non trovano due stanze presso l'HOTEL CORTE BUSINESS di Cavriago, dove CIANFLONE e MATAcera erano accompagnati da GIGLIO Giulio.

All'incirca 20 minuti dopo la mezzanotte del 15/5/2011, CIANFLONE e MATAcera si trovavano in macchina con VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe, intenti a discutere delle ragazze impiegate nei *night*. CIANFLONE riferiva che la sera prima "Alina" si era ubriacata e alla fine non era voluta uscire dal locale, suscitando il suo disappunto. Secondo GIGLIO, visto il suo *status* di appartenente alla forze di polizia, non avrebbe dovuto trattenersi a lungo nei locali notturni con le ragazze: "...non conviene là... te lo dico per te... perché alla fine... mi segui... già se becchi... secondo me... andrebbe e non andrebbe la cosa... tu insomma sei..."²³¹⁵. I quattro erano diretti presso il night *Diana Park* di Parma, dove si fermavano un paio d'ore, uscendo insieme a due ragazze. Alle 03:18, dopo aver accompagnato i due poliziotti e le rispettive accompagnatrici in albergo, GIGLIO e VERTINELLI, soli in auto, parlavano della serata appena trascorsa ed in particolare di una ragazza indicata sotto gli albanesi. GIGLIO riferiva di aver appreso alcune notizie da Antonio in merito ad una "grossa indagine" in atto, inerente gli albanesi: "a destra, a sinistra... non la stanno facendo loro... mi hanno

²³⁰⁹ Telefonata nr. 12014, delle ore 12:44:05 del 7/6/2011 (RIT 110/2011).

²³¹⁰ Telefonata nr. 4099, delle ore 12:00:19 del 19/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393313701864 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a DALL'ARA Roberto.

²³¹¹ Telefonata nr. 9649, delle ore 16:08:30 dell'11/5/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393462867486 (intestata a SRL GIGLIO), in uso a CHIPELLINO Annalisa.

²³¹² Telefonata nr. 9758, delle ore 10:01:38 del 12/5/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393462867486 (intestata a SRL GIGLIO), in uso a CHIPELLINO Annalisa.

²³¹³ Telefonata nr. 2795, delle ore 23:21:43 del 12/5/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 390961754767 (intestata a ANTONIO CIANFLONE), in uso a Bruna.

²³¹⁴ Telefonata nr. 5315, delle ore 16:45:10 del 12/5/2011 (RIT 118/2011).

²³¹⁵ Conversazione ambientale nr. 64 (RIT 1081/2011), delle ore 00:22:37 del 15/5/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

avvisato... penso che è una cosa che non ti riguarda... però te lo dico... mi ha chiamato stasera... mi ha fatto uscire fuori... non hai visto quando mi ha detto: che ti devo parlare...". A dire di GIGLIO risulterebbero entrambi estranei all'attività di indagine, seppur VERTINELLI ammetteva di aver avuto qualche *contatto* e fatto qualche *favore*. GIGLIO esprimeva dubbi su cosa potessero avere le Forze di Polizia sul loro conto (*"ho capito che a noi non ci riguardano, però di me, di te, sappiamo cosa dicono? eh no..."*), dichiarandosi sereno per quanto riguardava la vicenda di PELAGGI Paolo (*"che cazzo c'è... siamo tranquilli ormai... io..."*), con chiaro riferimento alle operazioni fiscali fraudolente (*"però... sappiamo cosa ha combinato... mi segui... che sono con loro... che sono con Pino, che sono con Pasquale... sono... che cazzo ne sapevo... siamo insieme... siamo tutti una cosa... vai a vedere che cazzo ha combinato per scansarsela"*)²³¹⁶.

La mattina del 15/5/2011 CIANFLONE e MATACERA facevano rientro a Catanzaro.

Il 22/5/2011 GIGLIO Giuseppe spiegava a CIANFLONE di aver avuto un problema in un cantiere di Brescia. Era infatti accaduto che la G.d.F. di quella città, su incarico della competente D.D.A. - p.p. 5792/11 R.G.N.R. - aveva avviato una indagine nei confronti di numerosi soggetti, tra cui GIGLIO, ritenuti responsabili di violazioni alla normativa ambientale, con riferimento al trasporto e al conseguente smaltimento di rifiuti presso siti non autorizzati. Nell'ambito di detta attività la G.d.F. aveva sequestrato alcuni camion di proprietà della GIGLIO Srl, perché utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti presso una cava di Mapello, di proprietà della Nuova Beton, con la quale GIGLIO aveva rapporti commerciali. Sul finire della conversazione, CIANFLONE asseriva di avere una *"...buona novità..."* per la fine della settimana successiva, per la quale si sarebbero risentiti in un momento seguente.

La mattina del 16/5/2011 era registrata a bordo dell'autovettura in uso a GIGLIO Giuseppe una conversazione ambientale intercorsa con tale Tonino, non meglio identificato.

GIGLIO discuteva con questi sui risvolti di eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare il neo collaboratore di giustizia Giuseppe (Pino) VRENNA, capo dell'omonima cosca Vrenna – Bonaventura – Corigliano, operante nella provincia di Crotone.

Inizialmente GIGLIO raccontava di quanto appreso dall'Ispettore di polizia CIANFLONE Antonio sulla difficile situazione venutasi a creare nel crotonese, nonché della necessità di far sparire *"...cose..."* (compromettenti ndr): *"veramente sotto... c'è stato tre giorni l'Ispettore di là che... (inc.)... c'è una guerra sotto Toni...devo fare ha detto: sparire cose... ma pesanti..."*.

"Tonino" faceva immediatamente riferimento alle dichiarazioni rese sino a quel momento da Pino VRENNA (*"c'è VRENNA che sta facendo un bordello..."*), ma GIGLIO evidentemente informato delle dinamiche in atto, precisava che, in realtà, VRENNA doveva ancora *"...partire..."* (iniziare a parlare), dato che si era limitato a riferire solo su persone già arrestate, non toccando ancora i *"...cristiani..."* in libertà (*"si! al di fuori di quello, quello deve ancora partire... però se... sicuramente... mi segui... accusa cristiani che poi saranno già dentro, cristiani che sono fuori e vanno a prenderli..."*). GIGLIO riconosceva la valenza criminale del collaboratore e l'importanza delle sue dichiarazioni (*"sai che cos'è... VRENNA i riscontri glieli fa trovare veramente... [...] il VRENNA... non è che sta parlando l'ultimo... l'ultima ruota*

²³¹⁶ Conversazione ambientale nr. 65 (RIT 1081/2011), delle ore 02:50:27 del 15/5/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

del carro...”), trovandosi d'accordo con il suo interlocutore (“*sta parlando quello là ...da comandante...*”).

A questo punto traspariva la chiara preoccupazione di GIGLIO sulle possibili conseguenze che avrebbero potuto determinare le rivelazioni del capo cosca (“*eh! e quello che sa, come sono i discorsi che sa e come sono andati e come... [...] un cazzo di bordello...*”), che fin quando erano rivolte nei confronti di soggetti a lui direttamente collegati era un conto (“*ma finché si "tirano tra di loro" Toni... lasciano stare i...*”) mentre il discorso mutava nel caso in cui le confessioni si allargassero anche ad altri soggetti (“*bravo! l'importante è che non vadano cristiani innocenti di sotto perché è peccato...*”).

Su apposita domanda di “Tonino” (“*ma quello che hanno ammazzato a Crotone... che abitava... che abitava a Crotone... lo conoscevi?*”), il prosieguo della conversazione riguardava il duplice omicidio, avvenuto a Crotone il 19/1/2011, dei fratelli Giuseppe e Alfredo GRISI, imprenditori cutresi residenti a Verona, ed il ferimento di un terzo fratello, Francesco ad opera di GIORDANO Gianfranco, organico alla cosca VRENNA. GIGLIO spiegava che i motivi del duplice omicidio non dovevano essere ricercati nelle questioni interne alla cosca, bensì erano inerenti una lite scoppiata per un credito vantato dai GRISI (“*di vista! ma lì non c'entra niente, lì è stata una lite che doveva dargli soldi quello scemo là delle moto...*”). Quanto affermato da GIGLIO (“*si però la testa calda è stata il fratello di quello delle moto, non è che l'ha fatto parlare fraticè, dopo che hanno avuto la lite con il fratello... come è arrivato quello... "avia stutato a tutti" (aveva ammazzato tutti) ...è mezzo "Scassato" (inteso che non ragiona) quello là capito?...*”) trovava riscontro nelle attività investigative condotte dalla Squadra Mobile di Crotone, la quale riconduceva i motivi dell'evento criminoso ad un alterco scoppiato all'interno del negozio di moto “Maxi scooter”, tra il titolare della rivendita GIORDANO Antonio (fratello di Gianfranco) ed i fratelli GRISI, che vantavano un credito nei suoi confronti..

Verso le 19.00 del 26/5/2011 CIANFLONE contattava GIGLIO esortandolo a stare molto attento e mantenere “*gli occhi aperti*”, facendo riferimento ad un precedente colloquio avuto²³¹⁷, probabilmente quello a cui alludeva GIGLIO nella conversazione del 15/5/2011 con VERTINELLI: “*CIANFLONE: ...senti Pino, ti volevo dire un'altra cosa, ascoltami bene, capiscimi bene quello che ti dico, ti raccomando ti... stai attendo a quello che ti ho detto io prima di scendermene, dai... GIGLIO: ...si, va benissimo... CIANFLONE: ...hai capito? Mo... molto occhi aperti, occhi aperti... GIGLIO: ...va bene... CIANFLONE: va bene? Ah... che poi ci sentiamo; ti saluto, ciao. GIGLIO: grazie...*”.

2.2.4. IL “SANGIOVANNI” DI MICHELE PUGLIESE.

Nel mese di giugno 2011 GIGLIO riceveva la richiesta di un c.d. *Sangiovanni*, ossia di presenziare in qualità di padrino al battesimo del figlio di un personaggio eminente. Questi era PUGLIESE Michele, colui che nell'indagine *Pandora* sarà condannato per il reato di estorsione in danno dello stesso GIGLIO²³¹⁸. Peraltro, dalle intercettazioni emergeva che la richiesta risaliva ad anni prima, circa sette, costituendo pertanto prova evidente di una risalente comunanza di rapporti del tutto incompatibile con l'abito

²³¹⁷ Telefonata nr. 3356, delle ore 19:06:47 del 26/5/2011 (RIT 203/2011).

²³¹⁸ cfr. capo 52, sentenza emessa in abbreviato dal GUP del Tribunale di Catanzaro dell'1/7/2011.



processuale che CIANFLONE aveva pervicacemente confezionato per GIGLIO (e VERTINELLI).

GIGLIO dimostrava di avere particolare premura di incontrare CIANFLONE e lo esortava a partire subito per l'Emilia: (*"ma tu dovresti salire... perché io devo spiegarti una cosa, ti dico la verità..."*). CIANFLONE si metteva immediatamente a disposizione, senza neanche chiedere il motivo della convocazione (*"eh.. vediamoci... vediamo se... vediamo se riusciamo a vedere verso... verso fino settimana, allora dai... o è tar... o volete che vengo prima? (...) vediamo come... cerco di sbrigarmi... se pensi che sia urgente la cosa... voglio dire, faccio prima, come vuoi tu (...) salgo venerdì sera... venerdì pomeriggio... dai... ti chiamo io comunque per conferma"*)²³¹⁹.

Il 20/6/2011 l'ispettore confermava a GIGLIO la partenza per il venerdì pomeriggio (24/6/2011), esortandolo a prenotargli l'aereo: *"sì, sì, fai... ma uno, solo io vengo... e no, no, non serve che vengo con un altro, chi deve venire... e niente, e poi, comunque fallo, perché comunque poi ci sentiamo per vederci... mò, o vieni tu o mi viene a prendere qualcuno là..."*²³²⁰. Per essere sicuro di ricevere il poliziotto, vista l'importanza della vicenda, GIGLIO riservava addirittura più imbarchi^{2321 2322}. Nel primo pomeriggio del 24/6/2011, CIANFLONE era quindi accompagnato presso l'aeroporto di Lamezia Terme dal collega MATAcera²³²³, mentre a Milano - Linate trovava ad attenderlo GIGLIO Giulio²³²⁴, che lo conduceva a Montecchio Emilia.

Nel corso della trasferta emiliana CIANFLONE partecipava ad un'ennesima cena. La stessa si svolgeva presso il Ristorante *The Gold*, ubicato a Parma (con solita prenotazione alberghiera a carico degli imprenditori emiliani e successivo spostamento della comitiva al night *Diana Park*). Questa volta vi è da sottolineare che alla stessa partecipavano, non solo GIGLIO Giuseppe e i fratelli VERTINELLI, ma anche **BOLOGNINO Michele**, RICHICHI Giuseppe, SPAGNOLO Domenico ed alcune ragazze. La serata era monitorata nel corso di un servizio di osservazione dei carabinieri di Modena, con tanto di materiale fotografico del convivio e dei partecipanti. Dalle foto si riscontra chiaramente la presenza anche di BOLOGNINO Michele (soggetto con una storia di 'ndrangheta di tutto rispetto, con precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio etc.), considerato dalla stessa DDA di Catanzaro, *"punto di riferimento ormai consolidato della cosca MEGNA nel Nord Italia, essendo da lungo tempo residente in Emilia Romagna"*²³²⁵, partecipe, quella sera, alla stessa tavolata alla quale presenziava anche CIANFLONE Antonio, al contrario, punto di forza della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro nelle indagini sulla criminalità organizzata.

Le ragioni della richiesta formulata da GIGLIO erano rivelate al ritorno a Catanzaro, nel corso di una conversazione che CIANFLONE intratteneva con MATAcera Francesco. Quest'ultimo si informava sui motivi della convocazione (*"ehm, lì, quella*

²³¹⁹ Telefonata nr. 4092, delle ore 11:42:27 del 19/6/2011 (RIT 203/2011).

²³²⁰ Telefonata nr. 4121, delle ore 12:13:10 del 20/06/2011 (RIT 203/2011).

²³²¹ Telefonata nr. 4180, delle ore 13:31:42 del 22/06/2011 (RIT 203/2011).

²³²² Telefonata nr. 4252, delle ore 09:45:54 del 24/06/2011 (RIT 203/2011).

²³²³ Telefonata nr. 4253, delle ore 11:54:33 del 24/06/2011 (RIT 203/2011).

²³²⁴ Cfr. Annotazione di P.G. con servizi di o.p.c. del 24 e 25/6(2011, arrivo di CIANFLONE Antonio in Emilia.

²³²⁵ Attività di indagine inerente l'omicidio di MEGNA Luca, p.p. 1345/08 R.G.N.R. DDA Catanzaro.



cosa che vi doveva chiedere, è una cosa seria, o cose così?") e CIANFLONE ribatteva che GIGLIO lo aveva convocato per avere consiglio. PUGLIESE Michele gli aveva infatti chiesto di fare da padrino al battesimo di suo figlio ("...sì, è una cosa seria per lui, voglio dire, ha voluto un consiglio, più che altro, perché poi... praticamente, alla fine che cosa è successo, l'ha chiamato... gli ha mandato un imbasciata ...ehm, Michele PUGLIESE... [...] per fargli... per battezzargli un bambino, eh...") e lui glielo aveva sconsigliato ("...eh... l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto: non lo fare"), evidentemente conscio del significato altamente simbolico della richiesta e soprattutto perché in contrasto con le "verità investigative" dell'indagine Pandora, secondo le quali GIGLIO era una vittima dell'estorsione condotta dai NICOSCIA ed in particolare proprio da PUGLIESE Michele, esponente della predetta cosca ("no, cioè, praticamente, nella storia che era già stata definita da prima, poi ehm... che, voglio dire, alla luce di quello che è successo dopo, gli ho dett... (...)... ha deci... ha deciso di dirgli di no..."). L'ispettore aggiungeva che GIGLIO aveva deciso di rifiutare l'invito, incaricando il padre di recapitare il messaggio ("poi gli manda l'imbasciata col padre, qua, gli dice che non... non ha intenzione...")²³²⁶.

La mattina del 27/6/2011, GIGLIO comunicava al padre che, qualche giorno prima, PUGLIESE Mirko gli aveva recapitato il messaggio del fratello Michele ("... figlio di culo muscio...", PUGLIESE Franco), inerente il battesimo del figlio: "dato che tempo fa, Pugliese, mi aveva chiesto di fargli... di battezzargli il bambino.. ti ricordi.. il figlio di "culo muscio"... l'altro giorno mi ha chiamato il fratello a me.. che dice che il 13 agosto c'è il coso.. adesso mi ha chiamato quattro giorni fa.. tre giorni fa.. quattro giorni fa.. giustamente io.. non è possibile una cosa di queste qua.. per telefono non ho allungato proprio perché... o ti do il numero e lo chiami, lo fai venire e gli spieghi la situazione.. che non è per cattiveria.. che ho parlato con l'ispettore che è stato qua il venerdì ed il sabato.. mi ha detto (incom.. forse dice minimamente) vedi tu.. ..vedi dove cacchio lo devi mandare a sto... hai capito?". GIGLIO, dopo aver spiegato di averne parlato con CIANFLONE, sottolineando l'inopportunità di presenziare alla cerimonia, esortava il genitore a contattare PUGLIESE Mirko e ad inventarsi una scusa plausibile per declinare l'invito, senza offendere la famiglia (nell'occasione suggerendo di riferire che aveva problemi con la Procura)^{2327 2328}.

Alle 19.31 GIGLIO avvisava CIANFLONE di aver parlato con il padre "pure, per quella faccenda là così...": questi si offriva di recarsi all'agriturismo per dare appoggio e verificare la situazione, non escludendo un intervento diretto nei confronti di PUGLIESE ("...sì; e niente... e tu, comunque, vedi che Antonio (il fratello di Pino, n.d.r.), ha il mio numero eventualmente qualcosa, fammi chiamare che mi avvicino io là... (...) ...se devi comunicare qualche cosa, hai capito? (...) ...che io conosco Antò... che io capisco e vado e vediamo un attimino, capito? (...)... (inc.)... per qualsiasi cosa")²³²⁹.

La sera del 28/6/2011, GIGLIO diceva al padre che PUGLIESE Mirko poteva essere reperito sulla utenza 3406448342²³³⁰ ("...sì, Mirco si chiama... questo è il fratello di Michele"), raccomandandosi di usare una scusa credibile (problemi con l'A.G.) sicché il rifiuto fosse inteso di facciata: ("...eh, però, l'hai capito come la devi mettere, no?

²³²⁶ Telefonata nr. 4330, delle ore 20:44:17 del 26/6/2011 (RIT 203/2011).

²³²⁷ Telefonata nr. 14163, delle ore 08:27:52 del 27/6/2011 (RIT 110/2011).

²³²⁸ Telefonata nr. 14296, delle ore 18:30:20 del 27/6/2011 (RIT 110/2011).

²³²⁹ Telefonata nr. 4367, delle ore 19:31:53 del 27/6/2011 (RIT 203/2011).

²³³⁰ Utenza intestata a PUGLIESE Mirko, nato a Crotone il 2/8/1988.

(come impostare il discorso, n.d.r.) (... ..uh... eh, che sto avendo problemi con Procure e cose, glielo dici qui che... (... ..eh no... perché non è che posso andare a fare "il SANGIOVANNI"... (... ..che devo prendere che... mi segui? (... ..no, diglielo, mi scuso, pure con la moglie, purtroppo c'è questo problema qua, mi segui? (... ..eh, che non si facciano il conto che (che non credano, n.d.r.)... è lo stesso, è come se lo avessimo battezzato noi... (... ..ehm... che devo fare, eh? Che queste cose sono delicate, non... non è che sono tanto... hai capito?") ²³³¹.

La mattina del 29/6/2011, CIANFLONE domandava a GIGLIO se l'imbasciata ai PUGLIESE fosse stata recapitata, spiegando la necessità di dare un segnale chiaro, che doveva essere "messo un punto a queste cose", con ciò confermando che era a conoscenza del legame di lunga data tra l'amico e PUGLIESE Michele ("sì, Pino mio, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, deve... deve essere messo un punto a queste cose... un punto significa che non deve esserci più seguito, in nessuna maniera...") ²³³².

Quella sera GIGLIO Francesco confermava al figlio Giuseppe di aver parlato con PUGLIESE Mirko, che si era lamentato per la rinuncia, dal momento che la scelta del padrino era stata fatta diversi anni prima ("dice che se glielo dicevi prima era meglio, che trova qualcun altro... e tu quand'è che glielo avevi detto, scusatemi? "Ma io... di questo fatto lo so da tanti anni fa... infatti, mi ha detto: sì, ha sette anni il bambino... eh, e allora, quindi... eh..."), ma non aveva creato problemi, "capendo la situazione". GIGLIO Giuseppe faceva presente che, se avessero rinviato il battesimo, probabilmente avrebbe potuto presenziare ("fallo fra qualche paio di anni che poi se ne parla"), ed il padre lo rassicurava sottolineando di aver chiaramente detto a PUGLIESE Mirko quanto fossero interessati alla questione ("ma io gliel'ho detto (...) tu lo sai che tu... va bè che tu... ma noi ci teniamo a queste cose... "ma noi pure con Pinuccio, qua... là...") ²³³³, cosa compresa dallo stesso PUGLIESE che aveva confermato che era "tutto a posto" ²³³³.

Alle 09.30 del 18/8/2011 GIGLIO invitava VERTINELLI Giuseppe ad accompagnare lui e CIANFLONE presso una rivendita di piastrelle di Cirò Marina ²³³⁴.

Durante il tragitto, i tre parlavano a lungo di dinamiche interne alle cosche calabresi e delle indagini condotte dalle Forze di Polizia, con particolare riferimento alle operazioni *Ghibli* e *Pandora*, della Sezione Anticrimine - R.O.S. di Catanzaro e della Squadra Mobile di Catanzaro. CIANFLONE raccontava di un personaggio (poi indicato in SILIPO Antonio ²³³⁵), noto alle cronache giudiziarie in quanto emerso nell'indagine *Grande Drago* (p.p. 2643/04 RGNR Mod. 21 DDA Catanzaro) quale vittima di estorsione da parte del gruppo allora capeggiato dal vecchio boss DRAGONE Antonio cl. 43. Lo stesso, durante il processo, aveva ritrattato le proprie dichiarazioni esponendosi al ridicolo agli occhi di tutti ("abbiamo fatto fatica a farlo stare zitto... vi... vi... una cosa impressionante e poi in Tribunale... poi i Giudici no... il collegio dei giudici ad un certo punto gli hanno detto basta... voglio dire no perché lui doveva

²³³¹ Telefonata nr. 14423, delle ore 19:01:06 del 28/6/2011 (RIT 110/2011).

²³³² Telefonata nr. 4441, delle ore 08:38:14 del 29/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

²³³³ Telefonata nr. 14534, delle ore 17:23:09 del 29/6/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamata 393355412232 (intestata a SNC AGRO-TURIST & C.), in uso a GIGLIO Francesco.

²³³⁴ Telefonata nr. 19610, delle ore 09:30:53 del 18/8/2011 (RIT 110/2011).

²³³⁵ Telefonata nr. 6199, delle ore 13:30:18 del 18/8/2011 (RIT 203/2011).



ammettere che aveva detto quello a noi e poi doveva dire che se l'era inventato... quindi o l'hai detto oppure ti abbiamo forzato noi a dirlo... (...) no assolutamente ha negato tutto... e allora dice perché alla Polizia avete detto queste cose... allora lui dice... ma non lo so perché in quel periodo non mi sentivo bene, ne ha raccontato puttane in quel aula... tutti a ridere, ma anche gli arrestati ridevano, si è ridicolizzato da solo...").

A quel punto, come già anticipato, GIGLIO raccontava non senza compiacimento l'esperienza analogamente da lui vissuta durante la sua audizione nel corso dell'udienza del 12/5/2011 (*"da me ridevano le mogli dei carcerati... (...) si sono messi a ridere le mogli dei carcerati Pasquà... quando dice ma perché... e gliel'ho prestati gli facevo io no... e poi da quell'altro... e io gliel'ho prestati gli dicevo io... e queste si mettevano a ridere, come per dire..."*), trovando una sponda nell'ispettore che aveva assistito alla sua audizione (*"si, si... li hai visto..."*)²³³⁶. GIGLIO si informava anche sulle conseguenze previste per chi si mostrava reticente (*"ma quando è in quel modo scusa che dichiarare il contrario di come hai dichiarato prima, non ci scappa una denuncia..."*).

Il dialogo sopra riportato costituisce ulteriore e chiara conferma della verità preconstituita a tavolino, utile solo a garantire al GIGLIO la spendibilità extraprocessuale di uno status di vittima di reati di cui egli stesso comprendeva l'insussistenza e del livello di compromissione e funzionalità al progetto del CIANFLONE.

Peraltro, nel corso della medesima conversazione, CIANFLONE si dilungava su alcuni particolari delle vicende giudiziarie che lui ben conosceva riferendo che, secondo lui, il dott. Dolce (coordinatore dell'indagine) aveva commesso un errore: quando la Questura di Catanzaro aveva iniziato l'Operazione Pandora, i Carabinieri (del R.O.S. di Catanzaro) avevano già avviato da un anno l'indagine Ghibli²³³⁷, cosicché il magistrato aveva assegnato alla Polizia il compito di indagare sui NICOSCIA ed ai Carabinieri di proseguire le investigazioni sul conto degli ARENA (*"là ha fatto un grande errore Dolce, io gli voglio bene e lo stimo però se sbaglia, quando noi stavamo lavorando su... (dice su chi a voce bassa), i Carabinieri avevano un anno di indagine sulla "Ghibli" che erano le indagini su questi qua, a noi ci venivano fuori i fatti che... è lui ha voluto che i Carabinieri seguissero gli "Arena" e noi i "Nicoscia"... come gruppi..."*). GIGLIO interveniva asserendo che l'errore era stato questo, trovando conferma nell'ispettore, che precisava: *"perché adesso i processi li sta facendo un magistrato "che avete in casa qua" con tutto rispetto parlando..."*, frase che, oltre ad essere letta quale allerta sulla indagine in corso da parte della DDA di Bologna, fa ben intendere da che parte stesse CIANFLONE in quel momento

2.2.5. L'AUSILIO OFFERTO ALL'ATTIVITÀ DEI VERTINELLI.

Il legame instaurato con GIGLIO non era esclusivo. CIANFLONE si era analogamente posto a disposizione anche di Palmo VERTINELLI.

Tra aprile e maggio del 2011 erano stati pubblicati degli articoli di stampa, definiti denigratori, sul conto di VERTINELLI e questi aveva cercato inutilmente di essere ricevuto dal Prefetto di Reggio Emilia. In effetti, la mattina del 27/4/2011, VERTINELLI informava CIANFLONE che sul quotidiano *Il crotonese* erano stati pubblicati altri articoli di stampa che lo riguardavano e che facevano riferimento a pregresse vicende giudiziarie, sicché aveva chiesto al proprio legale di fissare un

²³³⁶ Conversazione ambientale nr. 1286 (RIT 1081/2011), delle ore 10:47:04 del 18/8/2011, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.

²³³⁷ Si tratta del proc. 1182/04 R.G.N.R. nei confronti di ARENA Fabrizio + 9.

incontro con il Prefetto di Reggio Emilia per chiarire la questione. Il poliziotto condivideva e suggeriva a VERTINELLI di tutelare la propria immagine, ipotizzando che le notizie fossero state collegate alla recente scarcerazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino. CIANFLONE, pur sottolineando di non avere molto margine di azione, si offriva di parlare con il direttore del quotidiano per segnalargli la sua posizione ("... io... purtroppo... in queste cose... non è che posso... ho tanto da fare... quello che posso fare io... però... è relativo... voglio dire... parlare con il direttore del giornale... però... non è che... cosa risolvo?... hai capito?..."), consigliando in ultimo VERTINELLI a fare una diffida nei confronti del giornale²³³⁸.

Alcuni giorni più tardi, il poliziotto aveva modo di sentirsi nuovamente con VERTINELLI Palmo al quale esternava il proprio affetto ("...quando c'è l'opportunità ci vediamo... l'importante è volersi bene... poi il resto è secondario... ok?... ti saluto... e salutami tutti quanti... ciao...")²³³⁹.

La mattina del 20/5/2011 VERTINELLI Palmo riferiva a CIANFLONE Antonio che il Prefetto di Reggio Emilia non lo aveva voluto ricevere e che anzi aveva trasmesso un'informativa al comune di Crotone sul suo conto. CIANFLONE gli consigliava di muoversi in maniera ufficiale con l'avvocato, mentre lui avrebbe fatto i propri accertamenti ("... tu intanto vedi... vedi cosa gli dicono all'avvocato... così poi vediamo un attimino di... se riusciamo a fare un altro... un ulteriore accertamento... vedi prima cosa gli dicono a lui... capito?... seguiamo le vie... le vie... ufficiali...")²³⁴⁰.

Per VERTINELLI cominciavano a profilarsi serie difficoltà.

Nell'agosto del 2011 la Questura di Crotone, per questioni di opportunità, aveva negato al proprio personale di alloggiare nella struttura ricettiva sita in località Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (KR), la cui proprietà, sebbene gestita da un'impresa terza, era riconducibile ai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe²³⁴¹, così facendo seguito alle determinazioni dal Comune di Crotone inerenti un appalto per la realizzazione di un centro polivalente per anziani, originariamente assegnato ai VERTINELLI e revocato alla luce delle informazioni di tipo ostativo rilasciate dalla Prefettura di Reggio Emilia (cfr. Informativa dell'4/8/2010). Successivamente aveva avuto luogo altro analogo provvedimento (8/2/2012), relativamente ad un appalto bandito dal Comune di Melissa, KR.

Della problematica-interdittive VERTINELLI investiva fin da subito CIANFLONE.

La mattina del 3/7/2011 VERTINELLI Palmo si accordava con CERRI Aldo, che aveva in gestione gli immobili di Le Castella, per vedersi di lì a poco²³⁴². Una decina di minuti più tardi, mentre VERTINELLI Palmo stava cercando di mettersi in contatto con CIANFLONE, era registrata parte della conversazione intercorsa con lo stesso CERRI, laddove era fatto riferimento a presunti problemi sorti con le forze di polizia. A questo punto, VERTINELLI proponeva a CIANFLONE, che nel frattempo aveva risposto al telefono, di incontrare un suo amico: "quello che ho affittato lì, quel palazzo a Le Castella". CIANFLONE riferiva di non trovarsi al momento in zona e VERTINELLI

²³³⁸ Telefonata nr. 5028, delle ore 08:37:30 del 27/4/2011 (RIT 119/2011).

²³³⁹ Telefonata nr. 6647, delle ore 11:36:34 del 18/5/2011 (RIT 119/2011).

²³⁴⁰ Telefonata nr. 6785, delle ore 09:30:59 del 20/5/2011 (RIT 119/2011).

²³⁴¹ Il 16/12/1998 VERTINELLI Palmo, allora amministratore della EDILIZIA VERTINELLI S.r.l., si era aggiudicato all'asta, tenutasi presso il Tribunale fallimentare di Firenze, diversi fabbricati e terreni sussistenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto, località Le Castella, vicenda che era stata oggetto di indagine nell'ambito dell'operazione *Scacco Matto*.

²³⁴² Telefonata nr. 9833, delle ore 08:57:02 del 3/7/2011 (RIT 119/2011).

replicava che, dovendo l'amico partire per le ferie, gli avrebbe potuto far conoscere la cognata. CIANFLONE si rendeva disponibile a parlare con l'amico di VERTINELLI per qualunque necessità avesse avuto bisogno (VERTINELLI: *"bravo, c'ha bisogno, c'ha bisogno, hai capito?"*), invitandolo a lasciargli il suo recapito cellulare (*"tranquillamente, non ci sono problemi ce l'hai, glielo puoi lasciare a lei, tranquillamente, senza mezzi termini..."*) e rendendosi disponibile ad incontrare anche la cognata (*"comunque, domani mi faccio una camminata e me la fai conoscere"*). Avuta conferma di ciò, VERTINELLI organizzava un incontro per l'ora di pranzo del giorno seguente²³⁴³.

L'incontro era documentato dai militari del Comando Provinciale CC di Modena. Lo stesso si teneva il 4/7/2011 presso il ristorante *le Vele* di Isola Capo Rizzuto, frazione Le Castella, tra CIANFLONE Antonio (giunto con un'auto assegnata alla Questura di Catanzaro), VERTINELLI Palmo e i gestori dei suddetti appartamenti (in particolare tale Maria GEREMICCA, detta "Patrizia", parente di CERRI Aldo). Dalle successive intercettazioni si capiva che, durante l'incontro, VERTINELLI e la GEREMICCA avevano informato compiutamente CIANFLONE della problematica attinente gli appartamenti di Le Castella, e questi, di contro, aveva loro parlato dell'apertura del suo nuovo ristorante (del quale poi si dirà, la GEREMICCA essendosi interessata per fare avere a CIANFLONE una cucina per il suo nuovo locale²³⁴⁴).

La problematica inerente la gestione degli immobili si protraeva nelle settimane seguenti e la GEREMICCA se ne lamentava con VERTINELLI, il quale lo riferiva a CIANFLONE. Quest'ultimo si mostrava disponibile a parlare con la donna per comprendere bene la questione e successivamente recarsi in Prefettura per verificare lo stato delle cose (*"...ma alla Prefettura non puoi andare così, Palmino, se non sappiamo le cose come stanno non è che così, domani mattina ci presentiamo alla Prefettura e che facciamo?"*)²³⁴⁵. Quindi, nel corso di una telefonata del 26/8/2011, CIANFLONE apprendeva da Patrizia che suo cognato, CERRI Aldo, era stato in Questura, dove aveva appreso che *"per questioni di opportunità"* avevano deciso di non inviare più poliziotti presso il residence (*"non c'è niente da fare, per opportunità, non mi fanno lavorare; me lo hanno detto bello chiaro, chiaro, eh... (...) dice per opportunità, loro possono decidere di non mandare nessuno"*)²³⁴⁶. CIANFLONE non si capacitava di dette notizie, assicurando un intervento presso la Questura di Crotona (*"...ma io non ho idea di... ma io, guarda, ci voglio andare a parlare, io ormai..."*). Patrizia insisteva, precisando che la Questura giustificava la decisione adducendo che dietro il contratto di affitto stipulato con lei avrebbe potuto celarsi VERTINELLI (*"si controllano le persone che entrano, ma nel giardino loro non ci sono, sono fuori, poveretti, Palmo, davvero, non si fa vedere mai..."*)²³⁴⁷.

CIANFLONE preannunciava a VERTINELLI di voler parlare con un collega capace di intercedere con il Questore di Crotona, dicendosi certo dell'esistenza di manovre occulte (*"mò interesse anche il collega e lo faccio parlare con il Questore a Crotona, perché c'è qualcosa che non va, eh, c'è qualcuno che spinge e ci sono favoritismi che proprio non hanno motivo di esistere e mò chiamo il collega"*)²³⁴⁸. Il collega era

²³⁴³ Telefonata nr. 9834, delle ore 09:21:26 del 3/7/2011 (RIT 119/2011).

²³⁴⁴ Telefonata nr. 5372, delle ore 19:34:41 del 20/7/2011 (RIT 203/2011).

²³⁴⁵ Telefonata nr. 14732, delle ore 20:16:23 del 23/8/2011 (RIT 119/2011).

²³⁴⁶ Telefonata nr. 6447, delle ore 12:17:50 del 26/8/2011 (RIT 203/2011).

²³⁴⁷ Telefonata nr. 14992, delle ore 12:27:23 del 26/8/2011 (RIT 119/2011).

²³⁴⁸ Telefonata nr. 14994, delle ore 12:29:06 del 26/8/2011 (RIT 119/2011).

Franco STRADA, in servizio proprio presso la Questura di Crotona, con il quale CIANFLONE ipotizzava l'esistenza di una manovra concorrenziale da parte del proprietario dell'altro residence di Le Castella, *Il Corsaro*, indicato in TOLONE Domenico, considerato uomo vicino alla cosca ARENA (*"potrebbe esserci un discorso concorrenziale legato al Corsaro, m  pare che praticamente c'  qualcuno che spinge dalla Prefettura (...) per  non   nemmeno giusto vessare una persona, perch  Palmino Vertinelli, no,   pulito come... come l'acqua trasparente, sotto ogni profilo..."*)²³⁴⁹.

Peraltro, la vicenda in esame si inquadra in un pi  ampio scenario che vedeva gli immobili di Le Castella al centro anche di un interesse della consorteria criminale operante sul territorio, alle quali i fratelli VERTINELLI avevano dovuto far fronte.

Infatti, il 23/8/2011, VERTINELLI Palmo aveva contattato l'odierno imputato GUALTIERI Antonio (uomo in qual momento in ascesa all'interno del clan GRANDE ARACRI, dopo l'uscita di scena di VILLIRILLO Romolo) chiedendogli espressamente una consulenza, istanza letta dagli inquirenti come una richiesta di "protezione" da parte della cosca di Cutro per un problema che stava avendo a Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto (KR), territorio notoriamente oggetto di vessazione da parte della cosca ARENA. La risposta fornita da GUALTIERI era diretta a tranquillizzare VERTINELLI in virt  sia del potere acquisito in quel momento in Emilia (*"...e non ti preoccupare che lo mettiamo a posto ohi Palmo cio  (...) quando si tratta da persone intelligenti... (...) le cose si chiudono bene perch  io... a me piace chiudere le cose per benino senza raggiri e senza niente... (...) ma quello ha detto... quello ha fatto... quello pinco palla... (...) non mi interessano queste menate... a me non interessano... (...) a me interessa che io e te ci mettiamo a sedere... e tu mi dici quello che mi devi dire... io ti dico quello che ti devo dire... (...) e troviamo un punto d'incontro Palmo..."*) sia del rispetto di cui godeva all'interno della famiglia mafiosa, non a caso indicata con il termine di azienda (*"e vai da lui? All'azienda? (...) ...e va bene... dai... quando vai all'azienda... gli dici che hai parlato con me... (...) e per questo qui... magari... se pu  aspettare un p  di giorni... che ci vediamo io e te qua..."*)²³⁵⁰.

La mattina dell'1/9/2011, VERTINELLI Palmo chiedeva a GUALTIERI Antonio di poterlo incontrare e questi si rendeva disponibile per la serata presso il ristorante *Millefiori* (allora gestito dai VERTINELLI).

Non occorre in questa sede diffondersi oltre sulla complessa vicenda dei rapporti tra VERTINELLI e la cosca ARENA, ma solo rimarcare come VERTINELLI, per risolvere i problemi derivanti dal rapporto con la cosca isolitana, avesse **attivato due canali a sua disposizione: GUALTIERI da un lato e CIANFLONE dall'altro**. D'altro canto CIANFLONE, nonostante l'attenzione su VERTINELLI che aveva determinato la Questura di Crotona a non assegnare gli alloggi di Le Castella al personale di polizia, si schierava immediatamente, invece, a favore del VERTINELLI, stimolando una serie di contatti che aveva presso la Questura di Crotona per favorirlo. Cos  lo stesso, come meglio si vedr , analogamente agiva cercando addentellati anche presso la Questura di Reggio Emilia.

L'8/9/2011 VERTINELLI Palmo informava CIANFLONE di aver ricevuto una lettera dal Comune di Crotona, con la quale, a seguito dell'informativa inviata dalla Prefettura di Reggio Emilia, gli era stato revocato l'appalto per il "centro anziani" (si tratta di un

²³⁴⁹ Telefonata nr. 6452, delle ore 12:31:23 del 26/8/2011 (RIT 203/2011).

²³⁵⁰ Telefonata nr. 14660, delle ore 13:10:00 del 23/8/2011 (RIT 119/2011).

centro polivalente per anziani e per la formazione professionale dell'importo di € 362.881,32). CIANFLONE consigliava di richiedere immediatamente l'accesso agli atti per rendersi conto di quello che era stato scritto nella nota prefettizia, rammentando a VERTINELLI che lui era una "vittima" e suggerendogli di presentare ricorso, rivolgendosi ad un legale di grido che gli avrebbe trovato lui a Catanzaro ed esortando VERTINELLI a fargli avere tutta la documentazione. In attesa, CIANFLONE si impegnava a reperire i documenti utili presso il suo ufficio ("mandami queste cose qua, perché poi il resto lo trovo io che ce l'ho io pure, per quanto riguarda le tue vicende che riguardano la tua situazione...")²³⁵¹. Anche in una telefonata successiva CIANFLONE ribadiva che la priorità era presentare ricorso contro il provvedimento del Comune di Crotona ("allo stato no, perché, voglio dire, tu devi rispondere avverso... il ricorso tu lo devi fare a chi ti ha revocato la gara, perché a Reggio Emilia, loro, hanno chiesto informazioni e da Reggio Emilia gli hanno mandato queste informazioni"), confermando che sarebbero andati insieme a parlare col dirigente della Squadra Mobile di Reggio Emilia per cercare di risolvere la vertenza anche nella città emiliana ("poi per quanto riguarda Reggio Emilia, dopo facciamo così: in settimana, non questa, quando scendi tu la prossima volta, se riesco me ne salgo con te ed insieme a te andiamo a trovare il Dirigente della Mobile di Reggio Emilia, mi segui? Lo andiamo a trovare, parlo con lui e gli spieghiamo la cosa con lui, e vediamo di trovare il sistema di risolverlo anche là, perché non è possibile che si facciano queste cose, ti porto con me, Palmino gli chiamo, gli telefono e andiamo insieme, che ti devo dire, io più di questo che ti devo fare..."). VERTINELLI si raccomandava affinché si attivasse in fretta per risolvergli il problema, che avrebbe potuto pregiudicare l'esito di altri importanti appalti (come quello sul fiume Papanicari del quale poi si farà cenno). CIANFLONE lo tranquillizzava dicendo di aver ben compreso la situazione e rendendosi disponibile a salire in Emilia la settimana seguente ("...facciamo una cosa, Palmino, tu mò, fammi sbrigare sta settimana e massimo la prossima... (...) vediamo un attimino quando mi può fare salire..."). VERTINELLI insisteva e CIANFLONE prometteva di contattare il dottor TURI (Dirigente della Questura di Reggio Emilia) perché secondo lui, nella gara di Crotona, l'ostacolo era stato creato politicamente, precisando comunque che gli avrebbe parlato "di persona" per farlo "ragionare" e non certamente per telefono ("no, no, ti ho capito, ti ho capito cosa dici, ti ho capito perfettamente, al di là del danno fatto prima, no? Anche se là, il discorso è legato... è diverso perché là non chiedono... là, il discorso è della Regione, hai capito? Là... la documentazione antimafia, il problema là non esiste; Palmino, che qua, per la gara di Crotona, secondo me c'è anche lo zampino politico di Crotona, eh... eh, perché qua, qualcuno ha tirato in ballo la situazione perché a Crotona fanno le cose come... come, ma qua a livello regionale, secondo me, problemi non ne hai proprio... però, vediamo come fare, perché io chiamo, stasera stessa, chiamo il dottore Turo, però, per telefono, certe cose non gliele posso ragionare, hai capito? Gli devo parlare un attimino di persona per fargli capire come stanno le cose...")²³⁵².

Quella sera CIANFLONE si rivolgeva al Sost. Comm. CAIAZZO Felice, della Squadra Mobile di Reggio Emilia, con il quale si diffondeva ampiamente sulla figura di VERTINELLI Palmo, che era stato "stato assolto e risarcito" e "si era pulita tutta la vicenda giudiziaria" (Scacco Matto), che era una vittima, nel relativo processo avendo

²³⁵¹ Telefonata nr. 6823, delle ore 11:01:23 dell'8/9/2011 (RIT 203/2011).

²³⁵² Telefonata nr. 6835, delle ore 13:33:59 dell'8/9/2011 (RIT 203/2011).



“ammesso di avere pagato la mazzetta, di avere pagato ai Nicoscia e ai Manfreda, ehm, poi è stato anche in aula, al Tribunale qua a Crotone, per il 416 bis e ha confermato quelle versioni” e, sostanzialmente, era ingiustamente perseguitato, facendo riferimento alle informazioni negative della Prefettura di Reggio Emilia. CIANFLONE chiedeva al collega un riferimento in Questura (*“no, io voglio dire, qualora dovesse presentarsi la necessità di qualcosa, voglio dire, in Questura, in modo che lui abbia un punto di riferimento... dico Palmino, vai da questo collega mio, che lui ti può... ti dà il suggerimento come muoverti, dove andare...”*)²³⁵³.

Ottenuto il carteggio CIANFLONE spiegava a VERTINELLI che in effetti risultava un motivo ostativo derivante dalle informazioni fornite dalla Prefettura di Reggio Emilia (*“c'è il problema della prefettura di Reggio (Emilia), te lo dice li sopra... era un motivo ostativo”*) e che, per prima cosa, bisognava *“sanare la parte relativa alla Prefettura”*, poi suggerendo di rivolgersi ad un politico locale (PROIETTO Alfonso), definito *“un amico nostro”*, per acquisire presso il comune di Crotone copia della documentazione trasmessa da Reggio Emilia. Viste le titubanze di PALMO, CIANFLONE si mostrava deciso ad andare lui stesso a parlare con il politico²³⁵⁴. Quindi CIANFLONE si rivolgeva ad un assessore del comune di Catanzaro (COSTA Lorenzo) per sapere se conoscesse qualche politico da avvicinare (*“tu, qualche amico, nostro, diciamo, possiamo... a cui possiamo parlare... area PDL, ce l'hai, sì?”*); l'interlocutore confermava (*“... sì... non ci sono problemi... tranquillo...”*) e CIANFLONE lo invitava ad attivarsi (*“perfetto... allora incomincia... fai il... incomincia a fare il terreno...”*)²³⁵⁵.

Nel pomeriggio CIANFLONE raccontava a GIGLIO che probabilmente sarebbe salito a Reggio Emilia per risolvere il problema di VERTINELLI con la Prefettura (*“c'ha un problema Palmo, non so, se riesco a sbrigarglielo da qua, perché mò sono impegnato pure io qua, ma se non riesco a sbrigarlo, devo salire là, devo andare a Reggio Emilia per risolvergli un problema là... (...) ...a Reggio Emilia, là, alla Prefettura, sempre i soliti problemi, i soliti problemi che... vi seguono, vi seguono come ombre...”*)²³⁵⁶.

Alle 16.08 VERTINELLI comunicava a CIANFLONE che la gara di appalto *“grossa”* (relativa all'intervento da effettuare sul fiume Papaniciaro) alla quale stava partecipando era stata rinviata e lui doveva fargli la cortesia di andare dove era stata fatta la presa visione. CIANFLONE tranquillava l'interlocutore (*“ah, va bene, no, no, ho parlato già con Giuseppe, Palmino, non ti preoccupare... ...la stiamo vedendo noi questa situazione, non ti preoccupare... la stiamo vedendo, la stiamo vedendo...”*); l'intenzione

²³⁵³ Telefonata nr. 6859, delle ore 20:37:42 dell'8/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393346905711 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a Felice Caiazzo.

²³⁵⁴ Telefonata nr. 6867, delle ore 21:23:48 dell'8/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁵⁵ Telefonata nr. 6868, delle ore 22:11:21 dell'8/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393346057714 (intestata a Municipio di Catanzaro), in uso a Assessore COSTA Lorenzo.

²³⁵⁶ Telefonata nr. 21452, delle ore 14:58:50 del 9/9/2011 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

di CIANFLONE era reperire tutta la documentazione per poi muoversi alla volta di Reggio Emilia²³⁵⁷.

Alle 09.10 del 12/9/2011 CIANFLONE telefonava a PAOLINI Alfonso e lo invitava a riferire a "Mimmo" che aveva necessità di parlargli perché c'era un problema da risolvere a Reggio Emilia²³⁵⁸. "Mimmo" è MESIANO Domenico, l'autista del Questore di Reggio Emilia al servizio di PAOLINI (e di SARCONE), che, però, come meglio si vedrà esaminando la sua posizione, in questa occasione si defilava.

Nel corso della mattinata CIANFLONE raccontava a VERTINELLI Palmo di essersi attivato per parlare col collega di Reggio Emilia, che avrebbe potuto aiutarlo ad avere un contatto con la Prefettura (*"così, da una parte, vediamo un attimino questa vicenda a Crotone per quanto riguarda ste cose... di riflesso, ho chiamato stamattina a Reggio Emilia... io... e sto cercando di mettermi in contatto con un collega per vedere di trovare la strada per arrivare in Prefettura... se riesco a sbrigarla con lui è bene, altrimenti poi ti chiamo e salgo io... hai capito? O comunque, perché se la risolve lui ti mando da lui e andate insieme e vedete di risolvere il problema così, hai capito? ...se vedo che ci sono difficoltà e magari chiedono di me, ehm... devo salire io... però io cerco di evitare perché mò è un periodo che sono impegnatissimo..."*). VERTINELLI lo esortava a dargli una mano (*"eh, lo so, vedi tu, vedi di darmi una mano in queste cazzo di cose perché è importante, hai capito?"*) e CIANFLONE ribatteva di essersi già mosso, ma di aver assolutamente bisogno che PROIETTO lo chiamasse per incontrarsi, non potendogli parlare di certe cose per telefono²³⁵⁹.

Le intenzioni di CIANFLONE erano evidentemente quelle di smontare le argomentazioni formulate dalla Prefettura di Reggio Emilia come spiegato allo stesso VERTINELLI (*"noi dobbiamo fare, sulla base di quello che loro scrivono, cioè che la Prefettura di Reggio Emilia scrive, noi dobbiamo smontare quello che loro scrivono con le carte che andiamo a trovare, perciò prima dobbiamo sapere cosa scrivono..."*) e per fare ciò occorreva che lo stesso "spingesse" su PROIETTO (*"tu spingi Alfonso che non mi fa... pressalo tu ad Alfonso così; ma glielo hai preso quel documento ad Antonio, avete... hai capito? ...che io, a lui, a mano, come ce l'ha, mi chiama che io me lo vado a ritirare, vedo di cosa si tratta e comincio a muovermi, perché se poi è necessario... salgo io, ti chiamo salgo io e andiamo insieme, se non è necessario, lo risolviamo da qua..."*)²³⁶⁰.

La mattina del 24/9/2011 PAOLINI Alfonso contattava CIANFLONE per sincerarsi dell'avvenuta telefonata di MESIANO; questi rispondeva di non aver ricevuto alcuna

²³⁵⁷ Telefonata nr. 15971, delle ore 16:08:50 del 9/9/2011 (RIT 119/2011), intercettata sull'utenza 393481323715 in uso a VERTINELLI Palmo. Utenza chiamata 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²³⁵⁸ Telefonata nr. 6970, delle ore 09:09:51 del 12/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.

²³⁵⁹ Telefonata nr. 6979, delle ore 10:43:36 del 12/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁶⁰ Telefonata nr. 7023, delle ore 12:41:50 del 13/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.



chiamata e PAOLINI prometteva di parlarci nuovamente, qualora lo avesse incontrato

²³⁶¹

Quindi, il 26/9/2011 CIANFLONE si rivolgeva all'Assistente Angelo GENNACCARO, anch'egli in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, al quale doveva *"spiegare delle cose che adesso non riesco a farlo perché sono impegnato... devo vedere se riesci a farmi una cortesia là, a Reggio Emilia, alla Prefettura..."*²³⁶².

Dopo circa un'ora CIANFLONE riferiva a VERTINELLI di aver parlato con alcuni colleghi di Reggio Emilia per risalire al funzionario della Prefettura che aveva redatto le informazioni ed eventualmente contattarlo (*"mi sto interessando da qua, vedo se riesco a risolverlo direttamente là, alla Prefettura di Reggio Emilia il problema... mò, mi sto mettendo in contatto con dei colleghi, poi, devo mandargli... devo vedere un attimino di trovare la strada giusta... (...) perché è la Prefettura che manda le informazioni... mò, voglio vedere come stanno le cose, perché poi mando un collega avanti a vedere la situazione, se eventualmente è necessario, salgo io e insieme ci andiamo io e te... se non, non ne esci più da questa storia... tu comunque, la strada del Comune falla fare sempre, non gli dire queste cose, io mò, in modo parallelo vedo di sbrigartela pure io alla Prefettura... già mi sono sentito con un collega, oggi pomeriggio gli mando un fax di quella carta... e poi lo mando in Prefettura, voglio... no, perché io voglio conoscere la persona che ha fatto le informazioni, hai capito? E giusto là devo arrivare, se io arrivo a conoscere quello che ha fatto le informazioni, salgo, lo incontro e ci parlo io e gli spiego come stanno le cose..."*)²³⁶³.

Quella sera CIANFLONE perorava con GENNACCARO la causa di VERTINELLI, che diceva essere ingiustamente ostacolato dalla Prefettura di Reggio Emilia, che redigendo le informazioni, continuava ad addurre motivi ostativi sul suo conto *"per altro non specificati"*²³⁶⁴ per poi chiedere al collega di individuare le persone preposte alle informazioni (*"...perché io non è che gli voglio sanare, se lui ha una situazione insanabile... nessuno, ci mancherebbe, però, persistere con cose che non hanno senso... perché, eventualmente se devo parlarne con il dottor Turi... devo parlare con chi capita, non è un problema, io non è che sto cercando di sanare qualcosa di insanabile, però non è nemmeno giusto perseverare sulle persone; che poi alla fine, tra l'altro, ci collaborano pure..."*) e fornire i riferimenti della lettera prefettizia (protocollo 402/H.12.B.8 Area 1 del 04.08.2010, dell'Ufficio Antimafia - Ufficio del Governo di Reggio Emilia²³⁶⁵).

²³⁶¹ Telefonata nr. 7457, delle ore 09:10:23 del 24/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.

²³⁶² Telefonata nr. 7514, delle ore 11:47:52 del 26/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 3905224584 (intestata a Ministero Interno Dipartimento Della P.S. - Reggio Emilia), in uso a Angelo GENNACCARO.

²³⁶³ Telefonata nr. 7517, delle ore 12:03:34 del 26/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁶⁴ Si consulti l'interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Emilia del 4/8/2010 per comprendere che i motivi, invece, era specificati molto bene e certamente noti al CIANFLONE.

²³⁶⁵ Telefonata nr. 7531, delle ore 18:28:08 del 26/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393475987990, intestata ed in uso a GENNACCARO Angelo.



Nonostante il distacco mostrato con GENNACCARO, CIANFLONE confessava al VERTINELLI di non risparmiarsi per la sua vicenda (*"Palmino, vedi che io sto lavorando di fino per te, eh... eh... molto di fino sto lavorando, vedi che già è in cantiere, a Reggio Emilia, la situazione e per quanto riguarda Crotone, domani aspetto la risposta per quanto riguarda Le Castelle..."*²³⁶⁶).

Appreso quindi da GENNACCARO che, nella redazione delle informazioni sul conto di VERTINELLI Palmo, erano state valorizzate soprattutto le segnalazioni registrate nella Banca Dati delle Forze di Polizia, riguardanti le indagini *Scacco Matto* e *Pandora*, CIANFLONE evidenziava che vi era contrasto con il certificato antimafia rilasciato all'interessato e che occorreva fare chiarezza, per cui avrebbe fatto presentare a VERTINELLI un ricorso avverso il provvedimento prefettizio e un'istanza volta a cancellare le segnalazioni in Banca Dati²³⁶⁷.

Alle 13.50 CIANFLONE riferiva a VERTINELLI Palmo di aver appreso che nella lettera della Prefettura di Reggio Emilia si faceva riferimento al suo coinvolgimento nelle indagini *Scacco Matto* e *Pandora*, sicché dovevano incaricare un legale di scrivere al Prefetto (*"vedi che il problema è là, alla prefettura di Reggio Emilia... mi hanno comunicato adesso, ancora ti riportano tutto quello che riguarda Scacco matto e Pandora... praticamente, mò dobbiamo fare una cosa, noi dobbiamo, tramite un avvocato, dobbiamo scrivere al Prefetto e gli dobbiamo spiegare tutto... mò io, mi faccio i documenti, mò che scendi, quando scendi tu?"*). VERTINELLI manifestava il proposito di tornare in Calabria quella stessa domenica e CIANFLONE si mostrava entusiasta, così avrebbe avuto modo di presentargli un suo amico avvocato, che li avrebbe aiutati a preparare il ricorso da inviare in Prefettura. Quindi suggeriva di chiedere la cancellazione delle segnalazioni registrate presso la Banca Dati delle Forze di Polizia²³⁶⁸, a cui avrebbe ottemperato egli stesso, dopo aver acquisito copia conforme della sentenza di assoluzione nel processo *Scacco Matto*.

Alle 09.37 del 5/10/2011 CIANFLONE chiedeva a VERTINELLI di confermargli il suo indirizzo di Montecchio Emilia (via Matteotti nr. 77) così da predisporre l'istanza da trasmettere al Ministero dell'Interno per aggiornare i precedenti di polizia presenti in Banca Dati²³⁶⁹.

La sera del 4/12/2011 CIANFLONE domandava a VERTINELLI se fossero giunte comunicazioni da Roma circa l'aggiornamento della Banca Dati (*"per quanto riguarda quella... novità... ti ha chiamato?... ti è arrivata posta da Roma a te?"*); questi rispondeva di non avere novità e CIANFLONE rivelava di aver **interrogato il suo nominativo e di non aver visto, in effetti, variazioni nelle comunicazioni presenti in Banca Dati** (*"è strano... perchè ancora io... ho guardato l'altro giorno... ho*

²³⁶⁶ Telefonata nr. 7584, delle ore 19:49:18 del 27/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁶⁷ Telefonata nr. 7622, delle ore 13:40:00 del 29/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393475987990, intestata ed in uso a GENNACCARO Angelo.

²³⁶⁸ Telefonata nr. 17394, delle ore 13:50:32 del 29/9/2011 (RIT 119/2011), intercettata sull'utenza 393481323715 in uso a VERTINELLI Palmo. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²³⁶⁹ Telefonata nr. 7720, delle ore 09:37:01 del 5/10/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

*interrogato... e ho visto che ancora non hanno fatto niente”), per cui si riprometteva di sollecitare l’ufficio CED per ottenere la cancellazione delle segnalazioni, in previsione dell’importante appalto relativo al fiume Papaniciaro per il quale VERTINELLI aveva inviato domanda di partecipazione (“devo chiamare... ora devo... devo sollecitare... ora devo sollecitare (...) sì... perché è importante... se esce questa gara... no?... è importante... se dovessero chiedere informazioni... che escano buone... capito? (...) questo è il motivo... ora devo... devo... sollecitare... devo... devo vedere... domani rientro anch’io... che sono stato in ferie una settimana...”)*²³⁷⁰.

La sera del 22/12/2011, CIANFLONE preannunciava a GIGLIO e a VERTINELLI Giuseppe che, tra il 14 ed il 15 gennaio seguenti, lui e MATACERA si sarebbero recati a Milano per assistere ad un incontro di calcio, fermandosi in Emilia “*per svagarsi un po’*”. L’arrivo era previsto per la sera 14/1/2012. VERTINELLI Palmo si offriva di andarlo a prendere, di mettergli a disposizione una macchina per raggiungere lo stadio di San Siro, nonché di prenotargli due camere nel solito hotel di Montecchio Emilia²³⁷¹. Il 12/1/2012, CIANFLONE esortava VERTINELLI ad organizzare la serata di sabato e a procurargli una macchina per la domenica. Palmo prometteva di prestargli la sua Range Rover o la Mercedes ML, poi si offriva di andarlo a prendere personalmente in aeroporto. CIANFLONE ringraziava, preannunciando che a fine gennaio avrebbe avuto nuovamente bisogno di lui, dovendo accompagnare sua figlia a Milano, per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Anche in questo caso VERTINELLI offriva pieno appoggio²³⁷².

La mattina del 14/1/2012 CIANFLONE ricordava a VERTINELLI Palmo di prenotare l’albergo per lui e MATACERA²³⁷³, accordandosi poi con GIGLIO per vedersi in serata²³⁷⁴. Al loro arrivo presso l’aeroporto di Bologna, i due poliziotti trovavano in attesa VERTINELLI Giuseppe, appositamente incaricato dal fratello Palmo di condurli a Montecchio Emilia²³⁷⁵.

A partire dal 25/2/2012 erano registrate alcune conversazioni nelle quali VERTINELLI Palmo spiegava a CIANFLONE di aver vinto una gara d’appalto nel comune di Torre Melissa (KR), ma pur essendo trascorsi trentacinque giorni dall’aggiudicazione, la Prefettura di Crotone non aveva ancora depositato l’informativa necessaria per poter formalmente iniziare le opere. Per tale ragione chiedeva a CIANFLONE di informarsi

²³⁷⁰ Telefonata nr. 9597, delle ore 19:00:01 del 4/12/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.


²³⁷¹ Telefonata nr. 11501, delle ore 11:38:33 dell’8/1/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁷² Telefonata nr. 11754, delle ore 11:21:42 del 12/1/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁷³ Telefonata nr. 11821, delle ore 11:59:56 del 14/1/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁷⁴ Telefonata nr. 11824, delle ore 13:20:22 del 14/1/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393355734251 (intestata a GIGLIO S.R.L.), in uso a GIGLIO Giuseppe.

²³⁷⁵ Telefonata nr. 11864, delle ore 22:42:25 del 14/1/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323710 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Pino.



per intercedere con qualche responsabile della Prefettura di Crotona, cosa che l'ispettore si impegnava prontamente a fare, chiedendo la trasmissione via fax della lettera con la quale era stata comunicata l'aggiudicazione dei lavori ²³⁷⁶. Nell'occasione CIANFLONE chiedeva se da Roma fosse giunta qualche comunicazione, riferendosi all'istanza presentata per l'aggiornamento della Banca Dati. VERTINELLI lamentava di non aver ancora ricevuto nulla ²³⁷⁷.

Alle 12.46 seguenti CIANFLONE contattava il collega LUCENTE Eugenio della Questura di Crotona, segnalando la problematica di VERTINELLI (*"ho una cosa importante, però questa qua Eugè non me la devi trascurare, me la devi fare perché ci tengo tantissimo. Ha vinto una gara a Torremelissa.. (...) adesso praticamente il Comune di Torre Melissa gli ha comunicato di avere vinto la gara e sta aspettando la liberatoria della Prefettura no.. (...) Sicuramente la Prefettura avrà fatto richiesta di informazioni penso a voi, ai Carabinieri.. (...) eh eh, mi devi fare una cortesia, lunedì mattina io ti chiamo, sì.. (...) no, no ti chiamo, ti mando un fax a Crotona della gara, mi segui?.. (...) mi devi fare la cortesia me lo devi sbrigare tra Questura e Prefettura ma mi sbrighi sta questione (...) conta che là ci sono pure i Carabinieri (inc).. (...) mi fai la cortesia e me la sollevi in Prefettura"*). LUCENTE gli diceva di stare tranquillo ²³⁷⁸.

Il giorno successivo CIANFLONE informava VERTINELLI di essersi già attivato con un collega.

Alle 9.33 del 27/2/2012, CIANFLONE richiamava LUCENTE e, dopo avergli comunicato gli estremi dell'IMPRESA VERTINELLI, chiedeva insistentemente di non dimenticarsi della faccenda (*"vedi che praticamente se.. però fammi, me lo fai, te lo trovi il fascicolo se no ti scordi (...) fallo subito, capisci che voglio dire che so come sei tu mo chiudi il telefono e domani mattina ti sei scordato già"*) ²³⁷⁹, quindi comunicava a VERTINELLI Palmo che probabilmente la lettera attestante la vincita della gara era stata già trasmessa in Prefettura ²³⁸⁰. Alle 13.40 LUCENTE riferiva a CIANFLONE di aver verificato e non risultava alcuna istanza inerente VERTINELLI, perché probabilmente le informazioni erano state redatte dalla Prefettura di Reggio Emilia, dove aveva sede la ditta ²³⁸¹.

²³⁷⁶ Telefonata nr. 13825, delle ore 12:39:25 del 25/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁷⁷ Telefonata nr. 13826, delle ore 12:44:35 del 25/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁷⁸ Telefonata nr. 13827, delle ore 12:46:26 del 25/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393313738290 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a LUCENTE Eugenio.

²³⁷⁹ Telefonata nr. 13849, delle ore 09:33:58 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393313738290 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a LUCENTE Eugenio.

²³⁸⁰ Telefonata nr. 13850, delle ore 09:34:59 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁸¹ Telefonata nr. 13889, delle ore 13:41:38 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 3909626636 (intestata a Questura di Crotona - Polizia di Stato, Via Torino S.N.C), in uso a LUCENTE Eugenio.

CIANFLONE comunicava a VERTINELLI quanto appreso da LUCENTE, precisando che la competenza alle informazioni spettava alla Prefettura di Reggio Emilia, dove avrebbe cercato di intercedere²³⁸².

Quindi CIANFLONE spiegava nuovamente all'Assistente GENNACCARO l'ennesimo problema occorso a VERTINELLI Palmo, vincitore dell'appalto nel comune di Torre Melissa (KR), poi chiedeva al collega di verificare se presso la Questura o la Prefettura fosse arrivata una richiesta di informazioni (*"se mi puoi fare una cortesia se tu ti puoi assicurare che hanno chiamato, che hanno scritto solo questo e basta. Voglio solo sapere se è arrivata la richiesta ecco (...) Alla Prefettura o comunque anche in Questura... c'è alla Questura hanno chiesto informazioni alla Questura, è l'Impresa Vertinelli di Montecchio Emilia (...) Eh vedi un pochettino tu magari digli... vedi un pochettino, non è che devi capire... non è che devi domandarti nulla nel merito per l'amor di Dio. (...) e niente... e come hai notizie aspetto una chiamata tua"*). GENNACCARO diceva che si sarebbe informato²³⁸³. CIANFLONE comunicava il tutto immediatamente a VERTINELLI, che lo ringraziava per l'interessamento. CIANFLONE ribatteva: *"ma di che, ti meriti questo e altro tu Palmi..."*²³⁸⁴.

Il 28/2/2012 CIANFLONE si portava nuovamente in Emilia e, la mattina del 29/2/2012 si recava in Questura, insieme a VERTINELLI Palmo, guardandosi bene dall'entrarvi, nonostante fosse stato invitato da GENNACCARO proprio perché insieme a VERTINELLI Palmo, che evidentemente anche lui sapeva, nonostante le reiterate apologie, non essere, invero, "presentabile" all'interno degli uffici della Questura. In quell'occasione CIANFLONE incontrava anche MESIANO Domenico, al quale era giunto attraverso l'intercessione di PAOLINI Alfonso e che doveva riferirgli di un accertamento sul conto dei VERTINELLI. Di questi fatti si tratterà esaminando la posizione MESIANO.

Infine, in data 23/3/2012, avveniva altro accesso abusivo alla banca dati, su espressa richiesta del VERTINELLI e, questa volta, fatto eseguire da CIANFLONE al collega MATAcera. In particolare, alle ore 09.37 era registrata una conversazione con la quale VERTINELLI chiedeva a CIANFLONE di interrogare la Banca Dati delle FF.PP. al fine di controllare la sua posizione (*"VERTINELLI: ma tu puoi verificare se c'è qualche cosa su di me Antò"*). L'ispettore assicurava che avrebbe effettuato il controllo ma si diceva certo che l'unica comunicazione ancora in essere era quella di cui avevano già parlato (op. *Scacco Matto*) e per la quale era stata avanzata l'istanza di cancellazione al Ministero (*"CIANFLONE: eh...non posso verificare Palmi...tu...cioè voglio dire cosa c'è...inc...cioè...io mo...mo che rientro in ufficio ti interrogo perchè l'unica cosa che c'è su di te è quella nota...diciamo... che doveva essere fatta la cancellazione che...quando abbiamo scritto a Roma tra l'altro no..."*). VERTINELLI sottolineava l'importanza della questione perché continuavano a revocargli i lavori assegnati (*"...eh lo so, però vedi, mi levano il lavoro mi levano... vedi...quello è il problema..."*), con il

²³⁸² Telefonata nr. 13890, delle ore 13:45:24 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁸³ Telefonata nr. 13891, delle ore 13:49:29 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393475987990, intestata ed in uso a GENNACCARO Angelo.

²³⁸⁴ Telefonata nr. 13892, delle ore 13:53:09 del 27/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.



poliziotto che ribadiva il suo impegno, affermando che eventualmente avrebbe provveduto ad inoltrare un sollecito al CED (“... **controllo, poi ti chiamo io e ti faccio sapere. Anzi se c'è qualcosa stamattina scrivo a Roma e facciamo il sollecito per la cancellazione...**”) ²³⁸⁵.

Alle 09.40 seguenti, CIANFLONE esortava MATAcera Francesco ad interrogare l'anagrafica di VERTINELLI Palmo, per verificare le segnalazioni di Banca Dati (S.D.I.) ancora attive, con particolare riferimento a quelle inerenti l'operazione *Scacco Matto* (“**in ufficio sei? (...) senti un po.. vedi.. quando hai un po' di tempo interroga a Palmino.. a Palmo Vertinelli no e vedi se hanno fatto la sua cancellazione dallo SDI per quanto riguarda Scacco Matto la..(inc.) gli ho mandato la sentenza a Roma io eh..verifica se gliel'hanno fatta, se hanno fatto la cancellazione oppure ancora gli risulta sullo SDI e basta, ok? (...) ci sentiamo dopo, ciao**”) ²³⁸⁶. All'incirca 20 minuti più tardi, MATAcera comunicava al suo superiore l'esito dell'accertamento eseguito: “**niente, risulta l'arresto**”, e alle rimostranze del CIANFLONE, lo stesso MATAcera osservava che comunque l'arresto, in quanto fatto effettivamente avvenuto, non si poteva cancellare ²³⁸⁷.

Alle 11.05, CIANFLONE telefonava a VERTINELLI Palmo lasciando intendere che la sua posizione in Banca Dati era rimasta invariata, tanto che si diceva pronto a preparare una lettera di sollecito da inviare al Ministero dell'Interno, non prima però di aver parlato con il geometra per reperire gli estremi dell'ultima determinazione di revoca dell'appalto ²³⁸⁸.

2.2.6. LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO POLITICO-MEDIATICO.

Del tutto in linea con quanto emerso è quest'ulteriore sfaccettatura della condotta del CIANFLONE, da leggersi in una sinergia non certo casuale, nel più vasto contesto della reazione del gruppo alle interdittive prefettizie.

Il 2/3/2012 (lo stesso giorno della riunione con PAGLIANI), si registrava una conversazione telefonica con PAOLINI Alfonso, che si lamentava dell'esistenza di una “coalizione dei poteri politici reggiani nei confronti dei calabresi”. Alle 10.45 l'ispettore contattava PAOLINI, il quale lo rimproverava inizialmente per essere passato da Reggio Emilia e non averlo chiamato. CIANFLONE spiegava di essersi effettivamente recato in città, ma solo perché aveva organizzato un incontro tra MESIANO Domenico ed un “amico”(VERTINELLI Giuseppe) che aveva bisogno “**per un porto di fucile**”. A questo punto la conversazione si spostava sulla diatriba in atto tra gli imprenditori calabresi e gli enti locali, con CIANFLONE che consigliava di creare di un comitato per far valere i loro diritti davanti al Prefetto di Reggio Emilia: “**PAOLINI: E che ti dice**

²³⁸⁵ Telefonata nr. 14700, delle ore 09:37:14 del 23/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁸⁶ Telefonata nr. 14701, delle ore 09:40:58 del 23/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393313702815 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a MATAcera Francesco.

²³⁸⁷ Telefonata nr. 14702, delle ore 09:59:13 del 23/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393313702815 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a MATAcera Francesco.

²³⁸⁸ Telefonata nr. 14705, delle ore 11:05:21 del 23/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

...aspettiamo, sono 4 anni che me lo sta dicendo, si ma che cazzo dobbiamo aspettare, mi hai rovinato, mi hai rovinato 40 anni di Reggio Emilia, ma il con un milione e tre sai che cazzo... ma io me ne posso tornare giù che cazzo me ne frega di Reggio Emilia a me CIANFLONE: E certo, certo PAOLINI: qua ci stanno massacrando, Antò... qua ora mai... CIANFLONE: l'altra sera... PAOLINI: sono contro di noi, non c'è niente da fare, fai lavoro è zero ormai CIANFLONE: Paltra sera quando sono sceso ho visto a Totò là.. PAOLINI: eh... si me lo ha detto Totò.. CIANFLONE: praticamente mi ha spiegato questa situazione vostra PAOLINI: Eh... CIANFLONE: effettivamente la situazione non è facile adesso... PAOLINI: non è bella, non è... CIANFLONE: non è facile per niente, a questo punto veramente... PAOLINI: queste cooperative, queste cose sono tutte contro di noi, c'è poco da fare CIANFLONE: Eh si, se si coalizzano non vi fanno lavorare più a voi la sopra PAOLINI: purtroppo qua è così... se non facciamo qualcosa, veramente fanno una rivoluzione, guarda CIANFLONE: si, ma questo, bisogna avere, creare un comitato con un capo, fanno un capo comitato PAOLINI: questo qua, questo qua... CIANFLONE: e si va dal Prefetto perché il Prefetto, il problema principale è quello PAOLINI: lo so che è il Prefetto, lo sanno pure... CIANFLONE: il problema principale è quello, perché se al Prefetto gli riempiono la testa di cazzate, no... il Prefetto giustamente... che fa? PAOLINI: eh... è così, è così CIANFLONE: vi voglio dire, quello è il problema... (inc.)... ci vuole una persona capace che chiarisce le situazioni, per fargli capire al Prefetto che le cose non stanno come gli vengono dette PAOLINI: eeee... se non fai una rivoluzione, farle capire con le cose fatte bene CIANFLONE: secondo me non è una questione di rivoluzione, è una questione secondo me di ragionare in un certo modo PAOLINI: si, si, si CIANFLONE: la rivoluzione non porta a niente... PAOLINI: si... CIANFLONE: la situazione è grave PAOLINI: ritirano certificati antimafia, gente che è a posto... ma roba da pazzi CIANFLONE: voi, voi dovete fare una raccolta di firme e avere un confronto chiaro aperto con il Prefetto... PAOLINI: si, si, si CIANFLONE: con il Prefetto dovete avere, con una raccolta di firme PAOLINI: adesso mettiamo un avvocato, (ossia PAGLIANI) vediamo cosa si combina CIANFLONE: è questo dovete fare, perché se no non uscite da questa situazione PAOLINI: e lo so"²³⁸⁹.

Ovvero, ancora, analogamente parlando con VERTINELLI del Prefetto, CIANFLONE diceva "qua c'è da fare un ricorso e chiedere i danni" affermando che ci si sarebbe potuti rivolgere a trasmissioni come *Striscia la Notizia* e far comprendere al Prefetto come doveva lavorare: "...bisogna trovare la strada giusta perchè questo qua si deve togliere dalla testa che può fare quello che cazzo vuole"²³⁹⁰.

In ogni caso, il pomeriggio del 2/3/2012, l'impiegata della GIGLIO Srl contattava CIANFLONE e gli spiegava la procedura del check-in on line inerente il biglietto aereo

²³⁸⁹ Telefonata nr. 14101, delle ore 10:45:19 del 2/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.

²³⁹⁰ Telefonata nr. 14214, delle ore 12:18:04 del 6/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

per lui acquistato²³⁹¹, che gli era consegnato da GIGLIO Giuseppe, tramite Pino VERTINELLI²³⁹².

Il poliziotto trascorreva con questi la serata del 3/3/2012 ritirandosi, *more solito*, fino a notte fonda con una ragazza messa a disposizione dagli stessi GIGLIO e VERTINELLI e successivamente riaccompagnata a Parma con un taxi. La mattina seguente CIANFLONE era accompagnato in aeroporto da Giuseppe VERTINELLI.

2.2.7. L'INTERVENTO IN FAVORE DI VERTINELLI PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO E IL RISTORANTE PAGUS.

Nella seconda metà del 2011, dalle intercettazioni telefoniche svolte dai CC di Modena, emergeva l'interesse di VERTINELLI Palmo per una gara di appalto pubblica, indetta dal Settore Protezione Civile della Regione Calabria, del valore di oltre 7,7 milioni di euro, inerente i lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro nel comune di Crotone mediante la realizzazione di vasche di laminazione. Nell'affare era pienamente coinvolto CIANFLONE, al quale inizialmente era richiesto di contattare un nuovo progettista, poi individuato nell'Ingegnere BRUTTO Giuseppe.

Non si ritiene necessario entrare nel merito di questa vicenda, anche perché non si hanno evidenze dell'assegnazione del bando di gara. La vicenda in ogni caso fa intendere come CIANFLONE si sia posto al servizio del VERTINELLI, entrando anche nel merito dei suoi affari. CIANFLONE si palesava interessato alla vicenda anche in quanto aveva in animo di aprire con MATACERA Francesco *"un ristorante..."* (*"Palmi, tra non molto ti... tra non molto ti dovrò disturbare io a te, eh..."*) per il quale aveva bisogno di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dei locali (*"perché dobbiamo fare qualche parete di divisione e qualche cosa..."*).

Lo stesso non esitava a coinvolgere l'ing. BRUTTO; ad incontrare VILLIRILLO Leonardo al fine di ricevere un documento con tutte le disposizioni del caso, prima fra tutte la necessità di reperire un progettista in zona che potesse agevolarli nella gara d'appalto (*"...quel progettista che ti dicevo io... dobbiamo fare un progetto... dobbiamo fare... (...) comunque... su quella carta là capisci... poi te la leggi... caso mai ci sentiamo per telefono e ti faccio capire... (...) perché l'Ente è vicino casa tua... è... l'Ente qua... eh... hai capito?..."*)²³⁹³ ²³⁹⁴; a prendere contatti diretti con il geometra GIANCOTTI Nicola dell'Ufficio della Protezione Civile della Regione Calabria, responsabile del bando di gara e pertanto ritenuto personaggio chiave (*"e sì, perché quello da tutte le spiegazioni ed è quello che comunque, poi, voglio dire... (...)"*

²³⁹¹ Telefonata nr. 14112, delle ore 17:53:22 del 2/3/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393462867486 (intestata a SRL GIGLIO), in uso a Annalisa.

²³⁹² Telefonata nr. 40337, delle ore 09:28:02 del 3/3/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

²³⁹³ Telefonata nr. 3872, delle ore 20:06:44 del 10/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁹⁴ Telefonata nr. 8049, delle ore 20:30:58 del 10/6/2011 (RIT 119/2011), intercettata sull'utenza 393481323715 in uso a VERTINELLI Palmo. Utenza chiamante 393482902468, intestata ed in uso a PROIETTO Donato Alfonso 01909100792.



...ha voce in capitolo nella vicenda...")²³⁹⁵. Per il buon esito del contatto CIANFLONE si rivolgeva anche all'assessore COSTA Lorenzo ("ascoltami, tu conosci o comunque se troviamo le condizioni per arrivarci, è un geometra di Sellia, nell'area PdL... [...] ha l'incarico di.. per il controllo di una gara di appalto, grossa, su Crotona ...c'è praticamente una Ditta di fuori esterna che vuole partecipare questa Ditta, e lo vorrei vedere a questo, io, hai capito? (...) vedi se trovi qualche persona dell'area politica se lo... che lo conosce... per arrivarci, per parlargli, non è che gli dobbiamo andargli a dire... chi sa che cosa, per l'amor di Dio...")²³⁹⁶. CIANFLONE spiegava quindi a VERTINELLI cosa riferire a GIANCOTTI. In sintesi, pur rimarcando l'esigenza di presentare il miglior progetto, diceva di voler parlare apertamente con il geometra, ma solo di persona: "come lo incontro, gli dico: tu a me mi devi aiutare perché dobbiamo fare il migliore progetto... [...] gli faccio questo tipo di ragionamento... però, questo glielo vado a fare subito [...] oggi o lunedì... [...] perché queste cose non posso farle per telefono, lo devo fare di persona... non vorrei che la gente capisse cazzi per fischietti, magari...". A dire di CIANFLONE, GIANCOTTI doveva fornire loro le indicazioni necessarie per la realizzazione del progetto migliore, in grado cioè di vincere la gara ("tu mi devi dare una mano a fare il miglior progetto possibile... gli devi suggerire, all'ingegnere che ti viene a trovare per il sopralluogo, gli suggerisci le tecniche giuste per poter avere il miglior progetto presentato..."), tranquillizzando il VERTINELLI perché aveva un amico "dell'area politica PD" che aveva garantito loro la tutela necessaria "per avere... per avere la tutela, no... la tutela giusta per poter partecipare..."²³⁹⁷. Il contatto con il geometra GIANCOTTI avveniva la mattina del 20/6/2011, quando CIANFLONE, qualificandosi quale "ispettore Cianflone, della Questura... (...) ...sentite... ehm, vi ho fatto contattare da Marco Boemia, l'altro giorno...", perorava la causa di VERTINELLI, indicato a capo di una grossa impresa operante in Emilia Romagna ("...c'è un interesse da parte di una grossa azienda... il lavoro pare che sia abbastanza grosso... tra l'altro... (...) è interessata un'azienda che... diciamo origini... diciamo crotonesi... però è attiva ed operativa nell'Emilia Romagna..."), ciò al fine di far arrivare in commissione una pratica ben istruita ("si... no... no... no... dico... far arrivare... far arrivare in commissione... voglio dire... la pratica... voglio dire... istruita... ecco... non...")²³⁹⁸. Quindi CIANFLONE favoriva l'incontro tra VERTINELLI e lo stesso ingegnere BRUTTO Giuseppe ("ingegnere... ascoltatemi... mi ha chiamato quell'amico mio di Parma... praticamente sta scendendo lui... e domani mattina va a Carfizi... che deve fare un sopralluogo... e poi... mi diceva se riuscivamo... perché vuole conoscervi... pure... voleva vedervi... voi... riuscite a

²³⁹⁵ Telefonata nr. 3943, delle ore 17:24:13 del 13/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁹⁶ Telefonata nr. 4059, delle ore 12:46:11 del 17/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393346057714 (intestata a Municipio di Catanzaro), in uso a Assessore COSTA Lorenzo.

²³⁹⁷ Telefonata nr. 4080, delle ore 09:17:12 del 18/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393481323715 (intestata a Srl Edilizia Vertinelli), in uso a VERTINELLI Palmo.

²³⁹⁸ Telefonata nr. 4105, delle ore 09:36:13 del 20/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393355992203 (intestata a REGIONE CALABRIA), in uso a GIANCOTTI Nicola.

*liberarvi per l'ora di pranzo?... per esempio?...")*²³⁹⁹; reperiva presso una copisteria di Catanzaro il CD contenente la bozza del progetto redatta da BRUTTO, da consegnare ad un secondo progettista (FLOREALE Giuseppe), con studio a Milano, individuato da VERTINELLI; riceveva presso l'aeroporto di Lamezia Terme il predetto ingegnere milanese, accompagnandolo presso un hotel di Catanzaro, in occasione del sopralluogo tecnico sul fiume Papaniciaro, indetto per la mattina dell'11/7/2011.

Il secondo aspetto è quello relativo all'aiuto fornito da GIGLIO e VERTINELLI al CIANFLONE in relazione all'apertura di un ristorante ad opera della BA.CIRO. RISTO Srl, costituita con MATAcera Francesco e BATTIGAGLIA Giancarmine. L'esercizio commerciale, denominato *Pagus*, con sede a Catanzaro, era inaugurato il 19/1/2012. La vicenda, analiticamente ricostruita in atti, rileva in questa sede per il costante ausilio offerto dal duo GIGLIO-VERTINELLI che facevano ottenere al CIANFLONE gratuitamente la cucina ed il mobilio, piastrelle e maestranze, tanto che CIANFLONE, candidamente, ammetteva in una conversazione con GIGLIO *"tu sei un cliente speciale. Tu sei un... un proprietario, non il cliente! La tua presenza la voglio per questo io"*²⁴⁰⁰.

2.3. I CONTATTI CON PAOLINI ALFONSO.

Un cenno meritano infine i rapporti con PAOLINI Alfonso, che CIANFLONE conosceva bene e frequentava da tempo, pur non trattandosi, in questo caso, di vittima di presunte pretese estorsive.

Alle 09.13 dell'8/6/2011, CIANFLONE riceveva la telefonata di PAOLINI Alfonso: la lunga conversazione, avveniva in un clima di familiarità ed inizialmente verteva sulla situazione economica in generale. CIANFLONE informava PAOLINI di aver ricevuto la chiamata di FLORO VITO Selvino (*"...eh, e a me l'altro giorno... l'altro giorno mi ha chiamato coso, mi ha chiamato, Salvino..."*) e PAOLINI rispondeva di esserne già a conoscenza. L'ispettore precisava che FLORO VITO gli aveva chiesto di incontrarlo, ma in ultimo aveva avuto un contrattempo.

Nel prosieguo, CIANFLONE domandava notizie sul conto del collega "Mimmo" identificabile in MESLANO Domenico (*"Ma Mimmareddu, quel pezzo di merda del collega mio, che sta facendo?"*) e PAOLINI rispondeva che avrebbe dovuto incontrarlo proprio quella mattina e che, su sollecitazione dello stesso CIANFLONE, gli avrebbe detto di mettersi in contatto con quest'ultimo (*"adesso, alle 11:00 devo vederlo, adesso glielo dico..."*).

Nella parte finale della conversazione, CIANFLONE riferiva che si stava recando a Crotone, dove aveva proceduto agli arresti di MEGNA Mario, Pino SCERBO e Rocco DE VONA. PAOLINI chiedeva all'ispettore se GRANDE ARACRI Nicolino fosse uscito e CIANFLONE rispondeva che per il momento era stato scarcerato, ma era in attesa di essere nuovamente giudicato per degli omicidi. A questo punto i due avevano modo di ironizzare sul fatto che il boss della 'ndrangheta si trovava in libertà per colpa di chi non lo stava processando (*"come però... la colpa non è sua, se è fuori, e di chi*

²³⁹⁹ Telefonata nr. 4512, delle ore 13:49:01 del 30/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393346679831 (intestata a Az. Osp. Pugliese Ciaccio), in uso a BRUTTO Giuseppe.

²⁴⁰⁰ Telefonata nr. 48946, delle ore 11:49:07 del 13/5/2012 (RIT 110/2011), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393313702772 (intestata a Ministero Dell'Interno), in uso a CIANFLONE Antonio.

non lo processa”). Prima di chiudere la conversazione PAOLINI, in modo criptico, chiedeva a CIANFLONE di stare attento a suo cognato: “*E sì, stiamo attenti a mio cognato, là, che il fratello... già i problemi del fratello che c’ha... [...] ...eh, mi ha detto che ha parlato... ehm...*”. L’appello ricevuto era tale che CIANFLONE si esprimeva esclusivamente con una imprecazione, subito incalzato da PAOLINI che continuava ad informarlo: “*c’ha la moglie che è zopp... il fratello che lo stanno... è una cosa che... poi è uno che se la prende... eh, ma stai tranquillo, che cazzo, cioè...*”. La risposta di CIANFLONE era generica (“*e mò la vita, purtroppo come viene te la devi prendere, che mò, ti ammali che ti preoccupi, che cazzo risolvi? Non risolvi niente...*”)²⁴⁰¹.

Alle 14.00 del 2/7/2011 PAOLINI chiamava CIANFLONE e lo rimproverava bonariamente per non averlo più chiamato, mettendo in evidenza che lo considerava un amico. CIANFLONE lo ringraziava per la considerazione (“*... a me fa molto piacere... figurati!...*”) e PAOLINI riferiva di averlo visto il venerdì precedente all’interno del *Gatto Azzurro* a Parma (altro nome dello stesso locale *Diana Park* di Parma), ma di non averlo voluto disturbare perché notato in compagnia di “*altri amici*”. L’episodio cui PAOLINI faceva riferimento era da riferire assai verosimilmente alla cena presso il ristorante *The Gold* di Parma, con successivo spostamento della comitiva al *Diana Park*, del 24/6/2011, alla quale avevano partecipato CIANFLONE Antonio, GIGLIO Giuseppe, i fratelli VERTINELLI, BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, SPAGNOLO Domenico (in occasione della richiesta di comparaggio da parte di PUGLIESE Michele a GIGLIO Giuseppe).

Nel prosieguo della telefonata CIANFLONE e PAOLINI si accordavano per vedersi direttamente in Calabria e PAOLINI continuava a rimproverare bonariamente il poliziotto perché non lo aveva contattato quando era stato a Parma (“*tu sai, che tu come ti muovi a Reggio e a Parma, io sò tutto...*”). CIANFLONE cercava di giustificarsi asserendo che gli aveva inviato i saluti tramite FLORO VITO Selvino²⁴⁰².

2.4. DIFESA. INDAGINI SUCCESSIVE. CAPI 142 BIS, 145, 146.

L’imputato si è difeso con una missiva fatta pervenire al Tribunale del Riesame ed in sede di spontanee dichiarazioni rese in questa sede professandosi innocente, riferendo che la sua attività era tesa solo al buon esito delle indagini nelle quali si era prodigato per anni. Negava altresì di avere ricevuto regalie, producendo al Tribunale del Riesame alcune fatture di pagamento.

Le indagini in seguito esperite permettevano di riscontrare che le fatture prodotte si riferivano a materiale non corrispondente ai televisori rinvenuti nella disponibilità del CIANFLONE all’atto della perquisizione e che avevano, invece, caratteristiche analoghe a quelle indicate nel corso dei colloqui intercettati; che, durante molte delle trasferte emiliane con connessi incontri con GIGLIO e VERTINELLI, l’ispettore CIANFLONE si trovava in servizio, comandato al nord per motivi di lavoro. Era altresì escusso SANTI Gabriele, titolare dell’albergo CONTE VERDE, ove spesso aveva

²⁴⁰¹ Telefonata nr. 3789, delle ore 09:13:26 dell’8/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.

²⁴⁰² Telefonata nr. 4620, delle ore 14:03:01 del 2/7/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.

alloggiato l'isp. CIANFLONE, il quale riferiva che i pagamenti erano effettuati da GIGLIO e VERTINELLI ovvero da imprese agli stessi riconducibili²⁴⁰³.

I fatti integrano gli estremi, oggettivi e soggettivi, dei reati contestati all'imputato Antonio CIANFLONE ai capi 142 bis, 145 e 146.

Così l'art. 615 ter c.p., correttamente contestato nella forma pluriaggravata dall'essere stato commesso da pubblico ufficiale e in relazione ad un sistema informatico relativo all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica, qual è la banca dati SDI, istituita dall'art. 8 della legge 1 Aprile 1981, nr. 121, attualmente collocata nell'ambito del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Ministero dell'Interno.

Secondo giurisprudenza pacifica, anche a SS.UU. *“integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto, che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso”* (Cass. 26/6/2015, Morisco, Rv. 266088; conf. Cass. SS.UU. 27/10/2011, Casani e altri, Rv. 251269).

Il complesso delle prescrizioni di cui alla banca dati in esame fa chiaro ed esclusivo riferimento alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (cfr. art. 6 lett. a l. cit.), sicché qualsiasi accesso, anche da parte di soggetto abilitato, che violi siffatto ambito, integra gli estremi della fattispecie di penale rilevanza. Antonio CIANFLONE, una volta direttamente ed una volta incaricando il subordinato MATACERA, ha fatto plurimo accesso alla banca dati SDI non certo nello svolgimento di indagini di polizia giudiziaria o al fine di prevenire reati; né lo stesso stava acquisendo di iniziativa alcuna notizia di reato o sviluppando personali ipotesi investigative. Le ragioni erano invece connesse all'attività nella quale egli si stava prodigando per permettere a VERTINELLI di continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale nonostante fosse da più parti interdetto per i suoi comprovati contatti mafiosi, ragioni del tutto estranee ai limiti del titolo legittimante l'accesso.

La successiva rivelazione della notizia illecitamente appresa dalla consultazione (di cui vi è riscontro dalle intercettazioni sopra illustrate) integra gli estremi del delitto di cui all'art. 326 co. 1 e 3 c.p., ravvisandosi anche la finalità dell'agente di utilizzare la notizia nell'ambito del proprio progetto di azione a sostegno del VERTINELLI e di conseguirne profitto, per sé e per il VERTINELLI stesso. Quanto all'altro aspetto della contestazione sub 146, l'incertezza - già evidenziata dal GIP - circa il fatto che la collaborazione di VRENNA fosse circostanza già diffusa dalle cronache locali e la mancanza di più dettagliati riscontri circa il merito delle informazioni che provenivano dal CIANFLONE nonché, soprattutto, del loro livello di segretezza, induce ad escluderne la penale rilevanza. In ogni caso, il delitto rimane integrato.

La costante remunerazione ricevuta dal CIANFLONE per il compimento degli atti, per lo più contrari ai suoi doveri d'ufficio, è pienamente provata in base al tenore delle intercettazioni, dal sequestro nella disponibilità dell'imputato dei televisori nonché, in ultimo, dalle dichiarazioni dell'albergatore SANTI Gabriele.

Né sul punto, invero, né l'imputato né il difensore hanno in questa sede avanzato contestazioni.

²⁴⁰³ Cfr. note Questura del 23/4/2015, Vol. 135; del 18/6/2015, Vol. 136 e del 27/3/2015, Vol. 135.



Va pertanto dichiarata la penale responsabilità del pubblico ufficiale in ordine al delitto di corruzione allo stesso contestato al capo 142 bis, che non può ritenersi assorbito nel delitto contestato al capo 142, stante la diversa oggettività giuridica. Né si ritiene che la pur corretta osservazione della Difesa in relazione alla mancata contestazione del delitto anche al corruttore, comperti, quale necessario corollario, il giudizio assolutorio del corrotto.

Trattandosi di delitti strumentali al progetto e all'opera del CIANFLONE di "scudo protettivo" nei confronti degli imprenditori mafiosi, che si ritiene aver costituito l'essenza del suo contributo concorsuale al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (cfr. Cap. X), si ravvisano gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, nella sua declinazione soggettiva.

3. MESIANO DOMENICO.

MESIANO Domenico, all'epoca dei fatti, era Assistente Capo della Polizia di Stato, con mansioni di autista del Questore. Lo stesso non aveva compiti investigativi ed era stato in ultimo delegato a curare anche i rapporti con la stampa sotto il profilo esclusivamente organizzativo (trasmissione di comunicati stampa, fissazione di conferenze stampa ed analoghe attività esecutive).

Presso la Questura di Reggio Emilia può dirsi senza tema di smentita che la cosca, in città prevalentemente rappresentata e diretta da SARCONE Nicolino²⁴⁰⁴, si "muovesse a proprio agio".

Preme evidenziare che l'inquietante livello di familiarità di esponenti del sodalizio con determinati appartenenti alla polizia giudiziaria disvelato dall'indagine non sia da addebitarsi ad un generalizzato malcostume locale, bensì frutto di un piano organizzato e messo in atto dal sodalizio, che al fine agiva su precisi e ben individuati "anelli deboli" della catena che avrebbe dovuto, invero, arginarli e combatterli. Attrinandoli a sé anche a prezzo vile, con cene e libagioni.

Uno di questi era senz'altro MESIANO Domenico e, ad agire sul fronte del sodalizio, era il soggetto a ciò deputato per eccellenza, che si muoveva quale *longa manus* di SARCONE Nicolino (così come già visto nella vicenda PAGLIANI), PAOLINI Alfonso. Così già il Tribunale del Riesame, pur annullando l'ordinanza applicativa della misura cautelare a carico di MESIANO Domenico per carenza di gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione al sodalizio, affermava che *"il suo coinvolgimento in numerose cene o pranzi a cui hanno preso parte anche membri del sodalizio va collocato nell'ambito di una precisa strategia perseguita dai vertici della cellula emiliana. La peculiare natura di questa cosca ha infatti reso l'instaurazione di relazioni privilegiate con l'ambiente politico locale e con le strutture di pubblica sicurezza nello stesso tempo assolutamente vitale e sostanzialmente semplice, in considerazione dell'apparente estraneità di alcuni dei suoi membri a contesti criminali. Pertanto, sotto l'abile regia del SARCONE, alcuni sodali (soprattutto IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1955, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso) hanno allacciato stretti rapporti con diversi funzionari delle forze di Polizia, con uomini politici e con giornalisti con lo scopo di servirsene sia per motivi personali, sia nell'interesse dell'associazione"*.

²⁴⁰⁴ secondo una ripartizione di aree già emersa dall'indagine Edilpiovra, ove emergeva SARCONE Nicolino competente sulla città di Reggio Emilia e, all'epoca, GRANDE ARACRI Francesco (oggi DILETTO Alfonso) sulla "bassa reggiana" (Brescello in particolare).

E' bene rimarcare che, nel periodo di interesse, SARCONE Nicolino, già pregiudicato per gravi delitti, era sotto processo a Reggio Emilia (processo - si rammenta - ove era già intervenuta una condanna in primo grado, seguita da un'assoluzione in appello e quindi da un annullamento in rito in Cassazione con rinvio in primo grado) con l'accusa di essere uno degli esponenti di spicco della 'ndrangheta operante in Emilia, in stretto contatto con il noto capo cosca GRANDE ARACRI Nicolino, che, nel corso dell'anno 2011, era tornato in libertà. Trattasi circostanze di cui a Reggio parlavano frequentemente i giornali, ben note alla cittadinanza e - si crede e spera - ancor più alla polizia.

PAOLINI Alfonso era in quotidiano contatto con SARCONE Nicolino.

Lo stesso PAOLINI era altresì assiduo con BRESCIA Pasquale, MUTO Antonio cl. 55, IAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano (tutti soggetti accusati di appartenere al sodalizio e giudicati separatamente) nonché con i sodali in questa sede ritenuti responsabili del reato associativo con ruoli verticistici, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo. Con VILLIRILLO Romolo, in particolare, PAOLINI si sentiva frequentemente veicolando tutte le richieste e le informazioni tra la casa madre di Cutro ed i soggetti appartenenti alla cellula emiliana.

Come già altrove ricostruito, la mattina del 28/5/2011, VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio erano partiti alla volta di Roma per far visita al boss GRANDE ARACRI Nicolino, ricoverato presso il Policlinico Gemelli. Durante il viaggio di rientro in treno da Roma ed esattamente alle ore 17.52, VILLIRILLO Romolo aveva contattato PAOLINI Alfonso, fissando con lo stesso un incontro al suo rientro. PAOLINI svolgeva anche un ruolo di tramite fra VILLIRILLO e SARCONE ed era altresì in rapporti con LAMANNA Francesco²⁴⁰⁵.

Sulla base di tali risultanze, il 5/7/2011 era attivata dai carabinieri di Fiorenzuola l'intercettazione dell'utenza telefonica di PAOLINI Alfonso, attività che, una ventina di giorni dopo, dava conto della fibrillazione dei sodali per l'arresto di VILLIRILLO Romolo, come si ricorderà, tratto in arresto per estorsione aggravata il 21/7/2011 e tornato in libertà, una prima volta, il 23/7/2011. Infatti, dal 21 al 23 luglio 2011, PAOLINI Alfonso intratteneva continui contatti telefonici con VILLIRILLO Giuseppe (padre di Romolo) e VILLIRILLO Antonio (zio di Romolo) chiedendo informazioni sull'evoluzione della situazione ed aggiornando man mano i sodali, tra i quali, GUALTIERI Antonio, IAQUINTA Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale, BLASCO Gaetano e BRESCIA Pasquale²⁴⁰⁶.

Pochi giorni dopo l'attivazione dell'intercettazione dell'utenza di PAOLINI, l'11/7/2011, si registrava il contatto anche con l'assistente MESIANO (n. 359 RIT 1781/11), nel corso del quale quest'ultimo chiedeva a PAOLINI, che si trovava in Calabria, quando facesse rientro.

Le intercettazioni telefoniche (attivate in seguito, dal 30 gennaio 2012 al 18 giugno 2012 anche sull'utenza del MESIANO) permettevano di accertare che fra MESIANO e PAOLINI vi era un rapporto a dar poco assiduo (il PM. ha contato 237 telefonate nel solo periodo gennaio/giugno 2012), fatto di conversazioni e incontri.

²⁴⁰⁵ prog. nr. 144 RIT 1685/11.

²⁴⁰⁶ prog. vi nn. 844-845-851-874-881-897-922-932-925-928-945-950-964-966-967-968-969 RIT 1781/11.



Lo stesso assistente di polizia era altresì in rapporti telefonici e personali, oltre che con BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio, anche con il presunto massimo esponente della 'ndrangheta nella città di Reggio Emilia, SARCONE Nicolino.

Le intercettazioni offrivano contezza di alcuni incontri fra gli imputati, talvolta consegnando al materiale probatorio esclusivamente questo dato, spesso inserito nel contesto di pranzi o cene delle quali echeggiava un clima goliardico, altre volte permettevano di meglio di definirne l'oggetto. In ogni caso, è indubbio che gli imputati rimandassero la parte più rilevante delle loro conversazioni agli incontri personali e non la intrattenessero al telefono, ove si mostravano invece sempre molto accorti.

Altre volte le intercettazioni davano conto dell'interessamento personale del MESIANO per svariate necessità che gli venivano rappresentate dagli appartenenti al gruppo, in alcune occasioni in relazione a affari che parevano di peculiare interesse personale dei richiedenti (interessandosi del rilascio del permesso di soggiorno a due cittadini extracomunitari segnalati da BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio cl. 55, per il rilascio del passaporto a SARCONE Nicolino), altre volte di indubbia rilevanza per la vita e l'azione del gruppo organizzato.

Le indagini doverosamente svolte ad approfondire e meglio contestualizzare gli innumerevoli spunti emersi consentivano di meglio chiarire le ragioni delle indebite consultazioni dello S.D.I. da parte dell'assistente MESIANO a favore dei sodali (capo 155) nonché il suo apporto per agevolare il rilascio delle autorizzazioni in tema di armi. MESIANO si rendeva infine autore dell'intimidazione in danno della giornalista Sabrina PIGNEDOLI (capo 123).

3.1. ACCESSI S.D.I.

MESIANO Domenico, stante l'assenza di funzioni operative, aveva un limitato accesso alla banca dati S.D.I. Nel 2009 aveva ottenuto le credenziali e le ragioni di servizio che potevano giustificare la consultazione della banca dati erano esclusivamente le richieste del Questore per il quale svolgeva le sue mansioni di autista.

Dai tabulati sugli accessi SDI di MESIANO acquisiti in atti, che interessano il periodo marzo 2011/settembre 2012, emergeva che lo stesso, senza alcuna ragione di servizio, aveva effettuato i seguenti accessi - utilizzando la postazione nr. REPQBO dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia ed inserendo la sua Userid (PMSN73PD) - in relazione ai seguenti soggetti, tutti imputati di partecipazione al sodalizio di 'ndrangheta in esame, SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso con ruoli apicali:

- BLASCO Gaetano il 14/4/2011;
- SARCONE Nicolino il 19/4/2011, il 5/5/2011, il 7/5/2012;
- DILETTO Alfonso il 9/9/2011;
- VERTINELLI Giuseppe il 23/2/2012;
- BRESCIA Pasquale il 25/8/2012;

Si trattava di c.d. "accessi di sintesi", cioè in ossequio alla tipologia di abilitazione che era stata rilasciata all'imputato, che permettevano la consultazione dei precedenti penali, di polizia, misure di prevenzione, divieti di detenzione armi, foto segnalamenti. Gli accessi in oggetto erano durati ciascuno un periodo di tempo apprezzabile.

Un prima nota che si evidenzia è che le consultazioni abusive sono emerse fin dall'inizio del periodo preso in esame e per tutto l'arco dello stesso con una certa regolarità.

In relazione a quello eseguito il 9/9/2011 nei confronti di DILETTO Alfonso, si rileva che le intercettazioni offrivano riscontro del fatto che lo stesso fosse stato richiesto da



SARCONE Nicolino, sempre tramite PAOLINI, evidentemente compulsato da DILETTO ovvero anch'egli indirettamente interessato.

Infatti, la consultazione illecita era eseguita da MESIANO venerdì 9 settembre 2011 e, il successivo martedì 13 settembre 2011, intercorreva una telefonata fra SARCONE Nicolino e PAOLINI Alfonso nel corso della quale i due facevano chiaro riferimento a delle pratiche che MESIANO doveva evadere per loro. Le richieste erano più di una e PAOLINI e SARCONE non si capivano subito (*"PAOLINI: no, no che le sta facendo quello, le sta facendo ... omissis ... no, no sta facendo la cosa, ha fatto già la domanda Domenico ... l'ha già inoltrata la domanda"*), poi SARCONE faceva capire a PAOLINI che si stava riferendo alla pratica su Frunzo, cioè DILETTO Alfonso (*"SARCONE: no quello di Frunzo (DILETTO Alfonso ndr)"*) e finalmente PAOLINI capiva rassicurando SARCONE sul fatto che avrebbe subito chiamato MESIANO (*"PAOLINI: ah sì, adesso lo chiamo subito, sì, sì"*²⁴⁰⁷).

Quindi (progr. 3387, RIT 1781/11), immediatamente dopo, PAOLINI chiamava MESIANO chiedendogli delucidazioni sulla pratica di cui aveva poco prima parlato con SARCONE Nicolino (*"PAOLINI Alfonso: ..quella carta di quel giorno..di quell'amico là...? (ndr. si riferisce a SARCONE Nicolino) l'hai guardata poi?"*). MESIANO rispondeva di averlo fatto (*"si l'ho guardata un poco"*) aggiungendo che le risultanze non erano buone (*"cose negative compa'...poi ci vediamo...poi vieni che ti spiego..."*), convincentemente riferendosi proprio all'esame SDI di DILETTO Alfonso, che MESIANO aveva eseguito e dal quale effettivamente emergevano plurimi precedenti di polizia²⁴⁰⁸.

²⁴⁰⁷ Prog. 3386, RIT 1781/11:

... omissis ...

"SARCONE Nicolino: ma ci vediamo? Che stai facendo?"

PAOLINI Alfonso: sì, sto chiamando a quello stronzo tutto oggi ma non mi sta rispondendo ... non è in ufficio (si riferisce al poliziotto MESIANO Domenico ndr)

SARCONE Nicolino: vedi che qua è bloccato il mondo per le undici ci vediamo?

PAOLINI Alfonso: eh!

SARCONE Nicolino: alle undici ci vediamo dobbiamo andare al pranzo, viene questo

PAOLINI Alfonso: e per questo sto chiamando!

SARCONE Nicolino: eh

PAOLINI Alfonso: penso di sì, se non ha cambiando idea quello là, ma penso di sì

SARCONE Nicolino: eh ... lo dobbiamo sapere sicuro ... ed in più viene Domenico perché il venti è arrivato Fru, se lo sta facendo se no trovo un'altra via ...

PAOLINI Alfonso: no, no che le sta facendo quello, le sta facendo ...

SARCONE Nicolino: ci fa stare tranquilli ed poi non sappiamo niente.

PAOLINI Alfonso: no, no sta facendo la cosa, ha fatto già la domanda Domenico ... l'ha già inoltrata la domanda

SARCONE Nicolino: no quello di Frunzo (DILETTO Alfonso ndr)

PAOLINI Alfonso: ah sì, adesso lo chiamo subito, sì, sì

SARCONE Nicolino: ah..ah..

PAOLINI Alfonso: ah per quel discorso la..si..si..la vedo con questo, va bene, chiamo subito

SARCONE Nicolino: e con questo che se non viene, vedi tu ..."

... omissis ...

²⁴⁰⁸ progr. 3387, RIT 1781/11:

"MESIANO Domenico: pronto

PAOLINI Alfonso: buongiorno

MESIANO Domenico: buongiorno

PAOLINI Alfonso: dove siete a lavorare oggi?"

Subito dopo (progr. 3389, RIT 1781/11), PAOLINI contattava nuovamente MESIANO al quale chiedeva se potevano prendere un caffè insieme con anche SARCONE Nicolino; il poliziotto acconsentiva affermando di essere già al bar (*"MESIANO Domenico: pronto...PAOLINI Alfonso: se vengo a prendere un caffè con Nicolino... ce lo possiamo prendere un caffè? MESIANO Domenico: sono nel bar io!...[...]* PAOLINI Alfonso: *e stiamo venendo... stiamo arrivando dai..."*).

Il trio poi non si incontrava perché il poliziotto adduceva improvvisi impegni (cfr. progr. n. 3392). Richiamato dopo qualche ora da PAOLINI, alle ore 15.32 di quello stesso 13 settembre 2011 (progr. 3449, RIT 1781/11), MESIANO riferiva di essere ancora impegnato facendo chiaramente capire che ne dovevano parlare di persona e non al telefono (*"PAOLINI Alfonso: e quanto cazzo lavori! MESIANO Domenico: eh, sono impegnato.. [...]* PAOLINI Alfonso: *uh.. e passo un salto là dopo? non lo so.. come vuoi tu MESIANO Domenico: ma che cazzo vieni..? cioè non c'è niente da dire, te lo posso dire pure a te PAOLINI Alfonso: dimmi, dimmi, e di lui che mi interessa a me MESIANO Domenico: no, ora non ti dico niente! quando.. PAOLINI Alfonso: eh, la cosa è... com'è? MESIANO Domenico: ...ah?? PAOLINI Alfonso: dico: è messa male? com'è? MESIANO Domenico: ...si ma poi ci vediamo e ti dico PAOLINI Alfonso: eh?? MESIANO Domenico: poi ci vediamo!! PAOLINI Alfonso: va bene, ok"*).

Si rammenta poi che, un mese dopo, il 13/10/2011, MESIANO si trovava alla cena organizzata presso il ristorante Laghi di Tibia con - fra gli altri - SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso (cfr. *infra*). L'occasione per riferire l'esito di quell'illecito accertamento eseguito da MESIANO su incarico della cosca c'era certamente stata.

La consultazione in banca dati eseguita sulla persona di BRESCIA Pasquale deve verosimilmente leggersi connessa al fatto che quest'ultimo, poco tempo prima, era stato protagonista di atti minatori con intervento delle forze dell'ordine. Infatti, dalla stampa delle segnalazioni SDI di BRESCIA emergeva l'inserimento di siffatta notizia di reato al 9/8/2012, ricordandosi che il controllo abusivo del MESIANO risale al 25/8/2012. I fatti, come si evince dalla stampa SDI, risalgono al 12 giugno e 28 luglio 2012.

L'accesso SDI eseguito da MESIANO Domenico in data 23/2/2012 sul conto di VERTINELLI Giuseppe deve leggersi in connessione con l'interdittiva antimafia dell'8/2/2012 nei confronti dei VERTINELLI relativa ad un appalto bandito dal Comune di Melissa (KR), che aveva visto CIANFLONE Antonio chiedere informazioni

MESIANO Domenico: Questura ... dove sono?

PAOLINI Alfonso: ..quella carta di quel giorno..di quell'amico là...? (n.d.r. si riferisce a SARCONE Nicolino) l'hai guardata poi?

MESIANO Domenico: si l'ho guardata un poco

PAOLINI Alfonso: e che è?

MESIANO Domenico: ee.. mo.. ..l'ho guardata..però... cose negative compà

PAOLINI Alfonso: ee.. lo so lo so.. la spiegazione?

MESIANO Domenico: e poi ci vediamo.. eh?

PAOLINI Alfonso: devo venire io o vengo con lui anche?

MESIANO Domenico: no! poi vieni che ti spiego...e...

PAOLINI Alfonso: eh! vengo io allora?

MESIANO Domenico: si si

PAOLINI Alfonso: vabbè".



per conto dei VERTINELLI alla Questura di Reggio Emilia trovando infine la collaborazione del MESIANO.

Invero, CIANFLONE Antonio già da tempo si stava dando alacremente da fare per aiutare VERTINELLI a "risolvere il problema" della interdittiva, che lo stavano bloccando. Come già sopra evidenziato, si rammenta che, nell'agosto del 2011, la Questura di Crotona aveva negato al proprio personale di alloggiare nella struttura ricettiva sita in località Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (KR), la cui proprietà era riconducibile ai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe, così facendo seguito alle determinazioni dal Comune di Crotona, inerenti un appalto per la realizzazione di un centro polivalente per anziani, originariamente assegnato ai VERTINELLI e revocato alla luce delle informazioni di tipo ostativo rilasciate dalla Prefettura di Reggio Emilia (4/8/2010). Aveva fatto quindi seguito altra analoga misura in data 8/2/2012, relativa ad un appalto bandito dal Comune di Melissa, KR.

CIANFLONE aveva bisogno di "appoggi" presso la Questura di Reggio Emilia.

Così, già nel settembre 2011, dopo essersi mosso su più fronti, anche in Calabria, cercava l'appoggio di MESIANO, in quella prima occasione, invero, non ottenendolo.

In particolare, il 12/9/2011 CIANFLONE chiamava il noto PAOLINI Alfonso invitandolo a riferire a "Mimmo" (MESIANO Domenico) che doveva parlargli di un problema da risolvere a Reggio Emilia (*"fammi chiamare da Mimmo (ndr MESIANO Domenico), voglio parlare con lui che devo vedere se mi risolve un problema, che c'ho un problemino che devo vedere di risolverlo, hai capito?"*)²⁴⁰⁹. Quindi poco dopo PAOLINI chiamava MESIANO dicendogli di essere stato contattato da CIANFLONE, che aveva bisogno di parlargli, ma quest'ultimo aveva una reazione stizzita (*"PAOLINI Alfonso: oh... vedi che mi ha chiamato Cianflone... MESIANO Domenico: che cazzo vuole?... PAOLINI Alfonso: che se cortesemente se lo puoi chiamare... che dice che ha bisogno di te... MESIANO Domenico: e io me ne frego di lui e di tutta la razza!"*)²⁴¹⁰.

Il 24/9/2011 PAOLINI Alfonso chiamava CIANFLONE per sincerarsi dell'avvenuta telefonata di MESIANO e questi rispondeva negativamente, al che PAOLINI prometteva di parlarci nuovamente se lo avesse incontrato²⁴¹¹.

Nel febbraio 2012 CIANFLONE tornava a Reggio Emilia per lo stesso motivo, come reso palese dalle conversazioni dalle stesso intrattenute sull'oggetto e dall'intervento dell'interdittiva dell'8/2/2012.

²⁴⁰⁹ Telefonata nr. 6970, delle ore 09:09:51 del 12/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso. Si rammenta che, come emerge dalla telefonata nr. 3789, delle ore 09:13:26 dell'8/6/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza in uso a CIANFLONE Antonio fra questi e PAOLINI Alfonso (riportata esaminando la posizione CIANFLONE) il rapporto di conoscenza fra CIANFLONE e MESIANO esisteva già: *"Ma Mimmareddu, quel pezzo di merda del collega mio, che sta facendo?"*; PAOLINI rispondeva che avrebbe dovuto incontrarlo proprio quella mattina e che, su sollecitazione dello stesso CIANFLONE, gli avrebbe detto di mettersi in contatto con quest'ultimo (*"adesso, alle 11:00 devo vederlo, adesso glielo dico..."*).

²⁴¹⁰ progr. 3325 del RIT 1781/11.

²⁴¹¹ Telefonata nr. 7457, delle ore 09:10:23 del 24/9/2011 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamante 393389521483, intestata ed in uso a PAOLINI Alfonso.



L'interrogazione allo S.D.I. eseguita abusivamente da MESIANO sulla persona di VERTINELLI Giuseppe proprio in quei giorni è certamente da riconnettere a questa vicenda.

Infatti, risulta provato che, una volta giunto a Reggio Emilia, il 29/2/2012, CIANFLONE, insieme a VERTINELLI Palmo, si incontrava direttamente con MESIANO (e il collega GENNACCARO) al bar davanti alla Questura e, nel pomeriggio dello stesso giorno, procurava altro incontro fra VERTINELLI Giuseppe e MESIANO (il primo, questa volta, aveva bisogno che MESIANO si occupasse di una pratica in materia di armi). Le intercettazioni, in ogni caso, davano conto dell'interessamento di MESIANO per la problematica delle interdittive dei VERTINELLI, quella dovendo pertanto ritenersi la ragione fondante l'interrogazione abusiva del sistema effettuata da MESIANO.

In particolare, il 29/2/2012, CIANFLONE Antonio era prelevato al casello autostradale di Modena Sud da VERTINELLI Palmo²⁴¹² e, alle 08.12, comunicava a GENNACCARO di trovarsi davanti alla Questura di Reggio Emilia dandogli appuntamento all'interno di un prospiciente bar (*"senti un po', guarda scendi che sono qua al bar all'angolo della Questura"*). GENNACCARO lo invitava a salire in ufficio (*"eh beh non vuoi venire su?... vieni su..."*), ma CIANFLONE rispondeva di non essere solo preferendo parlare nel locale (*"no, non sono solo sono con quell'amico mio colpito?... scendi giù che ci prendiamo un caffè e parliamo 10 minuti dai"*)²⁴¹³. Al bar c'era anche MESIANO.

L'incontro avvenuto quel giorno era stato notato ed aveva creato notevole allarme in Questura (evidentemente, anche l'operato del CIANFLONE destava notevoli dubbi).

Nella relazione di servizio dallo stesso redatta, l'ass. C. GENNACCARO ha affermato che CIANFLONE, che aveva sentito in precedenza sulla questione di VERTINELLI, quel giorno, gli aveva detto di essere a Reggio Emilia e lo aveva invitato al bar, ove egli si era recato venendogli in quella sede presentato VERTINELLI Palmo. Dopo poco era sopraggiunto MESIANO Domenico, al che GENNACCARO se ne era andato accampando una scusa. Quella mattina, alle ore 8.25 e 8.26, sul telefono di MESIANO, erano attestate due telefonate senza risposta di CIANFLONE verso il MESIANO. Il Questore dell'epoca Domenico SAVI²⁴¹⁴ ha riferito che VERTINELLI era soggetto allora di interesse investigativo e *"la cosa che colpiva era che un poliziotto quale CIANFLONE accompagnasse un soggetto come VERTINELLI, colpito da interdittiva antimafia, nei pressi della Questura di Reggio Emilia a prendere informazioni presso i colleghi"*. Della presenza al bar di MESIANO e CIANFLONE gli aveva riferito anche l'ispettore CAIAZZO. MESIANO, richiesto di spiegare, gli aveva riferito (così come in questa sede) che si era trattato di un incontro casuale.

Il pomeriggio di quello stesso 29 febbraio, era VERTINELLI Giuseppe (fratello di Palmo) a chiamare CIANFLONE (che nel frattempo si era recato a Montecchio Emilia),

²⁴¹² Quattro telefonate tra CIANFLONE e VERTINELLI Palmo lo provano, una alle 7.19 (progr. 13962, RIT 203/11), 7.36 (progr. 13963, RIT 203/11), 7.41 (progr. 13964, RIT 203/11), 7.44 (progr. 13965, RIT 203/11), potendosi udire la voce, come attesta la PG, di VERTINELLI Palmo.

²⁴¹³ Telefonata nr. 13966, delle ore 08:12:28 del 29/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull'utenza 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393475987990, intestata ed in uso a GENNACCARO Angelo.

²⁴¹⁴ S.i.t. del 24/4/2015, Vol. 136.

accordandosi per incontrarsi con MESIANO²⁴¹⁵ (“se Mimmo c’è fra un’ora e mezza possiamo andare, o se tu ti vuoi riposare”); CIANFLONE rispondeva che avrebbe chiamato MESIANO così da fissare un appuntamento (“eh allora no faccio così, mo io lo chiamo se lui stasera lo troviamo, mo lo chiamo gli dico che verso le 6 e mezza 7 meno un quarto siamo a Reggio, così (...) e beh gli dico per le 6 allora io dai così vengo... vengo io là e ci organizziamo dai...”).

Infatti, al progr. 14000 immediatamente successivo (RIT 203/11, sempre del 29/2/2012, ore 16.22) CIANFLONE chiamava MESIANO dicendogli che **il motivo della telefonata non riguardava la Prefettura di Reggio Emilia, la quale aveva già trasmesso le informazioni richieste sull’impresa dei VERTINELLI al comune di Torre Melissa** (“no, ma senza che ti preoccupi che già abbiamo accertato che ha risposto già la Prefettura di Reggio Emilia ... no, no, no, abbiamo chiamato al Comune Stamattina di Torremelissa, no per sapere a quale cazzo di Prefettura avevano scritto, perché non si capiva se era qua o a Crotone hai capito ... e allora mi ha detto no, no, ha già risposto, abbiamo scritto alla Prefettura di Reggio Emilia, ha già risposto”) si da comprendere che l’interessamento attraverso MESIANO riguardava certamente anche l’interdittiva VERTINELLI. MESIANO, peraltro, era ben informato, evidenziandosi che, proprio all’inizio della telefonata, prima che CIANFLONE dicesse qualsiasi altra cosa, lo stesso affermava “domani mattina mi dici qualcosa”²⁴¹⁶. CIANFLONE diceva

²⁴¹⁵ Ore 16.20 del 29/2/2012 (RIT 203/11), VERTINELLI Giuseppe chiama CIANFLONE (progr. n. 13999).

²⁴¹⁶ Telefonata nr. 14000, delle ore 16:22:37 del 29/2/2012 (RIT 203/2011), intercettata sull’utenza/IMEI 393313702772 in uso a CIANFLONE Antonio. Utenza chiamata 393346905631 (intestata a MINISTERO DELL’INTERNO-DIP. P.S 80202230589 PIAZZA DEL VIMINALE 1 ROMA RM 00184), in uso a MESIANO Domenico:

“CIANFLONE: Mimmo

MESIANO: ou

CIANFLONE: Antonio sono... Mimmo, Cianflone

MESIANO: si lo so (inc.)

CIANFLONE: e dimmi

MESIANO: domani mattina mi dici qualcosa

CIANFLONE: no ma senza che ti preoccupi che già abbiamo accertato che ha risposto già la Prefettura di Reggio Emilia

MESIANO: ah si?

CIANFLONE: si, si, già ha risposto senza che ti preoccupi (inc.)

MESIANO: (inc.) il culo

CIANFLONE: no, no, no abbiamo chiamato al Comune stamattina di Torre Melissa no per sapere a quale cazzo di Prefettura avevano scritto perché non si capiva se era qua o a Crotone hai capito... e allora mi ha detto no, no ha già risposto, abbiamo scritto alla Prefettura di Reggio Emilia, ha già risposto.

MESIANO: apposto

CIANFLONE: e niente, senti ti volevo dire una cosa e... stasera verso le 6 ci possiamo incontrare che ti vuole vedere Pino?

MESIANO: si

CIANFLONE: (inc.)

MESIANO: verso che ora?

CIANFLONE: verso le 6 va bene per te?

MESIANO: eh vabbè vediamo dove sono, dammi un colpo di telefono e ti dico dove sono dai

CIANFLONE: ma voglio dire già in zona, in zona ci vediamo per le 6, 6 e un quarto, 6 e mezza voglio dire non è che...



quindi a MESIANO che VERTINELLI Giuseppe aveva bisogno di parlargli (*"e niente, senti ti volevo dire una cosa e... stasera verso le 6 (18.00) ci possiamo incontrare che ti vuole vedere Pino?"*). MESIANO dava la propria disponibilità (*"eh vabbé vediamo dove sono, dammi un colpo di telefono e ti dico dove sono dai ... eh sì verso le 6 secondo me sono libero"*), CIANFLONE *"e allora ti chiamo io, verso le 6 meno un quarto, scendo io verso Reggio Emilia e ti chiamo dai"*.

Alle ore 17.00 CIANFLONE era chiamato da GIGLIO Giuseppe (progr. 14003, RIT 203/11) e gli diceva di trovarsi in compagnia di VERTINELLI Giuseppe con il quale doveva *"sbrigare una faccenda a Reggio Emilia"* e che *"adesso è nell'ufficio di Pino"* (VERTINELLI).

Alle 17.59, progr. 14005, RIT 203/11, CIANFLONE, come promesso, chiamava MESIANO dicendogli di essere a casa di Rocco; MESIANO diceva di aspettarlo che sarebbe arrivato dopo non molto. Le celle agganciate da CIANFLONE durante le telefonate mostravano il suo spostamento da Montecchio Emilia (casa VERTINELLI) a Reggio Emilia città, per l'incontro con MESIANO.

Al progressivo 14101 del 2/3/2012, ore 10.45, CIANFLONE chiamava PAOLINI Alfonso, che lo rimproverava per essere passato a Reggio Emilia senza chiamarlo. CIANFLONE spiegava di essere passato a Reggio Emilia per organizzare un incontro tra un suo amico e Domenico MESIANO per un porto di fucile (*"mo gli faccio fare un incontro a ... con Mimmo ME... MESIANO con un amico mio per una pratica dentro la Questura ... eh ... ma ci sbriga una pratica per un porto di fucile"*).

Anche nei giorni a seguire, visto che la Prefettura di Reggio Emilia non dava alcun segno di cedimento sulla posizione dei VERTINELLI nonostante l'alacre lavoro del CIANFLONE, si registravano contatti fra CIANFLONE e MESIANO.

In particolare il 6/3/2012 (progr. 14232 del 6/3/2012, ore 15.05, RIT 203/11), su stimolo di Palmo VERTINELLI, che chiedeva a CIANFLONE di compulsare *"Mimmo"* per riuscire ad avere un appuntamento con il Prefetto di Reggio Emilia (*"no tu, Mimmo o qualcuno, qualche amico qua, se mi danno un appuntamento, non che ..."* progr. 14229, ore 14.47 del 6/3/2012, RIT 203/2011), CIANFLONE chiamava MESIANO chiedendogli di intercedere per un appuntamento con il Prefetto (*"la cortesia più grande che ti chiedo della vita! ... a Palmino e a Pino VERTINELLI ... l'impresa ...praticamente ci stanno rompendo la scatole continuamente perché arrivano richieste di informazioni per lavori e poi gli fanno sempre quelle informazioni che non hanno non hanno né testa né coda ...e questi, dopo che vince le gare, si vede le gare revocate ... lui mi ha chiesto "ma posso parlare io con il Prefetto..."*). MESIANO rispondendo affermativamente (*"fa fare una richiesta che gliela mandiamo avanti e vediamo, qual è il problema?"*) rappresentava però al collega che questo Prefetto non riceveva nessuno informandolo che il giorno dopo ci sarebbe stata una manifestazione di protesta e consigliandogli di dire a VERTINELLI che era meglio spostasse la sede legale delle sua aziende in Calabria (*"l'unica cosa, digli di spostarsi la sede legale e non se ne parla"*

MESIANO: e si verso le 6 secondo me sono libero

CIANFLONE: e allora ti chiamo io, verso le 6 meno un quarto scendo io verso Reggio Emilia e ti chiamo dai

MESIANO: va bene ok

CIANFLONE: ok? ciao Mimmi scusa

MESIANO: ciao ciao

CIANFLONE: ciao, bello, ciao".



più, così l'informazione gliela dà la Prefettura di sotto") perché "se no con questo Prefetto è un casino".

3.2. INTERESSAMENTI SUI CONTROLLI DI POLIZIA.

Un episodio di interesse emergeva dalle intercettazioni del 13, 14 e 15 marzo 2012.

Dal progr. 12286, RIT 1781/11, ore 12.33, tra PAOLINI e MUTO Antonio si comprendeva che PAOLINI era insieme a SARCONE, che interloquiva con MUTO. Prima di chiudere la conversazione PAOLINI chiedeva a MUTO il numero di telefono del poliziotto LAMANNA Pierluigi e MUTO gli rispondeva che glielo avrebbe fatto avere. Come si comprende dal prosieguo, quando SARCONE aveva incontrato PAOLINI, gli aveva raccontato un fatto che gli era capitato in mattinata.

Dal momento dell'incontro e per tutta la giornata PAOLINI cercava ripetutamente di contattare per telefono MESIANO, che non rispondeva.

In serata, progr. n. 12312, RIT 1781/11, ore 19.22, PAOLINI, allarmato, raccontava a MUTO Antonio che **in mattinata, verso le 11.00, SARCONE Nicolino aveva notato una pattuglia della polizia sospetta**. PAOLINI diceva di aver tentato di chiamare MESIANO diverse volte ma che questi non aveva risposto ("PAOLINI: *"era una cosa che, ci dovevamo informare di certe cose ... quando chiami a quel zingaro, non risponde ... Domenico"*). MUTO chiede: *"ma perché ... è successo qualcosa?"*. PAOLINI: *"no, c'era ... poi vi spiego là, a Nicola non a me ... omissis ... che c'era una pattuglia là alle 11:00 non so chi era, ma ... della Questura ... poi vi spiego ... perciò ho detto ..."*. MUTO diceva di riprovare a chiamare MESIANO.

Evidentemente il gruppo, temendo controlli, voleva ottenere informazioni dal poliziotto. La questione coinvolgeva, non solo SARCONE, ma anche MUTO Antonio, PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale. Si rammenta che quelli sono i giorni del coinvolgimento di PAGLIANI e del progetto della controffensiva politico-mediatica nella quale il gruppo si stava impegnando.

Nei due giorni successivi, MESIANO e MUTO si incontravano alcune volte e MUTO informava MESIANO della problematica della pattuglia vista da SARCONE. Infatti, MESIANO si attivava chiamando LAMANNA Pierluigi, collega della Questura di Reggio Emilia, anch'egli di origini calabresi, in servizio, in particolare, presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il fatto che MESIANO si sia rivolto al collega trova spiegazione nella circostanza che, come evidenziato dal Pubblico Ministero, MESIANO svolgeva le mansioni di autista del Questore e non aveva dirette informazioni sulle pattuglie delle volanti, così come invece il collega. MESIANO chiamava quindi LAMANNA Pierluigi (progr. 1240, RIT 228/12, ore 17.49 del 14/3/2012) dicendogli di avere parlato con Antonino (MUTO Antonio), che li aveva invitati a uscire. I due si accordavano per vedersi il giorno dopo. MESIANO si trovava in compagnia di MUTO Antonio, al quale passava il telefono affinché stabilisse direttamente ora e luogo dell'incontro, che era concordato per l'indomani (15/3/2012), alle ore 20.00, presso il ristorante *Antichi Sapori* di BRESCIA.

L'oggetto di questa cena, a differenza di altre, può dirsi pertanto appurato: prendere informazioni sulla composizione e sulle ragioni della presenza della pattuglia della polizia "sospetta" notata da SARCONE.

Il successivo 15/3/2012, ore 17.57, PAOLINI contattava SARCONE (progr. 12440, RIT 1781/11) dicendogli che in serata era previsto l'incontro con MESIANO e l'altro poliziotto LAMANNA Pierluigi, presso il locale di BRESCIA (PAOLINI: *"comunque vieni questa sera, alle otto e trenta ... c'è quello, quell'amico di Reggio Calabria e*



Domenico ... così spiego quella situazione là, per questo ti abbiamo chiamato ... LAMANNA là, il poliziotto"; SARCONE chiedeva ragguagli sull'altro soggetto e poi diceva che non riusciva ad andare, al che PAOLINI lo rassicurava che avrebbe fatto lui le sue veci (*"me la vedo io allora"*); SARCONE avvertiva *"diglielo a compare ... diglielo prima a compare Totò"*, riferendosi a MUTO Antonio; PAOLINI chiedeva ragguagli sull'oggetto dell'approfondimento da fare tramite i poliziotti (*"quando è stato, martedì? Lunedì, quando è stato?"*) e SARCONE rispondeva: *"l'altro ieri mattina"*, ossia il 13/3/2012, chiaramente riferendosi all'episodio della pattuglia. SARCONE aggiungeva poi che quello che aveva visto l'altra mattina non era il poliziotto LAMANNA affermando *"digli che era una bella testa, era, una bella testa ... con gli occhiali scuri"*, al che PAOLINI *"me la vedo io, me la vedo io"*. SARCONE era restio a partecipare a quell'incontro e preferiva delegare la soluzione della problematica a PAOLINI, come emergeva dalla successiva telefonata (progr. 1712, RIT 188/12, ore 17.12 del 15/3/2012) con MUTO Antonio, nel corso della quale MUTO, dopo avere detto che la sera ci sarebbe stato, insieme a *"Domenico"* (MESIANO), *"pure quello che mi aveva cercato il numero..."* (LAMANNA Pierluigi) e chiedendo la sua presenza, veniva liquidato da SARCONE con una risposta negativa (*"no, andate voi, andate voi"*); quindi MUTO insisteva (*"ma qual è il problema?"*) e SARCONE sorrideva dicendo *"e problemi non ce n'è, problemi"*, quindi MUTO: *"ohi compare, se si mangia con noi, se no, cosa, se no, non vi ho capito io"*. Nei successivi messaggi SARCONE ribadiva che non sarebbe andato. Il Pubblico Ministero ipotizza che il motivo della mancata partecipazione fosse da individuare nel fatto che SARCONE non si fidava del LAMANNA come invece si fidava del MESIANO. Invero, di questo non vi è certezza. Certo è invece che la soluzione di quella problematica rilevasse per il capo SARCONE e per la consorteria tutta e che l'interessamento al riguardo era stato affidato, con ruolo prevalente, a MESIANO Domenico.

Vi è riscontro del fatto che la cena si era effettivamente tenuta. SARCONE, come anticipato, non vi aveva partecipato. Invece vi avevano preso parte certamente MESIANO, il collega LAMANNA, MUTO Antonio, PAOLINI, BRESCIA Pasquale (progr. 1266, RIT 228/12, ore 20.02 del 15/3/2012, in cui MESIANO diceva di essere al ristorante con MUTO e Piero, ossia il collega).

E subito l'indomani mattina, il 16/3/2012, PAOLINI, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio ed anche MESIANO si davano appuntamento al bar dell'*Eurospin* con SARCONE Nicolino (progr. 12457, RIT 1781/11, ore 10.08; progr. 12466, RIT 1781/11, ore 10.47, progr. 12471, RIT 1781/11, ore 11.32; progr. 12480, RIT 1781/11, ore 11.51).

Le intercettazioni restituivano la prova di altra occasione nella quale MESIANO, senza conoscere il motivo della richiesta di PAOLINI, forniva a quest'ultimo informazioni sull'ufficio ove due poliziotti, tale Giuseppe MILANO e tale Claudio FERRARI, prestavano servizio (progr. 9005, RIT 1781/11, del 5/1/2012, ore 14.49): PAOLINI: *"MILANO Giuseppe della Squadra Mobile"*; MESIANO: *"eh"*; PAOLINI: *"e FERRARI Claudio"*; MESIANO: *"no, MILANO Giuseppe, MILANO Giuseppe non è più alla Squadra Mobile, FERRETTI Claudio"*, correggendo il nome pronunciato da PAOLINI, che aggiungeva *"e dove è andato?"*, riferendosi a MILANO Giuseppe; MESIANO rispondeva *"al cosa, all'ufficio immigrazione"*, PAOLINI *"va bene"*, MESIANO *"perché?"*, PAOLINI *"e niente, ho capito da"*, MESIANO, capendo che non era argomento di conversazione telefonica, non insisteva e chiedeva solo se l'interlocutore



avesse capito bene la sua risposta (“*hai capito?*”); PAOLINI rispondeva affermativamente (“*va bene, va bene, siamo a posto, ci vediamo domani*”).

3.3. ARMI.

E’ emerso come gli imputati avessero estremo interesse ad ottenere e mantenere la titolarità delle licenze per la detenzione e porto di armi, sia in capo a loro stessi che in capo ai parenti, ciò che comportava comunque una diretta disponibilità delle armi da parte loro.

All’esito delle dettagliate indagini compiute a ritroso dal P.M.²⁴¹⁷, può dirsi provato che MESIANO, sotto questo aspetto, abbia rappresentato per i sodali un importante punto di riferimento. Ciò da tempo risalente e, chiaramente, in linea con le mansioni del poliziotto, autista del Questore e non soggetto deputato al rilascio dei provvedimenti abilitativi.

In particolare l’Accusa ha capillarmente ricostruito l’*iter* relativo ai provvedimenti emessi in materia in favore degli imputati PAOLINI Alfonso (e di suo fratello, PAOLINI Gaetano), BRESCIA Pasquale (e di suo cognato AMEGLIO Salvatore) e MUTO Antonio cl. 55, offrendo indizi convergenti dell’intervento agevolatore del MESIANO.

In siffatte procedure si riscontrava, in primo luogo, l’anomalia della redazione delle informazioni da trasmettere alla Prefettura competente con nota redatta e sottoscritta direttamente dal Questore, invece che dall’ufficio a ciò deputato all’interno della Questura, la Divisione Polizia Amministrativa (PASI), come avveniva di prassi negli anni di riferimento. Le stesse inoltre spesso contenevano indicazioni di merito che l’ufficio non era aduso ad effettuare (cfr. s.i.t. rese in data 20/3/2015 dal Sost. Comm. Maria CAIONE in servizio presso la Divisione PASI).

Quanto a **PAOLINI Alfonso**, si rammenta che lo stesso era stato arrestato per 416 bis c.p. il 21/10/2005 nell’ambito della operazione *Grande Drago* e, il 19/10/2006 era stato prosciolto, entrambe informazioni inserite nello SDI. Poco dopo l’inserimento anche del suo proscioglimento in banca dati (13/3/2007), il 20/3/2007, PAOLINI avanzava istanza di porto di armi.

L’informazione alla Prefettura, come anticipato, non era fornita come di prassi dalla competente Divisione PASI, ma direttamente con una nota (del 20/4/2007) intestata all’“Ufficio di Gabinetto”, ove prestava servizio MESIANO, e firmata dal Questore GALLO. Nella nota si ometteva qualsiasi riferimento all’operazione *Grande Drago* del 2005, mentre, senza dar conto di alcuna istruttoria, si dava ampio risalto al fatturato della ditta del PAOLINI, la RE.COS. Srl, di alcuni milioni di euro, con 80 dipendenti e rapporti di lavoro con le famiglie Berlusconi, Moratti e Pirelli Spa e le principali cooperative di rilievo nazionale sicché il richiedente aveva necessità di spostarsi continuamente nelle regioni del centro nord, spesso con rilevanti somme di denaro. Ciò fondava il parere favorevole alla richiesta del porto d’armi, che veniva rilasciato.

Invero, PAOLINI nel 2007 presentava una dichiarazione dei redditi per circa 20 mila € e la società RE.COS Srl, che contava alle sue dipendenze 2-3 unità, aveva un volume d’affari di poco conto.

Scaduta l’autorizzazione, al momento del rinnovo, altra nota (9/4/2008) a firma del Questore GALLO esprimeva parere favorevole al rinnovo, questa volta indicando un

²⁴¹⁷ Note Questura di Reggio Emilia 27/3/2015 e 23/4/2015, Vol. 134 e 135.

fatturato della RE.COS. Srl di 6 milioni di euro (anche la dichiarazione dei redditi del 2008 indicava tutt'altro).

Con la nota dell'anno successivo (7/4/2009) la Questura esprimeva ancora parere favorevole al rinnovo del porto d'armi indicando addirittura un fatturato della società RE.COS. Srl di 12 milioni di euro (la società era messa in liquidazione nel 2010 e nel 2009 PAOLINI non presentava alcuna dichiarazione dei redditi).

Nel 2010 era la Prefettura che, nel richiedere alla Questura il parere sul rinnovo del porto d'armi di PAOLINI, evidenziava che lo stesso era stato inserito dai Carabinieri nell'elenco dei soggetti di interesse istituzionale con pregiudizi per 416 bis c.p. presenti nella Provincia di Reggio Emilia. Ciononostante dalla Questura continuava a pervenire parere favorevole mettendosi in evidenza l'avvenuto di proscioglimento. La Prefettura, però, nell'esercizio del suo potere discrezionale, con provvedimento del 7/10/2010, si determinava a non concedere il rinnovo del porto d'armi al PAOLINI, per poi, il 3/7/2012 revocare al PAOLINI anche l'autorizzazione alla detenzione di armi.

Gennaro GALLO, Questore di Reggio Emilia dal 2004 al 2008, escusso in data 28/4/2015²⁴¹⁸, ha riferito di conoscere MESIANO dal 2000, quando era vicario dell'allora Questore di Reggio Emilia, sicché, quando divenne lui stesso Questore, lasciò MESIANO alla sua pregressa mansione di autista; aveva conosciuto PAOLINI Alfonso tramite MESIANO, incontrato una volta ad una cena con MESIANO, BRESCIA e tale D'URSO; altra volta PAOLINI si era presentato alla festa della Polizia. PAOLINI aveva anche svolto dei lavori in Questura, senza farsi pagare e sempre introdotto da MESIANO come soggetto in grado di svolgere detti lavori con celerità. Andandosene da Reggio Emilia, aveva ricambiato l'invito a cena con PAOLINI, BRESCIA, MESIANO e tale D'URSO; sempre tramite MESIANO aveva quindi conosciuto anche BRESCIA Pasquale e IAQUINTA Giuseppe. All'esibizione della nota 9/4/2008 a sua firma relativa alla richiesta di rinnovo del porto di armi per PAOLINI Alfonso, GALLO dichiarava *"sicuramente la nota mi è stata preparata da terzi. Me ne sono occupato io, e non la D.P.A.S., in virtù della pregressa attività del PAOLINI in Questura ove aveva riparato una conduttura e non lo avevo neanche pagato. Prendo atto che dall'esame della pratica non risulta alcuna documentazione a supporto di quello che è scritto in quella nota, che anzi è smentito dagli accertamenti fiscali sul PAOLINI (banca dati I.N.P.S.). Ritengo possibile che la pratica l'abbia trattata il MESIANO, non ne sono certo, ma non saprei indicare altri nominativi"*, risposta che ribadiva alla reiterata richiesta di indicare altre possibili ingerenze (*"non saprei indicare altri nominativi che possano aver trattato la pratica"*), ciò dovendo valere anche per le altre pratiche ove erano emerse analoghe anomalie.

Sul punto soccorrono le stesse parole dell'imputato MESIANO nell'interrogatorio reso in questa sede. Lo stesso ha riferito che le note in oggetto erano scritte a penna dal Questore mentre lui si limitava a copiarle al computer, così MESIANO facendo anche intendere che non vi erano soggetti terzi che si inserivano in questo iter. Appare pertanto altamente verosimile, vista la sua comprovata vicinanza con i soggetti favoriti, che i pareri, che sostanzialmente ricopiavano quanto indicato in istanza, fossero scritti dal MESIANO stesso e siglati dal Questore senza le opportune verifiche. A riscontro si evidenzia che, agli atti vi è prova del fatto che MESIANO avesse richiesto il fascicolo di PAOLINI, visto che sullo stesso sono stati riscontrati gli appunti *"URGE X MESIANO"* e *"A MANO MESIANO"*, che rendono chiaro l'indebita disponibilità della

²⁴¹⁸ Vol. 136.



pratica da parte del MESIANO, che non aveva mai lavorato all'ufficio relativo e non aveva titolo per accedere agli atti, se non utilizzando il ruolo di particolare "vicinanza" alla figura del Questore²⁴¹⁹.

Peraltro si evidenzia che MESIANO, pur essendo consapevole del fatto che, dal 7/10/2010, PAOLINI non aveva più il porto d'armi, il 10/12/2011 (progr. 7440, RIT 1781/11), sapendo che PAOLINI effettuava un servizio di guardiania in un cantiere in costruzione presso il Centro Commerciale Le Vele di Parma, si offriva di aiutarlo a reperire qualche pistola ("... *ti serve qualche pistola?... ti serve qualche pistola?... che chiamo qualcuno?...*"). PAOLINI rispondeva che gli avrebbe fatto sapere ("... *e ora ci devo pensare...*"). MESIANO comunque gli consigliava in caso di bisogno di rivolgersi esclusivamente alla polizia ("... *tu devi chiamare solo la polizia...*").

Lo stesso iter della pratica relativa a PAOLINI Alfonso, seguiva quella del fratello PAOLINI Gaetano.

Dalla consultazione del fascicolo armi di BRESCIA Pasquale, si rilevava che lo stesso, già titolare dell'autorizzazione alla detenzione e porto di armi, nel settembre 2007 aveva attinto con una carabina ad aria compressa un ragazzo, ferendolo. I carabinieri di Reggio Emilia lo avevano denunciato e la Prefettura, il 29/1/2008, aveva emesso decreto di revoca del porto d'armi. Il 4/4/2008 vi era stato il ritiro all'archivio generale del fascicolo personale di BRESCIA (la consegna da parte dell'archivista reca la dicitura "ufficio gabinetto MESIANO").

Anche in questo caso, il parere alla revisione della revoca richiesto dal BRESCIA era espresso, non dall'ufficio PASI competente, ma dal Questore GALLO ed era favorevole (cfr. nota dell'8/4/2008) facendosi riferimento alla buona condotta e alla capacità imprenditoriale dell'istante, evidenziandosi altresì che l'indagine di cui al motivo della revoca era stata archiviata per infondatezza del reato e che BRESCIA non aveva altri pregiudizi a suo carico (**fatto non corrispondente al vero**).

Il Questore, richiesto di pronunciarsi nuovamente, visto che la Prefettura aveva inoltrato controdeduzioni ostative alla revisione, con una nota del 18/4/2008 forniva una risposta interlocutoria. GALLO, nel verbale di sommarie informazioni rese già sopra citato, richiesto di fornire spiegazioni anche di queste note relative a BRESCIA, ne attribuiva la paternità al MESIANO ("*come sopra ho detto per PAOLINI Alfonso, dico che, poiché erano tutti soggetti introdotti dal MESIANO e frequentati dal MESIANO, non può essere stato che lui ad occuparsi di tali pratiche, predisponendomi la nota che poi io ho firmato, senza coinvolgere la Divisione PASI perché erano comunque soggetti che lo stesso MESIANO mi aveva presentato*").

²⁴¹⁹ GIACOMINI Orietta e SURACE Lucia Olivia, della Divisione PASI, sentite a verbale hanno affermato che, sebbene non fosse l'unico a recarsi all'ufficio per perorare la causa di qualcuno in tema di armi, "[MESIANO] per modalità di richiesta, essendo l'autista del Questore, aveva la possibilità di essere ascoltato di più rispetto ad un altro semplice collega". In particolare "*MESIANO si interessava a pratiche per sé o dicendo che erano per il Sig. Questore o per qualche altro funzionario e che l'interesse per tali pratiche era loro, intendo dei funzionari; non posso dire se millantasse o se effettivamente MESIANO si sia fatto portatore degli interessi del Questore o altri funzionari ... essendo autista del Questore davo per scontato che fosse persona di sua fiducia e in quanto tal spendesse legittimamente il suo nome*", aggiungendo "*l'interesse di MESIANO per un fascicolo emerge, sempre, documentalmente, perché era prassi riportare il nome della persona che eventualmente si interessava di un fascicolo ... appuntata a mano*".

Con il Questore PERUCATTI (dal 2008 al 2010) seguiva un parere negativo ed altro favorevole, a fronte di ulteriore istanza di BRESCIA del 7/2/2009 sicché BRESCIA, il 22/4/2009, riottenne il permesso di detenere armi (non il porto).

Anche in questo caso, le dichiarazioni rese dall'assistente amministrativo addetto alla Divisione PASI, Lucia SURACE, e la documentazione acquisita ove risultano gli appunti "URGE X MESIANO" (19/11/2007, 10/6/2009, 15/6/2009), riscontrano l'effettivo interessamento del MESIANO per i fascicoli relativi alle armi del BRESCIA. Si evidenzia che, nel luglio 2012, la Prefettura emetteva nuovo divieto di detenzione armi per BRESCIA, che in quel momento possedeva una pistola cal. 45, una pistola cal. 6,35, una carabina cal. 22, un fucile semiautomatico cal. 12, una carabina ad aria compressa cal. 4,5. Al momento della revoca BRESCIA, il 31/7/2012, cedeva tutte le armi all'affine AMEGLIO Vincenzo, ciò che comprova l'interesse a che i titoli abilitativi fossero almeno in capo ai parenti.

Era sempre una nota a firma di GALLO quella che conteneva, il 29/11/2007, il parere favorevole al porto di armi per altro affine di BRESCIA, AMEGLIO Salvatore, provvedimento poi concesso dalla Prefettura il 6/12/2007. Era lo stesso AMEGLIO Salvatore a cedere poi delle armi a BRESCIA Pasquale (nel 2009) nonché rendersi cessionario di un fucile da parte dello stesso MESIANO (gennaio 2010).

Quanto alla pratica relativa all'imputato **MUTO Antonio** cl. 55, riferiva GIACOMINI Orietta: *"mi ricordo il caso di una persona per la quale MESIANO aveva perorato la concessione di porto d'armi e per il quale però il Sig. Dirigente della Divisione PASI non era orientato alla concessione. Alla luce di tale orientamento del Dirigente, l'assistente MESIANO disse che era un suo amico e che non vi erano elementi ostativi rispetto ai precedenti rilasci. Non so esattamente cosa sia accaduto dopo, so però che il Dirigente, sentito il Questore, cambiò decretazione e concesse il porto ... omissis ... Vedendo il fascicolo posso dire che l'episodio cui facevo riferimento è riconducibile a MUTO Antonio. Ricordo che il Dirigente non fosse orientato ad un nuovo rilascio poiché nel 2010 erano emersi elementi nuovi dall'interrogazione al CED. Vedendo il fascicolo mancano le risultanze CED (interrogazioni di sintesi del 2010) ... Riconosco la scrittura del Dirigente della PASI Dott. DONVITO che appone "sentito il Sig. Questore, non essendo mutate le condizioni rispetto al 2004, si rinnovi il titolo, 21.07.2010"; tale decretazione a mano copre altra decretazione negativa che è stata coperta con bianchetto". Agli atti vi era la relazione del 14/6/2010 della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che attestava che, a seguito di un controllo presso l'abitazione di MUTO Antonio, era stata rinvenuta una pistola cal. 38 carica nel comodino della camera da letto. Nonostante ciò, con nota del 15/6/2010, a firma - questa volta - del Questore PERUCATTI, la Questura esprimeva parere favorevole al rinnovo del porto d'armi per MUTO Antonio. Va detto che, però, la Prefettura il 29/7/2010, gli revocava ugualmente il porto d'armi. A riscontro dell'intervento, anche questa volta, di MESIANO, si evidenzia che le pratiche di MUTO acquisite in copia, recavano appunti del tipo "X MESIANO", "URGE X MESIANO", "PRESO DA MESIANO".*

MESIANO stesso, in precedenza, aveva ceduto armi a MUTO Antonio.

Analoghi appunti erano rinvenuti anche su altre pratiche (VERTINELLI Giuseppe, COLACINO Michele), al riguardo evidenziandosi che i Questori GALLO e SAVI hanno affermato di non avere mai autorizzato MESIANO Domenico a ritirare fascicoli personali dall'archivio per le autorizzazioni in materia di armi.



3.4. INTIMIDAZIONE DI SABRINA PIGNEDOLI (CAPO 123).

I fatti²⁴²⁰ rievocano il rapporto della consortereria criminale con i mezzi di comunicazione, *“rapporto ambivalente dal momento che, se il tratto di novità emerso dalle indagini è l'affermazione della consapevolezza della funzione della stampa e della televisione per diffondere nell'opinione pubblica assunti strumentali all'organizzazione criminale (nel caso di SARCONE Nicolino, come visto, coincidente con la strumentalizzazione in via persecutoria delle legittime interdittive antimafia emesse dal Prefetto reggiano nei confronti di imprenditori collusi), nel caso di specie si ritorna al più sperimentato cliché costituito dall'intimidazione della stampa che si ha motivo di ritenere scomoda”* (GIP, OCC).

Era lo stesso MESIANO che si prestava a farsi latore del messaggio intimidatorio nei confronti della cronista del “Resto del Carlino” Sabrina PIGNEDOLI, la stessa che aveva firmato l'articolo pubblicato il 18/9/2012 sulla cena con PAGLIANI, quella cena che informazione sedente su tutt'altra sponda (GIBERTINI) aveva tentato invece di sminuire dedicandovi una trasmissione dal già eloquente titolo *“La cena delle beffe”*.

Era ancora Sabrina PIGNEDOLI che intervistava SARCONE Nicolino all'indomani della sua condanna, attraverso l'intermediazione di GIBERTINI. Alla stessa PIGNEDOLI SARCONE Nicolino aveva fatto riferimento mentre parlava con GIBERTINI dell'organizzazione dell'intervista manifestando la volontà di parlarle perché aveva scritto un articolo sull'incendio dell'auto di BLASCO Gaetano (apparso sul “Resto del Carlino” del 29/1/2013), che non gli era piaciuto affatto²⁴²¹. L'interpretazione degli inquirenti che avevano letto in quella pretesa la volontà del SARCONE di redarguirla per essersi riferita nell'articolo anche a lui²⁴²², era confermata dalla stessa PIGNEDOLI, che, escussa sul tema dell'intervista, ricordava di essere stata salutata da SARCONE con la frase *“Sabrina sono arrabbiato con te”* riferendosi proprio a detto articolo.

Una giornalista, che, occupandosi di cronaca nera e giudiziaria, a Reggio Emilia non poteva che occuparsi del gruppo criminale ivi radicato, ossia di loro. E che dava fastidio.

La PIGNEDOLI si presentava direttamente negli Uffici della DDA il 15/1/2013 dichiarando²⁴²³:

“Preciso che svolgo la professione di giornalista presso la redazione di Reggio Emilia de “Il Resto del Carlino”. Mi occupo di cronaca nera e giudiziaria come vice di Mike

²⁴²⁰ Le fonti si rinvencono nella Informativa Comando Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda 7/5/2013; denuncia e s.i.t. di PIGNEDOLI Sabrina (Vol. 63, proc. 1952/2013 mod. 21).

²⁴²¹ vedi telefonata nr. 10431 del 29/1/2013 delle ore 18:49:10 intercettata sull'utenza telefonica VODAFONE nr. 3920504980 in uso a Nicolino SARCONE in uscita verso l'utenza nr. 393356450183 in uso a Marco GIBERTINI.

²⁴²² L'articolo pubblicato sul “Il Resto del Carlino” di Reggio Emilia il giorno 29 gennaio 2013, riferito all'incendio dell'auto di BLASCO Gaetano, nel cui passaggio finale la giornalista riferiva che: *“Un particolare, inoltre, ha destato l'attenzione degli inquirenti. La Anpa Costruzioni Srl ha sede in via Sacco e Vanzetti 17/2 a Ghiardo di Bibbiano, proprio accanto alla sede dell'azienda edile SARCONE Group, che si trova al civico 17. Probabilmente una casualità, tuttavia è un dato di fatto che venerdì scorso Nicolino SARCONE è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre che per estorsioni (una tentata e due attuate) e per incendio”*.

²⁴²³ La PIGNEDOLI veniva sentita a s.i.t. il 16/4/2013, nel corso delle quali forniva informazioni sull'intervista a SARCONE pubblicata il 3/2/2013.



Scullin. Mi sono occupata più volte di fatti che sono ricollegabili alla criminalità organizzata ed in particolare alla 'ndrangheta. In particolare ho pubblicato lo scorso settembre la notizia riguardante il ritiro del porto d'armi da parte del Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di 4 persone, in base al fatto che costoro avevano partecipato ad una cena con personaggi ritenuti vicini alla criminalità organizzata calabrese, cena a cui partecipò anche un politico locale, tale PAGLIANI Giuseppe, esponente del PDL in consiglio provinciale [...] Stamane alle ore 11.21 (è il 15.1.2013: n.d.e.) ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare n. 339-3281476 proveniente dall'utenza n. 334-6905631 che so essere di Domenico MESIANO, un appartenente alla Polizia di Stato di Reggio Emilia che svolge il servizio di autista del Questore della stessa città ed è altresì addetto all'ufficio stampa, nel senso che si occupa di trasmettere alle varie testate giornalistiche i comunicati stampa della Questura. Costui facendo riferimento ad un mio articolo apparso su Il Resto del Carlino di domenica 13 gennaio 2013 riguardante un provvedimento del TAR relativo ai fratelli Salvatore e Vito Muto figli di Antonio, cioè colui che era stato oggetto del provvedimento prefettizio di cui avevo parlato con il mio articolo del settembre dello scorso anno, mi disse che **"dovevo smetterla di occuparmi con la mia attività giornalistica dei Muto perché costoro non gradivano più che lo facessi, lui stesso mi parlò in termini tali da farmi comprendere che condivideva questa loro presa di posizione trattandosi di suoi cari amici tant'è che concluse dicendo che se avessi continuato a farlo "mi avrebbe tagliato i viveri"; per dovere di cronaca debbo aggiungere che dopo aver profferito quest'ultima frase ha soggiunto una frase a voler dire che stava scherzando. La conversazione per come posso appurare dal mio apparecchio telefonico è durata 3 min. e 55 sec ed ha riguardato questo argomento ed ha avuto anche un riferimento all'altro articolo che compare sulla stessa pagine del quotidiano del 13 gennaio in merito ad un porto d'armi rifiutato a Vito Lombardo. Su quest'ultima notizia mi ha precisato di avere visto il Lombardo, che era un suo amico, in questura ultimamente e di non escludere che possano già avergli ridato il porto d'armi. Debbo dire che conclusa la telefonata sono stata presa da un accesso da un lato di rabbia e dall'altro di consistente preoccupazione che non esito a definire paura sia per il modo in cui MESIANO si era rivolto a me sia per ciò che mi aveva detto. Ovviamente la rabbia era dovuta al fatto che ho inteso questo intervento dell'appartenente alla Polizia come una interferenza sulla mia attività di giornalista. Non si è trattato solo di una mia impressione in quanto della cosa ho parlato immediatamente con il mio Capo Servizio Davide NITROSI il quale ha condiviso la mia preoccupazione. Non nascondo che subito dopo la fine della conversazione ho iniziato a piangere continuando a farlo davanti al capo servizio ed aggiungo che ancora in questo momento, come le SSLL potranno notare non sono stata abbandonata dall'intensa commozione che quella interferenza ha determinato in me. Ripeto che il Capo Servizio ha condiviso la mia preoccupazione al punto che ha detto subito che avrebbe voluto parlarne con il Prefetto ed anche con il Questore. Sono stata io ad invitarlo a soprassedere per il momento in quanto avevo intenzione di informare, per come ho fatto, prima l'Autorità Giudiziaria, ed all'esito poi consentire al Capo Servizio di adottare ulteriori iniziative del tipo di quelle che voleva prendere immediatamente. Egli ha condiviso tale mia decisione ed è bene informato che oggi mi sono presentata qui per rappresentare il fatto. Ne è stato invece doverosamente informato il Vice Direttore Generale de "Il Resto del Carlino" Beppe Boni. A riprova della preoccupazione del Capo Servizio preciso che mi ha consentito di recarmi qui a**



Bologna nonostante dovessi procedere alla redazione di un articolo per domani ed in redazione fossero oggi molto pochi. [...]

ADR: Preciso che con il MESIANO non c'è mai stato alcun rapporto confidenziale. L'ho conosciuto circa un anno e mezzo fa quando ha cominciato ad occuparsi dell'ufficio stampa della Questura nei termini che ho sopra indicato. Non ha mai fornito notizie direttamente, né io mi sono rivolta a lui per averne. Non è una mia fonte. In questo senso non riesco a darvi una spiegazione precisa dell'espressione che ha usato stamattina quando mi ha detto che "mi avrebbe tagliato i viveri", atteso che le volte che l'ho chiamato l'ho fatto più per cortesia istituzionale che per altro. Probabilmente voleva fare riferimento alle notizie che altri potrebbero fornirmi, ma sotto questo profilo non so davvero come possa influire.

*Ho avuto modo di parlare con il MESIANO solo in altre due circostanze, estranee al semplice dialogo istituzionale limitato come detto alla trasmissione dei comunicati stampa della Questura. Una prima occasione posso datarla con precisione lo scorso 23 giugno, in base alla consultazione del taccuino che ho con me. In quell'occasione ero andata a prendere un caffè con il MESIANO perché il giorno prima mi aveva invitato a farmi presente atteso che fino ad allora ci eravamo sentiti solo telefonicamente o visti di sfuggita alle conferenze stampa. Avevo accettato l'invito e in quell'occasione lui mi parlò in modo molto ordinario dei rapporti con la Questura. In chiusura del colloquio mi disse, senza alcun collegamento a quanto stavamo dicendo prima, **che sapeva che avevo parlato con Michele**. Io annui non volendo approfondire l'argomento. Pur non facendo altra specificazione capii immediatamente che si riferiva a **Colacino Michele**. In effetti qualche tempo prima avevo fatto alcuni servizi su questo Michele Colacino in relazione in particolare all'interdittiva antimafia che lo aveva colpito. Ebbi un colloquio con il Colacino in un bar e fu lui a fare riferimento a tale Mimmo della Questura il quale a suo dire si era informato su quanto gli era successo per cercare di capire se era possibile fare qualcosa. Una terza persona che era con noi con cui non ci presentammo, disse che questo Mimmo aveva brutte frequentazioni. Proprio in relazione a questa battuta Colacino mi chiese se avessi capito di chi si stava parlando ed io gli dissi MESIANO, avendone la conferma da lui. Preciso che la persona che era con noi mi fu indicata dal Colacino come l'ex autista del Prefetto, penso non dell'attuale Prefetto ma di quello scorso.*

*Una seconda occasione in cui ho parlato con il MESIANO è stata nello scorso autunno quando mi stavo recando dal dirigente della Squadra Mobile in relazione ad un fatto di cronaca; ero insieme ad una mia collega della Gazzetta di Reggio che si chiama Elisa Pederzoli. Eravamo davanti alla Questura quando lui rientrando in ufficio si fermò con noi due: ci disse che era lieto che **finalmente il mio giornale avesse dato voce anche alla parte dei calabresi che normalmente sono sotto attacco, riferendosi all'intervista che era apparsa sul mio giornale a SARCONE Gianluigi**.*

Oltre a queste due occasioni non ho più avuto modo di avere colloqui con il MESIANO in relazione a fatti che coinvolgessero i calabresi.

*Preciso che mi ero occupata prima di domenica scorsa **dell'incendio che è avvenuto lo scorso novembre ai danni di un furgone dei fratelli Muto intesi Rocco, Gaetano e Franco** e che in quell'occasione poi li intervistai direttamente pubblicando la lunga intervista sul giornale. Da allora non ero più tornata in modo specifico sul fatto, salvo alcuni brevi riferimenti nel corso di articoli su altri eventi di cronaca.*

Preciso che l'intervista a SARCONE e quella ai Muto sono state sollecitate al mio giornale dal loro comune Avvocato Stefano Marchesini. Costui so anche essere

conduttore di una trasmissione su Telereggio che si chiama "Poche balle (recte: Poke balle)."

[...]

La notizia pubblicata dalla PIGNEDOLI, sgradita al MESIANO, comparsa sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione di Reggio Emilia del 13/1/2013 si riferiva per l'appunto al diniego prefettizio di rilascio di licenza del porto di fucile in favore di Salvatore e Vito MUTO, figli di Antonio MUTO, cl. 55.

L'analisi dei tabulati dell'utenza 334-6905631 in uso al MESIANO²⁴²⁴ confermava che, effettivamente, questi aveva telefonato a Sabrina PIGNEDOLI alle 11.21 dello stesso 15/1/2013. La telefonata era durata 3 minuti e 55 secondi.

Il 14/1/2013, giornata successiva all'uscita dell'articolo e antecedente a quella della intimidazione, l'utenza di MESIANO aveva contattato l'utenza di MUTO Antonio (nella stessa giornata aveva ricevuto anche una telefonata di PAOLINI Alfonso). Il 15/1/2013, appena dopo qualche minuto dalla ricezione di due brevissime chiamate dallo stesso MUTO, aveva minacciato la PIGNEDOLI.

Del resto, la legittima attenzione di Sabrina PIGNEDOLI su quanto stesse accadendo nella provincia reggiana, ed in particolare anche alle vicende riguardanti i MUTO, nasceva almeno dall'autunno precedente, allorquando era stato pubblicato altro articolo a sua firma (edizione de "Il Resto del Carlino" del 21 novembre 2012) relativo ad un incendio, di probabile natura dolosa, in danno di uno dei mezzi della ditta dei MUTO (Rocco, Gaetano e Franco, ossia i fratelli di MUTO Antonio cl. 55). Nell'articolo, peraltro, era ancora una volta citato MUTO Antonio cl. 55 ricordandone la partecipazione alla cena del 21 marzo 2012 e la conseguente revoca del porto d'armi da parte del Prefetto.

Che l'intimidazione verso la giovane giornalista non fosse un fatto tutto privato era attestato altresì dal tenore del dialogo fra GIBERTINI Narco e tale Nicola Fangareggi²⁴²⁵.

"GIBERTINI Marco: ... leggo le vicende dei gossip (ride)

Nicola: eh! Interessante questa cosa.. del gruppo! Ma cer... chi è questa Sabrina PIGNEDOLI che scrive?

GIBERTINI Marco: veramente bella! Peccato che sul... facebook... su facebook non ci siano delle sue foto!

Nicola: ma... e com'è che scrive sempre di mafia sta qua?

GIBERTINI Marco: ma...! Diciamo che io l'ho introdotta in certi... ambienti!

Nicola: non è male! (ride) "Introdotta in certi ambienti..."

GIBERTINI Marco: è una... è una ommissis ...graziosa! Graziosa!

Nicola: no, io non l'ho mai vista, però leggo.. e devo dire che... [...]

GIBERTINI Marco: si. Adesso ci sta attenta rispetto a quello che scrive"

3.5. ALTRI SERVIZI.

Dalle indagini è altresì emerso che MESIANO Domenico si era attivato, su richiesta del BRESCIA e di MUTO Antonio, perché fosse rilasciato il permesso di soggiorno a due soggetti extracomunitari.

Il 28 marzo 2012 il BRESCIA si portava in Questura dal MESIANO (conv. 1002 R.I.T. 663/12) e quest'ultimo telefonava a una collega di nome "Elena"; passava la

²⁴²⁴ Cfr. nota CC Fiorenzuola 67/2-2 del 19/2/2103, Vol. 63.

²⁴²⁵ Progr. 1554 dell'8/3(2013, ore 14:06, in uscita verso il nr. 3458649825.



comunicazione al BRESCIA che riferiva alla donna che era in scadenza il permesso di soggiorno di uno stalliere indiano che lavorava nel "New West Ranch", a lui riconducibile (n. 1548 R.I.T. 228/12). Nel corso di una successiva interlocuzione tra i due uomini registrata il 3 aprile 2012, BRESCIA chiedeva a MESIANO se era in grado di fare accelerare la pratica. Costui rispondeva negativamente poiché l'istanza era stata registrata su un sistema informatico che l'aveva inviata a Roma. Il pubblico ufficiale spiegava a BRESCIA che per ottenere il documento doveva pagare 250 euro e fare firmare allo straniero un contratto di lavoro (n. 1544 R.I.T. 633/12). Nel corso della menzionata conversazione n. 1979 R.I.T. 228/12 del 17 aprile 2012 MESIANO informava peraltro BRESCIA che "Elena" stava cercando di trovare un modo per non fargli spendere alcunché promettendogli che avrebbe seguito la vicenda personalmente, tenendolo informato.

Il 10 maggio 2012 MUTO Antonio cl. '55 telefonava al MESIANO chiedendogli di interessarsi per una sua amica forestiera che si trovava all'Ufficio Stranieri per il permesso di soggiorno. Da altre conversazioni si desume che la donna si chiama "Anastasia" e che la pratica si trovava in Questura a Parma (n. 1356 R.I.T. 667/12).

Da alcune chiamate monitorate a partire dal 7 maggio 2012 si comprendeva che MESIANO si stava interessando attivamente per il rilascio del passaporto a SARCONI Nicolino, che aveva trovato un impedimento in un provvedimento di natura amministrativa ancora pendente nei suoi confronti.

SARCONI riferiva la problematica al suo legale e, d'altro canto, si interessava anche tramite il fedele MESIANO.

Alle 11,56 del 7 maggio 2012 SARCONI - dopo avere più volte parlato con il suo legale di problemi dovuti al mancato pagamento di spese processuali, che non risultavano a "Equitalia" (n. 3826 e 3835 R.I.T. 188/12) - si recava in Questura per incontrare il MESIANO (n. 3835 R.I.T. 188/12).

In effetti i due uomini si incontravano (MESIANO chiamava SARCONI dicendogli di aspettarlo al bar vicino alla Questura, cfr. progr. 2430 RIT 227/12) e SARCONI consegnava al pubblico ufficiale la documentazione relativa al pagamento delle predette spese (n. 3836 e 3842 R.I.T. 188/12, quest'ultima per rendere edotto MUTO Antonio cl. '55).

In questo contesto pare corretto collocare la ragione dell'illecita interrogazione SDI sul conto di SARCONI, avvenuta lo stesso 7/5/2012.

La mattina seguente SARCONI contattava MESIANO per avvisarlo che era andato alla sede di "Equitalia" e aveva sistemato "tutto"; MESIANO lo invitava a raggiungerlo in Questura per fargli vedere il carteggio acquisito ("*... e va boh... vieni sotto la Questura... che ci vediamo... eh... vieni... portamela... vieni... portamela dai!... portala un attimo...*", n. 3893 R.I.T. 188/12 e n. 3895 R.I.T. 188/12, nella quale SARCONI teneva informato MUTO dell'andamento della procedura riferendo di avere dato al pubblico ufficiale "*tutte le carte*").

Il 9/5/2012, alle ore 16:45 progr. 2478 RIT 228/12, MESIANO si accordava con MUTO e SARCONI per vedersi all'EUROSPIN, ufficio di SARCONI (progr. 2479 RIT 228/12).

Verso le 09.00 del 10/5/2012 MESIANO convocava SARCONI in Questura a Reggio Emilia, dove questi arrivava dopo circa un'ora: i due si incontravano all'ingresso e poco prima di mezzogiorno e il poliziotto consigliava di trasmettere via fax tutta la documentazione in Tribunale perché doveva ottenere un certificato che attestasse che a



suo carico non risultavano pagamenti in sospeso. SARCONE faceva presente che l'avvocato gli aveva parlato di un fermo amministrativo per un veicolo, ma MESIANO spiegava che per il rilascio del passaporto venivano presi in considerazione solamente impedimenti di natura penale e non amministrativa ed in ultimo si impegnava a contattare nuovamente il Tribunale di Crotone per risolvere il problema (nn. 4011 e 4039 R.I.T. 188/12).

L'11/5/2012 SARCONE informava MESIANO di aver dato il suo numero ad un funzionario dell'Equitalia, che lo avrebbe chiamato per chiarire la questione ("*... Domenico... io qua non so più dove metterci mano... sono all'Equitalia... sono all'Equitalia e qui mi dicono... qui da noi questa carta non esiste... l'ha fatta Crotone... mi dice la stessa cosa... ora scusami se gli ho dato il tuo numero... vedi che ti chiama l'Equitalia!...*"); questi approvava, precisando poi di essere certo di riuscire a risolvere il suo problema, o tramite i colleghi di Crotone o facendo "*a modo nostro*" ("*... no... no... hai fatto bene... ma non... perché stamattina la cosa la risolvevo io... perché sta chiamando il collega a Crotone... o dicono... le cose come stanno bene... o stamattina poi facciamo a modo nostro... non ti preoccupare... avevo già provveduto io... non ti preoccupare...*"), alludendo evidentemente a qualche prassi più sbrigativa ed efficace (n. 4077 R.I.T. 188/12 e poi 2543 R.I.T. 228/12 nella quale MESIANO si confrontava con il legale di SARCONE).

Il 19/6/2012 avveniva in Questura il ritiro del passaporto di SARCONE, ad opera di PAOLINI.

Alla fine del dicembre 2011 MESIANO riceveva dal PAOLINI una richiesta di informazioni sulla possibilità di "*fermare le licenze*" della sala giochi a Parma San Prospero. In particolare, il PAOLINI, dopo avere premesso che ROMEO Carmelo si era messo a disposizione, preannunciava all'interlocutore la sua visita in Questura (n. 8521 R.I.T. 1781/11).

3.6. INCONTRI.

Le intercettazioni hanno permesso di appurare una pluralità di incontri fra gli imputati, ai quali ha partecipato anche MESIANO, nella forma di pranzi o cene.

Così:

- in data 8/9/2011, MESIANO organizzava una cena (era il suo compleanno) alla quale invitava MUTO, PAOLINI, BRESCIA Pasquale e il suo collega "*Piero*" (poi individuato in LAMANNA Pierluigi). Alla richiesta del PAOLINI sulle persone dei presenti ("*... ma domani... chi è che c'è?... a casa da te?...*"). MESIANO rispondeva: "*... i soliti... noi!...*" (progr. n. 3151, RIT 1781/11, del 07/09/2011). Notasi che MESIANO aveva invitato anche VILLIRILLO Romolo (all'epoca già tratto in arresto dai Carabinieri di Crotone per tentata estorsione), il quale all'ultimo aveva declinato l'invito, preferendo trascorrere la serata a Castelvetro Piacentino in compagnia di VETERE Rosanna;
- in data 13/10/2011, aveva luogo una cena al ristorante Laghi di Tibia, in provincia di Reggio Emilia, organizzata da PAOLINI Alfonso e vi partecipavano MUTO Antonio, SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Gaetano, CACCIA Emilio, LAMANNA Pierluigi e MESIANO. Si evidenzia che, nell'organizzare la serata, mentre PAOLINI parlava con DILETTO Alfonso, passava poi il

telefono a SARCONE, che diceva a DILETTO di portare quella sera alcuni non meglio precisati documenti (progr. 4591, RIT 1781/11);

- in data 15/12/2011, MESIANO partecipava ad una cena con PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio; dalle intercettazioni emerge che, nel corso della serata, PAOLINI chiamava SARCONE Nicolino, che si trovava ad Augsburg con CANDELIERI Salvatore. PAOLINI passava il telefono a MESIANO (progr. 7676, RIT 1781/11) che scherzava con SARCONE sul fatto che stessero mangiando "il maialino" facendo comunque capire il rispetto che nutriva verso di lui ("*... io ho domandato solo delle persone buone ... e non ci siete ... io non lo so ... a me pomeriggio mi è venuta la voglia, ho detto ... chiamo a Fronzu ... e ho detto a Fronzu ... chiama a Nicola ... la prima cosa gli ho detto... ora tu sei in Germania ... che ne so io ... con buona salute ... che poi quando torni ... torniamo a mangiarlo ... dai ...*");
- in data 11/2/2012 aveva luogo un pranzo tra SARCONE Nicolino, SARCONE GRANDE Giuseppe, SARCONE Gianluigi, PAOLINI Alfonso, l'Isp. STRADA Francesco, MUTO Antonio e MESIANO. Dalla telefonata n. 10873 RIT 1781/11 del giorno dopo fra SARCONE e PAOLINI si desumeva che MESIANO, durante l'incontro, si era ubriacato tanto che l'indomani, per il mal di testa, non era riuscito ad appendere i quadri come richiestogli dal Questore;
- in data 15/3/2012 aveva luogo la cena agli *Antichi Sapori* di BRESCIA Pasquale, organizzata da PAOLINI Alfonso, con MUTO Antonio, MESIANO Domenico e l'Ass. LAMANNA Pierluigi; trattasi della cena di cui sopra si è riferito, organizzata da PAOLINI per chiedere a MESIANO ed al collega LAMANNA informazioni circa la pattuglia della polizia la cui presenza aveva insospettito SARCONE;
- in data 7/4/2012, vi era pranzo in un ristorante di Brescello tra MESIANO, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, SARCONE Nicolino e MUTO Antonio.
- in data 30/4/2012, aveva luogo un pranzo al Lido degli Scogli di Crotona tra MESIANO, MUTO Antonio e SARCONE Nicolino (progr. 14676, RIT 1781/11, ore 22.58) e, il giorno 3/5/2012, SARCONE, previo contatto telefonico con MESIANO, raggiungeva lo stesso MESIANO a casa di MUTO Antonio a Cutro (progr. n. 3741, RIT 188/12, ore 16.03 su utenza SARCONE; progr. n. 2347, RIT 228/12 su utenza MESIANO).

3.7. DIFESA.

L'imputato si è difeso rendendo dichiarazioni in corso di processo, riferendo di lavorare in Questura a Reggio Emilia da 17 anni, con i compiti già sopra indicati di autista del Questore e addetto ad alcune mansioni operative in tema di rapporti con la stampa, definendosi "*persona di fiducia del Questore*".

Aveva conosciuto PAOLINI Alfonso nel 2003/2004 e, tramite lui, MUTO Antonio, con il quale era nata un'amicizia. PAOLINI gli aveva presentato SARCONE.

PAOLINI gli aveva chiesto di interessarsi per un passaporto, apprendendo solo in seguito che si trattava del passaporto di SARCONE, alla fine ritirato dallo stesso PAOLINI.

In ordine agli accessi SDI, spiegava: "*io devo dire che era mia prassi, quando conoscevo le persone, interrogarlo, per il ruolo che rivestivo, ero vicino al Questore, dovevo un attimino capire chi ci girava intorno o meno, quindi ho fatto le varie*



interrogazioni allo SDI ... a garanzia delle mie frequentazioni ... io rivesto un ruolo, sono vicino al Questore, sono un assistente capo della Polizia di Stato, dico, aspetta un attimo, vediamo un attimino con chi ho a che fare, se si può avvicinare a me o meno, questo è ... non per ultimo il Questore mi aveva detto "tu quando frequenti delle persone ti devi accertare allo SDI chi sono".

In relazione alle contestazioni elevate in punto di pratiche armi, affermava che vi erano alcune pratiche trattate direttamente dal Questore e lui si limitava a trascrivere al computer la missiva scritta a penna dal Questore, solo il quale apponeva la sottoscrizione non avendo MESIANO alcun potere decisionale. In questa veste ammetteva di essersi occupato delle pratiche di PAOLINI Alfonso e Gaetano, ma non quelle di BRESCIA e VERTINELLI disconoscendo le sigle apposte sul carteggio relativo ed affermando comunque di non ricordare se avesse o meno prelevato i fascicoli dall'archivio.

VERTINELLI, in particolare, era del tutto sconosciuto all'imputato, che aveva effettuato la ricerca SDI su VERTINELLI (si ricorda che l'interrogazione SDI su VERTINELLI Giuseppe era avvenuta il 23/2/2012) solo perché una volta era venuto l'Isp. CIANFLONE che gli aveva detto di avere un amico di nome VERTINELLI. Quindi, *"Siccome il nome VERTINELLI l'avevo sentito lavorando in Questura, aveva una nomea "amico VERTINELLI", io andai a digitare per vedere che persona fosse ... poi c'è stato un periodo che mi cercava l'Ispezzore CIANFLONE, ma io non gli ho risposto al telefono proprio per questa situazione qua perché mi aveva detto che aveva amico VERTINELLI a Reggio Emilia e non gli ho risposto, infatti c'è l'intercettazione che chiama PAOLINI dove gli dice "puoi chiamare a Mimmo e digli se mi risponde al telefono perché gli devo dire una cosa, mi deve fare un favore", la mia risposta ed è agli atti "devi andare a quel paese tu e CIANFLONE ... io di CIANFLONE non voglio sapere niente".* L'incontro al bar avanti alla Questura di Reggio Emilia del 29/2/2012 con CIANFLONE e VERTINELLI (che il dichiarante indica in Giuseppe e non Palmò, come invece risulta con certezza in atti) era stato casuale e, MESIANO, quando aveva sentito il nome di "VERTINELLI Giuseppe", era scappato via con una scusa.

Con Sabrina PIGNEDOLI diceva di avere un rapporto confidenziale *"...abbastanza confidenziale, quindi mi chiamava, gli davo delle notizie, ricambiava con qualche comunicato di mia figlia che gioca al tennis, passandola ai colleghi dello sport e via dicendo, insomma, prendevamo qualche caffè assieme, un bel rapporto di amicizia".* La telefonata alla PIGNEDOLI era stata motivata dal fatto che la stessa usava dare più risalto all'operato dei carabinieri piuttosto che a quello della polizia, in quel contesto essendo avvenuto il riferimento che lo stesso aveva fatto alla pubblicazione dell'articolo sui MUTO. Quindi *"gli ho detto "o mi pubblichi le notizie se no non ne vale la pena, ti taglio i viveri" nel senso per dire "non ti invio più notizie, siamo a posto così"*

A domanda del P.M., MESIANO affermava di non avere avuto contezza delle vicende criminali del SARCONE (*"la storia criminale di SARCONE io non la conoscevo perché io ho sempre frequentato bella gente"*).

3.8. CAPI 123 E 155.

Fermo restando il suo diritto, è indubbio che MESIANO Domenico si è difeso mentendo.

La menzogna certamente più eclatante è l'addotta mancata conoscenza della storia criminale di SARCONE Nicolino, del tutto inverosimile e contraddetta in atti.

Si rammenta solo che, alla interrogazione SDI abusivamente effettuata da MESIANO per SARCONE Nicolino in data 5/5/2011 - dalla quale emergevano i precedenti (penali e di polizia) per tentato omicidio, associazione di stampo mafioso, incendio etc. - seguivano una serie di incontri ed assidue frequentazioni, anche in quel di Cutro, con il SARCONE, nonché l'attivo interessamento per fargli ottenere il passaporto (maggio 2012). Lo stesso SARCONE era più volte ricevuto da MESIANO presso la Questura di Reggio Emilia, con la sola "premura" di non farlo accedere direttamente nei locali, dandosi appuntamento al bar limitrofo. Ciò mentre nel Tribunale della stessa città si dibatteva dell'accusa elevata a carico dello stesso SARCONE di essere uno dei principali referenti di GRANDE ARACRI Nicolino in quel capoluogo con l'escussione degli stessi operanti della stessa Questura di Reggio Emilia. A ben guardare, peraltro, il fatto che SARCONE fosse il referente di GRANDE ARACRI Nicolino in città era già stato affermato in una sentenza passata in giudicato. Infatti è stato altrove evidenziato (cfr. Cap. II) che, nel confermare la condanna di GRANDE ARACRI Francesco, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 19/4/2007, si era espressa anche su SARCONE Nicolino, delineato, ancorché incidentalmente, come soggetto con ruolo direttivo per la città di Reggio Emilia, in diretto contatto con il capo cosca detenuto GRANDE ARACRI Nicolino. La sentenza era passata in giudicato il 21/10/2008 (cfr. Cap. II). Altro sul punto non pare di dover aggiungere.

Neppure MESIANO è credibile allorquando ha tentato di smarcarsi dalla scomoda figura dei fratelli VERTINELLI, riferendo di avere eseguito la ricerca SDI sul conto di Giuseppe VERTINELLI per capire chi era quell'amico di CIANFLONE, fatto che poi lo avrebbe indotto a defilarsi. Come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero, l'interrogazione SDI sul conto di VERTINELLI (23/2/2012) è successiva all'episodio che lo ha visto negarsi a CIANFLONE (settembre 2011), sicché non fu certo la scoperta di chi fosse VERTINELLI Giuseppe a farlo essere scontroso con CIANFLONE. Invero, di tutt'altro tenore erano invece i colloqui del pomeriggio del 29/2/2012, quando MESIANO aveva già eseguito il controllo SDI.

La ragione addotta dall'imputato a giustificazione di quei reiterati controlli in banca dati di soggetti imputati di appartenere alla consorteria mafiosa, motivati a suo dire dalla necessità di monitorare la qualità delle proprie frequentazioni, oltre a non escludere la rilevanza penale del fatto, è in ogni caso risibile.

Infatti nelle sue frequentazioni, anche dopo le consultazioni, nulla mutava. In atti emerge peraltro (vedi DILETTO Alfonso) che siffatti controlli fossero anche commissionati dalla consorteria.

In questo quadro di generalizzata falsità non può certo valorizzarsi la tesi difensiva del MESIANO in punto di rapporti confidenziali e "scambio di favori" con Sabrina PIGNEDOLI, a fronte delle dichiarazioni di tutt'altro tenore della cronista, la cui immediatezza, precisione e puntualità descrittiva nonché intrinseca coerenza sono, invece, crisma di sicura attendibilità.

Il tenore della conversazione telefonica ha indubbia valenza intimidatrice in quanto riferita a conseguenze negative che sarebbero derivate alla giornalista se si fosse continuata ad occupare delle questioni inerenti i MUTO, con una espressione ("*ti taglio di veri*") immediatamente percepibile - ed effettivamente percepita - dalla vittima nella sua valenza di prospettazione di un male ingiusto.

Verosimilmente, quella frase evocava il concreto potere dell'imputato, che, ancorché non avesse diretta competenza sull'attività della giornalista, era pur sempre inserito all'interno di una importante istituzione con la quale la stessa si doveva rapportare, di



ostacolare il lavoro. E non si esclude che, ricorrendo a mezzi illeciti, MESIANO potesse davvero farlo.

Trattasi di condotta idonea e diretta in modo non equivoco a coartare la libertà di informazione, aggravata dall'art.7 d.l. 152/91, inserendosi nel disegno di controllo delle fonti di informazioni libere ed antagoniste che la consorceria ha dato prova di aver messo in atto in quel periodo di crisi della vita del sodalizio.



CAPITOLO IX

“I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA”

I. PREMESSA.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nell'indagine *Aemilia* hanno avuto valenza del tutto secondaria. Gli stessi sono stati escussi dagli inquirenti in una fase avanzata della indagine e sono quasi del tutto assenti notizie di reato apprese dalla voce dei collaboratori.

In linea con siffatta premessa è la collocazione sistematica, a questo punto avanzato della trattazione, delle dichiarazioni dei predetti, allorquando quasi tutti i fatti-reato sono stati descritti e valutati senza l'apporto delle voci dei collaboratori. E così si potrebbe proseguire anche nell'analisi della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la cui prova si delinea muovendo dalle sentenze passate in giudicato, sul sentiero tracciato dei delitti-fine precedentemente esaminati e con il massiccio apporto delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

In ogni caso, si tratta di dichiarazioni pertinenti ed utili in particolare ad offrire una visione di insieme degli eventi nonché per l'inquadramento del particolare rapporto instaurato tra la 'ndrina distaccata di Reggio Emilia e gli imprenditori che ragionano "alla cutrese" nonché per le nozioni di "*diritto pubblico della 'ndrangheta*" (così, il Pubblico Ministero) in materia di rapporti fra la casa madre e le cellule del Nord. Chiaramente, le dichiarazioni dei collaboratori riguardano fatti di cui gli stessi sono a conoscenza prima della scelta intrapresa, normalmente fermandosi alla seconda metà del primo decennio del secolo: "*proprio tale limite implicito ne costituisce invero il punto di forza, dal momento che esse intervengono a gettare un ponte ideale tra i fatti giudizialmente accertati e quelli oggetto delle nuove investigazioni, a partire dall'indagine Point Break che rappresenta il diretto antecedente di quella i cui risultati verranno esaminati in questa sede*" (G.I.P. sede ord. custodia cautelare del 15/1/2015).

In punto di regole di valutazione delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, senza alcuna pretesa di esaustività, ci si limita a richiamare l'ultimo arresto della Cassazione nel suo più autorevole consesso (Cass. SS.UU. 29/11/2012, Aquilina), che, ancorché reso sullo specifico quesito se una chiamata in correità *de relato* possa avere, nel caso di impossibilità di esaminare la fonte diretta, come unico riscontro un'altra chiamata *de relato*, consolida i punti fermi in materia nel contempo evidenziando opportuni e condivisi segnali di novità.

Le SS.UU. in primo luogo, in tema di valutazione della chiamata di correo, si conformano alla metodologia "a tre tempi" indicata dalle precedenti SSUU 21/10/1992, Marino, ribadendone l'attualità: a) credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; b) verifica della intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della



spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. D'altro canto, però, si rimarca come, in linea con una giurisprudenza già formata, *“detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente”*. In sostanza *“devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti”*.

Trattasi di linea interpretativa rilevante nel presente processo, nel quale la imponente mole di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori in relazione ai soggetti e alle accuse di cui è processo permetterebbe già di per se stessa di superare le obiezioni, invero sollevate in modo generico e non decisivo, in punto di credibilità soggettiva dei collaboratori.

La sentenza citata ricorda che vige in questa materia il principio della *“libertà dei riscontri”*, *“nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità dallo stesso art. 192 comma 3, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”*. Come reiteratamente affermato nella pregressa giurisprudenza, anche le SS.UU. cit. ribadiscono che non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione “gregaria” e sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice, senza più necessità della prova dichiarativa. In proposito, l'unica accortezza emergente dalla norma in esame correttamente interpretata è costituito dall'esigenza che i riscontri siano necessariamente estranei alla dichiarazione, nel senso che provengano *ab externo* rispetto alle dichiarazioni medesime, in modo da scongiurare letture tautologiche, autoreferenziali o viziate da circolarità.

Quanto ai riscontri esterni, è dato acquisito che essi debbano essere **estrinseci ed individualizzanti**, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario delle accuse, senza richiedere però che gli stessi abbiano autonoma valenza dimostrativa della responsabilità, altrimenti non entrerebbe in gioco la regola dell'articolo 192 co. 3 c.p.p. (Cass. 30/1/2013, Ragaglia, Rv. 255244). E' opportuno evidenziare che, se la maggior parte dei reati comuni e monosoggettivi sono integrati da circoscritti eventi materiali, che costituiscono il punto di verifica della chiamata di correo e il termine di riferimento dei riscontri estrinseci e individualizzanti, al contrario, il **reato associativo** è permanente ed è caratterizzato da un complesso di comportamenti, relazioni, riunioni, momenti soggettivi o psicologici, di talché il contenuto della chiamata e la qualità del riscontro devono adattarsi a tale differente natura. Pertanto la Suprema Corte afferma come *“ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il “thema decidendum” riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio”* (Cass.



26/11/2014, Bruni e altri, Rv. 263699; conf. Cass. 14/5/2015, PG, Rechichi e altri, Rv. 264380). Ne consegue che, ad esempio, le mere frequentazioni di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal carattere individualizzante (Cass. 6, 05/05/2009, Rv.; conf. Cass. 5/1/2012 Rv. 252281). Quanto all'ampia giurisprudenza pregressa in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, si richiamano solo gli approdi pertinenti al presente esame, quali quelli sulla **valutazione frazionata** della credibilità e della attendibilità del dichiarante, sicché *“l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante”* (fra le altre, Cass. 18/7/2013, Arena e altri, Rv. 256097).

Ancora, in tema di pluralità di chiamate di correo e di idoneità a costituire reciproco riscontro, ci si limita a rammentare che da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità del **riscontro reciproco** a condizione che siano riscontrabili i caratteri della: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti; c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice debba essere sufficientemente individualizzata e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando il privilegio all'aspetto sostanziale della concordanza, senza esigere perfetta sovrapposibilità degli elementi forniti (Cass. 4/3/2008, Lucchese ed altro, Rv. 239744).

Infine, in punto di idoneità di una *chiamata di correo “de relato”* a riscontrare un'altra chiamata *“de relato”*, oltre a richiamare la soluzione affermativa delle SSUU Aquilina cit., si evidenzia come, in ogni caso, deve tenersi a mente che *“non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa”* (Cass. 6/5/2010, Ribisi, Rv. 247585; conf. Cass. 19/9/2008, Samo, Rv. 241490).

Del tutto pertinente alla presente disamina è, in ultimo, il principio di intuibile ragionevolezza secondo il quale *“le dichiarazioni dei chiamanti in correatà o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da **integrazione e conferma** di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una **verifica meno rigorosa**, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne”* (Cass. 19/6/2013, P.G. in proc. Strano e altri, Rv. 257972).

Ciò premesso, sulla sussistenza in Emilia di una 'ndrina distaccata, riconducibile alla locale di Cutro, attiva autonomamente sul territorio, storicamente diretta dai DRAGONE, oggi dai GRANDE ARACRI, hanno riferito i collaboratori

BONAVENTURA Luigi²⁴²⁶, MARINO Vincenzo²⁴²⁷, VRENNA Giuseppe²⁴²⁸, OLIVERIO Francesco²⁴²⁹ e CORTESE Angelo Salvatore²⁴³⁰. Gli stessi, provenienti da esperienze 'ndranghetiste maturate in seno a tre diverse famiglie - i VRENNA-BONAVENTURA di Crotona, i GRANDE ARACRI di Cutro (KR) e gli OLIVERIO di Belvedere di Spinello (KR) - hanno offerto risultanze conformi quanto, in particolare, alla sussistenza in Emilia di detta 'ndrina distaccata, attiva sul territorio, che opera in autonomia per essendo riconducibile alla locale di Cutro. Gli stessi hanno citato alcuni dei personaggi di cui al presente processo, fornendo su costoro alcune rilevanti indicazioni.

2. CORTESE ANGELO SALVATORE.

Per la storia criminale, ruolo e caratteristiche della collaborazione, le informazioni provenienti da CORTESE Angelo Salvatore sono quelle di maggior peso.

Lo stesso ha iniziato a collaborare il 17/2/2008, da allora fornendo dichiarazioni confluite in numerosi processi conclusi con sentenze passate in giudicato, ove l'attendibilità intrinseca del collaboratore è già stata positivamente valutata.

Valga qui solo ricordare l'ampia valenza *contra se* delle dichiarazioni rese dal CORTESE, come nel processo di cui alla indagine *Scacco Matto*, ove era stato assolto in primo e secondo grado e, solo a seguito della sua confessione, il 16/12/2008, la Corte d'Appello di Catanzaro a cui la Cassazione aveva trasmesso gli atti per un nuovo giudizio, lo ha condannato quale partecipe al sodalizio mafioso dei GRANDE ARACRI²⁴³¹.

Si tratta dunque di un soggetto che, qualora non avesse effettivamente maturato la scelta di collaborare con la giustizia, in pochi anni sarebbe tornato in libertà.

Nel corso della sua collaborazione CORTESE si è accusato - oltre che di altri gravi reati - di oltre dieci omicidi, di cui uno come esecutore materiale, e di un tentato omicidio per i quali prima delle sue prodezze non era stato neppure indagato.

CORTESE Angelo Salvatore, sentito all'udienza del 17/7/2008 nel corso del dibattimento piacentino di cui all'indagine *Grande Drago* (cfr. sent. 616/2006 emessa il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza che ha condannato, fra gli altri, LAMANNA Francesco per 416 bis c.p., irrevocabile) ha reso dichiarazioni già giudicate pienamente attendibili con pronuncia irrevocabile, così compendiate in sentenza: "*lo stesso aveva vissuto a Cutro fino al 2005; dal 1993 aveva subito diversi periodi di carcerazione. In particolare, l'uomo era stato accusato e arrestato per due omicidi, nei confronti di Vasapollo Nicola e Ruggero Giuseppe, commessi a Reggio Emilia e per i quali aveva scontato tre anni e sei mesi di custodia cautelare: assolto in appello, era anche stato risarcito per l'ingiusta detenzione. Una volta decisa la strada della collaborazione Cortese aveva confessato di essere stato uno degli autori materiali del duplice delitto. Dopo la liberazione aveva risieduto a Cutro dal 1996 al dicembre 2000 quando era*

²⁴²⁶ BONAVENTURA Luigi, nato a Crotona il 12/10/1971.

²⁴²⁷ MARINO Vincenzo, nato a Crotona il 10/12/1975.

²⁴²⁸ VRENNA Giuseppe, nato a Crotona il 10/4/1951.

²⁴²⁹ OLIVERIO Francesco, nato a Belvedere Spinello il 7/6/1970.

²⁴³⁰ CORTESE Angelo Salvatore, nato a Cutro il 24/2/1965.

²⁴³¹ Sentenza nr. 1258/08 Reg. Gen. e nr. 812/07 Reg. Gen. C. App., emessa il 16.12.2008 dalla Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di CORTESE Angelo Salvatore + 5, divenuta irrevocabile il 19/2/2010.

stato nuovamente carcerato fino al dicembre 2003 e dopo un anno di sorveglianza speciale si era trasferito in Emilia Romagna.

Cortese dichiarava di essere stato un componente della cosca facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino e che era stato nell'organizzazione, "ndrangheta", per venticinque anni, organizzazione dedita agli omicidi, alle rapine, al traffico internazionale di cocaina, alle estorsioni e al traffico di armi. Dichiarava di essere affiliato al clan con la "dote del crimine" (posizione nella scala gerarchica della 'ndrangheta che va, in ordine di crescente importanza, da "picciotto", per poi passare a "camorrista", a "sgarrista", a "santa", a "vangelo", a "tre quartino", a "quartino" e a "crimine") conferitagli dallo stesso GRANDE ARACRI mentre si trovava agli arresti domiciliari nel 1999. Tale dote gli era dovuta in quanto aveva partecipato a molti omicidi: in particolare Cortese da quando aveva deciso di collaborare, si era autoaccusato di otto omicidi più svariati tentati omicidi per cui il suo grado era di certa importanza.

Nel ripercorrere la sua carriera all'interno dell'organizzazione il collaboratore ricordava di esservi entrato, affiliato da Dragone Salvatore, come "picciotto" nel 1985 e dopo due anni era già stato elevato al grado di "camorrista" grazie all'intervento di Tonino Ciampà, capo dell'omonima famiglia di Cutro, quindi, dopo poco, era diventato "sgarrista" e di seguito aveva attraversato tutti gli altri gradi fino a quello di crimine. Dopo il grado di "crimine" nella 'ndrangheta ce ne erano di più elevati che spettavano ai capi cosca, ad esempio GRANDE ARACRI Nicolino era "crimine internazionale", grado che aveva anche Pasquale Nicocia di Isola Capo Rizzuto e Antonino Pelle, capo crimine di San Luca. Il grado di "crimine internazionale" era universalmente riconosciuto anche fuori dall'Italia. Cortese era divenuto il braccio destro di GRANDE ARACRI e componente del suo gruppo di fuoco: tale posizione faceva del collaboratore una persona di spicco e un confidente dello stesso capo.

La cosca di GRANDE ARACRI aveva sezioni distaccate tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, dove a capo era stato messo tale "Testone", alias Francesco LAMANNA: questi gruppi erano le cosiddette 'ndrine distaccate dalla cosca madre, in stretto contatto con essa, ma con certa autonomia anche se dovevano rendere conto a questa. La 'ndrina, che faceva capo a LAMANNA, aveva articolato la sua attività attraverso estorsioni, traffico di droga e omicidi e costituiva, all'occorrenza, un punto logistico, collaborando per tutti gli affari che la cosca madre voleva intraprendere nella zona.

I rapporti, in particolare, tra LAMANNA e GRANDE ARACRI erano di vecchia data e i due si scambiavano visite allorché il primo si recava a Cutro e il secondo al nord. Le visite del LAMANNA erano coincidenti con le ricorrenze e i rapporti con GRANDE ARACRI erano facilitati dal fatto che i due abitavano in case vicine. Cortese, presente a svariati incontri con i due, sapeva che LAMANNA aveva il principale compito di organizzare, nel territorio di competenza, estorsioni e agevolare il traffico di droga: una parte dei proventi di queste attività confluivano a GRANDE ARACRI e viceversa le attività svolte a Cutro vedevano la partecipazione del LAMANNA nella divisione degli utili. In sostanza, LAMANNA per le attività che coordinava nel piacentino e nel cremonese e per i proventi del traffico di stupefacenti dava a GRANDE ARACRI una cifra forfettaria, mentre per le analoghe attività svolte a Cutro, LAMANNA percepiva una percentuale e la spartizione veniva effettuata dallo stesso capo. GRANDE ARACRI saliva al Nord, anche, per frequentare una donna alla quale era sentimentalmente legato e che abitava in provincia di Piacenza e nell'occasione oltre a incontrare LAMANNA, intesseva rapporti, anche, con altri soggetti.



L'attività della 'ndrina relativa alle estorsioni veniva compiuta ai danni di locali pubblici della zona" ove la cosca " non aveva avuto particolari difficoltà a fra pagare gli esercenti perché essendovi una massiccia presenza di cutresi, bastava che il proprietario fosse messo al corrente della situazione e questi, senza particolari minacce o attentati, pagavano quanto dovuto. [...]

Con riferimento all'attività di traffico di droga, Cortese individuava in MESORACA Alfonso una delle persone cardine, mentre per quel che riguardava il traffico di armi, personaggio di riferimento era Blasco Salvatore fino alla sua morte avvenuta in Cutro nel 2004 a seguito di un agguato; Blasco che si interessava del traffico di armi con la Germania, aveva rifornito la cosca di LAMANNA. Benché Cortese non avesse visto l'arsenale a disposizione del LAMANNA sapeva che le armi dategli da Blasco erano come quelle che possedeva la cosca di Cutro. Nel 1992, allorché a Cremona l'associazione aveva commesso due omicidi si era servita dell'appoggio del LAMANNA il quale, dopo i fatti, era andato a trovare il gruppo di fuoco nel posto ove si era nascosto; non solo, ma in occasione dell'agguato cremonese LAMANNA aveva fornito anche informazioni sulle vittime e solo allorché questi aveva dato l'"okay" i killers erano partiti da Cutro. [...].

La 'ndrina di Cremona/Piacenza, aveva rapporti anche con quella di Reggio Emilia, diretta da un parente del LAMANNA, in relazione con i fratelli Sarcone con i quali lo stesso LAMANNA si era incontrato a Cremona: la scelta del luogo era determinata dal fatto che LAMANNA aveva problemi a spostarsi in quanto sottoposto a misure restrittive. Prima di essere sottoposto a tali misure, LAMANNA si recava spesso in Reggio Emilia dove tra l'altro aveva incontrato GRANDE ARACRI: i loro incontri erano essenzialmente per affari o per ritirare soldi o per altre questioni. Il luogo di incontro era un ristorante che si trovava sulla strada per Parma in località Celle di Reggio Emilia dopo un ponte di legno di fronte ad un tabaccaio con un bar.

Quando LAMANNA e GRANDE ARACRI erano stati arrestati, il problema principale era quello di reperire denaro per il loro sostentamento; in particolare quando era stato arrestato LAMANNA vi era stata una raccolta soldi imposta da GRANDE ARACRI sia per pagare l'avvocato sia per la famiglia e viceversa quando la carcerazione era toccata a GRANDE ARACRI era stato LAMANNA a mandare i soldi ricavati dalle estorsioni e dalla droga per pagare il difensore e sostenere la famiglia. Il denaro veniva consegnato direttamente alla famiglia che provvedeva a versarne una parte al detenuto e a pagare l'avvocato. Lo stesso Cortese quando era stato arrestato nel 1993 aveva percepito regolarmente un mensile di circa £. 1.800.000 oltre a essere sollevato dal pagamento del difensore; anche nel 2000, allorché era stato arrestato per rapina, GRANDE ARACRI gli aveva fatto recapitare, due giorni dopo, la somma di £. 500.000 e poi ogni mese riceveva del denaro. Fino al 2002 il sistema era stato quello di aiutare, sempre e comunque, tutti gli affiliati arrestati, poi in seguito le elargizioni si erano ridotte per paura dei collaboratori e quindi, negli ultimi tempi GRANDE ARACRI aveva sostenuto economicamente solo a Martino Vito".

CORTESE Angelo Salvatore, nell'interrogatorio reso al P.M. nel corso della presente indagine in data 7/3/2012²⁴³² a specificazione di quanto già ampiamente altrove

²⁴³² Vol. 24, cfr. anche successivo interrogatorio condotta dalla DDA di Bologna in data 13/3/2015, Vol. 124. I riferimenti che seguono sono sempre tratti dall'interrogatorio del 7/3/2012, tranne diversa indicazione.



dichiarato, ha riferito che la 'ndrina è una "costola del clan madre", un punto di riferimento assoluto per ciascun affiliato appartenente alla stessa organizzazione ("le persone di giù sanno che a Cremona c'è Franco Lamanna, se c'ho bisogno di qualcosa, un appoggio di qualsiasi cosa, io vado da Franco Lamanna, perché "mi serve una macchina rubata, vedi che dobbiamo fare una rapina, dobbiamo ... ci serve per fare un traffico di droga" cioè è un punto di riferimento che c'è, e si stacca, lo puoi fare dove vuoi [...] A Modena c'erano i cirotani [...] Parma c'è sempre nella zona che abbraccia Reggio Emilia, capito").

LAMANNA Francesco disponeva del grado più alto fra gli affiliati presenti sul territorio regionale, aveva il "vangelo [...] se non ha preso altri dopo i più" ("Lui inizialmente, come tutti quanti noi, era. erano anche uomini di Antonio Dragone che lui sì... lui sì... camminava anche con Salvatore Dragone, figlio di Antonio, quello che han trovato morto a Modena nell'appartamento, è una persona... è stata sempre nell'ndrangheta lui, insieme con ...diciamo anche Petti di Palumba sì... come si chiama... il cognato anche di Salvatore Dragone, quello che hanno ammazzato allo steccato, Salvatore Arabia, camminava pure Salvatore Arabia in quel periodo a Cutro, camminavano... era tutto un gruppo diciamo. Lui è un personaggio di spicco, una persona diciamo attiva, è alta come dote, non so quale c'ha, ma lui c'ha vicino il Vangelo come ... come dote, è alta come ... come dote e in più lui diciamo è il referente del clan di Grande Aracri Nicolino sull'Emilia-Romagna, non solo, sulla Pia., Cremona e Piacenza, il piacentino anche, dove ... dove stanno anche altri diciamo affiliati". Sebbene avesse una competenza diretta su Piacenza e Cremona, LAMANNA poteva intervenire anche sulla zona di Reggio Emilia, dove comunque la 'ndrina, "sempre di Cutro e Isola", era attiva sotto la responsabilità di CAPICCHIANO Salvatore e dello stesso CORTESE.

CORTESE ha riferito di una struttura 'ndranghetista, con capacità di uomini, attiva sul territorio regionale, perfettamente sovrapponibile alla locale madre di Cutro, la quale comunque, in linea con quanto riferito da altri collaboratori a proposito delle ndrine distaccate, manteneva dipendenza dal capo-società GRANDE ARACRI Nicolino ("...la struttura era sempre la struttura che c'era a Cutro no, perché alla fine anche su Cremona, mettiamo Cremona o Reggio Emilia, c'era sempre quel gruppo di persone affiliate a Grande Aracri Nicolino, con diversi ... a diversi ... a diversi titolo, a diversi gradi no, quindi era come una struttura che era a Cutro s'era trasferita in Emilia-Romagna o in Lombardia: è identica. Però come, diciamo punto di riferimento, capo società sempre Grande Aracri Nicolino però la persona"). Tuttavia detta dipendenza non era totalitaria. La 'ndrina piacentina e quella reggiana godevano infatti di **autonomia** potendo gestire i loro affari autodeterminandosi, ossia decidendo i traffici illeciti da attuare avendo solo cura di riconoscere una percentuale sui profitti illeciti a favore di GRANDE ARACRI Nicolino il cd. 'fiore' o 'dovere' (P.M.: Dando conto, cosa vuol dire? CORTESE A.S.: ...dando conto, dice di tutto quello che faceva lui no, un affare, droga, l'estorsione, un ... lui ... lui mandava una parte a Grande Aracri Nicolino. P.M.: Perfetto, però non è che doveva chiedere a Nicolino: senti posso fare la cocaina ...CORTESE A.S.: No, no, no perché ..."). L'autonomia della 'ndrina trovava un limite verticale nella determinazione degli omicidi e nelle nuove affiliazioni, di esclusivo appannaggio del vertice cutrese ("CORTESE: Allora solo su omicidi lui doveva, doveva ... prima di fare un omicidio, giustamente doveva dare conto, perché là si muovevano ... però su altri affari sia di droga, sia di estorsione, lui poteva fare autonomamente e poi inviare a Grande Aracri Nicolino "ho fatto questo qua" perché

lui aveva ... aveva questo potere di fare, perché se uno è picciotto non può fare del movimento ... o camorrista, più di là non può andare. (...) P.N.A DR PENNISI: (...) se c'era una nuova affiliazione (...) ...un nuovo battezzo ... CORTESE A.S.: Sì, giusto. P.N.A DR PENNISI: ...lo poteva decidere autonomamente Franco Lamanna o era una cosa che doveva decidere Nicolino? CORTESE A.S.: Doveva decidere Grande Aracri Nicolino. Sui battesimi la cosa è proprio ... perché lui può dire "no aspetta" ... P.N.A DR PENNISI: Un nuovo locale (...) ...chi lo decideva? CORTESE A.S.: Grande Aracri Nicolino. Se lo presentava "la mamma" diciamo tra virgolette "la mamma, la testa" è sempre Grande Aracri Nicolino in questo momento").

Quanto al termine "**mamma**", specificava CORTESE che lo stesso stava ad indicare il "capo società": "e per noi sarebbe come una mamma che ci accoglie (...) sarebbe un significato che la mamma, la mamma è la persona, la figura che accoglie i figli simbolicamente. Poi c'è la mamma, sempre la mamma dobbiamo andare". Nel caso dei cutresi, la mamma, si identificava in GRANDE ARACRI Nicolino: "prima era Dragone... Grande Aracri Nicolino, è lui quello che accoglie tutti, appacifica, è quello che decide su tutto, cioè l'ultima parola spetta sempre a lui, però i lavori ... diciamo gli affari giornalieri che sia droga, rapina, un'estorsione non è che mandavi subito l'ambasciata là, perché lui diceva "fate" "più fate e meglio è", ha capito no, poi dopo alla fine scendi, c'è una persona è fatto, abbiamo fatto questo qua, qua c'è il coso, basta e lui deve sapere tutto perché 'na cosa che scappa ... non esiste una cosa che faccio una cosa di nascosto..."

Le due 'ndrine distaccate, fortemente interconnesse tra loro, erano tuttavia riferibili a due famiglie diverse, benché saldamente alleate: mentre quella di Reggio Emilia faceva capo congiuntamente ai GRANDE ARACRI e agli alleati NICOSCIA, quella insistente tra Piacenza e Cremona era ad esclusivo appannaggio di GRANDE ARACRI Nicolino. Grazie alle due strutture tutta l'Emilia Romagna era sotto il controllo delle due cosche: "nell'Emilia Romagna come.. il campo ce l'avevamo in mano noi, tutta l'Emilia Romagna, non è che c'è distinzione Bologna, Modena, Carpi e Faenza, Ferrara, dove potevamo arrivare. Se trovammo altre cosche ci pote..potevamo parlare".

CORTESE ha spiegato che, almeno sino al momento della sua carcerazione, avvenuta sul finire del 2007, la provincia di Reggio Emilia non si presentava divisa e non vi erano sottogruppi.

In relazione all'elevato grado posseduto ("**crimine**"), CORTESE poteva muoversi liberamente in Emilia Romagna ("io potevo andare fino a Brescello, fino a Viadana potevo arrivare, potevo arrivare a Forlì, potevo andare dove volevo (...) io potevo andare tranquillamente perché non è che dovevo rendere conto a loro, io rendevo conto a Grande Aracri Nicolino"), diversamente dagli altri che dovevano chiedere la preventiva autorizzazione alle persone di rispetto, presenti nelle varie zone: ("se invece andava un'altra persona che non era, diciamo a grado mio, oppure una persona vicino, è normale che si rivolgeva a loro, loro erano punti di riferimento").

CORTESE ha precisato che, oltre lo stesso CORTESE e CAPICCHIANO Salvatore, sul territorio erano presenti pochissimi "punti di riferimento", quali DILETTO Alfonso a Brescello ("Si Alfonso è pure una persona anche di riferimento") e SARCONI Nicolino a Reggio Emilia ("Sarcone si poteva appoggiare tranquillamente perché son persone che han sofferto, hanno fatto galera insomma so.. erano implicati, hanno chiesto omicidi e tutto quante le cose varie"). Nel comune di Brescello, erano attivi come punti di riferimento anche i familiari di GRANDE ARACRI Nicolino: "Brescello in un certo senso dicono che rappresenterebbe Cutro".



Quanto a SARCONE Nicolino, CORTESE ha riferito che lo stesso era "affiliato al 100%", aveva certamente "lo sgarro", spiegando che, secondo la regola esistente nella locale di Cutro, il grado di sgarrista, facente parte della società maggiore, può essere concesso a persone coinvolte in fatti di sangue, in definitiva "che avevano sparato" ("Lo sgarro sarebbe "il dispari" perché nell'ndrangheta parte da picciotto, primo grado, quando era ... poi diventi camorrista e poi sgarrista, sempre su picciotto e camorrista fanno parte della società minore, perché porta cinque persone, lo sgar.. il picciotto e camorrista. Poi c'è la contabile, poi c'è quando ero più giovane, picciotto no. Lo sgarro invece fa parte della società maggiore. [...] e per lo sgarro però c'è una cosa, a Cutro, nella zona nostra per darti lo sgarro devi aver partecipato almeno a qualche fatto di sangue ... perché se no non te lo danno, c'è questa regola fissa ...").

Lo sgarro era quindi assegnato ad una persona che aveva dato prova delle sue capacità ("quando la persona poi si vede che è una persona capace, attiva, una persona sveglia, gli si dà il grado di "sgarro" però lo sgarro deve aver partecipato a un fatto di omicidiario"). Trattandosi del primo grado della "società maggiore", che consente al possessore di affiliare nuovi adepti, era assegnato alla presenza o in nome (in caso di detenzione) del capo-società e di due soggetti appartenenti ad altre locali, così da stringere rapporti con i paesi vicini ("là ti mettono sempre il capo società sullo sgarro no, e in più ti mettono persone dei paesi vicini alleate"). La scelta dei cerimonieri posti in testa a ciascun adepto era di particolare importanza, perché in ragione del loro valore 'ndranghetistico, il soggetto deputato ad acquisire il nuovo grado troverà rispetto e forza verso gli altri affiliati ("in base alle persone che ti mettono sull'accoppiata no, avvalora la persona perché se mettono persone di poca importanza, di serie B o serie C, quando ti presenti da un altro 'ndranghetista no, poi invece quando dici sull'accoppiata porto il massimo, il gotha dell'ndrangheta capito, quella è una cosa molto importante però"). Per la locale di Cutro, tutti gli affiliati, compresi i fratelli SARCONE, portavano inizialmente il nome di DRAGONE Antonio ("Allora, inizialmente loro portavano tutti Dragone, come anche noi a Cutro tutti eravamo sotto il nome di Dragone, Grande Aracri Nicolino, io, Domenico Lazzarini, i Ciampà di Cutro, Tonino Ciampà, Archeoglio ..."). A partire dagli anni '90, quando venne decisa la costituzione del gruppo GRANDE ARACRI, pur destinando "sempre una parte di denaro a Antonio Dragone", cominciarono i rimpiazzi "mettendo Grande Aracri Nicolino, e quello è già un segnale già di cambiamento...". Anche i SARCONE portavano inizialmente il nome di DRAGONE Antonio, passando a quello di GRANDE ARACRI Nicolino all'atto della rottura definitiva fra i due schieramenti.

SARCONE Nicolino era stato rimpiazzato con lo "sgarro" nel carcere di Crotone. Pur non sapendo indicare correttamente la "copiata", CORTESE ha riferito che, tra i soggetti esterni alla locale di Cutro, erano stati chiamati alcuni appartenenti agli ARENA, un tempo alleati dei DRAGONE. Uscito dal carcere, SARCONE si era trasferito in Emilia ove era stato aiutato da uno zio e si era messo nell'edilizia ("Essendo che loro dicevano il fatto che stati orfani, allora si sono messi nella costruzione di appartamenti a Reggio Emilia. Infatti io mi sono incontrato più volte con loro... hanno, si son messi a costruire appartamenti nella zona e a... diciamo nella periferia... diciamo Pieve di Reggio Emilia e loro si sono messi con questa cosa dell'edilizia, tutti i fratelli si sono messi, perché inizialmente se la passavano malamente...").



CORTESE si è soffermato poi sull'omicidio di VILLIRILLO Antonio²⁴³³, alias *Bellocco*, avvenuto a Cutro il 5/1/1993, su richiesta di SARCONE Nicolino (*"Lui è affiliato, per lui abbiamo, abbiamo fatto ... abbiamo commesso anche omicidi, come ho parlato con la D.D.A., l'omicidio di Antonio Villirillo, detto il "bellocco" è stato ammazzato su volere loro, per togliersi diciamo tra virgolette il disonore che gli aveva portato, perché Tonino Valeri ... diciamo Villirillo aveva una relazione extraconiugale con la ex moglie di Nicolino Sarcone"*). Dopo aver tentato di agire da soli, i SARCONE si erano rivolti a GRANDE ARACRI Nicolino, che aveva incaricato un gruppo di *petitiani* di eseguire l'omicidio. Per l'omicidio tentato i fratelli SARCONE Nicolino e Gianluigi erano stati arrestati e processati (e condannati, si aggiunge).

Su **DILETTO Alfonso**, detto *scimmia*, CORTESE si è soffermato affermando che era un affiliato del clan GRANDE ARACRI (*"lui abita a Brescello, nella zona dove abitano anche i fratelli di Grande Aracri Nicolino ... (...) è una persona proprio vicina a Grande ..."*), che aveva *"fatto i soldi"* negli anni '90 con la cocaina, divenendo imprenditore di recente. CORTESE lo indicava particolarmente vicino a GRANDE ARACRI, tanto che in passato i DRAGONE avevano cercato di ucciderlo (*"Lui abita a Brescello, nella zona dove abitano anche i fratelli di Grande Aracri Nicolino. Inizialmente lui ha fatto i soldi con la cocaina negli anni '90 ... aveva una Lancia Thema mi ricordo anch'io, verde, lui con la cocaina. Ora invece ha fatto il salto di qualità, è diventato imprenditore. Un giocatore di casinò alla grande, e la bisca che c'era a Parma gestì.. la gestiva lui, dove, dove c'era Antonio Romano, dove hanno fatto la rapina a Parma, in quella bisca, io ho frequentato pure quella bisca. Soldi ce n'ha a non finire, li butta i soldi ed è una persona proprio vicina a Grande ... Lo volevano anche ammazzare a Cutro i Dragone. S'è salvato per miracolo, s'è salvato perché sapevano che era un personaggio che finanzia Grande Aracri Nicolino, oltre che finanzia, ricicla, fa la doppia veste"*). Si tratta di un imprenditore che non ha mai esitato a mettersi a disposizione della cosca, finanziandone le attività, affiliato della 'ndrina distaccata di Reggio Emilia (*"P.M.: ... però lui è affiliato. CORTESE A.S.: Lui è diverso, lui è affiliato non è... proprio non è che gli fanno l'estorsione, lui proprio finanzia che va anche a Cutro, i soldi li riempie a Grande Aracri Nicolino, 10 mila, 15 mila, 20 mila quello che ha bisogno... macchine blindate gli servivano, si metteva a disposizione di tutti perché lui si è proprio schierato con Grande Aracri Nicolino e i Dragone questo lo sapevano e volevano ammazzarlo perché era la fonte primaria di... di guadagno, oltre che fanno lavori a Brescello, costruiscono, cioè tutto e di più. Loro hanno mani in tutto... in tutta, in tutti i settori, perché hanno questi. UFF.LE DI P.G.: E lui fa parte dell'ndrina di Reggio Emilia. CORTESE A.S.: Sì, sì Reggio Emilia, lui sì, Alfonso Diletto sì, è affiliato"*).

CORTESE ha parlato delle **somme di denaro**, frutto delle attività illecite compiute in Emilia, che **periodicamente erano inviate a Cutro** per sostenere le spese processuali e il mantenimento delle famiglie dei carcerati (*"non c'è un punto di riferimento fisso, però non ti presenti mai con 1000 euro, naturalmente, ma anche per una questione... dice di 1000 euro proprio..."*). Il denaro era trasportato anche coi camion che periodicamente attraversano l'Italia sulla tratta da Reggio Emilia-Cutro (*"quando uno scende... in tasca dire.. senza, ma anche per portare i soldi sopra no, alle volte uno si pensa... tra questi camion che ci sono, questi padroncini, armi, cocaina, non li può*

²⁴³³ VILLIRILLO Antonio, nato a Cutro il 20/7/1963 e residente a Reggio Emilia, via U. Giordano nr. 11, coniugato, muratore, deceduto in Cutro il 5/1/1993.



fermare nessuno”), metodo in passato utilizzato anche da BLASCO Salvatore per trasportare le armi; potevano essere utilizzati anche i **pullman** (“*Pure pullman... pullman pure è meno controllabile*”), come in effetti riscontrato in corso di indagine.

CORTESE ha parlato della disponibilità di **armi** da parte degli affiliati operanti in Emilia (“*avevamo pure i pezzi grossi*”). Le armi, sebbene individuali, erano comunque a disposizione del gruppo. CORTESE, facendo riferimento ad una differenza fra “*imprenditori*” che “*camminano col Lamborghini, cammina col Porsche*” e affiliati più operativi, ha indicato gli affiliati del gruppo emiliano in possesso di armi: “**Francesco LAMANNA; Francesco FRONTERA; Alfonso MARTINO; i SARCONE Nicolino, Gian Luigi e Antonio VALERIO, questi le armi ce l'hanno ... ce l'hanno garantite, passano di persone proprio che sono operative diciamo...”.**

Il collaboratore ha definito “*buonissimo*” il rapporto tra gli affiliati emiliani ed i casalesi presenti nel modenese (“*noi ci rivolgiamo direttamente a qualcuno responsabile di loro là, perché c'erano a Castelfranco...*”), precisando che, nel caso vi fossero stati problemi, si dovevano rivolgere direttamente ai vertici della ‘ndrina reggiana (“*si rivolgeva, sì, sì a me, a CAPICCHIANO, a Franco LAMANNA, a SARCONE, a chi c'era disponibile in quel momento...*”), che avevano un rapporto diretto con i responsabili dell’organizzazione mafiosa campana e potevano intervenire per risolvere la diatriba.

Il dichiarante ha quindi riferito di altri soggetti imputati nel presente processo, oltre ai già citati LAMANNA Francesco e SARCONE Nicolino.

In particolare, ha indicato **MARTINO Alfonso**, detto “*cagnolino*”, quale affiliato del clan GRANDE ARACRI, con il grado di “*camorrista*” e forse anche oltre (“*Il grado no, però camorrista era sicuro perché m'aveva chiesto anche a me in carcere, poi ho dovuto mandar l'ambasciata, poi so che gli hanno messo mano dopo. Lui è stato arrestato insieme con Grande Aracri Ernesto, un'operazione che hanno fatto la Questura di Crotone; è stato pure in carcere con me... in cella con me, e poi nell'ultimo periodo qui in Emilia-Romagna gli passavo anche la droga a lui, a lui e un altro ragazzo, che adesso qua l'ho segnato... loro adesso abitano dove ci sono le terme là ... a Salsomaggiore*”). Ha riferito delle cessioni di droga (“*50 grammi, 30 grammi alla volta*”) effettuate al MARTINO nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2007, che provvedeva a smerciarlo sul mercato emiliano (“*ma si prendeva giornalmente, ogni due giorni ci vedevamo e gli davo la cocaina, tutti i giorni*”), con IANNONE Gregorio, “*nipote di Bonaccio*”, abitante a Salsomaggiore Terme (“*Io gliela vendevo a loro a 70 euro gliela vendevo (...) era quella buona eh! Loro poi la regolare la facevano il doppio, ma so che poi la massacravano loro... (...) dopo mi dicevano che avevano anche problemi con persone dopo, quando gliela cedeva*”)²⁴³⁴.

MARTINO, affiliato a tutti gli effetti, era a disposizione della cosca (“*...ah sull'Emilia... era un po', è una persona diciamo disponibile al clan.. Se c'era qualche punto di... diciamo a fare qualcosa di... di importante, lui era, era coinvolto, perché ha partecipato al discorso in Calabria importanti. Prima no, dopo che gli han fatto fare*

²⁴³⁴ Segnalano gli investigatori che il 2/10/2006 MARTINO Alfonso era stato controllato con IANNONE Gregorio, soggetto più volte segnalato per reati inerenti gli stupefacenti e tratto in arresto l'1/8/2007 dai carabinieri di Fidenza perché trovato in possesso di 8 gr. di cocaina a conferma di quanto riferito da CORTESE (“*[IANNONE] è stato pure in carcere quand'ero ...il periodo che m'arrestarono a me nel 2007 no, che m'ha fermato la Questura, e l'hanno arrestato anche... è stato pure in carcere con me a Parma*”). CORTESE era stato arrestato il 5/6/2007 e fino al 14/9/2007 recluso nella Casa Circondariale di Parma.

dei discorsi è salito diciamo... l'han portato... ha partecipato anche a degli omicidi ha partecipato lui, l'omicidio di Gaetano Ciampà. Io ho fatto dichiarazione anche alla DDA di... di Catanzaro"). In Emilia faceva lavori edili "di copertura" ("Lui, la sua attività era... tipo muratore, pittore... c'ha anche un frat.. c'ha anche dei fratelli no, però veramente non faceva niente, era solo una copertura, era sempre di notte in giro"). Considerato un "azionista", faceva riferimento a GRANDE ARACRI Ernesto ed, in Emilia, al duo CAPICCHIANO Salvatore/CORTESE Angelo Salvatore ("nel nord d'Italia c'era Capicchiano, Salvatore Capicchiano, anche da me, perché infatti con me ci vedevamo sempre: queste persone qua. Ed è un elemento diciamo che è azionista").

FRONTERA Francesco, ha riferito ancora il collaboratore, è anch'egli "affiliato a Grande Aracri Nicolino", considerato da CORTESE "attivo" ed "azionista", vista la partecipazione a fatti di sangue, in possesso quanto meno del grado di "camorra/sgarro" ("Dote personalmente non lo so specifica, ma la camorra era sicura, però di altro non so sapere, però so che lui ha partecipato anche a un omicidio, infatti andò via da Catanzaro e tutto"). E' uomo importante dello schieramento GRANDE ARACRI attivo a Cutro, e anche al Nord ("...Cutro, Cutro. Lui per parecchio tempo ha battuto anche su Verona su ... S. Bonifacio, nella zona veronese"). Sulla figura di FRONTERA Francesco, CORTESE tornava nel corso dell'interrogatorio del 13/3/2015 all'atto della consultazione delle fotografie, ribadendo quanto già riferito e specificando che lo stesso era "un referente per il clan di Grande Aracri Nicolino nella zona, diciamo, nel Veneto. Verona, san Bonifacio, Vicenza".

CORTESE ha individuato **CAPPA Salvatore** in un "compaesano pure, che abita nella zona veronese (...) Salvatore Cappa, "Turuzzu" Cappa. Lui diciamo opera nella zona di Verona, con ... la zona dell'edilizia ...", in buoni rapporti con la cosca cutrese. Secondo CORTESE, CAPPA era esperto a far girare il denaro e nelle false fatturazioni: ("lui opera diciamo nel campo dell'edilizia e più che altro io di lui so che lui lavora molto con ... con il nero, fa molto girar col nero, fatture, ha ... ha molto giro di soldi lui... (...) Girava con un'Audi A8 nell'ultimo periodo, nel 2004 quand'ero a Cutro io ... Salvatore Cappa"). CORTESE non ha saputo indicare se fosse affiliato.

CORTESE ha indicato **TURRÀ Roberto** come "affiliato" ai DRAGONE, che "camminava" con ARABIA Salvatore, luogotenente di DRAGONE Antonio cl. 43 ("lui all'epoca era proprio con i Dragone no, con li Arabia camminava... con Salvatore Arabia, quello che hanno ammazzato allo Steccato"). In quel periodo, TURRÀ aveva incendiato "un carrellone di un autotreno a Cutro" e GRANDE ARACRI Nicolino, appurata la notizia, era intervenuto nei suoi confronti ("lo riempie di schiaffi proprio"). All'epoca dei fatti (fine anni '90 inizi del 2000), GRANDE ARACRI aveva formato il suo gruppo ed aveva inteso dare un chiaro segnale a tutto l'ambiente cutrese ("se l'è presa male con lui... "ogni cosa che devi fare me lo devi dire a me no"). TURRÀ venne salvato da CIAMPA' Salvatore che parlò con GRANDE ARACRI, evitando che la sua azione fosse ulteriormente estremizzata ("lo voleva pure ammazzare Grande Aracri Nicolino. Poi è intervenuto Salvatore Ciampà di Cutro, sono amici, essendo che lui era orfano, che il padre è stato ammazzato su, no "mi raccomando, fallo per me che è un bravo guaglione, giovane"). CORTESE rivide TURRÀ Roberto a Reggio Emilia, dove trafficava in stupefacenti. Nel 2006, il collaboratore apprese da GRANDE ARACRI Ernesto che TURRÀ Roberto lo voleva uccidere, per cui si presentò da lui e minacciandolo con una pistola gli chiese contezza delle sue intenzioni ("Ma io non c'ho niente da fare... allora vado da lui, dico "ma ..." io avevo la pistola in mano



"ammazzami!" Lui s'è fatto bianco "ma che stai dicendo? Ma sei impazzito?" "Come fai... vai dicendo che mi vuoi ammazzare?" "Non è vero niente" bi bu... allora alla fine ..."). L'incontro chiarificatore avvenne qualche tempo dopo a Cutro, alla presenza di TURRÀ Salvatore, fratello di Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto e SALERNO Alfonso²⁴³⁵. Per CORTESE, TURRÀ era un tuttofare, in possesso della "camorra" ("so che la camorra ce l'aveva sicura, però se ha lo sgarro non ce l'ho... non c'ho mai parlato, perché pure faceva parte dei Dragone quindi... però ultimamente, come ho detto, Salvatore, il fratello, si è buttato, si è schierato"). TURRÀ "camminava" con lui ("con me personalmente, camminava sempre con me (...) quando ha visto a noi s'è caricato di più perché con me... e lui per... c'ero io là, m'ha portato al night, al ristorante, sempre con me voleva stare perché ha capito, dice "ho trovato le persone giuste, possiamo fare qualcosa". Però personalmente, a parte la droga, non c'ho fatto..." [...] "dopo l'ho mollato, dopo che ho saputo quel fatto di sta tragedia e cose, poi l'hanno arrestato per... per una bomba che ha messo... l'han messo agli domiciliari"²⁴³⁶).

Secondo CORTESE, TURRÀ aveva sempre mantenuto agganci in Lombardia e a Milano ("Sì, lui sì, lui era collegato perché ha fatto un bel po' di carcerazione lui no ... e aveva conta.. aveva parecchie conoscenze su Milano pure, insomma parecchie conoscenze su Milano, no solo Milano") e gestiva un traffico di droga, rifornendosi da albanesi di Reggio Emilia; alcune volte si era rivolto a CORTESE ("un paio di volte gliel'ho data (...) per tirarsela, gliel'ho regalata") e comunque si riforniva anche a Milano.

Secondo il collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, **GIGLIO Giuseppe** era un imprenditore a disposizione della 'ndrangheta "con i Giglio, con i Muto, con i Vertinelli... e loro facevano parte... apertamente, non è che... andavamo tutti, andavamo io, andavamo i Capicchiano, andavano i Nicoscia, i Grande Aracri, chiunque saliva... gli Arena (...) là era veramente un bancomat, chiunque voleva andare a prendere i soldi...". Gli imprenditori, che si erano arricchiti con i "movimenti loro", facendo girare i soldi in nero e le false fatture, si erano messi a disposizione: "Niente, basta che c'andavo perso.. personalmente... io andavo personalmente "mi servono 10 mila euro" da Antonio Muto e dopo, chiamavano il direttore, loro avevano la potenza davanti a me, questo mi... di persona, in macchina chiamare il direttore "mi servono 100 mila euro, fra due ore vengo a prendermeli" perché faceva tutti i movimenti in nero, cose che dopo diciamo... se... loro andavano acquistare materiale inerte in nero nella zona di Brescia, Bergamo e là pagavi... solo con nero lo potevano pagare, i soldi là se li han fatti con i movimento loro. Addirittura dotto'... voglio... io volevo far la rapina io a Giglio, a Pino Giglio, sapevo che portava 80 mila euro quella mattina in macchina, una BMW X5, ho detto "mo' gli faccio finta che faccio una rapina e gli prendo i soldi" poi non ho voluto fargliela più. Loro giravano i soldi come niente. I direttori proprio a loro disposizione "dottore mi servono 200 mila euro" "sì, fra due ore passa e li prendi..." liquidi, perché non potevano girare con assegni, là pagano tutti quanti in nero. Il pieno

²⁴³⁵ SALERNO Alfonso Pietro, nato a Cutro il 2/1/1955.

²⁴³⁶ A conferma delle dichiarazioni di CORTESE, rappresentavano gli operanti che il 31/3/2006, TURRÀ Roberto era stato tratto in arresto da personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia in esecuzione di ordinanza di misura cautelare per avere collocato e fatto esplodere un ordigno, di notevole potenza deflagrante sul davanzale della finestra dell'abitazione di FRIJIO Tonio. Il 4/8/2006 era stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Reggio Emilia via Franklin 8.



di soldi l'han fatto così nella zona emiliana, acquistavano già in nero con ditte fantasma che avevano a disposizione, rivendevano e si tenevano anche il 20%, due volte si fregavano l'IVA, sia dal proprietario che si mettevano d'accordo e sia quando rivendevano. E' normale che poi giro, cammino, cammino col Ferrari pure io, anch'io son capace di camminare col Ferrari in quella maniera o con l'X5, con l'Audi A6, l'Audi A8 [...] persone che io conoscevo che abitavano vicino a casa mia in Calabria, camminavano con camion con dei buchi di fianco, marci no, hanno fatto un salto di qualità che io son rimasto quando l'ho visto ... mah ha trovato l'America qua".

Gli imprenditori non esitavano ad investire i soldi che le cosche davano loro. A CORTESE era stato offerto di investire del denaro in un affare immobiliare che gli avrebbe consentito di raddoppiare, in pochi mesi, il capitale: "han trovato questo qua e si sono buttati e poi dopo i soldi fanno soldi, diciamo in Calabria i pidocchi fanno i pidocchi. E poi un attimo ci vuole a fare i soldi, un attimo... A me stesso m'ha detto se porti 100, 200 mila euro facciamo subito... compriamo 1 milione... m'hanno offerto a me di comprare con 1 milione tre quattro pezzi di terreno in Emilia-Romagna a Reggio Emilia... costruire a tre... a tre, quattro mesi mi facevano avere il doppio dei soldi, senza fare niente, io non facevo niente, solo che gli portavo i soldi là e basta, cose che hanno fatto Grande Aracri Nicolino e tanti altri, perchè l'Emilia-Romagna è terra diciamo per loro di... "fertile", non vado a costruire a Cutro che seimila abitanti e che solo all'estate si riempie, vado a un posto dove... dove cioè... vendo, dove le persone lavorano, lasciam perder che poi c'è crisi, è un altro discorso... in Emilia-Romagna perché tutti quanti là. Con le persone pulite i soldi si portano tranquillamente lì, anche in una busta di plastica della spesa, non c'era bisogno di fare tanti movimenti". Personaggi "insospettabili, incensurati" come GIGLIO Giuseppe, servivano a GRANDE ARACRI Nicolino "per fare soldi, per riciclare, buttare soldi...(...) e ti fanno far muovere milioni di euro".

Negli anni, secondo CORTESE, gli imprenditori avevano mantenuto il "doppio ruolo" di "bancomat" e "riciclatori" ("ti fanno investire soldi, se hai soldi da investire te li fanno, te li fanno raddoppiare subito") potendo contare sulla protezione mafiosa del clan sia al nord che al sud ("possono, girano tranquillamente che sanno che i clan... sono diciamo appoggiati dai clan... i clan li proteggono e nessuno li... li può andare a toccare, nessuno!"). Ricordava CORTESE, ad esempio, che Fabrizio ARENA "aveva messo 3-4 camion anche da Giglio, non andò nessuno naturalmente, perché lui ti dice "se hai mezzi, porta che te li faccio lavorare, prendi due tre operai" m'ha detto "tu non fai niente, me la vedo io ... se c'è rotture" cioè loro ti agevolavano su tutto", fatto acclarato in corso di indagine (cfr. sub capi 96-100).

Con la protezione della cosca, gli imprenditori avevano potuto gestire tranquillamente gli affari, spendendo il nome di chi li tutelava ed in ciò trovando strumento di agevolazione del loro operato ("sapendo che diciamo, c'era un personaggio vicino a loro, la persona "vedi che ci dobbiam comprare sto pezzo di terra" anche spendevano anche, capace anche il nome suo, il nome di personaggi anche loro, come hanno fatto con l'Italghisa, l'Italghisa hanno messo... quella discoteca a Reggio Emilia, hanno messo il nipote di Nicolino Grande Aracri no, Salvatore, una persona che fino a ieri faceva il muratore, girava con l'Hummer da 100 mila euro. Questo cosa significa? S'erano messi in discoteca per far capire ai ragazzi "vedi che qua c'è l'ndrangheta" perché chiunque ci poteva andare a bussare, non solo ... P.N.A DR PENNISI: E per loro il fatto di... che le persone sapessero che dietro di loro... CORTESE A.S.: E' naturale! P.N.A DR PENNISI: ...c'è questa gente che era un valore aggiunto ...



CORTESE A.S.: E come no! E' aggiunto sì, perché hanno... chiunque poteva andare a importunarli, a dargli fastidio. Il motivo che hanno messo Salvatore Grande Aracri nella discoteca Italghisa qual è stato? Mica avevano bisogno di un socio loro: la figura di Grande Aracri ... qua c'è Grande ... qua c'è interesse di Grande Aracri Nicolino, nessuno s'avvicinava là. Ma anche altri, altri diciamo consortili mafiosi, come casalesi, siciliani, nessuno si permetteva andarci e bussare "senti ... voglio i soldi").

Tra gli imprenditori vi era la predilezione per talune famiglie di 'ndrangheta: i MUTO di Gualtieri (RE) erano simpatizzanti di GRANDE ARACRI Nicolino, GIGLIO Giuseppe preferiva gli ARENA, VERTINELLI Palmo era legato ai MEGNA di Papanice.

CORTESE ha riferito che gli imprenditori, quando acquisivano appalti, facevano in modo che le ditte compiacenti, che facevano sempre riferimento alla famiglia, avessero la loro parte di lavoro, escludendo di fatto le altre imprese esistenti sul territorio, così da crearsi una sostanziale situazione di monopolio, fatto chiaramente emerso nella gestione dei cantieri di Sorbolo di cui si è trattato ai capi 83, 84 ("*...le imprese... le... le ... diciamo il materiale cercavano sempre di farlo prendere dove dicevano loro, per un tornaconto di tutti. Quello, quello lo so... perché lo facevano sia gli Arabia²⁴³⁷ prima con i Dragone e si diciamo anche loro, sia Pino Giglio...[...] loro andavano dalle persone, senti a me... e "devi costruire, vedi che il cemento lo posso fare prendere io". Per esempio col discorso che aiutiamo sempre i carcerati*").

Si rammenta che il collaboratore CORTESE Angelo Salvatore aveva già reso dichiarazioni su GIGLIO Giuseppe²⁴³⁸ dal contenuto analogo, rievocando l'ingente disponibilità economica del GIGLIO, la sua carriera fulminante in Emilia, anche grazie alla pratica dei reati fiscali, la sua messa a disposizione a favore delle cosche, il rapporto privilegiato del predetto con la famiglia ARENA, che, nel 2006 nella persona di ARENA Fabrizio, gli aveva affidato i camion a fine di proprio tornaconto. Gli ARENA avevano continuato a sovvenzionarlo, anche in seguito nella fase di sviluppo delle attività imprenditoriali, rivolte pure al settore immobiliare.

CORTESE sottolineava il rapporto esistente tra PUGLIESE Michele²⁴³⁹ e GIGLIO, riferendo degli investimenti immobiliari eseguiti a Viadana (MN) ("*No, perché mi viene in mente che c'è la casa che ha preso Michele PUGLIESE a Viadana, vicino alla sua abitazione ha costruito Pino GIGLIO, ha costruito due palazzine e là ci sono pure soldi suoi mischiati dentro*"). CORTESE raccontava di incontri avvenuti tra GIGLIO

²⁴³⁷ La famiglia ARABIA è nota per le indagini svolte a Reggio Emilia e Cutro. ARABIA Salvatore (nato a Cutro il 12/2/65), conosciuto per la sua fedeltà a DRAGONE Antonio cl. 43, fu ucciso a Cutro il 20/8/2003, ed era molto legato a Reggio Emilia, dove abitava e gestiva la ARTEDILE Srl, formalmente dei suoi fratelli. Tra il 2003 ed il 2004, DRAGONE Antonio eseguì una serie di estorsioni per imporre le proprie ditte nell'esecuzione di lavori edili a Reggio Emilia (come documentato dall'indagine *Grande Drago*, p.p. 2643/04 RGNR Mod. 21 DDA Catanzaro), operando con metodologia mafiosa, attraverso l'ARTEDILE, indicata in atti giudiziari quale "*vero e proprio strumento di arricchimento illecito della cosca*".

²⁴³⁸ Il 16/6/2008, nell'ambito dei procedimenti 936/2006 R.G.N.R. della Procura di Catanzaro e 2629/08 R.G.N.R. DDA della Procura di Bologna (op. *Pandora*) e il 9/10/2008 nell'ambito dei procedimenti penali nr. 1182/04 - 487/07 RGNR Mod. 21 della DDA di Catanzaro (operazione *Ghibli*).

²⁴³⁹ PUGLIESE Michele, nato a Crotona il 30/6/1976 del quale si è già altrove parlato (cfr. cap. 2) evidenziando il suo ruolo di affiliato dei NICOSCIA, che aveva contatti con gli ARENA e che svolse un importante compito nel riavvicinamento delle due famiglie un tempo unite e poi contrapposte.



Giuseppe ed i vertici della cosca ed in particolare con Pino ARENA²⁴⁴⁰ detto "Tropeano" e GENTILE Francesco²⁴⁴¹.

CORTESE evidenziava la particolare astuzia di GIGLIO, che, in considerazione del suo legame con PUGLIESE Michele, era riuscito ad ottenere il rispetto delle due cosche in guerra, foraggiandole entrambe, conscio del proprio ruolo ("il mio compito è un altro, è fare soldi [...] Io... a me della guerra non mi interessa niente, voi avete le guerre...") e degli aiuti finanziari ricevuti.

In tale ottica andavano inquadrare le cessioni di denaro a favore degli affiliati ad entrambe le cosche ancorché un tempo contrapposte (si rimanda all'indagine *Pandora*, cfr. cap. 2).

3. BONAVENTURA LUIGI.

BONAVENTURA Luigi sin dai primi anni '90 fu membro dell'associazione mafiosa VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA, operante in Crotona.

Dopo la morte dello zio BONAVENTURA Giovanni, avvenuta il 12/3/2003, unitamente al padre Salvatore, assunse la carica di reggente della cosca, occupandosi del traffico degli stupefacenti e divenendo referente dei vari gruppi criminali legati alla cosca principale di Crotona; in tale contesto, per i rituali passaggi delle novità, si relazionò con i vertici di omologhe famiglie insistenti nelle aree limitrofe a quella d'influenza.

La cosca VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA era in buoni rapporti con le famiglie di Isola Capo Rizzuto e di Cutro.

Nel percorso collaborativo BONAVENTURA si è auto-accusato della organizzazione dell'omicidio di Dino COVELLI e della compartecipazione alla "strage di piazza Pitagora" (triplice omicidio SORRENTINO-PERRI-CARCEO del 20/11/1990 a Crotona).

Dal dicembre 2005 entrò in contrasto con il padre BONAVENTURA Salvatore ed altri giungendo ad un vero e proprio scontro armato²⁴⁴². BONAVENTURA ha intrapreso la propria collaborazione il 26/2/2007²⁴⁴³.

²⁴⁴⁰ ARENA Giuseppe, nato a Crotona il 4/9/1966.

²⁴⁴¹ GENTILE Francesco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 15/2/1959, appartenente alla cosca ARENA, del quale si è detto affrontando le false fatture in prosecuzione all'indagine *Point Break*, capi 96 e ss.

²⁴⁴² cfr. Sentenza 34/10 R.Sent. 4041/2004 R.G.N.R. del Tribunale di Catanzaro GIP/GUP, datata 10/3/2010 inerente le cosche dei PAPANICIARI, VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA, GRANDE ARACRI e MARINCOLA-FARAO, c.d. operazioni *Herakles e Perseus*.

²⁴⁴³ Il BONAVENTURA così descrive l'origine della scelta di collaborare e il modo con il quale si è attuata (cfr dichiarazioni all'udienza 16/2/2012 avanti il Tribunale di Modena nel processo *Point Break* c. Pelaggi Paolo+ altri): "Decisi di svincolarmi dalla famiglia già nel 2005, e la disputa avvenne per una serie di situazioni, tra le quali la prima che avevo capito che stavo per rubare il futuro ai miei figli, non volevo che i miei figli crescessero come sono cresciuto io. Con questo ci tengo a precisare che io non rinnego assolutamente il mio legame di sangue con la famiglia, ma rinnego quello che fino a cinque anni fa facevo anch'io. Comunque si comincia tutto con il fatto che mi voglio dissociare, e però l'ordine della famiglia è quello che prima dovevo terminare che era cominciato tremila anni fa, cioè la faida che abbiamo avuto con la famiglia Feudale. E quindi dovevo occuparmi di Mario Feudale e di Umberto Feudale, che comunque sono anche conosciuti come "I Petruariu". Da qui io comunque comincio ad avere delle problematiche con la famiglia fino a quando loro mi dicono

Lo stesso, sentito dal P.M. a specificazione in data 21/3/2012²⁴⁴⁴, ha ribadito che la zona emiliana era controllata dalle cosche cutresi ed isolitane, con un rinnovato inserimento degli ARENA "dopo la pax" e con un netto predominio dei GRANDE ARACRI nelle aree tra Parma e Reggio Emilia.

BONAVENTURA ha riferito di conoscere **GIGLIO Giuseppe** e di aver autorizzato MARINO Vincenzo (suo sottoposto) ad occuparsi di lui, come meglio spiegava lo stesso MARINO.

4. MARINO VINCENZO.

Affiliato della cosca VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA, MARINO Vincenzo ha riferito²⁴⁴⁵ di essere entrato nella 'ndrangheta crotonese nel 1992, quando fu battezzato come picciotto d'onore e di avere, in seguito, assunto gradi più importanti, come camorrista e sgarrista, fino all'inizio della sua collaborazione avvenuta l'1/12/2007. All'atto del suo ingresso nella consorteria, in copiatà, come capo società per la famiglia di Crotona, si pose direttamente Pino VRENNA, mentre nella copiatà per conseguire il grado di camorrista, era rappresentata la locale di Cutro, essendosi messo in testa GRANDE ARACRI Nicolino. Con il grado di sgarrista vi era invece in testa Gianni BONAVENTURA, con GRANDE ARACRI Nicolino per Cutro e, per la locale di Cassano allo Ionio, ABRUZZESE Franco.

MARINO ha precisato di essersi occupato di narco-traffico, estorsioni e degli omicidi nella zona di Crotona e provincia, eseguiti in ragione delle alleanze con le famiglie del circondario. All'interno dell'organizzazione, il collaboratore ha raccontato di essere stato luogotenente di Pino VRENNA e successivamente del capo cosca BONAVENTURA Luigi, ruolo che gli consentì di mantenere i rapporti con tutte le altre famiglie, recapitando, per conto dei vertici, le reciproche 'mbasciate. In tale veste, ha avuto contatti, fra gli altri, con i GRANDE ARACRI di Cutro, gli ARENA di Isola Capo Rizzuto, tra i quali Giuseppe ARENA inteso Pino 'u Tropeanu, Franco GENTILE e soprattutto il loro contabile Paolo LENTINI.

MARINO ha riferito di aver maturato la decisione di collaborare con la giustizia a seguito di alcuni agguati mafiosi subiti, nonché per dare un futuro ai propri figli ("si sa con sta vita ho subito anche agguati mafiosi, e sono stato attinto da colpi d'arma da fuoco; in questa vita per dare un punto ai bambini a una ... la famiglia, sono stato ..."), spiegando che gli agguati erano stati diretti "da persone anche della nostra famiglia stessa", a seguito dei dissidi sorti tra BONAVENTURA Luigi ed il padre Salvatore.

MARINO Vincenzo, escusso oltre avanti al Tribunale di Modena durante il processo a carico di PELAGGI Paolo, è stato sentito nel corso della indagine *Aemilia* il 28/5/2012 e il 12/6/2012²⁴⁴⁶.

MARINO ha riferito che, a **Reggio Emilia**, subito dopo l'uccisione di DRAGONE Antonio (10/5/2004), era stata decisa la formazione di un "*corpo di società*", che aveva

che se io mi dissocio, se io mi stacco dalla famiglia mi avrebbero ammazzato moglie e figli. L'imbasciata mi arrivò per ben tre volte. [...] Nel frattempo io alla fine del 2005 presi contatto con un Magistrato, [...] e poi comunque continuai in questo mio intento fino a confermare la mia decisione".

²⁴⁴⁴ Vol. 24.

²⁴⁴⁵ Udienza del 18/1/2011, tenutasi presso il Tribunale di Crotona, nell'ambito del p. p. 1182/04 R.G.N.R. (op. *Ghibli*).

²⁴⁴⁶ Vol. 25.

una dipendenza funzionale da GRANDE ARACRI Nicolino e da Pasquale NICOSCIA, detto Macchietta (*"Sì, sì, sì... c'è la "società formata"... dopo la morte di Antonio Dragone, formarono una "società" a tutti gli effetti e chi rappresentava la "società" là era Nicolino Grande Aracri. Tutti in copiato buttavano o a Nicolino Grande Aracri o a Pasquale Macchietta... Pasquale Nicoscia... negli ultimi periodi sì... erano andati in contrasto con i... prima che uscisse Totò Dragone, con i nipoti dei Dragone... con Tonino Ciampà e compagnia... perchè curavano delle... loro andavano a fare... andavano mettere mano su determinate società o imprese che avevano già sotto... sotto Marra eeee... i Cutresi"*²⁴⁴⁷).

Il passaggio della novità dell'esistenza del "corponcino distaccato" costituito a Reggio Emilia era avvenuto dopo l'uccisione di DRAGONE Antonio, dato che fino a quando questi era vivo GRANDE ARACRI Nicolino non aveva potuto costituire un locale a sé. Presso il locale madre di San Luca, DRAGONE era riconosciuto come capo storico e per tal motivo, quando GRANDE ARACRI Nicolino aveva chiesto di portare il Crimine a Cutro, Antonio PESCE aveva risposto che era necessario *"risolvere prima i problemi e poi il primo lo mandiamo a Cutro, però noi vi conosciamo come la stessa cosa della montagna... San Luca riconosceva a Totò Dragone come capo storico perché ancora era vivo... dice "voi risolvete prima i problemi e poi venite qua"..."*:

Quando DRAGONE Antonio era ancora vivo (prima del maggio 2004) a Reggio Emilia esisteva una cellula, definita da MARINO in *"...buon ordine..."*, in ragione della guerra di mafia ancora in atto e la "società formata" venne costituita a Reggio Emilia su ordine di GRANDE ARACRI Nicolino solo dopo la morte di DRAGONE, anche se GRANDE ARACRI aveva sempre lavorato *"sotto traccia"* (*"...ha lavorato sempre sotto traccia, perché Nicola Grande Aracri i suoi investimenti all'insaputa di Totò, che era in galera e all'insaputa del napoletano... del genero... sotto traccia ha sempre camminato Nicola."* sicché *"con la decisione di formare la società a Reggio Emilia, diciamo così si dà forma ad una sostanza che già c'è..."*).

MARINO aveva appreso direttamente da GRANDE ARACRI Ernesto e MARTINO Vito che DRAGONE Antonio era stato condannato e la sua esecuzione doveva avvenire all'uscita dal carcere di Sollicciano (*"Totò Dragone doveva morire in carcere... come usciva"*). L'intento non fu portato a termine e DRAGONE, tornato a Cutro, ordinò l'omicidio di BLASCO Salvatore e tentò di eliminare in un agguato anche MARTINO Vito, che si rifugiò per un mese e mezzo a Reggio Emilia, tornando a Cutro qualche mese prima dell'omicidio dello stesso DRAGONE Antonio.

MARINO ha spiegato la nuova strategia della 'ndrangheta, oggi più che mai coinvolta con i colletti bianchi, protesa al Nord a darsi una parvenza di liceità (*"dalla bassa manovalanza, alla bella bionda (...) alla raffinatezza. Prima si usavano i pantaloncini, poi si sono messi i pantaloni lunghi, poi piano, piano, piano, piano si sono messi il gessato"* e *"nel momento in cui una persona si mette il vestito sotto... no teoricamente... già praticamente ha perso l'odore della strada"*).

GRANDE ARACRI Nicolino era indicato da MARINO come un soggetto poco avvezzo alla parola, la cui forza stava nella intelligenza e nella disponibilità di personaggi che raffinanano e portano a compimento le sue idee.

²⁴⁴⁷ evidente riferimento a quanto effettivamente accertato nel corso della più volte citata indagine Grande Drago (2643/04 R.G.N.R. della DDA di Catanzaro) ove era emerso che i nipoti di DRAGONE Antonio, in particolare i fratelli ARABIA, gestivano la ARTEDILE Srl attraverso la quale, con metodi mafiosi, monopolizzavano il settore edilizio, sfruttando la capacità intimidatoria derivante dalla vicinanza allo stesso DRAGONE.



L'Emilia era stata funzionale per vincere la guerra di mafia nel crotonese, consentendo ai GRANDE ARACRI di riprendersi economicamente e militarmente dopo l'indagine *Scacco Matto*, nel corso della quale la famiglia era stata duramente colpita ("*...tutti gli affari che hanno avuto in Emilia sono stati quelli che gli hanno fatto vincere le guerre a Nicola Grande Aracri, perché senza ferro, chiodi non se ne fanno, dottò! Hanno preso una botta con "Scacco matto"... (...) hanno avuto i migliori avvocati dottò'... (...) pure i ragazzini, stipendi agli affiliati ogni mese, dottò... le mogli dei, le mogli dei carcerati con le macchine... cambiavano il mobilio... cioè come si fanno ste cose?!*").

L'Emilia viene indicata quale "cassaforte" dei cutresi ("*l'Emilia Romagna ...i cutresi sono stati una potenza e sono una potenza, dottò. Dottò... (...) I cutresi, Reggio Emilia, Parma no... non se la fanno toccare dottò*"). Grazie all'Emilia, infatti, GRANDE ARACRI ha costituito il suo potere, potendosi schierare contro le famiglie storiche e più potenti del crotonese ("*E' dove si muoveva, dottò, se sopra ad Isola c'erano gli Arena? Pure se la volevano dividere di comune accordo, non ci sono tutti sti soldi a Crotona. Dottò... Nicolino ha fatto una guerra. Nicolino si è buttato contro le famiglie storiche... stiamo parlando... si è buttato contro gli Arena... gli ha picchiato a Totò Dragone ... gli ha detto al "locale" di Cirò "o tregua o non tregua sono io che decido quando è la tregua"*");

MARINO si è soffermato sulle attività poste in essere dai cutresi operanti in Emilia, con particolare riferimento a LAMANNA Francesco, che curava gli affari di GRANDE ARACRI Nicolino, come appreso da GRANDE ARACRI Ernesto, anche se "*siamo tutti in famiglia là ... sappiamo chi ... chi ci sta vicino e chi non ci sta vicino*".

MARINO ha riferito che nel 2002 GRANDE ARACRI Nicolino, tramite LAMANNA Francesco fece eleggere un sindaco "*per loro piacimento... non so se proprio Reggio Emilia città o qualche paesino...*". Il politico era amico di LAMANNA, il quale per la sua elezione inviò una imbasciata a Cutro "*dove Nicolino Grande Aracri poteva sbattere i pugni sul tavolo e dire... "ragazzi, votate a questo qua perché questo qua ci dà lavoro"*.

I fratelli SARCONE sono indicati affini a GRANDE ARACRI Nicolino, e "*stavano più su Reggio Emilia*". SARCONE Nicolino, era un "ragazzo" di GRANDE ARACRI Nicolino ("*Nicola quando lo chiama è sempre un ragazzo suo (...) si deve rendere sempre a disposizione*"), sebbene - ha precisato il collaboratore - nell'ultimo periodo (epoca anteriore al dicembre 2007, quando MARINO ha iniziato la collaborazione) "*...stava facendo i fatti suoi... sempre illeciti, però i fatti suoi...*":

MARINO ha riferito di aver avuto dei rapporti con MARTINO Alfonso, detto *cagnolino*, alla sua epoca referente di GRANDE ARACRI Ernesto, per traffici di droga, armi ed estorsioni nonché già coinvolto nel conflitto con la fazione di DRAGONE ("*MARTINO Vito²⁴⁴⁸ e MARTINO Alfonso, per vendicare la morte di BLASCO e prendere provvedimenti contro le estorsioni praticate a Reggio Emilia, avevano pianificato di prendere uno dei nipoti di DRAGONE*").

MARTINO Alfonso era in rapporti con Pino COLACINO (altro affiliato storico del clan GRANDE ARACRI) e voleva aprire una concessionaria nel reggiano: "*non mi ricordo la società, hanno acceso camion e cose sopra Reggio Emilia (...) Hanno acceso camion, cose l'ultimo periodo ... risalente al 2000..2006 ... o 2005*":

²⁴⁴⁸ MARTINO Vito, nato a Crotona il 26/1/1970, soggetto di vertice della consorceria di GRANDE ARACRI Nicolino e affiliato storico, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e per il tentato omicidio di ARABIA Salvatore nell'ambito del procedimento penale *Scacco Matto*.



MARINO ha spiegato che un giorno venne chiamato dai cutresi per ottenere l'autorizzazione ad uccidere Rino MASELLIS e LENTINI Gianni perché anziché approvvigionarsi da Vito MARTINO, si erano rivolti agli ARENA, acquisendo 20 kg di cocaina da smerciare sulle piazze di Rimini e Riccione. Successivamente all'intervento di MARINO, MASELLIS e LENTINI si rifornirono di droga anche dai cutresi (*"i presero la roba dagli Arena e in più si, si presero pure la roba da ... da Vito Martino e da Nicola"*). Il denaro era ritirato di volta in volta da MARTINO Vito ed Alfonso.

MARTINO Alfonso era *"battezzato"*, con il grado di *"camorra"*, e con una copiata importante, formata tra gli altri da GRANDE ARACRI Nicolino, Pino COLACINO e Salvatore NICOSCIA.

MARINO ha riferito di aver conosciuto **Francesco FONTERA**, detto *provolone*, in quanto: *"da sempre con Nicolino... è stato sempre con Vito Martino"*; lo stesso *"andava e veniva"* al nord e, prima che li arrestassero nel 2004 *"aveva preso certi night [...] a Parma"*. Nel 2006 a Reggio Emilia era sorto un contrasto tra i fratelli CAPICCHIANO e i nipoti di DRAGONE Antonio (CIAMPÀ Gaetano e DRAGONE Antonio) in relazione a una rapina che dovevano compiere i secondi e avevano invece eseguito gli altri; nel frangente Pino COLACINO (quale *alter ego* del GRANDE ARACRI) aveva preso le difese dei CAPICCHIANO, mentre FRONTERA Francesco si era schierato dalla parte dei nipoti del DRAGONE, in segno di rispetto di CIAMPÀ Antonio, storico alleato di quest'ultimo.

MARINO ha riferito di aver conosciuto **RICHICHI** in una discoteca di Isola Capo Rizzuto e di avergli regalato, per tramite di Franco CAPICCHIANO, una pistola *"calibro 7/65, una Parabellum ... un modello 81 ..."* (*"... me lo hanno presentato a Isola Capo Rizzuto nella discoteca il Tropicana, me lo ha presentato Mimmo Nicoscia, il figlio di Pasquale "macchietta"... era in compagnia lui ed un altro ragazzo, che era un cugino dei Capicchiano questo qua... erano scesi da Reggio Emilia e me lo hanno presentato. Quando... quando dovevano partire che poi io glielo diedi prima... gliela mandai a Franco Capicchiano, gli ho regalato una calibro 7/65, una Parabellum... un modello 81 ... io gliel'ho data a Franco Capicchiano e Franco ...[...]* P.N.A.: *Te lo hanno presentato come che cosa?* MARINO: *Come un amico... come un amico e un ...* P.N.A.: *Compare o amico?* MARINO: *Un compare... dice ... "è ... è dei Capicchiano"... loro, loro me lo hanno presentato come vicino ai Capicchiano*²⁴⁴⁹.

Anche MARINO ha raccontato di conoscere molto bene **GIGLIO Giuseppe** (*"con Pino... allora con Pino Giglio l'ho co.. l'ho... ci siamo sempre frequentati da quando eravamo ragazzi, perchè abitavamo tutti e due a Capo Colonna"* che *"ha un agriturismo... (...) l'agriturismo di Capo Colonna"*).

Con l'iniziale crescita economica, GIGLIO decise di emigrare a Reggio Emilia aumentando ulteriormente il suo patrimonio (*"si dice che Pino era salito con una... con una Fiat Uno no... e se n'è ritornato con una Ferrari... noi così lo chiamiamo... il miliardario è cresciuto"*). Inizialmente GIGLIO era vicino ai GRANDE ARACRI (*"Pino Giglio è stato sempre dalla parte... era... inizialmente è stato sempre vicino ai Grande Aracri, sempre. Pino Giglio aveva un'impresa, partì con una impresa a Reggio Emilia che poi piano piano ha cominciato a fare la ristorazione; poi con le truffe, con la legge 488 e tutte le magagne che lui aveva sotto, cominciò ad investire a Capo Colonna e ha fatto agriturismi, ha fatto discoteche..."*). In seguito era entrato nell'orbita degli

²⁴⁴⁹ Cfr. capo 139 e rinvenimento nella disponibilità del RICHICHI, fra le altre cose, di proiettili cal. 7,65 parabellum compatibili con l'arma in oggetto.



ARENA, iniziando a girare i soldi che gli isolitani gli mettevano a disposizione (*"praticamente Giglio tutto quello che fa deve portare conto all'Arena, gli Arena gli danno protezione a Giglio..."*). La cosa fece indispettire GRANDE ARACRI Nicolino, che chiamò a rapporto VERTINELLI Palmo per chiedergli contezza dell'operato di GIGLIO (*"quando mio cugino Nicola Grande Aracri si incazzò perchè Palmo Vertinelli che gli girava i soldi a Nicola a Reggio Emilia, tra Reggio Emilia e Parma, gli disse "ma che sta combinando Pino Giglio?"*). Per la costruzione dell'agriturismo di Capo Colonna, GIGLIO Giuseppe e il padre Francesco avevano chiesto il denaro agli uomini della locale di Crotone (*"Pino Giglio era partito che i soldi li aveva cercati a noi per fare l'agriturismo [...] "di famiglia avevano una casa colonica, dottore Pennisi, e una stalla dove c'erano quattro pecore e tre conigli a Capo Colonna" [...] Però Pino Giglio come è arrivato, la botta forte l'ha fatta nel 2004, 2006 ...dal 2003 al 2006... c'è stato proprio il bum di Pino Giglio perchè ha cominciato a fare truffe, a fare cose... girava soldi, investiva... dava soldi in prestito ad usura..."*). Nel 2004, la cosca VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA era stata colpita da una serie di arresti e, nel 2006, uscendo dal carcere, MARINO rimase esterrefatto vedendo l'impero economico costruito da GIGLIO: *"siamo stati in galera il 2004, 2005 e 2006 ... in quel frangere... in tre anni Pino Giglio ha creato un impero"*.

MARINO ha poi ripercorso la vicenda di cui era stato incaricato di occuparsi su Capo Colonna (che era di competenza del suo clan ed ove GIGLIO aveva l'agriturismo) in virtù del fatto che GIGLIO Giuseppe si era "dimenticato" degli uomini della cosca VRENNA-BONAVENTURA, a cui apparteneva la competenza territoriale, stringendo affari con gli ARENA e con PUGLIESE Michele. Nell'occasione Ernesto GRANDE ARACRI lo aveva sostenuto dicendo che avrebbero dovuto "recuperare" GIGLIO Giuseppe, perché era *"meglio trovarlo che perderlo"*. Pertanto, nell'agosto del 2006, una volta scarcerato, MARINO si presentò dal padre di GIGLIO, che gli consegnò 3.000 euro da parte del figlio. MARINO dapprima rifiutò il denaro e successivamente minacciò lo stesso GIGLIO chiedendo che lo stesso consegnasse del denaro proprio in ragione del *"finimondo"* economico che era riuscito a creare.

Nel 2007 MARINO incontrò GRANDE ARACRI Nicolino, che si mostrò particolarmente risentito nei confronti di GIGLIO, tanto da volerlo punire (*"mi disse, a me mi disse "sto cornuto di Giglio, no ... strinse quella mano ... che lui tiene quella mano un po'... sto cornuto di Giglio no, come esco ... gli devo beccare prima i fratelli dice... e a lui lo devo fare soffrire"*), a causa della situazione determinatasi a Capo Colonna, che aveva consentito agli ARENA di inserirsi in quella zona (*"disse adesso ci mandò, c'ho mandato l'imbasciata per interrogarlo, da noi si usa "interrogarlo" no, prenderlo vivo, metterlo dentro un magazzino e "interrogarlo" cioè capito proprio per dire i rapporti che aveva ..."*).

Ebbe quindi luogo l'incontro chiarificatore con MARINO, nel corso del quale GIGLIO spiegò di essersi trovato con gli ARENA operando con un imprenditore di Reggio Emilia che faceva *"girare i soldi"* della cosca isolitana. In quell'occasione GIGLIO consegnò al MARINO una Ferrari (di cui risultava effettivamente proprietario), che gli venne subito restituita e la somma di 25.000, successivamente divisa tra le famiglie del circondario, tra cui i GRANDE ARACRI.

Dopo aver consegnato i 25.000 euro, GIGLIO Giuseppe passò con i GRANDE ARACRI, interessati a chiarirsi con gli ARENA, ai quali fino a quel momento GIGLIO aveva *"girato"* il denaro.



MARINO si era limitato a rivendicare i 25.000 euro da GIGLIO "per la mancanza di rispetto" nei suoi confronti "mentre che io ero in carcere", favorendo il suo riavvicinamento a GRANDE ARACRI ("perché in carcere avevamo parlato anche con Mico Lazzarini a Palmi ... che eravamo detenuti insieme al carcere, Mico Lazzarini rappresentante della famiglia Grande Aracri... e stavamo parlando... e disse ... e lui mi disse anche sto fatto ... come esci, che tu ... avessi ... dovrebbe essere a breve che tu esci, sistemato sto fatto Vicè, perchè gli interessa tanto a Nicola... dice al tuo cugino Nicola. Poi nell'occasione come uscì parlai con Ernesto").

MARINO escludeva una diretta affiliazione di GIGLIO Giuseppe, pur riconoscendone lo status di "buon cristiano", rimarcandone l'iniziale vicinanza ai GRANDE ARACRI ed il successivo passaggio agli ARENA. GIGLIO godeva di grande stima da parte dei vertici della cosca isolitana che avevano ben compreso le sue capacità "di far soldi" ("se gli dava mille lire, se gli dava mille euro, Pino li faceva diventare 3000...").

Il vantaggio ottenuto da GIGLIO nell'avvicinamento agli ARENA consisteva nell'impero economico che era riuscito a creare in soli tre anni (dal 2004 al 2006).

MARINO sintetizzava in questi termini la vicenda di GIGLIO alla quale aveva partecipato: "Pino Giglio diciamo... non dico è la stessa cosa come Palmo Vertinelli, forse qualcosa in più perché Pino Giglio ha avuto... ha dato due sostegni: uno alla famiglia Arena che gli ha fatto fare un bel po' di soldi e non si sa manco che cifra fare... e in più è ritornato di nuovo nei suoi passi e io penso che una persona quando si perde e ritorna, gli devi dare sempre di più, sempre di più... penso io... penso no è così è certezza".

GIGLIO inoltre teneva a mantenere buoni rapporti personali con MARINO perché questi avrebbe potuto procurargli problemi ("perché io gli mettevo una bomba a quell'agriturismo, no ... e manco lo facevo arrivare a Capo Colonna ... con me"), mentre con i cutresi, GIGLIO aveva interessi affaristici ("Con Nicolino Grande Aracri avevaaaa ... gli interessi che aveva ... che gli curava gli interessi"), fatti appresi dallo stesso GIGLIO e da Paolo LENTINI.

GIGLIO era definito da MARINO la "cassaforte" di Nicolino GRANDE ARACRI.

5. VRENNA GIUSEPPE.

Giuseppe VRENNA è stato affiliato alla cosca VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA sin dagli anni '70, quando venne "rimpiazzato" con il grado di picciotto nel carcere di Strongoli, dove si recava per incontrare alcuni familiari detenuti. Il padre VRENNA Luigi era il capo assoluto. All'interno della cosca aveva avuto una rapida carriera criminale. In contrasto con i fratelli, dai quali a suo dire non aveva ricevuto l'aiuto necessario nel momento di bisogno, culminato con la detenzione e la morte della prima moglie, VRENNA si ritirò in buon ordine ²⁴⁵⁰, mantenendo comunque un ruolo di capo-bastone, maturando la convinzione di collaborare con la giustizia il 3/12/2010.

VRENNA, sentito nel corso dell'indagine di cui al presente processo il 5/3/2012²⁴⁵¹, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che a Reggio Emilia e Parma GRANDE

²⁴⁵⁰ Come spiegato dallo stesso VRENNA l'uscita «in buon ordine» stava a significare che il soggetto non voleva sapere più nulla dell'associazione; siffatta autorizzazione era concessa solo in assenza di omicidi e comunque "Anche se uno si vuole ritirare, in qualsiasi momento viene chiamato, pure per dare un consiglio, diciamo, alla parte dei giovani".

²⁴⁵¹ Vol. 24.



ARACRI Nicolino aveva **distaccato una 'ndrina**, composta da affiliati che lavoravano in loco. La novità sulla 'ndrina gli era stata comunicata tramite Vito MARTINO.

La caratteristica della 'ndrina distaccata è l'obbligo per gli affiliati di riconoscere il "dovere", ovvero una percentuale sui lavori eseguiti nel territorio di competenza del distacco, a favore di GRANDE ARACRI Nicolino. A siffatto assetto conseguiva che, se un'altra famiglia fosse stata interessata a creare una propria struttura delocalizzata, avrebbe dovuto parlare prima con GRANDE ARACRI Nicolino.

VRENNA sapeva dell'affiliazione di **LAMANNA Francesco** nel clan di GRANDE ARACRI Nicolino ("Sì, sapevo che era vicino a Cutro... (...) A Nicolino Grande Aracri... almeno su questo mi pare che mi ricordo... non so i ruoli che aveva però so che era un affiliato di Nicolino Grande Aracri...").

Nel corso della individuazione fotografica, VRENNA ha riconosciuto **SARCONE Nicolino**, anche se non ricordava il suo nome ("Questo lo riconosco pure bene... ma non... (...) Sette... (...) Lo conosco bene... (...) Il suo viso, abbondantemente... proprio lo conosco bene... (...) Non è un paesano mio... è dei dintorni... non lo so se è di Cutro o di Isola...o di Cirò... (...) Sì, fa parte di qualcuno affiliato però... di questo è sicuro..."). Dopo averne appreso le generalità, ha confermato di conoscerlo, riferendo della sua affiliazione al clan GRANDE ARACRI (prima DRAGONE) e di un omicidio commesso per questioni d'onore ("Lo conosco bene perché... [...] questo qui è pure un affiliato di Nicolino Grande Aracri, di Cutro, Sarcone Nicolino... questo qui ha fatto... ho parlato di un omicidio di onore fatto da questo Nicolino Sarcone. Ne avevo parlato già..."). Non si sbagliava il collaboratore facendo corretto riferimento anche ad alcuni particolari che riguardavano la sua famiglia (orfano, cresciuto da uno zio, già altrove emersi).

VRENNA e SARCONE erano stati detenuti insieme nel carcere di Crotone²⁴⁵² ("No, no... è stato detenuto pure con me, un periodo nel carcere di Crotone... per questo... adesso sono passati venti anni o di più e allora... ecco perché dicevo"). SARCONE gli aveva confidato di voler uccidere tale "...VILLIRILLA...", omicidio di VILLIRILLO Antonio poi effettivamente commesso nel '93. Si trattava di un "omicidio di onore" e, proprio in ragione della sua affiliazione, SARCONE aveva dovuto togliersi quella macchia ("se lui non faceva una cosa di questa era escluso dalla affiliazione, specialmente su questioni d'onore").

VRENNA ha riferito di conoscere **GIGLIO** "che ha il ristorante a Capo Colonna...", che "faceva dei doveri con Nicolino Grande Aracri", cosa nota nell'ambiente. Anche nel corso dell'interrogatorio del 23/3/2011 davanti alla Procura di Catanzaro DDA ed acquisito agli atti, VRENNA ha indicato GIGLIO Giuseppe come imprenditore che si era "messo a disposizione" di GRANDE ARACRI Nicolino.

6. OLIVERIO FRANCESCO.

Francesco OLIVERIO, figlio di un capo 'ndrangheta, fu affiliato nel 1986, a soli 16 anni. Ebbe una carriera criminale - 'ndranghetista rapidissima. Arrestato nel giugno del 1997 ad Abbiategrasso (MI) per tentato omicidio e porto abusivo di armi, il 14/1/2004 fu ammesso alla misura della semilibertà potendo uscire quotidianamente dal carcere di Opera (Milano), per recarsi a Rho (MI), dove fu assunto in una ditta di legnami. In quel periodo, la zona di Rho era considerata zona franca per cui gli ARENA gli chiesero, in

²⁴⁵² come risulta in atti, effettivamente VRENNA Giuseppe tra il 26/6/1993 ed il 15/11/1993 si trovava detenuto a Crotone, in concomitanza con i fratelli SARCONE.

accordo con le altre famiglie crotonesi, di poter attivare una locale alle proprie dipendenze. Creò quindi una 'ndrina distaccata, alle dipendenze della locale di Belvedere ed in buoni rapporti con la costituente locale cirotana.

Nel corso della guerra di mafia, OLIVERIO mantenne l'alleanza con i DRAGONE e gli ARENA di Isola Capo Rizzuto *"il che significa che con i cutresi (i GRANDE ARACRI) ho avuto poco a che fare"*. La sua sfera di interesse riguardò soprattutto il traffico degli stupefacenti, il movimento terra e le attività commerciali.

OLIVERIO ha iniziato a collaborare il 3/2/2012, confessando l'omicidio di tale SELLETO Antonio, commesso in Calabria nel 2006.

OLIVERIO²⁴⁵³ ha riferito che durante la guerra di mafia, siccome nel Nord Italia erano stati fatti importanti investimenti economici, le famiglie mafiose cercarono di mantenere la pace ed evitare inutili spargimenti di sangue che avrebbero attirato l'attenzione della magistratura e delle forze dell'ordine (*"La 'Ndrangheta diceva: "Cerchiamo di fare meno casino, fuori dalla regione, perché almeno lì investiamo .. cioè, se investiamo dei capitali .. e cominciamo ad ammazzarci già fuori regione"*).

OLIVERIO ha dichiarato di essere a conoscenza che a **Reggio Emilia** era attiva una *'ndrina distaccata* della locale di Cutro, nella quale erano stati *"responsabilizzati"* dei calabresi domiciliati in loco (*"Per quanto è a mia conoscenza, a Reggio Emilia c'è una 'ndrina distaccata del locale di Cutro... nella provincia di Crotone e che questo locale ha avuto anche in passato delle faide, così dette... faide... in cui hanno raggiunto una pace... un equilibrio in tutta la Calabria ed hanno responsabilizzato delle persone nella città di Reggio Emilia che in tante occasioni poi ci siamo incontrati..."*). La presenza dei cutresi a Reggio Emilia era un dato storico, risaputo nell'ambiente 'ndranghetistico: Nel settembre del 2007, quando il crimine era a Cirò, OLIVERIO venne informato, con il consueto *"passaggio delle novità"*, dell'esistenza della 'ndrina reggiana, punto di riferimento per tutto l'ambiente 'ndranghetistico crotonese.

OLIVERIO ha spiegato che nel crotonese la pace tra le diverse famiglie fu sancita perché erano stati previsti forti investimenti nella costruzione di parchi eolici, ai quali le cosche desideravano accedere senza attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura, soffermandosi sui riflessi che essa ebbe sulla *'ndrina distaccata* di Reggio Emilia: *"praticamente il discorso è partito dai costi della corrente più che altro che c'è sempre l'interesse... (...) dell'elettricità (...) le pale eoliche (...) non vi pensate che veramente per i morti o per il sangue... essendo che c'era sto' grosso progetto nella zona ionica della nostra, della provincia, dice se qua ci consumiamo a vita... ci mettiamo addosso... (...) ci abbiamo addosso la legge, essendo che c'è sto progetto che è un po' più lucroso diciamo ci vuole una tre... se non arriviamo alla pace, ci vuole una tregua, e così fù e praticamente"*.

Una volta stabilita la tregua, per la 'ndrina di Reggio Emilia venne riconosciuto come responsabile Salvatore OLIVERIO, cognato di DRAGONE Antonio cl. 43, nomina solo apparente, perché i DRAGONE erano stati ormai sconfitti e il potere era detenuto da GRANDE ARACRI Nicolino (*"per rispetto alla famiglia Arena, era un amico di Dragone..., hanno messo un appartenente alla famiglia Dragone ma una lavata di faccia era perché il potere assoluto lì c'è a Cutro, nel locale di Cutro e nelle 'ndrine distaccate di Cutro... ce l'ha Nicola Grande Aracri"*) e dai suoi fedelissimi in zona, tra i

²⁴⁵³ Escusso il 22/2/2012 (p.p. 20604/10 R.G.N.R. DDA Bologna e 5707/10 R.G.N.R. DDA Catanzaro) e il 6/3/2012 (p.p. 20604/10 R.G.N.R. DDA Bologna), Vol. 24 e 25.

quali **TURRÀ Roberto** (*"sostanzialmente sono gli altri sono... quelli che sono stati sempre vicino a Nicolino, sostanzialmente, quella è solo una baraonda per fare vedere che c'è realmente...(...) quelli che fanno tutte le attività... fanno dallo spaccio, al piccolo spaccio a tutte le attività... non è che io voglio buttare, io devo dire le cose come le so io... loro fanno tipo... elementi come è TURRÀ, che sono sempre stati vicino a Nicola, fanno dallo spazzino, dal grammo ai night, vanno a cerc... a prendere i soldi ai proprietari dei night, estorsioni, Oliverio si occupava solo dell'edilizia"*).

OLIVERIO ha confermato quanto detto da altri collaboratori in merito all'esistenza di una "bacinella" comune, appartenente alla 'ndrina o alla locale, dove sono custoditi il denaro da utilizzare per gli investimenti sul territorio di competenza, nel caso di specie Reggio Emilia; ha ribadito inoltre che la 'ndrina distaccata gode di autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni, pur avendo l'obbligo di riconoscere il "dovere" al capo-locale: *"tutte le attività illecite e lecite ci dovevano riconoscere qualcosa"*.

In riferimento a TURRÀ Roberto (*"secondo me non c'ha intestato manco... non lo so, i vestiti che porta addosso"*), ha spiegato che la 'ndrangheta ha bisogno di persone insospettabili, non pregiudicate, o di imprenditori compiacenti per gestire imprese ed affari. Quaisiasi ditta nel territorio di 'ndrangheta, prima di iniziare ad operare deve accordarsi con esponenti della 'ndrina o della locale, attivi nella zona, poco rilevando che si tratti di vero e proprio "locale di 'ndrangheta" o 'ndrina distaccata (*".. in tutt'Italia e in tutte le nazionalità dove c'è un locale di 'ndrangheta o una sola 'ndrina distaccata che può essere più numerosa di un locale di 'ndrangheta, no, non per la Calabria!, per tutte le regioni... chiamiamole in gergo nostro... in gergo 'ndranghetista si chiamano le provincie, sono provincie della Calabria... la Lombardia è una provincia della Calabria... vuol dire che ci sono venticinque locali attivi in quella regione, quando non ci sono i venticinque locali attivi che ci sono 'ndrine distaccate, non si chiama provincia ma c'è sempre un punto di riferimento che può essere un locale attivo come può essere una 'ndrina distaccata, questo è quanto... ma come può essere in Australia, come può essere nel Canada, può essere negli Stati Uniti, può essere in Germania, può essere a Reggio Emilia, può essere in Lombardia e Lazio, se è una zona che, diciamo il potere 'ndranghetistico ce l'ha in mano, non ce n'è ditta che non vanno a parlare prima..."*). A dire di OLIVERIO, vi era comunque una notevole differenza tra la realtà lombarda e quella emiliana. Mentre la prima è considerata, in gergo 'ndranghetista, una "Provincia" della Calabria, in quanto capace di organizzarsi con almeno "25 locali", l'Emilia ad oggi non ha ancora raggiunto detto status (*"ci sono delle regole sociali che se non si arriva a un numero di locali, non si può definire una regione, "provincia"... e quindi a Reggio Emilia stavano cercando di arrivare a questi venticinque locali attivi, però non ci sono arrivati..."*), perché esistono al momento delle 'ndrine distaccate ma le locali costituite non sono sufficienti per chiedere l'istituzione della Provincia (*"...praticamente non si è arrivati a questo numero di locali, ci vogliono minimo venticinque locali attivi, per diventare provincia, però non vuol dire che non c'è un locale attivo!"*). La mancata composizione della Provincia in Emilia, secondo OLIVERIO, non ha comunque particolare effetto concreto (*"ma conseguenze non è che né comporta così tanto, perché essendoci un crimine fanno riferimento a quel crimine, poi quel crimine c'ha la responsabilità di portare le novità in Calabria, non essendoci il crimine, si devono recare direttamente, se è una 'ndrina distaccata, al locale di provenienza o al crimine della Calabria, non è che c'è una differenza chissà che cosa, è solo per facciata più che altro... serve solo per facciata e a dire che in Lombardia c'è il signor Zappia che l'hanno ritenuto responsabile della*



Lombardia allora se c'è un problema si va da Zappia, Zappia quanto prima o poi, va giù e mette a conoscenza del discorso, non essendo questo, il capo locale di tale provenienza va direttamente lui, questo è quanto diciamo... in sostanza, non è che c'è un handicap perché non c'è la provincia...").

OLIVERIO si è soffermato sulla figura dell'attuale imputato **TURRÀ Roberto** che, nel 2007, lo contattò. Gli era stato presentato da un affiliato della locale di Pioltello come un amico affiliato al clan di **GRANDE ARACRI Nicolino** (*"che veniva a trovarmi 'sto Turrà (...) Dice che viene un amico (...) Che appartiene a Nicolino Grande Aracri..."*). Lo stesso **TURRÀ**, desideroso di risolvere un problema con uomini della locale di Belvedere, gli confermò di essere stato fatto uomo (affiliato), dal defunto boss **DRAGONE Antonio** cl. 43 (*"Eh, lui era la mia corona"*).

TURRÀ spiegò di aver investito, per conto della propria organizzazione, dei capitali nell'acquisizione di alcune società in Svizzera, ma l'affare gli era stato "soffiato" da **NIGRO Antonio** ed altri soggetti appartenenti alla locale di Belvedere di Spinello. **OLIVERIO** organizzò un incontro chiarificatore con **NIGRO Antonio** e alla presenza di **OLIVERIO Salvatore** e di **TURRÀ**, in un ristorante vicino a Lomazzo (CO). All'incontro avrebbe dovuto prender parte anche *"un DRAGONE"*, attivo nella zona di Como, che si rifiutò però di incontrarsi con **TURRÀ**, in ragione della faida che vi era stata (*"c'era pure un Dragone, però non è venuto all'appuntamento, il Turrà è un fedelissimo di Nicolino Grande Aracri essendo che stu Dragone è nipote di Antonio quello che è morto"*). **NIGRO** spiegò che i cutresi avevano investito del denaro nell'affare delle imprese elvetiche, solo dopo che vi era stato un diretto intervento degli uomini della locale di Belvedere di Spinello; **OLIVERIO** ordinò comunque a **NIGRO** di restituire tutti i soldi a **TURRÀ**, perché questi doveva risponderne alla propria organizzazione *"gli ho detto... i capitali che hanno investito ce li dovete tornare indietro in quanto lui deve rispondere a persone giù..."*. Per il fastidio arrecato, **TURRÀ** fece recapitare ad **OLIVERIO** 20 mila euro (*"così, a non ché a distanza di tre o quattro giorni mi mandarono pure venti mila euro a me... è venuto Nigro, Tonino Nigro e me li ha portati e m'aveva detto che i cutresi mi avevano riconosciuto un pensiero"*), riconoscendogli il *"dovere"* per questioni di opportunità: secondo **OLIVERIO** infatti l'intenzione di **TURRÀ** era di allacciare un proficuo legame per acquisizione lo stupefacente da riversare nella *"bella piazza di spaccio di cocaina"* di Reggio Emilia.

OLIVERIO mise quindi **TURRÀ** in contatto con **Marcello CRIVARO**, responsabile dello spaccio di stupefacenti per la propria locale. **TURRÀ** ebbe contatti con uomini della locale di Belvedere di Spinello, quale appunto **Marcello CRIVARO**²⁴⁵⁴ per l'acquisizione di partite di droga ed armi. **CRIVARO** Marcello tenne costantemente informato il capo locale (**OLIVERIO Francesco**) dei quantitativi di droga (dai 200 grammi ad un kg) ceduti a **TURRÀ** (*"una volta gli ha dato un mezzo chilo, una volta duecento grammi, una volta trecento grammi, una volta nu chilo, Marcello me l'ha detto"*), che in alcune occasioni, si adoperò come intermediario, per quantitativi di droga superiori (*"Eh ..a volte qualche aggancio gli ha passato pure quattro o cinque chili (...) Anche fino a dieci .. anche fino a dieci chili"*).

TURRÀ Roberto propose ad **OLIVERIO** un affare per una partita *"fasulla"* di titoli americani (*"campioni di certi cash americani... non lo so io non me ne intendo..."*), dei

²⁴⁵⁴ identificato dagli inquirenti in **CRIVARO** Marcello nato a Belvedere di Spinello il 18/5/1970, più volte segnalato e condannato per reati in materia di stupefacenti.



quali aveva la disponibilità (*“loro dicevano che ce n'erano, c'era una partita che era fasulla, che era un'imitazione... e solo che per me era carta straccia, che però sto massone...”*). Non essendo interessato all'affare, OLIVERIO gli presentò suo cugino senza però seguire poi la vicenda.

In seguito, su invito di TURRÀ, OLIVERIO si recò a Reggio Emilia (*“mi aspettavano... in un piazzale... come sono uscito in un piazzale e poi m'hanno portato in un ristorante a mangiare e c'era il proprietario di un benzinaiolo pure cutrese che... lì ho visto io che era Cutro!... quando sono arrivato a Reggio Emilia ho detto ma dove sono arrivato a Cutro sono!?”*), dove gli vennero presentati altri affiliati alla 'ndrina emiliana (*“erano tutti cutresi... quello della benzina dicevano che era un amico... un affiliato... avevamo a quello del ristorante che era un affiliato... cutresi peraltro no di Isola, di Belvedere o di Scandale... tutte persone di Cutro e me li presentavano e li cono... noi intendiamo... noi diciamo se non è affiliato diciamo “un amico”, ti presento un amico!... se è un affiliato è “un amico nostro!”... e noi capiamo che è un affiliato... (...) amico nostro, amico nostro, amico nostro, tutti di Cutro e tutti affiliati!...”*) per trattare di un affare su Milano, che non ebbe seguito perché OLIVERIO era dovuto rientrare in Calabria.

OLIVERIO ha poi rievocato l'episodio della cessione delle armi a TURRÀ di cui si è trattato sub capo 140).

7. LOCONSOLO SAVERIO E D'AMATO ALESSANDRO.

Vi è infine da riferire che, nell'ultima parte dell'indagine, con la nota 24/6/2015 della Squadra Mobile di Potenza, sono stati trasmessi alla DDA di Bologna ed inseriti in atti le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia recentemente acquisite: **LOCONSOLO Saverio** (nato a Melfi, PZ, il 6/10/1979), che ha manifestato la volontà di collaborare con la giustizia nel 2013, ha dichiarato di far parte del clan CASSOTTA di Melfi, di aver svolto funzioni fiduciarie di autista del capo clan CASSOTTA Marco Ugo; ha confessato rapine, attività di spaccio di stupefacenti, omicidi.

Le dichiarazioni del predetto si incrociano e riscontrano con quelle rese da altro collaboratore, **D'AMATO Alessandro** (nato a Melfi, PZ, il 17/02/1971), anch'egli collaboratore dal 2013 e reo confesso dell'omicidio di CASSOTTA Marco Ugo nel luglio 2007, capo del clan ove D'AMATO aveva militato per diversi anni.

LOCONSOLO ha riferito di rapporti intrattenuti dal clan con diverse consorterie di spicco della 'ndrangheta; ha più precisamente affermato che storicamente *“il clan CASSOTTA dipendeva dal clan MACRI di Siderno (RC) il cui capo era MACRI Vincenzo detto “u baron” che non ho mai conosciuto, con il loro benessere e con quello dei PELLE di San Luca e dei SARCONE di Cutro, eravamo riconosciuti come famiglia di 'Ndrangheta in Basilicata”*; ha affermato di aver accompagnato in alcune occasioni il boss CASSOTTA Marco Ugo a San Luca presso la cosca PELLE e di aver incontrato sempre Peppe PELLE in un casolare nelle montagne dell'Aspromonte in una fase in cui lo stesso era latitante. Ancora LOCONSOLO ha riferito che, nell'ambito della sua attività criminale, quale autista di CASSOTTA Marco Ugo, ha conosciuto SARCONE Nicola, SARCONE Carmine, SARCONE Gianluigi ed anche DILETTO Alfonso, precisando: *“sono stato affiliato alla fine degli anni '90 da SARCONE Nicola un giorno che con Marco CASSOTTA siamo andati a trovarlo al nord, in quella circostanza erano presenti Nicola SARCONE, il fratello Gianluigi, io, Marco e Alfonso DILETTO, in quella circostanza mi fu data la camorra, la mia copiata era*

formata da Marco CASSOTTA, RIVIEZZI Saverio, Nicola SARCONE, Alfonso DILETTO, Franco RUMBO”.

Analogamente D'AMATO Alessandro ha affermato che “i CASSOTTA sono stati battezzati come ‘ndrina prima da COSSIDENTE (Antonio, boss del potentino), poi dai SARCONE e dai MACRI” [...] “la famiglia MACRI’ di Siderno e la famiglia SARCONE di Cutro erano i referenti calabresi dei CASSOTTA” aggiungendo che “i CASSOTTA mandavano i proventi delle attività delittuose al clan MACRI’ ed al clan SARCONE”. D'AMATO ha altresì riferito di avere ricevuto una promozione di grado, quando era “camorrista”, dai fratelli SARCONE, Gianluigi e Nicola, in particolare di aver ricevuto dai SARCONE lo sgarro, la dote dello “sgarrista”.

8. DIFESE. CONCLUSIONI.

Si evidenzia che la credibilità di molti dei collaboratori sopra indicati è già stata positivamente riscontrata in numerosi procedimenti penali, le cui valutazioni sono state confermate in sede di legittimità (di ciò ha fornito ampio riscontro il P.M. in sede di repliche²⁴⁵⁵) con plurime pronunce emesse dalla Corte di Cassazione a rimarcare il corretto giudizio espresso dai giudici di merito in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, anche su vicende (si pensi all’indagine *Grande Drago*) che presentano profili di connessione con i fatti di cui all’odierno giudizio.

Vero che alcune Difese hanno prodotto pronunce di segno difforme: così, in particolare, quanto a MARINO Vincenzo, le sentenze della Corte D’Assise di Catanzaro del 7/5/2009, Sindumitru e Corte d’Assise di Locri del 30/11/2011, Curciello + 2. E’ evidente, invece, che scarso rilievo assume la sentenza Cass. n. 35327/13 del 18/7/2013, Arena Fabrizio + 3 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 22/6/2012 in punto di valutazione delle dichiarazioni del CORTESE, trattandosi di giudizio rescindente senza che si stato offerto riscontro alcuno dell’esito del giudizio di rinvio.

In ogni caso, preme puntualizzare che, in mancanza di evidenze di attitudini calunniose del dichiarante MARINO (che non emergono neppure nelle sentenze citate) vige il principio della frazionabilità delle dichiarazioni, senz’altro in questa sede operante in quanto nelle sentenze prodotte - si ripete, contraddette da altre di segno contrario - si tratta di vicende indipendenti da quella *sub iudice*.

Le dichiarazioni dei collaboratori sopra riportate, stante la genesi spontanea, il dettaglio descrittivo e la loro reiterazione sostanzialmente costante, vanno giudicate attendibili. Tutti i collaboranti hanno reso, inoltre, importanti dichiarazioni autoaccusatorie rendendo ragionevole spiegazione della loro determinazione alla collaborazione.

Né sono emersi ragioni di dissidio con gli imputati oggetto delle provalazioni che possano insinuare il dubbio di progetti calunniosi messi in atto.

Peraltro tutti i collaboratori, appartenenti anche a diverse famiglie e quindi testimoni di verità osservate da diverse visuali, sono soggetti che hanno avuto conoscenza dei fatti per averli personalmente vissuti, trattandosi di individui già intranci alla ‘ndrangheta e che proprio per tale qualità hanno potuto apprendere le informazioni rese.

Né gli imputati hanno addotto seri elementi idonei ad inficiare il giudizio di attendibilità dei dichiaranti.

Così, quanto alle contestazioni GRANDE ARACRI Nicolino contenute nella istanza dallo stesso personalmente redatta ex art. 299 c.p.p. e depositata il 28/8/2015, si osserva

²⁴⁵⁵ cfr. sentenze depositate all’udienza dell’8/4/2016.


che alle osservazioni che fanno leva sulla sua carcerazione quale impedimento ad inviare somme di denaro al detenuto CORTESE per i compensi del difensore, si obietta che siffatto adempimento poteva anche non essere eseguito personalmente; alla produzione del certificato di matrimonio di DRAGONE Raffaele con ARABIA Rosaria, la vedova del fratello che dà atto della sua presenza come testimone, si rileva che già nella sentenza Corte d'Assise di Catanzaro il 30/7/2008 nel procedimento 2643/2004 RGNR (operazione *Grande Drago*) si parla di questa circostanza, così come altre circostanze indicate sono state affrontate e risolte nei relativi giudizi.

Sull'incontro fra MARINO e GRANDE ARACRI Nicolino mai avvenuto presso il carcere di Roma-Rebibbia si rimanda a quanto riportato sub capo 89), mentre, quanto al rinnegato rapporto di parentela con lo stesso MARINO, si riportano le parole di MARINO: *"P.M.: Lei è cugino di Nicolino da che parte? MARINO: Praticamente dal mio padre ... è il ... che noi ci chiamiamo cugini però erano cugini 'u zio Vittorino de Luca con mio nonno, poi in più mio padre è stato il ... il compare di battesimo ..."* (interrogatorio del 28/5/2012 p. 11).

MARTINO Alfonso, pur contestando le dichiarazioni dei collaboratori che lo hanno coinvolto, ha ammesso comunque di avere conosciuto CORTESE nel carcere di Crotona negli anni 2000, come riferito dallo stesso CORTESE (p. 83), e di conoscere IANNONE, sempre citato dal CORTESE.

FRONTERA Francesco ha dichiarato di non avere mai conosciuto MARINO Vincenzo, di conoscere bene, invece, CORTESE Angelo Salvatore e di non sapersi spiegare il motivo per il quale lo stesso abbia detto certe cose su di lui.

In punto di riscontri, richiamati i principi giurisprudenziali sopra illustrati e viepiù considerata la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quasi esclusivamente in punto di reato associativo sicché anche la sola frequentazione fra i soggetti indicati funge quale riscontro, si deve evidenziare la convergenza delle plurime e indipendenti narrazioni fra loro nonché l'allineamento delle predette ad arricchimento e conferma della importante mole di elementi di prova già sussistenti, affrontati nel dettaglio in relazione agli specifici capi d'accusa.



CAPITOLO X

“L’ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO”

PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle fonti di prova e della loro valutazione, è necessaria una ulteriore premessa di diritto, sempre nel rispetto dei canoni della estrema sintesi e della stretta pertinenza alle questioni oggetto di giudizio.

E’ osservazione ricorrente che l’oggetto della tutela del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. non sia circoscritto all’ordine pubblico, estendendosi anche a quello economico nonché alla legalità democratica e di rappresentatività delle istituzioni politiche, visto che il condizionamento mafioso del voto e del consenso elettorale, nonché la turbativa della libertà di voto, espongono a pericolo il valore costituzionale sotteso al circuito politico-elettorale posto a fondamento dell’intero sistema della democrazia rappresentativa.

L’associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come si rileva anche solo dal raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (comprese le rubriche, la prima delle quali non contempla, a differenza della seconda, l’inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, pur essendo questi un frequente strumento attraverso il quale gli associati tentano di realizzare i loro scopi. L’associazione ex art. 416 bis c.p. può invece anche essere diretta a realizzare, sempre tramite la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, uno degli altri obiettivi indicati dall’art.416 bis c.p., fra i quali anche quello genericamente inteso della realizzazione, di "profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri" ovvero, quello di particolare rilevanza in questa sede, della acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione e del controllo di attività economiche.

La tecnica descrittiva della fattispecie²⁴⁵⁶ si incentra sulla puntualizzazione dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall’associazione di mafia, laddove la tipicità di tale modello associativo risiede nella modalità ("metodo mafioso") attraverso cui l’associazione si manifesta concretamente, dato qualificante il sodalizio. Dalla tipizzazione della

²⁴⁵⁶ L’art. 6, c. 2, d.l. 4.2.2010, n. 4 conv. in l. 31.3.2010, n. 50, ha modificato il testo dell’art. 416-bis includendo espressamente la ‘ndrangheta tra le associazioni di tipo mafioso. *Relazione introduttiva alla legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (pag. 3)* "L’articolo 6 introduce un’altra modifica all’articolo 1 della legge n. 575 del 1965 e all’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) che si rendono necessarie per adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d’Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria. Le novelle sono volte, pertanto, a ribadire la volontà dello Stato di identificare l’associazione malavita denominata «'ndrangheta» tra i fenomeni associativi descritti all’articolo 416-bis del codice penale, consentendo, quindi, all’autorità giudiziaria di punire severamente anche gli appartenenti a quella che oggi è unanimemente riconosciuta come la più ricca, potente e pericolosa delle organizzazioni mafiose .



fattispecie attraverso il metodo, piuttosto che attraverso la condotta, consegue la **forma libera** che caratterizza la fisionomia del reato di associazione di stampo mafioso, consentendo così al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso (Cass. 18/1/2005, Sorce. Rv. 231781).

Con esegesi massimamente fedele al dato testuale, la giurisprudenza evidenzia come il **metodo mafioso** non sia una componente della condotta ma dato di qualificazione del **sodalizio**, che si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona (in prevalenza) verso l'esterno, nei confronti dei soggetti verso i quali si dirige l'attività. Assoggettamento ed omertà indicano sottomissione e soccombenza psicologica delle vittime e rifiuto diffuso a collaborare con la giustizia, condotte che si estrinsecano in frequenti reticenze, favoreggiamenti e false testimonianze.

La forza intimidatrice prescinde dal compimento concreto di atti intimidatori e deriva, per converso, dalla "fama criminale" che l'associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione i quali lasciano concretamente presagire alle potenziali vittime che a tali mezzi e strumenti il sodalizio possa nuovamente far ricorso per il conseguimento effettivo dei propri obiettivi. Sicché violenza e minaccia hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla forza di intimidazione, la quale può derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo il cui prestigio criminale, strettamente correlato alla sua fama negativa ed alla capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, l'accredita come temibile centro di potere (Cass. 10/7/2007, Brusca, CED 237619), essendo però necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nella società e nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.

A fronte del massiccio fenomeno espansionistico delle mafie, e, in particolare della 'ndrangheta, non è secondaria la questione del diverso rapportarsi del "metodo mafioso" in contesti ambientali difforni da quello di provenienza, laddove le organizzazioni mafiose non possono rimanere impermeabili ai mutamenti ambientali o ai processi di modernizzazione della società, che pur sempre rappresenta il suo necessario termine relazionale. Essendo l'arricchimento e il predominio le finalità ultime dell'agire mafioso, è evidente che i due metodi di operatività costituiti, da un canto, del controllo del territorio con rigide affiliazioni e forza militare e, dall'altro, dalla ricerca di *partnership* con la realtà economica esterna, si rapportheranno diversamente a seconda dei diversi contesti storici, economici e sociali nei quali l'organizzazione opera.

Consapevoli dell'ampio dibattito in materia, ritiene il giudicante che per la configurabilità del reato non si possa prescindere dalla verifica del **metodo mafioso** come dato di **effettività e concretezza** e non solo potenzialità, che deve essere riscontrato nel territorio in cui il sodalizio - pur costituente emanazione o distacco, di un'associazione nata e operante altrove - viene a radicarsi (in questo senso, fra le altre, Cass. 5/6/2014, P.G. in proc. Bertucca, Rv. 262398; Cass. 24/4/2012, Barbaro e altri, Rv. 254031). E' evidente, d'altro canto, che neppure può essere svilita la carica evocativa del riferimento espresso a organizzazioni mafiose di notoria ferocia sicché la capacità di intimidazione potrà in concreto promanare anche dalla diffusa consapevolezza dal collegamento della associazione con quella principale insieme con



l'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis comma 3 c.p. (Cass. 5/6/2014 cit.).

Siffatti elementi si riscontrano nel caso di specie.

In ordine al **tema della partecipazione** all'associazione di stampo mafioso, si è autorevolmente statuito che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un **ruolo dinamico e funzionale**, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a **disposizione dell'ente** per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, CED 231670). Si reputa bastevole la dimostrazione dello stabile inserimento del soggetto nel contesto associativo a disposizione del quale egli si pone senza necessità di contributi ulteriori poiché l'affiliazione, a prescindere da rituali formali in cui essa può avvenire, aumenta in sé la potenzialità lesiva della congrega (vedi Cass. 24/6/2013, Fontana, Rv. 257447; Cass. 6/11/2015, Caccamo e altri, Rv. . 266064), senza necessità che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice o consegua direttamente per sé o per altri il profitto da realizzare.

La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi *facta concludentia* - idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

Sotto tale profilo, la prova della partecipazione può essere fornita con ogni mezzo (Cass. 11/7/2003, Vitello, Rv. 225977). Anche un solo reato fine o anche una sola condotta di per sé non integrante reato, ma evocativa dell'inserimento organico nel tessuto organizzativo del sodalizio (cfr. Cass. 5/6/2013, Caglioti, Rv. 256947) o di peculiare rilievo per la vita e l'attività della consorteria o dimostrativa di vicinanza e solidarietà all'esponente di vertice di essa (Cass. 6/12/2011, Lipari, Rv. 252406) o, ancora, la commissione di delitti fine in concorso con soggetti appartenenti al sodalizio, con modalità mafiose o posti in essere per agevolare il gruppo organizzato, può integrare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria. Può essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario che - come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe - deve essere accertato in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Cass. 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258954). Inoltre, si è scorta partecipazione al sodalizio criminale anche quando la durata si sia snodata per un "breve periodo" (Cass. 18/3/2011, D., Rv. 250771).



Non è essenziale che il vincolo si instauri per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione caratterizzate da una **finalità** che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di **vantaggi ulteriori**, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Cass. 24/3/2011, Agomeri Antonelli, Rv.250316). E' altresì pacifico che non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso, che può avvenire nei modi più diversi e anche solo mediante un inserimento di qualunque genere approvato dal capo, sicché la mancata legalizzazione - cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione (Cass. 30/4/2015, Agostino e altri, Rv. 264624).

La **direzione** compete a chi sta al vertice, amministra, impartisce direttive, ha poteri di iniziativa e decisionali, dovendosi avere riguardo, non tanto all'importanza del ruolo che l'associato ha assunto all'interno del sodalizio, quanto alle sue funzioni concretamente esercitate. In particolare, *"la regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è necessario che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate."* (Cass. 19/12/2014, Terracchio, Rv. 262487).

L'**organizzazione** riguarda quelle attività di coordinamento del contributo degli affiliati, adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento in modo tale da assicurare maggiore operatività al sodalizio, fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura di mezzi volta a rendere l'associazione più efficace ed adeguata al conseguimento dei propri scopi ovvero anche un ruolo che si esplica precipuamente sul fronte dell'organizzazione e della razionalità dell'impiego delle risorse e delle strutture associative.

Quanto alla definizione dei rapporti strutturali tra le figure delineate nei primi due commi dell'art. 416 bis c.p., la giurisprudenza è uniformemente orientata alla loro qualificazione quali **figure autonome di reato** e non circostanze aggravanti (Cass. 12/6/2014, Avallone, Rv.; Cass. 17/1/2014, Castaldo, Rv. 258304).

La circostanza aggravante della **disponibilità delle armi**, di cui all'art. 416 bis commi quarto e quinto c.p., ricorre tutte le volte in cui gli associati, od anche solo alcuni di essi, abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o depositate in determinati luoghi.

A proposito dei confini con gli specifici ed autonomi reati concernenti le armi s'è precisato che l'aggravante è costituita da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perché essa può riguardare perfino armi **legalmente detenute** sicché l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice ed oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale; ne consegue che l'associazione mafiosa non è un reato complesso nel quale restino assorbiti l'illegale detenzione e porto e gli



altri reati in materia di armi (Cass. 27/9/2012, P.C. Rv. 254295). L'aggravante ha **natura oggettiva** sicché è riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed è applicabile anche a quest'ultimo, purché sia consapevole dei fatti oggetto della medesima o per colpa li ignori ed anche se il soggetto non abbia personalmente custodito le armi (in tal senso Cass. 5/5/2015, Iaria e altri Rv. 265254, che ha anche precisato che per l'accertamento "*assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso*").

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, espresso nel suo più autorevole consesso (Cass. SS.UU. 2/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259588), la *ratio* della circostanza aggravante di cui al **co. 6 dell'art. 416 bis c.p.** è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale poiché essa esprime una "**progressione criminosa**" rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità della organizzazione. L'aggravante si configura quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. L'apporto di capitale deve corrispondere al reinvestimento delle utilità economiche di provenienza delittuosa in attività economiche produttive destinate progressivamente a prevalere sulle altre strutture che offrano beni e servizi sul territorio di riferimento, esprimendo così uno stadio più avanzato della progressione criminosa dell'associazione che giustifica l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma c.p. ("*in tutto o in parte*") è stato altresì evidenziato che, per la configurabilità dell'aggravante, non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. Non è, invece, ritenuto condivisibile l'orientamento secondo il quale l'aggravante può configurarsi anche qualora il reinvestimento avvenga, nella sua totalità, in attività economiche penalmente illecite. Non è necessario, poi, che il controllo sulle attività economiche sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita risulti idoneo a conseguire tale risultato (Cass. 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259863).

La circostanza aggravante prevista dal co. 6 dell'art. 416 bis c.p. si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992 e può concorrere con essa in quanto, mentre la prima figura è integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale in attività economiche qualificate delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il controllo e non implica la necessaria interposizione di soggetti terzi, ai fini della configurabilità della seconda occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene, non essendo richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e "mafiosa" (Cass. 27/9/2012, p.c. in c. Adamo, Rv. 254296).

La circostanza in parola non va riferita alla condotta del singolo partecipe, bensì all'attività del sodalizio criminoso nel suo complesso, poiché ne costituisce una delle connotazioni **obiettive** (al pari del c.d. "carattere armato" dell'associazione) così da essere valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, interni o esterni, purché possa affermarsi che essi erano a conoscenza dell'avvenuto reimpiego ovvero che lo ignoravano per colpa o per errore determinato da colpa; quando l'associazione,



poi, realizzati di norma, o comunque con una certa frequenza, tali operazioni di reinvestimento dovrà di regola ascrivere a colpa l'eventuale ignoranza sul punto di uno dei concorrenti (Cass. SS.UU. Iavarazzo cit.; circa la natura oggettiva dell'aggravate, v. Cass. 30/9/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334; Cass. 25/1/2012, Monti, Rv. 252172; Cass. 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114).

IL REATO ASSOCIATIVO:

I. DA GRANDE DRAGO E EDILPIOVRA E AEMILIA. IL VECCHIO METODO MAFIOSO E I NUOVI VANTAGGI E PROFITTI INGIUSTI.

E' acclarata, sia storicamente che giudiziariamente, la risalente colonizzazione della Provincia di Reggio e di quelle limitrofe (Parma, Piacenza, Cremona) da una cosca di 'ndrangheta dotata di autonomia operativa pur mantenendo saldo il rapporto con la casa madre calabrese, che, nel corso degli anni, oltre a manifestare la propria presenza sul territorio, ha mostrato forza organizzativa e capacità di rinnovamento, reagendo alle inchieste giudiziarie e dotandosi di nuovi assetti dopo le cruenti lotte intestine. Si sono visti quindi avvicendare, nei ruoli di rappresentanza, DRAGONE Antonio, GRANDE ARACRI Nicolino, GRANDE ARACRI Francesco, LAMANNA Francesco, SARCONI Nicolino.

Terminato lo scontro violento degli anni '90 connesso alla necessità di affermare un predominio, la 'ndrangheta operante in Emilia lavora da tempo "sotto traccia", avendo stabilito per il Nord una pace del tutto funzionale a non intaccare le risorse, di cui questa regione rappresenta preziosissima fonte: *"...l'Emilia Romagna si muove poco, sembra che si muove poco... non c'è più la caciara che... come c'era prima... perché adesso... si sono creati degli investimenti veramente importanti in quell'area, per questo magari sembra che ci sia un po' di silenzio no? Ehhh... (...) silenzio che non si spara, che non si fanno tante cose... ma se no fino all'altra volta si sparava..."*²⁴⁵⁷.

Pertanto, è bene ricordare il fondamentale punto di partenza dal quale si prende le mosse, così sintetizzato dal Tribunale del Riesame in sede, dalle cui ordinanze si attingono gli ampi stralci a seguire:

"L'esistenza di una "locale" emiliana - autonoma dalla "casa madre" di Cutro, anche se collegata ad essa - è dimostrata da sentenze emesse nell'ambito dei procedimenti denominati "GRANDE DRAGO" (proc. N. 12001/03 R.G.N.R. D.D.A. Bologna) ed "EDILPIOVRA" (proc. n. 5754/02 R.G.N.R. D.D.A. Bologna).

Più specificamente:

a) nell'operazione "GRANDE DRAGO" sono stati condannati Esposito Antonio, Messina Michele e De Santis Giuliano (con sentenza divenuta irrevocabile l' 11 luglio 2012) nonché Pascale Parmine, Mesoraca Alfonso, Villirillo Antonio, Amato Gianluca, Pascale Gennaro e Lamanna Francesco (con sentenza divenuta definitiva l' 8 aprile 2014) quali membri di un'associazione a delinquere di tipo mafioso attiva in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, dall'ottobre 2000 al gennaio 2002, aggravata dall'uso delle armi e dal numero dei partecipanti, finalizzata ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione delle attività economiche o comunque il controllo del territorio e a realizzare per sé o per altri profitti e vantaggi ingiusti, nonché a

²⁴⁵⁷ interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 21/3/2012.



commettere delitti di estorsione, di illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra.

Nell'evidenziare la sussistenza dell'organizzazione mafiosa, composta da persone di origine calabrese, costituente una ndrina autonoma anche se collegata all'omonima cosca operante a Cutro capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, i giudici di merito avevano evidenziato plurime conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergeva che i partecipi al sodalizio si erano stabiliti in regioni dell'Italia settentrionale e davano per scontate sia la comune attività illecita, sia le investigazioni delle forze di polizia specificatamente indirizzate al contenimento del fenomeno mafioso, alle quali cercavano di sfuggire, confidando sul fatto che "...a Cremona... di mafia non ne sanno riconoscere".

b) nell'operazione "EDILPIOVRA" sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cp (oltre che per vari reati-fine) Grande Aracri Francesco (con sentenza divenuta definitiva in data 21 ottobre 2008) nonché Grande Aracri Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo, con sentenza divenuta definitiva il 22 maggio 2014, mentre ha riportato condanna in primo grado, tuttora sub iudice, Sarcone Nicolino.

Gli imputati citati sono stati ritenuti anch'essi costituire un gruppo 'ndranghetistico operante nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonomo seppure correlato a quello di Cutro facente capo a Grande Aracri Nicolino, detto "Mano di gomma"; il tutto come ampiamente argomentato, in particolare, nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 27 giugno 2012 nel processo che vedeva come imputati Grande Aracri Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo.

Sulla base delle decisioni sopra menzionate deve ritenersi provata l'esistenza di una cellula 'ndranghetistica emiliana radicata nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonoma rispetto a quella di Cutro facente capo a Grande Aracri Nicolino, seppure a essa correlata; va altresì posto in evidenza come Lamanna Francesco – nei cui confronti è stata emessa sentenza irrevocabile nell'indagine sopra richiamata – sia tra i soggetti indagati e cautelati nell'ambito del presente procedimento.

Il sodalizio emiliano era stato descritto in dette pronunce come dedito ad attività criminali tipiche delle associazioni di stampo mafioso quali incendi, danneggiamenti con pericolo di incendio, traffico di droga, estorsioni in parte finalizzate al recupero di crediti ancorché non esigibili, usure, reimpiego di denaro di provenienza illecita, emissione di false fatture tese ad occultare sotto una lecita apparenza documentale le reali causali (illecite) della provenienza e/o della dazione delle somme".

Quindi preme evidenziare il dato di **assoluta continuità**, in parte anche soggettiva e, in ogni caso, modale del sodalizio di 'ndrangheta di cui ai precedenti giudiziari irrevocabili.

Si apprezza il perpetuarsi del metodo mafioso quale modalità di azione dell'associazione, che è lo stessa - si rimarca - di quella già accertata nelle sentenze passate in giudicato ancorché arricchita dagli imprenditori mafiosi (GIGLIO, GUALTIERI, VILLIRILLO fra i primi) in grado di raffinare le strategie, aumentare la disponibilità di denaro, la potenza e finanche offrire alla congrega un vestito più "presentabile" si da introdursi in ambienti che, in precedenza, apparivano immuni.

A questo riguardo non possono essere trascurati i numerosi reati-scopo di cui si è fatta ampia trattazione nei precedenti capitoli e che costituiscono l'epifenomeno del sodalizio stesso e ciò in un contesto sociale fortemente turbato, sol si pensi che, nel periodo

oggetto di indagine, in particolare nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2010 e l'ottobre 2012, sono stati segnalati nella zona di interesse 97 episodi intimidatori (incendi, danneggiamenti, ecc.) in danno di privati e 15 in danno di esponenti politici e magistrati. Ancorché non si tratti di episodi oggetto delle presenti contestazioni sicché è ben possibile che, al di là dell'individuazione degli autori, si tratti di fatti anche di diversa matrice, tuttavia, l'intervallo temporale e l'ubicazione geografica coincidenti con l'ambito di operatività della cosca, fanno ben intendere quale fosse l'ambiente in cui operava il sodalizio. Ciò, peraltro, a fronte di un diffuso clima di omertà ben rappresentato dalla vicenda BONIFAZIO.

Del resto, si rammenta che, quando Telereggio, il 21/2/2012, mandava in onda il servizio incentrato sulla figura di GRANDE ARACRI Francesco, la sera stessa, si registrava la conversazione allarmata fra DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino, che ipotizzavano addirittura di andarsene con il "bottino" (conv. n. 733 RIT 188/12 del 2172/2012, cfr. Cap. VIII): il servizio televisivo parlava di GRANDE ARACRI Francesco, ma DILETTO e SARCONE sentivano in quel nome i loro nomi. Analogamente leggasi l'interessamento preoccupato di DILETTO Alfonso sulle misure di prevenzione applicate a GRANDE ARACRI Francesco (n. 391 e ss. RIT 8251/13, del novembre 2013, Cfr. Cap. IV).

"Le indagini in cui si sostanzia il presente procedimento hanno permesso di disvelare l'affiliazione all'organizzazione criminosa di un numero consistente di soggetti, quasi tutti nati a Cutro o in comuni limitrofi o comunque di origine calabrese, da tempo trasferitisi in Emilia Romagna, ove hanno instaurato o mantenuto tra di loro intensi rapporti che trovano la loro giustificazione proprio nelle cointeressenze di natura economica - sia illecita che apparentemente lecita - a loro comuni.

Il mondo 'ndranghetistico, descritto nelle sentenze richiamate come confinato a delle micro-cellule composte da poche unità, è così emerso in tutta la sua ampiezza e pervasività, quest'ultima comprovata dal fatto che diversi imprenditori emiliani non hanno disdegnato di entrarvi in contatto per concludere "affari" nell'aspettativa di realizzare ingenti guadagni.

L'indagine Aemilia ha, infatti, disvelato gli stretti legami in essere tra coloro che sono stati condannati per il delitto ex art. 416 bis a seguito delle operazioni Grande Drago ed Edilpiovra e coloro che sono stati ritenuti appartenenti alla cosca emiliana all'esito dell'operazione Aemilia.

È appena il caso di citare le numerose riunioni alle quali risultano avere partecipato Sarcone Nicolino e Lamanna Francesco - entrambi condannati, sebbene il primo soltanto in primo grado, perché ritenuti appartenenti a consorterie 'ndranghetistiche operanti rispettivamente nel reggiano e nel piacentino - con numerosi soggetti indagati e cautelati nel presente procedimento tra i quali Paolini Alfonso, Brescia Pasquale, Muto Antonio (classe 56), Iaquina Giuseppe, Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Gualtieri Antonio ed altri per trattare - come meglio si esporrà analizzando di volta in volta le posizioni dei singoli associati - affari propri della consorteria.

In definitiva l'indagine Aemilia, prendendo le mosse dalle acquisizioni anche definitive delle precedenti indagini in merito alla presenza di nuclei 'ndranghetisti di origine cutrese radicati nella nostra regione, ha permesso di scandagliare a fondo tale insediamento criminale e di delinearne in modo efficace i tratti che ne caratterizzano l'azione e il programma delinquenziale.



Le modalità operative dell' associazione indagata si sono rivelate sostanzialmente sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato l'agire dei gruppi criminali già oggetto delle pronunce innanzi richiamate, conducendo ad una ricostruzione della fattispecie p. e p. dall' art. 416 bis cp che qui si ritiene integrata negli elementi costitutivi avendo implicato lo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da essa derivante per acquisire il controllo di attività economiche mediante una capillare infiltrazione nel tessuto imprenditoriale emiliano, particolarmente ricco di opportunità.

Come affermato dalle sentenze con le quali sono stati definiti i processi c.d. Grande Drago ed Edilpiovra i gruppi criminali all'epoca attenzionati avevano conseguito vantaggi e profitti ingiusti tramite estorsioni praticate nei confronti di imprenditori; ed avevano, inoltre, organizzato una seriale attività di fatturazione per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti, rivolte prevalentemente a soggetti agenti nel settore edile così da occultare, sotto un' apparenza documentale lecita, la reale causale della dazione del denaro che i sodali pretendevano dagli estorti.

La forza di intimidazione del vincolo associativo, già contenuta nella richiesta di corresponsione di somme di danaro, era stata, inoltre, rafforzata dalla prospettiva di ritorsioni e dal ricorso ad azioni incendiarie.

Le condotte vessatorie erano state poste in essere avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà connessa all'ormai diffusa conoscenza della natura e della forza del sodalizio nel reggiano e nel piacentino ed ai conseguenti timori dei vessati di opporsi alle richieste loro rivolte e di ricorrere all'autorità giudiziaria; timori rafforzati dall'essere state tali richieste rivolte, nella maggior parte dei casi, nei confronti di persone calabresi ed in particolare cutresi, perfettamente conosciute del calibro criminale dei postulanti.

Anche gli appartenenti alla congrega descritta al Capo 1) dell'incolpazione si sono resi protagonisti di numerosi atti incendiari, di estorsioni, di usura, come dettagliatamente contestati nei numerosissimi Capi di imputazione dedicati a tali delitti nell'ambito dell'impugnata ordinanza, ponendosi in linea di continuità con quanto giudizialmente accertato nelle pregresse pronunce.

I sodali hanno coinvolto in tali illeciti anche soggetti originariamente alieni dalle logiche criminali diffuse in ambiti territoriali tanto distanti dall'Emilia Romagna e delle quali le popolazioni calabresi sono, loro malgrado, ben conosciute.

Gli imprenditori presenti sul mercato di riferimento - specialmente quelli di origine cutrese o comunque calabrese ma anche altri di diversa provenienza geografica, essendosi la percezione della natura e del calibro del fenomeno criminale indagato ormai estesa ben al di là di tale ristretta cerchia, quantomeno all'interno dei settori economici di interesse per il sodalizio - si sono ordinariamente guardati dal denunciare alle forze dell'ordine i soprusi subiti e gli inquinamenti della libera concorrenza determinati dall'operatività delle aziende riferibili ai consociati, le quali, proprio per i minor costi che dovevano sostenere e comunque, per la possibilità di attingere a finanziamenti provento dei delitti anche di natura fiscale riferibili all'organizzazione, hanno potuto offrire servizi o altre prestazioni a prezzi molto vantaggiosi, preclusi ad imprese estranee a tali meccanismi criminali”

Infine l'accento va posto sul “salto di qualità”, che costituisce il dato caratterizzante l'indagine *Aemilia*: la **fuoriuscita dai confini di una microsocietà calabrese** insediata in Emilia, all'interno della quale si giocava quasi del tutto la partita, sia quanto agli

oppressori sia alle vittime, queste ultime prescelte in quanto in grado di meglio comprendere la carica intimidatoria dell'agire mafioso e di mantenere l'omertà. Nell'indagine *Aemilia* si assiste alla rottura degli argini e la congrega è vista entrare in contatto con il ceto artigianale e imprenditoriale reggiano, secondo una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a cercare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale. Pertanto, se all'interno della comunità cutrese il riconoscimento dell'appartenenza al sodalizio criminale rimanda ad una realtà direttamente percepita nella sua valenza oggettivamente e diffusamente intimidatrice, all'esterno, il sempre più pervasivo livello di penetrazione nella realtà imprenditoriale ed il conseguente incremento di consapevolezza della incombente presenza della 'ndrangheta a condizionare il quotidiano agire, ha prodotto un ambiente globale, fatto di cutresi ed emiliani, nel quale la modalità mafiosa viene oramai apprezzata in tutta la sua carica, significato e valenza.

Le finalità dell'associazione permangono quelle della commissione di numerosi e variegati delitti, fra i quali spiccano le reiterate condotte estorsive, l'usura, il reimpiego di denari di illecita provenienza e, con un ruolo strumentale, i reati fiscali.

Di nuovo rispetto al passato vi è l'ingente entità dei valori trattati e la complessità delle strategie poste in essere all'interno di una finalità di più ampio respiro volta alla gestione delle attività economiche nonché al controllo di interi settori dell'imprenditoria locale.

L'eletto settore di operatività dell'associazione è senz'altro l'impresa, con particolare riguardo all'edilizia e dei trasporti, ove la potenza del clan ha generato un serio **pregiudizio alla libera concorrenza**. Sul punto sono significative le conversazioni dalle quale emerge il c.d. "metodo Gualtieri", in forza del quale i c.d. padroncini sono stati di fatto estromessi dal mercato dell'autotrasporto proprio in forza dei prezzi particolarmente bassi (oltre che in alcuni casi in forza di vere e proprie intimidazioni) praticati dalle società operanti in tale settore riferibili in particolare a GIGLIO Giuseppe²⁴⁵⁸.

²⁴⁵⁸ Nel corso di due distinte telefonate, del marzo e del settembre 2011, gli imprenditori calabresi ANDREOLI Gregorio e MORRONE Francesco rappresentavano a GIGLIO Giuseppe le loro rimostranze attinenti la spartizione del lavoro, dando vita a conversazioni dalle quali emerge la loro piena consapevolezza di essere a confronto con una sorta di "regime interno" esercitato dal sodalizio emiliano nel settore dei trasporti e del movimento terra.

ANDREOLI Gregorio (tel. nr. 4316, delle ore 10:16:20 dell'11/3/2011 RIT 110/2010), in gravi difficoltà economiche, l'11/3/2011 si lamentava con GIGLIO Giuseppe del cd. sistema Gualtieri, applicato anche ai suoi danni ("perchè lì a Gualtieri chi si comporta bene... in... eh... le parole camminano bene... chi si comporta male... le parole camminano male! Tu lo sai, non è che te lo devo spiegare io..."). L'imprenditore cutrese stava infatti perdendo quote di mercato a vantaggio delle imprese gestite dai GIGLIO, dai MUTO e dai RIILLO, capaci di imporre nell'autotrasporto prezzi non sostenibili dai restanti padroncini ("siete andati lì con dei prezzi, io non lo so come fate... e... e vi dico pure che, il trasporto... a queste condizioni non si salverà mai!"). ANDREOLI si chiedeva inoltre se vi fosse una sorta di collaborazione tra le imprese, dato che ovunque si recasse trovava camion di GIGLIO o di imprese a lui collegate, dichiarandosi rispettoso delle subordinazioni imposte dalle cosche operanti in Emilia ("...mi sembra che con i paesani miei io non ho sbagliato... [...] fino ad adesso non vi ho mai chiesto... tanto per dire... fammi lavorare qua... fammi lavorare là... perchè mi sono arrangiato... ma non ho rotto neanche le scatole a nessuno e voi lo sapete!"), ma di fronte ad un possibile fallimento era stato costretto a pretendere da GIGLIO, al quale riconosceva un ruolo apicale, quel rispetto

che lui stesso aveva sempre convenuto nei confronti dei *paesani* (“...*ascolta Pino, allora siccome io... il rispetto lo sò che cos'è... [...] e puoi chiedere informazioni ad Isola... cerco di stare al posto mio... però Pino, io ti ho sempre rispettato...*”) spendendo come titolo di merito i periodi di carcerazione patiti dai suoi familiari (“*il nonno mio ha fatto 35 anni di galera e la vita la sò com'è... non so se mi spiego... mi spiego? Il papà pure, quindi ti posso dire com'è la situazione... la vita la sò io, meglio di tutti gli altri... ed io rispetto! però voglio anche (essere) rispettato Pino...*”) ed evocando parentele con autorevoli personaggi legati a GRANDE ARACRI Nicolino (“*tu a DE LUCA a Salvatore (DE LUCA Salvatore) lo conosci bene no? [...] Eh! i BARTINELLI... i BARTINELLI li conosci bene... [...] i BARTINELLI sono cugini dei miei, gli ARACRI li conosci no? Gli ARACRI sono cugini miei*” [...]) “*allora tutti questi personaggi qua sono... cugini di sangue... mio, non so se mi spiego...*”), ANDREOLI riferiva che detti personaggi consideravano GIGLIO Giuseppe *un ragazzo a posto*, tanto da reputargli una particolare raccomandazione (“*e di te quando delle volte si apriva un discorso, dice: ti raccomando che Pino Giglio è... un ragazzo a posto...! e gli ho detto io... cioè per me io non ho mai mancato di rispetto nei confronti di Pino Giglio, per l'Amor di Dio, mai! E infatti a te ti risulta, no? a te ti risulta...*”). GIGLIO rispondeva mantenendo un contegno composto ma con un tono che non ammetteva repliche (“*ohi ANDREO'? non mi fari sti discursi, perchè vedi... eh... un mi stanu boni sti discursi che tu mi stai facendo...*”) affermando di non aver paura di nessuno (“*...devi capire che... esatto! ...oggi unn'è ca unu... nun si spagna nuddu e nadru (nessuno si spaventa di nessuno) mi segui?*”), perché consapevole della sua forza, quasi ad affermare il *distacco* dalla cosca GRANDE ARACRI, della quale ANDREOLI poco prima si era vantato di avere un legame e dalla quale lui stesso aveva ricevuto attestati di stima e rispetto. ANDREOLI non era stato l'unico a lamentarsi.

Il 27/9/2011 era infatti registrata una ulteriore conversazione nella quale, con gli stessi termini, l'imprenditore calabrese MORRONE Francesco, anche'egli con tono riverente, aveva chiesto a GIGLIO se stesse lavorando nella cava di Borgo Val di Taro (PR). Appurato effettivamente che erano stati inviati dei camion, MORRONE, mantenendo sempre un basso profilo e stando attento a non indispettire il proprio interlocutore, sottolineava che in quella cava stava già lavorando lui con un camion, riportando poi a testimonianza del proprio assoggettamento, un episodio del passato, quando era stato convocato dallo stesso GIGLIO e da RIILLO Pasquale perché aveva fatto alcuni viaggi, pur non essendo stato autorizzato. MORRONE lo esortava addirittura a chiamare ad Isola di Capo Rizzuto (dove agiscono le cosche ARENA e NICOSCIA) per prendere informazioni sul suo conto (“*...allora ascolta... quando scaricavo da Lepre... mi avete mandato a chiamare... tu e Pasquale Riillo... dice da Lepre ci siamo noi.. però non ci fa niente... (...) però lavoro lo stesso... non ce ne sono problemi... però là il lavoro era il mio... io un quattro assi ho... non è che sono grande... (...) sono piccolo... e sono solo.. e una persona sola... una persona sola... è una persona sola... non devi dare conto a nessuno di quello che fai... Pino Gi... però benedizione... fatteli... che ormai là io non ci vado... eh... Pino Gi... eh... io sono Francesco Morrone... Francesco... quello piccolo... piccolo... non è che sono ai livelli vostri... chiama all'Isola Pì... chiama all'Isola... dimmi Pì...*”). GIGLIO, per la stima che asseriva di nutrire nei suoi confronti, prometteva a MORRONE di ritirare i propri camion dalla cava (“*... no Francè... io voglio chiarire... perchè lo sai che io vi stimo... (...) ti sto dicendo... io stasera ti caccio le macchine... e sono a posto... (...) non voglio che tu pensi che io sapevo... che... e io gli ho mandato le macchine... perchè io stimo e rispetto tutti i paesani miei...*”); questi si mostrava lusingato della considerazione ricevuta e dopo essersi nuovamente scusato per la mancanza di rispetto commessa in passato (“*perché non capivo l'ambiente com'era qua?*”), gli chiedeva di intercedere con il geometra Scarfone e consentirgli di riprendere a lavorare nella cava (“*... ti ringrazio delle belle parole... ohì Pì... che davvero c'è una stima e un'amicizia pure con te... (...) allora... ho sbagliato io... ho peccato io... perchè non capivo l'ambiente com'era qua... no?... ho peccato io tanti anni fa... che sono andato lì nella cava di Lepre... e oggi ho detto... cavolo... ma io ho sbagliato con Pino... e adesso Pino magari... va bò però non ci fa niente... mi devi fare solo un favore Pì... ascolta... solo un*”

Sul punto, ancora, il Tribunale del Riesame:

“Caratteristica peculiare della cosca investigata è di connotarsi anche come una sorta di “cartello” di imprese attive, pure in modo lecito, prevalentemente nel settore dell’edilizia e in quelli a questo connessi.

Tale sistema ha consentito alle aziende facenti capo agli associati di operare spesso contemporaneamente nell’ambito del medesimo cantiere con una programmata e rispettata ripartizione dei lavori che ha garantito a tutti i soggetti coinvolti adeguati profitti.

A tale riguardo sono particolarmente significative le vicende relative agli interventi in Sorbolo (PR) e in Sant’Ilario d’Enza (RE): in entrambi i casi, per il tramite di elementi di spicco dell’organizzazione, i lavori sono stati subappaltati a ditte facenti capo a sodali o a soggetti contigui all’associazione (cfr. i Capi 83 e 95 della rubrica); e questi ultimi – come accaduto sul cantiere di Taneto in S. Ilario d’Enza – non hanno esitato, per ottenere un soddisfacimento delle proprie asserite pretese creditorie con precedenza rispetto a quelle vantate da altri lavoratori a loro non contigui, a ricorrere a metodi apertamente intimidatori.

Ove funzionali al buon esito delle singole operazioni, i sodali hanno coinvolto nelle stesse anche personaggi di loro fiducia, contigui ma non intranei alla locale: e’ il caso di Pallone Giuseppe quanto al cd. “affare Sorbolo” oggetto dei Capi 83-84 della rubrica; di Gullà’ Francesco, Aiello Giuseppe e Le Rose Francesco quanto al reimpiego tramite l’emissione di false fatturazioni oggetto dei capi 119 e 120”.

Evocano chiaramente l’esistenza del gruppo organizzato le modalità di **gestione dei contrasti**:

“Sebbene le attività delle ditte implicate nel sistema sia stata per lo più gestita autonomamente dai rispettivi titolari, è spesso accaduto che tra i diversi imprenditori siano sorti contrasti, talvolta trasmodati in atti illeciti, che hanno imposto un “arbitrato” ad opera delle figure di maggiore spessore ‘ndranghetistico operanti in Emilia o, addirittura, del capo-mafia cutrese: vedansi, a puro titolo esemplificativo, il contrasto tra Lamanna Francesco e Rocca Antonio risolto dal Grande Aracri; quello tra Falbo Francesco da un lato e Giglio Giuseppe e Cappa Salvatore dall’altro, all’interno della complessa vicenda del cantiere di Sorbolo, devoluto alla decisione di Diletto Alfonso ma “seguito” direttamente anche dal capo della ‘ndrina calabrese; quello, di minore rilievo, tra Cavedo Maurizio e Migale Vincenzo definito dal Lamanna Francesco”

Il centro di potere imprenditoriale-mafioso creato in Emilia è strumento a disposizione della cosca locale per generare e moltiplicare ricchezza e, allo stesso tempo, funzionale

favore... però i camion fallì lavorare... benedizione... benedizione Pi... benedizione... la terra che cammina... Pino Giglio benedizione... la terra che cammina... che è una persona che... il cervello si può mettere sulla bilancia perchè c'ha peso... Pino Giglio è una persona intelligente... mi fai un favore?... chiama a Scarfò... gli devi fare solo uno squillo... gli dici... Franco... ma quasi... quasi... io te li toglierei le macchine... perchè quel ragazzo... gli dici... Morrone... Morrone... sai... c'era lui qua... ma io quasi... quasi... non voglio avere problemi con nessuno... o se no... lascialo stare del tutto a sto stupido di merda...”). GIGLIO confermava (tel. nr. 23155, delle ore 15:05:32 del 27/9/2011, RIT 110/2011).



agli interessi del boss GRANDE ARACRI Nicolino, che di quelle imprese talvolta abbisognava per la realizzazione di alcuni dei suoi progetti illeciti (vedasi gli affari curati, in particolare, da GUALTIERI Antonio) e comunque le stesse fungendo da fondamentale strumento per il **reimpiego** dei denari della cosca calabrese:

“La peculiare natura delle attività del sodalizio emiliano e le modalità imprenditoriali con cui ha spesso operato rendono estremamente significativa - ai fini della valutazione dell'intraneità ad esso- il coinvolgimento degli indagati nella progettazione, anche se non portata a termine, di taluni interventi per la cui realizzazione si rendeva necessaria la creazione di un “cartello” di società del quale all'inizio di luglio 2011 hanno più volte discusso Grande Aracri Nicolino e taluni importanti associati emiliani.

Il fatto che la cosca abbia avuto varie imprese a disposizione ha consentito alla stessa di estendere la propria operatività a settori diversi da quelli tradizionalmente mafiosi allo scopo, tra l'altro:

- di infiltrarsi nella ricostruzione successiva al sisma del maggio 2012 (cfr. Capo 93), che ha comportato anche condotte di illecita intermediazione del personale (capo 90);

- di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se stessa, per i propri membri e/o per altri principalmente tramite la commissione di numerosissimi reati fiscali (soprattutto “frodi carosello” e emissione di innumerevoli fatture per operazioni inesistenti), al fine di:

- *reimpiegare con profitto denaro provento di delitti commessi dagli affiliati e dalla cosca “madre” cutrese;*

- *consentire a se' e a terze persone di evadere le imposte e di accumulare ingenti ed artificiosi crediti IVA;*

- *fornire una giustificazione legale ai prestiti ad usura e ai pagamenti dei crediti da essi derivati.*

*- Data la centrale e qualificante importanza nell'operatività della locale emiliana - dovuta sia all'entità delle somme da essa gestite, sia al numero e al calibro dei soggetti coinvolti - appare opportuno riepilogare brevemente quanto emerso nel corso della indagini in ordine al **reimpiego** dei proventi delle condotte delittuose della 'ndrina cutrese.*

Sebbene gli importi di origine illecita oggetto dei reinvestimenti non siano allo stato quantificabili con precisione, la vicenda che ha visto coinvolto Villirillo Romolo consente di delinearne quantomeno l'ordine di grandezza.

Il menzionato indagato - nella sua qualità di promotore, dirigente e organizzatore della locale emiliana - fino all'autunno del 2011 ha avuto, tra gli altri, il compito di curare il reimpiego di denaro direttamente proveniente da Grande Aracri Nicolino e frutto dei delitti della cosca cutrese e di fare pervenire al boss i proventi dei suddetti reinvestimenti.

Tuttavia, nel luglio del 2011 è emerso che il Villirillo si era appropriato di un'ingente somma di denaro del Grande Aracri.

Quest'ultimo, parlando della vicenda, il 2 agosto 2012 con Mazzagatti Rocco, Barbaro Pasquale e Bruno Giuseppe, nell' intercettazione ambientale Progr. 4679 riportata a pag. 365 della CNR CC Crotone 512/171-2010 nel procedimento penale n. 5946 RG NR:

- ha quantificato l'importo sottrattogli dal Villirillo in € 2.100.000 nel solo periodo ricompreso tra il gennaio e il luglio 2011;

- ha specificato che il coindagato si era impossessato del denaro perché convinto che egli ed i suoi più stretti collaboratori, dovendo scontare lunghe pene detentive, non avrebbero potuto chiedergli conto del suo operato;

- ha aggiunto che quando egli era stato scarcerato il fiduciario infedele aveva "incominciato a prendersi di paura" e si era "fatto arrestare" per sfuggire alla resa dei conti;

- ha riferito che, dopo avere appreso che il Villirillo aveva "usato pure certi soldi dei [loro]", gli aveva rivolto il seguente avvertimento: "se tu non sistemi il problema nostro no? ... Non lo sistemi no? ... Noi ti dobbiamo ammazzare! Siam obbligati ad ammazzarti! Adesso regolati! ... Ti dobbiamo ammazzare obbligato!".

In effetti il Villirillo è stato arrestato una prima volta il 21 luglio 2011 nella flagranza di un'estorsione ai danni del Commissario Straordinario della Banca del Credito Cooperativo di Scandale Angelo Pio Gallicchio, venendo liberato il 23 luglio, e una seconda il 4 ottobre dello stesso anno in forza di un'ordinanza di custodia cautelare per lo stesso fatto.

La quantificazione delle somme che Grande Aracri asseriva essergli state sottratte nella citata captazione del 2 agosto 2012 (oltre due milioni di euro) trova ulteriore riscontro nella successiva intercettazione ambientale di un dialogo intercorso tra i due diretti interessati l' 11 settembre 2012 ed avente il medesimo oggetto.

In esso il boss, a fronte della richiesta di Villirillo di concordare un "modulo" (inteso come piano di rientro), gli negava recisamente tale possibilità dichiarandosi deciso a recuperare globalmente e in una sola volta l' intero credito (Grande Aracri: "...che mi prendo due milioni di euro tutti in una volta": Progr. 7432, ibidem).

Che l'indicazione di tali elevate somme non fosse frutto di enfasi creditoria emerge anche da una lunga serie di captazioni ambientali svoltesi nell' estate del 2012 presso l' abitazione di Grande Aracri, nelle quali quest'ultimo discuteva con vari ospiti delle indebite appropriazioni di Villirillo Romolo; dai dialoghi oggetto di captazione emerge che le cifre che egli aveva verificato sottrategli nel tempo dal fiduciario erano assai consistenti, spesso nell' ordine di decine e di centinaia di migliaia di euro per volta (nella Progr. 4679 già citata il boss riferisce per es. che Villirillo si era "fottuto" duecentocinquantamila euro da tale Mazzei, e duecentomila se ne era presi suo cognato, e che il fatto era stato ampiamente ammesso dalla controparte); emerge dalle stesse captazioni l' intensa e fruttuosa attività estorsiva posta in essere in Calabria e facente capo al boss di Cutro (cfr. il contenuto della precitata CNR 512/171-2010 dei CC Crotone).

Nell' ambientale registrata in data 22 febbraio 2012 e riportata alle pagg. 90/91 dell' Annotazione dei CC di Fiorenzuola d'Arda di data 7 maggio 2013 e' poi Gualtieri Antonio che, riferendosi alle appropriazioni contestate a Villirillo da Grande Aracri, dichiara all' interlocutrice Tattini Roberta, interessata ai particolari della vicenda: "...che ti faceva lui? Lui se li prendeva ...evidentemente glieli dava a suo zio a Napoli..a Napoli secondo me ha portato tanti di quei milioni..".

L' insoddisfazione e la conseguente, incontenibile ira del capo-mafia cutrese, sentitosi tradito da un soggetto in cui aveva evidentemente risposto totale fiducia, risulta essersi palesata in vari atti vandalici ai danni dell' accusato - ritrovatosi a causa di tale contrasto del tutto isolato dai sodali, di fatto costretti a prenderne le



distanze per non destare sospetti di connivenza – e dei suoi congiunti ed amici più intimi.

Tra il novembre e il dicembre del 2011 infatti:

- sono state date alle fiamme la BMW di Colacino Michele, persona particolarmente legata al Villirillo (14 novembre 2011), il furgoncino Ford Transit in uso a Olivo Domenico, cognato di Villirillo (6 dicembre 2011) e la Volkswagen Golf di Colacino Nicola, fratello di Colacino Michele (19 dicembre 2011): tutti episodi contestati a Grande Aracri in veste di mandante nel Capo 12 della rubrica;

- è stata danneggiata da un incendio, nel dicembre del 2011, l'abitazione calabrese del medesimo Villirillo.

Tali atti, di contenuto palesemente ritorsivo ed intimidatorio, sono stati ricollegati al mandato di Grande Aracri sulla base delle precitate, stringenti coincidenze di tempo e di persona.

Ora - sebbene non sia noto se il Villirillo si sia appropriato dei proventi delle illecite attività della cosca cutrese senza affidarli ai sodali per il reimpiego ovvero dopo l'avvenuto reinvestimento, e pertanto se in concreto il denaro sia stato reinvestito o meno - nondimeno dalle conversazioni sopra richiamate emerge che l'entità delle somme consegnate dal Grande Aracri al suo fiduciario (e a coloro che lo hanno sostituito) è stata nell'ordine di milioni di euro.

Peraltro la prova che la locale emiliana ha reimpiegato proventi derivanti dalle attività illecite della cosca "madre" si desume univocamente:

- dai numerosi assegni posti all'incasso presso banche svizzere e provenienti da soggetti vicini alla consorteria da ultimo nominata, utilizzati per le "frodì carosello" descritte nel Paragrafo dell'ordinanza impugnata relativo ai Capi 96 e 98 dell'associazione;

- dalle somme di denaro raccolte nel territorio cutrese ed in più occasioni fatte pervenire tramite incaricati agli associati emiliani come illustrato nella parte del predetto provvedimento relativo all'"affare Sorbolo".

Il reimpiego degli illeciti profitti derivanti dalle attività della casa madre è, come già anticipato, uno dei tratti caratterizzanti la cosca emiliana i cui vertici e aderenti, sebbene abbiano potuto operare con ampi margini di autonomia nella trattazione delle questioni di non particolare rilievo, hanno mantenuto costanti contatti con il locale di ndrangheta cutrese e con il suo capo, più volte intervenuto per la composizione di conflitti o per le decisioni di maggiore rilievo relative agli affari più significativi anche dal punto di vista strettamente economico.

Tale attività, oltre a consentire ingenti profitti ad entrambi le consorterie, ha dato modo al gruppo emiliano di disporre di continui flussi di danaro liquido che gli hanno permesso di alimentare con costanza le plurime iniziative, illegali e non, di cui si è reso protagonista.

Conclusivamente, l'inchiesta Aemilia ha consentito di porre in luce il volto prettamente imprenditoriale, e per questo a volte più insidioso, dell'organizzazione ndranghetista indagata: un gruppo operante nella nostra regione e le cui manifestazioni si sono prodotte in ambiti criminali lontani e diversi da quelli "tradizionali" (quali il traffico di stupefacenti) per i quali la criminalità organizzata calabrese è divenuta ormai egemone su scale nazionale e non solo".



2. LA STRUTTURA E IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA "FAMIGLIA".

I tratti di complessità e solidità dell'associazione tratteggiata fanno intendere che la stessa si è così strutturata nel tempo, sfruttando un ampio arco cronologico a disposizione (oltre un decennio è trascorso dai fatti accertati nelle sentenze irrevocabili citate) e diversi fattori favorevoli, quali la rinuncia al conflitto armato che ha certamente contribuito a spegnere i riflettori, la crescente attenzione sociale e politica ai fenomeni della microcriminalità e lo stesso spostamento dell'azione del sodalizio verso l'attività di impresa, ove per lungo tempo la capacità di mimetizzazione è stata più agevole.

Da un punto di vista strettamente **organizzativo**, se emergono con chiarezza stabile struttura, diversità di ruoli, rapporti di potere interni e frequenti consessi di discussione delle faccende dell'associazione, si registra una evanescenza della ortodossia 'ndranghetistica fatta di rigido controllo del territorio, riti, "doti" e cerimonie di affiliazione, che - non senza appagare anche una certa ansia di semplificazione - sono sinonimo di "appartenenza".

Nella realtà emiliana, profondamente difforme da quella calabrese, la cellula di 'ndrangheta ha accantonato alcune suggestive tradizioni in favore dell'agilità e del pragmatismo assai più funzionali al raggiungimento del profitto criminale, mantenendo però inalterata la propria carica intimidatrice ed il proprio riconosciuto potere.

Il collaboratore di giustizia BONAVENTURA Luigi, nell'interrogatorio del 21/3/2012, ha parlato di una 'ndrangheta che al Nord si muove con regole diverse rispetto ai territori d'origine, che quando è chiamata a costituire una nuova cellula in una zona vergine del nord, con particolare riferimento all'Emilia Romagna, può addirittura sperimentare nuovi modelli criminali, mantenendo il legame con la famiglia madre: *"...c'è una particolarità... quando arriva in un territorio... ohh... diciamo vergine se così possiamo dire... no? Ha la possibilità... c'ha la carta bianca queste cellule c'hanno una carta bianca di poter sperimentare... sperimentare dei nuovi modelli criminali... in ogni area grande, sempre in riferimento però alla famiglia madre, quindi fuori dalla Calabria ci sono delle cose che giù in Calabria non puoi fare come ad esempio affiliare... altra gente di altre appartenenze... mafia... ma pure se non sono mafie siciliani, campani... albanesi... cioè, li puoi affiliare... li puoi fare diventare 'ndranghetisti... invece in Calabria no, in Calabria non funziona così... salvo casi eccezionali"*.

Non sono mancati gli incontri fra gli associati, funzionali alla decisione delle strategie. Sul punto s'impone una nota, essendo stato spesso evocata dalle Difese la natura non "tipicamente mafiosa" degli incontri, che l'immaginario collettivo pretende si svolgano con scenari e modalità diverse da bar, ristoranti o uffici presso centri commerciali (come l'Eurospin). Invero, ritiene il giudicante che si tratti di massima di esperienza che attinge, ancora un volta, da contesti socio-economici profondamente difformi, se non talvolta dal folclore, laddove, all'evidenza, un bar può offrire maggiore confondibilità e riservatezza (certamente rendendo più difficoltoso l'ascolto da parte degli inquirenti) rispetto ad una cascina abbandonata. Ciò chiaramente avendo presente ove ci si muove, con soggetti che non hanno misure restrittive in corso e quindi piena libertà di movimento, molti dei quali addirittura incensurati²⁴⁵⁹.

²⁴⁵⁹ Sul punto si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore: *"No, ... non conveniva fare riunioni, riunioni ... poche persone fanno riunioni ... [...]* Al limite per farti 'na mangiata, vai finta che ti vai a fare una mangia.. però ti vedevi così perché ognuno di noi aveva le cose ... cose da fare, capito ...quando c'era da vedersi ..."
(Cortese 7 marzo 2012 p. 117).

L'indizione o la partecipazione a molte delle riunioni attestate dalle indagini non era affatto casuale o rispondente a mere esigenze di convivialità, anche se svolta in occasione di pranzi o cene, ma funzionale a consentire la condivisione di argomenti di importanza fondamentale per la vita dell'organismo criminale, dirimere contrasti o prevenirli o impartire istruzioni.

Parimenti, la scelta delle persone da invitare o da obbligare a partecipare non era affidata al caso, in quanto, trattandosi spesso di informazioni destinate a livelli di conoscenza differenti, non potevano essere rese note a coloro che si trovavano ad un livello inferiore.

Del resto, gli imputati hanno spesso rammentato di sapere di essere monitorati telefonicamente e ben spiegava GUALTIERI come aggirare l'ostacolo parlando con l'Avv. CORDA, personaggio legato a GRANDE ARACRI: "*GUALTIERI Antonio: pausa... di me, più controllato di me non c'è nessuno! perché io devo filare come... pure nel telefono io... io posso parlare con tutti al telefono... Ma credetemi io posso parlare con tutti! l'importante è che lavoro... mi devo incontrare con l'avvocato... "avvocà ci dobbiamo incontrare per il lavoro di..." [...] eh! perché... quando loro sanno che voi vi state incontrando alle ore tot... dici: "possibile che questo va a dire..."*"²⁴⁶⁰.

Le modalità con le quali erano indette le riunioni fanno comprendere che l'invitato conosceva il motivo, visto che lo stesso, tranne eccezioni, non indugiava nel chiedere al riguardo, prendendone solo atto, a maggior ragione quando la convocazione proveniva da un soggetto di caratura superiore, al quale ovviamente non era consentito sottrarsi.

La modernità della 'ndrangheta emiliana, in ogni caso, non sovverte il significato di alcune cerimonie private (battesimi, matrimoni e funerali) che mantengono inalterata la piena percezione del loro significato pubblico, di conferma dei legami, di acquisizione di nuovi o di rottura di quelli esistenti.

Nel corso dell'esposizione dei delitti-fine si sono menzionati alcuni di questi incontri emersi dalle intercettazioni, anche per dipanare diatribe interne (si pensi alle riunioni a Sorbolo), talvolta monitorati con specifici servizi di osservazione, ove spiccano, come frequenti luoghi di incontro l'*Eurospin* (o Pieve) di Reggio Emilia, presso l'ufficio SARCONE Nicolino, ovvero il ristorante *Antichi Sapori* di BRESCIA Pasquale²⁴⁶¹.

²⁴⁶⁰ Nota CC di Fiorenzuola d'Arda n 67/10-183-2011 del 7.3.2014

²⁴⁶¹ Anche l'abitazione SILIPO Antonio era luogo di frequenti incontri, da quelli relativi alla vicenda SALSI ad un importante e lungo *summit*, della durata di oltre cinque ore, svolto anche con SARCONE Nicolino, per sanare la rottura fra SILIPO e BLASCO nell'ottobre 2013 (RONI CC di Parma nota del 16/1/2014).

I CC di Fiorenzuola riassumono i seguenti incontri (cfr. Cap. 2.9), alcuni dei quali già trattati in precedenza, che hanno le caratteristiche della modalità di convocazione illustrate. Si rimanda alla nota per i riferimenti degli estremi delle intercettazioni citate:

- RIUNIONE del 26/3/2011 in Castelvetro Piacentino (PC) presso il Bar "Beverly Hills" in cui sono presenti VETERE Rosario, VETERE Pierino, VETERE Pasquale, CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale; alla stessa ne facevano seguito altre evidenziate sub capo 122 con la partecipazione anche di LAMANNA Francesco.
- RIUNIONE del 26/5/2011 in Cadè (RE) in via Nagy nr. 9, in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso e VALERIO Antonio. In data 26/5/2011 VILLIRILLO Romolo si reca in Reggio Emilia, località Cadè, via Nagy nr. 12, ove è stato accertato essere ubicato un appartamento nella sua disponibilità, locato dal cugino Villirillo Giuseppe. Alle ore 19:28, VILLIRILLO Romolo - previ accordi telefonici - incontra, dapprima sotto la sua abitazione, poi all'interno, PAOLINI

Alfonso, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. L'incontro è fondamentale perché BLASCO Gaetano deve riferire a Romolo una «imbasciata», da riportare ad un fantomatico «ingegnere», successivamente identificato dagli inquirenti in GRANDE ARACRI Nicolino (ricoverato al Gemelli di Roma). Sempre in merito alla «imbasciata» di BLASCO Gaetano, VILLIRILLO Romolo comunica a PAOLINI di avvisare BLASCO Gaetano che il sabato successivo si dovranno recare, insieme a GUALTIERI Antonio, fuori Reggio Emilia a trovare l'ingegnere [...inizia a dirgli a Gaetano... che sabato mattina ci dobbiamo spostare.... io... lui e coso...come si chiama... quello Gualtieri...]. L'ingegnere, dal canto suo, non si trova [...alla fabbrica a Cutro... che si è spostato.....tre ore di macchina e arriviamo sul cantiere..].

- RIUNIONE del 28/5/2011 in presso il Policlinico Gemelli di Roma tra VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. sub capo 12);
- RIUNIONE del 30/5/2011 in Parma presso il ristorante "AL VELIERO" in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Giuseppe, BLASCO Gaetano, BONIFAZIO Giuseppe, PAOLINI Alfonso e LEPERA Francesco. In data 30/5/2011 VILLIRILLO Romolo, dopo essere tornato dall'incontro in Roma con GRANDE ARACRI Nicolino, effettua una fitta serie di telefonate e di appuntamenti fissando una riunione all'interno del ristorante "AL VELIERO" di Parma con alcuni personaggi affiliati alla 'ndrangheta emiliana. Il servizio di osservazione dai Carabinieri di Modena e Fiorenzuola d'Arda, permette di filmare e fotografare la presenza di VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Giuseppe (cugino di Romolo), BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso, LEPERA Francesco e di BONIFAZIO Giuseppe. Gli argomenti trattati nel corso della riunione sono relativi all'Affare Blindo. Infatti, subito dopo, VILLIRILLO Romolo incontra GUALTIERI all'interno del box/ufficio sito nel cantiere della EDIL TETTI SRL di Reggio Emilia località Rivalta via Pascal, come accertato attraverso un servizio dinamico di pedinamento e osservazione svolto dalla P.G. Le successive conversazioni intercettate confermavano il motivo dell'incontro tra i due e cioè quello finalizzato alle trattative relative al riciclaggio, per il quale GUALTIERI Antonio si sta interessando personalmente e fattivamente.
- RIUNIONE del 31/5/2011 presso il Policlinico Gemelli di Roma tra VILLIRILLO Romolo e GRANDE ARACRI Nicolino (vedi sub capo 12);
- INCONTRO del 9/6/2011 in Sasso Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4, presso l'abitazione di TATTINI Roberta, in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio. L'incontro, monitorato dalla PG, viene indetto per affrontare la questione relativa all'Affare Blindo, come si comprende dalle intercettazioni;
- RIUNIONE del 17/6/2011 in Cremona presso la pizzeria "LA PENDOLA" in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale e LAMANNA Francesco. Alle ore 19.51 del 17/6/2011 – attraverso l'utenza in uso a GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo chiama LAMANNA Francesco e, dopo aver riconosciuto la voce dell'interlocutore, lo saluta dicendo: [Buonasera compare]; VILLIRILLO gli risponde: [... non mangiate che ... veniamo da te ...] aggiungendo: [alle nove siamo a casa vostra, che siamo sulla strada...]. Alle successive ore 20:30, GUALTIERI Antonio contatta l'utenza nr. 320/0836985 e, scherzando, si fa indicare da LAMANNA Francesco la via della sua abitazione. In sottofondo si sente VILLIRILLO Romolo che ad alta voce dice a LAMANNA Francesco: [che via, sta scherzando compare...] e poi: [siamo sotto casa]. A seguito della precedente acquisizione tecnica, i Carabinieri documentavano l'arrivo in Cremona, via G. Sonsis nr.41, indirizzo dell'abitazione di LAMANNA Francesco, dell'autovettura Maserati targata DG 424 LZ, con a bordo GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale i quali prelevavano Lamanna Francesco e – unitamente al medesimo – si recavano a cenare presso la pizzeria denominata "La Pendola" ubicata in Cremona via L. Voghera.



E' opportuno precisare che GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo sono di ritorno da Romano di Lombardia dove hanno incontrato il gruppo bergamasco interessato allo "Affare Bergamo". Quindi è presumibile che uno degli argomenti trattati nel corso della riunione sia proprio il tentativo di riciclaggio di cui al predetto affare.

- RIUNIONE del 20/6/2011 in Reggio Emilia all'esterno del bar "LOGOS", sito nel Centro Commerciale "Nuova Pieve Center", in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, MUTO Luigi e RUGGERI Salvatore. Il rapporto tra SARCONE Nicolino e VILLIRILLO Romolo risulta essere saldo e produttivo. Invero a due giorni di distanza dal matrimonio del SARCONE viene documentata una riunione, fra lo stesso SARCONE Nicolino, VILLIRILLO Romolo, CAPPÀ Salvatore, MUTO Luigi, BATTAGLIA Pasquale e RUGGERI Salvatore, in Reggio Emilia via Emilia Parmense presso il Centro Commerciale Nuova Pieve Center. La riunione viene documentata e fotografata da personale dei Carabinieri di Fiorenzuola e, sulla base dell'attività di intercettazione, è da ricondurre all'*Affare Sorbolo*.
- INCONTRO del 25/6/2011 in Reggio Emilia presso il ristorante "ANTICHI SAPORI" in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, BRESCIA Pasquale, BATTAGLIA Pasquale, GUALTIERI Antonio, PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio, LEPERA Francesco, DE Ceglie Antonio, DE Ceglie Davide e GANCI Giovanni. Il 25/6/2011, alle ore 11.28, viene intercettata una telefonata tra VILLIRILLO Romolo e MUTO Luigi. Il primo si trova con GUALTIERI Antonio e sta attendendo Luigi che con altri due soggetti li deve raggiungere. Alle successive ore 11.46, si registra una conversazione tra VILLIRILLO - che è in compagnia di GUALTIERI - e CAPPÀ Salvatore. Romolo parla con [compare Turu] e gli chiede se va da lui, aggiungendo che si trova con [zio Tonino] (GUALTIERI Antonio) e che non lo può lasciare. CAPPÀ risponde di no chiedendo di salutargli GUALTIERI. Romolo stabilisce che si potranno incontrare il lunedì successivo. Poi GUALTIERI parla con [compare Turu] salutandolo. Alle ore 11.52, VILLIRILLO Romolo contatta RUGGERI Salvatore il quale gli riferisce che si sta recando all'incontro da GUALTIERI, dove si trovano già MUTO Luigi ed altri due soggetti; è chiaro che a questo incontro devono intervenire altre persone non ancora arrivate. Nel corso del tardo pomeriggio VILLIRILLO Romolo invita a cena da Pasquale BRESCIA (ristorante Antichi Sapori sito in loc. Gaida di Reggio Emilia), Lepera Francesco, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, i fratelli DE Ceglie, MUTO Antonio e GANCI Giovanni. L'incontro tra i predetti soggetti viene anche documentato da un servizio di o.c.p. dei Carabinieri.
- RIUNIONE del 30/6/2011 in Reggio Emilia presso il ristorante "Antichi Sapori" in cui sono presenti VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, GRANDE ARACRI Salvatore e PERITI Federico. Alle ore 09:20 VILLIRILLO Romolo che si trova all'interno dell'ufficio della Edil Tetti unitamente a GUALTIERI Antonio e IAQUINTA Giuseppe chiama l'utenza 335/7456912 e conversa con un fizio chiamato "ingegnere" al quale gli propone un incontro con GUALTIERI Antonio, IAQUINTA Giuseppe e BLASCO Gaetano in relazione a dei lavori edili. L'interlocutore di Romolo VILLIRILLO prende atto dell'invito ma lo rinvia ai giorni successivi. Dall'analisi delle successive conversazioni effettuate da VILLIRILLO emerge chiaramente che lo stesso ha organizzato un importante incontro presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale. L'attività di osservazione dei Carabinieri permetteva di documentare, con l'ausilio anche di videoriprese e servizio fotografico, una riunione a cui partecipavano VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, GRANDE ARACRI Salvatore e PERITI



-
- Federico. Di rilievo la presenza di GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di GRANDE ARACRI Francesco e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino.
- INCONTRO del 5/10/2011 in Modena presso il Ristorante-Albergo "Il Borgo", sito in Strada Cave Ramo nr. 170, in cui sono presenti GUALTIERI Antonio e MANCUSO Vincenzo. L'incontro in argomento è riconducibile all'ascesa di GUALTIERI Antonio. Invero MANCUSO Vincenzo è stato costretto a chiarire la propria posizione in virtù del legame esistente proprio con VILLIRILLO Romolo. Tale incontro chiarificatore è stato documentato dal Nucleo Investigativo CC di Modena.
 - RIUNIONE del 21/11/2011 in Cremona presso il casello autostradale A/21, in cui sono presenti LAMANNA Francesco, SARCONI Nicolino, PAOLINI Alfonso, MUTO Salvatore e AIELLO Salvatore. Il 17/11/2011, emerge una diatriba interna al sodalizio fra il gruppo reggiano e quello piacentino/cremonese. PAOLINI Alfonso chiede a LAMANNA Francesco il permesso di recarsi a casa sua insieme a SARCONI Nicolino. Dell'incontro PAOLINI Alfonso ne comincia a parlare già l'11/11/2011, allorquando PAOLINI Francesco (nipote di Alfonso) riferisce allo zio che la ditta GEMELLI MESORACA ha portato avanti le pratiche del pignoramento di una casa che interessa PAOLINI Francesco. Il Nicolino di cui parla Alfonso è SARCONI con il quale ha intenzione di recarsi da LAMANNA Francesco, al fine di appianare la diatriba legale che dovrebbe portare al pignoramento di una casa – appartenente a PAOLINI Francesco – da parte dei Gemelli Mesoraca (Antonio e Vincenzo). La sera del 17/11/2011, ottenuto il benestare da LAMANNA Francesco, PAOLINI Alfonso chiede a SARCONI Nicolino di presenziare all'incontro fissato per il giorno successivo in Cremona. La riunione, tuttavia, non si terrà il 18/11/2011 per l'assenza della controparte e verrà spostato al 21/11/2011. Alle 10.18 di quel giorno, LAMANNA Francesco contatta MUTO Salvatore e si fa accompagnare sul luogo previsto per l'incontro con SARCONI Nicolino, PAOLINI Alfonso e AIELLO Salvatore. Gli argomenti trattati nel corso della riunione si recuperano dalle conversazioni successive di PAOLINI Alfonso e riguardano un appuntamento con il legale della ditta Gemelli Mesoraca per il giorno successivo alle ore 15.00. Il 22/11/2011, Alfonso informa BLASCO Gaetano sull'incontro del giorno prima a Cremona.
 - RIUNIONE del 03/12/2011 in Sona (VR) via delle Industrie presso gli uffici della ditta T.M. Logistica S.r.l. sita al civico nr.18, in cui sono presenti LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, LAROSA Rocco e GALASSO Antonino. Il giorno 03/12/2011, viene organizzato all'interno della TM Logistica di Sona un incontro per discutere dell'acquisizione del fallimento Rizzi (cfr. relativo paragrafo);
 - RIUNIONE del 3/2/2012 Cremona via Crocile presso il bar trattoria "Paola", in cui sono presenti LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, FLORO VITO Antonio e GOBBI Giorgio. Il motivo della riunione viene svelato dallo stesso GUALTIERI che durante il viaggio da Reggio Emilia a Cremona sul veicolo monitorato²⁴⁶¹ conversa con FLORO VITO e spiega che l'argomento dell'urgente incontro risulta essere la problematica sorta con l'affiliato di Reggio Emilia CRIVARO Antonio;
 - RIUNIONE del 15/02/2012 in Cremona via Crocile presso il bar trattoria "Paola", in cui sono presenti LAMANNA Francesco, MUTO Salvatore, BLASCO Gaetano, LAMANNA Giuseppe ed un soggetto sconosciuto. I contenuti dei dialoghi trattati nel corso della riunione vengono evidenziati in una conversazione del 23/2/2012 tra SARCONI Nicolino e BLASCO Gaetano. Quest'ultimo informerà SARCONI Nicolino dei debiti che hanno contratto alcune ditte e/o soggetti nei suoi confronti. Gaetano si lamenta del comportamento di uno di questi soggetti. Il contenuto dei dialoghi trattati nel corso della riunione è riferibile alla diatriba interna all'organizzazione tra BLASCO Gaetano ed i fratelli D'ANGELO.
 - INCONTRO dell'1/3/2012 in Bologna via Crocile Santo Stefano nr.14 presso lo Studio di TATTINI Roberta, in cui sono presenti GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI



Antonio e TATTINI Roberta. L'1/3/2012 GRANDE ARACRI Nicolino ed i suoi familiari, si recano a Bologna in occasione di un impegno giudiziario. In quella circostanza GUALTIERI Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino, si recano presso lo studio consulenze di TATTINI Roberta. Questa importante riunione, della quale si è già detto, era documentata dai Carabinieri di Fiorenzuola e Modena. Le finalità di questo incontro sono correlate all'affare Fallimento Rizzi per il quale, è lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino a dare il benestare e la linea di condotta.

In riferimento ai riti religiosi (matrimoni e funerali), si elencano quelli più significativi di cui agli atti risultano presenti documentazione relativa a servizi disposti anche nell'ambito di questa indagine:

- **Matrimonio di SARCONE Nicolino.** La mattina del 18/6/2011 in Bibbiano (RE) si celebra il matrimonio di SARCONE Nicolino e Gotsalkaite Rasa, con successivo ricevimento degli ospiti presso il ristorante denominato Ristorante Ranch La Cueva, evento documentato dai Carabinieri. Tra gli ospiti figurano LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, ABRAMO Giovanni, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, COLACINO Michele, COLACINO Nicola, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, DILETTO Alfonso, VILLIRILLO Antonio, VILLIRILLO Giuseppe, CACCIA Tommaso, SALERNO Antonio, SARCONE Giuseppe, SARCONE GRANDE Giuseppe, SARCONE Gian Luigi, SARCONE Carmine, BRUGNANO Massimo, FRONTERA Francesco, CIAMPA' Domenico, COLACINO Antonio, COSTANZO Rosario, CURCIO Adriano, CURCIO Salvatore, LOMONACO Francesco ed altri in via di identificazione²⁴⁶¹.
- **Matrimonio del figlio di CANDELIERI Salvatore in Augsburg (D).** In data 30/6/2011 nel corso dell'attività di intercettazione telefonica sulle utenze cellulari in uso a VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso e BATTAGLIA Pasquale, emergeva che i predetti unitamente ad altri soggetti si sarebbero recati ad Augsburg (Repubblica Federale di Germania). Le successive risultanze investigative permettevano di stabilire che il viaggio (partenza il 19.07.2011 e rientro in Italia il 21.07.2011) era stato organizzato al fine di presenziare al matrimonio del figlio di CANDELIERI Salvatore, che si sarebbe celebrato il 20.07.2011. Invero alle nozze presenziavano PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale, BATTAGLIA Pasquale, MALETTA Renato, TALARICO Vincenzo e tale Federico, n.m.i., partiti a bordo di un furgone a nove posti, noleggiato in Reggio Emilia, alla volta di Augsburg. Appare importante sottolineare che VILLIRILLO Romolo non potendo presenziare al matrimonio, invia il suo uomo di fiducia BATTAGLIA Pasquale. Quest'ultimo conversando con COLACINO Antonio gli comunica di essere in Germania per conto di VILLIRILLO Romolo. E' proprio dopo questa frase che COLACINO al fine di esaltare la figura di VILLIRILLO Romolo dice testualmente: [...questo giro vi ha lasciato solo! va bene però la vostra presenza compare, se ha fatto questo vuol dire è come se...è come se foste la controfigura, diciamo... la figura...]²⁴⁶¹. Essendo Candelieri persona di assoluto rilievo nel panorama criminale cutrese trapiantato in Germania, VILLIRILLO Romolo si preoccupa di seguire a distanza BATTAGLIA Pasquale che lo tiene aggiornato costantemente ("VILLIRILLO Romolo: me lo avete salutato...ma cosa vi ha detto? BATTAGLIA Pasquale: ee...si è già innamorato, non lo sai come sono io VILLIRILLO Romolo: gli avete detto che siete mio fratello, si? BATTAGLIA Pasquale: si gliel' ho detto davanti a tutti, ti ho fatto un elogio che tu... VILLIRILLO Romolo: a posto...ma compà? Compà.compà BATTAGLIA Pasquale: dimmi tutto, dimmi tutto VILLIRILLO Romolo: ma l'avete visto che persona di "mondo" BATTAGLIA Pasquale: oi, veramente non si è sbagliato neanche di una virgola, di mondo veramente, oi Ro VILLIRILLO Romolo: ma secondo...ma secondo voi vi mandavo da uno che non valeva? BATTAGLIA Pasquale: lo sai che gli ho detto? "Veramente Romolo mi aveva detto che eravate una persona speciale per questo sono venuto io... perchè sa che ci tiene

Frequenti sono altresì i riferimenti ad una comune appartenenza "alla famiglia" da parte degli imputati, quale forma di rivendicazione dell'essere parte di un'organizzazione:

- così, si rammenta la conversazione intercettata il 25/6/2011 (affare Blindo, Cap. IV), quando GUALTIERI esclamava: *"..allora io te lo dico io, io personalmente, perché al di sopra di me qui c'è soltanto il Papa. Noi siamo la famiglia che sul crotonese siamo la famiglia maggioritaria, ok?...allora...siamo la famiglia che...allora...si ho detto, che arrivare da Catanzaro fino a Rossano, siamo noi...io c'ho na famiglia che è grande che arriva da Catanzaro fino a Rossano. La mia famiglia, va bene. Che posso dire tutto quello che voglio, ok?...allora tu gli dici, tu gli dici a loro -sono le persone che possiamo attivarci come vogliamo-. Punto, ok?..."*;
- nel corso della vicenda estorsiva in danno di CACCIA Luigi (capo 50, Cap. III), si registrava il seguente dialogo tra SILIPO Antonio e SARCONE Nicolino: *"SARCONE Nicolino:- Questa mattina stavo litigando con quello scemo dell'amico tuo la! (riferendosi a Caccia)...Mi ha detto che entro un mese mi risolve tutto! (...); SILIPO Antonio:- e...hai visto e si è preso un altro mese!; SARCONE Nicolino:- mi ha detto e la modonna a questi livelli siamo arrivati!? Ha detto (...) non sapevo che si rivolgeva ad altri qua..la!; SILIPO Antonio:- ad altri?! Gli dovevi dire siamo una famiglia! gli dovevi dire!"*;
- Ancora SILIPO con Maria Rosa GELMI (Cap. 66 e ss. cap. III) il 30/6/3012: *"MariaRosa:- io non me ne frega un cazzo! E' una minaccia che mi fai? Perché conosci i miei figli? SILIPO Antonio:- no, dico... ci conosciamo tutti in famiglia, ti sto dicendo! MariaRosa:- ma quale ci conosciamo in famiglia?! Ma quale? Che ti manda qualche amico calabrese??!! A me.. cioè non me ne frega un cazzo! Lo sai?"*. Nel corso della stessa vicenda SILIPO riaffermava il concetto con MORMILE Vittorio *"MORMILE Vittorio: Bravo, stiamo apposto! io e te siamo una sola persona, punto! SILIPO Antonio: Bravo, bravo, no tutti siamo una sola persona qua nella famiglia, tutti...tutti."*;
- nel corso delle dichiarazioni rese, Stefano NEFFANDI (capo 78, Cap. III) riportava la seguente affermazione di VILLIRILLO Romolo: *"Ricordo che anche in questa circostanza come ogni qualvolta che tentava di intimidirmi mi diceva la seguente frase: ANCHE QUESTO MIO CUGINO FA PARTE DI NOI, riferendosi all'organizzazione criminale di cui faceva parte. In quella*

proprio ma conoscendovi gli ho detto veramente"... lo sai come sono...ma comunque di mondo veramente VILLIRILLO Romolo: secondo voi vi mandavo da uno che..."). Quindi BATTAGLIA Pasquale non avendo rapporti parentali con CANDELIERI Salvatore partecipa al matrimonio in rappresentanza di VILLIRILLO Romolo, confermando che il banchetto nuziale rappresenta anche uno dei momenti più idonei per rinsaldare il vincolo associativo fra gli affiliati, che necessita sempre di continue conferme, anche fuori dai confini nazionali.

- **Matrimonio di ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Elisabetta**, figlia di GRANDE ARACRI Nicolino in Cutro Il 9/8/2011, si celebra in Cutro (KR) il matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta, figlia di Nicolino, con ABRAMO Giovanni. GUALTIERI Antonio accompagnerà, con la sua Maserati, il boss GRANDE ARACRI Nicolino al ricevimento. L'evento veniva documentato dai Carabinieri Crotonese.



circostanza dopo aver detto la frase mi spiegò che loro erano una famiglia talmente potente che avevano agganci anche in Puglia”;

- il 24/12/2011 sull'Audi Q7 di GUALTIERI si registrava una conversazione tra quest'ultimo e LAMANNA Francesco²⁴⁶²; "...GUALTIERI Antonio: ahh... Francù... ma questo dei ...INC... gliel'hai accennato?... LAMANNA Francesco: gliel'ho accennata!... che ci sono altri "Santa" gli ho detto io... INC GUALTIERI Antonio: lo sai perché?... io io... non sopporto perché... c'è questo BOLOGNINO che sta rompendo il cazzo sto cristiano... che dice che... là... non si deve toccare niente...LAMANNA Francesco:dove? GUALTIERI Antonio:là a Montecchio... che BOLOGNINO è lui che è... INC... LAMANNA Francesco: BOLOGNINO deve fare quello che dico io!!!... ..omissis... GUALTIERI Antonio:eh... che dice... "se non li prendo io... il cazzo gli faccio prendere agli altri"... hai capito Francù?... allora perché volevo a te io a Reggio Emilia?... LAMANNA Francesco: si cuggì!... ..omissis... GUALTIERI Antonio: della famiglia nostra nessuno ci ha fatto INC LAMANNA Francesco: ma tu che cazzo ne sai.. INC... una scienza?... night night... a me night?... a spendere denari denari... io se sono andato... in vita mia da quando sono nato... se sono andato tre o quattro volte... a me mi devono mettere la bottiglia di champagne sulla tavola e non gli devo dare neanche 50 lire io cuggì!". La conversazione è di interesse non soltanto per l'ennesimo riferimento all'appartenenza, ma anche perché delinea la gerarchia all'interno del sodalizio nella quale si staglia il ruolo primario del LAMANNA ("BOLOGNINO deve fare quello che dico io!!!...").
- sempre GUALTIERI, il 20/6/2011, in una conversazione con Alessandro PALERMO, affermava una regola interna alla 'ndrangheta emiliana, quella relativa al c.d. "fiore" e cioè alla percentuale del valore di un affare da destinare alla cassa comune della famiglia: "...Cioè qui a Reggio Emilia devono capire che se si prende un po' di roba dalla Rizzo (Rizzo Costruzioni Generali spa ndr), un po' di roba deve venire alla famiglia punto. Allora chi entra in queste cordate devono capire che c'è la famiglia in mezzo..."²⁴⁶³. Quindi, conversando con l'imprenditore veneto NICOLIS Moreno su Antonio ROCCA - coinvolto nell'affare delle piastrelle e debitore dello stesso NICOLIS - GUALTIERI si lasciava andare a questo commento: "GUALTIERI Antonio: perché sono sempre, quel ROCCA (ROCCA Antonio n.d.r.) lì è sempre un uomo della famiglia hai capito?? GUALTIERI Antonio: eh Morè io ho bisogno che ci vado un pò con lui e cauto, capito?? ok??";
- il 21/4/2012, al termine di una lunga conversazione all'interno del proprio autoveicolo, GIGLIO Giuseppe avvertiva BOLOGNINO Michele che l'indomani avrebbe dovuto recarsi da BLASCO "GIGLIO (mc)... devo andare da Blasco domani che parliamo della "Famiglia" no? BOLOGNINO: ma che cosa vuole? quello mette fuoco... sempre lui"²⁴⁶⁴.

3. I RAPPORTI CON LA CASA MADRE. COMPETENZA.

L'autonomia del sodalizio emiliano rispetto alla casa madre di Cutro, già affermata nei precedenti giudiziari citati, va ribadita in questa sede.

²⁴⁶² prog. nr. 244 RIT 3108/11.

²⁴⁶³ prog. nr. 1107 RIT 1573/11.

²⁴⁶⁴ nr. 4248 del 21/4/2012 RIT 1081/2011.

Le risultanze qui emerse hanno infatti confermato l'assunto dell'esistenza, nella parte occidentale dell'Emilia, di una **autonoma cellula di 'ndrangheta** di derivazione cutrese, che, attraverso un processo di progressiva emancipazione dalla casa madre, ha affermato la propria autoreferenzialità, sia sul piano economico-finanziario sia su quello proprio della esteriorizzazione del metodo mafioso, incidente su questo territorio, ove si sono consumati la gran parte dei reati-fine.

L'attività fa capo a soggetti la maggioranza dei quali sono stabilmente residenti in Emilia e che comunque in questa regione hanno radicato da tempo il loro centro di interessi e presenta un assetto sostanzialmente unitario, ancorché si intraveda una suddivisione di aree, LAMANNA (tradizionalmente) posto a direzione della zona piacentino-cremonese, SARCONE Nicolino sulla città di Reggio Emilia e DILETTO Alfonso sulla bassa reggiana, la zona che in precedenza faceva capo a GRANDE ARACRI Francesco.

Le risultanze di indagine non offrono contezza dell'esistenza di un capo supremo della congrega, quanto invece di un organismo direttivo formato dai soggetti che godono di rispetto e considerazione da parte degli associati, capacità di soluzione dei contrasti, pianificazione delle più rilevanti strategie nonché - dato innegabile - del riconoscimento della loro autorevolezza da parte del capo cosca di Cutro, GRANDE ARACRI Nicolino, al quale hanno accesso diretto e personale. Così, oltre ai tre imputati sopra citati, VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio, che si sono avvicinati in un analogo ruolo, in costante collaborazione con il direttorio emiliano.

E' evidente che l'autonomia finanziaria, decisionale ed operativa della cellula emiliana non implica l'assenza di rapporto con GRANDE ARACRI Nicolino, invero assumendo tale rapporto collaborativo carattere vitale, con vicendevole profitto per entrambi i nuclei. Né potrebbe essere diversamente pensando alla frequente spendita, da parte degli emiliani, del nome della locale madre al fine di accrescere la propria capacità di intimidazione, fatto che notoriamente presuppone una autorizzazione ed un ritorno in termini economici.

Da quanto ricavabile in atti si può affermare che le due organizzazioni mafiose abbiano operato sinergicamente nella conduzione di taluni affari, come ad esempio è accaduto nell'intervento immobiliare di Sorbolo, nel giro di fatture per operazioni inesistenti gestito da CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, negli affari gestiti dai sodali di Castelvetro Piacentino (PC) o nelle interessenze nel gruppo SAVE, che hanno consentito un vicendevole accrescimento di potere e di capacità di infiltrazione nei rispettivi territori di influenza e non solo.

Certamente VILLIRILLO prima e GUALTIERI poi si sono posti come garanti nei confronti di Nicolino GRANDE ARACRI dell'investimento e della sua redditività, in ciò coinvolgendo il sodalizio emiliano quale partecipe paritario degli affari, che conosce il territorio, ha addentellati e idonee strategie. Pare pertanto cogliere nel segno il Pubblico Ministero quando afferma che il reinvestimento effettuato in Emilia a favore del GRANDE ARACRI avvenga proprio sfruttando l'autonomia del sodalizio emiliano, che all'evidenza agisce anche per il suo interesse: *"autonomia e legame, libertà e fedeltà sono le carte vincenti di questa dinamica"*.

Ciò a fronte di casi nei quali le azioni sono poste in essere nell'esclusivo interesse degli emiliani, mentre - si noti - non risulta il contrario.

E' fedele alle risultanze in atti l'osservazione del P.M. secondo la quale nessuno dei dirigenti emiliani, pur in frequente contatto con il boss di Cutro, è titolare di una delega *omnibus* alla trattazione di affari territorialmente definiti in Emilia, neppure essendo

possibile individuare quali siano i presupposti per cui il GRANDE ARACRI abbia ritenuto (ovvero preteso) di farsi coinvolgere in determinati affari, anche se l'entità economica pare avere un certo rilievo. In ogni caso, anche quando GRANDE ARACRI ha deciso di affidare alla cosca emiliana i denari illeciti prodotti dall'agire mafioso calabrese, lo ha fatto pretendendo da costoro una prestazione di risultato in termini di guadagni, senza ingerirsi prepotentemente nel merito degli affari, nelle decisioni operative e nella gestione. Se dall'aspetto più propriamente attinente al merito delle vicende condotte dalla consorteria emiliana è finanche trapelata da parte del boss una certa distanza, non invece dall'entità delle somme consegnate e di quelle attese (vedasi vicenda VILLIRILLO).

Ne consegue che si ritiene correttamente radicata la competenza a decidere in questa sede, richiamandosi, in punto di diritto, la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo al quale *“non è infrequente che più associazioni mafiose, pur operando autonomamente l'una dall'altra nella commissione delle attività illecite e nella gestione dei proventi, siano fra loro federate o facciano parte di un ampio cartello criminoso, nel quale le attività di ciascuna trovino coordinamento (e -ove ne sia il caso- mutua assistenza), onde ripartire la proprie competenze e prevenire il sorgere di conflitti che possano mettere in pericolo la sopravvivenza di ciascuna di esse. A questo proposito, questa Corte, con giurisprudenza costante che il Collegio condivide, ha affermato che la struttura dell'associazione per delinquere di stampo mafioso non è, di per sé, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminali, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed operi sotto il suo controllo (Cass., Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008 Rv. 240470; Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005 Rv. 230831; Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 Rv. 198578; Sez. 2, n. 478 del 04/05/1995 Rv. 202810); cosicché il soggetto che faccia parte, contestualmente o in tempi diversi, di due autonome e distinte associazioni di tipo mafioso, risponde di due diversi reati, poiché si tratta di due fatti storicamente e giuridicamente distinti che integrano, in entrambi i casi, la fattispecie incriminatrice dello art. 416 bis c.p.. Il criterio determinativo della responsabilità penale va identificato, infatti, con riferimento alle condotte, individuate nel tempo e nello spazio, poste in essere dall'agente ed alla norma incriminatrice, indipendentemente dalla definizione, in chiave sociologica o storica, del camorrista o del mafioso (Sez. 1, n. 4323 del 29/11/1990 Rv. 187530; analogamente Sez. 2, n. 17746 del 30/01/2008 Rv. 239768)”* (da ultimo sent. emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, n. 27116 del 22/5/2014-23/6/2014, proprio nel processo a carico di GRANDE ARACRI Francesco e altri, cfr. anche giur. cit. in sede di ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del 6/11/2015 e trascritta al Cap. I).

4. LE AGGRAVANTI.

Sussistono le circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis co 4 e 6 c.p..

Quanto alla prima si richiamano gli addebiti in materia di armi, ascritti anche a soggetti facenti parte della consorteria rammentando che alcuni episodi (per cui procede separatamente) sono stati contestati per essere stati commessi con l'uso di armi.

Il capannone di Montecchio Emilia, nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele e dove abitava anche il suo fedele aiutante RICHICHI Giuseppe era certamente deputato anche alla conservazione di alcune armi, come desumibile da quanto reperito all'atto della perquisizione (cfr. capo 139). Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OLIVERIO Francesco (cfr. capo 140) fanno ben intendere come la necessità delle armi

fosse funzionale agli interessi del gruppo. Deve altresì evidenziarsi che alcuni degli imputati, coloro che godevano ancora della "verginità" al casellario giudiziale (considerata tanto importante anche dal boss di Cutro: così GUALTIERI Antonio, mentre accompagnava a casa GRANDE ARACRI Nicolino il giorno del matrimonio della figlia, rimproverando VILLIRILLO che si era fatto arrestare: "lui doveva essere vergine per voi! GRANDE ARACRI Nicolino: sì, sì ma io gliel'ho detto: "se tu.. no?... non sei così a me non mi servi" prog. nr. 286 RIT 1684/11), erano particolarmente interessati all'ottenimento e al mantenimento della titolarità dell'autorizzazione alla detenzione e porto di armi, in proprio o nelle persone dei loro parenti o affini, sì da averne comunque immediata disponibilità. E l'infedele poliziotto MESIANO Domenico era stato individuato dagli imputati come soggetto in grado di coadiuvarli al fine. Del resto dagli atti si intende come i provvedimenti emessi dal Prefetto in punto di revoca del porto e detenzione armi fossero fortemente accusati dal gruppo.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 6 c.p., si rileva come la stessa costituisca un tratto caratterizzante l'associazione in parola, volta alla creazione di posizioni di monopolio di settori del sistema produttivo tramite la potenza economica costituita dalla continua e rilevante immissione di capitali provenienti da delitti.

Il caso più eclatante è quello dei denari derivanti dalla commissione dei delitti di natura fiscale, reinvestiti nelle attività facenti capo agli imputati (ancorché spesso intestate a compiacenti prestanome) che, in forza di tale massiccia liquidità, potevano presto assumere posizioni di dominio offrendo prezzi decisamente inferiori agli altri operatori del mercato di riferimento e sbaragliare la concorrenza.

Il sodalizio oggetto di imputazione, dal "volto prettamente imprenditoriale", era in grado di creare, soprattutto attraverso al figura di GIGLIO Giuseppe, vorticosi meccanismi di moltiplicazione della ricchezza di primigenia illecita provenienza, ciò che emerge con chiarezza anche dall'esame della lottizzazione di Sorbolo, divenuta presto luogo di impiego, oltre che dei denari di GRANDE ARACRI Nicolino, dei materiali provenienti dai delitti commessi in zona (piastrelle, mattoni infissi) messi a disposizione del cantiere anche oltre le necessità (cfr. dich. FALBO Francesco).

Al di là dell'intuibile effetto di consolidamento della posizione di potere economico dell'associazione, che costituisce la *ratio* fondante l'aggravante in parola, preme evidenziare come detta condotta, basata, oltre che sulla commissione di delitti, su un generalizzato mancato rispetto delle regole (si pensi alle intenzioni di SILIPO quanto all'utilizzo illegale della cava di Sissa - capo 69 - ovvero alle scadenti forniture di inerte effettuate da GIGLIO a ACERBI, che pure era riuscito così ad estromettere il concorrente BONIFAZIO, capo 10, o, ancora, alla sabbia portata al posto della ghiaia sui cantieri di Sorbolo) comportasse anche la produzione di beni e servizi deteriori finanche fonte di pericolo per la collettività, ma, nonostante ciò, destinati a prevalere su quelli offerti dalla concorrenza: una spirale sinergica di azioni delittuose e di degrado socio-economico.

I CAPI-PROMOTORI.

Il ruolo è riconosciuto ai soggetti intranei al sodalizio che sono risultati:

- godere di particolare considerazione da parte degli altri;
- talvolta chiamati a risolvere i contrasti emersi fra i sodali;
- ai quali è da ricondurre la pianificazione e conduzione di alcune importanti vicende che riguardano l'attuazione del programma associativo;

- e che hanno un rapporto diretto con GRANDE ARACRI Nicolino, che li riconosce e a costoro si riferisce.

Il ruolo è pertanto attribuito a SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo²⁴⁶⁵.

E' evidente che, una volta accertata l'autonomia del gruppo emiliano, scarso rilievo assume il fatto che alcuni di detti soggetti siano imputati anche davanti a diversa AG quali partecipi dell'associazione calabrese, essendo configurabile una responsabilità concorrente in ordine ad entrambi i delitti, in coerenza con il comportamento di adesione all'autonoma associazione in cui si inserisce la loro azione.

I. SARCONE NICOLINO.

SARCONE Nicolino ha partecipato a numerosi delitti-fine (capi 10, 20, 50, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 70 e 74), fatti per lo più di matrice estorsiva, frequentemente commessi con l'ausilio del subordinato SILIPO Antonio, assumendo egli in queste vicende un ruolo strategico e di supremazia.

SARCONE è stato condannato (con sentenza non definitiva) all'esito dell'inchiesta *Edilpiovra*, anche per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Le risultanze della presente indagine permettono di sostenere che la sua azione sia analogamente proseguita senza soluzione di continuità, in frequente contatto con gli altri soggetti posti al ruolo verticistico della 'ndrina emiliana, VILLIRILLO, GUALTIERI, LAMANNA e DILETTO e godendo del suo radicato e risalente rapporto con GRANDE ARACRI Nicolino.

Con VILLIRILLO Romolo la frequentazione era collocata, in particolare, nella fase temporale precedente il suo arresto, rapporto che poi analogamente proseguiva con l'"erede" del VILLIRILLO, GUALTIERI Antonio.

Oltremodo esplicativo del ruolo assunto da SARCONE Nicolino non solo nella provincia reggiana, ma in tutto il contesto emiliano era la lettera che lo stesso VILLIRILLO Romolo gli inviava dal carcere tramite il nipote VILLIRILLO Giuseppe. VILLIRILLO Romolo aveva infatti inserito, nella medesima busta inviata al nipote, anche una missiva diretta a SARCONE Nicolino, che non aveva spedito direttamente per una ragione ben precisa. Egli scriveva infatti di non aver chiara contezza della posizione assunta da SARCONE in ordine alle sue vicende e, di conseguenza, prima di sbilanciarsi in un approccio nei suoi confronti, bramava di carpirne gli umori ("*...È la lettera e di Nicolino Sarcone vedi tu se lui ti rendi conto che di me parla bene dagliela così lui va alle stelle ci lavami a facci regolati tu senelcaso lo dici Romolo ti stima assai poi fammi sapere*"...). VILLIRILLO Romolo, in quel momento, aveva piena consapevolezza degli equilibri emiliani e, in particolare, di quelli reggiani, dove l'autorevolezza di SARCONE Nicolino era ampiamente riconosciuta. Non a caso, VILLIRILLO divideva il fronte calabrese (che lo accusava) da quello emiliano, proprio in ragione dell'autonomia gestionale acquisita dalla costola delocalizzata. Il sodalizio emiliano avrebbe infatti potuto assumere una posizione diversa da quella di GRANDE ARACRI Nicolino, proteggendolo dalle ire del boss cutrese, mediante l'intervento di

²⁴⁶⁵ Nei confronti di tutti gli imputati sopra indicati è stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo nel ruolo verticistico; il Tribunale del Riesame ha confermato la gravità indiziaria nei confronti di DILETTO Alfonso e LAMANNA Francesco, mentre i restanti imputati non hanno promosso riesame o appello cautelare. Le fonti di prova si rinvencono anche nelle schede personali redatte dai CC di Modena e Fiorenzuola.



personaggi dalla caratura dello stesso SARCONE Nicolino. Così, invero, non pare essere avvenuto.

SARCONE era strettamente legato a DILETTO Alfonso. Oltre ai contatti telefonici fra i due e alle numerose riunioni alle quali hanno partecipato, si richiamano le emergenze illustrate ai capi 56 e 57 (in relazione al ritiro della denuncia sporta da MINCONE Federica, ove emergeva un interessamento anche del DILETTO), capi 71-74 (relativi ai fatti estorsivi condotti nel ravennate, significativi della corallità dell'azione del gruppo) nonché la loro coalizione nella controffensiva politico-mediatica della primavera del 2012.

SARCONE Nicolino era spesso chiamato a dirimere contrasti sorti in seno al sodalizio, anche in relazione ad affari nei quali non era direttamente coinvolto, come l'affare Sorbolo, vicenda che fornisce importanti informazioni su quale fosse, in quel momento, la composizione del direttorio della cellula emiliana (si rimanda alla trattazione ai capi 83 e 84 Cap. IV).

Analoga capacità di dirimere contrasti SARCONE esplicava nel caso della lite tra BLASCO Gaetano e SILIPO Antonio, tra i più attivi all'interno del sodalizio (facendosi rimando a quanto illustrato al riguardo al capo 52).

Rilevante anche l'ingerenza del SARCONE sugli aspetti della vita privata dei suoi, a riprova della autorità e del rispetto di cui godeva il capo, su tutti i fronti. Al riguardo vi è in atti una conversazione intercorsa fra SARCONE Nicolino e la ex moglie (MARTINO Marianna) ed il figlio (Francesco) di SILIPO Antonio, suo braccio destro. La donna si lamentava del marito (*"Marianna, piangendo, dice: ...e gli dico "Tonino: tu mi hai sempre picchiato!", "ma io ti ho picchiato per darti un insegnamento di vita!" (inc.). Che cazzo ne sapevo? (inc.) ..doveva sparare a una femmina! A una femmina! Un'immondizia di cristiano! (...) Tutti con lui se la prendono, perché dicono che lui.. (inc.) perché lui è violento e pazzo! E' la verità! A me mi ha puntato la pistola alla testa!"*). SILIPO Francesco: *a me ha sparato alle gambe! Marianna: a mio figlio! (inc.) ..con un fucile a pompa!"*) e SARCONE li rimproverava perché avrebbero dovuto rivolgersi a lui (*"SARCONE Nicolino: Quando lui sapeva che il padre è con me, parla!.."*)²⁴⁶⁶.

A SARCONE Nicolino va ascritta l'abile strategia di penetrazione all'interno delle istituzioni in grado di minarne il potere (così all'interno della Questura di Reggio Emilia tramite la precipua opera di PAOLINI Alfonso) nonché, infine, l'attacco sferrato sul fronte pubblico e mediatico a fronte della incisiva e decisa azione del Prefetto di Reggio Emilia, quando si è fatto paladino di una battaglia basata su falsi presupposti e, in ogni caso, qualora fosse stata una battaglia in buona fede, non sua.

Una strategia che per lui si è rivelata comunque appagante, come si desume leggendo i messaggi "pubblicitari" che GIBERTINI, dopo l'intervista resa da SARCONE Nicolino al Resto del Carlino, inviava ai suoi amici per cercare nuovi incarichi da affidare al clan. Così (cfr. nota del RONI CC di Parma del gennaio 2014):

*Progr. 5353 del 30.10.2013, ore 13:28, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano che, detto per inciso, è presidente CDA Gaudi Trade s.p.a.*²⁴⁶⁷

Testo SMS: Anche oggi sul Carlino Re, quello che viene considerato il numero 1 dell'ndagreta cutrese fotografato con una giacca Gaudi

²⁴⁶⁶ Progr. 15298 del 18.6.2012, ore 16:46, verso l'utenza 392.0504980 di Sarcone Nicola.

²⁴⁶⁷ e Presidente del Carpi Calcio.

Progr. 5354 del 30.10.2013, ore 13:29, in entrata sull'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco dall'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: Che delirio. . –Ma si vede la scritta gaudi.

Progr. 5362 del 30.10.2013, ore 13:37, in entrata sull'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco dall'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: Come si chiama sto calabr o verace

Progr. 5363 del 30.10.2013, ore 13:39, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: Nicola SARCONE. Ti da da testimonial... Se dice di comprare quel piumino che ha addosso, servono circa 35 mila pezzi

Progr. 5370 del 30.10.2013, ore 19:41, in entrata sull'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco dall'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: Il futuro e sarpone

Progr. 5371/5372 del 30.10.2013, ore 19:45, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: e@0x @SARCONE Nicola detto Nicolino, moglie lituana, un Aston, un Audi A 1000 targata Germania, una 500, tre amanti tra le quali un'insegnante di lettere del Liceo. Reggio Emilia, detta il Bancomat delle N'drine. Se vuoi lo aggiungo alla compagnia mangiareccia. E ' di compagnia e molto simpatico

Progr. 5373 del 30.10.2013, ore 19:46, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Testo SMS: Io faro un libro su loro. E' anni che li studio

Progr. 5375 del 30.10.2013, ore 20:13, in uscita dall'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco verso l'utenza 3356259966 in uso a BONACINI Stefano
Stefano chiede a Marco se questa persona "è stupenda!" (SARCONE Nicolino n.d.r.). Marco gli risponde che se lui vuole glielo porta e Stefano chiede informazioni. Gibertini dice che è del 06.06.1965, che è una persona "fantastica", Stefano gli chiede se è una persona di compagnia. Marco gli dice che "quando andò a Parma (carcere n.d.r) era nell'ala di PROVENZANO! (...) E Provenzano disse <chi cazzo è sto SARCONE che fa tanto isolamento?!>". Stefano gli chiede a quanto è stato condannato, Marco gli risponde che adesso è stato condannato a otto anni e otto mesi. L'altro domanda se lo "ingabbiano", Gibertini risponde che adesso la sentenza è in cassazione. Stefano gli domanda se questa persona è tranquilla, Marco gli ribadisce che "è fantastico" e che è l'esatto contrario di MALAVASI (l'altro ride). Gibertini dice che non ci sono problemi e che se vuole lo porta e che ha un'Audi di quelle con la doppia marmitta e una Aston Martin grigia (come quella di Stefano) e che adesso gira con una 500 di colore rosso perchè diversamente gli rompono i coglioni. Stefano gli chiede che professione faccia, Marco gli risponde che fa l'imprenditore edile e che ha costruito 400 appartamenti a Reggio Emilia e che se lui legge il libro di



Giancarlo TISSLAN, il giornalista della Gazzetta di Modena, ci sono tre capitoletti dedicati a lui. Stefano gli chiede dove risiede, Marco gli risponde che è residente a Bibbiano. Stefano gli chiede se è amico di Pino, Marco gli risponde di no e che lui è di "un altro giro" in quanto "qua siamo sull'ufficiale! Cioé.. è una famiglia questa qua!", invece Pino è un scavezzacollo, Stefano gli dice che Pino è un battitore libero, Marco gli dice che tuttavia "anche se è un battitore libero ma quando vengono.. quando vanno a bussare bisogna risponderel", e cioè che uno non può dire "io sono di Carpi", "eh anch'io!", "e allora facciamo un cazzo!" (ridono). marco dice che lì sono regole diverse. Stefano gli chiede se questa persona la conosca bene e se sia in amicizia con lui, Marco gli risponde che lo ha sentito "anche oggi" perché era sul giornale anche oggi. Marco poi aggiunge che lo ha portato in televisione che è successo un casino, in quanto gli ha fatto un'intervista, che lui è anche amico del padre di IAQUINTA. Stefano e Marco poi parlano di calcio e di contabilità della fine del mese, di lavoro e di cose varie.

Progr. 5148 del 25.10.2013, ore 15:39, in entrata sull'utenza 335341999 in uso a GIBERTINI Marco dall'utenza 3297524511 in uso a MATTEO

Matteo chiede a Gibertini se ha ancora "le sue amicizie" per andare a recuperare 310.000 euro da "gente che i soldi ce li ha!". Gibertini risponde che non ci sono problemi, "si ma però devono fare la cessione del credito perché sennò è estorsione eh!", Matteo dice che "è tutto ufficiale!". Gib: "ci vuole un documento ufficiale e.. e dopo due settimane glieli portiamo a casa!". Gibertini chiede all'altro "che grado di difficoltà è?". Matteo spiega che "è sempre questo qui dello Studio 54", che avanza 320.000 euro da due aziende di cui una di Novate, che hanno sede in Italia ma hanno messo i loro soldi in altre aziende. Gibertini: "non c'è neanche un problema!", ribadisce che non ci sono problemi, ci vuole la cessione del credito, "e poi dopo.. dipende dove bisogna andare, ci vogliono le spese! Perché se devon andare a Napoli, per muoversi.. ma non io eh! Se devon andare a Napoli... Però il risultato è assicurato!". Matteo dice che si sentirà lunedì con la persona, con cui ha appuntamento, e poi gli farà sapere.

Si rammenta anche una conversazione ambientale (nr. 8011 RIT 669/2012, delle ore 14:16:51 dell'11/4/2012) all'interno dell'ufficio della GIGLIO Srl fra GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e RIILLO Pasquale, dalla quale emergeva chiaramente la conoscenza dei tre delle dinamiche interne alle consorterie criminali sia emiliana che dei GRANDE ARACRI di Cutro.

Gran parte della conversazione era incentrata sulle gerarchie emiliane della cosca, dove era riconosciuto un ruolo apicale a SARCONE Nicolino, e sui fragili equilibri interni del sodalizio, minati da contrasti accesi, che si manifestavano con atti vandalici ed incendi e che nel breve periodo potevano sfociare in qualcosa di grave. Inizialmente la conversazione verteva sulla diatriba insorta tra VALERIO Antonio ed i fratelli BRUGNANO, nella quale era coinvolto anche BLASCO Gaetano. RIILLO riferiva che quest'ultimo non era alle dirette dipendenze di SARCONE Nicolino ("Gaetano non è con Nicola, lo sai tu no?"), affermazione immediatamente smentita da BOLOGNINO Michele, il quale pure ammetteva che BLASCO era spesso ripreso da SARCONE per i suoi atteggiamenti ("lo dici tu!.. no cosa c'entra.. lo cazzia sempre.. (inc).. e ti dico di no!"). BOLOGNINO continuava le sue precisazioni affermando che, su Reggio Emilia,



a SARCONE Nicolino GRANDE ARACRI si rivolgeva *"per certi auguri"* e specificava quindi che tale *"Petruzzedu"* stava raccontando certe cose a BLASCO Gaetano, il quale per tal motivo stava scendendo a Cutro contro voglia. Lo stesso GIGLIO sottolineava che gli atteggiamenti di BLASCO erano tollerati dalla cosca solo per rispetto al fratello ucciso nel 2004 nell'agguato mafioso. Dopo che GIGLIO aveva riferito di indagini in atto (*"a DDA va cercando questi ragazzi e li ha stretti, non volevano parlare, gli ha detto insomma... (inc.)... o mi dite i nomi chi è che più o meno che pensate che si spara o dice... non vi facciamo più uscire... questo ragazzo è quattro anni che è dentro... e tiene la pistola..."*), BOLOGNINO ribadiva la pericolosa situazione che si stava creando a Reggio Emilia, evocando gli anni '90 quando la città era stata scenario di omicidi di mafia (*"qui si sta tornando ai vecchi tempi Pasquà..."*)
2468

Quanto all'apporto dei collaboratori di giustizia, del tutto in linea con le ampie risultanze *aliunde* emerse, rinviando per il dettaglio al Cap. IX, si evidenzia che, secondo il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore CORTESE, Nicolino SARCONE è affiliato ed in possesso quanto meno della dote dello *sgarro*.

CORTESE, già nel dibattimento piacentino *Grande Drago*, aveva indicato i fratelli SARCONE quali referenti della zona di Reggio Emilia in contatto e collaborazione con l'area piacentina facente capo al LAMANNA Francesco. Di SARCONE Nicolino ha fornito un racconto dettagliato, dalla sua provenienza dal clan DRAGONE al suo rimpiazzo con GRANDE ARACRI e alla sua dipartita alla volta dell'Emilia, soffermandosi anche sulla vicenda dell'omicidio di VILLIRILLO Antonio.

Anche MARINO Vincenzo e VRENNA Giuseppe hanno parlato di lui e della sua vicinanza a GRANDE ARACRI (un *"ragazzo"* di GRANDE ARACRI Nicolino affermava MARINO). Anche VRENNA riferiva dell'affiliazione al clan GRANDE ARACRI (prima DRAGONE) di SARCONE Nicolino indicando la comune detenzione (riscontrata) nel carcere di Crotone.

In ultimo, una spontanea indicazione dell'importanza dei fratelli SARCONE, anche in ordine ai loro rapporti con altre cellule di 'ndrangheta, è stata fornita dai due collaboratori LOCONSOLO Saverio e D'AMATO Alessandro.

2. DILETTO ALFONSO

DILETTO Alfonso è ritenuto responsabile dei delitti fine di cui ai capi 71, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201, fattispecie che riguardano estorsione, reimpiego, intestazione fraudolenta di valori e tentata violenza privata rivolta ad un giornalista che aveva mandato in onda un servizio sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia.

CORTESE Angelo Salvatore, oltre a indicare DILETTO Alfonso quale affiliato al clan GRANDE ARACRI, ha precisato che costui, dopo aver *fatto i soldi con la cocaina negli anni 90 ... è diventato imprenditore* ed è molto vicino a GRANDE ARACRI Nicolino, di cui è un finanziatore nonché un riciclatore dei suoi proventi illeciti.

Le dichiarazioni del CORTESE riguardo alla vicinanza e al rapporto fiduciario dell'imputato con GRANDE ARACRI trovano conferma, in primo luogo, nella gestione dell'affare SAVE, un ingente affare dal quale emerge, oltre alla presenza del denaro di GRANDE ARACRI, una spiccata autonomia gestionale del DILETTO e la disponibilità, da parte sua, di una rete di contatti (anche all'estero) che fanno

²⁴⁶⁸ Conversazione ambientale nr. 8011 (RIT 669/2012), delle ore 14:16:51 del 11/04/2012, inerente Ufficio 2 (GIGLIO Giuseppe), in uso a GIGLIO S.r.l.

chiaramente intendere la pervasività e la professionalità (cfr. capi 192, 193, 193 bis e 194, Cap. IV) non ponendolo - in linea con la acclarata autonomia della cosca emiliana - quale mera *longa manus* del GRANDE ARACRI, ma egli stesso referente di primo piano, nelle regione emiliana, del sodalizio mafioso che qui alligna.

Anche il suo interessamento, sfociato poi in un atto estorsivo (perché così si muove il clan di fronte agli ostacoli) nella riviera romagnola (capo 71) ne restituisce un ruolo direttivo, oltre che vedersi in quei fatti (letti unitariamente al capo 74) un movimento di una parte importante del sodalizio (SARCONE, SILIPO, GIBERTINI, GIGLIO e lo stesso DILETTO).

Tra le vicende più emblematiche che rendono evidente il ruolo di vertice ricoperto dal DILETTO all'interno della locale emiliana vi è sicuramente quella relativa al suo intervento teso a provocare una riconciliazione fra i soci a cui facevano capo le società coinvolte nell'operazione edilizia del c.d. "affare Sorbolo", importante investimento di circa 15-20.000.000 di euro nel quale sono stati impiegati capitali provenienti dalla cosca cutrese e durante il quale DILETTO Alfonso, al pari di SARCONE Nicolino, sono intervenuti nel ruolo di arbitri, privi di un personale interesse imprenditoriale all'affare, quest'ultimo di grande rilievo per la consorteria (capi 83 e 84, Cap. IV).

Ancora, si evince la posizione apicale del DILETTO dai fatti relativi all'organizzazione della c.d. "cena della beffe" del 21/3/2012. Allo stesso si deve la decisione di allargare la platea dei presenti, per dare una idea di maggiore "forza", visione sulla quale non era concorde SARCONE Nicolino, che però, a dimostrazione del pari livello dei due, era con DILETTO giunto a compromessi (Cap. VIII).

Si rammenta ancora quanto esposto ai capi 56 e 57 in relazione alla influenza decisiva di DILETTO per far ridimensionare la vicenda - che pur coinvolgeva SARCONE e non lui - alla denunciante MINCONE Federica. Da siffatte emergenze, alla cui dettagliata esposizione al Cap. III si rinvia, si comprende il rispetto nutrito da altro sodale (MANCUSO Vincenzo) nei confronti della figura di DILETTO.

Dei frequentissimi contatti fra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, che si rapportano come due soggetti con analoghi poteri all'interno del clan, si è più volte detto.

Dagli atti se ne desumono altri, dettagliatamente evidenziati dal P.M. nel corso della sua requisitoria, qui ritenendo sufficiente rievocare l'autorevole intervento di DILETTO Alfonso nel pagamento del debito contratto da GENTILE Domenico e GENTILE Sandra con BLASCO Gaetano (capo 48, non trattato in sentenza perché nessun addebito è stato contestato al presente imputato). Basterà qui rammentare che, alle ore 20.15 del 20 marzo 2012, dopo che nel pomeriggio si era verificato uno screzio tra BLASCO e il debitore GENTILE Domenico, DILETTO contattava il primo chiedendogli di recarsi subito presso il Centro Commerciale *Eurospin*, da SARCONE. BLASCO, in ragione della autorevolezza della chiamata, ubbidiva immediatamente. All'incontro partecipavano DILETTO, BLASCO, Gianluigi e Nicolino SARCONE, come si evince dalle telefonate registrate quella sera intercorse tra il BLASCO, SERGIO Eugenio e VALERIO Antonio, nonché da quella che aveva luogo, il giorno successivo, tra lo stesso BLASCO e BAACHAOUI Karima, nel corso della quale la donna, informata dell'intervento del DILETTO, chiedeva al suo interlocutore il motivo di simile interessamento (conv. n. 2223 del 21/03/2012 RIT 306/2012: "Blasco: ... io devo andare a sbrigare una cosa con Gentile... perché ieri sera... questo cornuto no?... l'ho chiamato... se aveva versa... pagato l'assegno... e ora sto andando... che poi ha chiamato alla scimmia... ha chiamato no?... sì... ed è venuto... no... lui dice... Gaetà



cosa è successo?... questo... questo... e questo... ora... questa mattina... adesso stiamo andando con Eugenio a trovarlo sul cantiere... Karima:... scusami... la scimmia che cazzo gliene frega?...”).

La mattina del 21/3/2012, BLASCO, per il tramite di PAOLINI (progr. 12771, RIT 1781/11), cercava DILETTO per incontrarlo e trattare la “questione Gentile”, ma DILETTO faceva sapere a BLASCO, sempre tramite PAOLINI, che si trovava fuori in quel momento e non era disponibile (progr. 12773 e 12775, RIT 1781/11). Dalle intercettazioni successive (progr. 9704, ore 12.01 del 21/3/2012 RIT 2931/2011, progr. 2227, ore 12.02 del 21/3/2012 RIT 306/2012, progr. 9700, ore 11.56, RIT 2931/11) si capiva quindi che BLASCO aveva consegnato dei soldi a GENTILE (per evitare il protesto dell’assegno) alla presenza di PAOLINI, quest’ultimo intervenuto in rappresentanza di SARCONE e DILETTO, impossibilitati a partecipare.

Trattasi di vicenda anch’essa esplicativa del ruolo sovraordinato della coppia SARCONE-DILETTO sulla conduzione e risoluzione degli affari del sodali, come conferma anche il fatto che, in seguito, PAOLINI aggiornava comunque DILETTO (progr. 12842, RIT 1781/11, ore 18.23).

DILETTO ha tenuto anche importanti rapporti con BOLOGNINO Michele, anch’egli con ruoli apicali nella congrega.

Infatti, DILETTO, nella sua veste di effettivo titolare del Bar Ristorante Pizzeria “Ariete” sito in Parma, in accordo con il BOLOGNINO, ne ha ceduto la gestione a quest’ultimo mediante l’instestazione fittizia del relativo contratto all’egiziano ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed (capo 191), emergenza che fa intendere quale fosse il livello di compattezza dei vertici del sodalizio nell’accaparramento e mantenimento delle risorse utili alla sua operatività.

Si ricorda che, anche in relazione al c.d. “affare delle piastrelle”, non direttamente contestato a DILETTO Alfonso, le intercettazioni facevano comunque registrare il fatto che lo stesso ne fosse pienamente al corrente. In una telefonata del 4/8/2012 (n. 4754 RIT 1697/12) BOLOGNINO raccontava a DILETTO la complessità delle operazioni per caricare le piastrelle, che erano in quantità così elevata (viene quantificata in “60-70 bilici”) che risultava difficile trovare una collocazione adeguata. Era pertanto interpellato al fine anche lo zio di DILETTO, che sembrava avere la disponibilità di un capannone. DILETTO peraltro affermava di avere saputo che gran parte del materiale doveva giungere in Calabria (DILETTO: *“ho capito... ma... lui mi aveva detto che forse il (inc.) lo sapeva e mi ha detto che... forse... che pensa che ... dice forse le mandava qua?”*) dimostrando di disporre delle informazioni sugli affari del sodalizio in anteprima. Anche l’imminente arrivo dei “gioiosani”, cui doveva essere consegnata una parte delle piastrelle, era comunicato da Michele BOLOGNINO anche a DILETTO Alfonso (progr. 813, ore 17.56 del 27/09/2012, RIT 2366/12), invitato a partecipare all’incontro, che si doveva tenere in serata presso il ristorante di Montecchio.

Ne consegue che DILETTO Alfonso, ben inserito nei gangli vitali del sodalizio, che conosce e gestisce gli affari di maggiore rilievo, che è in contatto il boss di Cutro, che si rapporta a SARCONE Nicolino in un grado niente affatto subordinato, occupa ed esplica funzioni di natura dirigenziali.

3. LAMANNA FRANCESCO.

LAMANNA Francesco è stato ritenuto responsabile del delitto di reimpiego contestato sub 122. Allo stesso è stato altresì contestato il ruolo di promotore e dirigente dell’attività della locale emiliana, e in particolare della sua articolazione piacentina,



nella sua veste di alto prestigio criminale in virtù del suo legame di antica data con GRANDE ARACRI Nicolino con il precipuo compito di curare i rapporti con la casa madre, di individuare le linee di intervento della cosca, di coordinamento e di soluzione dei conflitti.

LAMANNA Francesco risulta essere certamente uno degli elementi di maggior peso all'interno della organizzazione emiliana.

Si rammenta che il Tribunale di Piacenza, con sentenza emessa il 18 dicembre 2008, lo ha condannato per il delitto di associazione di stampo mafioso²⁴⁶⁹ e la Corte D'Appello di Bologna con decisione del 21 giugno 2011 (divenuta irrevocabile l'8 aprile 2014, in seguito al rigetto da parte della Sezione V della Suprema Corte del ricorso dell'imputato con pronuncia n. 25.758/14, depositata il 16 giugno 2014) ha confermato la sentenza di prime cure. Il Tribunale di Piacenza e la Corte d'Appello di Bologna hanno ritenuto, in particolare che, nelle province di Piacenza e Cremona fosse esistente e operativa un'associazione di tipo mafioso, collegata con una più ampia e consistente cosca con sede in Cutro (KR), ma dotata di propria autonomia e che LAMANNA Francesco fosse il riconosciuto capo della predetta cellula; in tale veste gestisse il collegamento tra la stessa e la "casa madre" calabrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino e fosse il collettore finale del denaro provento dei delitti commessi dal sodalizio; dopo la sua scarcerazione avesse immediatamente ripreso il suo ruolo di comando.

Orbene, le emergenze investigative acquisite nel presente procedimento hanno dimostrato che il LAMANNA (soprannominato "Testone", "Labbroso", "Ncacchiato") ha mantenuto immutato il suo ruolo, che sostanzialmente si articola nel governo operativo sugli uomini nella porzione di territorio da sempre sotto la sua influenza criminale (Piacenza, Cremona, Salsomaggiore Terme), con la finalità principale del controllo del territorio, l'infiltrazione sistemica nell'edilizia residenziale e la gestione dei cantieri; nei collegamenti con la "casa madre" di Cutro e in particolare con il GRANDE ARACRI; nella rappresentanza, atteso che - per la sua vicinanza a quest'ultimo e per i suoi trascorsi criminali - ha una speciale autorevolezza alla quale consegue il compito di rappresentare all'esterno il sodalizio.

LAMANNA ha un ruolo di tradizione, meno propenso di altri alla frenetica azione imprenditoriale.

²⁴⁶⁹ "CAPO 1: GRANDE ARACRI Nicolino, LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Antonio, MESORACA Alfonso, PASCALE Carmine, PASCALE Gennaro, VILLIRILLO Andrea, FLORO VITO Antonio AMATO Gianluca, OLIVERIO MEGNA Carmine, GARERI Eugenio, VILLIRILLO Luciano [oltre a ESPOSITO Antonio, MESSINA Michele, DE SANTIS Giuliano, MANCUSO Giovanni e MELONI Antonio, la cui posizione è stata stralciata perché hanno acceduto a rito abbreviato] imputati del reato p. e p. dall'art. 426 bis c. I, II, III, IV e V c.p., perché facevano parte a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento ed omertà che ne derivava al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche o comunque il controllo del territorio e per realizzare per sé o per altri profitti o vantaggi ingiusti, nonché per commettere delitto di estorsione, di illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra, con i ruoli e i compiti per ognuno appresso specificati: LAMANNA Francesco, quale alter ego di GRANDE ARACRI Nicolino con il compito di sovrintendere a tutta l'attività criminosa svolta dall'associazione e di acquisirne i proventi per rimetterli allo stesso GRANDE ARACRI nonché di occuparsi dell'assistenza economica in favore dei membri dell'associazione e delle loro famiglie nel periodo della eventuale detenzione dei primi..."



LAMANNA era frequentemente a Cutro a colloquio con GRANDE ARACRI nelle riunioni che si tenevano nella sua tavernetta o nel capannone nel retro dell'abitazione, durante le quali erano per lo più trattati gli affari della cosca cutrese (cfr. note DDA di Catanzaro sul punto riprendendo gli esiti delle relazioni CC RONI Crotona).

In Emilia a LAMANNA ha fatto capo VILLIRILLO Romolo quando in questa sede si trovava per gestire i denari del boss e, dopo la sua caduta in disgrazia, il coinvolgimento di LAMANNA era fortemente cercato da GUALTIERI Antonio.

Rilevante la partecipazione di LAMANNA alla progettata speculazione immobiliare del "fallimento Rizzi" (cfr. Cap. IV), soprattutto per il suo ruolo di rappresentanza esterna della cosca rispetto alle altre famiglie.

Il LAMANNA emerge chiaramente come un interlocutore per gli appalti e in generale gli affari che si svolgono nei territori dell'Emilia occidentale al confine con la Lombardia e comunque quando qualcuno dei suoi più stretti collaboratori era coinvolto in affari organizzati dai reggiani (vedi quanto emerso al capo 95, Cap. III). A questo riguardo, si deve ricordare che il LAMANNA non era titolare di alcuna ditta, sicché il suo coinvolgimento nelle vicende a essi inerenti era esclusivamente funzionale agli interessi della consorte.

Egli conduceva rapporti evidentemente di natura non paritaria con MUTO Salvatore, il suo braccio destro, che faceva da intermediario fra LAMANNA e i sodali che si volevano mettere in contatto con lui, tenendo informato il capo sulle attività relative ai cantieri edili gestiti dalla cosca.

Analogo ruolo servente era assunto da FLORO VITO Antonio, suo genero per averne sposato la figlia Carolina. In particolare, il 26 agosto 2011, era FLORO VITO ad informare il suocero di un problema insorto con una persona non individuata, che non era intenzionata ad affidare a BLASCO Gaetano l'esecuzione di lavori, passando poi il telefono a quest'ultimo perché si rivolgesse direttamente all'imputato (n. 1790 R.I.T. 1685/11).

Ancora, il 15 febbraio 2012 il MUTO forniva al BLASCO, che glielo aveva richieste, le indicazioni per raggiungere l'abitazione del LAMANNA. Dopo essere stato avvertito dell'arrivo del sodale, comunicava al suo capo che questi lo stava aspettando nel bar vicino a casa sua (tel. 4995 R.I.T. 3178711 e 5484 R.I.T. 1685/11). Nel corso dell'incontro, il LAMANNA convocava anche suo fratello Giuseppe e il MUTO (n. 5488 e 5489/11 R.I.T. 1685/11 e servizio o.c.p. 53 allegato all'informativa dei CC di Fiorenzuola d'Arda). La conversazione n. 820 R.I.T. 188/12 registrata il 23 febbraio 2012 tra il BLASCO e SARCONI Nicolino faceva comprendere le ragioni dell'incontro del 15 febbraio. Il primo, infatti, si era lamentato di avere crediti con vari soggetti, tra cui i fratelli DANGELO di Cremona, che gli avevano detto che avrebbero saldato il dovuto soltanto dopo avere a loro volta venduto le ville in costruzione. Quando il SARCONI gli domandava se "*quello che [lo aveva] portato*" stava facendo qualcosa per tutelarli, il BLASCO rispondeva che "*quello che [aveva] portato*", indicato in "*Francuzzo*", gli aveva rivolto il seguente invito: "*Gaetà' vedi com'è che è perché se non andiamo noi ... aspetta una settimana poi gli dii: vai e vedi che devi fare con questo qua!*", ovvero, in altre parole, si era impegnato a risolvere il problema. In effetti, il 4 aprile MUTO Salvatore, dopo avere domandato al BLASCO se aveva ricevuto quanto gli spettava e avere avuto risposta negativa, gli diceva che aveva saputo che i DANGELO avevano la disponibilità del denaro da versargli (n. 10262 R.I.T. 3178/11). Quindi, il 13 aprile, BLASCO, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio si

recavano a Cremona dove incontravano LAMANNA e il MUTO (o.c.p. n. 68 allegato alla menzionata informativa).

Ciò ad intendere come il ruolo del LAMANNA fosse di natura decisoria e organizzativa in ordine all'assegnazione e alla spartizione fra i sodali dei lavori nei cantieri edili, con connessa pretesa di percentuali da coloro che li gestivano (come si desume dalle telefonate n. 5076 R.I.T. 1573/11 del 6 agosto 2011, n. 4831 R.I.T. 3178/11 del 13 febbraio 2011 e n. 54479, 5480 e 5481 R.I.T. 1685/11 del 14 febbraio 2011, n. 2903 e 2915 R.I.T. 1685/11 del 25 ottobre 2011).

LAMANNA, dall'alto del suo ruolo, svolgeva anche una funzione di tutela dei suoi collaboratori e sentenziava sulle controversie.

Così, ad esempio, da due dialoghi registrati il 29 dicembre 2011 tra l'imprenditore NICOLIS Moreno e il GUALTIERI sulla vettura di quest'ultimo emergeva che ROCCA Antonio (imputato gravitante nella zona di Mantova, legato al LAMANNA) era debitore di una somma di denaro nei confronti del NICOLIS e che il LAMANNA, informato della situazione dal GUALTIERI alla presenza del NICOLIS, aveva giustificato ROCCA dicendo che non gli erano *"rimasto 50 lire per metterseli in un occhio"* poiché era stato *"bidonato"* (n. 366 e 370 R.I.T. 3108/11). Il giorno successivo il GUALTIERI contattava NICOLIS per informarsi su eventuali sviluppi e comunicargli che il giorno prima si era visto con suo *"cugino"* LAMANNA e che - data la posizione che costui aveva assunto - egli non poteva intervenire (*"perché, More', certe cose poi dopo io davanti ad alcune persone non le posso fare, hai capito? ... perché sono sempre, quel ROCCA li è sempre un uomo della famiglia, hai capito?"*) (progr. 14903 R.I.T. 1573711).

Ancora, nella conversazione n. 1770 R.I.T. 3108/11 registrata a bordo dell'Audi Q7 del GUALTIERI, quest'ultimo informava il FLORO VITO degli affari della consorteria, e specialmente degli sviluppi delle trattative per l'acquisizione dei beni dal *"fallimento Rizzi"* nel veronese, perché ne parlasse al LAMANNA. In particolare, nell'occasione il GUALTIERI sottolineava che era *"tutto bello pulito ... tutto tranquillo"* e che *"la famiglia"* l'aveva *"messa a posto"*, nonché faceva più volte riferimento all'eventualità di coinvolgere il *"cugino"* LAMANNA per risolvere i problemi creati da un soggetto non identificato che gli stava facendo fare brutte figure (*"Testo' vedi di chiamarlo a questo qua e parlati"*).

LAMANNA aveva anche rapporti diretti con gli altri membri di primo piano del sodalizio emiliano, tra i quali, oltre quelli di cui si è detto, anche SARCONE Nicolino. Vale la pena rammentare che, dopo l'arresto del LAMANNA avvenuto il 6 marzo 2013 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro per tentata estorsione aggravata commessa in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino, il 13 marzo 2013, aveva luogo un *summit* tra SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso per concordare la linea di comportamento da tenere.

Quanto al rapporto di collegamento con la *"casa madre"* cutrese, è emerso che, visti i rapporti privilegiati del LAMANNA con GRANDE ARACRI Nicolino, alcuni associati con ruoli dirigenziali hanno fatto riferimento a lui per relazionare con il suddetto capomafia.

Dalla conversazione n. 79 R.I.T. 1479/11 registrata tra il LAMANNA e VILLIRILLO Romolo il 14 giugno 2011 è emerso che quest'ultimo ha consegnato al primo una cospicua somma di denaro, chiedendogli di portarne una quota pari a € 500 a MAURO Giuseppina, moglie di GRANDE ARACRI Nicolino, sostanzialmente un'offerta (un

“fiore”) in suo nome alla moglie di Nicolino GRANDE ARACRI per un lavoro svolto²⁴⁷⁰.

La mediazione del LAMANNA era altresì necessaria per GUALTIERI (che pure era a sua volta personaggio di rilievo nella consorteria emiliana) anche in occasione dell'arrivo a Cutro di NICOLIS Moreno il 26 dicembre 2011. Infatti, il 24 dicembre 2011 sull'Audi Q7 del GUALTIERI, era stata registrata un'importante conversazione tra quest'ultimo e il LAMANNA Francesco. I due uomini conversavano di vari argomenti, tra i quali l'imminente arrivo del NICOLIS per l'incontro con il GRANDE ARACRI; il fatto che BOLOGNINO Michele aveva sostenuto che a Montecchio non si doveva “toccare niente”, provocando così l'ira del LAMANNA, che ribatteva che BOLOGNINO doveva fare quello che diceva lui; una situazione debitoria di tali SPAGNUOLO di Sissa (PR) nei confronti di BLASCO Gaetano, per la cui soluzione era indispensabile, a giudizio del GUALTIERI, un intervento diretto del LAMANNA

²⁴⁷⁰ “Autovettura con a bordo VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco.

VILLIRILLO Romolo: *si, si siamo al magazzino... compare Franco...salite un minuto...salite un minuto!...*

VILLIRILLO Romolo: *questi sono per il lavoro...*

LAMANNA Francesco: *lascia stare...*

VILLIRILLO Romolo: *eh..zitto, io so cosa che faccio...(riferito ai soldi n.d.r)*

LAMANNA Francesco: *ma lascia stare..*

VILLIRILLO Romolo : *fieni qua...*

LAMANNA Francesco: *no... no*

VILLIRILLO Romolo: *...eh in culo...*

LAMANNA Francesco: *dove l'hai presi tutti questi soldi?*

VILLIRILLO Romolo: *chiudete il discorso...*

LAMANNA Francesco: *che devo fare io?*

VILLIRILLO Romolo: *adesso 500 vai e glieli porti là,... alla moglie gli dici che ho fatto un'operazione della mia eh...(MAURO Giuseppina moglie di GRANDE ARACRI Nicolino n.d.r)*

LAMANNA Francesco: *ah... ah...*

VILLIRILLO Romolo: *"è una cosa di Romolo" io...*

LAMANNA Francesco: *va bene poi ci vediamo (scende dal veicolo n.d.r)...quando*

VILLIRILLO Romolo: *ciao...*

Ndr. LAMANNA Francesco scende dall'auto e mentre si allontana continua a parlare con VILLIRILLO Romolo.

LAMANNA Francesco: *poi fatti vedere quando viene tua moglie...*

VILLIRILLO Romolo: *ma voi mi volete bene a me?...*

LAMANNA Francesco: *eh la Madonna compare Romolo... io vi aspettavo, che vi avevo preso il prosciutto ...pure per tua moglie.. ho detto sarà successo qualcosa...*

VILLIRILLO Romolo: *ma io... quando vengo la... ascoltatevi bene...guardatemi..un minuto...*

LAMANNA Francesco: *... mia moglie...*

VILLIRILLO Romolo: *guardatemi un minuto, quando io vengo la... e guardatemi....*

LAMANNA Francesco: *si, si*

VILLIRILLO Romolo: *e non ci vengo.... guardatemi... voi gli dovete dire che non sono potuto venire...*

LAMANNA Francesco: *con Nicola.. siete andati là. (GRANDE ARACRI Nicolino ndr.)*

VILLIRILLO Romolo: *perchè?*

LAMANNA Francesco: *boh... non l'avete trovato pure voi... ah?*

Ndr. VILLIRILLO Romolo scende dall'autovettura”

(n. 244 R.I.T. 3108/11²⁴⁷¹). Trattasi di conversazione dalla quale si ha conferma dell'imprescindibilità della mediazione del LAMANNA nei rapporti tra molti associati e il GRANDE ARACRI, palesando una volta di più l'autorevolezza del predetto anche in qualità di arbitro per la risoluzione dei problemi tra i vari affiliati della locale emiliana.

Si riportano a seguire alcune conversazioni intervenute fra LAMANNA e GUALTIERI indicative del ruolo del primo:

- sempre il 24/12/2011 in un'altra conversazione ambientale emergeva la figura di LAMANNA Francesco a cui GUALTIERI si rivolgeva per un intervento al fine di risolvere un problema sorto su Reggio Emilia: "...Francù aggiustate la questione di Reggio Emilia!... Francù qua abbiamo la questione al 50%... dovete aggiustarla Francù... diglielo anche a lui...io gliel'ho detto ho parlato con Nicola ...-senti... qua senò il commercio... non possiamo entrare da nessuna parte... noi-..."²⁴⁷²
- Il 28/12/2011 GUALTIERI conversava in auto con NICOLIS Moreno e tra gli altri argomenti diceva che LAMANNA Francesco era uno dei capi²⁴⁷³: "GUALTIERI Antonio: gestire...ndr.pausa...Franco (LAMANNA n.d.r.) è uno dei capi... uno... la 'ndrangheta... (bisbiglia n.d.r.)... NICOLIS Moreno: e comanda su a Reggio anche lui.. quella volta che siamo andati verso Mantova... quella volta che siamo andati lì... GUALTIERI Antonio: si da Nino... (GALASSO Antonino n.d.r.)".
- Il 4/1/2012 GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco parlavano del luogo dell'omicidio di Dragone Antonio e poi di VILLIRILLO Romolo il quale si era indebitamente appropriato di soldi della famiglia (Vds. Progr. 528 RIT 3108/11)²⁴⁷⁴.

²⁴⁷¹ GUALTIERI Antonio: ahh... Francù... ma questo dei ...INC... gliel'hai accennato?...
LAMANNA Francesco: gliel'ho accennata!... che ci sono altri "Santa" gli ho detto io... INC
GUALTIERI Antonio: lo sai perchè?... io io... non sopporto perchè... c'è questo BOLOGNINO che sta rompendo il cazzo sto cristiano... che dice che... là... non si deve toccare niente...

LAMANNA Francesco: dove?

GUALTIERI Antonio: là a Montecchio... che BOLOGNINO è lui che è... INC...

LAMANNA Francesco: BOLOGNINO deve fare quello che dico io!!!...

...omissis...

GUALTIERI Antonio: eh... che dice... "se non li prendo io... il cazzo gli faccio prendere agli altri"... hai capito Francù?... allora perchè volevo a te io a Reggio Emilia?...

LAMANNA Francesco: si cuggi!...

...omissis...

GUALTIERI Antonio: della famiglia nostra nessuno ci ha fatto INC

LAMANNA Francesco: ma tu che cazzo ne sai.. INC... una scienza?.. night night... a me night?... a spendere denari denari... io se sono andato... in vita mia da quando sono nato... se sono andato tre o quattro volte... a me mi devono mettere la bottiglia di champagne sulla tavola e non gli devo dare neanche 50 lire io cuggi!! "

²⁴⁷² Vds prog. nr. 245 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5

²⁴⁷³ Vds prog. nr. 324 RIT 3108/11 in Vol. B all. 5

²⁴⁷⁴ "GUALTIERI Antonio: ma quello si era messo la maschera, proprio

LAMANNA Francesco: sì!

GUALTIERI Antonio: a la madonna! Dice che pure dai nipoti andava, Francù

LAMANNA Francesco:..non guardava nessuno quel cornuto

GUALTIERI Antonio: *cornuto!*
 LAMANNA Francesco: *pure genero, non ha guardato a nessuno*
 GUALTIERI Antonio: *dice che a nessuno, ha guardato*
 LAMANNA Francesco: *un infame proprio... ndr.pausa... qua lo vedi?...*
 GUALTIERI Antonio: *ma lui da dov'è scappato? da qua o da qua?*
 LAMANNA Francesco: *e è andato da qui...*
 GUALTIERI Antonio: *ahh...*
 LAMANNA Francesco: *da qua vedi?... "e dove corri?"...*
 GUALTIERI Antonio: *eh eh...*
 LAMANNA Francesco: *INC...*
 GUALTIERI Antonio: *nei "calipsi" (eucaliptus n.d.r.)*
 ...omissis dalle ore 19:05:10 fino alle ore 19:05:32...
 GUALTIERI Antonio: *dice che allora...dice che è andato il padre...dice che pure davanti...INC...dice che sai quanto gliene ha detto da sotto casa...dice che..INC...l'ha cacciato da casa...INC...era fuori*
 LAMANNA Francesco: *eh*
 GUALTIERI Antonio: *...INC...*
 LAMANNA Francesco: *...INC... ndr.pausa ...*
 GUALTIERI Antonio: *se lui era qua, due tre persone...*
 LAMANNA Francesco: *siii!*
 GUALTIERI Antonio: *l'appostavano, tu, tu, tu (imita un raffica di arma da fuoco n.d.r.)*
 LAMANNA Francesco: *...INC... ndr.pausa ...INC...*
 GUALTIERI Antonio: *noooo..INC...*
 LAMANNA Francesco: *questo infame ce lo togliamo di dosso*
 GUALTIERI Antonio: *eh ... ndr.pausa...Francù stiamo pure attenti di Romolo quando esce, cugì*
 LAMANNA Francesco: *chi?*
 GUALTIERI Antonio: *di Romolo quando esce*
 LAMANNA Francesco: *aaah!*
 GUALTIERI Antonio: *cugì sentite a Tonino tuo cugino... questo esce avvelenato*
 LAMANNA Francesco: *ma che deve fare questo?*
 GUALTIERI Antonio: *Francù...e va bene, va*
 LAMANNA Francesco: *tu devi stare a sentire a tuo fratello (intendendo se stesso n.d.r.) quello... ora che esce si va a chiudere INC...*
 GUALTIERI Antonio: *e poi se lo mette in casa?*
 LAMANNA Francesco: *noo...*
 GUALTIERI Antonio: *peggio è..*
 LAMANNA Francesco: *non fanno niente, cugì*
 GUALTIERI Antonio: *se lo deve tenere alla larga, cugì...quando uno sbaglia la prima volta, ricorda che sbaglia la seconda..."*
 LAMANNA Francesco: *siiii*
 GUALTIERI Antonio: *la terza e la quarta...e deve pure vedere i movimenti che fa*
 LAMANNA Francesco: *ormai quando arrivano ...INC..., cugì... ndr.pausa...*
 GUALTIERI Antonio: *ma... secondo te, aveva solo INC... ai soldi cugì?... ha fatto tanto per quei soldi...*
 LAMANNA Francesco: *eh*
 GUALTIERI Antonio: *io gli... INC... il mondo.. una volta tu a me mi hai detto: "no, che cazzo dici, che non ne ha presi soldi"...*
 LAMANNA Francesco: *io ti ho detto: "che cazzo dici, questo prendeva i soldi? possibile?"*
Questo cornuto di merda
 GUALTIERI Antonio: *perchè allora... Gaetano non andava, no...*
 LAMANNA Francesco: *eh*

- Il 5/1/2012 GUALTIERI Antonio conversava con DILETTO Michele all'interno dell'abitacolo dell'Audi Q7 sulla figura di LAMANNA Francesco²⁴⁷⁵ ritenendolo un soggetto che non sapeva rapportarsi con gli altri per gestire gli affari: *"DILETTO Michele: è uno che va guidato... GUALTIERI Antonio:bravo... io ora... sta vicino a me... così... eh e qualche cosa... cioè... arrangia... l'arrangia... gli faccio fare la fatturina all'amico... che lui mi porta... e gli dico: "Francù vai la che c'è questo tettuccio da fare..." lo porto da tizio e cato... e ci guadagna la percentuale... ma lui non è questa la sua vita...compare Michè... parliamoci chiaro... DILETTO Michele: non è capace di fare altro... GUALTIERI Antonio: no... è deficiente detto tra di noi... non lo ammazza nessuno!... DILETTO Michele: si si GUALTIERI Antonio:e questo qua... io qualche volta glielo dissi al compare Nicola... "compare Nicò... voi lo dovete aiutare a sto ragazzo"... perchè questo al di fuori di questo qua... non sa fare... DILETTO Michele: cioè non... se deve parlare con un personaggio... uno... GUALTIERI Antonio: nooooo...DILETTO Michele: INC...è zero!... INC...GUALTIERI Antonio: mi combina casini.... cioè... io lo mando... gli dico: "Francù... cuggì... vai a Cremona."*
- Il 30/1/2012 LAMANNA Francesco riferiva a GUALTIERI che se GRANDE ARACRI Nicolino aveva bisogno, lui lo avrebbe raggiunto subito²⁴⁷⁶: *"LAMANNA Francesco: parto...se devo andare la giù, se devo andare... tu mi chiami:"cugì, vieni che devi andare laggiù" io prendo e parto, senza discutere, senza... GUALTIERI Antonio: no, no vengo a trovarli direttamente LAMANNA Francesco: no! se devo andare là sotto GUALTIERI Antonio: sì! ma ti dico, vengo a trovarti direttamente LAMANNA Francesco: eh! hai capito? Prendo, mi accompagni al caso e parto"*
- Il 5/2/2012 durante il viaggio verso Cremona a bordo dell'Audi Q7 si registrava il seguente tratto di dialogo tra GUALTIERI Antonio e Irina in cui si descriveva il ruolo di LAMANNA all'interno del sodalizio²⁴⁷⁷: *"GUALTIERI Antonio: ...allora cosa ha fatto poi dopo tra l'altro?... dice: "si ma quello che dice... Antonio GUALTIERI... quello che dicono gli altri... a me non me ne frega niente... perchè...io non sono il "Picciotto" di nessuno..." ieri me l'ha detto la... la Roberta... queste cose ieri...oggi glielo dico... perché io... sono quello che mi... guardo gli affari no?... e mio cugino LAMANNA... è quello che... manda la gente per... IRINA: ci vuole! GUALTIERI Antonio: trac... trac..."*
- Il 6/5/2012 GUALTIERI Antonio ed ELEZAJ Bilbil si trovavano all'interno dell'Audi Q7 e commentavano l'evolversi del contrasto tra il sodalizio criminale emiliano e la locale madre cutrese in merito alla vicenda del "Fallimento Rizzi". GUALTIERI Antonio commentava i contraccolpi che LAMANNA Francesco stava patendo da parte di GRANDE ARACRI Nicolino (*"...è stato trattato come*

GUALTIERI Antonio: io ci toccavo tutti i soldi del... poi è andato Gaetano

LAMANNA Francesco: eh

GUALTIERI Antonio: che cazzo hanno combinato? Sempre le solite cazzate combinano

LAMANNA Francesco: eh"

²⁴⁷⁵ Vds prog. nr. 547 RIT 3108/11.

²⁴⁷⁶ Vds progr. 1008 RIT 3108/11.

²⁴⁷⁷ Vds prog. nr. 1102 RIT 3108/11.



una merda...”), aggiungendo: “...perché mio cugino è stato un fedele suo/ capisci?...era tuo fedele, e tu gli fai una cosa ad un tuo fedele?...”²⁴⁷⁸.

Da ultimo, per il ricordato valore simbolico della partecipazione o l'assenza alle cerimonie negli ambienti 'ndranghettistici, va ricordata la presenza del LAMANNA al matrimonio di Elisabetta GRANDE ARACRI e ABRAMO Giovanni, celebrato il 9 agosto 2011 e a quello di SARCONE Nicolino e Raisa GOTSALKAITE il 18 giugno 2011.

Conclusivamente, si richiama l'ordinanza del Tribunale del Riesame in sede:

“Sulla base delle sopra esposte emergenze investigative, si deve concludere che a carico del ricorrente sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui al capo 1 della rubrica, [...] Infatti, risponde al vero l'assunto del G.I.P. -sottolineato dalla difesa- secondo cui il LAMANNA è una figura di 'ndranghetista ancora legato al contesto criminale tradizionale, incentrato sul narcotraffico e sulle estorsioni e in relazione al quale la capacità di intimidazione e l'attitudine all'uso della violenza sono fondamentali (“...le persone se vedono a me ...tremano... tremano nelle mutande... tremano nelle mutande... quando vedono a me... tremano nelle mutande... tu li vedi dove va Franco come si comportano le persone?...”): conversazione intercettata nell'operazione “Grande Drago”, prog. nr. 1393 del 31 marzo 2001 tra VILLIRILLO Antonio e LAMANNA Francesco). Questa circostanza ha comportato che il ricorrente - il quale non è riuscito ad adeguarsi al contesto emiliano, nel quale l'associazione opera prevalentemente in settori delinquenziali diversi da quelli tradizionali e ha relegato il ricorso alla violenza e all'intimidazione a extrema ratio- è stato affiancato da altri sodali (quali VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio), più abili a gestire le nuove attività e le relazioni a esse connesse. Tuttavia, come si è visto, il prestigio criminale acquisito dall'istante e il suo legame privilegiato con Nicolino GRANDE ARACRI hanno continuato a garantirgli una posizione di indiscussi prestigio e primazia. In questa veste è stato più volte chiamato a dirimere i contrasti all'interno della cosca e a rappresentarla all'esterno, nonché è stato tenuto al corrente degli affari di maggiore rilievo afferenti il sodalizio e degli sviluppi degli stessi. Ha inoltre concorso, in prima persona e con poteri decisionali, nell'acquisizione di cantieri e nella suddivisione dei lavori all'interno di essi, intervenendo personalmente per salvaguardare gli interessi delle persone che aveva coinvolto. Infine, si è dimostrato in grado di agire con prontezza ed efficacia in favore dei membri della 'ndrina che gliene hanno fatto richiesta (p. es. nel caso del PAOLINI e del BLASCO).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non possono essere condivise le argomentazioni difensive secondo le quali il ricorrente non sarebbe più un personaggio attivo nella 'ndrangheta e comunque non ricoprirebbe attualmente una posizione di vertice.

Di molte delle singole contestazioni avanzate ci si è già occupati, e pertanto in questa sede ci si limita a richiamare le osservazioni svolte su di esse.

Qui è sufficiente osservare che il fatto che GUALTIERI Antonio e DILETTO Michele nell'ambientale 547 R.I.T. 3108/11 registrata il 5 gennaio 2012 hanno sostenuto che il LAMANNA è un soggetto “che va guidato”, incapace di rapportarsi a personaggi estranei all'ambiente criminale cutrese, in grado solo di prendere “la percentuale” e addirittura “un deficiente”, non ha escluso che entrambi (e, ai fini che ci occupano,

²⁴⁷⁸ Vds prog. nr. 2324 RIT 3108/11

soprattutto il primo) si siano sistematicamente rivolti a lui come tramite per il GRANDE ARACRI, come l'individuo a cui delegare le scelte in materia di gestione dei cantieri, come l'elemento di garanzia nei rapporti tra i sodali e di rappresentanza nelle relazioni con altre cosche.

Inoltre, la circostanza che il capo-mafia cutrese ha discusso con il LAMANNA per lo più di vicende relative al sodalizio calabrese non esclude certo l'intraneità, in posizione di vertice, del ricorrente nella locale emiliana, desumibile con certezza dalle sopra esposte emergenze investigative. Del resto, il fatto che abbia trattato con lui del "tradimento" del VILLIRILLO dimostra che lo stesso GRANDE ARACRI gli riconosce un ruolo di primo piano nell'articolazione operante in questa regione.

Infine, la posizione apicale del ricorrente nel sodalizio emiliano e il suo rapporto privilegiato con il GRANDE ARACRI non sono stati incrinati dalla conclusione, per lui negativa, della controversia che lo visto opposto a ROCCA Antonio.

A partire dal febbraio 2012 quest'ultimo indagato -operante nel mantovano e inizialmente, come si è detto, subordinato al LAMANNA- ha rivendicato con decisione la propria autonomia gestionale e organizzativa rispetto a quest'ultimo, giungendo ad allontanarlo dai suoi cantieri ("gli dico raccogliti i ferri e vattene"), e non ha receduto dal suo proposito neppure dinnanzi alla minaccia del ricorrente di appellarsi al GRANDE ARACRI in qualità di arbitro ("non giustamente anche lui ci può parlare, qual è il problema?") (n. 5805 del 7 febbraio 2012).

Il capo-mafia cutrese, effettivamente interpellato, ha deciso la questione avallando una spartizione dei lavori e delle zone di influenza tra le varie articolazioni della locale emiliana, sostanzialmente escludendo il mantovano dalla sfera di controllo del LAMANNA e affidandolo al ROCCA.

Orbene, la circostanza che quest'ultimo indagato avesse acquisito nei fatti una forza gestionale autonoma nella bassa Lombardia ha sostanzialmente reso inevitabile la scelta del GRANDE ARACRI, che è comunque vincolato dal generale principio di territorialità. Pertanto, il riconoscimento formale della già raggiunta indipendenza del ROCCA non ha costituito un esautoramento del LAMANNA, ma soltanto un ridimensionamento della sua zona di influenza, stabilito nel rigoroso rispetto delle regole 'ndranghetistiche".

Il segno del cambiamento si comprende ancora una volta dalle parole di GUALTIERI Antonio del 14/8/2011²⁴⁷⁹; riferito ai Cutresi, alla "casa madre" e in questo si può estendere anche al LAMANNA, commentava: "...è perché ancora questi qua credono alla campagna! hai capito? Questi qua, non sanno di business, non sanno che significa sviluppare, hai capito? Questi li vedi? Fanno "i tre dischi mille lire" ..uno fa un piccolo villaggio e devono andare a chiedergli i 10 mila euro.. vedi se è una cosa normale? ...ma pensate a fare un business che fate villaggi a non finire e portate moneta...eeeh! Perché c'è la mentalità..."perché io sono andato lì, gli ho chiesto i 10 mila e me li hanno dati"...e cos'è che hai raggiunto? che 10 mila vanno a una champagneria e te li finisci in una sera!...ah..".

Ma l'importanza di LAMANNA era ancora ben presente fra gli associati, in particolare quando serviva dare un peso formale a taluni incontri (si pensi alla vicenda CAVEDO e al rapporto con i GALASSO per il fallimento RIZZI) o agire secondo i canoni della tradizione.

²⁴⁷⁹ progressivo nr. 438 delle ore 19:35:24 RIT 1684/11.



Sull'affiliazione di LAMANNA hanno riferito i collaboratori di giustizia OLIVERIO Francesco, CORTESE e Giuseppe VRENNA (si fa rinvio al Cap. IX).

4. GUALTIERI ANTONIO.

Di GUALTIERI si è già molto detto. Lo stesso è stato ritenuto responsabile, oltre del delitto associativo, dei delitti scopo di cui ai capi 79, 80, 81, 82, 94 bis e 128.

Gli atti forniscono prova certa di come, per rimediare alla grave situazione creata da VILLIRILLO, GRANDE ARACRI avesse incaricato GUALTIERI Antonio di affiancarlo e poi sostituirlo, rinviandosi sul punto a quanto già altrove ricostruito nel dettaglio (vedi, in particolare capo 12, oltre che i capi che più direttamente riguardano GUALTIERI).

Una conversazione più volte rimarcata dal Pubblico Ministero e certamente emblematica è quella pronunciata nel corso del colloquio con il GRANDE ARACRI, il giorno del matrimonio della figlia, allorché il boss si lamentava dell'arresto di VILLIRILLO, che non gli avrebbe più consentito di gestire i traffici in Emilia pregiudicandone la possibilità di presentarsi come "imprenditore pulito" che gli permetteva di infiltrarsi nel tessuto economico locale («...-se tu...no?...non sei così a me non mi servi-») e di relazionare meglio anche con il boss, sempre oggetto di attenzione investigativa («...i suoi telefoni... sono tutti sotto controllo... e se ora gli dovete dire una mezza parola...per tutelare la vostra incolumità.... doveva essere vergine...io sono un imprenditore, io..io cammino con con...io mi posso muovere come...»). Quindi GUALTIERI insisteva: «...voi vi dovete cercare di questa gente.... vicino.... alla luce!!!... poi sotto sotto... naturalmente... fate quello che.... voi sapete fare..... naturalmente! cioè.. però noi siamo lo specchio, la luce delle vostre entrate... mi spiego?... su questo ci dovete considerare voi!!! avete capito?...»²⁴⁸⁰.

Da tale affermazione, efficacemente rappresentativa dell'essenza del dato svelato dall'indagine *Aemilia*, ben si comprende quale sia il "modello di ultima generazione" del mafioso, almeno in Emilia, un imprenditore, apparentemente "verGINE" che però, alla bisogna, sa bene chi è e qual è la sua potenza. Anche in questa vicenda si ha modo di apprezzare come GRANDE ARACRI non abbia un unico referente in zona emiliana, tant'è che GUALTIERI viene incaricato di questo specifico compito, che porterà avanti in collaborazione con i massimi esponenti del sodalizio emiliano (cfr. affari "Blindo", "Bergamo", "Fallimento Rizzi" trattati al Cap. IV e estorsione MAFFIOLETTI, al Cap. III).

Le conversazioni di GUALTIERI Antonio sono dense di informazioni. Ancorché dalle sue parole trapeli il suo estremo compiacimento (enfaticizzato dalla realizzazione delle sue ambizioni di carriera criminale e dalla lusinga per l'incarico appena ricevuto dal boss) ed un certo gusto per l'iperbole, d'altro canto trattasi di dichiarazioni rese spesso in ambientale (autovettura, studio professionale), ove è notoria la minor cautela, e di frequente al cospetto di una interlocutrice, curiosa sì ma anche fidata, come la TATTNI. Sicché non si dubita della rispondenza al vero di quanto compreso dalla voce diretta di GUALTIERI Antonio, anche considerato che, per molte questioni, le sue affermazioni sono state ampiamente riscontrate.

GUALTIERI Antonio, pertanto, per un certo periodo, ha assunto funzioni direttive di un determinato comparto, riconosciuto nella sua autorità e capacità direttamente dal boss di Cutro, svolgendo con ruolo direttivo una serie di affari mafiosi che ha curato sempre

²⁴⁸⁰ Vds prog. nr. 287 RIT 1684/11.

con al seguito il contesto associativo (vedi in particolare le sue relazioni con LAMANNA).

Quanto ai risultati, non si è in grado di effettuare un bilancio globale (certo che molti affari non hanno raggiunto l'esito sperato, ciò che non ne sminuisce il valore probatorio in punto di esistenza e modalità operativa del sodalizio e dei suoi esponenti) ed è pur vero che altri hanno dato conto di curarli in modo forse più diretto e fruttuoso di lui (SARCONE e DILETTO). Ciò comunque non incide sulla carica direttiva che GUALTIERI, da un certo momento in poi, ha assunto all'interno del clan.

GUALTIERI, peraltro, non è solo trame affaristiche, svolgendo anche, nel momento del suo apice, un ruolo di referente dei subordinati e di soluzione dei conflitti. Si cita quello con MANCUSO Vincenzo, il cui contatto con il nuovo referente GUALTIERI è sintomatico ancora dell'avvicendamento con VILLIRILLO, avendo GUALTIERI preso le redini anche degli interessi economici che VILLIRILLO curava attraverso CAPPA e MANCUSO (cfr. capi 119 e 120).

Si riporta al riguardo un episodio ricostruito dai CC di Modena (cap. 10 nota finale). MANCUSO Vincenzo, al fine di dirimere un contenzioso con un soggetto di nazionalità albanese chiamato "Alfredo", chiedeva l'intervento di GUALTIERI. In sostanza, in data 19/1/2012, l'albanese aveva contattato MANCUSO Vincenzo chiedendogli una somma di denaro che, a suo dire, gli spettava. MANCUSO non intendeva pagare e, rendendosi conto che l'albanese era spalleggiato da qualcuno, chiedeva di parlare con lo sconosciuto. Questi si rivelava un soggetto aggressivo (con accento campano) che incalzava MANCUSO rivolgendogli anche pesanti insulti²⁴⁸¹.

In seguito alle minacce ricevute, MANCUSO si rivolgeva a GUALTIERI, evidentemente in possesso della necessaria autorevolezza per tutelarlo. Significativo il passo in cui MANCUSO precisava che si trattava di una "situazione su Reggio", quasi a voler sottolineare come l'episodio fosse da tenere particolarmente in considerazione. GUALTIERI chiedeva il numero dell'albanese, facendo intendere che sarebbe intervenuto personalmente nella questione²⁴⁸². Alle successive ore 15.12²⁴⁸³, MANCUSO raccontava a MARCHI Guido l'esito dell'incontro tra GUALTIERI ed i soggetti che stavano appoggiando l'albanese ("...*Si è recato sul posto ed erano in 5 loro... Mentre lui da solo...[...] Allora l'albanese gli ha detto: si perché lui mi deve dare 80.000 euro, ma ti può anche dover dare 120. Tanto non te li dà. E' inutile che ti strilli e urli. Quindi stai a casa tua, fai l'uomo...[...] Lo zio è andato da solo? [...]. "Ma io non volevo mettere in mezzo. Non volevo arrivare a fare delle cose..."*), ma la situazione non consentiva di fare altrimenti.

Nella conversazione colta quindi il 21/1/2012 all'interno dell'auto in uso a GUALTIERI Antonio²⁴⁸⁴, lo stesso, commentando l'incontro con l'albanese, diceva di aver minacciato di morte l'albanese ed i napoletani che lo avevano accompagnato, ai quali

²⁴⁸¹ Telefonata nr. 5266, delle ore 11:28:56 del 19/1/2012 (RIT 2788/2011), intercettata sull'utenza 393492227855 in uso a MANCUSO Vincenzo.

²⁴⁸² Cfr. Telefonata nr. 829, delle ore 11:46:47 del 19/1/2012, (RIT 2930/2011) intercettata sull'utenza 39059563075 in uso a EDIL BUILDING S.r.l. Utenza chiamata 393356348413 (intestata a EDILTETTI s.r.l.) in uso a GUALTIERI Antonio.

²⁴⁸³ Cfr. telefonata nr. 838, delle ore 15:12:31 del 19/1/2012, (RIT 2930/2011) intercettata sull'utenza 39059563075 in uso a EDIL BUILDING S.r.l. Utenza chiamata 393482735873 intestata a MARCHI Guido, nato a Modena il 3/4/1965.

²⁴⁸⁴ Conversazione ambientale nr. 868 (RIT 3108/11) del 21/1/2012 alle ore 15:41:27 intercettato a bordo dell'Audi Q7 in uso a GUALTIERI Antonio.



aveva riferito che non “avrebbero ricevuto neanche un centesimo” (“...*GUALTIERI: era venuto con 5 napoletani... gli ho detto... io ero con un amico... gli ho detto: “qua soldi non se ne prendono... neanche un centesimo! e se andate là (da MANCUSO Vincenzo n.d.r.)... cinque ce ne siete... dieci ne morite! [...] gli ho detto... “non alzare la voce!”... poi scendono sti quattro napoletani... prima un napoletano era sceso con lui... gli ho detto: “sentite un po’” gli ho detto... “qua cinque ne siete venuti... qua se ne vanno morte 50 persone... qua... ora vedi? in questo momento! lo vedi? [...] ma vai e vattene via di qua”... gli ho detto “senti un po’” gli ho detto... “che ti arriva un bagno di sangue in testa...”*”).

Quindi si poneva l'accento sulla “supremazia territoriale” dei calabresi (“...*senti un po’... ma se noi no?... andiamo in giro per il mondo a cercare soldi no? [...] MANCUSO Vincenzo: eh “voi venite voi da noi?” GUALTIERI Antonio: ora venite voi da noi... da noi!!! in casa nostra!!! [...] MANCUSO Vincenzo: noi andiamo in giro cercando a chi dobbiamo rubarli... e lui adesso viene da noi vengono...”*”).

Quindi, ancora, MANCUSO, raccontando di un incontro avvenuto nel suo ufficio con i predetti napoletani, forniva una spiegazione di come dovrebbero essere regolati i rapporti tra differenti consorterie mafiose (“...*una cosa... noi siamo calabresi... e noi... se dobbiamo andare a casa di un napoletano a chiedere soldi... prima... ci andiamo ad informare dov'è la persona... poi andiamo dalle persone del posto... e chiediamo permesso se possiamo andare a casa di quello... prima... gli ho detto io... mi ha detto: “Vincè... se è così io ti chiedo scusa!”... “no è così!... tu scusa a me non devi chiedere... però... se dovete andare a fare recupero crediti... prima vedete dove andate a sbattere!...”*”).

Quindi, dovendo esigere un credito da un soggetto riconducibile ad un'altra consorteria, era necessario chiedere l'autorizzazione “alle persone del posto”, ossia ai referenti territoriali dell'organizzazione mafiosa. I “napoletani” si erano invece rivolti a MANCUSO direttamente, senza accertare preventivamente a chi fosse legato.

5. VILLIRILLO ROMOLO.

VILLIRILLO Romolo, viene giudicato responsabile dei reati scopo descritti ai capi 78, 83, 119, 120 e 122 (estorsioni e reimpiego).

Possono per lui svolgersi valutazioni speculari a quelle eseguite sulla figura di GUALTIERI, ancorché, invero, il ruolo di primo piano di VILLIRILLO paia più radicato nel tempo. Non a caso l'attivazione dell'utenza del VILLIRILLO faceva subito rilevare la sua stretta vicinanza con GRANDE ARACRI Nicolino, a cui faceva da guardiano durante il ricovero ospedaliero del 19/5/2011.

Proprio attraverso gli spostamenti di VILLIRILLO Romolo nel parmense e nel piacentino, gli inquirenti hanno ricostruito la mappa della presenza 'ndranghetistica in Emilia.

Si tratta di un personaggio di peso criminale, conoscitore del mondo finanziario e pienamente a suo agio nel fungere da cerniera di contatto tra gli 'ndranghetisti emiliani e tra questi e Nicolino GRANDE ARACRI (si vedano le dichiarazioni rese su di lui dal collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore e riportate sub 12).

E' stato possibile verificare la frequentazione del VILLIRILLO con tutti i soggetti di peso della cosca emiliana: LAMANNA Francesco, SARCONI Nicolino, GUALTIERI Antonio, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, CAPPÀ Salvatore.

Nel periodo antecedente all'estate del 2011, VILLIRILLO era uno dei maggiori riferimenti del GRANDE ARACRI in Emilia, ove si muoveva con autorevolezza e con capacità organizzative autonome, che sapeva far convogliare nell'interesse comune del gruppo emiliano, per il quale era comunque un fondamentale referente con compiti strategici (vedasi i capi 122, 119, 120 e 83).

Funge da riprova dell'ampia autonomia gestionale del VILLIRILLO la stessa vicenda che lo ha coinvolto, dalla quale trapela come la rete affaristica del VILLIRILLO facesse capo allo stesso, sì da apparire difficoltoso il compito del GUALTIERI diretto, prima ancora che a trovare il denaro sottratto, a ricostruire l'ampia trama di movimentazioni gestite dal sodale accusato di infedeltà²⁴⁸⁵. La fase del passaggio da VILLIRILLO a GUALTIERI, con un breve momento di cogestione, è stata ricostruita dagli inquirenti nel dettaglio (cfr. in particolare capo 12 e affare "Blindo" e "Bergamo", questi ultimi trattati al Cap. IV, a quella sede rinviandosi per la completa disamina) e alla sua significatività, sia per l'estrema vicinanza di entrambi al capo cosca di Cutro sia per la valenza espressiva di coesione e potenza del gruppo emiliano, si fa rinvio.

Sopra si è accennato alla missiva spedita da parte di VILLIRILLO, detenuto, al SARCONI e qui la stessa si richiama a lumeggiare anche la intraneità del VILLIRILLO al sodalizio, di cui ben conosceva gli assetti, nella sua ricerca di appoggi, non ultimo con GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino, senza spezzare il vincolo con gli emiliani, nel caso, in particolare, oltre SARCONI, anche CAPPA Salvatore.

Si rammentano quindi le intercettazioni ambientali nelle quali GRANDE ARACRI Nicolino parlava di VILLIRILLO nel corso di due *summit* di mafia (§ 7 del capo 12 al Cap. III) e, in ultimo, la presenza del VILLIRILLO dal boss, una volta uscito dal carcere, l'11 settembre 2012 ad invocare "l'ultima possibilità".

L'ultima possibilità VILLIRILLO la giocava nel suo ambiente, che era anche quello emiliano, ove tentava di riallacciare il rapporto con NEFFANDI, già fatto oggetto di un grave episodio estorsivo (capo 78). Infatti pare chiaro che Romolo VILLIRILLO fosse ben radicato in questa regione, ove, oltre ad avere avuto anche residenza, si era interessato per le campagne politiche si cui si è dato conto al Cap. VIII.

La circostanza che VILLIRILLO si rapportasse direttamente con GRANDE ARACRI Nicolino nonostante la sua ingente fetta di attività fosse al Nord, i suoi rapporti con gli altri soggetti posti a capo della cosca emiliana senza vincolo di subordinazione e l'autorevolezza di cui godeva rispetto ai sottordinati fondano la prova del ruolo dirigitivo contestatogli. A quest'ultimo proposito è significativa la vicenda emersa al capo 122 in relazione al dissidio CAVEDO-MIGALE, che aveva visto l'intervento di VILLIRILLO e LAMANNA, faccenda relativa ai reati fiscali commessi attraverso il consorzio EDILSTELLA e funzionale alla commissione del delitto di cui all'art. 648 ter c.p..

²⁴⁸⁵ Cfr. conversazione con ROCCA Antonio del 2/9/2011 (riportata al Capo 12), che conversava con GUALTIERI all'interno del *Range Rover* di TATTINI Roberta (GUALTIERI: "...ohi Tò, siccome lui (ndr. GRANDE ARACRI Nicolino) vorrebbe che io gli risolvessi tutti i problemi di un anno e mezzo fa..due anni fa.. di quando l'aveva quel pezzo di merda, giusto? ...io non riesco Tò! non ci riesco..io riesco...allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori-.. io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire.. che io da stamattina...").

GLI ORGANIZZATORI.

1. GIGLIO GIUSEPPE.

Il ruolo di organizzatore del sodalizio è stato contestato a GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore e SILIPO Antonio. Lo stesso viene in questa sede riconosciuto nei confronti del solo GIGLIO Giuseppe (GIGLIO è stato raggiunto da gravità indiziaria per il delitto associativo, così qualificato e non ha presentato riesame).

La Difesa, non contestando la partecipazione del GIGLIO al sodalizio, ha richiesto che fosse esclusa siffatta forma qualificata di partecipazione.

Ritiene invece il giudicante che l'imputato abbia assunto all'interno del sodalizio in esame, non solo la condizione di partecipe, ma un ruolo strategico che risponde appieno alla veste dell'organizzatore, agendo lo stesso, in particolare, sul fronte della pianificazione e organizzazione delle risorse funzionali alla realizzazione del programma associativo.

GIGLIO Giuseppe è stato ritenuto responsabile di numerosi delitti: capi 83, 84, 90 - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater, 158 e 159.

Pare utile muovere da una conversazione ambientale intercettata la mattina del 21/4/2012, sulla *Land Rover* in uso a GIGLIO Giuseppe, fra lo stesso e BOLOGNINO Michele. GIGLIO era molto chiaro sul ruolo che, col tempo, era riuscito ad assumere, dichiarando di essersi posto continuamente a disposizione delle diverse famiglie di 'ndrangheta giungendo con orgoglio a poter dire che oramai poteva sedere a qualunque tavolo (*"a qualsiasi tavolo che ci sediamo... mi segui, cioè non puoi... non mi possono dare torto, nessuno può darmi torto..."*)²⁴⁸⁶.

²⁴⁸⁶ Ambientale 4248 del 21/4/2012 fra GIGLIO e BOLOGNINO. La conversazione aveva inizio con quest'ultimo che lamentava l'installazione di una serie di telecamere in Calabria, controllate dalle Forze di Polizia, tanto che GIGLIO ribatteva che ormai era meglio emigrare in un'altra nazione. La conversazione proseguiva sugli atteggiamenti avuti dagli uomini delle cosche che sovente si trovano a *passare* nel Nord Italia. GIGLIO affermava di essersi posto sempre a disposizione di tutti: *"io ti posso dire che casa mia è stata casa di tutti.. fraticè.. chiunque ha avuto bisogno da me.. (...) Michè.. e credimi che davvero ti parlo come un fratello.. io gli ho dato sempre.. ho aiutato sempre a tutti.. che (inc).. che se mi venivano imposte le cose.. puoi stare tranquillo.. non voglio sentire niente Michè.. ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticè.. vuoi ammazzare.. ammazzami.. però non te lo dò io Michè.. tu quando mi dici no.. che hai aiutato a questo qua.. oh.. fai quello che cazzo vuoi.. fraticè.. ammazzami.. fai quello che vuoi.. non te lo dò.."*. GIGLIO richiamava il sistema delle false fatturazioni evidenziate già nell'indagine *Pandora* quale mezzo utilizzato per coprire le cessioni di denaro a favore delle cosche: *"se puoi fare i giri così.. io sono a disposizione.. (inc).. e non te li posso manco dare.. mi devi fare tu gli assegni.. a pigliare per il culo con un modo Michè.. cioè non è che è venuto e mi ha detto oh Pi.. mi posso prendere qualche cosa? hai capito che ti voglio dire?"*, dicendosi comunque *sempre disponibile ad aiutare gli amici*: *"ma se mi passa un amico che ha bisogno dei 1000 euro.. tè.. oh Michè.."*. BOLOGNINO concordava con GIGLIO, riconoscendo la sua fedeltà (*"andavano parlando che passavano.. facevano.. che poi hai visto.. davanti a te parlavano in una maniera.. come quando è venuto il paesano per l'assicurazione della macchina.. te lo ricordi? che poi sono dovuto arrivare io... (...) tu gli hai detto a loro.. tutti i giorni mi sono messo a disposizione.."*). GIGLIO precisava che, quando aveva saputo che lo stesso BOLOGNINO si stava recando in Calabria, era stato lui stesso, in

Premesso che il giudice deve valutare con cautela i risultati di indagini storico-sociologiche che potrebbero determinare la prevalenza di astratte generalizzazioni di modelli comportamentali uniformi sulla concretezza del dato probatorio, la categoria evocata dal difensore di GIGLIO Giuseppe dell'“imprenditore colluso”, ancorché al fine di minimizzazione le responsabilità, non è del tutto impropria.

Come puntualizzato anche dalla Suprema Corte l'imprenditore colluso è colui che intrattiene con l'associazione mafiosa un rapporto sinallagmatico di cointeressenza tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti. Il guadagno dell'imprenditore consiste nell'acquisizione di posizioni dominanti grazie all'apparato intimidatorio del sodalizio, che si rende disponibile a sostenerne l'espansione in cambio della disponibilità del primo a fornire risorse e servizi o comunque utilità al sodalizio stesso. Una volta verificato tale rapporto di biunivoco interesse, la condotta dell'imprenditore “colluso” sarà configurabile quale partecipazione al sodalizio ovvero concorso esterno, a secondo dei casi, conformemente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza. L'imprenditore “vittima”, al contrario, è colui che, soggiogato dalla forza di intimidazione del clan, non viene a patti, ma si limita a cedere alla imposizione mafiosa (Cfr. Cass. 8/4/2014, Rv. 259256, Cass. 11/10/2005, D'Orio. Rv. 232963).

GIGLIO Giuseppe è stato certamente un imprenditore “colluso”, ad ancor prima, forse, un imprenditore “vittima”, ma, allo stato delle indagine *Aemilia*, è un “imprenditore mafioso”, a completa disposizione del gruppo di 'ndrangheta emiliano, di cui conosce e condivide il programma ed al cui servizio ha posto in via esclusiva la propria (spiccata) capacità imprenditoriale e le proprie strutture. Molto di più del rapporto occasionale di un imprenditore che, venuto suo malgrado a contatto con la mafia, ne trae illecitamente un guadagno.

Quest'ultimo è il tratto che ha, per molti anni, caratterizzato il rapporto di GIGLIO Giuseppe con le cosche calabresi. L'epoca dei contratti di nolo a caldo stipulati con gli ARENA (cfr. Capi 96-100, Cap. V) era del 2005 ed anche CORTESE Angelo Salvatore, già nel 2008 (op. *Pandora*), aveva riferito che, nel 2006 Fabrizio ARENA, figlio di Carmine, ai vertici della cosca isolitana, aveva investito direttamente nell'impresa di GIGLIO, fornendogli i camion: *“invece Pino Giglio in particolare, quel periodo, sempre nel 2006 che io bazzicavo là, aveva quattro camion di Fabrizio Arena, figlio di Carmine Arena, boss ucciso in un agguato con un bazooka ad Isola Capo Rizzuto, infatti dopo... che fanno loro? Oltre che si mettono a disposizione a livello economico con le cosche danno anche consigli, pure a me hanno detto Salvatore, se tu hai soldi da investire, mi ha detto, compra due, tre camion, me li porti qua e te li faccio lavorare, capisce cosa fanno, dottore, pure? (...) Loro, diciamo, gli faceva lavorare quattro camion a Fabrizio Arena, il figlio di Carmine Arena, poi gli faceva il resoconto ogni mese, toglievano i soldi della nafta, i soldi dell'autista e si prendevano i soldi, loro*

piena libertà ed autonomia, a fare il dovere, fornendo le somma di denaro che doveva essere consegnata in Calabria: *“poi come hai fatto sparare.. quando.. già quando ti vedo arrivare Michè no.. che stai salendo da sotto no (ndr - dalla Calabria) se dici che magari devi andare.. veramente sono stato sempre io.. mi segui.. che ti dico.. te portaglieli a..”*. Particolarmente significativa era una frase proferita da GIGLIO nel prosieguo, il quale senza timore di smentita dichiarava di potersi sedere in qualunque tavolo senza che alcuno potesse rimproverargli nulla avendo fatto sempre il proprio dovere (*“a qualsiasi tavolo che ci sediamo... mi segui, cioè non puoi... non mi possono dare torto, nessuno può darmi torto...”*).



fanno pure questi lavori qua, infatti mi ha detto se hai soldi da investire compra due, tre camion, me li lasci qua e me la vedo io, ti metto gli operai, tu ogni fine mese vieni qua e ti prendi i soldi, senza fare niente, perché loro ormai hanno un giro enorme, hanno 50 camion, ormai hanno un giro enorme, quindi si mettono a disposizione pure in questo senso". Questo lungo rapporto pattizio, di illecita collusione, di non contrapposizione e di reciproco guadagno - che l'ispettore CIANFLONE, valido investigatore e profondo conoscitore di tali dinamiche criminose, non poteva non avere apprezzato - ha contribuito a consolidare il potere economico di GIGLIO Giuseppe. A creare quella potenza che impressionò tanto MARINO Vincenzo quando, nel 2006, uscendo dal carcere vide l'impero economico costruito in pochi anni da GIGLIO: *"siamo stati in galera il 2004, 2005 e 2006 ... in quel frangere... in tre anni Pino Giglio ha creato un impero"*.

Forte di siffatta disponibilità economica, unita a abilità operativa, capacità strategica e grande spregiudicatezza, nel gruppo emiliano "dal volto imprenditoriale" GIGLIO Giuseppe non è un mero "imprenditore colluso", ma molto di più.

Ciò si desume in principalità dai reati scopo dei quali lo stesso è stato ritenuto responsabile, ingenti investimenti, vorticosi sistemi di triangolazioni fiscali, con messa a disposizione delle false fatture anche per coprire altre illecite attività, come quelle fornite al BOLOGNINO per lo sfruttamento della manodopera nella ricostruzione post sisma. Le aziende del GIGLIO erano a disposizione del sodalizio (vedi affare delle piastrelle e utilizzo delle stesse per le false fatture) ed altre erano costituite *ad hoc*; gli affari più ingenti erano alimentati attraverso rimesse occulte provenienti da Cutro e il macchinoso sistema di intestazioni fittizie delle quote societarie che si avvicendavano con impressionante velocità consentiva di occultare e conservare la ricchezza accumulata, al fine di assecondare sia gli interessi personali del GIGLIO sia della cosca di riferimento.

Il ruolo di primo piano di GIGLIO (rispetto ai soci) emergeva anche nella conduzione dell'affare Sorbolo, che ancora una volta si richiama anche a significare i rapporti dell'imputato con gli altri sodali di primo piano sopra indicati e, in particolare, SARCONI Nicolino, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, quest'ultimo particolarmente vicino a GIGLIO Giuseppe, del quale ha sempre assunto la difesa nelle varie questioni di 'ndrangheta. Lo stesso GIGLIO era a conoscenza delle vicende e delle dinamiche interne alla cosca, essendosi espresso anche sulla vicenda di VILLIRILLO, affermando nel corso di una conversazione del 20/4/2012 con COLACINO Michele (che, per la sua frequentazione con VILLIRILLO, aveva subito l'incendio della propria autovettura) che VILLIRILLO Romolo non sarebbe rimasto immune dalle ritorsioni di GRANDE ARACRI Nicolino, essendosi impossessato del denaro della cosca (*"ma poi, secondo me, nell'ultimo corso l'ha giocato proprio, come cazzo vai e ti prendi i soldi di quello tu... ma questa è una cosa che non gliela lasciano passare"*)²⁴⁸⁷.

²⁴⁸⁷ Cfr. Conversazione ambientale nr. 4236 (RIT 1081/2011), delle ore 14:58:19 del 20/4/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe.



GLI ASSOCIATI.

Richiamati i sopra esposti principi in punto di prova della partecipazione al sodalizio, dello stabile inserimento a disposizione dell'ente con *affectio societatis*, a prescindere da rituali formali (di cui in Emilia non vi è traccia), si valorizzeranno elementi quali:

- l'accreditarsi come membro del sodalizio;
- la conoscenza della sua struttura, gerarchie e ruoli;
- la consumazione di reati-fine, soprattutto se questi acquistano rilevanza significativa nell'economia dell'azione criminale propria del contesto associativo, con la notazione che, trattandosi nel caso di specie di un sodalizio criminale mirante ad acquisire il controllo di attività economiche e/o ingiusti profitti, rileveranno reati finanziari o comunque connotati dallo scopo di lucro, ovvero delitti consumati con modalità mafiose o in concorso con soggetti di cui sia provata la partecipazione al sodalizio;
- la disponibilità ad assumere incarichi fiduciari, come quello di fungere da scorta o da assistenza ad uno dei vertici dell'associazione, custodirne le armi o farsi latore di messaggi importanti;
- la partecipazione a riunioni destinate alla trattazione di argomenti di rilievo per la vita dell'organizzazione da parte degli interni al sodalizio, e che per ovvie ragioni di segretezza, sono interdette agli estranei o a chi non possiede la "dote" o l'autorevolezza richieste.

Sulla base di siffatti elementi, si ritiene raggiunta la prova della partecipazione al sodalizio di 'ndrangheta sub 1 di CAPPÀ Salvatore, SILIPO Antonio, CLAUSI Donato Agostino, TURRA' Roberto, FRONTERA Francesco, RICHICHI Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale MARTINO Alfonso²⁴⁸⁸, imponendosi per i restanti (COLACINO Michele, FLORO VITO Selvino, GIGLIO Giulio, LEPERA Francesco e PALLONE Giuseppe) sentenza assolutoria.

I. CAPPÀ SALVATORE.

CAPPÀ Salvatore, colpevole dei delitti finì di cui ai capi 83, 84, 119 e 120, ha svolto per l'associazione un ruolo di rilevante raccordo con la cosca GRANDE ARACRI, in primo luogo, attraverso l'operato di VILLIRILLO Romolo, con il quale era, in particolare per la zona di veneta, suo importante referente.

Lo stesso, in rapporto con GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO, DILETTO e SARCONE, ha messo a disposizione del sodalizio le imprese create ed utilizzate al fine precipuo della commissione di reati fiscali e del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., attività da lui diretta e commessa insieme al sodale - già affiliato al clan GRANDE ARACRI - FRONTERA Francesco e al gregario GULLA' Francesco. Si rimanda a quanto nel dettaglio descritto ai capi 119 e 120 quanto, in particolare, alla registrazione là evidenziata nella quale CAPPÀ incaricava MANCUSO di procurargli una busta chiusa, nella quale inseriva 47.000 € contanti da far recapitare a Cutro attraverso un pullman (modalità in uso per gli scambi di denaro, come confermato anche dal collaboratore di giustizia CORTESE, cfr. Cap. IX).

²⁴⁸⁸ Trattasi di soggetti nei confronti dei quali è stata emessa misura cautelare anche per il delitto associativo; la gravità indiziaria è stata confermata dal Tribunale del Riesame per coloro che hanno promosso il gravame (CLAUSI, FRONTERA, RICHICHI, BATTAGLIA e MARTINO).

Anche nell'investimento milionario di Sorbolo, CAPPÀ, socio occulto, ha svolto lo stesso ruolo di terminale del VILLIRILLO (vedi la consegna degli assegni di VILLIRILLO ed altro) per il reimpiego delle liquidità provenienti dalla cosca GRANDE ARACRI, come nel dettaglio esposto ai capi 83 e 84.

FALBO Francesco ha rimarcato anche la particolare aggressività di CAPPÀ Salvatore, che lo aveva minacciato mimandogli il gesto della pistola e che esercitava una continua pressione psicologica (*"Cappà ce lo avevo addosso tutti i giorni! Dalla mattina alla sera"*), così come riscontrato dalle intercettazioni, nel corso delle quali CAPPÀ dichiarava che nei confronti di FALBO *"non dovevano avere pietà"* per poi riferire a GIGLIO che dovevano *"paralizzare"* FALBO, viste le sue presunte malefatte. Era ancora CAPPÀ Salvatore a riferire a GIGLIO Giuseppe di aver *"...cantato la messa al compare..."* (FALBO Francesco) e di averlo invitato a sedersi ad un tavolo a fare i conteggi di quanto secondo loro mancante e quindi raccontare che FALBO lo aveva esortato a lasciar perdere suo cognato (AIELLO), che era spaventato per le telefonate che stava ricevendo da Cutro (*"lasciatelo stare a mio cognato, che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cazze di telefonate di Cutro ti arrivano... ma che cazzo me ne frega a me... perché le quote non le hai date a noi..."*). Ancora CAPPÀ pronunciava le seguenti esternazioni riferite a FALBO: *"io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti.. ho un veleno addosso..."*.

Le avversità che hanno colpito VILLIRILLO si sono riflesse anche su CAPPÀ Salvatore, perfettamente consapevole delle vicende che hanno riguardato il sodale, comprese le accuse mosse nei suoi confronti da esponenti di spicco del contesto criminale cutrese di riferimento. Ciò nonostante, il forte legame tra lui e VILLIRILLO Romolo, basato sui comuni interessi economici, ha continuato a perdurare fino alla vigilia del secondo arresto, come emerge da una conversazione del 3/10/2011 (il giorno prima dell'arresto), quando CAPPÀ Salvatore gli domandava esplicitamente di portargli qualcosa (*"Mi porteresti anche una cosa domani? Vedi quello che puoi fare"*) e questi rispondeva di poter disporre soltanto di assegni (*"Eh assegni, solo assegni, assegni"*) e che, comunque, avrebbe cercato di fare il possibile. Nella conversazione si faceva anche riferimento sia alle accuse mosse nei confronti di VILLIRILLO sia alla necessità avuta da CAPPÀ di doversi giustificare davanti a terzi soggetti, chiaramente riconducibili alla consorteria di calabrese. Dopo l'arresto di ottobre CAPPÀ cercava di ottenere dettagli contattando diverse persone (cfr. int. riportate sub capi 83, 84, al § 4.2.1.), temendo anche per la sua persona, come riscontrato dalla conversazione intercettata proprio in quei giorni tra CAPPÀ Salvatore e la moglie, la quale esprimeva i suoi timori circa un possibile coinvolgimento di CAPPÀ nella vicenda (*"ohi Salvatò ma di nuovo a Romolo hanno "pigliato" [...] e perché.. per quelle cose vecchie? [...] Madonna.. e non lo potevi dire.. che te lo sei tenuto nella pancia? [...]...che lo pagano quel discorso... lo pagano bene... poi ti faccio vedere come lo pagate tu e lui..."*)²⁴⁸⁹. Quindi, come già descritto, VILLIRILLO Luigi veicolava dal carcere i messaggi del fratello Romolo destinati a CAPPÀ, esortato a proseguire le attività per com'erano state programmate (*"Mi ha detto che vi saluta e mi ha detto saluta il compare Turo e digli*

²⁴⁸⁹ Telefonata nr. 492, delle ore 09:03:58 del 5/10/2011 (RIT 2377/2011), intercettata sull'utenza 393423634905 in uso a CAPPÀ Salvatore. Utenza chiamata 393207714415 (intestata a SALVATORE CAPPÀ), in uso a Caterina.

che prosegue tutto come stava proseguendo lui, senza problemi...”). Seguiva quindi la corrispondenza epistolare in carcere fra CAPPÀ e VILLIRILLO.

CAPPÀ, quindi, per tutelare se stesso e gli affari in corso spostava il baricentro verso MANCUSO Vincenzo, anch'egli “gravitato” nell'orbita di VILLIRILLO Romolo, ma che, in seguito a precise disposizioni impartite dai vertici della cosca emiliana, aveva preso le distanze rimettendosi all'osservanza delle direttive di quello che aveva preso il posto del VILLIRILLO, ossia GUALTIERI Antonio (anche di questo si è già trattato ai capi 119 e 120).

CAPPÀ Salvatore era ancora a fianco di VILLIRILLO Romolo nella raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto, come per il caso delle elezioni di Parma del 2007.

Pertanto, la commissione da parte di CAPPÀ Salvatore di reati strategici per la vita della cosca, la sua conoscenza e partecipazione alle sue dinamiche più profonde nonché la partecipazione anche a riunioni di elevato livello (quali quelle organizzate con i capi emiliani in relazione all'affare Sorbolo) ne fanno un soggetto a disposizione dell'associazione, di cui condivideva modalità di azione e finalità. D'altro canto, però, il ruolo di organizzatore e referente che lo stesso ha certamente assunto nella commissione di alcuni reati scopo non comporta automaticamente che analogo ruolo sia stato da lui rivestito in senso all'intera organizzazione, sicché il reato contestatogli sub 1 ex art. 416 bis co. 2 c.p. va riqualificato ai sensi del co. 1° del medesimo articolo.

2. SILIPO ANTONIO.

Analoghe conclusioni si impongono per SILIPO Antonio, anch'egli dotato di poteri organizzativi e di coordinamento dei correi nella esecuzione dei delitti fine, senza che però emerga prova che un analogo ruolo lo stesso esercitasse nell'ambito del più ampio contestato associativo.

SILIPO Antonio, responsabile di numerosi delitti fine (10, 50, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, 70 sexies, 72, 73, 73 bis, 74, 75, 95 e 141), frequentemente commessi con modalità mafiose, agiva a stretto contatto con SARCONE Nicolino, con ruolo allo stesso sottordinato.

Lo stesso era specializzato negli incarichi di “recupero crediti” con metodi estorsivi, che organizzava e pianificava anche richiedendo l'ausilio di soggetti appartenenti ad altre organizzazioni insistenti su diversi territori.

Lo stesso si è adoperato in condotte estorsive attuate con modalità tipicamente mafiose in favore di imprenditori locali, spesso avvalendosi della mediazione di GIBERTINI Marco e delle sue conoscenze nel mondo imprenditoriale.

In particolare - si rammenta - si è adoperato con modalità estorsive mafiose per il recupero del credito che FRIZZALE Antonio asseriva di vantare nei confronti di MENOZZI Dimitri; mediante analoghe minacce ha costretto MELCHIORRI Renzo a pagare la somma di € 25.000 a parziale saldo di un debito nei confronti di GIBERTINI Gino; ha ricevuto da COSTI Omar l'incarico di recuperare un credito di un milione e 300 mila euro da questi asseritamente vantato nei confronti di CESARINI Andrea; ha ricevuto da SALSI Mireo l'incarico di recuperare un credito di oltre un milione e 300 mila euro vantato nei confronti di GELMI Maria Rosa per un investimento (con connesse tangenti) non andato a buon fine; ha ricevuto da DEBBI Giuliano l'incarico di recuperare un credito di € 200.000 nei confronti di GRASSI Mauro.

Ciò oltre alle attività di usura ed estorsione svolte con l'ausilio dei suoi familiari, agli atti fortemente intimidatori quali la presentazione da ZAPPAREDDU con una ruspa per

demolirgli l'abitazione (capo 75) ovvero la minaccia nei confronti di CIPRIANI Pietro per costringerlo a rinunciare al credito di 70.000 € che vantava nei suoi confronti (capo 69) e altro.

Lo stretto contatto con il capo SARCONI Nicolino è dato significativo.

SILIPO Antonio era infatti a disposizione del capo, del quale riconosceva il ruolo e l'autorevolezza (si veda l'intercessione richiesta a SARCONI sulla stremata vittima CACCIA Luigi, di cui al Capo 50: *"gli dovevi dire... siamo una famiglia!... gli dovevi dire"*). SILIPO era perfettamente consapevole del fatto che l'autorevolezza del suo capo fosse nota anche alle vittime, nei confronti delle quali, infatti, evocava la presenza del SARCONI al fine di rendere più temibili le minacce (vedi capo 10, ove risulta come nell'opera di intimidazione di BADALAMENTI Natale, SILIPO dicesse che BONIFAZIO non si era limitato a rivolgersi a lui, ma *"era andato oltre": no no non è venuto da me! non è venuto da me! è andato oltre! è andato oltre! è andato! hai capito? sicuramente la cosa è.....va bene dopo ti spiego di persona hai capito?"*).

SILIPO stesso si è più volte accreditato (e i fatti accertati dimostrano che non era certo una millanteria) come partecipe al sodalizio mafioso, in modo sia diretto che indiretto, frequentemente evocando il suo nome, come dato che di per se stesso doveva incutere timore, basti qui ricordare la minaccia descritta da CIPRIANI (capo 69): *"allora se la metti così tu questi soldi non li vedrai mai più, so chi sei, so dove abiti, so che hai moglie, hai casa. Non ho paura di finire in galera! Dillo pure a chi vuoi! Mi chiamo SILIPO Antonio, sono uomo d'onore!"*.

La tipologia dei reati commessi, costituenti una parte fondamentale del programma dell'associazione mafiosa emiliana, che nell'imprenditoria locale cercava una sponda e canali di infiltrazione, spesso avvenuti proprio tramite l'attività del recupero crediti estorsivo, nonché le modalità di commissione degli stessi, con dettagliata pianificazione e rapporti intessuti con esponenti di altri clan, fanno di SILIPO Antonio un partecipe a pieno titolo del sodalizio sub 1.

3. CLAUSI DONATO AGOSTINO.

Agostino Donato CLAUSI era il commercialista di fiducia di GIGLIO Giuseppe da epoca risalente (l'imputato ha dichiarato in questa sede di avere acquisito l'incarico nel 2007) affiancando GIGLIO Giuseppe nella commissione di tutte le sue attività, prevalentemente - come acclarato in indagine - di natura illecita. L'imputato ha fornito a GIGLIO Giuseppe, imprenditore sì scaltro ma che necessitava di quel supporto tecnico trovato proprio in CLAUSI, un contributo essenziale alla sue strategie criminose, che, per la loro fondamentale incidenza sul programma dell'associazione, è divenuto contributo all'intera associazione.

I reati nei quali l'imputato è risultato coinvolto (investimento di Sorbolo, operazione *Point Break* relativa al reimpiego con PELAGGI Paolo, bancarotta SICE e sistema di false fatture riferibile a GIGLIO di cui al capo 107) costituiscono, infatti, uno snodo centrale del programma associativo della locale emiliana ed al contempo occasione di rapporto con la casa madre calabra per offrire investimenti utili al reimpiego dei proventi illeciti di pertinenza di quest'ultima.

Meglio rappresenta la funzione di CLAUSI la visione diacronica delle sue condotte.

La prima di cui si ha evidenza è quella dell'affare GIGLIO/PELAGGI, ove la presenza e il contributo del professionista non possono essere posti in dubbio. Nel rimandare all'esame delle risultanze e alle valutazioni in quella sede espresse (capi 96-100), basta qui rammentare che CLAUSI è comparso fin dall'origine del progetto criminoso, nella

I.N.T. Srl, la prima società che, con quell'anomalo aumento di capitale del 2008, aveva dato vita alla "coda" dell'operazione *Point Break* con il rinnovato accordo PELAGGI/GIGLIO. Trattasi di società intestata - come da prassi ben nota al CLAUSI - ad un prestanome, quel CURCIO Giuseppe che fin da subito aveva indicato in CLAUSI Donato Agostino e PELAGGI Paolo i gestori effettivi della società. Si rammenta altresì che l'imputato CLAUSI ha ammesso (né diversamente poteva fare) di avere conosciuto PELAGGI Paolo. Gli elementi che convergono sul pieno e consapevole contributo concorsuale del CLAUSI in quei reati sono molteplici e qui pare opportuno non dilungarsi ulteriormente essendo stati altrove esposti.

Preme invece evidenziare un dato di assoluto rilievo, ossia l'**arresto di PELAGGI Paolo**, avvenuto il **30/6/2010** (insieme a GENTILE Fiore, GENTILE Tommaso, MANICA Giuseppe, PELAGGI Davide, PELAGGI Emanuele e PEZZATTI Sergio), per il reimpiego di denaro della cosca ARENA, nel periodo 2004-2008, secondo uno schema truffaldino poi ripreso e raffinato da GIGLIO con il contributo di CLAUSI.

A fronte di siffatto evento così eclatante e così fortemente prossimo al suo stesso operato, CLAUSI non prendeva le distanze - come certamente avrebbe fatto se fosse stato in buon fede - né si poneva qualche interrogativo, ma perpetuava il suo stretto rapporto illecito con GIGLIO Giuseppe (già socio di colui che, come ormai notorio, reimpiegava il denaro della 'ndrangheta), coadiuvandolo fattivamente nella commissione di altri delitti, quali ad esempio il complesso giro di false fatture conteste al capo 107 o la coatta estromissione di FALBO Francesco dall'affare Sorbolo.

FALBO Francesco, nel corso del suo interrogatorio reso al PM in data 25 gennaio 2014, ha dichiarato sul conto di CLAUSI *"che gestisce tutte le società del Giglio. Questi è sempre con lui, va in Austria, in Svizzera, in Albania (...) io avevo portato i soldi in Svizzera per tramite del Giglio e del suo commercialista che avevano un appoggio lì. Lì ho portato un milione di euro e Giglio mi disse che doveva portarne 10 di milioni addirittura. Portai i soldi in una banca di Lugano dove però me li "mangiavano" gli svizzeri. Ho trasferito chiaramente quella somma per nasconderli. Questo "canale" svizzero utilizzato da Giglio e da Clausi è riferito ad un broker di Verona. Poi questi soldi li riportai in Italia pagando la penale. Praticamente li ho "scudati" ed una volta rientrati furono investiti nei cantieri di Sorbolo. Clausi è il consulente personale di Giglio. Lui parte da giù in aereo e gli mette a posto tutta la contabilità."*

Gli atti forniscono adeguato riscontro a queste parole e in particolare al fatto che il rapporto fra GIGLIO Giuseppe e il commercialista CLAUSI non possa essere inquadrato nell'ambito di un normale rapporto professionale, ancorché lo sforzo difensivo dell'imputato sia stato tutto proteso in questa direzione.

Invero, CLAUSI è comparso in gran parte delle società riferibili a GIGLIO Giuseppe utilizzate a scopi criminosi, talvolta nel ruolo a lui più consono di consulente contabile, fiscale o del lavoro, altre volte assumendo compiti impropri, come quando si interessava, nel luglio 2010, del saldo delle fatture emesse dalla CORE TECHNOLOGY Srl nei confronti della M.C. Informatica e Telecomunicazione Spa (in parte relative a beni con marchi contraffatti), ove si presentava insieme a GIGLIO Giuseppe con la falsa qualifica di avvocato (cfr. capo 99). Altre volte ancora, assumeva direttamente la carica di amministratore (TANYA COSTRUZIONI Srl, cfr. affare Sorbolo). Ancora si rammenta:

- CLAUSI mostrava un rapporto di anomala disponibilità nei confronti del *dominus* GIGLIO. Così nella conversazione telefonica (progr. n. 3533 delle ore 16:04:22 del 4/3/2011 - RIT 110/2011), lo stesso faceva capire di essere pronto



a recarsi da Crotone a Gualtieri (RE) a semplice richiesta di GIGLIO. Durante tale conversazione, avente ad oggetto la situazione economica delle società impegnate nell'affare Sorbolo, l'imputato chiedeva a GIGLIO *"se vuole che torni su subito o può rimanere ancora alcuni giorni. Pino (Giglio) lo esorta a salire prima possibile perché vogliono mettere in liquidazione (la società) e con Pallone lo sta aspettando per parlare della questione. Dino (Clausi) riferisce sarà su"*. L'impegno profuso aveva ad oggetto gli aspetti più disparati connessi alle attività economiche del GIGLIO, tanto che all'imputato ci si era anche rivolti perché accompagnasse da Cutro sino a Gualtieri il cognato di questi, CURCIO Domenico, in quanto si doveva procedere alla stipulazione dell'atto di cessione delle quote di alcune società di cui lo stesso CURCIO risultava intestatario. (v. in merito la conv. n. 2394 del 4/8/2011 RIT 1453/2011 tra VULCANO Mario, uomo di fiducia del GIGLIO, e CLAUSI).

- In data 28/1/2011 la GIGLIO Srl era destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Crotone, con conseguente inibizione della possibilità di ottenere in sub appalto lavori per la realizzazione di opere pubbliche. Per aggirare tale provvedimento GIGLIO Giuseppe decideva di collaborare con le ditte appaltatrici di lavori pubblici mediante la fornitura di mezzi, materiali e manodopera. In particolare maestranze della GIGLIO Srl erano fatte risultare come assunte da dette ditte. Ciò aveva avuto luogo, in specie, con la società DUE ELLE di Lamezia Terme che si era aggiudicata sia l'appalto per l'edificazione della Caserma dei Carabinieri nel Comune di Dueville (VI), sia l'appalto relativo alla realizzazione dei nuovi pontili di imbarco presso l'aeroporto di Bologna. Ebbene, nonostante la consapevolezza dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la GIGLIO Srl, proprio per il suo incarico professionale, CLAUSI, come si evince dalla telefona intercorsa con GIGLIO (n. 29557 del 29/11/2011 - RIT 110/2011) che si riporta, si rendeva disponibile ad attivarsi per rendere possibile l'elusione di tale provvedimento: *"Giglio: vedi che ti sto mandando ... dei dipendenti ... no? Da assumere ... su Vicenza ... bisogna aprire una posizione INPS su ... su Vicenza? [...] c'è un lavoro pubblico ... quindi ... è una caserma dei Carabinieri ... quindi [...] vedi che entro sera mi servono assunti ... per domani mattina ... che devono andare a lavorare domani [...] Comune di Dueville ... provincia di Vicenza"*.
- L'11 aprile 2011 CLAUSI era stato interessato da GIGLIO per l'apertura di un conto corrente riferibile alla TRASMOTER Srl (v. tel n. 6997 dell'11/4/2011 RIT 110/2011), società, si ricorda, coinvolta nel giro delle false fatture, rappresentata fittiziamente da ZANGARI Valter nella piena consapevolezza dello stesso CLAUSI.
- La mattina del 25/5/2011 era registrata una conversazione all'interno degli uffici della GIGLIO Srl (conv. n. 18052-18053 RIT 565/2011) intercorsa tra il CLAUSI e GIGLIO avente ad oggetto le scelte migliori da adottare per salvaguardare il patrimonio del secondo, del seguente tenore: *"CLAUSI: ...diciamo che se dovesse succedere qualcosa, cioè, possono comunque, ehm, ritirarci in causa, ehm, la... l'azienda Sciscar, ovviamente, ciò non dovrebbe succedere se nel processo di fusione tu gli cedi l'immobilizzazione, ma a fronte anche di un debito residuo, che c'è ...(inc.)... GIGLIO: ...uh... CLAUSI: ...allora, se dovesse succedere qualcosa all'azienda Sciscar, che conseguente*



sarebbe la GIGLIO s.r.l., se non fosse sufficiente quel patrimonio potrebbero intaccare il patrimonio della... GIGLIO: ...in ogni caso, anche se mi dice ...*(inc.)*... CLAUSI: ...*si, ovviamente, questo è a titolo generale, poi ci sono norme particolari che in ogni caso ti tutelano, perché tu nel fare il processo di scissione le hai fatto... (inc.)... nella norma... GIGLIO: ...ma anche... bravo... ma anche se la divide poi, le quote di là, dove ci sta la Cerie (?)... si, in ogni caso... CLAUSI: ...dunque, il fatto è che dovrebbe prima entrare nella società tua moglie, nella GIGLIO s.r.l., e magari, anche la moglie di Giulio, che se ...*(inc.)*... e poi, nel fare la scissione, perché la scissione opera fra soggetti che sono membri di una stessa società, che decidono di dividersi e quindi dividono insidiando il patrimonio... GIGLIO: ...e così? CLAUSI: ...no, c'è sempre il problema che se... se dovesse succedere qualcosa alla GIGLIO in ultima cosa si potrebbe risalire al ...*(inc.)*...; è chiaro che se succede fra un anno è un conto, se succede fra tre anni è un altro paio di maniche... GIGLIO: ...quindi, scusa, se passano due o tre anni si consolida la cosa, comunque... CLAUSI: ...e si, comunque si consolida anche perché l'eventuale fase di un fallimento generalmente...*(inc.)*... *(inc.)*... dopo i due anni, poi, se c'è il dolo, la colpa... GIGLIO: ...no, non vorrei che i reati che sono legati, capito? Perché non è una questione di consolidamento, diciamo, dato che essendo noi altri... *si, e non va più nei ...*(inc.)*... *(inc.)*... CLAUSI: ...*(inc.)*... non è legato all'attività... perché tu Corrale l'hai comprato e c'hai fatto ...*(inc.)*... di un capannone, ma cazzo, ...*(inc.)*... di un credito... GIGLIO: ...diciamo che la cosa più bella sarebbe proprio da fare un trasferimento... no? CLAUSI: ...*(sospira)*...e fai il trasferimento...".**

- L'imputato proponeva al proprio cliente la conclusione di affari vantaggiosi (v. conv. tra presenti progr. 1538 – 1081/2011 avvenuta il 9/9/2011 alle ore 12.26) e svolgeva per suo conto la funzione di intermediario. In merito a quest'ultima veste si richiama la vicenda che ha riguardato una tale Nuccia che avrebbe dovuto cedere dei camion al GIGLIO. A trattare nella prima decade di agosto del 2011 con la donna era stato proprio CLAUSI come si evince dalle tel. n. 2305 (RIT 1453/2011), n. 18901 del 2/8/2011, n. 2343 e n. 2347 (entrambe RIT 1453/2011) del giorno successivo, tutte intercorse tra CLAUSI e GIGLIO, e dalla tel. n. 2394 del 4/8/2011 che aveva avuto luogo tra CLAUSI e VULCANO (altro soggetto imputato di 416 bis c.p. per il quale CLAUSI prestava la sua attività): "CLAUSI: "...ti volevo dire, ieri sera l'ho sentita, poi, Nuccia... allora, in buona sostanza mi dice: si abbiamo parlato, ma per me è tutto rimandato a settembre perché dobbiamo risolvere alcuni situazioni in corso e se ha la necessità di intestare le macchine non ci sono problemi, lo può fare anche subito..." VULCANO: "...uh, ho capito, va bene...". CLAUSI: "...così m'ha detto e così ti dico, però, mi ha detto che prima di settembre è impossibile che facciamo la cessione...". VULCANO: "...uh, riferirò, capo. Che ti volevo dire, ma tu non vieni sù, no?"".
- Ancora si richiama il ruolo attivo di CLAUSI nelle intestazioni fittizie delle imprese di GIGLIO, strumento imprescindibile e di estrema utilità per l'attuazione del programma del sodalizio, che emerge con chiarezza dalle conversazioni riportate per esteso sub Capo 107 (progr. 2491 R.I.T. 370/13 p.p. 16763/12 RGNR del 13/3/2013: "CLAUSI Donato Agostino= chi sarebbe chi...compra??.....GIGLIO Giuseppe = e questo ancora lo

devo...battezzare...!!..... tu dici che se metto mio padre mi potrebbe... danneggiare??...cioè io lo potrei danneggiare...??? CLAUSI Donato Agostino = tuo padre...?? GIGLIO Giuseppe = cioè fanno collegamento...questo ti voglio dire...cioè non è che mi vado prendere mio padre e metto di nuovo il problema...che... CLAUSI Donato Agostino= i cespiti bisogna tenerli bassi... *purtroppo essendo uno della famiglia.....* [...]; ovvero quella delle ore 12,37 alle ore 12,59 (progr. 2492 e 2494 R.L.T. 370/13) ove GIGLIO Giuseppe, scartata l'ipotesi di un coinvolgimento di suo padre, vagliava con il commercialista la candidatura di altri soggetti per ricoprire il ruolo di "testa di legno" in una società da acquisire, che dovevano essere calabresi ma preferibilmente nati al nord per destare minore sospetto.

Questo è il quadro nel quale si inseriscono i delitti fine che vedono coinvolto l'imputato, con un contributo concorsuale strettamente attinente alla sua qualifica professionale e alle sue competenze e funzionale agli interessi della cosca intera.

Va infatti rimarcato che CLAUSI agiva in stretta contiguità con GIGLIO Giuseppe, quest'ultimo organizzatore del sodalizio oggetto di indagine con il ruolo centrale nel reperimento e gestione delle risorse nonché di raccordo con gli altri associati, sì da permettere anche il reimpiego di danaro proveniente dalla locale di Cutro e da Nicolino GRANDE ARACRI in persona. GIGLIO Giuseppe ha così operato di concerto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino, tra i soggetti di maggiore spessore della articolazione 'ndranghetistica, a disposizione della quale ha messo sia le proprie società, sia quelle da lui create *ad hoc*, con riguardo alle quali si è premurato di reclutare e coordinare l'opera sia di prestanome che di altri concorrenti che hanno utilizzato le anzidette strutture societarie.

CLAUSI Donato Agostino è risultato peraltro legato anche a BOLOGNINO Michele. In particolare è emerso che lo stesso, nel novembre 2012, effettuava una valutazione della GS Scaffalature e Automazioni Srl per conto dei fratelli Sergio e Michele BOLOGNINO (tel. n. 6134 RIT 11516/12 del 14/11/2012) interessati a rilevare detta impresa. Il 16/1/2013, la coniuge del CLAUSI, IANNICELLI Raffaella, era nominata sindaco unico della predetta società, circostanza che fa intendere che i BOLOGNINO erano effettivamente entrati a far parte della compagine societaria, in quanto né CLAUSI né la moglie avevano rapporti con i soci della GS Scaffalature.

Gli stretti rapporti dell'imputato con GIGLIO Giuseppe, ma anche con altri associati, quali anche VULCANO Mario (cfr. capo 107), fanno intendere come il professionista fosse comunque a disposizione delle esigenze del clan, in favore del quale ha sistematicamente asservito la propria competenza professionale: *"Il Clausi, come illustrato trattando i singoli delitti fine a lui ascritti, ha prestato la propria opera professionale in maniera non ortodossa, violando le norme deontologiche e le disposizioni di legge previste dalla normativa antiriciclaggio che prevedono specifici obblighi di segnalazione in capo ai commercialisti, aiutando con costanza non soltanto il Giglio ma anche altri appartenenti alla consorteria che ricoprono ruoli di vertice, come Bolognino Michele. Il ruolo non secondario che ha avuto nella perpetrazione degli illeciti richiamati, la sua costante partecipazione alle fasi più delicate della c.d. vicenda Sorbolo, la sua piena consapevolezza che attraverso l'intervento edilizio in Sorbolo, il meccanismo delle false fatturazioni e delle frodi carosello si rendeva possibile, per un verso, il reimpiego e la "ripulitura" di proventi di pertinenza della consorteria cutrese e, per l'altro, la realizzazioni di ingentissimi profitti da parte dell'organizzazione criminale descritta al capo 1) e della cosca - madre, gli*

strettissimi rapporti che ha avuto con uomini di vertice della congrega emiliana, sono tutti elementi convergenti che conducono forzatamente ad affermare che il ricorrente sia un affiliato al sodalizio 'ndranghetistico emiliano. Se così non fosse, egli non sarebbe stato coinvolto continuativamente nella perpetrazione di quei delitti fine di natura economico - tributaria che costituiscono la specificità di detto sodalizio, né sarebbe stato portato a conoscenza di notizie che dovevano rimanere riservate quali quelle relative alla provenienza dei capitali impiegati nell'attività di falsa fatturazione" (Trib. Riesame).

4. TURRÀ ROBERTO.

TURRÀ Roberto risponde anche dei delitti fine di cui ai capi 18, 30, 50 - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. - 60, 61 e 140, reati di natura estorsiva e in materia di armi. Angelo Salvatore CORTESE ha riferito che TURRÀ Roberto era *affiliato* ai DRAGONE, che *"camminava"* con ARABIA Salvatore, luogotenente di DRAGONE Antonio cl. 43 (*"lui all'epoca era proprio con i Dragone no, con li Arabia camminava... con Salvatore Arabia, quello che hanno ammazzato allo Steccato"*).

Già agli albori della sua carriera criminale manifestava la propria indole irruenta e trasgressiva: in quel periodo, TURRÀ aveva incendiato: *"un carrellone di un autotreno a Cutro"* e GRANDE ARACRI Nicolino, appurata la notizia, era intervenuto nei suoi confronti (*"lo riempie di schiaffi proprio"*), nutrendo addirittura il proposito di sopprimerlo, iniziativa che aveva poi abbandonato grazie all'intervento di CIAMPA Salvatore, che aveva interceduto in suo favore. Per CORTESE, TURRÀ era un tuttofare, in possesso della *"camorra"* (*"so che la camorra ce l'aveva sicura, però se ha lo sgarro non ce l'ho... non c'ho mai parlato, perché pure faceva parte dei Dragone quindi... però ultimamente, come ho detto, Salvatore, il fratello, si è buttato, si è schierato"*). TURRÀ *"camminava"* con lui (*"con me personalmente, camminava sempre con me (...) quando ha visto a noi s'è caricato di più perché con me... e lui per... c'ero io là, m'ha portato al night, al ristorante, sempre con me voleva stare perché ha capito, dice "ho trovato le persone giuste, possiamo fare qualcosa". Però personalmente, a parte la droga, non c'ho fatto..."* [...] *"dopo l'ho mollato, dopo che ho saputo quel fatto di sta tragedia e cose, poi l'hanno arrestato per... per una bomba che ha messo... l'han messo agli domiciliari"* (fatto quest'ultimo riscontrato, cfr. Cap. IX). Secondo CORTESE, TURRÀ aveva sempre mantenuto agganci in Lombardia e a Milano (*"Sì, lui sì, lui era collegato perché ha fatto un bel po' di carcerazione lui no ... e aveva conta.. aveva parecchie conoscenze su Milano pure, insomma parecchie conoscenze su Milano, no solo Milano"*) e gestiva un traffico di droga, rifornendosi da albanesi di Reggio Emilia; alcune volte si era rivolto a CORTESE (*"un paio di volte gliel'ho data (...) per tirarsela, gliel'ho regalata"*) e comunque si riforniva anche a Milano.

Significative ed in linea con le dichiarazioni di CORTESE circa gli interessi in Lombardia del TURRÀ erano le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia OLIVERIO Francesco, che ha riferito di essere venuto in contattato con TURRÀ Roberto, *"un fedelissimo di Nicolino Grande Aracri"*, facente parte della *'ndrina* di Reggio Emilia, il cui arrivo era stato anticipato da un affiliato della locale di Pioltello, che gli portò un'imbasciata e glielo presentò come un *"amico"* affiliato al clan di GRANDE ARACRI Nicolino (*"che veniva a trovarmi 'sto Turrà (...) Dice che viene un amico (...) Che appartiene a Nicolino Grande Aracri..."*), quindi indicando la versatilità del TURRÀ (*"...elementi come è TURRÀ, che sono sempre stati vicino a Nicola, fanno*

dallo spazzino, dal grammo ai night, vanno a cerc... a prendere i soldi ai proprietari dei night, estorsioni..").

Le dichiarazioni rese dai due collaboratori, sulla cui credibilità ci si è già espressi al cap. IX, sono riscontrate, oltre che vicendevolmente, anche dalle emergenze processuali qui esaminate, che danno conto del pieno inserimento del TURRA' nel gruppo di riferimento, con commissione di condotte estorsive nell'ambito del medesimo contesto eletto a sfera di azione dell'associazione di 'ndrangheta insistente su questo suolo.

Di particolare interesse ai presenti fini è l'estorsione commessa dal TURRA' in danno di NIEZGODA Beata, in concorso con VALERIO Antonio - quest'ultimo esponente di spicco della consorteria - e tutta funzionale agli interessi del gruppo organizzato. Analogamente significativa la condotta in danno di CACCIA Luigi, figura sulla quale sono caduti gli appetiti del gruppo, con l'intervento finale di SARCONE Nicolino. TURRA' si delinea quale un "azionista", dall'indole violenta, impiegato in attività che richiedono una intensa capacità di intimidazione ed alle quali egli non si sottrae ancorché talvolta la sua irascibilità possa apparire anche di difficile contenimento da parte dei sodali (in questa ottica si legge l'incendio dell'auto di MUTO Luigi di cui al capo 18).

5. FRONTERA FRANCESCO.

FRONTERA Francesco è stato imputato nel processo Scacco Matto (che ha accertato l'esistenza della cosca GRANDE ARACRI) per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa posta in essere tra Cutro e Catanzaro fino al dicembre 2000 (capo 1), tentato omicidio pluriaggravato di ARABIA Salvatore, commesso il 9 agosto 2000 (capo 2), detenzione e porto abusivo in luogo pubblico delle armi usate per l'esecuzione del reato che precede (capo 3). All'esito di un lungo e complesso procedimento, che aveva visto inizialmente l'imputato condannato solo per i crimini ascrittigli nei capi 2 e 3 della rubrica, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 16 dicembre 2008 in seguito ad annullamento della decisione parzialmente assolutoria adottata dal Giudice di seconde cure il 6 maggio 2005, ha dichiarato il FRONTERA colpevole di tutti i reati contestatigli condannandolo alla pena (quanto alla detentiva) di anni sei e mesi sei di reclusione.

FRONTERA Francesco è pertanto un soggetto, già affiliato al clan GRANDE ARACRI (come accertato con sentenza passata in giudicato) che, come da lui stesso dichiarato, è successivamente emigrato al nord, in particolare nella zona di Vicenza, ove aveva costituito, insieme ai fratelli GRISI, la EDILPLANET Srl, società coinvolta nei reati fiscali funzionali al reimpiego dei denari di GRANDE ARACRI (capi 119 e 120), dei quali l'imputato è stato riconosciuto responsabile.

Di FRONTERA Francesco hanno parlato i collaboratori di giustizia MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore.

Si rammenta (cfr. Cap IX) che entrambi i collaboratori hanno indicato FRONTERA Francesco, detto "*provolone*", come un membro del sodalizio emiliano e lo hanno fotograficamente riconosciuto.

In particolare, il MARINO, nell'interrogatorio del 12 giugno 2012, ha dichiarato che conosceva il FRONTERA perché era "*stato sempre*" con GRANDE ARACRI Nicolino e con MARTINO Vito ed "*andava e veniva*" al nord.

CORTESE (int. 7/3/2012) ha riferito che FRONTERA Francesco era "*affiliato a Grande Aracri Nicolino*", considerato da CORTESE "*attivo*" ed "*azionista*", vista la partecipazione a fatti di sangue, in possesso quanto meno del grado di "*camorra/sgarro*"

(*"Dote personalmente non lo so specifica, ma la camorra era sicura, però di altro non so sapere, però so che lui ha partecipato anche a un omicidio, infatti andò via da Catanzaro e tutto"*), uomo importante dello schieramento GRANDE ARACRI attivo a Cutro, e anche al Nord (*"...Cutro, Cutro. Lui per parecchio tempo ha battuto anche su Verona su ... S. Bonifacio, nella zona veronese"*). Ancora (interrogatorio del 13/3/2015) FRONTERA Francesco era indicato quale *"un referente per il clan di Grande Aracri Nicolino nella zona, diciamo, nel Veneto. Verona, san Bonifacio, Vicenza"*.

Ebbene, rimandandosi alle valutazioni espresse altrove in punto di attendibilità dei dichiaranti, si evidenzia la loro sostanziale convergenza sull'importanza della figura di FRONTERA Francesco, chiaramente nel periodo antecedente l'inizio della loro collaborazione (febbraio 2008 per CORTESE, dicembre 2007 per MARINO).

Le stesse sono poi del tutto in linea con quanto emerso in questa sede sulla figura di FRONTERA Francesco che, stabilito al nord dopo la vicenda giudiziaria *Scacco Matto*, senza per nulla recidere i rapporti con i sodali, si è inserito nel gruppo emiliano, forte della sua storia e consapevole di poter apportare un valido contributo in termini di stabile messa a disposizione del gruppo.

Infatti, l'indagine *Aemilia* ha evidenziato che il reimpiego di denaro proveniente anche dalla casa madre attraverso un complesso meccanismo di false fatturazioni è stato uno dei settori di attività più importanti della 'ndrina emiliana ed il FRONTERA ha stretto al fine importanti rapporti fiduciari con CAPPÀ Salvatore, associato di cui sopra si è detto, che ha concorso nel reimpiego del denaro della cosca calabrese sia agendo con le nelle false fatturazioni di cui ai capi 119 e 120 (insieme a FRONTERA stesso) sia nel c.d. affare Sorbolo. Per gestire i seri problemi ingenerati dal duro scontro con il FALBO nel corso di tale delicata vicenda, CAPPÀ ha domandato consiglio al FRONTERA stesso, evidentemente confidando nella sua autorevolezza e storia.

In particolare, nel corso della conversazione n. 4035 R.I.T. 3069/11 registrata il 24 gennaio 2012, il CAPPÀ informava FRONTERA che FALBO, al fine di perorare la propria causa, aveva interpellato i fratelli Nicolino e Gianluigi SARCONI, ottenendo che la decisione del contrasto fosse affidata all'arbitrato di DILETTO Alfonso (detto *"Fronzo"*), aggiungendo altresì che FALBO si recava periodicamente dal DILETTO. A fronte della preoccupazione del CAPPÀ per un possibile esito negativo della riunione di 'ndrangheta che era stata indetta per risolvere la controversia, il FRONTERA gli consigliava di informare preventivamente i *"giudici"* del comportamento che FALBO aveva assunto nel corso della vicenda, onde evitare che il giorno della riunione giungessero completamente all'oscuro della sua versione. CAPPÀ seguiva il consiglio di FRONTERA, che ha dimostrato di essere partecipe di tale rilevante e riservata questione, di essere profondo conoscitore delle dinamiche dell'associazione di stampo mafioso in parola e di avere anche voce in capitolo.

Trattasi di circostanze univocamente indicative della sua intraneità all'organizzazione emiliana e della considerazione di cui godeva tra i sodali. Infatti, se così non fosse stato, CAPPÀ, certamente a conoscenza del vincolo del segreto che governa le attività e le vicende dell'associazione nonché dei rischi che comportava la violazione dello stesso, non lo avrebbe informato sugli sviluppi di un "affare" illecito, per di più economicamente molto rilevante e nel quale era coinvolto lo stesso GRANDE ARACRI.

FRONTERA Francesco era altresì in contatto con BLASCO Gaetano. La sera del 23 marzo 2012, FRONTERA si rivolgeva a BLASCO per segnalargli il comportamento scorretto tenuto nei suoi confronti da BRUGNANO Giuseppe (*"... quel BRUGNANO...*

che io non so neanche chi è... Gaeta' mi sta facendo una salute... già due volte Gaeta'... e ora non risponde neanche al telefono...") e l'interlocutore prometteva di interessarsi della cosa. FRONTERA spiegava che il suo debitore aveva rimandato più volte i pagamenti e che due giorni prima aveva domandato di inviargli le coordinate bancarie per predisporre un bonifico ("..... no... è scaduto che è una vita... che gli abbiamo lasciato tutto il tempo che ha voluto... ieri... l'altro ieri... guarda... è tanto tempo... gli ha detto a mia moglie... è tanto tempo che non passo dall'ufficio... gli ha detto... mandami un messaggio con le coordinate che ti faccio un bonifico..."). BLASCO ribadiva che l'indomani si sarebbe fatto dare un assegno che coprisse l'intero importo dovuto ("... no... no... domani ti prendo l'assegno vai tranquillo... vado e ti prendo l'assegno... vado e ti prendo... mandami il conto in ufficio France' se tu... dimmi l'importo... ti chiamo io e mi dici l'importo... ti chiamo io e mi dici l'importo... vado e ti prendo l'assegno... no... a me ha dato l'assegno... proprio l'altro ieri... e me l'ha pagato... domani vado e ti prendo l'assegno non ti preoccupare... ci mancherebbe... tu dammi l'importo e non ti preoccupare... che vado e ti prendo l'assegno... vado io sul cantiere... che sta lavorando con Gino BRUGNANO... e non ti preoccupare...", conv. 9906 R.I.T. 2931/11 intercettata sulla scheda n. 3402811747 in uso al BLASCO, contattata da quella n. 3351711830 nella disponibilità del FRONTERA). In effetti, la mattina seguente BLASCO telefonava a BRUGNANO Luigi, con il quale si incontrava sul cantiere (n. 2400 R.I.T. 306/12), ottenendo l'impegno a pagare il FRONTERA entro il lunedì successivo (n. 2407, con la quale subito dopo il BLASCO comunicava la notizia al VALERIO). Trattasi di episodio che, da un canto, evidenzia il rapporto di familiarità fra i due sodali, dall'altro, mette in luce la prontezza con il quale BLASCO si è adoperato e l'immediata soluzione della vicenda da parte sua con verosimile utilizzo del suo prestigio criminale in favore di un soggetto (FRONTERA) che evidentemente era ritenuto meritevole di tale immediato impegno.

Il 27 giugno 2012 BOLOGNINO Michele invitava FRONTERA all'inaugurazione del locale "Il Cenacolo del Pescatore", prevista per il successivo 29 giugno (cfr. conv. 826 R.I.T. 1697/12), ristorante, si ricorda, che ha rappresentato uno dei canali attraverso i quali la locale emiliana ha reimpiegato il denaro provento delle attività criminali della cosca cutrese facente capo al GRANDE ARACRI (capo 89).

All'inaugurazione il BOLOGNINO aveva personalmente invitato anche SARCONI Nicolino (progr. 827 del 27 giugno 2012), BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio (n. 1017 del 29 giugno 2012) e GIGLIO Giulio (n. 1023 del 29 giugno).

Infine, sono stati documentati contatti tra il FRONTERA e DILETTO Alfonso.

Gli elementi sopra indicati supportano un quadro indiziario plurimo univoco e concordante circa il fatto che FRONTERA Francesco, storico affiliato della "casa madre" cutrese, dopo essere emigrato nell'Italia settentrionale a seguito del processo Scacco Matto, ha qui riposizionato i propri interessi criminali nell'ambito della 'ndrina emiliana collaborando direttamente con CAPPÀ Salvatore nel settore, cruciale e particolarmente redditizio per l'organizzazione, dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La circostanza che l'imputato abbia in passato militato nella associazione calabrese alle dirette dipendenze di GRANDE ARACRI Nicolino non è elemento che si pone in contrasto con la sua successiva intraneità al sodalizio emiliano, ciò viepiù considerata la stretta connessione esistente fra i due clan mafiosi.



6. RICHICHI GIUSEPPE.

RICHICHI Giuseppe, detto Andrea, emerge quale uomo di fiducia di uno dei referenti del clan, quest'ultimo uomo di 'ndrangheta di lungo corso, BOLOGNINO Michele. RICHICHI è risultato avere stabilito strategicamente la sua dimora nel capannone del BOLOGNINO, svolgendo funzione di *factotum* e "guardaspalle" del BOLOGNINO stesso. Lo frequentava assiduamente, facendogli da autista in numerose occasioni, anche in Calabria; ne riceveva le confidenze, anche relative ad altri associati e comunque in relazione alle attività illecite; custodiva per suo conto armi e munizioni poste a disposizione della consorterìa (nel capannone) ed altre ne deteneva personalmente (Capi 135, 137, 138, 139).

Lo stesso era destinatario di importanti incarichi fiduciari da parte di Michele BOLOGNINO nelle vicende strettamente collegate al programma della consorterìa, così leggendosi il ruolo del RICHICHI nell'ambito di gran parte dei reati che gli sono stati ascritti: la sua collaborazione per l'infiltrazione mafiosa nelle opere di ricostruzione post sisma attraverso lo sfruttamento della manodopera (capo 90) ovvero la conduzione dell'affare relativo alle piastrelle (capo 94). D'altro canto, l'imputato agiva anche quale sostituto del BOLOGNINO in caso di assenza di quest'ultimo, così da fungere anch'egli da referente e coordinatore in prima persona dell'operato dei sodali o dei soggetti comunque contigui alla cosca. Gli associati si rivolgevano infatti al RICHICHI, che godeva dell'autorevolezza del BOLOGNINO in virtù del suo ruolo di stretta contiguità, per chiedere come comportarsi (cfr. Capo 94) e comunque egli fungeva da intermediario telefonico con coloro che volevano parlare con BOLOGNINO all'evidente fine di evitare a quest'ultimo rischiosi contatti telefonici diretti.

Il ruolo e la onnipresenza del RICHICHI emergeva anche in relazioni a vicende per le quali si è pronunciata sentenza assolutoria nei suoi confronti, come, ad esempio, i cantieri di Sorbolo. Anche FALBO Francesco aveva indicato la presenza del RICHICHI negli uffici della GIGLIO Srl, ove all'evidenza lo stesso presenziava a fianco o in rappresentanza del BOLOGNINO.

Attraverso BOLOGNINO Michele e il fratello di questi Sergio, RICHICHI è venuto in contatto con vari altri sodali ed anche con esponenti della cosca gioiosana (trattasi di URSINI Mario e degli appartenenti al suo gruppo, formato da OPPEDISANO Giuseppe Domenico, da BELFIORE Giuseppe e da PICHIERRI Giuseppe). Sul punto si rimanda alle risultanze esposte al capo 87 (cd. "affare delle imbarcazioni") evidenziando che RICHICHI Giuseppe si è incontrato inizialmente con BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano e URSINI Mario il 18 febbraio 2012; ha partecipato all'incontro del 22 maggio 2012 nel quale intervenivano i fratelli BOLOGNINO ed altri soggetti giunti sul posto a bordo di una Range Rover con targa inglese poi rivelatasi nella disponibilità di PICHIERRI Giuseppe; è stato presente, come accertato con servizio di o.p.c. dei Carabinieri di Modena, all'incontro del 27/6/2012 intercorso a Montecchio Emilia tra BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, OPPEDISANO Giuseppe Domenico e PICHIERRI Giuseppe; è stato presente, ancora, il 29/6/2012 allorquando si sono incontrati i due fratelli BOLOGNINO, DE MATTEIS Federico, BONALUMI Olinto. Della complessa vicenda RICHICHI era pertanto consapevole, così come della sua strumentalità a regolare i rapporti debitori creatisi con BOLOGNINO Sergio e dell'ampio respiro delle faccenda con coinvolgimento delle cosche di riferimento (cfr. capo 87).

RICHICHI era poi in contatto, fra gli altri, con DILETTO Alfonso, BLASCO Gaetano, GIGLIO Giuseppe.



Le intercettazioni davano poi conto della pregressa contiguità anche del RICHICHI, così come BOLOGNINO Michele, alla c.d. "cosca dei papaniciari", capeggiata da Domenico MEGNA. In particolare si richiama la conversazione ambientale registrata la sera del 27/10/2012 tra lo stesso RICHICHI e SIRIANNI Filippo, nel corso della quale i due interlocutori si confrontavano sulle rispettive "credenziali" 'ndranghetiste, che affondavano le radici nel passato ed in particolare nelle vicende delle cosche crotonesi VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA e MEGNA. Nel corso della conversazione, SIRIANNI domandava chi, tra BOLOGNINO e lo stesso RICHICHI, fosse legato da più tempo alla "*buonanima di LUCA*", riferimento che gli inquirenti intendono a MEGNA Luca (figlio del boss Mico MEGNA) ucciso nell'agguato mafioso del marzo 2008 ("*ma tu uscivi con la buon'anima di Luca tu? pure tu? Chi ci usciva prima? il compare Michele o tu?...*"). RICHICHI rispondeva che BOLOGNINO "*ci usciva prima*", essendo "*più grande*"²⁴⁹⁰.

Parimenti significative le intercettazioni delle conversazioni con REZEPOVA Yana, nel corso delle quali egli mostrava di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche di cui ai fatti di sangue che avevano interessato la famiglia MEGNA ed in particolare Luca (vittima di un attentato nel quale egli aveva trovato la morte ed era stata gravemente ferita la figlia Gaia).

RICHICHI Giuseppe è quindi elemento storicamente legato alle dinamiche mafiose dell'area crotonese, la cui evoluzione criminale lo ha successivamente portato, soprattutto in ragione del suo stretto legame con BOLOGNINO Michele, ad inserirsi organicamente nell'organizzazione di 'ndrangheta emiliana.

7. BATTAGLIA PASQUALE.

Autista e uomo di fiducia di altro esponente di rilievo del clan, VILLIRILLO Romolo, era invece Pasquale BATTAGLIA.

Lo stesso ha partecipato a tutte le vicende che hanno caratterizzato la vita associativa del VILLIRILLO, compreso il suo declino.

BATTAGLIA Pasquale (che risponde del delitto-fine sub capo 78) è stato presente a numerose riunioni, incontri correlati alle varie operazioni che VILLIRILLO svolgeva nel nord Italia, con un ruolo di appoggio ed ausilio e non meramente passivo.

Si rievocano quelle che paiono di maggior rilievo.

In particolare, ha partecipato ad un importante incontro finalizzato alla definizione del cosiddetto "Affare Blindo" (scambio della somma provento di una rapina ad un furgone blindato nella disponibilità di Massa Ezio Maria di 1.400.000 euro con 800.000 dollari che dovevano essere reperiti dalla consorteria 'ndranghetista, cfr. Cap. IV) presso l'abitazione di TATTINI Roberta, in data 9/6/2011. Alla riunione erano presenti VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio. Come riscontrato dal servizio di o.c.p. VILLIRILLO, GUALTIERI e BATTAGLIA Pasquale, a bordo di una Opel Meriva, alle ore 22.49 si incontravano con TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio al casello autostradale di Casalecchio di Reno (BO), per proseguire verso Sasso Marconi.

Nella circostanza, VILLIRILLO informava GUALTIERI della presenza del BATTAGLIA utilizzando un'espressione esplicita in punto di affiliazione del

²⁴⁹⁰ Conversazione ambientale nr. 728 (RIT 2371/2012 - p.p. 11516/12 R.G.N.R.), delle ore 20:39:38 del 27/10/2012, inerente FIAT BRAVO, tg. DK555VR, in uso a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea.

BATTAGLIA, specificando che all'incontro sarebbero stati accompagnati da un «*nostro fratello*». BATTAGLIA è stato presente anche ai successivi consessi sempre pertinenti a detto affare, quale quello del 20 giugno 2011, presso l'abitazione di GUALTIERI.

BATTAGLIA ha anche partecipato alle vicende che hanno riguardato la controversia CAVEDO Maurizio-MIGALE Vincenzo. Il 9/6/2011, VILLIRILLO Romolo, dopo aver preso contatti con CAVEDO per informarsi circa la concreta possibilità del poliziotto di pagare il debito, esortandolo ad essere puntuale e rispettare quanto stabilito, fissava nel pomeriggio un appuntamento nei pressi del casello autostradale di Fiorenzuola d'Arda, incontro che aveva luogo alle ore 15:53 del 9/6/2011 presso il bar denominato "ROMANO" fra VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, MIGALE Vincenzo e VETERE Pierino; seguivano poi altre riunioni (anche quella finale dell'8/7/2011 ove interveniva LAMANNA Francesco) sempre alla presenza del BATTAGLIA (cfr. capo 122).

BATTAGLIA ha altresì partecipato all' "Affare Bergamo", di cui pure si è trattato al Cap. IV. Era in particolare colui che aveva ricevuto il compito, qualora la trattativa fosse andata in porto, di curare il trasporto della valuta attraverso i suoi automezzi.

Il 20/6/2011 partecipava ad un incontro in Reggio Emilia, presso il bar Logos, sito nel centro commerciale Nuovo Pieve Center a cui hanno partecipato, fra gli altri, VILLIRILLO, SARCONI, CAPPÀ, riunione documentata e fotografata e ricondotta, sulla base dell'attività di intercettazione, all' "Affare Sorbolo".

Il 29/7/2011 si è riunito in Assago con GUALTIERI Antonio ed altri soggetti per discutere del c.d. "Piano Cutro".

Egli ha partecipato ad alcune cerimonie, in virtù del suo ruolo di vicinanza al VILLIRILLO, in particolare al matrimonio di SARCONI Nicolino, il 18/6/2011, e al matrimonio del figlio di Salvatore CANDELIERI in Germania.

BATTAGLIA Pasquale più volte è stato contattato sulla propria utenza da affiliati che volevano comunicare con VILLIRILLO Romolo o fissare incontri con lui ed ha concordato appuntamenti con esponenti di spicco dell'organizzazione per conto dello stesso VILLIRILLO (v. progr. 88-89-90 RIT 1779/11, progr n. 27 RIT 1781/11).

Successivamente all'arresto del VILLIRILLO, avvenuto il 21/7/2011, a BATTAGLIA si sono rivolti i sodali per avere notizie dell'arrestato (v. progr.vi 576, 579, 580, 584-607-611 RIT 1779/11), così come è stato sempre BATTAGLIA a comunicare a costoro l'avvenuta liberazione dell'associato, il 23/7/2011 (progr.vi n. 640, 642, 643, 646, 648, 649, 650 RIT 1779/11).

Le intercettazioni danno chiaro conto di come, al momento del primo arresto di VILLIRILLO, BATTAGLIA, per la sua vicinanza al sodale sospettato di infedeltà, sia stato indotto a prenderne le distanze.

Sul punto si rinvia alla telefonata n. 2487 RIT 2788/2011 del 2/12/2011 intercorsa tra BATTAGLIA Pasquale e MANCUSO Vincenzo (riportata per esteso al § 4 sub Capo 12 e al § 1 sub capi 119-120) nel corso della quale i due facevano chiaro riferimento alla richiesta a loro diretta e proveniente dai vertici della cosca cutrese di prendere le distanze dal VILLIRILLO, stante il suo comportamento.

Assai rilevante la convocazione personale di BATTAGLIA Pasquale a casa di Nicolino GRANDE ARACRI, intorno alle ore 16.00 del 19/8/2011²⁴⁹¹, ove, al primo piano del caseggiato delle "Scarazze", ove è ubicato l'appartamento del boss, incontrava

²⁴⁹¹ 1813-1816-1817 RIT 1779/11.

GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco. Quest'ultimo, preso da parte BATTAGLIA, gli riferiva alcune informazioni che riguardavano VILLIRILLO Romolo ("*...poi mi ha chiamato il compare Franco da parte... e mi ha detto delle cose... hai capito?...*" ²⁴⁹²), invitandolo a convincere lo stesso Romolo a riferire la verità circa le sue malefatte ("*...sei andato da Romolo tu? Hai fatto tutto?...*" ^{2493,2494}).

In un primo momento BATTAGLIA Pasquale, una volta uscito dall'abitazione del capo cosca, chiamava VILLIRILLO Romolo riferendogli della convocazione. Quindi più tardi era contattato da GUALTIERI Antonio, che si faceva ancora una volta latore delle parole di GRANDE ARACRI e chiedeva che BATTAGLIA intercedesse presso VILLIRILLO Romolo al fine di chiarire le sue posizioni: "BATTAGLIA Pasquale: zio Tò GUALTIERI Antonio: Pasquale BATTAGLIA Pasquale: eh, dimmi tutto GUALTIERI Antonio: ma...ascolta, hai visto come ho parlato oggi questa mattina? BATTAGLIA Pasquale: sì... GUALTIERI Antonio: eh cioè...a me Romolo mi fa incazzare, Pasquà BATTAGLIA Pasquale: uh GUALTIERI Antonio: non vuole chiudere questa situazione BATTAGLIA Pasquale: eh. no io l'ho chiamato che lui ora è fuori e gli ho detto: "vedi che mi devo vedere" perché a me mi teneva, diciamo al di fuori di tutto, no? Come se era tutto a posto, "tutto a posto, tutto a posto"...gli ho detto: "vedi che ci dobbiamo vedere che dobbiamo parlare" gli ho detto GUALTIERI Antonio: eh BATTAGLIA Pasquale: "che sono stato là" GUALTIERI Antonio: eh BATTAGLIA Pasquale: "e dobbiamo parlare" gli ho detto GUALTIERI Antonio: eh BATTAGLIA Pasquale: "quando rientri" gli ho detto io: "questa sera, tardi o domani mattina presto... GUALTIERI Antonio: a me, a me dispiace perché se io non ci sono...cioè...dimmi fra...BATTAGLIA Pasquale: vedi che tu ha...avete tutti ragione però finché trovi uno come me che lo lascia andare...mi segui il discorso...ma lui deve imparare che deve cambiare, zio Tò...perché i discorsi si affrontano non si lasciano sempre alle spalle come fa lui... GUALTIERI Antonio: bravo, bravo, bravo, bravo...però io lo voglio affrontare perché lui rimanga, hai capito? Cioè... BATTAGLIA Pasquale: lo so GUALTIERI Antonio: le parole, le parole di quell'altro sai quanto mi servono a me? Se non me lo dice il "Giovanno"(GRANDE ARACRI Nicolino n.d.r.)"tre dischi mille lire"(modo di dire che non hanno valore n.d.r.)capisci? A me mi è passato... BATTAGLIA Pasquale: qua, a quant'è la verità, stanno correndo un poco tutti perché un po' di gelosia c'è anche da parte di tutti eh! GUALTIERI Antonio: certo, certo...certo BATTAGLIA Pasquale: lui, lui un poco ha sbagliato ma gli altri hanno caricato la mano.. GUALTIERI Antonio: uuuu! Alla grande... BATTAGLIA Pasquale: l'unico che lo hai coperto sei stato solo tu e basta GUALTIERI Antonio: e allora...io, io la voglio chiudere Pasquale, capisci Fra?...Perché io quando me ne vado, cioè me ne voglio andare tranquillo anche per lui, capito? BATTAGLIA Pasquale: sì come no, come no... GUALTIERI Antonio: eee...però lui BATTAGLIA Pasquale: ora glielo dico io...gli dico:"ohì Ro...vediamo cosa dobbiamo fare, vengo pure io andiamo a vedere come quando, insomma" GUALTIERI Antonio: "vedi che lo zio Toni, vedi che lo zio

²⁴⁹² prog. nr. 1831 RIT 1779/11.

²⁴⁹³ prog. nr. 1862 RIT 1779/11.

²⁴⁹⁴ La presenza di LAMANNA Francesco si evince anche dalla conversazione nr. 1862 RIT 1779/11 tra GUALTIERI Antonio e BATTAGLIA Pasquale del 20/8/2011 (GUALTIERI Antonio: «certo! ma io lo conosco da poco, cosa gli ho detto io ieri a Franco LAMANNA, ..a cosa al "giovanno" (GRANDE ARACRI Nicolino ndr.), io gli ho detto ma scusate un attimo, secondo me state sbagliando qua, non è che non glielo detto... e scusa...»).



Toni là...si mettendo pure in difficoltà" perché...glielo dici Pasquale, cioè..tu l'hai visto io come ho parlato oggi...cioè a me dispiace, Pasquà... BATTAGLIA Pasquale: sì, sì GUALTIERI Antonio: però più di tanto, non è che io posso fare i miracoli, hai capito Pasquà? BATTAGLIA Pasquale: no ma, io già come ho visto la storia, quello è incazzato... GUALTIERI Antonio: è incazzato nero, Pasquà BATTAGLIA Pasquale:l'ho visto oggi, infatti.."cazzo, ma la storia non è più" GUALTIERI Antonio: eh Pasquà BATTAGLIA Pasquale:è propria seria è diventata ora GUALTIERI Antonio:eh scusa, l'hai visto come si è arrabbiato con il genero, (ABRAMO Giovanni n.d.r.)pure il genero ne ha pure...eee Pasquà, perché? Perché a te magari ti ha detto una cosa, non vera e tu eri tranquillo hai capito? [...]"

Sempre la sera del 19/8/2011, BATTAGLIA Pasquale contattava nuovamente VILLIRILLO Romolo chiedendogli di poterlo raggiungere presso la sua abitazione per parlare di persona²⁴⁹⁵. VILLIRILLO Romolo, dal canto suo, già la mattina del 20 agosto 2011, rimproverava implicitamente BATTAGLIA Pasquale per la sua iniziativa: *"...giusto per capire... vediamo se siamo stati nella verità... dice che tu sei andato là... per un problema di trattore... da "lui"... dallo "zio Tonino"... tu perché sei andato dallo "zio Tonino"?... ma per questo problema sei andato là?..."*²⁴⁹⁶

Dal prosieguito del ricco materiale riportato dai CC di Fiorenzuola si comprende che BATTAGLIA, in un primo momento aveva assunto una posizione ambigua, mantenendo buoni rapporti sia con VILLIRILLO che con GUALTIERI Antonio, fino al punto in cui, resosi conto che la posizione di VILLIRILLO era indifendibile, averlo abbandonato.

Infine BATTAGLIA ha partecipato all'attività estorsiva di cui è stata vittima NEFFANDI (capo 78).

Ne consegue che il ruolo di uomo di fiducia del VILLIRILLO, la sua frequente partecipazione ad incontri ai quali hanno preso parte elementi di spicco del clan e sono stati trattati argomenti rilevanti per la vita e l'operatività della consorteria, il coinvolgimento in numerose operazioni, la convocazione da parte di Nicolino GRANDE ARACRI presso la sua abitazione perché convincesse il predetto VILLIRILLO a chiarire la propria posizione restituendo quanto aveva sottratto, i contatti diretti avuti con esponenti di vertice del consorzio (GUALTIERI, PAOLINI, SARCONI NICOLINO, LAMANNA), il concorso nella perpetrazione di uno dei delitti fine, sono elementi fondanti giudizio di prova certa della partecipazione al sodalizio da parte di BATTAGLIA Pasquale. Ci si limita a osservare che la segretezza che connota la struttura e soprattutto gli affari illeciti del sodalizio osta a che soggetti non intranei ne vengano a conoscenza, pena altrimenti un serio pericolo per l'associazione e per gli associati. Peraltro BATTAGLIA non si è limitato a dar prova di essere a conoscenza delle dinamiche e delle attività del sodalizio, ma di quelle dinamiche ed attività era parte attiva.

8. MARTINO ALFONSO.

Indicato da CORTESE Angelo Salvatore come affiliato, quantomeno con la dote di *camorrista*, di lui ha parlato anche MARINO Vincenzo (cfr. Cap. IX).

Alfonso MARTINO, attivo nella zona di Salsomaggiore Terme (in questo comune residente) e Parma, nella prima fase dell'attività investigativa, è apparso in stretto

²⁴⁹⁵ Vds prog.vi nn. 1847-1853 RIT 1779/11.

²⁴⁹⁶ Vds prog. nr. 1855 RIT 1779/11.

rapporto con Romolo VILLIRILLO, il quale, informato da MARTINO che sulla zona di Salsomaggiore Terme vi erano degli appalti comunali, lo indirizzava al Sindaco TEDESCHI - che asseriva essere stato eletto tramite la sua opera - ove MARTINO doveva presentarsi come "il fratello di quello che ti ha fatto dare i così...i voti là!". Ancora, in relazione alle elezioni amministrative per il Comune di Sala Baganza (PR) emergeva la vicinanza fra MARTINO e VILLIRILLO.

Il 30/5/2011, alle ore 18:04, MARTINO Alfonso chiamava VILLIRILLO Romolo (prog. nr. 2899 RIT 1221/11) per notiziario di un'importante "vittoria" alle elezioni amministrative del Comune di Sala Baganza (PR), raccomandandosi di avvisare lo "zio Gino" (FRIJIO Giuliano): "MARTINO Alfonso: sei quel fratello mio? Romolo? VILLIRILLO Romolo: ora sì... MARTINO Alfonso: ride n.d.r....vedi di cancellare quella cosa che hai scritto to sul petto!... VILLIRILLO Romolo: dove sei?...MARTINO Alfonso: amico mio...VILLIRILLO Romolo: ah...MARTINO Alfonso: lo puoi chiamare a Gino tuo.... digli che abbiamo vinto...[...]" Qualche giorno dopo, Romolo e Alfonso conversavano della "vittoria" raggiunta grazie al loro apporto di voti (prog. nr. 4089 RIT 1221/11) e VILLIRILLO Romolo spiegava a MARTINO Alfonso cosa dire a FRIJIO Giuliano del successo elettorale, chiedendo di riferire all'eletto che doveva ricambiare il risultato ottenuto con dei lavori nel campo dell'edilizia: "MARTINO Alfonso: ti volevo dire no?... con Gino ti sei sentito?... VILLIRILLO Romolo: con? MARTINO Alfonso: con Gino....Gino di Sala Baganza... VILLIRILLO Romolo: no... ti dico la verità... no... MARTINO Alfonso:diciamo che abbiamo fatto bella figura... che abbiamo vinto noi qua... (si riferisce al risultato delle elezioni n.d.r.) VILLIRILLO Romolo: me l'avevi già detto... però io direi... MARTINO Alfonso: eh VILLIRILLO Romolo: se tu vuoi... chiamalo... MARTINO Alfonso: eh VILLIRILLO Romolo: vai a trovarlo...MARTINO Alfonso: sì...VILLIRILLO Romolo: e gli dici:"ohi Gè... abbiamo fatto bella figura?...ti ho portato un bel risultato!.. mahhh... ma questo... dico io... un lavoretto... una cosa.... io ho la ditta... un po' di lavoro non me lo deve dare? ho la ditta"...MARTINO Alfonso:è per questo che ti stavo chiamando a te prima... perchè gli volevo dire le stesse cose.. che mi hai detto tu...VILLIRILLO Romolo: no... ma tu gli dici: "siccome mi sono sentito con Romolo "mio fratello"... "MARTINO Alfonso: eh VILLIRILLO Romolo:"e mi ha detto di venire direttamente da te ti dico la verità"... in modo tale che se lui mi chiama... io glielo dico... ma io dico:... "ora gli abbiamo dato un bel risultato... ma... qua siamo fermi senza lavoro... sappi che siamo fermi...se esce del lavoro me lo deve dare! [...]"

Oltre ad attestare lo stretto legame con un referente di primo piano della cellula emiliana, in contatto con il capo cosca di Cutro, quale VILLIRILLO Romolo, al quale lo univano comuni interessi (non è un caso che MARTINO parli al plurale), le conversazioni facevano emergere l'inquietante rapporto dell'organizzazione criminale emiliana con la politica locale, rapporto chiaramente strumentale all'infiltrazione dell'associazione nella pubblica amministrazione al fine di acquisire benefici.

Si rammenta che lo stesso MARTINO Alfonso si era reso protagonista anche nella campagna elettorale del 2012 per l'elezione del sindaco di Parma: il 21/4/2012 alle ore 19:20 egli conversava con TIROTTA Raffaele (prog. nr. 7298 RIT 2806/11), proponendo di appoggiare un loro paesano che lavorava in ospedale, identificato in SCARPINO Pierpaolo, funzionario della Croce Rossa, inserito nella lista del PD parmense che appoggiava la candidatura a sindaco di Bernazzoli Vincenzo. Ancora il 23/4/2012, MARTINO in un'ambientale all'interno della sua autovettura (prog. nr. 711 RIT 3180/11) parlava del procacciamento dei voti in cambio di somma di denaro.



Tornando al legame con VILLIRILLO, lo stesso non poteva risentire delle vicende che avevano coinvolto quest'ultimo, alle quali MARTINO partecipava attivamente, come risulta da un rilevante episodio ricostruito dai carabinieri di Fiorenzuola D'Arda²⁴⁹⁷. In particolare, il 12/9/2011, dopo l'incontro avvenuto a Cutro tra l'avv. Renato DE SIMONE e GRANDE ARACRI Nicolino (incontro voluto dal boss cutrese per accertare gli ammanchi del VILLIRILLO), insieme a DILETTO Michele, MARTINO Alfonso accompagnava il legale fuori Cutro affinché potesse riferire a VILLIRILLO gli argomenti trattati col capomafia. Anche se l'incontro con VILLIRILLO non avveniva (per il timore di quest'ultimo di pedinamenti subiti dall'avvocato), la condotta tenuta dal MARTINO era di per se stessa sintomatica della solidarietà con VILLIRILLO e della profonda conoscenza delle dinamiche in corso, comprese le mosse del capo cosca di Cutro per verificare le responsabilità del fiduciario infedele, che MARTINO tentava di aiutare consentendogli di meglio comprendere la situazione e gli eventi che stavano maturando.

Emerge in atti che MARTINO Alfonso avesse un rapporto di diretta, costante e fiduciaria collaborazione con LAMANNA Francesco, con il quale cooperava in settori nevralgici per la consorzeria, in particolare nella "gestione dei cantieri" della zona di competenza del LAMANNA, nella quale gli appalti e le attività edilizie erano ripartite tra gli associati e tra gli imprenditori ad essi contigui su disposizioni di quest'ultimo. MARTINO è risultato altresì partecipare in Cutro a riunioni indette dai vertici del sodalizio, al cui oggetto era direttamente interessato lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, per la risoluzione di conflitti creatisi in tale ambito. Lo stesso MARTINO era in contatto con altri soggetti legati da rapporto fiduciario con LAMANNA, in particolare con ROCCA Antonio e con MUTO Salvatore. Inoltre MARTINO offriva costante ausilio al LAMANNA nell'attività di recupero di somme da questi pretese nei nella "gestione dei cantieri".

Le indagini svolte dai carabinieri di Fiorenzuola, fondate su intercettazioni e servizi di o.p.c., davano conto di come, fin dal giugno 2011, MARTINO Alfonso e LAMANNA Francesco interloquissero quotidianamente delle somme che LAMANNA era in attesa di ricevere da MARTINO e da terzi il cui recupero era rimesso allo stesso MARTINO. Gli stessi si incontravano spesso nei bar limitrofi all'abitazione cremonese di LAMANNA, su richiesta di quest'ultimo. In particolare:

- nella progr. 9 del 20/6/2011 RIT 1685/11 MARTINO parlava con il capo di un debitore di quest'ultimo, in favore del quale chiedeva a LAMANNA di concedere una dilazione; nel dialogo MARTINO dimostrava sia la sua confidenza con il boss (a cui dava del tu) sia l'ascendente che esercitava su di lui, convincendolo infine a concedere una dilazione per il pagamento (MARTINO: "io sono arrivato adesso a Salso... lui è arrivato anche adesso ..che è venuto da Padova..." LAMANNA: "e venite?"; MARTINO: "dice che..se gli dai, gli devi... gli devi dare..un po' di tempo.." LAMANNA: un po' di tempo..quando poi siamo la'... MARTINO: e che dobbiamo fare? Cosa facciamo? LAMANNA: Ma questo è malato con la testa!"; MARTINO: "te lo sto spiegando. Non è che.. me lo sta dicendo..ce l'ho qui non me..con me è .."; LAMANNA: "aahh.."; MARTINO: "Non e' cattiveria! ..anzi è in buona fede pure ..per l' amore della Madonna.."; LAMANNA: "...domenica viene...

²⁴⁹⁷ cfr. pagg. 660-662 dell' Annotazione dei CC di Fiorenzuola d'Arda sopra citata; cfr. anche pagg. 15-16 della Scheda intestata a Martino Alfonso.

martedì viene... giovedì viene... tutte le settimane così sta facendo!"; MARTINO: "è dalla mattina alla sera che va avanti e indietro pure! è andato a Padova e adesso è tornato!"; LAMANNA: "vedi tu..almeno in settimana.."; MARTINO: "un po' di pazienza... non ti preoccupare dai.." LAMANNA: "mhmmm"; MARTINO: "Va bene?"; LAMANNA: "Va bene dai!");

- le frequenti convocazioni di MARTINO ad opera di LAMANNA erano sempre prive di esternazioni in ordine all'oggetto (evidentemente noto alle parti e non pronunciabile telefonicamente) e molte di queste erano deputate alla consegna di denaro da parte del MARTINO. Ad esempio nella progr. 2741 del 10/10/2011 RIT 1685/11 l'urgenza espressa da LAMANNA di vedere MARTINO era collegata ad un appuntamento che LAMANNA aveva con l'avvocato (LAMANNA: "... basta che vieni perché poi io devo andare dall'avvocato, hai capito?"), e la correlazione di tale appuntamento alla necessità di denaro si comprende dalla progr. 2903 del 25/10/2011 RIT 1685/11 (di pochi giorni successiva) da cui emerge che LAMANNA stava facendo "il giro" per raccogliere fondi con cui pagare l'onorario al legale per l'imminente processo in Cassazione;
- numerose le telefonate dalle quali si evince che MARTINO Alfonso si adoperava nel recuperare i crediti in favore di LAMANNA: ad esempio, nella progr. 373 dell'8/7/2011 RIT 1685/11 MARTINO chiedeva a LAMANNA l'autorizzazione a concedere a un terzo la dilazione di un pagamento di 4.000 euro per un (presunto) lavoro di intonaco e, nei giorni successivi, LAMMANNA gli rivolgeva sempre più pressanti sollecitazioni perché si facesse consegnare il denaro (cfr. progr. 424 del 12/7/2011 RIT 1685/11, "LAMANNA: "...ohi dottore l..l' hai visto a quel... mi..serabile? un altro paio di giorni..quando? che dopo..me ne devo andare..", mentre MARTINO lamentava le sue difficoltà nell'esazione, cfr. progr. 616 del 19/7/2011 RIT 1685/11: "ehhh che ti posso posso fare io... non è che te lo posso portare a strascico..");
- anche dalla progr. 288 del 13/3/2012 RIT 3180/11 intercorsa tra ROCCA e MARTINO si evince la prassi di LAMANNA di percepire utili dai lavori svolti dai sodali a lui sottordinati che devono invece adoperarsi sul campo. Il dialogo attesta che nessuno dei due interlocutori contestava la sussistenza di tale diritto, ancorché entrambi si aspettassero più riconoscimento (MARTINO, parlando di LAMANNA: "...che lui là', bello imparato gli arrivano senza niente, noi qua camminiamo e lo deve pure capire, nessuno lo toglie, per l'amor della Madonna.."; ROCCA: "chi lo caccia, chi ha detto che lo caccia?"; MARTINO: "Pure che li prende dopo, però li prende.."; ROCCA: "Chi lo caccia, nessuno lo caccia, ci mancherebbe, però pure lui deve capire, per dire..che stiamo facendo questo, stiamo facendo questo, come dici tu, stiamo girando, stimo andando a destra, stiamo facendo questo.."; MARTINO: "Ora che scendo glielo dico"; ROCCA: "qua"; MARTINO: "io gliel'ho detto. Tu mi devi fare una cortesia, falli arrivare al tetto, falli arrivare, falli arrivare quando ..(inc..)e vedrai che resterai contento");
- MARTINO e LAMANNA si recavano talvolta insieme sui cantieri di pertinenza (nella progr. 315 del 6/7/2011 RIT 1685/11); MARTINO contattava LAMANNA per qualsiasi esigenza dei cantieri per cui reputava che il capo dovesse far valere la propria autorevolezza (cfr. la progr. 1770 del 26/8/2011 RIT 1685/11, MARTINO: "Ascolta: digli a Michele di non andarsene dal



lavoro..”; LAMANNA: “No! Non ti preoccupare dai...”; MARTINO: “Faceva imbrogli nel lavoro... hai capito? Lo avevano bloccato”; LAMANNA: “Va bene dai!”);

- LAMANNA faceva intendere di condurre uno strettissimo rapporto con MARTINO, preoccupandosi quando questi non gli rispondeva al telefono (cfr. la progr. 90 del 23/6/2011, RIT 1685/11), così come avveniva quando, alla fine di ottobre del 2011, MARTINO si assentava dimenticando il cellulare a casa, ciò che provocava grande allarme in LAMANNA.

E' emerso dalle indagini come LAMANNA esercitava il potere mafioso di controllo dei cantieri edili della zona di sua pertinenza mantenendo un contatto diretto e personale con GRANDE ARACRI Nicolino, coinvolto, nella sua funzione di autorevole punto di riferimento della pur autonoma cellula 'ndranghestista emiliana, anche per dirimere situazioni conflittuali coinvolgenti la propria attività. In siffatto rapporto è risultato coinvolto anche MARTINO Alfonso, oltre a ROCCA Antonio ed a MUTO Salvatore, essendo anche costoro uomini di fiducia del LAMANNA.

Le intercettazioni hanno attestato che, dal settembre del 2011, la cellula emiliana operante nella zona sovrintesa dal LAMANNA aveva acquisito tre grossi cantieri in provincia di Mantova in uno dei quali - quello di San Silvestro di Curtatone dove operavano la *Covelli Costruzioni Srl* e la *Covelli Srl* di COVELLI Rocco - era stato nominato direttore dei lavori BELFIORE Gaetano, fidanzato di una delle figlie di GRANDE ARACRI Nicolino. Su tale cantiere erano sorti conflitti con MARTINO e ROCCA, che contestavano il rialzo del prezzo della costruzione deciso dal BELFIORE. Nel gennaio 2012 MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco erano convocati con urgenza a Cutro, su tale questione, da LAMANNA, che già si trovava in Calabria (cfr. progr. 3438 RIT 2806/11) e lo raggiungevano in aereo il 21 gennaio 2012, accompagnati all'aeroporto da MUTO Salvatore (cfr. servizio di o.p.c.).

In definitiva, MARTINO Alfonso è soggetto autorevolmente presente in diversi contesti di operatività della consorteria emiliana. Egli era in contatto con esponenti di vertice del clan (VILLIRILLO e LAMANNA) ed accreditato presso lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, con cui risultava in contatto nel corso della gestione di due rilevanti criticità rappresentate dalla vicenda di VILLIRILLO e dal contrasto sorto con LAMANNA per i cantieri del mantovano.

Si evidenzia altresì che MARTINO Alfonso era fra i presenti, insieme a LAMANNA Francesco, al matrimonio celebratosi il 9 agosto 2011 a Cutro tra ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Elisabetta, figlia di Nicolino.

Rilevanti altresì i reperti rinvenuti nella sua disponibilità all'atto della esecuzione della misura cautelare, un'arma clandestina e un giubbotto antiproiettile.

MARTINO, stabilmente residente nel parmense, era soggetto inserito nella 'ndrina emiliana, di cui conosceva e condivideva il programma, la strutture e le gerarchie e a disposizione dei suoi referenti.

La comprovata affiliazione del MARTINO al clan qui radicato, avente il suo epicentro nella Provincia di Reggio Emilia, comporta il rigetto dell'eccezione di incompetenza (così qualificata la denuncia di conflitto²⁴⁹⁸ avendo concluso il difensore concluso per la

²⁴⁹⁸ *“In tema di conflitti di competenza, in tanto sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen., in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia astrattamente configurabile una*



declaratoria di incompetenza di questa AG in favore di quella di Brescia) sollevata dalla Difesa dell'imputato (cfr. memoria in atti).

9. LE ASSOLUZIONI.

Non si ritiene raggiunta prova certa di colpevolezza nei confronti di:

- **COLACINO Michele**, risponde del solo delitto associativo.

Lo stesso è un imprenditore operante nel settore dell'autotrasporto con importanti appalti per la raccolta rifiuti sulle province di Reggio Emilia e Parma, legato a VILLIRILLO Romolo con il quale ha intrattenuto uno stretto rapporto di amicizia sino alle traversie di quest'ultimo, dell'estate del 2011. Durante la loro frequentazione VILLIRILLO aveva regalato a COLACINO una scala in marmo per un valore di oltre 3000 €.

Dopo la "caduta" di VILIRILLO Romolo, COLACINO si allontanava dallo stesso cercando un avvicinamento alla figura di SARCONE Nicolino, verosimilmente temendo che la contiguità con VILLIRILLO avrebbe potuto creargli nocumento. Infatti lo stesso, nonostante l'avvicinamento a SARCONE, il 14/11/2011, subiva l'atto incendiario della sua autovettura (Capo 12).

Dopo l'attentato incendiario COLACINO tentava di chiedere ancor più protezione a SARCONE Nicolino e, il 28/11/2011, spediva al SARCONE il seguente sms: "*Testo SMS: Ciao, tutto bene, io sto andando a casa ti volevo ricordare che in te ho iniziato a vedere mio fratello maggiore che non ho mai avuto*".

Successivamente, evidentemente intimorito, lo stesso stringeva ancor più i rapporti sia con SARCONE Nicolino sia con LAMANNA Francesco.

Il 29 febbraio 2012 era escusso presso la Procura della Repubblica di Bologna e di ciò e di quali erano stati gli argomenti trattati nella circostanza informava subito SARCONE Nicolino.

Il 24/2/2012 il Prefetto di Reggio Emilia revocava al COLACINO la certificazione antimafia e la sua reazione apriva la campagna mediatica poi condotta in prima persona da SARCONE Nicolino contro la Camera di Commercio, la Prefettura e le cooperative. Lo stesso COLACINO partecipava alla cena del 21/3/2011 presso il ristorante *Antichi Sapori* con PAGLIANI.

Ebbene, nonostante COLACINO Michele paia soggetto certamente contiguo all'ambiente investigato, non sussistono univoci elementi di intraneità al sodalizio, non essendo stato acclarato con chiarezza la natura del rapporto che lo legava al VILLIRILLO. Del resto, lo stesso, per questa vicinanza, ha subito un grave danneggiamento ed il suo avvicinamento a SARCONE sembra precipuamente motivato dalla ricerca di protezione, fatto che, se fa intendere che egli conoscesse gli equilibri del clan, non pare di per se stesso sufficientemente indicativo della sua partecipazione.

Né il COLACINO pare avere posto la sua impresa, che lavorava peraltro in un settore (rifiuti) non propriamente coincidente con quello di eletta operatività della consorteria, al servizio degli interessi della associazione.

situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso" (Cass. 22/2/2007 Rv. 236368; conf. Cass. 30/11/2012, Rv. 254260).



Infine, il suo ruolo nella campagna mediatica pare più propriamente lo spunto offerto al SARCONE per imbastire la sua trama, alla quale poi COLACINO non pare avere fornito una partecipazione attiva.

- **FLORO VITO Selvino** (detto Salvatore), risponde del solo delitto associativo. A lui ha fatto riferimento CORTESE Angelo Salvatore, che lo ha indicato fra gli imprenditori mafiosi (*"Giglio, Floro Vito, Salvatore Floro Vito cammina col Lamborghini Murcèlago... tutti così, tutti così, persone insomma insospettabili"*) appartenenti al gruppo degli emiliani, impiegato soprattutto nel riciclaggio del denaro, nonché in possesso di armi.

Siffatta informazione non ha ricevuto sufficienti riscontri in questa sede.

Infatti, FLORO VITO Selvino è risultato impegnato nei cantieri di Sorbolo, circostanza che evoca sì quella spartizione dei lavori gestita da GIGLIO e chiaramente illustrata da FALBO, essendo la stessa, però, avvenuta non necessariamente fra imprenditori intranei al sodalizio, ma secondo logiche di compiacenza e vicinanza non di per se stesse significative di intraneità. Del resto, come sottolineato dal difensore, non è invece provata la partecipazione di FLORO VITO Selvino alla riunione tenutasi il 3/2/2012 presso la ditta di GIGLIO Giuseppe a Gualtieri (RE).

I contatti fra FLORO VITO Selvino e BLASCO Gaetano in merito alle false fatture gestite dal secondo non offrono contezza della partecipazione dell'imputato a siffatte operazioni, tanto è vero che nei confronti dello stesso non è stata elevata alcuna imputazione.

Residua la acclarata partecipazione dell'imputato al matrimonio di SARCONE Nicolino, elemento non bastevole a fondare l'ipotesi d'accusa in mancanza di altri significativi dati convergenti.

- **GIGLIO Giulio**, fratello di Giuseppe.

Pur ritenuto responsabile di alcuni reati, GIGLIO Giulio è stato assolto dalle fattispecie di maggior rilievo in punto di carica espressiva di inserimento dell'imputato all'interno del sodalizio (così affare Sorbolo, reimpiego Pelaggi).

GIGLIO Giulio non è presente ai consessi rilevanti degli associati e scarse sono le intercettazioni telefoniche o ambientali che lo riguardano direttamente.

Lo stesso si occupava della logistica all'interno delle imprese di trasporto e le intercettazioni emerse sul suo conto lo riportano prevalentemente a tale settore.

Era talvolta inviato dal fratello per lo svolgimento di mansioni che si inserivano anche in più ampi progetti che si è acclarato essere di natura delittuosa (ad esempio quanto alla ricettazione delle piastrelle o dei pneumatici), ma con ruoli prettamente esecutivi e di diretta dipendenza, sempre e solo, da Giuseppe.

Non emergono evidenze, infatti, di significativi rapporti di GIGLIO Giulio con gli altri sodali condotti in autonomia o, comunque, dai quali sia possibile trarre una valutazione sul suo ruolo, ciò a prescindere dall'indubbio rapporto di conoscenza con altri soggetti che gravitavano attorno alla figura del fratello Giuseppe.

Pare rilevante che, nelle vicende che lo hanno lambito (tanto da figurare fra gli imputati) di maggiore interesse per la congrega (Pelaggi e Sorbolo), il ruolo di GIGLIO Giulio non sia emerso con chiarezza, nonostante le massicce e prolungate attività di intercettazione. Lo stesso compare sempre e solo in vicende di minore rilevanza.

Sulla sua persona non si sono soffermati i collaboratori.

Risulta in atti il fatto che l'imputato talvolta accompagnava o andava prendere soggetti, così come richiesto dal fratello ovvero veniva chiamato da persone che cercavano Giuseppe, condotte che si ascrivono, però, in un mansionario legato al fratello Giuseppe

e, soprattutto, talvolta intrecciato e confuso con commissioni di natura prettamente lavorativa.

La sua partecipazione alla IMMOBILIARE SAN FRANCISCO Srl con PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore (nipote di Nicolino) è risalente nel tempo ed elemento che, di per se stesso, così, isolatamente, non può essere sopravvalutato.

Ugualmente, non ritiene il giudicante rappresentativa dell'appartenenza al sodalizio la conversazione registrata l'8/6/2012 nella quale GIGLIO Giulio, indispettito dal comportamento di alcuni autisti di altra ditta di trasporti, che erano passati davanti ai camion della GIGLIO Srl, si lasciava andare a minacce a volere significare che i camion della GIGLIO Srl dovevano essere i primi (n. 2548 delle ore 16:16 del 08.06.2012 RIT. 1216/12), in quanto non è chiaro il contesto dell'esternazione né il rapporto fra le due aziende.

Infine le esternazioni di GIGLIO Giulio evocative di appartenenza riportate in atti si ritengono eccessivamente vaghe. Così, ad esempio, la risposta di GIGLIO Giulio alle confidenze di tale MANCUSO Luigi, che, avendo locato un appartamento a delle prostitute aveva problemi con un vicino di casa, che gli aveva detto di appartenere "*alla mafia calabrese*". GIGLIO Giulio (tel. nr. 2329 delle ore 09:59 del 07.06.2012, RIT. 1216/12) aveva risposto: "*E digli anche di non cullarsi/allargarsi troppo, che io non posso andare là perchè... [...] Sennò, sennò... sennò... dovrebbe dare spiegazioni per quello che ha detto, questo te lo posso garantire io [...] E allora gli dici che lo chiamo là, che prima dobbiamo andare a Cutro e che poi deve dare spiegazioni a loro, di quello... di quello che ha detto, che lui è della mafia [...] Cioè io... (ride)... non hai capito. Io ti posso dire che io posso arrivare all'apice direttamente, il problema è che poi 'quello' mi dice 'eh eh che stai facendo?', hai capito?...*", per poi dirgli di spaventare l'uomo dicendo che le donne erano state messe lì dai dai cutresi.

Pertanto, in qualità di prossimo congiunto di GIGLIO Giuseppe, la figura di GIGLIO Giulio è emersa più volte in indagine, ma sempre con brevi apparizioni all'ombra del fratello, si da residuare ragionevole dubbio che, al di là del rapporto parentale, anche GIGLIO Giulio fosse soggetto a stabile disposizione del sodalizio.

- **LEPERA Francesco** risponde del solo delitto associativo.

Dal *dossier* processuale si desume che lo stesso era in contatto con VILLIRILLO Romolo, GUALTERI Antonio, MARTINO Alfonso, BATTAGLIA Pasquale e conosceva altresì GRANDE ARACRI Domenico (fratello di Nicolino) con il quale si recava a pranzo il 20 agosto 2011, durante le ferie estive, come comunicava al GUALTIERI. L'imputato si mostrava a conoscenza, in alcuni dialoghi, del soprannome di GRANDE ARACRI Nicolino (*giovanotto*) e si rendeva potenzialmente disponibile (Progr. 14898 del 26/12/2011) su richiesta di GUALTIERI ad informarsi - ove fosse eventualmente richiesto - sulle condizioni economiche di tali fratelli Spagnuolo di Sissa in relazione ai quali pare che il boss cutrese volesse inviare una non meglio specificata "imbasciata".

LEPERA conosceva certamente anche BRESCIA Pasquale, BLASCO Gaetano e PAOLINI Alfonso, avendo partecipato agli incontri del 30 maggio 2011 al ristorante Il Veliero di Parma e del 25 giugno 2011 presso il ristorante Antichi Sapori e a PAOLINI si era appoggiato per il rinnovo del porto d'armi nell'estate del 2011.

Quasi inesistenti i rapporti con LAMANNA, emergendo che LEPERA, il 17 agosto 2011, trovandosi a Cutro per le ferie estive, ne aveva chiesto il numero di telefono "per salutarlo".



Nel maggio del 2011 VILLIRILLO, contattato da MARTINO Alfonso, che si lamentava del comportamento dello stesso LEPERA che non gli rispondeva al telefono da giorni, si offriva di mediare la controversia tra gli stessi, ma né l'oggetto della diatriba né l'esito della stessa sono noti.

Neppure - in mancanza di altri elementi a supporto - vi è sufficiente prova del fatto che, al ritorno dall'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino del 28/5/2011, l'appuntamento di VILLIRILLO e GUALTIERI con LEPERA, con il quale vi era verosimilmente un pregresso accordo, fosse deputato alla trasmissione al predetto delle direttive del boss.

Con riferimento, infine, ai voti procurati in occasione delle elezioni del sindaco di Parma nel 2007, la condotta del LEPERA, che ha promesso la raccolta di voti in favore del politico BERNINI e su richiesta del VILLIRILO, non può essere enfatizzata più di quello che emerge dalle carte, quale collaborazione offerta a VILLIRILLO senza che emerga evidenza di precisi patti, non risultando che LEPERA abbia partecipato all'accordo economico con il candidato favorito. Infatti, pur essendo la penetrazione in politica un precipuo fine della consorteria, l'interessamento al fine non vale come prova di intraneità, considerato che è massima di esperienza che, nel corso delle campagne elettorali, per ottenere il sostegno elettorale dei candidati da loro sponsorizzati, le consorterie criminali non si rivolgono soltanto ai sodali ma anche ad ambienti a loro contigui sui quali esercitano influenza. Peraltro, tale condotta non pare essersi ripetuta nell'ambito delle successive, e più recenti, competizioni elettorali.

Pertanto, anche nei confronti di LEPERA Francesco, la sua posizione di contiguità con alcuni dei partecipi del sodalizio, in assenza di partecipazione ai delitti fine ovvero di altri elementi univocamente significativi della appartenenza, si perviene a giudizio assolutorio.

- **PALLONE Giuseppe** risponde, oltre che del delitto associativo, dei reati connessi alla gestione delle vicende Sorbolo, per i quali il giudicante ha ravvisato, nei suoi riguardi, piena prova di colpevolezza.

Tali fatti non paiono però sufficientemente significativi ai fini della prova della intraneità del PALLONE alla congrega, trattandosi di un solo "affare", per quanto ingente. Non emerge, infatti, che PALLONE abbia posto la sua attività imprenditoriale al servizio del clan, non rispondendo lo stesso di delitti tributari o né emergendo prova di incarichi fiduciari o di altri stretti rapporti con i sodali.

Quanto alla capacità del PALLONE di portare voti al BERNINI Giovanni Paolo di cui parlava VILLIRILLO (vedi § 1 "Le Campagne Elettorali" Cap. VIII), valgono le medesime osservazioni svolte nei confronti di LEPERA e non vi è prova, comunque, del fatto che un effettivo interessamento del PALLONE abbia avuto effettivamente luogo. Anche PALLONE Giuseppe va pertanto mandato assolto del delitto contestatogli al capo 1.

I CONCORRENTI ESTERNI.

La rilevanza e la tipicità della condotte del "concorrente esterno" nei reati associativi è delimitata dalla funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che combina la clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato, sicché non può dubitarsi della configurabilità del concorso esterno in relazione alle condotte poste in essere da soggetto, non organico all'associazione, ma consapevolmente volte a vantaggio della stessa.

Al fine, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità, si richiede:



- che il concorrente esterno sia privo della *affectio societatis* e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Cass. SS.UU. 21/5/2003, 2003, Carnevale, CED Cass. n. 224181);
- che fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio (Cass. SS.UU. 2003 cit. e SS.UU. 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino, Rv. n. 231671 ss.). Cass. SS.UU. Mannino cit. ha, in particolare, evidenziato che l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale della condotta concorsuale, sia esso di natura materiale o morale, non essendo sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma essendo invece necessario un suo apprezzamento *ex post* (come è doveroso quando si ragiona in termini di causalità e, in questo caso, il giudizio è proprio quello della verifica causale - o agevolatrice - fra fatto-reato e contributo concorsuale). Va pertanto accertata, alla stregua dei comuni canoni probatori di elevata credibilità razionale, l'efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale;
- il concorrente esterno si deve infine rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris* ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Cass. SS.UU. n. 22327 del 2003 cit.); non è necessario, in capo allo stesso, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farla raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico, che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, dovendo l'agente muovere la sua condotta nella consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione. Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa, a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno, e rendersi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.

Deve, infine, considerarsi definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale risalente che richiedeva che il contributo del concorrente esterno intervenisse in un momento di "fibrillazione" nella vita del sodalizio criminale; come già chiarito dalla Sezioni Unite Mannino del 2005, infatti, la fattispecie di concorso esterno ricorre ogniqualvolta l'*extraneus* fornisca il proprio aiuto al rafforzamento ovvero al consolidamento del potere di un'organizzazione mafiosa, indipendentemente dallo "stato di salute" in cui in quel momento versò l'associazione (Cass. 9/5/2014, Dell'Utri, Rv. 260940).



Consegue a quanto sopra esposto che la differenza fra il partecipe all'associazione ed il concorrente esterno va focalizzata rilevando che la condotta associativa implica la conclusione di un *pactum sceleris* fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per *facta concludentia* e senza necessità di manifestazioni formali o rituali. Diversamente, il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Cass. 16/4/2014, Rv. n. 261475; Cass. 30/4/2015, Agostino e altri, Rv. 264624). Nei medesimi termini la distinzione tra le due figure è stata focalizzata, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sent. n. 48 del 25/2/2015.

Trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, la giurisprudenza afferma poi che *“non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinvitato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione”* (Cass. 5/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258138).

Ciò premesso, si ravvisano gli estremi del concorso esterno nella condotta di CIANFLONE Antonio, MESIANO Domenico, TATTINI Roberta e GIBERTINI Marco²⁴⁹⁹.

1. CIANFLONE ANTONIO.

Quanto a CIANFLONE Antonio, si premette, in primo luogo, che non appare che il carattere brillante della sua pregressa attività investigativa si ponga in contraddizione insuperabile con l'epilogo, invece triste, della sua carriera, allorquando la grande disponibilità economica di GIGLIO Giuseppe lo ha evidentemente attratto e deviato in modo inesorabile.

CIANFLONE, pur non avendo l'*affectio societatis*, ha fornito, infatti, un contributo consapevole e significativo al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, la cui attività, come si è visto, si estrinseca prevalentemente con modalità imprenditoriali. L'imputato, comprendendo, condividendo le strategie e fornendo una fattiva collaborazione a GIGLIO Giuseppe, imprenditore che rivestiva un ruolo centrale per la vita dell'organismo, ha favorito la capacità economica e di penetrazione dell'associazione nel tessuto produttivo emiliano, nonché il reimpiego, a opera dei suoi membri, di denaro provento delle condotte illecite della “casa madre” cutrese.

Da un canto, la messa a disposizione del CIANFLONE non può intendersi limitata alle posizioni del duo GIGLIO-VERTINELLI (si vedano i rapporti con PAOLINI Alfonso, al quale l'imputato non ha certo potuto dare la parvenza di “vittima” di reato da tutelare e proteggere, così come ha tentato di fare con gli altri); dall'altro, è la oggettiva tipologia di contributo che assume valenza collettiva, trascendendo i singoli che immediatamente di detto contributo si sono giovati.

²⁴⁹⁹ Come da giudicato cautelare, limitatamente agli imputati TATTINI, GIBERTINI e CIANFLONE.



Il principale carattere dell'attività del CIANFLONE è stato, infatti, quello di rafforzare e mantenere nel tempo quell'ambiguità fra la figura di imprenditore-vittima e imprenditore-colluso che ha costituito l'*habitat* di sviluppo e consolidamento del sodalizio in argomento. Per CIANFLONE *“l'attività investigativa ha rappresentato l'occasione per compiere una precisa ed irreversibile scelta di campo ed il volano per l'adozione di iniziative, spontanee o sollecitate, funzionali sia a creare uno schermo protettivo nei confronti di due soggetti ritenuti nevralgici per il corretto funzionamento della vita associativa nella sua componente economico-finanziaria, sia ad offrire informazioni di vario genere, soprattutto, di carattere giudiziario o amministrativo, sia, infine, ad assecondare - nella fase più critica coincidente con l'intervento prefettizio - il disegno di reazione che vedrà coinvolto SARCONE in prima persona. L'ampiezza dell'arco temporale delle indagini mai ha visto il CIANFLONE deflettere dall'acritica accettazione del ruolo di vittime di GIGLIO e VERTINELLI anche nel momento in cui il primo ebbe a comunicargli di aver ricevuto il Sangiovanni da parte di Michele PUGLIESE, circostanza che avrebbe, all'evidenza, dovuto suonare come significativo campanello d'allarme in capo a qualsiasi investigatore di cose di 'ndrangheta. Egli, dunque, ha in sostanza volutamente riposto l'abito istituzionale per assumere quello del fiancheggiatore ben remunerato”*(GIP OCC).

Non può diversamente leggersi l'impropria solerzia e attivismo, la strumentalizzazione a suo favore dei rapporti istituzionali con colleghi e magistrati, il reiterato abuso delle proprie funzioni (a partire dallo stesso utilizzo del telefono, fax, auto di servizio) e la difesa ad oltranza di una tesi - il ruolo di vittima di GIGLIO - alla quale neppure lui aveva creduto all'inizio dell'indagine *Pandora* (vedi nota del 2007 dallo stesso redatta). E ciò senza un dubbio, senza una incertezza, nonostante le reiterate prese di posizione di segno contrario provenienti da quelle istituzioni che doveva sentire, invece, a lui vicine, Prefetture e altri organi investigativi.

Non vi era un deficit di conoscenza ovvero un errore di valutazione alla base delle determinazioni di questi organi, ma niente di più delle allarmanti risultanze in punto di promiscuità dei rapporti degli imprenditori protetti dal CIANFLONE con le cosche calabresi, rapporti ben noti allo stesso CIANFLONE, le cui battaglie tese a ristabilire la verità e la effettività dei ruoli erano tutte di forma, essendo ben consapevole l'ispettore di quali essi fossero davvero.

Peraltro - si rimarca - mentre CIANFLONE era proteso a difendere l'apparenza di persona offesa di GIGLIO Giuseppe, lo stesso GIGLIO si era messo in affari con PELAGGI e mandava a remunerare il poliziotto dei suoi servigi il correo MANICA Giuseppe. Ciò a significare come la protezione di CIANFLONE abbia permesso a GIGLIO (e all'associazione tutta) di continuare ad operare nel reimpiego delle rimesse delle cosche.

La lunga esperienza investigativa e la profonda conoscenza delle dinamiche di 'ndrangheta che l'ispettore vantava fa intendere come lo stesso fosse perfettamente consapevole dell'importanza che la figura, in particolare, di GIGLIO Giuseppe (ma anche di VERTINELLI Pamo) aveva acquisito nel tempo con i suoi floridi affari condotti con la 'ndrangheta, nonché dell'esistenza del sodalizio emiliano, che vedeva in GIGLIO Giuseppe uno dei suoi perni fondamentali. Ne è riprova sia il rapporto con PAOLINI Alfonso sia la stessa naturalezza con la quale CIANFLONE desinava allegramente con BOLOGNINO Michele, di cui certo conosceva la storia criminale, fatta di “carriera” all'interno della 'ndrangheta, lunghi periodi di detenzione ed avvicinamento, dopo la sua scarcerazione, allo stesso GIGLIO Giuseppe.



2. MESIANO DOMENICO.

Ritiene il giudice che idoneo contributo concorsuale alla conservazione e rafforzamento della congrega sia stato offerto da altro poliziotto infedele, MESIANO Domenico, così riqualificandosi l'addebito di partecipazione al sodalizio a lui contestato, in difetto di prova convincente della sussistenza di *affectio societatis*.

Non si ravvisa, per MESIANO, la prova del dolo specifico di appartenenza, della volontà di associarsi, di entrare nella consorceria e rimanervi ancorato al fine di realizzarne il programma. Diversamente, sotto il profilo oggettivo, le risultanze supportano idoneamente la prova del fatto che Domenico MESIANO, consapevole della personalità e della attività precipua di SARCONI Nicolino e del gruppo a lui facente riferimento, si sia posto a disposizione del capo e dei suoi, adempiendo alle più disparate richieste di costoro, con la consapevolezza del loro significato e dell'efficienza casuale rispetto agli interessi della consorceria criminale.

Né si ritiene corretto accadere alla proposta di "minimizzazione" delle condotte in ragione del clima amicale e di estrema familiarità in essere fra i soggetti, come se questo debba valere quale chiave di lettura esclusiva del rapporto instaurato, *in primis*, fra MESIANO e SARCONI, quale codice di decifrazione di tutto, di per se stesso incompatibile con altre condotte, intenti e consapevolezze. Come se sotto l'ombrello della "amicizia" (o pseudo tale) tutto possa accadere.

E' indubbio che MESIANO si sia prestato anche a svolgere favori personali, qualora richiestogli dai membri del clan, però non tirandosi indietro quando le richieste hanno assunto un più largo respiro ed una concreta idoneità a favorire la permanenza e la operatività della gruppo malavitoso, di cui egli conosceva le dinamiche, non solo per il suo ruolo di osservatore privilegiato dall'interno della Questura, ove tutti sapevano a cosa fosse dedito SARCONI Nicolino e quale fosse la qualità del suo legame con lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, ma anche per come si rapportava al SARCONI stesso. Dal tenore delle conversazioni intercettate e dall'immediata obbedienza che gli riservava, è indubbio che MESIANO ne conoscesse e rispettasse il ruolo di autorevolezza e supremazia criminale.

L'ex autista del Questore ha assecondato le più svariate richieste del gruppo, più che in ossequio al compito assegnatogli in relazione ad un ruolo stabile assunto all'interno della consorceria, in virtù di autonome determinazioni assunte di volta in volta, neppure escludendosi che in certe occasioni lo stesso abbia ritenuto opportuno defilarsi (come quando CIANFLONE, nel settembre 2011, lo aveva cercato insistentemente), ciò che il ruolo di affiliato probabilmente non gli avrebbe consentito, ma che invece non è incompatibile con il contributo offerto dall'esterno. Si rammenta, infatti, che l'apporto del concorrente esterno deve essere sì concreto, specifico, consapevole e volontario, ma non necessariamente continuativo, potendo invece anche essere di natura occasionale. Pertanto, il fatto che alcuni dei servizi del MESIANO siano stati diretti a favorire più la persona del richiedente piuttosto che il clan nel suo complesso, non toglie rilevanza ai restanti consapevoli contributi che, invece, tale carattere hanno avuto.

MESIANO Domenico ha consapevolmente apportato un efficace contributo concorsuale alla consorceria, in particolare, fornendo informazioni sui componenti delle pattuglie e sulle ragioni dei controlli di polizia giudiziaria, come emerso nel marzo 2012, quando lo stesso era fatto oggetto di pressanti ricerche da parte del PAOLINI, quindi incaricato di approfondire la questione che tanto aveva allarmato il boss, compito che le intercettazioni consentono di ritenere sia stato portato a compimento. Scarso rilievo



assume poi la circostanza che, per fare ciò, l'imputato abbia coinvolto altro collega della Questura, che si è prestato al fine (il poliziotto, anch'egli calabrese LAMANNA Luigi). MESIANO Domenico si è adoperato effettuando abusive ricerche ai terminali su incarico della consorteria e per finalità per la stessa rilevanti, così dovendosi ritenere la consultazione eseguita sulla persona di DILETTO Alfonso, su incarico del SARCONE. Si evidenzia che, nell'occasione, MESIANO si è dimostrato disponibile a ricevere proprio SARCONE per comunicare (rigorosamente a voce) l'esito (non buono) di tale accertamento. Ci sono elementi logici per ritenere, visto il reiterato impegno del MESIANO di parlarne a voce e l'assidua frequentazione fra le parti, che siffatta comunicazione poi abbia avuto effettivamente luogo. Ancorché sfugga la necessità ultima di detta informazione per la consorteria, si ritiene che il vivo interesse manifestato da SARCONE per l'accertamento, che riguardava l'importante sodale a lui parigrado, fosse da collegare all'esigenza del gruppo, fatto che non era certo sfuggito a MESIANO, che a PAOLINI e SARCONE nell'occasione si era direttamente rapportato. Analogamente si dice quanto all'abusivo accesso per VERTINELLI Giuseppe, in epoca coeva alla interdittiva subita e all'interessamento di CIANFLONE, che all'uopo si era recato a Reggio Emilia e che aveva intrattenuto con MESIANO una conversazione dalla quale si desume che lo stesso avesse incaricato "Mimmarèddu" di interessarsi della vicenda (cfr. progr. 14000 del 29/2/2012 cit. nel quale CIANFLONE chiamava MESIANO dicendogli che la Prefettura di Reggio Emilia aveva già trasmesso le informazioni richieste sull'impresa dei VERTINELLI al comune di Torre Melissa, anticipato da MESIANO che gli diceva: "*domani mattina mi dici qualcosa*").

Né può trascurarsi il fattivo e smaccato interessamento di MESIANO per favorire i sodali all'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni in tema di porto d'armi, in questo caso, leggendosi, al di là del buon esito o meno delle singole pratiche, la chiara possibilità dei membri del clan di poter comunque contare su di lui.

Si ritiene, infine, da ascrivere nella variegata gamma di contributi volti ad agevolare l'operatività del sodalizio anche la condotta minatoria azionata da MESIANO nei confronti della cronista PIGNEDOLI, che anche in questo caso, leggere solo come "un favore" all'amico MUTO Antonio pare del tutto riduttivo.

Nel rimandare a quanto evidenziato al Cap. VIII, non può infatti trascurarsi la circostanza che la persona offesa era la giornalista che aveva diffuso la notizia della cena del 21 marzo e delle interdittive e che più volte aveva pubblicato articoli sgraditi alla cosca - anche allo stesso SARCONE - e con la quale MESIANO aveva avuto modo di fare cenno anche ad altre vicende pertinenti, complimentandosi infine con lei per la voce che il suo giornale aveva deciso di dare al SARCONE.

L'intimidazione andò a segno e ne è riprova il profondo turbamento avvertito dalla persona offesa. A prescindere dalla condizione emotiva della vittima, non può porsi in dubbio che la qualità del soggetto da cui era pervenuta la frase intimidatoria, pur sempre un poliziotto, abbia contribuito ad amplificarne il risultato, fatto che di cui MESIANO era consapevole, così come era consapevole della utilità di tale atto per gli interessi del clan in quel periodo alle prese con la stampa avversa.

3. GIBERTINI MARCO.

La figura del giornalista reggiano, ben introdotto negli ambienti politico-imprenditoriali di detto capoluogo, Marco GIBERTINI, era emersa per la prima volta nell'ambito dell'indagine c.d. "*Octopus*", condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, ove lo stesso figurava quale persona inserita in un circuito criminale dedito allo



svolgimento di operazioni economiche con finalità illecite, caratterizzate soprattutto dall'assiduo ricorso alla pratica della emissione di fatture per operazioni inesistenti ed al reimpiego dei proventi di tale attività, condotte - per quanto di interesse in questa sede - con imprenditori quali SALSI Mirco, COSTI Omar e DEBBI Giuliano.

Egli, d'altro canto, era vicino anche a SILIPO Antonio, attraverso il quale giungeva presto in contatto con la figura più carismatica e con militanza 'ndranghetista di più lungo corso, SARCONE Nicolino.

Marco GIBERTINI, come emerge chiaramente dalle vicende che lo hanno visto coinvolto, ha rivestito per il sodalizio un duplice ruolo: collettore di soggetti, in genere imprenditori, alla ricerca di soluzioni alternative (illecite) per il recupero dei crediti in sofferenza o di dubbia esigibilità o con causa illecita nonché mezzo attraverso il quale il vertice della cellula reggiana, Nicolino SARCONE, ha raggiunto la ribalta mediatica sì da riuscire a dar voce a dare agli 'ndranghetisti emiliani con la dignità di voce meritevole di inserimento nel pubblico dibattito cittadino.

Marco GIBERTINI, in particolare, ha messo in contatto Mirko SALSI e Omar COSTI con SILIPO per la riscossione del credito, funzione che neppure si esauriva con il mero contatto, interessandosi lo stesso del prosieguo delle vicende estorsive messe in atto giungendo (vedi vicenda con la persona offesa GRASSI) a partecipare attivamente, insieme a SILIPO e SARCONE, alle spedizioni atte alla "persuasione" del debitore. Analogo ruolo di mediazione l'imputato ha svolto anche per conto del DEBBI in relazione alla gestione del MARINABAY.

Non v'è alcun dubbio sulla contiguità del GIBERTINI rispetto al sodalizio criminoso. Pur in difetto di prova *dell'affectio societatis*, il GIBERTINI era pienamente consapevole della caratura criminale dei soggetti con i quali si relazionava e della rilevanza del contributo prestato.

A questo proposito è senz'altro indicativa la conversazione n. 881 R.I.T. 174/12 (già cit.), registrata il 20 ottobre 2012 tra l'imputato e l'imprenditore SALSI Mirko.

Nel corso di essa, GIBERTINI, oltre a parlare dell'ex carabiniere CANNIZZO Mario, incaricato in un primo momento dal SILIPO di fungere da esattore del presunto credito del COSTI nei confronti del CESARINI, ragguagliava l'imprenditore sulla caratura criminale di SARCONE Nicolino (GIBERTINI: ... *Tu sei... Ieri m'ha chiama... Eh... M'ha visto... Nicola SARCONE sai...* SALSI: ... *E' il number one... No... In provincia? ...OMISSIS...* GIBERTINI: ... *Sì... Fa io ho subito un'interdittiva antimafia... L'ho subita io... (inc.)... Perché no mi fa... Io ho... Ho... Ho un tentato omicidio... Dieci anni fa per motivi passionali... Invece... Edilpiovra... No... Nicola SARCONE... C'ha un'interdittiva antimafia con le sue aziende... Perché è considerato il referente numero uno... Ma lo trovi su internet... Di Nicola GRANDE ARACRI ...* SALSI: ... *E' un Grande Aracri? Ah no SARCONE... Eh... SARCONE...* GIBERTINI: ... *Ah... Ah...* SALSI: .. *Fa capo...* GIBERTINI: ... *Anche lui eh...* SALSI: ... *Fa capo ai GRANDE ARACRI...* GIBERTINI: ... *Anche lui perché io l'altro giorno... Quando sono venuto qua... C'era Nicolino SARCONE...* SALSI: ... *Ah... Il mossar del GRANDE ARACRI...* GIBERTINI: ... *Perché lui sicuramente... Per fare quella operazione qua con te ha dovuto chiedere... Il conse... Il... Il consenso eh... Perché se SARCONE diceva no no... Quindi sicuramente siamo pronti... Ora (inc.).. (riferimento all'episodio oggetto del capo 66 della rubrica: N.D.R.)* SALSI: ... *Vabbè..* GIBERTINI: ... *No... Vabbè... Cioè non abbiám fatto niente..* SALSI: ... *No... Infatti...* GIBERTINI: .. *Però... Ma quando ti dico... Là non parliamo... Del più e del meno... Di eventuali voglie nostre... Di ritorsioni... Parliamone al bar... Perché non possono... Certi*

ambienti... Però là dentro... Solo che una volta... Sai ci van di sera... Mettono le intercettazioni ambientali... SALSÌ: ... Porca... GIBERTINI: ... No... Visto che c'è un accanimento con i calabresi... SALSÌ: ... Tu dici che ci possono mettere una... Io farei fare... Un coso lì a... Farei fare una... GIBERTINI: ... Una bonifica? SALSÌ: ... Una bonifica... (inc.)... GIBERTINI: ... Vabbè... (inc.)... Anche una bonifica però mi raccomando... (inc.)... SALSÌ: ... No... No... Adesso... Ho capito... Non ti fidavi del... GIBERTINI: ... Non andiamo in galera se la cosa muore... Hai capito? Quindi... O no... (inc.)... SALSÌ: ... Però... Da dirglielo... (inc.)... Di far fare una bonifica... Bisogna dirglielo... GIBERTINI: ... No perché so che c'è proprio un accanimento... SALSÌ: ... Beh... Eh... Dirglielo subito... GIBERTINI: ... E allora... Siccome... Eh allora... Quelli della questura... La domanda è... Sì sono fermati l'altro giorno... Perché han visto un loro ex amico? (CANNIZZO Mario: N.D.R.) O perché han visto un movimento strano? Perché adesso... Cioè... Il discorso è questo... Che adesso loro... Non servono più alle Coop... Perché (inc.) .. Perché loro erano quelli che alle Coop... Molto onestamente... Fornivano denaro contante... Con le famose fatture alternative (inc.)... Così le Coop con il contante andavano a pagare le tangenti... Adesso che non han più da lavorare... Le Coop... (inc.).....OMISSIS ..).

La conversazione forniva un efficace spaccato sulla pervasività dell'infiltrazione della 'ndrangheta nella regione attraverso le valutazioni di due emiliani, i quali erano entrati in contatto con il sodalizio agevolandolo e traendone profitto (il GIBERTINI) o sfruttandolo ai loro scopi (il SALSÌ), nella piena consapevolezza della sua natura, del suo *modus agendi* e delle sue gerarchie.

Rilevante era altresì l'attività di promozione posta in essere dal GIBERTINI con l'imprenditore BONACINI Stefano (presidente C.d.A. della "Gaudi Trade s.p.a."), una vera e propria operazione di *marketing* della 'ndrangheta, che, in ossequio agli insegnamenti della moderna scienza della comunicazione pubblicitaria, non disdegnava neppure di far leva su dati esteriori idonei ad incrementare la carica accattivante del boss (*"Anche oggi sul Carlino Re, quello che viene considerato il numero 1 dell'ndagreta cutrese fotografato con una giacca Gaudi... Nicola SARCONE. Ti da da testimonial... Se dice di comprare quel piumino che ha addosso, servono circa 35 mila pezzi... SARCONE Nicola detto Nicolino, moglie lituana, un Aston, un Audi A 1000 targata Germania, una 500, tre amanti... persona "fantastica"...*²⁵⁰⁰), proponendosi poi GIBERTINI stesso quale suo referente presso il ceto imprenditoriale reggiano.

L'imputato, significativamente contiguo al sodalizio, ne ha consapevolmente rafforzato l'operatività, sia nei frangenti favorevoli - indirizzando soggetti interessati al recupero crediti - sia nelle fasi critiche derivanti dalle difficoltà incontrate a seguito delle interdittive prefettizie, coadiuvando in particolare SARCONE alla messa in opera delle innovative strategie di reazione.

4. TATTINI ROBERTA.

Roberta TATTINI è una consulente finanziaria che ha messo la sua professionalità al servizio della consorterìa, nella piena consapevolezza sia del programma criminoso dell'associazione di stampo mafioso sia della rilevanza causale del suo apporto.

Il suo rapporto principale e privilegiato è stato instaurato con GUALTIERI Antonio, allorquando lo stesso, durante la sua ascesa criminale, ha avvertito la necessità di farsi

²⁵⁰⁰ Messaggi e comunicazioni riportati al § su SARCONE Nicolino.



affiancare dalla professionista, specializzata - si rammenta - in consulenze nei confronti di aziende in difficoltà economico-finanziarie.

L'imputata ha prestato quindi un ausilio lucido e consapevole, ben presto addentrandosi nei meccanismi del sodalizio favorito, ai quali si è relazionata con malcelato entusiasmo ed ammirazione. Fra le tante intercettazioni già riportate, si rammenta anche altro partecipato commento dell'imputata sulla vicenda VILLIRILLO (conv. n. 1664 RIT 630/12 del 6/7/2012): "[...] TATTINI Roberta: si perché quando dopo sei lì... dopo sei anche un capro espiatorio cioè... GUALTIERI Antonio: no ti dicono..inc.. TATTINI Roberta: inc.. lascia.. poi posso dirti?... è brutta a vederti così GUALTIERI Antonio: così... TATTINI Roberta: ma delle due.. è meglio darti di là come per già spacciato che darti.. dare la colpa ad uno che inc.. cioè è brutta vista così eh.. però è la realtà... se io sono GUALTIERI Antonio: adesso a Cutro chiedono i conti no!. TATTINI Roberta: ma è ancora dentro? (si riferisce a VILLIRILLO Romolo N.d.r.) GUALTIERI Antonio: ma a me avevano detto che se doveva uscire.. deve uscire.. con la condizionale che.. erano questi che.. cessano... tu dico no.. io voglio uscire libero.. TATTINI Roberta: no io voglio star dentro che è diverso.. GUALTIERI Antonio: è diverso.. TATTINI Roberta: no ma lui è segnato eh.. GUALTIERI Antonio: eh.. TATTINI Roberta: guà che lui... GUALTIERI Antonio: cazzi suoi! TATTINI Roberta: non la vede mica la luce del sole secondo me.. non fa mica in tempo...[...] TATTINI Roberta: lui ha fatto tutto da solo... chi è causa del suo mal pianga se stesso.. GUALTIERI Antonio: eh beh si.. TATTINI Roberta: lui si è fatto male da solo... GUALTIERI Antonio: solo TATTINI Roberta: poi ha voluto.. poi ha insistito anche eh.. GUALTIERI Antonio: ehh????!!! TATTINI Roberta: cioè ma da solo.. ha fatto tutto da solo.. GUALTIERI Antonio: tutto..da solo... eh beh.. TATTINI Roberta: però è una vita anche quella lì cioè... non sai mai se oggi sei libero cioè guarda..quella roba lì.. GUALTIERI Antonio: ma uno quando sbaglia per i cazzi suoi...no.. vuoi sbagliare sbaglia.. però abbi le spalle coperte.. hai .. dei tuoi ragazzi.. fatti una bella squadra no!...che ne so.. perché io secondo te.. quando andiamo da lui... inc.. ci vado bello lucido io per... TATTINI Roberta: no.. GUALTIERI Antonio: ma secondo voi?!... Robè.. là...inc.. al cane di mandria.. ma sai quanta gente c'è? TATTINI Roberta: eh.. GUALTIERI Antonio: tu neanche te lo immagini... TATTINI Roberta: no..no.. me lo immagino..GUALTIERI Antonio: io gli ho fatto i inc.. Robè... TATTINI Roberta: me lo immagino.. GUALTIERI Antonio: lui non so.. lui non se lo aspetta.. quando io lo chiamo giù.. TATTINI Roberta: adesso ha la Rolls...GUALTIERI Antonio: eh? TATTINI Roberta: adesso cos'ha la Rolls? GUALTIERI Antonio: non lo so.. l'altro giorno ha messo a noleggio la sua macchina... una Bentley... TATTINI Roberta: la Mustang.. che io nemmeno le conosco quelle macchine lì.. sono macchine così fuori dai miei gusti... quindi.. GUALTIERI Antonio: sai quanti telefoni c'ha dentro? TATTINI Roberta: a me fan cagare.. quei... GUALTIERI Antonio: comunque quando dobbiamo andare in Kosovo lui dice che viene con la sua.. ma sai cosa gli ho detto io?...dottor Ferrari... ma secondo te.. gli ho detto.. tu vieni con una macchina blindata TATTINI Roberta:è blindata la sua? GUALTIERI Antonio: ma eh...si è messo a ridere lui no... e dice .. eh... eh... TATTINI Roberta:anche quelle di Falcone e Borsellino erano blindate.. GUALTIERI Antonio:gli ho detto io.. gli ho detto io TATTINI Roberta:lo sai?.. che era blindata eh!... GUALTIERI Antonio:tutto so.. TATTINI Roberta: (ride)..oh c'è rimasto niente..... GUALTIERI Antonio:gli ho detto io gli ho detto.. ricordati che bazooka abbiamo...gli ho detto.. in scatola.. una macchina.. te la fa arrivare a 150 metri.. gli ho detto io.. senti.. quando hanno ammazzato questi di Cutro...eh...erano in una macchina



blindata...con un bazooka inc...TATTINI Roberta:di quanti anni fa parli? GUALTIERI Antonio:quando.. sette anni fa.. (si riferisce all'omicidio DRAGONE Antonio N.d.r)..".

L'imputata entrava in rapporto con il gruppo criminale 'ndranghetistico sin dal 2011 con il c.d. "Affare Blindo".

Successivamente la stessa era attiva nel c.d. "Piano Cutro", progetto finalizzato alla costruzione di un impianto destinato alla produzione di materiale elettrico nell'agro del comune di Cutro (KR), attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici dell'Unione Europea. GUALTIERI Antonio, incaricato dai vertici della cosca cutrese della ricerca di una serie di società che partecipassero alle fasi di sviluppo del progetto, richiedeva il sostegno di TATTINI Roberta e sfruttava le sue conoscenze nel settore industriale. In questa prima fase, TATTINI Roberta individuava per la partecipazione al progetto in argomento il commercialista bergamasco FORNITO Enrico e l'imprenditore MAFFIOLETTI Fabrizio, titolare della società METALMA con i quali la stessa aveva già in atto una collaborazione (vicenda, quest'ultima, nella quale si innestano i delitti dei quali la TATTINI è stata ritenuta responsabile, contestati ai capi 79, 81 e 82). L'imputata era incaricata da GUALTIERI Antonio di seguire l'iter relativo alla documentazione necessaria per l'iscrizione della società FAECASE quale capofila del predetto progetto, si incontrava più volte con OPPIDO Raffaele che le proponeva di collaborare tecnicamente ad alcuni suoi progetti di acquisizioni immobiliari nella regione Veneto. La TATTINI, sotto la supervisione di GUALTIERI Antonio, era quindi incaricata di una trattativa con la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano volta all'acquisizione di beni immobili ipotecati appartenenti alla stessa Società FAECASE onde consentirne la cancellazione di tali gravami.

TATTINI Roberta seguiva poi per conto della consorterie l'affare relativo all'acquisizione dell'ingente patrimonio immobiliare di svariati milioni di euro facente parte dell'attivo del fallimento Rizzi Costruzioni Srl, trattative protrattesi per mesi, che vedevano l'intervento di GRANDE ARACRI Domenico, con il quale ella si incontrava il 23/4/2012, nonché con i componenti della famiglia GALASSO-LA ROSA, operante nel veronese. Nel contesto di tale vicenda, Roberta TATTINI riceveva nel proprio studio, il 1° marzo 2012, la visita di Nicolino GRANDE ARACRI, evento che la riempiva di orgoglio, in quanto, verosimilmente, agli occhi della ambiziosa professionista, era evento che segnava il livello di considerazione al quale la stessa era giunta fra gli associati.

Sostanzialmente, Roberta TATTINI, per un arco di tempo significativo (oltre un anno) ha operato affinché il sodalizio potesse concludere lucrose transazioni e così ottenere guadagni dal reimpiego dei capitali provento di attività delittuosa, sicché la stessa, ancorché non possa dirsi intranea alla congrega, ha certamente contribuito al suo rafforzamento, viepiù considerato il tratto marcatamente imprenditoriale della cellula di 'ndrangheta emiliana.

5. LE ASSOLUZIONI.

Vanno prosciolti dall'accusa di concorso esterno:

- **BERNINI Giovanni Paolo.**

BERNINI Giovanni Paolo risponde del delitto di concorso esterno all'associazione 'ndranghetistica di cui al capo 1, per avere - in ipotesi d'accusa - concretamente contribuito al suo rafforzamento e alla realizzazione dei suoi scopi chiedendo e ottenendo da VILLIRILLO Romolo l'impegno, effettivamente mantenuto, di raccogliere voti in suo favore in relazione alla competizione elettorale del marzo 2007

per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parma, impegnandosi in cambio a fornire un corrispettivo in denaro e la promessa di favorire la consorceria nelle gare d'appalto e di velocizzare e trattare con un'attenzione particolare le pratiche amministrative che la riguardavano.

Già il GIP, investito della richiesta di misura cautelare nei confronti del BERNINI, aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 110 e 416 bis c.p., qualificando le condotte come scambio elettorale politico-mafioso ai sensi dell'art. 416 ter c.p., ritenendo le stesse, però, non più punibili ex art. 2 co. 4 c.p.. Infatti, in seguito alle modifiche apportate alla fattispecie dall'art. 1 c. 1° l. 17 aprile 2014 n. 62, è stato espressamente previsto che la promessa di procurare voti abbia luogo *"mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p."* e, facendo propria l'interpretazione di una giurisprudenza pronunciata nel senso dell'introduzione, con la novella normativa, di un vero e proprio nuovo elemento costitutivo della fattispecie che implicherebbe, quale oggetto del patto, anche la promessa del dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 3/6/2014, Antinoro, Rv. 260168), si concludeva in tal senso. L'appello proposto dal P.M. è stato respinto sulla base delle medesime argomentazioni in diritto.

In questa sede il P.M. ha chiesto riqualificarsi il reato nel delitto di cui all'art. 416 ter c.p., insistendo nella condanna, al fine evidenziandosi che l'art. 416 ter c.p. ha natura di reato di pericolo fondato sulla mera conclusione dell'accordo e sulla sussistenza di un'associazione di stampo mafioso che si occupa anche del condizionamento del voto, sicché le modalità esecutive dell'accordo (la cui prova avrebbe i connotati della vera e propria *probatio diabolica*) non rientrano nella condotta tipica e possono costituire un *post factum* non punibile o integrare ulteriori ipotesi di reato.

Ebbene, per la ricostruzione del fatto si rimanda al § 1 del Cap. VIII, sub "Campagne Elettorali". Le risultanze delle intercettazioni in quella sede esposte, chiare nella loro interpretazione e nel tracciare l'evoluzione degli accadimenti, restituiscono prova del fatto che BERNINI Giovanni Paolo aveva promesso e, in parte, versato 50.000 € al VILLIRILLO per ottenere il suo ausilio nella raccolta di voti che lo avrebbero dovuto favorire nella competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parma del 2007, voti raccolti dal VILLIRILLO nell'ordine di grandezza di 200-300. La consegna da parte del politico di parte della somma (20.000 €) e la promessa di altri 30.000 € in favore del VILLIRILLO per la sua opera emergeva con chiarezza dal tenore della conversazione n. 34154 del 27 marzo 2007 (sopra riportata), laddove la relazione di fiducia esistente fra i due interlocutori (VILLIRILLO Romolo e lo zio Antonio) e le ragioni della esternata confidenza (la richiesta di un intervento per esortare il padre di Romolo a non intromettersi nel rapporto tra il figlio e l'uomo politico) inducono a ritenere siffatta circostanza corrispondente al vero. Non vi era infatti ragione per la quale VILLIRILLO dovesse mentire. Peraltro il fatto che BERNINI avesse pagato una somma di denaro all'esponente della 'ndrina emiliana era riportata dal VILLIRILLO anche a CORTESE Federico nella telefonata n. 34330 del 28 marzo 2007. In quella occasione lo stesso confermava di avere *"preso un accordo molto pressante e impegnativo"* con il politico e che lo avrebbe portato a termine garantendogli almeno 300 voti, aggiungendo che la controparte aveva *"già dato qualcosa"* e che dovevano *"definire..."*.

D'altro canto, le stesse risultanze di prova non offrono riscontro sufficiente del fatto che l'accordo contemplasse la possibilità di partecipare agli appalti comunali in via privilegiata rispetto ai concorrenti (vi è solo un vago riferimento in tal senso nella



conversazione n. 3754 del il 24 ottobre 2006 tra il VILLIRILLO e SALERNO), né - in ogni caso - che ciò sia poi effettivamente accaduto.

In assenza di prova dell'esistenza di contributo causalmente rilevante per il consolidamento ed operatività dell'associazione, non è pertanto configurabile il contestato reato di concorso esterno in capo al politico Giovanni Paolo BERNINI.

In ordine alla invocata riqualificazione dei fatti ex art. 416 ter c.p., è doveroso tenere conto anche degli ultimi arresti giurisprudenziali, che hanno ricondotto l'esegesi delle modifiche normative di cui è stata recentemente investita la disposizione ad un convincente approdo, consentendo di superare il dualismo interpretativo che pareva profilarsi.

A seguito delle modifiche apportate dalla l. 62/2014, l'art. 416 ter c.p. continua a rappresentare un'ipotesi di reato di pericolo, nella quale assume rilievo il mero accordo fra il politico e colui che promette di procacciare i voti, ritenendosi irrilevanti le successive condotte esecutive del patto stesso, sia l'effettivo procacciamento dei voti sia l'erogazione del denaro o delle altre utilità. la pregressa versione limitava al denaro l'oggetto della promessa da parte del politico, non contemplando le "altre utilità", né prevedeva, così come invece il co. 2° dell'attuale versione del 416 ter c.p., la punibilità del promittente i voti, che, pertanto, attualmente, può anche essere soggetto terzo rispetto all'intraneo al sodalizio, soggetto che, dall'esterno, si ponga quale intermediario rispetto all'associazione nell'intrattenere i rapporti con il politico. Ciò si rimarca ad evidenziare una chiara *voluntas legis* estensiva della punibilità, invece che delimitativa.

D'altro canto, a fronte della promessa di denaro o altre utilità da parte del politico, sul versante del promittente (sia esso intraneo al sodalizio che agisce per l'associazione, sia esso un sodale che agisce *uti singulis*, ovvero un soggetto esterno) l'oggetto del patto riguarda la promessa di procurare voti con le modalità intimidatorie previste dal co. 3° dell'art. 416 bis c.p., specificazione prima non prevista, sicché - si afferma - in base alla nuova formulazione, il "metodo mafioso" costituisce oggi un preciso oggetto di pattuizione all'interno del sinallagma illecito.

Su questo elemento, all'indomani della riforma, si è espressa in termini chiari la citata sent. n. 36382 del 3/6/2014, Antinoro, secondo la quale la "*promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis*" costituisce preciso oggetto del patto elettorale politico-mafioso, sicché, ai fini dell'integrazione del novellato reato di cui all'art. 416 ter c.p., non basta la prova dello scambio di promesse, occorrendo al contrario dimostrare che le parti abbiano esplicitato - o quanto meno convenuto - le modalità mafiose con le quali il procacciamento dei voti dovrebbe o potrebbe attuarsi. Ne consegue, sotto il profilo soggettivo, la necessità della prova che il politico si rappresenti e voglia, non solo lo scambio di promesse, ma anche il metodo con il quale i voti da lui richiesti potrebbero essere ottenuti durante la campagna elettorale.

Diverso orientamento (così Cass. Sez. 6 n. 37374 del 6/5/2014, Pm in proc. Polizzi, Rv. 260167), facendo leva sulla natura di reato di pericolo della fattispecie, evidenzia invece che la norma "*non contiene una specificazione nel senso indicato, cioè non prevede neppure che il soggetto alla ricerca di voti chieda all'interlocutore mafioso specifiche modalità di attuazione della campagna, e ne ottenga la promessa*". Infatti "*se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una*



organizzazione criminale siffatta”, ciò in linea con il carattere implicito del metodo mafioso a caratterizzare l’azione del sodalizio di tal fatta, sicché, se il politico si rivolge consapevolmente allo stesso, ne accetta anche il metodo, indifferentemente dalla strategia poi concretamente assunta per procacciare i voti promessi.

Come anticipato, la più recente giurisprudenza ha approfondito la tematica in modo del tutto convincente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25302 del 19/5/2015, P.M. Albero, Rv. 263845; Cass. Sez. VI, n. 41801 del 16/9/2015, Serino M.). In particolare, dopo aver sottolineato che l’esplicito riferimento alle modalità mafiose costituisce *“una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto”* e che tale aggiunta non comporta in nessun caso una delimitazione dell’area dell’illecito coperta dalla previgente versione del reato di *“scambio elettorale politico mafioso”*, i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini della prova del patto, non è necessaria una esplicita pattuizione del metodo, potendo questo rimanere anche sullo sfondo dell’accordo: *“oggi, come lo era nel passato, è necessario che l’accordo abbia avuto ad oggetto l’acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell’impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo”*. Pertanto, *“le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l’accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d’essere del patto elettorale illecito in questione”*.

In un tale contesto, gli *“indici fattuali”* dai quali desumere la natura dell’accordo ed il connesso stato soggettivo doloso del promissario possono essere i più disparati (fra questi assumerà certa valenza la qualifica soggettiva del promittente) e trattasi di questione di merito da affrontare nella concretezza del caso.

Ciò premesso in diritto, si rileva come, nel caso in esame, sussista dubbio ragionevole della consapevolezza da parte del BERNINI del ruolo di VILLIRILLO Romolo nella congrega ‘ndranghetista sedente in zona, ciò viepiù considerata l’epoca risalente dei fatti, quando ancora il profilo del VILLIRILLO all’interno (e all’esterno) del sodalizio non aveva assunto i caratteri che, solo successivamente, l’indagine *Aemilia* ha evidenziato. Né dalle intercettazioni è dato trarre argomento che deponga in tal senso. E’ innegabile che in quelle zone dell’Emilia esista una vasta comunità di soggetti di origine calabrese, circa 10.000 persone, che rappresentano di certo un appetibile bacino elettorale. Pertanto non pare azzardato sostenere che la fiducia riposta dal politico sulla capacità del VILLIRILLO di reperire voti a sua favore (certamente sussistente, tanto da averlo lautamente ricompensato al fine) potesse trovare fondamento nella sua ritenuta - ed ostentata - capacità di fare da collettore all’interno di detta comunità. Del resto, si è già visto come la cellula di ‘ndrangheta emiliana sia molto abile a strumentalizzare a suo favore la comunità di compaesani presenti in zona, migliaia di lavoratori che nulla hanno a che fare con loro, ma che fungono, alla bisogna, da strumento per mimetizzarsi, catturare consenso o sfruttarne il volto per le proprie lotte di resistenza.

La condotta di BERNINI va pertanto qualificata come corruzione elettorale ai sensi dell’art. 96 DPR 30 marzo 1957, n. 361, o meglio, quanto alle competizioni locali, art. 86 l. 16 maggio 1960, n. 570, reato per il quale sono integralmente decorsi i termini di prescrizione.



- **PAGLIANI Giuseppe.**

La ricostruzione in fatto della vicenda che ha visto protagonista il politico reggiano Giuseppe PAGLIANI (Cap. VIII) in uno con le osservazioni sopra svolte in diritto sulla configurabilità del concorso esterno nell'associazione mafiosa, conducono, in carenza di prova di idoneo contributo concorsuale, al giudizio assolutorio dell'imputato.

- **SUMMO Giovanni.**

Nei confronti del SUMMO il GIP ha escluso la gravità indiziaria, invece ritenuta dal Tribunale del Riesame adito in sede di appello del P.M., ancorché non abbia fatto seguito applicazione di misura.

Giovanni SUMMO è un professionista bolognese che opera prevalentemente in Svizzera, dove possiede una serie di conoscenze a livello bancario e societario che gli consentono di effettuare operazioni relative all'incremento di capitali nazionali ed internazionali.

Egli è venuto in rilievo nell'operazione relativa al "Fallimento Rizzi", essendo il consulente esterno che aveva l'incarico di creare una società LTD inglese con conto corrente svizzero, designata per la compravendita dei beni immobiliari dal curatore fallimentare. Sebbene SUMMO Giovanni non abbia di fatto creato la società, lo stesso si è adoperato per la sua creazione ed ha posto in essere atti idonei all'acquisizione del compendio fallimentare, depositando una proposta, a propria firma quale titolare di una fiduciaria svizzera, presso il curatore fallimentare veronese Avv. Emanuela Rolando.

SUMMO è stato messo a conoscenza, sia da parte di TATTINI che di GUALTIERI, di fatti attinenti al sodalizio criminoso in poche occasioni, manifestando lo stesso, al contrario della TATTINI, una volontà di disimpegno. Si richiama la conversazione svolta fra TATTINI e SUMMO all'indomani della visita di GRANDE ARACRI presso lo studio bolognese della prima, ove, all'entusiasmo della TATTINI, SUMMO opponeva invece distacco.

In ogni caso, il suo apporto limitato all'interno di una vicenda i cui esiti, nonostante gli sforzi profusi, non sono stati peraltro fruttuosi, induce a ritenere non raggiunta prova sufficiente in punto di rilevanza dell'apporto causale.

- **STEFANELLI Fulvio.**

Stesse considerazioni si impongono per STEFANELLI Fulvio, coniuge di Roberta TATTINI, che ha subito vicenda cautelare analoga a quella di SUMMO Giovanni.

Egli, pur presente ad alcuni incontri e pur avendo svolto alcune commissioni (riceveva 5.000 € versato da MAFFIOLETTI a seguito della riscossione del credito POSTEL) riveste soprattutto il ruolo di confidente della TATTINI, ricevendone informazioni frequenti e dettagliate sul complesso della attività da lei svolte in favore dell'organizzazione criminale. STEFANELLI era sì presente l'1/3/2012 alla visita che GRANDE ARACRI Nicolino effettuava insieme a GUALTIERI Antonio all'interno dello studio consulenze TATTINI, assumendo però un ruolo molto più defilato della moglie.

Invero, dalla lettura delle intercettazioni, si evince un approccio tutto diverso dello STEFANELLI, il quale era, più volte, a richiamare la moglie, ad invitarla a stare attenta e esortarla a "sganciarsi" da questi soggetti (nr. 1335 RIT 2182/11 cit.: "*STEFANELLI Fulvio: non è un favore..cerca di sganciarti..cerca di sganciar..non di sganciarli! perchè il lavoro che ti da, se lavoro è, vale un discorso, ma cerca di togliere.TATTINI Roberta: ma ragazzi! ma mi sta dando una opportunità che..domattina è un affare che*

*guadagno un milione di Euro Fulvio! ma (ndr.impreca)! STEFANELLI Fulvio:stai
attenta Roberta! TATTINI Roberta:ma sono guadagnati puliti! li prendiamo dal
tribunale Fulvio, ma te ne rendi conto?"*).

D'altro canto, pur essendo lo stesso certamente a conoscenza delle vicende condotte
dalla moglie e presente anche ad alcuni incontri col GUALTIERI non risulta che abbia
intrapreso autonome attività di ausilio e supporto dell'organizzazione criminale.



CAPITOLO XI

LE PENE E ALTRE STATUZIONI

PREMESSA.

Anche in questa sede si premettono alcune considerazioni, che ci si limiterà poi a richiamare all'atto della quantificazione della pena irrogata per il singolo imputato.

La prima di dette considerazioni riguarda la concessione delle **attenuanti generiche**.

Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. 25/9/2014, Papini e altri, Rv. 260610; Cass. 16/6/2010, Giovane e altri; Cass. 7/7/2010, PG in proc. Biancofiore, Cass. 8/10/2009, Esposito; Cass. 24/9/2008, Caridi e altro; Cass. 25/6/2008, Olavarria Cruz) il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato - neppure di quello incensurato - ma una facoltà affidata al potere del giudice di merito al fine di adeguare alla pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Il giudice, nel compiere la sua motivata valutazione discrezionale (non certo arbitraria), può e deve fare riferimento ai criteri specificati nella citata norma, oltre che ad altre situazioni e circostanze particolari, aventi valore significativo ai fini della predetta "operazione" di adeguamento della pena. La meritevolezza delle attenuanti generiche non può essere presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza; al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Non intende il giudicante sottrarsi dallo sforzo valutativo per ogni singolo imputato, sì da non pregiudicarne il diritto ad ottenere attenzione su tutte le caratteristiche del suo agire, senza subire compromissione a cagione della complessità soggettiva ed oggettiva del presente processo. D'altronde, il rilevante numero di imputati (alcuni dei quali chiamati a rispondere di fatti identici o analoghi) impone anche di evitare trattamenti difformi a fronte di situazioni identiche.

Ciò premesso, quanto alla **incensuratezza**, si osserva che siffatto dato, stante l'attuale formulazione dell'art. 62 *bis* c.p. (modificato con legge 24/7/2008 n.125 entrata in vigore il 26/7/2008 e, quindi efficace per tutti i fatti commessi successivamente a tale data) non può, solo, fondare la concessione delle generiche. Ravvisare un automatismo fra formale incensuratezza dell'imputato e riconoscimento delle attenuanti generiche si porrebbe, pertanto, in contrasto con il disposto normativo, ciò viepiù a fronte di fatti talvolta gravi e comunque mai bagatellari sveltati dalla presente indagine.

La gravità delle condotte e l'intensità del dolo preclude, secondo il giudicante, la tendenziale possibilità di accordare agli imputati - ancorché incensurati - qualsivoglia mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Le attenuanti generiche si riconoscono pertanto ai soli GIGLIO Giuseppe, BLASCO Antonio, FRIZZALE Antonio e MINELLI Kostantinos.



GIGLIO Giuseppe, in ragione del percorso collaborativo intrapreso è meritevole delle attenuanti generiche, da porsi, considerato d'altro canto la gravità della condotta e la pervicacia del suo agire criminoso, in giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate e ritenute. Le dichiarazioni rese dagli imputati diversi da GIGLIO Giuseppe in corso di indagini e processo (comprese quelle di Roberta TATTINI) sono tutte caratterizzate da un prevalente - del tutto legittimo - apporto autodifensivo, ben lontano da una rivisitazione critica e generale delle proprie condotte, sicché non si ravvisa nelle stesse elemento giustificativo del riconoscimento delle attenuanti generiche.

A GIGLIO Giuseppe non si concede, invece, l'invocata attenuante di cui all'art. 8 DL 152/1991 conv. in l. 203/1991. Dai verbali prodotti dalla Difesa si ha modo di apprezzare la serietà della scelta intrapresa dall'imputato, fatto che lo rende appunto meritevole delle attenuanti generiche, ma non si è in grado di valutare, in particolare, la decisività dell'apporto dichiarativo reso, *in itinere* all'atto della presente decisione. Ciò viepiù considerato che le dichiarazioni sono comunque intervenute a fronte di un quadro probatorio che ha già consentito la compiuta ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei concorrenti nel reato.

La giovane età di BLASCO Antonio fonda il riconoscimento nei suoi confronti delle attenuanti generiche. Non si ritiene di estendere l'attenuazione di pena anche ai - pur anch'essi giovani - DILETTO Jessica e SPAGNOLO Francesco, che hanno posto in essere una condotta *post factum* che denota particolare pervicacia.

La giovane età in uno con l'atteggiamento collaborativo di MINELLI Konstantinos, inducono a ritenere anche quest'ultimo meritevole dell'attenuazione di pena.

Il ruolo più defilato nella vicenda rispetto ai correi e la necessità di distinguere ed adeguare la pena al diverso contributo, giustificano la concessione delle attenuanti generiche nei confronti di FRIZZALE Antonio.

L'incensuratezza, riceve invece adeguata valutazione *ex art.* 133 co. 2 n. 2 c.p. quale significativo parametro per la **dosimetria** della pena, ancorché va segnalato che, in ragione dell'entità di tutto rilievo delle pene previste per molti dei reati in contestazione, la determinazione della pena muove quasi sempre da entità prossime ai minimi.

L'incensuratezza, inoltre, viene individuata dal giudicante quale il parametro decisivo ai fini della formulazione della prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati di cui all'art. 163 c.p.. Pertanto, nei confronti degli imputati incensurati, condannati ad una pena rientrante nei limiti di legge (dato frequentemente ricorrente per i soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 12 quinquies DL 306/1992), è sempre disposta la **sospensione condizionale della pena**, nonché ordinata la non menzione della condanna. Tale giudizio riguarda anche DILETTO Jessica e SPAGNOLO Francesco, in ogni caso giovani, per l'appunto incensurati, che hanno anche patito misura cautelare per questi fatti, sì da potersi confidare nell'effetto deterrente di siffatta esperienza.

Sempre in punto di circostanze, va richiamata la univoca e condivisa giurisprudenza secondo la quale le regole dettate dall'art. 63 co. 4 c.p. in tema di cumulo di circostanze ad effetto speciale non possono essere evocate nel caso in cui la questione concernente l'entità della pena applicabile per effetto della ritenuta sussistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale sia diversamente affrontata e risolta dal legislatore nell'ambito della singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416 bis c.p. (Cass. 24/3/2009, Vernengo Rv. 244460; Cass. 13/12/2011, P.G., La Franca e altri Rv. 252069; cfr. anche Cass. SS.UU. 27/11/2014, Ventrici, Rv. 264674). Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle



varie forme circostanziate in essa contemplate e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena stabilita nel comma 4, così derogando alla norma generale. Pertanto, nel caso di **concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale** previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai **commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p.**, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma 4 c.p. bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

Il disposto del co. 4 dell'art. 63 c.p. - che ha indubbi effetti mitigatori del trattamento sanzionatorio in presenza di pluralità di circostanze aggravanti ad effetto speciale - torna ad essere applicabile in caso di concorso delle circostanze di cui ai co. 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. con altre circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute, quale ad esempio la **recidiva** di cui ai co. 2 e ss. dell'art. 99 c.p., pacificamente ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale (cfr. Cass. SS.UU. 24/2/2011, Indelicato, RV 249664²⁵⁰¹).

A proposito di quest'ultima circostanza, il giudice fa doverosa applicazione del principio secondo cui, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 5/12/2005 n.251, il riconoscimento in concreto della recidiva è rimasto facoltativo, come evidenziato dalla Corte Costituzionale e dalla costante giurisprudenza di legittimità²⁵⁰², con la conseguenza che *“qualora essa sia stata esclusa, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto, stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis, c.p.p.”* (Cass. SU 27/5/2010, PG in proc. Calibè). E' pertanto compito del giudice verificare se il nuovo episodio appaia o meno *“concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”* tenendo conto *“della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della*

²⁵⁰¹ *“La recidiva che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento”, ex art. 63 co. 4 c.p., sempre avendo a mente che “in caso di concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore”.*

²⁵⁰² cfr. sentenza n.192 del 14/6/2007, ribadita da Corte Cost. 257/2008 e 171/2009; Cass. 28/6/2007, Mazzetta; Cass. 2/7/2007, Farris; Cass. 3/7/2007, Saponaro; Cass. 4/7/2007, Doro; v. Cass. 25/9/2007, Mura; da ultimo v. Cass. 25/10/2007, Barah e Cass. 13/11/2007, Nar, Cass. 17/4/2009, PG in proc. Panetta, Cass. SU 27/5/2010, PG in proc. Calibè.

personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Cass. SU 2010 cit.).

Siffatto principio ha acquistato rinnovata espansione anche in relazione ai reati per cui si procede in questa sede alla luce della recente sentenza Corte cost. sent. 8-23 luglio 2015 n. 185, che, giudicando irragionevole il rigido automatismo sotteso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 co. 5 c.p. laddove prevedeva come obbligatoria l'applicazione della recidiva per i delitti indicati all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., fra i quali sono compresi molti dei titoli di reato per i quali in questa sede è intervenuto giudizio di condanna. Pertanto, in tema di recidiva, neppure a fronte di siffatti titoli di reato, il giudice può esimersi dal giustificare la ragione per cui ritenga concretamente applicabile la recidiva contestata all'imputato ovvero di escluderla nel caso in cui non ritenga il dato costituito dai precedenti penali espressivo di più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità del reo.

In punto di recidiva, va altresì richiamato il vincolo all'aumento minimo per la continuazione nel caso dei soggetti dichiarati recidivi reiterati ex art. 99 co. 4 c.p. stabilito dall'art. 81 co. 4 c.p., disposizione di cui si fa doverosa applicazione seguendo i condivisi dettami della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti chiarito, da un canto, che l'aumento per la continuazione con gli altri reati va eseguito sulla pena inflitta per il reato base, comprensiva dell'aumento stesso per la recidiva²⁵⁰³ e, dall'altro, che *"l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute"*²⁵⁰⁴. Ne consegue che, nei confronti degli imputati ai quali il giudice ritiene applicabile la contestata recidiva reiterata, si terrà conto del vincolo di cui al co. 4 dell'art. 81 c.p. nella determinazione dell'aumento per gli eventuali reati posti in continuazione, solo laddove dal certificato penale si desuma che si tratta di soggetto già dichiarato recidivo reiterato in relazione alle pregresse condanne.

Va poi rimarcato che la circostanza aggravante di cui al co. 3 n. 3 dell'art. 628 c.p., richiamata dall'art. 629 c.p., nonché la circostanza di cui all'art. 7 l. 203/1991 appartengono al *genus* delle cosiddette **"aggravanti blindate"**, non potendo essere poste in bilanciamento con le attenuanti. Le attenuanti eventualmente ravvisate si applicano, pertanto, sul *quantum* di pena determinato a seguito dell'aumento. Qualora sussistano altre aggravanti per le quali non opera il meccanismo anzidetto occorre invece operare un giudizio di bilanciamento con le stesse. Infatti, in assenza di detto giudizio, si procederebbe direttamente alla diminuzione di pena su quella determinata a seguito dell'aumento come se le ulteriori aggravanti non esistessero, annullandone la valenza. Un giudizio di bilanciamento per così dire "ordinario" comporta che, se formulato in termini di equivalenza, non si determina alcuna effettiva diminuzione di pena, essendovi elisione fra le diverse circostanze (art. 69 co. 3 c.p.) mentre, se formulato in termini di prevalenza delle attenuanti, può avere luogo la diminuzione. La

²⁵⁰³ Cass. 4/11/2014, P.G. e Youssef, Rv. 261055; conf. Cass. 4/9/2008, Rocco, Rv. 241809; Cass. 13.1.2010, Motta, Rv. 246116.

²⁵⁰⁴ Cass. 26/3/2013, De Luca, Rv. 256011; conf. Cass. 1/7/2010, Samuele, Rv. 248095; conf. Cass. n. 32625 del 2009 Rv. 244843, n. 17928 del 2010 Rv. 247048.

citata problematica relativa alla sussistenza di aggravanti per le quali opera il meccanismo ordinario e "blindate" in concorso con le attenuanti, rileva, in concreto, per la posizione di FRIZZALE Antonio, al quale si concedono le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti bilanciabili al fine di rendere operativa la riduzione di pena e giungere ad una sanzione maggiormente adeguata al suo ruolo nella vicenda estorsiva nonché per GIGLIO Giuseppe, per il quale il bilanciamento fra aggravanti (bilanciabili) e attenuanti in equivalenza implica la necessità comunque di considerare gli aumenti di cui all'art. 7 l. 203/1991, fatto che incide sulla individuazione del reato più grave.

Ampio spazio è stato accordato all'istituto della **continuazione**, conformerete, del resto, alle stesse richieste dei Pubblici Ministeri, che, pur avendo avanzato richieste di pena elevate, mai hanno posto in dubbio l'operatività dell'istituto della continuazione a mitigare la risposta punitiva dell'ordinamento ai plurimi fatti-reato contestati ai singoli imputati. Trattasi di delitti che, per epoca, modalità di commissione ed oggettività giuridica paiono, da un canto, attuativi del programma criminoso dell'associazione e, dall'altro, comunque espressivi di unicità di disegno.

A PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe e PEZZATTI Sergio si riconosce il vincolo della continuazione con i delitti di cui alle sentenze passate in giudicato all'esito dell'indagine *Point Break* così come meglio indicato sub capi 96 e ss. (Cap. V).

Alcuni imputati sono stati ritenuti colpevoli del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (ovvero di concorso esterno) e, fra gli altri reati, di estorsione consumata pluriaggravata ex art. 629 co. 2 c.p. in riferimento al co. 3 dell'art. 628 c.p. nonché ex art. 7 l. 203/1991 (così, BATTAGLIA Pasquale, ritenuto responsabile, oltre che della partecipazione all'associazione, anche del delitto di estorsione consumata pluriaggravata di cui al capo 78; CAPPÀ Salvatore e CLAUSI Donato Agostino, responsabili, oltre che della partecipazione all'associazione, anche del delitto di estorsione consumata pluriaggravata di cui al capo 84; GIBERTINI Marco e TATTINI Roberta, colpevoli del delitto di cui all'art. 110 , 416 bis c.p. e, rispettivamente, del delitto di estorsione consumata pluriaggravata di cui al capo 70 e di cui ai capi 79 e 82; TURRA' Roberto, condannato per il delitto di partecipazione all'associazione nonché, fra gli altri reati, per il delitto di estorsione consumata pluriaggravata di cui al capo 50).

Per costoro, avendo a mente i criteri da ultimo ribaditi dalle SS.UU.²⁵⁰⁵ della Corte di cassazione in punto di individuazione della **violazione più grave** fra reati posti in continuazione, si rileva che la violazione più grave è rappresentata dall'estorsione aggravata ex artt. 629 co. 2 e 7 l. 203/1991, che prevede una pena edittale nel massimo più elevata rispetto al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa pluriaggravato. Infatti, fra le due circostanze ad effetto speciale rappresentate dal co. 2 dell'art. 629 c.p. e dall'art. 7 l. 203/1991, individuata più grave la prima, disposto l'aumento di un terzo ex art. 63 co. 4 c.p. per la seconda, si giunge al massimo edittale di 26 anni e 8 mesi di reclusione, superiore al massimo edittale di 22 anni e 6 mesi di cui all'art. 416 bis co. 1, 4 e 6 c.p. Prevedendo, però, quest'ultimo delitto un minimo edittale più elevato rispetto a quello dell'estorsione (12 anni per il delitto di cui all'art. 416 bis co. 1, 4 e 6 contro i 6

²⁵⁰⁵ Cass. SS.UU. 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347: "In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse".

anni e 8 mesi di cui all'art. 629 co. 2 e art. 7 l. 203/1991) il giudice, nella determinazione della pena, non può muovere da una pena base inferiore al minimo di quella prevista per detto reato satellite,²⁵⁰⁶ ossia 12 anni di reclusione, alla quale si accompagnerà la sanzione pecuniaria prevista per il più grave delitto di estorsione. In ogni caso, dovendo obbligatoriamente partire da una pena minima superiore a quello di legge, laddove si ritengano sussistenti altre aggravanti comuni debitamente contestate (quali, ad esempio, l'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p.), queste non determinano un ulteriore aumento di pena, considerandole già computate nel minimo del reato satellite, notevolmente superiore a quello previsto per il reato astrattamente più grave.

La situazione sopra descritta si verifica anche per la posizione di GIGLIO Giuseppe, alla luce del riconoscimento al predetto delle circostanze attenuanti generiche mentre non opera nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili di ruoli apicali all'interno del sodalizio. In questi casi, infatti, il delitto di cui all'art. 416 bis co. 2 c.p. aggravato dalle circostanze di cui ai co. 4 e 6, rimane il reato astrattamente più grave, sia nel minimo sia nel massimo edittale.

Conseguono le pene accessorie previste per legge, come da dispositivo.

In relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie temporanee si fa applicazione del disposto di cui all'art. 37 c.p. con determinazione della durata delle stesse in modo corrispondente alla pena principale. Qualora il reato al quale consegue una pena accessoria prevista dalla relativa disciplina costituisca reato-satellite, la durata della stessa è determinata avendo a mente la pena che sarebbe stata in concreto inflitta per quel delitto.

E' stata altresì applicata, ai sensi dell'art. 417 c.p., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due a tutti gli imputati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero di quello di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. e di anni tre a coloro ai quali è stato riconosciuto un ruolo apicale all'interno del sodalizio.

Segue, di diritto, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere.

LA DETERMINAZIONE DELLE PENE.

La pena è pertanto determinata nel modo che segue:

AMATO Domenico è ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata ascrittogli al capo 62, escluse le aggravanti previste dall'art. 7 l. 203/1991 e dall'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.. La pluralità e la medesima oggettività giuridica dei precedenti per i quali è intervenuta condanna, fondano l'applicazione nei suoi riguardi della contestata recidiva reiterata. Pertanto, si prende le mosse dalla pena base minima di anni 8, mesi 4 di reclusione e 5.000 euro di multa: fra le due circostanze ad effetto speciale costituite dal co. 2 dell'art. 629 c.p. e la recidiva reiterata, più grave nel massimo è la prima, ma è doveroso rispettare il minimo edittale della seconda

²⁵⁰⁶ Principio affermato costantemente in giurisprudenza (Cass. SS.UU.cit.; Cass. 17/12/2014, P.G. in proc. Seck., Rv. 262528), che poggia sulla intuibile ragione per cui l'imputato che risponde del solo reato satellite non può ricevere un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se rispondesse anche di altro delitto in continuazione.



equivalente a 8 anni e 4 mesi di reclusione (aumento di 2/3 del minimo di cinque anni di reclusione di cui all'art. 629 co. 1 c.p.); la stessa è aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a 8 anni, 6 mesi di reclusione e € 5.800 di multa; ridotta ex art. 56 c.p. a 5 anni, 6 mesi di reclusione e € 3.000 di multa; ridotta per il rito a 3 anni, 8 mesi di reclusione e € 2.000 di multa.

BATTAGLIA Pasquale è ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione all'associazione e di estorsione consumata pluriaggravata di cui ai capi 1 e 78. Valgono per BATTAGLIA le considerazioni svolte in premessa circa l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di estorsione pluriaggravata consumata, con vincolo, però, del minimo edittale del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa pluriaggravata. Pena base è pertanto identificata nel minimo (quanto alla detentiva) di 12 anni di reclusione e € 8.000 e di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a anni 12, mesi 6 di reclusione e € 9.000, ridotta di un terzo per il rito.

BLASCO Antonio è ritenuto colpevole dei delitti di trasferimento fraudolento di valori contestatigli ai capi 58 e 58 bis. Si muove dalla pena base, prossima al minimo, di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per il più grave delitto sub capo 58, ridotta per le attenuanti generiche a anni 1 e mesi 8, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 3, ridotta di un terzo per il rito.

CALESSE Mario è ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo 67 (ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel reato di cui all'art. 56, 629 c.p.). Va applicata la recidiva specifica contestata: CALESSE annovera una condanna a - quale pena detentiva - cinque anni di reclusione per il delitto di estorsione; la gravità e omogeneità del precedente, ancorché non recente, inducono a ritenere più accentuata la sua pericolosità. Pena base è pertanto indicata in anni 7, mesi 6 di reclusione e € 6.000 di multa (minimo edittale corrispondente alla pena prevista dall'art. 629 co. 1 c.p. aumentata di un mezzo per la recidiva di cui all'art. 99 co. 2 c.p., ancorché, fra le due circostanze ad effetto speciale di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. e la recidiva specifica, sia più grave nel massimo la prima), aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua aggravante ad effetto speciale a anni 8, mesi 6 di reclusione e € 7.000 di multa, ridotta ex art. 56 c.p. a anni 6 di reclusione e € 4.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

CAPPA Salvatore è ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1 e dei reati contestati ai capi 83, 84, 119 e 120 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120). CAPPA Salvatore annovera precedenti per reati depenalizzati ovvero comunque risalenti nel tempo e - da quanto si desume dalle entità delle condanne - di gravità contenuta, sicché si esclude l'applicazione in concreto della contestata recidiva. Valgono per CAPPA le considerazioni svolte in premessa circa l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di estorsione pluriaggravata consumata di cui al capo 84. La pena base è pertanto individuata nel minimo edittale (quanto a pena detentiva) di anni 12 di reclusione e € 8.000, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 8 di reclusione e € 1.500 di multa (capo 1), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 83), mesi 6 e € 1.000 (119), mesi 4 e € 500 (capo 120) giungendosi così alla pena complessiva di anni 14 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.



Nei confronti di **CAPUTO Gaetano**, colpevole del delitto di detenzione a porto di arma comune da sparo, non ritenuto aggravato ex art. 7 l. 203/1991, va esclusa la contestata recidiva, essendo le due condanne per delitto che emergono dal certificato penale entrambe passate in giudicato successivamente alla commissione del reato *sub judice*. Considerata la personalità dell'imputato emergente da detti precedenti, si muove dalla pena, leggermente superiore al minimo edittale, di 1 anno, 8 mesi di reclusione e € 5.000 multa per il più grave delitto di porto abusivo di arma comune da sparo, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per il residuo reato di detenzione a anni 1, mesi 9 di reclusione e € 6.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito. L'imputato ha già fruito per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché lo stesso non può essere nuovamente concesso.

Nei confronti di **CIANFLONE Antonio**, colpevole dei delitti descritti ai capi 142, 142 bis, 145 e 146, si prende le mosse dalla pena base di anni 12 di reclusione per il più grave delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 5 di reclusione (142 bis), mesi 3 di reclusione (145) e mesi 1 di reclusione (146), giungendosi così alla pena complessiva di anni 12 e mesi 9 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Nei confronti di **CLAUSI Donato Agostino** (ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 102, 105 e 107, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 102 e 105), si richiamano le considerazioni svolte in premessa circa l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di estorsione pluriaggravata consumata di cui al capo 84. La pena è pertanto determinata prendendo le mosse dal minimo edittale (quanto a pena detentiva) di anni 12 di reclusione e € 8.000 di multa; la stessa è aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di 6 mesi di reclusione e € 5.000 di multa (capo 1), 6 mesi di reclusione e € 500 (capo 83), 6 mesi di reclusione e € 500 di multa (capo 96), 4 mesi di reclusione e € 1.000 di multa (capo 97), 4 mesi di reclusione e € 1.000 di multa (capo 98), 4 mesi di reclusione e € 500 di multa (capo 99), 6 mesi di reclusione e € 1.000 (capi 102-105), 6 mesi di reclusione e € 500 di multa (capo 107), giungendosi così alla pena finale di anni 15, mesi 6 di reclusione e € 18.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

CRUGLIANO Gianluca è ritenuto colpevole dei delitti ascrittigli al capo 98 (escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p.): per la determinazione della pena si muove dalla pena base di 1 anno e 10 mesi di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. a 2 anni di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo a 2 anni e 6 mesi di reclusione, ridotta per il rito.

Nei confronti di **CURCIO Domenico**, colpevole dei delitti di cui ai capi 96 e 98, va esclusa l'applicazione della contestata recidiva in ragione della unicità del precedente per delitto in relazione a reato avente diversa oggettività giuridica.

Per la determinazione della pena, si muove dalla pena base, per il più grave reato di cui al capo 96, di anni 4, mesi 6 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 6 di reclusione e € 8.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. a anni 6, mesi 5 di reclusione e € 10.000 di multa, aumentata per la



continuazione con i delitti di cui al capo 98, a anni 6, mesi 9 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Quanto ai reati contestati ai capi 101-105 (fallimento SICE), si deve rilevare come parte delle condotte (capi 101, 102, 103) siano state oggetto di pronuncia irrevocabile emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia (sent. n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015). Per le restanti condotte (contestate ai capi 104 e 105), non può pronunciarsi sentenza che rilevi il *bis in idem* in quanto, ancorché le stesse siano relative al medesimo fallimento, riguardano condotte ulteriori rispetto a quelle di cui alla citata sentenza, sul punto richiamando i principi di cui alla sentenza Cass. SS.UU. 27/1/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665. Tali fatti-reato rilevano ai fini dell'applicazione della continuazione fallimentare di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 l. fall. in relazione ai reati già giudicati, circostanza aggravante in quella sede posta in giudizio di equivalenza con le attenuanti. Siffatto giudizio qui si conferma. Ne consegue che, ancorché detti ulteriori fatti-reato non possano essere tecnicamente ritenuti già giudicati, in concreto, per gli stessi non si determina alcun aumento di pena (in tal senso Cass. 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346).

DILETTO Alfonso è ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 1, 71, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201. I precedenti annoverati dal DILETTO, numerosi e relativi a reati che destano allarme sociale (reati in materia di stupefacenti, armi, ricettazione etc.), fondano giudizio di maggior pericolosità del reo, sicché va ritenuta la recidiva contestata, ancorché, vista l'epoca risalente dei più gravi delitti e considerate le elevate sanzioni di base dalle quali occorre qui prendere le mosse, non si procede all'aumento per la recidiva ex art. 63 co. 4 c.p. all'esito dell'applicazione delle più gravi circostanze ad effetto speciale di cui ai co. 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. con le quali la stessa concorre.

La pena base è individuata nel minimo edittale di anni 16 di reclusione per il più grave delitto di cui all'art. 416 bis c.p. pluriaggravato, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. nella misura complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione (sussiste il vincolo del terzo di cui all'art. 81 co. 4 c.p. essendo il DILETTO soggetto già dichiarato recidivo reiterato, come si desume dal suo certificato penale) e, in particolare, di mesi 8 di reclusione per il capo 71 ed altrettanti per il capo 193, mesi 6 di reclusione per ciascuna delle ipotesi delittuose di trasferimento fraudolento di valori allo stesso contestate (capi 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197) e 6 mesi per il reato descritto al capo 201, così giungendosi alla pena finale di anni 21 e mesi 4 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Nei confronti di **DILETTO Jessica**, colpevole dei delitti di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 190, 195, 196 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991) la sanzione prende le mosse dalla pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui al capo 195, aumentata di mesi 3 di reclusione ex art. 81 cpv. c.p. per ciascun reato-satellite, ridotta di un terzo per il rito.

Nei confronti di **ELEZAJ Bilbil**, ritenuto colpevole dei delitti estorsione pluriaggravata di cui ai capi 81 e 82, la pena va determinata muovendo dalla pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione per il delitto sub 81 (pena minima del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 l. 203/1991 ancorché, nel massimo edittale, fra le due circostanze ad effetto speciale costituite dall'art. 7 l. 203/1991 e dal co. 2 dell'art. 629 c.p. sia più grave quest'ultima) e € 5.000 di multa, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua

aggravante a anni 7 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a anni 7, mesi 6 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

In ordine alla recidiva reiterata contestata a **FERRARO Vincenzo** (colpevole dei delitti di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo 66, assorbito il reato di cui all'art. 610 c.p., e 67, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p.) si svolgono valutazioni analoghe a quelle espresse per il coimputato CALESSE Mario. Anche i precedenti annoverati da FERRARO, ancorché non recenti, sono di rilevante gravità nonché - parziale - omogeneità, sicché senz'altro rilevanti sul giudizio di pericolosità e capacità a delinquere del reo. La pena base è individuata in anni 8, mesi 4 di reclusione e € 6.000 di multa per il più grave delitto contestato al capo 66, minimo edittale del delitto di estorsione aggravato ex art. 99 co. 4 c.p. (5 anni + 2/3) ancorché, nel massimo, fra tutte le circostanze ad effetto speciale contestate, la più grave sia quella di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p., aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a anni 9 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta ex art. 56 c.p. a anni 6 di reclusione e € 5.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. - avendo a mente che l'aumento non può essere inferiore ad un terzo ex art. 81 co. 4 c.p. trattandosi di soggetto già dichiarato recidivo reiterato - a anni 8 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Quanto a **FOGGIA Domenico** (colpevole del delitto di cui al capo 89 duodecies, esclusa la continuazione interna), si prende le mosse dalla pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito. Stante l'incensuratezza, si concedono i doppi benefici.

FRIZZALE Antonio è ritenuto colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo 59. La pena base è indicata in anni 6, mesi 8 di reclusione e € 7.000 di multa, minimo edittale del delitto di estorsione di cui al co. 1 dell'art. 629 c.p. aggravato ex art. 7 l. 203/1991 (5 anni + 1/3), aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua circostanza aggravante ad effetto speciale a anni 7, mesi 6 di reclusione e € 9.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche - concesse in prevalenza in relazione alle aggravanti per il quale detto giudizio è esperibile - a anni 5 di reclusione e € 6.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Nei confronti di **FRONTERA Francesco**, colpevole della partecipazione al reato associativo di cui al capo 1 e dei delitti descritti ai capi 119 e 120 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006), alla luce della gravità e specificità dei precedenti (per omicidio tentato e 416 bis c.p.) si riconosce la contestata recidiva. Muovendo dalla pena base di anni 12 di reclusione (più grave la sanzione determinata dall'applicazione delle circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis co. 4 e 6 sulla recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.) aumentata di mesi 6 per la recidiva ex art. 63 co. 4 c.p.; aumentata ex art. 81 cpv. (non ravvisandosi il vincolo di cui al co. 4 dell'art. 81 c.p. perché non emerge una pregressa dichiarazione di recidiva reiterata) di mesi 6 (quanto al capo 119) e mesi 3 (quanto al capo 120), giungendosi così alla pena di anni 13, mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito.

Nei confronti di **GERACE Gennaro**, colpevole dei delitti di cui ai capi 71 e 197, si muove dalla pena base di anni 6, mesi 8 di reclusione (pena minima del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 l. 203/1991 ancorché, nel massimo edittale, fra le due

circostanze ad effetto speciale, costituite dall'art. 7 l. 203/1991 e dal co. 2 dell'art. 629 c.p., sia più grave quest'ultima) e 7.500 € di multa per il più grave delitto di cui al capo 71, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua aggravante a anni 7, mesi 4 di reclusione e € 8.500 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. a anni 7, mesi 6 di reclusione e € 9.000 di multa, ridotta per il tentativo a anni 5 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata per la continuazione a anni 5, mesi 3 di reclusione e € 6.900 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Riguardo a **GERRINI Giulio**, ancorché sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 in relazione alle plurime ipotesi di abuso d'ufficio allo stesso ascritte al capo 189, ritiene il giudicante doveroso, valutata la rilevante intensa entità del dolo, prendere le mosse da una pena non assestata sul minimo edittale. La stessa è pertanto determinata in anni 2 e mesi 4 di reclusione: pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, aumentata di anni 1 di reclusione per la continuazione con i plurimi delitti omogenei contestati internamente al capo, ridotta di un terzo per il rito.

Valgono per **GIBERTINI Marco** (colpevole dei delitti di concorso esterno di cui al capo 5, 66 - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. - 70, 71 e 74, esclusa per quest'ultimo reato la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991) le considerazioni svolte in premessa circa l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di estorsione pluriaggravata consumata di cui al capo 70. Nei confronti del predetto la pena base è individuata in anni 12 di reclusione (minima pena detentiva) e € 8.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. di mesi 9 di reclusione e € 2.500 di multa (per il capo 5), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 66), mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 71), mesi 3 di reclusione e € 1.000 di multa (per il capo 74) e quindi complessivamente anni 14 di reclusione e € 13.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Quanto a **GIGLIO Giulio** (colpevole dei delitti di cui ai capi 94, 101, 102, 103, 104, 105, 109 bis, 111 quater e 158, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai capi 101, 102, 103, 104, 105 e 158, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater), si prende le mosse dalla pena base per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di anni 3, mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 219 co. 2 n. 1 l. fall. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 5 di reclusione (per il capo 94), mesi 4 di reclusione (per il capo 109 bis), mesi 4 di reclusione (per il capo 111 quater), mesi 5 di reclusione (per il capo 158), così giungendosi alla pena complessiva di anni 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

GIGLIO Giuseppe è ritenuto colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 1 (con il ruolo di organizzatore) 83, 84, 90 - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater, 158 e 159, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 101, 102, 103, 104, 105, 158 e 159, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater; allo stesso sono riconosciute, per i motivi sopra esposti, le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e art. 112 c.p.. All'esito del giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate

in relazione a tutti i reati dei quali l'imputato è dichiarato responsabile, risulta più grave il delitto estorsione ex art. 629 co. 1 c.p. aggravato ex art. 7 l. 203/1991, quest'ultima circostanza non soggetta a giudizio di bilanciamento, cui al capo 84 (pena massima anni 15 di reclusione). D'altro canto, è inibito scendere al di sotto del minimo edittale del co. 2 dell'art. 416 bis co. 2 c.p., quest'ultima pacificamente ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante (di anni 9 di reclusione). Considerato il ruolo centrale e vitale del GIGLIO per il sodalizio criminoso in oggetto, si muove dalla pena base, leggermente superiore al minimo, di anni 10 di reclusione e € 4.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv: mesi 8 di reclusione e € 1.400 di multa (per il delitto ex art. 416 bis c.p.), mesi 6 di reclusione e € 300 di multa (per il capo 83), mesi 5 di reclusione e € 300 di multa (per il capo 90), mesi 4 di reclusione e € 300 di multa (per ciascuno dei capi 92, 94, 97, 98, 99 e 107) mesi 6 di reclusione € 300 di multa (per ciascuno dei capi 96 e 106), mesi 8 di reclusione € 300 di multa (per i capi 101-105), mesi 4 di reclusione € 300 di multa (per ciascuno dei capi 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater), mesi 3 di reclusione e € 300 di multa (per il capo 158), mesi 3 di reclusione e € 300 di multa (per il capo 159), quindi complessivamente anni 18, mesi 9 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per la determinazione della pena nei confronti di **GRANDE ARACRI Nicolino** (colpevole dei delitti di cui ai capi 12, 89, 94 bis e 192, esclusa l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 424 c.p. e qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p.) non può il giudicante esimersi dal valutare gli elementi - incidenti sulla dosimetria della pena ex art. 133 c.p. - emergenti in atti, quanto in particolare alla elevata intensità del dolo, ingente gravità del danno e del pericolo, carattere del reo, precedenti e condotta di vita, che danno conto della proterva dedizione al crimine, senza soluzione di continuità. Siffatti elementi fondano il riconoscimento della contestata recidiva. Occorre partire dalla pena base del più grave delitto di ricettazione pluriaggravata contestato al capo 94 bis (fatto per il quale l'imputato non è cautelato) di anni 2, mesi 6 di reclusione e € 3.000 di multa, aumentata per la recidiva a anni 4, mesi 2 di reclusione € 5.000 di multa, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a anni 4, mesi 5 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. a anni 4, mesi 7 di reclusione e € 6.500 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.: mesi 3 di reclusione e € 500 di multa per ogni reato di cui all'art. 424 c.p. contestato al capo 12 e anni 2 di reclusione e € 2.000 di multa per la tentata estorsione contestata allo stesso capo; anni 1, mesi 2 di reclusione e € 1.000 di multa per il capo 89 e anni 1, mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa per il capo 192, giungendo così alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

GUALTIERI Antonio annovera un precedente di modesta entità risalente nel tempo, non sufficientemente significativo ai fini del riconoscimento della recidiva. Lo stesso (colpevole dei reati di cui ai capi 1, 79, 80, 81, 82, 94 bis, 128 e 131, assorbito il delitto di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 131 nel delitto di detenzione di arma comune di sparo di cui al capo 128 e qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p.) va condannato ad una pena che prenda le mosse dalla pena base, nel minimo edittale, di anni 16 di reclusione per il più grave delitto sub 1, aumentata per la continuazione di 4 mesi (per ciascuno dei reati contestati ai capi 79, 81, 82, 94 bis e 128) e di 2 mesi di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi 80 e 131, così giungendosi alla pena complessiva di anni 18 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **GULLA' Antonio**, colpevole del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 89 quinquies (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991), la pena base è individuata in anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

GULLA' Francesco (colpevole dei delitti di cui ai capi 119 e 120, esclusa l'aggravante della transnazionalità) va condannato ad una sanzione che parte dalla pena base, per il più grave delitto di cui all'art. 648 ter c.p., di anni 4 di reclusione e € 6.000 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 5, mesi 4 di reclusione e € 8.000 di multa, aumentata ex art. 112 c.p. a anni 5, mesi 8 di reclusione e € 9.000 di multa, aumentata per la continuazione con i delitti fiscali a anni 6 di reclusione e € 9.600, ridotta di un terzo per il rito (*per mero errore, nel dispositivo non si è fatta menzione della pena pecuniaria*).

Il numero, gravità ed omogeneità dei precedenti di **LAMANNA Francesco** (ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 1 e 122) fondano il riconoscimento della recidiva allo stesso contestata. La pena è pertanto così determinata: pena base per il più grave delitto di cui al capo 1, minimo edittale di anni 16 di reclusione, aumentata per la recidiva a anni 17 e mesi 6 ed aumentata per la continuazione con il delitto residuo di mesi 6 di reclusione (non sussistendo il vincolo di cui al co. 4 dell'art. 81 c.p. visto che non risulta dal certificato penale che LAMANNA sia già stato dichiarato recidivo reiterato), così giungendosi alla pena complessiva di anni 18 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Ravvisandosi l'unicità di disegno criminoso fra i reati per i quali in questa sede **MANICA Giuseppe** è ritenuto colpevole (capi 96 e 98) e quelli - più gravi - per i quali è intervenuta condanna del predetto con sent. del GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015), la pena è determinata nella misura di anni 1, mesi 3 di reclusione e € 1.500 di multa (mesi 8 di reclusione e € 600 di multa per il delitto di reimpiego e 7 mesi di reclusione e € 900 di multa per i reati di cui al capo 98), ridotta di un terzo per il rito.

L'epoca risalente dell'unico precedente per delitto di **MARTINO Alfonso** induce ad escludere la recidiva. La pena per lo stesso (colpevole dei delitti di cui ai capi 1, 140 novies e 184, esclusa per quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991) è determinata muovendo dal minimo edittale del più grave delitto sub 1 di anni 12 di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi 9 di reclusione (73 dpr 309/90) e mesi 9 di reclusione (reati in materia di armi), giungendosi quindi alla pena finale di anni 13, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **MARZANO Antonio** la pena base per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 143 quater è individuata in anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

MESIANO Domenico (colpevole dei delitti di cui all'art. 110, 416 bis, 123 e 155) annovera una precedente condanna per calunnia risalente all'anno 2000: l'unicità del precedente, la sua tipologia ed epoca induce a non ritenerlo significativo in termini maggiore pericolosità del reo. Non si fa applicazione, pertanto, della contestata recidiva.



La pena è determinata muovendo dalla pena base, nel minimo edittale, di anni 12 di reclusione per il più grave delitto di concorso esterno in associazione mafiosa pluriaggravata, aumentata di mesi 6 per il capo 123 e mesi 3 per il restante capo d'accusa, ridotta di un terzo per il rito.

Per **MINELLI Konstantinos** (colpevole dei delitti continuati di cui al capo 163, riqualificato il fatto ex art. 73 co. 5 DPR 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991) si muove dalla pena base di mesi 9 di reclusione e € 1.500 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv c.p. a mesi 9 di reclusione e € 1.800 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per **MORINI Emanuela** la pena base per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 195, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, è individuata in anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Quanto a **MORMILE Vittorio** (colpevole del reato di cui al capo 70), la pluralità e omogeneità dei precedenti fonda il riconoscimento della contestata recidiva. La pena è pertanto determinata muovendo da anni 7, mesi 6 di reclusione (minimo edittale dell'art. 629 c.p. e recidiva reiterata, anche se più grave è la circostanza di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p.) aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la residua circostanza ad effetto speciale a anni 8, mesi 3 di reclusione e € 7.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per **MUTO Antonio** la pena base per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 190, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, è individuata in anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito. L'imputato ha già fruito due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché lo stesso non può essere nuovamente concesso.

MUTO Giulio (colpevole dei delitti in materia di armi contestati ai capi 126 e 140 decies) annovera numerosi precedenti penali. Stante anche l'epoca non risalente degli stessi si ritiene accentuata la sua pericolosità sociale, si da determinarsi la pena al di sopra del minimo edittale e riconoscersi la recidiva contestata. La pena base è individuata in anni 2 di reclusione e € 2.000 per il più grave delitto di detenzione di arma clandestina, aumentata della metà per la recidiva reiterata di cui alla prima parte del co. 4 dell'art. 99 c.p. (rispettando il principio della contestazione) ad anni 3 di reclusione e € 3.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. (nella misura determinata non inferiore ad un terzo ex art. 81 co. 4 c.p. trattandosi di soggetto già dichiarato recidivo reiterato) ad anni 4 di reclusione e € 4.200 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

NIGRO Barbara (colpevole dei delitti continuati di cui al capo 98, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p.), la pena è determinata muovendo dalla pena base di anni, 1, mesi 10 di reclusione, aumentata ex art. 112 n.1 c.p. a anni 2 di reclusione, aumentata per la continuazione a anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **OPPEDISANO Giuseppe Domenico** (colpevole dei delitti di cui ai capi 87 e 94 bis, esclusa l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 112 c.p. contestata sub 87 e qualificato il

fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p.), si muove dalla pena base di anni 3 di reclusione e € 1.200 di multa per il più grave delitto sub capo 87, aumentata a anni 4 di reclusione e € 1.600 di multa ex art. 7 l. 203/1991, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. a anni 4, mesi 5 di reclusione e € 2.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. a anni 4, mesi 10 di reclusione e € 2.400 di multa, aumentata per la continuazione a anni 5, mesi 3 di reclusione e € 3.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Quanto a **OPPIDO Raffaele** (colpevole del delitto di cui al capo 85, esclusa la recidiva) i precedenti per delitto per reati contro il patrimonio e fiscali aggravano il giudizio di pericolosità sociale, sì da ritenersi la contestata recidiva. La pena è determinata muovendo dalla pena base di anni 2, mesi 6 di reclusione, aumentata di 2/3 ex art. 99 co. 4 c.p. a anni 4, mesi 2, di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **PALLONE Giuseppe** (colpevole dei delitti di cui ai capi 83 e 84) si prende le mosse dalla pena base, per il più grave delitto di estorsione, di anni 6, mesi 8 di reclusione (pena minima del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 l. 203/1991 ancorché, nel massimo edittale, fra le due circostanze ad effetto speciale, costituite dall'art. 7 l. 203/1991 e dal co. 2 dell'art. 629 c.p., sia più grave quest'ultima) e € 2.000 di multa, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a anni 8 di reclusione e € 3.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p. a anni 8, mesi 3 di reclusione e € 3.300 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. a anni 8, mesi 9 di reclusione e € 4.500 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Per **PATRICELLI Alfonso** (colpevole del delitto di cui al capo 193 bis, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991), la pena base è individuata in anni 2 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **PATRICELLI Patrizia** (colpevole dei delitti continuati di cui ai capi 192, 193 e 193 bis) è indicata la pena base, per il più grave delitto di cui all'art. 648 ter c.p. contestato al capo 193, di anni 5 di reclusione e € 7.500 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 6, mesi 8 di reclusione e € 10.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 4 di reclusione e € 1.200 di multa (capo 192) e mesi 3 di reclusione e € 800 di multa (capo 193 bis), giungendosi così alla pena finale di anni 7, mesi 3 di reclusione e € 12.000 di multa ridotta per il rito.

Si esclude la recidiva contestata a **PELAGGI Paolo** (ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 96, 98 e 99), non rilevando al fine la sentenza Tribunale di Modena n. 11/12 del 25/6/2012 emessa in relazione ai reati con i quali si ritiene in questa sede sussistente il vincolo della continuazione, passata in giudicato in epoca successiva all'epoca della commissione dei fatti di cui è giudizio. Si stima congruo l'aumento con i più gravi delitti di cui alla citata sentenza di anni 1, mesi 6 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 96), mesi 6 di reclusione e € 500 (capo 98), mesi 3 di reclusione e € 300 di multa (capo 99) giungendosi così alla pena complessiva di anni 2, mesi 3 di reclusione e € 1.800 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

PEZZATTI Sergio (colpevole dei reati di cui al capo 98, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, uniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché

con i reati di cui alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011, irrevocabile l'1/7/2015), si stima congruo l'aumento a titolo di continuazione con i delitti più gravi di cui alla citata sentenza, di mesi 5 di reclusione, aumentata a mesi 7 e giorni 15 per la continuazione interna al capo, ridotta di un terzo per il rito.

PROCOPIO Giovanni (colpevole dei delitti di cui ai capi 50 e 182, escluse, quanto al primo, l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. e l'aggravante di cui al co. 3 n. 3 dell'art. 628 c.p. richiamato dal co. 2 dell'art. 629 c.p. e riqualificato il fatto di cui al capo 182 ex art. 73 co. 5 DPR 309/90) viene individuata la pena base del più grave delitto di estorsione in anni 6, mesi 8 di reclusione (avendo a mente il minimo edittale del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 l. 203/1991) e € 1.800 di multa, non si procede all'aumento ex art. 63 co. 4 c.p. stante il ruolo comunque defilato del PROCOPIO nella vicenda, aumentata per la continuazione con il capo residuo di mesi 4 di reclusione e € 600 di multa, così giungendosi alla pena di anni 7 di reclusione e € 2.400 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

RICHICHI Giuseppe è stato giudicato colpevole dei delitti sub 1, 90 - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - 93, 94, 135, 137, 138, 139, 159, 162, 166, 167, 168, 170 e 172, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 135, 159 e 162: pena base per il più grave delitto associativo, minimo edittale di anni 12 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. di mesi 6 di reclusione (capo 90), mesi 1 di reclusione (capo 93), mesi 3 di reclusione (capo 94), mesi 2 di reclusione (capo 135), mesi 3 di reclusione (per ciascuno dei capi 137-138-139), mesi 5 di reclusione (capo 159), mesi 10 di reclusione per i delitti in materia di traffico di stupefacenti, così giungendosi alla pena complessiva di anni 15 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

SALWACH Michael Stanley, colpevole dei delitti di cui al capo 98, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e 61 n. 2 c.p., annovera un precedente specifico che induce a ritenere sussistente la recidiva contestatagli. Pena base, anni 1, mesi 8 di reclusione, aumentata ex art. 99 co. 2 c.p. a anni 2, mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 112 co. 1 n. 1 c.p. a anni 3 di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo a anni 3 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

SARCONE Nicolino è stato ritenuto responsabile del delitto associativo nel ruolo contestatogli e dei delitti scopo di cui ai capi 10, 20 - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. - 50, 56, 57, 59, 65, 66 - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. - 67, 68, 70 e 74, riqualificato il delitto di estorsione contestato ai capi 50 e 56 nell'ipotesi tentata, esclusa quanto ai capi 50 e 65 l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 20, 56, 57 e 74.

A SARCONE Nicolino va riconosciuta la recidiva reiterata contestata in ragione della pluralità e gravità dei precedenti. La pena base per il più grave delitto sub 1 va individuata in anni 16 di reclusione, aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la recidiva di mesi 9 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p.: mesi 8 di reclusione (capo 10), mesi

4 di reclusione (capo 20), mesi 6 di reclusione (capi 50 e 56 ciascuno), mesi 8 di reclusione (capi 59 e 65 ciascuno), mesi 6 di reclusione (capi 66 e 67 ciascuno), mesi 3 di reclusione (capo 68), mesi 8 di reclusione (capo 70), mesi 6 di reclusione (capo 74), giungendosi alla pena complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

SICILIA Giovanni risponde del solo delitto di cui al capo 46, escluse le aggravanti ex art. 424 co. 2 c.p. e 7 l. 203/1991; la pena è determinata in anni 1 di reclusione, cui si giunge dalla pena base di anni 1, mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

SILIPO Antonio è stato ritenuto responsabile del delitto associativo nel ruolo di partecipe, e dei delitti scopo di cui ai capi 10, 50, 59, 65, 66 - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. - 67, 68, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, 70 sexies, 72, 73, 73 bis, 74, 75, 95 e 141, riqualificato il delitto di estorsione contestato al capo 50 nell'ipotesi tentata, esclusa, quanto ai capi 50, 65 e 95, l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 2 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 72, 73 bis, 74 e 141.

Va esclusa l'applicazione, dei confronti dell'imputato, della contestata recidiva considerato che molte delle annotazioni nel certificato penale riguardano contravvenzioni mentre le condanne per delitto sono risalenti.

La pena viene così determinata: pena base anni per il delitto associativo anni 13 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.: mesi 8 di reclusione (capo 10), mesi 5 di reclusione (capo 50), mesi 8 di reclusione (capi 59 e 65 ciascuno), mesi 4 di reclusione (capi 66 e 67 ciascuno), mesi 3 di reclusione (capo 68), mesi 6 di reclusione (capo 69), mesi 8 di reclusione (capo 70), mesi 3 di reclusione (capi 70 bis, ter, quater e quinquies, ciascuno), mesi 2 di reclusione (capo 70 sexies) mesi 4 di reclusione (capi 72, 73, 73 bis, 74, 75 ciascuno), mesi 6 di reclusione (capo 95), mesi 2 di reclusione (capo 141), quindi giungendosi alla pena complessiva di anni 21 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

SILIPO Francesco, colpevole dei reati sub 70 bis, 70 ter, 73 bis, 75, 140 bis - assorbito in quest'ultimo il delitto contestato al capo 140 ter - esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 per i capi 70 bis, 70 ter e 73 bis, pena base per il più grave delitto sub capo 75 (tentata estorsione aggravata), anni 6, mesi 8 di reclusione e € 5.000 di multa (nel rispetto del minimo editate dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l. 203/1991), aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. a anni 7, mesi 10 di reclusione e € 6.000 di multa, ridotta per il tentativo a anni 4, mesi 9 di reclusione e € 4.000 di multa, aumentata per la continuazione: mesi 3 di reclusione e € 1.000 di multa (capi 70 bis e 70 ter, ciascuno), mesi 5 di reclusione e € 2.000 di multa (capo 73 bis), mesi 4 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 140 bis), giungendosi quindi alla pena finale di anni 6 di reclusione e € 9.000 di multa, ridotta per il rito.

SPAGNOLO Francesco (capo 194), pena base, anni due, mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.



SPAGNOLO Vincenzo Salvatore (capo 190), pena base, anni due, mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.

Per **TATTINI Roberta**, colpevole del delitto di concorso esterno (7) e dei delitti fine di cui ai capi 79, 81, e 82, la pena è così determinata: pena base, anni 12 di reclusione e € 8.000 di multa (vale per TATTINI l'argomento sopra illustrato circa la maggior gravità del delitto di estorsione consumata pluriaggravata anche ex art. 7 l. 203/1991 rispetto alla fattispecie associativa, dovendosene però rispettare il minimo edittale), aumentata per la continuazione di mesi 6 di reclusione e € 2.500 di multa (capo 7), mesi 6 di reclusione e € 1.800 di multa (per entrambi i capi 79 e 81). Si giunge così alla pena complessiva di anni 13 di reclusione e € 12.300 di multa, sulla quale va applicata la riduzione di 1/3 per il rito.

TURRA' Roberto è stato ritenuto colpevole dei reati sub 1, 18, 30, 50 - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. - 60, 61 e 140.

L'imputato annovera plurime precedenti penali, anche per delitto, contro la persona contro il patrimonio. Si ritengono gli stessi indicativi di maggior pericolosità sociale, sicché si ravvisa la recidiva così come contestata. la pena è determinata muovendo dalla pena base di anni 12 di reclusione e 6.000 € di multa per il più grave delitto di cui al capo 50 (nel rispetto del minimo edittale del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) aumentata ex art. 63 co. 4 c.p. per la recidiva di mesi 3 di reclusione e € 600 di multa, aumentata ex art. 81 cpv: di mesi 8 di reclusione e € 1.000 di multa (capo 1), mesi 4 di reclusione e € 500 di multa (capo 30), mesi 6 di reclusione e € 600 di multa (entrambi i capi 60 e 61) mesi 6 di reclusione e € 600 di multa quanto al capo 140, giungendosi alla pena complessiva di anni 14, mesi 3 di reclusione e € 9.300 di multa, sulla quale va applicata la riduzione del terzo per il giudizio abbreviato.

Per **VECCHI Giovanni** (colpevole dei delitti continuati di cui ai capi 192, 193 e 193 bis) è indicata la pena base, per il più grave delitto di cui all'art. 648 ter c.p. contestato al capo 193, di anni 5 di reclusione e € 7.500 di multa, aumentata ex art. 7 l. 203/1991 a anni 6, mesi 8 di reclusione e € 10.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 4 di reclusione e € 1.200 di multa (capo 192) e mesi 3 di reclusione e € 800 di multa (capo 193 bis), giungendosi così alla pena finale di anni 7, mesi 3 di reclusione e € 12.000 di multa, ridotta per il rito.

VILLIRILLO Romolo (colpevole dei delitti sub 1, 78, 83, 119, 120 e 122, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120) è condannato ad una pena che muove dalla pena base di anni 16 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis co. 2, 4 e 6 c.p., aumentata per la continuazione di mesi 6 di reclusione (capo 78), mesi 6 di reclusione (capo 83), mesi 6 di reclusione (119), mesi 3 di reclusione (capo 120), mesi 6 di reclusione (capo 122), giungendosi così alla pena complessiva di anni 18 e mesi 3 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.



LE PARTI CIVILI.

In punto di risarcimenti dei danni nei confronti delle parti civili costituite, si fa preliminare rinvio all'ordinanza emessa in sede di ammissione ed allegata al verbale di udienza del 4/11/2015 (cfr. Cap. I).

Con riguardo alle parti civili-persone fisiche, gli imputati giudicati responsabili degli addebiti specificatamente addotti dalle predette a *causa petendi* vanno condannati a risarcire i danni subiti dalle vittime, da liquidarsi in separato giudizio. Così SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile **CESARINI Andrea** (capo 70); GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti da **FALBO Francesco** (capo 84), AMATO Domenico al risarcimento del danno subito dalle parti civili **MAZZEI Giuseppina** e **PELLEGGRI Francesco** (capo 62); MESIANO Domenico al risarcimento dei danni nei confronti di **PIGNEDOLI Sabrina** (capo 1 e 123).

La espressa richiesta della parte civile CESARINI Andrea di liquidazione di una provvisoria merita accoglimento in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 539 comma 2 c.p.p., limitatamente alla somma di € 10.000 euro.

Diversamente si rigetta la richiesta di provvisoria avanzata da MAZZEI e PELLEGGRI, avendo a mente che si tratta di fattispecie riqualificata in ipotesi di delitto tentato e visto che nulla hanno addotto le parti in punto di quantificazione del danno, anche in via provvisoria.

Va accolta la domanda di risarcimento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, costituita in relazione agli imputati chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., del **Ministero dell'Interno**, limitatamente agli imputati giudicati colpevoli del delitto contro l'ordine pubblico economico di cui all'art. 648 ter c.p. (in difetto prova di danno in relazione alle altre fattispecie di reato per le quali il Ministero dell'Interno si è costituito), oltre che in relazione ai danni subiti per le condotte dei due appartenenti alla Polizia di Stato, Antonio CIANFLONE e Domenico MESIANO. Va altresì accolta la domanda della **Agenzia delle Entrate** in relazione agli imputati dichiarati responsabili dei reati fiscali.

Si avrà cura di attenersi rigidamente al principio della domanda, non estendendo la condanna risarcitoria a quegli imputati i quali, pur dichiarati in questa sede colpevoli dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p., 648 ter c.p. e violazioni del D.lgs. 74/2000, non siano stati però indicati nelle conclusioni depositate dalle predette parti civili.

Pertanto, BATTAGLIA Pasquale, CAPPA Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICICHICI Giuseppe, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri. CAPPA Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CURCIO Domenico, DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, GULLA' Francesco, LAMANNA Francesco, MANICA Giuseppe, PALLONE Giuseppe, PELAGGI Paolo, VILLIRILLO Romolo vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ministero dell'Interno; così anche CIANFLONE Antonio e MESIANO Domenico per i danni arrecati quali appartenenti alla Polizia di Stato. CAPPA Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe,



MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, PEZZATTI Sergio, SALWACH Micheal Stanley vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Agenzia delle Entrate.

In ordine alla quantificazione dei danni si evidenzia che, sebbene sia onere della parte dimostrare di avere subito un danno derivante dal reato accertato all'esito del processo penale, d'altra parte è indubbio che le voci di danno non patrimoniale (quelle invocate in questa sede dagli enti ed associazioni costituiti) possano essere provate anche per presunzioni o massime di esperienza. La loro liquidazione deve essere poi eseguita in via equitativa ex art. 1226 c.c., richiamato dal 2056 c.c..

Il giudice ritiene di potere-dovere eseguire tale stima equitativa esclusivamente, fra le parti civili sopra indicate, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimandando le altre al giudizio civile.

Al riguardo si osserva che trattasi del danno subito dall'organo portatore del precipuo interesse - l'ordine pubblico - attentato dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. qui accertato. Valutata la gravità delle condotte, il numero rilevante di persone coinvolte, l'intenso allarme sociale che suscita l'accertata infiltrazione dell'associazione all'interno del tessuto sociale ed economico del territorio, il tratto viepiù pernicioso di un'associazione che si eleva a contraddittore nei dibattiti sociali al fine di delegittimare l'azione di contrasto della Prefettura, si stima congruo liquidare il danno nella somma di 500.000 €. In conformità ad esplicita richiesta della difesa di parte civile, stante la già dimostrata capacità elusiva degli imputati per sottrarsi alle pretese dello Stato e la stessa entità della somma liquidata, è dichiarata la provvisoria esecuzione di detta statuizione, in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 540 c.p.p..

Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dagli **enti territoriali** (la cui costituzione è stata ammessa solo in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., a parte il Comune di Reggiolo e la Provincia di Modena, legittimati anche per il reato ambientale di cui al capo 91, per il quale, però, non è in questa sede intervenuta declaratoria di responsabilità di alcuno) i danni di cui vi è evidenza derivano dalla lesione dei diritti all'immagine e all'identità personale, che trovano fondamento nell'art. 2 Cost..

Il diritto alla fedele rappresentazione della propria immagine e al mantenimento della identità storica e culturale che quei territori sono stati in grado di esprimere nel tempo è stata fortemente pregiudicata dalle condotte qui accertate e dall'inevitabile clamore mediatico suscitato, venendo in seguito associati, non più alle loro tradizionali caratteristiche identitarie, ma alla operatività al loro interno della pericolosa associazione mafiosa. Ciò che ha determinato una intuibile negativa incidenza anche sugli investimenti economici, che non possono d'ora in poi evitare di mettere in conto che vanno ad operare in terra di infiltrazione mafiosa, nonché sullo sviluppo turistico delle zone.

L'associazione con "*epicentro in Reggio Emilia*" ha visto estendere la propria operatività con tentativi di inquinamento elettorale nelle elezioni politiche dei comuni - qui costituiti parti civili - di Bibbiano (RE), Brescello (RE), Sala Baganza (PR) e Campegine (RE), con connesso pregiudizio di immagine di detti enti rappresentativi, commettendo reati ed atti comunque esplicitivi della propria presenza prevalentemente localizzati nella zona nord occidentale della Regione Emilia Romagna.

Pertanto gli imputati, giudicati responsabili del delitto associativo (quali concorrenti necessari ed eventuali e sempre nel rispetto del principio della domanda) BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe,

GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo vanno condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati agli enti territoriali indicati in dispositivo.

Nella stima equitativa del danno non può non tenersi conto anche dell'ingente entità delle somme di denaro oggetto dei reati scopo (milioni di euro), sì da intendersi che si è di fronte ad un sodalizio criminoso espressivo di notevole "potenza" economica, ciò che offre anche un parametro di quantificazione dell'ordine di grandezza dell'inquinamento arrecato all'economia locale. D'altro canto, a contemperamento, si osserva che la reazione della società civile, attestata dalla costituzione in questa sede attraverso i suoi organi rappresentativi, funge essa stessa quale forma di parziale ristoro dell'attentato subito alla propria immagine, offrendo riscontro pubblico, anch'esso mediaticamente esaltato, della presenza in quella stessa comunità anche degli anticorpi necessari a far fronte a siffatta pericolosa aggressione.

Alla Regione Emilia Romagna, che agisce sull'intero territorio esercitando i poteri di cui all'art. 117 Cost. e che ha subito un grave attentato alla ordinata e civile convivenza della comunità regionale, allo sviluppo economico, alla sicurezza e alla sua immagine, il danno viene liquidato nella somma di 600.000 €. Ai Comuni, ugualmente con frequenza accostati al fenomeno criminale qui accertato per la sua pervasività all'interno delle singole comunità, si liquida la somma di 150.000 € ciascuno. Alla Provincia di Reggio Emilia, considerate le sue funzioni precipue di programmazione e coordinamento di quelle comunali, si liquida la minor somma di 100.000 €.

Le richieste di parte in punto di provvisoria esecutività della statuizione meritano accoglimento in ragione dell'entità dei danni ed alla luce del disposto di cui all'art. 540 c.p.p..

Quanto al Comune di Finale Emilia, la sua costituzione riguarda anche i danni cagionati dalle condotte poste in essere dal funzionario infedele GERRINI Giulio (capo 189). Al riguardo, consegue condanna generica con rimessione delle parti al giudice civile; né viene concessa la richiesta provvisoria in mancanza di evidenze certe per la determinazione, anche provvisoria, della quantificazione del danno cagionato dal GERRINI, in via diretta, all'ente.

Per il comune di Finale Emilia così come per la Provincia di Modena non si provvede alla liquidazione del danno provocato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., considerato che lo stesso riguarda in modo principale il danno da immagine conseguente alle infiltrazioni mafiose post terremoto avvenute in regime emergenziale gestito dal Commissario generale della Regione Emilia Romagna, danno pertanto fortemente assorbito da quello liquidato alla Regione stessa.

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FERRARO Vincenzo, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PROCOPIO Giovanni e SILIPO Francesco vanno condannati, in solido tra loro, ai danni cagionati all'associazione **Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie**. CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, FRONTERA



Francesco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA' Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PATRICELLI Patrizia, PROCOPIO Giovanni, SILIPO Francesco e VECCHI Giovanni vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione Antimafie e Antirackett Paolo Borsellino Onlus**.

Trattasi delle associazioni ammesse alla costituzione in virtù della loro finalità di lotta alla criminalità organizzata assunta ad interesse esclusivo statutario (cfr. ord. ammissione cit.), in relazione alla contestazione di cui all'art. 416 bis c.p. e ai delitti aggravati ex art. 7 l. 203/1991, limitando chiaramente la condanna agli imputati espressamente indicati dalle predette parti civili in sede di conclusioni.

Stimasi congrua la liquidazione del danno nella somma di 20.000 € ciascuna, condanna provvisoriamente esecutiva solo in caso di richiesta in tal senso avanzata dalla parte.

Quanto alle associazioni di categoria, si rigetta la domanda risarcitoria di **Unione CNA FITA (Trasporti)** e **Confindustria** (ammesse solo per l'associazione di stampo mafioso sub 1), che non hanno allegato sufficiente prova in punto di danno, non potendo lo stesso derivare dalla sola accertata commissione del delitto associativo, il cui contrasto non è interesse esclusivo di detti enti. Il danno astrattamente ipotizzabile su interessi di loro pertinenza (si pensi al c.d. metodo GUALTIERI e alla compromissione della libera concorrenza), di chiara natura mediata rispetto alle condotte, va concretamente dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Siffatto argomentare porta a ritenere, in relazione alle **associazioni sindacali**, provato il danno con esclusivo riferimento al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (contestato al capo 90) e per il quale in questa sede è intervenuta declaratoria di responsabilità di GIGLIO Giuseppe e RICHICHI Giuseppe. Il reato ha cagionato in via immediata e diretta un danno al sindacato, quella condotta minando l'azione di proselitismo, di mobilitazione e di azione del sindacato, compromettendone l'interesse primario della tutela del lavoratore. In relazione agli altri titoli di reato per i quali è stata ammessa la costituzione si riscontra, invece, carenza della prova del danno, non ritenendosi che il calo degli iscritti al sindacato (di cui ho fornito evidenza dal Difesa delle Camere del lavoro CGIL Modena e Reggio Emilia) possa essere imputato con convincente certezza alla infiltrazione mafiosa nelle zone di operatività dell'associazione sindacale.

La liquidazione del danno non patrimoniale è determinata, in via equitativa, nella somma di 15.000 € per ciascuna associazione sindacale regionale e € 10.000 per ciascuna delle due Camere del Lavoro CGIL. La statuizione va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p. solo in presenza di richiesta della parte.

Infine, DILETTO Alfonso e MESIANO Domenico vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione della Stampa Emilia-Romagna** e all'**Ordine dei Giornalisti**, enti che hanno assunto per statuto la finalità precipua di difendere la libertà di informazione e di stampa e la dignità della professione giornalistica, interessi concretamente lesi dalle condotte poste in essere dal DILETTO e dal MESIANO. Si stima congrua la somma di € 15.000 per ciascuna delle due associazioni. Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., si dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.



Consegue infine condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che vengono liquidate come da dispositivo, avendo a mente il pregio dell'attività prestata, la complessità del procedimento, il numero delle imputazioni, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la mole dei documenti da esaminare.

Sulla diversa quantificazione incide in particolare il dato della presenza in udienza, della presentazione di memorie e della complessità soggettiva delle difese. A quest'ultimo riguardo, si è tenuto conto dell'aumento del 20% di cui all'art. 12 co. 2 DM 55/2014 in relazione alla difesa di più parti civili da parte dello stesso difensore; al contrario, nel caso in cui il professionista abbia assistito la parte civile contro più imputati non si è fatto luogo a detto aumento, considerando comunque il dato incidente sulla complessità della prestazione con connesso incremento della percentuale di aumento dei valori indicati nelle tabelle.

LE CONFISCHE.

La quasi totalità dei beni di cui è disposta in questa sede la confisca si trovano attualmente sottoposti a sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari in via funzionale alla confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p. (cfr., per quanto qui rileva, decreto del 26/1/2015, ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo del 7/7/2015, decreto di sequestro preventivo del 19/8/2015, ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo del 29/8/2015).

Già in quelle sedi sono stati compiutamente evidenziati i plurimi titoli idonei a legittimare (spesso imporre), la confisca in caso di condanna.

In particolare, ai sensi dell'art. **416 bis co. 7 c.p.**, nei confronti del condannato per questo titolo di reato è **obbligatoria** la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Sebbene la confisca sia di natura obbligatoria, è però doveroso che si ravvisi un nesso di pertinenza fra cespiti da sottoporre ad ablazione ed attività illecita, ossia una concreta relazione funzionale ovvero derivativa fra *res* e attività illecita (vedi, fra le altre, Cass. 4/6/2014, PG in proc. Scuto, Rv. 261588).

E' parimenti di natura **obbligatoria** la confisca prevista dall'art. **648 quater c.p.**, secondo cui, nei casi di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, "*è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato*, ed anche nella forma della **confisca di valore** (comma 2°).

Quanto alle plurime imputazioni di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies DL 306/1992, è evidente che il bene, la società o le altre utilità oggetto del trasferimento fraudolento costituiscono corpo del reato, provento o profitto del medesimo, suscettibili di confisca ex **art. 240 c.p.**

I reati di **natura fiscale** legittimano la confisca **per equivalente** a norma dell'art. 1 c. 143 della l. 244/07 (legge finanziaria 2008), che ha stabilito che "*nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter del codice penale*", che prevedono, come noto, che, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati ivi indicati, il provvedimento ablatorio cada sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale somma.



La norma prevede, in primo luogo, la **confisca obbligatoria** del profitto del reato, in deroga all'art. 240 c. 1 c.p., per il quale è contemplata l'ablazione facoltativa, contemplando quindi la possibilità che la stessa avvenga per equivalente.

L'opzione legislativa corrisponde ad una precisa scelta in materia politico-criminale, che concentra l'intervento repressivo, oltre che sulla persona del colpevole, sul risultato economico dell'attività delittuosa. Di talché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della confisca per equivalente, non è necessario provare un nesso di pertinenzialità tra il delitto e le cose da sottoporre alla misura ablatoria (fra le altre, Cass. 25/9/2012, Marseglia, Rv. 254175).

Quanto alla nozione di "profitto" suscettibile di confisca per equivalente nei reati tributari, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che lo stesso comprende, non solo il risparmio di spesa, derivante dall'evasione di imposta, ma anche ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute (orientamento ribadito dalle Sezioni Unite 31 gennaio 2013 - dep. 23 aprile 2013, n. 18374, Adami, Rv. 255036).

In relazione poi alle fattispecie concorsuali, va richiamato l'attuale orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ragione, da un canto, del principio solidaristico della pena in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale ciascun concorrente risponde dell'evento delittuoso nella sua globalità quale che sia l'entità del contributo prestato e, dall'altro, dalla condivisa natura sanzionatoria della confisca di valore, ogni imputato risponde di tutto il profitto conseguito a seguito della consumazione del reato, salvo, poi, il regresso nei confronti dei concorrenti, con la precisazione che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel *quantum* l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Cass. 9/1/2014, Clerici, Rv. 258342; Cass. 18/2/2014, Argento, Rv. 259338).

Analoghe considerazioni possono estendersi al sequestro di valore previsto dall'art. 648-quater c.p., non senza osservare che esso *"può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita"* (Cass. 21/12/2010, Tassielli, Rv. 249178).

Ciò premesso, si rileva che va disposta la confisca ex art. 240 c.p., in quanto provento dei delitti di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992, dei seguenti beni:

- B&V COSTRUZIONI Srl e la ANPA COSTRUZIONI Srl (BLASCO Antonio, capi 58 e 58 bis);
- RE.COM Srl, I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM Srl, T.R.S. Srl, NEW DIMENSION Srl, TRASMOTER Srl, TF Srl, LAGO BLU Srl (fratelli GIGLIO, capi 108-111 quater);
- 49% delle quote della IMPRESA VERTINELLI Srl (GULLA' Antonio, capo 89 quinquies);
- 50% delle quote della DODONUT Srl (MARZANO Antonio, capo 143 quater);
- SECAV Srl (OPPIDO Raffaele, capo 85);
- GLOBAL GROUP Srl, EDIL PROGRESS Srl, 99% della quote della S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl; immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1) nei confronti di SILIPO Antonio e SILIPO Francesco (capi 70 bis-70 quinquies).
- Il CENACOLO Srl (GRANDE ARACRI Nicolino, capo 89);

Le società K1 Srl, AURORA BUILDING Srl (al 50%), GEA IMMOBILIARE Srl, MEDEA IMMOBILIARE Srl, LA PILOTTA COSTRUZIONI Srl, sono state utilizzate ai fini del reimpiego di denari della cosca GRANDE ARACRI nell'affare Sorbolo (capi 83 e 84). Trattasi di attività economica imprenditoriale attuata grazie ai flussi finanziari ed ai mezzi di provenienza illecita, suscettibile quindi di confisca obbligatoria ex art. 648-quater c.p.

I medesimi compendi sono altresì suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 416 bis co. 7 c.p. trattandosi di strutture societarie del tutto funzionali agli interessi della consorceria e necessarie per la realizzazione del suo programma.

Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine ai capi 96-98, relativi al reimpiego di somme di provenienza illecita ed alla architettura di frode già intrapresa dai fratelli PELAGGI per conto della cosca ARENA, che hanno implicato la consumazione sia di reati di natura fiscale sia del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., entrambi titoli che impongono la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.

Il reimpiego nelle frodi c.d. carosello è stato perpetrato attraverso la gestione di una complessa rete di società, mettendo in atto un'ampia attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che garantiva compensi pari a circa il 5- 10% dell'importo fatturato e, sempre tramite il veicolo delle fatture per operazioni inesistenti, accedeva abusivamente al credito bancario chiedendo nel contempo indebiti rimborsi per crediti IVA. In tal modo era garantito l'investimento del denaro e dei beni in attività economica e conseguentemente la redditività dello stesso.

Pur nella difficoltà di definire il *quantum* del profitto del reato di reimpiego confiscabile ex art. 648-quater c.p. e per i delitti fiscali (anche per equivalente), lo stesso, quanto meno, si identifica nell'indebito rimborso di imposta richiesto dalle società che avevano maturato un ingente ed inesistente credito IVA e nel vantaggio immediato conseguito in ragione della percentuale sopra indicata (5-10%) sull'ammontare delle fatture emesse.

Le Schede elaborate dalla Guardia di Finanza indicano l'imponibile delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti in € 14.491.445,60, con la conseguenza che solo il profitto consistente nel 5% deve considerarsi pari a 724.572,28 €, cui va aggiunto il credito di imposta vantato da CORE TECHNOLOGY Srl, pari a 61.176.

Si è già sopra richiamato il principio applicabile in caso di pluralità di concorrenti, in base al quale è consentita l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, nonostante il vantaggio fiscale sia riferibile ad uno o più coimputati.

Ne consegue che sono sottoponibili a confisca per equivalente, nei limiti dettati dall'entità del profitto e con divieto di duplicazioni, i beni di CLAUSI Agostino Donato, anch'essi, già sottoposti al vincolo del sequestro preventivo in via funzionale alla confisca in base a questo specifico titolo. Il valore degli immobili individuato in atti (€ 173.797) è congruo rispetto alla stima dei profitti dei reati da sottoporre obbligatoriamente a confisca.

Va altresì disposta la confisca della CORE TECHNOLOGY Srl, strumento dei reati ed altresì funzionale agli interessi della consorceria (Vedi rich. PM riassunta nella nota dep. 4/4/2016).

L'argomento sopra esposto può essere esteso anche ai delitti fiscali di cui al capo 107, al riguardo essendo stato ricostruito un ampio sistema di false fatturazioni con il coinvolgimento di numerose società, per lo più riferibili alla figura di GIGLIO Giuseppe.



Anche in questo caso, per identificare il *quantum* di profitto da sottoporre a confisca obbligatoria, vale la pena solo riferirsi alla percentuale del 5%-10% di immediato guadagno sulle false fatture emesse, alle quali poi conseguiva l'utilizzo di altre false fatture emesse da società destinate al fallimento (SECAV), al fine di compensare il debito IVA.

Al riguardo, le Schede elaborate dalla Guardia di Finanza hanno rilevato che le società gestite da GIGLIO risultano aver emesso fatture false per un imponibile di € 9.289.093,59 ed IVA pari ad € 2.018.930,54. Anche, in questo caso, anche se ci si ferma alla percentuale di immediato guadagno, è di tutta evidenza come il profitto si attesti su cifre di molto elevate, in ogni caso compatibili con la confisca di valore (art. 322 ter c.p.) riferita agli immobili di GIGLIO Giuseppe siti nel mantovano (Goito e Viadana) meglio descritti in dispositivo, del valore, come indicato in atti, di € 354.200, beni già sottoposti a sequestro preventivo in relazione a detto capo ed in vista di detta confisca per equivalente. La confisca per equivalente può essere qui estesa agli altri beni riferibili a GIGLIO Giuseppe di cui alla richiesta avanzata dal P.M. in sede di conclusioni (cfr. memoria 4/4/2016) limitatamente agli autoveicoli e motoveicoli e immobili ivi indicati e dettagliatamente riportati in dispositivo (quanto agli immobili, immobile sito in Crotona, Località Fondo Campione, via Olimpia n. 90, intestato a CURCIO Maria e immobile sito in Reggio Emilia, in via Giovanni da Verazzano n. 24).

Sempre avendo a mente la figura di GIGLIO Giuseppe, va altresì disposta la confisca della GIGLIO Srl ex art. 416 bis co. 7 c.p., società ampiamente piegata agli interessi della consorterìa (Vedi rich. PM riassunta nella nota dep. 4/4/2016).

Il medesimo argomento di cui sopra si è dato conto quanto alla frodi fiscali sub capi 96 e ss. fonda la confisca dei beni immobili di FRONTERA Francesco, anch'essi come da dettaglio descrittivo indicato in dispositivo. L'imputato è stato condannato, oltre che per il delitto associativo, per i delitti di reimpiego e reati tributari contestati ai capi 119 e 120. Anche in questo caso si possono apprezzare alcuni indici indicativi dell'entità del profitto, che non si è in grado di quantificare con esattezza, ma che certamente è superiore al valore dei beni dell'imputato FRONTERA, che si trovano - si specifica - anch'essi già sottoposti a sequestro ex art. 321 co. 2 c.p.p. in vista della confisca di valore che qui si dispone.

Innanzitutto va osservato che le indagini hanno permesso di ricostruire diverse operazioni di raccolta di fondi, prevalentemente in contanti, da MANCUSO verso CAPPA, per un totale di 300.000 € circa. Sotto altro profilo, va rilevato che il vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti emesse ed utilizzate dalle società coinvolte ha consentito a diverse di esse di far valere un importante ed indebito credito di imposta. Nel caso di specie, si evidenzia che la confisca è imposta anche dall'art. 648 quater c.p. -ancora - anche per equivalente.

Il valore degli immobili di FRONTERA Francesco è stimato in atti di € 75.485,87, pertanto del tutto compatibile.

Quanto a CIANFLONE Antonio, ritenuto responsabile di 110, 416 bis c.p. e di alcuni delitti fine, l'indagine ha messo in evidenza come, a fronte della completa ed incondizionata disponibilità, a CIANFLONE sono stati elargiti plurimi beni e servizi, alcuni di questi funzionali a consentire l'apertura di un ristorante, il Pagus, in Catanzaro, gestito dalla BA.CI.RO. RISTO Srl. Trattasi di società costituita l'11/7/2011 avente come oggetto sociale l'attività di ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante "Pagus"; le quote sono state formalmente divise tra i soci BATTIGAGLIA Giancarmine (quota 51%, anche



amministratore unico), CIANFLONE Emanuela (quota 24,5%) e ROCCA Elena (quota 24,5%); in relazione a queste ultime, la prima è figlia dell'Ispettore CIANFLONE Antonio, la seconda è la moglie di MATAcera Francesco.

La titolarità meramente formale delle quote in capo alla CIANFLONE e alla ROCCA emerge inequivocamente dalla seguente conversazione: CIANFLONE: "... devono andare così ... devono ... loro ... Giancà ... loro sono due lavoratrici ... ci sei? ... che devono ... devono continuare a ... mettere in atto il nostro progetto ... che deve essere un progetto comune Giancà ... omissis ... poi ... voglio dire ... noi ... voglio dire ... troveremo una soluzione ... per l'amor di Dio ... io ti capisco Giancà ... perchè io non è che sono un deficiente ... io capisco come sono ... le esigenze no? ... per l'amor di Dio ... metteremo sicuramente in atto una situazione che ti garantisca la tranquillità tua nella gestione ... a parte il fatto che io ho sempre ... e tu me ne devi dare atto di questo no ... ho sempre sostenuto e detto che senza la vostra figura ... senza la vostra professionalità ... senza il vostro ... tra virgolette ... interesse ... questo è un progetto che non ha motivo di esistere ...").

Le intercettazioni hanno consentito di ricostruire, quasi in tempo reale le operazioni finalizzate alla ristrutturazione dei locali e all'apertura (Informativa R.O. Comando Provinciale CC di Modena, 4/12/2013, §18.1.f.) che sono state rese possibili anche attraverso le compiacenti forniture di beni e servizi, remunerativi dei servizi resi in favore del sodalizio, da GIGLIO e VERTINELLI.

Così: GIGLIO Giuseppe ha fornito gratis al CIANFLONE ed al MATAcera 400 metri quadrati di piastrelle (del valore commerciale di circa € 4.300,00, definite espressamente dal CIANFLONE un "omaggio": cfr. conversazione n. 6239, ore 17:41:07 del 20/8/2011, RIT 203/2011, intercettata sull'utenza 331/3702772 del poliziotto) per la ristrutturazione del locale, due condizionatori, una credenza, un televisore da 60 pollici da sistemare entro il ristorante; VERTINELLI Palmò si è attivato affinché i suoi parenti muratori svolgessero in tempi ristretti i lavori in economia, a partire dal settembre 2011, per la ristrutturazione del locale, nonché per procurare al CIANFLONE una bolla attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili ("calcinacci per tre mq di scarti") derivanti dalla ristrutturazione del ristorante, documento che poi non si è rivelato utilizzabile.

Tali interventi sono stati essenziali per permettere l'apertura del locale, tanto che lo stesso CIANFLONE non esitava a definire GIGLIO il vero proprietario dell'esercizio (cfr. conversazione n. 48946, ore 11:49:07, del 13/5/2012, RIT 110/2011, intercettata sull'utenza 335/5734251 in uso a GIGLIO Giuseppe, chiamato dall'utenza 331/3702772 in uso al CIANFLONE che, invitando il GIGLIO al locale, ha affermato: "**tu sei un cliente speciale. Tu sei un ... un proprietario, non il cliente! La tua presenza la voglio per questo io**").

Tali elementi inducono a ritenere che l'esercizio commerciale gestito attraverso la BA.CIRO.RISTO Srl costituisca il prodotto del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, rappresentando la trasformazione della remunerazione derivante dal continuativo contributo offerto per il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio dall'infedele appartenente alla P.S., da sottoporre a confisca obbligatoria ex art. 416 bis co. 7 c.p. (limitatamente al 49% delle quote della società BA. CIRO. RISTO Srl, non risultando elementi per assumere una fittizia intestazione in capo a BATTIGAGLIA Giancarmine).

Analogamente, ancorché per una diversa ragione, si ravvisa il vincolo di pertinenzialità proprio del co. 7 dell'art. 416 bis c.p. in relazione allo studio TATTINI &



STEFANELLI, limitatamente alle quote riferibili alla prima (50%), condannata ex art. 110 e 416 bis c.p. proprio per avere posto la sua attività professionale al servizio della consorterìa. Sebbene detta attività sia stata limitata in un determinato arco temporale, in quel periodo è stata però per l'imputata totalizzante, sì da potersi individuare in quella struttura uno strumento funzionale al fine, ciò che ne impone la confisca.

Quanto alle società del gruppo SAVE utilizzate per il reimpiego di cui ai capi 192 e 193, la confisca di detti compendi (già tutti sequestrati al fine) è imposta dall'art. 648 quater c.p., essendo stato dimostrato che si tratta di altrettanti veicoli per l'immissione sul mercato imprenditoriale di flussi finanziari di provenienza illecita.

Il fatto che le società nel dettaglio indicate nel dispositivo siano state l'oggetto del trasferimento fraudolento di valori al fine di occultarne il dominio sulle stesse, in particolare, di DILETTO Alfonso, consente anche la confisca ex art. 240 co I c.p., trattandosi di corpo dei reati in contestazione in relazione ai quali è intervenuta declaratoria di responsabilità.

In ultimo si rileva che, nei soli confronti di GIGLIO Giuseppe, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di confisca (anche in relazione a cespiti non già soggetti a sequestro preventivo nel presente procedimento, cfr. conclusioni e memoria PM depositata il 4/4/2016), invocando l'ulteriore titolo ablatorio di cui all'art. 12 sexies DL 306/1992.

Al riguardo, si osserva che l'art. 12 sexies cit. prevede che, in caso di condanna per alcuni titoli di reato (fra i quali, per quanto di interesse in questa sede, i delitti di cui all'art. 416 bis, 629, 648, 648 bis, 648 ter, 644 c.p., 12 quinquies DL 306/1992), è **sempre disposta la confisca** del denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In primo luogo, non rileva alcun vincolo di pertinenzialità tra bene o denaro e il reato per cui si procede, con la conseguenza che la presunzione di illecito arricchimento prescinde dal rapporto tra reato e tempo dell'acquisto, che può essere anteriore al primo (fra altre, Cass. SS.UU. 19/1/2004, Montella). Quanto al requisito della "disponibilità" dei beni, è altrettanto pacifico che, per espresso dettato normativo che prevede che la stessa possa essere "diretta" o "indiretta" e anche "per interposta persona fisica o giuridica", vi sia ampia possibilità di intervento della misura patrimoniale, rendendo inoperanti i tentativi di aggiramento. Non è pertanto rilevante la titolarità formale, ma la disponibilità sostanziale dei beni, gravando ovviamente sull'accusa l'onere di fornire la prova di detta disponibilità nel caso di intestazione dei cespiti a terzi, ritenuti meri prestanome.

Condizione necessaria e sufficiente per il ricorso alla confisca c.d. allargata prevista dalla norma in argomento, è l'assenza di una giustificazione credibile in ordine alla lecita provenienza dei beni e la loro sproporzione rispetto al reddito e alla attività economica dell'imputato. La sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato e il reddito dichiarato al fisco o l'attività economica dell'imputato comporta che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale. Peraltro se l'imputato dimostra in maniera seria di essere titolare di un'attività economica che di fatto supera l'indagine patrimoniale il giudice deve tenerne conto nel suo libero apprezzamento. Nondimeno, è opportuno evidenziare che la verifica della sproporzione deve essere riferita non alla "somma dei singoli beni"



(patrimonio come complesso unitario), cosicché la valutazione della sproporzione deve avere riguardo al reddito e alle attività con riferimento al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività esistenti al momento del sequestro rispetto a tutti i beni presenti. Il raffronto deve essere "oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco". In questo modo, dalla ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli acquisti, il giudice accerta la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi del condannato (Cass. SSU, Montella cit.). Ancora, a temperamento del principio sopra richiamato, si è recentemente affermato che, ancorché i beni possano essere acquisiti anche in epoca precedente al reato, tuttavia *"la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione"* (Cass. 7/5/2013, D'Ettore, Rv. 256882 Cass. 16/4/2014, Persichella. Rv. 260529).

Ciò premesso, l'istanza del Pubblico ministero è accolta solo parzialmente, limitando l'esame a quei compendi dei quali non sia già stata disposta la confisca in base ad altro titolo legittimante.

Si premette che le indagini patrimoniali svolte dalla DIA di Bologna della Guardia di Finanza di Cremona (Vol. 16 e Vol. 98) sulla figura di GIGLIO Giuseppe hanno permesso di accertare che il nucleo familiare di GIGLIO Giuseppe, coniugato con CURCIO Maria (casalinga), e padre di tre figlie, la più grande delle quali, Tania (coniugata con VERTINELLI Antonio), nata nel 1988, ha prodotto un reddito familiare, fino al 2002, pari a zero, non dichiarando redditi. Diversamente per le annualità successive (tranne il 2012 nella quale, a quanto consta, difetta di nuova dichiarazione di GIGLIO Giuseppe). Per queste sono stati eseguiti accurati calcoli tenendo conto delle spese indispensabili per il sostentamento quotidiano del nucleo familiare (utenze, spese sanitarie, combustibili, alimentazione ecc.) sulla scorta dei dati ISTAT, quindi elaborando i dati all'interno di uno specchio diviso per anno, che rappresenta la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi dichiarati, della spesa familiare media, di tutti gli acquisti e vendite e quant'altro comporti incremento o decremento di reddito e patrimonio, contabilizzato all'interno di un conto scalare. Dallo specchio sostanzialmente si desume come, fino al 2003, il tenore di vita condotto dal nucleo familiare GIGLIO era del tutto incompatibile con i redditi, sostanzialmente nulli. A partire dal 2004 la situazione è divenuta altalenante, in modo già di per se stesso anomalo, viepiù se considerato che, al 2012 (cfr. scheda redatta dalla DIA Bologna del 23/1/2013), nella disponibilità di Giuseppe GIGLIO erano stati individuati n. 16 unità immobiliari riferite a persone fisiche, n. 229 unità immobiliari riconducibili a società, alcuni beni mobili registrati, n. 10 società in cui deteneva partecipazioni, n. 1008 rapporti bancari con n. 51 istituti di credito, n. 39 polizze assicurative.

In ogni caso, il giudicante, oltre a verificare la sproporzione in relazione all'anno di acquisto, limita la confisca a quei beni acquisiti in epoca prossima alle condotte contestate al GIGLIO in questa sede e che siano intestati a familiari dell'imputato, nei confronti dei quali è sostenibile, alla luce dell'intero compendio probatorio, che siano stati utilizzati con funzione schermante; non a terzi soggetti, in deficit di prova, in questo processo, della loro funzione di prestanome.

Pertanto, è disposta la confisca di:



- 50% delle quote della società MARYROSE Srl, comprensiva, chiaramente, dell'attivo aziendale, costituito in questo caso da alcuni terreni. La società, avente ad oggetto compravendite di immobili, è stata costituita il 22/3/2006, con il 50% delle quote intestate a CURCIO Maria, che non aveva le provviste necessarie e rilevando che, nel prospetto sperequativo, l'annualità 2006 attesta un risultato negativo.
- LA GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA A.r.l., costituita il 13/12/2011 da GIGLIO Giovanna e GIGLIO Giuseppe, rispettivamente figlia e padre dell'imputato GIGLIO Giuseppe. Tale società può essere ricondotta per intero nella disponibilità di GIGLIO Giuseppe attraverso l'interposizione della figlia Giovanna la quale detiene il 67% del capitale sociale oltre che essere l'amministratore unico. L stessa non ha mai presentato dichiarazione dei redditi e, soltanto nell'anno 2012, ha dichiarato di aver percepito redditi da lavoro dipendente dalla GIGLIO SRL. I passaggi di quote registrati presso la C.C.I.A.A fanno emergere che la stessa è venuta in possesso del 67% del capitale in data 23/9/2014 acquisendo quote per un totale di € 144.050. Oltre a ciò, in data 23/9/2014, il capitale della società agricola era portato agli attuali 215.000,00 euro tramite un aumento di 100.000 euro sottoscritto dalla LAGO BLU SRL, tramite conferimento di un ramo d'azienda. Ciò si evidenzia significando che, nel 2012, GIGLIO Giuseppe non ha dichiarato reddito.

Va infine disposta la confisca e trasmissione al CERIMAT delle armi in sequestro, la confisca e distruzione degli altri reperti, con allegazione agli atti di quelli di natura documentale. Si dispone la restituzione alle persone alle quali sono state sequestrate dei telefoni cellulari, supporti informatici, monili, chiavi rinvenuti nella loro disponibilità.



P. Q. M.

1.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

AMATO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo 62 e per l'effetto, escluse le aggravanti previste dall'art. 7 l. 203/1991 e dall'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., riqualificato il reato nell'ipotesi tentata, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione e € 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

AMATO Domenico dal delitto ascrittogli al capo 63 perché il fatto non sussiste.

2.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

BATTAGLIA Pasquale colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 1, 78) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni otto, mesi quattro di reclusione e € 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

3.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **BERNINI Giovanni Paolo** in ordine al reato ascrittogli (capo 2), riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 96 DPR 30/3/1957 n. 361, perché estinto per intervenuta prescrizione.



4.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis e 81 cpv. c.p.

dichiara

BLASCO Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **58** e **58 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, concesse le circostanze attenuanti generiche, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge. Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna. Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

BLASCO Antonio dai delitti ascrittigli ai capi **160** e **161** perché il fatto non costituisce reato.

5.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

CACCIA Salvatore dal reato ascrittogli (**capo 112**) perché il fatto non sussiste.

6.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 2 c.p.

dichiara

CALESSE Mario colpevole del delitto ascrittogli al capo **66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel reato di cui all'art. 56, 629 c.p. - e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CALESSE Mario dal delitto allo stesso ascritto al capo **67** per non avere commesso il fatto.

7.

visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CAPPA Salvatore colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1 - riqualificato il fatto ai sensi del co. 1° dell'art. 416 bis c.p. - **83, 84, 119 e 120** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CAPPA Salvatore dal delitto ascrittogli al capo **85 bis** perché il fatto non costituisce reato.

8.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CAPUTO Gaetano colpevole del delitto ascrittogli (**capo 136**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e € 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

9.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CIANFLONE Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **142, 142 bis, 145 e 146**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

10.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e art. 219 l. fall.

dichiara

CLAUSI Donato Agostino colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 1, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 102, 105 e 107) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 102 e 105, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci, mesi quattro di reclusione e € 12.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara altresì il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

11.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

COLACINO Michele dal reato ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.

12.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CRUGLIANO Gianluca colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo 98 e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi otto. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CRUGLIANO Gianluca dai delitti ascrittigli ai capi 96, 97 e 99 per non avere commesso il fatto.

13.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CURCIO Domenico colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **96, 98** e dei fatti contestati ai capi **104 e 105** da valutare, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, ex art. 219 co. 2 n. 1 l. fall. in relazione al reato di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015, e per l'effetto, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sub 96 e 98 sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna, per detti delitti, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 649 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai fatti-reato di cui ai capi **101, 102 e 103** per essere stato l'imputato già giudicato con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CURCIO Domenico dai delitti ascrittigli ai capi **97 e 99** per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **CURCIO Domenico** in ordine al delitto ascrittogli al **capo 111 ter** per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione maturato anteriormente all'intervento di atti interruttivi.



14.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

DILETTO Alfonso colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 71, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201** e per l'effetto, ritenuta ed applicata la recidiva contestata, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattordici, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

DILETTO Alfonso dai delitti ascrittigli ai capi **83, 84** per non avere commesso il fatto.

15.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

DILETTO Jessica colpevole dei delitti alla stessa ascritti (**capi 190, 195, 196**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

16.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

ELEZAJ Bilbil colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 81 e 82**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

17.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.;

dichiara

FERRARO Vincenzo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel reato di cui all'art. 56, 629 c.p. - e **67** e per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., riconosciuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

18.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

FLORO VITO Selvino dal delitto ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.

19.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara

FOGGIA Domenico colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 89 duodecies**) e per l'effetto, esclusa la continuazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

20.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis c.p.

dichiara

FRIZZALE Antonio colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 59**) e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e art. 112 c.p. e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e € 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

21.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv., 99 co. 4 c.p.

dichiara

FRONTERA Francesco colpevole dei delitti allo stessi ascritti (**capi 1, 119 e 120**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, ritenuta ed applicata la recidiva contestata, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

22.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GERACE Gennaro colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 71 e 197**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e € 4.600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

23.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GERRINI Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capo 189**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

24.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GIBERTINI Marco colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **5, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. -, **70, 71 e 74** e per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 contestata al capo 74, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e € 9.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIBERTINI Marco dal delitto allo stesso ascritto al capo **67** per non avere commesso il fatto.

25.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GIGLIO Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **94, 101, 102, 103, 104, 105, 109 bis, 111 quater e 158** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai capi 101, 102, 103, 104, 105 e 158, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 l. fall., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIGLIO Giulio dai delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 83, 84 e 96** per non avere commesso il fatto.



26.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis, 81 cpv. c.p., 219 l. fall.

dichiara

GIGLIO Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 83, 84, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - **92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater, 158 e 159** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 101, 102, 103, 104, 105, 158 e 159, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e art. 112 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIGLIO Giuseppe dai reati ascrittigli ai capi **85 bis, 86, 100** perché il fatto non costituisce reato e **90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. ivi contestato - per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **GIGLIO Giuseppe** in ordine al delitto ascrittogli al **capo 111 ter** per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione maturato anteriormente all'intervento di atti interruttivi.

27.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

GRANDE ARACRI Domenico dal reato ascritto (**capo 124**) per non avere commesso il fatto.

28.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

GRANDE ARACRI Nicolino colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **12, 89, 94 bis e 192** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 424 c.p., qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GRANDE ARACRI Nicolino dai delitti allo stesso ascritti ai capi **89 bis, 89 octies, 89 novies** per non avere commesso il fatto.

29.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GUALTIERI Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **1, 79, 80, 81, 82, 94 bis, 128 e 131**, assorbito il delitto di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 131 nel delitto di detenzione di arma comune di sparo di cui al capo 128) e per l'effetto, qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

30.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara

GULLÀ Antonio colpevole del delitto allo stesso ascritto (capo **89 quinquies**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.



31.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GULLÀ Francesco colpevole dei delitti allo stessi ascritti (**capi 119 e 120**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

32.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

LAMANNA Francesco colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1 e 122** e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

LAMANNA Francesco dal delitto ascrittogli al **capo 131** per non avere commesso il fatto.

33.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

LEPERA Francesco dal reato ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.



34.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

MANICA Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **96 e 98** e per l'effetto, riuniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015) ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e € 1.000 di multa in aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di cui alla predetta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

MANICA Giuseppe dai delitti ascrittigli ai capi **97 e 99** per non avere commesso il fatto.

35.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

MARTINO Alfonso colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **1, 140 novies e 184**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 contestata al capo 184, ed esclusa altresì l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

36.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MARZANO Antonio colpevole del delitto ascrittogli al **capo 143 quater** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

37.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

MERCADANTE Luigi dal delitto ascritto (**capo 122**) per non avere commesso il fatto.

38.

Visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv.

dichiara

MESIANO Domenico colpevole dei delitti allo stessi ascritti ai **capi 1, 123 e 155**, previa riqualificazione del fatto ascrittogli sub l quale concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e per l'effetto, esclusa la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

39.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

MIGALE Vincenzo dal delitto ascritto (**capo 122**) per non avere commesso il fatto.

40.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis, 81 cpv. c.p.

dichiara

MINELLI Konstantinos colpevole dei delitti continuati ascrittigli al **capo 163** e per l'effetto, riqualificato il fatto ex art. 73 co. 5 DPR 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, concesse le attenuanti generiche e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione e € 1.200 di multa.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

41.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MORINI Emanuela colpevole del delitto ascritte al **capo 195** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

42.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

MORMILE Vittorio colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 70**) e per l'effetto, riconosciuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

43.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MUTO Antonio colpevole del delitto ascritto al **capo 190** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

44.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

MUTO Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capo 126 e 140 decies**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riconosciuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e € 2.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

45.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

NIGRO Barbara colpevole dei delitti alla stessa ascritti al **capo 98** e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara la predetta interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi otto. Dichiara altresì la stessa interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

NIGRO Barbara dai delitti a lei ascritti ai capi **96, 97 e 99** per non avere commesso il fatto.

46.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

OPPEDISANO Giuseppe Domenico colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **87 e 94 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 112 c.p. contestata sub 87 e qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e € 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

47.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

OPPIDO Raffaele colpevole del delitto allo stesso ascritto al **capo 85** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, ritenuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

OPPIDO Raffaele dal delitto ascrittogli al **capo 85 bis** perché il fatto non costituisce reato dai delitti ascrittigli ai capi **94 e 107** per non aver commesso il fatto.

48.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

PAGLIANI Giuseppe dal delitto ascrittogli (**capo 6**) per non avere commesso il fatto.

49.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

PALERMO Alessandro dai delitti allo stesso ascritti (**capi 79 e 80**) per non avere commesso il fatto.

50.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PALLONE Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **83 e 84** e per l'effetto, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione e € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PALLONE Giuseppe dal delitto ascrittogli al **capo 1** per non avere commesso il fatto e dai reati ascrittigli ai capi **85 bis e 86** perché il fatto non costituisce reato.

51.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

PATRICELLI Alfonso colpevole del delitto ascrittogli al **capo 193 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.



52.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PATRICELLI Patrizia colpevole dei delitti alla stessa ascritti (**capi 192, 193 e 193 bis**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

la predetta interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

53.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PELAGGI Paolo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **96, 98 e 99** e per l'effetto, riuniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 11/12 del 25/6/2012 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 2483/13 del 16/9/2013 ed irrevocabile il 15/10/2014), esclusa l'applicazione della contestata recidiva e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e € 1.200 di multa in aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di detta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PELAGGI Paolo dai delitti ascrittigli ai capi **97, 102 e 105** per non aver commesso il fatto nonché dal delitto di cui al capo **100** perché il fatto non costituisce reato.

54.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PELLEGGI Francesco dal delitto ascrittogli (**capo 63**) perché il fatto non sussiste.

55.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PEZZATTI Sergio colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo **98** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, uniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015) ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione in aumento a titolo di continuazione con il reato di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di cui alla predetta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PEZZATTI Sergio dai delitti ascrittigli ai capi **96 e 97** per non avere commesso il fatto.

56.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PROCOPIO Giovanni colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 50 e 182**) e per l'effetto, esclusa l'ipotesi di reato di cui all'art. 644 c.p. e l'aggravante di cui al co. 3 n. 3 dell'art. 628 c.p. richiamato dal co. 2 dell'art. 629 c.p. contestate sub 50, qualificato il fatto di cui al capo 182 ex art. 73 co. 5 DPR 309/90, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e € 1.600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.



57.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv.

dichiara

RICHICHI Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - **93, 94, 135, 137, 138, 139, 159, 162, 166, 167, 168, 170 e 172** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 135, 159 e 162, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

RICHICHI Giuseppe dai delitti allo stesso ascritti ai capi **83, 84, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. ivi contestato - e **91** per non avere commesso il fatto.

58.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 2 c.p.

dichiara

SALWACH Michael Stanley colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo **98** e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due e mesi quattro. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SALWACH Michael Stanley dai delitti ascrittigli ai capi **96, 97 e 99** per non avere commesso il fatto.



59.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. 99 co. 4 c.p.

dichiara

SARCONE Nicolino colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 10, 20** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. - **50, 56, 57, 59, 65, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. -, **67, 68, 70 e 74** e per l'effetto, riqualificato il delitto di estorsione contestato ai capi 50 e 56 nell'ipotesi tentata, esclusa quanto ai capi 50 e 65 l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 20, 56, 57 e 74, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quindici di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SARCONE Nicolino dal delitto allo stesso ascritto al capo **19, 20** - limitatamente al delitto di cui all'art. 644 c.p. - perché il fatto non sussiste e dai delitti allo stesso ascritti ai capi **83 e 84** per non aver commesso il fatto.

60.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SICILIA Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al capo **46** e per l'effetto, escluse l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 424 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SICILIA Giovanni dal delitto ascrittogli al capo **35** per non avere commesso il fatto.

61.

visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

SILIPO Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 10, 50, 59, 65, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. - **67, 68, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, 70 sexies, 72, 73, 73 bis, 74, 75, 95 e 141** e per l'effetto, riqualificato il fatto contestato al capo 1 ai sensi del co. 1 dell'art. 416 bis c.p., riqualificato il delitto di estorsione contestato al capo 50 nell'ipotesi tentata, esclusa, quanto ai capi 50, 65 e 95, l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 2 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 72, 73 bis, 74 e 141, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SILIPO Antonio dal delitto ascrittogli al **capo 52** perché il fatto non sussiste.

62.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

SILIPO Francesco colpevole del delitti ascrittigli ai capi **70 bis, 70 ter, 73 bis, 75, 140 bis** - assorbito in quest'ultimo il delitto contestato al capo **140 ter** - e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai capi 70 bis, 70 ter e 73 bis, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e € 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

63.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SPAGNOLO Francesco colpevole del delitto ascrittogli al **capo 194** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

64.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SPAGNOLO Vincenzo Salvatore colpevole del delitto ascrittogli al **capo 190** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e la continuazione interna al capo, con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

65.

Visto l'art. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

STEFANELLI Fulvio dal reato allo stesso ascritto (**capo 8**) per non avere commesso il fatto.

66.

Visto l'art. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

SUMMO Giovanni dal reato allo stesso ascritto (**capo 9**) per non avere commesso il fatto.

67.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

TATTINI Roberta colpevole dei delitti alla stessa scritti ai capi **7, 79, 81 e 82** e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione e € 8.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica alla predetta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara la predetta interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

TATTINI Roberta dai delitti alla stessa ascritti ai capi **80 e 124** per non avere commesso il fatto.

68.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

TURRÀ' Roberto colpevole dei delitti ascrittigli (**capi 1, 18, 30, 50** - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. - **60, 61 e 140**) e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione e € 6.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

69.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

VECCHI Giovanni colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 192, 193 e 193 bis**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

70.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

VERAZZO Giuseppina dal delitto ascritte al **capo 143 sexies** perché il fatto non costituisce reato.

71.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

VILLIRILLO Romolo colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 1, 78, 83, 119, 120 e 122**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile **CESARINI Andrea** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 5.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

visto l'art. 539 comma 2 c.p.p., liquida a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000.

condanna

GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile **FALBO Francesco** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 5.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.



condanna

AMATO Domenico al risarcimento del danno in favore delle parti civili **MAZZEI Giuseppina** e **PELLEGGRI Francesco** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore delle stesse delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 4.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge per ognuna di costoro.

Rigetta la richiesta di provvisoria avanzata dalla parte civile **PELLEGGRI**.

condanna

MESIANO Domenico al risarcimento del danno in favore della parte civile **PIGNEDOLI Sabrina** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 4.800, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, che liquida in complessivi € 500.000;

vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva;

condanna CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CURCIO Domenico, DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, GULLA' Francesco, LAMANNA Francesco, MANICA Giuseppe, PALLONE Giuseppe, PELAGGI Paolo, VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Ministero dell'Interno** da liquidarsi in separato giudizio;

condanna CIANFLONE Antonio e MESIANO Domenico al risarcimento dei danni in favore del **Ministero dell'Interno**, da liquidarsi in separato giudizio;

condanna CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, PEZZATTI Sergio, SALWACH Micheal Stanley, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Agenzia delle Entrate** da liquidarsi in separato giudizio;

condanna gli imputati sopra indicati alla rifusione in favore delle suddette parti civili delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 16.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Regione Emilia Romagna**, che liquida in complessivi € 600.000, nonché alla



rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 12.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Reggio Emilia**, che liquida in complessivi € 150.000, nonché alla rifusione in favore dello stesso delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700 oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Provincia di Reggio Emilia**, che liquida in complessivi € 100.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Gualtieri**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Bibbiano**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.



condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Reggiolo** in relazione ai fatti di cui al capo 1) che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Condanna gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio a favore delle parti civili Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo che liquida in € 10.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Montecchio**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Brescello**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Condanna gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio a favore delle parti civili Comune di Montecchio e Comune di Brescello, che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Sala Baganza**, che liquida in complessivi € 150.000,



nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Provincia di Modena** e al **Comune di Finale Emilia** in relazione ai fatti di cui al capo 1) da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione in favore delle suddette parti civili delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

Condanna GERRINI Giulio al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Finale Emilia** da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 3.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ' Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FERRARO Vincenzo, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA' Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PROCOPIO Giovanni e SILIPO Francesco in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'associazione **Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie**, che liquida in complessivi € 20.000, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA' Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PATRICELLI Patrizia, PROCOPIO Giovanni, SILIPO Francesco e VECCHI Giovanni in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione Antimafia e Antirackett Paolo Borsellino Onlus**, che liquida in complessivi € 20.000, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di

costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

GIGLIO Giuseppe e RICHICHI Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati in relazione al fatto contestato al capo 90 alla, **CGIL Emilia-Romagna, CISL Emilia-Romagna, UIL Emilia Romagna, CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia, CGIL Camere del Lavoro Modena**, che liquida nella somma di € 15.000 per ciascuna associazione sindacale regionale e € 10.000 per ciascuna delle due Camere del Lavoro CGIL.

Visto l'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva limitatamente a CGIL Emilia Romagna, UIL Emilia Romagna, CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia e CGIL Camere del Lavoro Modena, che ne hanno fatto richiesta.

Condanna gli imputati sopra indicati alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in favore di dette parti civili, che liquida in € 6.200 quanto alla parte civile CGIL Emilia Romagna, € 6.200 quanto alla CISL Emilia Romagna, € 6.200 quanto alla UIL Emilia Romagna e € 7.200 quanto alle parti civili CGIL Camera del lavoro di Modena e di Reggio Emilia;

condanna

DILETTO Alfonso e MESIANO Domenico, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione della Stampa Emilia-Romagna** e all'**Ordine dei Giornalisti**, che liquida nella somma di € 15.000 ciascuna, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 6.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno avanzata da **UNIONE NAZIONALE CNA FITA e Confindustria**.

visti gli artt. 240, 322 ter, 416 bis, co. 7, 644 u.c., 648 quater c.p., 12 sexies d.l. n. 306/1992 e art. 1 c. 143 244/07;

ordina la confisca

Nei confronti di **BLASCO Antonio**:

- a) "**B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale**" - P.I. 02447260353 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i



conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

- b) **"Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale"** - P.I. 02473440358 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di *"lavori generali di costruzione di opere edili"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **CIANFLONE Antonio**:

49% della quote della società **"BA.CIRO. RISTO S.r.l."** - C.F. 03184060790 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di *"ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus"* con - nella misura sopra indicata - tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **CLAUSI Donato Agostino**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	Crotone via Israele 200/C piano T	51	1641	10	C/6	2	24 mq
F	1/1	Crotone via Israele 45 piano 2	51	1641	11	A/3	2	6,5 vani
F	1/2	Gualtieri (RE) via Cento Violini piano 3	34	630	32	C/2	4	63 mq
F	1/2	Gualtieri (RE) via Cento Violini piano 3	34	630	33	C/2	4	44 mq

Nei confronti di **FRONTERA Francesco**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	5	C/2	1	140 mq
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	6	D/8	-	-
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	8	C/3	2	320 mq

Nei confronti di **GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio**:



- a) **"RE.COM. S.r.l."** - C.F. 02338020353 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di *"commercio di prodotti di edilizia e simili"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l."** - P.I. 02302390352 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di *"metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) **"T.R.S. S.r.l."** - P.I. 02686410347 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di *"commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- d) **"NEW DIMENSION S.r.l."** - P.I. 02699600793 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di *"locazione immobiliare di beni propri"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- e) **"TRASMOTER S.r.l."** - P.I. 02322500204 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di *"commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- f) **"TF S.r.l."** - P.I. 03257650790 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di *"vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;



g) "LAGO BLU S.r.l." con i seguenti immobili:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T - 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 - 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 - 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE, 90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FAILLO, SNC Piano T-1	59	118 6	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Tetra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Tetra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig.,	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	113 7	--	Semi arbor.	2	13 a, 80 ca

h) Seguenti immobili riferibili a GIGLIO Giuseppe:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	197/1000	Goito (MN) via F.A. Mori, 88 piano T-1-2	68	49	301	cat. A/2	2	9 vani
F	1/3	Goito (MN) via Sacca, 81/B	68	46	2	A4		5,5 vani
F	197/1000	Goito (MN) via F.A. Mori, 88 piano T	68	46	3	C/2		82 mq.
F	2585/4320	Goito (MN) via F.A. Mori, 88	68	230		F1		
T	1/3	Goito (MN)	68	232		Terreno		1 are 20 ca
T	1/3	Goito (MN)	68	44		Terreno		8 are 47 ca
T	1/3	Goito (MN)	68	228		Terreno		1 are 43 ca
T	1/6	Goito (MN)	68	31		Terreno		23 are 60 ca
F	1/1	Viadana (MN) via Manfrassina, 107	101	108 2	26	A1/13		4 vani
F	1/1	Viadana (MN) via Manfrassina, 107	101	108 2	67	C/6		14 mq
F	1/1	Goito (MN) via F.A. Mori, 92	68	48	307	C6		48 mq
F	1/1	Goito (MN) via F.A. Mori, 92	68	48	306	A/3		7 vani

- i) "GIGLIO S.r.l." - P.I. 02249030798 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 91;
j) 50% delle quote (intestate a CURCIO Maria) della "MARYROSE S.r.l." P.I. 02215430352, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti



dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

- k) **"CORE TECHNOLOGY S.r.l."** - C.F. 02556000343 - con sede in Parma, via Augusta Ghidiglia n. 6/A, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- l) **"LA GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA a r.l."** P.I. 02206650794 con sede in Crotona via Olimpia n. 91, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- m) quadriciclo leggero (Quad) Xingue tg. DM19925;
- n) quadriciclo leggero (quad) Egimotor Polaris tg. CY33455;
- o) autoveicolo Fiat 500 tg. EL461MD;
- p) motoveicolo Aprilia tg. DR31154;
- q) autoveicolo Smart tg. EW276AK;
- r) autoveicolo Fiat 500 tg. DJ821TL;
- s) immobile (abitazione + terreno) sito in Crotona, Località Fondo Campione, via Olimpia n. 90 (censito al foglio 59, particella 452);
- t) immobile sito in Reggio Emilia, in via Giovanni da Verazzano n. 24 (censito al foglio 203, particella 373 sub 8, particella 374 sub 15, particella, 375 sub 11);

Nei confronti di **GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe**:

- a) il 50% de **"LA PILOTTA S.r.l."** - C.F. 02212840348 - con sede in Reggiolo (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività *"immobiliare di ogni genere"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"KI S.r.l."**, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6. Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani

		TORINO, Piano 2-3							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq	

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat. C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani



F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

Oltre a:

appartamento e garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fig. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie IT, nr. 013429) formalmente intestati a OPPIDO Raffaele;

c) 50% delle quote societarie de "AURORA BUILDING S.r.l." con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6. Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq

		Piano S1							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq	

		Piano T							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq	



		Piano S1						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	54	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani

		Piano 2						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1,5 vani

d) "GEA Immobiliare S.r.l." con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20.
Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 are 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 are 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 are 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

e) **“MEDEA Immobiliare srl”** con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 17.
 Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32 ca

Nei confronti di **GRANDE ARACRI Nicolino**:

“Il Cenacolo S.r.l.” - C.F. 02536310358 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di *“ristorazione e somministrazione di pasti e bevande”* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **GULLA' Antonio**:

49% delle quote della **“Impresa VERTINELLI S.r.l.”** - P.I. 02343050791 - con sede in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33 - esercente l'attività di *“edilizia privata e pubblica e simili”* - con (nella misura indicata) tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJM4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, nella misura indicata;

Nei confronti di **MARZANO Antonio**:



il 50% delle quote della “**DODONUT S.r.l.**” - C.F. 02626060343 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l’attività di “*somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema*” con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, ecc., compreso il locale con insegna “Il Bocconcino”), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **OPPIDO Raffaele**:

“**SECAV S.r.l. Unipersonale**” - C.F. 02917260792 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente l’attività di “*costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc.*” con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **SILIPO Antonio e SILIPO Francesco**:

- a) “**Global Group**” S.r.l. - P.I. 02387990357 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l’attività di “*trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili*” con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, le posizioni contrattuali, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
- b) “**EDIL Progress S.r.l.**” - P.I. 02623620792 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l’attività di “*esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere*” con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, immobili, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
- c) 99% della quote della “**S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l.**” - P.I. 02495030351 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l’attività di “*commercio all’ingrosso di inerti*” con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il 99% delle quote

societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);

- d) immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1).

Nei confronti di **GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia e PATRICELLI Alfonso:**

- a) **"SAVE Group S.r.l."** - P.I. 01693100354 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"SAVE Engineering S.r.l."** - P.I. 00424680353 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) **"IMPREGECO S.r.l."** - C.F. 02321260354 - con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'immobile sito in Roma via Casilina n. 3U Edificio B piano terra, distinto in catasto al foglio 621, particella 8, sub 506), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- d) **"SAVE International LTD"** - registro n. C52748 - costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street, esercitante come oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

- e) **"LEONARDO GROUP S.r.l."** - P.I. 13395841003 - con sede in Roma, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di *"installazione di impianti elettrici"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

Nei confronti di **DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica e MORINI Emanuela:**

- a) elementi presenti nel patrimonio del **"CONSORZIO EUROPA"** - P.I. 02335990350 - con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"IMMOBILIARE PRESTIGIO S.r.l."** - P.I. 02459860348 - con sede in Parma in via Sartori n. 6/A esercitante l'attività di *"edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) 25% delle quote **"PLATINO IMMOBILIARE S.r.l."**, avente partita I.V.A. 03364030365 con sede a Modena via Galileo Galilei nr. 168 ed esercitante l'attività di *"acquisto, demolizione, costruzione e ricostruzione, vendita, permuta, valorizzazione e gestione di beni immobili, rustici ed urbani"*;
- d) **"D.S. COSTRUZIONI S.r.l."** - C.F. 01701690354 - con sede a Brescello (RE), via della Cisa n. 59 esercitante come oggetto sociale attività di *"costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc."* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti

Nei confronti di **DILETTO Alfonso, SPAGNOLO Francesco:**

"IMMOBILIARE BG S.r.l." - C.F. 02486110352 - con sede in Reggio Emilia, via Petrolini n. 18, ed esercitante l'attività di *"costruzione di immobili e di gestione e valorizzazione immobiliare ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; in particolare: immobili in Parma località Fognano via Zamenhof Ludovico Lazzaro n. 03 distinti in catasto alla Sezione 4, foglio



18, particella 654 sub 6 e 13; immobile sito in Parma via Parisi Druso n. 04, distinto in catasto alla Sezione 2, foglio 66, particella 727 sub 1; terreno sito in Parma, distinto in catasto al foglio 24, particelle 708 e 709; terreno sito in Sorbolo (PR) via Casaltone, distinto in catasto al foglio 39, particelle 262 e 263; depositi siti in Brescello (RE) Strada Breda Vignazzi, distinti in catasto al foglio 13, particelle 232, 285, 296, 306), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **TATTINI Roberta**:

50% delle quote di "STUDIO TATTINI & STEFANELLI S.r.l." - C.F. 03366081200 - con (nella misura sopra indicata) tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), il 50% delle quote societarie (appartenenti a TATTINI Roberta), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Ordina altresì la confisca delle **somme di denaro** sequestrate all'interno della T.R.S. S.r.l. (€ 8.000 Libretto n. 39200, cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), PALLONE Gisueppe (€ 23.610 Libretto n. 37270, cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015) e SILIPO Antonio (€ 2.335 Libretto n. 24194, cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);

ordina altresì la confisca e vendita dei **televisori** sequestrati a CIANFLONE Antonio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015).

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

- la confisca e trasmissione al CERIMAT competente per la distruzione delle armi e munizionamento sequestrati a Calesse Mario (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Lepera Francesco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Martino Alfonso (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Migale Vincenzo (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Muto Giulio (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Silipo Francesco (cfr. verbali di sequestro del 17.9.2014);
- la confisca e distruzione dell'apparecchio elettronico per rilevamento microspie e rilevatore di frequenza sequestrati a Diletto Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015, e del 9.2.2015) e rilevatore di frequenza sequestrato a Gualtieri Antonio (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dell'apparato radiotrasmittente sequestrato a Lepera Francesco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri e giubbotto antiproiettile sequestrati a Martino Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri sequestrati a Cappa Salvatore (cfr. verbale di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri, rilevatore di micro camere, tirapugni e manette sequestrati a Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);
- la confisca e allegazione agli atti dei reperti documentali sequestrati a Amato Domenico, Blasco Antonio, Calesse Mario (cfr. verbali di sequestro del

28.1.2015), Cappa Salvatore (cfr. verbale di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Caputo Gaetano, (cfr. verbale di sequestro del 30.1.2015) Clausi Donato Agostino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015 e verbale del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Curcio Domenico, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Diletto Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015 e del 9.2.2015), Diletto Jessica (cfr. verbale di sequestro del 16/7/2015), Ferraro Vincenzo, Gerace Gennaro, Gerrini Giulio, Gibertini Marco, Giglio Giulio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Giglio Giuseppe (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr e verbale di sequestro del 28.1.2015), Gullà Francesco, Gualtieri Antonio, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Palermo Alessandro, Pallone Giuseppe, Pellegrini Francesco, Richichi Giuseppe, Salwach Michael Stanley, Sarcone Nicolino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014 e 28.1.2015) Silipo Francesco (cfr. verbali di sequestro del 17.9.2014), Spagnolo Francesco (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Tattini Roberta (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015); Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Villirillo Romolo (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);

- la restituzione dei telefoni cellulari, personal computer, tablet e supporti informatici alle persone alle quali sono state sequestrate: Bernini Giovanni Paolo, Calesse Mario, Cianflone Antonio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Clausi Donato Agostino (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Diletto Alfonso (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015 e del 9.2.2015), Diletto Jessica (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Ferraro Vincenzo, Gerrini Giulio, Gibertini Marco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Giglio Giuseppe (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Gualtieri Antonio, Mesiano Domenico, Mormile Vittorio, Palermo Alessandro, Sarcone Nicolino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015) Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014), Stefanelli Fulvio, Summo Giovanni, Tattini Roberta, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015);
- la restituzione dei monili e chiavi sequestrati a Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine di deposito dei motivi e, ai sensi dell'art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,

dichiara

sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Visto l'art. 299 c.p.p.,
considerato il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione, revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di **PELAGGI Paolo**;
visto il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione e considerata l'epoca dei fatti di cui al titolo cautelare per i quali è intervenuta condanna, revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di **GIGLIO Giulio**;



visto il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione e considerata l'epoca dei fatti di cui al titolo cautelare per i quali è intervenuta condanna, revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di **OPPIDO Raffaele**;
ordina l'immediata liberazione dei predetti se non detenuti per altra causa.

Bologna, così resa il 22 aprile 2016

Depositato in Cancelleria

il - 7 OTT. 2016 *

Il Cancelliere

Dott.ssa *Marialibera Felice*



Il Giudice

dott.ssa *Francesca Zavaglia*

Francesca Zavaglia

* TERMINI PROROGATO DI GG. 90 CONS. DA DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE N. 55 DEL 6.7.2016.

Marialibera Felice

Il Cancelliere

Dott.ssa *Marialibera Felice*

Sommario

Imputati.....	1
Parti Civili.....	11
Imputazioni.....	14
Motivi della decisione.....	148
Capitolo I.....	148
"Svolgimento del Processo".....	148
1. <i>Premessa</i>	148
2. <i>Indagine. Cenni</i>	148
3. <i>Udienza preliminare</i>	151
4. <i>Giudizio abbreviato</i>	166
5. <i>Fonti di prova</i>	171
6. <i>Le Difese personali e tecniche. Specchio orientativo</i>	174
Capitolo II.....	180
"La storia. I precedenti giudiziari".....	180
1. <i>Le cosche operanti nel territorio crotonese</i>	180
2. <i>Le attività di indagine sulla cellula emiliana: le sentenze passate in giudicato</i>	185
2.1. <i>Grande Drago</i>	186
2.2. <i>Edilpiovra</i>	188
3. <i>L'indagine Grande Drago tra Reggio Emilia e Catanzaro</i>	192
4. <i>L'indagine Pandora</i>	194
Capitolo III.....	198
"Estorsioni Usure Danneggiamenti".....	198
Premessa.....	198
Capo 10) Sarcone Nicolino e Silipo Antonio. Estorsione nei confronti di Natale Badalamenti. Incendio in danno della Bonifazio Trasporti.....	202
Capo 12) Grande Aracri Nicolino. L'accusa nei confronti di Villirillo Romolo. Il mandante degli incendi.....	216
1. <i>Premessa. La figura di Villirillo Romolo. I collaboratori</i>	216
2. <i>Altre risultanze investigative</i>	220
3. <i>La caduta di Villirillo Romolo. Il compiacimento di Gualtieri</i>	225
4. <i>E le altre reazioni</i>	233
5. <i>Villirillo Romolo dal carcere</i>	235
6. <i>Gli incendi e i danneggiamenti</i>	240
7. <i>La voce diretta di Nicolino Grande Aracri. Villirillo Romolo a più miti consigli</i>	243
8. <i>Difesa. Conclusioni</i>	256
Capo 18) Turra' Roberto. Incendio dell'autoveicolo di Muto Luigi.....	259
Capo 19) Sarcone Nicolino. Usura in danno di Zanichelli Gianluca.....	264
Capo 20) Sarcone Nicolino. Estorsione e usura in danno di Di Via Francesco e Rossi Antonella.....	266
Capo 30) Turra' Roberto. Estorsione tentata in danno di Niezgodà Beata.....	274
Capo 35) e 46) Sicilia Giovanni.....	278
Capo 50) Procopio Giovanni, Turra' Roberto, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio. Le plurime estorsioni in danno di Caccia Luigi.....	282
1. <i>Procopio Giovanni</i>	283

2. Turrà Roberto.....	297
3. Sarcone Nicolino e Silipo Antonio.....	301
Capo 52) Silipo Antonio. Estorsione in danno di Rizzo Pasquale e Rotondo Salvatore.....	304
Capi 56), 57) Sarcone Nicolino. Usura, estorsione, violenza privata in danno di Marchi Guido e Mincone Federica.....	308
Capo 59) Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Frizzale Antonio. Estorsione in danno di Dimitri Menozzi.....	313
Capi 60), 61) Turrà Roberto. Tentate estorsioni in danno di Petrolo Vincenzo.....	325
Capo 62) Amato Domenico. Estorsione in danno di Pellegri Francesco e Mazzei Giuseppina.....	327
Capo 63) Amato Domenico e Pellegri Francesco. Tentata estorsione in danno di Cagliostro Giovanni.....	334
Capo 65) Sarcone Nicolino e Silipo Antonio. Estorsione in danno di Melchiorri Renzo.....	336
Capi 66), 67), 68) Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Ferraro Vincenzo, Calesse Mario, Gibertini Marco. La vicenda del recupero del credito di Gelmi Maria Rosa.....	344
1. <i>L'imprenditoria reggiana a contatto con la 'ndrangheta: Mirco Salsi</i>	344
2. <i>I riscontri acquisiti alle dichiarazioni di Mirco Salsi</i>	357
3. <i>Le intercettazioni</i>	365
4. <i>Tesi difensive</i>	375
5. <i>Considerazioni conclusive</i>	376
Capo 69) Silipo Antonio. Estorsione (e incendio) in danno di Cipriani Pietro.....	380
Capo 70) Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Gibertini Marco e Mormile Vittorio. L'estorsione in danno di Andrea Cesarini.....	387
1. <i>La vicenda</i>	387
2. <i>Dichiarazioni degli imputati</i>	412
3. <i>Conclusioni</i>	413
Capo 70 sexies) Silipo Antonio.....	415
Capi 71), 74) Diletto Alfonso, Gibertini Marco, Gerace Gennaro, Sarcone Nicolino e Silipo Antonio. La vicenda del Marinabay srl e del Melarancio. Fatti estorsivi commessi nel ravennate.....	417
1. <i>Le vicende</i>	417
2. <i>Tesi difensive</i>	424
3. <i>Conclusioni</i>	425
Capi 72), 73) Silipo Antonio. Usura ed estorsione in danno di Annalisa Grammatica.....	428
Capi 73 bis) Silipo Antonio e Silipo Francesco. Usura in danno di Cerruti e Morelli.....	433
Capo 75) Silipo Antonio e Silipo Francesco. Tentata estorsione in danno di Danilo Zappareddu.....	436
Capo 78) Villirillo Romolo e Battaglia Pasquale. Estorsione in danno di Neffandi Stefano.....	442
Capi 79-82) Gualtieri Antonio, Tattini Roberta, Palermo Alessandro, Elezaj Bilbil. L'attività estorsiva in danno di Maffioletti Fabrizio e Prior Pierferdinando.....	453
1. <i>Premessa</i>	453
2. <i>Estorsione nei confronti di Maffioletti Fabrizio e Prior Pierantonio nel novembre 2011 (Capi 80, 81, 82)</i>	455
3. <i>Il prosieguo dell'attività estorsiva nei confronti dei due imprenditori da gennaio a giugno 2012 (capi 81, 82)</i>	470
4. <i>Il recupero del credito "postel Spa" (capi 79 e 80)</i>	484



5. Dichiarazioni degli imputati.....	487
6. Conclusioni.....	488
Capo 95) Silipo Antonio. Estorsione in danno di Marcello Dall'Argine.....	492
Capitolo IV.....	507
"Gli affari".....	507
Premessa.....	507
1. Il delitto di reimpiego ex art. 648 ter c.p. dei denari della consorteria Grande aracri.....	507
2. I delitti di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies L. 356/1992).....	512
Capi 83), 84), 85 bis), e 86) Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe, Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Sarcone Nicolino, Villirillo Romolo, Richichi Giuseppe, Giglio Giulio, Clausi Donato Agostino, Oppido Raffaele. La vicenda dei cantieri di Sorbolo (PR).....	517
1. Premessa.....	517
2. I soggetti.....	519
3. Le dichiarazioni di Francesco Falbo: la denuncia.....	523
3.1. Le dichiarazioni di Francesco Falbo al Pubblico Ministero: la genesi dell'affare.....	526
3.2. Segue: gli assegni di Villirillo Romolo consegnati da Cappa Salvatore.....	528
3.3. Segue: Le intromissioni sulla gestione dei lavori.....	530
3.4. Segue. La spoliazione del Falbo.....	537
3.5. La reazione di Falbo. L'intervento dei capi.....	542
4. Le altre risultanze investigative, in particolare le intercettazioni.....	548
4.1. Segue: la revoca dei finanziamenti delle banche e l'estromissione di Falbo Francesco dall'affare.....	548
4.2. Gli investimenti della cosca cutrese tramite Villirillo Romolo.....	559
4.2.1. Il secondo arresto di Villirillo Romolo.....	577
4.3. Gli interventi dei vertici dell'organizzazione emiliana: la riunione del 28/1/2012.....	582
4.3.1. Il coinvolgimento diretto di Nicolino Grande Aracri.....	590
4.3.1.1. Le dichiarazioni di Bolognino Michele.....	595
4.3.2. La riunione del 24/2/2012.....	598
4.3.3. L'interessamento di Grande Aracri Domenico e la fase finale.....	600
5. Le false vendite degli appartamenti. Capo 85 bis.....	605
6. Dichiarazioni degli imputati.....	608
7. Conclusioni.....	613
Capo 87) Oppedisano Giuseppe Domenico. Gli affari relativi alle imbarcazioni.....	619
1. Premessa.....	619
2. I rapporti fra Bolognino/Ursini (Oppedisano) e Cutro.....	620
3. Belfiore/Pichierri e l'interessamento di Bolognino Michele.....	624
4. Bonalumi Olinto e la ricettazione dello yacht Maiora 31.....	625
5. La comparsa della compagine russa e l'incontro di Montecchio del 27 giugno 2012.....	630
6. La vendita del Maiora 31, la spartizione del ricavato ed il parziale saldo del debito di Bolognino Sergio verso Belfiore Giuseppe.....	634
7. Dichiarazioni degli imputati.....	636
8. Conclusioni.....	637



Capi 89), 89 bis), 89 octies) e 89 novies). Grande Aracri Nicolino.....	639
Gli affari del ristorante "Il Cenacolo del Pescatore".....	639
1. <i>Gli interessi di Grande Aracri Nicolino nel ristorante di Vertinelli</i>	639
2. <i>La smentita delle dichiarazioni di Bolognino</i>	652
3. <i>Difesa. Conclusioni</i>	655
Capi 90), 91), 92), 93) Richichi Giuseppe e Giglio Giuseppe. Le infiltrazioni nell'attività di ricostruzione post-terremoto.....	657
1. <i>Il sisma in Emilia</i>	657
2. <i>Il sistema di guadagno e di "infiltrazione" attraverso la fornitura di manodopera (Capo 90)</i>	662
3. <i>L'artificio per la retribuzione. Emissione di false fatture da parte di Giglio Giuseppe. (Capo 92)</i>	669
4. <i>Difesa. Conclusioni</i>	675
5. <i>Il subappalto Scozzafava (Capo 93)</i>	680
6. <i>I reati ambientali (capo 91)</i>	681
Capo 189) Gerrini Giulio.....	685
1. <i>Premessa</i>	685
2. <i>Le opere di urbanizzazione</i>	686
2.1. <i>Segue. Gli approfondimenti investigativi: il lotto 16 EST</i>	689
2.2. <i>Segue. Il lotto 3 EMT</i>	691
3. <i>La presentazione del falso stato avanzamento lavori per le opere del cimitero di Finale Emilia</i>	696
4. <i>La nascita della ditta individuale "IOS" di Bianchini Alessandro e i lavori alla stessa assegnati da Gerrini</i>	700
5. <i>Altre emergenze. Valutazioni conclusive del CT del Pubblico Ministero</i>	705
6. <i>Il sistema di incentivi economici</i>	707
7. <i>Dichiarazioni dell'imputato. Difesa</i>	710
8. <i>Conclusioni</i>	714
Capi 94) e 94 bis) Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Richichi Giuseppe, Oppido raffaele, Grande aracri Nicolino, Gualtieri Antonio e Oppedisano Domenico. L'affare delle piastrelle.....	718
1. <i>Premessa</i>	719
2. <i>Prima fase: interessamento Rocca Antonio</i>	720
3. <i>Seconda fase. L'intervento di Bolognino Michele</i>	722
4. <i>I trasporti in Calabria</i>	727
5. <i>La rivendita delle piastrelle attraverso i circuiti della consorteria</i>	730
6. <i>Dichiarazioni degli imputati. Conclusioni</i>	739
Il fallimento Rizzi.....	742
1. <i>Premessa</i>	742
2. <i>La vicenda</i>	743
Gli scambi di denaro.....	762
1. <i>L'affare "Blindo"</i>	763
2. <i>L'affare "Bergamo"</i>	783
Capi 192), 193), 193 bis) e 194) Grande Aracri Nicolino, Diletto Alfonso, Vecchi Giovanni, Patricelli Patrizia, Spagnolo Francesco, Patricelli Alfonso. LA vicenda del gruppo SAVE nel più ampio complesso delle attività imprenditoriali di Grande Aracri.....	797

1. Nicolino Grande Aracri e Benedetto Stranieri. Diletto Alfonso e il gruppo SAVE. L'incontro a Roma con Benedetto Stranieri del 15/6/2013.	797
2. Il colloquio in carcere fra Benedetto Stranieri di Nicolino Grande Aracri del 9/7/2013.	813
3. Il fallimento Save Gruop Srl.	821
4. La prosecuzione degli affari.	826
5. La Save Engineering Srl.	834
6. La Immobiliare BG Srl, la Impregeco Srl.	839
7. Tesi difensive.	846
8. Conclusioni.	849
9. La Leonardo Group Sr (Capo 193 bis).	857
Capi 190), 191), 195), 196), 197) Diletto Alfonso, Muto Antonio, Spagnolo Vincenzo Salvatore, Diletto Jessica, Morini Emanuela, Gerace Gennaro.	860
1. Consorzio Europa (capo 190).	860
2. Immobiliare Prestigio Srl. (capo 195).	863
3. Immobiliare Platino Srl (Capo 196).	864
4. D.S. Costruzioni Srl (capo 197).	864
5. Gli affari comuni. La gestione del ristorante Ariete (capo 191).	865
6. Difese. Conclusioni.	867
Capitolo V	870
"Frodi Fiscali"	870
Premessa.	870
Capi 96) - 100) Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Pelaggi Paolo, Salwach Michael Stanley, Curcio Domenico, Manica Giuseppe, Clausi Donato Agostino, Pezzatti Sergio, Crugliano Gianluca, Nigro Barbara . Le frodi "carosello" da Pelaggi e Giglio.	871
1. L'indagine Point Break.	872
2. Il debito contratto da Pelaggi Paolo nei confronti della cosca Arena e il rinnovato accordo con Gentile Francesco.	874
3. Il coinvolgimento di Giglio Giuseppe nelle attività poste in essere dal 2008 al 2010 da Pelaggi Paolo. Il legame di Giglio Giuseppe con le cosche Arena, Nicoscia, Grande Aracri.	879
4. La costituzione del nuovo apparato di imprese impiegate nel c.d. sistema delle frodi carosello. Continuità dell'attività di reimpiego da parte di Pelaggi Paolo.	884
5. Il coinvolgimento di Grande Aracri.	887
6. Architettura delle "frodi carosello" nel sistema precedente ed in quello successivo.	889
7. Le società coinvolte.	894
8. Analisi esemplificativa di casi rilevanti.	899
9. Le intercettazioni.	906
10. Il finanziamento in Svizzera della Multimedia Corporate ltd.	919
11. Capo 99).	920
12. Difese.	924
13. Conclusioni.	925
Capi 101)-105) e 111 (ter) Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Curcio Domenico, Pelaggi Paolo, Clausi Donato Agostino. Il fallimento S.I.C.E.	933
1. Il fallimento della S.I.C.E. Srl.	933
2. I fatti di bancarotta. Le responsabilità.	940



3. <i>Capo 111 ter</i>	945
Capi 106)- 107) Giglio Giuseppe, Clausi Donato Agostino, Oppido Raffaele Usura e false fatturazioni riferibili a Giglio Giuseppe.....	945
1. <i>Premessa</i>	945
2. <i>L'usura in danno di Gangi Giovanni (EUROSERVICE Srl)</i>	949
3. <i>L'usura in danno di Bonacini Francesco (STAR GRES Srl)</i>	954
4. <i>L'emissione di false fatture (Capo 107)</i>	957
5. <i>Conclusioni</i>	960
Capi 108)-112) e 85) Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Caccia Salvatore. Trasferimenti fraudolenti di valori riferibili a Giglio.....	964
Capi 119), 120) Cappa Salvatore, Villirillo Romolo, Frontera Francesco, Gullà Francesco. Movimenti di denaro e false fatturazioni riferibili a Cappa Salvatore.....	968
1. <i>La provenienza dei capitali</i>	968
2. <i>Le false fatture. I conti tedeschi</i>	973
3. <i>Le frodi fiscali. Le società coinvolte. Frontera Francesco</i>	980
4. <i>Le operazioni economiche tra Cappa e Mancuso</i>	987
5. <i>Conclusioni</i>	989
Capo 122) Villirillo Romolo, Lamanna Francesco, Migale Vincenzo e Mercadante Luigi. Reimpieghi piacentini.....	992
Capo 160), 161) 58), 58 bis) Blasco Antonio. Le false fatture Blasco-Valerio.....	995
Capitolo VI	998
"Le armi"	998
Capo 124) Grande Aracri Domenico, Tattini Roberta.....	998
Capo 126), 140 decies) Muto Giulio.....	1000
Capo 128), 131) Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco.....	1001
Capi 135), 136), 137), 138), 139) Le armi di Richichi Giuseppe.....	1002
1. <i>Capi 135), 136). La cessione di un'arma da Richichi Giuseppe a Caputo Gaetano</i>	1002
2. <i>Capo 137)</i>	1004
3. <i>Capo 138)</i>	1004
4. <i>Capo 139)</i>	1006
Capo 140) Turrà Roberto.....	1009
Capi 140 bis), 140 ter) Silipo Francesco.....	1012
Capo 140 novies) Martino Alfonso.....	1012
Cap. VII	1013
"Altro delitti"	1013
141) Silipo Antonio. carte di credito abusive.....	1013
Capi 158), 159) Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Richichi Giuseppe. Ricettazione di pneumatici e gasolio.....	1014
Capi 162), 166), 167), 168), 170, 172) Richichi Giuseppe; Capo 163) Minelli Kostantinos; Capo 182) Procopio Giovanni.....	1023
1. <i>Capo 162) e 163). Minelli Kostantinos</i>	1025
2. <i>Capo 166) - lettera a)</i>	1028
2.1. <i>Capo 166 - lettera b)</i>	1028
2.2. <i>Capo 166 - lettera c)</i>	1029
2.3. <i>Capo 166 - lettera d)</i>	1029



2.4. Capo 166 - lettera e).	1031
2.5. Capo 166 - lettera f).	1032
2.6. Capo 166 - lettera g), 182). Procopio Giovanni.	1033
2.7. Capo 166 - lettera h).	1035
2.8. Capo 166 - lettera i).	1037
2.9. Capo 166 - lettera j).	1038
2.10. Capo 166 - lettera k).	1039
2.11. Capo 166 - lettera l).	1040
2.12. Capo 166 - lettera m).	1041
2.13. Capo 166 - lettera n).	1043
2.14. capo sub 166 - lettera o).	1045
3. Capo 168).	1047
4. Capo 172).	1049
5. Capo 167 - lettera a).	1051
5.1. Capo 167 - lettera b).	1051
5.2. Capo 167 - lettera c).	1052
5.3. Capo 167 - lettera d).	1055
5.4. Capo 167 - lettera e).	1056
5.5. Capo 167 - lettera f).	1057
5.6. capo 167 - lettera g).	1058
5.7. Capo 167 - lettera h).	1060
5.8. Capo 167 - lettera i).	1060
5.9. Capo sub 167 - lettera j).	1061
6. Capo 170).	1063
Capo 184) Martino Alfonso.	1067
Capi 70 bis), 70 ter), 70 quater), 70 quinquies). Silipo Antonio e Silipo Francesco.	1071
Capo 89 quinquies) Gullà Antonio.	1073
Capo 89 duodecies) Foggia Domenico.	1076
143 quater) Marzano Antonio.	1080
143 sexies) Verazzo Giuseppina.	1082

Capitolo VIII..... 1083


"Rapporti con la politica, con la stampa e con le forze dell'ordine" 1083

Premessa.....	1083
Le Campagne Elettorali.....	1084
1. Parma 2007.....	1084
2. Salsomaggiore Terme (PR) 2006.....	1090
3. Sala Baganza (PR) 2011.....	1091
4. Parma 2012.....	1092
5. Bibbiano (RE) 2009.....	1093
6. Brescello (RE) 2009.....	1094
7. Capo 201). Diletto Alfonso.....	1096
I rapporti con Giuseppe Pagliani e la strategia pubblica.....	1098
1. Premessa.....	1098
2. La controffensiva: Giuseppe Pagliani.....	1101
3. La cena del 21 marzo 2012.....	1106
4. Gli eventi successivi.....	1112
I rapporti con le forze dell'ordine.....	1122



1. Premessa.....	1122
2. Cianflone Antonio.....	1123
2.1. Aprile-luglio 2010. L'attestazione del ruolo di persona offesa di Giglio Giuseppe.....	1124
2.2. La riattivazione dell'indagine nel gennaio 2011.....	1131
2.2.1. La reazione all'attività informativa della DIA di Milano.....	1132
2.2.2. La deposizione avanti il Tribunale di Crotona.....	1136
2.2.3. Rivelazione di notizie.....	1139
2.2.4. Il "Sangiovanni" di Michele Pugliese.....	1141
2.2.5. L'ausilio offerto all'attività dei Vertinelli.....	1145
2.2.6. La condivisione del progetto politico-mediatico.....	1157
2.2.7. L'intervento in favore di Vertinelli per l'aggiudicazione di un appalto pubblico e il ristorante Pagus.....	1159
2.3. I contatti con Paolini Alfonso.....	1161
2.4. Difesa. Indagini successive. Capi 142 bis, 145, 146.....	1162
3. Mesiano Domenico.....	1164
3.1. Accessi S.D.I.....	1166
3.2. Interessamenti sui controlli di polizia.....	1173
3.3. Armi.....	1175
3.4. Intimidazione di Sabrina Pignedoli (capo 123).....	1179
3.5. Altri servizi.....	1182
3.6. Incontri.....	1184
3.7. Difesa.....	1185
3.8. Capi 123 e 155.....	1186
Capitolo IX.....	1189
"I collaboratori di giustizia".....	1189
1. Premessa.....	1189
2. Cortese Angelo Salvatore.....	1192
3. Bonaventura Luigi.....	1204
4. Marino Vincenzo.....	1205
5. Vrenna Giuseppe.....	1210
6. Oliverio Francesco.....	1211
7. Loconsolo Saverio e D'amato Alessandro.....	1215
8. Difese. Conclusioni.....	1216
Capitolo X.....	1218
"L'associazione di stampo mafioso".....	1218
Premessa.....	1218
Il reato associativo:.....	1223
1. Da Grande Drago e Edilpiovra e Aemilia. Il vecchio metodo mafioso e i nuovi vantaggi e profitti ingiusti.....	1223
2. La struttura e il senso di appartenenza alla "famiglia".....	1233
3. I rapporti con la casa madre. Competenza.....	1240
4. Le aggravanti.....	1242
I Capi-promotori.....	1243
1. Sarcone Nicolino.....	1244
2. Diletto Alfonso.....	1248

3. Lamanna Francesco.....	1250
4. Gualtieri Antonio.....	1260
5. Villirillo Romolo.....	1262
Gli organizzatori.....	1264
1. Giglio Giuseppe.....	1264
Gli associati.....	1267
1. Cappa Salvatore.....	1267
2. Silipo Antonio.....	1269
3. Clausi Donato Agostino.....	1270
4. Turrà Roberto.....	1275
5. Frontera Francesco.....	1276
6. Richichi Giuseppe.....	1279
7. Battaglia Pasquale.....	1280
8. Martino Alfonso.....	1283
9. Le assoluzioni.....	1288
I concorrenti esterni.....	1291
1. Cianflone Antonio.....	1293
2. Mesiano Domenico.....	1295
3. Gibertini Marco.....	1296
4. Tattini Roberta.....	1298
5. Le assoluzioni.....	1300
Capitolo XI.....	1306
Le pene e altre statuizioni.....	1306
Premessa.....	1306
La determinazione delle Pene.....	1311
Le parti civili.....	1324
Le confische.....	1328
P. Q. M.....	1336



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITO DA PAGINE DA 1 A 1390.

BOLOGNA 7.10.2016

Il Cancelliere
Dott.ssa Maralibera Felice

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom, positioned over the typed name.